ENCICLOPEDIA GIURIDICA

ITALIANA

articolo del prof. Federico Ciccaglione

FEUDALITÀ, FEUDO.

SOMMARIO GENERALE.

PARTE PRIMA.

SOMMARIO.

CAPITOLO I.

Origine del regime feudale.

SOMMARIO.

§ 1. *Cause della feudalità.*

SOMMARIO.

1. Mancanza d'armonia tra l'individuo e lo Stato.
2. Mancanza di fusione tra vincitori e vinti.
3. Assenza di organismo negli Stati.
4. Violenze dei grandi e debolezza del potere sovrano.
5. Difetti dell'impero fondato da Carlo Magno.

1. La comparsa del feudo, quando le invasioni barbariche erano terminate, specialmente per opera di Carlo Magno, ed eransi costituiti diversi regni dai popoli, che avevano occupate le terre dell'antico impero romano, fu una necessità storica, dappoichè, date le condizioni di quel tempo e la natura di quei governi, era necessario che dall' individualismo barbarico si passasse al feudalismo.

Già, prima assai che l'impero fosse caduto, era incominciata la dissoluzione della società romana: erasi rotto l'equilibrio tra i varii poteri dello Stato e scomparsa l'armonia tra lo Stato e l'individuo, poichè il primo aveva assorbito il secondo.

Successe una reazione, e durante il periodo barbarico vero Stato non esistette: il re, che era il rappresentante di questo, non riceveva la sua autorità da istituzioni fermamente stabilite, dal trono su cui sedeva, sibbene dalla sua forza individuale, dalla sua mente e dal prestigio, del quale sapeva circondarsi. Così che tanto valeva un governo, quanto la persona che ne stava a capo, e però non era la istituzione in sè che dava forza all' individuo, in cui era personificata, ma questo che dava a quella l'importanza che egli stesso sapeva acquistare.

Tale fenomeno era effetto del predominio dell'individualismo, in quanto che nell'epoca barbarica l'individuo spiccava troppo, e non soffriva che lo Stato, anche senza assorbirlo, gli sovrastasse, e ponesse limite alla sua irrefrenata libertà, restringendo certi diritti, che pure in una bene organizzata società vogliono essere messi in armonia coll'ente centrale, che rappresenta il complesso dei cittadini. Veramente i barbari, trapiantate le loro embrionali istituzioni nelle provincie romane, dovettero, sotto la influenza della civiltà dei vinti, riformarle, coordinandole alla loro nuova esistenza, ma non seppero nè potevano arrivare fino al punto di porre la voluta armonia tra i cittadini e lo Stato.

Conseguenza necessaria di questa disarmonia fu la lotta continua tra l'individualismo ed il potere pubblico, lotta che, causa le deboli basi di questo, doveva finire con la quasi completa distruzione di esso, e con l'usurpazione da parte dei più forti di quei diritti e quelle prerogative, che al capo supremo del governo sarebbero spettati.

Non poche tracce del predominio dell'individualismo trovansi negli Stati barbarici sorti sulle rovine dell'impero romano. Il sistema penale invero, così come risulta dalle legislazioni barbariche, era fondato non sul principio della sicurezza sociale, ovvero sull'altro della espiazione del colpevole, ma invece sulla vendetta dell'individuo offeso, perchè la composizione fu introdotta, per evitare la guerra privata, rifacendosi l'offeso o la sua famiglia dei danni patiti per opera dell'offensore. La pena quindi in generale era tutta privata, e mirava più all'individuo che alla società. Nè la vendetta, ad onta del sistema delle composizioni, scomparve; che anzi, mentre essa esplicavasi in tutto il suo rigore, quando, per una causa qualsiasi, veniva a mancare la composizione, la legge istessa d'altra parte la riconosceva e l'autorizzava in certi casi, e più specialmente quando trattavasi di offese all'onore. Altre prove del predominio dell'individuo in quegli Stati possonsi ritrovare nelle pugne giudiziali originate dall'antico costume di sostenersi colle armi le proprie ragioni; nel diritto che aveva il creditore di prendere un pegno al debitore; ed infine nella mancanza di tributi diretti, che i barbari disdegnavano, quasi abbassassero la loro condizione di cittadini liberi ed indipendenti (1).

Da tale predominio dell'individuo, e dalla conseguente lotta con lo Stato, si originavano i tanti rivolgimenti, le guerre civili ed i soprusi dei potenti, quando sul trono sedevano deboli ed imbelli principi.

2. Ad aumentare il disordine e la debolezza degli Stati barbarici contribuiva ancora l'altro fatto della mancanza di vera fusione tra vincitori e vinti, i quali ultimi, privati di una parte delle loro sostanze, erano stati generalmente, se non asserviti, posti in una condizione civile e politica inferiore a quella dei primi. Sicchè vera fusione tra i diversi elementi, che dovevano contribuire a formare la novella civiltà, non poteva avvenire senza un fatto che avesse tolta la separazione esistente tra essi, e questo fatto fu la feudalità.

3. I barbari inoltre, venuti nelle provincie romane, non abituati ad un governo regolare, non al rispetto di un'autorità suprema, poichè appo loro il re poco si elevava sugli altri cittadini, non seppero formare nelle nuove terre occupate un governo forte, capace di una retta amministrazione e di tutelare la sicurezza delle varie parti dei nuovi Stati, con una regolare organizzazione dei pubblici servigii. I barbari più civili non sapevano comprendere uno Stato, senza l'organizzazione e le leggi romane, e gli Ostrogoti seguirono in Italia l'una e le altre. Quelli invece, che poco contatto avevano avuto con l'impero, non comprendevano il governo di questo e le sue leggi, e però non seppero, nè vollero imitarli, ma conservarono i loro primordiali ordini politici e sociali, che non potevano confarsi a Stati vasti, nei quali gl'invasori dovevano sparpagliarsi e dove le gradazioni sociali, sia per la diversità di razze, sia per la sproporzione della ricchezza, sia per le classi preesistenti, erano varie e più accentuate.

Di qui seguì quello che più sopra dicevamo, che cioè tutte le istituzioni politiche non ricevevano forza dal loro organismo, e però l'ordine in uno Stato barbarico dipendeva non dal governo in sè, ma dai governanti.

Ecco perchè in Italia, in Francia ed altrove, durante il governo di principi vili, il disordine toccò il culmine, e menò necessariamente la viltà e la debolezza nei cittadini, che a mala voglia prestavano i pubblici servigii a quei principi, che non sapevano tutelarli e difenderli contro le prepotenze dei grandi, i quali erano i soli che non temevano il disordine del governo, anzi ne profittavano, per aumentare la loro potenza e la loro ricchezza.

Fu allora che i sudditi, non trovando nel monarca la protezione necessaria ai loro diritti ed alla loro proprietà, ricercarono altrove una protezione più forte. Poichè questa veniva offerta loro dai grandi, la cui potenza era più immediata e più solida di quella del capo dello Stato, e poichè il mezzo di procurarsela era il patronato, la maggior parte ricorse a questo: e così mano mano la società si andò dividendo in due grandi classi, quella dei signori da una parte, quella dei vassalli da un'altra. Che anzi molti, pur di sottrarsi alle violenze dell'epoca ed ai carichi pubblici, che eransi resi sempre più

(1) Del Giudice, *La vendetta nel diritto longobardo* nell'Archivio storico lombardo. Anno III, fasc. II, Milano 1876. Ciccaglione, *Storia del diritto italiano,* vol. I, pag. 122 e seg.

gravi, non isdegnarono ascriversi tra i servi di una chiesa o di un potente.

4. Altre cause poi spingevano al feudalismo. Se presso i Romani le industrie ed il commercio non avevano raggiunto un grande sviluppo, sicchè la proprietà mobile non acquistò l'importanza della stabile, durante il periodo barbarico le industrie ed il commercio non potevano aver vera vita; ed è però che venne a mancare quella poca attività commerciale, che si osserva nell'epoca romana. Quindi presso i barbari invasori la sola proprietà stabile aveva importanza, era base dei diritti e dei doveri dei cittadini, e, quel che è più, dava essa sola i mezzi di sostentamento. Così si spiega la grande miseria di quei tempi, miseria che fomentava le scorrerie, le devastazioni, i saccheggi frequentissimi nelle guerre civili, le quali a loro volta si verificavano anche troppo spesso.

Ora, poichè la proprietà stabile dava grande importanza ad un cittadino, e questa era misurata da quella, avveniva che i forti profittassero dei disordini dell'epoca, per spogliare i piccoli proprietarii, non indietreggiando innanzi a qualsiasi violenza. Questi allora, per evitare spogliazioni e molestie, misero le loro terre sotto la protezione dei potenti o delle chiese, facendone donazione con riserva di usufrutto e soggettandosi a prestazioni e servizii personali, anche perchè in tal modo evitavano i pubblici pesi, che prendevano misura dalla proprietà dei cittadini.

D'altra parte, perchè i mezzi di sostentamento si ricavavano principalmente dalla proprietà fondiaria, i molti proletarii, la cui classe cresceva sempre più, ricorrevano alla *commendatio,* per assicurarsi la vita, poichè è risaputo come il signore fosse in obbligo di prestare gli alimenti ai vassalli, in corrispettivo dei servizii, cui questi si sottoponevano, e della fedeltà, che giuravano.

Quando poi s'introdusse il costume di dare ai vassalli dei beneficii, sia per l'importanza che aveva acquistata la proprietà beneficiaria, sia perchè la concessione di un beneficio si riteneva un onore, che dava anche forza ad autorità ai beneficiati, le relazioni di vassallaggio si estesero grandemente, e la proprietà allodiale scomparve quasi del tutto.

Questi fatti concorrevano ad aumentare la potenza dei grandi, e ad indebolire sempre più le monarchie, le quali a poco a poco cedettero il luogo agli Stati feudali.

Adunque la feudalità era un portato necessario di quell'epoca, in cui all'ordine, all'organizzazione, alle leggi ed ai costumi romani eransi sostituiti il disordine causato dai governi e dalla politica dei barbari; un'organizzazione incompleta, debole e capace di produrre abusi di ogni sorta; leggi che miravano principalmente a frenare gli abusi, ma che non raggiungevano il loro scopo, perchè mancava una forza, che avesse saputo farle osservare; ed infine costumi che racchiudevano grandi virtù e grandi vizii, i quali, innestati alle virtù ed ai vizii anche maggiori dei Romani, contribuirono ad aumentare il disordine dell'epoca e produssero la lotta tra i diversi elementi, i quali dovevano pure, a traverso il medio-evo, produrre la civiltà odierna.

Nè i popoli di Europa potevano fare in quell'epoca diverso cammino. E di vero perchè l'ordine si fosse ristabilito, perchè le prepotenze dei grandi fossero cessate, sarebbe stata necessaria una rivoluzione da parte del popolo, che maggiormente soffriva: ma una rivoluzione allora era impossibile, poichè i barbari non avevano, nè potevano avere sentimento vero di nazionalità, il quale avesse potuto riunire gli oppressi di una nazione, nè sentimento vero di libertà, della quale non avevano un chiaro concetto. I barbari concepivano solamente ed altamente il sentimento della propria forza, e chi sentivasi debole finiva con l'avvilirsi e col trovare nel servaggio quella pace inerte, che è conseguenza necessaria della sfiducia. Anche sotto questo aspetto l'individualismo barbarico doveva menare al feudalismo.

5. Infine, se l'impero fondato da Carlo Magno ebbe il grande merito di fermare le invasioni dei barbari, e di dar inizio alle diverse nazionalità, che dovevano sorgere in Europa, fu ancora causa a che i germi della feudalità, già abbastanza radicati, si sviluppassero.

Se invero Carlo Magno ebbe in mente di rinnovare il caduto impero romano, non seppe, nè potette dare al vasto Stato, che aveva riunito sotto il suo scettro, una costituzione, la quale ne avesse potuto assicurare la durata e la forza. Non imitò la costituzione romana, poco modificò l'antica costituzione militare barbarica; che anzi, costretto a continue guerre, quest'ultima potette sembrargli più opportuna.

L'impero franco adunque sorgeva con i difetti comuni a tutti gli Stati barbarici, poichè anch'esso fondavasi principalmente sul valore individuale dell'imperatore. Questo vizio dell'impero doveva maggiormente favorire lo sviluppo della feudalità, perchè, data quell'organizzazione, il governo centrale non poteva estendere la sua forza in un territorio così vasto; ond'è che le prepotenze e gli abusi dei grandi aumentarono. A dimostrare questo stato di cose valgano le leggi dell'epoca ripiene di disposizioni contro gli abusi e contro il disordine dominanti, ma anche le leggi non raggiunsero il loro scopo, perchè emanavano da un'autorità infiacchita ed esautorata. Ed a tanto arrivò il disordine negli ultimi tempi dell'impero franco, che la vendetta, cui eransi posti freni fortissimi, vinse questi, e riapparve in tutta la sua barbarie, menando il disordine anche nell'esercito. Ludovico II, imitando i suoi predecessori, minacciò pene gravissime contro i perturbatori della pace pubblica

e della disciplina militare, ma la dissoluzione non per questo si arrestò.

Ad aumentare la confusione concorse forse non poco il sistema personale di leggi, il quale mentre gettava l'incertezza nel campo legislativo, mentre diminuiva autorità alle leggi stesse, manteneva pure sempre vive le separazioni tra i diversi sudditi dell'impero franco.

Il disordine prodotto da tutte queste cause avanzò tanto, la potenza dei grandi divenne così solida, che gli ultimi e deboli imperatori non ebbero più i mezzi di resistere, e si videro astretti a sanzionare legislativamente le usurpazioni dei grandi, dando così essi stessi l'ultimo colpo alla monarchia.

La feudalità adunque non invase le diverse parti di Europa tutto di un colpo, non fu il portato di una rivoluzione, nè venne imposta da una classe privilegiata, ma fu il prodotto di varie cause, che trovarono la loro ragione d'essere nelle condizioni del tempo, e lentamente con un lavorìo continuo, dando luogo a fatti successivi e concatenati, trasformarono la vita politica e sociale del popolo, il quale inconsciamente fu spinto a fermare le istituzioni feudali.

§ 2. *Esame di alcune opinioni intorno all'origine dei feudi.*

Sommario.

6. Esame delle opinioni del Vico e del Pagano.
7. Falsità dell'opinione che fa risalire le origini del feudo alle concessioni dei fondi limitanei, frequenti negli ultimi tempi dell'impero romano.
8. Quali germi della feudalità possono ritrovarsi presso i Romani sul cadere dell'impero. Patronato. Precario. Patrocinia fundorum. Immunità.
9. Se l'origine dei feudi possa rattrovarsi nella distribuzione delle terre ai barbari conquistatori.
10. L'opinione di Girolamo Poggi non regge.

6. Vedute le cause principali, che produssero il regime feudale, è necessario ora di questo studiare l'origine, poichè se lo studio completo di ogni istituto richiede che se ne rimonti all'origine, acciò di esso si possano rintracciare le cause e la ragione di essere, maggiormente tali ricerche sono necessarie per chi voglia studiare il feudo, il quale ha avuto tanta influenza da mutare per lungo tratto di tempo la faccia della società di Europa, costituire un nuovo regime che fu il feudale, apportare una vera rtvoluzione in tutte le branche del diritto sì pubblico che privato, e finalmente menare una notevole trasformazione negli ordini sociali.

E però che tutti i cultori di studii storico-giuridici e quanti particolarmente [del feudo e della feudalità si sono occupati hanno sentito il bisogno di rimontare alle origini di tale istituto, ma specialmente nei tempi andati, quando gli studii storici non avevano fatto grandi progressi, non tutti furono della medesima opinione. E se il Muratori, profondo storico, si appose più che gli altri al vero, la sua opinione ha dovuto essere confortata da nuovi argomenti, prestati dai progrediti studii e dai nuovi documenti scoperti, per essere accettata quasi dall'universale.

Il Vico, che ben a ragione può affermarsi il fondatore della scuola filosofica appo noi, nelle due auree opere: *De universi iuris principio et fine uno* e *La Scienza nuova,* sostiene che il feudo del medio-evo non fu che la riproduzione della barbarie, la quale nel mondo antico precedette la classica civiltà, ond'è che egli, partendo sempre dal principio del corso e ricorso delle nazioni, afferma che il « ius quiritium fuit quoddam ius feudale Romanorum », e che col diritto feudale si ebbe il ricorso dell'antico diritto romano.

Egli dimostra questa sua opinione col far notare la grande simiglianza che esiste tra certi istituti dell'antico diritto romano ed altri del diritto feudale. E così egli rassomiglia le concessioni, che l'antichissimo Stato romano faceva ai privati di terre pubbliche, le quali, date certe condizioni, ritornavano all'ente sovrano, che le aveva concesse, ai feudi così detti *ex pacto et providentia.* Scorge ancora nel dominio bonitario, concesso dai nobili ai plebei, i caratteri del feudo medio-evale, poichè nei clienti egli ritrova i vassalli, e nel vincolo di clientela quello di fedeltà ed omaggio (*obsequium*), che univa nel medio-evo i vassalli ai signori. Scorge pure una specie di feudi ligii nelle concessioni della sovranità, che i Latini solevano fare ai re debellati, che divenivano loro alleati, nome che celava una ben diversa relazione, la quale per il Vico è simile a quella che passava tra i vassalli ligii ed i loro signori nel medio-evo. E finalmente, sempre esagerando il suo principio del corso e ricorso, ritrova identità quanto alla caduta del feudalismo tanto nel mondo antico che nel moderno, dappoichè in quello la feudalità dovette cedere il posto alla libertà ed alla proprietà libera, che vanno connesse alla democrazia, la quale fe' sorgere e progredire il governo repubblicano; in questo il feudo viene pure colpito dal popolo oppresso, che agli Stati feudali sostituisce le repubbliche del medio-evo.

Mario Pagano, cui può attribuirsi il grande merito di aver richiamato in onore le dottrine del Vico, quasi due secoli restate incomprese, e di essere pel primo penetrato fino all'altezza dei principii della *Scienza nuova,* accettò la dottrina del corso e ricorso delle nazioni ed i principii manifestati dal Vico; ma rifuggì da certe esagerazioni, in cui questi era caduto, nè accettò tutte le conseguenze cui Vico era pervenuto (1). Egli invero non scorse tra la barbarie del mondo antico e quella del medio-evo la grande e quasi completa somiglianza che vi aveva scorto l'autore della *Scienza nuova.* Ciò

(1) Pessina, *La scuola stor. napol. nella scienza del dir.,* I.

non pertanto nei suoi *Saggi politici* ammette la medesima origine aver avuto i socii dei Greci, i clienti dei Romani, i comiti dei Germani ed i vassalli del medio-evo; ravvisa conformità tra essi (1) e, pur non essendo così reciso come il Vico, riconosce « l'origine generale e prima dei feudi nei beni dati in tenuta con *bonitario* e dipendente dominio » (2).

L'affermazione del Pagano, che in una certa epoca sociale tutte le barbare nazioni ebbero un governo aristocratico-feudale (3), può fino ad un certo punto ritenersi esatta, specialmente se si dia alle parole *aristocratico-feudale* un significato largo, ma non parimenti può accettarsi l'opinione manifestata dal Vico quanto al ricorso che fanno le nazioni sopra la natura eterna dei feudi.

E per vero l'indole stessa dei primitivi popoli dell'antichità, la natura dei loro governi, necessitata dalla ragione dei tempi, ripugnano all'esistenza del feudo così come ne apparve nel medio-evo. In quei primi tempi infatti, quando le emigrazioni degli Orientali avevano popolata l'Europa, ed eranvi ancora popoli vaganti, ed altri che immigravano, i varii Stati, che mano mano eransi venuti costituendo, avevano bisogno di forza e concordia, per consolidarsi e per respingere occupazioni e tentativi di conquiste; ond'è che l'individuo, anzichè predominare, fu assorbito dallo Stato, nel quale quasi scomparve, e non si ebbe quell'individualismo, che è uno dei caratteri più spiccati del medio-evo. D'altra parte, se quegli antichi governi erano aristocratici, l'aristocrazia però formava il vero popolo, essendo il resto dei cittadini plebei o clienti, e gli aristocrati intanto potevano mantenere le redini dello Stato, in quanto vivevano concordi ed uniti, e procuravano la forza e lo splendore di questo; sicchè non poteva nascere quella confusione e quel disordine, che si manifestarono nell'evo medio, e che furono causate dalle lotte dei baroni fra loro e col potere sovrano.

Nè la identità, che il Vico scorge tra le *assignationes* dell'*ager publicus* ai patrizii ed i feudi *ex pacto et providentia,* tra la clientela ed il vassallaggio, tra gli alleati ed i vassalli ligii, è vera. Essa è del tutto estrinseca ed apparente, non intrinseca e reale. La prima forma della proprietà nelle società fanciulle è la pubblica, che dallo Stato viene distribuita, col peso di certe prestazioni, ai privati: non trattasi dunque di concessioni feudali, le quali, come vedrassi, hanno ben altri caratteri. Nè i clienti sono identici ai vassalli: quelli sono i vinti, che, accolti nel seno del popolo vincitore, non ricevono beneficii, ma i mezzi di sostentamento, ed a poco a poco si elevano alla condizione di cittadini; questi ricevono beneficii dai signori, non dai vincitori, ed in corrispettivo prestano loro un servizio militare o di altra specie. E finalmente nessun paragone può farsi tra i vassalli ligii e gli alleati: i primi sono semplici beneficiati, che giurano fedeltà al signore contro ogni nemico, fatta però eccezione, come dimostreremo, del re o dell'imperatore, supremo signore e concedente; i secondi sono sovrani di Stati vinti e destinati a cadere, ma le cui forze sono pel momento necessarie al popolo vincitore. Insomma l'alleanza presso i Latini entrava nell'alta politica di quei popoli, il feudo ligio invece non era altro che una delle diverse specie di feudi (4).

Sicchè, conchiudendo, se qualche somiglianza trovasi tra i primi tempi del medio-evo ed i primordi della civiltà antica, si è non perchè gli uni siano riproduzione degli altri, ma perchè e quelli e questi costituiscono uno stesso passo di due civiltà, ma di civiltà ben diverse, ond'è che non può sostenersi essere il feudo del medio-evo un ricorso di istituto consimile vissuto durante la barbarie del mondo antico.

7. Altri scrittori hanno creduto ritrovare i germi del feudo nei fondi limitanei, che, durante l'impero romano, solevansi concedere dallo Stato ai veterani, col diritto di trasmetterli ai figli, se questi ancora abbracciavano la carriera delle armi (5).

Come facilmente puossi scorgere, in queste concessioni non si riscontrano affatto gli elementi del contratto feudale, dappoichè se v'era donazione di cosa immobile, se il servizio militare costituiva una condizione essenziale per l'esistenza del contratto e la continuazione dello stesso agli eredi, la concessione veniva d'altra parte fatta dallo Stato, cioè da un ente, nè essa menava relazione di vassallaggio tra concedente e concessionario, sicchè mancava quel vincolo personale, che costituiva una delle essenzialità del contratto feudale. Nè poi sapremmo spiegarci come da questo fatto, che non ebbe vita presso i barbari, e finì col cadere dell'impero, potesse originarsi tutto un sistema, che trasformò le basi della società e degli Stati. Infine le concessioni di fondi limitanei avevano uno scopo politico, tutelare cioè i confini dell'impero continuamente minacciati dai barbari, e basterebbe considerare solo questo per convincersi dell'assurdità dell'opinione di coloro, che vorrebbero scorgere in esse le origini del feudo.

8. Se alcuni elementi del feudalismo si possono riscontrare presso i Romani, essi vogliونsi rintracciare in alcuni istituti, che furono prodotto spontaneo e naturale degli ultimi tempi dell'impero, quando gli ordini sociali comincia-

(1) Pagano, *Saggi politici*, II, c. 9, 10, 12.
(2) Id. *eod.*, II, 10.
(3) Id. *eod.*, III, 14.
(4) Pepere, *Esame critico dell'assunto di G. B. Vico: il ricorso che fanno le nazioni sopra la natura eterna dei feudi.* Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche di Napoli, vol. XVIII.
(5) Cod. Theod., *De terris limitaneis.* Nov. Theod. XXXI, 1.

vano a trasformarsi e la società tutta acquistava nuovo aspetto, apparecchiandosi così i periodi seguenti. E queste istituzioni non create dal legislatore per scopi politici, anzi combattute dal potere costituito, restarono nel seno del popolo, anche dopo la caduta dell'impero, s'innestarono ad altri istituti consimili, apportati dai barbari invasori, ed i quali in fondo avevano le medesime basi ed erano stati prodotti da cause simili, e contribuirono a costituire il regime feudale. Tali istituti presso i Romani furono i *patrocinia fundorum* ed il patronato.

Già nella introduzione abbiamo potuto vedere le cause che produssero ed estesero il vassallaggio ed il beneficio e più ampliamente le esamineremo in prosiego. Esaminiamo ora brevemente le condizioni della società romana negli ultimi tempi dell'impero, per assistere all'apparire dei due istituti, cui abbiamo accennato.

Si leggano gli scrittori contemporanei, quali Salviano, Sidonio, Apollinare e Sant'Agostino; si studiino le leggi stesse dell'impero, e si vedrà in quali tristi condizioni erasi ridotta quella società. Da una parte le continue guerre, i torbidi interni, il veloce scendere e salire dei Cesari, le ingordigie dei cortigiani, le violenze e le ambizioni dei soldati, la mancanza di giustizia rettamente amministrata e la corruzione sempre più invadente rendevano incerta la proprietà e la stessa libertà personale (1), poichè i grandi, i potenti soli trovavano rispetto e per la loro posizione e per i privilegi, che sapevano procurarsi; mentre i piccoli proprietarii erano soggetti a continue violenze e spogliazioni, ed i proletarii, che vivevano come liberi fittaiuoli nei fondi altrui, venivano trattati quali coloni ed a poco a poco con questi confusi, a questi eguagliati (2).

Dall'altra lo Stato che, per lo sperpero di danari in guerre continue, nei tributi, che qualche volta si solevano pagare ai barbari, nel lusso smodato, del quale erasi circondato l'imperatore, aveva bisogno perenne di ricorrere ai contribuenti, opprimeva questi in ogni modo, inviando agenti fiscali, il cui arrivo menava la desolazione e lo spavento nelle popolazioni. Si leggano nell'autore del libro: *De mortibus persecutorum* (3), i metodi che tenevano gl'impiegati addetti al censimento, i revisori dell'operato loro e gli esattori, e si vedrà a che arrivava l'ingordigia del fisco. Nessuna classe di cittadini veniva risparmiata. I possessori erano gravati dalla imposta fondiaria, che addiveniva ogni giorno più eccessiva, dalle prestazioni in nature (*annonae, functiones*) (4), dalla *glebalis collatio,* quasi una sovrimposta fondiaria, sostituita all'antico *aureum coronareum,* donativo che in solenni occasioni solevasi fare all'imperatore (5). I commercianti e gl'industriali erano colpiti da un'imposta speciale, simile quasi alla nostra ricchezza mobile e detta *chrysagirum* o *lustralis collatio* (6). I proletarii erano soggetti al testatico (*plebeia illatio*), quantunque in non poche città esso fosse stato abolito fin dai tempi di Diocleziano a favore dei plebei cittadini (7). Tutti poi pagavano le imposte indirette e specialmente le gabelle (*venalicium*) (8).

Ma più che dalla natura delle imposte, la condizione dei contribuenti veniva resa grave dai metodi fiscalissimi di riscossione e dalle non poche immunità, che facevano ricadere il peso intero sulle spalle di pochi, e per lo più dei meno abbienti. E per vero erano esenti dal pagamento di qualsiasi imposta i veterani ed i loro figli, che per lo più erano ricchi proprietarii ed esercitavano qualche volta anche il commercio; mentre godevano immunità più o meno estese i sacerdoti cristiani, i professori, i giurisperiti, i grammatici, i medici, i loro figli e le loro mogli, i navicularii e non pochi altri (9).

Ad aggravare ancora più le condizioni del popolo si aggiunsero i servizii personali, o le gratuite prestazioni di opere che dovevano tutti gli artigiani, i quali perciò erano stati distribuiti in tanti collegi o corporazioni, come quelli dei *navicularii,* dei *pistores,* dei *caudicarii,* dei *catabolenses,* dei *suarii* e dei *pecuarii* (10).

Ma la peggiore condizione era quella dei curiali, legati coi loro beni perpetuamente alla curia, poichè, oltre ad essere i più gravati, dovevano rispondere del pagamento delle imposte assegnate al municipio, fare da esattori, pagare *de proprio* per i fondi non coltivati, e subivano altre non poche fiscalità (11). La loro condizione venne peggiorata ancora più, quando, per essersi gl'imperatori impossessati dei beni dei municipii, si dovettero aumentare le imposte al fine di sopperire alle spese occorrenti alla riatta-

(1) Fustel de Coulange, *Le origini del regime feudale* (Pubblicato in appendice agli abusi feudali del Winspear, ed. 1883, Napoli-Regina, p. 353 seg.).

(2) Hegel, *Storia della costituzione dei municipi italiani,* I, 3, p. 67. Fustel de Coulauge, *cod.* Savigny, *Ueber den römischen Colonat* nelle *Zeitschrift. für Gesch, rechtsw.*, VI, p. 310, V, p. L. 4, *Dig. de censibus*, L. 15.

(3) È attribuito a Lactantius, V. p. L. 4, *Dig. de censibus*, L, 15.

(4) Walter, *Römische Rgesch.* I, § 385. Savigny, *Römische Steuerverf.* (Zeitschr., ecc., VI, 377 seg).

(5) L. 2. Cod. Theod., *De aureum coronar.*, VI, 2.

(6) Cod. Theod., *De lustr. collat.*, XIII, 1. Gothofred. ad h. t.

(7) Savigny, *Römische Steuerverf.* cit. 330, e seg.

(8) Hegel, loc. cit.

(9) L. 2, 3, Cod. Theod., *De veteran.*, VII, 20. L. 1, 2, Cod. Th., *De excus. artif.*, XIII, 4. L. 2, Cod. Th., *De episcop.*, XVI, 2. L. 6, Cod. Iust., *De profess.*, X, 52. Cod. Theod., *De praediis navicul.*, XIII, 6.

(10) Cod. Theod., *De navicular.*, ecc., XIII, 5; XIV, 3, 4, e Goth. ad. h. t. Walter, op. cit., § 359. Symm., *Epist.*, X, 34.

(11) Roth, *De re municipali roman.*, p. 32, seg.; Hegel, loc. cit. Cod. Theod., *De decurion*, XII, 1, e Goth. ad h. t.

zione delle opere pubbliche (1). Non debbe quindi arrecare meraviglia se i curiali ricorressero a qualunque mezzo per sottrarsi a tante vessazioni, e preferissero collocarsi come coloni in fondi altrui, rinunziando così alla condizione di uomini liberi (2).

Ora in mezzo al disordine grandissimo, prodotto dallo sgoverno di quei tempi, dalle continue guerre e fazioni, doveva avvenire che i più deboli, per fuggire le violenze degli agenti del governo e dei privati, cercassero la protezione di un potente. Ed ecco sorgere il patronato. I primi a ricorrervi furono i curiali (3), che erano i più infelici di quella società decadente, e l'esempio loro fu seguito dagli altri. Colui che si poneva sotto il patronato cadeva, come ogni altro dipendente, sotto la potestà del patrono, cui, in compenso della protezione e del sostentamento, doveva ubbidienza e dati servizii (4). Quale differenza esisteva adunque in realtà tra questa specie di cliente, chiamiamolo così, ed un servo? Eppure tale servitù mascherata veniva da moltissimi preferita alla libertà che menava seco, in tempi corrotti, tanti pericoli.

E quanto il patronato si fosse esteso, dimostrano a sufficienza non solamente gli scrittori contemporanei, quali Sidonio, Apollinare, Salviano e Sant'Agostino, ma le leggi stesse del tempo, che proibirono questo rapporto, e perchè la proibizione avesse maggiore effetto, comminarono pene gravissime ai contravventori, financo la confisca di tutti i beni, sia de' clienti, sia dei patroni (5); e ciò non pertanto il patronato seguitò a vivere ed estendersi, perchè era necessitato dalle condizioni dei tempi. Come facilmente scorgesi, poco questo patronato differiva da quello che ritroveremo in tempi posteriori.

Le istesse cause, che avevano prodotto il patronato, produssero il beneficio, il quale veramente non era del tutto sconosciuto ai Romani, che fino da' tempi più antichi avevano il *praecarium*. Questo non era un contratto nello stretto senso della parola, ma una graziosa concessione, che il proprietario faceva dietro preghiera del concessionario, senza restare in alcun modo obbligato, poichè poteva a suo libito ritirare la concessione, a quest'ultimo che non poteva opporsi. Sicchè il concessionario non acquistava alcun diritto, e quindi nessuna azione contro il concedente. Solo in forza del diritto pretorio venne egli ad acquistare un'azione, per respingere le molestie che i terzi avessero potuto arrecare al suo possesso precario, il quale, appunto perchè tale, non menava alla prescrizione, ond'è che Ulpiano diceva: « praecarium possessionis rogatur non proprietatis ». La natura stessa di questo rapporto faceva sì, che esso non venisse compreso tra quelli di diritto civile, ma solo tra i rapporti del diritto delle genti; mentre un altro carattere essenziale del precario era che il possesso del fondo non passava agli eredi del concessionario, sicchè questi avevano bisogno, per continuare nel rapporto del loro autore in faccia al proprietario, di una riconferma tacita od espressa da parte di quest' ultimo, al quale il pretore concesse l'*interdictum de praecario* per ripetere la cosa dal precarista, che si fosse rifiutato restituirla (6).

Era dunque il prècario un vero beneficio, e poichè esso non aveva durata fissa, restando in facoltà del proprietario richiedere quando che fosse la restituzione della cosa, ne doveva seguire una specie di assoggettamento del concessionario verso il concedente e una specie di servilismo da parte del primo, che temeva ad ogni tanto di essere privato del beneficio, e che però doveva certamente prestare servizii personali, i quali costituissero quasi un corrispettivo del favore ottenuto. Ond'è che mercè questo rapporto i ricchi proprietarii costituivansi stuoli di clienti, il che può rilevarsi dagli scrittori degli ultimi secoli dell'impero, quando questa specie di contratto dovette addiventare frequentissimo, perchè assicurava ai precaristi protezione e sostentamento. Anzi dovette avvenire che, come in origine, questo rapporto soleva intervenire solo tra patrono e liberto, forse per l'obbligo che al primo doveva incombere di alimentare il secondo, così, quando cominciò ad introdursi il patronato, di cui più sopra abbiamo detto, dovettero i patroni assegnare a titolo di precario dei fondi ai clienti, perchè si sostentassero. A rendere poi più frequente questo rapporto dovettero influire due cause, la proibizione del patronato che si mascherò sotto il precario, ammesso e riconosciuto dalle leggi, e più ancora il fatto, che cioè nel disordine degli ultimi tempi, come dicevamo, si confondessero i liberi fittaiuoli coi coloni, alla cui condizione quelli venivano ridotti, mentre il precario, se assoggettava il concedente al concessionario, lo lasciava però libero almeno in faccia al diritto. Ecco perchè il contratto di locazione-conduzione divenne rarissimo.

Ma, quanto al precario, avvenne quello che vedremo accadere quanto al beneficio, che cioè ad allargarlo concorsero gli stessi piccoli proprietarii. Quale fosse la condizione di questi, specialmente a causa del fiscalismo romano, abbiamo veduto. Essi erano gli oppressi, mentre i grandi proprietarii, mercè le immunità, venivano del tutto esonerati; e poichè restavano immuni i beni che i privilegiati acquistavano anche dai curiali (7), i piccoli proprietarii, per esimersi

(1) Hegel, loc. cit.
(2) Walter, op. cit., I, § 374. Roth, op. cit., p. 44.
(3) Walter e Roth cit. Gothofred. ad Cod. Th., XII, 1.
(4) Fustel de Coulange, op. cit.
(5) Cod. Theod., XI, 24.

(6) Dig. *De praecario*, XLIII, 26. Veggansi anche Vangerow, Windscheid, Arndts, De Crescenzio e gli altri trattatisti di diritto romano, ma più specialmente Savigny, che discorre delle origini del precario.
(7) L. 134, Cod. Theod., *De decur.*, XII, 1.

dalle tante gravezze, cominciarono ad introdurre l'uso di donare i loro beni ai potenti, ritenendone per sè il possesso a titolo di precario.

Tutto ciò arrecava gravissimo danno al fisco, ond'è che l'imperatore proibì espressamente questi contratti, che dalle leggi vengono chiamati *patrocinia fundorum* (1). Però sia per favorire le chiese, sia, forse perchè i beni di queste non erano completamente immuni (2), si ammise un contratto quasi simile a favore di quelle, ed una legge dispose che le chiese potessero concedere un fondo a precario, purchè il concessionario ne elargisse loro un altro di egual valore, ritenendo anche questo a titolo di precario per il tempo stabilito dal contratto, od anche per tutta la vita sua (3).

Questa specie di contratto venne abusivamente imitato dai privati, e, ad onta del divieto espresso del legislatore, i *patrocinia fundorum* si estesero sempre più, mentre la chiesa profittò largamente della disposizione a suo favore, tanto più che molti cittadini trovarono nella sempre crescente potenza di essa una valevole protezione (4).

Da questo breve cenno sui beneficii romani è facile desumere che in essi possono trovarsi alcuni elementi che costituirono il beneficio del medio-evo.

Già dal breve cenno da noi fatto intorno al sistema tributario romano al decadere dell'impero, si è potuto osservare come le immunità sorte prima in forma modesta e limitata eransi sempre più venute allargando. Il carattere delle immunità romane però si distingue da quelle di tempi posteriori, perchè mentre erano veri privilegi o favori, che dir si vogliano, costituivano però quasi un corrispettivo a certi altri oneri, che gravavano i favoriti da esse. E per vero i veterani, mentre prestavano il servizio militare, gravosissimo in quei tempi e pur tanto necessario, erano esenti da ogni altro onere sia personale che reale: i navicularii, che con i loro servigii riuscivano di grande utilità allo Stato, godevano una ben larga immunità; e lo stesso potrebbe dirsi di alcuni artefici, dei curiali e dei sacerdoti, i quali ultimi erano esentati da ogni servizio personale, perchè non fossero distratti dalle cure del loro ministerio (5). Quasi la stessa cosa può dirsi per i professori, medici, grammatici e giureperiti, perchè la loro immunità veniva giustificata dalla protezione, che mai sempre vuol essere accordata alle scienze, ed alle lettere in generale (6), mentre la immunità elargita da Alessandro Severo ai mercanti, venne ispirata dal nobile scopo di far fiorire il commercio (7).

Si può adunque affermare che presso i Romani il principio delle immunità non era contrario nè alla legislazione in generale, nè al sano organismo di uno Stato; e tanto è ciò vero, che era regola generale non doversi mai le immunità estendere ai tributi reali (8), e che lo stesso Costantino negò di esonerare da questi i beni ecclesiastici (9), i quali poi da Onorio e Teodosio furono esentati da certe prestazioni straordinarie (10).

Si sostiene però da alcuni che a cominciare da Costantino i vescovi, in forza dell'immunità acquistassero una vera giurisdizione, la quale si sarebbe estesa a materie di competenza dei giudici ordinarii e ad ogni sorta di persone. Essi si appoggiano ad una legge attribuita a Costantino e riportata nel Codice Teodosiano, come la prima, nel titolo: *De episcopali iudicio;* ma ad onta degli argomenti addotti a dimostrare l'autenticità di questa costituzione (11), essa deve ritenersi apocrifa e per due principalissimi motivi; perchè avrebbe abbattuta quasi completamente la giurisdizione dei giudici civili, in tempi di tanta corruzione e venalità, e la storia non accenna affatto ad una simile mutazione, e ciò oltre alla considerazione che tale costituzione sarebbe stata completamente contraria allo spirito del diritto pubblico romano; in secondo luogo, perchè mai essa ebbe vigore per quanto attestano anche i padri della chiesa (12). I vescovi in verità non ebbero che l'antico diritto di pronunziare come arbitri nelle quistioni civili (13), mentre giudicavano nelle quistioni ecclesiastiche. (14) Ed anche ammesso che, con Giustiniano specialmente, fosse cominciato a costituirsi un vero foro ecclesiastico, questo non avrebbe affatto che fare col feudo, perchè l'immunità sarebbe stata concessa senza alcun riguardo a territorio, e solo le persone ecclesiastiche sarebbero state sottratte alla giurisdizione dei giudici laici (15).

9. Finora abbiamo esaminate le opinioni di coloro che hanno cercato le origini del feudo nell'antichità. Ma ve ne sono altri, che, senza

(1) L. 17, Cod. Iust., *De sacros. eccles.*, I, 2.

(2) L. 15, Cod. Theod., *De episcopis*, II, 1. L. 5, Cod. Iust. *De sacr. eccles.*, I, 2.

(3) L. 14, Cod. Iust., *De sacr. eccles.*, I, 2.

(4) Fustel de Coulange, loc. cit.

(5) Roth., op. cit., p. 124 seg. L. 2, 3. Cod. Th., *De veteran.*, VII, 20. L. 11, § 7. D. *Ad municip.* L. 1. L. 10, D. *De munerib.* L. 4. Cod. Th., *De navicul*, XIII. 5, L. 5, Dig. *De iure immum.* L. 6. LL. 2, 8, 10, 14, 40. Cod. Th., *De episc*,, XVI, 2, ecc.

(6) L. 6, Cod. I, *De profess.*, X, 52. L. 6, 7, D. *De excus.*, XXVII, 1.

(7) Lampridio, *Alex. Sever.*, c. 22.

(8) L 10, Dig. *De vacatione,* L. 5.

(9) L. 5, Cod. Th., *De episcop*,, XVI, 2.

(10) L. 5, Cod. I., *De sacros. eccles.*, I, 2.

(11) Haenel, *Novellae costitut. Theod.*, p. 411 seg.

(12) Wan-Espen, *Ius canonicum*, IV, 5. V. p Giannone, *Storia civile del Regno di Napoli*, II, c. ult. 3. Gothofredo, *ad estrav.*, I. *De episcop. iudic.*, Cod. Th.

(13) L. 3, Cod. Th., *De episc. ind.* L. 7. Cod. Iust., *De episc. audient.*

(14) LL. 24, 23, 37, Cod. I, *De espisc.*

(15) Novel. 79. 83, 123.

risalire tanto oltre, vorrebbero rintracciare i primi germi del sistema feudale, nelle distribuzioni, che i re barbari invasori delle provincie dell'impero, fecero di una parte delle terre dei vinti Romani ai loro soldati, parte che costituì la sorte barbarica, posta di contro alla possessione romana (1).

Però anche questa opinione non può accettarsi: le sorti barbariche furono effetto del diritto di conquista, ed i re, nel farne la distribuzione, non concedevano beneficii, ma quasi regolavano e traducevano in atto un diritto, che ciascuno esercitale aveva acquistato solo per il fatto di avere con la sua opera contribuito alla conquista, ond'è che le sorti erano date in piena e libera proprietà. Mancava adunque in queste distribuzioni e l'elemento reale, perchè non si concedeva un beneficio, ma si attribuiva un diritto di proprietà; e il vincolo personale, perchè esse non creavano legame di vassallaggio tra il concedente ed i concessionarii, ed il servizio militare, che ogni barbaro esercitale era tenuto a prestare, non si originava affatto dalla distribuzione delle terre, appunto perchè non ne era il corrispettivo (2).

È vero che in una legge longobarda si legge che i beni di colui, il quale per tre anni si allontanava dallo Stato senza dare notizia di sè, fossero attribuiti agli eredi e non potessero ricuperarsi dall'assente, se non col consenso regio (3). Ma tale disposizione non si può interpretare nel senso di una perdita di beneficio da parte del concessionario, che aveva mancato ai suoi obblighi: essa non fece altro che provvedere alla successione dell'assente, presunto morto per la sua prolungata assenza. E se richiedevasi il consenso del re, perchè l'assente ricuperasse i suoi beni, ciò avveniva per evitare possibili controversie tra questo e gli eredi, ed anche perchè il re di un popolo che viveva ad esercito ed aveva una costituzione tutta militare, doveva indagare quali cause avevano indotto un cittadino, che era pure esercitale, ad abbandonare il suo posto.

10. Il Poggi (4) infine, pur non affermando avere la distribuzione delle sorti dato origine al feudo, scorge gl'inizii di questo nelle concessioni, che i barbari facevano di parte delle loro terre ad individui di condizione inferiore, i quali si obbligavano di prestare, in corrispettivo, il servizio militare ai concedenti.

Ora questa opinione del Poggi è infondata perchè non si hanno documenti, i quali provino la seconda distribuzione di sorti, che egli suppone: che anzi i documenti concordemente addimostrano, come, per lungo tratto di tempo, in particolar modo in Italia, la *commendatio* restasse separata dal beneficio, come più in là avremo occasione di vedere.

§ 3. *Germi della feudalità presso gli antichi Germani. La comitiva.*

Sommario.

11. Cenno della costituzione politica degli antichi Germani.
12. La comitiva germanica. Suo fondamento e suoi caratteri. Esame di varie opinioni circa la sua costituzione, la sua importanza e la sua natura.
13. Influenza della comitiva sulla costituzione politica.
14. I primi germi della feudalità si riscontrano nella comitiva. Opinione del Waitz.
15. Se elementi romani concorsero allo sviluppo della feudalità. Il beneficio.
16. Se elementi romani influirono sulla costituzione della feudalità in Russia.
17. Altro elemento: la giurisdizione.
18. Influenza del cristianesimo sulla formazione dei feudi.
19. Se il feudo ecclesiastico sorse prima del laico.
20. Come sorse e si sviluppò il feudalismo in Danimarca.

11. I primi germi del regime feudale devono essere ricercati nelle embrionali istituzioni degli antichi Germani, appunto perchè il feudo, importazione germanica, venne formandosi dallo sviluppo di quelle istituzioni, e più specialmente dalla comitiva della quale è uopo occuparci. Ma prima, più che utile, è necessario fare un breve cenno dell'organizzazione politica di quegli antichi popoli, nella quale anche si riscontrano le prime traccie di quella che nei secoli seguenti favorì lo sviluppo della feudalità.

Non tutti i popoli della Germania reggevansi nel medesimo modo, poichè alcuni Stati avevano un governo, diciamo pure, monarchico, altri erano costituiti a repubblica (5); ma le due forme avevano tali caratteri, che nè la prima costituiva vera monarchia, nè la seconda vera repubblica, anzi le due forme presso i Germani si rasso-

(1) Chantereau-le-Fèvre, *Origin. des fiefs*, III, 3.

(2) Roth, *Gesch. des Beneficiarw*, p. 203.

(3) *Liutp.*, 18.

(4) *Sistema livellare*, I, 73.

(5) Si è disputato molto tra gli scrittori quale delle due forme predominasse presso i Germani. Alcuni sostengono che la maggior parte degli antichi Stati germanici reggevansi a monarchia, la quale sarebbe stata la forma originale, e che la forma repubblicana costituiva una eccezione (Dahn, *Die Könige der Germanan.*, I, p. 25. Wittmann, *Das altgermanische Königthum*, p. 47), anzi non mancano di quelli che affermano avere tutte le tribù germaniche avuto in qualche tempo un re, come Wittmann cit. e Watterich (*De Veterum Germanorum nobilitate*, § 17 seg.). I sostenitori di questa opinione si appoggiano a molti passi della *Germania* di Tacito e più specialmente ai c. 7, 10, 11, 12 e 38 in poi, nei quali si parla sempre di re, ed in alcuni in modo così generale, che sembra essere questi esistiti presso tutte le tribù (Barth, *Teutschlands Urgeschichte*, IV, 243), il che non è molto esatto. Altri invece credono che la forma repubblicana sia stata presso gli antichi Germani la forma generale ed originaria (Thudichum, *Der altdeutsche Staat*, p. 57. V. p. Waitz, *Ueber die principes in der Germania des Tacitus*, p. 274 seg.), e traggono prova principalmente dal c. 25, dove si accenna quasi come eccezione alle *gentes quae regnantur*.

migliano tanto, che è non molto facile trovare i veri punti differenziali.

A capo dello Stato erano il re, ovvero i *principes civitatis* a seconda della forma di governo, e l'uno e gli altri venivano eletti dall'assemblea (1), ed avevano i medesimi poteri (2): cioè il comando supremo dell'esercito (3), il diritto di presiedere l'assemblea, la preferenza sugli altri oratori, la tutela della pace pubblica (4), e forse in nome del re venivano le leggi proclamate ed eseguite (5). Questi in fondo erano i poteri limitati del re, il quale, specialmente in tempi di pace, poco si elevava sugli altri nobili, e doveva uniformarsi al volere ed alle deliberazioni dell'assemblea, ammesso pure ch'egli avesse colla sua autorità potuto influire su queste, il che non sembra molto probabile (6).

La più grande autorità in tutte le tribù ger-

(1) Molti credono che l'assemblea non facesse altro s. non riconoscere e confermare colui, che per diritto ereditario saliva al trono, e sostengono che anche presso gli antichi Germani il potere regio fosse ereditario, e specialmente presso quei popoli, che attribuivano alla famiglia regnante un'origine divina, come i Goti. Sicchè si sarebbe avuto un innesto tra il sistema elettivo e l'ereditario (Waiz, cit. p. 293-298. Bethmann-Hollweg, *Die Germanen vor der Völkerwanderung*, p. 43. Köpke, *Deutsche Forschungen*, p. 28. Thudichum, cit., p. 60. Barth, IV, 239). Altri invece credono che la elezione del re spettasse sempre al popolo, il quale sceglieva tra i nobili, in preferenza, uno di stirpe più nobile delle altre. A noi sembra più accettabile la prima opinione, perchè è confermata dall'uso costante nei regni barbarici, fondati sulle rovine dell'impero, di rispettare i diritti di una famiglia, e, solo nel caso di completa estinzione di questa, di ricorrere ad una vera scelta, uso che riscontrasi sia presso gli Ostrogoti, sia presso i Langobardi, sia presso i Franchi ed altri popoli.

(2) Qualcuno attribuisse ai re poteri speciali, che li avrebbero distinti dai *principes civitatis*, e cioè il comando dell'esercito, l'alta giustizia, funzioni sacerdotali, la nomina degli ufficiali e il diritto ai doni di onore (Dahn cit. p. 94): e qualche altro assegna al re nell'assemblea un posto eccezionale e diverso da quello dei *principes civitatis*, ed un carattere sacro, perchè, dice egli, al re era come augure dato interpretare coi sacerdoti i nitriti dei cavalli sacri (Köpke, cit., p. 9 e 10). Però mentre alcuni di questi poteri non sono sostenuti da prove serie, altri erano comuni al re ed ai *principes*, i quali ancora conducevano i cavalli sacri insieme ai sacerdoti e ne interpretavano i nitriti. Sicchè non molto facilmente si scorge il carattere sacro dei re germanici, carattere d'altra parte poco conforme alla natura del potere regio presso quei popoli.

(3) Questo era il potere vero e più forte dei re e dei capitani, ed infatti essi ci si mostrano e in Tacito e in Cesare come veri conduttori degli eserciti (Thudichum, p. 62. Bethmann-Hollweg, cit., p. 56); anzi qualcuno ha creduto che il re avesse in guerra anche il diritto di punire (Köpke, cit.), il che è contrario a quanto ci dice Tacito, c. 7. Si è pure disputato se nei regni si nominassero i *duces*, o se ciò avvenisse solo nelle repubbliche, ed alcuni negano i *duces* nei regni, dove il re era il naturale capitano dell'esercito, ma tale opinione però non pare sia accettata da tutti (Thudichum, cit., p. 55. Watterich, cit., p. 30 Waitz, cit., 310. Grimm, R. A., 712. Savigny, *Beiträge zur Geschichte des Adels in neuen Europa*, p. 8. Dahn, cit., p. 60 V. p. Peucker, *Das deutsche Kriegswesen der Urzeiten*, I, 78)

(4) Il che può desumersi dal cap. 12. Se al re ed alla città si dava una parte delle multe (parte che in proseguo si disse *fredo*), ciò era segno che al primo ed ai capi della seconda spettasse la tutela della pubblica pace.

(5) Löbbel, *Gregor von Tours und seine Zeit*, p. 111. Si può rilevarlo anche dal cap. 12 e dal fatto che presso tutti i barbari in tempi posteriori le leggi si proclamavano e si applicavano in nome del re.

(6) Se questi erano in generale i poteri del re, non mancano però prove di una più forte ed assoluta autorità regia presso alcuni popoli o tribù germaniche, ond'è che si possono stabilire delle gradazioni, traendole dai cap. 7. 44 e 45 di Tacito: e mentre presso alcuni popoli i re non avevano « infinita aut libera potestas » (c. 7), presso altri governavano con maggior forza « regnantur Paulo iam adductius » (c. 44), e più forte era il loro potere presso i Suioni: « eoque unus imperitat, nullis iam exceptionibus non precario iure parendi » (c. 44), e più ancora presso i Sitoni dove regnava una donna: « femina dominantur, in tantum non modo a libertate sed etiam a servitute degenerant (45). Questa gradazione, come vedesi, è sostenuta da prove, ma non la stessa cosa può dirsi di altre gradazioni del potere supremo (Scherer, *Recension von Heyne's Ausgabe des Beowulf* nella *Zeitschr. für die österr. Gymn.*, 1869, p. 103, n, 5. Waitz, cit., 292 seg.). Il Sohm (*Altd. Reichsverfass.*, I, 4) ha un concetto diverso del potere regio; egli afferma che tutte le tribù germaniche anche le *civitates quae regnantur*, avevano una costituzione democratica e che il re era un semplice rappresentante della sovranità popolare, il più nobile di tutti, ma non un sovrano, ond'è che anche negli Stati retti a repubblica, dice egli, si trova una stirpe regia, una famiglia, cioè nobilissima tra le altre; stirpe o famiglia che altri scrittori si spiegano coll'esistenza anteriore di un potere regio o in altri modi più o meno strani (Wittmann, p. 18 seg. Wietersheim, *Geschichte d. Völkerwanderung*, I, 370. Kopke, p. 27, ecc). Io veramente non comprendo la così completa democrazia, che Sohm ed altri scorgono presso gli antichi Germani, dove anzi erasi formata, anche negli Stati retti a repubblica, un'aristocrazia abbastanza forte; ma non si può d'altra parte accettare l'opinione di coloro, che vorrebbero fare del re germanico un vero sovrano e del suo Stato (se pure può dirsi così) un *regno*, quando lo stesso Tacito non osa chiamare questo Stato *regnum*. In tempi in cui le istituzioni non erano fermate dalle leggi, o dalla civiltà, doveva avvenire una specie di lotta fra i diversi poteri, che s'erano andati formando, donde la varia estensione dell'autorità regia nelle diverse tribù aventi un re. Ma questa lotta istessa, effetto della natura delle cose, menò in generale una certa armonia tra il potere regio, frenato d'altra parte dalla nobiltà e dai sacerdoti, ed il potere popolare: e però può ritenersi che presso i Germani, salvo poche eccezioni, le libertà popolari non venissero oppresse dal sovrano, e che la volontà del complesso dei cittadini predominasse (Gebauer, *Vestigia iuris germanici* (1766), p. 25 seg.). Del resto le libertà popolari erano minacciate, più che dal potere regio, dalla sempre crescente potenza dei grandi, come avremo occasione di vedere.

Anche intorno ai poteri ed al carattere dei *principes civitatum* non sono mancate quistioni, come pure intorno al loro numero, se cioè uno solo o più fossero preposti alla cosa pubblica: e qualcuno, come il Wittmann (p. 79), non fa alcuna distinzione tra i re ed i principi, ai quali ultimi attribuisce i medesimi poteri ed anche quello di salire al principato, non in forza dell'elezione, ma di un diritto successorio, il che quanto sia falso non è chi non vegga. Pare invece più accettabile l'opinione di coloro che attribuiscono al popolo la elezione dei principi, e credono che la permanenza al potere di questi fosse temporanea, od al più vitalizia (Roth, Waitz, Thudichum).

maniche, comunque rette, risiedeva nell'assemblea popolare *(concilium)*, nella quale intervenivano tutti i liberi (1), per discutere intorno ai più importanti affari dello Stato (2). I sacerdoti imponevano il silenzio: nella discussione parlavano primi il re, il principe, i più nobili, i più eloquenti, i guerrieri: l'approvazione od il rigetto della proposta spettava a tutto il popolo raccolto, che manifestava la prima col battere le armi, la seconda con strepiti e schiamazzi (3).

Ma, oltre l'assemblea popolare, aveva vita una specie di senato, composto dai principi, e nel quale si trattavano gli affari di minore importanza, e si preparavano le proposte da presentare all' assemblea (4).

Quali circoscrizioni esistessero negli antichi ed embrionali Stati germanici non si può dire con certezza. Tacito ci parla di *pagi* e *vici* (5), e pare che i primi fossero non altro che le centene, i secondi suddivisioni di queste e forse le decanie (6), retti e gli uni e gli altri da magistrati eletti dal popolo, forse preferibilmente tra i nobili. Pare poi che anche nelle centene si avessero delle assemblee minori presiedute dai principi (7).

12. Ma l'istituto che più importa esaminare per le nostre ricerche, e che entrava nella vita politica e sociale di quei popoli, è la comitiva, la quale, trapiantata dagl'invasori nelle provincie dell' impero, ed innestatasi ad altri istituti in queste già sorti, formò la base, su cui lentamente s'innalzò il feudalismo.

Per farsi però una chiara idea della comitiva germanica, non basta restarsene a quanto ne dice Tacito, ma bisogna mettere d'accordo questo con Cesare, e tener di mira l'aspetto che ne mostra la comitiva in tempi posteriori, ed anche l'indole caratteristica di quei popoli e la natura della loro libertà. Se non si segue tale via, se a Tacito, esclusivamente ci s' ispira, e lo si interpreta con preconcetto, potranno formarsi delle ipotesi che non hanno base storica e razionale,

(1) Vi prendevano parte quindi anche i principi ed i nobili. Non pare poi che possa dubitarsi come questi principi fossero i preposti ai pagi, e però essi esistevano sì nelle monarchie che nelle repubbliche; anzi qualcuno crede che Tacito voglia accennare anche ai concili dei pagi presieduti dai *principes pagorum* (Dahn, cit., p. 73. Sybel, *Entstehung des deutschen Königthum*, p. 64. Wietersheim, I, 367).

(2) Quali fossero le cose maggiori (*de maioribus*), di cui si occupava il concilio, si può desumere da quanto si osserva nei regni barbarici sorti di poi; ma in generale si può dire che nell'assemblea si discutesse su tutto ciò che entrava nella vita politica di quei popoli, come la guerra e la pace, l'invio degli ambasciatori, il rendere giustizia nelle cause gravi, la elezione dei giudici nelle minori (Tacito, c. 12), l'armare un giovine arrivato alla maggiorità (c. 13), e con una parola il popolo amministrava i suoi interessi da sè, indipendentemente da altri poteri costituiti (Waitz, 350 seg. Daniels, *Rechtsgesch.*, § 14).

(3) Non è chi non vegga l'importanza dei sacerdoti, quali presso i popoli celti potettero arrivare a tanta potenza da costringere i nobili a schiacciarli. Essi infatti col diritto di imporre silenzio e di ricorrere anche alla forza, potevano quasi disporre delle assemblee, tanto più che venivano considerati come le mani degli Dei, e però era loro affidata l'esecuzione delle sentenze capitali ed afflittive (Grimm R. A., p. 750). Grande ancora doveva essere l'influenza dei nobili, non tanto per mezzo della parola, quanto mercè le clientele, di cui circondavansi, e con le quali certamente intervenivano all'assemblea.

(4) Secondo l' opinione di coloro che credono i *principes* essere gli stessi nobili, opinione che esamineremo in prosieguo, il senato sarebbe stato composto dai nobili. Però è più conforme al carattere dei popoli germanici il credere che a costituire il senato concorressero i soli capi dei cantoni. Era poi necessaria l'esistenza di questo concilio dei principi per trattare delle cose di minore importanza, ma appunto perciò più frequenti, perchè l'assemblea raccoglievasi con una certa difficoltà: « Illud ex libertate vitium, quod non simul nec ut iussi conveniunt, sed et alter et tertius dies cunctatione coeuntium absumitur » (c. 11). Forse di più alto valore era l'altra attribuzione del senato, di preparare cioè le proposte da farsi all'assemblea, valore che cresceva pel fatto che gli stessi principi intervenivano nel concilio del popolo, e naturalmente vi sostenevano le proposte da loro fatte (Bethmann-Hollweg, *Die Germ. vor der Völkerw.*, p. 50. Waitz, p. 327. Münscher, *Beiträge zur Erklärung der Germania von Tacitus*, II, 13. Unger, *Geschichte der deutsch. Landstände*, I, 38 ss., i quali discorrono diversamente del consiglio dei principi).

(5) Tacito, *Germ.*, 6, 12, 39. *Ann.*, 56. *Hist.*, IV, 15, 26. Cesare, *De bello gallic.*, I, 12, 37; IV, 1, 22; VI, 11, 27; VII, 24. Cesare nomina *pagi* e *regiones*.

(6) Molto si è disputato intorno all'esistenza della *centena* presso gli antichi Germani. Alcuni la negano, come l Dahn, che trova solo le divisioni in Gau o Cantoni (*pagos*) e *vici*, i quali ultimi non possono essere le centene, perchè di poca importanza, il che non può dirsi della centena (Dahn, op. cit., p. 11). Altri invece credono che le centene fossero i *pagi* o *gau* o *cantoni* ed i *vici* circoscrizioni più ristrette. E pare che l'opinione di questi secondi sia più accettabile, perchè la centena è una divisione territoriale tutta germanica ed importata nelle terre dell'impero dai barbari, che le occuparono, ed i quali la dovevano avere originariamente. E poichè non può credersi che essa fosse il *vicus* di Tacito, ne segue che dovesse essere il *pagus* o *gau*. Nè può supporsi che la divisione, la quale poscia si disse centena, sia sfuggita al Tacito, perchè se essa fu importata nelle provincie dell'impero, doveva avere non piccola importanza, e non poteva quindi essere trascurata da Tacito e da Cesare (Waitz, *Verfassungsgesch.*, § 5. Bethmann-Hollweg, op. cit., 24 e 25. Thudichum, p. 28. V. p. Grimm R. A., 532 seg. Sybel, op. cit., p. 39 seg. Maurer, *Einleitung zur Geschichte der Mark-Verfass.*, p. 46. Weiske, *Grundlagen der frügeren Verfassung Deutschlands*, p. 7 seg. Quanto alle opinioni circa la *regio*, di cui parla Cesare, v. Sybel, op. cit., p. 50. Bethmann, p. 28. Thudichum, p. 37).

(7) Autorevoli scrittori ammettono l'esistenza di assemblee minori nei gau o, con espressione più generale, nelle suddivisioni di uno Stato, le quali trattavano gli affari particolari al gau o cantone, che dir si voglia. Tra questi scrittori è il Waitz, pare che una tale opinione possa essere sorretta da quanto ne dice Tacito: « Eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui iura per pagos vicosque reddunt; centeni singulis ex plebe comites consilium simul et auctoritas adsunt » (c. 12), e dal fatto che anche in tempi posteriori ebbero vita tali minori assemblee (v. p. Dahn, p. 48. Thudic., p. 51. Eichhorn, § 14 e 16. Weiske, p. 12 seg.).

e potrà darsi della comitiva un concetto, che non risponde affatto al vero, come quello di qualcuno, il quale sostiene essere stato il comitato germanico una vera scuola di guerra, o militare che dir si voglia, nella quale i giovani dovevano entrare sempre e necessariamente (1); o come l'altro, che cioè il giovine, uscito dalla fanciullezza ed entrato, mercè la solenne e pubblica funzione, di cui ci parla Tacito, a far parte dello Stato, addivenisse o principe o comite (2). In forza di tali ipotesi tutta la società germanica sarebbe stata divisa in due classi, quella dei principi da una parte, e quella dei comiti o clienti con varie gradazioni da un'altra.

Ed allora, stante la natura del rapporto, che passava tra principi e comiti, o patroni e clienti, quella società avrebbe avuto una costituzione più aristocratica e feudale, di quanto in realtà era, costituzione colla quale non saprei come conciliare l'assemblea popolare investita degli alti poteri, che Tacito istesso ne riferisce, e la minore importanza del consiglio dei principi. E per vero quando in epoca molto posteriore tutti, per ragioni che altrove saranno esaminate, o quasi tutti furono costretti a procacciarsi la protezione di un grande, entrando nel seguito di questo, l'assemblea del popolo perdette ogni importanza, e fu sostituita dalle diete dei grandi o dei signori, cosa che avrebbe dovuto verificarsi anche presso gli antichi Germani, se l'istituto della comitiva avesse avuto una così grande estensione. D'altra parte è certo che i popoli, i quali avevano governi più regolari e forti, e vivevano in una pace relativa, o non avevano tale istituto, ovvero lo avevano limitatissimo (3).

Non può adunque ammettersi che tutti i giovani, acquistata l'attitudine alle armi, dovessero entrare in una comitiva (4), nè è a credersi in modo assoluto che questa fosse prodotta principalmente dall'indole guerriera di quei popoli, perchè il servizio militare era qualche cosa di molto diverso dal servizio, che i *comites* prestavano continuamente al loro signore. Quest'ultimo servizio invero menomava sempre la libertà dei clienti, tanto più che era continuo, mentre il militare, se veniva imposto a tutti gli atti alle armi, non menava seco alcun obbligo fuori il tempo di guerra (5). E se si considera che i *comites* miravano, più che alla loro gloria, all'onore ed alla gloria del principe, il quale solo direttamente ne profittava, e questo ce lo fa sapere il Tacito, si vedrà come il comitato doveva, oltre che dall'indole guerriera dei Germani e dal vago desiderio dei valorosi giovani di porsi nel seguito di uno più forte e valoroso di loro, da altre cause essere prodotto. E poichè un tale istituto era più frequente presso i popoli turbolenti e meno ordinatamente governati, ne segue come esso fosse prodotto anche e forse principalmente dalle violenze dei grandi, e dal bisogno di ricercare una protezione contro di essi. Cesare anzi ci dice espressamente che molti per isfuggire i soprusi dei grandi ricercassero la protezione di uno di loro, il quale, mentre li difendeva, si arrogava sopra di essi l'autorità di un padrone sopra i suoi servi. Altra causa poi doveva essere il desiderio e l'interesse dei grandi di avere un forte e numeroso seguito, cosa che dava loro importanza, la quale cresceva in proporzione del numero dei clienti, come ci fa sapere il Tacito. Una tale importanza inoltre era politica ed il desiderio di aumentarla veniva fomentato dalla gara, che doveva essere necessariamente tra i principi (6), mentre doveva riuscire dannosa alla libertà comune (7).

Il rapporto, che si stringeva tra principe e comite, era effetto della libera volontà delle due parti, chè, se si escluda la libera volontà dei contraenti, per sostenere che tutti dovevano entrare in questo rapporto, sarà allora giustificata l'opinione di coloro che dicono essere la comitiva dei Germani una scuola militare pei giovani, mentre non potranno spiegarsi la vita di questo istituto, anche dopo le invasioni barbariche ed i caratteri che conservò così lungamente. La comitiva adunque veniva composta da coloro che liberamente entravano nel seguito di un principe.

Chi fossero questi principi dei comitati, quali persone cioè avessero diritto di circondarsi di compagni, si è lungamente disputato tra gli scrittori. Coloro, i quali sostengono che con la voce *principes* e Cesare e Tacito abbiano voluto dinotare solamente i magistrati, i capi cioè delle città e dei cantoni, affermano che solo costoro potevano avere una comitiva. Questa dottrina è principalmente ventilata da Waitz (8) e Roth (9), e seguita dallo Schulte (10), che la trova più conforme al linguaggio di Tacito, il quale chiama *principes* i capi delle comitive, mentre coll'istessa voce indica i capi delle *civitates* e dei Gau (11).

Altri invece, e sono per lo più quelli che so-

(1) Wietersheim, op. cit., I, 371.

(2) Sybel, op. cit., 144. Egli dice: « Also der Jüngling, « nachdem er mit der Wappnung das Knabenalter verlassen, « wird entweder Princeps oder Comes, eine dritte Möglich- « keit gibt es für ihn nicht, wenigstens findet Tacitus sie « nicht der Erwahnung werth ».

(3) Fustel de Coulange, cit.

(4) Gemeiner, *Verfassung der Centenen*, p. 8 seg., crede, tra le altre cose, che il popolo stesso assegnasse il giovane ad un comitato, sicchè la scelta dei *comites* non sarebbe spettata al principe!

(5) Walter, *Rechtsgeschichte*, § 23.

(6) Göhrum, *Geschichtliche Darstellung der Lehre von der Ebenbürtigkeit*, I, 19.

(7) Walter, cit.

(8) Op. cit., 228.

(9) *Beneficialw.*, 10 seg.

(10) *Handbuch der deut. R. und R. Gesch.*, § 15.

(11) V. p. Bethmann-Hollweg, *Die German. vor der Völkerwander.*, 61. Wittmann non ammette altra nobiltà che quella delle famiglie dei re, e sostiene che solamente questi, i conduttori del popolo ed i loro figli potessero avere delle

stengono essersi da Tacito usata la voce « principes » per indicare e i rettori delle città, e i capi dei *pagi* o *gau*, ed i signori delle comitive (1), credono, e con maggiore ragione, che ogni libero potesse formarsi un seguito. E dico con maggior ragione, perchè questa opinione, seguita dal Dahn (2), dal Köpke (3) e da altri, è la più conforme alla natura della istituzione, natura che ci si mostra in tutta la sua certezza nei secoli posteriori, mentre d'altra parte solo in tale opinione possono accordarsi i passi di Tacito e di Cesare. Se si ammettesse invece l'opinione contraria, ne verrebbe come conseguenza inevitabile che la comitiva di un dato principe avesse vita solo per la durata in carica di questo, a meno che non si voglia ammettere che i magistrati durassero in carica per tutta la vita, il che sarebbe veramente contrario all'indole, alla costituzione degli antichi Germani. In tal caso inoltre il comitato sarebbe stato un istituto di diritto pubblico, una parte essenziale della costituzione germanica, nè avrebbe prodotto rapporti puramente personali e privati tra i « comites » ed i « principes », ma rapporti politici dovendosi considerare in tale ipotesi i principi non come individui, ma come pubblici ufficiali, che ricovrivano una carica, in forza della quale solamente potevano circondarsi di compagni (4) ed in una parola gli stessi rapporti, che passavano tra i « principes, qui iura per pagos vicosque reddunt » ed i « centeni ex plebe comites » (5). Tacito inoltre ci dice (c. 14) che in tempi di pace, molti cercavano le nazioni che stavano in guerra « quia . . . . . . magnum comitatum non nisi vi belloque tueare »: ora con credo che ciò si possa accordare colla qualità di magistrato nel principe della comitiva, il quale non avrebbe potuto naturalmente allontanarsi dal gau o dalla centena, che egli reggeva. E più chiaramente apparisce che i signori delle comitive erano per regola generale persone private e non pubblici ufficiali dalle ultime parole del c. 13 della *Germania* di Tacito (6). Sicchè, conchiudendo su questo punto, sembra si debba ritenere come tutti gli uomini liberi avessero il diritto di formarsi un comitato, ma è naturale che più comunemente si costituissero le comitive intorno ai grandi o nobili che dir si vogliano, i quali per il valore dei genitori o per il loro avevano acquistata fama tra il popolo, e potevano più facilmente mantenere i comiti sia con le loro ricchezze, sia con la guerra (7).

Alcuni hanno creduto che il rapporto della comitiva si costituisce mercè l'armazione di un giovine divenuto atto alle armi (8), e che quindi per regola i soli giovani entrassero nel comitato restandovi fino ad una certa età (9). Altri poi spiegano il passo del cap. 13 di Tacito: « Insignis nobilitas aut magna patrum merita principis dignationem ad signari, ecc. » nel senso che d'ordinario i giovani non potessero entrare o non venissero accettati nelle comitive, se non dopo aver data prova del loro valore, ma che si facesse eccezione per quei giovani, i quali, o per grande nobiltà o per i meriti dei genitori, se ne fossero resi degni, ancorchè non avessero data prova di sè (10). A questa interpetrazione è contrapposta l'altra, chè cioè i giovani nobilissimi o figli dei genitori i quali avessero resi grandi servigii, potessero porsi alla testa di una comi-

---

comitive (op. cit., p. 85); e Thudichum con la massima disinvoltura afferma che solamente gli eletti dal popolo come magistrati potessero circondarsi di comiti, e che la comitiva si sciogliesse, quando, usciti di carica, non fossero stati rieletti (op. cit., p. 15). Lo stesso dice il Gemeiner, con la differenza che egli afferma spettare al popolo della centena scegliere i *comites* del principe (op. cit., p. 75, 76, 81).

(1) Dahn, op. cit., p. 67 seg., dice che la voce *principes* indica o i capi del popolo e dello Stato, ovvero i capi delle comitive; Wietersheim, op. cit., I, 366, che tale voce è adoperata per dinotare o i capi del popolo, o quelli dei gau, o i magistrati delle centene, o finalmente i capi delle comitive. Ora, a me sembra che Dahn e Wietersheim abbiano pienamente ragione. Non credo però si possa del tutto accettare l'opinione di coloro che veggono sotto la voce *principes* indicati i nobili in generale, od almeno quelli che avevano autorità ed influenza sul popolo, opinione che è condivisa anche dal Köpke, p. 19, e della quale discorreremo più lungamente a suo luogo.

(2) *Die Könige der Germ.*, p. 76.

(3) *Deutsche Forschungen*, p. 26 seg.

(4) Köpke, cit., e Wietersheim, I, 378 seg.

(5) Gemeiner, p. 76 seg., il quale è conseguente a sè stesso, poichè crede che la comitiva formava parte della costituzione di quegli Stati; e che i comiti del principe erano in tempo di guerra i *centeni ex singulis pagis* del c. 6, in tempo di pace i *centeni ex plebe* del c. 12.

(6) « Experuntur enim legationibus et muneribus ornantur, et ipsa plerumque fama bella profligant ». Le quali parole hanno un vero significato solo se si ammette che i signori delle comitive erano privati. V. a tale proposito Dahn, op. cit., p. 76.

(7) Savigny, *Gesch. des Adels*, p. 11. Questi sostiene la nobiltà dei principi, e si appoggia al cap. 14 di Tacito, dove si dice: « Si civitas . . . longa pace et otio torpeat, plerique nobilium adolescentium petunt ultro eas nationes quae tum bellum aliquod gerunt »: v. p. Watterich, p. 49. Altri però interpretano diversamente questo passo, e credono o che i nobili adolescenti fossero i *comites*, o danno alla voce *nobiles* diversi significati, o fanno altre ipotesi. Löbbel, op. cit., p. 507. Sybel, op. cit., p. 86. Roth, *Benefic.*, 15. Gemeiner poi crede che i comiti non fossero altro che i nobili (p. 95). Io credo che Tacito qui parli dei *principes*, e propriamente di quei giovani nobili, i quali non avevano ancora dato prova del proprio valore; e non de' comiti, che combattevano non per sè, ma per la gloria del signore, come dice il Tacito stesso, il quale invece, dando la ragione del fatto di cui è parola, soggiunge: « quia . . . facilius inter ancipitia clarescunt ».

(8) Sohm, op. cit., p. 557.

(9) Thudichum, op. cit., p. 16. Brockhaus, *De comitatu germanico*, 13 e 15.

(10) Roth, *Benefic.*, p. 14. Gemeiner, p. 80. Barth, IV, 332. Watterich, p. 47. Eichhorn, § 14, 66. V. p. Halm, *Ueber einige controverse Stelle in der Germania des Tacitus* (nei Sitzungsberichten der Münchner Akad. 1864). Orelli, *Symbolae criticae in Taciti Germaniam*.

tiva (1). Invero quest'ultima interpetrazione a me sembra la migliore, anzi m'indurrebbe a credere che il rapporto, diciamolo pure di vassallaggio, potesse continuare anche tra i compagnoni ed il figlio del principe, uso che vediamo proseguito in tempi posteriori.

Io credo che, come in prosieguo, così ancora presso gli antichi Germani, un simile rapporto venisse fermato dal giuramento di fedeltà, che i comiti prestavano al principe, il quale poteva accettare nel suo seguito chiunque, e non, come credono alcuni, i soli nobili (2), il che sarebbe del tutto contrario a quanto ne dice Cesare. Nè è a credere che il numero dei « comites » dovesse essere limitato, e per lo più molto ristretto (3), poichè da Tacito risulta il contrario (4), e d'altra parte doveva essere nell' interesse dei signori avere un forte seguito, dal cui numero si misurava la loro importanza, e si determinava la loro influenza. Se obbligo del principe era di mantenere i suoi comiti, fare loro doni, proteggerli, il numero di questi era proporzionato alla forza economica ed alla potenza del signore.

I doveri principali dei comiti, e che scaturivano dal giuramento di fedeltà, erano: rispettare il signore, seguirlo in guerra, combattere per la sua gloria, emularlo nel valore, difenderlo fino a perire per lui e con lui, sicchè cadeva il vituperio sul capo del compagnone, che ritornava vivo da quella pugna, dove era caduto il signore (5). In tempo di pace poi i fedeli circondavano il principe, di cui formavano quasi una guardia del corpo (6).

Il signore a sua volta doveva mantenersi fedele ai compagni, proteggerli e difenderli, e dar loro il sostentamento, il quale ultimo obbligo risulta chiaramente dal c. 14 della « Germania » di Tacito, e specialmente dalle parole: « quia .... magnum comitatum non nisi vi belloque tueare ». Il signore inoltre offriva ai suoi fedeli cavalli battaglieri, lance intinte del sangue dei nemici, lauti banchetti, e distribuiva gradi in proporzione del loro valore, poichè è certo che tra i comiti esistevano delle gradazioni, originate esclusivamente dal valore e dal merito personale, e non, come credono alcuni, anche dalla nobiltà (7).

Non può poi con certezza dirsi se il vincolo che univa il comite al principe fosse ovver no indissolubile, ma sembra che, come liberamente esso veniva contratto, così liberamente potesse essere disciolto (8), come avveniva anche per qualche legislazione posteriore.

Si è finalmente disputato se in guerra le comitive formassero la base dell'esercito (9), o se fossero semplicemente seguiti del tutto personali dei signori (10). Qualunque di queste opinioni si voglia accettare, è certo però che le comitive in guerra dovevano avere grande importanza, e rendere l'esercito più forte, perchè al dovere di ogni soldato di mostrarsi valoroso, si univa l'obbligo nei compagni di difendere il principe, di gareggiare con lui, e di morire colà, dove questi aveva perduta la vita, combattendo.

13. Il comitato germanico adunque dovette sorgere come una istituzione di diritto privato, come un contratto, che produceva relazioni personali, ed in forza del quale uno prometteva con giuramento di essere fedele ad un altro, ponendosi così in una specie di soggezione, mentre questi si obbligava a proteggere e difendere il primo, e prestargli il mantenimento. Però, coll'andare del tempo, la comitiva germanica acquistò importanza politica, e dovette grandemente influire alla lenta trasformazione della costituzione germanica in senso aristocratico, ed al consolidarsi della nobiltà già sorta, e della quale troviamo larghe tracce nelle leggi barbariche. Influì a consolidare la nobiltà, la quale per varie cause profittava, più che la generalità degli ingenui, della comitiva, perchè questa, come già abbiamo detto, dava importanza ed influenza, che si tramandavano ai figli dei principi. Dovette influire a dare altre basi alla costituzione, perchè i nobili, i proceri, mercè i loro comiti, che avevano diritto d'intervenire nelle assemblee popolari, dovevano necessariamente acquistare il sopravvento in queste, essendo naturale che le comitive appoggiassero nelle deliberazioni i loro signori. E quando, coll'istituzione del consiglio dei principi, la nobiltà potette elaborare le proposte da presentarsi all'assemblea, e le quali venivano appoggiate dalle comitive, quando l'amministrazione ordinaria dello Stato venne affidata a questo consiglio di grandi, la costituzione prese quell'aspetto aristocratico, che trapela ad ogni passo dalla *Germania* di Tacito. Questo carattere poi appare più spiccato, quando si consideri l'importanza e l'influenza, che i sacerdoti acquistarono in quella società, la quale

(1) Savigny, *Gesch. des Adels*, p. 11. Wietersheim, I, 371. Sybel, p. 144. Maurer, p. 6. V. p. la traduzione della *Germania* fatta dal Landolfi.

(2) Gemeiner, cit. Brockhaus, p. 12 e 13.

(3) Löbbel, p. 119. Köpke, p. 195. Brockhaus, p. 20. Peucker, I, 282, il quale ultimo dice che gli obblighi del signore di dare pranzi e doni non permettevano di avere un numeroso seguito, specialmente in tempo di pace. V. p. Roth, cit., p. 28.

(4) *Germ.*, c. 13: « magno semper electorum iuvenum globo circumdari ».

(5) Tacito, *Germ.*, c. 14. Cesare, *De bello gall.*, III, 21.

(6) Tac., *eod.* Cesare, op. cit., VI, 23. Pagano, op. cit., II, 10.

(7) Barth. IV. 333. Watterich. p. 47. Eichhorn. § 15, secondo il quale ultimo i giovanetti nobilissimi entravano sì nella comitiva, ma in un grado adeguato all'alta loro nobiltà, e perciò senza pregiudizio di questa.

(8) Brockhaus, p. 15, crede che in tempi di lunga pace si sciogliessero i legami della comitiva. V. p. Waitz. 347.

(9) Wietersheim, I, 388.

(10) Waitz. 378. La materia è ampiamente trattata dal Roth. *Benefic.*, 23 seg. Il Becker, *Anmerkungen u. Excurse zu Tacitus Germania*, dice che nel capitolo 14 si parla di guerra privata fatta dal principe con i comiti per fini particolari, e non di guerra pubblica!

aveva un concetto largo delle proprie divinità, cui consacrava le immense foreste. Tale influenza si manifesta e nel diritto che avevano i soli sacerdoti di eseguire le pene corporali, e nella interpretazione del futuro, che loro era affidata, e più ancora nel diritto di imporre il silenzio nelle riunioni dell'assemblea. Ora è naturale che i nobili ed i sacerdoti, come suole sempre avvenire in dati periodi storici, si appoggiassero gli uni agli altri per dominare il resto del popolo, e che a raggiungere tale scopo si servissero della religione, come è dimostrato dal fatto che alcune famiglie si ritenevano discendere dagli Dei, e che le fanciulle nobili si credevano ispirate dai numi nei consigli e nei responsi (1).

A tutto ciò si aggiunga l'influenza che le comitive avevano nelle guerre, e la gloria che procacciavano ai principi, pei quali combattevano, e si vedrà che tale istituto aveva importanza grandissima nella vita pubblica e privata dei popoli germani.

14. Nella comitiva infine si trovano i primi germi della feudalità. In essa invero si riscontra un rapporto personale e privato tra il patrono ed il cliente: in essa il giuramento di fedeltà che questo prestava a quello: in essa l'obbligo del servigio militare, obbligo ben diverso dall'altro che incombeva ad ogni cittadino verso lo Stato: in essa da ultimo anche un embrione del beneficio, rappresentato dai doni di cavalli e di aste e dai lauti banchetti offerti dal principe ai suoi compagni. Sicchè ben a ragione può dirsi che dallo sviluppo di questo istituto, trapiantato dai barbari nelle loro nuove sedi, doveva nascere il feudo.

Il Waitz non ammette tutto ciò, e sostiene come il rapporto di vassallaggio fosse affatto diverso da quello il quale passava tra principe e comiti; come fosse fondato sopra diverse basi, e come avesse diverse conseguenze; ed insomma egli sostiene essere la feudalità un istituto tutto proprio, sorto per altre cause e non derivante dal comitato germanico (2). Il Waitz guarda principalmente al rapporto reale, al beneficio, considera il feudalismo nel suo completo sviluppo, e naturalmente non può trovare la derivazione di questo dall'antica comitiva. Qui sta il suo e l'errore di molti altri. Il beneficio sorge come un istituto a parte, diverso e separato dalla *commendatio:* quello è un rapporto reale, che non mena giuridicamente seco alcun vincolo personale, questo invece è rapporto tutto personale, che obbliga il protetto alla fedeltà, il protettore a difendere il primo e mantenerlo. Dunque quest'ultimo rapporto è del tutto simile a quello della comitiva germanica, ed in non pochi documenti, anche presso i Franchi, lo troviamo solo, giacchè molti vassalli non hanno beneficii, e sono mantenuti dal signore. Da tale mantenimento poi si originò il rapporto reale, perchè il beneficio veniva concesso al vassallo in luogo del mantenimento medesimo, ond'è che a ragione si può dire essere nella comitiva germanica anche il germe del rapporto reale, che si scorge nel feudo. Ma, avuto riguardo all'originaria essenza della feudalità, essa consisteva appunto nel rapporto personale e scambievole di fedeltà, fermato dal giuramento (3), e però possiamo dire che tanto i *comites* come i leudi, gli antrustioni, i gasindii ed i vassalli sono diverse manifestazioni di un medesimo rapporto (4).

15. Ma questi elementi sarebbero bastati da soli a costituire il regime feudale?

Presso gli antichi popoli della Germania non esisteva vera proprietà stabile individuale (5): appo loro adunque non potevasi avere il bene-

(1) Tacito, *Germ.*, c. 8.

(2) Waitz, *Verfassungsgesch.*, II, 262 seg. *Ueber die Anfänge der Vassalität* (nella *Histor. Zeitschrift.* 1865, I, p. 90 seg.). Il curioso è che Waitz, mentre nega ogni traccia della feudalità nella comitiva germanica, riconosce poi che gli antrustioni dei re Franchi siano simili agli antichi *comites* (V. G. II, 263).

(3) Röscher, *System der Völkswirthschaft*, II, § 90.

(4) Daniels, *Rechtsgeschich.* I, 430.

(5) Cesare, parlando degli Svevi, dice (IV, 1): « Sed privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa licet. Neque multum frumento, sed maximam partem lacte atque pecore vivunt, multumque sunt in venationibus ». E discorrendo in generale dei Germani (VI, 12), soggiunge: « Neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios, sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui una coierint, quantum et quo loco visum est, agri attribuunt, atque anno post alio transire cogunt ». E Tacito, c. 26: « Agri pro numero cultorum ab universis vices (secondo altre lezioni *in vices*, ovvero *vicis*) occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur; facilitatem partiendi camporum spatia praebent; arva per annos mutant; et superest ager ». Come vedesi, i due passi di Cesare si completano a vicenda, nè con essi è in contraddizione quello di Tacito, e da tutti tre si rileva la poca importanza dell'agricoltura presso i Germani, e che vera proprietà individuale stabile appo loro non esisteva, perchè i fondi coltivabili si distribuivano ogni anno. Questo sistema, riferito dai due storici romani, è anche di accordo coll'indole degli antichi Germani e con la loro instabilità. Questa è pure l'opinione di molti scrittori, come Schupfer (*L'allodio. Studii sulla proprietà nei secoli barbari*, 1886, I, n. 4, 5). Zeuss (*Die deutsche und die Nachbarstämme*, p. 52 seg.), Roscher (*Haben die Germanen die Landwirthschaft nach dem Dreifeldersystem getrieben?* nei « Berichte über die Verhandlungen der sächs. Gesellschaften der Wissensch », 1858, v. X, p. 72 seg.), e Thudichum (op. cit., p. 108 seg.), quantunque quest'ultimo, esaminando la voluta contraddizione tra il cap. 26 di Tacito ed il 25, nel quale ultimo si accenna a fondi assegnati al servo dal signore, che perciò, secondo alcuni, avrebbe avuto terre proprie, vada in ipotesi strane e non necessarie (p. 114, 115). Non tutti però interpretano in tal modo le parole di Cesare, e più specialmente di Tacito. Il Waitz (op. cit., I, p. 104 seg.), fondandosi principalmente sul verbo *occupantur* di Tacito, dà al costui passo una interpretazione diversa, e tendente ad ammettere la proprietà privata delle terre presso i Germani, perchè egli inclina a credere che la divisione riguardasse solamente terre occupate o dissodate, le quali si ripartivano tra le comunità (*vicis*). Quanto sia falsa l'opinione del Waitz (v. p. all'uopo Wietersheim, op. cit., I,

ficio, il quale costituì l'altro elemento essenziale del feudo. Invece il beneficio era già sorto nelle provincie romane prima delle invasioni, come s'è già visto, e tutto ne indurrebbe a ritenere che dai vinti i barbari appresero un tale istituto, e ne usarono, forse a loro vantaggio, perchè è a credere che i Romani, più o meno oppressi dai vincitori, furono primi a ricorrervi per sottrarre le loro proprietà alle spogliazioni, e per assicurarsi una protezione. E che un tale istituto i barbari abbiano improntato dai Romani si scorge dalle formule del tempo dei Merovingi, dalle quali risulta, come vedremo, che i beneficii si costituivano con le istesse forme usate dai Romani, e cioè sia per concessione del proprietario, sia per oblazione del beneficiato, sia per le due forme unite insieme, quando il concessionario faceva al concedente oblazione di un suo fondo, ritenendolo insieme all'altro, appartenente originariamente a quest'ultimo, a titolo di beneficio. E, benchè più confusamente, la stessa cosa si osserva anche in Italia durante il dominio longobardo.

Sicchè se i primi germi della feudalità furono importati dai Germani, non credo si possa sconvenire che a svilupparli concorressero anche elementi romani. Con ciò non intendiamo affatto sostenere che il feudo non sia un portato delle invasioni barbariche, poichè senza queste, senza il discentramento grandissimo che ne fu effetto, senza la imperfetta organizzazione degli Stati barbarici, ed il carattere delle istituzioni, che in questi ebbero vita, la feudalità non sarebbe avvenuta. Ma tutto induce a credere che lo Stato e la società romana, anche senza le invasioni, si sarebbero trasformati, poichè in essi erano tutti gli elementi perchè un grande rivolgimento avvenisse.

16. Nè vale il dire che alcuni popoli ed in alcuni luoghi, dove non può affatto sospettarsi, anche lontanamente, l'esistenza dell'elemento romano, il feudalismo sorse e si sviluppò, come avvenne presso gli Slavi in Russia. Gli Slavi in generale nei loro antichi costumi e nella loro antica organizzazione, quantunque poche e monche notizie di loro ci sieno pervenute, non avevano gli elementi della feudalità, e la loro vita, il loro carattere erano ben diversi dalla vita e dal carattere dei Germani. Dediti molto all'agricoltura ed alla pastorizia, non poteva appo loro aversi la comitiva dei Germani, che era prodotto principale dello spirito guerresco e del bisogno: tra loro non trovansi molte gradazioni; i sacerdoti potentissimi, come soleva avvenire presso popoli fanciulli, e specie presso quelli, che più si accostavano all'oriente avevano in realtà nelle mani il governo degli Stati e delle tribù. Ma gli Slavi non restarono isolati e senza contatto con altri popoli: alcuni conobbero i Romani, altri i Germani in generale, e più particolarmente i Franchi, molti vennero soggiogati da questi o da altri barbari, e si innestarono loro, apprendendone ed adottandone i costumi e la costituzione. E già scorgiamo presso alcuni Slavi, emigrati verso l'Adriatico, un governo feudale, non diverso da quello dei Franchi, con i quali avevano contatto, e, pare che i loro *krol* (re), *ban* (principi o signori) e *zupan* tramandassero agli eredi l'autorità civile e militare, di cui erano investiti (1).

In Russia poi può dirsi che la feudalità fu portato principale dell'occupazione dei Normanni, i quali divisero tra loro le terre conquistate a mo' di feudi, e diedero al paese occupato il loro nome (2). E per vero le prime traccie del feudalismo in Russia si hanno dopo l'occupazione normanna, quando i conquistatori, e specie Rurico, distribuirono feudi ai loro fedeli (boiar), e

---

355) è largamente dimostrato da Hennings (*Ueber die agrarische Verfassung der alten Deutschen*, p. 11). Il Fustel dei Coulange (*Récherches sur quelques problèmes d'histoire*, 1885) opina essere stato presso i Germani il sistema della proprietà famigliare, anzi che della collettiva. Altri, come il Grimm (*R. A.*, p. 495), trovano la proprietà fondiaria individuale, specialmente nel campo che circondava la corte, e che il proprietario poteva difendere con siepi, accanto alla proprietà comune ed indivisa (v. p. Barth., op. cit., IV, 65 seg.) per uso di pascolo. Il Bethmann-Hollweg (*Di-Germanen*, ecc., p. 6-18, e *Civilprocess*, p. 78-82), mentre riconosce che ai tempi di Cesare l'annua distribuzione riguardava i campi, le case e le corti, nota un progresso ai tempi di Tacito, quando i Romani avevano posto un argine alle trasmigrazioni dei Germani, e quando, al dire dello stesso Tacito (cap. 16), ogni cittadino aveva una casa che poteva circondare di corti e giardini. Egli poi crede che l'annua distribuzione avvenisse nel termine ristretto di ciascuna comunità (*vicus*). Anche il Sybel si avvicina a tale opinione, ed egli ancora scorge un progresso al tempo di Tacito nell'agricoltura germanica (*Deut. König.*, p. 5 seg e *Germanische Geschlechter-Verfassung* nella « Schmidt'. Zeitschrift für Geschichte », vol. III, p. 293 seg., in risposta ad un articolo critico sul suo libro pubblicato da Waitz nell'istesso periodico, vol. III, p. 13-50). Lo Schupfer (loc. cit.) osserva acutamente che ai tempi di Tacito la base della proprietà collettiva da democratica si mutò in aristocratica (*secundum dignationen*). Il del Giudice in un suo recente lavoro afferma che ai tempi di Tacito la distribuzione delle terre da annuale addivenne periodica, facendosi a dati periodi, che variavano secondo la fertilità delle terre e le circostanze politiche (*Sulla quistione della proprietà delle terre in Germania secondo Cesare e Tacito* nei Rendic. del R. Istit. Lomb., ser. II, vol. XIX, fasc. V e VI). Io non posso qui dilungarmi su questa quistione e sulle altre intorno al sistema di cultura dei Germani. Chi fosse vago saperne di più vegga, oltre gli scrittori citati, anche il Hassen (*Zur Geschichte der Feldsysteme in Deutschland*, nella « Tübinger Zeitschrift für Staatswissenschaft », 1865 e 1866). Egli combatte coloro che sostengono una triplice coltura: biade d'inverno, biade d'estate e maggese (*Dreifelderwirthschaft*), e propone un sistema più semplice (*Feldgraswirthschaft*). Io dirò che non si può negare un certo progresso ai tempi di Tacito, e che un primo germe della proprietà privata fondiaria erasi formato nella casa e nella corte (v. p. la mia *Storia del diritto*, vol. I, p. 18).

(1) Anton, *Versuch über die alten Slaven*. Karamsin, *Geschichte von Russland*. Barthold, *Geschichte von Russen und Pommern*. Gehrardi, *Gesc. aller wendisch-slavischen Staaten*.

(2) *Rhos*. I Normanni dicevansi pure *Roussios*.

quando cominciarono veramente le divisioni di classi, le quali però non erano molte, e si distinguevano principalmente quella dei boiari, quella dei liberi, e quella dei servi, se almeno ciò ne è dato dedurre dalle poche notizie che si hanno di quei primi tempi e dal sistema penale di quel popolo, che anch'esso dava diverso prezzo alla vita di un uomo, secondo che apparteneva all'una o all'altra delle dette classi.

In Russia adunque il feudalismo fu più il portato dell'occupazione straniera, che l'effetto di un lento lavorio compiutosi tra i popoli, che abitavano quel paese prima dei Normanni; ond'è che colà esso ebbe caratteri speciali, poichè non si osservano tutte quelle gradazioni di feudi e di feudatarii che si riscontrano in altri paesi di Europa, dove il regime feudale fu principalmente prodotto dalle condizioni speciali degli Stati e cioè dall'organizzazione sociale e politica del popolo.

17. Ma, oltre gli elementi dei quali finora abbiamo discorso, a formare il feudo così, come ci si mostra nel periodo feudale, contribuirono grandemente la debolezza dei governi barbarici, la loro imperfezione ed il conseguente discentramento, perchè l'idea prima del feudo, come poscia fu compresa dai feudisti, oltre il rapporto personale tra concedente e concessionario determinato nella fedeltà, oltre il rapporto reale, originato dalla concessione di una terra, contiene anche la giurisdizione, cioè il complesso dei poteri politici, che il concessionario esercita sulla terra ottenuta in feudo. Però, perchè non s'ingeneri confusione, che potrebbe dare luogo a parecchi errori, è uopo osservare come la giurisdizione va riguardata quale un elemento sorto dopo, e quindi come un effetto dello sviluppo delle istituzioni feudali, e che allora il beneficio si mutò veramente in feudo, quando il beneficiato ottenne od usurpò la giurisdizione, la quale si originò dalle immunità. Si ingannerebbe a partito adunque colui, il quale, nello studiare le origini del feudo, volesse tenere presenti i poteri giurisdizionali, di cui nel periodo feudale troviamo rivestiti i feudatarii; e per verità coloro che sono partiti da un sì fatto concetto sono incorsi in errori ed esagerazioni, come avremo occasione di vedere tra poco. D'altra parte noi osserviamo che, mentre i poteri dei feudatarii variano a seconda dei luoghi ed anche dei tempi, invariati restano il rapporto personale ed il reale: e però a questi principalmente devesi porre mente, quando si ricercano i primi germi del sistema feudale, anche perchè nella *commendatio*, che diede poi luogo all'*oblatio*, e nel *beneficium* voglionsi ritrovare le cause dell'asservimento generale degli uomini liberi, e la trasformazione della proprietà allodiale in feudale, due effetti principali ed importantissimi della feudalità.

18. Allo sviluppo della feudalità contribuì ancora la sempre crescente autorità e potenza della Chiesa. Il cristianesimo in sè conteneva principii contrarii alla feudalità ed agli abusi che ne dovevano essere necessariamente l'effetto; ma d'altra parte le sue dottrine, mentre, come ebbi a dire altrove (1), contribuirono non poco a scuotere le basi dell'impero romano, contrapponendo allo Stato l'individuo, non potevano favorire il sorgere di Stati forti e ben organizzati, risultanti dall'armonico accordo dei due elementi, il sociale e l'individuale. Questo principio dell'individualismo, proclamato dalla novella religione, trovò eco fortissima tra gl'invasori dell'impero romano, presso i quali l'individuo, come già si è visto, predominava sullo Stato; sicchè in esso può ritrovarsi il vero punto di contatto tra la civiltà latina e la germanica (2). La Chiesa inoltre, che rappresentava il cristianesimo, si servì di tutti i mezzi che l'epoca le offriva per costituire quell'impero universale, che era lo scopo ultimo cui mirava: profittò della debolezza e disorganizzazione degli Stati barbarici per affermare la sua superiorità sopra di essi; favorendo il potere regio ne ottennero in compenso, mercè le immunità, privilegii, che dovevano menare alla lenta distruzione di quello; e quando la feudalità ebbe poste salde radici, la Chiesa se ne servì per acquistare quella supremazia politica che doveva essere tanto funesta all'impero. Anzi i pontefici non isdegnarono vedere il loro potere temporale rassodato mercè una concessione feudale dell'imperatore, perchè essi comprendevano come da vassalli sarebbero diventati signori; mentre i ministri della Chiesa, per continue e sempre più larghe immunità, arrivarono a sostituirsi ai magistrati civili prima e poscia ai feudatarii laici.

Però è da osservare che, mentre il feudalismo produceva lo smembramento degli Stati e la distruzione di ogni regolare gerarchia, rendendo nulla o quasi l'autorità sovrana, favoriva invece l'estendersi e l'affermarsi, in una cerchia sempre più larga, dell'autorità della Chiesa e del suo rappresentante, perchè esso non ruppe, e nol poteva, i vincoli gerarchici che esistevano tra i ministri della religione cristiana. Il feudo ecclesiastico quindi sorgeva con caratteri diversi dal feudo laico, e prova ne sia il principio sanzionato nei libri feudali: *ecclesiam fidelitatem non facere.*

19. All'individualismo cristiano nella formazione del regime feudale, il Rinaldi ha dato in un suo pregevole e recente lavoro grande importanza (3); ed egli afferma che, stando alla

(1) Ciccaglione, *Storia del diritto italiano*, vol. I, p. 10.

(2) Bovio, *Sommario della storia del diritto*, pag. 215 e seg.

(3) *Dei primi feudi nell'Italia meridionale. Nuovo contributo alla critica storica dei primi feudi.* Napoli, Anfossi, 1886, p. 31 seg

scorta dei documenti, il feudo ecclesiastico sia sorto prima del feudo laico. « Sotto i Merovingi, egli dice, v'ebbero duchi, conti, leudi e antrustioni (vassalli del re), con donazione o senza, e non immuni dall'azione dello Stato, la quale si esercitava pure direttamente sugli uomini e sulle cose da essi possedute: non avevano potestà signorile da esercitare come conseguenza immediata del possesso del suolo: il vassallaggio feudale non esisteva. Vi erano invece i vescovi e gli abati, con concessione o ricognizione di proprietà, e con una estensione maggiore della immunità religiosa: non erano solo dispensati dall'obbligo di pagare i tributi personali e sordidi, nè la giurisdizione vescovile rimaneva limitata ai soli ordinamenti ecclesiastici: la loro immunità si venne trasformando da semplice impedimento dell'azione governativa sulle cose interne della Chiesa, in esercizio positivo di diritti signorili sulle persone che abitavano nelle terre donate e sulle loro cose, proibendosi energicamente alle autorità pubbliche di mettervi piede per qualunque fine. Ecco la prima apparizione del feudo come trasformazione od anche, se vuolsi, evoluzione della immunità, onde godeva *ab antiquo* la classe sacerdotale.

« Sotto i Carolingi (non è possibile, per la natura delle cose, assegnare date precise) i leudi, gli antrustioni, i conti cominciarono ad usurpare o sollecitare poteri simili a quelli dei vescovi e degli abati, ed allora il vassallaggio personale si mutò in feudale, ed il feudo laico si ebbe a simiglianza ed imitazione del feudo ecclesiastico ».

Senza fermarmi a qualche inesattezza di espressione, dico che questa ardita opinione del valoroso scrittore non regge ad una severa critica storica. Io ho già affermato, e dimostrerò ampiamente in prosieguo, che una delle essenzialità del feudo è il rapporto personale, rapporto che non poteva regolarmente esistere tra gli enti ecclesiastici ed il sovrano. Questi, come vedrassi, poteva accogliere sotto la sua protezione chiese e monasteri, ma da ciò non si originava il rapporto che univa a lui gli antrustioni, e più tardi i vassalli regii od i gasindii, sibbene uno tutto speciale e diverso, chè tali enti nessun corrispettivo alla protezione regia dovevano o prestavano. Da non pochi dei documenti, che avremo occasione di esaminare, risulta inoltre che spesso mancava anche il rapporto reale, poichè le chiese ed i monasteri avevano terre in vera proprietà e raramente beneficii, terre che avevano acquistate, più che in forza di concessioni del re, in forza di continue donazioni dei fedeli, come è addimostrato dai cartolarii e dalle formole: che anzi i figli di Carlo Martello spogliarono quegli enti dei loro beni, e ne formarono dei beneficii, facendo però riconoscere l'alto dominio delle chiese e monasteri, mercè il pagamento di un canone. E si noti che questo fatto avveniva quando già molti di quegli enti godevano immunità, o, per essere più precisi, veri poteri politici. E tanto è vero che mancava ogni rapporto reale, che cioè le chiese ed i monasteri non avevano in generale beneficii concessi da sovrani, che nelle non poche carte di conferma di immunità (uso questa voce in senso generale) non si parla di conferma di terre concesse, cosa che soleva sempre avvenire, quando esisteva una prima concessione di beneficio.

Mancando adunque il rapporto personale, tanto vero che i re per ordinario non avevano alcuna ingerenza nella scelta dei vescovi e degli abati; mancando il rapporto reale in non pochi casi, restavano i soli diritti immunitarii, i quali non erano nè generali nè sempre dell'istessa misura, come vedrassi, ma venivano concessi dal sovrano. Una simile concessione però non aveva alcun rapporto diretto col suolo, non era cioè una conseguenza della concessione di questo, ed anche in epoca posteriore di molto troviamo il conferimento ad un ente ecclesiastico dei diritti ducali, senza che si avesse un ducato sottoposto alla giurisdizione dell'ente medesimo. Io quindi caratterizzo i diritti concessi ai vescovi ed agli abati, o più propriamente alle chiese ed ai monasteri, come privilegi, i quali se in Francia, anche sotto i Merovingi, acquistarono grande estensione, fino a comprendere la piena giurisdizione, ciò avvenne per ragioni che si vedranno a luogo più opportuno; mentre in Italia, dove l'indole dei Langobardi e la natura del loro governo erano ben diversi, apparvero molto tardi.

Con ciò non intendo affermare che le immunità, accordate alle chiese ed ai monasteri dai re merovingi, non ebbero influenza sulla formazione del feudo; ma non posso accettare la proposizione del Rinaldi, che condurrebbe a ritrovare il feudo completo quasi fin dai primi tempi dei Merovingi, perchè, e sarà dimostrato, fino d'allora troviamo concessioni di diritti politici e di giurisdizione agli enti ecclesiastici. Il Rinaldi ha voluto guardare principalmente alla giurisdizione, al complesso de' diritti politici, come elemento essenziale del feudo, e doveva necessariamente cadere in esagerazioni. Il feudo ecclesiastico ed il laico si andarono formando lentamente e contemporaneamente, ma si può dire che il primo allora si ebbe completo, quando in forza di concessioni sovrane i primati ecclesiastici vennero a poco a poco a sostituire i conti; mentre i vassalli laici, quando ottennero od usurparono i diritti politici, unendo questi al rapporto personale ed al reale, diedero la prima e completa idea del feudo. Dirò anzi che i veri caratteri del feudo più nel laico, che nell'ecclesiastico si riscontrano.

20. Nella Danimarca, dove poco e molto tardi potettero esercitare una certa influenza gli elementi romani ed il cristiano, noi osserviamo come il feudo si formi, derivando quasi diret-

tamente dalla comitiva, e come il laico o militare predomina. In quella regione, fino dalle prime notizie che se ne hanno, compare una certa nobiltà, che va costituendosi dalle cariche, dal valore, dalle ricchezze e da tutte le altre cause, che, come vedremo, contribuirono a formare la nobiltà presso i Germani. A questa classe appartenevano gli uomini del re, i quali non erano che i comiti germanici, poichè circondavano il re, che li sceglieva tra i più valorosi e notabili, ne costituivano la guardia (*Hirde*), prestavano giuramento di fedeltà, ed in compenso venivano mantenuti dal re, ricovrivano gli ufficii di corte, ed in mezzo a loro per lo più solevansi scegliere anche i capi dell'esercito ed i *Iarls* (duchi), ai quali ultimi si affidavano le provincie conquistate, coll'obbligo di pagare una specie di tributo e prestare il servizio militare (1). Avevasi dunque presso i Danesi la comitiva, che circondava in particolar modo i capi delle tribù, e coll'andar del tempo si ebbe anche il beneficio, perchè il re soleva concedere parte de' suoi beni a titolo di beneficio agli uomini di guerra, i quali se ne fossero mostrati meritevoli (2).

La comitiva reale seguitò ad aver vita, e Knut il grande la disciplinò meglio; ma quando, per essersi nelle guerre accresciuta l'importanza della cavalleria, i cavalieri furono sostituiti ai pedoni, che solevano formare il seguito del re, ed il mantenimento loro riusciva troppo dispendioso e grave, allora si unirono i due istituti, il vassallaggio cioè ed il beneficio. Invero il re, che aveva larghi possedimenti (*Konunglef*) composti da boschi, luoghi incolti e disoccupati, terre confiscate ed altre ancora, prese a distribuirle in feudo ai cavalieri del seguito, perchè potessero mantenersi coi loro cavalli, coll'obbligo della fedeltà e del servizio militare. Oltre questi feudi militari si costituirono anche feudi civili, quelli cioè dati in compenso a certi magistrati od ufficiali, e finalmente anche feudi ecclesiastici. Non mancò poi neppure il feudo oblato, perchè alcuni proprietarii e guerrieri domandavano di entrare tra i cavalieri, mutando la loro proprietà libera in feudale. Questi cavalieri e feudatarii dicevansi uomini ligii, vassalli o gente di guerra (*Haermaend*) (3).

Dunque in Danimarca il feudo si originò dalla comitiva e fu principalmente militare. Però non si potrebbe negare l'influenza delle istituzioni della vicina Germania sul feudalismo danese, sia per le continue relazioni fra i due paesi, sia perchè molti cavalieri venivano educati in quella regione.

(1) Allen, *Histoire de Danemark*, I, p. 34 seg.
(2) Id., op. cit., I, 38.
(3) Id., *eod.*, I, 39 seg.
(4) Roth, op. cit., 169 e *Feudalität*, 234.
(5) Schulte, op. cit., § 42.
(6) Wilda, *Strafrecht der Germanen*, 469.

§ 4. *Il vassallaggio, il beneficio e le immunità presso i Franchi.*

SOMMARIO.

21. I germi, che rattrovansi presso gli antichi popoli della Germania, si svilupparono quando i barbari invasero le terre dell'impero, e specialmente in Francia, dove più presto che in altre regioni apparve il nuovo istituto, il feudo, con i caratteri che conservò nei secoli seguenti.

Dopo che Clodoveo ebbe vinti e soggiogati i popoli e le tribù vicine, estendendo così il suo dominio su tutte le Gallie, la costituzione franca si andò sempre più chiaramente delineando. A capo dello Stato troviamo il re, che, come i re langobardi, aveva il potere militare (4); il giudiziario, essendo il suo tribunale il più alto dello Stato, e rendendosi dai minori giudici la giustizia in suo nome; l'amministrativo, avendo i più alti poteri nel governare il paese, e nominando i magistrati (5); l'esecutivo, poichè egli era il custode della pace e della sicurezza del suo Stato, ond'è che a lui si attribuiva il fredo ed il banno (6), ed egli proteggeva tutti quelli che per la loro debolezza avevano bisogno di ricorrere al *mundeburdio regio,* chè così dicevasi tale protezione (7). Aveva infine il potere legislativo, poichè le leggi si emanavano in suo nome, ed egli poteva emettere dei decreti, specialmente per proteggere la pace pubblica (8).

Il re circondavasi di fedeli che, dalla voce germanica *trust,* dicevansi *antrustioni,* e che egli stesso sceglieva tra i liberi sia franchi che romani; anzi l'Eichhorn (9) crede che i convitati del re non fossero altri se non i Romani entrati nel seguito regale. Pare poi che il re potesse scegliere i suoi fedeli anche tra i *liti,* come potrebbe rilevarsi dalle leggi istesse, e però alcuni scrittori, tra cui lo Schulte (10), ritengono che i *liti* potessero addivenire antrustioni; mentre il Savigny (11) sostiene che questi uomini di condizione servile, quantunque entrati nel

(7) Daniels, op. cit., § 141.
(8) Wilda, cit.
(9) *Rechtsgeschichte*, § 25.
(10) Op. cit,, § 47.
(11) *Beiträge zur Geschichte des Adels*, p. 19.

seguito regale, non fossero veri antrustioni. Ma l'opinione del Savigny non pare possa essere accolta, tanto più che è originata da un'altra inesatta affermazione, e cioè che gli antrustioni costituissero una specie di nobiltà di fronte agli ingenui, cosa che sostiene pure l'Eichhorn, il quale quindi erroneamente crede come gli antrustioni fossero indicati anche colla voce *proceres* (1).

Il rapporto, che sorgeva tra il re ed i suoi fedeli o compagni, era simile a quello che presso i Germani legava il principe ai suoi comiti, e però gli antrustioni dovevano una speciale fedeltà al sovrano, mentre questi accordava loro una particolare protezione, ma aveva pure piena facoltà di licenziarli quando che fosse (2). Il rapporto adunque era del tutto personale, ed i fedeli formavano il seguito del re in pace, lo circondavano in guerra, dimoravano nel suo palazzo, sedevano alla mensa regale, ricovrivano le cariche di corte ed erano impiegati in altri speciali servigii (3).

L'assemblea popolare (*conventus, placitum*) aveva, specie nei primi tempi, grande importanza: solevasi raccogliere ordinariamente due volte ogni anno, a marzo cioè ed in autunno (4); deliberava intorno agli affari più alti dello Stato, ed approvava le leggi (5).

Il territorio dello Stato franco era diviso nel periodo merovingio in *gau,* ciascuno dei quali comprendeva un intero distretto, e si diceva anche contea, perchè veniva amministrato da un conte. Questi, se ne escludi il potere legislativo ed il diritto di esigere il banno, diritto che gli venne concesso solo in tempi posteriori, aveva gli stessi poteri del re nella cerchia ristretta della sua contea, ma sempre come semplice ufficiale regio (6). Da lui poi dipendevano certi magistrati straordinarii detti *missi,* che con l'andare del tempo addivennero ordinarii e si dissero *vicedomini, vicecomiti* ed anche *locopositi* (7).

Le contee a loro volta dividevansi in centene amministrate da *tungini,* magistrati di minore importanza, eletti prima dal popolo e poscia anche dal conte, e le cui attribuzioni consistevano principalmente nella esecuzione delle sentenze e degli ordini emessi dal re o dal conte, quantunque avessero pure un limitato potere giudiziario e funzioni amministrative (8).

Anche in Francia poi vennero costituiti i ducati, i quali abbracciavano intere provincie ed erano amministrati da duchi, sotto la cui dipendenza furono posti i conti (9): e finalmente sorsero le marche ai confini dello Stato, più ampie dei ducati e rette da marchesi, che vennero rivestiti di poteri abbastanza larghi (10).

Da questo brevissimo cenno dei punti principali della costituzione franca risultano due cose degne di essere notate per le nostre ricerche: cioè che gli antrustioni o fedeli del re non formavano una classe particolare ed ereditaria, una specie di casta privilegiata insomma (11), appunto perchè tutti potevano entrare nel seguito del re, anche i semiliberi, ed i privilegi degli antrustioni erano annessi al loro posto non alla classe, che in realtà non esisteva. In secondo luogo che i conti e gli altri magistrati dello Stato erano semplici ufficiali regii, specialmente al tempo dei Merovingi, sicchè non solamente i loro ufficii non avevansi come ereditarii, ma essi stessi potevano essere revocati dal re.

22. Con l'andare del tempo anche presso i Franchi il potere regio crebbe a discapito del popolare, che risedeva nell'assemblea, e fu allora che la posizione degli antrustioni si elevò, ed essi furono circondati di quei privilegi che distinsero i vassalli del re (12), e tra i quali primo una più elevata estimazione e quindi un maggiore quidrigildo. Il Gaupp crede che nei primi tempi questo ascendesse a 1800 solidi (13); ma la sua opinione è smentita dalle leggi (14) e dalle formole (15). Tale posizione privilegiata degli antrustioni era un effetto della speciale protezione che loro accordava il sovrano, ed alla quale dovevano corrispondere con una speciale fedeltà (*fides illaesa*) (16), più alta quindi di quella dovuta da ogni altro suddito, e con determinati servizii, che trovavano la loro ragione nell'essere quelli in continuo ed immediato contatto col re (17).

Avvenne allora che molti, desiderosi di partecipare agli onori, di cui godevano gli antrustioni, entravano spontaneamente nel seguito regale; mentre d'altra parte in mezzo al disordine ed alle prepotenze, cui dava luogo la debolezza degli ultimi Merovingi, molti liberi ed anche non poche corporazioni religiose correvano a porsi sotto la protezione del re, al quale

(1) Eichhorn, op. cit., § 26.

(2) *Lex Salica*, XLI, 5. *Recapit. l. salic.*, 30. Marculf. *Form.*, I, 18. Roth, *Feudalit.*, 116 seg. Laferrière, *Histoire du droit franç.*, III, 100.

(3) Roth, *Beneficialw.*, p. 125, n. 54. Waitz, *Verfassungsgeschichte*, II, 395, n. 1, 396, n. 1, 2.

(4) Waitz, *Forschungen*, XIII, 48 seg.

(5) Hincmari, *De ordin. palatii*, c. 29. *L. longob. Carol. M.*, 118, ecc.

(6) Schulte, op. cit., § 47.

(7) Rozière, *Form.*, 458; le voci *vicedomini* e *missi* si riscontrano in molti capitolari dei re franchi.

(8) *Capit. missor.*, 817, c. 20. *Capit. Aquisgr.*, 813, c. 11, 13, 15, ecc.

(9) Paul. Emil., *De rebus francorum*, c. 6.

(10) Daniels, op. cit., I, 545.

(11) Roth, *Beneficialw.*, 127.

(12) Eichhorn, *Rechtsgesch.*, § 47.

(13) Gaupp, *Ansiedlungen*, p. 121.

(14) *Lex Salica*, XLI, 3. *Lex Ribuar.*, XI, 1.

(15) Marculf., *Form.*, I, 18.

(16) Marculf., *Form.*, *eod.*

(17) Roth, *Beneficialw.*, 122 seg.

si commendavano. Ed invero i documenti dell'epoca ne mostrano che se molti per ambizione ricercavano il patronato del re, che con linguaggio germanico dicevasi *mund, mundeburd* o *mainbour,* molti altri ancora lo facevano per porsi al sicuro dai soprusi dei grandi (1).

Però è da osservare che la protezione, accordata dal re agli enti ecclesiastici ed alle persone deboli, era ben diversa da quella, di cui godevano gli antrustioni, il che può rilevarsi anche dalle diverse espressioni usate per indicare la prima: « sub sermone tuitionis » « sub defensione » « sub nostro sermone et mundeburde » « in verbo regis » (2): e quindi non deve credersi che le persone così protette entrassero nel seguito del re, ed acquistassero i medesimi privilegi degli antrustioni, i quali certamente venivano scelti tra i potenti, anzi che tra gli oppressi ed i deboli (3).

I fedeli del re dicevansi pure *leudes* e *fideles* (4), come risulta dai documenti, e come credono pure Mably (5), Laferrière (6), Fauriel (7) e Lobbel (8). Altri invece opinano che la voce *leudes* indicasse i soldati, gli esercitali (9); altri i membri delle comitive in generale e cioè i comiti o compagnoni (10); il Waitz (11) i concessionarii dei beni della corona con l'obbligo di prestare fedeltà e determinati servigii; il Roth (12) infine cerca dimostrare come quella voce fosse usata per dinotare i sudditi tutti nel rapporto di fedeltà verso il sovrano. Noi crediamo che la voce *leudes* indicasse in generale i commendati o fedeli, e quindi tanto gli antrustioni, quanto i componenti le comitive private; almeno questo ne è dato rilevare dalle leggi e dai documenti, specialmente dalle formole.

23. In tal modo si originò presso i Franchi l'istituto della *commendatio,* e coloro che, commendandosi, entravano nel seguito del re, si dissero poscia *vassi* o *vassalli regales* (13). Veramente la voce *vasso* in linguaggio germanico voleva significare un uomo non completamente libero ed obbligato a prestare servizio in una casa (14); ma poi, per analogia, con essa si indicò l'uomo libero, che, per mezzo della *commendatio,* entrava al servizio di un signore (15). E fu perciò che gli antrustioni dei tempi andati si mutarono in vassalli, senza che la loro condizione ne soffrisse, perchè anche i vassalli prestavano il giuramento di fedeltà, venivano protetti e mantenuti dal re, ricovrivano le cariche del palazzo ed avevano un quidrigildo elevato (16).

La *commendatio* mano mano si estese: i grandi dello Stato ed i potenti imitarono il re, accogliendo nel loro seguito tutti coloro che domandavano protezione; e coll'andare del tempo tutti i liberi potettero, mercè la *commendatio,* circondarsi di clientele più o meno numerose, a seconda della loro potenza e ricchezza (17).

Il Roth (18), seguito dallo Schulte (19), sostiene che nel periodo merovingio, fatta eccezione della regina e di qualche duca, gli altri liberi non potessero avere nel loro seguito che servi, e non vassalli. È però che egli, come più sopra si è detto, dà alla voce *leudes* il significato di sudditi, e sostiene che sotto i Merovingi non si trovano che antrustioni da una parte e liberi da un'altra, e che sotto i Carolingi andò in disuso questa voce (20); mentre l'Eichhorn (21) si spiega la scomparsa dei *leudi* nel periodo carolingio, per essersi i doveri loro, dei soldati cioè con possesso di beni regii, estesi a tutti i liberi. Però, considerando che la *commendatio* era prodotta dal disordine, e che questo fu maggiore sotto gli ultimi Merovingi, si può con sicurezza affermare che proprio allora tale istituto dovette allargarsi ai cittadini tutti, il che può desumersi dalle cronache franche e dalle formole (22). Nè poteva essere diversamente, poichè se la protezione regia era valevole, quella dei grandi era forse più sicura; e se le prepotenze e violenze di questi ultimi spingevano il popolo al patronato, era più naturale che i deboli si ponessero sotto il mundeburdio di uno di loro, anzichè sotto quello del re, che non aveva la forza di porre freno ai soprusi e punirli. D'altra parte molti erano spinti al patronato, per assicurarsi il sostentamento, e questi difficilmente avrebbero trovato accesso nel se-

(1) Marculf., *Form.*, I, 24. Fustel de Coulange, op. cit.

(2) *Gregor. Turon.*, IX, 19, 27. Marculf., *Form.*, I, 24. *Form. Lindebr.*, 38. *Lex Salic.*, XIII, 6. *Lex Rib.*, XXXV, 3.

(3) Roth, *Beneficialw.*, 124.

(4) *Guntchramni et Childeberti Pactum*, 587. *Childeberti II decret.*, 596, c. 2. *Chlothacharii II Edict.*, 614, c. 17. Marculf., *Form.*, I, 40. *Gregor. Turon.*, IX, 20. App. 54.

(5) *Observations sur l'histoire de France*, I, 3, n. 3.

(6) *Histoire du droit franc.*, III, 140.

(7) *Histoire de la Gaule merid. sous la dominat. des conquer. Germains*, II, 9.

(8) *Gregor von Tours und seine Zeit*, 182.

(9) Lehuërou, *Histoire des instit. meroving.*, p. 352. Eichhorn, op. cit., § 26; ma i soldati di Eichhorn sono anche possessori di beni della corona.

(10) Guizot, *Essais sur l'histoire*, ecc., p. 2. Pardessus, *Lois saliq.*, p. 500. Fillips, *Rechtsgesch.*, I, 396.

(11) *Verfassungsgesch.*, II, 218.

(12) *Beneficialw.*, 277 seg.

(13) Roth, *Beneficialw.*, 152 e 376. *Feudalit.*, 247.

(14) *L. Salic.*, XXXV, 6. *L. Alemann.*, II, LXXXI, 3. Du Cange ad h. v.

(15) Zoepfl., *Rechtsgesch.*, II. 114.

(16) Roth, *Feudalit.*, 208 seg., 249 seg.

(17) *Form. Sirm.*, 44. *Cap. leg. miss.*, 817, c. 27.

(18) *Beneficialw.*, 152 seg.

(19) Op. cit., § 47.

(20) Roth, *Beneficialw.*, 145.

(21) *Rechtsgeschichte*, § 16.

(22) Molti passi si trovano in Gregorio turonense, e molte formole nella raccolta del De Rozière. V. p. Pardessus, op. cit., p. 500, il quale dice che i componenti le comitive private dicevansi *amici*, *pares*, *fideles*, *leudes*. Naudet, *De l'état des personnes en France sous les rois de la première race*, p. 427. Fustel de Coulange, cit.

guito regale, mentre riusciva loro più facile accommendarsi a qualche ambizioso signore. Una formola di quei tempi così si esprime: « Poichè è noto com'io non abbia di che sostentarmi e vestirmi, sono ricorso alla vostra carità e di mia libera volontà ho determinato mettermi sotto il vostro *mundeburdio,* e commendarmi a voi, perchè mi provvediate di cibo e di abiti; ed io vi servirò e mi guadagnerò le vostre largizioni. Finchè avrò vita vi presterò servitù ed obbedienza, conservando però la mia condizione di libero; non mi sarà lecito sottrarmi alla vostra autorità, sarò obbligato rimanere sempre sotto il vostro patronato ed il vostro potere » (1).

Da altre formole rilevasi come si ricorresse al patronato, anche per procacciarsi la sicurezza ed il rispetto, che circondavano il patrono; e da tutte risultano i medesimi doveri nei *leudi,* chè così dicevansi i commendati, e cioè obbedienza, che rasentava la servitù, e fedeltà per tutta la vita, obbedienza e fedeltà che dovevano necessariamente menare seco certi servizii personali.

Con i Carolingi il vassallaggio si rese più frequente, perchè riconosciuto dalle leggi e regolato (2); anzi si allargò tanto, che, come dice lo Schulte (3), gli uomini liberi nelle fonti sono detti vassalli.

Colui, che voleva commendarsi ad un altro e diventarne vassallo, alla presenza di testimoni ponevasi ginocchioni dinanzi al signore, e giuravagli di essere fedele per tutta la sua vita e prestargli determinati servigii (4). Addivenuto così vassallo, egli doveva osservare fedelmente il giuramento; mentre il signore era obbligato mantenerlo, proteggerlo in ogni caso, anche nei giudizii iniziati contro di lui, poichè ei doveva presentarlo al mallo ed intervenirvi quale patrono, e infine vendicarne le offese e la morte (5).

I fedeli del re poi avevano maggiori vantaggi, perchè non potevano essere menati avanti ad altro tribunale, che non fosse il regio; le offese loro arrecate venivano composte dal sovrano, che colpiva l'offensore con una pena triplicata, e per lo più erano loro affidati i pubblici ufficii. Ecco perchè ordinariamente nel seguito del re e degli ufficiali di palazzo entravano quanti avevano sete di ambizione (6).

Come vedesi da quanto siamo venuti dicendo, giuridicamente la *commendatio* non produceva altro rapporto, che quello di protezione, cosa largamente addimostrata dall'Ehremberg (7); ed essendo questo rapporto tutto personale, cessava colla vita dei contraenti e non passava quindi agli eredi, come rilevasi dalle formole (8).

24. Ma se la *commendatio* aveva fatto sorgere i rapporti di vassallaggio, non avrebbe mai potuto dar vita a tutto il regime feudale. Perchè ciò fosse avvenuto era necessario il concorso di un altro istituto, il beneficio.

Quando i Franchi occuparono le Gallie e ciò fecero in diverse e progressive conquiste, si appropriarono di parte dei possedimenti dei vinti; ma perchè molte terre da loro occupate erano già state invase da altri barbari, quali i Borgognoni ed i Visigoti, non si hanno notizie certe circa la parte tolta ai vinti e distribuita tra i vincitori. Pare però che prima di Clodoveo, questi spogliassero i Romani di tutte le loro proprietà; dopo invece usassero impadronirsi delle terre pertinenti al fisco, o abbandonate dai vinti, o restate vacanti per la morte dei loro proprietarii (9).

Certo si è che in Francia, dopo l'occupazione franca, le terre erano divise nel seguente modo.

Alcune ed in gran numero formavano il patrimonio privato del sovrano.

Altre, le quali erano sempre più venute crescendo per le continue e larghe donazioni dei fedeli, si appartenevano alle chiese ed ai monasteri, che solevano concederle a titolo di livelli o precarie, coll'obbligo cioè nel concessionario di pagare un canone, censo, o livello, mentre la concessione, che prima soleva essere a tempo determinato, divenne poscia abitualmente vitalizia (10).

Altre poi dicevansi allodii o beni allodiali, si possedevano in pieno diritto di proprietà, potevansi alienare in qualsiasi modo, si trasmettevano agli eredi ed erano esenti da ogni prestazione o canone, ond'è che in qualche documento sono dette terre immuni (11). Fra gli allodii era la *terra salica,* alla quale avevano diritto di succedere i maschi, essendone onninamente escluse le donne. Si è lungamente disputato intorno alla natura di questa terra, ed alcuni han creduto che fosse la corte circondante la casa, e detta *sala* in linguaggio teutonico; altri che la sorte toccata ai Franchi Salici, i quali erano appena ventimila; altri che la terra immune da qualsiasi peso, e però anche dalle spese di guerra (12). Non è questo il luogo di esaminare tale qui-

(1) Rozière, *Form.*, 43.
(2) Vedi, per esempio, *Cap. leg. miss. cit. Cap. in Theod. Vill.*, 804, II, c. 9.
(3) Op. cit., § 47.
(4) Pertz, *Script.*, I, 43. II, 512.
(5) *Lex Ripuar.*, XXXI, § 12. *Cap.*, 806, c. 10; 813, c. 16; 816, c. 2; 847, c. 3; 884, c. 11. *Form. Sirm.*, 44. Roth, *Beneficialw.*, 383. *Feudalit.*, 212, 216.
(6) Fustel de Coulange, cit.
(7) *Commendation und Huldigung nach franch. Recht*, p. 67 seg.
(8) Vedi Pertz, *Script*, loc. cit.
(9) Vesme e Fossati, *Storia della propr. fond.*, III, 2. Roth, *Beneficialw.*, 63 seg.
(10) Ciò rilevasi da molte formole di Marculfo. Lindebrogio, Baluzio, ecc., e dai cartolarii.
(11) Rozière, *Form.*, 161. Veggasi il pregevole lavoro del prof. Schupfer, *L'allodio. Studii sulla proprietà dei secoli barbarici*, 1886.
(12) Laferrière, op. cit., III, 178 seg. Pecchia, *Dell'origine dei feudi in Francia*, ecc., diss., 1, § 4.

stione; però facciamo osservare che la terra salica era anche presso altri barbari, quali i Ripuarii e gli Alemanni, e che in linguaggio germanico dicevasi *sal-gut* o *sal-land*, ond'è che o deve credersi essere la terra salica non altro che la proprietà stabile, libera ed ereditaria, ovvero quei beni che da antichissimo tempo si possedevano in una famiglia (1).

Altre terre erano tributarie, cioè gravate da un tributo, e più specialmente dal tributo fondiario, che, come vedrassi, fu conservato in Francia sulle terre dei vinti.

Altre infine erano beneficiarie. Sin dai tempi più antichi della dominazione franca nelle Gallie troviamo il beneficio, che si mostra quasi con gli stessi caratteri acquistati dal precario romano negli ultimi tempi dell'impero. Le formole raccolte in epoca posteriore, ed alcune delle quali rimontano fino alla prima metà del secolo sesto, ne apprendono come il beneficio si concedeva dietro domanda o preghiera del concessionario, che non acquistava alcun diritto riconosciuto dalle leggi, le quali provvedevano solamente alla proprietà allodiale, la sola capace di produrre effetti giuridici e diritti, che potessero sempre rivendicarsi innanzi ai tribunali. Il beneficiato non aveva altro titolo che il favore del concedente, il quale poteva sempre ritirare la concessione, anche quando nell'atto si fosse determinato la durata del beneficio, poichè bastava una mancanza da parte del beneficiato, per autorizzare il proprietario a riprendere la terra concessa.

I beneficii potevano costituirsi in più modi. O il proprietario, dietro preghiera di una persona qualsiasi, anche serva, concedeva qualcuna delle sue terre, a titolo di beneficio, per tempo indeterminato e dipendente dalla sua volontà, ed anche per tempo determinato, per lo più di cinque o di sei anni, quantunque non manchino esempi di concessioni vitalizie, di beneficii ereditarii fino ad una certa generazione e di beneficii perpetui (2). Ovvero colui, che impetrava un fondo in beneficio, faceva al proprietario di questo donazione di un fondo suo, e riteneva l'uno e l'altro come beneficiato, godendone per tutta la vita, mentre i suoi eredi non avevano alcun diritto sul fondo posseduto in allodio dal loro autore, che se ne era spogliato in forza della donazione (3). O finalmente poteva avvenire che un piccolo proprietario, per mettere al sicuro i suoi beni, ne facesse dono ad un potente, ovvero ad una chiesa, ritenendoli a titolo di beneficio sua vita durante (4).

Quest'ultimo modo di costituire i beneficii era forse il più frequente, specie durante il disordine degli ultimi Merovingi, e solo così possiamo spiegarci il rapido aumento della proprietà beneficiaria. Inoltre questo modo si estese a tutti i popoli limitanei dei Franchi, come agli Alemanni, i quali solevano commendare le loro cose alle chiese e ritenerle a titolo di beneficio, obbligandosi al pagamento di un canone (5).

I beneficii però, comunque costituiti, non erano gratuiti, come risulta dalla maggior parte delle formole; ed il beneficiato obbligavasi al pagamento di un canone, il venir meno al quale non rare volte menava alla perdita del beneficio (6).

Questa specie di contratto avveniva più frequentemente tra privati; ma anche i re Merovingi, i quali, dopo essersi appropriati i beni del fisco romano e quanti altri erano vacanti, si trovarono proprietarii di larghe possessioni, usarono concederne ai loro sudditi.

Il Roth crede che le concessioni dei Merovingi avessero il carattere di donazioni pure e semplici, nel senso che trasferivano al concessionario la piena e libera proprietà delle terre donate (7). Il Waitz invece opina che in tesi generale le concessioni dei Merovingi rassomigliassero ai beneficii concessi dai Carolingi, nel senso che ordinariamente non trasferivano proprietà piena e libera, ma quasi un semplice usufrutto, ovvero, con altre parole, un diritto limitato alla durata prestabilita, che poteva essere a tempo od a vita, ed a certe condizioni (8).

Non potrebbe revocarsi in dubbio che molte concessioni di quei re avessero il carattere di vere donazioni, e trasferissero al concessionario piena e libera proprietà, e forse, dice il Fustel de Coulange, il noto articolo del trattato di Andelot e dell'editto del 615 fu il frutto delle lotte scoppiate fra i concessionarii dei beni regii ed i re, che volevano privare i primi delle terre loro concesse in piena proprietà dai predecessori (9); ma potrebbe anche credersi che quei concessionarii non avessero acquistato che una proprietà limitata e condizionata, della quale però non potessero venire spogliati senza giusta causa. Lo stesso Waitz riconosce in fondo la esistenza di donazioni pure e semplici.

Però da uno studio accurato dei documenti e delle cronache potrebbe rilevarsi che le concessioni dei re Merovingi, se non avevano caratteri di veri beneficii, non erano per regola generale la istessa cosa che le donazioni pure e semplici. Le formole di Marculfo, che hanno per le nostre ricerche grandissima importanza, quando si occupano di donazioni fatte dal re ad un laico, ovvero ad una chiesa, fanno vedere

(1) Fustel de Coulange, cit. Laferrière, loc. cit.

(2) Rozière, *Form.*, 320, 323, 345, 349, 350, 353, ecc. Marculf., *Form.*, II, 5, 40. Lindebrog, *Form.*, 19, 20.

(3) Marculf., *Form.*, II, 39, 40.

(4) Rozière, *Form.*, 331, 332, 339, 356. Marculf., *Form.* I, 13; II, 3, 5, 6. *Form. Vet.*, 19, 28, 41, 42. Lindebrog, *Form.*, 25.

(5) *Lex Alamann. a Hlotario constit.*, I, 1; II, 1.

(6) *Form. Veter.*, 28. *Form. bignon.*, 20, 21. Lindebrog, *Form.*, 19, 26.

(7) Roth, *Die Krongutsverleihungen unter den Merowingern* e *Beneficialw.*, cit.

(8) Waitz, *Verfassungsgeschichte*, II, 209 seg.

(9) Fustel de Coulange, cit.

come ai concessionarii si desse facoltà di disporre delle terre a loro piacimento, ma questo concetto è espresso con le parole: « *ex nostro permisso* liberam in omnibus habeat potestatem » (1). La medesima clausola contengono anche le conferme delle concessioni fatte a chiese o privati, chè anzi queste riconferme servono a viemaggiormente far comprendere come quelle largizioni avessero un certo carattere beneficiario, diciamo così, perchè se si fosse trattato di donazioni irrevocabili, pure e semplici, le riconferme non sarebbero state assolutamente necessarie (2). Se adunque il re dava ai concessionarii la libera disposizione delle terre elargite con il suo espresso ed anticipato consenso o permesso, se il re successore confermava le donazioni, vuol dire che il sovrano conservava un alto diritto sulle terre donate.

La medesima cosa viene dimostrata dai pochi diplomi dei re merovingi, nei quali ancora leggesi la clausola: « quidquid elegerint faciendi liberam... *per nostram auctoritatem* habeant potestatem » (3). In alcuni diplomi contenenti largizioni a luoghi pii viene espressamente concessa la facoltà di alienare i beni donati (4), cosa che in verità non sarebbe stata necessaria, se si fosse trattato di donazioni pure e semplici: in altre invece viene proibita ogni alienazione (5). Potrebbe dirsi come la espressa proibizione significasse che per ordinario i beni donati alle chiese potessero liberamente alienarsi. Il contrario però è dimostrato dalle formole. Il Brunner (6) poi crede che in altri diplomi a favore di chiese, quantunque non si legga espressamente il divieto, pure esso possa desumersi dal contesto, poichè si legge: « ut habeat, teneat, atque possideat et ipse G. successoresque suis perhennis temporibus hoc valeant possidere vel dominari » (7), ovvero: « ut habeant possideant suisque posteris spiritualibus derelinguant » (8), ovvero: « possideant et ad ipsum locum nostris et futuris temporibus... proficiat in augmentum » (9); mentre in qualche altro diploma la proibizione è più esplicita: « specialius decerminus urdenandum quod in perpetuum circa ipso sancto loco mansurum esse volumus » (10). Anzi lo stesso Brunner scorge la tacita proibizione in diplomi e in riconferme a laici (11).

Non mancano poi esempii di concessioni, la cui durata si estendeva solamente a tutta la vita del concessionario, dopo la cui morte i beni ritornavano al re, il quale ne poteva disporre di nuovo, salvo se preferiva investirne un erede del defunto (12). Queste concessioni quindi avevano, più che le altre, il carattere di beneficii, e ad esse si avvicinano quelle, in forza delle quali il concessionario poteva trasmettere i beni ricevuti solamente ai discendenti, i quali mancando, quelli ritornavano al sovrano (13).

Adunque se i re Merovingi concessero spesso i beni del fisco in libera e piena proprietà, fecero ancora concessioni, le quali avevano un carattere, che le avvicinava ai beneficii dei re Carolingi; e le altre concessioni che non avevano questo carattere e non erano espressamente fatte a titolo di piena proprietà, avevano anch'esse un carattere speciale, perchè il concessionario acquistava sì un diritto di proprietà, ma limitato da un superiore diritto del sovrano concedente. Può quindi accettarsi la proposizione di Waitz, che cioè tra le donazioni dei re Merovingi ed i beneficii dei Carolingi vi sia un legame di continuità.

Non è invece accettabile l'altra sua proposizione, che cioè la infedeltà fosse stata causa speciale per la perdita delle cose avute dal re (14), poichè non essendo, come vedremo, ancora uniti il vassallaggio ed il beneficio, la infedeltà non poteva consistere nella mancanza a quella speciale fedeltà, di cui si è discorso, ma invece in un vero tradimento, il quale menava la confisca di tutti i beni, sia beneficiarii che allodiali, e la pena era comminata senza alcuna distinzione contro tutti i cittadini. Invece è accettabile più la opinione del Brunner, che cioè la perdita del beneficio potesse derivare dalla inosservanza delle condizioni, che accompagnavano le concessioni regie (15).

Alcuni hanno voluto spiegarsi la speciale natura delle donazioni regie dei Merovingi, col presupporre che i re avessero l'alta proprietà di tutto il territorio dello Stato (16); ma allora non si sarebbe fatta distinzione fra la proprietà allodiale di colui, che veniva investito di beni regali, e questi beni, i quali d'altra parte solevansi concedere anche in piena e libera proprietà. Altri poi hanno supposto l'influenza del diritto romano per ciò che riguardava i beneficii imperiali, ma se tale influenza si potesse presupporre, gli effetti avrebbero dovuto essere ben diversi (17).

La natura speciale delle donazioni regie presso i Merovingi vuolsi spiegare come presso gli altri barbari, che occuparono le terre del caduto im-

(1) Marculf., *Form.*, I, 14, 15.
(2) Marculf., *Form.*, I, 16, 17.
(3) *Dipl. M.*, 3, 25, 35, 48; cfr. *Gregor. Tur.*, X, 31.
(4) *Dipl. M.*, 19, 95. Marculf., II, 1.
(5) *Dipl. M.*, 35, 39, 47, 56.
(6) *Die Landschenkungen der Merowinger und der Agilolfinger* nei « Sitzungsberichte der königl. preuss. Akadem. der Wissenschaften zu Berlin 1885, v. 52, p. 1173 seg. »
(7) *M.*, 45.
(8) *Dipl. M.*, 45.
(9) *Dipl. M.*, 21.
(10) *Dipl. M.*, 85, v. p. 63, 71, 75.
(11) Op. cit., p. 1193.
(12) Greg. Tur., VIII, 22; IX, 31. *Dipl. M.*, 67.
(13) Greg. Tur., VI, 22. Marc., I, 31. Mühlbacher, 123.
(14) Waitz, op. cit., II, 317. Daniels, op. cit., I, 503.
(15) Brunner, op. cit., p. 1195.
(16) Schröder, *Z. d. s. St. f. Rg.*, II, 78 seg.
(17) Brunner, op. cit., p. 1201 e 1202.

pero, e cioè con un principio di diritto germanico, prodotto dalla natura stessa dei governi barbarici e dalla posizione dei sovrani di quegli Stati.

Vedemmo quali basi avessero i governi degli Stati fondati dai barbari: il re, che era il proprietario di tutto il patrimonio pubblico, senza che si facesse distinzione alcuna fra quello della corona ed il fiscale, aveva l'importanza che gli veniva dalle sue qualità personali e dall'autorità o favore che sapeva acquistare tra i suoi sudditi. Uno dei mezzi usati dal sovrano per rafforzarsi, specie tra le guerre civili, più frequenti in Francia pel sistema di successione al trono, fu l'aumentare il numero dei fautori col mezzo di largizioni di beni della corona. Ora perchè queste largizioni avessero raggiunto meglio il loro scopo, era necessario che i concessionarii restassero legati al sovrano non solo col vincolo morale della gratitudine, ma anche con una certa dipendenza originata da un altro diritto, che implicitamente il concedente riservava per sè e per i suoi successori sui beni concessi, ed in forza del quale questi non potevano essere alienati senza consenso del concedente o dei successori, ed il diritto ad ereditarli era ristretto ai soli discendenti dei concessionari.

Così presso i Borgognoni le terre elargite dal sovrano si trasmettevano solo ai figli, nè il concedente poteva alienarle, come si può desumere dal capitolo terzo del titolo primo della Gundobada, messo in raffronto con i capitoli primo e secondo (1).

Anche presso i Bavari la ereditarietà dei beni donati dal duca o principe era limitata ai soli discendenti: « ut permaneret et esset sub potestate uniuscuiusque relinguendum posteris » (2). Era ancora proibita ai concessionarii l'alienazione di essi senza il consenso del duca. Ciò rilevasi fino all'evidenza da molti documenti del secolo ottavo. L'*Indiculus Arnonis* invero e le *Breves Notitiae,* che appartengono amendue alla fine di quel secolo e contengono notizie circa i beni della chiesa di Salzburg, sono insomma una specie di registri, riportano tra gli altri quei beni, quelle terre che alla Chiesa avevano donato col consenso del duca coloro, i quali da questo o dai predecessori li avevano avuti concessi: « de hoc quod tradiderunt liberi Boioarii per licentiam Tassilonis ad supradictum episcopatum, quod fuit eis ex causa dominica beneficiatum » (3).

La stessa cosa può rilevarsi da un consimile registro fatto dall'abate Urolfo pel monastero di Niederaltaich e che appartiene al medesimo tempo (4).

Non mancano poi, oltre i detti registri, documenti che dimostrano la necessità del consenso ducale per l'alienazione dei beni elargiti dal duca; ed in essi o è dichiarato che il duca ha dato il suo consenso: « cum commeatu Tassilone duce » (5), ovvero « cum consensu et licentia summi principis Tassilonis » (6), ovvero « ducali consensu » (7); oppure è riportato insieme alla tradizione il consenso dato per lettera dal duca (8); od infine è detto che l'alienazione è fatta alla presenza del duca, che consente e spesso sottoscrive l'istrumento: « in presentia Oatiloni ducis » (9) o « vidente Tassilone » (10), oppure « coram Tassiloni duci » (11).

In alcuni di questi diplomi è chiaramente dichiarato che la cosa si era ricevuta dal duca, e però questa viene anche detta *beneficium* (12), in altri non pochi manca questa dichiarazione (13). Il Roth crede che tutte le alienazioni fatte col consenso del duca avessero per oggetto beni concessi da questo. Della stessa opinione è il Brunner (14), il quale combatte quella del Lönig (15), che cioè le alienazioni alle chiese non potessero venir fatte senza il consenso del duca, anche quando non avessero avuto per oggetto una terra donata dal principe, opinione contraria alle leggi, che davano ampia facoltà ai cittadini di donare le loro cose alle chiese (16), dimostrata falsa dai documenti, in alcuni dei quali si legge il consenso ducale (17), mentre in altri manca (18), anche quando il donante con consenso sia il medesimo di quello che dona senza di esso. Quei documenti infine che contengono alienazioni di una sola cosa fatte da più persone, come padre e figlio o fratelli (19), vogliono essere interpretati nel senso, o che la concessione fu fatta a più contemporaneamente, o che la cosa pervenne ai donanti dagli ascendenti, che l'avevano ottenuta dalla munificenza del duca.

Da quanto siamo venuti dicendo intorno alle donazioni ducali presso i Bavari, può desumersi che esse avvicinansi molto alle concessioni beneficiarie, ma non hanno tutti i caratteri di

(1) Brunner, op. cit. p. 1188.
(2) *L. baiuw.*, III, 460, c. 8.
(3) *Indic. Arn.*, 6, 1. Ed. Keinz, 1869.
(4) Brunner, op. cit., p. 1180.
(5) *Monum. Boica*, 28, 2, p. 14.
(6) *Urkundenbuch des Landes ob der Enns* (1852), I, 8, 13; I, 21, 33; I, 70, 117.
(7) Meichelbeck, *Hist. Frising.* I *pars instrum.*, n. 27.
(8) *Urkundenb. des Land. ob d. Enns*, I, 17, 27.
(9) Meichelbeck, op. cit., I, 48.
(10) Meichelbeck, loc. cit., 31.
(11) Meichelbeck, loc. cit., 10; v. p. 4, 6, 31, 40, 321, ecc.
(12) *Monum. Boica*, 28, 2. *Urkund. des Land. ob d. Enns*, I, 8, 13; I, 21, 33; I, 70, 117. Meichelbeck, loc. cit., 27, 40.
(13) *Monum. B.*, 28, 2, p. 1. Meichelbeck, op. cit., I, 48, 52, ecc. *Urkundenb.*, ecc., I, 3, 4; I, 26, 44; I, 54, 90; I, 69, ecc. Ried, *Cod. diplom. Ratisbon.*, I, 4, 5, 6. Altri documenti ancora potrebbero citarsi.
(14) Op cit., p. 1182, 1183.
(15) *Kirchenrecht*, II, 520.
(16) *Lex Baiuw.*, I, 1. *Synod. Dingolfingo* del 772, c. 6.
(17) *Monum. Boica*, IX, 16. *Urkundenb. des Land.*, I, 70.
(18) *Monum. Boica*, IX, 17. Meichelbeck, cit., 220.
(19) *Indic. Arn.*, 6, 3, 5, 15.

queste (1), e la voce *beneficium*, con cui è indicata qualche volta la cosa donata dal principe (2), non deve trarre in inganno, perchè essa è usata nel senso romano, ed in altri documenti trovansi in sua vece le voci *res propria* (3), *hereditas* (4), *propria hereditas* (5).

Il medesimo carattere hanno le donazioni regie presso gli Svedesi ed i Norvegesi (6), chè anzi in generale le cose donate si trasmettevano ai soli figli, e, questi mancando, si devolvevano al donante, il cui consenso era necessario per l'alienazione (7).

Gli stessi principii vigevano presso gli Anglo-Sassoni, come avremo occasione di vedere; come pure vedremo quali fossero i caratteri delle donazioni regie presso i Langobardi, e quali i caratteri dei beneficii presso i Visigoti.

L'istituto del beneficio non fu introdotto adunque dai Carolingi, ma già si andava formando sotto i Merovingi, poichè contratti che ad esso si avvicinavano erano fermati sia tra il re ed i sudditi, sia tra i privati.

24 *bis*. Con i Carolingi il beneficio, tanto in Francia quanto in Italia, prese aspetto e caratteri precisi, e si ebbero non solo beneficii concessi da sovrani, ma ancora beneficii concessi da chiese e monasteri e da privati. Insomma le donazioni regie si trasformarono in beneficii regii, i precarii, dei quali abbiamo discorso, e che erano già frequenti sotto i Merovingi, divennero frequentissimi con i Carolingi, e formarono i beneficii privati.

Poichè i re Merovingi avevano esaurito quasi completamente con frequenti largizioni il patrimonio della corona, i figli di Carlo Martello, che, mirando al trono, avevano, più che i re suddetti, bisogno di largheggiare con i fautori e fedeli loro, non videro altro mezzo che ricorrere ai beni ecclesiastici, i quali, a cominciare da Clodoveo, erano venuti aumentando in modo notevolissimo. Invero i piccoli proprietarii solevano commendare i loro beni alle chiese non solamente per sottrarli alle violenze prodotte dalla debolezza degli ultimi Merovingi, ma ancora per esimersi dal pagamento del tributo fondiario e dagli altri pubblici pesi, poichè per le continue concessioni dei Merovingi le chiese, come vedremo, godevano immunità più o meno estese.

Però se i figli di Carlo Martello avevano interesse di rimunerare i fautori e crearsene nuovi, avevano pure interesse di non inimicarsi il clero; ond'è che prima di impadronirsi delle proprietà ecclesiastiche vollero ottenere ed ottennero il consenso dei vescovi nel concilio di Lestines (8). Di più si volle riconoscere il diritto delle chiese a questi beni, e fu disposto che coloro, cui concedevansi in beneficio, dovessero corrispondere agli enti ecclesiastici, cui quei beni fossero appartenuti, un annuo canone, che poscia con l'andare del tempo fu determinato nella doppia decima annuale. Fu pure ammesso il principio che, dopo la morte dei concessionarii, i beni stessi dovessero ritornare agli enti ecclesiastici, cui in origine si appartenevano, salvo la facoltà al re di investirne altri, se lo avesse creduto opportuno (9), il che veramente avveniva quasi sempre.

Quindi delle proprietà ecclesiastiche vennero costituiti molti benefizii a vita, cosa che avvenne più specialmente in Austrasia, poichè nella Neustria, dice il Roth, quei beni, anzichè dati in beneficio, furono donati ai sudditi (10).

Come i beni tolti alle chiese, così ancora i re Carolingi usarono fare concessioni beneficiarie dei pochi beni, che ancora avanzavano alla corona, e però si allargò sempre più il nuovo istituto, che si disse *beneficium* con voce latina, la quale presso i Romani servì specialmente a dinotare le concessioni dei fondi limitanei fatte dagli imperatori ai veterani, e poscia, accolta dagli ecclesiastici prima, passò a dinotare il nuovo rapporto giuridico (11).

Questo creava tra il concedente ed il concessionario un vincolo tutto reale, poichè il primo conservava un alto diritto sul fondo concesso, diritto che per lo più veniva riconosciuto mercè la prestazione di un canone, ed a lui tornava il fondo medesimo, spirato il termine del contratto, o dopo la morte del beneficiato, se il beneficio era a vita. Il concessionario a sua volta doveva riconoscere il diritto del primo, e corrispondere il canone quante volte si fosse pattuito (12).

Il Waitz ed il Brunner (13) trovano accanto ai beneficii propriamente detti le concessioni di beni in proprietà vitalizia: e più specialmente presso i Bavari. Ora io ammetto che, più particolarmente nella parte orientale dell'impero franco, seguitarono ad aver vita per qualche tempo le concessioni regie della natura osservata sotto i Merovingi e presso i Bavari, appunto perchè la trasformazione loro, come suole avvenire per tutti gl'istituti, non poteva avverarsi tutto di un colpo; ma non so trovare una vera distinzione tra il beneficio e la concessione in proprietà vitalizia. È vero che nei documenti

(1) Waitz, *Verfass.*, IV, 204. Brunner 1187.
(2) Meichelbeck, cit., I, 40.
(3) Meichelbeck, cit., I, 48, 52.
(4) Meichelbeck, cit., 53, 80. *Urkund. des Land.*, I, 54 e 69.
(5) Meichelbeck, cit. I, 4, 6, 12, 31.
(6) Brunner. p. 1178.
(7) Von Amira, *Nordgermanisches Obligationrecht*, I, 510 seg.
(8) *Carlomanni princip. Capit. Leftinense*, 743, 2. Bettberg, *Kirchenrecht Deutschland.*
(9) *Capit. Leftinense*, cit.
(10) Roth, *Beneficialw.*, 313 seg. *Feudalit.*, 71 seg. Muratori, *Ant. ital.*, diss. 11.
(11) Schulte, op. cit., § 43.
(12) Roth, *Beneficialw.*, 428 seg.
(13) *Landschenkungen der Merowing. und der Algilolfing.*, 1198.

si trovano le espressioni: « Vitae diebus suae in proprium habeat » (1). « In proprietatem, in ius et proprietam, in proprium concessimus... » (2). « Res iuris nostri... proprietario iure possidendas donamus... proprietatis iure habeat teneat atque possideat » (3). « De iure nostro in ius ac dominationem ipsius cunctis vitae suae diebus transfundimus » (4). Però è da osservare che le parole *proprietas, proprium, ius* non debbono essere intese nel senso letterale, poichè esse venivano usate anche nelle concessioni di beneficii; chè anzi, come vedremo in prosieguo, anche dopo lo sfasciamento dell'impero franco, ed in epoche abbastanza inoltrate, trovansi delle concessioni, che hanno tutti i caratteri di feudali, eppure venivano fatte con le medesime frasi, che erano passate nell'abitudine e nel frasario di coloro, che redigevano gli atti. Certo si è che beneficii vitalizii si concedevano dai primi Carolingi ancora e che il canone non era un carattere distintivo del rapporto beneficiario, perchè poteva anche non essere convenuto. Del resto quella proprietà, di cui parla il Brunner, non era nè trasmissibile agli eredi, nè in alcun modo alienabile, ed alla morte del concessionario ritornava al concedente (5), salvo se questi disponeva diversamente (6), o concedeva al primo di farne largizione a qualche chiesa (7).

Dunque è evidente che non si trattava affatto di concessioni di fondi in proprietà vitalizia, ma di veri beneficii vitalizii.

Dei beneficii durante la dominazione dei Carolingi discorreremo lungamente in prosieguo, quando cioè ci occuperemo della feudalità in Italia, durante il dominio franco. Qui faremo solamente notare che giuridicamente il beneficio non produceva alcun rapporto personale tra concedente e concessionario, il quale ultimo, come si è detto, non era tenuto che a rispettare la proprietà del primo e pagare il canone pattuito (8). Ma giova osservare che il concessionario, specie di beneficii privati, e prima che la legislazione avesse disciplinato il nuovo istituto, perchè non acquistava alcun diritto riconosciuto ed alcuna azione sperimentabile contro il proprietario, era posto di fatto in un certo rapporto di soggezione, come può rilevarsi da alcune formole, nelle quali il concessionario chiama *dominus* il concedente, o si dichiara soggetto a questo, o promette di obbedire ad ogni ordine suo sotto pena della perdita del beneficio (9). Soggiungiamo però che questo rapporto personale di soggezione, prima che il beneficio si fosse unito alla *commendatio*, non era conseguenza giuridica del contratto, ma solo prodotto della violenza dei tempi.

Insomma il rapporto che produceva il beneficio presso i Franchi, era simile a quello che produceva il precario presso i Romani negli ultimi tempi dell'impero, poichè, come già si è veduto, colui che riceveva un precario ponevasi in una soggezione di fatto verso il concedente, il quale se non diveniva patrono del concessionario, acquistava una certa superiorità sopra di lui.

Il Waitz, che dà la massima importanza al rapporto reale nell'origine dei feudi, origine che egli non vuol riconoscere nel comitato germanico, cerca dimostrare come presso i Franchi nell'epoca merovingia il beneficio non esistesse quale istituto separato dal vassallaggio o dalla *commendatio;* e come i beneficii venissero concessi ai vassalli in compenso della fedeltà, e quindi la concessione durasse solo quanto durava il rapporto di vassallaggio. Egli in una parola, vorrebbe trovare tra il beneficio ed il vassallaggio quell'unione, che si ebbe solo dopo, quando cioè i due istituti si erano fusi (10). E le prove, che egli adduce a dimostrare la sua tesi, appartengono proprio al tempo, in cui questa fusione era già avvenuta, e quando, ciò non pertanto, si avevano ancora vassalli senza beneficii, e beneficiati che non erano vassalli (11).

25. Ben presto però i re, i quali avevano un largo seguito di vassalli, cui dovevano il sostentamento, vollero sostituire a questo i frutti di beni regii concedendoli ai loro fedeli; e così cominciò ad introdursi il costume di dare beneficii a vassalli regii, perchè da essi traessero quei mezzi di sostentamento, che prima il re era obbligato dar loro. Ed allora fu che il beneficio addivenne quasi il corrispettivo della fedeltà, e spesse volte servì a compensare servigii speciali resi dai fedeli (12).

E poichè, come più sopra s'è detto, i nobili e potenti del regno, imitando il sovrano, avevansi costituiti anch'essi seguiti di vassalli, che mantenevano a loro spese, imitarono anche questa volta il sovrano, ed usarono concedere ai loro fedeli non solamente le loro particolari proprietà, ma ancora i beneficii, che essi stessi avevano ricevuti (13).

In tal modo all'istituto della *commendatio* si innestò l'altro del beneficio, ma non ancora in tale guisa, che si fondessero in uno. Ed in verità in questi tempi trovansi vassalli che non godevano beneficii, ed i quali vivevano in casa del signore, da cui quindi ricevevano ancora il

(1) Wartmann, n. 615.
(2) *Mon. Boica*, 28, 1, 69, 76, 91. *Cod. Lauresham.*, 1, 47.
(3) *Cod. Lauresham.*, I, 55.
(4) Beyer, *Mrh. Ub.*, n. 77. Mühlbacher, 1090. V. p. Ried, *Cod. dipl. Rat.*, 62, 63. Brunner, loc. cit.
(5) Wartmann, 590, 615. Ried, *Cod. dipl. Rat.*, 62, 63.
(6) Wirtemberg, *U. B.*, n. 161, 162.
(7) Ried, *Cod. dipl. Rat.*, 70. Wartmann, 590, 664.
(8) Roth, *Beneficialw.*, 428 seg.
(9) Fustel de Coulange, cit.
(10) Waitz, *Verfassung.*, II, 209.
(11) Muratori, diss. cit.
(12) Roth, *Beneficialw.*, 379, 384, 430.
(13) Waitz, op. cit., IV, 172, 179.

mantenimento (1), a sostituire il quale solamente, come si è detto, concedevasi un beneficio.

Coll'andare del tempo poi i due istituti si fusero veramente in uno, ed i beneficii servirono per accrescere il numero dei vassalli; e poichè il vassallaggio era fruttifero di non pochi vantaggi in quei tempi di continue guerre e violenze, così si introdusse l'altro costume, che cioè, i proprietarii di beni allodiali ne facessero donazione al re, ovvero ad un potente, mantenendone però il possesso ed il godimento a titolo di beneficio, origine questa del feudo oblato. Ed essendosi il beneficio fuso con la *commendatio*, col cessare del rapporto originato da quest'ultima alla morte del signore, ne veniva come necessaria conseguenza che anche il beneficio non avesse più ragione di essere. Poscia si estese la durata della concessione a tutta la vita del concessionario; che anzi non mancano esempii di conferma del beneficio all'erede del vassallo, tanto più in quanto che fin dai primi tempi dell'istituto della *commendatio*, solevasi volontariamente continuare il rapporto di vassallaggio tra gli eredi del signore e del vassallo, e che non mancano esempii di beneficii ereditarii, fin da quando si introdusse l'uso di costituirne (2), come già s'è visto.

26. Ma, perchè il feudo potesse porre salde radici, era necessario che il progresso del vassallaggio non si arrestasse a questo punto, e che i beneficii divenissero per regola e per legge ereditarii.

Questo avvenne durante il governo dei Carolingi, e propriamente sotto i successori di Carlo Magno. Invero in mezzo al disordine, cui diedero luogo le continue guerre civili e le ambizioni dei pretendenti alla corona imperiale, i vassalli, specie i regii o maggiori, potettero acquistare grandissima importanza e forza, e può dirsi che essi fossero divenuti quasi arbitri della corona dello Stato.

Di qui venne come necessaria conseguenza che i re ebbero bisogno di mantenersi amici questi potenti vassalli, ai quali d'altra parte s'erano uniti i duchi, i conti, i marchesi, che non si consideravano più come semplici ufficiali regii od imperiali, ma quasi come signori assoluti dei loro ducati, contee e marchesati. E fu allora che i sovrani, per carezzarli, resero stabilmente ereditarii i beneficii non solo, ma anche gli ufficii.

Carlo il Calvo, che aveva bisogno del favore dei grandi per conservare la corona imperiale, compì quasi tale rivoluzione, e fu seguito dai suoi successori, sicchè fu disposto per legge che e gli onori (ufficii) ed i beneficii passassero agli eredi (3).

In tal modo il sistema feudale invadeva tutto, ed ebbe ragione il Montesquieu di dire che anche la corona di Francia divenne un feudo, appartenente alla casa dei Capeti, e come nella successione feudale, così anche in quella del trono fu accettato il principio della primogenitura (4). Sicchè il feudalismo infestò tutte le istituzioni sì di diritto pubblico che privato, ed abbracciò tutti gli ordini sociali.

27. Allo sviluppo della feudalità in Francia ed alla costituzione del feudo con i caratteri, coi quali ci si mostra nel periodo feudale, concorsero non poco le immunità, le quali non conservarono più la natura e l'indole, che ebbero nella legislazione romana: esse si allargarono in modo da contenere, nonchè l'esenzione dai pubblici carichi, il godimento di veri poteri politici, o regalie che dir si vogliano.

La patria di simili immunità può ben a ragione dirsi la Francia, dove esse, come dimostrano i documenti, rimontano ai primissimi tempi della dominazione merovingia, mentre in Italia appaiono molto più tardi, e propriamente al cadere della dominazione langobarda. La ragione di questo fenomeno in Francia, vuolsi spiegare colla politica tenuta da quel popolo nell'occupazione e con le relazioni sue verso la Chiesa. I Franchi nel costituire il nuovo Stato, non seguirono affatto la politica dei Langobardi, in Italia, quella cioè di escludere ogni altro elemento, che non fosse stato il langobardo: essi accettarono invece tutti gli elementi, che trovarono nelle terre occupate, permettendo loro di svolgersi liberamente e coll'uso delle leggi preesistenti, ed in altri modi; mentre i Langobardi in Italia subirono ma non riconobbero l'elemento romano, ed anche il cristiano, riformandosi essi stessi al contatto dei vinti e della novella religione, da loro abbracciata dopo parecchi anni dalla fondazione del regno langobardo. Come adunque i Franchi lasciarono ai popoli vinti, sino dai tempi di Clodoveo, e cioè ai Borgognoni, ai Visigoti, ai Romani (5) e poscia agli altri soggiogati da Carlo Magno le proprie leggi, così riconobbero e favorirono l'influenza e l'importanza che la Chiesa, e per essa i suoi ministri, aveva acquistata negli ultimi secoli dell'impero romano.

I Franchi inoltre, fin dalla loro conversione al cattolicismo, addivennero i fautori ed i favoriti della Chiesa, ond'è che l'influenza degli ecclesiastici in Francia doveva sempre più aumentare: e tanto è ciò vero, che bastò la fermezza e la vaga minaccia di una pena divina usata dal vescovo Ingiurioso, perchè il re Clotario I revocasse un editto, col quale aveva tentato, mercè il consenso dei vescovi, di imporre a tutte le chiese il tributo del terzo delle loro rendite (6).

(1) *Capit.*, 811, c. 7. Muratori, loc. cit.

(2) Roth, *Beneficialw.*, 416 seg.

(3) *Cap. 843 Car. Calv. Cap. ticin. Ludov.*. II, 855. *Cap. ad Karisiac.* 877. Roth, cit.

(4) Montesquieu, *Esprit des lois*, L. 31, c. 16.

(5) Eichhorn, op. cit., § 46.

(6) Gregor. Turon., IV, 2. Un'altra volta il conte aveva cominciato ad esigere i tributi sulle terre della basilica e

Doveva adunque necessariamente avvenire che quei re, i quali ripetevano la loro corona da Dio, riconoscessero il principio che i beni offerti dai fedeli alle chiese ed ai monasteri dovessero essere immuni da tutte le prestazioni, perchè queste avrebbero tolta a Dio parte di quanto era stato offerto; e che i carichi, dovuti da coloro che dipendevano da enti ecclesiastici o vivevano su terre di questi, fossero, più che al re, assegnati agli enti medesimi. Rotti così quasi tutti i legami, che univano questi sudditi allo Stato ed ai suoi ufficiali, cui veniva interdetto penetrare nelle terre immuni, doveva molto facilmente arrivarsi a concedere la giurisdizione su queste terre ai preposti delle chiese e de' monasteri, ed invero i re Franchi ben presto sottrassero non pochi di questi ad ogni ingerenza degli ufficiali pubblici.

Inoltre, siccome era principio generalmente accettato presso i barbari, che i beni regii, in caso di donazione passassero ai donatarii con tutte le immunità, che godevano prima di uscire dal patrimonio della corona, così seguiva che non solo gli enti ecclesiastici godessero l'immunità anche sulle terre donate dal sovrano, ma pure i laici o privati, che sperimentavano la munificenza regia. Ed invero due antichissime formole del monaco Marculfo (1) accennano a donazioni regie, fatte a chiese ed a privati, *in integra emunitate, absque ullius introitu iudicum de quaslibet causas fredas exigendas.*

La ragione poi, per la quale noi troviamo quasi nessuna immunità concessa a laici, si può ritrovare nel sistema tributario dei Franchi nell' epoca merovingia e nelle esenzioni, che godevano i beni del popolo dominante.

Quantunque non manchino di quelli, che, come il Lahuërou (2), sostengono essere stato il sistema tributario sotto i Merovingi identico al romano, pure da un esatto studio delle cronache e dei documenti del tempo risulta come il sistema romano aveva subita una sostanziale trasformazione. Esistevano, è vero, ancora i registri del catasto, che si conservavano nel palazzo del re (3); il catasto era formato ad imitazione del romano, e si rinnovava ordinariamente da ogni re al principio del suo regno (4); ma mutò la natura della imposta fondiaria, perchè ordinariamente essa consistette in prestazioni in natura (5), tanto più che la moneta in quei tempi era molto scarsa; e per la sua distribuzione ed esazione, tolte di mezzo le curie, restò una relazione diretta tra il re od il suo fisco, e le persone e le terre, che dovevano contribuire. Però questa specie di tributo fondiario non colpiva le terre dei Franchi per due forti ragioni, e cioè perchè questi, come appartenenti al popolo vincitore, disdegnavano assoggettarsi al pagamento di un tributo diretto, e perchè essi, come piu sopra si è detto, presero solo le terre appartenenti al fisco, o cadute a questo per la morte dei proprietarii, e le quali quindi originariamente godevano la più larga immunità (6). Il Pastoret (7) invece crede che, quanto al pagamento delle imposte, non vi fosse differenza tra Franchi e Romani; ma una tale opinione è falsa, sia perchè le terre dei Franchi erano originariamente immuni, e non abbiamo notizia di una catastazione di esse, anzi pare che i re merovingi, stretti dal bisogno, avessero tentato di sottoporre a tributo anche le terre dei Franchi, e che questi avessero opposta grande resistenza (8); sia ancora perchè troviamo nel diritto franco fatta distinzione tra terre libere e tributarie, delle quali le prime dicevansi anche immuni (9).

Oltre l'imposta fondiaria, troviamo nell'epoca merovingia anche tutto un complesso di tributi indiretti detti *teleonei*, che si dovevano al fisco sui trasporti di terra e di acqua, al passare sopra un ponte o sopra una strada e via. Questi tributi pagavansi da tutti indistintamente, salvo espressa concessione d'immunità (10).

Esisteva ancora il testatico, che dovevasi dai coloni e persone dipendenti e dai Romani tributarii, i quali inoltre dovevano anche l'imposta fondiaria sulle terre da loro possedute, mentre i Romani possessori pagavano solo quest'ultima (11).

Tutte queste imposte venivano esatte dai conti e da altri minori ufficiali, e trasmesse al tesoro regio; anzi pare che i conti fossero responsabili dell'imposta fondiaria, che essi dovevano esigere (12), e per la cui esazione avevano copie dei registri del catasto, se ciò ne è dato desumere dalle cronache (13).

della città di Tours; il vescovo si oppose, ed il re spaventato bruciò il registro dei tributi di quella città e rimise quanto si era già esatto alla basilica di San Martino. Gregor. Turon., IX, 30.

(1) Marculf, *Form.*, I, 14, 15, 16, 17. De Rozière, 147.

(2) *Histoire des instit. meroving.*, p. 264, 320.

(3) Gregor. Turon., IX, 30.

(4) Id., eod. e V, 20.

(5) Id., IV, 2; V, 29.

(6) Pardessus, *Dissert. VIII*, p. 456 seg.

(7) *Prefaz. al vol. 19 delle Ordinanze.* Dell'istessa opinione è il Dubois.

(8) Gregorio Turon., II, 36; VII, 15.

(9) De Rozière, *Form.*, 161.

(10) Lindebrog., *Form.*, 12. Pardessus, *Form.*, 6 (nella Bibl. de l'École de Chartes, IV, p. 18). Anche le chiese dovevano pagare questi tributi indiretti, salvo se ne fossero state esentate.

(11) Eichhorn, § 25. Pardessus, *Dissert.* VI, p. 510. Dalla concessione di Dagoberto I al monastero di Wissembourg si rileva che i dipendenti pagavano il *censum capitalem*, gli eredi il *ius capitale* ed il *buteil*, diritto di prelevamento sui mobili. Il testatico non era sempre dell'istessa misura e tra i più gravi era quello che pagavano i dipendenti di Saint Germain-des-Pres., *Polipt. d'Irmin. proleg.*, p. 690.

(12) Gregorio Turon., V, 26; VI, 22; VII, 23; IX, 30; X, 21. Marculf., *Form.*, I, 8.

(13) Gregor. Turon., IV, 2; IX, 30.

Il numero ed il pagamento delle imposte, dovevano, anche forse per gli abusi degli ufficiali, riuscire gravissimi, come ne è dato rilevare dalle proteste fatte dai vescovi nel Concilio di Parigi del 615 (1) e da un editto di Clotario, dove si legge: « Ut ubicumque census novus impie additus est et a populo reclamatur, iuxta inquisitione misericorditer emendetur » (2).

Ben presto però i re Merovingi cominciarono con speciali privilegii a concedere le immunità alle chiese ed ai monasteri; ma non si creda che tali immunità fossero generali, per tutti gli enti ecclesiastici, cioè: il contrario è dimostrato dalle leggi, poichè in una costituzione di Clotario I del 560 sono confermate le immunità a quelle chiese che le avevano ottenute dai predecessori *(qui avi vel genitoris nostri immunitatem meruerunt)* (3); dalle formole, delle quali alcune accennano a speciale concessione e non a generale *(maximum regni nostri augere eredimus monumentum, si beneficia opportune... benivola deliberatione concedimus)* (4), altre dicono espressamente che le chiese devono corrispondere i tributi, salvo espressa esenzione (5); ed anche dal Concilio di Orléans del 511 (6).

Però coll'andare del tempo i privilegii d'immunità addivennero sempre più frequenti, e non poche chiese, anche senza speciale concessione, si resero immuni di fatto, non pagando le imposte per lunga serie di anni. Ma è tanto vero come le chiese stesse non fossero per diritto immuni, che quando Clotario I volle imporre loro indistintamente il tributo del terzo delle rendite, ottenne il consenso di tutti i vescovi; e se non fosse stata la fermezza e l'audacia di Ingiurioso, il quale solo si oppose al re, dicendogli che se egli toglieva ciò che era dovuto a Dio, questi non avrebbe tardato a togliergli la corona, le chiese tutte sarebbero state astrette al pagamento di un così grave tributo (7).

Alla esenzione dal pagamento delle imposte, accordata mercè privilegii agli enti ecclesiastici, si aggiunse ben presto la concessione del diritto di riscuotere essi direttamente ed a loro beneficio i tributi dai dipendenti.

Una delle più antiche carte d'immunità sarebbe quella concessa dallo stesso Clodoveo nel 497 al monastero di Reims, e la cui autenticità è sostenuta dal Pardessus (8). In essa si legge: « ...et nemo praedictas res eorum inquietare audeat, nec in eorum vicos, vel villas et curtes ad causas audiendas nec ad mansiones faciendas, nec freda exactandas nec ullas functiones reguirendas ingredi praesumat ». Completa immunità adunque avrebbe concesso Clodoveo; ma, quello che è più notabile, se si deve prestare fede al testamento di Remigio, sarebbero state anche cedute a quel vescovo le imposte dovute al fisco (9). Questo abbandono d'imposte però cominciò a divenire frequente sotto Dagoberto I, che fece una simile concessione alla chiesa di Tours (10), ed una anche più ampia al monastero di Wissenbourg (11).

Sopra la scorta di queste carte, Marculfo, verso il 660, scrisse la sua formola nella quale si legge: «... ut in villabus ecclesiae... nullus iudex publicus ad causas audiendo, aut freda undique exigendum, quoque tempore, non praesumat ingredere: sed quidquid exinde aut de ingenuis aut de servientibus ceterisque nationibus, que sunt infra agros vel fines seu supra terras praedictae ecclesiae commanentes, fiscus aut de freda, aut undecumque potuerat sperare, ex nostra indulgentia profutura salute in luminaribus ipsius ecclesiae per manum agentium eorum proficiat in perpetuum » (12).

Su per giù la stessa formola leggesi nei diplomi concessi alla chiesa di Reims dal re Childeberto, essendo arcivescovo Egidio (13), e dai suoi successori al principio, alla metà ed alla fine del VII secolo, essendo arcivescovi Sonnace, Nivardo e Rigoberto, ed alla fine del secolo VIII, essendo arcivescovo Tilpino (14); in quello concesso da Carlomanno e Carlomagno alla stessa chiesa tra il 778 ed il 780 (15); in quello largito al monastero dervense da Childerico (16); nell'altro concesso alla chiesa di Saint Bertin da Clodoveo figlio di Teodorico nel 691 (17) e confermato da Childeberto nel 698 (18), da

(1) *Concil. antiq. Gall.*, I, 477.

(2) *Chlothach. II reg. edict. in Synodo.*

(3) *Chlothach. I reg. Constit.*, c. 11, 12 (Pertz L. 1).

(4) Marculf.. *Form.*, I, 3, 4. Rozière, *Form.*, 16, 20.

(5) Pardessus, *Form.*, 6 cit. Lindebrog., *Form.*, 12.

(6) *Concil. antiq. Gall.*, I, 179.

(7) Gregorio Turon., IV, 2.

(8) Pardessus, *Diplomat.*, I, 30 e note. Flodoardus, *Hist. remens. eccles.*, II, c. 2.

(9) *Arch. administr. de la ville de Reims. Testamentum S. Remigii* (secol. VI, doc. II) nei « Documents inedits sur l'Histoire de France », vol. I. Le parole del testamento sono: « Sed neque post eius baptismum, nisi Codicianum et Iuliacum, super quibus iam dictus puer sanctissimus et unanimus mihi Ludowaldus et incolae loci illius multiplibus xeniis gravati obnixe deprecantes quod regi debebant ecclesiae mee solvendum, me petere compulerunt. Quod idem piissimus rex et gratanter accipiens, promptissima voluntate largitus est ». È uopo però osservare che questa parte del testamento è sospetta.

(10) *Vita S. Eligii* in Duchesne, I, p. 630.

(11) *Edilini Abbat. liber possessionum. Traditiones possessionesque Wizenburgenses*, p. 323 seg.

(12) Marculf., *Form.*, I, 3. De Rozière, 16.

(13) *Arch. admin. de la ville de Reims*, p. 23. Flodoardus, op. cit., II, 2.

(14) *Archiv. de Reims*, p. 23, n. 3.

(15) Flodoard, op. cit., II, 17.

(16) « Ut nullus iudex publicus, quolibet modo iudiciaria accinctus potestate... nec ad causas audiendum, nec fideiussores tollendum, nec freda exigendum, nec mansiones faciendum, nec rotaticum infra urbes, vel in mercatis extorquendum, nec ullas paratas aut quaslibet redhibitiones praesumat » (in collectaneis Camuratii).

(17) *Chartularium sithiense*, pars. I, lib. I, 14.

(18) *Ibid.*, pars. I, lib. I, 15.

Teodorico nel 721 (1), da Childerico nel 743 (2), da Carlo nel 767 (3) e da Ludovico nell'830 (4). Lo stesso può dirsi della maggior parte dei diplomi, che si leggono nelle raccolte e cartolarii, e che io mi risparmierò di citare.

Queste concessioni contribuivano ad arricchire le chiese ed i monasteri, perchè i dipendenti, e più specialmente i coloni, oltre le imposte, cui abbiamo accennato, e che mutaronsi in censi, dovevano ancora altre prestazioni (5).

Con i Carolingi fu accolto il principio generale che cioè tutte le chiese fossero immuni (6). Ma io credo che non fosse anche generalmente ritenuto dovere tutte le chiese usufruire delle prestazioni dovute al fisco dai dipendenti e da coloro, che vivevano sopra le terre loro, perchè trovo come nell'859 se ne fa da Carlo il Calvo una espressa concessione al monastero di Beaulieu, che quell'imperatore mette sotto la sua protezione, e cui accorda il privilegio di aprire un mercato « in Siviniano vico et quidquid inde exigetur eorum dominio deputetur » (7). Questa ed altre concessioni o conferme non sarebbero state necessarie, se un principio generale all'uopo fosse stato legislativamente adottato, il che potrebbe desumersi anche da una formola degli ultimi tempi dell'epoca carolingia (8).

Da molti documenti risulta che, insieme al diritto di riscuotere le imposte dovute all'erario dello Stato, solevasi ancora concedere agli enti ecclesiastici l'autorità giudiziaria, la giurisdizione sui dipendenti e sopra quelli che abitavano sulle loro terre, proibendo agli ufficiali pubblici non solo di penetrare sulle terre immuni per pretendere i carichi e le funzioni e per tenervi malli o giudizii, ma anche di giudicare i soggetti all'ente favorito (9). Questa concessione era la più importante, rompeva quasi ogni legame tra il territorio immune e l'autorità suprema, e contribuì grandemente al formarsi degli Stati feudali, quando agli ecclesiastici furono concessi intieri distretti, sottraendoli all'autorità dei pubblici ufficiali.

Non si creda però che, come la immunità, prendendo questa voce nel suo ristretto significato, anche la giurisdizione fosse per legge accordata generalmente alle chiese ed ai monasteri. Dimostrerò in prosieguo come le leggi dei tempi carolingi non menano affatto ad una simile conclusione: qui osserverò solamente che gli stessi documenti, anche dell'epoca carolingia, dimostrano che alcuni privilegi non contenevano l'esenzione dalla giurisdizione ordinaria. L'arcivescovo di Reims aveva certamente la giurisdizione, come risulta dai diplomi citati ed anche dalla conferma di Carlo il Calvo, dell'anno 850 (10); ed invero nell'847 due messi dell'arcivescovo Hincmaro, e cioè Sigloardo presbitero e Dodilo, uomo nobile e vassallo dell'arcivescovo, insieme agli scabini tennero un placito per giudicare alcuni servi che si affermavano liberi ed i quali furono, espletato regolarmente il giudizio, riconosciuti come appartenenti all'arcivescovo (11). Una tale giurisdizione era effetto di speciale concessione, come dicevo, mancando la quale essa non poteva esistere. Infatti, al monastero di Beaulieu vennero concessi nell'859 ampie immunità ed il diritto di tenere mercato, ma non il potere giudiziario, e però vediamo nell'870 l'abate Garulfo presentarsi col suo avvocato nel pubblico placito tenuto dal conte, per discutere una causa contro un certo Adeno (12). In anno incerto, ma tra l'823 e l'840, l'abate di San Salvatore di Roton ed il preposto del monastero si presentano al messo, sedente in pubblico mallo con gli scabini, per rivendicare una terra ingiustamente posseduta da un tal Fetmer (3), e nell'832 lo stesso abate ed i monaci sostengono una lite nel tribunale pubblico (4). Adunque tanto l'abate di Beaulieu quanto quello di Roton non avevano giurisdizione alcuna.

Da questo breve cenno sulle immunità in Francia è dato rilevare quanto la loro concessione ed il loro allargarsi continuo contribuissero allo sviluppo completo del regime feudale.

§ 5. *Il gasindiato, il beneficio e le immunità presso i Langobardi.*

Sommario.

28. Cenno sulla costituzione langobarda
29. Caratteri dei duchi langobardi.
30. Il gasindiato. I gasindi regii e loro privilegi.
31. I beneficii nel regno langobardo.
32. Caratteri delle immunità langobarde.
33. Esame di alcune opinioni circa l'origine del feudo in Italia.
34. Opinione del Muratori.
35. Opinione nostra.

28. Le prime traccie della feudalità in Italia si rattrovano nel periodo langobardo.

(1) *Chartularium sithiense*, parte I, libro I, 25.
(2) *Ibid.*, 31.
(3) *Ibid.*, 37.
(4) *Ibid.*, 60.
(5) *Polypt. d'Irm.*, test. XII, 20.
(6) *Pippini reg. Cap. incerti anni*, c. 6. *Pipp. reg. Capit.*, 755, c. 19. *Capit. Olonn.*, 825, c. 2 (Pertz L. I).
(7) *Chartularium monasterii de Belloloco*, p. 15.
(8) Rozière, *Form.*, 149.
(9) Si puo rilevare da alcuni documenti che esamineremo.

(10) *Arch. admin. de la ville de Reims*, p. 37.
(11) *Ibid.*, p. 35. V. p. Guerard, *Polypt. d'Irminon*, p. 289.
(12) *Chartularium monasterii de Belloloco*, p. 27.
(13) *Chartularium Abbatiae S. Salvatoris rotonensis*, doc. 27, p. 94.
(14) *Ibid.*, doc. 29, p. 95. Questa seconda causa fu trattata innanzi al principe Bran, che era il rappresentante dell'imperatore nella Bretagna soggiogata da' Franchi (vedi i Prolegom. al Chartol. rotonense, p. XIX).

I Langobardi furono tra i barbari coloro, che vennero più tardi al contatto della civiltà romana, ond'è che questa cominciò ad influire sulla loro vita, solo quando essi nel 526 ottennero la Pannonia dall'imperatore d'Oriente. Tale influenza operò anche sulla costituzione politica loro, la quale si era mantenuta, più che presso gli altri barbari, conforme alla originaria dei popoli germanici. E a dimostrarlo basti il ricordare che anche in Italia, dopo la morte del secondo re Clefi, i duchi langobardi non vollero avere altro re, essendo la potestà regia già di troppo cresciuta a discapito loro e dell'assemblea, ed a mo' dei *principes* di Tacito formarono quasi una confederazione tra loro.

Ma a rendere più provato questo asserto, ed a seguire lo sviluppo che coi Langobardi ebbero i primi germi della feudalità, già da noi ritrovati presso gli antichi Germani, è utile un breve cenno della costituzione langobarda.

A capo dello Stato era il re, che saliva al trono in forza del principio ereditario innestato all'elettivo, poichè l'erede del re defunto doveva essere confermato dall'assemblea, nella quale la nazione tutta prestava il giuramento di fedeltà al nuovo eletto (1).

Egli aveva l'alto potere militare, raccoglieva l'esercito in forza dell'eribanno, e ne era il supremo duce, o delegava qualche altro in sua vece (2); l'alto potere giudiziario ed era il giudice supremo, il suo costituiva il massimo tribunale ed a lui spettava il diritto di grazia (3); il potere legislativo, perchè le leggi si emanavano in suo nome e, col crescere dell'autorità regia, egli stesso potette fare ordinanze e decreti ed introdurre nelle leggi, che venivano approvate dall'assemblea, le formole *principi placuit* (4); l'alto potere esecutivo e di polizia, ed egli provvedeva alla pace ed alla sicurezza dello Stato, proteggeva le persone deboli, le chiese e gli stranieri (5).

Anche il re langobardo era circondato da fedeli, che con voce barbarica si dicevano *gasindii regii*, i quali entravano nel seguito del re prestando giuramento di fedeltà ed omaggio, vivevano nella corte del signore, e dalla loro classe uscivano gli ufficiali del palazzo, quali il *marpais* o stratore, il *maggiordomo,* il *duddo* o tesoriere, il *coppiere,* lo *spatario,* i *notai,* gli *ostiarii* od uscieri ed altri minori (6).

L'autorità regia andò sempre più aumentando, specialmente con Liutprando ed i suoi successori, e con essa la classe dei gasindii regii si elevò, poichè il guidrigildo di questi fu aumentato ed essi vennero circondati di privilegi (7).

L'assemblea popolare (*tinge, mallo, fabula, adunatio, conventum* o *concilium*) (8) andò sempre più perdendo la sua importanza, e quantunque approvasse le leggi, concorresse alle più importanti deliberazioni, avesse il più alto potere giudiziario, pure negli ultimi tempi divenne un simulacro dell'antica (9).

Il territorio del regno langobardo era diviso in ducati e gastaldati (*iudiciariae*), in centene ed in decanie (10). I gastaldati però non avevano la medesima importanza dei ducati, e possono mettersi gli uni accanto degli altri, solo perchè e quelli e questi formavano delle giudicerie.

A capo dei ducati erano i duchi, che distinguevansi in maggiori e minori (11), e la cui carica, come è addimostrato dalle cronache, addivenne ereditaria, quantunque l'erede dovesse essere accettato dal popolo e confermato dal re. Sicchè i duchi non erano semplici ufficiali regii, come crede il Savigny (12), ma veri principi del popolo (13), e, a differenza dei conti franchi, conservarono più fedelmente il carattere dei *principes* germanici. Avevano il potere militare (14), il giudiziario (15), quello di polizia nel limite del loro ducato (16), e proteggevano i deboli, i luoghi pii e financo gli stranieri (17), mentre, insieme al re ed ai maggiori ufficiali della corte, costituivano il supremo tribunale, il palatino (18).

I gastaldi invece erano semplici ufficiali regii ed amministratori delle corti del re, chè poteva revocarli a suo libito (19); ma essi pure avevano nei loro gastaldati i poteri dei duchi, sempre però come semplici rappresentanti del capo dello Stato (20).

I documenti dell'epoca pongono tra i magistrati langobardi anche i conti (21), sulla cui natura ed attribuzioni molto si è disputato tra gli scrittori; e mentre alcuni hanno creduto che fossero gli stessi duchi (22), altri hanno affer-

(1) Schupfer, *Ist. pol. long.*, II, 1.
(2) Paul, III, 27.
(3) Schupfer, *eod.*
(4) *Aist.*, 2, 8.
(5) *Roth.*, 8, 9, 13, 182, 195, 196, 367 e *Prolog. Rach*, 3.
(6) Schupfer cit. Troya, *Cod. dipl.*, IV, 585; V. 336; III, 408; IV, 558, 583; II, 340, ecc.
(7) *Liutp.*, 62. *Rach.*, 10, 11, 14.
(8) *Roth.*, 170, 362, 343, 346. *Rach.*, 10.
(9) *Roth.*, 386. Schupfer, cit. Waitz, I, 60.
(10) Hegel, *Storia della costituz. dei municipi ital.*, III, 5.
(11) Muratori, *Antiq. ital.*, diss. 5.
(12) Savigny, *Storia del diritto romano*, I, § 83
(13) Paul. Diac., I, 14.
(14) *Roth.*, 6, 21.
(15) *Roth.*, 20, 22, 25.
(16) *Roth.*, 21, 244, 264. *Rach.*, 13.
(17) *Liutp.*, 22, 29, 74, 75, 151. Troya, *Codice diplom. longob.*, III, 372, 378, 382; IV, 582.
(18) Schupfer, op. cit., II, 1 e 2. Hegel, op. cit., III, 4.
(19) Schupfer, cit. Di opinione contraria il Pertile, op. cit., § 9, n. 23.
(20) *Roth.*, 176, 224, 260, 264, 271, 375. *Liutp.*, 22, 29, 74, 75, 78, 80, 85, 151. *Aist.*, 7.
(21) Paul., III, 9; IV, 53; V, 9, 16. Gregor. M., *Epist.*, IV, 47. Troya, I, 293; III, 352, 405; IV, 556, ecc.
(22) Savigny, op. cit., I, § 83.

mato che la voce conte fosse un altro titolo, con cui s'indicavano i gastaldi (1). Io credo invece che il titolo di conti venisse preso da quei gastaldi, che, per la prepotenza di alcuni duchi, erano passati da quella del re sotto la potestà di questi, per distinguersi dai gastaldi regii, quasi essi fossero i fedeli (*comites*) dei loro duchi (2).

Le centene erano rette dai centenarii o sculdasci, che avevano poteri molto più limitati dei magistrati superiori: e le decanie dai decani, ufficiali di minima importanza, e, più che altro, esecutori degli ordini partiti dal re e dagli altri magistrati (3).

Dai gastaldi infine dipendevano minori ufficiali amministrativi, quali gli attori, gli scarioni, i porcai ed i saltarii o gualdatori (4).

29. Da questo brevissimo cenno della costituzione langobarda (5) risultano due cose importanti per questo studio, e cioè che i gasindi regii rassomigliano agli antrustioni franchi; e che i duchi langobardi hanno carattere diverso da quello dei conti franchi.

Invero, mentre questi ultimi ne si mostrano quali semplici ufficiali regii, quelli sono principi del popolo, poichè, più che dal favore regio, ripetono il loro posto dalla nascita e dal voto popolare. Non è a credere quindi che Alboino scegliesse a suo libito i duchi, da preporre alle città, che mano mano venivansi conquistando, perchè tutto ne induce a credere che egli conferisse la carica di duchi a coloro, che ne occupavano una simile nella Pannonia, donde il popolo langobardo mosse al conquisto d'Italia. Solo in tal modo possiamo spiegarci come i duchi potessero, dopo i brevissimi regni di Alboino e di Clefi, sostituirsi all'autorità sovrana, non procedendo alla elezione di un nuovo re, e prendendo essi stessi le redini dello Stato col costituire tra loro una specie di confederazione. E solo ammettendo nei duchi langobardi il carattere di principi del popolo, possono trovarsi le cause dell'ereditarietà della loro carica e della grande potenza, cui essi potettero arrivare, specialmente alcuni, come quei di Benevento, di Spoleto e del Friuli, potenza, che li rese spesse volte riottosi e ribelli alla potestà regia, colla quale si posero in aperta lotta non poche volte; sconcio che toccò il culmine sotto il regno di Cuniberto.

Insomma i duchi langobardi ritraggono più fedelmente il carattere dei principi germani, i quali venivano eletti dal popolo, probabilmente tra i nobili, e presso quelle tribù, che non si reggevano a monarchia, ricovrivano la più alta carica di quei governi embrionali. Ed è però che i duchi, ripetendo il loro ufficio più dalla nascita che dal re, non potevano da questo esserne spogliati, se non in caso di tradimento o fellonia; sicchè può ben a ragione affermarsi che il principale vincolo, che stringeva al re i duchi, era la fedeltà non di vassalli ma di sudditi, cosa che non avveniva per i gastaldi, i quali non potettero perciò mai alla potenza di quelli arrivare.

Una tale specie di autonomia nei duchi non poteva convenire al re, che accresceva sempre più la sua autorità, e, ad imitazione degli imperatori romani davasi il titolo di *Flavio* e financo di *Augusto,* se deve prestarsi fede ad una carta del 752 (6); ond'è che, a cominciare da Liutprando molti ducati furono ridotti a gastaldati, altri vennero più fortemente assoggettati alla suprema autorità. Alcuni però, ad onta degli sforzi dei re, si resero quasi indipendenti (7), ed in tempi di lotte intestine vennero financo considerati come terre nemiche (8).

Ma che, salvo poche eccezioni, i duchi addivenissero veri ufficiali regii, è dimostrato dalle leggi che richiesero da loro, come da tutti gli altri minori magistrati dello Stato, uno speciale giuramento (9).

Ora, se nella storia di alcuni ducati longobardi si possono per avventura ritrovare i germi di quel discentramento, che divenne disorganamento, e che fu uno dei più funesti portati della feudalità, s'ingannerebbe a partito chi nei duchi longobardi volesse scorgere dei feudatarii e nei ducati dei feudi. Ed invero o si considerino i duchi, quando si affermavano ed erano principi del popolo, o quando addivennero veri ufficiali regii, tra loro ed il sovrano mancava sempre l'essenzialissimo rapporto personale. Nel primo caso, perchè essi non avevano la loro carica per beneficio del sovrano e quali vassalli o fedeli di questo, ma per proprio diritto e per voto popolare; nel secondo perchè erano semplici impiegati e non vassalli, il giuramento da loro dovuto non era richiesto a conchiudere un rapporto personale, che non esisteva, ma a fermare l'obbligo di onestamente e fedelmente sostenere la carica, che loro era conferita; ed in ambo i casi la fedeltà che essi dovevano non era speciale, ma la medesima che quella dovuta da ogni altro suddito al re, non come ad individuo, ma come al capo dello Stato. E la verità di tutto questo è confortata dal fatto che presso i Langobardi in Italia i duchi da principi del popolo si trasformarono col tempo in semplici impiegati, salvo quei pochi, che si considerarono

(1) Schupfer, op. cit., II, 3. Hegel, *cod.* Pertile, op. cit., § 9.

(2) V. la mia *Storia del diritto italiano*, vol. I, p. 111.

(3) *Roth.*, 15, 35, ecc.

(4) *Roth.*, 140, 171, 172. *Liutp.*, 44, 83, 85, ecc.

(5) La costituzione langobarda è ampiamente esposta dallo Schupfer nelle sue *Istituzioni politiche longobarde*. V. p. la mia *Storia del diritto*, vol. I, p. 100 seg. e 156 seg.

(6) Troya, IV, 666. Questa carta però è sospetta.

(7) Sckupfer, op. cit., II, 2.

(8) *Rach.*, 9.

(9) *Liutp.*, 85, 139. *Rach.*, 1.

quasi sovrani indipendenti, e mai vassalli; mentre presso i Franchi, appo i quali il feudo si costituì realmente, i duchi, i conti ed i marchesi da semplici ufficiali regii a poco a poco addivennero veri vassalli o feudatarii, come già si è visto, e si vedrà più ampliamente in prosieguo.

30. Le prime traccie della feudalità voglionsi anche in Italia ritrovare nella comitiva e nel beneficio. L'antica comitiva germanica si riscontra presso i Langobardi nel *gasindiato,* poichè i gasindii (1) rassomigliano ai *comites* germanici ed ai leudi Franchi, come i gasindii regii possono paragonarsi agli antrustioni franchi.

Potrebbe anche dirsi che il gasindiato ritrae più fedelmente l'antico *comitatus principis* ed il suo carattere, perchè fino dai primi tempi della dominazione longobarda un tale rapporto solevasi contrarre non solo col re e con la regina, ma ancora con i duchi e con qualunque altro libero, ancorchè questi fosse egli stesso stato un gasindio (2). Coll'andare del tempo poi un tale istituto dovette di necessità estendersi maggiormente, e per i torbidi continui che funestarono il regno longobardo, e per le continue guerre dovute combattere dai Langobardi, ed ancora per la grande miseria che scorgesi nel regno loro, e che rilevasi dal prologo dell'editto di Rotari, dove si parla di miseri ed oppressi, e più ancora da una legge di Liutprando (3), la quale nel determinare il numero di quelli che potevano essere dispensati dal servizio militare, dai giudici, dagli sculdasci, dai saltarii, fa comprendere che molti erano possessori di un solo cavallo e moltissimi completamente proletarii. Ora doveva avvenire che costoro, i quali, se dispensati dalla milizia, erano tenuti a prestare servizii manuali ai giudici, sculdasci e saltarii, cercassero, per assicurarsi il sostentamento ed una protezione, entrare nel seguito di qualche ricco o potente; nè è a credersi che rifuggissero da quella specie di soggezione servile, che si originava dal gasindiato, dappoichè tale soggezione era certamente preferibile ai servizii manuali ed agli altri rapporti, cui la miseria spingeva i Langobardi (4).

Non solo i liberi poi, ma anche i servi potevano essere accolti nel seguito di un signore (5); e finalmente anche le corporazioni religiose solevano domandare la protezione del re (6) o di qualche duca (7). Però è necessario anche qui osservare che la protezione accordata alle corporazioni religiose, ed in generale a tutti coloro che deboli ed oppressi la richiedevano, era ben diversa da quella che il re doveva ai proprii gasindii e può paragonarsi all'altra che il re come capo dello Stato soleva dispiegare a favore dei deboli in generale e degli stranieri.

Il rapporto, che si originava dal gasindiato, era del tutto personale ed imponeva ai gasindii la più ampia fedeltà e devozione, ond'è che essi si dissero anche fedeli (8) e la loro relazione col signore *obsequium* o *servitium* (*in obsequio, in servitio esse*) (9); mentre quest'ultimo a sua volta doveva loro protezione e difesa (10) e, senza alcun dubbio, anche il mantenimento (11), quasi che quelli entrassero a far parte della sua famiglia; chè anzi il legislatore in certi casi li considera quali parenti di questi (12).

Pare però che presso i Langobardi questo rapporto non dovesse necessariamente durare tutta la vita dei contraenti, ma che invece potesse sciogliersi a libito loro (13). Generalmente però esso soleva durare non solo per tutta la vita delle parti, ma si protraeva anche dopo la morte del signore, naturalmente cogli eredi di questo (14), finchè poi il gasindiato non addivenne ereditario, dando luogo, almeno per i gasindii regii, ad una nuova nobiltà diversa dall'antica, alla quale appartenevano i duchi (15).

Fra i gasindii primeggiavano i regii, circondati da privilegi e da maggiore estimazione, la quale si traduceva in un maggior quidrigildo (16), e cresceva coll'aumentare dell'autorità sovrana, perchè essi partecipavano alla grandezza ed alla potenza del re. I maggiori tra loro, poi, entravano ordinariamente a far parte del tribunale regio (17), ed a tutti, oltre gli ufficii di palazzo, solevansi anche affidare missioni delicate, come quella di presiedere giudizii importanti nella qualità di messi regii. Così troviamo che Ambrogio maggiordomo pronunzia una sen-

(1) Alcuni fanno derivare le voci *kisindi* e *gisindi* dall'altra *sind* che, equivaleva a via o viaggio, e però i *gisindi* avrebbero formato un seguito in viaggio, un seguito quindi armato. Weigand, *Synonimisches Wörterbuch*, I, 289. Si vegga pure quanto ne dicono Leo, *Bemerkungen zum Beowulf* e Scherer, *Recension*, ecc., p. 101 seg.

(2) *Roth.*, 167, 225. *Rach*, 11. Troya, III, 401; IV, 582; V, 616, 641, 838, 889.

(3) *Liutp.*, 83. Dalle leggi 2 e 3 di Astolfo risulta che molti dovevano essere i proletarii, e gl'infimi proprietarii, i quali erano in guerra tenuti ad armarsi solo di scudo, turcasso, arco e frecce.

(4) La legge 251 di Ratari parla di uomini liberi i quali non possedevano altro che cavalli domati, o bovi da giogo, o vacche; ora costoro dovevano certamente collocarsi su fondi altrui e coltivarli, come coloni liberi, obbligandosi ad un canone o tributo annuo, perchè, come risulta dai documenti dell'epoca, un simile contratto era frequentissimo, e, avuto riguardo allo spirito del tempo, doveva produrre una specie di rapporto di soggezione.

(5) Troya, III, 401.

(6) *Aist.*, 17, 19.

(7) Troya, III, 423.

(8) *Liutp.*, 96. *Rach*, 11.

(9) *Roth.*, 167, 225. *Rach.*, 11.

(10) *Rach.*, 14.

(11) Paul., III, 16.

(12) *Rach.*, 10.

(13) *Roth.*, 167. Schupfer, op. cit., II, 1.

(14) Paul, IV, 52. V, 2.

(15) Schupfer, op. cit., II, 1.

(16) *Liutp.*, 62.

(17) Brunetti, *Codice diplomatico toscano*, 10.

tenza nella causa tra i vescovi di Arezzo e di Siena (1); e che il notaio Ulziano, come messo regio, circondato da assessori, conosce una lite sorta tra i vescovi di Lucca e di Pistoia (2).

Tutto, poi, ne induce a credere che il re scegliesse i suoi gasindii anche tra i Romani, specialmente quelli che dovevano ricovrire la carica di notai di corte, perchè è risaputo, e lo stesso Troya lo riconosce, che i notai uscivano ordinariamente dalla classe dei vinti.

Altri privilegi, anche più importanti, godevano i gasindii regii. Essi, infatti, prima di essere giudicati, dovevano venire ammoniti, perchè potessero riparare ai proprii torti, secondo la loro coscienza, o secondo il parere de' loro pari, se ignoravano o non sapevano da se interpretare la legge; e solo nel caso che si rifiutavano rendere giustizia o si comportavano inonestamente nel troncare la vertenza, potevano essere chiamati ed astretti dal giudice, contro il cui pronunziato, però, avevano sempre il diritto di ricorrere al re (3). E poichè i gasindii regii avevano anch'essi seguito di fedeli, il re, con altra legge, mise anche questi al sicuro dalle oppressioni e dalle ingiustizie dei giudici (4). Queste leggi ne mostrano ancora come i duchi, i quali appartenevano all'antica nobiltà, e forse avevano disdegnato di entrare nel gasindiato (5), non si facessero imporre dalla elevata posizione dei gasindii regii, e come spesso li opprimessero nell'istessa guisa che gli altri cittadini, sì da richiamare l'attenzione del sovrano, che dovette intervenire con la sua autorità a porvi riparo.

31. Anche in Italia durante la dominazione langobarda apparve il beneficio. Invero i re langobardi usarono anch'essi, come i re franchi, fare largizioni dei beni appartenenti ai loro vasti patrimonii, per ricompensare i sudditi fedeli, o per aumentare il numero dei fautori (6) in mezzo alle usurpazioni e guerre civili, che turbarono il regno langobardo. Ora queste largizioni hanno il carattere di beneficii, perchè non sono, salvo eccezioni, irrevocabili, nè trasferiscono la proprietà piena.

Non erano irrevocabili, perchè il re poteva ritirare la donazione per giusta causa, se cioè il donatario veniva meno agli obblighi inerenti alla concessione, come se deteriorava il fondo o non lo migliorava, quando specialmente era stato convenuto il miglioramento dello stesso (7). D'altra parte tali concessioni, per regola, duravano tutta la vita del concedente, il cui successore non era tenuto a rispettarle, ed allora solamente esse seguitavano ad aver vita, quando quest'ultimo le confermava (8). Non mancano esempi di tali conferme, e così, per citarne alcune, Ariovaldo confermava al monastero di Bobbio le donazioni di Agilulfo (9), Astolfo a S. Lorenzo di Bergamo la casa tributaria elargita da Arechi (10).

Tanto meno poi la concessione passava agli eredi del concessionario, e solo una conferma, che equivaleva ad una nuova concessione, poteva far continuare il beneficio, anche dopo la morte del primo beneficiato (11).

Nè poi queste largizioni trasferivano proprietà piena: il concessionario poteva godere i beni ricevuti, ma non alienarli in qualsiasi modo, senza l'espresso consenso del concedente, consenso che per lo più si dava col far intervenire un pubblico ufficiale all'atto di alienazione (12). Che, se mancava tale consenso, questa avevasi per nulla rispetto al primo concedente (13).

Tali concessioni regie, infine, avevano per oggetto non solo fondi loro pertinenti, ma anche intere corti e masse, casali, mulini, chiese e tutto ciò insomma che entrava nel patrimonio pubblico, il quale era pure del re (14).

Non è chi non vegga adunque in queste concessioni i caratteri del beneficio, quantunque solo più tardi questa voce fosse stata adoperata.

Anche i duchi solevano fare largizioni di simile maniera, le quali ancora avevano carattere di beneficii, perchè non legavano il successore del concedente, ed invero noi troviamo che il duca Gisolfo ritirò al monastero di S. Vincenzo al Volturno le donazioni fattegli dal suo predecessore Gedescalco, e quei beni concessi ai suoi fedeli (15); e le cose donate ritornavano al concedente dopo la morte del concessionario, specie se questi moriva senza lasciare figli (16). E poichè alcuni duchi non poche volte si misero in lotta coll'autorità regia, non solo elargirono i loro beni particolari, ma anche quelli della corona, che erano nel territorio dei loro ducati (17).

Questi contratti, ordinariamente, non producevano alcun rapporto personale, ma solo uno reale, e però non menavano legalmente seco l'obbligo dell'ossequio, ma d'altra parte sembra, stante la natura precaria della concessione, che il concessionario dovesse una specie di fedeltà

(1) Brunetti, op. cit., 6.
(2) Brunetti, op. cit., 11.
(3) *Rach.*, 14.
(4) *Rach.*, 11.
(5) Schupfer, loc. cit.
(6) Paul., V, 1.
(7) Troya, III, 452.
(8) V. il prologo di Astolfo del 750.
(9) Troya, I, 293.
(10) Troya, IV, 693; v. p. V, 971.
(11) Troya, I, 297.
(12) Troya, III, 349, 401, 438; IV, 714, 963; V, 793.
(13) Troya, III, 481.
(14) Troya, IV, 556, 714; V. 793, 878, ecc.
(15) Troya, III, 457.
(16) *Roth.*, 225. V. la interpretazione che danno di questa legge Brunner, op. cit., p. 1190, n. 1, e Viollet, *Précis de l'histoire du droit français*, p. 534, n. 1.
(17) Troya, III, 381, 388, 526; IV, 642, 643; V, 812, 857.

originata dalla gratitudine. Ciò potrebbe per avventura rilevarsi, oltre che dalle leggi (1), dal nome di *fiwadia*, che in qualche carta si dà alla terra che formava oggetto della concessione. Questa voce invero è composta da *fi*, che vuol dire fedeltà e prezzo, e da *wadia*, che sinifica fideiussione, e la *fiwadia*, al dire dello Schupfer (2), « era precisamente una terra che rispondeva della fedeltà del concessionario ».

Ma non solo i re ed i duchi solevano concedere beneficii. Da non poche carte longobarde, infatti, risulta che e le chiese e i privati solevano concedere, per lo più dietro preghiera o domanda, i loro fondi, a tempo determinato, od anche in perpetuo, coll'obbligo nei concessionarii di risiedervi, di migliorarli e di corrispondere un canone, od altre prestazioni, od angarie, e spesso aggiungevasi anche la clausola che la mancanza ai patti convenuti dovesse menare alla perdita del fondo così concesso (3).

Nè presso i Longobardi i beneficii solevansi costituire solo per concessione dei proprietarii, poichè ritrovansi nelle carte del regno longobardo esempii di beneficii oblati. Ed anche in Italia simili oblazioni di terre, che si ritenevano poscia dagli oblatori a titolo di beneficio, per lo più vita loro durante, solevansi più comunemente fare alle chiese ed ai monasteri, che davano maggior garanzia di protezione (4). Questo avveniva poi, e per le condizioni speciali dei tempi e per sentimento religioso, e qualche volta e quelle e questo spingevano i piccoli proprietarii a fare alle chiese ed ai monasteri oblazione dei loro beni non solo, ma anche della loro persona (5).

Adunque, anche in Italia il beneficio ci si mostra quasi con i medesimi caratteri che in Francia, e anche presso noi non mancano esempii, specie negli ultimi tempi del regno longobardo, di beneficii ereditarii, concessi cioè colla formola *in perpetuo,* e Gisolfo di Benevento concedeva in perpetuo all'abate Zaccaria i beni del suo fedele Anzoaldo (6).

Ma ordinariamente il gasindiato o la *commendatio* ed il beneficio restarono due istituti diversi e separati, e solo colla dominazione franca si fusero in uno.

Non mancano però esempii, anche durante la dominazione longobarda, di beneficii, chiamiamoli pure in tal modo, concessi a fedeli o gasindii. Liutprando invero elargiva al suo fedele Picone un mulino e parte del casale Ponziano (7), e Gisolfo di Benevento distribuiva tra i suoi fedeli i beni ritolti al monastero di S. Vincenzo al Volturno (8). Anzi si potrebbe desumere che il re ed i duchi solevano concedere beneficii ai loro fedeli anche da una legge dell'editto di Rotari, che esclude dall'obbligo della collazione quanto uno dei figli aveva acquistato: « in obsequio regis, aut cum iudice ... serviendo » (9) e tale è la opinione dell'Hegel (10). Ma il Savigny (11) ed il Troya (12) sostengono che quella legge fu quasi una riproduzione di quanto disponeva il diritto romano circa il peculio castrense e quasi castrense. Però, avuto riguardo alla natura dei beneficii, quella disposizione può più facilmente riferirsi a questi, che non trasferivano mai vera proprietà ed erano dati in contemplazione della persona e della fedeltà, tanto più in quanto che ciò che il figlio acquistava nell'esercito doveva essere messo in collazione.

Inoltre l'interpetrazione dell'Hegel viene sorretta dalla legge 225 di Rotari dove si legge: « Et si alequid in gasindio ducis. Aut privatorum hominum absequium donum munus conquisivit, res ad donatore revertantur. » La quale legge prova che le cose donate al gasindio non si acquistavano da questi in piena e libera proprietà e non potevano quindi essere poste in collazione.

32. Come si è detto, discorrendo delle immunità in Francia, i Langobardi non seguirono sotto questo aspetto la politica dei Franchi, ed essi, se favorirono, convertiti al culto cattolico, le chiese ed i monasteri, se furono e re e popolo larghi di doni verso le une e gli altri, non concessero loro mai immunità, che avessero potuto sottrarre i luoghi pii alla ordinaria giurisdizione. L'indole stessa del popolo longobardo, ed anche la sua costituzione, danno la ragione di questo fenomeno. I Langobardi furono tra i barbari quelli che meno rispettarono le altre nazionalità, e non parlo solo di quella dei vinti, ma anche degli altri barbari, che con i Langobardi vennero in Italia, o vi si stabilirono durante il loro dominio. Essi facevano conto della nazionalità, solo quando dovevasi determinare il quidrigildo, e per far risaltare maggiormente la supremazia loro in faccia agli altri; ma il loro diritto doveva servire per tutti quanti si trovavano nel regno longobardo, come n'è dato rilevare dalla legge dei guargangi (13); e se il diritto romano seguitò ad aver vita, ciò fu per la necessità stessa dei tempi e per quel rispetto che tutti i barbari avevano per quel diritto, considerato come l'universale. Però anche i Romani, anche gli ecclesiastici dovevano necessariamente seguire la legge longobarda nelle

(1) Rotari nella legge 177 dispone che la donazione venisse revocata, quando il donatario, emigrando, abbandonava il donante; v. p. *Aistulf.*, 11.

(2) Op. cit., II, 5.

(3) Troya, V, 738, 810, 966.

(4) Troya, IV, 659; V, 738. *Cod. Cavense*, I, 96, 98, 100, 113, ecc.

(5) Troya, V, 816, 956, 960.

(6) Troya, IV, 642; v. p. V, 971.

(7) Troya, IV, 556; v. p. V, 857. Paul., V, 1.

(8) Troya, III, 457.

(9) *Roth.*, 167.

(10) Hegel, op. cit., III, 3.

(11) Savigny, loc. cit.

(12) Troya, nota a questa legge.

(13) *Roth.*, 367.

materie di diritto pubblico ed in certi nuovi rapporti ammessi dalla nuova legislazione e sconosciuti al diritto romano (1). Adunque anche gli ecclesiastici dovevano piatire innanzi ai magistrati langobardi, seguendo la procedura comune (2).

Nè ciò è tutto. Nel regno longobardo i duchi consideravansi principi del popolo: essi circondavano il re nei consigli, e la loro influenza nelle assemblee popolari dovette essere grandissima, se potettero, dopo la morte di Clefi, deliberare di non procedere alla elezione di un nuovo re, elezione che spettava di diritto all'assemblea, specie quando erasi estinta una dinastia. Ora i re langobardi non avrebbero potuto concedere immunità simili a quelle frequentemente elargite dai re franchi, senza sottrarre gli enti ecclesiastici non solo alla supremazia del capo dello Stato, che rappresentava l'elemento dominante ed esclusivista longobardo, ma anche alla giurisdizione dei duchi, i quali così sarebbero stati privati di una parte del loro territorio e dei loro diritti, che essi ripetevano dalla nascita e dal popolo, più che dal re. E quando molti duchi furono mutati in gastaldi, o ridotti a semplici ufficiali regii, ciò avvenne perchè la potestà regia mirava ad accentrare in sè i poteri a mo' degl'imperatori romani; e sarebbe stato, anche sotto questo aspetto, una inconseguenza concedere diritti politici e giurisdizione agli enti ecclesiastici, poichè ciò avrebbe prodotto un discentramento anche più forte di quello che si mirava a distruggere.

Inoltre, la concessione di tali diritti e del potere giudiziario agli ecclesiastici, avrebbe senza altro menato la sostituzione del diritto romano al longobardo nel procedimento innanzi ai tribunali degli enti immuni, perchè la procedura romana era comunemente seguita dalla chiesa; e così il principio dell'impero esclusivo della legge longobarda, quanto al diritto pubblico, principio così fortemente sostenuto fino alla caduta del regno langobardo, sarebbe venuto a mancare.

Un'altra ragione, per cui nel periodo langobardo non trovansi concessioni di simili diritti, potrebbe anche ritrovarsi nel sistema tributario longobardo. Non riscontransi invero in questo tributi più o meno diretti, tanto più che io credo, e ho cercato dimostrarlo altrove, che i vinti romani non pagavano un tributo allo Stato per mezzo di pubblici ufficiali, non i possessori sulle loro terre, non gli artefici sulle loro professioni con i frutti di queste (3). Nè si riscontra il testatico, di cui non si ha traccia nei documenti dell'epoca, che potrebbero riempire il vuoto delle leggi. Rattrovansi, è vero, le collette, ma queste non entravano veramente nel sistema tributario, perchè si imponevano solo in caso di necessità ed in linea transitoria (4). Adunque se si studiino senza preconcetti le leggi ed i documenti, risulterà chiaro che nel regno langobardo non esistevano tributi diretti, nè per i vincitori, nè per i vinti; ma invece i cittadini di quel regno erano tenuti al servizio militare, ed accorrevano all'esercito con armi e bagagli (5); dovevano concorrere alla costruzione ed al riattamento delle opere pubbliche, come ponti e strade, e delle chiese (6); erano obbligati a far la guardia alle città ed alle marche, obblighi questi ultimi che dicevansi *escubiae* (7). « Similmente dovevano gli stessi privati dare i cavalli per la guerra e pel trasporto del re e dei suoi messi, e forse spettava ai navicellai, come presso i Romani, così ancora presso i Longobardi trasportare gratuitamente le cose e le persone nell'interesse dello Stato » (8).

Però avevano vita i tributi indiretti, che erano molti e di svariate specie (9), mentre il re aveva ancora il diritto di battere moneta (10), la regalia della pesca, considerandosi i fiumi ed i laghi di proprietà pubblica (11) e quella dei pubblici pascoli (12).

Ora il re poteva esonerare qualcuno dal pagamento dei diritti di pascolo e di pesca, ed anche dal prestare le opere ed i servizii dovuti, mai però il servizio militare, obbligo sanzionato da una legge non derogabile da un privilegio; aveva facoltà anche di concedere l'esonero dal pagamento dei tributi indiretti, ma non poteva abbandonare ad altri il diritto di pretendere quei servizii, che si dovevano allo Stato, e che solo allo Stato ed al pubblico si convenivano, o di esigere i tributi indiretti. Ciò sarebbe equivalso porre il favorito dall'immunità nel luogo degli ufficiali dello Stato, che pure avevano i proprii diritti, e costituire dei luoghi immuni tanti piccoli Stati, specie se si vogliano ammettere nel regno langobardo cencessioni d'immunità giurisdizionali.

Adunque, nel regno langobardo, le immunità conservarono quasi i caratteri di quelle che solevansi concedere dagli imperatori romani, e cioè consistevano solamente nella esenzione dai pubblici carichi. E per vero noi troviamo che Astolfo, nel confermare a S. Lorenzo di Bergamo la casa tributaria donata da Arechi, esen-

(1) V. la mia *Storia del diritto italiano*, vol. I, p. 53 seg. dove tratto la quistione sulla condizione dei vinti romani e la sorte del loro diritto, durante la dominazione longobarda.

(2) V. Schupfer, op. cit., I, 2 e la mia *Storia del diritto*, Vol. I, p. 67.

(3) V. la mia *Storia del diritto*, vol. I, p. 58 seg.

(4) Troya, V, 945, 971, 985.

(5) *Roth.*, 21. *Rach.*, 4. *Aist.*, 2, 3.

(6) Troya, IV, 693.

(7) *Roth.*, 21. Troya, IV, 693.

(8) V. Schupfer, op. cit., II, 5 e la mia *Storia del diritto*, vol. I, p. 107. Troya, V. 891, 895.

(9) Troya, III, 480; IV, 556, 591; V, 971, 985.

(10) *Roth.*, 242.

(11) Troya, III, 388; IV, 556; V, 985.

(12) Troya, V, 877, 971

tava gli uomini di essa da ogni pubblico tributo e dai pubblici servizii, che, fatta eccezione per le *cese*, erano soliti prestare (1); Desiderio esentava il monastero di Farfa ed i suoi dipendenti da ogni gabella e teloneo, ed accordava al primo di poter pascolare i proprii armenti nei pubblici pascoli, senza pagare alcun diritto (2). Altre immunità, più o meno estese, ma sempre dell'istessa natura, concedevano Teodicio di Spoleto a Farfa (3). Romualdo II e Gisolfo II a S. Sofia di Ponticello (4) e Gisolfo II al monastero di S. Egidio (5).

Anche nel regno longobardo vigeva la massima che i beni del sovrano, in generale, fossero esenti da ogni prestazione, e quindi anche gli uomini dipendenti dovevano essere immuni da pubblici servizii. Per regola la concessione dei beni della corona includeva il privilegio d'immunità, quantunque i re langobardi solessero per ordinario, sia nel concedere i loro beni, sia nel confermare le concessioni dei predecessori, dichiarare ciò in modo più o meno esplicito (6). Veramente l'esenzione da ogni tributo, di cui si parla in simili concessioni o riconferme, deve riferirsi, non a tributi diretti, che non esistevano, ma alle collette, ai tributi indiretti e forse più ragionevolmente al canone, che di regola solevasi stabilire come corrispettivo di tali concessioni, specie tra privati, come più sopra s'è veduto.

Ma si creda quel che si voglia, il certo si è che durante il dominio longobardo non troviamo che immunità, nel più ristretto senso della parola, e mai concessioni di diritti politici di qualsiasi natura (7). Vi è però un documento che indurrebbe a credere il contrario, senza tener conto di altri, che sono certamente apocrifi e foggiati, quali le concessioni di Romualdo II a Montecassino (8), di Liutprando alla chiesa di Carpoforo di Como (9) ed al Capitolo di S. Maria di Cremona (10), di Astolfo a Nonantola (11) e di Desiderio a Montecasino (12). Il documento in parola è una concessione di Gisolfo II di Benevento a S. Vincenzo al Volturno: in esso si legge quanto segue: « Concessimus ... in venerabili monasterio S. Vincentii Martyris ... Ecclesiam Sanctae Dei Genitricis Mariae in Locasano, cum omnibus suis pertinentiis ... cum omnibus finibus superius vel interius, terris, montibus, vallibus, planitiebus, silvis, pratis, pascuis, campis, vineis, aquis, aquarum decursibus, ripis, molendinis, piscationibus, servis et ancillis, ecclesiis, videlicet Bocazano, Ecclesia Sanctae Mariae, Ecclesia Sancti Potiti in Felerta, Ecclesia Sancti Felicis, Sancti Martini in Pesano, Ecclesia Sancti Andreae et cum omnibus quae dici aut nominari possunt.

« Concedimus etiam ut illi homines, qui super terram ipsius Ecclesiae ordinati fuerint ad laborandum, nullum publicum servitium facere alicui, nisi eidem sacro loco: ut pars eius habeat licentiam facere molendina in Fluvio Calore et in Fluvio Tretona...

« Omnia vero in praedicta Ecclesia Sanctae Mariae concessa cum ipsa Ecclesia sub iurisdictione Monasterii Sancti Vincentii Martyris subjicimus perpetuis permanenda temporibus, absque ullius molestia vel contradictione... » (13).

Da questo documento risulta che si concedeva al monastero il diritto di pretendere dagli uomini allocati sulle sue terre i servizii che avrebbero dovuto prestare allo Stato; e che gli si accordava anche la giurisdizione su tutte le cose. Ora non potendosi questa carta supporre apocrifa, perchè nulla giustificherebbe una simile supposizione, essendo essa completamente rispondente ai tempi, si deve supporre che il duca di Benevento, che cominciava già ad emanciparsi dal re longobardo, allegandosi alla chiesa ed al pontefice contro di lui, derogasse alla politica costante dei re longobardi, per favorire gli enti ecclesiastici, subendo l'influenza della chiesa, come era avvenuto in Francia. Non credo poi che la giurisdizione, di cui parla il documento, potesse interpretarsi nel senso che al monastero venisse concesso il potere giudiziario sopra i suoi dipendenti; pare invece che Gisolfo II intese porre la chiesa di S. Maria in Locosano, con tutte le cose annessevi, sotto la dipendenza del monastero, e ciò può desumersi anche dal fatto che alla detta chiesa altre ancora erano annesse. Sicchè la supremazia ac-

(1) Troya, IV, 693.

(2) Troya, V, 971. Il Rinaldi (op. cit.. p. 111, n. 1) crede falsa questa carta, e naturalmente quante altre accennano a gabelle o teleonei, come portatico, ripatico, ecc., perchè, dice egli, questi tributi erano sconosciuti ai Langobardi, che non ne fanno menzione nelle loro leggi. Ma allora dovrebbe conchiudersi che presso quei barbari non vi fossero tributi di sorta, salvo quei pochi servizii pubblici cui accennano le leggi. Se si volesse partire da un simile criterio, che cioè siano falsi tutti i documenti di quell'epoca, che non trovano riscontro nelle leggi longobarde, la maggior parte dei documenti raccolti dovrebbero rigettarsi. E lo stesso dovrebbe dirsi anche di altre regioni.

(3) Troya, V, 877.

(4) Troya, III, 381; IV, 553. Il Rinaldi (op. cit., p. 104) suppone falsa la donazione di Romualdo II, perchè vi si leggono le parole: « in eo sit potestas regendi, gubernandi, vel qualiter ipse placuerit dominandi ». Ma queste parole non accennano affatto a poteri politici, se ben si consideri il complesso del documento.

(5) Troya, IV, 554, 569.

(6) Troya, III, 399, 504; IV, 702; V, 727, 764, 812.

(7) Max. Handloike, *Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Enstehung der Communen*, p. 1. Bethmann-Hollweg, *Ursprung der lombard. Städtefreiheit*, p. 90-91. Waitz, *Verfassungsgesch.*, IV, 253.

(8) Troya, III, 420.

(9) Troya, III, 445.

(10) Troya, IV, 521.

(11) Troya, IV, 671.

(12) Troya, V, 773. Tosti, *Storia della Badia di Montecassino*, I, p. 89. Altri documenti apocrifi sono riportati dal Rinaldi, op. cit., p. 108 seg.

(13) Troya, IV, 649.

cordata al monastero sarebbe stata puramente per gli affari ecclesiastici.

Che se anche volesse credersi il contrario, e cioè che al monastero fossero stati concessi poteri politici e giudiziarii, la concessione si dovrebbe spiegare per l'influenza della chiesa nel ducato di Benevento, addivenuto quasi un principato autonomo e fautore del pontefice contro il re longobardo; e però quest'unico esempio in una parte del regno longobardo quasi distaccata dal resto non può far credere ad un sistema generale.

Conchiudendo, adunque, presso i Langobardi si ebbero le immunità nel più ristretto senso della parola, e però non concessioni di poteri politici.

33. Da quanto siamo venuti dicendo intorno al gasindiato, ai beneficii ed alle immunità nel regno langobardo, può desumersi che vi erano tutti gli elementi, i quali concorsero a formare il feudo, e se si pon mente che le oblazioni di beni e di persone non erano tanto rare in Italia in questo periodo, si dovrà pur riconoscere che la società tutta si avviava inconsciamente al feudalismo, che, come già si è detto, era una necessità storica.

Non mancano intanto scrittori, i quali, impressionati dal fatto che solo durante la dominazione franca, il feudo acquistò in Italia caratteri precisi, lasciando orme della sua formazione anche nelle leggi dell'epoca, negano ogni traccia di esso nel periodo longobardo. È uopo però osservare che la maggior parte di tali scrittori sono gli antichi, i quali, mancando del corredo di documenti che si hanno oggigiorno, ed a cui la critica storica può largamente attingere, si sono aiutati con induzioni più o meno poggiate alle leggi longobarde; ovvero, anzi che ricercare i primi germi del feudo e studiarne indi lo sviluppo, hanno voluto ritrovare l'istituto fino dalla sua origine così come appariva loro nelle con suetudini feudali o nelle leggi posteriori. Nelo l'uno e nell'altro caso i risultati non potevanessere che erronei.

Gli argomenti addotti da questi scrittori a sostegno della loro tesi, sono varii, ma i principali possono ridursi a quattro. Presso i Longobardi, essi dicono, nessun magistrato ha i caratteri di feudatario, non il duca, non il conte, non il gastaldio, che sono tutti semplici ufficiali, non hanno ricevuto beneficii dal sovrano, di cui quindi non sono vassalli. Passando indi ad esaminare le leggi longobarde e facendo un raffronto fra queste e le feudali, trovano tanta discrepanza tra esse, da venire alla recisa conclusione che le seconde non possono trovare la loro origine nelle prime. Soggiungono poi che la politica stessa dei Langobardi era contraria all'introduzione dei feudi nel regno da loro formato in Italia, poichè, essendo essi un popolo forte e piuttosto numeroso, eleggendo da sè il sovrano, e prendendo parte alle più importanti deliberazioni nelle assemblee popolari, non aveva il re, da loro eletto, bisogno, per mantenersi fedeli i suoi e per tenere a freno i vinti, di ricorrere a concessioni feudali. Infine, essi aggiungono, il linguaggio feudale non ha nulla di longobardo, ma invece molto del franco, poichè le voci adoperate a dinotare istituti feudali rattrovansi nelle leggi dei franchi, e non nelle longobarde (1).

Non è chi non iscorga la poca serietà di simili argomenti, a combattere i quali, dopo quanto ho detto, io non mi fermerò. Solo osservo che opinioni falsissime in passato furono prodotte dalla mancanza di un rigoroso metodo negli studii storici, ed agli scrittori antichi, che si occuparono dell'origine dei feudi in Italia, sembrò, dice il Giannone, « la ricerca tanto difficile e disperata, che, ciascheduno sforzandosi a tutto potere di rinvenirla, le diedero così strani e differenti principii, che piuttosto si aggiunsero maggiori tenebre ed oscurità che chiarezza » (2).

Ma lo stesso Giannone, poi, esagerando a sua volta in senso contrario, cade in un altro errore, quello, cioè, di credere ed affermare che con i Langobardi in Italia si ebbe il feudo completo e che le leggi feudali sono un portato longobardo; e senza curare di porgere argomenti a sostegno della sua opinione, arriva a credere col Montano, che i primi segni della feudalità apparvero con i Goti (3). Nè l'opinione del Giannone è da lui primieramente enunciata, perchè altri scrittori più antichi l'avevano sostenuta (4), ed anche dopo di lui è stata da altri professata in modo più o meno reciso (5). Ed alcuni hanno scorto nei duchi i primi feudatarii (6), altri nei gastaldi (7), altri, esagerando la verità storica, hanno paragonato i gasindii regii ai vassalli,

(1) Ammirati, *Del puro gius feudale napolitano*, p. 93. Fimiani, *Elementa iuris feudalis*, I, 2, pars. poster. Pecchia op. cit., vol. II, dissert. sull'origine e progresso dei feudi, ecc. Cuiacio, *De feudis*, I, che afferma senza ragionare. Guarani, *Ius feudale*, I, p. 45 seg., il quale però ritrova le traccie del feudo nei ducati e contadi a vita. Dragonetti, *Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia*, c. 4, che non è però così reciso come il Pecchia e gli altri. Tra i più recenti scrittori l'Albini, *Storia della legislazione in Italia*, p. 155 seg., scorge le prime traccie del feudo nei gastaldati: e così pure lo Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, I, p. 75 seg.

(2) Giannone, *Storia civile del regno di Napoli*, L. IV, c. I, 3.

(3) Giannone, loc. cit. Montano, *De feudis*, *in preludia feudorum*. 1 e 2.

(4) Molineo, *Cons. paris.*: tit. *de fiefs*, 13. Hornius, *Iurispr. feudal.*, I, 8. Fighera, *Institut. iur. regni neapol.*, II, 4, ecc.

(5) Grimaldi, *Storia delle leggi e dei magistrati del regno di Napoli*, I, p. 118 seg. Rosa, *Feudi e Comuni*, p. 60 seg. Cibrario, *Della schiavitù*, II, p. 190 seg.

(6) Giannone, loc. cit. Maffei, *Instit. iuris. civil. neapol.* prol., p. 12.

(7) Cibrario, cit.; v. p. Albini, cit.

supponendo che loro il re solesse largire dei beneficii (1).

34. Fra gli scrittori antichi quegli che più si accosta al vero, nello studiare l'origine dei feudi, è il Muratori, sulle cui traccie hanno di poi studiata la materia valorosi scrittori nostri e stranieri. Egli invero, che può ben a ragione porsi tra i primi e più pazienti raccoglitori di memorie patrie, portò le sué ricerche sulla scorta dei documenti, ond'è che uno studio cotanto coscienzioso doveva menare a risultati più certi.

Il Muratori afferma, è vero, che presso i Longobardi non vi fu il feudo, ma riconoscendo in fondo che le prime traccie di questo debbonsi ricercare nella *commendatio* e nel beneficio, viene implicitamente a riconoscere in quella società gli elementi della feudalità.

Egli infatti dopo avere osservato che i beneficii concessi dagli imperatori romani non possono ritenersi per concessioni feudali, perchè non menavano seco alcuna giurisdizione, dice che l'origine dei feudi rimonta ai Germani. Indi passa a parlare della *commendatio* o vassallaggio, ed afferma che questo era cosa distinta e separata dal beneficio, perchè potevano esservi *vassi* senza che godessero beneficii, e cioè poteva uno commendarsi al re, ovvero ad un signore, senza che questi fosse obbligato a concedergli un beneficio, e corrobora la sua affermazione con esempii tratti da documenti.

Entra poi a discorrere dei beneficii, e li distingue dagli onori, adducendo prove di tale distinzione, ed afferma che essi potevano sì essere concessi ai cortigiani in compenso dei loro servizii, ma che si davano d'ordinario anche a persone non legate al concedente da vincoli di vassallaggio. Indi dopo averli differenziati dalle precarie, le quali erano temporanee ed abbisognavano della rinnovazione a determinati periodi, mentre i primi erano per lo più vitalizii, soggiunge che i beneficii non avevano ancora tutti i caratteri del feudo, caratteri che si manifestarono col tempo.

Infine, dopo avere accennato ad alcuni privilegi dei vassalli regii e dopo aver fatta distinzione tra beni allodiali e beneficii, tra livelli e feudi, passa a discorrere brevemente di questi ultimi (2).

Come puossi rilevare da questo breve cenno delle ricerche del Muratori, esse sono servite di guida a coloro che si sono occupati delle origini del feudo, e più specialmente al tedesco Roth (3).

35. Io dico che, quando si studiano certe quistioni storiche, non bisogna mai prescindere da uno studio accurato dei documenti, ed è necessario tenersi lontano da preconcetti e da ipotesi arrischiate, se non si vuole cadere in errori od almeno in esagerazioni. Ora a me sembra che esagerano, sia coloro i quali affermano l'esistenza del feudo nel regno langobardo, sia coloro che negano ogni traccia di un tale istituto, che sarebbe stato importato appo noi dai Franchi. Esagerano i primi, perchè le carte del periodo langobardo e le leggi stesse langobarde dimostrano che il feudo non si era ancora formato: esagerano i secondi, perchè quelle istesse carte e leggi provano che esistevano anche in Italia gli elementi che concorsero alla costituzione del regime feudale.

Un istituto, e specie un istituto che era destinato a portare una completa trasformazione negli ordini politici, sociali e civili, non poteva essere importato ed imposto: se la coscienza popolare non fosse stata disposta ad accettarlo, esso, ancorchè imposto, sarebbe inevitabilmente caduto al suo apparire, e non avrebbe messe quelle salde radici, che hanno potuto essere completamente estirpate solo dopo un lavorio di più secoli. Nella società langobarda, come nella franca, eransi mano mano venuti sviluppando gli elementi della feudalità, e mercè la *commendatio*, prodotta dalla violenza dei tempi principalmente e dalle continue guerre esterne ed intestine, e mercè il beneficio, e mercè i privilegi d'immunità, e in fondo mercè la costituzione politica e sociale di quei popoli, presso i quali l'individualismo tendeva all'annientamento del principio sociale. Nè può dirsi che alla venuta dei Franchi apparve il feudo in Italia: essi non lo avevano ancora nella loro patria, così come appare in prosieguo, e non potevano quindi portarlo appo noi, e solo vi trapiantarono quegli elementi che presso loro erano più sviluppati, ma che pure esistevano in Italia. D'altra parte, se il regime feudale si fosse completamente costituito in Francia, prima di Carlomagno, sarebbe stato impossibile a questo allargare tanto i confini del suo Stato ed accrescere tanto la sua autorità, da poter cingere la corona imperiale ed esercitare quasi i poteri dell'imperatore romano. E tanto ciò è vero che, quando la feudalità invase davvero l'impero franco, questo si sfasciò: e l'autorità regia allora solo potette rialzarsi, quando pervenne a reprimere i feudatarii.

Adunque io credo che nel regno langobardo esistevano già tutti i germi del feudo: i Franchi non fecero che favorirne lo sviluppo, dando a quei germi l'aspetto che avevano acquistato in Francia, dove, è pur d'uopo riconoscerlo, i germi della feudalità avevano avuto maggiore e più largo sviluppo. E d'allora la formazione del regime feudale camminò di pari passo in Francia ed in Italia, poichè io credo che solo più tardi, quando cioè furono per legge resi ereditarii gli

(1) Pagnoncelli, *Sull'antichissima origine dei governi municipali*, II, p. 55 seg. Una rassegna piuttosto minuta di queste opinioni e di altre è fatta dal Rinaldi, op. cit., c. I.

(2) Muratori, *Antiquit. Ital.*, diss. 11.

(3) Roth, *Geschichte des Beneficialw.* e *Feudalität.*

ufficii ed i beneficii, quando le usurpazioni e le concessioni rivestirono i baroni di poteri politici più o meno estesi e di una giurisdizione più o meno vasta, allora solamente, dico, il feudo si formò completamente e il regime feudale apparve in tutta la sua pienezza.

Il feudalismo fu il prodotto di una lotta continua tra il passato e l'avvenire, quello rappresentato dall'autorità regia, tendente ad accentrare, questo dall' individuo tendente all' emancipazione completa dall'ente Stato, rappresentato da quell'autorità: e solo quando questa fu distrutta, almeno moralmente, apparvero gli Stati feudali.

§ 6. *La feudalità in Italia durante il dominio franco*

Sommario.

36. Il vassallaggio durante la dominazione franca in Italia.
37. Il beneficio.
38. Fusione dei due istituti in uno.
39. I capitolari franchi regolarono il nuovo rapporto.
40. Ereditarietà dei beneficii.
41. Cenno della costituzione langobardo-franca
42. Abusi dei grandi.
43. Ereditarietà degli uffici.
44. I messi regii. Loro decadenza.
45. Trasformazione delle assemblee popolari in feudali.
46. Caratteri delle immunità durante il dominio franco in Italia.
47. Origini delle giurisdizioni signorili.
48. Se tali origini possano ritrovarsi nelle leggi barbariche e nei capitolari.
49. Se può ammettersi una giurisdizione convenzionale.
50. Trasformazione della proprietà libera in beneficiaria.

36. Quando il regno langobardo fu abbattuto da Carlo Magno, che, pur conservandone il nome, lo mise sotto il proprio scettro, fu introdotto anche in Italia il sistema personale di leggi, che aveva vigore in Francia, e però anche ai Langobardi fu dato seguire il proprio diritto, e fu quindi riconosciuto il gasindiato, che anzi in forza di un capitolare venne dai nuovi signori legalizzato, diciamo così, perchè il gasindiato non era in fondo diverso dal vassallaggio che i Franchi avevano.

Però, siccome il diritto pubblico, riguardante in generale la costituzione dello Stato, venne regolato non più dalle leggi langobarde, ma dai capitolari franchi, così ancora per i fedeli del re ebbero vigore anche in Italia le leggi emesse dagli imperatori franchi; chè anzi, poichè il vassallaggio si andò sempre più sviluppando sotto la nuova signoria, fu necessità regolarlo, ed a ciò provvidero i capitolari, tanto più che la legislazione langobarda poche e monche disposizioni aveva intorno al gasindiato in generale. Sicchè anche durante la dominazione franca in Italia vi furono vassalli regii e vassalli dei privati.

I primi si trovavano in una posizione molto elevata, ed, oltre ad avere maggiore considerazione e quindi un più elevato quidrigildo, oltre a godere gli altri privilegi notati altrove, a ricovrire le cariche di corte e ad entrare nel consiglio del sovrano, dovevano essere dagli ufficiali dello Stato preferiti a tutti gli altri cittadini e tenuti in onore (1), privilegio che si estendeva anche ai vassalli della regina od imperatrice (2); potevano farsi rappresentare innanzi ai tribunali dei conti da avvocati (3); in caso di violenze da loro commesse potevano domandare di giustificarsi innanzi al sovrano, e data fideiussione o prestato il giuramento all'uopo, il conte doveva lasciarli tranquilli (4). Altri privilegi di non poca importanza, di cui venivano circondati, erano e l'essere esentati dai telonei, quando con carri od altro si recavano al palazzo (5), e l'avere facoltà di prestare il giuramento per mezzo di uno dei loro uomini: « Honorem enim talem nostris vassis dominicis concedimus, ut ipsi non sicut reliqui manu propria sacramentum iurent, sed melior homo illorum et credibilior illud agere non differat » (6).

Già in Francia il vassallaggio erasi esteso molto, anche prima di Carlo Magno, ed in Italia s'è già visto essere il gasindiato comune al re ed ai privati. Ora, durante la dominazione franca appo noi, non solo l'imperatore e l'imperatrice (*vassalli nostri nobis et nostre coniugi famulantes*), ma anche i vescovi (7), i conti (8) ed in generale tutti i privati (9) avevano i loro vassalli. E poichè, come più volte si è ripetuto, la causa principale, per cui un tale istituto si estese grandemente, fu la violenza e la confusione dei tempi, così ordinariamente i liberi solevano commendarsi ai potenti (10) ed ancora ai vassalli regii (11), chè per mezzo di questi ultimi potevansi procacciare la quasi immediata protezione sovrana, più forte e valevole certamente di quella, che il sovrano doveva di diritto a tutti i suoi sudditi (12). E questi vassalli dei potenti aiutavano costoro nelle loro violenze e depredazioni, e quasi li paragonerei ai bravi dei signorotti dei secoli seguenti. Dice invero

(1) *Loth. I Imp. Const. Olonn.*, 823, c. 13.
(2) *Karol. II Edict. Pistens.*, 864, c. 4.
(3) *Capit. Long.*, 802, c. 10.
(4) *Karlomanni Capit. apud. vern. palat.*, 883, c. 11.
(5) *Capitul. Aquisgran.*, 820, c. 2.
(6) *Karlomanni Capit., ecc.*, 883, c. 11.
(7) *Edict. de expedit. Corsic.*, 825, c. 3. *Karoli II, Convent. ap. Pistas.* 869, c. 5.
(8) *Karol. II, Convent. Ticin.* 876, c. 13.
(9) *Capit. Pipin. in Pap.*, 789 o 790, c. 5. *Capit. legi Baioarior. add.*, c. 5 e 6.
(10) *Karol. II Synod. Pist.*, 862, c. 4.
(11) *Loth. I. Const. Olonn.*, 823, c. 13. *Karol. II Convent ap. Pist.*, 869, c. 5.
(12) *L. long. Carol. M.* 119, 143. *Pip.* 36. *Loth.*, 103.

un capitolare che le violenze si usavano dai signori e potenti (*seniorem aut quemlibet regni potentem*) anche per mezzo dei loro commendati o vassalli (*si sui vel in suo obsequio manentes talia faciunt*), e cerca porvi un freno (1).

I doveri ed i diritti dei vassalli erano quelli già in parte osservati più sopra. Il signore doveva difenderli, vendicarne la morte (2), presentarli in giudizio (3) e rendere per loro giustizia, quando ne fosse stato interpellato, poichè era dovere di chi aveva pretese contro un vassallo rivolgersi prima al signore (4), specialmente se trattavasi di quelli dipendenti da vassalli regii (5). I vassalli a loro volta dovevano fedeltà al signore, e però non potevano abbandonarlo, salvo se questi avesse mancato ai suoi doveri, o li avesse maltrattati, o avesse attentato al loro onore, alla loro libertà, alla loro vita ed infine alla proprietà loro (6).

37. Come il vassallaggio, così ancora il beneficio si andò sempre più allargando colla dominazione franca in Italia. Questo seguitò a costituirsi sempre nei modi detti, quando si è discorso del beneficio presso i Franchi: e cioè o in forza di concessione da parte del proprietario, modo che si andava facendo sempre più frequente; ovvero in forza di oblazioni di terre, che poi si ritenevano dagli oblatori a titolo di beneficii (7). Ed anche queste oblazioni si rendevano sempre più frequenti a norma che crescevano gli abusi e le violenze, tanto che il legislatore fu più volte chiamato a porre una diga a questa tendenza, la quale riusciva dannossissima allo Stato, perchè, fondandosi i diritti dei cittadini ed i doveri quasi completamente sulla proprietà fondiaria, il diminuire dei proprietarii scemava le forze del governo, sottraendo molti cittadini a quei servizii, che erano tenuti a prestare solamente quelli, che possedevano una certa proprietà (8). Finalmente fu riprodotta dai capitolari dei re franchi la disposizione del diritto romano in favore delle chiese, ed in forza della quale un privato poteva offrire un fondo, per riaverlo a titolo di beneficio insieme ad un altro di eguale valore e di proprietà dell'ente ecclesiastico, cui aveva fatta oblazione (9). A rendere poi più frequenti i beneficii e gli altri contratti consimili, come i livelli, contribuì quella disposizione per la quale i liberi, residenti su terre altrui, dovevano essere menati innanzi al tribunale da' loro signori (*ut secundum legem patroni eorum ad placitum adducant*) (10).

Gl'imperatori franchi, seguitando nel costume dei re predecessori, furono larghi nel concedere beneficii in tutte le parti dell'impero, e poichè questi aumentavano il numero dei fedeli ed aderenti, disposero nelle loro leggi che le terre concesse in beneficio dal sovrano si migliorassero, e non si distruggessero o deteriorassero dai concessionarii, per migliorare i loro allodii, nè si convertissero in proprietà libera (11), affidando ai messi regii l'esecuzione di tali disposizioni (12). Essendo poi il sovrano il naturale protettore degli enti ecclesiastici, chè anzi molti di questi solevano ricorrere espressamente al mundeburdio di lui (13), così furono emanate disposizioni simili, anche per i beneficii ecclesiastici (14).

38. Ma, come in Francia la *commendatio* ed il *beneficium* eransi cominciati a fondere in un solo istituto, così ancora in Italia la medesima cosa si verificava con la dominazione carolingia. Già i vassalli regii, quelli specialmente che non vivevano nel palazzo, traevano il loro mantenimento da beneficii concessi loro dal signore; ma, quello che è più notevole, essi in questo periodo furono in molti luoghi sostituiti agli antichi gastaldi langobardi. Nè si affidò loro la semplice amministrazione delle corti regie, ma sibbene queste furono concesse loro in beneficii, secondo il costume introdotto da Carlo Magno, che elargì simili beneficii anche a favore dei conti (15). E che ciò sia vero si rileva chiaramente da alcuni capitolari. In uno infatti si parla di « vassi et austaldi nostri » (16), in altro si legge espressamente: « dominici vassalli qui austaldi sunt » (17), ed in un terzo: « ut comites et missi ac vassi nostri et ministeriales regni nostri, unusquisque secundum ordinem et dignitatem ac possibilitatem suam, pacem et iustitiam in suis ministeriis faciant et iuste omnes sub Dei respectu iudicent » (18). Che poi i vassalli regii in generale avessero dei beneficii, si può desumere anche da altri capitolari (19) e dai documenti. Così Ludovico II confermava alla chiesa di Cremona la corte di Ruberino donatale dal suo vassallo Rutchero (20), il quale quindi avevala dovuta ricevere dall'imperatore a titolo di beneficio, donde la necessità della

(1) *Karol. II Sinod. Pistens.*, 862, c. 4.
(2) *Capit.*, 811, c. 6.
(3) *Convent. Silv.*, 853, c. 4.
(4) *Capit. Olonn.*, 825, c. 1. Form. Bal., 3, 4.
(5) *Constit. Olonn.*, 823, c. 13.
(6) *Capit. Aquisgr.*, 813, c. 16.
(7) *Constit. Olonn.*, 825, c. 3. Lupi, *Cod. dipl. civit. et eccles. Bergom.*, p. 703.
(8) *L. Long. Loth.*, 22, 23, 83.
(9) *Carol. II Convent. in vill. Sparn.*, 846, c. 22.
(10) *Ludov. II Convent. Ticin.*, 855, c. 3.
(11) *Capit. miss. dominic. dat.*, 802. *Cap. per miss. Paris.*, ecc., 9. *Cap. per miss. senon.*, 10. *Capit. excerpt.*, 802, c. 49. *Capit. a missis dom. edit.*, c. 2.
(12) *Capit. Aquisgr.*, 813, c. 4.
(13) *Capit. Longobard.*, 782, c. 1.
(14) *Capit. a missis domin. edit.*, c. 2.
(15) Eichhorn, *D. Staats und Rechtgeschichte*, § 167.
(16) *Capit. long.*, 802, c. 10.
(17) *Edict. de expedit. Corsic.*, 825, c. 2.
(18) *Carol. II Conv. ap. Pistas.*, 869, c. 11.
(19) *Capit. dupl, ad Niumag.*, c. 8.
(20) Lupi, *Cod. diplom. Bergom.*, p. 794.

conferma. E nell' 883 Carlo il Grosso concedeva « cuidam fideli nostro Iohanni, Gastaldo de Curte nostra Murgola, massaricia nostra illa, quae coniacent in loco qui dicitur fontana comitatu Brixiensi, parochia Cremonensi prope curtem nostram Expira, pro fideli servitio ipsius... » (1). Dal quale documento viene maggiormente confermato che i gastaldati solevansi affidare a vassalli regii.

Nè solamente i re od imperatori solevano compensare i vassalli, ma anche i conti, i quali furono scelti ordinariamente tra i fidi franchi, per essere sostituiti ai duchi ed ai gastaldi longobardi, ed i privati erano circondati di fedeli. Seguivano essi il costume già introdotto in Francia e che, corrispondente allo spirito del tempo, aveva tanto incontrato. Che ciò sia vero è dimostrato anche dai documenti dell'epoca, che contengono concessioni di beneficii non solo a vassalli regii, ma anche a quelli dei vescovi (2); e più ancora dallo spirito stesso dei capitolari, dai quali apparisce chiaramente che al rapporto reale, prodotto dalla concessione di un beneficio, si era anche unito il rapporto personale di vassallaggio, e cioè l'obbligo della fedeltà, il venire meno al quale costituiva una delle principali cause della perdita del beneficio medesimo (3).

Ciò non pertanto non mancano in questo periodo esempii di vassalli senza beneficii e di beneficiati non vassalli, come si vedrà in prosieguo.

39. Allora fu che il beneficio, il quale nel periodo merovingio era un rapporto fuori legge, appunto perchè non riconosciuto dal diritto esistente, che prevedeva e regolava principalmente i rapporti derivanti dalla proprietà libera od allodiale, essendosi reso tanto frequente da sostituirsi quasi a questa, che andava grado grado scomparendo, richiamò l'attenzione del legislatore. E tanto più questi fu necessitato regolare il nuovo istituto, in quanto che il beneficio, accoppiatosi al vassallaggio, entrava essenzialmente nella politica iniziata da Carlo Magno nell'impero da lui costituito e proseguita dai suoi successori; quella cioè di distribuire ai fedeli le terre nuovamente occupate, per accrescere il numero dei vassalli, che,per l'obbligo della fedeltà, servivano di appoggio al potere sovrano, minacciato dal discentramento invadente; e nel contempo per assicurare il dominio dei nuovi Cesari nelle provincie conquistate.

È perciò che i capitolari dei re franchi mirarono a disciplinare il nuovo rapporto. Già si è visto come le leggi disponessero il mantenimento ed il miglioramento dei beneficii regii: ma questo obbligo era generale poichè i beneficiati tutti dovevano prendere cura e migliorare le terre loro concesse, nè potevano rendersene proprietarii assoluti dovendo riconoscere l'alto dominio del concedente, mercè il pagamento del canone o tributo pattuito. La mancanza a questi obblighi menava necessariamente seco la perdita del beneficio (4), il quale si perdeva pure se il concessionario veniva meno alla fedeltà verso il concedente, mercè tradimento, o negandosi alla prestazione del servizio personale dovuto, quello cioè di soccorrere in guerra il proprio signore (5). E nell'istessa guisa che il vassallo aveva facoltà di abbandonare il signore, così questi poteva ritogliere il beneficio a quello, se attentava alla sua vita od al suo onore, cercando corromperne la moglie o la figlia (6).

Ma oltre che per queste cause, le quali, può dirsi, costituivano la fellonia, il beneficio poteva perdersi anche per colpe, che non avessero stretto riguardo al vincolo, che stringeva il vassallo al signore, e cioè per certi reati, i quali costituivano ciò che in prosieguo si disse quasi fellonia: ed in questi casi il beneficio poteva perdersi per sempre (7), od anche solo temporaneamente (8).

Infine, perchè la concessione di un beneficio non trasferiva la proprietà della cosa, ma il semplice godimento, ne veniva come necessaria conseguenza che il beneficiato non potesse alienarlo; chè anzi era interesse dei concedenti che simili alienazioni, le quali li avrebbero spogliati della proprietà, nel tempo stesso che privati di fedeli, non si verificassero, ond'è che i capitolari le proibirono (9).

40. Non mancavano, come si è detto, esempii di beneficii concessi in perpetuo tanto in Francia ai tempi dei Merovingi, quanto in Italia durante il dominio longobardo, mentre coll'andare del tempo il vassallaggio ivi, il gasindiato quivi eransi resi quasi ordinariamente ereditarii. Ora quando cominciò ad avvenire la fusione fra i due istituti, i concessionarii di beneficii perpetui addivennero anch'essi a poco a poco vassalli, mentre i vassalli, che solevano tramandare questo rapporto ai loro eredi, ottenuti dei beneficii in sostituzione del mantenimento, tramandarono anche questi. Così invalse la consuetudine di trasmettere il beneficio agli eredi, mentre per regola, essendo il vassallaggio vitalizio, colla morte del vassallo il beneficio avrebbe dovuto ritornare al concedente. Questa consuetudine invalsa valeva tanto per i beneficii regii che

(1) Lupi, *Cod. diplom. Bergom.*, p. 926.

(2) Lupi, *Cod. diplom. Bergom.*, p. 703. *Mem. lucch.*, V, 344, 347, 628, 644, 702.

(3) *Capit. Aquisgr.*, 813, c. 20. Tutti i beneficiati erano tenuti al servizio militare. *Capit. Aquens.*, 807.

(4) *Capit. Aquit.*, 786, c. 5. *Capit. Aquisgr.*, 802, c. 5. *Capit.*, 802, c. 3. *Capit. Aquisgr.*, 813, c. 4. *Capit.*, 817, *alia capit.*, 3, 5, ecc. *L. Long. Carol. M.*, 60, 817.

(5) *Capit. Aquisgr.*, 813, c. 20.

(6) Roth, *Feudalit.*, 192 seg.

(7) *Capit.*, 782, c. 7; 805, c. 6; 917, c. 16; 811, c. 5, ecc. *L. Long. Pip.*, 6. *Lud. P.*, 16.

(8) *L. Long. Pip.*, 8.

(9) *Capit. dupl. ad Niumag.*, c. 7.

per i privati (1), e più per i primi, in quanto che, indebolitasi sempre più l'autorità regia, i sovrani ebbero il più grande interesse a non alienarsi i fedeli, ritirando loro le terre concesse, senza un motivo giusto e legale, tanto più che simili tentativi erano riusciti più o meno funesti a coloro che li avevano fatti (2). Ed è però che nei capitolari degli ultimi imperatori franchi si trova sempre ripetuta l'assicurazione ai fedeli che cioè sarebbero stati mantenuti nei beneficii loro elargiti; che anzi Ludovico II dice espressamente che, *absque legali sanctione*, i fedeli non avrebbero mai potuto *iniuste* esserne spogliati (3). Ciò equivaleva confermare con legge la consuetudine invalsa, ed i successori di lui non si ristettero dal ripetere la medesima disposizione, fino a quando nell'877 non si venne a sanzionare definitivamente l'ereditarietà dei beneficii (4).

In questa guisa, all'essenzialissimo rapporto personale venne in modo definitivo, e non in linea di eccezione, unito il rapporto reale. Mancavano la giurisdizione ed in generale i diritti politici, ma anche questi vennero durante la dominazione franca ad aggiungersi ai due rapporti, sia mercè l'ereditarietà degli ufficii, sia con concessioni d'immunità, sia infine in forza di usurpazioni.

41. Con i Franchi la costituzione del regno italico si andò sempre più trasformando in senso feudale; che anzi, negli ultimi tempi della dominazione carolingia la costituzione longobardo-franca ne appare del tutto feudale. Simile trasformazione, come suole ordinariamente avvenire, si operò nella sostanza e non nella forma, perchè riscontransi sempre gli stessi nomi dei magistrati, ed i medesimi organi concorrono ai poteri politici ed amministrativi, ma la natura loro non è più la stessa.

L'autorità regia invero conservò in apparenza tutti gli antichi poteri (5), ma in realtà questi furono in buona parte usurparti dai signori, che legalizzarono le loro usurpazioni, strappando al sovrano concessioni di poteri politici e della giurisdizione, tanto più che in forza di privilegi concessi agli enti ecclesiastici i principi eransi venuti spogliando di tali poteri sopra parte del territorio dello Stato. E gli ultimi imperatori e re franchi erano addivenuti a tale debolezza, che la loro autorità era una larva, messa in confronto a quella dei loro predecessori, il che risulta anche dai capitolari, emanati da loro e nei quali essi, dimesso l'antico orgoglio, si mostrano ossequenti, ed usano un linguaggio, troppo umile per i capi del nuovo impero d'Occidente, verso i signori laici od ecclesiastici, i quali avevano saputo imporsi nelle assemblee.

Quando Carlo Magno occupò l'Italia, e fondò il nuovo impero, che nella sua mente doveva essere una continuazione del romano, non potette sopportare l' esistenza dei pochi duchi longobardi, restati ancora in vita, ed i quali oltre ad essersi mostrati riottosi al nuovo dominio, seguitavano a reputarsi principi del popolo, anzi che ufficiali regii. Ond'è che egli nel 776 sostituì loro dei conti, scelti tra i suoi Franchi, molti dei quali pose ancora nel luogo degli altri ufficiali langobardi nelle città d'Italia (6), e specialmente in luogo degli antichi gastaldi, poichè col dominio franco molti gastaldati furono trasformati in contee (7), mentre ai confini restarono in vita le marche con i loro marchesi (8).

Ad amministrare le corti regie furono destinati altri gastaldi, i quali erano diversi dai longobardi: molti di loro venivano scelti tra i vassalli regii, e dipendevano direttamente dai conti (9).

Altri minori ufficiali erano i vicarii o visconti, che fungevano le veci dei conti, dai quali venivano scelti (10); gli sculdasci o centenerai, che governavano una centena; ed i decani e saltarii, alla elezioni delle quali tre ultime categorie di ufficiali concorreva anche il popolo (11).

Adunque il regno longobardo dopo l'occupazione franca si trovò diviso in contee e marche, ma tanto i conti quanto i marchesi, erano, come gli altri minori ufficiali, impiegati del re (*actores regii*) (12), pur conservando tutti i poteri dei *iudices* langobardi.

42. Però, mano mano che tra le divisioni dell'impero, e le lotte intestine che ne derivavano, e che venivano fomentate, oserei dire, dalle aspirazioni nazionali dei diversi popoli, che concorrevano alla formazione dell'impero, mano mano, dico, che l'autorità regia si veniva indebolendo, i conti ed i marchesi potettero, anche per la lontananza di quell'autorità, dare libero sfogo alla loro ambizione ed ai loro soprusi, principalmente perchè i sovrani od i pretendenti avevano bisogno del loro aiuto.

Così, mentre i vassalli venivano acquistando maggiore importanza ed un diritto più forte ai

(1) Waitz, op. cit., IV, 226, n. 5 e 6.

(2) *Ann. bertinian.*, a. 877. *Annali di Fulda*, a. 883.

(3) *Carol. II Capit.*, 843, c. 3. *Ludov. II Imp. Convent. Ticin.*, 855, c. 4.

(4) *Carol. II Conv. Carisiac.*, 877, c. 9, 10 e *Capit. Carisiac.*. 877. c. 3.

(5) Il potere militare, il giudiziario e quello di polizia: aveva il mundio sui poveri e deboli e sugli stranieri, e godeva una parte di regalie. *L. Long. Car. M.*, 35, 48, 119, 141. *Pip.*, 9, 10, 11. *Ludov. P.*, 8. ecc.

(6) *Ann. Lauris.*. a. 776.

(7) V. la mia *Storia del diritto italiano*, vol. I, p. 189.

(8) L'esistenza dei marchesi risulta da molte leggi e documenti.

(9) *L. long. Carol. M.*, 157. *Loth.*, 73. *Pip.*, 7.

(10) *L. long. Carol. M.*, 22, 35, ecc.

(11) *L. long. Carol. M.*, 36, 37. *Pip.*, 8, 10. *Capit. Aquisgr.*, 809. c. 22.

(12) *L. long. Carol. M.*, 121. I conti venivano anche chiamati duchi. *Epist. Hadrian.*, I. 81, 89, 92.

beneficii loro concessi, i conti e marchesi non si considerarono più come ufficiali regii, ma quasi signori delle loro contee e marche, e come tali vi spadroneggiavano, commettendo soprusi di ogni sorta ed oppressioni.

Già fino dai tempi di Carlo Magno essi costringevano gli uomini liberi ad opere servili nei prati, nella raccolta delle messi, nell'aratura dei campi; strappavano loro imposte non dovute (*coniectum* e *residuum*) (1), e nuovi dazii che la consuetudine non ammetteva (2); forzavano i piccoli proprietarii ad alienare ad essi i loro beni (3), o a dirittura ne li spogliavano (4); e forse per costringere i liberi a commendarsi loro, erano larghi di favore verso i loro vassalli e di oppressioni verso gli altri cittadini (5) i quali se ne lagnavano nei placiti. In quello istriano dell'804 i sudditi si lamentavano che il duca Giovanni li spogliava ed opprimeva con imporre continue collette, dazii e prestazioni in danaro, generi ed opere manuali; toglieva loro cavalli e buoi; usava delle proprietà private quasi a lui si appartenessero; li costringeva ad ospitare i forestieri; sotto pretesto del servizio militare imponeva agli abili del paese servizii pesantissimi; amministrava la giustizia a suo capriccio; ai lagni del popolo rispondeva con minaccie e nuove oppressioni; insomma erano tanti gli abusi, che quei miseri sudditi dichiararono preferire la morte ad una simile vita (6). I lamenti del popolo arrivati al sovrano promovevano rigorosi provvedimenti da parte di questo, poichè le leggi minacciarono financo la perdita della carica (7); ma gli abusi, anzichè cessare, continuarono, e si resero più forti. In due capitolari dell'817 si ripete la proibizione di esigere ingiusti telonei e consuetudini (8), e lo stesso leggesi in altri dell'820 (9), dell'825 (10), dell'856 (11). Altri capitolari ritraggono le continue spogliazioni e depredazioni perpetrate dai grandi dello Stato sì laici che ecclesiastici, e cercano porvi riparo (12); anzi in uno di questi capitolari è detto: « sed et de istis rapinis et depredationibus, quas iam quasi pro lege multi per consuetudinem tenent, ab hoc die et deinceps de Dei banno et de nostro bannimus ut nemo hoc amplius praesumat » (13). Nè queste depredazioni si limitavano ai beni dei privati, ma anche a quelli delle chiese, i quali anzichè servire a soccorrere i poveri e sostenere i chierici, servivano a soddisfare le brame dei violenti (14). E similmente seguitarono i conti ed i marchesi a costringere i liberi alle opere servili, ed imporre loro collette non dovute, poichè un capitolare dell'875 riproduce la disposizione già emessa nell'801 (15). Ma queste leggi restarono senza alcuno effetto, e l'insolenza dei conti crebbe in modo, che essi non risparmiarono i loro maltrattamenti neanche alle legazioni ed ai messi imperiali (16).

43. Eppure i sovrani erano costretti a carezzare questi potenti, dai quali dipendeva la loro permanenza al potere, ed il cui concorso erasi reso oramai necessario alla formazione delle leggi ed alle deliberazioni più importanti. Fu allora che i conti ed i marchesi cominciarono a rendere ereditaria la loro carica, trasmettendola ai figli, ed i principi deboli furono costretti accettare il fatto compiuto, e tradurre in legge la consuetudine invalsa. Ciò avvenne in forza del capitolare di Kersy dell'877, poichè in esso si legge che in caso di morte di un conte il suo ufficio dovesse passare al figlio, « et ipse filius eius per nostram concessionem de illius honoribus honoretur » (17). E, che questo capitolare non faccia che riconoscere un fatto già esistente, una consuetudine ,invalsa si rileva dal complesso della disposizione, la quale mostra ancora come l'imperatore fosse sceso molto basso. Questi invero, nel soggiungere che, morendo un conte senza figli, avrebbe egli nominato il successore, prega quasi coloro, che nel frattempo avrebbero amministrata la contea vacante, di non dispiacersi della sua scelta, se questa fosse caduta sopra altra persona diversa dalla loro!

Ma i conti non si accontentarono di questa concessione, e coll'andare del tempo resero ereditaria completamente la carica: che anzi poichè essi per ordinario possedevano estesi beneficii considerarono quella come un accessorio di questi (18): e furono in ciò imitati dai visconti, che resero anch'essi ereditaria la carica loro (19).

Ed ecco così questi antichi ufficiali dello

(1) *Capit. Ticinens.*, 801, c. 15. *Cap. Gener.*, 783. *Capit. alia addenda*, c. 17.

(2) *Capit. dupl. ad Niumag.*, c. 10.

(3) *Capit. de expedit. exercit.*, 811, c. 1 a 5.

(4) *Capit., long.*, 813, c. 16.

(5) *Capit. de exped. exercit.*, cit.

(6) *Placit. istrian.* in Carli, *Ant. it.*, App. I.

(7) *Leg. long. Carol. M.*, 119, 141. *Pip.*, 15. *Lud. P.*, 35, 38. 48, 50. *Loth.*, 86.

(8) *Capit. ad leg. addend.*, 817, c. 17. *Capit. Missor.*, 817. c. 4.

(9) *Capit. Aquisgr.*, 820, c. 1.

(10) *Capit. Aquisgr.*, 825, c. 21.

(11) *Capit. miss. dat.*, 856, c. 13.

(12) *Capit. excerpt.*, 826, c. 4. *Const. Papiens.*, 832, c. 7. *Carol. II Conv. Caris.*, 857, c. 9, 10 e *Capit. Carisiac.*, 873, c. 1 a 7.

(13) *Adnunt. Hludovic. reg. ap. Confluent. ling. theoth.*, 860, c. 6.

(14) *Carol. II Concil. in verm. palat.*, 844, c. 12. *Capit. miss. dat.*, 856, c. 11.

(15) *Ludov. II imp. Capit. divers.*, 875, c. 34.

(16) *Capit. Aquisgr.*, 825, c. 18, 19.

(17) *Convent. ap. Carisiac.* (*14 Giugno 877*), c. 9. *Capitul. Carisiac.* (*16 Giugno 877*), c. 3.

(18) Roth, *Beneficialw.*, 431, 432.

(19) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 8. *Cod. dipl. S. Ambr.*, 101. Anche nel Napolitano i visconti avevano resa ereditaria la loro carica. *R. Neap. Arch. Mon.*, 610. « Visus itaque fuit me videlicet leone visconte . . . filio quondam scampi visconte ».

Stato e regii addivenire veri feudatarii. Essi erano già la maggior parte vassalli del sovrano, per i beneficii che possedevano nelle circoscrizioni da loro amministrate: ora lo addivennero anche più fortemente in forza della concessione degli onori od ufficii, i quali non furono più funzioni annesse ad una carica od impiego, ma si mutarono in diritti patrimoniali derivanti da una concessione feudale, (*per nostram concessionem de honoribus honoretur*). I conti adunque, specie dopo l'877, erano uniti al sovrano dal semplice vincolo di vassallaggio, erano investiti di beneficii, godevano diritti politici, che essi consideravano accessorii di questi, e però come patrimoniali. Che mancava adunque loro per essere veri feudatarii?

44. Dopo una simile trasformazione l'istituto dei messi regii non aveva più ragione di essere, e cadde. Carlo Magno, e per mantenere uniti gli elementi eterogenei, che costituivano il suo Stato, e perchè l'autorità sovrana esercitasse una continua ed immediata ingerenza nelle provincie dello Stato, e per porre un controllo ai suoi ufficiali, acciò amministrassero onestamente, e non opprimessero i sudditi, si valse dei messi regii, che esistevano anche prima, ma che solo con lui acquistarono grande importanza, addivenendo magistrati ordinarii.

I messi infatti rappresentavano l'imperatore nei missatici, loro destinati, e dove si recavano con le istruzioni ricevute dal sovrano, le quali potevano contenere anche speciali incumbenze, oltre le ordinarie (1). Essi sindacavano l'operato dei conti, e degli altri magistrati minori, sia dello Stato che degli enti ecclesiastici, e rimovevano gl'incapaci e disonesti, come pure destituivano gli scabini corrotti (2). Accoglievano i lagni dei cittadini del missatico, cercavano riparare ai torti lamentati (3), e punivano i magistrati più colpevoli, col trattenersi più a lungo appo loro ed a loro spese (4). Provvedevano alla formazione dell'esercito, riscuotendo le multe pel bando militare (5). Avevano cura dei beneficii regii, e ne invigilavano i concessionarii (6). E, poichè Carlo Magno avevasi riservata certa ingerenza nelle cose ecclesiastiche, era dato ai messi esaminare la situazione delle chiese e dei monasteri, dirimere le vertenze ecclesiastiche, ed insomma esaminare le condizioni religiose del loro missatico (7).

Per adempiere a questi ed altri incarichi, essi, appena arrivati nel missatico, indicevano un placito, al quale accorrevano tutti gli ufficiali dello Stato con gli scabini, i vassalli regii, i primati ecclesiastici e gli avvocati delle chiese (8). Terminata poi la missione, rendevano conto del loro operato all'imperatore (9).

Poichè i messi regii rappresentavano l'autorità sovrana, doveva avvenire che, con l'indebolirsi di questa, la loro importanza scemasse, e già si è visto come malamente essi venissero accolti (10); tanto che, cresciuta la potenza dei signori, si vide la necessità di affidare ai vescovi le attribuzioni dei messi regii. Nel diploma di Carlo il Grasso al vescovo di Parma (880) si legge: « Concedimus eiusdem episcopi misso vel vicedomino ut sit noster missus et habeat potestatem deliberandi et definiendi atque admonendi tanquam nostri comes palatii » (11).

Indi, i messi, eletti prima per più anni, e poscia divenuti magistrati ereditarii, si posero nel posto degli aboliti duchi (12), e così sul cadere del secolo IX, l'istituzione, cui Carlo Magno aveva tanto innalzata, e che formava tanta parte dell'impero franco, scomparve con questo.

Nè poteva avvenire diversamente perchè, a prescindere da quanto finora si è detto, se una delle principali attribuzioni dei messi regii era quella di vigilare l'operato dei conti e marchesi, quando i poteri di questi addivennero diritti patrimoniali, e non furono più emanazione diretta ed immediata del potere sovrano, quando il frazionamento di questo fu un fatto compiuto, caddero necessariamente le basi, su cui l'istituzione era stata innalzata, e cessarono le ragioni, che ne giustificavano l'esistenza.

45. Anche durante la dominazione franca le assemblee dello Stato perdettero gli antichi caratteri, e si trasformarono in diete o parlamenti feudali.

Fin da quando i barbari occuparono le terre dell'impero, trovandosi in numero relativamente piccolo ed in vaste contrade, non si raccolsero più molto spesso nelle assemblee, nè a quelle che si tenevano intervenivano tutti i cittadini perchè le difficoltà, che fin dai tempi di Tacito ritardavano il costituirsi delle assemblee al completo, erano grandemente aumentate. Anzi potrebbe credersi che i cittadini dessero, salvo il caso che dovesse raccogliersi l'esercito, una specie di mandato ai duchi e conti, il che potrebbe per avventura desumersi sia dal fatto che presso alcuni popoli barbari, come i Sassoni, si nominavano deputati all'assemblea (13),

(1) V. i diversi capitoli dei messi in Pertz, L. I.
(2) *Capit. Worm.*, 829. *Const. Pap.*, 832, c. 18.
(3) *Capit.*, 825, c. 2, 828, c. 2 e *Capit. miss.*, c. 3.
(4) *Capit. miss.*, 817, c. 24. *L. long. Carol. M.*, 18.
(5) *Constit. de exerc. benev. prom.*, 866, c. 3.
(6) *Capit. Aquisg.*, 813, c. 4.
(7) *Capit.*, 802, *Capit. miss.*, c. 2 e 3.
(8) *Capit. miss.*, 817, c. 28. *Capit.*, 825.
(9) *Capit. miss.*, 806. *Capit. Aquisgr.*, 812, c. 9. *Capit. miss.*, 817, c. 13. Per tutti gl'incarichi affidati ai messi, oltre i capitoli citati, vedi gli altri *Capit. missor.* e *L. long. Carol. M.*, 18, 113. *Pip.* 21. *Ludov. P.*, 22, 35, 38, 48, 49, 50, 51. *Loth.*, 86.
(10) *Capit. Aquisgr.* 825, c. 18, 19. *Carol. M.*, 29.
(11) Ughelli, *Italia Sacra*, II, 149.
(12) Phillips, *Deutsche R. Geschichte*, II, § 55; v. p. per ciò che riguarda i missi dominici, Muratori, *Ant. it.*, diss. 8.
(13) Humbold, *Vita S. Lebuini* (Pertz, *Script.*, II, 361). Sohm, *Franck. R. und G. Verfass.*, 2.

sia ancora dall'altro che, dopo la morte di Clefi, i duchi langobardi non vollero procedere alla elezione del suo successore, elezione che sarebbe spettata di diritto al popolo tutto.

E veramente anche presso i Langobardi, specie negli ultimi tempi della dominazione loro in Italia, il popolo non ebbe più nelle assemblee la grande importanza di una volta: in esse tutto veniva fatto e deliberato dal re e dai grandi, ed al popolo si partecipavano solamente le deliberazioni prese da quelli (1). Anzi Astolfo dava tanta poca importanza all'elemento popolare, che in un suo prologo tralascia purancho di farne menzione (2). Ma con tutto ciò non si può venire alla conclusione, che nel regno langobardo le assemblee avessero acquistato caratteri feudali, poichè questo abbassamento del popolo dipendeva forse più dall'essersi accresciuta l'autorità regia, che si atteggiava ad imperiale, quasi che i re langobardi fossero i continuatori degli imperatori d'Occidente. D'altra parte, ai tempi di Liutprando e di Astolfo, se alcuni duchi eransi mutati quasi in sovrani indipendenti, e schierati contro il re, ed in tale caso essi non recavansi certamente all'assemblea indetta da questo, gli altri erano addivenuti veri ufficiali regii, e però non avevano acquistato i caratteri di feudatarii, caratteri che mancavano anche ai fedeli del re.

Con la dominazione carolingia invece le cose andarono diversamente, perchè aumentata la potenza dei grandi, sì laici che ecclesiastici, e addivenuti questi feudatarii, si sostituirono al popolo. Ciò avveniva anche perchè i signori, avendo coi soprusi avvilito il popolo, questo perdette la coscienza dei proprii diritti. D'altronde se la maggior parte degli uomini liberi, per sottrarsi alle violenze ed ai gravi pesi, che li premevano, si ponevano sotto la dipendenza dei grandi, sia col commendarsi loro, sia facendo oblazioni dei beni, ed addivenendo beneficiati degli stessi, doveva necessariamente seguire che i grandi, come i signori e protettori di quasi tutti gli abitanti dei distretti, e delle terre dipendenti dalla loro autorità, ne divenissero i rappresentanti nelle assemblee. Infine i grandi, indebolita l'autorità regia, si servirono delle assemblee stesse per restringerla sempre più, ed emanciparsene viemaggiormente, rendendo cioè necessario il loro concorso alle deliberazioni più importanti (3), donde seguì poi che nel periodo feudale i baroni non si tenessero legati dalle decisioni prese in loro assenza.

Secondo il costume franco, due assemblee solevansi raccogliere ogni anno, l'una in autunno, l'altra in primavera. Nella prima non intervenivano oramai che i soli grandi, sì laici che ecclesiastici, i quali prendevano le deliberazioni, che non solevano essere comunicate al popolo, e stabilivano quelle che dovevano prendersi nell'assemblea di primavera (4). In questa accorrevano oltre i grandi, tutti gli esercitali, perchè ordinariamente dopo l'assemblea, soleva intraprendersi una spedizione militare (5), ed in essa si deliberava definitivamente sulle proposte preparate in autunno, e si approvavano le leggi (6). Ma il concorso del popolo era più una parvenza, poichè ad esso si dava solo comunicazione di quanto erasi deciso dai grandi, sì laici che ecclesiastici (7), i quali prendevano in comune le deliberazioni riguardanti gl'interessi generali dello Stato, mentre gli affari, che riguardavano solo i primi o solo i secondi, venivano trattati separatamente dagli uni o dagli altri (8). Coll'andare del tempo scomparve anche questa parvenza di concorsso dell'elemento popolare.

La stessa cosa avvenne in Italia, dove pure soleva da principio intervenire il popolo alle assemblee (9), mentre poi queste risultarono composte dai soli grandi del regno (10).

Come le assemblee generali, così ancora le particolari, subirono una trasformazione. I conti solevano tenere nelle loro contee i cosìdetti placiti, i quali erano a loro volta generali e particolari, e ad essi dovevano accorrere tutti i cittadini; ma poichè questi placiti fornivano occasione ai conti di opprimere i sudditi con i loro soprusi e le loro ingiuste pretese, e mentre d'altra parte riusciva dispendioso l'intervenirvi, venne disposto che i cittadini fossero tenuti accorrere solamente ai placiti generali, che si tenevano tre volte l'anno, mentre agli altri fu fatto obbligo intervenire ai soli scabini (11). E questa disposizione, che concorreva a menomare sempre piu il diritto del popolo, fu accolta da questo come un favore, perchè lo sottraeva ai soprusi, che costava l'esercizio di un tale diritto e dovere nel contempo; ma anche dai placiti in prosieguo vennero completamente esclusi i cittadini, restando essi costituiti dai soli assessori.

46. Trattando delle immunità presso i Franchi, ne vedemmo la natura e la estensione, e potemmo osservare come, fino dai primordii della dominazione merovingia, le immunità erano ben diverse da quelle ammesse dal diritto romano, perchè tendevano a sostituire all'azione dello Stato in un dato territorio, l'azione dell'ente, cui questo territorio si apparteneva. Quindi esse non comprendevano solamente l'esonero dalle pubbliche gravezze e dalle pubbliche pre-

(1) *Liutp.*, *Prol. ann.* 14.
(2) *Aist. Prol. ann.* 5.
(3) Schulte, op. cit., § 46. *Convent. ap. Marsam.*, 851. *Capit. ap. Carisiac.*, 877.
(4) Hincmari, *Epist. de ordin. palat.*, c. 30.
(5) Waitz, op. cit,, III, 472.
(6) Hincm., loc. cit. e c. 29. *Capit.*, 803, c. 19.
(7) Hincm., op. cit., c. 35, 36.
(8) Hincm., c. 35.
(9) *L. long. Pip.*, prol. *Capit. long.*, 805, c. 19.
(10) *Ludov. II Convent. ticinens.*, 855.
(11) *L. long. Car. M.*, 114. *Pip.*, 40. *Loth.*, 5, 61 a 63.

stazioni, ma anche la concessione o l'abbandono del diritto di pretendere le une e le altre agli enti immuni.

Nè le immunità avevano riguardo solo a quei beni, che venivano elargiti dalla corona, ed i quali erano di diritto immuni, e passavano ai concessionarii con la immunità che vi era annessa, cosa che viene espressamente dichiarato nelle formole e nei documenti; e così in una donazione di Dagoberto a favore del monastero di S. Dionigi è detto: « sic ut hactenus a fisco nostro fuit possessus » (1). Questa non era vera immunità; perchè si avesse, era necessario esonerare da ogni gravezza e prestazione quelle terre, che gli enti favoriti avevano acquistate per altre vie, diverse dalla munificenza regia; e ciò fecero i re merovingi, inibendo sia nei loro diplomi, sia nelle leggi ai pubblici ufficiali di richiedere le imposte e le pubbliche funzioni dalle chiese, cui la immunità erasi concessa (2).

Vedemmo invece come durante la dominazione langobarda in Italia, alle chiese ed ai monasteri non furono mai concessi poteri politici, e nei diplomi non sospetti di quei re non rattrovasi mai l'abbandono dei diritti, che sarebbero spettati allo Stato, ma semplicemente l'esonero dalle pubbliche prestazioni in generale, o solo da qualcuna di esse.

Sostituito al langobardo il dominio franco, avvenne in Italia quello che in Francia, e cioè le immunità acquistarono anche presso noi il carattere che già avevano presso i Franchi, e si resero così frequenti, che quasi tutte le chiese ed i monasteri ne ottennero, e fu proclamato quasi come principio generale di diritto che le terre di questi enti fossero immuni (3). Però questo principio non si riferiva affatto alla concessione di quei diritti, che i re carolingi erano soliti elargire con i loro privilegi, e nemmeno all'esonero degli abitanti delle terre delle chiese e dei monasteri dalle prestazioni dovute allo Stato. E per verità questo desumesi dalle leggi stesse, che proclamano quel principio, poichè trovo in esse ordinato agli ufficiali pubblici di non costringere direttameute gli abitanti delle terre immuni a quelle opere o prestazioni, cui fossero per avventura soggetti, ma di richiedere il signore, perchè inducesse quei cittadini all'adempimento di simili obblighi (4).

Credo io adunque che solo in forza di speciali concessioni sovrane le chiese con i loro dipendenti e gli abitanti delle loro terre acquistassero il completo esonero da ogni pubblico carico, e gli enti ecclesiastici potessero ottenere il diritto di pretendere dai loro soggetti le prestazioni, che questi avrebbero dovuto alla parte pubblica. Ed infatti anche nei privilegi concessi dai re Franchi in Italia, leggesi, come nelle formole dei tempi merovingi (5), la proibizione ai conti ed agli altri ufficiali di penetrare nelle terre immuni per riscuotere tributi o pretendere altri pubblici servigi.

Una delle ragioni, per cui questi privilegi si allargarono sempre più, deve ricercarsi nel sistema tributario franco, il quale fu introdotto anche in Italia. E per vero, oltre gli svariati telonei o dazii, che si dovevano al passare sopra un ponte, o sopra una strada, all'entrare in una città, nei mercati, nei porti, all'atto di approdare e via (6), i cittadini dovevano concorrere alla riattazione delle chiese, delle strade, dei ponti ed in generale di tutte le opere pubbliche (7), prestare alloggio, viveri, foraggio, cavalli e carri, sia in servigio del re e dei suoi messi, sia in servigio dell'esercito (8); mentre gli esentati dal servigio militare corrispondevano il *coniectus* (9). Nè mancavano tributi diretti sulle terre e sulle persone (10).

Ora l'esazione di queste svariate imposte, e la prestazione dei servigii dovuti davano occasione ai grandi di esercitare i loro abusi, che estendevano, come si è detto, anche alle terre ecclesiastiche ed ai dipendenti delle chiese, e con i quali colpivano anche più i semiliberi, come i liti ed i fiscalini, tanto che più volte l'autorità regia dovette intervenire, per frenare l'ingordigia dei signori, e determinare quanto quelle persone servili dovessero prestare di generi in natura, di danaro e di servigi personali (11). E fu allora che gl'imperatori franchi, i quali si appoggiavano alla chiesa, largheggiarono di privilegi verso gli enti ecclesiastici, e per togliere ogni pretesto ai conti di penetrare sulle terre immuni, non solo ordinarono loro di rivolgersi ai signori per le prestazioni dovute dagli abitanti di quelle (12), ma attribuirono a quegli enti le multe cui potessero venire condannati quegli abitanti. Così in un diploma dell'843 di Lotario al monastero di Bobbio si legge: « Quod si aliquis ex hominibus ipsius ecclesiae tam ingenuis quam servis aliquid deliquerit unde fiscus noster quippiam sperare potuerit totum hoc pro mercedis nostrae augmento parti praefatae ecclesiae concedimus » (13). Proibirono i

(1) Brequigny, IV, 630.

(2) *Clotor. I reg. const.*, a. 560, c. 11.

(3) *Pipp. Capit. inc. ann.*, c. 6. *Pipp. Capit.*, 755, c. 19. *Capit.*, 817, c. 6. *Cap. Olonn.*, 825, c. 2.

(4) *L. long. Carol. M.*, 100. *Loth.*, 41.

(5) Marculf., I, 3, 23, 24. Rozière, 3, 16, 455.

(6) *Capit. Aquisgr.*, 820, c. 3. *Capit.*, 803 *in l. ribuar.*, c. 13. Muratori, *Ant. it.*, diss. 19,

(7) *L. long. Loth.*, 20. *Capit. long.*, 782, c. 4. *Capit. ticin.*, 850. *leg.* c. 8, ecc.

(8) Muratori, cit. *Placito istriano*, cit. Marculf., I, 11. *Capit. francor.*, 779, c. 17. *Capit. Pip.*, 789, c. 4.

(9) *Capit. Ticin.*, 811, c. 15. *Cap. Gen.*, 783.

(10) *Karol. II Edict. Pistens.*, 864, c. 28; v. p. *L. longob. Carol. M.*, 164. *Capit.*, 817, c. 2.

(11) *Pipp. Capit. Pap.*, 789 o 790, c. 6. *Capit. pro peg cenom.*, 800. *Capit. per se scrib.*, 817, c. 13.

(12) *L. long. Carol. M.*, 100. *Loth.*, 41.

(13) *Monum. hist. patr. Chartar.*, 24; v. altro esempio in Waitz, IV, 377, 378; v. p. Schulte, op. cit., § 50.

noltre agli ufficiali di penetrare nelle immunità, anche per arrestarvi un reo colà rifuggito, inculcando loro di rivolgersi ai signori di esse (1).

Moltissime carte d'immunità dell'epoca franca in Italia si conservano, ed il Muratori nè è ricchissimo, e quantunque di esse alcune siano sospette, pure tutte generalmente ritraggono i medesimi caratteri, e cioè la tendenza a quel discentramento, che fu completo sul cadere dell'impero franco.

Appena occupata l'Italia, Carlo Magno cominciava a largire immunità a mo' di quelle, che si erano concesse in Francia. Aquileia, infatti, otteneva da lui, nel 792, l'esonero da certi tributi, quali quelli di prestare foraggi ed alloggi (2); mentre poi con un diploma più largo dell'801 la medesima chiesa otteneva completa immunità con la solita formola riportata da Marculfo, cioè colla proibizione ai pubblici ufficiali di penetrare nelle sue terre per esigere qualunque prestazione o carico, o tenervi placito, o distringervi gli uomini che vi abitavano, formola che leggesi pure nella conferma di Lotario I dell'833 (3). Anche la chiesa di Reggio veniva favorita da Carlo Magno con diploma del 781, nel quale si legge oltre l'esenzione da ogni carico, l'abbandono al vescovo di quei tributi e prestazioni, che avrebbero dovuto corrispondersi allo Stato (4). Con l'istessa formola era accordata l'immunità alla chiesa di Modena da Carlo Magno (782) (5), alla chiesa della Novalesa da Carlo Magno e da Ludovico (814) (6), al monastero di Bobbio da Lotario (843) e da Carlomanno (878) (7), da Ludovico II alla chiesa di S. Stefano Protomartire in Ripa Alta (852) (8), da Carlo il Grosso alla chiesa di Parma (9), da Ludovico II a quella di Padova (855) (10), da Carlo il Grosso a quella di Arezzo (879) (11) ed all'altra di Bergamo (883) (12).

Simili privilegi furono concessi, come vedrassi, da Carlo Magno e dai successori ad alcune chiese dell'Italia meridionale; simili ne godevano la chiesa di Como (13), quella di Piacenza (14), l'altra di Verona (15), ed altre ancora (16); e si arrivò perfino a concedere ai vescovi ed abbati il diritto di pretendere, oltre le multe cui fossero stati condannati gli abitanti delle terre immuni, quelle ancora che avessero colpito estranei, per reati perpetrati contro i dipendenti dei luoghi dichiarati immuni (17).

Come facilmente scorgesi da quanto siamo venuto fin qui dicendo, anche in Italia le immunità mutavano natura, e ciò avveniva in linea generale e non di eccezione; ed in forza di esse i rettori degli enti ecclesiastici acquistarono una parte dei poteri sovrani, qual'è quello di esigere tributi. D'altra parte l'essersi proibito agli ufficiali dello Stato di penetrare per qualsivoglia causa nelle terre degli enti immuni costituiva già un principio di emancipazione di una parte del territorio dello Stato dal potere centrale, e fu, può dirsi, un primo passo verso la costituzione di quei piccoli Stati feudali, che pullularono nel periodo seguente. Quando poi a questa specie di estraterritorialità, resa anche più forte dal diritto di asilo, che in Francia aveva luogo fin dai tempi dei Merovingi (18), nè era ignoto in Italia, si aggiunse la concessione di parte dei poteri sovrani, gli Stati feudali furono già mezzo costituiti.

Posta l'autorità sovrana su questa china, doveva necessariamente avvenire ch'essa, tra per la sempre crescente potenza della Chiesa, del clero e dei grandi, tra per la propria debolezza ed ignavia, non potesse più arrestarsi: e dapprima fece altre e più gravi concessioni, come vedrassi, e poscia fu costretta riconoscere e validare le non poche usurpazioni dei signori.

Questi, invero, facendosi forti della posizione, che avevano acquistata in faccia al sovrano, pretesero sulle terre loro quegli stessi privilegi che avevano ottenuti i grandi ecclesiastici per le loro chiese; e quantunque i diplomi di simili concessioni a laici pervenuti a noi siano pochi, e se ne comprende facilmente la ragione, pure dal vedere che la maggior parte dei signori esercitarono poteri sovrani più o meno estesi, bisogna concludere o che ottennero questi per concessione sovrana, o che li usurparono: la quale seconda ipotesi, avuto riguardo alla ragione dei tempi, non è meno probabile. Ma, come dicevamo, non mancano esempii di simili diplomi in favore di laici nel regno italico, ed anche e più frequenti, nell'Italia meridionale; mentre d'altra parte che privilegi d'immunità solessero concedersi a laici è provato dalle formole (19). Ed anche in simili privilegi si legge la inibizione ai pubblici ufficiali di penetrare nelle terre di questi privati e di molestarli, come risulta da alcuni diplomi ricordati da Muratori (20) e da Vesme e Fossati (21). Ma il più notevole è

(1) *L. long. Carol. M.*, 102.
(2) Rubeis, *Monumenta eccles. aquilei.*, 361.
(3) Rubeis, op. cit., 382. Muratori, op. cit., diss. 70.
(4) Tiraboschi, *Memor. Modan.*, I, 4.
(5) Muratori, op. cit., diss. 71.
(6) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 11, 17.
(7) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 24, 35.
(8) Vignati, *Codice diplomatico laudense*, 3.
(9) Muratori, op. cit., diss. 7.
(10) Muratori, op. cit., diss. 19.
(11) Muratori, op. cit., diss. 71.
(12) Lupi, *Cod. diplom. Bergom.*, p. 955.
(13) Sickel, nei *Sitzungsber. Acc. v. Winn.*, 1865, febbr., p. 351.
(14) Campi, *Histor. eccles. di Piacenza*, I, 12.
(15) Ughelli, *Italia Sacra*, V, 629.
(16) I diplomi si leggono in Ughelli, op. cit., I, 11, 13; II, 91, 95, ecc.; v. p. Waitz, op. cit., IV, 375 seg.
(17) Waitz, op. cit., IV, 377.
(18) *Chlothacharii II reg. Decr. ann. circ.* 595, c. 6, 7.
(19) Marculf., I, 4. Rozière, 153.
(20) Muratori, *Antiq. ital.*, I, 580; II, 469; V, 938.
(21) *Vicende della proprietà*, ecc., III, 5.

quello concesso da Carlo il Grosso nell'883 ad Adalberto dei Ruzzoli, e nel quale, dopo essersi proibito ai pubblici ufficiali di recare molestia alle cose ed ai dipendenti del Ruzzoli, ed esonerato questo dall'alloggio (*mansionaticum*), gli si concede non solo di esigere i tributi, ma anche di poter costruire sulle terre sue castelli *cum muris, merulis, bertistis, fossatis, propugnaculis* (1). Di questo Ruzzoli si faceva dunque un signorotto, come ne esistevano in quel turno di tempo, quando e in Francia e in Italia, per il disordine grandissimo, per le continue guerre intestine e le inimicizie che facilmente divampàvano tra i signori, questi avevano costruiti torri e fortezze nei loro poderi, fortezze che servivano a difendere il signore contro i suoi nemici, e salvare la vita dei suoi dipendenti non atti alle armi, i loro frumenti e le altre loro cose mobili: ond'è che questi castelli in quei tempi furono un bene per i deboli ed oppressi (2).

Così i privilegi d'immunità insieme alla ereditarietà degli ufficii e dei beneficii contribuirono al consolidamento ed all' estendersi del regime feudale. E per vero, essendosi rese ereditarie le cariche di conte, marchese e visconte, l'autorità sovrana perdette molta della sua importanza, in quanto che i poteri annessi a quegli ufficii coll'andare del tempo si considerano come diritti patrimoniali, e cioè annessi ai beneficii ed alle proprietà dei conti, marchesi e visconti, e poscia anche dei duchi; sicchè seguiva come necessaria conseguenza che, allargandosi quei beneficii o quelle proprietà con nuove concessioni o nuovi acquisti, si allargasse anche la giurisdizione a scapito del potere regio. E questi nuovi acquisti non furono rari, come è dimostrato dal continuo trasformarsi della proprietà libera in beneficiaria. Dall'altro lato i privilegi d'immunità estesi ad un determinato territorio connessero i diritti politici, che con essi si concedevano, al territorio medesimo, diritti che si estendevano anche alle terre, che nuovi acquisti univano a questo, il che è dichiarato espressamente in molti dei diplomi ricordati.

47. Ma, perchè il feudo acquistasse tutti i caratteri che lo distinsero nell'epoca feudale, era necessario che ai poteri politici già ottenuti si unisse il giudiziario; che se i conti ed i marchesi avevano mutata la giurisdizione, che essi godevano quali ufficiali regii, in patrimoniale, gli altri signori ecclesiastici e laici non ottennero quel potere tutto di un colpo.

Le immunità, delle quali abbiamo finora discorso, non sottraevano ancora i luoghi immuni da una ingerenza più o meno forte dell'autorità sovrana, la quale, se a favore di molte chiese e signori aveva rinunziato a pretendere i pubblici carichi, chè anzi aveva concesso quei tributi, quelle multe e quelle opere che avrebbero dovuto prestarsi allo Stato, esercitava ancora una parte del suo potere, mercè i pubblici tribunali, innanzi ai quali i signori dovevano menare i loro dipendenti. Ma coll'aumentare la potenza dei grandi sì laici che ecclesiastici e col diminuire quella del sovrano, anche la giurisdizione cominciò ad essere concessa od usurpata dai primi.

Un tale fatto avvenne gradatamente, e non in forza di leggi, sibbene mediante privilegi od immunità che dir si vogliano. Le leggi dell'epoca carolingia non sottrassero affatto i dipendenti delle chiese e dei signori alla giurisdizione dei tribunali ordinarii; ma solo, per evitare una maggiore ingerenza dei conti nelle terre delle chiese e dei signori, ingerenza che menava seco gli abusi lamentati, proibirono agli ufficiali pubblici di impossessarsi di loro autorità dei dipendenti di una chiesa o di un signore, ancorchè avessero commesso gravi reati, poichè era diritto e nel medesimo tempo dovere dei signori laici ed ecclesiastici di presentare i loro soggetti al placito. E però il pubblico ufficiale doveva rivolgersi al vescovo, all'abate od al signore sia per le citazioni, sia per l'esecuzione delle sentenze emesse dal suo tribunale (3). Era questo un primo passo verso una giurisdizione speciale, ma tra quanto disponevano i capitolari dei re franchi e questa corre ancora un gran tratto.

Poscia, anche durante la dominazione franca in Italia, si cominciarono a sottrarre le chiese ed i signori con i loro dipendenti e gli abitanti delle loro terre alla giurisdizione pubblica. Alcuni, e tra questi il Pertile (4), credono che la formola della proibizione ai pubblici ufficiali di penetrare nelle terre immuni, *ad causas audiendas, vel freda undique exigendo vel homines distringendos,* formola che leggesi in quasi tutti i diplomi dei Merovingi ed anche dei Carolingi, contenga la concessione ai preposti delle chiese, in cui favore si rilasciavano quei diplomi, del potere giudiziario sui dipendenti e sugli abitanti delle loro terre. Pare però che una tale opinione sia di troppo esagerata, ed è a credersi piuttosto che la formola usata dai re franchi nelle concessioni d'immunità non contenesse che la semplice proibizione agli ufficiali dello Stato di tenere placiti sulle terre immuni, dovendo essi rivolgersi ai signori di queste, perchè conducessero i loro soggetti al placito, che aveva luogo fuori le terre suddette, e procurassero l'esecuzione delle sentenze. Questo concetto trovasi in pieno accordo con i capitolari, che tradussero in iscritto una consuetudine invalsa, e trova appoggio nel fatto che quegli stessi re, quando vollero concedere la giurisdizione, lo dichiararono espressamente nei loro diplomi (5), il che sarebbe stato per lo meno superfluo,

(1) Campi, op. cit., I, 24,

(2) Fustel de Coulange, op. cit.

(3) *L. long. Carol. M.*, 9. *Cap.*, 823, c. 13, ecc,

(4) Pertile, op. cit., vol. I, § 26, p. 182 seg.

(5) Waitz, op. cit., IV, 379.

quante volte la formola generale sempre usata avesse compresa la concessione del potere giudiziario. D'altronde tale formola avrebbe concessa una giurisdizione più vasta di quella che in realtà godettero quegli enti, i quali ebbero espressamente il potere giudiziario, il che sarebbe stato contrario allo spirito del tempo.

Dunque la giurisdizione si acquistò dagli enti ecclesiastici solo in forza di privilegi, che contenevano espressamente una simile concessione. Ecco alcuni esempii. Lotario concedeva alla chiesa della Novalesa la giurisdizione sugli uomini e sulle cose dipendenti da essa e quindi dal suo abate: « exceptis illis culpis criminalibus de quibus sacerdotibus et monachis non est dijiudicandum » (1); ed identico può dirsi l'altro diploma a favore del vescovo di Torino, cui lo stesso Lotario elargiva una valle (2). Nell'uno e nell'altro, adunque, Lotario riservava al conte di Torino la giurisdizione criminale sugli abitanti delle terre della Novalesa e della valle che donava al vescovo. Ludovico II accordava alla chiesa di Piacenza la giurisdizione sui servi, aldii, coloni e massarii da esso dipendenti. Per gli uomini liberi invece è detto nel diploma: « liberos massarios, quos legalis coacto exigeret querere per patronum (vel per) advocatum ad placitum ducantur, ut legalis definitio legalem contentionem finem imponat. Hoc etiam in omnibus liberis et arimannis Ecclesiae filiis in diocesis commanentibus, massariis et colonis observare iubemus » (3). Una giurisdizione pure limitata ottenevano le chiese di Arezzo (4) e di Verona (5), e però la giurisdizione sugli uomini liberi dimoranti sulle loro terre spettava sempre ai conti. Più larga invece fu la giurisdizione accordata da Carlo il Grosso alla chiesa di Reggio (6), e più larga ancora quella concessa dallo stesso Carlo il Grosso alla chiesa di Parma, poichè nel diploma si legge: « Habeat ipsius ecclesiae episcopus licentiam distringendi, definiendi vel deliberandi tanquam noster comes palatii omnes res et familias tam omnium clericorum quamque omnium habitantium infra predictam civitatem nec non et omnium hominum residentium super prefatae ecclesiae terras » (7). Simile giurisdizione i Carolingi concedevano fuori d'Italia, come provano il diploma di Ludovico il Tedesco alla chiesa di Worms (8) ed i varii diplomi ottenuti dal monastero di S. Gallo, al cui abate fu dato giudicare i suoi soggetti, sia servi che liberi (9). Di queste carte alcune sono state sospettate apocrife, perchè altre carte del medesimo tempo non contengono concessione espressa del potere giudiziario: ma questa non è una ragione sufficiente, tanto più in quanto che quei diplomi sono del tutto conformi all'indole del tempo.

Dicevamo che i signori laici, come avevano preteso le stesse immunità concesse agli enti ecclesiastici, così pretesero ancora il potere giudiziario, che questi venivano mano mano acquistando; sicchè coll'andare del tempo le immunità tutte elargite ai signori ecclesiastici si ottennero anche dai laici. Ed invero Carlo il Grosso, oltre i privilegi accordati ad Adalberto dei Ruzzoli, gli concedeva « omnem iuris honorem, iurisdictionem et potestatem » (10), nè questo è il solo esempio di una simile concessione, che, se mancassero i documenti, resterebbero le formole, che valgono altrettanto e più forse (11).

E d'altra parte, se i signori laici non riuscivano ad ottenere dall'autorità sovrana simili privilegi, ne facevano a meno, e di proprio arbitrio usurpavano quanto loro erasi negato; anzi molti, senza rivolgersi al sovrano, esercitavano tutti o buona parte dei poteri politici sulle loro terre. Ecco perchè coll'andare del tempo la consuetudine e la legge furono necessitate ammettere il principio che la giurisdizione, appunto come ogni altro diritto patrimoniale, potesse acquistarsi per prescrizione più o meno lunga (*longi* e *longissimi temporis*), secondo che la giurisdizione che si pretendeva esercitare era più o meno larga (*mixtum* o *merum imperium*).

48. Da quanto siamo venuti dicendo fin qui si può facilmente desumere quale fu l'origine delle giurisdizioni patrimoniali o feudali che si trovano nel medio evo, origine quindi che invano si cercherebbe nelle leggi preesistenti od in istituti diversi da quelli accennati da noi.

Molti scrittori però ritengono incontestabilmente la giurisdizione del padrone sui suoi servi nelle legislazioni barbariche, e da essa fanno derivare la giurisdizione patrimoniale. Una simile opinione era accettata quasi come la vera, appunto perchè seguita da scrittori autorevolissimi nostri e stranieri (12), i quali si appoggiano alle varie leggi barbariche, dove credono trovare alcuni capitoli da essi interpretati nel senso

(1) *Monum. h. p.*, Ch. I, 26. Muratori, *Antiquit. ital.*, diss. 70.

(2) Beucker, *Disquisitio de orig. iur. munic. frisici*, p. 404. Rinaldi, op. cit., p. 202, n. 4.

(3) Campi, *Hiss. eccles. di Piacenza*, I, 12.

(4) Muratori, *Antiq.*, I, 869.

(5) Ughelli, *Italia Sacra*, V, 629.

(6) Ughelli, op, cit., II, 251. Tiraboschi, *Memorie modanesi*, I, 42.

(7) Muratori, *Ant. Ital.*, diss. 7. Ughelli, *Italia Sacra*, II, 148, 149.

(8) Pertile, op. cit., § 26, n. 31.

(9) Muratori, op. cit., diss. 70.

(10) Campi, op. cit., I, 24.

(11) Rozière, 66, 147, 152, 571. Baluzio, II, 25, 181, 266, ecc.

(12) Montesquieu, *Esprit des lois*, XXX, 20, 21. Unger, *Die altdeut. Gerichtsverfassung*, § 14. Eichhorn, *Deut. Staats und R. Gesch.*, § 86. Zoepfl, *Deut. R. Gesch.*, II, p. 136. Maurer, *Geschichte d. Frönhofe*, ecc., p. 489 seg. Bethmann-Hollweg, *System des ordentl. Civilprocess* (ed. 1878, p. 359). Winspear, *Storia degli abusi feudali*, pag. 122. Pertile, *Storia del diritto italiano*, § 26 ed altri.

che esisteva una specie di tribunale signorile, nel quale i servi venivano giudicati dal loro padrone.

Già io ebbi a dire altrove che, se il padrone aveva un potere disciplinare sui servi, non poteva però giudicarli (1), appunto perchè la giurisdizione su di loro spettava ai pubblici tribunali. Questo concetto espresso da scrittori non meno autorevoli (2) di quelli che sostengono l'asserto contrario, viene largamente dimostrato e sorretto da una sana interpretazione delle leggi. Se le varie legislazioni barbariche pongono una diversa misura alla responsabilità dei padroni per i reati commessi dai loro servi, tutte concordemente dispongono che il giudizio contro questi ultimi dev'essere svolto innanzi al pubblico magistrato, il quale o s'impossessa del servo colpevole (3), o costringe il padrone a menarlo innanzi ad esso (4). Che se le leggi non fossero così esplicite nel disporre che il foro competente per le cause dei servi sia l'ordinario, ciò si potrebbe rilevare dal fatto che alcune di esse ammettono l'uso dei tormenti contro i servi accusati di qualche reato, ed i tormenti si infliggevano dal giudice, dietro istanza per lo più dell'attore (5), e dall'altro che nella maggior parte dei casi al servo si applicava una pena corporale pubblicamente (6), il che sarebbe stato contrario all'interesse del padrone, se questi fosse stato il giudice dei suoi servi. D'altronde se la maggior parte delle leggi barbariche ammetteva la responsabilità del padrone, e se il giudizio contro questo e contro il servo era unico, come risulta dalle leggi medesime, come mai poteva questo giudizio svolgersi innanzi al tribunale del signore?

E come innanzi al tribunale pubblico venivano giudicati i servi, così anche ivi lo erano i semiliberi e cioè gli aldii, i liti ed i coloni (7). Nè diversamente era disposto per i servi e gli altri dipendenti delle chiese (8) fino a tanto che le immunità non vennero a creare una giurisdizione particolare a favore di queste ultime.

Però non può revocarsi in dubbio un potere disciplinare dei padroni sui loro servi, potere che risulta da tutte le leggi barbariche ed al quale in alcuni casi ricorrono le leggi per impedire che i servi colpevoli inciampassero di nuovo nel medesimo fallo (9).

Se poi al padrone era dato il diritto di vendetta sui servi (10), ciò era un avanzo dell'antico istituto germanico, e non ne veniva al padrone alcuna giurisdizione su colui che si abbandonava alla sua vendetta.

Due leggi più specialmente vengono invocate dagli avversarii per addimostrare il potere giudiziario dei padroni e delle chiese sulle persone non libere loro pertinenti, e sono due capitolari franchi. Il primo il *Capitul. de villis*, secondo l'Unger (11) e l'Eichhorn (12) dà all'*actor fisci* una vera giurisdizione sui servi regii, in quelle parole che così suonano: « Si familia nostra partibus nostris aliquam fecerit fraudem de latrocinio aut alio neglecto, illud in caput componat: de reliquo vero pro lege recipiat disciplinam vapulando . . . Franci autem qui in fiscis aut villis nostris commanent quid quid commiserint secundum legem eorum emendare studeant . . . Volumus ut de fiscalinis vel de servis nostris sive de ingenuis qui per fiscos aut villas nostras commanent, diversis hominibus plenam et integram reddere faciant iustitiam ». L'altro, secondo molti, e tra questi il Pertile (13), darebbe alle chiese e per esse all'avvocato piena giurisdizione sui manenti delle terre ecclesiastiche; poichè in quel capitolare (Cap. long. 803, 16, L. long. C. M. 100) si legge: « Ut servi, aldiones, libellarii, antiqui, vel alii noviter facti... si... de crimine aliquo accusantur, episcopus primo compellatur, et ipse per advocatum suum, secundum quod lex est, iuxta conditionem singularum personarum iustitiam faciat ».

Però, leggendo attentamente il primo capitolare (*de villis*), si scorge molto agevolmente che l'*actor fisci* non aveva altro che un potere disciplinare, in forza del quale puniva i servi regii per le piccole colpe, mentre per i reati di certa importanza il solo tribunale competente era quello del conte, come rilevasi più chiaramente da un altro capitolare, dove si dice: « mandat comes iudici nostro... ut talem infamem in mallo suo praesentet » (14). Sicchè se il conte non poteva entrare nei beni regii per impadronirsi del malfattore, poteva e doveva pretenderne la consegna dall'attore regio, detto anche *iudex*.

L'altro capitolare dev'essere interpretato nel senso che il vescovo doveva essere avvisato dell'accusa presentata al tribunale contro uno dei suoi dipendenti, acciò l'avvocato rappresen-

(1) Ciccaglione, *Storia del diritto italiano*, vol. I, p. 80.

(2) Heusler, *Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung*, p. 33. Meyer, *Die Gerichtsbarkeit über Unfreie* nella « Zeit. f. R. Gesch. », II, 1881, p. 82; III, 1882, p. 102. Salvioli, *Le giurisdizioni speciali*, vol. I, parte I.

(3) Pap., V, 2. Pare che così in generale avvenisse anche pel diritto langobardo.

(4) *Lex Fris.*, III, 5-7. *Lex Salic.*, 40. *Childeberl. II et Clotar. II pactum*, 593, c. 5. *Childeberl. II Decret.*, 596, c. 10. *Capit. Carisiac.*, 873, c. 3.

(5) *Lex baiuw.*, IX, 19. *Lex Burg.*, LXXVII, 12. *Lex Salic.*, 40.

(6) *Roth*, 142, 211, 212, 239, ecc. *Grim.*, 3. *Lex Salic.*, 12, 2. *Baiuw.*, I, 6. *Fris.*, III, 7. *Capit. Aquisgr.*, 817, 15. *Capit. Franc.*, 794, 3.

(7) *Roth*, 244. *Liutp.*, 125. *Lex Fris.*, I, 8, 10. *Lex Saxon.*, II, 5. *Lex Salica*, LIII, 1.

(8) *Childebert. II decret.*, 596, c. 4, 13. *Constit. Papiens.*, 831, c. 9. *Edict. Pist.*, 864, c. 2.

(9) *Lex baiuw.*, II, 2, 5. *Lex Wisigoth.*, IV, tit. V, 8, 11. *Roth*, 269 a 722.

(10) *Liutp.*, 143. *Aist.*, 15.

(11) Op. cit., p. 89.

(12) Op. cit., § 86.

(13) Op. cit., § 26.

(14) *Cap. Caris.*, 873, c. 3,

tando il servo innanzi al tribunale pubblico, avesse per lui pagata la composizione. E che questa sia l'interpretazione da darsi a quel capitolare, si rileva da un documento dell'858, riportato dal Muratori (1), dove si parla di una causa, trattata innanzi al tribunale pubblico, contro i servi di una chiesa, i quali erano rappresentati dall'avvocato di questa (2).

Come non avevano i padroni e le chiese giurisdizione, ma semplice potere disciplinare sulle persone servili, così neppure i signori avevano giurisdizione vera sui loro commendati, o vassalli che dire si vogliano. Noi già più sopra abbiamo avuto occasione di dire che tra gli obblighi del padrone era quello di assistere e difendere il vassallo innanzi ai tribunali pubblici, ai quali doveva presentarlo, se incolpato di qualche delitto. Questo è provato e dalle leggi barbariche e dai capitolari (3). Nè alcuna giurisdizione avevano le chiese sulle persone libere, che dipendevano da esse, come risulta chiaramente dal capitolare dell'803, dove si soggiunge: « Ceteri vero homines liberos, qui vel commendationem, vel beneficium ecclesiasticum habent, sicut reliqui homines, iustitiam faciant ».

Alcuni hanno confuso l'*inquisitio,* che qualche legge dà al padrone sui dipendenti (4), e che certamente esercitavano anche le chiese (5) con la giurisdizione; mentre dalle parole stesse delle leggi risulta che la inquisizione era estralegale, quasi cosa privata, e veniva concessa ai padroni, sia per la responsabilità che loro incumbeva per i reati dei servi, sia ancora perchè al padrone, spinto dall'interesse determinato dalla responsabilità, riusciva più facile ritrovare e conservare le traccie del reato, e le cose rubate, quando trattavasi di furto.

Il potere che avevano i patroni e le chiese, che non può essere in alcun modo messo in dubbio, e che si originava dall'autorità che godevano sui loro dipendenti e vassalli, consisteva nella facoltà di tentare i mezzi di conciliazione e di pacificazione, prima che avvenisse il giudizio pubblico. Questo procedimento tutto privato ed arbitrale è stato detto giudizio di pacificazione, e svolgevasi nel seguente modo. Colui che aveva sofferto un torto da un dipendente, si rivolgeva, prima di adire il pubblico tribunale, al patrono, esponendogli il caso, e chiedendogli che inducesse il suo dipendente a rendergli giustizia. Il patrono dal suo canto inquisiva questo e cercava pacificare le parti (6). Se la pacificazione non riusciva, allora si ricorreva al pubblico tribunale, ed il signore o l'avvocato doveva presentarvi il dipendente (7).

Il giudizio di pacificazione, che si teneva innanzi ai vescovi, aveva tutte le forme del giudizio pubblico, perchè si seguiva la medesima procedura, come risulta dalle formole, e mentre il vescovo era circondato da assessori, le prove si raccoglievano come nei tribunali pubblici, e tra esse primeggiava il sacramento; la sentenza si pronunziava in egual guisa (8). Questo fatto ha indotto parecchi a credere che le chiese avessero vera giurisdizione sui loro dipendenti, ma che ciò non fosse, si rileva, oltre da quanto abbiamo finora detto, anche da un capitolare (823, c. 13), nel quale si legge: « Si de pacificatione inter eos convenire non possit, advocati eorum in mallo publico ad praesentiam comitis veniant, et ibi legitimus terminus eorum contentionibus imponatur ».

Se il giudizio di pacificazione innanzi ai vescovi ed altri magnati ecclesiastici aveva una procedura così regolare, avveniva perchè già esisteva un tribunale ecclesiastico, sia per le cause ecclesiastiche, sia ancora, a nostro credere, per certi reati dei chierici.

Conchiudendo, le giurisdizioni patrimoniali e feudali non ebbero altra origine che le immunità e le usurpazioni, perchè le leggi ed i capitolari non riconoscono altro tribunale che quello del conte, altra giurisdizione che la pubblica. Tanto meno poi è ammissibile quanto ha sostenuto qualche scrittore, che cioè al signore spettasse la sola giurisdizione penale sui suoi dipendenti e non la civile (9), poichè la prima è qualcosa di così importante, che avrebbe dovuto menare seco anche la seconda, tanto più in quanto che vediamo anche in epoca posteriore che i principi erano molto gelosi di quella giurisdizione, sicchè mentre con facilità concedevano il *mixtum imperium* erano restii a concedere il *merum.*

49. Il Salvioli (10) ritrova le origini della giurisdizione patrimoniale, oltre che nelle concessioni e nelle usurpazioni, anche in un patto aggiunto ai contratti di livello, precaria ed enfiteusi, dal quale nasceva una giurisdizione,

(1) *Ant. ital.*, III, 1033; v. p. *Regesto di Farfa*, p. 117.

(2) Salvioli, op. cit., vol. I, parte I, sez. 1, § 4; parte II, sez. II, § 2.

(3) *Lex Rip.*, XXXI, 12. *Liutp.*, 32. *Capit. Aquisgr.*, 825, c. 17. *Cap.*, 850, c. 3.

(4) *Liutp.*, 97. *Aist.*, 9. *Capit. long.*, 802, c. 12.

(5) Che le chiese avessero tale *inquisitio* si rileva da due documenti, l'uno riportato dal Baluzio, II, 823, ed appartiene all'anno 790, l'altro dal Lupi, *Cod. diplom. Bergom.*, p. 722. In quest'ultimo si legge che Lotario I concedeva alla chiesa di Bergamo « ut cum necessitas exigerit de rebus prefatae sedis *inquisitio* fiat per circummannentes et idoneos homines, qui degunt in illis locis, ubi ipsae res adiacent ». Da questo secondo documento si desume ancora che qualche volta la *inquisitio* si estendeva ad estranei, a coloro cioè che portavano danni alle cose delle chiese. Da amendue poi risulta che la *inquisitio* facevasi da messi o gente del vescovo, mentre il giudizio spettava sempre al pubblico ufficiale. V. p. Salvioli, loc. cit.

(6) Rozière, 427, 428, 429, 473, 489, 490, 497, 511, ecc.

(7) *Cap.*, 823, c. 13.

(8) Rozière, 473, 481, 488, 489, 490, 497.

(9) Waitz, *Verfassungsgesch.*, IV, 227, 228.

(10) *Le giurisdizioni speciali*, vol. I, pag. 165 seg.

che egli chiama convenzionale, perchè i concessionari promettevano di far dirimere le vertenze, che sorgevano a proposito della concessione, dal concedente e non da altri. Però questo patto, che comincia a comparire nel IX secolo e si legge frequente in documenti dei secoli X, XI ed anche XII, a me sembra non dia alcuna giurisdizione al signore concedente. E per vero in forza di questo patto il livellario, l'enfiteuta ed il precarista davano facoltà al concedente, in caso d'inadempienza degli obblighi pattuiti nel contratto, di pegnorarli, e scacciarli, e fare ciò che credeva senza ricorrere ai pubblici tribunali (1). Ora, dove sta la giurisdizione? Il concedente non pronunziava un giudizio, ma eseguiva il patto, patto lecito in quei tempi, e avanzo dei diritti barbarici, che davano facoltà al creditore di prendere un pegno di propria autorità. E tutto fa supporre che colui, il quale avesse sofferto un' ingiustizia dal concedente, potesse ricorrere al tribunale pubblico per ottenervi riparazione. D'altra parte io non so comprendere come in forza di questo patto tutti, anche i più meschini proprietarii, avessero potuto acquistare una giurisdizione e diventare, nei giudizii di loro interesse, giudici e nello stesso tempo parti.

Se quel patto si trova spesso nelle carte di quei secoli, non lo si trova perchè i signori cercavano, in forza di esso, crearsi una giurisdizione, ma perchè, a causa della confusione e del disordine invadente, i tribunali non funzionavano più bene, e la giustizia era tarda ed incerta, ed i signori, mentre cercavano legarsi in ogni modo i loro dipendenti, evitavano portare le proprie vertenze innanzi al pubblico ufficiale.

50. Per diverse vie adunque il feudalismo andava sempre più allargando le sue basi e ponendo più forti radici, e quella stessa società, a cui danno il regime feudale doveva produrre non pochi mali, inconsciamente prestava l'opera sua a favorirne lo sviluppo.

Uno dei fenomeni, che maggiormente colpisce chi si dia a studiare l'epoca della dominazione franca, è il rapido scomparire della proprietà libera od allodiale, ed in particolar modo della piccola proprietà, la quale era pure concorsa a far risorgere in Italia l'agricoltura, distrutta quasi completamente dopo la costituzione dei vasti latifondi, avvenuta durante l'impero romano.

Le cause di questo fenomeno vogliono ricercarsi nell'indole del tempo. Quando invero i grandi ebbero aumentata la loro potenza, mercè le tante violenze ed usurpazioni, alle quali partecipavano anche i vescovi e gli abati (2), quando il popolo, accasciato dai soprusi, ebbe perduta la coscienza del suo essere, nessun freno ebbero la cupidigia ed i soprusi di quelli, tanto più che l'autorità regia, che avrebbe avuto tutto l'interesse di appoggiarsi al popolo, per combattere i grandi, che indirettamente miravano a distruggerla, erasi anch'essa, per le varie cause altrove notate, infiacchita, e non poteva più offrire salde garenzie di protezione.

E fu allora che i signori, i quali miravano sempre più ad allargare le loro possessioni, non solo pel desiderio di aumentare le proprie ricchezze, ma ancora per estendere sopra un più vasto territorio la loro autorità, usarono tutti i mezzi, di cui potevano disporre, per raggiungere il loro scopo. Essi quindi con minaccie e con violenze costringevano i piccoli proprietarii ad alienare loro le proprie sostanze, chè, se li trovavano riottosi, non si arrestavano innanzi a spogliazioni; ed i capitolari lamentano ad ogni tanto questi sconci (3).

D'altronde mentre coloro che commendavansi ai grandi godevano i costoro favori, le oppressioni colpivano solo i liberi ed esenti da ogni protezione (4); e però questi non videro altra via di scampo che ricorrere al protettorato degli stessi oppressori, ai quali non sapevano nè potevano opporre resistenza, perchè mancava un'autorità, che avesse riunito le sparse e deboli forze degli oppressi. Ora doveva necessariamente avvenire, che quei liberi, che erano anche proprietarii, mentre si commendavano, facessero ai loro signori oblazione delle terre di loro proprietà, conservandone però il possesso coll'obbligo di corrispondere un censo o canone. In tal modo essi assicuravano le persone loro e le sostanze dalle violenze (5).

Inoltre, perchè la proprietà stabile era il sostrato di tutti gli obblighi, che si imponevano ai cittadini, cominciando dal servigio militare e dalle prestazioni in natura dovute al re, ai messi ed all'esercito, ed essa serviva ancora di garanzia agli offesi ed a coloro che avevano diritti da pretendere, i cittadini, per sottrarsi a quegli obblighi, si spogliavano della proprietà delle loro sostanze, conservandone il semplice usufrutto, e, ad onta delle proibizioni emesse a

(1) Vedi i documenti in Muratori; Tiraboschi, *Memorie Modenesi*, I, n. 26. Fantuzzi, *Monumenti ravenn.*, I, n. 13, 15, 26, 31, ecc. Vedi Salvioli, cit., il quale riporta le parole dei documenti. Due dell'811 e dell'813 dicono: « Licentia sit vobis episcopo, atque missis vestris per vos ipsos nos distringere sine publica auctoritate ... et expellere et qualiter previderunt ordinare ». In un altro dell'855 è detto: « et in iudicio patroni de nominatis rebus stare debeamus ad recta iustitia facienda et si noluerimus per potestatem nobis pignerare debeatis ... sine publica auctoritate ». La parola *iudicium*, che trovasi in questa ed in altre carte, non accenna affatto ad un giudizio regolare emesso dal signore quale giudice, ma significa l'opinione, la volontà del signore.

(2) *Capit. excerpt.*, 826, c. 4.

(3) *Capit. de exped. exerc.*, 811, c. 1 a 5. *Capit. longob.*, 813, c. 16. *Const. Papiens.*, 832, c. 7, ecc.

(4) *Capit. de exped. exerc.*, cit.

(5) Fustel de Coulange, cit. *L. long. Carol. M.*, 78. *Loth.*, 17, 22, 23.

più riprese dai sovrani (1), queste delegazioni di beni continuarono, deludendosi le leggi. Le raccomandazioni e le oblazioni d'altra parte sottraevano ancora alle imposte dirette, quantunque si fosse dichiarato che i tributi si dovessero pagare da chi possedeva il fondo, su cui gravavano (2), e ciò perchè riusciva non facile al fisco l'esigere l'imposta fondiaria dai grandi. E tanto è ciò vero che in un capitolare venne proibito a coloro, che dovevano pagare al fisco il testatico o l'imposta fondiaria (*qui censum de suo capite vel de suis rebus ad partem regiam debunt*), di darsi, senza licenza sovrana, in servitù ad una chiesa o ad altri (3).

A tutte queste cause si aggiunse il sentimento religioso, che spingeva i fedeli a fare oblazioni dei loro beni alle chiese ed ai monasteri, tanto più che la potenza, cui era arrivato il clero, dava sufficiente garanzia ai piccoli proprietarii contro le violenze dell'epoca. E queste oblazioni in favore dei luoghi pii erano favorite dalle leggi le quali non solo le riconobbero (4), ma riprodussero, come vedemmo, la dispòsizione del diritto romano, per la quale le chiese potevano dare a titolo di beneficio o precario un fondo, a chi ne offrisse un altro uguale, ed il quale ancora si rilasciava col medesimo titolo all'oblatore (5).

Inoltre gli stessi capitolari, oltre a riconoscere ed ammettere le donazioni ed i testamenti *ad pias causas*, permisero a colui che recavasi ad una spedizione militare, di donare le proprie sostanze ad una chiesa col patto della revocazione, nel caso che il donante fosse ritornato vivo dalla spedizione (6). In tal modo i latifondi dei luoghi pii o le manimorte andavano sempre più allargandosi a discapito delle piccole proprietà.

Il sentimento religioso, poi, favorito dalle tristi condizioni di quei tempi, spingeva ancora gli uomini liberi ad ascriversi servi di una chiesa, ed erano così frequenti queste ascrizioni o raccomandazioni servili, che il legislatore dovette intervenire a proibirle (7).

Gli effetti di questa rapida e continua distruzione delle piccole proprietà libere si fecero ben presto sentire, poichè il numero dei proletarii e dei poveri aumentò grandemente. I capitolari invero parlano ad ogni passo di poveri, molti dei quali erano costretti ricorrere alla pubblica carità, che le leggi stesse inculcavano ai ricchi, ordinando ai vescovi, agli abati, ai conti, ai vassalli di non permettere che i poveri morissero d'inedia, e quindi di prestare loro soccorso e nutrimento (8). Quanto grande fosse il numero dei proletarii può dedursi ancora dai capitolari che trattano del servigio militare, e nei quali è detto che potessero riunirsi tre, quattro ed anche più piccoli proprietari, per mandare uno di loro all'esercito, mentre i completamente poveri erano del tutto dispensati (9).

Quali meschini proprietarii dovevano essere quelli, che per fornire di armi e bagagli un soldato dovevano riunirsi in quattro ed anche in più!

Nè diversa conclusione può trarsi da altre disposizioni riguardanti il medesimo argomento, poichè, se fu posto a base del servigio militare il quidrigildo, fu preveduto il caso che un cittadino ne avesse solo mezzo, per ordinare che si unisse ad altro, che si fosse trovato nelle sue stesse condizioni; mentre i meno abbienti restavano a guardia delle corti, ed i proletarii erano del tutto dispensati (10).

Così la proprietà libera erasi trasformata in feudale, nel medesimo tempo che il feudalismo mutava la costituzione degli Stati barbarici.

§ 7. *La feudalità e la legge romana udinese.*

Sommario.

51. La legge romana udinese prova la trasformazione dell'organizzazione sociale e politica in senso feudale.
52. Quando questa legge fu compilata e per qual paese.
53. La *commendatio* ed il beneficio secondo la legge romana udinese.
54. Quale costituzione politica risulta da questa legge. Il re, i principi, i giudici, gli attori fiscali, i curiali, i buoni uomini. Se questa costituzione risponde a quella della Rezia Curiense.
55. Abusi dei grandi.
56. Immunità e giurisdizioni signorili.
57. Giurisdizione vescovile.
58. Conclusione.

51. Lo studio della legislazione carolingia ci fornisce le prove dell'avanzarsi della feudalità, la quale nel secolo IX e più propriamente verso la fine di esso, aveva acquistati già tutti i caratteri, che la distinsero nel secolo seguente. Ma, oltre le leggi carolingie, una prova luminosa della trasformazione dell'organismo politico e sociale di quell'epoca, trasformazione prodotta dallo svilupparsi dei germi feudali, già prima esistenti, ce la offre una legge, la quale ha ai nostri giorni richiamata l'attenzione dei più valenti scrittori nostri e stranieri, intendo dire la *lex romana utinensis*. Essa porta questo titolo, perchè avendone pel primo il

(1) *L. long. Loth.*, 22, 23, 83.
(2) *Capit. per se scrib.*, 817, c. 2.
(3) *Carol. II Edict. Pistens.*, 864, c. 28.
(4) *Constit. Olonn.*, 825, c. 3.
(5) *Caroli II Conv. in vill. sparn.*, 846, c. 22.
(6) *Carol. M.*, 79 (Canciani).

(7) *L. long. Pip.*, 22. *Lud. P.*, 4.
(8) *Capit. Aquisgr.*, 805, c. 1. *Capit. dupl. ad Niumag.*, c. 8.
(9) *Capit. exped. Corsic.*, 825, c. 4. *Capit. Gener.*, 825, c. 1.
(10) *Constit. exercit. benev.*, 866, c. 1; v. p. *Capit. de expedit. exercit.*, 811, c. 3, 5. *Capit. de exercit. promov*, c. 3, 6.

Canciani trovato un codice ad Udine, dove era stato trasportato da Aquileia, ed essendo un compendio del breviario alariciano, detto anche *lex romana*, credette indicarlo in quel modo.

Ma oltre il codice di Udine, sperduto dopo il Canciani, e poscia ritrovato, se ne rinvennero altri due, l'uno a S. Gallo, l'altro a Pfeffers, pubblicati il primo dall'Haenel, il secondo dal Lassberg.

Ora dico che questa legge ci offre una prova luminosa di quanto siamo venuti dicendo circa lo sviluppo della feudalità nel periodo carolingio, perchè essa, che vorrebbe essere un compendio del breviario alariciano, tratto, come è generalmente risaputo, dal diritto romano, e compilato per rendere di più facile applicazione quest'ultimo ai Romani soggiogati dai Visigoti, non ne è che una completa trasformazione. Ed invero male si saprebbero in molte parti di questo compendio ritrovare i puri principii di quel diritto, cui il breviario alariciano attinse, poichè il contenuto nè è tanto diverso, quanto differenti erano l'organizzazione politica e la sociale dei Romani da quelle dell'impero franco, specie negli ultimi tempi di esso. Ciò dimostra, che la feudalità erasi tanto avanzata, aveva prodotto tale una rivoluzione negli ordini politici e sociali, da influire anche sull'applicazione di quel diritto, che era ritenuto per universale, e la cui influenza non era mai venuta meno. Così solamente noi possiamo spiegarci i profondi mutamenti apportati dall'autore del compendio al breviario alariciano. Come i compilatori di questo, non per ignoranza, ma avendo presente la condizione creata ai Romani dall'occupazione visigota, tralasciarono alcune leggi romane, ed altre ne travisarono; così ancora il nostro autore dovette compilare il suo compendio, allo scopo di adattarlo alle condizioni del tempo, e renderlo di pratica utilità, uniformandone il contenuto alla nuova costituzione sociale e politica, ed ispirandosi alle nuove leggi introdotte. Ond'è che egli tralascia alcuni capi, certamente perchè non li credette più confacenti alle condizioni del tempo, altri ne storce, altri ne trasforma: ed apporta mutamenti non solamente nel campo del diritto pubblico, ma ancora in quello del diritto privato. E poichè nell'epoca carolingia la distinzione tra Romani e barbari era quasi del tutto scomparsa, ed esisteva solo di nome, perchè ammesso il sistema personale di leggi, ognuno poteva professare di seguire una legge piuttosto che un'altra, così nel compendio non trovasi alcuna simile distinzione, ed ingannasi a partito il Savigny, che vorrebbe scorgere nei *militi* della legge romana udinese i Langobardi, nei *patriani privati* i Romani.

52. Si è lungamente disputato intorno al tempo, in cui questa legge romana udinese venne compilata, ed al luogo dove fu seguita. Quanto al tempo, alcuni, come l'Haenel (1), lo Stobbe (2) ed il Pertile (3), la pongono nel secolo VIII; altri, come il Savigny (4), il Bethmann-Hollweg (5) e l'Hegel (6), la dicono compilata tra la fine del secolo IX ed il principio del X; ma dopo le due pregevoli monografie pubblicate dallo Schupfer (7) su questa legge e nelle quali tratta a lungo le due quistioni, la sua opinione, che cioè il compendio in parola debba attribuirsi al secolo IX, opinione accettata recentemente in Germania dal Wagner (8) e dal Brunner (9), non può non essere accolta.

Quanto al luogo dove il compendio fu seguito lo Stobbe, l'Hegel, l'Haenel e il Pertile l'attribuiscono alla Rezia Curiense (10): il Canciani (11), il Savigny, il Rezzonico (12) ed il Bonturini (13) all'Italia, e più propriamente all'Italia langobarda; il Bethmann-Hollweg più specialmente all'Istria, dalla quale poi si sarebbe estesa al regno italico, e questa opinione, messa innanzi in forma dubitativa, perchè il Bethmann inclina anche pel Friuli, è accettata dal Wagner, il quale cerca rafforzarla con non pochi argomenti, che egli trae dal diritto romano-greco. Lo Schupfer, che già in altra sua opera aveva affermato doversi assegnare la legge romana udinese all'Italia settentrionale (14), conforta nei due nuovi lavori la sua opinione con molti argomenti, e dice e dimostra che il compendio nato in Italia, potette passare anche nella Re-

(1) Haenel, *Lex romana Wisigothorum*, praef., e *Ueber die Handschrift zu Udine mit der lex romana.*

(2) Stobbe, *De lege romana utinense.*

(3) Pertile, op. cit., § 11.

(4) Savigny, *Storia del diritto romano.*

(5) Bethmann-Hollweg, *Ursprung d. lombardischen Städtefreiheit.*

(6) Hegel, op. cit., p. 412 seg.

(7) Schupfer, *La legge romana udinese* e *Nuovi Studii. sulla legge romana udin.*, negli Atti della R. Accademia dei Lincei. a. 81 e 82.

(8) Wagner, *Zur Frage nach der Entstehung und dem Geltungsgebiet der lex romana utinensis.*

(9) Brunner, *Ueber Alter und Herkunft der lex romana utinensis*, nella « Zeitsch. der Savigny-Stift. f. Rechtsgesch. », IV, 3.

(10) Il Baudi di Vesme (*Annali di giurisprudenza*, Torino 1838, p. 449 seg.) dà per patria alla legge la Baiuvaria; l'Heimbach (*Repertorio di Gersdorf*, 1845, I, p. 304 seg.) l'Elvezia: ma le due ipotesi sono destituite di ogni prova seria.

(11) Canciani, *Leges barbarorum*, vol. IV. Pref. alla *Lex romana utinensis.*

(12) Rezzonico in alcune osservazioni fatte al lavoro del Troya, *Della condizione dei Romani vinti dai Longobardi*, pubblicate nel « Giornale dell'istituto lombardo di scienze, lettere ed arti » ed alle quali il Troya rispose in un'appendice al suo discorso.

(13) Bonturini, *Del codice udinese*, nella « Rivista euganea », 1857.

(14) Schupfer, *Istituzioni politiche longobardiche*, p. 112-113.

zia Curienze, i cui rapporti con l'Italia erano non pochi, tanto più che un conte Unfrido, tenne la Rezia e l'Istria, che poi si divisero i due figli Burcardo, cui toccò l'Istria, ed Adalberto cui toccò la Rezia. Il Brunner invece dubita ancora, e quasi propende a ritenere la Rezia patria della legge udinese.

Noi non possiamo qui esaminare la quistione, ma accettiamo quanto afferma lo Schupfer, e si vedrà da quello, che andremo dicendo, come la legge romana udinese dovette essere compilata nel secolo IX, e come la sua patria non potette essere la Rezia Curienze, e forse neppure l'Istria, poichè pare evidente che il compendio fu compilato per uno Stato piuttosto grande. Potette benissimo il suo autore essere vissuto ed averlo compilato nell'Istria, nel Friuli, od in altra parte dell'Italia settentrionale, ma certamente egli non mirò a dettare il suo lavoro per questo o quel luogo, sibbene per tutto quanto il regno italico. Egli quindi non si ispirò, come cerca dimostrare il Wagner, al diritto bizantino, ma piuttosto al diritto langobardo-franco, come dimostra a sufficienza lo Schupfer. E se può con certa ragionevolezza credersi che l'autore del compendio, nel dettare il capo che riguarda le robe dei naufraghi, le quali dovevano essere restituite al proprietario, da cui però si poteva pretendere una mercede *iuxta legem* (1), abbia voluto riferirsi al diritto bizantino, ciò si spiega dal perchè, per la mancanza di disposizioni all'uopo nel diritto langobardo-franco, gl'Italiani, che commerciavano per mare, adottarono la disposizione di quel diritto, il quale veniva seguito dai popoli dell'Italia meridionale, dove allora il commercio, specie delle città marittime, quali Amalfi, Napoli e Gaeta, era abbastanza fiorente, tanto più poi che le principali relazioni commerciali d'Italia erano con gli scali d'Oriente. Ed è tanto vera questa influenza del diritto bizantino sul diritto marittimo, che si andava formando in Italia, che gli stessi Langobardi di Benevento accettavano quel principio, quanto alle robe dei naufraghi, nel patto che si concluse tra il loro principe ed i Napoletani nell'836 (2).

Inoltre, se si fa un accurato e spregiudicato esame dei documenti istriani del secolo IX, epoca in cui certamente il nostro compendio fu compilato, ne risulterà in modo evidente che i magistrati di quella regione erano ben differenti da quelli nominati dalla legge udinese. La stessa cosa può dirsi, se spregiudicatamente si fa un paragone tra i magistrati della nostra legge e quelli della Rezia Curienze: chè se una certa identità si trova nei nomi, la sostanza è molto diversa; e se l'Hegel avesse fatto questo paragone sostanziale, se lo avessero fatto l'Haenel e lo Stobbe, non sarebbero venuti alla conclusione che i magistrati della Rezia, quali risultano dai documenti, e specie dell'oramai celebre atto di donazione del 766 siano gli stessi che quelli della « Lex romana utinensis ».

In ogni modo, anche ammesso che fosse dimostrato essere la Rezia la patria di questa legge, il che non solo non è, ma è dimostrato il contrario dallo Schupfer, il compendio in parola sarebbe sempre un monumento importante per dimostrare che nel secolo IX la società dell'Europa occidentale era stata trasformata dal feudalismo.

53. Durante la dominazione carolingia il beficio ed il vassallaggio estesero il loro campo e richiamarono l'attenzione del legislatore, che li disciplinò nelle nuove leggi; ed ecco ancora il nostro autore dare posto nel suo compendio a questi due istituti, che avevano acquistata tanta importanza, ed egli discorre di commendati, i quali potevano essere sotto la protezione del re, o di altra persona, come per le leggi franche si avevano i vassalli regi ed i vassalli dei privati. « Ad regem vel ad alterum patronum commendatum », dice il compendio (3), il quale poi ci fa comprendere che le commendazioni solevansi fare non ad una persona qualunque, ma ai principi ed ai potenti: « qui cutidie in servigio principis adstat » (4), ovvero: « qui in obsequio principum sunt » (5), ed altrove: « nullum hominem per suam potentiam et pro gratia de suo seniore pauperes opprimere non presumant » (6).

Questi commendati o vassalli sono indicati colla voce *milites:* la loro posizione era privilegiata, ond'è che molti ricorrevano al vassallaggio, per elevarsi: « homo.... si.... postea forsitan ad miliciam in maiore potestate venerit » (7). Essi invero dicevansi anche *altae persones* (8), ovvero *meliores*, come potrebbe dedursi da quel passo dove è detto: « si ingenuus aut pauper homo est... si vero melior homo est » (9); ricevevano per certi reati un trattamento diverso dai semplici cittadini (10), e non potevano essere giudicati se non innanzi al tribunale dei principi (11); anzi è detto che, quando un privato accusava un milite, « ille cui militat ipse da eo iustitiam faciat » (12). Sicchè, salvo se non si voglia credere che l'autore del compendio indichi colla voce *milites* i vassalli dei principi soltanto, bisognerebbe venire alla conclusione che il signore avesse già

(1) *Lex rom. utin.*, II, 7, 3.
(2) *Sicardi princip. pact. cum Neap.*, 13 (edizione Padelletti).
(3) *Lex rom. utin.*, XXIII, 7, 1 e 2.
(4) *Lex rom. utin.*, II, 1, 2.
(5) *Lex rom. utin.*, II, 1, 7.
(6) *Lex rom. utin.*, III, 1, 10.
(7) *Lex rom. utin.*, II, 28.
(8) *Lex rom. utin.*, II, 1, 6; XI, 13.
(9) *Lex rom. utin.*, IX, 22.
(10) *Lex rom. utin.* eod.
(11) *Lex rom. utin.*, II, 1, 6.
(12) *Lex rom. utin.*, II, 1, 2.

acquistata la giurisdizione sui suoi vassalli. Però, pare che il passo della legge udinese debba interpretarsi nel senso che il privato, il quale aveva pretese contro un vassallo, dovesse rivolgersi al signore di questo per essere soddisfatto; e non che dovesse recarsi innanzi al tribunale del signore: insomma è la medesima disposizione dei capitolari, che l'autore del compendio adotta e traduce nel suo lavoro. Ciò potrebbe desumersi anche dalle parole del passo in quistione, il quale quando fa il caso che un milite abbia da pretendere da un privato dice: « iudex de ipsa patria exinde inter eos iustitiam faciat », mentre nella ipotesi contraria soggiunge: « ille cui militat ipse de eo iustitiam faciat ». Ma si interpreti questo passo nell'uno o nell'altro modo, certo si è che dal complesso delle disposizioni intorno ai militi risulta chiaramente che essi erano vassalli, il che apparirà anche con maggiore evidenza, se si raffronta la legge romana udinese con quanto dispongono i capitolari franchi circa i vassalli. Invece ben diversi erano i militi, di cui parla la ricordata donazione di Tello vescovo di Coira, donazione che porta la data del 766, epoca in cui la voce *miles* in Rezia, in Italia ed altrove non aveva affatto il significato di vassallo, almeno di un vassallo del secolo IX, ma semplicemente di *ministro* o *ministeriale* (1). Certamente anche in Coira i ministeriali erano scelti tra i fedeli del vescovo, tra quelli cioè che vivevano nel suo palazzo, e però non ha gran valore l'argomento dell'Hegel: che cioè i militi della donazione di Tello siano gli stessi della legge udinese, e quindi vassalli del vescovo, perchè questi nel suo testamento parla *de fidelibus nostris,* cui aveva fatto delle largizioni (2). Questi fedeli del vescovo di Coira erano una specie di cortigiani, e non possono quindi essere i *milites* della legge udinese, tanto più che questa ci parla di « milites qui in obsequio principum sunt » e nella Rezia non vi era che un solo principe o conte, come è dimostrato dallo Schupfer (3).

Discorrendo dell'epoca carolingia vedemmo come l'istituto del beneficio, grandemente esteso minava la proprietà libera, che andava sempre più scomparendo, e come esso si fosse unito al vassallaggio. La legge romana udinese ritrae questo fatto, e ne parla di beneficii concessi dal re (4), in perpetuo anche (5), e di beneficii concessi da principi (6). Questi beneficii poi, secondo l'uso invalso in Italia con i Franchi, si tramandavano agli eredi, naturalmente col consenso del concedente: « quicumque homo, dice la legge, beneficium de qualcumque re ad principem pro servicio recipere... heredes eius ipso beneficio per principem habere liceat » (7). Ma d'ordinario i beneficii solevansi elargire ai vassalli in compenso del loro servizio « per servicio, per suo servicio » (8), « beneficium principis aliquid habere merentur » (9), tanto più che i vassalli li ricercavano, perchè con essi acquistavano maggiore importanza, e ritenevano la concessione come un alto onore (10).

54. La costituzione del regno italico erasi nel secolo IX trasformata, e la legge romana udinese ritrae questa trasformazione. Il re aveva perduto ogni importanza, e la sua autorità restava quasi solamente di nome; ed anche il compendio non parla del re, che per dire come a lui solevano i cittadini commendarsi, come egli fosse solito largheggiare di beneficii, e come solessero pubblicamente festeggiare la sua elevazione al trono e le sue nozze (11). Questo re, che è ricordato perchè aveva commendati, cui largiva beneficii, e faceva dai suoi ministri esigere le prestazioni dovute al fisco (12), non poteva essere certamente nè un re langobardo del secolo VIII, quando Liutprando sollevò anche maggiormente l'autorità regia; nè un re franco dello stesso secolo, poichè anche in Francia, specie dopo l'ascensione al trono dei Carolingi, il re aveva abbastanza estesi poteri, ed i conti erano semplici *actores regii.*

Dunque il re della legge udinese appartiene al secolo IX: e però non può questa legge essere attribuita alla Rezia, dove in quel secolo dominavano i sovrani franchi, i quali avevano già preso il titolo d'imperatori; ma sibbene al regno italico, i cui sovrani, ancorchè imperatori s'intitolavano: *reges gentis Longobardorum* (13), e ciò senza considerare che in Italia si ebbero re franchi, che non furono imperatori, quali Pipino e Bernardo, e dopo lo sfasciamento dell'impero franco si ebbero re nazionali (14).

Grandi poteri attribuisce la legge udinese ai *principes* o *seniores principes,* i quali non possono essere altri che i conti ed i marchesi del secolo IX, che avevano usurpato i più alti poteri, resa ereditaria la loro carica, ed, anzi che attori del re, erano addivenuti signori (*seniores*) delle loro contee e dei loro marchesati. E che in questo periodo i conti ed i marchesi solessero indicarsi anche col titolo di *principes* è provato da' documenti: Hincmaro infatti, parlando di loro, così si esprime: *comites vel huiusmodi*

(1) Schupfer, *La legge rom. udin.*, § 19; v. lo stesso Stobbe, *De leg. rom. utin.*, p. 37 seg.
(2) Hegel, loc. cit., p. 425 e n. 1.
(3) *La legge romana udinese*, § 22.
(4) *Lex rom. utin.*, X, 6, 1.
(5) *Lex rom. utin.*, X, 1, 1.
(6) *Lex rom. utin.*, III, 19, 2.
(7) *Lex rom. utin.*, I, 2, 2.
(8) *Lex rom. utin.*, eod. e III, 19, 2.
(9) *Lex rom. utin.*, VI, 1, 1.
(10) *Lex rom. utin.*, I, 7, 1; VI, 1, 1; cfr. *Capit.*, 786, c. 7, e 811, c. 1.
(11) *Lex rom. utin.*, VIII, 4, 1.
(12) *Lex rom. utin.*, X, 7.
(13) *Capit. Pip.*, 782. *Capit. long.*, 803, c. 19.
(14) Schupfer, *La legge romana udinese*, § 20.

principes (1). Ma più che dal titolo, la loro identità con i conti e marchesi è dimostrata dalle attribuzioni, che in loro riconosce la legge romana udinese, e che sono identiche a quelle che loro danno i capitolari. Essi invero invigilavano i magistrali inferiori (2), ed all'uopo li punivano (3); conoscevano le cause maggiori, come di omicidii e simili (4); a loro potevano sempre ricorrere le vedove, i pupilli e le altre persone deboli (5); innanzi a loro si portavano gli appelli dalle sentenze pronunziate dai giudici inferiori (6).

Sottoposti a questi *principes* erano adunque minori magistrati, i quali sono chiamati colla voce generale, *iudices;* ma per indicarne le diverse attribuzioni la legge li dice ora *iudices publici* (7), ora *iudices fescales* (8), ora *iudices de patria* (9), ora anche *iudices provinciales* o *provinciarum* (10), ora *iudices qui provincia aut civitates vel loca regent* (11).

Che tutti questi giudici siano diversi dai principi e dipendenti da questi non è chi non vegga, quando si studii minutamente la legge udinese; e però s'inganna il Bethmann-Hollweg, che crede i giudici pubblici o fiscali l'istessa cosa che i *principes,* i quali, come vassalli, ricevono, dice egli, l'autorità del re in feudo (12). Egli si impressiona dal vedere che la legge di contro ai *principes* pone gli *iudices privati* o *mediocres,* mentre da uno studio attento si rileva che in molti casi l'autore del compendio dà ai giudici minori il titolo di *privati,* quando li contrappone ai principi; e dal contenuto di questi capi risulta che quei giudici privati sono gli stessi *iudices publici* o *fescales.* Chè anzi questi stessi sono chiamati altrove *iudices provinciales* o *provinciarum,* od anche *iudices de patria,* quando si parla di *patriani privati* (13). E così confusamente il compendio usa queste diverse denominazioni, chè qualche volta chiama *iudices publici* o *provinciales* gli stessi principi, e propriamente quando dispone che le cause criminali dei chierici debbono essere conosciute dal giudice provinciale o pubblico (14).

Io credo che l'autore del compendio affigga l'epiteto di *publici* ai giudici minori, quando li pone di contro ai giudici delle immunità, che egli chiama privati e distingue espressamente dai primi (15); usi poi la denominazione *fescales,* quando vuole accennare alle loro funzioni di attori del fisco (16), usi invece l'altra, *de patria,* quando vuol accennare al giudice di un dato luogo, anzichè ad un giudice qualsiasi (17); li chiami infine provinciali, quando li vuole indicare in modo generale (18). Non deve poi far meraviglia il vedere chiamati giudici pubblici o provinciali i principi, poichè nel passo relativo questi sono contrapposti ai vescovi, di contro ai quali, aventi un foro speciale per le cause minori dei chierici, essi sono giudici pubblici od ordinarii (19).

Ma a quali magistrati della costituzione langobardo-franca corrisponderebbero questi giudici minori? Lo Schupfer crede che essi fossero i gastaldi franchi, i quali erano ancora amministratori delle corti regie (20); a me sembra però, che sotto la denominazione di *iudices,* l'autore del compendio voglia indicare non solamente i gastaldi, ma anche i vicarii ed i centenarii, i quali tutti dipendevano dai conti. Ed invero tanto i gastaldi quanto i vicarii ed i centenarii avevano una giurisdizione limitata alle cause minori anche criminali (21), il che è detto ancora nella legge udinese (22); ed i vicarii e centenarii essi pure avevano funzioni amministrative (23); e finalmente e questi ed i gastaldi venivano eletti col concorso del popolo (24), proprio come ripete la legge udinese (25).

Nè a me sembra che in questa legge siano trascurati gli altri minori ufficiali, e cioè i decani ed i saltarii, ed io li scorgerei in quelli, che la legge chiama *actores* (26), *actores fiscales* (27), *actores publici* (28), od anche indica colla locuzione: *qui iudices provinciales obsecunt, aut illorum actum agunt* (29), appunto perchè i decani ed i saltarii avevano semplici funzioni esecutive. È però da credere che sotto la voce *actores* e *actores fiscales* il compendio comprenda tutti gli altri minori ufficiali, anche della corte regia, i quali si dicevano pure *curiales.* In un luogo infatti leggesi: « Si tabularius, aut alii, cui actiones publicas traduntur » (30) ed altrove:

(1) *Epist. de ordin. palat.*, c. 35.
(2) *Lex rom. utin.*, I, 2, 5; II, 18, 1; XII, 1, 1.
(3) *Lex rom. utin.*, I, 2, 5; II, 1, 6; X, 3, 1.
(4) *Lex rom. utin.*, II, 1, 8; XI, 11, 1; cfr. *Carol. M.*, 35, 68, 93.
(5) *Lex rom. utin.*, I, 9, 2; cfr. *Carol. M.*, 58. *Lud. P.* 8.
(6) Arg. *Lex rom. utin.*, II, 18. 1; II, 1, 4; cfr. *Loth.*, 66.
(7) *Lex rom. utin.*, II, 18, 2; XII, 1, 3.
(8) *Lex rom. utin.*, I, 8, 1; XVI, 1, 4.
(9) *Lex rom. utin.*, II, 1, 2; v. p. I, 10, 1 e 2.
(10) *Lex rom. utin.*, I, 6, 3, 4, 5.
(11) *Lex rom. utin.*, III, 12.
(12) *Ursprung*, ecc., p. 32.
(13) *Lex rom. utin.*, II, 1, 2.
(14) *Lex rom. utin.*, XVI, 1, 3; 4, 1.
(15) *Lex rom. utin.*, I, 8, 1; II, 18, 2.
(16) *Lex rom. utin.*, XVI, 1, 4.
(17) *Iudex de ipsa patria. Lex rom. utin.*, II, 1, 2.
(18) *Lex rom. utin.*, I, 6, 3; III, 11.
(19) *Lex rom. utin.*, XVI, 1, 3; 4, 1; XVIII, 11, 1.
(20) *La legge romana udin.*, § 21.
(21) *Capit. long.*, 802, c. 14. *Capit. Aquisgr.*, 812, c. 4.
(22) *Lex rom. utin.*, II, 1, 5.
(23) *L. long. Car. M.*, 22, 35. *Pip.*, 7, 9. *Lud. P.*, 44. *Loth.*, 61.
(24) *Capit. Aquisgr.*, 809, c. 11.
(25) *Lex rom. utin.*, I, 10, 1.
(26) *Lex rom. utin.*, I, 6, 4.
(27) *Lex rom. utin.*, II, 5, 4.
(28) *Lex rom. utin.*, VIII, 8.
(29) *Lex rom. utin.*, XI, 4.
(30) *Lex rom. utin.*, XIII, 2, 1.

« Quicunque curiales qui fiscales est constitutus » (1), ovvero: « Curiales qui fiscales causas peragit » (2), o: « qui publicum actum exigent » (3). Quindi i curiali della legge romana udinese sono gli *actores* od *actionarii* della costituzione franca (4).

Tutti i giudici poi dovevano essere assistiti da assessori, che la nostra legge chiama buoni uomini (*boni homines*) (5) e che non sono altro se non gli scabini, di cui ci parlano i capitolari franchi, perchè hanno le medesime attribuzioni e la stessa giurisdizione volontaria (6).

Adunque la costituzione politica, ritratta dalla legge romana udinese è quella del regno italico nel secolo IX. Ma può essere anche quella della Rezia, direbbe qualcuno. No, perchè questa regione in quel secolo non aveva un re, ma era sottoposta all'imperatore franco; perchè la legge parla di molti principi, e nella Rezia ve ne era uno solo; perchè nei documenti della Rezia, e specie nella donazione di Tello, i curiali non si distinguono dai buoni uomini, chè anzi sotto quest'ultima denominazione sono compresi anche i militi ed i sacerdoti: e però i curiali della Rezia sono in una condizione elevata, e non possono essere quelli della legge udinese (7), i quali ne appaiono in uno stato molto basso, tanto che per abuso solevano essere impiegati in altri servigii, diversi dai fiscali, cosa che la legge vieta espressamente (8).

L'Hegel e l'Haenel portano come prova decisiva della loro opinione un documento del 920, dal quale risulta che, in un giudizio presieduto dal duca Burcardo, una lite tra il monastero di S. Gallo ed il vescovo di Coira fu decisa, *secundum legem romanam* dagli assessori (*iudices*) (9). Dunque, conchiudono l'Hegel e l'Haenel, nella Rezia eravi una legge romana, e propriamente la udinese: eranvi gli assessori identici ai *boni homines* del compendio, il quale li chiama anche *iudices* (10). Però, come osserva lo stesso Stobbe (11), la frase *secundum legem romanam* si riferisce non al compendio in parola, ma al diritto romano in generale, ed in quel tempo il diritto romano era seguito anche nell'Italia; e nel caso speciale la lite verteva tra persone ecclesiastiche, che solevano ordinariamente vivere a legge romana, e gli assessori erano ancora e più in Italia. Quel documento quindi non prova gran cosa.

(1) *Lex rom. utin.*, XVII, 8.
(2) *Lex rom. utin.*, V, 2, 1.
(3) *Lex rom. utin.*, XII, 2, 1.
(4) Vedi le loro attribuzioni, oltre che nei passi citati, nella *lex rom. utin.*. III, 1, 3; 5, 1: V, 1, 2; VIII, 5, 1; IX, 15, 1; XII, 1, 8.
(5) *Lex rom. utin.*, I, 10, 1; 1, 6, 2, ecc.
(6) *Lex rom. utin.*, I, 4; I, 6, 4; IV, 8, 1; III, 17, 2; VIII, 5, 1, ecc.; cfr. *Capit. Aquisgr.*, 809, c. 2. *Car. M.*, 92. *Loth.*, 49, 55.
(7) Schupfer, op. cit., § 26.
(8) *Lex rom. utin.*, XVII, 8.

55. Discorrendo della feudalità nel periodo franco in Italia, desumemmo dagli stessi capitolari le violenze ed i soprusi dei conti e marchesi e dei potenti. E la legge romana udinese ritrae fedelmente anch'essa queste violenze ed abusi. Gli attori, i giudici e coloro che ne eseguivano gli atti solevano abusare del loro ministerio, strappando istrumenti e carte ai deboli (12), togliendo loro servi, cavalli e bovi e servendosene per fini privati (13); estorquendo ingiuste imposte o donativi (14), e costringendoli a vendere i loro beni e le loro cose (15). E lo stesso facevano i giudici delle provincie (16): nè questi solamente, ma anche i potenti privati: « ut nullum hominem per suam potentiam et pro gratia de suo seniore pauperes opprimere non presumant » (17), ed altrove: « ne actores potentum aliquid circa pauperes homines inlicite aut iniuste faciant » (18). Un altro passo così si esprime: « Quicumque homines, qui personas potentes sunt, et per sua forcia pauperes oppremunt et suas res eas sibi vendere aut donare facerent, ipsa venditio et donatio stabilis non sit » (19).

Dunque i potenti perpetravano gli abusi sia direttamente, sia per mezzo dei loro dipendenti, proprio come si desume dai capitolari. E non sembra che l'autore del compendio abbia tenuti presenti questi, quando si vede che gli abusi, stigmatizzati dalla legge romana udinese, sono proprio gli stessi di quelli, che condannano le leggi degli imperatori franchi? Nè mancano le usurpazioni deplorate da queste ultime: un passo della legge udinese invero così si esprime: « Si quis homo qualecumque honorem et dignitatem sine Principes ordinationem per se ipsum persumpserit prehendere ad regendum, sacrilegii reus habeatur » (20).

Ora questi abusi, queste violenze ed usurpazioni, che ritraggono fedelmente le condizioni di tutto l'impero franco in generale nel secolo IX, possono riferirsi alla Rezia? Non lo credo, ed ecco il perchè. In questa contrada vi era, come si è detto, un solo conte o duca, il quale, seguendo la corrente del tempo poteva commettere abusi o violenze, come faceva quel duca Giovanni, contro cui i cittadini elevarono le loro querele nel placito istriano; ma egli sarebbe stato solo ad abusare del suo potere, mentre la legge ci parla di abusi di ufficiali, di attori, di

(9) Hegel, op. cit., p. 426, 427. Haenel, *Lex rom. Wisig.*, pref., 39.
(10) *Lex rom. utin.*, I, 4.
(11) *De lege romana utin.*, p. 19.
(12) *Lex rom. utin.*, VIII, 8.
(13) *Lex rom. utin.*, XI, 4.
(14) *Lex rom. utin.*, eod. e VIII, 2; XVIII, 9.
(15) *Lex rom. utin.*, XVIII, 9.
(16) *Lex rom. utin.*, VIII, 2; XVIII, 9.
(17) *Lex rom. utin.*, I, 6, 3.
(18) *Lex rom. utin*,, I, 6, 5.
(19) *Lex rom. utin.*, III, 1, 9.
(20) *Lex rom. utin.*, VI, 1, 1.

potenti. E quali potevano essere i potenti nella Rezia se non i fedeli del duca: ed avrebbero essi potuto perpetrare abusi, i quali sarebbero ridondati a danno del duca stesso? E quali sarebbero gli ufficiali e gli attori, di cui parla la legge udinese, ed ai quali non si riscontrano magistrati simili nelle carte della Rezia Curiense? Sarebbero essi gli ufficiali del duca? Ma allora questi si sarebbe ridotto in una posizione simile a quella del re, sarebbe stato cioè del tutto esautorato, il che è contrario alla storia, perchè il conte della Rezia Curiense aveva, come tutti gli altri conti, resa ereditaria la sua carica (1). Ma, come dicevamo, gli *iudices* che ricordano i documenti rezii hanno semplici attribuzioni giudiziarie.

In altro punto della legge udinese poi troviamo detto: « Si tabularius, aut alii, qui actiones publicas traduntur, si forsitan potentes homines voluerint scusare et ad minores homines aliquo publici super imponere » (2). Ora io non saprei comprendere questa disposizione dettata per la sola Rezia. Le violenze riferite dalla legge udinese inoltre davano causa a quelle raccomandazioni servili che condannavano anche i capitolari franchi: dice invero la legge: « Si quiscumque ingenuus homo propter forciam de malos homines per suam voluntatem se ipsum ad alterum hominem commendaverit, et ipse dixit pro servo tibi volo esse, et tu me libera de malorum ominum potestate aut de illorum forcia, pro tale commendacione, si hoc fecerit, suam ingelitanitem non perdat » (3). Sappiamo che queste commendazioni servili solevansi fare per lo più ai conti ed alle chiese, perchè quelli erano i più potenti, queste sole potevano loro resistere: ora tutto questo avveniva nel secolo IX e non prima, salvo qualche caso, e questa disposizione pare fatta per tutto un paese grande e non per un luogo ristretto, come la Rezia, dove per giunta era un solo conte.

56. Vedemmo come durante la dominazione franca in Italia le immunità presero altro carattere, e come cominciarono a sorgere le giurisdizioni patrimoniali o feudali. Ora tutto ciò può desumersi anche dalla legge romana udinese. Le immunità elargite dai Franchi non solo a chiese, ma anche a laici, contenevano ordinariamente la concessione di diritti politici, specie quello di esigere i tributi: ed in tal caso gli enti e le persone favorite da simili privilegi avevano i loro ufficiali addetti alla riscossione di questi; invero i vescovi e gli abati avevano i loro gastaldi (4). Ora io scorgerei questi ufficiali in quelli che la nostra legge chiama *actores potentum* (5), *actores privati* (6), appunto perchè questi, come gli attori pubblici, riscuotevano i tributi e le prestazioni, e in tale ufficio solevano perpetrare degli abusi. E che ciò sia vero si scorge dall'osservare che la legge pone gli attori privati di contro ai pubblici: « sive publicus aut privatus actor, nesciente dominum suum hoc fecerit... » (7).

Come di contro agli attori pubblici si trovano i privati, così la legge udinese pone di contro ai giudici pubblici i giudici privati: « Omnes iudices aut fescales sunt aut privati » (8), ed altrove: « Si quicumque homo ad duos iudices, ad publicum et ad privatum... causa habere voluerit » (9). Questi giudici privati erano quelli che rendevano giustizia nelle terre immuni, cioè appartenenti alle persone od agli enti, che avevano ottenuta la giurisdizione: ciò risulta anche dalla legge, la quale dice: « Hoc est privatus (iudex) qui actor ecclesiarum est » (10). A me sembra però che non si debba intendere questo passo nel senso che i soli attori delle chiese fossero giudici privati, perchè pare che l'autore abbia voluto semplicemente addurre un esempio per spiegare che cosa fosse il giudice privato. E credo che fossero giudici privati anche gli attori dei potenti ed in generale gli attori privati, perchè, come si è detto più sopra, durante la dominazione franca anche a laici si concesse la giurisdizione. Pare poi che la legge non parli più di questi giudici privati; ma io inclinerei a credere che quelle disposizioni, in cui si parla di *iudices privati*, e se ne determina la competenza, siano dettate e per i giudici pubblici o *de patria*, e per i giudici privati nel ristretto senso della parola, appunto perchè la giurisdizione, che, come abbiamo veduto, solevasi concedere alle chiese, ai monasteri ed ai privati, era limitata alle cause civili ed alle basse criminali. Dice infatti la legge: « Minores causas inter privatos iudices ipsi privati discuciant et iudicent. De furtivo cavallo, aut de modice terrem, aut de invaso domo, de istas vel de alias minores causas mediocres iudices definiant » (11), ed altrove: « In causas inter privatos homines, quod publice actiones non sunt, nemini liceat ad extranum iudicem ipsa causa in iudicio mittere; nisi ante suum privatum iudicem eam liberet » (12). Ora tale appunto era la competenza dei giudici dei luoghi immuni.

Parrebbe poi che la legge romana udinese riconoscesse una certa giurisdizione anche nei vassalli dei principi, poichè in un punto dice

(1) Schupfer, op. cit., § 22, al conte Burcardo succede il figlio anche Burcardo.
(2) *Lex rom. utin.*, XIII, 1, 1.
(3) *Lex rom. utin.*, V, 1, 4.
(4) *Edict. de exped. Corsic.*, 825, c. 3. « Homines vero episcoporum seu abbatum... et eorum austaldi... ».
(5) *Lex rom. utin.*, I, 6, 5.
(6) *Lex rom. utin.*, IX, 22.
(7) *Lex rom. utin.*, eod.
(8) *Lex rom. utin.*, I, 8, 1.
(9) *Lex rom. utin.*, II, 18, 2.
(10) *Lex rom. utin.*, eod.
(11) *Lex rom. utin.*, II, 1, 8.
(12) *Lex rom. utin.*, IV, 14.

che nessuno può posporre i suoi giudici, « qui in sua provincia commanent, et ad milites qui in obsequio principum sunt suas causas agere presumpserit... » (1). Crederei però che questo passo dovesse interpretarsi non nel senso che questi *milites* avessero una giurisdizione ed un tribunale, al quale si potesse ricorrere; sibbene nel senso che era proibito cedere la propria causa ad uno di questi militi; la quale ipotesi si rende più verosimile, quando si metta di accordo il passo citato con l'altro, dove si legge: « Milites non permittimus nec advocatus, nec procuratores in causas aliorum fieri non possunt » (2).

Adunque, secondo la legge udinese, vi era una giurisdizione ordinaria o pubblica, quella cioè dei *principes* e degli *iudices*, ed una giurisdizione privata, quella cioè, che mercè privilegi od usurpazioni, avevano nel secolo IX acquistata molte chiese e monasteri ed anche alcuni potenti laici: ma questa seconda, come ne appare pure dai documenti dell'epoca, era limitata alle cause civili ed alle basse criminali, poichè le alte erano ancora riservate al tribunale del conte.

57. Finalmente la legge romana udinese trovasi d'accordo con i capitolari dei re franchi anche per ciò che riguarda la giurisdizione ecclesiastica dei vescovi, poichè essa dispone che le cause minori fra i chierici, come pure tutte le cause religiose, debbono essere conosciute dal vescovo, che giudica col concorso dei presbiteri; ma subito soggiunge: « Si criminales causas clerici commiserint ante provinciales indici finiantur » (3) ed altrove: « Clericus si de criminalem causam ante publicum indicem accusatus fuerit sine omnem dilationem ipsam causam respondeat: episcopi vero vel presbyteri, si de criminali causa accusati fuerint, advocatus rogent, qui pro se ipsa causa in iudicio respondere debeant » (4). Adunque il foro ecclesiastico del vescovo aveva una giurisdizione limitata; ora potevano queste leggi essere dettate per la Rezia, quando dai capitoli del vescovo Remedio pubblicati prima dell'806, risulta che il vescovo aveva la giurisdizione criminale completa? E d'altra parte potevano essersi formate nella Rezia, specie se la legge udinese si voglia attribuire al secolo VIII, giurisdizioni patrimoniali di più chiese, poichè il compendio parla di *actor ecclesiarum* (5), mentre in quel paese eravi un sol vescovo, quello di Coira, ed è risaputo che ai vescovi ed agli abati soltanto solevansi concedere simili giurisdizioni? Potevano colà più laici potenti avere acquistato anch'essi la giurisdizione, poichè la legge ci parla di *actores potentum* (6). Io non lo credo, anche perchè, per quanto io mi sappia, non vi sono documenti che possano confortare le ipotesi contrarie; ed il monastero di S. Gallo, al cui abate fu concessa la giurisdizione (7), non faceva parte della contea o ducato di Rezia, ma di quello della Turgovia, che era una circoscrizione diversa dalla prima, come dimostra la divisione dell'impero dell'806 (8).

58. Conchiudendo, adunque la legge romana udinese deve attribuirsi al secolo IX ed al regno italico in generale, e però essa insieme ai capitolari franchi ed ai documenti del tempo, ne mostra che in quel secolo il feudalismo, anche in Italia, ebbe grande sviluppo, e pose profonde radici. Ed in verità da quanto sono venuto finora dicendo intorno alla legge udinese si può facilmente desumere come la costituzione, che essa ci presenta, è feudale, appunto perchè i *principes,* che sono i conti, i marchesi ed i duchi, hanno usurpato nelle loro contee, nei marchesati e ducati i poteri sovrani, mentre l'autorità regia ha perduta qualsiasi importanza. Lo stesso può dirsi della costituzione sociale che ha acquistato caratteri feudali, perchè i militi formano una classe favorita e privilegiata, mentre gli altri cittadini, *i patriani privati,* sono gli oppressi, tanto che molti per sottrarsi alla *forcia de malos homines*, ricorrono alle raccomandazioni servili (9). Ed una legge parlando di loro, posti di contro ai militi, così si esprime: « Si ingenuus aut pauper homo est fustigetur, si vero melior homo est.... » (10). Sicchè per l'autore del compendio, che ritraeva le condizioni del suo tempo, l'ingenuo ed il povero erano la medesima cosa, appunto perchè coloro, che non avevano un protettore, un signore, erano, mercè le spogliazioni, le violenze e gli abusi, ridotti in miserrima condizione; che anzi egli quando parla di queste violenze e spogliazioni le riferisce sempre ai poveri (11).

§ 7. *Etimologia della voce* feudum *e tempo in cui cominciò ad usarsi.*

Sommario.

59. Varie opinioni intorno all'origine della parola *feudum.*
60. Nostra opinione.
61. Quando cominciò a farsi uso di tale voce.

59. Prima di passare oltre a discorrere dello sviluppo del regime feudale appo noi ed altrove, dopo lo sfasciamento dell'impero franco, è uopo

(1) *Lex rom. utin.*, II, 1, 7.
(2) *Lex rom. utin.*, II, 11, 3.
(3) *Lex rom. utin.*, XVI, 1, 3; cfr. *Carol. M.*, 134.
(4) *Lex rom. utin.*, XVIII, 11.
(5) *Lex rom. utin.*, II, 18, 2.
(6) *Lex rom. utin.*, I, 6, 5.
(7) Muratori, *Antiq. ital.*, diss. 70.
(8) *Divisio imperii*, a. 806. in Pertz. L. I, 141; v. p. Schupfer, op. cit., § 13. Lo stesso Stobbe dice che S. Gallo non apparteneva alla Rezia (op. cit., p. 21).
(9) *Lex rom. utin.*, V. 1, 4.
(10) *Lex rom. utin.*, IX, 24.
(11) *Lex rom. utin.*, I, 6, 3, 5; III, 1, 9.

rintracciare la etimologia e l'origine della parola *feudum,* che cominciò ad usarsi nell'epoca seguente a quella della quale finora ci siamo occupati, e che troveremo frequentissima nei documenti.

Il nuovo istituto sorto sì, ma non completamente formato, si indicava, come s'è avuto occasione di vedere, con la voce *beneficium*, la quale, anche nell'epoca barbarica, non servì solo a dinotare il rapporto speciale originato dalla concessione di un terreno fatto a mo' del precario romano, ma si usò pure per indicare un vantaggio qualsiasi concesso; e nelle leggi langobarde con questa voce si dinota più propriamente il vantaggio, che deriva dalla concessione di una cosa a mutuo od a commodato al mutuatario od al commodatario (1). Ed anche quando con i Franchi il beneficio si fuse con il vassallaggio, quella voce non servì solamente ad indicare il nuovo rapporto, ma anche la concessione di un fondo a precario od a livello (2).

E fu allora che si sentì il bisogno di una nuova voce per dinotare il rapporto feudale, e sorse le parola *feudum*, il cui uso si andò sempre più estendendo, a misura che la feudalità si andava sviluppando.

Coloro i quali si sono occupati dell'etimologia di questa voce hanno manifestate diverse opinioni. Accennerò alle principali.

Alcuni hanno voluto fare derivare la voce *feudum* dall'altra latina *foedus*, perchè, dicono essi, quella fu ritrovata principalmente per significare il vincolo, che venivasi a stringere tra signore e vassallo, e che costituiva una specie di alleanza, essendo obbligo del vassallo seguire il signore in guerra e difenderlo, obbligo di quest'ultimo proteggere e difendere il primo (3).

Altri ancora, guardando, più che al rapporto reale, al personale, il quale veniva fermato dal giuramento di fedeltà, che il vassallo prestava al signore nell'atto della investitura, hanno fatto derivare la voce *feudum* dal latino *fides*. Tra questi trovasi Enrico Poggi, il quale fa nascere la voce *feudatarius* dalle latine *fidei dator,* che poscia si trasformarono nell'altra *fideidatarius* « la quale in bocca dei Franchi per difficoltà di pronunzia si convertì naturalmente nell'altra *feudatarius* ». Egli però, nel dare tale etimologia delle parole feudo e feudatario, è conseguente a sè stesso, perchè crede che le origini della feudalità debbonsi rintracciare negli ultimi tempi dell'impero romano, quando nei patrocinii privati apparvero i primi germi del nuovo istituto, che si andò sempre più chiaramente delineando nell'epoca barbarica, specie con i Carolingi, ed il rapporto, che prima era del tutto privato, addivenne politico (4).

Altri invece, fermando la loro attenzione più al rapporto reale che al personale, e guardando al fatto che il concessionario di un beneficio non acquistava la proprietà del fondo, ma solo una specie di usufrutto, vollero ritrovare le origini della voce feudo nel verbo tedesco *füden*, che vuol dire pascere, quasi che il fondo fosse dato al vassallo pel suo mantenimento (5).

Altri ancora, fermandosi al rapporto reale, e considerando che i beneficii solevansi concedere ai vassalli per compensarli della loro fedeltà, e quasi come stipendio, fanno derivare la voce feudo dalle altre germaniche *fe*, che vuol dire prezzo, stipendio, mercede, e *od*, che significa possesso, appunto perchè, essi dicono, in origine il feudo era un possesso dato a titolo di stipendio, o mercede. Questa opinione naturalmente è messa innanzi da coloro che danno all'istituto una origine tutta germanica (6).

Altri, infine, fraintendendo il significato del verbo *infiduciare*, che leggesi in carte langobarde, ma che viene usato sempre nel significato di dare in pegno, in ipoteca, fanno derivare da esso il verbo *infeudare,* e quindi la voce feudo usata per significare il rapporto che sorgeva dalla infeudazione (7).

60. È da credere che a formare la voce *feudum*, sia concorsa la germanica *fe*, anzichè le latine *foedus* e *fides*, sia perchè la feudalità in fondo fu un portato germanico, e gli elementi, che noi stessi abbiamo ritrovati e riconosciuti negli ultimi anni dell'impero romano, non sarebbero bastati a dar vita alla feudalità, come non gliela diedero in quei luoghi, dove non arrivò l'elemento germanico; sia ancora perchè le carte dell' epoca barbarica non ci danno alcuna traccia della trasformazione di quelle parole latine. Dunque pare si possa con maggiore ragione dare alla voce *feudum* una origine germanica, facendola derivare dall'altra *fe,* alla quale si potette unire o la voce *od*, o la voce *wadia* o *wadium* (fideiussione), e quasi inclinerei a preferire questa ultima. Invero in qualche carta langobarda si trova la parola *fiwadia*, la quale deriva da *fe* (prezzo o fedeltà) e *wadia,* ed indicava, a dire dello Schupfer, quella terra che rispondeva della fedeltà del concessionario (8). Ora quando al beneficio si unì la *commendatio*, e sorse nel concessionario, solo pel fatto della concessione, l'obbligo giuridico della fedeltà, unendosi così al rapporto

(1) Roth, 327.
(2) *Ludov. P.*, 32. Marculfo, *Form.*, I, 13; II, 5, 6, 39, 40.
(3) Struvio, *Historia iuris feudalis*, VIII, 1. Pecchia, op. cit., diss. I, 25.
(4) Poggi Enr., *Cenni storici delle leggi dell'agricoltura*, II, 151 seg.
(5) Struvio, loc. cit.
(6) Pecchia, loc. cit. Struvio, loc. cit.
(7) Muratori, *Ant. it.*, diss. 11.
(8) Schupfer, *Istituzioni politiche longobarde*, II, 5,

reale il personale, allora il beneficio istesso offrì al signore la più forte garenzia della fedeltà e del servigio dovuti dal vassallo, il quale in caso di fellonia incorreva nella perdita di esso, principio sancito ben presto dalla legislazione (1). Inoltre se, prima ancora delle voci *feudum* e *feudale*, si usarono le altre *fevum* e *fevale* (2), e se anche contemporaneamente a *feudum* si usò l'altra *fevum* (3), io credo che si possa con fondamento ritenere che la voce *wadia* o *wadium* concorse una all'altra *fe* a formare la parola *feudum*.

61. Ma si creda quel che si voglia, certa cosa è che questa voce non si trova usata se non quando il regime feudale erasi grandemente sviluppato.

Il Muratori afferma che di essa non si fece uso nelle carte, se non verso la fine del secolo XI, e ritiene apocrife quelle di epoca precedente, nelle quali si legge quella voce. A prova del suo asserto riporta un diploma del 1091, con il quale il vescovo di Ferrara, nel confermare a tal Nordilo di Castello Vetere alcuni beni, dice che riconferma questi *nomine feudi;* ricorda poi lo storico Landolfo seniore, il quale, parlando dell'arcivescovo di Milano circa l'anno 1085, dice: « Propinguis quos in Curcanensi oppido habebat de beati Ambrosii Archiepiscopatus bonis quadraginta millia modios terrae fructuum, ut illos omnes ditaret vicinos, per feudum dedit » (4). Dell'istessa opinione del Muratori fu il Canciani (5).

Il Guerard invece crede che la voce, se non si ritrova prima del secolo XI, venne adoperata in Francia nei primi anni di esso e riporta un diploma del re Roberto del 1008, nel quale si legge la parola *feudum;* egli poi prova che anche prima si usavano le voci *fevum* e *fevale* (6).

Ma dopo del Guerard venne scoverto in Francia un importante documento, e cioè le *Consuetudines et iura monasterii Regulae,* il quale venne pubblicato prima dal padre Labbe e poscia dal Giraud, ed in cui si trovano più volte le voci *feudum, feodum, feodatarius* (7). Ora, poichè questo documento porta la data del 977, può dirsi che in Francia la voce *feudum* fu cominciata ad usare nelle carte, dopo che naturalmente era stata usata dal popolo, tra la fine del secolo X ed il principio dell'XI.

Anche in Italia la voce *feudum* si riscontra prima dell'epoca assegnata dal Muratori. Senza fermarci ai diplomi certamente falsi, come quello di Carlo il Grosso dell'883 al monastero di Bobbio, nel quale si legge quella voce (8); o ai dubbii, come quello del marchese Oddone del 1034 al monastero di S. Giusto di Susa, nel quale è scritto che la concessione si faceva *cum feudis, feudatariis* (9), troviamo in un diploma autentico di Gisolfo II di Salerno al monastero di Cava le voci *feudalia* e *feudalibus* (10). E poichè questo documento è del 1058, se ne deve desumere che prima ancora di quell'anno la voce *feudum*, dalla quale certamente si formò l'altra *feudalia*, doveva essere in uso, come può desumersi da documenti bergamaschi del 1056 (11).

CAPITOLO II.

Sviluppo del regime feudale.

Sommario.

§ 1. *La feudalità nell'Italia settentrionale e media dopo lo sfasciamento dell'impero franco.*

Sommario.

(1) *Capit.*, 813, c. 20. *Capit. Aquisgr.*, 802, c. 6. *Capit.*, 817, 3, 5; 829, 5, 9. *LL. Feud.*, I, 5, 21; II, 24, 26, § 5, 28, 51, § 1, 55, § 2. ecc.
(2) Guerard, *Polypt. d'Irmin.*, Prol., p. 564.
(3) *R. Neap. Arch. Monum.*, 521.
(4) Muratori, loc. cit.
(5) *Leges barbaror.*, III, p. 15.
(6) In un testamento del 930 del conte Ademaro pubblicato dal Baluzio. *Append. ad Reginon.*, 628, ed in altro del 961 di Raimondo di Tolosa che si legge in Bouquet, *Script.*, IX, 724.
(7) Giraud, *Essai sur l'histoire du droit au m. ag.*, II tra i documenti.
(8) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 39.
(9) Carutti nell'*Arch. storico ital.*, p. 18 seg.
(10) Abiguente, *Il diritto successorio nelle provincie napolitane*, doc. II.
(11) Rosa Gabriele, *Feudi e Comuni*, p. 78 seg.

76. Rimedii escogitati dai sovrani per porre freno alla potenza dei grandi.
77. Aumento della potenza dei vescovi.

62. L'impero fondato da Carlo Magno, con istituzioni che la necessità stessa dei tempi e la natura dei popoli conquistati consigliarono, e che pel momento concorsero a tener uniti gli elementi eterogenei, di cui l'impero risultava composto, aveva favorito lo sviluppo di quei germi feudali, che abbiamo ritrovato e presso i Franchi e presso i Langobardi. Ma nello sviluppo di quei germi rattrovavasi la condanna dell'impero medesimo, e quando la feudalità, acquistando caratteri precisi e determinati, ebbe poste salde radici, l'impero, così come era stato fondato, non potette più aver vita e si sfasciò. Invero quando gli antichi magistrati ebbero resa ereditaria la loro carica, e considerarono i poteri a questa annessi non più come emanazione diretta ed immediata del potere sovrano, di cui essi non si tennero più semplici rappresentanti, ma come diritti, che loro venivano dalla nascita e dal possesso di terre proprie o beneficiarie; quando i vassalli ed i grandi usurparono i poteri politici, o ne strapparono la concessione ai deboli sovrani, e li esercitarono anch'essi quasi in forza di un diritto proprio; quando per opera delle immunità e dei privilegi gli enti ecclesiastici, e cioè le chiese ed i monasteri, costituirono dei larghi territorii posseduti tanti piccoli Stati, quasi del tutto indipendenti dall'autorità sovrana, allora rotti e i vincoli che univano le diverse contrade al potere centrale, ed anche quelli che in modo fittizio avevano potuto per meno di un secolo tenere unite fra loro le contrade istesse, queste si disgregarono, e quel potere centrale, che non aveva più ragione di esistere, cadde.

Lo sfasciamento dell'impero franco, adunque, fu causato principalmente dal feudalismo invadente, il quale tendeva a sostituire all'idea ro-, mana di uno Stato universale, nel quale scomparissero le differenze di paesi, di stirpi ed anche di razze, e venisse assorbito l'individuo, l'idea germanica esplicantesi nel particolarismo degli Stati, nel quale quelle differenze trovassero il loro riconoscimento, e l'individualismo il suo trionfo. E fu proprio l'idea germanica che produsse gli Stati feudali, che fondaronsi sul predominio dell'individuo, e conseguentemente della forza, e riconobbero le più piccole differenze. Perchè poi questa idea, dalla quale incomincia il ciclo della civiltà odierna, e la cui attuazione fu una necessità storica, si estendesse una alle istituzioni, che ne erano effetto, servì l'impero fondato da Carlo Magno, come l'impero fondato da Napoleone I servì a disseminare per l'Europa le nuove idee della rivoluzione francese, e come l'impero romano era servito a portare nelle contrade più disparate la civiltà romana, che fu l'ultima espressione della civiltà antica.

Sorsero quindi sulle terre dello fasciato impero franco tanti piccoli Stati, che diremo feudali, e se i baroni di ciascun paese si decisero alla elezione di un re, che nel paese rappresentasse un potere centrale, ciò fu e per la natura stessa delle istituzioni feudali, perchè era necessario un'autorità, la quale rappresentasse gl'interessi comuni ai piccoli Stati sorti, e che erano l'espressione dei soli interessi particolari, e per un lontano principio di nazionalità, che appena cominciava a sorgere, ma che era destinato a produrre gli Stati nazionali.

In questo stesso periodo rivisse anche la dignità imperiale, ma gl'imperatori tedeschi anzichè essere la personificazione della idea romana in lotta con la idea germanica, furono l'anello che unì la civiltà romana alla nuova, di cui era incominciato il ciclo, e l'imperatore rappresentava gli elementi romani nella fusione che in quel periodo andavasi compiendo.

Sotto quest'aspetto la figura imperiale fu veduta dalla elevata mente di Dante Alighieri, che nel suo aureo libro *de Monarchia* considerò l'Impero medioevale come una continuazione dell'idea romana: gli assegnò quindi come sede naturale l'Italia, mentre poi volle la coesistenza e l'armonia del potere centrale e delle libertà comunali e locali. Egli adunque col suo potente intuito intravide il cammino che necessariamente doveva fare la civiltà, e seppe nella sua mente concepire quelle leggi di armonia tra i varii poteri e le varie attività, che solo dopo più secoli e grandi rivoluzioni dovevano essere poste in atto.

63. Dopo lo sfasciamento dell'impero franco, la feudalità raggiunse in Italia il massimo sviluppo: i signori, emancipatisi quasi completamente dalla influenza dell'autorità sovrana, addivenuti tanti piccoli monarchi nei loro feudi, non seppero sviluppare i germi del principio di nazionalità. Gelosi del loro potere e di tutti i diritti, che avevano usurpato, resero impossibile l'attuazione di un Regno italico con un re proprio ed indipendente, il quale, pur reso impotente dalla invasione del feudalismo, avesse poi potuto col tempo fondare sugli avanzi degli Stati feudali uno Stato nazionale. Essi avvilirono del tutto l'autorità regia, chiamando nel contempo più re a contendersi il campo, poichè in tal modo fra le lotte dei pretendenti la loro importanza e la loro potenza aumentassero; e vollero più re, per non essere soggetti ad alcuno, fino a tanto che, passata la corona d'Italia definitivamente all'imperatore tedesco, il Regno italico addivenne una provincia dell'impero, ed i signori sì laici che ecclesiastici vi spadroneggiarono per qualche tempo.

Mentre tanta confusione straziava il Regno italico, una anche maggiore regnava nella Chiesa di Roma e negli Stati pontifici, e causa ne era anche colà il feudalismo. La Chiesa mirava ad un'autorità universale e ad un impero

religioso, che ponesse il pontefice in posizione più elevata di tutti i principi temporali. A raggiungere tale scopo essa si servì dei mezzi, che offrivano i tempi; e mentre seppe imporsi ai Langobardi che furono così larghi verso di essa, con i Franchi cominciò a sorgere uno Stato temporale, di cui il pontefice fu il capo, ed egli, ad imitazione dei re Franchi, usò fare concessioni di carattere feudale. Così noi vediamo il papa Leone e Carlo Magno, il quale ultimo figura come signore feudale in faccia al primo, elargire all'Abbazia delle Tre Fontane alle Acque Salvie la città di Ansidonia con il porto e con molte terre e tutte le pertinenze (1).

Quando poi, sfasciato l'impero franco, il Regno italico dopo tante lotte addivenne provincia dell'impero tedesco, il pontefice ancora fu necessitato riconoscere l'autorità dell'imperatore, e nel 964 riconfermò a questi il diritto di eleggere il pontefice, ed il diritto delle investiture (2), mentre l'imperatore facevasi incoronare dal papa, relazione questa che menò poscia alla celebre lotta tra il papato e l'impero.

Le condizioni quindi delle provincie dipendenti dal pontefice erano simili a quelle del Regno italico, e colà ancora spadroneggiavano i baroni, poichè, accettata dalla Chiesa la feudalità come mezzo per estendere la sua influenza, non solamente i primati ecclesiastici furono investiti di larghi feudi, ma lo stesso pontefice usò fare concessioni feudali nelle terre della Chiesa, come vedremo più innanzi.

64. Parlando della feudalità durante la dominazione franca vedemmo come la *commendatio* ed il *beneficium* eransi fusi in un solo istituto, e come al rapporto reale e personale da esso prodotto si aggiunse coll'andare del tempo la giurisdizione. Però se di ordinario i vassalli erano anche possessori di beneficii, pure non mancano durante quel periodo esempii del contrario.

In un passo del libro *de Gesta Caroli Magni*, dove si parla di un vescovo, si legge: « Hic habuit unum vassallum non ignobilem civium suorum, valde strenuum et industrium, cui tamen ille, ne dicam beneficium aliquod, sed ne ullum quidem aliquando blando sermonem impendit ». Ed in un diploma di Ludovico il Pio è detto: « Et si beneficium aliquod quisquam eorum ab eo, cui se commendaverint... », dalle quali parole si può facilmente desumere che non tutti i commendati avevano beneficii (3).

D'altra parte mentre il beneficio unito al vassallaggio trasformavasi in feudo, non cessavano le concessioni di beneficii secondo l'antico costume, e cioè con l'obbligo nel concessionario di pagare un canone annuo, e senza che questi addivenisse vassallo. Così ai tempi di Ludovico il Pio si concedeva ad un tale una villa della chiesa cenomanense coll'obbligo di corrispondere le none e le decime ed il censo dovuto alla detta chiesa: un tal Venfingo anche, ricevendosi un beneficio, si obbligava a pagare un annuo canone (4). Seguiva dal carattere di queste concessioni che potessero farsi anche a donne: il vescovo di Vienna concedeva al conte Teuberto ed alla moglie una villa *iure beneficiario*, ed in una delle formole del Lindebrogio è fatto il caso di un beneficio concesso vita durante ad una donna (5).

Questo fatto seguitò a verificarsi anche dopo lo sfasciamento dell'impero franco: il distacco tra le concessioni feudali e le beneficiarie secondo l'antico costume si fece sempre maggiore; e mentre la investitura di un feudo si disse nobile, quella di un beneficio nel più ristretto senso si disse ignobile, e comprese la concessione di fondi a livello, a precario, o prestaria e ad enfiteusi, i quali tre contratti si confusero in modo tra loro, che riesce difficile rinvenire i caratteri differenziali (6). Essi poi si resero frequentissimi, specie verso il mille, quando, invalsa la credenza che fosse prossima la fine del mondo, tutti i fedeli, per redimersi dai peccati, conferirono agli enti ecclesiastici i loro beni, facendoseli però riconcedere a titolo di livello, o prestaria, od enfiteusi, o beneficio che dir si voglia, ed obbligandosi al pagamento di un canone. Un gran numero di documenti, che si possono leggere nelle varie raccolte, dimostrano la frequenza di questi contratti e la loro natura, della quale non possiamo certamente qui occuparci (7). Essi poi si indicarono anche con la locuzione generale di *locationes ad revocandum*, appunto perchè solevasi stabilire l'obbligo della rinnovazione ad ogni ventinove anni: nel 939 il vescovo di Forlì concedeva alcuni fondi a titolo di livello: « livellario nomine concedo et largior.... abendum, retinendum, cultandum, laborandum, defensandum vos aut nomine vestro supersedendum et in omnibus meliorandum in annis advenientibus viginti et novem ad renovandum, salva sacionem dominica... » (8). Simili concessioni, poi, o si facevano a tempo determinato, o vita durante del concessionario o, per più generazioni (9), od

(1) Ughelli, *Italia sacra*, I, 50, 51.

(2) Giannone, op. cit., VIII, cap. ult.

(3) Muratori, op. cit., diss. 11.

(4) Muratori. loc. cit.

(5) Muratori, loc. cit.

(6) Ciccaglione, *Storia del diritto italiano*, vol. I, p. 83, seg. e p. 354.

(7) *Monum. hist. patr.*, ch. I, 33, 47. 121, 210, 245, ecc., II, 21, 45 a 56, 79, 91, ecc.: Vignati, *Cod. diplom. laudense*, 28; *Codice diplomatico della città di Orvieto*, 23; *Codex diplom. cavense*, 1, 25, 72, 96, 98, 100, 113, 123, 136, 141, 182, 183, 187, 189, ecc.; *R. neap. arch. monum.*, 78, 125, 131, ecc. *Form. antiq. alsaticae*, 1, 2.

(8) Fantuzzi, *Monumenti ravennati dei secoli di mezzo*, II, 7, 8.

(9) Nel 940 il vescovo di Teramo, Landolfo, concedeva una corte ad un tal Teutone fino alla terza generazione. Ughelli, *Ital. sacra*, I, 319.

anche in perpetuo (1), come può vedersi dai documenti citati, e dalle formole, le quali riportano anche casi di concessione fatta in seguito di donazione da parte del concessionario. In una formola goldastina leggesi: « a die presente in vestram trado dominationem, in meam vero rationem, ut per precariam de vobis hoc recipiam et annis singulis per conventum vestrum censum solvam... » (2).

Degno di osservazione poi si è che con tali contratti si concedevano casali, castelli, corti e larghe estensioni di terre, e che le concessioni si facevano a persone nobili ed anche a conti e marchesi.

Nel 958 invero, l'arcivescovo di Ravenna concedeva in enfiteusi al nobile uomo Attone ed alla moglie la metà di Massa Osimana « in integrum cum fundoras et casalibus vel appendicibus suis, cum vineis, terris, campis, pratis, pascuis, silvis, salutis, sationalibus, arbustis, arboribus... (3). Nel 1029 il vescovo di Asti dava a livello a tale Abellonio ed alla moglie Amaltruda una corte con cappella, castello ed altri beni (4).

Nè, come dicevamo, i conti ed i marchesi disdegnavano per sè tali contratti. Così nel 941 il conte Alberigo accettava alcuni beni a titolo di prestaria dalla congregazione di S. Maurizio d'Angauno (5); il marchese Bonifacio accettava, nel 1020, dal vescovo di Modena in enfiteusi il monte Barello con un castro, obbligandosi a corrispondere un censo di otto soldi di Pavia all'anno; nel 1022 poi lo stesso prendeva a livello dal vescovo di Cremona due corti con castelli, e nel 1038 dal vescovo di Modena tre altre corti con castello e parrocchia (6).

Ma questi grandi accettavano di diventare livellarii di chiese e monasteri per aumentare la loro potenza e la loro ricchezza, poco curandosi di corrispondere il canone pattuito, come ritraesi dal diploma di Ottone I del 963 al capitolo dei canonici di Arezzo, e senza paura di essere spogliati di quanto loro era stato concesso (7).

Potremmo però dire che i livelli concessi a nobili uomini non si dovessero confondere con la generalità di tali concessioni, dappoichè i primi si avvicinavano al feudo, e non producevano altro obbligo nel concessionario che il pagamento di un annuo canone in riconoscimento del dominio del concedente. Invero noi troviamo in questo stesso periodo concessioni feudali, che poco diversificano dalle prestarie più sopra ricordate. Così, per addurre qualche esempio, nel 1161 il vescovo di Aosta concedeva in feudo un casale al suo ministro Pier di Cagna, il quale si obbligava a pagare l'annua prestazione di tre soldi (8): e nel 1182 i fratelli Manfredo ed Ottone Spada ricevevano in feudo dai canonici di S. Maria di Asti alcuni beni da loro elargiti già alla canonica, prestavano giuramento di fedeltà, e si obbligano a corrispondere un annuo canone o censo (9).

Invece i livelli per regola generale costituivano una investitura ignobile, la quale produceva una soggezione quasi servile del concessionario verso il concedente, perchè il primo si obbligava, oltre che alla prestazione di un canone, anche a servizi personali, come può dedursi da molte delle carte di livello e dagli statuti (10), donde il grande uso di tale contratto (11). Ma era tanta la confusione, e tanto il livello ed il feudo rassomigliavansi e toccavansi, che alcune concessioni feudali erano fatte con l'obbligo di servizi personali. Così nel 935 (?) il vescovo dt Lodi Oglario investiva il conte Alberico delle terre di Turrignano e Cerreto-Piano e del prato di Staciano, mentre il conte si obbligava di dare in ogni anno « tres hospi- « talitates cum triginta militibus vel plus », prestazioni in natura ed opere, tra le quali ultime quella di costruire argini « labiam trare « de Frascarola usque ad Padum » (12).

65. Nell'istesso tempo che i tre contratti di enfiteusi, livello e prestaria si confondevano fra loro e rendevansi frequentissimi, anche il contratto feudale estendevasi grandemente e cadeva, oltre che sui fondi, anche sopra cose mobili e sopra diritti.

I re, che nel Regno italico successero all'autorità degli imperatori franchi, non solamente non acquistarono maggiore forza di questi, quantunque il potere loro dovesse esplicarsi in un territorio più ristretto, ma si trovarono in una condizione peggiore. Gl' imperatori infatti, oltre a quell'autorità che loro veniva dalla stessa tradizione e dalla posizione creata loro da Carlo Magno, non salivano al trono per beneplacito dei signori e potenti dell'impero, benchè di costoro avessero grande bisogno, ma per diritto proprio, in forza cioè del diritto ereditario: di tal che, mentre l'imperatore conservava, in apparenza almeno, tutti gli antichi diritti, i signori sì laici che ecclesiastici, riconoscevano da lui e i beneficii e gli uffici, appunto perchè quelli avevano ottenuti dalla munificenza del sovrano, questi eransi resi legalmente ereditari solo quando l'imperatore riconobbe l'uso introdotto e lo rese generale. E vero, e lo abbiamo visto, che negli ultimi tempi della dominazione franca

(1) *Cod. diplom. di Orvieto*, 23.
(2) *Form. Goldast.*, 59, v. p. 70, 77, 78.
(3) Fantuzzi, *Monum. ravenn.*, II, 10, v. p. *eod.* II, 16.
(4) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 278.
(5) *Monum. hist. patr.*, Chart., II, 19.
(6) Muratori, *Ant. it.*, disser., 36.
(7) Muratori, loc. cit.
(8) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 519.
(9) *Monum. hist. patr.*, Chart., II, 1592.
(10) *Stat. civ. Civit. Bonon.*, 89.
(11) Pecchia, op. cit., I, 38.
(12) Vignati, *Codice diplomatico laudense*, 11.

l'autorità regia od imperiale era di molto decaduta, per quanto invece erano aumentate la potenza e gli abusi dei signori, ma quella non erasi ridotta ancora a quasi semplice parvenza.

I re italici invece furono creature dei baroni e dei signori ecclesiastici, e se Berengario I fu prescelto anche per riguardo alla sua parentela coi Carolingi, egli non salì al trono principalmente pel diritto del sangue, ma per volontà dei signori, i quali, quando ne furono stanchi, elessero altri in sua vece: sicchè i sovrani del Regno italico erano di fatto posti nella dipendenza dei signori, senza il cui consenso nessun atto importante potevano fare, e la cui inimicizia poteva costare loro la corona. E fu allora che e gli uffici e i beneficii si resero perpetui, restarono cioè sempre nella famiglia dell'investito.

Così in un diploma di Berengario I a favore di tal Unroco, cui elargiva due corti, questi è chiamato « consanguineus noster filius quondam Supponis inclyti marchionis, interventu Walfredi illustris marchionis » (1).

In una carta del 1081 si legge: « Hugo comes filius bonae memoriae, Rodulfi qui fuit similiter comes » (2): ed in altra del 1019: « nos Bonifacius marchio filius quondam Teobaldi itemque marchio » (3).

Questi signori, inoltre, ripetevano la loro dignità, più che dal sovrano, dalla loro nascita e da Dio, giacchè il diritto divino cominciava ad essere invocato dai baroni, per essere poi applicato ai re in prosieguo, quando cioè la corona fu anch'essa considerata come un feudo, specie in Francia. In una carta dell'896 infatti si sottoscrivono più duchi e tra questi « Natalis Dei pietate dux » e « Petrus divino nutu dux et iudex » (4). Altri già cominciavano a fregiarsi di più titoli nei diplomi, e così in una carta del 998 si legge: « Ego in Dei nomine Gullielmus comes, marchio atque dux » (5), ed i signori di Toscana dicevansi duchi e marchesi (6).

In parecchi feudi inoltre già si era cominciato ad introdurre la successione femminile, e le donne fregiavansi dei titoli pertinenti al genitore od al marito. Nell'896 la contessa Ingelarda, figlia di Apaldo conte di palazzo, e vedova del duca Martino, fa una donazione (7); Beatrice vedova di Bonifacio, padre della contessa Matilde, governò i dominii del defunto marito intitolandosi « Domna Beatrix ductrix et marchionissa Tusciae »; la stessa Matilde intitolavasi in un diploma del 1108 « ducatrix et comitissa » (8); e nell'XI secolo troviamo una Adelaide, marchesa di Susa (9).

Grandissimo poi era il numero de' marchesi, duchi e conti, come può rilevarsi dalle carte dell'epoca. Così troviamo un marchese Aleramo (10), il marchese Odelrico Manfredi (11), il marchese Adalberto, il marchese di Busca (12), quello d'Este (13), il marchese Opizzone Malaspina (14) ed altri moltissimi (15). Troviamo il conte di Lodi (16), quello di Biandrate (17), un conte Manfredo figlio del conte Aimone (18), i conti Rainaldo ed Alberto signori di Attiggio e S. Croce (19), i conti di S. Bonifacio e quelli di Collalto (20), ed altri moltissimi (21). Nell'istessa guisa troviamo il duca di Spoleto ed altri non pochi (22).

Se questi signori laici erano potenti, non minore importanza avevano gli ecclesiastici, e cioè gli arcivescovi, i vescovi e gli abbati. Essi concorrevano alla elezione dei re; in quella di Guido ebbero la parte maggiore, e primo loro pensiero fu di assicurarsi i privilegi ottenuti od usurpati. Si legge invero nell'atto di elezione che dovessero conservarsi alla chiesa di ciascun vescovo i privilegi e le possessioni incolumi da ogni attentato od abuso: che ai luoghi pii non potessero imporsi nuovi tributi, ma si serbassero quelli stabiliti dalle consuetudini: che i dipendenti delle chiese e dei monasteri non fossero astretti a prestazioni eccedenti quelle determinate dalle leggi e dai privilegi, e fossero esenti da oppressioni, e che se queste partivano dal conte, « emendetur si suo voluerit potiri honore, si vero ipse neglexerit, vel fecerit, aut facienti prebuerit assensum, a loci episcopo usque ad dignam satisfactionem excomunicatus habeatur » (23). Lamberto poi, mentre riconosceva i privilegi della Chiesa romana (24), proibiva ai conti, ai messi ed ai giudici di tenere placiti od ospitare negli edifici delle chiese (25), ed ai

(1) Muratori, *Ant. ital.* diss., 6.
(2) Muratori, loc. cit.
(3) Muratori, loc. cit.
(4) Muratori, *Ant. ital*, diss., 5.
(5) Muratori, *Ant. ital.*, diss., 8.
(6) Muratori, *Ant. ital.*, diss., 6,
(7) Muratori, *Ant. ital*,, diss., 5.
(8) Muratori, *Ant. ital.*, diss., 6; Ughelli, *Italia sacra*, II, 116.
(9) Muratori, *Ant. ital.*, diss., 6.
(10) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 123.
(11) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 199.
(12) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 500.
(13) Muratori, *Ant. ital.*, diss., 11.
(14) *Monum. hist. patr.*, Chart,, II. 1514,
(15) Muratori, *Ant. ital.*, diss., 6. *Monum. hist. patr.* Chart., I, 266.
(16) Vignati, *Cod. diplom. laudense*, 26.
(17) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 501.
(18) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 160.
(19) *Docum. storici marchigiani*, II, 8.
(20) Muratori, *Ant. ital.*, diss., 6.
(21) Può rilevarsi dalla grande quantità di contee nominate nei diversi diplomi a favore di chiese e di monasteri.
(22) Muratori. *Ant. ital.*, diss., 5 e 6.
(23) *Widonis regis electio*, 2, 3. 5 (Pertz, Lez., II).
(24) *Lamberti imp. convent. Ravenn.*, 2.
(25) *Lamberti imp. Capit.*, 11.

conti, ai vassalli ed in generale ai laici di abusare dei dipendenti degli enti ecclesiastici (1).

Ma oltre i grandi signori, i minori vassalli avevano usurpate tutte o parte delle regalie, donde seguì che l'autorità sovrana si andò sempre più sminuzzando, anche perchè il numero dei piccoli signori aumentò, come vedremo, per nuove concessioni. Questo stato di cose sarebbe bastato di per sè ad accrescere la confusione ed il disordine nel Regno italico, ma si aggiunse ancora il fatto delle guerre civili fomentate dai diversi pretendenti alla corona italica, tra le quali i soprusi e le violenze aumentarono.

66. Le leggi, che sono la fedele espressione delle condizioni dell'epoca e del paese, in cui vengono compilate, dimostrano il disordine che regnavà nel Regno italico dopo lo sfasciamento dell'impero franco. Nell'atto di elezione di Guido (888) non solo si proibisce a coloro che si recavano ai placiti di perpetrare rapine, passando per le ville e per le città (2); non solo si ordina a coloro, che ospitavano forestieri, di consegnare costoro, se avevano commesso depredazioni o rapine nel Regno, o di comporre per essi, minacciandosi la scomunica a quelli che si fossero negati (3): ma si dispone che i palatini, coloro cioè che vivevano nell'ossequio del re, fossero contenti dei loro stipendi, e servissero il sovrano senza depredare o usare violenze! (4) Se leggonsi tali disposizioni vuol dire che gli stessi palatini erano soliti imitare i violenti, che in quell'epoca abbondavano. Salito al trono, Guido volle con leggi riparare ai disordini, e mentre ordinò ai conti, sotto pena di perdere la carica, la persecuzione dei ladroni (5), e minacciò pene contro i liberi ed i servi che si fossero rifiutati ad aiutare il conte in tale persecuzione (6), dispose pure che se qualcuno fosse stato ucciso « neque faida inde crescat, neque compositio aliquando requiratur » (7). Inoltre minacciò la perdita della carica a quell'ufficiale, che per forza estorquesse dai suoi arimanni più di quanto consentiva la legge, o perpetrasse altri abusi o violenze (8). Anche Lamberto nell'898 cercava porre un freno agl'incendi, alle depredazioni, alle rapine, alle violenze (9) ed agli abusi degli ufficiali (10).

Effetto precipuo di tanta anarchia fu l'allargarsi della vendetta o guerra privata, che nei secoli precedenti era stata repressa e limitata. « La causa di questo fatto, dice il del Giudice, sta appunto nel sistema feudale. Infatti il legame di vassallaggio, che s'aggiunse nei riguardi privati a quelli di parentela, e nei riguardi pubblici a quelli di sudditanza, creò nuovi cerchi sociali entro i quali la vendetta trovò sussidio e protezione » (11). E fu allora, che, non potendosi abolire questo costume, reso quasi necessario dalla mancanza di autorità, e dalla impotenza dei giudici, i quali, quando non erano corrotti od influenzati, non avevano i mezzi per far eseguire le loro sentenze, si pensò porgli un freno con leggi e consuetudini.

Colui il quale, avendo patita un'ingiuria od un'offesa, od anche, avendo un credito, non aveva potuto per le vie legali ottenere giustizia, poteva ricorrere alla guerra privata (12). Non tutti però potevano esercitare il diritto di pugno: ne erano esclusi i servi da per tutto; in Italia ed in Germania tutti i liberi avevano tal diritto (13); in Francia (14) ed anche nel Piemonte (15) solo i nobili. In ogni caso la guerra privata non poteva combattersi tra fratelli germani, mentre era ammessa tra fratelli consanguinei ed uterini (16); nè poteva vendicarsi colui, che avesse col bacio fermata la pace col suo offensore (17). Alla guerra privata prendevano parte i parenti di ciascun combattente (ed ecco perchè essa era concessa agli uterini e consanguinei, i quali avevano diversi parenti o dal lato paterno o dal materno), ed i vassalli, salvo se la guerra era portata ad un signore più antico (18). Potevano parteciparvi anche gli estranei, quantunque non avessero avuto alcun motivo di vendetta, ma era loro imposto far conoscere la loro partecipazione all'avversario, prima che la guerra fosse incominciata (19).

Colui poi, che voleva esercitare il diritto di pugno era tenuto avvisarne l'offensore con un araldo e poscia attendere alcuni giorni prima di venire alle armi (20). Era infine proibito ai belligeranti portar guasto alle vigne ed ai frutteti, incendiare le proprietà dell'avversario, e perseguitare questo, quando si fosse ricovrato in una casa od in altro luogo chiuso (21).

Così disciplinato il diritto di pugno ha suscitato nel secolo scorso l'entusiasmo di uno scrittore, che ne fa l'apologia, e trova la guerra

(1) *Lamberti imp. Capit.*, 10,
(2) *Widonis, regis electio*, 7.
(3) *Widonis, regis electio*, 8.
(4) *Widonis regis electio*, 6.
(5) *Widonis regis leges*, 1.
(6) *Widonis regis leges*, 2.
(7) *Widonis regis leges*, 1.
(8) *Widonis regis leges*, 3.
(9) *Lamberti imp. convent. Ravenn. Petitio Synodi*, 5.
(10) *Lamberti imp. Capit.*, 1, 3, 4, 10, 11.
(11) Del Giudice, *La vendetta nel diritto longobardo*, II, 5.
(12) *Frideric. II Curia Magont. Const. pac.*, pr. (Pertz, I, V. 313), Wächter, *Beiträge zur deutsh. Geschichte*, 42 seg.
(13) *Frider. I Constit. de incend.*, pr.
(14) Stein, *Franz. Rechtsgeschichte*, III, 193.
(15) Sclopis, *Stati generali*, 127.
(16) Beaumanoir, *Coutum. du Beauvaisis*, c. 59.
(17) *Heinrici II imp. leges*, 3.
(18) Stein, *loc. cit.*, 192: *Assis. gerosol.* I, 211: *L. Feud.* II, 28, 55, § 6.
(19) Wächter. op. cit., 255.
(20) *Frider. I Const. de incend.*, 1: *L. Feud.*, V. 10, *Cuiar Magont. Frider. II Const. pacis.*
(21) *Frider. I Const. de incend.*, 3: *Curia Magont.* (1103): *Const. pacis generalis et provincialis*: *Heinr. reg. Treuva* (Pertz. IV).

privata del medio evo l'espressione di un sentimento e di un diritto naturale, la quale vuol essere solo regolata, come fecero i legislatori dell'evo medio, e non abolita: anzi egli afferma essere più ragionevole e preferibile la guerra privata che la guerra pubblica, così come veniva fatta al suo secolo (1). Quanto sia falso questo concetto non è chi non vegga: se la guerra privata è l'effetto della mancanza di una regolare organizzazione politica di una società, e dell'anarchia che accompagna tale stato, essa non può coesistere in una società bene organizzata, e nella quale esista un potere che abbia la forza di regolare i rapporti dei cittadini e tutelarne i diritti: perciò la guerra privata è figlia della barbarie, la pubblica ben regolata ed ispirata a sani principii è l'effetto della civiltà.

Le norme suesposte però per ordinario non si osservavano, e qualche volta veniva sopraffatto un lontano parente dell'offensore, il quale ignorava financo l'offesa, che si vendicava sopra di lui (2). Gli ecclesiastici allora cominciarono a predicare la pace, gl'imperatori imposero ai cittadini dai 18 ai 70 anni il giuramento di non ricorrere alla guerra privata, sibbene ai tribunali pubblici, per ottenere giustizia delle offese patite (3); ma ad onta di tutto ciò, le guerre private seguitarono e più spaventevoli che mai.

Non potendosi del tutto togliere via un costume, che era necessaria conseguenza della ragione dei tempi e dell'anarchia feudale, gli ecclesiastici pensarono porvi un limite. Primi i vescovi di Provenza, per assicurare la pubblica pace, almeno in alcuni giorni della settimana, escogitarono quella, che poi si disse tregua di Dio, appunto perchè essa proibiva la vendetta e le guerre private nei giorni da giovedì a domenica nei quali, secondo la tradizione, avvennero la passione e la resurrezione di Cristo. Questa proposta venne accettata dall'universale, ed i concilii di Clairmont e terzo Laterano la tradussero in atto, estendendo la tregua ad altri giorni ricordevoli dell'anno (4).

Le leggi degli imperatori e principi accolsero quanto avevano stabilito i concilii, ed, oltre i giorni proposti dai vescovi di Provenza, la tregua venne estesa ai periodi che corrono tra il primo giorno dell'avvento e l'ottavo dell'Epifania, tra l'entrante septuagesima e l'ottavo della Pentecoste, e di più ai quattro tempi, alle vigilie ed in generale ai giorni di digiuno e feste. Nei giorni determinati era proibito financo portare le armi, fatta eccezione per quelli, che dovevano fare un lungo viaggio: coloro che, rompendo la tregua, perpetravano reati, venivano gravemente puniti (5). I canoni e le leggi inoltre proibirono in ogni tempo violenze contro gli ecclesiastici, i pellegrini, le donne, i mercanti, i pescatori, i giudei, e la devastazione sui beni delle chiese e dei chierici, sui mulini e sulle strade (6). Erano però esclusi dalla tregua coloro che venivano sorpresi in flagrante delitto, i ladroni ed altre persone pericolose (7).

La tregua di Dio accettata in Germania, in Francia, nell'Italia settentrionale e media, ed altrove venne accolta anche nell'Italia meridionale (8). Essa fu un grande beneficio per quei tempi ed anche in epoca posteriore, quando, ad onta delle ripetute proibizioni, la guerra privata seguitò ad aver vita (9).

67. Dicevamo che causa precipua di tanto disordine fu l'allargarsi della feudalità ed il quasi totale annullamento dell'autorità sovrana, fra il continuo e molteplice frazionamento di essa. Invero i re italici e poscia gl'imperatori furono larghi di concessioni feudali a favore dei loro fedeli, unica facoltà che essi potevano esercitare senza trovare ostacoli: che anzi di alcuni re noi non abbiamo altri atti che diplomi in favore di enti ecclesiastici o di laici. Questo fatto era una conseguenza necessaria della posizione creata ai re italici, i quali più che a rappresentare l'autorità sovrana ed a godere di questa i diritti, venivano eletti, come dicevamo, a rappresentare il supremo concedente dei feudi, ond'è che la sua attività si esplicava principalmente nelle concessioni e nelle conferme di questi.

Abbiamo visto come allo sfasciarsi dell'impero franco i baroni spadroneggiavano nel regno italico. Tra le lotte intestine il numero loro aumentò grandemente, perchè ciascun re o pretendente, per accrescere il numero dei suoi fautori, e per tenersi fedeli i partigiani concedeva beni e diritti.

Berengario I nell' 890 elargiva ad Unroco figlio del marchese Suppone due corti (10); nel 920 confermava al suo fedele Beretelo una corte già posseduta dal padre di questi Teùtelmo, e nel diploma si legge « de nostro iure et dominio in eius ius et dominium omninum transfundimus et delegamus » (11).

Lamberto nell' 893 investiva tal Eurardo di

(1) Moeser, *Patriotische Phantasien*, n. 54.

(2) Cantù, *Storia universale*, X, 12.

(3) *L. Feud.*, II, 50.

(4) Del Giudice, op. cit., II, 5.

(5) *Constit. pacis Dei in Synodo Coloniense. 1083 di 20 april. promulgata; Heinrici IV imp. constit. pacis Dei in Synodo Magunt. a. 1085 promulgata; Frideric. I Convent. Ratisbon., Const. de pace tenenda* (1156); *Curia Roncal. Constit. pacis* (1158); *Heinrici regis treuga* (1230) (Pertz, Leg. IV).

(6) *Heinric. reg. treuga; Curia Mogont. Constit pacis general.; Constit pacis provincialis* (1103) ap. Pertz. cit.

(7) *Decret. di Bosone vescovo di Torino* (1120) presso Pertile, § 33, n. 39.

(8) Gregorio Rosario, op. cit., vol. 1, p. 142.

(9) Kluckhon. *Ueber den Ursprung des Gottesfriedens.*

(10) Muratori, *Ant. ital.*, diss., 6.

(11) Muratori. *Ant. ital.*, diss., 11.

due corti col diritto di tenere mercato in una di esse (1): e nell' 895 tal Ingelberto visconte di Parma di una corticella (2).

Guido e Lamberto investivano, nell'892, della corte di Lemina il marchese Corrado, che essi chiamano nel diploma « dilectum patruum ac patruelem nostrum illustrem marchionem » (3).

Nel 902 Ludovico III donava a tal Idelgerio, vassallo di certo Boldone, una corticella a preghiera dello stesso Boldone (4).

Nel 924 il re Rodolfo investiva il suo fedele Oberto del castello vecchio di Asti e di altri beni.... « et omnia quae infra ista confinia adiacent, quae ad regiam pertinent potestatem » (5).

Nel 934 Ugo e Lotario investivano il conte Aleramo della corte di Amiola nella contea di Acqui e di altri beni (6): ed in un altro diploma del 945 degli stessi si parla di un tal Gropardo conte del castro Fontaneto investito di varii beni (7). Lotario II poi concedeva ad un tale Waremondo di edificare « turres et castella cum merulis et propugnaculis et cum omnibus bellico apparatu » (8).

Ottone I nel 963 investiva il conte Aimone di diverse terre esistenti nel Vercellese e nella Lomellina, con tutte le pertinenze, come fiumi, mulini, servi e via (9).

Nel 967 concedeva al marchese Aleramo le corti poste tra il Tanaro e l'Orba ed il lido del mare, e gli confermava quanto aveva acquistato nel regno italico, e tanto la concessione che la conferma venivano fatte « cum ... molendinis piscationibus, venationibus, mercatis, teloneis, omnibusque publicis functionibus vel etiam quae dici vel nominari possunt ad easdem res » (10).

Nel 969 poi confermava a tale Ingone, ai suoi figli ed eredi tutti i beni avuti per eredità paterna o materna « seu omnes res et curtes, et publicas functiones iuri sibi tam ereditario nomine quam etiam scriptis quibuscumque pertinere videntur coniacentes infra regnum italicum ». Indi segue il diploma: « Concedimus etiam ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, ecc., praenominatum Ingonem suosque filios, eorumque heredes seu homines in eorum praedio residentes ex iis prenominatis curtibus et rebus prefatis iuris pertinentibus aliquam publicam functionem seu teloneum tollere praesumat, aut ad placitum redigat vel legem eos facere infliget, nisi prenominatos viros eorumque eredes in nostro nostrorumque successorum praesentia, et in eorum praediis in sua praesertim advocatos habere etiam et per inquisitionem res suas defendere... » (11). Ingone adunque ed i suoi eredi ottenevano in tal modo immunità dalle pubbliche funzioni, la giurisdizione sulle terre concesse e confermate, e la facoltà quindi di avere avvocati.

Lo stesso Ottone I, inoltre investiva un tal Vitale Candiano, veneto, di un luogo detto Insula con tutte le pertinenze e diritti (12).

Ottone III nel 997 confermava al suo fedele Rogerio ed ai successori di questo le terre e castella da lui acquistate in Italia (13): e nel 1001 confermava al marchese Olderico Manfredi la terza parte delle valli di Susa, Oulx e Bardonnêche « cum molendinis piscationibus nec non omnibus mercatis et districtionibus ad easdem curtes pertinentibus.... cum teloneis atque angariis universisque redicionibus in integrum.... Sancimus, segue il diploma, ut nullus dux, etc., prelibatum Oldericum qui marchio Mainfredus appellatur molestare inquietare per placita fatigare praesumat » (14). Adunque anche il marchese Olderico Manfredi ebbe concesse le regalie e la giurisdizione sulle sue terre.

È uopo osservare prima di andare oltre come la maggior parte dei diplomi fin qui ricordati sono redatti in modo da sembrare il loro contenuto più donazione pura e semplice che concessione feudale, perchè in essi è detto che le terre si concedevano in proprietà ed in perpetuo e con la facoltà di poterne disporre. Però basterebbe osservare la natura delle concessioni, per convincersi che trattavasi di costituzione di veri feudi, poichè oltre la terra o le corti, si concedevano ancora le regalie e, quel che è più, la giurisdizione. Il diploma di Ottone III a favore del marchese Olderico Manfredi porta anch'esso la formola di donazione; eppure chi non vede a prima vista che con la immunità dai pubblici magistrati, e la concessione delle regalie e del potere giudiziario si veniva a costituire un feudo; d'altra parte il diploma è una conferma di Ottone III, e ciò dimostra all'evidenza che non si trattava di proprietà vera. Ma a dimostrare quanto noi sosteniamo, possiamo servirci di altri diplomi. Già si è visto che Berengario I nel 920 confermava a Beretelo una corte già posseduta dal costui padre, il quale quindi non ne aveva acquistata la proprietà piena, come non l'acquistò certamente il figlio ad onta della formola, che si legge nel diploma. Con la stessa formola Ottone I aveva investito il conte Aimone di diversi beni nel

(1) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 48. Il diploma è sospetto per la forma e la data.

(2) Muratori, *Ant. ital.*, diss., 8.

(3) Lupi, *Cod. diplom. civit. et eccles. Bergomatis*, p. 1006. Muratori, *Ant. ital.*, diss., 6.

(4) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 61.

(5) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 73.

(6) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 84.

(7) Muratori, *Ant., ital.*, diss., 8.

(8) Muratori, *Ant. ital.*, diss,, 26.

(9) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 120.

(10) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 126.

(11) Ughelli. *Italia sacra*, II, 158.

(12) Ughelli, *Italia sacra*, V, 46-47.

(13) Vignati, *Cod. diplom. laudense*. 25.

(14) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 199.

Vercellese e nella Lomellina: eppure nel 985 Ottone III confermava al figlio di Aimone, Manfredo, la largizione fatta al padre da Ottone I (1). Quest'ultimo imperatore aveva concesso Insula al veneto Vitale Candiano: eppure, quando questi vendette quel luogo alle chiese di Aquileia, dovette Ottone II rendere valido il contratto con una sua conferma, allargando anche la concessione perchè cedeva alla chiesa i censi, che gli abitanti di Insula avrebbero dovuto alla parte pubblica (2). Dunque era necessaria la conferma, perchè tali concessioni seguitassero ad essere valide, e la vendita delle terre così ottenute era validata solo dall'intervento del signore concedente. Di più è dimostrato dai documenti del tempo che, salvo naturalmente patto in contrario, mancando la prole dell'investito, le cose concesse ritornassero al concedente. Lotario aveva investito un suo fedele nominato Eriberto, di una terra, la quale, essendo morto Eriberto senza figli, ritornava a lui, che ne faceva, nel 950, dono alla canonica di S. Gaudenzio per l'anima del morto, che prima di morire ne lo aveva pregato (3). Adunque i diplomi fin qui ricordati contengono vere concessioni feudali.

Non mancano poi diplomi in cui leggesi la facoltà di alienare il feudo con tutti i diritti e regalie. Ardoino nel concedere a Cuniberto, preposto della chiesa di Vercelli, il luogo detto Desiana, così si esprime: « ... donamus omne publicum districtum, mercatum Telloneum atque Sagumum curatura omnemque publicam redibicionem quam supra Desianam villam pars publica exigere aut sperare potuerit, aut defforis iuxta ipsam villam usque ad unum miliarium in circuitu de comitatu vercellensi hactenus pertinentem, statuentes omnes querelas et intenciones omnium hominum in ipsa villa degentium et habitantium, ut ipse Cunibertus noster cancellarius suique heredes, aut cuicumque ipse dederit nostri existentes missi ita deffiniant legaliter ... (4) comitis palatii ibi adesset praesentia » (5). Sicchè Cuniberto poteva cedere la villa Desiana con la giurisdizione annessavi.

I diplomi dei tempi posteriori hanno caratteri più prettamente feudali. Nel 1025 Corrado II confermava ai figli del marchese Ardoino il castello di Susa, la metà di Carignano ed altre terre (6): nel 1039 confermava a Guala di Casale varii castelli e beni « una cum districtionibus sive reclamationibus ac iudiciis omnibus habeat licentiam seu potestatem ante se discutiendum atque perficiendum per pugnam vel per sacramentum in omnibus suis locis predictis scilicet viduis et orfanis tutores dare concedimus et omnia iudicia agere velut nostro palatino comite » (7).

Federico I investiva della marca di Guido il marchese Arrigo, i suoi discendenti maschi ed il fratello Ugolino, e la concessione veniva fatta coll'intervento di diversi marchesi, che apposero la loro firma al diploma, e cioè il marchese Guglielmo di Monferrato, il marchese Manfredo di Vasto, il gran marchese Ugo, il marchese Enrico Vercio ed il marchese Alberto di Incisa (8).

Lo stesso imperatore nel 1152 concedeva a Gualone di Casalgualone varii feudi tutti « cum pascuis et aliis ad regalia pertinentibus. Volumus, segue il diploma, ut prefatus Gualo plenariam potestatem habeat ordinandi et costituendi munitiones castrorum et villarum super omnes homines in supranominatis curtibus abitantes » (9).

Un altro diploma di Federico I è del 1156 e fu rilasciato a favore del conte Guido di Biandrate, cui vennero confermati i feudi e concessi larghi privilegi, « ut, dice la carta, nullius unquam potestate de omnibus terris et honoribus suis placitum inhire cogatur nisi in nostra et successorum nostrorum regula et imperatoris presentia. Preterea conductum per totum comitatum confirmamus ut nullus in eodem comitatu ab aliquo conducatur nisi ab ipso comite vel a suo misso nec aliqua pugna in comitatu fiat nisi in eiusdem comitis praesentia » (10).

Lo stesso imperatore, inoltre, nel 1178 investiva Aicardo di Robbio dei feudi di Robbio Confleuza, Palesto, Rivundella ed altri con ogni regalia e con giurisdizione « Quod, dice però il diploma, si ipse vel heredes sui iustitiam de hominibus suis facere obmiserit legatus noster iusticiam de eis faciat » (11). Arrigo VI poi nel 1195 confermava i detti feudi con le regalie e la giurisdizione a Guido di Robbio (12).

Altri importanti diplomi di Federico I sono a noi pervenuti. Con uno del 1164 confermava al marchese Opizzone Malaspina tutto ciò che i suoi antecessori possedevano nella marca e nell'arcivescovado di Genova, e la metà di ciò che possedeva in Lavagna, nella Valle di Sestri Castelnuovo e contado di Lunigiana con tutte le regalie, con ogni onore, col distretto e con la curia (13).

Con altro del 1165 confermava a Bonifacio conte di S. Bonifacio il contado di Verona, e ripeteva la conferma nel 1178 a Sauro conte di S. Bonifacio (14). Con altro diploma del 1184

(1) *Monum. hist. pat.*, Chart., I, 160.
(2) Ughelli, *Italia sacra*, V, 46-47.
(3) *Monum. hist. patr.* Chart., I, 89.
(4) Così è riportato il documento. Si può però riempire facilmente il vuoto colla voce *tamquam*.
(5) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 207.
(6) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 266.
(7) *Monum. hist. patr.*, Chart., II, 104.
(8) Muratori, *Ant. ital.*, diss., 6.
(9) *Monum. hist. patr.*, Chart., II, 234.
(10) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 501.
(11) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 570.
(12) *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 694.
(13) *Monum. hist. patr.*, Chart., II, 1514.
(14) Muratori, *Ant. ital.*, diss., 6.

infine investiva Obizzo d'Este della marca di Genova e di quella di Milano, quantunque tanto Genova che Milano fossero già comuni liberi (1).

Qui ci arrestiamo, perchè il feudalismo fu fermato nel suo cammino ed annientato quasi dalle libertà comunali sorte già da qualche tempo, e riconosciute dall'imperatore dopo la vittoria riportata su di lui a Legnano dalle città libere.

Dei diplomi a signori laici fin qui riportati, alcuni hanno pochissima importanza e contengono concessioni che più a quelle degli antichi beneficii rassomigliano, perchè non accompagnate da alcuna regalia: altri invece sono più degni di esame, perchè o contengono la concessione del diritto di costruire fortezze e castelli, ovvero quella di tenere mercato, o anche di tutte le regalie. Alcuni diplomi poi racchiudono il conferimento di tutti questi diritti ed inoltre della giurisdizione, come quello in favore di Olderico Manfredo, quantunque la forma negativa, con la quale a questo veniva elargita la giurisdizione potesse far sorgere dei dubbii, se non risultasse dallo stesso diploma che quel marchese aveva il distretto. Ad alcuni signori poi veniva concessa la più larga giurisdizione, quella cioè di un conte palatino, di cui erano investiti Guala di Casale ed il preposto alla chiesa di Vercelli « velut nostro palatino comite: (tanquam) comitis palatii ibi adosset praesentia ». Altri poi ottennero privilegi giurisdizionali di diversa natura; così il nominato Ingone ed i suoi eredi godevano il privilegio di non potere essere giudicati se non innanzi al tribunale dell'imperatore « nisi in nostra nostrorumque successorum praesentia », e l'altro di poter difendere le proprie cose mercè l'*inquisitio*, privilegio questo di gran rilievo, perchè in forza di esso il concessionario troncava tutte le quistioni che gli venivano mosse intorno ai suoi beni, col giuramento di uomini idonei, per lo più scelti tra coloro che dimoravano nel luogo dove erano le cose in quistione, senza che fosse dato all'avversario produrre appello o deferire giuramento (2). Anche il conte Guido di Biandrate otteneva il privilegio di essere giudicato innanzi al tribunale regio « in nostra et successorum nostrorum regula et imperatoris praesentia », oltre il diritto di assistere a tutte le pugne giudiziarie, che dovevansi sostenere nella sua contea « nec aliqua pugna in comitatu fiat nisi in eiusdem comitis praesentia ». Altre volte il privilegio di giurisdizione era limitato alle quistioni che potevano insorgere in occasione di un mercato, ma coll'andare del tempo, mercè nuovi concessioni od usurpazioni, i signori laici ottennero la giurisdizione sulle loro terre tutte.

Ora questi diplomi e quelli rilasciati ad enti ecclesiastici e che ora passeremo ad esaminare confermano sempre più quello che abbiamo avuto occasione di dire intorno alla origine delle giurisdizioni signorili. Ciò non pertanto alcuni scrittori si ostinano anche oggi nel sostenere che tali origini debbansi ritrovare nelle carte d'immunità concesse dai Merovingi prima, e dalle quali Marculfo trasse la sua celebre formola, e poscia dai Carolingi: sicchè per essi la proibizione fatta ai pubblici ufficiali di tenere placiti sulle terre immuni avrebbe compresa in sè la concessione del potere giudiziario all'immunista. Questa opinione è assolutamente falsa e poichè essa è ventilata più specialmente da scrittori francesi, così ho io creduto più opportuno combatterla nel paragrafo, in cui discorrerò dello sviluppo della feudalità in Francia, al quale quindi rimando il lettore.

68. Come pel periodo passato, così ancora per questo ci resta un numero molto maggiore di diplomi rilasciati da re od imperatori a favore di enti ecclesiastici.

Da questi diplomi risulta chiaramente la formazione dei feudi ecclesiastici, perchè o il sovrano concede una villa, un castro, un territorio con le regalie e la giurisdizione, ovvero sostituisce i vescovi ai conti ed ai signori laici in una cerchia più o meno larga. Si ha quindi nell'uno e nell'altro caso concessione di un territorio, rapporto personale derivante dalla concessione stessa, che genera anche il rapporto reale, ed il conferimento di diritti e regalie, specie della giurisdizione più o meno estesa: il feudo ecclesiastico perciò in questo periodo ci si mostra perfetto e sviluppato come il feudo laico. Ecco perchè avevamo ragione di dire che il feudo ecclesiastico si andò sviluppando contemporaneamente al laico, e che solo allora si ebbe veramente e con tutti i caratteri veri, quando i signori ecclesiastici furono posti o nel luogo dei laici, o nella medesima posizione.

Scendiamo ora ad esaminare i documenti del tempo.

La chiesa di Luni con diplomi di Berengario I nel 900 e di Ottone I nel 963 otteneva completa immunità (3). Ottone II poi non solamente confermava con diploma del 981 le immunità concesse dai predecessori, ma proibiva ai magistrati laici di tenere placiti sulle terre della detta chiesa « sed, dice il diploma, cuncti homines residentes supra predictas res sancti Lunensi ecclesiae quod legalis coactio exigat quaerere ad placitum per patronum seu advocatum suum ducantur, ut legalis definitio finem imponat » (4). Sicchè la chiesa di Luni non acquistava giurisdizione sugli abitanti delle sue terre, ma solo

(1) Muratori, *Antiq. estens.*, I, 6.

(2) « ... inquisitio fiet per circummannentes et idoneos homines qui degunt in illis locis, ubi ipsae res adiacent » Lupi. *Cod. dipl. Bergam.*, p. 772. Discorre del privilegio dell'*inquisitio* egregiamente il Salvioli, *Giurisdizioni speciali*, vol. II, part. III, c. IV, p. 81 e seg.

(3) Ughelli, *Italia sacra*, I, 835, 837.

(4) Ughelli, *Italia sacra*, I, 839.

le si confermava il privilegio già in vita ai tempi della dominazione carolingia di presentare per mezzo dell'avvocato i suoi uomini al placito, che il giudice laico doveva tenere fuori le terre della chiesa.

La chiesa di Reggio ottenne ancora molti privilegi e concessioni. Nel 900 invero Ludovico III concedeva al vescovo di essa, in difesa della medesima, « licentiam circumdandi iam dictam ecclesiam per gyrum suae potestatis, sicut ipse melius viderit » (1).

Nel 911 poi Berengario I gli dava facoltà di edificare un castro in Vicolungo con la esenzione dalla potestà di qualsiasi ufficiale pubblico (2): e nel 942 Ugo e Lotario gli concedevano un territorio con tutte le pertinenze « atque teloneo, et stratatico.... omnemque publicam functionem » (3).

Nell' 892 Guido abbandonava alla chiesa di Modena i pubblici tributi, e le dava facoltà di costruire mulini, di circondare la città di mura nel circuito di un miglio, e di scavare fossati. « Insuper, segue il diploma, pro remedio animae nostrae eidem concedimus ecclesiae ut sicut res nostrae proprietatis in quibuslibet locis per inquisitionem manifestantur, ita res predictae ecclesiae per idoneos et veraces homines inquirantur et ad plenissimam usque deducantur iustitiam tam nostram quam successorum nostrorum temporibus » (4). Tutti questi privilegi erano confermati da Lamberto nell' 898, da Ottone I nel 963, e da Corrado II nel 1026 (5). Berengario I nel 902 elargiva alla stessa chiesa la terra detta Quarantula, e nel 904 un castello con proibizione ai magistrati laici di esercitarvi alcuna potestà (6), ed il diritto di tenere mercato (7). Sicchè il vescovo di Modena acquistava potere sulla città, che poteva cingere di mura, era investito di terre da parte dell'imperatore, con tutte le regalie, e riceveva l'importantissimo privilegio dell'*inquisitio* e l'altro non meno importante di essere giudicato nel tribunale dell'imperatore. Che cosa mancava in lui adunque per essere un vero feudatario?

La chiesa di Parma, già tanto favorita dagli imperatori franchi, ottenne da Ugo nel 924 la conferma di tutti i privilegi e della giurisdizione sugli uomini abitanti nelle sue terre e che non potevano essere menati innanzi al tribunale laico « sed, dice il diploma, contra in potestate eiusdem loci Episcopi sint, totius publicae partis inquietitudine remota » (8).

In un altro diploma dello stesso Ugo del 930 a favore della medesima chiesa tra gli altri privilegi si legge quella dell'*inquisitio:* « Omnibus modis etiam precipimus ut si de rebus iam dictae ecclesiae ullam diminutionem quilibet facere tentaverit, non sit necesse iam dicto episcopo eiusdem successoribus, sive eiusdem ecclesiae causam peragentibus ullam facere probationem, sed diligenter per bonae fidei homines iureiurando, si opus fuerit, fiat inquisitio ut rei veritas clarescat » (9). Ottone I poi, come vedremo tra breve, allargò di molto la giurisdizione del vescovo di Parma.

La chiesa di Pavia riceveva da Ottone II, nel 997, la conferma di tutti i privilegi, e la giurisdizione sugli uomini dipendenti « ... concedimus etiam ut castella, villae eidem episcopo subiecta ita sub ditione episcopi maneant ut residentes in eis ad nullius hominis placitum eant neque distringantur, sed si quis ab eis legem poposerit presentia eiusdem episcopi qui eidem episcopatui prefuerit vel eius missi iustitiam exigierit accipiet » (10). Errico II poi concedeva, nel 1014, alla detta chiesa i castelli di Ceretto e Volpara, già tenuti dal conte Oberto ribelle, ed altri beni col distretto, col diritto di tenere mercato e con altre regalie (11). Il vescovo di Pavia adunque veniva sostituito al conte Oberto, che per tradimento era stato spogliato dei feudi ottenuti, e però addiveniva vassallo dell'imperatore.

Berengario I nel 904 concedeva al vescovo di Bergamo la giurisdizione sulla città (12). Ed Errico III nel confermare tale concessione così si esprime: « Placitum vero omnibus interdicimus nisi ante presentiam Ambrosii, seu suorum successorum vel suorum missorum et quidquid ante eorum presentia finitum vel iudicatum fuerit perpetua stabilitas permaneat » (13). Pare quindi, che specie per quanto riguardava la giurisdizione penale, potessero gli ufficiali pubblici, e cioè il conte, tenere placiti, alla presenza però del vescovo, o del suo messo, il che importava una specie di tribunale misto, tenuto cioè dal conte e dal vescovo e dal suo messo, la cui presenza tutelava i dipendenti della chiesa dagli abusi dell'ufficiale pubblico.

La chiesa di Cremona ottenne da Rodolfo, nel 924, molte regalie (14): nel 926 un diploma che malamente si attribuisce a Berengario I, a meno che la data non sia errata, concedeva al vescovo di detta chiesa la giurisdizione e le regalie sulla città e sopra un circuito di cinque miglia « nemo, dice il diploma,... infra muros cremonenses vel foras circa civitatem milliaria quinque placita custodiat aut mansionaticum

(1) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 71.
(2) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 71.
(3) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 71.
(4) Ughelli, *Italia sacra*, II, 98; Muratori, diss, 19.
(5) Ughelli, *Italia sacra*, II, 100-101, 105, 113, 114.
(6) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 71.
(7) Ughelli, *Italia sacra*, II, 102.
(8) Ughelli, *Italia sacra*, II, 152.
(9) Ughelli, *Italia sacra*, II, 156.
(10) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 31.
(11) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 238.
(12) Ughelli, *Italia sacra*, IV, 424.
(13) Ughelli, *Italia sacra*, IV, 444-445.
(14) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 71.

faciat absque voluntate et permissione Johanni praescripti episcopi eiusdem ecclesiae, eiusque successorum » (1). Non pare perciò che il vescovo di Bergamo abbia ottenuta anche la giurisdizione per le cause criminali, per le quali si formò anche qui quella specie di tribunale misto di cui più sopra abbiamo parlato.

Ottone I poi nel 973 confermava alla stessa chiesa tutte le regalie ottenute (2): Ottone III nel 996 (3) ed Errico II nel 1004 accordavano la medesima conferma « cum ... districtione eiusdem civitatis infra et extra per quinque milliariorum spacia » (4). Dopo questi altri diplomi, e l'altro di Corrado II del 1031 (5), la chiesa di Cremona ottenne, pare, completa giurisdizione: invero, non volendo i Cremonesi recarsi ai placiti del vescovo, Errico III nel 1044 ordinò loro di accorrervi, minacciando pene contro i riottosi (6).

Più larghe concessioni ottenne la chiesa di Novara. Ottone I nel 967 proibiva ai pubblici ufficiali di riscuotere tributi o tenere placiti sulle terre di essa, « sed liceat, dice l'imperatore, memorato presuli suisque successoribus iamfatae civitatis terminique predicti liberos homines pro tempore inibi cohabitantes legaliter ante se vel suos missos distringere et rationabiliter quidquid inter eos negotii emerserit definire » (7). Nel 1025 Corrado II estendeva la giurisdizione del vescovo di Novara alle contee di Pombia e dell'Ossola, gli concedeva un monastero ed altri beni con tutte le regalie, e dava facoltà al vescovo ed ai successori « legali seu duellari definitione emersuras contentiones dirimere nostra nostrorumque successorum et totius dignitatis seu officii hominum contradictione remota » (8). Nel 1155 Federico I nel confermare alla stessa chiesa tutte le possessioni e la contea di Pombia con il diritto ai telonei, al fodro, al mercato, le concedeva « ius civitatis videlicet districtum liberorum hominum » (9).

Nel 1196 infine Errico VI confermava anch'egli i privilegi ottenuti dalla chiesa di Novara, le concedeva il mercato di Domodossola, ed elargiva altro privilegio, che cioè il vescovo nelle cause della chiesa, di valore non eccedente le cento libre imperiali, non fosse tenuto a prestare il *sacramentum calumpnie* (10). La chiesa di Novara quindi, non solamente acquistava completa giurisdizione sulle sue terre e sui suoi dipendenti, ma due privilegi importantissimi, quello cioè di ricorrere alla prova del duello nelle controversie che la riguardavano, e l'altro che dispensava il vescovo dal prestare il giuramento *calumniae* in quistioni di valore limitato: il che prova che per le quistioni di valore superiore il detto giuramento doveva essere prestato, e che la legge di Errico III del 1047, la quale esonerava le persone ecclesiastiche dal prestare giuramento, non ebbe esecuzione, od almeno cadde in dissuetudine (11).

Ludovico III nel 901 donava alla chiesa di Asti le corti imperiali, che erano nella contea di Brodulo tra il Tanaro e la Stura, la contea di Bene, la Badia di San Dalmazzo di Pedona con tutte le pertinenze e le regalie « atque etiam omnia regalia iura Bredolensis Comitatus et publicas functiones », proibendo ai pubblici ufficiali, ai vescovi e ad ogni altra persona di recare molestia alle cose ed alla famiglia della detta chiesa (12). Berengario I nel confermare alla stessa le concessioni ed i privilegi ottenuti dichiarava: « nemo etiam distringere aut pignorare aut per aliorum placita ventilare audeat nisi in presentia episcopi qui per tempora ipsi ecclesiae prefuerit » (13). Nel 954 Berengario II ed Adalberto davano alla medesima chiesa il diritto di tenere mercato in Quargnento il primo giorno di ciascun mese con tutti gli utili, che ne poteva ricavare, e la giurisdizione conseguente (14).

Anche la chiesa di Belluno otteneva, nel 1031, da Corrado II la conferma delle concessioni precedenti, il diritto di fabbricare castella e torri e scavare fossati e la giurisdizione, poichè il diploma, mentre proibisce agli ufficiali di addurre ai loro placiti gli abitanti delle terre della chiesa, soggiunge: « sed liceat episcopo eiusque advocato placitum super eos tenere omnesque illorum causas legitime diffinire » (15). Con diploma del 1161, poi, Federico I confermava le possessioni e le regalie (16).

Ottone I nel 964 dava facoltà alla chiesa di Padova di costruire torri e fortezze sulle sue terre (17). Nel 1027 Corrado le accordava completa immunità, proibendo agli ufficiali di pretendere tributi e servizi dagli uomini della chiesa; « nemo etiam, segue il diploma, eos distringere aut pignorare praesumat aut per aliena placita ventilare audeat nisi in presentia episcopi qui pro tempore ipsae ecclesiae praefuerit » (18).

La chiesa di Treviso otteneva da Berengario I

(1) Ughelli, *Italia sacra*, IV, 587.
(2) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 71.
(3) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 8.
(4) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 71.
(5) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 8.
(6) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 71.
(7) Ughelli, *Italia sacra*, IV, 699.
(8) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 259.
(9) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 499.
(10) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 701.

(11) Vedi, per quanto riguarda questi due privilegi, Salvioli, loc. cit., p. 84 e seg., 88 e seg.
(12) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 59.
(13) Ughelli, *Italia sacra*, IV, 342; *Monum. hist. patr.*, Chart., I, 64.
(14) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 105.
(15) Ughelli, *Italia sacra*, V, 149.
(16) Ughelli, *Italia sacra*, V, 152, 153.
(17) Ughelli, *Italia sacra*, V, 432.
(18) Ughelli, *Italia sacra*, V, 436.

nel 905 (1), da Ottone III nel 991 (2) e da Errico II nel 1014 (3) le regalie sulla città. Errico IV, nel 1064, confermava le concessioni precedenti ed il potere giudiziario: « si quid contentionis super illos inveniatur, ante ipsius ecclesiae episcopum finiatur omne contradictione remota » (4).

Il vescovo di Arezzo otteneva per sè e per i suoi successori da Errico VI nel 1196 le regalie ed il potere giudiziario sulle terre dell'episcopato, ed il diritto di battere moneta « facultatem cudendi et habendi monetam in loco sui episcopatus servata omni legalitate in materia et valore » (5). Il potere giudiziario però era goduto da quel vescovo anche prima, perchè nel 1080 egli teneva un placito (6).

Anche la chiesa di Ascoli otteneva da Corrado nel 1037 tutte le regalie « quidquid ad regiam censuram et potestatem nostram pertinet transfundimus in eius et successorum illius (del vescovo) ius et dominium », il diritto di tenere mercato nelle terre del vescovado, tanto dentro che fuori la città, ed il diritto di battere moneta (7).

Alla chiesa di Como Ludovico III concedeva nel 901 le regalie (8); Berengario I nel 911 il diritto di tenere mercato una volta il mese (9); Errico II nel 1006 la metà del viscontato di Valtellina « ...tam in districto quam in precantia et erimarias » (10); e Corrado II nel 1026 il « comitatum Mesaucinum cum omnibus suis redditibus, usibus, exhibitionibus in integrum cum audis et audionibus... cum districtis et functionibus, cum placitis et condictionibus » (11). Di tal che il vescovo di Como veniva sostituito al conte ed investito di tutti i poteri che questi godeva.

Berengario I concedeva alla chiesa di Ceneda il porto di Settimo con tutti i diritti e proventi (12).

Le regalie inoltre e completa immunità ottenevano le chiese di Verona e di Vicenza (13), e quella di Pistoia da Ottone III (14). Ardoino nel 1003 concedeva alla chiesa d'Ivrea una corte e la valle di Cly. « Insuper, segue il diploma, tribuimus omnem districtum, mercatum, teloneum, curaturam... » (15). Corrado I nel 1029 concedeva al vescovo di Emara, oggi Città nuova, la villa di San Laurenzio « cum placitis et districtionibus, collectis et angariis, foro, suffragio, herbatico, escatico, omnibusque publicis fructuationibus (functionibus) et pertinentiis » (16).

Però non solamente le chiese vescovili furono favorite dagli imperatori e dai re, sibbene ancora gli altri enti ecclesiastici.

Quanti larghi possedimenti avessero conquistati i canonici di Arezzo è dimostrato da un diploma di Ugo del 924, nel quale sono enumerati beni siti in quel di Moltefeltro, di Bobbio, di Cesena, di Arimino, nel territorio balneense « vel per ceteros locos tam in omnibus finibus Romaniae, quam in cunctis finibus Tusciae sive Italiae, tam in omnibus finibus Spoletini quam et circa maris littoribus est vel fuerit conquisita » (17). Altro diploma gli stessi canonici ottenevano nel 963 da Ottone I (18).

Quest'imperatore nel 963 concedeva completa immunità ai canonici di Reggio (19). Lotario III nel 1137 esonerava la canonica portuense da ogni tributo o prestazione dovuta alla parte pubblica ed in qualunque città dell'impero (20).

I canonici di Fermo ottenevano, nel 1164, da Federico I un diploma, nel quale tra le altre cose si legge: « Ipsi etiam canonici, vel eorum prepositus ubicumque homines vel castella vel aliquam possessionem, et in quibus castellis potestatem habent vel adhuc iuste habituri sunt, placitum suum teneant et debitas inde functiones requirent » (21). Sicchè la canonica di Fermo veniva investita delle regalie, e della giurisdizione sulle sue terre e castella, escludendo di conseguenza sia quella di signori laici o di ufficiali dell'impero, sia ancora quella di primati ecclesiastici.

Anche i monasteri ebbero larghe concessioni dai re italici e dagl'imperatori.

Berengario I nel 912 concedeva alla badessa di Santa Maria Teodata di costruire sulle terre del monastero torri e munizioni e scavare fossati (22).

Nell'895 Guido confermava al monastero di Bobbio tutti gli antichi privilegi, tra i quali il diritto di riscuotere le multe, cui fossero stati condannati gli abitanti delle sue terre, sì servi che ingenui (23). Berengario I, poi, nel 903 concedeva allo stesso monastero il diritto di portare le sue navi per i fiumi Po e Ticino, senza essere tenuto al pagamento di alcun dazio; di costruire mulini, ed esercitarli con piena immunità, e di tenere mercato; nel medesimo tempo che gli confermava le antiche concessioni, e lo poneva sotto la sua protezione (24).

(1) Ughelli, *Italia sacra*, V, 499-500.
(2) Ughelli, *Italia sacra*, V, 502.
(3) Ughelli, *Italia sacra*, V, 508.
(4) Ughelli, *Italia sacra*, V, 513.
(5) Ughelli, *Italia sacra*, I, 420-421.
(6) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 14.
(7) Ughelli, *Italia sacra*, I, 445.
(8) Ughelli, *Italia sacra*, V, 273.
(9) Ughelli, *Italia sacra*, V, 274.
(10) Ughelli, *Italia sacra*, V. 281.
(11) Ughelli, *Italia sacra*, V, 285.
(12) Ughelli, *Italia sacra*, V, 178-179.
(13) Ughelli, *Italia sacra*, V, 276 seg., 290 seg.
(14) Muratori, *Ant ital.*, diss. 19.
(15) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 206.
(16) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 19.
(17) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 6.
(18) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 36.
(19) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 70.
(20) Fantuzzi, *Monum. ravennati dei secoli di mezzo*, II, 19.
(21) Ughelli, *Italia sacra*, II, 694.
(22) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 26.
(23) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 49.
(24) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 62.

Il monastero di Breme aveva confermato da Ottone I nel 972 tutti i suoi beni con le pertinenze, con i servi, i liberi, gli ascrittizii, con tutti gli usi ed i redditi e con le franchigie precedentemente ottenute, « ... et, segue il diploma, nulla hominum magna parvaque persona audeat abbatem et servos dei predicti monasterii molestare et molestationem et violentiam illis et hominibus eorum inferre vel ad publicum servitium et placitum eos protrahere sine iusta et rationabili causa » (1). Così che mentre il monastero suddetto otteneva immunità per sè e per i suoi dipendenti, non acquistava la giurisdizione, poichè, quando concorreva una giusta causa, i suoi uomini potevano essere citati innanzi al placito del pubblico ufficiale. Pare invece che tale giurisdizione fosse stata conferita a quell'abbate da Errico III nel 1048, perchè nel diploma di questo re si legge la concessione, oltre che dei telonei e di altri dazi, del distretto. Lo stesso diploma inoltre conferiva all'abbate ed ai successori la facoltà, « in loco portariolo portum cum suo redditu construere » (2).

Errico II nel 1008 esonerava il monastero di San Sisto da tutte le prestazioni ed i tributi che e il monastero e i suoi uomini avrebbero dovuto corrispondere al pubblico erario (3).

Lo stesso imperatore nel 1014 concedeva a Santa Maria dell'Organo di Verona « omne fodrum et placitum et reddibicionem, angariam... quam famuli eius hactenus nostrae reipublicae persolvere visi sunt » (4).

Un altro diploma del medesimo sovrano a favore del monastero di San Benigno rendeva nel 1023 questo pio luogo immune dal banno e da ogni altra pubblica prestazione (5).

Errico VI nel 1191 confermava al monastero di San Salvatore dell'Isola, gli antichi privilegi. « Nullus dux, marchio, comes, vicecomes, episcopus prenominatam abbatiam et monachos... cum omnibus suis fidelibus hominibus, servis vel ancillis praesumat ad placita trahere vel distringere aut diudicare nisi in nostra imperiali presentia » (6).

Altri esempii non pochi di simili concessioni potrebbero addursi, ma, a farsi una chiara idea dell'indole e delle condizioni dei tempi, bastano i citati finora.

Da tutti questi documenti riguardanti concessioni di beni e di regalie ad enti ecclesiastici si può molto facilmente rilevare come la natura delle concessioni stesse fosse feudale, e, quello che più è importante, come i re e gl' imperatori, specie a cominciare da Ottone I, mirassero ad allargare l'autorità e la potenza dei signori ecclesiastici a discapito dei signori laici, dando a quelli giurisdizione sopra città, sopra contee e sopra luoghi, che per lo innanzi erano stati soggetti alla giurisdizione di questi. Perchè ciò facessero gli imperatori, e perchè la giurisdizione dei primati ecclesiastici si andasse sempre più allargando, vedremo più avanti.

Abbiamo detto che i diplomi riguardanti le chiese ed i monasteri contengono concessioni feudali. Per verità si concede con essi, od almeno si conferma, e la conferma tien luogo della investitura, un territorio più o meno esteso, comprendente città, od anche solamente ville e castelli; il concedente abbandona all'ente investito i diritti che egli avrebbe potuto pretendere sul territorio concesso e sugli uomini che lo abitano, sicchè quell'ente acquista le regalie; viene anche per lo più concessa la facoltà di costruire fortezze con torri e propugnacoli, e di scavare fossati; infine si concede la giurisdizione più o meno estesa. Adunque i preposti a quegli enti ecclesiastici addivengono tanti piccoli signori nel territorio dell'ente, anzi hanno maggiori privilegi, in qualche luogo, dei signori laici; e poichè essi riconoscono, per gli enti che governano, sia la concessione del territorio, sia quello delle regalie dall' imperatore o re, da cui ricevono l'investitura, addivengono vassalli di questo e suoi baroni.

69. Studiando la feudalità, nel periodo della dominazione carolingia, potemmo osservare che non solamente i re e gli imperatori avevano seguito di vassalli, ma ancora i conti, i marchesi, i vescovi ed in generale i potenti: e che, come i re concedevano beneficii, così i potenti ne seguivano l'esempio, facendo largizioni non solo di beni di loro piena proprietà, ma anche di beneficii ricevuti dal sovrano.

Sviluppatasi poscia la feudalità ed acquistato caratteri precisi, seguitò ad aver vita, quanto al feudo, la medesima consuetudine; e mentre i sovrani concedevano feudi, i baroni a loro volta facevano subconcessioni ai loro fedeli, e questi ancora imitavano i signori. Tale consuetudine fu tradotta in iscritto, e poichè variava secondo i luoghi, così troviamo permesse due, tre, quattro ed anche maggior numero di subinfeudazioni (7).

Queste subinfeudazioni solevano farsi tanto dai signori laici che dagli ecclesiastici.

Adduciamo qualche esempio. Nel 1038 Concardo Ventimiglia concedeva al vescovo di Genova i diritti suoi sulle terre e sugli uomini di San Romolo (8). Nel 1076 il marchese Adalberto investiva l'abate del monastero di Bobbio di alcuni castelli e di altri beni (9).

Nel 1100 Umberto II di Savoia investiva il monastero di Fruttuaria di una chiesa, della giu-

(1) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 127.
(2) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 332.
(3) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 70.
(4) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 19.
(5) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 255.
(6) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 70.
(7) *L. Feud.*, II, 34, § 3; *Auct. vet. benef.*, II, 69; *Schwäb. L. R.*, XXII, 2.
(8) *Liber iur. reipubl. genuens.*, 5.
(9) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 388.

risdizione sopra un determinato luogo e delle regalie; il diploma così si esprime: « A monte pennino usque ad torrentem acque super burgum universam iusticiam meam de negotiatoribus de viatoribus de equitibus ac de omnibus animalibus de furno, de linguis et de omnibus regalibus ab abysso usque ad celum de omni placito enim quia non debent respondere nisi monachis... » (1).

Nel 1109 il conte Bertramo di Sant'Egidio investiva la chiesa di San Lorenzo di Genova da Gibelleto del castro di Rogerio e della terza parte di Tipoli con le isole della città e del porto (2).

Nel 1113 il marchese Ranieri, il quale negli atti nominavasi « Rainerius, potentissimus filius quondam Rainerii marchionis », concedeva vari privilegi alla chiesa di Santa Maria di Mazzapolo (3).

Il conte Ottone, figlio del conte Pepone, dava alla chiesa di Orvieto i castri di Mucarone e di Fagelo, le due Civitelle, Montetignoso, Rantola, Pornello e Fratta « cum illorum ministeriis et districtis (4).

Nel 1137 Amedeo III di Savoia sottraeva la chiesa dei Santi Pietro ed Andrea di Rivalta ad ogni giurisdizione laica, « quod, dice il diploma, nulla secularis potestas nihil mundani iuris, nihil mundani dominii ibi quaerat vel possideat vel habeat... » (5).

Nel 1167 il marchese Guglielmo di Monferrato investiva il monastero di Santa Maria della Rocca (delle donne) di varii beni, « cum omni honore contigio districtu frodo banno et cum omni iurisdictione cum mero et mixto impero sicuti ego marchio unquam habuimus in dicta rocha et hominibus supradictis... » (6).

La vecchia cronaca di Ferrara ne fa sapere come i marchesi d'Este avessero concesso ai loro fedeli la maggior parte dei loro beni (iure feudi in clientes suos distraxerunt) (7).

Queste ed altre concessioni sono vere subinfeudazioni, poichè per ordinario i castelli ed i territori, che i conti, i marchesi e gli altri alti signori possedevano, si reputavano concessi dal sovrano; mentre le regalie e la giurisdizione erano diritti spettanti assolutamente al re, od imperatore, che solo poteva concederle. Se quindi i signori le concedevano a loro volta, l'atto costituiva una vera subinfeudazione.

70. Più numerosi sono i documenti che contengono subinfeudazioni fatte da enti ecclesiastici. Ne ricorderemo alcuni.

Nel 935 il vescovo di Lodi fa concessione delle terre di Turrignano e Cerreto-Piano e del prato di Staciano al conte Alberico ed ai suoi consorti, i quali si obbligano a prestare ogni anno « tres hospitalitates cum triginta militibus vel plus » (8).

Nel 1046 il preposto di San Maurizio d'Angauno investe due fratelli di un casale e di alcune terre (9).

Nel 1155 il vescovo di Torino, Carlo, investe il marchese Guglielmo di Busca del feudo di Rossana e di tutti i diritti annessivi: riserva però l'albergario per sè, ed il fodro pel sovrano che fosse venuto in Italia. Il marchese presta giuramento di fedeltà, e promette il convenuto servigio militare (*vuerram*). L'investitura viene fatta alla presenza di buoni uomini; il marchese presta giuramento di fedeltà per sè e per i suoi eredi; si obbliga a prestare l'albergaria al vescovo una volta ogni anno, ed il fodro al re, quando questi si fosse recato in Italia, nella somma di 40 soldi (10).

Nel 1156, poi, lo stesso vescovo investe tal Alberto figlio del fu Aimerico della terza parte dell'oppido di Venasca, e l'investito presta il giuramento di fedeltà, si obbliga a prestare il servizio pattuito, l'albergaria al vescovo, il fodro all'imperatore. Qui veramente trattasi più di un feudo oblato, perchè Alberto aveva già precedentemente donata la terza parte di Venasco alla chiesa di Torino (11).

Oltre le ricordate, altre subconcessioni aveva dovuto fare il vescovo di Torino, poichè egli aveva parecchi vassalli (12).

Il vescovo di Aosta concedeva in feudo al suo ministro Pier de Cagna un casale (13).

Il preposto del monastero di San Maurizio di Anguano aveva investito il conte del Genovese del castello di Chamont e de la Roche, della metà di Altavilla e di altre terre, di cui il conte fa omaggio nel 1178 (14).

L'abbate di Bobbio investe i figli del marchese Malaspina della Rocca di Carana nel 1178 (15).

L'abate del monastero di San Pietro di Breme riconferma l'investitura del feudo posseduto da Alberto Mondello, che lo aveva ricevuto dai suoi predecessori (16).

Queste ed altre concessioni (17), fatte da chiese e da monasteri, dimostrano come la feudalità erasi grandemente estesa, e come avesse infestato tutto.

71. Lo estendersi della feudalità portò che si costituissero i cosidetti feudi improprii, dei

(1) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 439.
(2) *Liber iur. reipubl. genuens.*, 11.
(3) *Cod. diplom. della città di Orvieto*, 13.
(4) *Cod. diplom. della città di Orvieto*, 27.
(5) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 178.
(6) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 1522.
(7) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 11.
(8) Vignati, *Cod. di diplom. laudense*, 11.
(9) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 112.
(10) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 500; II, 271.
(11) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 502.
(12) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 704.
(13) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 519.
(14) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 1569.
(15) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 1635.
(16) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 1733.
(17) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 1515, 1734.

quali avremo occasione di parlare in prosieguo. Qui diremo che s'introdusse il costume di concedere a titolo di feudi anche dei diritti e delle cariche.

Nell'anno 1067 l'arcivescovo di Aquileia, Sigifredo, investe i conti di Plejen, suoi agnati, dell'avvocazia della chiesa di Aquileia (1).

Nel 1096 il conte dei Marsi concede alla chiesa di Transaqua il diritto di riscuotere tutte le prestazioni o pensioni, che avrebbero dovuto fare a lui quelli che possedevano case o terreni nel circuito del castello (2).

Il vescovo di Albenga nel 1153 investe tal Anselmo de Quadraginta del diritto alle tre quarte parti delle decime di alcune chiese della diocesi di Albenga. Tal diritto veniva concesso a titolo di feudo e nell'istessa guisa era confermato nel 1171 al figlio di Anselmo detto Bonifacio di Laigueglia (3).

Nel 1186 l'imperatore Enrico « investivit B. de Florentia de arte et officio notariae eo modo ut dehinc in antea sit publicus notarius... predictus B. iuravit fidelitatem ipso D. regi... ut est mos notariorum » (4).

Nel 1029 Ottone IV investe i figli di Ranieri di Biandrate delle ragioni dell'impero sulle città e sul vescovado d'Ivrea (5).

Come si concedevano a titolo di feudo le cariche di avvocato e di notaio, così ancora usossi fare del galdastato, dell'ufficio di fare la guardia, dell'altro di portare lo scudo, donde il *feudum gastaldiae*, il *feudum guardiae*, il *feudum scutiferorum*. E nell'istessa guisa potettero formare oggetto di contratto feudale il diritto di abitazione (*feudum habitationis*), il diritto ad una pensione (*feudum de camera aut de cavena*), e finalmente le arti ed i mestieri (6).

72. Il sistema feudale invase così tutti gli atti della vita pubblica e privata di quei tempi, si arrivò ad infeudare anche l'aria (7), e quando in Italia sorsero i liberi comuni sulle rovine del feudalismo, essi pure dovettero accettarne molti istituti, e, quel che è più, fecero concessioni feudali, quantunque, a ben ponderarne la natura, queste, più per la forma esterna e per l'apparenza, che per la sostanza fossero tali. Il comune di Vercelli, per esempio, concedeva nel 1204 a tal Raimondo di Magnano alcuni beni in feudo retto e gentile (8), e faceva altra concessione uguale della terra di Vacarezza agli uomini di Borgo Pietro (9).

Inoltre i comuni istessi riconobbero i feudi di quei signori, che si sottomisero loro, donde la necessità poi di introdurre nei loro statuti norme di diritto feudale. Nel 1070 molti nobili e potenti signori si sottopongono al comune di Fabriano (10). Lo stesso fanno nel 1165 i conti Rainoldo ed Alberto ed il nipote Offreducció, signori di Attiggio e di Santa Croce; e nell'atto della sottomissione si legge: « si aliqua collecta fiat per commune affare noster baiulus sit cum consulibus in illa colta et sit per nos et per nostros homines sine fraude, excepto fodro Marchionis Ancone quod communiter feceritis » (11). La medesima sottomissione fanno nel 1170 l'abbate di San Vittore di Chiusi (12) ed altri signori, i quali cedono al comune suddetto i loro uomini « pro omni comuni servitio eccetto... dationes regales si non potueritis adquirere a curia » (13). Simili atti proseguirono, e nel 1192 si sottomettono i figli del conte Ottolino, facendo eccezione pel fodro al marchese (14), ed Uguccione figlio del conte Rinaldo di Pietro (15): nel 1199 fa atto di sottomissione Bartolo, figlio di tal Ottone, il quale, è notevole, tra le altre cose promette « tenere omnes suos homines quos habet in castello colli amati ad eam bonam consuetudinem ad quam boni homines fabriani tenent suos homines in castro fabriani » (16). Nel 1204 poi il visconte di Lugnano si sottomette al comune di Orvieto (17).

Questi ed altri esempi di sottomissione di signori a' comuni (18) fanno vedere come ben presto appo noi il feudalismo decadde; ed ancorchè fossero restati in vita molti feudi nella campagna, pure l'influenza delle libertà comunali contribuì a togliere al feudalismo quei caratteri che lo avevano reso odioso, poichè i signori che si sottomisero non potettero esercitare più gli abusi, che si erano andati formando; anzi, come si è potuto vedere, essi dichiaravano e promettevano di trattare i loro uomini così come il comune trattava i suoi. Era già un gran beneficio: ma di ciò diremo più distesamente altrove.

È degno di nota poi che in questi atti di sottomissione, specie nei tempi, in cui la vita comunale cominciava appena a svolgersi, si legge per lo più la clausola della rescissione del patto, nel caso che la comunità si fosse disciolta. I signori, adunque, se facevano atto di sottomissione, vi erano indotti più che da spontanea

(1) Ughelli, *Italia sacra*, V, p. 57.
(2) Ughelli, *Italia sacra*, I, 961.
(3) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 1537.
(4) Boehmer, *Acta imperii selecta*, p. 222.
(5) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 791.
(6) Veggansi, per queste varie specie di feudi improprii, Wildvogel, *De feudo sculdatiae;* Chlodenius, *De feudo altarigii* (cure ecclesiastiche); Roesch, *De feudo camerae et cavenae;* Pagenstecher, *De feudo horrei*, ap. Jenichen, *Thes. iur. feudal.*, III, 132; I, 999; XI, 3, 762, v. p. *eod.*, III, 20.
(7) Cantù, op. cit., X, 12.
(8) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 754.
(9) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 756.
(10) Chiavarini, *Docum. storici Marchigiani*, II, 3.
(11) Chiavarini, *Docum.*, ecc., II, 8.
(12) Chiavarini, *Docum.*, ecc., II, 11.
(13) Chiavarini, *Docum.*, ecc., II, 12.
(14) Chiavarini, *Docum.*, ecc., II, 16.
(15) Chiavarini, *Docum.*, ecc., II, 17.
(16) Chiavarini, *Docum.*, ecc., II, 26.
(17) *Codice diplom. della città di Orvieto*, 78.
(18) Chiavarini, *Docum.*, ecc., II, 30, 48, 57, 59, ecc.

volontà loro e dalla coscienza, dall'interesse di salvare sè e le loro cose dalla rivoluzione, che si andava compiendo, e che essi, anzichè accettare, subivano.

73. Dicemmo che le condizioni delle provincie dipendenti dal pontefice erano identiche a quelle del regno italico, poichè regnavavi il medesimo disordine, causatovi anche dallo sviluppo della feudalità. I pontefici, invero, la cui autorità sulle terre ottenute erasi sempre meglio delineata e rafforzata, sia pel favore continuo degl'imperatori franchi, sia per la debolezza dei re italici, sia più ancora per la grande potenza che i capi della Chiesa avevano acquistata in questo periodo e che menò alla sconfitta dell'impero, i pontefici, dico, seguirono l'esempio dei re ed imperatori e furono anch'essi larghi di concessioni feudali.

Però, se la potenza dei pontefici toccò il culmine con Gregorio VII, essi non ebbero mai tanta forza da porre freno agli abusi dei baroni, i quali nelle Romagne furono più forti e numerosi che nel resto d'Italia. Ad aumentare la confusione concorsero le continue fazioni, il cui focolaio era la stessa Roma, e le quali si manifestavano più fortemente nelle elezioni dei pontefici e prima e dopo Ildebrando. Le fazioni a loro volta venivano alimentate dal fatto che molti baroni delle Romagne erano vassalli dell'imperatore, a cui favore, pel giuramento di fedeltà e per interesse, solevansi schierare. Solo molto più tardi l'ordine fu in certo qual modo potuto ristabilire in quelle provincie, dove più che altrove i feudatarii erano addivenuti quasi sovrani indipendenti nei loro feudi.

Non pochi diplomi di concessioni di feudi, fatte da pontefici, sono a noi pervenuti, come non mancano traccie di subinfeudazioni. Ed anche i pontefici concessero feudi, sia ai signori laici che ai signcri ecclesiastici.

Giovanni XIII, nel 970, investiva Stefanio, i figli ed i nipoti della città di Preneste « cum omnibus pertinentiis, cum publica datione et functane » (1).

Il pontefice Silvestro II, nel 1000, concedeva la città e la contea di Terracina a tal Dauferio ed ai suoi discendenti, ed il concessionario si obbligava al servizio militare (2).

Nel 1010 Sergio IV rinnovava l'investitura del feudo oblato del castro di Scuria (3).

Il pontefice Benedetto X investiva alcuni nobili ed i loro discendenti maschi del castro di Monte San Pietro: i concessionarii prestarono il giuramento di fedeltà, che dai successori doveva essere rinnovato ai pontefici (4).

Nel 1155 Adriano IV concedeva in feudo la metà di Tusculo a Jonata, figlio di Tolomeo, ed il quale prestava il giuramento di fedeltà: « iuro fidelitatem vobis suprascripto duo meo papae vestrisque successoribus dum vivero, et promitto adiuvare vos et vestros successores per me et per totam meam terram contra omnes homines, excepto contra imperatorem ». La concessione era vitalizia, poichè, dopo la morte di Jonata, la metà di Tusculo doveva ritornare al pontefice, al quale, per sicurezza l'investito dava in pegno due rocche (5).

Il papa Alessandro III concedeva ai figli di Malabranca il castro di Aricia « cum omnibus iusticiis et consuetudinibus » (6).

Nel 1199 Innocenzo III investiva il vicedomino Firmano di parecchi castri (7), e nel 1201 Giovanni di Cecano della terra di Cecano e del castro Sitino. La investitura pel Cecano fu simbolica: « Post hoc mittens manus suas inter manus dni pape fecit ei ligium hominium. Dominus autem papa investivit eum de gratia sua cum cuppa argentea deaurata » (8).

Durante il pontificato di Innocenzo III, molti baroni romani gli prestarono omaggio, giurandogli fedeltà. Ciò fecero, nel 1206, il conte Aldobrandini (9), nel 1208 il conte Riccardo di Sora (10), nel 1215 il Salinguerra (11). Quel pontefice inoltre si stimò sempre alto signore dei baroni delle Romagne, e ne pretese ubbidienza: egli invero nel decimo anno del suo pontificato imponeva ai conti, ai baroni, ai podestà ed ai consoli delle provincie romane di giurare il mantenimento della pace fra loro e l'osservanza delle costituzioni emesse pel governo delle provincie medesime (12).

Concessioni di simile natura facevansi anche ai vescovi. Così nel 1217 il pontefice Onorio III concedeva e confermava al vescovo di Alba: « civitatem Albanensem cum burgo, thermis, monte qui dicitur Sol et Luna, palatio et omnibus appendiciis suis ad ius et proprietatem sedis apostolicae pertinentibus, immo etiam cum omni iure nostro tam in comitatu, castellania et moneta, quam fidelitatibus hominum, futuris bannis, placitis, plateatico, guerra, pace, hoste, cavalcada, glandatico, herbatico, ruspatico... » (13).

Queste ed altre concessioni fatte dai pontefici, e in questa ed in epoca posteriore, mostrano come lo sviluppo della feudalità camminò di pari passi in Romagna e nel regno italico. Il giuramento, poi, fatto prestare ai conti e baroni da Innocenzo III cónferma quanto più sopra dicevamo circa il disordine di quei tempi, che si manifestava precipuamente nelle guerre con-

(1) Theiner, *Cod. diplom. dom. temp. S. Sedis*, 5.
(2) Gregorovius, *Storia della città di Roma nel medio-evo*, III, 558.
(3) Theiner, *Cod. diplom. dom. temp.*, 6.
(4) Theiner, *Cod. diplom. dom. temp.*, 8.
(5) Theiner, *Cod. diplom. dom. temp.*, 20.
(6) Theiner, *Cod. diplom. dom. temp.*, 31.
(7) Theiner, *Cod. diplom. dom. temp.*, 39.
(8) Theiner, *Cod. diplom.*, ecc., 45.
(9) Theiner, *Cod. diplom.*, ecc., 49.
(10) Theiner, *Cod. diplom.*, ecc., 53.
(11) Theiner, *Cod. diplom.*, ecc., 59.
(12) Theiner, *Cod. diplom.*, ecc., 51.
(13) Ughelli, *Italia Sacra*. I, 257, 258.

tinue e fratricide, che si combattevano tra i baroni.

Per la grande confusione di poteri, poi, che si manifestò nel medioevo, i pontefici usarono fare concessioni, o confermare quelle già fatte da principi laici a chiese o monasteri, che si trovavano in terre, che temporalmente non dipendevano da loro, e di simili diplomi si trovano molti esempii nelle raccolte di documenti (1).

74. Sviluppatasi così la feudalità, si formarono delle gradazioni tra i signori e si ebbero i vassalli immediati, quelli cioè che avevano un feudo direttamente dal re o dall'imperatore, i vassalli vassallorum, quelli cui i vassalli maggiori avevano fatto delle subinfeudazioni, ed i quali si dissero anche valvassori o vassalli minori, ed i valvassini, cioè i vassalli dei valvassori (2).

I vassalli immediati si dissero ordinariamente *principes*. Così nella *promissio canusina* di Errico IV si legge: « Ego rex einricus de murmuratione et dissentione quam nunc habent contra me archiepiscopi et episcopi, abbates, duces et comites caeterique *principes* regni Teutonici... » (3). Ed Errico V: « Quapropter... nostros *principes* convocamus ut inde, sicuti iustum est, eorum consilium et auxilium habeamus » (4).

Nel 1154 Federico I nella curia di Roncaglia dice: « ... a *principibus* italiae tam rectoribus ecclesiarum quam aliis fidelibus regni... » (5), e nella costituzione feudale emessa dallo stesso imperatore nella Dieta di Roncaglia del 1158, si leggono anche le parole: *principibus italiae* (6). La stessa cosa dimostrano i documenti. In un diploma di Federico I, del 1661, alla chiesa di Belluno, è detto che la conferma delle concessioni era fatta con l'intervento *fidelium nostrorum principum* (7).

Alla classe dei principi appartenevano i duchi, i marchesi, i conti, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, come può desumersi dalle leggi e dai documenti ed anche le badesse; in una costituzione del 1216 invero le badesse dei monasteri superiore ed inferiore della città di Ratisbona sono denominate *principi* (8), ed in un'altra del 1234 si legge: « ad requisitionem dilecte principis nostre venerabilis abbatisse Thuricensi » (9).

I principi chiamavansi anche proceri: nella curia di Roncaglia del 1154 si dice: « Habito igitur consilio episcoporum, ducum, marchionum comitum simul et palatinorum iudicum et aliorum procerum » (10). Si indicavano anche con la voce generale *nobiles* (11), ovvero dicevansi vassalli maggiori, mentre erano detti vassalli minori i valvassori, i quali ultimi indicavansi generalmente anche con la voce *barones* (12).

Nell'Italia meridionale, poi, colla voce *barones* si significavano e i vassalli maggiori, che dicevansi *barones maiores* e i vassalli minori chiamati *barones minores* (13).

75. Tanto i principi o capitani, come li chiamano ancora le consuetudini feudali, che i vassalli minori solevano, specie quando l'autorità imperiale perdette in Italia qualsiasi importanza, e cominciarono a formarsi i comuni, trascurare il diritto dei signori concedenti. Questo fu un altro effetto notevole dell'anarchia feudale, poichè i baroni, formati dei loro feudi tanti piccoli Stati, di cui, più che concessionari, si reputavano proprietari, ne disposero liberamente. I sovrani invece che per l'essenza stessa delle concessioni feudali, erano i veri proprietarii dei feudi da loro concessi ed anche dei subconcessi, e che quindi avevano tutto l'interesse a che alienazioni di simile natura non avvenissero, od almeno si facessero col consenso sovrano, non avevano altro modo per impedirle che il potere legislativo, e, come vedremo, più volte ripetettero proibizioni al riguardo. Però, siccome mancavano della forza necessaria, perchè le loro leggi venissero osservate ed eseguite, così le arbitrarie alienazioni dei feudi continuarono sempre, e noi ne troviamo esempii in epoca inoltrata, e quando già le consuetudini feudali, che fermarono il principio dell'inalienabilità, avevano acquistata forza di pubbliche leggi ed erano state universalmente accettate; che anzi in alcuni luoghi, come nel milanese, passò in consuetudine il principio contrario, cioè dell'alienabilità dei feudi, come rilevasi dalle stesse consuetudini feudali (14).

Così avvenne che il feudo, il quale, secondo i principii del diritto feudale, non poteva essere oggetto che di subconcessione, donde il subfeudo (15), o di locazione (16), addivenne, per abuso dei baroni, oggetto di svariati contratti, come compra-vendita, donazione, costituzione di dote, ipoteca e via dicendo.

Alcuni esempi varranno a dimostrare la verità di questo fatto.

Circa il 977, il veneto Vitale Candiano vende al patriarca di Aquileia il luogo detto Jnsula,

(1) *Mon. hist. patr.*, Chart. II, 115, 156, 122, 232, ecc. Fantuzzi, *Monum. Ravenn.*, II, 61, 68, ecc.
(2) *L. Feud.*, II, 10.
(3) *Promissio Canusina*, ap. Pertz, IV.
(4) *Heinrici V imp. Convent. Spirem.*, a. 1110, ap. Pertz, IV.
(5) *Frider. I, imp. Curia Roncalia*, a. 1154, ap. Pertz, *eod.*
(6) *Curia Roncal.*, a. 1158; *Constit. de iure feudorum*, ap. Pertz, *eod.*
(7) Ughelli, *Italia sacra*, V, 152.
(8) *Sententia de non alienandis principatibus*, a. 1216, ap. Pertz, IV, 227.
(9) *Heinrici reg. sentent. de termino receptionis feudi*, a. 1234, ap. Pertz, IV, 304.
(10) *Curia Roncaliae*, a. 1154.
(11) *Loth. III, imp. Const. de feudor. distractione*, a. 1136.
(12) *Chounradi II imp. edict. de beneficiis*, a. 1037.
(13) Assisa III di Ruggiero I (*Cod. Vaticano*).
(14) *L. feud.*, I, 5, 13, 21; II, 9, 38, 39, 55, 73.
(15) *L. feud.*, II, 26, § 5, 34; § 2, 105.
(16) *L. feud.*, II, 9, § 1.

ricevuto da Ottone I, con tutte le pertinenze ed i diritti: il patriarca però ne domanda la conferma ad Ottone II, che la concede (1).

Nel 1146 Oberto Ventimiglia dona alla città di Genova tutto ciò che possedeva nella contea di Ventimiglia (2).

Nel 1150 il marchese Guglielmo di Monferrato cede alla stessa città i suoi diritti sui castri di Montalto e Palodo (3).

Nel 1151 Oddone Colonna, col consenso del fratello Carsidonio, vende al papa Eugenio III, rappresentato dal cardinale Bernardo di San Clemente, la metà della città di Tusculo con tutte le pertinenze, i diritti « et cum omni districtu » (4).

Nel 1162 Senebaldo dona al figlio la metà dei suoi beni sì feudali che allodiali (5).

Nel 1164 tal Teodisio cede al figlio Obertino i diritti che vantava sul feudo dell'abate di Mezano (6).

Nel 1170 Raino, figlio di Tolomeo, dona al pontefice Alessandro III tutta quanta la città di Tusculo: « cum domibus, feodis, placitis, bandis, iusticiis et universibus usibus et pertinentiis suis » (7).

Nel 1192 i figli del conte Ottolino cedono tutti i loro diritti al comune di Fabriano (8).

Nel 1172 il marchese di Clavesana dona agli uomini di Diana la valle ed il castello di Diana, e sottrae quel luogo alla signoria feudale dei marchesi di Clavesana (9).

Nel 1196 l'imperatore Arrigo VI faculta il vescovo di Torino a rivendicare i feudi concessi dalla Chiesa ed alienati dai vassalli di questa senza il consenso del vescovo (10).

Nel 1206 il marchese di Clavesana cede alla città di Albenga la metà di Rocca Craveira e della castellania con la giurisdizione (11).

Nel 1212 il marchese di Busca, Manfredo, dona alla chiesa d'Asti il castello, la villa, il distretto, il territorio di Boves con la giurisdizione, facendosene però investire dal vescovo (12).

Nel 1215 i signori di Robbio vendono a Vercelli undici trentaduesimi del castello di Robbio, tredici trentaduesimi della villa dello stesso nome, diciassette trentaduesimi di Rivoltella, un trentottesimo della corte di Meleto ed un terzo di Palestro « cum iurisdictione et districtu » (13).

Nel 1228 Oddone e Bonifacio, marchesi di Clavesana, vendono alla città di Genova i castelli e le ville di Diana, Porto Maurizio, Castelloro, San Giorgio e Dolcedo con tutte le pertinenze con la giurisdizione e con ogni signoria e diritto (14).

Come più sopra dicevamo, ben presto gl'imperatori emisero proibizioni legislative, per impedire queste alienazioni arbitrarie. Ciò fece Corrado II, il quale prescrisse potere il signore concedente di un feudo alienato, rivendicarlo, « nulla obstante prescriptione » (15). Lotario III proibì l'alienazione arbitraria dei feudi, minacciando al concessionario la perdita del feudo alienato e del prezzo, al notaio che stendeva il contratto la perdita della carica e l'infamia (16). Federico I, nel 1154, ripetè la medesima disposizione, la quale doveva avere effetto retroattivo « nulla temporis praescriptione impediente » (17) ed una simile costituzione emise nel 1158 (18).

Ma ad onta di queste continue proibizioni, lo sconcio seguitò sempre ad avverarsi, ond'è che i signori, non potendo avere fiducia nelle leggi, che essi pei primi disprezzavano, cercavano tutelare i loro interessi, mercè convenzioni. Nel 1076 l'abate di San Colombano di Bobbio promette al marchese Adalberto, ai figli ed alla moglie di non alienare i castelli e gli altri beni da loro ricevuti (19). Nel 1077, poi, Adalberto e la moglie a loro volta fanno promessa a quell'abate di non alienare gli stessi beni e castelli (20).

Nel 1118 tra il conte Bernardo ed il vescovo di *S. M. Urbeveteris*, Guglielmo, si fa una convenzione, per la quale il conte si obbliga di non rendersi padrone del castello di Sarrano, e di difenderlo contro gli usurpatori, ed il vescovo promette di non alienare in qualsiasi modo detto castello, se non a Bernardo, ai fratelli di questo ed agli eredi (21).

76. Ora tutti questi abusi dei baroni aumen-

(1) Ughelli, *Italia sacra*, V, 46, 47.
(2) *Liber iur. reipubl. genuens.*, 120.
(3) *Liber iur. reipubl. genuens.*, 160.
(4) Theiner, *Cod. diplom. dom. temp.*, 18.
(5) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 1199.
(6) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 1413.
(7) Theiner, *Cod. diplom. dom. temp.*, 28.
(8) Chiavarini, *Monum. stor. march.*, II, 16.
(9) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 1542, 1543.
(10) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 704.
(11) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 1727.
(12) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 1746.
(13) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 823.
(14) *Monum. hist. patr.*, Chart. II, 1803. Altri esempi di compravendita si leggono nei *Monum. h. p.*, I, 809, 1001, ecc.; in Theiner cit., 559, 656, ecc.; in Fantuzzi cit., IV, 107; in Verri, *Storia della marca trivigiana e veronese*, doc. 487. Questi documenti sono però di epoca posteriore. Che i feudi si dassero in pegno od ipoteca si rileva dalla *Curia Roncalia*, 1154, dove si legge: « a principibus Italiae ... accepimus querelam quod beneficiati eorum feuda quae ab eis tenebant sine dominorum licentia pignori obligaverant vendiderant et quodam collusione nomine libelli alienaverant ». Non mancano poi documenti che dimostrano come i feudi concedevansi in dote (Fantuzzi cit., V, 84), o si alienavano in altre maniere, ed anche si lasciavano per testamento (Huillard-Breholles, *Historia diplom. Frider. II*, V, 66).
(15) *Chounrad. II, capit. de beneficiis*, 2.
(16) *Constit. de feudor. distractione* di Lotario III.
(17) *Frider. I imp.*, *Curia Roncaliae*, a. 1154.
(18) *Frider. I imp.*, *Curia Roncaliae*, a. 1158. *Constit. de iure feudorum*; v. p. *Sententia de non alienandis bonis comitatuum*, a. 1174.
(19) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 388.
(20) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 389.
(21) *Cod. diplom. della città di Orvieto*, 15.

tarono la confusione, che aveva invaso l'Italia fin dagli ultimi tempi dell'impero franco, e mentre il popolo sentiva sempre più gravare sulle sue spalle la prepotenza dei baroni, che, appoggiandosi a pretese concessioni, od usurpando, si avevano creati nuovi diritti, i quali poi in fondo, coll'andare del tempo, concorsero a far risorgere negli oppressi la coscienza del proprio essere e della propria forza; dall'altra parte l'autorità sovrana ne discapitò in modo da ridursi quasi a semplice parvenza. Ed i re non avevano veri poteri, se non sulle terre libere da ogni signoria feudale, e sui feudi della corona, di cui cioè, il re stesso era il signore diretto.

Ciò naturalmente non poteva piacere ai sovrani, e quando l'Italia cadde sotto gli Ottoni, questi vollero provvedere a tanti disordini. Ottone primo, costretto a stare lontano dall'Italia e distratto da altre cure, vide la impossibilità di domare direttamente i signori, anche perchè non ne avrebbe avuta la forza, tanto vero che nella stessa Germania egli non pensò a fiaccarli in modo diretto. Però tanto in quella che in questa cercò porre indirettamente loro un freno, col dare un contrappeso alla loro potenza. Egli adunque mise di contro ai signori i conti palatini, dando a questi ampi poteri ed un'autorità eguale, e forse anche superiore a quella degli altri grandi, poteri ed autorità che addivennero ereditarii anch'essi (1).

A raggiungere meglio il suo scopo, egli cominciò a rendere ereditari i feudi che direttamente appartenevano all'imperatore, e che però dicevansi imperiali, ponendoli così anche di contro ai feudi degli altri signori: ed in questo la sua politica venne seguita dai suoi successori, e la riforma venne compiuta da Errico II, poichè ai tempi di questo imperatore tutti i feudi imperiali erano ereditari (2). In tal guisa la potenza dei grandi vassalli veniva in certo qual modo bilanciata, più specialmente da quella dei conti palatini, sicchè l'autorità imperiale potette fino ad un certo modo salvarsi, più particolarmente in Germania.

Altro mezzo cui ricorse Ottone, ed in questo venne seguito anche dai successori, fu quello di dividere, quando gli riusciva possibile, i marchesati ed i ducati in tante contee, sicchè se da una parte aumentava il numero dei signori, dall'altra la loro potenza diminuiva, come era diminuito il territorio, su cui dovevano esplicare la loro autorità, anche perchè i poteri dei conti erano più limitati di quelli dei marchesi e dei duchi. Però, per diritto, era proibita la divisione dei ducati, dei marchesati ed anche dei contadi, naturalmente quando questa divisione partiva dagli stessi signori; anzi una tale proibizione mirava appunto a non accrescere il numero dei grandi signori, perchè in simili divisioni coloro, che acquistavano una parte del ducato, marchesato, o contado, solevano per ordinario acquistare ancora l'autorità ed i poteri di duchi, marchesi o conti (3).

Anche a diminuire la potenza dei grandi baroni mirarono le concessioni che gl'imperatori facevano a favore di vassalli minori ed anche di semplici proprietari, i quali in forza di esse acquistavano giurisdizione sui loro feudi o sulle loro proprietà, che restavano in tal modo sottratte all'autorità del signore, da cui dipendevano prima. Simile carattere avevano la concessione di Rodolfo a favore di Oberto (924) e l'altra di Corrado II a favore di Guala di Casale (1039) (4) e da noi già esaminate. I favoriti in tal modo si dicevano conti rurali, e tali erano i conti di Lavagna nel Genovesato e quei di Prato in Toscana (5); tale il conte Gropardo di Castro Fontaneto, di cui parla un diploma del 945 (6); tali ancora il conte Uguccione, figlio del conte Bulgarello, del quale trovasi notizia in due carte del 1088 e del 1098, ed il figlio di lui conte Ugone, del quale è parola in una carta del 1105 (7); tale pure il conte Ugo « filius quondam Busonis similiter comitis de loco qui dicitur Subloneda », come leggesi in un documento del 1091 (8); tali infine i conti Alberto, Walfredo ed Ugone, di cui è parola in una carta del 1098 (9).

Corrado, il Salico, inoltre, mirando sempre allo stesso scopo, volle creare un appoggio all'autorità imperiale nei vassalli minori, che fino a quel tempo erano stati in balìa dei vassalli maggiori. E però, egli, con una costituzione del 1037 dispose che i piccoli vassalli non potessero venire spogliati dei loro feudi dai signori, sia vescovi, abati o badesse, sia marchesi, conti o duchi, se non in caso di fellonia, e dopo un regolare giudizio de' pari, dal quale il vassallo poteva appellarsi all'imperatore, se credevasi leso. E inoltre dichiarò ereditari i loro feudi, che non potevano essere dati in permuta, o a titolo di precaria, o livello dai signori, senza consenso dei vassalli. Però Corrado nell'emettere tale costituzione cercò carezzare i grandi vassalli. « Notum esse volumus, dice egli, quod nos ad reconciliandos animos seniorum et militum, ut ad invicem semper in-

(1) Giesebrecht, *Keisergeschichte*, III, 182 seg. Ficker, *Forschungen*, I, 248.

(2) Giesebrecht, op. cit., I, 438; II, 70, 594, 625.

(3) *Curia Roncal. 1158*, *Const. de iure feud.* in Pertz, IV, 114; *Sententia de non alien. bonis comitat.*, a. 1174, in Pertz, IV, 161; *Rudolfi I, reg. Sententia de comitat. non dividendis*, a. 1283, in Pertz, IV, 442.

(4) *Mon. hist. patr.*, I, 73; II, 104.

(5) Muratori, *Ant. ital.*, diss., 8.

(6) Muratori, *Ant. ital.*, eod.

(7) Muratori, *Ant. ital.*, eod.

(8) Muratori, *Ant. ital.*, eod.

(9) Muratori, *Ant. ital.*, eod.

veniantur concordes, et ut fideliter perseveranter nobis et suis senioribus serviant devote, praecipuum et firmiter statuimus... » (1). In tal modo i piccoli vassalli resi certi della permanenza dei feudi nella loro famiglia, si emanciparono dalla soggezione ai feudatari maggiori, e considerarono l'imperatore come loro signore, mentre questi, avendo creata con la sua legge opposizione d'interessi tra i primi ed i secondi, fu sicuro di trovare in quelli un aiuto certo contro questi.

77. Ma il mezzo più potente e di maggiore efficacia che gl'imperatori escogitarono, per fiaccare i grandi signori laici, fu quello di contrapporre alla loro la potenza dei grandi ecclesiastici, fino ad arrivare a sostituire questi a quelli nel governo delle contee, dei ducati e dei marchesati.

I vescovadi e le abbazie avevano nel periodo feudale grandissima importanza, poichè, mentre possedevano ricche proprietà e feudi, che aumentavano sempre per novelle oblazioni e concessioni, e con cui accrescevano sempre il numero dei loro vassalli e dipendenti, eransi pure mercè le immunità di cui abbiamo discorso, emancipati in modo più o meno largo dalla giurisdizione dei conti e margravi, di modo che i preposti al loro governo, e cioè i vescovi e gli abati, acquistarono in faccia al popolo maggiore autorità ed importanza. A ciò si aggiunga l'aureola che circondava questi primati ecclesiastici, come ministri della religione, e che dava loro grande ascendente sulle popolazioni; si aggiunga ancora l'influenza che loro veniva dalla coltura, in tempi in cui la più vasta ignoranza regnava tra i laici, a qualunque classe questi si appartenessero, e si vedrà quanta dovesse essere la superiorità loro sui signori laici.

Gl'imperatori quindi ricercarono un appoggio contro i grandi vassalli nei vescovadi e nelle abbazie e nei loro preposti. Ciò non poteva riuscire loro difficile, perchè, essendo stati questi enti ecclesiastici per la maggior parte fondati dal sovrano; avendo essi acquistata l'indipendenza dai margravi laici, mercè le immunità concesse dai sovrani medesimi; e non avendo personalità giuridica, se non per mezzo di una persona fisica, che per lo più era quella dell'imperatore loro naturale protettore, questi era in generale l'alto signore, tanto dei vescovadi che delle abbazie. Tale alto dominio è inoltre dimostrato dal fatto che se all'imperatore spettava investire i vescovi e gli abati, mercè la investitura laica, a lui si apparteneva anche il diritto di revocare i già investiti (2).

D'altra parte l'innalzare ancora più i grandi ecclesiastici non poteva riuscire molto pericoloso agl'imperatori, in quanto che, non essendo gli uffici ecclesiastici ereditari in una famiglia, gli imperatori potevano sempre scegliere i titolari, quante volte si fosse verificata la vacanza di un vescovado o di un'abbazia, mentre avevano pure la facoltà di ritirare agl'investiti da loro la investitura concessa (3).

I re e gl'imperatori quindi mirarono a sostituire ai margravi laici gli ecclesiasti. E questa sostituzione avvenne mercè larghe e continue concessioni, in forza delle quali la giurisdizione patrimoniale o privata, che i vescovi erano venuti mano mano acquistando, si trasformò in pubblica, ottenne cioè i medesimi caratteri di quella dei conti, alla quale si sostituì in quei luoghi, sui quali essa si esplicava, escludendo naturalmente la giurisdizione dei conti medesimi (4).

Discorrendo della feudalità in Italia durante la dominazione franca, vedemmo quale estensione avevano acquistata le immunità ecclesiastiche, ed in questo stesso capitolo e paragrafo abbiamo avuto occasione di esaminare la natura delle concessioni fatte a chiese ed a monasteri, e le quali prima degli Ottoni non avevano menata la esclusione dell'autorità del conte, specie per le cause penali, sicchè accanto al tribunale vescovile seguitò a sussistere il comitale. A cominciare dagli Ottoni invece alcune chiese presero ad acquistare completa e piena giurisdizione, come abbiamo avuto occasione di desumere dai documenti; che anzi vedemmo le chiese di Novara acquistare giurisdizione su più contee.

Però il progresso della giurisdizione vescovile avvenne gradatamente. In sul principio essa abbracciò solo le terre dipendenti dalla chiesa; poscia, e lo abbiamo visto, si estese alla città, sede vescovile, senza che però il tribunale comitale cessasse dall'esercitare le sue funzioni. La esclusione di questo tribunale avvenne solo, quando ai vescovi cominciò ad essere concessa l'autorità di conti palatini.

Ottone I concedeva invero nel 968 al vescovo di Parma una tale autorità con giurisdizione sulla città e su tre miglia all'intorno. « Concedimus et largimur, dice il diploma, et de nostro iure et dominio in eius ius et dominio omnino trasfundimus atque delegamus murum ipsius civitatis et districtum et teloneum et omnem publicam functionem tam intra civitatem quam extra ex omni parte civitatis infra tria millaria » (5).

La medesima concessione faceva al vescovo

(1) *Chounradi II imperat. edictum de beneficiis*, a. 1037.

(2) Schulte, op. cit., § 68, e *Lerhbuch des Kirkenrechts*, 8.ª ediz., p. 806, 11; Giesebrecht, op. cit., II, 598.

(3) Schulte, loc. cit.

(4) Per quanto riguarda questa materia vedi Hegel, op. cit., IV, 2; Bethmann-Hollweg, *Ursprung des lombard. Städtefreih.*, p. 80, seg.; Leo, *Verfassung der lombard. Städte*, p. 60, seg.; Handloike, *Die lombard. Städte unter der Herschaft der Bischöfe*, ecc., p. 21 e seg.

(5) Ughelli, *Italia sacra*, II, 157.

di Lodi, estendendone la giurisdizione a sette miglia intorno alla città (1); mentre Ottone III, nel 996, ed Errico II, nel 1004, accordavano al vescovo di Bergamo la giurisdizione sulla città e su cinque miglia all'intorno (2).

Ora quest'autorità di conti palatini, la cui importanza abbiamo già vista, doveva escludere naturalmente ogni altra nella circoscrizione stabilita dai diplomi, ed essa si allargava a misura che cresceva tale circoscrizione.

Ma allora solamente i grandi ecclesiastici furono sostituiti ai margravi laici, quando la giurisdizione dei primi fu estesa a tutta una contea. Già abbiamo visto come la chiesa di Como avesse ottenuta la giurisdizione sul comitato mesaucino (3); quella di Novara sul comitato di Pombia; quella di Asti sulla contea di Bradulo (4).

Nel 996 poi il re Rodolfo concedeva alla chiesa di Tarantasia tutto il comitato di Tarantasia. « Ac... sanctae Dei Ecclesiae Darentasiensi in integrum conferimus comitatum » (5). Ed Ottone III, nel 999, investiva il vescovo di Vercelli delle contee di Vercelli e di Santià. « Liberalitas nostri imperii... donavit predicto leoni episcopo, omnibusque successoribus suis in perpetuum totum comitatum vercellensem in integrum... cum mercatis, cum omnibus teloneis et cum omnibus publicis functionibus ut... tam leo... quam sui successores... et in civitate vercellensi intus et foris et in toto comitatu sanctae agatae et in omnibus eorum pertinentiis liberam habeat potestatem placitum tenendi legem omnem faciendi omnem publicum honorem omnem publicam potestatem omnem publicam actionem et omnem publicam redditionem habendi exigendi et secundum propriam voluntatem iudicandi et omnem potestatem et omne dominium publicum quod ad nos pertinuit in potestatem et dominium sanctae vercellensi ecclesiae... dedimus largiti sumus et omnino concessimus in perpetuum » (6).

Nel 1098 l'imperatore Corrado concedeva al vescovo di Modena, « omnem comitatum eiusdem civitatis » (7), e la stessa concessione faceva alla chiesa di Parma (8).

Tra le chiese d'Italia le più favorite furono quelle di Aquilea e di Ravenna.

La prima aveva già ottenuta da Ottone I, nel 967, conferma di tutti i privilegi precedenti, e largizione di altri con giurisdizione e regalie, poichè si proibiva ai pubblici ufficiali e ad ogni altra persona di tenere placiti nelle terre della chiesa, o pretendere tributi, « nisi, dice il diploma, prefatae ecclesiae pontifex, vel illius vicarius » (9). Tali privilegi venivano nel 1040 confermati da Errico III, mentre Enrico IV nel 1077 concedeva alla detta chiesa, e quindi al suo patriarca, la contea d'Istria e la marca di Carniola con le annesse regalie e giurisdizione (10). Federico I poi confermava tali concessioni con diplomi del 1177 e del 1181, nel quale ultimo si legge: « ... scilicet ducatum et comitatum Forijulii et villam de Lucenigo cum omnibus ad ducatum et regalia pertinentibus, hoc est placitis, collectis, fodro, districtionibus universis » (11).

La chiesa di Ravenna, poi, otteneva da Errico IV, nel 1063, parecchie terre, come il comitato feretrano, il ficoclense, il comaclense, quello di Traversaria, l'altro di Ferrara e di più « omnem potestatem in omnibus intra et extra civitatem Ravennatem » (12). Federico I, inoltre, con diploma del 1160, le concedeva e confermava, oltre le predette, altre terre, tutto il distretto di Ravenna coi diritti di esigere i tributi e coniare moneta (13).

Queste larghe concessioni fatte ai vescovi portavano come precipua conseguenza che i conti si ritirassero dalle città assegnate ai vescovi, e portassero la loro sede nella campagna. Sicchè, la loro importanza venne ad essere di molto diminuita, mentre le città risollevate sotto il governo dei vescovi, meno oppressivo e quindi molto migliore, cominciarono a conquistare la propria libertà.

Però questo mutamento importantissimo non avvenne in tutte le contrade del regno italico, e specialmente nella Toscana, dove l'autorità dei vescovi non arrivò mai a sostituirsi a quella dei margravi. Unica eccezione forse è quella del vescovo di Volterra, il quale con diploma di Federico I, ottenne la giurisdizione sulla città e sul territorio (14). Questo fatto può spiegarsi dal perchè i signori di Toscana non erano molto pericolosi per l'autorità imperiale, sia per la loro lontananza dalla capitale del regno italico e dai confini dell'impero, sia ancora perchè colà non si manifestarono lotte, che richiamassero l'attenzione dell'imperatore, e ponessero questi nella necessità di appoggiarsi ai signori ecclesiastici.

Così abbiamo veduto lo sviluppo della feudalità nell'Italia settentrionale e media, e gli sforzi fatti dagl'imperatori per porle un freno. In altro luogo di questo lavoro vedremo quali furono gli effetti di questi sforzi in Italia.

(1) Ughelli, *Italia sacra*, IV, 660.
(2) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 71.
(3) Ughelli, *Italia sacra*, V, 285.
(4) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 499, 59.
(5) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 181.
(6) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 193.
(7) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 71.
(8) Ughelli, *Italia sacra*, II, 165.
(9) Ughelli, *Italia sacra*, II, 45-46.
(10) De Rubeis, *Monum. Eccles. Aquil.*, 479; Ughelli, *Italia sacra*, V, 55, 57.
(11) Ughelli, *Italia sacra*, V, 67, 71, 72.
(12) Ughelli, *Italia sacra*, II, 364.
(13) Ughelli, *Italia sacra*, II, 371, 372.
(14) Cecina, *Notizie istoriche della città di Volterra*, Pisa 1758.

§ 2.

SOMMARIO.

78. Quando i Franchi occuparono il regno langobardo non riuscì loro soggiogare il ducato di Benevento, che, quantunque reso tributario da Carlo Magno, addivenne uno stato autonomo, ed allargò in modo i suoi confini da comprendere buona parte delle odierne provincie napolitane (1); mentre il suo duca prendeva il titolo di principe, cingeva la corona, coniava moneta, dettava leggi a mo' dei re langobardi, ed insomma si considerava vero sovrano del suo Stato.

Il nuovo principato non tardò molto ad accogliere i vizii dei vicini Franchi del regno langobardo, e quelli anche maggiori dei vicini Romano-Greci; e la corruzione conseguente dominò nella corte principesca, e menò a lotte fratricide, le quali portarono come effetto precipuo la divisione del principato in due, quello di Benevento e l'altro di Salerno (840). Quest'ultimo non sorgeva più rigoglioso del primo, e ben presto da esso si distaccò la contea di Capua, che costituì a sua volta un terzo principato langobardo.

In apparenza almeno la costituzione del principato di Benevento prima, e poi degli altri due, non mutò da quella degli antichi ducati langobardi, con la differenza che i principi eransi posti nel luogo del caduto re langobardo.

Il principe, che in prosieguo prese anche il titolo di marchese (2), adunque addivenne il capo supremo di questi piccoli Stati, ed a mo' dei re langobardi si disse eccellentissimo (3) e glorioso (4), e si diede della magnitudine (5). La corona che egli aveva cinto si rese ereditaria: chè anzi quei principi introdussero il costume, non sconosciuto ai re langobardi e costante nell'impero romano-greco, di associarsi al trono l'erede (6). Ma al sistema successorio era anche nei principati langobardi innestato l'elettivo, e noi vediamo quei di Benevento eleggere a loro principe quello di Capua, Atenolfo (899) (7).

Il palazzo principesco si disse sacro e sacratissimo (8); la corte era composta a somiglianza di quella dei re langobardi, ed i fedeli del principe o gasindii (9), che poscia si dissero anche vassalli (10), ne occupavano i diversi uffici (11). Tra essi erano i sacerdoti del palazzo, la cui dignità era superiore a quella degli altri sacerdoti, perchè la loro vita aveva maggior valore (12); ed i notai, che costituivano la cancelleria del principe (13), mentre alcuni tra loro erano addetti a trascrivere le sentenze emesse dai giudici del palazzo (14). Il principe aveva tutti i poteri del re langobardo, ed era sempre il proprietario del patrimonio pubblico; e men-

(1) Pecchia, op. cit., vol. II, diss. 2, § 1. Quanto all'importanza del ducato di Benevento, anche prima della caduta del regno langobardo, veggasi Hirsch, *Das Herzogthum Benevent bis zum Untergange das langobard. Reichs*, Leipzig 1871.

(2) *R. neapolitani archivii monumenta*, 180: « Nos Pandolfus divina ordinante providentia Longobardorum gentis princeps et marchio », a. 979; v. p. il n. 322, a. 1022.

(3) *Capit. domni Adelchis princ.* pr.

(4) *R. neapolitani archivii monumenta*, 305, 326.

(5) *Capit. domni Aregis princ.*, 10.

(6) *R. neap. arch. monum.*, 180, 191, 505, 326, 360: v. p. *Cod. cavense*, I, *Breve Chronicon princ. Salerni.*

(7) Di Meo, *Annali critico-diplomatici*, ad a. 837.

(8) Borgia, *Memorie istoriche di Benevento*, III, 23: *Cod. cavense*, I, 116, 117, 120, 135, ecc.; *R. neap. arch. monum.*, 305.

(9) *R. neap. arch. monum.*, 1, dal quale si rileva all'evidenza che anche i privati del regno langobardo potevano avere gasindii.

(10) *Radelgisi et Siginulfi divis. ducat. beneventani*, a. 851, c. 27: *Cod. cavense*, I, 78, a. 874: « ... ab a Walpertus bassallo vester ».

(11) Radelchi che usurpò il trono di Benevento era stato tesoriere di Sicardo. Erchemperto nella sua *Historia* (c. 15) ci parlò di *stratores* del principe Radelchi di Benevento. In un documento dell'858 (*Cod. Carduse*, I, 55) è nominato un tal Madolo *vestararius* del principe di Salerno, Ademario.

(12) *Capit. Aregis*, 4; *Radelg. et Siginulfi, div. duc. benevent.*, 5, 6.

(13) *R. neap. arch. monum.*, 305: « acceptus scriba palatii. »

(14) *Cod. cavense*, I, 55, 67, 106, 120, ecc.

tre, come vedremo, soleva elargire ai suoi fedeli le terre di questo, soleva pure dispensare chiese, monasteri ed anche privati dal pagare le prestazioni dovute, per poter pascolare nei pascoli pubblici (1). Il sistema tributario non mutò natura, come puossi rilevare dai diplomi, che esamineremo, e che contenevano o esenzione od abbandono dei tributi.

L'assemblea del ducato addivenuto principato si pose nel luogo di quella del caduto regno langobardo: ma l'influenza dei vicini franchi non poteva non agire sul principato di Benevento, tanto più in quanto che molti Franchi si trasferirono in questo, introducendosi financo nella corte del principe. Tale influenza fece sì che si compisse la trasformazione dell'assemblea già incominciata durante il regno langobardo, ed essa ai tempi di Adelchi era composta soltanto da conti, da magnati, da vescovi ed abbati (2). Simile trasformazione dell'assemblea in senso feudale ne mostra che le condizioni dei principati non erano guari diverse da quelle del regno langobardo-franco.

Il territorio dei principati langobardi era diviso in contee e gastaldati con a capo conti e gastaldi, dai quali dipendevano sculdasci e decani (3): tra gli ufficiali di minor conto, poi, troviamo pure gli scarioni, diversi però da quelli degli enti ecclesiastici (4). Tra gli uffici di conti e di gastaldi io non scorgo differenza alcuna, e riportandomi a quanto ho detto altrove (5), credo che i conti del Beneventano fossero simili ai gastaldi delle altre parti del regno langobardo, e che avessero ottenuto tale titolo dai duchi di Benevento, quando questi, resi quasi indipendenti dai re, sentirono il bisogno di affezionarsi i gastaldi del loro ducato. In effetto i gastaldi di Capua dicevansi conti fin da quando era ancora in vita il regno langobardo (6). Che i conti dei principati langobardi poi fossero parecchi, e che si intitolassero indifferentemente conti e gastaldi puossi rilevare dal fatto che quei di Capua dicevansi conti e gastaldi (7); dal proemio di Adelchi che parla di *comitibus*, sotto la quale denominazione debbano essere necessariamente compresi anche i gastaldi (8); dai documenti i quali pongono i conti ed i gastaldi in una medesima linea, distinta da quella dei più bassi ufficiali «... ut a nullis ex nostris iudicibus idest comitibus, gastadeis, vel a quibuscumque agentibus habeatis aliquam requisitionem » (9). Inoltre, nella carta di divisione del ducato beneventano, sotto la generale denominazione di *gastaldata seu ministeria* sono comprese tutte le circoscrizioni del principato, sia quelle tenute da gastaldi, sia quelle tenute da conti, come Capua (10). Adunque i poteri dei primi erano eguali a quelli dei secondi, e, come gli uni e gli altri dicevansi iudices, così ancora avevano una stessa giurisdizione, e nella stessa guisa che i conti (11), i gastaldi rendevano giustizia; anzi alcuni di questi erano dal principe delegati a rendere giustizia nel palazzo principesco (12). Però con l'andare del tempo dovette formarsi una certa distinzione tra i due ufficii, ed il titolo di conte, specie dopo che nel regno langobardo-franco ai duchi furono sostituiti i conti, fu più ambito, e venne quindi concesso od usurpato dai gastaldi più potenti, e più particolarmente da quelli che avevano resa ereditaria la loro carica a mo' dei conti franchi. A ciò credere autorizzano le cronache ed i documenti: e per vero nell'823 il gastaldo di Capua aveva riconfermato dal principe di Benevento Sicone quel titolo che già godettero i suoi antenati (13); in un documento del 982 trovo un « Landolfo comes filius idem landolfi comitis » (14), ed in un altro del 1022 trovo un « Petrus comes langobardus filius quondam landoni comitis langobardi » (15); mentre non mi vien fatto di trovare gastaldi, che trasmettano ai loro discendenti il titolo e le funzioni.

Le condizioni dei due più antichi principati di Benevento e di Salerno ne appaiono simili a quelle del regno italico in questo periodo. Già una grande corruzione, e questa devesi attribuire al contatto dei corrottissimi Greci, si era infiltrata nel ducato di Benevento fin dai tempi della caduta del regno langobardo. Una legge di Arechi lamenta che le vedove prendevano l'abito monastico per non essere costrette passare ad altre nozze, e per essere perciò più libere di abbandonarsi ad ogni sorta di piaceri e di lussurie, consuetudine che il legislatore chiama *pestem esacrandam* (16).

(1) *R. neap. arch. monum.*, 305.

(2) *Capit. Adelchis*, pr.: « Ideo communi habito eloquio... cum domino Adone fratre nostro venerabili episcopo, seu cum comitibus, abbatibus caeterisque nostris magnatibus... »

(3) *Cod. cavense*, I, 19, 101; *R. neap. arch. monum.*, 180, 250, 305, v. p. 162.

(4) *R. neap. arch. monum.*, 305.

(5) Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, 111, 112.

(6) Pratilli, *De primis Capuae comitibus et gastaldeis*, nella *Hist. princ. langobarb.*, III, 81-103.

(7) *Histor. princ. langobard.*, edita dal Pratilli, I, 161, n. 227, III, 105.

(8) *Capit. Adelchis.*, pr.

(9) *Cod. cavense*, I, 19, a. 819; I, 101 a. 886.

(10) *Radelgisi et Siginulfi divis. ducati benevent.*, 1, 9.

(11) *Cod. cavense*, I, 55. *R. neap. arch. monum.*, 337.

(12) *Cod. cavense* I, 67, 106, 120. In altri documenti si parla di iudices senz'altra specificazione; e pare che sotto questa denominazione si voglia intendere una specie di assessori. *R. neap. arch. monum.*, 206, dove tra i testimoni soscrittori si trova un Grisenulfo *iudex* ed un Grimoldo *comes;* v. p. n. 322.

(13) Di Meo, *Annali*, III, 277, 322, 323.

(14) *R. neap. arch. monum.*, 194.

(15) *R. neap. arch. monum.*, 322. Il titolo di conte poi era preso sempre dai membri della famiglia del principe come si rileva dalla storia del principato di Capua, e da qualche documento. *R. neap. arch. monum.*, 180. È un diploma del principe Pandolfo (979) ed in esso si legge: « Per rogu uuaiferii comitis dilecti parenti nostri ».

(16) *Capit. Aregis*, 12.

A questa corruzione ben presto si unirono le usurpazioni e le violenze di ogni sorta, fomentate sia dall'esempio dei vicini Franchi dell'Italia langobarda, sia e più forse da quello dei Greci, che un cronista del tempo definisce masnadieri e ladri, bruti nelle usanze e nell'animo (1). Si legga il proemio del capitolare di Adelchi, e sembrerà di tenere innanzi uno dei capitolari degli imperatori franchi degli ultimi tempi e da noi già esaminati: quel principe invero, dopo aver lamentato che gli stranieri infestavano le sue terre, ardendo e dissipando, spogliando ed opprimendo, soggiunge: « Et licet ista nostro excreverint tempore, quibus multum mestificamur, simul et habundare nequitia quorundam coepit nostratium, quibus unus contra alterum semper molitur insidias, statuta antiqua legis excedens, cupiensque frequenter quocumque modo suo nocere proximo: de quibus indesinenter animus noster contristatur » (2).

A rendere peggiore questo stato di cose contribuirono gli intrighi ed i delitti di corte, le usurpazioni della corona da parte di intrusi, e, quando cominciò la guerra tra Radelchi e Siconolfo, l'intervento dei Saraceni, ai quali amendue i principi avevano fatto ricorso (3). Quali e quante fossero le violenze di questi tempi ne è dato rilevare e dai cronisti dell'epoca (4), di cui uno studio accurato è stato fatto dall'Amari, dal Gregorovius e da altri; e dalla stessa carta di divisione del ducato (5). Nè le cose mutarono dopo questa divisione, e ad accrescere i disordini contribuirono l'ambizione del pontefice Giovanni VIII e quella non minore di Landolfo vescovo e conte di Capua; il primo mirante a formarsi uno Stato nell'Italia meridionale, sotto pretesto di volerla liberare dai Saraceni, il secondo ad emanciparsi completamente dal principe di Salerno. Si riscontrino i cronisti, si leggano il di Meo e l'Amari (6), e si vedrà quante lotte, quanti delitti, quante violenze funestarono le provincie meridionali. Il pontefice però, ad onta della sua politica senza scrupoli, non raggiunse il suo scopo: la contea di Capua invece si rese indipendente da Salerno, e formò un terzo principato langobardo (7).

Ora in mezzo a tanto disordine doveva avvenire quello che si verificò per le identiche condizioni nel regno langobardo-franco ed in Francia. I deboli corsero a porsi sotto la protezione dei potenti: i piccoli proprietari, per porre al sicuro i loro beni, ne fecero largizione con riserva di usufrutto ai grandi, e più ancora alle chiese ed ai monasteri: i conti resero ereditaria la loro carica, considerarono le contee come proprietà familiare, e disposero dei diritti e delle terre che tenevano dai principi, cose tutte che saranno addimostrate in prosieguo.

Nè i principi potevano opporsi a tali usurpazioni; che anzi essi erano necessitati carezzare e conti e gastaldi, sia perchè ne avevano bisogno per le continue guerre; sia perchè avevano a temere quelle congiure, di cui sono ripiene le cronache, e le quali non rare volte riuscivano ad abbattere un principe per innalzarne un altro, che a sua volta doveva temere la stessa fine dello scacciato.

La debolezza di quei principi inoltre è addimostrata dalla protezione loro imposta dagli imperatori franchi, specie da Ludovico II, che spadroneggiò per qualche tempo in Benevento ed in Salerno, protezione che dopo la morte di Ludovico II venne sostituita da quella degli imperatori d'Oriente (8).

(1) Erchemperti, *Historia*, c. 81; v. p. *Chronica Sancti Benedicti* in Pertz. *Scriptor.*, III, 203.

(2) *Capit. Adelchis*, pr.

(3) Veggasi *Histor. princ. langob.* edita dal Pratilli, III, pag. 146.

(4) Erchemperto; anonimo salernitano; Cronaca vulturnense; Cronaca di San Benedetto; Cronaca di Santa Sofia di Benevento, ecc.

(5) Vedine i diversi articoli in Padelletti, p. 325 e seg.

(6) Di Meo, *Annali*, vol. IV. Amari, *Storia dei Musulmani in Sicilia*, vol. I, lib. II, c. 11, il quale ultimo fa un quadro molto esatto degli avvenimenti, che in questi tempi si verificarono nelle provincie meridionali d'Italia.

(7) Di Meo, *Annali*, IV, 150 e seg.

(8) L'alta sovranità degli imperatori franchi sul Beneventano è addimostrata dal fatto del pagamento del tributo, dalle cronache e dai documenti che esamineremo più giù. Tale sovranità giunse a tanto sotto Ludovico II, che la tracotanza di lui, dell'imperatrice e dei Franchi spinse i Beneventani a ribellarsi ed il principe Adelchi ad imprigionare l'imperatore (871). Ciò rilevasi dalla storia di Erchemberto (*Hist. princ. lang. cit.*, I, p. 121), dall'anonimo 117 (eod. II, p. 212, 213), da Leone Ostiense, *Chronic.*, I, c. 36; veggasi pure la dissertazione del Pratilli, *De Ludovici imperat. Augusti captivitate* (eod. III, p. 157-171). Che poi alla supremazia franca siasi sostituita quella degl'imperatori greci risulta dall'anonimo c. 153, 158 e dai documenti pubblicati nel *Syllabus graecarum membranarum*, Napoli 1865. L'alta autorità dell'imperatore franco sopra Salerno è dimostrata da molti documenti del Codice Cavense, le cui intestazioni portano il nome dell'imperatore Ludovico (Veggansi i documenti riportati nel 1.° vol. di questo Codice dall'anno 858 all'874, e specialmente quelli posti sotto i numeri 67, 78). Invece, specialmente a cominciare dai documenti dell'890, il principe comincia ad intitolarsi *imperialis patricius*, o semplicemente *patricius* (*Cod. Cavense*, I, 102, 104, 106, 135, ecc.), titolo che indica l'alta sovranità del signore greco. Ciò risulta anche più evidente da due documenti: il primo è dell'892, e porta per intestazione: « In nomine domini sexto anno imperii domni leoni et alexandri magni imperatores » (*Cod. Cavense*, I, 103). L'altro è del 920, ed in esso il principe è indicato anche col titolo greco di antipato: esso contiene un memoratorio fatto dal monaco Cristoforo del monastero dei Santi Sergio e Bacco di Napoli per certi fondi venduti al monastero da alcuni Langobardi, ed in testa di esso si legge: « In nomine domine anno octabo imperii nostri Costantini magni imperatoris et quinto anno domini Landolfi Antipati patricii et principis et domini Atenolfi et principis » (*R. neap. arch. monum.*, 7). Si noti inoltre che questo atto veniva redatto a Benevento, e perciò è detto *brebe*. « Hoc brebe scripsi ego magelgardus notarius et interfui benevento ». Nel me-

Tutto quanto finora abbiamo detto può benissimo riferirsi anche al nuovo sorto principato di Capua. Un recente scrittore, cadendo in evidente esagerazione, si è fatto a sostenere che questo sorgeva pieno di vita e di forza, vita e forza che, dice egli, insieme alla riforma di Atenolfo, gli valsero l'egemonia sugli altri principati langodardi (1).

Quello che vi è di vero in questa esagerazione, si è che la contea di Capua distaccavasi dal principato di Salerno per forza propria, non per intervento di un potentato straniero; e che la nuova signoria, sorgendo quando gli altri due principati si trovavano consumati dalle lotte intestine e fratricide e dalla corruzione inoculata dai Greci e dai Franchi, si trovò nello stato di profittare della debolezza loro.

Non è poi a parlarsi veramente di una riforma politica da parte di Atenolfo. Capua, elevatasi da gastaldato o contea a principato, non aveva quel numero di conti e gastaldi che necessariamente dovevano essere nei principati di Benevento e Salerno, più vasti perchè comprendenti più contee, e quindi i nuovi principi non ebbero molti ambiziosi da carezzare. Solo col crescere i rami della famiglia dominante in Capua, i conti si moltiplicarono (2); ma questi, che più o meno strettamente appartenevano alla famiglia del principe, dovevano avere il più grande interesse, in mezzo alle tante e continue lotte che funestavano l'Italia meridionale, a mantenersi fedeli ed uniti al principe, la cui grandezza e potenza ridondava a loro vantaggio. Atenolfo non fece che applicare con maggior vigore il principio della primogenitura nella sua famiglia, principio che seguivasi anche negli altri principati, e che l'influenza franca rendeva sempre più accetto. Voler dunque parlare, sulle orme del Pellegrino, di una riforma politica, e voler dare a questa soverchia importanza (3) mi sembra un errore. Atenolfo fu spinto ad affermare fortemente quel principio dal fatto che Capua era stata più volte funestata da lotte intestine e da delitti, originatisi dal sistema langobardo di successione (4).

D'altra parte l'egemonia di Capua, se pur può dirsi tale, ebbe poca durata ed in prosieguo essa stessa perdette il principe proprio e stette sotto i principi di Salerno (5). E la poca forza del nuovo principato è addimostrata anche dalla sua impotenza ad impossessarsi di Gaeta, che pure era tanto necessaria, per avere uno sbocco al mare ed un porto, e che i suoi signori si avevano fatto assegnare dal pontefice (6).

Da questo breve cenno intorno alla costituzione ed alle condizioni dei principati langobardi, è facile desumere che le condizioni sociali e politiche di essi non erano in fondo diverse da quelle del regno italico e franco; che la costituzione loro erasi anch'essa trasformata in senso feudale; e che il feudalismo in modo latente, per varie cause, andavasi infiltrando anche in quei principati.

79. Facciamoci ora a studiare quali si fossero le condizioni politiche e sociali di quelle provincie meridionali, che in modo più o meno forte dipendevano dall'impero greco. In questa breve disamina incontreremo delle difficoltà non lievi, sia perchè nessuno finora si è occupato di proposito di questo punto pur tanto importante della nostra storia del diritto, sia perchè quei documenti, ai quali attingeremo, non ci danno una chiara e larga luce: sicchè in molte cose saremo astretti servirci di analogie, per ispiegare il carattere di certi magistrati, che quei documenti nominano senza aggiungere altro. Tutto ciò naturalmente, avuto riguardo all'indole di questo lavoro, faremo brevemente, augurandoci che altri con maggiore studio voglia occuparsene di proposito, come pur merita l'argomento (7).

Dopo l'invasione langobarda dell'Italia, la parte di questa che restò sotto il dominio greco,

desimo tempo i protospatari dell'imperatore greco in Italia intitolavansi stratigoti o giudici langobardi (*Syllabus graec. membran.*, 3, a. 892; 5, a. 911; 6, a. 956; 21, a. 1026). Anche gl'imperatori germanici vantarono ed esercitarono supremazia sui principati langobardi. Nel 1022 Errico II inviava in Capua due messi, Antonio cappellano e Benzone, i quali insieme a due giudici in Capua decidevano una lite sorta tra un tal conte Pietro ed il monastero di San Lorenzo di Capua. In testa al documento leggesi: « Nono anno imperii domini heinrici invictissimi imperatoris Augusti », senza che si faccia menzione dei principi langobardi regnanti.

(1) Strofolini, *La Contea di Capua*, Caserta 1885, I, c. 5-8.

(2) Veggansi gli *stemmi* di Landolfo I e Atenolfo I compilati dal Pellegrino, e che possonsi leggere nella sua *Histor. princ. langob.*, edita dal Pratilli.

(3) Pellegrino nella sua Prefazione allo *stemma* di Atenolfo I (op. cit., V. p. 86-103); Stroffolini, op. cit., I, c. 7.

(4) Queste lotte furono più accanite dopo la morte di Landolfo I e dopo quella di Landolfo II, e riuscirono funeste alla contea di Capua, perchè ne ritardarono la completa emancipazione da Salerno. Oltre le cronache veggansi la surriferita prefazione del Pellegrino; il Pecchia, loc. cit., § 2; il Giannone, op. cit., lib. VII, 2; il Di Meo, *Annali*, IV, a. 879; lo Stroffolini, op. cit., I, p. 127.

(5) *R. neap. arch. monum.*, 375, 387, 388, 389, 390.

(6) Amari, loc. cit. Non può revocarsi in dubbio che il pontefice non aveva alcun diritto sopra Gaeta; ma con Giovanni VIII i papi avevano già iniziata la politica, che i successori di lui tennero con i Normanni. Il conte e vescovo Landolfo poi aveva bisogno di un titolo, per occupare sotto apparenze legali il ducato di Gaeta, ed a raggiungere il suo scopo conferì al pontefice l'alto dominio sulla stessa Capua (vedi Di Meo, *Annali*, a. 876-879). L'ambizione del pontefice poi fu causa che il duca di Gaeta Docibile chiamasse i Musulmani, i quali si fissarono, anche a dispetto dei Gaetani, che li avevano abbandonati, sul Gargano, donde riuscirono grandemente funesti con le loro scorrerie (Ostiense, loc. cit., 43).

(7) Anche dei principati langobardi nessuno ancora si è occupato di proposito, ma per essi le ricerche riescano più facili; non così può dirsi per le provincie e per i ducati romano-greci dell'Italia meridionale, i quali mentre oggi sono studiate molto largamente dal lato puramente storico, sono trascurate del tutto dal lato storico-giuridico.

mantenne ancora per qualche tempo quella costituzione provinciale e municipale che Giustiniano introdusse, e della quale altrove io ho discorso (1). La durata di tale costituzione è dimostrata, più che da altri monumenti, dalle lettere di Gregorio Magno, le quali sono larghissime di notizie al riguardo, notizie diligentemente raccolte dall'Hegel (2).

Invero a capo delle provincie noi troviamo mai sempre i *iudices*, che così ora generalmente dicevansi gli antichi presidi, i quali erano la prima autorità civile delle provincie, ed i *duces* autorità militari (3). Una preziosa notizia di Gregorio ci rivela che queste due autorità erano anche nella Campania, e che risiedevano nella città di Napoli (4). Troviamo ancora i *magistri militum* sia a Roma e Ravenna (5), che a Napoli stessa (6), ma essi per ordinario si confondevano con i *duces*, che anzi queste due denominazioni usavansi indifferentemente per indicare la medesima autorità (7), quantunque originariamente il maestro dei militi fosse un'autorità puramente militare, avendo l'effettivo comando dell'esercito o di parte di esso (8).

Però, se fin dai tempi di Giustiniano i presidi provinciali avevano perduta buona parte della loro importanza, il che può desumersi sia dal nuovo metodo introdotto da quell'imperatore per la loro elezione, sia dal controllo vescovile loro imposto; dopo la occupazione langobarda l'autorità di quei magistrati decadde anche maggiormente, e fin dai tempi di Gregorio I essi ne appaiono in una tal quale dipendenza dai *duces* (9), e cioè dalle autorità militari, che in tempo di continue guerre dovevano acquistare la massima importanza.

Dipendenti dai *duces* erano i *tribuni* (10) ed i *comites* (11), tra i quali originariamente dovette essere una certa differenza, e, dice l'Hegel, forse i comites si trovavano di fronte ai tribuni nella medesima posizione che i duces di contro ai magistri militum (12). Certa cosa è che anche ai tempi di Gregorio I differenza tra le funzioni degli uni e quelle degli altri non vi era (13), e solo io credo, come vedrassi da documenti posteriori, che i comites fossero preposti a luoghi più importanti della provincia. È, d'altra parte, indiscutibile che la posizione dei comiti e dei tribuni di fronte ai magistrati civili del luogo fosse l'istessa di quella dei duces di fronte ai iudices, e quindi coll'andare del tempo la somma dell' amministrazione si restrinse nelle loro mani (14).

Io non esaminerò qui la quistione se la curia avesse in questi tempi ancora vita, perchè mi sembra indiscutibile la sua esistenza nelle città italo-greche, come dimostrano i papiri del Marini per Ravenna, le lettere di Gregorio I per le altre città (15). D'altra parte è certo che a Napoli avesse ancora vita il curatore, detto, come i curatori orientali, *patronus civitatis*, oppure anche *maior populi* (16). Però la curia di questi tempi non aveva nè l'importanza, nè le attribuzioni di una volta, importanze ed attribuzioni perdute in buona parte fin dai tempi dell'impetore Giustiniano (17). A costituirla poi concorrevano persone di condizione non elevata, poichè, e ciò sarà meglio addimostrato in prosieguo, la nobiltà dei municipii formava un ordine separato, e non entrava a far parte della stessa.

La trasformazione della costituzione romano-greca incominciata ai tempi di Giustiniano e proseguita nel secolo VI, si compì nei secoli seguenti, e mentre alcune città col rispettivo territorio si emancipavano quasi completamente dal signore greco, come vedremo più innanzi; nei luoghi ancora soggetti all'impero greco la costituzione si trasformò completamente in senso militare.

I giudici provinciali scomparvero ed i duci si attribuirono le loro funzioni, e ciò sino dai tempi di Gregorio Magno (18), mentre col titolo di *iudices* si indicarono tutti coloro che rendevano giustizia, sedendo nei pubblici tribunali (19). E nella stessa guisa i comites ed i tribuni esercitarono quelle funzioni che prima esercitavano

(1) Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, p. 48 e seg.

(2) *Storia della costituzione dei municipii italiani*, Milano e Torino 1861, p. 109 e seg.

(3) Nella Sardegna era un *iudex* detto anche preside (Greg. M., *Epist.*, XI, 22) ed un *dux* o *magister militum* (Greg. M., *Epist.*, I, 49). Lo stesso dicasi per la Sicilia, dove era un pretore ed un dux (*Epist.*, I, 2; III, 38) e per l'Africa (*Epist.*, I, 76; v. p. *Epist.*, IX, 6).

(4) *Epist.*, X, II, 12-14: « Godiscalcus, dux Campaniae »; *Epist.*, III, 2, 15, Scholasticus Campaniae judex.

(5) *Epist.*, V, 30, 40; XII, 19, 20.

(6) *Epist.*, IX, 69.

(7) Ciò fin dai tempi di Gregorio Magno, che in una sua epistola dice dei maestri dei militi di Sardegna: « Qui *ducatum* Sardiniae insulae suscepisse dignoscitur ». Anche Maurenzio maestro dei militi di Napoli è, a mio modo di vedere, il duca.

(8) Ciò rilevasi anche dalle lettere di Gregorio Magno. *Epist.*, II, 2, 3, 29, 30; V, 30, 40; XII, 19, 20.

(9) Hegel, *op. cit.*, p. 128. Invero, se Gregorio ne parla dei giudici di Sardegna, e poi, discorrendo dei duci, ne dice che questi erano a capo dell'amministrazione (*Epist.*, I, 49), se ne deve trarre che quelli da questi fossero dipendenti.

(10) *Epist.*, VII, 2; IX, 99, 102; XI, 24.

(11) *Epist.*, IX, 51, 60; XII, 11. Vi erano anche i *vicecomites*, come dalla *Epist.*, VIII, 18... in Terracina Maurus vicecomes...; v. p. Greg., *Dial.*, IV, 27.

(12) Hegel, op. cit., p. 29.

(13) *Epist.* I, 13.

(14) *Epist.*, IX, 102; XI, 24.

(15) Hegel, op. cit., 130 e seg.

(16) *Epist.*, IX, 69; X, 25.

(17) Ciccaglione, loc. cit.

(18) Teodoro duca di Sardegna amministrava anche la giustizia (*Epist.*, I, 48): lo stesso pare possa dirsi del magister militum o duca di Napoli (*Epist.*, IX, 69).

(19) *R. neap. arch. monum.*, 58, 228, 271, 992; *Regesta Neapolit.*, 13, *Cod cavense:* I, 146; Minieri, *Saggio di Cod. diplom.* 1, ecc.

i magistrati civili del luogo (1). In generale poi può dirsi che le curie, che già avevano perduta ogni importanza, scomparvero del tutto, il che è fino all'evidenza addimostrato da due costituzioni di Leone il filosofo, il quale dice che l'antica costituzione municipale era un ricordo storico (2).

Le autorità militari che eransi sostituite alle civili, e cioè i duces, dipendevano direttamente dal primo magistrato greco che siedeva in Italia, dall'Esarca di Ravenna; ma, quando l'esarcato fu perduto dai Greci, allora pare che la più alta potestà si appartenesse al Patrizio di Sicilia detto *Extratigus* (3), *protostratigo* (4) ed anche *dux* (5). E per vero noi apprendiamo da una lettera del pontefice Leone III che nell'813 il Patrizio di Sicilia ordinò al duca di Napoli di riunire tutte le forze marittime del ducato per andare contro i Saraceni (6); ma dal vedere che mentre accorsero le navi degli Amalfitani e dei Sorrentini, il duca napolitano, sia perchè minacciato dai langobardi di Benevento, sia perchè Napoli era travagliata da lotte intestine, non obbedì all'invito, è facile indurre quanto poco valore avesse quell'autorità.

Caduta poi la Sicilia nelle mani dei Saraceni, il luogotenente imperiale d'Italia stabilì la sua sede nell'Italia peninsulare, e propriamente a Bari. Esso dicevasi *Catapanus Italiae,* era autorità eminentemente militare, e per lo più *Prothospatarius* (7); ordinariamente veniva investito del titolo onorifico di *Patricius,* ed anche qualche volta di quello di *Anthypatus* (8), e più tardi (1054) troviamo un *Argirus Magister, Vestis et Dux Italiae, Calabriae, Siciliae et Paphlagoniae* (9). Il Catapano aveva anche poteri civili, e noi troviamo che egli confermava e rilasciava privilegi in nome dell'imperatore, come avremo occasione di notare più innanzi, e rendeva giustizia sedendo in tribunale con altri giudici (10).

Non si creda però che il *prothospatarius* fosse di necessità catapano: il primo titolo indicava esclusivamente un'autorità militare, ond'è che non solamente noi troviamo *prothospatarii* imperiali senz'altra aggiunta (11); ma un protospatario poteva ricovrire una carica anche di minore importanza come quella di *stratigoto* (12).

Lo stratigo o stratigoto aveva il governo di una od anche di più provincie, e può essere rassomigliato al dux. Invero noi troviamo un Simpaticio protospatario e stratigo di Macedonia, Tracia, Cefalonia e Langobardia (13); un Giovannaccio protospatario e stratigo di Langobardia (14); un Mariano antipato, patrizio e stratigo di Calabria e di Langobardia (15). Lo stratigo nella sua cerchia aveva gli stessi poteri che il Catapano. Credo poi che quel *Leo spatharo candidatus a secretis et iudex Langobardiae et Calabriae,* che leggesi in un documento del 1026 non sia altro che uno stratigo, e che prenda il titolo di *iudex,* perchè nel documento ne apparisce nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, in quanto che giudica in una causa tra il monastero di San Pietro ed il conte Eudocimo (16).

Come il titolo di protospatario, così quello di *spatharius candidatus* o *spatarius* riferivasi ad autorità esclusivamente militare. Invero noi troviamo che nel 788 l'imperatore inviava da Bizanzio in Italia due spatarii, comandanti militari (17); il duca di Napoli stesso è indicato col titolo di imperiale spatario in un documento del 763 (18). È vero che in una carta dell'899 si legge: « Dum quodam residente diem medalspus imperiali spatharius candidatus casale copertano ad causis diffiniendum... » (19) ma o questo Medalspo sedeva in tribunale come un messo, ovvero è trascurato il suo titolo di autorità civile.

Dipendenti dagli stratigoti erano i turmarchi (20), che possono benissimo essere paragonati ai comites ed ai tribuni, di cui più sopra abbiamo discorso, e quindi anche in loro riunivansi il potere civile ed il militare; anzi pare che essi assistessero le autorità superiori che sedevano in tribunale nei luoghi di loro residenza, se ciò ne è dato rilevare da un documento del 799 (21).

Troviamo però anche i comiti (22), dei quali

(1) Il tribuno di Siponto siede in tribunale (*Epist.*, XI, 24); quello di Hydrunto ha attribuzioni civili (*Epist.*, IX, 102).

(2) *Imp. Leonis. Const.*, 47, 48. Anche ai tempi di Gregorio la curia era completamente trascurata, come può rilevarsi dalla *Epist.*, IX, 102.

(3) Anastasio *in Con.*, p. 153, ap. Muratori *R. I. S.*

(4) Capasso, *Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia,* vol. I, p. 62.

(5) Capasso, op. cit., vol. 1, p. 65.

(6) Capasso, op. cit., I, p. 248.

(7) *Syllabus graecar. membranar.*, 7, a. 975; 10, a. 999; 12, a. 1000; 14, a. 1011; 16, a. 1016; 18, a. 1019; 28, ecc.

(8) *Syllabus graec. membran.*, 7, ecc.

(9) *Syllabus graec. membran.*, 42.

(10) *Syllabus graec. membran.*, 11.

(11) *Syllabus graec. membran.*, 1: « Ego goiderisi imperialis protorspatharius ». Federici, *Degli antichi duchi e consoli o ipati della città di Gaeta,* Napoli 1791, p. 274. Camera, *Memorie istoriche diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi,* I, p. 161, 228.

(12) *Syllabus graec. membr.*, 3, 5.

(13) *Syllabus graec. membr.*, 3. Per Langobardia s'intendevano le provincie langobarde dell'Italia meridionale.

(14) *Syllabus graec. membr.*, 5.

(15) *Syllabus graec. membr.*, 6.

(16) *Syllabus graec. membr.*, 21.

(17) *Cod. Carolino*, ep. 88, 92. Cenni, *Cod. Carol.*, I, p. 476

(18) Capasso, op. cit., I, p. 262.

(19) *Syllabus graec. membr.*, 4.

(20) *Syllabus graec. membr.*, 3, 11, 15: « Ursolo turmarca di un castro »; 19: « Ego Falcus turmarcha et episkeptjti ex civitate trane; 25, 27 ».

(21) *Syllabus graec. membr.*, 11: « Invenientes nos in civitate asculensis, astantes nobis... leo turmarcha... et argyro turmarcha... »

(22) *Syllabus graec. membran.*, 25, 26 « ... Leo filius Ischanacii *comitis* de civitate Tarenti ».

qui, avendone discorso innanzi, non aggiungeremo alcuna cosa.

In un documento del 999 è nominato un tale *Trifilius imperiali topoterti* (1), e credo che non debba confondersi con i topoteriti o loci servatores dipendenti dai magistrati finora enumerati, poichè il trovarlo posto nel documento medesimo immediatamente dopo il catapano è prima di altri magistrati, il vederlo indicato coll'aggettivo *imperiali* ne induce ad affermare che esso fosse un vicario imperiale. Ed il titolo di vicario era qualche volta preso anche da magistrati elevati, ed in un documento del 1059 trovo uno Stefano protospatario, che ora s'intitola Vicario di Calabria, ora stratigo della stessa contrada (2).

Lo stesso documento del 999 pone accanto ad altri magistrati quali il detto topoterito ed alcuni turmarchi, due giudici (*Musandi et Maraldi iudices*). Noi già abbiamo detto che col titolo di iudex s'indicavano tutti coloro che rendevano giustizia, il che è dimostrato da molti documenti napolitani; ma poichè nel documento del 999 ciascun magistrato è indicato con il suo titolo specifico, credo si debba ritenere che quei *iudices* siano non altri che giudici pedanei o dativi, come quelli che si riscontrano nel ducato di Roma. Tra i testimoni poi che si leggono in una carta barese del 1032 trovasi un *Petrus imperialis iudex* (3), il quale era certamente ben altra autorità che i due ricordati giudici, sia perchè risedeva a Bari sede del Catapano, sia perchè detto imperiale, e forse potrebbe scorgersi in esso un avanzo dell'antico iudex provinciale, che si fosse conservato al fianco del Catapano.

Accanto a queste autorità che avevano poteri militari e civili, o solo giudiziarie, erano autorità esclusivamente militari, se ciò può desumersi dai documenti. In una donazione del 1015 trovansi tra i testimoni un *Iohannes dux militaris manipuli de Capigrasa*, un *Costantinus locumtenens Capigrasa* ed un *Paschali locumtenens Capigrasa* (4), i quali erano ufficiali dell'esercito imperiale, senza essere rivestiti di alcuna autorità civile; e tale ancora doveva essere quel *Basilius de Crommyda miles loricatus et primus mandatorum imperialis exercitus*, che trovasi in un documento barese del 1032 (5).

Come facilmente può scorgersi da questo breve cenno, la costituzione delle provincie meridionali d'Italia soggette all'impero greco erasi completamente trasformata in militare, e questa trasformazione è prova della mutata indole dei tempi. Una delle conseguenze di questa trasformazione poi fu il predominio della forza, donde violenze continue; insomma nell'Italia greca si verificavano quelle usurpazioni, che, per le quasi medesime condizioni, funestavano il regno langobardo-franco. E, per addurre qualche esempio, il monastero di San Pietro di Taranto ricorreva nel 975 al catapano Michele contro le vessazioni che soffriva dai prepotenti (6), e nel 1026 si rivolgeva al tribunale dello spatario Leone, giudice di Calabria e della Langobardia, reclamando contro il conte Eudocimo un fondo, che il padre di questo, Cubuclisio, aveva violentemente usurpato (7). Altri esempii ci sarà dato di vedere in prosieguo. Qui soggiungeremo che le violenze non si limitavano a queste semplici usurpazioni, poichè i Greci, che, come abbiamo più sopra veduto, un cronista del tempo giudica tanto severamente, oltre a depredare i miseri abitatori d'Italia, a rapirne le donne, a rispondere ai loro lagni con sevizie e percosse, li vendevano come schiavi e schiave sia agli stessi Musulmani, sia a Costantinopoli, od altrove (8). Questa misera sorte toccava specialmente agli abitatori di quelle città o terre, che erano state costrette ad accettare il dominio musulmano, e pare che nell'880 Leone Apostippi, capitano greco, presa Taranto, avesse ridotti alla condizione di schiavi e i musulmani e i cristiani che vi fe' prigionieri (9). D'altra parte che questa fosse la costumanza dei Greci è provato dal fatto che Nicefora Foca, per liberare i tanti prigionieri italiani, che i soldati portavano seco a vendere schiavi, dovette usare lo stratagemma di far imbarcare prima i soldati, e poscia, fatte sciogliere le vele, proclamare liberi i prigionieri, i quali a ricordo, di tanto generoso atto, edificarono sul luogo un tempio a San Niceforo (10).

A rendere peggiore la condizione delle provincie greche dell'Italia meridionale concorsero non poco e gli abusi ed i latronecci degli ufficiali, ed il pessimo e gravoso sistema tributario, chè il fiscalismo degli ultimi tempi del caduto impero d'occidente, da noi al principio di questo lavoro rilevato, andò sempre aumentando, tanto più che le continue guerre davano pretesti a continui aumenti d'imposte e prestazioni (11).

Se tali erano le condizioni politiche e sociali di quelle provincie, ne doveva venire necessariamente che il patronato, che già tanto erasi esteso durante gli ultimi tempi dell'impero d'oc-

(1) *Syllabus graec. membran.*, 11.
(2) *Syllabus graec. membran.*, 44.
(3) *Syllabus graec. membran.*, 25.
(4) *Syllabus graec. membran.*, 15.
(5) *Syllabus graec. membran.*, 25.
(6) *Syllabus graec. membran.*, 7.
(7) *Syllabus graec. membran.*, 21.
(8) Erchemperti, *Hist.*, c. 81; *Chronica Sancti Benedicti*, ap. Pertz, *Script.*, III, 203.
(9) Lupi protospatharii *Chronicon*, a. 880; *Theophanes continuatus*, V, 66.
(10) Amari, op. cit., I, p. 441.
(11) Una debole idea del sistema tributario può aversi da due documenti del *Syllabus graec. membran.*, 18-20. Nell'ultimo si esimono quei di Troia del plateatico, dalle angarie, dalle tasse giudiziarie, dall'erbatico e dal tributum frumenti.

cidente, si allargasse sempre più, acquistando anzi un aspetto anche più duro per i raccomandati, i quali, oppressi dai Greci, minacciati dai Saraceni, dai Langobardi e dagli stessi Franchi, accettavano qualunque condizione, pur di mettersi al sicuro. Ecco perchè, come vedrassi, la condizione dei *defisi* delle provincie napolitane ne appare presso che servile.

Nel medesimo tempo la piccola proprietà fondiaria scompariva quasi contemporaneamente, per dar luogo a latifondi, e più ancora a manimorte, donde la frequenza di quei contratti livellarii od enfiteutici derivati dal precario romano, e di cui rigurgitano le collezioni di documenti napolitani.

80. Ma, come più sopra dicevamo, alcune parti di queste provincie meridionali si rendevano quasi del tutto indipendenti dal signore greco, donde la necessità di fare un esame delle condizioni dei ducati del Napolitano, prima della conquista normanna.

Pare che, dopo le incursioni dei Saraceni nell'Italia peninsulare, molte città della Puglia e della Calabria, in mezzo a quei continui pericoli, non potendo fidare nella forza dell'impero greco e temendo le violenze dei soldati greci stessi, avessero vissuto una vita quasi indipendente provvedendo da sè alla propria difesa. Ma da ciò a voler credere che quelle terre si fossero costituite a forma repubblicana vi è un gran tratto, e, quantunque manchino documenti che possano portare luce sopra questo periodo oscurissimo della storia, pure dal vedere che molte di quelle terre si davano spontaneamente ai principi langobardi, e come facilmente esse venivano astrette a ritornare sotto il dominio bizantino, appena un esercito greco toccava l'Italia, se ne deve indurre che il governo interno di quelle città e terre restasse immutato, e che quindi vi governassero autorità simili a quelle della costituzione romano-greca. Ciò forse risulterà più chiaramente da quanto diremo in prosieguo.

Come nell'Italia media erasi costituito il ducato di Roma, così nell'Italia meridionale si costituì il ducato di Napoli, che abbracciò un territorio abbastanza ristretto dall'antica Campania.

Una delle cause principali per cui il ducato napolitano riuscì ad emanciparsi quasi del tutto dall'impero greco, si fu la debolezza di questo, che i Napolitani nelle continue guerre contro i langobardi di Benevento, i quali miravano al conquisto di tutta la Campania, potettero maggiormente sperimentare. Ond'è che può dirsi il lavorio di emancipazione essere cominciato fin dal VI secolo. Invero noi osserviamo che, fin dai tempi di Gregorio Magno, Napoli è costretta a difendere la sua indipendenza contro i Langobardi con le sue proprie forze e con gli aiuti, che quel pontefice inviava a tutte le terre minacciate dai barbari invasori (1).

Il ducato napolitano vuol essere studiato in due periodi: il primo nel quale la carica di duca fu elettiva, il secondo nel quale essa addivenne ereditaria.

Il primo periodo ebbe principio nel secolo VIII, perchè è indubitato che nel VI secolo e nel VII il duca di Napoli venisse nominato dall'imperatore, ovvero dall'esarca, come provano pel VI secolo le lettere di Gregorio I, e pel VII le notizie a noi pervenute, tra le quali l'inutile tentativo, per rendersi indipendente, fatto da Giovanni Campsino, dopo la morte dell'imperatore Foca, che lo aveva nominato duca di Napoli (2). Tutto poi ne induce a credere che anche nei primi anni del secolo VIII seguitasse il vecchio sistema, poichè vediamo i duchi restare al potere per un tempo più o meno lungo e poi essere sostituiti da altri, senza che si faccia cenno alcuno ad elezione popolare.

È opinione generale che la elezione del duca fosse passata al popolo, durante la rivoluzione causata da Leone Isaurico proclamatore dell'iconoclastia, e propriamente dopo che i Napoletani si sarebbero disfatti del duca Esilarato, il quale avrebbe urtato il sentimento religioso dei suoi amministrati, schierandosi dalla parte dell'imperatore e della iconoclastia. Ma dopo la dotta dissertazione del Capasso non credo si possa sostenere più a lungo una tale opinione, perchè è oramai accertato che nessun Esilarato resse Napoli, come duca; e che durante la rivoluzione reggeva il ducato napolitano Teodoro, il quale restò al potere fino al 729 (3), cosa che potrebbe far credere essersi Teodoro mantenuto neutrale apparentemente, ed aver favorito nascostamente i Napolitani, i quali non possono essere certamente ritenuti come fautori dell'iconoclastia.

Non può dirsi con certezza se Giorgio, successo a Teodoro, fosse stato eletto dal popolo, ma non pare, perchè noi lo vediamo restare al governo per dieci anni, e poscia essere sostituito da Gregorio (4). Quest'ultimo restò al potere per circa quindici anni, ed il vederlo fregiato del titolo di *imperialis spatarius* (5), potrebbe far pensare ad un principio di emancipazione, anzichè ad una vera soggezione verso l'imperatore, poichè a noi sembra che questi titoli onorifici venissero concessi a coloro, che

(1) Greg. M., *Epist.*, II, 31.

(2) Anastasio, *In Deusdedit.*, p. 135. Giannone, op. cit., vol. I, lib. IV, c. 4.

(3) Capasso, *Monum. ad neapol. ducatus histor. pertinentia.* Napoli, 1881-85, vol. I, p. 50 e seg. *De Exhilarato perperam in ducum neapolitanorum seriem adscripto.*

(4) Capasso, op. cit., I, 47 e 56.

(5) Capasso, op. cit., I, 57. Con questo titolo Gregorio è ricordato in un documento del 763: « Gregorii eminentissimi consulis imperialis expatarii et ducis ». Capasso, op. cit., I, p. 262.

si erano emancipati dall'imperatore, e che questi, non potendo soggiogarli, cercava in tal modo carezzare e tenersi amici, cosa che potrà rilevarsi da quanto diremo in prosieguo. Tutto invece ne induce a credere che il duca Stefano, successo a Gregorio (755), ed il quale fu anche vescovo, fosse stato eletto dal popolo, perchè egli, dopo la sua elezione alla sede vescovile di Napoli, cede il potere a suo figlio primogenito Gregorio, al quale associa il figlio minore Cesareo col titolo di *praefectus*, cessione ed associazione che mai per lo innanzi erano avvenute, e le quali non potrebbero spiegarsi senza ammettere che Stefano fosse figlio del voto popolare e godesse la fiducia del popolo napolitano. È vero che nell'epitaffio di Cesareo è detto che questi fu prefetto col consenso dell'imperatore greco, ma è generalmente risaputo che, almeno in apparenza, la sovranità degli imperatori bizantini fu mai sempre riconosciuta dai duchi di Napoli. D'altra parte, premorto Cesareo e poscia anche Gregorio, noi vediamo Stefano associarsi al ducato il genero Teofilatto, al quale nell'801 succede il figlio Antimo (1), cose tutte che fanno presumere la indipendenza del ducato napolitano dall'impero greco, e la elezione popolare, che già cominciavasi ad innestare al sistema ereditario.

A confortare maggiormente questo asserto contribuisce la cronaca di Giovanni Diacono, la quale ne fa sapere che, dopo la morte di Antimo (818), avvennero in Napoli del rivolgimenti « cupientibus quidem multis honorem ducatus arripere », e che i Napolitani, per troncare le quistioni, fecero venire di Sicilia un Teoclisto, che governò la città col titolo di *magister militum*, ed al quale dopo un certo tempo venne sostituito un Teodoro protospatario « ut » soggiunge il cronista « Graecorum moris est ». Ora io credo che queste ultime parole si debbano interpretare nel senso che i Napolitani si fossero rivolti al patrizio di Sicilia, perchè, secondo il vecchio costume, inviasse loro un duca, e che il patrizio, secondo la pratica dell'impero bizantino, dopo un certo tempo, avesse richiamato Teoclisto ed inviato a sostituirlo Teodoro.

Dall'821 in poi il sistema della elezione popolare ne si mostra evidente. E per vero i Napolitani, tra perchè forse le ire di partito erano chetate, tra perchè Teodoro faceva malgoverno, tra ancora perchè con la concordia erano in loro risorti la coscienza ed il sentimento della propria indipendenza, scacciarono Teodoro e si elessero per duca Stefano, sul quale cadde la scelta, forse principalmente perchè questi aveva in isposa una figlia del duca Teofilatto morto nell'801. Il nuovo eletto corrispose altamente alla fiducia del popolo, poichè, col sacrificio dei suoi cari, salvò Napoli dai Langobardi di Benevento, che le avevano posto assedio, ma egli morì assassinato (832). Gli successe Bono, che pare fosse stato il capo della congiura ordita contro Stefano, ed il quale si liberò dei complici, parte accecandone, parte esiliandone. A lui successe (834) il figlio Leone, che dopo sei mesi appena venne scacciato dal suocero Andrea. Ma anche questo nuovo usurpatore non godette a lungo del potere, perchè egli nell'840 veniva ucciso da un Contardo, messo dell'imperatore franco Lotario, al quale Andrea aveva fatto ricorso contro il duca di Benevento. Contardo, che il duca aveva adescato con la promessa di dargli in moglie la figlia Eufrasia, per indurlo a restare in Napoli, dopo ucciso Andrea, ne sposò la figlia. I Napolitani però insorsero contro lui, e dopo pochi giorni lo uccisero insieme alla moglie ed ai seguaci, ed elessero a loro duca Sergio, figlio di Marino ed Eufrassia e conte del castro curnano, ed il quale fu il capostipite di quella casa che resse Napoli fino all'occupazione normanna (2).

Con la elezione di Sergio si chiude il primo periodo del ducato napolitano, il quale ci presenta tre importanti quistioni, e cioè: 1.° quale si era la condizione del duca Stefano di fronte all'impero d'Oriente; 2.° può ammettersi in lui la riunione dei due poteri ecclesiastico e civile, e se sì, quale carattere si ebbe questa unione; 3.° quale è l'indole della costituzione del ducato napolitano in questo primo periodo.

Noi già abbiamo fatto cenno all'esistenza di due partiti in Napoli, prodotti principalmente dalla lotta causata dalla iconoclastia, partiti che potremmo chiamare romano o latino l'uno, greco l'altro. Stefano fu certamente innalzato al dogato dal partito romano, che era in maggioranza: ma egli, uomo prudente, non potette schierarsi apertamente contro l'antico signore greco, nè volle inasprire il partito contrario, perchè vedeva che Napoli avrebbe potuto essere gravemente danneggiata dalla flotta greca: ed e però che, durante il suo consolato, e propriamente nel 761, venne impedito al vescovo Paolo prima di recarsi a Roma per esservi consacrato dal Pontefice, e poscia (762), quando furtivamente quel vescovo andò a farsi consacrare, di rientrare in Napoli (3). Ma dopo due anni (764), Paolo venne fatto entrare nella città, il che ne mostra che in quel tempo Stefano colla sua politica aveva disarmato e l'imperatore e il par-

(1) Capasso, op. cit., I, p. 60 e seg. *De Stefuno duce et episcopo de Cesareo eius filius consule et de rebus neapolitanis ab a. 755 ad a. 800.* Il Capasso dice che il Cesareo non è ricordato dai cronisti, perchè premorì non solo al padre, ma allo stesso fratello Gregorio, e però non governò mai solo.

(2) Per tutto quanto siamo venuto dicendo intorno al primo periodo del ducato napolitano veggasi Capasso, op. cit., vol, I, pag. 47 a 83.

(3) Capasso, op. cit., *Dissert. cit.*, vol. I, p. 60 e seg. Iohann. Diacono, *Chronic. episcop. S. Neapol. eccles.* in Muratori *R. I. S.*, II, p. 309.

tito greco di Napoli. Che Stefano si fosse almeno per politica mostrato ossequente verso l'imperatore greco è addimostrato da un istrumento conchiuso nel 763 tra il duca e la badessa Eufrosina, nel quale amendue giuravano di osservare i patti, ed il giuramento era fatto per la salute degli imperatori greci Costantino e Leone, per quella del papa ed anche per la vita *praecellentissimi a Deo serbati d. n. Antïochi excellentissimi patritii et protostratigi* (1). Che poi egli avesse saputo calmare le ire di parte e farsi amare dai Napoletani, è provato dal fatto che nel 766, morto il vescovo Paolo, viene lo stesso Stefano eletto alla sede vescovile napolitana (2).

Caduto poi il regno langobardo per opera dei Franchi, la nuova politica di Carlo Magno e quella del Pontefice suo alleato mostrò ai Napolitani i pericoli che passava la loro indipendenza, ed essi preferirono schierarsi con l'impero greco, il quale già s'era acconciato a contentarsi della sovranità nominale sul ducato napolitano, e con i Langobardi di Benevento, contro il re franco ed il pontefice (3). E ciò avveniva mentre Stefano aveva almeno di fatto le redini del ducato nelle mani, il che mostra l'alto animo di quel vescovo, che per la indipendenza del suo stato si schierava anche contro il capo della Chiesa. L'ambizione degli imperatori franchi e dei pontefici, che miravano al dominio dell'Italia meridionale, fece meglio delineare i partiti in Napoli, poichè uno favoriva il pontefice, l'altro più geloso dell'indipendenza della patria preferiva financo lo stringersi in lega con i Saraceni. Le lotte di questi due partiti, fomentate specialmente dall'ambizione di Giovanni VIII, funestarono Napoli più particolarmente nel secondo periodo del ducato, e cioè nella seconda metà del secolo IX (4).

Quanto alla seconda quistione che ci siamo proposti, io mi attengo completamente alla opinione di quel dotto uomo e profondo conoscitore delle cose napolitane, che è Bartolomeo Capasso, il quale crede che Stefano, eletto vescovo, abdicò il ducato in favore del suo figlio primogenito Gregorio, mantenendo però di fatto nelle sue mani il governo dello Stato. Invero noi osserviamo che, morto Gregorio, il padre Stefano governò per pochi mesi da solo, e poscia si associò il genero Teofilatto, nell'istesso modo che aveva fatto col suo primogenito (5). Che ancorchè si voglia accettare la opinione contraria, la quale non pare fondata sopra solide prove, non potrà mai affermarsi, come fa l'Hegel, che questo fosse stato « il primo esempio dell'unione delle due autorità civile ed ecclesiastica, come più tardi la ebbero per immunità i vescovi franchi » (6). L'unione dei due poteri nel vescovo Stefano, se vuolsi ammettere, fu, diciamo così, accidentale, e non ebbe, se mai, nè il carattere, nè lo scopo che ebbe la medesima unione nei vescovi del regno italico, il che chiaramente desumasi da quanto innanzi abbiamo detto intorno all'argomento. Il caso di Stefano fu un effetto della confusione di poteri, che noi già abbiamo rilevata, e che rese possibile nella contea di Capua la stessa unione nella persona del vescovo Landolfo; l'accoppiamento delle due dignità nei vescovi del regno italico invece fa effetto di tutto un sistema, ed aveva un carattere spiccatamente feudale.

La terza quistione ci presenta maggiori difficoltà. Il Sismondi (7) e con lui la maggior parte degli storici chiamano Napoli del periodo di cui ci stiamo occupando, repubblica, quasi che questa città, emancipatasi dall'impero bizantino, si fosse dati ordini nuovi e di carattere repubblicano. Ora a me non sembra possa accettarsi tale sentenza, e credo che non si possa fare alcun paragone tra Napoli ed i comuni che più tardi si andarono costituendo dell'Italia langobarda.

Primieramente Napoli mantenne sempre una tal quale dipendenza dal greco signore, come può rilevarsi da quanto finora abbiamo detto e da quanto diremo in prosieguo, dipendenza che mal potrebbe spiegarsi, se si ammettesse essersi il popolo napolitano costituito a repubblica. Inoltre, dal breve cenno storico che precede risulta chiaramente, che appena manifestatosi il sistema elettivo nella nomina del duca, esso si innestò ben presto all'ereditario, poichè a Stefano segue il figlio Gregorio, e questo morto insieme all'altro figlio Cesareo, succede Teofilatto, e, dopo la costui morte, Antimo. E quando alla morte di Antimo molti ambiziosi si contendono il ducato, il popolo o forse il partito predominante preferisce ritornare ad una più forte soggezione verso il signore bizantino domandando il duca o maestro dei militi al suo prefetto di Sicilia. È vero che dopo pochi anni si ritornò al sistema elettivo, ma questo fu subito rotto da una usurpazione, e l'usurpatore tramanda il potere al figlio, il quale ne è spogliato non dal popolo, ma da un altro usurpatore, il quale a sua volta vien ucciso da un altro, finchè il popolo indignato elegge Sergio, dal quale il sistema successorio divenne stabile. Non pare di assistere ai delitti ed alle usurpazioni che funestavano le corti di Benevento, Salerno e Capua? E si noti bene che, quando il popolo napolitano scacciò quel Teodoro, che gli aveva inviato il patrizio di Sicilia, chiamò al ducato Stefano, che aveva in

(1) Capasso, loc. cit., p. 62.
(2) Capasso, loc. cit.
(3) Capasso, *Dissert. cit.*
(4) Veggasi il lavoro di Oscar Maria Testa, *Napoli nella seconda metà del secolo nono*, Napoli 1887.
(5) Capasso, *Dissert. cit.*
(6) Hegel, op. cit., c. II, 3, p. 157.
(7) *Storia delle repubbliche italiane nel medio-evo*, I, c. 4.

moglie una figlia di Teofilatto, succeduto al vescovo Stefano ed al figlio di questo Gregorio, sicchè il popolo stesso riconosceva il sistema successorio e lo rafforzava.

Ora tutto ciò non avrebbe potuto avvenire in un governo repubblicano, come non avvenne in Venezia, dove il popolo accanitamente si oppose ad ogni tentativo fatto per rendere ereditaria la carica di Doge: tanto meno poi avrebbero potuto avvenire quelle usurpazioni accompagnate da delitti, che la storia ci tramanda.

Ne ciò è tutto. Anche in questo primo periodo noi vediamo il duca fare atti di sovranità senza il concorso del popolo. Infatti i patti conchiusi tra il principe di Benevento ed i Napolitani sono stretti dal duca e dal vescovo senza l'intervento del popolo, e tanto quello concluso circa il 788 ai tempi di Stefano vescovo e del figlio Gregorio, quanto quello concluso nell'836 da Sicardo con il vescovo Giovanni e col duca Andrea. In questi patti invero, che fortunatamente a noi sono pervenuti, non si trova alcuna traccia di magistrati popolari, non si fa alcun cenno di una deliberazione od approvazione da parte del popolo riunito in assemblea, anzi Sicardo chiama questo popolo soggetto al vescovo ed al maestro dei militi. « Promittimus, egli dice, vobis Iohanni electo Sanctae Ecclesiae neapolitanae et Andreae magistro militum vel populo vobis subiecto ducatus neapolitani et Surrenti et Amalfi... » Nè io trovo traccia di un'assemblea popolare che funzionasse regolarmente, e però sono indotto a credere che la elezione del duca, quelle rare volte che questa avveniva, si facesse nel medesimo modo che la elezione del vescovo: nè le cronache ci tramandano notizia di un consiglio qualsiasi che circondasse il duca nelle sue funzioni.

Le cose non mutarono durante il secondo periodo del ducato napolitano; che anzi in questo i duchi non solo tramandano la carica al figlio, ma introducono il costume di associarsi questo ad imitazione degli imperatori greci e dei principi langobardi, come provano copiosi documenti. E questi duchi trattano con i principi langobardi, come principi a principi, senza il concorso del popolo, e ciò è addimostrato dal patto del 933 stretto tra i principi Landolfo ed Atenolfo e i consoli Gregorio e Giovanni (1); con essi e non col popolo trattò il pontefice Giovanni VIII, durante il non breve periodo delle lotte, che per la sua ambizione funestarono le provincie meridionali (2). Nè cessarono i delitti di corte, e Sergio II, quantunque, con molta esagerazione, ci è descritto dai cronisti e dagli storici come un piccolo tiranno. Anastasio II vescovo acceca il fratello Sergio II, lo spodesta e si pone nel suo posto (3), quasi nel medesimo tempo che delitti di simile natura avvenivano a Capua.

Pare adunque possa con una certa sicurezza affermarsi che il ducato napolitano avesse subita la influenza tanto dell'impero bizantino, dal quale erasi distaccato, quanto, e forse maggiormente dei principati langobardi, con i quali era in continuo contatto. E come l'imperatore greco, aveva nelle sue mani l'universa amministrazione dello Stato (4), e tramandava i suoi poteri all'erede, così ancora il duca di Napoli saliva al dogato per diritto ereditario, ed aveva nelle sue mani l'amministrazione dello Stato, poichè, come vedremo, anche la curia nel significato antico era scomparsa. È vero che i frammenti della cronaca napolitana del frate Ubaldo ci dicono che i Napolitani ribellatisi a Sergio II lo accecarono e si elessero a duca Anastasio (5); ma la critica odierna ha omai assodato che trattossi di un delitto e di una vera usurpazione da parte del vescovo Anastasio II. Il quale dovette naturalmente appoggiarsi ad uno dei due partiti, che in quel turno di tempo si disputavano il campo nella città di Napoli, il partito cioè che favoriva le ambizioni del pontefice e quello che voleva mantenuta la indipendenza e preferiva la lega con i Saraceni, i quali mentre erano di aiuto a conservare tale indipendenza, favorivano lo sviluppo del commercio napolitano. La stessa cronaca ci fa sapere che il duca Giovanni si associò il figlio Marino « habito beneplacito et permissione a domino imperatore et consensu populi neapolitani » (6); ma questo non prova altro che i duchi, come apparentemente rispettavano l'alta sovranità dell'imperatore bizantino, così in apparenza rispettavano il principio dell'elezione popolare, e lo stesso cronista soggiunse « ita ut Marinus eius filius ducatus successor effectus est ».

Sicchè, conchiudendo, il ducato napolitano, più che ad una vera repubblica, ad un principato può essere rassomigliato. La nuova forma però fu ricca di non pochi vantaggi, poichè finirono gli abusi degli ufficiali greci; il sistema tributario migliorò, perchè fu spogliato delle tante vessazioni; i duchi, per ingraziarsi il popolo furono costretti favorirne le aspirazioni, donde lo sviluppo del commercio; i cittadini godettero una relativa libertà.

Ed ora che ci siamo fatto un concetto delle condizioni del ducato napolitano, passiamo a brevemente studiarne la costituzione, studio che conferma viemaggiormente le idee sopra esposte.

A capo del ducato sedeva il duca, il quale solevasi appellare *consul et dux* (7), e spesso

(1) Veggansi questo ed i due patti ricordati precedentemente nel Padelletti, p. 314, 316, 319.

(2) Veggansi il Di Meo, *Annali*, vol. IV, ed Amari, op. cit., II, 11.

(3) Veggasi il citato lavoro del Testa, p. 26 e seg.

(4) *Imperat. Leonis Comt.*, 46, 47.

(5) *Historia princip. langobard.*, edita dal Pratilli, III, 53.

(6) *Eod.*, III, 64.

(7) *R. neap. arch. monum.*, 16, 60, 162, 246. ecc. *Regesta neapolit.* (in Capasso, op. cit., vol. II), 52, 522, 538, 567, 612, ecc. Capasso, op. cit., vol I, p. 262.

a questi due titoli univa l'altro di *magister militum* (1). Egli fregiavasi ordinariamente dell'epiteto *gloriosus* (2) od anche *eminentissimus* (3). A questi titoli ed epiteti accompagnansi i titoli onorifici, che l'imperatore d'Oriente, quale alto signore del ducato, soleva concedere ai duchi. Nei primi tempi, quando cioè questi cominciarono ad emanciparsi, gli imperatori conferivano loro il titolo di *imperialis spatarius* (4), poscia nel secondo periodo, concessero loro i titoli di *patritius* (5), di *anthypatus* (6) ed anche di *protosevasto* (7). Originalmente anche il titolo di *consul* era onorifico (8), e soleva essere costantemente concesso al dux di Napoli (9), ma poscia venne definitivamente preso da questo, che lo unì all'altro di *dux*. La moglie del duca imperante soleva anche essa prendere il titolo di duchessa, al quale si univa l'epiteto di gloriosa (10), cosa che dimostra sempre più quale si fosse il carattere del duca napolitano.

Coll'andare del tempo poi, quando la carica di duca fu resa definitivamente ereditaria, allora, secondo il costume già introdotto nell'Italia settentrionale, anche il duca di Napoli si disse tale per grazia di Dio: « nos... domini gratia consul et dux », ovvero: « nos... in Dei nomen eminentissimus consul et dux atque domini gratia magister militum » (11). Era il diritto divino che già cominciava a far capolino anche nei ducati del Napolitano.

Non mi è stato possibile accertare con documenti se il duca avesse anch'egli un seguito di fedeli o cortigiani, ma poichè anche nel Napolitano vi era la *commendatio*, è possibile che vi fossero raccomandati dal duca medesimo. Quello che mi pare indiscuttibile si è che non vi era una cancelleria ducale, poichè vediamo che i diplomi dei duchi sono redatti dai curiali (12), il che può dirsi anche per i ducati di Gaeta, di Amalfi e per gli altri minori, i cui atti erano redatti da notai della città di Gaeta o di Amalfi, come può vedersi dai rispettivi diplomi.

Nei primi tempi della indipendenza del ducato napolitano, il duca veniva eletto dal popolo, ma, come già abbiamo detto, al sistema elettivo si innestò ben presto l'ereditario, e quando, per mancanza di eredi o per altre cause, dovevasi procedere alla elezione del nuovo duca, si guardava ai vincoli che univano il nuovo eletto alla casa estinta, come avvenne per Stefano, eletto dopo la cacciata di Teodoro (821), ed il quale aveva in moglie una figlia del duca Teofilatto, genero del vescovo Stefano. E quando l'usurpazione veniva a rompere il sistema ordinario, l'usurpatore cercava legittimare la sua usurpazione con lo sposare una della famiglia dello spodestato, e così Contardo dopo aver ucciso il duca Andrea, sposava la figlia di questi Eufrassia, cosa che indignò il popolo, il quale trucidò e Contardo e la sua complice (840). Quando poi il dogato addivenne ereditario, allora il duca usò associarsi il figlio primogenito, il quale immediatamente prendeva il titolo di console e duca (13).

Pare poi che, se il successore era in età minore, gli si desse un tutore, una specie di reggente, se ciò ne è dato rilevare da alcuni documenti gaetani. Invero da un diploma del 1019 rilevasi che, essendo minorenne il duca di Gaeta Giovanni VI, insieme con lui sedeva sul seggio ducale un Leone, che dicevasi anch'egli console e duca, e che restò in tale ufficio per più anni, perchè lo ritroviamo in un'altra carta del 1023. Quest'ultima poi potrebbe far credere che alla reggenza prendesse parte anche la madre del minorenne (14).

Al sistema ereditario però pare si innestasse anche nel secondo periodo l'elettivo, perchè, se devesi prestare fede alle cronache, il duca regnante, nell'associarsi al governo il figlio, soleva domandare il consenso del popolo (15). Ma dalle cronache istesse risulta che tutto riducevasi ad una semplice formalità.

Infine, anche solo in apparenza, rispettavasi l'alta sovranità dell'imperatore bizantino, la quale ne è dimostrata sia dai titoli di imperiale spatario, o imperiale patrizio o imperiale protosevasto, che il duca soleva ricevere; sia dall'uso di mettere in testa ai diplomi ed alle scritture il nome dell'imperatore (16); sia dal vedere che il duca giurava sulla salute dell'imperatore medesimo (17); sia infine perchè ciò dichiarava lo stesso duca nel patto stretto non Landolfo ed Atenolfo nel 933, dove si legge: « Haec omnia

(1) *Regesta neapolit.*, 522, 538, 567, 633, 643, 649, 660.

(2) *R. neap. arch. monum.*, 16. Capasso, op. cit., I, p. 262, 567.

(3) *R. neap. arch. monum.*, 162. *Regesta neapolit.*, 52, 522, 538.

(4) Capasso, op. cit., I, p. 57. Docum. del 763 in Capasso, I, p. 262.

(5) *R. neapolit. arch. monum.*, 162, ecc.

(6) *R. neapolit. arch. monum.*, 162.

(7) *Regesta neapolit.*, 538, 567, 612, 653.

(8) Hegel, op. cit., cap. II, 5. I consoli.

(9) Hegel, op. cit., c. II, 3, p. 159.

(10) *R. neap. arch. monum.*, 60. Dicevasi anche [*eminentissima*. Capasso, op. cit., I, p. 262.

(11) *R. neapolit. arch. monum.*, 60, 162; *Regesta neapolit.*, 522, 538, 567, 612, 633, 643, 647, 649, 651, 653, 660.

(12) Veggansi i diplomi citati nelle note precedenti.

(13) *Regesta neapolitana*, 52. Veggasi poi la cronaca del ducato in Capasso, op. cit., vol. I, da pag. 84 in poi.

(14) Federici, *Degli antichi duchi e consoli o ipati della città di Gaeta*, p. e 311 325: « Temporibus domne Ymilie glorioso senatrix atque ducisse et decimo anno consulatus domni Iohannis gloriosi consulis et ducis et octavo anno consulatus domni Leonis gloriosi consulis et ducis ».

(15) *Histor. princip. langobard.*, edita dal Pratilli, III, 64.

(16) Copiosi esempii si trovano nei *R. arch. neap. monum.* e nei *Regesta neapolitana*.

(17) Capasso, op cit., I, p. 62.

vobis observabimus, salva fidelitate sanctorum imperatorum » (1). Anzi pare che nel primo periodo la supremazia di questo fosse anche più forte, come innanzi abbiamo detto.

Il duca era il più alto magistrato militare e civile del ducato. Egli, come il rappresentante e quasi il signore di questo, dichiarava la guerra, faceva la pace, stringeva alleanze, riceveva ambasciatori, e ne inviava (2).

Come supremo magistrato militare comandava l'esercito, e però dicevasi anche *magister militum*, e lo raccoglieva, quando ne era il caso, trasmettendo i suoi ordini agli ufficiali minori. Oltre che da una lettera di Gregorio Magno (3), da molti documenti di epoca posteriore rilevasi che nel ducato napolitano esistesse un ordine militare composto dei *milites*, e che quindi quella specie di casta militare, già formatasi ai tempi dell'impero romano, fosse continuata, come potrebbe rilevarsi anche dagli stessi documenti (4). Del resto non credo possa revocarsi in dubbio che quanto al servizio militare si seguisse nei ducati meridionali il sistema tenuto nell'impero bizantino. Col tempo poi si formarono specie di milizie mercenarie, composte principalmente da Saraceni (5).

Come supremo magistrato civile, il duca era il giudice supremo. Noi invero vediamo il duca di Napoli, Giovanni, nel 932, dirimere una vertenza sorta tra certo Gregorio figlio di Giovanni e un Leone figlio di Andrea ed un altro Leone figlio di Stefano (6); i duchi di Gaeta Docibile II e Giovanni II nel 945 giudicavano una lite tra il vescovo di Gaeta ed un figlio naturale del duca Giovanni I; e Giovanni II conosceva altre cause nel 957 e nel 958 (7), e similmente sono a noi pervenuti altri giudizii emessi da altri duchi di Gaeta (8). Il duca inoltre aveva anche la giurisdizione volontaria, poichè da documenti a noi pervenuti si rileva che egli autorizzava i minorenni ad eseguire atti di alienazione (9).

Egli poi, come il continuatore dell'antico preside provinciale, conservò tutte le civili attribuzioni di questi, con la differenza che ora egli non dipendeva più dall'imperatore e dai suoi ministri, e però egli curava, come capo dello Stato, la sicurezza pubblica di questa, e proteggeva i deboli. Pare poi che il vescovo, cui Giustiniano aveva affidato il controllo sui presidi provinciali, controllo di cui tanto erasi giovato Gregorio Magno, per frenare gli abusi di questi, avesse in Napoli conservata una certa influenza nelle cose del ducato: e noi lo vediamo insieme al duca Andrea nell'836 conchiudere un patto col principe langobardo Sicardo (10); ed a Gaeta il duca Giovanni IV, dovendo risolvere una quistione sorta tra la moglie del conte Gregorio figlio del duca Marino e la moglie del duca di Fondi, Leone, accede sopra luogo insieme al vescovo di Traetto (11). Ecco perchè tanto i duchi di Napoli, quanto quelli di Gaeta ebbero interesse di far cadere la nomina del vescovo sopra uno della loro famiglia (12).

Il duca infine disponeva di tutto ciò che componeva il fisco, il quale dicevasi *publicum* (13). Questo risultava composto dai beni stabili pubblici e dalle loro rendite, dal prodotto delle imposte, e da quanto altro dovevasi pagare al pubblico erario. Il sistema tributario non mutò da quello che era, durante la soggezione delle provincie meridionali all'impero bizantino, perchè non si ha traccia di alcuna mutazione, e pare vi fossero impiegati addetti alla regolare riscossione delle imposte, dei vectigalia e delle altre rendite del ducato, come dai tribuni e lociservatores (14). Però l'influenza dei vicini principati langobardi pare avesse fatto accogliere anche nel ducato napolitano certe prestazioni in uso in quelli. Invero da un diploma del duca Marino del 975, del quale faremo più largo cenno in appresso, si rileva che i sudditi pagavano al pubblico erario angarias, excaticas, erbaticas, salutes ed altre prestazioni (datum, dationes ed anche publicum), e tanto i sudditi ospiti o commenditi, quanto i liberi (15). Il duca inoltre aveva anche il diritto di caccia e pesca, e nel 997 il duca Sergio concedeva al monastero dei Santi Severino e Sassio il diritto di pesca in un luogo riservato (16).

Dicevamo che il duca disponeva delle cose del fisco, e ciò risulta evidentemente dai due ricordati diplomi, nel primo dei quali vi è l'abbandono in favore del monastero delle prestazioni dovute al pubblico erario. Da diplomi poi dei duchi di Gaeta e di Amalfi risulta ancora che essi sole-

(1) *Sicardi princ. pactum cum neapol.*, ap. Padelletti, p. 318.

(2) Ciò rilevasi dalle cronache, e specialmente dai tempi del pontefice Giovanni VIII. Veggasi Di Meo, op. cit., vol. IV, e Testa, op. cit. Capasso, op. cit., vol. I.

(3) Greg. M., *Epist.*, II, 31.

(4) *Regesta neapolitana*, 1, 2, 7, 20. *R. neapol. arch. monum.*, 8, 20, 26, 38, 42, 82, 131. In quest'ultimo è nominato uno Stefano milite figlio di Leone milite.

(5) Veggasi Amari, loc. cit.

(6) *R. neap. arch. monum.*, 16: « Indicatum est inter nobis a domino Iohanno glorioso duce ».

(7) Federici, op. cit., p. 192, 203, 204.

(8) Federici, op. cit., p. 246, 285.

(9) *Regesta neapolit.*, 643, 649, 660.

(10) *Sicardi principis pactum cum neapolitanis*, ap. Padelletti, p. 318.

(11) Federici, op. cit., p. 246 a. 992.

(12) Sergio I fece nominare vescovo suo figlio Atanasio, al quale successe Atanasio II fratello di Sergio II. Il vescovo di Gaeta Bernardo (circa 999) era figlio del duca Marino.

(13) *R. neapol. arch. monum.*, 162. Per Gaeta v. Federici, op. cit., p. 190, 216.

(14) *Chron. Vulturn.* ad a. 948: «... ut a nullis *exactoribus* nostris id est lociservatoribus, tribunis, vicariis ... ».

(15) *R. neapol. arch. monum.*, 162.

(16) *R. neapol. arch. monum.*, 246.

vano concedere beni stabili del *publicum*. Ora, domando io, avrebbe ciò potuto avvenire, se Napoli, Gaeta ed Amalfi fossero costituite veramente a repubblica?

In alcuni diplomi, tanto se riguardanti il ducato di Napoli, quanto se quello di Gaeta, troviamo nominato i *vicedomini* (1), ma manca ogni altra indicazione che possa darci una chiara idea della natura dell'ufficio da essi ricoperto. Io primieramente non credo che possano distinguersi i *vicedomini* dai *lociservatores*, perchè dai documenti e dalle cronache ne appare che e gli uni e gli altri fossero parecchi (2). Ed inclinerei a ritenere che essi fossero una specie di vicarii del duca, in dati luoghi, e non che il posto anticamente tenuto dal *maior populi*, fosse occupato, come credono il Pellegrini ed il Mazochio, dal *lociservator* (3). Adunque parrebbe che e gli uni e gli altri fossero addetti alla riscossione dei redditi e dei vectigalia, cosa che per i vicedomini può desumersi dal ricordato diploma del 975 (4). Mancano però documenti che possano risolvere completamente il dubbio, il quale in me cresce, quando trovo in un documento del 921 un *Pulcharo vicedomino Sancte Neapolitanae ecclesiae* (5), dal che si potrebbe venire anche alla conclusione che alcuni dei documenti si riferissero anche a vicedomini ecclesiastici.

Quello che a me sembra certo si è che i lociservatores ed i vicedomini erano parecchi, e che essi, a mo' degli antichi (6), fossero inviati in quei luoghi, dove mancavano altri magistrati. Del resto qualche documento che nomina questi ufficiali (7) non ci dice nulla delle loro funzioni, e solo dalla cronaca vulturnense e dal diploma del 975 si rileva che essi avevano insieme ai tribuni l'ufficio di esattori (8).

Tra i magistrati del ducato troviamo in primo luogo i prefetti (*praefecti*) (9). Ed io pongo questi in un rango più elevato dei comites e dei tribuni, prima perchè li veggo preposti in luoghi più importanti del ducato, come Amalfi e Sorrento (10), e secondariamente perchè veggo fregiati di questi titoli membri della famiglia del duca regnante. Invero Cesareo figlio del vescovo Stefano e fratello del duca Gregorio, aveva il titolo e le funzioni di prefetto (11). In un documento dell'865 trovo un Giovanni prefetto figlio del console Gregorio, ed un prefetto Teodosio, il quale oltre ad essere figlio di un Elino *viri laudabilis magnifici*, appare da un documento dell'839 cognato dell'ipato di Gaeta, Costantino (12). A Gaeta il titolo di *Prefecturius* era concesso ordinariamente a persone della famiglia ducale, come può rilevarsi da molti documenti ricordati dal Federici (13). I prefetti di Sorrento ed Amalfi poi solevano aggiungere a questo titolo il distintivo di *fortior* (14), anzi qualche volta il titolo di prefetto era trascurato, lasciandosi solo questo distintivo (15). Originariamente la carica di prefetto doveva essere puramente civile, come quella del prefectus urbis di Roma, e pare che Cesareo accanto al fratello Gregorio duca e magister militum non potesse esercitare che funzioni civili; ma coll'andare del tempo per la confusione di poteri, che si manifestò anche nelle provincie romano-greche, il prefetto a Sorrento ed Amalfi ebbe anche funzioni militari, come pare dovesse far credere l'epiteto *fortior*.

I *comites* (16) anch'essi erano ufficiali di rango elevato, e in posizione superiore ai tribuni, e ciò sia perchè noi vediamo qualche figlio cadetto del duca prendere questo titolo (17); sia perchè noi li vediamo preposti a castri e luoghi importanti (18); sia infine perchè alcuni di essi qualche volta addivengono duchi (19). Le loro funzioni erano civili e militari, come già abbiamo detto innanzi, ed essi ancora rendevano giustizia ed avevano la giurisdizione volontaria (20). La loro nomina come quella dei prefetti spettava al duca, ma negli ultimi tempi del ducato napolitano, la carica di conte addivenne ereditaria in alcuni

(1) *R. neapol. arch. monum.*, 51, 77, 162; *Regesta neapolit.*, 8.

(2) *Chron. vulturn.* cit.

(3) Pellegrini, ap. Murat., *R. I. Serv.*, II, p. 339. Mazochius, *De sanctorum neapol. ecclesiae Episcoporum cultu*, II, p. 372.

(4) *R. neap. arch. monum.*, 162: « Nunquam praesumamus nos... neque vicedomini nostri, angarias aut excaticas vel erbaticas neque qualibet datum, neque alia qualibet datione aut salute querere ».

(5) *Regesta neapolit.*, 8. In un documento amalfitano del 1102 si trova un « Iohannes vicedominus nostri episcopii ».

(6) I giudici provinciali per mezzo di lociservatores trattavano gli affari nelle città, dove non risedevano, usurpando le funzioni dei magistrati municipali, cosa riprovata da Giustiniano, *Nov.*, 8, c. 4; *Nov.* 15, c. 2, ecc.

(7) *R. neapol. arch. monum.*, 12, 15. *Regesta neapol.*, 87.

(8) *Chron. vulturn.* cit.

(9) *R. neapol. arch. monum.*, 44, 53, 63, 69, 167; *Regesta neapol.*, 355.

(10) *R. neapol. arch. monum.*, 174, 183; *Regesta neapol.*, 82.

(11) Capasso, op. cit., vol. I, p. 67.

(12) Capasso, op. cit., p. 265 pel doc. dell'865, e pag. 263 pel docum. dell'839.

(13) Op. cit., p. 200, 203, v. p. 274, 279.

(14) *R. neap. arch. monum.*, 174: « ... Marinum filium quondam domini sergii... prefecti et fortioris civitate syrrentine; 183. « Iohannes filii Marini prefecti et fortioris civitate surrentine ».

(15) *Regesta neapol.*, 82: « ... Petrum filium q. d. Lioni hoc est fortiore civitate amalfitane ».

(16) *R. neapol. arch. monum.*, 68, 52; *Regesta neapol.*, 2, 626. Federici, op. cit., p. 128, 157, 246.

(17) *R. neapol. arch. monum.*, 382: « ... Marinus comes filii quondam vone recordationis domini sergii in dei nomine et minentissimi consul et duc ». Federici, op. cit., p. 246. Conte Gregorio figlio del duca Marino.

(18) *R. neap. arch. monum.*, 26. Un Teofilatto conte del Castro Cumano; *Regesta neapol.*, 521, 626. Iohannis inclitus comes castri Puteolani, 632. Federici, op. cit., p. 245. Daoferio conte di Traetto.

(19) Il duca Sergio I di Napoli era conte del Castro Cumano.

(20) *R. neapol. arch. monum.*, 337.

luoghi ed il conte prese anche il titolo di *senior* (1). — Più numerosi, ma in rango inferiore, erano i *tribuni* (2), i quali ancora avevano funzioni militari o civili ed erano preposti a luoghi di minore importanza (3). Anche la loro nomina dipendeva dal duca, e pare che la loro carica non fosse mai addivenuta ereditaria.

Anche nel ducato napolitano erano ufficiali puramente militari, e tali credo fosse quel Mastalo *ductor pximarius* che leggesi in due documenti del 1013 (4).

In diverse carte riguardanti il ducato napolitano si trova fatto cenno dei *primicerii* (5), e spesso questa voce leggesi senz'altra aggiunta, sicchè potrebbe credersi che i primicerii fossero tra gli ufficiali del ducato, tanto più che in un documento tranese dell'885 trovasi un *Gregorio primicerio imperiali protospathario et baiulo* (6). Però da uno studio accurato dei documenti risulta abbastanza chiaramente che il primicerio fosse dignità ecclesiastica. Per vero trovo uno Stefano presbitero e primicerio ed un Giovanni anche presbitero e primicerio, anzi quest'ultimo è detto *primicerius congregationis* (7); in un documento del 957 leggo: « Theodosius *archiprimicerius* una cum cumta instaurita S. Georgii catholice maioris... commutat cum d. Pietro, venerabili *presbytero et primicerio* » (8); ed in un documento del 1023 trovo nominato un *Petrum secundicerium* (9).

Finalmente, in un diploma del duca Marino, rilasciato nel 975 a favore del monastero dei Santi Severino e Sosso, sono nominati i *gastaldata* ed i *dicani* insieme ai *vicedomini*, il che non si spiega altrimenti che col supporre aver i duchi napolitani lasciati ai Langobardi loro soggetti i proprii magistrati, e cioè i gastaldi ed i decani, tanto più che nel diploma si legge anche la conferma di quanto era stato donato al monastero non solo dai predecessori di Marino, ma anche da parte dei Langobardi (10).

Ed ora che brevemente abbiamo studiata la costituzione del ducato napolitano, passiamo a vedere se in Napoli sopravvisse la curia. Si potrebbe essere tratti in errore dal trovare in numerosi documenti napolitani nominati tanto la curia quanto i curiali; ma basta un esame accurato degli stessi documenti per convincersi che se i nomi erano restati, la cosa era completamente scomparsa.

La curia di cui ci parlano i documenti era non altro che quella curia notarile, che restò per tanto altro tempo in Napoli. Essa conservò in parte l'antica costituzione, e troviamo i *primarii curiae*, i quali però non avevano altro ufficio che quello di validare gl'istrumenti redatti da curiali (11), e di legalizzarli e completarli, quando morivano e il curiale, che aveva redatto l'istrumento o l'atto, e i testimoni che lo avevano sottoscritto (12). Essi poi spesso redigevano da sè gli atti, quando specialmente questi venivano conchiusi tra persone od enti d'importanza (13), e spesso ancora facevano da testimoni (14). Accanto ai primarii erano i *tabularii*, i quali ancora confermavano ed autenticavano gli atti insieme ai primarii, spesso li redigevano, spesso facevano da testimoni (15). Più giù erano gli *scriniarii* e *curiali*, che redigevano gli atti, firmavano come testimoni (16). Indi venivano i semplici *curiali*, il cui unico ufficio era redigere gli atti, mentre anch'essi per lo più facevano da testimoni (17). Vi erano infine gli scrivani (scriptor o scriniarius), i quali dovevano prima fare un certo tirocinio per essere poi curiali o curiali e scriniari, e solevano mettersi come discepoli con un curiale, od anche con un tabulario, o con un primario (18).

Pare che non tutti i notai si iscrivessero alla curia, poichè troviamo taluni di loro col titolo di *notarius*, ma questi redigevano pochissimi atti, e per lo più erano sacerdoti (19).

Adunque in Napoli la curia nel senso antico era del tutto scomparsa, ne era stata sostituita da un'assemblea popolare, o da altro corpo che fosse organo dello Stato.

La curia, che già fin dai tempi di Giustiniano

(1) *Regesta neapolit.*, 620: « Iohannes seniori de dicto castro de somma filium quondam cedri qui fuit senior de dicto castro de somma », 626. « Iohannes inclitus comes castri Puteolani filius quidem d. Adenolfi comitis ipsius castri Puteolani ».

(2) *Regesta neapol.*, 1, 2, 6, 13; *R. neapol. arch. monum.*, 4, 11, 12, 14, 20, 21, 23, 24, 32, 82, 116, 126.

(3) *R. neapol. arch. monum.*, 14: « Marini Katasergium Tribunum de Abbatissa; 249. Tribuni di Porta.

(4) *R. neap. arch. monum.*, 289; *Regesta neapol.*, 355.

(5) *R. neapol. arch. monum.*, 41, 52, 145, 297, 346; *Regesta neapol.*, 301, 400.

(6) *Syllabus graec. membran.*, 1.

(7) Sabatini, *Calendario napolitano*, t. VIII, p. 9.

(8) *Regesta neapolit.*, 100.

(9) *R. neapol. arch. monum.*, 324.

(10) *R. neapol. arch. monum.*, 162.

(11) *R. neapol. arch. monum.*, 14, 17, 22, 37, 52, 302; *Regesta neapolit.*, 2, 3, ecc.

(12) *R. neapol. arch. monum.*, 5, 331; *Regesta neapol.*, 4, ecc.

(13) *R. neapol. arch. monum.*, 74, 162, 333, 334, 335.

(14) *R. neapol. arch. monum.*, 292.

(15) *R. neapol. arch. monum.*, 10, 14, 17, 21, 22, 37, 39, 42, 52, 162, 221, 295, 29, 298, 299, 300, 301, 302, ecc.; *Regesta neapolit.*, 2, 3, 5, 10, ecc.

(16) *R. neapol. arch. monum.*, 4, 10, 11, 12, 13, 14, ecc., ecc.

(17) *R. neapol. arch. monum.*, 6, 8, 9, 15, 17, 23, 48, ecc., ecc.

(18) *R. napol. arch. monum.*, 11, 55, 105, 202; *Regesta neapolitana*, 11.

(19) Tre atti redatti da notai a me è riuscito incontrare, l'uno dell'865 fatto da Campolo *notarius e civitatis eneapole* (Capasso, op cit., I, 265), l'altro del 724, fatto dal notaio Pietro (*Regesta neapol.*, 11); il terzo da Adeodato Presbitero e notaio nel 1119 (*R. neap. arch. mon.*, 620). In un documento poi del 922 è ricordato un Arsafio notaio, ed in altro del 1021 è ricordato tal Pietro Prebistero e notaio (*R. neap. arch. mon.*, 10, 219), ed in uno più antico (763) un Gregorio notaio della chiesa di Napoli (Capasso, *eod.* 262).

erasi resa deserta, non poteva più nel secolo IX e nei seguenti aver vita, nè è anche lontanamente presumibile, che i migliori e più ricchi cittadini vi entrassero, quando è risaputa quale triste condizione era quella dei curiali. I migliori cittadini napolitani formarono un'aristocrazia, non come corpo costituito, ma come ceto, ed essi facilmente sono distinguibili nei documenti, poichè in essi vengono appellati *magnifici* (1) od *illustri* (2), mentre i piccoli proprietari e gli altri del popolo erano detti *domini* (3); anzi nei documenti di Gaeta ed in una lettera di Gregorio VII all'arcivescovo di Napoli è fatta una più netta distinzione tra i primi che sono detti *maiores* o *nobiliares*, ed i secondi detti *minores* (4).

Gli artigiani pare che fossero costituiti in corporazioni, non solamente ai tempi di Gregorio Magno (5), ma anche in epoche posteriori, poichè non solo nei documenti trovansi nominati i ferrai, i calciolarii, gli asinari, i nocchieri, ma da essi appare che lo stesso mestiere era tramandato da padre in figlio (6). Anzi pare che quelli che esercitavano una stessa arte od uno stesso mestiere abitassero in uno stesso rione della città, se ciò ne è dato rilevare da qualche documento (7). Così che non solamente le corporazioni avrebbero conservato fino ad un certo punto il carattere acquistato negli ultimi tempi dell'impero romano; ma da esse si sarebbero originate quelle corporazioni, che in Napoli ci si mostrano in epoca posteriore (8).

I militi, come già abbiamo detto, formavano quasi una casta militare a somiglianza dei veterani dell'impero.

Finalmente non mutò affatto la condizione dei coloni, come può desumersi dai documenti (9).

Studiata così con quella larghezza, che l'indole del lavoro ci ha permesso la costituzione del ducato napolitano, passiamo ora a studiare quella degli altri ducati minori sorti nelle provincie napolitane.

Gaeta con il suo territorio faceva parte del ducato napolitano, quando questo dipendeva dall'imperatore bizantino, ed in carte anteriori al secolo IX non trovasi fatto cenno ad un ducato di Gaeta, o ad un magistrato, che lo reggesse col titolo di duca, o con uno simile, sicchè è lecito supporre che Gaeta fosse retta da un magistrato, sia stato esso conte o prefetto, nominato e dipendente dal duca di Napoli. Forse durante la lotta scoppiata in Italia contro l'iconoclastia, Gaeta dovette cominciare a rendersi indipendente non solo dall'imperatore d'Oriente, ma anche dal ducato napolitano. Infatti in sul principio del secolo IX i rettori di quella città cominciarono a fregiarsi del titolo di *consul* o *ypatus* (10), che loro dovette essere certamente conferito dall'imperatore d'Oriente, titolo che ne mostra come quei rettori avessero dovuto acquistare una certa importanza. Che poi i gaetani dovettero tenersi fedeli alla Chiesa latina si scorge dal fatto che i consoli di Gaeta erano anche rettori tanto del patrimonio Gaetano, quanto del patrimonio di Traetto, se ciò ne è dato rilevare da alcuni documenti dello stesso secolo (11).

Però, anche quando Gaeta cominciò ad avere un proprio console o duca, non si rese del tutto indipendente dal ducato napolitano. E per vero, a prescindere dalla notizia tramandataci da una lettera di papa Leone III, secondo la quale il Patrizio di Sicilia rivolgevasi nell'813 al duca di Napoli, perchè raccogliesse tutte le forze marittime del ducato, e quindi anche quelle di Gaeta, di Amalfi e di Sorrento (12), ciò risulta evidentemente da una carta dell'839. In essa l'ipato di Gaeta Costantino conferma una sua promessa, giurando sulla virtù di Dio onniposente e per la sede apostolica, sulla salute dell'imperatore Teofilo e del patrizio e monostratigo Costantino, « nec non et salutem domini Andree eminentissimi consuli et duci nostri » (13).

L'indipendenza completa fu acquistata certamente da Gaeta con Docibile I (875), che rese ereditaria la carica di duca nella sua famiglia, ma conservò sempre con Napoli forti vincoli di amicizia, come può desumersi dalle cronache del tempo.

Quanto alla natura della costituzione di questo novello ducato, non possiamo, sulla scorta dei documenti, venire a conclusioni diverse da quelle cui ci ha condotto lo studio dei documenti riguardanti il ducato di Napoli. Quindi neanche per Gaeta è a parlarsi di una propria costitu-

(1) *R. neapol. arch. monum.*, 16, 32, 37, ecc. Federici, op. cit., p. 792, 294.

(2) Federici, op. cit., p. 277.

(3) Si può rilevare dai documenti citati.

(4) Federici, op. cit., p. 252, 266. Greg., VII, *Epist.*, IX, 2, ap. Mausi, *Colle Conc.*, XX, 359.

(5) Greg. M., *Epist.*, X, 26.

(6) *R. neapol. arch. monum.*, 22, 24, 36, 48, 101, 103, 188, 240 ferrai, per lo più figli di ferrai; 35, asinario; 65, 159, calciolarii; 81, saponaio; 117, pecorario; 68, herarii e maiorarii; 240 e Capasso, op. cit., I, p. 262, negozianti; Capasso *eod.* nocchiero.

(7) Nel 942 Pietro calciolario vende a Basilio calciolario un orto suo confinante con la casa di Lupo e Pietro Calciolarii. *Regesta neapol.*, 47.

(8) Ciccaglione, *La legislazione economica, finanziaria e di polizia nei municipii dell'Italia meridionale*, I, 4 (Dal Filangieri).

(9) *R. neapol. arch. monum.*, 10; *Regesta neapolit.*, 10, 13.

(10) Iohannes Ypatus, a. 814-823. Federici, op. cit., p. 75.

(11) « Temporibus summi pontificis Gregorii papae. Aenaes Grosso consul et dux et rector patrimonii gaetani » (a. 721, o 736, o 841, ma quest'ultima epoca è la più probabile). Federici, op. cit., p. 97: « Mercurius consul et dux et rector patrimonii trajectani » a. 851 (?). Federici, op. cit., p. 102; v. p., pag. 104 a. 862.

(12) Capasso, op. cit., I, p. 248.

(13) Federici, op. cit., p. 86. Capasso, op. cit., p. 263. Andrea fu duce di Napoli dall'834 all'840.

zione repubblicana. È vero che per qualche tempo la carica di ipato fu elettiva, ma è pure vero che ben presto il sistema ereditario si sostituì all'elettivo, come è pure vero che Gaeta riconobbe mai sempre l'alta sovranità del signore greco. D'altra parte nè le cronache, nè le storie ci danno notizia di una qualsiasi partecipazione del popolo al governo della cosa pubblica: e, come vedremo, a Gaeta la curia scomparve completamente, senza lasciare alcuna traccia. Tutto quindi ne induce a credere che la elezione dell'ipato si facesse come quella del vescovo anche in questa città. I documenti infine ne fanno comprendere che, come quello di Napoli, anche il ducato di Gaeta rassomigliasse più ad un principato, e che l'amministrazione di esso fosse nelle mani del duca, da cui dipendevano gli altri minori ufficiali. Noi invero vediamo che il duca donava le terre appartenenti al fisco; e Docibile II elargiva, nel 944, a suo figlio Gregorio alcune terre del pubblico (1); il duca Gregorio faceva la medesima cosa con un suo zio per le terre pubbliche site in Giuniano (2); ed il reggente Leone donava a tal Campolo, figlio di Docibile due isolette di proprietà del fisco (3). Vediamo pure che il duca arriva a smembrare lo stesso ducato, e tutto ne induce a credere che Docibile II abbia costituito a favore di suo figlio Marino il ducato di Fondi, assegnandogli inoltre nel 935 o 950 tutto ciò che apparteneva al pubblico fisco in Marano ed in Maranola (4). Ora non comprendo come tutto ciò avesse potuto avvenire in un governo popolare.

La costituzione del ducato di Gaeta era in fondo simile a quella del ducato di Napoli. Il duca, che nei primi tempi dicevasi *ypatus* (5), poscia s'intitolò *consul et dux*, si disse anche esso glorioso ed eminentissimo (6), ed ottenne dall'imperatore greco il titolo di *patritius* (7). La sua compagna prendeva anch'essa il titolo di duchessa, dicendosi gloriosa ed eminentissima, ed aggiungendo anche l'altro titolo pomposo di *senatrix* (8).

A Gaeta, come a Napoli, ben presto prevalse il sistema ereditario, ma anche colà si mantenne, in apparenza almeno, il sistema elettivo, ed il duca nell'associarsi il figlio al governo (9) pare richiedesse il consenso del popolo (10). E come già abbiamo visto se il duca era minorenne gli si dava un reggente, che pare amministrasse insieme alla madre di quello (11).

Il ducato di Gaeta anch'esso riconosceva in apparenza l'alto dominio del signore bizantino, come risulta sia dalla formola del giuramento che il duca od ipato soleva pronunziare, sia dal titolo di patrizio che questo otteneva, sia ancora dal perchè i diplomi s'intestavano all'imperatore od agli imperatori bizantini (12).

Il duca di Gaeta era anch'esso nel suo ducato il più alto magistrato militare e civile, e noi lo abbiamo visto sedere in tribunale; anzi pare che la duchessa madre sedesse in tribunale insieme al figlio, poichè nel 1009 la vedova del duca Giovanni IV insieme al figlio Giovanni V dirime una vertenza sorta tra il vescovo di Gaeta Bernardo e la badia di Montecassino, pel possesso di una chiesa (13).

Anche a Gaeta il fisco dicevasi *publicum*, ed il duca ne disponeva, come può desumersi dagli esempii più sopra ricordati: anzi il duca Leone nel donare, nel 1019, a Campolo le isolette di Ponturi e di Stefano, gli abbandonava anche tutti i diritti, tra i quali quello di pescagione (14).

I magistrati che si riscontrano nel ducato di Gaeta sono simili a quelli del ducato di Napoli. Giovanni IV, nel 992, per un giudizio si recava sopra luogo col *vicedomino* (15).

Molti documenti ci parlano dei prefetti o prefetturii, carica ricoperta per lo più dai membri della famiglia ducale, e resa ben presto vitalizia e forse anche ereditaria (16).

I conti (17) ancora appartenevano agli ufficiali di alto rango: l'ipato Costantino era figlio del conte Anatolio (18) : un conte Gregorio era figlio del duca Marino (19): in Traetto la carica di conte erasi resa ereditaria, e quei conti introdussero il costume di intestare a loro gli atti della loro contea (20).

Quanto al resto valga qui per ripetuto ciò che abbiamo detto del ducato di Napoli.

Dicevamo che a Gaeta la curia era scomparsa completamente, e per vero ivi non si riscontra neppure quella curia notarile, che ebbe vita a Napoli. A Gaeta i notai dicevansi scribi, ed erano per lo più sacerdoti (21). Ma anche tra gli scribi eravi una gerarchia, poichè troviamo i

(1) Federici, op. cit., p. 190.
(2) Federici, op. cit., p. 216.
(3) Federici, op. cit., p. 311.
(4) Federici, op. cit., p. 176.
(5) Federici, op. cit., p. 79, 86. Capasso, op. cit., p. 263.
(6) *R. neap. arch. monum.*, 269. Federici, op. cit., p. 102, 104, 144, 147, 148, 158, 211, 294, 325, ecc.
(7) Federici, op. cit., 144, 147, 148, 158, 203.
(8) Federici, op. cit., 279, 285, 325, 335, 339, 342, 343.
(9) *R. neapol. arch. monum.*, 269. Capasso, op. cit., I, p. 265. Federici, op. cit., 118, 166, ecc.
(10) Federici, op. cit., p. 166 e seg.
(11) Federici, op. cit., p. 311, 325.
(12) Veggansi i varii diplomi riportati dal Federici; e Capasso, op. cit., I, p. 263.
(13) Federici, op. cit., p. 285, v. p. 191, 195, 203, 207, 233.
(14) Federici, op. cit., p. 311.
(15) Federici, op. cit., p. 246.
(16) Federici, op. cit., p. 200, 274, 279, 294.
(17) Federici, op. cit., p. 75, 79, 148, 262, 292.
(18) Costantinus ypatus filius Anatolius comes. Federici, op. cit., 86.
(19) Federici, op. cit., p. 246.
(20) Federici, op. cit., p. 304: « Vicesimotertio anno comitatus domni Daoferii et domni Landoni, seu et duodecimo anno comitatus domni Ederarti et domni Marini ».
(21) *R. neapol. arch. monum.*, 3: « Iohannes presbyter et scriba civitatis uius ». Capasso, op. cit., I, 263. Federici, op. cit., p. 245.

protonotarii (1), a somiglianza di quelli che presiedevano alle scholae dei notai dell' impero caduto (2).

Scomparsa la curia, la cittadinanza gaetana si distinse negli stessi ordini che quella di Napoli, e lo abbiamo già visto. I componenti della nobiltà dicevansi *maiores* (3) e *nobiliores* (4) ed anche *senatores* (5). Quest'ultimo titolo però non deve trarre in inganno, e far credere all' esistenza di un senato di Gaeta, poichè sappiamo che in quell'epoca con le voci *senatores* ed anche *senatus* solevansi indicare i magnati ed il loro ceto (6): e come non solo la moglie del duca, ma anche le sorelle solevansi appellare senatrici (7), così ancora i nobilissimi dicevansi senatori. D'altra parte il documento del 945, nel quale si legge questa voce, contiene una dichiarazione di sicurtà data in seguito a giuramento ordinato dai senatores della città di Gaeta in una lite sorta tra il vescovo di Gaeta ed alcuni cittadini per il possesso di un pezzo di terra, sicchè è lecito supporre che con essa voce si volessero indicare i giudici, se pure non si indicavano i duchi Docibile II e Giovanni II, che nell'istesso anno (945) giudicarono un'altra lite sorta tra il medesimo vescovo ed un figlio naturale di Giovanni I (8), ed i quali potevano bene appellarsi anche senatori, quando le loro mogli e sorelle dicevansi senatrici. In una carta del 1071 poi leggo: « Dominis Iohannes glorioso comes et filius domini Marini Illustrissimo senatori » (9), il che mi conferma sempre più che con la voce senatore indicavansi i nobilissimi.

Il piccolo ducato di Fondi si distaccò da quello di Gaeta, secondo ogni probabilità, ai tempi di Docibile II, che ne investì il suo figliuolo Marino, secondogenito. Questo ducato non acquistò vera importanza, e dai documenti pare che esso fosse restato dipendente dal duca di Gaeta; e per vero sorta una lite fra la moglie del duca di Fondi, Leone, e quella del conte Gregorio figlio del defunto duca di Gaeta, Marino, la vertenza veniva giudicata da Giovanni IV di Gaeta, che accedeva sopra luogo col vicedomino e col vescovodi Traetto (10).

Il duca di Fondi inoltre non prese i titoli pomposi di quelli di Napoli e Gaeta, nè ebbe dall'imperatore il titolo di patrizio od altro; anzi pare che egli per ordinario s'intitolasse semplicemente consul, poichè in un documento del 1028, contenente una donazione fatta dal duca di Fondi in favore del monastero di Sant'Angelo al Monte, si legge: « Septimo anno consulatus domini leo filio domini leoni consuli fundane civitatis » (11). Ciò ne mostra che il ducato di Fondi non erasi reso del tutto indipendente da quello di Gaeta, riconoscendo solo l'alto dominio dell'imperatore bizantino: sicchè io scorgerei quasi una specie di rapporto feudale tra il primo ed il secondo.

Il ducato di Terracina invece erasi costituito può dirsi quasi contemporaneamente agli altri del dominio greco: ma pare che, mercè vincoli di sangue, e per gl'interessi comuni, il suo duca fosse in intimi rapporti con quel di Gaeta, se ciò ne è dato desumere da una carta del 924, nella quale, trattandosi della divisione della eredità della moglie di Docibile I di Gaeta, interviene Anatolio duca di Fondi, forse come marito di una figlia di questo, Maria (12).

La costituzione di questi due piccoli ducati non era diversa da quella dei ducati di Napoli e Gaeta.

Maggiori difficoltà ci offre lo studio del ducato di Amalfi. La data della formazione di esso non si può precisare, ma tutto ne induce a credere che Amalfi con le terre vicine restò soggetta al duca di Napoli, almeno nominalmente, nella prima metà del secolo IX. Ciò desumesi non solamente dalla più volte ricordata lettera di Leone III, ma più dal patto conchiuso nell'836 tra Sicardo di Benevento ed il duca di Napoli, Andrea, dove si legge: « haec, quae a nobis parte vestra promissa et scripta sunt impleantur tam vobis (al duca Andrea ed al vescovo Giovanni), quam omnibus civitatibus vel Surrenti vel Amalfi et caeteris castellis vobis subiectis terra marique » (13).

Dopo quell'epoca pare che Amalfi, la quale precedentemente doveva esser retta da un prefetto o prefetturio inviatole dal duca di Napoli, profittando forse dei rivolgimenti che afflissero Napoli tra l'839 e l'840, avesse incominciato ad eleggere da sè il proprio capo, che seguitò a chiamarsi prefetturio, e tra l'839 e l'840 ne vediamo salire parecchi al potere, restandovi ciascuno pochi mesi (14). Dopo i prefetti sono due (15); ma si ingannerebbe a partito chi volesse credere, che questi due prefetturii fossero la manifestazione di una riforma introdotta in Amalfi. Intorno al castro amalfitano erano altri piccoli villaggi e castri più o meno importanti, i quali ancora erano retti da conti (16), e tra i quali

(1) Federici, op. cit., p. 176: « Iohannes presbyter et protonotarius ».
(2) Bethmann-Hollveg, *Rom. Proc.*, 517.
(3) Federici, op. cit., p. 266.
(4) Federici, op. cit., p. 252.
(5) Federici, op. cit., p. 198.
(6) Hegel, op. cit., cap. II, 5. *Il Senato romano*.
(7) Federici, op. cit., p. 198.
(8) Federici, op. cit., p. 192.
(9) Federici, op. cit., p. 417.
(10) Federici, op. cit., p. 246.

(11) *R. neapol. arch. monum.*, 338.
(12) Federici, op. cit., p. 159.
(13) Pellegrini, *Hist. princ. langob.*, edit. dal Pratilli, III, pag. 202.
(14) Camera, *Memorie istoriche, diplomatiche dell'antica città di Amalfi*, Salerno 1876, vol. I, c. 7.
(15) Camera, loc. cit.
(16) Solo così può spiegarsi come ad Amalfi moltissime famiglie usassero il soprannome di *comite*, cosa che provano numerosi documenti.

trovavasi Atrani: ora essendosi ad Amalfi propriamente detta unito quest'ultimo villaggio, ciascuno volle mantenere il proprio magistrato, quantunque essi insieme dovessero provvedere al governo dei due luoghi riuniti. Invero la cronaca amalfitana ci fa sapere che la elezione dei prefetturii si faceva dagli Amalfitani ed Atranesi raccolti in uno (1). D'altra parte per quanto ne dice il Camera, e se ciò può anche rilevarsi da un documento dell'860 (2), uno dei due solamente prendeva il titolo di prefetto, mentre l'altro conservava quello di comite, che forse originariamente doveva avere: il primo era il magistrato proprio degli Amalfitani, il secondo quello degli Atranesi. Qualche volta poi i prefetti erano tre (3), il che non può spiegarsi diversamente, che col supporre essersi qualche altro popolo unito all'amalfitano ed all'atranese.

In tempi di continue guerre e pericoli la duplice o triplice direzione non poteva durare, anche forse perchè la fusione tra quei popoli erasi fatta completa, e dopo l'870 noi troviamo di nuovo un sol prefetto (4).

Ora a me non sembra che possa parlarsi veramente di una repubblica amalfitana, come è opinione generalmente formata, e come dice espressamente il Camera (5). Io credo che le condizioni di Amalfi, fino a quando la carica di prefetto non si rese ereditaria, furono simili a quelle di Napoli e Gaeta nel primo periodo della loro indipendenza, e che la elezione del prefetto o dei prefetti si facesse non da una vera assemblea, ma dal popolo tutto. Come fosse composto il popolo per questa elezione potrebbe per avventura desumersi da un documento posteriore, e cioè del 993, dove si legge: « Nos leo domini gratia archiepiscopus primus sancte sedis amalfitane ecclesie una cum presentibus nobiscum astantibus magnatibus cuncte plebis huius nostri archiepiscopii » (6).

Dopo la elezione il popolo non prendeva parte diretta al governo: non si ha traccia di un'assemblea popolare, le curie anche colà erano scomparse, e s'inganna il Camera, quando afferma che il prefetto od i prefetti erano assistiti da una giunta di giudici, poichè i *iudices* dei documenti amalfitani (7) non sono diversi da quelli dei documenti napolitani o gaetani, cioè giudici pedanei, che assistevano i magistrati nell'amministrazione della giustizia, ma che non avevano alcuna funzione politica od amministrativa.

D'altra parte io non credo che Amalfi si fosse emancipata ancora completamente dal ducato di Napoli, e mi conferma in questa opinione il vedere nell'840 prefetto di Amalfi un Sergio figlio di Gregorio, magister militum di Napoli e figlio a sua volta del duca napolitano Sergio (8): anzi a me produce davvero meraviglia, se vuolsi ammettere in quest'epoca il sistema elettivo in Amalfi, il vedere come gli Amalfitani si eleggessero uno della famiglia del duca di Napoli, quando essi aspiravano alla indipendenza. Non potrebbe questo fatto indurci a credere che Sergio fu inviato ad Amalfi come prefetto dal duca, e confermato dal popolo di quella città?

La quasi completa emancipazione del ducato di Amalfi da quello di Napoli può dirsi ottenuta, soltanto quando il prefetto rese ereditaria la sua carica. Ciò avvenne con Mansone, che si associò al governo il figlio Mastalo I, e che s'intitolò imperiale spatario candidato (9), titolo che certamente gli venne conferito dall'imperatore greco, il quale in tal modo veniva a riconoscere l'indipendenza di Amalfi dal ducato napolitano.

Da allora la costituzione del ducato amalfitano fu del tutto simile a quello degli altri finora studiati, ond'è che brevemente ne discorreremo.

Fino a tanto che i prefetturii furono elettivi si dissero semplicemente *eximii* o *magnifici* (10); quando poi la carica cominciò a diventare ereditaria, essi abbandonarono il titolo di prefetturii e si dissero iudices (11), ovvero si fregiarono dei titoli ottenuti dall'imperatore bizantino sia di spatario che di patrizio: così in una carta del 922 si legge: « temporibus domini mortali imperialis patricii et domini leonis prothospatarii eius filii »; e lo stesso può dirsi di due documenti del 939, e da altri del 940 e del 952 (12). Ciò ne mostra che i primi magistrati di Amalfi non osavano ancora prendere il titolo di duca. Ma, allorchè Sergio, nel 958, uccise Mastalo II ed usurpò il potere, prese risolutamente il titolo di *dux,* si disse patrizio imperiale e glorioso, e si associò il figlio Mansone (13). Da allora tutti i duchi amalfitani conservarono questi titoli (14), anzi essi ottennero dall' imperatore bizantino

(1) Chron. Amalph., a. 840.

(2) « . . . temporibus domini Mauri gloriosi eximii praefecti et Acto comb. a Deo servata civitate Amalfi ». Camera, loc. cit., p. 95.

(3) Camera, loc. cit., p. 94.

(4) A. 875: « Temporibus domini Pulchari magnifici Prefecturji ». Camera, op. cit., I, pag. 113.

(5) Camera, op. cit., I, c. 5, e *Istoria della città e costiera di Amalfi*, Napoli 1836, c. 5.

(6) Camera, op. cit., I, c, 9.

(7) Camera, op. cit., I, p. 136, 167, 228, 244, ecc.

(8) Camera, op. cit., I, c. 7 e *Istoria*, ecc., c. 5.

(9) A. 907: « In nomine, etc. temporibus domini mansonis imperialis spatario candidato et domini mastali genitor et filius amui gloriosi et eximii prefecturii ». Camera, *Memorie*, ecc., I, 125.

(10) Camera, op. cit., I, p. 95, 113, 121.

(11) A. 921: « Temporibus domini mastali et domini leonis iudicibus amalfi ». Camera, op. cit., I, p. 128.

(12) Camera, op. cit., I, 129-136.

(13) Camera, op. cit., I, 142, 143.

(14) *R. neap. arch. monum.*, 33 (a. 939), 309 (1018). Camera, op. cit., I, p. 143 e seg., a. 992, 993; p. 181, 183, 189, 224, 225, ecc.

anche altri titoli, come quelli di Vesti, Sebasti ed anche Protosebasti (1). Quando poi i duchi di Amalfi occuparono per poco il principato di Salerno presero anche il titolo di principi, ed in una carta di donazione del 983 si legge: « Temporibus domini nostri mansonis ducis et imperialis patricii et antypati anno vicesimo quinto et septimo anno domini iohannis gloriosi ducis filii eius, et primo anno principatus eorum Salerni » (2). Indi anche i duchi amalfitani si dissero tali per grazia di Dio (3).

La moglie del duca dicevasi duchessa (4), ma quando Mansone IV nel 1034, sbalzati il fratello Giovanni II ed il figlio di lui Sergio III, salì al trono e si associò la madre, questa s'intitolò gloriosa duchessa e patricissa (5), titoli che conservò anche dopo che Giovanni II ricuperò il potere, accecando il fratello Mansone IV (6).

Quando il sistema elettivo predominava, esso fu qualche volta rotto dalle usurpazioni (7), e la durata in carica dei prefetti non era determinata, poichè vediamo Marino e Sergio eletti nell'844 restare al potere per quindici anni (8). Resa poi ereditaria la carica di duca, il sistema ereditario pare avesse rispettato, in apparenza almeno, il principio elettivo, al quale si appoggiavano gli usurpatori, e quando Sergio uccise Mastalo II, egli, ci dice la cronaca amalfitana, fu eletto « sine aliquo scandalo dux et patritius ».

Io poi credo assolutamente che anche i duchi di Amalfi riconoscessero l'alto dominio del greco signore, o lo desumo sia dal perchè essi si intitolavano imperiali patrizii, sia dal vedere che il duca spodestato da Guaimaro principe di Salerno all'imperatore greco fece ricorso per ricuperare il ducato (9).

Il duca di Amalfi come quello di Napoli aveva i supremi poteri militare e civile. Egli riuniva e comandava l'esercito, dichiarava la guerra, faceva la pace, stringeva alleanze: egli batteva moneta, emetteva ordini (praecepta), nominava gli ufficiali (10), e finalmente era il supremo giudice, poichè lo vediamo sedere in tribunale (11). Egli inoltre disponeva di tutto ciò, che apparteneva al fisco (publicum) (12), e Mastalo II assegnava alla chiesa di Amalfi tutta la spiaggia di Maiori, ed a quello Santa Trofimena di Minori la spiaggia di Minori ed il diritto di servirsi senza limite delle acque del fiume per irrigazione; Mansone III dava al monastero di San Lorenzo « quod habuit ipse publicus noster in Argentaro infra fines, etc. »; e Marino Sebaste abbandonava alla chiesa di Ravello alcuni provventi del fisco (13).

Come facilmente scorgesi, il duca di Amalfi era più un principe che il capo di un governo popolare. Egli dai sudditi è chiamato *dominus noster* (14), e chiama a sua volta i sudditi *fidelissimi nostri* (15); dispone liberamente delle cose dello Stato; non ha intorno a sè alcun corpo emanante dal popolo; abusa qualche volta del suo potere, tanto da spingere il popolo a ribellarglisi come a tiranno, cosa che avvenne a Sergio II (1029). Infine, i delitti che funestarono il palazzo ducale di Amalfi (16) richiamano alla mente quelli delle corti di Benevento e Salerno.

Gli ufficiali del ducato amalfitano erano simili a quelli degli altri ducati del Napolitano, come può desumersi da documenti (17).

Infine la curia era anche ad Amalfi scomparsa, e pare non esistesse neanche una curia notarile come quella di Napoli, quantunque in qualche

(1) A. 1053: «... Temporibus domini iohannis gloriosi ducis et imperialis patricii et anthipatus et vesti ». Camera, op. cit., I, 251; a. 193: « Nos marinus sebastes... dux Amalfitanorum ». Eod. 1, 289-90. Camera, *Istoria della città e costiera di Amalfi*, c. 5.

(2) Camera, *Memorie istoriche*, ecc., I, p. 181.

(3) Camera, op. cit., I, 189: « Nos manso domini gratia dux et anthipato patricii » (a. 1004) e p. 283.

(4) Nel riassunto di una carta napolitana, Drosa, vedova del duca Adelferio, è detta duchessa; in altra del 996 si legge *Drosae gloriosae senaoris* (forse invece di *senatricis*). Camera, op. cit., I, 186.

(5) A. 1035: « Temporibus domine Marie gloriose ducisse et patricisse »; Id. a. 1039. Camera, op. cit., I, 244.

(6) Camera, loc. cit.

(7) Camera, *Istoria della città e costiera di Amalfi*, c. 5.

(8) Camera, *Memorie storiche*, ecc., c. 7.

(9) Camera, op. cit., c. 18.

(10) Camera, op. cit., I, p. 141.

(11) A. 984: « Temporibus domini mansonis gloriosi ducis et imperialis patricii anno vicesimo sexto et octabo anno domini iohannis gloriosi ducis filii eius... Unde inter nos causationes multas habuimus et nobis altercantibus ad finem venire non patuimus: deinde perreximus exinde ad judicium *ante presentiam supradicte gloriosissime potestatis et persuum ore rectum indicium recepimus* ». Lo stesso leggesi in altro documento del 992. Un terzo documento del 992 che fa seguito al precedente è importantissimo. Dopo il primo giudizio del duca una delle parti (Gemma e Boccia) fa all'altra (Gregorio) carta di sicurtà, ma poi si rifiuta di adempiere a questa. Allora Gregorio ricorre al duca, che cita due volte la parte inadempiente, la quale non comparisce, sicchè la sentenza è pronunziata in contumacia, « deinde, dice il documento, et nos sicut consuetudo est istius civitatis firmamus vobis supradicto gregorio per hunc nostrum iudicatum ut amodo et semper habeatis et dominaretis ex predictis supradicta vestra hereditatem qualiter et quomodo eos proclamad ipse vestre charte sine omni contrarietate de supradicta gemma et boccia et de suis heredibus... ». Camera, op. cit. *Note e documenti*, n. XI.

(12) Camera, op. cit., 1, 144 doc. a. 992 e *Note e documenti*, n. XX, a. 1004.

(13) Camera, op. cit., I, 138; *Note e docum.*, XX, e I, p. 289.

(14) Camera, op. cit., I, 181.

(15) Camera, op. cit., I, 228, doc. a. 1023.

(16) Camera, op. cit., c. 18.

(17) Troviamo i vicedomini (Camera, op. cit., I, p. 134) ed i conti, come da quasi tutti i documenti riportati. Si noti però che moltissime volte il titolo di comite è un soprannome di famiglia. In una carta del 1014 è nominata una Cristina comitissa (Camera, op. cit., I, 189).

documento si riscontri tra i testimoni un curiale (1). Gli atti erano redatti dagli scribi, per lo più ecclesiastici (2), e più tardi anche ad Amalfi troviamo un protonotario (3).

Dopo quanto abbiamo detto dei ducati di Napoli, Gaeta ed Amalfi, non ci tratteremo a discorrere di quello di Sorrento, le cui condizioni erano perfettamente identiche. Solo diremo che Sorrento anch'essa prima dipendeva da Napoli, e che veniva retta da un prefetto, che dicevasi pure *fortior;* che anche colà la carica di prefetto addivenne ereditaria (4), segno di un principio di indipendenza, e che poscia i prefetti presero il titolo di duchi, ed associarono i figli al governo. Così in una carta del 1099 si legge: «... Trigesimo secundo anno ducatus domini sergii gloriosi ducis et nono anno ducatus domini sergii filii eius etiam gloriosi ducis... Syrrento » (5).

Quanto al resto la costituzione del ducato sorrentino era consimile a quella degli altri.

Da questa breve esposizione della costituzione dei ducati napolitani può desumersi che le loro condizioni in fondo non erano di molto diverse da quelle dei principati langobardi, e quindi anche in essi la feudalità trovava il campo apparecchiato per fecondare i suoi germi.

Invero le condizioni morali dei ducati non erano certamente le più belle, e se l'attività commerciale ed industriale rese migliore i cittadini, d'altra parte, coll'andare del tempo, aumentando le ricchezze ed il lusso, aumentò anche la corruzione.

Quello stato di violenze, iniziatosi negli ultimi tempi dell'impero occidentale, e continuato durante la dominazione greca, non cessò con la costituzione dei ducati, e ne siano prova non solo le usurpazioni avvenute nelle corti ducali, ma anche quelle perpetrate dai potenti a danno dei privati e delle chiese. E, per addurre un esempio, a Gaeta, Miro, figlio naturale del duca Giovanni I, non solo usurpava alcuni fondi appartenenti alla chiesa di Gaeta, ma per legalizzare la sua usurpazione fabbricava un istrumento, che veniva poi in giudizio riconosciuto falso (6).

D'altronde, senza presupporre uno stato di continue violenze, non potrebbero spiegarsi le tante raccomandazioni e le tante oblazioni di beni che riscontransi nelle raccolte di documenti napolitani. Nè i duchi erano capaci di impedire questi abusi, tanto vero che nel 999 il vescovo di Gaeta, non avendo i duchi allora dominanti, e che erano suoi nipoti, avuta la forza di costringere molti cittadini a prestare certe opere, cui erano obbligati verso la chiesa, dovette ricorrere all'imperatore Ottone III, che mandò un messo, il quale invece riuscì a comporre la quistione (7). Questo documento ne mostra anche come si fossero generalizzate le raccomandazioni quasi servili, poichè quelli che il vescovo diceva obbligati a servizii manuali, e che si rifiutavano a prestarli, dicendosi completamente liberi, erano moltissimi, e dovevano essere di condizione non molto bassa, perchè la lite finì col riconoscimento da parte del vescovo della loro piena libertà, dietro il pagamento di una somma.

La corruzione e le violenze dovevano portare debolezza nei ducati. E per vero noi vediamo Gaeta riconoscere l'alto dominio del pontefice prima, e poi dell'imperatore d'occidente, ed Ottone II giudica una lite sorta tra la Badia di Montecattino ed il duca di Gaeta (8). Ottone III, dietro istanza del vescovo, invia come suo messo il cappellano Nottichero, che conosce non solo la causa, cui sopra abbiamo fatto cenno, ma anche altre, e giudica, secondo il costume germanico, con l'assistenza di molti signori, tra i quali il duca di Fondi ed il conte di Traetto, ed alla presenza di tutto il popolo (9). Infine Gaeta cade sotto il dominio del principe di Salerno, e da allora ebbe duchi langobardi Normanni, ma non più gaetani, e può dirsi che Gaeta col duca Atenolfo II sia addiventato quasi un feudo di Riccardo I di Capua (10).

Similmente Amalfi e Sorrento, consumate dalla corruzione e dai rivolgimenti interni, cadono sotto il dominio del principe di Salerno (11) per poi risollevarsi ancora per poco.

Ed anche Napoli, quantunque più favorita dalla sua posizione e dalla forza che le dava il suo ducato più vasto degli altri, vide un suo duca ricorrere all'imperatore franco contro le minaccie del duca di Benevento (12); e se visse più a lungo degli altri ducati, la sua vita non fu così rigogliosa come avrebbe potuto essere, ed essa cadde sotto la spada dei Normanni, come il resto delle provincie meridionali.

81. Nel medesimo tempo che nel regno italico, tenuto dai Franchi, per la politica di questi, seguitò ad aver vita il diritto langobardo colle riforme ed aggiunte introdottevi dai capi-

(1) Camera, op. cit., I, 221-232; *Note e docum.*, n. II.

(2) Camera, op. cit., I, 95, 110, 111, 143, 167, 168, 189, 223, 226; *Note e Docum.*, II; *R. neap. arch. monum.*, 33, 309. In quest'ultimo tra i testimoni è un Guttus scriniarius scriba.

(3) Camera, op. cit., I, 290.

(4) *R. neap. arch. monum.*, 174. Marino figlio del prefetto Sergio (a. 979); 183. Giovanni figlio del prefetto Marino (a. 981).

(5) Camera, op. cit., I, p. 269.

(6) Federici, op. cit., p. 192.

(7) Federici, op. cit., p. 263.

(8) Federici, op. cit., p. 235.

(9) Federici, op. cit., p. 263, 266. Ottone III poi nell'istesso anno 999, concedeva al duca di Gaeta, quasi come a suo vassallo, il castello di Pontecorvo, che a dir vero non fu da questo mai conquistato e posseduto (cod. 267).

(10) Federici, op. cit., p. 349 e seg.

(11) *R. neapol. arch. monum.*, 387 a 390; Camera, op. cit., I, p. 245.

(12) Capasso, op. cit., I, p. 80

tolari; nel ducato beneventano, che continuava, può dirsi, la tradizione langobarda, quel diritto seguitò ad imperare, quale diritto nazionale, unitamente alle leggi emanate dai duchi o principi, che dir si vogliano.

Restarono quindi in vigore, per quanto erano compatibili col nuovo stato di cose, le disposizioni riguardanti il gasindiato. I sovrani di Benevento, che in faccia ai loro sudditi eransi posti nella medesima condizione del caduto re langobardo, costituirono la loro corte a simiglianza della corte regia langobarda e della franca, che a questa era succeduta; sicchè in essa trovavansi i medesimi magistrati, tratti ordinariamente tra i fedeli che circondavano il duca, ed i quali occupavano la medesima posizione che i gasindi regi langobardi ed i vassalli regi franchi. E quando più tardi sorsero il principato di Salerno e quello di Capua, i loro principi ancora, come s'è già visto, si attorniarono di fedeli.

L'influenza dei vicini Franchi operò sì che nei principati langobardi l'istituto del gasindiato si foggiasse sul vassallaggio franco, e però i fedeli dei principi, anche prima che avvenisse la divisione del ducato di Benevento, si indicarono con la voce *vassalli*, come risulta dalle leggi, ed ebbero un quidrigildo più alto, eguale cioè a quello degli *honorati* (1).

Come poi nel resto d'Italia, nelle provincie langobarde tutti potevano crearsi sèguito di fedeli, e quelli, che ponevansi sotto la protezione di privati, o di chiese e di monasteri, se per qualche tempo si indicarono colla voce langobarda gasindi, in prosieguo, per la medesima influenza, si dissero *commendati* (2) ed anche *vassalli* (3). Nè essi erano diversi dai commendati o vassalli franchi, e, come questi nel periodo carolingio solevano ordinariamente essere investiti di beneficii, così ancora nei principati langobardi quelli godevano per lo più beni elargiti loro dai signori.

L'istituto della *commendatio* inoltre era conosciuto ed aveva vita pure nei ducati napolitani e nelle provincie dipendenti dall'imperatore greco. Ciò avveniva e per la vicinanza dei Langobardi, con i quali le relazioni erano continue, e per le condizioni stesse degli uni e delle altre, perchè, causa la lontananza e la debolezza dell'imperatore d'Oriente, non poco disordine regnava nelle terre d'Italia a lui soggette, e però l'antico patronato dei Romani dovette sempre più svilupparsi, e col tempo acquistare i caratteri del vassallaggio dei Franchi e dei Langobardi. Che se i Romano-Greci d'Italia non si fossero trovati nella necessità di dover ricorrere al protettorato dei potenti, la vicinanza dei Langobardi non sarebbe bastata da sola a trapiantare nelle provincie greche d'Italia la *commendatio*. In questo rapporto, però, entravano coloro che, per lo più di vile condizione, ricercavano la protezione di forti e potenti, per isfuggire alle violenze dell'epoca e per assicurarsi il sostentamento. Essi dicevansi *commenditi* (4), ovvero *defisi* (5), mentre non mancano documenti in cui vengono indicati colla voce *excusati:* e così in una concessione di Gregorio protospatario e catapano, si legge: « dedimus monasterium Sancti Petri... cum excusatis » (6). Che poi la condizione dei defisi fosse simile a quella dei commendati franchi, si rileva da un documento del 1071, dove il monastero dei Santi Sergio e Bacco di Napoli pretende contro un tal Sergio che un tal Giovanni fosse suo defiso: « eo quod da quo ipso defiso venit ad avitandum in ista civitate *comendatus* fuit at quondam domino Johanne venerabili presbytero et monaco dispensator ipsius monasterii (7).

82. Nel discorrere dei germi della feudalità nel regno langobardo, si vide come in questo aveva vita l'istituto del beneficio, ed in quali modi solevasi costituire. Ora, nei principati langobardi dell'Italia meridionale seguitarono a costituirsi beneficii, sia per concessione del proprietario (8), sia per oblazione; che anzi le oblazioni in favore di chiese e di monasteri furono frequentissime (9), e gli oblatori o ritenevano le cose oblate a titolo di beneficio (10), ovvero se ne riservavano l'usufrutto vita loro durante (11), od anche estendevano questa riserva ai loro eredi (12). I beneficii poi potevano darsi in locazione (13).

Esempi di oblazioni di beni rattrovansi inoltre ancora tra i documenti delle provincie appartenute all'impero greco (14), e tanto in queste quanto nei principati langobardi non erano sco-

---

(1) *Radelgisi et Siginulfi divisio ducati beneventani*, c. 27 (Padelletti).

(2) Dalla badia di Montecassino dipendevano molti *commenditi. Syllabus, graecarum membranarum*, 3, a. 892.

(3) *Cod. diplom. cavens*, I, 78; II, 309; *Ludov. II const. de exerc. benevent.*, c. 4.

(4) *R. neapolitani archivii monumenta*, 17, 37, 39, ecc., v. p. Capasso nell'*Archivio storico per le provincie napolitane*, a. IX, p. 359 seg.

(5) *R. neap. arch. monum.*, 233 ed appendice 4, ... *cum defisis.*, *Regesta neapol.*, 449, 506; Minieri, *Saggio di Codice diplomatico*, n. 24, app. 22. V. p. Capasso nell'*Archivio* cit.

(6) *Syllabus graecarum membran.*, 10, v. p. *Ludov. II const. de exerc. benevent.*, c. 4 e 5. Dal placito istriano citato e dalla cronaca del Dandolo, a. 879, si rileva che gli excusati esistevano anche nell'Istria ed a Venezia.

(7) *Regesta neap.*, 506.

(8) *Cod. dipl. cavens.* II, 293, 336. Nel documento 309 a p. 127 del vol. II si legge: « *quod ei a palatium concessum fuit* », e la concessione di cui al documento 336 è fatta in perpetuo col peso di alcune prestazioni.

(9) *Cod. diplom. cavens.*, I, 72, 136, 141, ecc.

(10) *Cod. diplom. cavens.*, I, 113, 123.

(11) *Cod. diplom. cavens.*, I, 96, 98, 100.

(12) *Cod. diplom. cavens.*, II, 221.

(13) *Cod. diplom. cavens.*, I, 183.

(14) *R. neap. arch. monum.*, 56, 125, ecc.

nosciute le oblazioni di persone o raccomandazioni servili (1).

I principi langobardi ed i duchi romano-greci, inoltre, seguitarono nel costume introdotto di fare largizioni di beni alle chiese ed ai monasteri, come risulta da parecchi documenti, che avremo occasione di esaminare (2), e di concedere loro privilegi ed immunità.

83. Però come nel resto d'Italia, così ancora nelle provincie meridionali, il vassallaggio ed il beneficio coll'andare del tempo si fusero in un solo istituto.

Ed invero, i principi langobardi adottarono anch'essi il costume di concedere beneficii ai loro vassalli o fedeli. Questo ne dicono le cronache (3). Questo dimostrano i documenti: un diploma di Landolfo di Capua nel 997 ne fa sapere che i predecessori di quel principe erano usi concedere ai loro fedeli beneficii a tempo determinato (4); altri documenti ci parlano di vassalli, i quali sono anche possessori di beneficii (5).

Nè diversamente si comportavano i privati verso i loro vassalli anche nelle provincie greche, i cui documenti ci parlano di *commenditi fundati,* i quali quindi erano possessori di beneficii (6).

Sicchè possiamo dire che anche nell'Italia meridionale, in generale, il rapporto personale di vassallaggio erasi unito al rapporto reale prodotto dal beneficio; nè mancavano i poteri politici e la giurisdizione, i quali si ottennero con concessioni dai vassalli e dagli enti ecclesiastici, o si usurparono.

84. Quando infatti per la continue gare ed inimicizie tra i principati langobardi, nei quali erasi diviso il ducato di Benevento, per le guerre tra questi ed i Greci e per le minaccie dei Saraceni il massimo disordine invase le provincie meridionali, i conti e gastaldi langodardi, che i principi avevano interesse di tenersi amici e fedeli, potettero a poco a poco rendere ereditari nelle loro famiglie le contee ed i gastaldati (7). Anzi i principi stessi, per vieppiù ingraziarseli usavano fare loro concessioni perpetue di città e di interi territori con poteri politici più o meno estesi. Nel 946, infatti, Pandolfo testa di ferro principe di Capua concedeva al conte Landolfo la città d'Isernia ed il suo territorio, con i castelli, i vici e tutte le altre pertinenze « ad havendum, et possidendum, et dominandum, et fruendum » (8). Nel 1034 Pandolfo IV investiva un tal Agelmondo di una parte di Montemarcone e terre adiacenti con il diritto di pretendere dagli abitanti « omnia servitia quae ad rem publicam pertineant » (9). Nel 1039, poi, Pandolfo III di Benevento, dando facoltà al conte Potone di riedificare la distrutta città di Greci, gli concedeva anche una estensione di terre vicine con poteri sovrani: « Et ubi infra suprascripta fines castella vel firmitates facere potueritis, potestatem habeatis illos facere et omnes extraneos ibidem ad habitandum mittere. Et illos vestri potestati detinere, et omnia servitia publica, quae in partibus reipublicae persolvere et facere debent, vobis vestrisque successoribus illa omnia faciunt atque persolvant » (10).

Tanto, quindi, al conte Landolfo, quanto ad Agelmondo, che al conte Potone facevasi una concessione in senso feudale, poichè essi venivano investiti di una città con territorio, entro il circuito dello Stato retto dal concedente, il quale per ciò restava sempre l'alto signore, e ricevevano poteri politici, perchè il diritto di fabbricare castelli ed abitazioni per richiamarvi gente ad abitarli, e di riscuotere tributi e pretendere servigi pubblici, si apparteneva all'autorità sovrana, che sola ne poteva fare concessione. Nè i ricordati diplomi hanno il carattere di temporaneità, essendo essi rilasciati anche in favore degli eredi dei concessionari: nel primo di essi, infatti, si legge: « concedimus et confirmamus tibi supranominato Landolfo, comiti dilecto nostro et ad heredibus tuis... et faciatis omnia quod tibi vel ad heredibus tuis placuerit »; e nel secondo: « ...habendi, possidendi, ac faciendi inde omnia, quod tibi tuisque heredibus placue-

(1) *Cod. diplom. cavens.*, I, 25; *R. neap. arch. monum.*, 67.

(2) *Cod. diplom. cavens.*, 64, 111, ecc. Questi due diplomi sono importanti, anche perchè ritraggono lo stato del principato di Salerno, che ora ne appare sotto l' alta sovranità dell' imperatore franco, ora sotto quella dell' imperatore greco. Il primo documento invero, che è un diploma del principe Guaiferio dell'868 a favore della chiesa di San Massimo, incomincia: *In nomine domini Dei salvatoris Ihesu Cristi, regnante domno Lodoyco imperatore augusto* . . . Nel secondo che appartiene all'anno 899, ed è un diploma di Guaimaro a favore della stessa chiesa, si legge: « In nomine, ecc., ego Wuaimarius princeps et imperialis patricius, quia concessum est mihi a sanctissimis et piissimis imperatoribus Leone et Alexandro per herbum et firmissimum preceptum bulla aurea sigillatum integram sortem beneventani provinciae . . . » e più sotto: « et constituimus ut nullus basilico, nec stratigo, nec protospatarius aud spatarius candidatus aud spatarius, aut gastaldeus, aut sculdahis aut qualiscumque alius reipublicae hactionarius, vel qualiscumque alius serbus sanctorum imperatorum habeant potestatem in illos vel in eorum rebus qualemcumque angariam vel dationem exigentem . . . ».

(3) Anonimo salernitano, *Chronic.*, c. 22.

(4) *R. neapol. arch. monum.*, 250.

(5) *Cod. diplom. cavens.*, I, 78; II, 309.

(6) Nel 942 un tal Giovanni donava al monastero de' Santi Sergio e Baco, « hospites meos fundatos . . . et integra portione mea . . . de omnibus commenditis fundatis . . . quas fuerunt insimul nominatis genitoribus meis cum ipsorum fundoras et cespites ». *R. neap. arch. monum.* 37, v. p. *eod.* vol. I, p. 63, n. 5 e p. 135, n. 2.

(7) *R. neap. arch. monum.*, 194, 322. Pecchia, loc. cit., § 3.

(8) Capone, *Discorso sopra le leggi patrie*, § 71; Pecchia. loc. cit.; Rinaldi, op. cit., p. 128, n. 2.

(9) Capone, Pecchia e Rinaldi cit.

(10) Borgia, *Memorie istoriche di Benevento*, II, 379; Winspeare, *Abusi feudali,* n. 30.

rit, absque contrarietate comitis, castaldi, iudicis vel schuldahis »: e nel terzo si parla, come s'è visto, di: « ... vestris successoribus ».

Accanto a queste concessioni vi furono, come dicevamo, delle usurpazioni, ond'è che può dirsi essersi nelle provincie napolitane la feudalità originata nell'istessa guisa che nel resto d'Italia, poichè come in questa, così ancora in quelle, si ebbero prima il vassallaggio ed il beneficio; poscia questi due istituti cominciarono a fondarsi in uno, ed infine per concessioni od usurpazioni i conti resero ereditaria la loro carica, mutando le contee in feudi, mentre in generale i vassalli acquistarono poteri politici sulle terre loro concesse a titolo di beneficio.

Nel 1045, il conte di Larino Tesselgardo concedeva al monastero di Tremiti la città di Gandia, dichiarando tra le altre cose: « Et si naufragium patiatur quaelibet navis in ipso mare... obligo me ego Tesselgradus ut nullum exinde tollam sed tuae sit potestati tuisque successoribus liberos eos dimittere absque omnia laesionis » (1). Questo documento ne fa vedere che il conte di Larino non era un semplice ufficiale pubblico, ma signore del suo contado, che o aveva ottenuto per concessione o aveva usurpato. Il diploma, inoltre, è importante, perchè ne mostra che il diritto di naufragio già bandito dalle provincie langobarde con una disposizione legislativa, che già abbiamo avuto occasione di ricordare, veniva sempre più condannato anche per l'influenza degli ecclesiastici.

85. Come poi nel regno italico, così ancora nelle provincie napolitane allo sviluppo del feudalismo concorsero le immunità, o, per essere più esatti, le concessioni di poteri politici, di cui, specie i principi langobardi, furono larghi verso le chiese ed i monasteri, poteri che si estendevano sulle terre acquistate, sia per la munificenza dei principi, sia per largizioni di fedeli, sia in altro modo.

Ed anche sotto questo aspetto i principi langobardi dell'Italia meridionale si scostarono dalla politica seguita dai re langobardi. Ciò fecero e perchè lo spirito dell'epoca li spingeva inconsciamente quasi a simili largizioni; e perchè s'imponeva loro la potenza, cui la Chiesa, favorita dai Carolingi, era pervenuta; e per l'influenza della politica dei vicini Franchi, che concedevano nel regno italico a piene mani immunità e privilegi; ed infine perchè colla caduta del regno dei Langobardi, cessò quell'esclusivismo, che tanto aveva distinta la dominazione loro in Italia. Invero al sistema territoriale di leggi cominciò anche nei principati langobardi a sostituirsi il sistema personale, che s'introdusse pure nelle provincie soggette all'imperatore greco, e lasciò larghe traccie nella legislazione generale del regno fondato dai Normanni, e negli statuti e consuetudini delle città dell'Italia meridionale.

Il sistema tributario nei principati langobardi non fu diverso dal franco, e quindi in quelli avevano vita le medesime imposte, dazi o telonei, e le stesse prestazioni di servigi personali dovuti dai sudditi. Ora le immunità, concesse dai principi langobardi, non solo esoneravano in generale le chiese ed i monasteri, quelli che dipendevano da loro, o che abitavano sulle loro terre da qualsiasi prestazione o servigio (2), ma spesso cedevano agli enti immuni il diritto di riscuotere simili tributi e pretendere quei servigi, proprio come s'è visto essere in uso in Francia e nel regno italico.

Pandolfo IV Capodiferro, nel fare al monastero di San Modesto una larga donazione di cose e di uomini, ordinava che questi fossero « liberi ab omni datione, exactione, pensione et censu, et portatico et plateatico et ab omni angaria et servitio publico » (3): ed in un altro diploma a favore della chiesa di San Benedetto così si esprimeva: « Item concedimus in eundem venerabilem locum omnibus illis hominibus qui in rebus eiusdem ecclesiae sanctae ad habitandum introierint, ut semper illos defensos habeamus ab omni servitio publico, sed quidquid in pars publica facere debentur totum illud in pars predictae ecclesiae eiusque rectoribus faciatis atque persolvatis » (4).

Nè mancano esempi di concessioni del diritto di fabbricare castelli e villaggi e richiamarvi abitanti, che cadevano sotto l'immediata

(1) Muratori, *Ant. ital.*, diss. XIX.

(2) Nel 946 Gisolfo di Salerno esentava il vescovo, i chierici e gli uomini liberi abitanti sulle terre della chiesa di Salerno da ogni angaria e dal portatico, *R. neapol. arch. monum.*, 45. Nel 979 Pandolfo di Salerno dichiarava il monastero di Santa Maria della Spelonca immune dal pagamento del portatico o di altra prestazione, *R. neapol. arch.*, 180. Con diploma del 989 il monastero di San Lorenzo di Capua otteneva l'immunità dai pubblici servigi, dalle angarie, dall'obbligo di far la guardia alla città, alle mura ed alle torri, e da ogni tributo, *R. neap. arch.*, 213. Altri diplomi del 988 e del 1025 concedevano una simile immunità al monastero di San Lorenzo pel casale di Montanaro, ed al monastero di Santa Maria ad Ilice, il quale ultimo era esonerato dall'erbatico e glandatico, che avrebbe dovuto pagare per i suoi animali, dal plateatico e da ogni altro dazio, *R. neap. arch.*, 210 *bis* e 305. Nel 1025 il principe Guaimaro di Salerno prometteva non pretendere dai dipendenti del monastero della Trinità della Cava « nec pensionem, nec censum, nec plateaticum, nec qualiscumque servitium vel dationem »: li esonerava quindi da ogni servizio e prestazione, *Cod. diplom. cavens.*, V, 764.

(3) Ughelli, *Italia sacra*, VIII, 53.

(4) Ughelli, *Italia sacra*, VIII, 54, 55. Un simile abbandono leggesi anche in un diploma di Gisolfo II di Salerno del 1058 a favore del monastero della Trinità della Cava: « sed quidquid nostrae reipublicae persolvere debuerint tibi et successoribus tuis et partibus ipsius monasterii dent et persolvant ». Abignente, *Il diritto successorio nelle provincie napolitane*, append. doc. 2. Lo stesso dicasi del diploma concesso nel 1017 da Guaimaro e Giovanni a Santa Maria ad Ilice e di quello concesso nel 1070 da Giordano di Capua al monastero di San Lorenzo di Aversa, *R. neapol. arch.*, 305, 412.

autorità dell'ente concessionario, diritto che contribuiva a rendere vieppiù forte quel frazionamento della potestà sovrana che è uno dei caratteri più salienti del periodo feudale.

Invero quando nel 967 i principi di Benevento, Pandolfo e Landolfo, concedevano al monastero di San Vincenzo al Volturno di fabbricare torri e castelli nelle proprie possessioni, dichiaravano: « et nullam dominationem ibidem habeat pars nostre publica » (1). Ed anche prima, Pandolfo III concedeva (908) alla chiesa di Sant'Anastasia di Porta di Benevento completa immunità, il diritto di pretendere dai dipendenti le prestazioni, che avrebbero dovuto alla parte pubblica, e l'altro di fabbricare castelli e richiamarvi abitanti (2).

Altro privilegio importante, che anche i principi langobardi furono soliti concedere alle chiese ed ai monasteri, fu la esenzione dal tribunale ordinario, in modo che tutte le cause dell'ente favorito venivano portate innanzi al tribunale principesco. Invero col diploma del 1017, concesso dai principi Guaimaro e Giovanni al monastero di Santa Maria ad Ilice fu data facoltà al preposto di non portare le controversie riguardanti il monastero « nisi in isto sacro nostro palatio ante nos vel ante principes posteros nostros ». Con questo diploma, inoltre, i principi promettevano di non dare il monastero o le sue terre in beneficio nè a vescovi, nè a persona laica (3).

Più restii furono i principi langobardi ad investire le chiese ed i monasteri e per essi i vescovi e gli abati del potere giudiziario, la cui concessione in fondo avrebbe distrutta la loro già abbastanza ristretta sovranità. Non molte concessioni di simile natura adunque trovansi tra i documenti dei principati langobardi. Pandolfo Testa di ferro, principe di Capua, concedeva al monastero di Santa Maria della stessa città, e per esso alla badessa ed al preposto, il diritto di rendere giustizia tra i dipendenti, e tra coloro che abitavano sulle terre del monastero (4). Giordano, anche principe di Capua, investiva, nel 1070, il monastero di San Lorenzo di Aversa del diritto di nominare i giudici e dirimere le vertenze sorte tra i suoi dipendenti e tra coloro, che erano allocati sulle sue terre (5).

Non credo poi che la concessione del potere giudiziario negli altri diplomi possa desumersi dalla formola generale, che ordinariamente leggesi in essi: « ad habendum, dominandum, possidendum et omnia exinde faciendum quod volueritis », in prima perchè, quando dai principi langobardi si volle concedere la giurisdizione, lo si disse espressamente nei diplomi, come solevano fare anche gl'imperatori e re franchi; e secondariamente perchè trovo la medesima formola in semplici donazioni, non solo di beni stabili, ma anche di cose mobili fatte a privati (6). E neppure oserei desumere la concessione di un potere così importante dall'altra formola, con la quale per lo più solevansi chiudere i diplomi dei principi langobardi: « absque contrarietate comitis, castaldi, iudicis vel sculdahis, aut uniuscumque personae hominis contradictione vel inquietitudine », ovvero: « a nullo o a nullis ex nostris iudicibus comitibus, sculdais castaldeis vel a quibuscumque agentibus patiamini inde molestationes aut contrarietates », o da altra simile. Non l'oserei, sia per la prima ragione già detta, sia perchè simili formole leggonsi anche nelle donazioni pure e semplici fatte da principi (7).

Piuttosto potrebbe credersi concessa da Gisolfo II di Salerno al monastero della Trinità della Cava, e per esso al suo abate la giurisdizione sugli uomini, da esso dipendenti, perchè nel ricordato diploma leggesi: « Nulla nobis in ipso tenimento et in hominibus intra ipsum morantibus sive commoraturis, iurisdictione sive potestate reservata, aut successoribus nostris, non solum in ipsis, sed in omnibus aliis quos habebitis in futurum ubicumque per nostrum principatum nihil nobis reservamus et successoribus nostri sive demanii sive feudales fuerint, aut donati, aut oblati fuerint ». Eppure resta sempre un dubbio, quando si consideri che nel diploma in parola si leggono l'abbandono dei tributi, delle pensioni, dei censi e delle angarie e perangarie, il diritto alle cose dei morti, la facoltà di figgere pali, di costruire mulini, trappiti ed edifici, e di mutare peranco l'alveo dei fiumi, e non vi si trova una sola parola, che accenni espressamente alla concessione del potere giudiziario.

Certa cosa è però che le poche concessioni di questo potere sono di epoca molto posteriore alla caduta del regno langobardo, e però non

(1) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 26; Winspeare, *Abusi feudali*, n. 649.

(2) Ughelli, *Italia sacra*, VIII, 68. Un simile privilegio fu concesso al monastero di Montecassino nel 951, ed a quello di Sant'Elena in Capitanata nel 976. Tosti, *Storia della Badia di Montecassino*, II, 149, 226; Tria, *Storia della diocesi di Larino*, IV, 10. Solevasi ancora concedere agli enti ecclesiastici il diritto di appropriarsi le cose dei morti. Nel ricordato diploma di Gisolfo II al monastero della Trinità della Cava leggesi: « At concedimus in ipso monasterio omnes res mortuorum et sine heredibus mortuorum ».

(3) *R. neapol. arch. monum.*, 305.

(4) Ottavio Rinaldo, *Memorie storiche della città di Capua*, II, 216.

(5) *R. neapol. arch. monum.*, 412.

(6) La formola *ad habendum, dominandum, possidendum, omne exinde faciendum* leggesi anche in una donazione di un mulino e di altre cose mobili, *Cod. diplom. cavens.*, vol. II, p. 299: v. p. *R. neap. arch. monum.*, 275.

(7) Nell'840 Radelchi donava all'abate Maione i beni di un tal Lambaiaro senza alcuna concessione di poteri sovrani, eppure nel diploma relativo si legge quella formola, *Cod. diplom. cavens.*, I, 19.

sarebbe ardito il supporre che esse si debbano principalmente all' influenza franca ed anche alla normanna, che, come è risaputo, cominciarono le loro imprese nelle provincie napoletane nei primi anni del secolo XI.

Infine, dai documenti può desumersi che le chiese ed i monasteri, anche investiti del potere giudiziario sui loro dipendenti, e su quelli che dimoravano sulle loro terre, pure non venivano sottratti, salvo privilegio, alla giurisdizione dei giudici ordinari, sicchè sorgendo una vertenza tra essi, o tra essi ed un privato, questa doveva essere portata innanzi al giudice laico. Così, nel 995 Teodorico, avvocato della chiesa di Santa Maria, e Disigio, figlio del presbitero Ignone, danno sicurtà di comporre una lite sorta tra la chiesa e Disigio innanzi al conte Landenolfo (1); nel 997 veniva ventilata innanzi al giudice Adenolfo, nel palazzo del principe, un'altra causa tra la stessa chiesa, rappresentata dall'abate e dall'avvocato, ed un tal Leone, ed anche essa finiva in un accordo (2). Nel 1006 un regolare giudizio fu dibattuto innanzi al giudice Leone tra Pietro presbitero e primicerio della chiesa di San Massimo ed un presbitero Pietro (3).

86. Dicevo più sopra che allo sviluppo delle immunità nei principati langobardi, contribuì l'influenza franca; ma questa non si fe' sentire solo per la vicinanza, sibbene ed anche più per l'alta sovranità che Carlo Magno ed i suoi successori avevano sul ducato beneventano reso tributario, e poscia anche sugli altri principati che dalla divisione di quello si formarono. E che in realtà gli stessi principi riconoscessero quest'alta sovranità potrebbe rilevarsi da qualche loro diploma, dove si legge in testa il nome dell'imperatore regnante (4). Ora, nella qualità di alti signori, gl' imperatori franchi usarono anche nei principati langobardi concedere privilegi ed immunità a chiese e monasteri. Carlo Magno, infatti, nel 777 donava parecchi beni a Montecassino con la solita formola d'immunità usata dai re franchi, e cioè con la proibizione agli ufficiali pubblici di penetrare nelle terre del monastero per riscuotere tributi, o pretendere servigi personali, o tenervi giudizi (5). Simile immunità concesse Ludovico II a San Michele Arcangelo di Monte Gargano, nè diversamente si comportarono i successori e gli imperatori alemanni (6).

87. Da quanto abbiamo innanzi detto intorno ai ducati del napolitano è facile desumere che anche in questi i germi della feudalità eransi sufficientemente sviluppati. Invece, a prescindere dai fatti, che cioè la *commendatio* ed il *beneficium* eransi abbastanza estesi e che la proprietà tendeva sempre più a trasformarsi da libera in feudale, come attestano numerosi documenti (7), noi troviamo nei ducati la ereditarietà delle cariche e le immunità.

Che le cariche si fossero rese ereditarie abbiamo già visto. Il conte del castro di Somma, che si intitola signore (senior) e che tramanda ai suoi eredi il titolo e la contea (8), e quello del castro di Pozzuoli, che ha resa ereditaria la sua carica (9), hanno tutto l'aspetto de' conti franchi negli ultimi tempi dell'impero caduto nell'888; e la medesima cosa dicasi del conte di Traetto che si associa il figlio ed erede, ed arriva a far intestare a sè gli atti che si redigono nella sua contea (10). Essi hanno l'aspetto di signori feudali, perchè il primo riconosce sempre la sovranità del duca di Napoli, il secondo quella del duca di Gaeta. Ed io oserei rassomigliare il duca di Fondi stesso ad un feudatario del duca di Gaeta, perchè il ducato di Fondi da questo era stato costituito, e dai documenti a me sembra traspara una dipendenza quasi feudale dell'ultimo verso il primo.

Potrebbe quindi dirsi che anche in quei ducati la ereditarietà delle cariche di conte fosse prodotta dalle medesime cause, che produssero il medesimo fenomeno nel regno langobardo-franco e nei principati langobardi.

Nè nei ducati napoletani mancano esempi di concessioni d'immunità: essi ancora subivano l'influenza franca e langobarda, tanto più che alcuni monasteri possedevano beni sul territorio dei principati langobardi, sui quali godevano certe immunità. Nel 975 invero il duca di Napoli, Marino, confermava al monastero dei Santi Severino e Sosso tutti i beni concessi tanto dai suoi predecessori che dai Langobardi, ed abbandonavagli tutte le prestazioni, che avrebbero dovuto alla parte pubblica non solo gli ospiti e commenditi dipendenti dal monastero, ma ancora quegli uomini liberi che si fossero disposati alle figlie dei detti ospiti e commenditi, « et nunquam, dice il diploma, presumamus nos aut posteris nostris nec qualibet castaldata nostra, neque vice domini nostri nec dicani neque alia quovis personas qualibet angarias aut excaticas vel erbaticas aut qualibet datum neque

(1) *Cod. diplom. cavens.*, III, 487.

(2) *Cod. diplom. cavens.*, III, 500.

(3) *Cod. diplom. cavens.*, IV, 592. Altri esempi nell'istesso *cod. cavens.*, III, 505, 513, ed in Tosti, *Storia della badia di Montecassino*, I, 145, 220, 258 seg., e Gattola, *Histor. abbatiae Cassin.*, I, 32 seg.

(4) *Cod. diplom. cavens.*, I, 64, 65, 66, ecc.

(5) Tosti, *Storia della badia di Montecassino*, I, 95.

(6) Di Meo, *Annali*, a. 777, 787; Cianciulli ed Aloi, *Memorie del 15 aprile 1795 per la chiesa sipontina*, p. 21 seg., doc. 1 a 7.

(7) Si veggano nei *R. neap. arch. monum.* nei *Regesta neapol.* e nelle altre collezioni di documenti. Ne ricorderò uno. Nel 1016 lo stesso duca di Napoli riceve dal monastero dei Santi Teodoro e Sebastiano tutte le terre di questo ad *laborandum*, obbligandosi a pagare un annuo canone. *R. neap. arch. monum*, 302.

(8) *Regesta neapol.*, 620.

(9) *Regesta neapol.*, 626, 632.

(10) Federici, op. cit., 304.

alia qualibet datione aut salute querere ad eis per nullum modum nec per nullam ratione neque per nullum studium in perpetuo tamen ipsus omnes angarias et omnem publicum simul et alias omnes dationes quas in nostro iure publico nostri facere et dare debent memoratis omnibus ospitibus et commenditis censitis et serbis memorati vestri monasterii vel illorum heredibus amodo et semper vobis posterisque vestris et in memorato sancto vestro monasterio illut facere et dare debeant in perpetuum » (1).

I duchi di Gaeta, Giovanni IV e Giovanni V, nel 993 confermavano al monastero di San Teodoro tutte le terre possedute, le corti ed i cortisanos, e lo mettevano sotto la loro ducale protezione (2).

Il duca di Amalfi poi, Marino Sebaste, nel 1098 non solamente abbandonava alla chiesa di Ravello i prodotti del plateatico e del calcaratico della città di Ravello, « quam et quantum mihi iure publico pertinet », ma le concedeva la decima di tutti i prodotti della città e del territorio di Ravello e di tutti i provventi del fisco, « quae nobis pertinent aut pertinere debent a publico iure huius nostri amalfitani palatii » (3).

La ereditarietà delle cariche, quindi, questi abbandoni e queste concessioni ne mostrano che anche nei ducati napolitani i germi feudali erano abbastanza sviluppati.

88. Anche gl'imperatori greci, trascinati dalla corrente generale che invadeva l'Italia tutta, concessero immunità e privilegi a chiese e monasteri. Così, nel 1034, Costantino Opo, patrizio e catapano, confermava a Blasio, abate del monastero Deiparae del Monte Arato i privilegi, che già godeva, « ut praedictum monasterium, sicut ante definitum est, sit ad vitam et laetitiam potentis et sanctis nostri Imperatoris liberum ab omni publico tributo, quippe quod sua ipse pecunia condidit pro utilitate animae suae suorumque fratruum et uno verbo omnis et qualiscumque molestiae sit (expers) in posterum, quaemadmodum fuit anteactis temporibus. Sit vero etiam (immune) ab onere dicto plateatico, et nemo unquam audeat hac de causa ipsi molestiam afferre, sed libere eius pecora iumentaquae pabulentur ubicumque voluerint, nemine Troianorum, Vaccaritiensium, sive ceterorum officialium publicorum impediente (4). E precedentemente già il protospatario Simbaticio aveva confermato, nell'892, al monastero di Montecassino i privilegi ottenuti dai re franchi e dai principi langobardi (5); ed il protospatario Giovannaccio nel 911 aveva fatto una simile conferma al monastero di San Benedetto (6). In queste due conferme si legge la formola: « et praecipio vobis omnibus prothospatariis, spathariis candidatis, et spathariis, quam et castaldeis, et comitis curtis, et domestici, et omnibus honoratis, et cunctis iudicibus qui hanc nostram entelma cognoveritis, ut firmiter eam observatis... », ovvero « pleniter deserveatis, et firmiter adimpleatis ».

Questa formola, diversa da quella usata comunemente nei diplomi dei principi langobardi, è sembrata di tanta importanza al Rinaldi, da scorgere in essa l'affermazione del principio di Stato contrario al frazionamento prodotto dal feudalismo. « Si noti, egli dice, che il rappresentante dell'imperatore greco non potè vietare alle autorità dello Stato d'inframmettersi nelle possessioni del monastero, come era in uso presso i Langobardi, poichè il ritirarsi dell'azione dello Stato da una parte del proprio regno od impero non rispondeva ai concetti rigorosi del diritto romano, e molto meno a quelli più esagerati del governo militare greco, onde invece di ordinarsi agli Stratigoti, Turmarchi ed ufficiali dello Stato di non ingerirsi nelle possessioni della Badia, quasi considerandola come un altro Stato, fu dato loro ordine di assicurare l'osservanza dei privilegi e di contribuire agli adempimenti degli ordini sovrani, proteggendo i diritti dell'abate... In conseguenza, se i Greci, che non conobbero feudi usarono una formola diversa da quella che si legge nei diplomi langobardi, è palese che il contenuto reale delle due formole doveva essere diverso, trovandosi in una l'affermazione del principio di Stato, escludente la indipendenza del concessionario, e nell'altra la più piena emancipazione politica di costui » (7).

Osserviamo però che la formola usata dai principi langobardi nei loro diplomi non conteneva in sè la completa emancipazione politica dell'ente concessionario, poichè, e lo abbiamo già detto, essa non escludeva completamente l'azione dell'autorità sovrana, la quale era restia a concedere anche la giurisdizione, od almeno la completa giurisdizione. E d'altra parte la formola che si legge nel diploma conferito al monastero di Monte Arato: *nemine ceterorum ufficialium publicorum impediente* non è gran che diversa da quella dei diplomi langobardi.

È vero che in diritto l'imperatore greco mirava a mantenere illesa la sua sovranità, impedendone il frazionamento, ed egli di regola non soleva concedere che il semplice esonero dal pagamento dei tributi, poichè le conferme dei privilegi ottenuti dai monasteri di Montecassino e di San Benedetto erano consigliate dalla necessità politica, e non possono considerarsi come un effetto dell'indole del dominio

(1) *R. neap. arch. monum.*, 162.
(2) Federici, op. cit., 248.
(3) Camera, op. cit., I, 289-90.
(4) *Syllabus graec. membran.*, 28.
(5) *Syllabus*, ecc., 3.
(6) *Syllabus*, ecc., 5.
(7) Rinaldi, op. cit., p. 240, 241.

greco. Ma non può sconvenirsi che in fatto, causa le condizioni delle provincie italo-greche, l'autorità imperiale andavasi sempre più indebolendo, e che quelle provincie subivano l'influenza degli avvenimenti del resto della penisola, e venivano trascinate dalla corrente comune. I privilegi si concedevano o si confermavano con una formola alquanto diversa da quella usata dagli imperatori franchi e dai principi langobardi, ma si concedevano o si confermavano; e se legalmente voleva evitarsi una certa emancipazione politica, questo si aveva nel fatto, come una necessaria conseguenza dei privilegi elargiti. Ed in realtà come i magistrati langobardi, così ancora i greci non potevano penetrare nei luoghi immuni per riscuotervi tributi o pretendere altre gravezze, il che in fondo veniva a sottrarre il territorio immune dall'azione degli ufficiali pubblici.

Sicchè anche nelle provincie soggette all'impero greco riscontransi i germi del feudalismo e cioè la *commendatio,* il beneficio e le immunità.

89. Tale era lo stato delle provincie meridionali d'Italia, quando sopravvennero i Normanni, i quali portavano seco i loro costumi, le loro leggi e consuetudini, destinate a concorrere, una al diritto langobardo ed al romano, non solamente alla formazione del diritto generale del nuovo regno da essi fondato, ma più ancora alla formazione di quelle consuetudini particolari, che mano mano nei secoli seguenti furono tradotte in iscritto.

Questa fusione di diritti venne favorita dal fatto che i Normanni non tutto di un colpo occuparono le provincie meridionali e la Sicilia. Essi, più avventurieri che popolo combattente ed invasore, ebbero a lottare per varii anni e con i Langobardi e con i Greci e con i Saraceni, ora occupando ora perdendo alcune terre, in cui quindi lasciavano traccie dei loro costumi, i quali andavansi innestando agli elementi preesistenti, fino a quando poi Ruggiero II, riunite sotto il suo dominio tutte le provincie fino allora occupate e terminate solidamente le conquiste, prese il titolo di re, e fondò la monarchia normanna. E per vero mentre i Normanni fecero la prima comparsa nelle provincie napolitane nei primi anni del secolo XI, i principati langobardi caddero definitivamente sotto il loro dominio parecchi anni in appresso specie quelli di Salerno e di Benevento, occupati da Roberto Guiscardo il primo nel 1075, il secondo nel 1077 (1).

I Normanni, venuti con gli Altavilla, collegatisi ai Drengot di Aversa, occuparono una parte delle terre dipendenti dal dominio greco, e nel 1043, riunitisi in generale assemblea, se le divisero tra loro, in modo che ciascuno si considerò vero sovrano nelle terre toccategli in sorte, poichè se fu conferito a Guglielmo Braccio di ferro il supremo comando militare, i signori nórmanni non intesero elevarlo all'autorità sovrana, ond'è che essi tennero le loro contee non come feudi, ma per proprio diritto originato dalla conquista, alla quale avevano contribuito. Quindi le nuove sorte contee ne appaiono come tanti Stati, che non riconoscevano altro sovrano che il proprio conte (2). Però il comando militare conferito a Braccio di ferro, conteneva in sè i germi della sovranità, germi che, sviluppati in prosieguo, mutarono quel comandante in sovrano, le contee in feudi ed i conti in veri baroni o feudatari.

Questa trasformazione si operò in buona parte con Roberto Guiscardo, che fu uno dei principali fondatori della monarchia normanna, ed il quale, assumendo il titolo di duca, affermò la sua superiorità sugli altri conti, dai quali fecesi prestare giuramento di fedeltà, mentre impose loro l'obbligo del servizio militare. Inoltre, le concessioni che egli fece delle terre, che mano mano andava conquistando, ebbero tutte il carattere feudale, dovendo i concessionarii prestare giuramento di fedeltà ed obbligarsi al servizio militare (3).

Ciò non poteva piacere certamente ai conti, che volevano conservare la loro posizione di sovrani nelle loro terre, ed è risaputo come essi congiurassero contro il Guiscardo, il che ne mostra il desiderio dei baroni di scuotere il giogo, che questi aveva loro imposto, e che mirava a rendere sempre più forte (4).

90. I Normanni conoscevano appieno il feudo, che già erasi completamente sviluppato nel paese d'onde mossero al conquisto dell'Italia meridionale e della Sicilia, e non avevano quindi bisogno di apprenderlo dai principi langobardi, sicchè fin dai primi anni della loro occupazione usarono fare concessioni feudali, che anzi, essendo i conti normanni, prima della loro soggezione, regoli nei loro Stati, concessero come sovrani feudi, e largirono o confermarono alle chiese ed ai monastéri privilegi ed immunità.

Non molti documenti riguardanti concessioni feudali fatte dai Normanni a laici abbiamo, mentre abbondano i diplomi di simili conces-

(1) Il di Blasi Giovanni E. nella sua *Storia del regno di Sicilia dall'epoca oscura e favolosa al 1774*, a p. 35 del vol. II dice che da due carte dell'archivio della Cava si rileva che sino al maggio del 1078, secondo il cómputo salernitano, o del 1079, secondo il volgare, Salerno obbediva a Gisulfo II, mentre in altre carte dell'istesso anno, ma posteriori a maggio, si legge il duca Roberto. Oramai però è assicurato che mentre Salerno fu espugnata nel 1075, Gisulfo II cessò del tutto di governare nel 1079. V. *Cod. cavense,* vol. I, *Synopsis histor. diplom.*, XXXI, XXXIII.

(2) Leone Ostiense, II, 67; Guglielmo Appulo, I; G. E. di Blasi, op. cit., vol. II, p. 17; De Blasiis, *La insurrezione pugliese e la conquista normanna,* vol, I, p. 175 seg.

(3) Vedi le cronache dell'Ostiense, dell'Appulo, del Malaterra. Pecchia, loc. cit.

(4) G. E. di Blasi, op. cit., vol. II, p. 31. Di Blasiis, op. cit.

sioni fatte a chiese e monasteri, che erano più gelosi a conservarli: però tra i pochi della prima natura ve n'è qualcuno importantissimo.

Già primieramente è da osservare che, se le cronache del tempo ci fanno sapere che Roberto Guiscardo impose ai diversi conti normanni il giuramento di fedeltà ed il servizio militare; che questi congiurarono; che il medesimo Roberto soleva concedere ai suoi le terre nuovamente conquistate, richiedendo sempre il giuramento e il servizio militare; che lo stesso Ruggiero, fratello del Guiscardo, ottenne da questi la Calabria inferiore a titolo di fèudo, se ne deve inferire che il sistema feudale erasi con i primi Normanni già fortemente stabilito nelle terre da loro conquistate. Ma, come dicevo, non mancano prove nei documenti dell'epoca, dai quali si può rilevare che non solamente il Guiscardo ed i suoi successori, ma anche ciascun conte soleva con tali concessioni feudali circondarsi di baroni.

Marino Freccia ne fa sapere che ai tempi di Roberto Guiscardo molti militi erano investiti di feudi (1), e questi militi dovevano essere i compagni dei conquistatori ed i loro fedeli, poichè la voce milite corrisponde all'altra di vassallo. Tali Atenulto, Roberto e Ruggiero erano baroni del principe di Capua, Riccardo, dal quale avevano ricevuto feudi (2). Nel diploma del conte Ruggiero a favore del monastero di San Giacomo di Montuoro, si legge: *baronum meorum* (3), ed in altro diploma di Roberto, figlio del principe Giordano di Capua, a favore del monastero di San Lorenzo di Aversa del 1106, si trova scritto: *cum subscriptis baronibus* (4). Nella sospetta bolla di Urbano II, a favore del monastero della Trinità di Cava, si dava ampia facoltà all'abate di ricevere per donazione i beni feudali dei baroni (5).

Nel 1123 Giordano, principe di Capua, concedeva al suo fedele Eustasio ed ai suoi eredi alcuni uomini con le loro terre, gli abbandonava le prestazioni che questi avrebbero dovuto corrispondere alla Corte, e gli conferma le concessioni fattegli dai suoi predecessori: la concessione avveniva alla presenza dei fedeli e « per interventum Aynonis cognomento de Argintia, ac Ugonis cognomento de labolita nostri economi, atque Ugonis sorelli et Guimundi cognominato de mune crotta, nostrorum dilectorum fidelium ac baronum » (6). Il predecessore di Giordano, cioè Riccardo II di Capua, nel 1119 dava al suo fedele Landone Balense ed ai suoi eredi in perpetuo parecchi beni « ... et dominatus est haec omnia a nobis quidam homo noster Stephanus nomine buttigleri antequam obisset »; indi segue il diploma: « damus, tradimus, concedimus ac confirmamus ad faciendum et persolvendum omnes predicti homines, filios eorum cum omnibus eorum rebus tibi prenominato landoni tuisque heredibus in proprio iure omnem censum et dationes et alia omnia, quae parti reipublice facere et persolvere debent... » (7). In un diploma di Raimondo conte di Loretello, del 1118, a favore della chiesa di Santa Sofia si legge: « cum baronibus meis Roberto capitanio, et Sigismondo, et Guillelmo filio Nanterii, Pandolpho, Joanne, Basilio Acardo, iudice dilecto, Pandulmo vicecomite et Uberto vicecomite » (8). Nel 1128 poi Roberto, principe di Capua, donava al monastero di San Vincenzo levita di Capua alcuni beni, « consilio atque interventu Odoaldi nostri camerarii, et Petri clerici et abbatis ecclesiae Sancti Michaelis nec non Sassonis nostri stratigotis, atque aliorum nostrorum fidelium » (9).

Ma più importante d'ogni altro è un diploma del 1109. Guglielmo Carbone, figlio di Riccardo, signore di Monteforte, riceveva da Roberto di Montorio, figlio di Ruggiero di San Severino, la conferma del castro di Forino, di cui i suoi antecessori erano stati investiti. L'investitura avveniva nella curia del castello di Montorio alla presenza dei buoni uomini e militi del castello di San Severino e del castello di Lauro, ed innanzi ai giudici ed ai buoni uomini del castello di Montorio. Dice il diploma: « Guilielmus Carbonus... bona sua voluntate et per praeceptum et voluntatem etiam absolutionem supradicti senioris domni Rogerii genitoris mei, per fidem suam, quam in manibus meis misit, devenit hominem meum ligium de puro corde et pura voluntate sine fraude et malo ingenio michi Robberto ac filio supradicto domini senioris mei Rogerii de Sancto Severino. Et presentialiter ipse predictus Guilielmus Carbonus per sancta dei evangelia per dexteram suam iuravit mihi iam dicto Roberto... et heredibus meis de puro corde et pura voluntate et sine fraude et malo ingenio, quod ab hac ora in antea aliquo modo non esset in consilio, dictione, vel opera ut ego predictus Robbertus et mei heredes perdamus vitam vel aliquem membrum de nostris corporibus. Et neque si captus vel debeam esse captus aliquo modo vel aliquo ingenio ad nostrum damnum. Et consilium quod ego iamdictus Robbertus vel mei heredes tibi crediderimus, si consilium tam grande fuerit, ut ad damnum de personis nostris reverti aliquo modo possit, non debeatis illud consilium alicui homini vel mu-

(1) Freccia, *De subfeudis*, I, *De orig. feudor.*, 68.
(2) *R. neapol. arch. monum.*, 511, 521, 543.
(3) *R. neapol. arch. monum.*, 497, vol. V, p. 251.
(4) *R. neapol. arch. monum.*, 522.
(5) Marcaldo, *Una bolla di Urbano II ed i suoi detrattori*, p. 19 e seg.
(6) *R. neapol. arch. monum.*, 585.
(7) *R. neapol. arch. monum.*, app. 25.
(8) Ughelli, *Italia sacra*, VIII, 251.
(9) *R. neapol. arch. monum.*, 603.

lieri dicere vel palificare sine nostra licentia et voluntate. Terram quam hodie habemus et in antea nos et nostri heredis habituri sumus, et maxime supradictum castellum Montori cum omnis pertinentiis suis adiuvabitis nos tenere et defendere sine fraude et malo ingenio contra omnes homines et feminas qui nobis et nostris heredibus tollere aut invadere voluerint. Etsi forte aliquo casu foris facto nobis vel nostris heredibus feceritis, si ipsum foris factum ut forte ad personas nostras vel de heredibus nostris vel ad ipsum tenimentum nostrum pertinet si inde per nos vel per nostros heredes, vel per rectum nuntium ex nostra parte summanitus fueris infra quadraginta dierum spatium in nostra curia, videlicet in castello montori vel in pertinentiis eius, si nobis placuerit, sine aliqua dilatione, iustitiam facere debes, nisi forte tale exonium habueris quod parutum fuerit et sine fraude. Si vero ipse prefatus Guilielmus hominibus nostris foris factum fecerit tunc ipse Guilielmus hominibus nostris infra quindecim dierum spatia in curia sua videlicet in Forino sine aliqua dilatione iustitiam facere debet, si idem summanitus per certum nuntium fuerit. Et si parutum fuerit quod illis, ut dictum est, iustitiam non fecerit, tunc in curia nostra, videlicet in castello Montori vel in pertinentiis eius si nobis placuerit eis iustitiam facere debet, nisi forte tale exonium habuerit quod parutum fuerit et sine fraude ». Indi Guglielmo Carbone giura di osservare tutto ciò, ed il diploma segue: « Propter quod ego prefatus Robbertus supradicti domini mei Ruggerii senioris de Sancto Severino bona mea voluntate et per consensum etiam et voluntatem et preceptum supradicti domini senioris Rogerii genitoris nostri investivi et confirmavi tibi predicto Guilielmo Carboni quam et tuis heredibus per unum anulum aureum omne et totum illud quod supradictus dominus senior Rogerius genitor meus antecessoribus tuis et tibi donaverat ». Dopo la descrizione dei beni, di cui si conferma la investitura, Roberto si obbliga di difendere Guglielmo ed i suoi eredi contro chiunque volesse spogliarneli, di non diminuire i beni, o decrescerli, e dichiara che dopo otto giorni dalla morte di Guglielmo, i suoi eredi avvisati da Roberto o dagli eredi di questo « iurent et conservent omnia quae in nobis et nostris heredibus per sancta dei evangelia per dexteram tuam iurasti » (1).

Non è chi non scorga la grande importanza di questo documento, dal quale risulta con la massima evidenza che sul finire del secolo XI ed al principio del secolo XII nelle provincie napolitane si erano già formate le consuetudini feudali. Esso invero, insieme agli altri riportati, ci fa sapere come le investiture solevansi fare nella curia del concedente ed alla presenza dei militi, che sarebbero i pari, e dei buoni uomini e dei giudici: da esso apprendiamo che la investitura soleva essere accompagnata da un simbolo, che nel nostro caso è un anello aureo; che già erasi introdotto il feudo ligio, il cui concessionario doveva difendere il signore contro qualsiasi uomo o donna: esso ne fa conoscere quali erano i doveri del vassallo, quali quelli del signore; quale era il foro competente per certi reati commessi dai vassalli; e finalmente da questo documento sappiamo che dopo la morte del vassallo i suoi eredi dovevano in un dato termine rinnovare la investitura e prestare giuramento di fedeltà.

Un altro documento, anch'esso di non poca importanza, ci dà l'esempio di un feudo acquistato per contratto di compra-vendita. Nel 1095, infatti, un tal Rainolfo comprava da Goffredo della Volturara un castello, e si obbligava di dargli ogni anno un milite per quaranta giorni, col patto, che, se il milite, stando a servizio di Goffredo, perdeva parte dell'armatura, dovesse questi rifargliene (2). Risulta quindi che anche coloro, i quali acquistavano un feudo per compra, non ne divenivano veri proprietari e dovevano anch'essi prestare il servizio militare.

91. Come dicevano numerosi diplomi dei conti e duchi normanni a favore di enti ecclesiastici sono a noi pervenuti.

Tra questi enti uno dei più favoriti fu il monastero di San Lorenzo di Aversa. Esso per una largizione del conte Riccardo del 1054 acquistò nuovi possedimenti col diritto di pretendere dai soggetti prestazioni e servigii « *censora et regulis seu responsatica et saluti et angariis* » (3); nel 1082 in forza di un diploma di Roberto Guiscardo ebbe confermati gli antichi privilegi ed anche quello di rendere giustizia (*per manum eorum* (dei monaci)... *iustitiam habeat)* (4).

Con altre largizioni dei duchi Ruggiero e Boamondo (1092) acquistava altri beni col diritto di edificare casali e richiamarvi abitanti (5). beni ai quali, naturalmente, si estendevano i privilegi ottenuti con le precedenti concessioni; che anzi con altri diplomi acquistò nuovi casali, monasteri e chiese ed ebbe riconfermata la giurisdizione (6), la quale quindi abbracciò questi nuovi acquisti. Con nuove largizioni Boamondo nel 1100 arricchiva vie più quel monastero (7), al quale nel 1107 confermava i privilegi concessigli da Roberto Guiscardo, poichè il diplo-

(1) *R. neapol. arch. monum.*, 531.
(2) Di Meo, *Annali*, a. 1095.
(3) *R. neapol. arch. monum.*, 395, v. p. le note che ne confermano l'autenticità combattuta dal Franchi e dal Di Meo.
(4) *R. neapol. arch. monum.*, 433.
(5) *R. neapol. arch. monum.*, 456. 459; Huillard-Brèholles, *Hist. diplom. Friderici II*, vol. II, p. 3.
(6) *R. neapol. arch. monum.*, 454, 455.
(7) *R. neapol. arch. monum.*, 502.

ma, che li contiene è redatto nei medesimi termini (1); e finalmente, pure nel 1107, il conte Roberto figlio del conte Roberto di Lauritello, gli concedeva il monastero di San Lupo col casale dell'istesso nome: « ego vero, dice il diploma, a preposito ecclesiae Sancti Lupi vel ab hominibus casale eiusdem Sancti Lupi inhabitantibus aliquod datum vel angariam immo etiam consuetudinem aliquam non exigam, nisi ipsi pro tua bona voluntatem aliquam benedictionem mihi dare aut facere voluerint » (2).

La chiesa di Sant'Angelo di Frassineto a sua volta, e per essa il suo abate nel 1080, mercè concessioni di Unfredo di Gravina acquistava un casale, col diritto di raccoglierví gente e rendervi giustizia (3).

Il monastero della Trinità di Cava già arricchito da Roberto Guiscardo con diploma del 1080 (4), ottenne da Ruggiero e Boamondo, nel 1086, il porto di Vietri (5), e nel 1087 un castello e vari privilegi, tra i quali quello della inappellabilità delle sentenze pronunziate in qualsivoglia controversia (6); e se fosse vera una bolla, che il pontefice Urbano II a preghiera del duca Ruggiero avrebbe emessa nel 1092, quella badia avrebbe ottenuti estesi privilegi, ed oltre la giurisdizione, anche il diritto di graziare i condannati all'ultimo supplizio. Questa bolla però sembra apocrifa e per la sua larghezza, che non trova riscontro in altre concessioni di quell'epoca, e perchè una altra bolla del 1093 contiene privilegi più ristretti (7).

Poteri sovrani, tra cui quello di raccogliere uomini nei casali e nei villaggi propri, e di rendere giustizia, acquistò il monastero di Banzi in forza di due diplomi rilasciati, nel 1090, da Ruggiero e Boamondo in Canosa l'uno, in Venosa l'altro: e dico poteri sovrani perchè nel diploma di Venosa si legge: « et totum ius quod habemus in terris et hominibus nostris habeant dicti abates dicti monasterii in terris locis et hominibus suis habitis et habendis » (8).

Poteri politici più o meno estesi vennero concessi alla chiesa di Chieti, nel 1095, dal conte Roberto (9), ed al monastero di San Giacomo di Montuoro, nel 1098, dal conte Ruggiero (10). E, se sono veri i tre diplomi dei due Ruggieri zio e nipote (1090-1094), anche il monastero di Santo Stefano del bosco avrebbe ottenuti poteri sovrani, poichè nel terzo diploma del 1094 si dice: « et omnibus iuris quae ego et curia mea habere hactenus consuevit, ita ut nemo ibi aliquid, nisi dicta ecclesia heremi habeat, sicut ex nunc nemo aliquid iuris habuit nisi ego » (11).

Importantissimi sono i diplomi concessi a San Michele Arcangelo. Questa badia, nel 1085, veniva da Unfredo, conte di Montescaglioso, esonerata con i suoi uomini dall'adiutorio, da ogni prestazione servigio od angaria, e sottratta da la giurisdizione del conte e dei suoi ufficiali: « nec, dice il diploma, potestatem aliquam iudicandi, distringendi aut comprehendendi servamus nobis aut nostris heredibus seu ordinatis » (12). Un diploma di Radulfo Macabeo di Montescaglioso concedeva alla detta badia facoltà « colligendi vel affidandi homines » (13). La contessa Emma, poi, vedova di Radulfo Macabeo, mentre nel 1110 confermava al detto monastero i privilegi elargitigli da Unfredo, privilegi confermati, poi, anche dal re Ruggiero (14); gli concedeva, nel 1115, il diritto di tenere mercato una volta l'anno nella città severiana, in occasioue della festa di san Michele, ed accordava all'abate, « ius administrandi iustitiam questionum civilium quae infra dies predictos possent contingere vel oriri, ut eis possint iure debito terminare et dicto monasterio acquiri (15); e nel 1119 faceva nuove elargizioni, tra cui « medietatem portus basenti et bradani fluminis... dimidium placzam et dimidium portaticum et medietatem legum civitatis sancte trinitatis » (16).

Finalmente è pregio dell'opera ricordare il diploma di Giordano, principe di Capua, del 1121, a favore del monastero di San Lorenzo di Capua. Quel principe cedeva al monastero parecchi uomini e le prestazioni, che avrebbero dovute alla Corte e questi e gli altri abitanti delle terre del sacro luogo. Indi segue il diploma: « Concedimus quoque et confirmamus prephato monasterio ut amodo et deinceps nullus viceprinceps vel vicecomes sculdays vel quilibet ordinatus in hominibus suprascripti monasterii quos nunc habet vel habuerit, neque in eorum rebus, neque in aliqua prephati monasterii causa, pro qualibet culpa vel forisfacto, audeat aliquam molestiam facere donec ad predictum abbatem vel ad alium custodem suprascripti monasterii tertiam vel quartam vicem proclamationem faciat et rectam vel con-

(1) *R. neapol. arch. monum.*, 527.

(2) *R. neapol. arch. monum.*, 525.

(3) *R. neapol. arch. monum.*, 443.

(4) Gattola, op. cit., I, p. 275, 276.

(5) De Blasiis, op. cit., III, p. 8.

(6) Marcaldi, *Una bolla di Urbano II ed i suoi detrattori*, p. 70.

(7) Vedi quanto ne dicono il Marcaldi, op. cit.; il Di Meo, *Annali*, a. 1092; ed il Di Blasiis nell'*Archivio storico* per le provincie napolitane, IX, p. 744 seg.

(8) Rinaldi, op. cit., p. 167.

(9) *R. neapol. arch. monum.*, 585.

(10) *R. neapol. arch. monum.*, 497.

(11) *R. neapol. arch. monum.*, 450, 466, 477. Il Di Meo li crede apocrifi; v. p. Vargas-Macciucca, *Esame delle vantate carte e diplomi della certosa di Santo Stefano del Bosco di Calabria.*

(12) *R. neapol. arch. monum.*, app. 6.

(13) *R. neapol. arch. monum.*, app. 13.

(14) *R. neapol. arch. monum.*, app. 20.

(15) *R. neapol. arch. monum.*, app. 21.

(16) *R. neapol. arch. monum.*, app. 23.

cordiam ei facere denegat, et si quis ex hominibus suprascripti monasterii alicuy aliquam culpam faceret, non cogatur exinde facere rectum nisi incuria prephati monasteri » (1). Come vedesi questo diploma è alquanto diverso dagli altri finora ricordati: in esso non si proibisce ai pubblici ufficiali di rendere giustizia, o distringere gli uomini del monastero: non si dichiara di non riservarsi alcuna facoltà « iudicandi vel distringendi », ma si ordina ai pubblici magistrati di non agire contro gli uomini del monastero e le loro cose « pro qualibet culpa vel forisfacto », se non dopo essersi rivolti tre o quattro volte al preposto del monastero, senza aver potuto ottenere giustizia e pacificazione tra le parti.

Da tutti i documenti riportati adunque risulta che nelle provincie napolitane la feudalità con i Normanni si sviluppò completamente, e sorsero quelle consuetudini, che regolarono il feudo e poscia furono tradotte in iscritto.

Si rileva ancora da essi che i Normanni se avevano gittate le basi di una monarchia a cominciare da Roberto Guiscardo, non avevano ancora avuto il tempo, causa le continue guerre e la ricalcitranza dei baroni, di riordinare il nuovo dominio e dargli un vero organismo, poichè nei diplomi normanni dei primi tempi della occupazione trovansi confusamente nominati ufficiali langobardi, ufficiali romano-greci, e magistrati nuovi, che si andavano costituendo, come i baglivi, insieme ai quali sono ricordati gli stratigoti, i turmarchi, i conti, i visconti, i gastaldi, gli sculdasci, i platearii, i ministrali (2).

92. Infine un certo eco delle libertà municipali, che si andavano mano mano conquistando dalle città dell'Italia settentrionale, si fe' sentire anche nelle provincie occupate dai Normanni, i quali ancora usarono largire privilegi ad intere città. Così il conte di Ariano, Ruggiero, esonerava i Beneventani da non poche prestazioni, poichè rinunziava a pretendere in loro favore « de cunctis eorum hereditatibus fidantias, angarias, terraticum, olivas, vinum salutes, nec ullam dationem scilicet de vineis, terris aspris, silvis castanetis et ecclesiis » (3).

Nel 1037 poi, il re Ruggiero concedeva agli stessi Beneventani un simile privilegio, esentandoli dal prestare: « fidantias, scilicet, denariorum reditus, salutes, angarias, terraticum, herbaticum, carnaticum, calendaticum, vinum, olivas, relevum » (4).

93. Le condizioni dell'isola di Sicilia durante il secolo VI non erano diverse da quelle delle altre provincie romano-greche d'Italia, anzi può dirsi che fossero peggiori, perchè in quell'isola maggiori erano gli abusi degli ufficiali, come puossi desumere dalle lettere di Gregorio Magno (5). Può dunque dirsi che in Sicilia maggiormente i due istituti romani del patronato e del precario dovessero estendersi e prendere aspetti sempre più conformi all'indole dei tempi; ed ecco come i patrimoni della Chiesa si allargarono sempre piu (6), come aumentò il numero dei coloni (7), come i contratti di enfiteusi e di precario addivennero frequenti oltre misura, ed acquistarono i caratteri che gli stessi contratti avevano presi nei regni barbarici (8).

Come nel resto dell'Italia soggetta al dominio bizantino, così ancora nella Sicilia la costituzione acquistò un carattere tutto militare, e, mentre a reggere l'isola era posto un dux, detto anche patrizio, o stratigo, a' minori magistrati civili furono sostituiti magistrati militari (9). Questa trasformazione riuscì viemmaggiormente funesta all'isola, perchè gli abusi di questi ufficiali non furono minori e ad essi si unirono i soprusi dei soldati, ormai quasi tutti mercenarii, ed ai quali non rare volte invece di paga si assegnavano, secondo l'antico costume, beneficii militari. E dico viemmaggiormente, perchè, addivenuto lo stratigo di Sicilia il capo del governo bizantino in Italia, e posto nel luogo dell'esarca, l'isola addivenne il centro di tutte le operazioni militari; il numero dei soldati aumentò di molto (10), e con esso si accrebbero le gravezze, specie dopo la proibizione del culto delle immagini. È vero che la rivolta suscitata dall'iconoclastia nell'Italia greca non potette scoppiare in Sicilia, ben provvista di soldatesche; ma bastò il malcontento dei Siciliani restati nella maggioranza fedeli alla Chiesa romana, perchè sotto pretesto di punizione, si accrescessero le imposte (11).

Tale era lo stato dell'isola quando incominciò la conquista musulmana, sicchè il nuovo dominio non poteva accrescere certamente i tanti mali che affliggevano i Siciliani. Io non posso qui discorrere del governo musulmano in Sicilia, ma esso fu al certo migliore di quello bizantino (12), e mentre le città restate indipendenti potettero risollevarsi, le assoggettate non ebbero più a subire i soprusi e le spogliazioni degli ufficiali imperiali. Le città indipendenti invero, quantunque in apparenza riconoscessero la sovranità dell'imperatore greco, pure, abbandonate a sè stesse, dovettero costituirsi un governo proprio, nel quale i magistrati dovettero certamente conservare i titoli tenuti durante il diretto dominio

(1) *R. neapol. arch. monum.*, 582.
(2) *R. neapol. arch. monum.*, 454, 459, 471, 505, 506, ecc.
(3) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 19.
(4) Muratori, loc. cit.
(5) Di Giovanni, *Codex Giuliae diplomat.*, 116. Greg. M., *Epist.*, IV, 77.
(6) Amari, op. cit., lib. I, c. 9. Greg. M., *Epist.*, passim.
(7) Amari, loc. cit.
(8) Ciò erasi cominciato a verificare fin dai tempi dell'impero romano, *Cod. Theodos.*, lib. II, tit. 25.
(9) Già lo abbiamo visto innanzi; v. p. Amari, loc. cit., vol. I, p. 213, 216.
(10) Amari, op. cit., vol. I, p. 216.
(11) Theophanes, *Cronografia*, t. I, p. 631
(12) Amari, op. cit., lib. II, c. 12.

greco. Non credo però che la curia sopravvivesse, e piuttosto sarei inclinato ad ammettere che i continui pericoli, che minacciavano queste città, ed il bisogno di prendere decisioni importanti per la propria difesa, facessero sorgere un nuovo corpo cittadino, che preludiò ai consigli dei secoli seguenti, e nel quale l'aristocrazia, che non poteva essere certamente composta dagli antichi curiali, ebbe il sopravvento (1).

Le città tributarie, che a poco a poco scomparvero in seguito a rivolte contro i Musulmani, anch'esse ebbero un governo proprio, quantunque quale questo si fosse non possa dirsi (2).

Le città soggiogate, infine, erano sottoposte al governo musulmano, ed i cittadini cristiani di esse pagavano un tributo sulle loro persone ed uno sui loro beni (3), ma vivevano secondo le proprie leggi.

Ora, tanto nelle città indipendenti quanto nelle altre, seguitarono le terre a coltivarsi dai coloni e forse anche da liberi livellarii od enfiteuti, i quali prestavano le opere manuali od il canone ai signori vecchi od ai nuovi Musulmani. Anzi, non dovette essere piccolo il numero di quei cristiani che si allocarono sulle terre assegnate ai Musulmani; altrimenti non sapremmo spiegarci il gran numero di persone, che dai primi diplomi normanni ne appaiono tenute a servizi personali e ad altre prestazioni, e le quali non potettero per certo essere state ridotte a quella condizione dai liberatori Normanni. Quindi devesi ritenere che essi, prima della conquista di questi, facessero quelle prestazioni ai Musulmani, sia Stato che privati.

Può dirsi adunque che, quantunque l'attività musulmana avesse migliorate le condizioni della proprietà in Sicilia, pure restarono quelle condizioni sociali, che dovevano riuscire favorevoli allo stabilimento della feudalità; che anzi a questo furono favorevoli anche le condizioni politiche, per le piccole signorie musulmane, che in mezzo alle continue guerre e rivolgimenti si andavano formando (4).

Prima di passare oltre, poi, non credo dover spendere molte parole per combattere l'opinione di Pietro de Gregorio, il quale, appoggiandosi a cronache favolose, attribuisce la introduzione del feudalismo in Sicilia a Maniace in sul principio del secolo IX (5); o per rigettare l'altra del Dragonetti, il quale ammette l'esistenza dei feudi durante la dominazione saracena (6), invocando principalmente la testimonianza del codice saraceno-siculo tradotto da Vella, la cui traduzione è stata oramai riconosciuta come una impostura (7). La feudalità fu introdotta veramente in Sicilia dai Normanni.

94. Le conquiste nell'isola di Sicilia da parte dei Normanni cominciarono, quando quelle nelle provincie meridionali d'Italia erano abbastanza avanzate, e quando già Roberto Guiscardo aveva affermata la sua supremazia. Ed anche in quell'isola i Normanni seguirono la medesima politica, ed i conquistatori distribuirono le terre conquistate tra i vincitori: vi fu però questa differenza, che, mentre nella penisola dopo la prima partizione i conti normanni si stimarono, e si diportarono come sovrani delle terre loro toccate in sorte, fino a quando Roberto non li soggiogò; nella Sicilia i concessionari delle terre conquistate furono veri feudatarii.

Le tante piccole signorie costituite nell'isola da parte dei Saraceni, come tanti piccoli Stati autonomi, presentarono ai conquistatori normanni le più gravi difficoltà nell'occupazione dell'isola, perchè fu necessario abbatterle ad una ad una (8). Però quando Roberto ebbe occupata la città di Palermo, quantunque buona parte dell'isola fosse ancora nelle mani dei Saraceni, pure, riserbando per sè Palermo, Messina ed il Valdemone, investì il fratello Ruggiero del resto dell'isola, col patto che dovesse dividerne la metà tra il loro nipote Serlone e tal Arisgoto di Pozzuoli loro parente, i quali quindi sono da considerarsi vassalli diretti di Ruggiero (9). Questi proseguì nell'impresa iniziata, e mano mano che occupava nuove terre, le distribuiva ai suoi fedeli a titolo di feudi: infatti egli diede in feudo dodici castelli presi in quel di Trapani e le loro pertinenze a dodici suoi militi (10). Così egli si comportò nel resto dell'isola, la quale passò tutta sotto la sua dipendenza, quando Roberto cesse a lui il Valdemone e Messina (11), e il figliuolo di Roberto, il duca Ruggiero, gli diede la metà di Palermo (12).

Adunque compita la occupazione di Sicilia, questa si trovò divisa in feudi: feudi laici ed ecclesiastici, maggiori e minori. Ma il feudalismo in Sicilia non acquistò i caratteri che nel regno italico, in Francia e nella Germania, poichè i monarchi conservarono tutta la loro importanza e la loro autorità; e la monarchia di Sicilia formò una eccezione tra quelle di quasi

(1) Amari, loc. cit., inclina a credere alla sopravvivenza della curia.

(2) Amari, loc. cit.

(3) Il tributo sulle persone dicevasi *gezia*, quello sui beni *kharâg*.

(4) Per quanto riguarda il dominio dei Musulmani in Sicilia, il loro governo e la condizione dei cristiani, si vegga Amari, op. cit., vol. I e II.

(5) Pietro de Gregorio, *De concessione feudi*, p. I, 9, I. n. 12, 13, 14.

(6) Dragonetti, op. cit., p. I, c. 7, n. 22, 23.

(7) Queste opinioni sono egregiamente dimostrate insussistenti da Diego Orlando, *Il feudalismo in Sicilia, Storia e diritto pubblico*, Palermo 1847, il quale fa vedere come erroneamente il Dragonetti si appoggia ad un passo del Malaterra (II, c. 12) ed agli *Annali di Abulfeda* (Ismaelis Abulfedae, Annales moslemici a. Egir. 336).

(8) Amari, *Storia dei Musulmani in Sicilia*, III, 148.

(9) Malaterra, II. 45, 46.

(10) Malaterra, III, 11, 12.

(11) Malaterra, III, 32.

(12) Malaterra, IV, 17.

tutta Europa in quel turno di tempo. Ciò forse avvenne, perchè queste, più o meno decrepite, erano state a poco a poco sopraffatte dal feudalismo, quella invece sorgeva giovane e forte, e cominciava a formarsi mercè la soggiogazione di signorotti, i quali si mutarono in vassalli, e la cui dipendenza e soggezione si andava sempre più rendendo forte; mentre altrove i baroni, emancipandosi sempre più dall'autorità sovrana, si mutavano in realtà in veri signori. A fondare e sostenere le monarchia, Ruggiero I ed il II si servirono dell'elemento musulmano trovato nell'isola, poichè i Saraceni erano abituati a ben altra disciplina, che non i cristiani e gli stessi Normanni. I due Ruggieri quindi li favorirono e protessero, ed il primo, se vuolsi prestare fede a quello che ne racconta Eadmero, avrebbe anche posto inciampo alla conversione loro al cristianesimo (1). Se ciò fosse vero, dovrebbe conchiudersene che Ruggiero temesse di perdere la grande autorità, che aveva sui suoi Saraceni, se questi, convertiti al culto cristiano, avessero compresa l'importanza, che gli ecclesiastici avevano in quei tempi acquistata, e la supremazia che il pontefice vantava già sulle terre conquistate dai Normanni. Pare però che il racconto di Eadmero non sia degno di molta fede, perchè interesse maggiore dei signori dell'isola doveva essere la conversione dei Saraceni, per rompere completamente anche i rapporti religiosi tra loro e i principi musulmani dell'Africa; per ingraziarsi sempre più i primati ecclesiastici ed il pontefice, che se egli non temeva molto, aveva però tutto l'interesse a tenersi amico; ed infine per non disgustarsi i suoi sudditi di religione cristiana. Ed invero noi vediamo Ruggiero I favorire la conversione di Ibn-Hâmud, che gli aveva fatta prendere Castrogiovanni, e concedergli alcune terre presso Mileto (2): lo vediamo assistere, come patrino al battesimo di un tale Ruggiero Chamet « olim in fide saracenarum », il quale dice di Ruggiero conte, « bonae memoriae patre meo receptore quondam comite Rogerio », e cui il conte concedeva tre casali. In una largizione del nominato Chamet alla chiesa di Palermo del 1141 infatti si legge: « Ego Rogerius, olim in fide saracenorum, tunc vocatus Chamet... offero concedo et do de voluntate et consensu regalis culminis domini mei et inter vivos donationem facio sanctissimo templo Dei genitricis virginis Mariae archiepiscopatus civitatis Panormi ex nunc et in perpetuum tria coniuncta Casalia quae dicuntur Burgenissema, Rachalyob et Rasgaden, quae pervenerunt mihi ex pura et bona concessione et donatione a dicto bonae memoriae patre meo receptore quondam comite Rogerio... cum omnibus iuribus, pertinentiis et subscriptis limitibus eorum... et do tibi plenam licentiam et potestatum in eis » (3). Trattavasi adunque di una vera concessione feudale, poichè il musulmano convertito, nel disporre dei tre casali, dichiarava di aver ottenuto il consenso del suo signore, che era succeduto al primo concedente, il conte Ruggiero.

Certa cosa è che i Saraceni nella Sicilia, durante il dominio del primo Ruggiero non vennero affatto perseguitati, e lo stesso può dirsi durante il governo del re Ruggiero. Ma, quando questi, per la morte di Giorgio di Antiochia, grande ammiraglio, e che era stato al soldo dei Musulmani di Africa, ebbe perduto uno dei suoi migliori consiglieri, e per l'età e per i piaceri si fu infiacchito, venne trascinato ad altri consigli verso i Saraceni, la persecuzione dei quali incominciò, e la prima vittima della debolezza del re fu l' ammiraglio Stefano di Mehdia (4).

95. Il disegno, che aveva il Guiscardo, nell'investire il fratello Ruggiero della Sicilia, riservando per sè Palermo e Valdemone, e nel disporre che questi dovesse investire a sua volta della metà Serlone ed Arisgoto di Pozzuoli, era quello di conservare l'autorità suprema anche sulle terre, che si andavano conquistando nella Sicilia, come la conservava in quelle della Calabria, delle quali avevasi riservata la metà. Però la sua morte, e la debolezza del suo successore, minacciato da parecchi nemici, la morte anche di Serlone e i progressi fatti da Ruggiero nell'isola, che finalmente sottomise tutta, contribuirono a formare di quest'ultimo un vero sovrano, e non solo della Sicilia, ma anche della Calabria, quando il duca di Puglia gli cedette la parte che suo padre aveva ritenuto per sè in quella contrada. E fu allora che egli potette nei diplomi dire: « Ego tanquam dominus omnium locorum et totius insulae Siciliae volo et mando... » (5), mentre il Malaterra scrive di lui: « Et sicut primus esset in possidendis et distribuendis, ita conveniens esset ut prior fieret in acquirendis ».

Ruggiero, quindi, come supremo signore dell'isola, conferisce feudi ai suoi fedeli: prima ne concede di estesi ai suoi figli; e così investe Goffredo di Ragusa (6); Malgerio di molte terre (7); Giordano di Siracusa e Noto, le quali, quest'ultimo morto, passavano al nipote Tancredi (8); ad Arrigo, figlio di Manfredi, signore della Marca Aleramica, concede le contee di Butera

(1) Eadmeri, *Vita sant'Anselmi*, v. *Biblioteca sicula*, p. 974, 975.

(2) Malaterra, IV, 6. Anonimo, nella *Bibl. Sic.*, p. 855.

(3) Pirro, *Sicilia sacra*, vol. I, p. 85, 86.

(4) Amari, op. cit., III, 435.

(5) Pirro, a. 1093, op. cit., p. 1035.

(6) Anonimo, nella *Bibl. Sic.* del Caruso, II, 853.

(7) Gregorio Rosario, *Considerazioni sulla Storia di Sicilia*, I, c. 2, nota 10.

(8) Gregorio Rosario, loc. cit., nota 11.

e Paternò (1), nelle quali, poi, successe il figlio Simone (2). Indi distribuisce feudi di minore imposta ai suoi cavalieri, come ne attesta il Malaterra (3), e come può anche rilevarsi « dalle platee dei villani della chiesa di Catania », le quali « portan la clausola di tenere come cancellati quelli che fossero stati scritti per avventura nelle platee dei baroni del millenovantatrè » (4). Dai diplomi invero apprendiamo che la valle di Milazzo era tenuta in feudo da Goffredo Borello, il quale forse ne era stato investito vivente ancora Roberto (5); che Guglielmo Malospatario possedeva Argirò, Amellino Gastinelli le terre di Geraci, Goffredo di Pageia teneva Caccamo, Ridolfo Bonello il feudo di Carini, Rinaldo e Roberto Avenelli quello di Partinico (6). Altri feudi tenuti da baroni laici erano quelli di Sciacca (7), di Castronovo e Brucato (8).

Non mancano poi diplomi espliciti di concessioni a laici. Il conte Ruggiero invero investiva tal Gualtieri di Gavarretta di un fondo. « Donamus, dice il diploma, tibi et filiis tuis et heredibus... hoc dictum feudum... et dedimus tibi predicto Gualterio et tuis heredibus ad habendum et possidendum in perpetuum » (9). E Ruggiero II nel 1127 concedeva ad Ansaldo vicecomite di Achis un casale. « Concedo tibi supradictum casale et tibi et tuae uxori et propriis filiis vestris et successoribus... ut habeas cum dominio et podestate a me et a meis heredibus » (10).

I baroni che avevano ottenuto feudi direttamente dal conte ne divenivano vassalli, ond'è che in parecchi diplomi Ruggiero li chiamava suoi baroni. Così in un suo diploma del 1090 si legge « meorum baronum » (11), ed in un altro d'incerta data (tra il 1089 a il 1092) è detto che il conte trovavasi in Messina « cum multis baronibus et fidelibus » (12). I baroni poi a loro volta lo indicavano colla voce *dominus*, e lo stesso Tancredi, conte di Siracusa, lo chiamava, in un diploma del 1092, suo signore (13).

Non solamente il conte poi, ma anche i baroni solevano concedere feudi ai loro fedeli, facendo così delle subconcessioni. Invero in un diploma di Tancredi a favore della chiesa di Siracusa del 1104 si legge: « neque barones mei, neque quilibet alii homines mei » (14). Ora, quei baroni che Tancredi chiama suoi, erano certamente coloro, i quali avevano avuto da Tancredi feudi nella contea di Siracusa. Lo stesso Roberto Avenelli, signore di Partinico, aveva i suoi vassalli (militi), uno dei quali è ricordato in un diploma del 1111, diploma che chiama l'Avenelli in rapporto al vassallo « dominus suus » (15). Un tal Ugone, barone credanense, concedeva al monastero di Lipari una terra ed il diritto di fabbricarvi case e chiese ed anche fortezze, col patto però « quod si ibi fortitudo fuerit, salva fidelitate ecclesiae, homines illius loci quae iusta iuranda mihi iurabunt » (16). In un diploma del 1094 sono ricordati parecchi baroni che avevano concesse terre al monastero di Lipari, ed il conte Ruggiero dice: « quorum donationes ego concedo et confirmo una cum uxore mea et filio », e conclude soggiungendo: « Has igitur donationes meas quam baronum meorum dono concedo et confirmo » (17). Dunque erano i baroni del conte che facevano subconcessioni di parte dei loro feudi, e però avevano bisogno del consenso del concedente.

Troviamo ancora qualche caso di terza infeudazione. Così nell'ora ricordato diploma del 1094 si dice che la largizione di Guglielmo Malospatario era stata fatta « concedente domino Roberto Trainense episcopo et clericis eius », il che significa che Guglielmo dava al monastero di Lipari terre ottenute in feudo dal vescovo di Traina, quale capo di quella chiesa: quindi la necessità del consenso del vescovo e dei chierici, mentre d'altra parte anche il conte dava il suo consenso, perchè la chiesa di Traina aveva da lui ricevute le terre tutte che possedeva (18).

È da notare infine che nei primi tempi della dominazione normanna nell'isola di Sicilia si fecero concessioni feudali a Saraceni anche non convertiti. Già si è visto come il conte Ruggiero aveva concessi tre casali a Ruggiero Chamet: lo stesso conte confermava al musulmano Esserif un castello, che questi teneva prima della conquista; solo più tardi, nel 1092 cioè, concedeva all'abate di Sant'Agata la città di Catania, che nei primi anni aveva confermata al saraceno Becumen (19).

96. Accanto ai feudi laici sorgevano in Sicilia numerosi feudi ecclesiastici, più o meno importanti. Le chiese ed i monasteri durante il do-

(1) Pirro, op. cit., p. 771, 1156. Gregorio Rosario, op. cit., I, c. 5, nota 20.
(2) Lünig, *Cod. diplom. ital.*, II, 1639. Pirro, op. cit., p. 1137.
(3) Malaterra, IV, c. 15.
(4) Amari, op. cit., III, 301.
(5) Amari, op. cit., III. 301.
(6) Pirro, op. cit., er. VII e pag. 772.
(7) Fazzello, *Histor. sic.*, Dec. I, lib. VI, c. 5.
(8) Amari, op. cit., III, 301.
(9) Gregorio Rosario, op. cit., I, c. 2, nota 33.
(10) Gregorio Rosario, loc. cit.
(11) Pirro, op. cit., p. 383.
(12) De Grassis, *Catan. sacra*, p. 59.
(13) Pirro, op. cit., p. 385.
(14) Pirro, op. cit, 619.
(15) Pirro, op. cit., p. 774.
(16) Gregorio Rosario, op. cit. I, c. 2, nota 30.
(17) Pirro, op. cit., p. 771, 772.
(18) Altri esempi di subconcessioni si veggano in Pirro, op. cit., 619, 774, 934; Gregorio Rosario, op. cit., I, c. III, n. 24, c. II, e. 4, n. 55, 56. Nel 1195 il conte di Monopello concedeva al vescovo di Penne un castello, dispensandolo dal giuramento di fedeltà. Gregorio Rosario, op. cit., I, c. 2, nota 29.
(19) Gregorio Rosario, op. cit., I, c. 1.

minio musulmano avevano tutto perduto: bisognava quindi riedificare tutto, nominare i rettori delle une e degli altri e dotarli. A ciò si accinse il conte Ruggiero, il quale, come più sopra si è detto, se posponeva gli interessi religiosi ai politici dei suoi dominii, aveva bisogno della religione per istabilire fortemente la monarchia, che andava fondando ed in Sicilia ed in terra ferma; anzi egli colse l'occasione per raggiungere completamente i suoi scopi politici. Come ad imitazione di Roberto, il conte Ruggiero mirava a mantenere alta la sua autorità verso i feudatarii laici, così volle ancora che i primati ecclesiastici dipendessero da lui, e da lui riconoscessero la posizione, che in realtà creava loro, tanto più che certamente egli dagli esempi degli altri Stati aveva dovuto apprendere come la troppo indipendenza dei signori ecclesiastici dal potere civile riuscisse funesta all' autorità sovrana. Ond'è che, mentre riedificava chiese, fondava monasteri, stabiliva le diocesi, manteneva d'altronde intatta la sua supremazia con l'attribuirsi la nomina dei vescovi e degli abati, e formando di questi tanti feudatarii dipendenti in modo stretto ed immediato da lui. Anzi il conte pare non si fosse fatto imporre neppure dalla grande potenza di Gregorio VII, che aveva schiacciato un imperatore, poichè lo vediamo nel 1081 eleggere il vescovo di Traina, che il pontefice fu costretto riconoscere e consacrare (1). E quando poi Urbano II si trovò nel bisogno di mantenersi amici i Normanni, Ruggiero seppe trarre partito dalla sua fortuna, perchè prima verbalmente si fe' attribuire dal pontefice i diritti, che egli già in fatto esercitava sulle chiese e sui monasteri, che andava fondando nell'isola, e poscia, almeno moralmente, costrinse il pontefice istesso a concedergli la legazione apostolica in Sicilia, legazione che già era stata dal papa affidata al vescovo di Traina, cosa che, è facile comprenderlo, era dispiaciuto al conte (2).

Ma come dicevamo, anche prima che con bolla del 1098 Ruggiero avesse ottenuto per sè e per i suoi eredi la legazione apostolica, nel ristabilire le chiese, e nel fondare o dotare monasteri agiva come legato apostolico. Ciò egli dichiarava in più diplomi, accennando all'autorità oralmente concessagli dal pontefice (3), ed agiva in conseguenza, non solo nominando vescovi (4) ed abati (5), ma ancora sottraendo i monasteri alla giurisdizione spirituale dei vescovi, cosa che altrove per regola generale solevano fare i pontefici, come può rilevarsi da molte bolle di questi, ed alcune nei *Monumenta historiae patriae*. Invero nei diplomi del conte Ruggiero a favore dei monasteri dei Santi Pietro e Paolo d'Itala e Sant'Angelo di Brolo si legge una simile esenzione, e nella conferma di Ruggiero II, data nel 1144 al secondo dei suddetti monasteri, si legge la proibizione ai vescovi ed arcivescovi di esercitare qualsiasi imperio sullo stesso: « ne aliquis iudicet neque imperet nisi solus abbas...(6). In tal modo i primati ecclesiastici mentre per i feudi concessi agli enti che governavano, erano addivenuti feudatari del conte, dipendevano da questo anche dal lato spirituale, poichè egli rappresentava il vescovo di Roma nell'isola: e così anche l'elemento ecclesiastico, che altrove, per l'aumentata potenza della Chiesa, erasi posto in antagonismo col potere civile, e ne indeboliva le basi, in Sicilia servì a rafforzare la monarchia sorgente, e dare maggiore autorità e potere a colui che ne era a capo (7).

97. È tempo oramai di passare all'esame dei diplomi più importanti in rapporto alla costituzione dei feudi ecclesiastici.

Nel 1090 il conte Ruggiero concedeva alla chiesa di Messina parecchie terre, un castello, cento saraceni del villaggio di Oliveri ed i tenimenti « quae ibi habitantes prius tenebant ». Indi segue il diploma: « Amplius concessi tibi sicut et iustum est, ut quotcumque comprehendunt divisa infra se sacerdotes mea scilicet et meorum baronum esse ipsos in episcopatu oblatos semper » (8). Lo stesso conte, poi, in anno incerto, ma tra il 1089 ed il 1092, elargiva alla stessa chiesa un casale di saraceni, detto Butahi con le pertinenze, « et non liceat, dice il documento, alicui ecclesiasticae vel seculari personae aliquid iuris vel servitii in eo requirere » (9). Trattavasi quindi di concessione feudale con esenzione dal potere di autorità laiche ed ecclesiastiche e con piena immunità.

Anche il conte Ruggiero fondava il monastero di Sant'Agata in Catania, ne nominava l'abate, e con diploma del 1092 gli concedeva tutta quanta la città di Catania con tutte le dipendenze ed un casale, dichiarando: « ut abbas et monaci huius monasterii nemini unquam servirent de rebus monasteri vel de possessionibus nisi Deo et sanctis eius ». Dietro istanza dell'abate istesso però, il conte riservava a sè ed ai suoi successori il diritto di avere, tutte le volte che si fossero recati al detto monastero, dall'abate e dai monaci « unum panem et unam iustam vini... et non amplius ». Concedeva inoltre all' abate ed ai suoi successori « omnia illa iudicia terrena in tota terra monasterii et in partibus et in litoribus maris » (10). Al monastero di Sant'Agata

(1) Gregor. VII, *Epist.*, IX, 24.
(2) Malaterra, IV, 29.
(3) Si veggano in Pirro i diplomi anteriori al 1098.
(4) Si veggano in Pirro le fondazioni dei diversi vescovadi.
(5) Da un diploma del 1092 si rileva che l'abate del monastero di Sant'Agata di Catania, tal Ausgerio, era stato eletto dal conte. Pirro, op. cit., p. 522.

(6) Pirro, op. cit., p. 1035 e 1021. Altri esempi si possono vedere nello stesso Pirro.
(7) Vedi Gregorio Rosario, op. cit., I, c. 7. Amari, op. cit., 302 seg.
(8) Pirro, op. cit., p. 382, 383.
(9) Pirro, op. cit., p. 384.
(10) Pirro, op. cit., p. 522, 523.

adunque si faceva concessione di una città intera, di un casale, di completa immunità da qualsiasi prestazione o servizio, e, quello che più importa, di giurisdizione completa ed abbastanza estesa, mentre d'altra parte il concedente si riserbava un diritto, simbolo di riconoscimento del suo alto dominio. Non mancava perciò nessun carattere del feudo.

Allo stesso monastero poi nel 1131 la contessa Adelecia, nipote di Ruggiero, concedeva libertà di pascolo ed alcune terre « absque omni iure plateae » (1).

Di non minore importanza è un diploma pure del conte Ruggiero a favore di Sant'Angelo di Brolo o di Lisico, e che porta la data del 1093. In esso si contengono parecchi privilegi, completa libertà di pascolo, e tra l'altro si legge: « Monasterium Sancti Angeli de Lisico de valle Demane liberum feci de omnibus hominibus, ut super praedictum monasterium nullus potestatem habeat... Monasterium istud praedictum capitaneum maneat et liberum sit in aeternum... Ex abundantia nostrae magnitudinis damus et concedimus omnia iudicia hominum trium casalium habitantium in terra ecclesiae Anza, Lisico et Sancto Angelo, exceptis sanguine et proditione, quae pertinent a Deo custoditae curiae nostrae » (2). Nel 1144 poi il re Ruggiero accordava al detto monastero la conferma dei privilegi ottenuti, ed altri ancora ne elargiva, ma la giurisdizione del preposto restò sempre limitata, poichè anche nel diploma del re Ruggiero si legge: « sine crimine culpae sanguinis et homicidii, quod pertinet ad nostram maiestatem » (3).

Anche all'abate del monatero di Santa Maria Annunciata di Mandanici lo stesso Ruggiero nel 1100 concedeva la giurisdizione, tra gli altri privilegi, ma pure limitata. « Preterea volumus habere potestatem abbatem iudicare et condemnare praedictos homines secundum delicta eorum et hoc solum praeservare nostrae majestati et nostris successoribus condemnationem proditionis et homicidii » (4).

Larghe concessioni faceva Tancredi, nipote del conte Ruggiero e di Roberto Guiscardo, alla chiesa di Siracusa nel 1104. Confermavale egli invero tutti i possedimenti e quanto aveva ottenuto dal conte Ruggiero in modo, « ut neque ego, neque heredes mei, neque barones mei, neque quilibet alii homines mei praesumamus aliquid in ea tollere, vel aliquo modo ab ea auferre, sive aliquam seculorem potestatem in ea exercere vel aliquam mundanam servitutem ab eius possessionibus exquirere ». Concedeva inoltre al vescovo, ai chierici ed ai dipendenti in tutte le terre di esso Tancredi « vias pubblicas, et aquas publicas, et introitus, et exitus, et portus maris, et potestatem vendendi, et emendi et piscandi, et venandi, sine ulla exactione pecuniae, vel cuiuslibet servitii, planam terram et montanam ad pascenda et deducenda ac reducenda animalia sua, et ad sumenda ligna et herbas et petras et omnia sibi necessaria ». Infine accordava al vescovo di poter conoscere e definire nella sua curia « omnes causas tam seculares quam ecclesiasticas, quae ad episcopum sive ad eos clericos vel laicos pertinebunt... » (5). Alla chiesa di Siracusa, adunque, non solo si concedeva completa immunità, ma ancora tutti i diritti regali e la giurisdizione completa tanto per le cause secolari che per le ecclesiastiche.

Morto Ruggiero I, il suo figliuolo Ruggiero II seguitò nella medesima politica. Già abbiamo visto qualche sua conferma di privilegi concessi; altri diplomi rilasciò egli direttamente. Così nel 1105 egli e sua madre Adelasia conferivano all'abate del monastero di Santa Maria di Gala i diritti regali sulle terre da lui dipendenti, e tra questi anche il potere giudiziario ma limitato: « Adhuc, dice il diploma, volumus habere potestatem praedictum sanctum monasterium iudicare et condannare praefatos homines de omnibus maleficiis, secundum eorum delicta: hoc autem solum observantes ratione majestatis nostrae, et heredum et successorum nostrorum homicidium et proditionis culpam, quae ipsis monachis, secundum divinos canones et leges iudicare non convenit » (6).

Nel 1117 poi lo stesso Ruggiero II, nel concedere tra i varii privilegi al monastero dei Santi Pietro e Paolo di Agro, una volta di Agullo, la giurisdizione sugli abitanti delle terre e castella dipendenti, dava all'abate di poterli giudicare e condannare: « potestatem habere super eos, et cum in delictis inciderint et ligandi et flagellandi et in compedibus manendis, reservata tamen poena homicidii curiae nostrae maiestatis » (7). Sicchè anche l'abate dei Santi Pietro e Paolo di Agro aveva giurisdizione limitata, e propriamente egli veniva investito di quel potere che si disse *mixtum imperium*.

Dei primi tempi della dominazione normanna in Sicilia noi abbiamo ancora altri diplomi a favore di chiese e monasteri, ma essi sono di minore importanza. Nel 1082 invero, il conte Ruggiero elargiva alla chiesa di Traina il castro tauriano, quello di Acharet ed alcuni villani « absque ulla, quam mihi faciant et successoribus meis, redibitione » (8); nel 1093 poi esonerava il monastero dei Santi Pietro e Paolo di Itala da ogni prestazione o servizio (9), nel 1074 concedeva al monastero di Sant'Elia di Ambula

(1) Pirro, op. cit., p. 528.
(2) Pirro, op. cit., p. 1021.
(3) Pirro, op. cit., *eod.*
(4) Pirro, op. cit., p. 1047.
(5) Pirro, op. cit., p. 619.
(6) Pirro, op. cit., p. 1043.
(7) Pirro, op. cit., p. 1039.
(8) Pirro, op. cit., p. 495.
(9) Pirro, op. cit., p. 1035.

parecchi beni con generale proibizione « abstulendi aliquid ab eodem monasterio, aut petere servitium civile » (1); e nell'istesso anno donava al monastero di Lipari alcuni castelli e le loro pertinenze, e confermava le donazioni fatte allo stesso luogo pio dai suoi baroni (2). In tal modo egli soggettava alla sua casa anche l'abate di Lipari, poscia divenuto vescovo (3), ed il quale prima dipendeva direttamente dal pontefice, che reputava l'isola di Lipari di sua pertinenza in forza della donazione di Costantino (4).

Parecchi privilegi, inoltre, concedeva Ruggiero II al monastero di San Filippo maggiore o grande (5); e finalmente la chiesa di Palermo, già arricchita dal duca Ruggiero, che nel 1086 le donava il casale di Gallo ed alcuni rustici (6), e dal conte Ruggiero che, nel 1095, le elargiva un castello in Calabria (Laco) ed alcuni villani (7), riceveva da Guglielmo I, nel 1157, il feudo di Brucato « sine servitio militum » (8).

Anche i baroni ecclesiastici solevano fare subconcessioni. Abbiamo visto come il vescovo di Traina aveva dovuto investire Guglielmo Malospatario di quei beni, che questi elargiva al monastero di Lipari col consenso di quel vescovo Roberto (9). E questa consuetudine seguitò anche nei secoli seguenti: invero nel 1295 il vescovo di Catania concedeva il castello di Iaci a Ruggiero di Loria « cum cabellis, assisis, iusticiis, iurisdictionibus... ac cum mero et mixto imperio et cognitione causarum civilium et criminalium, eo modo et forma ut quemadmodum ipse reverendus dominus electus et ecclesia praedicta et antecessores eius tenuerunt et possiderunt ab olim virtute privilegiorum » (10).

98. Tutti i documenti fin qui riportati ed altri, che potrebbero ricordarsi, ne mostrano quale si fosse lo stato del feudalismo in Sicilia nell'epoca, di cui ci occupiamo. E ben può dirsi che esso fu introdotto come sistema già maturo e formato altrove; quindi in quell'isola la feudalità non fu pianta indigena, cresciuta da germi preesistenti od importati, ma essa vi venne trapiantata da gente, che già la conosceva, e che forse non sapeva concepire in quei tempi altro modo di distribuire le conquiste ai vincitori, altra forma di organizzazione di uno Stato. Forse potrebbe anche sostenersi, come dicevamo, che la dominazione dei Saraceni, specie negli ultimi tempi, aveva preparato i Siculi ad accogliere il nuovo istituto senza scosse, poichè la formazione di diversi piccoli Stati nell'isola da parte di signori musulmani, aveva apparecchiato il terreno a quelle ripartizioni e frazionamenti del potere sovrano, che erano conseguenze necessarie della feudalità. D'altra parte è d'uopo pure considerare che sia i Greci dell'isola, sia i Latini dovevano preferire certamente il dominio di signori cristiani a quello dei Saraceni, tanto più che quelli, oltre a professare la stessa loro religione, cosa che in quei tempi aveva massima importanza, ne rispettavano anche le leggi ed i costumi, e quello che è più la nazionalità, perchè non era un popolo straniero che recavasi nell'isola ad occuparla, ma condottieri normanni, sotto il cui comando combattevano gli stessi loro connazionali, e cioè gli italiani delle provincie meridionali; sicchè più che di una invasione straniera trattavasi di una liberazione.

Infine il governo, che andavasi formando dai Normanni, era certo di molto migliore, non solo di quello dei Musulmani in rapporto ai naturali dell'isola, ma anche del governo greco trasformatosi in militare, non certamente in vantaggio dei popoli soggetti. Anzi lo Stato, che i Normanni costituirono, rialzava grandemente la condizione della Sicilia, perchè esso sorgeva, come Stato indipendente, se vuolsi dare alle investiture dei pontefici la importanza che in realtà avevano, cioè di una supremazia di semplice diritto da parte di questi, supremazia che doveva, è vero, riuscire funesta in prosieguo, ma che pel momento non mutava in alcun modo la posizione, che i Normanni avevansi con le armi creata in faccia ai nuovi sudditi. Il feudalismo adunque introdotto dai Normanni nell'isola non poteva produrre scosse e rivolgimenti.

Se le istituzioni feudali erano già mature, quando vennero trapiantate in Sicilia, vuol dire che eransi già dovute colà trapiantare delle consuetudini al riguardo. Ciò apparisce evidentemente dai diplomi che si hanno, e dalle cronache.

Risulta invero, come già si è potuto osservare, che il concedente di un feudo conservava l'alto dominio su di esso, poichè i concessionarii nel fare subconcessione delle terre ricevute abbisognavano del consenso del primo. Che i baroni poi dovessero al loro signore la fedeltà risulta all'evidenza dalla cronaca del Malaterra ed anche dai diplomi (11), dai quali ancora appare che i baroni laici dovevano il servizio militare, la cui natura vedremo in altro luogo di questo lavoro. Ricorderemo qui il diploma di Guglielmo I, col quale concedeva alla chiesa di Palermo il feudo di Broccato « sine servitio militum », la quale frase ne dimostra come per ordinario i baroni dovessero quel servizio.

(1) Pirro, op. cit., p. 1011.
(2) Pirro, op. cit., p. 771, 772.
(3) Amari, op. cit., III, 305, nota 4.
(4) Pirro, op. cit., p. 952.
(5) Pirro, op. cit., p. 1029, 1030.
(6) Pirro, op. cit., p. 75.
(7) Pirro, op. cit., 77.
(8) Pirro, op. cit., p. 97.
(9) Pirro, op. cit., p. 771, 772.
(10) Gregorio Rosario, op. cit., I, c. 5, nota 22.
(11) Gregorio Rosario, op. cit., I, c. 2 e nota 30.

I feudatarii ecclesiastici, invece, per lo più riconoscevano l'alto dominio del concedente mercè date prestazioni più o meno simboliche, come la tazza di vino ed il pane che l'abate di Catania doveva prestare al conte ed ai suoi eredi (1).

I baroni, poi, godevano buona parte dei diritti sovrani, e principalmente quello di pretendere tributi e prestazioni dai loro dipendenti, come può vedersi dai diplomi ricordati. In verità, se il conte di Siracusa concedeva a quella chiesa immunità dai non pochi dazii e diritti, che nel diploma relativo sono enunciati, se ne deve conchiudere che egli aveva il diritto di pretendere gli uni e gli altri; mentre nelle concessioni a chiese ed a monasteri leggesi per ordinario l'abbandono in loro favore dei diritti, che il concedente poteva pretendere dagli abitanti delle terre concesse, od acquistate diversamente da essi.

Infine, solevasi anche, nel concedere un feudo, investire il concessionario della giurisdizione, la quale poteva essere alta o bassa. Il conte di Siracusa, il cui feudo era uno dei più importanti nella Sicilia, aveva certamente la conoscenza di tutte le cause, anche delle alte criminali, sia perchè egli dava al vescovo di Siracusa la conoscenza di tutte le cause secolari, sia per l'esistenza in quella città dello stratigoto, sicuro indizio di mero imperio (2). Anche l'abate di Sant'Agata di Catania ottenne dal conte Ruggiero la giurisdizione completa (omnia iudicia terrena); che se le parole usate nel diploma potessero per avventura lasciare un dubbio nell'animo, esso sarebbe dileguato da documenti di epoca posteriore. Ed invero il Pirro riporta un documento riguardante la chiesa di Catania del 1266, dal quale risulta che essa aveva la giurisdizione criminale (3); e nella concessione ricordata a Ruggiero di Lauria il vescovo investe costui del castello di Iaci... « cum mero et mixto imperio et cognitione causarum civilium et criminalium », e ricorda che quel castello si possedeva dai suoi predecessori con quella giurisdizione, « ob virtute privilegiorum » (4).

Altri baroni, specialmente ecclesiastici, ebbero solo il misto imperio, cioè la conoscenza delle cause civili e delle basse criminali, mentre le altre erano riservate ai tribunali pubblici. Una così limitata giurisdizione invero ebbero l'abate del monastero di Sant'Angelo di Brolo, quello del monastero di Santa Maria Annunziata di Mandanici, quello del monastero di Santa Maria di Gala, e quello del monastero di San Pietro e Paolo di Agro (5).

Senza quindi fermarci più a lungo su questi poteri dei baroni, de' quali avremo occasione di parlar in prosieguo, possiamo conchiudere che in Sicilia la feudalità sin dal suo apparire ne si mostra completamente sviluppata.

Anche in Sicilia, coll'andare del tempo, si costituirono feudi improprii, ed invero vennero concessi in feudo non solamente censi, rendite e simili diritti (6); ma anche le saline, come quelle di Pantano, Altavilla, Villadimare, Fratigiovanni, San Todaro (7); le tonnare, quali quelle dell'Arenella, di Bonazia, di Capopassaro e di Oliveri (8), e finalmente anche semplici palazzi, come quelli della Zisa e della Cuba di Palermo (9).

99. Alla morte di Ruggiero I successe il secondo, che era destinato a coronare l'edificio edificato da suo padre e dallo zio Roberto Guiscardo, fondando la monarchia normanna nell'Italia meridionale e nella Sicilia.

Già egli, avendo ottenuto dal nipote Guglielmo, cui aveva prestato soccorso contro il conte di Ariano, l'altra metà di Palermo, che fino allora era rimasta nella dipendenza dei duchi di Puglia, addivenne solo signore di tutta quanta l'isola (10); mentre escludeva per via di trattati la ingerenza che il nipote istesso vantava sempre sulla Calabria (11). Essendo poi morto Guglielmo senza eredi, Ruggiero si fe' riconoscere duca di Puglia (1127); e dovette combattere il pontefice Onorio II, che avevagli suscitato contro molti pugliesi, e con un esercito aveva bandita una specie di crociata, se è vero quanto ne dice Falcone Beneventano, che cioè quel pontefice avesse promesso la liberazione da ogni peccato a quelli che fossero morti nella guerra, e la rimessione della metà a coloro che fossero restati in vita. Dopo la vittoria, Ruggiero ottenne da Onorio la investitura del ducato di Puglia, e, soggiogati i baroni ribelli, ed assicurato nelle sue mani il dominio di quanto i Normanni avevano conquistato nella penisola, prese il titolo di re, si fece incoronare il 25 dicembre 1130 in Palermo (12), e nei diplomi si chiamò *Siciliae atque Italiae rex* (13). Ma dopo la rivolta di non pochi baroni e città delle provincie normanne d'Italia, suscitatigli contro dal papa Innocenzo II, e che Ruggiero riuscì a domare; dopo il seguito accordo col pontefice, che con bolla del 1139 riconobbe Ruggiero re della Si-

(1) Pirro, op. cit., p. 523; v. p. il diploma del 1093 riportato dal Pirro a p. 1035.

(2) Gregorio Rosario, op. cit., I, c. 5.

(3) Pirro, op. cit., p. 535.

(4) Gregorio Rosario, loc. cit., nota 22.

(5) Pirro, op. cit., p. 1021, 1047, 1043, 1039.

(6) Orlando, *Il feudalismo in Sicilia,* c. 3, n. 11.

(7) Villabianca, *Sicilia nobile,* II, 214; III, 332.

(8) Villabianca, op. cit., II, 81, 255.

(9) Villabianca, op. cit., I, 165, 253.

(10) Gregorio Rosario, op. cit., I, c. 2.

(11) Romualdo Salernitano, *Annali*, a. 1121 a 1127.

(12) Vedi le cronache del Telesino, di Falcone Beneventano e di Romualdo Salernitano.

(13) Pirro, op. cit., p. 386, 387.

cilia e duca di Puglia e di Calabria, quel titolo di *rex Siciliae et Italiae*, fu abbandonato, e tanto Ruggiero, quanto i successori si chiamarono re di Sicilia, del ducato di Puglia e di Calabria e del principato di Capua (1).

Chetata la guerra civile, il nuovo re rivolse la mente a riordinare il suo Stato, e qui dispiegò la sua grande figura, poichè egli, avendo saputo servirsi di tutti gli elementi che il regno da lui fondato gli offriva, addimostrò un tatto politico straordinario, che ben a ragione lo pose tra i più grandi principi, e tale che a lui simile « dalla caduta dell'impero romano pochi l'Italia aveva veduto » (2).

Uno degli ostacoli più forti, che e Ruggiero e i suoi predecessori avevano sperimentato, risiedeva nella tracotanza dei baroni, specie dei pugliesi, che avevano tentato a più riprese sottrarsi all'autorità sovrana, la quale andavasi sempre più rafforzando. Ruggiero non tralasciò nulla per fiaccarli, e vi riuscì; mentre le città libere delle coste avevano perduta la loro autonomia, ed il pontefice aveva dovuto chinare la testa innanzi a questo principe, che, seguendo la politica del suo genitore, volle tenere e tenne a sè soggetto l'elemento ecclesiastico (3).

A raggiungere meglio il suo scopo egli vide la necessità di « una legislazione, la quale rispondesse alle più svariate esigenze, e dapertutto inesorabilmente penetrando e districandosi almeno parzialmente dai pregiudizi della vita dello Stato medioevale, somministrasse al re gli espedienti necessari contro le pretensioni religiose e gerarchiche, contro le usurpazioni feudali, contro le insolenze dei magistrati locali, per poter governare a vantaggio di tutti » (4). Ond'è che, appena sedate le lotte intestine, Ruggiero pose mano a una tale legislazione, dalla quale trapela la ubbidienza, cui erano ridotti i baroni, e lo scopo del sovrano di tenerli in soggezione. Ed egli potette, in una sua legge, scrivere: « Si providentia regiae celsitudinis nullo modo patitur inter regni nostri limitem baronum nostrorum quemlibet alterius castrum invadere, praedas committere, cum armis insurgere vel inique fraudare, quin pro commisso bonorum omnium iactura ipsum afficiat »; e comminare la confisca de' beni ai baroni che disonorassero i loro pari ed i loro vicini (5). Con altra legge Ruggiero ordinò ai baroni tanto maggiori che minori di non commettere abusi sui loro vassalli, e di trattarli con umanità e moderazione (6); e con altra rivendicò a sè l'alto dominio su tutti i feudi, ne proibì l'alienazione una alle regalie o diritti sovrani concessi ai feudatari (7). Importanti pure sono altre due leggi, con le quali dichiarò sacrilegio il discutere dei fatti del re (8), e comminò la pena di morte e la confisca contro i rei di lesa maestà (9), rendendo così difficili le rivolte dei baroni, i quali già avevano sperimentato il suo rigore.

Adunque nelle provincie meridionali d'Italia la feudalità si mostra prima in embrione, si sviluppa con i principati langobardi, si completa con i Normanni. I baroni, dopo la conquista di questi ultimi si affermano prima come signori indipendenti: indi sono soggiogati, e si mutano in veri feudatari; ma lottano ancora contro il potere centrale, non lasciano sfuggire una sola occasione per manifestare il loro pensiero, le loro aspirazioni, usano ed abusano dei loro poteri, quando viene loro il destro, fanno subconcessioni e dispongono dei loro feudi. Finalmente Ruggiero II, con la sua energia e con i suoi straordinari talenti, riesce, dopo lunga lotta, a domare completamente i baroni, ed a vincere il pontefice; riafferma la soggezione dei feudatari ecclesiastici e degli enti ecclesiastici al sovrano; prende la corona regale, elevandosi così in faccia ai baroni ed a tutti i suoi sudditi; anzi potrebbe dirsi che egli volle mettersi in faccia a questi ed alla Chiesa quasi nella medesima posizione degli imperatori romani; mentre in rapporto ai Musulmani, numerosi nel suo regno, sostituì la sua autorità a quella dei caduti loro principi. Così, durante il suo regno, sembrarono fusi i diversi elementi che erano concorsi a formarlo, fusione che trovava la sua espressione nella corte del nuovo re, il quale si circondò dei più eletti ministri e consiglieri, a qualunque nazione si appartenessero. Nella sua cancelleria troviamo prima il *Magister Cappellanus Guarinus,* poscia, costui morto, Roberto di Salisbury, inglese: a regolare le finanze del regno, ei si serviva dell'altro inglese Tommaso Brown, mentre adottava in buona parte il sistema finanziario dei Musulmani. L'arabo Edrisi, celebre geografo di quei tempi, stando nella corte del re Ruggiero, compilò un trattato di geografia, che forma uno dei più importanti monumenti degli studi geografici di quell'epoca. All'ammiraglio Giorgio di Antiochia, che era stato al servizio dei Musulmani di Africa, il re affidò l'amministrazione militare ed il comando della sua armata (10).

Però la fusione era soltanto apparente, e già negli ultimi anni del regno di Ruggiero i primi sintomi della lotta, che tra quegli elementi doveva di necessità scoppiare, si manifestarono.

(1) Amari, op. cit., III, 391, nota 1.

(2) Hartwig, *Re Guglielmo I ed il suo grande ammiraglio Maione di Bari*, nell'Archivio storico per le provincie napolitane, VIII, p. 400.

(3) Hartwig, loc. cit., p. 398.

(4) Hartwig, loc. cit., p. 397, 398.

(5) Assisa 31 del codice vaticano, *De violatione Thori.*

(6) Assisa 3, *Monitio generalis.*

(7) Assisa 4, *De rebus regalibus.*

(8) Assisa 17, *De sacrilegiis.*

(9) Assisa 18, *De crimine maiestatis.*

(10) Hartwig, loc. cit., 398, 399.

E la lotta scoppiò veramente sotto Guglielmo I, e forse, come ben dice l'Hartwig, una delle cause principali, per cui quella collisione fu così aspra, deve ricercarsi nel proposito di Guglielmo e di Maione di aver voluto seguire la politica medesima di Ruggiero, politica che aveva trovato appoggio nella posizione stessa di questo, primo fondatore di una monarchia abbastanza vasta, e che lo stesso lavorio necessario al consolidamento del nuovo trono gli consigliava. Invece, quando Guglielmo I successe al padre, le condizioni erano mutate, ed anche la politica di lui doveva battere altra strada. Nella lotta scoppiata, parte principale erano i baroni, di cui molti si schierarono contro il re, mentre non rare dovevano essere le defezioni di quegli, che erano restati in sul principio fedeli, se ne è data ciò rilevare da una Assisa del codice cassinese (XXXIV) (1), la quale contempla le sedizioni nell'esercito e commina inoltre la pena di morte a coloro che si sottraevano al servizio militare, o che arbitrariamente abbandonavano l'esercito. E perciò non sembra che possa essere stata emanata da quel Ruggiero che già aveva tra le altre sue costituzioni pubblicata quella di lesa maestà, la quale contiene quasi le medesime disposizioni, e quindi quella deve attribuirsi a Guglielmo I (2). Questi, per vero, in mezzo alla guerra civile, alla rivolta dei baroni ed ai continui tradimenti, dovette sentire il bisogno di rinnovare le minaccie già comprese nelle leggi del suo predecessore e di mettere fuori una legge militare, perchè essa, come si è detto, contempla solo reati che potevano perpetrarsi in tempi di guerra. Ora non credo si possa immaginare che Ruggiero, il quale emanò le sue leggi dopo aver sedato i baroni rivoltosi, abbia potuto poi dare fuori questa specie di legge militare, che d'altra parte avrebbe riprodotto disposizioni di altra legge anche sua, e mi pare che la pubblicazione di essa si debba attribuire a Guglielmo I, che visse in continue guerre intestine.

100. Uno dei più importanti avvenimenti che accompagnarono la rivolta dei baroni contro Guglielmo I, si fu la distruzione dei così detti *defetarii*, la cui ricompilazione venne poi affidata al notaio Matteo Ajello di Palermo, che, essendo stato uno dei più fidi compagni dell'ucciso Maione nella cancelleria regale, era solo capace di menare a termine quell'opera. Ma, quantunque paia che il notaio Matteo abbia rifatti i *defetarii,* certa cosa è che questi non sono a noi pervenuti, nè si hanno notizie precise intorno al loro contenuto, sicchè i vari scrittori, che di essi hanno avuto occasione di discorrere, sono usciti in ipotesi più o meno verosimili.

Il Giannone opinò senz'altro, appoggiandosi a quanto ne dice il Falcando, che nei *defetarii* si contenessero le consuetudini feudali, allora in vigore nel regno normanno, e che il notaio Matteo, per la sua gran perizia delle consuetudini del regno, fosse stato solo ritenuto capace di comporre i nuovi *defetarii* (3). Anche il Bianchini si avvicinò in parte all'opinione del Giannone poichè, secondo lui, « nel libro detto *defetario* notate erano le consuetudini e gli ordinamenti che nel governo si osservavano, e la distinzione e qualità dei feudi e feudatari ». Crede poi egli che la dispersione di quel libro non debba attribuirsi a caso fortuito, ma fosse avvenuto « appositamente per opera dei nobili congiurati, i quali volevano in tal modo torre di mano del principe un mezzo efficace per sapere amministrare e conoscere quanto concerner potesse la feudalità, perchè essi avessero modo di usurpare poteri (4). Il Bianchini inoltre distingue il libro delle consuetudini, detto *defetario,* dal registro diviso in più volumi, « nei quali distinta nota si tenne di tutto lo stato del reame, quanto alle cose demaniali della corona, del comune, delle università, dei feudi, dei beni burgensatici, delle chiese e di altri luoghi religiosi, ed il grado delle persone nobili, ignobili, tributarie, servili, co' loro dominii liberi o soggetti a servigi o pesi di qualunque natura si fossero » (5). Anche il Masci opinò che i defetarii fossero stati distrutti ad arte dai baroni, perchè in quelli erano distintamente segnati i confini dei loro feudi, cosa che riusciva d'impedimento alle loro usurpazioni (6).

Il Gregorio ed il Lamantia, a loro volta, credono che i *defetarii* fossero un registro, nel quale erano descritti i feudi e le prestazioni che i feudatari dovevano al sovrano (7). L'Hartwig, invece, fa derivare la parola *defetarii* dalla voce persa *defter*, che significa registro di entrata ed uscita, e crede quindi che i defetarii fossero il registro delle entrate del regno, tra le quali erano comprese anche quelle provenienti dai feudatari (8); o con altre parole, « i libri dei feudi e dei catasti del regno » (9). Di questa opinione è anche l'Amari: « *Defêtir*, egli dice, è plurale arabico di *defter*, e questa mera trascrizione di διφτέρα « pelle » e « codice di cartapecora... » I *defetarii* erano dunque i libri, i registri degli uffizi d'azienda ». Crede egli, poi, che in questi fossero registrati « i diritti dello Stato su ciascuna classe di abi-

(1) *De seditionariis.*

(2) Perla, *Le assise dei re di Sicilia*, Caserta 1881, p. 78.

(3) Giannone, op. cit., XIII, c. ultimo.

(4) Bianchini, *Storia delle finanze del regno di Napoli*, Napoli 1859, I, 1.

(5) Bianchini, op. cit., I, 2.

(6) Masci, *Esame politico legale dei diritti dei baroni*, 53.

(7) Gregorio Rosario, op. cit., II, 4; Lamantia, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, I, 75.

(8) Hartwig, *Codex iuris municipalis Siciliae*, 26.

(9) Hartwig, *Guglielmo I ed il suo grande ammiraglio*, nell'Archivio storico per le provincie napolitane, VIII, 457.

tatori in ogni terra; i quali diritti si riscuotevano dal fisco, quando la terra era ritenuta in demanio e si trasferivano ai baroni, quando la si concedeva », e suppone « che non mancassero i catasti dei beni allodiali » (1). La stessa cosa può dirsi dell'opinione del Capasso, il quale, a provare che nei defetarii erano registrate le prestazioni dovute dai baroni, ricorda un diploma del duca di Puglia Ruggiero, figlio del Guiscardo, del 1087, nel quale leggesi: « fiscalis quaternus in quo servitium debitum curiae declaratur » (2).

Il Rinaldi infine nel suo ultimo lavoro crede che nei defetarii « vi erano tanto le notizie delle costumanze feudali, quanto quelle dei tributi » (3). Egli appoggia la sua opinione alla cronaca del Falcando, il quale parlando dell'incarico dato al notaio Matteo di ricompilare i defetarii, così si esprime: « cum autem... terrarum feudorumque distinctiones, ritusque et instituta curiae prorsus essent incognita, neque libri consuetudinum, quos defetarios appellant... ». Anzi egli si spinge a credere che le consuetudini feudali fossero state tradotte in iscritto per ordine di Roberto Guiscardo, quando legge nello stesso Falcando che i baroni ribelli chiesero per mezzo di Matteo al re «... ut eas restituat consuetudines quas avus eius Rugerius comes, a Roberto Guiscardo prius introductas, observaverit, et observari praeceperit ». Sicchè, secondo il Rinaldi, Roberto Guiscardo avrebbe fatto compilare le consuetudini feudali per i suoi dominii, le quali poi sarebbero state introdotte in Sicilia da Ruggiero I, e violate da Guglielmo il Malo a danno dei feudatari, specialmente col pretendere che le figlie di questi non potessero maritarsi senza il consenso del re (4).

Ora, a dir vero, la opinione del Rinaldi è troppo spinta, e non può reggere ad una sana critica. Io non nego che ai tempi di Roberto Guiscardo le consuetudini feudali eransi già cominciate a formare, appunto perchè il feudo ne appare abbastanza sviluppato, e credo anche che, avendo il Guiscardo soggiogati i baroni, dovettero introdursi quelle consuetudini, che regolassero i rapporti tra il nuovo sovrano ed i feudatari; ma non posso ammettere che queste consuetudini, e quelle che già avevano dovuto formarsi prima, fossero da lui tradotte in iscritto. Il solo pensarlo è assurdo; ma come! Roberto Guiscardo, che fu il primo ad affermare la sua sovranità sui signori normanni, facendosi prestare il giuramento di fedeltà e costringendoli al servizio militare, il primo insomma a porre un certo sicuro rapporto tra l'autorità sovrana ed i feudatari, avrebbe potuto disciplinare completamente questo rapporto in modo da potere fare scrivere le consuetudini che lo avessero riguardato, egli che fu in continua lotta con i baroni, che volevano sottrarsi alla sua autorità! Ed è mai presumibile la traduzione in iscritto di consuetudini, che appena avevano avuto il tempo di formarsi? D'altra parte io non saprei comprendere perchè Ruggiero ed i suoi successori non avessero compreso nelle costituzioni pubblicate da loro anche quelle consuetudini già scritte, che al loro tempo avrebbero certamente dovuto divenire generali al regno fondato, e grandemente interessare il sovrano.

Io credo adunque che il passo del Falcando debba essere interpretato nel senso che Roberto, avendo a sè soggettati i baroni, impose loro certe prestazioni e certe restrizioni (*consuetudines*), le quali però dovevano variare per ogni feudo, pur essendovi qualche cosa di comune a tutte. Quando poscia il conte Ruggiero occupò la Sicilia, nel concedere feudi, e nel determinare i servizi e le prestazioni dei feudatari, dovette seguire le norme tenute dal fratello Roberto in terra ferma; ma d'altra parte, col moltiplicarsi delle concessioni feudali, dovettero anche aumentare le varietà tra i patti, che accompagnavano ciascuna, mentre alcuni di essi si andarono rendendo sempre più generali e comuni, come la fedeltà, il servigio militare e la proibizione di alienare le regalie concesse, senza il permesso del sovrano. Ed ecco questi patti generali essere tradotti in leggi da Ruggiero e Guglielmo, come s'è veduto, ed il primo di questi re ordinare ai baroni l'umanità verso i soggetti, sia perchè il re voleva conservare tutta la sua autorità nelle terre concesse in feudi e tutelare coloro che, se soggetti ai baroni, erano però suoi sudditi ancora; sia perchè, essendo determinate le prestazioni dovute dagli uomini dei feudatari, si voleva evitare che questi abusassero dei loro diritti.

Forse Guglielmo I, per impedire che i suoi nemici aumentassero con certe parentele, ed i feudi passassero nelle mani di avversari, volle imporre il suo consenso al matrimonio delle figlie dei suoi baroni, cosa che doveva certamente dispiacere a questi, appunto perchè una novità, cui non avevano pensato nè Roberto, nè i due Ruggieri; ma il non leggere una simile disposizione tra le leggi normanne, c'induce a credere sempre più che le consuetudini, di cui parla Falcando, non fossero altro che i patti che accompagnavano le concessioni di feudi, sanzionati nei diplomi.

Ora, dopo le prove tratte dai documenti, specie dall'Amari, non credo si possa più dubitare che i *defetarii* fossero registri della pubblica azienda, nei quali erano notati anche i feudi con i loro confini, e certamente con i patti che eransi stabiliti in ciascuna concessione, e però

(1) Amari, op. cit., III, 324. Si spiega facilmente come da *defêtir* sia venuto *defetarii*, e non è necessario quindi di ricorrere ad altre ipotesi, come fa il Rinaldi, op. cit., 161.

(2) Capasso, *Sul catalogo dei feudatarii*, 36 seg.

(3) Rinaldi, op. cit., p, 161.

(4) Rinaldi, op. cit., 159 seg.

dal registro dei feudi dovevano di necessità risultare le diverse qualità di essi. Non è quindi a parlarsi di consuetudini, cioè di un corpo di norme feudali, generalmente accettate e seguite e tradotte in iscritto, ma solo di patti accompagnanti le concessioni, ed i quali concorsero a formare le consuetudini, che in prosieguo vennero tradotte in leggi dai sovrani del regno di Sicilia.

101. Adunque nell'Italia meridionale e nella Sicilia sorgeva sì una monarchia di carattere feudale, anzi il regno stesso sorgeva come feudo della chiesa e del pontefice, in forza delle ripetute investiture da questo fatte ai conquistatori normanni; ma a ben guardare la feudalità in esso non ebbe i caratteri che nel resto di Europa, poichè i feudi non costituirono tanti piccoli Stati, quasi completamente indipendenti dall'autorità sovrana, ma restarono invece sotto l'immediata dipendenza di questa, che erasi fortemente affermata, specie con Ruggiero I. Questi, invero, oltre ad avere emanate le leggi più sopra ricordate, stigmatizzò nel Parlamento tenuto a Melfi nel 1129 le ingiuste pretese dei baroni e le lotte che tra loro solevano per lo innanzi combattersi, ordinando loro di osservare la pace e la giustizia, di consegnare i malfattori, che presso di essi si fossero ricoverati (1). Pare poi che il re stesso avesse richiamati a sè tutti i diplomi contenenti concessioni feudali, per porre riparo alle usurpazioni, e confermare solo quelle che risultassero legalmente fatte; anzi il Vargas Macciucca crede che si fosse emanata una legge al proposito e, a confortare la sua affermazione, riporta un diploma di conferma del 1145, dove tra le altre cose si legge: « ut omnia diplomata ecclesiarum, ac reliquorum fidelium mei dominii proferantur et ostendantur, et confirmentur auctoritate nostri altissimi domini » (2).

Ma sembra che debba piuttosto credersi essere stata questo richiamo dei titoli di concessione « una condotta di governo non tradotta in legge, bensì attuata secondo i casi » (3). Solo più tardi, e cioè da Federico II, fu dettata una legge al proposito, come avremo occasione di vedere in luogo più opportuno (4).

Un freno alla feudalità fu ancora posto nella protezione che l'autorità regia accordava ai sudditi dei baroni, e nei privilegi che si concessero alle città ed università. Già noi abbiamo avuto occasione di ricordare i privilegi elargiti da Ruggiero II, nel 1137, a Benevento; altri ne concesse, nel 1191, a Capua Tancredi (5). Anche in Sicilia non sono rari i privilegi di simil fatta, e pare che Caltagirone ne avesse ottenuto ai tempi di re Ruggiero (6). Agli uomini di Catania, Patti e Cefalù fu accordata l'esenzione da certi tributi e prestazioni; invero il diploma del 1168 concedeva ai Catanesi di vendere liberamente le cose su cui dovevano la decima ed il legname, di passare liberamente il fiume, di fare legna pel proprio uso, gli esonerava da molte gravezze e ordinava che « latini, graeci judaci et saraceni unusquisque iuxta suam legem iudicetur » (7). Ai Pattesi poi, Ruggiero, con diploma del 1133, dava il diritto di pascolare liberamente nei pascoli pubblici, di poter nelle difese prendere legna secche ed infruttifere, e nei boschi aperti servirsi degli alberi per loro uso, prendere le tre quarte parti delle ghiande, e ritenere la metà delle composizioni giudiziali, dovendo solo pagare l'altra metà al vescovo di Lipari (8).

E nel diploma del re Ruggiero del 1145 a quei di Cefalù, leggesi, oltre la libertà di vendere e di far legna, quanto segue: « concedimus civibus Cephaluditanis... eiusque heredibus, ut absque omni inquietitudine et sollicitudine curiae nostrae vivant neque mari neque terra in exercitum eant, et ut nihil in introitu vel exitu Cephaludi mari vel terra tribuant. Ligna quoque ad costruendas domas eorum, et alia necessaria domuum suarum et victualia pro eorum usu sine datione aliqua afferant... Nullum hominem in civitate Cephaludi captum teneat ecclesia predicta, si sufficientes fideiussores dare poterit; exceptis... fellonia, traditione et homicidio » (9).

Ruggiero istesso con altro suo diploma concedeva immunità alla colonia lombarda di Santa Lucia, mentre già prima una simile immunità era goduta dalla colonia lombarda di Randazzo, come rilevasi dallo stesso diploma, nel quale leggesi: « Per praesens mandatum mando et precipio omnibus baiulis in tenimento Milatii et reliquorum ut nemo sit ausus iniuriam inferre habitatoribus in Sancta Lucia lombardis, qui solvunt marinaria, nec etiam herbagium ab ovibus eorum quis exigat nec aliquam molestiam vel angariam seu adjutorium exigat ab eis. Sed sic sint liberi et sine molestia, sicut lombardi Randacii » (10).

Ma più importanti ancora sono i privilegi concessi alla città di Messina nel 1129, poichè il re Ruggiero diede ai cittadini facoltà di scegliersi i proprii magistrati, di rigettare qualunque atto dell'autorità sovrana, che fosse contrario alle leggi ed ai privilegi della città; affidò l'amministrazione del municipio all'assemblea dei cittadini raccolti dallo stratigoto e dai giudici; l'amministrazione della giustizia per le cause

(1) Alessandro di Telese, 1, 21.
(2) Vargas-Macciucca, *Esame delle carte normanne*, 506.
(3) Rinaldi, op. cit., 174, nota 1.
(4) *Constit. Sicil.*, II, 29.
(5) Minieri Riccio, *Saggio di codice diplomatico*, I, 285.
(6) Può desumersi dai due diplomi di Errico VI e Federico II che leggonsi in Caprile. *Cronologia universale della Sicilia*, p. 109 e 111.
(7) Gregorio Rosario, op. cit., I, 4, nota 21.
(8) Gregorio Rosario, op. cit., I, 5, nota 4.
(9) Pirro, *Sicilia sacra*, p. 800.
(10) Gregorio Rosario, op. cit., I, 4, nota 25.

commerciali ad un consolato eletto dai cittadini, come gli altri giudici, ed infine concesse loro immunità da dazii e prestazioni (1).

L'osservare poi dall'altra parte che anche nei paesi, cui non si concesse immunità, si andava costituendo un governo locale, come è dimostrato da non poche carte dell'epoca normanna, induce viemaggiormente a credere che la feudalità nella Sicilia non arrivò mai a menomare l'autorità regia, nè ad impedire lo sviluppo di quelle libertà municipali, che potevano coesistere colla monarchia fondata dai Normanni. Sicchè il predominio di una casta non si ebbe e la borghesia potette elevarsi e vedere suoi membri occupare uffici importantissimi anche nella corte. « Non insormontabili ostacoli, dice il La Lumia, alle oneste ambizioni: non predominio di una casta, che nelle caste inferiori, in quei liberi cittadini delle città non feudali, in quegli stessi borghesi delle terre feudali soffocasse il sentimento della umana individuale dignità... L'abitante di Palermo o Messina, cristiano o musulmano, greco, latino o giudeo, sapeva di valere per sè, e al disopra di sè sapeva di trovare una tutela ed un appoggio nel potere reale, non oppressivo ma obbedito ed amato: innanzi al conte ed al barone poteva non inchinar la sua fronte. Lasciando a parte quell'unico ceto, il diseredato fra tutti, dei villani ascrittizii, la condizione ed il sentimento dei non servi addetti a vangare e piantare la terra appariva assai lungi dal degradamento profondo sotto cui presentavasi altrove. La feudalità di Sicilia rimaneva meno esosa di ogni altra, nè intristiva davvero che due secoli dopo fra i disordini di una lunga anarchia » (2).

102. Passando ora a brevemente discorrere del feudalismo in Sardegna, è uopo, prima di ogni altra cosa, dire come non sia possibile il ritrovare con precisione, quando cominciò in quell'isola a manifestarsi il regime feudale.

La Sardegna al tempo delle invasioni era stata occupata dai Vandali, che tennero in essa la medesima politica che nell'Africa, ed i quali la perdettero per opera di Giustiniano, che insieme a questa loro la ritolse. Restò d'allora sotto il dominio greco, e solo Totila, re degli Ostrogoti, vi fece un'incursione durante la guerra tra questi ed i Greci (3). Non fu conquistata dai Langobardi, non dai Franchi, e però non pare possibile che essa fosse tra le terre donate da Carlo Magno alla Chiesa. Che se in prosieguo la Sardegna stette per molto tempo sotto l'alto dominio del pontefice, ciò vuolsi attribuire più che alla donazione di Carlo ed all'altra di Ludovico il Pio, con maggiore sicurezza al fatto che i Sardi, tra per la debolezza e la lontananza del signore greco, tra per gli scismi sorti nell'impero d'Oriente, si volsero al pontefice, il quale mano mano si attribuì la signoria dell'isola.

L'occasione precipua, perchè i pontefici avessero potuto tradurre in atto i loro disegni sulla Sardegna, fu data dagli abusi degli ufficiali dell'impero, che erano gli stessi di quelli osservati nelle provincie greche dell'Italia ai tempi di Gregorio Magno. Dalle lettere di questo pontefice invero non solamente si deduce che i Sardi ricorsero più volte a lui contro gli abusi dei magistrati romano-greci, ma ancora che la Sardegna era retta da un duca e da un giudice detto anche preside, e che questi ufficiali dipendevano dal patrizio di Africa (4). Sicchè può dirsi che la costituzione e le condizioni della Sardegna fossero quasi completamente identiche a quelle delle altre provincie greche dell'Italia. Da allora le pretese dei pontefici sull'isola si fecero sempre più insistenti (5), e da alcune lettere e documenti del secolo XI si può rilevare che la sovranità degli stessi sulla Sardegna era quasi indiscutibilmente riconosciuta (6); mentre da altri documenti dei secoli seguenti essa ne appare fortemente affermata (7).

Quali trasformazioni abbia sofferto la costituzione della Sardegna non si può dire con sicurezza. È certo che l'isola fu per qualche tempo molestata dai Saraceni, e che, scacciati questi, essa ne si mostra divisa in giudicati e governata da giudici. Non è questo il luogo di esaminare le diverse opinioni circa l'origine dei giudicati di Sardegna (8). Solo dirò col Manno che i giudici dovettero apparire come signori indipendenti al tempo delle incursioni dei Langobardi e dei Saraceni (9), e più particolarmente io direi, che, quando Leone Isaurico si fe' proclamatore dell'iconoclastica, i Sardi si distaccarono dall'impero, e, mentre si ponevano sotto la protezione del pontefice, crearono magistrati proprii, che, come i magistrati provinciali romani, si dissero

(1) Lünig, *Cod. diplom. ital.*, II, 846, 855; v. p. Hartwig, *Das Stadtrecht. v. Messina*, Pref.

(2) La Lumia, *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono*, p. 203, 204.

(3) Procopio, *De bello gotico*, 3.

(4) Greg. Magni, *Epist.*, I, 46, 59; III, 12; IX, 17; X, 21. Tola, *Dissertazione I sopra i documenti storici e diplomatici di Sardegna anteriori al secolo XI* nel *Codex diplom. Sardiniae*, vol. I, p. 92 e seg. (M. h. p.). Il Tola a p. 117 seg. esamina la quistione se l'isola venne oppur no donata al pontefice.

(5) Manso, op. cit., XIV, col. 887, 888. Fara, *De rebus Sardiniae*, II, 188, 189. Anastasio, *Biblioth. in vita Nicolai papae I.*

(6) *Codex dipl. Sardiniae*, Carte sec. XI, n. 8 seg.

(7) *Codex dipl. Sardiniae*, Carte sec. XIII, n. 57 seg.; Carte sec. XIV, n. 3, ecc.

(8) Vedi Manno, *Storia di Sardegna*, c. 7. Fara, *De rebus Sardi.*, lib. 2. Muratori, *Antiq. ital.*, diss. 5. Vico, *Historia general de la isla y reyno de Sardena*, III, c. 19, n. 16; c. 20, n. 37; c. 27, 28. Minaut, *Histoire de Sardaigne*, c. 26. Tola, *Dissertazione II sopra i documenti storici e diplomatici del secolo XI* nel *Cod. Sardin.*, I, p. 141, not. 2, e *Dizionario biografico sardo degli uomini illlustri*, Torino 1837, I, p. 23.

(9) Manno, op. cit., loc. cit.

iudices. Forse potette anche avvenire come questi magistrati imperiali, favoriti dall'occasione, si elevassero a principi indipendenti.

Invero, come nell'Italia soggetta all'impero bizantino si andarono formando, specie dopo la proclamazione dell'iconoclastia, numerosi ducati più o meno vasti; come alcuni tra i ducati più vasti si frazionarono, il che abbiamo veduto avvenire del ducato di Napoli, dal quale si formarono quelli di Amalfi, di Gaeta e di Sorrento; come negli stessi ducati col tempo la carica di conte si rese ereditaria, sicchè i conti addivennero piccoli signori, così ancora dovette avvenire nell'isola di Sardegna. Ed i magistrati minori, che, come abbiamo visto, anche nelle provincie napolitane indicavansi con la voce *iudices*, e che così appellavansi anche ai tempi di Gregorio Magno (1), favoriti dalla posizione dei luoghi, formarono delle circoscrizioni loro affidate tante piccole signorie e Stati, dei quali a noi è pervenuta memoria (2). Pare certo invero che esistessero nella Sardegna i giudici verso il 740 (3), cioè poco dopo la rivoluzione causata da Leone l'Iconoclasta; nell'854 il pontefice Leone IV domandava soccorso ad un giudice sardo (4); ai tempi di Gregorio IV e di Niccolo I vi erano giudici nella Sardegna, i quali contraevano e permettevano al popolo di contrarre nozze incestuose, poichè al secondo di questi pontefici fu riferito « *quod iudices ipsius insulae* (Sardiniae) cum populo gubernationibus suis subiecto cum proximis ac sanguinis suis propinquis incestas et inlicitas contrahant copulas, veluti temporibus domni Gregorii quarti papae facere consueverant » (5). Pare poi che questi giudici venissero eletti dal clero e dai notabili del luogo, e fossero soggetti all' alta sovranità del pontefice (6).

Non può quindi accettarsi l'opinione degli storici pisani, che cioè la istituzione dei quattro giudicati, nei quali si trovò poi divisa l'isola, fosse stata opera dei Pisani, dopo il conquisto dell'isola (7); nè quella del Sigonio, che ascrive tale istituzione a dopo il 1017 (8); nè l'altra del Muratori, che assegna l'inizio dei giudicati al 1022 (9); nè infine l'opinione del Fara, che vorrebbe determinarne la costituzione al 1050 (10). È invece più credibile, data la preesistenza di giudici nella Sardegna, che i Pisani avessero favorito l'abbattimento dei tanti piccoli regoli, e la costituzione di quattro grandi giudicati verso il 1022 (11).

Una carta di donazione di epoca incerta, ma che pare debba attribuirsi al 902, fatta da un Berlingerio o Berengario, che si intitola re della Sardegna e della Corsica, a favore dell'abazia dei Santi Benedetto e Zenobio, ha dato luogo a questioni; ma tutte le altre memorie sincrone dell'isola autorizzano a non dare importanza a quel titolo, sia che la donazione voglia attribuirsi ad un discendente di Bonifazio di Toscana o del fratello Beretario, ai quali Ludovico imperatore nell'828 aveva affidata la protezione sulle due isole, sia che ad altro Berengario (12).

I giudici dei quattro giudicati di Cagliari, Gallura, Torres ed Arborea, come risulta dalla cronaca (*condague*), venivano anch'essi eletti dal clero e dai liberi del giudicato (*prelados et lieros* (13), ma coll'andare del tempo la loro carica addivenne ereditaria. Essi poi dipendevano sempre dal pontefice: ma quando l'isola fu conquistata dai Pisani e dai Genovesi, le due repubbliche acquistarono l'alta sovranità or su quello, or su questo giudicato, a seconda che l'una o l'altra nelle continue loro lotte addiveniva più potente nell'isola od in parte di essa. Questa supremazia delle due repubbliche è addimostrata da numerose carte dei secoli XII e XIII (14).

Nelle mani dei giudici erano tutti i poteri, tanto civili che militari, e financo quello di fare leggi; che anzi della legislazione di giudicati sardi esiste un documento ammirevole nella *Carta de Logu* di Arborea. Anche i giudici della Sardegna potevano elargire i beni del fisco, se ciò ne è dato rilevare dalle numerose donazioni fatte da essi a chiese ed a monasteri (15), e da alcune esenzioni (16).

Però non pare che i giudici fossero davvero signori assoluti nei loro giudicati, anche dopo che la carica addivenne ereditaria e qualche giudice prese il titolo di re (17), poichè nelle carte di concessioni o di donazioni a noi pervenute scorgiamo l'intervento di minori magistrati (18), mentre è quasi certo che una specie di consiglio composto in maggioranza di ecclesiastici circondasse il giudice (19).

I minori magistrati dei giudicati sardi erano i curatori, preposti alle curatorie, nelle quali era diviso ogni giudicato, mentre a capo delle bor-

(1) Greg. M., *Epist.*, 1, 76: « . . . *diversos iudices* qui ad administrandam africanam provinciam diriguntur ».

(2) Minaut, loc. cit.

(3) Martini, *Pergamena di Arborea illustrata*, Cagliari 1876.

(4) Manso, op. cit., XIV, col. 888; Fara, op. cit., II, 188; v. p. altra epist. dell'847 in Manso, loc. cit., col. 887; Fara, II, 189.

(5) Anastasio, *Biblioth. in vita Nicolai papae I;* Baronio, *Annal. eccles.*, ad a. 864.

(6) Tola, *Dissertaz. II* cit., loc. cit., p. 141.

(7) Tola, *Dissertaz. II* cit.

(8) Sigonio, *De regno italico*, VIII, 290.

(9) Muratori, *Ant. ital.*, diss. V.

(10) Fara, op. cit., II, 194, 218-19.

(11) Tola, *Dissertaz. II* cit., p. 141.

(12) Tola, *Dissertaz. I*, loc. cit., p. 120, not. 7.

(13) *Codex diplom. Sardiniae*, Carte sec. XI, n. 5, 7.

(14) *Codex diplom. Sardin.*, Carte sec. XII e XIII.

(15) *Codex diplom. Sardin.*, Carte sec. XI, 1, 2, 3 ad 8. 17, 18; Carte sec. XII, 7 a 10, 13, 15, e. 19.

(16) *Cod. diplom. Sardin.*, Carte sec. XIII, 60, 101, 111, ecc.

(17) *Codex diplom. Sardin.*, Carte sec. II, 60, ecc.

(18) Tola, *Dissertaz. II* cit.

(19) Manno, op. cit., I, 394.

gate erano alcuni ufficiali detti *majores de iscalca,* che anch'essi qualche volta assistevano agli atti solenni dei giudicati (1).

Anche in Sardegna le condizioni sociali, quantunque migliori di quelle dell'Italia romano-greca, accennavano a quella trasformazione già incominciata negli ultimi tempi dell'impero romano. In una epistola di Gregorio I si fa parola di nobili e possessori (2), il che mostra che le classi infime non avevano alcuna importanza, e che forse buona parte degli individui ad esse appartenenti si erano allocati sulle terre dei primi e delle chiese. Le violenze e gli abusi dei magistrati imperiali, lamentate dal pontefice, dovettero favorire quella trasformazione. E per vero in una carta, che potrebbe attribuirsi circa al 1066, e che contiene una donazione di Torchitario I all'arcivescovo di Cagliari, si parla di *liberos de panilia,* che venivano attribuiti alla chiesa insieme alle ville da loro abitate e donate all'arcivescovo, ed i quali erano tenuti prestare servizii ed opere alla chiesa (3).

103. Se il feudo apparve in Sardegna nel medesimo tempo che nell'Italia peninsulare, non può dirsi con certezza, mancando ogni documento. Però a me pare che non possa ammettersi la formazione dei feudi in Sardegna in epoca remota, e ciò per varie ragioni. Primieramente la mancanza di invasioni barbariche fece sì che in Sardegna non venissero trasportati i germi della feudalità, che noi abbiamo riscontrato presso i popoli germanici: nè quei germi potevano essere importati dal contatto di altri popoli, poichè fino all'occupazione pisana e genovese non erano molte le relazioni della Sardegna con l'Italia peninsulare. Secondariamente la spartizione dell'isola in tante piccole signorie o giudicati, se poteva apparecchiare la feudalità, doveva certamente impedire che si costituissero nel loro seno veri feudi con giurisdizione e poteri politici. In terzo luogo, l'influenza dei sacerdoti e dei maggiorenti, i quali prendevano parte alla elezione dei giudici non solo, ma anche all'amministrazione di quei piccoli Stati, tanto civile che giudiziaria, doveva impedire la formazione di veri feudi. In ultimo non può dirsi neppure che l'occupazione dei Pisani e Genovesi avesse introdotta in Sardegna la feudalità, come era in Italia, e come noi la intendiamo, poichè se si crearono rapporti feudali tra quelle due repubbliche ed i giudicati od i giudici, questi rapporti non hanno molto da fare col feudalismo di Sardegna, poichè non trovo concessioni feudali fatte da giudici ai loro dipendenti, ovvero da altri sovrani, concessioni che avessero di privati cittadini fatti signori di un territorio con tutti o parte dei poteri politici.

I giudici furono insomma posti di fronte a Pisa o Genova nella medesima posizione che di fronte ai pontefici, nel senso che quelle repubbliche acquistarono sugli stessi l'alta sovranità, accordarono loro la propria protezione e ne ebbero in cambio privilegi ed esenzioni (4); ma da ciò non può dirsi che la Sardegna si fosse veramente frazionata in feudi.

Quindi, secondo me, non possono addursi come argomenti per dimostrare l'esistenza di un vero feudalismo in Sardegna, nè il giuramento di fedeltà prestato dai giudici al pontefice (5); nè la concessione dell'isola fatta da Federico I nel 1152 a Guelfo di Spoleto (6); nè l'investitura della stessa isola data dal medesimo imperatore nel 1165 ai Pisani (7); nè le dichiarazioni di vassallaggio fatte dai giudici ai Pisani o Genovesi, e tra le quali mi piace ricordare quella fatta nel 1192 da Pietro di Arborea a Genova (8); nè le investiture date dalle due repubbliche ai giudici, e tra le quali è notevole quella fatta in nome del comune di Genova dal suo ammiraglio Simone Guerzio nel 1256 a Guglielmo III (Cepola) successore di Chiano nel giudicato di Cagliari, e nella quale, oltre la concessione di tutte le cose mobili ed immobili, corporali ed incorporali del giudicato, si concedevano « in feudum et nomine horabilis feudi et gentilis omnia castra omnesque munitiones, villas et loca cum omnibus territoriis illorum et iurisdictione mero et mixto imperio contili et segnoria et fidelitatibus hominum et omnium terrarum et possessionum quae sunt in regno calaritano » (9).

Adunque può dirsi che lo spirito di libertà, che aveva reagito contro il feudalismo, e che aveva fatto sorgere le due repubbliche di Genova e Pisa, e che queste portavano nelle loro colonie, non poteva favorire lo sviluppo della feudalità in Sardegna.

Però anche in quell'isola seguitarono ad aver vita le raccomandazioni o patronato ed il beneficio. L'uso delle raccomandazioni può desumersi dall'esistenza di uomini liberi soggetti a servizii personali (*liveros de panilia*). L'esistenza del beneficio da molte concessioni di terre fatte a luoghi pii ed anche a privati (10), come può rilevarsi dalla cronaca sarda, la quale narra che Gonnaro II di Torres, salito al trono nei primi anni del secolo XII, per compensare Ittacorre Gamberra, il quale lo aveva salvato dai nemici del padre suo nella sua fanciullezza, gli concedeva tutte le ville del distretto di Romangia (11). Che molte di queste concessioni avessero il ca-

(1) Tola, *Dissertaz. II* cit.
(2) Greg. M., *Epist.*, III, 23.
(3) *Codex diplom. Sardin.,* carte sec. XI, n. 8.
(4) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XII, n. 1, 3, 42, 76, 102.
(5) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XI e XII.
(6) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XII, n. 58.
(7) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XII, n. 81.

(8) *Mon. hist. patr.*, Chart. II, 1653.
(9) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XIII, 92.
(10) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XI, 1 a 8, 17, 18; sec. XII, 2, 7 a 10, 15 a 21, 23 a 30, ecc. *Monum. hist. patr.*, Chart. II. 167, 170.
(11) Manno, op. cit., I, 122.

rattere di beneficii, è dimostrato sia dal fatto che alcune di esse erano accompagnate dalla proibizione di alienare le terre concesse (1), sia dal vedere per altre la riconferma del successore del concedente (2), sia dal perchè qualche volta il concessionario si obbligava al pagamento di un annuo canone (3).

Nè mancano in Sardegna esempii di concessioni d'immunità nel senso romano. E, a prescindere da quelle concesse a Genovesi e Pisani, vediamo il giudice Costantino I di Torres concedere all'eremo di San Salvatore de' Gamaldali completa libertà di pesca (4), il giudice Giovanni di Laccon ed il figlio Barisone re di Torres esentare il monastero di Santa Maria di Tkerku dai dazii sulle saline e dal contribuire con le proprie terre alla formazione del *salto demaniale* (5): lo stesso Barisone confermare ai Benedettini l'esenzione da' servizii e tributi gravanti sui loro beni e la libertà di pesca (6).

Pare poi che in prosieguo Genova e Pisa, e forse anche i giudici per ingraziarsi le due repubbliche, facessero concessioni di carattere più spiccatamente feudale a Genovesi e Pisani, se ciò ne è dato desumere da un trattato conchiuso nel 1294 tra Sassari e Genova, nel quale mentre era da questa concesso a quella di governarsi liberamente, le s'imponeva la condizione di dover scegliere il podestà tra i cittadini genovesi, soggiungendosi: « Nec aliquis ad dictam potestatem eligi valeat qui habeat terram cum iurisdictione hominum in tota insula Sardiniae » (7). Però io credo che le concessioni di terre con giurisdizione dovettero essere molto poche, quando non ne trovo una sola tra le tante carte a noi pervenute, se pure questa parte del trattato non si riferisca a quei giudici, che avevano ottenuta la cittadinanza genovese.

La feudalità fu veramente e completamente introdotta in Sardegna con gli Aragonesi. Infatti Iacopo II di Aragona che aveva ottenuta la Sardegna dal pontefice (8) e che subito cominciò a conquistarla, nel 1322 accordava ad Ugone III di Arborea di potere promettere e concedere feudi ai suoi fautori « et pro parte nostra offerre, polliceri atque concedere beneficia » (9). Nel 1323 l'infante Don Alfonso, in nome del padre Giacomo, concedeva a detto Ugone ed ai suoi eredi d'ambo i sessi il giudicato di Arborea, e riceveva da Ugone l'omaggio ed il giuramento di fedeltà al re ed ai suoi successori (10). Salito al trono poi l'infante confermava la concessione nel 1328, e dava facoltà ad Ugone di investire i figli dei titoli di conte, visconte e marchese (11); mentre nel 1339 Pietro IV accordava a Mariano di Arborea il titolo di conte di Goceano (12). Da un documento del 1324 si rileva che l'infante Don Alfonso aveva concesso al suo consigliere Guglielmo Culomani la villa di Gerito (Ieriti) « cum suis iuribus et directis », ed a tal Marabottino Marabotto di Sassari la giurisdizione civile sulle ville di Ottava e di Eristola; concessioni che fu costretto ritirare, perchè contrarie ai privilegi ottenuti da Sassari (13). Altre concessioni feudali fece Giacomo II (14), tra le quali mi piace ricordare quella del castello di Castro ai Pisani che già lo possedevano, e che, assediati dai seguaci del nuovo signore, si erano arresi: insieme al castello poi venivano concesse le ville, i borghi, lo stagno ed il porto (15).

Nel secolo XIV adunque la feudalità invase completamente l'isola della Sardegna, più come importazione, che come prodotto delle condizioni dell'isola, ed in un codice di leggi pubblicato sulla fine di questo secolo (circa 1395) e cioè nella *Carta de Logu* di Eleonora, giudicessa di Arborea, si hanno traccie di quell'invasione. Però dallo stesso codice appare che fino a quando fu in vita il giudicato di Arborea, i feudatarii stettero in una stretta dipendenza e soggezione dal giudice, poichè era loro imposto denunziare a questo i giurati delle loro terre (16), la quale disposizione « serve a manifestare, dice il Manno, che in quella provincia i giudici avevano ritenuto, anche nelle terre date in feudo, quella vigilanza sovra le cose appartenenti all'amministrazione della giustizia, il cui abbandono privò in altri paesi il principe del diritto migliore della sovranità, qual'è quello di proteggere egualmente tutti i suoi sudditi » (17). Questa disposizione, inoltre, e le considerazioni del Manno confermano vie maggiormente la nostra opinione, che la feudalità fu veramente importata nella Sardegna con tutti i caratteri, che aveva acquistati nella Spagna e nelle altre parti d'Europa, dagli Aragonesi.

(1) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XI, n. 3, altri esempi, sec. XII.
(2) *Mon. hist. patr.*, Chart. II, 167.
(3) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XII, n. 22.
(4) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XII, n. 13.
(5) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XII, n. 60.
(6) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XII, 111; v. p. sec. XII, 62.
(7) Manno, op. cit., II, p. 70, nota I, dove il trattato è trascritto per intero.
(8) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XIII, n. 138; sec. XIV, n. 3.
(9) *Codex diplom. Sardin.* sec., XIV, n. 10.
(10) *Codex diplom. Sardin.*. sec. XIV, n. 21.
(11) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XIV, n. 40, 41.
(12) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XIV, n. 51.
(13) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XIV, n. 27.
(14) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XIV, n. 34. Il Manno (op. cit. II, p. 111, nota 1, e p. 146) ricorda molte concessioni feudali di D. Alfonso e dei successori, v. p. *Codex Sardin.*, sec. XIV, n. 42.
(15) *Codex diplom. Sardin.*, sec. XIV, 28; altro esempio quasi simile, *eod.* n. 32.
(16) *Carta de logu.*, X, 93.
(17) Manno, op. cit., II, 226.

§ 3.

Sviluppo della feudalità in Germania (1).

SOMMARIO.

104. Può dirsi che allo sfasciarsi dell'impero franco anche nella Germania le condizioni non fossero di molto diverse da quelle che abbiamo osservate in Italia. Infatti, durante gli ultimi tempi dell'impero franco, causa precipua la debolezza di questo e l'incapacità degli imperatori, molti popoli, che formavano la Germania, respinsero la dominazione carolingia o franca, e sorsero parecchi ducati, i quali poi seguitarono a vivere, anche quando, sfasciato l'impero franco, vennero in Germania eletti re nazionali.

È da osservare però che in Germania non si verificarono quelle lotte intestine, che funestarono l'Italia, dove i signori, dimentichi dell'interesse generale, offrivano la corona ora a questo, ora a quell'altro principe, per potere, in mezzo alle lotte dei pretendenti, aumentare la loro influenza e la loro autorità a discapito della regia. Ond'è che ivi potettero gittarsi le basi di uno Stato nazionale, e l'autorità regia potette imporsi ai signori sì laici che ecclesiastici. Solo in prosieguo, per cause che avremo ad accennare brevemente, l'autorità sovrana andò discapitando, mentre la feudalità metteva sempre più profonde radici, riuscendo funesta a quella.

Ed anche in Germania, per le medesime cause già osservate per l'Italia, quando si formò uno Stato, diciamolo pure nazionale, con un re proprio, le condizioni generali della società dovevano favorire lo sviluppo completo del regime feudale, dappoichè l'assemblea popolare non funzionava più, ed i grandi eransele sostituiti; i messi regi erano scomparsi, od almeno trasformati, appunto perchè le cariche, nelle provincie, erano addivenute ereditarie nelle famiglie più potenti; che anzi anche gli uffici di Corte appartennero, per privilegio, ad alcune di quelle famiglie, mentre quello di arcicancelliere non poteva essere tenuto che da uno dei tre arcivescovi della Francia occidentale (2).

105. Sfasciatosi l'impero franco, noi scorgiamo nella Germania ducati e contadi resi ereditarii. La maggior parte dei ducati tedeschi rattrovano quindi la loro origine nelle marche o contadi di confini, stabiliti durante l'impero carolingio da quella parte.

E per vero il ducato di Baviera non ha altra origine, anzi, il suo carattere di contado limitaneo si ricordava financo al principio del secolo XI; e quel duca era investito di estesi poteri e speciali, tanto che Errico, per poter incorporare definitivamente quel territorio al suo regno, dovette riconoscere e riconfermare al duca financo il diritto di investire i vescovi (3), diritto che solo ai tempi di Ottone I venne riconquistato all'imperatore (4).

Anche il ducato di Sassonia trova la sua origine in un contado limitaneo (5), quantunque un vero ducato sassone, separato dalla Turingia, sorse solo ai tempi di Ottone I (937), come ne è dato rilevare dalle cronache (6).

Nella Svevia, invece, fino ai tempi di Corrado I, non eravi vero ducato, essendo il territorio affidato ad ufficiali detti *nuntii camerae;* ma quando questi si ribellarono a Corrado I, quel re vi fondò un ducato, affidandolo al conte Burchardo, che così addivenne duca (7).

Il ducato di Lorena può dirsi costituito fin dai tempi del re Arnolfo, che cedette quel territorio a suo figlio, restando così esso soggetto sì, ma separato dal regno, al quale venne riunito sotto il re Luigi o Ludovico, essendosi ribellato a lui Zventibaldo che lo teneva (8). Ma, dopo la morte di Luigi, la sola Alsazia restò al regno tedesco, mentre la Lorena passò a Carlo il Semplice (9), e venne riconquistata solo ai tempi di Errico I, che ne investì il suo genero, formandone così un vero ducato (10).

Nell'istessa guisa, fin dai primi tempi del regno tedesco, si formarono gli altri ducati e marche e le altre piccole signorie (11), tra cui non poche contee, delle quali non mancano esempi, di concessione (12); anzi alcuni conti possedevano più contee (13), tramandavano generalmente

(1) Essendo mio scopo precipuo trattare della feudalità in Italia, non posso largamente discorrere della stessa nelle altre parti di Europa. Mi limiterò quindi a dei cenni tanto per la Germania che per la Francia, la Spagna e l'Inghilterra, allo scopo di rendere più completo il lavoro. Per la feudalità in Germania, oltre le monografie speciali, si possono riscontrare gli scrittori di storia del diritto tedeschi, e più specialmente l'Eichhorn ed il Waitz.

(2) Eichhorn, op. cit., § 220.

(3) Liutpr., II, 18, ap. Pertz, *Script.*, V, 291.

(4) Eichhorn, op. cit., § 221.

(5) Adami Brem., *Hist. eccles.*, II, 4.

(6) *Chron. monast. S. Michaelis*, a. 937.

(7) Ekkerardi, IV, Cons. I, Galli, ap. Pertz, II, 83.

(8) Reginon, a. 900, ap. Pertz, I, 609.

(9) Mascov, *Comm. de rebus a Conr. gestis*, p. 38.

(10) Frodoardi, *Chron.* in du Chesne, I, 590.

(11) Eichhorn, op. cit., § 221.

(12) Böhmer, *Regest.*, 637.

(13) Dithmar Merseb., lib. IV e V.

la loro autorità ai figli (1), e qualche volta arrivavano ad usurpare la proprietà dei feudi loro concessi (2); mentre Errico I, per ingraziarsi sempre più i signori, riconobbe loro il diritto di riscuotere i tributi e le altre rendite dovute al re (3).

I re e gl'imperatori, inoltre, per compensare i conti della loro fedeltà, solevano elargire loro quelle terre che erano restate di diritto della corona nelle contee: e così, per addurre qualche esempio, Ottone I nel 965 donava al conte Thietmaro una terra posta nella contea di questo « cum omnibus appendicis et utilitatibus » (4), ed Ottone II, nel 973, faceva una simile largizione al conte Thiemone (5).

Queste concessioni ed altre fatte a fedeli, e di cui si trovano parecchi esempi nelle collezioni di documenti tedeschi, tra le quali ricordo il codice diplomatico di Sassonia, come anche alcune concessioni di contee (6), erano accompagnate dalla formola di piena e perpetua proprietà, cosa che abbiamo già osservata nelle carte di concessione in Italia. Però, a ben considerare quei documenti, si scorge che in fondo essi contengono concessioni di beneficii. E per vero, alla morte dei concessionarii, le terre ritornavano al sovrano, che soleva riconcederle a chiese e monasteri, sempre con la formola di proprietà (7).

106. Come in Italia, così ancora nella Germania, i vescovi e gli abati miravano ad aumentare la loro potenza, e sottrarsi completamente ai duchi ed ai conti. Essi furono favoriti dagli imperatori, specialmente a cominciare da Ottone I, il quale per contrabbilanciare la potenza dei duchi, non solamente creò anche in Germania i conti palatini e favorì i piccoli vassalli (8), ma si appoggiò agli ecclesiastici, che dipendevano più fortemente da lui, dei quali si circondò, e cui affidò la cancelleria imperiale (9).

Gl'imperatori quindi furono larghi verso i primati ecclesiastici, non solo concedendo loro città, borghi, ville, corti e terre, ma accordando agli stessi giurisdizione e regalie sulle terre da loro dipendenti e sugli abitanti delle stesse.

Ottone I nel 940 accordava al monastero di Corvey il banno sui dipendenti da esso in tre distretti (10), e nel 946 allargava tal diritto a due corti (11).

Nel 957 Ottone II concedeva al vescovo di Minden il banno regio su quel luogo (12); nel 976 elargiva alla chiesa di Zeitz le città di Zeitz e di Altenburg e parecchie ville « cum omnibus utensilibus ad eas rite pertinentibus mancipiis utriusque sexus terris cultis et incultis silvis venationibus exitibus et reditibus aquis molendinis et aliis appendiciis quae dici possunt... » (13); nel 982 confermava al vescovo di Strasburgo il diritto esclusivo di lasciar tenere tribunale in quella città (14); nel 983 concedeva alla chiesa di Magdeburgo la città di Choren (15); nell'istesso anno donava alla chiesa di Meissen una villa ed il diritto di esigere il teloneo dalla città di Belegora fino al porto di detta chiesa (16); ed anche nell'istesso anno emetteva un diploma in favore della chiesa di Payerne, nel quale si legge: « ut nullus dux, etc., aliquam potestatem habeat in predicto loco pacerniaco aut colombaro de hittinheim vel aliis locis illuc pertinentibus nisi abbas eiusdem loci qui modo ei presidet suique successores aut homines ipsius ecclesiae distringere vel freda exigere seu mansiones vel paratas aut ullas redibitiones licitas vel illicitas facere presumat » (17). Ottone III nel 985 concedeva alla chiesa di Worms l'ultimo terzo del tributo e del banno elargiti dal padre suo (18); nel 987 concedeva alla chiesa metropolitana di Magdeburgo il diritto di coniare monete, il banno ed i tributi sopra le sue terre (19); nel 988 alla chiesa di Halbertstadt i diritti di tenere mercato, coniare monete, riscuotere tributi e finalmente il banno sulle terre da essa dipendenti (20); mentre nell'anno istesso conferma alla chiesa di Strasburgo la facoltà di fondare una zecca (21); nel 1000 poi, lo stesso imperatore elargiva al monastero di Nienburg i diritti di tenere mercato, coniare monete e riscuotere i telonei o tributi (22).

Errico II, nel 1004, concedeva alla chiesa di Merseburg la città Zwenkau, un villaggio e parecchie corti e ville: « insuper, dice il diploma, et mercatum monetam theloneumque ex integro et quicquid ibi quondam ad regalem usum pertinere videbatur... bannum quoque nostrum super res ad prefatam episcopii sedem traditas predicto antistiti Uuibberto concessimus... interdicentes ut nullus comes neque aliquis ex iudi-

(1) Esempio in Lambert. Schaffnat., a. 1071.
(2) Dithmar, lib. V.
(3) Schulte, op. cit., § 68.
(4) *Codex diplomaticus Saxoniae regiae*, 5.
(5) *Codex diplom. Saxoniae regiae*, 15.
(6) Böhmer, 637.
(7) *Codex diplom. Saxoniae regiae*, 26, 43, 44, 45, ecc. Nel doc. 26 si legge: « Notum esse volumus omnibus fidelibus nostris... qualiter nos: per petitionem et interventum Thietmari Marchionis ceterorunque fidelium nostrorum cuidam nobili feminae Gerberin nomine et filiae eius Liutgart vocatae quoddam praedium quod Thietmari fuit antea et nos post mortem eiusdem viri secundum legem inheredare debuit quod et ipsae adhuc in sua vestitura tenent situm in pago Sueuum in comitatu Thietmari Marchionis cum omnibus rebus illuc iure respicientibus in proprietatem ad integrum concedimus atque donamus ».
(8) Giesebrecht, *Keisergeschichte*, I, 438; II, 70.
(9) Schulte, *Kirchenrecht*, p. 800 seg.
(10) Böhmer, 34.
(11) Böhmer, 137.
(12) Böhmer 517.
(13) *Codex diplom. Saxoniae regiae*, 22.
(14) Böhmer, 590.
(15) *Codex diplom. Saxoniae regiae*, 31.
(16) *Codex diplom. Saxoniae regiae*, 33.
(17) *Mon. hist. patr.*, Chart. II, 33.
(18) Böhmer, 639.
(19) Böhmer, 649.
(20) Böhmer, 646.
(21) Böhmer, 659.
(22) *Codex diplom. Saxoniae regiae*, 54.

ciaria potestate aliquod ius habeat super episcopales res, nisi advocatus, quem ipse episcopus sibi pro voto elegerit... » (1). Adunque la chiesa di Merseburg non solamente otteneva il diritto di tenere mercato, di coniare moneta e di riscuotere tributi nelle terre ad essa pertinenti, ma acquistava anche il banno regio sulle stesse, dalle quali veniva esclusa la giurisdizione del conte e di qualsiasi altra pubblica autorità.

107. Però, come facilmente può scorgersi, questi diplomi ed altri, che potrebbero citarsi, non ponevano i primati ecclesiastici nel luogo dei conti, ma solo concedevano loro le regalie o parte di queste sul territorio dipendente dalla chiesa. Perchè i vescovi acquistassero l'autorità comitale, era necessario che si assegnassero loro delle intere contee o ducati.

Questo fatto che, come abbiamo potuto vedere, si manifestò in Italia molto per tempo, avvenne più tardi in Germania, e solo qualche raro esempio si riscontra ai tempi di Ottone III e di Errico II. Invero una delle prime concessioni di tale natura è del 985, quando Ottone III, mentre confermava al vescovado di Lüttig gli antichi possedimenti, gli concedeva pure la contea di Hui (comitatus Hoiensis) tenuta prima da un conte (2). Errico II poi nel 1002 elargiva alla chiesa vescovile di Würzburg le due contee di Waldsassen e di Rangau (3); nel 1007 alla chiesa di Cambrai la contea dello stesso nome (4); nel 1011 alla chiesa di Paderbon le contee possedute dal conte Hahalt (5); nell'istesso anno al vescovado di Worms una contea nel distretto di Wingarteiba (6); alcune contee concedeva nel 1013 alla chiesa di Hildesheim (7); simili concessioni egli faceva negli anni seguenti alla chiesa di Paderbon, che già possedeva altre contee, ed al monastero di Gandersheim (8).

Corrado II nel 1025 concedeva alla chiesa di Utrecht la contea di Trento e nel 1026 quella di Trieste (9).

Simili concessioni furono su larga scala fatte dai successori di Corrado II, e noi troviamo che nel 1180 l'imperatore spogliava il duca di Baviera e di Westfalia dei suoi possedimenti, e ne assegnava una parte al vescovo di Colonia ed ai suoi successori, col titolo di duca e con ogni diritto e giurisdizione (10).

Una delle chiese più favorite fu quella arcivescovile di Vircerburg, la quale aveva ottenuto tutte le contee della sua diocesi ed il ducato della Francia orientale: leggesi infatti in un antico diploma: « ... ne quisque comes vel aliquis publicus iudex in ulla penitus re praefatae ecclesiae homines vel res audeat ullo unquam tempore aut loco distringere vel inquietare vel aliquam potestatem vel iurisdictionem in toto ducatu vel comitiis orientalis Franciae... » (11).

Mercè queste concessioni i vescovi anche in Germania si sostituirono ai conti in molte parti del territorio tedesco, ed allora acquistarono veramente il carattere di feudatarii. Però è uopo soggiungere che anche quelle chiese le quali non ottennero una o più contee, acquistarono indistintamente le regalie e la giurisdizione, cosa che può molto facilmente desumersi dalle leggi degl'imperatori tedeschi. Venne invero proibito ai giudici pubblici di estendere la loro giurisdizione sulle terre immuni ecclesiastiche, riservate perciò al giudice ecclesiastico scelto dal vescovo; ond'è che a tutti i vescovi della Germania fu ordinato di scegliere un ufficiale secolare per giudicare nella città, negli oppidi e nelle ville dipendenti da loro (12).

108. Dopo la prima lotta tra la Chiesa e l'impero e la sconfitta terribile riportata da quest'ultimo, l'autorità imperiale scapitò grandemente in Germania; essa non potette e non seppe più esercitare la sua influenza sui vassalli tanto laici che ecclesiastici, i quali profittarono dell'occasione, per usurpare nuovi diritti e per sottrarsi anche più al sovrano concedente, col quale restò, possiamo dire, un semplice vincolo reale procedente dall'investitura. Allora essi acquistarono una vera sovranità sulle terre da loro possedute e molti uomini liberi si posero sotto la loro protezione in qualità di vassalli (13).

Tale cresciuta autorità dei signori feudali tra i continui torbidi dell'impero ed i non rari interregni venne ad acquistare carattere legale, perchè ottenne conferma da parte dei sovrani, i quali quindi si videro anche costretti a proibire la divisione dei territorii a quelli sottoposti (14). E per vero Federico I nel 1156, essendo sorta lite tra il duca di Austria e quello di Sassonia circa il ducato di Baviera e la Marca posta dalla parte superiore del fiume Anasi, mentre assegnava al duca di Sassonia il ducato di Baviera, formava del marchesato di Austria e della detta Marca un ducato a favore del duca di Austria, cui elargiva i seguenti privilegi. Lo emancipava cioè dal sacro romano imperio, ed il duca doveva prestare solo in Ungheria all'impero dodici uomini armati per un mese; lo dispensava dall'ac-

(1) *Codex diplom. Saxoniae regiae*, 56.
(2) Böhmer, 631.
(3) Böhmer, 859.
(4) Böhmer, 999.
(5) Böhmer, 1067.
(6) Böhmer, 1068.
(7) Böhmer, 1094.
(8) Böhmer, 1205, 1206, 1212.
(9) Böhmer, 1291, 1304.
(10) *Curia geilenhusana*, 1180; *Constitutio ducatus coloniensis in Westfalia*. ap. Pertz, *Leg.*, II, 163.

(11) Adami Breme, op. cit., IV, 5.
(12) *Sententia in favorem ecclesiarum*, 1234, ap. Pertz, *Leg.*, II, 304, 305.
(13) Ficker, *Reichfürstenstand*, 113, 128, 144.
(14) *Curia Roncaliae*, 1158, *Constitutio de iure feudorum* in Pertz, *Leg.*, II, 114; *Curia Ratisbon.*, in Pertz, *Leg.*, II, 426; *Rudolfi I regis constitut.*, 1283; *Sententia de comitatibus non dividendis*, in Pertz, *Leg.*, II, 442; *Bulla aurea Caroli IV*, c. 25; *Sachsenspieg.*, III, 53, § 3, 64; *Schwabenspieg*, c. 101.

cedere a qualsiasi curia tenuta dall'impero o da altri, se non voleva farlo volontariamente; costringeva tutti quelli che tenevano feudi nel ducato d'Austria a riconoscere il duca come signore, fatta eccezione per i signori ecclesiastici e per i monasteri; gli concedeva anche « cuncta secularia iudicia, bannum silvestrium et ferinarum piscina et nemora »; lo dispensava dal rispondere alle opposizioni fatte contro di lui, sia innanzi all'impero che innanzi ad altri; gli dava facoltà di farsi sostituire in duello da una persona idonea; disponeva che quanto dal duca fosse stato ordinato e stabilito nelle sue terre non potesse essere mutato nè dall'imperatore, nè da altra autorità; gli accordava il diritto di tenere nelle sue terre ebrei ed usurarii pubblici; l'altro di sedere nelle curie alla destra dell'imperatore dopo i principi elettori, e tutti i privilegi che godevano gli altri principati. Infine, proibiva la divisione del ducato, alla cui successione doveva venire il solo primogenito ed, in mancanza di maschi, la primogenita (1).

Nel 1235 poi l'imperatore creava il ducato di Brunsvich e di Lunebruch investendone Ottone di Lunebruch con tutti i diritti dell'imperatore e col diritto di trasmetterlo ai figli maschi ed alle femmine (2).

Ma se al duca d'Austria si creava una posizione privilegiata eccezionale, non di molto più ristretti erano i privilegi di cui godevano gli altri principi o grandi vassalli ai quali vennero riconosciuti tutti i diritti, le consuetudini e le giurisdizioni godute e quindi usurpate; mentre il sovrano si obbligava di non costruire nuovi castri in pregiudizio degli stessi; di non accogliere nelle città demaniali gli uomini dipendenti da loro, dai nobili o da' ministeriali delle chiese; di restituire i feudi loro tolti: di non far coniare nuove monete per le terre dei principi; ed infine di non estendere la giurisdizione delle città demaniali oltre gli antichi confini (3).

Tra i principi poi alcuni si elevarono alla più grande potenza, poichè la elezione degli imperatori erasi ristretta nelle loro mani, ond'è che si dissero grandi elettori, mentre ricovrivano pure i sette uffici di palazzo: ed erano gli arcivescovi di Magonza, Treviri e Colonia, grandi cancellieri, il margravio di Brandeburgo, gran maggiordomo, il duca di Sassonia, gran maresciallo, il palatino del Reno, gran dapifero ed il re di Boemia, gran coppiere. Di quali diritti e privilegi godessero questi principi elettori si rileva dalla Bolla aurea di Carlo IV, diritti e privilegi che in prosieguo si estesero anche ad altri, mercè concessioni dell'imperatore (4).

Nè solamente i principi laici, ma anche gli ecclesiastici ottennero molti privilegi, simili anch'essi a quelli ottenuti dai primi; ed invero l'imperatore rinunziava per sè e per i suoi vassalli laici al diritto delle spoglie dei vescovi defunti, le quali quindi spettarono agli eredi, sia legittimi che testamentarii degli stessi: prometteva di non istabilire nuovi telonei o coniare nuove monete nelle terre di signori ecclesiastici, e di rispettare al riguardo i loro antichi ed acquisiti diritti: di far rispettare e tutelare i loro feudi anche se concessi a lui; di non edificare castri nelle loro terre: di non accogliere nelle città demaniali i dipendenti da loro: di non permettere ai suoi ufficiali di estendere la loro giurisdizione sulle terre dei signori ecclesiastici (5). Questi ed altri privilegi condussero i grandi vassalli ecclesiastici alla più grande potenza, e già vedemmo affidata la cancelleria imperiale a tre arcivescovi, divenuti grandi elettori dell'impero.

109. In tal modo i vincoli che avevano per lo passato stretto i grandi vassalli all'imperatore si andarono sempre più rallentando, anzi quasi si sciolsero, e non solamente fu riconosciuto come principio che coloro, i quali erano nati o vivevano sopra un territorio, fossero dipendenti direttamente dal signore di questo (6), ma spesso i signori, reputandosi sovrani dei loro feudi, si misero in lotta coll'imperatore medesimo. Così il duca di Baviera dopo essersi ribellato ad Ottone IV, si rappattuma con lui nel 1218, promettendogli fedeltà per l'avvenire (7); così vediamo nel 1236 l'imperatore stringersi in lega con il re di Boemia, col duca di Baviera e con vescovi ed abati contro il duca d'Austria, promettendosi a vicenda di non concedere a questo tregua alcuna (8): mentre nel 1290 Rodolfo investiva il duca d'Austria dell'Ungheria (9). Nè mancano altri esempi, nei quali l'imperatore tratta con i grandi vassalli quasi come ad eguali, e così nel 1212 Ottone IV si stringe in lega con il marchese di Brandeburgo, promettendo la sua mediazione tra questo, il re di Dacia e gli Slavi, e ricevendone in contracambio promessa di difesa nella Sassonia e nella Turingia (10).

(1) *Frider. I, Convent. ratisbonensis.*, 1156: *Constituto ducatus Austriae*, in Pertz, *Leg.*, II.

(2) *Constit. ducatus Brunsvicensis et Luneburgensis*, in Pertz, *Leg.*, II, 318-319.

(3) *Heinrici reg. curia Wormatiensis*, 1231; *Statutum in favorem principum*, in Pertz, *Leg.*, II, 282: *Curia Sibidati Frider. II,* 1232, in Pertz, *Leg.*, II, 291-292: *Sachsenspieg.*, III, 52, *Schwabenspieg.*, c. 99 seg.

(4) *Bulla aurea Caroli IV*, c. 9, 10, 11, ecc.

(5) *Confederatio cum principibus ecclesiasticis*, 1220, in Pertz, *Leg.*, II, 236; *Sententia in favorem ecclesiarum*, 1234, in Pertz, *Leg.*, II, 304, 305; *Curia Nurenbergensis*, 1274; *Confirmatio libertatis principum ecclesiasticorum*, in Pertz, II, 401.

(6) Tale dipendenza dicevasi *Unterthanenschaft der Landeseinwohner*.

(7) *Compositio cum Ludovico duce Bavariae*, 1218, in Pertz, II, 220.

(8) *Foedus contra ducem Austriae*, 1236, in Pertz. *Leg.*, II, 322.

(9) *Declaratio et infeudatio de regno Ungariae*, in Pertz. *Leg.*, II, 455.

(10) *Confederatio cum Alberto Marchione brandeburgensi*, 1212, v. p. *Conventio cum Theodorico Marchione Misnensi* 1212, in Pertz, *Leg.*, II, 220.

110. L'avanzarsi della feudalità in Germania produsse anche un altro effetto, quello cioè di fare a poco a poco scomparire anche quelle poche terre libere che dipendevano dall'imperatore ed erano amministrate da pubblici ufficiali (burgravi) (1), e le quali addivennero feudali o per concessione sovrana o per usurpazioni. E poichè i conti e signori solevano concedere ai loro ufficiali o ministeriali in feudo i loro beni, e gli enti ecclesiastici le loro terre a vassalli ed agli avvocati, così tutto quanto il territorio della Germania addivenne feudale (2).

111. Sorte così diverse specie di feudi, si vennero a formare delle gradazioni o classi tra i feudatarii. Alla prima classe, cioè quella dei principi, appartenevano il re, i membri della sua famiglia, il cancelliere dell'impero, i conti palatini, i duchi, i conti, i margravi, i landgravi, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati e le badesse, ed insomma tutti i signori immediati (3). I signori mediati, invece, dicevansi baroni o nobili, tra i quali trovavansi i signori o dinasti (*dynastae*) detti anche Landsassen, e dipendevano da un principe (4). Di essi poi col tempo alcuni addivennero vassalli immediati, altri restarono in posizione secondaria, serbando solo alcuni diritti signorili, che li distinguevano dagli altri sudditi (5).

§ 4.

La feudalità in Francia dopo lo sfasciamento dell'impero franco.

Sommario.

112. Noi già abbiamo avuto occasione di esaminare lo stato della Francia durante il dominio della stirpe merovingia, e, studiando la feudalità nei capitolari degl'imperatori franchi, potemmo vedere implicitamente in quale stato si trovasse la società franca nei secoli VIII e IX, e come la proprietà si fosse andata trasformando per la maggior parte in feudale.

D'altronde, dopo il capitolare di Kersy, i conti ed i marchesi, ed a loro imitazione i signori cui erano stati conferiti diritti regali, o che li avevano usurpati, considerarono i diritti inerenti alla loro carica, resa oramai ereditaria, quali accessorii, dipendenze delle terre e dei beneficii da loro posseduti, e che spesso abbracciavano tutto il territorio soggetto alla loro giurisdizione, donde poi si originò il principio che la giurisdizione fosse un attributo della terra, ond'è che essa fu detta anche prediale (6).

Allo sfasciarsi dell'impero, adunque, nel regno franco, al quale non appartenevano però nè la Bretagna, nè il Delfinato, nè la Bearnia, nè la Provenza, nè la Franca contea, nè la Lorena e l'Alsazia, si mostrò già formato il regime feudale con alcuni grandi signori, dai quali dipendevano tutti gli altri. Le continue lotte intestine poi, le ribellioni dei signori, il diritto di pugno e di rappresaglia esercitato in tutta la sua ampiezza, senza un limite legale, e senza un'autorità che avesse saputo frenarlo, tutto ciò produsse il completo annientamento dell'autorità sovrana, ed il continuo aumento della potenza dei grandi, la cui ambizione verso la metà del secolo X arrivò a tanto, che reputavasi cattivo amministratore quel signore, che non avesse cercato accrescere i beni ereditati dai suoi maggiori, con nuove usurpazioni (7). E fu proprio in questo periodo, e propriamente, secondo Reginon (8), verso il 940, che la proprietà allodiale scomparve completamente, mercè necessitate largizioni dei piccoli proprietarii, il che in Francia dicevasi *inféodation par réprise,* donde poi si originò la massima, che per tanto tempo ebbe vigore in Francia: *nulle terre sens seigneur.*

Nel medesimo tempo che scompariva la proprietà libera, anche la classe degli uomini liberi andavasi sempre più assottigliando, e per le medesime cause. Le continue rapine, le devastazioni, gl'incendi, frequentissimi in quei tempi, non risparmiavano alcuno; ma erano più esposti coloro che non avevano forza a resistere da soli, e mancavano di un protettore. L'unico mezzo per porsi al riparo da tanti pericoli, era la commendazione, ancorchè servile, tanto più in quanto che i signori avevano cominciato a costruire i castelli feudali per difendersi contro i nemici, ed offrire un luogo sicuro di ricovero ai loro dipendenti deboli ed alle cose mobili appartenenti agli uomini tutti del feudo. Sicchè quei castelli che in prosieguo dovevano riuscire tanto funesti, costituirono allora un grande be-

(1) Di questi si trova parola nelle *Costituzioni*. Vedi, per esempio, *Edicta contra hereticos*, 1238, in Pertz, *Leg.*, II, 326.
(2) Ficker, *Reichfürstenstand*, 239 seg.
(3) Ciò rilevasi dalle *Costituzioni*. Vedi Pertz, *Leg.*, II, 137, 227, 228, 282, 304, 313, 314, 326, ecc.
(4) Ficker, *Reichfürstenstand*, 67 seg., 132 seg., 359, ecc.

(5) Schulte, op. cit., § 72, 76.
(6) Loyseau, *Seigneuries*, c. 7, n. 38, 44; Laferrière, *Histoire du droit français*, IV, 91.
(7) Richeri, *Histor.*, I, 4, in Pertz, *Script.*, I, 121.
(8) Reginon., *Chron.*, a. 940.

neficio per coloro, che non avevano per ricchezza, per nascita o per beneficii l'autorità e la forza necessaria a tutelare la propria libertà e le proprie sostanze (1).

Ma anche maggiore garanzia e sicurezza offriva in quei tempi la chiesa, ond'è che non pochi si davano spontaneamente in servitù ad enti ecclesiastici: anzi spesso avveniva che intieri villaggi si dessero in servitù ad una chiesa, più spesso per porsi al sicuro dalle violenze, qualche volta anche per esagerato sentimento religioso (2).

Questo stato del regno franco durante gli ultimi re della stirpe carolingia, veniva anche prodotto dalla lotta che si dispiegò tra il principio elettivo e l'ereditario, lotta che come in Italia, così anche in Francia causò l'intervento dei pontefici. Ma tale intervento, mentre appo noi aumentò la confusione ed il disordine, in Francia, ancorchè accompagnato da minacce di scomunica, o non ebbe effetto alcuno, o riuscì a richiamare qualche signore alla fedeltà dovuta al sovrano (3).

113. In mezzo a tanta confusione, non solamente i grandi signori già esistenti aumentarono grandemente il loro potere, usurpando nuovi diritti e privilegi, ma sorsero nuovi grandi feudatarii che si misero alla pari con i primi, e, quando finì di dominare la stirpe dei Carolingi, la Francia si trovava divisa in cinquantacinque grandi feudi (4), e cioè sette ducati, quarantaquattro contee, un marchesato e tre viscontee, dai quali poi dipendevano i feudi minori o suffeudi (5).

Ugo Capeto, che fu il primo re della terza stirpe, venne elevato al trono dai signori, i quali quindi, salvo i privilegi che dava la corona, si stimavano ed erano di fatto eguali al re, che fino al momento della elezione era stato un loro pari, e che anche dopo la elezione era duca, conte e financo visconte nei feudi che teneva nella qualità di alto signore immediato (6).

Di qui venne che, mentre i signori nei loro feudi esercitavano tutti i diritti sovrani, levando soldati e facendo guerra, imponendo tributi e taglie, emanando leggi, avendo proprii tribunali, coniando moneta e via, sicchè sorsero tante sovranità territoriali, la terza dinastia, almeno nei primi tempi, mancava della forza necessaria per frenare gli abusi dei baroni, e per rivendicare alla corona i diritti usurpati.

D'altra parte, mentre il bisogno, e fino ad un certo punto anche la tradizione avevano spinto i signori ad eleggersi un capo, ed essi scelsero Ugo Capeto, conte di Parigi e duca di Francia, il più potente tra loro, la gelosia per l'autorità a questo conferita gli spingeva a spogliare sempre più la corona dei suoi diritti ed aumentare i loro poteri.

114. Questa condizione dei re di Francia, e prima e dopo lo innalzamento di Ugo Capeto, spiegano la scarsissima quantità di diplomi di quei re, specie in favore di laici, tanto vero che da Ugo Capeto a san Luigi ai grandi feudi già sorti se ne aggiunsero appena altri dodici (7). Se invero tutto il territorio franco era diviso tra i signori, il re non poteva fare nuove concessioni, nè i signori avevano bisogno di aver confermati i feudi da loro posseduti, e nei quali si consideravano come sovrani.

Nè la maggior parte dei diplomi rilasciati in favore di chiese o monasteri hanno il carattere di concessioni di feudi, ma per lo più contengono conferimento di diritti regali sulle terre possedute da quegli enti (8): anzi, specie nei primi tempi, quei diplomi sono concepiti come le antiche formole d'immunità (9).

Alcune carte dei re di Francia contengono concessione di contee. Così Oddo nell'888 concedeva alla chiesa di Narbonne i tributi ed altri diritti nelle contee narbonense e redense (10); nel 940 Ludovico d'Oltremare concedeva alla chiesa di Reims il diritto di battere moneta e la contea remense (11); una simile concessione faceva il re Roberto nel 1015 alla chiesa di Beauvais (12).

Ora queste concessioni di contee o comitati per lo più non erano concessioni di territorio, ma semplicemente di diritti comitali sopra una circoscrizione, che costituiva una contea, come si hanno esempi di concessioni di diritti sopra una centena ed anche sopra una città (13). Il diploma di Oddo ha certamente un tale carattere, come puossi facilmente scorgere dal contesto. Ed un simile carattere dovette avere anche il diploma di Ludovico transmarino alla chiesa di Reims, poichè da Artaldo, che era il preposto della chiesa ai tempi della concessione, fino all'arcivescovo Ebale, che apparteneva alla famiglia dei conti di Reims, e che comprò, nel 1023, la contea, noi troviamo conti remensi. Nè puossi dubitare che il diploma sia falso, sia perchè lo

(1) Fustel de Coulange, op. cit.
(2) Laferrière, op. cit., IV, 28.
(3) Richeri, *Hist.*, II, 28.
(4) Vedine l'elenco in Laferrière, op. cit., III, 479.
(5) Ginoulhiac, *Cours élément. d'histoire général du droit français public et privé*, II, c. 2, § 1.
(6) Brussel, *De l'usage des fiefs*, p. 145.
(7) Ginoulhiac, loc. cit.
(8) Veggansi i diplomi di re Ludovico del 1156 alla chiesa di Narbonne, di re Filippo del 1206 alla chiesa di Auxere, e del 1210 alla chiesa di Ladève, alla quale ultima concede espressamente completa giurisdizione (*Gallia Christian.* Instrum. VI, 44; XII, 147...)
(9) Tanon, *Les justices seigneuréales de Paris au moyen âge*, nella *Nouvelle Revue historique de droit français e' étranger*, VI, 445.
(10) *Gallia Christian.*, Instrum. VI, 10; confr. diploma di re Ludovico del 1165, ibid., VI, 44.
(11) *Archiv. administr. de la ville de Reims*, p. 80, v. p. il diploma di re Lotario alla stessa chiesa del 974 nella *Gallia Christ.*, X, 18.
(12) *Gallia Christ.*, Instrum. XV, 139.
(13) *Gallia Christ.*, Instrum. XI, 156, 157, ecc.

storico Flodoardo è degnissimo di fede, sia perchè i vescovi di Reims coniarono moneta fino al vescovo Roberto di Courtenai (1299-1324), fino cioè a quando Carlo IV ritolse tale diritto ai signori laici ed ecclesiastici; sia infine perchè Filippo I nel 1059 nell'atto dall'incoronazione confermava a quella chiesa la contea di Reims. Trattavasi adunque non di concessione di territorio, ma semplicemente di diritti comitali: e tanto più ciò è vero in quanto che i vescovi non estesero la loro autorità a tutta la contea di Reims, e nella città stessa non esercitarono un diritto generale di censo o di vendita (1).

115. Più numerosi invece sono i diplomi di re stranieri rilasciati alle chiese di terre francesi soggette al loro dominio. Ne ricorderò solamente alcuni pochi.

Errico re degli Anglii concedeva, nel 1108, alla chiesa di Sécze « omnia placita de omnibus querelis hominum suorum de incendio... rapto et de omnibus rebus vel forisfacturis... ». Segue il diploma: « Si latro infra terram abbatiae captus fuerit reddatur abbati: et ubicumque homo abbatiae captus fuerit reddatur abbati: et abbas inde iustitiam et rectitudinem faciet » (2). Nell'istesso anno lo stesso re concedeva al monastero di San Pietro nella diocesi di Sécze i diritti regali sopra una centena (3).

Il re Corrado, nel 1147, concedeva alla chiesa d'Embrun le regalie sulla città dello stesso nome « iustitias, monetam, pedaticum utraque strata telluris et fluminis » (4) e nello stesso anno alla chiesa di Viviers faceva una simile concessione (5)

Il re di Borgogna, Rodolfo III, alla chiesa di Losanna concedeva il contado di Vaud con tutte le pertinenze ed i tributi (6).

116. Poichè i signori si reputavano sovrani nei loro feudi, così essi ancora usarono fare alle chiese ed ai monasteri concessioni di regalie e di terre, e su più larga scala che non potettero i re di Francia.

Addurrò qualche esempio. Il duca d'Aquitania, Guglielmo, nel 1030 rilasciava un diploma a favore della chiesa di La Rochelle, concedendole anche la bassa giurisdizione (7): nel 1123 il conte di Fiandra concedeva al monastero di Nonenbosch: « terram... cum comitatu et cum universis quae mei iuris erant in perpetuum » (8): nel 1142 il visconte Raimondo Francavilla concedeva alla chiesa di Agde la giurisdizione sulle sue terre, meno per l'omicidio e l'esgnozanamentum (9); nel 1145 il conte Villermo elargiva alla chiesa di Lemans un territorio con tutti i diritti e con ogni giurisdizione alta, bassa e plenaria (10); nel 1178 il duca di Borgogna, Ugo, concedeva alla chiesa di Langres la contea dello stesso nome (11): nel 1187 il visconte Bernardo Atto si ascriveva come canonico alla chiesa di Agde cui dava il viscontato e la città di Agde con ogni giurisdizione (12); ma poichè il visconte dipendeva dal duca di Narbonne e conte di Tolosa, questi conferma la concessione (13).

117. In tal modo il feudalismo aveva invaso in Francia tutto, prima ancora che lo stesso fenomeno si fosse verificato nelle altre nazioni europee. Da quanto poi siamo venuti fin qui dicendo, è facile desumersi quale fosse il carattere della feudalità in quella nazione, poichè in essa, più che altrove, il feudalismo annichilì completamente l'autorità sovrana; invase tutto il territorio, costituendo tante sovranità territoriali, che frazionavano la sovranità regale; assottigliò e quasi distrusse la classe dei liberi, come aveva distrutto la proprietà allodiale, e fu causa di abusi tali, che non si verificarono certamente altrove, specie in Italia, e tanto nell'Italia settentrionale e media, dove non arrivò ad annichilire gli spiriti d'indipendenza e di libertà, che produssero i comuni, quanto nella meridionale, dove la monarchia seppe tenerla a freno.

In Germania, dopo le lotte con la Chiesa e le guerre intestine, la feudalità raggiunse i caratteri, che aveva acquistati in Francia, con questo di più che i feudi maggiori colà costituirono tanti piccoli Stati, i quali, può dirsi, siano vissuti fino ai giorni nostri, impedendo così quell'unità, che neppure oggi può dirsi raggiunta solidamente. Ed è però che in Germania hannosi non poche traccie ed avanzi della feudalità, mentre in Francia possono dirsi completamente scomparsi.

118. In Francia la feudalità ebbe tale sviluppo, che anche le concessioni fatte alle comunità o municipii che dir si vogliano, avevano carattere feudale.

Invero le carte di franghigia consideravano i comuni come vassalli del sovrano, quasi che avessero ottenuto in feudo la loro libertà ed indipendenza e qualche volta anche il territorio. Ecco perchè ai comuni erano imposti gli stessi obblighi che ai vassalli, e cioè il servizio militare, la prestazione di quei tributi che i vassalli dovevano in certe occasioni (14); mentre, come gli altri vassalli, avevano seggio nelle

(1) *Archiv. administr. de la ville de Reims*, p. 80 nota, p. 81 nota.
(2) *Gallia Christ.*, XI, 156; v. p. altro diploma dello stesso re alla stessa chiesa, ibid., XI, 157.
(3) *Gallia Christ.*, eod.
(4) *Gallia Christ.*, III, 179.
(5) *Gallia Christ.*, XVI, 224.
(6) *Mon. hist. patr.*, Chart. II, 88; *Gallia Christ.*, XV, 136.
(7) *Gallia Christ.*, II, 380.
(8) *Gallia Christ.*, V, 375.
(9) *Gallia Christ.*, VI, 322.
(10) *Gallia Christ.*, XIV, 132.
(11) *Gallia Christ.*, VI, 187.
(12) *Gallia Christ.*, VI, 329, 331.
(13) *Gallia Christ.*, VI, 330.
(14) Vedi, per esempio, *Carta di Filippo Augusto al Comune di Cressy* nelle *Ordonn. des rois de France*, II, 308.

Corti e nei Parlamenti e negli Stati generali; godevano i privilegi dei signori; possedevano feudi, trattavano quei che non appartenevano al comune come i signori i loro vassalli (1); ed infine avevano proprii tribunali, nei quali i cittadini sedevano come assessori (2).

Ad imitazione dei sovrani, anche i grandi signori usarono concedere carte di franghigia ai comuni, allo scopo principale di crearsi un appoggio contro i vassalli minori, i quali erano i più direttamente gelosi delle comunità, che si andavano formando, e sui cui membri pretendevano dei diritti.

Lo stesso scopo, quello cioè di appoggiarsi al popolo contro i signori, avevano i re nell'accordare ai comuni le franchigie domandate, tanto più in quanto che le comunità, che le domandavano, eransi formate proprio per resistere alle oppressioni ed abusi dei signori (3).

Però il carattere di queste concessioni più sopra rilevato, e pel quale ai signori erano sostituiti i rappresentanti del nuovo ente, produsse non poche lotte intestine nei comuni istessi, dove la condizione dei cittadini non era certamente sempre molto felice, tanto che alcune volte essi domandarono la soppressione del comune (4).

Ciò non pertanto non potrebbe negarsi che la formazione dei comuni in Francia aiutò i sovrani nel lavorlo contro la feudalità.

119. Da quanto siamo venuti fin qui dicendo intorno allo sviluppo della feudalità in Francia, è facile scorgere come anche quivi le giurisdizioni signorili o feudali non ebbero origine diversa da quella da noi già osservata per l'Italia, ed anche per la Germania, e cioè speciali concessioni od usurpazioni da parte dei grandi. Invero quei duchi, conti e visconti che si trovavano in Francia all'elezione di Ugo Capeto, erano, per la maggior parte, discendenti da quei signori, che durante gli ultimi tempi dell'impero franco, resa ereditaria la loro carica, avevano considerata la giurisdizione, che godevano quali pubblici ufficiali, una dipendenza dei loro beneficii o feudi: altri l'avevano ottenuta come speciale concessione dal sovrano, e ne abbiamo arrecato qualche esempio; altri, in maggior numero, l'avevano usurpata nella confusione e nel disordine dei tempi, mentre le chiese ed i monasteri, come è facile desumersi dai documenti da noi ricordati, sia per l'Italia e per la Germania, che per la Francia, ripetevano la loro giurisdizione da concessioni fatte dai sovrani, o dai grandi signori istessi.

Gli scrittori francesi però, per la maggior parte, non condividono questa opinione. Alcuni più antichi, come il Desmulin ed il Baldo, interpretando falsamente la novella 80 di Giustiniano, per la quale, secondo essi, si sarebbe concessa una specie di giurisdizione ai padroni sui loro servi e coloni, attribuiscono a tale novella le origini delle giurisdizioni patrimoniali, opinione questa che oggi non merita l'onore della discussione.

Altri, come il Loyseau, attribuirono tali origini esclusivamente alle usurpazioni dei grandi (5); ma quest'opinione, che ha molta parte di verità, fu abbandonata quasi generalmente quando il celebre Montesquieu ne mise innanzi un'altra, e che cioè tali origini vogliansi ritrovare nella giurisdizione che le leggi barbariche ed i capitolari accordavano al padrone sui suoi servi (6). Il Montesquieu fu in Francia seguito da Beugnot, Lehuërou, Helie (7) e dal Pardessus, quantunque quest'ultimo se ne fosse alquanto discostato, poichè, egli dice, che essendosi istituiti nelle terre regie tribunali speciali, che giudicavano i servi, i liti, i liberti ed anche i Franchi, che in quelle dimoravano, i re, nel concedere tali beni, solevano anche elargire i privilegi annessivi, e quindi anche la giurisdizione signorile: e tutto ciò il Pardessus cerca dimostrare col cap. *De villis* e con la formola III di Marculfo (8). Noi abbiamo già combattuta questa opinione, e non ripeteremo qui il già detto.

Nè ci intratterremo a combattere una nuova opinione messa innanzi dallo Championnère, il quale vorrebbe ritrovare le origini delle giurisdizioni signorili negli usi dei bassi tempi dell'impero. Allora, egli dice, troviamo la cessione dei tributi, dei censi e delle ammende, cessione che indicavasi con la voce *honor*, e che menava seco una tal quale giurisdizione per la esazione dei tributi medesimi; troviamo il *beneficium* che racchiude l'idea della concessione di una terra. Quando poi si cominciò a costituire il regime feudale, allora alla voce *honor* fu sostituita l'altra *justitia*, alla voce *beneficium* la nuova *feudum*, e però, egli soggiunge, la giustizia ed il feudo non hanno alcun che di comune, e possono essere oggetto di due diverse concessioni,

(1) Veggansi le diverse carte di franchigie.

(2) *Carta di Filippo Augusto del 1190 ad Amiens*, art. 17, 44 nelle *Ordonn.*, XI, 265, 267.

(3) La carta di Nantes del 1150 è data: « pro nimia oppussione pauperorum »; quella di Compiègne del 1153: « ob enormitatem clericorum »; quella di San Giovanni d'Angely del 1204 concedeva ai cittadini di poter maritare le loro figlie e vedove ed i loro garzoni, e di poter avere la tutela dei minori senza molestia; quella di Montolieu del 1312 liberava da molti diritti ed abusi di signori (art. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 27, ecc.); quella d'Abeville del 1350 è data: « propter iniurias et molestias a potentibus terrae burgensibus... illatas » (*Ordonn.*, X, 197, 240; V, 671; IV, 55, ecc.).

(4) Carta del conte d'Evreux pel comune di Meulan del 1320, e carta di Carlo IV pel comune di Soissons del 4 nov. 1325 (*Ordonn.*, VI, 137; XI, 500).

(5) Loyseau, *Des Seigneuries*, ch. 10, n. 7.

(6) Montesquieu, *Esprit des lois*, XXX, 20, 21.

(7) Beugnot, *Assises de Jerusalem*: *Cuor des barons*, p. 303 seg.; Lehuërou, *Inst. Meroving. et Carol.*, II, p. 255; Helie, *Introd. à l'instit. crimin.*, I, 301.

(8) Pardessus, *Loi Salique*, p. 587, ed *Introduct. au L. XXI des ordonnances*.

come possono esserlo di una sola. Lo Championnère quindi crede ritrovare le origini delle giurisdizioni signorili nell'*honor* dei Romani, voce che, secondo lui, almeno fino all'866, supponeva la cessione dei tributi (1). Tale opinione non ha trovato seguaci, nè poteva trovarne.

Domina invece oggi in Francia la opinione ultimamente abbracciata dal Fustel de Coulange e dal Beauchet, i quali sostengono che, essendosi mercè raccomandazioni di cose e persone, che il re metteva sotto il suo mundeburdio, sottratte molte terre alla giurisdizione del conte, e poste sotto quella del sovrano larghe estensioni di territorio, questi, nel farne concessione ai suoi protetti, cedeva anche la sua giurisdizione sulle stesse. Tutto ciò questi due valorosi autori di studii storico-giuridici desumano per i tempi merovingi dalla formola, che leggesi in tutti i diplomi di quei re ed in Marculfo, e per la quale era proibito agli ufficiali pubblici di penetrare nelle terre immuni ad « causas audiendo, aut freda undique exigendum, aut fideiussores tallendum », formula che non deve, secondo essi, intendersi come semplice proibizione di entrare nelle terre immuni, per tenervi placiti, ma come vera concessione del potere giudiziario all'immunista (2).

Questa opinione, seguita anche da altri in Francia (3), è, dicevamo, assolutamente inammissibile. Io non ripeterò gli argomenti potentissimi addotti dal Sohm (4), dall'Heusler (5), dal Salvioli (6), ed in Francia dal Prost (7), argomenti che in parte possono leggersi anche in questo lavoro (8); mi limiterò invece principalmente a combattere gli argomenti addotti in ispecial modo dal Beauchet, ed i quali a prima vista producono grave impressione.

Il Beauchet invoca primariamente a sostegno della sua opinione il § 19 dell'editto di Clotario II del 614, dove si legge: « Episcopi vero vel potentes qui in alias possident regiones, judicis vel missus discursoris de alias provincias non instituant nisi de loco qui iustitias percipiant et aliis reddant ». Però, a prescindere che, come già hanno osservato altri scrittori (9), la voce *iustitias* qui potrebbe intendersi nel senso generale di prestazione, come anche la voce *iudex* indica nel linguaggio merovingio ogni sorta di magistrato, e la espressione *iudiciaria potestas* include in sè tutte le funzioni di un ufficiale (10); con le frasi « iustitias suscipiant et aliis reddant, iustitiam faciant et suscipiant (*Cap. long.*, 728, c. 2: *missor.*, 817, c. 9) solevansi indicare le funzioni degli agenti delle immunità, i quali erano gl'intermediarii tra i pubblici ufficiali ed i dipendenti, poichè presentavano questi al mallo, ne erano mallevadori, ed eseguivano le sentenze pronunciate contro gli stessi.

Che in tal senso debbasi interpretare il riportato paragrafo puossi più chiaramente desumere dal § 12, dove è detto: « ut nullus index de aliis provincis aut regionibus in alia loca ordinetur: ut si aliquid mali de quibuslibet conditionibus perpetraverit de suis propriis rebus exinde quod male abstulerit iuxta legis ordinem debeat restituere ». Il § 19 quindi corrisponde perfettamente al § 12, con questa differenza che l'ultimo si riferisce agli ufficiali pubblici, e più propriamente a quei bassi, che non avevano affatto giurisdizione. Inoltre il § 19 parla di *iudex* che è un agente fisso e specialmente addetto alla riscossione dei tributi ed altre prestazioni (iustitias percipiant) e di *missus discursoris*, che, a simiglianza dei messi regi, girava invigilando l'opera degli agenti del signore, e raccoglieva anche certamente i lagni degli oppressi. Ora l'*aliis reddant* potrebbe riferirsi più specialmente ai messi, i quali ancora dovevano essere del luogo, pel caso che avessero perpetrati abusi da loro parte. Infine il § 20 rende anche più chiara la nostra interpretazione, sia perchè esso, che è legato al § 19 con un *igitur*, chiama *agentes* quelli che in questo ultimo sono detti *iudex* e *missus*, sia perchè non accenna menomamente a potestà giudiziaria: « Agentes igitur episcoporum aut potentum per potestatem nullius rei collecta solatia nec auferant, nec cuiuscumque contemptum per se facere non praesumant ».

(1) Championnère, *Traité des eaux et de la propriété féodale*, p. 161 seg.

(2) Fustel de Coulange, *Étude sur l'immunité merovingienne* nella *Revue historique*, XXII, p. 249 seg., 1883; Beauchet, *Origine de la jurisdiction ecclesiastique et son développement en France* nella *Revue historique de droit français et étranger*, VII, p. 503 seg., 1883; e *Histoire de l'organisation judiciaire en France* (époque franque), Paris 1886, parte I, c. III, § 30. Il Fustel de Coulange però dice che, se, mercè la concessione dell'immunità, era esclusa la giurisdizione del conte sulle terre immuni, non veniva esclusa quella del re anche: anzi egli riconosce che per certe cause aveva ancora vita la giurisdizione del conte, oltre quella del re. Per venire a questa conclusione il Fustel de Coulange è costretto ad ammettere una quasi completa identità tra la concessione del mundeburdio regio e quella dell'immunità, e sostenere che l'uno conteneva l'altra e viceversa, cosa che viene negata recisamente dallo stesso Beauchet, il quale sostiene che l'immunità comprendeva anche il mundeburdio, non questo quella; e che l'immunità sorse dopo il mundeburdio, e che solo la prima racchiudeva concessione del potere giudiziario.

(3) Tardif, *Études sur les institutions politiques et administratives de la France*, Paris 1881, I, 152; Tanon, *Les justices seigneuriales de Paris au moyen âge*, nella *Nouvelle Revue histor. de droit français et étranger*, VI, p. 445, 1882. Ginoulhiac, *Cours élémentaire d'histoire général du droit français public et privé*, Paris 1884, p. 353.

(4) Sohm, *Fränk. Reichs. und Gerichtsverfass.*, p. 350 seg.

(5) Heusler, *Ursprung der deut. Stadtverfassung*, p. 33.

(6) Salvioli, op. cit., vol. II, part. III, p. 27 seg.

(7) Prost, *L'immunité* nella *Nouvelle Revue historiq.*, ecc., VI, p. 135 seg., 1882.

(8) Vedi sopra p. 50-51.

(9) Houard, *Anciennes lois des Français*, II, p. 170.

(10) Pardessus, *Diplometa*, 306 e passim; *Gregor. Tour.*, VII, 23, X, 7, 21; Marculfo, *Form.*, I, 8.

Nè più solido è l'altro argomento, che il Beauchet vuol trarre dal § 14 dello stesso capitolare, che così si esprime: « Ecclesiarum res et sacerdotum et pauperum qui se defensare non possunt a iudicibus publecis usque audientiam per iustitiam defensentur salva emunitate precidentium domnorum quod ecclesiae aut potentum vel undecumque visi sunt indulsisse pro pace atque disciplina facienda ». Ecco, dice il Beauchet, riservato il diritto all'immunista. Ma all'immunista, e non v'è bisogno di lunga dimostrazione, non è riservato che il giudizio di pacificazione e disciplinare, che noi già abbiamo ammesso.

Più che mai vulnerabile poi è l'argomento tratto dal § 15 dello stesso capitolare, che ordina, in cause criminali, al giudice pubblico di rivolgersi agli agenti dell'immunista, perchè adducessero al mallo pubblico il colpevole « si tamen ab ipsis agentibus antea non fuerit emendatum ». È, dice il Beauchet, l'applicazione del principio non *bis in idem,* e però se il giudice dell'immunità aveva già giudicato e punito il colpevole, il pubblico giudice non poteva richiedere quest'ultimo. Eppure è evidente quanto mai che il *fuerit emendatum* non accenna affatto ad un giudizio, ma semplicemente alla pacificazione, che dall'immunista solevasi sempre tentare prima del pubblico giudizio, ed in seguito alla quale il colpevole emendava il danno arrecato. E che il verbo *emendare* sia nella legislazione franca usato nel senso di rifare del danno arrecato si rileva sino all'evidenza da un capitolare di Pipino di incerto anno (secundum leges contra ipsum emendare faciat: hoc contra ipsos emendare faciat) (1). D'altra parte se l'immunista avesse avuto la giurisdizione escludente quella del conte, con qual diritto avrebbe potuto questi domandare la presentazione del colpevole? Nè si può dire che il conte interveniva, solo quando l'immunista non giudicava per qualsivoglia ragione il colpevole, poichè e da questo e da altri capitolari risulta chiaramente che per regola e non in linea di eccezione il conte doveva richiedere la presentazione del colpevole al mallo.

La formola 27 di Marculfo inoltre, che Beauchet invoca a sostegno della sua tesi, dimostra invece il contrario. In essa si fa il caso che un chierico od un dipendente del vescovo siasi impossessato del servo di un terzo, rifiutandosi a restituirlo. Il terzo ricorre al re, il quale si rivolge al vescovo, perchè costringa il suo chierico od il suo dipendente ad emendare secondo la legge, se ne è il caso. La formola termina con le seguenti parole: « Certe si noluerit et aliquid contra hoc habuerit quod opponat, ipso illo per fideiussores positos tunc ad nostram studeatis dirigere praesentiam ». Ora, se il vescovo avesse avuto giurisdizione, al suo tribunale avrebbe dovuto rivolgersi l'estraneo, chiamando innanzi ad esso il chierico od il dipendente. Il re inoltre non si volge al vescovo, intimandogli di giudicare nella vertenza, ma solo lo prega di persuadere il suo dipendente a restituire il mal tolto: se il vescovo avesse giudicato, avrebbe egli ascoltate le opposizioni del suo dipendente o chierico, e, dopo pronunciata la sentenza, la avrebbe mandata ad esecuzione; mentre dall'ultimo periodo della formola si rileva che, in caso di opposizione, il vescovo doveva mandare le parti innanzi al sovrano. Dunque l'immunista non era investito di alcuna giurisdizione, ed egli poteva moralmente costringere il suo dipendente, non giuridicamente in seguito a sentenza da lui emessa. D'altra parte qui il vescovo è sotto il mundeburdo del re, che abbracciava anche i dipendenti di quello, e quindi questa formola non è invocata molto a proposito.

Non meno vulnerabile è l'altro argomento che il Beauchet trae da un capitolare di Pipino (2), dove dopo essersi detto: « ut omnes iustitiam faciant tam publici quam ecclesiastici », e dopo essersi proibito ai cittadini di ricorrere al palazzo regio per le loro cause, se non in dati casi e sotto certe condizioni, si soggiunge: « similiter de ecclesiasticis, si ad palatium venerunt de eorum causas sibi reclamare super eorum seniores, vapulentur, nisi senior suus pro sua causa transmiserit ». Il Beauchet dice che sotto la voce *ecclesiasticis* si debbano comprendere i dipendenti, perchè si parla di *senior* e non di *episcopus:* ora ciò è arbitrario, tanto più che nell'istesso paragrafo in sul principio colla stessa voce si vogliono indicare i giudici ecclesiastici; e d'altra parte nè in documenti, nè mai in altre leggi i dipendenti di una chiesa sono detti *ecclesiastici;* ed infine se Pipino avesse voluto accennare al potere giudiziario degli immunisti, avrebbe parlato non di giudici pubblici ed ecclesiastici (tam pubblici quam ecclesiastici) soltanto, ma anche di quelli delle immunità laiche, diciamo così: avrebbe cioè parlato di vescovi e di potenti, come si legge in altre leggi anteriori a lui e posteriori.

Di gran lunga più importante è l'argomento che l'istesso scrittore impronta da un altro capitolare di Pipino (3), dove si dice: « Ut nullus episcopus nec abbas, nec laicus pro iustitias faciendum sportolas contra drectum (4) non accipiat quia ubi ipsa dona currunt, justitia evacuatur ». Dice il Beauchet che, essendo qui nominato anche l'*abbas,* non può parlarsi di semplice giurisdizione ecclesiastica. Ciò però non è completamente esatto. Primieramente è a sapersi che non era raro il caso che, mercè privilegi sovrani, alcuni monasteri venissero com-

(1) *Pippini reg. capit. incerti anni*, c. 7, in Pertz, I, 31.

(2) *Eod.* ed in Boretius, p. 32.

(3) *Pippini reg. capit. vern. dupl.*, 755, c. 25, ap. Boretius, p. 37.

(4) Il Pertz (*Leg.*, I, p. 27) legge: *sportolo contradicto.*

pletamente sottratti anche nel campo della giurisdizione ecclesiastica ai vescovi, e di simili casi si hanno esempi moltissimi in epoca posteriore. In secondo luogo non era raro il caso che un abate venisse incaricato di un missatico, come spesso i vescovi erano nominati messi regii, ed allora quello in tale qualità sedeva in tribunale. Inoltre, a prescindere dal tribunale misto, che si costituiva quando sorgevano vertenze tra persone laiche ed ecclesiastiche, riunendosi a giudicare il preposto da cui dipendeva il chierico ed il giudice pubblico (1), è a ricordarsi sempre che i vescovi, gli abati ed in generale gl'immunisti esercitavano una specie di giustizia famigliare sui loro dipendenti, tra i quali pronunziavano come arbitri, cosa resa ordinaria per la esclusione dei placiti pubblici dalle terre immuni; e che dagli stessi capitolari era imposto ai terzi, i quali avevano delle pretese contro il dipendente di un immunista, di rivolgersi prima a questo per ottenere giustizia (2). Ora a me sembra che il capitolare più che ad altro a queste specie di giudizio famigliare, od arbitrale, o di pacificazione si riferisca, e lo desumo principalmente dal fatto che esso non parla di un giudice pubblico, accanto al vescovo ed all'abate, ma di *laicus*, mentre nel linguaggio legislativo franco non si trova mai il giudice pubblico indicato con questa voce. Mi spiego poi la necessità di questo capitolare dal fatto che, godendo dopo la caduta dei Merovingi quasi tutte le chiese ed i monasteri l'immunità, questi giudizii di pacificazione eransi resi, più che frequenti, ordinarii, poichè sottraevano le parti litiganti ad un dispendioso giudizio innanzi al pubblico tribunale, e davano maggiore garanzia di giustizia, perchè fatti per lo più da persone ecclesiastiche. Ed ecco perchè il sovrano non minaccia alcuna pena, pena che lo stesso Pipino aveva comminata in altro capitolare contro i giudici pubblici, che pronunziavano ingiustamente (3), ma quasi dà un consiglio.

Un altro argomento, addotto dai sostenitori della opinione, che noi andiamo combattendo, è tratto da alcuni documenti che abbandonano all'immunista il fredo (4), il che, secondo essi, significa che l'immunista aveva ottenuta la giurisdizione, poichè il fredo costituiva quasi il prezzo pecuniario della giustizia (5). Io non ripeterò quanto ultimamente ha detto il Salvioli, per combattere questo argomento, il quale molto opportunamente si ritorce contro l'opinione di quelli che lo invocano (6); e solo dirò che, se il conte avesse davvero perduto il fredo, solo pel fatto della concessione di un'immunità, cosa affermata dal Fustel de Coulange, ma non vera, sarebbe stata per lo meno frustranea la espressa concessione del fredo, tanto più che questa si legge in alcuni diplomi e non in tutti. E studiando attentamente quei pochi diplomi si rileva che il re abbandonava all'immunista quella parte del fredo che spettava a lui, non quella che era di diritto del conte.

Gli argomenti quindi addotti dai sostenitori di tale opinione non reggono ad una severa critica. A dimostrare la opinione da noi abbracciata concorrono invece non solamente le leggi dell'epoca, non solamente le formole, ma ancora più i documenti.

Io non riporterò qui i capitolari, che ordinavano ai pubblici ufficiali di rivolgersi agl'immunisti, per richiedere la presentazione dei colpevoli dipendenti al mallo (7), o per far eseguire sentenze pronunziate contro questi ultimi, e quelli che disponevano che chi avesse avuto pretese contro un dipendente dell'immunità si fosse prima rivolto all'immunista, perchè sperimentasse la pacificazione. Noto però che, quando queste leggi, le quali parlano principalmente di vescovi, venivano emesse, già tutte le chiese vescovili avevano ottenuta la immunità e sempre con la nota formola. Come adunque si spiegherebbero queste leggi?

Le formole, e dello stesso Marculfo, dimostrano che la giurisdizione pubblica non era stata sostituita da quella dell'immunista, e non solamente la giurisdizione del re, ma anche quella del conte, la quale cedeva il luogo a quella del re, quando fosse riuscita troppo dispendiosa (8).

I documenti poi provano anche di più. Primieramente da essi risulta più evidentemente che le cause riguardanti le cose ed i dipendenti di un luogo immune erano sempre portate innanzi al tribunale del conte, od almeno del re: così in diplomi del 562, del 674 e del 748 è detto che le cause contro il luogo favorito, ed i coloni ed i dipendenti dovevano essere conosciute dal pubblico tribunale, ma, si soggiunge, se dette cause « a vobis vel a iunioribus vestris (ovvero in pago) absque eorum (ovvero suo) iniquo dispendio terminatas non fuerint, in praesentiam nostram serventur, et ibi finitivam sententiam debeat accipere (ovvero) iubemus ut sint suspensae vel reservatae et postea per nos pro lege et justitia finitivas accipiant sententias » (9).

Dai diplomi inoltre si rileva che almeno, nei primi secoli dell'occupazione franca delle Gallie, l'immunità non si estendeva che agli atrii delle chiese ed ai luoghi chiusi: solamente dopo si allargò anche ai luoghi aperti (10). Ciò è pure

(1) *Clotarii Edict.* 614, § 12; *Leg. long. Loth.*, 15.
(2) Vedi, per esempio, *Leg. long. Carol. Magni*, 198, 199.
(3) *Pipp. reg. capit. incert. anni*, § 7, ap. Pertz, I, 31.
(4) Diplom. 270, 417, 512, 542.
(5) Fustel di Coulange, op. cit., *Revue historique*, XXIII, pag. 20.
(6) Salvioli, op. cit., vol. II, p. 55 seg.
(7) Si vegga specialmente il capit. di Dagoberto del 630, c. 31.
(8) Marculfi, *Form.*, I, 24, 26, 27; Lindebrogii, *Form.*, 38.
(9) Diplom. 37, 168, 599.
(10) Si veggano in Salvioli, loc. cit., p. 31 seg.

confermato dalle leggi dell'epoca carolingia, e specialmente da due capitolari, in uno dei quali è proibito ai pubblici ufficiali di tenere placiti o malli « in immunitatibus vel atriis ecclesiarum », e nell'altro è concesso agli stessi di tenere i placiti minori dovunque nella cerchia della circoscrizione loro affidata « excepto in ecclesia et porticibus atque atrio ecclesiae et mansione presbyteri » (1). Io non ricorderò i tanti documenti già da altri esaminati; solo mi piace qui fermare l'attenzione del lettore sopra una formola tratta da un diploma di Ludovico il Pio in favore del monastero di Aniana, e nella quale, dopo essersi lamentato che le chiese ed i monasteri soffrivano molestie dai pubblici ufficiali « propter quod ab eisdem immunitatis temeratoribus dicatur non plus immunitatis nomine complecti quam claustra monasterii; caetera quoque, quamvis ad easdem ecclesias vel monasteria pertineant, extra immunitatem esse », si determina che cosa dovesse intendersi compreso in uno immunità (2). Ora, se così limitato era originariamente il concetto dell'immunità, se così limitato era ritenuto anche ai tempi del Pio, come può sostenersi che i diplomi merovingi contenessero concessioni di potere giudiziario agli immunisti? Se il pubblico ufficiale poteva penetrare nei luoghi aperti dell'immunità, vuol dire che egli conservava la sua giurisdizione sulla stessa.

Più tardi furono comprese nella proibizione tutte le terre e tutti i luoghi chiusi od aperti, dipendenti dall'immunista ed anche le terre dei liberi compresi tra quelle dell'immunità (3); ma anche questa proibizione non implicava concessione di giurisdizione all'immunista, perchè contemporaneamente a questi diplomi contenenti la più larga immunità, e dagli stessi sovrani, quante volte si volle concedere potere giudiziario, lo si fece espressamente, costume continuato sempre anche dopo lo sfasciamento dell'impero franco, come può rilevarsi da quanto io ho detto e dai diplomi da me riportati nel capitolo primo ed in questo secondo. Il Beauchet vorrebbe sostenere che la differenza di dicitura tra i diplomi dell'epoca merovingia e quelli dell'epoca seguente vuolsi spiegare dalla diversità dei tempi, poichè, sorto il regime feudale, il sovrano sentì il bisogno di precisare i diritti che voleva concedere (4), ma il suo è un vero sofisma: i cartolarii dimostrano che chiese e monasteri, ad onta della concessione dell'immunità con la formola merovingia, non avevano giurisdizione. D'altra parte, se questa formola si dovesse spiegare nel senso di Beauchet, gl'immunisti avrebbero ottenuta completa giurisdizione, tanto per le cause civili che per le criminali; mentre dai diplomi si rileva che il mero imperio fu riservato per lo più al conte. Ora è impossibile pensare che lo sviluppo della feudalità avesse ristretti i diritti dei signori, tanto più che le stesse chiese, che in Francia ottennero il solo misto imperio, avevano per certo dovuto ottenere antecedentemente l'immunità con la formola merovingia, poichè tutte le chiese in Francia, dopo l'ascensione al trono dei Carolingi, l'ebbero concessa.

Infine, anche in tempi più vicini a quelle concessioni, non si diede mai alla proibizione fatta ai pubblici ufficiali di penetrare nelle terre dell'immunità « ad causas audiendas », il significato che le si vorrebbe dare oggi, ed i giureconsulti del secolo XIII in Francia videro la concessione del potere giudiziario non in quella proibizione, ma nella concessione del *ius fisci*, di tutto ciò che il fisco avrebbe potuto pretendere sulle terre immuni (quidquid de praefatae rebus ecclesiae ius fisci exigere potuerit in integrum eidem concessimus ecclesiae), intendendo essi nel *ius fisci* comprese tutte le regalie e quindi anche la giurisdizione. Quei giureconsulti furono tratti in inganno da diplomi di epoca a loro molto vicina, come quello concesso nel 1165 dal re Ludovico alla chiesa di Narbonne, e nel quale è detto che si concedeva alla stessa « ...quidquid ius fisci... exigere poterat, hoc est omnia regalia iura » (5). Ora quei giureconsulti, che vivevano in mezzo alla confusione di poteri che dominava nel medio evo, sono scusabili, non lo potrebbe invece essere uno scrittore odierno, che si facesse a sostenere una simile opinione (6).

Ma allora, dicono Fustel di Coulange (7) ed altri, quale vantaggio avrebbero risentito i concessionarii delle immunità, se essi dovevano presentare al pubblico tribunale i loro dipendenti? Il vantaggio grandissimo di sottrarre la loro proprietà ed i loro dipendenti dagli abusi degli ufficiali pubblici, i quali per lo più compravano la loro carica (8), e per rifarsi del prezzo e per cupidigia commettevano estorsioni ed ingiustizie, oppressioni e violenze di ogni sorta, cose tutte che risultano dalle leggi merovingie, dalle cronache del tempo, dai diplomi stessi (9). Ora, sottrarre il territorio dell'immunità e coloro che vi dimoravano a tanti abusi, era già un gran beneficio.

(1) Capit. 871, 867 in Baluzio, II 233, 366.
(2) Baluzio, II, 88; v. p. Rozière, 25; Zeumer, p. 296.
(3) Salvioli, loc. cit.
(4) Beauchet, *Histoire de l'organisation judiciaire*, part. II, c. V, § 163.
(5) *Gallia Christian.*, VI, 44.
(6) Boutaric, *De l'origine et de l'établissement du regime féodal* nella *Revue des questions historiques*, vol. XVIII, 1875.
(7) Fustel de Coulange, loc. cit.
(8) *Gregor. Tour.*, IV, 42; VIII, 18.
(9) *Guntchramni praeceptio; Clothachari I, Const.*, 6; *Childeberti decret.*, 7 in Boretius, p. 12, 19, 17; *Gregor. Tour.*, III, 16; IV, 40; V, 48; VIII. 43, ecc.; *Diplom.*, 111, 270, 341, 372, 441, 531

§ 5.

Origine e sviluppo della feudalità nella Spagna.

SOMMARIO.

120. Anche nella Spagna il regime feudale ebbe le stesse origini ed il medesimo sviluppo che abbiamo osservato per la Francia e per l'Italia.

Quella regione venne occupata dai Visigoti, i quali, come gli altri popoli di stirpe gotica, non sapevano comprendere uno Stato che fosse costituito sopra basi diverse da quelle dell'impero romano, nel mentre che avevano grande rispetto per i Romani e per le loro leggi,

Di qui venne che essi, occupata la Spagna, usarono quasi la medesima politica tenuta dagli Ostrogoti verso i popoli vinti, ed ispirarono le loro leggi al diritto romano, sicchè la *Lex Wisigothorum* può dirsi la più completa, la più ordinata ed anche la più civile delle leggi barbariche.

Una delle conseguenze di questa politica si fu che, se la occupazione visigota migliorò in certo qual modo le condizioni della società romana, non ebbe la forza di trasformarle; e però da uno studio minuto delle leggi visigotiche si potrebbe per avventura rilevare che la trasformazione degli ordini sociali incominciata negli ultimi tempi dell'impero occidentale continuò. Per vero tra gli uomini liberi scorgiamo diverse gradazioni, sanzionate dalla legge istessa, la quale commina pene più o meno gravi per i medesimi reati, secondo che perpetrati da uno dei *potentiores,* i quali costituivano la classe più elevata, o da uno degli *honestiores*, ovvero da uno dei *minores,* o da uno dei *viliores* (1).

Ora queste gradazioni non potevano essere originate che dalla distribuzione della ricchezza principalmente, e poi anche dalla violenza dei tempi, e gli effetti di questo stato di cose non potevano essere che quelli già osservati negli ultimi tempi dell'impero romano, il patronato cioè ed il beneficio.

121. Durante la dominazione visigotica, adunque, seguitò ad aver vita il patronato, dappoichè quelli, che appartenevano alle classi più misere ed oppresse, non videro altro mezzo per assicurarsi una tutela ed il sostentamento, che commendarsi ai più ricchi e potenti, anche a scapito della loro libertà individuale.

Però come gl'imperatori romani avevano nelle loro leggi stigmatizzato e proibito il patronato che, come abbiamo avuta occasione di vedere, costituiva intorno ai grandi delle vere e numerose clientele, così ancora la legge antica visigotica, ispirandosi alla romana, proibì il patronato (2).

Ma se un istituto è figlio delle condizioni sociali di un popolo, non v'ha legge che possa impedirne la continuazione e lo svolgimento, ed anche presso i Visigoti, non ostante la proibizione, il patronato seguitò ad aver vita, sicchè in prosieguo il legislatore fu costretto a riconoscerlo e disciplinarlo.

Anche presso i Visigoti la *commendatio* od il patronato, costituiva una specie di contratto, il quale però non ligava i contraenti, e specialmente il commendato, per tutta la vita, così che come liberamente potevasi contrarre, così liberamente potevasi sciogliere, ed il commendato aveva facoltà di abbandonare il suo patrono, come l'avevano i figli di lui, dopo la sua morte (3).

Colui, che ponevasi sotto la protezione di un altro, dicevasi *buccellarius* (4) ed anche *sajo* (5), e nella traduzione castigliana del *Fuero Juzgo* originario (*Forum Judicum*) *vassallus* (6). Colui, che riceveva il primo sotto il proprio patronato dicevasi *patronus* (7).

Obblighi del patrono erano: proteggere il commendato tanto che, se lo abbandonava o ne abbandonava i figli ed i nipoti, perdeva tutto ciò che a questi od al loro ascendente aveva elargito (8); e prestargli i mezzi di sostentamento (9).

Obblighi del vassallo erano: restar fedele al patrono, chè se lo abbandonava, perdeva quanto da questo aveva ricevuto (10); prestargli alcuni servigii confacenti alla sua condizione di uomo libero e più specialmente seguirlo in guerra (11); ed infine dividere con lui tutto ciò che, durante il patronato, aveva acquistato tanto in guerra quanto con la sua industria (12).

122. Ma, oltre il patronato, esisteva nella Spagna anche il beneficio; anzi dalla legge visigotica ne appare che i due istituti eransi già fusi in uno.

(1) *Lex Wisigoth.*, VII, 5, 1 e 2.
(2) *Lex Wisigoth. antiqua,* II, 2, 8.
(3) *Lex Wisigoth.*, V, 3, 1.
(4) *Lex Wisigoth.*, loc. cit.
(5) *Lex Wisigoth.*, V, 3, 2.
(6) Sampere, *Historia del derecho espanol,* I, 21.
(7) *Lex Wisigoth.*, V, 3, 1, 2, 3, 4.
(8) *Lex Wisigoth.*, V, 3, 1.
(9) *Lex Wisigoth.*, V, 3, 4.
(10) *Lex Wisigoth.*, V, 3, 1, 3, 4.
(11) *Lex Wisigoth.*, IX, 2, 9.
(12) *Lex Wisigoth.*, V, 3, 1, 3.

Ed a questo proposito io inclinerei a credere che questa fusione fosse incominciata fin dai tempi dell'impero.

Come infatti io già ebbi a dire, proibito espressamente dalle leggi imperiali il patronato e comminate pene gravissime contro i contravventori, tale istituto venne mascherato sotto il precario, riconosciuto ed ammesso dalle leggi, ed il quale, nelle condizioni, in cui trovavasi in quei tempi la società romana, poneva il concessionario quasi in balìa del concedente.

In tale stato dovettero trovare le cose i Visigoti, e così le ritrassero le loro leggi.

Da queste per vero risulta che i patroni solevano concedere ai vassalli dei beneficii pel loro sostentamento. La concessione durava fino a quando il vassallo restava nel patronato del concedente, poichè, se lo abbandonava, perdeva non solamente le cose ottenute, ma anche la metà di quanto aveva acquistato durante il rapporto di vassallaggio (1). Similmente la concessione passava ai figli del buccellario, solo nel caso che questi preferissero restare nel medesimo rapporto del padre loro col concedente: nè facevasi distinzione tra figli maschi e femmine, perchè, se il buccellario non lasciava che una figlia, questa ancora acquistava il beneficio del padre; ma doveva restare sotto la protezione del patrono, e maritarsi col consenso di lui, altrimenti lo perdeva (2).

Adunque il beneficio presso i Visigoti nella Spagna aveva acquistato quasi i medesimi caratteri, che abbiamo potuto notare per la Francia e l'Italia, perchè, come è facile desumere dalle disposizioni ora ricordate, esso perdevasi tanto dal vassallo che si fosse mostrato infedele verso il signore (3), tanto da questo se abbandonava quello (4).

Nè solamente i signori, ma anche le chiese solevano elargire i loro beni a coloro, che si commendavano ad esse, ed anche per queste concessioni valevano le norme più sopra esposte (5).

Anche i re visigotici usavano fare dei loro beni largizione ai sudditi, ma i caratteri di queste erano di vere donazioni, perchè i donatarii potevano disporre dei beni donati per testamento e per atto tra vivi, e li trasmettevano ai loro eredi, e solo potevano essere revocate per colpa del concessionario (6).

Infine è uopo avvertire che nella marca spagnuola la feudalità fece il medesimo cammino, che nel resto dell'impero franco (7), come può fino all'evidenza desumersi dai capitolari degli imperatori franchi fatti per quella contrada (8).

123. Caduto poscia il dominio gotico, per opera della invasione dei Musulmani, non solamente il diritto, ma ancora i costumi spagnuoli vennero rispettati, ond'è che tutti gli storici sono concordi nel lodare la sana politica tenuta dai Mori nell'occupazione della Spagna, tanto più che essi concessero agli Spagnuoli proprii giudici, e non gravarono molto la mano su loro, specie su quelli che volontariamente si erano sottoposti.

Questa saggia politica fu una delle cause principali della grande floridezza degli Stati moreschi, mentre la più grande miseria regnava in quelli cristiani di Spagna (9).

Nei primi, quindi, il vassallaggio non poteva fare progresso alcuno, quantunque sembri certo che tra i cristiani soggetti il patronato non si fosse estinto, perchè nelle capitolazioni del 712 il generale moro concedeva ai vassalli del re goto libertà e rispetto ai loro beni, tra i quali dovevano certamente essere i beneficii (10); altrimenti non sapremmo spiegarci la condizione di certe terre e di certe persone che le coltivarono, condizione che ci si mostra negli Stati moreschi subito dopo la conquista loro da parte dei cristiani.

124. Negli Stati cristiani e specialmente nella marca spagnuola, dove avevano avuto vita le istituzioni carolingie, il vassallaggio fece rapidi progressi, favorito anche dalla grande miseria delle popolazioni, la quale spingeva i deboli a ricorrere alla protezione dei potenti, come unico scampo contro la nequizia dei tempi.

Già nella marca spagnuola troviamo nei secoli XI e XII formate delle contee e viscontee. Così nel 1030 il vescovo di Ansa si lagnava in un sinodo delle spogliazioni che le terre della sua chiesa pativano per parte del visconte di Ansa, Bermundo, e di altri signori, che sono chiamati innanzi al sinodo suddetto. Le lagnanze del vescovo però non si estendevano alla contessa Ermelinda ed al figlio Berengario conte di Barcellona (11).

Nel 1038 concorrevano alla consacrazione della

---

(1) *Leges antiquae*, 310; *Lex Wisigoth.*, V, 3, 1, 2, 3, 4; Dahn Felix: *Westgothischen Studien*, 78.

(2) *Lex Wisigoth.*, V, 3, 1.

(3) *Lex Wisigoth.*, V, 3, 3, 4.

(4) *Lex Wisigoth.*, V, 3, 1.

(5) *Lex Wisigoth.*, V, 1, 4.

(6) *Lex Wisigoth.*, V, 2, 2, 3.

(7) Bienvenido Oliver, *Historia del derecho en Cataluna, Mallorca y Valencia*, I, 34 (Madrid 1876).

(8) *Praeceptum Ludovici P. pro Hispanis*, 815, 6. « Noverint tamen iidem Hispani sibi licentiam a nobis esse concessam ut se in vassallaticum comitibus nostris more solito commendent. Et si beneficium aliquod quisquam eorum ab eo cui se commendaverit fuerit consecutus sciat se de illo tale obsequium seniori suo exibere debere, quale nostrates homines de simili beneficio senioribus suis exibere solent; *Praecept. at. Ludov. P. pro Hispanis*, 816; *Caroli Calvi praecept. confirmat.*, 5. V. p. il diploma di Ludovico il Balbo dell' 878 a favore della chiesa di Barcellona in Florez. *Espana Sagrada*, *Theatro geographico-historico de la Iglesia de Espana*, anno XXIX, ap. 13; v. p. ap. 11 (Madrid 1763).

(9) Sampere, op. cit., II, 1; Florez, *Espana Sagrada*, X, 33, 7.

(10) *Bibliotheca arabico-escurialensis*, II, 105.

(11) Florez, *Espana Sagrada*, XXVIII, ap. 14.

chiesa di San Pietro e Paolo nella diocesi di Ansa la detta contessa ed il nipote Raimondo conte e marchese (1).

Il vescovo della stessa chiesa, Guifredo, si faceva confermare alcuni beni donatigli da sua zia Ingilberga, dal conte Berengario, e, morto questo, dal figlio di lui Raimondo (2).

In un documento del 1080, nel quale si legge che il vescovo di Ansa obbligava i canonici della sua chiesa a vivere in comunione e sotto una regola, per allontanarli dai tanti vizii, che li macchiavano, e per i quali era stato costretto a scacciarli tutti dalla chiesa, si legge la firma di un visconte Fulcone (3).

Nel 1019 Berengario, marchese e conte di Barcellona, ne apparisce come un grande signore feudale circondato da primati (*cum primatibus palatii sui*) (4).

Quegli però che estese maggiormente il regime feudale nella contea di Barcellona fu il conte Raimondo Berengario I, il quale concesse ai suoi soldati a titolo di feudo castelli e terre conquistate (5).

Anche negli altri Stati cristiani della Spagna il feudalismo fece rapidi progressi, sia per la ereditarietà delle cariche, che si verificò durante la debolezza dei re cristiani, sia ancora per la larghezza di questi che infeudavano i beni loro e della corona per crearsi fedeli e proseliti (6). Spesso simili concessioni erano fatte colla clausola che dovessero durare solo per la vita del concessionario, salvo riconferma agli eredi. Ma la violenza dei grandi da una parte, la debolezza dei re dall'altra fecero sì, che, mentre quelli trasmettevano ai figli i feudi ricevuti, senza il consenso regio, questi solevano ordinariamente confermare le concessioni fatte da loro o dai predecessori (7). Anzi non mancano esempi di signori che tentarono convertire in piena e libera proprietà i beni che avevano ricevuto in feudo (8), come sono frequenti i diplomi contenenti concessioni di feudi ereditarii (9).

I baroni inoltre, abusando della loro forza e della debolezza del potere sovrano, usurparono molte regalie, e quelli, che non l'avevano avuta espressamente concessa, anche la giurisdizione (10). Ed a tanto arrivarono le concessioni di simile natura e più ancora le usurpazioni, che anche a Tortosa, città libera, i signori avevano una giurisdizione territoriale su quelli che tenevano fondi da loro sia pel pagamento del canone, sia per l'adempimento degli obblighi compresi nei contratti enfiteutici, sia per i reclami degli enfiteuti contro di loro, o contro terzi, o fra loro, sia per reclami di estranei contro gli enfiteuti. Una tale giurisdizione però veniva esercitata da un giudice scelto dal signore tra persone libere e degne, e non strette a lui da vincolo di parentela od amicizia, innanzi al quale si seguiva la procedura comune. La parte soccombente però poteva portare due appelli, a giudicare i quali il signore istesso nominava altri giudici di appello (11).

125. Anche nella Spagna le chiese ed i monasteri ottennero terre e privilegii da quei sovrani.

La chiesa di Aria dotata da Alfonso III nell'886, arricchita da Sancio II e da sua sorella Geloira nel 1071, ottenne da Alfonso VII nel 1133 il monastero detto *Servo Dei* con tutte le sue pertinenze « et cum suo directo et suo foro, sicut ad regale ius pertinet » (12). Lo stesso re poi nel 1157 prendeva sotto la sua protezione la stessa chiesa, e nel diploma si legge: « Hoc ergo imperiali nostro privilegio ius libertatis integrum... concedimus, atque ecclesiam ipsam aurinensem, quae ex magnifica regum gratia constructa est cum civitate, quae integra est ipsius ecclesiae cum castello et cum utroque cauto veteri et novo, omnibus regalibus nec non cum omnibus suis directuris, poneriis, possessionibus... » (13). Infine, mentre Ferdinando concedeva alla detta chiesa il monastero di San Lorenzo de Sinapale con tutte le dipendenze e diritti, Alfonso IX nel 1190 e nel 1228 le confermava la città di Orio e le terre possedute con tutte le consuetudini che la chiesa aveva esercitato sugli uomini e sulle terre (14).

Nel 1406 Ferdinando I elargiva alla chiesa di Asturia una villa « ... cum omnia bona sua

---

(1) Florez, op. cit., XXVIII, ap. 13.

(2) Florez, op. cit., XXVIII, ap. 15.

(3) Florez, op. cit., XXVIII, ap. 16.

(4) Florez, op. cit., XXIX, ap. 14, 17.

(5) Oliver, op. cit., I, 36.

(6) Sampere, op. cit., II, 14.

(7) Sampere, op. cit., II, 14; Mariana, *Historia de Espana*, VIII, 2.

(8) I signori della valle del Lagneyo sostennero essere loro proprietà allodiali i beni che tenevano come feudi della corona, ed intentarono a tale uopo una lite che perdettero (1075, Florez, op. cit., XXXVIII, ap. 22; v. p. XVI, ap. 14).

(9) Per favorire il risorgimento della città di Leon, distrutta dai Mori, le fu, nel 1020, concesso un fuero particolare, nel quale, tra gli altri privilegi, fu data facoltà a coloro che possedevano beni regali in feudo di trasmetterli ai loro figli. E quando Alfonso VI conquistò la città di Toledo, le concesse anche un fuero, nel quale si legge: « Quien fincare de los caballeros é toviere caballo, é loriga, é otras armas del rey, hereden todas aquellas cosas sus fijos, é sus parentos les mas cercanos, e finquien los filios con la madre honrados é libres en la honra de su padre, fosta que puedan cabalzar. E se la muyer ficare señera, sea honrada con la honra de su marido ». Sicchè il cavaliere, come trasmetteva il cavallo e le armi, trasmetteva anche il feudo, che serviva pel mantenimento.

(10) Sampere, op. cit., II, 8.

(11) *Costit. de Tortosa*, IV, de emphiteot. iure: VII, de appellation., v. p. Oliver, op. cit., III, 473 seg.

(12) Florez, op. cit., XVII, ap. I, Escrituras de Orense, 1, 2, 3.

(13) Florez, op. cit., loc. cit., 4.

(14) Florez, op. cit., loc. cit., 5, 6.

quantum ad ea pertinet et cum omnes homines habitantes in ea, vel qui venerint ad habitandum ad vestram concurrant ordinationem et in cunctis vestram impleant iussionem, et illi contradictores, ubique ex eis potueritis invenire, licentiam habeatis eos aprehendere et sub regimine vestro fortiter subdere, et pro rauso, homicidio, fossataria unquam ibi permittimus introire, sed fixa et intemerata permaneat per partem ecclesiae per saecula cuncta » (1). E nel 1063 le concedeva il monastero di Santa Marta de Tera con tutte le eredità, ville e decanie e tutti gli uomini abitanti su quelle terre: segue poi il diploma: « ... et sint tibi essenti e sajonibus tam de regibus quam de potestatibus ut non intrent ibi pro homicidio, nec pro furto, nec pro rauso, nec pro fossataria, nec pro mania, nec inquietunt illud pro aliqua calunnia per saecula cuncta » (2). Nel 1085 poi Alfonso VI nel confermare alla detta chiesa tutte le possessioni ed i monasteri, soggiunge: « ... et vetamus, et monemus ut deinceps non intret ibi rausum neque homicidium, neque fossataria nec pro nulla calumnia pertinescentes ut nec Maiorinos nec Scurrafici nostri super villas de Sancta Maria non habent licentiam ingrediendi... » (3).

Nell'atto della consacrazione della chiesa di San Pietro e Paolo di Ansa fatta con l'intervento di arcivescovi e vescovi e della contessa Ermelinda e del nipote Raimondo si legge: « ... et ut semper habeat statuimus monetam publicam suae regionis et teloneum de mercatis ipsius loci et Minarisae et semper obtineat omni modo roboramus » (4).

Questi, ed altri diplomi e documenti, che potrebbero citarsi, mostrano chiaramente come nella Spagna le chiese, per concessione sovrana, ottennero le regalie, ed anche la giurisdizione, la quale però per lo più era limitata al solo misto imperio, poichè la proibizione fatta ai baroni ed altri ufficiali bassi di penetrare nelle terre di esse per ratto, omicidio, riscossione di diritti mostra come la giurisdizione criminale fosse restata al giudice pubblico, od ai signori (*de potestatibus*); ma che spettasse al vescovo, od a chi per lui, consegnare il colpevole, mentre non è fatto cenno a cause civili od a basse criminali, perchè esse venivano conosciute dal tribunale del signore ecclesiastico.

Da quanto poi abbiamo detto intorno alla giurisdizione dei signori laici e delle chiese si può facilmente desumere come la giurisdizione signorile, anche nella Spagna, ebbe le medesime origini che in Italia, in Francia ed in Germania.

126. In mezzo alle continue guerre, che travagliarono gli Stati cristiani, i soprusi dei grandi aumentarono, la loro ricchezza fondiaria crebbe e si costituì una aristocrazia ultrapotente, composta dai *ricos-hombros* e dai nobili propriamente detti, tra le quali due classi correva pochissima differenza. La *rico-hombria* era qualche cosa di più elevata della nobiltà, ma base di amendue era la ricchezza, ond'è che i nobili dicevansi anche *hijos-dalgo*, che è quanto dire figli di beni (5). E questa base era tanto necessaria che poteva benissimo avvenire come di due fratelli uno fosse nobile, l'altro povero o villano; che anzi, per una disposizione del vecchio *Fuero de Castilla*, un nobile caduto in povertà passava con i suoi figli nella classe dei villani, potendo però sempre ritornare tra i nobili, quante volte acquistava tanta ricchezza da poter sostenere la sua nobiltà (6).

I *ricos-hombros* ed i *hijos-dalgo* avevano grande influenza in quegli Stati, e prendevano parte importantissima nel loro governo; vivevano quasi da sovrani; erano circondati da vassalli; — ricovrivano le più alte cariche; facevano la guerra nel loro esclusivo interesse; possedevano vasti feudi e contadi; formavano le assemblee di quegli Stati; ed erano circondati di tali e tanti privilegi, avevano usurpati od ottenuti tanti diritti, che il loro potere eguagliava quello del sovrano, di cui erano i consiglieri (7).

127. Quando poi, specie dopo le vittorie riportate sui Mori, l'autorità sovrana cominciò a risollevarsi, i re fecero sforzi continui per riordinare i loro Stati, dove predominava il massimo disordine, a causa della feudalità, che aveva raggiunto il culmine del suo sviluppo. Essi, a raggiungere il loro scopo, si appoggiarono al popolo, sottraendolo, mercè speciali privilegi, a non pochi soprusi dei baroni, ed esentandolo da parecchie prestazioni, come può facilmente desumersi dai *Fueros*.

Ai baroni poi cercarono limitare i diritti o ritoglierli, specie la giurisdizione; e così mentre nel Fuero di Leon fu proclamato che la giustizia dovesse essere amministrata da giudici nominati dal re (8), nel vecchio Fuero di Castiglia troviamo scritto: « Estas cuatro cosas son naturales al señorio del rey, que non las debe dar á ningun ome, nin las partir de sé, ca pertenniscen á él par razon del señorio naturali, justicia, moneda, fonsadera, é suos yantares » (9).

Ciò non pertanto i signori seguitarono nei loro abusi, ed i re spesso furono costretti a mostrarsi larghi con loro per tenerseli amici, fino a con-

(1) Florez, op. cit., XVI, ap. *Escrituras de Astorga*, 16.

(2) Florez, op. cit., loc. cit., 19. La voce *rauso* vale ratto. l'altra *fossataria* significa un diritto che pagavasi per la sepoltura dei cadaveri, l'altra *mania* vale opere manuali.

(3) Florez, op. cit., loc. cit., 20.

(4) Florez, op. cit., XXV, ap. 13.

(5) Il significato della voce *dalgo* è ricchezza, beni, *Partidas*, II, 21, 2.

(6) Sampere, op. cit., II, 5.

(7) Sampere, loc. cit., von Brauchitsch, *Geschichte des spanisch. Rechts*, II, 3; *Fuero viejo de Castilla*, IV, 2; V, VI.

(8) *Fuero de Leon*, 18.

(9) *Fuero viejo de Castilla*, II, 1.

cedere le terre delle comunità, non avendo più di che disporre. Ond'è che i baroni nei secoli XIV e XV, oltre ad opprimere i loro sudditi col più efferato dispotismo, oltre a mantenere le usurpazioni perpetrate in danno del potere sovrano e del popolo, pretendevano anche la giurisdizione in appello (1).

Così il feudalismo nella Spagna acquistava caratteri odiosissimi.

§ 6.

Origine e sviluppo della feudalità nell'Inghilterra.

Sommario.

128. Condizioni politiche e sociali dell'Inghilterra durante la dominazione sassone.
129. La *commendatio* o vassallaggio.
130. Il beneficio e suoi caratteri.
131. Fusione dei due istituti.
132. Ereditarietà degli ufficii. Usurpazioni e diritti dei signori laici ed ecclesiastici. Giurisdizione signorile. Immunità.
133. Se il regime feudale fu introdotto dai Normanni o si era già formata con i Sassoni in Inghilterra.
134. La feudalità dopo l'invasione normanna.
135. Gradazioni tra i baroni.
136. Caratteri della feudalità in Inghilterra.

128. Occupata l'Inghilterra dai Sassoni, la costituzione, che in quella regione venne stabilita, non fu certamente molto diversa da quella stabilita dagli altri barbari sulle terre dell'impero da loro occupate, dappoichè i Sassoni come i Franchi ed i Langobardi, si originavano dagli antichi popoli della Germania, come ne attesta Tacito.

Quindi troviamo la corte del re costituita quasi nello stesso modo che in Francia ai tempi dei Carolingi; il potere regio con gli stessi attributi; ed il territorio dello Stato diviso in contee con a capo i conti di nomina regia, con poteri civili, militari e giudiziarii e col diritto a percepire nel loro esclusivo vantaggio una parte delle multe (2). Da essi dipendevano altri minori magistrati.

Il potere del popolo si esplicava mercè le assemblee; ma già vediamo, appena dopo l'occupazione, che, mentre alcune di esse risultano composte da tutto il popolo, altre dai nobili soltanto e dai sacerdoti; che anzi i sacerdoti venivano consultati da soli, quando trattavasi di affari ecclesiastici; e poichè la loro convocazione precedeva le altre (3), così la loro influenza crebbe a discapito di quella dei laici. Pare poi che, cause la lotta scoppiata, fin dai primi tempi dell'occupazione sassone, tra la nobiltà e l'autorità regia, poichè la prima tendeva ad usurpare i poteri di questa, ed il disordine che necessariamente ne doveva conseguire, il popolo venisse quasi completamente escluso dalle assemblee; che anzi non manca qualche scrittore, il quale crede che le assemblee sassoni in Inghilterra venissero composte solo da alcuni dignitarii (4). Senza però accettare questa opinione, ne pare che, come in Francia, così ancora in Inghilterra, specie dopo Eduardo II, le assemblee fossero composte esclusivamente dai signori laici ed ecclesiastici, opinione che vien confortata dalla maggior parte dei prologhi delle leggi sassoni pubblicate in Inghilterra (5).

Da questo breve cenno può facilmente scorgersi come lo stato politico di questa regione non fosse molto diverso da quello della Francia, sotto i deboli Merovingi e sotto gli stessi Carolingi.

Nè differente era lo stato sociale. L'occupazione dei Sassoni disperse in buona parte gli antichi abitatori, i Bretoni, ed oppresse il resto, donde il terribile odio tra loro, tanto che questi non vollero neppure far tentativi per convertire quelli al cristianesimo (6). Certa cosa è che i Bretoni rimasero liberi e proprietarii di terre, come può chiaramente desumersi dalle leggi di Ina e di Etelstano, e come vedremo meglio in prosieguo, quantunque la loro condizione fosse di certo molto inferiore a quella dei vincitori. Ma, oltre la sovrapposizione di popolo a popolo, altre cause produssero quegli ordini sociali, che possono rassomigliarsi a quelli di Francia, ed esse furono la prepotenza degli ufficiali regii e dei grandi, le loro usurpazioni, la debolezza del potere sovrano e la conseguente lotta tra questo e l'aristocrazia, che si andava formando. Ed è però che il popolo libero si divise in due grandi classi, quella dei nobili suddivisi in *Eorls, thani maiores* e *thani minores,* e quella dei plebei non nobili, tra i quali ancora erano delle gradazioni (7).

129. Se tale era lo stato politico e sociale dell'Inghilterra sotto il dominio sassone, esso doveva favorire lo sviluppo dei germi feudali che già esistevano presso i Sassoni, anche prima della occupazione, e cioè la *commendatio* ed il *beneficium.*

(1) Sampere, op. cit., II, 15; III, 19; Von Brauchistch, op. cit., III, 10.

(2) *Leges Eduardi confess.*, 53.

(3) *Leges Eduardi confess.*, 4.

(4) Stubbs, *Introductory sketch to his select charter.*

(5) *Leg. Hlotarii et Tadrici* prol. « seniores statuerunt... »; *Leges Inae* prol. « cum episcopis, senatoribus et senioribus sapientibus populi mei et multa etiam societate ministrorum Dei... »; v. p. *Leges Wehtraedi* prol.; *Leges Aethelstani* prol.

(6) Beda, *Histor. ecclesiast. anglor.*, I, 22.

(7) Glasson, *Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre comparés au droit et aux institutions de la France depuis leur origine jusqu'à nos jours*, Paris 1882, vol. I, § 14.

I Sassoni appartenevano alla famiglia germanica, e però dovevano avere la comitiva, la quale dovette andare sempre più sviluppandosi tra le continue guerre ed invasioni, e col costituirsi anche della classe nobile, della quale è prova chiarissima la legge sassone (1). E che a questi nobili i liberi solessero commendarsi è addimostrato dalla medesima legge nel cui cap. 64 si legge: « Liber homo qui sub tutela nobilis cuiuslibet erat »; anzi non mancano quelli che credono la voce *dominum* del cap. 25, il quale condanna alla pena capitale coloro che uccidevano il proprio signore, voglia indicare il signore di una comitiva, il nobile di cui ne fa parola il cap. 64 (2).

In Inghilterra un tale istituto si sviluppò anche maggiormente, e noi troviamo una specie degli antrustioni franchi intorno al re (3), cioè commendati del re, la cui protezione dicevasi *patrocinium regis* (4).

Però non solamente il re poteva avere seguito di fedeli, commendati o vassalli, ma anche i signori ed ogni libero; e noi troviamo giovani (*eniht miles*) che si pongono nel seguito di un signore (*hlaford* o *hold hlaford*, o semplicemente *hold*), prestandogli giuramento di fedeltà (6). Le chiese (5) ancora, le quali, in tempi di violenze, e dopo l'ascendente acquistato dal ceto ecclesiastico, offrivano più sicura guarentigia che forse lo stesso re, ebbero molti commendati.

130. Come la *commendatio*, così ancora io credo che presso i Sassoni dovesse sorgere anche l'istituto del beneficio, dappoichè se i liberi sentirono il bisogno di mettersi sotto la tutela di nobili, dovettero anche sentire la necessità di assicurare le loro piccole proprietà, mettendole sotto la protezione dei nobili, o delle chiese, o del re. Ed in questo senso io crederei che si dovesse interpretare il cap. 62 della legge sassone, nel quale è detto: « Nulli liceat traditionem hereditatis suae facere, *praeter ad ecclesiam vel regi*, ut heredem suum exheredem faciat... », senza che però si escluda l'ipotesi di donazione pura e semplice, e di vendita, quantunque non manchino quelli che danno alla voce *traditio* il ristretto senso di vendita.

Come la *commendatio*, così il *beneficium* si estese anche esso dopo l'occupazione dell'Inghilterra.

Il re infatti, cui furono assegnate molte terre, ne fu largo verso i suoi e verso le chiese con donazioni, che avevano tutto il carattere di beneficii (7).

Anche le chiese ed i signori furono soliti fare tali donazioni beneficiarie, come risulta dai documenti (8).

Ed è tanto chiaro il carattere beneficiario di queste donazioni che furono adottati come principii nel diritto inglese, che esse, anche fatte con forma pura e semplice, avessero per sottintesa la clausola della reversione al concedente, dopo la morte del concessionario; e che la terra donata passasse agli eredi, solamente quando fosse stata concessa *iure hereditario*, il che doveva essere espressamente dichiarato (à aver et tener à luy et à ses heires) (9). Però non mancano esempii di terre concesse in perpetuo, cioè colla forma dell'editarietà (10).

Anche in Inghilterra poi, secondo il diritto anglo-sassone, se colui che aveva avuto concessa una terra, voleva abbandonare il concedente, perdeva la cosa ricevuta (11).

Ne venne quindi che colà le terre, a' tempi della dominazione sassone, si divisero in due classi. *Boclands* erano chiamate le terre libere od ereditarie, dette anche allodii e feudi (12), e nelle quali alcune volte la successione era limitata ai soli discendenti o a certi gradi (13). Di esse poi alcune erano possedute dai *céorls* ed erano i *boclands* propriamente detti (allodii) (14). Altre poi, dette *theinlands*, appartenevano ai *thani*, che solevano riservarne parte per uso loro personale, e su questa parte detta *inland* si elevavano i loro castelli: parte ne cedevano ai *céorls*, col peso di quegli stessi servigi dovuti dai *thani* al re e di una prestazione, e questa parte dicevasi *autland* (15). I *thani* poi dovevano al re il servizio militare, la manutenzione

(1) *Lex Saxonum*, 20, 64.

(2) K. Maurer, *Ueber den Wesen des ältesten Adels*, München 1846, p. 120; Göhrum, *Geschichtl. Darstellung der Lehre von der Ebenbürtigkeit*, Tübingen 1846, I, 68. Altri invece credono che questa disposizione si riferisca ai signori feudali, come Eichhorn, § 146, e Gaupp., *Recht un Verfassung der alten Sachsen*, Breslau 1837, 35, 39, 128. Io invece credo col Wilda, op. cit., 815, che *dominum* vuol significare padrone di servi e liti.

(3) Glasson, loc. cit.

(4) *Leg. Aethelbirti*, 8; *Leg. Hlotarii et Eadrici*, 14; *Leges Wihtraedi*, 2.

(5) *Leges Aethelbirti*, 15; *Plebei patrocinium; Leges Athelstani*, II, § 1; Glasson, op. cit., II, p. 134.

(6) *Leges Witchredi*, 2: *Liber constitutionum*.

(7) Glasson, op. cit., § 16.

(8) Esempii nel *Domesday Book* (Londra 1783).

(9) Littleton, I, 8, 6; Glanvilla, VII, c. I, § 2: « perpetuo remanebit illi cui donata fuerit terra illa et heredibus suis, si iure hereditario eis fuerit concessa »; Bracton, II, 39, § 6, fol. 17, 6: « revertetur terra illa ad donatorem per conditionem tacitam etiam si nulla fit mentio in donatione, quod revertatur ».

(10) *Iudicia civitatis Lundoniae*, app. I, § 2. 3; app. II, § 10 seg.

(11) *Leges Inae*, 51, 63 seg.

(12) *Leges Aethelredi*, I, 1, § 14; *Canuti*, I, 11; II, 13, 77; *Edgardi*, II, 2, ecc. La voce *feudum* è usata appo gl'Inglesi nel senso di proprietà libera ed ereditaria: vedi Brachton., *De legibus et consuetudinibus regni Angliae*, IV, c. 9, § 6; Serretan, *Essai sur la féodalité*, p. 407. Il feudo dicevasi *feudum militare*, *proper feud*, *knigt's fee*, *tenure by knigt's service*.

(13) *Leg. Edgard.*, II, 1; *Alfred.*, 41; Cod. dipl., a. 508, 511, 147, 153, 299, ecc.

(14) Spelman, *Orig. of feuds*, c. 5.

(15) Spelman, cit.

ed il riattamento dei castelli, delle fortezze e dei ponti (1).

Dicevansi invece *folclands* quelle terre demaniali, che venivano concesse dal re o da una comunità con un peso, e le quali ritornavano al concedente alla morte del concessionario, salvo naturalmente patto in contrario, nè di esse potevasi disporre per testamento (2).

131. Come vedesi in Inghilterra, il beneficio erasi largamente sviluppato. Esso poi ben presto si fuse con la *commendatio*. E molto spesso avveniva che uno, nel mettersi sotto la protezione di una chiesa o di un signore, commendasse a questo anche la sua proprietà per porla al sicuro dalle violenze, nè di queste specie di raccomandazioni mancano esempii (3), che anzi alcuni avevano più signori (4).

Questi vassalli, tanto se dipendenti dal re, quanto se da una chiesa o da un signore, erano di diverse condizioni, detti perciò *gesiphos*, *phegnos*, *domestici* e *vassi-casati*, ai quali ultimi il signore per ordinario concedeva un piccolo dominio (5).

132. Può a ragione dirsi che in Inghilterra lo sviluppo dei germi della feudalità camminasse di pari passo che in Francia. E per vero, stante le continue invasioni dei Danesi e la debolezza dei re, non solamente la *commendatio* e il *beneficium* si svilupparono largamente e si fusero in un solo istituto, ma, come i beneficii cominciarono a rendersi ereditarii, così ancora addivennero ereditarii gli ufficii.

Già alcuni, argomentando da una legge di Eduardo il Confessore (6), hanno creduto che le cariche fossero addivenute ereditarie: però è cosa certa che a cominciare dalle scorrerie ed invasioni dei Danesi, l'autorità regia si rese così debole, che non ebbe la forza di impedire non solo che gli ufficiali rendessero ereditarie la loro carica (7), ma che ancora usurpassero i diritti della sovranità. Può dirsi poi che queste usurpazioni raggiungessero il colmo sotto Eduardo II, quando lo Stato dell'Inghilterra rassomiglia quasi completamente allo Stato della Francia sotto Carlo il Calvo (8).

Le usurpazioni dei signori poi in Inghilterra vennero, diciamo così, sanzionate dalle leggi istesse.

Le chiese, come in altre parti di Europa, godevano il diritto di asilo loro riconosciuto e confermato dal legislatore; ma dalle leggi risulta che un tal diritto era stato usurpato od ottenuto anche da alcuni signori laici (9). Vescovi, abati, città (10) e signori (11) avevano il diritto di battere moneta, dovendo pagare però un tanto alla Corte del re; molti avevano diritti di dogana e di mercato sulle loro terre, e l'altro di prendere una parte delle multe dovute da coloro che turbavano la pace pubblica nei loro dominii (12). Infine, e questo è il più importante, dalle leggi stesse risulta che le chiese, i signori ed in generale i nobili avevano la giurisdizione su quelli che dimoravano sulle loro terre e che dipendevano da essi. Questo ne è dato rilevare chiaramente da una legge di Eduardo il Confessore, nella quale si legge: « Archiepiscopi, episcopi, comites, barones, et omnes qui habuerint sacham et soram, thol, theam et infongthefe, milites suos et proprios servientes... ipsi tenerent eos rectitudini in curia sua » (13).

Infine, se le terre delle chiese erano immuni dalle imposte, e questo è detto dalle leggi (14); se esse avevano acquistato i diritti di coniare monete, tenere mercato e dogana, avere parte delle multe dovute dai delinquenti, può venirsi alla conclusione che le immunità in Inghilterra avessero acquistato i medesimi caratteri che le immunità in Francia, specie durante gli ultimi Carolingi.

133. Dopo tutto quanto abbiamo finora detto, noi non esamineremo la quistione se cioè la feudalità fu introdotta in Inghilterra dai Normanni, o vi esisteva prima, quistione dibattuta largamente tra gli scrittori, dei quali alcuni hanno sostenuto l'esistenza della feudalità prima dell'invasione normanna, come Spelman, Madox, Wrigt, Dalrymple (15), altri, come Glasson, sostengono che il feudo fu veramente introdotto dai Normanni (16). Il Glasson dice che il rapporto di vassallaggio sotto i Sassoni è del tutto personale e non reale, che i servigi dovuti dai *thani* e da noi più sopra ricordati, sulle loro terre, erano l'equivalente delle imposte, e che le prestazioni dovute da alcuni signori e da alcune chiese su terre loro concesse, non possono indurre a conchiudere per l'esistenza della feuda-

(1) Spelman, op. cit., c. 8.

(2) Glasson, op. cit., § 16.

(3) *Domesday Book*, f. 1, 39, 182, 185, 187, 287, 300, 310, 311, 400, ecc.

(4) *Domesday Book*, II, f. 442.

(5) *Leges Aethelberti*, 25; *Leges Inae*, 45; *Canuti*, 20; *Eduardi Conf.*, 20.

(6) *Leges Edward.*, c. 35.

(7) Fillips, *Angelsächsisches Recht*, § 24.

(8) Glasson, op. cit., I, 54.

(9) *Leges Inae*, 5; *Leges Aelfredi*, 2; *Liber constitutionum* in Canciani, IV, 311 seg.; *Leges Ethelredi*, V, 10, 12; VI, 13, 26, 42.

(10) *Leges Aethelstani*, I, 14; *Canuti*, II, 8; *Concil. Wonet*, § 15, 16.

(11) *Histor. eliensis*, II, 37.

(12) *Histor. eliens.*, loc. cit.; *Histor. Rumes*, 106, 108; Ingulphus, *Histor.*, p. 884.

(13) *Leges Edward.*, 21, v. p. *eod.*, 5. Pel significato delle voci che leggonsi in queste leggi vedi le leggi 22, 23, 24, 25, 26; Canciani, *Gloss. ad Leg. in Angl. cond.* alle voci stesse (vol. IV): Glasson dice che *saca* indica il privilegio: *soca* il territorio.

(14) *Leges Wihtraedi*, 1; *Edward. confess.*, 15, ecc.

(15) Spelman, op. cit.; Madox, *The history and antiquities of the Exchequer of the kings of England*, London 1760; Dalrymple, *Essay sowards a general history of feudal property in Great Britain*, 1857-58-59.

(16) Glasson, op. cit., § 16.

lità (1). Egli quindi ed altri, come Blackstone (2), ammettono l'introduzione dei feudi per opera dei Normanni, e si appoggiano principalmente alle leggi di Guglielmo il Conquistatore (3).

Noi abbiamo già visto come, durante il dominio sassone in Inghilterra, il vassallaggio ed il beneficio eransi sviluppati e fusi in uno: quindi non è vero che il rapporto fosse semplicemente personale; abbiamo visto come gli ufficii eransi resi ereditarii e come i signori, sì laici che ecclesiastici, avevano usurpati i diritti regali, e tra questi la giurisdizione; come i *thani* dovessero servigi che avevano il carattere di feudali, servigi che in prosieguo ed altrove furono sempre congiunti al feudo, e come essi concedevano le terre loro col peso dei medesimi servigi. Qui aggiungiamo che il re aveva diritto al relevio alla morte di un *thano* (4). Dobbiamo quindi venire alla conclusione che il regime feudale erasi abbastanza sviluppato sotto i Sassoni. Soggiungeremo però che questo con i Normanni non solamente compì il suo sviluppo, ma acquistò gli stessi caratteri che abbiamo potuto osservare, studiando la feudalità in Francia, mentre la proprietà allodiale scomparve, può dirsi completamente (5).

134. Occupata l'Inghilterra dai Normanni, questi distribuirono feudi ai loro fedeli su larga scala, e sempre con i caratteri del feudo normanno; così si legge nel Domesday Boock: « Habet Willielmo de aw in feudo de W. comite Rahulfo de limes 50 carucatas terrae sicut sit in Normandia » (6). D'altra parte, nell'assemblea di Salisbury i principali proprietarii si riconobbero vassalli del re, ritennero le loro proprietà come feudi da questo concessi, e prestarongli giuramento di fedeltà ed omaggio (7).

Delle concessioni di contee fatte dai Normanni, si hanno notizie nelle cronache dei tempi (8), ed alcune di esse erano accompagnate da estesi poteri, poco dissimili dai sovrani, come la concessione della contea di Chester ad Ugo d'Avranches (9).

Le concessioni feudali poi furono così numerose che, come risulta dal Domesday Boock, nell'Inghilterra si formarono 60,215 feudi.

Ad accrescere naturalmente il numero dei feudi contribuirono le subconcessioni, le quali anch'esse furono numerosissime, come dallo stesso registro.

Tra i concessionarii poi erano anche enti ecclesiastici, ai quali un feudo poteva concedersi o con la forma comune, ed allora il preposto doveva omaggio, fedeltà e servizio militare; o in *liberam eleemosynam* (*freealms*), coll'obbligo cioè di pregare per l'anima di un defunto (10).

Oltre i feudi propriamente detti, troviamo in Inghilterra tenute franche col peso del servizio militare, e tenute dette in libero *socage* (11) col peso di servigi liberi e per lo più agricoli, come rendita fissa, o alcune giornate di lavoro. Infine altre tenute erano caricate di servigi bassi e servili (*villenage*) (12).

135. In Inghilterra, dove l'invasione normanna ruppe il corso che lo sviluppo della feudalità faceva con i Sassoni, avvenne quello che già abbiamo avuto occasione di osservare per la Russia, e cioè non si manifestarono tutte quelle gradazioni tra feudi e feudatarii che si osservano in Francia ed in Italia. Ivi quindi si trovano baroni maggiori e minori, e gli uni e gli altri dipendenti direttamente dal sovrano, con questa differenza che i primi avevano maggiore importanza e maggiori diritti; erano per lo più fregiati del titolo di conte, e il loro feudo si disse *barony*, simile al *theinland* dei Sassoni, che anzi questo si trasformò in *barony;* mentre i secondi dicevansi *lords of manors,* e le loro terre *lordships* (13).

Tanto gli uni poi, quanto gli altri solevano fare delle subconcessioni, e la terra subconcessa dicevasi *tenementalis*, simile all'*outland* dei Sassoni, mentre i subconcessionarii dicevansi valvassori o piccoli baroni (14).

136. La feudalità in Inghilterra non ebbe i caratteri osservati in Francia. L'autorità sovrana si mantenne forte e represse gli abusi, moltiplicando il numero dei feudi e dei feudatarii; pre-

(1) Glasson, loc. cit. e II, p. 136.

(2) *Commentaries on the laws of England.*, Ed. Stephen, 1874, II, c. 3.

(3) *Leges Guilielmi regis*, 52: « Statuimus etiam ut omnes liberi homines foedere et sacramento affirment quod intra et extra universum regnum Angliae... Willielmo regi domino suo fideles esse volunt, terras et honores illius omni fidelitate ubique servare cum eo et contra inimicos et alienigenas defendere »; c. 58: « Statuimus etiam et firmiter praecipimus ut omnes comites et barones et milites et servientes, et universi liberi homines totius regni nostri praedicti habeant et teneant se semper bene in armis et in equis ut decet et oportet et quod sint semper prompti et bene parati ad servitium suum integrum nobis explendum et peragendum, cum semper opus adfuerit, secundum quod nobis debent de feodis et tenementis suis de iure facere et sicut illis statuimus per commune consilium totius regni nostri praedicti et illis dedimus et concessimus in feodo iure hereditario ».

(4) *Leges Canuti*, 71.

(5) Garsonnet, *Histoire des locations perpetuelles*, Paris 1879, p. 308.

(6) *Domesday Boock*. v. Glocester.

(7) *Chron. Sax.*, a. 1085.

(8) Specialmente nelle *Historie ecclesiasticae* di Olderico Vital.

(9) Combden, *Britan.*, p. 464.

(10) Glasson, op. cit., II, p. 221.

(11) Alcuni fan derivare questa voce dal sassone *sac* — libertà, privilegio annesso ad una terra, come, Blackstone, op. cit., II, c. 6; Sommer, voce *Saca;* Ellis, *A. general introduct. to Domesday Boock*, I, 27; altri dal latino *soccus*, pezzo di ferro di aratro, perchè queste tenute erano gravate di servizii agricoli, Bracton, cit. II, 35, § 1.

(12) Glasson, op. cit., II, 225.

(13) Glasson, op. cit., II, 200 seg.; Dalrymple, op. cit., II.

(14) *Leges Henrici*, I. c. 7.

tendendo rigorosamente i servigi dovuti; provvedendo con leggi alla prestazione di questi ed ai poteri dei baroni; ponendo un limite alla loro giurisdizione, poichè se la Corte di giustizia dei *thani* e dei nobili, sorta durante la dominazione sassone, con la normanna si mutò nella curia baronale, questa non ebbe mai l'importanza e l'estensione di quella dei signori di Francia, di Germania e d'Italia. Mercè tale politica adunque, i re normanni mantennero tutta la loro autorità.

Insomma, mentre in Francia, sotto i re della terza dinastia, i feudatarii avevano diritti di sovrani nei loro feudi, nei quali nessuna influenza aveva il capo supremo dello Stato, tanto che i signori non rendevano giustizia in nome del re, e formavano tra loro e con questo piuttosto una specie di confederazione che un vero Stato; in Inghilterra avveniva il contrario, e cioè il capo dello Stato limitava i poteri dei baroni, ristringeva la loro giurisdizione, manteneva la sua autorità nelle terre concesse in feudo e si reputava il signore alto di tutto il territorio del suo Stato, cose tutte che possono desumersi dalle leggi emesse da quei sovrani (1).

CAPITOLO III.

Formazione del diritto feudale.

Sommario.

137. Perchè un nuovo istituto venga regolato dalla legge scritta, specie quando una nuova civiltà è al principio del suo cammino, è necessario che esso siasi abbastanza sviluppato, che abbia acquistato caratteri precisi, che sia entrato nella coscienza del popolo presso cui è sorto, e che siansi intorno al medesimo già formate delle consuetudini.

(1) Tierry, *Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands;* Glasson, op. cit., II, 15, 143 seg.

Allora soltanto il legislatore è chiamato a disciplinare un tale istituto, e lo fa, attenendosi alle consuetudini già sorte, ed ispirandosi alla natura ed allo scopo dell'istituto, che dalla coscienza pubblica è chiamato a regolare.

Inoltre una legge, che sia diretta a dettare norme per un dato ordine di fatti giuridici, allora solo può sorgere, quando tali fatti siansi più volte ripetuti sì da dimostrare che essi, anzi che figli di cause accidentali e passeggiere, siano effetto di cause permanenti e costanti.

Così proprio avvenne per gli istituti feudali. Quando invero la *commendatio* e con altre voci il gasindiato e il vassallaggio non eransi ancora fusi col beneficio, ma e questo e quelli erano entrati nella coscienza del popolo, il legislatore regolò e l'uno e gli l'altri, e noi abbiamo avuto occasione di esporre le leggi del tempo al riguardo. Allorchè poi i due istituti si fusero in uno, e ne formarono uno nuovo, il legislatore sentì la necessità di disciplinare anche questo e tradurre in iscritto le consuetudini già invalse, e gl' imperatori franchi per i primi dettarono leggi al riguardo, le quali però, come le prime sorte intorno al nuovo istituto, sono monche ed incomplete, il che da quanto innanzi abbiamo detto si è potuto vedere.

Sfasciatosi l'impero franco, e, coll'avanzarsi della feudalità, costituitisi quasi tanti piccoli Stati quanti erano i feudi, i cui signori avevano oramai usurpati od ottenuti i diritti spettanti alla sovranità, la legislazione doveva mutare carattere.

Ed in vero in mezzo alle continue guerre di quell'epoca, sì in Italia che altrove, ed al disordine conseguente, i sovrani, perduta la loro reale autorità, e privàti in buona parte dei loro poteri, frazionati tra i feudatarî, non ebbero nè la forza, nè l'autorità per metter fuori una legislazione che fosse comune a tutto il loro Stato. Poche leggi essi emanarono, e queste per ordinario riguardavano il diritto pubblico, mentre il privato veniva abbandonato alle legislazioni preesistenti nei diversi luoghi, ed anche più alle consuetudini, che andavano mano mano sorgendo. Queste a loro volta s'inspirarono primieramente alle nuove condizioni ed ai nuovi sorti bisogni, indi alle legislazioni preesistenti, specie al diritto romano, la cui influenza cresceva sempre più, tanto da addiventare il diritto comune.

Ma poichè i diversi Stati costituitisi, dopo lo sfasciamento dell'impero franco, eransi frazionati in tanti territorii più o meno estesi, sotto la sovranità immediata dei feudatarii, si ruppero quasi completamente i rapporti tra le popolazioni di uno stesso Stato, e ciascuna di esse si creò speciali bisogni e speciali consuetudini, le quali formarono un diritto consuetudinario locale, che perciò divenne territoriale. Sicchè, quasi per reazione, al sistema personale, che, durante l'impero franco, aveva esteso grandemente

il suo dominio, anche in luoghi non soggetti allo stesso, venne, nei varii territorii formatisi dopo il suo sfasciamento, sostituito il sistema territoriale.

Ciò non avvenne da per tutto nel medesimo tempo, ed in alcuni luoghi il sistema personale ebbe più lunga vita (1); ma coll'andare del tempo il diritto consuetudinario locale e territoriale prese il sopravvento tanto in Italia che in Germania, in Francia ed altrove.

In Italia però dove al particolarismo dei feudi fu ben presto sostituito il particolarismo dei comuni liberi, il diritto consuetudinario acquistò un'importanza grandissima. Invero, essendosi i comuni costituiti a forma repubblicana, la più rispondente alla loro condizione e la più conforme alla libertà che avevano acquistata, sottraendosi ai signori laici od ecclesiastici, si sentì il bisogno di regolare con norme fisse anche la nuova forma di governo, in modo che qualche volta la consuetudine disciplinò le materie del diritto pubblico comunale. D'altra parte sviluppatisi, per opera delle nostre repubbliche del medio-evo, le industrie ed il commercio tanto terrestre che marittimo, la consuetudine dovette disciplinare e quelle e questo. E tali consuetudini unite alle altre di diritto privato e tradotte in iscritto formarono le varie legislazioni comunali, le quali hanno la più grande importanza nella storia del diritto italiano.

Altrove invece, come, a mo' di esempio, in Germania, dove la vita comunale non ebbe grande sviluppo, il diritto consuetudinario non raggiunse mai l'importanza che ebbe appo noi. Invero il diritto locale, che per lo più abbracciava tutto un territorio sottoposto ad un signore, riceveva necessariamente l'impronta da questo, sia perchè per ordinario egli interveniva alla compilazione, sia perchè parte di esso risultava composta da disposizioni dettate dal signore col consenso dei sudditi (2), mentre il resto si originava da consuetudini e da giudicati. Che anzi a questi diritti locali (*Landrechte*), appartenevano certe leggi organiche e regolamentarie (*Landesordnungen*) che i signori emanavano per le loro terre (3). Anche poi il diritto municipale tedesco (*Weichbildrecht*), (4) detto anche consuetudini (*Weisthûmer*), si originava da speciali privilegi concessi alle città, sicchè anche esso aveva l'impronta della dominazione del signore locale, e dell'imperatore, quante volte le città dipendevano direttamente da questo (5).

Lo stesso può dirsi essere avvenuto in Francia e nella Spagna.

La causa principale dell'importanza acquistata dalla consuetudine fu, come dicevamo, l'impotenza dei sovrani, i quali solo più tardi, risollevata la loro posizione, dettarono nuove leggi, il che non avvenne a dir vero in Italia, se ne escludi qualche parte.

138. Intanto, sviluppandosi proprio in questo periodo di confusione e disordine, il regime feudale, il quale anzi acquistò ora proprio i caratteri che conservò per tanto tempo, ne venne che, non avendo avuto i sovrani la forza di disciplinare il nuovo istituto e dettare quindi leggi al riguardo, si venissero formando delle consuetudini anche intorno a materie feudali. E queste consuetudini si originarono o da usi costantemente seguiti, o da convenzioni e patti privati, che poi servirono di norme in casi simili, od infine da giudicati di tribunali.

Sicchè anche il diritto feudale fu consuetudinario, e poichè la feudalità formava parte integrante della costituzione politica della maggior parte degli Stati di Europa, così può dirsi che anche il diritto pubblico in questi tempi venisse regolato dalla consuetudine.

139. Ma, come naturalmente doveva accadere, ben presto si sentì il bisogno di tradurre in iscritto le consuetudini feudali, e mancando una autorità, che, interpetre di tale bisogno, le avesse raccolte e pubblicate, vi provvidero i privati.

Già fin dai primi anni del secolo XI vide la luce un trattato del vescovo cartonense Filiberto intorno alla forma della fedeltà (6); ma la più importante e la prima raccolta di consuetudini simili venne fatta in Italia. Essa racchiude il diritto feudale dell' Italia settentrionale, e specialmente della Lombardia, e porta per titolo: *Usus* o *Consuetudines feudorum*, ovvero *Libri feudorum* (7), il quale ultimo titolo, dato alla collezione in epoca posteriore, è il più generalizzato.

La collezione è divisa in due libri. Il primo, che fu cominciato a scrivere in epoca anteriore a quella del secondo, si apre con un piccolo trattato, che, secondo alcuni scrittori, si estende fino al titolo ottavo, secondo altri fino al nono, mentre il Pertile inclina a credere che comprenda solo i primi cinque titoli (8).

(1) Vedi la mia *Storia del diritto*, I, p. 242.

(2) *Sententia de iure statuum terrae*, 1281, in Pertz, *Leg.*, II, 233: « fuit taliter definitum ut neque principes neque alii quilibet constitutiones vel nova iura facere possint, nisi meliorum terre consensus primitus habeatur ».

(3) I più importanti diritti locali germanici furono quelli che in prosieguo di tempo si dissero: diritto frisone, diritto locale austriaco, diritto locale di Baviera, diritto locale e feudale di Berg, diritto locale di Salisburgo e Culmische Handfeste.

(4) Zoepfl, *Alterthümer der deutschen Reichs und Rechts*, Leipzig 1860, III, 344: la voce è composta dalle altre due, *Weichbild* (territorio posto sotto la protezione di un santo) e *recht*, forse perchè ogni città aveva il suo santo protettore.

(5) Così, per esempio, il privilegio concesso da Rodolfo ad Augusta.

(6) Struvio, *Historia iuris*, Jenae 1718, VIII, 18.

(7) Quanto ai libri feudali, veggasi, oltre gli scrittori citati nelle note seguenti, anche Paetz, *De vera librorum iuris longobardici origine*, 1805.

(8) Laspeyres, *Ueber die Entstehung und älteste Bearbeitung der libri feudorum*, Halle 1830, assegna al trattato i primi otto titoli; Dieck, *Literargeschichte des longobardischen Le-*

Questo trattato, o per dir meglio tutto il primo libro, veniva dagli antichi attribuito a Gherardo Negri, od il Nero, Cagapesto, o Capagisti, o Pesto, console del comune di Milano ai tempi di Federico I, nè manca tra gli scrittori moderni chi divida tale opinione (1). Pare però che altri sia stato l'autore quantunque sconosciuto, di quei primi titoli, che anzi il Laspeyres dimostra che quel trattato non potette essere neppure compilato a Milano (2). Nè puossi dire con certezza l'epoca della sua compilazione, ma questa certamente fu fatta tra il 1095 ed il 1136, poichè vi si ricorda il concilio di Clermont, che ebbe luogo proprio nel 1095, mentre poi l'autore mostra di ignorare la legge di Lotario circa l'alienazione dei feudi, pubblicata nel 1136 (3).

A quei primi titoli se ne aggiunsero altri, senza che si sappia nè da chi, nè in qual tempo: è certo però che essi sono composti da leggi imperiali, da giudicati, da glosse e da interpolazioni (4).

Il secondo libro comincia con due lettere che il console milanese Oberto dell'Orto scriveva al figlio Anselmino, studente nell'Università di Bologna, intorno al diritto feudale. Anche il tempo in cui queste due lettere furono scritte forma oggetto di quistioni, e degli scrittori alcuni lo pongono tra il 1137 ed il 1138, altri tra il 1138 ed il 1162, altri intorno al 1150 (5). La prima lettera comprende i primi ventidue titoli, quantunque sia oramai addimostrato che di questi alcuni furono in epoca di poco posteriore introdotti nella compilazione da ignoti scrittori (6). La seconda lettera poi racchiude i titoli ventitreesimo e ventiquattresimo, non potendosi il venticinquesimo attribuire ad Oberto dell'Orto, il quale si trova in esso nominato dall'autore vero, tanto più che in un antico codice di Tubinga sono compresi solamente i primi ventiquattro titoli (7).

Il titolo venticinquesimo adunque fu aggiunto dopo, come pure il ventiseiesimo, e poi i seguenti fino al cinquantunesimo incluso, quantunque quest'ultimo ed il cinquantesimo sembrino opera di altro scrittore, e scritti anche in epoca anteriore a quelli che li precedono. Del resto, non si conoscono nè l'autore o gli autori di queste aggiunte, nè l'epoca in cui vennero fatte, ma pare che questa compilazione sia avvenuta dopo il 1154, essendovi ricordata la prima discesa del Barbarossa, e prima del 1158, perchè pare che i compilatori non abbiano conoscenza della seconda discesa di quell'imperatore, la quale quindi non doveva essere ancora avvenuta (8).

Ai titoli che siamo venuti ricordando, e che formavano tutto il secondo libro (9), coll'andare del tempo furono aggiunti altri fino al cinquantottesimo, col quale si chiude la compilazione detto vulgata. E questi nuovi titoli risultano composti da aggiunte che a poco a poco s'insinuarono nel corpo della compilazione, e si dissero *capitula extraordinaria*, e da leggi o costituzioni degl'imperatori Lotario II, Federico II ed Enrico VI, anch'esse probabilmente innestate ad interpolazioni (10).

Sicchè della compilazione detta vulgata, il primo libro contiene il trattato, di cui sopra si è discorso, e che espone le differenze tra il diritto romano ed il feudale, oltre le aggiunte posteriori: il secondo comprende la prima lettera di Oberto dell'Orto, che tratta del concetto e dell'organizzazione del feudo (tit. 1 a 9), la seconda lettera dello stesso che si occupa della perdita dei feudi (tit. 23, 24), alcune consuetudini (tit. 8, 22), un trattato intorno ai rapporti tra signori e vassalli (tit. 25-26), e poi le leggi imperiali, i capitoli straordinarii ed altre consuetudini feudali (tit. 27-58) (11).

Quando, dove e da chi le diverse materie dei *libri feudorum*, alle quali ora abbiamo accennato, venissero raccolte ed ordinate nel modo in cui a noi sono pervenute, non si sa, e, ad onta delle diverse opinioni, le quali in fondo sono non altro che supposizioni più o meno fondate, nulla si può affermare con certezza (12). Quello che risulta certo si è che ai tempi di Jacopo di Ardizone, i libri feudali erano già completi ed ordinati come apparisce dalla sua *summa*.

Ma, non essendo le disposizioni contenute nei *libri feudorum* leggi emanate da sovrani nelle forme dovute, ne venne che gli studiosi dell'epoca le foggiarono ed ordinarono ciascuno a suo modo, d'onde le varie compilazioni, le quali quan-

---

henrechts bis zum vierzehnten Jahrunderte, Halle 1828, gli assegna i primi nove titoli, ed è seguito dallo Schulte, op. cit., § 57; Pertile, op. cit., § 66.

(1) Eichhorn, op. cit., § 278.

(2) Laspeyres, op. cit., 147 seg.

(3) Schulte, op. cit., § 57.

(4) Laspeyres, op. cit., 167 seg.

(5) Laspeyres, op. cit., 201; Dieck, op. cit., 115; Pertile, op. cit., § 66.

(6) Laspeyres, op. cit., 201; Dieck, op. cit., 100.

(7) Laspeyres, op. cit., 37; Dieck, op. cit., 88; Pertile, loc. cit.

(8) Laspeyres, op. cit., 215; Dieck, op. cit., 160.

(9) Laspeyres, op. cit., 50.

(10) Pertile, loc. cit.

(11) Schulte, op. cit., § 57.

(12) L'Eichhorn, loc. cit., crede che l'ordinamento delle materie dei *libri feudorum* dovette essere eseguito da un Milanese prima della morte di Bulgaro (1166), il quale vi fece le prime chiose. Il Dieck invece ritiene che il primo libro fosse stato compilato a Piacenza, e che le lettere del dell'Orto e gli altri frammenti del secondo libro venissero riuniti dopo da qualche Milanese. Il Laspeyres crede che il primo libro e la maggior parte dei primi ventiquattro titoli del secondo fossero stati compilati a Milano. Il Zoepfl (*Regtsgesch.*, § 29) opina che le diverse parti dei libri feudali venissero riunite a poco a poco a Bologna. Pare poi accettabile l'opinione del Laspeyres, seguìta dal Pertile, che cioè in quest'ultima città si aggiungessero ai primi ventiquattro titoli del secondo libro gli altri fino al cinquantunesimo.

tunque identiche nella sostanza, pure variavano per aggiunte diverse (1).

Due di esse però solamente ottennero il primato sulle altre, la prima delle quali conteneva tutti i titoli sopra ricordati, la seconda anche alcuni capitoli straordinarii, diversi da quelli compresi nella prima. E poichè Iacopo di Ardizone rivolse i suoi studii sulla prima, aggiungendo ad essa i capitoli straordinarii della seconda, e perchè, dopo di Iacopo, il giureconsulto Giacopo Columbi vi fece le sue glosse, ne seguì che, pel principio allora invalso, *quod non agnoscit glossa nec curia,* la sola prima acquistasse autorità universale, e facesse obliare la seconda, e maggiormente le altre. Essa poi venne considerata come una novella imperiale e fu aggiunta al *Corpus iuris civilis* da Agostino Presbiteri, secondo alcuni per incarico di Federico II, sotto la rubrica di *decima collatio novellarum* (2).

Allora fu che i *libri feudorum*, i quali riempivano un vuoto della legislazione dell'epoca, acquistarono tanta importanza, da essere considerati come il diritto comune feudale, nell'istessa guisa che il diritto romano, contenuto nelle compilazioni di Giustiano, alle quali quei libri furono aggiunti, addivenne il diritto comune civile. Essi quindi vennero adottati in quasi tutta Europa, che anzi nella Germania, dove furono accolti nel 1300, vennero poscia nel secolo XV ritenuti come diritto imperiale, ed ebbero vigore anche nella Sassonia, ad onta che colà vigesse il diritto feudale del luogo (3).

Tanta importanza acquistata dai *libri feudorum* richiamò l'attenzione dei giureconsulti, dei quali alcuni mirarono a disporre sistematicamente le materie in essi contenute. Tra questi meritano speciale attenzione Antonio Mericuccio o Mincuccio da Pratovecchio, il quale distribuì ed ordinò le consuetudini feudali in sei libri ed ottenne l'approvazione di Federico III; Bartolomeo Baraterio o de Barateriis da Piacenza, che, oltre a riordinare, aumentò la materia dei libri feudali, ed il cui lavoro incontrò le simpatie di Filippo Maria Visconti; Lorenzo Weidmenn in Germania; e finalmente Iacopo Cuiacio che divise la materia in cinque libri.

Però l'uso inveterato della primitiva compilazione fece sì che essa seguitasse ad avere la preferenza e che le altre venissero, ad onta dei loro pregi, trascurate (4).

Altri giureconsulti poi volsero i loro studii a commentare le consuetudini feudali, e tra essi sono principalmente degni di nota Bulgaro e Pillio glossatori, Iacopo Alvarotto, Matteo d'Afflitto, il non mai abbastanza celebrato Andrea d'Isernia ed altri non pochi (5).

140. Ma non nei soli libri feudali leggonsi per Italia disposizioni di diritto feudale. Quando sorsero i liberi comuni, il regime feudale decadde, poichè, esso era imcompatibile con la nuova forma di governo abbracciata dalle nostre città: ma, ciò non pertanto, il feudo non scomparve. Esso restò, come istituto di diritto privato specialmente, ed anche fino ad un certo punto come istituto di diritto pubblico, quantunque sotto questo aspetto avesse abbastanza mutato carattere. Fu quindi necessità che gli statuti e le stesse consuetudini dei nostri comuni prevedessero e dettassero norme intorno a questo rapporto che pure esisteva. Ecco perchè la maggior parte dei nostri statuti, oltre alle disposizioni di diritto pubblico e di diritto privato, contengono anche disposizioni di diritto feudale (6). Tali disposizioni poi, se per lo più non fanno che riprodurre quanto disponevano i libri feudali, hanno pure la loro grande importanza, poichè ritraggono lo stato della feudalità nel periodo comunale, sicchè in prosieguo formeranno oggetto dei nostri studii.

Nè le leggi dei varii principati, che in diversi tempi si formarono in Italia, trascurarono il feudo che seguitava sempre ad aver vita. Così sviluppatosi il feudalismo nelle provincie napolitane e nella Sicilia, per opera dei Normanni, come più sopra abbiamo avuto occasione di vedere, i signori del nuovo sorto stato nelle prime loro leggi, che si conoscono sotto il titolo di Assise dei re di Sicilia (7), contemplarono il feudo, istituto già profondamente radicato, e che già cominciava a produrre certi abusi (8). Grandissima importanza poi per il nostro tema hanno le costituzioni sicule, al cui commento intesero

(1) Che vi fossero diverse compilazioni, si rileva dalla glossa di Accursio, nella quale in più luoghi si legge: « ista lex in paucis consuetudinibus feudorum invenitur ».

(2) Laspeyres, op. cit., 310 seg.; Dieck, op. cit., 239 seg.; Eichhorn, loc. cit.; Savigny, op. cit., III, 520 seg.; Schulte, loc cit.

(3) Dieck, *De tempore quo ius feudale Langobardorum in Germania traslatum ubique receptum sit commentatio*, Halle 1843; Eichhorn. loc. cit.

(4) Laspeyres, op. cit., 122 seg.

(5) Laspeyres, op. cit., 66 seg.; Dieck, *Literärgesch.*, 46 seg.; Savigny, op. cit., indice. V. *libri feudorum.*

(6) Vedi la mia *Storia del diritto*, I, 319.

(7) Delle varie quistioni, cui le Assise dei re di Sicilia ed i due codici cassinese e vaticano han dato luogo, si sono ampliamente occupati il Capasso, *Storia esterna delle costituzioni del regno*, Napoli 1869; il Merkel, *Commentatio qua iuris siculi sive assisarum regum regni Siciliae fragmenta ex codicibus manuscriptis proponuntur*, Halis 1856; il La Lumia, *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il buono*, Firenze 1867, App. I; il De Blasiis, *La conquista normanna e l'insurrezione pugliese*, Napoli 1864-73, vol. III; il La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, Palermo 1866, vol. I; il Perla, *Le Assise dei re di Sicilia*, Caserta 1881. Altri scrittori hanno dei semplici cenni, come l'Artwig, il Pertz, il Caravita, l'Huillard-Breholles, ecc. Veggasi il testo delle Assise in Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, Roma 1884, Append.

(8) Ciò rilevasi da alcune costituzioni delle Assise (2, 34, 38 del codice cassinese). La 38 raccomandava, tra le altre cose, ai baroni di riscuotere con moderazione gli adiutorii, nei casi previsti dalla stessa costituzione. Essa è generalmente attribuita a Guglielmo II; il Perla però con argomenti che meritano considerazione crede che si possa attribuire anche a Guglielmo I.

i maggiori feudisti e giureconsulti del regno, tra i quali il celebre Andrea d'Isernia. Nè offriranno meno materia ai nostri studii le legislazioni posteriori del regno di Napoli quali i Capitoli degli Angioini e le Prammatiche. E da tutte queste leggi potranno con accurato studio ritrarsi le vicende che ebbe a subire la feudalità nelle provincie napolitane.

Le medesima cosa può dirsi della legislazione speciale di Sicilia, dopo che si distaccò dal regno di Napoli e fino a quando non si riunì a questo.

Non minore importanza hanno le diverse leggi in materia feudale emanate dai principi di casa Savoia, fino alle costituzioni del 1770, appunto perchè da esse si rileva lo stato della feudalità in quel principato e la politica di quei principi in rapporto ad essa.

Io non posso qui discorrere o ricordare le diverse leggi pubblicate nei varii Stati d'Italia sull'argomento, ma di esse mi avvarrò nel seguito di questo lavoro, specie quando dovrò occuparmi della decadenza della feudalità.

Prima di passare oltre però, ricorderò che grande importanza pel nostro studio hanno le leggi che alcuni signori pubblicarono per i loro feudi, e quei capitoli o statuti che altri, per lo più dietro domanda dei sudditi, concedevano a città o borghi da loro dipendenti. Di queste leggi alcune sono edite, altre non poche inedite, ed io mi avvarrò delle une e delle altre.

141. Quello che era avvenuto in Italia avvenne più tardi in Germania, dove ancora, in mancanza di una legislazione imperiale completa, si andarono formando delle consuetudini e non solo in materie feudali, ma anche in materie civili. Colà ancora quindi si sentì il bisogno di raccogliere ed ordinare le consuetudini già sorte, ed a ciò fare si accinsero i privati.

142. Prima in ordine di tempo comparve un'opera di ignoto autore e senza titolo, a meno che questo non sia andato perduto, ond'è che l'opera è indicata col titolo *Vetus auctor de beneficiis.* Il libro trovasi scritto in latino, e rassomiglia, quanto al contenuto, al diritto feudale sassone, ed alcuni scrittori si sono serviti di questa rassomiglianza come argomento, per attribuire il libro all'autore del diritto feudale sassone Eike di Repgow, ed assegnargli quindi come epoca la prima metà del secolo XIII. Altri invece sono di opinione contraria, e fanno risalire la compilazione di questo libro al secolo XII e financo al secolo XI (1). Esso infine si occupa esclusivamente di materie feudali, e pare che sia stata la fonte principale cui attinse l'autore del diritto feudale sassone.

143. Lo Specchio sassone è diviso in due parti: la prima contiene il diritto provinciale sassone (*Landrechtbuch*), la seconda il diritto feudale sassone (*Lehnrechtbuch*), amendue compilate da Eike di Repgow, giudice della parte meridionale della contea di Bilingshohe.

La prima parte fu scritta tra il 1224 ed il 1235 in latino, e poscia in tedesco per preghiera del conte Hoyer di Folkenstein, e la redazione tedesca fece dimenticare la latina, che andò perduta (2).

Questa prima parte si apre con un prologo in versi, che, almeno in buona parte, pare si possa attribuire allo stesso Repgow; ma in altri manoscritti si leggono anche altri prologhi (3); è divisa in capitoli ed articoli, che il glossatore Giovanni von Buch distribuì in tre libri (4), e contiene materie di diritto pubblico, giudiziario penale e civile, senza però alcun ordine, donde quella confusione che scorgesi in quasi tutte le compilazioni dell'epoca (5).

Le fonti, cui pel primo libro attinse il compilatore, sono le consuetudini locali della Sassonia, i giudicati dei tribunali imperiali e le leggi degli imperatori. Non vi si trova traccia alcuna di diritto romano nè di diritto canonico (6), chè anzi alcune parti, che al compilatore furono ispirate dalla lotta tra l'impero e la Chiesa, di cui fu vittima Federico II, vennero condannate dai pontefici, perchè contrarie alla Chiesa (7).

L'opera del Repgow, anche per le aggiunte posteriori, acquistò tale importanza che non solo venne accettata dalle diverse popolazioni tedesche, e portata nei varii dialetti, ma fu tradotta anche in latino, in olandese e polonese, per essersi la sua autorità estesa al di fuori (8).

Il secondo libro (*Lehnrechtbuch*) venne compilato molto probabilmente dopo il primo dal Repgow, che attinse all'*auctor vetus de beneficiis*, alle consuetudini feudali in generale e in particolar modo alle sassoni, ed ai pronunziati delle corti feudali della Sassonia (9).

Alla originaria compilazione furono in prosieguo di tempo fatte molte aggiunte, finchè verso la fine del secolo XIII, tutta la compilazione venne tradotta in tedesco ed intitolata: diritto feudale di Goerlitz (*Goerlitzerlehnrecht*) (10). Ma, quantunque questo secondo libro avesse anche

(1) Homeyer, *Des Sachsenspiegels zweiter Theil*, Berlin 1842; Tommasio, *Dissertatio de libri veteris de beneficiis auctore*, § 13. Veggansi pure gli altri scrittori di storia del diritto tedesco e Stobbe, *Geschichte der deutschen Rechtsquellen*, Brunswich 1860, § 32.

(2) Vedi il *Prologo rimato* del primo libro e Homeyer.

(3) In tutto i prologhi sono sei.

(4) Schulte, op. cit., § 62.

(5) Walter, *Rechtsgesch.*, § 297.

(6) Homeyer, *Stellung des Sachsenspiegels*, 80 e *Prologo rimato*.

(7) Homeyer, *Johann Klengow wider den Sachsenspiegel* e *Bulla Greg.*, XI; Bullar, IV, 573.

(8) Winter, *Eiko von Repgow und der Sachsenspiegel* nei *Forschungen*, XV, 305; XVIII, 380; vedi pure Stobbe, op. cit., § 30.

(9) Homeyer, *Sachsensp. erster Theil. Einleit.*, 51 seg.

(10) Homeyer, *Sachsensp.*, II, 2.

esso acquistata importanza e varcato i confini del luogo pel quale era stato compilato, pure la sua influenza non raggiunse mai quella ottenuta dal primo libro (*Landrechtbuch*), e, secondo l'opinione manifestata dallo Schulte, causa principale di questo fatto sarebbe stata l'introduzione in Germania dei *libri feudarum* (1). In ogni modo è incontrastabile che dallo specchio sassone si originarono e lo specchio tedesco e lo specchio svevo.

144. Lo Specchio tedesco (*Spiegel deutscher Leute*) fu compilato probabilmente dopo la prima metà del secolo XIII da ignoto autore, il quale mirò a dettare un'opera di diritto, che potesse essere comune a tutti i Tedeschi, e si servì come guida dello Specchio sassone. Egli però, mentre portò non poche modifiche alla prima parte di questo, cui fe' parecchie aggiunte ricavate e dal diritto romano e dal canonico, non fece poi che tradurre la seconda parte dello stesso, introducendovi solo qualche lieve variazione (2).

Pare poi che l'autore non avesse raggiunto lo scopo prefissosi, perchè si diede maggior importanza allo Specchio svevo, che anzi il tedesco fu obliato e sperduto: solo nel 1857 ne venne dal Ficker ritrovato un manoscritto nella Biblioteca di Innsbruk, manoscritto che egli pubblicò nel 1859 (3).

145. Lo Specchio svevo si trova nei varii manoscritti intitolato ora: Specchio di diritto comune ed imperiale, ora: Libro di diritto provinciale (*Landrechtbuch*) ora: Diritto imperiale (*Kaiserrecht*). Esso venne compilato da autore, rimasto a noi sconosciuto, ed il quale attinse allo Specchio sassone, alle leggi imperiali fino a Rodolfo I, al diritto municipale, al diritto romano ed al canonico, ed anche alla Bibbia e ad altri libri sacri, ed infine ai capitolari, alle leggi bavara ed alemanna, ed al breviario alariciano (4).

Appare però evidente che o l'autore ebbe per le mani un manoscritto incompleto dello Specchio sassone (5): ovvero attinse direttamente allo Specchio tedesco, senza tener presente il sassone (6).

Pare poi che il compilatore di questo Specchio si avesse anch'egli lo scopo di scrivere un'opera di diritto che potesse servire a tutte le popolazioni tedesche; ma non seppe del tutto astrarre dai diritti locali, specie dallo svevo, dal bavaro e dal sassone, di cui riscontransi tracce frequenti (7).

Quanto al tempo ed al luogo della compilazione dello Specchio svevo, dallo stesso libro appare manifesto che fu redatto nei primi anni dell'impero di Rodolfo I, e propriamente verso il 1275, come dimostra il Ficker (8), la cui opinione è oggi generalmente accettata (9), e che gli fu patria la Svevia o la Baviera.

Lo Specchio svevo non è, come gli altri due, diviso in libri, ma solo in capitoli ed articoli, i quali si veggono variamente disposti nei diversi manoscritti, varietà che appaiono con maggiore evidenza nelle traduzioni in francese, in boemo ed in latino. Tali varietà poi si originarono dal perchè, essendo stato lo Specchio svevo adottato da popolazioni diverse, specie da quelle della Boemia e della bassa Germania, ciascuna vi fece aggiunte e modificazioni. Esso infine contiene il diritto provinciale ed il diritto feudale, come gli altri due Specchi (10).

146. Ma se il feudo era regolato in Germania per la maggior parte da consuetudini, le quali raccolte da privati acquistarono poscia forza di leggi, gl' imperatori non trascurarono un istituto che, specie in Germania, aveva acquistata tanta importanza, e noi già abbiamo visto come molte leggi imperiali furono trasportate e nei *libri feudorum* e negli Specchi sassone, svevo e tedesco. Per le ragioni più sopra esposte, la legislazione imperiale fu scarsa e monca, ed essa non mirò che al diritto pubblico, al feudale ed al penale, sempre però in modo incompleto, abbandonando il diritto privato del tutto alle consuetudini locali. Di essa poi non si fece mai una raccolta ufficiale, come era avvenuto pei Capitolari franchi, e solamente i due imperatori Federico I e II usarono far aggiungere le loro costituzioni più importanti al *Corpus iuris civilis*.

Della legislazione imperiale la parte che più interessa le nostre ricerche è composta dalla costituzione di Corrado II intorno ai feudi (1037), dalla costituzione *de regalibus* di Federico I (1158), dalla *Confederatio cum principus ecclesiasticis Frederici II* (1220), dallo *Statutum in favorem principum regis Heinrici* (1231, confermato da Federico II nel 1232), dalla *Bulla aurea* di Carlo IV (1356), dai diversi privilegi concessi dagli imperatori, come i privilegi *maius et minus*,

(1) Schulte, op. cit, § 62. Per ciò che riguarda lo Specchio sassone veggansi anche gli altri scrittori di storia del diritto tedesco e lo Stobbe, op. cit., § 31.

(2) Vedi lo Stobbe, op. cit., § 33, e gli ultimi scrittori di storia del diritto tedesco. Lo Schulte, op. cit., § 63, crede lo Specchio tedesco posteriore allo svevo e compilato sopra questo.

(3) G. Ficker, *Der spiegel deutscher Leute. Textabdruck der Jnnsbructar Handschrift*, Innsbruk 1859.

(4) Schulte, op. cit., § 63; Stobbe, op. cit., § 34.

(5) Schulte, op. cit., § 63.

(6) Pertile, op. cit., § 66.

(7) Homeyer, *Stellung*, 45; Schulte, loc. cit.

(8) Ficker, *Ueber die Entstehungszeit des Schwabenspiegels* nei *Sitzungsbericht. der Wiener Academie*, LXXVII, p. 795-862.

(9) Schulte e Pertile cit.

(10) Per lo Specchio svevo si possono riscontrare, oltre gli scrittori citati, gli altri di storia del diritto tedesco: Reyscher, *Die neusten Angaben des Schwabenspiegels* nella *Zeitschrift f. Rechtsgesch.*, VII, 157 seg.; Ficker, *Zur Genealogie der Handschriften des Schwabenspiegels*, Wien 1862, oltre la monografia più sopra citata.

largiti al ducato d'Austria, da alcune sentenze emesse dagli imperatori, e finalmente dalle leggi riguardanti la pace pubblica (*Landfriedegesetze*) come la tregua di Enrico e di Federico II (1).

147. Oltre però gli Specchi e la legislazione imperiale, contengono disposizioni di diritto feudale i diritti locali, cui più sopra abbiamo fatto cenno, ed i quali si occupano in generale di diritto civile e di diritto feudale, mentre gli ordinamenti dei signori contengono norme di diritto pubblico e penale (2); ed anche negli statuti municipali (3).

Infine nel corso del nostro lavoro noi dovremo occuparci anche della legislazione posteriore germanica.

148. In Francia non si ebbero raccolte speciali di diritto feudale, come era avvenuto in Italia e nella Germania. Invece vi furono introdotti i *libri feudorum*, che ottennero l'importanza che avevano in Italia, e che dopo acquistarono anche in Germania, e le Assise di Gerusalemme (4), delle quali più in là discorreremo.

Ma oltre che in queste due raccolte adottate in Francia, molte norme di diritto feudale legansi nelle leggi o consuetudini locali, come negli statuti e nei costumi municipali, e nei costumi provinciali, quali le *coutumes* d'Artois, d' Anjou e Maine, de Poitu, du duché e de la comté de Bourgogne e moltissimi altri, tra i quali occupano un posto importante quelli di Normandia (5).

I re di Francia della terza stirpe però ed i successori non trascurarono il feudo, e già troviamo nel 1155 una ordinanza di Luigi VII, disponente una pace di dieci anni, e la quale veniva giurata dai signori, ed un'altra di Filippo Augusto del 1210 sulla successione feudale ed emessa col consenso di tutti i signori del reame (6). Le ordinanze dei re di Francia hanno grande importanza per istudiare i varii aspetti presi dalla feudalità nei diversi tempi.

Come i re, così anche i grandi vassalli usarono mettere fuori delle ordinanze, e ricorderemo le così dette Assise dei duchi di Bretagna (7) e le ordinanze del 1212 e 1224, emesse per la Champagne da Bianca di Navarra e da Thibaut IV e concernenti la successione feudale (8).

Di questi e di altri monumenti giuridici e legislativi di Francia noi ci serviremo nel corso delle nostre ricerche.

149. La Spagna ancora non ebbe un proprio diritto feudale, ed essa accolse i *libri feudorum*, come avevano fatto la Francia, la Germania e l'Inghilterra. Però anche in quella nazione si andarono formando diritti locali. Le tristi condizioni, cui la Spagna cristiana era stata ridotta, causa le invasioni dei Saraceni; la mancanza di un'autorità capace di farsi interprete dei nuovi bisogni; la insufficienza e nel contempo la poca corrispondenza della legislazione visigotica a tali bisogni ed alla nuova indole del tempo, tutte queste cause diedero luogo a tanti diritti locali, la cui importanza, anche in rapporto alla feudalità, non può revocarsi in dubbio. E questi diritti mano mano si tradussero in iscritto, sotto figura di privilegi concessi dal re, poichè in essi erano sanzionati la soppressione e la limitazione di parecchi abusi introdotti dai signori nella confusione dei tempi. Essi si dissero *fueros*.

Anche prima del secolo XI alcuni privilegi avevano avuto vita, ma, solo dopo che i regni cristiani cominciarono a risorgere, tali privilegi acquistarono grande importanza e si estesero. Il primo veramente fu quello concesso da Alfonso V nel 1020 alla città di Leon e si disse *Fuero de Leon*, notevole anche perchè venne concesso in un Consiglio (*cortes*) composto dai grandi laici ed ecclesiastici di Leon, Asturia e Galizia, ond'è che in esso si leggono alcune leggi o canoni generali.

Alfonso VI concesse il *fuero* alla città di Najera nel 1076, e nell'istesso anno confermava alla città di Sepulveda, capitale dell'Estremadura il fuero che essa aveva da tempi anteriori (9); mentre dopo, nel 1095, concedeva altro *fuero* a Logrono, nel quale si leggono in più larga misura le esenzioni dei cittadini da parecchie prestazioni pretese dai signori o governatori del luogo.

Importante è il *fuero* di Toledo composto dai privilegi concessi da Alfonso VI, dal VII e dall'VIII, e nei quali è provveduto sia agli antichi abitatori cristiani (*muzarabes*), sia agli Spagnuoli che vi avevano fissato il domicilio (*conquistadores* o *castellanos*), sia agli stranieri che vi si recavano ad abitare (*francos*), sia infine ai mori ed agli ebrei.

Altri *fueros*, aventi anch' essi grande importanza, sono quelli di Jaca, concesso nel 1090 da Don Sancho Romirez, l'altro di Cuenca, elargito da D. Alfonso VIII, l'importantissimo *fuero*

(1) Veggansi principalmente nelle raccolte del Pertz e del Walter.

(2) Schulte, op. cit., § 59.

(3) Vedi Gengler, *Codex iuris municipalis germaniae medii aevi*, Erlangen 1863.

(4) Viollet, *Précis de l'histoire du droit français*, Paris 1886, 140 seg.; Laferriere, op. cit., IV, 476 seg.

(5) Bourdot di Richebourg, *Coutumier général*, 1724; altri costumi sono raccolti in volumi separati.

(6) *Ordonnances des rois de France de la troisième race*, Paris 1723-1847; *Recueil général des anciennes lois françaises* par Jourdan, Decrusy et Isambert, 1827.

(7) Morice, *Mémoires pour servir de preuve à l'histoire de Bretagne*.

(8) D'Arbois de Jubainville, *Histoire des ducs et des comtes de Champagne*, IV, 573.

(9) Sampere, op. cit., II, 9.

vecchio di Castiglia, che ebbe origine dai così detti *fuero de las divisas y el de ljs fijosdalgos,* pubblicati in un Parlamento (*Cortes*) tenuto a Najera, durante il regno di Alfonso VII, ed altri ancora. Questi *fueros* poi sono stati messi alle stampe da diversi studiosi spagnuoli, tra i quali è degno di nota il Marina, che dà notizia di parecchi di essi (1).

Ma, oltre queste leggi o statuti locali, nella monarchia castigliana, ebbero vita alcune leggi, che possono ben dirsi generali, perchè emanate dal sovrano nelle forme richieste. Invero, don Alfonso X volle riformare l'antico *Fuero Juzgo* (Legge visigotica), che era ancora considerata come legge generale, mentre non rispondeva più alla ragione dei tempi, e verso il 1254 mise fuori il così detto *Fuero Real,* diviso in quattro libri, e che egli cercò rendere generale, imponendolo a questa ed a quella città del suo Stato. L'opera però non era nè compiuta, nè perfetta, e trovò resistenza nelle popolazioni, e più particolarmente nell'aristocrazia, ond'è che quel sovrano dopo diciassette anni fu costretto a revocare il *fuero,* che restò come codice particolare per alcune città del suo Stato.

Ma Alfonso X non si rassegnò a quella prima prova, e diede mano ad una nuova compilazione, la quale, cominciata verso il 1256, venne fuori tra il 1263 ed il 1265. Essa porta per titolo: *Libro de las leyes,* ma è più generalmente conosciuta sotto l'altro di *Partidas,* ed ha importanza per le nostre ricerche (2).

In prosieguo poi i re spagnuoli usarono pubblicare le loro leggi sotto il titolo di prammatiche, delle quali si fecero varie raccolte in tempi diversi (3), ed anch'esse contengono non poche disposizioni riguardanti il feudo.

Da questi diversi corpi di leggi possono desumersi le vicende della feudalità nella Spagna, ond'è che ho creduto opportuno farne un breve cenno.

150. Anche in Inghilterra furono adottati i *libri feudorum* e le *Assise di Gerusalemme.* I primi però vi ebbero maggiore importanza, quantunque iu molti punti fossero stati modificati dal diritto normanno, ond'è che anche per l'Inghilterra hanno grande importanza le consuetudini o costumi di Normandia, cui abbiamo fatto cenno discorrendo del diritto feudale in Francia (4).

Ma oltre i due corpi di leggi introdottivi dal di fuori, in Inghilterra ebbe vita un diritto comune (*common law*) risultante da diversi usi e costumi, e dai diritti normanno, danese e sassone (5), e nel quale riscontransi norme che hanno rapporto alla feudalità.

Infine hanno importanza per i nostri studii anche gli atti legislativi inglesi (6).

151. Più volte nel corso di questo nostro lavoro abbiamo avuto occasione di accennare alle *Assise di Gerusalemme,* le quali sono importantissime per le nostre ricerche, e meritano quindi un breve cenno.

Esse formarono la legislazione del regno fondato dai crociati a Gerusalemme, e vennero pubblicate da Goffredo di Buglione, il quale, col consenso dei grandi del regno e del patriarca, le fece compilare sugli usi di tutti i popoli passati ad abitare nel nuovo regno (7).

E poichè esse vennero depositate e custodite nel sepolcro di Cristo, si dissero anche *Lettere del Santo Sepolcro*, o *Codice del Santo Sepolcro.*

Le *Assise di Gerusalemme* erano divise in due parti: la prima contemplava il diritto feudale ed aveva per titolo: *Assise dell'Alta Corte,* dal perchè i baroni portavano i loro piati innanzi al tribunale sovrano (*Alta Corte*), composto dal re, che lo presiedeva, e dai feudatarii: la seconda parte invece dettava norme di diritto civile e s'intitolava: *Assise della Bassa Corte,* perchè i borghesi portavano le loro querele innanzi ad una Corte composta dal visconte, che la presiedeva, e da semplici cittadini, e perciò essa intitolavasi bassa od anche dei borghesi (*Cour des bourgeois*).

Caduto poi il regno dei crociati, il testo delle *Assise* andò perduto, ma non si sperdette il contenuto di esse, perchè alcuni scrittori ebbero cura di tramandarcelo, raccogliendolo principalmente dalle consuetudini seguite negli Stati cristiani di Oriente, e le quali originavansi proprio dalla legislazione del Buglione (8).

Il primo a raccogliere queste consuetudini fu Filippo di Navarra, che diede per titolo alla sua collezione: *Le livre de forme de plait que sire Filippe de Navaire fist pour un sien ami aprendre et enseigner comment on doit plaidoier en la Haute Cour.* L'opera del Navarra, che vide la luce verso la metà del secolo XIII, servì di guida a Giovanni d'Ibelin, conte di Giaffa d'Ascalona e di Rame, morto nel 1266, e la cui opera è intitolata: *Le livre des Assises et des bons usages du roiaume de Jerusalem.*

Essendo però la collezione di Giovanni d'Ibelin troppo vasta, Giacomo d'Ibelin e Goffredo il Torto si accinsero a farne un compendio, mentre un ignoto ne restrinse le regole in un indice, che è conosciuto sotto il titolo: *La clef des Assises de la Haute Cour.*

Come può desumersi dai titoli di questi lavori, essi si riferiscono tutti alle Assise dell'alta

(1) Marina, *Ensayo historico-critico sobre la antigua legislacion y principales cuerpos legales de los reinos de Leon y Castilla.*

(2) Per ciò che riguarda i *fueros*, veggasi, oltre il Marina, anche il Sampere, op. cit., II, 8 a 12; III, 2 a 10, ed il Brauchitsch, op. cit., II, 4; III, 2 a 7.

(3) Sampere, op. cit., IV, 1, 2, 7, 10, 20, 24.

(4) Glasson, *Histoire des institutions politiques. civiles et judiciaires de l'Angleterre*, Paris 1882.

(5) Glasson, op. cit., III, p. 20-21 seg.

(6) Glasson, op. cit., IV, 36 seg.

(7) G. Ibelin, *Assise alta Corte*, c. 1.

(8) Ibelin, *eod.*, 5, 263; Canciani, *Leges barbarorum*, V, 131 (relaz. dei comm. veneti); Beugnot, *Introd.*, II, p. 57.

Corte, e lo stesso può dirsi del così detto *Livre du roi,* d'ignoto autore, ma di cui il Beugnot fa padre Goffredo di Monreale, che lo avrebbe scritto tra il 1371 ed il 1391 (1).

Tra queste raccolte però incontrò maggior fortuna quella di Giovanni d'Ibelin, che venne adottata dagli abitanti dell'isola di Cipro. Ma anche il manoscritto originale di questa compilazione, ad onta che fosse stato depositato nella cattedrale di Nicosia, andò perduto, donde si originarono molte varianti nei diversi manoscritti. Allora fu che Venezia, signora dell'isola, fe' raccogliere i manoscritti più autentici delle Assise dell'alta Corte e tradurre in italiano insieme alle Assise della bassa Corte (1535) (2).

Queste ultime furono raccolte anch'esse dalle consuetudini, restate dopo la caduta del regno cristiano di Gerusalemme, da due ignoti scrittori. Di questi il primo fu più largo, e l'opera sua è intitolata: *Livre des Assises de la Cour des bourgeois* (3); il secondo, il cui lavoro porta per titolo: *Abrégé du livre des Assises de la Cour des bourgeois,* non fece che compendiare la raccolta del primo. Egli poi divise il suo lavoro in due parti, nella prima delle quali tratta della Corte borghese e del diritto civile; nella seconda, del procedimento da tenersi innanzi a detta Corte (4).

È uopo infine osservare che, mentre le Assise della bassa Corte ritraggono dal diritto greco, con le trasformazioni causate dalle consuetudini e dal diritto dei crociati, in maggioranza francesi, quelle dell'alta Corte riproducono le consuetudini feudali invalse nell'Europa occidentale.

152. Un altro corpo di leggi feudali sono le così dette consuetudini di Romania, approvate dal senato veneto (1421) pel principato di Acaia, e le quali si ispirano con alcune varianti alle assise dell'alta Corte (5).

PARTE SECONDA.

La feudalità e gli ordini sociali

Sommario.

CAPITOLO I.

Trasformazione degli ordini sociali nel periodo barbarico.

Sommario.

§ 1.

Trasformazione degli ordini sociali negli ultimi tempi dell'impero romano.

Sommario.

153. Quando in Roma cessò ogni distinzione tra patrizii e plebei, ed il governo acquistò vero carattere democratico, non si ebbero più le antiche gradazioni, e l'organismo della società romana si basò sul principio dell'eguaglianza dei cittadini. È vero che rattrovansi i servi, ma questi, come presso tutti i popoli dell'antichità, non entravano nel consorzio civile, dappoichè non avevano personalità e consideravansi come cose. Nè può dirsi che i libertini e le gradazioni che erano tra questi (*latini iuniani,* e *peregrini dedititii*) distruggessero il principio di eguaglianza, sul quale basavasi la società romana, dappoichè presso un popolo che aveva così alta estimazione dei diritti cittadini, doveva necessariamente avvenire come non tutti questi diritti si conferissero a coloro, che, per essere vissuti in *servitio,* non potevano comprenderne tutta l'importanza, nè esercitarli con tutta l'indipendenza ed il decoro, che solo da un lungo uso della libertà sono ispirati. E questo stato intermedio tra gl'ingenui ed i servi era, diciamo così, un noviziato, e coll'andare del tempo i libertini potettero acquistare lo stato degl'ingenui.

Il principio di eguaglianza non era neppure violato dall'istituto dell'infamia, che colpiva al-

---

(1) Beugnot, *Intr.*, I, 37.
(2) Canciani, op. cit., V, 129 seg.
(3) Beugnot, II, *Introd.*, 28.
(4) Venne pubblicato dal Foucher col titolo *Pladéant* o *Livre de pladoyer*.
(5) Canciani, op. cit., III, 497 seg.

cuni cittadini, sia per certe azioni ignominiose, sia in forza di una condanna, sia infine per la turpitudine della loro vita. E per vero lo stato degl'infami non proveniva da nascita, nè essi costituivano una classe nel vero senso della parola; che anzi può dirsi l'infamia essere un effetto stesso della libertà e del principio di eguaglianza, poichè quelli soli ne venivano colpiti, che volontariamente commettevano certe azioni, o menavano vita turpe. Essa quindi era una pena come un'altra, ed escludeva da certi diritti cittadini coloro che volontariamente se ne rendevano indegni.

Finalmente se gli stranieri, tra i quali ancora erano diverse gradazioni (*latini, latini iuniani, peregrini, barbari*), avevano un trattamento diverso dai cittadini, ciò proveniva da quell'esclusivismo, che era uno dei caratteri di quell'epoca, dalla mancanza di un vero diritto esterno, e dalla superiorità che la fortuna delle armi aveva data ai Romani. D'altra parte, gli stranieri non entravano nella società romana fino a quando non avessero acquistata la cittadinanza.

Adunque possiamo dire che gli ordini sociali presso i Romani erano quelli degl'ingenui, dei libertini e dei servi.

154. Una lenta trasformazione nell'organismo sociale romano cominciò a verificarsi fin dai primi secoli dell'impero, causa le grandi sproporzioni di fortuna. Io non starò qui a parlare delle cause che produssero queste sproporzioni: certa cosa è che il sistema delle confische, iniziato fin dai tempi della repubblica, e proseguito largamente in quelli dell'impero, quando alle ire di partito si aggiunse l'ingordigia degl'imperatori e dei cortigiani, fu uno dei primi fattori di esse. E già verso il terzo secolo scorgonsi varii latifondi, affidati al lavoro degli schiavi cresciuti in gran numero, causa le tante conquiste e l'uso introdotto di vendere come servi tutti gli abitanti di una città riottosa al giogo romano. Di qui venne che da una parte erano pochi ricchi, dall'altra una moltitudine di proletarii, le cui condizioni peggioravano sempre più col peggiorare dell'agricoltura, con l'aumento del fiscalismo, e col crescere generale della miseria.

155. D'altra parte i pochi ricchi, che erano i pochi potenti, ed i quali, fin dagli ultimi anni della repubblica, avevano, abusando dei disordini, introdotto il metodo di accrescere i loro beni mercè compre forzate ed altri soprusi, seguitarono nelle violenze, che resero sempre più sensibile la differenza tra le due classi, dei ricchi cioè e dei poveri. E fu allora che sorse il patronato, e senza ripetere quanto più sopra abbiamo detto intorno ad esso, faremo osservare che questo istituto, quantunque condannato dal legislatore, seguitò ad aver vita, creando due classi, quella dei patroni e quella dei clienti; i primi, favoriti da privilegi e da tutti i diritti che colla violenza avevansi procurati; i secondi, carichi di quei doveri, che la protezione da loro domandata doveva necessariamente produrre.

156. Ma, mentre questo fatto extralegale contribuiva a distruggere il principio di eguaglianza, e trasformava gli ordini della società romana, altre cause, create, oserei dire, dalle leggi istesse, miravano al medesimo scopo.

Il dispotismo dei Cesari aveva favorito il sorgere di una potente aristocrazia, la quale, se non si allargava molto, aumentava sempre più la sua influenza, e le leggi stesse imperiali la considerarono e le diedero importanza. Ecco adunque tra i cittadini elevarsi la classe dei così detti *honorati,* nella quale entravano coloro che avevano occupati alti ufficii, o coloro che il favore del principe elevava; e, poichè in tempi corrotti e le cariche e il favore erano venali, ne segue che la vera origine di questa novella aristocrazia debba ricercarsi nella ricchezza (1), e forse i più ricchi della Curia ne erano anche i *principes* o principali (2).

Quello che aveva operato la ricchezza operò a sua volta la religione, dopo che il cristianesimo fu proclamato religione dello Stato, ed, in mezzo alla corruzione invadente, i sacerdoti avevano acquistata la maggiore importanza. E così a fianco degli onorati in posizione più alta troviamo i sacerdoti che formavano una classe privilegiata per immunità di ogni sorta, e per l'influenza loro nelle amministrazioni provinciale e municipale (3).

157. I curiali poi formarono una vera casta, poichè essi ed i figli coi beni erano legati alla curia, ancorchè entrati negli ordini sacerdotali, nè loro era lasciata libertà alcuna nella disposizione dei beni, o mezzo per potersi sottrarre alle tante oppressioni, cui, in forza della loro carica, soggiacevano (4). E già vedemmo come

(1) L. 8, Cod. J, *De defens.*, I, 55; L. un., Cod. Th., *De comit. vacant.*, VI, 18; l'Hegel crede che anche i curiali, dopo di aver ricoperte le varie cariche municipali, potessero entrare tra gli onorati ed avere il titolo di conte (op. cit., p. 74). Egli a sostegno del suo asserto cita le LL. 4, 75, 109, 127, 189; Cod. Th., *De decur.*). Il Savigny invece non è della stessa opinione, e non crede che i curiali potessero mai essere ammessi tra gli onorati (*Gesch. des Röm. R.*, § 21).

(2) Dovevano essere i più ricchi, perchè se avevano maggiori onori, avevano maggiori oneri e maggiore responsabilità. Nov. (Maj.) 7 *de Curial*, 38, 18; vedi Hegel, loc. cit.; e Savigny, op. cit,. § 20, 21.

(3) L'importanza dei sacerdoti, e specialmente dei vescovi, era già grande, ed essi tutti concorrevano in prima linea all'elezione del difensore (L. 8, Cod. J., *De defens.*); ma crebbe ancora più con Giustiniano, quando i vescovi eleggevano ed invigilavano i magistrati sì provinciali che municipali; erano stati sostituiti ai difensori; avevano acquistato quasi un potere giudiziario; e provvedevano alla moralità dei tutori ed alla sicurezza del patrimonio dei pupilli (Nov. 8, c. 8, 14; Nov. 86, c. 1, 2, 4; Nov. 15, c. 1; Nov. 128, c. 16; Cod. J., *De episcop. aud.*, I, 4).

(4) Quale triste condizione fosse quella dei curiali, i quali non potevano, senza certe formalità, alienare parte dei loro

essi preferissero rinunziare alla libertà, pur di evitare le vessazioni, di cui erano oggetto.

Veramente questa classe, che ben potrebbe chiamarsi casta, chè nessuno poteva uscirne, e la condizione dei membri che la costituivano si trasmetteva ai discendenti, era un prodotto del fiscalismo romano, il quale diede luogo ad altre caste, poichè, come già vedemmo, coloro, che dovevano servizii e prestazioni allo Stato, furono distribuiti in tante corporazioni quante le specie di servizii. Ed anche i membri di queste erano legati all'ente cui appartenevano con i beni e con i figli; chè anzi il solo acquisto dei loro beni per eredità od in altro modo bastava, perchè l'erede o l'acquirente sottostasse ai pesi che vi erano inerenti (1).

Ed un'altra casta veniva costituita dalla milizia, resasi tanto pesante negli ultimi tempi, e pure tanto necessaria al cadente impero. Così sorse la casta militare, ed i figli dei veterani erano legati alla milizia dalla nascita (2).

E finalmente, per lo stesso organismo dell'amministrazione romana, e per la difficoltà di trovare altri impiegati subalterni, si formò un'altra casta ereditaria, quella degli *officiales* (3). Tutte queste classi, mentre avevano maggiori o minori oneri, godevano di più o meno estesi privilegi ed immunità, anche quella dei curiali, che erano immuni dal prestare certi servizii bassi (4). Anzi può dirsi che le immunità stesse favorissero il sorgere ed il fermarsi delle classi.

Oltre a queste classi poi, come dicevamo, si costituirono le vaste clientele, di cui ci parlano gli scrittori dell'epoca, mentre, al fianco della classe servile, ci si mostra quella dei coloni.

158. Lungamente e da tutti gli scrittori di diritto romano si è disputato circa l'origine del colonato. Alcuni opinano che coll'andare del tempo i servi rustici, quelli cioè che formavano la famiglia rustica, e che ordinariamente vivevano in campagna, addetti alla cultura dei fondi, venissero dai loro padroni mano mano manomessi, colla condizione però di non dovere mai essi ed i loro eredi abbandonare il fondo, sul quale vivevano, e di prestare un canone in natura (*annua functio*), finchè poi la nuova classe, sempre più crescendo, richiamò l'attenzione del legislatore, che disciplinò il nuovo istituto, nel quale indi entrarono anche uomini liberi, ma mancanti dei mezzi di vita.

Altri invece dicono che le origini del colonato voglionsi ritrovare nell'istituto della locazione-conduzione, in quanto che, cresciuta la miseria generale, e la violenza dei tempi, i liberi, che da anni vivevano come fittuarii sui fondi altrui, furono dai prepotenti proprietarii considerati come legati al fondo, e però coloni, stato che la loro miseria e debolezza li sospingeva ad abbracciare.

Altri poi credono che per la decadenza dell'agricoltura, e per essersi molte terre, per mancanza di braccia, rese incolte, si adoperassero i prigionieri di guerra a migliorare le condizioni di quella e dissodare queste; sicchè il colonato sarebbe sorto come istituto di diritto pubblico, passato poscia per imitazione ai privati.

Altri ancora accennano all'innesto di un elemento germanico nella vita romana.

Altri infine dicono che come negli ultimi secoli dell'impero eransi formate delle caste, alle quali gl'individui erano legati in perpetuo; così per lo spirito stesso del tempo i liberi fittaiuoli della campagna vennero anch'essi lentamente a formare una casta legata alla terra che coltivavano. E la formazione di essa sarebbe cominciata prima sulle terre fiscali e dei municipii, e poscia si sarebbe compiuta anche sulle private (5).

Io credo che non bisogna essere esclusivi, accettare cioè questa o quella opinione, o metterne innanzi nuove che vogliano attribuire il colonato ad un fatto singolo. La trasformazione di una classe, o la formazione di una nuova non può essere effetto di una causa o di un avvenimento singolo, ma di più cause e più fatti concatenati e consecutivi. Primieramente credo non si possa sconvenire che la classe dei coloni sia cominciata a sorgere, quando, scomparse quasi totalmente le piccole proprietà, e costituitisi i vasti latifondi, l'agricoltura, affidata esclusivamente al lavoro schiavo, di per sè poco fruttifero, reso peggiore dai continui torbidi interni, doveva deperire e deperì. Questo fenomeno generale dovette impensierire e governo, e municipii, e proprietarii privati, i quali tutti dovettero pensare a rimediarvi. Lo Stato ricorse principalmente alla colonizzazione dei prigionieri di guerra, del che esistono prove storiche (6); ma è da credere che elevasse alla condizione di coloni anche i servi preesistenti. Nè è da porsi in non cale l'altra ipotesi, che esso cioè legasse ai fondi, da loro coltivati, i liberi fittaiuoli, come aveva avvinti i curiali alla curia: i municipii seguirono l'esempio dello Stato, ed i

beni, e dovevano poi abbandonarli alla Curia, se ricovrivano una delle alte cariche ecclesiastiche, o addivenivano senatori; quali mezzi essi usassero per sottrarsi alla Curia, e quali rimedii avessero escogitati gl'imperatori; quali persone colpevoli o turpi venivano fatte entrare in questa classe, per assicurarne la continuazione, si veggano nel Cod. Th., *De decur.*, XII, 1, e *De bon. decur.*, V, 2, e in Roth, *De re municipali*, p. 32 seg., e in Hegel, op. cit., I, 3.

(1) Walter, *Röm. Rechtsgesch.*, 3, 359.

(2) L. 5, 8, Cod. Th., *De re militari*, VII, 1.

(3) Bethmann-Hollweg, *Gerichtsverf.*, p. 169.

(4) L. 17, § 7, Dig., *Ad municip.*

(5) Vedi queste diverse ipotesi in Savigny, *Ueber den römischen Colonat;* Zumpt, *Ueber die Entstehung und historische Entwickelung des Colonats* (nel *Rhein. Museum*, 1845); Puchta, *Inst.*, § 214; Marezoll, *Istit. di dir. romano*, § 71; Walter, op. cit., § 400 e 484; Cibrario, *Schiavitù*, I, 59. Doveri, *Istit. di dir. romano*, I, p. 303 seg.; Hegel, op. cit., p. 67, ecc.

(6) Zumpt, op. cit., p. 11, 23.

proprietarii particolari anch'essi, pur di assicurarsi una rendita certa, mentre migliorarono la condizione dei servi rustici, dando loro la libertà, coll'obbligo di restare perennemente sui fondi loro assegnati e di pagare un canone, non isdegnarono le domande di quelli, e non dovevano essere pochi, in tempi di cotanta miseria e disordine, che, per assicurarsi la vita ed un protettore, domandavano di allocarsi come coloni sui fondi loro. Nè potrebbe negarsi che il colonato contenesse un elemento germanico, perchè i prigionieri che vennero per i primi colonizzati, furono barbari, presso i quali la schiavitù aveva ben diversi caratteri che la romana.

E che tutte queste cause abbiano dovuto produrre il colonato romano, può desumersi dalla natura stessa di questo istituto, il quale è un misto di libertà e di servitù. I coloni erano considerati persone libere, ed anzi cittadini romani, potevano contrarre giusto matrimonio, avevano un peculio che rassomigliava ad un vero diritto di proprietà, e tutto ciò che acquistavano cadeva nel loro dominio (1). Ma d'altra parte erano legati al fondo che coltivavano, in modo che questo poteva dirsi il loro vero padrone, ond'è che si dicevano anche *servi glebae, glebae inherentes,* e nemmeno il proprietario del fondo poteva distaccarneli, salvo che per trasportarli in altra terra di sua proprietà, senza però separare i membri della stessa famiglia (2). Ma, quantunque servi della gleba, pure dovevano rispetto al padrone di questa, che poteva in certi casi punirli, e contro il quale essi non avevano facoltà di intentare altra azione, che per opporsi ad un arbitrario aumento del canone annuo, o pel caso di delitti (3). Essi non avevano la libera disposizione delle loro cose, perchè si richiedeva il consenso del padrone, il quale, se fuggitivi, li rivendicava insieme al loro peculio. E finalmente il padrone anticipava il testatico che essi dovevano allo Stato, e però dicevansi ancora *tributarii, censiti, adscriptitii* (4).

Da loro poi si distinguevano i *coloni liberi,* i quali quantunque legati al fondo, pure avevano la libera disposizione delle loro cose (5).

159. Veniva infine la classe dei servi, la cui condizione erasi sensibilmente migliorata, e, mentre nell'antico diritto il padrone poteva anche ucciderli, nel diritto imperiale venne per opera di Claudio data la libertà ai servi abbandonati dai loro padroni per infermità o vecchiaia, e minacciata a questi la pena dell'omicidio, se uccidevano un loro servo, per liberarsene (6); per opera di Adriano fu tolto al padrone il diritto di vita e di morte (7); per opera del Pio la *lex Cornelia* fu estesa anche a colui che senza ragione valida uccideva un servo (8). Del resto, i servi furono sempre considerati come cose ed il padrone aveva facoltà di venderli, darli in pegno, costituire sopra di loro un usufrutto, e locarne le opere: essi non avevano personalità giuridica, e ciò che acquistavano entrava nel patrimonio del padrone, di cui si consideravano una lunga mano; non avevano il matrimonio, quantunque i vincoli di sangue, nascenti dall'unione sessuale, fossero di ostacolo al matrimonio di un servo divenuto libero (9).

Tale era l'organismo della società romana, quando l'impero cadde pér opera delle invasioni barbariche.

§ 2.

Cenno intorno agli ordini sociali dei Germani.

SOMMARIO.

160. Vediamo ora quali erano gli ordini sociali presso gli antichi Germani, perchè potessimo studiare il nuovo aspetto della società dopo le invasioni.

Non mancano scrittori, i quali sostengono che

(1) L. un., Cod. *De colon. Thrac.*, XI, 51; L. 24, Cod. *De agric.*, XI, 47; Nov. 22, c. 17; Nov. 162. c. 2; L. 54, § 8; Cod. Th. *De haeret.*, XVI, 5; L. 1, Cod. Th. *Ne colon.*, V, 11; L. un., Cod. Th., *De bon. cler.*, V, 3; L. 20, Cod. I., *De episcop.*, I, 3.

(2) LL. 15, 13, § 1, Cod. J., *De agric.*, XI, 47; L. un., Cod. *De colon. Thr.*, XI, 51.

(3) LL. 24, 52, § 5; L. 54, § 8, Cod. Th., *De heret.*, XVI, 5; L. 1, 2, Cod. J., *In quib. caus. colon.*, XI, 49.

(4) L. 23, § 2, Cod. J., *De agric.*, XI, 47; LL. 1, 2, Cod. Th., *De colon.*, V, 11. Oltre quelli che erano coloni per nascita, potevano divenir tali i liberi per contratto; per prescrizione di trent'anni (LL. 18, 22, Cod. J., *De agricol.*); per vagabondaggio e mendicità, poichè i vagabondi ed i mendicanti validi, per misura di polizia, venivano ascritti tra i coloni (L. 1, Cod. J., *De mend. valid.*, XI, 25); per diritto di guerra (L. 3, Cod. Th., *De bon. milit.*, V, 4). E nell'istesso modo anche i servi potevano addivenire coloni, mercè manomissione fatta con certe formalità (L. 2, Cod. J., *De agric.*). Si usciva dal colonato con l'essere assunto alla dignità di vescovo; coll'entrare nella milizia; per donazione del fondo coltivato dal colono, e regolare manomissione da parte del padrone; per prescrizione di trent'anni per i maschi, di venti per le donne (Nov. 123, c. 4, 17; Nov. Valent., III, tit. 6, n. 1; L. 21, Cod. J., *De agricol.*; L. un., Cod. Th., *De inquil.*, V, 10). Ma quest'ultimo mezzo fu abolito da Giustiniano (L. 23, Cod. J., *De agricol.*).

(5) LL. 18, 23, § 1, Cod. J., *De agricol.*, XI, 46; L. 1, Cod. J., *De praed. Tamiac.*, XI, 68; Nov. 162, c. 2. Erano coloni liberi quelli che nascevano da un colono e da una donna libera.

(6) Sveton., *Claudio,* 25.

(7) Spart., *Hadrian.*, 18.

(8) Gaio, 1, 53.

(9) Vedi i varii trattatisti di diritto romano.

presso gli antichi popoli germanici non esistesse, se ne escludi i servi ed i liberti figli delle manomissioni, distinzione alcuna, per avere tutti coloro, che erano nati liberi, i medesimi diritti, i medesimi doveri, e per essere insomma *ingenui,* e che quindi non vi fosse una nobiltà germanica (1). Qualcuno, tra questi scrittori, impressionato dalle parole *nobilis* e *nobilitas,* che si riscontrano in Tacito, nonchè in Cesare, arriva a supporre che questi nobili fossero i membri delle famiglie regnanti (2). Altri poi, senza essere così assoluti, negano l'esistenza della nobiltà negli Stati retti a repubblica, mentre ne riconoscono una negli Stati retti a monarchia (3), od almeno dicono che in questi ultimi la nobiltà era privilegiata, non nei primi (4).

La maggior parte però degli scrittori riconoscono l'esistenza di un'antica nobiltà germanica tanto nelle repubbliche che nelle monarchie (5), ma nel contempo non tutti sono di accordo nel determinare il carattere di essa.

Alcuni affermano che tra i nobili e gl'ingenui esistesse quasi la medesima differenza che tra gl'ingenui ed i servi, e che quindi la nobiltà formasse quasi una casta, alla quale non era dato ad alcuno accedere (6). Altri invece dicono che tra ingenui e nobili fossero comuni i diritti, e solamente questi fossero favoriti da qualche privilegio (7); altri ancora negano qualunque privilegio alla nobiltà, sostenendo che essa non avesse che una notevole considerazione, prodotta dall'alta stima acquistata dai nobili presso il popolo (8); altri infine dicono che non sia a parlarsi di classi presso gli antichi Germani, ma semplicemente di gradazioni, le quali sarebbero esistite anche nella ristretta nobiltà che essi ammettono, quella cioè delle famiglie regnanti, poichè, soggiungono essi, i collaterali e specialmente quelli della linea femminile, non avevano il medesimo grado di nobiltà che i discendenti diretti (9).

Pare però che non si possa mettere in dubbio l'esistenza di una vera nobiltà presso i Germani, la quale, quantunque non costituisse una casta, pure aveva larghi privilegi, maggiori forse di quelli che godette, dopo che quei popoli si stabilirono sulle terre dell'impero. Fra questi privilegi i maggiori erano che dal suo seno si sceglievano i re negli Stati retti a monarchia (10), i principi nelle repubbliche, e per lo più i capi dei cantoni o centene negli uni e nelle altre (11); che ai nobili era dato avere più mogli, mentre pel resto del popolo la regola generale era la monogamia (12). Altri privilegi potrebbero per avventura riscontrarsi nel fatto, che nelle assemblee i nobili parlavano per i primi insieme al re od ai capi (13), e nell'altro che essendo ordinariamente i *principes* eletti tra i nobili, l'assemblea dei principi, la quale, come abbiamo visto, aveva non poca importanza, risultasse composta per lo più dalla nobiltà.

161. Lungamente si è disputato circa l'origine di questa nobiltà, e la si è fatta derivare o dalla forza, o dalla ricchezza; ovvero dagli antichi patriarchi o padri di famiglia, che per la loro posizione stessa avevano un certo sopravvento nella società; ovvero dalla conquista, sicchè essa sarebbe stata costituita da una razza diversa e dominante; od anche dal sacerdozio, o da certe cariche, o dall'ereditario comando nelle guerre, o dalla gloria militare, o dalla comitiva, o finalmente dalla credenza invalsa che certe famiglie discendessero dagli dèi, come quella degli Amali presso gli Ostrogoti (14). Però tutte queste opinioni, esclusivamente considerate, non pare possano accettarsi. Se invero la forza e la ricchezza avessero dato origine alla nobiltà, questa avrebbe dovuto sempre più allargarsi, mentre è risaputo che essa era limitata, e lo stesso dicasi della gloria militare e della comitiva. Nessuna prova storica si ha circa l'origine della nobiltà dai patriarchi; nè può ricorrersi all'ipotesi della conquista, perchè Tacito ci dice che i Germani non soffrirono innesto alcuno. Anche l'ipotesi dell'ereditario comando è inammissibile, perchè sappiamo che i capitani erano scelti tra i valorosi; nè le altre ipotesi del sacerdozio, delle cariche, o dell'origine divina, attribuite a certe famiglie, quantunque più verosimili, e sostenute da certe prove, possono, esclusivamente prese, spiegare l'origine della nobiltà. Questa fu figlia della natura stessa delle cose, e si formò presso i Germani nell'istessa guisa che presso gli altri popoli primitivi dell'antichità, cioè lentamente, insensibilmente, pel concorso di diverse cause (15).

---

(1) Thudicum, *Der altdeut. Staat*, Giessen 1862, 79-91.
(2) Thudicum, op. cit., p. 82.
(3) Wittmann, *Das altgerman. Königthum*, Munchen 1854, p. 98.
(4) Baumstark, *Urdeut. Staatsalterthümer*, Berlin 1873, p. 224.
(5) Löbbel, *Gregor von Tours und seine Zeit*, Leipzig 1839, p. 114 seg.; Sybel, *Entstehung des deutsch. Königth.*, Düsserdolf 1844, p. 87 seg.; Göhrum, *Geschichtliche Darstellung der Lehre von der Ebenbürtigkeit, nach gemeinem deutschem Rechte*, Tubingen 1846, p. 9 seg., ecc.
(6) Watterich, *De veterum Germanorum nobilitate,* Paderborn 1853, p. 16 seg.
(7) Grimm, *R. A.*, p. 267.
(8) Maurer, *Ueber das Wesen des ältesten Adels der deutschen Stämme*, Munchen 1846, p. 18; Göhrum, op. cit. p. 13.
(9) Wittmann, op. cit., p. 120.
(10) Watterich, cit.
(11) Peucker, *Das deutsch. Kriegswesen der Urzeit*, Berlin 1860, p. 50.
(12) Baumstark, op. cit., p. 226.
(13) Tacito, *Germ.*, 11.
(14) Dahn, *Die Könige der German.*, Munchen 1861, I, p. 19; Daniels, *Rechtsgeschichte*, § 118; Schulte, op. cit., § 12; Waitz, *Ueber die principes in der Germania des Tacitus*, nei *Forsch. z. d. Gesch.*, p. 210.
(15) Barth, *Teutschlands Urgesch.*, Erlangen 1841, IV, 208, 211. Egli però crede che principalmente i servizii prestati ed i beni menarono alla nobiltà ereditaria.

Vi sono alcuni momenti in cui i popoli fanciulli han bisogno dell'opera dei più intelligenti, specie in tempi d'ignoranza e di pregiudizii. La necessità fa sorgere i più accorti, i più forti, i quali, mercè servizii resi al popolo, se ne procurano la gratitudine e la stima, che li accompagnano per tutta la vita e si estendono ai figli. Questi cercano mantenere la posizione loro lasciata dai genitori, sia rendendo al popolo altri servizii, sia fomentandone i pregiudizii, sia abusando dell'ignoranza generale, aiutati in ciò dai sacerdoti, se pure non sono essi stessi i ministri degli dèi di quel popolo, e così a poco a poco rendono solida la stima che gode la loro famiglia, si circondano di privilegi, che prima la gratitudine del popolo ha loro conferiti, e li trasmettono agli eredi. Ad aumentare il prestigio che loro viene dalla nascita poi concorrono, e le cariche, cui, come più intelligenti e meritevoli, vengono eletti, e le larghe clientele, che la fama procura loro, e le ricchezze che la stessa loro posizione produce, e la gloria acquistata nelle guerre (1). Di qui segue come necessaria conseguenza che tanto maggiori debbano essere i privilegi della nobiltà, quanto più grande è l'ignoranza e la conseguente superstizione del popolo; e però coll'avanzarsi della civiltà, cosa che per i Germani avvenne precisamente al contatto dei Romani, quei privilegi dovettero restringersi.

162. Alla nobiltà precipuamente appartenevano i principi, quelli cioè che ricovrivano le più alte cariche, e che erano a capo delle comitive; anzi non mancano di quelli che sostengono essere i nobili indicati colla voce *principes*, opinione non accettabile completamente; mentre altri si limitano a credere essersi la nobiltà dai principi originata (2).

163. Si è pure quistionato se i *comites* fossero nobili o pur no. Da quanto sopra abbiamo detto, si scorge a prima vista che i componenti la comitiva germanica potevano essere nobili, ma che ordinariamente erano semplici liberi od ingenui, che dir si vogliano; anzi da quanto ne dice Cesare, i più deboli ed oppressi fra questi ricorrevano alla comitiva, la quale in fondo costituiva un rapporto di soggezione, e qualche volta quasi servile. Non mancano però di quelli che credono essere stati i comiti germanici o tutti o per la maggior parte nobili (3); mentre altri credono che, specie negli Stati retti a monarchia, pure i liberti potessero entrare nelle comitive, argomentando anche da ciò che si osserva posteriormente presso i Franchi ed i Langobardi, nelle cui comitive entravano i liti ed i liberti (4).

164. In posizione simile a quella dei nobili erano i sacerdoti, i quali prendevano parte importantissima nel rudimentale governo di quegli Stati, poichè, tra l'altro, avevano la prerogativa di imporre silenzio al popolo riunito in assemblea, e di servirsi anche della forza a tale scopo, e quanto questa facoltà fosse importante non è chi non vegga. Anzi presso i Celti essi si sovrapposero ai nobili stessi, i quali furono astretti a rivoltarsi ed opprimerli. Tanta potenza dei sacerdoti si spiega facilmente presso popoli superstiziosi e fanciulli, che credevano quelli ispirati dagli dèi, e di questi braccio, ond'è che ai sacerdoti era affidata l'esecuzione delle sentenze capitali.

165. Il resto del popolo era formato dai liberi, che Tacito comprende sotto la voce *plebs*, nella quale però, secondo la più sana interpetrazione, è compresa la generalità dei cittadini (5). Ma tutto ne induce a credere che, anche tra i liberi, fossero delle gradazioni, e che i comiti, quantunque non formassero una speciale classe, pure cominciassero a costituirne una, quella dei dipendenti.

166. L'ultimo gradino della scala sociale era occupato dai servi, la cui condizione è chiaramente delineata da Tacito (6). Essi più che ai servi romani possono essere paragonati ai coloni, poichè, mentre erano tenuti a pagare un annuo tributo al padrone, che poteva però impunemente ucciderli, avevano una quasi completa libertà personale. Nè il padrone era uso maltrattarli e percuoterli, o ricorrere ad altri mezzi violenti per costringerli al lavoro, sicchè può dirsi che la servitù presso i Germani non menasse seco mai la completa perdita della libertà (7). Alcuni poi credono che, oltre questa specie di servi, che più propriamente potremmo dire coloni, perchè addetti specialmente alla coltura dei fondi, ve ne fossero altri in condizione peggiore, quantunque in minore quantità; e lo desumono dalle prime parole del c. 25 di Tacito, *Ceteris servis,* messe in rapporto col cap. 24, dove si parla dei liberi divenuti servi pel giuoco, ed i quali ultimi si vendevano come ogni altra mercanzia (8). Questa distinzione però a me sembra molto sottile e punto giustificata.

167. Mercè le manomissioni, i servi venivano elevati allo stato di liberti, la cui condizione non era però molto superiore a quella dei servi istessi, e pare che essi restassero in una certa dipendenza col padrone, se ciò può desumersi

(1) Göhrum, op. cit., p. 9 seg.

(2) Dahn, op. cit., p. 19; Gohrum, cit.; Roth, *Beneficialw.*, Erlangen 1850, p. 8 seg.; Savigny, *Beiträge zur Rechtsgesch. des Adels in neu. Europ.*, Berlin 1836, p. 5 seg; Eichhorn, *Deut. Staat und Rechtsgesch.*, I, 62 seg.; Löbbel, op. cit., p. 505.

(3) Brockhaus, *De comitatu German.*, Leipzig 1863, p. 12, 13; Gemeiner, *Die Verfass. der Centenen*, Munchen 1855, p. 92.

(4) Baumstark, op. cit., p. 653; Waitz, p. 364.

(5) Roth, *Benefic.*, p. 11; Löbbel, cit., p. 509.

(6) Tacito, *Germ.*, c. 25.

(7) Eichhorn, op. cit., § 15.

(8) Baumstark, op. cit., p. 807.

dalle parole di Tacito (1). Quanto poi all'importanza che potevano acquistare i liberti nei regni (*ibi enim*, dice Tacito, *et super ingenuos et super nobiles ascendunt*), alcuni dicono che Tacito, impressionato dagli usi romani, dove i liberti molte volte dominavano nella corte imperiale, si sia lasciato andare alla supposizione di un medesimo fatto anche presso i Germani (2). Altri invece cercano spiegarsi il fatto enunciato da Tacito con strane supposizioni, quale quella che cioè, essendo il re negli Stati retti a monarchia il naturale tutore e protettore dei liberti, questi avessero perciò maggiore stima che i liberi (3). Vi sono pure di quelli che credono essere i *liberti*, di cui parla Tacito, non altro che i *liti* dei secoli seguenti (4), mentre altri fanno altre ipotesi più o meno inverosimili (5). Quello che pare certo si è che Tacito abbia voluto parlare dei servi manomessi, quali esistevano anche a Roma, nè è strano il suo accenno all'importanza che i liberti regii potevano acquistare, poichè è del tutto naturale che il sovrano avesse potuto innalzare un suo liberto con la sua protezione (6).

§ 3.

Trasformazione degli ordini sociali presso i Barbari che occuparono l'Europa.

Sommario.

167. Necessità di questo studio e metodo nel farlo.
168. Carattere dell'ordinamento sociale durante il dominio ostrogotico.
169. Trasformazione degli ordini sociali appo i Visigoti nelle Spagne.
170. Trasformazione degli ordini sociali presso i Borgognoni.
171. Importanza del periodo langobardo.
172. Quali dati debbano tenersi presenti per istudiare questo periodo in rapporto alla trasformazione degli ordini sociali.
173. Della libertà dei vinti Romani e della partizione delle terre. Esame di una quistione al proposito.
174. Necessità di distinguere il periodo langobardo in due, e di distinguere le classi superiori dalle inferiori.
175. Le classi superiori nel primo e nel secondo periodo della dominazione langobarda. Gradazioni tra gli esercitali. Crescente importanza della nobiltà e suo graduale distacco dal resto del popolo. Formazione di una nuova nobiltà.
176. Le classi inferiori nei due medesimi periodi. Loro tendenza a riavvicinarsi tra esse e cause che ciò produssero.
177. A bene studiare la trasformazione degli ordini sociali presso i Franchi è uopo distinguere la legge salica dalla ripuaria e dalle leggi e dai documenti posteriori dell'epoca merovingia. Epoca approssimativa della prima redazione della legge salica. Esame delle varie opinioni emesse al riguardo.
178. Organismo sociale dei Franchi secondo la legge salica. Se al tempo della prima redazione della legge salica esistesse tra i Franchi nobiltà. Chi fossero i barbari *qui secundum legem salicam vivunt*. Quale significato bisogna dare alla voce *Romanus* della legge salica. Carattere dei *convivae regis*. Quale si fosse la condizione dei Romani tributarii. Influenza degli elementi romani sulla trasformazione degli ordini sociali. I non liberi.
179. Trasformazione degli ordini sociali appo i Franchi nel periodo merovingio. La nobiltà studiata nelle leggi e nei documenti. Gl'ingenui si dividono in tre categorie. La prima, quella dei nobili, si distacca sempre più dalle altre. I liberi dell'ultima categoria si vanno avvicinando e confondendo con le classi servili.
180. Trasformazione degli ordini sociali presso gli altri Barbari che tennero l'Europa occidentale. La nobiltà appo loro e suo distacco dal resto del popolo. Condizione delle classi inferiori di liberi e loro tendenza a confondersi con le classi servili.
181. Trasformazione degli ordini sociali in Inghilterra con gli Anglo-Sassoni. Quale si fosse la condizione dei Bretoni dopo l'invasione sassone. La nobiltà in Inghilterra nel periodo anglo-sassone. Gradazioni tra i nobili: *eorls, thani majores, thani minores*. Esame di alcune opinioni intorno a queste gradazioni. I *ceorls*, loro condizione, loro distacco dai nobili e loro avvicinamento ai servi agricoli. Se in Inghilterra esistessero liti, loro origine e condizione. Se elementi romani influissero alla trasformazione degli ordini sociali in Inghilterra.
182. Trasformazione degli ordini sociali presso i Danesi, gli Scandinavi e gl'Islandesi. Cause che ritardarono la trasformazione appo questi popoli. Loro organismo sociale secondo le leggi. Primi passi nella via della trasformazione.

167. Gli ordini sociali esistenti, può dirsi ancora in embrione, presso gli antichi Germani, si svilupparono dopo le invasioni: che anzi, al contatto dei vinti, quegli ordini subirono delle modificazioni.

Io non mi occuperò qui lungamente e partitamente dell'organizzazione sociale dei diversi popoli barbari che tennero le varie contrade europee, dopo la caduta dell'impero occidentale, chè uscirei dai limiti impostimi dalla natura di questo lavoro; ma, a meglio studiare come gli ordini sociali mano mano si andarono trasformando, fino a darci la costituzione sociale che ne offre il periodo feudale, è uopo fermare per

(1) « Liberti non multum supra servos sunt raro aliquod momento in domo ». Tacito, c. 25; vedi poi Baumstarck, p. 825.

(2) Teuffel, *Röm. Literaturgesch.*, p. 168. Anzi egli non ammette l'esistenza dei liberti presso i Germani, presso i quali non riconosce vera servitù, ma un colonato, un rapporto feudale che durava per tutta la vita!

(3) Kraut, *Die Vormundschaft*, Gottingen 1859, p. 48.

(4) Wietersheim, *Geschichte der Völkervanderung*, 1859, III, 125.

(5) Confr. Waitz, *Verfassungesch.*, I, 175 a 180; II, 182 a 184; Göhrum, op. cit., p. 40 seg.

(6) Confr. Baumstark, op. cit., p. 817 seg., dove egli riporta anche le tante interpetrazioni date alle parole di Tacito: *impares libertini*.

un po' l'attenzione sugli ordini sociali dei popoli barbari che tennero le principali contrade dell'Europa, specie dell'Europa occidentale.

Questi popoli possonsi dividere in tre gruppi: quelli che subirono più fortemente l'influenza della civiltà romana, sia perchè erano stati più lungamente a contatto con i Romani, sia perchè occuparono pacificamente una provincia dell'impero, ed a questo gruppo appartengono gli Ostrogoti, i Visigoti ed i Borgognoni; quelli che per aver occupate provincie dell'impero, o luoghi dove era arrivata la civiltà romana, subirono anch'essi, quantunque più o meno debolmente, l'influenza romana, ed a questo gruppo appartengono principalmente i Langobardi, i Franchi, e la maggior parte di quei popoli che tennero terre dell'Europa occidentale; quelli finalmente che per aver occupate terre dove la civiltà romana non era per anco giunta, mantennero più tenacemente i primitivi loro ordini, quantunque anche presso loro agisse la civiltà romana, specie per opera del cristianesimo ed a questo gruppo appartengono i popoli del Nord, quali gli Svedesi, i Norvegesi ed i Danesi.

168. Presso i popoli appartenenti al primo gruppo, non essendosi posta una forte separazione tra Barbari e Romani, anche gli ordini sociali sentirono l'influenza romana (1), ond'è che a noi le classi sociali ne si mostrano quasi del tutto identiche a quelle che abbiamo osservate presso i Romani, negli ultimi tempi dell'impero.

E per verità dell'editto di Teodorico risulta che tanto i Romani quanto i Goti erano o ingenui, o coloni (2), o servi (3), od infine liberti (4); ed in fondo queste diverse classi avevano, come ne fa conoscere l'editto stesso, i medesimi caratteri acquistati prima delle invasioni. Però, come presso i Romani negli ultimi tempi dell'impero erasi cominciata a manifestare una trasformazione, così questa seguitò ancora dopo la caduta dell'impero; e tra gl'ingenui si conservarono le gradazioni che si erano andate formando, come può rilevarsi sia dalla costituzione dei municipii che restò la stessa, sia dall'editto che distingue anche tra i Romani i potenti dai meno potenti. E la potenza dei primi era tale che influiva sull'animo dei magistrati, tanto vero che era proibito cedere un'azione ad un potente (5); era inibito a questo intromettersi negli affari altrui (6), mentre un titolo *potentis nomine adfixum,* non aveva alcuna efficacia, e, se esibivasi in giudizio, produceva la soccombenza dell'esibitore (7). D'altra parte, l'editto distingue gli *honestiores* dagli *humiliores,* comminando pene più o meno gravi, secondo che il colpevole appartenevasi all'una od all'altra classe (8), e ciò contribuisce a confermarci nella opinione che, anche sotto il dominio ostrogotico, tra g'ingenui romani esistessero delle gradazioni. L'editto non ci discorre nè del patronato, nè del precario, nè dei *patrocinia fundorum,* ma è certo che tali istituti dovettero seguitare ad aver vita, causando la diversità di condizione che noi abbiamo osservata tra gli ingenui romani. Ed io scorgerei nei potenti, i patroni ed i concedenti di terre a precario o con quel contratto che si disse *patrocinia fundorum,* e negli *humiliores* i clienti ed i concessionarii di quei fondi, poichè gli *humiliores* non potevano essere altri che i poveri e gl'ignobili, i quali, per assicurarsi il sostentamento ed una protezione, ricorrevano al patronato, e chiedevano concessioni di terre dai ricchi possessori.

Ma se tra i Romani dovettero conservarsi le formatesi gradazioni, delle gradazioni ancora dovevano necessariamente esistere fra gli stessi Ostrogoti, poichè l'editto di Teodorico, come parla di potenti Romani, così discorre di potenti Goti, ai quali ancora si estendevano le proibizioni che abbiamo rilevate più sopra, e quando discorre di *honestiores* ed *humiliores* non fa alcuna distinzione tra Romani e Goti, sicchè queste due classi esistevano tanto per gli uni che per gli altri. Però s'ingannerebbe a partito chi volesse attribuire l'origine di queste distinzioni presso gli Ostrogoti alle medesime cause che le fecero sorgere presso i Romani. Appo gli Ostrogoti, o, per essere più precisi, presso i Goti in generale, fin da tempi più antichi, erasi andata formando una nobiltà, che mano mano si era meglio delineata e separata dal resto del popolo, e tanto più questa nobiltà aveva potuto acquistare potenza, in quanto che ad alcune famiglie, che ad essa appartenevano, si attribuiva un'origine divina, come alla famiglia degli Amali, dalla quale discendeva Teodorico. Tale nobiltà aveva potuto rendere più solida la sua potenza nelle continue guerre e conquiste, e, quando gli Ostrogoti vennero in Italia, essa doveva essere ben forte, perchè riceveva dalle leggi un diverso e privilegiato trattamento, e quasi certamente tra i nobili si sceglievano i *Comites.*

Forse anche gli Ostrogoti in Italia, come i Visigoti nelle Spagne, accettarono l'istituto del patronato e del precario o beneficio, che dir si voglia; ma questi istituti non potettero produrre i loro effetti, per essere ben presto caduta la dominazione ostrogotica.

169. Quello che abbiamo osservato per gli Ostrogoti in Italia, verificossi, generalmente par-

(1) Il Viollet, *Precis de l'histoire du droit francais,* Paris, 1886, p. 216, crede anch'egli, ma forse troppo assolutamente, che l'influenza romana operò esclusivamente alla formazione delle gradazioni nella classe dei liberi.

(2) *Theod.*, 146.

(3) *Theod.*, 70, 121, 142.

(4) *Theod.*, 19, 102, 120.

(5) *Theod.*, 43.

(6) *Theod.*, 44.

(7) *Theod.*, 46.

(8) *Theod.*, 89, 91, 108, *Athal.*, 9.

lando, anche presso i Visigoti nelle Spagne, quantunque appo questi, benchè solo per un periodo della loro dominazione, i Romani fossero stati più duramente trattati, che dagli Ostrogoti in Italia, dappoichè furono loro tolti i due terzi delle terre, venne proibito loro l'uso del proprio diritto, e fu vietato il matrimonio tra Romani e Barbari, proibizione quest'ultima che venne in prosieguo tolta di mezzo.

Anche presso i Visigoti troviamo gl'ingenui, i servi (1) ed i liberti (2); ma tra gl'ingenui erano diverse gradazioni. Invero, a prescindere dalla grande considerazione in cui presso i Visigoti erano tenuti i sacerdoti, e dalla grande potenza cui il ceto loro pervenne, troviamo gl'ingenui distinti in nobili e meno nobili, i primi detti *superiores* e *nobiliores,* i secondi *inferiores* o *humiliores* (3), e tra questi in posizione inferiore ancora i *rusticani* (4). Ora i nobili erano circondati di privilegi, dappoichè ricevevano un trattamento più favorevole, specie in materia penale (5): che anzi non era lecito ad uno degli *humiliores* portare accusa contro un nobile, il quale non poteva essere accusato che da un suo eguale (6).

Ma i nobili, oltre i privilegi da cui erano circondati, avevano, anche presso i Visigoti, grande potenza, della quale per certo dovevano abusare, influenzando sull'animo dei magistrati, dappoichè anche la legge visigotica proibiva espressamente alle parti in giudizio di farvi intervenire un potente, minacciando al contravventore la perdita della causa, al potente che interveniva, e che si ostinava a rimanervi una multa di due libbre di oro (7).

Ora anche la legge visigotica, parlando di nobili e meno nobili, e di potenti, non pone alcuna distinzione tra Visigoti e Romani, sicchè è da credere fermamente che le medesime gradazioni esistessero tra gl'ingenui dell'uno e dell'altro popolo. Come si fosse originata la classe privilegiata o nobile tra i Romani abbiamo già visto, e quanto alla origine ed allo sviluppo della nobiltà presso i Visigoti, valga qui per ripetuto quanto abbiam detto innanzi. Ma certa cosa è che i Visigoti, occupata la Spagna, accolsero i due istituti del patronato e del precario o beneficio, che essi appresero dai Romani, istituti che, ad onta delle proibizioni del legislatore visigotico, che seguì in ciò le orme del legislatore romano, si andarono sempre più sviluppando; tanto vero che, come già innanzi abbiamo avuto occasione di vedere, il legislatore visigotico fu necessitato riconoscerli e disciplinarli, donde quelle disposizioni della legge visigotica, che noi abbiamo esaminate, quando dell'origine e dello sviluppo della feudalità nelle Spagne ci siamo occupati, e però, senza fermarci più a lungo su di esse, rimandiamo il lettore a quanto in quel punto del nostro lavoro dicemmo.

170. Anche i Borgognoni subirono fortemente l'influenza della civiltà romana, per aver essi occupata pacificamente una provincia dell'impero, ond'è che tra Romani e Borgognoni fu posta una quasi completa eguaglianza ed ai Romani venne lasciato l'uso del proprio diritto, di cui non poche tracce possonsi riscontrare anche nella legge burgundica.

L'influenza dell'elemento romano poi fu quello che trasformò la costituzione di quel popolo, nella quale ben pochi elementi dell'antica costituzione barbarica si riscontrano. Qualche scrittore ha affermato che la costituzione politica dei Borgognoni fosse una costituzione aristocratica (8); ma se è vera questa affermazione, in quanto che l'elemento aristocratico, i nobili, i proceri avevano una parte non lieve nei pubblici poteri, e nella formazione delle leggi (9), e dalla loro classe venivano prescelti i conti, che erano i più alti funzionarii dello Stato nelle varie circoscrizioni; è vero pure che la costituzione politica burgundica molto ritrae dalla romana. Infatti se l'autorità regia venne grandemente ad accrescersi, ciò devesi attribuire all'influenza delle idee romane, e può ben dirsi che la Corte regia burgundica si modellasse sulla romana; come pure all'influenza delle idee, che avevano i Romani dei tempi dell'impero sullo Stato e sui rapporti di questo con i cittadini, devesi attribuire la esclusione completa o quasi dell'elemento popolare tanto dai poteri pubblici, quanto ancora dall'amministrazione della giustizia, ond'è che i tribunali borgognoni possono ben dirsi costituiti alla romana (10).

Se poi l'elemento aristocratico non venne escluso anch'esso, se l'autorità regia non pervenne a fiaccarlo, ciò devesi attribuire alla grande importanza che la nobiltà aveva saputo acquistarsi presso quel popolo; che anzi potrebbe con fondamento affermarsi come la nobiltà burgundica, dopo l'occupazione, dovette trovare un grande appoggio nella nobiltà romana, la quale anch'essa erasi venuta costituendo e rafforzando negli ultimi tempi dell'impero; tanto più che, dopo l'occupazione, la nobiltà burgundica ancora mise come base precipua della sua potenza la

(1) *Lex Wisigoth.*, II, IV, 9; III, III, 8, 10.
(2) *Lex Wisigoth.*, III, II, 2, 3, 4; III, III, 9; V, VII, 1, 10, 14.
(3) *Lex Wisigoth.*, VI, 1, 2.
(4) *Lex Wisigoth.*, V, 1, 5: « Nam si inferior fuerit atque rusticanus, quem liberum esse constiterit... ».
(5) *Lex Wisigoth.*, VI, I, 2, 5.
(6) *Lex Wisigoth.*, VI, 1, 2.
(7) *Lex Wisigoth.*, II, II. 8; III, 9.
(8) Ginoulhiac, *Cours élémentaire d'histoire général du droit francais public et privé*, Paris 1884, III, 3, sez. 3.
(9) *Lex Burgund.*, Praef. 2, tit. 34, 53, 78, 89, add. I, 18, add. II, pr.
(10) Confr. Ciccaglione, *Del carattere popolare della sentenza presso i popoli di stirpe germanica*, nel *Filangieri*, 1887, n. 18.

proprietà fondiaria e la ricchezza. Data adunque l'indole aristocratica della costituzione dei Borgognoni, doveva avvenire anche presso questo popolo, e più ancora che presso gli Ostrogoti ed i Visigoti, come tra gl'ingenui venissero a formarsi delle gradazioni, le quali ben possono dirsi più accentuate, che quelle da noi osservate presso i Visigoti nelle Spagne e gli Ostrogoti nell'Italia.

Anche la legge burgundica distingue i liberi, gl'ingenui dai coltivatori (coloni) (1), dai servi (2) e dai liberti (3); ma tra le persone appartenenti alla classe dei liberi riconosce e ferma delle gradazioni, le quali hanno la loro non piccola importanza nell'applicazione delle leggi. E per vero i liberi sono distinti dalla legge borgognona in ottimati o nobili, mediocri, e minori persone, e mentre la vita di un ottimate valeva trecento solidi, quella del mediocre era valutata solo a duecento, e quella di una persona minore a soli centocinquanta (4). E queste gradazioni non erano soltanto presso i Borgognoni, ma anche presso i Romani, la cui nobiltà era circondata dai medesimi privilegi.

Ora alla nobiltà romana non potevano appartenere che i ricchi proprietarii fondiarii dello impero, i patroni, i concedenti di beneficii o precarii che dir si vogliano; come alla classe media non potevano appartenere che i piccoli proprietarii; mentre alla classe infima dovevano appartenere gli antichi clienti, i concessionarii di terre, i quali, come già abbiam visto, si ponevano in un rapporto di dipendenza e di soggezione con i ricchi proprietarii, ed in generale i proletarii, che ad assicurarsi la vita ed una protezione ricorrevano al patronato o chiedevano un fondo a precario. Sicchè è mia opinione che questi due istituti, i quali, come abbiam visto, influirono tanto alla trasformazione degli ordini sociali negli ultimi tempi dell'impero, dovettero seguitare ad aver vita ed a svilupparsi sotto il dominio dei Borgognoni, i quali essi medesimi dovettero accettarli ed usarne.

171. Passando a discorrere del secondo gruppo di quei popoli barbari, che tennero l'Europa occidentale, dopo la caduta dell'impero romano, ci si presentano prima i Langobardi, i quali hanno per il nostro argomento, che noi svolgiamo principalmente in rapporto all' Italia, grandissima importanza. Invero, per la patria nostra, col periodo langobardo, può dirsi che sia davvero incominciata una nuova vita e civiltà, ben diversa dalla vita e dalla civiltà romana, le quali ultime, dopo la caduta dell'impero, seguitarono in buona parte a permanere sia durante il regno di Odoacre, sia e forse ancora più durante la dominazione ostrogotica e certamente durante il breve dominio greco. Sicchè può ben dirsi che il periodo langobardo sia la linea di demarcazione tra la civiltà antica e la odierna, iniziata nell'evo medio; rappresenti il momento in cui i diversi elementi, che dovevano contribuire a formare la novella civiltà, vengono a contatto tra loro, e cominciano quel lavorio di fusione, mercè il quale dai contrasti doveva manifestarsi l'armonia, poichè quegli elementi, prima in lotta tra loro, si spogliano di tutto ciò che in loro è guasto o rude, si temperano a vicenda, si fondono, e ne danno quel tutto armonico, che è la base della civiltà odierna. Ed ecco perchè il periodo langobardo, mentre offre la più grande importanza nella storia nostra, è, come ogni periodo di formazione o di trasformazione di una civiltà, pieno d'incertezze, che danno luogo a dubbii e quistioni; ecco perchè gl'istituti non si mostrano ben delineati sia nelle leggi che nei documenti dell'epoca, e tanto gl'istituti di diritto pubblico che quelli di diritto privato; ecco perchè l'organizzazione sociale, mentre offre un misto di romano e di barbarico, ne appare anch'essa incerta, e va lentamente trasformandosi, apparecchiando quell'organismo sociale, che ne si mostra poi certo e ben delineato nel periodo seguente, cioè, nel feudale, dappoichè la trasformazione proseguì, come avremo occasione di vedere, durante il dominio franco, che ben a ragione può dirsi una continuazione del periodo langobardo.

172. A bene studiare questo periodo in generale, ed in ispecie gli ordini sociali e le loro trasformazioni, è necessario tenere presenti due dati storici. E primieramente quale si fosse la organizzazione sociale d'Italia durante il breve dominio greco, e secondariamente che i Langobardi, prima di occupare l'Italia, avevano tenuta la Pannonia, concessa loro dall'imperatore d'Oriente, e nella quale la costituzione e la vita erano tutte romane: sicchè ebbero ivi occasione di apprendere gl'istituti romani, ed in contatto con gli abitanti della Pannonia di conoscerne i costumi (5).

Durante il breve dominio greco le condizioni d'Italia, così politiche come sociali, peggiorarono grandemente, poichè tutte le cause, che avevano prodotto la trasformazione sociale negli ultimi tempi dell'impero romano, e la cui azione era stata fino ad un certo punto arrestata o moderata dalle prime occupazioni barbariche, seguitarono ad agire, e ad esse si aggiunse la corruzione e l'ingordigia dei Greci. Giustiniano tentò riordinare l'Italia, conquassata dalla non breve guerra greco-ostrogotica, volle anche migliorarne la costituzione politica con delle riforme, che non è qui il caso di esporre (6); ma

(1) *Lex Burgund.*, VII; XXXVIII, 7, 19.
(2) *Lex Burgund.*, II, 3, 5; III, 2, 4, ecc.
(3) *Lex Burgund.*, V, 2, 5; XXVI, 5; XXXII, 2; XL.
(4) *Lex Burgund.*, II, 2; confr. XXVI, 1, 2, 3.

(5) Confr. la mia *Storia del diritto*, I, 72.
(6) Confr. Hegel, op. cit., p. 93 seg., e la mia *Storia del diritto*, I, 48 seg.

egli non riuscì grandemente nel suo intento, dappoichè, mentre le sue riforme politiche non erano radicali, nè arrivarono a togliere la corruzione che rodeva tutte le ruote della costituzione italiana, non seppe cercare a fondo le cause di tanta decadenza, e lasciò che l'organizzazione sociale, la quale è base della politica, camminasse per la china sulla quale erasi messa. Che anzi egli coi suoi provvedimenti contro i curiali, coll'introdurre nella curia gente corrotta, accentuò semprepiù quelle cause di trasformazione negli ordini sociali, nel medesimo tempo che contribuiva a rendere semprepiù guasta la costituzione municipale, e come necessaria conseguenza anche la politica. E per vero da una parte la costituzione municipale e la politica non resistettero a lungo, donde quella trasformazione, che incominciata sotto lo stesso Longino, si compì, come abbiamo avuto occasione di vedere nella prima parte di questo lavoro (1), nei secoli seguenti in quelle contrade d'Italia che restarono, dopo l'occupazione langobarda, sotto il dominio dell'imperatore greco. Dall'altra la separazione tra le diverse classi sociali, che si erano andate formando, durante la decadenza dell'impero occidentale, si accentuò, tanto più che tale separazione fu in certo qual modo favorita dalle stesse leggi imperiali, le quali, indirettamente almeno, riconobbero la nuova aristocrazia, che si era formata, e ne mantennero alcuni privilegi, e riconobbero quelle specie di caste, che erano sorte a causa principalmente del fiscalismo romano, e che a questo, persistente ancora, riuscivano di grande utile.

Dato questo stato di cose, le condizioni sociali dovevano essere in Italia ben tristi, e lo erano, donde la poca o quasi niuna resistenza che gli Italiani opposero ai Langobardi, i quali non erano per certo in gran numero, tanto che non riuscirono a conquistare tutta quanta l'Italia. Gl'Italiani tra il disordine e la corruzione politica, le oppressioni del fisco, gli abusi dei grandi, i soprusi dei Greci, avevano finito di sperdere la coscienza del proprio essere e della propria forza: per loro soffrire con i Romano-Greci o con i Langobardi era la medesima cosa, nè poteva sorgere in loro il desiderio di difendere un ordine di cose, che riusciva di tanto peso e danno.

Tali erano le condizioni d'Italia quando vi giunsero i Langobardi. Appo questi ancora, come presso tutti i popoli di stirpe germanica, per le cause da noi più sopra brevemente esaminate, erasi cominciata a manifestare quella trasformazione negli ordini sociali, che era destinata a compiersi nelle terre dell'impero caduto, al contatto dei Romani. E per vero, dalle poche notizie, che abbiamo dei Langobardi prima della conquista d'Italia, puossi rilevare che già appo loro erasi dovuta costituire una nobiltà di sangue, dalla quale certamente venivano fuori i loro re (2), e da cui per certo dovevano essere scelti i duchi, i quali, anzichè impiegati regii, ne appaiono, almeno nei primi tempi della dominazione langobarda, eletti del popolo e principi di questo. E tale è la loro posizione elevata, che essi fin da principio tramandano la loro carica ai figli, cosa che presso altri popoli manifestossi molto più tardi. Nè mancano notizie che confermino l'esistenza di questa nobiltà, ed i primi duchi nominati dal Diacono sono di stirpi elevate, mentre in molti punti della storia di questo è parlato di nobiltà e di nobili (3).

Dopo l'occupazione della Pannonia, la nobiltà langobarda dovette necessariamente meglio delinearsi, poichè pose a base della sua potenza la proprietà fondiaria, che anche dopo la conquista d'Italia, restò la base precipua di essa. D'altra parte, per avere i Langobardi occupata la Pannonia pacificamente, non può, a nostro credere, sorgere dubbio circa la condizione dei Romani, che si trovavano in quella provincia, ed i quali dovettero necessariamente rimanere nella loro primiera condizione di liberi. Solo è da ammettersi che i Langobardi, tra pel principio di esclusivismo che tanto li distingue, tra per la politica che in generale tennero tutti i popoli barbarici che occuparono provincie abitate da Romani, esclusero questi dalla milizia, ond'è che, fin da quei tempi, nella classe degli uomini liberi dovette formarsi la distinzione, che riscontreremo in prosieguo, tra esercitali, quelli cioè che entravano a far parte dell'esercito, e liberi uomini semplicemente, quelli cioè che ne erano esclusi. Inoltre i Langobardi nella Pannonia dovettero, almeno di fatto, riconoscere le gradazioni che si erano formate, tra i ricchi romani, i piccoli proprietarii, ed i proletarii che si allogavano sui fondi dei primi con contratti di precario o di livello, o che si ponevano sotto il patronato di quelli; che anzi queste gradazioni dovettero esercitare la loro influenza sugli ordini sociali langobardi, mentre il patronato romano influì certamente a trasformare fino ad un certo punto il carattere dell'antica comitiva germanica, o del gasindiato langobardo.

Adunque, quando i Langobardi conquistarono buona parte dell'Italia, non si trovavano per la prima volta al contatto dei Romani e della loro civiltà.

173. E passando a discorrere della trasformazione degli ordini sociali in Italia, durante il dominio langobardo, ci si presenta spontaneamente la quistione intorno alla condizione dei

(1) Vedi sopra, n. 79.

(2) Confr. Schupfer, *Sugli ordini sociali e sul possesso fondiario appo i Langobardi* nei *Sitzungsberichte der Wien. Academ. von Wissensch.*, 1860, novembre-dicembre, p. 263 seg. e 391 seg.

(3) Paolo Diac. *Hist. Long.*, II, 9, 31; IV, 38, 47, 55, 96; VI, 24, 26.

vinti Romani, quistione che è per noi della massima importanza, poichè, a seconda che si dà ad essa una od altra soluzione, certe trasformazioni negli ordini sociali preesistenti si dovranno spiegare in un modo od in un altro.

Io non esaminerò minutamente la quistione e per due motivi: primieramente perchè uscirei dai limiti del mio lavoro, secondariamente perchè essa è stata largamente trattata da non pochi scrittori nostri e stranieri, ed ultimamente dallo Schupfer nella *Enciclopedia giuridica* (1). E, poichè io accetto la conclusione di quest'ultimo scrittore, il quale addimostra con argomenti validissimi come i vinti non furono ridotti alla condizione di aldii, ma conservarono la loro libertà, così non farei altro che ripetere in buona parte i medesimi argomenti. Rimettendomi quindi a quanto ho avuto occasione di dire altrove intorno alla quistione (2), mi fermerò soltanto a confortare la mia opinione circa la partizione delle terre, sul quale punto io non posso seguire quanto dice il dotto professore di Roma (3). Questi, nel suo lavoro sugli *Aldii, Liti* e *Romani,* riaffermando quello che aveva detto nelle sue *Istituzioni politiche longobardiche,* dopo avere respinto le varie interpretazioni date al secondo passo di Paolo Diacono: *Populi tamen aggravati per Langobardis hospites partiuntur,* così si esprime: « La vera interpetrazione, a mio avviso, è ben diversa. Io penso, cioè, che ai tempi di Autori si *compiesse* la partizione dei vinti tra gli ospiti langobardi, press'a poco come la partizione iniziata da Odoacre venne compita solamente da Teodorico parecchio tempo dopo. Forse restavano i piccoli possessori di terre: e questi, che non erano stati assoggettati prima al tributo del terzo, lo furono adesso. Certo restavano i plebei che non avevano terre: ed era naturale che in questo riordinamento del regno si pensasse anche ad essi. Infatti sappiamo che i collegi delle arti fornivano veramente lo Stato di una parte dei loro prodotti su di che possono vedersi due Carte langobarde, le quali ricordano come la città di Piacenza pagasse ogni anno trenta libbre di sapone al palazzo, prelevandole certamente dai saponieri (4). Ecco i popoli, di cui ragiona lo storico: i piccoli possessori e le arti, adoperando la parola in un significato ristretto, cioè in quello di plebe che egli stesso contrappone a *substantia.* E appunto perchè poco sopra aveva detto che le sostanze o possessioni dei duchi venivano dai nobili romani, pose poi quel *tamen,* il quale distingue nettamente le due qualità di possessi. Così tutti finirono coll'essere aggravati (5) e divisi tra gli ospiti langobardi, perchè pagassero il tributo. E adesso anche capiremo come Paolo potesse parlare subito dopo della giustizia e tranquillità che regnavano nel paese. Certo l'assoggettamento al tributo non fa ostacolo; giacchè l'aggravio imposto non era un arbitrio, una prepotenza particolare dei Langobardi, bensì l'applicazione di un principio generale e uniforme, a cui i Romani erano avvezzi fino dai tempi degli Eruli e dei Goti. Era una partizione fatta in modo regolare, senza violenze, senza insidie, senza angarie, quale l'aveva fatta anche Teodorico » (6). E più giù discorrendo del tributo imposto, soggiunge: « Andava esso pagato veramente ai privati o non anzi allo Stato? Io credo che andasse pagato allo Stato, come si era praticato anche tra gli Ostrogoti nei casi in cui la divisione reale delle terre non era stata fatta; e lo si può dedurre dalle parole stesse di Paolo, il quale pare distingua a bella posta gli ospiti dalla rimanente nazione: *per hospites divisi — ut Langobardis persolverent.* I vinti furono divisi tra gli ospiti perchè pagassero il tributo *Langobardis,* cioè, non a questo o a quello ma a tutti, o alla nazione. Che se gli *hospites* dovevano riscuoterlo per la nazione, questi *hospites* non potevano essere i privati, ma alcuni capi o ufficiali langobardi a cui i vinti vennero assoggettati come ad ospiti.

« E con questa interpetrazione si accordano anche altri documenti del tempo.

« Intanto ricordiamo due leggi langobarde che accennano alla esistenza di case tributarie dipendenti dalle corti regie. Liutprando stabilisce che nessun gastaldo o attore, che aveva da governare una corte regia, potesse donare ad alcuno una casa tributaria di essa corte senza il permesso del re (7). Qui la relazione è evidente. Nè altrimenti Lodovico il Pio parla della terra tributaria, *unde tributum ad partem nostram exire solebat,* e dice che se il proprietario l'aveva ceduta ad altri, colui che l'aveva ricevuta doveva pagarne il tributo al re (8). Parimenti un documento contemporaneo ricorda gli utili e le scufie che gli uomini di certa casa tributaria solevano fare al pubblico (9). Or bene, potrebbe darsi che queste case tributarie, se non erano semplici tenimenti dati in affitto dalla Corte regia, fossero le case dei vinti. Certamente la terra, *unde tributum ad partem nostram exire solebat,* accenna a un rapporto di diritto pubblico, ed anche il Pertile IV, 286, n. 17, ammette che era una terra colpita da un'imposta.

« Non basta: il tributo stesso è indicato qua e là col nome di *tertia,* che ricorda il *tertiam*

(1) Voce *Aldii,* vol. I, parte II, p. 1121 seg.

(2) Ciccaglione, *Storia del diritto italiano,* I, p. 55 seg.

(3) Schupfer, loc. cit.

(4) Troya, *C. d. l.,* IV, 566, 591.

(5) La frase *populi tamen aggravati* equivale all'altra che si trova nel codice di Bamberga: *cum autem populi gravarentur.*

(6) *Enciclopedia giurid.,* loc. cit., n. 46, p. 1153-54.

(7) *Liutp.,* 59.

(8) *Leg. lang. Ludov. P.,* 29.

(9) Troya, *C. d. l.,* IV, 693.

partem suarum frugum di Paolo Diacono; e vediamo che si pagava veramente ai pubblici ufficiali. Un diploma del 740 accenna alla *tertia quae a populo colligitur de massa ubi Mellitus actionarus est* (1); e perfino il Pertile, I, 88, concede che si tratti qui delle terre dei vinti.

« Lo stesso risultato ci danno alcuni documenti beneventani che ricordano i *tertiatores*. Certamente cotesti tertiatori erano di stirpe latina. Infatti non è una legge interna del principato che ne stabilisca la condizione; ma è un patto stipulato dopo una lunga guerra coi Latini di Napoli. Ciò vale tanto del patto del 780 circa, quanto di quello dell'anno 830. Insieme ne risulta che i *tertiatores* avevano nelle guerre antecedenti aiutati i loro fratelli di Napoli contro i Langobardi di Benevento. Certo speravano di vedere migliorata la loro condizione. Adesso, fatta la pace, i Napolitani non dimenticarono i loro ausiliarii. Il *pactum* Sicardo, c. 4, dice: *Et hoc promittimus de tertiatoribus;* dove ognuno può notare la eloquenza della frase. Sicardo dice: *promittimus* e non *decernimus;* e nondimeno i terziatori erano sudditi suoi. E che cosa promette? Tra le altre è detto che non sarà loro imposto alcun nuovo *tributo,* nè alcuna nuova *angaria* (2). Nè il tributo può essere altro che le *tertia,* dacchè dicevansi *tertiatores* (3). Per tutto ciò non esitiamo a ravvisare in essi i vinti, ed anche il Troya, l'Hegel, il Bluhme, l'Hirsch, il Pertile, li identificano coi vinti (4). Or bene, ciò che abbiamo osservato a proposito della *massa* di Melito, si ripete anche qui. Ancora in tempi abbastanza avanzati, dopo caduto il regno, essi pagavano il tributo al *pubblico,* cioè al ducato o alla contea, non mai a persona privata, ammesso che la stessa parte pubblica non li avesse ceduti ad essa.

« Una carta langobarda dell'anno 754 riguarda alcuni *terziatori comuni* di certo fondo materno posto in quel di Nola, e ne risulta chiaramente che ci doveva essere una relazione di diritto pubblico tra essi e la *gens* o *pars langobardica* (5). Anche il patto di Arechis coi Napoletani (circa l'anno 780) parla ripetutamente dei *terziatori* od *uomini censiti alla parte pubblica langobarda* o *napoletana* (6); erano i vinti, i quali recavano in tributo o censo ai nuovi ospiti il terzo dei frutti, nella stessa guisa che nella precedente età imperiale avevano versato il tributo nel fisco del principe (7). Perciò anche se la terra veniva venduta, un terzo di essa ne spettava alla parte pubblica (8). Un altro capitolare, offerto pure a' Napoletani da Sicardo principe di Benevento (a. 836), avverte che i terziatori prestavano censi e angarie allo Stato o al principe giusta le antiche consuetudini, e che la parte pubblica non poteva aumentare cotesti carichi o imporne di nuovi: *ut nulla nova eis a parte publicae imponatur excepta antiqua consuetudine* » (9) (10).

Io, come già accennavo più sopra, non posso accettare l'opinione così dottamente manifestata dallo Schupfer, e credo che i Langobardi si appropriarono di una parte delle terre. Ed a proposito del secondo passo del Diacono ecco come io mi esprimevo nella mia *Storia del diritto:* « Penso io adunque che il secondo passo della storia del Diacono in questo modo debba essere interpretato, che cioè furono i Langobardi, i quali imposero ai Romani la partizione delle terre, e non questi, che, mal sopportando il pagamento del gravoso tributo, indussero i primi ad accettare una parte delle loro terre. Ed a me pare che questa interpetrazione possa ben trarsi dalle parole del Diacono. Io accetto la lezione del Codice dell'Ambrosiana, che mi sembra la più vera, perchè io non veggo la ragione per la quale Paolo avesse dovuto scrivere *per Langobardos hospites* e non semplicemente *per hospites*, come aveva scritto nel primo passo. Ora leggendo: *Populi tamen aggravati per Langobardos hospicia partiuntur,* e facendo *Populi aggravati* genitivo di *hospicia* si può tradurre: Intanto gli ospizii del popolo vinto (aggravato dal tributo) sono partiti dai Langobardi. Nè si dica che qui il Diacono parla di popolo, e non tutto il popolo era possessore, poichè a me sembra che la parola *populi* è usata in senso largo, come noi diremmo, e ben diremmo, i Langobardi si appropriarono una parte delle terre del popolo vinto. Anche Cassiodoro nelle sue formole dice ai Goti: *Romani vobis ut sunt possessionibus vicini, ita sunt et charitate conjuncti,* mentre non tutti i Romani erano possessori di fondi » (11).

Secondo me, ecco come andarono le cose. I Langobardi, come gli Eruli ed i Goti, conoscevano l'ordinamento militare romano ed il modo che gli eserciti romani tenevano nell'acquartierarsi, tanto più che, come è risaputo, quei barbari avevano combattuto accanto agli eserciti romani di Narsete contro gli Ostrogoti. Ora i soldati romani, quando prendevano i quartieri d'inverno, si distribuivano tra i possessori della provincia, dove si trovava l'esercito, in modo

(1) Troya, *C. d. l.,* 526.
(2) *Pact. Sicardi,* c. 14.
(3) Il Caumo, *Sui tertiatores*, Firenze 1872, osserva a p. 15, che di questo terzo dei frutti non si trova menzione alcuna: ma è proprio il caso di dire che i troppi alberi non gli han fatto vedere il bosco. Il nome solo di terziatore dice abbastanza che il tributo non può essere stato che il terzo dei frutti.
(4) Invece il Capei, il Walter, il Bethmann-Hollweg, il Caumo, il Nani, ne sostengono la condizione colonaria.
(5) Troya, *C. d. l.*, V, 616, p. 763.
(6) *Pact. de Leburiis*, c. 19, 11, 12.
(7) Vedi *Greg. Ep.*, 1, 14.
(8) *Pact. cit.*, 9, 10.
(9) *Pactum Sicardi*, c. 14.
(10) Schupfer, loc. cit., p. 1157-58.
(11) Vol. I, p. 61.

che di ogni casa due terzi restavano liberi al proprietario, un terzo era dato al soldato durante l'acquartieramento, e, mentre i soldati in faccia al proprietario erano detti *hospites*, e questi prendevano il medesimo nome di fronte a quelli, il rapporto che per questa distribuzione sorgeva tra di loro indicavasi col nome di *hospitalitas* (1).

Quando i Langobardi vennero in Italia e ne cominciarono il conquisto, non essendosi ancora questo compiuto, e durando essi sempre in guerra, non sicuri ancora di restare definitivamente nella nuova sede, nè potendo attendere ad una regolare partizione, seguendo il sistema romano di acquartieramento, si distribuirono tra i possessori delle terre italiane occupate, ed imposero loro il tributo di un terzo dei frutti. A questo tempo si riferisce il primo passo del Diacono: « His diebus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt, reliqui vero per hospites divisi, ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur ». Ed ecco come i Langobardi, di fronte ai Romani, dal rapporto che sorgeva da questa specie di acquartieramento, si dissero, secondo il linguaggio romano, di cui il Diacono fa uso ed in questo passo ed altrove, *hospites*.

Durante il governo brevissimo dei due primi re langobardi dediti a conquistare, e durante l'interregno turbato anch'esso da continue guerre, le cose restarono nel medesimo stato; ma quando con Autari la conquista fu estesa e fermata, quando l'ordine fu stabilito nel nuovo sorto regno, allora si pensò, seguendo l'esempio degli altri barbari che avevano occupate provincie dell'impero, di assicurare ai vincitori il possesso di una parte delle terre dei vinti, e ciò sia per rendere più stabile la conquista, sia per affezionare il popolo vincitore alla nuova sede. E proprio a questo tempo si riferisce il secondo passo di Paolo Diacono.

Questa interpretazione ci sembra la più conforme ai documenti e più ancora alle leggi dell'epoca; ma prima di passare a svolgere gli argomenti che ci hanno indotto ad abbracciare la nostra opinione, è d'uopo esaminare gli argomenti addotti dallo Schupfer. Egli primieramente cita a sostegno della sua opinione la legge 59 di Liutprando, nella quale si legge: « Si quis gastaldius, vel actor curtem regiam habens ad gubernandum, ex ipsa curte alicui sine iussione regis casa tributaria... ausus fuerit donare, ecc.». Ora io non credo che la casa tributaria, di cui parla questa legge, fosse la casa dei vinti, su cui questi pagavano il tributo del terzo, ed invece a me sembra che la casa tributaria non fosse altra che quella casa che trovavasi in mezzo ad un terreno concesso a livello od enfiteusi, e, con espressione più generale con uno di quei contratti, che poscia costituirono la così detta infeudazione volgare. E mi conforta in quest'opinione il vedere come nella legge 252 di Rotari si parli di *casa tributaria* ancora, ma in modo da fare chiaramente comprendere che essa non indicasse affatto un rapporto di diritto pubblico. Ivi è proibito di oppignorare la *casa tributaria,* e ciò perchè questa non poteva dirsi veramente di proprietà del concedente, che si era servato solo un diritto sulla medesima, e non di proprietà del concessionario, che ne ripeteva la concessione dal primo cui pagava il tributo. D'altra parte tra i documenti pubblicati dal Troya, nel suo *Codice diplomatico langobardo,* se ne leggono non pochi, dove è parola di concessione di casa, nella quale il concessionario si obbliga di risedere, dietro pagamento di un canone o tributo annuo, canone che mostra chiaramente come quella casa è non altro che la casa colonica o rustica, intorno alla quale giacciono le terre, che il concessionario deve coltivare (2). Dunque, secondo me, le case tributarie delle Corti regie erano le case concesse da queste con uno dei suddetti contratti, e sulle quali i concessionarii pagavano il censo o tributo.

Nè diversamente io comprendo la *terra tributaria* del capitolare di Ludovico il Pio (3). Anch'essa è una terra concessa dal sovrano o da chi per lui, dietro pagamento di un canone, e noi sappiamo che di quei tempi le terre, tanto del sovrano, quanto delle chiese, solevansi, per lo più, concedere a livello, ad enfiteusi ed a prestaria. Come quindi vi erano terre tributarie della Corte regia, così potevanvi essere terre tributarie di privati, e per avventura ciò potrebbe desumersi dalle stesse parole del capitolare:... *terram tributariam, unde tributum ad partem nostram exire solebat:* se le terre tributarie fossero state esclusivamente quelle sulle quali si corrispondeva un tributo alla parte pubblica, le parole che si leggono dopo *terram tributariam* non sarebbero state necessarie, e però se il legislatore credette necessario scriverle, vuol dire che vi erano altre terre tributarie di privati. Il capitolare di Pipino è uno di quelli che miravano a salvare i diritti del sovrano contro le usurpazioni dei grandi, le quali, come già abbiamo visto, andavano sempre più aumentando; e spesso avveniva che questi grandi, acquistando terre gravate di un tributo o canone verso la parte pubblica, trascurassero corrispondere questo.

Adunque tanto le case tributarie quanto le terre tributarie accennano, a mio credere, ad un rapporto di diritto privato, che poteva benissimo esistere tra la Corte regia ed i concessionarii.

Nè crediamo che la *tertia*, di cui parla il documento del 740, accenni al pubblico tributo im-

(1) Gaupp, *Ansiedlungen*, p. 198; LL. 5, 16, Cod. Theod., *De metat.*, VII, 8; LL. 1, 2, 5, 10, Cod. Just., *De metat.*, XII, 41.

(2) Troya, *Cod. dipl. lang.*, IV, 594; V, 738, 786, 810, ecc.

(3) *Leg. lang. Lud. P.*, 29.

posto ai vinti. Ecco le parole del diploma: « In Dei nomine domnus Trasamundus gloriosus et summus Dux donamus atque concedimus in monasterio S. Dei genitricis Mariae semper virginis *decimas de vino et de grano seu et de olio vel de tertia que a populo colligitur de massa ubi Mellitus actionarius est...* » (1). Il duca dona al monastero la decima parte del vino, del grano e dell'olio o della terza, che si riscuote nella massa di Melito. Ora, come vedesi, la *tertia* non è che la prestazione di grano, olio e vino che gli abitanti della massa dovevano al duca, appunto perchè concessionarii delle terre del duca medesimo, Se si fosse trattato del pubblico tributo, questo sarebbe toccato alla Corte regia, nè il duca ne avrebbe potuto disporre. D'altronde questo documento proverebbe pure come, anche presso i Langobardi, solessero abbandonarsi agli enti ecclesiastici i pubblici tributi in tutto od in parte, mentre noi abbiamo già visto che di simili concessioni non si ha traccia presso quel popolo, appunto perchè contrarie a tutta la sua politica. Infine che nel diploma si parli delle decime dei canoni dovuti dai coltivatori della massa al duca si rileva dalle altre parole: *in integrum ipsam decimam per singulos annos in ipso monasterio dare debeamus.*

Di gran lunga più gravi sono gli argomenti, che il professore di Roma trae dai patti conchiusi dai principi langobardi di Benevento con i Napoletani. Comincio dal dichiarare che io ancora ritengo i terziatori del ducato di Benevento di condizione libera e non di condizione servile. Riconosco che i terziatori, di cui parlano i patti tra i Langobardi di Benevento ed i Napoletani, pagavano il tributo alla parte pubblica, ma non ammetto che il pagamento di tale tributo sia esclusivamente effetto di un rapporto di diritto pubblico. E cioè non credo che questi terziatori fossero assolutamente i vinti che pagavano allo Stato, il terzo dei frutti delle loro terre; che la *tertia* che essi pagavano fosse assolutamente il tributo sopra le terre possedute originariamente dai vinti e da loro conservate col nuovo imposto peso; e che tutti i possessori romani dell'Italia langobarda fossero terziatori.

Premetto alcune osservazioni. I Langobardi, che dopo occupato il ducato beneventano, vi si fermarono, dovevano essere pochissimi, tanto che, come è generalmente risaputo, vi erano larghe estensioni di terre abbandonate, e sulle quali Grimoaldo allocò alcuni Bulgari venuti in Italia. Ora potette ben avvenire, come sotto gli stessi Ostrogoti, che su molte terre non si fece la ripartizione di fatto, ed allora, come il terzo di queste terre sarebbe di fatto ricaduto allo Stato, il quale poi a sua volta per farlo coltivare avrebbe dovuto concederlo, si lasciò agli antichi possessori, i quali sottoposero tutto il fondo da loro posseduto al tributo del terzo; ma i possessori, anzichè essere considerati come corrispondenti un'imposta, il che ripugna a tutto il sistema tributario langobardo, vogliono essere considerati come livellarii perpetui. Sicchè in fondo sorse un rapporto di diritto privato tra la Corte regia ed i possessori, simile del tutto a quello che sorgeva tra la stessa Corte regia ed i concessionarii di terre pubbliche coll'obbligo di pagare un canone, i quali ancora dovevano essere non pochi nel ducato di Benevento. Solo così può spiegarsi il gran numero di quei terziatori che pagavano la *tertia* alla parte pubblica.

Osservo ancora. Come risulta evidentemente dall'art. 14 del patto conchiuso da Sicardo con i Napolitani nell'836, i terziatori della parte pubblica prestavano, oltre il tributo, altre prestazioni ed opere personali (*responsaticum.... et angarias et calcarias... et exenium ad ducem...*) (2). Ora io non so persuadermi come si potessero imporre ai vinti queste altre prestazioni e queste opere personali, quando il Diacono non ne fa alcun cenno; che anzi egli, dopo il secondo passo, soggiunge che non vi erano violenze o soprusi nel regno langobardo. Io credo invece che queste prestazioni ed angarie erano imposte ed accettate nei contratti di concessione delle terre del pubblico, e mi conforta in questa opinione il vedere come in parecchie carte langobarde, trovansi pattuite simili prestazioni ed angarie (3). E se i terziatori della Corte beneventana dovevano l'*exenium* al duca, leggo in un documento del 906 che Anstrido, prendendo *ad laborandum* dal clerico Wattulo una casa (tributaria quindi), si obbliga non solo a pagare la metà de'frutti al concedente, ma di trattare questo od il messo di lui bene, quante volte si fosse recato nella casa concessa (4).

E proseguendo nelle osservazioni, tanto dai patti conchiusi tra i principi beneventani ed i Napolitani, quanto da documenti napolitani di epoca posteriore (5), si rileva che anche in terre soggette al ducato napolitano vi erano terziatori, i quali pagavano il tributo alla *pars neapolitanorum.* Ora potrà mai dirsi che il pagamento di questo tributo fosse indizio di un rapporto di diritto pubblico fra i terziatori del Napolitano ed il ducato napolitano? Io non lo credo, perchè il sistema tributario delle provincie greche d'Italia era in fondo il romano. E se i proprietarii delle terre pagavano il tributo fondiario, come e perchè avrebbero dovuto pagare anche il terzo dei frutti? Ma si dirà che questi terziatori erano i vinti dai Langobardi, ritornati nelle vicende guer-

(1) Troya, *C. d. l.*, III, 526.
(2) Padelletti, *Fontes iur. ital. m. ae.*, p. 323.
(3) Troya, *C. d. l.*, IV, 594, 662; V, 738, 786, 787, 810, 814, 875, 918, 951, 952.
(4) Troya, *C. d. l.*, V, 968.
(5) *R. Neap. Arch. Monum.*, 5, 82, 93, 169.

resche con le loro terre sotto il dominio romano. Ed allora perchè questi terziatori non venivano esonerati dal pagamento della *tertia*, quante volte certamente i loro fondi erano sottoposti anche al tributo fondiario romano? Anche il fisco napoletano usò fare concessioni di terre con contratto di livello, come lo usarono i privati, cosa che può rilevarsi ad esuberanza dai documenti da me ricordati innanzi e dalle espressioni di fondi *fundati* o *exfundati* che si leggono in molti documenti napolitani, e che si leggono anche nei patti tra quei di Benevento e quei di Napoli. Di qui venne che i concessionarii delle terre del fisco nei ducati napolitani, si dicessero terziatori dalla quantità del canone che pagavano, parola improntata forse dai Langobardi vicini.

Passando ora ad esaminare i patti conchiusi tra i principi beneventani ed i Napolitani, ci si presenta prima quello concluso circa il 780. Ebbene, a me sembra evidente che dal capitolo I di esso risulti come le terre dei terziatori fossero terre concesse a censo dalla Corte regia langobarda o dal fisco napolitano, terre censili insomma: nel detto capitolo invero è disposto che, se i Napolitani avessero possedute terre, su cui avrebbero dovuto pagare censo alla parte langobarda, e non avessero corrisposto tale censo per venti anni, la terra si ritenesse libera; e viceversa se i Langobardi avessero possedute terre senza pagare per vent'anni il censo alla parte napolitana. Oh! dunque il censo, che i Langobardi avrebbero dovuto pagare alla parte pubblica napolitana, sarebbe il terzo dei frutti? E come la parte napolitana avrebbe imposto il pagamento del terzo? Forse per rappresaglia ai Langobardi? No per certo. Erano terre concesse a censo dalla parte pubblica napolitana, e che, per vendita od in altro modo, erano pervenute a Langobardi. Il capitolo II poi si riferisce certamente alle terre censili comprese nel territorio, su cui era caduta la controversia tra i due popoli, e la quale veniva tolta col patto, ed è però che si parla di *fundora fundata sive exfundata,* e cioè fondi tenuti tuttavia dai concessionarii o abbandonati da questi, o non concessi ad alcuno.

I terziatori addivenivano, salvo il tributo al concedente, proprietarii delle terre loro concesse, e però potevano alienarle o concedere su di esse ipoteca (*vendere vel infiduciare*). E che i terziatori potessero vendere le terre loro concesse, oltre che dal patto, rilevasi da un documento napoletano del 958, dal quale risulta che tal Garo langobardo aveva venduto parte delle terre che per metà gli appartenevano *pro partibus nostre langobardorum,* mentre l'altra metà *pro partibus milite napolitanorum* apparteneva a tale Stefano (1).

Ora poteva essere avvenuto che i terziatori dei fondi nel territorio che si divideva le avessero infiduciate, ed allora si convenne nel capitolo III che la parte pubblica langobarda e la napolitana avessero ciascuna per la metà restituito il danaro al terzo creditore, e quindi divise per metà le terre così liberate dall'ipoteca, come le altre non infiduciate: che se non volevano restituire il danaro mutuato, i fondi dovessero dividersi in tre parti, di cui una alla parte langobarda, una alla napoletana e la terza ai creditori ipotecarii (*qui ipsos solidos datos habent*).

Il capitolo IV contiene una misura politica, poichè mentre venne proibito ai terziatori delle terre toccate alla parte langobarda di alienarle o ipotecarle ai Napolitani, venne pure proibito ai terziatori delle terre toccate alla parte napolitana di venderle ed ipotecarle ai Langobardi, e ciò perchè erano terre poste sul confine.

Il capitolo XI ha pure la sua grande importanza, poichè prevede le quistioni che potevano sorgere sopra fondi abbandonati (*de fundis exfundatis*), e dispone che in tale caso bisognasse indagare diligentemente a quale terziatore si fossero appartenute, e cioè se ad un terziatore langobardo, ovvero ad un napolitano.

Infine il capitolo XII mentre parla di uomini censili, fa pure chiaramente comprendere che, nella divisione, i terziatori non venivano spogliati delle loro terre; e che, se il fondo, sul quale essi risiedevano, fosse toccato per metà alla parte pubblica langobarda e per metà alla parte napolitana, dovessero corrispondere il censo alle due parti. E che vi fossero terziatori comuni si desume anche da un documento napolitano del 979, nel quale tali Pietro e Stefano figli di Trasaro promettono al monastero dei santi Sergio e Bacco « *cuius hospites sumus partibus militie et partibus langobardorum* » di « dare et persolbere seu facere... serbitium et censum seu consuetudino... sicuti fecimus et dedimus nos et parentibus nostris vobis et ad antecessoribus et *ad autoribus vestris*... (2), e gli autori del monastero non potevano essere che le due parti, napolitana e langobarda. Era però fatta facoltà al terziatore di abbandonare il fondo che poteva essere di accordo delle due parti pubbliche dato ad un altro (Et si aliunde voluerit ibi hominem fundare potestatem habeant). Che, se non potevano mettersi d'accordo, il fondo veniva diviso tra le due parti.

Adunque dal patto conchiuso circa il 780, mentre risulta fino all'evidenza, e lo ha stupendamente dimostrato il dotto prof. Schupfer, la libertà dei terziatori, non mi pare che risulti il carattere pubblico del tributo che i vinti possessori avrebbero pagato allo Stato. Che anzi, come più sopra dicevamo, questo patto concorre a provare come il rapporto, che esisteva fra i terziatori di terre della Corte regia, fosse un rapporto di diritto privato, derivante da contratti di concessioni, contratti che i concessionarii potevano sciogliere coll'abbandonare il fondo, e che la

(1) *R. neapol. arch. monum.*, 82 e 93.

(2) *R. neapol. arch. monum.*, 169.

Corte regia concedente poteva rinnovare con altri, come ne attesta il capitolo dodicesimo del patto. E tanto più ci confermiamo nella nostra opinione, in quanto che scorgiamo tra privati fermarsi rapporti del tutto identici a quelli che risultano dai capitoli del patto più sopra esaminati. Anche i terziatori o coloni dei privati avevano facoltà di abbandonare il fondo (1); che anzi a me sembra come la multa o penale, che per lo più solevasi imporre a colui, che prendeva a colonia perpetua un fondo, pel caso che abbandonasse questo (2), si imponesse per porre un freno a questa facoltà che dalla consuetudine veniva ai concessionarii. Se adunque anche i privati solevano concedere fondi in locazione perpetua (*aeternis temporibus*) (3); se i concedenti imponevano prestazioni ed angarie ai concessionarii, così come erano imposte ai terziatori di Benevento; se, come questi, quelli ancora avevano facoltà di abbandonare i fondi concessi, ne viene come necessaria conseguenza che il rapporto fosse identico ed uno.

Passiamo ora al patto di Sicardo dell'836. Al chiarissimo prof. Schupfer, e con lui al professor Perla (4) fanno grande impressione le parole, con cui incomincia il capitolo IX del passo: *Et hoc promittimus de tertiatoribus*. « Sicardo dice (così lo Schupfer) *promittimus* e non *decernimus*: e nondimeno i terziatori erano sudditi suoi ». Anche noi notiamo l'eloquenza della frase, ma ce la spiegamo dal perchè il capitolo IV come il XIV si riferiscono, non per certo a tutti i terziatori del ducato langobardo, ma solamente ai terziatori comuni, a quelli cioè che risedevano sopra un fondo diviso tra le due parti, ed i quali, come già abbiamo detto, dovevano corrispondere il tributo all' una e all' altra (*et serviat ambabus partes*, dice il capitolo XII del patto dell'anno 780 circa). Qesti terziatori non potevano essere venduti, se non in caso di omicidio o tentato omicidio. Per gli altri terziatori del ducato, sia risedenti sopra terre del duca o principe, sia su terre dei privati, provvedevano le leggi langobarde in generale, ed in ispecial modo gli editti de' principi di Benevento, nei quali ultimi leggo una legge che ha proprio riguardo al plagio, alla vendita di un uomo libero (5). E questo concetto è reso più chiaro ancora dal capitolo XIV del patto di Sicardo, dove si legge: « De tertiatioribus vero hoc stetit, ut nulla nova eis a parte reipublicae imponatur, excepto antiqua consuetudine, hoc (*est*) responsaticum solum, et angaris, et calcarias, simul et ad *dominas suas* angarias et pensiones secundum antiquam consuetudinem nec non et exenium ad ducem, unum semel in annum, quod fuit prisca consuetudo; nam nulla alia nova imponatur a parte rei publicae ad eos *qui se dividunt* nisi tantum modo responsaticum et angarias superscriptas ». Le parole *dominas suas* non possono riferirsi che alle due parti pubbliche, la langobarda e la napolitana, e lo stesso Perla dice: « Nelle *dominas suas* erano evidentemente designate le due *partes* la langobardarum e neapolitanorum, i due Stati con i quali i tertiatori della Liburia si trovavano in rapporti » (6).

Le altre parole poi *qui se dividunt* indicano più chiaramente ancora di quali tertiatori intende parlare Sicardo, e cioè dei tertiatori della Liburia risedenti su fondi divisi tra i due Stati.

Non può adunque dirsi che i terziatori, di cui parla Sicardo nei capitoli IV e XIV, siano stati suoi sudditi, poichè essi erano anche sudditi del duca di Napoli. E certamente a questi terziatori si riferivano anche i capitoli XX e XXI di cui ci son restate le rubriche. *Ut si terciator absconse exercitalis factus fuerit aut miles*, poichè, essendo tali terziatori sudditi comuni, diciamo così, dei due Stati, non potevano essere fatti entrare nè nell' esercito dei Langobardi (*exercitalis*), nè in quelli dei Napolitani (*miles*) (7). E lo stesso credo debba pensarsi anche del capitolo XXII, la cui rubrica, a noi soltanto pervenuta, suona: « Ut si quis homo liber uxorem duxerit tertiatricem ». Il Perla, combattendo lo Stroffolini, che vorrebbe trarre da questa rubrica argomento per sostenere la condizione servile dei tertiatori, dice: « Ora a prescindere che il contenuto di questa rubrica è perduto e che la rubrica stessa bene potesse essere opera tardiva del compilatore del Codice Cavense n. 22, non scritto che nei principii del secolo XI, è chiaro che l'*homo liber* non è espressione che stia in antitesi con la gente vinta e ridotta a condizione d'inferiorità politica, ma non in rapporti di servitù presso i privati signori. Quel

(1) La vedova Bona, nel donare al monastero di Farfa il casale di Formicata, dice: « in tali vero tenore ut si ipsi homines coloni nostri residere voluerint in ipso casale, omne servitium aud dacionem quod nobis fecerunt de predicto casale Fornicata... persolvant in ipso Dei coenobio tantummodo, ut nulla eis fiat super impositio nisi ut superius diximus quantum de prenominato casale nobis persolverant. Et si minime coloni ipsi in eodem casale residere voluerint, habeant licentiam exeundi de casale ipso cum mobilibus suis... ». Troya, *C. d. l.*, IV, 622. Nè si dica che qui è la volontà della donante che concede libertà ai coloni. In un documento del 736, Pertulo nell'allocarsi sopra un fondo del centenario Tasulo, si riserva il diritto di menare seco la metà delle cose mobili, pel caso che volesse abbandonare il fondo. E da tutto il documento si rileva chiaro che il diritto del terziatore di abbandonare il fondo era figlio di antica consuetudine. Troya, *C. d. l.*, III, 510.

(2) Nel 752, Arnifrido si obbliga di risedere in una casa (colonica) del suocero Martalona, e di pagare 50 solidi di penale, se la abbandona e se trascura lavorare le terre. Troya, *C. d. l.*, W, 662; confr. V, 787, 810, 844, ecc.

(3) Troya, *C. d. l.*, V, 875.

(4) *Capua Vetere*, S. Maria Capua Vetere, 1887, VII.

(5) *Capit. dom. Areg.*, 13.

(6) Op. cit., p. 215.

(7) Tale interpretazione è confermata dal cap. VII, dove si legge: « ... De homicida vero ita stetit, ut si quispiam *exercitalem* aut *militem*... simplisiter ambulantem praesumpserit occidere... » e dove certamente l'*exercitalem* è il soldato langobardo, il *militem* è il napolitano.

capitolo non faceva che regolare i matrimonii tra due schiatte, come già aveva fatto la legge 127 di Liutprando, e proprio la stessa rubrica 22 del capitolo di Sicardo fu citata dal prof. Schupfer come prova per escludere la condizione servile dei terziatori e per mostrare che costoro erano in migliore condizione che gli aldii » (1). Io, mentre riconosco che molto a proposito si invochi quella rubrica, per provare la condizione libera dei terziatori, non posso darle il significato, che vorrebbe il Perla, primieramente perchè nell' 836 non poteva essere quella separazione tra le due schiatte, che esisteva ancora e solo fino ad un certo punto ai tempi della legge di Liutprando, e poi ancora perchè non arrivo a persuadermi perchè Sicardo volesse provvedere ai matrimonii tra le due schiatte proprio in un patto interstatale. Io adunque credo che nel capitolo XXII del patto di Sicardo si prevedesse e regolasse il caso in cui un uomo di condizione libera, sia langobardo che napolitano, si unisse in matrimonio con una donna che, per eredità del padre terziatore di uno di quei fondi divisi infra i due Stati, possedesse tale fondo, e quindi ne fosse terziatrice. A me questa interpretazione è dettata dal carattere del patto dell'836, e mi sembra giusta, quando considero che era necessario regolare i rapporti che quel libero uomo, suddito dell'uno ovvero dell'altro Stato, veniva a stringere con amendue a causa del fondo censile della moglie.

Ma a confortarmi nella opinione che i Langobardi presero una parte delle terre dei vinti, con la quale si costituirono le libere sorti loro, accanto alle libere possessioni dei Romani, concorrono altri argomenti.

E, primieramente, la distribuzione di una parte delle terre dei vinti era una conseguenza della conquista, alla quale tutti del popolo vincitore avevano contribuito, sicchè ciascuno di loro doveva parteciparvi in compenso dell'opera sua. Se fosse vero che ai Romani fosse stato imposto il pagamento del tributo del terzo dei frutti, e che questo tributo, più che ai singoli Langobardi, fosse pagato allo Stato per mezzo de' suoi funzionarii (*hospites*), questo tributo, di carattere pubblico, avrebbe dovuto necessariamente poi distribuirsi, annualmente almeno, tra i sudditi Langobardi, per assicurare loro il sostentamento, altrimenti questi sarebbero stati costretti, per campare la vita, a spogliazioni e violenze, il che non può ammettersi, parlandoci il Diacono della pace e della tranquillità del regno langobardo, dopo la partizione fatta da Autari. Ora di questa partizione del tributo fatta dallo Stato tra i cittadini langobardi non si ha traccia alcuna nelle leggi e nei documenti dell'epoca; e d'altra parte noi non sapremmo conciliare la supposizione del tributo imposto, col fatto che ciascun suddito langobardo doveva accorrere all'esercito con armi e bagagli, e che ciascuno doveva essere armato a seconda della sua sostanza, cose tutte queste che risultano dalle leggi stesse langobarde. Inoltre, se il tributo si pagava allo Stato per mezzo dei suoi ufficiali, questi non potevano essere che i gastaldi e gli azionarii, impiegati della Corte regia; eppure nelle leggi langobarde non si trova un cenno ad una cotanto importante funzione di questi magistrati, mentre non si riscontra una disposizione che avesse riguardo a questo tributo di carattere pubblico, e ne disciplinasse la prestazione, e la assicurasse, minacciando pena ai riottosi, come trovasi minacciata contro coloro che trascuravano prestare le scufie dovute (2). E di più, per la esazione di cotesto tributo, sarebbe stata necessaria una specie di catasto, e quindi dei registri, registri che esistevano presso quei popoli che conservarono una specie di tributo fondiario, e di cui a noi sono pervenute notizie; mentre nessuna traccia anche più lontana noi abbiamo dell'esistenza di simili registri presso i Langobardi, presso i quali, dato il sistema del tributo, sarebbero stati più che necessarii.

Alcune leggi langobarde poi e gran numero di documenti non si potrebbero spiegare, senza ammettere l'esistenza di libere possessioni langobarde e libere possessioni romane.

Incomincio dalle leggi. Queste, come riconoscono quasi unanimemente gli scrittori, sono fatte pei Langobardi principalmente, e quindi le disposizioni che si contengono negli editti, specie in quello di Rotari, a questi voglionsi riferire più che ai Romani. Ora trovo una legge di Rotari, la 151, la quale prevede la costruzione di un mulino su fondo altrui, e dispone che, se colui, il quale aveva costruito, « suum probare non potuerit, amittat mulinum et omnem operam suam et ille habeat cuius terram aut ripam esse invenitur, quia omnes scire debent quod suum non alienum est ». Questa legge era fatta anche e più per i Langobardi, come può desumersi dalla parola *omnes* che in essa si legge, e però presuppone necessariamente che anche questi fossero proprietarii di terre. La medesima cosa fanno pensare le leggi 227 e 228 dello stesso editto rotariano, che parlano della compra-vendita di terre e della prescrizione quinquennale di cose immobili, tanto più che in queste leggi non si fa alcuna riserva pel diritto che la Corte regia avrebbe avuto al tributo del terzo dei frutti. Ed infine io non saprei spiegarmi le minute disposizioni dettate dall'editto di Rotari a tutela della proprietà stabile, tra le quali leggo la legge 236 intorno alla violazione dei confini, se i Langobardi non fossero essi stessi stati proprietarii di terre.

E passando agli editti posteriori, senza fermarmi alle leggi intorno alle prescrizioni di trenta

(1) Op. cit., p. 217, nota.

(2) *Roth.*, 21.

e di quaranta anni di Grimoaldo e di Liutprando, che m'ispirano le medesime considerazioni fatte or ora; senza fermarmi ancora ad altre leggi, specie di Liutprando, che fanno pensare ad alienazioni di cose immobili, e senza trattenermi a lungo sulla legge 92 di Liutprando che parla di terra, su cui un libero uomo risiedeva *livellario nomine,* terra che come fa bene intendere la legge, doveva essere libera da tributo, e che poteva appartenere ad un langobardo, mi arresto ad alcune leggi militari, che hanno stretto rapporto al possesso fondiario. Liutprando concesse ai giudici di dispensare dal servizio militare sei possessori, agli sculdasci tre soli, ai saltarii uno soltanto (1). Astolfo poi, mentre Rachi, secondo la costituzione militare barbarica, aveva disposto che tutti gli esercitali accorressero all'esercito con armi e bagagli (2), volle regolare il modo come ciascuno dovesse essere armato e provvisto; e dispose che i proprietarii di sette case massarie ed i negozianti maggiori dovessero militare a cavallo ed essere armati di lorica, lancia e scudo; i possessori di quaranta iugeri di terra ed i negozianti mediocri dovessero anch'essi avere cavalli ed essere armati solo di scudo e lancia, gli altri poi, e quindi anche i proprietarii di meno che quaranta iugeri di terra militassero da pedoni, armati di scudo, turcasso, archi e frecce (3). Ora non credo che si possa in alcun modo revocare in dubbio come i possessori, di cui parla Liutprando, ed i proprietarii più o meno ricchi di terre, di cui discorre Astolfo, fossero Langobardi, i quali quindi avevano terre a loro, in libera cioè e piena proprietà, ed essi non dovevano essere pochi, poichè è risaputo che il nerbo degli eserciti barbarici si fosse la cavalleria. Queste leggi militari ancora non potrebbero assolutamente spiegarsi, come le innanzi ricordate, senza ammettere che ai Langobardi fu assegnata parte delle terre italiane, e che quindi, accanto alle possessioni dei Romani, fossero poste, in forza di una distribuzione, le libere sorti o possessioni dei Langobardi.

Come dalle leggi, così la nostra tesi è confortata dai documenti dell'epoca. Invero trovo che nel 624, il duca di Cremona Wolphrit è chiamato a giudicare intorno alla proprietà di un pezzo di terreno, che il langobardo Wolpolph *generosus miles* pretendeva *se iuste et legaliter possidere,* e che Ubaldo presbitero della Chiesa di Santa Maria affermava essere sua *ex charta empcionis.* Ecco adunque un fondo non sottoposto al tributo, e che Ubaldo aveva acquistato con un contratto di compra-vendita contenuto in una pergamena esibita in giudizio (4).

Nel 666 il prete Grazioso dona alla Chiesa di Santa Maria di Cremona una pezza di terra *cum vineis, culto, prato, silva et anca,* e la formola tutta romana con cui è concepita la donazione e la mancanza di una qualsiasi riserva, ne mostrano che la terra faceva parte della libera possessione di Grazioso, per certo romano, come ne indica il suo nome (5).

Nel 686 tre fratelli Cataldo primicerio, Adoaldo e Sichemondo, certamente langobardi, tanto più che i due ultimi sono gasindii regii, fanno donazione all'Ospedale dei Santi Eusebio e Sirino in Cremona di una terra estesa quattro pertiche e ventiquattro tavole, di altra di settanta pertiche e di altra di ottocento (6). Ora queste terre, che certamente i tre fratelli avevano ereditate dal padre loro Liutprando, e che essi possedevano in comune, costituivano delle libere possessioni, poichè nell'atto non trovasi fatto cenno alcuno a tributo gravante su di esse.

Lo stesso dicasi di tutte le terre che Rachi diacono, figlio di Alachi defunto duca, dona nel 693 al Capitolo cremonese, e che erano comprese nel suo patrimonio *(de substantia facultatis mee)* (7).

Da un giudicato di Magnifredo duca di Cremona del 707 si rileva che Adelelmo *bonus vir,* aveva venduto a Rotari, arcidiacono della chiesa cremonese, una terra di duecento pertiche, ventidue tavole ed otto piedi, facendosela poi riconcedere a titolo di livello (8). Trattavasi adunque di una terra di piena proprietà di Adelelmo, certamente langobardo, come attesta il suo nome, e che egli, dopo aver venduto, prende *ad laborandum*, obbligandosi necessariamente a pagare alla chiesa il tributo e le prestazioni allora in uso.

Nel 710 i fratelli Alfredo, Anuardo e Garone, donano al monastero di San Teonisto di Trevigi, oltre le famiglie dei servi, anche la parte di alcuni mulini, che loro toccava nella divisione coi fratelli (9). Ora questo documento, messo in rapporto con la legge 151 di Rotari, mostra sempre più l'esistenza delle libere possessioni dei Langobardi.

E qui potrei moltiplicare gli esempii (10); ma credo i documenti riportati sufficienti. Se non si ammettesse che i Langobardi, mercè la partizione di una parte delle terre dei vinti, avessero libere possessioni, questi documenti non potrebbero spiegarsi. Nè può ricorrersi alla supposizione che molti Langobardi avessero acquistato terre, in forza di donazione dei sovrani e dei duchi, poichè è generalmente risaputo, come per principio di diritto germanico, le cose donate da quelli non si potessero alienare, senza

(1) *Liutp.*, 83; *Aist.*, 7.
(2) *Rach.*, 4.
(3) *Aist.*, 2, 3.
(4) Troya, *C. d. l.*, I, 295.
(5) Troya. *C. d. l.*, II.
(6) Troya, *C. d. l.*, III, 351.
(7) Troya, *C. d. l.*, III, 362.
(8) Troya, *C. d. l.*, III, 379.
(9) Troya, *C. d. l.*, III, 387.
(10) Troya, *C. d. l.*, III, 415, 423, 425, 432, 466, ecc.

il consenso del donante; ed a prescindere che questo principio trova la sua conferma in alienazioni fatte dalle chiese e dai monasteri arricchiti dai sovrani, leggo in un documento del 748, nel quale l'abate Zaccaria dona a Lupo la terza parte di una casa sita nell'abitato di Benevento e donatagli dal duca: « Unde ego, qui supra Zacharias, *pro confirmanda mea donatione nominatam gloriosissimam petii potestatem ut annulum suum affigi praeciperet, quod et affixum est* » (1).

Nè minore efficacia per la nostra tesi sono le tante concessioni ad *laborandum,* fatte da privati langobardi delle loro terre e delle quali avremo occasione di occuparci. Invero in queste concessioni si leggono gli obblighi che si assumeva il concessionario, obblighi che, come abbiamo già visto, sono simili a quelli che gravavano i terziatori della Liburia, e non si fa mai un benchè minimo cenno del tributo che lo Stato avrebbe potuto pretendere sulle terre concesse.

Adunque, per conchiudere, i documenti ci parlano di tributi e di terziatori, ma il tributo non è altro che un canone, il quale poteva essere corrisposto alla Corte regia ed ai privati, secondo che le terre su cui i terziatori o liberi livellarii risedevano si appartenevano a quella od a questi. Il carattere pubblico del tributo, come manifestazione di un pubblico rapporto tra lo Stato langobardo ed i Romani possessori, non risulta dai documenti, e non trova il benchè minimo riscontro nelle leggi, le quali anzi, insieme ai documenti dell'epoca, concorrono a dimostrare che i Langobardi presero una parte delle terre dei vinti, sicchè il resto fu conservato da questi, libero da ogni tributo sia verso lo Stato, sia verso i privati. Forse potette avvenire che una parte delle terre dei vinti non fosse stata di fatto divisa e distribuita, e si fosse conservata dagli antichi possessori, che si obbligarono a pagare il terzo dei frutti su ciascun fondo, da cui avrebbe dovuto distaccarsi il terzo, e ciò dovette, se mai, avvenire naturalmente per le piccole possessioni, i cui proprietarii addivennero così liberi livellarii verso la Corte regia, sicchè anche il tributo da loro pagato è indizio di un rapporto di diritto privato.

Quanto poi al tributo, che sarebbe stato imposto agli artigiani ed ai negozianti, nella seconda partizione fatta da Autari, ci rimettiamo a ciò che dicemmo nella nostra *Storia del diritto* (2). Noi non abbiamo notizia nè di grandi corporazioni di arti e mestieri formate a tale scopo, nè di questo tributo; eppure le leggi langobarde parlano di maestri comacini e di notai. Perchè non avrebbero esse fatto cenno all'obbligo di costoro verso lo Stato? D'altra parte, i documenti ci danno un'idea abbastanza chiara del sistema tributario del regno langobardo, eppure non si trova in essi traccia alcuna di questa imposta pagata allo Stato. È vero che da due documenti si rileva che la Corte regia riceveva dalla città di Piacenza trenta libbre di sapone (3), ma questi documenti non fanno alcun cenno a corporazioni di saponai, ma dicono che le trenta libbre di sapone solevansi corrispondere dalla città di Piacenza. A prescindere adunque dalla considerazione che questo solo esempio non potrebbe far presumere tutto un sistema, i documenti stessi invocati parlano di *pensionem illam de sapone, hoc est libras XXX quae palatii nostri ex civitate Placentina inferabantur,* dalle quali parole può inferirsi che era la Corte regia di Piacenza, che forniva al palazzo del re le trenta libbre di sapone, le quali forse le venivano da prestazioni imposte ai coloni di quella Corte, poichè non sono rari i documenti nei quali ai livellarii s'impongono simili prestazioni, come evidentemente si rileva da documenti dell'epoca franca. Così Auderado e Teudiperto, che avevano ricevuto ciascuno un fondo *ad laborandum* da Gundifredo, si obbligano ciascuno, tra le altre cose, « *traere* (al concedente) *in estate quando tempus fuerit ad civitate dece modia sale* » (4). E tal Wadipert, nel donare le sue sostanze ai nipoti Bonipertulo e Leopert, impone loro « *persolvere... pro anima mea in eccles. sci Salvatoris in Amiato... in auro solid. uno aut per auro, aut per cira, vel per oleo, aut per quem volueritis* » (5).

Riassumendo quanto finora si è detto, io ritengo che ai Romani fu conservata la loro libertà, ma tolta una parte delle loro terre; che alcuni dei piccoli possessori conservarono per intero i loro fondi, ma riconobbero l'alto dominio di essi alla Corte regia, cui sarebbe toccato il terzo, e si obbligarono a pagare il canone di un terzo, ond'è che si dissero anche tierziatori; che altri Romani accrebbero il numero dei liberi livellarii e terziatori, allocandosi sulle sorti toccate ai Langobardi, e sulle possessioni toccate ai Romani. E tra questi liberi livellarii voglionsi ancora comprendere quelli che avevano ricevuto terre a precario dagli antichi possessori, ed i quali furono conservati sulle stesse e da questi ultimi ed anche dai Langobardi, cui quelle terre toccarono in sorte, poichè, secondo la nostra opinione, il patronato romano restò, innestandosi al gasindiato langobardo; che infine gli altri Romani si diedero all'esercizio delle arti, delle industrie e del commercio, nei quali i Langobardi erano poco pratici. Quali conseguenze si debbano trarre da queste conclusioni, si vedrà or ora.

174. A bene osservare la trasformazione degli

(1) Troya, *C. d. l.*, IV, 618.
(2) Vol. I, p. 60.
(3) Troya, *C. d. l.*, IV, 566, 591.
(4) Troya, *C. d. l.*, V, 951, 952.
(5) Troya, *C. d. l.*, V, 929.

ordini sociali, durante la dominazione langobarda, è uopo dividere le classi sociali in due grandi categorie, e cioè quella delle classi superiori e quella delle classi inferiori, e nel contempo tenere presenti ancora i due periodi della dominazione langobarda, il primo dei quali va, può dirsi, fino a Grimaldo, il secondo fino alla caduta del regno. È uopo dividere le classi sociali in due grandi categorie, perchè le gradazioni tra quelle che appartengono alla prima categoria, e le quali si mostrano da principio quasi in embrione, vanno poi mano mano accentuandosi, sì da essere riconosciute dal legislatore medesimo e definitivamente. Per contro le gradazioni tra le classi che appartengono alla seconda categoria e che nei primi tempi sono ben delineate, vanno poi man mano affievolendosi, apparecchiando così l'assottigliamento e la quasi completa scomparsa dei liberi nelle classi agricole del periodo feudale.

È poi assolutamente necessario tenere presenti i due periodi della dominazione langobarda, e per bene studiare le cause che influirono a quelle trasformazioni, cui accennavamo, e ancora per vedere quanta parte potesse aver avuta in tutto ciò la influenza romana, dappoichè come nel primo periodo le tracce del diritto romano sono per certo minori che nel secondo periodo, così quell'influenza dovette essere maggiore in questo, anzichè in quello.

175. Una certa gradazione nella classe dei liberi ci si presenta, come abbiam detto, presso i Langobardi, prima ancora che avessero occupata l'Italia, poichè dal resto del popolo libero erasi andata distaccando una specie di aristocrazia, di nobiltà, la cui origine è la medesima che presso tutti gli altri popoli di stirpe germanica; mentre l'occupazione della Pannonia dovette influire non solamente a meglio marcare la incipiente separazione tra nobiltà e popolo, ma ancora a far sorgere in questo altre gradazioni.

Nel primo periodo della dominazione langobarda quelle separazioni, se esistevano di fatto, non erano per certo riconosciute recisamente dalle leggi; tutti i componenti del popolo langobardo, che era il popolo per eccellenza, come avevano l'obbligo di accorrere all'esercito, così ancora avevano il diritto e nel contempo il dovere di far parte dell'assemblea nazionale, e concorrere in questa alle più alte deliberazioni che interessassero lo Stato. E si noti che Rotari, il cui editto più specialmente può dirsi fatto pel popolo dominante, non fa distinzione tra i suoi Langobardi; tutti sono egualmente esercitali, tutti nella medesima condizione fanno parte dell'esercito, come tutti seggono nell'assemblea del popolo; quel re nel suo editto non parla che di giudici e di esercito o popolo, ed i giudici, non c'è bisogno di spiega, erano gli ufficiali alti del regno, i duchi ed i gastaldi (1). Ma diremo perciò che, anche in questo primo periodo, regnasse vera eguaglianza tra il popolo, e che in questo non si distinguessero che i giudici, sicchè altra nobiltà non vi fosse che quella proveniente dalla carica? S'ingannerebbe a partito chi si facesse a sostenere una simile tesi. L'Hegel (2) sostiene che la nobiltà langobarda si fosse originata dai pubblici ed alti ufficii, sicchè un esercitale elevato alla carica di giudice addivenisse nobile, pur ammettendo che esistesse una certa nobiltà di sangue. Io credo invece che, come presso gli altri popoli di stirpe germanica, così ancora presso i Langobardi, gli alti ufficii, sia dipendenti da elezione popolare, sia da nomina regia, si conferissero ai più nobili. I duchi, che in fondo e nei primi tempi erano figli della elezione popolare, sortivano da nobili famiglie, e ciò ne è dato rilevare dalla storia del Diacono, il quale ne attesta pure che presso i Langobardi, fin dai primi anni dell'occupazione d'Italia, erano delle stirpi più elette delle altre. E quanto ai gastaldi, il re per certo li sceglieva tra i suoi fedeli, tra coloro che lo circondavano, ed i quali per certo dovevano essere di nobile lignaggio, ed io trovo in una carta del 730 un Varnefrido castaldo di Siena, che si dà del magnifico (*Ego magnificus vir Warnefred castaldus civitatis senense*) (3). Le cariche, per certo, specie se ereditarie in una famiglia, contribuivano a fermare la nobiltà di questa, ma ciò non può indurre ad affermare che presso i Langobardi la nobiltà fosse soltanto politica e non ereditaria.

Dallo stesso editto di Rotari può facilmente desumersi che di fatto esistevano delle gradazioni tra i liberi. Il prologo ci parla di poveri ed oppressi a cui tutela specialmente era fatto l'editto, e questi poveri, che per certo erano da meno degli altri liberi, e dei quali parla l'editto, dovevano essere sicuramente Langobardi, per i quali, in particolar modo, come abbiamo già detto, erano fatte le leggi di Rotari. E tra quei poveri, di cui discorre la legge 251 dello stesso editto, ed i quali non avevano che cavalli domati, o buoi da giogo, o vacche, dovevano per certo essere anche dei Langobardi, tra i quali è necessario ammettere una classe che per vivere era necessitata allocarsi sui fondi altrui, quantunque sia quasi certo che la maggior parte dei componenti questa classe siano stati i proletarii romani. Nè qui si arrestano gl'indizii che ne offre l'editto. Come è generalmente risaputo, appo i Langobardi, in questo primo periodo, il quidrigildo non era determinato, come presso altri popoli di stirpe germanica, ed era abbandonato al criterio dei giudici il determinarlo caso per caso. Ciò dovette avvenire per due ragioni principalmente: la prima che, facendo

(1) *Roth.*, 386.

(2) Op. cit., III, 3.

(3) Troya, *C. d. l.*, III, 483.

parte dell'esercito langobardo altri barbari, sarebbe riuscito a questi odioso determinare il quidrigildo loro in una misura inferiore a quello dei Langobardi, che pure costituivano il nerbo di quello, e che erano il popolo dominante; la seconda che, essendo oramai quasi certo come giureperiti romani concorsero alla formazione dell'editto (1), questi dovettero influire a che non si riconoscesse legislativamente e con precisione quella distanza che in realtà doveva esistere tra vincitori e vinti. Era però necessario offrire ai giudici delle norme generali, ed invero Rotari suggerisce loro che, nel determinare il quidrigildo, dovessero tener presente la qualità della persona (*qualiter in angargathungi i. e. secundum qualitatem personae* (2). Ma il pensiero del legislatore è meglio determinato in altre leggi: da due di queste (3) risulta chiaro che i giudici, nell'apprezzare la vita di un uomo, dovessero guardare alla sua nazionalità (*secundum nationem suam*), il che ne mostra chiaramente che, data la medesima condizione di persona, il quidrigildo variasse secondo che questa era di una origine piuttosto che di un'altra (4). Da ciò puossi facilmente venire alla conclusione che la vita di un langobardo fosse certamente valutata di più che quella di un Romano, e forse anche più di quella di altro barbaro incorporato nell'esercito o popolo langobardo. Altre leggi poi (5), e queste interessano più da vicino il nostro argomento, spiegando meglio il concetto del legislatore, che cioè si dovesse tenere presente la qualità della persona, ordinano ai magistrati di guardare, nella determinazione del quidrigildo, alla nobiltà od alla generosità dell' individuo (*adpretietur secundum nobilitatem suam, seu generositatem*). Adunque anche il legislatore, in questo primo periodo era costretto riconoscere quelle gradazioni, che, a prescindere dalla diversa nazionalità, esistevano di fatto tra il popolo langobardo; adunque dalle leggi stesse risulta che tra i Langobardi esistesse una classe, la cui nobiltà o generosità fosse superiore a quella degli altri; che anzi, senza essere esagerati, dalle surriferite espressioni delle leggi rotariane, puossi financo desumere che nello stesso popolo langobardo avessero vita tra i liberi più gradazioni, e forse eransi già cominciate a formare quelle tre classi di cui discorrono i legislatori posteriori. Però le ricordate leggi rotariane ne attestano pure, come ai tempi in cui l' editto venne pubblicato, le differenze tra le diverse classi di liberi non fossero peranco ben determinate, come acutamente osserva lo Schupfer (6). I documenti dell' epoca confermano maggiormente le deduzioni che abbiamo tratte dall'editto Rotari. In una lettera di Romano, dell'esercito greco e forse esarca, al re Childeberto, e la quale è dell'anno 590, si parla di un Gisulfo *vir magnificus*, figlio del duca Grasulfo, il quale si sottomette ai Greci *cum suis prioribus et integro suo exercitu* (7). Adunque fino da pochi anni dopo la venuta dei Langobardi in Italia, i duchi dicevansi *viri magnifici*, ed il resto dell'esercito o del popolo si distingueva dai magnati (*priores*); che anzi i duchi, specie i più potenti, cominciarono ben presto a dirsi gloriosi (8), e poi, specie quei di Benevento e di Spoleto, sommi (9). E che tra gli esercitali alcuni si distinguessero per la loro nobiltà è attestato anche da un'altra carta dell'epoca, e nella quale è parola di un *Witiprandus gloriosus miles filius b. m. Heriberti gloriosi milite* (10), il quale, come ne attesta il nome, era un langobardo, e ripeteva la sua nobiltà dalla nascita, poichè il defunto padre suo era un *gloriosus miles*.

Credo poi che al contatto dei Romani la nobiltà langobarda si sollevasse maggiormente, sullo esempio della nobiltà romana, e certamente dai Romani i nobili langobardi imprestarono quei titoli distintivi, di cui si hanno non pochi esempii nelle carte, specie del secondo periodo.

E passando ora a discorrere di questo, vediamo come le classi superiori del popolo langobardo si distacchino sempre più dalle classi inferiori. E per vero, fin dai tempi di Grimaldo, il popolo, quantunque concorra sempre a costituire l'assemblea della nazione, non vi ha più l'importanza di una volta, e, come può per avventura desumersi dal prologo delle leggi di quel re, sono i grandi del regno, i giudici che vi hanno la parte più importante, poichè sono essi che fanno le leggi, insieme al re, mentre il resto del popolo non fa che prestare il suo assenso, la sua approvazione. Il diritto quindi perde l'antico carattere di popolare, ed i grandi, i giudici, che sono i primi a subire l'influenza del popolo vinto, suggeriscono al re leggi, che sono prese dalla legislazione romana. Ed il resto del popolo ha perduto in modo la coscienza dell'antica eguaglianza e degli antichi diritti, riconosce tanto la superiorità dei grandi, dei nobili, che, senza resistenza o protesta, si lascia escludere dalle pubbliche cose per opera dei grandi e dei fedeli del re, i quali soli oramai

(1) Confr. Del Giudice, *Le tracce del diritto romano nell'editto langobardo* (Rend. del R. Istituto lombardo, 1885), p. 452 seg.

(2) *Roth.*, 14, 48, 74, 141.

(3) *Roth.*, 198, 374.

(4) Quanto alla falsa interpretazione che l'Hirsch, op. cit., p. 10, fa della voce *natio*, veggasi lo Schupfer, *Aldii*. loc. cit., p. 1155, nota 15.

(5) *Roth.*, 75, 378.

(6) Schupfer, *Sugli ordini sociali*, ecc., loc. cit., p. 335.

(7) Troya, *C. d. l.*, I, 46.

(8) Troya, *C. d. l.*, II, 311.

(9) Troya, *C. d. l.*, III, 378, 409, 526, 529.

(10) Troya, *C. d. l.*, III, 357.

deliberano delle leggi e di altre cose insieme a questo, ed il popolo o non è nominato affatto (1), o lo si ricorda per semplice formalità, poichè, anche quando si fa parola del popolo, sono i grandi soli che hanno formato le leggi, le quali poi vengono notificate al popolo raccolto (2). Così il governo, che prima era popolare, cominciò ad acquistare il carattere di aristocratico-feudale.

La base delle gradazioni che, nella classe dei liberi, ci si presentano ben delineate in questo secondo periodo, è la ricchezza, e più particolarmente la ricchezza fondiaria; e poichè anche nell'Italia langobarda la base dei diritti politici era il possesso fondiario, ne doveva venire che i più ricchi di terre acquistassero maggiore importanza, e che poco o niuna ne avessero quelli i quali mancavano di possesso fondiario. Quindi abbiamo già una prima distinzione tra i possessori ed i non possessori, distinzione riconosciuta e fermata dal legislatore, poichè Liutprando in una sua legge mette di contro ai possessori i proletarii (3). Ma tra i possessori stessi si hanno delle gradazioni, a seconda dell'entità del possesso, ed abbiamo i più ricchi, i meno ricchi, e gl'infimi possessori, e questa distinzione trova riscontro nelle leggi di Astolfo, il quale distingue i proprietarii di sette case massarie, i proprietarii di quaranta iugeri di terra, ed i proprietarii minori (4). E queste gradazioni furono riconosciute anche in rapporto al quidrigildo, dappoichè Liutprando determinò la misura di questo per gli ottimati in trecento solidi, e per colui, *qui esercitalis homo esse invenitur* in centocinquanta solidi (5), sicchè per gli altri esercitali, che non erano nè dei primi nè degli infimi, il quidrigildo doveva variare necessariamente, a seconda della loro condizione, tra i centocinquanta ed i trecento solidi. E, come il quidrigildo, così ancora variava il mundio delle donne, a seconda della loro posizione sociale, e, poichè Liutprando ci parla di mundio di sei solidi, di mundio di tre solidi, di mundio di due solidi, immediatamente dopo al quale ultimo viene il mundio della liberta in un solido (6), se ne deve inferire che il primo fosse quello delle ottimate, il secondo quello delle donne appartenenti agli infimi esercitali, e che quello delle donne di condizione superiore a queste ultime fosse un mundio variabile secondo la loro posizione sociale tra i tre ed i sei solidi, poichè il mundio di due solidi, come da documenti (7), era quello di donne appartenenti ad una classe anche inferiore a quella dei liberi esercitali, come avremo occasione di vedere in prosieguo (8).

Queste gradazioni trovano anche riscontro nei documenti dell'epoca. In questi invero si riscontrano *viri illustres* (9), *viri magnifici* (10), *viri spectabiles* (11), *viri clarissimi* (12), i quali appartengono per certo alla classe più elevata, poichè alcuni di essi sono gastaldi od alti ufficiali di corte; si riscontrano ancora *milites generosi* (13), *viri honesti* (14), che appartengono alla classe media; si riscontrano infine i semplici *exercitales* (15), che appartengono alla classe infima degli esercitali, dopo la quale, e lo vedremo, viene una classe anche più bassa, ma sempre libera.

Tra queste tre prime classi di uomini liberi, che ben a ragione possono dirsi le classi superiori nel regno langobardo, poste di contro alle altre, la nobiltà, si estolleva sulle altre, dalle quali si distingueva per la nascita, per le ricchezze e per i titoli di cui i suoi membri solevano fregiarsi. Questa classe elevata aveva i suoi privilegi, e si andò sempre più separando dal resto del popolo. Essa invero godeva per i suoi membri di un quidrigildo più elevato, e quindi di una maggiore estimazione; dal suo seno si sceglievano i più alti magistrati, quali i duchi, i conti ed i gastaldi, senza che però i nobili fossero la medesima cosa che i giudici, sicchè solamente questi fossero detti nobili (16); e, quantunque, come già abbiamo avuto occasione di dire nella prima parte di questo lavoro (17), ogni libero uomo potesse, nel regno langobardo, circondarsi di fedeli, è certo che le comitive si costituissero intorno ai membri di questa classe, appunto perchè solamente essi, per la loro elevata posizione, per il lustro del loro nome, per l'importanza che avevano acquistata e per le ricchezze possedute, potevano offrire ai fedeli protezione e sostentamento. Di tal che il rapporto di vassallaggio solevasi stringere tra uno di questi nobili, che addiveniva il patrono, ed altri delle classi sottoposte od inferiori che addivenivano gasindii.

Perciò s'ingannerebbe a partito colui che si facesse a sostenere come solo i nobili potessero entrare nelle comitive langobarde, poichè, fatta

(1) Vedi i prologhi di Liutprando, meno quelli degli anni primo ed ottavo, ed i prologhi di Rachi ed Astolfo e Liutp., 77, 78, 129, 136.

(2) Vedi i prologhi degli anni primo ed ottavo di Liutprando.

(3) *Liutp.*, 83.

(4) *Aist.*, 2, 3.

(5) *Liutp.*, 62.

(6) *Liutp.*, 10.

(7) Troya, *C. d. l.*, III, 498.

(8) Confr. per tutto ciò Schupfer, *Sugli ordini sociali*, ecc., p. 393 seg.

(9) Troya, *C. d. l.*, III, 377, 401, 408; V, 916.

(10) Troya, *C. d. l.*, I, 46, III, 483; V, 922.

(11) Troya, *C. d. l.*, IV, 424.

(12) Troya, *C. d. l.*, IV, 518.

(13) Troya, *C. d. l.*, III, 379.

(14) Troya, *C. d. l.*, III, 424.

(15) Troya, *C. d. l.*, III, 371, 407.

(16) Veggasi il prologo alle leggi del 720 di Liutprando. Confr. Schupfer, op. cit., loc. cit., p. 421.

(17) Vedi sopra n. 30.

eccezione per la comitiva del re, della quale avremo a far cenno più giù, ordinariamente in queste comitive minori entravano quelli che avevano bisogno di protezione e di sostentamento. Ed anche nella formazione di queste comitive minori vuolsi riconoscere l'influenza del carattere del patronato romano degli ultimi tempi dell'impero; dappoichè il gasindiato langobardo in generale non ha più gli antichi caratteri della comitiva germanica, così come ci viene descritta da Cesare e da Tacito, ma molto si accosta al patronato romano, perchè, nella trasformazione degli ordini sociali che noi andiamo osservando, ad estendere il gasindiato concorsero le medesime cause che avevano dato origine ed estensione al patronato degli ultimi tempi dell'impero. E così io trovo in una carta di vendita di alcune terre olivetate fatte da due chierici e da un loro fratello colono al monastero di Farfa nel 704, tra i testimoni, che sono o semplici esercitali, o coloni, o chierici, un Pietro gasindio (1), il quale per certo non doveva essere di troppo elevata condizione, se si trova in compagnia di persone appartenenti alle più basse classi, e doveva appartenere alla comitiva di qualche privato langobardo sprovvisto di ogni alto ufficio, altrimenti quel Pietro non avrebbe per certo trascurato indicare il suo elevato patrono. E le stesse considerazioni m' ispira quel Florenzio gasindio, che trovo tra i testimoni in una carta del 710 per la vendita di alcuni servi al monastero di San Teonisto di Trevigi per parte di tre monaci (2). Ed in un'altra carta del 703 o del 748 trovo tra gli altri testi, un Troaldo gasindio *domni argus* ed un Allone gasindio *domni gisolfi* (3), i quali quindi erano nelle comitive di questi due signori, indicati, come vedesi, col semplice titolo di signori, mentre dovevano essere di bassa condizione come tutti gli altri testi. E che spesso il gasindiato fosse identico al patronato romano, specie se il rapporto veniva stretto con un romano, si scorge chiaramente dalla donazione fatta da Senatore, nel 714, al monastero di Santa Maria che egli fonda in Pavia (4), e nella quale i gasindii di Senatore ne appaiono in un forte vincolo di assoggettamento verso di lui, che li pone alla pari con i suoi liberti.

Ma ritornando alla classe dei nobili, essi soli per le loro ricchezze e pel loro grado sociale si trovavano nello stato di esercitare quei diritti che prima toccavano ad ogni libero esercitale, nell'istesso tempo che come capi delle comitive, essi rappresentavano gl'interessi dei loro gasindii, e come proprietarii di larghi possessi fondiarii rappresentavano gl'interessi di quei liberi livellarii che in questi risedevano, e per i quali essi dovevano fino ad un certo punto rispondere (5). Di tal che, tra per queste tra per altre cause, coll'andare del tempo, l'antica assemblea popolare si trovò, almeno di fatto, sostituita da una dieta composta esclusivamente da questi magnati del regno.

Come dissi altrove, in questo secondo periodo, e come argutamente osservò il Machiavelli, non eravi più la primiera separazione tra i vinti ed i vincitori; che anzi per i continui rapporti, per i continui matrimonii, e, quello che più importa, per essere stati i Langobardi soggiogati dalla civiltà dei vinti, era tra i due popoli avvenuta una quasi completa fusione, ed il re Liutprando nel determinare la misura del quidrigildo non fa alcuna distinzione tra vinti e vincitori, e, mettendo in rapporto la legge che fa tale determinazione e quella degli Scribi, che per lo più erano Romani, si può venire sicuramente alla conclusione che il quidrigildo dei Romani non fosse oramai gran cosa diverso da quello dei Langobardi, sempre avuto riguardo alla condizione sociale di ciascuno di questi.

Ciò premesso, io credo fermamente che nella classe dei nobili si trovassero anche dei Romani; pur ammettendo che i nobili romani dovessero essere ben pochi, dappoichè, come ne fa sapere il Diacono, molti di essi furono uccisi nella prima irruzione dei Langobardi. Ed è prova di questo mio asserto quel Senatore figlio di Albino, che fondò il monastero di Santa Maria in Pavia, il quale possiede larghe possessioni, riceve doni dal re, è circondato da gasindii, ed alla cui donazione assistono come testimoni un *Bruningus vir illustris*, un *Todo notarius regie potestatis*, un *Saxo vir magnificus marescarius regie potestatis*, un *Aufer ...it, notarius regis* ed un *Sinderam regis potestatis* (6).

Accanto alla nobiltà del sangue si venne formando nel regno langobardo, una specie di nobiltà di Corte, dappoichè essa veniva prodotta dal gasindiato regio, nel quale per certo entravano persone elevate ed ambiziose, non le persone deboli e vili, le quali, se avevano, come cittadini, diritto ad essere protetti dal sovrano, non potevano di sicuro essere ammessi nel seguito del re. Questa nobiltà dovette acquistare, nel secondo periodo della dominazione langobarda, maggior importanza, che non ne avesse nel primo, appunto perchè solo nel secondo periodo, per l'influenza della civiltà romana, il re aspirò a porsi nella posizione dell'imperatore, e foggiò la sua Corte alla romana; mentre, per le cause già dette innanzi, il re acquistò un nuovo carattere in faccia al suo popolo, in forza del quale i duchi e principi del popolo addivennero ufficiali regii (7). E come accrebbe la potenza

(1) Troya, *C. d. l.*, III, 371.
(2) Troya, *C. d. l.*, III, 387.
(3) *R. Neap. Arch. Monum.*, I, 1.
(4) Troya, *C. d. l.*, III, 401.

(5) *Liutp.*, 93.
(6) Troya, *C. d. l.*, III, 401.
(7) Confr. la mia *Storia del diritto*, I, p. 159.

del re, aumentò l'importanza dei suoi gasindii; che anzi il re, essendo il suo seguito composto da fedeli, a lui stretti dal giuramento, si appoggiò a questa nuova nobiltà, contro l'antica, che mal vedeva il crescere dell'autorità regia a suo detrimento, e che in parte insorse contro di questa, donde le insurrezioni dei duchi, rese frequentissime verso il 700, e donde le defezioni dei duchi di Benevento e Spoleto. Ecco perchè non tutti i duchi intervenivano alla dieta del regno, la quale risultava per lo più composta dai grandi ufficiali della Corte e dai fedeli del re, come ne appare dai prologhi alle leggi langobarde di questo secondo periodo, nei quali si ricorda l'intervento dei primati e dei fedeli dell'Austria, della Neustria e della Tuscia (1), o solo delle due prime contrade (2), mentre gli altri ottimati disdegnavano intervenirvi. In tal modo al re langobardo, appoggiantesi alla nuova nobiltà, riuscì emettere ordinamenti e leggi da solo, ed usare la formola *principi placuit* (3), la quale mal si sarebbe convenuta ad un re, che avesse conservata la semplice autorità che gli veniva dall'antico diritto pubblico germanico. Da tutto ciò doveva seguire un antagonismo tra l'antica e la nuova nobiltà, e questo antagonismo si dispiegava in atti violenti, donde la necessità di leggi fatte a tutela dei gasindii regii (4).

Come tra i componenti l'antica comitiva germanica erano delle gradazioni, così ancora erano delle gradazioni tra i gasindii regii, che si dividevano in maggiori e minori, ed i primi avevano un quidrigildo più elevato dei secondi (5). Tanta poi era la potenza di questi fedeli del re, che intorno ad essi ancora si costituivano stuoli di seguaci, sicchè i gasindii regii potevano avere ed avevano proprii gasindii.

Anche poi in mezzo a questi nuovi nobili, figli del gasindiato regio, dovevano essere dei Romani, dappoichè è omai certo che quei fedeli notai che componevano la cancelleria della Corte fossero romani per la maggior parte. E così a me sembra romano quel notaio Giovanni, che scrisse la sentenza pronunziata da Liutprando nella vertenza tra i vescovi di Arezzo e di Siena, ed anche quel Senone illustre uomo, e quel Ruberto maggiordomo che seggono in tribunale insieme al re (6); come romano mi sembra quell'Ambrogio maggiordomo che giudica nella medesima vertenza qual messo regio (7).

Tra le classi superiori è uopo porre anche quella dei sacerdoti, specie dopo che i Langobardi si convertirono al culto cattolico. La grande estimazione in cui era tenuta la classe sacerdotale potrebbe desumersi principalmente dal gran numero di donazioni fatte da re, e duchi, e privati a chiese e monasteri. Però negli editti dei re langobardi non trovasi alcuna legge che sia l'espressione della stima che circondava il ceto sacerdotale, nè i sacerdoti avevano un quidrigildo speciale. Ciò può spiegarsi, come egregiamente dice lo Schupfer (8), dal perchè al legislatore langobardo sembrò impossibile, o quasi, che un sacerdote potesse essere vittima di un reato di sangue: certa cosa è che, non essendovi una legge, che concedesse ai sacerdoti un quidrigildo speciale, la loro vita dovesse essere apprezzata come quella degli altri Langobardi, e quindi, dopo la legge di Liutprando, il loro quidrigildo doveva variare tra i centocinquanta ed i trecento solidi, ben inteso però che esso fosse sempre superiore a quello dell'infimo esercitale. E dico che doveva variare, poichè è naturale che i giudici estimassero più la vita di un primate ecclesiastico che quella di un semplice chierico; più la vita di un sacerdote di alto lignaggio che quella di un sacerdote di umile condizione, e noi ne troviamo qualcuno che ha per fratello un colono (9).

Se, come abbiamo potuto vedere, il possesso fondiario aveva la sua alta importanza nelle gradazioni osservate tra i liberi langobardi, l'influenza romana, ed un certo sviluppo del commercio tanto terrestre che marittimo (10) fecero sì che si tenesse in considerazione anche la proprietà mobile, ond'è che anche tra coloro che possedevano semplici capitali, frutti del commercio, si determinassero delle gradazioni, le quali sono riconosciute dalle leggi. E per vero in quella medesima legge, nella quale Astolfo distingue i grandi possessori dai mediocri e dagli infimi, distingue ancora i negozianti maggiori dai mediocri e dagli infimi, ponendo i primi, quanto al servizio militare, nella stessa linea dei grandi possessori, i secondi nella medesima linea dei possessori mezzani, gli ultimi accanto agli infimi proprietarii (11).

L'influenza dei vinti, come ne appare chiaramente nella trasformazione delle istituzioni politiche dei Langobardi in questo secondo periodo, così ne appare più spiccata anche quanto alla trasformazione degli ordini sociali nel medesimo periodo. Il forte distacco, che abbiamo osservato tra la classe piu elevata ed il resto del popolo, va dovuto all'influenza dei vinti, appo i quali, negli ultimi tempi dell'impero, la separazione tra i grandi ed il popolo era tanto accentuata, per quanta era la sproporzione tra la ricchezza dei primi e la miseria dei secondi; e come i ricchi possessori del basso impero avevano ap-

(1) *Liutp.*, Prol., 1, 2, 11, *Rach.*, Prol.
(2) *Liutp.*, Prol., 8.
(3) *Aist.*, 2, 8.
(4) *Rach.*, 10, 11, 14.
(5) *Liutp.*, 62.
(6) Troya, *C. d l.*, III, 408.
(7) Troya, *C. d. l.*, III, 400.
(8) Schupfer, *Sugli ord. soc.*, loc. cit.
(9) Troya, *C. d. l.*, III, 371.
(10) Confr. la mia *Storia del diritto*, I, 144.
(11) *Aist.*, 2, 3.

preso a non aver in nessuna considerazione il resto del popolo, donde i soprusi loro e le violenze; e come le idee non mutarono per certo durante i due primi regni barbarici ed il dominio greco, così esse dovettero grandemente influire sull'animo dei grandi langobardi, i quali già da tempo ripetevano anche dalla nascita e dalla tradizione una parte della loro posizione elevata. Ed a rendere maggiore la separazione dovette per certo influire anche la trasformazione del primitivo gasindiato, dovuta essa pure, a nostro credere, all'influenza romana. I ricchi possessori romani seguitarono per certo, dopo che l'ordine fu stabilito nel regno langobardo, a circondarsi di clienti, i quali con voce barbarica si dissero gasindii, e noi abbiamo visto come Senatore ne avesse: ora questi possessori romani consideravano i loro gasindii, che per lo più dovevano sicuramente essere romani proletarii, come gli antichi clienti figli del patronato, cosa che abbiamo già notata. D'altra parte offrendo i possessori langobardi più valida protezione che non i ricchi romani, non pochi del popolo vinto cercarono entrare nei seguiti di quelli, ed a noi sembra che romani fossero quei due gasindii Pietro e Florenzio dei quali più sopra abbiamo discorso, ed è naturale che tra questi ed i loro patroni langobardi si formasse un rapporto simile al patronato degli ultimi tempi dell'impero, rapporto che a poco a poco si formò anche nel riguardo dei gasindii langobardi stessi.

176. Studiate le trasformazioni verificatesi nelle classi superiori del popolo langobardo, è uopo che noi volgiamo lo sguardo alle classi inferiori, il cui studio, a dir vero, offre non poche difficoltà.

Noi già abbiamo detto che al di sotto degli infimi esercitali esistesse una classe più bassa, ma composta sempre di liberi, e come questa classe avesse dovuto cominciare a formarsi fin da quando i Langobardi tenevano la Pannonia. Venuti poi in Italia, questa classe si allargò maggiormente, e ben può dirsi che la sua origine vuolsi attribuire alla conquista, in quanto che io non esito un momento ad accettare la sentenza del chiarissimo prof. Schupfer, che cioè, questa classe dovette essere nei primi tempi composta dai vinti romani (1), i quali non erano esercitali, appunto perchè non entravano allora a far parte dell'esercito, mentre in prosieguo vi entrarono, ma militavano a piedi, e la voce esercitale fu usata a dinotare per eccellenza i cavalieri. Questa classe noi chiameremo dei *liberi homines*, appunto perchè così troviamo indicati nelle fonti quelli che la componevano. Non tutti però ammettono l'esistenza di quest'ultima classe, e tra gli altri il chiarissimo prof. Pertile (2), il quale è conseguente a se stesso, dappoichè egli è di coloro che sostengono essere stati i vinti romani ridotti dai Langobardi alla condizione di aldii. « Anche l'espressione *liber homo* semplicemente, egli dice, non può interpetrarsi per tale che siede su terre altrui. Essa corrisponde ad arimanno, come risulta dalle leggi di Rotari e Liutprando (specialmente dalla L. Liutp. 128), ma soprattutto dai capitolari 817, 15 ed 829, 6, dove si parla di *liberi homines* che possono avere proprietà fondiaria ». Il breve ragionamento del Pertile non ci persuade: primieramente non è vero che tutti i componenti questa ultima classe di liberi risiedessero su fondi altrui come liberi livellarii, nè noi intendiamo fare dei liberi livellarii una classe speciale; ed in secondo luogo non crediamo che il chiaro professore di Padova sia riuscito a dimostrare la sua opinione, appoggiandosi alle leggi. Non parlo dei capitolari franchi, i quali appartengono ad un'epoca, nella quale, come avremo occasione di vedere, la trasformazione degli ordini sociali può dirsi omai completa; e quanto alle leggi di Rotari e dei successori, a prescindere che esse venivano fatte precipuamente per i Langobardi, i quali, specie ai tempi di Rotari, erano tutti esercitali, esse si servono della espressione *liber homo* per contrapporla a *servus*, ad *aldius*, nè il legislatore langobardo poteva servirsi delle altre espressioni *exercitalis* o *arimannus*, perchè egli voleva comprendere tutti coloro che entravano nelle varie classi di liberi. E per vero quando il legislatore si volle riferire solo agli esercitali, usò la voce *exercitalis* e non altra. Se si dovesse argomentare dalla espressione *liber homo* usata nelle leggi, si dovrebbe venire alla conclusione che, specie nel primo periodo, nessuna gradazione esistesse tra i liberi, eppure noi crediamo aver dimostrato come delle gradazioni avessero veramente vita.

Noi argomentiamo principalmente dai documenti, i quali, a nostro credere, sono eloquentissimi e fanno chiaramente vedere come, oltre le classi, delle quali innanzi abbiamo discorso, esistesse nel regno langobardo una più bassa di liberi, e che noi chiamiamo dei *liberi homines*. Non pochi sono i documenti langobardi, nei quali si parla di *liberi homines*, ed i quali, come vedremo, dimostrano che essi fossero ben diversi dagli esercitali; ma più degli altri è eloquente un documento del 715. Il notaro e messo regio Gunteram, è inviato da Liutprando a raccorre le deposizioni di molti testimoni nella vertenza tra il vescovo di Arezzo e quello di Siena; alcuni testimoni sono o vescovi, o presbiteri, o diaconi, o chierici, altri sono pubblici ufficiali (*cententarii*), altri sono esercitali, e si noti che di alcuni di questi s'indica il luogo di nascita o di residenza (*de vico Reumitade, de Casana, de vico Cemonio*, ecc.): altri infine sono *liberi homines*, e di uno di questo di cui è indicato il nome di nascita, è detto: *Pitio liber homo de*

(1) Schupfer, *Sugli ordini sociali*, loc. cit., p. 391-92.

(2) Pertile, *Storia del diritto*, § 94, vol. III, p. 102 e nota 12.

plebe Sancte Marie Alteterra (1). Sicchè i liberi uomini sono distinti dagli esercitali. Nè si dica che sempre ed anche ai tempi di Liutprando con la espressione *liberi homines* s'indicassero coloro che non facevano parte dell'esercito, come i sacerdoti (2), dappoichè allora anche i vecchi non più atti alle armi non avrebbero potuto dirsi esercitali, mentre io trovo tra i testimoni esaminati da Gunteram un *Castorius exercitalis iam senex*, il quale è così vecchio che dice: *Et meo tempore Episcopus Aretine ecclesiae*, ecc.

Adunque gli esercitali erano diversi dai *liberi homines*. Ma come si formò questa ultima classe di liberi? Ed ecco quello che io ne penso. Nei primi tempi dell'occupazione langobarda, essendo ancora viva la separazione tra vincitori e vinti, ed essendo i primi in continue guerre con i Romano-Greci ed i Franchi, spinti entrambi dal vescovo di Roma contro i Langobardi, questi non ammisero per certo nel loro esercito i Romani, di cui come di vinti avevano poca stima, ed i quali per giunta erano cattolici e legati quindi con vincoli religiosi al vescovo di Roma, ai Greci ed ai Franchi. Di qui venne che i vinti, esclusi dall'esercito, furono detti di contro agli esercitali, liberi uomini, e poichè i vinti erano sicuramente da meno de' vincitori, così costituivano in faccia a questi l'infima classe dei liberi. Quando poi i Langobardi si furono convertiti al cattolicismo e con il continuo contatto sparve la separazione tra i due popoli, allora i possessori romani furono equiparati in fondo ai possessori langobardi, ma la classe dei *liberi homines* non per questo scomparve, ed essa risultò composta da coloro, che privi di ogni possesso fondiario e di ogni ricchezza, quando questa era la misura delle gradazioni sociali, e lo abbiamo già visto, erano necessitati, per vivere, allocarsi su fondi altrui come liberi livellarii, ovvero a darsi all'esercizio di un mestiere. E che i *liberi homines* fossero per lo più livellarii, si rileva dai documenti. In quello che più sopra ho ricordato, trovo un Catone *liber homo*, il quale dice: *Ecce sunt anni quinquaginta et supra, que de trans Pado hic me collocavi*, ed un Gaudioso: *liber homo*, il quale a sua volta dichiara: *Quinquaginta anni sunt quod de Lucana invitate hic me collocavi. Et sedeo in terram quondam Zottani.* Ecco due uomini appartenenti all'infima classe, che, certamente spinti dal bisogno, abbandonano i loro luoghi natii, e vanno ad allocarsi come liberi livellarii sopra terre di altre contrade. E forse della medesima condizione era quel Totone Traspadano che d'oltre Po erasi recato nel Beneventano, e si era allocato sopra pubbliche terre, le quali dopo la sua morte ritornarono al duca, che ne fe' dono a Santa Sofia di Ponticello (3). In un documento del 764 trovo un Liutperto, *homo liber* che si alloca come libero livellario sopra un fondo del vescovo di Lucca Peredeo (4). Questo ultimo documento poi è eloquentissimo, poichè addimostra come nel 764 a quest'ultima classe di liberi appartenessero anche i Langobardi, in quanto che Liutperto, come ne dice il nome, doveva essere di sangue langobardo. Che d'altra parte anche tra i Langobardi vi fossero di quelli che erano necessitati allocarsi sopra fondi altrui mostrano altri documenti, e trovo un Atone che si alloca sopra una terra del vescovo di Lucca (5), ed un Anderado (6) ed un Teudiperto, anch'egli *homo liber* (7) che si allocano su fondi di tal Gundifrido, un Anstrido che prende *ad laborandum* un fondo di tal Wattulo (8), ed infine un Gadoald *liber homo* che regge una casa massaria (9).

Ma, come dicevamo, gli uomini appartenenti a questa classe, e che vivevano in città, non essendo atti alla coltura delle terre, si davano ad esercitare un mestiere (10), ed essi erano quelli che costituivano le plebi delle città, come i liberi livellarii costituivano le plebi delle campagne.

Questa classe col tempo addivenne numerosissima, e ad accrescerla contribuirono varie cause. E primieramente le manomissioni rese sempre più frequenti per l'influenza della Chiesa da una parte, pel bisogno di migliorare la coltura dei vasti latifondi che si erano andati formando da un'altra. I servi manomessi, mancanti dei mezzi di vita, erano necessitati a ricorrere all'esercizio di un mestiere ovvero ad allocarsi come liberi livellarii; ma per lo più i loro padroni nell'emanciparli, solevanli, specie se servi rustici, lasciare sui fondi, che coltivavano da servi, per lo più con livelli o locazioni perpetue, imponendo loro un tributo o canone ed opere manuali, più o meno servili (11). L'entrata poi di questi nuovi elementi nell'ultima classe degli uomini liberi contribuiva ad avvicinare questa, sempre più alle classi servili, le quali a loro volta innalzandosi tendevano a confondersi con quella dei liberi livellarii.

Altra causa che contribuì anch'essa grandemente ad accrescere il numero dei liberi livellarii, si fu la violenza dei tempi, poichè molti piccoli proprietarii, come già abbiamo visto nella prima parte di questo lavoro, per porsi al riparo delle violenze, donavano i loro beni, restandovi

(1) Troya, *C. d. l.*, III, 406.
(2) Troya, *Discorso*, § 72; *C. d. l.*, III, p. 205, nota 3.
(3) Troya, *C. d. l.*, III, 382.
(4) Troya, *C. d. l.*, V, 810.
(5) Troya, *C. d. l.*, V, 918.
(6) Troya, *C. d. l.*, V, 951.
(7) Troya, *C. d. l.*, V, 952.
(8) Troya, *C. d. l.*, V, 966.
(9) Troya, *C. d. l.*, V, 899.
(10) Troya, *C. d. l.*, III, 453; IV, 555; V, 726, 868, 889, 960, 972, 976, ecc.
(11) Troya, *C. d. l.*, V, 884, 909. Confr. Schupfer, *Ordini sociali*, loc. cit., p. 287.

poi come liberi livellarii, coll'obbligo di pagare un tributo e di prestare opere manovali; e senza ricordare i documenti altra volta citati, io trovo che tal Adalelmo, circa il 707, vende alla chiesa di Cremona un fondo, sul quale poi restava come libero livellario (1); un tal Felice dona a Farfa un suo fondo sul quale si riserba di restare vita sua durante (2), e tal Bonulo vende le sue terre a tal Guntifredo e vi rimane, obbligandosi a prestare dodici giornate di lavoro (3).

Infine ad aumentare questa classe contribuirono i vizii del tempo, chè i viziosi ed i colpevoli, perdute le loro sostanze o per dissipazione o per delitti, erano costretti, per vivere, ricorrere o al lavoro campestre, ovvero ad un mestiere (4).

Come vedesi anche questa classe subì le sue trasformazioni poichè questi uomini liberi dovettero sempre più decadere nella estimazione universale, quando la maggior parte di loro, allocandosi sopra fondi altrui, si obbligavano a prestare ai proprietarii di questi, angarie ed opere manovali, come rilevasi dalla maggior parte dei documenti ricordati (5), e quando i servi manomessi entravano in mezzo a loro: tanto più poi che le prestazioni fatte da questi uomini liberi poco differenziavano da quelle dovute dagli aldii.

Ed ora, passando a discorrere delle classi servili, ci si presentano per prima gli aldii. Io non mi occupo qui degli ordini sociali langobardi di proposito, ma solo per studiare la lenta trasformazione degli ordini sociali in Italia durante la dominazione langobarda, e dalla quale doveva venir fuori quell'organizzazione sociale che noi studieremo nel periodo feudale. Non potrei quindi io qui occuparmi, senza uscire dai limiti del mio lavoro, della quistione che ancora si dibatte tra gli scrittori intorno all'origine di questa classe, nè di quanto altra la riguarda. Chi fosse vago studiare tutto ciò vegga lo stupendo lavoro del prof. Schupfer, *Aldii, Liti* e *Romani* (6). Solo dirò, quanto all'origine, che io ancora respingo l'opinione di coloro che vogliono attribuirla esclusivamente alla conquista (7), i quali però, bisogna pur riconoscerlo, sono consoni a se stessi, poichè essi sostengono l'aldionato dei vinti Romani. E la inverosimiglianza di questa opinione si fa subito manifesta, quando si guardi agli altri barbari che occuparono le terre del caduto impero d'Occidente, che non siano i Langobardi od i Sassoni, ed appo i quali i vinti sono recisamente distinti dagli aldii o liti (8). Ed escludo i Langobardi ed i Sassoni, perchè, quanto ai primi si fa sempre quistione intorno al modo che essi tennero verso i vinti, quantunque io già abbia manifestato qui ed altrove quale soluzione bisogna dare alla stéssa; e quanto ai secondi, se pure può dirsi con sicurezza che appo loro l'aldionato siasi originato dalla conquista (9), la cosa sarebbe specialissima a loro, che si trovavano in condizioni ben diverse dagli altri barbari. Nè si dica che appo i popoli, che pacificamente occuparono le provincie dell' impero, l'aldionato non si mostrò, mentre lo si riscontra appo quelli che conquistarono una parte dell' impero medesimo (10); dappoichè allora si dovrebbe venire alla conclusione che prima della conquista di terre romane, aldii o liti non esistessero, il che non può certamente sostenersi, mentre d'altra parte credo fermamente che quei popoli che pacificamente occuparono provincie romane, ed i quali, come provano ad esuberanza le loro leggi, subirono grandemente l'influenza romana, indicassero quei che si trovavano in questa classe media colla voce romana: coloni.

Quello che a me interessa rilevare si è, che quando i Langobardi vennero in Italia, questa classe di aldii, che sicuramente non si formava allora per la prima volta, dovette grandemente allargarsi, e dico allargarsi, perchè ritengo che, prima ancora del conquisto d'Italia, i Langobardi avessero i loro aldii, che menarono seco, e che io scorgerei in quegli aldii che corrispondevano un tributo personale soltanto (*qui de persona sua haldiones sunt* (11), ovvero *qui de proprio corpore debitum censum persolvunt* (12), appunto perchè non erano allocati sopra terre, mentre gli aldii, che coltivavano queste, corrispondevano un tributo personale (*litimonium*) ed uno reale, cioè, sulle terre che coltivavano, come provano i documenti (13). Ora io ammetto che ad accrescere la classe degli aldii concorsero le manomissioni di servi, che così venivano elevati alla condizione aldionale; ammetto pure che nei primi tempi alcuni proletarii romani, pur di assicurarsi la vita, volontariamente si diedero come aldii; ma credo pure che in questa classe entrarono i coloni romani che si trovavano sulle terre italiane. Questi o restarono sulle terre dei Romani, e per certo non mutarono la loro posizione in faccia ai padroni, ma, coll'andare del tempo, col linguaggio dei vincitori, che per certi istituti addivenne il generale, furono detti aldii; ovvero passarono con le terre

(1) Troya, *C. d. l.*, III, 379.
(2) Troya, *C. d. l.*, IV, 771.
(3) Troya, *C. d. l.*, V, 843.
(4) Confr. Schupfer, loc. cit., 414 seg.
(5) Vedi, per esempio, Troya, *C. d. l.*, IV, 594, 662; V, 738, 786, 787, 875, ecc.
(6) Nell'*Enciclopedia Giuridica*, vol. I, parte II, p. 1121 e seg.
(7) Pertile, *Storia del diritto*, § 88, p. 25.
(8) Confr. Schupfer, *Aldi, Liti* e *Romani*, loc. cit. n. 4 e 5.
(9) Confr. Schupfer, loc. cit., n. 7.
(10) Pertile, loc. cit.
(11) *Liutp.*, 68.
(12) Dronke, *Tradit. Fuldens.*, I, C. 48, 51.
(13) *M. H. P.*, Porro, *C. d. l.*, 314, 396; Fumagalli, *Cod. Ambr.*, 121.

da loro coltivate ai vincitori, e questi li dissero aldii col loro linguaggio, appunto perchè pochissima differenza, ed in faccia agli occhi dei vincitori nessuna, passava tra i coloni e gli aldii. Io non credo si possa sostenere che accanto agli aldii restarono i coloni romani distinti da questi (1). Non trovo alcuna legge, non dico di Rotari, ma dei legislatori posteriori che accenni a questa classe, che, se persistente, doveva essere pure abbastanza numerosa: sicchè o bisogna ammettere che i legislatori trascurarono completamente i coloni, ciò che io non credo, perchè bisognava pur dare ai coloni un quidrigildo, o che li considerarono come Aldii, ed allora dovrà convenirsi che in faccia alle leggi la condizione dei coloni fosse l'aldionato. Nè credo si possano trarre argomenti dai documenti dell'epoca. Io escludo assolutamente i documenti franchi, specie dell'epoca merovingia, i quali non fanno al caso, poichè appo i Franchi Salici si pose una netta distinzione tra le varie gradazioni sociali dei Romani e quelle dei Franchi, e questa distinzione lasciò tracce anche in epoche posteriori: escludo anche recisamente i documenti che si riferiscono a contrade d'Italia non sottoposte al dominio langobardo, nelle quali il colonato conservò in fondo i caratteri antichi, quantunque anche colà, come vedremo, la voce *colonus* è usata ad indicare i liberi agricoltori. E fermandomi ai pochi documenti langobardi dove si leggono le voci *colonus* e *coloni*, affermo fin d'ora che essi non fanno al caso. Ma prima di procedere oltre osservo, che mal si apporrebbe chi volesse desumere l'esistenza di certe istituzioni da documenti, che appartengono ad un'epoca, nella quale tutto è lavorio di trasformazione a cominciare dal linguaggio a finire agli istituti di minima importanza.

Da alcuni documenti si può facilmente desumere che la voce *colono* è usata per dinotare un uomo libero, di condizione coltivatore, e propriamente un libero livellario. Invero trovo che nel 704 tal Baroncio *colono* vende insieme ai due chierici Barbato e Valeriano un uliveto, al monastero di Farfa per otto soldi d'oro, ed insieme al solo Valeriano suo fratello *olivas tallias IV* per quattro soldi: ed è notevole che tra i testimoni che sottoscrivono l'atto e che sono azionarii, gasindii, chierici od esercitali, si trovino due *coloni:* Calvulo e Vincenzo (2). Ora si potrà dire che questi coloni, tanto il venditore quanto i testimoni, siano della condizione che per le leggi romane era creata ai coloni, quando non vi è alcun cenno al consenso del padrone di di Baroncio, che pur sarebbe stato necessario anche per legge langobarda, e quando non trovo mai tra i testimoni un aldio? O si vorrà sostenere che la condizione dei coloni romani (e dai loro nomi Baroncio, Vincenzo e Calvulo pare siano romani), si fosse di tanto migliorata, mentre quella degli aldii langobardi restava la stessa? E questo miglioramento, non essendo figlio delle leggi, sarebbe stato per avventura opera dei signori langobardi, che avrebbero avuto maggiori riguardi per i coloni romani, che per gli aldii langobardi? Che se questi coloni, che alienavano liberamente i loro beni, e che facevano da testimoni insieme ad esercitali e chierici, non vogliano riconoscersi liberi, io non saprei scorgere in loro quali caratteri li differenziassero dai liberi. Lo stesso dicasi di quel Felice, colono del monastero di Farfa che dona, nel 757, la sua porzione di terra in Lunghezza *(ei quid quid habere visus sum)* al detto monastero e del suo fratello Elio, anche colono, che assiste come teste, e del suo nipote Rodiperto che è anche tra i testimoni (3). E liberi ancora appariscono i coloni che coltivavano il casale Fornicata, donato da Bona, vedova del gastaldo Averolfo, a Farfa, ed i quali, come ogni altro libero livellario, avevano facoltà di abbandonare le terre da essi coltivate. Nè si dica che questa facoltà veniva loro concessa dalla donante, come crede il Pertile (4), poichè allora si sarebbe avuta una manomissione, della quale la carta non offre alcuna traccia; che anzi da questa risulta che tale facoltà era inerente alla condizione di questi coloni. « ... casas, vineas, oliveta, silva salecta limitibus terminibusque omnia et in omnibus quantum infra predictum gualdum vel casalem Fornicatam tenere visi sumus in integrum in ipso concessimus sancto M. *in tali vero tenore, ut si ipsi homines coloni nostri residere voluerint in ipso casale* omne servitium aut dationem quod nobis fecerunt de predicto casale Fornicata ... persolvant in ipso Dei coenobio tantummodo ut nulla eis fiat super impositio. ... Et si minime coloni ipsi in eadem casale residere voluerint habeant licentiam exeundi de casale ipso *cum mobilimus suis* » (5). Come mai dalle parole del documento potrebbe desumersi che i coloni di Fornicata potessero uscirne per speciale favore loro concesso da Bona? L'*habeant licentiam* del diploma si riferisce ai *mobilibus suis* più che alla facoltà di uscire, della quale si era discorso innanzi come cosa ordinaria, e non come speciale favore.

E che questi coloni, di cui parlano i documenti, siano per lo più liberi livellarii si rileva anche maggiormente da una carta di vendita del 749. I fratelli Benedetto e Teuderado vendono a Farfa « *partiunculam Piciareni* in Busiano et Hilice cum casis, vineis, terris cultis vel incultis: omnia et in omnibus quantum ipse iam dictus Piciarenus *ad suam tenuit manum* in integrum, ... *Et ipse praedictus Piciarenus qui est colo-*

(1) Il prof. Pertile dice: « Da canto agli aldii o liti del medio-evo, restava ancora una specie di semiliberi nei coloni romani », vol. III, p. 31.

(2) Troya, *C. d. l.*, III, 371.

(3) Troya, *C. d. l.*, IV, 711.

(4) Pertile, loc. cit., p. 34.

(5) Troya, *C. d. l.*, IV, 622.

nus si ibidem residere voluerit, rededeat in ipso dicto, et angariam quam nobis fecit, faciat: et si exire voluerit, licentiam habeat cum libertate sua » (1). Come vedesi, la terra alienata si dice essere del colono Piciareno, cui era stata concessa con l'obbligo di prestare le angarie: e però mentre i venditori alienano il loro diritto, fanno salvo quello di Piciareno, se voleva seguitare a risedere su quella terra: che se voleva uscirne è detto che ciò potesse fare liberamente (*cum libertate sua*). Ed io credo che questa dichiarazione che leggesi anche in altra carta, si ponesse per evitare ai livellarii delle terre donate o vendute la penale che, come abbiamo visto, per ordinario i concessionarii si obbligavano pagare nel caso che avessero abbandonata la terra concessa. Lo stesso dicasi di un'altra carta di vendita del 749 dove dei coloni si dice: « De colonis autem qui *in ipso casale residere videntur, qui vult residere faciant rationem ad monasterium quomodo nobis fecerunt* » (2), dove noto il verbo *residere* usato costantemente nei documenti in rapporto ai liberi livellarii, come nelle leggi, e il verbo *vult*, che dinota chiaramente come il restare, o no sulle terre, fosse in piena facoltà del colono. Nè ciò viene infirmato dal seguito della Carta dove è dichiarato che quattro dei coloni, che si nominano, potessero menar seco le cose mobili, due altri, pure nominati, no, poichè questa differenza di trattamento dipendeva, o dai diversi patti contenuti nei primitivi contratti di concessione delle terre del casale di Paterno a livello, ovvero dal perchè i primi avevano acquistate le cose mobili del proprio, ai secondi le aveva fornite il proprietario. Quanto noi sosteniamo è poi confermato anche più dal testamento di Giovanni, arciprete di Rieti, che dispone a favore di Farfa del casale Medianula, *ubi coloni resident*, e soggiunge: « Et si contigerit ut ipsi coloni qui superius leguntur de ipsa medietate ubi resident exire voluerint habeant licentiam exeundi cum mobilibus suis ubi voluerint ambulare » (3).

Nè ostano quei documenti dove non è fatto cenno alla facoltà dei coloni di abbandonare i fondi donati o venduti, perchè la dichiarazione non era necessaria, avendo i liberi livellarii diritto per antica consuetudine di lasciare i fondi coltivati. Lupo, duca di Spoleto, nel donare nel 750 alcune terre al monastero di Farfa, tace della facoltà dei coloni di uscire da queste, ma la Carta di donazione fa chiaramente comprendere che quei coloni erano liberi livellarii, poichè dice: dei coloni, *qui residere videntur in eadem Bezano, idest,* e qui si nominano (4). E che si trattasse di liberi livellarii si rileva più chiaramente da altra donazione fatta al medesimo monastero nel 747 dallo stesso Lupo del casale Torri, e dove si legge: « ... concedimus casalem unum qui dicitur Turris, *qui excolitur per Arnonem, Mauronem Vindemium et Lucciolonem* » (5). Ora se costoro fossero stati di condizione servile, Lupo, non avrebbe trascurato dirlo, mentre in questa Carta egli non indica affatto la condizione di questi che egli nomina, il che non avviene mai per gli aldii, e quindi essi debbono assolutamente ritenersi liberi livellarii, come tali erano quei che coltivano la corticella ed i casali donati nel 750. Inoltre nella stessa Carta di donazione del 747, leggo: « Manifestum est quoniam ante aliquot dies... concessimus in ipso almo M. gualdum qui nominatum ad S. Jacinthum *cum terris de colonis qui ipsum gualdum possederunt* » il che mi conferma sempre più nella opinione che questi coloni che avevano posseduto il gualdo, come gli altri, fossero liberi livellarii. E lo stesso dicasi di un'altra Carta di donazione del 749, nella quale non si legge la facoltà dei coloni di uscire dalle terre loro concesse, ma dalla quale si rileva che i coloni erano liberi livellari: « ego Itemundus et Teudemundus... donamus atque concedimus... medietatem de casale nostro qui nominatur ad Centum vel Alinianus... *qui regitur per colonos nostros* hoc est... que... ipso gualdo at S. Jacinthum *possidere* visi sunt, ut angaria et census quantum de ipso medio casale pertinet ad rationem in omnibus ad M. facere debent » (6).

Ricorderò inoltre un documento che a me sembra decisivo per la tesi che io sostengo. Nel 764 tal Lupo azionario permuta una terza parte di un casale sito in Scandiliano con il casale di Marianula appartenente al monastero di Farfa. Lupo dichiara di cedere la sua parte del casale, « cum colonis qui in ipsa portione resident hoc est Maiulo et Lucciolo... excepto quod filii ipsorum colonorum qui liberi sunt de ipsa portione si exire voluerint mundionem quem nobis dare debent in M. S. Marie persolvent » (7). Il Pertile crede che questi figli fossero nati dai detti coloni e da donne libere, e che però fossero tenuti a pagare il *mundio* volendo uscire dalle terre sulle quali risedevano i loro padri (8): ora a me questa interpetrazione non sembra giusta, e credo che, mentre le parole *qui liberi sunt* si riferiscano alle altre *ipsorum colonorum,* il *mundionem*, fosse una prestazione dovuta da questi al padrone della terra, convenuta nell'atto di concessione, o in compenso della protezione, o a titolo di penale. E mi conforta in questa interpetrazione lo stesso documento, nel quale più giù si legge che il monastero a sua volta ce-

(1) Troya, *C. d. l.*, IV, 626.
(2) Troya, *C. d. l.*, IV, 627.
(3) Troya, *C. d. l.*, IV, 384.
(4) Troya, *C. d. l.*, IV, 637.
(5) Troya, *C. d. l.*, IV, 607.
(6) Troya, *C. d. l.*, IV, 624.
(7) Troya, *C. d. l.*, V, 825.
(8) Pertile, loc. cit., p. 31, nota 51.

deva a Lupo il casale di Marianula « cum colonis qui in ipso casale resident hoc est Barasulo Corvuli et Godulo *et alii homines liberos qui in ipso casale in colonia resident et in M. vel vobis mundionem habent dare michi persolvere debeant* ». Questo secondo passo della carta, mentre mostra sino all'evidenza che i coloni erano uomini liberi, che risedevano sulle terre *in colonia*, fa pure chiaramente comprendere quale si fosse il carattere del *mundionem* che essi per avventura avessero dovuto pagare. La condizione libera dei coloni di cui parlano i documenti langobardi è mostrata da due altri passi del documento che andiamo esaminando.

Lupo si obbliga a pagare una penale di cento soldi di oro « si ipsos liberos de casa M. suptrahere voluero aut in casa mea eos recipere presumpsero »; ed il monastero a sua volta promette pagare la medesima pena « si ipsos liberos homines de casa sua suptrahere voluerimus et in casa monasterii eos recipere presumpserimus », il che fa chiaramente comprendere che i coloni potevano liberamente abbandonare la *casa* (voce che qui, come in altri documenti, è usata per dinotare la casa colonica) nella quale risedevano come liberi livellarii.

Infine, mentre tra i documenti langobardi ve ne sono non pochi, che contengono manomissioni sia di aldii che di servi (1), non se ne riscontra alcuno dove si parli di manomissione di coloni, dappoichè, come già innanzi ho detto, le facoltà che in alcuni documenti si riconosce ai coloni di uscire dal fondo *cum libertate* non è affatto indizio di manomissione. E sarebbe meraviglioso che mentre per gli aldii si sentisse il bisogno di dichiarare espressamente che li si manometteva, per i coloni, quante volte fossero stati di condizione servile, non si fosse sentito un tal bisogno. In altri documenti poi, parlo sempre di documenti che si riferiscono al periodo della dominazione langobarda in Italia, trovo posto i coloni accanto ai servi, ma si fa subito intendere che i primi sono di condizione liberi. Nel 767 Autone dona al monastero di Farfa il casale Sisinuiano « cum *colonis*, servis, ancillis, familiis universis *liberi proliberis* servis, proservis » (2). Come vedesi quel *liberi* non può riferirsi che a coloni, e lo stesso caso desumesi da qualche altro documento (3).

Adunque bisogna nettamente distinguere durante la dominazione langobarda in Italia gli aldii dai coloni; i primi, di condizione semiservile, i secondi, di condizione libera. Gli aldii non erano liberi, ma non erano per certo servi nel ristretto significato della parola (4), essi trovavansi sotto il mundio del loro signore, ed il mundio indicava un'autorità ben diversa dall'*auctoritas* dei padroni sui servi. Ed il riconoscimento di questo mundio risedeva negli obblighi dell'aldio, il quale, se non era addetto alla coltura della terra, pagava un tributo personale, una specie di testatico (5); se coltivava la terra, corrispondeva al signore una parte dei frutti e nel contempo il tributo personale (6), ed inoltre prestava sempre opere manuali (7). Nè al signore era dato gravare la mano sugli aldii, oltre la misura consueta (8).

Ora se si osserva la condizione dei liberi livellarii e dei coloni, specie negli ultimi tempi della dominazione langobarda, quando già le classi inferiori, specie le agricole, tendevano a confondersi tra loro, e quando già si cominciavano ad avere le prime manifestazioni della fusione tra esse, si vedrà dagli stessi documenti che poca in fondo era la differenza che correva tra loro e gli aldii, dappoichè e gli uni e gli altri erano tenuti a coltivare la terra, a prestare un tributo o censo, e fare le angarie od opere manuali. E tanto più le due classi andavano sempre maggiormente avvicinandosi in quanto che coloro, che si allocavano come liberi livellarii sopra fondi altrui, solevano obbligarsi al tributo ed alle prestazioni convenute, per sè e per i propri eredi, i quali seguitavano a risedere sulle stesse terre, che a loro volta tramandavano con gli obblighi annessi ai figli, il che risulta da alcuni dei documenti da noi citati quando dei liberi livellarii e dei coloni abbiam discorso. Non deve quindi far meraviglia che in alcuni documenti sono messi in fascio coloni, livellarii, aldii e servi (9); che anzi questi documenti confermano quanto noi or ora dicevamo, e cioè la tendenza delle classi agricole a confondersi tra loro.

E questa affermazione sarà maggiormente confortata da uno studio intorno alla trasformazione che si osserva nel periodo langobardo tra gli stessi servi addetti alla coltura delle terre. Io non posso nè debbo per certo occuparmi della condizione giuridica dei servi nel diritto langobardo e delle loro gradazioni (10), e mi fermerò solo ai servi massarii, che hanno pel nostro argomento, importanza. E per vero, se i massarii non erano i più elevati tra i servi, avevano però un proprio peculio, consistente in animali e cose mobili (11); potevano dare questi animali a soccida, e potevano prenderne (12) ed

(1) Troya, *C. d. l.*, IV, 617; V, 751, 765, 884, 896, 906, 909, 912, 916, 922, 928.
(2) Troya, *C. d. l.*, V, 881.
(3) Troya, *C. d. l.*, V, 887.
(4) Confr. Schupfer, *Aldii, Liti e Romani*, n. 16.
(5) *Liutp.*, 68.
(6) Confr. Schupfer, op. cit., n. 18.
(7) Du Conge, *Gloss.*, V. *Aldius.*
(8) *Grim.*, 1.
(9) Troya, *C. d. l.*, IV, 687, 852; V, 853, 881, 887, 916, 975; Reg. Farf., III, 407, 413, 425.
(10) Confr. Schupfer, *Ordini sociali*, 272 seg.; Ciccaglione. *Storia del diritto*, I, p. 79, 143.
(11) *Roth.*, 233, 244.
(12) *Roth.*, 234.

infine, quante volte ciò potesse riuscire utile alla loro azienda, avevano la facoltà di alienare le cose loro (1). Come vedesi, ai servi massarii veniva riconosciuta una personalità giuridica in certo qual modo distinta. Ma coll'andare del tempo la loro condizione migliorò, per accostarsi sempre più a quella degli aldii; e per vero, mentre in non pochi documenti della fine del periodo langobardo, le case massarie sono poste accanto alle aldaricie ed i massarii accanto agli aldii (2), trovo che in alcune carte ai massari viene imposto solo di fare le angarie (3). Ma quello che più interessa rilevare si è che i massarii alcune volte sono uomini liberi: così trovo in una Carta del 764, che Teutprando e la moglie, nel dotare la Chiesa di San Michele Arcangelo da loro fondata in Brescia, le donano fra le altre cose una casa massaricia posta in Verrilia « qui regitur per *Sisola massario homine livero* » (4); e similmente tal Galdoino, nel dotare la chiesa di San Salvatore da lui fondata in Nobule nel 767, le dona una casa massaricia in Quesa « qui regitur per *Pettulo homo liber* » (5). Così ancora in una carta del 769 per la vendita di due case massarizie, leggo: « Una ex ipsis casis regitur per *Gadoald liberum hominem*, et alteram que fuit recta per quondam *Orsonem massarium* » (6). In altra carta del 770 trovo che tal Ato, prendendo a livello una casa con fondi da Peredeo vescovo di Lucca, si obbliga per sè e per gli eredi « reddere grano modia quattuor; vino puro decimatas sex, porco annatino bono, animale masculo bono annotino; angaria quanta utilitas fuerit ad ipsa curte vestra facienda, *sicut ab alii massarii vestri de ipso loco* » (7).

Questi massarii liberi o erano liberi uomini che si allocavano in case massaricie, dalle quali si dicevano massarii, come i coloni dicevansi tali dalle case colonizie, e tali certamente erano Ato che si alloca in una casa del vescovo di Lucca e gli altri massarii del medesimo luogo; ovvero provenivano da manomissioni di massarii servi. Invero in una carta del 762 o 769 tal Orfone monaco ed i fratelli, nel fondare due monasteri con proprie sostanze, manomettono le persone servili che sono nelle case massarie, e soggiungono: « similiter et de casaria ipsorum... fecimus cartam ut nullus eorum super impositionem faciant, sed sicut eorum continent carte, ita facere debeant » (8). Ora la condizione di questi liberi massarii, come in generale quella dei liberi livellarii, tra i quali poniamo i coloni, era poco diversa da quella degli aldii, specie negli ultimi tempi del dominio langobardo, poichè essi, mentre sono dichiarati uomini liberi, vengono venduti o donati coi fondi sui quali risiedono, quantunque loro fosse per certo sempre lecito abbandonare questi. Che anzi, nella carta del 767 ora ricordata, Galdoino, nel donare la casa massarizia tenuta da Pettulo *homo liber*, soggiunge: « cum omnia pertinente ad ipsa casa um cum muliere ipsius Pettuli et infantes eius... »! Ed ecco che mentre le classi agricole servili si elevavano tanto da accostarsi alle classi agricole libere, queste favorivano maggiormente tale avvicinamento, abbassandosi a loro volta verso quelle. Ed a fomentare sempre più questa fusione delle varie gradazioni delle classi agricole, contribuirono non poco i matrimonii permessi tra aldii e donne libere, dai quali nascevano uomini di condizione superiore a quella degli aldii, inferiore per certo a quella dei liberi, ed i matrimonii tra servi e donne libere, proibiti dalla legge, ma sopportati per consuetudine, e qualche volta autorizzati dagli stessi sovrani. E per certo questi matrimonii non si conchiudevano che con donne libere appartenenti all'ultimo gradino della scala della libertà, a figlie cioè di liberi livellarii ed artigiani.

Ed ecco che, mentre l'antica nobiltà e la nuova, che si andava costituendo, si distaccavano sempre più dal resto del popolo libero, questo cominciava già ad accostarsi alle classi servili, queste a quello.

177. Quanto abbiamo osservato in Italia avvenne, e per certo su scala più vasta, in Francia con i Franchi. Colà la trasformazione degli ordini sociali ne appare molto più chiara, poichè, a partire dalla legge salica, la quale ci offre quasi esattamente il primitivo organismo sociale dei Franchi, noi potremo studiare come lentamente quest'organismo va subendo modificazioni, avviandosi a quell'organismo sociale che ne appare in Francia durante il periodo feudale.

Ma a bene fare questo studio, che, tenuto conto dell'indole di questo lavoro, io non potrò fare molto minutamente, sicchè mi limiterò ad offrire il risultato delle mie osservazioni, è necessario porre una netta e precisa distinzione tra la legge salica e le leggi ed i documenti posteriori. Chè anzi questa distinzione è necessaria, sempre che si volga lo sguardo alle istituzioni franche, altrimenti si passa pericolo di cadere in gravi inesattezze, ed attribuire agli antichi Franchi Salici quello che fu effetto solo del progresso del tempo e di nuove e potenti influenze. Tale distinzione inoltre giova anche sotto un altro aspetto: e cioè, essendo la legge salica quella che più fedelmente ritrae, tra le altre leggi barbariche che ebbero vigore nelle province dell'impero caduto, gli antichi ordini politici e sociali, ed in generale

(1) *Roth.*, 234.
(2) Troya, *C. d. l.*, V, 809, 838, 863, 866, 896, 935, 941, 971, 985.
(3) Troya, *C. d. l.*, V, 869.
(4) Troya, *C. d. l.*, V, 819.
(5) Troya, *C. d. l.*, V, 867.
(6) Troya, *C. d. l.*, V, 899.
(7) Troya, *C. d. l.*, V, 918.
(8) Troya, *C. d. l.*, V, 906, p. 505.

le antiche istituzioni germaniche, collo studiare la detta legge separatamente dalle leggi franche posteriori e dai documenti e cronache dell'epoca merovingia, conosceremo più fedelmente quali erano gli ordini sociali dei Germani, quando incominciarono le loro invasioni ed emigrazioni.

Della legge salica noi abbiamo parecchie redazioni e quindi più testi, dei quali si può avere notizia nel Pardessus (1) e in Hessels e Kern (2), ed essi appartengono ad epoche diverse, dalla prima compilazione alla revisione fatta da Carlo Magno tra il 768 e l'803 (3). Il testo però che a noi più interessa, e che dovremo tenere presente nel nostro breve studio, si è il più antico, che vedesi pubblicato sotto il nome di *Lex antiqua;* sicchè è necessario fermarsi ai soli sessantacinque capi o titoli che costituivano questa prima redazione, senza tener calcolo delle addizioni e correzioni fatte in epoche diverse dai re merovingi e da Carlo e Ludovico il Pio, e che costituiscono i titoli seguenti dal 66.° in poi. È uopo inoltre osservare che i due prologhi aggiunti alla legge salica appartengono ad epoche posteriori alla prima compilazione, ed il prologo più breve, che per certo è anche il più antico, dovette essere aggiunto dopo la conversione totale dei Franchi Salici al cristianesimo, e, secondo alcuni, esso non può essere posteriore a Clotario I, e cioè al 561, anno in cui questo re morì. E finalmente anche i due epiloghi e le due ricapitolazioni, quantunque di data incerta, sono sicuramente posteriori alla primitiva redazione della legge salica.

Il primitivo testo di questa legge è per certo antichissimo, e può dirsi che l'antica legge salica sia una delle prime manifestazioni del diritto germanico. Però non si sa con precisione l'epoca, in cui la prima compilazione venne fatta, donde le non poche divergenze tra gli scrittori, divergenze che proseguono oggi giorno, senza che, almeno con i monumenti che finora abbiamo, possa precisarsi esattamente l'epoca di questo primo testo. Noi non possiamo qui esaminare a fondo tutta la quistione, ma poichè è per noi interessante il vedere in quale tempo approssimativamente i Franchi Salici avevano quell'organizzazione sociale che ne offre la loro *lex antiqua,* anche per istudiare quali cause potettero influire sulle successive trasformazioni, così siamo necessitati dare un breve sguardo alle varie opinioni manifestate, per vedere quale di essa abbia maggior colore di verità.

Ma tra le non poche opinioni emesse al riguardo, quella che più si allontana dal vero, e che può con sicurezza respingersi, è l'opinione emessa dal Fustel de Coulange, profondo conoscitore della storia giuridica di Francia, ed accurato scrittore, ma il quale in tutti i suoi lavori si è ostinato a non voler fare alcuna distinzione tra la legge salica antica e le leggi posteriori e le cronache dell'epoca merovingia, sicchè per lui la legge salica vuol essere in tutte le sue parti e sempre illustrata, chiarita e spiegata mercè non solo leggi merovingie, ma ancora più mercè le cronache del tempo. Di qui quelle esagerazioni che noi abbiamo avuto occasione di rilevare in altre occasioni (4). Egli non ha per vero mai affrontata la grave questione, che si dibatte tra gli storici, e non l'ha studiata a fondo; ma dal sistema da lui tenuto in tutti i suoi studii storico-giuridici che han rapporto al periodo merovingio, quello cioè di mettere in un fascio la legge salica, la ripuaria, i capitolari merovingi e le cronache del tempo, specie quella di Gregorio Turonense, è stato tratto ad affermare assiomaticamente che bisogna respingere le opinioni di coloro, che vogliono far risalire la compilazione della legge salica ad un'epoca anteriore alla conversione dei Franchi Salici al cristianesimo, od anche ad un'epoca anteriore allo Stato franco; e che invece la legge salica sia stata compilata dopo la formazione di questo Stato, e che debba ritenersi contemporanea dei capitolari dei re merovingi e di Gregorio di Tours. Egli con una tal quale leggerezza, che in lui fa meraviglia perchè insolita, crede di aver addimostrata la sua tesi con tre affermazioni: che cioè il fiume *Ligeris,* di cui parla la legge salica, non possa essere la Lys, che dicevasi *Legia,* e che quindi debba essere necessariamente la Loire; che la costituzione politica la quale risulta dalla legge sia quella di un governo prettamente monarchico; e che la lingua e lo spirito della legge salica siano identici a quelli della legge ripuaria, e quindi quella contemporanea a questa (5).

Noi, avuto riguardo all'indole di questo lavoro, non possiamo minutamente combattere questi tre argomenti del Fustel de Coulange: ci limiteremo adunque a poche osservazioni. Cominciamo dall'ultimo argomento, poichè se fosse per poco vero che lo spirito delle due leggi sia identico, alla salica non si potrebbe attribuire l'antichità che noi crediamo le si debba attribuire. Anche intorno all'epoca della compilazione della

(1) *Loi salique,* Preface, p. 9 a 72.

(2) *Lex Salica,* London 1880, Introd.

(3) Uno dei manoscritti della legge porta: *Anno ab incarnatione D. n. I. C. DCCLXVIII indictione VI dominus rex noster Carolus huno libellum tractati legis salicae scribere iussit.* In altri manoscritti invece si legge la data del 778; in altri la sola VI indizione. Alcuni scrittori dal perchè Eginhart, nel discorrere della *lex* emendata da Carlo, ricorda un capitolare di questo imperatore, col quale ordinava che alla detta legge salica venissero aggiunti alcuni capitolari, e sostenendo che il capitolare cui si riferisce Eginhart, sia quello dell'803, traggono che in questo anno la legge salica venne emendata da Carlo Magno. Confr. Beaudouin nella *Nouvelle Revue hist. de droit franç. et étrang.,* 1887, XI.

(4) Confr. Ciccaglione, *Del carattere popolare della sentenza presso i popoli di stirpe germanica,* n. 20 (nel *Filangieri,* ann. 1887).

(5) Fustel de Coulange, *Récherches,* p. 373, 374, nota.

legge ripuaria si è molto disputato tra gli scrittori, poichè mentre alcuni la fanno risultare di diverse parti, compilate in epoche diverse tra il sesto ed il settimo secolo (1); altri sostengono che, se pure alcuni capitoli della legge vogliono attribuirsi ad epoche diverse, la compilazione generale di essa debba attribuirsi alla prima metà del secolo settimo (633-639) (2). Quello che può dirsi con sicurezza si è che alcune parti della legge non rimontano ad epoca anteriore al secolo sesto, altre ad epoca anteriore al settimo, e che il testo che noi abbiamo è una nuova redazione fatta in sul principio del secolo nono sotto Carlo Magno (3). Ora non è chi non vegga come, qualunque epoca si voglia attribuire alla legge salica, senza arbitrio, non si potrà mai farla contemporanea della ripuaria. Ma il grande distacco delle due leggi risalta appena si faccia uno studio comparato del contenuto di entrambe, studio già accuratamente fatto da altri scrittori (4). Io mi limiterò ad alcuni punti principali. Qualunque sforzo si voglia fare non si arriverà mai a dimostrare che nella legge salica siano larghe traccie di diritto romano, sicchè dovrà sempre riconoscersi che quasi nulla fu l'influenza di questo diritto su di essa; mentre non poche sono le tracce di esso nella legge ripuaria, come è oramai addimostrato (5). Nella legge salica non si ha traccia alcuna di cristianesimo: chè anzi, come avremo occasione di rilevare più innanzi, in essa si riscontrano tracce del paganesimo: la ripuaria invece non solo in generale è informata allo spirito cristiano, ma ne mostra come i suoi compilatori subirono grandemente l'influenza di questo e dei suoi sacerdoti, e la prova più forte di quest'affermazione è data dal diverso e privilegiato trattamento che la legge ripuaria fa ai sacerdoti o, con termine più generale, al clero, dappoichè i reati perpetrati contro un sacerdote sono più gravemente colpiti, che non le medesime offese fatte ad un laico (6), e la proprietà ecclesiastica è fortemente tutelata (7). Questo è un forte punto di distacco tra le due leggi, nè deve fare impressione che, quanto al resto, il sistema penale delle due leggi sia identico, o quasi, perchè amendue le leggi ritraggono il sistema germanico, che si riscontra anche in altre leggi barbariche, e che subì una trasformazione solo dopo un lungo lavorio.

Il distacco tra le due leggi inoltre risulterà anche più evidente, quando ci facciamo a dare uno sguardo al diritto pubblico così come risulta dall'una e dall'altra legge.

La costituzione politica che ne offre la legge salica poco si differenzia da quella che, secondo le notizie a noi pervenute, avevano i Germani nelle loro antiche sedi. A capo dello Stato invero troviamo il re, i cui poteri sono molto limitati, sicchè egli resta in realtà ed in fondo un re, secondo l'antico concetto germanico, cioè un capo di tribù, la cui autorità non si estende al di là di quello che poteva comportare la primitiva fierezza dei barbari. Nella legge salica, non v'è un solo capitolo che accenni a quell'autorità, che ebbero poscia i re merovingi dopo la costituzione dello Stato franco: il re dell'epoca della prima compilazione della legge salica poco si estolle sui primi cittadini; egli è circondato di comiti o fedeli, ma questi poco si differenziano dai comiti di Tacito, e la Corte regia non ancora si foggia alla romana: egli protegge coloro che sono sotto il suo mundio, ma questo non ha il carattere che acquista in prosieguo, e che si rileva ad esuberanza dai diplomi, dalle formole ed anche dalle leggi merovingie (8); egli presiede un tribunale, ma questo ha poca importanza, e la legge salica ne fa appena un cenno (9): il vero tribunale, l'importante è quello del tungino; il re mette fuori legge chi si rifiuta di eseguire una sentenza, ma questa è stata emessa dal popolo nelle assemblee giudiziarie, ed il re come rappresentante del popolo, come capo di quello Stato, ancora può dirsi in embrione, è chiamato a far rispettare il pronunziato del popolo (10). La circoscrizione è ancora rudimentale e primitiva, perchè il territorio è diviso nelle antiche centene, o tungine; i tungini ne sono i capi, come i *principes* di Tacito; provengono dalla elezione popolare, e però non hanno anche lontanamente il carattere di ufficiali del re; sono rivestiti dei medesimi poteri che quei *principes*, ed hanno anche funzioni sacerdotali: il loro tribunale è l'unico, ma esso è composto dal popolo che pronunzia la sentenza: il re non fa che tutelare i suoi interessi fiscali, dappoichè secondo l'antico costume germanico una parte della composizione va alla repubblica, e però egli vi è rappresentato da suoi agenti fiscali il *grafio* ed i *sacebarones* (11). A ciò si aggiunga che il popolo, come manteneva intatti i suoi diritti nei tribunali dei tungini, così ancora costituiva il più alto potere dello Stato nell'assemblea popolare, la quale conservava l'antico potere

(1) Sohm, *Ueber die Entstehung der Lex ripuaria*, nella *Zeitschrift f. Rechtsgesch*, V, 1866, p. 380 seg., e *Lex ripuaria*, Praef.

(2) Mayer, *Zur Entstehumg der Lex ripuaria*, 1886. p. 74-78, 170-77.

(3) Mayer, op. cit., p. 10 seg.

(4) Zoepfl, *Rechtsgesch.*, I, 38-39; Stobbe, *Deutsch. Rechtsquellen*, Braunsweig, 1860, I, 59-64; Sohm, op. e loc. cit. Mayer. op. cit.; Ginouilhac, op. cit., lib. III, c. 3, sez. 2, p. 207-15; Beaudouin, op. e loc. cit. p. 474 seg.

(5) *Lex Ribuar*, 58 (60), § 1, 61 (63), § 1, 69 (71), § 1.

(6) *Lex Ribuar*. 36 (38), §§ 5 a 9.

(7) *Lex Ribuar*, 65 (67), § 8.

(8) Confr. Tardiff, *Etude sur le istit. politiques et administr. de l'ancienne France*, Paris 1883.

(9) Confr. Thonissen, *L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procedure pénale de la loi salique*, Paris 1882, lib. II, cap. 2. Confr. *Lex salica*, tit. 17, 46, 56.

(10) *Lex salica*, 56, 2.

(11) Confr. Ciccaglione, *Del carattere popolare della sentenza*, ecc., loc. cit., n. 23.

giudiziario (1), e si vedrà che la costituzione politica risultante dalla legge salica non è affatto quella di uno Stato prettamente monarchico, ma una costituzione poco dissimile da quella dell'antico e primitivo Stato germanico.

Non la medesima cosa invece può dirsi se si guardi alla legge ripuaria. Il re è capo di uno Stato forte e costituito; la sua Corte si è già foggiata alla romana, i suoi antrustioni hanno acquistata maggiore importanza, e gli ufficiali, che circondano il re, sono ottimati o patrizii, conti, duchi; è già sorto il maggiordomo; si è già costituita una cancelleria reale (2). Il tribunale regio è il più importante, e da esso si possono pronunziare sentenze capitali (3). Il re è proprietario di terre e di selve, di cui può fare largizioni (4): il suo fisco prende sempre una parte della composizione, ma già s'impossessa di tutti i beni di certi colpevoli (5). I cittadini del suo Stato sono addivenuti suoi sudditi nel senso romano; quei cittadini quindi che non osservano il banno regio sono puniti con una multa (6); quelli che vengono meno alla fedeltà dovuta come sudditi, incorrono nella pena di morte, ed i loro beni sono confiscati (7); colui che disprezza un atto del re, uscito dalla sua cancelleria, è punito (8); che se lo dice falso, vien colpito nel capo (9). I magistrati dello Stato sono addivenuti suoi ufficiali; il tungino non è più l'unico e vero magistrato, egli è l'ultimo nella scala della giurisdizione, e sopra di lui sono conti e duchi, e sopra tutti è il tribunale regio (10); a tutelare i suoi interessi fiscali, il re ha giudici fiscali o grafioni (11); ma i sacebaroni sono scomparsi, perchè le loro attribuzioni si sono cumulate nei centenarii, anch'essi ufficiali regii (12). L'istituzione dei messi regii è sorta (13), ed il re ne iuvia ad invigilare i suoi magistrati. E mentre così l'autorità regia va crescendo, l'importanza del popolo diminuisce, e certi atti che originariamente solevansi fare nell'assemblea, ora si compiono alla presenza del re (14). Esistono sempre le assemblee giudiziarie, la sentenza è sempre pronunziata dai rachimburgi, ma per l'aumentata potenza del re, l'influenza dei magistrati, ufficiali regii, è cresciuta a discapito del popolo (15). La lenta trasformazione degli ordini sociali e politici incoraggia gli ufficiali negli abusi e nella corruzione, ed il legislatore ripuario è costretto minacciare la pena di morte a quel maggiordomo o conte, o domestico o cancellario, od ottimato od altro ufficiale che si lascia corrompere (16), ed a proibire al giudice fiscale di riscuotere per cupidigia il fredo prima che sia stata pagata la composizione (17).

Quanta differenza adunque tra la costituzione politica dello Stato ai tempi della legge salica e la costituzione politica che può desumersi dalla legge ripuaria! Che se noi potessimo qui, senza oltrepassare i limiti imposticі dalla natura di questo lavoro, rilevare tutta la differenza che corre tra lo Stato, pel quale fu proclamata la legge salica, e lo Stato merovingio; tra il re di quello ed il sovrano di questo, così come ne appaiono dai diplomi, dalle cronache e dalle stesse leggi, si vedrebbe con maggiore evidenza come la legge salica non può assolutamente appartenere ad un'epoca posteriore alla costituzione dello Stato franco. E questa verità apparirà più evidente, quando si studii la differenza tra gli ordini sociali, che ci offre la legge salica, e gli ordini medesimi, durante l'epoca merovingia: come pure se si ponga mente al carattere della proprietà stabile ai tempi della legge salica ed alla trasformazione, che essa subisce nel periodo merovingio, trasformazione da noi già in parte rilevata.

Ma è tempo che passiamo a dare uno sguardo alle altre opinioni manifestate al riguardo.

Alcuni scrittori, quantunque riconoscano che la legge salica, come contenuto, sia antica, pure dicono che la redazione a noi pervenuta appartiene ad epoca posteriore. Tra questi scrittori sono il Sybel, il quale afferma che la redazione del primo testo a noi pervenuta non si possa fare risalire ad un'epoca anteriore agli anni 508-510, e che essa sia opera di Clodoveo, il quale, fondato lo Stato franco e convertito al cristianesimo, volle riformare l'antica legge per adattarla alle nuove condizioni del suo Stato (18); ed il Martin, che sostiene a sua volta come la prima redazione a noi pervenuta non rimonti al di là del secolo VII (19). Ora, l'opinione del Sybel non possiamo accettare, poichè il re, così come appare dalla legge salica, non è il fondatore di un grande Stato, ma il capo della tribù dei Franchi Salici, e se Clodoveo avesse riformata la legge salica dopo la sua conversione al cristianesimo, non vi avrebbe lasciate quelle tracce di paganesimo che vi si riscontrano. E a Martin si possono opporre i medesimi argomenti

(1) *Hist. Elions.*, I, 19.
(2) *Lex Ribuar.*, 11, 50 (52), § 1, 67 (69), § 5; 88 (90).
(3) *Lex Ribuar.*, 50 (52), § 1; 79 (81).
(4) *Lex Ribuar.*, 60 (62), 76 (78).
(5) *Lex Ribuar.*, 89 (91); 69 (71), § 1, 2.
(6) *Lex Ribuar.*, 65 (67), § 1.
(7) *Lex Ribuar.*, 69 (71), § 1.
(8) *Lex Ribuar.*, 60 (62), § 3.
(9) *Lex Ribuar.*, 60 (62), § 6.
(10) *Lex Ribuar.*, 50 (52), § 1.
(11) *Lex Ribuar.*, 51 (53), § 1, 2; 53 (55), § 1, 89 (91).
(12) Confr. Ciccaglione, *Del carattere popolare della sentenza*, loc. cit., n. 23, nota.
(13) *Lex Ribuar.*, 65 (67), § 3.
(14) *Lex Ribuar.*, 48 (50); 57 (59), § 1.
(15) Confr. Ciccaglione, op. e loc. cit.
(16) *Lex Ribuar.*, 88 (90).
(17) *Lex Ribuar.*, 89 (91).
(18) Sybel, *Die Entstehung det Deutsch. Konigthums*, pagina 308 seg.
(19) Martin, *Histoire de France*, 2.ª ediz., I, p. 439.

addotti contro l'opinione del Fustel de Coulange.

Altri scrittori sono unanimi nel ritenere che la prima redazione della legge salica rimonti ad epoca anteriore alla conversione dei Franchi al cristianesimo; ma si dividono, quando si fanno a precisare il tempo in cui essa avvenne, poichè alcuni sostengono che la *lex antiqua* venne compilata sotto Clodione, altri sotto Clodoveo tra il 486 ed il 494.

Questa discrepanza di opinioni è stata prodotta da un capitolo della *lex antiqua,* e propriamente dal capitolo o titolo 47, § 1, il quale così suona: « Si quis servum aut caballum vel bovem aut qualibet rem super alterum agnoverit, mittat eum in tertia manu, et ille super quem cognoscitur, debeat agramire, et si citra *Ligere aut Carbonariam* ambo manent et qui agnoscit et apud quem cognoscitur in noctis XL placitum faciant et inter ipso placito qui interfuerit qui caballo ipso aut venderit aut cambiaverit aut fortasse in solutionem dederit omnes intra placito isto communiantur, hoc est ut unusquisque cum negotiatoribus alter alterum admoneat. § 2... Quod si *trans Ligerem aut Carbonaria* mannent cum quibus res illa agnoscitur LXXX noctis lex ista custodiatur ». Si è dunque lungamente quistionato quale significato bisognasse dare alla voce *Ligerem,* e quale fiume essa indicasse. Prima di andare oltre, è uopo osservare che certamente il fiume Liger doveva essere uno dei confini del territorio occupato dai Franchi Salici, sia perchè il tempo concesso è raddoppiato, sia perchè una simile disposizione si legge nella legge ripuaria, dove era ancora concesso il tempo di ottanta notti quando le parti erano *extra regnum* (1).

E ritornando alla quistione, alcuni scrittori sostengono che la *Ligerem* della legge salica sia non altro che la Lys, affluente dell'Escaut, e vengono quindi alla conclusione che la legge salica venne redatta, quando i Franchi Salici avevano occupato le terre dell'odierno Belgio, arrestandosi alla Lys, che avrebbe segnato il confine tra essi ed i Gallo-Romani, mentre la selva Carbonaria sarebbe stata il confine con le altre tribù germaniche; e cioè prima che Clodione (*Chlojo*) avesse estese le conquiste oltre la Lys (2). I sostenitori di questa opinione si appoggiano principalmente ad un diploma di Sigeberto II del 651, in cui si dona ai monasteri di Stavelot e di Malmedi, « Teloneum quod ad portum Vetraria, super fluvios Taunuco Ittaque et portum illum qui dicitur Sellis immoque et Vagatio super fluvium *Ligeris* » (3), poichè essi scorgono in *Vetraria* la città di Wetteren posta sull'Escaut; nel fiume *Itta* l'odierna *Grande Gète* affluente del Demer; in *Sellis* il villaggio di Sailly posto sulla Lys, e quindi nella *Ligeris* la Lys; e confortano ancora queste interpretazioni col far osservare che i due monasteri erano situati all'estremità orientale del Belgio odierno.

Altri scrittori scorgono invece nella *Ligerem* della legge salica la Loire, e ne traggono che la legge salica fu redatta dopo la vittoria riportata da Clodoveo, nel 486, contro gli Alemanni, ed in seguito alla quale occupò una parte del territorio gallo-romano fino alla Loire; sicchè l'epoca della prima redazione dovrebbe situarsi tra il 486 ed il 496, anno quest' ultimo della conversione di Clodoveo. Quest'ultima opinione fu per prima messa innanzi dal Pardessus (4), ma non trovò eco, specie in Germania, dove si formò e sostenne la prima. Lo Schröder in una sua dotta monografia si fa a sostenere l'opinione del Pardessus, e la conforta con due argomenti principali. Primieramente, dopo aver notato che i sostenitori dell'opinione contraria non hanno saputo dare al fiume *Taunucus* del diploma di Sigeberto II un nome moderno, che corrisponda ad un corso d'acqua del Belgio odierno, trae argomento da un diploma di Ludovico il Pio dell'821, con cui questi elargiva al monastero di San Massimino presso Orleans *locum quemdam in portu Vitrariae super Taurucum fluvium in pago erbadillico* (5), per dire che il *Taunucus* del diploma di Sigeberto sia il *Taurucus* di quello di Ludovico I ed amendue il Tenu, che sotto Nantes va ad ingrossare la Loire, prendendo il nome di Amenaut; e quindi che il *Portus Vetrariae* sia l'odierno *Porto Saint Père;* che *Itta* sia il luogo di scarico del lago di Grand Lieu nel Tenu, e il *Portus Sellis* l'odierno Chantaceaux sulla riva sinistra della Loire tra Nantes e Agers, e corrispondente al *Castrum sellense* del VI secolo. E, dopo tutto ciò, viene alla conclusione che la *Ligerem* della legge salica sia la Loire, e che quindi la legge fu compilata tra il 486 ed il 496 (6). A rafforzare l'opinione da lui sostenuta, lo Schröder si serve anche di un altro argomento. Nella *lex*

(1) *Lex Ribuar.*, 33 (35), § 1; Confr. Thonissen, *L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de la Loi salique*, Paris 1882, Introd., p. 11.

(2) Waitz, *Das alte Recht der Salischen Francken*, Kiel 1846, p. 59-62; Grimm, *De historia legis salicae*, Göttingen 1848, p. 4 seg.; Stobbe, op. cit., p. 38-39; Wiarda, *Geschichte und Auslesung des Salischen Gesetres*, Brême 1808; Bethmann-Hollweg, *Civil Process*, IV, 395; Dumortier, *Discours sur l'établissement des Franks dans la Gaule*, p. 27; Thonissen, op. cit., p. 10 seg.

(3) Pardessus, *Diplomata*, Paris 1843, II, 94.

(4) Pardessus, *Loi salique*, Paris 1843, p. 417.

(5) Sickel, *Regesten*, Wien 1867, p. 133, n. 167.

(6) Schröder, *Ueber dem Ligeris in der Lex salica*, nei *Forschungen z. deutsch. Geschichte*. XIX, p. 471 seg., e *Die Franken und ihr Recht*, nei *Forsch.*, p. 36 seg. Sono della stessa opinione Ginouilhac, *Histoire du droit français*, Paris 1884, p. 147-48; Viollet, *Precis de l'histoire du droit français*, Paris 1886, p. 83. Confr. anche Waitz, *Verfassungsgesch.*, 2.ª ediz., II, 88, 113, 135, e Meyer, op. cit., p. 2. § 21.

antiqua, egli dice, il quidrigildo e le composizioni sono misurate non soltanto in solidi, ma anche in denari, e poichè la divisione della moneta in denarii non fu introdotta appo i Franchi che sotto Clodoveo (1), così la legge salica non potette essere compilata prima di questo re.

Io non posso qui esporre le altre opinioni, più o meno divergenti dalle due dette intorno all'argomento (2), nè posso fermarmi ad esaminare quale di esse sia la più vera, quantunque io inclini per molte considerazioni ad abbracciare quella del Pardessus e dello Schröder. Qui m'interessa rilevare, perchè solo ciò ha importanza per il lavoro, come e gli uni e gli altri scrittori fanno rimontare la prima compilazione della legge salica ad un'epoca anteriore alla conversione di Clodoveo ed alla costituzione dello Stato franco. E quanto ciò sia vero, si scorge se per poco si volga l'attenzione al contenuto della legge. Questa, invero, non contiene traccia alcuna di cristianesimo; il clero non vi è in alcun modo considerato, il che non può dirsi di altre leggi barbariche, e specie della ripuaria, ed il vuoto venne riempito in prosieguo con un nuovo capitolo, che leggesi nella *lex emendata* (3); la proprietà ecclesiastica non riceve alcuna speciale protezione; non vi è traccia di servi ecclesiastici; non si conosce la manomissione innanzi all'altare; non vi si legge la proibizione di matrimonii tra parenti prossimi, matrimonii che non dovevano essere infrequenti, poichè vengono proibiti dai primi capitolari merovingi (4).

Pel contrario vi sono tracce del paganesimo; colui che uccideva un *maiale votivus* era punito più gravemente di chi ne uccideva uno non destinato al sacrificio (5), e che *maiale votivus* voglia significare maiale destinato al sacrificio, riconoscono oramai tutti gli scrittori (6). Che al tempo della prima compilazione della legge salica, i Salici fossero ancora pagani, viene inoltre confermato dalla tradizione che si rispecchia nei prologhi (7), nelle leggi merovingie (8) e nelle cronache (9). In uno dei testi della legge salica a noi pervenuti, il titolo 99 porta per rubrica: *De crene cruda quod paganorum tempus observabant* (10); ed in un frammento che vedesi aggiunto al manoscritto di Leyde si legge: *Quando illi legem composuerunt non erant christiani* (11).

Che se si potesse accettare quanto dice l'Hermann intorno al carattere del *thunginus,* il quale sarebbe diverso dal *centenarius*, e cui dovrebbe attribuirsi il carattere di sacerdote pagano, si avrebbe un altro e fortissimo argomento per addimostrare come la legge salica sia stata compilata prima della conversione dei Franchi Salici. Due argomenti principali adduce l'Hermann. Il primo egli trae dal nome *thunginus,* che corrisponde all'antico sassone *githungan* ed all'anglosassone *gethungen,* e che significa *pudicus, honestus, venerabilis,* titolo, egli dice, che solevasi conferire ai sacerdoti posti in alto della gerarchia. Il secondo argomento egli si sforza dedurre dalla stessa legge salica, distinguendo il tungino dal centenario, e riferendo al primo le assemblee popolari (*Folcmôtas*), al secondo le assemblee giuridiche (*Gerichtsmôtas*); sicchè il *thunginus*, quale sacerdote, avrebbe, a mo' dei sacerdoti dei tempi di Tacito, aperta la discussione nelle assemblee (così egli interpreta il *mallum indicere* della legge salica), e, come quei sacerdoti, avrebbe avuto anche il *ius coercendi*, ciò che egli tenta dedurre, specialmente dal titolo 50 di detta legge (12).

Noi abbiamo in altro nostro lavoro respinta la distinzione tra *thunginus* e *centenarius* (13), e però non possiamo assolutamente accettare gli argomenti che l'Hermann, con isforzo manifesto, vuol trarre da quei titoli della legge salica, dove è nominato il *thunginus.* Solo noi crediamo che il tungino franco dell'epoca della redazione della legge antica, come gli antichi *principes* dei tempi di Tacito, avesse funzioni sacerdotali, d'onde la grande indipendenza di lui dal potere centrale, dal re.

Ma dalla legge salica si rileva ancora che, quando essa venne redatta, i Franchi si trovavano al contatto dei Gallo-Romani, poichè parecchi titoli di essa parlano di Romani (14), e specie il titolo 14, che enumera le varie gradazioni sociali esistenti tra questi, a proposito del quidrigildo, ed il cui § 5 ne fa sapere che vi erano Romani *convivae regis,* e cioè del seguito del re. Da ciò quindi può desumersi che i Salici avevano occupata una parte del territorio gallo-romano, stabilmente, e che si erano impossessati di una parte delle terre dei vinti, donde le disposizioni riguardanti gli immobili e la *terra salica* (15).

(1) Confr. Soetbeer, *Beiträge z. Geschichte des Gelds u. Münzwesen in Deutschland*, nei *Forschungen*, I, 545-600.

(2) Deloche, *La trustis et l'aubrustion royal*, Paris 1873, p. 4, afferma che la legge antica fu redatta verso il 484; Fahlbeck, op. cit., p. 250-93, sostiene che il tit. 47 sia stato aggiunto alla legge tra il 567 ed il 575.

(3) *Lex salica emendata*, tit. 58, e *Lex salica* (Hessels) tit. 77.

(4) Confr. Thonissen, op. cit., p. 3.

(5) *Lex salica*, 2, § 12, 13.

(6) Confr. Waitz, *Das alte Recht*, p. 28; Pardessus, op. cit., p. 365, nota 43; Hessels et Kern, op. cit.; Gloss., voce *Maiale;* Thonissen, loc. cit., ecc.

(7) In Pardessus, op. cit., p. 344; in Hessels, op. cit., p. 422; in Behrend, *Lex salica*, p. 24, 25.

(8) In Pertz, *Leg.*, II, p. 6; Hessels, p. 413, col. 4.

(9) In Bouquet, *Récueil des historiens de la France*, Paris 1720, II, p. 543, 649, 666.

(10) In Pardessus, op, cit., quarto testo, p. 155.

(11) In Pardessus, op. cit., *Extravagantia*, XVI *bis.*

(12) Hermann, *Ueber die Entwichlung des altdeutschen Schöffengerichts*, Breslau 1881, p. 135-47.

(13) Ciccaglione, *Del carattere popolare della sentenza*, n.20,

(14) *Lex salica*, 14, § 2, 39, § 3; 42, § 4.

(15) Confr. Thonissen, op. cit., p. 8,

Se adunque la prima redazione della legge salica, senza fermarci intorno ad altre controversie cui questa redazione ha dato luogo, si può dire avvenuta prima della costituzione dello Stato franco, è necessario distinguerla dalle leggi fatte per questo Stato e dai documenti posteriori, leggi e documenti che rivelano l'opera di nuove influenze, e noi faremo tale distinzione.

178. Se la legge salica fu una delle prime manifestazioni del diritto germanico; se gli ordini politici dei Franchi Salici, quantunque certamente progrediti, ritraevano ancora molto degli antichi ordini politici embrionali, di cui ci danno notizia e Cesare e Tacito, devesene inferire che anche gli ordini sociali di poco fossero trasformati. Di ciò ci convinceremo, dando uno sguardo alla legge salica. Noi vedemmo come, presso i Germani, tutti quelli che entravano a far parte dell'esercito, tutti gli uomini liberi insomma, fossero giuridicamente eguali, ed avessero i medesimi diritti ed i medesimi doveri; ma che si era formata una nobiltà circondata da alcuni privilegi di fatto, che noi notammo, dicendo che forse alcuni di quei privilegi non trovano riscontro presso i Germani dopo le invasioni, e per la trasformazione degli ordini politici e per altre influenze. Invece dei vecchi perduti privilegi, la nobiltà germanica acquistonne nuovi, come abbiamo potuto osservare discorrendo dei Langobardi e della trasformazione dei loro ordini sociali.

I Franchi Salici, al tempo della redazione della legge salica, non avevano ancora potuto subire fortemente l'influenza romana, e per non essersi essi ancora convertiti al cristianesimo; e per non essersi trovati a contatto che con i Gallo-Romani, lontani dal centro del caduto impero; ed anche perchè, occupati in continue guerre di conquista e di espansione, il contatto degli antichi abitatori del suolo gallo da essi occupato, non poteva avere grande influenza. Ecco perchè noi, giuridicamente parlando, ed in faccia alla legge salica, non riscontriamo alcuna gradazione tra gli ingenui franchi, dappoichè, fatta eccezione per gli antrustioni, la estimazione della vita ed il quidrigildo erano eguali per tutti coloro che appartenevano alla classe dei liberi salici (1).

Ma si potrà conchiudere da questo fatto che presso questo popolo non esistesse nobiltà alcuna? Io non lo credo, e senza fermarmi alle tante interpretazioni date alla voce *rachimburgii,* nei quali qualcuno vorrebbe scorgere i notabili di ciascun cantone (2), opinione che io ho altrove respinta (3), a me sembra che, anche presso i Salici, i magistrati figli della elezione popolare, i tungini, simili ai *principes* di Tacito, fossero, come questi, scelti ordinariamente tra i più distinti; che anzi a me sembra come le continue guerre sostenute dai Franchi Salici, dovettero dare agio all'antica nobiltà di consolidarsi. D'altra parte, appunto pel continuo stato di guerra, non essendo per certo la tribù dei Franchi Salici molto estesa, dovette avvenire che la nobiltà si aggruppasse intorno al re, che era capo dell'esercito ancora, e ciò sia perchè il mettersi al seguito del re procurava ai nobili una considerazione speciale ed un più elevato quidrigildo, sia perchè dava loro campo di soddisfare le proprie ambizioni. Solo così io arrivo a spiegarmi il continuo crescere appo i Franchi dell'autorità sovrana, senza che ciò trovasse opposizione nella nobiltà; solo così io mi spiego l'esistenza appo loro di una sola nobiltà, che anche in tempi posteriori è raggruppata intorno al trono; e solo col fare tale supposizione si può facilmente comprendere come presso i Franchi, dopo la costituzione dello Stato franco, i magistrati fossero tutti ufficiali regii e non principi del popolo o figli della elezione popolare e del proprio diritto di sangue. E che tutto ciò sia vero si scorgerà più evidentemente se per poco si faccia un paragone tra i Franchi ed i Langobardi. Appo questi ultimi, e lo abbiamo già visto, l'antica nobiltà si mantenne indipendente dal potere sovrano, ond'è che i magistrati, i duchi erano veri principi del popolo e non regii ufficiali; e quando l'autorità regia, subendo l'influenza delle idee romane, volle estollersi maggiormente, a discapito del popolo e dei duchi, trovò in questi una fiera opposizione, che spesso scoppiò in aperte rivolte, ond'è che il re fu costretto ad appoggiarsi alla nuova nobiltà, che si andava costituendo intorno a lui, mercè il gasindiato, nuova nobiltà che si trovò di contro all'antica, donde il fiero antagonismo tra esse, antagonismo che traspare dalle leggi degli ultimi re langobardi. Appo i Franchi tutto ciò non avvenne, appunto perchè il re, nell'estollere ed allargare la sua autorità, si appoggiò alla vecchia nobiltà, che lo circondava e che gli diede man forte, trovandovi il suo tornaconto. Presso i Langobardi si sentì la necessità di determinare un massimo quidrigildo per i vecchi nobili e per i nuovi, il che non avvenne presso i Franchi Salici, dove a coloro che si trovavano nella comitiva regia fu dato un quidrigildo triplo di quello degli altri ingenui (4). Questa elevata misura del quidrigildo degli antrustioni si spiega sia per l'alta considerazione, in cui erano tenuti quelli che circondavano il re, sia perchè la speciale protezione loro dovuta dal re, e lo speciale rapporto che stringevali a questo, dovevano necessariamente

(1) *Lex salica*, 41, § 1.

(2) Fustel de Coulange, *L'organisation de la iustice dans l'antiquité et les temps modernes* nella *Revue des Deux Mondes*, vol. 22. 1871, p. 282.

(3) Confr. Ciccaglione, *Del carattere popolare della sentenza*, ecc., n. 22.

(4) *Lex salica*, 41, 42, 43.

manifestarsi in un maggior quidrigildo, in una maggiore estimazione della loro vita. La maggiore misura del quidrigildo degli antrustioni rimpetto agli altri ingenui poi mostra come presso i Franchi il concetto della sovranità fosse più elevato che presso i Langobardi, il che vuolsi in parte attribuire al sistema militare ed alle continue guerre, per lo più vittoriose dei primi, appo i quali il re era il vero capo dell'esercito conducente questo alla vittoria. E che anche ai tempi della prima redazione della legge salica, l'autorità sovrana, quantunque non di molto elevata, come già abbiam detto, si fosse di già fortemente affermata, ed avesse preparato il terreno, e gettate le basi, per estollersi, appena l'occasione si fosse presentata, è dimostrato dall'effetto, che soleva produrre la protezione accordata dal re a certe persone, le quali si dicevano *in verbo regis*, *in tuitione regis,* effetto che manifestavasi nel porre al sicuro la persona protetta dalle offese, e nell'aumento delle pene per le offese arrecate ad essa (1); mentre appo i Langobardi la protezione regia non arrivava a mettere al sicuro dalle offese e dalle oppressioni dei grandi neppure i gasindii del re. Alcuni, impressionati da tali effetti, han voluto confondere le persone poste *in verbo regis* della legge salica con le persone, che erano in *truste dominica,* con gli antrustioni (2); ma quanto ciò sia inesatto dimostra a sufficienza il Thonissen (3).

Con ciò che ora ho detto, non vorrei che si credesse ch'io voglia sostenere come gli antrustioni franchi formassero una nobiltà ereditaria, e che solo i nobili potessero entrare nella comitiva regia, avendo io già respinta, nella prima parte di questo lavoro, una tale opinione, messa innanzi dal Montesquieu (4), e sostenuta fino ad un certo punto anche dal di Savigny (5). Io credo e sostengo che giuridicamente ogni ingenuo potesse entrare nel seguito del re, come ogni ingenuo poteva entrare nell'antica comitiva germanica; ma credo pure che, nel fatto, non ogni persona entrasse nello speciale rapporto col sovrano, e che questi tenesse a circondarsi dei più nobili e valorosi della nazione. Il rapporto non era, è vero, ereditario, sicchè non si addiveniva antrustione per nascita; ma è pure vero, e lo abbiamo già rilevato, che il rapporto poteva continuare tra gli eredi dell'antrustione ed il re, e tra l'erede al trono e l'antrustione, rinnovandosi il giuramento di fedeltà. Nè io posso completamente accettare quello che dice il Thonissen, e cioè che, ai tempi della redazione della legge salica, l'antica nobiltà germanica fosse scomparsa tra le guerre civili, nè si fosse ancora formata la nuova (6); l'antica nobiltà esisteva ancora, e forse la comitiva reale contribuì ad aumentarla.

I Franchi Salici non avevano la politica esclusiva dei Langobardi, ond'è che nella loro legge non riscontrasi una disposizione simile a quella dell'editto di Rotari intorno ai Guargangi, e però, fin dai tempi della compilazione della legge salica, era ammesso quel sistema personale di leggi che doveva nello Stato franco ricevere così largo sviluppo. Ecco pure perchè, fatta eccezione pei Gallo-Romani, non troviamo fatta distinzione di nazionalità tra i Franchi e gli altri barbari, distinzione che, come si è potuto vedere, esisteva presso i Langobardi (*adpretietur secundum nationem suam*). Qui si presenta una quistione a proposito dei *barbari qui legem salicam vivunt,* di cui è cenno nel titolo 41 della legge salica, e che alcuni hanno creduto gli altri barbari, non Franchi Salici, che avevano professato od ottenuto di vivere secondo la legge salica (7). Il Sohm (8), seguito dal Thonissen (9), sostiene che la frase *aut barbarum qui legem salicam vivit* del titolo 41, § 1, non sia che una diversa locuzione per indicare l'ingenuo franco (*si quis ingenuo franco aut barbarum,* ecc.) un pleonasmo dovuto alla passione dei Franchi per la tautologia, passione che si manifesta in tutti i monumenti legislativi dei Franchi medesimi. Quantunque la predilezione dei Franchi per la tautologia non possa mettersi in dubbio, non credo che l'opinione del Sohm possa accogliersi nel caso in esame, come non potrebbe dirsi che, poichè in qualche titolo si trova detto *litum, aut libertum*, il lito ed il liberto siano la medesima cosa. D'altra parte, anche accettando che il § 1 del titolo 41 debba interpretarsi come se fosse scritto *si quis ingenuo franco idest barbarum qui legem salicam vivit,* si dovrebbe ammettere sempre che tra i Franchi Salici vi fossero dei barbari che non vivessero secondo la legge salica, perchè io non credo che avesse potuto dai compilatori della legge dirsi Franco ogni barbaro che vivesse secondo essa legge. Io quindi credo che il *barbarum qui legem salicam vivit* sia diverso dal franco salico, e propriamente un altro barbaro di stirpe germanica, incorporato, diciamo così, nell'esercito franco, e vivente secondo la legge dei Salici.

La legge salica pone una recisa distinzione

(1) *Lex salica antiqua*, 13; *Lex salica* (Merkel), 71, 75.

(2) Guerard, *Polyptyque*, Proleg., § 266, 268; Mably, *Observation sur l'histoire de France*, Paris 1793, I, p. 155; Garnier, *De l'origine du gouvernement français*, Paris 1765, pag. 987.

(3) Op. cit., p. 127 seg.; Deloche, op. cit., p. 21 seg.

(4) *Esprit des Lois*, XXX, 16, 25.

(5) *Geschichte des Adels*, p. 18.

(6) Thonissen, op. cit., p. 120.

(7) Eichhorn, *Rechtsg.*, I, 266; Rogge, *Ueber der Gerichtswesen der Germanen*, Halle 1820, p. 54-55; Feuerbach, *Die Lex salica und ihre verschiedenen Recensionen*, p. 28.

(8) Sohm, *Fränk. Reichs und Gerichtsverfassung,* Weimar 1871, I, 570 seg.

(9) Thonissen, op. cit., p. 137.

tra il Franco Salico ed il Romano, dando alla vita del primo maggior valore che a quella del secondo. Il Fustel de Coulange non ha voluto riconoscere che, ai tempi della redazione della legge, esistesse tanta separazione tra Franchi e Gallo-Romani, e, sostenendo che questi avevano il medesimo quidrigildo dei Franchi, dice che la voce *Romanus* della legge non si riferisca ai Gallo-Romani, sibbene ai servi manomessi con forme romane (1). Io non mi dilungherò ad esporre gli argomenti del Fustel de Coulange, nè quelli di coloro che giustamente ne combattono l'opinione: solo dirò col Thonissen che non si comprenderebbe come la legge salica avesse posto accanto agli ingenui franchi i manomessi possessori di terre, accanto agli antrustioni i manomessi *convivae regis* non solo, ma avesse trascurato i manomessi nei modi germanici; e che le leggi immediatamente posteriori fanno incontestabilmente comprendere come la voce *Romanus* fosse adoperata a dinotar il gallo-romano, dappoichè un capitolare di uno dei primi re merovingi (2) assegna al Romano ingenuo il medesimo quidrigildo, che l'antica legge assegna al romano possessore (3).

Certo si è che la legge salica, nel determinare il quidrigildo degli antichi abitatori, li divide in tre categorie: la prima dei Romani *convivae regis*, la seconda dei Romani possessori, la terza dei Romani tributarii (4). Che cosa fosse un *convivae regis* non si può dire con certezza: riferirò le due opinioni più accettabili, e cioè, mentre alcuni fanno di esso un'antrustione gallo-romano (5), altri un uomo, anche franco o barbaro, che il re ammetteva nei suoi consigli ed alla sua mensa (6). A me sembra che le due opinioni sieno troppo assolute, e credo che i convitati del re stringessero con questi un rapporto simile a quello degli antrustioni, in quanto che menava seco i medesimi principali doveri, ed i medesimi privilegi, ond'è che come la vita di un franco ingenuo costava duecento soldi, mentre quella di un romano possessore costava cento soldi, così quella del Franco *in truste regis* era valutata a seicento soldi, mentre quella del romano *convivae regis* importava trecento soldi. Il rapporto, secondo me, variava in questo nei due casi, che cioè quello stretto da un Romano col re si accostava più al rapporto, che solevasi stringere tra il patrono ed il cliente negli ultimi tempi dell'impero, e però lo speciale servizio militare non ne formava la parte maggiore, tanto più che a me sembra, come ai tempi della redazione della legge salica, i Romani non fossero ammessi nell'esercito franco; quello invece stretto tra un franco ed il re, era il medesimo che produceva l'antica comitiva germanica. Però coll'andare del tempo, questa lieve differenza dovette completamente scomparire, e quegli che con voce teutonica si disse antrustione, con voce latina si disse *conviva,* appunto perchè tra gli obblighi del re era quello di fornire ai suoi fedeli il sostentamento, facendoli sedere alla sua mensa; ed è però che tra i convitati del re, durante i re merovingi, troviamo anche Franchi ed altri barbari (7).

Intorno al carattere dei Romani possessori non può sorgere dubbio alcuno; ma quale era mai la condizione dei Romani tributarii? Molti ritengono che questi ultimi non fossero altri che gli antichi coloni romani (8). Io credo che tale opinione così formulata non si possa accettare (9). E, prima di procedere oltre, ci si presenta un dubbio: la legge salica parla di Romani possessori e di Romani tributarii, oltre che di quelli che erano convivi del re; ora si domanda, poichè la legge non parla di Romani ingenui in generale, come fanno le leggi posteriori franche, che si deve pensare di quei Romani che non erano possessori, nè erano coloni? È certo che i Romani, al tempo della compilazione della legge salica, non entrassero, come più sopra dicevamo, a far parte dell'esercito, dappoichè io trovo che la legge salica, quando parla di reati comuni, distingue i Franchi dai Romani; quando invece prevede i reati di sangue perpetrati in tempo di guerra nell'esercito, parla di soli Franchi (10). I Romani quindi non possessori di terre, non potendo addiventare esercitali, erano costretti allocarsi sopra le terre sia dei Romani proprietarii, sia degli stessi Franchi, obbligandosi a corrispondere un tributo o censo; e poichè la proprietà fondiaria presso i Franchi aveva grande importanza, mentre il coltivare fondi altrui e pagare un censo al proprietario avviliva la condizione della persona, così dovette necessariamente avvenire che la vita di questi liberi livellarii fosse apprezzata meno che quella dei possessori, e cioè settantacinque soldi. Ne pare quindi che i tributarii non fossero affatto di condizione più o meno servile, e nemmeno di condizione simile a quella dei liti, poichè, se ciò fosse stato, allora come l'ingenuo romano aveva un quidrigildo inferiore della metà a quello dell'ingenuo franco, così ancora il lito romano, chiamiamolo pure così, avrebbe dovuto avere un

(1) Fustel de Coulange, *Histoire des institutions de l'ancienne France*, Paris 1877, I, 547.

(2) *Lex salica* (Merkel), 78.

(3) Thonissen, op. cit., p. 93 seg., 557 seg.

(4) *Lex salica*, 41.

(5) Waitz, *Verfassungsgesch.*, 2.ª ediz., II, 45; Guizot, *Essais*, IV, p. 133; Guerard, *Polypt.*, Prol., 517-19; Pardessus, op. cit., p. 489.

(6) Deloche, op. cit., p. 55 seg.

(7) *Vita S. Colombani*, c. XVIII, XXIV; Mabillon, *Annales ord. S. Benedicti*, I, 279.

(8) Thonissen, op. cit., p. 97-98.

(9) Confr. Waitz, *Das alte Recht des salischen Franken*, p. 101.

(10) *Lex salica*, 63, 1, 2.

quidrigildo inferiore della metà a quello del lito franco, e poichè il quidrigildo di questo era di cento soldi, quello del primo avrebbe dovuto essere di cinquanta soldi e non di settantacinque. Adunque io credo che tra i tributarii fossero tutti coloro del popolo vinto, che, sprovvisti di beni di fortuna, erano necessitati allocarsi sulle terre altrui. Potette bene avvenire come alcuni coloni, specie di quelli restati su fondi dei Romani, entrassero a far parte dei tributarii, ma la maggior parte di loro, specie quelli che passarono con i fondi ai Franchi, entrò nelle classi servili (1). Ed ecco come anche presso i Franchi, fin dai tempi della prima redazione della legge salica, si andò formando un'infima classe dei liberi, simile per origine e per importanza a quella dei *liberi homines*, che abbiamo riscontrata presso i Langobardi in Italia.

Io non ripeterò qui quanto ho già detto nella prima parte, per combattere l'opinione di coloro che vorrebbero sostenere non esistere presso i Franchi altra comitiva che quella del re. Credo adunque che, anche ai tempi della redazione della legge salica, vi fossero comitive private, come credo ancora che appo i Gallo-Romani seguitasse ad aver vita il patronato romano, sicchè, anche presso i Franchi, il contatto di questi due istituti dovette menare a quella trasformazione nell'antica comitiva germanica, trasformazione che abbiamo già potuto osservare, quando della *commendatio* appo i Franchi ci siamo occupati.

Riassumendo adunque il mio pensiero intorno alle diverse classi di liberi presso i Franchi Salici, ai tempi della redazione della legge salica, dico che tra i Franchi stessi vi erano delle gradazioni di fatto, prodotte dalla continuazione dell'antica nobiltà germanica e dal suo allargarsi, e forse anche dalla commendazione; ma che la legge, rilevando dall'antico spirito germanico, non riconobbe legislativamente quelle gradazioni che non ancora erano molto accentuate; che essa invece dovette riconoscere la grande separazione, che negli ultimi tempi dell'impero erasi costituita tra possessori e proletarii, e che così si formò legalmente una classe infima di liberi, nella quale, coll'andare del tempo e colla fusione tra i due popoli, dovevano entrare anche i Franchi.

Dovendo ora passare a discorrere dei non liberi, non mi dilungherò di molto, non essendo mio còmpito trattare delle diverse classi di persone, secondo la legge salica specificatamente, ma solo di rilevare quanto può importare al mio argomento. Quanto ai liti franchi, io non saprei che altro aggiungere a quanto così dottamente ha scritto il prof. Schupfer in un suo recente lavoro (2); e solo rileverò che, sia quanto alla loro origine (3), sia quanto alla loro condizione, essi in fondo erano simili agli aldii dei Langobardi. E per ciò che riguarda i servi, essi erano nella medesima condizione appo tutti i barbari in generale.

Quello che a me interessa rilevare si è che i liti erano allocati per lo più sulle terre, ed erano quindi in continuo contatto con i liberi livellarii, e questi con quelli, e vedremo quale si fu l'effetto di questo contatto; e che fin dall'occupazione, per parte dei Franchi, di una parte del territorio gallo, alcune gradazioni si cominciarono a manifestare tra i servi stessi, a causa delle loro occupazioni o delle persone cui appartenevano. Quanto alla loro condizione, noi troviamo fra i servi più elevati *i vassi ad ministerium* o *pueri ad ministerium* (4), il cui quidrigildo era di quarantacinque soldi, mentre quello di un servo ordinario era di soli trenta soldi. Quanto alla persona cui appartenevano, a me sembra che anche la legge salica dia maggiore importanza a quei servi, che erano addetti al servizio del re, e che la legge chiama *pueri regis*. Il Thonissen ed altri credono che questi *pueri regis* fossero dei liberti del re, i quali potevano essere nominati sacebaroni ed anche conti, ed entrare nella comitiva regia tra gli antrustioni (5); ma io credo che, come i *pueri ad ministerium* dei privati erano servi, di condizione più elevata degli altri, così ancora i *pueri regis* fossero servi addetti al servizio del re, e però di condizione più elevata degli altri servi, tanto più che essi sono posti accanto ai liberti, dai quali quindi dovevano essere diversi, nè potevano essere liti, e tanto meno ingenui, poichè un capitolo della legge salica ne fa sapere che una donna libera che si univa ad un *puer regis* perdeva la sua ingenuità (6). È notevole poi che questi *pueri regis* potevano addivenire anche conti (7), il che mostra come questi fossero assolutamente ufficiali regii; e che potessero entrare fra gli antrustioni (8), dal che puossi rilevare quanto il servizio del re potesse elevare, e come l'autorità regia si andasse ogni giorno più elevando.

179. Se dal breve cenno, che innanzi abbiamo

(1) Confr. Roth, *Feudalität*, p. 287-88; Guerard, *Polypt.*, I, 228.

(2) Schupfer, *Aldii, Liti e Romani*, loc. cit.

(3) Il Thonissen, quanto all'origine dei liti franchi, dice che essi provenivano dalle manomissioni dei servi, dagli antichi *laeti* dell'impero caduto e dalla conquista di alcune tribù sopra altre germaniche (op. cit., p. 144). Noi, per ciò che abbiamo detto, discorrendo degli aldii, non possiamo accettare questa opinione. Confr. Schupfer, op. cit., loc. cit., p. 1122 seg.

(4) Nel manoscritto di Monaco (Pardessus, op. cit., pagina 205) invece di *vassus ad ministerium*, si legge *puer ad ministerium* (tit. 35, § 6).

(5) Thonissen, op. cit., p. 84.

(6) *Lex salica*, 43.

(7) *Recapit. legis salic.*, 30.

(8) *Recapit. legis salic.*, 33.

fatto intorno all'organizzazione franca ai tempi della compilazione della legge salica, può rilevarsi come già una certa trasformazione si fosse iniziata, e come la influenza dei vinti già incominciasse ad agire; nel periodo merovingio troveremo che la trasformazione segue sempre, per poi completarsi nel periodo carolingio. Ma è notevole questo, nel periodo merovingio, che le leggi non ritraggono fedelmente la trasformazione degli ordini sociali, la quale invece più chiaramente appare dai documenti e dalle cronache dell'epoca. Ciò è da spiegare per due ragioni: la prima, che cioè quella trasformazione non erasi ancora completata, sicchè avvenne in Francia quello che negli ultimi tempi dell'impero, le cui leggi non ritraggono affatto la trasformazione che andavasi manifestando; la seconda che i barbari erano fortemente attaccati ai loro monumenti legislativi che lasciavano intatti, facendovi solo addizioni, che potevano anche essere emendamenti, e che con questi si evitava sempre di urtare troppo il popolo in generale col riconoscere certe distinzioni, che, pur esistendo di fatto, non volevano essere legislativamente sanzionate. Così avvenne che presso i Langobardi, se Liutprando si fece a sanzionare certe distinzioni esistenti, ciò fu possibile perchè già Rotari, nel suo editto, le aveva, almeno indirettamente, riconosciute; nè Liutprando determinò il quidrigildo per ogni classe, ma determinò un massimo ed un minimo, tra i quali era dato ai giudici spaziare; nè, come abbiamo veduto, dalle leggi langobarde apparisce chiaramente l'esistenza dell'infima classe dei liberi, che pure esisteva ed era abbastanza numerosa.

Nella legge ripuaria quindi invano cercherebbesi una gradazione del quidrigildo tra i liberi od ingenui, la cui vita, in faccia al legislatore, ha sempre il medesimo valore. La medesima cosa può dirsi delle leggi dei re merovingi, e tanto in quella quanto in queste apparisce solo la distinzione già esistente e riconosciuta dalla legge salica tra Franchi, Romani ed altri barbari (1), quantunque la distinzione tra Franchi e Romani non sia più così accentuata, appunto perchè essa andava scomparendo per la fusione, che, col continuo distacco della classe superiore dal resto del popolo, dovevasi necessariamente verificare.

Ma già dalle dette leggi comincia ad apparire il maggiore distacco che andavasi operando tra la nobiltà ed il popolo. Già la legge ripuaria ci parla di ottimati (2), i quali ne appariscono ligati al re, appunto perchè, come abbiamo già detto, appo i Franchi, la nobiltà preesistente si raccolse intorno a questo, e si allargò mercè la comitiva. E quanto alle leggi dei re merovingi, già una costituzione di Childeberto I del 554 distingue l'*ingenuus* dalla *honoratior persona* (3); ed in un editto di Chilperico del 561 è posta una netta separazione tra gli ottimati ed il popolo, poichè in esso si legge: « Pertractantes in Dei nomine cum *viris magnificentissimis optimatibus* vel antrustionibus et omni populo nostro » (4). E più ancora la trasformazione che andavasi compiendo, è rilevata dalle leggi posteriori: in un decreto di Childeberto II del 596 si legge: « Childebertus rex Francorum vir illuster cum in Dei nomine non omnes Kalendas Martias de quascunque conditionis una cum nostris optimatibus pertractavimus »; mentre si fa in esso distinzione tra l'uomo franco e *persona debilior,* ordinandosi che il latrone franco fosse inviato alla presenza del re, il latrone *debilior persona* fosse impiccato sul luogo (*si debilioris personas fuerit in loco pendatur*) (5), il che prova che si fosse già costituita una classe infima tra gli uomini ingenui. Che poi gli ottimati non fossero solo quelli che si trovavano in *truste dominica,* si rileva da un decreto di Clotario II, dove si legge: « Si quislibet *de potentibus* pro suo servo admoniatur... » (6), ed io non dubito che i *viri obtimati* di cui ci parla ancora un editto di Clotario II del 614 (7) siano i *potentes,* del decreto di Clotario medesimo, e cioè i nobili.

Che se dalle leggi volgiamo lo sguardo ai documenti ed alle cronache, ci confermeremo sempre più nella opinione che una classe di nobili erasi fortemente costituita. Le cronache ci parlano di *optimates, proceres, seniores* (8): e le formole del monaco Marculfo, che ci rappresentano le condizioni della Francia nell'epoca merovingia, ne parlano anch'esse di *viri illustres,* di *optimates,* di *proceres* (9). E la classe di questi proceri era la favorita, per la potenza acquistata, che spesso erompeva in abusi, tanto più che gli onori e le cariche più alte erano nelle sue mani, come dalle formole (10).

Sicchè possiamo dire che anche presso i Franchi, nell'epoca merovingia, si fossero formate tre classi principali: quella dei nobili, quella dei liberi franchi o dei mediocri, quella degli infimi, la quale ultima, come vedremo, molto si accosta all'infima classe presso i Langobardi. E che queste tre classi eransi formate nei tempi della prima dinastia, si vedrà più chiaramente quando della trasformazione degli ordini sociali, durante l'epoca carolingia, sarà trattato.

(1) *Lex Ribuar.*, 36 (38), § 1, *Childeberti II reg. decretio,* 14 (Pertz, *Leg.* I, 10).
(2) *Lex Ribuar.*, 88 (90).
(3) *Childeberti I reg. Constitut.*, in Pertz, *Leg.* I, 1.
(4) *Chilperici reg. edictum*, in Pertz, *Leg.* II, 10.
(5) *Childeberti II reg. decretio,* 8, in Pertz, *Leg.* I, 10.
(6) *Chlotacharii II reg. decretum*, in Pertz, *Leg.* I, 12.
(7) *Chlotacharii II reg. edictum*, in Pertz, *Leg.* I, 14.
(8) *Gregor. Tur.*, V, 18; VII, 39.
(9) *Marculfi Form.*, I, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 37, 40.
(10) *Marculfi Form.*, I, 24, 28.

La classe dei nobili andavasi sempre più distaccando, anche in Francia, dal resto del popolo. Questo fatto è provato da due altri: primieramente la frequenza delle commendazioni ed il carattere da queste acquistato, ed in secondo luogo la frequenza delle donazioni con riserva di usufrutto o del possesso a titolo beneficiario dei fondi donati a chiese od a potenti, due fatti che non possono spiegarsi se non con le violenze dei grandi, i quali necessariamente dovevano distaccarsi dal resto del popolo. Noi già abbiamo discorso a lungo di questi due fatti, e non ripeteremo qui il già detto innanzi. Solo faremo notare che della commendazione è già un cenno nella legge ripuaria (1), e nelle formole merovingie (2), come anche delle raccomandazioni di terre (3); e richiameremo l'attenzione sul nuovo carattere acquistato dalla comitiva, ricordando una formola già da noi riportata, nella quale il commendato si obbliga di prestare, per tutta la sua vita, servitù ed obbedienza al signore (4). E queste comitive si formavano, per la violenza dei tempi, intorno ai grandi e potenti, i quali a loro volta si commendavano al re insieme ai loro vassalli (5).

Ora non credo si possa mettere in dubbio l'influenza delle idee romane su queste trasformazioni. Invero, i nobili improntarono dai Romani i qualificativi di *illustri, magnifici* o *magnificentissimi, proceres, optimates,* mentre la comitiva germanica si modellava, specie per coloro che di bassa condizione ricercavano la protezione dei grandi, sul patronato romano, e le raccomandazioni di terre trovavano la loro origine nel costume introdotto durante gli ultimi tempi dell'impero, donde la distinzione d'investitura nobile od investitura ignobile.

Intanto, mentre la classe degli ottimati, la nobiltà, si andava sempre più distaccando dal resto del popolo, la parte più bassa di questo, che, grazie all'indole dei tempi, era la più numerosa, tendeva a fondersi con le classi servili. Di ciò fanno prova i polyptici e cartolarii. Noi già abbiamo visto come erasi formata una classe infima; e, come i *liberi homines* dell'Italia langobarda si allocavano per lo più nella qualità di liberi livellarii sui fondi altrui, così ancora facevano gli infimi nel regno franco. Ad ingrossare questa classe contribuirono da una parte le raccomandazioni di terre, poichè i piccoli proprietarii, concedendo le loro terre e ritenendole a titolo di livello, addivenivano liberi livellarii; dall'altra, le manomissioni di servi e liti, che restavano nella medesima qualità di liberi livellarii sui fondi da essi coltivati. Anche presso i Franchi poi questa classe dovette essere da principio formata solo da Romani (Romani tributarii); ma coll'andare del tempo vi entrarono anche i Franchi stessi, sia per aver perduti i loro beni, sia per averli posti sotto la protezione di un potente. Di qui venne che i mansi si divisero in mansi ingenuili, aldionali o lidili, od anche colonili, e mansi servili, a seconda che essi venivano tenuti da uomini ingenui, e da liti, o coloni nel senso romano, o da servi. Però coll'andare del tempo, il rapporto tra la terra e colui che la coltivava venne a perdere il suo primitivo carattere, e noi troviamo mansi ingenuili occupati e coltivati da liti e servi, e mansi servili coltivati da liberi (6). Ciò rilevasi, sia dal polyptico del monastero di Wissenbourg (7), sia da quello del monastero di Saint Germain de Près (8). Ora questa confusione si spiega facilmente, quando si consideri che i liti e gli altri servi manomessi restavano sopra le terre da loro coltivate come servi, e le quali conservavano la qualifica di servili; e che altri ingenui di origine si allocavano sopra terre prima coltivate da servi o liti, e restate poscia spogliate; mentre spesso i mansi ingenuili restati privi dei coltivatori ingenui erano affidati a persone servili. E d'altra parte spesso avveniva che persone si dessero spontaneamente in servitù, specie a chiese e monasteri, con le loro terre, sulle quali restavano come coltivatori servili, serbando le terre la loro qualifica di ingenuili.

Mentre così, anche nel regno franco, l'infima classe dei liberi tendeva a confondersi con le classi servili, queste a loro volta si accostavano a quella. Fin dai tempi della dominazione merovingia, la servitù cominciò a trasformarsi, avviandosi alla servitù della gleba che doveva poi avere il predominio nel periodo feudale (9), dappoichè, come generalmente i liti, così ancora i servi, erano per lo più addetti alla coltura delle terre. Di qui venne che sopra le terre di un medesimo padrone, specie dopo che si cominciarono a costituire i latifondi e le manimorte, risiedessero e liberi livellarii, e coloni, e liti, e servi, il che doveva favorire la fusione tra queste diverse categorie di persone. A ciò si aggiunga quello che sopra dicevamo, e cioè che persone di condizione più o meno servile risedessero sopra mansi ingenuili e viceversa, e si vedrà più chiaramente la tendenza a questa fusione, dappoichè, non potendosi più attribuire la qualifica dei mansi alla condizione della persona che la coltivava e vi risedeva, e fondandosi oramai la distinzione tra i mansi

(1) *Lex Ribuar.*, 31, § 12.
(2) *Marculfi Form.*, I, 24.
(3) Nella legge salica di Eroldo si trova un titolo che porta per rubrica *De terra commendata*. Confr. *Chlotacharii II edict.*, 10, *Concil. ant. Gall.*, I, 474.
(4) De Rozière, *Form.*, 43.
(5) *Marculfi Form.*, I, 24.
(6) Confr. Schupfer, *L'allodio*, n. 22.
(7) Zeufs, *Edelin abbatis liber possessionum,* 1842.
(8) Guerard, *Polyptyque d'Irminon*, Introd.
(9) Confr. Laferrière, *Hist. du droit français*, III, 385.

sulle prestazioni ed opere che per essi si dovevano al proprietario (1), poteva benissimo avvenire che un lito od un servo dovesse minori prestazioni che un libero livellario, come può rilevarsi dai polyptici d'Edelino e d'Irminone. Ed anche in Francia queste prestazioni col tempo addivennero fisse come per i liberi, così per gli uomini di condizione più o meno servile, e fin dal VI secolo i concilii disposero a che questi non ricevessero altri aggravii (2). Infine contribuirono non poco a livellare le classi infime i matrimonii resi sempre più frequenti tra liberi e liti, quantunque per regola questi matrimonii non fossero leciti. Già la legge salica disponeva che la donna libera, la quale volontariamente si unisse ad un lito, perdesse la sua ingenuità (3); e dai documenti posteriori, specie dal polyptico d'Irminone, puossi desumere che non erano infrequenti non solo i matrimonii di liti con donne libere, ma di liberi con lite, ond'è che noi troviamo alcune terre tenute da liti sposati a donne libere, altre da liberi disposate a lite, nello stesso tempo che non erano infrequenti i matrimonii tra lite e servi. E già la confusione, che per tutte queste cause doveva avvenire, apparisce dal polyptico d'Irminone, nel quale, facendosi l'enumerazione delle terre del monastero, si dice che alcune erano tenute da liberi, altre da liti, altre da coloni, altre da servi, mentre altre ne appaiono coltivate da persone di condizione indeterminata.

Ora come mai potevasi coll'andare del tempo fare distinzione tra persone che, quantunque originariamente di condizione diversa, risiedevano sopra terre del medesimo padrone, dovevano le medesime prestazioni in natura od in denaro, poichè troviamo uomini liberi che pagavano financo un censo personale o testatico (4), e le medesime opere manuali; che non disdegnavano mischiare il loro sangue mercè matrimonii; che avevano interessi comuni; e che in fondo venivano dal proprietario delle terre trattati alla medesima stregua? Possiamo adunque dire che tanto in Italia nel periodo langobardo, quanto in Francia nel periodo merovingio, la trasformazione degli ordini sociali camminava di pari passo, perchè figlia delle medesime cause.

180. Per meglio studiare la trasformazione degli ordini sociali nel periodo barbarico, e vedere come essa, specie nell'Europa occidentale, si compieva da per tutto, poichè tutti i popoli barbari che vi si erano stabiliti, inconsciamente ed egualmente erano tratti a quell'organizzazione sociale che noi osserveremo nel periodo feudale, appunto perchè da per tutto esistevano le medesime cause, è uopo dare uno sguardo alle varie leggi barbariche che vi ebbero vigore.

Da tutte risulta come già l'antica nobiltà erasi allargata e rafforzata; distaccandosi sempre più dal resto del popolo, ma mentre alcune ne mostrano chiaramente questo fenomeno, altre ce lo fanno intravedere, ad onta degli sforzi dei compilatori di serbare la tradizionale eguaglianza giuridica, che nel fatto più non esisteva.

Presso i Turingi la nobiltà erasi così fortemente affermata, che la legge di quel popolo dà alla vita di un nobile un prezzo triplo di quello di un uomo libero (seicento solidi per il primo, duecento per il secondo); e la distinzione tra nobili e liberi si conserva fedelmente in tutte le disposizioni penali della legge, la quale non trascura di far notare che tale distinzione corre anche tra le donne dell'una e quelle dell'altra classe (5). La stessa cosa era avvenuta presso i Sassoni, poichè la vita di un nobile valeva millequattrocentoquaranta solidi (120×12), mentre quella di un uomo ingenuo era valutata duecentoquaranta solidi (120×2) (6); ma questa proporzione non si conservava sempre, specie quando trattavasi di multe da pagarsi dai Sassoni, e così per quelle offese, per le quali il Franco pagava quindici solidi, il Sassone nobile ne pagava dodici, e l'ingenuo cinque soltanto (7): e se un Sassone di condizione elevata mancava, senza giusta causa al placito, pagava quattro solidi, mentre l'ingenuo ne pagava due (8); e similmente, se un nobile impediva il battesimo di un bambino era multato per centoventi solidi, l'ingenuo per sessanta solidi (9). Ma era così accentuale la separazione, che ai nobili facevasi un diverso e privilegiato trattamento anche in altre cose, come nel giuramento (10). Infine anche presso gli Angli ed i Verini o Frisi era posta una netta distinzione tra nobili ed ingenui, e, mentre per la legge frisia la vita di un nobile importava ottanta solidi, quella di un ingenuo era valutata a cinquantatre solidi ed un danaro (11).

Come vedesi, presso questi popoli la nobiltà era arrivata a tanta potenza da distruggere l'antico principio, che cioè la vita di ogni esercitale avesse sempre il medesimo valore, nell'istesso modo che i medesimi doveri gravavano tutti gli ingenui. La diversa proporzione che si nota nelle ricordate leggi, poi, non deve fare grande impressione, poichè ciò dipendeva dalle diverse condizioni economiche dei popoli principalmente, e solo lontanamente dalla maggiore

(1) Schupfer, *Aldii, Liti e Romani*, n. 20.
(2) *Concil. Aurel.*, IV, 541, c. 23, *Concil. Tolet.*, 583, c. 21.
(3) *Lex salica*, XIII, § 8.
(4) Confr. Guerard, *Polypt. d'Irminon*, I, 182, 214, nota 17.
(5) *Lex Thuringorum*, 1, 2, 3, 4 seg., 42, 48, 49.
(6) *Lex Saxonum*, 14, 15, 16. Confr. Richthofen. *Leges Saxonum* in Pertz, *Leg.* V, p. 52, nota 27.
(7) *Capitulare Saxonicum*, 3.
(8) *Capitulare Saxonicum*, 5.
(9) *Capitul. de partibus Saxon.*, 18.
(10) *Lex Saxonum*, 17.
(11) *Lex Frisionum*, I, 1 a 7 seg.

o minore considerazione in cui era tenuta la nobiltà. Quello che può affermarsi con certezza si è che questa aveva dovuto accrescere gli antichi privilegi, e accentrare nelle sue mani, almeno nel fatto, i poteri, chè diversamente non sapremmo spiegarci la distinzione che ci colpisce. Noi già nella prima parte di questo lavoro osservammo con lo Schupfer come la proprietà, fin dai tempi di Tacito, quantunque restata collettiva, avesse acquistato un carattere aristocratico (1), appunto perchè la nobiltà erasi già incominciata ad affermare: ora dovette avvenire che presso alcune tribù germaniche, specie appo quelle che non compierono grandi imprese e conquiste, la nobiltà dovesse proseguire ad elevarsi; sicchè quando essi fissarono stabilmente le loro sedi, e tradussero in leggi le loro antiche consuetudini, le leggi ritrassero l'organismo sociale del popolo, e le separazioni che eransi lentamente andate formando tra la nobiltà ed il resto del popolo libero.

Altri popoli invece, che, a mo' dei Franchi, vissero in continue guerre e presso i quali necessariamente l'esercitale, l'uomo libero, che combatteva accanto all' antico nobile, non poteva essere tenuto da meno di questo, in faccia alla legge, non si trova gradazione alcuna nel quidrigildo tra i liberi. Ciò avviene presso gli Alemanni, popolo eminentemente guerriero, presso i quali il quidrigildo era eguale per tutti i liberi, e solo veniva accresciuto per quelli che ricoprivano dignità civili od ecclesiastiche (2). Lo stesso può dirsi dei Bavari, la cui legge determina il quidrigildo di un uomo libero in centosessanta solidi (3). Però è da notare che appo i Bavari esisteva una nobiltà speciale, composta cioè dai membri della famiglia degli Agilolfingi, dalla quale usciva il duca; e però, mentre il quidrigildo di questo ascendeva a novecento solidi, quello dei membri di detta famiglia era valutato in seicentoquaranta (seicento) solidi (4).

Non si creda però che presso i Bavari non esistesse altra nobiltà, che quella originantesi dalla famiglia regnante, chè la legge bavara ci dà sicuri indizii dell'esistenza di una classe nobile, formatasi come tutte le altre nobiltà dei popoli germanici, e in mezzo alla quale si estollevano quei della famiglia degli Agilolfingi. La legge bavara, invero, ci parla di *minor populus* (5), di *minores homines* (6), di *minores personae* (7); sicchè dovevano certamente esservi *majores homines* e *majores personae*, che appartenessero ad una classe elevata. E che questa classe fosse veramente composta di nobili o potenti è accertato dalla stessa legge bavara, la quale, dopo aver minacciata una pena contro coloro che, stando all'esercito, perpetravano spogliazioni o violenze nel regno, soggiunge: « Et si talis homo potens hoc fecerit quem ille comes distringere non potest, tunc dicat duci suo et dux distringat secundum legem » (8). E tanta era la differenza tra i nobili e le persone minori, che, se uno di quelli contraeva illecite nozze, perdeva tutti i suoi beni, se ciò faceva uno di questi, perdeva la libertà (9).

Quanto siamo venuti dicendo per i Bavari, valga ancora per gli Alemanni, la cui legge ancora ci parla di *minores personae*, le quali, se contraevano nozze incestuose, venivano private della libertà e poste tra i servi fiscali (10); che anzi la legge alemanna ne mostra anche più chiaramente come erasi trasformata l'organizzazione sociale, poichè essa ci parla di *medius alamannus* (11), e cioè di uno di condizione media, sicchè tra i liberi alemanni si erano formate tre classi, quella dei nobili, quella dei mediocri e quella degli infimi (*minores personae*).

L'allargarsi ed il rafforzarsi di una classe superiore, presso tutti questi popoli, voglionsi attribuire alle medesime cause che abbiamo riscontrate presso i Langobardi ed i Franchi; e, come appo questi, così ancora appo quelli, la potenza della nobiltà si manifestava mercè violenze ed abusi che, mentre causavano l'allargamento della commendazione di beni e di persone, causavano pure la trasformazione dell'antica comitiva. Della commendazione di beni si hanno tracce in alcune di dette leggi (12), come anche della commendazione di persone, poichè io credo che il *liber homo, qui sub tutela nobilis cuillibet erat* della legge sassone (13), non sia altro che un comite, un libero cioè posto sotto il patronato di un nobile, come pure credono alcuni che la stessa legge, quando commina la pena di morte contro colui che uccide o disonora il suo signore, si riferisca ai comiti (14). E similmente credo che nella legge bavara si trovi traccia della commendazione, quando leggo in essa: *Si quis homo in utilitate domini sui in exercitu vel ubicumque dominus eius eum miserit*... (15).

Quanto più la nobiltà distaccavasi dal resto del popolo, tanto più questo si abbassava, e l'infima classe dei liberi si accostava alle classi servili. Di questa infima classe si hanno tracce

(1) Vedi sopra, p. 15, nota 5.
(2) *Lex Alamann. Hlotharii*, 11, 12, ecc.
(3) *Lex Baiuwaror.*, IV, 28.
(4) *Lex Baiuwaror.*, III.
(5) *Lex Baiuwaror.*, II, 3.
(6) *Lex Baiuwaror.*, II, 4.
(7) *Lex Baiuwaror.*, VII, 3.
(8) *Lex Baiuwaror.*, II, 5.
(9) *Lex Baiuwaror.*, VII, 1, 2, 3.
(10) *Lex Alamannor.*, 39, 3.
(11) *Lex Alamannor.*, 69. Che *Medius Alamannus* voglia indicare un Alemanno di condizione mediocre si rileva chiaramente da tutta la legge, la quale usa l'aggettivo *medius* nel significato di mediocre, anche quando parla di buoi o cavalli. Confr. *Lex Alamannor.*, 72, 80.
(12) *Lex Alamannor.*, 2, 1; *Lex Baiuwaror.*, I, 1.
(13) *Lex Saxonum.*, 64.
(14) *Lex Saxonum.*, 25, 26.
(15) *Lex Baiuwaror.*, II, 7.

nelle leggi che andiamo brevemente studiando e specie nell'alemanna, che ci parla di *medius alamannus* e di *minor persona,* e coloro che la componevano dovevano essere proletarii e miserabili, sia perchè, secondo le leggi alemanna e bavara, quella minor persona che contraeva nozze incestuose e che non aveva beni da perdere, veniva privata della libertà ed aggregata ai servi fiscali (1), sia perchè, secondo la legge dei Frisii, un libero poteva, spinto dalla povertà e dal bisogno, darsi come lito tanto ad un uomo libero, quanto ad un lito ancora (2). Da ciò si vegga quanto misera dovesse essere la condizione di questi infimi. Ma se qualcuno tra loro si dava come aldio, la maggior parte si allocava sulle terre, sia di privati che di enti ecclesiastici, ed il numero di questi liberi livellarii doveva essere grandissimo, specie di quelli che risiedevano sopra terre delle chiese e dei monasteri, poichè alcune leggi li contemplano espressamente e provveggono a determinare le prestazioni da loro dovute (3). Essi dicevansi *coloni,* e che fossero di condizione libera, si rileva più specialmente dalla legge degli Alemanni, nella quale leggo: *Si quis autem liber ecclesiae quae colonus vocant* (4), ovvero: *De liberis autem ecclesiasticis quod colonus vocant* (5). I coloni adunque delle chiese erano liberi livellarii risedenti sulle terre di queste, e rassomigliavano a quei liberi che coltivavano le terre del re o del duca, e corrispondevano un censo od un capitale, ond'è che dicevansi anche *homines capitales tributarii* od anche *gilstriones* (6), e noi li rassomigliamo a quei coloni, di cui ci parlano i documenti langobardi, e dei quali innanzi abbiamo piuttosto a lungo discorso.

Ora, se questi liberi risedevano sulle terre di un privato o di un ente, insieme a persone di condizione più o meno servile, tanto che la legge bavara pone accanto ai coloni ecclesiastici i servi, per trattare delle prestazioni dovute dagli uni e dagli altri; se queste prestazioni poco o nulla differenziavano, sia se dovute da liberi, sia se da servi, ne doveva venire che la distanza tra i primi ed i secondi dovesse andare man mano scomparendo, specie presso quei popoli che davano ai liti diritti quasi eguali a quelli dei liberi (7). Sicchè può ben dirsi che, anche ai tempi in cui le leggi barbariche, delle quali ci stiamo occupando, vennero redatte, la più forte differenza tra gli infimi del popolo libero ed i liti fosse la misura del quidrigildo, poichè esso era sempre maggiore per i liberi, e per lo più doppio di quello degli aldii o liti che dir si vogliano (8). A togliere poi viemaggiormente quella distanza, contribuivano ed i matrimonii e le manomissioni sia di liti che di servi, i quali, secondo il costume generalmente invalso, si lasciavano come liberi livellarii sulle terre coltivate prima della manomissione, accanto ai liberi livellari di origine ingenua; che anzi, presso i Frisii, i liti potevano riscattarsi in libertà mediante pagamento di un prezzo contro la volontà del signore (9).

181. Occupandoci dell'origine e dello sviluppo della feudalità in Inghilterra, noi potemmo osservare come ivi, con la dominazione anglo-sassone, i germi della feudalità si fossero grandemente sviluppati, e forse più ancora che sul continente, tanto che non sono mancati scrittori, i quali si son fatti a sostenere, poggiandosi alle leggi anglo-sassoni stesse, che la feudalità si fosse completamente sviluppata prima ancora dell'invasione normanna. Come lo sviluppo del feudalismo correva veloce presso gli Anglo-Sassoni, così ancora la trasformazione degli ordini sociali si operò in Inghilterra forse più velocemente che sul continente, dappoichè, a bene studiare le leggi anglo-sassoni, si scorge subito che l'organizzazione sociale aveva già in buona parte l'aspetto, che ne mostra durante la dominazione normanna, quando la feudalità erasi completamente sviluppata e fermata.

Prima di procedere oltre però, è uopo fare un cenno della condizione degli antichi abitatori, dei Bretoni, che molti, poggiandosi ad un passo di Beda (10), ritengono ridotti al servaggio, tanto più che i sostenitori dell'aldionato dei vinti Romani sotto i Langobardi adducono, tra gli altri argomenti, anche il modo di procedere dei Sassoni verso i Bretoni. Facciamo, prima di ogni altra cosa, osservare che una grande differenza corre tra la conquista langobarda in Italia e la sassone in Inghilterra, perchè, mentre la prima fu compita in un tempo relativamente breve, la seconda fu fatta a più riprese, ed i varii Stati anglo-sassoni fondati in Inghil-

(1) *Lex Alamannor.*, 39, 3; *Lex Baiuwaror.*, VII, 3.

(2) *Lex Frisionum.*, XI, 1. Confr. *Lex Baiuwaror.*, VI, 3.

(3) *Lex Alamannor.*, 2, § 8, 23; *Lex Baiuwaror.*, I, 13.

(4) *Lex Alamannor.*, 2, § 8.

(5) *Lex Alamannor.*, 23.

(6) Confr. Merkel, *Lex Alamannor.*, in Pertz, *Leg.*, III, p. 49, nota 7, e p. 57, nota 17; Grimm, *R. A.*, p. 380.

(7) Confr. Schupfer, *Aldii, Liti, Romani*, n. 24 seg.

(8) *Lex Saxon.*, 14, 15, 16; *Lex Frision.*, XV, XXII, epil. *Add. Sapiens.*, III, 73; *Lex Alam.*, *Hloth.*, LXVIII, 1; *Lex Baiuw.*, III, 13, 1; *Lex Thuring.*, 1, 45; *Lex Frision.*, I, 3, 4.

(9) *Lex Frision.*, XI, 2.

(10) *Historiae ecclesiasticae Anglorum libri quinque* (nei *Script. rer. Brit.*, Heidelb. 1687), I, 15: « Ruebant aedificia publica simul et privata, passim sacerdotes inter altaria trucidabantur: praesules cum populis sine ullo respecto honoris ferro pariter ac flammis absumebantur; nec erat qui crudeliter interemptum sepolturae traderet. Itaque nonnulli de miserandis reliquiis in montibus comprehensi acervatim jugulabantur. Alii fame conferti, procedentes manus hostibus dabant pro accipiendis alimentorum subsidiis, aeternum subituri servitium; si tamen non continuo trucidarentur. Alii transmarinas regiones dolentes petebant. Alii perstantes in patria trepidi pauperem vitam in montibus, sylvis vel rupibus arduis, suspecta semper mente agebant ».

terra sorsero dal 455 al 584. Da ciò doveva seguire che le stragi dovettero essere maggiori in Inghilterra, anzichè in Italia. A ciò si aggiunga che un numero grandissimo di Bretoni emigrarono nella Bretagna, che altri non pochi si ricovrarono sui monti, e si vedrà che della popolazione vinta una molto poca parte restò sotto i vincitori. Io convengo che molti Bretoni, per assicurarsi la vita ed una protezione, si diedero in servitù ai vincitori, e ciò ne fa sapere lo stesso Beda; ma non ammetto che i Sassoni ridussero i vinti in massa alla condizione servile, poichè dalle leggi anglo-sassoni risulta fino all'evidenza che vi erano Bretoni proprietarii di terre, i quali potevano elevarsi financo alla condizione di Thani (1). Nè si dica che questi Bretoni proprietarii formassero un'eccezione (2): essi erano pochi per due ragioni, e perchè le stragi distrussero la più parte dei proprietarii, che, più interessati a respingere le invasioni, avevano dovuto opporre maggiore resistenza; e che gli altri proprietarii, per isfuggire le crudeltà dei vincitori di religione diversa, preferivano abbandonare le loro terre ed emigrare. Pochi quindi dovettero essere i proprietarii bretoni restati sul suolo natìo, ed i proletarii in più gran numero furono spinti dalla necessità a darsi servi ai vincitori. Ma io non credo che tutti scegliessero questa via, e credo che alcuni non pochi si allocassero sopra i fondi toccati ai vincitori, poichè il gran numero di persone coltivanti terre altrui ed obbligate a determinati servigi e prestazioni, ne induce a credere che originariamente questa classe dovette essere, come presso gli altri barbari, dopo le invasioni, composta dai vinti, tanto più che, come nell'Italia langobarda, così in Inghilterra pare che questi liberi livellarii avessero facoltà di abbandonare le terre da essi coltivate (3). Che se i Sassoni avessero ridotti i Bretoni tutti alla servitù, impossessandosi di tutto il territorio conquistato, io non saprei come spiegarmi l'esistenza dei proprietarii bretoni, ed il gran numero di coltivatori di terre altrui. D'altronde dalle leggi stesse si rileva ancora che, oltre i Bretoni possessori, vi erano Bretoni privi di possesso fondiario, ma sempre liberi. In una legge di Ina leggo: « Si Vallus hydam terrae habeat capitis eius aestimatio sit 120 solid. Si autem dimidiam habeat 80 solid. Si nulla 60 solid. » (4). Ed in una legge di Atelstano, ma che in Canciani trovasi aggiunta ai *Judacia civitatis Lundoniae,* si parla di Wallus che non possiede nulla, ma che *liber sit* (5).

Discorrendo dei Sassoni, s'è visto come appo loro la nobiltà fosse altamente considerata. Quando essi invasero l'Inghilterra, la classe dei nobili aveva già dovuto affermarsi, e nella divisione delle terre essa fu certamente più favorita che il resto del popolo, sicchè, come le altre nobiltà dei popoli stabiliti sulle provincie dell'impero, essa pose a base della sua potenza la proprietà fondiaria. Già nelle leggi di Lotario ed Eadrico si trova fatta distinzione tra nobile e libero, poichè era disposto che l'omicidio di un nobile perpetrato da un servo dovevasi comporre con trecento solidi e colla consegna dell'omicida e di tre uomini di egual valore, e, se l'omicida erasi sottratto colla fuga, colla consegna di quattro uomini; mentre l'omicidio di un libero si componeva con cento solidi e colla consegna dell'omicida e di altro uomo, o di due uomini di egual valore, se l'omicida erasi dato alla fuga (6). Ma posto a base della nobiltà il possesso fondiario, ne doveva venire che, nella stessa classe dei nobili, si formassero delle gradazioni, e dalle leggi apprendiamo che i più altamente considerati, quelli che avevano maggiori diritti, ma sotto un certo punto anche maggiori oneri, erano gli *eorls;* indi seguivano i thani maggiori, e quindi i thani minori. Alcuni non ammettono questa tripartizione nella classe dei nobili, ma solo la divisione dei thani in maggiori e minori, sostenendo che gli *eorls* non fossero diversi dai thani maggiori (7); ma questa opinione è insostenibile, perchè dalle leggi risulta che gli uni si distinguevano dagli altri, specie da una legge di Canuto, la quale, provvedendo al modo come le diverse classi dovevano essere equipaggiate, disponeva che gli *eorls* avessero otto cavalli (*quatuor ephippiati, quatuor absque ephippiis*), quattro galee, quattro loriche, otto aste, ecc., che i thani maggiori avessero quattro cavalli, due galee, due loriche, ecc., mentre i minori dovevano avere un sol cavallo, ecc. (8). Adunque gli *eorls* erano in una condizione più elevata di quella dei thani maggiori stessi, ond'è che il loro numero era abbastanza ristretto. Ma quale si fu l'origine di questa classe poco numerosa, ed in posizione più elevata di tutte le altre? A me sembra che questi *eorls* si fossero originati dal favore regio, e forse per mezzo della comitiva. Che fossero i più ricchi si rileva dalla legge di Canuto, e che la maggior parte di queste ricchezze fosse stata loro largita dal sovrano, non può revocarsi in dubbio. Il vedere poi che i conti nelle leggi anglo-sassoni sono indicati anche con la voce *eorls*, ne potrebbe indurre a credere che questi ufficiali regii venissero, nei primi tempi

(1) *Leges Inae*, 32, in Canciani (in Wilkins, p. 18); *Leges Aethelstani*, in Wilkins, p. 71 (in Canciani, IV, p. 263).

(2) Confr. Glasson, *Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre*, I, 17.

(3) *Leges Alfredi*, cap. 37. Confr. *Leges Inae*, 64, 65, 66, in Canciani.

(4) *Leges Inae*, 32, in Canciani.

(5) In Canciani, IV, p. 269.

(6) *Leges Hlotharii et Eadrici*, 1 a 4.

(7) Confr. Glasson, op. cit., I, p. 93.

(8) *Leges Canuti*, 71, in Schmidt, *Gesetz. der Angelsachs.*, 2.ª ediz., p. 309 (in Canciani, cap. 69).

almeno, scelti tra gli *eorls*, che dovevano essere i fedelissimi del sovrano, ed il cui vincolo personale verso quest'ultimo unito al vincolo reale delle terre ricevute, doveva passare da padre in figlio, rinnovandosi. Che se non si voglia ammettere una simile ipotesi, si dovrà ricorrere all'altra, che cioè questa speciale nobiltà venisse originata dalle cariche esclusivamente, il che a me non sembra assolutamente ammissibile. Certa cosa è che da thano si potesse addiventare comite o *eorl*, come a me sembra possa desumersi da una legge di Atelstano, nella quale è parlato del passaggio di un *ceorl* e di un mercante alla condizione di thano, e dove si legge: « Attamen si Thanus Comes fiat, tunc iure Comitis in posterum sit dignus » (1). Però, nello studio delle leggi anglo-sassoni, bisogna andare molto cauti, perchè qualche volta la voce *eorls* è usata in contrapposizione all'altra *ceorls*, per indicare i nobili in generale di contro agli ignobili (2), e qualche altra volta per indicare i thani maggiori (3).

Questi ultimi, detti anche *thegen* (*pegn*) *eorls*, venivano immediatamente dopo, e pare che il loro quidrigildo fosse il medesimo che quello degli *eorls*, perchè quanto ad esso non si fa distinzione tra gli uni e gli altri, e la vita loro veniva valutata a milleduecento solidi (4). A questa classe appartenevano coloro che possedevano almeno quaranta *hyde* di terra, e come i thani maggiori avevano un quidrigildo maggiore di quello dei minori, così essi erano tenuti a recarsi all'esercito più riccamente equipaggiati di questi (5). Pare poi che i thani maggiori fossero direttamente legati al sovrano con vincolo personale, e fino ad un certo punto anche con vincolo reale, e, mentre erano detti *Thanes regis* (6), dal re essi ricevevano le armi, che al re ritornavano se il thano non moriva in guerra; passavano agli eredi nell'ipotesi contraria (7).

I thani inferiori (*thanes medemes*), detti anche *laessa magna* e *fihyndesmans* avevano un quidrigildo inferiore della metà a quello dei thani maggiori (8); il loro equipaggiamento in guerra era proporzionato alla loro posizione economica (9), entrando a far parte di questa classe coloro che avevano almeno cinque *hyde* di terra (10). Pare poi che questi thani fossero in una tal quale dipendenza dai maggiori, dai quali ricevevano le armi andando alla guerra, armi che passavano agli eredi, se il thano moriva nella spedizione, ritornavano al concedente, quando moriva in tempo di pace (11).

I nobili, in generale poi, godevano alcuni privilegi; dalla loro classe si sceglievano i più alti ufficiali, quali i conti, gli aldermanni e via (12); essi avevano diritto ad una parte del bottino in guerra (13); incolpati, si purgavano col giuramento innanzi all'altare, mentre i *ceorls* dovevano purgarsi col sacramento di quattro loro pari (14).

Come vedesi, in Inghilterra, anche prima dell'occupazione normanna, il distacco tra la nobiltà ed il popolo era più forte che presso altri popoli; che anzi tra i nobili erano dalle leggi stesse riconosciute certe gradazioni, che, se altrove eransi cominciate a formare, esistevano solo di fatto, perchè non sanzionate dalla legge.

Il resto del popolo libero era composto di *ceorls*, che alcuni traducono nel latino *coloni*, traduzione impropria, perchè non tutti i *ceorls* erano coltivatori o proprietarii di terre, ma essi, specie quelli che erano in città, esercitavano un mestiere, un'industria od un commercio; e come un *ceorl*, che aveva cinque *hyde* di terra, poteva entrare nella classe dei thani, così ancora lo poteva un commerciante, che pel suo commercio aveva tre volte traversato il mare tra l'isola ed il continente (15). Il quidrigildo del *ceorl* era di due terzi inferiore a quello dei thani minori, ammontando esso a soli duecento solidi, secondo una legge di Ina (16): il che mostra il distacco esistente tra i *ceorls* ed i nobili in generale, distacco che apparisce anche meglio da una legge di Atelstano, che determina il prezzo della vita di un thano a duemila *krimse*, quello della vita di un *ceorl* a duecentosessanta soltanto (17). A questa classe appartenevano anche i Galli o Bretoni, ma la vita di questi era apprezzata di meno, e proporzionatone il valore alla condizione economica, poichè un Gallo che aveva una *hyda* di terra, valeva centoventi solidi, uno che ne aveva mezza, valeva ottanta solidi, colui che era proletario ma libero, ne valeva soltanto sessanta (o settanta) (18).

Alcuni *ceorls* erano piccoli proprietarii di terre libere od allodiali (*freehold*), e forse sono quelli che nel *Domesday Book* sono detti *socmans;* ma la maggior parte di essi vivevano su terre altrui, sia di thani, sia anche di altri *ceorls* (19). Le leggi ci parlano di uomini che

(1) In Canciani, IV, 268.
(2) *Leges Aelfredi*, 4, 2, in Schmidt, p. 73.
(3) Confr. Glasson, op. cit., I, p. 95.
(4) *Leges Aethelst.*, II, 1 seg., *Iudicia civit. Lundoniae*, 1.
(5) *Leges Canuti*, 71 (69).
(6) *Leges Withraedi* in Canciani, IV, p. 233.
(7) *Iudicia civitatis Lundoniae*, 3, 4.
(8) *Leges Inae*, 70.
(9) *Leges Canuti*, 71 (69).
(10) *Leges Aethelst.*, in Schmidt, p. 71, in Canciani, IV, 268.
(11) *Iudicia civitatis Lundoniae*. 3, 4.
(12) Glasson, op. cit., I, p. 96.
(13) De Malmesburg, *De gestis regum Anglorum*, II, 13, ne' *Rerum Anglicar. scriptores*, Frankf. 1601.
(14) *Leges Withraedi* in Canciani, IV, 233.
(15) *Leges Aethelstani* in Schmidt, 71, in Canciani, IV, 268.
(16) *Leges Inae*, 70.
(17) *Leges Aethelst.* in Canciani, IV, 269.
(18) *Leges Inae*, 32; *Leges Aethelst.* in Canciani, IV, 269.
(19) Houard. *Anciennes lois anglo-normandes*, Dissert. prelim., p. 16.

prendono ad arare terre altrui, obbligandosi ad un tributo (1), o di *ceorls* che posseggono terre censuali (2), o di uomini tributarii che sono *ceorls* (3); le leggi istesse ci parlano di Galli liberi che non posseggono nulla (4), ed i quali necessariamente dovevano allocarsi su terre altrui, almeno per la maggior parte; il *Domesday Book* ne fa sapere che grandissimo era il numero di questi liberi livellarii, che in esso sono detti *villani* o *bordarii*. La loro condizione era simile a quella dei terziatori langobardi, e, come questi, potevano abbandonare le terre che coltivavano (5); ma coll'andare del tempo essi ne appaiono ligati alla terra, per la quale pagano certe prestazioni e corrispondono determinati servigi, e prendono generalmente il nome di villani (*twy-hynde*) (6).

Il continuo allargarsi di questa classe e la sua trasformazione son dovute alle stesse cause che producevano il medesimo fenomeno in Francia ed altrove. I piccoli proprietarii per mettere al sicuro i loro beni li commendavano ai nobili, ritenendoli come liberi livellarii; altri, perdute le loro sostanze, o per delitti, o per spogliazioni, o per altre cause, si allocavano come coltivatori sopra fondi altrui. Quanto grande fosse il numero delle raccomandazioni di terre, può rilevarsi dal *Domesday Book* (7), e tra questi coloni, che qualche volta dicevansi anche *vassi casati* (8), si formarono delle gradazioni, che menavano ad una diversa misura del quidrigildo (9).

Tutto ciò però non avvenne che coll'andare del tempo. Originariamente per le leggi anglosassoni i *ceorls* come uomini liberi avevano un quidrigildo di duecento solidi, ond'è che dicevansi anche *twyhyndesmans,* godevano del diritto della vendetta, e di stare da sè innanzi ai tribunali per i proprii piati; entravano a far parte dell'esercito, e potevano andare armati anche in pace (10). Questa condizione restò nel prosieguo di tempo più specialmente per i *ceorls* proprietarii di terre libere, ed i quali, come già abbiamo veduto, potevano, possedendo cinque *hyde* di terra, essere ascritti tra i thani. Quanto a quei *ceorls,* che o come raccomandati, o come livellarii risedevano sopra terre altrui, la loro condizione si andava sempre più abbassando, per confondersi con quella delle classi servili.

Le leggi anglo-sassoni, se ne escludi una di Etelberto, non ci parlano di liti, ma io non credo che ciò dipendesse dalla mancanza o dal piccolo numero di questa classe, sibbene a me pare che le leggi anglo-sassoni, come altre leggi barbariche, pongono ad una stessa stregua i liti ed i liberti (*frilazin*). La legge di Etelberto, alla quale accennavamo, pone tre categorie di liti (*laet*), ed il quidrigildo loro era di 80, 60 o 40 soldi, secondo che appartenevano alla prima, alla seconda od alla terza gradazione (11). L'origine di questi liti non era per certo diversa da quella degli aldii o dei liti del continente, quantunque potesse ben avvenire che alcuni Bretoni entrassero, per assicurarsi la vita, in questo rapporto, allocandosi come liti sulle terre appartenenti ai vincitori. Anche in Inghilterra poi la schiavitù andavasi trasformando in servitù della gleba, perchè, durante il periodo anglo-sassone, e prima quindi della conquista normanna, i servi erano addetti per la maggior parte alla coltura delle terre, ed attaccati perpetuamente a queste (12). In tal modo le classi servili elevavano la loro condizione accostandosi ai liberi dell'infima classe, ond'è che, come nei polyptici del regno franco, così ancora nel Domesday Book si trova la medesima confusione tra le classi di lavoratori di terre, appunto perchè, indeboliti sempre più i limiti che in origine esistevano tra le varie classi, la condizione di queste non era ben definita. E senza entrare a discutere delle varie opinioni emesse intorno ai *conliberti* (13), rileverò soltanto che il Domesday Book con questa generale denominazione indica moltissimi uomini che coltivavano terre, e la cui condizione quindi può ben dirsi indeterminata. Ma è certo che questi conliberti del Domesday Book in origine non erano tutti della medesima condizione, e che tra essi vi dovevano essere liberi, liti, servi manomessi e lasciati a coltivare le terre da loro tenute prima della manomissione, ed anche servi addetti alla coltura delle terre e trasformati in servi della gleba.

Così anche in Inghilterra la trasformazione degli ordini sociali faceva il medesimo cammino che nell'Europa occidentale, e con un quasi identico processo. Non posso quindi accettare l'opinione più volte manifestata dal Glasson nella

(1) *Leges Inae*, 67.

(2) *Foedus Alfredi et Guthruni Regum*, 2.

(3) *Leges Inae*, 6.

(4) In Canciani, IV, 269; *Leges Inae*, 32.

(5) *Leges Inae*, 64, 65, 66.

(6) *Leges Henrici*, I, 70, 4; 76, 4.

(7) *Domesday Book*, II, fol. 139, 182, 185, 187, 287, 300, 310, 311, 401, ecc.

(8) Kemble, *Cod. diplom. aevi sax.*, n. 693, 723.

(9) Alcuni raccomandati dicevansi *gesîphes*, altri *phegnas*. Nella traduzione latina di una legge attribuita ad Etelstano leggo: « Fuit quondam in legibus anglorum ea gens et lex pro honoribus et ibi erant sapientes populi honore digni quilibet pro sua ratione; Comes et Colonus, Thanus et Rusticus ». Sicchè il rustico era al colono (*ceorl*) come il thano al comes (*corl*).

(10) *Leges Loth. et Eadric.*, 13; *Leges Inae*, 32; *Leges Aethelst.*, II, 15; *Leges Alfredi*, 1, 29.

(11) *Leges Ethelbirti*, 26. In Schmidt, p. 5.

(12) *Histor. Eliens.*, c. 35.

(13) Confr. Guillouard, *Recherche sur les coliberts,* Caen 1878; Lamprecht, *Eine Aufzeichnung z. Standesgeschichte d. Colliberti z. Frankreich* nella *Zeitschr. f. Rechtsgesch.*, XIII, 507; Salvioli, *Consorfes e Colliberti, secondo il diritto longobardo-franco*, Modena 1883; Glasson, op. cit., I, 143.

sua pregevole *Storia del diritto e delle istituzioni dell'Inghilterra,* e cioè che l'elemento romano non esistesse in quella regione, e che quindi così si debba spiegare la mancanza di liti e coloni, e l'assenza del beneficio. « Les colons et autres tenanciers, egli dice, de même nature appartenaient presque tous a l'élément romain. Or cet élément n'existait pour ainsi dire pas en Engleterre. Ce pays, nous l'avons vu, avait été pour les Romains une possession dans laquelle ils ne s'etaient pas fixés: les rares éléments romains, qui avaient pénétrés en Engleterre, disparurent en partie a l'époque où il fallut évacuer le pays; le reste fut écrasé par la conquête saxonne et disparu dans la masse des populations germaniques » (1). Ed altrove egli dice, a proposito del beneficio: « Nous ne crayons pas toutefois que les Saxons aient connu la tenure désigné, en France, sous le nom de bénéfice, et qui se distingue, comme on l'a vu, bien nettement de la recommandation. Le mot *beneficium* ne se rencontra pas dans les documents de cette époque et on cercherait envain dans les lois de rois anglo-saxons des régles relatives à cette possession. Cette absence du bénéfice dans les lois anglo-saxonnes donne, à notre avis, un argument très-fort à la thèse, suivant laquelle cette tenure est d'origine romaine » (2). Quanto al beneficio non ci dilungheremo a combattere il Glasson, dappoichè l'esistenza di esso presso gli Anglo-Sassoni non può revocarsi in dubbio, e credo di averlo dimostrato, quando dell'origine e dello sviluppo della feudalità in Inghilterra ho parlato (3). Il beneficio è proprio l'elemento romano che concorse allo sviluppo dei germi della feudalità, come s'è visto al principio di questo lavoro, ed esso si trova in Inghilterra come dovunque il feudalismo va sviluppandosi. Nè deve far meraviglia il silenzio delle leggi, essendo esso un rapporto exlege, che solo dopo venne regolato, quantunque io dubito che nelle leggi anglo-sassoni non s'abbia traccia alcuno del beneficio. Quanto poi alla mancanza di ogni elemento romano in Inghilterra, non posso in alcun modo convenire col Glasson: a prescindere dal beneficio, la trasformazione degli ordini sociali appo i barbari vuol essere assolutamente rannodata alla trasformazione degli ordini sociali presso i Romani negli ultimi tempi dell'impero, e noi vedremo che quei popoli, appo i quali per lungo spazio di tempo non penetrarono elementi romani, conservarono lungamente l'antica organizzazione sociale. Ora la trasformazione nel carattere dell'autorità sovrana, che si osserva in Inghilterra ancora, la trasformazione negli ordini politici, e finalmente la trasformazione degli ordini sociali, va dovuta, come in Francia e nell'Italia langobarda, all'influenza delle idee romane in buona parte, idee che dovevansi essere radicate in Inghilterra, chè la civiltà romana s'innestò nella società bretona come nella galla per la politica sempre felicemente tenuta dai Romani.

182. Le leggi dei popoli del Nord di Europa, quali i Danesi, gli Scandinavi e gl'Islandesi, quantunque di epoca di molto posteriore alle altre leggi barbariche, poichè esse vennero redatte nei secoli XII e XIII (4), pure ne ritraggono più fedelmente le primitive istituzioni dei popoli barbari. Ciò vuolsi spiegare dal perchè quei popoli, non al contatto con i Romani, convertiti molto tardi al cristianesimo, non soffrino innesti, e sulle loro istituzioni primitive non agirono influenze estranee, nè nuovi elementi concorsero a trasformarle. Questo fatto, come si osserva per le loro istituzioni politiche in generale, così ancora si manifesta quanto alle istituzioni civili e sociali, e fermandoci a ciò che ha riguardo al nostro argomento e cioè agli ordini sociali, noi vediamo a primo colpo come essi siansi mantenuti così come erano nei tempi più antichi; che anzi appo quei popoli non si osserva neppure completamente quella specie di trasformazione, che ne offrono le notizie trasmesseci da Tacito intorno ai Germani. Invero, mentre Tacito ne fa sapere che la proprietà, pur mantenutasi collettiva, aveva già cominciato ad acquistare un carattere aristocratico, in quanto che la distribuzione delle terre si faceva *secundum dignationem,* carattere che invano si cercherebbe nella proprietà collettiva ai tempi di Cesare, presso i popoli del Nord la proprietà conservò un carattere puramente democratico, quantunque essa si fosse già trasformata da collettiva in privata e più propriamente in familiare. E nella distribuzione delle terre si osservò rigorosamente il principio di eguaglianza, sicchè in ciascuna comunità ogni padre di famiglia si ebbe in origine assegnata una parte delle terre coltivate, parte eguale per tutti, mentre il resto delle terre era adibito a pascolo, pur potendo i cittadini coltivarne; che anzi spesso su queste terre incolte si stabiliva un nuovo nucleo, che, se non richiamato dopo un certo tempo dalla comunità, donde esso erasi distaccato, vi restava permanentemente. E tanta era stata l'eguaglianza nella partizione delle terre che, quante volte sorgeva una vertenza tra proprietari limitrofi, a derimerla bastava il misurare i due fondi, per vedere se erano eguali, e scorgere quindi se eravi stata usurpazione da parte di uno dei due (5).

Questa grande eguaglianza si spiega principal-

(1) Glasson, op. cit., I, p. 93.

(2) Glasson, op. cit., I, p. 142.

(3) Vedi sopra, n. 130.

(4) Confr. Dareste, *Mémoire sur les anciennes lois suédoises; Les anciennes lois de la Norvege; Les anciennes lois du Danemark* nel *Journal des Savants,* 1880, 1881; Maurer, *Islands von sèiner erster Entdeckung bis zum Untergang des Freistaats*, München 1874; Hildebrand, *Lifvet pâ Island under Sagotiden,* Stockholm 1867.

(5) Dareste, *Les anciennes lois du Danemark,* loc. cit., 1881, p. 112.

mente per due cause: la prima che appo quei popoli, che non presero parte alle invasioni, erano mancate tutte quelle cause che diedero origine ben presto, presso altre tribù, ad una nobiltà che si andò sempre più rassodando, nè il contatto con i Romani potette influire a creare delle gradazioni tra gli ingenui; la seconda che la grande estensione delle terre in proporzione agli abitanti impediva le usurpazioni e le violenze che altrove contribuirono alla trasformazione degli ordini sociali. Di qui venne che, essendo, anche presso quei popoli nordici, addivenuta la proprietà, coll'andare del tempo, base dei diritti politici, e tutti essendo egualmente proprietarii, tutti godevano i medesimi diritti ed in modo eguale, perchè non vi erano sproporzioni tra le proprietà dei cittadini.

L'eguaglianza tra i liberi è ritratta ancora nelle leggi nordiche, le quali concedono indistintamente a tutti i liberi il diritto di vendetta per la uccisione di un membro di una famiglia, e pongono alla composizione o quidrigildo una misura unica per tutti i liberi. La legge westrogotica (*Codex antiquior*) (1), per esempio, determina che per l'uccisione di un uomo ingenuo si dovessero pagare nove marchi per *arvaerböt*, e dodici per *aettarböt* (2): che anzi per la uccisione di un manomesso, ricevuto in casa di un ingenuo (*aetlaedder*), pagavasi lo stesso che per la uccisione di un ingenuo quanto all'*arvaerböt*, appunto perchè il servo manomesso entrava a far parte della classe degli uomini liberi, ma per l'*aettarböt* pagavasi la metà, perchè i parenti del manomesso erano metà servi e metà liberi (3). Ma se ai cittadini liberi era fatto un trattamento eguale, i forestieri erano considerati da meno, poichè per essi non era ammessa la vendetta (4); e, mentre per uno svedese nato nella Westrogotia, ma non westrogoto, si pagavano tredici marchi e otto *örtughs*, per un danese od un norvegese si pagavano nove marchi, e per uno straniero del sud o per un anglio solamente quattro marchi (5).

Ma il contatto mano mano allargato con popoli, appo cui le istituzioni feudatali erano completamente sviluppate, ebbe la sua influenza, come in Danimarca, così ancora nella Scandinavia.

Già una certa trasformazione negli ordini sociali comincia appena ad apparire dalle leggi antiche. Così la legge westrogotica antica già distingue i proprietarii dagli altri cittadini (6), e solamente i proprietarii godevano di certi diritti politici, poichè, specie nella Danimarca, le assemblee erano composte soltanto da loro (7); ed alle alte cariche, come quella di *laghmann*, solo essi potevano essere eletti, e la elezione spettava a tutti i proprietarii riuniti in assemblea (8). La medesima cosa era per la dignità di vescovo, alla quale non poteva venire elevato che uno dei proprietarii (9).

Ora, se originariamente, nella partizione delle terre, tutti cittadini liberi avevano avuta la loro quota, la classe dei proletarii o dei non possessori di terre, dovette formarsi lentamente, poichè, all'epoca della redazione delle leggi nordiche ed anche del codice antico di Westrogotia, che non è certamente tra le prime, la separazione tra le due classi non apparisce molto sentita. Ed io credo che se a formare questa classe potettero contribuire la perdita della proprietà mercè delitti o vizii, la fonte principale di essa dovette essere la manomissione di servi, i quali entravano generalmente tra i liberi (10), ed i quali per procurarsi la vita si allocavano sopra terre altrui. E per vero già la legge westrogotica (11) ci parla di persone che non possedevano alcuna cosa, e che risiedevano su fondi altrui (*graesseti*) (12), e coltivatori di terra, liberi livellarii o fittaioli troviamo anche negli altri paesi nordici (13).

Una sproporzione della ricchezza poi dovette cominciare a manifestarsi coll'essersi, anche in quei paesi, introdotto il costume delle concessioni di terre da parte del sovrano ai suoi fedeli, costume che già ne apparisce dalla legge westrogotica (14), che ci parla di *laendaermather*, i quali tenevano fondi o feudi ricevuti a titolo beneficiario dal sovrano, ed i quali erano specie di vassalli di questo (15). Un tale costume si andò sempre più allargando fino a tanto che non si stabilì anche in quei paesi, a cominciare dalla Danimarca, la feudalità, come già nella prima parte di questo lavoro s'è potuto vedere.

---

(1) II, 1. Confr. anche Dareste, *Les anciennes lois suédoises*, loc. cit., 1880, pag. 614 seg. *Les anciennes lois de la Norveges*, loc. cit., 1881, pag. 301; *Les anciennes lois du Danemark*, loc. cit., 1881, pag. 114; *Les anciennes lois de l'Islande*, loc. cit., 1881, p. 497.

(2) L'*arvaerböt* era la composizione che l'uccisore pagava all'erede dell'ucciso; l'*aettarböt* era quella pagata dai parenti del primo o dal suo padrone, se l'uccisore era servo, ai parenti del secondo. *Leg. westrog.*, *Codex antiquior*, II, 1, § 4. Confr. Beauchet, *Loi de Westrogothie* nella *Nouvelle Revue historiq. de droit franç. et étranger*, XI, 1887, p. 216, note 1 e 2.

(3) *Lex westrog.*, *Codex antiquior*, II, 2.

(4) *Lex westrog.*, *Codex antiquior*, II, 5, § 4.

(5) *Leg. westrog.*, *Codex antiquior*, II, 5 pr., §§ 3, 6.

(6) *Codex antiquior*, I, 1.

(7) Dareste, *Les anciennes lois du Danemark*, loc. cit., p. 113.

(8) *Leg. westrog.*, *Cod. antiquior*, IX, 3.

(9) *Leg. westrog.*, *Cod. antiquior*, X, 2.

(10) Dareste, *Les anciennes lois de l'Islande*, loc. cit., p. 494.

(11) *Cod. antiquior*, XIV, 3.

(12) Confr. Schylter, *Glossarium a. l. westrog.*, h. v.

(13) Dareste, *Les anciennes lois de la Norvege*, loc. cit., p. 293. *Les anciennes lois de l'Islande*, loc. cit., p. 496.

(14) *Cod. antiquior*, X, 5.

(15) Beauchet, op. e loc. cit., p. 388, nota 5.

§ 4.

Compimento della trasformazione degli ordini sociali nel periodo carolingio.

SOMMARIO.

183. Necessità di studiare il periodo carolingio anche in rapporto alla trasformazione degli ordini sociali.
184. Scomparsa dell'antagonismo tra la nuova e la vecchia nobiltà in Italia.
185. Aumento dell'importanza della nobiltà.
186. Gradazioni tra i nobili.
187. Assottigliamento della classe dei liberi e cause che lo produssero.
188. Trasformazione nelle classi servili.
189. Fusione tra i liberi agricoltori ed i servi agricoli. Prove tratte dalle leggi e dai poliptici. Costituzione della famiglia agricola.
190. Trasformazione degli ordini sociali nei principati langobardi di Benevento, Salerno e Capua.
191. Studio di simile trasformazione nelle provincie greche e nei ducati del Napoletano.
192. Trasformazione degli ordini sociali nella Sicilia e nella Sardegna.
193. Compimento di tale trasformazione in altre contrade di Europa.

183. Come avemmo, nella prima parte del lavoro, occasione di dire, durante il periodo carolingio, tanto in Italia quanto in Francia, i germi della feudalità esistenti nei periodi precedenti, si sviluppano e, mercè la fusione della *commendatio* e del *beneficium*, il feudo acquista caratteri precisi, che mano mano vanno acquistando gli aspetti che li distinguono nel periodo feudale; e nel medesimo tempo, quale necessaria conseguenza dello sviluppo di quei germi in quel periodo, la trasformazione della proprietà da libera in beneficiaria o feudale, e quella della società tutta quanto agli ordini sociali, risultano più chiaramente agli occhi, che non nel periodo precedente.

Se adunque lo studio del periodo carolingio è stato per noi necessario alle indagini intorno all'origine ed allo sviluppo della feudalità, necessario ancora è nello studio degli ordini sociali in rapporto alla feudalità, appunto perchè si è in quel periodo che la trasformazione sociale, iniziata precedentemente, va compiendosi sì da dare agli ordini sociali l'aspetto col quale ci si presentano nel periodo seguente, e tanto in Francia, quanto in Italia.

184. Discorrendo della trasformazione degli ordini sociali in Italia, durante il periodo langobardo, vedemmo come accanto all'antica nobiltà si fosse costituita una nuova, e come tra l'una e l'altra vi fosse antagonismo tanto forte da richiamare l'attenzione dei re langobardi. Quest'antagonismo, che fu forse una delle cause non trascurabili della rovina del regno langobardo, non cessò tutto di un colpo, e l'antica nobiltà, composta dai duchi e che aveva continuamente combattuta la crescente autorità regia, appoggiantesi alla nuova nobiltà, fino ad allearsi col pontefice e coi nemici del regno, vide di male occhio lo stabilirsi in Italia di un'autorità anche più forte della caduta, e la quale era abituata a considerare tutte le cariche dello Stato come fortemente dipendenti dal sovrano, e gli ufficiali che le ricovrivano come regii e revocabili a libito del sovrano medesimo. Di qui i conati di rivolta da parte dei duchi langobardi, conati che, se si faccia eccezione pel duca beneventano, segnarono la fine di quella vecchia nobiltà, poichè ai ducati vennero sostituite delle contee, ed i conti, come in Francia, così in Italia vennero considerati semplici ufficiali regii. Può dirsi adunque che con i Franchi cessò in Italia l'antagonismo della vecchia nobiltà contro la nuova, e tutta la classe nobile, non più divisa, seguitò a sempre più innalzarsi e distaccarsi dal resto del popolo. E noi già abbiamo veduto come sotto i Carolingi si compì la trasformazione delle assemblee in senso aristocratico, il che è una delle prove più forti del graduato annientamento delle altre classi libere, i componenti delle quali, come perdettero la loro importanza politica, furono necessitati spogliarsi dei loro beni allodiali, della loro proprietà, la quale ora più che mai costituiva la misura della importanza di un cittadino.

185. Questo sempre crescente distacco della nobiltà dal resto del popolo produsse, come precipuo effetto, l'aumento della tracotanza nei nobili, i quali non lasciavano intentata alcuna cosa per aumentare la propria sostanza e quindi la potenza loro. Noi già abbiamo visto quante e quali si fossero queste violenze, dalle vendite forzate dei beni imposte ai deboli e piccoli proprietarii, alla ingiusta pretesa di servizii manuali ed opere servili da parte dei liberi, e non ripeteremo il già detto. E gli aristocrati, che le leggi chiamano *optimates* (1) *nobiles* per opporli agli *ignobiles* (2), *maiores personae* (3), *viri illustres* (4), *potentes* (5), a raggiungere i loro scopi cupidi ed ambiziosi, usano minacce ed oppressioni per i riottosi ai loro desiderii, blandizie e protezione a coloro che non oppongono resistenza (6), e la loro audacia arriva a tanto da immischiarsi anche nelle cose della Chiesa, poichè leggesi in un capitolare dell'822: « De potentibus qui ad praedicationem venire nolunt, et idcirco multi eos imitantes vel sequentes, qui ad

(1) *Pippini princip. capitul. suesson.*, 744, 10.

(2) *Pippini regis capitul. vernense*, 755, 15.

(3) *Pippini regis capitul. incerti anni*, 7.

(4) *Capitul.*, 779.

(5) *Capitul. attiniacense*, 822, 5.

(6) *Capitul. ticinense*, 801, 15; *Capitula excerpta*, 802, 51; *Capitul. leg. addend.*, 803, 17; *Capitul. de expedit. exercit.*, 811, 2, 3; *Capitul. aquisgr.*, 813, 12; *Capitul. excerpta*, 826, 4, ecc.

audiendum verbum divinum venire debuerant, servitiis propriis detinentur. Nonnulli etiam ex ipsis bresbyteros absque consensu episcopi in ecclesiis constituunt vel expellunt » (1).

186. Mentre, intanto, la classe degli uomini liberi andavasi sempre più assottigliando, nella classe dei nobili andavansi manifestando quelle gradazioni che si scorgono nel periodo seguente tra i feudatarii e baroni. E per vero i conti, i duchi, i quali, mentre resero ereditaria la loro carica, come abbiamo avuto occasione di vedere, ripetevano direttamente dal sovrano, e la giurisdizione ed i beneficii che essi possedevano nei loro comitati o ducati, costituivano la classe più alta della nobiltà, ond'è che essi si dissero in prosieguo *principes*. Ma accanto a questi alti ufficiali, che insieme al beneficio ereditavano l'ufficio, si trovano anche i vassalli diretti del re od imperatore (2), alcuni dei quali ottennero ed usurparono anche la giurisdizione, ed i quali ancora resero ereditarii i loro beneficii con la giurisdizione annessa; e finalmente anche i primati ecclesiastici, sia vescovi che abati ed abatesse, i quali nel periodo franco, a forza di concessioni, mentre vennero investiti dal sovrano delle terre pertinenti alle chiese ed ai monasteri, vennero pure investiti della giurisdizione per particolari privilegi, come abbiamo avuto occasione di vedere. Tutti questi nobili che in modo più o meno diretto venivano considerati fin dai tempi carolingi, specie negli ultimi, vassalli diretti dall'imperatore, occupavano il più alto gradino della scala sociale, ed in proseguo essi si dissero non solo *principes,* ma anche *barones maiores*, per distinguerli dai *barones minores*, la classe dei quali ultimi già andavasi formando nell'epoca carolingia.

E per vero noi abbiamo già veduto come i vescovi potessero tenere vassalli proprii (3), i quali, quando il vassallaggio si fuse col beneficio, ottennero beneficii dal loro patrono, e, come i primati ecclesiastici, così ancora i conti e duchi avevano i loro vassalli, che davano loro mano forte negli abusi. E così leggo in un capitolare dell'803: « Audivimus quod iuniores comitum vel aliqui ministri reipublicae, sive etiam *nonnulli fortiores vassi comitum* aliquas redibitiones vel collectiones quidam, per pastum quidam et etiam sine pasto exigere soleant, similiter quoque operas, collectiones frugum, arare, sementare, runcare, caricare, secare vel cetera is similia » (4). E come i vescovi ed i conti, così ancora i vassalli diretti del sovrano, avevano proprii vassalli, mentre non è improbabile che anche questi vassalli minori si circondassero di fedeli, in tempi in cui per le violenze tutti cercavano una protezione, sicchè quelli, che per la loro posizione sociale non potevano ricorrere alla protezione dei vassalli maggiori, ricorressero a quella dei protetti da questi.

187. Lo stato continuo di violenza che si osserva nel periodo carolingio, produsse, come uno dei precipui effetti, una reazione negli oppressi più risoluti, donde il gran numero di latroni che scorazzavano le provincie del pericolante impero, e contro i quali invano si prende una serie di provvedimenti. Di qui venne che i deboli si trovassero in mezzo a due fuochi, poichè da una parte i grandi, esagerando i loro diritti, erompevano in soprusi di ogni sorta, dall'altra i masnadieri, non potendo volgersi contro i grandi, che erano nello stato di opporre loro tutta la resistenza che veniva dal loro potere, si scagliavano sui deboli e sui loro beni indifesi, sicchè le violenze, specie negli ultimi tempi della dominazione carolingia, accrebbero e s'inasprirono.

Questo stato violento menò a due fatti: la quasi totale scomparsa della proprietà libera e dei piccoli proprietarii, e la graduale scomparsa degli uomini liberi, sicchè la classe dei liberi si andò a confondere con le classi servili agricole. Questo secondo fatto a noi interessa ora rilevare, interessando esso eminentemente all'argomento che svolgiamo in questa seconda parte.

Noi abbiamo già visto come molti sia per sottrarsi alle pubbliche funzioni e più particolarmente al servizio militare, commendassero i loro beni ai signori od alle chiese ed ai monasteri (5), donde quelle più volte ripetute proibizioni degli imperatori, i quali furono necessitati disporre, che ad onta di tali commendazioni di beni, coloro che se ne spogliavano fossero tenuti ai pubblici servizii (6). Ora questi piccoli proprietarii nello spogliarsi dei loro beni, vi restavano a risedere come liberi livellarii, e vedremo or ora come la condizione di questi poco si differenziasse da quella dei servi agricoli.

D'altra parte coloro, che erano costretti dalla violenza dei grandi a vendere loro le piccole proprietà allodiali, erano pure costretti dal bisogno di permanere sulle terre vendute come livellarii, ovvero di collocarsi su terre altrui, e le leggi più volte ricordano questi uomini che non possedevano nulla di proprio e che coltivavano terre di altri (7).

Ma d'altra parte i deboli non solo commendavano i loro beni, ma spesso anche le loro persone, specie a quei signori che non dovevano recarsi all'esercito (8); e questi commendati o

(1) *Capitul. attiniacense*, cit.

(2) Porro, *C. d. l.*, 230, 235.

(3) *Edict. de exped. Cors.*, 825, 3; *Karoli II Conv. ap. Pistas*, 869.

(4) *Capitul. long. duplex,* 803, 17; *Carol. II Conv. ticin.*, 876, 13.

(5) *Hloth. constit. olonn.*, 825; *Capit. general.*, 2, ecc.

(6) *Leg. langob. Loth.*, 22, 23, 83.

(7) *Hloth. constit. olonn.*, 823, 8; 825, *Capit. general.*, 2; *Capit. Wormat.*, 829; *Capit. pro leg. habenda*, 6; *Ludovici II imper. convent. ticinense*, 855, 3.

(8) *Capitul. de expedit. exerc.*, 811, 8.

ricevevano terre con concessione ignobile, o addivenivano addirittura servi, quando la commendazione era servile, commendazione che, quantunque proibita dal legislatore, seguitò sempre ad aver vita, di che è prova evidente la ripetizione della proibizione (1). E come mano mano scomparve la piccola proprietà, così mano mano i liberi e piccoli proprietari si tramutarono in livellarii, ponendosi accanto a quelli che, sprovvisti di beni, si erano allocati su terre altrui; mentre non picciolo numero di loro, o per assicurarsi una protezione più forte, e che diversamente non avrebbero potuto ottenere, ovvero per esagerato sentimento religioso, si dava spontaneamente in servitù.

E la condizione dei livellarii poco differiva da quella dei servi agricoli. Essi come questi venivano presentati al mallo dal patrono o domino diretto che dir si voglia (2); il legislatore è necessitato determinare i servizii e le prestazioni da loro dovute, perchè non vengano più largamente oppressi (3), nella stessa guisa che detta simile disposizione per gli aldii (4); che anzi il legislatore li pone quasi alla stessa stregua dei servi e degli aldii (5), coi quali vanno sempre più confondendosi, come risulterà all'evidenza dai documenti che esamineremo.

188. E per maggiormente convincersi di questo fatto, vediamo per sommi tratti quali trasformazioni si fossero nel periodo carolingio manifestate nelle classi servili. In faccia alle leggi la condizione tanto degli aldii quanto dei servi non era in fondo mutata, poichè, mentre si hanno aldii che pagano un censo personale il *litimonium* (6), e quelli che pagano un censo per le terre che coltivano, e generalmente prestano opere servili (7); i servi di fronte ai loro padroni non mutano posizione (8); ma se si studiano i documenti dell'epoca, si scorge subito come la schiavitù erasi già in buona parte trasformata in servitù della gleba. Invero già da alcuni capitolari franchi puossi facilmente rilevare come i servi fossero generalmente addetti alla coltura delle terre e tenuti a lavori manuali e prestazioni in natura quasi come gli aldii. Così nella formula delle descrizioni dei beni fiscali o regali leggesi: « Servili mansi vestiti 19. Quorum reddit unusquisque annis singulis friskingam I, pullos 5, ovas 10, nutrit porcellos dominicos 4, arat dimidiam araturam, operatur in ebdomada 3 dies, scaram facit, parafredum donat. Uxor vero illius facit camisilam 1 et sarcilem 1. Conficit bracem et coquit panem » (9). Ed in un capitolare dell'851, nel determinarsi le opere servili, non si parla che di lavori rurali per gli uomini, di lavori tessili per le donne: « Statuimus quoque... ut opera servilia diebus dominicis non agantur... quod nec viri ruralia exerceant, nec in vinea colenda, nec in campis arando, nec in metendo vel foenum secando vel sepem ponendo, nec in silvis stirpando, vel arbores caedere, vel in petris laborare, vel domas struere, nec in orto laborent... Item femine opera texilia non faciant nec capulent vestitus, nec consuant vel acupile fiant, nec lanam carpere, nec linum battere, nec in publico vestimenta lavare » (10).

E nel capitolare pel pago cenomanico dell'800, il quale fu emesso da Carlo Magno « pro nimia reclamatione quae ad nos venit de hominibus ecclesiasticis seu fiscalinis qui non erant adiurnati quando in cenomanico pago fuimus », si determinano le opere da prestarsi da quegli uomini, i quali dovevano arare ogni settimana per un giorno coi loro animali, se possedevano una data estensione di terra, e un numero sufficiente di animali; che se questi erano pochi, la medesima aratura si faceva in due giorni; che se poi gli animali erano insufficienti a compiere l'opera in due giorni, l'uomo lavorava un giorno con essi ed un giorno con le proprie mani; e finalmente non avendo animali, doveva prestare tre giorni di lavoro manuale (11).

Così si determinarono anche le opere dovute dai servi, senza che i signori potessero imporne maggiori, e questo principio si era così fortemente radicato, che i servi del monastero di Sant'Ambrogio di Milano nel 905 ricorsero all'arcivescovo contro l'abate, lagnandosi che questi « ...supra id quod debet, censum a nobis atque navigium exquirit: animalia nostra prepositus eius Pedelbertus iniuste aufert, et olivas contra consuetudinem colligere et premere sive calcariam facere precepit; ad Clepiatis quoque, volentes nolentesque, ire et vites illic amputare contra consuetudinem iubet ». E l'arcivescovo riconobbe le ragioni dei servi, ed ordinò che non dovessero da essi richiedersi che le solite prestazioni « annue denariorum libras III cum solidis X, frumentum sextaria XII, caseum libras XXX, pullos pariter XXX, ovas CCC », e che essi do-

(1) *Leg. lang. Pip.*, 22; *Ludov. P.* 4.

(2) *Ludovico II imper.*, *convent. ticinense*, 855, 3.

(3) *Capitul. papiense*, 789, 6: « Stetit nobis de hominibus libellariis ut nullus comis nec iuniores eorum eos amplius non distringant nec inquietent, nisi sicut a tempore Langobardorum eorum fuit consuetudo ».

(4) *Hloth. I capit. lang.*, 835, 6; *Leg. lang. Hloth.*, 100.

(5) *Capitul. long. duplex*, 803, 16: « Ut serbi, aldiones, livellarii antiqui vel illi noviter facti, qui non pro fraude nec pro malo ingenio de publico se subtraentes sed per sola paupertate et necessitatem terras ecclesiae incolunt vel colenda suscepiunt, non a comite vel colivet ministro illius ad ullam angariam seu servitium publicum vel privatum cogantur vel compellantur sed quicquit ac eis iuste agendum est a patrono vel domino suo ordinandum est ».

(6) Guerard, *Polypt. d'Irminon*, VI, 36.

(7) Confr. Schupfer, *Aldii, Liti e Romani*, n. 19, 20.

(8) Confr. Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, 174-75.

(9) *Beneficior. fiscorum. regalium describendorum furmulae*, 812, in Pertz, *Leg.* I, 177.

(10) *Hludov. germ. reg. conv. Mogunt.*, 851, 14.

(11) In Pertz, *Leg.*, I, 82.

vessero cogliere e premere le ulive, ma a spese dell'abate (1).

Nel poliptico dell'abazia di Saint Bertin, nel quale non si hanno traccia di aldii, i servi prestano generalmente ogni settimana tre giorni di lavoro, e le ancelle fanno ordinariamente ciascuna un lavoro tessile. In Kelmis i servi pagavano ciascuno « de cera valente denarium I... faciunt in ebdomada III dies et ancillae VI faciunt ladmones VI... Unusquisque parat da brace modia X, de farina VI; pullos III, ova XX. Ad vineas unumquodque annum carros II » (2); sulle terre che il detto monastero possedeva in Rumingahem « resident servi III qui facit in ebdomada dies III: ipsique perserviunt totos illos mansos. Ad vineas carrum dimidium. Faciunt de brace modia X: pullos II, ova XX » (3).

Poco differenziano le prestazioni dovute dai servi del monastero di Santa Giulia in Brescia. I manenti della Corte Temulina in numero di 23 « reddunt de vino medietatem, de argento solidos V et denarios IV, pullos XXXIII, ova CLX et faciunt toti insimul opera in anno MMCCL ». E quelli della Corte Canella in numero di 22: « reddunt ad fictum de grano modia XXXIII, castaneas mundas modia II, de vino anforas XXX et opera medietatem, denarios XX, pullos XXXIV, ova CLXV, berbices XII, in uno anno porcos V aut solidos X et in alio anno porcus III » (4). Ora si paragonino le prestazioni e le opere dovute dai servi con quelle dovute dagli aldii di ambo i sessi (5), e si vedrà chiaramente che generalmente erano le stesse; ond'è che in realtà e coll'andare del tempo doveva scomparire, come scomparve, la separazione tra le due classi, quantunque spesso si fossero conservati i nomi. A favorire poi questa fusione contribuì sempre il fatto che sulle medesime terre e dipendenti dal medesimo signore risedevano e aldii e servi, come vien provato da gran numero di documenti dell'epoca (6).

189. Noi abbiamo detto come la classe degli uomini liberi si andasse, nel periodo carolingio, continuamente assottigliando, e ne vedemmo le cause; ma tra queste una delle principali vuol essere trovata nel continuo abbassarsi della condizione dei liberi livellarii: così mentre la schiavitù andavasi trasformando nella servitù della gleba, e scompariva la separazione tra aldii e servi, si andava sempre più la classe dei liberi coltivatori accostando e confondendo con quella dei servi della gleba. Ciò risulterà se per poco volgiamo lo sguardo ai documenti dell'epoca.

Noi abbiamo visto nel numero precedente quali fossero le prestazioni e le opere dovute dai servi, secondo la formola di descrizione dei beni e beneficii regii: nella stessa formula si leggono le prestazioni e le opere dovute dai coltivatori di mansi ingenuili. « Respiciunt ad eandem curtem, dice la formula, mansi ingenuiles vestiti 23. Ex his sunt 6 quorum reddit unusquisque annis singulis de annona modias 14, friskingas 4, de lino ad pisam seigam 1, pullos 2, ova 10, de sementi lini sextarium 1, de lenticulis sextarium 1, operatur annis singulis ebdomadas 5, arat virnales 3, secat de foeno in prato dominico carradas 1 et introducit, scaram facit. Ceterorum vero sunt 6, quorum unusquique arat annis singulis iurnales 2, seminat et introducit, secat, in prato dominico carradas 3, et illas introducit, operatur ebdomadas duas, dant inter duas in hoste bovem 1. Quando in hostem non pergunt equitat quocumque illi praecipitur. Et sunt mansi 5 qui dant annis singulis boves 2. Aequitat quocumque ille precipitur. Et sunt mansi 4, quorum arat unusquisque annis singulis iurnales 3, seminat et intruducit, secat in prato dominico carradas 3 et illud intraducit, operatur in anno ebdomadas 6, scaram facit ad vinum ducendum, fimat de terra dominica iurnalem 1, de lino donat carradas 10. Et est unus mansus qui arat annis singulis iurnales 9, seminat et introducit, secat de foeno in prato dominico carradas 3 et illas introducit, scaram facit, parafredum donat. Operatur in anno septimanas 5 » (7). Ora comprendo che su mansi ingenuili potessero risedere anche servi o aldii, ma originariamente su di essi lavoravano uomini ingenui, come per avventura potrebbe rilevarsi dalla formola dove è detto: *quando in hostem non pergunt:* e se si fa un paragone, tra le prestazioni dovute da questi uomini ingenui con quelle dovute dai servi e dagli aldii, come dalla stessa formola e dai poliptici, si vede subito che poca differenza esisteva tra esse; che anzi qualche volta quelle dovute da ingenui sono più pesanti delle altre toccanti ad aldii o servi (8).

Questi liberi livellarii poi erano compresi nella famiglia del signore, cioè tra i servi di lui. Ciò per avventura potrebbe rilevarsi dal capitolare *de villis*, dell'812, dove, dopo di essersi raccomandato ai giudici delle ville di curare a che tutti della famiglia di queste prestassero i servigii e le opere dovute, nel cap. 52 si dice: « Volumus ut de fiscalis vel servis nostris, seu de ingenuis qui per fiscos aut villas nostras commanent diversis hominibus plenam et integram qualem habuerint reddere faciant iustitiam ». Sicchè anche le disposizioni precedenti riguardano, oltre che i servi ed i fiscalini, gl'inge-

(1) Porro, *C. d. l.*, 417.

(2) *Chartul. sithiense* (Folquini), II, 16.

(3) *Chartul. sithiense* (Folquini), II, 26.

(4) Porro, *C. d. l.*, 419.

(5) *Polypt. d'Irminon*, VI, 36; XIII, 110; Porro, *C. d. l.*, 419.

(6) Gloria, *C. d. p.*, 26, 48, 52, 234; Porro, *C. d. l.*, 71, 72, 80, 128, 347, 381, 389, 394, 398, 399, 400, 402-404, 420, 461, 474, 490, 495, 509, 510, 534, 549, 562, 568, 591, ecc.

(7) *Beneficiorum fiscorumque regalium describendar formulae*, 812, cit.

(8) Porro, *C. d. l.*, 126, 419.

nui livellarii sedenti su terre delle ville imperiali.

I documenti dell'epoca confortano sempre più la nostra opinione. In molti contratti di livello il concessionario si obbliga alle medesime prestazioni ed opere che, come ne appare da altri documenti, erano dovute dai servi agricoli. In una carta dell'822, contenente la concessione di alcune terre a livello da parte di Eremperga, badessa di Santa Giulia di Brescia a tale Roberto del vico Magano, si legge: « et retdamus exinde singolis annis ad partem de predicta curte vinum medietas, grani omni genere modio tertio, lino scoba quarta, dinario uno, pulli tres, ova quindecim. Operas vero faciamus in ipsa curte, in anno per omni mense opera quattuor medietatem manibus et medietatem cum baecquias seu restellis cum anona domnica et per tempore vindimie et messis baptendum ad misso, cinestras aptas faciamus et hoc ipso redito nos laborantes cum nostro vegamus dispendio una vectura de vino hic Brixiam aput ipso monasterio per tempore vindimie et illo alio quot superfuerit in ipso curte vegere et consignare debeamus » (1). Simili contratti sono frequenti nell'epoca carolingia (2), e variano di poco quanto al contenuto, e solo mi piace ricordare una carta dell'885 dove il libellario si obbliga a prestare, tra le altre cose, opere servili per un giorno in ogni mese (3).

Noi abbiamo già visto quali prestazioni facevano i servi del monastero di Saint Bertin. Nel poliptico, dopo essersi detto che nella villa Kelmis « Ancille faciunt ladmones VI », si soggiunge: « alie ingenuae fecit unaqueque ladmonem dimidium » (4). Sulle terre, che lo stesso monastero possedeva in Actona, vi erano per ogni manso 11 servi « qui faciunt in ebdomada dies III. Ancillae XII faciunt ladmones XII. Alii ingenui faciunt II dies in ebdomada et de illis ingenuis feminis XIII veniunt ladmones VI et dimidius... Sunt ibi homines qui faciunt II dies in ebdomada LXXIIII » (5). Come facilmente puossi vedere, i liberi livellarii del monastero erano gravati delle identiche prestazioni dei servi, con la semplice differenza che i primi prestavano due giorni di lavoro ogni settimana, i secondi tre, le donne dei primi facevano la prestazione dovuta in misura più ristretta che quelle dei secondi, tanto più che, dopo essersi parlato degli ingenui, in seguito si soggiunge senza alcuna distinzione: « Ad vineas carra VI. Facit nunsquisque de brace modia X, ova XX »; sicchè questi servizii e prestazioni erano dovute tanto dai servi che dai liberi risedenti sulle terre del monastero. La medesima posizione osservasi in altre ville dello stesso monastero, come nella villa Beingahem (6), nella villa Pupurninga (7), in Weserimo (8), in Aldomhem (9), in Scala (10), in Gisna (11), in Thorbodessen (12), ed ordinariamente i liberi livellarii sono in maggior numero: così nelle terre di Coiaco, appartenenti al medesimo monastero, erano 15 servi, « qui faciunt in ebdomada dies III. Ancillae VII faciunt ladmones VII. Alii ingenui qui faciunt in ebdomada II dies et illae ingenuae feminae unaqueque facit ladmonem dimidium... Homines qui faciunt II dies in anno sunt XXXVII » (13), ed in Gisna vi erano quaranta uomini che facevano due giorni di lavoro (14).

E la medesima cosa risulta da documenti italiani, come specialmente dal poliptico di Santa Giulia di Brescia. Nella Corte Canella, oltre i manenti, si trovano otto libellarii e otto comendati manenti, i quali « reddunt insimul ed fictum de grano modia XXXVIII, denarios LXIII, pullos XVI, ova LXXX ». Nella Corte Isei oltre i manenti che prestavano frumento, segala, miglio, vino, castagne, polli, uova, pagavano un censo in denaro, e prestavano tre giorni di lavoro ogni settimana, vi erano pure due uomini liberi che sedevano sopra due corti, ed i quali « reddunt in anno de vino anforas V, porcos II, herbicem I, pullos XVI, ova XXX, de castaneis modia III ». Sopra due sorti della Corte Cabriana erano due liberi che facevano prestazioni della stessa natura e, di più, prestavano 30 opere ogni anno. Nella Corte Cardolina, i servi risedenti sopra una corte facevano prestazioni in natura, i liberi risedenti sopra altra facevano 20 opere in anno. E nella Corte Cardena i servi che tenevano una corte facevano le medesime prestazioni che i liberi facevano per due altre corti: i primi facevano 4 giorni di lavoro ogni settimana, i secondi 204 ogni anno (15).

Alcune ville poi erano tenute solamente da ingenui. « In Terwana habet casam indominicatam cum aliis casticiis de terra arabili bunaria LIII, de silva grassa bunaria VI, ad porcos II, de silva minuta bunaria IIII, mansum X per bunaria XII. Omnes tenent ingenui. Facit in ebdomada II dies ad vineas carrum I. Unusquisque debet denarius IIII, pullos II, ova XX, faciunt de brace modia X, de farina VI; ladmen nullum ad hortum nichil » (16). Quantunque poi non siano espressamente indicati come ingenui, pure ne

(1) Porro, *C. d. l.*, 96.
(2) Porro, *C. d. l.*, 129, 157, 182, 188, 219, 302, 313.
(3) Porro, *C. d. l.*, 334.
(4) *Chartul. sithiense* (Folq.), II, 16.
(5) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 21.
(6) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 24.
(7) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 27.
(8) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 29.
(9) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 30.
(10) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 31.
(11) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 32.
(12) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 33.
(13) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 25.
(14) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 32.
(15) Porro, *C. d. l.*, 419.
(16) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 33.

appaiono tali un Everwino, che aveva in Fresingahem 10 bunaria ed arava tre giornate e pagava 6 danari (1), ed in Helece aveva mezzo bunario ed arava una sola giornata (2); quel Beregen, che in Loningahèm aveva 9 bunarii e ed arava 4 bunarii (3); quell'Amalzer, che in Elciaco aveva 13 bunaria e 3 mancipii ed arava 3 bunaria e pagava due solidi (4), e finalmente quelli che tenevano le terre possedute dal monastero in Bermingahem, i quali tutti « arant bunaria III et colligunt II et ducunt ad monasterium et cludunt virgas XV et in monasterio item omnes virgas III et facit unusquisque in anno dies XXIV in estate », eccetto tal Iremberto che « arat II bunaria et colligit I », ed i quali in tutto pagavano sette solidi e otto denari (5).

Le terre più importanti per estensione in ciascuna villa erano coltivate da ingenui, i quali avevano nella loro dipendenza dei servi. Così, nella villa Morningehem vi erano alcuni che risiedevano su fondi provvisti di casa ed avevano mancipii (6); così ancora in Actona, dove i coltivatori di tali terre, come gli altri ingenui, prestavano due giorni di lavoro per ogni settimana (7); così ancora in Beingahem, e tra quelli che risiedono in questa villa troviamo che un « Gundelbertus habet bunaria XL, inde solvit solidos VI et unaquaque ebdomada II dies et habet mancipia III. Molendinos III: de uno venient modia C; de aliis, de unoquoque modias LX, et ille unus dat pullos XX, ova CC: illi alii unusquisque pullos XV, ova C (8).

Ai liberi livellarii possono essere equiparati i precaristi ed i possessori di terre censili o coloniche, poichè, come avemmo occasione di dire altrove (9), i contratti di livello e di precario, e quello di enfiteusi andavansi confondendo. Però è da osservare che in questo periodo per lo più il precario solevasi contrarre tra persone di condizione più elevata, le quali, quindi, ordinariamente si obbligavano a pagare un censo in danaro. Così tal Deodato, clerico, dona al detto monastero alcune terre e le ritiene a precario, obbligandosi a corrispondere due soldi d'argento ogni anno (10). Così ancora tale Ladberta aveva in Selem, luogo pertinente ad Atcona, una precaria per la quale corrispondeva un soldo (11). Non mancano esempii però di precarie, per le quali si corrispondono prestazioni in natura, come sale (12), formaggio (13) e simili; ovvero in opere manuali, e così tale Bertrada aveva in Botniggahem una precaria, per la quale era obbligata a prestare opere in aratura (14). Qualche volta le terre date in precario erano molto estese, ed il precarista aveva a sua dipendenza dei servi, e nella villa Beingahem tale Badager aveva « precarium I, hoc est mansum I, de terra bunaria XLIII, mancipia II. Isti arant bunaria III, unusquisque, et sepiunt virgos XV, et in estate facit dies XVI et colligunt bunarium I et dimidium et ducunt ad monasterium, et ad monasterium sepiunt inter omnes virgas III; dant pullos II, ova X » (15). Le terre censili erano anche dette *in colonia* (16), ond'è che qualche volta i livellari dicevansi pure coloni, come abbiamo avuto occasione di vedere innanzi, specie quelli delle chiese. Questo titolo dato ai livellarii, ne mostra come la loro condizione erasi di molto abbassata e quasi uguagliata a quella dei servi agricoli. Ma che fossero sempre considerati liberi, si rileva dal fatto che essi potevano alienare le terre loro concesse. Invero, in un capitolare dell'861, dopo essersi detto : « Ut illi coloni tam fiscales quam et ecclesiastici, qui, sicut in polypticis continetur et ipsi non denegant, carropera et manopera ex antiqua consuetudine debent » (17), si soggiunge nel capo 30: « Ut quoniam in quibusdam locis coloni, tam fiscales quam et de casis Dei, suas hereditates, id est mansa quae tenent, non solum suis paribus sed et clericis canonicis ac villanis presbyteris et aliis quibuscumque hominibus vendunt et tantummodo ullam retinent et hac occasione sic destructae fiunt villae, ut non solum census debitus inde non possit exigi, sed etiam quae terrae de singulis mansis fuerunt iam non possint agnosci... » (18).

Che poi la condizione di questi liberi livellarii si andasse trasformando in quella di servi della gleba, si scorge dal fatto che essi venivano alienati insieme alle terre sulle quali risedevano, quantunque nelle carte si tenesse a dichiararli liberi uomini. In un testamento dell'861 di tale Engelberto, tra le altre disposizioni si legge: « Collonicella mea in valle Pruvinianense, locus ubi dicitur Arcela qui regitur per Gundiberto libero homine deveniat in Gotescalco... sicut ad ipsa collonica manibus meis pertinet... Colonicas meas in Aspus vel Palude mala quae regitur per libellarios liberis hominibus deveniat in potestatem Crauconi... sicut ad ipsas colonica... pertinet vel per ipsis massariis recte sunt » (19). Ed in altro testamento dell'870 di Garipaldo, vescovo di Bergamo, si dispone di parecchie case massarie e si nominano coloro

(1) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 17.
(2) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 17.
(3) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 18.
(4) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 18.
(5) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 20.
(6) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 19.
(7) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 21.
(8) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 24.
(9) *Storia del diritto*, I, 354-55.
(10) *Chartul. sith.* (Folq.), I, 47. Confr. I, 54.
(11) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 21.
(12) *Chartul. sith.* (Folq.), I, 50.
(13) *Chartul. sith.* (Folq.), I, 52. Confr. II, 32, 39.
(14) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 22.
(15) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 24.
(16) *Chartul. sith.* (Folq.), II, 32.
(17) *Caroli II edictum pistense*, 861, 29.
(18) *Caroli II edictum pistense*, 861, 30.
(19) Porro, *C. d. l.*, 215.

che le reggono, senza però che se ne indichi la condizione; ma che quei massarii fossero liberi livellari potrebbe per avventura desumersi dal passo seguente del testamento: « Simili modo volo ut abeat ipsa Cariberga dum advixerit usufructuario nomine casis et omnibus rebus illis iuris meis quas abeo in fundo Noviculta, quantum modo Arimado liber homo ad suas manus laborare videtur in integrum » (1). Nel testamento infine di Amperto, arcivescovo di Milano, dell'879, si legge la fondazione di una Xenodochio che viene dotato di due corti « cum casis massariciis libellariis » (2), le quali case massarie libellarie erano per certo tenute da liberi livellarii, i quali così passavano con le terre da loro coltivate sotto il dominio dello Xenodochio, e per esso del monastero di Sant'Ambrogio.

In tal modo, a poco a poco, i liberi livellarii, i coloni, i massari, i servi agricoli andavansi eguagliando nella condizione sociale, e tutti costituivano la famiglia agricola del signore, sia il sovrano, sia un ente ecclesiastico, sia un privato. Com'è facile rilevare dal *Capitulare de villis,* questa famiglia, nella quale, e lo abbiamo già visto, entravano anche gli ingenui, che risedevano sopra terre fiscali, si era organizzata regolarmente nelle ville imperiali, ed a capo di essa era un preposto, detto giudice nel capitolare, ed il quale senza oppressioni e senza costringere i componenti della stessa a opere manuali nel suo privato interesse, e senza riceversi doni di valore, doveva curare l'ordine e la tranquillità, mantenere la disciplina, e costringere quelli che gli erano sottoposti, alle prestazioni dovute sia in danaro, sia in generi, sia, infine, in opere manovali (3).

Ma tale costituzione della famiglia servile nelle varie ville si scorge anche dai poliptici. Invero, in ciascuna delle ville, che appartengono al monastero di Saint Bertin, troviamo uno qualificato col titolo di *maior,* il quale, per lo più, risiede nella casa indominicata, circondata da altri casolari. Così nella villa Morningehem, dove risiedono parecchi uomini liberi, che hanno casa circondata da casolari, e servi, ed estensioni piuttosto vaste di terreno, si trova che un « Thegen maior habet casam dominicam cum aliis castitiis; de prato bunaria V, de terra arabili bunaria XII, de silva minuta bunaria V, mancipia XII » (4). In Actona è *maior* Iremharius, il quale « habet casam indominicatam cum aliis castitiis; de prato bunaria X, de terra arabili bunaria XXII, de pastura et silva minuta bunaria XV. Mansa II per bunaria XII... Mancipia XIII » (5). Nella villa Beingahem troviamo un Engelger *maior* (6); in Weserinio un Winetmar *maior* (7); in Aldomhem un Salaca *maior* che ha casa indominicata (8); in Thorbodessem un Hisegeger *maior* (9). Spesso il *maior* non è indicato col suo nome di battesimo, ma semplicemente col titolo della sua funzione; così nell'elenco delle terre del monastero in Coiaco e degli uomini che vi risedevano, si legge: « Ille maior habet casam cum castitiis, ecc. » (10), e lo stesso nella descrizione dei beni posseduti dal monastero nella villa Pupurninga (11), in Scala (12), in Terwana (13).

Nelle ville di maggiore importanza poi era un agente anche superiore al *maior*, ed esso è detto *decanus.* Nella villa Beingahem, dove sono parecchie terre, e tre mulini e servi, oltre il *maior,* si trova un Omel *decanus* (14); in Aldomhem c'è, oltre il *maior,* un decano che non è indicato col suo nome di battesimo (*ille decanus*), e del quale si dice « habet bunaria III et dimidium ad praebendam » (15), e lo stesso in Gisna, dove sono più case dominiche e del cui decano si dice: « habet bunaria V ad praebendam » (16).

Sottoposti a questi due agenti eranvi i cavallari più numerosi, ed i quali anch'essi, per lo più, risedevano in case dominiche (17) ed ancora i berbicarii (18), i porcarii (19) e via.

Ma a cominciare dal decano, questi agenti erano tutti coloni o livellari del monastero, e però possedevano terre, le coltivavano, corrispondevano le prestazioni e le opere dovute. E così di Ihremahrins *maior* in Actona, si dice: « Facit sicut superius », cioè paga due soldi (20) e di Winetmar *maior* in Wiserino « Facit sicut superiores (21). Il decano di Beingahem era tenuto ad arare una data estensione di terra (22): e più ancora dovevano prestazioni ed opere i minori agenti (23).

190. Ma, se finora abbiamo studiato come la trasformazione degli ordini sociali si andasse compiendo, durante la dominazione carolingia, in quella parte d'Italia che vi era soggetta, è uopo, prima di chiudere questo capitolo, vedere quello che avveniva nelle altre parti d'Italia.

(1) Porro, *C. d. l.*, 246.
(2) Porro, *C. d. l.*, 287.
(3) *Capitul. de villis imperialibus*, 812.
(4) *Chart. sith.* (Folq.), II, 19.
(5) *Chart. sith.* (Folq.), II, 21.
(6) *Chart. sith.* (Folq.), II, 24.
(7) *Chart. sith.* (Folq.), II, 29.
(8) *Chart. sith.* (Folq.) II, 30.
(9) *Chart. sith.* (Folq.), II, 34.
(10) *Chart. sith.* (Folq.), II, 25.
(11) *Chart. sith.* (Folq.), II, 27.
(12) *Chart. sith.* (Folq.), II, 31.
(13) *Chart. sith.* (Folq.), II, 33.
(14) *Chart. sith.* (Folq.), II, 24.
(15) *Chart. sith.* (Folq.), II, 30.
(16) *Chart. sith.* (Folq.), II, 32.
(17) *Chart. sith.* (Folq.), II, 27, 23, 30, 32; Porro, *C. d. l.*, 419.
(18) *Chart. sith.* (Folq.), II, 32.
(19) *Chart. sith.* (Folq.), II, 27.
(20) *Chart. sith.* (Folq.), II, 21.
(21) *Chart. sith.* (Folq.), II, 29.
(22) *Chart. sith.* (Folq.), II, 24.
(23) *Chart. sith.* (Folq.), II, 22, 29, 30, 32.

Se il principato langobardo di Benevento restò indipendente dal dominio franco, in esso, dove, come nel resto del regno langobardo, gli ordini sociali andavano acquistando nuovo aspetto, la trasformazione continuò, nel medesimo senso che nell'Italia franca, del che sono prova e le leggi e i documenti.

Già dai capitoli di Arechi si desume che in faccia alla legge penale si conservarono le tre gradazioni che risultano dalle leggi di Liutprando: e per vero Arechi, nel determinare il quidrigildo dovuto per la uccisione di un ecclesiastico, pone tre gradazioni: per i primati da 200 a 300 solidi, per i sacerdoti che servivano in palazzo 200 solidi, per gli altri sacerdoti 150 solidi, come per ogni minimo esercitale (1). Anche adunque nel principato langobardo la speciale protezione del principe contribuiva ad aumentare la estimazione di un individuo.

Ma, come nel regno langobardo, così ancora nel ducato di Benevento, e poscia nei principati langobardi risultati dalla divisione di questo, la nobiltà seguitò ad elevarsi, distaccandosi dal resto del popolo, e noi già abbiamo veduto come l'assemblea popolare si fosse trasformata in aristocratica, risultando essa composta da grandi laici ed ecclesiastici (2). E tra questi nobili, che le leggi ed i documenti chiamano *potentes* (3), *nobiles* (4), *nobiliores* (5), *magnati* (6), *honorati* (7), e nella cui classe entravano ancora i fedeli o vassalli del principe (8), si formarono, mano mano che il sistema feudale andavasi sviluppando nei principati langobardi, delle gradazioni, poichè, mentre i conti resero ereditaria la loro carica ed ottennero concessioni più o meno larghe dai sovrani, o commisero usurpazioni (9), furono anch'essi soliti circondarsi di fedeli, i quali, quindi, vennero ad occupare il secondo gradino della scala sociale. E mentre, accanto ai grandi laici, conti ed anche gastaldi, venivano posti i grandi ecclesiastici, vescovi od abati, che anch'essi ottennero terre ed immunità, accanto ai fedeli degli uni e degli altri si ponevano i minori vassalli dei principi che ottenevano da questi beneficii, senza alcun potere politico, per tempo determinato o indeterminato (10).

La classe dei liberi, detti pure *mediocres* (11), andava, anche nei principati langobardi, sempre più assottigliandosi, e già i documenti ci parlano di liberi uomini sedenti sulle terre di chiese o monasteri (12), ed i quali, quindi, erano addivenuti dipendenti. L'assottigliarsi della classe dei liberi menava necessariamente all'allargamento delle classi agricole, nelle quali i liberi originarii si andavano confondendo con i servi. Le leggi ci parlano di uomini liberi che non posseggono nulla (13), ed i quali, per un delitto, potevano cadere in servitù dell'offeso e della sua famiglia (14), e di uomini liberi che hanno *aliquantula substantiola* (15). Ora, per la violenza dei tempi, questi miseri, se sprovvisti di ogni bene di fortuna, si allocavano su terre altrui, il che è provato ad esuberanza dai documenti che riguardano quei principati, ed i quali ancora ci parlano di *liberi homines*, che possedevano *ad laborandum* terre di enti ecclesiastici o di privati (16); che se possedevano piccole estensioni, le mettevano, come abbiamo visto, sotto la protezione dei grandi, riservandosene il possesso ed obbligandosi ad un canone annuo.

La condizione di questi liberi livellarii non era guari diversa da quella degli uomini censili e dei terziatori, di cui si parlano i patti conchiusi tra i Langobardi di Benevento ed i Napolitani, e della cui condizione noi innanzi abbiamo discorso, sicchè qui non ripeteremo il già detto. È per vero, mentre i terziatori pagavano, come censo, il terzo dei frutti, per lo più questa stessa misura era osservata nelle concessioni *ad laborandum* dei privati (17), quantunque non sia raro il caso che si determini il canone nella metà dei frutti (18), o diversamente; ed io credo che quei documenti, frequentissimi, nei quali il concessionario si obbliga a corrispondere il consueto terratico, si riferiscano al terzo dei frutti. Adunque, tutti questi coltivatori, che sono detti già nelle leggi anche *rustici* (19), costituiscono l'infima classe dei liberi; ma bisogna pur distinguere, almeno per l'epoca della quale ci occupiamo, i terziatori propriamente detti, che possono ben dirsi coloni perpetui, ed i quali, come abbiamo già visto, erano tenuti ad opere personali, ed i concessionarii di terre a tempo determinato, i quali, ordinariamente, si obbligavano soltanto al canone od al più a trasportare questo fino alla casa del concedente, e ricevere

(1) *Capitula domni Aregis*, 4.
(2) *Capitula Adelchis*, prol.
(3) *Capitula domni Aregis*, 1: « Si quis homo pauper... potenti homini iuratus fuerit ».
(4) *Radelg. et Sigin. divis. duc. Benev.*, 12: « De Waregnangis nobilibus »; *Cod. Cavens*, 122: « Ante supscriptis nobilibus ».
(5) *Cod. Cavens.*, 190: « Ante nobiliores homines ».
(6) *Capitula Adelchis*, prol.: « ... habito eloquio... caeterisque nostris magnatibus ».
(7) *Radelg. et Sigin. div. duc. Benev.*, 27: « Honoratos ac vassallos ».
(8) Confr. sopra, n. 78.
(9) Confr. sopra, n. 84, 85.
(10) Confr. sopra, n. 83.
(11) *Radelg. et Sigin. div. duc. Benev.*, 12.
(12) *R. neapol. arch. monum.*, 45, 213; Ughelli, *Italia sacra*, VIII, 53, 54, 55, 68.
(13) *Capitula Aregis*, 1.
(14) *Capitula Aregis*, 6.
(15) *Capitula Aregis*, 1.
(16) *Cod. Cavens.*, 232, 287, 452.
(17) *Cod. Cavens.*, 214, 215, 313, 314, 327, 340, 341, 357, 358, ecc.
(18) *Cod. Cavens.*, 232, ecc.
(19) *Radelg. et Sigin. div. duc. Benev.*: « De... rusticis hominibus ».

e trattare questo od il suo messo al tempo della vendemmia.

Ora, se si consideri che la condizione degli aldii e dei servi non mutò, che anzi dovette sempre migliorare, trasformandosi in quella dei servi della gleba, si vedrà che anche nei principati langobardi la trasformazione degli ordini sociali si compie prima della conquista normanna.

191. Più interessante ancora riesce lo studio della trasformazione degli ordini sociali in quelle provincie dell'Italia meridionale che restarono, in modo più o meno diretto, soggette all'impero bizantino, in quanto che da esso potremo rilevare come, con un processo un po' diverso, la trasformazione in quelle provincie si compie nell'istessa guisa che nelle altre parti d'Italia, e prima dell'occupazione normanna.

Riannodando il breve studio che in questo numero intraprendiamo con quello già fatto intorno alla trasformazione degli ordini sociali negli ultimi tempi dell'impero romano, scorgiamo come la trasformazione continuò e per le medesime cause, quantunque non si possa misconoscere anche in ciò l'influenza dei vicini Langobardi e dei Franchi istessi.

Quella sproporzione di ricchezze, che era stata causa principale della formazione di una nobiltà durante l'impero romano, proseguì ancora dopo la caduta di questo in quelle provincie che, dopo la conquista langobarda, restarono nella soggezione del greco imperatore; che anzi essa addivenne più accentuata, e la nobiltà, anche in quelle provincie, si andò sempre più distaccando dal popolo, anche perchè alle altre cause, che contribuirono ad aumentare la potenza dei nobili, si unì, come già abbiamo avuto occasione di vedere, la ereditarietà delle cariche, specie di quella di conte. Questi nobili, detti nei documenti *maiores* (1), *nobiliores* (2), *magnifici* (3), *illustri* (4), *magnates* (5), *proceres* ed *optimates* (6), costituivano, come in Roma, dopo l'invasione langobarda, così ancora nelle città dell'Italia greca una specie di corporazione, particolarmente in quelle città che più o meno fortemente si emanciparono dal signore bizantino, come Napoli, Gaeta, Amalfi, Sorrento. E questa corporazione aveva una certa influenza, specie nelle elezioni sia dei magistrati, sia dei vescovi, prendeva parte all'amministrazione della giustizia insieme al duca, e in forza del *pactum* giurato dal duca Sergio nel 1030 circa, prendevano parte alle deliberazioni riguardanti le imposte, la pace e la guerra (7). Questo patto mostra però che prima i nobili non avevano tali privilegi, ond'è che non abbiamo creduto opportuno discorrerne, quando della costituzione del ducato di Napoli abbiamo parlato. È però nella campagna, che, anche prima del conquisto normanno, si va costituendo una specie di nobiltà feudale, che si rafforzava, sia coll'estendere la proprietà fondiaria mercè usurpazioni, più frequenti nelle provincie direttamente soggette all'impero greco, e mercè forzate o spontanee oblazioni di beni, sia col rendere ereditarie le cariche di conte e di prefetto, ond'è che alcuni conti si dissero anche *seniores* (8), alcuni prefetti *fortiores* (9).

I piccoli proprietarii, detti anche *domini* (10) o *minores* (11), e nel patto del duca Sergio *mediani*, andavano sempre più assottigliandosi nel numero, specie quelli della campagna, poichè, in mezzo alle violenze ed ai pericoli che le turbolenze dei tempi, le invasioni saracene e lo sgoverno dei Greci producevano, essi furono astretti mettere i loro beni e le loro persone sotto la protezione di enti ecclesiastici o di potenti, e le carte di quest'epoca sono ripiene di simili oblazioni.

Il distacco tra la nobiltà ed il popolo è più forte nella campagna che nelle città, specie in quelle dove il commercio era abbastanza sviluppato e dove, come in Napoli, il popolo era diviso in corporazioni (12). Nella campagna, invece, le classi agricole libere si andavano avvicinando e confondendo con le classi agricole servili.

Le cause che avevano dato vita al patronato, e alla estensione del precario, ed ai *patrocinia fundorum* negli ultimi tempi dell'impero, continuarono non solo, ma si accrebbero per la cresciuta violenza dei tempi, ond'è che, mentre molti ricorrevano alla protezione dei forti, prendendo il nome di *commenditi*, *defisi* od *escusati* (13), molti altri si allocavano sopra fondi di chiese e monasteri e di ricchi possessori come liberi livellarii, e questi prendono il nome nei documenti o di *terziatori* (14), o di *hospites* (15), od anche di *bifolchi* (*vofulci*) (16), quest'ultimo, specie quando era maggiore l'assoggettamento verso il concedente, come or ora vedremo. Terziatori per lo più dicevansi quei coltivatori che risedevano sulle terre della Liburia, e già innanzi abbiamo avuto occasione di vederlo, e più particolarmente coloro che coltivavano terre della parte

(1) Federici, op. cit., p. 266; Gregorio M., *Epist.*, IX, 2.
(2) Federici, op. cit., p. 252.
(3) *R. neapol. arch. monum.*, 16, 32, 37, ecc.; Federici, op. cit., 792, 284.
(4) Federici, op. cit., p. 277.
(5) Camera, *Memorie istoriche diplomatiche dell'antica città di Amalfi*, I, c. 9.
(6) Capasso, *Mon. neapol. ducat.*, I, 84, 296.
(7) Confr. sopra, p. 101, e Capasso, *Il pactum giurato dal duca Sergio ai Napolitani*, nell'*Archiv. storico napol.*, IX, p. 519-50.
(8) *Regesta neapol.*, 620, 622.
(9) *R. neapol. arch. monum.*, 174, 183.
(10) Confr. sopra, p. 101.
(11) Gregorii M., *Epist.*, IX, 2.
(12) Confr. sopra, p. 101.
(13) Confr. sopra, n. 81, p. 107.
(14) Confr. Patto di Sicardo.
(15) *R. neapol. arch. monum.*, 37, 39, 162, 169.
(16) *R. neapol. arch. monum.*, 67.

pubblica ai confini. E per certo terziatore doveva essere quello Stefano che, nel 958, possedeva nella Liburia terre per parte della milizia napolitana, e le quali erano indivise con un Langobardo, che le teneva per parte dei Langobardi di Benevento, e le quali venivano divise tra i due egualmente: « tu et heredibus tuis tollere et labore debeatis exinde medietate pro partibus vestre militie et ego et heredibus meis similiter pro partibus nostre langobardorum » (1). Queste terre, se restate vuote, potevano, come abbiamo visto, riconcedersi di accordo tra le due parti, ovvero di accordo donarsi, ed una di esse, sita nel luogo detto *ferruccianum pittulum in territorio liguriano*, era stata donata al monastero di Santo Arcangelo a Baiano, il quale la concedeva a tal Leone, insieme ad altre, *ad responsaticum* (propter integrum fundum... pertinente ad nominato sancto monasterio tuo *a partibus militie et a partibus langubardorum*), ed il concessionario, mentre si obbligava a pagare dieci modia di grano ed un pollo, richiedeva che « omni tempore vos (l'abadessa) et posteras vestras et nominato sancto nostro monasterio mihi meisque heredibus illud in omnibus a partibus militie et langubardorum... antestare et defendere debeatis in perpetuum » (2). Leone, quindi, addiveniva terziatore del monastero. E terziatori erano anche quei tali Pietro e Stefano che, nel 979, si obbligavano di prestare il censo e le consuetudini al monastero dei Santi Sergio e Bacco, cui erano toccati nella divisione tra le due parti pubbliche ed il monastero od il suo autore insieme alle terre coltivate; ma la loro condizione erasi di molto abbassata, ond'è che essi dicevansi *hospites*, nè potevano contrarre matrimonio liberamente, tanto che pattuivano col monastero la libertà nella scelta delle mogli per loro e per gli eredi, dei mariti per le figlie e discendenti (3).

Dalle concessioni di terre *ad lavorandum*, concessioni frequenti nell'Italia meridionale (4), specie se fatte in perpetuo, si originarono gli ospiti, i quali, secondo me, oltre che dal rapporto reale nascente dalla concessione, erano stretti al loro signore da rapporto personale. Potrebbe per avventura credersi che questi *hospites* fossero veri coloni, in quanto che li vediamo concessi insieme ai discendenti con le terre coltivate; ma una simile opinione non potrebbe accettarsi, sia perchè noi troviamo ospiti *exfundati*, i quali cioè non avevano fondi a coltivare, sia perchè il contrario si desume da un documento del 955, dove un tal Aligerno di Gaeta, figlio del prefetto Leone, concede *ad responsaticum* per dieci anni un fondo « tivi angelo filio quondam boni pro vice tua simul et pro vice leoni seu boni germanis tuis hoc est hospitibus meis: de vico qui nominatur garilianum: hoc est nepotibus angeli hospiti mei » (5). Ora questa concessione per la quale i concessionarii si obbligavano a prestare non altro che « triticum modia trea », ci mostra che gli ospiti erano liberi. Essi quindi possono rassomigliarsi e si avvicinano ai commendati. Che anzi col tempo questi commenditi, che provenivano dal patronato romano, di cui già abbiamo visto il carattere, si trovarono nella medesima condizione degli *hospites* e degli altri coltivatori. I fondi si alienavano, con gli ospiti e con i commenditi *cum cespitibus et consuetudinibus* (6), ovvero cogli *hospitibus fundatis et exfundatis, commenditis fundatis et exfundatis*, e con i loro figli, nipoti, acquisti e con i loro *consuetudinarias censoras, seu regulis et responsaticas* (7). E similmente due sorelle dividono tra loro i beni ereditarii, eccetto « heredes quondam trasarii commenditus nostro de loco qui vocatur locopuli cum omnibus sivi pertinentibus » (8); ed in un diploma del 975 del duca Marino sono messi in una stessa linea i commenditi e gli ospiti ed i servi (9). Il medesimo avveniva per gli altri liberi coltivatori di terre, e così alcuni Amalfitani nel dividersi i beni che possedevano in comune, dicono: « iterum iactavimus ividem plenarium ipsum casalem de terrenzanu *quantum nobis evenerit a raginolfus qui eas pastinat* » (10).

Più bassa ancora era la condizione dei bifolchi, quantunque ad essa si andasse avvicinando anche quella degli altri coltivatori. Nel 953, mentre un monaco promette vivere secondo la regola del monastero dei Santi Sergio e Bacco, i suoi fratelli promettono all'abate: « ha nunc et omnibus vite tue in casalem ipsius sancti vestri monasterii super residere et havitare ... et vobes tuos tenere et studire et cum eos diligenter tibi lavorare ut bonis bofulcis... et nunquam presumimus nec habemus licentiam omnibus vite tue te dimittere vel a tuo serbitio recedere per nullum modum, et si te dimittere presumpserimus vel in quovis loco tibi fugam commiserimus tunc liceas te permisso tuo nos sequere et appreendere et in tuo servitio et obedienta nos reducere in nominato hordine... et nos... debeas tu vite tue nos enutrire et bestire seu calciare sicuti ceteris vofulcis vestris ». Inoltre pattuiscono di poter seminare una data

(1) *R. neapol. arch. monum.*, 82, 93.
(2) *R. neapol. arch. monum.*, 78.
(3) *R. neapol. arch. monum.*, 169; Il Capasso, loc. cit., p. 557-58, li crede servi, come crede di condizione servile i terziatori.
(4) *Syllabus graec. membran.*, 5; *R. neapol. arch. monum.*, 87, 88, 167, ecc
(5) *R. neapol. arch. monum.*, 69.
(6) *R. neapol. arch. monum.*, 18.
(7) *R. neapol. arch. monum.*, 39; Confr. anche 37, 233; *Regesta neapol.*, 449, 506.
(8) *R. neapol. arch. monum.*, 84.
(9) *R. neapol. arch. monum.*, 162.
(10) *R. neapol. arch. monum.*, 33.

quantità di grano, lino e fave, e di fare proprio il prodotto, senza che si potesse dal monastero pretenderne parte (1).

Nelle provincie greche dell'Italia meridionale restò il colonato romano, ma la voce *colonus* qualche volta è usata nei documenti per indicare anche liberi coltivatori. Nel 922, Lupo colono, figlio di Anniperto colono, vende al genero Leone (il quale non è colono) un fondo, obbligandosi non solo per sè e per gli eredi a non fare requisizioni o molestie al compratore, ma a difenderlo contro ognuno ed anche *a partibus militiae* (2). Nel 926 sorge quistione tra Donadeo colono e Giovanni figlio del tribuno Anastasio per un fondo, che Giovanni pretendeva essere suo per averlo avuto dai genitori ai quali egli affermava aver i genitori di Donadeo corrisposto il terratico, mentre Donadeo sosteneva « veritas non est nec deus faciat ut memorata terra que vocatur parietina tua aut de parentibus tuis fuisset ut dicis, nec ego et parentibus meis vobis exinde terraticum nunquam dedimus, sed mea est quod fuit parentorum meorum », e a sostegno della sua affermazione prestava giuramento, dietro il quale Giovanni prometteva di non più molestarlo (3). Il Pertile ricorda questo documento per dimostrare la migliorata condizione dei coloni; ma, a prescindere che dal documento non risulta in alcun modo come Donadeo sia colono di Giovanni, il che per lo meno sarebbe strano il giuramento prestato da quello, e tutto il complesso del documento provano che Donadeo era un libero coltivatore. Da un documento poi del 928 rileviamo come un Mauro colono, concede libertà a due sue ancelle e ad un servo, e rilascia loro alcuni beni e la loro carta di libertà, mentre il figlio di lui si obbliga a rispettare la volontà del padre suo, e nel contempo a prestare a questo, vita durante, sei opere manuali « tres vero bernaticas, et una in magio mense, et una ad metere, et alia ad vendemiare » (4). Ora a me sembra che questi documenti non si riferiscano affatto a coloni, nel senso romano, ma a liberi coltivatori.

Così, anche nelle provincie meridionali d'Italia soggette in modo più o meno forte all'impero bizantino, andavasi compiendo quella trasformazione, che, mentre doveva mutare la schiavitù in servitù della gleba, doveva anche ridurre le varie classi agricole alla medesima condizione.

192. Ci resta infine a fare un cenno della trasformazione degli ordini sociali nella Sicilia e nella Sardegna. Nella prima di queste due isole le condizioni non erano diverse da quelle delle altre provincie italo-greche; che anzi possono dirsi peggiori, essendo la Sicilia il quartiere delle truppe greche. Necessariamente le violenze (5) vi erano maggiori, come si rileva dalle lettere di Gregorio Magno, delle quali ricordiamo due, l'una inculcante ai sacerdoti d'immischiarsi nelle cause vertenti innanzi ai magistrati, per difendere i deboli contro i potenti e contro le ingiustizie dei tribunali (6); l'altra diretta alla imperatrice di Costantinopoli, nella quale si legge: « In Sicilia insula Stephanus quidam marinarum partium chartularius tanta praejudicia tantosque oppressiones operari dicitur, invadendo loca singulorum, atque sine dictione causarum per possessiones ac domas titulos ponendo, ut si velim acta eius singula quae ad me pervenerunt dicere magno volumine haec explere non possim » (7). Queste violenze dovettero estendere il patronato ed i *patrocinia fundorum*, e rendere sempre più soggetta la condizione dei livellarii, ed accrescere la classe dei coloni. L'occupazione musulmana dell'isola non mutò per certo le cose; quelli che coltivavano le terre dei possessori o passarono con queste ai Musulmani, o restarono con le medesime presso gli antichi proprietarii, che li oppresero maggiormente, per pagare i tributi imposti dai vincitori. Ma nel contempo molti coloni e servi addivennero liberi agricoltori, rifuggendosi presso i Musulmani e allocandosi sopra le loro terre; mentre molti miseri abitanti delle città tributarie, per fuggire le oppressioni dei grandi, che solevano far cadere sopra le loro spalle il tributo tutto, si dovettero anch'essi allocare sulle terre dei vincitori. Così aumentò grandemente il numero di quei liberi coltivatori, che, appena caduto il dominio musulmano per opera dei Normanni, noi scorgiamo tenuti a prestazioni e servizii personali.

Nella Sardegna, durante il dominio greco, le condizioni non erano guari diverse che nella Sicilia, e, come apprendesi dalle lettere di Gregorio Magno, le oppressioni non erano minori: in una lettera diretta all'esarca di Africa si legge: « Marinianus siquidem Turritanae civitatis frater et coepiscopus noster nobis lacrymabiliter indicavit civitatis suae pauperes omnino vexari et commodalibus affigi dipendiis » (8); ed in altra al prefetto di Africa: « ... denique ut duplicia illic tributa quod auditu ipso intolerandum est, exigantur » (9). Queste violenze produssero i medesimi effetti che in Sicilia ed altrove, sicchè anche in quell'isola si costituì una potente nobiltà, una classe media di possessori, mentre i poveri si allocavano sulle terre dei primi, e si ponevano sotto il loro patronato. In una lettera di Gregorio Magno « nobilibus ac posses-

(1) *R. neapol. arch. monum*,, 67.

(2) *R. neapol. arch. monum.*, 10. Non poteva forse essere Lupo un libero livellario perpetuo coltivante un fondo concessogli dalla parte pubblica, e che egli alienava, come i terziatori potevano alienare i loro fondi?

(3) *R. neapol. arch. monum.*, 11.

(4) *R. neapol. arch. monum.*, 13.

(5) Di Giovanni, *Codex Siciliae diplomaticus*, 65 seg.

(6) Di Giovanni, *Codex Siciliae diplomaticus*, 66.

(7) Gregorii M., *Epist.*, IV, 33.

(8) Gregorii M., *Epist.*, I, 59.

(9) Gregorii M., *Epist.*, XI, 1.

soribus in Sardinia insula consistentibus », si legge: « Fratris et cöepiscopi mei Felicis et filii mei Cyriaci servi Dei relatione cognovi pene omnes vestros rusticos in vestris possessionibus idolatria deditos habere » (1). La condizione dei coltivatori di terre ottenute dai patroni, o per precario, andò sempre peggiorando, ed essa rassomiglia a quella dei liberi livellarii e terziatori che noi abbiamo ritrovati in Francia ed in Italia durante la dominazione carolingia, come può rilevarsi da un atto di concessione fatto circa il 1066 da Torchitorio I di Cagliari all'arcivescovado di quella città, nel quale essi sono detti *liberus de paniliu*, e nel quale Torchitorio dona: « totus sus liberus de paniliu cantu sunt pro totu Caralis ki seminan a su archiepiscopatu nostru de Caralis de tres stimanas una in serbiciu cali abet voler sarchiepiscobu ki aet esser in sarchiepiscobadu in eo asserbiant usque modo à su rennu et serbiant illi in terra et in mari pro tota sa Sardinga in serbiciu cale aet voler sarchiepiscopu ki aet esser in sarchiepiscobadu. Custus liberus de paniliu arint et messint et stident et trebulent et incungent et fazzant omnia serbiciu et purlis et maistrus in pedra et in calcina et in ludu et in linna et in omnia totu kantu at esser opus à sarchiepiscobadu et non usit sarchiepiscobadu ki aet esser pro temporale allebarillis aliu et non fazzant messas mulieres issorum et non disponiat pastores kena falchi issorum. Et totu costu serbiciu fagmenta prima adisconto ad su rennu. Et sunt sos villas ubi sunt adistari sus liberus de paniliu sa villa de Santo Ilia, ecc. » (2).

Come facilmente scorgesi, questi *liberus de paniliu* riseggono in ville dell'arcivescovado, e prestano tutti quei servizii che dovevano e i coltivatori e i servi agricoli delle chiese e dei monasteri dell'impero franco, ed anche delle corti regie; che anzi una grande somiglianza si scorge tra questi *liberus de paniliu* e la famiglia servile di queste ultime, come può desumersi dai capitolari già ricordati.

193. Quanto abbiamo più sopra detto, occupandoci della trasformazione degli ordini sociali, durante la dominazione carolingia, ha rapporto non soltanto all'Italia ed alla Francia, i documenti delle quali nazioni ci hanno fornito le prove dei nostri asserti, ma ancora alla Germania, poichè il processo osservato si scorge anche in quest'ultima contrada, come dimostrano i monumenti che la riguardano e che non ci facciamo ad esaminare, sia perchè hanno il medesimo carattere, sia per l'economia del lavoro. D'altra parte, mentre i documenti dell'epoca carolingia, che hanno riguardo alla Germania, mostrano in generale i medesimi caratteri e lo stesso aspetto di quelli che si riferiscono ad altre contrade dell'impero franco, alcune delle legislazioni barbariche innanzi studiate sono proprio dell'epoca carolingia, ed esse, come s'è potuto vedere, confermano la tesi che cioè in quell'epoca di molto si era avanzata la trasformazione. È necessario però far osservare che, se la trasformazione degli ordini sociali, in sul cadere del periodo carolingio, può dirsi completata di fatto, il nuovo assetto sociale trovò un preciso riscontro, come più tardi avremo occasione di vedere, solo nei documenti dell'epoca seguente, quando i signori potettero più fortemente e recisamente affermare i diritti acquistati od usurpati, anche in faccia al sovrano, e quando l'importanza della condizione di liberi decadde completamente.

Negli Stati cristiani della Spagna, la trasformazione degli ordini sociali seguì il medesimo corso che in Francia, come dimostrano i documenti dell'epoca. Sicchè, anche negli Stati cristiani della Spagna, la condizione di liberi perdette ogni importanza, e la fusione tra le classi infime dei liberi e le classi servili si compì, dando luogo alle classi agricole. In quegli Stati poi, un'altra causa, oltre quelle generali, influì al compimento della trasformazione; e cioè il continuo stato di guerra con i regni moreschi, tanto più che la guerra era non solo religiosa, ma nazionale. Questo fatto doveva accrescere nella Spagna, più che altrove, l'importanza dell'elemento militare, che in realtà costituiva la nobiltà: e poichè nella Spagna, come nelle altre parti dell'Europa occidentale, cominciò a trasformarsi la costituzione degli eserciti, poichè essa venne a basarsi sul vassallaggio, ne doveva seguire che il vassallaggio si estendesse, e che i *milites*, quelli cioè che componevano l'esercito destinato a combattere i Mori, aumentassero sempre più la loro importanza, e si distaccassero totalmente dal resto del popolo, il quale per la generalità, mano mano che scompariva la proprietà libera ed allodiale, fu escluso dall'esercito, e perdette i principali suoi diritti politici. Ecco perchè nella Spagna la cavalleria ebbe grande importanza e fiorì più che in Italia, e forse più che in Francia ancora. D'altra parte la trasformazione, di cui ci occupiamo, è addimostrata anche dai capitolari fatti dagli imperatori franchi per la Spagna. Già il precetto di Carlo Magno *pro Hispanis* ne fa sapere come gli Ispani soffrissero spogliazioni ed oppressioni dai conti (3). E dal precetto di Ludovico il Pio si rileva che tra gl'Ispani alcuni erano *maiores et potentiores*, altri *minores et infirmiores*; e che molti si commendavano ai conti o ad altri, ricevendone terre a coltivare (4). La maggior parte di questi ultimi poi erano Ispani che fuggivano dalle terre occupate dai Mori, ed essi contribuirono ad aumentare la classe di quegli infimi liberi, che concorsero a formare le classi agricole del periodo feudale. Tanto poi dal primo precetto di Ludovico il Pio

(1) Gregorii M., *Epist.*. III, 23.
(2) *Codex diplomaticus Sardiniae*, sec. XI, 8.
(3) In Canciani, op. cit., IV. 203.
(4) In Canciani, op. cit., IV, 206.

(capo IV), quanto dal precetto di conferma di Carlo il Calvo (capo IV), risulta che gli Ispani usavano mettere sotto la loro dipendenza gli sfuggiti dai Saraceni e pretenderne dati servizi (1).

Negli Stati moreschi non si ebbe lo stesso processo, ma la conquista operò anch'essa una forte trasformazione, poichè, quantunque i musulmani avessero lasciato ai cristiani i loro costumi e proprii giudici, pure l'esclusione di questi della vita politica degli Stati, fece sì che la loro attività si esplicasse maggiormente sulle terre che essi possedevano o coltivavano; e mentre il patronato, persistente ancora, influiva ad accentuare certe gradazioni, doveva necessariamente indebolirsi quella distinzione che separava originariamente i liberi agricoltori dai servi agricoli.

Nell'Inghilterra, la trasformazione degli ordini sociali, già molto avanzata durante il periodo anglo-sassone, si sarebbe per certo completata anche senza la conquista normanna. Questa, che fu crudele per i Sassoni, come la sassone era stata crudele per i Bretoni, operò, anche in rapporto agli ordini sociali, il completamento della trasformazione, poichè, se è vero che alcuni Sassoni conservarono la loro posizione di signori; se è vero anche che altri conservarono terre libere, ond'è che si dissero *socagers*, pure la maggior parte di essi furono astretti dalla necessità ad entrare in quello speciale rapporto che si disse villanaggio, ed addivennero villani. E d'altra parte i *socagers* erano gravati da tante prestazioni, che la condizione loro non era gran che migliore di quella dei villani. Inoltre parecchi Sassoni si ascrissero come vassalli dei baroni normanni, di tal che contribuirono a costituire quelle gradazioni che ci si mostrano nel periodo normanno.

Ed ora ci resta a volgere per poco lo sguardo ai popoli del Nord. Nel paragrafo precedente abbiamo avuto occasione di vedere come, ai tempi in cui vennero redatte le prime leggi di quei popoli, l'organizzazione sociale conservò i caratteri primitivi, e come appena erasi cominciata a manifestare una certa trasformazione. Questa trasformazione continuò, ed andò mano mano compiendosi, a misura che cresceva il contatto con i popoli della Germania e con altri, quali gli Anglo-Sassoni. Questo fatto ha per noi la più grande importanza, perchè conferma viemaggiormente la nostra tesi, e cioè che la trasformazione degli ordini sociali va dovuta all'influenza delle idee romane e, con altre parole, che la trasformazione negli ordini sociali, verificatasi dopo la caduta dell'impero occidentale, fu la continuazione di quella trasformazione già incominciata negli ultimi tempi dell'impero. Invero, se si volga per poco lo sguardo ai Germani del tempo di Cesare, si scorge che, quantunque sia già incominciato il contatto con i Romani, pure gli ordini sociali ne mostrano una, oserei dire, quasi perfetta eguaglianza, ond'è che la proprietà collettiva mantiene il suo carattere prettamente democratico, poichè, non soltanto ad ogni distribuzione di terre ciascun cittadino muta ed il fondo toccatogli nella distribuzione precedente, ed anche la casa, ma, quel che più importa, nella distribuzione si osserva il principio dell'eguaglianza. Invece un maggior distacco tra la nobiltà ed il resto del popolo presso i Germani, distacco che si ripercuote nella distribuzione delle terre, si osserva ai tempi di Tacito, quando già i Romani avevano posto una diga alle loro trasmigrazioni, e quando quindi il contatto loro con questi ultimi era aumentato. Ed è però che la proprietà collettiva da democratica acquista un certo carattere aristocratico, e, mentre i cittadini non abbandonano ad ogni distribuzione le loro case, donde l'inizio della proprietà stabile familiare ed individuale, la distribuzione delle terre si fa *secundum dignationem*, e cioè ai più nobili si dà una porzione più rilevante. E similmente i germi della feudalità si sviluppano quando i barbari, dopo le invasioni, accolgono e usano dell'istituto romano del beneficio, e già innanzi lo abbiamo addimostrato.

Presso i popoli del Nord, fino a quando mancò ogni forte contatto con i popoli, che avevano subìto l'influenza delle idee romane degli ultimi tempi dell'impero, non si ebbe alcuna trasformazione, e l'eguaglianza sociale si rispecchiava nella divisione delle terre. E similmente finchè non si accolse l'istituto del beneficio, non si ebbero germi feudali. Quando poi il contatto con i popoli germanici specialmente, ed anche con gli Anglo-Sassoni, portò nei paesi del Nord quelle idee, che avevano tanto influito alla trasformazione degli ordini sociali nelle provincie dell'antico impero, avvenne anche colà quella trasformazione e più velocemente, come più fortemente sogliono agire le idee importate. E nella stessa guisa, come venne in quei paesi introdotto ed accolto l'istituto del beneficio, i germi della feudalità si manifestarono, poichè insieme al beneficio si allargò il patronato, e quei germi si svilupparono velocemente, introducendosi così anche ivi il sistema feudale, che ne offre i medesimi caratteri della feudalità germanica.

Conchiudendo, adunque, noi diciamo che la trasformazione degli ordini sociali incominciò negli ultimi tempi dell'impero romano, che essa continuò, con processi poco diversi, e in quelle contrade del caduto impero che vennero occupate dai barbari, ed in quelle che restarono soggette al signore bizantino, e che, compiuta, presentò il medesimo aspetto da per tutto; che infine in quelle contrade, dove mancò ogni influenza romana, la trasformazione non si manifestò, ed incominciò solo quando quell'influenza potette agirvi per mezzo di quei popoli che l'avevano subita.

---

(1) In Canciani, op. cit., IV, 204, 208.

CAPITOLO II.

GLI ORDINI SOCIALI NEL PERIODO FEUDALE.

SOMMARIO.

§ 1.

Le classi superiori.

SOMMARIO.

194. Dopo quanto nel capitolo precedente abbiamo detto intorno alla trasformazione degli ordini sociali nel periodo barbarico, e dopo avere studiato come una tale trasformazione si fosse quasi del tutto completata durante la dominazione franca, tanto in Italia che nel resto dell'Europa occidentale, lo studio della costituzione sociale durante il periodo feudale non può offrirci grandi difficoltà, e noi lo faremo brevemente, senza ripetere quanto innanzi abbiamo avuto occasione di dire.

Abbiamo poi creduto, nel fare questo studio, dividere le classi sociali in due categorie, poichè a bene considerare la costituzione sociale del periodo, nel quale ora entriamo, si scorge che il popolo tutto in due grandi classi erasi diviso, l'una ben delineatamente distaccata dall'altra, poichè la prima era circondata di ogni sorta di privilegi e di diritti, la seconda era gravata ed anzi oppressa da doveri che a quei diritti corrispondevano. Che se delle gradazioni possono osservarsi, e tra i componenti la prima e tra quelli che entravano nella seconda, queste gradazioni non avevano grande importanza ed il distacco tra le ultime gradazioni della prima e le prime della seconda non era perciò meno sentito.

195. Un altro punto è necessario rilevare nello studio che andremo facendo, poichè esso ha la sua non lieve importanza, e cioè che la costituzione sociale nel periodo feudale è intieramente legata alla costituzione della proprietà fondiaria; che anzi può ben dirsi come il nuovo aspetto preso dalla organizzazione sociale sia stato prodotto dal nuovo aspetto, che la proprietà fondiaria era venuta mano mano acquistando. E questo legame risalta immediatamente allo sguardo, vuoi se volgi questo all'Italia, vuoi se alla Germania, vuoi se alla Francia, vuoi infine se all'Inghilterra. Nè poteva essere diversamente: da quanto abbiamo detto, nella prima parte di questo lavoro, si può molto facilmente scorgere, che, scomparsa quasi totalmente, specie in alcune contrade, la proprietà allodiale, o libera che dir si voglia, il possesso fondiario costituì, diciamo così, tanti cerchi concentrici, racchiusi l'uno nell'altro e tutti nel massimo. Da ciò doveva venire di conseguenza che i possessori fossero legati l'uno all'altro con vincoli di dipendenza, fino ad arrivare al sovrano, unico e vero proprietario di tutto il territorio di uno Stato, chè agli altri più il titolo di possessori che quello di proprietarii si conveniva. E come il possesso, e per esso la investitura, dalla quale il possesso si originava, distinguevasi in nobile ed ignobile, così ancora i possessori dovevansi distinguere in nobili ed ignobili; e mentre i primi, formanti a loro volta varie gradazioni, costituivano la classe privilegiata, i secondi, ripartiti nelle classi basse, formavano la grande e numerosa categoria degli inferiori.

È naturale ancora che nessuna, o quasi nessuna importanza si abbia la proprietà mobiliare in rapporto alla organizzazione sociale, sicchè essa nessuna influenza esercitò nel determinare la nuova costituzione sociale. Ciò avvenne principalmente per due ragioni: la prima il poco sviluppo della proprietà nobiliare, quando la proprietà fondiaria costituiva la base dei diritti politici, che anzi questi furono considerati quasi come accessorii di quella; la seconda che la proprietà mobiliare, pel suo intrinseco carattere, sfuggiva necessariamente a quei vincoli che avvincevano la fondiaria, ad onta degli sforzi fatti, nel periodo feudale, per avvincere anche la proprietà mobiliare, sforzi che approdarono solo a rendere nulle le industrie ed il commercio, e di conseguenza la proprietà industriale e commerciale. Colà, dove la proprietà mobiliare era più sviluppata, l'aspetto della società ci si presenta diverso, d'onde quella differenza tra la organizzazione sociale delle città e quella della campagna, che appare, anche nel periodo del più accentuato feudalismo, da per tutto, ma più in Italia che altrove. E quando la proprietà mobile si fu sviluppata ed ebbe acquistata la sua importanza, non inferiore a quella della proprietà fondiaria, allora la feudalità ricevette un primo colpo, e cominciò a declinare, cosa che avremo occasione di vedere più da vicino, quando dalla decadenza della feudalità ci occuperemo.

196. Lo studio che intraprendiamo, inoltre, ne offrirà di notevole anche questo, che cioè il distacco tra le classi superiori e le inferiori, che rattrovasi in tutti i luoghi, dove ebbe vita la feudalità, e durante tutto il tempo che questa durò, è più o meno sentito e forte, secondo i luoghi, e può dirsi anche secondo i tempi. La diminuita durezza del distacco nel tempo è uno dei principali effetti della decadenza della feudalità, ed è però che noi la andremo notando e studiando in prosieguo. Ora è per noi necessario studiare la varietà del distacco a seconda dei luoghi, varietà che era conseguenza necessaria delle condizioni varie, in cui le diverse contrade europee si trovavano. Invero in Italia, dove si conservarono vive le tradizioni dell'antica grandezza, alla quale si ispirarono le prime manifestazioni delle libertà comunali; dove il diritto romano seguitò sempre ad aver vita; e dove le industrie ed il commercio non solamente vissero sempre, ed, in alcuni luoghi dell'Italia meridionale specialmente, di vita rigogliosa, ma si andarono mano mano sviluppando, il distacco tra le varie classi di persone non poteva essere molto accentuato, e doveva di necessità andarsi mano mano affievolendo. A ciò influì appo noi anche il gran numero di città dove la vita era ben diversa dalla campagna. In Francia invece, dove gli anelli della feudalità erano ben fermi; dove mancava la tradizione di antiche e vere libertà; dove anzi per tradizione il popolo erasi abituato a chinarsi innanzi ai forti, ai signori, il distacco doveva essere più sentito. E più ancora nella Spagna, dove la feudalità invase completamente il campo, dopo la caduta dei regni moreschi, quando il popolo era già abituato alla oppressione de' Maomettani vincitori, e considerava i nuovi oppressori cristiani come i liberatori.

Altre cause di tale diversità potrebbero rintracciarsi, ma non crediamo ora fermarci più a lungo su questo argomento, dovendo ritornarvi mano mano che dovremo studiare queste differenze.

197. Generalmente in tutte le contrade, dove si sviluppò la feudalità, specie al principio del periodo feudale, i componenti delle classi superiori, di quelle cioè che in modo più o meno reciso componevano la nobiltà feudale, si indicarono col nome generale di militi (*milites*). Ora questo titolo di *milites*, improntato ai Romani, e che nelle fonti e dagli scrittori viene adoperata per dinotare non solamente i vassalli minori, ma anche i maggiori, ne indica chiaramente l'origine di questa nobiltà feudale, ed anche il carattere di essa. Noi più volte precedentemente abbiamo avuto occasione di esaminare le condizioni dell'Impero franco, specie negli ultimi tempi, e, quantunque non di proposito, pure abbiamo in più riscontri fatto un cenno della trasformazione che andava subendo anche la costituzione degli eserciti. E poichè questa trasformazione è legata intimamente a quella degli ordini sociali non solo, ma anche delle istituzioni politiche, è uopo, senza però entrare in particolari, che non fanno al nostro scopo, fermarci un poco su di essa.

Presso i Germani, prima e dopo le invasioni, tutti i cittadini liberi erano tenuti a prestare il servigio militare ed in eguale misura; sicchè questo servigio era ben altra cosa di quello che i *comites* si obbligavano prestare ai *principes*, quantunque non si possa sconvenire che la comitiva avesse la sua importanza, nella costituzione degli eserciti germanici. Ma, coll'andare del tempo, dopo le invasioni, quando la proprietà, specie fondiaria, acquistò grande importanza, come essa addivenne, può dirsi, la base precipua dei diritti politici, così addivenne la base della costituzione militare, in quanto che, mentre i più ricchi proprietarii erano tenuti accorrere all'esercito armati in modo completo, ed i proprietarii minori avevano, quanto all'armatura, obblighi più ristretti, il numero dei dispensati dal servigio fu maggiore tra i proletarii e piccoli possessori. Questa trasformazione s'iniziò in Italia fin dal secondo periodo della dominazione langobarda: invero, mentre Liutprando disciplinò le dispense dal servigio militare (1), Astolfo, pur ammettendo il principio proclamato da Rotari prima (2), e poscia da Rachi (3), che cioè ogni cittadino fosse tenuto accorrere all'esercito con armi e bagagli, regolò il modo come i cittadini dovevano essere armati, secondo la forza del patrimonio di ciascuno (4).

Ma la trasformazione proseguì, e venne a completarsi, durante la dominazione carolingia, dappoichè la proprietà di ogni cittadino non servì più quale misura, per determinare il modo come ciascuno doveva essere armato, ma addivenne addirittura la base del servigio militare. Io non starò qui a ripetere ed esaminare le opinioni manifestate intorno alla costituzione militare carolingia; ma non può revocarsi in dubbio che, fin dai tempi di Carlo Magno, i proletarii fossero dispensati dall'accorrere all'esercito (5), quantunque molto, specie in Italia, potesse l'arbitrio del Conte (6): e che, dopo Ludovico II, il principio restò fermo, sicchè solo coloro i quali possedevano tanto da equivalere al quidrigildo loro erano obbligati accorrere all'esercito, mentre quelli che possedevano pel valore di mezzo quidrigildo riunivansi in gruppi di due, dei quali uno solo andava all'esercito, ed i meno abbienti resta-

(1) *Liutp.*, 83. *Aist.*, 7.
(2) *Roth.*, 21.
(3) *Rach.*, 4.
(4) *Aist.*, 2, 3.
(5) *Cap. de exped. exerc.* 811, 35.
(6) *Cap. de exerc. promov.*, 3, 6; *Cap. de exped. Corsic.* 825, 4.

vano a far la guardia alle corti (1). E fu allora che i piccoli proprietarii, pur di sottrarsi al servigio militare reso gravosissimo, ricorrevano a qualunque mezzo, e principalmente a quello di fare oblazioni delle terre, che possedevano in allodio (2). In tal modo, mentre la proprietà libera andavasi giornalmente assotigliando, il numero di coloro, che erano tenuti al servizio militare direttamente verso lo Stato, decresceva continuamente.

Questo fenomeno, che non potrebbe revocarsi in dubbio, in quantochè rilevasi all'evidenza dai capitolari franchi, dovette necessariamente menare, come menò, ad una diversa organizzazione degli eserciti, e ad un diverso carattere del servizio militare. Invero, assottigliato sempre più il numero dei cittadini, che si trovassero nella condizione di essere tenuti al servigio militare direttamente verso lo Stato, il sovrano sentì, anche dal lato militare, il bisogno di appoggiarsi ai proprii fedeli, o vassalli che dir si vogliano, i quali erano tenuti al servizio militare verso il loro signore, e non come semplici cittadini, ma come legati a questo da vincolo di fedeltà ed omaggio. Sicchè l'obbligo del servizio militare dei vassalli non era l'effetto della cittadinanza, e con altre parole della fedeltà che ciascun suddito doveva al sovrano, come al capo dello Stato; ma l'effetto della speciale fedeltà dovuta da quelli al sovrano, non come a capo dello Stato, ma come a signore, e cioè era effetto del rapporto personale che stringeva i fedeli al signore. E poichè questo servizio militare era una specie di compenso alla privilegiata posizione, che ai vassalli veniva creata di fronte al signore, alla speciale protezione che da questo veniva accordata a quelli, ed al sostentamento che il primo si obbligava prestare ai secondi, non v'era ragione perchè i vassalli cercassero sottrarvisi; che anzi, come i più desideravano entrare nel rapporto di vassallaggio, ne venne che il numero dei vassalli, e quindi dei componenti gli eserciti feudali, tendesse ad aumentare. E quando colla *commendatio* si fuse il *beneficium*, quando al rapporto personale si unì definitivamente il rapporto reale, l'obbligo del servizio militare addivenne una manifestazione di questi due rapporti, che in fondo, può dirsi, ne costituivano uno solo; e come i diritti dei vassalli si considerarono quali accessorii delle terre concesse, così ancora l'obbligo suddetto si ritenne inerente alla concessione. Quando poi i pubblici ufficiali, marchesi, duchi o conti, resero ereditaria la loro carica, sicchè essi ancora addivennero vassalli immediati del sovrano, l'obbligo loro militare acquistò il nuovo aspetto. Così può spiegarsi il gran numero di vassalli che i sovrani si crearono nel periodo carolingio, ed il gran numero di beneficii da essi concessi.

Ma l'obbligo del servizio militare non toccava solamente ai vassalli immediati verso il sovrano, sibbene ancora ai vassalli di questi signori, ond'è che quante volte il vassallo immediato era tenuto accorrere a fianco del sovrano, i suoi vassalli erano anch'essi tenuti schierarsi al suo fianco; ond'è che quello si recava all'esercito con i suoi fedeli, e se, a loro volta questi ultimi avevano proprii commendati, anche questi erano tenuti, in forza del servizio militare dovuto, ad accompagnarli. In tal modo gli eserciti non furono più composti da cittadini liberi ed indipendenti, che, godendo i diritti civili, fossero tenuti ai doveri corrispondenti; ma da vassalli immediati e mediati, in forza del rapporto immediato o mediato che li stringeva al sovrano, sicchè nell'esercito si costituì quella medesima gerarchia, che si osserva nella costituzione politica degli Stati feudali.

Di qui, a nostro credere, venne che la voce *milites*, la quale prima era adoperata per indicare i militari, sicchè corrispondeva alla voce *exercitales* ed all'altra *arimanni*, fu poscia adoperata per indicare i vassalli in generale, appunto perchè erano i vassalli che costituivano gli eserciti, e che erano quindi i militari per eccellenza. È però uopo osservare che la voce *milites* acquistò il nuovo significato solo in quelle contrade, dove, per lo sviluppo della feudalità, gli Stati erano addivenuti feudali; non in quelle dove, quantunque i germi della feudalità esistessero e fossero abbastanza sviluppati, pure la costituzione politica feudale non erasi sviluppata. Così nel Napolitano, fino all'invasione normanna, con la voce militi s'indicarono, come abbiamo già avuto occasione di vedere, coloro che entravano in quella specie di classe militare, che si andò costituendo negli ultimi tempi dell'impero, e che pare sia continuata nelle provincie soggette all'impero greco. Così ancora nei principati langobardi, dove, se pur qualche volta trovasi adoperata la voce *miles*, essa ha il medesimo significato nel quale adoperavasi nel regno langobardo. Adunque, se quale noi l'abbiamo esposta è l'origine del nuovo significato della voce *miles* nell'epoca feudale, ne doveva venire che tutti i feudatarii fossero indicati con detta voce. Uno scrittore dell'epoca adopera la voce *miles* tanto per indicare i vassali immediati del sovrano, quanto per indicare i vassalli minori, e come questi ultimi sogliónsi nei fonti chiamare anche *vassalli vassallorum*, così quello scrittore li chiama *milites militum* (3). Anche nelle provincie napolitane e nella Sicilia, dopo la invasione normanna, la stessa voce fu adoperata nel

(1) *Const. exerc. benev.* 866, 1.

(2) *Leg. lang. Carol. M.*, 120; *Loth.*, 22, 23, 24; confr. Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, 185-86.

(3) Luitprandus, *Antapod.*, II, 23, 62.

medesimo significato, che nell'Italia langobarda ed altrove. Il Freccia chiama militi, desumendo ciò dai documenti, coloro che possedevano feudi ai tempi di Roberto Guiscardo (1); in un documento del 1109 i vassalli del signore di San Severino sono chiamati militi, ed essi, come pari, assistono all'investitura che Guglielmo Carbone di Monteforte riceve del castro di Torino da Roberto di Montorio, figliuolo di Ruggiero di San Severino (2): e lo stesso ne appare da un documento siculo del 1111 dove i vassalli di Roberto Avenelli, barone di Partinico, sono detti militi (3), ed è perciò che il servizio dovuto dal vassallo al signore dicevasi *servitium militum* (4).

Le condizioni del tempo, in cui la nobiltà feudale si costituì, menarono a che tra i militi si stringesse un vincolo di fratellanza, e che essi formassero una specie di associazione. Questo spirito di associazione già cominciavasi a manifestare nelle diverse classi sociali pel bisogno di tutelare gli interessi comuni di ciascuna; ond'è che, nel medesimo modo che i villani si stringevano tra loro sotto la direzione di uno detto *capoccio,* mentre i mercanti cominciavano a costituire quelle compagnie, che dovevano avere tanta influenza sullo sviluppo delle comunità e delle libertà comunali, i signori ancora si stringevano tra loro, ed il vincolo che univa questi ultimi si disse *conviventia belli,* appunto perchè essi costituivano la classe militare per eccellenza (5). E quando questo vincolo si andò rallentando, seguitò ancora a vivere una specie di associazione famigliare tra i nobili di una medesima famiglia, i quali ancora avevano i loro capi (6), quantunque questo vincolo potesse essersi originato dall'altro, che nel periodo barbarico stringeva i membri di una medesima famiglia, specie in rapporto alla proprietà stabile.

198. Il carattere tutto militare della nobiltà feudale diede luogo alla cavalleria, della quale ci limiteremo qui a fare un breve cenno. Varie opinioni sonosi manifestate intorno all'origine della cavalleria. Lo Schupfer, dopo aver accennato alla convivenza di guerra, che correva tra i militi, soggiunge: « Nè la cavalleria fu altra cosa in origine se non questa medesima convivenza, e crediamo sia nata come un effetto naturale delle relazioni feudali del seniore col suo vassallo. La cavalleria, dirò col Guizot, nacque semplicemente e senza disegno, per certo sviluppo progressivo di fatti più antichi, per una conseguenza spontanea di costumi germanici e delle relazioni feudali; e non, come vogliono alcuni, grazie a una speciale necessità, non per lo scopo morale di lottare contro lo stato deplorevole della società, di proteggere i deboli contro i forti, di consecrare una classe d'uomini alla difesa dei deboli, alla riparazione dei torti. La stessa parola *miles,* che si adoperò a indicare il cavaliere, viene in appoggio a questa idea. In essa è chiaramente delineata l'origine della cavalleria, la quale doveva cementarsi più e più dappoichè i giuochi d'armi a Corte diventarono più splendidi e regolari; quando sulla fine del secolo X assunsero maggiormente l'aspetto di tornei, chè non vi erano ammesse se non persone obbligate al servizio a cavallo e vestite delle armi. La fondazione del regno normanno contribuì anche ad innalzarla a stato privilegiato e dominante. E più ancora le crociate, alle quali concorsero propriamente d'ogni maniera persone; ma coloro, i quali stavano più dappresso ai principi, o distinguevansi per un'armatura loro propia, appartenevano alla classe dei cavalieri, che formava propriamente il nerbo dell'esercito, perchè classe più colta, più ordinata, più esperta. E ancora, quando si formarono i nuovi principati in Oriente, non si nominarono che cavalieri, i feudi cavallereschi diventarono la base di essi del pari che in Occidente. È poi degno di osservazione che questi feudi furono fatti accessibili ad uomini d'ogni nazione, purchè cavalieri: dimanierachè le crociate, a cui erano accorse come a convegno tutte le nazioni della cristianità, ebbero, tra le altre, questa conseguenza, che l'ordine dei cavalieri, non ostante le molte diversità, cominciò allora a riguardarsi e sentirsi in tutto l'Oriente e l'Occidente come una sola famiglia di nobili opposta agli altri ordini. L'indole di questa famiglia di nobili è appunto espressa dalla cavalleria » (7).

Ed il Pertile: « Abbiamo veduto pur ora come l'ordinario servizio militare, nell'epoca feudale, fosse prestato a cavallo e dalla parte migliore del popolo, la quale, per la frequenza delle guerre propria della condizione dei tempi, viveva pressochè continuamente fra le armi. Ora per le maggiori fortune, per la naturale prevalenza di questa professione, e pel genere di vita ch'essa richiedeva, tanto diverso da quello degli altri che attendevano alla coltura dei campi e alle industrie, coloro che militavano a quel modo si separarono dalla restante popolazione, come una classe superiore di uomini, chiamandosi per antonomasia *milites* o cavalieri. E poichè la professione delle armi era precisamente inerente ai feudi, e questi erano ereditarii, così considerossi prerogativa della nascita o ereditaria eziandio la milizia » (8).

L'origine e lo sviluppo della cavalleria per me

(1) Freccia, *De subfeudis,* I; *De orig. feud.*, 68.
(2) *R. neap. arch. monum.*, 591.
(3) Pirro, *Sicilia sacra,* p. 774.
(4) Pirro, op. cit., p. 97.
(5) Confr. Schupfer, *La società milanese all'epoca del risorgimento del Comune*, Bologna 1870, p. 20.
(6) Dondi, V, 32; *Lib. jur. jan.*, I, 720. Confr. Pertile, *Storia del diritto*, II, 131-32.
(7) Schupfer, op. cit., pag. 20-21.
(8) Pertile, *Storia del diritto*, I, 315-16.

è ligato intimamente all'origine ed allo sviluppo del regime feudale; e, come i germi della feudalità rattrovansi presso i Germani, come questi germi si sviluppano nell'epoca barbarica, specie nel periodo carolingio, sicchè quel regime ne appare completo al finire di questo, così i germi della cavalleria si riscontrano presso i Germani, e si sviluppano dopo le invasioni. Ecco come io dicevo in altro mio lavoro: « Anche intorno alla origine della cavalleria sono svariate le opinioni, ma i germi di essa voglionsi riscontrare negli antichi costumi dei Germani, nel carattere della donna loro, che spingeva i guerrieri a forti imprese, e nel culto che essa ispirava, germi che si svilupparono mercè l'influenza del cristianesimo, che mitigò la rozzezza dei nuovi popoli, ed ispirò alti e più nobili sensi; e del feudo, la cui vita principale era quella delle armi, ond'è che i riti che accompagnavano l'investitura dei cavalieri sono un misto di solennità feudali e religiose » (1). Fu proprio nel periodo barbarico, e più specialmente durante la dominazione carolingia, che, posta a base del servizio militare la proprietà, i più ricchi tra i proprietarii o possessori erano quelli che trovavansi nello stato di prestare il servizio militare a cavallo; ed essendo la cavalleria il nerbo degli eserciti di quell'epoca, furono essi che vennero circondati di maggiore considerazione. Ma questi ricchi proprietari, per la trasformazione che subiva la proprietà, furono quelli che costituirono gli anelli della catena feudale, furono i militi o vassalli, che dir si vogliano, ond'è che bene a ragione dice lo Schupfer che in origine la cavalleria fu la medesima cosa che la *conviventia belli* che correva tra i militi.

Però, a dare alla cavalleria il carattere che tanto la distingue, influirono altre cause, e principalmente le condizioni politiche interne ed esterne del periodo feudale. Questo può bene, e fino ad un certo punto, dirsi il periodo di formazione di Stati nazionali, di cui, nè nell'epoca antica, nè nel periodo barbarico, eransi avute vere traccie. Col cadere dell'impero franco, le invasioni erano cessate, e con esse le trasmigrazioni di popoli barbari, i quali tutti, generalmente parlando, avevano prese stabili sedi, sicchè cessarono le guerre di conquista, e, se si ebbero le invasioni normanne, non si trattò di Stati già costituiti che movevano al conquisto di altri Stati, ma di avventurieri che cercavano nuove terre e nuova fortuna. D'altra parte, frazionati gli antichi Stati barbarici nei feudi, e l'autorità sovrana nei signori, non erano più possibili le guerre, che tanto frequentemente si erano ripetute durante l'impero franco; e se guerre si combattevano, queste erano piuttosto guerre intestine tra più pretendenti al trono, o tra signori, sicchè non avevano per causa una nobile ambizione di tutto un popolo, ovvero il desiderio di conquista, nè uno scopo nobile o utilitario alla generalità di uno Stato o di una nazione. Alla nuova milizia feudale quindi non sarebbe restata che l'inerzia, ed ai suoi membri che la vita solitaria dei castelli sorti in gran numero, come numerosi erano i feudi: e fu allora che i militi sentirono il bisogno di mettere la loro attività e le loro doti militari a servizio di nuovi scopi che sostituissero gli antichi venuti a mancare; ed essi s'ispirarono alla religione ed ai sentimenti umanitarii, e si proclamarono difensori della religione, dei deboli e degli oppressi. Solo così possono spiegarsi quella fratellanza che univa tutti i cavalieri, a qualunque nazione si fossero essi appartenuti, quel rapido allargarsi della cavalleria in Occidente, come in Oriente: quei cavalieri ritenevansi fratelli, poichè non eranvi guerre tra le varie nazioni cui essi appartenevano; e quando la feudalità decadde, quando gli Stati ricostituiti cominciarono a combattersi, allora la cavalleria decadde anch'essa, e poscia scomparve.

Curioso fenomeno che ne offre il periodo feudale! Quegli stessi, che nei loro feudi erano i signori assoluti ed opprimevano in tante guise i loro dipendenti; quegli stessi, che arrivarono a crearsi diritti di ogni sorta verso questi ultimi, diritti anche immorali, si schieravano poi fuori i confini dei loro dominii contro gli oppressori in difesa dei deboli! E così nell'epoca feudale, mentre i signori si dilaniano a vicenda sulle loro terre, sono poi tutti concordi nell'accorrere alle crociate, ispirate al sentimento religioso, come ad accorrere a nobili imprese.

Come l'investitura feudale venne circondata di certe solennità, così ancora la investitura cavalleresca; ma pel carattere acquistato dalla cavalleria quelle solennità furono ispirate alla religione, che aveva influito sul suo sviluppo e sul suo carattere, ed anche al sentimento, cui si ispiravano i nobili scopi che dovevano guidare gli atti dei cavalieri. Siccome poi coloro che venivano armati cavalieri entravano a far parte della nobiltà feudale, così era richiesto che chi aspirava ad essere cavaliere discendesse da genitore e da avo che fossero appartenuti alla cavalleria (2), salvo se il signore, per ispeciale privilegio, ammettesse anche un giovane, non di nascita militare. Di più, per mantenere la cavalleria alla sua altezza, richiedevasi ancora che il candidato fosse figlio legittimo (3). Inoltre, colui, che trovavasi nelle condizioni volute ed aspirava al cavalierato, doveva fare un tirocinio abbastanza lungo, poichè egli doveva dapprima entrare nel seguito di un cavaliere nella qualità di paggio, fino all'età di quattordici anni; indi con cerimonie religiose veniva cinto della spada, ed elevato al grado di scudiere, col quale

(1) Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, 248-49.

(2) *Auct. vet. de benef.*, I; *Const. sic.*, III, 60.

(3) *Leg. feud.*, V, 10.

militava con un cavaliere, e, solo quando aveva dato prova del suo valore, poteva essere nominato cavaliere.

L'armazione facevasi solennemente. Colui che veniva armato cavaliere, doveva per alcuni giorni fare pratiche religiose e lavacri, e poscia, presa l'eucaristia, vestire la veste candida, in segno di essersi purificato, fino al giorno della solennità, nella quale mutava la veste candida con altra rossa, ed accompagnato da cavalieri e scudieri recavasi al tempio, dove il sacerdote gli cingeva la spada. Indi, dopo che il sacerdote gli aveva ricordati i doveri di un cavaliere, ponevasi ginocchioni innanzi al cavaliere che lo assisteva, e prestava giuramento di essere buono e leale cavaliere, e quindi, rivestito delle armi ed avuti gli speroni d'oro, riceveva dal signore tre colpi col piatto della spada sul collo o sulla spalla, ovvero una gotata, montava a cavallo e cavalcava. La solennità chiudevasi per lo più con tornei.

« Il rituale della cavalleria, l'*Ordène,* dice uno scrittore, è evidentemente copiato dal pontificale romano: esso comprende tutti i gradi che corrispondono a quelli del sacerdozio: il noviziato, il clericato e l'ordinazione. Si vollero imitare la maggior parte delle cerimonie dei sacramenti. La veste candida e il bagno ricordavano il battesimo; la piattata il sacramento di confermazione; il sacco della penitenza pubblica la confessione dei peccati; il pane ed il vino, l'eucaristia; l'olio, con cui era unto il giovane, la sacra unzione » (1).

L'armazione di un cavaliere riesciva ordinariamente dispendiosa, ond'è che molti facevansi armare o sul campo di battaglia, ovvero quando solennizzavasi l'incoronazione di un sovrano, od in altre occasioni e solennità (2).

Ecco come un documento del 1247 ne descrive la solennità dell'armazione di Guglielmo d'Olanda: « Sed quoniam idem adolescens, electionis suae tempore, fuit armiger, cum festinatione praeparata sunt omnia quaecumque fuerunt necessaria, ut secundum ritum Christicolarum imperatorum miles fieret, antequam Aquisgrani diadema regni susciperet. Itaque preparatis in ecclesia Coloniensi omnibus, post evangelium solemnis missae, praedictus (3) Wilhelmus Armiger, coram cardinalem productus est per regem Bohemiae, dicentem in hunc modum: vestrae reverentiae, pater almiflue, praesentamus hunc electum armigerum, devotissime supplicantes, ut (4) vestra paternitas votivam eius professionem suscipiat (5), quo militari nostro collegio digne (6) adscribi possit. Dominus autem cardinalis, in pontificalis assistens ornamentis, eidem armigero dixit, secundum etymologiam eiusdem nominis, quod est miles: oportet unumquemque, militare volentem, esse Magnanimuum, Ingenuum. Largifluum, Egregium et Strenuum. Magnanimum quidem in adversitate; ingenuum in consanguinitate: largifluum in honestate; egregium in curialitate; et strenuum in virili probitate. Sed (7) antequam votum tuae professionis facias, cum matura deliberatione, jugum regulae prius audies. Ista itaque regula est militaris ordinis (8): in primis cum devota recordatione dominicae passionis missam quotidie (9) audire; pro fide catholica corpus audacter exponere; sanctam ecclesiam, cum ministris eius, a quibuscumque grassatoribus liberare; viduas, pupillos ac (10) orphanos in eorum necessitate protegere; injusta bella vitare; iniqua stipendia renuere; pro liberatione cuiuslibet innocentis duellum inire; tyrocinia, non nisi causa militaris esercitii, frequentare: imperatori romanorum, seu eius patricio reverenter in temporalibus obedire; rempublicam illibatam in vigore suo permittere, bona feudalia (11) regni, vel imperii nequaquam alienare; ac irreprehensibiliter, apud Deum et homines, in hoc mundo vivere. Haec statuta militaris regulae si devote custodieris, et pro virili (12) diligenter adimpleveris, scias, temporalem te honorem in terris, et post hanc vitam, requiem aeternam in coelis mereri (13). Quibus expletis (14) dominus cardinalis coniunctas manus eiusdem Tyronis clausit in missali, supra lectum evangelium, ita dicens: vis ergo militarem ordinem in nomine Domini devote suscipere, et regulam tibi verbotenus explicatam, quantum potes, perficere? Cui respondit armiger, Volo. Et tunc dominus cardinalis (15) subseguentem (16) professionem (17) Armigero dedit, quam idem (18) Armiger palam omnibus in hunc modum legit: Ego Wilhelmus comes Hollandiae (19), militiae princeps, sacrique imperii vassalus liber, jurando profiteor regulae militaris observantiam, in praesentia Domini mei, Petri ad Velum au-

(1) Gasquet, *Précis de institutions politiques et sociales de l'ancienne France*, Paris 1885, II, 149.

(2) Confr. Muratori, *Ant. ital.*, diss. 53; Guizot, *Hist. de la civiliz. franc.*, lez. 36; Cantù, *Storia universale*, lib. XI, c. 4; Petile, op. cit., I, p. 315 seg.; Ciccaglione, *Storia del diritto*, II, 149.

(3) In Pertz, *praefatus.*

(4) In Pertz, *quatenus.*

(5) In Pertz, *accipiat.*

(6) In Pertz, *dignanter.*

(7) In Pertz, *Verumtamen.*

(8) In Pertz. *Hec est itaque regula militaris ordinis.*

(9) In Pertz, *diurnatim.*

(10) In Pertz, *aut.*

(11) In Pertz, *feudalia bona.*

(12) In Pertz. *pro posse sive nosse.*

(13) In Pertz, *scias te mereri*, ecc.

(14) In Pertz, *His autem expletis.*

(15) In Pertz, *Dominus autem cardinalis.*

(16) In Pertz si legge di più: *exinde.*

(17) In Pertz si legge di più: *eidem.*

(18) In Pertz, *quam et idem.*

(19) In Pertz, *Ego Wilhelmus Hollandiensis.*

reum, diaconi cardinalis, et apostolicae sedis legati, per hoc SS. Evangelium, quod manu tango. Cui cardinalis: haec devota professio peccatorum tuorum sit vera remissio, amen. Istis itaque dictis (1), rex Bohemiae ictum impegit in collum (2) tyronis ita dicens: ad honorem Dei omnipotentis te militem ordino, ac in nostrum collegium gratanter (3) accipio; sed (4) memento, quoniam Salvator mundi, coram Anna pontifice, pro te colaphisatus, et illusus coram Pilato praeside, et flagellis coesus ac spinis coronatus (5), coram Herode rege clamyde vestitus atque derisus, et coram omni populo, nudus et vulneratus, cruce suspensus est, cuius opprobria meminisse te suadeo, cuius crucem acceptare te consulo, cuius etiam mortem ulcisci te moneo. Quibus ita solemniter adimpletis, novus tyro post dictam missam, cum stridentibus buccinis, perstrepentibus tympanis, et tinnientibus cymbalis, contra filium regis Bohemiae tribus vicibus concurrit in hastiludio (6), et exinde cum gladiis renitentidus dimicationis tyrocinium fecit (7), celebravitque magnificis expensis triduatam curiam, ac donis largifluis cunctis magnatibus suam manifestavit honorificentiam » (8).

Da questo documento possono rilevarsi quali fossero i doveri dei cavalieri, ai quali se alcuno di loro veniva meno, rendevasi indegno, ed allora era, per lo più sopra un letamaio, spogliato delle armi e degli speroni, degradato e dichiarato villano. « Col che peraltro, dirò con lo Schupfer, non intendo di asserire che le azioni dei cavalieri fossero sempre di accordo con i loro doveri. Anzi se badiamo al lato positivo della società, quale ci si presenta effettivamente nella pratica, non troveremo forse altra epoca nella storia, in cui più abbondino i delitti e le violenze, in cui la pace pubblica fosse tanto turbata, o regnasse tanto disordine nei costumi; ma accanto a questi delitti, a queste violenze, a questo disordine, a questa barbarie esisteva veramente la morale cavalleresca. Appunto questo contrasto tra la pratica e la teoria dei costumi, tra la scienza e la condotta morale, tra il dovere e l'azione, tra il fatto e l'idea, formò il grande carattere del medio evo: carattere che cercheremo indarno alla società greca e romana, dove gli uomini hanno precisamente le idee corrispondenti ai loro atti giornalieri. In altri termini, nel medio evo i fatti sono ordinariamente detestabili, vi abbondano i delitti e il disordine, ma nello spirito e nella immaginazione degli uomini v' ha qualche cosa di più elevato e più puro, una certa idealità morale, un tipo infinitamente superiore alla realtà della vita, frutto in parte del cristianesimo » (9).

199. Dopo di aver discorso in generale dei militi o, con termini generali, della nobiltà feudale, è uopo vedere quali gradazioni esistessero tra essi. E cominciando dal regno italico, e più propriamente dalla Lombardia, ci si mostrano per prima coloro i quali tenevano feudi importanti, per lo più contee, direttamente dal sovrano, quali erano i vescovi, gli abati e le badesse, i marchesi, i duchi ed i conti. Costoro che, dopo il sovrano, imperatore o re, occupavano il più alto gradino della scala sociale, erano indicati generalmente con la voce *principes:* così in una costituzione di Errico II leggesi: « ... Cum Turegi universali conventu nostrorum fidelium Italicorum resideremus... consilio nostrorum *principum* archiepiscoporum, episcoporum, marchionum comitum ... » (10); e Federico I nella Curia di Roncaglia del 1154 dice: « Quapropter dum in universali curia Roncaliae pro tribunali resideremus, a *principibus italicis,* tam rectoribus ecclesiarum, quam aliis fidelibus regni, non modicam accepimus querelam »; e più giù: « Habito igitur consilio episcoporum, ducum, marchionum, comitum simul et palatinorum iudicum et aliorum procerum .... » (11); e nella Curia di Roncaglia del 1158, si legge ancora *a principibus italicis* (12). Però, se ne escludi i signori ecclesiastici, i signori laici italiani appartenenti a questa prima classe non erano principi, nel senso germanico; ed è però che essi nella maggior parte delle fonti sono chiamati proceri o primati: così in un editto di Ottone I si legge: « ... colloquium cum omnibus Italiae proceribus habuerunt » (13), e già abbiamo visto come nella prima Curia di Roncaglia l'imperatore indica colla voce *proceres* quelli che innanzi aveva chiamati col nome di principi; mentre i cronisti dell'epoca danno ai grandi signori laici dell'epoca sempre il titolo di proceri (14). Nelle fonti del diritto feudale inoltre questi signori sono anche indicati col titolo di *capitanei* (15), che in prosieguo fu esteso a dinotare i signori della seconda classe.

A questa seconda classe appartenevano coloro che avevano ricevuta l'investitura di una pieve (*de plebe vel de plebis parte*), sia dal sovrano direttamente, sia da un principe, ed i quali si

(1) In Pertz, *Is itaque peractis.*
(2) In Pertz, *grandem dedit ictum in collo.*
(3) In Pertz, *te gratulanter.*
(4) In Pertz, *et.*
(5) In Pertz mancano le parole: *coram Pilato-coronatus.*
(6) In Pertz, *commisit hastiludium.*
(7) In Pertz, *cum gladiis emicantibus dimicando tyrocinium explevit.*
(8) *Wilhelmi regis constitusiones. Electio regit;* in Pertz, *Leg.*, II, 363.
(9) Schupfer, op. cit., p. 22.
(10) *Henrici II const. de coniug.*, in Pertz, *Leg.*, II, 42.
(11) *Curia Roncaliae 1154*, in Pertz, *Leg.*, II, 96.
(12) *Curia Roncaliae 1158, Const. de iure feudorum*, in Pertz, *Leg.*, II, 113.
(13) *Ott. I imperat. ed Ott. II reg. edict.*, in Pertz, *Leg.*, II, 33.
(14) Confr. Schupfer, op. cit., p. 24.
(15) *L. F.*, I, 1, 7.

dissero dapprima valvassori maggiori, e cioè vassalli dei vassalli del sovrano, e poscia anche capitani, poichè i feudi loro ancora erano feudi in *capite*(1); ond'è che, specie coll'andare del tempo, poca distanza corse tra questi capitani ed i signori appartenenti alla prima categoria. A questa seconda classe appartenevano anche coloro che, senza essere stati investiti di una pieve, avevano però, in forza delle immunità, ottenuta la signoria sulle loro terre, le quali così addivenivano una specie di feudo dipendente direttamente dal sovrano, ed essi si dissero ancora liberi e baroni (2).

Coloro, che tenevano feudi dai capitani occupavano il terzo posto nella gradazione sociale, ed appellavansi valvassori minori, posti di contro ai valvassori maggiori o capitani (3); ma quando poscia questi ultimi si dissero stabilmente capitani o conti, allora quelli presero il titolo di valvassori semplicemente. Così li troviamo denominati nelle fonti come in una legge di Errico II, dove si legge: « Unde etiam digna provisione omnibus succurrente adtestatione laudis quamplurium nobis adstantium fidelium... marchionum quoque et comitum Italientium nobilium vero multorum vassallorum... »(4): e nella seconda dieta di Roncaglia del 1158, nella quale si legge: « Duces, marchiones, comites, capitanei, valvassores et omnium locorum rectores... » (5); ed infine nei cronisti dell'epoca (6) e nei documenti (7).

Come poi i feudi concessi dai valvassori ai loro fedeli avevano minore importanza di quelli concessi dai capitani, così i concessionarii dei primi trovavansi nella scala sociale un gradino più in giù che i concessionarii dei secondi, ond'è che quelli furono detti valvassini per essere distinti dai valvassori, ed originariamente essi non entravano nella nobiltà feudale (8). Però, dopo che Corrado II ebbe, con la sua celebre costituzione, resi, in generale, ereditarii i feudi dei vassalli minori, e quindi anche quelli dei valvassini, il carattere di feudatarii nelle famiglie di questi ultimi addivenne stabile, ed essi quindi entrarono definitivamente nella classe dei nobili, e quella differenza, che era esistita in sul principio tra i valvassori ed i valvassini, andò a scomparire. Sicchè può dirsi che nel periodo feudale tre gradazioni erano nella nobiltà feudale: la prima dei principi o proceri, la seconda dei capitani, la terza dei valvassori (9). E veramente, nelle fonti e nelle cronache, di queste tre gradazioni soltanto si trova fatta menzione (10), e se talvolta si discorre di valvassori maggiori e di valvassori minori (11), queste denominazioni vogliono essere riferite ai capitani (valvassori maggiori), ed ai valvassori (valvassori minori). Che anzi alcuni cronisti sogliono, per indicare questi due ordini, far uso della voce generale *miles*, chiamando *milites maiores* o principali i primi, *milites minores* o di secondo ordine i secondi (12).

200. Questa ripartizione della nobiltà feudale si osserva ancora in epoca posteriore nel Piemonte, come ne attestano le leggi dei duchi di Savoia, le quali distinguono i baroni dai banneresi, e gli uni e gli altri dai vassalli, e mentre i baroni trovavansi in grado più elevato, sia economicamente, sia per la più estesa giurisdizione, i banneresi occupavano il secondo posto, mentre in ultimo venivano i vassalli, quelli cioè che ripetevano i loro feudi vuoi dai baroni, vuoi dai banneresi (13).

201. Nè diverse gradazioni riscontransi tra la nobiltà nel regno fondato dai Normanni nelle provincie napolitane e nella Sicilia. È vero e lo abbiamo già detto che le Assise dei re normanni usano generalmente le espressioni di *barones majores* e *barones minores* (14); ma s'ingannerebbe a partito chi credesse che la nobiltà feudale del regno di Sicilia si dividesse in due classi soltanto, poichè da altre leggi di quello Stato si rileva che nella nobiltà erano tre gradazioni corrispondenti alle tre dell'Italia langobarda, quantunque indicate con denominazioni diverse. Invero coloro, che appartenevano alla classe più elevata, dicevansi conti; quelli, che alla seconda gradazione, erano appellati baroni, quelli, che alla terza, militi. Così la costituzione *Cultus iustitiae,* comminando una pena a coloro che turbavano le udienze dei magistrati, dice: « Si rusticus fuerit, unum augustalem; si burgensis, duo; si miles, quatuor; si baro, octo; si comes, sexdecim augustales curiae nostrae componant » (15); e la costituzione *Poena eorum* contro i banniti ed i foriudicati pone le medesime gradazioni tra i cittadini del regno di Sicilia: « Sed in casus

(1) *L. F.*, II, 10.

(2) *Frider. I sententia de advocatiis*, in Pertz, *Leg.*, II, 164; Confr. Pertile, op. cit., II, 125.

(3) *Synodus brixinensis. Litterae convocat.*, in Pertz, *Leg.*, II, 51: « In domino dominorum diligendis archiepiscopis, episcopis, marchionibus, comitibus, nec non etiam totius Langobardiae tam minoribus quam maioribus... ».

(4) *Henrici II imper. leg.*, in Pertz, *Leg.*, II, 38.

(5) *Curia Roncaliae 1158; Const. pacis*, in Pertz, *Leg.*, II, 112.

(6) Landulph. sen. II, 26; Ott. frisig., *De gest. Frid.*, II, c. 13,

(7) Lupi, *Cod. dipl. berg.*, II, 759.

(8) *L. F.*, II, 10; confr. Pertile. op. cit., II, 125; Ciccaglione, op. cit., I, 248.

(9) Confr. Schupfer, op. cit., p. 25.

(10) *Henrici II leg.* cit.; *Curia Roncaliae 1158* cit.

(11) Pertz, *Leg.*, II, 39, 112.

(12) Landulph. sen., II, 17; Epist. di Ottone di Vercelli in Giulini, II, 240; Contratto, *Chron.* ad a. 1035, p. 122; Anno S. Galli, in Pertz, *Script.*, 1, 83 seg.; Arnulph., *Hist. mediol.*, II, 10, 11.

(13) *Stat. Amed. VIII*, V, 38.

(14) *Assisa III di Ruggiero I* (*Cod. Vat.*).

(15) *Constit. sic.*, I, 32.

praesenti, pro comite, quem ceperit aliquis, qui foriudicatus, vel bannitus non fuerat centum augustales: pro barone, quinquaginta; pro milite simplici, vigintiquinque; pro burgensi, duodecim; pro rustico, sex, de liberalitate nostri culminis consequetur » (1). Sicchè, tolti i borghesi e i rustici, i quali per certo non entravano nella nobiltà feudale, non può non riconoscersi che in questa fossero le tre gradazioni, cui più sopra accennavamo; che anzi non mancano altre leggi, le quali confermano sempre più l'esistenza delle tre classi nella nobiltà. La costituzione *Quaestiones iurisperitorum*, invero, determinando fino a quale misura fosse lecito attestare, mercè giuramento, il proprio credito contro il contumace, dice che, se il creditore era un conte, potesse egli ciò fare fino alla somma di cento once d'oro; se un barone, fino a cinquanta; se un milite, fino a venticinque (2); e similmente la costituzione *Prosequentes* dispone che, nelle cause gravi contro un conte, fosse necessaria la testimonianza di due conti, o di quattro baroni, o di otto militi, o di sedici borghesi; in quelle contro un barone, la testimonianza di due baroni, o di quattro militi, o di otto borghesi, e così via (3).

Il distacco poi della nobiltà dal resto del popolo risulta all'evidenza dalle leggi medesime: per la ricordata costituzione *Quaestiones iurisperitorum*, mentre il milite, che apparteneva all'ultima classe della nobiltà, poteva provare il suo credito col giuramento fino a venticinque once d'oro, il borghese, purchè di buona opinione e ricco, poteva solo fino alla somma d'una libbra di oro (4); e per la costituzione *Ut dignitatum gradus*, mentre il borghese ed il rustico, che percuotevano un milite, perdevano una mano; se invece questo reato si perpetrava da un nobile contro un altro nobile, la pena variava secondo la qualità dell'offesa, in rapporto all'offensore, ma non arrivava mai alla mutilazione (5).

202. Dopo aver fatto cenno alle classi superiori nelle diverse parti d'Italia nel periodo feudale, è uopo brevemente occuparci delle medesime classi, durante il medesimo periodo, nelle altre contrade di Europa.

E, incominciando dalla Germania, anche in quella contrada avvenne quello che era avvenuto in Italia, e, dopo lo sfasciamento dell'impero franco, si manifestarono tra i signori press'a poco le medesime gradazioni, le quali anche in Germania, sono intimamente collegate, e può dirsi dipendenti dal possesso fondiario; sicchè, a seconda dell'importanza e del carattere del feudo, che un individuo possedeva, trovavasi in un grado sociale più o meno elevato. Ed è però che nella nobiltà germanica ancora si riscontrano tre gradazioni, corrispondenti alle tre già osservate nell'Italia. Coloro che occupavano il posto più elevato nella nobiltà feudale, sono indicati anche dalle fonti del diritto tedesco col titolo di *principes* (6), od anche di *primates* (7); ma la prima denominazione, coll'andare del tempo, restò a dinotare essa sola i più elevati signori, e cioè i signori immediati dell'imperatore, ond'è che essi furono anche detti principi dell'impero (8). A questa categoria appartenevano i vescovi, gli abati e le badesse, come già abbiamo avuto occasione di vedere nella prima parte, e per lo più costoro solevansi appellare principi ecclesiastici, per distinguersi dai principi laici che erano i duchi, i conti palatini ed i margravii, e fino alla fine del secolo XII anche i conti in generale (9). Ma, a cominciare dal secolo XIII, furono compresi in questa categoria solo quelli che avevano un feudo diretto con piena giurisdizione, e cioè solo i vescovi, gli abati, le badesse, i duchi, i conti palatini ed i margravii, mentre i conti restarono in un gradino inferiore (10). Quelli che non avevano tali diritti, per la loro condizione giuridica in rapporto al sovrano ed in rapporto al territorio, potevano addivenire principi, solo quando il sovrano li poneva nel collegio di questi, ma era pure necessario il consenso degli altri principi, consenso che a poco a poco non si richiese (11).

Di qui venne che, prima della fine del secolo XII, la seconda gradazione nella nobiltà fosse costituita dai vassalli minori detti, nelle fonti italiane, capitani, e in Germania, baroni (*frein Herrn*) (12), tra i quali si trovavano i *Burgravi*, i *dynastae* o *liberi homines*, per lo più figli di principi, cui non era concesso il titolo ed i poteri dei genitori (13). Questi baroni addivenivano principi, quando avessero ottenuto dall'imperatore un feudo bannerese, cioè un feudo diretto e con piena giurisdizione (14).

La differenza tra i baroni ed i principi non era molto sentita, poichè essi, almeno per nascita, erano eguali, e solo la posizione politica dei secondi era più elevata per i maggiori di-

(1) *Constit. sic.*, II, 3.
(2) *Constit. sic.*, I, 101.
(3) *Const. sic.*, II, 32.
(4) *Constit. sic.*, I, 101.
(5) *Const. sic.*, III, 43.
(6) *Otton. II Leges 969*, in Pertz, *Leg.*, II, 34; *Henrici III Const.*, 1054, in Pertz, *Leg.*, II, 42; *Henrici IV. Promissio canusina*, 1077, in Pertz, *Leg.*, II, 51; *Convent. Ratisb.*, 1104, in Pertz, *Leg.*, II, 62; *Curia Magunt.*, 1100, in Pertz, *Leg.*, II, 79; *Convent. Magunt.*, 1125, in Pertz, *Leg.*, II, 95; *Imp. Frid. I const.*, 1153, in Pertz, *Leg.*, II, 96.
(7) *Convent. August.*, 952, in Pertz, *Leg.*, II, 27.
(8) *Otton. II*, *Leg.*, 969 cit.
(9) Confr. Ficker, *Reichsfürstenstand*, p. 67-94.
(10) Confr. Ficker, op. cit., p. 132 seg.
(11) Schulte, op. cit., § 72.
(12) *Sachsenspieg.*, I, 3, § 2; I, 16, § 1 e 2; I, 51, § 2 e 3; II, 26, § 1; III, 45, § 1; III, 55, § 1; III, 64, § 2 e 3; III. 72, § 1 e 2; *Emp.*, § 72, n. 7; *Vetus auct.*, 68, 8.
(13) Homeyer, *System der Lehnrecht*, Berlino 1844, p. 550,
(14) Homeyer, loc. cit., p. 306; Eichhorn, op. cit., § 340, n. 1; Walter, op. cit., § 416, n. 14.

ritti annessi ai loro feudi; ed è però che nelle fonti di diritto feudale tedesco, essi qualche volta sono messi in un fascio (1). Dopo poi, e cioè in sul finire del secolo XII, come col titolo di principi furono indicati certi determinati signori, così la seconda gradazione fu generalmente composta dai conti.

La terza gradazione, infine, veniva formata da valvassori, e cioè da quelli che tenevano feudi direttamente da principi ed anche da conti e baroni; e se vuolsi porre distinzione tra questi valvassori ed i loro subconcessionarii, e cioè i valvassini, si avrebbe una quarta classe.

Nelle fonti di diritto feudale germanico però si trovano enumerate sette gradazioni nella nobiltà feudale, quantunque siasi mosso dubbio intorno al carattere nobiliare della settima gradazione (2); ma, se ben si consideri, tali gradazioni possono benissimo ridursi alle tre, se se ne escluda il sovrano, il quale, come il punto da cui partivano tutti gli anelli della nobiltà feudale, ed al quale direttamente od indirettamente apparteneva l'alto dominio dei feudi, non costituiva per certo da sè solo una gradazione o categoria. Invero, i vescovi, gli abati e le badesse, che, secondo lo specchio sassone, costituiscono la seconda gradazione dopo il re, possono, insieme ai principi laici, che, secondo quello specchio, formano la terza, ascriversi ad una medesima categoria, e cioè quella che noi abbiamo detto la prima; i baroni, che costituiscono la quarta gradazione, sono in fondo quelli, che, venendo immediatamente dopo i principi, entrano nella seconda categoria, mentre gli uomini dei baroni (valvassori) ed i concessionarii di questi ultimi (valvassini), i quali costituiscono, secondo lo specchio sassone, la quinta e la sesta gradazione, ed anche, infine, quelli della settima possono benissimo tutti insieme considerarsi come facienti parte della categoria, che noi diciamo terza.

Molto si è disputato fra gli scrittori tedeschi intorno al significato da darsi alle voci *Clypeus* o *Heerschild*, usate nei libri feudali tedeschi, a proposito delle gradazioni da questi segnate tra la nobiltà feudale. L'Eichhorn crede che ciascuno scudo addinotasse una classificazione tra tutti gli uomini liberi, classificazione determinata dalla loro condizione sociale più o meno elevata, a seconda della nascita, della dignità, od anche degli ufficii (3). Altri, come il Weiske, opinano che lo scudo si riferisse solo ai rapporti feudali, e che quindi non lo avessero se non quelli che possedevano feudi retti (4). L'Homeyer, infine, seguito anche dal Ficker, sostiene che le voci *Clypeus* o *Heerschild* dinotassero la capacità ad ottenere feudi, sicchè avevano lo scudo solamente coloro, che erano capaci di ottenere un feudo (5). A noi quest'ultima opinione sembra la più accettabile, perchè più sorretta da prove. Dice, infatti, l'*auctor vetus de beneficiis,* I, 4: « Clerici et mulieres, rustici et mercatores et iure carentes et in fornicatione nati, et omnes qui non sunt ex homine militaris ex parte patris eorum et avi, iure carent beneficiali; 5: Si quis tamen uni istorum concedit beneficia, beneficiorum ab eo solo habebit iura, in filios suos sua non hereditant beneficia...; 6; A testimonio possunt abjici in iure beneficiali et a dandis sententiis, quibus deet clypeus regalis, sed dominus eorum, qui eos imbeneficiavit, contradicere non poterit eorum testimonium ». Ed il *Lehnrecht des Görlitzer Rechtsbuches*, che ripete le medesime disposizioni, dice: « Die des herschildes nicht ne abin, die mak man vor wisin von gezinge an lehnrechte, unde ir orteil vor sprechin; sundir ir herre von deme sie sint belent, dec ne mag iren gezinch nicht wider redin ». Ora, se colui che non aveva il *Clypeus* o l'*Heerschild*, non poteva fare da testimone in cause feudali, ancorchè avesse ottenuto un feudo, vuol dire che la mancanza del *clypens* significasse in loro l'incapacità ad avere feudi, tanto vero che, anche ottenendone, non lo trasmettevano ai figli. Più chiaramente il carattere dell'heerschild si rileva da un documento del 1340, dove si legge: « quod burgenses hoc iure quod vulgo heerschild vocatur careant et huius occasione dictis feodis suis non uti debeant, sed carere » (6).

Quindi si può dire che per diritto feudale tedesco appartenessero alla nobiltà, e cioè alle classi superiori, formando però diverse gradazioni, quelli che entravano in rapporti feudali, e che avevano capacità di ottenere feudi. Però anche la nascita, specie coll'andare del tempo, influiva a determinare la nobiltà, poichè coloro, che non avevano avuto almeno il padre e l'avo

(1) *Sachsensp.*, III, 55.

(2) *Auctor vetus*, I, 2: « Primo consideremus quod beneficialis clypeus a rege descendit et in septimo deficit ». 3: « Secundo in tertium descenderunt clypeum laicales principes, cum episcoporum fiebant homines et sextum clypeum transtulerunt in septimum ». *Görlitz. Lehnrecht:* « Zom erstin sol wir merkin, daz der heerschilt von me kunige nider stiget unze an den sivenden unde da endit. Die leyen vorstin die stigent von dem anderen heerschild an den dritten, do sie der geistlichen vorstin man wordin. Phaffin unde vrowin brachtin den sestin schilt an den sivendin ». *Sachsensp.* I, 2: « Der König hat den ersten; die Bischöfe und Aebte und Aebtissen den anderen: die Laienfürsten den dritten, seit sie der Bischöfe Mannen geworden sind; die freien Herrn den vierten; die schöffenbaren Leute und Mannen der freien Herrn den fünften; ihre Mannen den sechsten. Beim siebenten weiss man nicht, ob ihm Lehnrecht oder der Heerschild zukommen möge ». Si vegga anche lo *Swabenspieg.*, L. R., 1.

(3) Eichhorn, *Rechtsgesch.*, § 294.

(4) Weiske, *De clypeis militaribus*, Lipsia 1830, p. 18, 92.

(5) Homeyer, *Sachsensp.*, *Das System des Lehnrechts*, III, § 4, vol. II, pag. 289 seg.; Ficker, *Von Heerschilde*, Innsbruch 1862.

(6) *Urk. für Glossr. v. 1340*, in Göschen, 215.

milite, mancavano della capacità di ottenere feudi.

La nobiltà feudale in Germania, causa specialmente la decadenza continua dell'autorità imperiale, andò sempre più acquistando importanza, e poichè i signori a poco a poco usurparono od acquistarono, mercè privilegi di conferma o di concessione, tutte le attribuzioni dell'autorità sovrana, specie profittando degli imbarazzi che le guerre d'Italia e la lotta colla Chiesa arrecavano all'imperatore, e più ancora dell'interregno, così venne che i grandi signori addivennero tanti sovrani nei loro dominii. Ed ai tempi di Rodolfo di Asburgo era in modo così definitivo distrutta ogni autorità reale dell'imperatore sui grandi feudi, che egli venne considerato quasi come eguale dei grandi signori, e come essi egli mirò, più che a ricuperare l'autorità perduta, cosa difficilissima, se non impossibile, date le condizioni dei tempi, ad aumentare i proprii dominii familiari.

Ma se tutti i grandi signori acquistarono i diritti sovrani, tra loro si elevarono a più alta potenza i grandi elettori, detti anche *principes electores* (1), i cui dominii, più vasti di quelli degli altri, non soltanto erano addivenuti definitivamente ereditarii, ma furono dichiarati indivisibili (2). Sicchè può ben dirsi che, tra la nobiltà feudale germanica, il più alto gradino venisse occupato da costoro, che eleggevano l'imperatore, e nelle cui mani questi prestava giuramento di rispettare tutti i diritti; tanto che, se il sovrano mancava al suo giuramento, veniva giudicato dal Conte palatino del Reno insieme agli altri principi (3). La posizione speciale dei principi elettori faceva sì che i grandi signori aspirassero ad ottenerne i privilegi, e, data la debolezza dell'imperatore, che in tutte le cose dipendeva dai principi, non fu difficile ottenerli, e non sono rari gli esempii di concessioni di simili privilegi (4).

203. La nobiltà feudale in Francia, almeno nei primi tempi dopo lo sfasciamento dell'impero franco, ebbe i medesimi caratteri di quella del regno italico, sicchè può ben dirsi che essa si dividesse in tre gradazioni od ordini. Il più alto posto veniva occupato dai grandi feudatarii, da quelli cioè che ripetevano i loro feudi dal sovrano, ed avevano completa giurisdizione. A questa categoria appartenevano i duchi, i marchesi ed i conti, i quali però potevano anche essere subconcessionarii di altri signori, specialmente ecclesiastici; così troviamo un comes Bellomonte, un comes Brittaniae, un comes Barri, il figlio del duca di Borgogna, ed un figlio dello stesso re di Francia (a. 1268), i quali tutti sono vassalli del vescovo di Parigi per feudi ottenuti da lui (5). E poichè alla fine della dominazione carolingia in Francia, 54 erano i feudi maggiori, i signori, che li possedevano, costituirono la prima classe della nobiltà. Ad essa però appartenevano anche i primati ecclesiastici, nella stessa guisa che in Germania ed in Italia, e cioè i vescovi, gli abati e le badesse. Tutti costoro, nelle fonti dell'epoca e cioè del secolo X, non hanno ancora il titolo di pari, ma sono indicati con le locuzioni *Galliarum principes, regnorum magnates* (6), proprio come avveniva nelle altre contrade, che avevano fatto parte dell'impero carolingio.

La seconda classe veniva formata da coloro, che avevano un feudo direttamente dal sovrano, ma senza sovranità, e cioè quelli che erano investiti di una pieve, simili quindi ai capitani del regno italico. Però in Francia essi si dissero baroni, colla quale espressione, secondo uno scrittore francese, si indicavano « tous ceux qui tiennent leur principale seigneurie immédiatement de la couronne en tous droits, hors le souverainité; et d'autant qu'il y avait eus plusieurs fiefs relévant de la couronne, qui n'étaint duchés, marquisats, ni comtés et qui n'avaient autre titre de dignité que le terme général de barons, de là est venu qu'à succession de temps, ce terme a été pris pour une particulière espèce de dignité » (7). Ma a questa seconda classe appartenevano anche quei signori che ripetevano i loro feudi dai principi, e cioè dagli alti signori, come i visconti e le vidame, ond'è che tutti i componenti di questa classe corrispondono ai valvassori maggiori del regno italico.

Infine venivano coloro che tenevano feudi dai baroni o valvassori maggiori, ed essi corrispondono ai valvassori minori dell'Italia. A questa classe appartenevano anche i castellani, almeno secondo l'opinione dei feudisti francesi. Invero, secondo il Loyseau, « Châtelleine est proprement une espèce de seigneurie relevant d'autres que du roi, ou non directement de la couronne, ayant justice annexée, la quelle justice de son origine n'était que basse justice ès village e moyenne ès villes » (8).

I nobili di quest'ultima categoria dicevansi anche in Francia *milites*, come puossi desumere dai Cartolarii, ad esempio da quello dell'abazia di Saint Père de Chartres (9). Il vescovo di Parigi aveva tra i suoi vassalli un *Petrus miles de Chantelau* (10), un *Dominus Adam de Vilers lo Bel mi-*

(1) *Bulla aurea Karoli IV*, a. 1556, c. IX, § 1.
(2) *Bulla aurea Karoli IV*, c. XXV.
(3) *Bulla aurea Karoli IV*, c. V, § 3.
(4) Confr. Schulte, op. cit., § 69.
(5) *Chartulario ecclesiae parisiensis*, Praevia, 5; I, 202, 210.
(6) Richeri, *Hist.*, II, c. 1, 3, 4; IV, c. 12, 28; Flodoard, *Chronicon*, a. 946.
(7) Du Tillet, *Recueil du rang de grands de France*, 1602.
(8) Loyseau, *Des seigneuries*, c. 7.
(9) *Chartul. S. Petri Carnotensis*, p. 24, 219, 233, ecc.
(10) *Chartul. ecclesiae parisiensis*, I, 141.

les (1), un *Petrus de Bitisiaco miles* (2), e daltri non pochi (3).

A questa categoria potrebbero ascriversi anche gli armigeri, di cui ancora si ha traccia nei Cartolarii (4), ed i quali avevano feudi ottenuti da signori più elevati, come il vescovo di Parigi che tra i suoi vassalli contava un *Johannes de Galeis armiger* (5), ed altri anche armigeri (6).

Presso i Bretoni, anche prima della conquista carolingia, era stabilita una specie di sistema feudale, dappoichè presso di loro troviamo, fin dalle prime notizie, che si hanno di essi, i capi di distretti (*Arglwyd*), che tramandavano ereditariamente il loro ufficio, e sottoposti ai quali quasi come vassalli a signore, era ogni *cymro*, il quale a 14 anni doveva raccomandarsi loro, e nulla poteva fare senza il consenso dell'*Arglwyd* (7); che anzi, se un *cymro* moriva senza eredi, i suoi beni andavano a questo (8), cui inoltre i dipendenti dovevano un tributo (9). Nè le cose mutarono aspetto quando quel popolo passò nell'Armorica, poichè ivi troviamo i *Mactyern* o principi del *plou* (10), che corrispondono agli *Arglwyd*, e, come questi, avevano diritto a tributi (11), mentre i loro vassalli si trovavano nella medesima posizione di quelli degli *Arglwyd* (12). La conquista carolingia non fece che dare a questa costituzione, di per sè stessa feudale, un carattere franco, ed i principi del *plou*, i *Mactyern* addivennero o vassalli diretti dell'imperatore, o vassalli del conte loro imposto dai vincitori (13). Da loro dipendevano minori vassalli, che nel periodo seguente, e cioè nel feudale, sono indicati dalle carte dell'abazia di San Salvadore di Rodon con i nomi di *milites, clientes, equites, armigeri* (14).

Ma in Francia la nobiltà feudale, specie l'alta, sul cadere della dominazione carolingia e l'inizio di quella dei Capeti, aveva acquistata maggiore importanza, che non avesse in Italia; ed anche in quella regione l'aumento della potenza dei grandi era dovuta alla debolezza del potere sovrano, debolezza che si accentuò maggiormente all'inizio della terza dinastia, essendo il sovrano figlio dell'elezione dei grandi vassalli.

Questi adunque si consideravano uguali al sovrano in tutto, e solo riconobbero da lui i loro feudi, si obbligarono al servizio militare ed a sedere nel tribunale regio. Di qui si originò la paria di Francia. Nei primi tempi il numero dei pari di Francia non apparisce determinato, e, quantunque sette fossero i più grandi signori, pure sembra che altri signori laici ed ecclesiastici si trovassero nella medesima condizione di quei sette, insieme ai quali presero parte alla coronazione di Luigi d'Oltremare (15). Una prima distinzione si trova alla elezione del primo re della terza dinastia, poichè i principi sono distinti dagli altri grandi signori (16), e siccome Ugo Capeto era uno dei sette principi preesistenti, così il loro numero fu ridotto a solamente sei. La differenza che correva tra questi e gli altri grandi vassalli, si è che i primi ripetevano la loro investitura direttamente dal re come sovrano del regno, e con altre parole dalla corona; i secondi ripetevano i loro feudi pure dal re, ma non come sovrano, sibbene come signore feudale: quindi questi ultimi erano pari della Corte feudale, quei primi erano i pari di Francia. Da nessun monumento dell'epoca però risulta l'esistenza determinata di una Corte di pari di Francia, quantunque già si facesse distinzione tra il tribunale del re, come sovrano, e la Corte feudale presieduta dal sovrano, come signore feudale.

L'organizzazione della paria di Francia e la determinazione del numero dei pari avvenne solo sotto Luigi VII nel 1179, quando quel sovrano, volendo far consacrare re suo figlio Filippo Augusto chiamò alla consacrazione dodici pari, di cui sei laici, e cioè quei principi che già si trovavano in condizione più elevata degli altri signori, ed i quali erano i duchi di Normandia, d'Aquitania e di Borgogna, ed i conti di Champagne, di Fiandria e di Tolosa (17). I sei pari ecclesiastici pòi erano, l'arcivescovo di Reims ed i vescovi Beauvais, di Châlons, di Langre, di Laon e di Noyon. Fino a quest'epoca non si trova nei documenti il titolo di pari di Francia, il quale ne apparisce per la prima volta in due sentenze della Corte dei pari del regno, l'una del 1216, l'altra nel 1224, e dove si leggono le locuzioni *pares regni nostri* o *pares Franciae*, mentre, in qualche altro documento, essi sono detti *Barones Franciae* (18).

Adunque, a cominciare dal secolo XIII, dalla più alta classe della nobiltà feudale si staccarono i pari di Francia, che, ponendosi in posi-

(1) *Chart. eccl. paris.*, I, 174.
(2) *Chart. eccl. paris.*, I, 175.
(3) *Chart. eccl. paris.*, I, 176, 189, 199, 201, 203, 253, ecc.
(4) *Chartul. S. Petri Carnotens.*, p. 383.
(5) *Chart. eccl. paris.*, I, 131.
(6) *Chart. eccl. paris.*, I, 200, 262, ecc
(7) *Ancient laws of Wales*, I, p. 90, § 94; p. 202, § 8; p. 180, § 18.
(8) *Ancient laws of Wales*, I, p. 202, § 9.
(9) *Ancient laws of Wales*, I, p. 188, § 15; p. 556, §§ 54 55, 56.
(10) *Chartul. sancti Salvatoris Rotonensis*, p. 16, 112, 170 201
(11) *Chartul. sancti Salvatoris Rotonensis*, p. 80-81.
(12) *Chartul. sancti Salvatoris Rotonensis*, p. 138.
(13) *Chartul. sancti Salvatoris Rotonensis*, p. 153.
(14) *Chartul. sancti Salvatoris Rotonensis*, p. 81, 222, ed in generale le carte del secolo XI.
(15) Richeri, *Hist.*, II, c. 3.
(16) Richeri, *Hist.*, IV, c. 28.
(17) Du Tillat, *Recueil des rois de France*, Paris 1602, p. 362.
(18) Confr. Laferrière, *Histoire du droit français*, IV, 81, note 33-36.

zione più elevata, occuparono essi il gradino più alto della scala della nobiltà, ed ebbero speciali prerogative. E fu allora che si distinsero i duchi e pari dai duchi non pari. Però mano mano che i feudi posseduti dai pari si riunirono alla corona, e quando la Fiandra si distaccò dal regno di Francia, la dignità di pari non fu più attaccata a determinati feudi, ed il sovrano soleva concederla, mercè lettere patenti. E fu allora che, desiderando i grandi ottenere le prerogative ed i privilegi di pari, aspirarono a quella dignità, e, dopo che nella paria furono nel 1505 ammessi anche principi stranieri, i più grandi signori la ottennero dal re (1).

Così in Francia, al principio della terza dinastia, avveniva quello che abbiamo osservato in Germania, con questa differenza però che, mentre ivi l'autorità sovrana prima debole si andò sempre più rafforzando a discapito dei signori feudali, sicchè fu possibile la costituzione di una forte e potente monarchia; quivi l'autorità sovrana, prima abbastanza forte, si andò sempre indebolendo, sicchè i signori potettero usurpare tutte le prerogative e i diritti sovrani e costituire tante piccole sovranità territoriali, che resero per secoli impossibile l'unificazione tedesca, la quale anche oggi può dirsi non ancora ben cementata.

165. Se in Italia, in Germania ed in Francia il titolo di *milites*, dato generalmente ai signori, ne indica chiaramente come la nobiltà feudale si fosse iniziata dalla milizia, donde la trasformazione nella costituzione degli eserciti dell'epoca feudale, nella Spagna questo fatto, per le particolari condizioni di quella nazione, ne apparisce più evidente. Invero, causa le conquiste dei Mori, e la necessità negli Stati cristiani di difendersi dalle invasioni ed il desiderio perenne di cacciare gl'Infedeli, acquistò la milizia la più grande importanza; e poichè solo i grandi, i ricchi potevano sopportare le spese che il servizio militare menava seco, od almeno essi soli potevano tenere cavalli, ed armarsi completamente, ne venne che la importanza di questi andò sempre più crescendo, nel medesimo tempo che, nella Marca spagnuola, la trasformazione degli eserciti verificavasi nella stessa guisa che nel resto dell'impero carolingio. E quale e quanta fosse la importanza della milizia può vedersi dalle leggi militari spagnuole, le quali offrono questo di speciale, che determinano il modo come dovevansi distribuire le cose conquistate, il bottino di guerra, sicchè per i grandi la guerra era un mezzo di poter aumentare le loro ricchezze, tanto più che la parte loro toccante era maggiore: « E por ende, dice la legge 1, tit. 22 della Partida II, antiguamente fué puesto entre a quelles que usaban las guerras é eran sabidores de ellas, en cual manera se partiesen todas las cosas que hi ganasen, segun los omes fuesen é los echos que ficiesen ». Ai signori inoltre spettava una parte di quanto avevano guadagnato i loro vassalli: dice invero una legge delle Partidas: « ... Si algun rico-ome, que toviese terra del, enviase sus caballeros en cabalgada, dándoles el Señor talegas para ir en ella, é rescibindo ellos del Rey su despensa para cada dia, tovieron por bien que de aquello que ganasen, que diesen al rico ome su meytad, porque eran sus vasallos, é movieron con sus talegas » (2). Però, oltre il quinto che spettava sempre al sovrano, a costui andavano le fortezze, le ville, i castelli, i palazzi reali e le case principali dei luoghi conquistati (3). Nè solamente la divisione delle cose conquistate dava maggiore impulso ed importanza alla milizia, ma ancora l'altro uso, anche disciplinato dalle leggi militari, di rifare cioè i militi dei danni ricevuti in guerra sia per ferita, sia per altro. Una legge della Partidas dispone che, per una ferita, che non portasse perdita di un membro, si dessero a titolo d'indennità 10 o 12 maravedis secondo i casi: « Mas, soggiunge la legge, si acaeciese que alguno fuese ferido de guisa que fincase lisiado, asi como si perdiese ojo, ó nariz, ó mano, o pié, por cada uno destos debe haber cien maravedis » (4). Queste indennità si prelevano dal bottino, come pure si prelevano i premii speciali per azioni degne, premii che anch'essi contribuivano ad elevare lo spirito dei militi ed infondere loro maggiore coraggio. « E destos enchas, dice un'altra legge, vienen muchos bienes, ca facen à los omes aber mayor sabor de cabdiciar los fechos de la guerra, non entendiendo que caerán en pobreza por lo daños que en ella rescibieren, é atrasi de cometerlos de grado, é facerlos mas esforzadamente. E tiran los pesares, é las tristezas, que son cosas que tienen grand pro á los corazones de los omes che andan en guerra » (5).

Dicevamo al principio di questo paragrafo, che la costituzione sociale nel periodo feudale è intimamente ligata alla costituzione della proprietà fondiaria, sicchè base precipua della nobiltà feudale era la ricchezza. Ciò si nota principalmente nella Spagna, dove se la nascita aveva una certa importanza sulla determinazione della nobiltà, maggiore di molto ne aveva la ricchezza, tanto vero che un nobile caduto in povertà addiveniva villano, e solo restava in lui la potenzialità di ridiventare nobile, quando si fosse posto di nuovo in posizione economica corrispondente. Nel Fuero vecchio di Castiglia si legge: « Dos omes, ó tres, ó cuatro cinco no-

(1) Confr. Gasquet, *Précis des institutions politiques et sociales de l'ancienne France*, Paris 1885, II, 152.

(2) L. 5, *Partida II*, tit. 26.

(3) L. 4-5, *Partida II*, tit. 26.

(4) L. 2, *Partida II*, tit. 25.

(5) L. 1, *Partida II*, tit. 25.

bres uno puede haber quinientos sueldos, otro trescientos sueldos, é ser hermanos de padre é de madre, ó de abolengo en esta manera. Si algund ome nobre viniera a povredat, é non podier mantenir nobredat, é vinier á la igresia, é dijier en conceyo: Sepades que quiero ser vostro vecino en infurcion é en toda facienda vostra; é adujere una aguijada, é tovieren la aguijada dos omes en los cuellos, é pasare tres veces sobre ella e dijier, dejo nobredat, é torno villano; é estonce será villano, é cuantos fijos, é fijas tovier en a quel tiempo todos seran villanos. E cuando quisier tornar a nobredat, venga à la igresia, è diga en conceyo: Dejo vostra vecindat, que non quiero ser vostro vecino; é trocier sobre la aguijada diciendo: dejo villania é tomo nobredat, estonce será nobre, é cuantos fijos, é fijas fecier, habrán quinientos sueldos, é seran nobres ». Ciò ordinariamente non avveniva altrove, neppure in Francia, dove, se la nobiltà feudale si era anch'essa originata dal possesso fondiario, non era poi, per la permanenza di quella, necessaria la permanenza di questo o del feudo con cui la nobiltà si fosse acquistata (1).

Anche nella nobiltà feudale spagnuola troviamo delle gradazioni, che sono intimamente connesse alla qualità dei feudi, da cui la nobiltà si originava. Venivano in primo luogo coloro che tenevano i feudi maggiori, come marchesati, ducati e contee, ed a questa prima categoria appartenevano anche i primati ecclesiastici, come vescovi, abati e badesse. Questi feudi, detti anche maggiori o di onore si distinguevano dagli altri detti anche minori, ancorchè concessi direttamente dal sovrano. Nelle Partidas, dopo essersi detto che non succedono nei feudi le donne e gl'incapaci di prestare il servizio annesso, ma solo i figli maschi capaci, ed in mancanza i nipoti, si soggiunge: « E lo que dijmos que fijo, ó nieto del vasallo puede heredar el feudo, entiendese cuando villa ò castilla, ó otro heredamiento señaladamente fuese dado por feudo Mas reino, comarca ò condado, ó otra dignidad realenga que fuese dada en feudo, non lo heredaria el fijo, nin el nieto del vasallo, si señaladamente el emperador, ò el rey, ò otro señor quel oviese dado al padre, ò al abnelo, non gelo oviese otorgado para sus fijos, é para sus nietos » (2). Ed un'altra legge soggiunge che, mentre nei feudi maggiori non si determinavano i servizii dovuti dal concessionario, e solo in termini generali si imponeva a questo l'obbligo di servire fedelmente il sovrano, nei minori si determinavano e il servizio personale dovuto dal vassallo e il numero di uomini che doveva menare seco (3). Similmente negli *Usages* di Catalogna si fa distinzione tra feudi maggiori e minori (4).

Alla seconda gradazione quindi appartenevano coloro che dalla corona avevano concessi ville, o castelli, o pieve, ed anche coloro che li avevano ottenuti dai ricos-ombres, che corrisponderebbero ai principi italiani e tedeschi.

Venivano infine i subconcessionarii di questi, che potrebbero paragonarsi ai valvassori minori dell'Italia langobarda; ma anche tra loro potrebbero riscontrarsi delle gradazioni, essendovi alcuni vassalli in così bassa condizione che i loro signori potevano impunemente spogliarli di tutte le loro sostanze. Veramente quest'ultima specie di vassalli non entrava nella classe degli hidalghi, cioè dei nobili, e le leggi li pongono nella medesima linea dei lavoratori (5).

I nobili feudali, a qualunque di queste tre gradazioni appartenessero, venivano indicati col titolo di hidalghi (*hijos-dalgo*), voce la quale accenna manifestamente alla ricchezza, come base della nobiltà, poichè, come già abbiamo avuto occasione di dire, *dalgo* significa beni o ricchezza, e *hijos dalgo* vuol dire figlio di beni. Questa nobiltà oltre a formare il nerbo della milizia ed a godere molti e svariati diritti e privilegii, per la debolezza grandissima del potere regio, non solo usurpò molti attributi della sovranità, ma le istituzioni politiche tutte addivennero monopolio di essa.

Come poi era avvenuto in Francia ed in Germania, dalla nobiltà feudale si distaccarono alcuni che si posero in una posizione più elevata e privilegiata, ond'è che si costituì la rico-hombria, la quale veramente più alla paria di Francia si avvicina sia per l'origine, sia pel carattere. Per l'origine dappoichè i ricos-hombros erano i signori dei più grandi feudi; pel carattere, poichè non solamente erano i consiglieri di diritto del sovrano, e formavano con questo il più alto tribunale dello Stato, ma tutti gli atti che emanavano dal sovrano portavano la loro soscrizione. Ed era tanta la loro potenza ed autorità, avevano essi usurpati fino a tal punto i diritti sovrani, che non si distinguevano dal sovrano, se non pel vincolo di vassallaggio che a questo li univa; e, come il re, essi ancora avevano diritto di levare milizie tra i loro vassalli e dipendenti e di fare la guerra a loro piacimento. Tanto più poi la loro potenza doveva mantenersi a lungo, in quanto che tra loro esisteva una specie di *conviventia belli*, la quale aveva tutto il carattere di una lega allo scopo di difendersi a vicenda, e sostenere la loro posizione ed i diritti usurpati. Di qui venne che il re fu costretto a circondare i ricos-hombros di ogni

(1) Viollet, *Précis de l'histoire du droit français*, Paris 1886, I, 217.

(2) L. 6, *Partida IV*, tit. 26.

(3) L. 8, *Partida IV*, tit. 26.

(4) *Usages de Cataluña*, tit. *De firmatione directi*.

(5) L. 6, *Fuero viejo de Castilla*, lib. II, tit. 1.

sorta di considerazione, anche quando qualcuno di loro si fosse reso indegno od infedele (1).

La nobiltà spagnuola adunque, più che le altre nobiltà di cui abbiamo discorso, si era imposta, e prova della sua posizione speciale era il diritto dei suoi membri, riconosciuto dalle leggi, di essere sottratti alla giustizia pubblica, per le offese fatte ad uno della loro classe; sicchè quando un idalgo rendevasi reo di offese verso un altro suo pari, od anche di omicidio, l'offeso o la sua famiglia aveva diritto di vendicarsi, se non preferiva di accordarsi con l'offensore; e solo le leggi inculcavano di sfidare regolarmente il proprio avversario, prima di esercitare la vendetta o guerra privata (2). Anche altrove, nel periodo feudale, riscontrasi, e lo abbiamo già visto, il diritto di pugno, che, specie in Francia, venne disciplinato dalle leggi e dalle consuetudini; ma in diritto almeno era la giustizia pubblica che doveva giudicare i malfattori, ancorchè appartenenti alle classi più elevate; mentre nella Spagna anche questa larva del potere sovrano era scomparsa.

205. Passando ora a discorrere degli ordini superiori nell'Inghilterra, noi non ritroveremo che essi siano precipuamente effetto della trasformazione iniziata ed avanzatasi con gli Anglo-Sassoni, in quanto che, se si fa eccezione di qualcuno degli antichi thani, la nobiltà feudale dell'Inghilterra fu composta in maggioranza da conquistatori Normanni. Però è uopo osservare che se in Francia, e quindi anche in Normandia, la trasformazione degli ordini sociali nel periodo carolingio correva velocemente, come abbiamo già avuto occasione di vedere, in Inghilterra la trasformazione, nel periodo anglo-sassone, faceva quasi il medesimo cammino; e come la feudalità non fu un'importazione normanna esclusivamente, dappoichè ne preesistevano i germi già abbastanza sviluppati, e lo abbiamo innanzi potuto vedere, così il nuovo ordinamento sociale non venne imposto dai Normanni, ma fu un portato, oserei dire, spontaneo della trasformazione, che contemporaneamente si andava compiendo tanto nel paese dei conquistatori, quanto in quello dei conquistati. Sicchè i caratteri della trasformazione che si compiva nella Normandia si innestarono a quelli della trasformazione che avveniva in Inghilterra, donde quell'organizzazione sociale nel periodo normanno, la quale, mentre ha i caratteri generali che si osservano in tutti i paesi invasi dalla feudalità, ha pure caratteri speciali.

In Inghilterra ancora la nobiltà era intimamente ligata al possesso fondiario; che anzi essa, dopo la conquista normanna, fu composta da coloro, cui erano state distribuite le terre a titolo di feudo, quantunque in questa classe fossero entrati anche alcuni thani sassoni, i quali prestarono il giuramento di fedeltà al novello sovrano. E poichè i feudi distribuiti erano di maggiore o minore importanza, così coloro che furono investiti di essi si trovarono in una posizione più o meno elevata, donde le gradazioni della nobiltà.

Sotto un certo aspetto può dirsi che le gradazioni, che tra i nobili si riscontrano in Inghilterra, abbiano la medesima origine ed il medesimo carattere di quelle che abbiamo già trovato nell'Italia meridionale. E questa simiglianza si spiega molto facilmente, quando si consideri che e quella e questa furono conquistate dai Normanni; e, quantunque e ivi e quivi fossero già i germi della feudalità, come già abbiamo visto, in Inghilterra però molto più sviluppati che nell'Italia meridionale, pure la feudalità fu stabilmente fermata e nell'uno e nell'altro luogo dai conquistatori, i quali, partiti da una medesima contrada, ispirati ad una quasi medesima politica, tennero, può dirsi, le medesime norme nella distribuzione delle terre conquistate; con questa differenza che nell'Italia meridionale un'autorità sovrana si affermò dopo un certo tempo, in Inghilterra si affermò fin da principio. Come le leggi ed i documenti siculi ci parlano di conti, baroni e militi, così ancora le leggi ed i documenti inglesi pongono la medesima gradazione tra i feudatarii, e con altre parole tra la nobiltà feudale. Leggesi invero in una legge di Guglielmo il Conquistatore: « Omnes *comites* et *barones* et *milites* et servientes et universi liberi homines totius regni nostri praedicti habeant et teneant se semper bene in armis et in equis ut decet et oportet: et sint semper prompti et bene parati ad servitium suum integrum nobis explendum et peragendum cum opus fuerit, secundum quod nobis debeant de feodis et tenementis suis de iure facere: et sicut illis statuimus per commune concilium totius regni nostri praedicti, et illis dedimus et concessimus in feodo iure hereditario » (3).

La prima e più elevata nobiltà feudale adunque era costituita dai conti, i quali erano vassalli diretti della corona, e possedevano i feudi più vasti e con più estesa giurisdizione. Però i conti normanni d'Inghilterra non ebbero nè la potenza dei conti anglo-sassoni, nè quella dei principi italiani e tedeschi, o dei ricos-hombras spagnuoli, dappoichè Guglielmo il Conquistatore anzichè creare feudi troppo vasti, preferì invece crearne in più gran numero, in modo che la maggior parte delle contee o feudi tenuti dai conti corrispondevano agli *scires* anglo-sassoni. A questa prima categoria di baroni o feudatarii appartenevano naturalmente in Inghilterra ancora, come altrove, i baroni ecclesiastici più ele-

(1) *Fuero viejo de Castilla*, lib. 2, tit. IV. Confr. Sampère, *Historia del derecho español*, Barcelona 1847, p. 128.

(2) *Fuero viejo de Castilla*, lib. I, tit. 5.

(3) *Leges Guillelmi conquestoris*, 8,

vati e cioè gli arcivescovi e vescovi, gli abati, le badesse. Tutto ciò rilevasi dal *Domesday Book*, il quale enumera i feudi maggiori che dipendevano direttamente dalla corona, sia se tenuti da signori laici, sia se da ecclesiastici.

Coloro che si trovavano in posizione meno elevata dei conti dicevansi baroni, quantunque con questa parola, nei primi tempi della dominazione normanna in Inghilterra, si solessero indicare anche indistintamente tutti i feudatarii (1), proprio come avveniva nelle provincie meridionali d'Italia e nella Sicilia, nei primi tempi della dominazione normanna, quando e i vassalli maggiori e i minori indicavansi con la voce *barones*, ond'è che nelle leggi normanne si leggono le espressioni *barones maiores* e *barones minores*. Ma, oltre questo esteso significato, quella voce, anche fin dai tempi di Guglielmo il Conquistatore, come si rileva dalla legge sopra ricordata, fu usato in un significato più ristretto, e propriamente per indicare quei signori che, pur ripetendo feudi dal sovrano, non avevano giurisdizione nè estesa come quella dei conti, nè su un territorio così vasto. E fu perciò che quei thani anglo-sassoni, che entrarono a far parte della novella nobiltà, si dissero baroni, sia che dipendessero direttamente dalla corona, sia se direttamente dai conti, di cui alcuni di essi addivennero vassalli.

Infine venivano i *militi*, sotto la quale voce erano compresi i subconcessionarii in generale, e cioè quelli che tenevano feudi sia da conti, sia da baroni, e che corrisponderebbero quindi ai valvassori minori dell'Italia langobarda. È naturale poi che tra i componenti quest'ultima classe vi fossero delle differenze, come in Italia dai valvassori si distinguevano i valvassini; ma tali differenze non erano di grande rilievo.

In tal modo quelle distinzioni che nel periodo anglo-sassone esistevano tra eorls, thani maggiori e thani minori, i quali tutti costituivano la nobiltà, hanno nel periodo normanno riscontro nelle distinzioni che si posero tra conti, baroni e militi, i quali costituirono la nobiltà di quest'ultimo periodo. Ma tra l'una e l'altra nobiltà corre questa differenza, che la seconda ha carattere più spiccatamente feudale della prima, e che la normanna trovasi più fortemente, pel completo sviluppo del sistema feudale, ligata alla terra: amendue invece hanno questo di comune, che cioè sono costituite quasi esclusivamente dalla razza dominante, la prima dai Sassoni che si erano imposti ai Bretoni, la seconda dai Normanni che avevano vinto gli Anglo-Sassoni e ne avevano occupato il territorio.

206. La nobiltà nel periodo feudale era circondata da speciali privilegi, i quali erano naturale conseguenza della posizione che alla stessa era stata creata, ed i quali contribuivano vie maggiormente a separare le classi superiori dalle inferiori. L'economia del lavoro non ci permette di raggruppare in questo punto tutti i privilegi, dovendo noi di ciascuno discorrere, quando ci occuperemo di quelle istituzioni colle quali essi hanno rapporto. Solo faremo qui osservare che se alcuni di questi privilegi, come quello di non potere i nobili essere in qualsiasi guisa condannati per la testimonianza di coloro che non appartenevano alla loro classe, e l'altro di essere giudicati in ispeciali tribunali, erano generali, altri sono più o meno accentuati, secondo i luoghi, e secondo i luoghi tali privilegi sono più o meno estesi. Così nella Spagna, dove la feudalità ebbe impero più vasto e maggiore influenza che altrove, i privilegi erano più vasti e numerosi, ed essi trovarono luogo in tutte le istituzioni, e nella penalità più particolarmente, poichè i nobili anche per reati gravi contro gli ignobili erano puniti con pene irrisorie, mentre gl'ignobili per reati di minima importanza contro i primi erano minacciati da pene gravissime (2). E, a far comprendere quanta fosse privilegiata la nobiltà in Ispagna, basti il ricordare che le case degli idalghi erano considerate come case reali, e quindi equiparate alla dimora del sovrano (3).

Oltre i privilegi che portavano vantaggi effettivi, la nobiltà avevane altri, che potremmo chiamare onorifici, e che si determinavano nelle vesti, nei posti loro toccanti nelle pubbliche funzioni e via; ma questi privilegi, più che segno della potenza della nobiltà feudale, sono segni della sua decadenza, ed è però che vennero sanciti dalle leggi o dalle consuetudini, quando la feudalità cominciò a decadere pel sorgere dei Comuni, e con essa decadde necessariamente la nobiltà feudale. Ed è però che noi crediamo più opportuno discorrere brevemente di essi quando della decadenza della feudalità ci occuperemo.

---

§ 2.

Le classi inferiori.

Sommario.

(1) Spelman, *Glossario*, v. *baro*.

(2) L. 3. 12. *Fuero viejo de Castilla*, lib. I, tit. 5.

(3) Sampére, op. cit., p. 129.

207. Fra le classi inferiori poniamo anche i semplici liberi, poichè, sviluppatasi la feudalità, la condizione di questi ultimi aveva perduta tutta l'importanza che aveva nel diritto romano e nel diritto germanico; sicchè era tanta la distanza che correva tra le varie gradazioni della nobiltà e i semplicemente liberi, che ben a ragione quelle esclusivamente possono dirsi formare le classi superiori.

È necessario però, a proposito dei liberi, fare una netta differenza tra la città e la campagna. Nelle città, specie in Italia, i liberi non furono mai totalmente abbassati, anche nel tempo del più accentuato feudalismo, e non è da credere che i liberi abitanti della città fossero stati equiparati a coloro che costituivano le classi agricole; che anzi può dirsi avere il signore conservato, in faccia agli abitanti delle città, la quasi medesima posizione dell'antico magistrato o ufficiale, che quegli aveva sostituito, tanto vero che i cittadini entravano a far parte del tribunale che doveva giudicarli, essendosi conservato per lunga pezza ancora l'istituto dello scabinato, e noi troviamo dei giudici, negoziatori di origine (1). Ora questi giudici, che in maggioranza nelle città escivano dai cittadini, avevano grande importanza, tanto che gl'imperatori non dei soli nobili si valevano nel fare le loro leggi, ma anche dei giudici. Così in una costituzione di Ottone III si legge: « Otto... archiepiscopis, abbatibus, marchionibus, comitibus et cunctis iudicibus intra Italiam constitutis » (2), ed in altra di Errico II: « Unde etiam digna provisione omnibus succurrentes, adtestatione laudi quamplurium nobis costantium fidelium... marchionum quoque et comitum Italiensium, nobilium vero multorum vassallorum, sapientium et iudicum... » (3); ed in altra dell'istesso imperatore: « ...cum Turegi universali conventu nostrorum fidelium Italicorum sederemus... consilio nostrorum principum archiepiscoporum, episcoporum, marchionum, comitum, ac iudicum » (4).

D'altra parte l'essere il governo delle città passato in maggior parte dalle mani dei margravii in quelle dei primati ecclesiastici, arcivescovi e vescovi, fece sì che i liberi cittadini oppressi, ma non depressi, si sollevassero mano mano, ed apparecchiassero la grande rivoluzione comunale. E può ben dirsi che in generale i liberi cittadini delle città fossero sì soggetti alla giurisdizione del signore, ma, salva quella certa obbedienza che era una necessaria conseguenza della loro posizione di fronte a questa, non fossero d'altra parte privi dei principali diritti, che prima erano annessi alla condizione di liberi.

Però, se è vero che nelle città d'Italia « l'uomo anche in mezzo a gravissime traversie, serbò sempre questo nobile orgoglio individuale di non voler essere misurato nè apprezzato dalla proprietà e dalla terra, ma soltanto dalla sua virtù » (5); è vero pure che la grande importanza acquistata dalla ricchezza, nel periodo feudale, avesse un'eco anche tra i liberi abitanti delle città. Ed è però che, se il grande sviluppo, che mano mano acquistò il commercio, e di conseguenza anche l'industria, nelle nostre città, influì ad elevare tra i cittadini per prima i negoziatori (6), contribuì ancora ad elevare questa classe di liberi cittadini prima e sulle altre il fatto che i suoi membri, mercè l'industria ed il commercio, seppero acquistare quella ricchezza che, postasi di contra alla proprietà fondiaria, produsse, anche nel periodo comunale, antagonismo tra la città e la campagna. Il risveglio dei negoziatori adunque fu il primo passo nella rivoluzione che dovevasi compiere, e, poichè questa rivoluzione influì grandemente sulla decadenza della feudalità in Italia, noi ritorneremo a discorrere, e più propriamente, dei liberi delle città, quando di quella decadenza ci occuperemo.

Anche nelle città tedesche la posizione degli uomini liberi era migliore che nella campagna. Ma questi uomini liberi non vogliono essere confusi con i *Schöffenbaren* di cui parlano le fonti germaniche (7), ed i quali entrano a far parte delle classi superiori, avendo essi l'*Her-*

(1) Giulini, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città di Milano nei secoli bassi*, Milano 1760, II, 652.
(2) In Pertz, *Leg.*, II, 37.
(3) In Pertz, *Leg.*, II, 38.
(4) In Pertz, *Leg.*, II, 42.

(5) Schupfer, *La società milanese*, p. 78.
(6) Schupfer, op. cit., p. 81.
(7) *Sachsenspiegel*, 1, 2, §§ 1, 2; I, 3, § 2; I, 54, § 4; I, 59, § 2; II, 3, § 4; II, 12, § 2; III, 45, § 1; III, 54, § 1; III, 55, § 2; III, 64, § 5.

schild, ed essendo posti immediatamente dopo i baroni, mentre la loro posizione sociale era ereditaria. Questi *Schöffenbaren* erano coloro che avevano la capacità di essere scabini, e cioè quelli i quali erano fuori da ogni legame feudale, possedevano beni in libera proprietà e dipendevano direttamente dal sovrano. Sicchè, nell'istesso tempo che dalla loro classe si sceglievano gli scabini del tribunale pubblico del luogo, solo da questo tribunale essi potevano essere giudicati. Come vedesi, date le condizioni del periodo feudale, la posizione di costoro non era di molto inferiore a quella dei baroni; chè anzi alcuni disdegnavano di entrare nei rapporti feudali, nei quali intravedevano una diminuzione della loro indipendenza, fieri della piena libertà che essi godevano: e così un signore di Krenkingen rifiutavasi di soggettarsi all'imperatore Federico I, quasi che l'omaggio reso a questo potesse abbassare la sua condizione di uomo libero e proprietario di beni allodiali (1).

I liberi uomini, di cui noi intendiamo qui discorrere, erano in generale i liberi abitanti di una città, i quali potevano essere soggetti alla giurisdizione del signore laico o del vescovo, ed anche alla giurisdizione pubblica; chè anzi in alcune città vi erano liberi soggetti alla giurisdizione dei signori, e liberi soggetti alla giurisdizione pubblica, rappresentata da un pubblico ufficiale (2). La condizione di questi ultimi era per certo migliore di quella dei primi, ma questi stessi non dovevano al signore alcun servizio manuale, salvo il militare, senza che però fossero militi nello speciale senso della parola, poichè essi non avevano beneficii, ma proprietà loro (3). Non mancano però esempii di città soggette a signori, dove tutti i cittadini fossero soggetti alla prestazione di alcuni servizii non onorifici, come una data quantità di giornate di lavoro (4). Ma d'altra parte, poichè per ordinario gli scabini sceglievansi tanto tra i liberi proprietarii non astretti a servizii manuali, quanto tra i cittadini liberi ed anche tra i possessori della Corte signorile (5), ne veniva che in generale la condizione dei liberi cittadini serbasse una certa importanza.

Così in Germania, dove fin da principio la proprietà fondiaria acquistò la più grande importanza, e fu, oserei dire, la misura dei diritti e dei doveri dei cittadini, anche fuori i rapporti feudali, a tale proprietà si diede sufficiente importanza per determinare e misurare la condizione dei liberi abitanti le città. Però, anche in Germania, e per le medesime cause che produssero lo stesso fenomeno in Italia, tra i liberi cittadini, specie tra quelli che non avevano beni stabili proprii, si elevarono mano mano gli esercenti una industria od il commercio, i *negotiatores*, i quali subito cominciarono a costituirsi in corporazioni, che influirono a rendere più solida e più elevata la loro posizione (6).

Che se dalla Germania volgiamo lo sguardo in Francia, ci si presenta uno spettacolo ben diverso. L'Italia e la Germania erano soggette al medesimo signore, la cui politica nel fondo non era diversa per le due nazioni, ond'è che sì nell'una che nell'altra furono, mercè carte d'immunità, sottratte alcune città dal dominio dei margravii e sottoposte alla giurisdizione dei vescovi, sotto la quale le libertà municipali potevano più facilmente esplicarsi. In Francia invece, dove, specie al principio della terza dinastia, il feudalismo toccò il culmine, la sorte delle città fu diversa; e solo in alcune della Francia meridionale, dove per una certa tradizione e per cause speciali, che potrebbero paragonarsi a quelle che agivano nella Langobardia, la vita cittadina potette più fortemente resistere all'oppressione feudale, ed apparecchiare il sorgere di liberi Comuni. Nelle altre, per contrario, il feudalismo dispiegò tutta quanta la sua tirannia, ed i signori esercitarono maggiori vessazioni nelle città che, più ricche della campagna già esausta, offrivano maggior preda alla loro ingordigia; essi ne nominavano gli ufficiali cui davano l'investitura, ed imponevano taglie ed altre prestazioni, come può rilevarsi dalle carte di concessioni alle città, sia che date dal sovrano, sia che dai grandi signori, e le quali ne mostrano quanto triste fosse la condizione dei cittadini, cosa che vedrassi più chiaramente in prosieguo, quando, a proposito della decadenza della feudalità in Francia, a quelle carte dovremo volgere lo sguardo. Il desiderio dei signori di esercitare i loro poteri sulle città fece sì che in alcune si stabilissero diverse giurisdizioni; e che, mentre qualche volta un signore dominava nella città, un altro nei sobborghi o nel contado; alcune altre nella stessa città, si stabilissero tante giurisdizioni quanti erano i quartieri, donde continue lotte intestine, le quali mutavano ogni casa in una fortezza (7).

Però, ad onta di tutto questo, la condizione dei liberi cittadini era sempre migliore di quella dei liberi della campagna, e tendeva ad elevarsi sempre più in mezzo alle lotte. D'altra parte, gli abitanti della città avevano mezzi migliori, essendo a contatto continuo tra loro, per

(1) Müller, *Storia della Svizzera*, IV, 273.

(2) Così in Zurigo. Confr. Neugart, *Cod. diplom. alem.*, I, p. 590, anno 947, e Hottinger, *Hist. eccl. N. T.*, VIII, p. 1138, anno 974.

(3) *Diritto di vassallaggio di Worms*, 29.

(4) *Diritto civico di Strasburgo*, 93, ap. Grandinier, *Histoire de l'Eglise et des évêques princes de Strasbourg*, diss. VI, pag. 42 seg.

(5) *Diritto civico di Strasburgo*, 8. Confr. Eichhorn, *Ursprung der deutsch. Stätd verfass.*, traduz. del Balbo, p. 93.

(6) *Diritto civico di Strasburgo*, art. 41.

(7) Confr. Gasquet, op. cit., p. 169 seg.

opporsi agli abusi dei feudatarii e tutelare i loro diritti di uomini liberi, donde la costituzione di quelle gilde che tanto influirono in Francia al sorgimento dei municipii (1). Ed infine i liberi abitanti delle città continuarono anche in Francia a prendere parte all'amministrazione della giustizia, mercè lo scabinato, che era una potentissima manifestazione della loro condizione di liberi, tanto che può ben a ragione affermarsi che, se si fa eccezione per la Provenza e per la Linguadoca, la costituzione municipale in Francia fu una trasformazione dello scabinato (2).

Anche nella Spagna, ad onta che colà il feudalismo si fosse manifestato con caratteri più accentuati che nella stessa Francia, i liberi delle città conservarono una posizione migliore, ed essi potettero resistere al feudalismo e sollevare sempre più la loro condizione, mercè i *fueros* che seppero ottenere dai sovrani. Bisogna però fare una distinzione tra quelle città, che erano state soggette sempre al dominio cristiano, da quelle che venivano riconquistate sui Saraceni; nelle prime i signori potettero dominare, ed in molte di esse avvenne quello che era avvenuto nelle città francesi, sicchè tutti i liberi cittadini erano soggetti a determinati servizii e pagamenti, dai quali eglino cercavano sottrarsi in forza di privilegi chiesti all'autorità sovrana e concessi per mezzo dei *fueros;* quelle invece che venivano riconquistate sui Mori non erano ordinariamente, specie se d'importanza, concesse a titolo di feudi, ma mentre venivano attribuite al sovrano, questi ne assicurava la libertà e l'autonomia amministrativa con i *fueros*. Così avvenne per la città di Toledo, i cui *fueros* ebbero grandissima importanza, poichè assicuravano ad essa l'indipendenza da ogni signoria feudale, e per vero Don Alonso VII, nel confermare i privilegi elargitile da Don Alonso VI, prometteva di non concederla mai come feudo ad alcun signore (3).

Così potette avvenire che anche nella Spagna il feudalismo trovò una fiera opposizione nelle città, ove le industrie ed il commercio potettero svilupparsi, poichè la classe dei negoziatori acquistò per prima, anche nelle città spagnuole, una maggiore importanza, tanto che nei *fueros* non manca mai un articolo che assicuri la libertà del commercio e la esenzione dalle taglie che i signori solevano imporre. Così alla città di Leon fu assicurata la libera vendita dei generi alimentari, furono regolati i pesi e le misure, e fu minacciata pena a coloro che tentavano porre ostacoli, od imporre taglie a quelli che portavano generi commerciali nella città: alla città di Naiera fu data libertà di vendere ogni sorta di commestibili; a Cuenza e ad altre città furono concesse fiere e mercati con ogni esenzione (4). Mercè questi privilegi e la lotta delle città contro il feudalismo potettero anche nella Spagna costituirsi liberi governi municipali, alcuni dei quali apparvero fin dal secolo XI, come quello di Toledo, dove di tre alcadi uno veniva nominato dal re, uno dai muzarabi, cittadini antichi, l'altro dai nuovi cittadini, e tutti concorrevano all'amministrazione dei beni comuni per mezzo della giunta o *ayuntamiento:* e, sul modello del governo municipale di Toledo, si formarono in prosieguo quelli di moltissime altre città (5).

In Inghilterra la condizione degli uomini liberi delle città fu, può dirsi, fin dai primi tempi dello stabilimento della feudalità per mezzo dei Normanni chiaramente determinata, ed essa ne risulta molto migliore che non nelle altre parti dell'Europa occidentale. Ciò avvenne per due ragioni principalmente: e prima perchè in grazia della politica di Guglielmo il bastardo e dei suoi successori, il feudalismo non acquistò mai la grande importanza che nelle altre parti dell'Europa, sicchè esso non assorbì ed invase tutto, nè schiacciò quelle libertà cittadine, sulle quali dovevasi costituire il governo municipale; secondariamente poi e il sovrano e gli stessi signori Normanni ebbero tutto l'interesse a che fossero in Inghilterra conservate le associazioni di mutua guarentigia o di responsabilità collettiva, che erano un freno contro le possibili vendette dei vinti Anglo-Sassoni, e le quali, in Francia ed altrove, andarono a scomparire, quando i signori, usurpando i diritti sovrani, assoggettarono generalmente alla loro autorità tutti gli uomini liberi, con il qual fatto non era più possibile l'esistenza di simili associazioni.

Fu proprio in forza di queste associazioni che gli uomini liberi delle città potettero, come un sol uomo, opporsi alle usurpazioni dei signori, e migliorare sempre più la loro condizione; dappoichè, come tutti erano responsabili per ciascuno di loro, così ciascuno di loro aveva diritto di essere giudicato da' suoi consocii, nell'istesso tempo che questi avevano diritto di giudicare colui, pel quale erano responsabili. Di qui le *court leet* nelle città composte da tutti i cittadini borghesi; di qui il diritto dei borghesi di raccogliersi in assemblea per esaminare se quelli che volevano entrare a far parte della loro consociazione, e cioè esercitare i diritti di borghesia, ne avessero tutti i requisiti; di qui il diritto negli stessi di proporre al re coloro che dovevano occupare certe

(1) Tierry, *Consideration sur l'histoire de France*, Paris 1840, c. 14; Luchaire, *Histoire des institutions monarquiques sous les prémieres Capetiens*, Paris 1883, IV, c. 3; Giry, *Histoire de la ville de Saint Omar*, c. 1. Confr. il mio lavoro sulla voce *Scabinato*, parte III, § 2. n. 94, nel *Digesto italiano*, vol. 6.⁰, parte I.

(2) Hegel, op. cit., app. *Origine delle libertà municipali in Francia;* confr. il predetto mio lavoro al medesimo punto.

(3) Confr. Sampere, op. cit., p. 153.

(4) Sampere, op. cit., p. 145, 148, 156.

(5) Sampere, op. cit., p. 154, 323 seg.

cariche di nomina regia nella città; di qui infine il diritto dei borghesi di provvedere agl'interessi particolari della città, che erano pure gl'interessi della loro consociazione, e quindi di provvedere all'amministrazione di quella. Così a poco a poco le piccole differenze che esistevano tra gli abitanti di una città scomparvero, e tutti furono considerati ugualmente liberi (*freeman*), eguali nei diritti e nei doveri. E fu allora che il re stesso, nel suo interesse, e spinto dalla importanza acquistata dalle città, confermò alle stesse tutti i diritti conquistati e spesso li accrebbe (1).

208.* Che, se dalla città volgiamo lo sguardo alla campagna, ci si offre uno spettacolo ben diverso, poichè è nella campagna specialmente che il feudalismo domina più fortemente, e che i legami posti dalla feudalità tra l'uomo e la terra sono più forti.

Anche nella campagna troviamo liberi uomini, ma, se nella città le gradazioni che prima si erano manifestate tra questi andavano man mano scomparendo, ponendosi tutti i cittadini nel medesimo grado; nella campagna, mentre, come già innanzi abbiamo avuto occasione di vedere, andava sempre più scomparendo la distanza che separava gl'infimi liberi coltivatori di terra dai servi agricoli, donde la trasformazione della servitù in servaggio, le gradazioni tra gli uomini liberi, anche delle classi inferiori, si mantennero, poichè esse dipendevano dalla diversa natura del possesso fondiario.

E prima venivano quei liberi che possedevano terre proprie, ma questi erano molto pochi, se non in Italia, almeno in Francia ed in altri luoghi, dove la feudalità distrusse quasi onninamente la proprietà allodiale. Non sono invero rari gli esempii di proprietà completamente libere nelle carte italiane: così nel vico Casale Sicone erano terre libere che tal Arduino vende nel 909 a tale Alcherio, e nella carta si legge: « et fatiatis exinde iure proprietario nomine quidquid, ecc. » (2), e lo stesso dicasi di alcune terre di cui è parola in altra carta dello stesso tempo (3). Anche in Germania erano di simili liberi, ma essi per lo più erano ricchi signori che avevano saputo resistere all'assorbimento che operava la feudalità. In Francia pure si riscontrano di liberi completamente, del che fanno prova i cartolarii (4). In Inghilterra invece gli uomini liberi della campagna, durante il periodo normanno, sono per lo più gli antichi abitatori Anglo-Sassoni, i quali posseggono terre libere (*socagers*), ma sono stati dalla forza della conquista costretti ad entrare nel rapporto di vassallaggio. Ond'è che le loro proprietà sono gravate di alcuni pesi (5).

209. In più gran numero erano coloro che, pur possedendo terre libere, erano sottoposti al signore feudatario. Alcuni di questi si trovavano in posizione più elevata degli altri, non dovendo essi che servizio militare, e cioè onorifico (6); altri invece erano tenuti a servizii più gravi ed a prestazioni (7). In Italia di tali persone si trovano frequentemente; che anzi alcuni, mentre possedevano terre proprie, dovevano poi determinati servizii e prestazioni per altre terre, che tenevano dal signore: così alcuni della Corte di Palazzolo (Palatiolo) sostenevano essere « liberi homines arimanni et nostram proprietatem in nostram partem habere deberemus », mentre uno dei testimoni chiamati da quegli uomini nel placito contro il signore di quella Corte, che sosteneva quegli essere essi aldii, dice: « Scio isti... de liberis parentibus nati tantum habent aliquantis casis et rebus in Blestatio, unde faciunt operas ad curtem Palatiolo. Nam de eorum personis nunquam operas conditionaliter fecerunt et alia suorum proprietate in suorum iure et libertate habent » (8).

In Germania ancora tali uomini liberi erano frequentissimi tanto che sono contemplati dalle fonti (9) come dal *Sachsenspiegel*, dove vengono indicati col nome di *Biergelden* (10), ai quali possono fino ad un certo punto porsi d'accanto i così detti *Pfleghaften* (11), che dovevano al signore certe prestazioni.

In Inghilterra, come già abbiamo detto più sopra, i proprietarii liberi della campagna si trovavano tutti nella medesima posizione di tali persone, appunto perchè essi erano soggetti al signore e dovevano alcune prestazioni. Ma, al contrario di quello che avveniva in altre parti dell'Europa occidentale, la condizione di questi uomini liberi di campagna andavasi sempre più migliorando, poichè essi, dopo Enrico II, acquistarono importanza di cittadini, in quanto che contribuirono a formare la milizia nazionale, mentre fino a quell'epoca avevano prestato il servizio militare ai loro signori direttamente. D'altra parte, anche fin dai primordii della conquista normanna, essi entravano a far parte della *court leet* del visconte, e dopo, quando si costituì la giurìa, essi entrarono a far

(1) Confr. Gneist, *La constitution communale de l'Angleterre, son histoire, son état actuelle ou le Selfgovernment*, trad. di Hippert, Paris 1867, I, p. 158 seg.

(2) Porro, *C. d. l.*, 439.

(3) Porro, *C. d. l.*, 440.

(4) *Chartul. s. Petri Carnatensis*, p. 423. In questo cartolario è parola anche di *opidani*, abitanti di castelli (p. 148), e di *burgenses* (p. 471, 473), ma questi non possono confondersi coi liberi di cui ci occupiamo.

(5) Confr. Glasson, op. cit., II, 165.

(6) *Diritto feudale di Worms*, art. 29.

(7) Confr. Eichhorn, op. cit., p. 166.

(8) Porro, *C. d. l.*, 390.

(9) Confr. Eichhorn, loc. cit.

(10) *Sachsenspieg.*, I, 2, § 3; III, 45, § 4; III, 64, § 8; III, 73, § 1; III, 80, § 1.

(11) *Sachsenspieg.*, I, 2, § 1.

parte di questa (1). Sicchè, in Inghilterra, mentre il feudalismo abbracciava tutto, ed esso distrusse quasi completamente le terre libere, non ebbe mai tanta forza da distruggere quelle libertà, dalle quali in quella nazione dovevano sorgere prima che altrove molte di quelle libere istituzioni che oggi reggono, oltre l'Inghilterra, altri Stati europei.

210. Ma, in posizione migliore di questi liberi proprietarii soggetti ad alcuni servigi e prestazioni, trovavansi i ministeriali (2), quantunque per origine costoro fossero servi. Non è difficile rintracciare le origini di questa classe di persone, quando si consideri che, generalmente, presso tutti i popoli che occuparono le terre del caduto impero, tra i servi si distinguevano quelli addetti al servizio personale e di casa del padrone, e che nelle leggi langobarde prendono il nome di *servi ministeriales.* I quali hanno maggior valore degli altri, poichè la loro vita era valutata a 50 solidi, dieci meno di quella degli aldii, mentre le offese loro arrecate menavano in generale alla medesima composizione che quelle arrecate agli aldii (3). Che anzi, specie coll'andare del tempo, la condizione dei ministeriali fu migliore di quella degli aldii stessi, poichè questi restarono ligati al suolo come coltivatori e furono esposti all'ingordigia dei signori, che li gravarono di servigii bassi e manuali; quelli, addetti alla famiglia del padrone, non furono mai ligati alla terra in modo che questo legame fermasse sempre più la loro condizione servile, ma, in compenso dei servigii che essi prestavano e quasi come stipendio, ricevevano beneficii. Le leggi franche invero ne parlano di beneficii concessi a ministeriali (4); ed è notevole che anche in prosieguo il carattere dei feudi, che si solevano concedere ai ministeriali, non fu diverso, come risulta dalle carte dell'epoca e dai cartolarii (5), ond'è che qualche volta si dissero anche dati a titolo di prebende (6).

Nè solo per ciò, ma per altri punti ancora i ministeriali dell'epoca feudale si riannodano ai ministeriali dell'epoca barbarica. Nel periodo langobardo-franco, come tra i gasindii si distinguevano, per la loro maggiore importanza e per le cariche che ricovrivano, i gasindii regii, così, tra i ministeriali, quelli del re erano circondati da maggiori privilegii, poichè anche i re avevano i loro ministeriali (7). Nel periodo feudale ancora i ministeriali dell'imperatore erano in un grado più elevato dei ministeriali dei signori sì laici che ecclesiastici, dappoichè i primi non potevano essere giudicati che nel tribunale dell'imperatore; entravano a far parte di esso; erano consiglieri dell'imperatore medesimo, ed accanto a lui accorrevano alle diete (8). Ma se tale posizione veniva ai ministeriali del sovrano per diritto, ciò non impediva che per privilegio potessero acquistarla anche i ministeriali degli altri signori (9); che anzi, per la grande influenza acquistata dai primati ecclesiastici, i loro ministeriali furono considerati eguali agl'imperiali in Germania (10); ed in Francia non rare volte la determinazione della condizione dei ministeriali dei primati ecclesiastici fu causa di lotta tra questi ed il re, come avvenne nel 1222 tra il re Filippo ed il vescovo ed il capitolo di Parigi, lotta che finì col riconoscimento da parte del sovrano della speciale condizione dei ministeriali di quel vescovo (11).

Secondo le varie funzioni che i ministeriali disimpegnavano nella casa del signore, dovette fin dal periodo barbarico cominciare a manifestarsi tra loro una distinzione, poichè quelli che avevano funzioni più elevate dovettero, se non in faccia alla legge, almeno nei rapporti col padrone essere tenuti da più di coloro che disimpegnavano funzioni più basse. Parrebbe anzi che già nell'epoca carolingia, almeno tra i ministeriali del sovrano, si distinguessero i maggiori dai minori. Certa cosa è che, sviluppatosi il sistema feudale, e costituitisi i grandi feudi sì laici che ecclesiastici, nello stesso tempo che la condizione dei ministeriali si elevò, poichè il lustro e la grandezza dei loro signori ricadeva anche sopra di loro, si formò ancora la distinzione tra ministeriali maggiori e minori. E questa distinzione non derivava dal diverso grado, che nella scala sociale avessero potuto occupare i loro padroni, ma dalle diverse occupazioni che avevano i ministeriali del medesimo signore. Tale distinzione era tra i ministeriali di tutti i grandi signori, ma ne apparisce chiarissima da qualche cartolario. Invero il cartolario della monastero di Beaulieu ne apprende che, mentre il monastero aveva il suo avvocato ed il suo defensore, il quale ultimo acquistò poi tanta importanza che si disse *abbas laicus* od anche *abbas miles*, ed il quale però non era ministeriale come non lo era l'avvocato, aveva pure i suoi ministeriali maggiori e minori. I primi si dicevano generalmente *servi vicarii* e *servi iudices,* i *vicarii* distinti dagli *iudices,* ed avevano funzioni amministra-

(1) Glasson, loc. cit.
(2) Confr. Muratori, *Ant. ital.*, diss. 14; Liruti, *De servis maedii aevi in Forojulio* (Symbolae litterariae, Roma 1752), p. 197 seg.; Furth, *Die Ministerialen*, Cöln 1836; Scheele, *Ueber die Freiheit oder Unfreiheit der Ministerialen*, 1868.
(3) *Roth.*, 76, 102, 129, 130.
(4) *Pip. reg. capit. 786*, 7.
(5) *Chartul. de Belloloco,* 50, 101.
(6) *Chartul. syth.*, II, 30, 32.
(7) Troya, *C. d. l.*, 884.
(8) *Friderici II sententia de non aliendis principatibus,* 1216, in Pertz, *Leg.*, II, 227-228; *Kaiserrecht*, III, 5. Confr. Fürt, op. cit., p. 119 seg.
(9) Fürth, op. cit., p. 126; confr. *Schwabensp.*, 278.
(10) *Schwabensp.*, 158.
(11) *Chartul. eccles. parisiens.*, I, 145.

tive e giudiziarie, come vedremo più in là (1). I secondi erano il *Cellerarius*, il *Cerquus*, il *Forestarius*, il *Piscator* e l'*Exactor* (2), ed altri anche minori (3); e forse tra questi vanno annoverati anche i *Cavallarii*, dei quali si hanno traccie nel cartolario di Saint Père de Chartres (4) e, come abbiamo visto innanzi, nel cartolario del monastero di Saint Bertin (5), e nel poliptico di Santa Giulia di Brescia (6).

Ma furono i ministeriali maggiori che si elevarono a poco a poco, fino al punto di entrare nella nobiltà feudale, ed ad essi certamente si riferivano le locuzioni di *domini nobiles, nobiles servientes, honestiores servitores, honorabiles ministri* (7); mentre i minori non arrivarono mai a tanto, e per loro restarono per più lungo tempo le restrizioni della libertà che andremo esponendo. Ma anche i ministeriali maggiori, per lungo tratto di tempo, furono considerati come servi, perchè servi erano di origine, e tanto è ciò vero che, quando nel 1195 Errico IV volle investire del ducato di Ravenna e della Marca di Ancona il suo ministeriale Marquard de Anniviller, dovette prima manometterlo per dargli la libertà (8), e ciò perchè quei due feudi erano feudi regii e non feudi ministeriali, ed i primi non potevano aversi se non da chi era ingenuo.

Tanto più poi la condizione servile spiccava nei ministeriali minori, i quali però anch'essi, coll'andare del tempo, conquistarono la libertà.

Ed a proposito della condizione sociale di questa classe di persone si possono distinguere tre periodi. Nei primi tempi e più propriamente dal secolo X al XII, essi sono servi. I vicarii ed i giudici del monastero di Beaulieu sono presi per regola tra i fiscalini della Corte regia di Chameyrac, che il re aveva elargita al monastero (9), mentre abbiamo visto come Marquard, ministeriale di Errico IV, fosse di condizione servile. Nel 1150 il patriarca di Aquileia riceve in dono alcuni fondi *cum omnibus ministerialibus*, e nel 1170 alcuni *ministeriales... diximannos cum filiis et filiabus, cum sororibus... cum uxore* (10). Lo stesso nome di *dienstman*, col quale i ministeriali sono indicati in alcune carte (11) e l'altro di *dienstweib*, dato alle loro donne (12), accennano alla loro condizione servile, nello stesso tempo che come servi sono considerati dalle fonti. Essi quindi non potevano testimoniare contro persone libere nè fungere da giudici (13); potevano essere alienati, e già ne abbiamo avuto qualche esempio, come gli altri servi; se fuggivano dal loro padrone, potevano essere da questo perseguitati, ed a lui dovevano essere restituiti (14); non potevano alienare alcuna cosa senza il consenso del padrone (15), del quale abbisognavano ancora quando volevano prender moglie fuori la famiglia del signore (16); se la moglie apparteneva ad altro signore, i nati dal matrimonio si dividevano, secondo i patti, tra i due padroni (17), e se quella era libera seguivano la condizione del padre (18); morendo senza eredi il loro naturale successore era il signore (19), ed infine, perchè diventassero liberi, era necessaria la manomissione del padrone (20). Ma tutte queste norme, se nei primi tempi valevano per tutti i ministeriali in generale, in prosieguo ebbero vigore solo per i minori, dappoichè i maggiori, come dicevamo, addivennero non solo liberi, ma nobili, e già le fonti tedesche mostrano quanto fosse varia la condizione dei ministeriali. Leggesi infatti nell'*Auctor vet. de beneficiis*: « Ordinem iuris istius, propter diversitatem eius, non describam sub quolibet enim episcopo et abbate et abbatissa ius habent singulare » (21).

Un secondo periodo può dirsi incominciato nel secolo XII quando i ministeriali, maggiori specialmente, non sono più servi, quantunque la loro posizione di fronte al signore non sia di molto mutata. I vicarii ed i *iudices* di Beaulieu non si trovano più designati col nome di *servi*, ma prestano sempre omaggio, giurano fedeltà ed il vicario ha acquistato il diritto di prendere la terza parte dei beni di quelli, che dipendevano da lui e morivano senza eredi (22).

Nella composizione tra il re di Francia ed il vescovo di Parigi, avvenuta nel 1222, si convenne che quest'ultimo avesse « unum draparium, unum cordubanarium, unum ferronem pro fabro et ferrone, unum aurifabrum, unum carnificem, unum cercularium, unum balegarium, unum clausarium, unum pelliparium, unum tarmatorem, unum speciarium, unum cementarium, unum barbarium et unum sellarium... gaudentes libertatem quam ministeriales

(1) *Chartul. de Belloloco*, 50.
(2) *Chartul. de Belloloco*, 101.
(3) *Chartul. de Belloloco*, 187, 195.
(4) *Chartul. Sancti Petri Carnatensis*, p. 383.
(5) *Chartul. sithiense*, II, 27, 23, 30, 32.
(6) Porro, *C. d. l.*, 419.
(7) Fürth, op. cit., 59, 77, 81.
(8) Confr. Ursperg., *Chronic.*, p. 232.
(9) *Chartul. de Belloloco*, 50.
(10) Rubeis, *Monum. eccles. aquileiensis*, 572, 604.
(11) Rubeis, *Monum. eccles. aquileiensis*, 604; Siruti, *Notizie*, IV, 138, 140; Bianchi, *Documenti per la storia del Friuli*, 267, 269.
(12) Bianchi, *Documenti Friuli*, 470.
(13) *Sachsensp.*, III, 19, 61; *Schwabensp.*, 121.
(14) Huillard-Breholles, *Historia diplomatica Frederici II*, II, 898.
(15) *Schwabensp.*, 158, *Sententia Ottonis regis de liberis et bonis ministerialium*, 1269, in Pertz, *Leg.*, II, 215.
(16) Confr. Fürth, op. cit., p. 312; Pertile, op. cit., III, 87.
(17) Bianchi, *Documenti Friuli*, 470.
(18) *Sentent. de filius ministerialium ex liberis matribus*, 1190, e *Sentent.* cit., 1209, in Pertz, *Leg.*, II, 187, 216.
(19) *Sachsensp.*, III, 81, § 4; *Schwabensp.*, 158.
(20) *Sachsensp.*, III, 80, § 2.
(21) *Auct. vet.*, I, 131. Confr. *Sachsensp.*, III, 42, § 2; *Schwabensp.*, 158. *Ius feud. saxon*, 32, 2.
(22) *Chartul. de Belloloco*, 101, 192.

episcopi Parisiensium hactenus habuerunt et unum prepositum qui eandem habebit libertatem » (1). Inoltre dai documenti e dalle leggi si può desumere che i ministeriali maggiori non solo addivennero liberi, ma entrarono tra i nobili feudatarii, ne presero i titoli, specie quello di cavaliere, ed ottennero anche la giurisdizione, nello istesso tempo che entrarono a far parte dei parlamenti feudali (2).

Finalmente può farsi un terzo periodo nel quale i ministeriali maggiori non solamente ottennero i diritti cui sopra accennavamo, ma raggiunsero tanta potenza che si misero non poche volte in lotta con i loro stessi signori, come avvenne per il vicario del monastero di Beaulieu nel secolo XIII e per tal Guiberto ministeriale del monastero di Fontanella (3), quantunque anche in epoca precedente, alcuni ministeriali, cresciuti in potere, ne abusassero (4).

I rapporti che stringevano i ministeriali al loro signore possono ben paragonarsi a quelli che correvano tra vassalli e signori, e noi già abbiamo avuto occasione di vedere come questi rapporti fossero il personale ed il reale.

Il rapporto personale, che correva tra il ministeriale ed il signore, era qualche cosa di speciale, poichè, mentre consisteva per un lato nell'assoggettamento del primo al secondo, come servo a padrone, assoggettamento che rimaneva anche pel caso che quello fosse venuto meno alla fedeltà giurata, in quanto che egli restava sempre servo, come ogni altro, di condizione servile non era dall'altro un semplice vincolo di vassallaggio. Esso adunque può dirsi consistesse in una fedeltà più speciale e più forte di quella dovuta in generale dal vassallo verso il signore, e ciò può rilevarsi anche dalle fonti di diritto feudale, le quali ne fanno sapere che i ministeriali erano in ogni caso vassalli ligii del loro signore, e cioè dovevano difenderlo contro chiunque, eccezione fatta dall'imperatore o re, mentre gli obblighi loro erano maggiori (5). Erano quindi tenuti i ministeriali al servizio militare, quante volte il signore ne li richiedeva, e, a differenza di tutti gli altri vassalli, il loro servizio non aveva limiti, quando la guerra dal signore sostenuta fosse stata difensiva, mentre, nelle imprese di aggressione o di offesa, il loro servizio veniva regolato, specie per la durata, dai patti od anche dalle consuetudini (6). Di qui venne che, specie i ministeriali maggiori, avessero il diritto di portare armi e di cavalcare, ond'è che essi presero il titolo di *milites*, e che in tal modo arrivassero a grande potenza. Ma ciò non avveniva sempre e per tutti. I ministeriali di chiese e monasteri, specialmente quelli che ricovrivano le funzioni civili di vicarii, giudici e simili, non avevano il diritto di essere armati e di portare i due speroni, nè indossare le vesti fatte a mo' di quelle dei cavalieri, i quali solevano, per poter cavalcare, portarle aperte innanzi ed indietro. Leggesi invero nel cartolario dell'abazia di Beaulieu: « Nullus ex illis (vicarii e giudici) neque de posteris eorum efficiatur miles, neque ullus portet scutum, neque spadam, neque ulla arma, nisi tantum lanceam et unum speronem; non habeant vestem scissam de antea et de retro sed tantum clausae fiant » (7). Ma anche questi ministeriali dovevano speciale fedeltà nel disimpegno delle loro funzioni.

Oltre la fedeltà poi, specie nel secondo periodo, quando cioè i ministeriali maggiori addivennero liberi, dovevano ancora prestare l'omaggio (8).

Ma, se i ministeriali avevano dati obblighi verso il loro signore, questi ancora, quasi come corrispettivo, nella stessa guisa che ai vassalli, doveva loro protezione e difesa, appunto perchè il rapporto che tra essi correva aveva dei punti di contatto col vassallaggio. Perchè poi i ministeriali erano per origine servi, così alcuni obblighi del padrone verso di loro fondavansi più sul rapporto servile, come quelli di rappresentarne ed accompagnarne in giudizio, vendicarne le offese e rispondere anche dei loro delitti, come di quelli dei servi (9).

Come tutti gli altri servi, essi facevano parte della famiglia del signore; ma, sia per le funzioni che essi ricovrivano, sia perchè questi li aveva innalzati e messi a suo immediato contatto, ne venne che essi costituissero il seguito, la Corte ed il Consiglio del signore, il quale li chiamava fratelli, e ne educava i figli (10). Come seguito del signore, essi lo accompagnavano nelle solennità (11) e nelle guerre; lo seguivano ed assistevano innanzi al tribunale, e potevano prestare giuramento per lui (12). Formavano la Corte del signore, poichè essi ricovrivano le cariche di essa (13), sicchè può dirsi che loro veniva affidata l'amministrazione

(1) *Chartul. ecclesiae parisiensis*, I, 145.

(2) Rubeis, loc. cit., 612, 607; *Cod. Wang.*, 70; *Henrici reg. sent. 1222*, in Pertz, *Leg.*, II, 249; Liruti, *Notizie*, I, 172; Confr. Fürth, op. cit., p. 67 seg.; Pertile, op. cit., III, 91-92.

(3) Tiraboschi, *Memorie modenesi*, 213.

(4) Confr. Senkenberg, *Corpus iuris feudali*, p. 746.

(5) *LL. Feud.*, II, 5, 7; *Jura ministerial. coloniensis*, § 1.

(6) *Schwabensp.*, Lehnr., 73, § 4; *Kaiserrecht*, III, 8; Fürth, op. cit., 181, 216, 246; Pertile, op. cit., III, 89.

(7) *Chartul. de Belloloco*, 50.

(8) *Chartul. de Belloloco*, 192; Bianchi, op. cit., 213.

(9) Confr. Fürth, op. cit., p. 144 seg.; Pertile, op. cit., III, 90.

(10) Confr. Fürth e Pertile cit.

(11) Fürth, op. cit., p. 147.

(12) Fürth, op. e loc. cit.

(13) *Jura ministerial. coloniensis*, § 10; *Chartular. de Belloloco*, 50, 101, 187, 195; *Chartul. ecclesiae parisiensis*, 145; Bianchi, cit., 533; Liruti, *Not.*, IV, 141.

della casa: qualche volta, come quei del vescovo di Parigi, avevano un preposto (1); e, come i ministeriali del re, a simiglianza degli antichi gasindii e vassalli regii, entravano a far parte del tribunale supremo, così quei dei signori con giurisdizione entravano a far parte del tribunale di questo insieme ai vassalli (2). Infine ne costituivano il Consiglio, perchè il signore li consultava negli atti che doveva compiere (3); chè anzi, cresciuta la importanza dei ministeriali, essi addivennero, diciamo così, consiglieri di diritto del loro signore, ed ebbero ingerenza nell'amministrazione dei dominii di lui, poichè concorrevano alla elezione di certi magistrati, come degli avvocati della Chiesa, quando essi dipendevano da un signore ecclesiastico (4), mentre le alienazioni e le locazioni di terre facevansi col loro consenso (5). In molti luoghi essi concorrevano con i canonici alla elezione del vescovo, che doveva essere il loro signore (6), e la loro ingerenza nelle cose del feudo del loro padrone crebbe fino al punto, che essi potettero censurarne l'amministrazione ed il governo. Ciò avveniva nei feudi ecclesiastici, specie se di monasteri, tanto che il vescovo poteva deporre, dietro loro istanza, l'abate o la badessa (7).

Ma, oltre che per mezzo del rapporto personale, noi dicevamo che i ministeriali erano ligati al loro signore anche mercè un rapporto reale, poichè fin dai tempi carolingii essi solevano essere investiti dai loro padroni di beneficii (8).

Questi beneficii presero anch'essi, coll'andare del tempo, aspetto di feudi, tanto che si indicavano con questo nome anche i beneficii dati ai ministeriali minori. Quelli invero del monastero di Beaulieu avevano alcune terre, le cui rendite sostituivano lo stipendio, e le quali sono dette *fevum* (9).

Però questi feudi, che dai concessionarii si dissero ministeriali, vennero distinti dagli altri che si dissero retti; e, mentre i primi venivano concessi *iure curiae*, i secondi *iure regni*, ond'è che vennero anche detti *feuda regni* (10). Nè la differenza tra queste due specie di feudi consisteva nella loro origine e nella condizione dei concessionarii, chè anzi in prosieguo i feudi ministeriali vennero concessi anche a persone libere e nobili; ma nelle norme che regolavano gli uni e gli altri, poichè mentre quelle che regolavano i feudi retti erano oramai rese costanti da per tutto, salvo poche differenze accidentali, quelle che regolavano i feudi ministeriali variavano secondo le corti, ed erano date o dalle consuetudini formatesi in queste, o dal contratto di concessione (11). Però, per ordinario, i feudi di quest'ultima specie non erano ereditarii, più particolarmente nei primi tempi, poichè in prosieguo l'ereditarietà addivenne quasi regola, quantunque il principio opposto continuasse ad aver vigore in alcuni luoghi (12). In altri luoghi invece, fin dagli ultimi tempi carolingi, essi erano addivenuti ereditarii, ed in Francia, secondo il diritto franco, andavano al primogenito (13); spesso, poi specie nei feudi ministeriali concessi da signori laici, s'imponeva espressamente al concessionario l'obbligo del servizio militare, e se ne regolava la misura (14); mentre per regola il concessionario od i suoi eredi, ad ogni nuova investitura dovevano pagare un diritto che si disse *laudemio* (15). Che se il concessionario moriva senza eredi, ed il feudo era ereditario, questo ritornava al signore. Infine anche i feudi ministeriali si perdevano per infedeltà. E qui mi piace riportare quanto leggesi nel cartolario dell'abazia di Beaulieu intorno ai beneficii o feudi dei ministeriali:

« In primis quales ecclesias tenuerunt monachi et quales vicarios... Curtem vero de Agirico cum ipsos vicarios; curtem vero de Bellomonte cum illos vicarios; curtem vero de Biarris cum ipsos vicarios; curtem vero de Cundato cum ipsos vicarios; ecclesiam vero S. Pardulfi cum XV mansis et iudice... In istis vero curtibus servos vicarios debemus imponere, ut fideliter exigant servitia dominis suis. Omnes istos servos eligimus ex Limovicino, de curte de Camairaco. Imprimis in curte de Favars eligimus iudicem servum nomine Johannem. In curte vero de Agirico imponimus iudicem servum nomide Jmonem, ecc... Et sic per omnes curtes sive villas imponimus iudices servos in tali convenientia ut... vectigalia non exigant, quamdiu fideles permanserint. Si infideles reperti fuerint perdant totum et ad servitutem revertant. In unoquaque villa cedimus eis unum mansum et in unoquoque manso de tota vicaria sua damus eis quatuor denarios et unam gallinam, et tertiam partem de omnibus placitis et de vestitionibus similiter. Propter hoc iurent fidelitatem super altare B. Petri, in praesentia abbatis et monachis qui obedientales fuerint illis diebus.

(1) *Chartul. eccles. parisiens.*, 145.
(2) Liruti, *Not.*, IV, 140; *Cod. Wang.*, 73, 82.
(3) Liruti, *Not.*, IV, 140.
(4) Rubeis, op. cit., 587, 604.
(5) *Sentent. de non distrahendis Hofmarchis episcopatruum*, 1222, in Pertz, II, 248; Rubeis, op. cit., 667.
(6) Rubeis, op. cit., 654; Huillard-Breholles, op. cit., II, 724, 727.
(7) *Cod. Wang.*, 70.
(8) *Pipp. reg. capit.*, 786, 7.
(9) *Chartul. de Belloloco*, 101.
(10) *Auct. vetus de benef.*, I, 130; *Schwabensp.*, Lehnr., 115.
(11) *Auct. vetus* e *Schwabensp.*, cit.
(12) *Jura ministerial. coloniensis*, § 12; *Inst. minist. babeberg.*, § 4; *Rotul. off. hanoiens.*, § 48; confr. Fürth, op. cit., p. 276-77.
(13) *Chartul. de Belloloco*, 50.
(14) Bianchi, op. cit., 596, 768.
(15) *Leg. feudal. tecklenbourg*, § 10; *Inst. minist. babeberg.*, § 4.

Si unus ex illis obierit honor eius S. Petro remaneat, et monachi, seniores sui eum honorabiliter sepeliant; si filios legitimos habuerint major honorem totum teneat et sic usque ad ultimum. Et si unus ex illis obierit, centum solidos successor qui post eum venerit ad monachos det et fidelitatem faciat. Et sic in venturis generationibus » (1).

Adunque la maggior parte delle norme, che regolavano gli obblighi dei ministeriali ed i loro beneficii o feudi, si andarono costituendo, come le norme regolanti il rapporto di vassallaggio ed i feudi ordinarii, fino dagli ultimi tempi dell'impero carolingio, poichè il documento, di cui abbiamo riportato la parte che ci riguarda, è dell'868. E le norme, che si erano formate, perdurarono anche in prosieguo, e poichè esse variavano di Corte in Corte, appunto perchè dettate dalla consuetudine, ne venne che le differenze si perpetuarono, anche quando i ministeriali addivennero liberi. Nella Corte del monastero di Beaulieu, come fin da principio i beneficii dei ministeriali furono costituiti ereditarii, così essi conservarono tale carattere, come inalterate quasi si conservarono le norme aventi riguardo agli obblighi dei ministeriali medesimi. Leggesi, invero, in altra carta di detto monastero del secolo XII, i nomi di *vicarius* e *judices*, ma senza il *servus*, e da essa si rileva che quegli ufficiali avevano le medesime funzioni ed i medesimi diritti (2). Ed in altra, d'incerta data, ma tra il 1164-1192, si legge: « Sciant praesentes et futuri quod ex antiqua consuetudine ecclesiae suae domnus P. Belliluensis abbas, exegit hominium et fidelem a B. vicario, sicut a predecessoribus suis fuerit institutum. Jpse vero, consilio clientum et seniorum diligenter exquisito, petitioni satisfecit hoc modo: in praesentia omnium qui ad hoc convenerant, praedictus B. ingressus capitulum fecit hominium domni abbati, deditque fidem ei sic omnia servaturum. Deinde et super altare S. Emelii, tactis sacrosantis Evangeliis et Cruce dominica, cum reliquiis S. Petri superpositis, fidelitatem iuravit » (3).

Può adunque dirsi che, se l'origine della classe, della quale in questo numero ci siamo occupati, può farsi risalire ai servi ministeriali del periodo barbarico, devesi però pur convenire che il suo sviluppo ed il nuovo carattere acquistato da essa vogliono essere attribuiti alla trasformazione degli ordini sociali da una parte, ed alla trasformazione della proprietà fondiaria da un'altra. Alla trasformazione degli ordini sociali, poichè, abbassandosi sempre più la condizione degli uomini liberi in generale, ed elevandosi di continuo quella dei signori o grandi, che dir si vogliono, ne doveva venire come necessaria conseguenza che si elevasse ancora la condizione di quei servi, che erano addetti al servizio immediato del signore, alla sua casa. Alla trasformazione della proprietà fondiaria, poichè, accumulatasi essa nelle mani di pochi potenti, e costretti gli uomini liberi ad allocarsi sulle terre di questi, coll'obbligo di date prestazioni e servigii, e costituitasi così la famiglia agricola nelle varie Corti, sorse la necessità nei signori di preporre alle Corti medesime alcuni fidi, che ne curassero l'amministrazione, esigendo le prestazioni ed i servigii dovuti. E poichè maggiore fiducia e capacità offrivano ai signori i loro ministeriali, a questi affidarono tali amministrazioni, mercè le quali, simili preposti si elevarono in faccia ai liberi che da loro dipendevano.

D'altra parte, trasformatasi, per l'influenza del diritto germanico, la forma degli stipendii o soldi, nel senso che anche questi presero la forma di beneficii o feudi, poichè si dava a colui che ricovriva un ufficio, una terra sui cui frutti compensarsi, tanto vero che anche gli stipendii degli ecclesiastici presero l'aspetto di beneficii, e che, ancora quando lo stipendio veniva pagato in generi o danaro, esso prese la forma di un feudo improprio (*feudum de camera*, *feudum de cavena*), ne doveva necessariamente seguire che anche ai ministeriali, addetti all'amministrazione delle Corti, si desse, a titolo di stipendio, un beneficio o feudo. E poichè la concessione fatta loro prese per lo più l'aspetto di quell'investitura, che si disse nobile (feudo), e non dell'investitura ignobile (livello, prestaria), ne venne che essa ancora concorse ad innalzare la classe dei ministeriali.

211. Ma, a poco a poco, appunto pel continuo innalzarsi dei ministeriali maggiori, i quali finirono coll'entrare definitivamente nella nobiltà, questa classe, od almeno il suo nome, in particolar modo in Italia, scomparve, e solo qua e là in rari documenti, dopo il secolo XIV, se ne trova qualche volta il nome.

Invece nei documenti diventa frequentissimo il nome già precedentemente apparso (4) di uomini di masnada (*homines de masnata* o *de maxinata*, o più frequentemente *de macinata*) (5). Ma se il nome, con cui questi uomini vengono indicati, è diverso, ne pare che essi non costituissero una classe nuova e diversa da quella dei ministeriali. Veramente non sono mancati alcuni scrittori, che attribuendo agli uomini di masnada un'origine diversa, ne han voluto fare una classe anche diversa dai ministeriali. Il Ricotti ed il Fontanini, infatti, sostengono che, a differenza di questi, quelli siansi originati dai servi massarii dei Langobardi (6), tanto più, così dicono, che questa classe forma quasi una spe-

(1) *Chartul. de Belloloco*, 50

(2) *Chartul. de Belloloco*, 101.

(3) *Chartul. de Belloloco*, 192.

(4) Confr. *Mem. lucch.*, IV, 2, app. 98, a. 1114.

(5) Il Pertile fa derivare la voce *masnata* da *mansio casa* (loc. cit., pag. 94)

(6) Ricotti, *Compagnie di ventura*; Fontanini, *Delle masnade*, il quale ultimo fa derivare la voce da *mansus* e *natus*.

cialità dell'Italia. Il Muratori, per contrario, li crede una speciale classe di vassalli, i quali, pur essendo liberi, entravano in quello speciale rapporto, che, come vedremo, ha qualche lato di servile, di spontanea volontà (1).

Ma queste due opinioni non ne sembrano accettabili. Non la prima, e non tanto per la ragione che adduce il Pertile, e cioè che « non si potrebbe comprendere come la coltura dei campi avesse somministrato loro (ai servi massarii) i mezzi da levarsi tant'alto » (2), sibbene perchè ripugna alla ragione del tempo. Invero, da quanto innanzi abbiamo avuto occasione di vedere, puossi facilmente rilevare come i vincoli, che legavano l'agricoltore alla terra, si andassero sempre più rafforzando nel periodo feudale; che se la schiavitù si trasformò in servaggio, il che fu un beneficio, in compenso il servo addivenne, oserei dire, una cosa sola con la terra che coltivava, ond'è che il servaggio si disse anche servitù della gleba; di più, tanti servigii e prestazioni che lo gravavano, difficilmente potevano permettergli di elevarsi ad una condizione superiore, la quale sarebbe stata incompatibile con quelle prestazioni e con quei servigii, mentre i signori non avrebbero permesso una simile trasformazione in loro danno.

D'altra parte, quei servi massarii o avrebbero trasformato i beni da loro coltivati in un beneficio, il che non è concepibile in quei tempi; ovvero il signore avrebbe egli operata quella trasformazione, investendo con investitura nobile i massarii di quelle terre, ipotesi che non trova alcun sostrato nei documenti, e che ripugna al carattere dei servi massarii, i quali, addetti alla coltura delle terre, erano disadatti tanto al servizio militare, e si noti che i masnadieri, specie i maggiori, erano nel seguito militare del signore (et omnes sunt milites et de genere militum)(3), quanto agli altri servigii della casa del signore, ed anche qui si noti che i masnadieri minori avevano i medesimi ufficii dei ministeriali minori. Infine è inconcepibile come i servi massarii fossero arrivati alla condizione di masnadieri solo nel secolo XIII e XIV, trovandosi in epoca precedente, ma non prima del secolo XII, solo qualche raro esempio (4).

L'opinione del Muratori è anch'essa incompatibile con la ragione dei tempi. Il Pertile la respinge, perchè non si potrebbe comprendere « qualmente tanti uomini liberi, quante s'incontrano persone di masnada, potessero, per l'esca di un piccolo feudo, rinunziare per modo alla propria libertà, d'attribuire ad un altro uomo quei diritti sopra la loro persona, che si son veduti appartenere al padrone sugli uomini di masnada » (5). Ma, oltre questa, altre considerazioni inducono noi a respingere l'opinione del Muratori. Date le condizioni da noi esposte nel corso di questo lavoro, o gli uomini liberi erano di tanta bassa condizione da essere necessitati a procurarsi il sostentamento e una protezione, ed allora essi, come dimostrano ad esuberanza numerosissimi documenti, si allocavano sopra terre altrui; ovvero essi erano di condizione più elevata, erano militi, ed allora entravano sì nel rapporto di vassallaggio, ma, fieri della loro condizione di liberi, non avrebbero per certo menomata a quel modo la loro libertà. D'altra parte, nell'epoca in cui cominciano ad apparire numerosi i masnadieri nella campagna, la trasformazione degli ordini sociali era così completa, che non può concepirsi l'esistenza di uomini liberi, che entrassero a formare la classe degli uomini di masnada. Ed infine l'opinione del Muratori fa a cozzo collo spirito dell'epoca, dappoichè, quando la classe degli uomini di masnada ne apparisce numerosa, la grande rivoluzione comunale erasi compiuta ed il nuovo spirito di libertà, se contribuiva a sollevare sempre più le classi agricole, non poteva per certo confarsi coll'asservimento di uomini liberi.

Noi dunque condividiamo pienamente l'opinione del Pertile, il quale sostiene che gli uomini di masnada siansi originati dai ministeriali, che anzi siano la medesima cosa di questi sotto altro nome (6). E veramente tale opinione viene confortata dai documenti, nei quali è parola degli uomini di masnada, poichè, mentre da alcuni di essi si desume che questo nome si dava a quella categoria di persone, che in documenti precedenti erano detti ministeriali (7); mentre in altri si trovano usate le due espressioni l'una a fianco dell'altra (8), dal complesso di essi risulta evidentemente che la condizione degli uomini di masnada sia quella stessa dei ministeriali. In fondo, quindi, si tratterebbe di una semplice diversità di nomi, e cioè di due voci sinonime, indicanti la medesima classe di persone, delle quali l'una, quella di *homines de masnata*, di origine più italiana, sia finita per predominare in Italia, mentre l'altra di *ministeriales* seguitò ad usarsi nei paesi germanici. Questo, come ben osserva il Pertile, fanno presumere i documenti trentini (9). Però ne sembra che la quasi completa esclusione della voce *ministeriales* nei documenti italiani, specie nel secolo XIV, debba anche attribuirsi ad altro fatto. Per principio di diritto medioevale la condizione dei genitori si

(1) Muratori *Antiq. ital.*, diss. 14.
(2) Pertile, op. cit., III, 99.
(3) Hormayer, *Kritisch-diplomatische Beiträge z. Geschichte Tirols in Mittelalter*, III, 113.
(4) Confr. Pertile, op. cit., III, 94, nota 74.
(5) Pertile, op. cit., III, 99.
(6) Pertile, op. cit., III, 98-99.
(7) Bonelli, *Notizie istorico-critiche della chiesa di Trento*, Trento, 1761-65, III, 340, 342.
(8) Bonelli, op. cit., I, 51.
(9) Pertile, op. cit., III, 99, nota 106.

tramandava ai discendenti, donde la distinzione in classi, e donde, come già abbiamo visto, la formazione di queste, quale quella degli aldii, e tra le classi servili quella dei ministeriali. Però, nel lavorìo di trasformazione, quest'ultima, innalzandosi in modo continuo, pervenne a uscire dalla condizione servile ed entrare tra le classi libere superiori, specie a cominciare dal secolo XII; sicchè, mentre restò ancora in vita la categoria dei feudi ministeriali, quella classe, che a questa categoria di feudi aveva dato il nome, scomparve. Avvenne, insomma, quello che era avvenuto per la distinzione dei mansi, i quali seguitarono a conservare le denominazioni di mansi ingenuili, lidili e servili, mentre i primi potevano essere tenuti da persone di condizione servile, gli altri da persone libere, e mentre, in generale, la condizione di coloro che coltivano e gli uni e gli altri, si andava uguagliando. Fu adunque allora che, trasformatasi l'antica classe dei ministeriali, e pur seguitando a vivere il rapporto, le persone che in questo entravano novellamente, furono indicate con nuovo nome, già sorto in precedenza, e ciò tanto più in quanto che la voce *ministeriales*, in questa od in forma mutata, servì ad indicare più precisamente altre persone.

L'opinione, da noi abbracciata, viene, come dicevamo, confortata dal fatto che la condizione degli uomini di masnada sia perfettamente rispondente a quella dei ministeriali. Come eranvi ministeriali maggiori e minori: così eranvi masnadieri maggiori e minori; leggesi, invero, in un documento che il vescovo di Trento veniva investito « nomine venditionis... de omnibus... maginatis et personis de maginata masculis et feminis, cum omnibus peculiis... e cum omnibus suis liberis... inter quos hos assignavit (il venditore) qui sunt nobiles et de nobili macinata, et omnes sunt milites et de genere militum... Alios vero qui sunt alterius conditionis maginatae... » (1). I masnadieri maggiori o nobili erano quelli che entravano nel seguito militare del signore, ond'è che si dissero anche *milites*, ed anche quelli che ricovrivano nella Corte cariche importanti; i minori od ignobili erano gli altri che ricovrivano i bassi ufficii di Corte, una specie di domestici. E, mentre questi ultimi poco si elevarono dalla loro condizione originaria, i primi raggiunsero tanta potenza, che venivano considerati come nobili, e di questi avevano i privilegi (2), tanto più quando cominciarono ad entrare nella loro classe uomini liberi e nobili (3).

Anche tra i masnadieri ed il signore correvano i due rapporti. Il personale era un misto di servitù e di vassallaggio. Di servitù, perchè erano chiamati e per molti rispetti considerati come servi, sicchè non potevano entrare tra i liberi, che mediante manomissione (4), mentre il padrone poteva alienarli (5), come poteva alienarne i figli, che, se nati da coniugi appartenenti a diverse masnade, erano divisi tra i padroni (6), ond'è che i masnadieri non potevano coniugarsi senza il beneplacito del signore (7); come senza il consenso di questo non potevano compiere alcun atto (8). Di vassallaggio, poichè essi dovevano al signore il giuramento di fedeltà e di omaggio (9), mentre questi doveva proteggerli e vendicarne le offese (10); e come vassalli di lui i masnadieri formavano la Corte ed il consiglio del signore, ed assistevano alle investiture (11).

Il rapporto reale poi era lo stesso di quello che originavasi dalla concessione di un feudo, poichè i masnadieri ne ricevevano dal signore, che li investiva anche dei diritti annessivi, tra i quali la giurisdizione (12); non potevano alienare o subconcedere il feudo ricevuto (13), e lo tramandavano agli eredi, mentre, in mancanza di questi, ritornava al signore.

212. L'ultimo gradino della scala sociale era, durante il periodo feudale, occupato dai coltivatori di terra, i quali tutti, quantunque di condizione diversa per origine, pure erano soggetti ai carichi della medesima natura, e ciò in grazia della trasformazione che erasi compiuta.

Lo studio delle classi agricole nel medio evo riesce oltremodo difficile, poichè sono tali e tante le diversità non solo tra le nazioni, non solo tra luoghi differenti di un medesimo Stato, ma anche nei luoghi medesimi, che a volerle notare tutte, non si finirebbe mai. Noi, quindi, pur rilevando le particolarità più notabili di questo o quel luogo, ci sforzeremo di rilevare, in generale, quale si fosse la condizione delle classi suddette.

Se ci facciamo a studiare i documenti italiani, specie di quella parte che costituiva il regno italico, troviamo sempre fatto parola di liberi coltivatori, di commendati, di livellarii, di aldii, di servi. Nel poliptico di Santa Giulia di Bre-

(1) Hormayer, *Kritisch-diplomatische Beitrage zur Geschichte Tirols in Mittelalter*, III, 153.

(2) Muratori, *Ant. ital.*, I, 809, 811, IV, 167, 222; Verri, *Storia degli Ecclini*, Bassano 1779, II, 37 seg.

(3) Liruti, *Not.*, p. 205.

(4) Muratori, *Ant. ital.*, I, 805, 811; Liruti, *Not.*, p. 133; Fantuzzi, *Monum. Ravenn.*, III, 127.

(5) *Cod. Wang.*, 33, 34, 74; Bonello, cit., III, 342; Liruti, *Not.*, 200.

(6) Liruti, *Not.*, 203; Bianchi, *Docum.*, 12, 246, 737.

(7) *Cod. Wang.*, 145.

(8) Muratori, *Ant. ital.*, I, 811.

(9) *Cod. Wang.*, 88, 110, 117, 162, 186, 276; Muratori, *Ant. ital.*, I, 805.

(10) *Cod. Wang.*, 81.

(11) Bonello, cit., III, 344; *Cod. Wang.*, 85; Muratori, *Ant. ital.*, I, 803, 805; *Cod. Wang.*, 110.

(12) Muratori, loc. cit.; Lupi, *Cod. dipl. berg.*, II. 1023.

(13) Muratori, *Ant. ital.*, I, 811.

scia, che noi abbiamo avuto più volte occasione di ricordare nel capitolo precedente, e che appartiene al principio del periodo di cui ci stiamo occupando, si nominano tutte queste diverse gradazioni tra i coltivatori di terre (1). In altre carte del secolo X si trovano nominati aldii ed aldie, servi ed ancelle (2). In un documento del 1028 si parla di massarii (3), in un altro del 1041, di servi ed ancelle (4), in altro del 1055, di servi (5), e gli esempii potrebbero moltiplicarsi.

Che se dall'Italia superiore volgiamo lo sguardo all'Italia meridionale, anche dopo l'occupazione per parte dei Normanni, noi troviamo nominati nelle stesse leggi i servi, gli ascrittizii ed i commendati (6). Altri documenti, tanto delle provincie napolitane propriamente, quanto della Sicilia, non parlano affatto o quasi di servi, ma solo di villani, od anche di coloni, di *homines* di questo o quel signore, od ente ecclesiastico (7), e quanta importanza abbiano questi documenti, avremo occasione di vedere tra poco.

Nella Sardegna, e questo è notevolissimo, i documenti, se si fa eccezione di quello già da noi ricordato, e che ne parla dei *liberos de paniliu,* e qualche altro, la maggior parte di quelli dei secoli XII e XIII ci parlano di servi ed ancelle (8), ma, come avremo occasione di vedere or ora, sotto quei nomi antichi si nascondeva una condizione novella.

Infine, se dall'Italia volgiamo la nostra attenzione ad altre contrade di Europa, ci si mostrerà il medesimo fenomeno, e cioè che mentre la trasformazione delle classi servili si è completata, vengono però conservate nelle leggi o nei documenti le antiche denominazioni. Così in Germania le leggi imperiali ci parlano di liti e servi (9); così ancora i libri di diritto tedesco, come il *Sachsenspiegel,* che nomina i Leten e Lessen (10); così ancora i documenti, che ci parlano di *mancipia utriusque sexus* (11), di *servis et ancillis,* di *aldii e servi,* di *libellarii e commenditi* (12). Lo stesso dicasi per la Francia, dove nei cartolarii, specie nei documenti, del principio dell'epoca feudale, si trovano nominati i servi, e qualche volta usata anche la voce *mancipia* (13). Anche nella Spagna si trova in un testamento del 969, ed in altri testamenti la voce *mancipia* (14), ma più generalmente si usano nelle carte le voci *homines* e *familia,* per abbracciare tutti quelli che erano tenuti a servigii e prestazioni (15). E finalmente anche le leggi dettate dai re normanni in Inghilterra ci parlano di servi e di manomissione di essi (16).

Nel capitolo precedente abbiamo seguito passo passo la trasformazione, che andavasi operando nelle classi servili e nelle infime classi di liberi; e vedemmo come, al contatto continuo tra loro, queste classi eransi andate continuamente avvicinando l'un l'altra, fino al punto di trovarsi tutte nella quasi medesima condizione sociale. Questa lenta trasformazione, che doveva menare ad una fusione, fu, può dirsi, completa nel periodo feudale, quantunque, come già abbiamo avuto occasione di vedere, anche nel periodo carolingio, e più particolarmente in sulla fine di esso, le separazioni tra le diverse classi agricole fossero già quasi completamente scomparse. Però sarebbe stato, avuto riguardo alle condizioni dell'epoca feudale, impossibile che non fossero restate tracce delle antiche classificazioni, principalmente nei nomi, e lo abbiamo già visto, e lo vedremo anche meglio nel corso di questo paragrafo, e secondariamente, quanto alla condizione giuridica di fronte alle leggi, nel medesimo tempo che la condizione economica fosse in fondo la medesima, e che la consuetudine tendesse a sostituirsi al rigoroso diritto a favore delle classi agricole più basse. Ciò avveniva perchè, mentre i signori e gli enti ecclesiastici, i quali ultimi possedevano il più gran numero di servi, avevano tutto l'interesse a conservare questi sotto il dominio, che le leggi avevano loro riconosciuto, quelle altre classi agricole, che si erano originate dalle infime classi libere, tenevano a conservare quella parvenza di libertà che veniva loro dalla nascita; e noi abbiamo visto schiere di simili persone ricorrere financo ai tribunali contro il loro signore, per far riconoscere la loro condizione di uomini liberi, pur non oppugnando le prestazioni ed i servizii dovuti, ed i quali non erano guari diversi da quelli dovuti dai servi.

Ma anche la condizione dei servi dell'epoca

(1) Porro, *C. d. l.*, 419.

(2) Porro, *C. d. l.*, 389, 391, 394, 399, ecc.

(3) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 272.

(4) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 315.

(5) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 3444.

(6) *Assis. reg. sicil.*, Cod. Vat., 10, 1, 12; Cod. Cass., 6, 1, 2; *Const. sic.*, III, 7, 34, 36.

(7) *Syllab. grecar. membr.*, 106, 117, 139, 167, ecc; *R. neap. arch. monum.*, 585; Pirro, *Sicilia sacra*, p. 107, 116, 136, 402, 495, 523, 525, 528, ecc.

(8) *Cod. diplom. sardin.*, sec. XII, 2, 3, 4, 7, 10, 16, 23, 40, 64, 113, 123; sec. XIII, 43, ecc.

(9) *Chounradi II imp. edictum de mancipiis ecclesiar.*, in Pertz, II, 38.

(10) *Sachsensp.*, III. 44, § 3, 45. § 7.

(11) *Cod. diplom. Saxoniae reg.*, II, 13, 14, 28, 29, 30, 31, ecc.

(12) Böhmer, *Acta imperii selecta*, Innsbruck 1870, 35, 60, 68.

(13) *Chartul. s. Petri Cartonensis*, p. 296-507, 328, 371, 673; *Chartul. s. Salvatoris Rotonensis,* p. 33, 47, 112, 113, 119, 214, ecc. Nei cartolarii troviamo anche esempii di manomissioni, *Chartul. S. Petri cartonensis*, p. 257, 278, 286, 293, 294.

(14) Florez, *España sagrada*, XVIII, app. 3, 17.

(15) Florez, *España sagrada*, XVI, app. n. 13, 19; XVIII, app. n. 5, 6, 8, 21, ecc.

(16) *Leges Guillelmi regis*, 65: « De servis et eorum manumissione »; *Leges Henrici*, 18.

feudale era ben diversa da quella degli antichi, e cioè la servitù erasi trasformata in servaggio, trasformazione che veramente può dirsi avvenuta durante il periodo precedente, e solo completata nel feudale. Da quanto nel capitolo precedente abbiamo detto intorno a simile trasformazione può facilmente desumersi quale sia il nostro pensiero intorno alle cause che la produssero; e come noi non possiamo ammettere che un fatto od un istituto abbia potuto produrre tutta una rivoluzione nella costituzione sociale. Ecco perchè non possiamo accettare l'opinione manifestata dal Gasquet intorno all'argomento. Questa causa, egli dice, noi la troviamo semplicemente nella manomissione che fece dello schiavo agricolo un *libertus*.

« La manomissione, *manumissio*, non faceva giammai dello schiavo un uomo libero, cioè un ingenuo. La legge romana considerava e puniva come reato la pretesa di un *libertus* all'ingenuità. Allo schiavo manomesso restava sempre qualche anello della sua catena servile. Si conoscevano tre forme di manomissione, che si continuarono ad usare sotto i principi franchi: la manomissione per il danaro, ricordata nella legge salica e nella ripuaria e la quale dava al *libertus* munito della *charta denarialis* la legge franca; la manomissione *per tabulas*, fatta innanzi ad un notaio, e la quale dava la legge romana; la manomissione per testamento e per lettere, *per epistolas*, che addivenne la più usuale, perchè la più comoda.

« I doveri del manomesso verso il patrono sono determinati dal *Digesto*.

« Egli era tenuto verso di lui a un complesso di obblighi che i Romani designavano con le voci *observantia*, *reverentia*, *obsequium*. Il violare questi obblighi menava seco l'ingratitudine, punita dalla legge come reato. Il giureconsulto Paolo dice: « È ingrato il manomesso che non rende al patrono l'ubbidienza e che rifiuta di lavorare nell'interesse di lui e dei figli ». E Ulpiano: « Se egli si è rifiutato ai servizii, una correzione corporale basta per la prima volta; per un'ingiuria, devesi pronunciare l'arresto ». « Se ha portato la mano sul patrono, sia condannato ai lavori forzati nelle miniere ». Il manomesso non ha diritto di accusare il patrono, nè di fare testimonianza in giudizio contro di lui; egli deve soccorrere secondo i suoi mezzi, ai bisogni del patrono, quando questi od i suoi siano caduti nella miseria. Sul suo lavoro il patrono preleva un'imposta determinata nell'atto di manomissione, ancora quando il manomesso eserciti un mestiere libero fuori la casa del suo antico signore. In una parola non v'è libertà, ma « solo l'immagine della libertà ». Libero di fronte alla società, egli resta sempre nella dipendenza dell'uomo che ha servito come schiavo.

« Il manomesso non poteva maritarsi senza l'autorizzazione del patrono; la manomessa gli pagava un diritto se si maritava fuori la *gens*, poichè il suo lavoro ed i suoi figli erano d'allora perduti per il patrono.

« Se il manomesso moriva *ab intestato* e senza lasciare eredi diretti, la sua successione andava al patrono. Anche quando vi era testamento, se gli eredi erano stranieri al suo sangue (*extranei*), il patrono poteva reclamare la metà dell'eredità. Il manomesso latino godeva di una libertà più ristretta, non poteva fare mai testamento. Le sue ultime volontà erano dei semplici desiderii, ed il signore poteva non tenerne conto.

« Se noi esprimiamo la sua condizione con le voci in uso nel medio evo, noi diremo che egli era *corveable, mainmortable, de poursuite* e *de formariage*. Egli realizza la condizione del servo del secolo X, più asservito del liberto romano, perchè egli subiva la doppia soggezione del suo stato e di quello della sua terra, eguale all'antico colono, poichè il colonato si componeva in gran parte di manomessi, mentre dall'una parte e dall'altra gli obblighi e le prestazioni erano le stesse » (1).

Tutto ciò, per quanto possa avere un'apparenza di verità, non è esatto nè vero; e se una certa parvenza di simiglianza si riscontra tra il *libertus* romano ed il servo dell'epoca feudale, non è perchè questa siasi originata da quella, ma perchè, presso tutti i popoli, che ebbero la servitù, il potere del padrone si determinò in certi dati diritti che sono sempre gli stessi, quantunque ci si mostrino sotto aspetti un po' differenti; e quando la schiavitù vien mitigata, quei diritti vengono dappertutto a limitarsi sotto forme, che, per la necessità stessa delle cose, debbono rassomigliarsi.

Abbiamo notato il lento processo della trasformazione degli ordini sociali, prendendo le mosse dagli ultimi tempi dell'impero romano-occidentale, e come la trasformazione nelle classi superiori, così ancora la trasformazione nelle classi servili trovi il suo inizio in quei tempi. Invero fin dagli ultimi tempi dell'impero, mercè il continuo incremento del colonato, specie per opera dell'elevazione a questo stato di molti servi addetti alla campagna e quindi all'agricoltura, lo stato servile in generale ebbe a risentire un certo miglioramento. E quando, dopo l'invasione, il colonato romano s'innestò alla servitù germanica, che con quello aveva molti punti di contatto; quando la proprietà fondiaria acquistò la più grande importanza, essendo essa addivenuta non solo la base dei diritti cittadini, ma la fonte quasi unica di ricchezza, od almeno la più importante, allora la condizione dei servi addetti all'agricoltura doveva migliorare necessariamente, e migliorò.

(1) Gasquet, *Précis des institutions politiques et sociales de l'ancienne France*, Paris 1885, II, p. 273-75.

La causa di questo immegliamento, il quale era così sentito che molti si davano in servitù spontaneamente, preferendo il nuovo stato creato agli agricoltori ai pericoli di una libertà intutelata, vuolsi ricercare nelle condizioni della proprietà fondiaria. Fino a tanto che questa restò equamente distribuita tra i cittadini, fino a tanto cioè che ebbe vita la piccola proprietà, il piccolo proprietario, nel suo interesse, curava egli la coltura dei suoi fondi, impiegando gli schiavi come istrumenti di produzione; sicchè la coltura non era ancora abbandonata ai servi, ma questi, sotto la diligente ed interessata direzione del proprietario, erano adibiti come istrumenti, simili in ciò ai buoi attaccati all'aratro. La loro condizione quindi non poteva essere e non era diversa da quella degli animali domestici, quantunque la civiltà romana avesse riconosciuta una certa personalità nello schiavo. Ma, quando la piccola proprietà cominciò per cause diverse a scomparire, per essere assorbita dai vasti latifondi, il proprietario di questi non potette da solo provvedere alla loro coltura, tanto più che la corruzione dei costumi faceva fuggire le occupazioni agricole. E fu allora che la coltura delle terre fu completamente affidata al lavoro degli schiavi, poco produttivo, quando non sia intelligentemente diretto; l'agricoltura dovette quindi decadere e decadde, e la terra addivenne poco produttiva.

Ciò tornava naturalmente di nocumento ai proprietarii, specie quando, per il continuo indebolirsi e restringersi dell'impero, mancarono le antiche fonti di ricchezza, che ai Romani aveva procurato la conquista; e fu proprio l'interesse dei proprietarii che contribuì all'immegliamento delle classi servili, poichè si vide la necessità di interessare i servi coltivatori alla produzione, e per ciò ottenere, mentre si dovette riconoscere in loro una più elevata personalità, e quindi maggiori diritti, i quali non potevano coesistere con lo stato di servitù, i prigionieri di guerra non si ridussero più alla schiavitù, ma solo ad una servitù più mite, la quale aveva molto della libertà, cioè allo stato di coloni, della cui condizione innanzi abbiamo fatto cenno.

Colle invasioni, e mercè la divisione delle terre, la piccola proprietà risorse, e il miglioramento nelle classi servili agricole sostò per poco, poichè mancava l'interesse a proseguirlo, tanto più in quanto che la classe degli aldii e liti, abbastanza numerosa, ed alla quale si aggiunse quella dei servi massarii, non faceva sentire il bisogno di migliorare la condizione dei servi. Ma quando, per il mutarsi dei tempi fatti violenti, per lo sviluppo del sistema feudale, le proprietà libere cominciarono a scomparire, per dar luogo da una parte a larghi feudi, e dall'altra alle manimorte ecclesiastiche, allora i signori sì laici che ecclesiastici sentirono il bisogno di migliorare la condizione dei servi agricoli, per migliorare la coltura dei loro fondi ed aumentare le proprie rendite; e, mentre spezzarono molti anelli della catena servile, ne conservarono altri, che, se rendevano quella catena più leggiera, servivano a mantenere gli agricoltori avvinti al patrono, e più ancora alla terra che coltivavano. Così la schiavitù si trasformò in servaggio.

213. Ma, prima di passare oltre a studiare questa novella condizione, è uopo esaminare attentamente se in alcuni luoghi delle contrade, alle quali noi volgiamo lo sguardo, si conservò la servitù, così com'era nel periodo barbarico. Nell'Italia peninsulare, e tanto nell'Italia settentrionale e media, quanto nella meridionale, può affermarsi con sicurezza che ciò non fosse, poichè sotto la voce *servis et ancillis* si comprendevano quelli che si dissero villani od anche rustici, e quelle voci si usavano per contrapporre i coltivatori di origine servile a quelli di origine liberi, poichè, come vedremo, i primi erano più fortemente soggetti (1). E così in un documento si legge: *homines liberi et servi*, ed in un altro: *Homines tam ingenuos libellarios quamque servos in possessionibus vel mansionibus praefatae ecclesiae* (2). A bene studiare le leggi dell'Italia meridionale ed anche della Sicilia si scorge facilmente come i servi nominati qualche volta non siano che i villani o rustici, di cui parlano frequentemente i documenti, nei quali si trova mai o quasi mai usata quella voce.

Volgendo lo sguardo invece ai documenti sardi, a prima vista parrebbe che, nella Sardegna, la classe servile fosse restata nell'antica condizione dei servi romani, o di poco si fosse ammigliorata, dappoichè tutti i documenti quasi dei secoli XI e XII parlano di servi ed ancelle, non indicando con altre voci i coltivatori servili delle terre, anche di chiese e di monasteri. Però, a studiare attentamente questi documenti, si rileva che in realtà la condizione di questi servi e di queste ancelle fosse quella del servo villano. Veramente potrebbe dirsi che, fin dai tempi di Gregorio Magno, in Sardegna, la schiavitù si fosse trasformata, poichè in una lettera di quel pontefice ai nobili possessori dell'isola si parla di « vestros rusticos in vestris possessionibus », i quali erano per la maggior parte idolatri, e si esortano i proprietarii a convertirli, soggiungendosi: « Ad hoc quippe vobis illi commissi sunt, quatenus et ipsi vestrae utilitati valeant ad terrena servire, et vos per vestram providentiam eorum animabus ea quae sunt aeterna prospicere. Si igitur impendunt illi quod debent, vos eis cur non solvitis quod debetis? » (3).

(1) *Monum. hist. patr.*, Chart. I, 315, 344, 1055.
(2) Porro, *C. d. l.*, 391, 394.
(3) *Epist. Gregor. M.*, III, 23.

Ma, anche dalle carte di epoca posteriore puossi rilevare la condizione dei servi di cui esse parlano. In una carta invero del 1113, che contiene la donazione fatta al monastero di San Nicola de Soliu da Forato de Gitil e della moglie di tutte le terre da loro possedute in Soliu, si legge: « Ponimus ibi sa domo de *Soliu* et omnes Aprabe Pizale *integru* et dixa muliere et Gabini Masala *integru* et dixa muliere *integra* et dixa filia *integra;* Ianne Piper *integrus* et *tres pedes* dixa muliere et *latus* de Lucia Conia et Petru Gotane et ixa muliere *integra* et quatuor filios suos *integros* et Furata de Musa *tres pedes* et ixa muliere *integra* et ixa filia *tres pedes.* Bittoria Muzzica *integra* et ixa filia Alisabe *integra* et ixa atera filia de Alisabe *pede; latus* de Furatu Conia et *latus* de insta sororre et *latus* de Elena sororre » (1). Ed in altra carta del secolo XIII, che contiene l'inventario dei beni posseduti dalla chiesa di San Lorenzo di Genova nell'isola di Sardegna, si fa l'enumerazione dei servi che coltivano le terre in diversi luoghi appartenenti alla Chiesa, come in *Arsemine* a *Sabato Rosso,* a *Therna,* e si dice: « ARSEMINE. Arsthaetus Catalanus, Cresce eius filius. *Medietas* Petri Crei. *Medietas* Arthocii, et *tres partes de quatuor partibus* Bonaventure simplicii... SABATO ROSSO... Comita Pibia, Petrus eius filius et *Medietas* Helenae eius filiae. Gemmaris Garcia *medietas* unius sui filii... Manghianus Ardeus, Maria uxor eius *pro quarta parte,* Lucensi eius filii *pro tribus partibus de quatuor partibus...* THERNA. *Tres partes de quatuor partibus* Ioannis Chizare et unius eius filiae » (2).

Da questi due documenti, appartenenti a due secoli diversi, durante i quali tanto in Italia che altrove, era onninamente scomparsa ogni traccia dell'antica servitù, si rileva chiaramente come anche in Sardegna la servitù si fosse trasformata. I servi non erano più alla discrezione dei loro padroni, i quali non potevano richiedere tutto il loro lavoro, nè ritenersi proprietarii assoluti di tutto quanto questo lavoro produceva; la consuetudine aveva determinato nello stesso tempo la misura delle prestazioni ed il numero delle giornate di lavoro che il padrone poteva pretendere dai suoi servi agricoli. Ma non tutti i servi erano tenuti ai medesimi obblighi, e la consuetudine era diversa non solo secondo i luoghi, ma ancora secondo le persone. Così tra i servi, che coltivavano le terre donate da Forato de Gitil al monastero di San Nicola di Soliu, alcuni erano tenuti a lavorare continuamente in favore del monastero (*integrus, integra*); altri erano obbligati a prestare delle quattro settimane del mese due di lavoro al padrone (*latus*); altri ancora dovevano prestare tre settimane per ogni mese (*tres pedes*); altri infine una soltanto (*pedes*). E similmente i servi agricoli, appartenenti alla chiesa di San Lorenzo di Genova, alcuni prestavano due settimane di lavoro per ogni mese (*medietas*); altri tre settimane (*tres partes o pro tribus partibus de quatuor partibus*); altri una sola settimana (*pro quarta parte*).

Dai detti documenti, specie dal primo, rilevasi che i figli seguivano per ordinario la condizione del padre. Così la figlia di Gabino Masala e della moglie, che erano obbligati a lavorare a tutto profitto del monastero, era anch'essa tenuta a lavorare sempre per questo, e lo stesso dicasi dei figli di Pietro Gotano. Invece la figlia di Furato di Nusa che doveva tre settimane, e della moglie di lui che doveva lavorare a tutto profitto del monastero, doveva anch'essa prestare opere solo per tre settimane: così Furato Cania e le due sue sorelle sono obbligati a lavorare per due settimane, perchè certamente il padre loro aveva avuto il medesimo obbligo; così infine la figlia di Giovanni Chizare aveva, quanto alle settimane di lavoro da prestare, gli stessi obblighi del padre.

Nè credo che sia molto esatto il credere che in qualche luogo della Bretagna, anche dopo l'occupazione normanna, fosse restata in vita la servitù del periodo precedente, la quale, e lo abbiamo già notato, più che alla schiavitù in vita presso i Romani, si accosta alla servitù della gleba. Nè credo possa e debba trarre in inganno il nome di *serf de motte* dato ad essi, poichè in fondo la loro condizione non era diversa da quella dei villani di origine servile, che bisogna pur distinguere dai villani di origine libera; e tanto meno la voce *mancipia* usata in qualche cronaca, la quale spiega subito il significato di essa, soggiungendo *scilicet suo glebae* (3). La condizione di questi *serfs de motte* non può dirsi quella dei servi propriamente detti, poichè essa, come risulta da documenti, era simile a quella dei villani d'Italia e d'Inghilterra e del resto di Francia. Solo può dirsi che nella Bretagna, dove fin dal secolo XI tutti gli antichi coltivatori servili furono elevati alla condizione di coltivatori e villani liberi, formarono eccezione quei luoghi, dove si conservò il villanaggio servile. Si legge invero in alcuni articoli riguardanti una signoria di Bretagna, a proposito di tali servi: « Mesme en ladicte seigneurie à ledit vicomte des hommes et subjets qu'on appelle serfs de motte, sur lesquelles il a le droit que nul d'ixeux ne peut aller hors demeurer ne prendre mansion ailleurs qu'es dettes mottes ne leurs enfans pareillement; et s'ils vont ailleurs e qu'ils y soient, peu ledit vicomte ou ses officiers trouvez et apprehendez demeurants ledit vicomte ou ses dits officier leurs peuvent faire mettre le cordeau au col et les

(1) *Cod. diplom. Sardiniae*, sec. XII, n. 16.
(2) *Cod. diplom. Sardin.*, sec. XIII, n. 111.

(3) *Scriptor. rer. gallicor. et franc.*, t. XVII, p. 74.

remener à leur ditte motte, autre leur ordonner punition corporelle ou pécunielle à l'arbitrage du dit vicomte. Et si le dits hommes ont enfants masles qu'ils aient mis à l'escolle, ceux ne peuvent avoir ne obtenir tonsure ne privilège de cléricature ne nul ordre de prestrise sans avoir obtenu licence et congé du dit vicomte par lettres patentes. Et si les dits enfans font au contraire ils perdront tout leur bien présent et futur qu'ils ont en la terre de dit vicomte, e seront forbannis d'icelle terre » (1). Ora simili disposizioni leggonsi, per non ricordare altre leggi, nelle costituzioni sicule, e hanno proprio riguardo ai villani d'origine servile. D'altra parte è risaputo che generalmente il signore aveva sui proprii dipendenti agricoli, di origine servile (manenti), il diritto di perseguitarli, quando si allontanavano dalla terra, alla quale erano addetti, ond'è che in Francia tali servi dicevansi *de poursuite;* e quindi era naturale che i *serfs de motte* del paese di Leon e della penisola di Crozon in Bretagna fossero tenuti a risiedere sulla terra che coltivano, ed a non poterla abbandonare, senza esporsi alla persecuzione del padrone, per essere ricondotti nel dominio, ed alle pene corporali o pecuniarie, che il padrone infliggeva loro. Forse può dirsi che in quei due luoghi della Bretagna, la catena che pesava su quella specie di servi agricoli fosse più grave che altrove, ma non può dirsi, come qualcuno ha affermato (2), che, mentre generalmente alla servitù si era sostituito il villanaggio, in quei luoghi si fosse conservata fino al cadere del secolo XII l'antica servitù della gleba.

L'unico paese dove siasi davvero conservata la servitù nell'antico significato, e cioè la servitù romana mitigata dopo le invasioni barbariche, fu la Spagna. Ivi invero, financo nel secolo XIII e verso la fine di esso, troviamo servi e captivi, e quanto ai primi, benchè alcuni scrittori si siano sforzati dimostrare che, anche nella Spagna tutta non esistesse in quel turno di tempo che servitù puramente della gleba, pure dai costumi di Tortosa risulta fino all'evidenza che i servi erano, almeno nelle provincie di Catalogna e Valenza, nella medesima condizione che i servi contemplati dalla legislazione visigotica. Essi infatti erano considerati come proprietà del signore, e tutto ciò che col loro lavoro od in altro modo acquistavano, lo acquistavano pel padrone (3), tanto che questi aveva ragione per pretendere ciò che mercè un contratto, od in altro modo era stato promesso, donato o legato al suo servo da terza persona (4). Il padrone inoltre poteva rivendicare il suo servo, che veniva detenuto da un terzo, senza giusto titolo (5), ed aveva diritto di perseguitare il servo fuggitivo, dovunque esso si fosse ricoverato, per rivendicarlo nel suo dominio (6). Egli d'altra parte poteva alienare a qualunque titolo i suoi servi, sia vendendoli, sia donandoli, sia lasciandoli a titolo di legato, o di eredità (7). Considerandosi i servi come formanti parte del patrimonio del signore, mentre solo il signore aveva diritto di querelarsi delle offese e dei reati perpetrati contro di loro, tanto che se il signore non agiva, il servo offeso non aveva diritto di agire da per sè (8), dall'altra parte il signore aveva l'obbligo di rifare i terzi dei danni cagionati loro dai suoi servi (9). Questi quindi non potevano accusare, se non in tre casi, quando cioè da qualcuno si nascondesse il testamento od il codicillo che dava loro la libertà, quando era ucciso il loro padrone, ed infine potevano accusare i falsificatori di monete (10). Inoltre i servi non potevano stare in giudizio, salvo che per rivendicare la loro libertà, chiedere gli alimenti loro lasciati per atto di ultima volontà, e difendere il possesso dei beni che coltivavano contro i terzi spogliatori o turbatori (11). Infine il signore aveva potestà disciplinare sui suoi servi, e poteva loro applicare qualunque pena, anche grave, eccetto la mutilazione e la morte (12).

Però, come in altre parti di Europa nel periodo barbarico, così nei costumi spagnuoli ed in quelli di Tortosa venne riconosciuta al servo una certa personalità; ed era ammesso un vero matrimonio tra i servi (13), che venivano considerati come uomini e non come cose (14), mentre potevano fare da testimoni in giudizio in certe controversie (15).

In condizione un po' più grave trovavansi i servi saraceni, ai quali era negato di far da testimonii in ogni caso (16), ed i quali erano più duramente trattati (17). Come vedesi, trattavasi una vera servitù o schiavitù, e non di servitù della gleba. Che, se ci facciamo a studiare le

(1) Dom. Morice, *Histoire de Bretagne*, II, p. CLXXIII.

(2) De Courson, *Cartulaire de l'Abbay de Redon en Bretagne*, p. CCLXXXIV seg.

(3) *Libre de las costums general scrites de la insigne ciutat de Tortosa*, lib. IX, rubr. *De comuni rerum divisione*, c. 4.

(4) *Eod.*, rubr. cit., c. 3, c. 4.

(5) *Eod* , lib. VIII, rubr. *De eviccions*, c. 11.

(6) *Eod.*, lib. VI, rubr. *De servus qui fugen*, c. 3.

(7) *Eod.*, lib. I, rubr. *Que jueu ne serrai aja servu cristia*, c. 1; lib. VI, rubr. *De servus qui fugen*, c. 11; lib. VIII, rubr. *De eviccions*, c. 8; lib. VI, rubr. *De les leis qui seran feytes*, c. V, 11.

(8) *Eod.*, lib. IX, rubr. *De injuries*, c. 4.

(9) *Eod.*, lib. III, rubr. *De damno dato et de furtis e rapinis*, c. 3.

(10) *Eod.*, lib. IX, rubr. *Quales persones poden acusar o no acusar*, c. 13.

(11) *Eod.*, lib. III, rubr. *De judiciis*, c. 10.

(12) *Eod.*, lib. VI, rubr. *De servus qui fugen*, c. 8.

(13) *Eod.*, ibid., c. 15.

(14) *Eod.*, lib. III, rubr. *De usufructu*, c. 9.

(15) *Eod.*, lib. IV, rubr. *De testibus*, c. 3.

(16) *Eod.*, ibid., c. 39.

(17) Confr. Oliver, *Historia del derecho en Cataluña, Mallorcha y Valencia*, Madrid 1876-78, II, p. 76 seg.

cause di questo fenomeno nella Spagna, od almeno in alcune provincie di questa, esse vogliono essere rintracciate nelle condizioni speciali di quella regione. Nella Spagna, la maggior parte degli Stati cristiani si costituirono sulle rovine degli Stati moreschi, dopo lunghe ed accanite guerre, alle quali presero parte anche i servi cristiani, che potettero così rivendicarsi a libertà col combattere gl'invasori ed infedeli. La maggior parte quindi dei servi che riscontransi negli Stati cristiani, dopo le conquiste sui Saraceni, furono infedeli fatti prigionieri, ond'è che nei costumi di Tortosa i servi sono detti anche *cautivos* e qualche volta, questa voce è usata da sola. È vero che si trovano anche servi cristiani, ma ancora questi sono detti captivi, e potrebbe quindi dirsi che essi provenissero dai prigionieri fatti nelle guerre tra Stati cristiani, e forse più probabilmente da Saraceni convertitisi fin dai primi tempi della conquista, senza che però avessero avuto la libertà. Che poi la maggior parte dei servi di questa specie fossero infedeli si rileva da quelle disposizioni, che concedono la libertà all'infedele servo di un infedele, e che si convertiva (1), e che dispongono circa il battesimo e la libertà da darsi al figlio di una serva infedele incinta da un cristiano (2).

214. Adunque in tutte le contrade, delle quali in questo lavoro ci occupiamo, la condizione delle classi servili erasi completamente trasformata. Abbiamo visto le cause di questa trasformazione, e come essa fosse proceduta nel periodo barbarico; vediamo ora come si compì all'inizio dell'epoca feudale.

Quando avvenne lo sfasciamento dell'impero franco, causato dal lento disgregarsi delle varie parti che lo componevano, e dall'usurpazione per parte dei signori dei poteri sovrani, come si cominciò a manifestare un antagonismo tra vassalli maggiori e minori, antagonismo che doveva degenerare in lotta vera ed aperta, e non solo in Italia, così le classi servili numerosissime, e delle quali i proprietarii avevano bisogno, lottarono per migliorare stabilmente la loro condizione. Esse trovarono grande cedevolezza nei signori, i quali erano interessati a mantenere l'ordine nelle numerose schiere dei loro servi, e nel contempo ad invogliarli a migliorare la condizione delle terre loro. Così, mentre ai servi fu riconosciuta una personalità più larga che nel periodo precedente, poichè essi potevano unirsi regolarmente in matrimonio ed avere figli legittimi, godevano un certo diritto di proprietà sulle loro terre, delle quali non potevano essere spogliati arbitrariamente, trasmettevano i loro beni ai discendenti, potevano far da testimonii in giudizio; nel medesimo tempo, o per consuetudine o per contratto, vennero determinate le prestazioni e le opere da loro dovute. Per consuetudine, poichè in mezzo alla confusione ed alle rivoluzioni del tempo, e di fronte alla posizione che avevano di contro al signore, vivente isolato nei suoi feudi, essi, sopportati da questo, limitarono le loro prestazioni; per patto, perchè spesso i signori, persuasi che la loro condizione economica sarebbe migliorata, quante volte avessero interessati i servi agricoli alla coltura dei campi ed ai profitti di questa, determinarono in atti scritti i servigi e le prestazioni dovute dai proprii servi. In tal modo questi, più che servi, addivennero tributarii verso il signore, le cui terre essi possedevano, e delle quali non potevano essere spogliati, nella stessa guisa che il vassallo non poteva, senza giusta causa, essere privato del feudo dal suo signore.

Questa trasformazione, oltre ad essere fino all'evidenza provata non solo dai documenti delle diverse parti d'Italia, quando si studiino senza preconcetti, ma ancora dai documenti delle altre contrade di Europa, delle quali in questo nostro lavoro ci occupiamo, viene addimostrata dagli scrittori dell'epoca. Il monaco Paolo del monastero di San Pietro di Chartres in Francia, nel redigere, nella seconda metà del secolo XI, il cartolario del monastero, dice che confrontando le carte antiche, conservate nell'archivio e che appartenevano al secolo IX, con lo stato dei coltivatori del suo tempo, trova che tutto è mutato, e che come lo stato nuovo non corrisponde all'antico, così le nuove denominazioni non corrispondono più alle vecchie. « Nam, egli dice, rolli conscripti ab antiquis et in armario nostro nunc reperti, habuisse minime ostendunt illius temporis rusticos has consuetudines in reditibus quas moderni rustici in hoc tempore dinoscuntur habere, neque habent vocabula rerum quos tunc sermo habebat vulgaris » (3).

Adunque la servitù nell'epoca feudale venne sostituita dal villanaggio, che in qualche cartolario prende esplicitamente il nome di *servitus villanica* (4); mentre quelli che appartenevano a questa classe, quelli che erano di simile condizione dicevansi *villani* (5), *ruricolae* (6),

(1) *Costums de Tortosa*, lib. I, rubr. *Dels jueus o catius sarrayns*, c. 2; lib. VI, rubr. *De servus qui fugen*, c. 13.

(2) *Eod.*, lib. VI, rubr. *De servus qui fugen*, c. 12, 14, 17.

(3) *Chartul. S. Petri Cartonensis*, p. 14. Confr. anche p. 48.

(4) *Chartul. S. Salvatoris Rotonensis*, p. 231; *R. neapol. arch. monum.*, 510.

(5) *Const. sicul.*, III, 2, 10; *R. neapol. arch. monum.*, 489; Pirro, *Sicilia sacra*, p. 107, 116, 136, 402-3, ecc.; Muratori, *Antiq. ital.*, I, 618.

(6) *Chart. S. Petri Cartonensis*, p. 36-38.

rustici (1), *manentes* (2), *coloni* (3), *hereditarii accolae* (4), *agricolae* (5), *supersedentes* (6), *famuli* (7), *angarii*, *villici*, *adscriptitii* (8).

Alcuni han voluto distinguere i servi agricoli dell'epoca feudale dai villani; ma una simile opinione non regge, e coloro che la fanno sono stati tratti in inganno, per aver confusi i villani di origine servile (*servitus villanica*) ed i villani liberi, quantunque anche tra queste due specie di villani non esistesse una grande ed accentuata differenza di condizione: chè anzi, come vedremo più in là, spesso essi sono confusi e posti in un sol fascio. La distinzione è posta chiaramente poi da alcune leggi, come dalle Costituzioni sicule (9).

Altri ancora, e tra questi il Pertile (10), han voluto porre una netta distinzione tra villani e rustici, facendo dei primi veri servi della gleba, dei secondi uomini liberi soggetti a prestazioni e servigi (11). Ma anche questa distinzione non regge, poichè, a prescindere che qualche volta, a nostro modo di vedere, la voce *rustici* è usata per indicare i servi agricoli dell'epoca feudale (12), è indubitato che nessuna differenza corresse tra villani e rustici, generalmente parlando, e cioè tra questi ed i villani liberi di origine. Invero, senza fermarci per ora ai documenti, che esamineremo in prosieguo, le Costituzioni sicule non pongono distinzione tra rustici e villani, poichè se alcune volte nominano i rustici, ponendoli immediatamente dopo i borghesi, altre volte nominano i villani, ponendoli pure dopo i borghesi, come quando, nel disporre che i villani non possono essere chiamati a testimoniare contro i conti, soggiungono che possono far da testimoni contro questi soltanto i baroni, i militi ed i borghesi (13).

Per noi adunque i villani non sono che gli antichi servi trasformati, e dai quali, come vedremo, si distinguono sotto diversi punti. Ecco come una preziosa carta del secolo XIII parla al riguardo: « Naïf n'est autre chose que serf e tout soit que toutes créatures dussent être franks selon ley de nature, par constitutions nequidant et de fait de homes sont gens et autres créatures enservies, si come est de bestes en parkes, peson enservés, et oiseaux en cage.

« Servage de home est une subjection issuan de si grand antiquité, que nul frank ceppe ne purra estre trové par humaine remembrance. De Sem et de Japhet son issus les gentiles chrétiens et de Cham les serfs, que les chrétiens poient donner et vendre si come leur autre chatell.

« Nota que villeins ne sont mie serf, car serfs sont dits de garder: Ceux ne poient rien purchaper fors que al oeps lours seigniour: ceux ne savent le vespre de quoy ils serviront le matin. Ceux poient leur seigniours fuger, cipper, enprisonner, batre et chastier à volunté, salve a ceux les vies. Ceux ne doivent sur nè dedire lour seigniour tant come ils trovent, de quoy vivre ni a nul ne liist estre rascevoir sans le grée de leur seigniour, fors que eut félonie et si ces serfs tenent fiefs de lour seigniour est à entendre qu'ils le tiennent de jour en jour à la volonté des seigniours. Villeins sont coltivors de fiefs demorant en villages car de vill est dit villeins, de buorgh bourghois et de citté cittiren. Et de villeins est mencion fait en la chartre de franchises ou est dit que villein ne soit mie si grefement amercié que sa gaigneür ne soit a luy sarve, car de serfs ne fait elle mencion pour cea que ils ount rien en propre à perdre. Et de villeins sont leurs gaigneures appellées villeinage. Et notez que ceux qui sont franks et quites de tout servage devenent enservis par contrats faits parenter seigniour et nenants » (14).

Veramente questa carta intende parlare di villani liberi, che distingue dai servi; ma può ben dirsi che generalmente, e lo vedremo or ora, la stessa differenza correva tra i servi antichi e quelli del periodo feudale, che la carta pone tra servi e villani.

Fattoci così un concetto preciso della novella servitù e dei caratteri principali e più accentuati che la distinguono dall'antica, e posta una certa distinzione tra villani di origine servile e quelli di origine libera, cominciamo ad esaminare, sulla scorta dei documenti, la condizione dei primi.

Lo studio di qualche scrittore dell'epoca addimostra che, anche tra i villani di origine servile, vi fosse una gradazione, poichè alcuni di essi erano più duramente trattati dai loro padroni, occupavano insomma la più bassa condizione dell'epoca. Questo fatto, di cui si hanno

(1) *Chartul. de Belloloco*, 39, 101.

(2) Muratori, *Ant. ital.*, I, 829; *Chartul. S. Salvatoris Rotonens.*, p. 51, 127, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, ecc.; Böhmer, *Acta imperii*, 27, 37.

(3) *Syllabus graecar. membran.*, 106, 167; Pirro, *Sicilia sacra*, 1017; *Chartul. S. Salvat. Rotonens.*, p. 51, 127; Böhmer, op. cit., 30.

(4) *Chartul. S. Salvat. Roton.*, cit.

(5) Pirro, *Sicilia sacra*, 1135; *Chartul. S. Petri Cartonensis*, p. 36-38.

(6) Fantuzzi, *Monum. ravenn.*, V, 66.

(7) Ughelli, *Italia sacra*, VII, 1442, 1444; *Chartul. S. Petri Cartonensis*, p. 371; Böhmer, *Acta imperii*, 23.

(8) *Const. sic.*, II, 2.

(9) *Const. sic.*, III, 2, 3.

(10) Op. cit., §§ 89 e 97.

(11) Confr. Gregorio Rosario, *Consid.*, II, 7.

(12) *Chartul. de Belloloco*, 101; *Chartul. S. Petri Cartonensis*, p. 14.

(13) *Const. sicul.*, II, 37.

(14) Huillard, *Traité sur les coutumes anglo-normandes*, VI, p. 576-79.

traccie, specialmente in Francia, può spiegarsi solo coll'ammettere essersi in qualche luogo più fortemente conservati i ceppi dell'antica servitù; ma qui bisogna osservare che, anche in questi servi, non si scorgono davvero tutti i caratteri degli antichi, e che la consuetudine concorse ad addolcire la loro condizione. D'altra parte nè i cartolarii, nè quei documenti dell'epoca, che io ho potuto avere per le mani, ne offrono servi agricoli in così basso stato che il loro padrone potesse disporre della vita degli stessi, togliere loro tutto ciò che possedevano e producevano, e maltrattarli a suo piacimento, come ne dice il Beaumanoir: « Les uns des serfs sont si souget à lor seignor, que lor sires por penre quanques que ils ont à mort et à vie, et les cors tenir en prison toutes les fois qu'il lor plest, soit à tort, soit à droit, qu'il n'en est tenu à repondre fors à Dieu » (1). Inoltre, a studiare attentamente i documenti dell'epoca, e non solo gl'italiani, ma anche i francesi e di altre contrade dell'Europa occidentale, si vede come i servi agricoli possedevano terre in proprio in modo tale che, pagate le prestazioni dovute, il resto era di loro, nell'istessa guisa che, prestati i giorni di lavoro dovuti al padrone, potevano impiegare il resto del tempo a lavorare i campi, sui quali risedevano, e che erano propri.

215. Per farci una chiara idea della condizione dei villani di origine servile, è uopo che partitamente studiamo nelle leggi e nei documenti di quali diritti essi godevano, quali erano i loro obblighi presso i padroni, e a quali pesi e limitazioni essi per ordinario erano sottoposti.

Cominciamo dai diritti. Essi erano considerati quasi come proprietarii delle terre che avevano dal signore, salve le prestazioni a questo, tanto che potevano financo alienarle, purchè a persone della loro stessa condizione e sottoposte alla medesima autorità (2); che se volevano alienarle ad estranei, dovevano allora richiedere l'espresso consenso del signore (3), altrimenti la vendita avevasi per nulla, come era sempre in tempi più antichi e posteriormente in alcuni luoghi, quando e dove i servi rustici, più fortemente soggetti alla potestà del padrone, non potevano alienare in alcun modo ed a qualunque persona se non col consenso del padrone medesimo (4). Ma, oltre i beni che i villani ripetevano dai signori, essi, per la personalità giuridica in loro fortemente riconosciuta anche dalle leggi, potevano acquistare beni allodiali (5); e potevano venderli, donarli e disporne per testamento, senza richiedere il permesso del loro padrone (6). Chè anzi i cartolarii ci offrono esempii di villani, i quali erano investiti di feudi (7). Se ai villani era dato alienare i loro beni, salvo le limitazioni notate, tanto più essi potevano trasmetterli ai loro eredi (8); sicchè alla morte del villano le terre a lui concesse non ritornavano al padrone. Però venivano chiamati all'eredità quelli soltanto che erano più strettamente legati al defunto, per lo più i soli figliuoli (9); e mancando questi, o gli altri eredi del grado determinato, secondo le diverse consuetudini o concessioni, l'eredità si devolveva al signore (10). Per i beni diciamoli pure allodiali, acquistati dai villani, poi, in molti luoghi era amessa la libera disposizione per atti di ultima volontà, e solo, in mancanza di testamento, la successione era regolata secondo le norme che regolavano quella dei beni tributarii. Call'andare del tempo, però, ed avremo occasione di vederlo in prosieguo, anche quanto al diritto successorio la condizione dei villani migliorò (11).

In forza della personalità giuridica, riconosciuta a coloro che appartenevano alla *servitus villanica*, e per la quale essi, nei contratti ai quali erano facoltati, venivano considerati come gli uomini liberi, fu dato ai villani di fare da testimoni; e noi vediamo come in tale qualità essi assistevano ai contratti, specie a quelli che si stringevano tra persone della loro stessa condizione (12), e per le Costituzioni sicule potevano essere adibiti come testimoni in giudizio, meno contro coloro che appartenevano alla classe più elevata della società feudale (13).

216. Se ai villani era stato riconosciuto un diritto di proprietà, il diritto di successione e l'altro di fare da testimonii, la loro condizione,

---

(1) Beaumanoir, *Coutume de Beauvoisis*, c. 45.

(2) I famuli del monastero dei Santi Ilario e Benedetto di Venezia « habeant... potestatem tenendi, donandi, commutandi vel quicquid eorum voluntati placuerit faciendi tamen in famulato earumdem ecclesiarum nullo contradicente ». Böhmer, *Acta imperii selecta*, Innsbruck 1870, 23, a. 981. Gli uomini di Quarto non potevano alienare le terre avute dalla Canonica di Asti se non ai chierici, agli uomini della stessa terra, od a quelli della terra di Mirabello che dipendevano anch'essi dalla Canonica; *Mon. hist. patr.*, Ch. I, 461, a. 1124. I villani di Montecassino non potevano alienare le terre loro, se non agli altri uomini di San Benedetto; Tosti, op. cit., III, 84.

(3) Gli uomini del Castro Serrano, volendo alienare ad estranei, avevano bisogno del consenso della curia. Muratori, *Antiq. ital.*, II, 35.

(4) *Mon. hist. patr.*, Chap. I, 617; *R. neap. arch. mon.*, 418, 419.

(5) *Chart. mon. S. Petri Cartonen.*, p. 94, 294, 354.

(6) *Const. sic.*, III, 10.

(7) *Chartul. S. Petri Cartonen.*, p. 277, 294.

(8) *Chartul. S. Petri Cartonen.*, p. 277, 507.

(9) Duboin, op. cit., XXII, 510.

(10) Duboin, op. cit., VI 10.

(11) Confr. i documenti riportati in Tosti, loc. cit.; in Cibrario, *Econ.*, I, 80, nel *Lib. jur. reip. [illegible]son.*, II, 130; in Böhmer, loc cit.; in Rumohr, op. cit., p. 24, ecc.

(12) *Chartul. S. Petri Cartonen.*, p. 335; Ughelli, *Ital. sacra*, VII, 1442-44.

(13) *Constit. sic.*, II, 37

anche in rapporto ai diritti del signore, doveva essere di molto migliorata di fronte a quella degli antichi servi. Prima di entrare a discorrere partitamente dei rapporti dei villani con i loro padroni, a dare una sommaria e chiara idea di questo rapporto, ci serviamo delle parole di un documento del 1279, che, meglio di altri da noi esaminati, riproduce la condizione del villano: « Andreas Heliae de Georgio, dice la carta, habitator Golisani venit ad praesentiam venerabilis patris et domini Johannis Cephaludensis episcopi, et coram ipso domino episcopo cum magna contritione in terris prostratus apud Cephaludem in curia ipsius domini episcopi misericordiam et veniam petiit ab ipso domino episcopo hoc modo dicens: Domine, ego Andreas Heliae de Georgio filius et haeres legitimus quondam Heliae de Georgio villani, venio ad vos dominum meum cui teneor tanquam villanus in omnibus obedire et ratione mei villanagii vobis et successoribus vestris iura debita a me devote et fideliter exibere, agnoscens Cephaludensem ecclesiam et vos ratione ipsius ecclesiae dominum meum et in me habere vestrum dominium et potestatem, quam domini habere debent in villanis suis: supplico dominationi vestrae quantum possum humiliter et devote ut de eo quod olim ratione meae simplicitatis et temerariae praesumptionis contendebam quaestioni et actioni motae contra me in judicio per procuratorem vestrum in curia domini Adde... Regni Siciliae Marescalchi et per totam Siciliam vicarii generalis, per quam peti faciebatis me tanquam villanum vestrae potestatis et ecclesiae vestrae ac dominio submitti, et de eo quod contra voluntatem vestram me gerebam pro libero, et negabam me fore vestrum et ecclesiae villanum cum ad praesens confiteur; et est verum quod ego sum villanus Cephaludensis ecclesiae et vester, et teneor mei ratione villanagii et ratione meae personae ipsi ecclesiae et vobis obedire in omnibus et solvere annuatim certis festis et temporibus certam pecuniae, gallinarum et ovium quantitatem, nec non teneor vobis et ecclesiae vestrae praestare annuatim certas operas angarias et perangarias, sicut alii villani vestrae ecclesiae et pater meus consueverunt praestare, dignetur si placet mihi vestro servo parcere et indulgere de excessibus superdictis, confetendo omnia peaemissa per me dicta et certa mea coscientia et voluntate, quia ita scio rei veritatem esse et paratus sum tanquam villanus praestare in manibus vestris debitum et corporale fidelitatis iuramentum » (1).

Il rapporto di villanaggio adunque era un rapporto personale e reale. Come rapporto personale esso rileva ancora in parte dall' antica servitù, di cui era una trasformazione. Ed è però che il padrone poteva vendere i villani, sia insieme ai fondi che coltivavano, sia separatamente, e nella stessa guisa poteva ancora donarli, disporne per testamento ed in generale alienarli. Ciò avveniva, anche in quei luoghi dove la condizione dei villani era migliore che altrove, e di esempii di simili alienazioni sono ripiene le carte sia italiane, sia degli altri luoghi. Veramente essi per lo più venivano alienati insieme alle terre che coltivavano (2); ma non mancano esempii di villani alienati separatamente dai fondi cui erano addetti, nella stessa guisa che si vendevano gli antichi servi (3).

Il padrone come aveva un diritto di proprietà sui villani, così lo aveva sui nati da questi, ancorchè l' altro coniuge fosse stato di condizione libera, donde venne la massima che il figlio seguisse la condizione del genitore di condizione più bassa (*Das Kind folgt der argen Hand*), massima riconosciuta dalle consuetudini (4), quan-

(1) Gregorio Rosario, op. cit., c. VII, nota 4.

(2) Re Ruggiero dona alla nutrice Adelina un fondo con cinque villani (a. 1136). E lo stesso re alla chiesa di Scilla dona la Roccella « ... cum villanis qui sunt in ea » (a. 1411). *Syllabus graecorum membranorum*, 117, 139. Il conte Ruggiero conferma alla chiesa di Catania tutte le terre « sive sint illuc possessiones in villanis sive in terrenis hereditatibus » (a. 1091), Pirro, op. cit., p. 523. Gonfrido di Ragusa, figlio del conte Ruggiero, dona alla stessa chiesa alcune terre con i villani (a. 1120), Pirro op. cit., p. 525; ed Adelalia, nipote del re Ruggiero, una chiesa con tutte le terre pertinenti e con i villani (a. 1134), Pirro, op. cit., p. 528. Guglielmo II largisce alla chiesa di Palermo il casale di Bayda con le terre e con i villani descritti nella platea (a. 1177), Pirro, op cit., p. 107; ed alla chiesa di Girgenti la chiesa detta di S. Gregorio con i villani (a. 1177). Pirro, op. cit., p. 702. In altro diploma dello stesso re alla chiesa di santa Maria Maddalena di Giosafatte di Messina si legge: « Item in eodem Castro villanis ... cum possessionibus suis sicut a Sistatracio illi monasterio tradita sunt » (a. 1076), Pirro, op. cit., p. 1124. L'imperatore Federico alla chiesa di Palermo conferma « ... casalem Galli cum villanis tam ab ipsa imperatrice concessis, quam illis quos ibi tenuit ecclesia ab antiquo... Villanos quoque et praedia apud Munzilvisuph cum omni iure et tenimentis eorum ... omnes villanos et possessiones... » (a. 1211), Pirro, op. cit., p. 136; ed alla chiesa di Messina parecchi casali con i villani (a. 1211), Pirro, op. cit., p. 402-3. Per le altre contrade veggansi *Mon. hist. patr.*, Ch. I, 272, 274; Fantuzzi, op. cit., IV, 14; Ughelli, *Italia sacra*, VII, 1094; *Cod. dipl. Sardiniae*, sec. XII, 16; *Chartul. S. Petri Cartonensis*, p. 174; Florez, *España sagrada*, t. XVI, app. 13; t. XVIII, app. 5, 8, 17, 21; Littleton, sez. 181; *Leg. Guill. reg.*, 65.

(3) Il conte Ruggiero alla chiesa di Traina dona dieci villani (a. 1082), Pirro, op. cit., p. 435. Rocca, figlia di Ruggiero di Bernavilla e vedova di Guglielmo di Creun, restituisce alla chiesa di Girgenti i villani che il padre di lei aveva a questa donati (a. 1142), Pirro, op. cit., p. 638. Tal Pietro Marchisi vende al monastero di S. Niccolò fuori porta di Palermo quattro villani per il prezzo di duecento tari e di un cavallo (a. 1143), Morso, *Palermo antica*, p. 344-45. Veggasi anche *Chartul. S. Petri Cartonensis*, p. 179; *Etabliss. de S. Louis*, I, 116.

(4) *Sächs. Landr.*, III, 73; *Sachs. Weichb.*, III. c. 3, 10; *Cout. buorbonn.*, art. 199; *Cout. Nivern.*, c. 8, art. 29; confr. *Chartul. S. Petri Carton.*, p. 171; Pertz, *Leg.*, II, 439; Huillard-Breholl., op. cit., I, 876; *Stat. Veronae* (1228),

tunque in alcuni luoghi fosse ammessa l'altra massima, che cioè il figlio seguisse sempre la condizione della madre (1), ed in altri quella del padre (2). In Inghilterra una legge di Enrico I proclamò la massima che la prole dovesse sempre seguire la condizione del padre (*semper a patre non a matre generationis ordo texitur*)(3), la quale è seguita da scrittori posteriori (4), quantunque il Glanville accolga la massima tedesca. Il Phillips cerca torre la contraddizione tra la legge di Enrico I e la massima di Glanville, coll'interpretare la legge di quel sovrano nel senso che il padrone potesse, volendolo, dare alla prole la condizione del padre (5), ma, come vedesi, questa interpretazione è forzata (6).

Dato il diritto del padrone sui villani e sui figli di questi, doveva avvenire che, quando si univano in matrimonio due villani appartenenti a diversi signori, i figli si dividessero tra questi (7), quantunque in alcuni luoghi si dessero in mancanza di patti al padrone della madre (8), altrove a quello del padre (9); ed è però che i signori, nel dare il loro consenso a simili matrimonii, solessero determinare i patti da seguire nella divisione della prole (10). Ciò solo quando trattavasi di prole legittima, poichè per i figli spurii vigeva generalmente il principio che fossero sempre liberi (11).

Era tanto accentuato in alcuni luoghi il diritto di proprietà del signore sui suoi villani, che il padrone della villana maritata ad un uomo libero pretendesse di asservire anche questo, considerandolo come proprio villano, almeno durante il matrimonio (12); e viceversa, nel caso che una donna libera si fosse unita in matrimonio ad un villano (13).

Altro effetto del diritto di proprietà, che il padrone aveva sui suoi villani, si era che, in caso di fuga di questi, quegli potesse inseguirli e ricondurli con la forza nei suoi dominii. L'imperatrice Costanza, dietro istanza del notaio Rainaldo che teneva un casale dalla chiesa di Palermo, ed il quale si lagnava che alcuni baroni e bajuli di Calabria ritenevano ingiustamente i suoi villani, ordina che gli siano restituiti. « Quoniam, dice il diploma, ea quae a progenitoribus nostris Ecclesiis Dei pia devotione collata sunt, violenter ab aliquo non patimur detineri, ipsi notario Raynaldo dedimus potestatem, ut ubicumque vel apud quemcumque predictos villanos seu filios vel discendentes eorum, nec non excadencias et ipsorum aporia invenit liceat ei ex auctoritate magnitudinis nostrae capere et ad demanium jam dictae Panorm. Ecclesiae revocare » (14). Inoltre, in caso di fuga dei villani, tutti i beni appartenenti ai fuggitivi ricadevano al signore, che ne poteva prendere tutti i frutti (15). Da questo diritto nel padrone di poter perseguitare i suoi villani, questi si dissero in Francia *de poursuite*. Alcune volte poi si concedeva, per lo più a chiese e monasteri, il diritto di poter ospitare nelle proprie terre un certo numero di villani, i quali quindi non potevano essere colla forza presi. Così Ruggiero concedeva ai monaci di santa Maria di Gala « ospitari intus praefatos terminos positos homines liberos et villanos » (16). Ed alla chiesa di san Michele Arcangelo era lecito « hospitari quindecim villanos extraneos in eodem casali (Patruum) » (17).

Alcune volte i villani dipendevano da due padroni, e dovevano quindi prestazioni e servizii agli uni ed agli altri. Così, per esempio, nell'elenco dei dipendenti del monastero di san Leonzio si trova un Pantaleone, il quale « tributarius est communitatis Hieracensis et commoratur in terra ecclesiae et quidquid habet ab esclesia habet »; un « Basilius Canacus homo Roberti Argnei qui solvit ipsi ius hospitii »; un « Ursus de Aëta... *villanus* Psilliochi, solvit ipsi ius hospitii » (18).

Il diritto di proprietà che il signore aveva sui suoi servi villani faceva sì che questi potessero venir pignorati per i debiti del signore, ond'è che i villani ebbero cura di indurre il loro signore a dichiarare nelle concessioni che i debiti contratti da lui, da lui dovessero essere pagati (19).

c. 47: Muratori, *Antiq. ital.*, I, 811, 815; *Mon. hist. patr.*, Chart. II, 197, 199, 203.

(1) *Cout. de Meaux*, art. 79; *Cout. de Bar*, art. 72; *Const. Friul.* (1429), 176.

(2) *Cout. de Bourgogne*, c. 9, art. 3; *Stat. Florentiae*, I, 386.

(3) *Leges Henrici I*, c. 77. La massima non è contraddetta dall'altro passo della medesima legge dove si legge: « ... vitulus autem matris est, cuiuscumque taurus alluserit », poichè questo passo suppone che il figlio sia nato da due villani di diversi padroni, e dice che, in mancanza di altri figli, il nato si appartenga al padrone della madre.

(4) Littleton, sez. 187; Fortescue, *De laudibus legum angliae*, c. 4.

(5) Phillips, *Englisch Reichs und Rechtsgeschichte*, II, p. 169.

(6) Confr. Glasson, op. cit., II, p. 240.

(7) Glanville, lib. V, cap. 6, § 3.

(8) *Cap. 803*, c. 1, *Sentenz. imp. 222*, in Pertz, *Leg.*, II, 249.

(9) Muratori, *Ant. ital.*, I, 811.

(10) *Chartul. S. Petri Carton.*, p. 328 *Cod. diplom. sard.*, 224; *Cod. Wang.*, 278; confr. Liruti, op. cit., 170-72.

(11) Littleton, sez. 188.

(12) *Chartul. S. Petri Carton.*, p. 171, 328; Verci, *Trev.*, 14.

(13) *Chartul. S. Petri Carton.*, p. 296; Huillard-Breh., op. cit., II, 99; Muratori, *Antiq. ital.*, I, 811.

(14) Pirro, *Sicilia sacra*, p. 116-17.

(15) *Const. sic.*, III, 6; Huillard-Breh., op. cit., II, 383; Dom. Morice. *Histoire de Bretagne*, II, p. CLXXIII; *Chartul. S. Salvator Rotonensis*, p. 210; *Stat. Ravenna*, 45, 47; *Stat. Parma* (1255), p. 56; Seignabos, *Le régime féodale en Bourgogne*, lib. II, c. 1.

(16) Pirro, op. cit., p. 1120.

(17) Pirro, op. cit., p. 1128.

(18) *Syllabus graecarum membranarum*, app. 6.

(19) Tosti, op. cit., II, 199; confr. Pertile, op. e loc. cit., p. 42.

Un' altra conseguenza del rapporto personale, che, come rilevasi dal documento siculo più sopra riportato, fermavasi col giuramento di fedeltà, si era che i villani sia dell'uno che dell'altro sesso non potessero maritarsi fuori il territorio della signoria senza il beneplacito del signore (1). Per quest' altro diritto i villani dicevansi *de formariage*. Chè anzi in alcuni luoghi non potevano maritare le loro figlie senza il consenso del signore (2).

Per lo stesso rapporto personale, che li vincolava verso il signore, i villani non potevano senza il consenso di questo, prendere gli ordini sacri, e ciò era espressamente determinato dalle leggi (3) e dalle consuetudini (4): nè potevano essere investiti di qualsiasi onore (5), nè entrare in rapporti di vassallaggio con altri (6).

Infine, in forza del rapporto personale, ed in riconoscimento quasi del diritto che il signore aveva sopra le loro persone, i villani pagavano una tassa, o imposta, o testatico, o capitazione (7), dalla quale essi prendevano anche il nome di *capatici* (8), ovvero di *servi per capitudinem* (9), od anche *proprii de corpore* (10). Come vedesi, questa imposta personale era simile a quella che pagavano gli aldii, e forse da quest'ultima originossi.

Ma, come dicevamo, i villani erano stretti verso i loro padroni anche con un vincolo reale, il quale si originava dalle terre possedute da essi, e che ripetevano dal loro padrone. Noi abbiamo già visto come ai villani fosse riconosciuto un diritto di proprietà su queste terre, e più sui frutti di esse, salvo le dovute prestazioni. Ora diciamo come essi erano in certo qual modo ligati a queste terre, dalle quali s'informava la loro condizione sociale; ma, come gli antichi servi, e lo si è innanzi detto, essi potevano alienarle a quelli della famiglia del signore. Che se essi venivano alienati insieme alle terre, ciò dipendeva, più che dal principio essere i villani ligati al suolo che coltivavano, dalla consuetudine invalsa, che cioè i villani non potessero venire spogliati delle terre loro, che tramandavano ai discendenti. È vero che in alcuni luoghi, come nella Spagna, e più particolarmente nella Castiglia, era dato al signore spogliare i suoi coloni di tutti i loro beni, senza che questi potessero reclamare (11), principio che vigeva anche in Inghilterra (12). Ma è da osservare che le *Partidas* riconoscono la proprietà dei lavoratori sulle terre da loro coltivate (13), salvo le prestazioni dovute al signore (14), e che tale diritto venne sempre più riconosciuto e più fortemente tutelato da altre leggi posteriori (15); mentre anche ai tempi della formazione del Fuero vecchio di Castiglia, vi erano alcuni coltivatori, la cui condizione era migliore, poichè essi non potevano essere impunemente spogliati dei beni che possedevano (16). Ed in Inghilterra, se il villano arrivava ad alienare le terre possedute, l'alienazione non era per ciò nulla, ed il signore non poteva spogliarne l'acquirente (17). Però, se il diritto dei villani veniva sempre più riconosciuto, non era per certo negato il diritto del signore sulle stesse terre, ond'è che egli, quale domino diretto, poteva alienarle, e con esse quindi i villani; sicchè ben può dirsi come, più che di vere e proprie alienazioni di terre, si trattasse di alienazioni delle prestazioni che su queste terre erano dovute dai coltivatori.

Uno degli effetti di questo speciale rapporto reale che correva tra il signore ed il villano si era che, morendo questo, il diritto di quello risorgesse in tutta la sua pienezza. Però anche qui le cause più sopra esposte influirono a migliorare la condizione dei figli del villano; e, mentre fu riconosciuto a questi un diritto di

(1) *Chartul. monast. de Belloloco*, 101: « Homines vero de terra S. Petri non accipiant mulieres extraneas de foris dum in ipsa curte inveniri poterint esse feminae cum quibus jungantur. Similiter et de foeminis sit dum in ipsa curte inventi fuerint homines cum quibus iungantur legaliter... Et si rusticus fecerit sine consilio eorum (del giudice o del vicario) legem suam emendet et ipse homo aut femina in ipsa terra revertatur illic ubi ipsi elegerint sine banzia ». *Chartul. ecclesiae parisiensis*, I, 173. « Hec autem sunt consuetudines istorum hominum... Si maritaverint se extra familiam episcopi vel comitis sine consensu episcopi, ipsi et res eorum sunt in forisfacto episcopi, et escheementa sunt episcopi ».

(2) Huillard-Breh., op. cit., II, 381: « Nullus villanus, quum habebat unicam filiam, et si plures habebat non audebat eas maritare sine mandato dominorum ». Huillard-Breh., II, 213: « Liceat autem eisdem hominibus seu villanis filias suas dare in uxores quibus voluerint, accepta tamen prius licentia et salvis rationibus quas monasterio proinde dare debent secundum consuetudinem villanorum ».

(3) *Const. sic.*, III, 2; *Leges Guillelm. reg.*, 68; *Cost. del vescovo di Ferrara del 1232*, in Muratori, *Ant. ital.*, I, 829.

(4) Dom. Morice, loc. cit.; Ughelli, op. cit., VII, 1122; Huillard-Breholles, op. cit., II, 381.

(5) Duboin, op. cit., VI, 10; Cibrario, *Istit.*, 17.

(6) Confr. Pertile, op. cit., § 89, nota 28.

(7) *Chartul. S. Petri Cartonensis*, p. 91, 275, 276, 711.

(8) *Chartul. S. Petri Cartonensis*, p. 43.

(9) Rumhor, op. cit., p. 31 seg.

(10) *Const. sic.*, III, 2, 3.

(11) *Fuero viejo de Castilla*, lib. I, tit. 6.

(12) Littleton, sez. 172, 177.

(13) *Partidas*, parte 5, tit. 25, legge 3: « Behetria tanto quiere decir como heredamiento que es suyo, quito de aquel que vive en él, é puede recibir por senor á quien quisiere, que mejar le faga ».

(14) *Fuero viejo de Castilla*, lib. I, tit. 8, legge 1: « Esto es fuero de Castilla, en razon de la behetría, cuyos fueren los vassallos, el dia de s. Juan han de llevar las infurciones dese ano ».

(15) *Fuero viejo de Castilla*, lib. I, tit. 6.

(16) *Partidas*, parte IV, tit. 24, legge 3; *Ordenamientos de Alcalá*, tit. 32, legge 13: « Ningun senor que toviere la behetría non les puede facer fuerza, nin tuerto (ai coloni) mas de cuanto son aforados ».

(17) Littleton, loc. cit.

successione, e lo abbiamo già visto, fu imposto all'erede di riscattare quasi l'eredità del defunto dal padrone, pagando un diritto (1), che prendeva diversi nomi, dicendosi per lo più *mortuario*, come in Italia, in Francia ed altrove (2), o *relevio* (3), ovvero, come nella Spagna, *mincion* o *luctuosa* (4). Che se il villano moriva senza figli, allora, per lo più, l'eredità si devolveva al signore (5), salvo per quei beni pei quali era, in alcuni luoghi ed in diversa misura, dato al villano di testare. Ecco perchè i villani dicevansi ancora *di manomorta* (*de mainmorte* o *mainmortables*).

217. Delle prestazioni e servizii, che erano dovuti dai villani, alcuni derivavano dal rapporto personale, altri dal rapporto reale, quantunque una molto netta distinzione tra gli uni e gli altri non possa, credo io, porsi esattamente.

I servizii personali dovuti dai villani erano per certo una conseguenza del rapporto personale che li univa al signore. Tali servizii erano di diverse specie; ma, fin dal periodo precedente, come abbiamo avuto occasione di vedere, per lo più consistevano in lavori campestri, senza che per altro ne mancassero di altra specie, oltre i pubblici attestati di ossequio, che dovevano al signore, quante volte se ne fosse presentata l'occasione (6). Generalmente i villani, quando la necessità lo richiedeva, prestavano opere straordinarie, come ad esempio, allorchè il signore costruiva un edifizio, poichè essi dovevano tagliare le legna necessarie all'edificio da costruirsi, cuocere la calce e cavare le pietre (7), servigii che, come già abbiamo visto, prestavano anche i servi agricoli nel periodo carolingio; spesso avevano pure l'obbligo di fare da messi ai loro padroni (8), uso anch'esso antico, come dai poliptici che abbiamo avuto occasione di esaminare nel capitolo precedente; e per lo più, oltre l'obbligo di portare i censi dovuti in natura fino al cellario del signore, erano tenuti a trasportare, sia per terra che per acqua, i prodotti e le altre cose del signore (9), al quale od alla persona che questi mandava in sua vece, dovevano alloggio e mantenimento (10). Inoltre, essi prestavano anche servizii militari, facendo la guardia al castello ed ai dominii del signore, andando in oste, e facendo cavalcate (11); erano tanti infine i servizii da essi dovuti, che si arrivava financo a pretendere da loro che facessero tacere le rane nei fossati dei castelli, battendone l'acqua (12).

Ma, come dicevamo, da per tutto dove erano villani e servi agricoli le prestazioni personali consistevano in opere agricole, che si prestavano in tempi determinati, come quando si aravano i fondi, o si faceva la maggese, o si zappava, alla semina, alla mietitura, alla vendemmia, alla raccolta delle ulive e via. Queste opere si prestavano, tanto in Italia che altrove, o a braccia, e ciò per lo più da quelli che non avevano animali, ovvero con bovi o cavalli da coloro che ne avevano (13), e noi già abbiamo visto che simili prestazioni erano in uso fin dal periodo

(1) Confr. Doniol, *Histoire des classes rurales*, lib. II, c. 1, 2, 3.

(2) *Cout. d'Aoste*, II, 15; Huillard-Breholl., I, 387. In Germania dicevasi *Besthaupt* o *Wahl*. Confr. Kindlinger, *Geschichte der deutschen Hörigkeit*, Berlin 1819.

(3) *Leges Guillelmi regis*, c. 29.

(4) Confr. Sampere, *Historia del derecho español*, p. 145. Ecco come dice il fuero di Castiglia: « Quando muere el vasallo, quier fidalgo, ó hotro homo, ha á dar à suo sennor de los ganados que avier una cabeza de los mayores que avier, é à esto dicen *mincion* ».

(5) Duboin, op. cit., VI, 10; XXII, 510. Confr. Gasquet, op. cit., II, p. 280.

(6) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 733; *Antiq. ital.*, I, 811; Liruti, p. 208.

(7) Lupi, *Cod. dipl. berg.*, II, 45: « ... nec non et lapides et tabulam et calcinam ad domas ipsorum dominorum construendas... et similiter opera personarum ad fodiendas lapides et incidenda ligna ». Rumhor, op. cit., p. 33: « Et facere ligna et palas cum aliis villanis... et dare operas ad fornellos et calcinaria ».

(8) Muratori, *Antiq. ital.*, II, 973; Porro, *Cod. dipl. longob.*, 419.

(9) Huillard-Breh., II, 381: « ... et ut in barchis eorum aut ab ipsis villanis pecunia sua conductis deferent vinum vendendum usque ad Amalphiam ». Lupi, *Cod. dipl. berg.*, II, 945. Leuckfeld, *Antiq. soeldens.*, p. 245, dove si legge che i manenti del monastero di Neustadt potevano, pagando 20 denari, esimersi dai servizii personali, eccetto « vehitione vini et frumenti undecumque in usum fratruum eorumque portatione in granarium et cellarium ».

(10) Rumhor, cit.; Murat., *Antiq. ital.*, I, 811: « et serviebant eis (i canonici di Ferrara che andavano in casa dei loro coloni) in concertione facienda et danda, in lectis faciendis et discalciandis domis ». *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 733: « ... et pastum unum uno homini tantum tempore, vindimiarum largiter et honorifice ».

(11) *Delizie degli eruditi toscani*, X, 208.

(12) Grimm, *R. A.*, p. 355. I servizii potevano essere svariati e spesso non si determinavano. In un documento spagnuolo del 956, contenente una donazione di Ordonio II alla chiesa minduniense (di Mondanedo), si legge: « et quadraginta homines tributarii qui reddunt per unum diem oprum... et alium servitium frequenter exolvant... », Florez, *España sagrada*, XIII, app. 6.

(13) Greg. Rosario, op. cit., c. VI, nota 18: « Item sunt ex dictis villanis personae decem habentes boves, qui reddunt curiae annuatim cum pariclis et personis eorum tempore seminandi dietas decem... ceteri autem villani reddunt curiae annuatim pro angaria dietas trecentos viginti novem, videlicet in seminando, zappuliando, maisando et aptando vineas... et tempore metendi reddunt dicti villani dietas sexaginta ». *R. neap. arch. monum.*, 564: « ... et unusquisque eorum det sex operas ad metendum, et sex ad seminandum qui habuerit unum par de bobus, et qui habuerit iumentum unum det quattuor operas ad seminandum ». Pirro, *Sicilia sacra*, p. 139: Ruggiero dona al monastero dei Santi Pietro e Paolo di Agro il vico Agrilla « cum omnibus hominibus in ipso abitantibus, ut faciant servitia necessaria monasterio, ubicumque sint, ut ab eis poscere debitum servitium videlicet angariam, schariscam pro effodiendo, metendo quidam dietas viginti quatuor, in

carolingio, e come già in sul cadere dell'impero franco il numero di esse fosse determinato. Nel periodo feudale non può dirsi più che i villani debbano prestare opere ad arbitrio del signore, poichè questi, sia spontaneamente, sia per le pretese affacciate dai villani medesimi, determinarono il numero dei giorni di lavoro dovuti, e le epoche in cui questi dovevano essere prestati (1). Però non sempre dalle carte, che ne parlano di villani, possonsi desumere le consuetudini invalse o i patti fermati circa le prestazioni di opere personali, perchè spesso parlano in generale di *angarie e perangarie*. Così quell'Andrea Elia di Giorgio, che riconosce essere villano della chiesa di Cefalù, dice: « Nec non teneor vobis et ecclesiae vestrae praestare annuatim certas operas angarias et perangarias sicut alii villani » (2).

In alcuni luoghi i villani o manenti potevano esimersi dalla prestazione di servizii manuali, pagando un tanto o l'equivalente; così i manenti del monastero di Neustadt, pagando 20 danari, erano dispensati da tutti i servigi meno da quello di portare il grano ed il vino nel granaio e nel cellario del monastero (3). E credo che quei documenti siculi, dove ad ogni giornata di lavoro si dà un valore, debbano essere interpretati nel senso che i villani, pagando l'equivalente, potessero esimersi dal prestar personalmente le opere dovute. Così in un documento del 1249 si legge: « ... personae decem habentes boves qui reddunt curiae annuatim cum pariclis et personis eorum tempore seminandi dietas decem, estimatas tamen grana septem minus tertia pro qualibet dieta qui sunt ad idem pondus tareni tres et tertia. Ceteri autem villani reddunt curiae annuatim dietas trecentas viginti novem... estimatas ana dietas decem pro tareno uno, qui sunt ad idem pondus tareni auri triginta duo et grana decem et octo, et tempore metendi reddunt dicti villani dietas saxaginta extimata ana dieta quattuor pro tareno 1 qui sunt ad idem pondus tareni 14 et grana 5 » (4). Ed in altro documento del 1262: « Census ... consistens in pecunia et operibus statutis ad rationem de operibus tribus pro tareno uno » (5).

218. Ma se questi servigii personali erano dovuti in forza del rapporto personale principalmente, le prestazioni in denaro od in generi che i villani corrispondevano ai signori, erano dovute se si fa eccezione di quella specie di testatico, del quale innanzi abbiamo discorso, in forza del rapporto reale, originantesi dalle terre coltivate in proprio dai villani ed appartenenti al signore. Però vi erano le taglie, le quali possono ben dirsi un effetto tanto del rapporto personale che del reale, e le quali qualche volta confondevansi col capatico, quando cioè erano fisse (6). Nei primi tempi del periodo feudale, specie in Francia, ed anche in qualche luogo d'Italia (7), i villani erano tagliabili a volontà del loro signore, sicchè questi potesse imporre taglie quando e nella misura che credeva. Ma questa facoltà dei padroni era interpretata in senso restrittivo, e cioè che il signore potesse imporre taglie a suo piacimento, ma in modo ragionevole e senza tirannia, ond'è che nella maggior parte dei costumi francesi era detto che il signore nell'imporre tali taglie dovesse consultare tre o quattro buoni uomini del luogo, i quali conoscessero le condizioni economiche dei villani e i prodotti che ciascuno di questi aveva nell'anno ricavato dai fondi da lui coltivati (8). Però con l'andare del tempo in forza della consuetudine, le taglie addivennero fisse (9): e così i censuali del monastero di Neustadt pagavano tre danari nel giorno dell'Assunzione, e, se qualcuno trascurava di pagare per tre anni, era determinato che prestasse servizii quotidianamente (quotidiane servit et iuri subiacebi) (10). Molti villani poi, anche per contratto, si obbligarono a pagare una taglia fissa per ogni anno (11). In alcuni luoghi le taglie prendevano il nome di adiutorii, quando s'imponevano in date occasioni, come per nozze, per una compra che doveva fare il signore, e via (12).

Le altre prestazioni in genere, che i villani

seminando quidlibet par bovum duodecim dies ». *Chartulario S. Petri Cartonensis*, p. 711-12: « ... corveias bis in anno videlicet illi qui habebunt equos, videlicet unam corveiam in mense maio et aliam in garetis ». Per la Germania confr. Leuckfeld, op. e loc cit., e *Diritto di vassallaggio di Worms*, art. 16, 22. Nella Spagna pel Fuero di Toledo, i lavoratori, col pagare una decima dei prodotti loro al sovrano, erano dispensati dal prestare giornate di lavoro e di più da altre prestazioni (*serna, fonsadera, vijilia*). Anche in Inghilterra erano i villani tenuti a servizii personali svariati, che anzi, secondo ne dice il Bracton (lib. IV, c. 28), essi erano indeterminati e però abbandonati al libito dei padroni. « Ille qui tenet in villenagio faciet quidquid ei praeceptum fuerit, nec sciet sero quid facere debet in crastino, et semper tenebitur ad incerta ». Anche in Inghilterra però, mercè la consuetudine, le concessioni ed i patti, i servizii si andarono determinando.

(1) Veggasi nota precedente; confr. anche i poliptici di Santa Giulia di Brescia e di Saint Bertin esaminati nel capitolo precedente, e Huillard-Breh., II, 212, 38, 1.

(2) Greg. Rosario, op. cit., cap. VII, nota 4.

(3) Leuckfeld, *Antiq. soeldens.*, p. 245.

(4) Greg. Rosario, op. cit., c. VI, nota 18.

(5) Greg. Rosario, op. cit., c. VI, nota 19.

(6) *Chartul. mon. S. Petri Carton.*, p. 703; confr. Warnkönig, *Franz. Rechtsgesch.*, II, 145; Gasquet, op. cit., II, 279.

(7) *Stat. Parma*, 1255, p. 340.

(8) Pasquier, *Les recherches de la France*, lib. IV, cap. 5.

(9) Confr. *Stat. Parma*, cit.

(10) Leuchfeld, op. e loc. cit.

(11) Gasquet, op. e loc. cit.

(12) Lupi, *Cod. dipl. berg.*, II, 945: « ... fodrum quo tempore placebat, adiutorium nuptiarum, sponsalium atque emptionum et ad hostem pergendum unusquisque per castellantiam denarios 6 in anno ». Muratori, *Ant. ital.*, II,

dovevano al signore erano riconoscimento dell'alto dominio di questo sui fondi da loro coltivati, un tributo, un censo, che, a seconda dei luoghi e della coltura dei fondi, consisteva in grano, orzo, fieno, vino, olio, lino, maiali, galline, e via. Così leggesi in una carta sicula del 1153 che i villani dovessero un censo, una parte del vino e dell'olio che raccoglievano (1), in altra del 1249 che dovessero frumento, galline ed uova (2), ed in altra del 1039 che dovessero galline, la decima delle capre e dei maiali, ed al tempo di vendemmia ciascuno un cerchio (3). Gli uomini di San Severino, i quali però a noi non sembrano villani di origine servile, dovevano un tributo in danaro proporzionato alle loro sostanze, una spalla di maiale, quando ne uccidevano, e, non uccidendone, una gallina; che se il villano aveva quindici maiali, ne doveva uno, se quindici pecore, una (4). I villici di Calusco, come da una carta del 1130, prestavano polli, fieno, grano, erbe (5); quelli di Arona, come da una carta del 1202, polli, grano, vino (6); i villani dipendenti da Santo Stefano del bosco davano danaro, frumento, olio, vino (7); i manenti di alcune terre del Ravennate pagavano terratico, e davano lino, vino ed altro (8). Gli uomini di Abonville, in Francia, dipendenti dal monastero di Saint Père de Chartres, ma che però erano liberi, tanto che, venuti a litigio col monastero che li affermava servi, costrinsero questo a riconoscerli per liberi, pagavano un tributo in danaro e poi censi in natura e decime (9). I rustici del monastero di Beaulieu, dei quali però alcuni, secondo noi, erano liberi, dovevano frumento, fieno, avena, orzo (10) I tributarii della valle di Jomes dipendevano dalla chiesa di Mondañedo, nella Spagna, davano un ariete ogni anno e del

95: « ... Olim quando curia ibat in exercitum recipiebat ab hominibus Serronis sex castratos, sed modo debet ab eis recipere annuatim 20 solid. proven. pro castratis ipsis sive vadat in exercitum sive non, quia ita fuit ordinatum inter curiam et ipsos ». Huillard-Breh., II, 213: « Item quia villani militum praestant eis adiutorium pro arfro ad servitium d. Imperatoris ».

(1) Ughelli, *Italia sacra*, VIII, 2, p. 32: « Concedimus praefato monasterio in terra nostra Mesanii villanos octuaginta demanios nostros qui reddunt singulis annis in duabus datis 140 michelatas et centum miliarenses et quartam musti vinearum suarum et herbaticum cum terris suis et pernarium leporis et quartam partem de fructu olivarum suarum et de ipsis hominibus et ab eis descendentibus perpetuo habere legem et plasiam, sicut a suis hominibus et villanis ».

(2) Greg. Rosario, op. cit., c. VI, nota 18: « Dicti villani reddunt curiae annuatim ad mensuram generalem frumenti salmas decem et octo et tertiam estimatas auri tarenos quinque pro qualibet salma frumenti, et de ordeo auri tarenos duos et dimidium pro qualibet salma ... Item reddunt annuatim gallinas 14 estimatas tarenos auri 2 et gr. 16 et ova 140 estimata gram 10 ».

(3) Pirro, op. cit., p. 1039: Gli uomini di Agrilla dovevano « duas gallinas in festivitatibus Nativitatis Christi et Paschae, decimam omnium caprarum et porcorum suorum... ac etiam in tempore vindemmiarum quilibet offerat unum circulum pro vegetibus ipsius monasterii ».

(4) *R. neap. arch. mon.*, 564, a. 1116: « ... qui habuerit unum par bobus det in nativitate domini viginti denarios et viginti denarios det in pasca, et qui habet unum bovem det in nativitate decem denarios et in pasca decem, et qui habet iumentum unum similiter et qui habet iumentum et bovum unum det sicut ille qui habuerit duos boves, et qui habuerit duos asinos det in nativitate quatuordecim denarios et in pasca similiter, et qui habet asinum unum det in nativitate denarios septem et in pasca septem foditor vero det in nativitate denarios quattuor et totidem in pasca... et qui habuerit unum par de bobus det pro terratico duos modios grani et duos modios ordei et qui habet unum bobem det unum modium grani et unum modium ordei, ecc. ... et si quis ex eis interfecerit maialem det spallam unam et qui maialem non habuerit det gallinam unam, et qui habuerit porcarum et quindecim porcos det porcum unum de uno anno, et qui habuerit pecorarium et quindecim pecora det unum pecus ».

(5) Lupi, op. cit., II, 945: « ... duos pullos, fascium feni, duo staria annonae ... herbas hortorum et camporum ».

(6) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 733: « de quibus vero terris praenominati homines qui tenent vel tenuerint illas terras semper omni anno debent dare et solvere fictum annuatim predicto monasterio Sancti Graciniani in die Sancti Stefani amissilem unum de duobus pullis et de stario uno vini boni et puri ... et de duobus cumulis bonis formenti ».

(7) Huillard-Breh., op. cit., II, 212 seg.: « ... qui pariclam habuit 8 tarenos auri solvat annuatim monasterio... Omnes alii qui pariclam non habent 4 tarenos exsolvant... Item ut omnes de musto decimam tribuant et agraria de terris sicut soliti sunt, secundum instrumentum quod eis fecit monasterium. Item ut de olivis suis quintam solvunt et de hortis et domibus sicut et alii forenses ».

(8) Fantuzzi, *Mon. ravenn.*, I, 114, a. 1069: « ... hoc est terraticum de labore majore modio septimo, minuta octava, lino monna septimo, vini anfora quarta et omni anno in nativitate domini ... unam spallam et duas focacias ».

(9) *Chartul. S. Petri Chartonensis*, p. 711: « Homines vero de Abonvilla et quicumque alii terras seu possessiones in villa Abonvilla vel eius territorio tenent vel tenebunt habent vel habebunt eidem abbati et conventui decem libras turonenses vel comatenses annui redditus, singulis annis in festo nativitate beatae Mariae solvere tenebuntur. Praeterea ... solvent dictis abbatis et conventui vel eorum mandato census quos consueverunt solvere de possessionibus suis, decimas campi partes, charreium prout consueverunt ».

(10) *Chart. mon. de Belloloco*, 101, par. XII: « Gerbas debent rustici tempore messis de unaquaque quarteria duas ad vicarios reddant vero ipsas legales quales messoribus dederint propter lucrum. Fenum vero similiter de unaquaque unum faisum talem qualem legaliter unus homo potest portare de domo rustici usque domum vicarii sine malo ingenio ... Mixturam vero quam debent rustici per censum haec sunt de quartaria duo sextarii, de avena tres eminas et quartum ex ordeo aut annona. Si vero mixtura simul recipere noluerint reddunt cui addunt cumulata et non calcata, de ordeo vero eminam cumulam aut de annona rasam ». Anche i manenti di San Salvatore di Rédon pagavano tributi determinati. Confr. *Chartul. S. Salvatoris Rotonensis*, p. 210.

grano (1). Gli esempii potrebbero moltiplicarsi a dismisura, ma credo questi sufficienti. Solo soggiungerò che i villani, oltre le cose già nominate, dovevano qualche volta cera, come gli uomini di Sezannia, dipendenti dal vescovo di Parigi (2), ed arredi di casa e di campagna e letti, come quelli di Calusco, Nonantola, Guastalla e via (3).

219. Abbiamo finora veduto quale si fosse il carattere del rapporto che stringeva i villani verso i loro signori, quanto al diritto privato principalmente. È uopo ora dare uno sguardo fugace al medesimo rapporto, quanto al diritto pubblico. La maggior parte degli abitanti di un feudo o delle possessioni delle chiese e dei monasteri, se se ne escludano le città soggette ai signori o vescovi, erano villani, e questi a loro volta per la maggior parte di origine servile; sicchè può ben dirsi che per lo più i villani erano coloro su cui si svolgevano i poteri politici che i signori dell'epoca feudale avevano usurpati od ottenuti. Nella prima parte di questo lavoro abbiamo esaminato le varie concessioni ottenute dai signori sì laici che ecclesiastici, e le loro usurpazioni, e come la più usuale fosse quella di sottrarre il territorio immune alla diretta e immediata ingerenza dei pubblici ufficiali; e però quante volte un dipendente doveva essere chiamato innanzi al pubblico tribunale, il magistrato dovevasi rivolgere al signore, il quale lo rappresentava. Ciò menava che anche per i villani il signore avesse il diritto di rappresentanza, e i documenti ciò ne provano (4). Ma ordinariamente il signore aveva anche la giurisdizione sui suoi dipendenti, e più propriamente sui suoi villani, come ne provanc i documenti. Ne ricorderò qualcuno, dovendo noi in prosieguo ritornare su questo diritto del signore. Ruggiero I nel concedere al monastero dei Santi Pietro e Paolo di Agro il vico Agrillo con gli abitanti, che, come rilevasi dalle prestazioni e dai servigii dovuti erano villani, concedeva « iudicari et condennari sub dominio abbatis monasterii et potestatem habere super eos et cum in delictis inciderint et ligandi et flagellandi in compedibus manendi » (5). Degli uomini di Abonville dipendenti dal monastero di Saint Père de Chartres era detto: « et etiam iusticiabuntur predicti homines per dictos abbatem et conventum vel eorum mandatum de omnimodo iustitia » (6).

Anche nella Spagna il signore aveva diritto di punire e giudicare i servi ed i captivi per i reati che perpetravano nel seno della famiglia, potendo comminare pene corporali, eccetto la mutilazione e la morte. Però questa giurisdizione, di cui ci parlano i costumi spagnuoli, era qualche cosa di tutto speciale, diversa quindi da quella che avevano i signori italiani, francesi e di altre contrade, poichè essa era una giurisdizione semplicemente domestica, che spettava ad ogni padre di famiglia. Ciò provano a sufficienza i costumi di Tortosa, dove si legge: « Furts o ladrocinis et roberies o enjures domestiques, ço es qu'es fan per muylers o per fills o per filles catius o catives, o serventes d'algu o per altra compayna o per nets o netes, o per nebots o per nebades, escolans o altras dexebles, axi mascles com femmes, que sien de la compayna d'algu o en sa disciplina; deven esser castigats e represes per lo senyor d'aquels, o per lurs maestres, o per lurs pares, o per lurs mares, o per lurs avis o avies, e no per miyles altres persones, Senyor, Cort ne altres, si donchs los lurs senyors o lurs maestres que eyls an, no'ls volguessen castigar, e s'en volguessen clamar a la Cort e acqui pendre lur dret car en acquest cas ha loc la Cort, pus eyls s'en clamen, et eyls no'ls volen castigar.

« Lo castigament qu'els senyors o'ls maestres deven fer, es que den esser temprat e sens naframent de les persones; exceptats los catius o catives en les quals lurs senyors poden regeament castigar açotar, o cremar al sagi et a la vegada ab naframent de les persones, sens mort e sens mutilament de membre » (7).

Finalmente, mentre i villani erano esenti dai pubblici pesi (8), erano però tenuti a pagare date imposte ai signori; ma di ciò discorreremo più opportunamente in altra parte di questo lavoro.

220. Il numero dei villani nell'epoca feudale era grandissimo, e, secondo qualche scrittore, essi costituivano i nove decimi della popolazione, specie in Francia, dove, tra le altre, l'abbazia di San Martino di Tours, ne aveva intorno a ventimila (9). Molti di questi servi villani erano servi di origine; altri lo erano addivenuti per certi reati, come il mancare alla guerra; altri provenivano dai prigionieri di guerra; altri dalla violenza dei signori; altri dalla miseria, che spingeva molti ad entrare nel rapporto di villanaggio per procurarsi la vita; altri infine dalle raccomandazioni, frequentissime in

(1) Florez, *España sagrada*, XVIII, app. 5: « homines tributarii qui dent per singulos annos singulos arietes et quartarios tritici ».

(2) *Chartul. eccles. parisiens.*, I, 179.

(3) Lupi, op. e loc. cit.; Tiraboschi, op. cit., 67; Murat., *Ant. ital.*, IV, 59; *Memor. lucch.*, V, 1758; Confr. *Mon. hist. patr.*, Chart. II, 1764.

(4) Porro, *Cod. dipl. long.*, 394; Muratori, *Antiq. ital.*, V, 753: « Villanos qui infra civitatem vel ubicumque in eorum terra habitant ad placitum non venire sed dominis eorum pro illis respondere concedimus ».

(5) Pirro, *Sicilia sacra*, p. 1039. Confr. anche p. 1017.

(6) *Chartul. S. Petri Cartonensis*, p. 712.

(7) *Libre de les costums generals scrites de la insigne ciutat de Tortosa*, lib. VI, r. 8.

(8) Porro, *C. d. l.*, 391; Florez, *España sagrada*, XVI, app. 19, ecc.

(9) Confr. Gasquet, op. cit., II, p. 277.

tempi di violenza (1). Ma la maggior parte di simili raccomandazioni servili si facevano, anche in quest'epoca, a favore di chiese e monasteri, e non mancano esempi di interi villaggi che si dettero spontaneamente in servitù (2). Ciò avveniva per un esagerato sentimento religioso (3), poichè vediamo darsi in servitù alla chiesa di San Mansueto un Drago, « miles notissimus in pago Dulmensi, in rebus militaribus strenuus » (4); che anzi, in qualche carta, contenente simili raccomandazioni, è dichiarato espressamente che si abbraccia la servitù per sentimento religioso. Così nel 1039 tal Reinaldo nel darsi in servitù dice: « eligens magis esse servus Dei quam liber seculi, firmiter sciens et credens quod servire Deo regnare est, summaque ingenuitas sit in qua servitus comprobatur Christi » (5), ed in un'altra carta si legge: « Multi homines perpendentes cum essent apud servilem mundi libertatem miseri, sponte se tradiderunt sui creatoris liberae servituti » (6).

La frequenza di simili dedizioni in servitù si spiega perchè, come abbiam visto, la condizione dei villani era non solo migliore di quella dei servi del periodo precedente, ma andava sempre più migliorando, per le concessioni fatte dai signori, i quali trovavano il loro tornaconto ad interessare viemmaggiormente gli agricoltori alla produzione. Ecco perchè, ordinariamente, tanto le taglie, quanto le altre prestazioni ed i servizii personali vennero determinati di accordo tra signori e villani, i quali ultimi non più abbandonati all'arbitrio dei primi, erano sicuri di godere di tutti i prodotti che restavano, pagate le taglie e le prestazioni, e di poter dedicare il proprio lavoro alla coltura dei suoi campi, dopo prestate le poche giornate al signore. D'altra parte i villani, quantunque di origine servile, pure erano considerati come uomini, e godevano diritti che prima erano negati ai servi, nell'istesso tempo che potevano godere tranquillamente di questi diritti sotto la protezione del signore. Ed era tanto sopportabile la condizione dei villani, che in quell'epoca tale servitù veniva preferita alla semplice libertà, e non mancano esempii di villani, che, manomessi, rinunziavano alla libertà per ritornare all'antica condizione, e che, se ciò non potevano ottenere con altri mezzi, si univano in matrimonio a donne di condizione servile, entrando così mercè il matrimonio nella classe, dalla quale erano usciti per manomissione (7). E quando nei secoli seguenti, i principi resero facile ai servi villani rivendicarsi a libertà, moltissimi, chè anzi la maggior parte rifiutarono di godere di tale vantaggio (8). La libertà, oltre che esponeva il manomesso alle violenze dei grandi, lo sottoponeva, come cittadino, al pagamento dei pubblici tributi ed alla prestazione del servizio militare e di altri pesi pubblici, e spesso quei tributi erano più gravi delle prestazioni dovute dal villano al signore, mentre i servizii pubblici riuscivano più gravi di quelli che solevansi prestare a questo. D'altra parte la manomissione, specie in Inghilterra, non poneva il villano nella medesima posizione dei liberi di origine: egli portava in certo modo l'impronta della sua nascita e del suo stato primiero, e, se poteva far da testimone, la parte, contro cui doveva deporre, poteva benissimo rifiutarlo, perchè villano di origine, nell'istessa guisa che il suo avversario in giudizio poteva negarsi a scendere in campo con lui, se questi invocava il duello giudiziario (9).

Ecco perchè nel periodo feudale le manomissioni non furono frequenti, come non furono frequenti i riscatti, dappoichè le tasse che dovevansi pagare per riscatto erano molto gravi (10). Non mancano però esempi di manomissione (11); ma per lo più, specie in alcuni luoghi, i manomessi erano obbligati ad omaggio ligio verso il signore manomittente (12). Ancora ai manomessi s'imponeva qualche volta di abbandonare o meglio rilasciare le terre da essi coltivate prima della manomissione (13), quantunque per lo più ai servi manomessi si lasciavano le terre sulle quali risiedevano (14), uso introdotto come abbiamo visto nel periodo precedente, sempre però coll'obbligo di pagare le taglie, i censi e le altre prestazioni, ed infine di prestare i

(1) Beaumanoir, *Coutume de Beauvoisis*, c. 45. Esempii di raccomandazioni servili si veggono, oltre quelli da noi innanzi ricordati, in Muratori. *Antiq. ital.*, I, 797, 837; Fantuzzi, *Monum. ravenn.*, V, 37, ecc. Esempii di violento asservimento in Brunacci, *Cod. dipl.*, 267. Una legge di Enrico I d'Inghilterra riconosce la volontaria dedizione in servitù, *Leges Henr.*, I, 78.

(2) *Chron. S. Benigni,* in Bouquet, III, p. 469: « Super Lupam, rapacissimum flumen, loco noncupato Petregio homines liberi ibidem commanentes se et sua commiserunt patrocinio huius Sancti Benigni, annisque singulis persolvebant ad eius altare censum a semet constitutum ».

(3) Beaumanoir, *Coutume de Beauvoisis*, c. 45: « La seconde cause par laquelle il est moult des serfs si est que le temps jà en arrière par grand devotion moult de gens se donnaient eux et leurs hoirs et leurs choses aux saints et aux saintes ... ».

(4) Calmet, *Histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine*, Paris 1728. Miracula s. Mansueti.

(5) Pasquier, op. cit., IV, c. 5.

(6) Pasquier, loc. cit. Confr. Perreciot, *Des personnes et des terres dans les Gaules*, III, Prove.

(7) Gasquet, op. cit., II, 283-84.

(8) Confr. Cibrario, *Econ.*, I, 178.

(9) Glanville, lib. V, c. 5, § 4; confr. Phillips, op. cit., II, 172.

(10) Confr. Seignabos, *Le regime féodal en Bourgogne*, II, c. 1.

(11) Confr. Liruti, *De serv.*, p. 229; *Cod. Wang.*, 145; *R. neap. arch. monum.*, 381; *Leges Guillelmi conquest.*, 65; *Leges Henrici I*, 78.

(12) *Chartul. S. Petri Cartonensis*, p. 257, 278, 286, 293, 294.

(13) *Chartul. S. Petri Cartonensis,* 277, 336, 457.

(14) Lupi, *Cod. dipl. berg.*, I, 627; II, 146, 741; Verci, *Trev.*, 14, 55, ecc.

servizii personali, che i villani solevano prestare (1).

In alcuni luoghi però i signori, spinti dal loro interesse, fin dai secoli X e XI manomissero tutti i loro servi villani, riducendoli alla condizione di villani liberi. Ciò, per esempio, avvenne in Bretagna, se si fa eccezione per alcuni luoghi di questa penisola, e nella quale si conservarono i villani di origine servile (*serfs de motte*), come già abbiamo avuto occasione di vedere più su. Ebbene, tra le varie contrade della Francia, la Bretagna è quella che offre maggiore prosperità; ivi l'agricoltore non teme di essere oppresso con taglie od arbitrarie pretese, perchè i contratti, ovvero le consuetudini, hanno definitivamente determinate le prestazioni dovute dai possessori delle terre. E, come l'interesse aveva spinto i signori bretoni a migliorare la condizione delle classi agricole, così la medesima causa spinse principi e signori a migliorare le condizioni delle stesse classi nelle altre contrade ,tanto più in quanto queste classi, in mezzo alle lotte tra feudatarii maggiori e minori, tra l'autorità sovrana mirante ad affievolire la feudalità, coll'appoggiarsi al popolo per accentrare nelle sue mani i poteri pubblici, ed i feudatarii, all'esempio dei liberi comuni che sorgevano, acquistarono coscienza dell'essere loro e dei loro diritti. Così, mentre prima le manomissioni nè erano troppo frequenti, nè molto disinteressate, poichè, come abbiam detto, o si imponevano ai manomessi gli stessi servigii, taglie e prestazioni che dovevano prima della manomissione, o si pattuiva l'abbandono al manomittente delle terre possedute dal manomesso, ovvero, cosa più frequente, si concedeva la manomissione, dopo il pagamento di un prezzo (2); dopo sono i signori costretti a concedere la libertà in massa. In Italia ciò avvenne principalmente per opera delle risorte libertà comunali, salvo nei luoghi retti a monarchia; ma di ciò discorreremo più in proposito nella quinta parte. In Francia l'istesso movimento si manifestò più particolarmente dopo Luigi il Bello. Ecco come ragiona l'arcivescovo di Besançon quando nel 1276 concede la libertà ai dipendenti servili di Gy: « Considerando che quando la signoria sarà affrancata, i vicini e gli stranieri lontani verranno a stabilirvisi e vi mariteranno volontieri i loro figli, cosa che rifuggivano dal fare per lo innanzi, a causa della manomorta;

« Che, vista la fertilità del terreno e la bellezza del clima, la signoria sarà considerevolmente popolata, quando l'affrancamento della manomorta sia pubblico, sicchè, senza fare in alcun modo soffrire gli abitanti, la giustizia ed i minori diritti del signore varranno meglio che ora i grandi;

« Che, avuto riguardo alla fertilità del territorio di Gy e di Bucey, le terre vacanti ed incolte saranno coltivate quando la manomorta sarà estinta, ciò che aumenterà e moltiplicherà i diritti del signore;

« Che gli abitanti di Gy si arricchiranno ed accresceranno le rendite della signoria per mezzo di una popolazione più numerosa e per effetto di una migliore coltura;

« Che i manomortabili trascurano di lavorare perchè essi lavorano per altri; che per questa ragione essi deteriorano i fondi, e si preoccupano poco di ciò che resterà dopo la loro morte; ma essi si comporteranno ben diversamente quando saranno sicuri che i loro beni andranno ai loro parenti;

« Che le terre di manomorta, quando arrivano al signore sono quasi tutte di poco valore;

« Che se gli abitanti saranno ricchi, essi faranno contratti più considerevoli, cosa di cui il signore profitterà;

« Noi, ecc., » (3).

Dopo furono i principi che, proclamando la libertà di tutti gli uomini, imposero la manomissione dei villani, e ciò avvenne in Italia come in Francia ed altrove, ma di ciò diremo in prosieguo. Solo qui ricorderemo come in Inghilterra, fin dai primi tempi della dominazione normanna, favorivasi l'acquisto della libertà dei servi agricoli, poichè fu proclamato che il villano, il quale fosse vissuto per un anno ed un giorno pubblicamente in una città libera o regia, acquistasse la libertà (4).

221. Volgendo ora lo sguardo ai coltivatori di condizione libera, l'argomento ne offre maggiori difficoltà, poichè sono così varii i documenti dell'epoca; la condizione che da questi può rilevarsi è così poco diversa da quella dei villani di origine servile, che bisogna andare ben cauti nel discernere se gli uomini contemplati in una carta siano liberi di origine o servi. Io dicevo che non è esatto voler distinguere nettamente i villani dai rustici, affermando i primi di condizione servile, i secondi liberi, dappoichè mentre troviamo villani liberi, troviamo rustici servi. E per vero noi abbiamo visto come alcune leggi distinguano nettamente i villani di origine servile, da quelli di origine libera, e come usino per questi ultimi indifferentemente i nomi di villani o di rustici. In Francia il villano è uomo libero dipendente da un signore, sul cui territorio egli risiede e di cui coltiva i fondi, ed alla sua potestà è sottoposto. Ecco perchè dicevasi uomo *de poeste* o *dé pôté*, ecco perchè egli dicevasi uomo *levant* e *couchant*

(1) *Chartul. S. Petri Cartonensis*, 703.

(2) Veggasi, per esempio, *Chartul. S. Petri Cartonensis*, p. 91, 234, 297.

(3) Perreciot, *Des personnes et des terres dans les Gaules*, III. Preuves n. 126.

(4) *Leges Guillelmi conq.*, 66.

sulla signoria (1). Egli è il discendente di quegli uomini liberi, che erano esposti alle oppressioni dei signori nell'epoca carolingia, quando i duchi, i conti, i marchesi pretendevano prestazioni d'ogni sorta, le quali, resesi abituali in prosieguo, si dissero *iniustae, indebitae exactiones;* e servigii manuali e di altre specie svariate che si dissero *mali usi.* Nella Spagna ancora si dissero villani i liberi addetti alla coltura ed obbligati a servizii e prestazioni, ed i quali conservarono l'istesso nome, anche quando erano su territorio di città libere, e quando i *fueros* accordarono loro dei privilegi. E così vediamo i villani di Jaca avere il privilegio del foro, sicchè qualunque quistione, in cui essi erano parte in giudizio non poteva portarsi che innanzi al foro della città (2).

D'altra parte la voce *rustico* qualche volta è usata come sinonimo di *villano* (3); mentre in alcuni documenti si distinguono i rustici che dovevano opere manuali e quelli che no, e poichè apparisce che, e gli uni e gli altri sono coltivatori perpetui, così ne segue che i primi erano di condizione diversa dei secondi, e cioè i primi di origine servi e i secondi di origine libera. Leggesi invero in una carta del monastero di Belloloco, dopo essersi determinate le opere dovute dai rustici, ed imposto loro di non maritarsi fuori il territorio della signoria: « In illis rusticis ubi querere solent opera habent unum diem cum bovibus de illis hominibus qui boves habuerint quandiu baccalariam fecerint » (4). Che poi certamente alcuni di quei rustici fossero liberi si rileva dall'altro passo dell'istesso documento, dove si legge: « De terris vero absis si homo aliquid fecerit, Iudex recipiat quod exierit, et si censum solvere voluerit vicariis recipiant, et si reddere noluerint censum, reddat illis tertiam partem de hoc quod de terra exitum fuerit et Beato Petro duas » (5).

In altri documenti la voce *rusticus* è usata di contro all'altra *miles* (6), ed allora indica la infima classe dei liberi, senza dubbio alcuno.

Però, generalmente, questi coltivatori perpetui, ma di origine liberi, sono indicati nei documenti colla voce *homines,* aggiungendosi il luogo dove abitano o il signore da cui dipendono.

Quale si fosse la condizione di questi villani liberi di fronte ai loro signori, ne fa sapere Pietro de Fontaines nel suo *Consiglio ad un gentiluomo:* « Entre toi e ton vilain, dice egli, il n'y a autre juge fors Dieu, tant qu'il est tes cauchants et les levans, s'il n'a d'autre ley vers toi fors la commune » (7). « Sache bien que, selon Dieu, tu n'as mie pleine poesté sur ton vilaine; donc si tu prens du sien fors les droites redevances qu'il te doit, tu les prends contre Dieu sur le péril de l'ame, et comme robiéres. Et ce q'on dit de toutes les cozes que vilain a tout à son seigneur c'est voire a garder; car s'ils étaient son seigneur propre, ils n'averaient nulle differénce quant à ceux entre serf et vilaine » (8). Il villano libero adunque è a discrezione del signore; i servi erano esenti dalle imposte o dai carichi pubblici, e subivano solo le taglie, mentre i liberi erano sottoposti a questi carichi, ed il signore, che aveva usurpati i diritti regali e che era il sovrano nel suo feudo, ne imponeva a piacimento, senza che i villani sapessero a chi ricorrere, a chi reclamare contro le ingiustizie. La condizione di questi villani adunque originariamente era peggiore di quella dei villani servi, ed è però che in alcuni luoghi, specie della Francia, dove le oppressioni dei signori erano maggiori, questi ultimi nè desideravano essere manomessi, nè riscattare la loro libertà.

Però quell'istesso movimento, che aveva spinto i vassalli minori ad assicurarsi una posizione certa e determinata di fronte ai vassalli maggiori, ed i servi agricoli a migliorare la condizione loro di contro ai signori, spinse ancora i villani liberi a porre limiti agli abusi di questi. Il loro scopo principale fu quello di assicurarsi il diritto sulle terre che coltivavano, e nel contempo di determinare la misura delle prestazioni dovute: e ciò ottennero sia in forza di concessioni o di contratti, sia in forza della consuetudine, che i villani stessi crearono e che i signori prima tollerarono e poscia dovettero rispettare. E per addurre prova di quanto ora ho detto, ricorderò le concessioni fatte da Atenolfo, abbate di Terramaggiore, agli abitanti di San Severino, e le consuetudini di alcuni luoghi. L'abbate di Terramaggiore determinava le prestazioni dovute dagli uomini di San Severino sia in monete, sia in genere, sia in opere personali, e soggiungeva: « hec est enim consuetudo qualiter hec omnia reddere debent, sed si minus convenire potuerint conveniant » (9). Gli uomini di Arone, che teneano terre dall'abbazia di San Graciniano, dovevano date prestazioni « salvo, soggiunge la carta, omni alio ficto et conditio ipsarum terrarum et omni iure et onore ipsius monasterii, *prout consueti sunt facere* » (10). E gli uomini di Abonville, che tenevano terre dal monastero di Saint Père de Chartres, il quale fu costretto a riconoscerne la libertà, « solvent dictis abbati et conventui vel eorum mandato census

(1) Fontaine, *Conseil*, c. XXI.
(2) Confr. *Fuero de Najera* e *Fuero de Jaca.* Confr. Sampere, op. cit., 147 seg.
(3) *Stat. Hadriae*, in Pertile, III, p. 145, nota 1.
(4) *Chartul. de Belloloco*, 101.
(5) *Chartul. de Belloloco*, 101.
(6) *Chartul. de Belloloco*, 39.
(7) Fontaines, *Conseil à un gentilhomme*, c. 21.
(8) Fontaines, op. cit., c. 31.
(9) *R. neap. arch. monum.*, 564.
(10) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 733.

quos *consueverunt* solvere de possessionibus suis decimas, campipartes, charreium *prout consueverunt,* corveias bis in anno... et alias costumas quos *consueverunt* solvere, excepta servitute quam semper negaverunt se debere » (1).

La libertà che godevano i villani liberi o rustici, faceva sì che essi non fossero, così come i servi agricoli, fortemente soggetti al signore, il quale non aveva affatto il diritto di perseguitarli, se abbandonavano i fondi da loro coltivati; che anzi in alcune carte viene espressamente riconosciuto in loro il diritto di ciò fare. Così degli uomini di San Severino si dice: « si aliquis extra terra exhire voluerit de situ eius suo vel ordinato solidum 1 pro exitura det et secure vendat vel donet omnia sua vel quidquid voluerit sine nostra contraditione vel nostrorum » (2). Qualche scrittore ha affermato che questa facoltà avessero anche quei servi agricoli, che erano tali, non per ragione della loro persona, ma perchè coltivavano un fondo servile (3). Però non mi sembra che questa specie di coltivatori possano porsi tra gli agricoltori di condizione non libera, in quanto che, come ho detto innanzi, i servi agricoli erano ligati al loro signore da un rapporto personale, nell'istesso tempo che da uno reale; tal che, mancando il primo rapporto, non si aveva servitù villanica, ma semplice villanaggio, così come lo intendono gli scrittori dell'epoca, e cioè un rapporto nascente dalla concessione di terre a coltivatori, rapporto per lo più perpetuo od almeno a vita, ma qualche volta temporaneo ancora. I villani, di cui parlano le costituzioni sicule a questo proposito (4), sono i villani della seconda specie e cioè i liberi, i quali, e l'ho già rilevato, non sono diversi dai rustici; e lo stesso dicasi dei manenti di cui parla un documento del 1168, e che io ho riportato in nota qui sopra, dal quale appare evidentemente che quei manenti siano di condizione libera, poichè essi, coll'abbandonare il fondo, si sottraevano onninamente alla potestà del signore (5).

Adunque i villani liberi, a differenza dei servi agricoli, avevano facoltà di abbandonare il fondo; ciò però potevano fare, solo allorchè avevano pagato quanto dovevano al signore, sia come prestazione, sia come diritto di uscita, sia anche come penale. Ed è però che in qualche carta di concessione fatta da sovrani, si trova inibito di ricevere i coloni, che avessero abbandonato le terre su cui risedevano, se prima non avessero pagato i diritti dovuti all'antico signore (6); e qualche volta la consuetudine poneva un freno ai capricciosi abbandoni di fondi da parte dei coltivatori, disponendo che questi non fossero allocati sopra altri fondi, quante volte l'abbandono delle terre da loro innanzi coltivate fosse stato fatto senza ragione alcuna (7).

Il carattere precipuo, pel quale si distinguono i villani liberi dai servi, si è la mancanza di quel rapporto personale servile che ligava i secondi al signore. Di qui doveva seguire che, se questi dovevano un'imposta personale, simile a quella che nel periodo precedente dovevano i servi e gli aldii, i secondi non potessero essere gravati da simile imposta. Io non credo quindi che quel censo in danaro, dovuto in alcuni luoghi dai villani liberi, fosse un censo personale, simile al capatico dovuto dai villani servi (8). Anche i villani liberi erano soggetti a taglie, che anzi, come dai costumi francesi, essi erano anche tagliabili a volontà, e, perchè essi fossero esenti da taglie, era necessaria un'espressa dichiarazione del signore, o il riconoscimento della consuetudine invalsa, come avvenne per parte dell'arcivescovo di Parigi, che di alcuni uomini coltivanti terre della chiesa di Parigi dice: « Haec autem sunt consuetudines istorum hominum. Talliam non debent » (9). Per lo più però, o in forza di contratto, o di consuetudine, si determinava l'ammontare della prestazione annua dovuta a questo titolo, misurandosi alla forza economica di ciascuno; ed io credo che le prestazioni annue in danaro, di cui ne parlano i documenti, insieme alle prestazioni in generi e derrate, alle decime e via, siano proprio l'ammontare della taglia. Ciò potrebbe rilevarsi anche da quei documenti, dove questa imposta, che poteva consistere anche in derrate, era determinata per fuochi, e cioè era dovuta da ciascun fuoco, da ciascuna famiglia (10), mentre il capatico o testatico era dovuto da ciascun servo. Che poi quel censo fosse una speciale imposta originatasi dalle taglie, si scorge dal considerare che essa era dovuta solamente

(1) *Chart. S. Petri Cartonensis*, p. 711-12.

(2) *R. neap. arch. monum.*, 564; *Cost. sic*, III, 3; *Stat. Capodistria*, c. 25, nel *Cod. dip. istr.; Lib. jur. reip. jan.*, I, 258: « In domnicatis manentibus non habitantibus super terram meam aut vassallorum meorum ... habebo ego et ipsi sicut soliti sumus habere, quamdiu terram pro qua nobis serviunt tenuerint, qui tamen terram ipsam libere dimittere possint, qua dimissa, nullam eis postea in personis aut in rebus vim aut exactione faciam ». Confr. anche *Chartul. S. Petri Cartonensis*, p. 402.

(3) Pertile, op. cit., III, p. 45.

(4) *Const. sic.*, III, 3

(5) *Lib. jur. reip. jan.*, I, 258

(6) Campi, op. cit., I, 48.

(7) *Cons. Mediol.*, 11.

(8) Pertile, op. cit., III, p. 549-51.

(9) *Chartul. ecclesiae parisiens.*, I, 179.

(10) *Lib. jur. reip. jan.*, II, 76: « Homines Rocchebrunae solvunt pro foco sexterium spelte denarios 18 et unum circulum ... Et haec omnia solvuntur pro quolibet foco, salvo quod si duo homines sunt in una domo, qui comedant panem separatim umus ab altero debunt solvere pro duobus focis ... et si comedant eundem panem non solvunt inter ambos nisi pro uno foco ». — Bianchi, op. cit., 407: « quilibet massarius residens cum foco super aliquo manso, unum modium scilicet 3 staria annonae dare pro copulatico ... debet. Et quotquot massarii fuerint super uno manso cum focis tenentur pro unaquaque domo unum modium annone persolvere ».

da coloro che possedevano e coltivavano terre dei signori (1).

Però, come già ho avuto occasione di dire, la concessione di terre in perpetuo produceva anche un certo assoggettamento personale. Di qui venne che, quantunque nei villani liberi fosse indiscutibile il diritto di proprietà, pure essi non ebbero la libera disponibilità dei loro beni immobili, salvo nei luoghi dove ciò era stato espressamente concesso o riconosciuto. Anche quindi questi liberi non potevano alienare simili beni senza il consenso del signore; ovvero potevano farlo, ma solo a persone della loro stessa condizione ed abitanti nella signoria, e salvo sempre i diritti, dovuti sulle terre alienate, al signore concedente (2). Ciò avveniva anche perchè dovevasi conciliare l'interesse del coltivatore con quello del signore, il quale non poteva certo vedere di buon occhio che le terre andassero in mano di persone estranee al suo territorio.

Anche in forza di questo speciale rapporto personale, che sorgeva dalla concessione di terre, i villani, dei quali è parola, ed i quali io distinguo nettamente dai liberi fittaiuoli e da altre specie di coltivatori liberi, non erano neppure essi liberi nei loro matrimonii. Così i rustici di Beaulieu, di qualunque condizione essi fossero, non potevano disposarsi fuori il territorio del monastero (3). Così ancora gli uomini dipendenti dall'arcivescovo di Parigi (4). Così ancora se un estraneo sposava una donna possedente terra in Manzano, non poteva entrare in detta terra se prima non si accordava col signore (5). Quest'uso era un effetto della condizione dei villani liberi, la maggior parte dei quali, non bisogna dimenticarlo, erano figli di manomissioni, e noi abbiamo già visto come i manomessi fossero ligi al signore manomittente, e si obbligassero a prestare i medesimi servizii, le medesime prestazioni che dovevano prima della manomissione, ed a riconoscere i medesimi diritti al signore, salvo quelli che erano incompatibili col loro nuovo stato.

Anche questi villani, come risulta dalle carte, potevano essere alienati (6), ma ciò non deve trarre in inganno. Non erano i coltivatori che si alienavano, ma le terre che essi coltivavano, o, per essere più esatti, le prestazioni che i coltivatori dovevano su queste terre, fino a tanto che vi risedevano e le coltivavano.

222. Dopo aver veduto quale si fosse la condizione giuridico-sociale di questi villani liberi, passiamo a dare un fugace sguardo alle prestazioni che essi dovevano. Non ci intratterremo lungamente su questo punto, poichè la simiglianza tra le prestazioni dei villani liberi e quelle dei servi è tanta, che sotto questo punto gli uni si confondono con gli altri.

Le prestazioni ed i servizii personali erano di svariata natura, secondo i luoghi e secondo i patti convenuti. Alcuni dovevano solo un determinato numero di giornate in epoche determinate (7); e l'unica differenza con le opere dovute dai villani servi si era il minor numero di queste giornate, come abbiamo già potuto vedere dai poliptici, specie da quello di Santa Giulia di Brescia per l'Italia, e da quello di Saint Bertin per la Francia (8). Altri dovevano, oltre le opere campestri, concorrere alla costruzione delle case e dei castelli che il signore voleva edificare, sia trasportando pietre, sia facendo e trasportando la calce, sia aiutando la costruzione, sia facendo fossati e spaldi, sia trasportando legna, e poi fare dighe ai mulini e via (9).

Altri dovevano fare da messi, quando il signore doveva spedire un messaggio (10). Ma per

(1) Veggasi nota precedente.

(2) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 461; Chart. II, 849; Huillard-Breh., op. cit., IV, 2, 56; Lupi, op. cit., II, 1173, ecc.

(3) *Chartul. de Belloloco,* 101.

(4) *Chartul. eccles. parisiens.*, I, 179.

(5) *Mon. hist. patr.*, Chart. II, 1855.

(6) *R. neap. arch. mon.*, 588 (a. 1123). Giordano di Capua dona al notaio di Palazzo Eustasio alcuni uomini e donne con i figli e le possessioni: « At ipsi et eorum earumque heredes faciant el persolvant tibi, tuis heredibus semper censum et dationas publica et scaditiones et alia omnia quae parti publici facere vel persolvere debeat, aut debuerint, aut soliti vel solite sunt facere ». — *Syllabus graecorum membran.*, 106 (a. 1130). Re Ruggiero conferma al monastero *Novae Hedegetriae patris* « homines quas habebat de Rocca Sancti Severinae cum omnibus possessionibus agris, ecc. ». — *Eod.*, 117 (a. 1145). Ruggiero re conferma alla chiesa di Scilla molti fondi e gli « homines de Scyllario, Stylo et Alari ». — Florez, *España sagrada*, XVI, app. 16 (a. 1046). Ferdinando I dona alla chiesa di Astorga la valle Matancia « cum omnes homines habitantes in ea vel qui venerint ad habitandum ». Similmente Id., op. cit., XVI, app. 19; XVIII, 17, 21, ecc.

(7) Pirro, op. cit., p. 1047 (a. 1145). Gli uomini che si stabilivano sulle terre di Santa Maria di Mandanici dovevano dare « omni mense ... duos homines laboratores, per totum annum viginti quatuor laboratores ». — Greg. Rosario, op. cit., c. VI, n. 19 (a. 1249): « Item *burgenses* duodecim qui reddunt curiae annuatim pro assisa eorum ... tarenos auri 38, et pro carissia dietas 66 tempore zappuliandi et zappandi vineas ». Id., *eod.*: « Census infrascriptarum vinearum Lardariae consistens in pecunia et operibus statutis ... et solvitur idem census a subscriptis personis in mense octobri ad generale pondus, videlicet a Nicolao Lago tar. 40 et operae 40 ». — *R. neap. arch. mon.*, 564 (a. 1116): Gli uomini di San Severino dovevano determinato numero di giornate di lavoro alla semina, in proporzione delle loro sostanze. — Tiraboschi, *Mem. mod.*, 583: Gli uomini di Marliano dovevano « duas operas ad messem faciendam et duas ad seminandum ». — *Chartul. S. Petri Carton.*, p. 711, 712 cit.

(8) Porro, *C. d. l.*, 419; *Chart. sith.*, II, 16, ecc.

(9) *Lib. jur. reip. jan.*, I, 596 (a. 1223): « ... debent facere in molendinis curiae, suis espensis, clusam et lignamina et bealum et adiuvare ducere lapides et apparatus ad constructionem faciendam molendinorum ... facere fossatum et spaldum ... habere et ducere lapides et ligna ad calcinariam et calcem ... ducere ad opus castri ».

(10) Loc. cit., doc. cit.

lo più, nei giorni in cui i villani prestavano l'opera loro, il signore era tenuto fornire ai medesimi il pasto, come provano ad esuberanza i documenti (1). Infine ai villani liberi ancora era per lo più imposto l'obbligo di dare al signore od al suo messo alloggio e pranzo, quante volte quegli o questi recavasi sul fondo (2), e di prestare il servizio militare (3) quante volte non ne fossero stati espressamente dispensati (4).

Quanto alle prestazioni reali, oltre il censo in denaro, essi prestavano in natura parte dei prodotti dei loro fondi, grano, vino, olio e simili, proprio come era determinato per i villani servi, il che può rilevarsi dalla maggior parte dei documenti ricordati nelle note e da altri (5). Qualche volta poi, invece di prestazioni in natura, si determinava un censo annuo fisso, che pagavasi in danaro (6).

Ma, oltre queste prestazioni, altre ne erano dovute in date occasioni, quasi in riconoscimento dell'alto dominio del signore, ed esse prendevano nome di *saluti* od *amisere,* e consistevano in galline, uova, focacce e cose simili (7).

Infine questi villani liberi ed in generale tutti coloro che risiedevano su terre della signoria e le coltivavano, erano tenuti a pagare svariate imposte, come il glandatico, l'erbatico, la piazza e simili (8); dovevano cuocere il pane nei forni del signore, sfarinare nei suoi mulini (9), a meno che non ne fossero stati espressamente esonerati (10). Ma di ciò parleremo più lungamente nella parte seguente.

223. Da quanto abbiamo detto intorno alla condizione dei villani, puossi rilevare come essa non fosse molto felice, e tanto quella dei villani servi, quanto quella dei liberi. A migliorarla ed a poter meglio sopportare i pesi e resistere agli abusi dei signori, essi si costituirono in associazioni, le quali avevano riguardo ai vincoli famigliari, donde l'uso nelle nostre campagne, fino ai tempi dei Comuni stessi, di restare i fratelli indivisi sulle terre del genitore. Queste comunità od associazioni ebbero vita tanto in Italia (11) quanto in Francia (12), dove Beaumanoir le chiama *compagnie encouvenanciées,* e, tanto appo noi che altrove, avevano una certa personalità giuridica rappresentata dal più anziano, detto appo noi *capaccio,* il quale contrattava col signore, comprava, vendeva, stava in giudizio e faceva ogni atto che potesse interessare la compagnia (13). E poichè altro scopo precipuo di queste compagnie era quello di impedire che le terre coltivate da uomini derivanti dal medesimo stipite venissero ad essere sminuzzate e divise tra gli eredi (14), e questo riusciva anche di giovamento al signore, in quanto che egli riscuoteva i suoi diritti dall'associazione come persona, senza che subissero frazionamenti nel pagamento da parte degli eredi (15), così anche i signori favorirono queste associazioni, le quali riuscivano al miglioramento dell'agricoltura e quindi ad assicurare meglio le sue rendite.

Dovunque si formarono queste associazioni o compagnie, le basi ne furono le stesse, poichè da per tutto i soci (*parceniers* in Francia) erano obbligati coltivare le terre sociali, e lavorare nell'interesse della società. Sicchè tutto ciò che ciascuno di loro produceva andava a vantaggio della comunità. Dovevano poi sottostare all'autorità del capo, il quale era quasi il genitore di questa famiglia, diciamola pure artificiale, sicchè la sua autorità era superiore a quella dei padri di famiglia, che ne facevano parte. Non potevano infine uscire dall'associazione senza perdere tutti i diritti alle terre ed alle

(1) Murat., *Ant. ital.*, II, 35 (a. 1230): « Et curia debet dare prandium et merendam ». *Lib. jur. reip. jan.*, I, 946 (a. 1261): « Reddendo illis . . . qui vadunt ad pestandum vinum pastum unum et denarios septem ». — *Chartul. S. Petri Carton.*, cit. : « ita tamen quod dicti religiosi tenebuntur dare servienti dum faciet corveiam panem et vinum et tria ova prout est antiquitus consuetum ». — *Lib. jur. reip. jan.*, I, 596: « debent ire pro dicta curia et facere ambaxatos . . ., expensis curiae ».

(2) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 366 (a. 1069); *Lib. jur. reip. jan.*, I, 216 (a. 1157) e 596 (a. 1223, ecc.).

(3) Tosti, op. cit., III, 71 (a. 1270): « Si contingat . . . D. abbatem movere exercitum servire sibi tenentur . . . in praedictu expensis propriis ipsorum hominum tribus diebus, quibus elapsis tenentur servire ad expensas ipsius monasterii ».

(4) *R. neap. arch. mon.*, 564: « . . . nullus de hic habitantibus per vim in hostem mittatur ».

(5) Murat., *Antiq. ital.*, I, 521, 721; Dondi, op. cit., V, 83; *R. neap. arch. mon.*, 300, 564; *Chartul. de Belloloco,* 101; *Chart. S. Petri Carton.*, p. 711-12, ecc.

(6) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 366; Greg. Rosario, loc. cit., ecc.

(7) Borgia, op. cit., II, 131, 267, 1009; *R. neap. arch. mon.*, 537; Tiraboschi, op. cit., 583.

(8) Ughelli, *Italia sacra*, VIII, p. 32; Greg. Rosario, loc. cit., n. 18; Fantuzzi, op. cit., I, 45, 47, 66; *R. neap. arch. mon.*, 564.

(9) *Chart. S. Petri Carton.*, cit.; *Mon. hist. patr.*, Ch I, 1048, ecc.

(10) *R. neap. arch. mon.*, cit.; Pirro, op. cit., p. 1135.

(11) Esempi nelle *Mem. lucch.*, 1572; nel *Lib. jur. reip. jan.*, I, 504; in Rumhor, op. cit., p. 17, 49, 81.

(12) Confr. Dareste, *Histoire de la classe agricole*, c. 3; Doniol, *Histoire des classes rurales*, II, c. 2, e III, c. IV; Coquille, *Commentaire sur la coutume du Nivernais*, cap. *Servitudes personelles*; Delisle, *La classe agricole en Normandie*, intr. e cap. II. In Normandia anche i servi erano distribuiti di tre in tre sopra piccole estensioni di terre. Confr. *Chartul. S. Salvatoris Rotonens.*, p. 95, mentre vi erano terre coltivate in comune e dette *ainesses*, *vavassories* (Delisle, op. cit., c. 2).

(13) Vedi aut. cit. a nota precedente.

(14) Coquille, op. e loc. cit.

(15) *Lib. jur. reip. jan.*, II, 76. Che se si dividevano i soci, le prestazioni si dividevano ancora fra loro, ond'è che qualche legge, come le Consuetudini di Milano, disposero (c. 11) che anche in caso di divisione il censo si pagasse in comune.

altre cose comuni, sicchè erano del tutto diseredati (1): in alcuni luoghi però, come ne dice il Loysel, bastava che uno dei membri si fosse distaccato dalla comunità, perchè questa si fosse di diritto sciolta. E per impedire che i giovani si distaccassero dall'associazione, i contadini che la componevano ricopiarono dai signori l'uso di non permettere i matrimonii fuori la famiglia; sicchè, allentatisi, col decorrere degli anni, i vincoli di sangue che avevano stretti i primi componenti di queste associazioni, i maschi si disposavano alle donne di queste, ed i figli di simili unioni rimanevano nell'istessa comunità (2).

Queste comunità ebbero vita lunga, specie in Francia, dove, in mezzo al disordine ed alle lotte, contribuirono a difendere l'agricoltura. Negli Stati generali del 1484, si rilevarono i vantaggi che arrecavano e la prosperità che godevano, specie nel Cotentin, dove la maggior parte dei villani avevano potuto riscattare le taglie, cui per lo innanzi erano obbligati. E non mancano esempii di famiglie, le quali, col vivere in associazioni agricole, avevano raggiunta l'agiatezza e financo la ricchezza. Ma quando le cause, che avevano contribuito a dar vita a queste associazioni, vennero a mancare, ovvero ad affievolirsi, allora esse si corruppero. Invero cessata la spinta a mantenere comuni i propri interessi, ciascun membro cominciò, se non di diritto, almeno di fatto, a separarsi dalla comunità, cercando con ogni mezzo e con ogni frode sottrarre a questa i frutti del proprio lavoro; sicchè, mentre ciascun membro si costituiva una piccola fortuna privata, l'associazione decadeva e si immiseriva fino al punto di non poter corrispondere le prestazioni dovute. E la miseria fu nell'istesso tempo causa ed effetto di questo lento disgregarsi, poichè il signore non soddisfatto agiva contro la consociazione, e cioè contro il capo, mentre i membri, anzichè lavorare a sollievo della comunità, sicuri che i frutti dei loro sudori sarebbero serviti principalmente a rifare i signori degli attrassi, trascuravano sempre più le terre comuni, cercando aumentare i proprii particolari risparmii. A queste poi si aggiunsero altre cause di decadenza: il capoccio, imitando i signori, non rare volte addiveniva dispotico e tirannico, atteggiandosi a signore dei membri della consociazione, il che menava ad un altro sconcio, e cioè all'annientamento della potestà patria; l'uso che i giovani dovessero disposarsi a fanciulle della stessa associazione menò seco non solo matrimonii precoci, ma corruzione morale, poichè ordinariamente tutti i socii solevano abitare in uno stesso luogo e sotto un medesimo tetto; nel medesimo tempo che queste agglomerazioni addivenivano fomiti d'infezione. Tutti questi inconvenienti furono in Francia rilevati nella maggior parte dalle assemblee provinciali del secolo scorso; e però, mentre in alcuni luoghi si ordinò lo scioglimento di simili associazioni, altrove si sciolsero da per sè per mancanza di vita (3).

Avuto riguardo all'indole generale del mio lavoro, io non posso qui a lungo trattenermi su questo argomento delle consociazioni agricole, nè dei rapporti di esse con i colliberti, con i consorti e con il patto di fraternità del periodo precedente. Rimando quindi i lettori a coloro che più specialmente si sono occupati di questi argomenti (4).

224. A bene studiare le classi agricole nel periodo feudale, si scorge come non tutti gli agricoltori fossero della condizione de' servi villani o dei villani liberi. È uopo quindi fare un cenno delle altre gradazioni, fermandoci però solo alle principali.

Ricorderemo primieramente i *quévaisiers* o *homines de cavagio* o *chevagio* (5), che si riscontrano nella Bretagna, anche dopo l'occupazione normanna. Contribuirono a costituire in quel paese una simile classe di agricoltori le tradizioni, poichè da quello che diremo può scorgersi che essi poco differivano dagli antichi *taeogs* o *aillts* galli. Essi invero ricevevano dal signore un'estensione di terra, oltre la quale nessun'altra potevano prendere o coltivare, senza il beneplacito di quello, sotto pena di perdere la prima; nè potevano abbandonare il fondo che coltivavano, che se allontanavansene per un anno ed un giorno, perdevano ogni diritto sul fondo medesimo; in loro veniva riconosciuto un limitato diritto di proprietà, e però non potevano alienare il fondo, dividerlo o sottoporlo ad ipoteca, se non coll'intervento del signore, al quale, in caso di alienazione, spettava il terzo del prezzo; tramandavano le loro sostanze ai discendenti, ma la successione era regolata in modo speciale, poichè, per impedire la divisione della tenuta, era chiamato uno solo dei figli, e, quel che è notevole, non il primo, ma l'ultimo genito, mentre i collaterali erano sempre esclusi, sicchè, mancando discendenti, la terra si devolveva al signore; infine i *quèvaisiers* pagavano un censo (6).

(1) Coquille, op. e loc. cit. Lo stesso statuto di Siena del 1207 disponeva che i villani, trasferendosi in città, perdessero ogni diritto sui fondi che coltivavano in comune con quelli che restavano in campagna.

(2) Confr. gli scrittori citati, specie il Coquille.

(3) Veggansi gli scrittori già citati, ai quali si aggiungano Gasquet, op. cit., II, 296 seg.; Pertile, op. cit., III, 153-54.

(4) Veggansi, per l'Italia, specialmente il lavoro del Salvioli sui consorti e colliberti da me sopra ricordato, e quello del Tomassia sui patti di fraternità.

(5) *Cavagium, chevagium = capiti census.*

(6) De Courson, *Essai sur l'histoire, la langue et les institutions de la Bretagne armoricaine,* Paris 1840, p. 404 e 472 seg.

Altra classe di agricoltori che si riscontra in Italia ed altrove era quella degli *hospites*. Io ho già, nel capitolo precedente, discorso degli *hospites* del Napolitano, e non ritornerò sul già detto: solo mi limiterò a ricordare che quegli uomini, i quali, secondo un documento di epoca posteriore a quelli di già esaminati, pagavano il *ius hospitii* non erano altro se non *hospites* (1). Questi si riscontrano anche in Francia, dove sono detti in qualche cartolario *hospites liberi*. Essi coltivavano una terra ottenuta dal signore (*miles*), e la quale dicevasi *hospitium, hospitiolum, hostisia;* non potevano prendere altre terre a coltivare, fino a tanto che in quelle prima ottenute vi era una parte incolta: avevano però facoltà di abbandonarla, ma i concedenti non potevano scacciarneli arbitrariamente; come liberi dovevano essere chiamati innanzi al tribunale pubblico od a quello che al pubblico era stato sostituito (2), e, perchè liberi, prestavano il servizio militare (3); avevano inoltre usi civici nei boschi del signore; dovevano poi prestazioni e servigii determinati, sicchè non poteva il signore loro imporne di arbitrarii, e solo, in caso di necessità, poteva colpirli con taglie (4).

Anche gli ospiti, come i villani liberi, potevano appartenere a più signori (5), ed essere alienati insieme alle terre che coltivavano (6), ma l'alienazione più che le loro persone riguardava le prestazioni da essi dovute (7). Da alcune carte si rileva che qualche volta gli ospiti potevano essere alienati anche senza i fondi che coltivavano (8): ciò poteva essere effetto della confusione dei tempi; ma io credo che questi ospiti fossero di condizione servile, ed è però che gli altri, per distinguersi da questi, si dicevano *hospites liberi*.

L'origine di questa speciale classe di coltivatori, come ne apprende la stessa denominazione loro e delle terre che coltivavano, si deve all'uso che ebbero i grandi signori di offrire vantaggi a coloro, che volessero recarsi a coltivare le loro terre incolte e protezione a coloro che vi accorrevano. Ecco perchè agli ospiti si imponevano determinati censi e servigii, e si concedevano gli usi nei boschi. Non mancano esempii di simili asili aperti. Noi abbiamo già visto come, nel farsi concessione di terre a chiese e monasteri o a signori, si dava loro diritto di raccogliere su queste uomini e porli sotto la propria autorità. Santa Maria di Gala aveva potestà di ospitare nelle sue terre uomini liberi e villani (9), e lo stesso dicasi di Santa Maria Annunciata di Mandanici (10). Questo diritto ancora avevano la maggior parte delle chiese di Francia, come rilevasi dai loro cartolarii. Il conte di Clermont ai tempi di Filippo Augusto, a richiamare gente sulle sue terre abbandonate di Ville-Neuve en Hès, apriva l'ospizio, promettendo di imporre ai coltivatori, che sarebbero accorsi, speciali censi e di dare loro gli usi nel bosco e nella foresta di Hès.

Nella Spagna Ferdinando I nel 1046 donava alla chiesa di Astorga la valle Matancia con gli uomini che vi abitavano, « vel qui venerint ad habitandum », e nel 1046 un monastero con le terre e con gli uomini che vi abitavano o vi sarebbero andati ad abitare (11).

L'apertura o la concessione di questi ospizii e di questi asili arrecava non pochi danni ai signori vicini, poichè molti agricoltori per fuggire i gravi pesi che li opprimevano, attirati dalle promesse larghezze, fuggivano le loro vecchie terre per accorrere sulle nuove, e lo stesso facevano i servi agricoli per rivendicarsi a libertà. Noi già abbiamo visto come il notaio Raynaldo si lagnava perchè molti suoi villani, riparatisi presso certi baroni di Calabria, fossero da questi ritenuti (12). In Francia al conte di Clermont si fecero istanze perchè restringesse i beneficii che offriva agli ospiti, beneficii che, attirando molti coltivatori, riuscivano di grave danno ai proprii vicini (13).

Un'altra classe di agricoltori di cui si ha traccia tanto in Inghilterra quanto in Francia era quella dei *bordarii,* di cui ne parlano il *Domesday Book* ed alcune carte normanne. Il registro inglese non dice nulla di preciso intorno a questa classe, ma pare che la condizione del *bordario* non fosse di molto diversa da quella dei villani contemplati dallo stesso registro (14). Le carte di Normandia e del Nivernais anch'esse non sono molto esplicite, ma pare che i *bordiers* fossero, secondo i luoghi, in una condizione speciale, che se non era quella dei villani servi, non era neppure quella dei villani liberi, dappoichè essi e le loro terre (*bordelages*) erano colpiti da carichi più o meno gravi, ma poco diversi da quelli dei servi (15).

(1) *Syllab. graec. membran.*, app. 16: « Basilius Canacus homo Roberti Argnei, qui solvit ipsi ius hospitii. Theodorus de Caeo qui solvit Liberato ius hospitii et angariam. Johannes notarius qui solvit ius hospitii sancto Menae ».

(2) *Chartul. S. Petri Cartonens.*, p. 402.

(3) *Charta Filippi Alsatii com. Flandresis a. 1165*, in La Mire, *Opera diplomatica*, I, 705 e 716.

(4) *Chartul. S. Petri Cartonens.*, p. 530.

(5) *Syllab. graec. membr.*, app. 16; *Chartul. S. Petri Cartonens.*, p. 635, 639.

(6) *R. neap. arch. monum.*, 37, ecc.; *Chartul. S. Petri Cartonens.*, 108, 201, 250, ecc.

(7) Confr. *Chart. S. Petri Cartonens.*, 639.

(8) *Chartul. S. Petri Cartonens.*, 631, 634, ecc.

(9) Pirro, op. cit., p. 1043.

(10) Pirro, op. cit., p. 1047.

(11) Florez, op. cit., XVI, app. 16, 19.

(12) Pirro, op. cit., p. 116-17.

(13) Gasquet, op. cit., p. 295-96. Confr. Delisle, *La classe agricole en Normandie*, Introd.; Doniol, op. cit., III, c. 5; Luchaire, *Histoire des instit. monarchiques sous les premiers Capétiens*, IV, c. 3.

(14) Confr. Glasson, op. cit., II, 246.

(15) Confr. Delisle, op. cit., p. 14-16.

Essi potrebbero paragonarsi fino ad un certo punto ai bassi ministeriali, e pare che i fondi da loro coltivati fossero loro dati quasi come un compenso dei servizii che prestavano al signore.

Il *Domesday Book* nomina anche i *buri*, senza definire precisamente la loro condizione. È però certo che questa variava secondo i luoghi e secondo le consuetudini. Leggesi infatti in un glossario antichissimo: « Geburi consuetudines inveniuntur multimode et ubi sunt onerosae, et ubi sunt leviores aut mediae » (1). Essi erano obbligati a servizii personali svariati, ma sembra che le prestazioni da loro dovute fossero determinate. Pare poi, se ciò ne è dato rilevare da qualche consuetudine, che il possesso loro fosse vitalizio e che alla morte ritornasse tutto al signore concedente (2), quantunque non tutti ritengano questa interpretazione (3).

Infine anche nel *Domesday Book* si trova parlato dei *radchenestri*, i quali erano certamente liberi, ed avevano a sè dipendenti altri uomini, poichè nello stesso registro si legge: « Ibi XIX liberi homines rachenestri, habentes XLVIII carucatas cum suis hominibus » (4). Ma quale si fosse davvero la posizione di costoro di contro ai proprietari diretti delle terre che essi possedevano, a quali carichi, a quali prestazioni fossero sottoposti non può dirsi con certezza; nè, avuto riguardo alla natura di questo lavoro, a noi è dato esaminare le varie opinioni emesse al riguardo.

Ma, oltre queste diverse classi, con caratteri più o meno spiccati, noi troviamo altre specie di agricoltori, i quali non sono ligati al signore, se non pel censo pattuito e per il tempo determinato alla durata del contratto. Questi contratti venivano spesso stretti da gente di condizione assai più elevata di quella dei villani, usando questa voce in senso generale. Così noi troviamo dei *borghesi*, che prendono a censo terre già coltivate e messe a colture elevate, come a vigne, ad oliveti e via (5).

Questi contratti avevano diversi caratteri: alcuni erano concessioni di terre a censo (*terre censive*), altri concessioni di terre a rendita, altri ancora concessioni di terre a mezzadria, altri altre forme di concessioni. Ma di queste avremo occasione di fare un cenno in altra parte di questo lavoro.

(1) Confr. Ellis, *A general introduction to Domesday Book*, t. II, p. 425, nota 3; Glasson, op. e loc. cit.

(2) « In ista terra sibi haec consuetudo stat. moris est ut ad terram assidendam dentur ei duos boves et una vacca et VII boves et VII acrae seminatae in sua virgata terra. Post illum annum faciat omnes rectitudines quae ad eum attinent, et committantur ei tela ad opus suum et suppellex ad domum suam. Si morte obeat, rehabeat dominus suus omnia ».

(3) Glasson, op. cit., II, 247.

(4) *Domesday Book*, I, 163.

(5) Greg. Rosario, op. cit., app. VI, nota 19; Pirro, op. cit., 533, a. 1213: « burgensibus ipsius ecclesiae ».

PARTE TERZA.

La feudalità e le istituzioni politiche.

SOMMARIO.

CAPITOLO I.

TRASFORMAZIONI DELLE ISTITUZIONI POLITICHE NEL PERIODO BARBARICO.

SOMMARIO.

---

§ 1.

Caratteri delle istituzioni politiche romane negli ultimi tempi dell'impero (1).

SOMMARIO.

225. Necessità di studiare il carattere delle istituzioni politiche romane nel periodo imperiale.
226. Passaggio dal governo repubblicano all'imperiale.
227. Sotto quale aspetto sono qui studiate le istituzioni politiche dell'impero.

(1) Per tutto ciò che andrò dicendo in questo paragrafo si riscontrino gli storici del diritto romano, tra i quali ricorderò Walter, *Gesch. des röm. Rechts*, 1861; Göttling, *Gesch. d. röm. Staats verfassung*, 1840; Hugo, *Storia del diritto romano*, 1856; gli storici romani, come il Mommsen, il Niebhur, il Vannucci, ecc., e gli scrittori antichi, come Tacito, *Ann.* e *Historiae*, Dione Cassio, Svetonio, Plinio, Sparziano. Si riscontrino anche Caillet, *De ratione in imperio romano ordinando ab Hadriano imperator adhibita*, Paris 1852; Manso, *Liben Costantin der grossen;* Houbold, *De consistorio princip. rom.*, negli Opusc. Accad., Lipsia 1825, t. I; Bethmann-Hollweg, *Gerichtsverfassung des sinkenden röm. Reichs*, ecc.

225. A bene studiare la trasformazione delle istituzioni politiche nel periodo barbarico, è necessario dare un'idea del carattere acquistato dalle istituzioni politiche romane, ed in generale dallo Stato romano negli ultimi tempi dell'impero, dappoichè senza tener presente quale era lo stato politico dell'impero prima della sua caduta, non è possibile spiegarsi la trasformazione che le istituzioni politiche originarie dei Germani ebbero a subire dopo le invasioni, trasformazione che va dovuta, come avremo occasione di vedere nel corso di questo capitolo, precipuamente all'influenza delle idee romane.

Non è però mio còmpito trattare delle istituzioni politiche dell'impero romano, e se volessi ciò fare, uscirei dai limiti di questo lavoro. A me interessa rilevare i caratteri generali e più salienti della costituzione politica dell'impero, e studiare a quali principii tale costituzione ispiravasi e da quali cause era stata prodotta. Ciò non solo perchè si possa fare un paragone tra le istituzioni politiche dei due popoli che dovevano venire a contatto, e contribuire a formare una novella civiltà; ma perchè ancora si possono spiegare certe nuove istituzioni sorte, o il nuovo aspetto preso da altre già preesistenti, e quale influenza, quali elementi contribuirono a creare quelle od a riformare queste.

226. Dal breve cenno che in sul principio della seconda parte di questo lavoro ho fatto intorno alla trasformazione degli ordini sociali negli ultimi tempi dell'impero, puossi facilmente dedurre che anche le istituzioni politiche, che sulla costituzione sociale di un popolo si posano, avessero dovuto subire una trasformazione. Ma alla costituzione politica dell'impero non si arrivò tutto di un colpo, sibbene lentamente, con un processo che ha impronte caratteristiche.

Dal primitivo embrionale governo che, come in altre parti d'Italia, fu per certo anche in Roma, e pel quale tutte le genti, abitanti in villaggi, appartenenti alle medesime tribù, si raccoglievano in luogo comune, lo Stato romano passa ad un governo aristocratico, il quale è figlio della conquista perchè i nuovi popoli, incorporati, diciamo così, allo Stato che andavasi allargando, non ebbero i diritti di cui godevano i cittadini originarii e costituirono la plebe, se pure non furono prima clienti, quando voglia accettarsi l'opinione di coloro che dicono la plebe di Roma una trasformazione dell'antica clientela. D'altra parte la conquista aumentando sempre più la ricchezza fondiaria dei cittadini primitivi, i quali erano addivenuti gli aristocrati, mise più forte separazione tra patrizii e plebei. E ben può dirsi che, nel primo periodo di Roma, la base dei diritti e dei doveri dei cittadini fosse la proprietà, e specialmente la proprietà fondiaria, appunto perchè in questo periodo il popolo romano è eminentemente, se non esclusivamente, agricoltore. E la misura di quei diritti e di quei doveri era regolata dalle ricchezze di ciascun cittadino, donde si originarono l'istituzione del censo ed i comizii per centurie; ed ogni cittadino, mentre era, in proporzione delle sue sostanze, obbligato a concorrere ai pubblici carichi, dalla milizia alle imposte, prendeva pure parte al governo della cosa pubblica, in una misura più o meno larga, secondo la sua fortuna. Perchè poi questa base dei diritti e dei doveri dei cittadini, non venisse spostata, ad ogni periodo determinato procedevasi ad una revisione del censo, e cioè si misurava la sostanza di ciascun cittadino, per vedere se si fossero verificati dei mutamenti. Di qui venne che i ricchi, i quali erano nel contempo gli aristocrati, predominassero nel governo della pubblica cosa, tanto che alcune volte riusciva financo superfluo consultare le classi più povere del popolo, quando cioè votavano compatte e di accordo le prime ottanta centurie e le diciotto dei cavalieri.

Però, coll'avanzarsi della civiltà, mercè l'influenza di nuove idee trapiantate in Roma da popoli finitimi, mentre la plebe acquistava sempre più coscienza della propria forza, il patriziato antico andava scomparendo od almeno trasformandosi; e, dopo una lotta lenta, l'eguaglianza completa fu gradatamente posta tra patrizii e plebei. Fu allora che l'antico governo aristocratico si trasformò completamente in democratico, e si ebbe una repubblica modello, la quale potette conservarsi tale per un lungo periodo, principalmente perchè il popolo romano, in mezzo alle sue continue conquiste, seppe mantenere quel principio d'esclusivismo e di fierezza, che solo, avuto riguardo alla ragione dei tempi, poteva contribuire alla conservazione di un governo, che era sorto ed erasi adattato a limiti ristretti, in quanto che solo i cittadini romani potevano prendervi parte, non gli altri che facevano sì parte dello Stato romano, ma come popoli conquistati e soggetti.

Il contatto continuo di questi popoli col romano doveva necessariamente menare ad una trasformazione, vuoi nei sentimenti del popolo romano, vuoi nella sua costituzione politica e sociale. La corruzione, figlia principalmente delle ricchezze, aumentate continuamente mercè la conquista, contribuì per la sua parte non piccola a tale trasformazione. Il cittadino romano cominciò a perdere della sua fierezza primitiva; la cittadinanza romana fu concessa prima a pochi, poi a tutti i popoli italiani, e cominciò a sorgere, oserei dire, una specie di sentimento nazionale tra tutti questi popoli, che vivevano in una stessa regione e sotto un medesimo governo: e questo sentimento ebbe la sua esplicazione,

poichè mano mano si andò uniformando il governo delle diverse parti, che componevano il nuovo Stato, il quale ben potrebbe chiamarsi italiano, intendo dire dei municipii; sicchè le varie parti d'Italia incominciarono a costituire un tutto solo ed omogeneo. Fu allora che, mentre la corruzione era causa a che nell'interno stesso della città regina incominciasse una trasformazione negli ordini sociali, la quale poi doveva arrivare a quel punto, nel quale l'abbiamo studiata innanzi; quel governo puramente repubblicano, ma a costituire il quale era concorso solo il popolo di Roma, che aveva avuto di mira soltanto la città eterna, non fosse più sufficiente al nuovo stato di cose, quando i confini dello Stato eransi di tanto allargati, e tutti gli Italiani avevano acquistati i diritti della cittadinanza romana.

Sarebbe stata necessaria una riforma. Se il popolo romano si fosse conservato quale era pel passato, e cioè quello che lentamente seppe, mano mano che mutavano i tempi e le condizioni delle cose, introdurre nel governo della cosa pubblica quelle riforme che la necessità richiedeva, tale riforma sarebbe venuta; ma la corruzione, che menò seco l'ambizione di pochi, e quindi le lotte intestine che continuamente distrassero il popolo romano, la rese impossibile. Curioso fenomeno che ne offre Roma in questo periodo! Mentre la mente giuridica dei Romani andavasi sempre più sviluppando, ed avviava il diritto romano a quella altezza che nessun altro diritto dell'antichità potette raggiungere, gli ordini politici di quel gran popolo si andavano sempre più corrompendo. Eppure questo contrasto, che colpisce la mente di chi si faccia a studiare la storia di Roma, si spiega quando si consideri che il diritto romano si giovò grandemente delle conquiste del popolo romano. Il contatto del popolo conquistatore con altri fece sorgere nella mente dei cultori del diritto quelle nuove teorie giuridiche che, mentre tendevano a distruggere l'antico e rigoroso *ius quiritium*, aprivano agli studii di diritto nuovi orizzonti. D'altra parte la pratica stessa della vita contribuì a tale progresso giuridico, in quanto che, estese sempre più le relazioni dei Romani, si vide nelle rigorose antiche forme un inceppamento a queste relazioni ed al loro progressivo sviluppo. E così il diritto romano, anzichè conservarsi diritto esclusivo, prese l'aspetto di diritto universale, ciò che rese possibile l'adattamento di esso non solo a tutti i popoli che furono avvinti a Roma, ma, anche in epoche posteriori, a tutti quei popoli che si stabilirono nelle provincie del caduto impero, e ad altri ancora presso i quali quel diritto penetrò.

Il governo di Roma repubblicana invece si conservò fino alla fine così come era sorto: non poteva quindi adattarsi ad un grande impero, ed esso cadde.

A mantenere unite le varie parti di cui, dopo le tante conquiste componevasi l'imperio di Roma, era necessaria un'autorità che avesse di mira tutte queste parti, e dalla quale partissero tutte le fila della pubblica amministrazione. E, poichè il popolo romano non fu più capace di dare nuovo organismo al suo governo, nè a dare a questo novello aspetto, potevano concorrere tutti i popoli soggiogati a Roma, cominciò a rendersi possibile, e, oserei quasi dire, necessario, il governo di un solo. La transizione dal governo libero repubblicano al governo degli imperatori non avvenne, nè lo poteva, tutto di un colpo. Le prime manifestazioni della nuova forma si ebbero durante le lotte intestine, o, a meglio dire, le guerre civili che travagliarono la repubblica romana negli ultimi suoi tempi; e furono possibili la dittatura di Silla e quella di Cesare, ed il triumvirato, e finalmente il governo di Ottavio Augusto, sotto il quale la repubblica si estinse, senza che i vani tentativi contro il governo di un solo, che eransi manifestati durante le dittature precedenti, si ripetessero. Ciò perchè il popolo romano, perdute le antiche virtù, corrotto da quelli stessi uomini che lo avevano guidato a nuovi trionfi, erasi abituato nel contempo a disinteressarsi delle cose pubbliche, ed al governo di un solo.

Con Augusto adunque cominciò il governo imperiale in Roma, governo che, attraverso varie vicende, durò fino alla caduta dall'impero. Dapprincipio furono conservate, in apparenza almeno, le forme repubblicane, poichè non solo tutte le antiche magistrature restarono in vita, ma sotto il primo Cesare si conservò una larva degli antichi comizii; poscia questi, pei primi, scomparvero, mentre tutti i poteri si cumularono nelle mani del capo supremo dello Stato, al quale fu riconosciuto non solo il diritto di fare le leggi, ma financo quello di essere superiore alle stesse, sicchè fu possibile la tirannia di imperatori crudeli ed ignoranti. E, mentre il Senato, cui era per diritto conferita l'elezione dell'imperatore ed il diritto di approvare o cassare gli atti dell'imperatore defunto, andavasi sempre più corrompendo, e perdendo, salvo rari intervalli, la sua alta autorità; le legioni, e cioè l'esercito, e specialmente quella parte di questo che era più prossima all'imperatore, intendo dire i pretoriani, si arrogarono il diritto di nominare l'imperatore, cui imponevano le loro voglie. Così si ebbe una specie di timocrazia, la quale, per varie vicende, durò fino agli ultimi momenti dell'impero occidentale; che anzi, essendo nell'esercito imperiale penetrato numeroso l'elemento barbarico, fur visti negli ultimi tempi sul trono imperiale dei barbari. Questo era il segno più evidente della compiuta ed esausta potenzialità del popolo romano, dappoichè prima ancora che cominciassero i primi conati di abbattimento dell'impero, l'istituzione più importante di questo, l'esercito, cui non solo era affidato la difesa di esso contro le continue minaccie d'invasioni, ma

ancora era data, se non l'elezione diretta, la più grande influenza sulle elezioni dell'imperatore, risultava in maggioranza di quegli stessi elementi, che minacciavano continuamente l'impero, e che dovevano dargli l'ultimo colpo con Odoacre.

227. Ed ora, che abbiamo visto come in Roma, si arrivò al governo imperiale, prima di scendere a discorrere del carattere delle istituzioni politiche romane durante il governo imperiale, facciamo osservare che, se le idee romane influirono grandemente sulla trasformazione delle originarie istituzioni politiche dei Germani, quest'influenza si dispiegò principalmente dallo stato di fatto delle condizioni politiche dell'impero negli ultimi suoi tempi, proprio come si dispiegò, e lo abbiamo già innanzi notato, l'influenza delle idee romane sulla trasformazione degli originarii ordini sociali dei Germani. Vi era però una certa differenza in quanto che, mentre la trasformazione degli ordini sociali, che abbiamo innanzi studiata, negli ultimi tempi dell'impero, non trova riscontro nelle leggi romane, che anzi queste ne danno un aspetto tutto diverso della società romana, e solo lo stato di fatto si può dedurre dagli scrittori contemporanei direttamente, e solo indirettamente dalle leggi; lo stato politico dell'impero ed il carattere delle sue istituzioni trova, se non in tutto, in parte riscontro nelle leggi dell'epoca. Ciò avvenne perchè, mentre il diritto privato-sociale s'ispirava ai supremi ed immutabili principii del diritto naturale, che i giurisconsulti romani, fin dai primi tempi tennero a guida dei loro studii, principii che influenzarono all'abbandono dell'antico e rigoroso *ius quiritium*, mercè il *ius praetorium;* il diritto pubblico s'ispirava alle istituzioni in vigore, e cioè le leggi che hanno riguardo alle istituzioni politiche dovevano ritrarre da ciò che queste erano in realtà. Però invano si cercherebbe nelle leggi lo stato vero che negli ultimi tempi dell'impero ne mostrano alcune istituzioni politiche, e le trasformazioni che esse avevano subite e che al legislatore non conveniva rilevare o sanzionare, appunto perchè figlie della decadenza dell'impero e della confusione che il lento disgregamento della gran mole doveva menare seco.

Noi quindi, nel fare il breve studio che in questo paragrafo abbiamo intrapreso, ci ispireremo sia alle leggi, sia alle condizioni di fatto così, come ci son riferite dagli scrittori.

228. Il principio ispiratore del governo imperiale a Roma, fin da principio, fu l'assolutismo, e cioè il governo di un solo sorto di contro al governo di tutti, o repubblicano, al quale quello erasi sostituito. S'ingannerebbe a partito chi volesse credere che la monarchia fosse stata temperata dall'esistenza del Senato, sicchè questo fosse stato garanzia delle libertà cittadine. Le forme miste di monarchia e democrazia sono possibili, solo quando il popolo rivendica le proprie libertà e comincia a prendere parte al governo della cosa pubblica, pur rispettando il principio monarchico preesistente; non mai quando la monarchia sorge sulle rovine delle libertà popolari, dappoichè il popolo in tal caso è corrotto ed ha perduto la coscienza dei proprii diritti: se esso fosse capace di combattere per conservare i suoi diritti, combatterebbe per conservarli tutti. Questo ne insegna la storia, tanto di Roma quanto di altre repubbliche cadute sotto il governo di un principe, l'avvenimento del quale va sempre accompagnato alla decadenza delle virtù civili del popolo. Che, se ci fermiamo principalmente a studiare Roma, vediamo come i conati, che si fecero contro le prime manifestazioni del governo di un solo, non miravano a conservare al popolo una parte dei suoi diritti, ma a far risorgere in tutta la sua pienezza il governo repubblicano, che cominciava a vacillare, perchè corrotto, e quindi a rivendicare tutte le libertà popolari che venivano conculcate dai Mario, dai Silla, dai Cesari. E quando questi tentativi andarono a vuoto, sia perchè non trovarono eco nel popolo, sia perchè partivano da persone che anch'esse mancavano del vigore necessario a grandi imprese, tanto che sfiduciati ricorrevano al suicidio, allora fu il Cesare che, pur conculcando le libertà popolari, volle da principio conservarne le apparenze, le quali, anche esse, andarono mano mano scomparendo, e noi vediamo scomparsi i comizii, senza che questa scomparsa producesse commozioni o rimpianti. Questo processo, iniziato da Augusto, è la prova più palpitante della corruzione del popolo romano, il quale aveva perduto tutte quelle virtù che lo avevano guidato alla sua grandezza; e, nel contempo, del carattere assoluto del nuovo governo che si andava sempre più raffermando, tanto più in quanto che le basi del governo assoluto erano già state gittate, prima che fosse sorto l'impero. Silla invero potette, come dittatore, abolire la censura, aumentare la potestà del Senato, che, tolti di mezzo i censori, potette riempire di persone a lui ligie, e ciò a discapito del popolo, ai cui comizii tolse ogni importanza, ristabilendo i comizii centuriati; che anzi egli avvilì l'assemblea del popolo introducendovi di un colpo diecimila schiavi manomessi. Pompeo, è vero, ristabilì gli ordini antichi, ma ciò più per iscopi partigiani, e d'altra parte questo ritorno alle pure forme repubblicane non ridiede al popolo le sue virtù, e fu possibile la dittatura perpetua di Cesare e poi il triumvirato.

Adunque, le libertà popolari erano morte nella coscienza dello stesso popolo, prima ancora che Augusto fosse stato assunto alla dignità imperiale: ed il popolo romano erasi così presto abituato al governo di un solo, sentivasi così incapace a riprendere gli antichi poteri, che in mezzo al continuo succedersi d'imperatori, non fece un tentativo per il ritorno all'antica forma repubblicana, e quando Caligola volle ristabilire

i comizii popolari, al principio del suo imperio, come ne fa sapere Tacito (1), il suo tentativo non produsse alcun frutto, ed i comizii scomparvero per sempre. Da quanto abbiamo detto, è facile venire alla conclusione che il governo imperiale fosse un governo assoluto, ed anche una tirannia, nel senso cioè che esso distrusse tutte le libertà preesistenti. È vero che Galba diceva a Pisone come il popolo romano non fosse adatto a completa servitù, non a completa libertà, ma questo detto di Galba non corrispondeva al fatto; nè esso vuol essere interpretato nel senso letterale delle parole, dappoichè il pensiero di lui si era che, essendo ancora freschi i ricordi delle antiche libertà, bisognava salvare le apparenze: e che questo fosse il pensiero di Galba dimostrano i metodi che tenne egli, il quale si servì del Senato per le sue mire. Nè, a voler dare al governo imperiale il carattere di una monarchia temperata si ponga innanzi il Senato, poichè questo aveva perduto l'antico aspetto. E primieramente, essendo nelle mani dell'imperatore la censura, questi poteva allontanare da quel consesso tutti coloro che fossero riottosi ai suoi voleri ed introdurvi persone a lui completamente ligie. Il Senato quindi addivenne un istrumento nelle mani dell'imperatore, il quale, a cominciare dallo stesso Augusto, se ne servì per far sanzionare tutti i suoi atti; che anzi, tutto ciò che sapeva di odioso, e che avrebbe potuto dispiacere al popolo, facevasi deliberare dal Senato, sicchè questo non rappresentava in alcun modo il popolo, nè aveva la forza di tutelarne gli interessi: esso era tutto al più la rappresentanza di una specie di aristocrazia ligia al principe, di un'aristocrazia cortigiana. E se vi furono alcuni principi savii ed onesti, i quali tentarono rialzare l'autorità del Senato, l'opera loro si limitò a purgarlo dei cattivi membri e a lasciargli una certa libertà nei suoi atti. Infine a meglio far rilevare quanta poca importanza avesse il Senato nell'impero, e come esso fosse caduto in basso, basti ricordare gli atti di disprezzo di alcuni principi verso di esso e la creazione di un Senato di donne fatta da Eliogabolo, e l'introduzione in quello di senatori di stirpe barbarica.

Che, se ci facciamo a considerare le varie riforme che, a cominciare da Adriano, si fecero nella costituzione politica dell'impero, non possiamo che vieppiù confermarci nel concetto, che ci siam fatti del governo imperiale romano. Tutte le riforme, invero, non ebbero altri scopi che accrescere sempre più l'autorità dell'imperatore, ed accentrare nelle sue mani il governo del vasto impero. Adriano, invero, nel dare, se dobbiamo credere agli storici, aspetto stabile al Consiglio del principe, che prese l'aspetto di un Consiglio di Stato, nel dare assetto agli ufficii del palazzo ed agli *scrinia*, nel riordinare il governo d'Italia e delle provincie, nel creare l'avvocato del fisco, che fu, nelle provincie, posto accanto al procuratore, non aveva di mira che l'accentramento del potere nelle mani dell'impero, dappoichè la potestà giudiziaria e la legislativa conferite all'*auditorium* dovevano necessariamente concorrere ad accrescere la potenza dell'imperatore, nelle cui mani fu accentrata l'amministrazione, mercè il *Concistorium*, che aveva proprio l'incarico di sopraintendere all'amministrazione di tutto quanto l'impero, ufficio reso più piano col riordinamento del governo sia d'Italia che delle provincie. Questo accentramento, d'altra parte, doveva menare necessariamente seco l'aumento della potestà od autorità imperiale, tanto vero che fu proprio ai tempi di Adriano che i giureconsulti pronunziarono avere l'imperatore facoltà di fare leggi, ma non essere egli soggetto alle stesse.

Ora l'essere l'imperatore superiore alle leggi significava poterle egli violare impunemente, principio che mal si potrebbe conciliare con un governo, nel quale la monarchia fosse temperata, e che quindi presuppone l'esistenza di una monarchia assoluta. E che l'imperatore fosse un sovrano assoluto può desumersi anche dagli stessi giureconsulti, i quali, a cominciare specialmente da Adriano, attribuirono all'imperatore tutti quei poteri, che si convengono ad un sovrano assoluto, poteri che or ora avremo occasione di osservare.

Nè altro scopo ebbero le riforme dell'istesso imperatore, che miravano ad una regolare distribuzione degli ordini militari ed alla istituzione di nuovi ordini civili, che menavano seco nel contempo vantaggi onorifici ed economici; mentre a certi titoli od ordini civili già preesistenti, e che arrecavano solamente onori unì vantaggi pecuniarii, nell'istesso tempo che allargò l'uso introdotto di conferire i titoli di certe cariche alte, senza conferirne gli ufficii, e cioè a solo scopo onorifico. Tutto ciò, come vedesi, mirava principalmente a far risaltare vieppiù la suprema autorità imperiale, e medesimamente a creare all'imperatore i mezzi per ricompensare i proprii fedeli e crearsene di nuovi.

Che, se dalle riforme introdotte da Adriano si volga lo sguardo a quelle di Costantino, si vedrà che esse ancora miravano al medesimo scopo che quelle di Adriano. Quel riordinare tutto l'impero dividendolo in prefetture, in diocesi ed in provincie, in modo che queste dipendessero da quelle e le diocesi dalle prefetture, e queste, a loro volta, dall'amministrazione centrale, che è quanto dire dall'imperatore, non poteva avere altro scopo che accentrare sempre più l'amministrazione, e fare dello Stato un ente, il quale assorbisse tutte le manifestazioni della vita sociale ed il cittadino, il che equivaleva fare dell'imperatore, che rappresentava, anzi riassumeva in sè tutto lo Stato, l'arbitro dell'impero tutto. A raggiungere meglio il suo scopo, Costantino proseguì l'opera ini-

(1) Tacito, *Ann.*, VII, 9.

ziata da Diocleziano, circondandosi di ufficiali, i quali avessero sì i mezzi di concorrere alla grandezza dell'imperatore, ma non quelli di nuocergli; egli quindi ripartì i poteri, separando le funzioni civili dalle militari, e mettendo le une e coloro che le ricoprivano di contrappeso alle altre ed a quelli che le tenevano; sminuzzò le provincie, per rendere meno potenti i governanti; pose di contro ai cittadini i soldati, ed a questi tolse l'antica baldanza, avvilendo l'esercito come corpo. Riordinò l'amministrazione centrale, determinando le attribuzioni di ciascun ministero (*scrinium*); ma ai magistri tolse ogni mezzo di potersi imporre all'imperatore. Per poter più liberamente compiere l'opera sua, ed affermare più fortemente il despotismo imperiale, abbandonò Roma, e trasferì la capitale a Bisanzio, dove mancavano i ricordi di un'antica libertà. Come Diocleziano, cinse il diadema, si circondò di lusso orientale, e modellò la sua Corte sulle orientali; si circondò di ufficiali, di nobili, cui conferì titoli onorifici e privilegi, ed a mantenere tanto lusso, crebbe i balzelli in misura anche maggiore di quanto fossero ai tempi di Diocleziano. Il palazzo dell'imperatore fu sacro, come sacre furono proclamate tutte le cose che all'imperatore si appartenessero. Diocleziano erasi fatto in sua vita chiamare ed adorare come Dio; Costantino, a sua volta, ad onta che avesse abbracciata la religione cristiana, permise ai suoi cortigiani di adorarlo, ed anch'egli si disse divino.

Costantino riuscì nel suo intento: mai il dispotismo imperiale fu così accentuato e così duraturo, come dopo le sue riforme; ma, coll'avere egli trasferito la capitale a Bisanzio, diede un primo e fiero colpo a Roma ed all'impero, poichè rese più facili le invasioni nella parte occidentale di questo; e quando l'impero si divise in due, l'orientale e l'occidentale, l'imperatore d'occidente portò sì nella sua Corte il lusso della Corte orientale, ma non riuscì ad infondere vita ad un organismo già consunto.

Come vedesi, il carattere di assolutismo del governo imperiale romano, manifestatosi fin dal principio dell'impero, si andò sempre più accentuando fino a che Costantino, proseguendo l'opera iniziata da Diocleziano, costituì fortemente la monarchia a dispotismo, affermandosi egli il padrone, titolo usato anche dal suo predecessore, e padrone assoluto di tutto l'impero. Ed è necessario rilevare questo carattere di assolutismo e despotismo dell'impero romano, ed il conseguente concetto degli sconfinati poteri dell'imperatore, concetto che ebbero gli stessi giureconsulti romani, poichè quel carattere e questo concetto, che eransi resi naturali ai sudditi dell'impero, dovevano aver la loro grande influenza sulla mente dei Germani, e dovevano essi principalmente contribuire alla trasformazione nel carattere del re germanico e della Corte regia. Era pure necessario studiare con quale processo si arrivò alla chiara ed esplicita affermazione del dispotismo imperiale, poichè, come avremo occasione di rilevare in prosieguo, un simile processo tennero i re germanici, per accrescere la loro autorità.

229. Se l'imperatore aveva tanta autorità, se in lui si era accentrato tutto, se il suo era un governo assoluto e dispotico, necessariamente nelle sue mani dovevano essere accumulati i più alti poteri. Nei primi tempi si salvarono le apparenze, e, se l'imperatore esercitava i più ampii poteri, appoggiavasi alle leggi, si serviva del Senato, e si giovava delle funzioni e dell'autorità di quelle magistrature che, sorte durante la repubblica, erano state conservate di nome soltanto, poichè l'imperatore stesso, se ne era rivestito. Ma coll'andare del tempo, mano mano che il popolo si abituava sempre più alla nuova forma e che il dispotismo si andava sempre più accentuando, l'imperatore non ebbe più gli antichi riguardi, ed ostentando anzi il suo assolutismo, accumulò anche di diritto nelle sue mani tutti i poteri. Prima di passare ad enumerare i poteri del principe, mi piace ricordare che questi saliva al trono in forza di elezione del Senato per diritto, ma che a questa specie di sistema elettivo si unì il sistema ereditario; che anzi spesso il Senato eleggeva quello stesso che il defunto imperatore aveva indicato nel suo testamento. Ciò quando l'esercito, per mezzo delle sue legioni, non imponeva, come spesso accadde, un Cesare.

L'imperatore esercitava il potere politico, poichè aveva l'alta direzione politica dell'impero, funzione che esercitava da solo, ovvero col concorso del suo Consiglio. Aveva ancora il potere militare, poichè era l'imperatore che comandava gli eserciti e che raccoglieva le milizie, le quali si componevano sia di volontarii, sia per mezzo delle urne, mentre dall'imperatore dipendevano tutti coloro che occupavano un grado nell'esercito, che anzi a lui spettava la concessione di tali gradi.

A lui era conferito ancora l'alto potere legislativo, ed egli faceva leggi, che prendevano il nome generale di *Costituzioni*, le quali, a loro volta, dicevansi decreti, editti, epistole, ed anche rescritti, a seconda della materia che in esse veniva regolata, e fino ad un certo punto anche della forma.

L'imperatore aveva inoltre il potere amministrativo, poichè nelle sue mani erasi accentrata l'amministrazione di tutto lo Stato, e, nelle sue funzioni amministrative egli soleva essere assistito dal suo Consiglio; egli quindi, come capo di tal potere, nominava tutti gli impiegati od ufficiali dello Stato, ed i loro stipendii si dissero *sacrae largitiones*, quasi che partissero dal patrimonio del principe. Dall'imperatore inoltre dipendevano i ministeri (scrinia), che erano gli organi dell'amministrazione centrale, e che, come abbiamo visto, furono riordinati in modo da torre

ai magistrati ogni possibilità di inceppare la volontà assoluta dell'imperatore, e renderli invece quasi ciechi istrumenti nelle mani di questo.

Egli non solo era a capo del potere giudiziario, in quanto che nominava anche i magistrati, come tutti gli altri ufficiali dello Stato, ma egli stesso amministrava la giustizia ed era il più alto giudice di appello. Anche prima che si fosse accentuato il dispotismo dell'imperatore, questi giudicava non soltanto insieme al Senato, ma spesso da solo, senza che si fosse avuta una regolare istruzione (*extra ordinem*), procedura straordinaria introdotta anche in altri tribunali. Nè a ciò solo limitavasi il potere giudiziario dell'imperatore: se accanto a lui il più alto magistrato era il Senato che, sottoposto al *praefectus urbis*, era addivenuto un semplice tribunale, questo, i cui membri erano nominati dal principe, non era libero, salvo rare eccezioni, anche nell'amministrazione della giustizia, poichè, o nel suo seno interveniva l'imperatore, ed allora tutto dipendeva da lui, ovvero il principe imponeva la sua volontà, come nel caso di Trasea. E se era regola che dalla sentenza del Senato non potesse appellarsi neppure al principe, questo principio fu rispettato solo da qualche principe, come da Adriano. Del resto, il principe aveva facoltà di troncare la procedura, di riformare qualsivoglia sentenza, e, quanto alle sentenze penali, di mutare le pene determinate dal magistrato. Infine a coadiuvare il principe nelle sue funzioni giudiziarie vi era l'*Auditorium*, e come il *Concistorium* aveva l'alta direzione dell'amministrazione pubblica, così l'*Auditorium* aveva la direzione degli affari giuridici.

Inoltre il principe aveva diritto di imporre tributi e, come abbiam visto, era egli che pagava gli impiegati. Facevasi sì distinzione in diritto fra *fiscus* (tesoro imperiale) ed *aerarium populi* (tesoro pubblico), ma l'imperatore aveva facoltà di spendere il pubblico danaro; e spesso avveniva che certi proventi appartenenti all'erario si attribuissero invece al fisco. I beni dei condannati per delitti di lesa maestà appartenevano al fisco; solo Adriano, non ammettendo simili delitti, ordinò che i beni dei condannati anzichè al fisco andassero all'erario. A curare poi gli interessi fiscali, fu dallo stesso Adriano creato un nuovo ufficiale, il quale prese dal suo ufficio nome di avvocato del fisco, ed il quale doveva provvedere a che i redditi fiscali fossero puntualmente pagati.

Infine l'imperatore aveva l'alto potere di polizia; in quanto che a lui, per mezzo dei suoi ufficiali, spettava tutelare la pace e la quiete pubblica, e soccorrere e proteggere i miseri, quantunque questa protezione, in tempi di continue rivolte e di disordini, fosse di puro nome. Pure non mancano leggi che provvedono alla polizia, e ricorderò quella per limitar i maltrattamenti dei padroni verso i loro schiavi, e le altre fatte pel sostentamento dei poveri, e più specialmente dei bambini, i cui genitori fossero privi di mezzi.

Molto si è discusso per sapere se vi fosse una legge la quale conferisse al principe tutti questi poteri e quella superiorità alle leggi, che gli stessi giureconsulti gli riconoscevano fin dai tempi di Adriano. Nelle Fonti si parla di una *lex regia*, e l'esistenza di essa par che non possa più mettersi in dubbio dopo la scoverta delle Istituzioni di Gaio; ma di quale carattere fosse questa legge, se essa fosse stata emanata una sol volta, o se si proponesse ad ogni ascensione al trono di un nuovo imperatore, non può dirsi in alcun modo. Potrebbe credersi che l'origine di questa legge rimontasse fino ai tempi di Silla, quando il popolo conferì a questo i poteri di un interrè, e che fosse ripetuta ad ogni elezione almeno nei primi tempi; ma potrebbe anche credersi che essa rimontasse sì ai tempi di Silla, che fosse stata ripetuta per Cesare e per Augusto, e forse anche per Tiberio, ma che, scomparsi i comizii, il Senato, nel conferire le dignità imperiali all'eletto, lo facesse in forza di quella legge che restò permanente. In tal modo non si dovrebbe ricorrere a due ipotesi di difficile accettazione; cioè, o che il popolo volontariamente si fosse spogliato una volta per sempre di ogni autorità, conferendo la somma dei poteri ad un solo, quando noi sappiamo che gli imperatori, nei primi tempi, mirarono a salvare l'apparenza delle forme repubblicane; o che gli imperatori, aboliti i comizii, ricorressero al popolo, perchè con una legge conferisse loro i sommi poteri. Del resto, non è nostro còmpito in questo lavoro esaminare quanto ha riguardo alla legge regia; a noi interessa qui rilevare che il dispotismo imperiale era così assodato che potevasi appoggiare e giustificare con una legge che originariamente dal popolo dovette partire.

230. Sorpasseremmo i limiti del nostro lavoro se volessimo qui distesamente discorrere delle istituzioni politiche dei Romani nel periodo imperiale. Il nostro còmpito invece dev'essere ristretto a rilevare certe istituzioni, le quali ebbero la loro grande influenza sulla trasformazione delle istituzioni politiche originarie dei Germani, trasformazione che, con un processo, il quale sarà da noi in prosieguo rilevato, menò alle istituzioni politiche che ci si presentano nel periodo feudale.

E primieramente è uopo rilevare che per la nostra trattazione, ha non poca importanza la costituzione della corte imperiale. Questa non si ebbe tutto di un colpo, ma si andò mano mano formando fino a tanto che da Costantino ricevette un assetto definitivo; ed essa ci si presenta composta da varii ufficiali, tra i quali i principali erano il *Praepositus sacri cubiculi*, il *Magister officiorum*, il *Quaestor*, il *Comes sacrarum largitionum*, il *Comes rerum privatarum principis* ed i due *Comites domestici*.

Nè puossi trascurare, nel corso di questo primo

capitolo, di tenere presente il carattere del *Concistorium* e dell'*Auditorium*, perchè tracce di questi due istituti riscontransi anche presso alcuni dei popoli barbari che occuparono le provincie dell'impero.

Che se dal centro volgiamo lo sguardo alle provincie, interessa molto per noi rilevare che di queste alcune furono dette del Senato, altre del popolo, altre infine dell'imperatore, il quale ad amministrarle vi mandava alcuni ufficiali detti *Legati Augusti*. Poscia questa tripartizione delle provincie scomparve, ma il suo ricordo non restò senza effetti nell'epoca barbarica. E quasi la medesima influenza ebbe il ricordo dei due magistrati imperiali detti *Procurator Caesaris* e *Advocatus fisci*, ai quali era affidata la cura di tutelare gli interessi fiscali in senso generale.

Noi abbiamo innanzi detto come in forza del progressivo accentramento iniziato da Adriano e compiuto da Costantino, le provincie fossero state più fortemente connesse all'amministrazione centrale, e come i magistrati provinciali fossero stati a loro volta più fortemente soggetti all'autorità centrale ed imperiale. Questo forte soggettamento, figlio dell'accentramento che tanto distingue l'impero romano dopo Costantino, ebbe anch'esso la sua influenza nei nuovi Stati germanici fondatisi sulle rovine dell'impero, come operò, influenzando, il controllo che nell'impero romano fu dato ai vescovi sui magistrati provinciali.

Anche le istituzioni municipali dei Romani ebbero una certa influenza sulle istituzioni municipali dei regni barbarici, e già nella mia *Storia del diritto italiano* ebbi a dire come alcuni avanzi della costituzione municipale romana si ritrovino in Italia durante la dominazione langobarda, e in maggiore estensione in altre contrade europee, specialmente in Francia.

Già nella prima parte di questo lavoro ho avuto occasione di fare un breve cenno del sistema delle imposte o tributario vigente nell'impero romano; non ripeterò qui il già detto, e solo mi limiterò a notare che non potrebbe disconoscersi l'influenza di quel sistema sul sistema tributario adottato dai Germani, dopo le invasioni, nelle loro nuove sedi.

Nella prima parte di questo lavoro, si è avuto occasione di vedere quale si fosse il vero carattere delle immunità, secondo le leggi romane, e come invano in queste si cercherebbero le prime manifestazioni di quelle giurisdizioni immunitarie così frequenti nel periodo barbarico, specie durante la dominazione carolingia. Però anche l'originario diritto germanico nè conosceva l'immunità, nè contenevane in sè i germi diretti; sicchè se le immunità così come ci si presentano nel periodo barbarico sono istituiti tutto proprii di questo periodo, non potrebbe negarsi che la prima idea di esse dovette essere data dal diritto romano, tanto più che i primi esempii d'immunità concessi dai re germanici, sia in Italia che altrove, hanno un carattere quasi simile alle immunità romane. Per quali influenze esse poi si andarono allargando, vedremo in prosieguo.

Non minore importanza pel nostro argomento hanno le istituzioni giudiziarie dei Romani, tanto per ciò che riguarda l'ordinamento e la giurisdizione, quanto ancora per ciò che ha riguardo al procedimento. Se si guardi attentamente l'aspetto che ne offre l'ordinamento giudiziario germanico in alcuni Stati, e specie nell'impero carolingio, ed ancora nel regno langobardo nel suo secondo periodo, non si può fare a meno di riconoscere la grande influenza che esercitò l'ordinamento giudiziario romano degli ultimi tempi dell'impero. E similmente, solo l'influenza del diritto romano potette operare la determinazione precisa dei limiti di ciascun magistrato rivestito di potere giudiziario, determinazione che prima, per certo, non esisteva, come non esistevano norme determinate e certe intorno ai varii gradi di giurisdizione e di appello, come ne è dato rilevare da alcune leggi germaniche. Infine anche la procedura romana, specie per le cause penali, influì ancora ad introdurre delle trasformazioni negli antichi metodi processuali germanici. Ed io credo che quei casi, che ci presentano le cronache e le istorie franche di re o conti giudicanti da soli i malfattori, casi cui falsamente, come ho dimostrato in altro mio lavoro (1), si appoggiano alcuni scrittori per dimostrare che la sentenza presso i Franchi fosse opera esclusiva del magistrato, siano casi di procedura estraordinaria, simile a quella introdotta nell'impero, e dalla quale i Franchi dovettero ricopiarla. Nè la trasformazione, che io ho avuto altrove occasione di osservare in alcuni principii dell'originario diritto germanico intorno alla formazione della sentenza ed alla responsabilità per la stessa, può attribuirsi ad altra influenza che non sia quella del diritto romano, dappoichè è diversa la posizione del magistrato nelle primitive assemblee giudiziarie germaniche, da quella che la è nei tribunali dei vari Stati costituiti dai Germani sulle terre dell'impero, specie dopo la fondazione dell'impero di Carlo Magno (2).

Che se a tutto ciò si aggiunga che, a bene studiare le trasformazioni che andarono mano mano subendo le diverse branche del diritto pubblico germanico e quindi anche il diritto penale ed il sistema penitenziario, si dovrà riconoscere che esse vanno dovute per la maggior parte all'influenza del diritto e delle idee romane, e si vedrà quando sia assolutamente necessario tener pre-

(1) Confr. *Del carattere popolare della sentenza*, ecc., loc. cit.

(2) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte I e II, nel *Digesto Italiano* cit.

sente il diritto pubblico romano del periodo imperiale allorchè quelle trasformazioni si vogliono studiare, come è necessario tener presente il diritto privato romano, se voglionsi studiare le trasformazioni subite dal diritto privato germanico originario.

Infine, rileverò nel chiudere questo paragrafo che i Germani, nell'occupare le provincie del caduto impero d'Occidente, furono astretti copiare dai Romani alcuni istituti, che erano una necessità per gli Stati che essi andavano costituendo, e di cui non avevano idea prima delle invasioni. Ed anche quanto alla partizione delle terre, essi non fecero in fondo che ricopiare il metodo che tenevano i Romani, e ciò si fece non solo dai popoli di stirpe gotica, come gli Ostrogoti in Italia ed i Visigoti in Italia, ma anche da altri popoli germanici, come i Langobardi in Italia, i Borgognoni e gli stessi Franchi nelle Gallie; che anzi, ed ho avuto occasione di rilevarlo nel corso di questo stesso lavoro, il rapporto che sorgeva tra i proprietarii romani, spogliati di parte di loro terre ed i nuovi possessori, era simile a quello, che sorgeva tra i soldati romani acquartierati ed i possessori, tra i quali essi venivano distribuiti; e prendeva il medesimo nome, appunto perchè i barbari, nel fare la partizione delle terre tolte ai Romani, seguirono, come ho avuto occasione di dire, e in questo lavoro e altrove, il sistema dell'acquartieramento. E quanto ciò sia vero, si può facilmente scorgere, quando si faccia un paragone tra il metodo che tennero nella distribuzione i barbari che occuparono provincie romane, e quello che fu seguito dai barbari che restarono nei paesi nordici, metodi ai quali io ho fatto cenno in questo lavoro, e di cui l'ultimo si originò direttamente dal metodo antichissimo tenuto dai Germani, nelle loro sedi prima delle invasioni.

---

§ 2.

Carattere delle istituzioni politiche dei Germani ai tempi di Cesare e Tacito.

SOMMARIO.

231. Le istituzioni politiche germaniche ai tempi di Tacito mostrano che esse hanno già dovuto subire una trasformazione.
232. Carattere del governo delle tribù germaniche prima delle invasioni.
233. Il re germanico ed i suoi poteri. I *principes civitatum*.
234. Carattere delle istituzioni politiche germaniche.
235. Raffronto di tali istituzioni politiche con quelle dei Franchi, ai tempi della prima redazione della legge salica. Il re franco-salico e la sua corte. Se esistesse l'assemblea generale del popolo. Se il Consiglio dei principi fosse continuato. Le centene ed i tungini.
236. Raffronto tra le istituzioni politiche degli antichi Germani e quelle dei popoli nordici.

231. Già nel paragrafo terzo della parte prima ho fatto un brevissimo cenno della costituzione politica dei Germani prima delle invasioni; nè ripeterò qui il già detto. Ora, ne interessa precipuamente rilevare quale si fosse il carattere dello Stato germanico, e quale la natura, il carattere di quelle istituzioni politiche, che trapiantate dai Germani sulle terre da loro occupate, dopo le invasioni, si andarono trasformando sino ad acquistare quel carattere, con cui ci si presentano nel periodo feudale.

Prima di procedere oltre, è uopo osservare che già ai tempi di Tacito una trasformazione aveva dovuto manifestarsi nella costituzione politica dei Germani, e questa trasformazione potrebbe per avventura rilevarsi, studiando attentamente Tacito e mettendolo in raffronto con Cesare. E per vero, a me sembra che, ai tempi di Tacito, l'autorità suprema dello Stato, e cioè il capo delle tribù, sia re, sia principe, avesse dovuto acquistare maggiore importanza ed autorità, che non aveva anteriormente, e ciò potrebbe rilevarsi da quei passi di Tacito in cui si discorre del poter regio e si notano le differenze tra diverse tribù, a proposito dell'autorità regia, la quale presso alcuni popoli era più forte che presso altri (1), e presso altri più forte ancora (2). Ora, questa maggiore autorità del capo dello Stato doveva essere effetto di una trasformazione, che verificossi più precocemente presso alcuni popoli, poichè è certo che prima l'autorità regia aveva la medesima portata presso tutte le tribù germaniche; e non è improbabile che, come al contatto dei Romani cominciò a sorgere appo quei popoli la proprietà privata fondiaria, e lo abbiamo già visto, al medesimo contatto, il re germanico accrescesse il suo potere. A ciò poi bisogna anche aggiungere che la resistenza che quei popoli, abituati prima a guerre tra loro, furono necessitati opporre alle agguerrite legioni romane, il maggior bisogno di disciplina e di un migliore ordinamento negli eserciti, dovevano necessariamente produrre un accrescimento nell'autorità del re, che era il capo dell'esercito, ed a cui principalmente era affidata la difesa dello Stato.

Nè a questo dovette limitarsi la trasformazione della quale facciamo parola, dappoichè, come accrescevasi l'autorità del re, così dovette aumentare anche l'autorità dei principi, e cioè di coloro che erano preposti ai Gau, o cantoni, o centene che dir si vogliano, e farsi più forte il vincolo tra essi ed il capo dello Stato, dappoichè, essendo essi anche coloro che guidavano alla guerra i militari del loro cantone, il bisogno di maggiore disciplina, di una più forte organizzazione nell'esercito dovette necessariamente menare ad un

(1) Tacito, *Germ.*, c. 44 in raffronto al c. 7.

(2) Tacito, *Germ.*, c. 45.

più forte soggettamento di quei capi al sovrano, che era il comandante supremo dell'esercito, pur sempre restando essi principi del popolo. La cresciuta loro autorità poi dovette d'altra parte dare maggiore importanza che non avesse per lo innanzi al concilio dei principi, se pure può sostenersi che questo sia sempre esistito accanto all'assemblea popolare. E questa maggiore importanza del concilio dei principi dovette a sua volta, da una parte diminuire l'importanza dell'assemblea generale, che si riunì più raramente solo per deliberare intorno alle cose di massimo momento, e dall'altra produrre l'istituzione di assemblee minori nei paghi o centene, le quali da semplici assemblee giudiziarie che erano prima, dovettero acquistare altre funzioni pel governo delle centene istesse; e queste assemblee, che si ritrovano negli Stati germanici fondati sulle rovine dell'impero, certamente non erano di nuova istituzione, come non erano di nuova istituzione i capi che le presiedevano.

Inoltre, quella specie di aristocrazia, di cui si ha traccia sicura in Tacito, dovette più fortemente affermarsi, nell'istesso tempo che la Comitiva si andò sempre più allargando ed acquistò importanza politica e militare, come già abbiamo avuto occasione di vedere nella prima parte di questo lavoro.

232. Ma, facendoci a studiare quale sia il carattere dello Stato germanico prima delle invasioni, quando ancora le istituzioni politiche di quei popoli ci si presentano in embrione, perchè non appo tutte le tribù germaniche si ha identità di forme, almeno nell'apparenza, siamo tratti dapprima a scartare le esagerazioni di alcuni scrittori, specialmente tedeschi. E per vero gli scrittori si dividono in due campi totalmente opposti, e mentre gli uni, come Dahn, Watterich, Wittmann e Barth, si son fatti a sostenere che presso i Germani, ai tempi di Tacito, la forma comune ed ordinaria di governo fosse la monarchica (1), altri, come Waitz e Thudichum, han voluto sostenere e dimostrare come i governi delle varie tribù germaniche fosse stato eminentemente democratico e però di forma repubblicana (2). Io non posso qui certamente ripetere gli argomenti adoperati dagli uni e dagli altri per sostenere la loro opinione, perchè uscirei dai limiti del lavoro. Solo osserverò che se per monarchia si voglia intendere una Costituzione politica, per la quale alla testa dello Stato fosse un capo col titolo di re, dovrà riconoscersi che originariamente presso i Germani fosse questa la forma predominante. Invero, se volgiamo lo sguardo anche ai tempi anteriori a Tacito ed a quelli dello stesso Tacito, dalle poche notizie a noi pervenute per mezzo di scrittori latini, si desume che i barbari, in generale, avevano alla loro testa un *rex*. Così gli storici, come Plutarco e Livio, ci parlano del re dei Cimbri e dei Teutoni (3); e si dica quel che si voglia intorno al carattere di questi antichissimi re (4), quello che ne sembra indiscutibile si è che i popoli di stirpe germanica, fin da quando cominciarono le loro trasmigrazioni e cioè dalle prime notizie a noi pervenute, affidarono la direzione del loro esercito come del loro Stato embrionale ad un capo supremo che si disse re, e tale fu chiamato dagli storici. È vero che in tempi di trasmigrazioni, come quelle dei Cimbri e dei Teutoni, non vi era un territorio (5), su cui il re avesse potuto esplicare la sua sovranità, ma s'ingannerebbe a partito chi volesse scorgere nel re germanico di quei tempi i caratteri di un vero monarca, poichè anche ai tempi di Tacito la funzione principale e più importante del re era il comando dell'esercito.

E se volgiamo lo sguardo ai tempi di Tacito, ci confermeremo sempre più nel concetto che presso i Germani le tribù solessero nominarsi un re. Già nel primo capitolo Tacito ne parla di re, e di re parlano altri capitoli, come il capitolo VII, il X e il XII; ma quello che più importa osservare, è che dalla *Germania* di Tacito risulta all'evidenza che tutti i popoli svevi avevano un governo, diciamolo pure, monarchico, come pure si rileva dal capitolo XLIII posto in relazione col capitolo XXXVIII, il quale ultimo ne fa sapere che gli Svevi costituivano il popolo più numeroso e quello che occupava una parte maggiore della Germania. E quello che ne dice Tacito degli Svevi è confermato da Strabone (6) e dallo stesso Cesare (7). Ora, mettendo in raffronto i due passi di Strabone e di Cesare ed il capitolo XXXVIII di Tacito con i capitoli seguenti di quest'ultimo, si scorgono due cose, e cioè che tutti i capitoli che vengono dopo il capitolo XXXVIII si occupano di Svevi, e che tutte le tribù appartenenti a questo popolo avevano un re. E, poichè la maggior parte dell'antica Germania era occupata da Svevi, ne segue come necessaria conseguenza, che la maggior parte dell'antica Germania fosse retta da re. D'altra parte, lo stesso Tacito ne parla di una stirpe o famiglia

(1) Dahn, *Die Könige der Germaner*, I, 24; Watterich, *De veterum Germanorum nobilitate*, § 17 seg.; Wittmann, *Das altgermanische Königthum*, p. 47 seg; Barth., *Teutschlandt Urgeschichte*, IV, 243.

(2) Waitz, *Ueber die principes in der Germania des Tacitus*, p. 247 seg.; Thudichum, *Der altdeutsche Staat*, p. 57 seg.

(3) Plutarco, *Mar.*, 45; Livio, *Epit.*, 67; Flor., III, 3, 18.

(4) Confr. Waitz, op. cit., 278. 9.

(5) Confr. Barth., op. cit., IV, 236.

(6) Strabone, VII, 290: τά γε τῶν Σουήβων ἔθνη τα μὲν ἐντος ᾤκει, τα δὲ ἐκτὸς τοῦ δρυμοῦ Ἐρκυνίου, ὅμοροτοῖς Γέταις. Μέγιστον, μὲν τὸ τῶν Σουήβων ἔθνος διήκει, γάρ ἀπὸ τοῦ Ῥήνου μέχρι τοῦ Ἄλβιος μέρος ἐ τι αυτῷυ κα' κεραν τοῦ Ἄλβιος νέμεται

(7) Cesare, IV, 1: « ... Suevarum gens est longe maxima et bellicosissima omnium; hi centum pagos habere dicentur ».

regia, esistente anche in quelle repubbliche che erano rette da principi, il che non può interpretarsi, che supponendo essersi queste tribù, una volta, rette a monarchia (1), quantunque il Sohm tenti dare un'altra interpretazione del passo di Tacito (2). Io credo che, mentre le tribù le quali avevano una più forte coesione sceglievano un re che fosse a capo di tutto lo Stato, mentre i diversi cantoni di questo venivano retti da principi eletti dal popolo, cosa che ne fa chiaramente comprendere lo stesso Tacito quando parla della elezione di *principes qui iura per pagos vicosque reddunt;* le tribù che avevano minor coesione fra loro e che risultavano composte di varii cantoni, i quali formavano, diciamo così, una specie di federazione, avessero un principe per ciascun cantone, sicchè ciascun principe eletto fosse indipendente dagli altri, senza ricorrere all'elezione di un capo supremo per tutti i cantoni. Naturalmente, questa forma di governo doveva essere la meno estesa, come poche dovevano essere quelle tribù che avevano così poca forza di coesione, e propriamente quelle che erano meno belligere, e meno minacciate dalla potenza romana e dagli altri stessi popoli barbari. E che alcune tribù fossero più pacifiche di altre, si scorge dal fatto, già da noi innanzi rilevato, che cioè la comitiva ebbe maggiore sviluppo presso popoli più guerrieri e violenti; e d'altra parte, che le tribù più guerriere avessero un re, si rileva da Tacito, che mentre ne fa comprendere, e lo abbiamo già detto, che le tribù sveve erano rette a monarchia, ne dice poi che gli Svevi erano bellicosi, mentre Cesare, più esplicitamente, dice: « Suevorum gens est longe maxima et *bellicosissima omnium* ».

Ma potrebbe dirsi che le tribù aventi un re fossero costituite a monarchia e le altre a repubblica, nel senso come noi comprendiamo oggi queste due parole e queste due forme di governo? No, per certo. S'ingannano a partito coloro i quali vorrebbero sostenere che il re germanico avesse il carattere, che acquistò dopo le invasioni per altre influenze, come s'ingannano coloro i quali sostengono che la forma repubblicana fosse un effetto necessario della accentuata democrazia degli antichi Germani, e che anche negli Stati aventi un re, la democrazia fosse la vera forma di governo. Negli Stati embrionali dell'antica Germania, anche ai tempi di Tacito, invano si vorrebbero cercare ben delineate questa e quell'altra forma di governo. La costituzione di quei popoli era un effetto di lavorìo, di sviluppo e, nel contempo, di trasformazione che osservasi presso popoli fanciulli, e cioè che muovono i primi passi sulla via della civiltà. Essa quindi deve necessariamente contenere in sè traccie di governi primitivi e nel contempo germi di nuove forme che si andranno mano mano sviluppando.

(1) Wittmann, op. cit., p. 18; Kopke, op. cit. p. 27; Wietersheim, op. cit., I, p. 370.

E per vero nella Costituzione degli antichi Germani trovansi tracce di governo patriarcale, che può dirsi la primissima forma, e tracce di una specie di teocrazia, tracce destinate a scomparire mentre si trovano i germi di un potere regio, di un'aristocrazia destinata a sempre più rinforzarsi, e finalmente tracce di una democrazia, che anch'essa è destinata a trasformarsi.

Si trovano traccie di un governo patriarcale in quelle tribù ristrette, e nel quale il Consiglio dei principi dovette forse essere composto dai padri di famiglia; nel privilegio che avevano i vecchi di parlare per i primi (« Mox rex vel princeps, prout aetas cuique, prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est, audiuntur »).

Le traccie della teocrazia si ritrovano nel potere che era conferito ai sacerdoti, i quali imponevano il silenzio nelle assemblee, ed avevano il *ius coercendi*, e nelle guerre ad essi solo era dato *animadvertere, vincere, verberare.* E l'autorità dei sacerdoti veniva rafforzata viemaggiormente dall'importanza che avevano gli auspici, che ad essi erano affidati.

Numerose ancora sono le prove dell'esistenza di un'aristocrazia, e senza qui ripetere quanto io nel corso di questo lavoro, e tanto nella prima come nella seconda parte, ho avuto occasione di dire intorno alla nobiltà ed all'aristocrazia germanica, mi limiterò a dire che la potenza e l'autorità di questa aristocrazia ne si mostra sia nel vedere che per lo più ai suoi membri venivano affidate le cariche pubbliche, ond'è che il Consiglio dei principi che, secondo la mia opinione, era composto dai capi dei cantoni, era manifestazione dell'aristocrazia, la quale aveva la sua influenza non piccola nelle assemblee; sia perchè era il Consiglio dei principi che preparava le proposte da presentarsi all'assemblea; sia perchè gli aristocrati, intorno ai quali generalmente formavansi le comitive, molto, per mezzo di queste loro clientele, poteva influire sulle deliberazioni da prendersi, nell'istesso tempo che per mezzo delle comitive medesime, essi rifulgevano nelle guerre, aumentando così sempre più la loro importanza.

Però la parte più importante in quei governi embrionali era riservata al popolo, come suole avvenire presso tutti i popoli nelle prime manifestazioni della loro vita politica. Noi invero vediamo che il popolo aveva nelle sue mani la somma dei poteri. Era il popolo che, raccolto nell'assemblea generale dello Stato, deliberava intorno alle cose più importanti; ad esso spettava deliberare della pace e della guerra, dell'invio di ambasciatori, ad esso fare le leggi, ad esso insomma tutto ciò che aveva riguardo alla Comunità ed al suo governo, dappoichè, mentre era il popolo che eleggeva il re, elevandolo sugli scudi, al popolo stesso spettava la nomina

(2) Sohm, *Altdeutsch. Reichsverf,* I, p. 4.

dei magistrati. Sicchè ogni potere, ogni autorità originariamente derivava dal popolo, e cioè da tutti coloro che erano capaci di esercitare i diritti politici, esclusi quindi quelli che non avevano raggiunti una data età, le donne ed i servi. Il popolo aveva inoltre l'alto potere giudiziario, e ad esso toccava giudicare, in quanto che esso, raccolto nella massima assemblea, costituiva il tribunale supremo dello Stato, innanzi al quale si portavano le cause di maggiore importanza; ed al popolo germanico, come al romano, solamente era dato condannare nel capo un cittadino, perchè la pena capitale solo dall'assemblea popolare poteva essere pronunziata contro coloro che, o vili o traditori, l'avevano meritata. Ciò rilevasi all'evidenza dal capitolo XI di Tacito. L'Hermann vorrebbe dare a questo capitolo una interpretazione ben diversa da quella che generalmente gli danno altri scrittori e che, secondo me, è l'unica vera; egli vorrebbe fare la parola *principes* oggetto del verbo *consultant*, e, negando l'esistenza di un Consiglio di principi, interpretare il passo nel senso che le controversie minori sarebbero state portate innanzi ai principi, i quali conoscevano preliminarmente anche le controversie maggiori; ma le une e le altre sarebbero state conosciute dai principi non in Consiglio, ma in modo che ciascun principe conoscesse le controversie sorte nella sua giurisdizione, con questa differenza che nelle controversie minori erano essi che giudicavano, nelle maggiori dovevano sottoporre il loro pronunziato all'assemblea del popolo (1). Io non combatterò qui questa, per quanto nuova, sottile interpretazione dell'Hermann, avendolo fatto altrove (2); e solo mi limiterò a rilevare che il capitolo XI del Tacito discorre principalmente ed esclusivamente di deliberazioni politiche, perchè degli affari giudiziarii si occupa il capitolo seguente; e che l'esistenza del Consiglio di principi, oltre ad essere provata dalle parole di Tacito, lo è ancora più dalle legislazioni barbariche e dai documenti posteriori alle invasioni.

Nè solamente il tribunale supremo risultava composto dal popolo, ma anche i tribunali minori presieduti dai principi, poichè questi ultimi avevano semplicemente la presidenza delle assemblee minori, mentre il pronunziare la sentenza spettava al popolo, ai *centeni comites*, che, secondo quanto ho avuto occasione di dire in altri lavori, erano non altro che gli uomini capaci del pago riuniti in assemblea per deliberare intorno alle controversie minori, quelle cioè che non erano di competenza dell'assemblea generale (3). Che anzi io inclino a credere come queste assemblee minori non fossero esclusivamente assemblee giudiziarie, come sostengono alcuni scrittori (4), ma anche, diciamolo pure, amministrative, poichè io credo che, come gli affari che interessavano tutto lo Stato venivano conosciuti dall'assemblea generale, così ancora gli affari che riguardavano esclusivamente il pago fossero affidati all'assemblea di questo. E parmi verosimile che il determinare quale parte delle terre dovesse essere distribuita tra i cittadini nei periodi determinati, quale assegnarsi ad uso comune dei cittadini medesimi per pascolo, come anche il sopraintendere all'equa distribuzione delle terre stesse spettasse all'assemblea minore, composta da tutti i cittadini interessati.

L'attività del popolo raccolto nelle assemblee inoltre non limitavasi soltanto a quanto finora abbiamo detto, ma estendevasi anche ad altri negozii, i quali, pur essendo d'interesse privato principalmente, tuttavia richiedevano per altre ragioni l'intervento del potere sovrano, che risedeva nel popolo. Così nessuno poteva entrare a far parte dello Stato di una comunità e quindi acquistare tutti i diritti politici, che spettavano ad ogni cittadino, senza che su ciò avesse deliberato e consentito il popolo tutto della comunità raccolto nell'assemblea; ond'è che, quante volte un minorenne dovesse essere armato cittadino, o perchè avesse raggiunto la maggior età, ovvero in forza di emancipazione, l'armazione doveva avvenire innanzi all'assemblea, ed oramai è generalmente risaputo che l'armazione di un giovinetto, di cui ci parla Tacito (5), era non solo dichiarazione di maggiore età, ma ancora emancipazione (6). E per l'istessa ragione la manomissione di un servo avveniva nel seno dell'assemblea, e prima e dopo le invasioni, dappoichè il manomesso, specialmente se addiveniva completamente *sui iuris, amundio*, entrava nel numero dei cittadini, ed entrava quindi a far parte della comunità. Ed è prova irrefutabile di ciò per l'epoca posteriore alle invasioni il diritto langobardo, che disponeva la manomissione doversi fare con la forma del *gairthinx*, voce che si compone da *gair*, *gaira* e *thinx*, la prima derivante da *gêr* o *gâr*=*framea, lancia* (7), la seconda *thinx*=*auctoritas*, sicchè tutta la voce significa l'approvazione data dall'assemblea col sollevare (8) o col percuotere le lance sugli scudi (9) e ricorda la *framearum concussio* di

(1) Hermann, *Ueber die Entwiklung des altdeutschen Schöffengerichte*, Breslau, 1881, p. 19 seg.

(2) Confr. Ciccaglione, *Del carattere*, ecc., n. 14, nel *Filangeri*, anno XII, 1887, e *Scabinato*, parte I, § 2, nel *Digesto italiano* cit.

(3) Ciccaglione, *Del carattere*, ecc., n. 13; *Scabinato*, loc. cit.

(4) Sohm, *Frank. Gerichtsverfass.*, p. 59; Waitz, *Verfassungsgesch.*, 2.ª ediz., I, 154 seg., 316 seg., 3.ª ediz., I, 356, 349, nota 1. Non così però nella prima edizione, I, 54.

(5) Tacito, *Germ.*, c. 13.

(6) Sohm, *Das altdeut. Gerichtsw. im frank. Reiche*, p. 554.

(7) Confr. Schade, *Altdeut. Worterbuch* alla voce *gairthinx*.

(8) Confr. Schröder, *Gairethinx*, nella *Zeitschr. d. Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, VII, 3; *Germ. abth.* I, p. 53-60.

(9) Confr. Ciccaglione, *Del carattere popolare*, ecc., n. 11,

Tacito (1). Nell'istessa guisa che l'assemblea era chiamata ad approvare l'entrata di un individuo nella Comunità sia per riconoscimento della maggiore età, sia per emancipazione, sia per manomissione, così ancora essa doveva portare la sua approvazione in ogni atto che avesse potuto modificare i rapporti di un cittadino con lo Stato o Comunità, come la vendita di un fanciullo, fatta dal padre, e la quale ancora compievasi mercè l'armazione; l'adozione; il riconoscimento e la legittimazione dei figli naturali; e l'entrata di un uomo libero in una comitiva (2). Adunque tutti quegli atti che arrecavano mutamento nei rapporti di famiglia, sulla quale si basavano le fare, e quindi lo Stato, interessando questo, dovevano essere compiuti coll'intervento del popolo. E poichè base della famiglia era il matrimonio, così ne venne anche il costume che il matrimonio si conchiudesse esso pure alla presenza del popolo raccolto in assemblea, costume conservato anche dopo le invasioni (3).

Come vedesi, l'elemento popolare aveva la sua grande importanza, e tanto nelle tribù che avevano alla loro testa un re, quanto in quelle che erano rette da principi, sicchè pochissima e poco sensibile era la differenza che correva tra la costituzione politica delle une e quella delle altre. E ripetendo quanto ebbi occasione di dire altrove (4), il governo delle tribù germaniche prima delle invasioni era un misto di democrazia e di aristocrazia con tinta di teocrazia, mentre tutto il governo o la costituzione aveva un carattere militare.

233. Io ho già, in altro punto di questo lavoro, fatto un cenno dei poteri del re germanico (5), e non ripeterò qui quello che allora dissi. Ora interessa rilevare il carattere del re germanico, e donde gli venivano i limitati poteri già innanzi osservati; e quindi in complesso il carattere della sovranità. S'ingannerebbe a partito chi volesse scorgere nel re germanico, anche ai tempi di Tacito, i caratteri che ne offre l'autorità regia dopo le invasioni, e tanto meno un vero sovrano nel suo Stato, poichè, pure ammettendo le gradazioni che nell'autorità regia osservansi presso le varie tribù germaniche e che lo stesso Tacito rileva (6), il re poco si estolleva sui cittadini in tempo di pace, specie sui nobilissimi, tra i quali egli veniva scelto. Può dirsi quindi che, in tempo di pace, i poteri del re si limitassero a presiedere l'assemblea politica come la grande assemblea giudiziaria, ad avere in quella per primo la parola (7): e forse al re spettava proporre all'assemblea medesima l'approvazione delle proposte preparate dal Consiglio dei principi (8), e tutelare la pace pubblica, donde il pagamento del fredo (9). E poichè al sovrano interessava riscuotere la parte delle multe che gli toccava, in suo nome si eseguivano probabilmente le sentenze, come avveniva dopo le invasioni, quantunque è quasi certo che l'esecuzione si facesse dal magistrato eletto dal popolo, assistito da alcuni di coloro che facevano parte dell'assemblea giudiziaria, da cui era stata emanata la sentenza, se ciò ne è dato rilevare dal capitolo XII di Tacito dove si legge: « Centeni singulis ex plebe comitis, consilium simul et auctoritas adsunt » (10).

In tempi di guerra, invece, l'autorità regia era maggiore, poichè il re aveva il comando supremo dell'esercito (11) e quindi a lui toccava mantenere la disciplina, quantunque solo ai sacerdoti fosse lecito punire corporalmente i trasgressori (12).

Se adunque il re aveva il potere militare, quello di polizia ed il potere esecutivo, questi due ultimi però in embrione, non potrebbe dirsi che egli avesse anche il potere legislativo, se non come presidente dell'assemblea, ed il giudiziario, come lo ebbero i re germanici dopo le invasioni, dappoichè se egli presiedeva la grande assemblea giudiziaria, non erasi ancora costituito il tribunale regio, il quale non apparisce chiaro neppure dall'antica legge salica. Nè esatto è quello che afferma qualcuno, che cioè l'antico re germanico avesse il carattere di sacro (13), come non può accettarsi l'opinione di coloro che vorrebbero scorgere in lui poteri più ampii e più accentuati di quelli da noi ora enumerati (14).

Nè intorno al re erasi costituita una Corte, così come si manifesta, sotto altre influenze, dopo le invasioni; intorno al re, come intorno ai nobili e ad ogni altro libero cittadino, poteva costituirsi la comitiva; tra i comiti regii erano ancora delle gradazioni; forse il re a questi comiti distribuiva alcune funzioni che avevano riguardo alla sua casa e alla sua persona; il re ancora aveva i suoi liberti, alcuni dei quali, se-

(1) Tacito, *Germania*, c. 11.

(2) Confr. Sohm, op. cit., p. 517; Ciccaglione, op. e loc. cit.

(3) *Lex salica*, tit. 44.

(4) Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, 20

(5) Veggasi parte I, cap. I, § 3.

(6) Tacito, *Germania*, c. 11, 12.

(7) Tacito, *Germania*, c. 7, 44. 45.

(8) Si può rilevare dal cap. 11; confr. Löbbel, *Gregor. von Tours und seine Zeit.*, p. 114.

(9) Confr. Tacito, *Germania*, c. 12.

(10) Quanto all'interpretazione delle voci *consilium* e *auctoritas*, veggansi i miei lavori sullo *Scabinato*, loc. cit., parte I, § 2, e *Del carattere popolare*, ecc., n. 16.

(11) Confr. Bethmann-Hollweg, *Die Germanen vor der Volkerwanderung*, p. 56; Thudichum, op. cit., p. 62.

(12) Il Kopke (*Deutsch. Forkhungen*, p. 9, 10) crede erroneamente che il re in guerra avesse anche il potere di punire.

(13) Kopke, op. cit., p. 9, 10.

(14) Dahn, op. cit., p. 94. Confr. Sohm, *Altdeutsche Reichsverfassung*, I, 4; Gebauer, *Vestigia iuris germanici*, p. 25 seg.

condo ne dice Tacito, *et super ingenuos et super nobiles ascendunt;* ma e i comiti e i liberti non costituivano per certo una Corte regia, ed essi, giuridicamente parlando, avevano la medesima posizione che i *comites* ed i liberti dei privati.

Il re, infine, era figlio di elezione popolare, ma è da credere che, e pel decrescere della democrazia, e per le continue guerre che ai tempi di Tacito i Germani erano astretti a combattere per la loro indipendenza, e ancora e forse più per influenza dei Romani, coi quali essi cominciavano a trovarsi a contatto, al sistema elettivo cominciasse ad innestarsi il sistema ereditario (1).

Quanto poi ai *principes civitatum,* come non era gran differenza tra la costituzione di quelle tribù che avevano un re e la costituzione di quelle altre che erano rette da principi, così non grande differenza esisteva tra i re germanici ed i principi. Forse l'unica e la maggiore differenza si era che, mentre nelle tribù rette a monarchia al sistema elettivo si era innestato l'ereditario; in quelle rette da principi il principio elettivo non aveva subito innesto alcuno, in quanto che la nomina del principe toccava in ogni caso al popolo, e ciò senza entrare nella questione se cioè i principi fossero in carica per un tempo determinato o per tutta la loro vita. Ma, quanto ai poteri che la loro carica loro conferiva, essi non erano guari diversi da quelli che aveva il re, come può desumersi dai capitoli XI e XII di Tacito (2).

234. Passando a discorrere del carattere delle primitive istituzioni politiche dei Germani, rileviamo primieramente che, avendo appo loro l'elemento popolare l'importanza più sopra rilevata, la somma dei poteri doveva essere nelle mani dell'assemblea popolare. E per vero da quanto ho detto, nella prima parte e sopra, si rileva che nell'assemblea risiedeva il sommo potere politico, dappoichè ad essa apparteneva la deliberazione degli affari di pace e di guerra, e dell'invio di ambasciatori; il potere legislativo, essendo ad essa solo dato fare leggi; il potere giudiziario, non solo perchè essa costituivasi a sommo tribunale, ma anche perchè ad essa spettava l'elezione dei *principes qui iura per pagos vicosque reddunt;* ad essa ogni altro potere riguardante il governo dello Stato, perchè tutte le più importanti deliberazioni si prendevano nel suo seno.

Ma se accanto, anzi al disopra del popolo, si andava costituendo un'aristocrazia, la cui forza si è innanzi studiata, era naturale che, accanto all'assemblea popolare sorgesse una rappresentanza di quest'aristocrazia. Troviamo quindi il Consiglio dei principi e, senza entrare nell'esame delle varie opinioni emesse intorno alla sua composizione ed alle sue attribuzioni (3), ritenendo quanto innanzi ho avuto occasione di dire, rileverò ora che giuridicamente la somma dei poteri restava sempre nelle mani dell'assemblea popolare; che però di fatto il Concilio aveva grande influenza sulle deliberazioni di questa; che infine, il Consiglio dei principi racchiude in sè il germe di quelle assemblee di magnati, che si osservano nel regno langobardo, specie nel secondo periodo, e nell'impero franco, e dalle quali dovevano originarsi le Diete od i Parlamenti feudali.

Lo Stato embrionale germanico risultava dal complesso di gau o cantoni, e dico risultava dal complesso di questi, e non che lo Stato dividevasi in gau, dappoichè debolissimi erano, in tempo di pace, i vincoli che univano le varie parti di uno Stato al governo centrale. Non esaminerò qui, contentandomi del cenno che ne ho fatto innanzi, se sia più accettabile l'opinione di Waitz e suoi seguaci, che credono il pago essere non altro che la centena, o quella di altri come Dahn, che si schiera contro Waitz (4); nè se i principi preposti ai paghi fossero eletti dall'assemblea generale oppure dalla particolare di ciascun pago. A me interessa qui rilevare solo che questi paghi erano quasi autonomi e che essi avevano ciascuno una propria assemblea. Che quest'assemblea esistesse, non può revocarsi in dubbio, perchè è provato dal capitolo XII della *Germania* di Tacito; solo può farsi quistione se essa fosse esclusivamente assemblea giudiziaria, od avesse ancora altre attribuzioni, ed io credo che a quest'assemblea, come innanzi ho detto, fossero affidati gli affari particolari del pago, opinione già messa innanzi da altri scrittori (5).

Resta ora a determinare il carattere del *vico.* Che esso fosse una circoscrizione inferiore al pago, e racchiusa in questo, non pare possa oppugnarsi; e, se si accetta l'opinione che il pago fosse la centena, non potrà per certo sostenersi che la centena dei regni germanici, dopo le in-

(1) Barth., op. cit., IV, 233; Thudichum, op. cit., p. 60; Waitz, *Ueber die principes,* 293-98; Bethmann-Hollweg, op. cit., p. 43; Kopke, op. cit., p. 28.

(2) Intorno ai *principes civitatum* si riscontrino Roth., *Beneficialw.*, p. 5 seg.; Waitz, op. cit., p. 245; Bethmann-Hollweg, *Die Germanen*, p. 50, e *Civil Process*, I, 31, n. 34; Barth., op. cit., IV, 251; Wittmann, op. cit., p. 79.

(3) Intorno al Consiglio dei principi confr. Unger, *Gesch. d. deutsch. Landstände*, I, 38 seg.; Müncher, *Beiträge z. Erklar. d. Germ. v. Tacitus*, II, 13; Waitz, op. cit., I, 327; Bettmann-Hollweg, *Die Germanen,* p. 50.

(4) Quanto alla quistione circa l'esistenza o meno della centena presso i Germani confr. oltre Waitz, *Verfass.*, § 15, e Dahn, op. cit., p. 11; Maurer, *Einleitung z. Geschichte d. Mark. Verfass.*, p. 46; Weiske, *Grundlagen d. früheren. Verfassung Deutschlands*, p. 7 seg.; Sybel, op. cit., p. 39 seg.; Thudichum, op. cit., p. 28; Bethmann-Hollweg, *Germ.*, p. 24, 25; Grim, *Rechtsalth.*, 532 seg.

(5) Dahn, op. cit., p. 73; Wietersheim, *Gesch. d. Volkerwanderung*, I, 370; Sybel, *Entstehung d. deutsch. Königthums*, p. 64.

vasioni si fosse originata dal vico di cui discorre Tacito. Alcuni han voluto sostenere che anche i vici avessero i loro principi, e che quindi esistesse un'assemblea del vico, la quale fosse anch'essa un'assemblea giudiziaria, e costituisse quindi il tribunale del vico (1); ma questa opinione è destituita di ogni fondamento. Le fonti ne parlano di *principes pagorum*, e non di principi di vici; nè basta escludere, come fa il Bethmann-Hollweg, la dignità principesca nei capi dei vici; la frase di Tacito, *per pagos vicosque,* poi, vuol essere interpretata nel senso che il principe, oltre le tornate ordinarie che teneva nel pago, ne riuniva altre straordinarie nei vici che componevano questo; infine, se Tacito ne parla di *centeni comites,* non è possibile riferire questi anche ai vici (2). L unità giudiziaria presso gli antichi Germani era costituita dall'assemblea giudiziaria del pago o centena, come presso i Franchi era costituita dal tribunale della centena medesima. Solo potrebbe ammettersi che i liberi capaci di ciascun vico si riunissero per provvedere ai bisogni comuni e particolari al vico, ed anche che avessero un capo che li presiedeva, ma nè quelle assemblee erano giudiziarie, nè questo capo aveva, anche in limiti più ristretti, le funzioni del principe del pago.

I preposti ai paghi poi, e cioè i principi, erano principi del popolo, perchè dal popolo eletti, mentre presiedevano l'assemblea popolare del loro cantone, e ne guidavano alla guerra gli uomini atti alle armi. Nel principe quindi si riunivano e il carattere di magistrato civile e giudiziario e l'altro di ufficiale militare.

Presso i Germani adunque, avanti le invasioni, le istituzioni politiche avevano carattere embrionale: non esisteva appo loro una netta separazione di poteri; non determinati ordini giudiziarii; non stretti e regolari rapporti tra il governo centrale e le varie parti dello Stato; non norme fisse e determinate di amministrazione.

Infine, è importante rilevare come gli antichi Germani non avessero un sistema tributario proprio, perchè non si pagavano imposte, nè di queste si aveva bisogno, e solo i cittadini spontaneamente fornivano i mezzi pel decoroso mantenimento del capo dello Stato.

235. Che veramente tali, quali brevemente nel numero precedente si sono esposte, fossero le istituzioni politiche dei Germani, viene addimostrato dallo studio della legge più antica che abbiano scritto i Germani dopo le invasioni, intendo parlare della legge salica; come pure dallo studio delle leggi nordiche, le quali, quantunque di epoca molto posteriore, pure, per non aver subìte altre influenze, ritraggono più fedelmente le istituzioni originarie dei Germani.

Comincio a brevemente studiare la legge salica, secondo la sua primitiva redazione.

Da quell'antichissima legge non risulta in alcun modo che il re dei Franchi Salici avesse acquistati l'autorità ed i poteri che possonsi osservare nel re franco, dopo la costituzione di un forte e potente Stato. Egli conservava sì il potere militare, ed alla testa del suo esercito guidava il popolo alla conquista, ma il suo potere giudiziario non si era di gran lunga esteso, perchè, se erasi cominciato a costituire un tribunale regio, esso era ancora in formazione, nè aveva acquistata quell'importanza che ebbe sotto i successori di Clodoveo, ond'è che invano cercheresti nella legge salica antica determinata la competenza di un tal tribunale, al quale la legge, solo in alcuni casi e quasi per incidente, si riferisce (3). Nè il re aveva per anco acquistato il diritto di nominare i magistrati del suo Stato, poichè il tungino o centenario, che può dirsi la continuazione dell'antico principe, veniva, come ho detto in altro mio lavoro, sempre eletto dal popolo, e conservava il carattere di magistrato popolare (4). E quanto ai conti ed ai sacebaroni, se la loro nomina veniva fatta dal re, essi, come or ora vedremo, non avevano ancora acquistato il carattere di veri magistrati, essendo semplici *actores regis.* Al re adunque, in fondo, son restati gli antichi poteri, poichè per certo egli presiede sempre l'assemblea popolare, tanto se raccolta per affari giudiziarii, tanto se per affari politici. Però la conquista, il contatto dei Romani, il bisogno di un'organizzazione più forte, fecero sì che quegli stessi poteri aumentassero, e che quindi l'autorità regia ne venisse ad avvantaggiarsi. Così, se il re antico germanico aveva in embrione il potere esecutivo, il re franco lo aveva sviluppato; e le esecuzioni facevansi in suo nome e da un suo ufficiale, col concorso di cittadini liberi e capaci; e di più, come capo di tal potere, e nel contempo come magistrato, acquistò il diritto di porre fuori legge colui che si fosse rifiutato eseguire la sentenza pronunziata contro di lui (5). Ma non è però certo, nè può quindi affermarsi che il re pronunziasse la messa fuori legge, pena gravissima, da solo, tutto facendo presumere che la sentenza dovesse venir pronunziata nel tribunale regio. Quel potere di polizia che abbiamo osservato in embrione nei tempi di Tacito, ora è sviluppato e più forte, perchè più interessa mantenere la pace pubblica interna ed impedire le inimicizie; e la protezione del re mette più al sicuro dalle offese, contro le quali

(1) Hermann, op. cit., p. 55-56; Thudichum, *Der altd. Staat.*, p. 30; Bettmann-Hollweg, *Germ.*, p. 28, il quale ultimo si corregge nell'altra opera *Civ. Proc.*, I, 91, 103.

(2) Waitz, op. cit., I, 240; Weiske, op. cit., p. 9; Barth, op. cit., IV, 232.

(3) *Lex salica ant.*, 17, 46, 56.

(4) Confr. Ciccaglione, *Scabinato*, loc. cit., I, § 3.

(5) *Lex salica* cit., 13, 25.

è minacciata una pena più grave dell'ordinaria. Infine il re, ispirandosi all'imperatore romano, fu considerato come il proprietario di tutto quanto il territorio dello Stato non pertinente a privati, ed a lui vennero attribuite le eredità vacanti, a lui le composizioni in mancanza di parenti legittimi. Come vedesi, il concetto di uno Stato si andava formando, l'autorità regia aumentava, ma quel concetto era improntato dai Romani, quest'autorità accrescevasi per l'influenza delle idee romane. E, dappoichè il re barbaro, come l'imperatore romano, senza la distinzione che non penetrava nella mente fanciulla dei Germani di fisco e di erario, era ritenuto proprietario di tutto ciò che al *Publicum* si apparteneva, ne venne che il re franco, ad imitazione dell'imperatere romano, inviasse nelle provincie sue e cioè nelle contee, il proprio ufficiale, che curasse gli interessi fiscali o regii, che val lo stesso, ed il quale fu il conte (1), che ben può paragonarsi al *procurator Caesaris* dell'impero, accanto al quale furono messi i *sacebaroni* (2) addetti a curare gli interessi fiscali nelle centene, quasi come accanto ai *procuratores Caesaris* furono stabili gli avvocati del fisco.

Ai tempi della primitiva redazione della legge salica, troviamo la comitiva del re, come era intorno ai re germanici, che anzi nella comitiva germanica si era aggiunto un seguito di Romani e cioè i *convivae regis*, e fu proprio da questa comitiva e da questo seguito che cominciò a formarsi la Corte regia così come ci si presenta in epoca posteriore. Su questa formazione influirono le idee romane, perchè la Corte dei re merovingi si foggiò a mo' della Corte imperiale romana; e come era cresciuta l'importanza della autorità regia, così ancora crebbe l'estimazione di quelli che stavano nel seguito del re, come degli *antrustioni* e dei *convivae*, e come anche dei liberti e dei servi regii.

L'importanza dell'assemblea popolare restò, può dirsi, quasi la stessa che presso gli antichi Germani, appunto perchè di poco aumento l'autorità regia. Alcuni scrittori però fanno questione se l'assemblea popolare generale appo i Franchi Salici abbia avuto vita, ed alcuni fra loro ritengono che appo quel popolo un'assemblea generale del popolo non esistesse (3), sicchè sarebbero esistite solo le assemblee particolari. E poichè, secondo l'opinione di alcuni tra coloro che sostengono la inesistenza di un'assemblea generale, le assemblee particolari sarebbero state esclusivamente giudiziarie, così ne verrebbe che appo i Franchi Salici il potere sovrano nè risedesse, nè emanasse dall'assemblea del popolo. Io non posso, senza uscire dai limiti di questo lavoro, esporre gli argomenti dei sostenitori di una simile opinione, nè confutarli; solo dirò che io non posso accogliere tale opinione per le considerazioni che andrò brevemente esponendo. E per prima, se è vero che in tempi di guerra, ed i Franchi Salici, fino a tanto che non costituirono lo Stato franco, furono in continue guerre di conquiste, l'autorità regia aumentava, è vero pure che, entrando, per principio di diritto germanico, a far parte dell'assemblea tutti coloro che facevano parte dell'esercito, e trovandosi questo, quasi continuamente raccolto, potesse esso sempre che deliberazioni importanti si dovessero maturare, trasformarsi in assemblee sotto la presidenza del re, che era pure il capo dell'esercito. Non è ammissibile che le deliberazioni di guerra e di pace, e le altre che interessassero tutta la nazione, venissero prese senza il consenso dell'assemblea generale, che era pure l'esercito, cioè quello che doveva fare la guerra, e compiere le conquiste.

Nè il silenzio della legge salica intorno alla assemblea generale ha grande importanza nella quistione, poichè è oramai generalmente risaputo che quella legge fu opera di privati, e in fondo è la raccolta ordinata, secondo un dato concetto, di diversi casi tratti dalle consuetudini dei Franchi Salici, sicchè in essa non si trovano che rare traccie, e per incidente, delle istituzioni politiche franche ai tempi della sua redazione. E tanto più la legge salica non può offrire argomenti in contrario alla nostra opinione, in quanto che essa ne mostra chiaramente che, se il popolo franco si trovava a contatto con i Romani, cosa che risulta dalla stessa legge, questa poi prova pure che una netta separazione esisteva ancora tra il popolo vincitore ed il vinto, poichè i Romani non entravano sicuramente a far parte dell'esercito, come provano i titoli XLI e LXIII messi in raffronto tra loro, in quanto che, mentre la legge, quando discorre di reati commessi in tempi di pace, distingue il franco dal romano; quando parla degli stessi reati perpetrati in tempo di guerra, parla di soli Franchi. Ora io non arrivo a comprendere come il popolo franco, mantenutosi ancora puro, avesse potuto essere spogliato del maggior suo diritto, e sotto quali influenze. D'altra parte è risaputo come i Germani, anche nelle loro leggi, danno il nome di *esercitum* all'assemblea generale, appunto perchè questa assemblea solevasi raccogliere in primavera, e gli uomini liberi vi accorrevano armati per procedere, quando ne fosse stato il caso, ad una spedizione, e non è impossibile che il titolo LXIII,

(1) Quanto al carattere del conte franco ai tempi della prima redazione della legge salica, confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte I, § 3.

(2) Quanto ai sacebaroni confr. Sohm., *Frank. Gerichtsverfass.*, p. 84 seg.; Thonissen, op. cit., lib. prel., cap. I, § 4, ed il mio lavoro sul *Carattere popolare della sentenza*, n. 23.

(3) Fahlbeck, *La royauté et le droit royal franc.*, traduz. di Kramer, Lund 1883, p. 241-50; Sohm, op. cit., p. 38, 57; Waitz, op. cit., II, 140.

quando parla di reati avvenuti *in hoste*, intendesse parlare anche di delitti perpetrati nel seno dell'assemblea raccolta, ed i quali ancora erano meritevoli di una pena maggiore, perchè offendevano la maestà del popolo tutto, come quelli perpetrati in tempi di guerra rompevano la disciplina.

Nè credo sia lecito desumere argomenti dai prologhi. Primieramente questi sono di epoca posteriore alla prima redazione della legge; sono opera anch'essi di privati, e più che all'approvazione si riferiscono alla compilazione della legge. Ma, d'altronde, io credo che dagli stessi prologhi si possa rilevare l'esistenza di un'assemblea generale del popolo. Il prologo più lungo, invero, parla di *Gens Francorum*, la quale avrebbe essa, per mezzo dei suoi proceri, dettata la legge (*dictaverumt salica legeper proceris ipsius gentis*); e soggiunge come i quattro proceri vennero eletti tra gli altri (*electi de pluribus viri quatuor*). Ora se i quattro che intesero alla compilazione della legge salica furono eletti, lo dovettero essere dalla *gens francorum*, la quale, per far tale elezione, dovette riunirsi in assemblea generale; ed, ancorchè si volesse sostenere che, dopo la compilazione della legge, non ricevette questa l'approvazione del popolo, perchè di ciò tace il prologo, resterebbe sempre il fatto che quest'approvazione fosse stata implicitamente data dall'assemblea quando elesse i quattro proceri di sua fiducia. Che se dal prologo lungo si volga lo sguardo al breve, si trova il medesimo risultato, perchè anche questo fa vedere come la legge salica fu fatta di accordo tra il popolo ed i proceri. *Placuit atque convenit*, dice esso, *inter Francos et eorum proceres*.

Infine, se si dovesse accogliere l'opinione, che cioè non esistesse un'assemblea generale del popolo presso i Franchi Salici, io non saprei spiegarmi l'esistenza di esso in prosieguo, quando il re aveva aumentato grandemente la sua autorità e la monarchia franca aveva acquistato un carattere semiromano, lontanissimo quindi dal carattere delle primitive monarchie germaniche. Se l'assemblea popolare fosse scomparsa, non sarebbero stati per certo i re merovingi, e tanto meno i carolingi, i quali ultimi vollero far rivivere l'impero romano, che l'avrebbero istituita o ripristinata.

Io, quindi, credo che, fino a quando i Franchi Salici furono divisi in diverse tribù, ciascuna con un capo proprio (e da questo ancora si può rilevare quanto l'organizzazione politica dei Franchi, prima della costituzione dello Stato franco, si accostasse a quella dei Germani), ogni tribù si ebbe la sua assemblea; che poscia riunite sotto un medesimo capo tutte le tribù, delle diverse assemblee si formasse una sola, come dei diversi Stati embrionali si era formato un solo.

E tanto io inclino a trovare nelle istituzioni politiche franche la continuazione quasi fedele di quelle dei Germani ai tempi di Tacito, che oserei affermare esistesse presso i Franchi Salici, ai tempi della prima redazione della loro legge, anche un consiglio di proceri, simile, e quindi continuazione del consiglio di principi, di cui Tacito ci dà notizia. Quei proceri di cui parlano i prologhi, ed i quali sono nel contempo *rectores*, mi richiamano alla mente i *principes* di Tacito, i quali ancora erano a loro volta i rettori del popolo, i magistrati, *qui iura per pagos vicosque reddunt*. E come gli antichi *principes* preparavano le proposte da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea, così ancora quei proceri compilavano la legge salica, che il popolo approvava o implicitamente prima, o esplicitamente dopo.

Quella mancanza di coesione che si è osservata nell'antico Stato germanico tra il potere centrale e le parti, persiste ancora, ma essa fu mitigata dall'esistenza di magistrati regii in quelle circoscrizioni, intendo dire il conte ed i *sacebaroni*, i quali fanno, diciamo così, da contrappeso al tungino, magistrato indipendente dal potere regio, e principe del popolo. Le centene però conservarono il carattere dei gau o paghi antichi, poichè gli uomini liberi di essi si eleggevano un capo, il tungino, sotto la cui presidenza si raccoglievano in assemblea, la quale era non solo assemblea giudiziaria, come alcuni scrittori si son fatti a sostenere (1), ma, secondo la mia opinione, confortata da quanto osservo in prosieguo, anche amministrativa.

Si può fare quistione se la centena fosse suddivisa in altre circoscrizioni minori, e non sono mancati di quelli i quali, come l'Hermann, si son fatti a sostenere che la centena fosse suddivisa in quattro parti, a capo di ciascuna delle quali fosse un *sacebarone* (2). E veramente, pur respingendo il carattere che l'Hermann dà ai *sacebaroni* (3), non sarebbe inammissibile che la centena fosse suddivisa in altre piccole circoscrizioni che ricordassero gli antichi *vici*, senza che però si potesse mettere in dubbio come l'unità giudiziaria fosse sempre la centena.

Da questo sguardo fugace alla costituzione politica franca ai tempi della prima redazione della legge salica, si scorge quale poco progresso si era fatto, e come quel progresso, che siamo andati notando o, per meglio dire, quelle trasformazioni che cominciavano a subire le antiche ed originarie istituzioni politiche dei Germani, fossero dovute principalmente, se non esclusivamente, all'influenza delle idee romane.

(1) Sohm, *Frank. Gerichtverfass.*, p 59; Waitz, *Verfassungsgesch*,, 2.ª ediz., I, 154 seg.; 3.ª ediz., I, 356, 349, n. 1.

(2) Hermann, op. cit., p. 72.

(3) Confr. Ciccaglione, *Del carattere*, ecc., n. 23; *Scabinato*, loc. cit., parte I, c. I, § 3.

236. Passando ora a rilevare brevemente, e sempre solo a scopo di raffronto, quali si fossero le istituzioni politiche dei popoli nordici, e cioè dei Danesi, degli Scandinavi e degli Islandesi, quantunque le notizie di questi popoli rimontino, come le loro leggi, ai secoli XI e XII, salvo alcune notizie che possono forse risalire al secolo IX, pure ne colpisce la grande simiglianza tra esse istituzioni e quelle degli antichi Germani. Questo poco progresso appo i popoli nordici, non può spiegarsi diversamente, che considerando come appo essi solo tardi cominciarono ad agire influenze estranee (1); e ciò tanto più deve essere riconosciuto, in quanto che quegli stessi popoli trasmigrati in altre regioni, al contatto delle idee romane e sotto l'influenza di esse principalmente, trasformarono le loro istituzioni politiche.

Se volgiamo lo sguardo alla Norvegia, vediamo che il popolo, al secolo IX, non era raccolto sotto un solo capo, nè tutto il territorio costituiva un solo Stato; ma esso era diviso in trenta cantoni, e ciascun cantone aveva il suo re elettivo, e la sua assemblea, proprio come era per la Germania ai tempi di Tacito. Solo in prosieguo si ebbe uno Stato unico, e quindi un solo re ed una sola assemblea generale (2).

E lo stesso fenomeno osservasi nell'Islanda ai primi tempi della sua occupazione, poichè solo in prosieguo si stabilì un'assemblea generale, l'*Allting*, mentre prima, ciascuno Stato aveva la sua assemblea, la quale seguitò a vivere, ma come assemblea provinciale (3).

Nella Svezia e nella Danimarca troviamo un re a capo di tutto lo Stato, ma per certo anche quelle regioni furono un giorno divise in tribù.

Il carattere del re presso quei popoli era simile a quello del re germanico: esso era sempre ed eminentemente elettivo in sul principio, e nella Svezia il re addivenne ereditario solo nel secolo XVII (4). La sua elezione avveniva nell'assemblea generale, nel grande *Thing*, e, mentre il sovrano prestava giuramento al popolo, questo lo prestava al nuovo eletto (5).

Nell'Islanda poi troviamo un ricorso di quegli Stati, che ai tempi di Tacito erano retti non da re, ma da principi (*principes civitatum*), perchè nell'Islanda non troviamo re, ma semplici magistrati; e quando si costituì l'assemblea generale (*Allting*), fu creato un novello magistrato, il *lögsögumaðr*, il quale non aveva alcun carattere regio, perchè le sue funzioni consistevano principalmente nel presiedere l'assemblea legislativa, che era lo stesso *Allting*, e che prendeva nome di *Lögretta*.

Ma vediamo quali si fossero i poteri dei re nordici. Si è detto sopra che essi ancora erano figli dell'elezione popolare, come i re germanici; i loro poteri, specie in tempi di pace, erano limitatissimi. Il re presiedeva sempre l'assemblea generale, era sempre il capo dell'esercito, tutelava la pubblica pace (*edsöre*), e chi la violava pagava una multa al re (6); ma nessuna cosa egli poteva fare senza il concorso dell'assemblea, e ciò anche nel secolo XIV, poichè leggesi nella legge del Södermannland, del 1325, una disposizione, per la quale nessuna proposta del re poteva aver forza senza l'approvazione dell'assemblea.

Il re poi era circondato da fedeli, che ne costituivano la guardia (*Hirde*), ma questi fedeli non sono di guari diversi dai comiti del re germanico, e solo in prosieguo, e cioè ai tempi di Knut, il Grande, in Danimarca, essi costituirono una vera Corte regia, come in sul principio di questo lavoro si è visto.

Nè il re, nei tempi più antichi, aveva la proprietà di quanto non apparteneva a privati, e noi vediamo come gli abitanti di un villaggio potevano, in un dato numero, trasferirsi sopra terre incolte ed occuparle; e se, per un tempo determinato, non erano richiamati dalla comunità, vi restavano permanentemente.

Di tal che l'assemblea aveva il sommo dei poteri: era essa che prendeva le più importanti deliberazioni, che faceva le leggi, che rendeva giustizia, trasformandosi in assemblea giudiziaria, essa che eleggeva il re e gli altri magistrati.

Ed io credo che, anche presso i popoli nordici, vi fosse una specie di consiglio di principi, e cioè, di quei magistrati che presiedevano alle diverse provincie, di cui risultava composto uno Stato; e ciò tanto più è verosimile, in quanto che le provincie, come gli antichi paghi germanici, conservavano una grande indipendenza di fronte al potere centrale. Era naturale, quindi, che le proposte da farsi all'assemblea si preparassero dai magistrati delle provincie raccolti in concilio, e, nell'Islanda, dal *Lögsögumaðr* e dai *goði*, perchè scorgo che come il primo era tenuto a spiegare le leggi nell'assemblea generale, i *goði* erano obbligati a fare lo stesso nelle assemblee minori o provinciali (7).

Parlando delle circoscrizioni degli Stati germanici, vedemmo come tra esse e il governo cen-

(1) Confr. Gilda, *Strafrecht der Germanen*, p. 10; Gide, *Étude sur la condition privée de la femme*, 2.a ediz., p 219; Beauchet, *Loi de la Westrogothie*, Introd. nella *Nouv Revue hist. de droit franç. et étrang.*, XI, 1887, p. 182 seg.

(2) Dareste, *Les anciennes lois de la Norvege*, nel *Journ. des Savants*, 1881, p. 242 e seg.

(3) Geffroy, *L'Island avant le Christianisme*, Ac. des inscript. e bell. lettres, I serie, vol. VI, 1864, p. 492 seg.

(4) Dareste, *Mémoire sur les anciennes lois suédoises*, nel *Journ. des Savants*, 1880, p. 569 seg.

(5) Dareste, op. e loc. cit.

(6) Dareste, *Les anciennes lois du Danemark*, nel *Journ. des Savants*, 1881, p. 114; Beauchet, op. e loc. cit., p. 190.

(7) Geffroy, loc. cit., p. 363-69.

rale vi fosse poca coesione. Lo stesso fenomeno osservasi nei paesi nordici, dove quando le varie tribù, che avevano ordinariamente un governo proprio ed indipendente, si riunirono sotto un sol capo, conservarono quasi completa l'antica indipendenza, conservando ciascuna la propria assemblea, che fu l'assemblea provinciale; sicchè a ragione può dirsi che le varie provincie fossero unite tra loro solamente nella persona del re, o che esse formassero, piuttosto che uno Stato, una Confederazione (1). Ed è però che il re doveva essere eletto da delegati di tutte le provincie, e, nel contempo, farsi riconoscere da tutte (2).

I magistrati che presiedevano queste provincie, *laghmann* o *goði*, conservano il carattere degli antichi *principes* germanici, poichè anch'essi sono magistrati popolari, spettando la loro elezione al popolo. Così il popolo, raccolto nelle assemblee provinciali, eleggeva in Islanda i *goði* (3), come eleggeva nella Scandinavia il *laghmann* (4). E questi magistrati avevano le istesse funzioni dei principi, perchè anch'essi presiedevano le assemblee delle loro circoscrizioni, e come magistrati ne presiedevano i tribunali, che erano, almeno originariamente, le assemblee giudiziarie. E la posizione del magistrato in queste assemblee giudiziarie si conservò la stessa, poichè, come ho dimostrato altrove (5), se una trasformazione si osserva nella posizione del magistrato, in prosieguo, essa va dovuta ad altre influenze.

Anche quindi il carattere delle istituzioni giudiziarie, intimamente connesse, specie presso i popoli di stirpe germanica, alle istituzioni politiche di poco, si trasformò. S'ingannano a partito, quindi, a nostro credere, coloro i quali vogliono, dallo studio delle leggi nordiche, desumere che, anche presso i Germani, due dovettero essere i tribunali, quello della centena e quello del vico (6). Ad attentamente studiare l'organizzazione giudiziaria dei popoli nordici, si scorge come originariamente un solo dovette essere il tribunale. Invero, se tanto nella Danimarca, quanto nella Svezia, quanto nella Norvegia noi troviamo assemblee giudiziarie della provincia (*Landesting*), ed assemblee giudiziarie della centena (*herredsting*) (7), è facile scorgere come le prime, e cioè le assemblee provinciali, non fossero che le antiche assemblee generali di ciascuna tribù, quando ciascuna tribù aveva un proprio capo; di tal che originariamente, presso i Danesi e gli Scandinavi, nella stessa guisa che presso i Germani dei tempi di Tacito, l'unità giudiziaria veniva costituita dal tribunale o dall'assemblea giudiziaria della centena. E poichè, almeno nei primi tempi dell'unione di più provincie sotto un medesimo scettro, queste conservarono gran parte della loro indipendenza, l'assemblea della provincia dovette mantenere necessariamente l'antico carattere, ne segue che anche allora l'unità giudiziaria fu costituita dal tribunale della centena.

Che se volgiamo lo sguardo all'Islanda, ci convinceremo anche dell'istesso principio, e cioè che, originariamente, l'unità giudiziaria fosse costituita dal tribunale del *goðorð*, poichè gli altri tribunali maggiori, tanto quelli dell'*Althing*, e cioè il *fiordung* ed il *fimtardorm*, quanto quelli di primavera, i *wahrtings*, furono istituiti posteriormente (8).

Adunque, puossi dire che il carattere delle istituzioni politiche originarie germaniche sia quello che noi qui brevemente abbiamo esposto; che questo carattere si conservò quasi intatto presso quei popoli che non avevano ancora subìta l'influenza delle idee romane e, fino a tanto che quest'influenza non cominciò ad agire, come provano quelle leggi che furono redatte appunto quando l'azione d'influenze estranee non era incominciata.

Ed ora che si è visto quale era il carattere delle istituzioni politiche dell'impero romano, quale quello delle istituzioni politiche originarie germaniche, vediamo quali trasformazioni queste ultime, venute a contatto con le prime, dovettero subìre e subirono.

§ 3.

Trasformazione delle istituzioni politiche presso i varii popoli che occuparono le provincie dell'impero.

SOMMARIO.

(1) Beauchet, op. e loc. cit., p. 188.

(2) *Legge della Westrogotia*, Cod. Ant., lib. IX, *Retlösae bolker*, I, 1.

(3) Confr. Geffroy, op. e loc. cit., e Maurer, *Island von seiner erster Entdeckung bis zum Untergang des Freistaats*, München 1874.

(4) *Legge della Westrogotia*, Cod. Antiq., lib. XX, *Retlösae bolker*, II; confr. Dareste, *Les anciennes lois de la Norvege* e *Les anciennes lois suédoises*, loc. cit.

(5) *Del carattere popolare*, ecc., n. 11, e più particolarmente nel lavoro sullo *Scabinato*, parte I, c. 1, § 4.

(6) Hermann, op. cit., p. 55-56; Thudicum, op. cit., p. 30.

(7) Dareste, *Les anciennes lois suédoises*; *Les anciennes lois de la Norvege*; *Les anciennes lois du Danemark*, loc. cit; Beauchet, *L'organisation judiciaire dano-norvegoise*, nel *Bulletin de la société de legislation comparée*, 1884, p. 166.

(8) Geffroy, op. e loc. cit.

239. Trasformazione delle istituzioni politiche nel regno visigotico, suo processo e cause che la produssero.
240. Le istituzioni politiche del regno fondato dai Borgognoni. Come vi si esplicò l'influenza romana.
241. Cause che produssero la trasformazione delle originarie istituzioni politiche dei Langobardi. Lotta tra il principio romano dell'accentramento, ed il principio germanico dal discentramento.
242. Trasformazione delle istituzioni politiche langobarde e delle romane nella Pannonia. Processo probabile della trasformazione.
243. Nuovi caratteri acquistati dall'autorità sovrana langobarda in Italia: sotto quali influenze questi caratteri si formarono. I poteri del re. Le regalie. Costituzione della corte regia.
244. Trasformazione delle altre istituzioni politiche nel primo e nel secondo periodo della dominazione langobarda in Italia. Effetti della lotta tra il principio accentratore ed il principio discentratore. Le assemblee. I magistrati. I tribunali. I municipii. Primi giorni della costituzione degli Stati feudali.
245. Caratteri della costituzione politica franca ai tempi della prima redazione della legge salica. Nuovo aspetto con cui si manifesta l'autorità sovrana. Le originarie istituzioni germaniche Le istituzioni improntate ai Romani. Lavorlo di fusione. Concorso dell'elemento ecclesiastico.
246. Caratteri dell'autorità regia, dopo la costituzione dello Stato franco. A quali influenze van dovuti i nuovi caratteri. Poteri del sovrano e loro caratteri. Le regalie. La corte regia e la sua costituzione. Tracce dell'infiuenza romana.
247. Trasformazione delle originarie istituzioni politiche franche. Le assemblee. Le divisioni territoriali. Gli ufficiali e nuovo carattere loro. I tribunali. I municipii.
248. Processo della trasformazione delle istituzioni politiche negli Stati anglo-sassoni.
249. Nuovo aspetto della autorità sovrana negli Stati fondati dagli Anglo-Sassoni d'Inghilterra. Poteri del re Le regalie. La corte regia. Sotto quale influenza si opera la trasformazione nel carattere del sovrano e la costituzione della corte.
250. Trasformazione delle originarie istituzioni degli Anglo-Sassoni. Le assemblee. Le divisioni territoriali. Gli ufficiali. I tribunali. Le immunità. I municipii.
251. Deduzioni del raffronto delle istituzioni politiche originarie germaniche e quelle dei popoli nordici con le istituzioni politiche degli Stati fondati sulle rovine dell'impero.

237. Le embrionali istituzioni politiche dei Germani non erano possibili che presso le primitive tribù germaniche, le quali, mentre non costituivano veri Stati, limitavano la loro attività in un territorio ristretto, che anzi il territorio, nelle continue trasmigrazioni non formava la base essenziale di quegli Stati in embrione, donde il limitato concetto della sovranità appo i Germani, appunto perchè una vera e sviluppata sovranità politica allora soltanto può ben delinearsi, quando vi sia un territorio determinato, sul quale essa possa esplicarsi. Presso quei popoli adunque doveva aversi e si ebbe il predominio dell'individualismo. L'individuo spiccava sullo Stato, la sua libertà d'azione fondavasi sulla sua forza, ed essa trovava limite nella forza e nella resistenza degli altri, poichè lo Stato non interveniva, se non quando quella libertà d'azione esplicavasi contro l'embrionale vincolo sociale esistente: donde la vendetta privata, e tutti quegli istituti che a questa erano connessi. Di qui venne che quelle associazioni che miravano ad assicurare la pace tra gl'individui che le componevano, e che garantivano a vicenda gli uni contro le violenze degli altri, spiccassero sullo Stato istesso. Di queste consociazioni la più antica era la famiglia, la quale appunto per ciò si disse *sippe;* la più importante, politicamente, la centena, che aveva il carattere, fin dai tempi più antichi, di una associazione di mutua guarentigia, carattere che conservò anche in prosieguo.

Quanta differenza, come vedesi, tra le istituzioni politiche dell'impero romano, e quelle degli Stati primitivi germanici! ivi lo Stato assorbe l'individuo, il cittadino, quivi l'individuo, il cittadino predomina sullo Stato; ivi il popolo e lo Stato si personificano nell'imperatore, nelle cui mani è trasferito ogni potere, quivi lo Stato si personifica nell'assemblea del popolo, cui spetta la più alta autorità e la somma dei poteri; ivi le parti che costituiscono lo Stato, sono fortemente avvinte al potere centrale e non hanno autonomia; quivi le parti hanno tale autonomia, il discentramento è così forte, che i vincoli tra esse ed il sovrano sono appena in embrione.

Non era quindi possibile che i Germani, venuti sulle provincie dell'impero, e costituitivi Stati più o meno vasti, conservassero intatte le loro primitive istituzioni, le quali non sarebbero state sufficienti alle nuove condizioni create dalla costituzione dei regni barbarici, dopo le invasioni. Esse quindi si trasformarono sotto l'influenza delle istituzioni politiche dell'impero, alcune delle quali dovettero necessariamente essere adottate dagli invasori. Ma nel contempo la costituzione politica dei regni barbarici conservò alcuni caratteri originarii: l'individuo non potette essere e non fu assorbito dallo Stato; le consociazioni, che contribuivano a costituire questo, ebbero sempre la tendenza a mantenere la propria autonomia, e l'accentramento, che aveva raggiunto il massimo limite nell'impero romano, non fu possibile, che anzi si dispiegò una lotta tra lo Stato e l'individuo, tra quello e le varie parti che lo componevano, lotta la quale, prima di menare ad un'armonica coesistenza tra quegli elementi, menò alla costituzione degli Stati feudali.

Riesce perciò utile, anzi è necessario, lo studiare questa lotta nelle sue fasi e nelle trasformazioni che essa andava producendo per farci una chiara idea della origine del carattere delle istituzioni politiche così come ci si presentano nel periodo feudale.

238. Fra i popoli che più sentirono e subirono l'influenza romana furono certamente i Goti,

in generale, e tra questi gli Ostrogoti che con Teodorico conquistarono l'Italia su Odoacre e la tennero col consenso dell'imperatore di Oriente.

Le istituzioni politiche dei primi due governi barbarici, che ebbero vita in Italia dopo la caduta dell'impero occidentale, non hanno pel nostro studio grande importanza, in quanto che Odoacre, di fronte ai Romani, non prese le insegne sovrane e governò col semplice titolo di patrizio; e di fronte ai suoi soldati si mise quasi nel posto dell'imperatore di fronte all'esercito imperiale, più che del re barbaro di fronte al suo popolo, tanto più che molti di quei soldati avevan fatto parte dell'esercito del caduto impero.

Nè molto diversa da quella di Odoacre fu la posizione di Teodorico, il quale venuto in Italia col consenso dell'imperatore, apparve, di fronte ai Romani, quasi un vicario di questo, quantunque egli avesse avuto in mira di porsi nel posto dell'imperatore d'Occidente, mentre i suoi Ostrogoti si posero nel posto dell'esercito imperiale, prima tenuto dai barbari di Odoacre. Questa posizione del popolo ostrogoto spiccava specialmente di fronte al popolo romano e di fronte all'imperatore d'Oriente, poichè di fronte a Teodorico esso conservò, fino ad un certo punto, la posizione che aveva prima della conquista d'Italia. E dico fino ad un certo punto perchè riusciva difficile allo stesso Teodorico separare nella sua persona le due qualità di sovrano dei Romani e di re barbaro: una di queste due qualità doveva in lui predominare, e il predominio se l'ebbe quella di sovrano dei Romani, ond'è ch'egli volse tutte le sue forze ad abituare gli Ostrogoti al diritto ed alla civiltà romana, e fondere in uno i due popoli.

Non poteva quindi sorgere nella mente dei due primi re barbari in Italia, d'imporre a questa le istituzioni politiche originarie dei loro popoli: ad Odoacre ed ai suoi, perchè erano già abituati alla costituzione politica romana, mentre d'altra parte essi avevano tutto l'interesse di non offendere i Romani e l'imperatore; a Teodorico ed agli Ostrogoti, perchè eglino, vissuti per tanto tempo su terre dell'impero e come alleati di questo, non sapevano, come il resto dei Goti, concepire un governo civile diverso dal romano.

Le istituzioni politiche romane, adunque, restarono immutate, e solo il re barbaro si pose nel luogo dell'imperatore, e l'amministrazione dello Stato in generale, come quella delle provincie e delle città restò nelle mani dei Romani, che soli avevano la capacità di sostenerla, comprendendone il meccanismo.

Però se la costituzione politica romana restò intatta, le istituzioni militari dell'impero non potevano permanere, quantunque possa dirsi che l'influenza romana avesse contribuito alla costituzione militare degli Ostrogoti. Questi in Italia costituivano l'esercito del nuovo regno, ma l'esercito non formavasi più come ai tempi dell'impero: esso risultava composto esclusivamente dagli Ostrogoti atti alle armi, essendone stati i Romani esclusi, ed il far parte dell'esercito era per quelli un diritto e nel contempo un dovere, senza quindi che potessero aver diritto al soldo, il quale in realtà era stato sostituito dal terzo delle terre loro assegnato. Ma, mantenuta in vigore la costituzione politica romana, era giocoforza adattare a questa la costituzione militare degli invasori, ed è però che accanto al magistrato romano delle provincie e dei municipii fu posto un magistrato ostrogoto, il quale mentre aveva attribuzioni militari, aveva ancora attribuzioni giudiziarie, in quanto che dirimeva le vertenze sorte tra gli Ostrogoti soggetti alla sua giurisdizione. Pare però che, sempre in rapporto agli Ostrogoti, i magistrati militari loro avessero altre attribuzioni civili, oltre la giudiziaria, come ne è dato rilevare dall'esistenza di bassi conti, ai quali non era attribuita autorità giudiziaria, ma solo l'esecuzione di pubblici decreti.

Nè solamente in questo senso si esplicò l'influenza romana, poichè, quantunque i conti goti avessero il potere giudiziario in forza della costituzione militare loro, pure, tanto per la costituzione dei tribunali ostrogoti, quanto per le norme di procedura, quanto per ciò che ha riguardo alla competenza ed ai varii gradi di giurisdizione, si adottò il sistema romano. Nè poteva essere diversamente: il diritto presso gli Ostrogoti non era popolare, ma emanava dal potere sovrano, e però non poteva essere applicato dal popolo, ma solo dai magistrati che quel potere rappresentavano e da essi venivano nominati, tanto vero che se ai magistrati non riusciva derimere una vertenza, al sovrano, e cioè al legislatore, dovevano rimetterla. Se adunque il diritto doveva essere applicato dal magistrato, e se il diritto da applicarsi nei casi più frequenti era in realtà il romano, di cui l'editto fu una parafrasi, essendo d'altra parte il sistema di rendere giustizia tutto romano, doveva necessariamente essere adottato anche nei tribunali gotici il sistema processuale romano, tradotto nell'editto di Teodorico.

Come vedesi, le due prime dominazioni barbariche in Italia ebbero tutto il carattere di un periodo di transizione, durante il quale la civiltà romana ebbe completamente il predominio e fu, oserei dire, imposta dai nuovi sovrani agli invasori. Non si ebbe quindi un vero lavorìo di fusione tra i due elementi che si trovavano di contro, nè quella spontanea e lenta trasformazione nelle istituzioni politiche dei due popoli che erano a contatto, e la quale avrebbe potuto nascere da quel lavorìo; ma le istituzioni politiche romane furono conservate ed imposte ai barbari stessi, mentre la costituzione militare di questi si pose accanto alla costituzione poli-

tica romana, adattandosi ad essa, ma non fondendovisi, in modo da formare un tutto nuovo ed omogeneo. Questo ibridismo non poteva durare e non durò, la fusione tra gl'indigeni e gli invasori non fu possibile, ed al primo urto il secondo regno barbarico in Italia cadde, come era caduto il primo.

239. Se la politica dei Visigoti molto si avvicina a quella degli Ostrogoti, non fu però la medesima, in quanto che quelli non conservarono intatta tutta quanta la costituzione politica dei Romani, ponendo accanto ad essa la militare barbarica, ma fusero l'una e l'altra, e da questa fusione venne fuori una costituzione novella, la quale non fu figlia di una posizione ibrida, come in generale la costituzione ostrogotica, e però ebbe vita propria, la quale contribuì al consolidamento del regno visigotico nella Spagna.

Alla formazione di una tale costituzione novella non si arrivò tutto di un colpo, perchè, e lo si è innanzi detto, i Goti in generale non sapevano concepire uno Stato che avesse una costituzione diversa dalla romana, specie quando questo Stato dovesse aver vita sulle provincie romane. Tutto quindi ne induce a credere che nei primi tempi dell'occupazione visigotica, il re avesse più fortemente, che non presso gli Ostrogoti d'Italia, conservato il carattere che aveva prima dell'occupazione, tanto più che il territorio occupato non era la sede della corte imperiale; e che quindi il re fosse per certo circondato di fedeli o comiti, i quali costituissero la sua corte, senza che però questa avesse i caratteri della corte romana. Similmente è probabile che l'assemblea popolare, cioè tutti gli atti alle armi, conservasse un residuo dell'antica autorità, prendendo parte alle cose più importanti del nuovo Stato ed all'elezione del re, la quale, almeno di diritto, spettò a tutta la nazione fino al Concilio quarto di Toledo, che, come sarà veduto, introdusse una riforma al riguardo.

Infine, pare che nei primi tempi della dominazione visigotica, quando certamente ai Romani era lasciato l'uso del loro diritto, fossero restati in vita le varie magistrature romane, come ne è dato rilevare dalla stessa legislazione visigotica, confrontata con il Breviario Alariciano.

Come è risaputo, il Breviario mirò a rendere di più facile applicazione il diritto romano, il cui uso fu lasciato da principio ai provinciali, scopo che si raggiunse anche meglio col *Commentarium*, detto anche *interpretationes gothicae*. Ora, dal Breviario e dal Commentario risulta chiaramente che restò in vita l'antica costituzione giudiziaria romana per i provinciali, naturalmente con alcune modifiche, che la nuova condizione creata a questi dall'occupazione visigotica rendeva necessarie, e delle quali non è questo il luogo di occuparci (1). Invero, dal Commentario si rileva che vi erano giudici della provincia (2), i quali parrebbe non fossero che gli antichi presidi. Il di Savigny crede che quando il Commentario parla di giudici provinciali voglia riferirsi ai conti visigoti (3), però ne sembra che il contrario risulti dalla stessa legge visigotica, dove il *iudex*, quando questa voce non è adoperata in senso generico, si riferisce a quella specie di vicario del conte, la cui origine, come vedrassi in prosieguo, non può trovarsi che nell'antico preside romano, tanto più poi in quanto che in un passo della legge visigotica il *vicarius* ed il *defensor* sono indicati come due magistrati, l'uno distinto dall'altro (4). Solo può dirsi che il *iudex* romano della provincia non conservò per certo tutti gli antichi caratteri, e che egli si trovò di fronte ai provinciali nella stessa posizione che ebbe il conte goto di fronte ai Visigoti, il quale ultimo aveva quasi il carattere del romano rettore della provincia, che anzi in un passo della legge visigotica egli è indicato proprio col titolo di *rector provinciae* (5). Nel Breviario e nel Commentario inoltre si nomina il *defensor*, altro magistrato romano nelle città, ond'è che quando vien indicato colla voce generica di *iudex*, questa voce si determina col genitivo *civitatis* (6), e la giurisdizione del difensore restò nelle linee generali la stessa che era prima delle invasioni, che anzi fu meglio determinata (7). Sicchè può dedursi che, nei primi tempi dell'occupazione visigotica, vi furono magistrati goti e magistrati romani: e cioè accanto al conte goto furono lasciati i giudici romani, gli antichi presidi; accanto ai minori magistrati goti, i tinfadi, i giudici romani delle città, i difensori (8), mentre restò la curia, la cui condizione anzi si rialzò, e la cui giurisdizione volontaria, per la necessità stessa delle cose, fu allargata (9).

Pare quindi che nei primi tempi della domi-

(1) Confr. di Savigny., *Geschichte d. röm. Rechte in M. A.*, Heidelberg 1851, §§ 90-92.

(2) *Int.* Cod. Th. I, 1, 2, 3: « Omnes iudices... in provinciam sibi commissam... sub alio iudice de provincia... »

(3) Di Savigny., op. cit., § 90.

(4) *Lex Wisigoth.*, II, 1, 26: «... dux, comes, vicarius, pacis assertor, thinphadus, millenarius, quingentenarius, centenarius, decanus, defensor, numerarius... iudicis nomine censeatur ».

(5) *Lex Wisigoth.*, XII, 1, 2: « ... sed si privatus cum servis fisci nostri habuerit causam, actor vel procurator communitus in iudicio rectoris provinciae vel iudicis territorii... unam repraesentet personam vel minorem ».

(6) *Int.* Pand. I, 7, § 2: «... quod per Praetorem antea fiebat, modo per iudices civitatum agendum est.

(7) *Int.* Cod. The., II, 1, 8.

(8) Confr. Eichhorn, *Deutsche Staats und Rechtsgeschichte*, Göttingen 1843, § 24, I, 163-65.

(9) Confr. Di Savigny, op. cit., § 92.

nazione visigotica, nel regno da loro fondato, come nel regno ostrogotico in Italia, le cause tra Goti fossero decise da giudici goti, quelle tra provinciali da giudici romani, dal che è dato inferire come nelle controversie tra Goti e Romani giudicasse il magistrato goto coll' assistenza del giudice romano (1), e però può dirsi che si fosse conservata la costituzione romana accanto alla militare barbarica.

Ma, come dicevamo, questa coesistenza non era figlia di un sistema di governo definitivamente adottato, sibbene della necessità stessa delle cose; sicchè a poco a poco, fondendosi le due costituzioni, come si andavano fondendo i due popoli, tra i quali era stato tolto il divieto dei matrimoni (2), ed ai quali era stato imposto un diritto unico e comune, con proibizione d'invocare il diritto romano od altre leggi (3), si ebbe una costituzione unica, nella quale si scorge la grande influenza delle idee romane.

Il re, che, nei primi tempi, poco si elevava sugli altri liberi, dai quali era eletto, andò man mano aumentando i suoi poteri, a discapito del popolo, e mirò a porsi, di fronte ai Goti ed ai Romani, nella medesima condizione dell'imperatore romano. Al sistema elettivo s'innestò l'ereditario; che anzi questo prevalse, ed i re visigoti, a mo' degl' imperatori romani, introdussero l'uso di associare al trono il successore. Ciò fece Leogivildo, che si associò il figlio Recadero, il quale a sua volta tramandò la corona al figlio Liuva II che aveva avuto da una concubina; Suintila, che fu detronizzato da Sisenando, avevasi associato il figlio Richimero. Il principio elettivo però restava ancora in vita, ed il successore era confermato dalla nazione, o al momento dell'associazione, o alla sua assunzione al trono. Ciò durò fino alla usurpazione di Sisenando, il quale volle legalizzarla con la religione, riunendo a Toledo, nel 633, un Concilio, che fu il quarto toletano, e nel quale, mentre venne confermata la detronizzazione di Suintila e del figlio, e validata la usurpazione di Sisenando, fu determinato un nuovo metodo per la elezione del sovrano, la quale venne affidata ai grandi del regno ed ai vescovi (4), metodo che fu tradotto in una legge ed inserito nella *Lex Visigothorum* (5). Ora in questa riforma io scorgo ancora l'influenza delle idee romane, innestatasi alla sempre crescente influenza del clero nel regno visigotico; effetto di quella fu l'essersi ristretto il diritto di eleggere il sovrano ai soli magnati, come in Roma imperiale l'elezione dell'imperatore spettava ai senatori; effetto di questa fu l'essersi posto accanto ai grandi i vescovi.

L'influenza delle idee romane inoltre si scorge evidente in altri fatti. Così il re visigoto prese il titolo di *Flavius* (6), che per il primo adoperò Recadero (7); che anzi in un passo della legge visigotica il re è designato col titolo di *imperator*, quantunque esso si riferisca al defunto Recadero (8). La corte del sovrano visigotico si andò foggiando sulla corte imperiale romana. Pare che questa trasformazione sia avvenuta, od almeno siasi completata ai tempi di Leogivildo, che pose stabile sede a Toledo, poichè, come ne dice Isidoro nella sua storia, fino a Leogivildo, il quale pure fu il primo ad usare insegne regie, « et habitus et consessus communis ut genti, ita et regibus erat ». Certa cosa è che, dopo quel sovrano, trovasi costituito l'ufficio palatino composto da duchi e conti, con attribuzioni simili agli ufficiali della corte imperiale romana, e si ritrovano il conte del patrimonio pubblico, il conte delle cose private, il conte della camera, il conte dei notai, il conte della guardia reale, il conte dei cavalli, ed altri minori ufficiali (9).

Il re poi, a mo' degli imperatori, accentrò nelle sue mani la somma dei poteri, poichè egli ebbe il potere politico; in lui si accentrò l'amministrazione dello Stato, ed egli aveva la nomina di tutti gli ufficiali (10), che erano pagati dall'erario pubblico (11): egli era il più alto magistrato giudiziario, a lui potevasi ricorrere avverso le sentenze dei minori giudici (12), ed a lui erano deferite le cause vertenti sopra una quistione non preveduta dalle leggi (13); egli infine aveva usurpato il potere legislativo, potendo il re aggiungere al corpo delle leggi quante altre credesse opportune, o togliere quelle che credesse non più rispondenti al tempo (14), ed essendo le sentenze, da lui pronunziate sopra casi con preveduti, considerate come leggi nuove (15). In tutte queste funzioni il re era assistito dal suo ufficio palatino, il quale così aveva preso il posto del *concistorium* e dell'*auditorium* dell'impero, in quanto che il sovrano soleva consultarlo negli affari più importanti (16); col suo concorso faceva le leggi; e, quantunque non possa dirsi che questo concorso fosse necessario, cosa che rilevasi anche dalla legge

(1) Eichhorn, op. cit., I, 165.
(2) La proibizione fu tolta da Recesvindo.
(3) *Lex Wisigoth.*, II, 1, 9.
(4) *Concil. Tolet.*, IV, c. 75.
(5) *Lex Wisigoth.*, IX, 1.
(6) *Lex Wisigoth.*, II, 1, 1 seg.
(7) Cancius, *In dissert. de inferior. aevi numism.*, § 36.
(8) *Lex Wisigoth.*, XII, 2, 15.
(9) Palatino, *Concil. di Spagna. Conc. Tolet. VIII Comm.* Del conte del patrimonio è anche parola nella *Lex Wisigoth.*, XII, 1, 2.
(10) *Lex Wisigoth.*, II, 1, 14; XII, I, 2, 5.
(11) *Lex Wisigoth.*, XII, 1, 2.
(12) *Lex Wisigoth.*, II, 1, 22.
(13) *Lex Wisigoth.*, II, 1, 11.
(14) *Lex Wisigoth.*, II, 1, 12.
(15) *Lex Wisigoth.*, II, 1, 11.
(16) Lardizabal, *Discurso sobre la legislation de los Visigodos, y formacion del libro ò fuero de los jueces, y su version castellana*, pag. 4.

visigotica (1), pure da questa stessa si rileva che alcune leggi erano state fatte col concorso di quel consiglio (2); e finalmente gli ufficiali del palazzo sedevano, come assessori o giudici, nel tribunale del re, che anzi il quarto Concilio toletano aveva disposto che il re dovesse giudicare pubblicamente e con il concorso dei suoi consiglieri (3). Anche il rapporto del re con il pubblico erario e col fisco fu improntato all'impero; e, mentre vi erano, come si è detto, il conte del pubblico patrimonio ed il conte del patrimonio privato, vi erano gli attori ed i procuratori del fisco, le cui funzioni non variarono da quelle che erano al tempo dell'impero (4). Infine, dalla stessa legge visigotica si rileva che il re erasi reso superiore alle leggi, applicando a suo vantaggio il dispotismo imperiale romano, ond'è che poteva nominare giudici straordinarii per certe cause (5), aveva facoltà di deporre i magistrati a suo libito, di nominare anche schiavi a magistrature, di confiscare, di carcerare, di torturare senza processo e fare simili atti di dispotismo (6).

Nè minore fu l'influenza romana sulle circoscrizioni del regno visigotico e sul carattere degli ufficiali. I *duces,* di cui parla la legge visigotica, non erano che una riproduzione di quegli ufficiali militari romani, che avevano lo stesso titolo, nè le funzioni del duca visigoto erano guari diverse da quelle del duca romano, poichè il carattere di quello era esclusivamente di autorità militare, senza giurisdizione (7), quantunque non siano mancati scrittori i quali hanno attribuito al duca potere giudiziario, specie per la conoscenza degli appelli dalle sentenze dei conti o giudici (8). Non è mio cómpito esaminare qui tale quistione: a me basta rilevare come la carica di *dux* sia stata improntata ai Romani.

Quanto poi ai conti, si è detto innanzi come essi dovettero essere posti accanto ai giudici o presidi provinciali romani; ma quando la fusione avvenne tra i due popoli, e la legislazione fu unica per entrambi, allora, pur restando le due magistrature, perdettero il carattere che avevano prima, e mentre il comes prese il posto dell'antico magistrato di fronte ai Romani e di fronte ai Goti, il iudex fu una specie di vicario di lui, che poteva cioè giudicare in sua vece, e, che, quando il conte sedeva in tribunale, faceva da assessore (9). Quello che era avvenuto nei rapporti tra il conte goto ed il giudice romano, avvenne nei rapporti del tinfado e del difensore; ma pare che, dopo la fusione, l'amministrazione della giustizia risiedesse principalmente nelle mani del giudice, e del difensore, che avevano puro carattere giudiziario. Il conte aveva anche e principalmente carattere militare; ed il banno, ed il tinfado, e gli altri minori magistrati nominati dalla legge erano principalmente ufficiali militari, la cui giurisdizione, non può essere con precisione determinata (10). Infine noterò come tanto la costituzione dei tribunali, quanto la costituzione amministrativa furono modellate su quelle dell'impero, il che ne è dato rilevare dalla stessa legge visigotica.

Però alla grande influenza delle idee romane si aggiunse quella del clero cattolico, il quale, mentre s'ispirava per le materie giuridiche alla civiltà romana, andò sempre più allargando la partecipazione alle cose pubbliche che gli imperatori cristiani romani gli avevano cominciato a concedere. Ond'è che la compilazione delle leggi era venuta nelle mani del clero, poichè queste si riformano o si fanno nei Concilii (11), i vescovi hanno grande influenza nella politica del regno visigotico (12), e prendono parte all'amministrazione della giustizia, sia direttamente che indirettamente (13), il clero tutto è circondato d'immunità, che in fondo non sono che l'allargamento delle immunità romane (14).

Ma nello stesso tempo che l'influenza romana agiva, l'elemento barbarico non si distruggeva, e cercava affermare quel principio dell'individualismo, sul quale fondavasi la vita politica e sociale dei popoli invasori. E fu proprio in grazia di questa lotta tra l'assolutismo romano e l'individualismo barbarico che presso i Visigoti l'accentramento e il dispotismo non raggiunsero mai il grado che avevano raggiunto nel caduto impero; e che gli ufficiali dello Stato, quantunque nominati dal sovrano, affermavano il loro diritto personale, appoggiati dal clero. Nel Concilio toletano sesto invero fu determinato che le cariche fossero vitalizie, salvo se coloro che le ricovrirono si fossero resi indegni (15), mentre gli ufficiali perpetravano abusi ed opprimevano quelli della loro circoscrizione con angarie ed altri pesi, tanto che il legislatore fu costretto porvi un limite, minacciando la perdita dell'ufficio e pene (16).

(1) *Lex Wisigoth.*, I, 1 seg.

(2) *Lex Wisigoth.*, VI, 1, 6; IX, 4, 4

(3) Can. 85.

(4) *Lex Wisigoth.*, XII, 1, 2.

(5) *Lex Wisigoth.*, VI, 1, 2.

(6) *Lex Wisigoth.*, II, 1, 6; *Conc. Tolet XIII,* c 13.

(7) Eichhorn, op. cit., I, 162; di Savigny, op. cit., § 82, nota *d.*

(8) Sampère. op. cit., p. 78; Lembke, *Geschichte d. Spanien*, I, 177, nota 2. L'Eichhorn dice che il duca vigilava il conte ed i sottoposti magistrati, ed aveva giurisdizione solo quando era preposto ad un comitato, e quindi come conte, e lo stesso ripete il di Savigny.

(9) Confr. Eichhorn, op. cit., § 24, nota *m.*

(10) Confr. Eichhorn, op. cit., I, 1, 162 seg.

(11) Confr. Sampère, op. cit., c. XIII; Canciani, *Leges barbar. Lex Wisigoth. Monit. collect.*

(12) *Concilio Toletano III*, c. 48; *Concilio Toletano IV*, c. 47; *Concilio Toletano XI*, c. 3; *Concilio Toletano VII*, c. 4; *Concilio Toletano VIII*, c. 2.

(13) *Lex Wisigoth.*, II, 1, 22, 29, 30; XII, 1, 2. *Concilio Toletano IV*, c. 32.

(14) *Concilio Toletano III*, c. 51; Sampère, op. cit., c. XI.

(15) *Concilio Toletano VI*, c. 2.

(16) *Lex Wisigoth.*, II, 1, 24; XII, 1, 2.

Così, anche presso i Visigoti, l'individualismo barbarico ed anche cristiano si poneva di contro all'assolutismo romano, e da questa lotta cominciò a manifestarsi, nel regno visigotico stesso, quantunque in proporzioni minori che in altri regni barbarici, quel fenomeno, dal quale dovevano sorgere gli Stati feudali: e cioè che mentre il sovrano accentrava nelle sue mani tutti i poteri, togliendone la partecipazione al popolo, questi poteri poi si frazionavano per opera dei grandi che ricovrivano cariche pubbliche, ed i quali, mentre si sostituirono ai Concilii della nazione, esercitavano nelle loro circoscrizioni quei poteri che il sovrano vantava sopra tutto il territorio dello Stato.

240. Se le fonti ne hanno permesso di scorgere quanta fu ed in qual modo operò l'influenza romana sulle istituzioni politiche del regno visigotico, esse non offrono modo per determinare con precisione tutta quanta l'influenza romana sulla costituzione politica dei Borgognoni. Ciò perchè, mentre il Breviario Alariciano, e più ancora il Commentario ne dànno una chiara idea delle parti della costituzione romana conservate nel regno visigotico, specie se si mettano in raffronto con la legge visigotica, la *Lex romana Burgundionum* non ne dà che monche notizie, nell'istesso tempo che la legge burgundica può dirsi quasi muta per ciò che ha riguardo alla costituzione politica di quello Stato barbarico, e che mancano documenti della breve dominazione dei Borgognoni, i quali furono vinti e soggiogati dai Franchi.

Però, avuto riguardo alla natura della occupazione burgundica, non riuscirà difficile determinare quale dovette essere il carattere della costituzione politica nel regno borgognone, e quanta influenza su di essa esercitarono la civiltà romana e le istituzioni politiche del caduto impero.

Secondo un testo di Fredegario, restituito alla vera sua lezione dal Monod (1), i Borgognoni avrebbero occupate le terre, sulle quali fondarono il loro regno, per invito dei provinciali, e cioè dei Gallo-Romani, i quali vollero così sottrarsi ai gravosi balzelli con i quali venivano oppressi dall'impero. Era quindi naturale che la posizione dei due popoli, che venivano a trovarsi a contatto, fosse eguale, poichè i Romani dovettero, nell'invito, determinare i patti dell'occupazione e farsi salvo l'uso del proprio diritto, i proprii magistrati, e quindi la loro costituzione, tanto più in quanto che i Borgognoni, come tutti i popoli di stirpe germanica, non conoscevano altra costituzione che la militare. E che ai provinciali fossero stati conservati ed il proprio diritto ed i loro magistrati risulta all'evidenza dalla stessa legge burgundica. Dovette quindi avvenire, al principio dell'occupazione burgundica, quello che certamente avvenne in Italia con l'occupazione ostrogotica, e che, come s'è detto, dovette accadere anche nei primi tempi dell'occupazione visigotica, e cioè che accanto ai magistrati provinciali fossero posti i magistrati borgognoni, i quali ultimi all'autorità civile unissero la militare, e che i primi dirimessero le vertenze sorte tra Romani, i secondi quelle sorte tra Borgognoni, e che nelle cause vertenti tra Romani e Borgognoni, i due magistrati si riunissero. Man mano poi avvenne anche nel paese occupato dai Borgognoni, quello che era avvenuto in quello occupato dai Visigoti, e cioè che, passato il periodo dell'occupazione, il nuovo sorto Stato prese uno stabile assetto, e quel certo dualismo, che si era ripercosso nella costituzione, scomparve e la costituzione prese anch'essa un aspetto unico.

Stante lo speciale carattere dell'occupazione dei Borgognoni, l'elemento provinciale non poteva essere in alcun modo trascurato; e, poichè non era per certo possibile adattare a questo elemento la embrionale originaria costituzione politica dei Borgognoni, fu uopo trasformare questa, adattandola a quella che reggeva il territorio occupato, prima dell'occupazione, dappoichè anche i Borgognoni figuravano quasi un esercito alleato dei provinciali ed appo questi acquartierato. L'influenza quindi delle istituzioni politiche romane nel regno borgognone dovette essere grandissima, e ad onta delle scarsissime notizie, trapela dai documenti legislativi dell'epoca.

Il re borgognone, mentre conservò di fronte al popolo occupante la posizione di capo militare supremo, di fronte ai provinciali prese il posto dell'imperatore, come la sua autorità in rapporto al territorio, che costituiva il nuovo regno, fu non quella di un re barbaro, ma quella di un depositario della suprema autorità romana. Di qui venne che i poteri del re borgognone avessero più un carattere romano che un carattere germanico. Il potere politico fu accentrato in lui e nella sua corte, senza partecipazione del popolo che non si raccoglieva più in assemblea, ed al re quindi spettava la direzione della politica interna come della politica estera. Lo stesso avvenne del potere legislativo, perchè le leggi emanavano dal sovrano, ond'è che il diritto borgognone ci si presenta con un aspetto pronunziatamente regio. Non sono le consuetudini dei Borgognoni che vengono tradotte in iscritto, e non può dirsi neppure che quelle consuetudini siano state raccolte per ordine del sovrano e tradotte per autorità di questo in iscritto; ma è il sovrano che, ispirandosi alle nuove condizioni create vicendevolmente ai Borgognoni ed ai Romani dall'occupazione dei primi, detta nuove leggi, che dal sovrano stesso sono allargate o modificate secondo il bisogno. Così, ad addurre qualche esempio, la consuetudine originaria dei Borgognoni di fare le donazioni verbalmente, alla presenza dei testimoni, fu ben presto abolita, e la legge richiese che la donazione fosse fatta

(1) Monod, *Sur un texte de la compilation dite de Fredegaire rélatif à l'établissement des Bourgundions*, nella *Bibliothèque de l'École des Hautes-Études*, 1878, p. 235.

con atto scritto (1). Così ancora quanto agli esposti il sovrano mise fuori una legge, che non può dirsi essersi ispirata alla consuetudine barbarica (2). Infine erano così poco rispettate le consuetudini, che, quante volte presentavasi innanzi ai magistrati locali una controversia sopra un caso non preveduto dalla legge scritta, quei magistrati erano tenuti rinviare la questione al sovrano, che vi decideva (3), e la sua decisione aveva forza di legge per derimere altre controversie simiglianti.

Anche il potere amministrativo fu accentrato nelle mani del re e della sua corte: poichè, mentre l'amministrazione delle circoscrizioni era affidata a magistrati nominati dal sovrano, e da lui dipendenti, il re, sia con la sorveglianza sui conti (4), sia per mezzo dei suoi ufficiali fiscali (5), esercitava la sua ingerenza in tutta l'amministrazione dello Stato.

Il potere giudiziario del sovrano borgognone fu anch'esso improntato ai Romani. Egli era invero il supremo magistrato, e mentre pronunziava in ultimo grado sopra ricorso delle parti (6) e decideva le controversie non prevedute dalla legge scritta (7), invigilava a che i magistrati locali giudicassero rettamente (8).

Però anche il re borgognone, a mo' dell'imperatore romano, era in tutte queste funzioni assistito dalla sua corte, e se è certo che gli ottimati coadiuvavano il re nella formazione delle leggi (9), tutto concorre a far ritenere che essi assistessero il sovrano nelle funzioni politiche e nelle giudiziarie.

Al re infine, come al supremo signore di tutto il territorio, spettavano le terre che si appartenevano al fisco e quelle che a questo pervenivano perchè restate vacanti, ed egli poteva largirne ai suoi fedeli, come chiaramente si desume dalla stessa legge burgundica (10). Il re poi, come proprietario del fisco, ne curava gl' interessi per mezzo dei suoi ufficiali, i Wittiscalchi, i quali erano simili ai procuratori del fisco, e venivano eletti dal sovrano, che li poteva scegliere tra i suoi servi (11), come i re Franchi potevano scegliere i conti ed i sacebaroni tra i loro *pueri*, il che sarà veduto in prosieguo.

La corte regia borgognona si modellò sulla corte imperiale romana, nella stessa guisa che le sue funzioni furono ricopiate da quelle di questa ultima. E per vero, quantunque non ci sieno pervenute notizie precise intorno agli ufficiali della corte regia ed alle loro funzioni, pure da quel poco che si legge nella legge burgundica ed in qualche cronaca ne è dato rilevare che la composizione della corte regia dei Borgognoni non differisce guari da quella degli altri regni barbarici fondati nelle provincie dell' impero caduto. La legge burgundica invero ne parla di ottimati, conti, consiliarii, domestici maiores domus e cancellarii, i quali sono anche nominati in qualche cronaca come nei *Gesta Francorum*, che fanno parola non solo dei consiliarii, ma anche dei maggiordomi (12). Ora questi ottimati, questi conti di palazzo, questi consiglieri, cancellarii, domestici e maggiordomi non hanno caratteri diversi dagli ottimati, dai conti di palazzo, dai consiglieri, cancellarii, domestici e maggiordomi, che ritrovavansi presso i re Merovingi fin dai primi tempi della costituzione dello Stato Franco, sicchè devesene indurre che anche le funzioni fossero simili. E molto probabilmente la posizione del conte o dei conti di palazzo doveva essere simile nelle due corti regie, poichè la legge burgundica nomina i *comites* immediatamente dopo gli *optimates*, che è voce generale e che comprende tutti i componenti della corte; che poi quei conti siano del palazzo si scorge dall'istesso luogo della legge, dove, dopo gli ufficiali della corte, sono nominati i conti locali (*tam Burgundiones, quam Romani civitatum aut pagorum comites*) (13). Questi ufficiali della corte poi costituivano un corpo o consiglio, che assisteva l re nell'esercizio dei suoi poteri sovrani. Che lo assistesse nella formazione delle leggi risulta all'evidenza dalla stessa legge burgundica (14) e dalle cronache (15); che sedessero col re nel tribunale supremo, fungendo da assessori, potrebbe per avventura desumersi dalla stessa legge burgundica che, comminando la pena di morte ai magistrati che ricevevano doni e si facevano corrompere dalle parti, per pronunciare un iniquo giudizio, si volge non solamente ai magistrati locali, conti e giudici deputati, ma a tutti gli ufficiali della corte sopra ricordati (16). Come vedesi, in queste funzioni della corte regia burgundica si ha l' eco dell' *adiutorium* e del *concistorium* della corte imperiale romana.

Che se dal centro si volga lo sguardo alle circoscrizioni ad agli ufficiali che vi erano preposti, si scorgerà sempre l' influenza romana. La circoscrizione non mutò da quella che era prima dell'occupazione burgundica, ed i paghi, di cui nella legge dei Borgognoni è fatta parola, non sono che le civitates romane con il loro territorio, Io ho detto innanzi che, anche presso i Borgognoni, accanto al magistrato romano si dovette

(1) *Lex burgund.*, tit. 43, confr. con il tit. 66, 1.
(2) *Lex burgund.*, tit. 109.
(3) *Lex burgund.*, tit. 1, 9.
(4) *Lex burgund.*, tit. 107, 10.
(5) *Lex burgund..*, tit. 76.
(6) *Papian.*, 39, 2.
(7) *Lex burgund.*, tit. 1, 9.
(8) *Lex burgund.*, tit. 90, 2.
(9) *Lex burgund.*, prol. e tit. I, 1, 4.
(10) *Lex burgund.*, I, 1, 2, 3.
(11) *Lex burgund.*, I, 4.
(12) *Gesta Francor.*, a. 491, c. 12, 13.
(13) *Lex burgund.*, I, 4.
(14) *Lex burgund.*, prol. I, 1.
(15) *Gesta Francor.* cit.
(16) *Lex burgund.*, I, 4.

porre un magistrato borgognone, il primo addetto a rendere giustizia tra i provinciali, il secondo tra i Borgognoni: questa affermazione è sorretta dalla stessa legge burgundica là dove dice: *tam burgundiones quam romani civitatum aut pagorum comites.* Io non credo che il magistrato fosse unico per i provinciali e per i Borgognoni, e che esso potesse essere indifferentemente scelto tra i Romani o tra i Borgognoni, in modo che in una circoscrizione potesse trovarsi un conte romano, in altra un conte burgundico; se ciò fosse stato, allora non si sarebbe sentito il bisogno di distinguere i conti romani dai borgognoni come fa la legge. A me sembra invece che in ogni circoscrizione vi fossero due magistrati per le due nazioni e che la voce *civitatum* del passo riportato della legge si riferisca ai conti romani, e la voce *pagorum* ai conti borgognoni, appunto perchè i Romani solevano abitare nelle città, ai quali erano annessi i vici, i Borgognoni nella campagna per ordinario. Ciò era una necessità, anche perchè i Romani seguivano il loro diritto, i Borgognoni seguivano le leggi dettate dai loro re, in ogni caso, cosa che può rilevarsi anche dalla stessa legge burgundica (1); e ad applicare il diritto romano tra contendenti romani erano più adatti magistrati romani, come ad applicare le leggi dei re borgognoni, le quali dovettero in parte necessariamente ispirarsi ai costumi dei Borgognoni, erano più adatti magistrati borgognoni.

La legge burgundica parla anche dei *iudices deputati* (2), i quali, come risulta all'evidenza dalla stessa, erano al fianco dei conti (3). Quale si fosse il carattere di questi magistrati si è disputato tra gli storici, quantunque determinarlo non riesca difficile, quando si studiino quei capi della legge che loro si riferiscono. Invero, quante volte la legge burgundica discorre dei giudici deputati, ce li presenta sempre come coloro che rendevano giustizia (4) assistiti da notai (5), specie de'nostri cancellieri, tanto vero che il legislatore prevede il caso in cui l'assenza del giudice deputato avesse potuto produrre ritardi nell'amministrazione della giustizia (6), mentre erano puniti e colui che disprezzava il pronunziato del giudice deputato, e quel giudice deputato che pronunziava una sentenza ingiusta (7). Non si può quindi dire che i giudici deputati fossero simili ai giudici pedanei dei Romani, e tanto meno che avessero il carattere dei rachimburgii franchi. Non ponno essere rassomigliati ai giudici pedanei, poichè essi, come evidentemente apparisce dalla legge borgognona, avevano la *iurisdictio*, non ai rachimburgii franchi perchè questi erano i liberi capaci, che applicavano tra i loro pari il diritto popolare. Il Bluhme dice che fossero dei veri assessori (8), ma neppure questa determinazione ne sembra precisa. Gli iudices deputati erano dei magistrati, di carattere speciale; essi, come tutti gli altri magistrati del regno burgundico, avevano carattere regio, dovevano essere esperti nel diritto, e la loro ignoranza era punita (9). Possono quindi dirsi magistrati esclusivamente giudiziarii, posti accanto ai conti, e però potrebbero essere fino ad un certo punto paragonati agli scabini, senza che però si possa dire essere identici a questi, in quanto gli scabini sono una trasformazione dell'antica assemblea giudiziaria (10), mentre i giudici deputati borgognoni hanno una origine ben diversa. E quanto a questa origine io non esito a ritenere che i giudici deputati fossero una trasformazione dei giudici pedanei romani (11); ma la trasformazione dovette avvenire con un processo quasi simile a quello che si è osservato presso i Visigoti, nel senso che nei primi tempi dell' occupazione, accanto al magistrato barbarico dovette trovarsi il giudice romano, mentre pel carattere dei conti nel regno fondato dai Borgognoni, si sentì il bisogno di affidare l' amministrazione della giustizia a persone esperte del diritto, sicchè si ebbe una retta separazione tra l' *imperium* riservato ai conti e la *iurisdictio* affidata agli *iudices deputati*, e può dirsi che a questa separazione abbia influito lo spirito dei barbari invasori, la cui costituzione originaria doveva contenere in sè i germi di tale separazione.

Quanto alla costituzione delle città, le notizie che ci offre il Papiano ne inducono a credere che essa restò romana, con questa differenza che il conte aveva preso il posto del magistrato, mentre gli interessi fiscali o della corte regia erano affidati al conte stesso ed ai vittiscalci, anch'essi agenti fiscali del re. Invero il Papiano, mentre ne parla di difensori (12), discorre ancora di gesta municipali, nelle quali dovevano alligarsi le donazioni (13). Veramente non può dirsi se il difensore avesse conservata l' antica giurisdizione, ma facendo un raffronto tra la legge burgundica ed il Papiano, puossi venire alla conclusione che il difensore conservò la giurisdizione volontaria (14), non la contenziosa, a meno che non voglia supporsi, che il difensore fosse addivenuto il giudice deputato del conte, supposizione che, come tutte le altre che possono farsi sull'argomento, non potrà, nella scarsezza di notizie, essere mai dimostrata.

(1) *Lex burgund.*, tit. 109.
(2) *Lex burgund.*, tit. I, 4, 6, 12; tit. 81, 1.
(3) *Lex burgund.*, tit. cit. e tit. 30, 1, 2.
(4) *Lex burgund.*, 90.
(5) *Lex burgund* , 1, 6.
(6) *Lex burgund.*, 1, 12, 81, 1.
(7) *Lex burgund.*, 90, 1, 2.
(8) Bluhme in Pertz, *Leg.*, III, p. 527, nota 87.
(9) *Lex burgund.*, 1.
(10) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte II, § 1.
(11) Confr. Bluhme, loc. cit.
(12) *Papiano*, 22, 4; 36, 8.
(13) *Papiano*. 1, 1; 22, 3, 4.
(14) *Papiano*, 36, 8.

Da questo breve cenno intorno alle istituzioni politiche del regno fondato dai Borgognoni puossi desumere come si era avuto un innesto di principii germanici e romani nella costituzione politica di quel regno. Il re aveva accentrato nelle sue mani la somma dei poteri, le fila dell'amministrazione dello Stato partivano tutte dalla corte regia; ma nel contempo gli ottimati, occupato il posto che originariamente aveva tenuto il popolo, imposero al sovrano la loro cooperazione nella esplicazione dei poteri sovrani.

Però, come la dominazione degli Ostrogoti in Italia venne rotta, così ancora il dominio dei Borgognoni venne troncato dai Franchi. A noi non è dato indagare quale sarebbe stato il processo di trasformazione delle istituzioni nel regno burgundico, ma dall'inizio puossi supporre che il processo non sarebbe stato dissimile da quello del regno visigotico.

241. Lo studio della dominazione langobarda in Italia, come è riuscito importante per la trasformazione degli ordini sociali, così riuscirà importante per la trasformazione degli ordini politici. Si è già detto, come, col periodo langobardo, ne appaiano in Italia i primi germi del regime feudale; ora questi germi non vogliono essere ricercati solamente nel gasindiato, continuazione della originaria comitiva innestatasi al patronato romano, e nel beneficio, ma ancora nella trasformazione delle istituzioni politiche, le quali anche esse nel periodo langobardo cominciarono ad acquistare quei caratteri che mano mano sviluppatisi, diedero ad esse l'aspetto con cui ci si presentano nel periodo feudale.

Nè poteva essere diversamente. Se la società langobardo-romana in Italia fu capace di accogliere e sviluppare i due istituti della comitiva e del beneficio; se la sua costituzione racchiudeva i germi della costituzione sociale del periodo feudale, doveva necessariamente trasformare le originarie istituzioni politiche sulla base della costituzione sociale, alla quale è necessità che quelle istituzioni politiche si adattino. E poichè la società, nel periodo che imprendo a studiare, risultava di due elementi, il romano ed il langobardo, la trasformazione si operò non solamente in rapporto alle istituzioni politiche originarie langobarde, ma anche in rapporto alle istituzioni romane. Non però nel senso che le une e le altre fossero coesistite, e avessero subito una lenta trasformazione, ma nel senso che le une e le altre si fusero (e naturalmente la fusione avvenne tra istituzioni omogenee), e, mentre dalla fusione sorsero istituzioni nelle quali predominava più il carattere romano o più il carattere germanico, quella parte di esse che era di origine romana si trasformò sotto l'influenza germanica, e quella parte di esse che era di origine germanica si trasformò sotto l'influenza romana.

Se ciò non si ammettesse, non si potrebbe spiegare la trasformazione stessa; se le istituzioni politiche dei due popoli fossero restate in vita le une d'accanto alle altre, si sarebbe avuto quell'ibridismo, che si è osservato nel periodo ostrogotico, ibridismo che non avrebbe potuto durare; ed una trasformazione non si sarebbe avuta, poichè la costituzione dell'un popolo si sarebbe trovata in antagonismo con quella dell'altro. Nè da altra parte può dirsi che furono solamente le istituzioni politiche langobarde originarie, che subirono una trasformazione sotto l'influenza romana, poichè alcuni istituti erano assolutamente sconosciuti ai Germani, e furono da essi, dopo le invasioni, improntati dalla costituzione romana, come nel corso di questo paragrafo sarà veduto. Ma essi acquistarono un nuovo aspetto sotto la influenza dello spirito germanico, nell'istesso tempo che gli istituti di origine germanica acquistavano un nuovo aspetto sotto l'influenza della civiltà romana.

Tutto ciò sarà veduto nel corso di questo studio; per ora mi limito a rilevare come il principio dell'accentramento, tutto di origine romana, fu adottato nel regno langobardo, ed il sovrano, ad imitazione dell'imperatore romano, cercò accentrare nelle sue mani la somma dei poteri, a discapito del popolo e dei magistrati originarii eletti da questo, intendo i duchi, che egli mirò a rendere semplici ufficiali regii. Però il principio dell'accentramento romano si trovò di contro il principio del discentramento germanico, con persone interessate a conservarlo, ond'è che quello operò sotto l'influenza dello spirito germanico, tendente all'individualismo, e, mentre il sovrano accentrava nelle sue mani i varii poteri in danno precipuamente dell'assemblea del popolo, i duchi a loro volta miravano ad attribuirsi gli stessi poteri del sovrano, nella cerchia della loro giurisdizione; ed alcuni non solo vi riuscirono, ma si schierarono contro il sovrano stesso, e non per certo a favore del popolo. E similmente il principio germanico del discentramento, sotto l'influenza romana, arrivava al medesimo risultato, a quello cioè di creare tanti piccoli sovrani nelle circoscrizioni dello Stato. Così si cominciarono a manifestare quei frazionamenti, che tanto favorirono il sorgere ed il costituirsi degli Stati feudali. Mentre il sovrano, ispirandosi ai principii romani, cercava riassumere in sè lo Stato, e far sì che questo, di cui egli era la personificazione, assorbisse l'individuo, il cittadino; i duchi a loro volta miravano ad acquistare di fronte al loro ducato, il medesimo carattere del sovrano di fronte allo Stato, e mentre le assemblee dei ducati perdettero la loro originaria importanza, nelle assemblee generali i duchi rappresentavano i liberi dei loro ducati, donde la trasformazione dell'assemblea popolare in assemblea di grandi, trasformazione che cominciò a manifestarsi in Italia durante la dominazione langobarda.

A bene proseguire lo studio intrapreso intorno alla trasformazione delle istituzioni politiche nel regno langobardo, è uopo distinguere i due periodi

della dominazione langobarda, già determinati, quando della trasformazione degli ordini sociali si è discorso.

242. Però prima ancora di studiare quali ordini politici i Langobardi si diedero in Italia, è uopo vedere quale possibilmente potette essere la costituzione politica della Pannonia, dopo l'occupazione langobarda. Se quest'occupazione fosse stata violenta, lo studio non avrebbe grande interesse, perchè potrebbe dirsi avere i Langobardi trapiantate in Pannonia le originarie loro istituzioni politiche, al più modificate alquanto al contatto con i vinti. Ma quell' occupazione fu pacifica: essa avvenne nel 526, quando i Langobardi erano amici dell'imperatore d'Oriente, che loro concesse di stabilirsi in Pannonia, e con l'esercito del quale essi, come alleati, pugnarono contro gli Ostrogoti d'Italia: essa quindi non potette avere i caratteri della conquista.

Se per poco ci si fa a studiare il modo come i Barbari andarono mano mano invadendo le provincie appartenenti all'impero occidentale, si vedrà facilmente, dalle poche notizie a noi pervenute, che la politica di quelli, i quali pacificamente, col consenso cioè dell' imperatore o dei provinciali, occuparono alcune contrade, fu del tutto diversa da quella dei popoli che conquistarono le nuove lor sedi. E per avere una idea di questa diversità basti paragonare l'occupazione operata dagli Ostrogoti in Italia, dai Visigoti nelle Gallie, i quali ottennero il consenso dell'imperatore, e dai Borgognoni nelle stesse Gallie, i quali, se non ottennero il consenso dell'imperatore, furono per certo invitati dai Gallo-Romani, con l'occupazione dei Franchi, con quella dei Langobardi in Italia e finalmente con quella dei Sassoni in Inghilterra, per tacere delle invasioni di altri popoli.

Ora se ai Langobardi la Pannonia fu concessa dall'imperatore d'Oriente, se di questo i Langobardi erano alleati, la loro politica, nell'occupazione di quella provincia, dovette accostarsi più a quella degli Ostrogoti, dei Visigoti e dei Borgognoni, che a quella dei Franchi e dei Sassoni. I Langobardi adunque figurarono nella Pannonia come un esercito alleato, che si acquartierasse in quella provincia: e quindi, a mio modo di vedere, devesi necessariamente ritenere che essi nell'occupazione seguirono il sistema romano dell'acquartieramento, distribuendosi cioè tra i proprietarii romani in qualità di ospiti, sistema seguito dagli Ostrogoti, dai Visigoti e dai Borgognoni senza alcun dubbio (1), e, come si è già detto, dagli stessi Langobardi in Italia, con la differenza che questi in Italia agivano da conquistatori, nella Pannonia come alleati del popolo romano.

Non si hanno notizie circa la quantità di frutti che essi presero dai provinciali della Pannonia, nei primi tempi dell'occupazione, nè quanta parte delle terre romane si ebbero nella distribuzione; e d'altra parte ciò non ha interesse per l'argomento che si va svolgendo, quantunque io creda che i Langobardi, nella Pannonia, procedettero alla divisione delle terre, quando veggo che essi, nell'abbandonare quella provincia, cessero le terre accupate agli Avari; e che già si erano formate, quando essi vennero in Italia, delle consuetudini in rapporto alla proprietà fondiaria, consuetudini che furono da Rotari tradotte in leggi. Quello che interessa grandemente si è di vedere quale dovette essere la costituzione politica della Pannonia dopo l'occupazione langobarda. Ed io non esito un momento a ritenere che, almeno nei primi anni dell' occupazione, ai Romani furono lasciati i loro magistrati, accanto ai quali furono posti i magistrati militari langobardi, così come avvenne nei primi tempi dell' occupazione visigotica, anche perchè i Langobardi, occupati in continue guerre, e con una costituzione militare ed embrionale, non avrebbe saputo che cosa sostituire alla costituzione romana.

Però, coll'andare del tempo, per lo spirito stesso dei Langobardi, una fusione dovette avvenire tra le due costituzioni e tra le istituzioni politiche romane e le originarie langobarde. I maggiori ufficiali langobardi presero il posto ed il nome dei *duces* romani, ed ebbero autorità militare e nel contempo autorità giudiziaria; ma essi, quantunque dipendenti dal sovrano, seguitarono, secondo l'antico costume germanico, ad essere eletti dal popolo di cui si considerarono sempre principi. I magistrati romani, i iudices seguitarono a vivere accanto ai duchi, ma essi, mentre conservarono l'antico loro carattere di fronte al re, che rispetto a loro aveva la medesima posizione dell'imperatore romano, acquistarono pure il carattere dei magistrati germanici. Sicchè io credo che presso i Langobardi della Pannonia sia avvenuto quello che presso i Visigoti, e cioè, nei primi tempi dell'occupazione pacifica, per la necessità stessa delle cose, restarono in vita le magistrature romane accanto alle langobarde: poscia avvenne una fusione nelle due costituzioni, nella quale le istituzioni dell'una e dell'altra presero un nuovo aspetto, pur non perdendo alcuni dei caratteri originarii.

Non sono a noi pervenute notizie della costituzione langobarda nella Pannonia, ma a giudicare da quello che ne appare fin dai primi tempi in Italia, devesi desumere che in quella provincia fosse avvenuta una trasformazione nella originaria costituzione langobarda, e per opera della fusione di essa con la romana. Invero da una parte scorgonsi i duchi, gli sculdaschi o centenerai ed i decani, da un'altra i gastaldi, gli actores od actionarii: ora i duchi, i quali originariamente erano stati i capi delle tribù langobarde, i *principes civitatum*, dovettero, dopo la elezione di un re, essere necessariamente i maggiori magistrati langobardi, i principes dei paghi, mentre

(1) Confr. Ciccaglione, *Asilo, clientela, ospitalità*, parte II, § 3, nell'*Enciclopedia giuridica*, vol. I, parte IV.

prima avevano dovuto esserlo i centenarii, poichè anche presso i Langobardi il tribunale dovette essere originariamente unico. Poi, ad imitazione dei duci romani, i duchi langobardi acquistarono sempre maggiore importanza, mentre gli sculdaschi ed i decani, che avevano dovuto addiventare quasi esclusivamente ufficiali militari sottoposti ai duchi, al contatto dei Romani, acquistarono anche determinato potere giudiziario, proprio come era avvenuto per i thinfadi e gli altri minori magistrati dei Visigoti. Insomma, la costituzione originaria langobarda cominciò a trasformarsi nella Pannonia, nella stessa guisa che l'originaria costituzione franca cominciò a trasformarsi, appena i Franchi occuparono stabilmente parte delle Gallie. Quanto poi ai gastaldi, mentre essi non corrispondono ad alcuno dei magistrati della originaria costituzione germanica, non possono essere concepiti, se non in rapporto ad una trasformazione nel carattere del sovrano langobardo, all'esistenza di un patrimonio pubblico, ed al concetto di un alto dominio del sovrano sul territorio. E poichè questa trasformazione, questo patrimonio pubblico, e questo concetto non si manifestarono e formarono se non coll'occupazione di provincie romane, così è giuocoforza venire alla conclusione che la magistratura del gastaldato rimonti solamente ai tempi dell'occupazione. E poichè d'altra parte quella trasformazione, quel patrimonio e quel concetto si ebbero sotto l' influenza delle idee romane, ne segue che l' idea di quella magistratura dovette essere improntata ai Romani.

Questo processo corrisponde all'indole dell'occupazione della Pannonia per parte dei Langobardi, mentre la sua veridicità viene confortata da un raffronto dell' originaria costituzione germanica, che era pure quella dei Langobardi, con la costituzione del regno da questi fondato in Italia. Ora a me sembra che i gastaldi non siano che gli antichi magistrati romani trasformati, ed i quali in sul principio coesistettero con i magistrati langobardi, donde quella specie di reciproco controllo che nell' Editto di Rotari si trova posto tra il duca ed il gastaldo; ed è perciò che mentre i duchi erano figli dell'elezione popolare, come gli originarii principes pagorum, i gastaldi venivano nominati dal re, che poteva revocarli a suo libito.

Le città della Pannonia ancora, prima dell'occupazione langobarda, avevano la stessa costituzione dei municipii romani, sicchè in esse esisteva la curia, e poichè i Langobardi, anzichè nelle città preferivano stabilirsi nella campagna, l' amministrazione municipale dovette restare ai provinciali, nei primi tempi. Ma a poco a poco, come le altre magistrature romane, così ancora la curia dovette andare trasformandosi, cominciando ad acquistare quell'aspetto di corte regia con cui poi si presenta in Italia, e gli antichi curiali e magistrati municipali si trasformarono in actionarii ed actores, tra i quali alcuni conservarono nome romano, come apparisce dai documenti langobardi del periodo di loro dominazione in Italia, cosa che sarà veduta più precisamente in prosiego.

Adunque può dirsi che la costituzione langobarda abbia acquistato, nella Pannonia, i caratteri con cui poi ci si presenta in Italia, e che questi caratteri siano il prodotto della fusione dell'originaria costituzione langobarda e della costituzione romana, fusione avvenuta in seguito al pacifico stabilimento dei Langobardi in quella provincia. Ivi il re aumentò il suo potere, e cominciò ad aspirare di mettersi al posto dell'imperatore; ivi gli antichi magistrati langobardi acquistarono un nuovo aspetto al contatto dei provinciali, mentre le magistrature di questi, anch' esse trasformandosi, entrarono a far parte della costituzione langobarda; ivi infine la curia cominciò a trasformarsi, acquistando i caratteri della corte regia langobarda.

243. Con la conquista d'Italia e con la fondazione del regno langobardo in questa, quella trasformazione, iniziata nella Pannonia, si andò compiendo, ma gradatamente, e sempre sotto l'influenza romana; chè anzi può dirsi essere continuata in Italia la fusione tra le istituzioni politiche dei conquistatori e quelle dei vinti, fusione dalla quale doveva formarsi un tutto nuovo che fu la costituzione degli Stati feudali.

Pare che i Langobardi, originariamente, non avessero un re, nè costituissero un solo Stato, ma avessero tanti duci o capi, simili ai principes civitatum di Tacito, ed i quali formassero tra loro una specie di federazione, come era per altri popoli germanici. Paolo Diacono invero al principio della sua storia ci presenta i Langobardi sotto due condottieri, e ne fa sapere che nelle loro migrazioni e guerre sentirono il bisogno di più fortemente unirsi fra loro e darsi un sol capo, ciò che fecero alla morte dei due condottieri (1). Io credo che a spingere i Langobardi a darsi un monarca influisse anche il contatto con i Romani (2), oltre il bisogno di un' unica direzione nelle loro imprese guerresche, ed è però che l'influenza romana, mentre contribuì al sorgere del principio monarchico presso quel popolo, quando nella Pannonia potette più fortemente operare, prestò alla monarchia i caratteri della romana.

Questa trasformazione cominciò a verificarsi, lo si è già detto, nella Pannonia, e fin d' allora si manifestò l'antagonismo tra il principio accentratore romano ed il principio discentratore germanico. Effetto di questo antagonismo si fu la distruzione del principio dell'unità giudiziaria in vita presso tutti i Germani. Prima della monarchia, il tribunale era unico, quello della centena, poichè i duchi avevano il posto del sovrano; dopo, eletto un capo unico, un re, i duchi seguitarono

(1) Paul., I, 11-14.

(2) Confr. Schupfer, *Istituz. polit. longobardiche*, p. 205.

a vivere, ed a vivere come principi del popolo, ed allora il tribunale nel quale essi sedevano fu posto al disopra di quello della centena, mentre prima era il tribunale supremo, composto cioè da tutti i liberi dello Stato e presieduto dal capo di questo, il duca. Questa moltiplicità di tribunali si accentuò al contatto dei Romani nella Pannonia, aumentandosi il numero dei tribunali, sicchè quando i Langobardi vennero in Italia, il principio dell' unità giudiziaria appo loro era scomparso. Non era però scomparso l' antagonismo tra i due principii dell' accentramento e del discentramento; chè anzi esso, in Italia, si rese più forte, poichè quivi proseguì il lavorio di accentramento, ed il principio monarchico si affermò più fortemente. Effetto della lotta fra i due principii in Italia fu l'interregno: i duchi langobardi, non potutisi accordare sulla elezione di un nuovo re, dopo la morte di Clefi (1), vollero ritornare alla primiera costituzione, e mentre ciascuno restò sovrano nel suo ducato, formarono una federazione; con questa differenza, però, che i duchi dell'interregno non avevano più il carattere degli originarii condottieri; essi erano sempre eletti dal popolo, ma come pel sovrano, così per loro al principio elettivo erasi innestato l'ereditario; ma eglino conservarono nelle loro mani, a discapito del popolo, i poteri che mano mano era venuto acquistando il sovrano (2).

Però le medesime cause che avevano consigliati i Langobardi a costituirsi ad unità, ed eleggere un re, consigliarono i duchi, i quali già cominciavano a sostituirsi all'assemblea popolare, a ritornare all'unità ed alla forma monarchica, ed il lavorio, per poco sospeso, della trasformazione nel carattere del sovrano langobardo continuò. Già, anche prima della conquista d'Italia, nell' ascensione al trono erasi al principio elettivo innestato l'ereditario; questo innesto si fece più forte in Italia, e può dirsi che il principio ereditario abbia predominato; chè anzi il sovrano, ad imitazione dell' imperatore romano, si associava al trono il successore. Ma la successione al trono, non essendovi neanche nell' impero norme precise al riguardo, venne regolata secondo le norme della successione comune, quasi che il trono fosse un patrimonio del defunto sovrano, e però i maschi erano preferiti alle donne, e succedevano tutti: in mancanza di maschi della stirpe succedevano le femmine, ma esse, come incapaci, dovevano scegliersi un mundualdo, e cioè un marito che addiveniva re, non per diritto proprio, ma per diritto della moglie (3).

E van dovuti all'influenza romana i caratteri con cui il re ci si presenta, anche nel primo periodo della dominazione langobarda in Italia. Il titolo di *Flavio*, preso da Antari (4) e conservato dai successori, fu improntato ai Romani, e mostra chiaramente la tendenza dei re langobardi di mettersi nella medesima posizione dell' imperatore romano. I compilatori dell'Editto di Rotari, prima manifestazione scritta del diritto langobardo, ad imitazione dei giureconsulti romani, proclamarono il re superiore alle leggi, quando scrissero nell'Editto che l'uccisione di un uomo per consiglio o per comando del re dovesse restare impunita (5), disposizione che conforta grandemente l'affermazione di un chiarissimo scrittore, il quale ha sostenuto che alla compilazione dell'Editto rotariano concorsero legisti romani (6). Fu sotto quell' influenza ancora che il re venne proclamato sacro ed inviolabile, come lo era l'imperatore romano, poichè, e lo abbiamo già detto innanzi, il re germanico non aveva il carattere di sacro (7); e può dirsi che al diritto romano sia stata improntata quella disposizione che comminava la morte e la confisca contro gli attentati alla vita del sovrano (8), e quelle che punivano più gravemente i tumulti che scoppiavano nella corte del re, o nella città dove questi si trovava (9), le offese ad ufficiali che agivano in nome del re (10), le offese a colui che si recava al re (11).

Anche i poteri del re langobardo si determinano sotto l' influenza delle idee romane, e può affermarsi, senza tema di esagerare, che la maggior parte di essi furono attribuiti al re langobardo, come a colui che erasi posto nel luogo dell'imperatore romano. Originariamente presso i Germani il potere politico era nelle mani dell'assemblea, che decideva della pace e della guerra e dell'invio degli ambasciatori. Nel regno langobardo invece si scorge che il potere politico è nelle mani del sovrano, quantunque non possa sostenersi che l' assemblea ne fosse stata del tutto spogliata. Ed era egli che, dopo aver deliberata la guerra (12), riuniva in forza dell'eribanno l'esercito (13); era egli che inviava ambasciatori, era egli infine che conchiudeva la pace (14); mentre, quasi per rispetto alla tradizione, notificava all'esercito raccolto in forza di un suo ordine la deliberazione presa o la pace conchiusa (15). A questo potere politico si aggiungeva anche il po-

(1) Weise, *Italien und die Langobardenherrscher von 568 bis 628*, Halle 1887, p. 29 seg., dove largamente ed egregiamente discorre dell'interregno.

(2) Confr. la mia *Storia del diritto*, I, p. 73.

(3) Confr. Schupfer, op. cit., p. 207 seg., e la mia *Storia del diritto*, I, 101-2.

(4) Paul., III, 16.

(5) *Roth.*, 2.

(6) Del Giudice, *Le tracce di diritto romano nelle leggi longobarde*, parte I pr.

(7) Vedi sopra pag. 10, nota 2.

(8) *Roth.*, 1.

(9) *Roth.*, 36, 37, 38.

(10) *Roth.*, 374.

(11) *Roth.*, 17, 18.

(12) Paul., I, 16. Confr. Schupfer, op. cit., p. 222-23.

(13) *Rach.*, 4; *Aist.*, 21; Paul. *passim.*

(14) Paul., III, 18, 34, *et passim.* Confr. *Aist.*, 4, 5.

(15) Confr. Schupfer, op. cit., II, 4.

tere militare, essendo il re il capo dell'esercito, ed avendo l'eribanno (1).

Il re aveva anche il potere legislativo: si è detto come presso i Germani forse spettava al re fare le proposte all'assemblea; nel regno langobardo è il re che prepara le leggi e le redige (2), e, dopo l'approvazione, le promulga in suo nome, ma è sempre all'assemblea che spetta l'approvazione di esse (3). Come vedesi, il potere legislativo del re langobardo, in questo primo periodo, non è simile a quello dell'imperatore, ma si avvicina ad esso.

Quanto al potere amministrativo del re, esso, più che gli altri, è improntato alle idee romane, ed il re mira ad accentrare nelle sue mani la amministrazione dello Stato: prende parte alla elezione dei duchi, che aspira ad attribuirsi tutta, ed i duchi mentre sono i principi del popolo, sono pure ufficiali regii: da lui dipendono i Gastaldii, che hanno più il carattere di amministratori, da lui le corti regie sostituite agli antichi municipii, da lui tutti i minori ufficiali, specie quelli rivestiti più particolarmente di carattere amministrativo (4).

Il re langobardo, a simiglianza dell'imperatore, è capo del potere giudiziario; i magistrati dipendono da lui, che li chiama suoi giudici, egli siede in uno speciale tribunale, il regio (5), che è il supremo, quantunque non manchino esempii di giudizii portati all'assemblea presieduta però dal re (6). E qui si scorge la fusione di istituzioni romane con le germaniche: il re come l'imperatore si afferma supremo giudice, sostituisce il suo tribunale all'assemblea, ma, pel principio di diritto germanico, la sentenza è pronunziata dagli assessori, che costituiscono il suo tribunale, ed i quali rappresentano gli uomini liberi dell'assemblea popolare: però anche nella costituzione del tribunale regio può scorgersi una traccia dell'*Auditorium* dell'impero romano. Chè anzi il re langobardo, sempre mirando a conquistare la posizione dell'imperatore romano, qualche volta giudica da solo (*extra ordinem*) come nella causa tra il vescovo di Siena e quello di Arezzo (7); ma ciò era così contrario ai principii del procedimento germanico, che il vescovo di Siena, parte soccombente, si ribellò al precetto del re, il quale dovette procedere ad un regolare giudizio, e far pronunziare la sentenza dai suoi assessori (8).

Infine anche il potere di polizia dei re langobardi si andò meglio determinando sotto l'influenza romana, come può scorgersi, paragonando questo potere del re, così com'era presso i Germani, con quello che risulta dalle leggi langobarde (9).

Ma è nel secondo periodo che l'influenza delle idee romane si esplicò più fortemente, innestandosi all'influenza delle idee religiose dell'epoca. Può dirsi che il re langobardo abbia, mano mano in questo periodo, acquistata l'autorità dell'imperatore romano, modificata naturalmente al contatto di idee germaniche; e, se potessimo prestar fede ad una carta del 752, il re langobardo avrebbe preso il titolo di Augusto (10), quando aspirava estendere il suo dominio su tutta Italia e su Roma stessa. E il re, mentre mirava sempre più a raffermarsi nella posizione che, ad imitazione dell'imperatore romano, aveva conquistato di fronte non solo al popolo vinto, ma anche al langobardo, appoggiandosi poi alla religione, accentuava sempre più in sè ancora il carattere sacro, e la teoria del diritto divino acquistava forma sempre più precisa e ben definita, e il sovrano lo affermava recisamente nelle stesse leggi, estendendo anche al palazzo ed alla corte del re il carattere sacro (11).

Nel secondo periodo inoltre, diminuita sempre più l'importanza dell'assemblea, il potere politico del re si estese vie maggiormente, e, come risulta dalle leggi stesse a noi pervenute, era il re che regolava la politica interna, come la esterna, e nella prima anzi il potere del sovrano si affermò più recisamente (12). Nella stessa guisa crebbe il potere legislativo del sovrano, accostandosi sempre più a quello che era riconosciuto nell'imperatore romano; e non solamente egli seguitò a redigere le leggi, le quali quasi per semplice formalità venivano sottoposte all'approvazione dell'assemblea, tanto vero che il re, nel dettare le leggi si diceva ispirato dalla divinità (13), e nelle stesse leggi usava la formola *principi placuit* (14); ma ancora emetteva decreti ed ordinanze senza il concorso dell'assemblea, ed alcuni di tali decreti ed ordinanze furono inseriti negli editti langobardi, acquistando così forza di leggi (15). Come il potere legislativo, poi così si accrebbero gli altri poteri del sovrano langobardo nel secondo periodo.

Presso i Germani prima delle invasioni il servizio militare era un obbligo personale incombente a tutti gli atti alle armi, nello stesso tempo

(1) Paul. *passim.*; *Rach.*, 4; *Aist.*, 21.
(2) *Roth.*, Prol.
(3) *Roth.*, 386.
(4) Confr. Schupfer, op. cit., II, 1, 3.
(5) Confr. Schupfer, op. cit., II, 1.
(6) Id., *eod.*
(7) Troya, *Cod. diplom. long.*, III, 405.
(8) Troya, *Cod. diplom. long.*, III, 408.
(9) Confr. *Roth.*, Prol., 177, 182, 195, 197, 367; *Rach.*, 1, 2; *Aist.*, 17, 19; *Liutpr.*, 18.
(10) Troya, IV, 666; confr. *Rach.*, 12.
(11) Veggansi i Prologhi delle leggi e Liutpr. a. 1 *concl.*, 12; *Rach.*, 1.
(12) Confr. *Aist.*, 4, 5, 6; *Rach.*, 14.
(13) *Liutpr.*, Prol.; *Rach*, Prol.; *Aist.*, Prol.
(14) *Aist.*, 2, 8.
(15) Confr. *Liutpr.*, 59, 139, 140, 157, 161; *Rach.*, 1, 2, 6, 13.

che era un diritto degli uomini liberi far parte dell'esercito. Non v'erano leve, non soldo; ciascuno doveva accorrere all'esercito con armi e bagagli. Lo Stato, e per esso i magistrati che lo rappresentavano, distribuiva ai padri famiglia le terre coltivabili, come ne dicono Cesare e Tacito; non eravi, è vero, un rapporto tra il possesso fondiario e il servizio militare, ma i germi di questo rapporto si possono riscontrare in questa distribuzione che lo Stato faceva ai cittadini, i i quali a loro volta, come tutti avevano diritto ad avere una parte delle terre, così tutti erano tenuti accorrere all'esercito. Dopo le invasioni mercè la distribuzione delle terre tolte ai provinciali, gl'invasori addivennero proprietarii stabili, e quantunque l'obbligo del servizio militare fosse ancora personale, pure cominciò a manifestarsi il rapporto tra esso e la proprietà fondiaria.

Il sovrano, presso i Langobardi, erasi sempre più affermato come personificazione dello Stato, ed era già sorto il concetto che egli avesse l'alto dominio di tutto il territorio: chi possedeva beni nel territorio era tenuto adempiere gli obblighi di ogni cittadino: se si allontanava abbandonando il suo posto di esercitale, perdeva quei beni che non poteva ricuperare senza il consenso del re (1): ogni cittadino doveva sì accorrere all'esercito, ma il servizio regolare, quanto al modo e alle armature, era proporzionato alla proprietà degli uomini liberi (2). In tal modo, come la costituzione sociale si andava modellando sulla costituzione della proprietà fondiaria, nella stessa guisa la costituzione dell'esercito presso i Langobardi, specie nel secondo periodo di loro dominazione in Italia, si modellò sulla proprietà fondiaria. Cominciarono così a sorgere i due principii che cioè il servizio militare fosse un obbligo inerente alla proprietà fondiaria, e che il sovrano potesse pretenderlo dai proprietarii pel suo alto dominio sul territorio dello Stato, ed in proporzione della proprietà di ciascuno. Anche quindi il potere militare del sovrano andavasi trasformando, ed all'obbligo dei cittadini cominciò a corrispondere un diritto regale (3).

Il nuovo carattere che andava acquistando il sovrano langobardo spicca anche in rapporto al patrimonio pubblico. Accentrati nel re i pubblici poteri, addivenuto egli la personificazione dello Stato, non fu più possibile la distinzione tra il patrimonio privato di lui ed il patrimonio pubblico e tra fisco ed erario pubblico. Il re, che era l'alto signore di tutto il territorio, era il proprietario diretto di tutte le terre pubbliche; mentre d'altra parte egli ebbe il diritto di ricorrere a speciali imposizioni per provvedere ai suoi bisogni ed a quelli della sua corte, donde tutte quelle regalie che si andarono sempre più delineando, fino ad acquistare il carattere con cui ci si presentano nel periodo feudale. Il re si attribuì il conio delle monete e gli utili che ne venivano (4); le multe pubbliche ed i beni confiscati andavano a lui (5), mentre egli prendeva una parte sulle pene private, il fredo (6); a lui ed alla sua corte andavano i beni di colui che moriva senza eredi successibili (7), o parte di quelli di colui che lasciava eredi, ai quali erano riconosciuti limitati diritti (8); il re aveva diritto sui fiumi e sui laghi (9); poteva imporre tributi indiretti a quelli che passavano sulle strade, sui ponti, che approdavano alle ripe, che entravano nei porti, o che trasportavano merci, o le introducevano in città, o le esponevano nei mercati (10); aveva facoltà d'imporre collette (11), ed infine di pretendere dai sudditi opere e servigi personali, quali le *excubiae*, cioè la guardia alla città ed alle marche, il riattamento dei ponti, delle strade, delle chiese, e quali le angarie, come prestare le vetture o le navi pel transito del re o dei messi (12). Come vedesi, il sistema tributario langobardo, se non è il romano, fu da questo improntato, e se non vi fu l'imposta fondiaria, ciò avvenne e pel carattere acquistato dalla proprietà fondiaria col passaggio nelle mani dei barbari e per l'indole di questi, restii a pagare tributi diretti sulla terra. D'altra parte i tributi indiretti e le altre regalie erano sufficienti ai bisogni del re e della sua corte, salvo, in casi straordinarii, il sopperire alla insufficienza loro con le collette.

Infine il sovrano langobardo, nella stessa guisa che mirava a porre sè nella medesima condizione giuridica dell'imperatore, diede alla sua corte l'aspetto della imperiale, ond'è che i varii ufficiali di quella trovano un riscontro negli ufficiali di questa, dal marpais al maestro dei notai regii o referendario (13). Però l'indole stessa della nuova costituzione diede agli ufficiali della corte regia un aspetto, sotto alcuni punti, del tutto diverso da quello degli ufficiali della corte imperiale. Ma nella stessa guisa che nell'imperatore e nella sua corte si era accentrata tutta l'amministrazione dell'impero, così ancora nelle mani del re e della sua corte si accentrava il governo del regno langobardo. « Le fila del governo mettevano capo tutte nelle mani del re... Generalmente, non mancava certa

(1) *Liutpr.*, 18.
(2) *Liutpr.*, 83; *Aist.*, 2, 8.
(3) Confr. Schupfer, op. cit., 378 seg.
(4) *Roth.*, 242; Troya, V, 972.
(5) *Roth.*, 5, 8, 1, 3, 4; *Grim.*, 8; *Liutpr.*, 18, 20, 30, 33, 34, 35, 76; *Rach.*, 9, 12, 13; *Aist.*, 4.
(6) *Roth.*, 9, 13, ecc.
(7) *Roth.*, 153, 223, 224; *Liutpr.*, 77.
(8) *Roth.*, 158, 159, 160.
(9) Troya, III, 388; IV, 566; V, 385.
(10) Troya, III, 480; IV, 566, 591; V, 971, 985.
(11) Troya, V, 945, 971, 985,
(12) Confr. per questo e per quanto altro riguarda i pubblici carichi, Schupfer, op. cit., II, 5.
(13) Confr. Schupfer, op. cit., p. 254 seg.; Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, 104.

viva corrispondenza del re colle provincie e coi loro capi, il re non era isolato, nè agiva arbitrariamente e disordinatamente, senza disegno e come a caso: ma appunto perciò doveva avere degli uomini al suo fianco, i quali il consigliassero e ne curassero gli affari e provvedessero ai varii bisogni. Così l' amministrazione dello Stato si trovò unita a quella della corte ed anzi si sviluppò a poco a poco da essa. Con altre parole il servizio di corte doveva allargarsi a servizio di Stato: i gasindii incaricati del servizio presso la persona del re, dovevano vedersi adoperati, avviluppati anche in affari politici » (1). E nella corte regia langobarda possono anche scorgersi traccie del *concistorium* e dell'*auditorium* che coadiuvavano l' imperatore negli affari amministrativi e giudiziarii, poichè era col concorso dei suoi ufficiali che il re regolava gli affari politici e gli amministrativi del regno, con quel concorso rendeva giustizia, e nella cancelleria regia si redigevano le leggi, come le ordinanze.

244. Finora si è vista l'influenza del principio accentratore passato dall'impero al regno langobardo: volgendo lo sguardo al resto della costituzione langobarda si vedrà come questo principio si trovasse in lotta con l' altro del discentramento, e quali fossero gli effetti di questa lotta.

L'aumento nell'autorità del sovrano non poteva riuscire che ad una diminuzione dell'autorità del popolo. Io ho già innanzi fatto cenno della trasformazione subìta dall' assemblea popolare nel secondo periodo della dominazione langobarda, e non ripeterò il già detto. Solo mi limiterò qui a rilevare come tale trasformazione sia un indizio ed un effetto della lotta tra i due principii. Se non può dirsi che l'assemblea aveva preso l'aspetto di feudale, è però vero che i grandi v'intervenivano non solo per proprio diritto, ma quasi come rappresentanti dei liberi che da loro dipendevano. Il popolo, sparso sopra un territorio più vasto, distratto da altre occupazioni, trascurò i suoi diritti pubblici, ed al re fu facile usurparne parte; però i grandi sostennero la lotta che avrebbe dovuto sostenere il popolo, ma nell' interesse proprio, ed il re non potette trascurarli, ond' è che essi, sostituendosi all'assemblea, concorrevano col re alle deliberazioni più importanti ed alla formazione delle leggi, come risulta dai prologhi alle leggi di Liutprando e dei successori, i quali alcune volte non nominano il popolo, mentre non trascurarono ricordare il concorso dei grandi (2). Ma i grandi non accorrevano tutti, nè il re aveva forza di costringerli, ond'è che si cominciò a formare il principio che le deliberazioni prese non obbligassero coloro tra i grandi che non erano intervenuti.

E più ancora si scorgerà la lotta tra i due principii, quando si volga lo sguardo al carattere dei duchi. Non ripeterò quello che già innanzi ho avuto occasione di dire intorno a questo carattere, e mi fermerò ad alcuni punti e ad alcune considerazioni che più hanno rapporto all' argomento che in questo paragrafo vado svolgendo. Originariamente i capi delle centene, i principes pagorum erano figli della elezione popolare, come il re, e come questi quegli avevano i medesimi poteri nella loro circoscrizione, perchè presiedevano l'assemblea della centena, costituivano con essa il tribunale di questa, comandavano gli esercitali della stessa, e tanto più questo carattere doveva spiccare nei duchi langobardi, i quali originariamente avevano dovuto essere simili ai *principes civitatum* di Tacito. Venuti in Italia i Langobardi, i duchi seguitarono ad essere figli dell'elezione popolare, alla quale s' innestò un diritto successorio: il re, specie nei primi tempi, non potette che prendere parte indiretta alla elezione, avendo il diritto di conferma, mentre non poteva spogliare l' eletto e confermato che in caso di fellonia. Il lavorio di accentramento non poteva lasciare i duchi in questa posizione; la loro dipendenza dal potere sovrano doveva rendersi più forte in quel lavorio, ed i re langobardi cercarono tramutare i duchi in ufficiali regii, e metterli nella stessa posizione dei gastaldi, che, per la loro stessa origine, corrispondevano al carattere che il potere regio andava acquistando. Ma i duchi, poggiandosi al diritto popolare, resistettero, e cercarono conservare il loro carattere originario; chè anzi essi, nei primi tempi, seguendo l'esempio del re, avevano allargato la loro autorità e si arrogarono nei loro ducati i medesimi poteri che il re aveva conquistati sulla nazione. In prosieguo, per conservare questi poteri, dovettero ricorrere a lotte, donde l'antagonismo tra essi e i gasindii, e le continue rivolte durante il regno di re deboli. Liutprando ed i successori non potettero ridurre i duchi a semplici ufficiali, e videro la necessità di trasformare i ducati in gastaldati, i duchi in gastaldi; mentre i duchi renitenti si sostituivano al re nel territorio dei loro ducati, atteggiandosi a sovrani e dando alla loro corte la costituzione della corte regia, il titolo e il lustro (3). Adunque l' accresciuta autorità del re era figlia del principio di accentramento, quella dei duchi figlia del principio di discentramento in lotta con quello. Il re voleva tutto accentrare nelle sue mani: i duchi lottavano per restare nell'antica indipendenza e si attribuivano i poteri del sovrano: questi era il supremo capo militare, il supremo giudice, il regolatore della politica del suo Stato, il presidente dell'assemblea: quelli erano i capi degli esercitali dei loro ducati, i giudici supremi in questi, i regolatori della politica degli stessi fino a deliberare guerre e combatterle nell' interesse loro, e fino ad al-

(1) Schupfer, op. cit., p. 261.

(2) Veggansi detti Prologhi in Padelletti, *Fontes iuris ital. M. Ae.*

(3) Confr. Schupfer, op. cit., II, 2.

learsi coi nemici del re; essi presiedevano le assemblee dei ducati: il re era circondato di ufficiali, gli stessi ufficiali erano intorno ai duchi; il palazzo regio si disse sacro, e sacro e sacratissimo si disse quello dei duchi; il re prese titoli pomposi, e pomposi furono i titoli che presero i duchi; il re aveva l'alto dominio sul patrimonio pubblico, e i duchi lo ebbero sul patrimonio pubblico dei loro ducati; il re aveva i suoi gastaldi, ed i gastaldi ebbero i duchi; questi, come quegli, godettero di alcune regalie o di tutte, quando furono ribelli; infine, a simiglianza del mundeburgio regio, quello dei duchi si estese ai deboli, alle donne, ai minori, e financo ai forestieri (1). Così con i Langobardi s'iniziò in Italia quel lavorio, che doveva menare alla costituzione degli Stati feudali.

Quando, dopo la morte di Clefi, i duchi, anzichè procedere alla elezione di un successore, presero consiglio di governare ciascuno il proprio ducato, era naturale che nel territorio di questo il duca avesse tutti i caratteri del sovrano, mentre la loro sovranità aveva il carattere acquistato dalla sovranità regia, dopo il conquisto d' Italia. Quando poi essi procedettero alla elezione di Autari, non si spogliarono dei poteri conquistati, nè il re nuovo poteva privarneli, perchè ripeteva dai duchi la sua posizione, sicchè agli antichi titoli essi aggiunsero questo nuovo. E può dirsi quindi che il vincolo che univa i duchi al sovrano fosse quello di fedeltà soltanto, e non di quella speciale fedeltà che in prosieguo legava il vassallo al signore, ma di quella di un cittadino verso il sovrano, oltre i rapporti che dalla carica stessa loro si originavano. Tanto è ciò vero che, quando la lotta tra il potere centrale ed i duchi si rese più aspra, questi si appoggiarono all'antica consuetudine, come chiaramente è detto in una lettera del pontefice Gregorio III (2). I duchi inoltre, nel procedere alla elezione di Autari, conferirono a questo una parte dei loro beni (3), forse quelli che già si erano appartenuti alla corona, nei limiti del territorio sottoposto alla loro giurisdizione, e de' quali durante l'interregno eransi appropriati. Di qui, mentre il nuovo re ripeteva il suo patrimonio dai duchi, questi ebbero quello che si avevano riservato per diritto proprio, e necessariamente i diritti che a questo patrimonio erano annessi, mentre i gastaldi ripetevano tutto dal sovrano. Le regalie, di cui godevano quelli perciò, anzichè di concessione sovrana, erano figlie di un diritto proprio loro: insomma, nella stessa guisa che essi avevano ceduto una parte del loro patrimonio al sovrano, così cedettero una parte della loro autorità, una parte dei loro poteri pubblici. La lotta adunque, che scoppiò tra il re ed i duchi nel regno langobardo, aveva un certo aspetto legale, in quanto che il primo si appoggiava al diritto nuovo, che sotto l'influenza romana si era andato formando, e pel quale al re erano riconosciuti i sommi poteri, di cui i varii magistrati non potessero essere che strumenti; i secondi si appoggiavano all'antica consuetudine, all'antico diritto, che riconosceva nei magistrati eletti dal popolo i medesimi poteri del sovrano, in una cerchia più ristretta. E tanto è ciò vero, che lo stesso re, conscio del diritto cui appoggiavansi i duchi, andava cauto nella lotta; e veggiamo Liutprando, il quale pure fu il più forte e potente re langobardo, imporre il giuramento ai gastaldi per la loro retta amministrazione (4), e non osare imporlo, nonchè ai duchi, agli stessi minori ufficiali dipendenti da questi, ai quali lo impose, poggiandosi al sentimento religioso del suo popolo, solo per le cause degli arioli (5). Solo Rachi, ai cui tempi già, in segùito al lavorìo del lungo regno di Liutprando, molti duchi erano stati più fortemente assoggettati, altri scomparsi, e sostituiti da gastaldi, mentre altri si andavano sempre più rendendo indipendenti, osò imporre il giuramento a tutti i magistrati, sia maggiori che minori (6).

Il regno langobardo cadde, nè può dirsi quale sarebbe stato il risultato finale della lotta tra i due principii; ma, a bene studiare le condizioni sociali d'Italia, durante il dominio langobardo, ed il nuovo aspetto preso dal diritto pubblico, è facile desumere che sarebbe avvenuto in Italia quello che vi avvenne con i Franchi, e quello che avvenne nel resto dell' Europa occidentale, cioè la costituzione degli Stati feudali, nella stessa guisa che essa cominciò ben presto a manifestarsi nel ducato di Benevento, i cui principi seguitarono la politica del regno langobardo.

Gli altri ufficiali non hanno pel nostro argomento grande importanza. I gastaldi non potevano appoggiarsi nè al loro carattere originario, nè al diritto popolare, nè al popolo dei loro gastaldati, per sollevarsi; gli anelli che li univano al potere centrale erano troppo forti, perchè avessero potuto spezzarli; le loro funzioni erano una conseguenza dell' accentramento dei poteri, perchè avessero potuto avvalersene per loro utile privato: essi avevano nel contempo il carattere di giudici e di ufficiali fiscali romani, la loro posizione perciò era tale, che, mentre servivano al sovrano, non potevano nuocergli.

Nè ulteriori trasformazioni, di quella già innanzi osservata, potevano subire gli altri minori ufficiali: quelli dipendenti dal duca, se avessero potuto sottrarsi all'autorità sovrana, non avrebbero potuto sottrarsi a quella del duca che, nel suo ducato, aveva interessi simili a quelli del re nel regno, e che poteva più facilmente conseguirli:

(1) Per tutto quanto riguarda la posizione ed i poteri dei duchi, veggansi Schupfer, op. cit., II, 2; Hegel, op. cit., III, 4; Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, 108-110, 159.

(2) Troya, III, 522.

(3) Paul., III, 16.

(4) *Liutpr.*, 139.

(5) *Liutpr.*, 85.

(6) *Rach.*, 1.

quelli dipendenti dai gastaldi dovevano necessariamente seguire la sorte di questi; come i gastaldi, gli *actores* od *actionarii* erano attori del re, avevano più spiccatamente il carattere di magistrati fiscali. Nelle lotte tra il sovrano ed i duchi, i gastaldi, se non si mantenevano fedeli al re, non potevano evitare di sottostare alla potenza dei duchi, poichè questi nelle loro occupazioni assoggettavano a sè le corti regie, come avvenne di quelle dei ducati di Benevento e Spoleto, i cui gastaldi dalla dipendenza del re passarono a quella dei duchi, prendendo alcuni di loro il titolo di conte (1), e con loro gli actores od actionarii addivennero ufficiali fiscali dei duchi ribelli.

Si è innanzi detto come tutti questi magistrati avessero potere giudiziario: i duchi, i gastaldi, gli sculdasci, rendevano giustizia, ma non da soli, sibbene nelle assemblee giudiziarie, come originariamente il re rendeva giustizia nell'assemblea generale. In altro lavoro ho sostenuto come anche presso i Langobardi in Italia la sentenza conservasse il carattere popolare, nel senso che essa, anzi che essere opera del magistrato, fosse opera dei giudici od assessori (2). Il tribunale regio era proprio una trasformazione dell'antica assemblea giudiziaria di tutto il popolo, trasformazione prodotta dalle nuove condizioni create al popolo langobardo dall'occupazione della Pannonia prima e poi dell'Italia; ma è notevole questo che gli assessori del sovrano, oltre i gasindii regii, erano duchi e gastaldi (3), i quali per certo non per caso prendevano parte al tribunale regio, ma per certo in sostituzione degli esercitali delle loro circoscrizioni e dei quali essi erano i rappresentanti. Ma, quando nel lavorìo di accentramento e per la lotta tra il re ed i duchi, il popolo perdette la coscienza dei propri diritti, i giudici e i duchi parteciparono al tribunale supremo per proprio diritto. E poichè al tribunale regio erano riservate le cause dei giudici, cominciò fin da allora a formarsi il principio del giudizio dei pari, principio che ritrova la sua origine nel primitivo diritto germanico, pel quale ogni libero di una consociazione politica aveva diritto di essere giudicato dai suoi consocii. Quello che era avvenuto nel tribunale regio avvenne in quello dei duchi, il quale ancora si andava sostituendo all'assemblea giudiziaria del ducato; e come gli assessori del tribunale regio erano i giudici maggiori, così quelli del tribunale ducale erano gli ufficiali che da lui dipendevano, come gli sculdasci (4). Però, come non mancano esempii di assemblee generali costituitesi a tribunale supremo, così la partecipazione di tutti i liberi al tribunale del duca trapela dai documenti dell'epoca (5). A noi non sono pervenuti placiti di sculdasci, ma forse questi erano i soli che dovettero conservare l'antico carattere.

E passando ora a volgere la nostra attenzione ai municipii langobardi, in ordine alla mia tesi, non mi fermerò ad esaminare la grave quistione intorno alla persistenza o meno della costituzione municipale romana, già largamente studiata da altri scrittori (6); ed accettando la opinione da me accolta in altro lavoro (7), e cioè che la costituzione municipale romana, mentre scomparve, lasciò delle traccie, soggiungerò che la scomparsa fu figlia di quella trasformazione che dovette verificarsi nella Pannonia prima che in Italia. L'antica curia, che era già stata rosa nelle fondamenta, e che a viva forza veniva tenuta in vita dagli imperatori, non poteva resistere all' urto dell' invasione. Nella Pannonia, e più ancora in Italia, la curia dovette sciogliersi da sè: l'antico magistrato si trasformò in gastaldo, mentre, nelle città ducali, al posto del magistrato subentrò il duca; ma tanto nelle corti regie rette dai gastaldi, quanto nelle corti ducali, restarono alcuni ufficiali corrispondenti, anche per nome e per ufficio, a certi magistrati del municipio romano, come un riscontro dei curiali si può ritrovare negli azionarii dipendenti dai gastaldi. Quello che però a me interessa qui rilevare si è che, essendo tanto i ducati quanto i gastaldati delle giudicerie, comprendenti una città col suo territorio, ed essendo i duchi principi del popolo, i gastaldi attori del re, cominciò, a mio modo di vedere, a formarsi in Italia la distinzione tra città dipendenti direttamente dal sovrano, che nel periodo feudale si dissero città demaniali, e città dipendenti direttamente da un grande ed indirettamente dal sovrano, e le quali si dissero poi città feudali.

Conchiudendo adunque su quanto finora si è detto del periodo langobardo in ordine all'argomento di questo capitolo, le antiche istituzioni politiche germaniche subiscono in Italia una vera e profonda trasformazione solo in questo periodo, che perciò nel nostro studio è di somma importanza. E la trasformazione va dovuta precipuamente all'influenza delle idee romane, poichè fu un portato dell'adattamento di quelle istituzioni sulle istituzioni del caduto impero, adattamento che non potette avvenire senza una lotta, la quale a sua volta è il più sicuro indizio di quel lavorìo di adattamento. E poichè la costituzione politica dell' impero basava sul principio di accentramento, mentre, l'embrionale costituzione germanica basavasi sul principio del discentramento, conseguenza necessaria dell'individualismo germanico, ne venne che la lotta si dispiegò precipuamente tra questi due principii. Essa non fu interrotta con la caduta del regno langobardo, e

(1) Confr. la mia *Storia del diritto*, I, 111, 112.
(2) *Del carattere popolare della sentenza*, loc. cit., n. 26 seg.; *Scabinato*, nel Digesto italiano cit.
(3) Troya, III, 408, 414; V, 791.
(4) Troya, IV, 641, 677; V, 773, 988.
(5) Troya, III, 379; V, 763.
(6) Confr. Schupfer, op. cit., II, 3; Hegel, op. cit, III, 5.
(7) *Storia del diritto*, I, 113-115.

continuò durante il periodo della dominazione franca in Italia, come continuò nel principato di Benevento prima, e poscia nei principati langobardi in cui quello si divise, e menò alla costituzione degli Stati feudali. Ciò avrassi occasione di vedere nel corso di questo capitolo, dal quale si vedrà ancora che la costituzione degli Stati feudali nelle altre parti di Europa fu un portato delle medesime cause e della medesima lotta; mentre in quei luoghi, dove non fu necessario l'adattamento delle istituzioni originarie germaniche alle istituzioni imperiali romane, la costituzione degli Stati feudali non si ebbe, ed essa vi apparve o in seguito ad importazione, ovvero quando in quei luoghi si dispiegò la influenza di quelle idee, che avevano prodotto la feudalità nelle provincie del caduto impero.

245. In Italia si è trovato già fin dai primi tempi della dominazione langobarda una trasformazione nelle originarie istituzioni germaniche, e ciò perchè una tale trasformazione erasi già incominciata a verificare nella Pannonia. Passando ora a studiare i Franchi nelle Gallie, lo studio riesce importante, per l'argomento che vado svolgendo, forse più ancora di quello fatto nel numero precedente, in quanto che, mentre i Franchi ci si presentano nelle Gallie con le originarie loro istituzioni, si può seguire, oserei dire, passo passo il sorgere di alcune istituzioni dovute all'influenza romana, ed improntate ai Romani, ed il trasformarsi delle originarie sotto l'influenza medesima.

Già al principio di questo capitolo si è fatto un cenno delle istituzioni politiche franche ai tempi della prima redazione della legge salica, e non ripeterò il già detto: qui riprendo lo studio di quel primo periodo della dominazione franca nelle Gallie, per studiare le trasformazioni, che le originarie istituzioni politiche subirono, e il manifestarsi di nuovi istituti sotto la influenza delle idee romane.

Si è detto come il re franco ai tempi della prima redazione della legge salica conservasse gli antichi poteri, e come questi, al contatto dei Romani si allargassero. Non credo però si possa dare grande estensione a questo aumento della potestà regia. Il re seguitò ad essere il capo supremo dell'esercito, ma non per certo da lui dipendevano le deliberazioni di guerra e di pace, tanto più in quanto che, in quei tempi, il popolo, per le continue guerre di conquista, si trovava raccolto spessissimo, e non avrebbe sofferto una simile spogliazione di poteri. Può dirsi quindi che il potere politico risedesse ancora in buona parte nel popolo, quantunque la nuova condizione creata al popolo franco dalle allargate conquiste, ed il contatto con i Romani, producesse già i primi effetti, facendo considerare il re come il rappresentante dello Stato, e quindi come l'ispiratore, se non il regolo, della politica di questo. Ond'è che coloro i quali erano posti fuori la pubblica pace erano detti *extra sermonem regis* (1); e gli affari di minore importanza, riguardanti la politica dello Stato, erano al re deferiti, come il permesso di emigrare al cittadino (2), o quello di stabilirsi nel territorio dello Stato allo straniero (3), l'ammettere nel novero dei cittadini un servo mercè la manomissione (4), tutte cose che originariamente solevansi compiere innanzi all'assemblea del popolo (5).

Il potere legislativo del sovrano restò nei limiti originarii: egli presiedeva l'assemblea legislativa, e forse insieme con i rettori preparava le leggi da proporsi all'assemblea, ma nessun indizio di un potere simile a quello che si è riscontrato nei re langobardi.

Quanto al potere giudiziario del re, non credo possa ammettersi fosse così esteso da permettere al sovrano di avocare a sè ogni causa anche senza l'istanza di una delle parti (6). Se ciò fosse, la legge darebbe maggiore importanza al tribunale regio, e sarebbe più minuta nel determinarne la composizione. D'altra parte, se, come ho cercato dimostrare in altri lavori (7), ogni cittadino aveva diritto ad essere giudicato dai suoi concittadini; e se la responsabilità della sentenza era dei rachimburgi, mancando ogni disposizione nella legge salica, che provvedesse alla responsabilità degli assessori nel tribunale regio, devesi inferirne che nè il re di sua iniziativa, nè una delle parti potessero sottrarre ai giudici naturali un cittadino. Solo in prosieguo, quando il tribunale regio acquistò carattere più preciso e l'autorità regia fu aumentata, il re potette fare quello che prima non gli era concesso. Il tribunale regio andavasi sostituendo all'assemblea giudiziaria: esso quindi conosceva di tutti quei reati che prima erano devoluti all'assemblea, quando però questa non era raccolta. Così, mentre anche a me sembra che quella disposizione della legge salica, la quale commina una multa a colui che accusa un innocente innanzi al re (8), si riferisca a questa competenza del tribunale regio (9), credo pure che il giudizio contro colui che perpetrava un reato *in hoste* (10), fosse pronunziato non dal tribunale regio, ma dall'assemblea popolare che trovavasi raccolta come esercito. La competenza del tribunale regio inoltre doveva necessariamente

(1) *Lex salica*, LXVI.
(2) *Lex salica*, XIV, 4, 5.
(3) Confr. Gaudenzi, *Legge salica*, n. 47, nel Digesto Italiano.
(4) *Lex salica*, XXVI, 2.
(5) Confr. Ciccaglione, *Del carattere popolare della sentenza*, ecc., n. 8 seg.
(6) Gaudenzi, loc. cit., n. 38; Bethmann-Hollweg, op. cit., IV, 436; Schröder, *D. R. G.*, p. 172.
(7) Op. cit., n. 19; *Scabinato*, nel Digesto italiano.
(8) *Lex salica*, XVIII.
(9) Confr. Gaudenzi, loc. cit., n. 38.
(10) *Lex salica*, LXIII.

estendersi anche alle persone che formavano il seguito del sovrano, o che ne rappresentavano la persona, come i conti, dappoichè tutte queste persone non potevano essere giudicate per certo dall'assemblea giudiziaria della centena, in quanto non facevano parte di questa, e d'altra parte uno degli effetti del rapporto di vassallaggio era la protezione anche innanzi ai tribunali, protezione che pel re doveva necessariamente esplicarsi nel tribunale regio stesso (1). Ed è però che tutto ne induce a credere come il conte, rifiutantesi alla esecuzione contro il debitore, o eccedente i confini dell'esecuzione (2), fosse giudicato dal tribunale del re (3). Come fosse composto il tribunale supremo non risulta dalla legge salica, ma tutto ne induce a credere che entrassero a farne parte quelli del seguito del re, andrustioni, e forse anche convivae regis, i quali ultimi dovevano fungere da concellieri e di proceres. Sicchè può dirsi che la formazione di tale tribunale si andasse compiendo sotto l'influenza romana, in quanto che il concetto di un tribunale supremo il quale non fosse l'assemblea generale giudiziaria, e che risultasse composta da persone del seguito sovrano, non poteva essere germanico, ma dovette necessariamente essere ai Germani improntato dai Romani.

Però l'influenza romana si esplicò più velocemente e più fortemente in ciò che ha rapporto all'amministrazione dello Stato ed al potere amministrativo del sovrano. I Franchi prima dell'occupazione non avevano avuto un vero Stato, nè sapevano come si regolasse l'amministrazione di questo, ed è naturale che, quando si fecero ad occupare le Gallie e cominciarono a fondarvi uno Stato, lasciassero la macchina amministrativa, che avevano trovata, la quale però perdette tutte quelle ruote che erano consumate e funzionavano a viva forza. E poichè l'amministrazione dello Stato romano si accentrava nell'imperatore e nella sua corte, così ancora, fin da principio, l'amministrazione dello Stato franco, che si andava costituendo, ne appare accentrata nelle mani del sovrano e della sua corte: sicchè può dirsi che si ebbero, ai tempi della prima redazione della legge salica due costituzioni, l'una accanto all'altra. La prima conservò in buona parte i caratteri originarii germanici, e fu la costituzione politico-giudiziaria, nella quale il re mantenne, per quanto la ragione del tempo il comportava, la figura dell'antico re germanico, mentre tutto il popolo, raccolto nella assemblea generale, aveva nelle sue mani la somma dei poteri, e nel territorio occupato si trasportarono le antiche divisioni per centene, alla cui testa il tungino, figlio della elezione popolare, presiedeva l'assemblea giudiziaria della centena, e certamente conduceva in guerra i capaci della centena medesima. L'altra, improntata ai Romani, fu la costituzione amministrativa, nella quale il re ci si presenta con caratteri consimili a quelli dell'imperatore romano, poichè egli ne ha nelle mani le fila, ed i magistrati che ne fanno parte dipendono direttamente da lui, al quale ne spetta la nomina; che anzi egli può sceglierli non solo tra i suoi fedeli, sia antrustioni, sia convivae, ma tra i servi addetti alla sua corte ed alla sua persona, tra i *pueri regis* (4). E questi magistrati sono preposti a circoscrizioni, che corrispondono alle romane. Le provincie scomparvero nella costituzione politica, restando solo nella circoscrizione ecclesiastica, ma, a simiglianza dei duci romani, il re nominò dei duchi, autorità esclusivamente militari, ai quali però poteva essere concessa autorità amministrativa sopra una o più contee (5), Le circoscrizioni delle città con il loro territorio invece furono conservate, e per ciascuna di esse fu posto un conte, che da principio ci si presenta con i caratteri di ufficiale fiscale paragonabile a quelli dell'impero (6), mentre al fianco dell'originario magistrato germanico, al tungino, fu posto un ufficiale fiscale minore, il sacebarone. E mentre il grafione o conte curava gl'interessi del re o del fisco, nel territorio della civitas, e quindi nelle centene in esso comprese (7), i sacebaroni avevano il medesimo ufficio nel territorio più ristretto delle centene (8). Questi magistrati poi erano coadiuvati nelle loro funzioni amministrative ed esecutive da infimi ufficiali, i *pueri regis* ed i *milites*. I primi, come i *pueri regis* della legge burgundica (9), sono ausiliari del conte, e quindi bassi ufficiali esecutivi (10); i secondi, hanno i medesimi ufficii (11), e, come ne dice il loro nome, probabilmente sono gli antichi bassi ufficiali esecutivi romani, esistenti prima della invasione, e conservati (12). Ora il vedere come tutti questi ufficiali sono nominati dal sovrano anche tra i suoi servi, e sono revocabili a libito di lui, mentre nelle loro mani è il potere amministrativo e l'esecutivo, induce necessariamente alla conseguenza che questo potere fosse accentrato nelle mani del re. Però all'esecuzione

(1) Confr. *Form. lindeb.*, in Baluzio, II, 521, e Marculfo, I, 24.

(2) *Lex salica*, L, 5; LI, 2.

(3) Confr. Gaudenzi, loc. cit.

(4) Che i sacebaroni fossero scelti anche tra i *pueri regis* rilevasi dalla stessa legge salica (LIV, 2); che tra questi potessero sciegliersi anche i conti risulta dalla legge ripuaria (LIII, 2) e dalle cronache (Gregorio Turon., *Hist.*, V, 49).

(5) Confr. Laferrière, op. cit., III, 281.

(6) Confr. Laferrière, op. cit., III, 282.

(7) Confr. *Lex salica*, L.

(8) Per ciò che ha riguardo ai sacebaroni, confr. i miei due lavori *Del carattere popolare della sentenza*, ecc., e *Scabinato*, cit.

(9) *Lex burgund*., LXXVI, 1.

(10) Gregor. Tur., V, 50; VI, 35; IX, 9; X, 2.

(11) Gregor. Tur., V, 49; *Vita San Fidelis* in Mabillon, I, 20.

(12) Confr. Deloche, *La trustis et l'antrustion royal*, p. 72.

delle sentenze pronunziate dall'assemblea giudiziaria della sentenza, partecipa l'assemblea medesima per mezzo di alcuni suoi membri (1), cosa che mostra all'evidenza la fusione degli elementi germanici e degli elementi romani; mentre il potere amministrativo, nel più ristretto significato, per la non preesistenza di elementi germanici, ci si presenta sotto un aspetto tutto romano.

Il re franco inoltre prende il carattere dall'imperatore romano, anche per ciò che ha riguardo al pubblico patrimonio ed alle pubbliche finanze, in quanto l'originario diritto germanico non aveva un concetto di un simile patrimonio, ed il territorio avevasi comune a tutti i componenti della consociazione politica, non pubblico nel senso romano. Ed è però che il re franco, come il re longobardo, tolta di mezzo la distinzione tra patrimonio privato del sovrano e patrimonio pubblico, e tra fisco ed erario, fu proclamato proprietario di tutto ciò che non si apparteneva a privati (2). In tal modo si cominciò, anche nel regno franco, a formare il principio che il re fosse l'alto proprietario di tutto il territorio dello Stato, principio che ivi fu in prosieguo portato fino alle ultime conseguenze (3). Similmente tutto quanto aveva riguardo alla finanza pubblica, nel regno franco ci si presenta sotto un aspetto, che è improntato all'impero caduto, poichè, sconosciuto ai Franchi, prima dell'invasione, un sistema tributario, venne da loro adottato il sistema romano, salvo alcuni punti incompatibili con lo spirito degli invasori, e le modifiche da questo spirito introdotte. Chè anzi nel regno franco, e lo si è visto precedentemente, fu per i provinciali conservata l'imposta fondiaria (4), e se questa non fu estesa alle proprietà dei Franchi, fu perchè queste proprietà originariamente ne erano immuni, poichè per la maggior parte appartenute al fisco (5); e d'altra parte perchè i Franchi, come tutti gli altri popoli germanici, erano restii a pagare un tributo diretto, tanto che alcuni tentativi fatti dai sovrani in questo senso, riuscirono infruttuosi, perchè trovarono fiera resistenza nel popolo franco (6).

Come vedesi, anche nel regno franco, fin dai primi tempi della sua formazione si andava determinando il concetto delle regalie, così come ci si presenta in prosieguo. E poichè tutti i diritti che costituivano queste regalie si appartenevano al re, ond'è che si dissero regali, così l'esercizio di essi spettava al re per mezzo di suoi ufficiali. Quindi l'amministrazione delle finanze ancora si accentrò nelle mani del re e della corte regia, ed i conti ed i sacebaroni, come gli altri interessi fiscali, così ancora curavano il pubblico patrimonio e la pubblica finanza. Tanto vero che i conti avevano copia dei registri catastali del territorio della loro circoscrizione (7), e, principio questo improntato al sistema di riscossione romano, erano responsabili verso il re della quota d'imposta fondiaria, che dovevasi dai proprietarii romani della loro contea (8).

Questo nuovo carattere acquistato dal re franco, di fronte all'amministrazione dello Stato, non poteva non esercitar una forte influenza sugli altri poteri, riconosciuti al sovrano dall'originario diritto germanico, poteri che, sotto quell'influenza, andavano allargandosi, e prendendo carattere più assoluto. Questa trasformazione trapela dalla stessa legge salica: l'autorità del sovrano, come tutrice della pace pubblica, si accentua, e la legge fatta a tutelare questa è detta legge dominica (9); il potere politico del re ancora si accresce, ed egli invia messi a tale uopo, e la missione è detta *ambasia dominica* (10), e dispensa il messo dal presentarsi in giudizio, come era dispensato dal compiere certi atti del suo ministerio il conte impedito da una *ratio dominica* (11), nell'istesso tempo che le offese arrecate a tali messi sono più gravemente punite (12). Ma perchè, potrebbe chiedersi, la legge salica non ritrae chiaramente il nuovo aspetto e l'importanza che l'autorità regia andava acquistando? La legge salica non parte dal sovrano, ma dal popolo: essa traduce in iscritto le consuetudini popolari, le norme che seguivansi nei giudizii portati innanzi ai tribunali popolari delle centene, e però tace di tutti quei delitti che non erano di competenza di questi tribunali, e che invece erano portati innanzi al tribunale supremo, come tace di tutto ciò che non ha riguardo al popolo. Ecco perchè del tribunale regio si fa semplicemente cenno quando esso ha rapporto al diritto popolare; ecco perchè di poteri regii, specie dei nuovi acquistati, è onninamente taciuto. « Come l'attività dei tribunali popolari, dice un valoroso scrittore nostro, si svolgeva indipendentemente da quella del re, così egli rimase estraneo alla compilazione delle norme che in quelli si applicavano. E nella legge non si fa menzione di lui, se non quando la sua attività deve completare quella dei tribunali popolari, come per esempio quando si tratta di mettere il contumace fuori del diritto » (13).

Se tutto ciò che ha riguardo all'amministrazione dello Stato franco fu improntato ai Romani,

(1) Confr. *Lex salica*, L, 3.
(2) *Lex salica*, XIV, 4; XLV. Quindi al re andavano i beni di coloro che morivano senza eredi successibili. Arg. *Lex salica*, XLII, XLIV.
(3) Confr. Roth, *Beneficialwesen*, p. 222; *Feudalität*, p. 225.
(4) Greg. Turon., IX, 30; IV, 2; V, 29, 30.
(5) Pardessus, *Dissert. VIII*, p. 456 seg.
(6) Gregor. Turon., II, 36; VII, 15.
(7) Gregor. Turon., IV, 2; IX, 30.
(8) Gregor. Turon., V, 26; VI, 22; VII, 23; IX, 30; X, 31; Marculfo, 1, 8.
(9) *Lex salica*, I, 1: confr. Sohm, *Die alldeutsche Reichs- und Gerichtsverfassung*, p. 54.
(10) *Lex salica*, I, 4.
(11) *Lex salica*, L, 4.
(12) *Septem caus.*, VIII, in Merkel, p. 76.
(13) Gaudenzi, *Salica legge*, n. 22, nel Digesto italiano.

doveva seguire che di necessità le circoscrizioni amministrative fossero le romane, e, come già innanzi si è notato, le *civitates* del nuovo regno corrispondevano alle *civitates* dell'impero, e cioè alle città ed al territorio da esse dipendenti, secondo la circoscrizione determinata nelle Gallie ai tempi dell'impero, mentre le provincie, che, in uno Stato più ristretto, non corrispondevano ad un bisogno, scomparvero con i magistrati che ne erano alla testa (1). Come le circoscrizioni, così ancora gli organi amministrativi dovettero necessariamente essere improntati ai Romani, in quanto i Franchi non avevano precedentemente un chiaro concetto di una regolare amministrazione di uno Stato, nè magistrati che all'amministrazione dello Stato da loro fondato avessero potuto essere adattati. Ma uno degli organi più importanti nell'amministrazione pubblica romana era il municipio con i magistrati che lo costituivano, ed è però che devesi ammettere aver il municipio, come organo della macchina amministrativa, seguitato ad aver vita, nel regno fondato dai Franchi. Il difficile però sta nel determinare se e fino a qual punto la preesistente costituzione municipale romana fosse conservata, e quale delle opinioni manifestate intorno all'argomento (2) sia preferibilmente da adottarsi. A me non è lecito entrare nell'esame di queste opinioni, e fermandomi per ora ai primordii del regno franco, ai tempi cioè della prima redazione della legge salica, sono indotto da quanto finora ho detto, intorno alle istituzioni politiche di quell'epoca, a credere che il municipio conservasse l'antica costituzione, ma solo in rapporto alle sue funzioni amministrative, specie alla riscossione delle imposte. Il conte franco che dal re veniva preposto a ciascuna città, e cui, come si è detto, veniva affidata la riscossione delle imposte, in particolar modo della fondiaria, dovette necessariamente prendere il posto del magistrato romano; il defensore invece restò sì, ma, come presso i Visigoti, conservò certune delle attribuzioni antiche soltanto, specie per atti riguardanti la giurisdizione volontaria, come risulta da documenti di epoca posteriore (3). Quanto al resto egli addivenne uno dei bassi ufficiali fiscali. Nè diversa dovette essere la sorte dei curiali, chè anzi io inclinerei a credere come i *milites* di cui innanzi si è fatto cenno non fossero in realtà che un avanzo degli antichi curiali, in particolar modo quando veggo in un documento ricordato il *magister militum* (4).

Da questo breve sguardo che si è dato al carattere delle istituzioni politiche franche ai tempi della prima redazione della legge salica, prima cioè che si fosse costituito un forte Stato franco, adunque risulta come, al contatto con i Romani, fosse già incominciata una trasformazione nelle originarie istituzioni del popolo franco, e come quelle istituzioni, che i Franchi furono necessitati improntare dai Romani, subissero anch'esse a loro volta delle trasformazioni sotto l'influenza dello spirito germanico. Ma, come si è potuto notare, se il lavorio di fusione tra quelle e queste era incominciato, esso non aveva ancora potuto togliere la originaria separazione, donde la figura distinta di due costituzioni, le quali però già ne appaiono intrecciate tra loro. Il lavorio di fusione quindi doveva continuare necessariamente; e poichè gli originarii magistrati franchi, figli della elezione popolare, si trovarono a capo di circoscrizioni ristrette, e quali si convenivano ai piccoli Stati che si erano andati costituendo, mentre i conti, novelli magistrati, erano preposti a circoscrizioni più importanti e comprendenti quelle, ne doveva seguire che questi ultimi assorbissero le funzioni e l'attività dei primi, i quali, come le loro circoscrizioni erano comprese nelle *civitates* alla cui testa erano i conti, restarono anch'essi sottoposti a questi nella qualità di ufficiali inferiori. Ma d'altra parte i conti, aggiunto al loro carattere primitivo anche quello dell'originario magistrato popolare, si trovarono di contro all'autorità sovrana accentratrice, poichè essi continuarono il principio discentratore germanico, donde anche nel regno franco si manifestò quella lotta tra i due principii che si è osservata nel regno langobardo d'Italia.

Nel regno franco, inoltre, al lavorio di trasformazione contribuì, più fortemente che nel regno langobardo, l'elemento ecclesiastico, il quale non poteva penetrare nella costituzione politica dello Stato, che poggiandosi a due principii del diritto pubblico imperiale romano, e cioè al controllo delle autorità ecclesiastiche sui magistrati civili, ed all'altro delle immunità. In forza del primo i primati ecclesiastici ebbero una parte importante nel funzionamento tanto dell'autorità centrale, quanto delle autorità locali: in forza del secondo, incominciarono gli ecclesiastici stessi a sottrare le terre soggette alla loro potestà dall'autorità dei magistrati locali, e ad acquistare essi stessi poteri politici, o regalie. Tutto

(1) Confr. Laferrière, op. cit., III, 278; Glasson, *Histoire du droit et des institutions de la France*, Paris 1888.

(2) Confr. Raynouard, *Histoire du droit municipal en France*, Paris 1829; che sostiene la continuazione del municipio romano ed è seguito più o meno recisamente dal Laferrière, op. cit., III, p. 296 seg., e da altri, tra cui il Gasquet, op. cit. Altri, come il Leber, *Histoire critique du pouvoir municipal*, 1828, va in una opinione quasi opposta. Altri, infine, e sono quelli che più si accostano al vero, scelgono una via di mezzo, e tra questi possono annoverarsi il Guizot, *Essai sur l'histoire de France*, 1845, I, e *Histoire de la civilisation en France*, 1830-32, lez. 16-19; Thierry, *Lettres sur l'histoire de France*, 1829, lett. 18 seg., e *Considération sur l'histoire de France*, Warnkönig; *Franz. Staatsund Rechtsgeschichte*, Basel 1846, I, 269-332; Hegel, op. cit., app. IV.

(3) *Form. Mabillon*, n. 1; Pardessus, *Form.*, 2, 11, nella *Bibliot. de l'Ecole de Chartes*, IV, 15, 21.

(4) *Form. Mabillon*, n. 1.

ciò sarà brevemente veduto nel numero che fa seguito.

246. Prima della costituzione di un vasto Stato franco, per opera di Clodoveo, nella stessa guisa che potevansi distinguere due Costituzioni, l'una avente le radici nell'originaria tradizione germanica, l'altra nella tradizione imperiale romana, potevansi distinguere nel re dei Franchi due caratteri, l'uno germanico e l'altro romano: il primo più fortemente in rapporto con l'esercito franco, l'altro più direttamente in rapporto col territorio occupato.

Dopo la fondazione dello Stato franco, come le due costituzioni, così si fusero i due caratteri nel re franco; e nè può dirsi che questi si fosse sostituito all'imperatore, e la sua sovranità avesse acquistato tutto quanto l'aspetto della sovranità imperiale romana; nè che egli avesse semplicemente allargato gli originarii poteri del re germanico. La fusione vuol essere compresa nel senso che il re franco, pur mantenendo il carattere originario come base della sua autorità, si attribuì molti poteri dell'autorità imperiale, necessarii al governo del nuovo Stato, ma trasformati anch'essi per la condizione che scaturiva dall'occupazione, nell'istesso tempo che gli antichi poteri del re germanico, innestandosi ai nuovi, subivano a loro volta una trasformazione. Insomma il re franco non è il continuatore dell'imperatore romano, ma non è neppure più il semplice capo di un popolo, senza rapporto al territorio, come l'originario re germanico. Egli è sempre il capo, il re del popolo franco (*Rex Francorum*) (1), ma estende la sua autorità sopra un territorio determinato; è il supremo comandante del suo popolo, che forma il suo esercito, ne è il supremo magistrato, è il tutore della pace pubblica tra i membri della consociazione politica, ma nel contempo ha nelle sue mani l'amministrazione del territorio, che costituisce il suo regno, e che conserva l'antica circoscrizione romana. Il regno mantenne le sue basi romane: la monarchia la sua base germanica (2).

Il rapporto tra il sovrano ed il territorio, su cui si esplicava la sua autorità, si determinò nella stessa guisa che il rapporto tra il barbaro e il fondo che gli veniva assegnato dopo l'occupazione. Come questi era proprietario del fondo, così quegli era proprietario del territorio: era, come vedesi, un concetto romano germanizzato, il quale dovette essere adottato anche presso i Franchi, appena incominciarono ad occupare terre appartenute all'impero. Conseguenza necessaria di questo rapporto tra il re ed il territorio furono l'ereditarietà del trono e le norme che regolarono la successione a questo, da una parte; e dall'altra il concetto che il re fosse il supremo proprietario di tutto il territorio, tanto che egli aveva facoltà d'impossessarsi anche dei beni dei privati, i quali non potevano rivendicarli giudiziariamente, e non avevano altra via che la supplica al sovrano (3).

Come il proprietario di un fondo, morendo, tramandava questo ai suoi discendenti, così ancora il re, morendo, tramandava il regno ai suoi figli, quel regno e quella potestà annessa, che alla stirpe dei Merovingi, prima di Clodoveo, erano stati confermati dall'imperatore stesso (4). Di qui venne che succedettero, anche figli bambini di pochi mesi (5), e che, essendo più i figli, tutti dividessero in quote parti il regno (6); che il re potesse associarsi un figlio e preporlo ad una parte del regno (7), e che il re orbo di figli potesse nominarsi l'erede, nella stessa guisa che l'imperatore romano indicava con testamento l'erede al trono imperiale (8). Il principio successorio fu, anzi, presso i Franchi, più accentuato che presso gli altri popoli germanici stabiliti sulle provincie del caduto impero, perchè fu sancito e reso sacro dalla religione, alla quale la stirpe dei Merovingi si appoggiò, e prima, e dopo la conversione di Clodoveo al cristianesimo, ma più fortemente dopo, poichè i re Merovingi furono anche gli unti del Signore.

Dal principio successorio, che aveva rapporto principalmente al territorio dello Stato, al regno, anzi che all'autorità sovrana, si originò il concetto, che tanta parte ebbe, in prosieguo, sulla costituzione degli Stati feudali, e cioè che i poteri sovrani fossero annessi al territorio, in guisa che il sovrano, come tramandava il regno ai successori, così tramandava i poteri e l'autorità che al regno erano annessi. Ed è però, a mio modo di vedere, che il sistema successorio nel regno franco, escluse quasi completamente l'elettivo, dopo la costituzione dello Stato merovingio. La monarchia franca conservò in essenza il carattere germanico, è vero; ma molta parte dell'autorità regia era in rapporto, più che al popolo, al territorio, e non era perciò possibile scindere questa parte dall'originaria: il diritto del popolo cedette innanzi al diritto del re, non senza però lasciare tracce. Io non posso, avuto riguardo allo scopo che le mie ricerche si propongono, esaminare a fondo l'opinione manifestata da alcuni degli odierni scrittori francesi, e cioè che nessuna

(1) Waitz, op. cit., 1.ª ediz., II, 87, 88. Il Fustel de Coulange, *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France*, Monarchie franque, Paris, 1888, dice che il titolo: *rex Francorum* indica la nazionalità novella e che prevalse, perchè i re erano di stirpe franca.

(2) Waitz, op. cit., II, 89.

(3) Confr. Roth, *Beneficialwesen*, p. 222; *Feudalität*, 225; Thonissen, op. cit., p. 46 seg.

(4) Confr. Gasquet, op. cit., I, 4-5.

(5) Gregor. Turon., III, 37; IV, 6; IV, 52. Clotario secondo succede al padre Chilperico, essendo di quattro mesi solamente.

(6) Gregor. Turon., III, 1; IV, 22; IX, 20.

(7) Fredegario, *Cron.*, 47.

(8) Gregor. Turon., VII, 33.

traccia di elezione popolare si riscontri, durante la dominazione merovingia (1), opinione connessa all'altra, che afferma la completa mancanza di assemblee generali appo i Franchi (2); ma a me sembra che un innesto tra il principio elettivo e l'ereditario si possa scorgere nel fatto che il successore al trono veniva elevato col concorso dei grandi del regno (3), ed in altri fatti raccolti nelle cronache (4) quando tutto il popolo difficilmente poteva raccogliersi, e quando i grandi ne avevano già usurpato i diritti. Io riconosco che l'elevazione al trono si fosse ridotta ad una semplice formalità, che qualche volta poteva anche mancare (5); ma il principio di questa formalità, che nell'Austrasia aveva un carattere che quasi si avvicinava ad una elezione (6), vuolsi ricercare nella elezione popolare, e lo stesso Fustel de Coulange, a proposito dell'istallazione del nuovo re, dice che essa, se non equivaleva ad una elezione, equivaleva ad un assentimento liberamente dato (7). Insomma avvenne in Francia quello che nel regno langobardo, con questa differenza che quivi, come il principio successorio non fu così accentuato, così il principio elettivo ebbe maggior forza, ivi questo principio fu quasi completamente assorbito dal successorio, che ebbe maggior vigore (8).

Come il regno franco ci si mostra con carattere romano, così ancora l'influenza romana si esplicò sulla monarchia. I titoli con cui le leggi, i documenti e le cronache indicano il sovrano sono tutti romani, quali *princeps* (9), *proconsul* (10) ed anche *augustus* (11); e mentre i sudditi ed i magistrati davano al sovrano della *serenità,* della *clemenza,* della *celsitudine* (12), il sovrano si dava questi titoli pomposi ed anche l'altro di *maestà* (13), ed i suoi diplomi erano detti anche *oracula* (14). Le sue insegne ancora erano tutte romane (15). Come l'imperatore romano, così il re franco era considerato superiore alle leggi, ed egli poteva impunemente uccidere (16), e le uccisioni commesse per suo ordine erano sottratte alla giurisdizione ordinaria (17), nell'istesso tempo che la sua persona era dichiarata sacra; la morte colpiva coloro che gli si mostravano infedeli (18), coloro che attaccavano di falso un diploma uscito dalla sua cancelleria (19); pene crudeli, quale l'accecamento, raggiungevano quelli che ricalcitravano ai suoi ordini (20): ed insomma, come dalle cronache del tempo, furono mantenute in vita le leggi di lesa maestà (21). La grandezza del sovrano si riverberava sui suoi ufficiali e su quelli del suo seguito, e le offese fatte loro si punivano più gravemente, mentre ai messi del re erano dovuti alloggio e vitto, pena una multa di 60 soldi (22).

L'influenza romana operò più fortemente e più velocemente nel regno franco, perchè fu coadiuvata dall'influenza del clero, la quale cominciò ad esplicarsi fin dalla conversione di Clodoveo al cristianesimo. Fu sotto quest'ultima influenza che cominciò anche la monarchia franca ad appoggiarsi al diritto divino, ed i re merovingi lo invocavano nelle loro leggi, nelle quali affermano che il loro potere viene da Dio (23); e, nell'istesso tempo che la persona del re è proclamata sacra, il carattere di sacro è dato alla residenza del re, al palazzo regio (24).

Costituita la monarchia franca, il potere politico del sovrano si accresce a discapito del popolo. Sono in vita i campi di Marzo, nè è accettabile l'opinione di coloro che sostengono essere

(1) Fustel de Coulange, *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France.* La monarchie franque, Paris 1888, p. 32 seg.; Gasquet, op. cit.

(2) Fustel de Coulange, op. cit., p. 63 seg.

(3) *Vita Leodegarii ab anonymo,* cap. 9 in Mabillon, *Acta SS.*, II, 680. Qualche volta si riuniva tutto il popolo. Gregor. Turon., V, 1.

(4) Confr. Glasson, *Histoire du droit et des institutions de la France,* Paris 1888, II, 281 seg.

(5) *Vita Leodegarii ab anonimo,* 3, in Mabillon, *Acta SS.*, II, 680. Qualche volta avveniva molto tempo dopo l'assunzione al trono. *Gesta Dagoberti,* 12, 13, 14.

(6) Gregor. Turon., III, 23, V, 1. Confr. Waitz, op. cit., 1.ª ediz., II, 111. Il Phillips, op. cit., I, 420, sostiene erroneamente che la elezione popolare avesse vita ai tempi merovingi. Il Lehuërou, *Inst. Merov.*, p. 350, sostiene anche erroneamente che la elezione spettasse al seguito regio.

(7) Fustel de Coulange, op. cit., p. 54.

(8) Confr. Glasson, op. e loc. cit.

(9) Gregor. Turon., V, 26, VII, 13; *Edict. Chlothach.*, 614, 3; *Lex Ripuar.*, 73, 1; 79. Alcuni, come Fustel de Coulange e Waitz, dicono che il re franco si dicesse anche *vir inluster.* Ma pare che la formola abbreviata *vir inl.* dopo le parole *rex Francorum* debbasi spiegare *viribus inlustribus,* come han dimostrato Havet, *Questions mérovingiennes,* e d'Arbois de Iubenville (Académie des inscript., sed. 13 maggio 1887). Confr. Glasson, op. cit., II, 296-97.

(10) Prol. alla *Lex salica.* Confr. Waitz, *Das alte Recht,* p. 30.

(11) Gregor. Turon., II, 9; *Vita S. Cariloffi,* in Bouquet, III, 440.

(12) *Epist. Anastasii,* in Bouquet, IV, 50; Marculfi, I, 7, 11, 19; Pardessus, *Diplom.*, 319; confr. Cod. Theod. e Cod. Iust.

(13) Pardessus, *Diplom.*, 354.

(14) Pardessus, *Diplom.*, 417.

(15) Gregor. Turon., II, 38; III, 28; 34; V, 35; Fredegario, 38; *Gesta Dagoberti,* 59; *Vita S. Mauri,* in Mabillon, II, 230.

(16) Gregor. Turon., VIII, 11, 36; X, 10.

(17) *Lex Baiuwar.*

(18) *Lex Ripuar.*, 63.

(19) *Lex Ripuar.*, 60, 6.

(20) Gregor. Turon., VI, 46; IX, 13, 14; X, 19.

(21) Gregor. Turon., V, 26, 28; VI, 37. Confr. Fustel de Coulange, op. cit., p. 131 seg., e Gasquet, op. cit., I, p. 240; Waitz, op. cit., II, 133. Il Löbbel, op. cit., pag. 206, è di contrario avviso. Ma la sua opinione è contraddetta dai fatti.

(22) *Lex Ripuar.*, 65, 3.

(23) *Praeceptio Guntramni 585; Childeberti regis decretio 596;* Marculfo, I, 16; Pardessus, *Diplom*, 246, 351, 410; Gregor. Turon., IX, 42.

(24) Marculfo, I, 34; Pardessus, *Diplom.*, 348.

queste riunioni non altro che delle riviste militari (1), poichè, e lo si vedrà in prosieguo, non potrebbe spiegarsi l'esistenza delle assemblee generali ai tempi carolingi; ma è il re che delibera le guerre (2), e che comunica la sua volontà all'esercito (3): è il re che conchiude trattati e la pace (4); è il re che, mercè decreti, provvede alla politica interna del suo Stato.

Conseguenza necessaria dell'accresciuto potere politico, fu l'aumento del potere legislativo del re: il diritto, da popolare che era, addiviene, dopo la costituzione dello Stato franco, regio, e quantunque, come vedrassi, il re non faccia le leggi da solo, pure esse si hanno come da lui emanate: il linguaggio di esse è tutto romano (5), ed il re usa le formole: *iubemus* (6), *constituimus* (7), *scribere iussimus* (8), *decernimus* (9), *decretum est* (10), *volumus* (11), *definitionis nostrae est* (12). Ciò era un portato necessario delle nuove condizioni, create al popolo franco dopo la costituzione dello Stato. Prima il diritto era tutto consuetudinario, e le leggi germaniche non fecero che tradurre in iscritto quelle consuetudini: ora invece è il re, cui era affidata la tutela dei suoi sudditi, la sicurezza del suo regno, che deve fare le leggi a tale uopo, ed egli anzi che ispirarsi alle consuetudini, già tradotte in iscritto, si ispira ai principii di giustizia ed alla politica del suo regno. Prima la legge non prevedeva quei casi che non erano di competenza del tribunale popolare, ed il re pronunziava su di essi nel suo tribunale: ora il re provvede con sue leggi anche a quei casi, e, mentre ne riserva alcuni al suo tribunale, affida la conoscenza degli altri ai suoi magistrati, i quali hanno acquistata la giurisdizione che prima non avevano. Il re quindi, anche quanto al potere legislativo, si atteggiò ad imperatore, e non solo i suoi atti legislativi si indicarono con nomi romani, quali *edicta, decreta, constitutiones* (13), *praecepta, auctoritates* (14), ma egli legiferò su tutte le materie che avevano formato oggetto delle costituzioni imperiali romane, financo sui dogmi religiosi (15) e sulle lettere dell'alfabeta (16).

Il potere amministrativo del re franco, s'era, come già innanzi si è visto, fin da principio manifestato con caratteri tutti romani. I magistrati, ancorchè non esclusivamente amministrativi, sono da lui nominati (17) e da lui revocati (18); tutte le fila dell'amministrazione del regno sono nelle sue mani e nella sua Corte, la quale, a simiglianza della Corte imperiale, ha i suoi *scrinia* con ufficiali addetti ad essi (19) e che sono alla testa dei vari rami dell'amministrazione.

Anche il potere giudiziario del re si estese, tanto vero che, mentre, nella legge salica, del tribunale regio è fatto appena un cenno, nella ripuaria ne è discorso in più punti, e ne si mostra come un tribunale supremo, ben costituito (20), nell'istesso tempo che di essa si può con l'aiuto dei capitolari merovingi, determinare la competenza (21). Ma, anche presso i Franchi, il re non giudica da solo, nè pronunzia egli la sentenza: e mentre vien circondato di assessori, spetta a questi la formazione della sentenza, la cui proclamazione vien poi fatta dal re, che è il presidente di quel tribunale (22). Le cronache, è vero, ne mostrano qualche volta il re condannare da solo; ma, a ben ponderare i casi riferitici dalle cronache, non si tratta di giudizii ordinarii, nè v'è una regolare sentenza, ma è l'arbitrio del re, che abusa del suo potere: si tratta di una riproduzione dei giudizii straordinarii romani, coll'esagerazione che produceva l'abuso (23). Tutti i placiti regii merovingi a noi pervenuti e le formole ne mostrano evidentemente che nei giudizii ordinarii il tribunale regio era composto da assessori, i quali erano quelli che pronunziavano la sentenza (24). Però, siccome il potere legislativo era nelle mani del re e del suo Consiglio, ed i membri di questo entravano a far parte anche del tribunale regio, così non solo il re poteva giudicare casi non previsti, ma poteva anche discostarsi dalle leggi, applicando l'equità (25). Nè erano rare le volte che il re si discostava dalle leggi per violarle e perpetrare abusi od atti arbitrarii, financo intervenendo arbitrariamente in affari dei privati (26); ed era in questi casi che egli pronunziava da solo, e cioè ordinava l'esecuzione del

(1) Fustel de Coulange, op. cit., p. 69; confr. Glasson, op. cit., II, § 29.
(2) Gregor. Turon., III, 6, 7; IX, 29; X. 3.
(3) Gregor. Turon., II, 37; IV, 14, 52.
(4) Gregor. Turon., IX, 20.
(5) Confr. Fustel de Coulange, op. cit., p. 131.
(6) *Lex Ripuar.*, 58, 1; 88. *Clothacharii I regis constitutio 560* pr.
(7) *Lex Ripuar.*, 18; 31, 3; 58, 19; 74; *Clothacharii II regis decretum*, 10.
(8) *Lex Ripuar.*, 58, 7; 59, 7.
(9) *Guntrachamni regis edictum 585.*
(10) *Clothacharii II regis decretum.*
(11) *Childeberti regis decretio 596.*
(12) *Clothacharii II edictum*, 614, 1.
(13) In Boretius 7, 11, 12, 18, 20.
(14) In Boretius, 18, 19, 23; Gregor. Tur , VI, 32, IX, 41.
(15) Gregor. Turon., V, 45.
(16) Gregor. Turon., VI, 46.
(17) Marculfo, I, 8; Gregor., IV, 42.
(18) Gregor., IV, 40.
(19) Sirmond., I, 464; Mabillon, II, 834; Gregor. Turon., X, 13.
(20) *Lex Ripuar.*, 33, 1; 34, 4; 50; 73, 1; 79.
(21) Confr. Beauchet, *Histoire de l'organisation judiciaire en France*, Paris 1886, c. 2.
(22) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato* cit.
(23) Il Fustel de Coulange, op. cit., appoggiandosi alle cronache dice che il re giudicava sempre da solo; che poteva consultare i suoi fedeli, senza che però l'opinione di costoro potesse influire sul suo pronunziato. La stessa opinione sostiene il Gasquet, op. cit., I, 233 seg.
(24) Confr. Beauchet, loc. cit., ed il mio lavoro sullo *Scabinato*.
(25) Brunner, *Entstehung der Schwurgerichte*, p. 74.
(26) Gregor. Turon., IV, 13, 47; VI, 16; confr. *Edictum Clothacharii 614*, 18.

suo arbitrio, del che si lamenta il vescovo di Tours (1).

Il re inoltre, era il capo del potere giudiziario, poichè da lui dipendevano i magistrati del regno, duchi o conti, la cui attività giudiziaria cessava, quando il sovrano si trovava nelle circoscrizioni loro affidate (2).

Essendosi poi cotanto, nel periodo merovingio, esteso il potere politico del re, anche il suo potere di polizia dovette acquistare maggiore importanza, come provano a sufficienza le leggi stesse dei re Merovingi, oltre le cronache (3).

Il re, come capo dell'esercito, aveva il banno militare (4), e cioè il diritto di levare soldati; e, come dimostrano a sufficienza le cronache del tempo (5), era egli che, con un ordine, raccoglieva l'esercito, e quelli che non accorrevano alla chiamata erano puniti con una multa (6). Anche nel regno franco, poi, l'obbligo del servizio militare andava acquistando il carattere, con cui ci si presenta nel periodo feudale, e cioè esso cominciava a basarsi sul possesso fondiario (7). E poichè il sovrano era ritenuto come l'alto proprietario di tutto il territorio, così cominciò a manifestarsi il principio che l'obbligo militare fosse inerente al possesso fondiario, e che si dovesse al re come ad alto proprietario delle terre, principio che andava acquistando maggiore consistenza e precisione, in forza del vassallaggio e del beneficio, due istituti, che mentre si estendevano sempre più, si fondevano in uno. Però il principio originario germanico: che cioè il servizio militare fosse personale, nel senso che spettasse a tutti i cittadini, non era del tutto scomparso, e quelli i quali, per povertà, non potevano accorrere all'esercito, ed erano dispensati, pagavano un tanto che dicevasi anch'esso banno (8).

Per quanto ha riguardo al rapporto del re con il pubblico patrimonio e con il pubblico erario (9), anche nel regno franco, le norme furono improntate ai Romani; con questa differenza però, che il re considerossi come proprietario dell'uno e dell'altro, ond'è che l'aggettivo *publicus* acquistò nel regno franco il significato di regale, e però il *publicum palatium*, le *publicae possessiones*, il *fiscus publicus*, le *publicae functiones* ed il *publicum tributum* erano il palazzo regio, le possessioni del re, il fisco regio, i tributi dovuti al sovrano e che nel fisco di costui andavano (10).

Come proprietario del pubblico patrimonio, il re aveva dominio su tutto ciò che non si apparteneva a privati. Le terre che formavano le pubbliche possessioni erano dal sovrano concesse ai privati, i quali corrispondevano un tributo, come può rilevarsi dai documenti (11), ovvero erano coltivate da dipendenti o servi del sovrano, sotto la vigilanza di speciali magistrati, i *domestici* (12), ovvero messi o pascoli che anch'essi rendevano al fisco regio. Il resto costituiva quello che oggi diremmo demanio ed anche da questo il sovrano poteva trarre utili.

Come avente l'alto dominio su tutte le cose, ed anche sulle persone dei sudditi, egli poteva pretendere da questi delle prestazioni per sopperire ai bisogni suoi e della sua corte, ond'è che il sistema tributario cominciò ad acquistare, anche nel regno franco, quell'aspetto, con cui si presenta nel periodo feudale. Io non esaminerò qui la quistione se cioè, quanto alle imposte dirette, specie alla fondiaria, siasi serbato il sistema romano, tanto più che innanzi ne ho già fatto cenno (13) ritenendo che, almeno dai Romani, si proseguissero a pagare l'imposta fondiaria e la personale (14). Mi limiterò a dire come il re franco, nella stessa guisa che il langobardo, potesse colpire i cittadini e le cose loro con imposte indirette, e mentre a lui andavano i proventi del conio delle monete (15); a lui le multe comminate dalle leggi (16), i beni confiscati (17) e parte delle pene pecuniarie (fredo) (18); a lui i beni di coloro che morivano senza eredi (19); poteva imporre telonei sulle strade e sui fiumi ed anche sul mare, naturalmente litoraneo (20), e colpire i viandanti, i naviganti e le loro merci, i commercianti e le loro mercanzie all'entrata di un porto, di una città, o sui mercati, donde quei tributi indiretti che si dicevano: portatico, ripatico, rotatico, vultatico, pulveratico, temonatico, pontatico, passionatico, foratico, chespetatico, mestatico, saumatico, salutatico, laudatico e via (21).

(1) Gregor. Turon., V, 19.

(2) Pardessus, *Loi salique*, 570.

(3) Confr. Waitz, op. cit., II, 141 seg.

(4) *Lex ribuar.*, 65, 1; 67, 2; Fredegario, 73.

(5) Gregor. Turon., VI, 19; VIII, 30; IX, 18; X, 3; Fredegario, 27, 38, 68, 78.

(6) *Lex ribuar.*, 65, 1; Gregor. Turon., V, 27; VII, 42; Bouquet, IV, 675.

(7) Confr. Waitz, op. cit., II, 473. Più esageratamente Lezardière, op. cit., I, 510.

(8) Gregor. Turon., V, 27; VII, 42.

(9) Dalle cronache del tempo e dai documenti risulta come l'erario venisse indicato con voci romane.

(10) Confr. Fustel de Coulange, op. cit., p. 118-19.

(11) Trad. Sang, p. 169, 316, n. 170, e i documenti che si leggono in Brequigny, pag. 205, in Neugart, I, 196, ecc.

(12) Marculfo, I, 33; II, 52; Pardessus, *Diplom.*, 136, 608.

(13) Vedi sopra, n. 27.

(14) Confr. Waitz, op. cit., II, 516-17. Tra le imposte dirette possono porsi anche le decime, loc. cit., 532-33.

(15) *Vita S. Eligii*, 1, 3; *Vita S. Aridii*, c. 8; Gregor. Turon., *De gl. conf.*, 105.

(16) *Lex ribuar.*, 65, 1; 3; 68, 12; *Childeberti regis decret.*, c. 3, ecc. *Lex Alam.*, I, 2.

(17) *Lex ribuar.*, 69, 1, 2; *Lex Alam.*, 25, 26; *Lex Baiuw.*, II, 1, 1; Gregor. Turon., V, 26; *Gesta Dagoberti*, 35.

(18) Confr. Wilda, *Strafrecht*, p. 470; *Lex ribuar.*, 89.

(19) Confr. Pardessus, *Loi salique*, p. 704.

(20) Vegganslii documenti in Bouquet, IV, p. 627, 660, 633; *Clothachar. regis edict.*, c. 3.

(21) Si veggano i documenti in Bouquet, IV, 627, 628, 635; 643, 646, 660, 669, 691.

Il diverso carattere, con cui si presentano i poteri del sovrano, generalmente negli Stati barbarici fondati dopo le invasioni, e più particolarmente nel regno franco, diede il concetto delle regalìe, poichè quei poteri furono considerati come diritti del sovrano, diritti alienabili, donde il concetto nuovo delle immunità, che, nel regno franco, fin dai tempi merovingi, ci si presentano con carattere diverso da quello che avevano nell'impero romano. Il re quindi poteva levare soldati e pretendere altri servizii personali, imporre tributi e via, per diritto proprio; sicchè a lui solo spettava esonerare alcune persone dalle prestazioni o pagamenti.

Veduto così come i poteri si erano accentrati nelle mani del re e della sua corte, vediamo come questa era composta.

La corte del re franco ancora può dirsi modellata sulla corte imperiale romana, ma non può sconvenirsi che in essa vi sia l'elemento germanico, perchè i cortigiani rassomigliano agli antichi componenti la comitiva. E che avessero un tal carattere si desume non solo dalla voce *antrustioni*, ma anche da quella adoperata da cronisti, e cioè *nutriti* (1), la quale corrisponde a quella della legge salica *convivae*. Però l'intonazione della corte franca era tutta romana, tanto più che anche nella corte imperiale vi erano cortigiani che le leggi romane indicano con locuzione che corrisponde alle voci *nutriti* e *convivae* (2) e con voci romane i cortigiani sono detti *aulici* e *palatini*, nell'istesso tempo che gli uffici da loro ricoverti corrispondono in buona parte a quelli della corte imperiale. E poichè alcuni di questi uffici erano maggiori, altri minori, così alcuni dei fedeli erano detti *proceres*, ed *optimates*, ed erano maggiori, altri erano minori (3). Degli uffici di corte (*ministeria, ufficia palatina*) alcuni avevano stretto rapporto a questa ed alla persona del re, quali quelli dei pincerna, dei siniscalchi, dei marescalchi, dei cubicularii, dei medici, e gli altri minori dei cantori, dei musici e simili (4); altri avevano rapporto anche all'amministrazione del regno, che anzi erano gli organi centrali di quest'amministrazione, ed a questi uffici erano annessi gli *scrinia* (5). Il principale tra essi può dirsi sia stato originariamente quello del conte di palazzo (6), le cui attribuzioni erano principalmente giudiziarie; e mentre a lui il re soleva delegare la presidenza del tribunale regio (7), a lui era affidata la procedura nei giudizii di questo tribunale (8). Coll'andare del tempo, le funzioni del conte di palazzo, specie le più importanti, quale quella di presiedere il tribunale, passarono al maggiordomo (9), la cui autorità crebbe smisuratamente negli ultimi tempi del periodo merovingio. Di lui può dirsi, come del prefetto del pretorio romano, che fosse un re senza porpora, poichè in realtà nelle sue mani si restrinse tutta l'autorità del sovrano, di cui egli era, più che un vicario, un *alter ego*. Egli influiva sulla elezione del successore, alla morte del re, e la carica si rese ereditaria, cosa che permise alla famiglia di Heristal di agognare al trono (10). Tra i più importanti ufficiali di corte erano i domestici, ai quali venivano affidati gl'interessi del fisco, ond'è che sorvegliavano i beni del re (11), e forse vigilavano le spese del palazzo (12); e pare che, per arrivare a questo ufficio, i cortigiani dovessero fare un lungo tirocinio (13). Altri ufficiali erano i *Camerarii* o *Thesaurarii* (14), i quali curavano il tesoro regio, e custodivano i registri delle imposte (15); i referendarii, il cui principale ufficio era quello di presentare alla firma del re i diplomi (16); ed i cancellarii, cui era affidata la redazione degli atti che dovevano uscire dalla regia cancelleria (17).

Ma, oltre le funzioni speciali di ciascuno di questi ufficiali, e delle quali io mi son limitato a fare un fugace cenno, gli ufficiali della corte regia presi in complesso, e parlo degli ufficiali maggiori, avevano due importantissime attribuzioni: quella cioè di entrare a far parte del tribunale regio (18), e l'altra di comporre il consiglio del sovrano (19).

(1) Gregor. Turon., IX, 36.
(2) Confr. Cod. Theod., VI, 13, 1.
(3) Confr. Fustel de Coulange, op. cit., p. 140.
(4) Confr. Waitz, op. cit., II, 361 62; Fustel de Coulange, op. cit., p. 135 seg.
(5) Gregor. Turon., X, 13; Sirmond, I, 464; Mabillon, II, 834.
(6) Gregor. Turon., IX, 19; IX, 12, 30. Confr. anche V. Austrabertae. 4, in Mabillon, III, 1.
(7) Confr. Beauchet, *Histoire de l'organisation judiciaire en France*, c. 2.
(8) Pardessus, *Form.*, 331, 332, 334, 418, 423, ecc. Rozière, *Form.*, 453; *Diplom.*, 417. Per più precise notizie sul conte di palazzo, veggasi Waitz, op. cit., II, 377 seg. Fustel de Coulange, op. cit., p. 160; Glasson, op. cit., II, 304.
(9) *Sichelmi epist.*, in Bouquet, IV, 647; *Vita S. Ursmari*, in Bouquet, III, 626; Gregor. Turon., VI, 3; Fredegario, c. 24, 84, ecc.
(10) Per le funzioni del maggiordomo, e per la storia della carica, veggansi Zinkeisen, *Comm. de Francorum majore domus*, Jenae 1826; Lehuërou, *Inst. Merov.*, p. 384 seg., Phillips, op. cit., I, 518 seg.; Waitz, op. cit., II, 367 seg., e più specialmente Fustel de Coulange, op. cit., p. 166 seg.; Glasson, op. cit., II, 301 seg.
(11) Form Marculfo, I, 39; II, 52; Pardessus, *Diplom.*, 136, 608.
(12) Fustel de Coulange, op. cit., p. 158.
(13) Fortunatus, *Carmina*, VII, 16.
(14) Gregor. Turon, VI, 26, 45; *Vita S. Eligii*, I, 4.
(15) Gregor. Turon., IX, 30.
(16) Gregor. Turon., V, 3.
(17) Gregor. Turon., *Mirac. S. Martini*, IV, 28; Marculfo, I, 15.
(18) Marculfo, I, 15, 25; Gregor. Turon., IV, 41; V, 3; VII, 23; VIII, 21; X, 19. Sickel, *Acta*, 1,216; *Hist. de l'abbaye de S. Dènis*, doc. p. XVI, ecc.
(19) Pardessus, *Diplom.*, 163, 205, 234, 281, 289, 308, 342, 343, 388; Gregor. Turon., IX, 20, 28; Fredegario, c. 54, 55, 89, 90, e le leggi in Pertz, I, 3, 15, ecc.

Come a componenti il tribunale regio a loro spettava la formazione della sentenza (1) ed a loro anche la responsabilità. Quest'ultimo punto è provato all'evidenza dalla legge ripuaria, al titolo 88, il quale parla proprio di *optimatis, majordomus, domesticus, comes, gravio, cancellarius*, e cioè di coloro che entravano, come assessori, nel tribunale regio. E che in questo sedessero, come assessori, anche conti e grafioni, è provato all'evidenza da un diploma di Clodoveo III del 639 (2). Erroneamente quindi, credo, si appoggino a quel capitolo della legge ripuaria coloro i quali vorrebbero sostenere che, nel regno franco, la sentenza fosse opera dei magistrati e non degli assessori (3) poichè gli ottimati, il maggiordomo, i domestici, i cancellarii non erano magistrati, ma assessori del tribunale regio, e quindi nell'istessa guisa che i rachimburgi erano responsabili delle sentenze da loro formate, così ancora gli assessori del tribunale regio.

Come componenti il Consiglio del re, essi prendevano parte alle cose più importanti dello Stato: e alla formazione delle leggi, come risulta dalla legislazione merovingia (4), ed anche sotto questo aspetto il Consiglio si era modellato sul romano, poichè l'imperatore, nel formare le leggi, consultava il suo Consiglio (5): ed ai trattati sia di alleanza che di pace (6), ed insomma non v'era deliberazione che avesse riguardo alla politica interna od esterna del regno, alla quale il Consiglio non partecipasse; che anzi il re soleva consultarlo anche quando elargiva beni del pubblico, o concedeva diplomi d'immunità (7). E pare che il concorso del Consiglio in tutti gli atti pubblici del sovrano fosse necessario, poichè in tutti i documenti che ne attestano l'attività dei re merovingi, e che sono a noi pervenuti, si trova fatta menzione del concorso del Consiglio. Qualche scrittore ha affermato, appoggiandosi alle cronache (8), che il re imponeva al Consiglio la sua volontà (9); ma dai documenti, specie dai legislativi, si desume, a mio modo di vedere, che l'attività del Consiglio era reale, e non apparente, e cioè che il re dovesse richiederne il concorso.

Come vedesi da questo breve cenno, il Consiglio del re, nelle sue attribuzioni, si era modellato alla romana, ed esso, come l'*Auditorium* romano, esplicava la sua attività negli affari giudiziarii e legislativi; come il *Concistorium* dell'impero, esplicava l'attività negli affari politici ed amministrativi: con questa differenza che l'imperatore non faceva cenno nei suoi atti del concorso del suo Consiglio, il re franco non trascurava mai di ricordare un simile concorso. Questa differenza prova, secondo me, che anche il Consiglio del re fosse un portato della fusione di istituti romani e germanici: esso ritraeva sì dell'*auditorium* e del *concistorium* dell'impero, ma ritraeva pure dal Consiglio dei principi germanico. Questo potrebbe per avventura rilevarsi dalla sua composizione, dappoichè, oltre i primati ecclesiastici, nuovo elemento introdottosi nel Consiglio, dopo la conversione, e sostituito all'influenza dei sacerdoti germanici nell'assemblea popolare, ed oltre i cortigiani, entravano a farne parte i primati laici, e cioè i più alti ufficiali del regno, i duchi ed i conti (10). Anche quindi nel Consiglio del principe si scorge la lotta tra i due principii, l'accentratore romano, il discentratore germanico.

247. Se il sovrano aveva accentrato i poteri nelle sue mani e nella corte regia, i rapporti tra re e popolo non potevano essere quelli che furono originariamente presso il popolo franco; e mentre è certo che questo prestava giuramento a quello (11), non può dirsi con sicurezza, anzi è lecito dubitare, che il re giurasse a sua volta, quando ascendeva al trono (12). L'attività del popolo, specie dai tempi di Clotario II, si era, può dirsi, principalmente ristretta alle assemblee locali, le quali avevano più spiccatamente carattere giudiziario, quantunque, come ho detto altrove (13), a me sembra che esse avessero anche carattere amministrativo (14). Di assemblee generali del popolo i documenti non parlano, se si fa eccezione di un editto del 561 (15), dove è nominato il popolo, e di qualche legge redatta nel periodo merovingio (16); e non può dirsi che si fosse conservata l'assemblea popolare con i caratteri che aveva prima della fondazione dello Stato franco (17). Sembra quindi che, in propor-

(1) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato* cit.

(2) In Bouquet, IV, 672.

(3) Confr. Hermann, op. cit.; Fustel de Coulange, op. cit.; Gasquet, op. cit.; confronta i miei lavori *Del carattere popolare della sentenza*, ecc., 12, 13 seg., e *Scabinato* cit.,

(4) *Childeb. reg. decr. 596*; *Chilperici reg. edict. 561.*

(5) Confr. *Cod. Just.*, I, 14, 18.

(6) Gregor. Turon., IX, 20.

(7) Pardessus, *Diplom.*, 163, 234.

(8) *Gesta Dagoberti*, 39.

(9) Fustel de Coulange, op. cit., p. 95, 96.

(10) Confr. i diplomi citati nelle note precedenti.

(11) Gregor. Turon., IV, 30; VII, 7; Marculfo, I, 40.

(12) Non sono mancati di quelli i quali hanno sostenuto che il re dovesse, a sua volta, prestare il giuramento al popolo. Confr. Waitz, op. cit., II, 117-18. Ma questa opinione si appoggia ad un solo passo della storia di Gregorio Turonense, ed il quale non è concepito per certo in modo da renderla senz'altro accettabile; ond'è che la opinione contraria sembra più verosimile, perchè poggiata sul silenzio delle fonti, che invece non trascurano ricordare il giuramento del popolo al re. Confr. Fustel de Coulange, op. cit., p. 57-58.

(13) *Del carattere popolare della sentenza*, ecc., n. 9.

(14) Il Fustel de Coulange (IX, 30) nega assolutamente la esistenza di assemblee locali, negando tale carattere anche a quelle raccolte dal conte (op. cit., p. 235 seg.). Di opinione contraria, invece, e cioè della opinione da noi abbracciata, sono Pardessus, *Loi salique*, p. 271; Maurer, *Gerichtsverfass.*, 76; Waitz, 2.ª ediz., II, 435 seg.; Thudichum, *Markverf.*, 82; Schaeffner, *Reichsverfass. Frankreich*, I, 333.

(15) *Chilperici regis edictum 561* pr.

(16) *Lex Baiuwar.*, pr.

(17) Confr. Waitz, op. cit., II, p. 435.

zione più vasta, sia avvenuto in quel regno quello che si è osservato nel secondo periodo del dominio langobardo, e cioè che l'assemblea popolare avesse perduto quasi ogni importanza e le sue funzioni fossero state usurpate dai primati del regno, sia quelli che vivevano alla corte, sia quelli che erano alla testa delle maggiori circoscrizioni del regno, come provano i documenti (1). Il medesimo effetto doveva essere prodotto dalla medesima causa, e cioè la lotta tra il principio accentratore ed il discentratore, nella quale il popolo, oserei dire, fu posto da banda, e mentre il re era il rappresentante del primo, gli ottimati, i grandi del regno furono nel loro interesse i rappresentanti del secondo. Così anche in Francia cominciò a costituirsi quell'assemblea aristocratica, che doveva, a lungo andare, trasformarsi in assemblea o parlamento feudale.

Che da questa lotta tra i due principii, romano l'uno, germanico l'altro, si siano originati, anche nel regno franco, i primi germi degli Stati feudali, si scorge facilmente quando dall' autorità centrale si volga lo sguardo alle autorità locali. Si è detto come i conti furono posti alla testa delle *civitates*, e sostituiti agli stessi *comites* romani, in quelle città dove questi erano stati stabiliti (2), nelle altre al magistrato, ma senza che ad essi fosse affidato il potere giudiziario, il quale risiedeva nel tungino. Però, mano mano che il re aumentava la sua autorità, ed il popolo perdeva la coscienza dei proprii diritti, al conte, che era ufficiale regio e fiscale, fu conferito anche il potere giudiziario, quantunque non si costituisse un tribunale del conte superiore al tribunale del tungino. E cioè al conte fu dato di presiedere egli una delle assemblee giudiziarie del suo distretto, nel luogo del tungino, sicchè si ebbe anche ora l'unità giudiziaria (3). E fu allora che il conte, avendo il potere esecutivo (4), il militare (5), l'amministrativo (6) ed infine il giudiziario, riunì in sè il carattere del tungino e quello di agente fiscale: il carattere del tungino, perchè egli ne aveva occupato il posto, accrescendone l'importanza; il carattere di agente fiscale, perchè seguitò ad essere nominato dal re (7), che poteva revocarlo (8), e seguitò a curare gl'interessi fiscali (9).

Il nuovo organismo, che i re franchi cercarono dare allo Stato, non era tale da rendere gli ufficiali locali, semplici strumenti dell'amministrazione, in modo che giovassero al potere sovrano, senza potergli arrecare nocumento. I conti, sostituiti ai tungini, che erano addivenuti magistrati subalterni, si trovarono, di fronte al popolo, nella medesima posizione di questi, e cioè nella posizione quasi degli originarii principi dei paghi; ed essi, nel loro interesse, trasportarono quella certa indipendenza dal potere centrale, che era propria della centena, alle *civitates* affidate alla loro amministrazione. Così le *civitates*, che prima entravano a far parte esclusivamente della costituzione amministrativa del nuovo regno, entrarono a far parte della costituzione politico-giudiziaria. E poichè quest' ultima aveva conservata parte degli originarii caratteri germanici, così questi caratteri si estesero alle *civitates*, che in prosieguo si dissero contee. Sicchè il regno franco si trovò diviso in *civitates* o contee, e queste in centene, cosa che mi induce a respingere, sia l'opinione di coloro sostengono che la centena, come divisione del territorio franco, non apparve prima del secolo ottavo (10), sia quella di coloro che sostengono essere il regno franco diviso in paghi e centene (11), a meno che per paghi non si vogliano intendere le *civitates* con il loro distretto.

Ma, d'altra parte, i conti, come rappresentanti dell'autorità sovrana, avevano, nella cerchia del territorio loro affidato, i poteri del re, sicchè come cresceva la potenza di questo, crescevano i poteri di quelli. Effetto di questa posizione di fatto si fu che i conti, nelle loro circoscrizioni, perpetravano gli stessi abusi che il re nel regno; e li si vede arbitrariamente, e cioè senza il concorso dell' assemblea giudiziaria, emettere sentenze di morte e financo arrogarsi il diritto di grazia (12). Così, mentre i conti, nei primi tempi avevano aiutato il sovrano ad accentrare nelle sue mani la somma dei poteri, poscia seguitarono, per proprio conto, la lotta che si era iniziata, ed in questa lotta tra il sovrano ed i magistrati locali, gli ultimi furono favoriti dalla debolezza dei re merovingii e dalle guerre interne. E vi è questo di notevole nel regno franco, a differenza del langobardo, che mentre quivi i duchi si poggiavano ad un diritto proprio, ed al popolo stesso, ivi i conti si appoggiarono alla forza, con la quale cercavano legalizzare lo stato di fatto, donde tutti quegli abusi: i conti, messisi sulla via delle usurpazioni, non ebbero più freno, ed a stento riuscì ai primi Carolingi porre un argine ai loro abusi, argine che fu ben presto rotto.

(1) In Bouquet, IV, p. 636, 672.

(2) Che anche i Romani solessero porre alla testa di alcune città *comites* si rileva da Sidonio Apollinare, *Ep.*, V, 18; VII, 2, e da Salviano, *De Gubern. Dei*, III, 3.

(3) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte I, § 3.

(4) *Decretio Childeberti*, c. 8; confr. Marculfo, I, 3.

(5) Gregor. Turon., V, 27; VI, 19; VIII, 12; Fredegario, c. 87.

(6) Gregor. Turon., X, 21; confr. Marculfo, I, 3, 4.

(7) Marculfo, I, 8; Gregorio VIII, 18.

(8) Gregor. Turon., IV, 40, 42.

(9) Gregor. Turon., X, 21.

(10) Guerard, *Essai sur le sistème des divisions territoriales de la Gaule*, p. 54; Jacobs, *Geogr. de Gregoire de Tours*, V, 10; Montesquieu, *Esprit des lois*, XXX, 17; Fustel de Coulange, op. cit., p. 193 seg. Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte I, § 1.

(11) Waitz, op. cit., II, 337 seg.; Sohm, op. cit., p. 6, 7, 74; 192.

(12) Gregor. Turon., IV, 44; V, 48, 50.

Io non mi occuperò degli altri minori ufficiali, i quali non hanno importanza pel nostro argomento; essi non ebbero che una parte secondaria nella trasformazione che si andava compiendo. Solo dirò che il tungino, perduta la sua originaria posizione, addivenne un magistrato sottoposto al conte, tanto che non sono mancati di coloro che han sostenuto la sua elezione spettasse al conte medesimo (1), opinione non accettabile, perchè il popolo della centena conservò il suo diritto (2), quantunque non possa negarsi che, pel nuovo carattere acquistato dal tungino o centenario, l'autorità sovrana ed il suo rappresentante locale, e cioè il conte, avessero ingerenza nella elezione. Ed il nuovo carattere acquistato dal tungino fu quello di agente del re, nella centena da lui dipendente, tanto è ciò vero che venne soppressa la carica di sacebarone, le cui funzioni passarono al centenario (3). Questi in tal modo addivenne organo della nuova costituzione, che era risultata dalla fusione delle istituzioni germaniche e romane, ed entrò nella gerarchia delle cariche, della quale occupò uno degli ultimi gradini. Così, anche sotto questo aspetto, l'influenza romana si manifestò; e mentre si mantenne il principio germanico dell'unità giudiziaria, essendo quello della centena l' unico tribunale (4), l'attività dei varii magistrati, tanto nel campo amministrativo quanto nel campo giudiziario, venne racchiusa in limiti determinati, donde le norme che regolano la giurisdizione e la competenza di ciascuno (5).

Nè io mi occuperò dei duchi, la cui posizione giuridica e la cui attività, in sul principio, non furono diverse da quelle del conte, con questa differenza, che l'attività del duca poteva esplicarsi sopra un territorio più vasto, un territorio cioè che comprendesse più centene (6). Sicchè originariamente la carica di duca non implicava funzioni, diciamo così, civili, ma queste potevano essergli conferite dal sovrano o sopra una o sopra più contee, nelle quali quindi la sua attività era simile a quella del conte (7). Solo con l'andare del tempo i duchi, come ufficiali superiori anche ai conti, entrarono a far parte della gerarchia franca (8).

Da quanto finora si è detto puossi rilevare che, se i magistrati del regno franco non avevano più il carattere degli originarii magistrati germanici, non acquistarono però del tutto il carattere dei magistrati romani, e può dirsi che il loro carattere fosse il risultato della combinazione di elementi romani e germanici. Ciò risulterà più evidente se per poco si volga lo sguardo alla posizione dei magistrati di fronte al popolo. Quanto al centenario, essa non mutò gran fatto: egli seguitò a presiedere l' assemblea della sua centena, anche costituita in tribunale, potendosi ciò dalle leggi merovingie provare contro l'opinione di coloro che sostengono avere il tungino perduta la presidenza del mallo (9); e nel tribunale la sua attività aveva gli stessi limiti, che risultano dalla legge salica, poichè per la legge ripuaria (10) e per le leggi merovingie (11), erano i rachimburgii e cioè i liberi capaci della centena che giudicavano (12). Quanto al conte, essendosi egli posto, dopo acquistata l' autorità giudiziaria, nella medesima posizione del tungino, ed essendo restato unico il tribunale, anch'egli di fronte al popolo doveva mantenere la posizione del tungino; ond'è che anche il conte, per diritto franco, limitavasi a presiedere il tribunale e proclamare la sentenza, ma questa veniva formata dai rachimburgii, come largamente attestano i documenti dell'epoca merovingia (13). E tanto è ciò vero, che, come ho cercato dimostrare altrove (14), in sul finire dell'epoca merovingia, si cominciò a costituire un tribunale del conte ed un' assemblea giudiziaria della contea, tribunale ed assemblea che si modellarono sul tribunale e sull'assemblea giudiziaria della centena. È da osservare però che, mentre il diritto, come innanzi si è detto, nello Stato merovingio, da popolare cominciò a divenire regale, il centenario con il suo tribunale seguitò ad esplicare la sua attività giudiziaria in rapporto al diritto popolare, il conte invece esplicò la sua attività anche in rapporto al diritto regale. E fu però che il conte potette qualche volta pronunziare da solo: il popolo poteva essere escluso dall'applicazione di un diritto che non era sua emanazione: il diritto era regale e poteva applicarlo più propriamente colui che era il rappresentante legale del re: il diritto era, diciam così, straordinario, e poteva essere applicato con un procedimento anch'esso straordinario. Il nuovo carattere acquistato dal diritto franco, e nel contempo la formazione del tribunale della contea, inoltre, fecero sì che a tutti i capaci della circoscrizione si cominciassero a sostituire i più esperti e versati nel giure. Di qui la formazione

(1) Confr. Sohm, *Fränk. Reichs u. Gerichtsverfassung*, p. 241.

(2) *Childeberti pact.*, c. 16, ap. Boretius, p. 8.

(3) Confr. il mio lavoro *Del carattere popolare della sentenza*, p. 47, nota 1.

(4) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte I, § 3.

(5) Confr. Glasson, op. cit., III, § 26 seg., e Beauchet, op. cit.

(6) Gregor. Turon., VIII, 18, 26, 42; *Vita Ragnaberti*, c. 2, in Bauquet, III, 619.

(7) Marculfo, I, 8.

(8) Paul. Emil., *De rebus Francorum*, c. 6; confr. pure Fustel de Coulange, op. cit., p. 217 seg.

(9) Confr. Waitz, op. cit., 2.ª ediz., II, 160.

(10) *Lex ribuar.*, tit. 55.

(11) Arg. *Chilper. edictum*, 561, c. 7.

(12) Confr. il mio lavoro *Del carattere popolare della sentenza*, ecc., n. 19-22.

(13) Marculfo, App. 6; *Form. Andegav.*, 24, 28; *Form. Sirm.*, 32.

(14) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte I, § 3; parte II, § 1.

del tribunale degli scabini, che non fu certo istituito da Carlo Magno, senza che però scomparissero le antiche assemblee giudiziarie, composte dai liberi della circoscrizione, le quali però si raccoglievano un determinato numero di volte all'anno soltanto, e senza peraltro che i liberi perdessero il diritto d'intervenire, accanto agli scabini, alle tornate dei tribunali (1). Adunque può dirsi che la trasformazione dei tribunali camminava di pari passo con la trasformazione del diritto originario franco, e del carattere dei magistrati. Nè ad oppugnare questa sentenza valga porre in rilievo il carattere del *iudex constitutus* bavaro ed alemanno, poichè, a non voler storcere le leggi ed i documenti, devesi riconoscere che il *iudex constitutus* non era un magistrato, ma un semplice giudice; non aveva l' imperio, ma solo la giurisdizione; egli era un assessore, ma un assessore cui spettava, spiegando la legge, far sì che l' assemblea giudiziaria, di cui egli faceva parte, ma di cui non aveva affatto la presidenza, sibbene solamente la direzione, non incorresse in errori giudiziarii: a lui quindi di fronte all'autorità suprema spettava la responsabilità della sentenza, e la creazione di lui va dovuta alla formazione di un diritto scritto ed alla conquista, tanto più che quel diritto fu formato dopo la conquista per parte dei Franchi (2). La verità di quanto ho detto intorno al carattere del *iudex constitutus* si rileva dal fatto che, anche dopo l'elevazione al trono di Carlo Magno, quando già il tribunale degli scabini erasi sviluppato e regolarmente costituito, esso non apparve presso i Bavari e gli Alemanni, che avevano il *iudex constitutus*, ed il quale corrispondeva a quelle esigenze che avevano prodotto la costituzione dello scabinato e la sua sostituzione all' assemblea giudiziaria.

A bene considerare quindi le istituzioni locali nel regno franco, si deve convenire che queste, pur conservando il fondamento germanico, avevano, sotto l'influenza romana, subita una grave trasformazione. Quello che si è osservato nelle istituzioni politiche centrali, si osserva nelle locali: come il re, così i magistrati avevano acquistato un nuovo aspetto, e come l'assemblea generale era stata quasi del tutto sostituita da un Consiglio di primati, da un' assemblea, diciamo così, aristocratica, nella stessa guisa le assemblee locali, la cui funzione principale era la giudiziaria, cominciavano a venir sostituite dagli scabini, i quali, con l'andar del tempo, ebbero altre attribuzioni, oltre la giudiziaria; e nella stessa guisa che l' assemblea generale soleva ancora raccogliersi in certe circostanze, come al campo di Marzo, così ancora le assemblee locali si raccoglievano in date epoche. Perchè poi la trasformazione delle assemblee locali si fosse avverata più lentamente, sicchè essa ne appare chiara solo ai tempi carolingii, si spiega dal fatto che, essendo la centena l'unità giudiziaria franca, alle assemblee locali non doveva riuscire difficile il raccogliersi, come all' assemblea generale del regno: la difficoltà cominciò a sorgere, solo quando cominciò a costituirsi un tribunale della contea.

Quello però che interessa, per lo scopo di queste ricerche, rilevare, si è il nuovo carattere acquistato dai magistrati maggiori locali, carattere che li menò a quella lotta con l'autorità sovrana accentratrice dei poteri pubblici, dalla quale dovevano venir fuori gli Stati feudali.

Il regno franco inoltre ne offre, di più che il regno langobardo, un fenomeno importantissimo per l' argomento che si va svolgendo, e cioè il carattere delle immunità concesse dai re merovingi. Io già mi sono, nella prima e nella seconda parte di questo lavoro (3), occupato piuttosto largamente delle immunità merovingie, e non ritornerò sul già detto. Solo dirò che coll'essersi proibito agli ufficiali pubblici di penetrare prima nei luoghi chiusi, e poscia anche nei luoghi aperti dell' immunità; coll' essersi concesse agl' immunisti le prestazioni, che i dipendenti avrebbero dovuto fare al fisco, ed anche le multe e la parte del fredo che spettavano al sovrano; coll'essersi, anche col mundeburgio regio unito all'immunità, sottratti l'immunista ed i suoi dipendenti dalla giurisdizione del conte, e posti sotto l'immediata del re, si cominciavano già a sottrarre alcune parti del territorio franco alla giurisdizione pubblica, la quale in prosieguo ne fu completamente esclusa con la concessione di poteri politici e della giurisdizione.

Così, mentre da un lato i pubblici ufficiali maggiori, avendo nelle mani i poteri pubblici, quali rappresentanti del sovrano, tendevano a trasformare questi poteri in diritti patrimoniali, gl'immunisti a loro volta, pel carattere stesso della immunità, miravano allo stesso scopo.

Infine, prima di chiudere il breve esame intorno alla trasformazione delle istituzioni politiche del regno franco, è uopo volgere per poco lo sguardo alle istituzioni municipali. Io non posso qui riprodurre la vertenza che ancora tien viva l'attenzione dei dotti, circa la permanenza o meno delle istituzioni municipali romane nel regno merovingio (4), e mi limiterò ad esporre quale sia la mia opinione sulla scorta dei docu-

(1) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte II, § 2.

(2) Confr. lo stesso lavoro, parte I, § 4.

(3) Veggansi i n. 27, 119.

(4) Intorno a questa quistione possono riscontrarsi: Raynouard, *Histoire du droit municipal en France*, Paris 1829; Leber, *Histoire critique du pouvoir municipal*, Paris 1828; Guizot, *Essai sur l'histoire de France*, Paris 1824; *Histoire de la civilisation en France*, Paris 1829-30; Thierry, *Considération sur l'histoire de France*, Paris 1840; Laferrière, *Histoire du droit français*, Rennes 1846, III; Gasquet, op. cit., II; Glasson, *Histoire du droit et des institutions de la France*, Paris 1888, II; Di Savigny, op. cit., I, § 94 seg.; Warnkönig e Stein, *Französ. Staats u. Rechtsgesch.*, Basel 1875, I; Fahlbeck, *La royauté e le droit royal franque*, cit.; Hegel, op. cit., app. IV.

menti. Esagerata oltremodo mi sembra l'opinione del Raynouard seguita da altri scrittori francesi, e cioè che seguitò ad aver vita la costituzione municipale romana, tolto di mezzo il magistrato, che fu sostituito dal conte franco (1); sicchè le curie sgravate dal peso della esazione delle imposte, affidata ai conti, risorsero a miglior vita ed i decurioni furono i migliori e più nobili cittadini (2). Nè posso accettare l'opinione contraria, la quale vorrebbe completamente scomparso, con la costituzione del regno franco, il regime municipale romano (3). In Francia avvenne quello che erà avvenuto in Italia, con questa differenza che in Francia le traccie della costituzione municipale romana furono più numerose ed appariscenti. Primieramente dirò con l'Hegel (4) che non è possibile ritenere, come fanno alcuni scrittori (5), essere i *senatores*, di cui parlano le cronache e le formole (6), gli antichi curiali, i componenti cioè la curia; non è possibile che i curiali, i quali anche nelle Gallie erano stati ridotti nella miserrima condizione che si è osservata innanzi, si fossero poi, anche sgravati dal peso della responsabilità per le imposte, elevati tanto da costituire i primarii ed i più ricchi cittadini, perchè come tali ne appaiono dalle cronache e dai documenti. Quei *senatores* erano sì i più ricchi e nobili, e *nobiles* li dice Gregorio di Tours (7), ma non erano i curiali, sibbene coloro che, per la loro posizione elevata, avevano fin dai tempi dell' impero, ottenuto il titolo onorifico di senatori (8). Resta ora a vedere che fosse la *curia*, e quale carattere avessero i curiali, di cui ne parlano le fonti dell'epoca (9). La curia, come provano gli stessi documenti, non ha alcuna delle più importanti funzioni, che aveva la curia nei municipii romani: essa insieme al difensore (10), ha semplice giurisdizione volontaria, e cioè innanzi a lei si solennizzano certi contratti che vengono inseriti nelle gesta (11): le altre attribuzioni sono passate al conte od al suo vicario, che giudica assistito dai rachimburgii (12), che riscuote le imposte e ne fa la distribuzione per mezzo di *descriptores* (13), mentre la riscossione diretta è fatta da *tribuni*.

Ora non è possibile concepire che, quando non solo i due popoli eransi fusi in uno, ma le istituzioni franche e le romane avevano, innestandosi, date istituzioni di carattere novello, e di conseguenza un carattere nuovo alla costituzione del regno franco, la curia municipale romana si fosse mantenuta intatta, accanto alla corte regia franca; che alla testa di quella fosse restato il difensore come magistrato puramente romano; alla testa di questa fosse posto un magistrato franco, il conte; che i componenti di quella, i curiali, avessero conservato il loro aspetto originario e fossero romani: i componenti di questa fossero franchi ed avessero un carattere germanico.

Nel municipio avvenne quello che in tutto il resto della costituzione politica franca, e cioè si fusero gli elementi germanici ed i romani, e ne venne fuori un tutto di aspetto nuovo e corrispondente alle nuove condizioni.

Il municipio, nello Stato merovingio, non può dirsi nè romano nè germanico; esso è franco, e cioè la sua costituzione è quella che può rilevarsi dai documenti dell' epoca merovingia. Nel luogo dell'antico magistrato erasi posto il conte: questi aveva la giurisdizione contenziosa, ma egli, secondo il sistema germanico, sedeva nel tribunale composto dagli uomini liberi; a lui era stata affidata la riscossione delle imposte, ma egli, secondo il sistema romano, ne faceva la distribuzione e la esazione per mezzo di minori ufficiali, nei quali può riscontrarsi un avanzo degli antichi curiali. Gli atti più importanti dovevano, per diritto germanico, essere compiuti alla presenza dell'assemblea locale, secondo il diritto romano innanzi ai magistrati municipali, ed ecco che questi due principii si fondono, e quegli atti sono compiuti innanzi ad un magistrato, che conserva il nome romano, ma è nella gerarchia franca, cioè un dipendente dal conte, ed innanzi alla curia, e cioè innanzi a quei cittadini od ufficiali che rappresentavano l'antica assemblea. La curia quindi in realtà non è diversa dalla corte regia, i curiali sono i bassi ufficiali di questa dipendenti dal conte come lo stesso difensore.

Nè si dica che le città avevano conservato l'antico aspetto, che conservarono i loro fori, i loro beni, i loro rappresentanti (14). I beni dei municipii erano passati al fisco regio; quando le formole parlano dei beni di questa o quella città debbono essere interpretate nel senso che quei beni siano i beni che il pubblico, e cioè il fisco, aveva in quella città, e la cui amministrazione

(1) Raynouard, op. cit.; confr. di Savigny, op. e loc. cit.

(2) Thierry, *Considérations*, p. 198; Glasson, op. cit., II, § 34.

(3) Fahlbeck, op. cit., p. 74 nota. Confr. anche Leber, op. cit., p. 49.

(4) Op. cit., p. 595-96.

(5) Raynouard, op. cit., p. 178 seg.; Glasson, op. e loc. cit., p. 383.

(6) Gregor. Turon., X, 31; ecc.

(7) Sono detti anche *honorati, primates, magnifici viri civitatis*. Zeumer, *Form.*, p. 4, 28, 29, 97, 98, 146, 169, 201, 203.

(8) Hegel, op. e loc. cit.

(9) Zeumer, p. 4, 21, 29, 97, 98, 146, 169, 201, 203.

(10) Rozière, *Form.*, 159, 384; Marculfo, II, 37; App. 53, 54, 55; Pardessus, *Form.*, 2, 11 (Bibl. de l'École de Chartres, IV, 15, 21); *Form. Sirm.*, 3; *Form. Andegar.*, 1.

(11) Marculfo, II, 37; *Form. Andegav.*, 1; *Form. Avernens.*, 16, 26; *Form. Mabill.*, 1. Rozière, *Form.*, 153, 384.

(12) *Form. Mabill.*, 11, 49.

(13) Gregor. Turon., IX, 30.

(14) Glasson, op. e loc. cit., § 34.

era affidata ad ufficiali regii. Non è certo la curia municipale, la quale non conservava più l'antico aspetto, che aveva la disposizione di questi beni. Anche in Francia vi erano beni comuni, addetti a boschi e pascoli, ma non sono certamente questi gli antichi beni patrimoniali dei municipii. I veri rappresentanti delle città franche, nel periodo merovingio, sono gli ufficiali della corte regia, tra i quali pongo anche il difensore: il foro delle città è in rapporto al nuovo carattere acquistato dal municipio, dopo la fondazione dello Stato franco.

Conchiudendo, adunque su questo punto, anche le istituzioni municipali subirono una trasformazione, la quale fu causata dalla fusione di elementi antichi e nuovi, e che anch'essa contribuì alla costituzione degli Stati feudali.

248. Parlando dell'origine e dello sviluppo del regime feudale e della trasformazione degli ordini sociali in Inghilterra, dissi come non potevasi accogliere l'opinione di coloro che vorrebbero sostenere non essersi in Inghilterra, dopo la invasione dei Sassoni, conservata alcuna traccia del romano diritto e della romana civiltà, precipuamente perchè l'elemento bretone, che avrebbe potuto conservare quelle tracce ed innestarle all'elemento germanico sopravvenuto, fu quasi completamente distrutto per la violenza stessa della occupazione. Questa opinione, che a prima vista sembra conforme all'indole dell'invasione sassone in Inghilterra, deve necessariamente cadere quando, facendosi uno studio attento delle istituzioni sociali, politiche e civili anglo-sassoni, si tengano presenti le istituzioni corrispettive romane degli ultimi tempi dell'impero. Innanzi si è visto come quegli elementi romani, che influirono sulla formazione e sullo sviluppo del feudo, si riscontrino anche in Inghilterra, e come la trasformazione degli ordini sociali quivi ancora si fosse operata sotto le medesime influenze e per le stesse cause che si operò negli Stati barbarici fondati sulle provincie dell'impero occidentale. Ora, volgendo l'attenzione alle istituzioni politiche anglo-sassoni si vedrà come anche queste si formarono e trasformarono nell'istessa guisa e sotto le medesime influenze che nel regno franco e nel langobardo.

Le leggi anglo-sassoni, a noi pervenute, non rimontano ai primissimi tempi dell'invasione sassone, e quindi non puossi affermare con certezza quali fossero le condizioni politiche del paese in quel periodo, e se prima di fondersi le istituzioni politiche originarie dei Sassoni, si fossero per qualche tempo conservate, accanto ad esse, quelle istituzioni politiche locali che la necessità stessa dovette consigliare agli invasori di accettare fin da principio. Dalle stesse leggi però e dalle cronache ne è dato rilevare che l'originaria costituzione germanica degli invasori, specie sotto certi aspetti, dovette conservarsi più lungamente che altrove, quando si trova che l'autorità regia anche in prosieguo è ristretta in certi limiti, i quali non di molto elevano sugli altri cittadini il sovrano, che ha anch'egli il suo quidrigildo (1); e quando si vede l'attività delle assemblee, specie delle locali, conservarsi più lungamente che altrove. Ciò avvenne per due ragioni principali: la prima che gli invasori non costituirono uno Stato solo e vasto sulle terre occupate; la seconda, che, se non annientato, avvilito l'elemento bretone-romano, questo non potette esplicare tutta quella influenza, che i Romani esercitarono nel regno langobardo, ed i Gallo-romani nel regno franco.

Ma mentre ciò avveniva da un lato, dall'altro, accanto alle originarie istituzioni germaniche, furono, fin da principio, poste altre improntate alla costituzione politica locale. Il re sassone, prima dell'invasione, come l'originario re franco, esplicava la sua attività più in rapporto all'esercito, e cioè al popolo, che al territorio, nella stessa guisa che le diverse divisioni ed i magistrati corrispondendi, più il popolo, che il territorio avevano di mira, e ciò per le ragioni già innanzi a proposito di altri popoli rinvenute. I capi, che condussero i Sassoni alla conquista, non avevano neppure il carattere di sovrani o re, ma ci si presentano come semplici condottieri i quali prendono il carattere ed il nome di re, solo dopo la formazione dei nuovi Stati (2). I magistrati, corrispondenti ai principi germanici, non potevano essere i conti, ma i centenarii, perchè, anche presso i Sassoni il tribunale era unico originariamente, quello della centena; mentre questa, anzichè una divisione territoriale, era una divisione del popolo e dell'esercito, la quale a sua volta risultava composta di minori aggruppamenti di famiglie ed esercitali, raggruppamenti che non avevano per certo carattere giudiziario, ma solo militare (3). Ed infine tutto il popolo raccolto in assemblea sotto l'immediata presidenza del capo, decideva delle cose più importanti, e formava il tribunale supremo, e si trasformava in esercito.

Con una simile embrionale costituzione politico-militare-giudiziaria gli Anglo-sassoni invasero l'Inghilterra, e, fondati quivi degli Stati, diciamo così, territoriali, fu necessità porre l'autorità sovrana e le altre magistrature in rapporto al territorio. Ciò non avvenne tutto di un colpo, e da principio, il sovrano anglo-sassone ancora ci si presenta con due aspetti, l'uno in rapporto alla costituzione originaria, l'altro in rapporto al territorio. E poichè i Sassoni non avevano una circoscrizione territoriale loro propria, nè avrebbero potuto adattare le divisioni del popolo alle terre occupate, tanto più in quanto che le divisioni del territorio dovevano servire anche all'ammi-

(1) *Leg. Athelst.*, II, app., § 16.

(2) Confr. Glasson, *Histoire des institutions politique, civils et judiciaires de l'Angleterre*, I, 48.

(3) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte I, § 2.

nistrazione del nuovo Stato, così fu adottata la circoscrizione romana. Si ebbe quindi questo che per quanto aveva riguardo all'esercito ed alla amministrazione della giustizia si conservò la costituzione germanica, per quanto aveva riguardo all'amministrazione del territorio del regno si adottò la costituzione romana. Così si posero i conti a capo delle città e dei distretti romani, e questi conti, come dice la voce stessa, furono ufficiali regi. Le due Costituzioni però ben presto si fusero in una, ed allora le circoscrizioni romane, da semplicemente amministrative, addivennero giudiziarie e militari, mentre le centene addivennero a loro volta circoscrizioni territoriali, e suddivisioni quindi delle contee, e con esse anche le decanie. Questa fusione è attestata da due fatti: il primo che il conte prende diverse denominazioni secondo che lo si designa in rapporto al suo potere civile (*alderman, ealdarman*) ovvero al suo potere militare (*beretoch*) (1). Se il conte fosse fin da principio stato un organo dell'originaria Costituzione, avrebbe avuto i due poteri contemporaneamente, e quindi sarebbe stata sufficiente una sola voce per indicarlo: le due voci significano, che prima il conte fu un ufficiale regio, con attribuzioni fiscali ed amministrative (*ealdarman*), poscia, fuse le due Costituzioni, egli ebbe anche potere militare e giudiziario. L'altro fatto è il diverso numero di centene che conteneva ciascuna contea (2), fatto che non può spiegarsi diversamente, se non ammettendo che originariamente, mentre la contea era una divisione territoriale, la centena fosse, come ne rivela lo stesso nome (*hundred*), una divisione del popolo; sicchè ove il popolo era più fitto, ivi le centene erano più numerose, dove più raro, le centene erano meno numerose, e però, quando le centene addivennero circoscrizioni territoriali, comprese nelle contee, alcune di queste ne ebbero più, altre meno. Così si spiega pure che non sempre la centena contenesse cento famiglie (3); addivenuta essa una divisione territoriale, restò sempre la stessa, ancorchè fosse diminuito il numero delle famiglie. Invece, almeno originariamente, ogni centena conteneva un numero eguale di decanie (*thythings*) (4), e ciò perchè originariamente la decania era una suddivisione del popolo della centena; ma addivenuta poscia anche la decania una divisione territoriale, si ebbero delle alterazioni pure in rapporto ad essa.

Adunque anche nei regni anglo-sassoni fondati in Inghilterra, la formazione della Costituzione politica, che ci presentano le leggi dovette procedere nella stessa guisa che nel regno franco, e quindi il sovrano dovette avere due caratteri: l'uno in rapporto al popolo ed all'esercito, carattere germanico di cui si hanno tracce nelle leggi pervenute a noi; l'altro in rapporto al territorio, carattere romano che l'importò sull'altro, specie quando i varii regni furono riuniti sotto un solo scettro. Infine, anche in Inghilterra, le istituzioni politiche si formarono e si trasformarono sotto le medesime influenze, che nello Stato franco, e cioè sotto l'influenza delle idee romane, e sotto quella del clero e delle idee che esso aveva accettate.

249. Quando i Sassoni fondarono i primi regni nell'Inghilterra, il re si trovò, di fronte al territorio delimitato, nella medesima posizione che il re franco, dopo la costituzione dello Stato; e come ad alto proprietario di esso, tutte le terre che non erano state distribuite ai vincitori, o che non erano restate nel dominio dei Bretoni, si appartenevano a lui nella stessa guisa che a lui andavano le terre restate prive di proprietario diretto (5). Questo concetto si sviluppò, durante il dominio anglo-sassone in Inghilterra, in modo da porre i thani e cioè i più forti proprietarii in tale rapporto verso il sovrano, sempre in relazione con le sue terre, da far credere a molti che, sotto gli Anglo-sassoni, il regime feudale fosse già completamente sviluppato.

Questo concetto ed il rapporto che necessariamente era sorto tra il re ed il territorio, per ciò che ha riguardo all'amministrazione, portarono all'ereditarietà del trono; e, come nel regno franco, così nei regni anglo-sassoni, il sovrano tramandava ai suoi eredi il regno, e necessariamente anche l'autorità regia. Ma, perchè questa autorità conservava in fondo il suo carattere e la sua base germanica, mentre il regno aveva oserei dire un carattere romano, così il sistema successorio restò innestato al sistema elettivo. Questo innesto è più appariscente negli Stati anglo-sassoni, che nel regno franco e nel regno langobardo stesso, perchè in quelli, per la depressione dell'elemento bretone da una parte, e dall'altra per la piccola estensione loro, l'elemento popolare germanico potette resistere più fortemente e più a lungo. Al popolo quindi spettava confermare il successore al trono (6), al popolo procedere all'elezione del sovrano, quando veniva a mancare il successore (7), al popolo era riconosciuto il diritto di detronizzare re inetti (8). E tanto è ciò vero che, se il sovrano defunto lasciava un figlio minorenne, non questi sotto la tutela di un parente, ma il fratello del defunto succedeva (9): il mino-

(1) Confr. Glasson, op. cit., I, 60.

(2) Questo fatto può rilevarsi da Beda, *Hist.* La contea di Sussex comprendeva 65 centene; il Jorkshire ne aveva 26; il Lancashire sole 6.

(3) Le 65 contee di Sussex non potevano essere composte di 100 famiglie, perchè le famiglie di questa contea e della contea di Surrey erano in uno solamente settemila.

(4) *Eduard. Confess.*, c. 19, 20, 32.

(5) *Hist. Eliens. eccl.*, I, 1.

(6) Confr. Freemann, *La conquête normande*, I; Glasson, op. cit., I, 48.

(7) *Concil. Calchut.*, 885.

(8) Freeman, *Le développement de la Constitution anglaise*, cap. I, nota 19.

(9) Nel regno di Mercie a Wulfer successe il fratello Etelredo, ad esclusione di Cenredo, figlio di Wulfer. Cenredo a

renne era incapace quindi in modo assoluto di ricrovrire la suprema carica dello Stato.

L'innesto tra i due principii, senza il predominio del successorio, fece sì che, quantunque, anche presso gli Anglo-sassoni, il regno si considerasse quasi come un patrimonio del sovrano, la successione al trono non fosse regolata secondo il diritto comune, ma invece in modo che un solo dei successibili prendesse la corona, e questi fosse il più capace, e cioè il primogenito. A formare questo sistema contribuì forse ancora il fatto che gli Stati, i quali componevano l'Eptarchia, fossero abbastanza ristretti, sì da non permettere una partizione di essi; ed una volta formato, durante l'Eptarchia, esso si conservò anche quando si costituì uno Stato solo. Che se alla morte di Aethelwolf il regno fu diviso, ciò avvenne per violazione del principio, e fu una eccezione (1).

Però, per l'influenza delle idee romane e del clero, fu quasi riconosciuto nel sovrano il diritto di nominarsi il successore, mercè testamento; ma anche questo diritto venne limitato, nel senso che il sovrano ciò potesse fare, quando il chiamato dalla legge alla successione fosse, a suo giudizio, incapace, e così Edbaldo di Kent chiamò suo successore il figlio Excombert, escludendo il primogenito Ermeredo (2).

Il sovrano dei regni anglo-sassoni prendeva nelle leggi per ordinario il titolo di *re*, senza altri attributi (3); ma, specie dopo l'unificazione dei varii Stati, pare che nelle cronache ed anche nei documenti fosse stato introdotto il frasario creato sul continente. Egli, come ogni altro cittadino, aveva il suo quidrigildo; ma, dopo la conversione al cristianesimo, essendo egli il consacrato del Signore, la sua persona venne dichiarata sacra, e gli attentati contro di lui furono dichiarati punibili con l'estremo supplizio (4); i reati consumati in luogo dove trovavasi il sovrano erano puniti più gravemente (5): come più gravemente erano puniti coloro che perpetravano reati nei luoghi sui quali si estendeve la pace del re (6); e similmente più gravemente erano colpiti i reati contro le persone che si recavano al re o che ne ritornavano (7).

Il carattere sacro attribuito al sovrano, era una manifestazione del diritto divino, derivante dalla consacrazione, e di questo diritto già si trova traccia nelle leggi, nelle quali il sovrano si dice re per grazia di Dio (8).

Per la nuova figura, acquistata dal sovrano anglo-sassone, il suo potere politico si accrebbe; ma per le cause dette innanzi la partecipazione della nazione agli atti più importanti fu più forte che altrove; e però l'assemblea, la quale erasi per altro trasformata, concorreva col re ad esercitare il potere politico, come ad esempio a stringere alleanze (9).

Anche il potere legislativo del re si accrebbe. Il diritto anglo-sassone non ha affatto i caratteri delle prime manifestazioni giuridiche dei barbari che invasero l'Europa continentale occidentale. Esso non fu un *pactum*, non cioè la traduzione pura e semplice di consuetudini preesistenti tra il popolo e fatte dal popolo, senza l'intervento diretto dell'autorità sovrana: invece quel diritto ci si presenta come un diritto regio, e le leggi che lo compongono sono tutte di questo o quel re. È vero che in esso si trovano sanciti gli antichi costumi degli invasori, ma non è il popolo che si dà, con un patto, delle norme per i suoi rapporti giuridici, sibbene è un'autorità costituita che si fa interprete dei bisogni generali, e detta le leggi. Il re, come sarà veduto, non formava le leggi a suo capriccio e da solo, ma in suo nome le leggi venivano proclamate: ed è però che, nella forma, certamente queste rassomigliano alle leggi romane dell'epoca imperiale, come nel linguaggio, il quale non avrebbe potuto usarsi se la formazione delle leggi fosse stata regolata secondo l'antico costume germanico riferitoci da Cesare e Tacito. Nelle leggi anglo-sassoni si leggono delle espressioni, che mal si potrebbero comprendere, se volesse sostenersi che quel diritto fosse stato popolare I re anglo-sassoni dicono: *statuimus* (10), *praecipimus* (11), *docemus* (12), *ordinamus* (13), *ego volo* (14), *diximus* (15), *significo* (16): come vedesi è il re che comanda, che ordina, che dice, che impone, che vuole, e le sue leggi, a mo' di quelle emesse dall'imperatore romano, sono dette *praecepta* (17), *constitutiones* (18). L'accresciuta autorità legislativa del sovrano adunque era anch'essa effetto del nuovo carattere da questo acquistato, dopo la fondazione degli Stati anglo-sassoni.

Il potere amministrativo del sovrano poi ci si

sua volta successe ad Etelstano, escludendo Celredo, figlio di Etelstano, il quale salì al trono alla morte di Cenredo.

(1) Confr. Glasson, loc. cit., p. 50.

(2) Simeon Dumelmensis, *De gestis regum Anglorum*, in Twysdem, X, 85.

(3) *Leggi di Etelbirto*, 2; *Hlotario et Eadrici Pr.*; *Inae*, praef., ecc.

(4) *Leg. Alfredi*, 4.

(5) *Leg. Etelbirti*, 3, 4, 5; *Leges Inae*, 6.

(6) *Leg. Ethelst.*, 63.

(7) *Leg. Etelbirti*, 2.

(8) *Leg. Inae*, pr.

(9) Dell'alleanza tra Alfredo e Gutruno è detto che fu fatta da tutti i sapienti e da tutta la gente *qui in Anglia orientali habitat* (in Canciani).

(10) *Leggi di Ina*, 87; *di Etelstano*, 2, 14.

(11) *Leggi di Ina*, 87; *di Cnut.*, II, 4.

(12) *Leggi di Alfredo*, 1; *di Cnut.*, I, 7, 22, 24.

(13) *Leggi di Alfredo*, 5.

(14) *Leggi di Eadvardo*, 1, 7, 11. Confr. anche le leggi di Eadgaro e di Knut.

(15) *Leggi di Eadvardo*, 2 seg.; *di Etelstano*, 4 seg.

(16) *Leggi di Eadmondo*, pr.

(17) *Leggi di Witredo*, pr.

(18) *Liber constitutionum*, pr.

presenta fin da principio con carattere romano, appunto perchè, se la monarchia, e cioè l'autorità regia conservò in fondo i caratteri originarii germanici, il regno fu organizzato alla romana, ed il re chiamò questo regno suo (1). Gli ufficiali hanno acquistato carattere regio, ond'è che il re li chiama suoi (2), comanda loro (3), e li punisce egli direttamente se colpevoli (4), mentre la loro nomina spetta al re, quantunque anche per i magistrati maggiori si fosse conservato l'uso della elezione popolare innestatasi alla nomina regia (5).

Se nel potere legislativo il re aveva la parte importante che abbiamo veduto, il suo tribunale doveva avere un'attività estesa, e più volte nelle leggi è parlato del tribunale regio (6). Non può, è vero, con precisione, determinarsi quale si fosse la competenza di questo tribunale (7); ma, mentre non mancano placiti di re anglo-sassoni (8), il vedere come qualcuno di quei re era costretto a sedere in tribunale spesso notte e giorno (9), ne fa presumere che la competenza di quel tribunale potesse abbracciare ogni sorta di controversie (10), il che era una naturale conseguenza del carattere che aveva il diritto anglo-sassone. Però, in questo tribunale, che poteva essere presieduto anche da un magistrato detto *ealderman totius Angliae* (11), e che potrebbe essere paragonato al conte di palazzo della corte franca ed al più tardo maggiordomo, la sentenza, se veniva proclamata dal sovrano o da colui che in sua vece presiedeva il tribunale, veniva però formata dagli assessori, come provano i placiti stessi a noi pervenuti (12). Però, al re, come a colui che proclamava la legge, veniva qualche volta concesso potere discrezionale, e, ad esempio colui, che, contro la legge ricorreva alla pugna, era in discrezione del re che poteva dannarlo a morte o concedergli la vita (13), ma tutto fa presumere che la colpabilità dell'accusato fosse determinata dal tribunale regio nelle forme ordinarie.

Il potere di polizia, così connesso all'amministrazione dello Stato, si accentuò anch'esso nelle mani del sovrano, come dimostrano a sufficienza le leggi sulla protezione degli stranieri (14), sulla sicurezza delle vie (15), specie delle quattro grandi vie dette regie e sulle quali si estendeva la pace del re (16), sui duelli (17) e simili.

Il potere militare del sovrano si esplicavà negli Stati anglo-sassoni nella stessa guisa che nello Stato franco, ed anche in quelli, il servizio militare andava acquistando il nuovo carattere già osservato pel regno franco e pel langobardo. Che anzi un tal carattere è molto più accentuato in Inghilterra, poichè ivi, come già innanzi si è veduto, i più ricchi proprietarii, i *thani* erano tenuti a prestare sulle loro terre libere alcuni servigi, tra i quali il militare, servigi che, sviluppata la feudalità, furono annessi al feudo (18). E come i *thani* maggiori erano tenuti al servizio militare verso il sovrano, dal quale ricevevano le armi da guerra, così ancora il medesimo servigio dovevano i *thani* minori ai maggiori (19).

Infine come alto signore di tutto il territorio dello Stato, il re aveva nel suo patrimonio tutte le terre che non appartenevano ad alcuno, o che erano restate vacanti (20), terre che egli soleva concedere a titolo di beneficio (21) od anche in proprietà piena (22). A lui andavano i beni confiscati (23), a lui le multe (24) e parte delle pene pecuniarie (25). Il sistema tributario era simile in Inghilterra come nel regno franco e nel langobardo. Il conio delle monete ed i lucri che ne derivavano spettavano di diritto al sovrano (26); questi poteva imporre dazii di ogni sorta (27); imposte dirette in caso di bisogno, come il *danegeld* (28), e prestazioni in natura (29) nell'istesso tempo che poteva imporre servigi personali (30). Così negli Stati anglo-sassoni prima e dopo l'unificazione si andava formando il concetto delle regalie, donde il carattere dell'immunità simile a quello delle immunità merovingie, è più accentuato.

Dopo quanto si è detto si comprenderà che il potere amministrativo, anche in Inghilterra, erasi accentrato nelle mani del sovrano e nella corte

(1) *Leggi di Ina*, 10.
(2) *Leggi di Etelstano*, 22; *di Ina*, pr.
(3) *Leggi di Eadvardo*, pr.
(4) *Leggi di Eadgaro*, 3.
(5) Che i conti fossero di nomina regia, oltre che dalle leggi, risulta anche dalle cronache; così Alfredo nominò governatore della Mercie un suo genero. Il principio elettivo è attestato da una legge di Eduardo il Confessore (c. 36).
(6) *Leggi di Lotario ed Eadrico*, 7, ecc.
(7) Confr. Glasson, op. cit., I, 183.
(8) Kemble, *Codex diplom. aevi saxonici*, London 1846 seg., I, 186, 219.
(9) Asserius, *De gestis regis Alfredi*, 19, 20.
(10) *Leggi di Etelstano*, I, 26; II, 1, 2, 3, ecc.
(11) *Leggi di Etelstano*, pr. *Historia ramesiensis*, p. 49.
(12) Kemble, loc. cit. Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte I, § 5.
(13) *Leggi di Ina*, 6.
(14) *Leggi di Ina*, 23.
(15) *Leggi di Vitredo*, 30; *di Ina*, 20.
(16) Confr. Glasson, op. cit., I, 315.
(17) *Leggi di Ina*, 6.
(18) Confr. sopra n. 128-133. Spelman, op. cit., c. 8.
(19) *Judicia civitatis Londoniae*, 3, 4.
(20) *Hist. cliens.*, 1, 1.
(21) Littleton, I, 8, 6; Glanville, VII, 1, 2; Glasson, op. cit., § 1 *a*.
(22) *Judicia civitatis Londoniae*, app. I, 23; II, 10 seg.
(23) *Leggi di Ina*, 6.
(24) *Leggi di Etelbirto*, 2; *di Lotario ed Eadrico*, 12, 14, ecc.
(25) *Leggi di Ina*, 23, ecc.
(26) *Leggi di Etelstano*, I, 14; *di Cnut.*, II, 8.
(27) *Domesday Book*, p. 763.
(28) *Leggi di Edoardo il Confessore*, 15.
(29) *Leggi di Ina*, 70 seg.; *di Cnut.*, II, 67.
(30) *Historia ramesiensis*, 85. Florentinus Vigorniensis, *Cronichon of chronicis*, a. 1008, Frankfurt 1601.

regia. Anche questa quindi, la cui formazione era avvenuta sotto la medesima influenza, veniva costituita nell'istessa guisa che le corti regie franca e langobarda. E per vero, se si volge lo sguardo alle leggi anglo-sassoni ed alle cronache dell'epoca, si troveranno nominati alcuni ufficiali della corte regia, che corrispondono per nome e per carica a quelli delle altre corti regie innanzi studiate. Oltre quegli ufficiali, che erano addetti più propriamente alla persona ed alla casa del re, come il cameriere e cubiculario, il maresciallo, il capo degli artigiani, il pincerna, il capo dei domestici e simili (1), vi erano ufficiali, che sovraintendevano all'amministrazione di tutto lo Stato, quali il tesoriere, il cancellario che era a capo della cancelleria del re ed aveva sotto di sè i notai o secretarii, i referendarii, il maggiordomo e finalmente l'ealdarman totius Angliae, che, come si è detto, corrispondeva al conte o giudice di palazzo (2). Ed è per la grande somiglianza ed oserei dire identità che si scorge tra la corte regia anglo-sassone e la franca, ch'io non mi fermerò più a lungo su di essa. Rileverò, poichè ciò interessa grandemente alle mie ricerche, come, anche nella corte regia dei re anglo-sassoni, si ritrovino le tracce dell'auditorio e del concistorio dell'impero romano, perchè i componenti la corte regia entravano a far parte del tribunale regio; insieme agli altri grandi del regno concorrevano alla formazione delle leggi, e sono compresi tra i sapienti, i proceri, i signori ed i senatori di cui ne parlano le leggi anglo-sassone (3); nell'istesso tempo che provvedevano all'amministrazione dello Stato, le cui file partivano dalla corte regia, e partecipavano agli atti politici del sovrano (4).

250. Dicevo più sopra che la sovranità conservò in Inghilterra più fortemente i caratteri originarii, e che l'attività del popolo fu più forte. Invero nelle cronache ed anche nelle leggi si trovano ricordi di assemblee generali di tutto il popolo, come quella che fu tenuta per la conversione al cristianesimo (5). Il popolo ancora prendeva parte, non frequentemente come prima però, agli affari più importanti dello Stato, e così ad esempio l'alleanza stretta tra i re Alfredo e Gutrunno, fu consentita non solo dai sapienti, ma da tutto il popolo dell'Anglia orientale (6).

Però l'organizzazione del regno alla romana, l'accentramento dell'amministrazione e la lotta tra i due principii produssero anche in Inghilterra una menomazione nei diritti del popolo a profitto, più che del re, dei grandi. Questi invero si sostituirono all'assemblea, costituendo a loro volta un'assemblea aristocratica che si raccoglieva ogni qualvolta il bisogno lo richiedeva, dietro invito del sovrano (7), il quale aveva bisogno del suo concorso in tutti gli atti di sua autorità, come attestano le leggi anglo-sassone (8) ed anche le carte dell'epoca. Come queste assemblee fossero costituite rilevasi dalle leggi e dai Concilii che ne parlano di magnati ecclesiastici, di aldermanni, di signori del regno, o signori del popolo (9); e della attività di esse che si esplicava financo nella elezione del sovrano (10). Adunque le ordinarie assemblee dei regni anglo-sassoni erano costituite, da una parte da ufficiali dello Stato, quali erano quelli della corte regia e di conti od *alderman*, dall'altra da signori ecclesiastici e laici, questi ultimi *thani*. E poichè la posizione dei signori ecclesiastici e dei thani di fronte al sovrano, era, come innanzi si è visto, simile a quella dei più tardi signori feudali, così può ben dirsi che queste assemblee avessero quasi il carattere dei parlamenti feudali. Non sono mancati scrittori però, i quali han voluto sostenere che in queste assemblee concorressero sempre tutti i liberi dello Stato (11); ma tale opinione è gratuita in quanto il contrario si rileva da leggi e docucumenti ed anche dalle cronache; e può dirsi che l'attività dell'originaria assemblea del popolo fosse quasi completamente esaurita, e che ordinariamente le si fosse sostituita l'assemblea di magnati (12).

Che poi la causa precipua di simile trasformazione sia stata la lotta tra il principio accentratore ed il discentratore si scorge dal vedere come, mentre anche le assemblee delle contee si andarono trasformando per la cresciuta potenza dei conti, le assemblee delle decanie, i cui magistrati non potevano aspirare alle usurpazioni cui aspiravano gli ufficiali maggiori, si conservarono intatte e tutti i liberi della decania, checchè vogliano dirne alcuni, costituivano il tribunale, e cioè l'assemblea giudiziaria della decania (13).

Altro effetto della lotta fu l'accresciuta autorità degli ufficiali maggiori. Questi avevano carattere di ufficiali del re, il quale li chiama suoi (14), ma

(1) *Leggi di Etelbirto*, 7; *di Eduardo il Confessore*, 15. Wilkins, *Concil.*, I, 284; Ingulphus, *Hist.*, p. 856, 861. *Historia ramesiensis*, p. 113, ecc.

(2) Ingulphus, *Hist.*, p. 868, 872, 879, 900; Wilkins cit., I, 318; *Historia ramesiensis*, p. 85: Twysden, *Historia angliae scriptores*, London 1652, p. 2123, 2125; confr. Houard, *Coutumes anglo-normandes*, I, p. 61 seg.

(3) Veggansi i Proemii delle leggi di Lotario ed Eadrico, di Vitredo, di Ina, di Alfredo, di Eadveardo, di Eadveardo e Gutrunno, di Eadmondo, di Eadgaro, di Etelredo.

(4) Veggansi i patti tra Alfredo e Gutrunno e tra Eadveardo e Gutrunno.

(5) Riva, op. cit., II, c. 13, 14.

(6) « Totius Angliae nationis sapientes, et omnis gens qui in Anglia orientali habitat ».

(7) *Historia Eliens.*, I, 10; *Cronologia saxonica*, 1048; Turner, *Hist. of the Anglo-saxon*, IV, 278.

(8) Confrontansi i proemii delle leggi anglo-sassone.

(9) *Leggi di Ina*, pr.: *Concil. Calchut.*, a. 885.

(10) *Concil. Calchut.* cit.

(11) Freeman, *La conquête normande*, app. al vol. I: *Le développement de la constitution anglais*, c. 1, nota 18.

(12) Confr. Phillips, *Angelsachs. Rechtsgeschichte*, p. 71, nota 234; confr. anche Stubbs, *Introductory sketch to his select chartes*.

(13) *Leggi di Eduardo il Confessore*, 32.

(14) *Leggi di Ina*, pr.; *di Etelstano*, 22.

essi, specie durante il governo de' principi deboli, mentre si appoggiavano al popolo, per mantenersi nella posizione acquistata, cominciarono a considerare quei poteri, che loro venivano dalla carica, come proprii, accrescendoli a misura che il re, mercè il lavorìo di accentramento, accresceva i poteri sovrani. Questo nuovo atteggiamento dei grandi ufficiali doveva menare seco degli abusi, i quali, se furono repressi da principi forti (1), crebbero con principi deboli, e contribuirono a rafforzare la posizione d'indipendenza dal potere centrale, che quegli ufficiali miravano a conquistare.

Così in Inghilterra il lavorìo di trasformazione delle istituzioni politiche procedeva dalle stesse cause e nella medesima guisa che nel regno franco, ed i conti acquistarono quello speciale carattere che era il risultato della fusione delle originarie magistrature germaniche con le nuove. E si ebbe la pluralità di tribunali, come la trasformazione delle assemblee giudiziarie locali. Il tribunale della decania conservò il carattere dell'originario tribunale della centena, al quale, esso, per la piccola estensione degli Stati anglo-sassoni, si era sostituito (2); ma il tribunale della centena e quello della contea, per le stesse cause osservate nel regno franco, si trasformarono nella loro composizione, e non tutti i liberi della circoscrizione vi accorrevano, sibbene solo i più eletti, che si dissero *witan*, ai quali era data la formazione della sentenza (3). Questa trasformazione era anche effetto del carattere con cui si presenta il diritto anglo-sassone, il quale, anzichè popolare, è regio: di qui pure venne che non solo i *witan* e cioè gli assessori fossero responsabili della sentenza (4), ma anche i magistrati (5), i quali, come rappresentanti dell'autorità sovrana nelle circoscrizioni, dovevano curare a che i precetti del re non venissero violati nell'applicazione. Così mentre la posizione degli ufficiali maggiori nei tribunali locali era simile a quella del re nel tribunale regio, la composizione di quelli si uniformò in parte alla composizione di questo. Anche a proposito degli Stati anglo-sassoni, io non mi occuperò dei magistrati minori, i quali seguivano la sorte di quelli da cui essi dipendevano.

Quello però che ne offre d'importante lo studio della trasformazione delle istituzioni politiche in quegli Stati, si è la costituzione di territorii immuni dalla giurisdizione pubblica, e di conseguenza la formazione di giurisdizioni speciali. Invero tra per concesioni sovrane, tra per il principio di responsabilità che incombeva al signore pei suoi dipendenti e vassalli, i signori ecclesiastici ed i *thani*, non solo ebbero, nel territorio da loro dipendente, le regalie, come il diritto di battere monete (6), i diritti di dogana (7) e via; ma ebbero il potere giudiziario, su coloro che abitavano in quel territorio e che dipendevano dal signore sia per vincolo personale, sia per vincolo reale, sia per amendue i vincoli uniti insieme (8).

Come facilmente può scorgersi, in Inghilterra ancora, nel periodo anglo-sassone, la trasformazione delle istituzioni politiche in senso feudale, fu più accentuata, oserei dire, che nel regno franco, durante la dominazione merovingia.

Volgendo ora fugacemente lo sguardo alla costituzione municipale, durante il periodo anglo-sassone, non mi farò per certo ad esaminare se in essa vi siano tracce delle istituzioni municipali romane. Io non posso per certo accogliere l'opinione manifestata da qualche scrittore, e cioè che queste istituzioni seguitarono ad aver vita in Inghilterra (9); ma non accetto neppure l'altra che nega ogni influenza romana nella costituzione municipale inglese (10), come non ho potuto accettare l'altra che nega ogni traccia di influenza romana nell'Inghilterra (11).

Da quanto finora ho detto, appare chiara l'influenza romana sulla costituzione politica anglo-sassone. Il nuovo carattere acquistato dal sovrano, la costituzione della corte regia, l'accentramento dell'amministrazione, l'organismo di questa, la pluralità di tribunali, il carattere dei conti, la circoscrizione delle contee hanno qualche cosa di romano. Lo stesso carattere territoriale acquistato dalla centena e dalla decania, va dovuto all'influenza romana. Presso i popoli germanici, che invasero l'Inghilterra, prima della invasione, come presso i Germani in generale, la costituzione politica è qualche cosa di diverso: essa può dirsi eminentemente militare, e le divisioni dell'esercito formano la base delle divisioni del popolo. A dare un aspetto novello a questa costituzione dovevano concorrere nuovi elementi e nuove influenze, e dal raffronto della costituzione degli Stati anglo-sassoni con quella dello Stato franco e del langobardo risulta che i nuovi elementi, le nuove influenze dovettero essere le stesse, e cioè l'influenza romana e l'influenza del clero.

Ora se la costituzione politica novella si formò

(1) Confr. Hornes, *Mirror of Justice*, London 1642, p. 296.

(2) Confr. il mio lavoro *Del carattere popolare della sentenza*, n. 24.

(3) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte I, § 5, ed i documenti ivi citati.

(4) *Leggi di Edgardo*, suppl. 14; *Gerördness betweox Dûmsetân*, c. 3.

(5) *Leggi di Etelstano*, II, 3; *di Edgardo*, II, 3; *di Knut*, II, 15, 2.

(6) *Leggi di Etelstano*, I, 14; *di Knut*, II, 8; *Concil. Wanet.*, 312-15; *Historia eliens.*, II, 37.

(7) *Historia Rumens.*, 106, 108; Ingolphus, *Hist.*, p. 884; *Hist. eliens.*, cit.

(8) *Leggi di Eduardo il Confessore*, 5, 21.

(9) Catheart nella Prefazione alla traduzione inglese della *Storia del diritto romano nel m. e.* del Di Savigny.

(10) Lappenberg, *Gesch. von England*, I; Hegel, op. cit., p. 573-4.

(11) Veggasi sopra n. 181.

certamente sotto queste influenze, anche la costituzione municipale dovette formarsi sotto di esse, tanto più in quanto che i municipii facevano parte più direttamente della costituzione amministrativa di quegli Stati, e fu la costituzione amministrativa che più si accostò alla costituzione romana. Con ciò non intendo sostenere che fosse stato del tutto identico nel regno franco e nei regni anglosassoni il lavorìo per la formazione della nuova costituzione municipale. In Inghilterra l'elemento germanico operò più fortemente che altrove, donde la speciale costituzione di quei municipii; ma non fu solo questo elemento a creare quelle istituzioni municipali: esso influì precipuamente a trasformare istituzioni precedenti che adattò al suo spirito.

251. Prima di passare oltre a studiare la trasformazione degli ordini sociali durante l'impero franco, è uopo osservare che, facendo un raffronto tra le originarie istituzioni germaniche e le istituzioni politiche degli Stati fondati dai Germani sulle provincie del caduto impero occidentale, e tra queste ultime istituzioni e quelle degli Stati germanici, che per lungo tratto di tempo non subirono estranee influenze, si dovrà necessariamente ammettere quello che già trapela da tutto il presente paragrafo, e cioè che la lenta trasformazione degli ordini sociali non sia effetto esclusivo dello spirito germanico. Quella trasformazione va dovuta precipuamente all'influenza delle idee romane, in lotta con le idee germaniche: e con altre parole essa fu effetto della fusione che nel periodo barbarico andavasi operando tra gli elementi che contribuirono a formare l'odierna civiltà, l'elemento romano, il germanico ed il cristiano, fusione che non potevasi avverare senza una lotta, la quale, in riguardo alle istituzioni politiche, si manifestò tra il principio accentratore romano ed il principio discentratore germanico. Però in questa lotta ed in questa fusione l'elemento romano ebbe la parte maggiore, in quanto esso era il risultato del lavorìo di tutta quanta l'antichità, mentre l'elemento germanico non fu che un nuovo germe, che, prima di innestarsi a quell'elemento, subì una prima modificazione sotto l'influenza del cristianesimo. E mi si permetta un paragone: l'elemento romano fu il tronco della novella civiltà, le cui radici ebbero nuovo alimento dal cristianesimo: l'elemento germanico fu solo la gemma, che fu innestata a quel tronco, mentre la pianta da cui la gemma venne distaccata, restava allo stato di selvatichezza, fino a tanto che un innesto non lo avesse fatto a sua volta sviluppare.

Invero negli Stati germanici sorti sulle rovine del caduto impero d'occidente si verificava quella trasformazione che in questo paragrafo si è andata notando, trasformazione che fu il principio del lavorìo della presente civiltà; negli Stati germanici costituitisi nelle antiche sedi, e cioè nella Scandinavia, nella Danimarca e poi nell'Irlanda, nessuna delle trasformazioni innanzi osservate si manifestò per lungo tratto di tempo, e le istituzioni politiche conservarono in buona parte l'antico aspetto. Solo in prosieguo, sia per influenza del clero, che fu un trasmissore delle idee romane in quelle regioni, sia pel contatto con popoli che, al contatto dei Romani, avevano trasformate le istituzioni politiche originarie loro, si manifestò anche in questi ultimi Stati una trasformazione e si formarono le istituzioni feudali, oserei dire quasi, per importazione. Quei popoli nordici, adunque, restati lungamente isolati, conservarono intatte le originarie loro idee, che ebbero solo quello sviluppo cui la natura stessa delle cose doveva necessariamente menare; poi le trasformarono al contatto di altri popoli e di altra civiltà, innestandole alle idee novelle.

§ 4.

Progresso della trasformazione delle istituzioni politiche nel periodo carolingio.

SOMMARIO.

252. Lo studio, che in questo paragrafo mi propongo fare, ha la sua grande importanza: fu nel periodo carolingio che le istituzioni politiche, sia in Francia, sia in Italia, sia nelle altre contrade d'Europa soggette all'impero franco, acquistarono il carattere, con cui ci si presentano nel periodo feudale. Ed insomma quella trasformazione, di cui nei paragrafi precedenti si è studiata l'origine ed il progresso, si compie nel periodo carolingio, in sul finire del quale possono ben dirsi costituiti gli Stati feudali, nella stessa guisa che in sul finire di esso il feudo

aveva acquistato caratteri precisi, e l'ordinamento sociale quell'aspetto con cui ci si presenta nel periodo feudale. È tanto più è uopo volgere la nostra attenzione alla trasformazione delle istituzioni politiche in questo periodo, in quanto in esso si manifesta questo contrasto: che cioè, mentre sorge un impero, sui varii Stati barbarici che nel periodo precedente si erano fondati nelle provincie romane, impero che ha quasi i medesimi confini dell'impero d'occidente, si vanno poi, durante l'impero carolingio, e su queste stesse provincie, organizzando gli Stati feudali.

Anche questo contrasto è un effetto della lotta tra il principio accentratore romano ed il principio discentratore germanico, tra il socialismo romano e l'individualismo germanico: l'impero carolingio è portato dell'ultimo sforzo fatto dal principio accentratore; gli Stati feudali sono l'ultima forma presa dall'individualismo germanico sotto l'influenza di quel principio.

253. Molto si è disputato tra gli scrittori intorno al carattere della monarchia carolingia in raffronto alla monarchia merovingia: eppure, quando, senza preconcetti, si faccia un raffronto tra le istituzioni politiche durante la dominazione dei Merovingi, e le istituzioni politiche, durante la dominazione dei Carolingi, si dovrà venire all'affermazione che nulla vi sia di mutato; che quindi il regno carolingio sia una continuazione del regno merovingio. Il lavorio di trasformazione iniziatosi nel sesto secolo, e continuato nei secoli seguenti, continuò, e col medesimo processo, sotto i Carolingi; ed è però che, se alcune istituzioni, in sul cadere dell'impero franco ci si mostrano sotto un aspetto mutato, questo non debbe attribuirsi alla nuova dominazione, ma al progresso di quel lavorio.

Il Glasson dice come la nuova monarchia offra questo di notevole, che, mentre le istituzioni improntate ai Romani si vanno giornalmente indebolendo e consumando fino a sparire, le istituzioni di origine germanica si vanno sempre più rafforzando, mercè riforme (1). Quest'affermazione non è conforme alla verità storica: non è che le istituzioni di origine romana si indeboliscano, quelle di origine germanica si rafforzino: il vero è che tanto le une quanto le altre subiscono il processo di trasformazione iniziato con la fondazione del regno franco; e se le prime hanno perduto i caratteri romani, le seconde non hanno per certo conservato i caratteri originarii germanici, come sarà veduto nel prosieguo di questo paragrafo. Non può quindi dirsi che la nuova monarchia abbia una tinta più fortemente romana, o più fortemente germanica: essa ci si presenta con un aspetto nuovo, che è figlio del lavorio di trasformazione. Se le istituzioni di origine germanica avessero conservato i loro caratteri originarii, la formazione degli Stati feudali non sarebbe stata possibile, come non fu possibile presso i popoli nordici, fino a tanto che nuove influenze non operarono a trasformare anche presso questi le loro originarie istituzioni politiche.

Ma la dominazione carolingia è notevole per un altro fatto, la costituzione dell'impero franco, che, nella mente dei suoi creatori, doveva essere un risorgimento del romano occidentale, tanto vero che l'imperatore franco fu posto nel luogo dell'orientale di fronte alla chiesa. Anche intorno al carattere di questo nuovo impero le opinioni sono discordi. Alcuni invero, tra i quali il Fustel de Coulange, dicono che esso fu veramente la continuazione dell'impero romano occidentale (2): altri invece sostengono che l'impero franco fu la continuazione dei regni barbarici preesistenti, e che esso non ebbe dell'impero romano che la esteriorità, e la fraseologia (3). Amendue queste opinioni sono esagerate: la prima perchè l'impero franco è qualche cosa di così diverso, nell'essenza, dall'impero romano, che non possa dirsi essere quello continuazione di questo; la seconda, perchè l'idea informativa dell'impero franco fu romana, come addimostrano le cronache (4), tanto vero che quella idea seguitò a permanere, ed il carattere dell'autorità imperiale, che bisogna ben distinguere dall'autorità regia, quantunque amendue risedessero nella medesima persona, fu romana nell'essenza, e con questo carattere fu trasmessa a Carlo Magno (5).

Come più sopra dicevo, la fondazione dell'impero franco fu un portato del lavorio di trasformazione nelle istituzioni politiche; e poichè questo lavorio era costituito dalla lotta tra le idee romane, le germaniche, e le religiose cristiane, che erano venute in contatto, e che erano destinate, col fondersi, a dare un tutto nuovo, l'imperatore franco fu anch'esso un prodotto di questa lotta. E per vero l'autorità imperiale è la espressione più accentuata del principio accentratore, di cui fu conseguenza l'assoggettamento ad un solo regolo di tutti gli Stati barbarici dell'Europa occidentale continentale: la conservazione dei diritti preesistenti ed il conseguente sistema personale di leggi è espressione dell'individualismo germanico. Mentre il carattere dei magistrati locali e la conseguente ereditarietà delle cariche è effetto del principio discentratore, il nuovo carattere teocratico acquistato dalla monarchia è prodotto dell'elemento religioso-cristiano: l'allargamento delle immunità è a sua volta effetto di questi due ultimi elementi in lotta con il primo,

(1) Glasson, *Histoire du droit et des institutions de la France*, Paris 1897-89, II, § 36.

(2) Fustel de Coulange, *Les institutions politiques au temps de Carlemagne* (Academie des sciences morales, t. CV, p. 483 seg.).

(3) Glasson, op. cit., II, p. 5107.

(4) *Ann. Lauresh.*, 801. *Cron. Moiss.*, p. 305; Leibniz, *Ann.*, 1, p. 213.

(5) Confr. Waitz, op. cit., I.ª ediz., II, 170-77.

la costituzione degli Stati feudali infine è il prodotto di tutto quanto il lavorio di trasformazione, e di fusione dei diversi elementi. Avvenne nel periodo barbarico, quello che avviene nella fusione di diverse materie prime; queste, quando la fusione incomincia, conservano in parte i caratteri, che distinguono le une dalle altre, quantunque già intaccate dalle altre materie in fusione; indi, nella ebollizione, quando la fusione è per completarsi, i resti delle materie prime ancora resistenti vengono a galla per poi scomparire anch'essi nel tutto nuovo, che dalla fusione deve risultare.

254. L'idea informatrice del nuovo impero era romana: l'impero romano d'Occidente era sfasciato di fatto, ma la sua esistenza giuridica permaneva nella mente delle popolazioni romane, dalle quali si era infiltrato nelle popolazioni germaniche: l'alta autorità imperiale veniva, alla mente degli antichi sudditi dell'impero, rappresentata dall'imperatore d'Oriente; e, nelle provincie occupate dagl'invasori, la popolazione romana riconosceva nel sovrano germanico i poteri che prima spettavano all'imperatore, donde la nuova posizione presa da' re germanici prima di fronte ai provinciali, poscia di fronte anche ai germani.

Il proposito del pontefice e dei suoi consiglieri come anche di Carlo Magno e dei suoi consiglieri non fu quello di far risorgere l'autorità imperiale, che non era mai giuridicamente cessata, ma di trasferire l'autorità stessa dell'imperatore d'Oriente, il cui posto era stato usurpato da una donna, a Carlo Magno, che aveva anche materialmente ricostituito l'antico impero d'Occidente (1). Prima che Carlo Magno fosse stato incoronato imperatore, egli ed il suo predecessore Pipino, non avevano potuto prendere in Roma e di fronte ai Romani che il titolo di patrizio, quasi che essi fossero rappresentanti dell'autorità imperiale tenuta dall'imperatore di Oriente (2).

L'autorità imperiale attribuita a Carlo Magno adunque conservò nell'essenza i caratteri romani. L'imperatore franco ancora si disse Cesare ed imperatore, e si diede gli epiteti di pio, felice, trionfatore, augusto (3), di gloriosissimo e serenissimo, mentre i sudditi che a lui si rivolgevano si davano dello schiavo (4); prese tutte le insegne imperiali, che, se usate rare volte da Carlo (5), furono come ordinarie adottate dai suoi successori, specie da Carlo il Calvo (6).

Come l'imperatore romano, così ancora l'imperatore franco estendeva la sua autorità sopra tutto il territorio dell'impero; a lui erano sottoposti i re, quando il territorio era diviso tra i figli del sovrano defunto (7); a lui tutti gli ufficiali che egli invigilava mercè *missi dominici* (8), e nelle sue mani quindi accentravasi tutta l'amministrazione dell'impero; a lui il diritto di fare leggi generali che avessero vigore in tutti gli Stati che componevano questo (9).

La sua posizione di fronte alla chiesa ad al pontefice fu simile a quella dell'imperatore romano: a lui spettava il diritto di confermare il pontefice eletto (10); egli faceva leggi che provvedevano alla disciplina ecclesiastica, all'ordinazione dei sacerdoti, alla monacazione, alla fabbrica ed al riattamento delle chiese, ai benefizii ecclesiastici, alle decime (11). D'altra parte, unto il nuovo sovrano dal pontefice e da questo incoronato, il nuovo impero sorse con un aspetto sacro e teocratico accentrato, donde l'unione nell'imperatore del potere temporale e spirituale. Però questo carattere pose l'imperatore in un rapporto d'inferiorità verso il Pontefice, poichè come il potere spirituale avevasi superiore al temporale (12), e quello veniva conferito dal pontefice, al quale inoltre spettava incoronare l'imperatore, così ne venne la pretesa di inferiorità di questo verso quello.

Che l'idea informatrice del novello impero fosse romana è addimostrato anche dal concetto della unità e quindi dell'indivisibilità dell'impero e dell'autorità imperiale, concetto tutto romano, che non si distrusse, neppure quando avvenne la divisione dell'impero in due, e continuò, dopo la caduta dell'impero occidentale, anche di fronte ai barbari invasori, da Odoacre, che lo riconobbe e ne vide la personificazione nell'imperatore orientale, a Teodorico ed agli Ostrogoti, ai Visigoti e Borgognoni, che si consideravano come alleati dell'imperatore, ed infine agli stessi Franchi (13). E fu proprio per il permanente concetto della

(1) *Ann. Lauresh.*, a. 801.

(2) Confr. Glasson, op. cit., II, § 36; Hegel, op. cit., II, 2; Eichorn, op. cit., § 130.

(3) Vegganси i capitolari e *Leg. Lang. Caroli M.*, 141.

(4) Rozière, *Form.*, 419, 420, 422; Eginhardi, *Epist.*, II, p. 152-53; Agobardi, *Epist.*, in Bouquet, VI, 366.

(5) *De Gestis Caroli M.*, I, 36, in Bouquet, V, 121.

(6) *Ann. Fuld.*, a. 876.

(7) *Charta divis. imp. 817* pr.

(8) Confr. la mia *S oria del diritto*, I, 191.

(9) Confr. Pertile, op. cit., § 29.

(10) Confr. la mia *Storia del diritto*, I, 171.

(11) *Leg. lang. Carol. M.*, 1 a 4, 7, 39, 57, 60, 61, 94, 133, 135. *Ludov. P.*, 27, 31, 43; *Loth.*, 20, 37, 41, 43, 47, 65, 70.

(12) Labbe, *Concil.*, IX, 337.

(13) Il concetto dell'unità dell'impero era così radicato, che Carlo potette essere dal pontefice cinto della corona imperiale, solo quando sedeva sul trono di Costantinopoli una donna, mentre la dignità imperiale non poteva essere ricoverta da una donna. Gli stessi Greci riconoscevano ciò, ed essi offrirono di riconoscere Carlo a loro imperatore (Simeon Dunelm. SS. 456). Carlo non volle avventurarsi in una guerra, ed offrì la mano sua ad Irene, in omaggio al principio dell'unità dell'impero. Il progetto andò a vuoto per la elezione di Niceforo, e Carlo, che costui riteneva usurpatore, non tralasciò ogni mezzo per dare ai due imperi quel carattere di *unità* che avevano l'impero occidentale e l'orientale, e raggiunse il suo scopo solo dopo la morte di Niceforo, quando nell'813 col successore di questo conchiuse un trattato, col quale si riconosceva l'unità dell'impero, nel patto di fraternità stretto tra i due imperatori.

unità dell'impero, che alla trasmissione della corona imperiale non si applicarono le norme che regolarono la trasmissione della corona regale (1).

Si è disputato se la dignità imperiale fosse ereditaria od elettiva. Alcuni scrittori sono per l'ereditarietà assoluta, e secondo loro il concorso dei grandi sarebbe stata una semplice solennità (2). Altri invece dicono che nella trasmissione della corona imperiale concorsero i due principii, l'ereditario e l'elettivo; il primo perchè esso restava nella stessa famiglia, e per lo più andava al primogenito; il secondo, perchè il chiamato alla successione della dignità imperiale doveva essere confermato dai grandi, regolarmente raccolti in assemblea (3). Il Glasson dice che la quistione resta risoluta, quando si guardi al nuovo carattere con cui ci si mostra la monarchia carolingia, meno assoluta della merovingia, perchè i nuovi regoli erano a capo ed uscivano dalla aristocrazia austrasiana, di cui conoscevano la potenza, e con il cui concorso governarono: così, egli soggiunge, si spiega il concorso dei grandi all'elevazione dell' imperatore (4). Io credo che, quantunque la dignità imperiale e la regale fossero unite nella stessa persona, pure bisogna distinguere l'una dall'altra, specie per quanto ha riguardo alla loro trasmissione. Il nuovo impero cercò modellarsi sul romano quanto alle forme esteriori specialmente, e quindi anche la trasmissione della dignità imperiale venne regolata con principii romani. E come durante l' impero romano il principio ereditario si era innestato all'elettivo, e come l'elezione spettava al senato, così, nell' impero franco, i due principii furono disposati, e l'elezione fu conferita all'assemblea dei grandi, che rappresentava il senato romano.

D'altra parte, poichè nelle monarchie fondate dai barbari sulle provincie dell' impero, e nella stessa monarchia franca l'innesto dei due principii era avvenuto proprio sotto l' influenza delle idee romane, così il sistema di trasmissione della dignità imperiale corrispondeva al sistema già in vita per la trasmissione della dignità regia, con questa differenza che quella dignità, per la unità dell' impero, non poteva essere trasmessa che ad un solo, questa poteva essere trasmessa a più figli.

Un nuovo elemento però e che non vuol esnere trascurato, si aggiunse agli altri, nella trasmissione della dignità imperiale; la conferma cioè e la incoronazione da parte del pontefice, senza le quali, nè il diritto ereditario nè la elevazione per parte dei grandi avevano forza. Di qui quel carattere teocratico del nuovo impero, di qui la soggezione dell'imperatore al pontefice.

Come dicevo, adunque, l'impero franco era l'ultima manifestazione del principio accentratore, in lotta col principio discentratore, e questa manifestazione ebbe influenza principalmente sul diritto, il quale, se durante la dominazione merovingia in Francia e la langobarda in Italia aveva perduto in parte l'antico carattere di popolare, durante l' impero franco acquista accentuatamente un carattere regio ed imperiale, poichè è emanazione del sovrano, che corregge le leggi popolari, e le leggi dei predecessori, ne fa di nuove, provvede all'amministrazione dell'impero, impartisce istruzioni ai messi, ed insomma detta norme a regolare ogni sorta di rapporti sì pubblici che privati. E mentre da un lato l' individualismo germanico aveva portato il sistema personale di leggi, l'assolutismo romano gettava le basi di un diritto territoriale, che, con la costituzione degli Stati feudali, doveva menare alla esclusione di quel sistema.

L'impero, la cui idea non erasi veramente mai estinta neppure in Occidente, fu uno dei fattori della civiltà del medio evo, ed esso ebbe grande influenza nel periodo feudale, come ebbe influenza sulla costituzione degli Stati feudali. Quella superiorità riconosciuta all'imperatore sui re, che, nelle divisioni dell' impero, governavano le varie parti di questo, fu il germe di quella supremazia, che nel periodo feudale era riconosciuta all'imperatore od al re su tutti i signori: l'assemblea dei grandi che si raccoglieva intorno all'imperatore, fu il germe dei parlamenti feudali; l'accresciuta autorità del sovrano in forza della dignità imperiale influì ad accrescere l'autorità dei signori nelle loro circoscrizioni, o nelle loro immunità prima, e poscia nei loro feudi; l'idea dell'unità dell' impero e la indivisibilità della dignità imperiale, che per lo più passava al primogenito, fu il germe della indivisibilità di alcuni feudi, e di quella successione *jure francorum* in forza della quale solo il primogenito raccoglieva l'eredità feudale del genitore.

255. Che se dall' autorità imperiale si volga lo sguardo all'autorità regia, si vedrà che questa è distinta da quella, ma che la prima influì a dare alla seconda certi caratteri e ad accentuarne alcuni altri.

La monarchia conservò in realtà la natura ed i caratteri che si son rilevati, studiandola nella Francia ed in Italia. Sotto questo aspetto può dirsi che la monarchia carolingia sia stata, in Francia, la continuazione della monarchia merovingia, in Italia della monarchia langobarda. E con altre parole la monarchia carolingia conservò la base germanica, come conservò gli elementi romani, e solo al contatto del principio imperiale accentuò questi ultimi.

Il re aveva i medesimi poteri che si sono nel paragrafo precedente osservati. Il potere politico non muta carattere, ma poichè la politica dell'impero tutto è affidata all' imperatore, questo

(1) Confr. Waitz, op. cit., II, p. 235-36.

(2) Fustel de Coulange, op. e loc. cit., p. 467.

(3) Pertile, *Storia del diritto*, § 21.

(4) Glasson, op. cit., II, p. 409 seg.

potere si accentua anche più. Però il sovrano lo esercita col concorso del Consiglio dei grandi, e questo concorso è più o meno forte, secondo che il sovrano è più o meno debole. E questo era un effetto del carattere germanico, in quanto la monarchia, nella lotta col principio discentratore, non aveva forza costante, che le venisse dal suo organismo, ma aveva quella forza, che le sapeva infondere colui che la rappresentava: era il difetto di tutte le monarchie germaniche: l'istituzione non valeva per sè, ma per colui che la personificava (1).

Il potere legislativo ancora mantenne il carattere acquistato durante la dominazione merovingia; donde le formole *nobis placuit, hoc iubemus, volumus* che si leggono nei capitolari (2), ed il carattere innanzi rilevato del diritto carolingio.

Nè mutò il potere giudiziario del sovrano: il tribunale regio era il supremo e la sua composizione era simile in realtà al tribunale regio merovingio (3). E poichè il potere legislativo era nelle mani del sovrano assistito dai grandi, che entravano a far parte del tribunale regio, così in questo la sentenza poteva ispirarsi a principii di equità, ancorchè contrarii alle leggi, tanto vero che potevasi riformare una sentenza conforme a queste, nell'istesso tempo che il tribunale regio derimeva i conflitti tra leggi civili e leggi ecclesiastiche (4).

Il sovrano era sempre il capo dell'amministrazione dello Stato, la quale continuava ad essere ristretta nelle sue mani e nella sua corte; e gli ufficiali da lui erano nominati, a lui direttamente sottoposti, da lui invigilati per mezzo dei messi regii (5).

Il suo potere di polizia ancora si esplicò nella medesima guisa che per lo innanzi (6).

Il sovrano era sempre il capo dell' esercito, e lo raccoglieva in forza dell' erebinno (7). Però l'obbligo del servizio militare andava sempre più trasformandosi nel senso innanzi osservato. Da una parte il servizio militare si andò sempre più basando sul possesso fondiario, e leggesi un capitolare nel quale è detto che fossero tenuti a recarsi all'esercito coloro che possedevano almeno tre (in prosieguo quattro) mansi di terra, e che i meno abbienti si riunissero in gruppi, capaci d'inviare uno tra loro all'esercito (8). È vero che i capitolari franchi riguardanti l'obbligo del servizio militare sono delle ordinanze emesse pel momento, donde certe contradizioni e varietà tra essi (9); e che è fatto l'obbligo di accorrere all'esercito anche a quelli che avevano proprietà mobile (10); ma oramai andavasi formando il concetto che il servizio militare fosse un obbligo inerente al possesso fondiario, e dovuto al sovrano, come ad alto signore di tutto il territorio. Dall'altra poi estesosi; grandemente il beneficio, ed essendo, per ordinario, tra gli obblighi dei concessionarii il prestare al concedente il servizio militare, tutti coloro che possedevano beneficii dal sovrano erano tenuti accorrere ad ogni chiamata di questo; mentre coloro, che li tenevano da altri signori, avevano l'obbligo di seguire costoro in guerra, e quindi di prestare in modo indiretto il servizio militare al sovrano (11). Così cominciavasi a formare quella costituzione dell'esercito, che già innanzi si è osservata nel periodo feudale, ed il diritto del sovrano di raccorre l' esercito, acquistava sempre più il carattere di un diritto regale.

Inoltre, perchè coloro, che venivano dispensati, o per povertà o per altra causa, dal servizio militare, erano tenuti a prestare altri servizii personali, come per esempio fare la guardia (wactas) (12), ovvero a pagare il banno (13), così cominciò a formarsi il concetto di altra regalia, della quale, come già innanzi si è veduto, abusarono grandemente i conti (14), nell'istesso tempo che i possessori del luogo, donde passava l'esercito, erano tenuti fornire a questo fieno, paglia, acqua, legna ed alloggio (15), donde si originò un'altra specie di regalia.

Il concetto, che il sovrano fosse l'alto proprietario di tutto il territorio sottoposto alla sua autorità, si andò sempre più accentuando, donde le numerose carte di conferma per beni stabili pervenuti a chiese od a monasteri da largizione di privati. Di qui sorse nel sovrano il diritto di pretendere dai sudditi, naturalmente dagli abbienti, per sè, per i suoi messi e per i legati, alloggio, viveri, cavalli e quant' altro occorresse, quando trovavansi di passaggio in un dato luogo (16). Inoltre nella stessa qualità il sovrano poteva pretendere dai sudditi prestazioni dirette od indirette. Il sistema tributario anche in Francia si era tras-

(1) Schupfer, op. cit., II, 5.

(2) *Leg. lang. Caroli M.*, 125, 126, 127, 140; *Loth.*, 22-24, 73, ecc.

(3) Per quanto ha riguardo al tribunale regio ed alla sua composizione nel periodo carolingio, veggasi il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte II, § 2, e Beauchet, op. cit.

(4) Hincm., *De ordine palat.*, 21.

(5) Confr. la mia *Storia del diritto*, I, p. 185 seg.

(6) Confr. ivi, pag. 187.

(7) *Capit. Aquisgr.*, 807, 2; Eichorn, op. cit., § 166 seg.

(8) *Capit. dupl. ad Nium.*, 806, 2. Confr. *Ludovici Pii Capit. 828*, 7; *Capit. 812*, 1.

(9) Boretius, *Beiträge z. Capitularienkritik*, II. Confr. anche Eickhorn, op. cit., § 166.

(10) *Capit. dupl. ad Nium. 806*, 2; *Caroli Calvi edict. pist. 864*, 26.

(11) *Capit. dupl. ad Nium. 806*, 6; *Capitul. 812*, 1; *Mon. Boica*, XXVIII, 17.

(12) *Caroli Calvi edict. pist. 864*, 27. *Const. exerc. benev.*, 866, 1.

(13) *Leg. lanjob. Caroli M.*, 96, 97. *Capitul. Aquisgr.*, 807, 2.

(14) Veggasi sopra, n. 42.

(15) *Placito istriano*, in Carli, *Ant. istr.*, app. 1. Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, p. 188.

(16) *Leg. lang. Caroli M.*, 11, 14; *Pip.*, 15.

formato, e quantunque non possa negarsi che seguitasse a persistere un'imposta fondiaria (1), questa aveva mutato natura, come aveva mutato il carattere del fondamento del sistema tributario. Il concetto delle regalie andavasi sempre più chiaramente delineando, ed i diritti ai beni restati vacanti, alle multe, al fredo, al conio delle monete, ai doni obbligatorii, alla imposizione di dazii e gabelle, di collette e via, a servizii personali (2) furono considerati come patrimoniali del sovrano, il quale, come li tramandava insieme al regno ai suoi eredi, così poteva farne concessione.

Da questo breve cenno intorno all'autorità imperiale ed alla regia può vedersi che i nuovi caratteri apparsi sotto l'influenza romana e del clero, eransi accentuati, durante la dominazione carolingia. E però, se l'accentramento dell' amministrazione osservata nel periodo precedente, era figlia delle idee romane, e cioè era stata improntata all' impero, quando con Carlo Magno si costituì l'impero franco, quell'accentramento doveva non solo permanere, ma rendersi più forte. La corte quindi che, tanto nel regno langobardo, quanto nel franco, erasi costituita sul modello della corte imperiale romana, non poteva mutare dopo l'assunzione al trono dei Carolingi: e mentre nella corte imperiale si accentrò l' amministrazione di tutto il nuovo sorto impero, le corti dei regni in cui l'impero si divise, conservarono i caratteri essenziali della corte merovingia.

Non poteva però certamente con la nuova dinastia, che era venuta su dal maggiordomato, conservarsi questo ufficio, il quale, oltre che sarebbe stato pericoloso, perchè avrebbe continuato la tradizione del maggiordomato merovingio, non era più compatibile col carattere della nuova dinastia, che doveva la sua elevazione al suo valore ed al suo rigoglio, e non aveva bisogno della tutela, che agli ultimi deboli Merovingi i maggiordomi avevano imposto.

D'altra parte pel nuovo carattere acquistato con i Carolingi dalla monarchia, che ci si presenta con una forte tinta teocratica, non solo crebbe l' importanza dell' arcicappellano, ma la carica acquistò carattere politico. Che nella corte merovingia fosse la cappella con i sacerdoti annessi, e che a capo di questi fosse un arcicappellano, non potrebbe negarsi; ma questi non fu un ufficiale che entrava a far parte dell' amministrazione politica e centrale dello Stato, e piuttosto fu il direttore del servizio religioso del palazzo. Non potrebbe quindi accettarsi la opinione di alcuni scrittori (3), essere cioè l'arcicappellano della corte carolingia non altro che la continuazione dell' arcicappellano della corte merovingia (4). L'arcicappellano, che Hincmaro chiama anche apocrisario (5), quantunque questa denominazione si trovi raramente nelle fonti dell'epoca (6), le quali lo chiamano *capellanus* (7), *archipresbyter* (8), *archicapellanus* (9), *magister ecclesiasticorum* (10), *minister capellae* (11), *palatii custos* (12), *summus capellanus* (13), era alla direzione di tutti gli affari ecclesiastici dell'impero; curava gl'interessi del clero; era l'organo di comunicazione tra la corte carolingia e la corte romana; curava il servizio religioso del palazzo e però da lui dipendeva il clero della corte; ed era uno dei consiglieri del sovrano, nell' istesso tempo che trovavasi in istretti rapporti colla cancelleria imperiale, poichè, oltre l'archivio di questa, vi era anche un archivio della cappella (14). Questa carica, benchè di tanta importanza, era per lo più ricoperta da un sacerdote o da un diacono (15) non potendo essere affidata a vescovi, ai quali era rigorosamente proibito allontanarsi dalle loro diocesi (16).

La carica di conte di palazzo, che, secondo alcune fonti, pare fosse ricoverta da più persone (17), addivenne importantissima, perchè al conte di palazzo furono affidati tutti gli affari civili, amministrativi e giudiziarii dell' impero; a lui la presidenza del consiglio del sovrano, quando questi era assente od impedito, come anche quella del tribunale regio; che se questo era presieduto dal sovrano stesso, a lui era affidata l'istruzione delle cause; a lui infine i magistrati spedivano i loro rapporti, da lui ricevevano istruzioni (18). Un capitolare dell' 812 (c. 2) però limitò la sua attività nel tribunale supremo, perchè fu disposto che egli non potesse giudicare le cause dei potenti, senza una speciale autorizzazione sovrana.

Gli altri ufficiali della corte, quale il cancelliere, simile al referendario merovingio, e che era a capo della cancelleria e dell'archivio, il cameriere o gentiluomo, il siniscalco o dapifero, il connestabile, il sacellario, l'ostiario e via (19), non mutarono le loro funzioni.

(1) Confr. sopra, n. 46.

(2) Per ciò che ha riguardo al sistema tributario nel periodo carolingio, vedi Pertile, *Storia del diritto*, I, § 28; Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, 187, e sopra, n. 64.

(3) Fustel de Coulange, op. e loc. cit., p. 698.

(4) Confr. Glasson, op. cit., II, 431; Waitz, op. cit., 1.ª ediz., III, 430 seg.

(5) Hincm., 16, 32.

(6) Mabillon, *Acta*, III, 2, p. 192.

(7) Muratori SS., III, 198; Trad. Lunael, 14, p. 9; 36, p. 22.

(8) Bouquet, V, p. 708, 739, 745.

(9) Mansi, XIV, p. 634; Martène, *Coll.* I, 539, 540.

(10) Lupi, *Ep.*, 110.

(11) Bouquet, V, p. 597.

(12) Hincm., 31.

(13) Grandidier, p. 533, 546; Martène, I, p. 80.

(14) Hincm., 16, 32; Confr. Waitz, loc. cit., e Glasson, op. cit., II, 431-32.

(15) Hincm., 16.

(16) Labbe, *Conc.*, II, col. 636; Pertz, *Leg.*, II, 159.

(17) Eginhardi, *Ep.* nella *Patrol. Lat.*, CIV, p. 513; Boretius, *Capit.*, p. 298. Secondo Hincmaro parrebbe che un solo fosse il conte di palazzo.

(18) Hincm., 19, 21.

(19) Hincm., 16, 17, 22, 23, ecc. Confr. Waitz, op. cit., III, 415 seg.; Glasson, op. cit., II, 431 seg.

Tutti questi ufficiali maggiori, come quelli della corte merovingia, mentre entravano a far parte del tribunale supremo, costituivano il Consiglio del sovrano, col quale deliberavano sia sugli affari dell'impero o del regno, sia su quelli della corte (1); di talchè gli ufficiali della corte regia prendevano parte agli affari più importanti dello Stato.

Questo breve cenno intorno all'autorità imperiale e sovrana, intorno alla corte regia, ed alla attività degli ufficiali di questa ne mostra come non sia vera l'affermazione, essere cioè la monarchia merovingia più assoluta della carolingia (2).

Sotto quest'aspetto il carattere della monarchia non mutò, e solo può dirsi che sotto i Carolingi la lotta tra il principio accentratore ed il discentratore si rese più accentuata. E però, mentre il sovrano cercava ridurre nelle sue mani tutte le fila dell'amministrazione dello Stato, e prendere il posto tenuto dall' imperatore romano, i grandi resistevano agli sforzi del sovrano, e cercavano a loro volta sottrarsi alla forte dipendenza da questo, e partecipare più fortemente al governo della cosa pubblica. Quello che ne soffrì fu il popolo, la menomazione dei cui diritti politici venne, oserei dire, legalizzata, cosa che or ora avrassi occasione di vedere.

256. Come la trasformazione delle istituzioni politiche, durante il periodo carolingio, si avviasse rapidamente alla costituzione degli Stati feudali sarà veduto volgendo lo sguardo dal centro alle istituzioni locali (3).

Prima però è uopo vedere quale, in questo periodo, si fosse l'attività del popolo e quale il carattere delle assemblee generali. Nel paragrafo precedente ho sostenuto che le assemblee generali non erano scomparse, durante la dominazione merovingia, e che solamente esse avevano subìta una trasformazione. Invero in cronache e documenti dalla metà del secolo settimo in giù si trova parlato di un *conventus generalis populi* (4), la cui esistenza, accettando l' opinione di coloro che negano l'esistenza di assemblee generali nel periodo precedente, non potrebbe spiegarsi diversamente, che ammettendo una nuova istituzione. A questa conclusione è costretto venire Fustel de Coulange, il quale sostiene che essa si andò formando lentamente: prima, egli dice, solo gli ufficiali della corte, gli ottimati, componevano il Consiglio del sovrano, poscia a poco a poco cominciarono ad esservi invitati anche i grandi del regno e così si costituì quel *conventus* (5). Altri scrittori spiegano diversamente il silenzio dei cronisti del periodo precedente intorno al *conventus:* essi dicono che la speciale composizione di questo *conventus* fu effetto di una lotta tra il sovrano ed i grandi, lotta che il Fustel de Coulange nega, e nella quale i grandi sarebbero stati vincitori, sicchè dopo la vittoria essi avrebbero imposto al sovrano il loro concorso negli affari dello Stato, e la vittoria sarebbe stata consacrata nell'editto del 614 (6). Ora a me sembra che amendue le opinioni pecchino di esagerazione. È esagerata la prima, quando nega ogni specie di assemblea nei primi tempi merovingii, e nega ogni lotta tra il sovrano ed i grandi. È esagerata la seconda, quando dà a questa lotta un carattere che essa in realtà non aveva, e quando attribuisce all'editto del 614 un'importanza ed un significato che, a bene ponderarlo, esso non ebbe. A mio modo di vedere, le assemblee generali ebbero sempre vita, e solo esse si andavano trasformando. Prima, quando tutto il popolo doveva essere raccolto, e la riunione riesciva difficile, e però era fatta raramente, il sovrano, per gli affari più frequenti ed ordinarii, si sostituì al popolo, insieme a quelli della sua corte ed a quei grandi che invitava. Poscia, quando i re merovingi, per la loro debolezza si trovarono sotto la tutela del maggiordomo, il quale si appoggiava all'aristocrazia, il concorso di questa si rese necessario ed abituale; chè anzi l' assemblea dei grandi si sostituì quasi completamente alla popolare, tanto più in quanto i grandi accorrevano alla chiamata seguìti da molti liberi armati della loro circoscrizione, ond'è che, in apparenza, anche questi conventi conservavano l'aspetto delle antiche assemblee popolari.

Quando dunque i Carolingi salirono al trono, già esistevano assemblee generali, e però non potrebbe dirsi che fossero stati essi ad istituirle, e tanto meno poi potrebbe negarsi il carattere politico delle due grandi assemblee annuali, cosa che ha cercato fare qualcuno, sforzandosi a dimostrare come quelle fossero assemblee ecclesiastiche (7). Quello che potrebbe veramente trarre in inganno si è il concorso di tutti gli uomini liberi capaci all'assemblea di primavera o di maggio (8), sicchè potrebbe sembrare che con i Carolingi l'elemento popolare avesse riacquistata l' importanza perduta durante la dominazione merovingia in Francia e langobarda in Italia. Però, a ben ponderare la cosa, non vi fu mutamento di sorta non solo, ma la trasformazione dell'assemblea in senso aristocratico continuò e si compì durante

(1) Hincm., 32, 33.

(2) Glasson, op. cit., II, 409-10.

(3) Confr. Bourgeois, *Le capitulaire de Kersy sur Oise* (872); *Étude sur l'état et le régime politique de la société carolingienne à la fin du IX siècle d'après la legislation de Charles le Chauve*, Paris 1885.

(4) *Vita Ausberti*, c. 22 (684); *Cart. Vindiciani*, n. 391 (680); *Ann. Fuld.*, 751; *Ann. laur.*, in Pertz, I, 116, ecc.

(5) Fustel de Coulange, *Histoire des instit. polit. de la monarchie franque*, 1888, p. 958 seg.

(6) Waitz, op. cit. (3.ª ediz.), II, 2, 215; Falhbeck, op. cit., p. 267.

(7) Hermann, op. cit., p. 190-91.

(8) Il campo di Marzo fu dai Carolingi trasportato a Maggio. *Ann. Petav.*, a. 755; *Fredeg. cont.*, 125, 130, 131, 132; *Ann. lauresh.*, a. 777, 781. Confr. Eichhorn, op. cit., § 133.

la dominazione carolingia. Quelli che accorrevano all'assemblea di maggio erano gli esercitali, cioè quelli che erano tenuti accorrere all'esercito, e poichè, specie con Carlo Magno, l'attività dell'esercito fu grande, così, apparentemente, fu maggiore l'attività del popolo come assemblea. Ma in realtà la parte che nelle assemblee rappresentava il grosso dell'esercito, del popolo, non era dissimile da quella che vi rappresentavano gli uomini armati che al seguito dei grandi accorrevano ai conventi merovingii, i quali ancora si tenevano a primavera, e cioè a marzo (1). Si legga quanto di queste assemblee scrive Hincmaro (2), e si vedrà quanto l'assemblea di primavera dei tempi carolingii sia lontana dall'antica assemblea germanica: è vero che per la grande attività dell'esercito l'elemento popolare non poteva disprezzarsi; ma, ridotti la maggior parte dei liberi delle circoscrizioni vassalli e raccomandati degli ufficiali e signori, diminuita sempre più l'attività militare dell'esercito, l'assemblea prese definitivamente l'aspetto aristocratico, col quale ci si presenta nel periodo feudale. Non mi occupo poi dell'assemblea di autunno, alla quale intervenivano solamente i signori sì laici che ecclesiastici, rimettendomi per tutto quanto riguarda la trasformazione delle assemblee nel periodo carolingio a quanto nella prima parte di questo lavoro ho detto al proposito (3).

257. Che durante il periodo carolingio come le assemblee così ancora il resto della costituzione politica andasse rapidamente trasformandosi in senso feudale, e che questa trasformazione, come nel periodo precedente, si compiesse mercè la lotta tra i due principii dell'accentramento e del discentramento si vedrà guardando le condizioni politiche delle circoscrizioni, e l'aspetto che prendevano mano mano le istituzioni locali.

Si è visto innanzi come, con la proclamazione dell'impero, il principio accentratore si fosse più fortemente accentuato nel senso che il sovrano venne ad allargare la cerchia dei suoi poteri e più risolutamente volle stringere nelle sue mani le fila di tutta l'amministrazione dello Stato. Era questo effetto della influenza delle idee romane, in forza delle quali ancora gli ufficiali dello Stato furono posti dalla legislazione carolingia, di fronte al sovrano, nella posizione di attori di questo; e mentre dal sovrano venivano nominati (4), amministravano i beni di lui e curavano gl'interessi fiscali (5), prestavano giuramento (6) ed erano sotto la vigilanza dell'imperatore, il quale la esercitava per mezzo di suoi messi (7). Però, anche nel periodo carolingio, come la suprema autorità conservò la base germanica, nella stessa guisa gli ufficiali maggiori, ad onta degli sforzi in contrario dell'autorità centrale, si appoggiarono all'originario loro carattere germanico, e su questa base essi, anche inconsciamente, si opposero al lavorio di accentramento. Lo stesso organamento degli Stati germanici, nelle provincie dell'impero occidentale ed anche durante l'impero carolingio, favoriva l'opposizione degli ufficiali

Questi invero, mentre da una parte avevano giuridicamente carattere di attori regii, dall'altra anche giuridicamente conservavano il carattere dei principi germanici, perchè avevano nella giurisdizione loro affidata quegli stessi diritti, che il sovrano aveva su tutto il territorio dello Stato, e gli stessi poteri, e se ben si considerino i loro poteri militare, civile, giudiziario e di polizia (8) si vedrà che sono frazione dei poteri sovrani, anzichè gli stessi poteri del re esercitati per mezzo di organi a ciò addetti. I grandi ufficiali erano veramente attori del re in rapporto al patrimonio di questo ed al fisco: è vero che il principio imperiale romano, che cioè tutti i poteri emanassero dal sovrano, aveva fatto capolino negli Stati germanici; ma questo principio, venuto al contatto coi principii germanici opposti, favorì anzi la costituzione degli Stati feudali. Invero, mano mano che il sovrano allargava la sua autorità e la cerchia della sua attività, i magistrati locali, che rappresentavano il sovrano in una parte del territorio, allargarono anch'essi la loro autorità, e la frazione di poteri sovrani che essi avevano si accrebbe. E poichè loro riusciva più facile conservare i proprii poteri, sia perchè la loro attività si esplicava sopra un territorio più ristretto, sia perchè non trovavano quell'opposizione, che le condizioni stesse delle cose avevano creata al sovrano, ne venne che, mentre questi andava sempre più perdendo della sua autorità, quelli accrescevano e rassodavano la propria.

Solo riconoscendo nei duchi e nei conti franchi questo carattere, si possono spiegare i grandi abusi che essi perpetravano e già rilevati nella prima parte di questo lavoro (9); solo così può spiegarsi la ereditarietà delle cariche, avvenuta prima di fatto e poscia sancita dal diritto (10). I grandi ufficiali consideravano i poteri da loro esercitati come diritti proprii, quantunque il territorio su cui li esercitavano appartenesse al sovrano, il quale poteva ritirarlo loro insieme ai poteri: poscia, quando in forza di concessione di beneficii

(1) *Ann. Fuld.*, a. 751.

(2) C. 29.

(3) Veggasi sopra, n. 45.

(4) *Fredeg. Cont.*, c. 136; *Vita Hludov.*, c. 3. Confr. la mia *Storia del diritto*, I, 189-90.

(5) *Capit. 779*, c. 10; *Capit. 802*, c. 40; *Capit. Ticin. 850*, c. 3, 10; Bouquet, VI, 668; Grandidier, p. 116, 165; *Leg. lang. Caroli M.*, 121.

(6) *Leg. lang. Caroli M.*, 22; *Pip.*, 7.

(7) Confr. sopra, n. 44.

(8) Per ciò che ha riguardo ai poteri dei conti e duchi, veggasi Waitz, op. cit. (1.a ediz.), III, 321 seg., e la mia *Storia del diritto*, I, 190.

(9) Veggasi n. 42.

(10) Veggasi n. 43.

da parte del sovrano, di compre forzate imposte ai cittadini della circoscrizione e di oblazioni spontanee o forzate da parte di questi, si trovarono possessori anche del territorio, allora nella stessa guisa che il sovrano considerava l'autorità sua come annessa al regno, e però la tramandava agli eredi con questo, così gli ufficiali consideravano i poteri, di cui erano investiti, come annessi al territorio che essi possedevano o in beneficio, o in proprietà, e con questo li tramandavano agli eredi.

Che questo fosse il concetto dell'epoca è provato all'evidenza dal grande accanimento, che gli ufficiali ponevano nel costringere i liberi a fare loro cessione od oblazione delle terre allodiali, donde la rapida trasformazione della proprietà libera in feudale. D'altra parte questo concetto era una conseguenza necessaria del concetto che si era andato formando circa il carattere dei poteri sovrani. Questi erano considerati come diritti patrimoniali del sovrano, nella stessa guisa che si riconobbe l'alto dominio di questo su tutto il territorio dello Stato: donde il sistema di successione al trono in vigore appo i Langobardi ed i Franchi; donde il concetto delle regalie da una parte, e dall'altra il nuovo carattere delle immunità. Se il sovrano, anzi che essere considerato come il depositario della più alta funzione dello Stato, veniva considerato come proprietario di tutto il territorio dello Stato, e quindi dei poteri che al regno erano annessi, ne veviva che come egli poteva concedere quella parte di territorio che non fosse occupata da alcun cittadino, così potesse concedere parte o tutti dei poteri sovrani sopra un territorio. E, come innanzi si è veduto, le immunità durante il dominio carolingio si andarono sempre più allargando, perchè la concessione dei poteri politici fu più larga che non nel periodo precedente, fino ad arrivare a sottrarre il territorio alla giurisdizione dei pubblici ufficiali ed a porlo sotto quella del signore, che vi esigeva tributi e multe, che vi costruiva fortezze, e vi amministrava giustizia (1).

Ora, come gl'immunisti, i quali riconoscevano per lo più nel sovrano l'alto dominio delle terre da loro possedute, tramandavano, insieme a queste terre, i poteri politici ottenuti, ai loro discendenti, così ancora i grandi ufficiali, i quali avevano i poteri politici e possedevano quasi tutto il territorio di loro giurisdizione, tramandarono agli eredi questo e quelli. Ed il sovrano tra per la debolezza, in cui i continui smembramenti della sua autorità lo avevano ridotto, tra perchè il fatto corrispondeva ai principii invalsi, sancì questo, e gli ufficiali come gl'immunisti furono considerati quali vassalli del sovrano, quali concessionarii di beneficii con annessivi tutti i poteri politici, che essi prima esercitavano nella qualità di ufficiali. Considerati inoltre i poteri del sovrano come diritti patrimoniali, che potessero essere concessi e cioè alienati, ne doveva venire come necessaria conseguenza che essi, come ogni altro diritto patrimoniale, potessero acquistarsi mercè una cessione. Di qui tutte quelle usurpazioni di poteri sovrani; di qui il principio sancito dalla consuetudine e dalla legge che la giurisdizione potesse acquistarsi per usucapione da un signore.

Fin dagli ultimi tempi del periodo carolingio adunque si ebbe che, mentre all'autorità centrale erano riconosciuti l'alto dominio su tutto il territorio, ed il dominio diretto, diciamo così, di tutti i poteri politici, che a quell'alto dominio erano annessi; tutto quel territorio poi era diviso in tante parti su ciascuna delle quali si esplicava l'autorità immediata di un signore, che come aveva il possesso di quella parte di territorio, così aveva il possesso dei diritti politici sulla parte medesima, riconoscendo il possesso dell'una e degli altri dal sovrano. E queste parti a loro volta erano suddivise in altre minori, i cui regoli solo indirettamente dipendevano dal sovrano.

Nella stessa guisa che i grandi ufficiali si erano posti di fronte al sovrano nella posizione di vassalli con giurisdizione, ed avevano resa ereditaria la loro carica, così i minori ufficiali, i visconti, si posero di fronte ai conti nella medesima posizione di vassalli, rendendo anch'essi ereditaria la loro carica. Al che in prosieguo si aggiunse che i signori, come avevano imitato il sovrano, concedendo a loro volta beneficii, o creandosi seguito di vassalli, così imitarono il sovrano facendo subconcessioni di territorii con poteri politici più o meno estesi. In tal guisa si andavano formando e ribadendo le anella della catena feudale.

D'altra parte, trasformatisi gli ordini sociali, e scomparsa quasi completamente la classe degli uomini liberi, i grandi furono i rappresentanti degl'interessi del territorio loro sottoposto, ed i regolatori di questi: donde, mentre da una parte i messi regii perdevano la loro primitiva importanza, le assemblee furono definitivamente composte dai soli grandi (2).

Io non mi occuperò dei minori ufficiali sottoposti ai conti, i quali quantunque siano degni dell'attenzione dello studioso di storia del diritto, specie per le gravi quistioni cui han dato luogo (3), pure non hanno importanza grande pel nostro argomento. Solo mi limiterò a rilevare come, fin dai tempi merovingi, i bassi ufficiali dipendenti dal conte, gli ufficiali delle immunità e dipendenti dall'immunista fossero di fronte ai loro superiori nella quasi medesima posizione. Questa simiglianza crebbe grandemente con i Carolingi, sicchè può dirsi che la costituzione delle terre

(1) Veggansi n. 46-47.
(2) Confr. sopra, parte I, cap. I, § 6.
(3) Confr. Glasson, op. cit., III, 465 seg.; e poi Beauchet, op. cit.; Waitz, op. cit., III; Sohm, *Frank. Reichs und Gerichtsverf.*, ecc.

immuni si andò conformando a quella delle circoscrizioni pubbliche, donde la simile posteriore costituzione dei feudi.

Non è questo il luogo di parlare dei tribunali locali, nell'epoca carolingia: solo dirò che, mentre la posizione del magistrato non era mutata, l'attività giudiziaria degli uomini liberi s'era andata sempre più restringendo, e, se ne escludi i tre malli generali, le assemblee giudiziarie locali furono sostituite dagli scabini, la cui attività, nella stessa guisa che l'attività delle assemblee, cui essi erano succeduti, non fu soltanto giudiziaria (1). La trasformazione delle assemblee locali giudiziarie fu anch'essa prodotto di un lento lavorìo: non venne cioè operata da Carlo Magno, mercè l'istituzione degli scabini, ma, iniziata nel periodo merovingio e progredita in sul finire di questo, apparve completa con i Carolingi. Non è quindi da accettarsi la teoria del di Savigny, che attribuisce la riforma della composizione dei tribunali e la istituzione dei tre placiti generali a Carlo Magno, il quale per ragioni politiche, per sottrarre cioè i liberi capaci alle oppressioni dai conti, in occasione della raccolta dell'assemblea giudiziaria, perpetrate, avrebbe creato degli assessori stabili, ai quali solamente avrebbe imposto l' obbligo di accorrere alle tornate dei tribunali, limitando così il servizio giudiziario dei liberi ai soli tre placiti generali (2). Di questo argomento mi sono piuttosto largamente occupato in altro lavoro (3), e senza ripetere quì quanto in esso ho detto, mi limiterò a far rilevare come anche questa trasformazione fosse il portato di cause preesistenti. La prima, il disinteressamento del popolo alla cosa pubblica, il continuo assottigliamento della classe dei liberi indipendenti, di quei liberi cioè che fossero capaci di comporre le assemblee giudiziarie: la seconda, la trasformazione del diritto, che da popolare era addivenuto regale, e che quindi non dal popolo poteva essere applicato, ma da esperti. Così lentamente non fu più l'assemblea degli uomini liberi della circoscrizione, che ritrovava la sentenza, ma furono i più esperti che la formavano, interpretando le leggi: Carlo Magno non fece che sancire o disciplinare l'uso invalso. E tanto ciò è vero che, dove queste cause agirono più lentamente, ivi più tardi si costituì il tribunale degli scabini, come ad esempio presso i Sassoni, i Frisii, e forse anche presso i Bavari (4); chè anzi in alcuni luoghi i tribunali più bassi sulla cui trasformazione non poterono operare le cause suddette, conservarono il carattere originario di assemblee giudiziarie (5).

(1) Confr. Hegel, op. cit., IV, I.

(2) Di Savigny, *Gesch. d. röm. Rechts in M. A.*, Heidelberg 1824, p. 248.

(3) Ciccaglione, *Scabinato*, loc. cit., parte II, § 1.

(4) Confr. Hermann, op. cit., p. 201-202.

(5) Confr. il mio lavoro *Del carattere popolare della sentenza*, loc. cit., n. 17.

È anche notevole, per le ricerche ch'io vo' facendo, che nel periodo carolingio, specie negli ultimi tempi, si cominciò a formare quell'organizzazione giudiziaria che si osserva nel periodo feudale. Già originariamente, mentre ciascun cittadino aveva diritto di essere giudicato dai concittadini della sua circoscrizione, donde l'unico tribunale della centena, i magistrati, che presiedevano le assemblee giudiziarie, non potevano essere per certo giudicati dalle assemblee da loro presiedute, e le loro controversie venivano conosciute dall'assemblea generale. Poscia quando all'assemblea si sostituì il tribunale regio, a questo vennero devolute simili cause; e, poichè anche i fedeli del sovrano venivano giudicati dal supremo tribunale, ne venne che si formasse una giurisdizione pei grandi, che erano appunto i magistrati maggiori e quelli del seguito o della corte del re. Questa giurisdizione poi si rese più forte quando, in forza di concessioni di beneficii, quei magistrati addivennero vassalli del sovrano. D'altra parte si cominciò a formare il principio dei giudizii per pari, perchè, costituitesi delle gradazioni sociali, quelli, che occupavano il più alto gradino della scala che andavasi formando, mentre costituivano il tribunale regio, erano quelli le cui cause innanzi a questo tribunale dovevano essere portate (6), mentre il resto dei liberi, per regola, era giudicato dai tribunali locali composti proprio da liberi.

Ciò da un lato: dall'altro, invalso il principio che il signore fosse responsabile, pei suoi vassalli e l'immunista per i suoi dipendenti, nella stessa guisa che il padrone era responsabile pei suoi aldii o liti e servi, quantunque questa responsabilità si esplicasse e determinasse variamente nei diversi diritti germanici, ne venne che tanto il signore quanto l'immunista dovessero presentare al mallo i vassalli ed i dipendenti; che coloro i quali avessero ragione a pretendere contro i vassalli di un signore od i dipendenti di un immunista dovessero prima rivolgersi al signore od all'immunista, ed infine che il pubblico ufficiale non potesse agire direttamente contro i vassalli od i dipendenti, essendo anch'egli nel dovere di volgersi al signore (7). Ora volgendosi colui, che aveva ragione da pretendere verso un vassallo od un dipendente, al signore per essere soddisfatto, ne veniva che il signore dovesse conoscere della controversia, donde i così detti giudizii di pacificazione. Ma, come innanzi si è visto (8), il tribunale del signore era composto, per questi giudizii di pacificazione, nella stessa guisa che il tribunale pubblico, ed innanzi ad esso si seguiva

(6) *Roth.*, 150; *Leg. lang. Caroli M.*, 22; *Pip.*, 21, ecc.

(7) *Capit. Olonn. 825*, c. 1; *Conv. Silv. 853*, c. 4; *Const. Olonn. 823*, c. 13; *Leg. lang. Carol. M.*, 9, 102; Baluz., *Form.*, 3, 4; Rozière, 427-29, 473, 479, ecc.

(8) Veggasi sopra, n. 48.

la medesima procedura, e però ne veniva che la sentenza fosse pronunziata dagli assessori, i quali per l'altro principio invalso erano i pari delle parti, e cioè vassalli, oppure semplici liberi, secondo che trattavasi di un vassallo o di un dipendente. Quando quindi i signori ottennero od usurparono la giurisdizione, i tribunali signorili erano già belli e costituiti, e però si ebbe un tribunale o corte di pari per i feudatarii dipendenti dal medesimo signore, un tribunale ordinario o di scabini per i liberi.

258. Resta ora che si volga per un po' lo sguardo alla costituzione municipale nel periodo carolingio.

Svolgendo questo stesso argomento nel periodo langobardo per l'Italia e nel periodo merovingio per la Francia, si è visto come la costituzione romana municipale si fosse sfasciata, lasciando però alcuni elementi che si innestarono ai nuovi, e come da tale innesto vennero fuori le corti regie con il carattere con cui ci si presentano nel regno langobardo in Italia, nel merovingio in Francia. Tutto questo non muta nel periodo carolingio, sicchè nel posto del magistrato romano seguitò ad essere il magistrato germanico, conte o duca, mentre i minori ufficiali componenti le corti restarono nel posto tenuto dai curiali, fino in epoca posteriore, come dimostrano alcuni documenti (1). E tra questi ufficiali alcuni richiamano alla mente magistrati romani, come gli *exactores* (2), i *monetarii* (3) ed i *teleonarii* (4), mentre quello, che in qualche capitolare è detto *procurator civitatis* (5), non è altro che il magistrato posto alla testa della circoscrizione, il conte (6). Che questa fosse anche in Francia, poichè per l'Italia è provato largamente dai capitolari, la costituzione municipale risulta da alcuni documenti: in uno di Angers dall'804, il *defensor* non è altro che il vicedomino, i curiali sono i bassi ufficiali, tra i quali due centenarii (7); in altri appare che l'*ordo* non è se non che il ceto dei nobili (*nobiles laici*) (8) per lo più vassalli (9). Costituiti poi i feudi, trasformati cioè i magistrati in feudatarii, quella costituzione restò per le corti di costoro.

Però accanto al magistrato ed ai bassi ufficiali viveva l'elemento popolare, che, prima, esplicava la sua attività nelle assemblee locali; ora, trasformate o scomparse queste, per mezzo di rappresentanti. Invero dal seno del popolo uscivano gli scabini, i quali, come si è detto, oltre le funzioni giudiziarie, ne avevano altre che si riferivano all'amministrazione delle *civitates* (10); da esso la Commissione addetta a comporre le controversie che avessero potuto sorgere in occasione del pagamento delle decime (11); da esso coloro che dovevano curare il riattamento delle opere pubbliche (12); da esso gli uomini liberi addetti a raccorre le prime tracce dei reati e scovrire i rei (13), da esso, infine, coloro che erano incaricati della sorveglianza su i pesi e sulle misure (14). Ora avvenne che, trasformata in buona parte la proprietà allodiale in beneficiaria, e assottigliata grandemente la classe dei liberi, la campagna, il contado restò popolato da uomini che avevano perduta l'originaria condizione di liberi (15), e che, sia per questo, sia perchè sprovvisti di ogni proprietà non prendevano parte alla cosa pubblica, i loro interessi, diciamo così, essendo rappresentati dai signori: solo adunque nelle città si conservò più largamente la classe di liberi capaci, e cioè scabinabili, e dal seno di questi cittadini si sceglievano sia gli scabini che gli altri funzionarii suddetti. Così la costituzione municipale anch'essa acquistava un nuovo aspetto, che sotto altre influenze doveva menare alla costituzione dei liberi comuni.

Nello studio delle trasformazioni politiche durante il periodo carolingio non è trascurabile l'elemento ecclesiastico, tanto più in quanto che in quest'epoca le circoscrizioni civili (*civitas*) corrispondevano alle circoscrizioni ecclesiastiche (diocesi) (16). Il controllo che i vescovi operavano sui conti (17) e la speciale posizione che loro ne veniva, doveva grandemente favorire e favorì il disegno formato dagli imperatori germanici di sostituire ai margravii laici gli ecclesiastici. D'altra parte fin dai tempi carolingi, in forza delle immunità, spesso accompagnate da giurisdizione più o meno estesa, che furono elargite alle chiese, sorsero, accanto alla corte del conte, quella del vescovo modellata sulla prima, accanto al tribunale del conte quello del vescovo (non parlo qui del tribunale ecclesiastico). Quindi il vescovo prendeva, direttamente da un lato, indirettamente dall'altro, parte all'amministrazione della cosa pubblica e dei municipii e difendeva i liberi contro i soprusi dei grandi, apparecchiando così quel governo vescovile, che doveva, a sua volta, apparecchiare il sorgere dei liberi comuni.

Conchiudendo su quanto finora si è detto intorno alla trasformazione delle istituzioni politiche, durante la dominazione carolingia, dico che queste acquistarono l'aspetto con cui ci si presentano nel periodo seguente; e mentre si costituivano

(1) *Conc. Pav.*, 1022.
(2) *Capit. langob. 803*, 18.
(3) *Capit. de moneta*, 2.
(4) *Hloth. I capit. 834*, 19.
(5) *Capit. langob. 803*, 6.
(6) Confr. Hegel, op. cit., p. 559-60.
(7) Martène, *Amplissima collectio*, I, 54-58.
(8) Baluzio, *Capitul.*, II, 595, 601, 612.
(9) Baluzio, *Capitul.*, II, 599 seg.

(10) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, n. 83.
(11) *Capit. lang. duplex 803*, 19; *Leg. lang. Loth.*, 43.
(12) *Hludov. I, capit. 817*, 8; *Leg. lang. Ludov. P.*, 33.
(13) *Leg. lang. Pip. 8*; *Loth.*, 50.
(14) *Capitul. langob.*, 20.
(15) Confr. sopra, n. 187-189.
(16) Hegel, op. cit., IV, 1.
(17) *Leg. langob. Carol. M.*, 59.

gli Stati feudali, mentre il regime feudale prendeva un assetto definitivo, cominciavano ad apparire i germi di quella costituzione comunale che doveva essere una delle più belle pagine della nostra storia.

259. Quanto finora si è detto ha riguardo solo a quelle parti d'Italia che facevano parte dell'impero franco. Però s'ingannerebbe a partito chi credesse che nelle altre contrade d'Italia non avvenisse o non continuasse la trasformazione delle istituzioni politiche. Se non le stesse, per certo cause consimili agivano sulle contrade d'Italia non sottoposte al dominio franco, e come queste cause avevano prodotto una trasformazione negli ordini sociali simile a quella che si andava compiendo nell'impero franco, così produssero una consimile trasformazione nelle istituzioni politiche.

Io già innanzi, studiando l'origine e lo sviluppo della feudalità nell'Italia meridionale, ebbi a fare un cenno della costituzione politica dei principati langobardi e dei ducati del napolitano: ora, senza ritornare su quanto allora ho detto, mi limiterò a rilevare come anche in quei principati ed in quei ducati la trasformazione delle istituzioni politiche avveniva nell'istesso senso che nell'Italia langobardo-franca.

Comincio dai principati langobardi. Anche quivi il principio accentratore romano seguitò a dare all'autorità sovrana un carattere più accentuatamente romano, come risulta dai titoli che i principi presero (1), e dal sistema successorio alla dignità principesca ricopiato da quello già in vita nel regno langobardo, e da quello seguito nell'impero orientale (2). Anche i principi langobardi cercarono accentuare i loro poteri. Il politico, perchè, come risulta dalle cronache e dai documenti, essi regolavano la politica estera dei loro principati, dichiarando la guerra, facendo la pace, conchiudendo trattati (3). Il legislativo, come addimostrano le leggi dei principi di Benevento, il cui linguaggio si accosta a quello degli ultimi re langobardi e dei re franchi, poichè in quelle si leggono le espressioni: *sancimus, decernimus, constituimus, sententiam damus, statuimus* (4). L'amministrativo, che seguitò ad avere il carattere già osservato nel regno langobardo, chè anzi più fortemente i principi langobardi cercarono accentrare nelle loro mani le fila dell'amministrazione, cosa resa più facile, dal perchè anche i conti dei principati langobardi, come innanzi si è visto, avevano carattere di gastaldi (5), e quindi erano di nomina sovrana, ed avevano carattere di attori del principe (6). Il giudiziario, perchè il suo è il più alto tribunale, nel quale seggono come assessori giudici del palazzo (7); e, mentre la presidenza è tenuta alcune volte da un giudice del palazzo, simile quindi al conte franco (8), la sentenza, anche quando interviene il principe, è sempre pronunziata dagli assessori (9). Quello di polizia perchè a lui è affidata la tutela della pubblica pace, della moralità del principato, mentre egli è il protettore delle persone deboli (10).

Il potere militare è nelle mani del principe: egli, come addimostrano le cronache, raccoglie l'esercito e lo guida alla guerra; ma la trasformazione nel carattere dell'obbligo al servizio militare iniziata nel regno langobardo continuò, tanto più che il vassallaggio andò sempre più sviluppandosi (11).

Il principe infine era ritenuto come l'alto signore di tutto il territorio dello Stato, ed era il proprietario di tutti i beni vacanti, e di tutto il patrimonio pubblico, di cui egli poteva far concessione (12). Anche nei principati langobardi il concetto delle regalie si andava sempre più chiaramente delineando: tanto il diritto di pretendere il servigio militare, quanto quello di pretendere altri servigii personali (13), si ritennero come diritti patrimoniali, donde la facoltà nel principe di farne concessione (14). E come patrimoniali si considerarono il diritto ai beni restati vacanti per mancanza di eredi (15), quello ai beni confiscati (16) ed alle multe (17), quello d'imporre tributi (18).

(1) *Capit. domni Adelch.* pr.; *Capit. domni Aregis*, 10; *R. Neapol. arch. monum.*, 305, 326. Confr. *Cod. Cavens.*, 116, 117, 120, ecc.

(2) *Cod. Cavens. Breve cronichon princ. Salerni*; *R. Neap. arch. monum.*, 180, 191, 303, 326, 360.

(3) Veggansi i patti conchiusi dai principi langobardi con i Napolitani in Padelletti, *Fontes iuris italici M. aevi*, 314 seg.

(4) *Capit. domni Aregis*, 1, 4, 9, 10, 12, 13; *Capit. domni Adelch.*, 1, 8.

(5) Confr. sopra, n. 78.

(6) Il principe li chiama *iudices nostros*, *Sicardi princ. pactum cum Neapolit. a. 836*, pr.

(7) *Cod. Cavens.*, I, 67, 105, 106, 115, 116, 120, 181, 216, 230, 235, ecc.

(8) *Cod. Cavens.*, 181.

(9) *Cod. Cavens.*, 230, 235, 500, 501, ecc.

(10) *Capit. Areg.*, 4, 10, 12, 13; *Capit. Adelch.* pr.

(11) Confr. sopra, n. 81-83.

(12) *Radelg. et Siginulfi divisio ducati beneven ani*, 2; *Regii neap. arch. monum.*, 250. Anon. Salernitano, *Chronic.*, 22.

(13) Un diploma del 989 parla dell'obbligo di fare la guardia alla città, alle mura ed alle torri. *R. neapolit. arch. mon.*, 213.

(14) Pandolfo IV, investendo tal Angelmondo di parte di Montemarcone, gli dava facoltà di pretendere dagli abitanti tutti i servigi che avrebbero dovuto alla parte pubblica. Capone, *Discorso sopra le leggi patrie*, § 71. Una simile concessione faceva Pandolfo III di Benevento al conte Potone. Borgia, *Memorie istoriche di Benevento*, II, 379. Confr. *R. Neap. arch. monum.*, 213; *Cod. Cavens.*, 764.

(15) Gisolfo II concedeva al monastero della Trinità della Cava di succedere nei beni dei dipendenti morti senza eredi: Abignente, *Il diritto successorio nelle provincie napolitane*, App., doc. 2.

(16) *Cod. diplom. cavens.*, 19.

(17) *Capit. Areg.*, 12.

(18) Diplomi con cui si esoneravano enti ecclesiastici dal pagamento dei tributi o si abbandonavano questi tributi al-

Così nei principati langobardi ancora il concetto della sovranità andavasi trasformando, nell'istesso senso, che si è osservato nell' impero franco.

Non mi occuperò della corte di questi principi, costituita come la langobarda e la franca (1), e solo dirò che i componenti di essa prendevano parte al tribunale del principe, ne costituivano il Consiglio, e con il principe provvedevano agli affari politici e legislativi del principato (2).

La trasformazione dell' assemblea iniziata nel regno langobardo si compì nei principati beneventani; e mentre gli ottimati o magnati, componenti la corte principesca, come formavano il Consiglio del principe, così entravano a far parte dell'assemblea, al popolo eransi sostituiti gli ufficiali maggiori, ed i primati ecclesiastici (3), sicchè del popolo non è fatto parola nei prologhi delle leggi pubblicate dai principi di Benevento. Come vedesi anche nei principati langobardi la trasformazione dell'assemblea era figlia della lotta tra il principio accentratore ed il discentratore.

E questa lotta ne appare più evidente, quando si guardi la posizione che andavano conquistando gli ufficiali maggiori, cioè i conti, i quali, a forza di soprusi e lottando per sottrarsi alla forte dipendenza in cui voleva tenerli il sovrano, arrivarono a porsi nella medesima posizione dei conti franchi, e cioè considerarono il territorio di loro giurisdizione come un beneficio, e i diritti che vi esercitavano come patrimoniali, da tramandarsi l'uno e gli altri agli eredi; ed il principe riconobbe loro questa posizione di fatto, rendendola giuridica, come provano i documenti dell' epoca (4). Nello stesso tempo poi i maggiori ufficiali, sia per concessione di beneficii, sia per violenze, acquistarono il dominio sul territorio di loro circoscrizione, ed usurparono i poteri regali che prima esercitavano come ufficiali del principe, mentre in forza delle immunità che, come innanzi si è visto (5), allargaronsi nei principati langobardi, si costituivano territorii sottratti all'azione degli ufficiali.

Così, anche nei principati langobardi, la trasformazione delle istituzioni politiche compievasi e col medesimo processo che nel regno langobardo-franco.

260. Ma quello che è più notevole si è che una trasformazione, nello stesso senso, andavasi compiendo nelle provincie romano-greche dell'Italia.

Il ducato romano, la cui costituzione erasi, come quella delle altre provincie greche dell'Italia, trasformata da civile in militare, ed il quale con Roma, fin dagli ultimi tempi del regno langobardo, trovavasi, almeno moralmente, sotto l'autorità del vescovo di Roma, che erasi posto alla testa del governo di quella città (6), dopo la caduta dei Langobardi, e le donazioni di Pipino e di Carlomagno, fu posto sotto il dominio diretto del pontefice, ed indiretto dell'imperatore franco, che lo esercitava per mezzo di messi (7).

Fu allora che la costituzione del nuovo Stato pontificio prese l'aspetto che doveva apparecchiare il regime feudale. Il pontefice, quale sovrano, sotto la dipendenza dell' imperatore, vi esercitava i poteri sovrani: il politico, ed in forza della sua politica il vescovo aveva potuto crearsi la nuova posizione; il giudiziario, per mezzo dei giudici della sua corte (8); l'amministrativo, perchè, mentre egli nominava tutti gli ufficiali (9), aveva nelle sue mani le fila tutte dell' amministrazione (10); quello di polizia, ed egli proteggeva le vedove ed i pupilli per mezzo dell'*adminiculator* (11).

Può dirsi che il pontefice avesse ancora il potere militare, poichè egli nominava gli ufficiali militari, e, prima ancora dell'avvento dei Carolingi, il duca di Roma veniva eletto da lui (12). Per altra via, anche nello Stato romano, l'obbligo del servizio militare aveva acquistato un carattere identico a quello che andava acquistando nelle altre contrade dell' impero franco: quella specie di casta militare che si era andata formando, durante gli ultimi tempi dell' impero romano, seguitò ad aver vita, ed i *milites*, i componenti l'*exercitus* erano alcune persone che per posizione economica e capacità entravano nella milizia, erano insomma possessori i quali formavano una classe della cittadinanza (13).

Il pontefice infine era il proprietario di tutto il patrimonio pubblico, e quindi di tutti i prodotti delle rendite dei beni dello Stato e delle imposte (14).

Anche la corte del pontefice si costituì a simiglianza delle corti regie. Gli ufficiali maggiori erano il *primicerius*, che era a capo della cancelleria pontificia, una specie del maggiordomo merovingio, perchè rappresentava il pontefice assente, e stava nel luogo di lui, quando la sede romana era vacante (15); il *secondicerius*, una spe-

l'ente si leggono nel *R. Neap. arch. monum.*, 45, 180, 210 bis, 213, 305, 412; *Cod. Cavens.*, 764; Ughelli, *Italia sacra*, VIII, 53, 54, 55, 68, ecc.

(1) Confr. sopra, n. 78.

(2) *Capit. Adelchis* pr.

(3) *Cap. Adelch.* pr. e *Sicardi princ. pactum cum Neap.* pr.

(4) Muratori, *Ant. ital.*, diss. XIX.

(5) Veggasi sopra, n. 85.

(6) Egli invero nomina il duca di Roma: Anastasio *in Zach.*, p. 162.

(7) *Hlot. I Constit. romana* in Pertz, *Leg.*, I, p. 240.

(8) Qualche volta era il pontefice stesso che dirigeva un processo come quello contro gli uccisori di Sergio.

(9) Epist. di Leone III in *Cenni*, II, ep. 5.

(10) Ciò si scorge dalla composizione della corte pontificia.

(11) Confr. la mia *Storia del diritto*, I, 217.

(12) Anastasio *in Zach.*, p. 162, C.

(13) Gregorii M., *Epist.*, VI, 27, 31. I militi prendevano parte alla elezione del pontefice: Anast., p. 147. Essi sono nominati accanto agli ottimati ed ai cittadini; *Liber diurn.*, II, tit. 4.

(14) Ad amministrare questa rendita era addetto l'*arcarius*.

(15) Mansi, *Collect.*, X, p. 852, 867; XII, p. 716; *Lib. diurn.*, cap. II, tit. 1.

cie di cancelliere (1), il *protoscriniar*, che era alla testa dei notai del palazzo (2); l'*arcarius* ed il *sacellarius*, il primo amministratore delle rendite pubbliche, il secondo tesoriere ed elemosiniere (3); il *primus defensor* che era alla testa dei difensori ecclesiastici (4); e poi l'*adminiculator*, di cui sopra si è discorso, il maggiordomo, il cubiculario, il vestiario, il guardarobiere e via (5).

Come vedesi, la corte pontificia era il centro dell' amministrazione dello Stato, come la corte carolingia, e come questa formava il Consiglio del pontefice.

Data questa costituzione ed il nuovo carattere acquistato dal pontefice, l'esistenza del senato romano non era più possibile, e, come le curie nei municipii, esso scomparve (6), nè si ebbe un'assemblea, poichè la riunione degli ottimati, dei militi, del popolo e del clero, per la elezione del pontefice (7), non aveva rapporto diretto con la costituzione politica del nuovo Stato.

Gli ufficiali preposti alle circoscrizioni maggiori erano i *duces*, detti anche *consules* (8), dai quali dipendevano i *tribuni*, che si dicevano *comites* (9). Erano, come vedesi, gli stessi magistrati, che ritrovammo nei ducati del Napolitano, ma anche questi, a simiglianza dei conti franchi, andarono mutando carattere.

I grandi del ducato di Roma, anche prima che si fosse regolarmente costituito uno Stato pontificio, perpetravano abusi di ogni sorta e spadroneggiavano (10): da questi grandi uscivano i maggiori ufficiali, i quali, come i conti, si atteggiarono a piccoli signori, d'onde l'avviamento alla costituzione feudale anche in quella parte d'Italia, nella quale i primi imperatori franchi avevano trasportata la loro politica, facendo sviluppare il beneficio, e trapiantandovi il sistema di leggi personali. Anche ivi quindi, per ripercussione dei vicini Langobardi prima, e poscia per l'influenza franca, si manifestò la lotta tra i due principii.

261. Scendendo ora alle provincie greche dell'Italia meridionale, alcune ci si presentano direttamente soggette all'imperatore bisantino, altre hanno un governo proprio, e, pur riconoscendo l'alto dominio dell'imperatore, sonosi rese indipendenti.

Per alle prime io non ripeterò quanto ho avuto occasione di dire nella prima parte di questo lavoro. Mi limiterò quindi a rilevare come anche nelle provincie direttamente dipendenti dal signore bisantino, mentre la costituzione sociale e la proprietà fondiaria si andavano trasformando in senso feudale, mentre la costituzione politica trasformatasi da civile in militare apparecchiava il terreno al regime feudale (11), il concetto della sovranità si andava trasformando, per l'influenza delle vicine provincie soggette ai Langobardi ed ai Franchi. Questa trasformazione è provata fino all'evidenza dai privilegi concessi o confermati dagl'imperatori bisantini a chiese ed a monasteri, ed i quali contenevano concessioni o conferma di poteri sovrani (12). Ora se questi poteri si concedevano vuol dire che essi venivano considerati come patrimoniali. Fosse ciò effetto di necessità politica, fosse effetto della debolezza e della lontananza dell'imperatore, o fosse effetto dell'influenza delle nuove idee formatesi nel resto d'Italia, a me interessa rilevare il fatto, eloquentissimo da per sè, perchè mostra come anche nell'Italia greca vi fosse quella lotta di principii, che doveva menare alla formazione degli Stati feudali. I principii in lotta erano gli stessi, e quantunque il processo della lotta fosse alquanto diverso, gli effetti ne dovevano essere gli stessi.

262. Che se volgiamo lo sguardo ai ducati del Napolitano, il fenomeno ci si presenta più accentuato. I duchi, che avevano sostituito la loro autorità a quella dell'imperatore, accentrarono tutti i poteri dei nuovi sorti Stati nelle loro mani, come innanzi si è veduto, poteri che esercitavano da soli, senza cioè il concorso di assemblee. Ciò fu loro possibile, perchè essi approfittarono della posizione tenuta come magistrati imperiali, specie dopo la trasformazione della costituzione romano-greca, e d'altra parte essi riconoscevano, almeno in diritto, pur sempre l'alto dominio dell'imperatore bisantino. Quegli stessi poteri che esercitavano prima, come magistrati, esercitarono poi, con questa differenza che dopo li esercitarono per diritto proprio, e cioè come sovrani, e vi aggiunsero quei poteri che a sovrani si convenivano. Che se in prosieguo, e lo abbiamo già visto innanzi, i nobili imposero al duca di Napoli (a. 1030) il loro concorso per le deliberazioni riguardanti imposte ed affari di politica estera, guerra, e pace (13), fu perchè la nobiltà, che già cominciava ad acquistare carattere di nobiltà feudale, erasi fortemente costituita, anche come corporazione, mentre il duca, per le vicende dell'epoca, erasi indebolito. Era anche questo effetto della lotta tra i due principii, l'accentratore ed il discentratore, lotta che però fu più lenta e più debole nei ducati napolitani, mancando l'elemento da cui uno dei due principii emanava, ed il quale solo indirettamente e per ripercussione poteva agire.

(1) Marini, *Pap. Leth. Pont.*, n. 13, 14. Anast., p. 152, C.
(2) Hegel, op. cit., II, 4.
(3) Confr. la mia *Storia del diritto*, loc. cit.
(4) Anast., p. 152, C.
(5) Anast. *eod.*; *Ord. roman.*, I, p. 4.
(6) Confr. la mia *Storia del diritto*, I, 217-19.
(7) *Liber. diurn.*, II, tit. 4, 5.
(8) *Cod. Carol.*, n. 4; *Liber diurn.*, II, tit. 4.
(9) *Cod. Carol.* cit.; *Hadriani epist.*, 54.
(10) Anast. *in Hadr.*, p. 179, D. 181, 182 E.; Anast. *in Leone*, p. 137.
(11) Confr. sopra, n. 79, 81, 82, 88.
(12) *Syllabus graec. membran.*, 3, 5, 28.
(13) Confr. Capasso, *Il patto giurato dal duca Sergio ai Napolitani*, nell'Archivio storico napol., IX, 549-50.

E che la lotta vi fosse, che cioè anche i ducati del Napolitano fossero invasi dalle nuove idee che dominavano nel resto d'Italia, si scorge guardando al carattere acquistato dalla sovranità ed a quello con cui ci si presentano i maggiori ufficiali.

Da una parte il duca considerò il territorio tutto del ducato come di diritto proprio, e come patrimoniali i diritti sovrani che vi erano annessi; e però, mentre tramandava quello e questi al successore, mentre disponeva a suo arbitrio di tutto quanto si apparteneva al pubblico patrimonio (1), concedeva parte di quei poteri che erano annessi alla sovranità (2). Ed è naturale questo, che concessioni di, chiamiamole pure, regalie si fanno tardi nei ducati, specie in quello di Gaeta, cosa che dimostra come il nuovo concetto della sovranità solo lentamente e tardi s'infiltrasse in quelle contrade. Tali concessioni inoltre non abbracciano che alcuni, ed oserei dire, i meno importanti poteri, come quello di pretendere le prestazioni ed i servigii dovuti allo Stato dai dipendenti dell'immunista, ed anche questo fenomeno vuol essere considerato come effetto delle condizioni in cui quella lotta avveniva, in quanto l'elemento romano era il più forte e quindi più resistente.

D'altra parte poi gli ufficiali maggiori cominciarono a considerare i poteri, di cui erano depositarii, come proprii, e cercarono emanciparsi dal potere centrale. E quanto ciò sia vero si scorge dal vedere come i ducati di Gaeta, di Amalfi e di Sorrento allora veramente si costituirono e si resero indipendenti da Napoli, quando la carica di duca si rese in quella città ereditaria: fu allora cioè che i novelli duchi considerarono come patrimoniali i poteri che esercitavano. Lo stesso dicasi pel ducato di Fondi. Che se gli altri magistrati preposti a circoscrizioni più ristrette e più vicine al centro, non potettero emanciparsi completamente, resero però ereditaria la loro carica, il che non avrebbe potuto avvenire se non avessero considerati come patrimoniali i poteri annessi alla carica stessa (3).

Adunque, conchiudendo, anche nelle provincie romano-greche d'Italia, mentre si sviluppavano gl'istituti del beneficio e della *comendatio*, mentre gli ordini sociali si trasformavano in senso feudale, e la proprietà libera andavasi assottigliando, le istituzioni politiche si trasformavano a loro volta, apparecchiando la formazione di Stati feudali.

263. In Sicilia, fino a tanto che quell'isola fu soggetta al dominio bisantino, le condizioni politiche non furono di molto diverse da quelle del resto delle provincie dell'Italia meridionale, sottoposte in modo più o meno diretto all'imperatore greco, nella stessa guisa che erano simili le condizioni sociali di quella e di queste. Si ebbe però questa differenza, e cioè che, essendo l'isola di Sicilia il centro del governo imperiale in Italia e nel contempo il centro delle operazioni militari, non potettero in essa manifestarsi la costituzione di Stati, di fatto indipendenti dal signore bisantino. Ma poichè le condizioni sociali di un popolo formano la base delle istituzioni politiche, così anche in Sicilia si manifestava lentamente quella stessa lotta che nei ducati del napoletano; e l'accasciamento del popolo, oppresso da gravosi balzelli, e la sperduta coscienza del proprio essere, e lo abbassamento del sentimento di libertà, che aumentava giornalmente il numero dei clienti, apparecchiavano il terreno alla costituzione di piccole signorie, le quali sarebbero state greche, se non fosse avvenuta l'occupazione della Sicilia da parte dei Musulmani. Quali fossero le condizioni dell'isola prima di questa invasione ho già detto innanzi (4); e senza ripetere il già detto rileverò come i primi sintomi delle nuove idee, che penetravano anche in Sicilia, si avessero nella condotta dei maggiori ufficiali e nelle rivolte militari, tra le quali funesta quella di Eufemio.

La dominazione musulmana subì anch'essa l'influenza delle condizioni dell'isola e delle nuove idee che costituivano il diritto pubblico europeo nell'evo medio; e mentre il popolo, abituato al governo militare ed oppressore degli ufficiali greci, non risentiva gran che la nuova oppressione, la quale se dava al servaggio degl'indigeni un carattere più vero, non avendo i nuovi invasori interesse a mascherarlo, rendevalo però loro più sopportabile; i capi musulmani tendevano a rendersi indipendenti dal potere centrale dell'Africa e nel contempo indipendenti fra loro. Così anche in Sicilia, durante la dominazione musulmana manifestavasi una lotta tra il principio accentratore ed il discentratore, la quale, quantunque avesse caratteri diversi da quella che si era manifestata negli Stati barbarici sorti sulle rovine dell'impero, doveva apparecchiare il terreno al regime feudale, il quale potette, senza alcuna scossa, essere importato dai Normanni nell'isola.

264. Nella Sardegna, a bene studiare le condizioni dell'isola nei secoli VII ed VIII, si ebbe il medesimo processo, con alcune differenze prodotte dalle speciali condizioni del luogo. L'abbandono, in cui la debolezza dei successori di Giustiniano lasciò l'isola, fece sorgere dei piccoli Stati che possono essere paragonati ai ducati del Napolitano: gli antichi magistrati imperiali, col titolo di giudici, si emanciparono dal potere bisantino, addivenendo regoli delle antiche circoscrizioni, ed è provato che alla metà del secolo VIII la Sardegna fosse governata da giudici, che avevano caratteri di sovrani (5). Però nella Sardegna

(1) Confr. sopra, n. 80.
(2) *R. Neapol. arch. monum.*, 162; Federici, op. cit., 248, 311; Camera, op. cit., I, 289-90.
(3) Per tutto ciò confr. sopra, n. 80, 86.
(4) Confr. sopra, n. 93.
(5) Martini, *Pergamena di arborea illustrata*, Cagliari 1876.

quantunque si osservi una trasformazione negli ordini sociali, non di molto diversa da quella manifestatasi nelle provincie romano-greche d'Italia, pure il popolo conservò maggiore importanza. Ciò avvenne perchè i Sardi; abbandonati a sè stessi, dovettero da soli lottare contro le minacce d'invasioni da parte dei Saraceni, ed era naturale che, avendo essi combattuto per mantenere la loro indipendenza, non lasciassero le redini della cosa pubblica completamente nelle mani dei giudici, i quali venivano eletti dal popolo e dal clero (1). Anche in Sardegna quindi si ebbe una lotta tra il principio accentratore ed il discentratore; la mancanza di documenti ne toglie di poter seguire le fasi di questa lotta, ma che essa sia avvenuta è provato da una parte dalla costituzione dei giudicati, da un'altra dalle tracce del dominio bisantino che si riscontrano in epoca molto avanzata, poichè trovo in documenti del 1002 e del 1019 che gli atti degli stessi giudici sono redatti da notai che si dicono imperiali (*Joannis imperiali auctoritate notarius* (2) — *Ego Mariano judice et imperatoris notarius* (3).

Anche il nuovo concetto della sovranità penetrava in Sardegna, ed influiva a sua volta a quella trasformazione che qui si va studiando. Invero, i giudici non solamente fanno largizione di cose del pubblico, non solamente concedono immunità nel più ristretto senso (4), ma rendono anch'essi ereditaria la loro carica. La stessa cronaca sarda (Condague) ne fa sapere che al giudice Andrea Tanca successe il figlio minorenne Mariano: la cronaca parla di elezione (5), ma questa era più una parvenza che altro, e più un avanzo della antica elezione dei giudici. Al giudice di Cagliari Torchitorio I succede il figlio (6): un documento del 1089, che contiene un atto di Costantino giudice di Cagliari (Ego Costantinus gratia Dei rex et iudex calaritanus), porta tra le altre soscrizioni: *Marianus iudex et rex filius istius Costantini* (7); il che prova che nei giudicati di Sardegna ancora si era introdotto il costume di associare al trono il figlio del giudice regnante. Il titolo di *rex*, inoltre, che prendono per ordinario i giudici di Sardegna (8), prova come essi si fossero completamente emancipati dal signore bisantino, fatto che è confermato dagli stessi documenti, poichè i notai che li redigono non si dicono più notai imperiali, o notai per autorità imperiale, ma notai regii o del giudice (Ego... notarius domini regis ac iussione domini regis et iudicis scripsi) (9). Infine che il sistema ereditario avesse preso il sopravvento, escludendo il sistema elettivo, e che anche nei giudicati di Sardegna, pel nuovo concetto della sovranità, cominciasse ad invocarsi il diritto divino, è provato dai documenti stessi, nei quali i giudici e re si dicono tali per *volontà* (10) o *grazia di Dio* (11) od in *nome di Dio* (12).

Però il modo come in Sardegna erasi manifestata la lotta tra il potere centrale ed i magistrati locali, lotta che finì colla formazione di piccoli Stati, i quali si resero completamente indipendenti dall'imperatore greco, impedì che ivi si fosse veramente sviluppato il regime feudale prima dell'occupazione aragonese. A ciò influì anche il fatto che i giudici sardi furono sotto l'alta sovranità del pontefice, il quale aveva tutto l'interesse d'impedire che la sovranità venisse frazionata, interesse che venne tutelato dal clero, il quale nei giudicati aveva un'accentuata influenza.

Ma la formazione stessa dei giudicati, il nuovo concetto della sovranità, la trasformazione della proprietà fondiaria e quella degli ordini sociali, apparecchiarono il terreno al regime feudale, che potette essere introdotto nella Sardegna senza scosse, tanto vero che qualcuno dei giudici si acconciò a divenire barone del nuovo signore aragonese, mutando l'antico titolo di giudice in quello di conte o marchese (13).

265. Che se dagli Stati soggetti all'impero carolingio si volga lo sguardo a quelli che subirono altre sorti si scorgerà *il medesimo fenomeno.*

Nella Spagna, mentre nella Marca hispanica la trasformazione delle istituzioni politiche avveniva nella stessa guisa che nelle altre parti dell'impero franco, di cui quella faceva parte, negli Stati cristiani, la trasformazione iniziata nel regno visigotico continuò. Ed in mezzo alle continue guerre la potenza dei grandi aumentò, e per l'influenza della vicina marca, le cariche si resero ereditarie, e si manifestò quel frazionamento dell'autorità sovrana, che doveva menare alla costituzione degli Stati feudali. Invero il lavorio osservato nel regno visigotico si andò compiendo: la corona che era elettiva, poichè spettava ai magnati ed ai primati ecclesiastici l'elezione del sovrano, nei regni cristiani, dopo la conquista dei Mori, si rese ereditaria (14), senza che però diminuisse l'importanza dei grandi; chè anzi questi, imitando il sovrano, resero ereditaria la loro carica, che durante il regno visigotico erasi resa vitalizia, e considerarono i poteri politici come patrimoniali, nella stessa guisa che patrimoniali considerava il re i poteri sovrani. Ciò da una parte: dall'altra mentre il re faceva concessione di poteri po-

(1) Confr. sopra, n. 103.
(2) *Codex diplom. Sardiniae,* Carte sec. XI, n. 1.
(3) *Codex diplom. Sardiniae,* Carte sec. XI, n. 2.
(4) Confr. Manno, op. cit., I, 422; *Codex diplom. Sardiniae,* Carte sec. XII, n. 13, 60, 62, 111.
(5) *Codex diplom. Sardiniae,* Carte sec. XI, n. 9.
(6) *Codex diplom. Sardiniae,* Carte sec. XI, n. 7.
(7) *Codex diplom. Sardiniae,* Carte sec. XI, n. 17.
(8) *Codex diplom. Sardiniae,* Carte sec. XI, n. 7, 17, 20.
(9) *Codex diplom. Sardiniae,* Carte sec. XI, n. 17.
(10) *Codex diplom. Sardiniae,* Carte sec. XI, n. 16.
(11) *Codex diplom. Sardiniae,* Carte sec. XI, n. 17.
(12) *Codex diplom. Sardiniae,* Carte sec. XI, n. 20.
(13) *Codex diplom. Sardiniae,* sec. XIV, 21, 40, 41, 51.
(14) Confr. *Memorie istoriche del re D. Alonso il saggio,* lib. V, c. 25; Sampère, op. cit., I, 13.

litici ai grandi, i quali soli possedevano il territorio e potevano coadiuvare il re nelle sue imprese guerresche, i grandi che non avevano potuto o curato di ottenere simili concessioni, usurparono i poteri stessi, donde si costituì quella *rico-hombria*, della quale nella prima parte di questo lavoro ho discorso, e che, mentre costituì l'aristocrazia feudale, costituì il Consiglio del sovrano, e quel parlamento feudale, che si ritrova negli Stati spagnuoli (1).

Negli Stati moreschi il processo non fu il medesimo, ma nell'istesso tempo che gli ordini sociali tra gl'indigeni si trasformavano in senso feudale, la tendenza dei capi militari moreschi a rendersi indipendenti (2) apparecchiava il terreno alla costituzione degli Stati feudali, anche nel territorio occupato dai Mori. È degno di nota poi che nelle città sottoposte ai Mori, per la saggia politica di questi, i cittadini potessero esplicare più liberamente la loro attività, il che apparecchiò quella vita libera che fu sancita dai *fueros*, e quel governo municipale, che si osserva in quelle città, appena dopo il riconquisto da parte dei cristiani.

Mentre negli Stati di Europa sorti sulle rovine dell'impero d'Occidente si compiva la trasformazione delle istituzioni politiche, negli Stati nordici dove, per non essere ancora penetrate le idee romane, non si era potuto manifestare la lotta, che si è riscontrata negli altri Stati, di cui finora si è discorso, nè il conseguente lavorìo di trasformazione, continuava l'antica costituzione germanica, ed il carattere del sovrano e dei magistrati non mutò di molto da quello che era ai tempi di Cesare e Tacito, nell'istesso tempo che il popolo seguitava a prendere parte attivissima ed importante alla cosa pubblica per mezzo delle assemblee generali e locali.

Però, mano mano che i rapporti con i popoli germanici aumentavano, penetravano anche in quei paesi le nuove idee che si erano andate formando nell'Europa occidentale, e cominciò la trasformazione delle istituzioni politiche, la quale seguì in essenza il medesimo processo che si è osservato per gli altri Stati barbarici. Il principio dell'accentramento invero cominciò a manifestarsi, quando dei diversi Stati l'uno indipendente dall'altro se ne formò uno solo, il che avvenne tanto nella Danimarca, quanto nella Scandinavia; ma d'altra parte il principio del discentramento originario fece sì che gli antichi Stati, addivenuti ora provincie, conservassero ciascuno i proprii costumi che tradussero in leggi speciali (3), le proprie assemblee furono anche giudiziarie, donde la pluralità di tribunali, che si osserva tanto in quelle due contrade e negli Stati che vi avevano vita, quanto nell'Islanda (4).

Ciò non pertanto l'autorità sovrana, elettiva per regola, conservò ancora per lungo tratto di tempo i caratteri germanici (5): solo in prosieguo sotto l'influenza delle nuove idee cominciò la corona a rendersi ereditaria, ed il sovrano ad acquistare nuovi caratteri. Di quì la costituzione di una corte; il concetto che il sovrano fosse il proprietario del regno, donde il diritto in lui di concedere a titolo di beneficio le terre vacanti o pubbliche; il concetto che gli ufficiali fossero suoi attori, donde il costume di dare loro a titolo di compenso dei beneficii; il concetto che i diritti annessi al regno fossero patrimoniali, donde la concessione d'immunità e di alcuni di quei diritti.

D'altra parte i magistrati locali, specie quelli che erano a capo delle circoscrizioni maggiori, cercarono conservare il loro carattere originario, quello cioè di principi del popolo, e ad imitazione del re, cominciarono a rendere ereditaria la loro carica, a considerare il territorio in cui esplicavano la loro autorità come un beneficio, ed i diritti annessi alla loro carica come patrimoniali (6). Inoltre introdotti i beneficii e la commendazione, i vassalli anche in quelle contrade ottennero od usurparono diritti regali. Così la trasformazione delle istituzioni politiche da una parte, dall'altra la trasformazione degli ordini sociali, menarono anche negli Stati nordici alla costituzione feudale.

CAPITOLO II.

LE ISTITUZIONI POLITICHE NEL PERIODO FEUDALE.

SOMMARIO.

§ 1. La costituzione politica nel periodo feudale.
§ 2. Gli stati feudali e le istituzioni politiche.
§ 3. La costituzione dei feudi ed i diritti dei baroni.

§ 1.

La costituzione politica nel periodo feudale.

SOMMARIO.

266. Andamento politico dell'Europa occidentale all'epoca dello sfasciamento dell'impero franco.
267. Permanenza dell'autorità imperiale. Come questa permanenza si spiega.
268. Processo di formazione del regime feudale negli Stati che si costituirono sul territorio dell'impero franco.
269. Il processo di tale formazione è diverso in altre contrade. Quale influenza questa diversità di processo ebbe sulle istituzioni politiche.

(1) Confr. sopra, n. 124 seg.
(2) Confr. Mariana, *Historia de España*, lib. 7, c. 3.
(3) Confr. Dareste, *Les anciennes lois du Danemark. Les anciennes lois de la Norvege. Les anciennes lois suedoises. Les anciennes lois de l'Islande*, nel *Journal des Savants*, loc. cit. Wilda, *Strafrecht*, p. 7 a 51.
(4) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte I, § 4.
(5) Confr. Wilda, op. e loc. cit.
(6) In Islanda non solo la carica di gosi era ereditaria, ma un gosorв poteva acquistare, per compravendita o per donazione e si poteva anche dividere, purchè l'amministrazione fosse restata unica. Confr. Wilda, op. cit., p. 17.

266. Dal processo di trasformazione che si è studiato nel capitolo precedente si costituirono gli Stati feudali. Con questi non poteva coesistere l'impero fondato da Carlo Magno, non come idea, dappoichè il concetto dell'autorità imperiale e dell'unità dell'impero si conservò anche nel periodo feudale, ma come fatto. L'impero franco era stato un portato della lotta tra il principio discentratore germanico e l'accentratore romano, e dei varii elementi che si erano trovati a contatto, alla caduta dell'impero romano, ed era stato un portato necessario e fatale, che doveva concorrere alla formazione degli stati feudali.

Il concetto dell'autorità imperiale, non mai estinto nell'animo delle popolazioni, che costituirono gli Stati barbarici dell'Europa occidentale, affermatosi più fortemente col conferimento di quell'autorità ad un principe germanico, che colla forza della sua mente e del suo braccio aveva saputo estendere la sua autorità sulla maggior parte delle provincie dell'antico impero occidentale, doveva concorrere alla ultima trasformazione nel concetto della sovranità, ed a raffermare la nuova posizione che mano mano erano andati conquistando i signori sì laici che ecclesiastici. Sembra un paradosso ed è una verità indiscutibile, che risulta dall'andamento politico del periodo carolingio, andamento cui ho fatto cenno nel paragrafo precedente. L'accentramento dei poteri nella persona del sovrano e nella sua corte, il carattere patrimoniale di questi poteri, resosi più accentuato durante la dominazione carolingia; il conferimento di essi agli ufficiali, che li consideravano come patrimoniali; la conseguente concessione degli stessi ai signori laici od ecclesiastici; la decadenza delle assemblee popolari dovuta alla progressiva dispersione nel popolo della coscienza dei proprii diritti, che il sovrano aveva attibuiti alla sua autorità; la trasformazione negli ordini sociali, che va dovuta alle stesse cause remote che produssero la trasformazione nella proprietà fondiaria da una parte e la trasformazione delle istituzioni politiche da un'altra, tutti questi fatti, che erano prodotti necessarii delle condizioni dell' Europa occidentale, specie dell'impero carolingio, furono i principali fattori del regime feudale.

Anche l'impero di Carlo Magno come l'impero romano, aveva di mira precipuamente l'affermazione potente dello Stato, che nella sua attività assorbisse l'individuo; ma mentre l'impero romano riuscì a far penetrare l'azione dello Stato in tutte le manifestazioni della vita pubblica, e ciò fu effetto dell'organismo e costituzione politica di esso; l'impero franco riuscì solo a modificare l'originario invidualismo germanico. La massa del popolo fu esclusa dalla partecipazione all'amministrazione dello Stato, ma poichè la forza dello Stato, per la mancanza di organismo, dipendeva dalla forza di colui che ricovriva l'autorità suprema, i più forti, per la loro posizione politica od economica, e cioè i maggiori ufficiali ed i grandi, profittando della debolezza dei principi, lottarono per conservare la partecipazione alla cosa pubblica. Così la loro attività si sostituì a quella del popolo, nella amministrazione centrale: perchè essi costituirono le assemblee, concorrendo alle deliberazioni più importanti; nell'amministrazione locale, perchè essi, nelle circoscrizioni, sulle quali esplicavano la loro autorità esercitavano i poteri sovrani in nome proprio, essendosi emancipati quasi completamente dal sovrano. All'individualismo germanico originario quindi si sostituì il particolarismo, che fu la base del regime feudale; e mentre i signori resero ereditarii i loro uffici, ed i poteri politici ottenuti od usurpati, il concorso loro a tutte le manifestazioni della vita politica centrale si rese necessario, tanto che l'istesso imperatore in un capitolare diceva: «... illorum communi consilio ad statum regni et ad honorem regium adsensum proebebimus; in hoc ut illi, non solum non sint nobis non contradicentes et resistentes ad illa exequenda verum... fideles et obedientes... atque cooperatores vero consilio et sincero auxilio ad ista peragenda» (1).

Come la formazione dell'impero franco contribuì alla costituzione degli Stati feudali, così il sistema personale delle leggi, reso generale alle varie contrade che costituirono l'impero franco, contribuì alla formazione dei diritti territoriali, che è un'altra nota caratteristica del periodo feudale. Anche questo sembra un paradosso ed è una verità. Sino a tanto che in un dato territorio vigeva un diritto, vuoi popolare vuoi regio, che serviva a regolare i rapporti tra i cittadini, ed il sistema personale era quasi un'eccezione più o meno larga secondo i luoghi, non si sentì il bisogno di creare nuove norme giuridiche, salvo che per rapporti non contemplati dalla legge scritta. Ma quando, per l'introdotto sistema personale, varie leggi scritte si trovarono a contatto tra loro, allora mano mano si sentì il bisogno da coloro, che, pur vivendo secondo diverse leggi, si trovavano in un medesimo territorio, di crearsi consuetudini comuni, con le quali, senza conflitti e difficoltà, regolare i proprii rapporti giuridici. Questo bisogno si fece più vivo coll'accentuarsi

(1) *Conv. ap. Marsn. II, 815*, c. 6.

del particolarismo locale. Mano mano invero che avanzavasi l'invasione del feudalismo, e le industrie ed il commercio si rendevano difficili, mentre la terra acquistava una all'industria agricola ed alla pastorizia la massima importanza, le comunicazioni tra le diverse parti dello Stato si resero più difficili, e così si trovarono genti di origine diversa definitivamente stabilite in un medesimo luogo, e per lo più addette alla coltura delle terre in condizione di liberi; e fu allora che si sentì più fortemente la mancanza di un diritto comune a tutti, e poichè nessuno dei diritti germanici era sufficiente a regolare i nuovi sorti rapporti, nè a regolare questi poteva bastare il diritto romano, così si cominciarono a formare diritti locali, prima consuetudinarii e poscia in prosieguo tradotti in iscritto.

Quando il lavorio di trasformazione si fu compiuto, quando il particolarismo locale riuscì vittorioso dalla lotta col principio accentratore, allora l'impero franco doveva cadere e si sfasciò. Non fu la forza che lo abbattette, non un nuovo elemento che si soprapponesse all'antico; non un nuovo popolo, che distruggesse l'edificio innalzato da Carlo Magno; non una nuova civiltà che avesse avuto bisogno di abbattere e trasformare il passato per crearsi nuove basi; ma fu la mancanza di forza propria ed interna che lo disgregò. Insomma la forza centripeda fu vinta dalla forza centrifuga, e le varie parti, che avevano concorso a formare quell'impero si separarono, avendo ciascuna in sè vita propria, diversa da quella del tutto da cui staccavasi, e da quella delle altre parti.

Le cause dello sfasciamento dell'impero franco adunque non vogliono essere ricercate in fatti estrinseci, perchè esse sono intrinseche; più che dal di fuori, esse vennero dal di dentro, e se qualche fatto estrinseco ebbe influenza a quella rovina, essa fu causa occasionale, fu il piccolo urto che doveva menare al distacco appariscente di quelle parti, che erano già spontaneamente separate, quantunque apparentemente costituissero un tutto.

La lotta tra il principio accentratore romano ed il discentratore germanico, iniziata fin da quando all'elemento romano cominciò ad innestarsi il germanico, finì quando la trasformazione delle istituzioni politiche, che ne era l'effetto precipuo, fu completa. Ciò avvenne durante l'impero franco; ma essa non finì col predominio dell'uno o dell'altro principio, poichè allora si sarebbe avuto un ritorno al passato il quale non poteva rivivere, e come non era possibile il ritorno alla costituzione imperiale romana, così non era possibile il ritorno alla originaria costituzione germanica; essa finì con la fusione dei due principii, la quale menò ad un novello stato di cose. Fu effetto del principio accentratore, l'accentramento dei poteri nelle mani dei nuovi regoli locali, a discapito del popolo; fu effetto del principio discentratore, la formazione di tanti piccoli Stati, nei quali ai poteri politici partecipavano tutti coloro che componevano le novelle consociazioni politiche.

E fu allora che l'impero carolingio, che era un portato del principio accentratore in lotta col principio discentratore, cadde, perchè non aveva più ragione di esistere. Come tutte le manifestazioni politiche di una lotta in un dato stadio, scompaiono, quando la lotta passa in uno stadio novello, mentre quelle manifestazioni che sono il portato dell'ultimo stadio della lotta, persistono fino a tanto che nuove cause non influiscano alla loro trasformazione o distinzione, così l'impero franco doveva cadere, perchè figlio di uno stadio della lotta di due principii, mentre gli Stati feudali, che furono un portato dell'ultimo stadio di quella lotta, dovevano permanere, e restarono in vita fino a tanto che le condizioni politiche da quella lotta prodotte permasero. Appunto perchè manifestazione del principio accentratore in lotta con il principio discentratore, l'impero franco non poteva avere quell'organismo politico che solo può dare vita sicura e duratura ad uno Stato. Il rappresentante del principio accentratore nella lotta era il sovrano franco, che aveva saputo soggiogare al suo scettro quasi tutta l'Europa occidentale, e l'impero che ne era risultato poggiava sulla forza individuale di quel sovrano; quando questa forza s'indebolì prima e poi cessò, l'impero doveva indebolirsi prima e poi sfasciarsi. I rappresentanti del principio discentratore nella lotta erano i grandi, i quali però profittavano dei beneficii che loro potevano venire dal principio di accentramento, e gli Stati feudali che furono il risultato della fusione dei due principii, avevano un organismo proprio corrispondente alle condizioni dell'epoca, e trovavano quindi in sè attitudine alla vita, attitudine che si rendeva più accentuata, in quanto la debolezza del sovrano si risolveva nell'aumento di forza nei signori locali. Però il nuovo concetto della sovranità e l'apparizione di un nuovo principio, quello di nazionalità, fecero sì che nel disgregamento non si costituissero tanti piccoli Stati, quanti erano i signori ed i feudi, senza alcun legame diretto od indiretto tra loro. Altro dei concetti, che maggiormente avevano contribuito a trasformare le istituzioni politiche nel periodo precedente, fu quello che attribuiva al sovrano un alto diritto sul territorio del regno, e che faceva considerare i poteri sovrani come diritti regali e cioè patrimoniali, che il re potesse concedere. Ora questo concetto, che aveva favorito gli abusi e le usurpazioni dei grandi, fu quello ancora da cui si formarono le anella della gerarchia feudale, e però esso seguitò a permanere nell'epoca feudale, poichè il primo anello di quella gerarchia era nelle mani del Sovrano, dal quale direttamente od indirettamente dipendevano tutti i signori feudali.

D'altra parte, nella disgregazione dell'impero franco le parti che dovevano disgregarsi eransi formate ciascuna da quei popoli che tra per il

territorio, da loro abitato, tra per le tradizioni, tra per i continui innesti fra loro, avevano tale affinità da costituire oramai quasi un popolo unico. Così cominciò a formarsi il sentimento nazionale, il quale era destinato a sempre più svilupparsi. Ora, sfasciatosi l'impero franco, ciascuna parte sentì il bisogno di crearsi un sovrano, che rappresentasse il primo anello della catena feudale, e nel contempo una costituzione che servisse a mantenere aggregati tra loro i feudi, che in ciascuna di quelle parti si erano formati, ed a tutelare certi interessi comuni. Questo bisogno fu più accentuato nei primordi del periodo feudale, quando, nella disgregazione dell'impero franco, ciascuna parte separatasi dalle altre intraprese un lavorio per darsi un assetto proprio. E fu perciò che tanto i signori dell'Italia, quanto quelli di Francia, quanto quelli di Borgogna, quanto infine quelli di Germania procedettero all'elezione di un proprio sovrano il quale in realtà non ebbe nè il carattere del sovrano romano, nè quello dei sovrani dei caduti regni barbarici, ma ebbe il carattere precipuo di supremo signore feudale nel territorio del regno.

267. Dicevo innanzi che con la costituzione degli Stati feudali era impossibile la coesistenza dell'impero franco, non perchè colle nuove condizioni fosse incompatibile il concetto dell'autorità imperiale, ma come fatto della unione sotto il medesimo scettro delle diverse parti, che avevano costituito quell'impero. Questo fatto, come innanzi si è detto, era transitorio, e però cessate le cause che lo avevano prodotto, doveva esso stesso cessare: l'idea invece della continuazione e dell'unità dell'impero, radicata nei diversi popoli, che avevano fatto parte dell'impero carolingio, durò fino a tanto che restò la coscienza di essa. Come si è detto nella prima parte di questo lavoro, l'idea imperiale fu un anello di congiunzione fra il mondo romano ed il medioevale; e con altre parole quell'idea, che era l'ultima espressione della civiltà romana, fu uno degli elementi che concorsero alla fusione degli elementi romani con i nuovi, che alla caduta dell'impero d'Occidente si erano manifestati ed erano venuti a contatto con quelli. Sino a tanto adunque che quella fusione non si ebbe completa nella novella civiltà che si era iniziata, quell'idea doveva restare.

Non deve quindi far meraviglia che, anche dopo la costituzione degli Stati feudali, e nel colmo anzi del feudalismo, persistessero l'autorità imperiale e l'impero. E che fosse il concetto dell'unità e della continuità dell'impero che permaneva, e non l'impero come organismo politico adattato ad un territorio, si scorge facilmente quando si osservi l'andamento politico nel periodo feudale. Come durante la dominazione carolingia l'autorità imperiale potette coesistere con l'autorità regia, e l'impero con i regni che costituivano il territorio, su cui l'autorità imperiale si esplicava, così dopo lo sfasciamento dell'impero franco, l'autorità imperiale potette coesistere con l'autorità regia non solo, ma con l'autorità dei signori feudali, e l'impero con gli Stati feudali. E come, durante l'impero carolingio, la costituzione dei regni che lo formavano restò qual'era prima della formazione dell'impero, e la trasformazione delle istituzioni politiche fu la continuazione di quella iniziata nel periodo precedente, così, durante l'impero germanico, la costituzione degli Stati feudali restò quale era risultata dalla trasformazione compiutasi nel periodo precedente. Era quindi solo l'idea imperiale romana, che permaneva, e che come faro restava in lotta, in mezzo al lavorio del medio-evo, influendo alle trasformazioni, che andavansi compiendo, e che apparecchiavano la novella civiltà.

Adunque, lo sfasciamento dell'impero franco non menò alla distruzione di quell'idea, che non aveva bisogno di un determinato organismo politico per vivere. E per vero appena caduto quell'impero, scorgiamo tra i sovrani, che i signori delle parti distaccatesi si crearono, alcuni che sono rivestiti della dignità imperiale, e che pretendono esercitarne l'autorità. In Germania Arnolfo non soltanto prende il titolo d'imperatore, come provano le cronache (1), ma egli pretende ad una supremazia sui regni, che si erano costituiti dalle rovine dell'impero franco, e quando gli riesce la esercita e tanto sull'Italia (2), quanto anche sulla Francia (3) e sulla Borgogna (4). Ed alla stessa supremazia pretendono i suoi successori (5) fino a tanto che con gli Ottoni l'autorità imperiale fu definitivamente riconosciuta nei sovrani germanici. In Italia tra i varii re, che la tennero durante il periodo, che corre dall'888 all'aggregazione del regno italico all'impero germanico, alcuni prendono il titolo d'imperatore e come tali si fanno incoronare dai pontefici. Ed anche tra i re della Borgogna, che furono invitati dai signori italiani a prendere la corona del regno italico, vi fu qualcuno che cinse la corona imperiale. Ma questa pluralità d'imperatori non distruggeva il concetto dell'unità dell'impero, perchè ciascuno ritenevasi l'unico depositario dell'autorità imperiale, e pretendeva esercitarla sugli altri.

268. Tutto quanto si è detto nei due numeri precedenti ha riguardo alle contrade di Europa che avevano fatto parte dell'impero fondato da Carlo Magno. Può quindi dirsi che in esse la costituzione degli Stati feudali fu il portato di un lento lavorio, ed avvenne senza un rapido passaggio o violento, e senza creazione di nuovi istituti che ponessero un netto distacco tra la vita

(1) Widukind, I, 29. Fu incoronato poi nell'895; *Ann. Fuld.*, 895.

(2) *Mon. hist. Brit.*, I, 491; Flodoard., IV, 5, p. 411. Confr. Waitz, op. cit., V, 83, I.

(3) *Ann. Vedast.*, a. 888, 894; Reg. a. 888, 893; Flodoard., IV, 5; *Ann. Fuld. Cont.*, a. 888, 895.

(4) *Ann. Fuld.*, 888; Reg. 894.

(5) Confr. Waitz, op. cit., V, 91 seg,

politica che si chiudeva e quella che incominciava. Più che una rivoluzione quindi si ebbe una evoluzione, che, compiutasi, ne offrì sotto un aspetto novello la costituzione sociale e politica.

Invero quei signori d'Italia, che procedettero alla elezione di un sovrano, cui non conferirono sopra di loro altro diritto se non quello di supremo signore feudale, e che si credettero in diritto di abbandonare, per offrire la corona ad altri o pretendenti, o sovrani stranieri; quei signori che nelle circoscrizioni, su cui esercitavano la loro autorità, e le quali costituivano non più divisioni territoriali di un regno, ma bensì feudi, godevano di tutti i diritti politici o regali; quei signori che imposero al novello sovrano la loro cooperazione in tutte le manifestazioni della potestà regia, vuoi nel tribunale del sovrano, vuoi nei parlamenti; quei signori, dico, non furono degli usurpatori di nuovi diritti, non trasformarono la loro posizione di fronte al re, nè quella di costui di fronte alla loro, tanto meno spogliarono di un colpo il popolo della partecipazione alle manifestazioni della vita pubblica. Quei signori d'Italia, nella stessa guisa che i signori di Francia, di Borgogna e di Germania, già prima della deposizione di Carlo il Grosso, avevano lentamente conquistata la loro posizione, rendendo ereditario il loro ufficio, trasformando le contee, i ducati ed i marchesati in beneficii ereditarii, ed i poteri, di cui originariamente erano investiti per cagion della carica, in patrimoniali, come si è potuto vedere da tutto quanto il corso di questo lavoro. Altri tra quei signori, specie gli ecclesiastici, già prima dell'888, avevano, in forza delle immunità, sottratti i territorii appartenenti loro, od agli enti ecclesiastici di cui erano i rappresentanti, alla giurisdizione pubblica, nello stesso tempo che avevano ottenuto od usurpato i poteri politici più o meno estesi. Già tutti quei signori avevano reso necessario il loro concorso in tutte le esplicazioni dell'autorità regia, e già le antiche assemblee popolari eransi trasformate in assemblee aristocratiche o feudali. Già il popolo, assottigliata grandemente la classe dei liberi, aveva perduto i suoi poteri, restando escluso dalla cosa pubblica. Già inoltre erasi compiuta la trasformazione degli ordini sociali, e quella della proprietà da libera in beneficiaria. Già infine eransi cominciato a costituire consuetudini che regolassero il nuovo ordine di cose; chè anzi alcune di quelle consuetudini erano state tradotte in leggi.

Il nuovo assetto politico in quelle contrade adunque si operò senza gravi scosse; e, mentre il concetto della continuità ed unità dell'impero permase, si ebbe solamente un più forte distacco delle parti, che anche durante l'impero carolingio, e specie negli ultimi tempi, avevano vissuto una vita propria e distinta. Se così stavano le cose, se tale fu l'andamento politico in quelle contrade, la costituzione politica non poteva essere gran che diversa da quella del periodo precedente; e come le istituzioni politiche degli Stati barbarici soggiogati da Carlo Magno conservarono la medesima forma esterna, anche negli ultimi tempi, quando la loro natura era di molto mutata, così ancora conservarono la medesima forma esterna nel periodo feudale, quantunque esse fossero essenzialmente diverse da quello che erano originariamente. La nuova condizione politica dei tempi portò solo a qualche mutamento anche nelle forme esterne. Tutto ciò sarà veduto nel corso di questo capitolo.

269. Non la medesima cosa può dirsi di altre contrade. In alcune di queste, è vero, la trasformazione delle istituzioni politiche era tale, ed i germi del regime feudale così sviluppati che si sarebbe, anche senza nuovi innesti, avuto il feudalismo; ma la formazione di Stati feudali si ebbe veramente in forza di un'invasione. Le nuove istituzioni politiche quindi, se non differiscono di gran lunga da quelle che nel paese avevano vita prima dell'invasione, pure non sono l'ultima espressione del lavorio di trasformazione di queste ultime, ma sono state improntate alle istituzioni del paese donde son partiti gl'invasori, od i conquistatori che dir si vogliano, quantunque non possa negarsi che ad esse si fossero innestate alcune di quelle preesistenti nel paese. Ciò nell'Europa occidentale avvenne precipuamente per l'Inghilterra e fino ad un certo punto per i principati langobardi dell'Italia meridionale.

In altre contrade poi il processo fu anche più accentuatamente quello dell'importazione. In esse invero gli ordini sociali eransi trasformati, una certa trasformazione si era manifestata anche nelle istituzioni politiche, ma questa trasformazione dell'organismo sociale e politico non era tale che avrebbe menato sicuramente ad un regime simile a quello che si era manifestato nelle contrade soggette all'impero franco, come essa non menò a quel regime in altre contrade, che trovavansi nelle medesime condizioni, e che non subirono importazione delle istituzioni feudali sviluppatesi in altri paesi. Sicchè il terreno era apparecchiato a ricevere il nuovo regime; gli elementi perchè questo potesse attecchire preesistevano, ma il regime stesso fu importato. Questo avvenne nelle provincie dell'Italia meridionale soggette all'impero greco, mentre nelle altre contrade a questo appartenenti, e dove la nuova pianta non era stata trapiantata, quel regime non si ebbe, come non si ebbe nella Sardegna, fino a tanto che il feudalismo non vi fu trapiantato dagli Aragonesi. Questo avvenne ancora nella Sicilia, mentre nelle altre contrade conquistate dai Musulmani, e conservate da essi, il feudalismo non si ebbe.

In altre contrade, come nella Spagna, mentre in alcuni Stati, dove erano seguitate a vivere, trasformandosi, le istituzioni preesistenti, il regime feudale, che era figlio di quella trasformazione, si manifestò con un processo simile a quello osservato nelle contrade soggette all'impero franco, in altri invece, che erano sorti dalla

conquista musulmana, seguitarono sì a permanere gli elementi già precedentemente formatisi, e che erano capaci a dar vita al regime feudale, ma la trasformazione delle primitive istituzioni politiche fu arrestata dalla conquista e dalla conseguente dominazione straniera. Solo quando questa cessò per opera degli Stati cristiani, il regime feudale in questi sviluppato fu trapiantato nelle contrade appartenenti ai Musulmani; chè anzi, più che un trapianto, si ebbe una espansione.

Ora questi diversi processi non restarono senza effetti sulla organizzazione politica dei varii Stati feudali, che da quei processi si formarono; ond'è che, mentre nella forma esterna le costituzioni politiche di questi Stati rassomigliano fino al punto che potrebbero dirsi identiche; nella essenza si notano delle varietà accentuate, che si determinarono fortemente sul progressivo andamento politico di ciascuno di essi. E queste varietà si manifestano precipuamente nella estensione e nella forza dell'autorità sovrana, nella forza di coesione delle varie parti, nella posizione dei signori feudali, nell'importanza dei parlamenti e nella loro composizione, ed in altri punti della vita politica, come sarà largamente veduto nel paragrafo seguente.

270. Scendendo ora a discorrere partitamente del modo come il regime feudale, e la conseguente costituzione politica si formarono in queste altre contrade, prendiamo le mosse dalle provincie meridionali d' Italia e dalla Sicilia. In queste provincie, come si è potuto vedere da quanto si è detto nelle prime due parti, e nel capitolo precedente, la trasformazione degli ordini sociali e politici avevano sì apparecchiato il terreno, in esse esistevano pure la *commendatio* ed il beneficio, ma questi due istituti stessi non avevano acquistato il carattere con cui ci si presentano negli Stati germanici, appunto perchè la *commendatio* era l'antico patronato romano, più accentuato, ed al quale quindi non si era fuso la *commendatio* germanica, ed il beneficio stesso, conservò più fortemente il carattere del precario romano, tanto più che a trasformarlo non sarebbe stata sufficiente la fusione col patronato. E quanto ciò sia vero si può scorgere osservando nelle provincie meridionali i principati langobardi da una parte, le provincie romano-greche da un'altra; in quelli la fusione dei due istituti menò al feudo, poichè di questo trovasi traccia anche prima del conquisto normanno, essendosi anche in quei principati unita al beneficio ed al vassallaggio la giurisdizione; in queste la medesima fusione non diede il feudo, ma quegli istituti di diritto privato che dal precario romano si originarono, e forse influì a creare quelle classi infime di liberi che restarono ligate alla terra, costituendo i villani liberi.

Quanto alla costituzione del regime feudale nelle provincie meridionali si ebbe questo: nei principati langobardi, dove la pianta già esisteva, si ebbe un innesto per opera dei Normanni, ond' è che le istituzioni feudali, in quei principati trasformatisi in provincie del nuovo regno fondato da questi, conservarono alcuni caratteri, che avevano già acquistato prima della conquista normanna; nelle provincie romano-greche invece sul terreno già preparato, e che conteneva in sè gli elementi per dar vita al feudalismo, questo fu trapiantato dai conquistatori, ond'è che in esse le istituzioni feudali ne si mostrano con caratteri più accentuatamente franchi, conservarono cioè più fortemente i caratteri acquistati nel luogo donde erano state trapiantate. La medesima cosa poi può dirsi per la Sicilia, dove, durante la dominazione musulmana, seguitarono ad aver vita gli elementi già precedentemente formati, e che erano atti allo sviluppo del feudalismo, e coi nuovi dominatori se ne aggiunse qualche altro. Però, mentre può ritenersi come certo che un nuovo ordine di cose in quell'isola si sarebbe formato, non può dirsi che, senza l'occupazione dei Normanni, la feudalità si sarebbe avuta. Sicchè anche in quell'isola il feudalismo fu trapiantato dai Normanni, alimentandosi con gli elementi, che vi preesistevano, e però le istituzioni feudali conservarono l'aspetto acquistato nella patria dei conquistatori.

Questo processo, tanto diverso da quello con cui il feudalismo si sviluppò nelle contrade che avevan fatto parte dell'impero franco, spiega il carattere e le trasformazioni subìte dalla costituzione politica del nuovo regno fondato dai Normanni. Prima i capi militari dei nuovi venuti, i quali avevano tutti egualmente concorso alla conquista, e che col loro valore avevano guadagnato la parte di terre loro assegnate nella partizione, si affermarono principi indipendenti nel territorio di loro giurisdizione, e solo perchè essi costituivano una società militare, o per essere più precisi un esercito in continuo stato di guerra, si diedero un capo militare. Essi, che non avevano ottenuto le loro contee, ma le avevano conquistate, vollero fare a meno di quella larva di sovrano, che esisteva in altri Stati, e il cui carattere più accentuato era quello di supremo concedente dei feudi. Poscia quel capo militare si mutò in sovrano, ma la sua sovranità non fu una larva; essa si ispirò alla sovranità che nelle provincie conquistate aveva avuta vita prima del conquisto, ed alla quale erano abituati i popoli soggetti, ed il concetto di quella sovranità, quantunque avesse subìto qualche trasformazione, pure era ben diverso da quello della sovranità di un monarca feudale. La trasformazione di quel capo militare in sovrano non avvenne senza lotte, ma, mentre queste diedero occasione alla nuova sovranità di affermarsi più fortemente, il carattere di questa influì sull' organismo politico tutto quanto del nuovo Stato, poichè l'autorità sovrana penetrò e influenzò tutte le manifestazioni della vita politica di questa. Da ciò seguì che la costituzione politica del regno fondato dai Normanni, e le istituzioni politiche, quantunque simili a quelle di

altri Stati feudali, avessero dei caratteri e delle note che le differenziavano grandemente da queste.

271. Nella Sardegna la trasformazione delle istituzioni politiche romane aveva menato alla costituzione dei giudicati, durante i quali ancora seguitò la trasformazione degli ordini sociali, ed ebbero vita quegli elementi che furono propizii all'adattamento del regime feudale; ma questo si ebbe solo o veramente nel secolo XIV, con gli Aragonesi, i quali vi trapiantarono le istituzioni feudali della Spagna. Non può però dirsi che il processo per la formazione di quel regime sia stato identico per la Spagna e per la Sardegna, e però, mentre le istituzioni feudali in quell'isola conservarono in parte i caratteri spagnuoli, e dico in parte, perchè le condizioni dell'isola, ed il fatto che la feudalità vi fu importata, influirono a trasformare sotto alcuni aspetti quei caratteri, la costituzione politica anche in Sardegna ci si presenta con alcune note caratteristiche, che la differenziano dalla costituzione politica delle altre contrade soggette agli stessi Aragonesi.

272. Nella Spagna ci si offre questo di notevole, che la costituzione del regime feudale seguì diversi processi, a seconda le provincie di quella contrada. Invero, mentre nella Marca Spagnuola la quale aveva fatto parte dell'impero franco, le, istituzioni politiche subirono la medesima trasformazione, che nelle altre parti dell'impero franco, e dopo lo sfasciamento di questo ebbero il medesimo assetto, che nei regni sorti da quello sfasciamento, un processo diverso si ebbe nelle provincie che erano restate immuni dalla conquista moresca, ed un processo differente da amendue si ebbe negli Stati moreschi riconquistati.

Nella Marca Spagnuola gli antichi ufficiali del sovrano avevano lentamente trasformati i poteri, che loro venivano dalla carica, e che eransi accresciuti coll'accrescersi dell'autorità sovrana, dopo la proclamazione dell'impero franco, in diritti patrimoniali, e tanto più ciò era riuscito loro in quanto essendo quella Marca ai confini dell'impero l'ingerenza del potere centrale era stata più debole. Sicchè mentre il conte o marchese, anche prima dello sfasciamento di quell'impero, era addivenuto un signore feudale, dal quale dipendevano i minori ufficiali, trasformati anch'essi in feudatarii, come i visconti, di cui si hanno tracce nelle carte dell'epoca, i magnati ecclesiastici eransi anch'essi, mercè le concessioni immunitarie, trasformati in signori feudali.

Negli Stati cristiani può dirsi che fosse proseguita la trasformazione politica iniziatasi, durante il regno visigotico, ma il processo fu alquanto diverso causa le condizioni create a quegli Stati dalla fondazione degli Stati moreschi. Già si è visto nel capitolo precedente come le cariche da temporanee fossero addivenute vitalizie e come i signori si fossero imposti al Sovrano, riducendo nelle loro mani la elezione di questo, e concorrendo alla formazione delle leggi ed alle deliberazioni più importanti. Rotto poi il regno visigotico dalla invasione moresca, negli Stati cristiani sopravanzati, l'autorità regia non potette risollevarsi, poichè le continue minacce dei Mori, il bisogno di difendere gli ultimi avanzi dell'antico Stato e la fede, mutarono quegli Stati in società militari, il cui capo era costretto carezzare i signori che con i loro dipendenti costituivano l'esercito, e sopportare gli abusi e le usurpazioni degli stessi. Una quasi eguaglianza tra il sovrano ed i signori, era stata una conseguenza necessaria del continuo stato di guerra, donde quelle leggi militari, alle quali abbiamo accennato in altra parte di questo lavoro, e donde quel continuo largheggiare del sovrano verso i signori. Questi poi furono anche favoriti dalla trasformazione degli ordini sociali, e della proprietà fondiaria: gli uomini liberi si erano posti sotto la protezione dei signori, che erano anche i capitani militari; la proprietà libera era scomparsa, per dar luogo a vasti latifondi, appartenenti o ai signori che li davano a coltivare ai loro dipendenti liberi di origine o servi; od a chiese o monasteri, che richiamandovi coloni, costituivano villaggi che prendevano il nome dal santo, da cui la chiesa od il monastero s'intitolavano. Ma le continue guerre e spedizioni avevano reso così scarsa la produzione, che i nobili distinguevansi perchè mangiavano pane di frumento (1). E le larghe estensioni di terre, sparse di villaggi o di abituri, stavano sotto la giurisdizioni dei signori cui appartenevano, ed i quali vi spadroneggiavano, senza che il re avesse la forza od i mezzi di intervenire a tutela dei suoi diritti da una parte, e di coloro che solo indirettamente da lui dipendevano, poichè ai signori erano ligati da obblighi personali e reali. Negli Stati cristiani della Spagna adunque i signori, anzichè aumentare i loro poteri, pigliando occasione dall'accrescimento di poteri sovrani di cui essi sarebbero stati i depositarii nelle circoscrizioni, per poi trasformarli in patrimoniali, si posero nelle posizioni, in cui ci si offrono, profittando delle condizioni speciali in cui quegli Stati si trovavano; ed, affermandosi quasi eguali al sovrano, affacciarono fin da principio quelle pretese, che si ripetettero continuamente in prosieguo, e che costituiscono una delle caratteristiche del feudalismo spagnuolo. Questo processo non poteva non lasciare tracce nella costituzione politica e nella legislazione relativa, le quali hanno delle note caratteristiche, che le distinguono dalla costituzione e dalle legislazioni di altri Stati feudali.

Che se dal modo come si costituì il regime feudale negli Stati cristiani, volgasi lo sguardo al modo come esso si costituì negli Stati moreschi

(1) Negli *Usages di Catalogne*, c. 3, si legge: «... El baile siendo muerto, estropeado, herido, ó aprisionado, si es noble, y come pan de trigo diariamente, reciba la misma satisfaction que un caballero ».

riconquistati dai cristiani, si osserverà un processo simile a quello veduto per le provincie meridionali d'Italia e per la Sicilia. Vi furono però alcune note caratteristiche differenziali. Quivi la conquista era opera di stranieri, ed il popolo conquistato era avvezzo a scorgere nel sovrano un'autorità diversa da quella che gli era attribuita negli Stati feudali; ivi la riconquista era opera di nazionali, ed il popolo cristiano, liberato dal dominio dei Mori, era abituato alla debolezza dei sovrani visigoti, ed al predominio dell'aristocrazia. Ivi quindi il feudalismo importato dovette adattarsi alle condizioni speciali del luogo, ed il sovrano potette profittarne, per affermare fortemente la sua autorità; quivi, invece, il feudalismo potette conservare il medesimo carattere acquistato negli Stati cristiani, ed il re non trovò appoggio nella massa del popolo liberato, che passò dalle oppressioni dei Mori a quelle dei signori. Però in quei grandi centri, dove la savia politica dei Mori aveva saputo tener desto nel popolo conquistato il sentimento di libertà, permettendogli di partecipare con la sua attività ai beneficii delle industrie e del commercio, non fu possibile l'imporre il giogo feudale di un signore, ed in essi si cominciò a costituire quel governo municipale, che poi doveva estendersi, e che venne rafforzato dai *fueros*.

Questi diversi processi nella costituzione del regime feudale nelle varie parti della Spagna, spiegano le differenze che si notano in queste al riguardo. Però la medesima politica seguita negli Stati spagnuoli, ed il fatto che il feudalismo della Spagna fu la continuazione del feudalismo formatosi negli Stati cristiani di essa, diedero alla costituzione politica in generale un carattere uniforme.

273. In Inghilterra ancora il processo fu diverso da quello osservato negli altri paesi, anche nelle provincie dell' Italia meridionale e nella Sicilia, quantunque queste come quella fossero state occupate dai Normanni. La differenza precipua fu questa, che nelle provincie meridionali il popolo conquistato non fu oppresso dai vincitori, il cui dominio riusciva più mite di quello dell'impero bisantino per le provincie meridionali d'Italia, e di quello musulmano per la Sicilia, e se vi furono rivolte queste vanno attribuite ai baroni normanni stessi impazienti del predominio che il capo affermava sopra di loro; in Inghilterra invece il popolo conquistato fu oppresso dai conquistatori, dal re all'ultimo dei baroni normanni, e le rivolte partirono da quel popolo e diedero luogo a novelle oppressioni e devastazioni. Ivi quindi nella lotta con i baroni l'autorità sovrana potette rafforzarsi ed affermarsi potentemente, appoggiandosi al popolo conquistato; quivi invece il sovrano fu costretto cedere alle istanze dei baroni in danno del popolo conquistato e ad accarezzarli per tenerli fedeli. E per affermare la sua autorità, dovette da un lato appoggiarsi alla sua qualità di erede di un re anglo-sassone, ed affermarsi continuatore dell'autorità regia di questo, da un altro, ricorrere alla politica di costituire piccoli feudi distribuendoli a grandissimo numero di baroni, i quali così non potessero usurpare i diritti che spettavano all'autorità sovrana.

Innanzi si è visto come le istituzioni feudali in Inghilterra si fossero già abbastanza sviluppate durante il dominio degli Anglo-sassoni. Quando nel 1066 Guglielmo partiva al conquisto dell'Inghilterra, egli appariva in quella terra non come un conquistatore, ma come erede del trono di Eduardo, e come tale si fece incoronare e riconoscere sia dai suoi Normanni, sia dagli stessi Anglo-sassoni, ai quali ultimi promise con giuramento un trattamento eguale ai primi (1). Il regno di Guglielmo quindi appariva, tanto agli occhi degli Anglo-sassoni quanto a quelli dei Normanni, come la continuazione di quello di Eduardo, e però la costituzione politica non mutò in apparenza, e molti Anglo-sassoni conservarono le loro cariche. Eppure non era possibile, frazionato tutto il territorio conquiso in feudi costituiti sul modello di quelli che esistevano in Normandia e nel resto di Francia, che le istituzioni politiche anglo-sassone permanessero, e gl'invasori con a capo il re cominciarono l'opera di trasformazione, opprimendo l'elemento anglo-sassone. Gli oppressi ricorsero al sovrano, ai magistrati, ma i loro lagni restarono inascoltati (2); ricorsero allora alla rivolta, e mentre i vinti vennero esclusi da ogni carica (3), si tolse occasione dalle rivolte per dare alle istituzioni politiche il carattere che avevano nel paese, donde i conquistatori erano partiti, e del quale i re normanni dell'Inghilterra fino a Giovanni senza terra furono i duchi.

Però s'ingannerebbe a partito chi si facesse a sostenere che le istituzioni politiche dell'Inghilterra, dopo la conquista normanna, siano in tutto identiche a quelle di Normandia. Primieramente non potrebbe negarsi che agli elementi normanni si fossero innestati gli Anglo-sassoni, innesto che si può scorgere non solo nel diritto privato, ma anche nel pubblico. Per tacere di altre istituzioni il carattere della autorità sovrana fu improntato più al re anglo-sassone anzi che al re del regno franco, il che solo può spiegare come i Normanni d'Inghilterra fossero fin da principio potentissimi, esplicando la loro autorità su tutti i sudditi, baroni o liberi, e facendo penetrare la loro influenza in tutta la manifestazione della vita del nuovo sorto Stato. Nè i successori di Guglielmo perdettero quell'autorità, che loro veniva non dalla forza

(1) *Chron. Saxon.*, a. 1061.

(2) Olderico Vitale, *Histor. eccles*, ap. Script. rerum Norm., p. 508.

(3) *Hist. eliens.*, II, c. 44; Malmesbury, *De gest. reg. Angl.*, III, 107; Ingulphus, *Hist.*, p. 61.

individuale, ma dalla posizione stessa dell'autorità sovrana di fronte ai feudatarii. In prosieguo poi sarà veduto più chiaramente questo innesto quanto al diritto pubblico; per ora è uopo rilevare ancora come, quantunque i feudi, concessi dal sovrano conquistatore a coloro che dalla Normandia e da altre parti della Francia lo avevano seguito, si fossero modellati su quelli che in queste contrade avevano vita, e quantunque le norme che li regolarono fossero normanne, pure il feudalismo in Inghiltera ci si presenta con caratteri ben diversi dal feudalismo di Francia. Quivi i feudi eransi andati lentamente costituendo, mercè usurpazioni o concessioni, come innanzi si è avuta la occasione di vedere, sicchè i signori feudali, gelosissimi della posizione che a discapito dell'autorità sovrana avevano conquistata, la vollero conservare e la conservarono di fronte al re della terza dinastia che essi avevano elevato al trono. Solo dopo un lento lavorìo ed un lungo processo, l'autorità sovrana in Francia potette risollevarsi e domare i baroni, tra i quali d'altra parte si conservarono tutte quelle gradazioni che lentamente si erano andate formando. In Inghilterra invece i feudi furono costituiti tutti o per la maggior parte al principio del conquisto normanno, o per concessione del sovrano. È vero che questi, per mantenersi fedeli coloro che lo avevano seguito, e di cui aveva ancora bisogno, per completare la conquista, fu necessitato cedere alle loro richieste; ma fu il re che regolò le concessioni, che determinò i diritti ed i doveri dei baroni. E mentre i diritti concessi, se davano ai baroni parte importante nell'amministrazione della pubblica cosa, non toglievano al sovrano l'autorità che voleva conservare, tanto più che i baroni disseminati in tanti piccoli feudi non avevano forza per allargare, a discapito dell'autorità regia, la cerchia della loro attività politica; i doveri furono rigorosamente pretesi dal sovrano, senza che i baroni potessero porvi quei limiti, che in Francia ed altrove avevano potuto per la debolezza del potere centrale. E fu però che in Inghilterra, mentre non si notano, nel periodo normanno tutte quelle gradazioni che tra i feudatarii si manifestarono altrove, la costituzione politica ci si mostra con note caratteristiche, che la distinguono da quella di altri Stati feudali.

Come vedesi da questo breve cenno, il processo della formazione del regime feudale in Inghilterra fu diverso da quello osservato in altre contrade, e questa diversità di processo influì a dare alle istituzioni politiche un assetto, almeno nell'essenza, diverso da quello che le medesime istituzioni si ebbero negli Stati feudali del continente, come sarà più largamente veduto nel paragrafo seguente.

274. Che se per poco si svolga lo sguardo agli altri paesi europei, dove la feudalità ebbe vita, intendo parlare dei paesi nordici e della Russia, si avrà ad osservare un processo anche diverso degli altri paesi, e specialmente perchè ivi la feudalità apparve quando già erasi sviluppata completamente nei paesi che avevano costituito l'impero franco. E d'altra parte, come già s'è avuto ad osservare innanzi, in quei paesi non si osservano neppure quei germi che erano destinati a menare al regime feudale; sicchè non possa dirsi che questo, anche in quei paesi, sia stato il portato di un lento lavorìo.

È vero che anche ivi la feudalità non potette essere imposta, senza che le condizioni generali di quelle popolazioni fossero propizie al nuovo regime; ma, e lo dimostra la storia di quei paesi, un certo lavorìo di preparazione si era già andato compiendo, al contatto con altri popoli che già avevano sviluppato il regime feudale. Quindi anche ivi cominciarono a trasformarsi e la costituzione sociale e la politica, anche presso quei popoli simili trasformazioni menarono all'apparire, prima in modo confuso, di quegli istituti che concorsero alla formazione del feudalismo; ma questo fu importato ed adottato alla condizione di quei paesi. Ciò specialmente può dirsi per la Russia, dove il regime feudale, come già innanzi si è veduto, ne si mostra con caratteri diversi da quelli che ebbe in altre contrade d'Europa. E poichè, ivi, quel regime non fu un portato del lavorìo interno e progressivo, ma fu imposto ad un popolo che appena moveva i suoi primi passi sul cammino della civiltà, e poichè mancavano quegli altri elementi, che affrettarono nell'Europa Occidentale il passaggio del periodo feudale ad uno più progredito ne venne che colà il cammino sulla via del progresso è stato più lento, ed il regime feudale ha resistito più lungamente, pur subendo delle trasformazioni prodotte dall'importazione e dallo sviluppo di nuove idee.

275. Dovendo ora passare a discorrere della costituzione politica nel periodo feudale, è uopo prima volgere lo sguardo alla costituzione dell'impero, e poscia alla costituzione di quei diversi Stati che si costituirono nei diversi paesi ai quali più particolarmente abbiamo finora dedicato le nostre ricerche. E per economia del lavoro non mi occuperò qui partitamente della costituzione di questi diversi Stati, nei quali, perchè la costituzione politica è informata a quasi identiche condizioni ed ai medesimi principii, si osservano moltissimi punti di contatto ed oserei dire d'identità; ma tratterò in generale della costituzione politica loro, notandone mano mano che mi si presenterà l'occasione le differenze, e studiando le cause di esse.

È uopo pure fare un'altra osservazione, e cioè come lentamente, e lo si è visto nel capitolo precedente, le istituzioni politiche si andarono trasformando nell'essenza fino ad acquistare l'aspetto, con cui ne si presentano nel periodo feudale, così la costituzione politica, vuoi dell'impero, vuoi degli Stati, conserva in apparenza la medesima forma che aveva nel periodo precedente, mentre nella sostanza essa è ben diversa. Di tal che

dopo lo studio fatto nel capitolo precedente, io non starò ora a ripetermi, rintracciando le origini delle diverse istituzioni, e studiandone minutamente il loro funzionamento, ma mi limiterò a rilevare il nuovo spirito di esse e quelle modificazioni ch'esse subirono, sia nel loro organismo sia nel loro funzionamento.

E cominciando a studiare la costituzione dell'impero, ne si presenta prima il dubbio, se il carattere dell'impero tedesco sia diverso da quello dell'impero franco. Il dubbio vuol essere risoluto, guardando e all'idea informatrice dell'impero, ed alla costituzione imperiale. Quanto all'idea informatrice dell'impero, essa può ben affermarsi identica a quella che informava l'impero franco, chè anzi, sotto questo aspetto, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che l'impero tedesco sia la continuazione dell'impero franco. Quelle medesime cause, quelle medesime idee, che avevano menato alla formazione dell' impero franco con Carlo Magno, produssero la continuazione dell'impero. Solo quando quelle cause e quelle idee scomparvero, l'idea imperiale, che erasi sempre più andata affievolendo, scomparve, o, per essere più esatti, si trasformò.

Quanto alla costituzione imperiale, essa restò la stessa, e cioè con quelle trasformazioni con cui ci si presenta negli ultimi tempi dell'impero franco, salvo che quelle trasformazioni si compirono; e però, mentre nella forma essa rassomiglia e può quasi dirsi identica alla costituzione che ne offre l'impero franco al suo sorgere, nella sostanza ha subite delle trasformazioni che furono effetto di tutte quelle trasformazioni che si sono osservate nel campo sociale e politico.

276. L'imperatore, che era la suprema autorità, e quindi superiore ai sovrani di quegli Stati che facevano parte dell'impero, seguitò a servirsi dei medesimi titoli che l'imperatore franco ed a conservare le medesime insegne. Sicchè di fronte al popolo tutto l'idea che animava l'autorità imperiale restava la stessa; che se nel fatto quell'autorità non si esplicava in tutta la sua pienezza, ciò non avveniva perchè quell'idea si fosse limitata, ma per la trasformazione che le istituzioni politiche avevano subìta.

Le norme, che regolavano la successione al trono imperiale, restarono le stesse, nel senso che al sistema elettivo si innestava, quando era possibile, l'ereditario; ma la forma della elezione andò mutando, poichè, mentre fin dai tempi carolingi l'elezione o la conferma si faceva oramai dai soli grandi, nel periodo feudale, l'impero divenuto tedesco, la elezione venne a cadere nelle mani di pochi tra questi, che si dissero i grandi elettori. Ciò non avvenne tutto di un colpo: nei primi tempi dell'impero tedesco tutti i grandi, anche quelli d'Italia, concorrevano ad eleggere il nuovo imperatore, ma in prosieguo tra pel distacco tra le varie parti che costituivano l'impero, tra pel sorgere dei comuni e per la conseguente restrizione dei diritti dei grandi, il diritto, che prima avevano tutti i grandi, si andò restringendo, fino a tanto che non si ridusse nelle mani di quei pochi che occupavano i più alti posti nella corte palatina, e che costituivano questa corte nei suoi rapporti con la costituzione dell'impero, e che erano gli arcivescovi di Magonza, gran cancelliere del regno germanico, quello di Treviri, gran cancelliere di Borgogna, e quello di Colonia, gran cancelliere del regno italico, il palatino del Reno, gran dapifero, il duca di Sassonia, che nella corte ricovriva la carica di gran maresciallo, il margravio di Brandeburgo, che ricopriva quella di gran maggiordomo, e finalmente il re di Boemia, che fungeva da gran coppiere quante volte fosse di sangue tedesco (1).

Il progresso di trasformazione nel sistema dell'elezione del re germanico ed imperatore può essere seguito passo passo, da chi voglia approfondire l'argomento, ed è studiato da valorosi cultori di studii storico-giuridici (2). Io mi limiterò a rilevare come questa forma di elezione, la quale però, come le precedenti, restò sempre innestata al sistema successorio (3), è già una prova dell'inizio della decadenza della feudalità e del formarsi di quel principio monarchico che doveva menare alle monarchie assolute.

Ma, anche dopo questa elezione, il re germanico, al quale, dopo l'annessione del regno italico alla Germania, passò definitivamente la corona imperiale, non era, nè poteva prendere il titolo d'imperatore, e noi vediamo dai documenti, dalle cronache che, prima dell'incoronazione a Roma, egli non prendeva mai quel titolo, ma solo quello di patrizio, od anche semplicemente quello di re dei Romani (*rex romanorum*) (4), donde il suo regno si disse anche regno romano (5). Fin dai tempi carolingi la corona imperiale si considerava annessa alla corona italica, ond'è che a colui tra i figli dell'imperatore defunto, cui spettava il titolo e l'autorità imperiale, veniva sempre assegnato nella divisione il regno italico.

Ed il re germanico dopo la sua elezione ed incoronazione doveva scendere in Italia, e per cingervi la corona ferrea, e per cingervi la imperiale; chè anzi la prima incoronazione doveva precedere la seconda.

Quest'ultima si faceva a Roma ed era il pontefice, che, fin dai tempi carolingi, elevava l'eletto alla dignità imperiale, cingendogli la corona dell'impero, con quelle solennità che s'erano andate

(1) *Sachseusp.*, III, 57.

(2) Confr. Eichhorn, op. cit., III; Waitz, op. cit., VI, 134 seg.

(3) Waitz, op. cit., VI, 121 seg.

(4) Böhmer, *Acta*, 37; Stumpf, 720, 1008, ecc.

(5) Confr. Waitz, V, 134-35.

rassodando con l'uso, e le quali erano una conferma della pretesa dei pontefici, di essere cioè essi i depositarii dell'autorità imperiale, e che quindi loro spettasse il diritto di esaminare se la elezione a re fosse stata eseguita colle norme volute, e se il nominato fosse degno di essere elevato alla dignità imperiale (1). Contro questa teoria si ribellò Ludovico il Bavaro, il quale mirò a riporre l'imperatore di fronte al vescovo di Roma nella medesima posizione, nella quale si trovava l'imperatore romano; ma la ribellione del Bavaro fu più effetto dello scisma che d'altro; e quando egli morì e lo scisma fu cessato la dottrina che s'era prima formata, e che era entrata nella coscienza della maggioranza (2), riprese il sopravvento, e vi furono degli imperatori che ne sentirono il peso, poichè restarono vittime del principio che faceva parte di quella dottrina, e cioè che il papa potesse rifiutare l'incoronazione a persona indegna, e spogliare dell'autorità imperiale colui che se ne fosse reso immeritevole.

Adunque solo con l'incoronazione a Roma il re germanico era investito dell'autorità imperiale. Di qui si iniziarono e la lotta tra il pontificato e l'impero e i due partiti dei guelfi e dei ghibellini, due fatti che furono gravidi di conseguenze, poichè contribuirono alla formazione della civiltà comunale, ed ebbero anche gravissimo effetto sulla decadenza della feudalità, come a suo luogo sarà veduto.

Quello che in questo luogo interessa vivamente di studiare si è quale era il concetto che si aveva dell'autorità imperiale ed in quali limiti questa si esplicasse, ed ancora più quale fu il rapporto che si andò costituendo tra il regime feudale e l'idea imperiale.

Quanto al concetto di quell'autorità essa, come già innanzi si è veduto, non mutò gran che da quello che era al momento della costituzione dell'impero franco. Io non intendo ritornare sopra un punto che poco innanzi ho ampiamente svolto: solo soggiungerò che, se si faccia eccezione della nuova dottrina formatasi circa i rapporti della chiesa e dell'impero, nella coscienza di tutti i popoli, che costituivano l'impero restarono fermi i principii romani circa l'autorità imperiale. E tanto è ciò vero che basta fermarsi per poco sugli scritti dei giureconsulti dell'epoca, per vedere come all'imperatore tedesco fossero riconosciuti i medesimi poteri ed i medesimi diritti che le leggi imperiali romane riconoscevano all'imperatore di Roma. Che se i giureconsulti bolognesi, che l'imperatore chiamò alla Dieta di Roncaglia, potettero essere influenzati dal timore che loro ispirava l'imperatore stesso, non è a revocarsi in dubbio che essi seguirono la tradizione romana, e che nel pronunziare il loro giudizio si ispirarono alle leggi romane di cui essi erano cultori.

Adunque, giuridicamente parlando, il concetto dell'autorità imperiale e dei poteri che vi erano annessi era l'identico di quello formatosi nel corso dell'impero romano, e solo può dirsi che vi fosse una differenza di fatto nell'esplicazione di quell'autorità e di quei poteri. E per vero a provare l'identità del concetto concorre precipuamente l'osservare come, anche quando la corona imperiale passò definitivamente al re tedesco, l'imperatore si considerasse come la più alta autorità della terra, come colui al quale tutti gli altri sovrani dovevano essere soggetti, e come il signore della terra e del mare (3). E questa supremazia veniva affermata non solo dallo stesso imperatore, ma dagli scrittori dell'epoca, e riconosciuta dagli stessi sovrani, e non solo da coloro che governavano regni che avevano fatto parte dell'impero franco (4). Era, come vedesi, la continuazione del concetto romano, il che può essere confermato anche dai titoli che l'imperatore si dava nei suoi atti, e dalle insegne che erano distintivi della sua autorità, cose che possono rilevarsi ad esuberanza dai documenti anche legislativi e dagli scrittori dell'epoca, senza ch'io mi fermi su queste cose, che non hanno stretto rapporto coll'argomento che forma oggetto di questa trattazione.

Come al più alto sovrano, all'imperatore venivano riconosciuti tutti i poteri che le leggi imperiali romane gli avevano assegnato. L'imperatore quindi aveva i poteri stessi che si sono innanzi ritrovati nell'imperatore franco. E questi poteri egli li esercitava direttamente sui territorii che da lui direttamente dipendevano, indirettamente colà dove erano sovrani, che a lui si riconoscevano soggetti, ond'è che in quei luoghi dove egli non risedeva, nominava dei vicarii, che fungessero le sue veci (5). A lui poi, come a signore supremo, spettava il rappresentare la pace e la giustizia in tutto il mondo cristiano (6).

La sua corte era, salvo lievi modificazioni, simile alla corte carolingia, ma confondevasi con la corte dello stesso imperatore come re. E l'attività della corte si esplicava nella stessa guisa che nell'epoca precedente, con questa differenza che nel periodo feudale le cariche di corte erano addivenute non solamente ereditarie, ma mentre i titoli, gli utili e gli onori si godevano dagl'investiti, gli uffici si esercitavano da sostituti (7).

277. Quello che al nostro argomento importa maggiormente si è di vedere quale rapporto corresse tra la feudalità e l'autorità imperiale. Se

(1) C. 36, X, I, 6; *Bull.*, IV, 194.

(2) *Schwabensp.* § 6; *Sachsensp.*, I, 1.

(3) Rodoff. Glober, I, 1; Petr. Damanius, *Epist.*, VII, 1.

(4) Confr. Waitz, op. cit., V, p. 113 seg.

(5) Confr. Pertile, op. cit., § 35. Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, 273.

(6) Verci, *Eccl.*, 150-52; confr. Eichhorn, § 289; Waitz, loc. cit.

(7) Confr. Eichhorn, op. cit., § 290 seg. Zoepfl, op. cit., § 48, 51, 52.

all'epoca, della quale ci stiamo occupando, il feudo erasi sviluppato completamente ed era nel suo massimo rigoglio; se il regime feudale, frutto delle trasformazioni innanzi studiate, aveva dato un carattere speciale alle istituzioni politiche preesistenti, e può dirsi che tal regime fosse la base della costituzione politica in tutti gli Stati europei che erano stati invasi dalla feudalità, ne viene come necessaria conseguenza che anche l'autorità imperiale avesse dovuto subire l'azione del nuovo stato di cose. E per vero chi si faccia attentamente a considerare il carattere dell'autorità imperiale in questo periodo scorgerà subito come un legame si fosse già formato tra essa e la feudalità. Il concetto dell'autorità imperiale restò sempre romano, ma esso si adattò alla nuova condizione politica che si era andata creando: esso, anzichè mettersi in urto col regime feudale, se ne rende un elemento quasi essenziale, con questo di notevole che essa ha vita propria e non che trae forza da quel regime; sicchè, quando quel regime decade, il concetto rimane inalterato, e contribuisce sempre all'incremento della civiltà.

Il regime feudale era costituito da tanti cerchi concentrici, che potrebbero rappresentare Stati l'uno racchiuso e dipendente dall'altro; esso era basato sul rapporto che stringeva i vassalli minori ai maggiori e questi al sovrano. Ed ecco che, come l'imperatore si riteneva superiore a tutti i sovrani, e, secondo il concetto medioevale, come signore supremo di tutto il territorio dipendente dai sovrani a lui inferiori (1), così si ritenne che l'imperatore fosse il supremo signore nella scala feudale, in modo che, mentre i signori minori dipendevano dai maggiori, e questi dai loro sovrani immediati, questi ultimi si ritenessero a loro volta come dipendenti dell'imperatore. Di qui venne il diritto dell'imperatore di elevare alla dignità regia quelli tra i suoi principi che a lui fosse piaciuto, diritto di cui egli usò piuttosto largamente verso i principi tedeschi (2).

Così l'autorità imperiale addivenne il principio della catena feudale; e come al concedente di un feudo era riconosciuto l'alto dominio di esso, e come tutti i feudatarii dipendevano da un signore direttamente ed indirettamente dal sovrano, il quale si reputava dipendente dall'imperatore, così tutti i signori feudali furono ritenuti dipendenti in modo indiretto da quest'ultimo, al quale fu riconosciuto l'alto dominio su tutti i feudi.

Ed ecco come il principio accentratore romano non venne distrutto, ma restò accanto al principio discentratore che si era specificato nel regime feudale, e servì come germe per la costituzione delle monarchie.

278. Che se dall'autorità imperiale si passi a studiare l'autorità regia nel periodo feudale si scorgerà di leggieri questo, che, mentre l'idea imperiale era restata, oserei dire, quasi inalterata in mezzo a tutte le trasformazioni che siamo andati studiando, l'autorità regia invece erasi essa stessa trasformata nel periodo precedente, e nel feudale ci appare con i nuovi caratteri prodotti da quella trasformazione.

Si è visto innanzi come, tra le istituzioni politiche, l'autorità regia fosse andata prendendo un nuovo aspetto, sotto l'influenza delle idee romane principalmente, aiutata in questo lavorìo dal clero. I sovrani di quei popoli germanici, che invasero le provincie dell'impero e vi costituirono degli Stati, mentre prima delle invasioni erano di poco più elevati sui cittadini, specie in tempo di pace, ed avevano quei limitati poteri che loro conferiva l'organismo politico di quei popoli; dopo le invasioni, mirarono a porsi di fronte agli stessi barbarici, nella stessa posizione nella quale la necessità stessa delle cose li aveva posti di fronte ai provinciali, e cioè nel posto dell'imperatore. Così a poco a poco, non solo si circondarono di tutto quel fasto che si conveniva alla posizione nuova che essi avevano, ma si arrogarono tutti i poteri che, prima di fronte ai provinciali, e poscia di fronte agli stessi invasori, erano necessari e convenienti alla nuova posizione. Di qui venne che l'autorità regia si accostò all'autorità imperiale romana, perchè su di questa cercò modellarsi.

Però, come si è già nel capitolo precedente veduto, a questo lavorìo dell'autorità sovrana si oppose il lavorìo dei grandi, di quei grandi la cui autorità, come la regia, trovava la sua prima origine nella elezione popolare. Non fu che i grandi si opponessero a che il sovrano aumentasse ed allargasse i suoi poteri, a che, diciamo così, si romanizzasse, ma mentre essi stessi, può dirsi, coadiuvarono anche inconsciamente ad una simile trasformazione, si opposero all'accentramento, cui l'autorità sovrana tendeva. Essi insomma vollero che il re aumentasse i suoi poteri e la sfera della sua azione, ma nel contempo vollero restare di fronte al sovrano nella originaria posizione; non vollero cioè addiventare dei semplici ufficiali, ma vollero restare principi del popolo, esercitanti sul territorio loro affidato, e quindi in una cerchia più ristretta, gli stessi poteri del re, e non solo come rappresentanti di questo, ma anche per un diritto proprio. E la conclusione di questa lotta si fu che al re venissero riconosciuti i nuovi poteri, ma l'esercizio di essi spettasse direttamente ai signori, che ne venivano investiti dal sovrano, quasi come conferma di un diritto proprio ed ereditario, e che il sovrano li esercitasse direttamente solo su quella parte del territorio che dipendeva direttamente da lui.

Sicchè, nel periodo feudale, giuridicamente parlando, all'autorità regia spettavano tutti i poteri, che mano mano si era andato attribuendo nel

(1) Confr. Pertile, op. cit., § 34, nota 41 in fine.

(2) Confr. Eichhorn, § 289.

periodo precedente, e ne aveva tutti i segni esterni, come giuridicamente le veniva riconosciuto l'alto dominio sul territorio dello Stato; ma anche giuridicamente veniva riconosciuto ai signori il dominio reale e diretto del territorio, sul quale si esplicava la loro giurisdizione, e l'esercizio sullo stesso di quegli stessi poteri che il sovrano aveva e che conferiva ai signori medesimi. L'autorità sovrana quindi era una di diritto, ma di fatto frazionata: tutti i poteri partivano dal re, ma essi potevano essere esercitati e lo erano da altri, per diritto proprio, salvo investitura o conferma in dati casi, investitura e conferma che erano il riconoscimento della pertinenza giuridica degli stessi al sovrano.

Chè anzi questi poteva alienarli nella cerchia di un determinato territorio, e l'alienazione non significava che il re se ne spogliasse; ma, come nella concessione del beneficio, il concedente si riservava l'alto dominio o la nuda proprietà, così nella concessione dei poteri regali o regalie l'alienazione riguardava più l'esercizio che il diritto in sè, donde la necessità della investitura quando il concedente od il concessionario veniva a morire.

Per un altro lato poi l'autorità sovrana cominciava a prendere un nuovo aspetto. La sovranità non si faceva più risiedere nel popolo o nella nazione, e neppure nelle mani di coloro che al popolo si erano sostituiti. Faceva già i primi passi la teoria che il potere sovrano venisse dal cielo, e quindi la teoria del diritto divino, ed ecco perchè anche l'incoronazione dei re facevasi per mezzo di un primate ecclesiastico. Se adunque quel potere era conferito ad un uomo dal cielo, ne veniva che il potere dovesse permanere nella famiglia di quell'uomo, ond'è che il sistema successorio si rafforzava con questo principio, e se perdurava una parvenza di elezione, ciò era un avanzo del passato, destinato a sparire fino a tanto che la nuova dottrina avesse avuto vita. E di questa nuova dottrina si avvalsero i signori, i quali ritenevano come venuta da Dio la loro autorità e lo affermavano nei loro diplomi, ed in forza del diritto divino la tramandavano ai loro successori, salva al re, quasi rappresentante di quel diritto, la investitura.

Fermatosi inoltre il regime feudale fu necessità sorgesse un rapporto fra esso e l'autorità regia, rapporto più necessario ancora di quello tra il regime feudale e l'autorità imperiale. E per vero come l'imperatore fu posto in testa alla scala feudale, così i re occuparono i più alti gradini della stessa. L'imperatore era superiore ai sovrani, i quali si riteneva dipendessero da lui, e da lui ripetessero la loro autorità, ed i sovrani furono ritenuti come i più alti signori nel territorio di ciascuno Stato, in modo che, essi, dopo l'imperatore, venivano ritenuti i supremi concedenti ed i signori per eccellenza, mentre i baroni maggiori o minori dipendevano in modo diretto od indiretto da loro. L'imperatore aveva l'alto dominio su tutto il territorio degli Stati cristiani, e nelle sue mani la somma dei poteri, i sovrani avevano l'alto dominio sul territorio dei loro Stati e la somma dei poteri su questi.

Però se questa era l'essenza dell'autorità regia nel periodo feudale, essa ne si mostra esplicantesi variamente nei diversi Stati che si erano costituiti dopo lo sfasciamento dell'impero. Questa diversità di esplicazione dipende principalmente dal modo come nei diversi Stati funzionava il regime feudale.

E per vero dove questo si andò lentamente formando o quasi insensibilmente, l'autorità regia ne apparisce debole e quasi solo di parvenza, poichè ivi i signori, nel lento lavorìo di trasformazione, avevano potuto, profittando dei momenti critici per l'autorità regia, usurpare la maggior quantità di poteri, ed assicurarsi nella loro posizione. Chè anzi ivi, dopo lo sfasciamento dell'impero franco, avendo essi posto sul trono il nuovo re che avevano prescelto, eleggendolo tra loro, si resero quasi completamente indipendenti dal sovrano, salvo il debole vincolo, che veniva dalla fedeltà e dall'omaggio. In quei luoghi invece dove pur essendovi i germi del regime feudale, questo venne importato da un popolo conquistatore, l'autorità regia fu più forte e più attiva. E ciò perchè il sovrano di quelle contrade, che erano state distribuite a titolo di feudo tra i conquistatori, potette regolare la estensione dei feudi, ed i diritti dei baroni, potette, nel bisogno di resistere alle riluttanze del popolo conquistato, rafforzare la propria autorità, necessaria a consolidare il nuovo sorto Stato e la nuova dominazione.

Però, ed è questo un fenomeno notevole che ne offre l'evo medio: mentre in quegli Stati, dove la feudalità erasi andata lentamente formando, e dove da principio l'autorità regia fu quasi nulla, quest'autorità si andò mano mano rialzando, fino al punto che, soggiogati i baroni e ridottili all'impotenza, quell'autorità addivenne assoluta, e sulle rovine del regime feudale sorse la monarchia assoluta, che ad elevarsi trovò un aiuto nel popolo, risorto a nuova vita nei comuni; negli Stati invece, dove l'autorità regia erasi da principio affermata più fortemente, essa andò decadendo, ed indebolendosi, ed o la forma di governo si trasformò in monarchia temperata, ovvero lo Stato tutto fu preda allo straniero che vi stabilì la tirannia. Nei primi il fenomeno si spiega dal perchè il sovrano che non faceva ombra potette profittare delle inimicizie e lotte che si manifestarono tra baroni, poggiandosi al popolo che tra quelle lotte si era risollevato e così ridurre nelle sue mani le redini tutte dello Stato, togliendo ai baroni quei diritti regali che menomavano l'autorità regia. Nei secondi il fenomeno quasi contrario si spiega dal perchè i baroni, come cessarono le contingenze create dalla conquista, cominciarono a ribellarsi all'autorità sovrana, la quale, se debole, si lasciò strappare delle concessioni che finirono d'indebolirla, se resistente fomentava il sentimento di rivolta che si manifestava appena quell'au-

torità veniva tenuta da principi deboli. E a questo moto partecipavano anche i comuni, i quali anch'essi risentivano della forte affermazione dell'autorità regia.

279. Veduto così sotto quali aspetti ci si presentano e l'autorità imperiale e l'autorità regia nel periodo feudale, e quali rapporti si fossero costituiti tra le medesime ed il regime feudale, è uopo volgere lo sguardo al resto della costituzione politica in quel periodo, per vedere con quali caratteri essa si manifesta.

Però non si creda che in questo numero si voglia studiare particolarmente ciascuna delle istituzioni politiche, in quanto un simile studio sarà più opportunamente fatto nel paragrafo seguente: qui mi limiterò a rilevare in modo complessivo e rapido l'aspetto generale di tutta la costituzione politica in rapporto a quanto innanzi si è detto circa l'autorità sovrana.

E primieramente quello che più colpisce l'attenzione di colui che si faccia considerare le istituzioni politiche di quest'epoca, si è che esteriormente, apparentemente esse ne sembrano identiche a quelle del periodo precedente. E per vero, come già innanzi si è veduto, l'autorità sovrana non solo è rivestita dei medesimi poteri che nel periodo precedente, ma sembra che esplichi la sua attività nello stesso modo, mentre ad essa si perviene con un sistema che è il portato dell'innesto tra gli altri due: l'elettivo ed il successorio. Però, mentre il sistema successorio, è destinato a rafforzarsi mercè la teoria del diritto divino, i poteri di quella suprema autorità sono più una parvenza, e l'attività di essa si esplica in modo realmente ben diverso, modo che è causa ed effetto nel contempo della restrizione di quell'attività.

Da questa posizione, creata al potere regio, seguì quel lento lavorio, da parte del medesimo potere, che menò alla pressione del feudalismo, ed alla formazione delle monarchie assolute. E poichè il sovrano in questa lenta lotta contro l'invadenza della feudalità, si appoggiò da un lato alla tradizione ed al diritto divino, da un altro agli elementi che erano disposti a reagire contro l'oppressione feudale, ne seguì che in quegli Stati, dove la tradizione e il diritto divino s'imposero agli elementi stessi che avevano coadiuvato il potere regio, la costituzione politica si trasformò in senso assoluto; in quelli invece dove gli elementi, cui l'autorità sovrana erasi poggiata, seppero affermarsi, ne appare la monarchia temperata.

La corte regia, a sua volta, è costituita, può dirsi, nella medesima guisa che nel periodo precedente; ma, mentre la sua attività è mutata, il suo funzionamento va mano mano determinandosi in diverso modo, donde nuove istituzioni, che ne appariscono più precise e determinate in alcuni Stati, e che son destinate, col decorso del tempo, a diventare organi interessanti di una novella costituzione politica.

Le assemblee, che già, nel periodo carolingio, avevano mutato carattere, in questo periodo ne appariscono sotto un aspetto novello e ben determinato. Il popolo non ha in esso nè una parte reale, nè una parte di parvenza: i signori, che, mercè la trasformazione degli ordini sociali e della proprietà fondiaria, rappresentano nel contempo e gl'interessi dei loro dipendenti e gl'interessi loro, che con quelli si confondono, sono coloro che vi intervengono, e che mettono in rapporto il popolo dei loro feudi coll'autorità centrale. Ma non tutto il territorio è soggetto a signori: alcuni luoghi, per lo più centri importanti di liberi, dipendono direttamente dal Sovrano, ed era d'uopo che anche questi liberi fossero rappresentati nelle assemblee feudali, ed ecco come accanto ai signori laici ed ecclesiastici si pongono i rappresentanti di quelle città regie o demaniali che voglian dirsi, le quali non dipendono da alcun signore o feudatario. E come queste assemblee sono trasformate nella loro composizione, così anche nel loro funzionamento ci presentano delle note differenziali caratteristiche che le distinguono dalle assemblee del periodo precedente.

Che se dal centro si volga lo sguardo alle istituzioni locali, si scorgerà il medesimo fenomeno. Le circoscrizioni sono le medesime per denominazione e fino ad un certo punto anche per estensione, ma in realtà esse ci si presentano non più come vere circoscrizioni, ma come tanti piccoli Stati nello Stato. Ed i loro rettori, mentre hanno i medesimi titoli che nel periodo precedente, non sono più ufficiali dell'autorità sovrana, ma regali, e cioè quasi tanti piccoli sovrani, che non esercitano funzioni loro affidate, ma diritti proprii o patrimoniali che sono diritti regali. Non mancano magistrati regii, come non mancano magistrati locali, ma gli uni e gli altri hanno aspetto nuovo. Ed è notevole questo, che, come l'autorità sovrana e le istituzioni centrali ci si presentano sotto un diverso aspetto nei varii paesi, a seconda del processo di formazione del regime feudale, così ancora le istituzioni politiche locali offrono, nei diversi paesi invasi dalla feudalità, differenze notevoli, come sarà notato nel capitolo seguente.

Nè a queste trasformazioni limitavasi l'influenza del nuovo andamento politico nel periodo feudale, dappoichè delle trasformazioni si osservano nella costituzione e nel carattere delle assemblee locali; nella costituzione e nel funzionamento dei tribunali; nella costituzione dell'esercito e nel carattere dell'obbligo al servizio militare; nel sistema tributario, ed in tutto l'organamento della pubblica finanza.

Nel capitolo seguente tutto questo nuovo aspetto delle istituzioni politiche sarà studiato nei limiti che comportano l'economia e l'indole del lavoro, senza cioè entrare in particolari minuti, che possono distrarre l'attenzione dello studioso, ma senza trascurare quanto possa concorrere alla chiara ed esatta comprensione del regime feudale.

§ 2.

Gli Stati feudali e le istituzioni politiche.

SOMMARIO.

280. Argomento di questo paragrafo.
281. Caratteri del potere regio nei diversi Stati.
282. Limitazioni dei poteri del sovrano.
283. La Corte regia e sua organizzazione nei diversi Stati feudali. I grandi ufficiali e loro attribuzioni.
284. Influenza della Corte regia sulla trasformazione della costituzione politica negli Stati feudali.
285. Le assemblee nel periodo feudale. I Parlamenti dai tre bracci e loro carattere.
286. Carattere delle istituzioni politiche locali. I signori feudali; i messi regii ed i vicarii imperiali: altri rappresentanti del potere centrale: i magistrati regii nei luoghi dipendenti dal sovrano.
287. Carattere delle istituzioni giudiziarie nel periodo feudale. Cenno intorno alla organizzazione giudiziaria negli Stati feudali. Carattere di tale organizzazione in Inghilterra e nel regno di Sicilia.
288. Carattere delle istituzioni finanziarie. Proventi del Sovrano. Il sistema tributario e suoi caratteri. Amministrazione finanziaria.
289. Carattere delle istituzioni militari. Le milizie feudali.

280. Nel paragrafo precedente si è a grandi linee tratteggiata la costituzione politica nel periodo feudale, in modo che si potesse dallo studioso a prima vista scorgere sotto quale aspetto il complesso delle istituzioni politiche ne si mostra, dopo il lavorìo di trasformazione osservato nel capitolo primo di questa parte.

Ma, come già si è potuto intravedere, le istituzioni politiche partitamente ed attentamente studiate ne offrono la vera impronta che ad essa ha impresso il lavorìo di trasformazione, ed è quindi d'uopo volgere lo sguardo alle medesime, e ciò tanto più in quanto, come diversamente quel lavorìo si manifestò nelle diverse contrade, così quell'impronta ne offre delle varianti, a seconda che una data istituzione politica si studia presso uno o presso altro popolo.

Però ad evitare ripetizioni inutili e per l'economia stessa del lavoro, in questo paragrafo io seguirò il metodo seguìto innanzi, quando degli ordini sociali nel periodo feudale mi sono occupato. E di conseguenza esporrò i caratteri generali delle istituzioni politiche, non trascurando di studiare le differenze che ne offrono i diversi Stati, in modo che lo studio riesca per quanto è possibile breve ma completo.

281. E cominciando lo studio dall'autorità sovrana, io non ripeterò quanto sullo stesso argomento ho avuto occasione di dire nel paragrafo precedente.

Nel capitolo precedente si son potute seguire le trasformazioni che a cominciare dalle invasioni barbariche subì la potestà regia e in quali limiti essa a seconda dei tempi e dei luoghi esplicò l'attività sua e la sua azione, e nel paragrafo precedente si è studiato con quali caratteri ci si presenta l'autorità regia nel periodo feudale.

Imprendendo quindi a discorrere ora del potere regio, non sarà ripetuto quanto innanzi si è detto, ma riannodando a questo il da dirsi, noto come quel potere si esplica diversamente nei diversi Stati feudali, appunto perchè, e lo si è detto pure innanzi, il diverso modo di formazione di quegli Stati portò ad una varia esplicazione del potere sovrano.

E volgendo primieramente lo sguardo a quegli Stati feudali che risultarono dallo sfasciamento dell'impero carolingio, si nota a prima vista una grande depressione del potere regio.

Non è che un nuovo concetto siasi andato formando dell'autorità regia; teoricamente e di fronte alla massa essa era restata la stessa, e le si riconoscevano i medesimi diritti, ma l'esercizio, diciam così, di questi diritti venne modificato dall'invadente feudalità. Nè questa limitazione fu posta tutto di un colpo: essa si andò, nel complesso delle trasformazioni da noi innanzi studiate, lentamente formando, e dopo lo sfasciamento dell'impero franco essa si mostrò chiaramente e si appoggiò al nuovo diritto, che ancor esso si era andato formando, al diritto feudale.

Fino a quando durò l'impero franco, il sovrano ascendeva al trono per diritto successorio, quantunque il sistema elettivo avesse anch'esso la sua manifestazione, e la stirpe dei Carolingi dava non solo l'imperatore, ma anche i re delle diverse contrade che formavano l'impero. Ma, sfasciato l'impero, il principio elettivo riprese il sopravvento, con questa differenza che, mentre prima quel principio era la manifestazione della volontà del popolo, e restò tale anche quando alla elezione partecipavano quasi esclusivamente i grandi, i quali ritenevansi quasi rappresentanti del popolo delle loro circoscrizioni, ora i grandi prendono parte alla elezione per diritto proprio. Posto il rapporto innanzi osservato tra l'autorità regia e la feudalità, i signori affermarono il loro diritto di scegliersi colui che doveva essere il loro signore, e dal quale dovevano ripetere la concessione dei loro feudi e dei diritti annessi. È vero che, specie in Italia, nella prima elezione si ebbe riguardo ai vincoli di sangue del nuovo eletto colla stirpe dei Carolingi, quasi un rispetto al principio successorio (1); ma ciò non impedì che, di contro al nuovo eletto, i signori ponessero un altro, anch'esso congiunto alla stirpe carolingia (2), e poi, senza più alcun riguardo al principio successorio, scegliessero nuovi sovrani.

Ma ai nuovi eletti interessava riaffermare il principio successorio, tanto più che questo principio era entrato a far parte essenziale del sistema feudale, ed in generale raggiunsero il loro scopo. In Francia Ugo Capeto ed i suoi successori si avvalsero principalmente della loro for-

(1) Berengario era, per parte di donne, di sangue carolingio.
(2) Guido di Spoleto ancora aveva vincoli di parentela colla casa carolingia.

tissima posizione quali potenti feudatari, e cercarono, riuscendo nell'impresa, di confondere i rapporti che stringevano ad essi una parte ben vasta del territorio del nuovo sorto regno, con quelli che ligavano loro tutto il territorio del regno medesimo. In Germania si rafforzò la tradizione della stirpe carolingia aiutata dal fatto che la corona imperiale passò definitivamente sul capo del re germanico, e si ebbe che il sistema elettivo funzionasse davvero, solo quando una stirpe si estingueva. In Italia invece, dove i diversi signori elevati alla dignità sovrana non potevano nè invocare la tradizione per rafforzarla, nè avvalersi della loro potenza feudale, poichè di poco si elevavano sugli altri per ricchezza e larghi feudi, quando non avevano per se nè la tradizione nè una base di potenza locale, perchè stranieri, non fu possibile che una stirpe si affermasse, e il regno italico restò definitivamente unito all'impero germanico.

Se il sistema elettivo, almeno al principio del periodo feudale, aveva presso il sopravvento, e se l'elezione spettava ai grandi baroni, doveva necessariamente avvenire che, di fronte a questi, i sovrani non potessero affermare che quei diritti sanciti dal contratto o dalla consuetudine feudale, principio questo che ebbe la sua ripercussione in molti istituti di diritto pubblico, e ad evitare le conseguenze del quale la sovranità dovette iniziare un lavorìo che da una parte avviò la monarchia all'assolutismo, dall'altra menò all'abbassamento della feudalità.

Essi affermarono il loro potere legislativo, e tanto i sovrani d'Italia, quanto quelli di Francia e di Germania, fecero leggi, il cui linguaggio non è guari diverso da quello delle leggi precedenti (1). Era sì necessario il concorso dei grandi, come sarà più largamente veduto in prosieguo; riusciva ai sovrani difficile farle eseguire in quei paesi, i cui signori rifiutavano l'ubbidienza, o per non aver preso parte alla formazione di quelle leggi o per altre ragioni, ma la consuetudine feudale stessa riconosceva nel sovrano il diritto di fare leggi per interessi comuni a tutto il regno.

I due cardini sui quali l'autorità regia nel periodo feudale si fondò, per trasformare la condizione che le veniva creata dalla ingerenza dei grandi nella elezione del re, furono la tradizione che si era andata formando nel periodo precedente da una parte, e dall'altra la teoria che si era già cominciata a formare del diritto divino, la quale trovava nel contempo la sua origine e la sua giustificazione nell'unzione o consacrazione.

Alla tradizione si appoggiarono e i re franchi della terza dinastia e i re germanici, quest'ultimi più fortemente dei primi, sia perchè essi, può dirsi, continuarono la tradizione dell'impero carolingio non solo, ma anche la tradizione in generale della monarchia, così come era stata concepita ed erasi affermata nei periodi merovingio e carolingio. Di qui venne che tanto gli uni quanto gli altri si dissero e si ritennero continuatori dei sovrani carolingi (2); e poichè l'imperiale autorità era stata ricoverta sempre da uno dei carolingi, così ne seguì che non solo il re germanico, ma ancora il re franco riputasse in lui trasmessa quell'autorità (3).

Fino a tanto che durarono, nel regno franco le lotte intestine fra i discendenti della stirpe carolingia ed i nuovi eletti, il re germanico potette affermare la sua supremazia quale imperatore su quel regno e su quei re; ma quando le lotte furono finite e la terza dinastia s'assodò sul trono franco, quella supremazia fu sempre negata e combattuta. E poiche non era possibile distruggere il concetto dell'unità dell'impero, e la tradizione imperiale era passata nella dinastia tedesca, la Francia e gli scrittori francesi trovarono una nuova formola per proclamare la assoluta indipendenza del regno franco dall'impero; e si disse che il re franco fosse imperatore nel suo regno (4), formola che corrispose alla realtà, poichè nè i re francesi riconobbero la supremazia dell'imperatore, nè questi ripetette le pretese ed i tentativi dei primi re tedeschi.

Ora tutta questa tradizione menò alla conseguenza che al sistema elettivo si unisse il sistema ereditario; e mentre in Germania il diritto di prendere parte alla elezione del sovrano si andò sempre più restringendo a pochi, e l'elezione non aveva luogo veramente, se non quando estinguevasi una stirpe (5); in Francia il sistema elettivo addivenne, col tempo, una parvenza, ed il trono restò sempre nella medesima dinastia. E tanto erasi radicato il principio della legittimità o successorio, che quando il trono di Francia dovette essere occupato da Enrico IV, invano i cattolici, che, dopo la lotta religiosa, non volevano quel re, tentarono richiamare in vita il principio elettivo (6).

La tradizione inoltre non solamente menò all'innesto dei due sistemi fino a quando la teoria del diritto divino affermossi col legittimismo; ma fe' continuare quel rapporto che nel periodo barbarico erasi andato formando tra il sovrano ed il territorio del regno, rapporto che si è rilevato e studiato nel capitolo primo di questa parte. Chè anzi può dirsi come alla continuazione di questo rapporto avesse contribuito il sistema feudale. E per vero, se il sovrano era il

(1) Si possono vedere nelle raccolte del Pertz, e del Padelletti.

(2) Böhmer, *Acta* 1, 13; Bouquet, IX, 194, 384.

(3) Veggasi un diploma di Enrico I negli *Historiens de France*, XI, pag. 587.

(4) Boutiller, *Summe Rurale*, 4; Ivon, *Regale*, II, 11, 46.

(5) Confr. Phillips, *Deut. Rechtsgesch.*, §§ 75, 77; Eichhorn, op. cit., §§ 287, 288.

(6) Confr. Labitte, *La démocratie chez le prédicateurs de la Ligue*.

signore supremo feudale, a lui veniva riconosciuto il supremo dominio di tutto il territorio dello Stato; e mentre da una parte i sovrani si appoggiavano all'antico principio che il re quale proprietario del regno e dei poteri annessivi tramandava e l'uno e l'altro ai suoi eredi; dall'altro si appoggiavano al principio feudale in forza del quale il sovrano, come tramandava i suoi feudi ai successori, così tramandava l'alto dominio sui feudi di cui egli era il supremo concedente.

E che fosse continuato il rapporto tra il re ed il regno si rileva a sufficienza dagli scrittori e dai documenti dell'epoca, dai quali risulta il concetto che gl'interessi del regno fossero pure quelli del re, nella stessa guisa che il decoro, l'onore del regno si confondessero con quelli del sovrano (1). Ed è però che al sovrano era dato provvedere agl'interessi generali del regno, e che era riconosciuto anche dal diritto feudale il principio che quanto il re disponeva a tutela di quegli interessi dovesse essere osservato da tutti (2).

La tradizione infine giovò, sotto un altro aspetto, a rendere sempre più solida la posizione del sovrano di contro alla feudalità, e gli porse le armi per fiaccare questa.

Gli scrittori dell'epoca, parlando dei doveri del sovrano, si ispirarono proprio alla tradizione, ed affermarono che il re dovesse proteggere la chiesa e le persone deboli, curare l'osservanza della giustizia, ed impedire che ingiustizie si perpetrassero, e che soprusi si commettessero (3). Continuava adunque il rapporto tra re e popolo, ed il primo era il naturale protettore del secondo. Di qui venne che i re si appoggiarono al popolo contro le pretese dei baroni, come più largamente sarà veduto in prosieguo.

L'altro cardine, su cui la monarchia si appoggiava per combattere la feudalità e consolidarsi, era il diritto divino, la cui dottrina comincia a far capolino fra gli scrittori dell'epoca. La consacrazione o l'unzione faceva del re qualche cosa di sacro, e può dirsi, con uno scrittore, che gli imprimeva un carattere sacerdotale: essa non creava il re, ma lo rendeva quasi ministro della divinità (4), e nello stesso tempo assicurava il trono nella stessa famiglia, consacrando il sistema successorio. Ugo Capeto stesso non solo si fece egli consacrare, ma per assicurare viemaggiormente il trono al figliuolo, appoggiandosi anche alla tradizione, fe' consacrare il figlio, quasi associandoselo al trono (5). Questo sistema poneva in seconda linea il diritto che avevansi attribuito i grandi, quello cioè di eleggere il loro supremo signore feudale, ed è però che questi opposero da principio resistenza; ma il principio che il re di Francia fosse di elezione divina, e che per diritto divino il trono dovesse continuare nella stessa famiglia andavasi sempre più rafforzando nella coscienza del popolo, sostenuto come era dagli ecclesiastici, che dicevano essere il re un vicario di Cristo in temporalità (6). Il diritto dei grandi però non disparve, e la elezione, sotto forma di conferma, restò, quantunque andasse sempre più riducendosi ad una semplice parvenza.

Questo nuovo carattere del potere regio si riscontra tanto in Francia quanto in Germania. Però esso si andò determinando diversamente in Francia ed in Germania. Ivi il re si affermò indipendente da qualsivoglia altro potere, sia quindi dall' imperatore, sia dal pontefice, non ripetendo il suo potere da altri che da Dio, donde la resistenza costante dei sovrani di Francia alle pretese dei pontefici, e la teoria dei giureconsulti francesi che il pontefice non avesse il diritto di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà. In Germania invece, mentre i re si ritennero sempre dipendenti dall'imperatore, continuando la tradizione formatasi nel periodo precedente, l'imperatore stesso si trovò di fronte al pontefice nell'istesso rapporto che si era formato negli ultimi tempi dell'impero franco. Di qui venne che l'imperatore avesse bisogno dell'incoronazione da parte del pontefice, e che questi affermasse la sua supremazia su quello e il diritto di negare l'incoronazione ad un indegno, e di proclamare la decadenza di quell'imperatore, che fosse addivenuto indegno di fronte al pontefice, e di sciogliere i sudditi dalla fedeltà giurata. Così fu possibile la guerra tra l'impero e la chiesa e la vittoria di questa.

In tal modo, mentre in Francia l'autorità sovrana sempre più rafforzandosi potette dominare e nel contempo abbassare la feudalità; in Germania quell'autorità uscita debole dalla lotta con la chiesa, si trovò in balìa del feudalismo, donde il frazionamento della Germania in tanti Stati, che trovano la loro origine in un feudo.

Se non dissimile nell'essenza, sotto aspetto alquanto diverso ci si presenta il potere regio nelle altre contrade da noi, nel corso di questo lavoro, contemplate.

I regni fondati dai Normanni nelle provincie meridionali d'Italia e nella Sicilia da una parte e nell'Inghilterra da un'altra offrono molti punti di contatto nei loro inizî, appunto perchè i fondatori dell'uno si ispiravano alle medesime idee che i fondatori dell'altro. E quanto al potere

(1) Giesebrecht, op. cit., II, 685, III, 1238; *Cod. Udalr.*, 43, 126, 127. Abbon, *Le Canons*, ap. Luchaire, *Histoire des institutions monarchiques*, I.

(2) Beaumanoir, *Coutume de Beauvoisis*, c. 34, 48.

(3) *Conc. Magunt.*, 808; *Conc. Trasl.*, 909 in Mansi, XVIII, p. 61, seg., p. 268. Liudp., IV, 14; Hugo Flav. II, p. 435.

(4) Luchaire, op. cit., I, p. 39-42.

(5) Richer, *Chron.*, IV.

(6) *Epist. Iv. Carnut. ad Lucium Regem Britann.*

regio esso si esplica nella medesima guisa quasi, salvo circostanze accidentali, nell'uno e nell'altro.

Il re normanno in Inghilterra non ripeteva il trono dalla elezione dei suoi baroni. Guglielmo il Bastardo concepì egli l'impresa d'Inghilterra ed egli l'attuò: coloro che lo accompagnarono erano già suoi dipendenti, ovvero erano volontariamente accorsi sotto il suo comando. L'esercito invasore costituiva, è vero, una specie di società militare feudale, così come ne esistevano in tutti i paesi invasi dal feudalismo; ma il capo doveva la sua posizione al suo valore. Il territorio conquistato fu sì diviso tra tutti i militi che avevano seguíto Guglielmo; ma questi si affermò successore dei re anglosassoni, la cui posizione giuridicamente, e lo si è visto già innanzi, era ben diversa da quella di un re feudale. Egli volle conservare questa posizione di fronte ai vinti e di fronte ai suoi, e colla sua politica mise i baroni nella impossibilità di usurpare i poteri regî e di sottrarsi alla immediata e diretta supremazia del sovrano. Guglielmo rispettò quella specie di società militare, che intorno a lui si era costituita, ma assegnando, nella distribuzione del territorio conquiso, feudi ristretti, e riservandosi i più importanti diritti sovrani su tutto il territorio, affermando la sua autorità sui vassalli maggiori e minori, su quelli che direttamente dipendevano da lui, e su quelli che feudalmente ne dipendevano in modo indiretto, mirò a conservare al potere regio il carattere che gli veniva dalla tradizione (1). Ed in ciò fu egli con i successori favorito dall'odio che si era manifestato tra vincitori e vinti, odio che rendeva necessaria la conservazione di quella società militare e dell'autorità regia in tutta la sua forza originaria.

Il potere regio quindi, nel regno normanno d'Inghilterra, si riannoda alla tradizione anglosassone formatasi a sua volta dalla tradizione romana, ed ecco perchè l'autorità sovrana fin da principio, e senza opposizione, si tramandò per diritto successorio, mentre il sistema elettivo resto come, diciam così, una forma di riconoscimento del successore, ed un rispetto a quella specie di società militare che formava la base originaria del feudalismo (2).

D'altra parte i re normanni d'Inghilterra fecero così come avevano cominciato a fare i re di Francia, seguendo anche in ciò la tradizione dei re anglosassoni, e si appoggiarono al diritto divino, la cui dottrina andava ogni giorno più acquistando carattere preciso, ed essi s'intitolarono re per grazia di Dio (3).

Con tale politica i re normanni d'Inghilterra seppero così affermare la loro autorità e tenere in modo a freno la feudalità, che il potere loro addivenne quasi assoluto, tantochè i baroni dovettero allearsi al popolo per imporre dei limiti a quell'assolutismo, ond'è che in prosieguo il potere regio e la costituzione inglese acquistarono un carattere nuovo che non è questo il luogo di rilevare.

Nell'Italia meridionale invece le prime manifestazioni politiche dei normanni ne offrono una società militare feudale, ma non un potere regio. Però in quella società si osserva la disciplina necessaria a compiere l'impresa, ed il capo di quella società, che appartiene alla famiglia che aveva concepita l'impresa, Guglielmo Braccio di ferro, non è un sovrano, ma non è neanco un semplice signore feudale. Egli è un capo militare, e quando un suo successore deve anche affermarsi capo del novello Stato che andavasi formando, non si ispira alla costituzione feudale franca, ma si ispira alle idee romane, che gli sono rivelate dai luoghi che egli andava conquistando, dai nuovi sudditi, dalla legislazione preesistente e dai monumenti.

Di qui venne che l'autorità sovrana, che nelle provincie meridionali e nella Sicilia cominciava ad affermarsi, cercasse di porsi di fronte al popolo conquiso nella medesima posizione in cui era l'imperatore, e di confermare questa posizione anche di fronte ai Normanni stessi, i quali, divise fra loro le terre conquistate, ne dovettero riconoscere l'alto dominio nel sovrano, che se ne affermò concedente. I signori lottarono contro l'invadente autorità del capo, ma questi si appoggiò al popolo conquistato, che aveva un concetto della autorità sovrana diverso da quellle degli invasori, e continuò in sè la tradizione romana. Però i nuovi sovrani vollero appoggiarsi anche alle nuove teorie di diritto pubblico che si erano affermate, in mezzo alle trasformazioni innanzi studiate, e poichè l'imperatore era proclamato il capo supremo di tutto il mondo cristiano, e superiore ai re, essi invocarono ed ottennero l'investitura dall'imperatore. E nel contempo poichè il pontefice affermava in sè il diritto di deporre i re e l'imperatore stesso e di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà, si fecero investire anche dal pontefice, riconoscendolo come signore del regno che essi avevano conquistato.

Il carattere del potere regio, nel regno fondato dai Normanni nell'Italia meridionale e nella Sicilia, ebbe quindi alcuni caratteri ed alcune note caratteristiche, caratteri e note che si ripercossero in tutte le istituzioni politiche.

Il re normanno di Sicilia, quasi successore dell'imperatore d'Oriente nelle provincie conquise, modellò il suo potere su quello imperiale, determinandone l'estensione nelle leggi che, a mo' di quelle imperiali, si dissero costituzioni, e sono conosciute sotto il titolo di *Assise dei re di Sicilia.* Queste leggi invero sono promulgate dal sovrano (*a nostra maiestate noviter promul-*

(1) *Chron. Saxon.*, p. 187.
(2) Confr. Glasson, op. cit. II, p. 31.
(3) Heinrici, I, *Leges*, pr.

gata) (1): esse affermano sacrilegio il disputare dei fatti e dei consigli del sovrano (2); contemplano e puniscono gravemente i delitti di lesa maestà (3); tutelano i diritti regali contro le usurpazioni e gli abusi (4); affermano il sovrano tutore di tutti i sudditi ed impongono ai signori di non abusare dei loro dipendenti (5); pongono i signori maggiori o minori nella diretta dipendenza del sovrano (6), e comminano pene contro gli ufficiali corrotti (7). Insomma dalla legislazione normanna apparisce all'evidenza come il sovrano non fosse solamente un alto signore feudale, ma esplicasse la sua attività in tutto il territorio del suo Regno, ed in tutti i rami della pubblica amministrazione, non permettendo che i suoi poteri fossero usurpati dai baroni. Di qui il carattere della feudalità nel regno normanno di Sicilia, carattere già da noi antecedentemente rilevato.

D'altra parte, investito il sovrano normanno del nuovo Stato prima dall'imperatore e poscia dal pontefice, la successione al trono venne regolata dall'investitura; sicchè come il concessionario di un feudo tramandava questo ai suoi discendenti, così ancora il re di Sicilia tramandava la corona ai suoi eredi, che ne riconoscevano l'alto dominio nel concedente.

I re di Sicilia ancora si appoggiarono al diritto divino come si rileva dalla legislazione normanna tutta (8). D'altra parte la nuova dottrina veniva oramai generalmente ricevuta.

Ma il paese dove il potere regio ne si mostra più debole, si è la Spagna, dove questo fenomeno fu effetto delle speciali condizioni degli Stati feudali che si erano costituiti. E se in Francia la nobiltà feudale all'inizio della nuova dinastia fu potentissima, nella Spagna la Ricohombria fu strapotente, e naturalmente a discapito del potere regio.

Occupandomi dell'origine e dello sviluppo della feudalità nella Spagna ebbi a dire quali dopo l'invasione dei Mori si fossero le condizioni degli Stati cristiani, nei quali continuò quella trasformazione che si era iniziata nel Regno visigotico; e come le nobiltà avesse mano mano accresciuti i suoi poteri. Quando invero i popoli di questi Stati si trovarono nella necessità di difendersi contro i Mori, già erasi compiuta la trasformazione negli ordini sociali, e però gli eserciti cristiani, anzichè avere l'antico aspetto, si presentano come vere consociazioni militari, formate da signori, ciascuno dei quali aveva il suo seguito. Ed in queste consociazioni il sovrano non aveva autorità di molto superiore a quella degli altri signori, dai quali già per legge visigotica ripeteva la sua elezione, e senza il cui concorso nessuna cosa poteva egli deliberare ed operare.

Dopo il riconquisto del territorio occupato dai Mori, i sovrani, rallentati i vincoli di quelle consociazioni militari che costituivano la base della società feudale, cominciarono i tentativi per risollevare il loro potere, reso di semplice parvenza, ma molti pagarono il fio di aver tentato la rivendicazione dei diritti usurpati con la morte violenta, o con la detronizzazione (9).

Fu allora che essi compresero come non si dovesse prendere di fronte la nobiltà feudale, e, seguendo l'esempio dei re di Francia della terza dinastia, cominciarono dall'appoggiarsi al popolo da una parte, dall'altra al diritto divino. E mentre risollevando il popolo se ne affermavano tutori, anche contro i soprusi dei grandi, poggiandosi al diritto divino addivennero re per grazia di Dio, contro cui non aveva più valore la volontà dei grandi; e tramandando, con la corona, la nuova politica iniziata, potette il potere regio mano mano risollevarsi, senza che però la potenza della nobiltà feudale, che aveva posto profonde radici, venisse fortemente abbassata.

A rendere il potere regio più forte contribuì l'ereditarietà della monarchia, che si ebbe in Ispagna così come si era avuta in Francia. Dapprima la corona fu elettiva, quantunque non manchino scrittori, i quali vorrebbero sostenere che da Pelagio la corona si rese ereditaria (10). Però al sistema elettivo, che era l'ordinario, seguitò, come nel Regno visigotico, ad innestarsi il successorio, fino a tanto poi che nel secolo XIII quest'ultimo prese il sopravvento, specie in forza della consacrazione (11). Così anche nella Spagna il potere regio, per risollevarsi, dovette appoggiarsi alla tradizione ed al diritto divino da una parte, ed al popolo da un'altra. Ma l'affermazione del potere regio nella Spagna fu molto più debole che non nelle altre contrade, e ciò appunto perchè ivi la feudalità aveva avuto il campo di invadere ed infestare tutto, e di portare tale dissoluzione nell'organismo politico dello Stato, che fu necessario il lavorìo di molti secoli per sradicare la mala pianta.

282. Veduto così il carattere e la portata del potere regio nel periodo feudale, è uopo vedere in quali limiti si esplicassero i poteri del sovrano, imperocchè, come già innanzi si è detto, i poteri, in questo periodo, sono identici a quelli del periodo precedente.

E per vero nessun dubbio che il re fosse il rappresentante dello Stato, e quindi avesse il potere politico; ma di fronte alla nuova organiz-

(1) *Assise dei re di Sicilia*, Cod. Vat., 1; Cod. Cass. pr.
(2) *Assise dei re di Sicilia*, Cod. Vat., 17; Cod. cass. 11.
(3) *Assise dei re di Sicilia*, Cod. Vat., 18; Cod. cass. 12.
(4) *Assise dei re di Sicilia*, Cod. Vat., 4; Cod. cass. 3.
(5) *Assise dei re di Sicilia*, Cod. Vat., 3; Cod. cass. 2.
(6) *Ibid.*
(7) *Assise dei re di Sicilia*, Cod. Vat., 44; Cod. cass. 30.
(8) *Assise dei re di Sicilia*, Cod. Vat. pr.
(9) Confr. Sampère, op. cit. p. 138.
(10) Confr. Sampère, op. cit. p. 164-65.
(11) Confr. *Memorias historicas del rey D. Alonso el Sabio*, lib. V, c. 25, e Sampère, op. cit. p. 167.

zazione interna, quel potere tanto all'interno che all'estero non si esplicava se non col concorso dei grandi, senza del quale ogni atto sovrano in questo campo avevasi di fronte ai signori per illegale, e poteva menare a tristi conseguenze. E così per esempio data la costituzione della milizia feudale, come avrebbe potuto il re raccorre l'esercito, se i baroni non avessero preso parte alla deliberazione della guerra? Il concorso dei grandi fu richiesto in tutti gli Stati, sui quali abbiamo volta la nostra attenzione, donde l'istituzione dei Parlamenti feudali; ma in quegli Stati dove più fortemente il potere regio aveva saputo affermarsi, come in Inghilterra ed in Sicilia, ivi le redini della politica restarono nel re e nella sua Corte, ed il concorso dei grandi tutti fu richiesto solo per certe deliberazioni e certi atti solennissimi. Di qui venne che nel seno della Corte regia si costituirono delle magistrature, quasi novelle, e le quali erano destinate a lasciare larga traccia di sè. Tutto ciò avvenne, quantunque sotto aspetti un po' diversi, anche negli altri Stati, mano mano che il potere regio si andò rafforzando.

Che se dal potere politico si guardi al potere legislativo, si vedrà come esso veniva sempre esercitato dai sovrani, e tanto dai primi re italici, quanto dai re ed imperatori tedeschi i quali tutti si affermavano continuatori dei Carolingi. Ed essi dettarono leggi col concorso dei grandi e queste leggi, che a mo' di quelle degli imperatori romani si dissero costituzioni, erano più la manifestazione dall'autorità imperiale che della regia (1). È vero che le stesse consuetudini feudali riconoscevano nel sovrano il diritto di dettare leggi per interessi comuni a tutto il Regno (2), ma era necessario sempre il concorso de' grandi sì laici che ecclesiastici, tanto necessario, che coloro i quali non erano intervenuti all'approvazione di una legge, si ritenevano non obbligati ad osservarla. Però l'iniziativa legislativa spettava sempre al sovrano, donde seguì che quei sovrani i quali furono in balìa dei baroni poco legiferarono, come i primi sovrani della terza dinastia in Francia; quei sovrani invece che, per condizioni speciali, avevano potuto imporre la loro autorità, come i re d'Inghilterra ed i re di Sicilia, legiferarono largamente. E prova ne sieno per i re d'Inghilterra le leggi di Guglielmo il Bastardo e dei suoi successori (3); e per i re di Sicilia le Assise (4) e le costituzioni di Federico II (5).

Come poi è diversa la forza del potere regio, così ancora le leggi dei varî Stati variano per il linguaggio e per le materie intorno a cui vengono pronunziate. E per vero, mentre le leggi degli imperatori tedeschi regolano principalmente materie feudali, la pace pubblica e qualche altra materia di diritto pubblico generale; mentre che le prime ordinanze dei re di Francia mirano a limitare le guerre private e contengono disposizioni di diritto feudale, le leggi dei re normanni d'Inghilterra hanno un linguaggio più reciso e contemplano tutte le manifestazioni della vita sociale e politica e affermano vigorosamente i diritti della sovranità; caratteri che si scorgono anche nella legislazione normanno-sveva di Sicilia.

Come il potere legislativo, così restò al sovrano l'alto potere giudiziario, dappoichè egli seguitò ad essere il più alto magistrato giudiziario del Regno, ed il suo tribunale il supremo. Ma la nuova organizzazione politica prodotta dal feudalismo menò a delle importanti modificazioni; e mentre da un lato non tutti coloro che rendevano giustizia erano ufficiali del re, esercitando alcuni la giurisdizione per diritto proprio, donde il completo assetto delle giurisdizioni patrimoniali od immunitarie che dir si vogliano, e fino ad un certo punto delle speciali; il sovrano stesso, nella sua qualità di supremo magistrato, aveva un aspetto di fronte ai suoi baroni diretti, un altro di fronte al popolo. Non mi fermo più a lungo sopra questo argomento dovendovi ritornare più opportunamente in prosieguo.

Nel potere politico del sovrano era compreso anche il potere di polizia, ed egli era sempre il protettore dei deboli, ed il tutore della pubblica pace, donde tutte quelle disposizioni che si è avuto occasione di ricordare a proposito del disordine di questo periodo e delle conseguenti guerre private. Questo potere era più fortemente esercitato da quei sovrani che avevan saputo dominare l'invadente fiumana feudale, donde le numerose disposizioni al riguardo che si leggono nella legislazione normanna in Inghilterra e più ancora forse nella legislazione normanno-sveva del regno di Sicilia.

Inoltre il sovrano seguitò ad avere il potere militare, ma come questo potere si esplicasse ed in quali limiti venisse racchiuso dalle consuetudini e dalla legislazione feudale sarà veduto, quando verrà discorso degli ordini militari in questo periodo.

Finalmente, se il concetto che il re fosse il proprietario del pubblico patrimonio e del fisco, e avesse l'alto dominio su tutto il territorio dello Stato proseguì, il sistema tributario e gli ordini finanziarî presero un aspetto novello, il quale già erasi cominciato a manifestare nel periodo precedente. Ma anche di ciò sarà più opportunamente detto in prosieguo.

283. Discorrendo della Corte regia, nel periodo precedente potemmo osservare come essa ne apparve all'inizio del periodo barbarico, come si andò modellando, e secondo quali idee, e come

(1) Confr. la raccolta di Pertz, *Leges*, vol. II.

(2) Beaumanoir, *Coutume des Beauvoisis*, c. 48.

(3) In Canciani, *Leges in Anglia conditae*, vol. IV.

(4) In Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve*, appendice p. 89 seg.

(5) Se ne hanno varie edizioni.

anche la Corte regia si andò trasformando, seguendo la trasformazione del carattere e del potere del re.

Dovendo ora fare un cenno della Corte nel periodo feudale, è necessario riannodare quanto ebbi allora occasione di dire con quanto andrò dicendo in questo numero. Dicevo che la trasformazione delle istituzioni politiche nel periodo barbarico fosse effetto principalmente della lotta tra il principio accentratore romano ed il principio discentratore germanico, lotta che, iniziatasi all'epoca della costituzione dei regni barbarici sulle provincie dell'impero romano, continuò fino alla caduta dell'impero carolingio, dando luogo alla lenta formazione degli Stati feudali. Ora, nel periodo che forma oggetto di questo capitolo, costituiti definitivamente gli Stati feudali, si ebbe questo fenomeno: che, mentre i signori sì laici che ecclesiastici, affermata la loro giurisdizione feudale con le annesse regalìe, si emanciparono dall'autorità sovrana, salvo l'obbligo della fedeltà e del loro concorso fino a quando si trattava d'interessi generali a tutto il territorio dello Stato, sicchè si ebbero tanti piccoli Stati nello Stato, il principio accentratore romano, affermandosi più fortemente al centro, proseguiva il suo lavorìo più liberamente e quindi più accentuatamente. Sembra un paradosso ed è una verità. Invero, quando i signori, riconcentrata la loro attività ciascuno nel proprio feudo, si disinteressarono a quanto riguardava il resto del territorio dello Stato, di cui i loro feudi facevano parte, il sovrano restò arbitro non solo nei feudi, dei quali era signore diretto, ma in quella parte del territorio non infeudata e che direttamente perciò dipendeva da lui. E come i signori avevano ristretta nelle loro mani e nelle loro Corti l'amministrazione dei loro feudi, così fece il sovrano per i suoi feudi diretti e per le terre da lui direttamente dipendenti; e poichè egli mirava a confondere la sua posizione di signore feudale con la sua posizione di sovrano, e poichè la sua Corte era anche la Corte del regno, così nella Corte si accentrò sempre più l'amministrazione di tutto lo Stato, accentramento questo che si manifestò in tutta la sua estensione, quando il sovrano, abbassata la feudalità, prese l'aspetto nuovo col quale ci si presenta nel periodo seguente.

Ciò avvenne più caratteristicamente in quegli Stati, nei quali la monarchia venne in sulle prime sopraffatta dalla feudalità. In quegli Stati invece dove, per condizioni speciali, la monarchia regolò fin da principio il feudalismo, disciplinandolo, ivi l'importanza della Corte sovrana ne appare in tutta evidenza al costituirsi di quegli Stati.

Gli ufficiali della Corte regia tanto in Italia, quanto in Francia, in Germania, in Inghilterra ed anche nella Spagna furono, per nome e agli inizii del nuovo periodo, gli stessi che abbiamo osservato nelle Corti regie dei Carolingi, dei re anglo-sassoni e dei sovrani visigotici della Spagna, appunto perchè tutti quei popoli avevano ricopiata la costituzione della loro Corte dalla imperiale romana.

Il conte di palazzo invero si ritrova tanto nella Corte regia del regno italico (1), quanto nella Corte regia franca all'inizio della terza dinastia (2), quanto infine nella Corte dei re ed imperatori germanici (3). In Inghilterra, mentre ai tempi degli anglo-sassoni alle funzioni del conte di palazzo franco corrispondevano, come s'è già visto (4), quelle dell'*ealdorman totius Angliae,* dopo l'occupazione normanna venne a questo magistrato sostituito un altro con quasi identiche funzioni che prese il nome di *summus iustitiarius totius Angliae* (5).

Però coll'andare del tempo la carica di conte di palazzo andò perdendo la sua importanza. In Italia addivenne una carica onorifica che si rese ereditaria nei conti di Pavia (6) mentre le funzioni ne venivano esercitate dal vice-palatino (7), nell'istesso tempo che come titolo onorifico poteva essere concessa a più persone, cosa che puossi rilevare da quanto si è detto innanzi (8). In Germania avvenne lo stesso, ed il titolo di conte palatino fu concesso dall'imperatore a quei conti che egli ne credeva degni, sicchè nei documenti dell'epoca non troviamo più alcun ufficiale di palazzo, che avesse le attribuzioni dell'antico conte ed il titolo (9). Solo posteriormente venne istituito un magistrato, che aveva come funzione principale quella di presiedere il tribunale di Corte, col titolo di *iustitiarius curiae* (10). In Francia invece verso la metà del secolo XI l'ufficio di conte palatino, che avrebbe potuto riuscire pericoloso, come era stato funesto ai Merovingi il maggiordomato, scomparve e le sue attribuzioni vennero ripartite tra i grandi ufficiali dello Stato che proprio in quell'epoca delinearono la loro posizione (11).

Tutti gli altri ufficiali della Corte regia restarono. Così troviamo il sinescalco, con le medesime attribuzioni quasi e con la medesima giurisdizione, e ciò tanto in Germania (12) quanto in Francia (13), quanto in Inghilterra (14). Però anche questo ufficiale, là dove non scomparve,

(1) Ficker, op. cit. I, 312; Muratori, *Ant. ital.* diss. VII.
(2) Confr. Gasquet, op. cit., I, 80.
(3) Eichhorn, op. cit., § 293.
(4) Confr. sopra n. 243.
(5) Confr. Glasson, op. cit., II, 233.
(6) Ficker, op. cit., I, 315.
(7) Muratori, loc. cit.
(8) Confr. sopra n. 67, 76.
(9) Confr. Waitz, op. cit., VI, 260 seg.
(10) Pertz, *Leg.*, II, 317.
(11) Gasquet, op. cit., I, 84.
(12) *Mon. Boic.*, XXXI, 1 ecc.
(13) Loyseau, *Des offices*, II, 2.
(14) La Fleta, II, 2.

subì delle modificazioni. In Francia, dove la carica era divenuta ereditaria, scomparve ai tempi di Filippo Augusto (1): in Germania non mancano esempii di sinescalchi, che restano in carica sotto diversi imperatori (2), ma la carica divenne ereditaria più tardi (3). In Inghilterra addivenne sì ereditaria, ma poi l'ereditarietà fu abolita (4). Le medesime cose ponno dirsi del marescalco (5) e del contestabile (*comestabularius*), il quale ultimo in Francia ed in Inghilterra fu posto alla testa di tutto l'esercito, ed ebbe una giurisdizione militare speciale insieme al marescalco (6); del pincerna (7), del cameriere (8), il quale ultimo in Francia venne sostituito dal gran ciambellano, mentre la carica di cameriere restò un titolo ereditario nella casa di Borbone (9); del tesoriere, che in Inghilterra acquistò grandissima importanza (10), in Francia invece venne mano mano perdendone, e le sue funzioni furono ripartite tra più ufficiali che Enrico II mise sotto la direzione di un sovraintendente delle finanze (11).

Spesso poi più persone ricovrivano la medesima carica (12), mentre non manca qualche esempio di una sola persona che rivestiva più cariche di Corte (13). Ed è pure degno di nota che, mentre nei primi tempi gli ufficî di Corte erano affidati a nobili (14), dopo vennero per lo più affidati a persone ministeriali del sovrano (15).

Ma, tra gli ufficiali della Corte regia acquistò maggiore importanza il cancelliere, che nel periodo precedente trovavasi tra gli ultimi, poichè egli dipendeva in certo qual modo dall'apocrisario, la cui importanza, durante il periodo merovingio, si è notata innanzi (16).

Può dirsi che, dopo lo sfasciamento dell'impero franco, le due cariche, quella cioè di arcicappellano e quella di cancelliere, si fossero mano mano fuse insieme, e che dalla loro fusione fosse sorta la nuova carica di gran cancelliere. Con ciò non si creda che la cappella si fosse fusa con la cancelleria, poichè anche in prosieguo trovansi da una parte nominati i cappellani, e da un'altra i cancellieri (17); ma i legami che fin dai tempi carolingii univano l'una all'altra si resero più stretti, e di qui venne che ordinariamente colui, il quale aveva la direzione della cappella, avesse anche quella della cancelleria, e fosse perciò nel contempo arcicappellano ad arcicancelliere (18). Ed ecco perchè tanto in Italia, quanto in Germania ed altrove la carica di gran cancelliere fosse affidata ad ecclesiastici.

Nel regno italico la dignità di gran cancelliere, coll'andare del tempo e propriamente nel corso del secolo XI, spettò di diritto all'arcivescovo di Colonia (19), tanto vero che, quando quella carica si conferiva per eccezione ad altro primate ecclesiastico, se ne diceva la ragione; e così in una cronaca si legge: « et quia coloniensis archiepiscopus abfuit, qui prisco debet iure cancellarius in illis esse partibus, Nortbertus Magdeburgensis archiepiscopus huic officio deputatus est » (20). Quello che era avvenuto pel regno italico avvenne anche per la Germania, dove la stessa carica spettò di diritto all'arcivescovo di Magonza (21), e pel regno di Borgogna, dove l'arcicancellierato restò annesso all'arcivescovado di Treviri (22). E fu allora che gli ufficii annessi alla carica vennero sostenuti da specie di vicarii, e cioè da cancellieri (23).

Come dicevo, la carica di gran cancelliere addivenne importantissima tra gli ufficii di Corte. E per vero in Italia ed in Germania il cancelliere era uno dei principali consiglieri del sovrano, e per lo più a lui era affidato quanto vi era di più prezioso nella Corte (24); aveva grande influenza sul conferimento delle cariche e dei beneficii; apponeva la sua firma agli atti del sovrano (25) e custodiva il sigillo, la cui apposizione era necessaria al completamento degli atti stessi (26). Il cancelliere, specie se godeva la fiducia del sovrano, aveva grande influenza anche negli affari politici, ed il cancelliere d'Italia, quando il regno italico fu annesso allo impero germanico, aveva la direzione degli affari del regno istesso (27). Egli inoltre, come arcicappellano, non solo aveva la direzione della cappella, non solo era promotore degli studii (28), ma godeva dell'istessa importanza che aveva goduto il gran cappellano nella Corte carolingia, e però fu nel contempo il regolatore degli affari civili ed ecclesiastici (29).

In Francia ancora la carica di cancelliere, ri-

---

(1) Gasquet, loc. cit.
(2) *Mon. Boica*, XXXIII, 15; Stumpf, *Acta*, 93; Böhmer, *Frankf. UB*, 3; Ficker, op. cit., p. 23, 93.
(3) Ficker, op. cit., p. 97.
(4) Glasson, cit. p. 325.
(5) Martène, op. cit., II, 101; Richer, I, 9; Glasson, 327.
(6) Glasson, cit. 326.
(7) Widuk. ll. 11, Böhmer, cit. 14.
(8) *Ann. Hild.*, 1106, *Mon. B.* XXIX, 1, XXXIII, 11.
(9) Loyseau, *Des offices*, II, 2
(10) Confr. Glasson, op. cit., II, 327.
(11) Gasquet, loc. cit.
(12) Dronke., 732; Martène, cit.
(13) *Trad Welt.*, 9 ; Confr. Glasson, cit., 323, nota 4.
(14) *Mon. B.* XXXI, 1. Così anche in Francia ed in Italia.
(15) Dronke., 732; Böhmer, cit. 3; Stumpf, *Acta*, 95.
(16) Confr. sopra n. 256.
(17) Jaffé, *Dipl.*, p. 24.
(18) Confr. Waitz, op. cit., VI, 284 seg.
(19) Waitz, loc. cit., 287; Walter, op. cit., § 254.
(20) *Ann. Sax.* 1132, p. 768.
(21) Waitz, loc. cit. 285.
(22) Walter, op. loc. cit.
(23) Eichhorn, op. cit. § 293.
(24) Otto Bamb. cit. 3.
(25) Waitz, loc. cit. p. 282.
(26) *Vita Ott. III*, 35.
(27) Giesebrecht, op. cit., III, 1230.
(28) Waitz, loc, cit., p. 270 seg.
(29) Eichhorn, loc. cit

coverta sempre da un ecclesiastico, andò acquistando vie maggiore importanza, fino a che dopo Filippo Augusto addivenne la carica più alta e più importante, poichè al cancelliere venne affidata la direzione della giustizia, e, mentre presiedeva il Parlamento, e nel tribunale regio aveva la più alta influenza, egli presiedeva tutti i Consigli di Corte, quando la presidenza non era tenuta personalmente dal re; a lui spettava dirimere le vertenze sorte tra gli ufficiali regii, di cui egli riceveva il giuramento, e dei quali egli spediva le lettere di provvisione; a lui era affidato il sigillo ed egli con questo e con la sua firma completava gli atti del sovrano (1).

In Inghilterra, dopo la conquista normanna, la carica di cancelliere, già importante durante la dominazione sassone, accrebbe il suo lustro, poichè il cancelliere, custode del sigillo reale, dovendo munire di esso e della sua sottoscrizione tutti gli atti che emanavano dal sovrano, ebbe grande influenza negli affari dello Stato, ed in tutti quelli che erano sottoposti all'esame del re, ed i quali, dovendo il cancelliere spedire le lettere regie, venivano direttamente a lui indirizzati dai privati (2).

Chè anzi, quando i privati dovevano rivolgersi al tribunale regio, richiedevano i brevi per l'introduzione del giudizio al cancelliere, il quale a poco a poco fece redigere delle formole di brevi per le diverse categorie di giudizii (3). Ed inoltre, poichè i privati a lui si rivolgevano nei casi in cui la legge non presentava una norma per regolare certe quistioni, o il suo rigore era contro l'equità, il cancelliere cominciò ad acquistare una giurisdizione speciale (4).

Come dal breve cenno fatto vedesi, in Inghilterra la Corte regia dopo il conquisto normanno conservò in parte i caratteri della Corte regia anglosassone, e può dirsi il risultato della fusione del carattere di questa con il carattere che gli ufficiali della Corte avevano acquistato nel paese donde i conquistatori erano partiti.

Dove la Corte regia ne appare come una novella istituzione fatta per opera dei conquistatori si fu nel regno di Sicilia, dove i Normanni, come costituirono uno Stato novello, così istituirono una Corte regia. Naturalmente i Normanni, come nella costituzione del regno si erano ispirati alla madre patria, così a questa si ispirano nella istituzione della Corte regia; ma, nell'istesso tempo, come diedero al regno da loro fondato una nota caratteristica, così ancora la loro Corte regia ci si presenta con note, che la distinguono dalla Corte regia degli altri Stati feudali. Essa cominciò a formarsi quando il nuovo Stato cominciò ad organizzarsi, appunto perchè, essendo la Corte regia il centro da cui partivano le file dell'amministrazione dello Stato, mano mano che l'amministrazione si andava disciplinando, la Corte regia si andava costituendo. E poichè il regno di Sicilia fu regolarmente costituito con il primo re Ruggero, con lui la Corte regia ci si presenta diffinitivamente organizzata (5).

Essa era composta di sette ufficiali, i quali parte, a mio modo di vedere, furono modellati sui grandi ufficiali delle Corti regie degli altri Stati feudali, specialmente della Francia e dell'Inghilterra, parte vennero consigliati dalle tradizioni imperiali romane, fortissime nell'Italia meridionale, ed alle quali nell'organizzare il loro regno s'ispirarono i Normanni, seguìti in questa politica da Federico II. Il gran cancelliere, come dimostrano i numerosi diplomi, aveva nel regno siculo le medesime attribuzioni che il gran cancelliere nel regno italico, nel francese, nella Germania ed in Inghilterra, specialmente quello di conservare il sigillo regio, di completare gli atti del re, e però egli aveva grande influenza nella nomina degli ufficiali, nella redazione delle leggi, ed in generale in tutti gli affari dello Stato, in cui era necessario l'intervento del sovrano. Il gran protonatario, fu tolto, può dirsi, dalla costituzione imperiale romana, e può rassomigliarsi al *primicerius notariorum:* egli apparecchiava gli atti in riguardo alle domande di grazia e ad altre istanze che non avessero rapporti con l'amministrazione della Giustizia. Il gran giustiziere può paragonarsi da un lato al conte di palazzo di Francia e di Germania ed al *summus iustitiarius totius Angliae,* da un altro al maestro degli ufficii romani ed egli presiedeva il supremo tribunale; invigilava alla retta amministrazione della giustizia da parte dei giudici inferiori, e ne riparava le ingiustizie; dirimeva i conflitti giurisdizionali; riceveva le domande dirette al re, e rispondeva direttamente a quelle che riguardavano l'amministrazione della giustizia, rimettendo le altre al gran protonotario; decideva, in nome del re, i dubbii in materia di giustizia, rispondendo alle consultazioni; ed in una parola egli era il più alto magistrato dopo il re, ed il capo dell'amministrazione della giustizia. Il gran camerario, che può essere paragonato nell'istesso tempo al tesoriere ed al camerario delle Corti degli altri Stati feudali e da un altro al preposto alla sacra Camera romana, aveva nelle sue mani le fila dell'amministrazione finanziaria dello Stato e custodiva il tesoro. Il gran siniscalco, che

(1) Loyseau, *Des Offices*, II, 2.

(2) Confr. Phillips, *Englische Reichs und Rechtsgeschichte*, II, 59. Glasson, loc. cit. § 62.

(3) Glanville, *Tractatus de legibus*, lib. 12.

(4) Confr. Phillips e Glasson, cit.

(5) Alcuni scrittori, come il Grimaldi (op. cit. I, 474), credono che Ruggiero organizzasse la Corte regia su quella di Francia: altri, come il Gregorio Rosario (op. cit. pag. 156), su quella stabilita da Guglielmo il conquistatore in Inghilterra. Io credo che la Corte regia normanna, anche prima di Ruggiero re, si fosse cominciata ad organizzare, per i bisogni della pubblica amministrazione, intorno al Duca. Ruggiero le diede un aspetto definitivo, ispirandosi naturalmente alle istituzioni degli altri Stati feudali da un lato e da un altro alle istituzioni della Corte imperiale romana.

aveva funzioni identiche a quelle del siniscalco in Germania, in Francia e nel regno italico, aveva a sè sottoposti gl'impiegati del palazzo regio, sui quali teneva giurisdizione. Il gran contestabile, non guari diverso dal contestabile delle altre Corti, mentre era il supremo comandante dell'esercito dopo il re, aveva nelle sue mani le fila dell'amministrazione militare, ed aveva una speciale giurisdizione quale presidente della Corte dei pari. Infine il grand'ammiraglio era a capo dell'amministrazione della marina militare, comandava la flotta ed aveva speciale giurisdizione per le liti sorte intorno alle frodi e tra il personale della marina da guerra (1).

Tutti questi ufficiali, mentre ciascuno era alla testa di un ramo dell'amministrazione dello Stato. formavano una specie di Consiglio, che circondava il sovrano, il quale soleva consultarlo negli affari più importanti. Questo Consiglio si disse *magna curia*, ed accompagnava il sovrano dovunque si fosse recato.

Dicevo che la Corte regia o magna curia del regno siculo avesse una nota caratteristica di fronte alle Corti regie degli altri Stati feudali, e questa nota, oltre che nella un po' differente organizzazione, si riscontra principalmente in ciò: che, mentre altrove la Corte regia ha nelle sue mani, al principio del periodo feudale, le fila dell'amministrazione dei feudi direttamente dipendenti dal sovrano e delle terre non sottoposte a feudatarii, e sugli altri feudi ha solo una indiretta e debole influenza, nel regno siculo e fino ad un certo punto anche in Inghilterra, l'azione della Corte regia in complesso e di ciascuno dei grandi ufficiali in specie penetra in tutti i punti dello Stato, come vi penetra l'autorità sovrana non indebolita.

284. Prima di procedere oltre a fare un breve cenno del carattere acquistato dalle altre istituzioni politiche negli Stati feudali, è uopo rilevare come la Corte regia abbia avuto una grande influenza sulla trasformazione della costituzione di quegli Stati in senso assoluto.

La Corte regia negli Stati, che ebbero più accentuatamente carattere feudale, esplicando la sua azione sulle terre, sia feudali che demaniali, direttamente dipendenti dal sovrano, non attirò sopra di sè l'attenzione e la gelosia dei baroni, tanto che, mentre alcuni di questi ricovrivano per diritto ereditario alcune delle cariche di Corte, lasciarono poi che esse fossero esercitate da sostituti, scelti naturalmente dal sovrano. E fu allora che questi, parte trasformando gli antichi ufficii, parte abolendoli, parte riducendoli a semplice titolo onorifico, potette organizzare la Corte secondo le sue mire, ed accentrare tutta l'amministrazione nella sua persona per mezzo della Corte stessa. Questo accentramento, che dava al sovrano, di fronte al territorio del regno da lui direttamente dipendente, già il carattere di sovrano assoluto, quando l'autorità sovrana si risollevò, appoggiandosi al popolo contro i baroni, ed oppresse, deprimendola a sua volta. la feudalità, estese i suoi effetti su tutto il territorio dello Stato, di fronte al quale il sovrano affermò il suo potere assoluto. La verità di questo andamento è provata principalmente dal fatto che le supreme magistrature degli Stati assoluti non quando il sovrano affermò il suo assolutismo vennero costituite, ma si formarono nel periodo feudale, traendo origine proprio da alcuni ufficii della Corte regia. E come la Corte regia rappresentò la tendenza dei sovrani degli Stati barbarici ad accentrare nelle loro mani tutta l'amministrazione, così quelle supreme magistrature furono la manifestazione del potere assoluto del sovrano.

Tutto ciò sarà veduto più opportunamente in prosieguo, quando della decadenza della feudalità si dovrà discorrere.

L'influenza della Corte regia sulla trasformazione della costituzione politica degli Stati feudali si osserva principalmente in quegli Stati dove le istituzioni feudali furono prodotto di lenta trasformazione. In quegli Stati invece, dove la costituzione feudale fu un portato della conquista, si osserva un processo diverso. Nell'Inghilterra invero dopo l'occupazione normanna, e nel regno fondato dai Normanni nell'Italia meridionale e nella Sicilia, i novelli sovrani posero dei forti freni fin da principio alla tendenza dissolvitrice del feudalismo, ed in quegli Stati la Corte regia esplicò la sua azione accentratrice in tutto il territorio direttamente, e rappresentò la grande autorità del potere sovranno; ecco perchè, specialmente nell'Italia meridionale le cariche di Corte furono elettive. Avvenne quindi che, mentre negli altri Stati feudali il popolo oppresso dai baroni fu un naturale alleato del potere sovrano intento a deprimere la feudalità, nell'Inghilterra e nell'Italia meridionale, quando il potere sovrano, non esautorato dal feudalismo, tralignò, facendo sentire il peso della sua autorità assoluta sui grandi e sul popolo, e gli uni e gli altri si trovarono d'accordo per opporsi a quel potere. In Inghilterra, dove altre cause non influirono a deviare il naturale andamento storico, i signori ed il popolo costrinsero il potere sovrano a porre dei limiti alla sua autorità assoluta, e con la *magna carta* strappata a Giovanni senza terra, diedero inizio a quella costituzione che in Inghilterra si è andata sempre più svolgendo e

(1) Le attribuzioni di questi ufficiali della magna Curia del regno di Sicilia risultano dalla legislazione normanno-sveva, dai diplomi, i quali si ponno leggere in Huillard-Breholles, op. cit. vol. I, ed in altre raccolte e dalle cronache. Della magna Curia parlano largamente gli scrittori della storia civile e giuridica del Napolitano e della Sicilia, tra i quali ricordo Giannone, Pecchia, Grimaldi, Gregorio, ecc.

delineando, e che ancora oggi segue il suo corso progressivo. Nel regno di Napoli, dove il succedersi di diverse dinastie, ciascuna seguente una politica diversa, deviò quel naturale andamento, i signori arrivarono a strappar al potere sovrano larghissime concessioni, con le quali accrebbero, in discapito dell'autorità regia, i loro poteri politici; ed il popolo a sua volta s affermò nei municipii, che ottennero una certa vita autonoma nel campo amministrativo. Questi fatti indebolirono non solo il potere sovrano, ma il regno, il quale fu preda della conquista straniera. Nella Sicilia invece, staccatasi dal regno di Napoli, alla venuta degli Angioini, il corso storico ha dei punti di contatto con quello che ebbe luogo in Inghilterra, e la costituzione di Sicilia, a cominciare da Federico III, acquistò caratteri precisi, che ponno paragonarsi a quelli della costituzione inglese, poichè anche in Sicilia il potere regio fu racchiuso entro certi limiti, ed i grandi ed i municipii presero parte attiva e continua al governo della cosa pubblica.

285. Come le assemblee popolari dei regni barbarici si fossero mano mano trasformate fino ad acquistare carattere feudale si è già visto nella prima parte di questo lavoro, ed è però che qui io mi limiterò solamente a dire in breve della costituzione delle assemblee feudali e della loro importanza.

Nei primordii del periodo feudale, in quei paesi dove la feudalità fu effetto di lenta e continua trasformazione, delle assemblee si hanno pochissime tracce; ma s'ingannerebbe a partito chi volesse negarne l'esistenza. Le poche notizie, specialmente per la Francia, voglionsi spiegare dalla posizione creata dal nuovo regime al popolo da una parte, dall'altra al potere sovrano, la cui attività fu limitatissima. Costituiti i feudi, ed usurpati da parte dei feudatarii i poteri sovrani, fino al punto che i feudi, particolarmente i maggiori, apparvero come tanti Stati nello Stato, era naturale che gl'interessi privati di quelli la vincessero sugli interessi generali dello Stato che concorrevano a costituire; e di conseguenza che l'attività politica e legislativa del potere centrale fosse quasi nulla, e che esplicandosi quell'attività nelle assemblee, queste fossero piuttosto rare.

Ma che l'assemblea si raccogliesse provano non solamente i rari documenti legislativi dell'epoca, ma altri monumenti, e tanto pel regno italico (1), quanto per la Francia (2) e per la Germania (3). Ed è notevole che questa assemblea, la quale conservò gli antichi nomi di *conventus* (4), di *placitum* (5), *concilium* (6) e si disse anche *colloquium* (7) o parlamento ed anche più frequentemente *curia* (8), nei documenti dei primordii dell'epoca, conservasse, almeno apparentemente, il carattere popolare, poichè spesso in quelli si trova ricordato l'intervento, oltre che dei grandi laici ed ecclesiastici, anche del popolo (9).

Però questo intervento popolare è, per le ragioni già dette innanzi, più fittizio che reale; e l'uso di nominare il popolo da parte dei redattori dei processi verbali delle assemblee e dei diplomi e da parte dei cronisti è piuttosto effetto della tradizione passata nel linguaggio, che di una reale partecipazione del popolo alle assemblee. Devesi pure osservare che non tutti gli uomini liberi erano nella dipendenza di un signore, e che alcuni liberi proprietari di terre allodiali, nella qualità di sudditi dipendenti direttamente dal sovrano, avevano il diritto d'intervenire alle assemblee generali dello Stato. Il certo si è che in Francia le assemblee erano composte dai grandi sì laici che ecclesiastici, ed Ugo Capeto, il quale doveva loro la Corona, dichiarò che, senza il loro concorso, egli non potesse esplicare la sua autorità nell'interesse di tutto lo Stato (10); e che i documenti del regno italico e della Germania parlano ordinariamente dei grandi e specialmente dei principi, di quelli cioè che dipendevano direttamente dal sovrano, dal quale ripetevano i loro feudi (11), cosa che può dirsi anche per la Spagna (12).

Il concorso dell' assemblea era necessario perchè gli atti del potere sovrano avessero efficacia. I baroni sì laici che ecclesiastici, i quali tanto in Francia, quanto nella Germania quanto nel regno italico avevano contribuito alle elevazioni del sovrano feudale sui troni restati vuoti allo sfasciamento dell'impero franco, affacciarono la pretesa e la imposero al sovrano che senza il loro intervento gli atti del sovrano sia nel campo legislativo sia nel politico non avessero valore. Questa pretesa, che i sovrani subirono, arrivò fino al punto che quei signori, i quali non fossero stati chiamati all'assemblea e non avessero preso parte alla formazione di un

(1) Muratori, *Ant. ital*, I, 95; Giulini, III, 31, 160, 489.

(2) *Hist. Script.*, X, 392; *Gesta regni Henr. II, Benedict. abb.* I, 43, 43; Luchaire, *Origine des états généraux* negli *Ann. de la Faculté de Bordeaux* 1882.

(3) *Cont. Regin.*, a. 944, 952, 956; *Ann. Sang.*, a. 1025.

(4) *Ann. Alam.*, a. 897; *Ann. Hild.*, a. 1037, Viduk. II, 10.

(5) *Cont. Reg.*, a. 944, 956; *Ann. Fuld.*, a. 899.

(6) Viduk, III, 38; Alpert., I, 3

(7) Pertz, *Leg.* II, p. 33; *Trad. S. Georgi*, 46; Ekkeh., a. 1076.

(8) *Frider. I. Curia Magont.*, (1183); *Curia Roncal.*, 1154 e 1158, in Pertz, *Leg.* IV.

(9) *Gesta regni Henr. II*, cit; *Ann. Alam.*, a. 897; Viduk., II, 10, III, 16.

(10) *Hist. Script.*, X. 392.

(11) Mansi, XVIII, p. 131; Lamb., a. 1075; *Heinr. V. imp. convent. spirem.*, a. 1110; *Frider. I, imp. curia Roncalia*, a. 1154; Ughelli, *Ital. Sacra.* V, 152.

(12) *Collect. max. Conc. Hispan.*, IV; *España Sagrada*, XLI, apend. 19.

provvedimento legislativo, non si ritenessero obbligati all'osservanza del provvedimento medesimo (1).

Le assemblee feudali però non ci si mostrano con i medesimi caratteri nell'Inghilterra, dopo l'occupazione normanna, e più ancora nel regno fondato dai Normanni nell'Italia meridionale e nella Sicilia. In quei paesi l'autorità regia fin da principio s'impose al feudalismo, e si affermò rivestita dei supremi poteri, non solo in diritto, ma in fatto ancora. Però la tradizione che i conquistatori Normanni portavano dalla madre patria e la loro politica li trassero a consultare i grandi sì laici che ecclesiastici dei regni da loro fondati, raccogliendoli nelle assemblee. Nel regno normanno d'Inghilterra può dirsi che le assemblee raccolte dal re conquistatore fossero quasi una continuazione delle assemblee anglosassoni e di quelle di Normandia; nel regno di Sicilia l'origine di esse può riportarsi fino ai primi tempi della conquista, quando i conquistatori si raccolsero sotto il comando di Guglielmo braccio di ferro per la divisione del territorio conquistato. In Inghilterra, a cominciare da Guglielmo il conquistatore, l'assemblea dei grandi veniva regolarmente convocata tre volte ogni anno (2); nel regno di Sicilia le assemblee cominciarono ad acquistare carattere preciso ed a raccogliersi regolarmente, quando la costituzione dello Stato si delineò, il che avvenne con re Ruggiero, anche perchè da questo re cominciò il lavorìo politico e legislativo del nuovo regno (3). Ma tanto in Inghilterra quanto nel regno di Sicilia le assemblee dei grandi non avevano la forza e l'autorità, che ebbero altrove e specialmente in Francia sotto i primi re della terza dinastia. Esse, più che voto deliberativo, avevano voto consultivo, e tanto nella compilazione delle leggi, quanto negli altri affari importanti (4). Sicchè può dirsi che, mentre altrove le assemblee dei grandi erano la manifestazione della potenza dei loro componenti e del diritto loro di cooperare all'esercizio della sovranità, nell'Inghilterra ed in Sicilia costituissero un organo mercè il quale il sovrano esplicava i suoi poteri assoluti. E con altre parole, come la Corte regia coadiuvava il sovrano nell'esplicazione del suo potere amministrativo e giudiziario principalmente, così l'assemblea lo coadiuvava nell'esercizio dei suoi poteri politico e legislativo.

Ma le assemblee feudali si trasformarono a loro volta, e causa ne fu la lotta che s'impegnò tra il potere regio ed il feudalismo. Nei primordii del periodo feudale esse, come s'è detto, risultavano composte dai grandi sì laici che ecclesiastici, con la esclusione del popolo, il quale per la maggior parte, dietro la trasformazione degli ordini sociali, era dipendente dai grandi, in modo che questi nelle assemblee intervenivano per un diritto proprio, e nel contempo come rappresentanti degli interessi del territorio da loro dipendente e naturalmente di coloro che vi dimoravano. Però, mentre alcuni feudi dipendevano direttamente dal sovrano, alcuni luoghi, specialmente alcune città, non erano sottoposte al dominio di alcun barone e dicevansi demaniali, quasi che si appartenessero al sovrano. Ora avvenne che, quando il sovrano prese a combattere il feudalismo, chiamò nelle assemblee o parlamenti, oltre che i signori, anche i rappresentanti di quei luoghi che da lui direttamente dipendevano, rappresentanti i quali, almeno in sull'inizio del loro intervento nelle assemblee, più che gl'interessi di quei luoghi o città, rappresentavano gl'interessi regii. Di qui venne che questo terzo elemento, entrato dopo nei parlamenti, anzi che dirsi braccio comunale o popolare (chè bracci si dissero i tre ordini che composero i parlamenti) (5), si disse braccio regio o demaniale (6). Questa trasformazione si osserva generalmente in tutta l'Europa feudale; nella Germania, dove alla Dieta dell'impero intervenivano i rappresentanti delle città, anche di città italiane (7), in Inghilterra (8), nel regno di Sicilia (9), e più tardi nella Sardegna (10), nella Francia (11) e nella Spagna (12). Ordinariamente questi bracci non deliberavano riuniti in unica assemblea, ma solevano ciascuno separatamente decidere e poi comunicarsi le loro deliberazioni (13); e perchè un provvedimento potesse aver forza per tutto lo Stato era necessaria l'approvazione dei tre bracci e la sanzione del sovrano (14).

Alcuni, studiando la composizione dei parla-

(1) *Ordonn. S. Louis*, 25.

(2) *Cron. Saxon.*, a. 1086; Cf. a. 1084, 1085, 1091, ecc.

(3) Le memorie delle più antiche assemblee del regno di Sicilia rimontano a Ruggero I re, come quelle di Melfi e Salerno del 1129 e quella di Ariano del 1140.

(4) Per l'Inghilterra cf. Glasson., op. cit., II, 157; per la Sicilia ciò si rileva dalla legislazione normanna.

(5). Si dicevano in Sicilia, in Sardegna e nella Spagna anche *stamenti*.

(6) Per la Sicilia cf. Gregorio, op. cit., p. 342 e Mongit., I, 58. Per la Sardegna Dexart. ad. Cap. Sard. I, 1, 9, 11.

(7) Valter, op. cit. § 261; Eichhorn, op. cit. § 435; Pertz, *Leg.*, II, 321, ecc.

(8) Il Parlamento inglese si costituì regolarmente con i tre elementi ai tempi di Enrico III (1264).

(9) Federico II chiamò al Parlamento i deputati delle città (1232).

(10) Il parlamento di Sardegna fu da Alfonso d'Aragona istituito nel 1421 e venne composto dai tre bracci.

(11) Cf. Gasquet, op. cit., I, 168 seg.

(12) Nel regno di Castiglia i delegati delle città cominciarono ad intervenire nelle Cortes verso la fine del sec. XII (Marina, *Ensayo* ecc., 34), in quello di Aragona verso la metà (1131. *Anal. de Aragon* I, 53).

(13) Così avveniva in Sicilia, in Sardegna ed in Inghilterra. È uopo ricordare che anche nelle assemblee di autunno dell'impero carolingio, gli ecclesiastici si raccoglievano separatamente, quando trattavasi di cose interessanti esclusivamente la loro classe.

(14) Così in Sicilia ed altrove.

menti feudali, dopo che vi entrarono a far parte i delegati dei municipii o città demaniali, vogliono attribuire ad essi l'origine degli odierni parlamenti. Questa opinione non può essere accolta così com'è presentata (1), in quanto dei tre bracci, che componevano i parlamenti feudali, nessuno costituiva rappresentanza d'interessi generali o del popolo; non il braccio ecclesiastico, il quale rappresentava e tutelava gl'interessi proprii e cioè dei signori ecclesiastici che lo componevano; non il militare che rappresentava gl'interessi dei baroni e dei nobili, i quali tutti avevano diritto ad intervenirvi; non il braccio demaniale o regio, il quale nei primi tempi rappresentava gl'interessi del sovrano di fronte ai signori feudali. Solo perchè gl'interessi del popolo andavano all'unisono con quelli del sovrano di contro a quelli dell'aristocrazia feudale, coll'andare del tempo i delegati dei Comuni si cominciarono a considerare come rappresentanti del popolo. Ed in Inghilterra essi vennero considerati tali davvero, quando si manifestò un'opposizione d'interessi tra il sovrano abusante della sua autorità sia di fronte ai baroni, sia di fronte al popolo, poichè allora il braccio demaniale si trasformò in Camera dei Comuni, acquistando così il carattere di rappresentanza del popolo.

286. Da quanto innanzi si è detto intorno alla trasformazione delle istituzioni politiche locali, è facile desumere, quali dovessero essere i caratteri di queste istituzioni nel periodo feudale. Le antiche contee erano generalmente scomparse, e cioè esse non erano più circoscrizioni territoriali per regolare l'amministrazione dello Stato, e con le contee eransi trasformati i ducati ed i marchesati in quegli Stati dove avevano avuto vita. Questa trasformazione era proceduta per due vie: da una parte mercè la sostituzione dei primati ecclesiastici ai conti, molti dei quali, come s'è visto, furono rilegati in castelli di campagna; dall'altra mercè trasformazione nel carattere degli antichi conti, i quali usurpati i poteri politici non furono più ufficiali regii, ma signori dell'antico territorio della contea e dipendenti dal sovrano solo in forza del vincolo di fedeltà ed omaggio.

Da ciò venne che nel periodo feudale non si hanno veri ufficiali od impiegati pubblici, i quali curassero i varii rami dell'amministrazione in nome del sovrano; ma tutto il territorio dello Stato si trova diviso in tanti feudi, sui quali i signori esercitavano poteri politici e giurisdizionali per diritto proprio o patrimoniale, e perciò trasmissibile agli eredi. Questo avvenne in tutti gli Stati feudali generalmente, e più specialmente nella Francia, nella Germania, nel regno italico e nella Spagna. Lo stesso si osserva nel regno normanno d'Inghilterra; ma ivi i conti, quantunque fossero signori feudali, pure furono più fortemente che altrove sottoposti al potere regio e la loro giurisdizione, benchè patrimoniale, venne più strettamente considerata come emanazione e concessione del potere sovrano.

Però ufficiali regii si riscontrano anche nell'epoca feudale, ed essi possono dividersi in due categorie: una era composta di ufficiali che avevano veramente carattere pubblico, e che erano l'espressione del rapporto esistente tra il sovrano e tutto il territorio dello Stato; l'altra era di ufficiali che, pur essendo regii, non avevano veramente carattere pubblico, ed erano l'espressione del rapporto esistente tra il sovrano e le parti del territorio dello Stato non soggette ad alcun signore, o direttamente dipendenti come feudi dal sovrano. Alla prima appartenevano i messi regii i quali si riscontrano tanto nel regno italico, quanto nell'impero germanico (2), ed avevano funzioni poco dissimili dai messi regii carolingii. Però coll'andare del tempo, sia perchè molti messi avevano reso ereditario il loro ufficio, usurpando titolo e poteri di marchese, sia perchè l'importanza dei messi regii, causa il regime feudale, decrebbe, vennero loro sostituiti i vicarii imperiali, detti anche legati, per lo più con l'incarico di fare le veci dell'imperatore nei giudizii a lui riservati (3), ma anche, specie in prosieguo, con altri incarichi politici (4). Nel regno italico questi legati, che prima erano temporanei e variabili, a partire da Federico II addivennero stabili (5).

Nella Francia, dove il feudalismo fu più forte, i messi regii ebbero pochissima importanza, ma questa crebbe man mano che l'autorità sovrana si rafforzava. I baglivi istituiti per sorvegliare i prevosti furono forse in origine dei messi regii, ma essi non avevano alcuna ingerenza nell'amministrazione della giustizia nei feudi. Invece i quattro grandi baglivi istituiti da Filippo Augusto ebbero ingerenza nella giurisdizione dei signori (6); ed essi in origine ebbero carattere di messi regii addivenuti poi stabili (7). La medesima cosa può dirsi per i giudici viaggiatori d'Inghilterra (8), quantunque ivi pel carattere del feudalismo l'istituzione dei messi regii non fosse assolutamente necessaria.

Alla seconda appartenevano quei magistrati che il sovrano spediva nei luoghi dipendenti, i

(1) Confr. Pepere, *I parlamenti feudali ed il sistema rappresentativo.* Atti dell'Accad. di scienze morali e politiche di Napoli, vol. XIX. L'autore combatte tale opinione.

(2) *Mon. Boica*, VII, p. 88. Ficker, *Forschungen*, II, 1 seg. *Capit. Cunradi* in Padelletti, 458, 459.

(3) Ficker, op. cit., II, p. 320, 327. Pertz, *Leg.* II, 109.

(4) Pertz, *Leg.* II, 235; *Cod. Wang.*, 113.

(5) Confr. Pertile, op. cit. § 35.

(6) Pardessus, *Organisat. judiciaire*, p. 250 seg.

(7) Confr. Ciccaglione, *Scabinato*, n. 90, nel Digesto italiano.

(8) Bracton, III, 1, c. II; Glasson, *Hist. des instit. de l'Angleterre*, § 64.

nunzii nelle città italiane dipendenti dall'imperatore (1), i prevosti di Francia (2), i castellani del Piemonte (3) ed i prevosti d'Inghilterra (4) ed i quali avevano non solamente funzioni amministrative, ma ancora giudiziarie. Questi magistrati regii, nei luoghi non soggetti a signori feudali, rappresentarono una parte importante nella trasformazione della costituzione politica in senso assoluto, poichè furono il nucleo intorno a cui si costituì l'amministrazione locale delle monarchie sorte dall'abbassamento della feudalità. E così in Francia, dopo i prevosti che aumentarono sempre più in numero, vennero i baglivi, e poi ancora i grandi baglivi, e poi gl'intendenti.

Nel regno fondato dai Normanni nell'Italia meridionale, il carattere già osservato della nuova sorta monarchia si rispecchia nelle istituzioni politiche locali, poichè i magistrati provinciali, nominati dal sovrano e con carattere di veri ufficiali regii, esplicavano la loro autorità non solamente sulle terre demaniali, ma anche sulle baronali. Ed è però che il regno di Sicilia, anzichè essere diviso da una parte in contee, o ducati, o baronie, e da un altro in altre circoscrizioni diciamole pure demaniali, ad esempio le prevosterie di Francia, fu diviso in provincie. A capo di queste, a differenza degli altri Stati feudali dell'Europa continentale, erano posti due magistrati, il comerario ed il giustiziere, il primo con giurisdizione civile e con attribuzioni amministrative (5), il secondo con giurisdizione penale e feudale (6); e, ripeto, ad essi erano sottoposti anche i baroni per quanto riguardava la giurisdizione (7). Questo cenno brevissimo basterà a rilevare il carattere delle istituzioni politiche locali nel regno di Sicilia durante il periodo normanno-svevo. Se volessi trattenermi più a lungo intorno a quelle istituzioni sorpasserei i limiti del lavoro.

Prima di procedere oltre, è uopo far cenno ad una istituzione locale, che mentre trova le sue origini nel periodo precedente, trasformandosi acquistò, specialmente in alcuni luoghi, importanza grande nella costituzione politica. Intendo dire delle assemblee locali. Come il sovrano soleva invitare tutti i signori sì laici che ecclesiastici per le decisioni riguardanti il regno, così i signori locali, a mo' dei conti carolingii, solevano raccogliere in assemblea i loro vassalli con i quali trattavano degli affari riguardanti il territorio da loro dipendente. Questo da un lato: da un altro come gli ufficiali regii nei territorii demaniali, ad esempio i prevosti, solevano specie per l'amministrazione della giustizia raccogliere intorno a sè i liberi del luogo, così quando vennero istituiti ufficiali regii più alti e che però possono dirsi provinciali, intorno a questi si costituirono delle assemblee, che si dissero provinciali e che in Francia furono l'origine degli Stati provinciali, i quali ebbero un posto importante nella storia politica e giuridica di quella nazione (8). In Italia di queste assemblee provinciali o locali si hanno poche tracce. Nel regno italico, mentre esso era diventato una provincia dell'impero, alle assemblee giudiziarie dei conti erano succeduti i tribunali dei signori e dei vescovi; e, sorti i Comuni, non era più possibile la formazione di Stati provinciali simili a quelli di Francia. Nel regno di Sicilia, l'organizzazione stessa dello Stato ed il carattere della monarchia impedirono nelle provincie la formazione di assemblee come erano sorte altrove. Le assise generali introdotte da Federico II (9) ebbero tale carattere che non potevano trasformarsi. Solo nel Piemonte, più vicino alla Francia, si ebbero simili assemblee, che seguitarono a vivere anche quando quello Stato si fu organizzato regolarmente (10).

Chiuderò questo breve cenno intorno al carattere delle istituzioni locali nel periodo feudale col dire poche cose intorno alla costituzione municipale in questo periodo. Essa, generalmente parlando, si mantenne così come s'è osservata in sul finire del periodo carolingio. Bisogna intanto porre una distinzione tra quei municipii che dipendevano da un signore laico, quegli che erano sotto la giurisdizione di un primate ecclesiastico, e quelli che dipendevano direttamente dal re. Nei primi il governo municipale non potette molto svilupparsi ed a capo di ciascuno di essi era dal signore posto un magistrato da lui dipendente e che ne rappresentava l'autorità. Nei secondi il più blando governo vescovile permise al popolo di prendere parte più attiva al governo del municipio, donde quella trasformazione che doveva avviare i municipi italiani del regno lombardo alla costituzione repubblicana, e molti municipii francesi, tedeschi e spagnuoli a costituirsi a città libere. Nei terzi, nel posto dell'antico magistrato carolingio, il sovrano mandava un proprio ufficiale, preposto, castellano e via, ma l'amministrazione del municipio era nelle mani del popolo delle città demaniali, il quale concorreva alla elezione dei suoi amministratori. Nella lotta tra il potere sovrano ed il feudalismo, quello, appoggiandosi al popolo, fece larghe concessioni di privilegi alle città, nel che poi venne seguito dai grandi signori che a loro volta fe-

(1) Pertz, *Leg.*, II, 181.
(2) Gasquet, op. cit. I, 119-120.
(3) *Stat. Amedeo VIII*, II, 77.
(4) Glasson, op. cit. § 50 in fine.
(5) *Const. Sic.*, I, 39, 57, 84, 87.
(6) *Const. Sic.*, I, 41.
(7) *Const. Sic.*, I, 70. Gregorio, op. cit. p. 245.

(8) Confr. Dareste, *Hist. de l'Administr.*, I, 79. Cheruel, *Diction. hist.*, v. *etats provinciaux;* Gasquet, op. e loc. cit. II, 197 seg.
(9) Huill. Breholl., IV, 460: *Const. Sic.*, I, 41.
(10) Confr. l'organizzazione degli Stati di Aosta, di Saluzzo, e di Nizza in Pertile, op. cit. § 57.

cero concessioni ai municipii da loro dipendenti.

287. Veduto il carattere delle istituzioni politiche centrali e locali nel periodo feudale, non è difficile rintracciare il carattere delle istituzioni giudiziarie nel medesimo periodo. Come il sovrano, pur essendo considerato il più alto signore, non aveva che una limitatissima autorità pel frazionamento dei poteri politici, e la sua attività si esplicava direttamente e pienamente solo nei feudi suoi e nelle terre non sottoposte a signorie feudali; così la sua potestà giudiziaria esplicavasi nella cerchia ristretta della sua Corte, dei suoi feudi e dei possedimenti demaniali. Come in generale gli altri poteri politici, così ancora quello di rendere giustizia era addiventato, per via di usurpazioni e concessioni, patrimoniale; ed i signori sì laici che ecclesiastici esercitavano giurisdizione sulle loro terre e sui loro dipendenti, non come ufficiali del sovrano, ma per diritto proprio e patrimoniale. Però nella stessa guisa che il sovrano consideravasi il più alto signore, il supremo concedente dei feudi, ed il proprietario di tutto il territorio dello Stato, così consideravasi non solamente il più alto magistrato, ma come il proprietario ed il supremo concedente del potere giudiziario, donde poi si formò il principio: la giustizia emanare dal sovrano.

Nel periodo feudale adunque, in quel corso di tempo cioè in cui regnò la più grande confusione, poichè, annientato l'antico ordinamento pubblico, l'attività collettiva si sciolse per dar luogo alle attività individuali, le quali si svolsero liberamente ma violentemente secondo la forza di ciascuno; nel periodo feudale dico una pubblica costituzione giudiziaria non si ebbe. E con altre parole non vi furono ufficiali pubblici rivestiti dell'autorità giudiziaria dal potere centrale ed amministranti la giustizia in nome di questo potere in pubblici tribunali. La giustizia fu patrimoniale: patrimoniale nel sovrano, patrimoniale nei signori; i tribunali, anzichè essere organi della pubblica amministrazione della giustizia, furono organi dell'esercizio di un diritto patrimoniale. Un avanzo dell'antico e pubblico ordinamento giudiziario si conservò nel centro, nel tribunale regio od imperiale, e fu questo il nucleo intorno a cui nel periodo seguente si ricostituì l'ordinamento giudiziario delle monarchie.

Come si è detto, il potero giudiziario, esercitato direttamente dal sovrano o personalmente o per mezzo di suoi ufficiali, venne per i principii del diritto feudale considerato anch'esso come patrimoniale. Ma questo carattere fu una conseguenza necessaria del nuovo aspetto acquistato dalla sovranità di fronte al territorio dello Stato nel periodo barbarico, poichè il sovrano come consideravasi l'alto proprietario di tutto il territorio dello Stato e dei pubblici proventi, così fu considerato il proprietario del potere giudiziario e dei proventi che dava l'amministrazione della giustizia, donde la possibilità di concessione sia di una parte del territorio di uno Stato, sia della giurisdizione, sia dei proventi dell'amministrazione della giustizia. Però, come nel sovrano si distinsero nel periodo feudale due caratteri, l'uno di signore feudale e cioè di signore diretto di alcuni feudi, l'altro di sovrano concedente dei feudi, così il suo tribunale ci si presenta sotto doppio aspetto, e cioè da un lato come tribunale signoriale, dall' altro come supremo tribunale pubblico. Nel primo il sovrano rendeva giustizia ai suoi vassalli ed ai suoi dipendenti feudali; nel secondo rendeva giustizia a tutti i suoi sudditi, quando questi non trovavano giustizia nei tribunali dei loro signori diritti, o quando risiedevano sopra territorii non soggetti ad alcuna giurisdizione feudale. D'altra parte, come ogni signore feudale avente giurisdizione giudicava di diritto i vassalli da lui dipendendi, perchè da lui ripetevano i loro feudi, così i grandi baroni, i principi, quelli cioè che ripetevano la concessione dei loro feudi direttamente dal sovrano, non potevano che essere giudicati dal tribunale del sovrano. In tal modo il Tribunale regio, pur essendo l' organo della giustizia reale, prendeva diverso aspetto secondo la natura delle controversie che esso era chiamato a decidere. Di qui si originarono i diversi tribunali regii, che si riscontrano specialmente in Francia, ed i quali con l'andare del tempo variarono non solamente per la competenza, ma ancora per la loro composizione. Nel regno italico, durante il breve periodo che corse dallo sfasciamento dell'impero-franco all'annessione di esso all'impero germanico, fu tanta la confusione e tante furono le violenze e le usurpazioni dei signori e così continue le lotte intestine, che l'attività sovrana nell'esercizio del potere giudiziario fu pochissima. E può ben dirsi che il Tribunale regio avesse conservato il carattere acquistato nel regno italico durante la fine del dominio carolingio, con questo di più che, come l'autorità regia era presso che annientata, così il Tribunale regio fu pressochè inattivo. Che il tribunale regio del regno italico funzionasse così come nel periodo ultimo del dominio carolingio, può rilevarsi da qualcuno dei diplomi da me riportati, quando dello sviluppo delle feudalità ho discorso. Così nel diploma di Ardoino a Cuniberto preposto alla Chiesa di Vercelli, col quale si concedeva a costui la villa Desiana con la giurisdizione annessa, si legge che Cuniberto ed i suoi successori potessero definire le cause di coloro che abitavano la villa, (tanquam) *comitis palatii ibi adesset praesentia* (1). Da questo diploma è facile desumere quale si fosse la principale funzione del conte di palazzo nella Corte regia italica.

Nell'impero germanico ancora quanto alla giustizia reale le cose si passarono proprio come

(1) *Mon. hist. patr.*, Ch. I, 207.

sopra si è detto. Il tribunale regio, come quello che giudicava i principi, si disse *curia principum*, anche perchè erano i principi e cioè i pari delle parti che vi intervenivano (1) ed era considerato come il supremo tribunale feudale; come supremo tribunale pubblico era composto da assessori della Corte e presieduto dal conte palatino, al quale venne da Federico II sostituito un *iudex* o *iustitiarius Curiae* (2).

Ma fu nella Spagna e più ancora nella Francia, dove, per la grande depressione del potere regio nel periodo feudale, il tribunale regio prese l'aspetto, con cui l'abbiamo presentato qui sopra. I sovrani Capeti si affermarono continuatori dei Merovingii e dei Carolingii, ma dovevano i primi tra loro pagare il fio del peccato d'origine della loro dinastia, figlia della elezione dei grandi baroni di Francia. Questi in diritto riconoscevano ad Ugo ed ai suoi successori i poteri che avevano avuti i sovrani Merovingii e Carolingii, ma nel fatto quei poteri erano stati usurpati dai grandi, da ciascuno per il proprio feudo. Tra i poteri regii il giudiziario in potenza era quello del periodo precedente, in fatto era quasi nullo e quindi l'attività del tribunale regio dei Capeti in sul principio fu limitata. Innanzi a quel tribunale venivano portati i piati dei grandi di Francia, donde ebbe origine la Corte dei pari, la quale era composta dei soliti assessori del tribunale regio con l'aggiunta dei pari di Francia (3); ma è oramai certo che, anche non intervenendo i pari, purchè invitati almeno nel numero di tre, il tribunale regio era competente (4). Lo stesso tribunale giudicava i baroni vassalli che dipendevano dal sovrano nella sua qualità di signore feudale, come ad esempio di duca di Francia o di conte o barone (5). Secondo il diritto feudale (6) il tribunale regio come doveva avere per assessori i pari di Francia quando giudicava intorno all'onore, alla vita ed ai diritti dei pari stessi, così avrebbe dovuto avere per assessori i baroni dipendenti dal sovrano come signore feudale, allorchè giudicava qualcuno di quei baroni, i vassalli quando giudicava un vassallo diretto del sovrano (7). Però, ad onta di questi principii sanciti dalle consuetudini feudali, il tribunale regio a poco a poco, nella lotta tra il feudalismo e la sovranità che si appoggiava al popolo ed al clero, prese l'aspetto di unico; fu per lo più composto dai medesimi assessori, ai quali si aggiungevano secondo i casi alcuni altri pari delle parti (8), fino a che non si costituì il Parlamento, il quale venne regolarmente organizzato nel 1319 (9).

Quanto ai tribunali locali bisogna distinguere i luoghi sottoposti ad un signore feudale da quelli dipendenti direttamente dal sovrano. Nei primi si riscontrano da una parte i tribunali feudali, nei quali i signori giudicavano i vassalli da loro dipendenti; dall'altra i tribunali signorili o patrimoniali, nei quali si giudicavano i dipendenti. Sì degli uni che degli altri si discorrerà più opportunamente nel paragrafo seguente.

Nei luoghi dipendenti direttamente dal sovrano i tribunali avevano carattere regio, in quanto erano tenuti da magistrati nominati dal re ed aventi carattere di ufficiali regii. Così nell'impero germanico troviamo i così detti tribunali imperiali provinciali (Kaiserliche Landgerichte) ed i tribunali delle podesterie (Vogtgerichte), dai quali poi si originarono parecchi dei tribunali delle città germaniche (10). Così ancora in Francia si ebbero i tribunali dei prevosti prima, e poi quelli dei baglivi (11). Ma a proposito di questi tribunali è uopo osservare come essi, almeno in sul principio del periodo feudale, non avessero vero carattere pubblico, in quanto non facevano parte di un organamento giudiziario che abbracciasse tutto il territorio dello Stato. Però, poichè gli ufficiali che tenevano questi tribunali erano rappresentanti dell'autorità sovrana alla quale, anche per principio di diritto feudale, si riconosceva l'alta potestà giudiziaria, così quei tribunali furono la base su cui si elevò l'ordinamento giudiziario delle monarchie. Un carattere più accentuatamente pubblico ebbero i tribunali dei messi, carattere che conservarono quando addivennero tribunali fissi presieduti da giudici palatini in Germania, ed in Francia dai grandi baglivi.

Ma a proposito dei tribunali locali, quello che bisogna principalmente rilevare, perchè il carattere delle istituzioni giudiziarie nel periodo feudale apparisca più chiaro, si è che in tutti i tribunali di quest'epoca il giudizio era emesso dai pari delle parti. Questo principio con lo sviluppo del regime feudale ebbe la sua più completa applicazione, essendosi formate diverse gradazioni sociali (12); ed è però che il giudizio per pari non vuol essere riferito solamente ai vassalli, sibbene a tutte le classi, e quindi anche ai borghesi ed ai villani o paesani.

Il signore non aveva diritto di giudicare da solo: « Les seigneurs, dice il Boutillier, ont jurisdiction, peuvent et doivent faire loy des cas ad-

(1) *Schwäb. Landr.* 26. *Sächs. Landr.* III, 55.

(2) Pertz, *Leg.*, II, 317.

(3) Confr. Pardessus, *Organisation judiciaire*, I, 1, Ginouilhac, *Cours élément. d'histoire du droit français public et privé*, V, 2; Fustel de Coulange, *L'organisation de la justice dans l'antiquité et les temps modernes* nella *Revue des deux Mondes*, vol. 24, p. 540 seg.

(4) *Établissem. de S. Louis*, I, c. 71, Beaumanoir, *Cout. de Beauvoisis*, I, 12.

(5) Confr. Fustel de Coulange, op. cit., p. 541-42.

(6) Confr. *L. feud.* I, 10; II, 34.

(7) Confr. Pardessus e Fustel de Coulange, cit.

(8) Confr. Gasquet, op. cit. II, p. 254-55.

(9) Gasquet, op. cit. II, p. 263.

(10) Confr. Eichhorn, op. cit. II, § 291, *Anm.* e § 293.

(11) Confr. Gasquet, op. cit. II, p. 119 seg.

(12) Confr. Ciccaglione, *Storia del diritto* I, p. 247 seg.

venus en leur terre; mais il doivent faire juger par autre que par eux, c'est à savoir par leur hommes féodaux » (1). Ora questo principio si applicava tanto ai signori feudali ed ai loro magistrati, quanto ai magistrati che il sovrano inviava sulle terre da lui direttamente dipendenti.

« E così, mentre nelle assise dei grandi baglivi di Francia la sentenza veniva pronunziata dai pari delle parti, nelle assise e nei tribunali dei baglivi tanto in Francia che in Piemonte giudicavano pure assessori pari delle parti (2); mentre nei tribunali pubblici del regno italico seguitavano a sedere gli scabini detti *judices* (3), e nella Germania seguitava ad aver vita.... il tribunale degli scabini.

« Il re di Francia, come duca o conte, giudicava i suoi baroni immediati insieme agli altri baroni immediati; come barone dei suoi feudi giudicava i suoi vassalli assistito dai vassalli; come re giudicava i grandi vassalli di Francia insieme ai pari di questi (4). Lo stesso dicasi degli altri sovrani negli Stati feudali (5).

« Se sorgeva una controversia tra due vassalli dipendenti dal medesimo signore, il tribunale era composto da questo e dagli altri vassalli, cioè dai pari (6); che se la controversia verteva tra il signore ed il vassallo il giudizio era emesso dai pari sempre, ma il signore non poteva presiedere il loro tribunale ed i soli pari giudicavano, anche quando la controversia riguardava due vassalli dipendenti da diversi signori (7).

« Come i vassalli, così ancora i borghesi avevano diritto ad essere giudicati dai loro pari. Questo principio troviamo sancito in moltissime carte di città di Francia... (8). Lo stesso avveniva in Germania, in Italia ed altrove (9).

« Se poi sorgeva una controversia tra un borghese ed uno di classe più elevata, allora era sancito il principio che il giudizio dovesse portarsi innanzi al tribunale borghese; anzi era principio generale che, nelle quistioni tra persone di diverse classi sociali, fosse competente il tribunale dei pari di colui che apparteneva alla classe più bassa (10).

« Ma, come dicevamo, il diritto di essere giudicato dai propri pari spettava ancora ai villani o paesani, a quelli che sedevano sul più basso scalino della scala sociale, se ne escludi i servi, nel periodo feudale. È vero che la Corte dove i villani venivano giudicati era detta del signore; ma solo perchè questi aveva l'*imperium* e la presiedeva, o la faceva presiedere da un suo rappresentante. Se aveva vigore il principio che nessuna giustizia spettasse ai villani, esso vuole essere interpretato nel senso che nessun villano potesse tenere tribunale ed usufruire gli utili, i proventi che dava l'amministrazione della giustizia. E per vero non solamente il rappresentante del signore doveva essere un paesano, ed in qualche luogo ciascuno del villaggio doveva per turno presiedere il tribunale come preposto o maire, ma gli assessori dovevano essere tutti paesani, ed in alcuni luoghi dicevansi anche scabini della Corte del villaggio » (11) (12).

Questi caratteri che generalmente distinguono le istituzioni giudiziarie negli Stati feudali, non si riscontrano così come li abbiamo rilevati negli Stati normanni d'Inghilterra e di Sicilia. Come in questi Stati la monarchia ci si presenta con aspetto diverso da quello degli Stati feudali, così ancora di conseguenza il carattere delle istituzioni giudiziarie doveva essere ed era diverso.

In Inghilterra e più ancora nel regno di Sicilia invero il tribunale della Corte regia è veramente il supremo magistrato in un ordinamento giudiziario pubblico. Tanto in quello quanto in questo Stato non mancano giustizie feudali e patrimoniali, ma esse sono coordinate alla giustizia pubblica, e dal potere centrale, non desautorato dal feudalismo, incastrate diciam così nell'ordinamento pubblico giudiziario. Insomma i signori aventi giurisdizione feudale o patrimoniale, di fronte al sovrano, erano più fortemente rappresentanti di lui nei feudi e nelle terre su cui estendevano la loro giurisdizione.

In Inghilterra la Corte regia, come supremo magistrato, anche prima che essa si fosse divisa regolarmente in sezioni, aveva una larghissima giurisdizione, e dalle notizie che ne dà il Glanville (13) si rileva come essa, mentre era il supremo tribunale feudale, che giudicava i baroni direttamente dipendenti dal sovrano (14), aveva estesa competenza sia per le cause civili che per quelle cause penali, nelle quali eravi rottura della pace pubblica o del re (15). Essa inoltre giudicava in grado d'appello anche le cause decise in prima istanza sia dai tribunali pubblici, sia dai tribunali feudali o baronali (16). I giudici viaggiatori specie di messi regii, erano quasi rappresentanti

(1) Boutillier, *Summ. rurale*, tit. 3 Confr. Beaumanoir, *Coutum. de Beauvoisis* c. 67, § 16.

(2) Glasson, op. cit. § 113; Cibrario, *Discorso sulla Costituzione di Savoia*, 8.

(3) *Cap. Otton. I*, 11, in Padelletti.

(4) Fustel de Coulange, op. e loc. cit. p. 541-2.

(5) Confr. *L. feud.* I, 18; II, 34.

(6) Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, vol. I, c. 2; Fustel de Coulange, loc. cit. vol. 22, p. 288 seg. Confr. *Capit. Conradi* in Padelletti, p. 458-459.

(7) *L. feud.* I, 18; II, 20, 31. Sclopis e Fustel de Coulange, cit.

(8) Fustel de Coulange, loc. cit. vol. 22, p. 291.

(9) Confr. Ciccaglione, *Scabinato*, Parte I, § 3, n. 21 nel *Digesto italiano.*

(10) Fustel de Coulange, loc. cit. vol. 22, p. 252.

(11) Fustel de Coulange, loc. cit. vol. 22, p. 293 seg. Confr. Hanaur, *Les paysans de l'Alsace au moyen âge*, p. 26 seg

(12) Ciccaglione, *Scabinato*, loc. cit. n. 92.

(13) Glanville, op. cit. lib. I, 3, 5, 6, 9, ecc.

(14) Glanville, op. cit. I, c. 3, 5. Bracton, III, c. 7, § 3.

(15) Glanville, op. cit. I, c. 2; XIV, c. 1, 2, ecc.

(16) Glanville, op. cit. I, c. 21; VI c. 1; IX, c. 9, 10; XII, c. 9; VIII, c. 11.

del tribunale regio, e la loro autorità si estendeva non solamente sui luoghi dipendenti dal sovrano, ma anche su quelli sottoposti a giurisdizione feudale (1). In ciascuna contea poi era un magistrato, che aveva carattere regio, il visconte, detto poi sceriffo (*sheriff*), il quale presiedeva il tribunale della contea ed aveva la sua competenza determinata (2). Infine venivano i tribunali delle centurie, anch'essi presieduti dal visconte o sceriffo, o da magistrati inferiori come delegati dello sceriffo, e i tribunali delle città, delle quali generalmente ciascuna aveva una *court leet* (3). I tribunali baronali infine giudicavano i vassalli, specie quando venivano meno agli obblighi verso il signore, i villani dipendenti dal signore ed alcune determinate cause penali (4).

Nel regno di Sicilia poi la costituzione giudiziaria si discostò, anche più che in Inghilterra, da quella degli altri Stati feudali, ed a ciò influirono principalmente due cause, oltre il carattere della monarchia di Sicilia. La prima fu che nella maggior parte delle provincie, su cui sorse la monarchia normanna, le istituzioni giudiziarie avevano conservato i loro caratteri romani, caratteriche, per la loro politica, seguìta poi dagli Svevi, i Normanni conservavano in buona parte, mentre in Inghilterra la costituzione giudiziaria di Normandia s'innestò a quella preesistente degli Anglosassoni. La seconda fu che l'ordinamento giudiziario della monarchia normanno-sveva venne regolarmente fermato, quando già erano risorti gli studii del diritto romano appo noi.

Il tribunale della *Magna Curia*, che era il tribunale regio, aveva la più alta giurisdizione in tutte le materie, poichè mentre giudicava in prima istanza delle cause più gravi come dei delitti di lesa maestà, delle cause feudali riguardanti feudi quaternali ed aveva giurisdizione speciale sulle persone che appartenevano alla Corte regia, e giudicava le cause delle persone miserabili, le quali ebbero il privilegio di scegliere il foro, previo giuramento però che adivano la Magna Curia per timore della potenza dei loro avversarii; era poi tribunale di appello contro le sentenze pronunziate dai magistrati inferiori, sia regii sia anche baronali o feudali. Essa era presieduta dal grande giustiziere, il quale aveva la suprema vigilanza su tutti coloro che nello Stato amministravano giustizia; sicchè per suo mezzo l'autorità sovrana penetrava in tutti gli ordini giudiziarii del regno (5). È uopo infine qui ricordare che il Gran Contestabile presiedeva la Curia dei pari.

Quanto poi alle istituzioni giudiziarie locali, nei primi tempi della nuova sorta monarchia, mentre si istituivano novelli magistrati, si confermarono in parte, come si è visto nella prima parte, quelli della costituzione romano-greca, come ad esempio gli *stratigoti;* ma poscia questi scomparvero, e nelle provincie l'amministrazione della giustizia venne affidata ai giustizieri ed ai camerarii. I giustizieri, detti anche *praesides provinciae*, assistiti da un assessore giurista, avevano giurisdizione per le cause penali gravi, se se ne escludono quelle di competenza del tribunale regio, ed erano giudici di appello per le sentenze pronunziate dai baiuli. Inoltre i giustizieri dovevano, una volta l'anno, recarsi in giro ciascuno nella provincia da lui dipendente sia per vigilare i magistrati locali, sia ancora per esercitare giustizia nei luoghi pei quali passava, con procedimento sommariissimo (6). I camerarii erano giudici d'appello per le cause civili, e giudici di prima istanza per le cause nelle quali era interessato il fisco: essi ancora giudicavano assistiti da tre assessori (7). Infine venivano i baiuli, magistrati locali, i quali, assistiti da un assessore, conoscevano le cause civili in prima istanza, e le basse criminali, mai le feudali (8). Questi magistrati tutti erano di nomina regia, temporanei, sottoposti a sindacato all'uscire di carica (9).

Quanto ai baiuli però bisogna distinguere quelli che erano addetti all'amministrazione della giustizia nei luoghi dipendenti direttamente dal sovrano, da quelli che nelle terre baronali, poichè questi ultimi venivano eletti dai baroni. Ma come già ho avuto occasione di dire, l'ingerenza dei magistrati superiori si estendeva anche alle terre baronali, e dai pronunziati dei tribunali baronali si appellava a quelli. Ed anche dai tribunali feudali dei baroni, da quelli cioè che avevano giurisdizione feudale, ed in prosieguo sarà determinata la competenza di questi tribunali, si appellava alla Corte del sovrano.

Questo brevissimo cenno, non potendo io per l'indole del lavoro estendermi su questo punto, basterà a dare un'idea del carattere delle istituzioni giudiziarie nel periodo feudale e nei diversi Stati. Della giurisprudenza dei baroni e delle diverse specie, dei magistrati e dei tribunali baronali discorrerò nel paragrafo seguente.

288. Le istituzioni finanziarie nel periodo feudale risentono anch'esse del carattere generale di tutte le istituzioni pubbliche in tal periodo. In apparenza esse adunque conservarono il carattere che avevano preso nel periodo precedente, in realtà subirono una profonda trasforma-

(1) Confr. Glasson, op. cit. §§ 64, 65.

(2) *Les. Heinrici I*, 7, 29, 51; Glanville, op. cit. V, c. 1, 4; XIV, c. 8, ecc.

(3) Confr. Glasson, op. cit, § 66.

(4) Confr. Glanville, loc. cit. VIII, c. 11 e Glasson, op. cit. § 67.

(5) *Const. Sic*, I, 17, 41, 44.

(6) *Const. Sic.*, I, 43, 52.

(7) *Const. Sic.*, I, 50, 51, 52, 63.

(8) *Const. Sic.*, I, 8, 32, 41, 63.

(9) *Const. Sic.*, I, 59.

zione. Il diritto d'imporre tributi si apparteneva al sovrano, con le forme volute; a lui il diritto di riscuoterle; a lui la proprietà del fisco e cioè di tutto il patrimonio pubblico e di tutte le pubbliche entrate. Ma questi diritti, come gli altri diritti o poteri sovrani, in forza di concessioni ed usurpazioni, addivennero anch'essi patrimoniali e furono esercitati dai signori laici ed ecclesiastici; chè anzi, come da tutto il corso di questo lavoro si è potuto rilevare, uno dei primi poteri politici che la sovranità concesse ai signori fu quello di riscuotere i tributi nel territorio su cui questi estendevano la loro autorità

Il sistema tributario nei primordii del periodo feudale non mutò da quello che era nel periodo carolingio, e del quale tanto per la Francia quanto per l'Italia, e per le altre contrade, si è fatto un cenno; sicchè i proventi del pubblico erario furono gli stessi che nel periodo precedente. Nel patrimonio del re o dell'imperatore entravano le terre che il re e l'imperatore possedevano per un diritto patrimoniale, e che erano amministrate da impiegati regii, ed i beni che al sovrano pervenivano dal diritto successorio del fisco, allorchè qualcuno moriva senza eredi successibili (1), come i beni che gli pervenivano dagli stranieri che morivano nel regno, in quei paesi dove aveva vigore il diritto di albinaggio (2).

Le rendite di questi beni erano una delle entrate dell'erario del re; ma questa entrata più che carattere pubblico aveva carattere patrimoniale, appunto perchè quei beni si appartenevano per diritto patrimoniale al sovrano, il quale ne poteva disporre sia alienandole sia ipotecandole, sia concedendole in feudi (3).

Avendo questi beni e queste rendite carattere patrimoniale, essi nel periodo feudale potevano appartenere a signori, i quali ancora, e lo si può rilevare dai diplomi innanzi ricordati, avevano diritto non solo ai beni restati vacanti nel territorio di loro giurisdizione, ma ancora alla eredità degli stranieri.

Il sovrano poi come signore dei suoi feudi e delle terre da lui direttamente dipendenti riscuoteva dai suoi dipendenti tutte quelle contribuzioni dirette ed indirette, che i signori solevano riscuotere sulle loro terre, e delle quali sarà più opportunatamente discorso nel paragrafo seguente

Limitandomi qui a fare un cenno delle rendite che andavano ad esclusivo vantaggio del sovrano, dirò che tra queste vogliono essere poste in prima linea quelle che provenivano dai signori feudali. Prima ci si presenta il relevio o laudemio che dovevasi quando il feudo per successione passava da una mano ad un'altra, ed esso consisteva secondo i luoghi, o nel decimo o ventesimo del valore del feudo, ovvero nella rendita di un anno o di mezzo anno del feudo medesimo (4). Al laudemio possono essere equiparati gli altri così detti diritti di mutazione, come il diritto, che pagavasi, allorquando il feudo passava per permuta da una persona ad un'altra; il quinto e requinto, che pagavasi quando un feudo era alienato tra vivi e consisteva nel quinto del prezzo e nel quinto di questo quinto (5); e il diritto di ammortizzazione dovuto dagli enti ecclesiastici per l'acquisto dei loro beni di manomorta, e che consisteva per lo più nella rendita di tre anni (6). È uopo però osservare che questi diritti erano dovuti anche ai signori per simili mutazioni, quando avvenivano in territorio da loro dipendente.

Il sovrano poteva pretendere dai suoi baroni gli adiutorii, nei casi determinati dalle leggi e dalle consuetudini feudali, ed i quali possono ridursi a quattro: quando il re maritava una figlia, quando armava cavaliere un figlio, quando essendo fatto prigioniero, doveva riscattarsi, quando partiva per le crociate (7).

Infine coll'andare del tempo s'introdusse una nuova imposta, che pagavasi dai signori feudali invece del servizio militare che essi avrebbero dovuto prestare al sovrano (8).

Un'altra entrata del sovrano era quella che nell'impero germanico e nel regno italico si disse *fodro* e nella Francia *droit de procuration et de gîte*. Nell'impero germanico il fodro si prestava all'imperatore in tempo di guerra, o quando egli si recava a prendere la corona imperiale (9); in Francia il re aveva il diritto di recarsi una volta l'anno nei luoghi del suo regno (10). Tanto ivi che quivi, in queste occasioni, gli abitanti dei luoghi donde passava il sovrano erano tenuti a somministrare a lui ed al seguito ed ai cavalli tanto l'alloggio che il vitto e quanto altro era necessario. Poi alla prestazione in natura si sostituì una prestazione in danaro, che per l'impero germanico si pagava nelle occasioni dette (11); nel regno di

(1) Confr. Ciccaglione, *Il diritto successorio nella storia del diritto italiano,* n. 135, nel *Digesto italiano* alla voce *Successione* (*diritto intermedio*).

(2) Confr. *ibid.*, n. 134.

(3) Confr. Eichhorn, op. cit. § 295.

(4) *Ordonn. de S. Louis*, 85; Bianchini, *Storia delle Finanze del regno di Napoli,* p. 36, 125, 286; Homeyer, *Lehnr.*, II, 475. Confr. sotto, parte IV, cap. I, § 2, n. 333.

(5) Confr. Brussel, *De l'usage des fiefs,* II, c. 32; Vuitry, *Étude sur le regime financier de la France*, I, c. 5.

(6) Confr. Gasquet, op. cit., II, p. 325.

(7) A questi adiutorii si è già fatto cenno innanzi. Confr. Ammirati, op. cit., c. 12. *Const. Sic.*, III, 20. Per la Francia confr. Vuitry e Gasquet, cit. e Loisel, *Inst. Cout.*, IV, 3, art. 53 seg. Per l'Inghilterra, Glanville, op. cit., IX, 8. Glasson, op. cit. II, p. 191 seg.

(8) Confr. Lomonaco nell'*Enciclopedia giuridica* alla voce *Adoa*.

(9) *Constit. de regalibus. Frider. I; L. feud.* II, 56. Confr. Eichhorn, op. cit. § 298.

(10) Brussel e Vuitry, cit.

(11) Muratori, *Ant. it.* V, 801 seg.; Giulini, op. cit., V. 587.

Francia ogni anno (1). Anche parecchie città dell'Italia si obbligarono, invece del fodro, ad una prestazione annua (2).

Un altro provento del fisco regio tanto in Italia, quanto in Germania che in Francia erano le prestazioni che s'imponevano agli ebrei, posti nel periodo feudale in un condizione inferiore, in quanto erano considerati come servi del sovrano (3), il quale aveva il diritto di imprigionarli, di espellerli, e di confiscarne i beni, e quindi tanto più il diritto di pretendere da loro delle prestazioni, per esimerli dalla prigione come dall'esilio (4). Per lo più gli ebrei corrispondevano una specie d'imposta ordinaria, ed altre straordinarie in date occasioni (5). Questa specie di provento avevano anche i signori, ma poi essa fu rivendicata dal sovrano, specialmente in Francia, dove i re arrivarono ad acquistare gli ebrei soggetti ai signori, per avere essi soli il diritto di imporre loro tali prestazioni (6).

I proventi che siamo venuti brevemente accennando (se se ne escludano il fodro, che colpiva tutti, e quelli per la concessione delle carte d'immunità ai Comuni (7), che avevano carattere pubblico, e più tardi le prestazioni dovute dagli ebrei), avevano carattere patrimoniale; come carattere patrimoniale avevano tutti i proventi che spettavano al sovrano sulle terre da lui dipendenti sia per prestazioni dirette come censi e testatici, sia per prestazioni indirette, come dazii, dogane, moneta e financo i redditi che provenivano dall'amministrazione della giustizia, proventi e redditi che godevano anche i signori, come vedrassi in prosieguo.

La mancanza di un pubblico sistema tributario fece sì, che sulle terre non direttamente dipendenti dal sovrano egli non potesse pretendere prestazioni personali o reali, dirette od indirette, senza il consenso dei signori locali (8). D'altra parte, considerandosi il diritto, che avevano i signori di riscuotere tributi dai loro dipendenti, come un diritto emanante dalla sovranità ed annesso al feudo, fu adottato il principio, spessissimo violato in fatto, che il signore non potesse richieder maggiori tributi e prestazioni di quelli che, al momento della concessione del territorio in feudo, riscuoteva il sovrano concedente (9).

Solo più tardi, quando la feudalità fu abbassata, e l'autorità sovrana si affermò, il sistema tributario cominciò ad acquistare un carattere pubblico, come avvenne in Francia, dove a cominciare dal 1147 e più certamente dal 1188 si andarono, ad onta della resistenza dei signori e delle città, determinando l'imposta diretta sulla rendita della terra, che si pagava su tutte le terre, e le imposte indirette dette l'una la *maltôte*, l'altra *gabella del sale*, e che si dovevano pagare indistintamente da tutti i cittadini, la prima per la vendita di merci, la seconda per l'acquisto del sale, di cui lo Stato nel 1343 si riservò il monopolio (10).

Dato il carattere delle monarchie fondate dai Normanni in Inghilterra e nell'Italia meridionale, le istituzioni finanziarie in quei due Stati dovevano avere caratteri più precisi, e il sistema tributario essere più regolarmente determinato. Però il regime feudale, che i Normanni medesimi trapiantarono tanto in Inghilterra quanto nell'Italia meridionale, influì a dare al sistema tributario il carattere generale che aveva negli altri Stati feudali. La differenza principale tra gli altri Stati feudali e le monarchie normanne d'Inghilterra e di Sicilia fu che in quelli i proventi delle varie imposte, specialmente delle indirette, erano usurpate dai signori, ed al sovrano non restavano che i proventi medesimi riscossi sui feudi e sulle terre da lui direttamente dipendenti; in queste i sovrani riscossero le imposte su tutto il territorio dello Stato. Ciò per l'Inghilterra è provato dal *Domesday Book* ed anche dalle leggi; per l'Italia meridionale sia dalla legislazione normanna e sveva, sia dai documenti che a noi sono pervenuti. In Inghilterra la feudalità fu regolarmente organizzata dal conquistatore, sicchè non furono possibili da parte dei baroni abusi in danno del sovrano e del fisco; nell'Italia meridionale i Normanni e più ancora Federico II non permisero ai baroni di esercitare maggiori diritti di quelli che derivavano dal contratto feudale, e quindi questi usufruirono solo di quelle regalie che erano state concesse. Di qui venne che nel regno di Sicilia la percezione di tutti i dazii e delle imposte indirette fosse nelle mani del Governo, salvo per quei luoghi dove l'esazione di alcuni di questi dazii era stata concessa ai baroni; e che il sovrano potesse imporre nuovi dazii i quali colpissero tutti. È pure degno di nota che nel regno di Sicilia, fin dai tempi di Ruggiero, si riscontra una specie di imposta diretta che colpiva la rendita dei beni stabili, e per la cui ripartizione ed esazione si avevano dei registri (*cedolarii*). Questa imposta, detta *colletta*, e che da principio era straordinaria, ai tempi di Federico II addivenne quasi ordinaria e per lo più consisteva nel decimo del reddito dei beni dei laici, nel ventesimo del reddito dei beni ecclesiastici (11).

(1) Così Noyon pagava 160 lire parigine e Laon 200 ogni anno.

(2) Lupi, op. cit., II, 1313.

(3) *Conrad. IV, dipl.* ap. Goldast., *Const. imp.*, t. II, p. 85.

(4) Gasquet, op. cit. II, p. 322-23.

(5) Eichhorn, op. cit. § 297, nota *f*.

(6) Gasquet, op. e loc. cit.

(7) Vuitry, op. e loc. cit.

(8) *Friderici II Cost. de iurib. princ. ecclesiast.* 2.

(9) Huillard-Breholles, op. cit. IV, 836. Confr. Pertile, op. cit., § 40, nota 21.

(10) Confr. Gasquet, op. cit. II, p. 324 seg.

(11) Confr. Bianchini, *Storia delle Finanze del regno di Napoli*, Libro I, c. 2, 3 e Libro II, c. 2, 3, dove dottamente si espone il sistema tributario in vigore durante il periodo normanno-svevo.

Per quanto ha riguardo agli organi di riscossione e di amministrazione di queste entrate regie, le fila di tale amministrazione erano nella Corte regia, dove, e lo si è visto, uno degli ufficiali aveva per ufficio principale quello di sovrintendere alle entrate del sovrano. In Francia questa cura era affidata al tesoriere prima, e poscia ai tre tesorieri, tra i quali la carica fu ripartita nel 1328; mentre a raccogliere i proventi nei dominii del sovrano erano addetti gli ufficiali regii già innanzi osservati, e cioè i prevosti e più propriamente i baglivi, i quali tre volte l'anno dovevano rendere conto al sovrano e versare nel tesoro regio i redditi percepiti. Tanto il tesoriere che i tre tesorieri istituiti nel 1328 erano nelle loro funzioni coadiuvati da minori ufficiali della Corte (1).

Lo stesso può dirsi per l'impero germanico e pel regno italico, dove ancora le fila dell'amministrazione finanziaria del sovrano erano nella Corte regia, mentre a riscuotere i tributi e le prestazioni nei dominii regii ed imperiali erano addetti gli ufficiali, che il sovrano deputava all'amministrazione di quei luoghi (2).

Una più regolare e più organizzata amministrazione delle pubbliche finanze si trova nel regno normanno d'Inghilerra, dove a capo di essa fu ben presto messo l'Echiquier, con determinati ufficiali, preseduti dal tesoriere, e prima che questa carica fosse stata istituita e prima che l'Echiquier si fosse costituito come un ufficio a parte nella Corte regia, l'amminisirazione finanziaria era presieduta probabilmente dal tesoriere. A raccorre i proventi del sovrano venivano deputati e gli sceriffi, i quali erano tenuti a rendere conto, ed altri ufficiali minori, come i prevosti (3).

Dove poi l'amministrazione finanziaria era più regolarmente costituita fu nel regno normanno di Sicilia. Ivi ancora il centro dell'amministrazione era nella Corte regia, con a capo il gran camerario assistito da maestri razionali. Nelle provincie poi erano i camerarii, al cui lato pose Federico II un procuratore della curia o fiscale, e dipendenti dal camerario erano i segreti, i questori e finalmente i baiuli, ciascuno con speciali incarichi in rapporto a certi dati tributi. È vero che il metodo di riscossione non era costante ed identico in tutte le parti del regno, notandosi delle varietà nelle terre sottoposte a signori; ma non può negarsi che, a confronto di quella dei diversi Stati feudali, l'amministrazione finanziaria del regno di Sicilia, così come fu ordinata da Ruggiero e poscia da Guglielmo il Malo e da Federico II, fosse la più regolare e perfetta (4).

289. Le istituzioni militari nel periodo feudale, quantunque ne appaiano con un carattere tutto diverso da quello che ebbero nel periodo barbarico, pure acquistarono in buona parte il nuovo aspetto nel periodo carolingio. Il principio, che il sovrano avesse il potere militare più alto e quindi quello di raccogliere l'esercito, restò in diritto identico, ma venne limitato nell'applicazione pratica dalle usurpazioni e dalle concessioni avute dai signori, donde poi si originarono le consuetudini intorno alla formazione dell'esercito ed al modo ed alla durata del servigio dovuto. Queste consuetudini furono tradotte nelle leggi feudali di allora (5), e gli stessi sovrani le riconobbero nelle loro costituzioni (6); esse però variavano moltissimo non solo nei diversi Stati feudali, ma nello stesso Stato, secondo i luoghi ed i patti del contratto feudale (7). In modo tale che, mentre alcuni signori erano tenuti a prestare il loro servizio e di persona e con un determinato numero di uomini (8), altri erano tenuti a dare un numero diverso di uomini (9). Per alcuni la durata del servizio si estendeva ad un certo periodo di tempo, per altri ad un periodo diverso (10). In alcuni luoghi i signori, terminato il servizio dovuto, potevano abbandonare l'esercito (11), altrove erano tenuti a restare, avendo però diritto ad uno stipendio (12). E queste varietà si osservavano non solamente nei rapporti dei signori direttamente dipendenti dal sovrano a questo, ma ancora nei rapporti dei vassalli ai loro signori (13), e financo nei rapporti dei dipendenti (14).

Quando il signore, nei casi in cui vi aveva diritto, poteva raccogliere l'esercito, notificava ai signori da lui direttamente dipendenti di accorrere in un luogo designato (15). La notificazione doveva essere fatta un certo tempo prima, tempo anch'esso determinato secondo i casi, altrimenti il barone non era in colpa se non si trovava nel giorno determinato sul luogo della raccolta

(1) Confr. Vuitry, op. cit. l. II, c. 6, sez. 2.

(2) Confr. Pertile, op. cit. § 75.

(3) Confr. Glasson, op. cit. § 50 in fine e § 61.

(4) Confr. Bianchini, op. cit. Libro I, c. 4 e Libro II, c. 4.

(5) Ad es. *L. feudal.* II, 26, 40, 54, 55; *Schwabensp. Lehnr.* 73, 212. *Etablis. S. Louis,* I, 69; *Assise di Gerusal.* (Ibelin) 225, 226, ecc.

(6) Capit. di Carlo II e Roberto d'Angiò ed i Capit. dei re di Sicilia. La costituzione *de expeditione roman.,* che molti attribuiscono a Carlo il grosso, è certamente opera di privato del secolo XI, ma essa riproduce la consuetudine di quell'epoca circa la formazione dell'esercito.

(7) Confr. Pertile, op. cit. § 38.

(8) Confr. Eichhorn § 294 (IV).

(9) Confr. Bianchini, *Storia delle Finanze del regno di Napoli*, p. 35.

(10) *Auct. vet. de benef.* I, 11. *Schwab. Lehnr.*, 73, 6; Gregorio, *Consider.*, ecc. 173.

(11) *Etablissem. de S. Louis*, I, 69. Confr. Giovanni Villani, XII, 89.

(12) *Capit. Caroli II*, 12. Confr. Eichhorn, loc. cit.

(13) Confr. Eichhorn e Pertile, cit.

(14) *Ius minist. Coloniens*, 4.

(15) Per es. a Roncaglia per le spedizioni romane dell'imperatore germanico. *Const. de expeditione roman.*, 2.

dell'esercito (1). I signori a loro volta dovevano invitare i vassalli da loro dipendenti, e questi i valvassori, acciò nel giorno determinato tutti potessero mettersi in marcia. Sul luogo della riunione, l'esercito così raccolto era passato in rivista, ed il sovrano chiamava i suoi vassalli diretti e questi i loro e così di seguito (2). Quelli che non rispondevano all'appello erano puniti con la perdita del feudo (3), salvo che la loro assenza non fosse giustificata, cioè derivante da una delle cause determinate dalle consuetudini feudali (4). Che se il feudatario non poteva egli personalmente prestare il servizio, doveva mandare altri in sua vece (5), ovvero corrispondere un'imposta detta *adoa* la cui misura variava secondo i luoghi (6).

L'organizzazione adunque dell'esercito corrispondeva all'organizzazione sociale nel periodo feudale. Come a capo della scala sociale era il re o l'imperatore, così a capo dell'esercito era il sovrano; come i signori feudali eransi sostituiti ai conti, così, come i conti, essi erano i naturali capitani dei soldati raccolti da loro e dai loro vassalli, i quali ultimi erano sotto il loro comando, e si trovavano nella posizione dei centenarii rispetto ai conti, e così di seguito. In modo tale che tutte le gradazioni, che abbiamo riscontrate nella classe dei militi, si riscontrano nella costituzione dell'esercito, che da questi militi era composto (7).

Il principio però che tutti i liberi fossero tenuti al servizio militare rimase in diritto; ma esso non trovava che scarsa applicazione per due ragioni principalmente. La prima che la classe degli uomini liberi, per la trasformazione degli ordini sociali, erasi grandemente assottigliata; la seconda che, essendo il servigio militare addivenuto costosissimo, per la trasformazione avvenuta negli eserciti, il cui nucleo fu la cavalleria (8), esso non potevasi pretendere che da coloro i quali avevano una determinata rendita. E poichè tutto il territorio era diviso in feudi, i soli che avevano i mezzi per sostenere il servizio militare erano i baroni, i cui obblighi, oltre che dalla consuetudine, venivano misurati dal valore dei loro feudi (9). I liberi proprietarii non sottoposti ad un signore, cioè non sottoposti a servizio, corrispondevano invece del servizio militare un'imposta (10), salvo a prestare il servizio in casi eccezionali, nei quali si faceva la chiamata di tutti i cittadini capaci.

A capo dell'esercito era il re, od in sua vece il contestabile (11), od altri designato dal sovrano (12). La disciplina era quella che si originava dai vincoli feudali, e dalla organizzazione stessa degli eserciti feudali: la cura di essa era affidata al contestabile, donde in costui quella specie di giurisdizione sulle persone che appartenevano all'esercito, e per la quale a lui spettava presiedere la Corte dei pari.

Anche l'amministrazione militare era affidata al contestabile; ma questo ramo dell'amministrazione pubblica acquistò una vera importanza, quando gli eserciti da feudali addivennero mercenarii.

Per l'andamento della società e degli Stati nel periodo feudale anche l'armata avrebbe dovuto essere organizzata in base al principio del feudale servizio; ma non essendo possibile avere un'armata regolare in base a questo principio, nei due Stati, dove meno la feudalità infestò la vita pubblica e sociale, intendo dire nell'Inghilterra e nel regno di Sicilia, al servizio che avrebbero dovuto i feudatarii fu sostituita un'imposta (13). Di tal che l'armata, il suo organamento ed il suo armamento erano a carico dello Stato ed affidati all'ammiraglio, il quale, come s'è detto, aveva una giurisdizione speciale.

Alla difesa degli Stati erano necessarie fortezze e castelli, specialmente pel mutato sistema di combattimento, sorto nel periodo feudale. La loro costruzione e mantenimento sulle terre dipendenti immediatamente dal sovrano spettavano allo stesso, sulle terre feudali ai baroni. Tanto il sovrano poi che i signori potevano ricorrere, per la costruzione, difesa e guardia di un castello, a speciali contratti livellarii o feudali, di cui spesso si trovano esempii nella raccolta dei nostri documenti (14).

§ 3.

La costituzione dei feudi ed i diritti dei baroni.

SOMMARIO.

290. Concetto dell'autorità baronale in rapporto alla costituzione dei feudi.
291. Influenza del nuovo concetto dello Stato e della sovranità sopra la costituzione dei feudi e l'autorità baronale.
292. L'autorità dei baroni nei regni normanni d'Inghilterra e di Sicilia.
293. Caratteri dell'autorità dei baroni ecclesiastici.
294. Il barone. Carattere patrimoniale dei suoi poteri. Acquisto

(1) *Auct. vetus de benef.*, I, 9, 14. *Schwab. Lehnr.*, 73, 2, 12.

(2) Otto Frising. *de gesta Frider. I*, c. 12.

(3) *Const. de exped. rom.*, 2. *Capit. sic. Frider. III*, 50. *L. feud.*, II, 54, 51, 1.

(4) *L. feud.*, II, 7; 28, 4. *Auct. vetus de benef.*, I, 17, 18, 110. *Schwab. Lehnr.*, 59, 1, 4, ecc.

(5) *L. feud.*, II, 26, § 12. *Assis. di Gerusal.* (Ibelin), 225.

(6) Confr. Lomonaco, loc. cit. e Pertile, op. loc. cit.

(7) Confr. Eichhorn, op. e loc. cit.

(8) Confr. Eichhorn, op. cit. § 223.

(9) *Constit. de expedit. rom.*, 3.

(10) Confr. Eichhorn, op. e loc. cit.

(11) Si è visto, a proposito della costituzione della Corte regia, l'ufficio del contestabile.

(12) Gadefred. Colon. ad a. 1236.

(13) Confr. Huillard-Breholles, op. cit. V, 814.

(14) Confr. Muratori, *Ant. ital.*, diss. 26. Pertile, op. cit. § 38 in fine.

290. Studiata la costituzione degli Stati feudali in generale, lo studio della costituzione dei feudi, quando si tenga presente ciò che si è detto intorno alla trasformazione delle istituzioni politiche locali, non può riuscire difficile.

Invero se, durante il periodo carolingio, i conti, rendendo ereditaria la loro carica e considerando come patrimoniali i diritti che a questa erano annessi, trasformaronsi da ufficiali regii o pubblici in veri signori feudali; e se, come si è visto, pel concetto che dello Stato s'era andato formando nel periodo barbarico, gli ufficiali regii erano rappresentanti dell'autorità sovrana sopra un dato territorio, sul quale esercitavano i medesimi poteri che il re sopra tutto il territorio dello Stato, ne doveva seguire che, quando essi addivennero signori feudali, fossero tanti piccoli sovrani nel territorio feudale loro soggetto. E con altre parole, allorchè il regime feudale si fu costituito definitivamente, i signori feudali ebbero non solamente tutti i diritti sovrani, che in forza delle concessioni o delle usurpazioni avevano strappato al sovrano; ma, considerandosi padroni delle terre e signori assoluti di coloro che le abitavano e che da loro dipendevano, esercitarono altri diritti, che hanno più spiccatamente carattere patrimoniale, ed i quali resero il governo feudale odioso, specie in alcuni luoghi. Tutto ciò non avvenne in egual misura nei varii Stati feudali, che teniam di mira nel corso di questo lavoro. I massimi abusi furono possibili nella Spagna e nella Francia, prima che la monarchia avesse riafferrate le redini dello Stato, ma non lo furono in Inghilterra, non nel regno di Sicilia durante le dominazioni normanna e sveva, e furono limitati nell'impero germanico e nel regno italico.

Una delle cause precipue, che resero meno duro il sistema feudale nell'impero germanico e nel regno italico, si fu la sostituzione dei vescovi ai conti, e cioè della signoria ecclesiastica alla laica, sostituzione della quale largamente si è innanzi discorso (1). Invero i vescovi e gli altri signori ecclesiastici, mentre ancora essi esercitavano i diritti sovrani sul territorio sottoposto alla loro signoria, nella stessa guisa che ve li avevano esercitati i signori laici, ai quali erano stati sostituiti, tra per l'indole del loro ministerio ecclesiastico, il quale aveva grande influenza sul modo come esplicavasi la loro autorità politica; tra pel più diretto ed immediato contatto che, a causa del loro carattere ecclesiastico, essi avevano con le popolazioni loro soggette; tra pel modo più regolare e più giusto col quale erano costituiti e procedevano i tribunali signoriali dei vescovi e degli altri primati ecclesiastici; tra per la più retta applicazione dei principii giuridici forniti dal diritto vuoi scritto vuoi consuetudinario, che in quei tribunali si seguivano; per tutte queste ragioni, i vescovi e gli altri signori ecclesiastici, dico, non perpetrarono tutti questi abusi che si riscontrano nei feudi sottoposti a signori laici.

D'altra parte, pel concetto che la chiesa e gli ecclesiastici avevano dell'autorità sovrana, fino a tanto che questa di fronte alla chiesa si manteneva nei limiti che la nuova dottrina intorno ai rapporti tra la suprema potestà ecclesiastica e la civile aveva posti, i signori ecclesiastici furono più ossequenti e più ligi che i laici al sovrano, da cui avevano ricevuta l'investitura dei loro poteri civili. E, non oltrepassando i confini loro assegnati dall'investitura, mentre furono di grande aiuto all'autorità sovrana nella lotta contro i feudatari laici, furono in certo modo gli anelli che congiungevano le popolazioni da loro dipendenti a quell'autorità. Di tal che quelle popolazioni, meno oppresse, potettero più liberamente esplicare la loro attività nel campo della vita privata ed economica, e nel contempo acquistare coscienza dei loro diritti cittadini. Ecco perchè la città sottoposte al dominio vescovile furono le prime a costituirsi dove a repubbliche, dove a città libere.

Ma quanto a costituzione, quanto al modo come era organizzato il Governo nei feudi, la medesima costituzioue e la medesima organizzazione si riscontra sia nei feudi laici sia nei feudi ecclesiastici. Ed è però che io, per l'economia del

(1) Confr. sopra n. 77.

lavoro, tratteggerò in questo stesso paragrafo la costituzione dei feudi sì laici che ecclesiastici.

291. S'è visto come il concetto che i Romani avevano dello Stato e della sovranità, attraverso la mente dei nuovi invasori, si andò a trasformare. La trasformazione fu dovuta anche e principalmente alla lotta tra il principio eccentratore romano ed il discentratore germanico, nella quale il sovrano degli Stati germanici, fondati sulle provincie dell'impero, tendendo a porsi nel posto dell'imperatore anche di fronte ai Germani, rappresentava il principio accentratore romano. Invero, quando il re, sia franco sia longobardo, si attribuì i titoli ed i poteri dell'imperatore e modellò la sua Corte sulla imperiale romana, e, trovatosi in lotta con i conti e con i duchi, che rappresentavano la tendenza opposta, dovette fondare la sua autorità sulla sua mente e sul suo braccio, sicchè quell'autorità tanto maggiore estensione aveva quanta più larga era la mente e più forte il braccio di colui che ne era investito, il concetto dello Stato e della sovranità non potette essere più il romano. Lo Stato non fu considerato come un organismo politico destinato ad attuare il bene della società politica, nè la sovranità come l'organo di attuazione del pubblico bene; ma quello venne considerato come il complesso delle attività individuali, questa come il centro di quelle attività, anch'essa attività individuale, che doveva proteggere la libera esplicazione delle attività individuali dei membri della società politica.

Da questo concetto doveva seguire e seguì da una parte che le attività individuali locali potessero opporsi all'invasione della attività individuale centrale, e cioè all'accentramento dei poteri nel sovrano; dall'altra che il sovrano, più che come suprema autorità pubblica e organo di attuazione del fine dello Stato, si considerasse come individuo esplicante la sua attività individuale su tutto il territorio dello Stato a scopo individuale, e considerasse i poteri di cui era rivestito come diritti patrimoniali, alienabili e trasmessibili agli eredi.

Questo nuovo concetto dello Stato e della sovranità, che sotto l'influenza di altri elementi doveva dare i caratteri dello Stato e del monarca nelle monarchie assolute, fu quello che maggiormente favorì lo sviluppo del regime feudale. Sembra un paradosso, ed è una realtà. E per vero, considerata l'azione della sovranità come esplicazione di un' attività individuale, e i poteri sovrani come diritti patrimoniali di un individuo, fu possibile strappare al sovrano mercè concessioni od usurpare quei poteri sovrani, come era possibile acquistare mercè prescrizione o contratti ogni altro diritto patrimoniale.

Se in tal modo era proceduto lo sviluppo ed il consolidamento delle istituzioni feudali, devesi necessariamente conchiudere che i signori feudali esercitassero, considerandoli pure come diritti patrimoniali, poteri sovrani nel feudo sottoposto alla loro giurisdizione, in modo che essi rappresentassero tanti frazionamenti dell'autorità sovrana. I signori feudali quindi vogliono essere considerati come tanti sovrani nel loro feudo, e tra essi e il re esisteva questa sola differenza: che il re esercitava quei poteri sovrani per un diritto proprio ed assoluto, i signori per un diritto proprio sì, ma derivante da concessione del sovrano. Di tal che questi erano sovrani di fronte ai loro vassalli ed ai loro dipendenti: quegli era sovrano di fronte ai baroni ed a tutti i sudditi; sovrano immediato di fronte ai baroni da lui direttamente dipendenti, sovrano mediato di fronte ai vassalli dei signori ed ai loro dipendenti.

Però, considerandosi i poteri sovrani come patrimoniali, la sovranità, chiamiamola pure così, dei signori feudali variava per estensione, secondo che la concessione dei poteri era più o meno larga. Ed ecco perchè, mentre alcuni signori avevano diritto di fare leggi, altri non ne avevano; mentre alcuni avevano il mero ed il misto imperio ed ogni giurisdizione, altri avevano il solo misto imperio, e quindi una giurisdizione più limitata, e via.

D'altra parte per l'istesso concetto della patrimonialità dei poteri sovrani, i signori feudali come ne avevano avuta concessione dal sovrano, così potevano a loro volta concederli, sopra una parte del territorio del loro feudo, ai loro vassalli, donde quella catena feudale innanzi osservata.

292. Però come il carattere del regno normanno d'Inghilterra e più ancora del regno normanno-svevo di Sicilia fu diverso da quello degli altri Stati feudali, così ancora diverso doveva essere, sotto nuove influenze, il concetto dello Stato e della sovranità, e diversa ancora l'autorità dei signori feudali sui loro feudi.

In quei due regni, sotto l'influenza delle dottrine della Chiesa, lo Stato veniva considerato come un organismo etico-politico, avente la missione di procurare il bene pubblico e la felicità dei cittadini, e la sovranità come l'organo per l'attuazione di tale scopo. Dato questo concetto, venne che il sovrano fosse considerato come la suprema magistratura pubblica ed i suoi poteri come i mezzi per raggiungere lo scopo dello Stato. Però il concetto che s'era andato formando nel periodo barbarico non restò senza alcuna influenza, ed anche in questi Stati la sovranità fu considerata, fino ad un certo punto, come un patrimonio familiare, e una vera distinzione tra il fisco ed il patrimonio del sovrano non si ebbe.

Di qui venne che tutti i poteri pubblici, come fonti di introiti finanziarii, fossero pur anche in quei due Stati ritenuti patrimoniali del sovrano, il quale perciò poteva farne concessione ai signori. Di tal che, mentre il sovrano considerava i suoi poteri come mezzi per raggiungere lo scopo dello Stato, alla cui direzione

egli si trovava, e però esplicò quei poteri in tutto il territorio dello Stato, anche in quelle parti, che in forza del contratto feudale erano sottoposte a signori, potette poi concedere a questi una parte limitata di quei poteri, più che come poteri sovrani, come diritti patrimoniali economicamente produttivi. Ecco perchè, specialmente nel regno di Sicilia, i baroni nel periodo normanno-svevo giurisdizionalmente sottoposti ai pubblici ufficiali delle provincie, ebbero, oserei dire, quasi il carattere essi stessi di pubblici ufficiali, benchè i loro poteri fossero ereditarii e derivassero non da nomina regia ma dal contratto feudale.

L'autorità di quei baroni adunque ebbe sì e fino ad un certo punto carattere di sovranità nel senso innanzi veduto, e cioè come complesso di poteri pubblici sopra un dato territorio feudale; ma tale sovranità fu più fortemente che altrove derivante e nel contempo sottoposta alla suprema autorità dello Stato. Questo carattere dei poteri dei baroni nel regno di Sicilia si accentuò durante il governo di Federico II, che, come imperatore, volle anche di contro al papato rinnovare il concetto romano dello Stato e della sovranità, e, richiamando a sè i titoli delle concessioni feudali, si affermò vero e reale sovrano del suo Stato di fronte ai baroni.

Come adunque esisteva, e lo abbiamo visto, una spiccata differenza tra il regime feudale negli Stati sorti sulle provincie dello sfasciato impero franco, ed il regime feudale nei regni normanni d'Inghilterra e di Sicilia; come caratteri differenziali esistevano tra la costituzione politica di questi, così l'autorità dei signori feudali ci si presenta con caratteri differenti che negli altri Stati, nei due regni normanni.

293. Quanto finora si è detto ha riguardo ai signori o baroni laici, poichè l'autorità dei signori ecclesiastici, specialmente quando i sovrani tedeschi sostituirono nel governo delle città e delle contee i vescovi ai conti, ci si presenta con note caratteristiche che è pregio dell'opera rilevare.

Prima d'ogni altra cosa però è uopo osservare come l'autorità dei signori ecclesiastici non fu la stessa nei diversi Stati feudali; e quanto all'Italia l'autorità che ebbero i primati ecclesiastici della Lombardia non acquistarono mai quelli della Toscana e tanto meno i signori ecclesiastici nel regno di Sicilia.

Il concetto, che la Chiesa aveva dallo Stato e che influì a trasformare il concetto romano, si era di un organismo etico-politico sottoposto alla Chiesa, e con lo scopo di applicare le teorie cristiane sia quanto all'organizzazione sociale, sia per raggiungere lo scopo della felicità eterna dei cittadini con l'applicazione della pace e della giustizia. Ora i primati ecclesiastici, aventi giurisdizione civile o comitale, sia come ministri della Chiesa, sia come organi dello Stato, dovevano concorrere necessariamente alla traduzione in atto del concetto della Chiesa, e promuovere la pace e la giustizia da una parte, e dall'altra mantenere l'unità di quell'organismo etico-politico di cui erano organi.

Ne venne che i vincoli tra il sovrano ed i signori ecclesiastici fossero più stretti che non quelli tra il sovrano ed i signori laici; e che i signori ecclesiastici si considerassero più come ufficiali pubblici, cioè come conti palatini, che come baroni, quantunque i loro poteri avessero il carattere patrimoniale dato ad essi dall'epoca. A dare un aspetto speciale all'autorità politica dei signori ecclesiastici di fronte all'autorità dei baroni laici, influì il fatto che, non essendo le cariche ecclesiastiche ereditarie ma vitalizie, la investitura da parte del sovrano si ripetesse ad ogni vacanza della sede vescovile, o abbaziale, e si ripetesse non all'erede, ma al nuovo primate destinato a ricovrire il posto lasciato vuoto dal suo predecessore. E poichè mercè l'investitura la scelta dei primati ecclesiastici si faceva dal sovrano, donde poi ai tempi di Errico IV la lotta detta delle investiture, così il sovrano nominava persone di sua fiducia ed a lui ligie.

Ora da tutte queste circostanze veniva fuori un carattere speciale dell'autorità politica di quei primati, i quali, più che come sovrani nei loro feudi, erano quasi rappresentanti del sovrano nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione, come erano rappresentanti della Chiesa e per essa dal pontefice nella diocesi loro affidata.

Tale differenza tra l'autorità dei signori ecclesiastici e quella dei signori laici non si manifestò veramente nella costituzione dei feudi degli uni e degli altri, e neppure nella misura dei poteri di cui erano investiti; ma principalmente nel modo diverso come tali poteri venivano esercitati dagli uni e dagli altri, e nella posizione che gli uni e gli altri avevano, quali investiti di pubblici poteri, di fronte al sovrano.

294. Se l'autorità, che esercitavano i signori feudali nei loro feudi, era una frazione del potere sovrano, fino al punto che i baroni potessero considerarsi sovrani di fronte al territorio dei loro feudi ed a coloro che vi dimoravano, essa doveva risultare dal complesso dei diritti o poteri sovrani, che consideravansi come annessi al feudo e perciò patrimoniali. E quantunque non tutti i signori avessero i medesimi poteri, e molti, pur avendo i medesimi poteri, non li avessero nella medesima misura, nonpertanto quei poteri vogliono essere considerati come attributi di sovranità in quanto dal sovrano emanavano.

La differenza precipua tra i poteri del sovrano e quelli dei signori feudali consisteva in ciò: che i poteri del sovrano, almeno potenzialmente, si estendevano su tutto il territorio dello Stato, quelli dei signori feudali abbracciavano soltanto il territorio del loro feudo; nello stesso tempo che il sovrano li esercitava per un diritto pro-

prio ed assoluto, come si è già detto, i signori feudali in forza di un diritto derivante da concessione od investitura che dir si voglia.

Nei numeri seguenti sarà discorso particolarmente dei poteri dei baroni e del modo come l'esercizio di essi si esplicava. Qui è opportuno fare un cenno generale dell'autorità dei baroni.

Questi, considerandosi i loro poteri patrimoniali, e cioè annessi al feudo, li ricevevano, a meno che non si trattasse di feudi nuovi, nella stessa guisa che ricevevano gli altri diritti patrimoniali, e cioè in forza della successione. Questa, come puossi rilevare da quanto innanzi si è detto, aveva luogo solamente nei feudi dei signori laici, non in quelli dei primati ecclesiastici, e variava secondo la natura dei feudi. Senza entrare in particolari intorno alla successione feudale, non essendo questo il luogo (1), mi limiterò qui a rilevare come la successione, specialmente in Italia, variasse secondo che trattavasi di feudi costituiti a diritto franco (*iure francorum*) o di feudi costituiti a diritto langobardo (*iure langobardorum*), poichè nei primi succedeva il solo primogenito, nei secondi tutti i figli maschi del defunto signore (2); e come generalmente i feudi maggiori o di onore fossero per regola non solo indivisibili (3), ma, per una disposizione di Corrado il Salico, neppure trasmissibili agli eredi, salvo novella concessione del sovrano (4). Adunque quell'erede che aveva la capacità e che era chiamato secondo le leggi e le consuetudini feudali, od il contratto feudale, alla morte del suo autore, non solo acquistava in forza del suo diritto successorio il feudo, ma ancora i poteri che a questo erano annessi. Però, poichè tanto il feudo quanto i poteri che vi erano annessi si ripetevano dal signore concedente, sia sovrano, sia barone maggiore, così l'erede del defunto barone doveva chiedere nel termine stabilito dalla consuetudine la investitura al signore concedente.

Che se l'erede era minorenne il feudo era affidato all'amministrazione di un balio nominato dal signore concedente (5).

Per i feudi poi che venivano per la prima volta concessi, e che però dicevansi nuovi, la concessione si faceva ordinariamente per mezzo della investitura.

Questa era una forma di concessione solenne e che però compivasi solennemente, alla presenza di pari della Curia od, in mancanza, di uomini liberi, e l'erede o il nuovo investito doveva prestare l'omaggio ed il giuramento di fedeltà al signore. L'omaggio si prestava con una formola pronunziata dal vassallo, il quale, se prestava omaggio ligio, si inginocchiava a capo scoverto e senza armi ai piedi del signore, e poneva la sua mano in quella del signore; se prestava omaggio semplice, restava in piedi. La formola solenne che pronunziava il vassallo ligio era: « Da questo momento e pel feudo che ho da voi, io sono vostro uomo, e giuro sopra i santi evangeli che vi sarò fedele sino all'ultimo giorno della mia vita contro tutti, salva la fede che io debbo al re nostro signore comune ed ai suoi eredi. » Indi prometteva di conservare il feudo *incolume, tutum, honestum, utile, facile, possibile*, e prestava il giuramento di fedeltà (6), mentre il signore a sua volta pronunziava parole solenni e compiva atti solenni, come quello di baciare in bocca l'investito, rialzandolo (7).

L'investitura poteva essere semplice, quando il signore, compita la forma solenne, dichiarava il barone investito del feudo ereditato o concesso; e poteva essere simbolica, quando in segno dell'investitura il signore dava al barone un oggetto simbolico, come uno scettro, una spada, uno stendardo, una corona, una lancia, una berretta, un anello ed anche un ramo od una zolla (8); e si è già innanzi visto come Roberto di Montorio, confermando a Guglielmo Carbone il castro di Forino, ne lo investisse col simbolo di un anello d'oro (9). Nel giuramento di fedeltà in occasione della investitura il barone giurava pure l'osservanza di tutti gli obblighi che derivavano dai patti del contratto feudale (10), ma anche in occasione della investitura, specie trattandosi d'investitura sovrana, si determinavano mercè clausole del contratto i poteri del barone concessionario (11).

Dopo le solennità della investitura, il barone entrava nel pieno ed incontestato esercizio dei suoi poteri, e come egli aveva ripetuto il giuramento di fedeltà al signore, così a lui dovevano ripeterlo i suoi vassalli immediati, ed anche i sudditi (12).

I signori ecclesiastici, non potendosi per essi parlare di acquisto del feudo e della giurisdi-

(1) Per quanto riguarda la successione feudale confr. la parte IV, c. 1, § 2 di questo lavoro, la mia *Storia del diritto*, I, p. 264 seg. ed il mio lavoro *Il diritto successorio nella storia del diritto italiano*, cap. III, § 1, nel *Digesto italiano*, v. *Successione* (diritto intermedio).

(2) Confr. i luoghi citati alla nota precedente.

(3) Si veggano in Pertz, *Leg.* II, le diverse sentenze per la indivisibilità di feudi di onore.

(4) *Lib. feud.*, I, 14.

(5) *Ibel. Ass. di Gerusal.*, 190: *Const. Sic.*, III, 30.

(6) *Lib. feud.*, II, 5, 6, 7; Bracton, op. cit. II, 35, 8, 9; *Leg. Heinrici*, I (Inghilterra) 5; Cantù, *Storia universale*, 12.

(7) *Ibel. Ass. di Gerusal.*, 27, confr. *Reg. Neap. Arch. Monum.*, 531.

(8) Confr. Filippo Ammirati, *Dei feudi*, c. 5; Garsonnet, *Histoire des locations perpetuelles*, p. 335; Phillips, *Englische Reichs- u. Rechtsgesch.*, II, 45; Listleton, op. cit. sect. 70.

(9) *Reg. Neap. Arch. Monum.*, 531.

(10) *Lib. feud.*, II, 5, 7.

(11) Confr. Ammirati, op. e loc. cit.

(12) Huillard-Breholles, op. cit. II, 74; *Cod. Wang.*, 144. Tiraboschi, *Mem. Mod.*, 674; *Nonant.*, 420; Fantuzzi, *Mon. ravenn.*, IV, 48.

zione annessa per mezzo della successione, acquistavano e l'una e l'altra in forza della investitura del sovrano, la quale solevasi compiere simbolicamente con l'anello e col pastorale, simboli raffiguranti, più che l'autorità civile, l'autorità spirituale che il primate ecclesiastico mercè la investitura veniva ad acquistare. Di tal che, concedendosi con un unico atto la potestà civile e la spirituale e partendo quell'atto dal sovrano, ne seguiva che la nomina dei vescovi in realtà si facesse dal sovrano, e che i vescovi stessi riconoscessero da lui non soltanto il feudo di cui erano investiti, ma lo stesso episcopato (1). Ora avvenne che i sovrani, i quali, nell'allargare la giurisdizione dei primati ecclesiastici, avevano avuto di mira di crearsi in essi un appoggio contro i feudatarî laici, nella scelta degli stessi si preoccupassero più dell'ufficio civile che erano chiamati a ricovrire, anzi che dell'ufficio ecclesiastico, e preferissero quindi nominare uomini atti più alle armi che al ministero spirituale (2). A ciò si aggiunga la simonia che, corrompendo gli ordini ecclesiastici, ne metteva in pericolo la disciplina, e si spiegherà facilmente come dovesse scoppiare la lotta delle investiture tra l'imperatore ed il pontefice, lotta che, come è risaputo, si chiuse con una specie di concordato (3).

Come il sovrano aveva le sue insegne, l'imperatore le insegne imperiali, il re le insegne regie, così ancora i baroni avevano le loro (4), che per lo più indicavano i poteri di cui essi erano investiti (5).

D'altra parte, come la teoria del diritto divino o del legittimismo si era andata, sotto l'influenza della Chiesa, formando per i sovrani, così ancora essa si estese a favore dei baroni, i quali, e lo si è già visto innanzi, nei loro diplomi cominciarono ad adottare la formola stessa che usavasi dai sovrani; e mentre questi si dicevano tali per grazia di Dio, così i duchi, i marchesi ed i conti si dissero anch'essi tali per grazia di Dio (6).

295. Nel corso del lavoro si è visto come fin dal periodo barbarico i signori avessero, oltre il seguito di fedeli, anche i loro ministeriali, dei servi cioè addetti al servizio della casa del signore; e come questi ministeriali fin dall'epoca carolingia, specialmente quelli addetti al servizio di primati ecclesiastici, avessero acquistato un carattere speciale, che li distingueva dalle altre persone di condizione non libera, carattere destinato a formare dei ministeriali una classe della nobiltà. Vedemmo ancora come questi ministeriali si distinguessero in maggiori e minori, secondo che ricoprivano cariche maggiori o minori nella Corte del signore. Può quindi dirsi come la Corte baronale fosse costituita dai ministeriali del barone, i quali poi in prosieguo in Italia presero il nome di uomini di masnata.

Dopo quanto io ho avuto occasione di dire a proposito dei ministeriali, e degli uomini di masnata, e della loro condizione giuridica, e delle trasformazioni che si andarono compiendo nel corso dei secoli di mezzo in tale condizione (7), non mi dilungherò ora a discorrere della Corte del signore, che generalmente appunto dai ministeriali veniva composta (8). Solo mi limiterò a dire quali fossero le principali cariche di Corte, quali ufficii vi fossero annessi, ed infine quali fossero le attribuzioni della Corte del signore presa in complesso.

Come nel periodo barbarico nella stessa guisa che il sovrano poteva circondarsi di fedeli che costituivano la sua comitiva, potevano anche i signori avere la comitiva loro; così, quando cominciò a costituirsi il regime feudale, i signori sì laici che ecclesiastici, ad imitazione di quella del sovrano, costituirono la loro Corte. Questa poi acquistò un aspetto preciso, quando, sfasciato l'impero franco, gli Stati che ne risultarono si trovarono divisi in tanti feudi, i quali, e lo si è detto, possono considerarsi come tanti Stati nello Stato. Invero come le fila dell'amministrazione pubblica negli Stati germanici eransi raccolte nella Corte regia e negli ufficiali che la costituivano, così ancora le fila dell'amministrazione dei feudi mettevano capo alla Corte del signore ed agli ufficiali che la componevano.

I documenti a noi pervenuti ed anche le leggi degli imperatori germanici ne danno una chiara idea della costituzione della Corte dei baroni. È vero che la maggior parte di quei documenti e quelle leggi si riferiscono agli ufficiali della Corte dei signori ecclesiastici, ma tra la Corte di questi e la Corte dei signori laici poca differenza si riscontra. Chè anzi in fatto di varietà se ne notano tra Corte e Corte anche di signori ecclesiastici, specialmente per gli ufficiali minori.

(1) Ughelli, op. cit. III, 228; Giulini, op. cit. III, 360. Confr. Phillips, *Kirkenrecht*, III, 141.

(2) Gli esempî di vescovi capitananti le loro truppe feudali od anche assoldate sono frequentissimi nelle cronache nostrane e straniere. Confr. Pertile, op. cit. § 36, nota 44.

(3) Il concordato si legga in Pertz, *Leg.* II, 75.

(4) Di queste insegne, che variavano per ogni famiglia, solevano i feudatarii ornarsi nelle grandi solennità. Tra queste insegne possono ascriversi anche gli scudi o stemmi che i baroni solevano porre sui loro castelli, sulle loro chiese o cappelle, e sulle loro tombe.

(5) Nel napoletano, ad esempio, durante la dominazione aragonese, quei baroni, che avevano l'alta giurisdizione, solevano come segno di tale potere elevare le forche innanzi ai loro castelli.

(6) Così troviamo un *Petrus divino nutu dux*, un *Natalis Dei pietate dux* (Muratori, diss. 5) ed un *Gullielmus in dei nomine comes, marchio atque dux* (Muratori, diss. 8).

(7) Confr. sopra, numeri 210, 211.

(8) Confr. Liruti, *Notiz.* IV, 142; Furth, *Minister.*, p. 188, 215.

Quello che può dirsi si è che per regola gli uffici di Corte venivano conferiti a ministeriali, e poichè ordinariamente a questi ufficî erano annessi dei feudi, così questi si dissero feudi ministeriali, i quali, quantunque concessi a nobili o militi, erano regolati da norme speciali, come già in altro luogo di questo lavoro si è accennato.

Dei varî ufficiali nella Corte dei baroni quattro erano i principali e cioè il camerario, il maresciallo, il dapifero ed il pincerna (1), i quali restavano in funzione attiva anche quando, trattandosi della Corte di un primate ecclesiastico, la sede era vacante (2). Queste cariche poi, quando erano ereditarie, non potevano mai passare ad una donna (3).

Il camerario, detto anche tesoriere, mentre aveva speciali ufficî in rapporto al signore, aveva la custodia della camera o tesoro del barone, ed era alla testa dell'amministrazione finanziaria del feudo, e però da lui dipendevano i minori ufficiali addetti alla riscossione delle entrate del feudo, e tutti quelli addetti al governo della Corte (4). Il maresciallo, mentre aveva la cura delle stalle, era il capo del piccolo esercito del signore (5), e però dicevasi anche vessillifero, in quanto in guerra portava il gonfalone del signore (6). Però, specie alcuni vescovi, solevano al comando delle genti da guerra porre un capitano che aveva il titolo di generale (7). Il dapifero aveva le funzioni di maestro di casa, ed a lui erano affidati il servizio di cucina e quello di tavola (8). Il pincerna o coppiere aveva il servizio di cantina, e versava il vino nella coppa del signore (9). Oltre poi questi ufficiali maggiori, ve n'erano dei minori, quali il senescalco (10), il cellerarius (11), il cerquus, il forestarius, il piscator (12) e via (13).

Nelle Corti dei vescovi, spesso gli ufficî maggiori erano ricoverti da nobili o signori (14), i quali, anzichè esercitarli direttamente, avevano dei sostituti o vicarî, quali il *submarescalcus*, il il *vicecamerarius* (15) e via.

Infine in molte Corti si trova il cancelliere, particolarmente nelle Corti vescovili, il quale, come il cancelliere della Corte regia, custodiva il sigillo, era a capo della cancelleria del signore, ed a lui era affidata la spedizione degli affari portati innanzi al vescovo od al signore (16).

Gli ufficiali maggiori componenti la Corte del signore costituivano ordinariamente il seguito del barone e lo accompagnavano nelle occasioni solenni, lo seguivano in guerra, lo assistevano innanzi ai tribunali e prestavano anche per lui giuramento (17). Essi inoltre, insieme ai vassalli chiamativi dal signore, costituivano il Consiglio di lui (18), Consiglio che lo assisteva nell'amministrazione del feudo, della quale esso era il centro (19). Ed insomma il Consiglio del signore aveva nell'amministrazione e negli affari del feudo la medesima sfera di azione che il Consiglio del sovrano nell'amministrazione e negli affari dello Stato. E come gli ufficiali della Corte regia insieme ai signori formavano il tribunale del sovrano, così gli ufficiali della Corte signorile insieme ai vassalli fungevano da assessori nel tribunale del signore (20).

296. Da quanto innanzi si è detto intorno al carattere dell'autorità dei signori nei loro feudi è facile desumere quali si fossero i poteri dei baroni. Se quell'autorità era un frazionamento dell'autorità sovrana; se essa si esplicava sul feudo nella stessa guisa che l'autorità del sovrano sullo Stato, i poteri del barone dovevano essere, in una cerchia più ristretta, i medesimi che quelli del sovrano. Delle differenze, quanto al numero ed all'estensione dei poteri, si osservano tra i diversi baroni e tra i diversi luoghi, come già innanzi si è detto, e su tale proposito bisogna pur tenere presenti le gradazioni che esistevano tra i signori feudali, e delle quali si è fatto parola nella prima parte del presente lavoro; ma in una trattazione generale, come questa, i cenni fatti al proposito sono sufficienti.

I signori, specie i principi o feudatarî maggiori, avevano il potere legislativo; come questo potere si fosse originato si è già detto innanzi, e come si esplicasse vedrassi in prosieguo. Essi avevano ancora il potere militare, il quale si esplicava nel territorio del loro feudo così come si esplicava il medesimo potere del sovrano nello Stato; il potere giudiziario, il quale, particolarmente per i signori ecclesiastici, si esplicava diversamente secondo che lo esercitavano come sostituiti ai conti, o come aventi giurisdizione patrimoniale sui loro dipendenti; il potere amministrativo ed essi nominavano gli ufficiali amministrativi dei loro feudi, mentre il centro dell'amministrazione era nella loro Corte; il potere di

(1) Pertz, *Leg.* II, 234, 278; *Schwab. Lehnr.* c. 115.
(2) Pertz, *Leg.* II, 234. Huillard-Breholles, op. cit. V, 1188-1190.
(3) Pertz, *Leg.* II, 278.
(4) Rubeis, op. cit., p. 567, 582.
(5) Rubeis, op. cit., p. 582; Carli, *Ant. ital.*, V, 128.
(6) Rubeis, loc. cit.
(7) Liruti, *Servi*, p. 151.
(8) Rubeis, loc. cit. Confr. Muratori, *Ant. Ital.*, VI, 241.
(9) Rubeis, loc. cit. Verci, *Trev.*, 679.
(10) *Cod. Wang.*, 28.
(11) *Cod. Wang.*, 13; *Chart. de Belloloco*, 101.
(12) *Chart. de Belloloco*, cit.
(13) Per tutti questi ufficiali confr. Furth, op. e loc. cit.
(14) Rubeis, loc. cit.
(15) *Cod. Wang.*, 24; Liruti, I, 147; Carli, op. cit. V, 134.
(16) Giulini, op. cit. VI, p. 536, 547.
(17) Furth, op. cit. p. 147.
(18) Furth, op. cit. p. 144 seg.
(19) Carli, op. cit. V, app. 1, n. 6. Confr. Walter, op. cit., § 285; Pertile, op. cit., § 37.
(20) Liruti, *Not.*, IV, 140. *Cod. Wang.*, 73, 82.

polizia, poichè essi in ciò sostituivano i conti, e però erano i protettori dei deboli e curavano per mezzo di determinati ufficiali la sicurezza dei loro feudi. Infine i signori feudali erano proprietarî del loro fisco, come il re era il proprietario del fisco regio; e come il sovrano era il proprietario dei beni pubblici e demaniali, così i baroni erano proprietarî dei beni comuni e demaniali. Sicchè i proventi dei baroni vogliono essere divisi in due categorie principali, una composta da proventi che più propriamente possono dirsi patrimoniali, l'altra da proventi che derivavano dalle regalie ed avevano carattere pubblico.

Ed ora che si è visto quali erano i poteri dei signori feudali, passo ad esaminare partitamente come ciascuno di essi si esplicasse.

297. Quanto al potere legislativo dei signori feudali, richiamandomi a quanto nel corso di questo lavoro ho avuto occasione di dire circa al modo come essi usurparono tale potere, soggiungerò che questo potere sovrano fosse nel periodo feudale riconosciuto nei feudatarî dalle stesse leggi imperiali. Invero il re Enrico nel 1231 determinò che i principi (feudatarî maggiori), o quanti altri avessero potere di fare leggi, non potessero emetterne nuove, se non con il concorso dei primati dei loro feudi (1).

Però l'attività legislativa dei baroni nel periodo feudale fu scarsissima, come quasi nulla può dirsi l'attività legislativa dei sovrani stessi dei regni feudali. Questo fenomeno si spiega facilmente, quando si considerino non solamente le condizioni giuridiche generali dell'epoca, ma ancora più i rapporti che esistevano tra il signore feudale ed il territorio e coloro che vi abitavano. Quanto ai rapporti tra il signore ed i suoi vassalli non si sentì dal primo il bisogno di determinare all'uopo norme giuridiche, sia perchè quei rapporti ordinariamente erano regolati e minutamente nei contratti di concessione di feudi o suffeudi, sia perchè, in mancanza, vi erano le consuetudini feudali già formatesi. E quanto ai rapporti dei signori con i loro dipendenti liberi essi ancora venivano regolati o dai contratti di concessione di terre coltivabili; o da quella specie di capitolati che i signori solevano determinare per coloro che si recavano ad abitare sulle loro terre ed i quali costituivano leggi per coloro che vi si andavano a stabilire; od infine dalle consuetudini che si erano formate al riguardo su questo o quel feudo. E, poichè i poteri politici dei signori erano addivenuti patrimoniali, così anche certi rapporti, che possono dirsi di diritto pubblico, si avevano per rapporti di diritto privato e venivano regolati o dai contratti nelle forme accennate o dalla consuetudine.

Questo da un lato: dall'altro, nel colmo del feudalismo sia in Italia che altrove, la volontà dei signori feudali erasi di fronte ai loro dipendenti sostituita alla legge; e quei signori, mentre di fronte ai vassalli trovavano un limite al loro arbitrio nel contratto feudale, non avevano di fronte ai loro dipendenti interesse di porre freno al loro arbitrio, il quale d'altra parte trovava un limite negli interessi stessi dei baroni.

L'attività legislativa dei signori feudali si manifestò, quando il popolo cominciò ad acquistare coscienza dei proprî diritti. Anche questo sembra un paradosso ed è una verità. Invero fu proprio quando il popolo incominciò a risollevarsi che i dipendenti dei baroni sentirono il bisogno ed il diritto di porre dei freni all'arbitrio dei signori; e fu allora proprio che gli stessi baroni, non vedendo la possibilità di opporsi alle giuste pretese dei dipendenti, la cui prosperità economica d'altronde si risolveva nella prosperità economica dello stesso signore, furono tratti a fare ai loro dipendenti quelle concessioni che altrimenti sarebbero state loro strappate.

I primi ad avvalersi della facoltà di fare leggi nel territorio di loro giurisdizione furono i primati ecclesiastici, e ciò tanto in Italia che altrove. I signori ecclesiastici invero, per le ragioni già innanzi esposte, non solamente favorirono il ridestarsi della coscienza del proprio essere nelle popolazioni sottoposte, ma furono tratti ad assicurare legislativamente ai loro dipendenti quei diritti che, pur non menomando la potestà dei signori, concorrevano a migliorare la condizione del popolo. Ecco perchè in Italia una delle più antiche manifestazioni del potere legislativo dei signori feudali si è lo statuto che l'abate del monastero di Nonantola concesse ai dipendenti nel 1058 (2).

Mano mano che la feudalità veniva perdendo la sua accentuata importanza politica e che da una parte l'autorità sovrana si riaffermava, dall'altra il popolo si risollevava nella vita municipale, le legislazioni particolari andavano crescendo. E qui io non intendo affatto accennare alle legislazioni particolari che si formarono nelle città emancipatesi dal dominio dei signori e costituite a repubbliche od anche a città libere; ma accenno alle legislazioni che si formarono in quei luoghi che restarono tuttavia sottoposte al dominio feudale vuoi dei signori laici vuoi dei signori ecclesiastici. E poichè queste legislazioni avevano l'origine cui ho accennato, così o esse ci si presentano come concessioni del signore agli abitanti del suo feudo, ovvero come domande fatte dal popolo dipendente al signore e da questo accolte.

Alcuni esempî serviranno a rendere più chiaro quanto si va dicendo. Lo statuto per quei di Nonantola, al quale innanzi si è accennato, fu una vera concessione dell'abate, e di simili con-

(1) In Pertz, *Leg.* II, 283.

(2) Muratori, *Ant. ital.,* III, 242.

cessioni si hanno molti altri esempî (1). Chè anzi spesso tali statuti nella loro intestazione portano espressamente che sono stati concessi dal signore della terra. Così troviamo le *Grazie, immunità e franchigie concesse dal priore Fabrizio Pignatelli di S. Giovanni Gerosolimitano di Baretta alla terra di Alberone* (1488) (2); ed i *Capitoli concessi a Vasto Aimone da D. Indigo d'Avalos* (1499) (3); così ancora i *Capitoli, immunità e grazie concesse da Luigi Carafa di Morra all'università di Teano e Casali* (1550) (4); i *Capitoli concessi da B. Carafa a Motta Montecorvino* (1555) (5) ed i *Capitoli concessi da Paolo de Mastrojudice a Pietra presso Vairano* (1544) (6), così ancora i *Capitoli e grazie concesse da Giuseppe Ceva Grimaldi all'Università di Pietracatella* (1679) (7) e potrebbero ricordarsene molti altri ancora (8).

Spesso ancora gli statuti e capitoli dei municipî soggetti a signori feudali ne appaiono redatti dall'università e sottoposti all'approvazione del signore, il quale o dava il suo assenso in una volta sola e con una formola generale (9), o davalo capitolo per capitolo con la formola *Placet.* Con questa formola Diomede Carafa duca di Maddaloni dava la sua approvazione alle consuetudini ed usi di Cerreto (10). Il signore poteva anche concedere il *placet* sotto condizione. Così, ad esempio, quei di Cerreto avevano chiesto che il Mastro Mercato da loro eletto potesse esercitare la giurisdizione civile e criminale, il mero e misto imperio ed ogni potestà otto giorni innanzi ed otto dopo la festa di S. Antonio di Padova e tanto sui cittadini quanto sui forestieri, ed il duca Marzio Carafa concesse, ma condizionatamente. « Placet praeterquam in casu in quo venit imponenda poena mortis naturalis et civilis aut membri abscissionis. Et ex gratia speciali concedimus ut supra quatuor alios dies » (11). Il signore poteva anche rifiutare il consenso a qualche capitolo, e per lo più ne soleva addurre la ragione. Il rifiuto si esprimeva col *Non placet* semplicemente, quando la richiesta era evidentemente eccessiva, come quella degli abitanti del Casale di S. Lorenzello, i quali pretendevano che l'ufficiale del duca di Maddaloni residente a Cerreto si dovesse recare a S. Lorenzello per esaminare i cittadini di questo chiamati come testimoni innanzi alla Corte di Cerreto, di cui S. Lorenzello era un casale (12). Quando invece la domanda aveva l'apparenza di giustizia, il barone nel rifiutare l'assenso ne diceva la ragione. E così avendo quei di Cerreto chiesto che il capitano non potesse andare girando di notte neanche per catturare delinquenti, se non accompagnato da uno del governo dell'università, il signore rispondeva: « Non placet, ex quo Capitaneus tenetur stare et parere syndicatui » (13).

Altre volte i capitoli delle città e municipî baronali erano l'effetto di una specie di compromesso o concordato che si conchiudeva tra il barone e l'università; chè anzi non mancano capitoli i quali nella intestazione ne rivelano tale loro carattere, come i *Capitoli, patti e convenzioni tra Giulio Caracciolo e l'università di Celenza* (1540) (14).

Ma, come già innanzi si è detto, il signore non poteva fare leggi od emettere disposizione alcuna da solo. Come il sovrano esercitava il suo potere legislativo col concorso dei baroni immediati suoi, così ancora il signore, nella formazione delle leggi, aveva bisogno del concorso dei suoi vassalli. Bisogna però distinguere le leggi o statuti che riguardavano tutto il feudo e quindi anche i vassalli ed i loro dipendenti, e quelli che erano fatti per una terra, un municipio od un villaggio dipendente dal signore. Per i primi era necessario il concorso dei maggiorenti del feudo, come dispongono le leggi e come provano alcune leggi feudali provinciali; per i secondi, data l'origine di tali statuti, quando non era l'università che formavali, chiedendone la approvazione al signore, questi nel compilarli soleva consultare l'università.

Ed ora, volendo fare un cenno delle varie legislazioni di cui si è parlato in questo numero è necessario prima raggrupparle.

Prima però bisogna osservare che una certa differenza deve farsi tra quelle che i signori feudali davano ai loro dipendenti, a quelli cioè che erano allocati sulle loro terre e le coltivavano, dovendo tutte quelle prestazioni reali e personali di cui si è discorso nella seconda parte di questo lavoro, da quelle che davano agli abitanti di una città od un castello, specialmente dopo che questi avevano acquistata una certa autonomia. Il complesso delle prime prendeva

(1) Tra essi si possono annoverare i privilegi dati dall'abate di Montecassino a Pontecorvo ed a S. Germano (Gattula, op. cit. 267-68, 304-316) e gli statuti concessi dall'abate di Terramaggiore ai suoi dipendenti (*Reg. Neap. Arch. mon.*, III, 531) e dall'abate di Moggio ai suoi massari (Confr. Pertile, § 69, nota 59).

(2) *Manoscritto,* Arch. di Stato di Napoli. *Comm. feud.,* vol. 166, processo 1261, fol. 30 seg.

(3) Ap. Faraglia, op. cit. p. 306.

(4) *Manoscritto,* Arch. di Stato di Napoli, ibid., vol. 87, proc. 572.

(5) *Manoscritto,* ibid., vol. 204, proc. 1443

(6) *Manoscritto,* ibid., vol. 72, proc. 452.

(7) *Manoscritto,* ibid., vol. 205, proc. 1494.

(8) La maggior parte di questi capitoli, se dal titolo sembrano concessioni fatte dal signore, in realtà sono si concessi dal signore, ma dietro domande del popolo.

(9) Confr. Pertile, 69, nota 7.

(10) In Alianelli, *Delle consuetudini e statuti municipali nelle provincie napolitane,* Napoli, 1873, p. 183 seg. Confr. anche l'approvazione dei *Capitoli di Striano,* ibid., p. 273 e dei *Capitoli di Roseto* in Ciccaglione, *Diritto esterno de Municipii napoletani,* Napoli, 1884, p. 49 seg.

(11) In Alianelli, cit., p. 197.

(12) In Alianelli, op. cit., p. 223.

(13) In Alianelli, op. cit. p. 205.

(14) *Manoscritto,* Arch. di Stato di Napoli, *Comm. feudale,* vol. 139, proc. 1009.

il nome di *ius curiae* o *ius ministeriale,* e nel corso di questo lavoro si è avuto spesso occasione di ricordarne e citarne parecchie sia appartenenti all'Italia sia ad altri Stati, specialmente a Stati tedeschi; il complesso delle seconde invece dicevasi *statutum* ed anche *ius municipale;* mentre quante volte l'atto legislativo mirava a raccogliere certe consuetudini ed a fermarle esso serbava il nome di *consuetudines.*

Un primo gruppo è formato dalle leggi concesse dai signori feudali ai loro dipendenti e da quelle che erano il risultato di un concordato o di una transazione tra il signore ed i dipendenti. Questo gruppo contiene disposizioni privilegiate o graziose, donde anche il nome di *grazie* e *privilegi;* o contiene convenzioni, donde anche il nome di *patti* e *convenzioni,* con le quali il signore rinunziava a parte dei suoi diritti patrimoniali in favore dei dipendenti, ed anche a parte delle sue regalie. Così quando il signore dava facoltà ai suoi dipendenti di alienare parte o tutti i beni da loro coltivati (1), di succedere nei beni coltivati dai loro parenti fino ad un dato grado, dopo la morte di questi (2); di fare testamento o donazione, in caso di mancanza di eredi (3); di scegliere liberamente le loro mogli e sposare liberamente le loro figlie (4); di poter vendere liberamente i prodotti del suolo da loro raccolti (5); di non essere costretti a lavorare le terre del barone se non dietro mercede regolare (6); quando, dico, il signore faceva queste ed altre concessioni, egli veniva a rinunziare ad alcuni suoi diritti patrimoniali. E quando il signore dava piena libertà di caccia (7) e di pesca (8) ai suoi dipendenti; quando concedeva loro la libertà di esercitare molini, forni ed altre industrie (9); quando permetteva che esportassero i loro prodotti senza pagare dazio alcuno (10), quando concedeva loro di scegliersi il giudice (11) o prometteva di non nominare giudici estranei (12) e di non aggravare certe imposte (13), egli veniva a limitare le sue regalie od a rinunziare ad alcuna di esse.

Un secondo gruppo è costituito da quei corpi di legge che si dicevano più propriamente statuti, ed i quali o venivano redatti dagli uomini del municipio soggetto al barone e da costui approvati, ovvero venivano elargiti dal signore, che li redigeva con il concorso dei migliori del municipio. Tali statuti ordinariamente contengono svariatissime disposizioni, che anzi può dirsi come ciascuno di essi abbia qualche nota caratteristica. Ma generalmente, oltre alcune disposizioni che riguardano il governo municipale (14), esse contengono norme intorno alla elezione dei varî magistrati giudiziarî (15) al modo come questi dovevano espletare il loro ufficio (16), ed anche intorno al procedimento sia penale sia civile (17); disposizioni atte a tutelare la pace pubblica come la proibizione del porto delle armi e di andare di notte senza fuoco (18); disposizioni di polizia urbana e campestre (19); disposizioni penali per i reati di competenza del giudice locale, ed è perciò che gli statuti di cui è parola contengono molte e minute disposizioni intorno ai danni dati (20) ed alle contravvenzioni dei mugnai, bettolieri, venditori di genere al minuto e via (21); disposizioni regolanti i privilegî concessi ai forastieri che andavano a stabilire la loro dimora in un municipio ed i diritti dovuti dai cittadini che trasferivano altrove il loro domicilio (22); le determinazioni dei dazî dovuti per la vendita di merci ed altre disposizioni di simile natura (23): disposizioni intorno agli usi civici nei demanî ed ai demanî promiscui (24),

---

(1) Gattula, op. cit. p. 284; Giulini, op. cit. V, 311, 313; *Capitoli di Striano*, 3, loc. cit.; *Capitoli*, patti, ecc. *di Celenza*, loc. cit., ecc.

(2) Gattula, op. cit. I, 228, 262, 304; *Grazie ecc. di Alberone*, c. 13, loc. cit.

(3) Giulini, op. e loc. cit.; Gregorio, *Considerazioni*, I, p. 97. Gattula, op. cit. 267, 268, 284; *Capitoli di Motta Montecorvino*, c. 19 loc. cit. ecc.

(4) Gattula, op. cit. p. 158; 328, ecc. Confr. Pertile, op. cit. II, 25.

(5) *Grazie ed immunità di Aieto e Tortora* in Trinchera, *Cod. dipl. arag.*, III, 6; *Grazie ecc. di Alberone*, c. 16, loc. cit.: *Capitoli ecc. di Teano e Casali*, c. 7, 8, 9, loc. cit.

(6) *Capitoli ecc. di Celenza* cit.; e del 1569, c. 47; (*Manoscr.*, ibid. vol. 187, pr. 1357); *Cap. ecc. di Teano e Casali*, I, 21; *Capit. ecc. di Pietra Presso Vairano*, c. 2 loc. cit.; *Capitoli di Palma*, c. 10 in Alianelli, op. cit. p. 224.

(7) *Capitoli di Motta Montecorvino*, c. 34.

(8) *Capitoli di Letino*, in Faraglia, op. cit. p. 326.

(9) *Capitoli di Celenza* (1569) c. 49 di *Alberone*, c. 18. Confr. anche *Capit. di Motta Montecorvino*, 3, 45.

(10) Confr. Gattula, op. cit. nelle varie concessioni dell'abate di Montecassino.

(11) Gattula, op. cit., p. 279, § 12.

(12) Gattula, op. cit., p. 170.

(13) Gattula, op. cit., p. 304, 306.

(14) Per. es. *Stat. di Rosio* in Giulini, IV, 226; *Stat. Cerreti*, 15 e 16 in Alianelli, op. cit., p. 153. *Stat. Caiazzo*, 60 in Alianelli.

(15) *Stat. Cerreti*, cit. 15. *Stat. di Palma*, 21.

(16) *Cap. e grazie di S. Lorenzello*, 1, 2, *Stat. di Palma*, 5, 51; *Stat. delle bagliva di Palma*, 41 in Alianelli cit.

(17) *Stat. Cerreti*, 23, 30 in Alianelli, p. 161. *Stat. di Palma*, 19. *Stat. di Striano*, 5 in Alianelli cit.

(18) *Capit. di Pietracatella*, cit.; *Cap. di Pesco Costanzo*, c. 5 in De Padova, *Memorie intorno all'origine e progresso di Pesco Costanzo*, Doc.

(19) *Capit. di Letino*, 31, 44, 65, 67; *di Presenzano*, 41; in Faraglia op. cit.; *di Celenza* (1569), 34, 50, 87; *di Caiazzo*, 32, 75, e in generale tutti gli statuti di cui si è fatto cenno.

(20) Confr. per esempio, gli *Statuti di Caiazzo*, *di Cerreto*, *di Palma* in Alianelli, ed i capitoli editi ed inediti de' municipii napolitani.

(21) Confr. *Stat. Caiazzo*, I, 3, 69, 73, 57, 58; *di Celenza*, cit., 41, 42; *di Teano*, 37; *di Letino*, 38, 39.

(22) *Capitoli di Roseto*, 1, 2, 3 in Ciccaglione, *Diritto esterno*, ecc., p. 43; *Stat. Cerreto*, 28.

(23) *Capitoli di Caiazzo*, 78, 83; *di Roseto*, 29 a 32.

(24) *Stat. di Palma*, 32; *di Roseto*, 33, 34, ecc.

ed infine disposizioni di diritto civile, specialmente riguardanti consuetudini matrimoniali (1), il *ius congrui* (2) ed altre ancora (3). Nelle provincie napoletane poi, perchè la giurisdizione per i danni dati e le contravvenzioni prevedute dagli statuti spettava a baglivi, così tali statuti sono con una espressione generale indicati come *Statuti della Bagliva*.

Il terzo gruppo è formato da quelle compilazioni, le quali per la maggior parte contengono le consuetudini locali che il signore con il concorso dei più eletti del municipio (4) raccoglieva per fermarle e per non farle disperdere (5).

Come colui che aveva il potere legislativo, il signore era l'interprete delle leggi e delle consuetudini oscure, e poteva fare nuove leggi per chiarirle. Così il duca di Andria, D. Federico d'Aragona, che poi fu re, per togliere i dubbî intorno alle consuetudini matrimoniali di Andria, pubblicò nel 1489 uno statuto che si conosce sotto il titolo di *Capitula matrimonialia* (6) ed il quale si chiude con questa dichiarazione: « Et declaramo, ordinamo e statuimo che gli soprascritti Capituli e Statuti non solamente se abbiano ad osservare alli matrimoni contrahendi, ma anche alli contratti dove si dice esserno contratti secondo lo novo ordine de lo illustrissimo quondam Duca Francesco Duca d'Andria, ma se circa quelli, che sono contratti da primo, et che non fanno mentione de lo ordine et modo predetto, et per noi non declarati, declaramo e comandamo che se alcuno dubbio occorresse che se abbia consultare Noi primo che se faccia lite nè altra declarazione » (7).

298. Come il potere legislativo, così ancora il potere militare dei signori feudali era una frazione del potere sovrano. Innanzi si è visto quali fossero i doveri dei baroni di fronte al sovrano per il servizio militare da loro dovuto. Il sovrano in caso di una spedizione doveva rivolgersi ai suoi baroni immediati, i quali erano tenuti accorrere con il numero di uomini determinati nel contratto di concessione del feudo, e con vettovaglie sufficienti al periodo di tempo durante il quale per contratto o per legge i baroni dovevano il servizio militare a loro spese (8). Questo periodo di tempo variava non solo secondo i luoghi, ma ancora secondo i tempi nel medesimo luogo. Così in Sicilia, mentre ai tempi normanni, se ciò ne è dato rilevare da qualche documento dell'epoca, l'obbligo al servizio militare durava anche solo un mese (9); durante la dominazione sveva, come dalla cronaca di Riccardo da San Germano, i baroni erano obbligati al servizio per un anno (10); durante l'angioina, come ne fa sapere Andrea d'Isernia nel suo commento ai libri feudali, l'obbligo durava tre mesi; e tre mesi durante la dominazione aragonese (11). E, quando al servizio diretto militare dovuto dai baroni venne sostituita una prestazione in danaro (*adoa, adoamento*), la misura di essa variava non solo nei diversi luoghi, ma ancora per il tempo. E per non uscire dalla Sicilia, mentre ivi ai tempi di re Giovanni l'adoa era determinata ad once tre per ogni uomo armato che si doveva (12), poscia si arrivò fino ad once dieci e tarì quindici per ogni uomo armato (13).

All'obbligo del servizio militare erano tenuti non solo i baroni laici, ma anche gli ecclesiastici, come si può rilevare dal corso tutto di questo lavoro (14).

Nella stessa guisa che il sovrano poteva pretendere il servizio militare dei suoi baroni immediati, così ancora i baroni potevano pretenderlo dai loro vassalli nella misura determinata dal contratto di concessione, ovvero dalle consuetudini (15). Chè anzi il sovrano non poteva direttamente pretendere il servizio militare dai vassalli dei suoi baroni, salvo il caso che uno di quei vassalli avesse anche un feudo direttamente dal sovrano (16). Sicchè, come si è visto innanzi, quante volte il sovrano per una spedizione militare richiedeva del servizio i suoi baroni, questi ne richiedevano i loro vassalli, i quali seguivano i loro signori al campo indetto dal sovrano (17).

Questo diritto nei baroni di pretendere il servizio militare dai loro vassalli è attestato dai documenti dell'epoca. E non solo dai diplomi che contengono concessioni di feudi e di poteri so-

(1) *Stat. di Caiazzo*, 72, 77; *Capit. matrimon. di Andria* in Volpicella; *Consuet. Cerreti*, 8 in Alianelli, p. 188.

(2) *Capit. di Roseto*, 73, 74.

(3) *Stat. Cerreti*, 31, 32; *Capit. Roseto*, 47; *Cap. Celenza*, (1569), c. 82, ecc.

(4) Confr. Pertile, II, p. 702 nota 7 e Salvioli, op. cit. p. 282-283.

(5) Per le provincie meridionali d'Italia, oltre i Capitoli matrimoniali di D. Federico d'Aragona per Andria, pubblicati dal Volpicella, si hanno gli *Usus civitatis Theani super dotibus et lucris* ancora inediti ed esistenti nel grande Archivio di Napoli. Essi furono confermati insieme agli altri Capitoli dal Signore della città, Luigi Carafa di Morra, con le parole che si leggono in piedi alle consuetudini: *Placet servari superscriptas consuetudines*.

(6) In Volpicella, *Dello studio delle consuetudini e degli statuti delle città di terra di Bari*, Napoli, 1856, append. 2.

(7) Ibid., c. 15.

(8) Confr. sopra, n. 289.

(9) Gregorio, op. cit. II, 4, nota 50.

(10) Riccardo S. Germano, *Chronicon Siculum*, a. 1225, in Caruso, II, p. 574, 600.

(11) *Capit. Jacop.*, 39; *Capit. Freder. II*, 29.

(12) *Capit. Johann.*, 71.

(13) Confr. Orlando, *Il feudalismo in Sicilia*, p. 138, nota 87.

(14) Confr. Gregorio, *Discorsi intorno alla Sicilia. Saggio sulla milizia feudale in Sicilia*, I, 376.

(15) *Libr. feud.*, II, 7, 28; *Schwab. Lehnr.*, 133, 10, 12. Huillard-Breholles, op. cit. II, 638.

(16) *Capit. Jacop.*, 34 (Sicilia).

(17) Confr. sopra, n. 289.

vrani o regalie da parte del re od imperatori, ma ancora dai diplomi che contengono subconcessioni. Dei primi, alcuni usano espressioni generali e o dicono che il concessionario possa pretendere dagli abitanti del luogo concesso a titolo di feudo tutti i servizî che avrebbero dovuto prestare al sovrano (1), ovvero che si concedono tutte le regalie e tutti i diritti che spettano al sovrano concedente (2); e tra quei servizî era certamente compreso il militare, tra queste regalie era per certo compreso quella di levare soldati. Altri dicono espressamente che gli uomini del feudo concesso dovessero anche il servizio militare (3).

Quanto poi ai diplomi contenenti subinfeudazioni è pregio dell'opera ricordarne qualcuno. In un diploma del 935, avendo il conte Alberico ricevuto in feudo dal vescovo di Lodi le terre di Turrignano e Cerreto-Piano, si obbliga di prestare ogni anno, *tres hospitalitates cum triginta militibus vel plus* (4). In un diploma del 1155 si legge che, avendo Guglielmo di Busca ricevuto dal vescovo di Torino il feudo di Rossana, gli presta il giuramento di fedeltà e si obbliga a prestargli il servizio militare (5); e la medesima cosa si legge in altro diploma del 1156 contenente concessione dello stesso vescovo a tal Alberto figlio di Almerico (6). Più esplicito ancora può dirsi un diploma del 1109 nel quale Guglielmo Carbone, nell'ottenere la conferma del Castro di Forino, si obbliga di difendere il concedente Roberto di Montorio nella persona e nei beni contro chiunque lo avesse minacciato, o tentasse invadere quei beni (7).

Potrebbero ricordarsi altri simili diplomi (8), ma i precedenti bastano a dimostrare la natura del diritto che i signori avevano di pretendere il servigio militare dai loro vassalli. È degno poi di nota speciale il fatto che i vassalli ligii erano obbligati a prestare il servizio militare ai loro signori contro chiunque, se si faccia eccezione di un signore più antico (9), e del re o imperatore. Però anche contro il re e l'imperatore il signore poteva muover guerra ed i vassalli erano tenuti a seguirlo, quante volte il re veniva meno ai patti del contratto feudale, o negava giustizia al suo barone. Questo principio fu riconoscinto generalmente dalle consuetudini feudali dei varî paesi, quantunque per alcune fosse imposto al vassallo, prima di portar guerra al sovrano, di rinunziare al feudo che teneva da lui (10).

Annesso al potere militare era il diritto di munire il feudo di fortezze, e circondare le città feudali di mura. Numerosissimi sono i diplomi che contengono concessione di cingere le città di mura (11), e di edificare castelli e fortezze (12), ed io ne ho ricordati innanzi o riportati parecchi (13), e non sento qui il bisogno di riprodurli o ricordarli di nuovo. Mi limiterò solo a rilevare la grande importanza che simile concessione si ebbe, specialmente quando, allargata per opera degl'imperatori la giurisdizione vescovile alle città ed alle antiche contee, i vescovi potettero fortificare le città dopo averle cinte di mura (14); e come la concessione di munire le città portasse seco non solo l'altra di cavare fossi e deviare l'acqua, ma anche di espropriare a tale uopo proprietà private, occupare luoghi pubblici (15), e, quello che più importa, levare soldati tra i dipendenti, per difendere e custodire le opere di fortificazioni (16).

Quanto poi alla concessione di elevare castelli, torri e fortezze (17), essa ancora aveva grandissima importanza, poichè aumentava la forza dei baroni, anche di fronte al sovrano concedente. Simili concessioni sono frequenti in tutte le parti d'Italia (18), ed appunto perchè esse erano pericolose ai concedenti, solevano questi pretendere, nel caso che il concessionario si fosse avvalso della concessione, un novello giuramento di fedeltà. Questo uso era fedelmente osservato nel regno di Sicilia, e, se deve prestarsi fede al Malaterra (19), esso si originò dal fatto che il conte di Gerace, Angelmaro, dopo di aver costruito un castello si ribellò al conte Ruggiero suo signore, rendendosi reo di fellonia. Invero in parecchi diplomi di concessioni ed in altri si trova sancito tale uso. Così in una concessione fatta nel 1105 da tal Ugone al monastero di Lipari si legge il patto che il monastero, volendo alzare fortezze sul feudo concesso (quod si ibi fortitudo fuerit), gli dovesse prestare il giuramento dovutogli (« homines illius loci quae iusta iuranda mihi iurabunt ») (20). E in un diploma di epoca molto posteriore e cioè del 1353, tale Hermanno, avendo costruito sul suo feudo di Morzana una fortezza, prestava al re Ludovico di Sicilia il giuramento « secundum formam sacrarum Const. Imperia-

(1) *Mon. hist. patr.* Chart. I, 73, 126, 193; II, 234, ecc.

(2) *Mon. hist. patr.*, Chart. I. 59, 694; II, 1514, ecc.

(3) Capone, *Discorso*, ecc., § 71.

(4) Vignati, *Cod. diplom. laudense*, 11.

(5) *Monum. hist. pat.*, Chart. I, 500, II, 271.

(6) *Mon. hist. patr.* Chart. I, 502.

(7) *Reg. Neap. Arch. Mon.*, 531.

(8) *Mon. hist. patr.*, Chart. II, 1709; *L. j. jan.* I, 924.

(9) *Lib. feud.*, I, 7, 4; II, 28.

(10) *L. feud.*, I, 22, 1; *Schwab. Lehnr.*, 153, 154; *Sächs. Lehnr.*, 41, 5, 6: *Auct. Vetus de benef.*, III, 15, 16.

(11) Muratori, *Ant. it.* diss. 19, 71; Ughelli, *Ital. Sacra*, II, 98, V, 149, 432.

(12) Muratori, *Ant. ital.*, diss. 26; *Mon. hist. patr.* Chart. II, 234; Borgia, *Memor. istor. di Benevento*, II, 379.

(13) Confr. sopra, n. 67, 68, 84, 91.

(14) Confr. Salvioli, *Giurisdizioni speciali*, II, parte II, capitolo I, § 1.

(15) Tiraboschi, *Non.* II, 66; Verci, *Trev.* I, 8; *Mon. hist. pat.*, *Cod. longob.* p. 781, 788, 809, 994, ecc.

(16) Confr. Salvioli, loc. cit.

(17) Brussel, *Usage général des fiéfs en France*, II, c. 30.

(18) Muratori, *Ant. ital.* diss. cit.; Ughelli, op. cit. II, 255; Huillard-Breholles, op. cit. III, 201.

(19) *Chron.*, III, c. 31.

(20) Gregorio, *Consid.*, I, 2, nota 30. Confr. anche ivi nota 29.

lium et consuetudinum regni nostri » (1). Altrove il barone, prima di intraprendere la costruzione di una fortezza, doveva domandare licenza al signore (2).

Come facilmente può scorgersi da quanto siamo venuti dicendo intorno al potere militare dei baroni, può affermarsi che questo potere non solo fosse uno dei più importanti, ma che per esso principalmente la feudalità potette raggiungere quel grado di sviluppo che rese i feudi tanti piccoli Stati, contro i quali l'autorità sovrana dovette lungamente lottare per riacquistare i perduti poteri. E per vero, quando i signori avevano il diritto di elevare fortezze e munirle e guarnirle di soldati nel loro feudo; quando essi potevano pretendere il servizio militare dai loro vassalli e dai loro dipendenti, e da quelli non solo per le loro guerre private contro altri baroni, ma ancora nelle guerre contro lo stesso sovrano, quante volte vi fosse una parvenza di diritto da parte del barone, essi potettero opporsi a che le leggi emanate dal sovrano avessero vigore nel loro feudo; a che le sentenze emesse contro di loro dal tribunale sovrano si eseguissero; e potettero rifiutare di rendere giustizia agli altri baroni dipendenti dal medesimo sovrano, e pretendere di tenere a viva forza il feudo, anche quando per diritto avrebbero dovuto perderlo.

299. Uno dei poteri dei signori che offre maggiori varietà e che subì nei varî tempi e nei diversi luoghi vicende diverse fu il potere giudiziario. Ed a voler studiare minutamente tutte queste vicende bisognerebbe non solamente fermarsi a ciascuno dei paesi dei quali mi vado occupando in questo lavoro, ma a ciascuna signoria feudale, sia se tenuta da laici, sia se da ecclesiastici, cosa che non si confarrebbe all'indole del lavoro. Del resto i lettori avranno già potuto farsi un concetto delle varietà alle quali accenno dallo studio dei diplomi di concessione da me fatto nella prima parte di questo lavoro e dalle osservazioni da me tratte da quei diplomi (3). Io quindi in questo numero e nei seguenti tratteggerò, seguendo linee generali il potere giudiziario dei signori sì laici che ecclesiastici, e quindi le diverse giurisdizioni di cui questi erano rivestiti, la loro competenza per ciascuna, ed il modo come erano costituiti i tribunali, pur notando, quando la chiarezza della trattazione lo richiederà, quelle differenze notevoli che furono effetto o della diversa importanza del regime feudale nei varî paesi, o dei tempi a cui rimontano le concessioni giurisdizionali (4).

Parlando delle giurisdizioni di cui erano investiti i signori feudali bisogna distinguere la giurisdizione feudale propriamente detta dalla giurisdizione pubblica od anche comitale e dalla giurisdizione patrimoniale.

La prima era un effetto della costituzione feudale, e da essa si originava il tribunale o la curia feudale, che abbracciava precipuamente le persone dei vassalli e materie feudali; e per essa il signore esplicava la sua attività giudiziaria come signore feudale, cioe come concedente di feudi a' suoi fedeli o vassalli.

La seconda era la giurisdizione che avevano i pubblici ufficiali, come i conti, e che da questi, per concessione del sovrano o per usurpazione, era passata ai signori feudali, i quali nel tribunale, che da tale giurisdizione si originava, esplicavano la loro attività giudiziaria non come baroni o feudatarî, ma come ufficiali pubblici, come rappresentanti del sovrano. Tale giurisdizione abbracciava tutti i liberi non soggetti alla giustizia patrimoniale, e tutte le materie che non erano di competenza del tribunale feudale.

La terza infine, che si originava principalmente dalle concessioni immunitarie, e la cui origine e sviluppo io ho avuto occasione di studiare nella prima parte di questo lavoro, colpiva tutti i dipendenti del signore, tutti coloro cioè che erano allocati sulle terre del signore e le coltivavano. Anche giurisdizioni patrimoniali dovrebbero essere dette quelle che, secondo il Salvioli, si sarebbero originate dai patti che accompagnavano i contratti di concessione di terre a livello, enfiteusi, prestaria o con una di quelle forme comprese sotto la denominazione generale di *locationes ad renovandum* (5). Io già innanzi ho detto (6) come a me non sembri si possa parlare di una vera giurisdizione originantesi da quei patti, e quale a me paia la portata di essi; e qui soggiungerò che quei patti indirettamente potevano assoggettare i concessionarî di terre alla giurisdizione del signore concedente, quando cioè il signore aveva già un tribunale patrimoniale. Allora, mercè quel patto, i concessionarî venivano in forza di convenzione ad ascriversi tra i dipendenti del signore, quantunque non cadessero completamente nella medesima condizione di questi, e come questi a soggiacere alla giurisdizione patrimoniale di lui.

Spesso, quando il medesimo signore aveva la giurisdizione pubblica e la giurisdizione patrimoniale, come avveniva per i vescovi in Germania ed in Italia allorchè essi ottennero per concessione dell'imperatore l'autorità comitale, i due tribunali e cioè il pubblico od anche comitale ed il patrimoniale si fondevano in uno, ed innanzi quindi all'unico tribunale comparivano

(1) Mongitore, *Mon. hist. sacrae dom. Mansionis SS. Trinitatis*, p. 98, 99

(2) Brussel, op. e loc. cit.

(3) Confr. sopra cap. II, § 1 e 2.

(4) Chi voglia studiare meglio l'argomento, conf. il Salvioli, *Le giurisdizioni speciali nella storia del diritto italiano*, vol. I e II.

(5) Anche Pertile, op. cit., § 215

(6) Conf. sopra n. 49.

tanto i liberi, quanto i dipendenti. Di questa fusione delle due giurisdizioni e quindi dei due tribunali si hanno frequentissimi esempî in Germania ed in Italia, specialmente nell'Italia settentrionale, ed essa ebbe grande importanza e produsse due effetti precipui, l'uno nel campo puramente politico, l'altro nel campo delle istituzioni giudiziarie. Il primo, che si manifestò tanto in Italia quanto altrove e specialmente in Germania, ebbe per effetto di apparecchiare ivi il sorgere dei Comuni, altrove la formazione delle città libere, e di questo effetto non è qui il luogo di discorrere, rimettendo i lettori alle opere di coloro che del sorgere dei Comuni e delle città libere si sono occupati (1), e a quanto io ho detto in altro mio lavoro (2). Il secondo effetto fu la inappellabilità delle sentenze emesse dai signori nei loro tribunali particolari. È vero, e sarà veduto in prosieguo, come a rendere per regola inappellabili le sentenze emesse da tali tribunali contribuirono altre cause; ma non può revocarsi in dubbio che a ciò influì anche e grandemente la fusione delle due giurisdizioni e dei due tribunali. Ma su questo argomento avrò a ritornare tra breve e per evitare ripetizioni, passo a discorrere partitamente di ciascuna delle tre giurisdizioni diverse e della relativa competenza dei signori che ne erano investiti.

300. La giurisdizione feudale del signore si estendeva sui suoi vassalli, ed egli presiedeva il tribunale o la curia dei pari. Questa giurisdizione feudale del signore era limitata; come i grandi vassalli, i principi non potevano essere giudicati che dal tribunale del sovrano, e però le controversie d'indole feudale sorte fra loro erano portate innanzi allo stesso tribunale, così ancora i vassalli minori non potevano essere giudicati che dal loro signore e le controversie feudali tra loro sorte erano portate innanzi al tribunale del signore, tribunale però, come vedrassi or ora, composto dai pari dei vassalli (3). Avuto riguardo all'indole del lavoro, io non posso fermarmi sui particolari che riguardano la competenza del tribunale feudale. Solo dirò che per regola generale il signore con il suo tribunale era competente a giudicare le colpe dei suoi vassalli, salvo i limiti posti dalla concessione feudale. Questo principio si legge in tutti i libri di diritto feudale sia italiani che stranieri (4), ed è confermato anche dai documenti (5).

Quanto poi alla competenza in materie feudali, si determinò il principio che tutte le controversie che sorgevano tra vassalli di un medesimo signore dovessero essere portate innanzi al tribunale feudale di lui (6). Quelle che sorgevano tra vassalli di diversi signori erano portate innanzi al tribunale feudale del signore superiore e comune ai baroni, da' quali dipendevano i contendenti mancando questo signore comune, la controversia era portata innanzi ai pari della curia senza che potesse intervenirvi alcuno dei due signori (7). Quando poi una controversia sorgeva tra il signore ed il vassallo, non potendo, almeno per il diritto feudale italiano, il primo essere nel contempo giudice e parte, la controversia era portata innanzi ai soli pari della curia (8); che anzi se il signore prendeva parte al giudizio, questo avevasi per nulla (9), il che rigorosamente parlando non era per altre legislazioni feudali (10).

Vi era però una differenza tra il pronunziato del signore e quello dei pari, specialmente in alcune signorie ecclesiastiche, e cioè il pronunziato del signore aveva forza di sentenza vera e propria, alla quale le parti dovevano sottostare, e la quale costituiva giurisprudenza per i casi identici che si potessero presentare (11); invece la sentenza o lodo dei pari poteva essere inficiata dal signore, che poteva financo annullarla (12).

Parecchi signori avevano, in forza di concessione, ottenuto il privilegio della inappellabilità delle loro sentenze, le quali quindi avevansi come cosa giudicata (13); ed altri, pur non avendo tale privilegio, avevano l'altro che gli appelli fossero portati innanzi a loro stessi, e non solamente i primi appelli, ma ancora i secondi (14). Del resto anche quando l'appello era permesso, erano tali gli abusi dei baroni e gli ostacoli, che non solo era difficile portare l'appello, ma ancora più difficile l'esecuzione della sentenza emessa dal giudice d'appello (15).

L'appello si portava innanzi al signore immediatamente superiore (16), e per le sentenze pro-

(1) Confr. fra gli altri Eichhorn, *Ursprung der deutsch. Städteverfassung*, 1836.

(2) *Scabinato*, parte III, § 1, loc. cit.

(3) Confr. le costituzioni ai riguardi di Corrado il Salico, Errico III, Errico IV, Federico I in Pertz, *Leg.* II. Confr. *L. feud.*, II, 34; II, 55, 7.

(4) *L. feud.*, II, 2, 1, 2; II, 46; *Richtsteig. Lehnrecht.*, 6.

(5) Huillard-Breholles, op. cit. II, 176. Borgia, op. cit. III, 289, 293.

(6) Boutiller, *Summa rurale*, 3. *L. feud.*, I, 10; II, 15, 16, 46.

(7) *L. feud.*, II, 20, 31. Confr. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, I, c. 2; Pertile, op. cit., § 215; e la *Revue historique du droit*, 1860, p. 430.

(8) L. *feud.*, II, 39, 1; confr. Beaumanoir, *Cout. de Beauvoisis*, c. 67, § 16 e Ibel., *Ass. di Gerus.*, I, 56.

(9) *Cod. dipl. sardo*, II, 190.

(10) *Sententia imper. Rodulf.* in Pertz, *Leg.* II, 455.

(11) *Cod. Wang.*, 10, 21, 39, 82, ecc.

(12) *Cod. Wang.*, 65. Non così per le Assise di Gerusalemme. (*Ibel.*, I, 56).

(13) Confr. Huillard-Breholles, op. e loc. cit. Questo privilegio ottennero i grandi elettori dell'impero germanico con la bolla aurea di Carlo IV.

(14) Per l'Italia settentrionale confr. *Decret. Senat. Mediol.*, 1548; per la Sardegna, Manno, op. cit. III, 19; per la Sicilia, Orlando, op. cit. c. 7, Gregorio, op. cit. VI, 5.

(15) Confr. Pertile, op. cit. § 32; Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, p. 290-91.

(16) *Sächs. Lehnr.*, 68, 5; 69, 6; *Schwäb. Lehnr.*, 84, 2; 133, 3.

nunziate dal tribunale dei feudatarî maggiori al sovrano (1). Così dalle sentenze pronunziate dal tribunale feudale dell'abate di Montecassino si appellava al re di Napoli (2). Così in Francia mentre, nei paesi soggetti direttamente al re, l'appello si portava innanzi al tribunale sovrano, nei paesi soggetti ai Grandi Feudatarii, Pari di Francia, esso si portava innanzi al tribunale di appello del signore, come nella Champagne, dove erano i così detti Grands jours de Troys, e nella Normandia dove era l'Echiquier de Normandie (3). L'appello però per le consuetudini feudali francesi era ammesso solo in caso di rifiuto di giustizia, o di difetto di diritto, o di falso giudizio. Ed in questo ultimo caso, colui, che attaccava di falso il giudicato e volevasene giovare, doveva sfidare i giudici e sostenere in campo chiuso con loro un duello. E se in questo succumbeva la parte che si gravava, la sentenza restava ferma ed il succumbente subiva inoltre una pena, che per le Assise di Gerusalemme era la morte sulla forca (4); se succumbevano i giudici, la sentenza veniva riformata, ed i giudici puniti con pene pecuniarie o corporali, secondo i casi (5).

301. La giurisdizione pubblica o comitale aveva l'estensione che si originava dalle carte di concessione. Di qui venne che quei conti, i quali, rendendo ereditaria la loro carica, si erano trasformati in signori feudali, conservarono la giurisdizione comitale ed ebbero la competenza che avevano i conti, ond'è che le norme intorno alla competenza che vennero dettate dalle legislazioni immediatamente precedenti al periodo feudale non subirono variazioni.

E, stando per regola generale ferme le norme circa la competenza, questa in rapporto ai signori feudali veniva determinata per ciascuno dalla carta di concessione o dal contratto feudale. Invero dai numerosi diplomi e documenti esaminati nella prima parte della trattazione, e che non è dell'economia del lavoro riprodurre anche in questo luogo, ed ai quali si potrebbero aggiungere molti altri, si è potuto vedere come alcuni signori ottennero completa giurisdizione, e cioè tanto per tutti i giudizî civili quanto per tutti i giudizî penali; altri ottennero completa giurisdizione civile e solamente la bassa criminale; altri ottennero una giurisdizione anche più limitata. Di qui venne la distinzione nel periodo feudale di giurisdizione alta, di giurisdizione media e di giurisdizione bassa, e l'altra di mero imperio e misto imperio.

Però, a questo proposito, non bisogna confondere la giurisdizione pubblica colla patrimoniale, poichè il signore rivestito di quella era da considerarsi come un ufficiale pubblico ed imperiale o regio, mentre la giurisdizione patrimoniale era come ogni altro diritto patrimoniale, e secondo il concetto dell'epoca, essa si estendeva solo al territorio patrimoniale del signore ed alle persone che a lui appartenevano come dipendenti.

Quanto alla giurisdizione pubblica, alla giurisdizione cioè che nel periodo carolingio avevano i conti e gli altri ufficiali pubblici, essa poteva essere passata al signore intera o solo in parte; su tutto il territorio originariamente sottoposto al pubblico ufficiale, o solo sopra una parte, come per esempio, sulla città ed un circuito di un certo numero di miglia intorno a questa; tutte cose che si sono viste nella prima parte di questo lavoro. Il modo ed i varî limiti nella concessione di tale giurisdizione, si riscontrano più specialmente nei varî diplomi ai vescovi, i quali a poco a poco vennero sostituiti ai conti. Però, mentre non sempre i signori ecclesiastici ottenevano la giurisdizione comitale, non mancando esempî di quelli che ottenevano la semplice giurisdizione di centenario (6), non mancano diplomi con cui si concede anche a signori laici giurisdizione pubblica, la quale è ben diversa dalla patrimoniale. E dicendo signori laici, io non intendo gli antichi conti, duchi o marchesi che avevano resa ereditaria la loro carica, ed i quali conservarono la giurisdizione annessa a questa, ma di altri signori. E tra gli altri ricordo il diploma di Corrado II (1039) a Guala di Casale, con il quale gli concedeva di conoscere qualunque controversia come se fosse conte di palazzo (*omnia judicia agere velut nostro palatino comite*) (7).

Sicchè si ebbe questo, che molti signori sì laici che ecclesiastici si ebbero tutte tre le giurisdizioni: la feudale come signori di fronte ai loro vassalli; la pubblica, come ufficiali del sovrano di fronte ai liberi del territorio su cui si estendeva la loro autorità; la patrimoniale di fronte ai loro dipendenti e nella qualità anche di signori feudali.

Ma ritornando alla giurisdizione pubblica ed alla sua portata, e partendo dal principio già posto che la estensione di essa venisse determinata dalle carte o diplomi di concessione, ne viene che alcuni potevano avere la competenza che era assegnata ai centenarî dalla legislazione carolingia, altri la competenza dei conti. Quello però che è più degno di nota si è che alcuni signori sia laici, sia più particolarmente ecclesiastici, ebbero una giurisdizione pubblica anche più larga di quella del conte, e cioè la giurisdizione di

(1) Questa norma rientrava nei principii generali delle legislazioni. Confr. anche Ficker, op. cit. IV, 197; Stumpf, op. cit., n. 137.

(2) Gattula, op. cit., 333.

(3) Confr. Ginouillac, op. cit., p. 363 64.

(4) Ibelin, *Ass. Jerusal.*, I, 110.

(5) Beaumanoir, *Cout. de Beauvoisis*, 60, 62. Pardessus, *Organisat. judiciaire*, I, 1, 1.

(6) Zaccaria, *Abbazia di Leno*, 70, 73.

(7) *Mon. hist. patr.* Chart. II, 104.

conte palatino (1), o di messo imperiale (2), in forza della quale essi addivennero competenti a conoscere ogni specie di causa o controversia, anche quelle quindi che erano di esclusiva competenza del tribunale regio presieduto dal conte palatino o dall'imperatore rappresentato dal suo messo (3), senza contare la giurisdizione volontaria estesissima (4), e la facoltà di assistere a tutti i duelli giudiziarî che si tenevano nel circuito della loro potestà (5).

Tale estesa giurisdizione aveva rapporto anche allo appello. Quando però un signore aveva la semplice giurisdizione del centenario o bassa, era naturale che dalle sue sentenze si potesse produrre gravame innanzi al pubblico ufficiale, conte od altro. E quando il signore aveva la giurisdizione del conte, dalle sue sentenze potevasi benissimo appellare al tribunale del sovrano o del suo rappresentante, secondo le norme determinate dalla legislazione carolingia, nei paesi che dell'impero carolingio avevano fatto parte, dalle legislazioni locali negli altri Stati feudali, norme che si riscontrano anche nelle legislazioni e nelle consuetudini del periodo feudale. Ma quando il signore aveva ottenuta la giurisdizione di conte palatino o di messo, allora l'appello dalle sentenze del suo tribunale, o si portava innanzi a lui che si faceva assistere da altri assessori o giudici con i quali costituiva una specie di tribunale di appello (6), ovvero le sue sentenze erano inappellabili; chè anzi, non mancano diplomi nei quali la inappellabilità delle sentenze del signore concessionario è dichiarata espressamente (7).

Questo quanto alla giurisdizione civile. Quanto poi alla giurisdizione penale, bisogna distinguere la bassa, cioè quella che abbracciava la conoscenza delle cause minori, quali i piccoli e lievi delitti, dalla alta che abbracciava la conoscenza delle cause criminali gravi.

La prima per lo più veniva concessa insieme alla giurisdizione civile, come può rilevarsi dai numerosi diplomi di concessioni da me innanzi riportati; e per lo più ai signori ecclesiastici, anche quando loro si attribuiva la giurisdizione comitale, non si dava mai la competenza per le cause criminali che menavano a pene corporali gravi e più specialmente alla mutilazione ed alla morte (8). Ciò avveniva principalmente per la considerazione che agli ecclesiastici per il loro ministerio non fosse lecito spargere sangue, anche in seguito a regolare giudizio e giusta sentenza (9). Queste cause erano riserbate al pubblico ufficiale.

Ai signori laici, a prescindere da coloro che avevano resa ereditaria la carica di conte, quando veniva concessa l'alta giurisdizione veniva anche data la competenza per le gravi cause criminali (10) e financo il diritto di grazia (11).

Però, specialmente quando l'autorità sovrana fu più debole, parecchi signori ecclesiastici ebbero anch'essi l'alta giurisdizione criminale (12), quantunque in tal caso il tribunale, che doveva conoscere dei gravi reati, non fosse presieduto dal primate ecclesiastico, ma dall'avvocato, il quale rappresentava il primate (13). Spesso poi avveniva che, pur concedendosi ad ecclesiastici l'alta giurisdizione criminale, questa si estendesse solo ad alcuni reati gravi, come al furto, e non all'omicidio (14): in altri diplomi è concessa l'alta giurisdizione criminale, riservando certi reati, come l'omicidio, l'adulterio, lo spergiuro e simili (15).

Quei diplomi, che contengono, quanto alla giurisdizione criminale, determinazioni più o meno precise non offrono gravi difficoltà (16), come non ne offrono quei diplomi che concedono la giurisdizione di conte palatino o di messo; quelli che dispongono doversi tutti i duelli giudiziarî sostenere alla presenza del signore feudale, e quelli che concedono il *bannum imperialis o regis*. Le difficoltà si mostrano per quei diplomi che contengono concessione del *bannum*, del *districtus*, del *placitum* semplicemente, senza altre determinazioni, poichè può sorgere il dubbio se quelle parole contengano tutta la giurisdizione criminale o la sola bassa. Ma, come dimostra il Salvioli (17), simili espressioni per sè non con-

(1) *Mon. hist. patr.* Chart. I, 207, 553, II, 104.

(2) Ficker, op. cit., IV, 24. Muratori, op. cit. V, 955.

(3) Confr. Salvioli, *Giurisd. spec.* II.

(4) *Mon. hist. patr.* Chart. II, 104.

(5) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 259, 501, II, 104.

(6) Così a Montecassino, dove gli appelli erano portati innanzi al tribunale stesso del signore, composto da giudici diversi da quelli che avevano pronunziato in prima istanza (Gattula, op. cit., 333); così in Sicilia per quei baroni che avevano la seconda istanza (Gregorio Rosario, op. cit., VI, 5 e *Capit. Alfonsi*, 457, 493); così a Tortosa nella Spagna dove il signore nominava nuovi giudici per le prime appellazioni ed altri per le seconde (*Const. de Tortosa*, VII, de appellacion.). Tali diritti dei signori Tortosa però si riferiscono a giurisdizione patrimoniale.

(7) Huillard-Breholles, op. cit. II, 176; Stumpf, op. cit., 398.

(8) Moriondi, *Monum. acquens.*, I, 30; Pirro, *Sicilia sacra*, p. 1021, ecc.

(9) *Memor. lucch.*, IV, p. 128; Pirro, op. cit., p. 1043.

(10) *Mon. hist. patr.*, II, 104.

(11) Come al conte di Champagne. Ginouillac, op. cit., p. 364.

(12) Confr. molti diplomi in Salvioli, op. cit., II, p. 252 seg.

(13) Ficker, op. cit., IV, 129; Verci, op. cit., III, 307.

(14) Stumpf, op. cit., 240.

(15) *Gallia christiana*, VI, 322; Moriondi, op. cit. I, 30.

(16) Quali fossero le formole, che si leggono nei diplomi, per la concessione dell'alta giurisdizione criminale, quali quelle per la media, quali quelle per la bassa, si possono vedere in Salvioli, *Giurisdizioni speciali*, II, p. 253 seg., dove egli tratta tanto egregiamente e completamente della giurisdizione criminale dei signori ecclesiastici. A lui quindi rimetto quel lettore che volesse meglio studiare e più largamente l'importante argomento.

(17) Op. cit., II, p. 253-54.

tengono concessioni di alta giurisdizione criminale, ed io sottoscrivo tale opinione che è sostenuta anche da documenti.

Tutto quanto si è andato dicendo in questo numero ha riguardo principalmente agli Stati che sorsero sulle rovine dell'impero franco, e cioè al regno italico, alla Germania, alla Francia, come dimostrano i documenti citati nelle note di questo numero e quelli ricordati nella parte prima del lavoro, ed anche nella Spagna, i cui documenti provano come i signori avessero l'alta giurisdizione criminale (1), e dove essi pretendevano la completa inappellabilità delle loro sentenze financo nel secolo XIV (2).

Non la medesima cosa può dirsi per l'Inghilterra e per il regno di Sicilia.

In Inghilterra tanto per i signori laici quanto per i signori ecclesiastici non può parlarsi veramente di una giurisdizione pubblica, ma solo di una giurisdizione feudale e di una giurisdizione patrimoniale. La giurisdizione pubblica era affidata a pubblici ufficiali, ai visconti detti poi sceriffi, i quali in ciascuna contea avevano le funzioni del conte anglo-sassone e la medesima competenza giudiziaria.

Tutte le persone quindi che non erano soggette alla giurisdizione feudale od alla patrimoniale dei signori, e tutte le cause che non erano di competenza del tribunale feudale o del tribunale patrimoniale, cadevano sotto la giurisdizione dello sceriffo e tali cause erano portate innanzi al suo tribunale (3). Vedrassi più innanzi come la competenza del tribunale patrimoniale in Inghilterra fosse limitatissima; come la giustizia patrimoniale fosse fortemente soggetta alla giustizia regia o pubblica; e come in Inghilterra tanto per le sentenze emesse dal tribunale feudale quanto per quelle emesse dal tribunale patrimoniale del signore la regola, che non soffriva eccezioni, fosse l'appellabilità al tribunale feudale del sovrano per le prime, al tribunale pubblico per le seconde (4).

Nel regno di Sicilia, durante il dominio normanno, i signori sì laici che ecclesiastici per regola non ebbero vera giurisdizione pubblica, in quanto essi, allorchè ottennero la giurisdizione, l'ottennero sui soli loro dipendenti non solo, ma non ebbero neppure la giurisdizione completa, poichè quelle cause che più spiccatamente appartenevano alla giurisdizione pubblica od alta erano riservate ai pubblici ufficiali. Invero nella maggior parte dei diplomi di concessione dei tempi normanni a favore di chiese e di monasteri, è riservata sempre la conoscenza delle alte cause criminali, di quelle cioè che menavano alla pena di morte (5). E quanto ai diplomi a signori laici, dei quali veramente a noi pochissimi sono pervenuti, anch'essi per regola non contengono concessione dell'alta giurisdizione criminale, che più spiccatamente aveva carattere pubblico. Quindi può dirsi che, durante la dominazione normanna, i signori feudali ebbero il misto impero per ordinario, e cioè la conoscenza delle cause civili e delle basse criminali, ma tale giurisdizione aveva carattere patrimoniale e non pubblico.

Però, specialmente nei primi tempi del conquisto normanno, la regola suddetta soffrì delle eccezioni e vi furono dei signori tanto laici (6), quanto ecclesiastici (7), i quali ottennero il mero ed il misto impero, e cioè completa giurisdizione la quale quindi aveva carattere pubblico.

Nè si può argomentare in contrario alla regola posta dal fatto che alcuni signori avevano i baiuli a giudicare le cause civili, gli stratigoti a pronunziare nelle penali (8), poichè, a prescindere che gli stratigoti, avanzi della costituzione militare greca, si riscontrano presso quei signori che quasi per eccezione avevano l'alta giurisdizione (9), essi, oramai ufficiali privati, erano anche addetti alla conoscenza delle basse cause penali, per le quali molti signori erano, in forza di concessione, competenti (10).

La regola che s'era andata formando durante il dominio normanno circa la riserva dell'alta giurisdizione penale al sovrano ed agli ufficiali pubblici, regola che fu resa stabile da Ruggiero re, venne confermata da Federico II, il quale, mentre negò, e potette farlo, la giurisdizione criminale a tutti coloro che non avevanla ottenuta per espressa concessione dei Normanni, stabilì la regola che tale giurisdizione spettasse ai pubblici ufficiali, e che i signori che ne fossero investiti in forza di diplomi non potessero trasmetterla ai successori (11). E quanto ai diplomi di Federico II, se si escludano quelli di epoca anteriore alla sua incoronazione, essi per

(1) Florez, *España Sagrada*, XVI. App. *Escrituras de Astorga*, 16, 19, 20.

(2) Sampère, op. cit., II, 15; III, 19; Von Brauchtisch, op. cit. III, 10.

(3) Confr. Glasson, *Histoire du droit et des institutions d'Angleterre*, II, § 66, 67, nel primo dei quali parla della Corte o tribunale dello sceriffo, nel secondo della Corte dei baroni e della loro competenza, e dei rapporti tra il tribunale baronale ed i tribunali pubblici.

(4) Glanville, op. cit. VIII, 11, I, 2, 4; Phillips, *Engl. Rechtsgesch.* II, 88.

(5) Pirro, op. cit., 1021, 1039, 1047, ecc. *R. Neap. Arch. monum.*, app. 21.

(6) Arg. dal diploma di Giordano principe di Capua a favore del monastero di S. Lorenzo di quella città del 1121. *R. Neap. Arch. monum.*, 582.

(7) Come, ad esempio, il vescovo di Catania. Pirro, op. cit., 522, 523.

(8) Gregorio, op. cit. I, c. 3, n. 6; I, c. 5, n. 20, 23; Pirro, op. cit. 1242.

(9) Come per esempio, lo stratigoto del vescovo di Catania. Rosario, op. cit., I, 3, n. 6.

(10) Come per esempio, si trova lo stratigoto del vescovo di Lipari, il quale però non aveva l'alta giurisdizione criminale.

(11) Gregorio, op. cit. III, c. 4; Orlando, op. cit., p. 182; Raumer, op. cit., III, 333; Conf. *Const. Sic.*, I, 70.

regola non contengono concessione di giurisdizione criminale; chè anzi da qualche diploma si desume come quei signori, che prima l'avevano, l'avessero perduta, a partire dal regno di Federico come da un diploma del 1260 riguardante il vescovo di Catania (1). In modo tale che può dirsi come nessun signore del regno di Sicilia, durante il governo di Federico II, ebbe la giurisdizione criminale come diritto annesso al feudo, ma solo qualcuno l'ebbe come privilegio personale derivante da concessioni antecedenti (2).

Nel regno di Napoli i primi Angioini proseguirono anch'essi la politica di Federico II, e non concessero, se non in via di eccezione, il mero imperio (3). Però il disordine causato dalla guerra di Sicilia e da altre cause costrinse gli altri Angioini ad essere larghi di concessioni verso i signori, i quali allargarono ed alzarono di molto la loro giurisdizione (4), la quale con Alfonso d'Aragona fu addirittura l'alta, tanto che i baroni, in segno della giurisdizione alta criminale che avevano, potettero elevare le forche innanzi ai loro castelli (5). D'allora, e durante la dominazione straniera, senza fermarmi alle vicende di questo o quel signore di questo o quel feudo, i signori che avevano la giurisdizione criminale la conservarono, ed altri l'acquistarono. Ciò, oltre che dai diplomi e da altri documenti, risulta dagli statuti o capitoli delle città feudali. Ed io, senza fermarmi a lungo su questo argomento, chè verrei fuori i limiti del mio lavoro, ricorderò alcuni di questi statuti o capitoli. Nei *Capitula transactionis* di Cerreto del 1540 si legge che il signore di quella terra aveva anche la competenza per le cause in appello, e tanto per le cause civili quanto per le criminali e le miste (6): sicchè il signore di Cerreto aveva il mero ed il misto imperio. Ciò è confermato dai capitoli o grazie concesse da quel signore nel 1571: in uno dei quali, avendo i cittadini chiesto che potessero ogni anno « creare il Mastro Mercato, il quale possa amministrare et esercitare la giuridditione civile, criminale et mista con lo mero et misto imperio et omnimoda potestà per otto dì avanti et otto poi la festa di S. Antonio di Padua tanto alli cittadini di detta terra ed suoi Casali, come alli altri forastieri », il signore rispondeva: « Placet, praeterquam in casu in quo venit imponenda poena mortis naturalis vel civilis, aut membri abscissionis » (7). Ed in altro, avendo essi chiesto generale indulto « di tutti e qualsivoglia delitti etiam di quelli che non venissero in generali sermone », il signore rispondeva: « Placet, reservando nobis facinorosos, homicidiarios, disrobatores publicarum stratarum et etiam fures » (8). E la medesima cosa si trova in altri capitoli del 1606 (9), del 1632 (10), del 1706 (11).

Nei capitoli, grazie e privilegi concessi a Palma dal suo barone nel 1553, confermati dai successori nel 1586, nel 1605, nel 1657, nel 1675, nel 1725, se ne legge uno che attesta aver il barone l'alta giurisdizione criminale. In esso invero si chiede dai cittadini che il capitano non potesse chiudere i cittadini accusati nel carcere del castello « eccetto dove venisse pena mortis civilis vel criminalis seu relegationis vel abscissionis membri » (12). Ed in quei di Striano del 1565 si leggono due capitoli che provano la medesima cosa, poichè in uno, mentre i cittadini chiedevano al loro barone, che era conte di Sarno, di non poter essere carcerati per qualsivoglia reato se non nelle carceri di Striano, il barone rispondeva: « Placet, exceptis casibus in quibus veniret pena corporis afflictiva imponenda videlicet pena mortis naturalis, cuiuslibet abscissio membri » (13); in altro, chiedendo quelli di non essere costretti a guardare e custodire alcuna persona carcerata per qualsiasi reato, avevano in risposta: « Placet, exceptis casibus in quibus veniret imponenda pena corporis afflictiva » (14).

Di statuti o capitoli simili per città baronali delle provincie napolitane moltissimi sono inediti, e tra essi mi piace ricordarne qualcuno, che manifestamente contiene disposizioni comprovanti la giurisdizione criminale del barone. Così nei capitoli e grazie di Celenza del 1569 si legge che i capitani ed i luogotenenti ricevevano il salario dal Comune, oltre il quale non potevano pretendere altro per sentenze od atti tanto nelle *cause civili, che nelle criminali e miste* (15). Così ancora nei capitoli e grazie di Teano i cittadini domandavano al barone Luigi Carafa di Morra che non si potesse procedere per *accusa od inquisitione* contro di loro nè carcerarli senza ordine dell'assessore e sua sottoscrizione, e che nei delitti portanti pena *ultra relegationem, semiplene constet* (16).

Dopo i Vespri siciliani, la Sicilia si distaccò

(1) Pirro, op. cit. 535. Anche all'abate di Montecassino venne da Federico II tolta l'alta giurisdizione criminale che gli aveva concessa Enrico VI. Huillard-Breholles, II, 83.

(2) Confr. Pertile, op. cit., § 57, vol. II, p. 367.

(3) Capone, *Discorso*, 1, 236; Grimaldi, *Storia delle leggi e dei magistrati del Regno di Napoli*, II, 486. Per eccezione ottenne il mero imperio l'ammiraglio Ruggiero di Loria.

(4) Confr. Grimaldi, *Storia delle leggi e dei magistrati del Regno di Napoli*, II, 802.

(5) Grimaldi, op. cit.

(6) *Capit. transact. Cerreto*, c. 13, 14, in Alianelli, op. cit., p. 135-36.

(7) *Capit. ecc. di Cerreto del 1571*, c. 15 in Alianelli, op. cit., p. 197.

(8) *Capit.* cit., c. 37, in Alianelli, op. cit., p. 203.

(9) *Capit.* 19, in Alianelli, op. cit., p. 207.

(10) *Capit.* 7, in Alianelli, op. cit. p. 211.

(11) *Capit.* 12, in Alianelli, op. cit., p. 215.

(12) *Capit. di Palma*, c. 23, in Alianelli, op. cit., p. 248.

(13) *Capit. di Striano*, c. 6 in Alianelli, op. cit., p. 274-75.

(14) *Capitoli di Striano*, c. 7, 8, in Alianelli, op. cit., p. 275.

(15) *Capitoli concessi da Carlo Gambacorta all'Universita di Celenza* (1569), c. 2. Manoscritto, Arch. di Stato di Napoli, *Comm. feudale*, vol. 187, processo 1357.

(16) *Capitoli di Teano*, 3 (Manoscritto, Arch. di Stato Napoli, loc. cit.).

dagli Angioini e costituì un regno a sè sotto gli Aragonesi, i quali in sul principio proseguirono la politica di Federico II, e si ha una costituzione di Federico I d'Aragona, la quale inibiva ai signori di ottenere la giurisdizione criminale con qualsivoglia concessione, e si riscontrano diplomi che a tale costituzione si uniformano (1). La concessione dell'alta giurisdizione criminale venne in sul principio fatta solo in linea eccezionale (2). Ma poi alcuni sovrani deboli cominciarono ad investire i signori del mero e del misto impero e di ogni giurisdizione; chè anzi, ed allora può dirsi che veramente i baroni siculi ebbero la giurisdizione pubblica, durante il regno di Ludovico e di Federico il Semplice, la giurisdizione dei baroni così allargata si estese anche sui luoghi dipendenti dal sovrano direttamente. Però sulle terre e città demaniali i signori esercitavano la giurisdizione anche criminale non come semplici signori feudali, ma come pubblici ufficiali, cioè come capitani a guerra, carica nuovamente creata (3). Sotto il regno di Martino la giurisdizione dei baroni fu riportata in buona parte negli antichi limiti, e la criminale fu lasciata a quei soli signori che l'avevano regolarmente ottenuta, o a cui lo stesso Martino la concesse (4); ma, appunto pel carattere pubblico di tale giurisdizione, quel re dichiarò le sentenze dei signori appellabili alla Magna Curia (5). I successori di quel sovrano limitarono anche altre usurpazioni giurisdizionali, specialmente in riguardo alla competenza per gli appelli che parecchi avevano usurpata interamente, e fu disposto che i signori potessero conoscere gli appelli dalle sentenze dei loro tribunali di prima istanza solo nelle cause di valore limitato, e riservando alle parti di gravarsi dalle sentenze baronali in grado di appello alla Magna Curia (6). E, quantunque o per politica o per debolezza si fossero fatte nuove concessioni del mero imperio (7), pure restò la regola che questo fosse del potere pubblico, il quale, anche durante la dominazione spagnuola, lo custodì vigorosamente, resistendo alle istanze dei signori (8). Però la sete ed il bisogno di danaro indusse il malgoverno degli Spagnuoli spesso a vendere ai baroni, che ne erano privi, l'alta giurisdizione (9).

302. La giurisdizione patrimoniale, la quale ebbe principalmente origine dalle immunità, si apparteneva per regola a tutti i signori sì laici che ecclesiastici sulle loro terre sia feudali che allodiali e sui loro dipendenti. Anche la misura di questa giurisdizione dipendeva dalle carte di concessione, delle quali parecchie sono state esaminate nella prima parte del lavoro. Nei primi tempi, queste concessioni erano per lo più limitate alla conoscenza delle cause civili minori e delle basse criminali, sempre però che tali cause riguardassero i dipendenti del signore, od al più coloro che abitavano sulle sue terre. Tale giurisdizione ottennero la chiesa di Parma nel 924 (10), nel 1031 quella di Belluno (11) e nel 1061 quella di Treviso (12) per tacere di altre; e in un diploma del 1178 a favore di Aicardo di Robbio, si legge la concessione della giurisdizione patrimoniale sui suoi uomini: « quod, segue la carta, si ipse vel heredes sui iustitiam de hominibus suis facere obmiserit, legatus noster iustitiam de eis faciat » (13).

La giustizia patrimoniale adunque comprendeva ordinariamente la conoscenza delle cause che erano di competenza del centenario (14). E che tale fosse la portata della giurisdizione patrimoniale è provato dai documenti, i quali ne attestano che le cause civili di competenza del conte, come quelle di libertà, erano portate innanzi al pubblico tribunale (15), come tutte le cause alte criminali (16).

La giustizia o giurisdizione patrimoniale però si andò allargando sempre più, principalmente quanto alle persone che vi furono mano mano assoggettate. Originariamente cadevano sotto la giurisdizione patrimoniale del signore solo i suoi dipendenti (17), poscia vi furono sottoposti anche i liberi che abitavano sul territorio soggetto al signore; quelli che vi accorrevano ad abitare, i forestieri che vi si trovavano di passaggio (18) come anche i dipendenti che si erano trasferiti sopra altro territorio (19).

Poscia, come si è visto nel numero precedente,

(1) Gregorio, *Bibliot. aragon.*, II, 525.

(2) Gregorio, *Bibliot. aragon.*, II, p. 520-521.

(3) Gregorio, op. cit. II, 287 e *Consider.*, V, 2, nota 1; Confr. Orlando, op. cit., p. 186.

(4) Gregorio, *Consid.*, VI, 5, nota 26.

(5) *Capit. Martini*, 10, in Testa, op. cit. I, 144. Il carattere pubblico dato alla giurisdizione criminale si rileva da un capitolo del re Alfonso con il quale si ordinava che i baroni aventi mero imperio dovessero seguire nei giudizii criminali il procedimento comune ed ordinario (*Cap. Alfonso*, 34, in Testa, op. cit., I, 218).

(6) *Cap.* 457, 493, *Alfonso*, I, in Testa, op. cit. I, 384, 402.

(7) Pirro, op. cit., 422, 855; Gregorio, op. cit. VI, 5, nota 32.

(8) I baroni chiesero il mero imperio a Ferdinando il Cattolico nel 1515, a Carlo V nel 1520 e di nuovo nel 1548, a Filippo I nel 1585. *Cap.* 126 di Ferdinando II.°, 20 e 234 di Carol. V; *Cap.* 94 di Filippo I). (In Testa, op. cit. I, 596; II, 137, 298).

(9) Orlando, op. cit., p. 193, nota 131. Ciò si cominciò a verificare sotto Filippo III.

(10) Ughelli, op. cit. II, 152.

(11) Ughelli, op. cit. V, 149.

(12) Ughelli, op. cit. V, 513.

(13) *Mon. hist. patr.* Chart. I, 570. Confr. anche Muratori, op. cit. I, 89.

(14) Confr. Salvioli, *Giurisdizioni speciali*, II, p. 145.

(15) Confr. Salvioli, op. cit. II, p. 146.

(16) Confr. numero precedente.

(17) In Inghilterra la giurisdizione patrimoniale si mantenne per regola quasi sempre in tali limiti ristretti. Confr. Glanville, op. cit. I, 2, 4. Glasson, op. cit., § 67.

(18) Verci, *Trev.*, I, 3; Stumpf, op. cit., 407, 530; Gattula, op. cit., p. 213, 235, ecc. *R. Arch. Nap. Mon.*, 433, 527.

(19) Confr. Salvioli, op. cit. II, p. 143 seg.

molti signori sì laici che ecclesiastici ottennero la giurisdizione anche per le altre cause civili di competenza del conte, e la giurisdizione criminale; ma non può, a mio modo di vedere, dirsi che questo fosse un allargamento della giustizia patrimoniale. Con queste nuove concessioni, si diede ai signori la giurisdizione pubblica, ond'è che in alcune signorie si riscontrano due tribunali, l'uno patrimoniale, l'altro pubblico, mentre in altre essi si fusero (1). Ora se l'acquistata competenza per le alte cause civili e per le cause criminali fosse stato un allargamento della giurisdizione patrimoniale, non si sarebbe avuta duplicità di tribunale; chè anzi io sono di parere come la competenza acquistata dai signori di conoscere le cause dei liberi abitanti sulle loro terre, dei forestieri e di coloro che in quelle terre si trasferivano fosse parte di giurisdizione pubblica, ond'è che per queste cause la composizione del tribunale signoriale era diversa, come avrassi occasione di vedere più innanzi.

Alla giurisdizione patrimoniale possono ascriversi e quella che si acquistava in forza di convenzione, sempre mantenendo io intorno ad essa quanto ho detto innanzi (2), e più veramente quella che acquistarono alcuni signori insieme alla concessione di tenere mercati. Quest'ultima specie di giurisdizione era temporanea, durava cioè tutto il tempo che durava il mercato, ed abbracciava tutte le cause che sorgevano in occasione di questo, e colpiva tutte le persone che al mercato accorrevano, fossero esse dipendenti dal signore, fossero liberi, fossero forestieri. Simile concessione otteneva la chiesa di Asti nel 954 da Berengario II (3); la contessa Emma vedova di Rodulfo Maccabeo nel 1115 concedeva alla Chiesa di San Michele Arcangelo di tenere mercato una volta l'anno, insieme al « ius administrandi iustitiam quaestionum civilium quae infra dies praedictos possent contingere vel oriri ut eis possint iure debito terminare et dicto monasterio acquiri » (4); e già innanzi si è visto come i cittadini dell'Università di Cerreto domandassero ed ottenessero dal loro signore che il Mastro mercato dell'Università avesse il mero ed il misto impero ed ogni giurisdizione per otto giorni prima ed otto dopo la festa di Sant'Antonio e tanto sui cittadini di Cerreto e dei Casali, quanto sui forestieri che accorrevano alla fiera o mercato, che in occasione di quella festività si teneva (5).

303. I feudisti, parlando della giurisdizione dei signori feudali, pongono la distinzione di giurisdizione bassa, di giurisdizione media e di giurisdizione alta, soggiungendo che, mentre alcuni avevano la sola prima, altri la seconda, altri la terza ancora. Questa distinzione può essere accolta, badando però che essa abbraccia, senza distinzione, le giurisdizioni delle quali finora abbiamo discorso, anche e fino ad un certo punto la giurisdizione feudale propriamente detta.

La giurisdizione bassa può determinarsi nella patrimoniale considerata nei suoi limiti più ristretti, in quanto essa, mentre abbracciava il territorio appartenente al signore, e coloro che vi dimoravano ed erano dipendenti di lui, comprendeva solo la competenza del centenario. E quindi il signore, che godeva una tale giurisdizione, aveva una competenza limitata per le cause civili ed una anche più limitata per le cause penali.

La giurisdizione media, detta anche *mixtum imperium*, si acquistò dai signori, quando cominciò ad allargarsi la patrimoniale, ed essa abbracciava non solo i dipendenti, ma anche i liberi residenti nella signoria ed i forestieri, che vi si recavano ad abitare o che erano di passaggio, e menava seco la competenza, per regola del conte quanto a materie civili, mentre la competenza in materia penale era ristretta alle basse cause criminali.

La giurisdizione alta, detta anche *merum imperium*, che si acquistò dai signori quando loro fu concessa la giurisdizione pubblica, abbracciava tutti indistintamente che si trovavano nel territorio dipendente dal signore, e menava seco la competenza per tutte le cause civili o criminali, anche di quelle che menavano alla pena della morte o della mutilazione. Però da quanto si è detto innanzi si può desumere che anche la giurisdizione alta non avesse sempre e per tutti la medesima portata, la quale variava non solo nei varî Stati, ma da signoria a signoria. E per vero mentre alcuni signori, pur avendo il mero ed il misto imperio, non avevano le appellazioni, altri avevano le prime appellazioni, altri le prime e le seconde.

Non credo opportuno, dopo quanto ho detto nei numeri precedenti, fermarmi più a lungo sopra l'argomento e sopra la distinzione posta dagli scrittori tra giurisdizione bassa, giurisdizione media e giurisdizione alta, e passo a discorrere dei tribunali e della loro composizione.

304. Quanto ai tribunali ed alla loro composizione non bisogna credere che tra i tribunali dell'epoca precedente ed i tribunali del periodo feudale sia un tanto forte distacco che gli uni sieno completamente diversi dagli altri. Come l'ordinamento giudiziario dell'epoca franca carolingia si conservò nell'epoca feudale nei paesi appartenenti all'impero franco, salvo il nuovo carattere acquistato dai magistrati ed il formarsi di tribunali patrimoniali; come il procedimento basò nell'uno e nell'altro periodo sui medesimi principî; come in Inghilterra l'organizzazione

(1) Confr. sotto n. 304.
(2) Confr. sopra n. 49, 299.
(3) *Mon. hist. patr.* Chart. I, 105.
(4) *R. Neap. Arch. Monum.*, app. 20.
(5) *Capitoli, grazie ecc. di Cerreto* (1571), c. 15 in Alianelli, op. cit., p. 197.

giudiziaria ed il procedimento dell'epoca normanna poco si allontanarono dall'organizzazione e dalla procedura dell'epoca anglo-sassone, così ancora la costituzione dei tribunali basa sopra un medesimo principio tanto nell'uno quanto nell'altro periodo.

In altri miei lavori ho avuto occasione di sostenere come originariamente presso i popoli di stirpe germanica la sentenza avesse il carattere di popolare, nel senso che non dal magistrato, ma dal popolo capace, accorso nelle assemblee giudiziarie, veniva pronunziata; e con altre parole ogni cittadino libero aveva diritto di essere giudicato dagli altri cittadini, da coloro cioè che facevano parte della sua consociazione. Di qui si originò l'unicità del tribunale nell'originario e puro diritto germanico, il quale aveva carattere popolare, perchè dal popolo formato, dal popolo applicato nei giudizî. La trasformazione dell'assemblea giudiziaria nel tribunale degli scabini avvenne lentamente, e fu effetto della condizione dei tempi non di una riforma di Carlomagno; e la formazione del tribunale degli scabini non distrusse il principio della sentenza popolare, in quanto, mentre gli scabini erano rappresentanti del popolo della circoscrizione, tutti i liberi avevano diritto di accorrere ai placiti minori insieme agli scabini, e di prendere parte alla formazione della sentenza (1).

Dal principio germanico che la sentenza fosse emanazione della assemblea giudiziaria si originò il principio della giustizia per pari, il quale regolò la costituzione dei tribunali nel periodo feudale. Nel periodo barbarico, e negli Stati germanici sorti nelle provincie dell'impero romano od altrove, quantunque delle gradazioni tra i liberi si fossero formate, pure tutti i liberi capaci avevano il diritto ed anche il dovere di intervenire nelle assemblee giudiziarie, e ciascun libero aveva il diritto di essere giudicato dagli altri liberi della circoscrizione. Quando poi la trasformazione degli ordini sociali iniziata nel periodo barbarico fu completa nel periodo feudale, come ciascun ordine sociale costituì quasi una casta, così ciascun membro di un dato ordine sociale acquistò il diritto di essere giudicato dagli altri membri dello stesso ordine sociale e cioè dai suoi pari. Così i baroni immediati del sovrano venivano giudicati nel tribunale del sovrano composto dai baroni immediati; i vassalli, nel tribunale del signore composto dai pari della curia, i liberi o borghesi nel tribunale in cui fungevano da assessori i liberi od i borghesi; e finalmente i villani nel tribunale, in cui fungevano da assessori gli altri villani della medesima signoria (2).

Adunque, per principio generale, la composizione dei tribunali nel periodo feudale si ispirava alla norma che ciascuno dovesse venir giudicato dai suoi pari. E poichè io in questo numero mi occupo solo dei tribunali dei signori. e questi tribunali corrispondevano alle tre specie di giurisdizioni di cui nei numeri precedenti ho discorso, così discorrerò, nei limiti impostimi dall'indole del lavoro, del tribunale o curia feudale dei signori, del tribunale pubblico tenuto dagli stessi e del tribunale patrimoniale.

Il tribunale o curia feudale, nella quale venivano giudicati i vassalli del signore, era per regola presieduto da questo, e composto dai pari della curia. Che tale fosse la composizione di quella curia è provato ampiamente dalle leggi e consuetudini feudali e dai documenti. Quanto alle leggi, oltre ciò che dispongono i libri del diritto feudale (3), basti il ricordare la celebre costituzione di Corrado il Salico, con la quale questi dispose che i vassalli minori non potessero venire spogliati dei loro feudi, se non in caso di fellonia e dopo un regolare giudizio dei pari (4). Quanto ai documenti questi riproducono quanto era disposto nelle consuetudini feudali (5), e però nelle cause feudali tra vassalli del medesimo signore giudicavano i pari della curia presieduti dal signore (6), mentre giudicavano i soli pari quando si trattava di cause feudali tra vassalli e signore (7), o tra vassalli di signori diversi (8). Quando giudicavano i pari la presidenza era tenuta da uno di loro, ma in qualche luogo, allorchè trattavasi di controversie tra il signore ed il vassallo, il primo soleva delegare a presiedere un suo vicario (9).

Tutti i pari della curia avevano il diritto ed anche il dovere d'intervenire nel tribunale feudale del signore (10), e quando essi erano pochi tutti vi intervenivano (11); ma, come le assemblee giudiziarie germaniche si erano trasformate nei tribunali degli scabini, così, ancora, quando i vassalli erano numerosi, solevansi eleggerne al-

(1) Confr. i miei lavori, *Del carattere popolare della sentenza presso i popoli di stirpe germanica* nel *Filangieri*, XII, 1887; e *Scabinato* nel *Digesto italiano* e specialmente quest'ultimo, parte I, § 2 a 6, parte II, § 1 e 2, e parte III, § 1.

(2) Ciccaglione, *Scabinato*, parte III, § 1, n. 92.

(3) *L. feud.*, I, 18; I', 20, 31: Confr. *Capit. Counradi* in Padelletti, 458-59.

(4) *Counradi II imper. edict. de beneficiis*, a. 1037. Confr. le costituzioni di Errico III e IV in Pertz, *Leg.* II, 39, 43, 53 e *Friderici I Curia Roncal.*, 1158.

(5) Confr. *R. Neap. Arch. Monum.*, 531.

(6) Biancolini, *Chiesa di Verona*, V, I, p. 22, 26. Confr. la mia *Storia del diritto*, I, p. 288; Sclopis, op. cit., v. I, c. 2. Fustel de Coulange, nella *Revue de deux mondes*, vol. 22, p. 288 seg.

(7) Verci, *Trev.*, II, 85; III, 280; Biancolini, loc. cit. Confr. anche Tiraboschi, *Mem. Mod.*, II, 46; *Non.*, II, 357; Carli, op. cit., app. I, doc. 29.

(8) *L. feud.*, II, 20, 31.

(9) Bianchi, op. cit., 495, 548; Verci, *Trev.*, 1272; *Cod Wang.*, 65.

(10) *Ibel. Ass.*, I, 117; *Auct. vet. de benef.*, I, 16; *Sächs-Lehnr.*, 4, 4; Verci, *Trev.*, II, 76, 77.

(11) Tiraboschi, *Nonant.*, II, 357; Gloria, *Cod. Padov.*, II, 946.

cuni, e sia se si trattava di controversie tra vassalli, sia se di controversie tra vassalli e signore (1).

Nella curia feudale, anche quando essa era presieduta dal signore, la sentenza era opera dei pari della curia, e cioè i pari decidevano e formavano la sentenza, il signore la proclamava: e con altre parole il signore era il *magistratus*, i pari erano i *iudices*. Ciò è chiaramente detto in alcune consuetudini feudali: « Les seigneurs, dice il Boutillier, ont jurisdiction, peuvent et doivent faire lois des cas advenus en leur terre; mais ils doivent faire juger par autre que par eux, c'est à savoir par leur hommes feudaux » (2). La medesima cosa ne è dato rilevare dai documenti (3), nei quali è detto che, mentre i pari davano il loro *consilium* o *iudicium*, il signore pronunziava la sentenza. Nè, a mio modo di vedere, deve trarre in inganno la voce *consilium* e far credere che i pari dessero un semplice parere, il quale non ligasse il signore (4); a prescindere che, in alcuni documenti invece di *consilium* si legge *iudicium*, quella voce ha il medesimo valore che le dà Tacito quando discorre della formazione delle sentenze presso i Germani (5). D'altronde quella voce è bene adoperata, poichè gli assessori o pari della curia formarono sì la sentenza, ma non la pronunziavano, perchè il pronunziarla spettava al signore. Insomma, secondo il mio parere confortato dalle consuetudini del tempo, i pari della curia feudale del signore avevano la medesima parte in questa che gli scabini nel tribunale pubblico. Nè pare il principio da me posto possa essere distrutto dai libri feudali (II, 55, 7), che dicono che per le controversie sorte tra vassalli del medesimo signore, *domini sit cognitio et per eum controversia terminetur*, poichè queste parole non dicono che il signore dovesse giudicare da solo. Anche le cause tra grandi vassalli si diceva dovessero portarsi al sovrano, mentre questi le conosceva nel suo tribunale composto dai pari (6).

Quando poi il tribunale feudale era composto dai soli pari, allora questi formavano e pronunziavano la sentenza.

Il tribunale pubblico, tenuto dal signore cui era stata concessa parte o tutta la giurisdizione pubblica, sul territorio da lui dipendente, era composto così come il tribunale pubblico nell'epoca carolingia, negli Stati feudali sorti sulle rovine dell'impero franco. Il signore quindi o il suo ufficiale o rappresentante quando doveva giudicare in cause, per le quali sarebbe stato competente il tribunale del pubblico ufficiale, era assistito da assessori o scabini pari delle parti, e poichè soggetti alla giurisdizione pubblica erano ordinariamente i liberi, così questi fungevano da assessori o scabini. Ciò rilevasi dai documenti che ne parlano di *homines prudentes, bonae opinionis et laudabilis famae* (7), i quali assistono il signore od il suo ufficiale nel suo tribunale, che dirò pubblico per distinguerlo dal patrimoniale. Ora questi scabini ed assessori erano certamente uomini liberi, quegli stessi che intervenivano al tribunale del pubblico ufficiale, prima che la giurisdizione pubblica fosse stata in tutto od in parte concessa al signore (8).

Come poi nel tribunale feudale la sentenza era formata dai pari della Curia, così ancora in questo tribunale la sentenza era formata dai *boni homines* od assessori, ed il signore od il suo magistrato non faceva che proclamare la sentenza formata da essi (9).

Però per rendere più facile il compito degli assessori solevasi dare loro anche un giudice, o per meglio dire un giureperito, il quale assistesse anch'egli il signore od il magistrato, e aiutasse quelli a ritrovare la sentenza (10).

Infine il tribunale patrimoniale del signore era presieduto da questo e composto da assessori scelti tra i dipendenti del signore, appunto perchè erano i dipendenti che in questo tribunale dovevano essere giudicati e portavano i loro piati. Così erano costituiti i tribunali patrimoniali in Germania (11), così in Italia (12), così

(1) Biancolini e Verci, loc. cit.

(2) Boutillier, *Summa rurale*, tit. 3. Confr. Beaumanoir, *Cout. de Beauvoisis*, c. 67, § 16.

(3) Giulini, op. cit. VII, 84; *Cod. Wang.*, 65. Gloria, op. cit. II, 932.

(4) Di questa opinione è il Salvioli (op. cit. II, 249) e pare che la sua opinione possa essere confortata dal fatto che spesso il vescovo, in causa di competenza della curia feudale, anzi che ricorrere a questa, preferisse giudicare da solo, o insieme al solo suo giudice, o chiamare al suo tribunale altre persone diverse dai vassalli o pari della curia (ibid., p. 250, ed i documenti ivi citati). Ora questi fatti mentre non distruggono il principio da me posto, non devono fare meraviglia. Non distruggono il principio, perchè esso è sancito da tutti i libri feudali; non devono fare meraviglia, perchè quei fatti sono effetto della confusione dei tempi delle lotte che spesso, specialmente nelle signorie ecclesiastiche, solevansi verificare tra il vescovo ed i vassalli ed i cittadini, ed anche dall'indole di quelle signorie. E fu effetto di queste cause pure l'altro fatto che spesso il vescovo modificava ed anche annullava la sentenza pronunziata dal pari della curia nelle cause tra il vescovo ed i vassalli (ibid., p. 250). Bisogna pure osservare che i documenti ricordati dal Salvioli appartengono ad epoca cui i Comuni erano in via di formazione o già sorti e la costituzione dei tribunali in generale si andava trasformando.

(5) Confr. il mio lavoro sullo *Scabinato*, parte I, § 1.

(6) Il Pertile (§ 212) crede che nelle cause tra vassalli di un medesimo signore, questi giudicasse da solo.

(7) Gattula, op. cit., p. 377; Fetteschi, *Duchi di Spoleto*, p. 314.

(8) Gli scabini si riscontrano intorno al magistrato del vescovo in tutte le città vescovili della Germania, come per esempio a Colonia. Anche a Strasburgo lo sculdascio nominato dall'avvocato del vescovo giudicava assistito da assessori presi tra liberi proprietari. Confr. Eichhorn, *Ursprung*, ecc., p. 93.

(9) Rubeis, op. cit., p. 952, e Salvioli, loc. cit., p. 229.

(10) Federici, loc cit.; *Cod. Wangianus*, 10, 14, 21.

(11) Eichhorn, op. cit., p. 68.

(12) Confr. il mio lavoro *Scabinato*, parte III, § 1.

in Francia (1). Quindi anche i villani avevano diritto ad essere giudicati dai loro pari. « È vero che la Corte dove i villani venivano giudicati era detta del signore, ma solo perchè questi aveva l'*imperium* e la presiedeva o la faceva presiedere da un suo rappresentante. Se aveva vigore il principio che nessuna giustizia spettasse ai villani, esso vuole essere interpretato nel senso che nessun villano potesse tenere tribunale e usufruire gli utili, i proventi che dava l'amministrazione della giustizia. E per vero non solamente il rappresentante del signore doveva essere un paesano, ed in qualche luogo ciascuno del villaggio doveva per turno presiedere il tribunale come preposto, ma gli assessori dovevano essere tutti paesani, ed in alcuni luoghi dicevansi anche scabini della Corte del villaggio, come nei villaggi di Amelle e di Croisette in Francia: i giureconsulti li dicevano *juges censiers*, *juges coutumiers*. Il *Coutumier de Normandie* ne fa sapere che, nei villaggi, il tribunale era composto degli uomini *de poësté*, cioè dai villani » (2). Ed anche nel tribunale patrimoniale erano gli assessori che formavano la sentenza, secondo il principio generale, che il grande *Coutumier de Normandie* esprime molto precisamente quando dice come il magistrato non doveva fare altro che esporre agli assessori (*jugeurs*) nell'udienza « la chose de quoy le jugement doit étre faict, par icelles mesmes parolles que les parties ont proposées et repondues, sans rien otter, ne mettre ne changer, parquoy le jugement puisse étre mué » (3).

Ma se in alcuni luoghi il tribunale patrimoniale ed il pubblico restarono separati, quantunque la giurisdizione pubblica e la patrimoniale appartenessero al medesimo signore, specialmente in quelle signorie dove i dipendenti erano raccolti in villaggi, nei quali era il tribunale patrimoniale presieduto da un ufficiale del signore, mentre i liberi abitavano nella città sede del tribunale pubblico; altrove i due tribunali si fusero in uno (4). Ed allora mentre il signore od il suo ufficiale presiedeva il tribunale, ad assessori erano scelti uomini onesti, tra i liberi residenti ed anche tra i proprietarî dipendenti (5). Spesso poi la fusione del tribunale pubblico e dei signoriali portava seco un aumento nel numero degli assessori (6).

Tale fusione cominciò quando, mentre lo spirito di libertà veniva a mitigare la separazione tra i liberi ed i dipendenti, ed a preparare il sorgere dei Comuni e delle città libere, la costituzione dei tribunali si andava anch'essa trasformando.

Ma della originaria costituzione dei tribunali signoriali si trovano tracce anche nel secolo XV, come si trovano tracce dell'antica giustizia popolare (7). Così nelle *Grazie, immunità e franchigie*, chieste da quei di Alberone al priore Fabrizio Pignatelli nel 1488 si legge: « Item quod omnes cause, lites seu quaestiones quae inter homines dictae Terrae vertentur seu orientur coram officiales dicti domini debeant partes ipsae audiri per ipsum officialem una cum quatuor probis viris dictae terrae ad id deputatis vel deputandis, et ipsis partibus auditis in eorum iuribus tam oratenus, quam in scriptis, debeant dictae Terrae lites et quaestiones per dictum officialem et dictos probos viros sententiam determinare, et declarent quatenus sententiae declarationi vel determinationi debent partes ipsae stare tacite, consense et quiete; et casu quo per dictum capitaneum et bonos viros non cognoscerentur terminari de iure vel eorum arbitrio, quod possint assumere iurisperitum qui habeat eis consulere in causis, quaestionibus et lites praedictas et deinde terminare sententiam et declarare iuxta iudicium et sensum dicti Iuris Periti » (8).

Ma generalmente all'antico tribunale degli assessori e degli scabini, nei secoli seguenti all'epoca feudale, fu sostituito il giudice singolo, come provano i documenti e gli Statuti delle diverse parti d'Italia. Quali si fossero questi giudici singoli dei baroni sarà veduto nel numero seguente. Per ora mi limiterò a ricordare che, dopo il sorgere dei Comuni, anche nei luoghi dipendenti da signori, si richiese che i magistrati fossero forestieri (9); che non durassero in carica che per un dato tempo; e che all'uscire di carica fossero sottoposti a sindacato (10).

Questi ufficiali potevano essere giureperiti, e spesso i cittadini chiesero al signore che nominasse un giureperito (11), oppure profani

(1) Fustel de Coulange, loc. cit., p. 293 seg. Hanaur, *Les paysans de l'Alsace au M. A.* p. 26 seg.

(2) Ciccaglione, *Scabinato*, n. 92.

(3) *Grande Cout. de Normandie*, c. 9, confr. cap. 53. Lo stesso principio è sancito dalla *Cout. di Beauvoisis*, 41, 10, 44, 6, dagli *Établ. de S. Louis*, I, 105, II, 15; confr. Fontaine, *Conseil*, c. 21.

(4) Questo avvenne in Francia ed anche in Germania; confr. Eichhorn, *Ursprung*, p. 71.

(5) L'Eichhorn crede che tanto gli uni quanto gli altri costituissero gli scabini nel tribunale dello sculdascio a Strasburgo (op. cit., p. 93).

(6) Come per esempio a Francoforte sul Meno: Kirkner, *Gesch. der Stadt Frankfurth, a M.*, I, p. 70.

(7) Confr. il mio lavoro *Scabinato*, n. 21.

(8) *Gratiae immunitates et franchitiae chieste e concesse dal Priore Fabrizio Pignatelli ad Alberone*, c. 27. (Manoscritto Arch. di Stato di Napoli, loc. cit.).

(9) *Capit. transact. Cerreti*, c. 13, in Alianelli, op. cit., p. 135-36; *Capit. di Palma*, 21, 22, in Alianelli, p. 247, 248. *Capitoli di Vasto Aimone*, in Faraglia, op. cit. p. 305. *Capit. di Teano*, c. 16. *Nei Capitoli di Celenza del 1569*, c. 5, si chiede che il signore non nomini capitano cittadini di Sarno, i quali nel passato avevano maltrattato quei di Celenza.

(10) *Capit. di Celenza*, cit., c. 4; *Capit. di Teano*, c. 5; (Manoscr., loc. cit.); *Cap. transact. Cerreti*, c. 13; *Capit. di Palma*, c. 22.

(11) *Grazie chieste da Cerreto al Signore nel 1571*, c. 12, in Alianelli, p. 197. I *Capit. di Striano*, c. 16, richieggono che sia persona idonea, in Alianelli p. 277.

(idioti) (1), ed allora gli si dava un assessore giureperito, che lo assisteva e lo consigliava nel conoscere le cause (2). Questo valeva tanto per i magistrati di prima istanza, quanto per quelli di appello, allorchè i signori avevano le appellazioni (3).

305. Se io volessi minutamente discorrere dei magistrati delle signorie, specialmente di quelli che tenevano il tribunale patrimoniale, nei varî luoghi o Stati e nei diversi tempi, dalla formazione del regime feudale fino alla abolizione della feudalità, dovrei eccedere i limiti impostimi dall'indole del mio lavoro, poichè io non posso che tratteggiare il carattere e l'estensione del potere giudiziario concesso ai signori laici od ecclesiastici ed il modo onde tale potere si esplicava.

Limitandomi quindi ad un breve cenno, farò precedere due osservazioni necessarie alla facile comprensione di quanto andrò dicendo. La prima si è che la voce *judex,* che spesso si trova adoperata per indicare ufficiali di signori, non vuol essere intesa nel senso ristretto di magistrato giudiziario, poichè spessissimo quella voce è adoperata per indicare anche ufficiali amministrativi, i quali non avevano funzioni giudiziarie. La seconda che il nome dei magistrati, delegati dai signori ad amministrare la giustizia nelle terre da loro dipendenti, corrisponde per lo più a quello che portavano i magistrati pubblici dello Statò, cui la signoria od il feudo apparteneva.

Così nei primi tempi, negli Stati feudali risultati dallo sfasciamento dell'impero franco, mentre l'ufficiale della Corte baronale, che presiedeva il tribunale in luogo del signore, dicevasi *vicarius* (4) o *vicedominus* (5) o *vicecomes* (6), ed altrove siniscalco (7), i magistrati che il signore inviava ad amministrare la giustizia nei villaggi e nelle terre da lui dipendenti dicevansi o con un termine generale *judices,* (8) ovvero *vicarii* o *gastaldi* (9) o *sculdasci* (10). Così ancora, nel regno normanno di Sicilia, i magistrati signoriali addetti all'amministrazione della giustizia si dicevano *baiuli* quelli addetti a conoscere le cause civili (11), *stratigoti* quelli incaricati di giudicare le cause criminali (12). Poscia queste denominazioni mutarono in alcuni luoghi e per alcuni dei detti magistrati. E così nell'Italia settentrionale e media si trovano i *consules* (13), i *potestates* (14), ad imitazione dei magistrati che reggevano i Comuni avendo il potere giudiziario. Nell'Italia meridionale, i baiuli o baglivi ebbero ristretta la loro giurisdizione a cause minime, e principalmente alle cause di danni dati ed a tutte quelle materie contemplate negli Statuti detti della *bagliva* (15), e la giurisdizione per le cause civili, miste e criminali fu conferita ad un magistrato baronale che si disse *capitano* (16), innanzi al quale si portavano anche gli appelli dalle sentenze del baiulo (17), quantunque il capitàno si dicesse anche *visconte* (18). In Francia i magistrati signoriali presero anche i nomi di quelli che il sovrano inviava nelle sue terre, e però si dissero prevosti e poi anche baglivi e sindaci (19); lo stesso dicasi per l'Inghilterra, dove gli ufficiali dei baroni dicevansi prevosti, e baglivi (20), e per tutti gli altri Stati invasi dal feudalismo, come per la Germania, dove dicevansi sculdasci o centenarî, *iudices terrae,* od anche semplicemente *iudices, iudices curiae, gografen,* e pure *villici, advocati, praepositi* (21), e per la Spagna, dove dicevansi *iudices*, ed anche *saiones* (22).

(1) *Capit. transact. Cerreti,* c. 13.

(2) *Capit. transact. Cerreti,* cit.

(3) *Capit. transact. Cerreti,* cit.

(4) L'arcivescovo di Capua aveva il suo vicario, il quale era soggetto a sindacato nella giurisdizione che esercitava nella città di Capua, come da documenti del 1564 e 1565 (in Alianelli, *Le consuetudini di Capua e di Aversa,* p. 32, 33). Il vicario di Beaulieu arrivò a tanta potenza che si mise in lotta con l'abate di quel monastero. *Chart. di Belloloco,* c. 192. Il vicario è detto anche *vicarius generalis in temporalibus.* Moriondi, op. cit., 293, 294, 304.

(5) *Cod. Wang.*, 101, 169. Fumagalli, op. cit. 121; Ughelli, op. cit., II, 192; VII, 500; Carli, op. cit., IV, 227.

(6) Fantuzzi, op. cit, III, 33; IV, 268; V, 165.

(7) Come in Inghilterra. Glasson, op. cit., II, p. 369.

(8) Con questa denominazione generale sono chiamati dalla legge romana udinese (*judices privati*). Confr. sopra n. 56, Confr. anche *Chart. di Belloloco,* 50, 101. Ficker, op. cit., IV 122, 177. Questa voce è usata anche generalmente in prosieguo. Così erano chiamati a Strasburgo i due ufficiali incaricati dallo sculdascio di conoscere le cause di debiti (in Grandinier, op. cit., II, *Diss.* 6, p. 42, seg). Così nella signoria di Montecassino i *judices ad contractus,* confr. Gattula, op. cit., p. 540.

(9) *Cod. Wang.*, 126, 169.

(10) Questo nome si trova più propriamente nei documenti germanici. Confr. *Stadtr. v. Strasburg,* cit. 8, 10; Moritz, *Worms,* p. 33; e Eichhorn, *Urspr.*, p. 85.

(11) Gregor., *Consid.,* II, c. 6, n. 37, 38.

(12) Pirro, op. cit., 1242; Gregorio, *Consid.,* I, c. 3, n. 6; I, c. 5, n. 20, 23.

(13) Ficker, op. cit., IV, 232.

(14) Bonelli, op. cit., IV, 90.

(15) Confr. tutti gli statuti della *bagliva* pubblicati dall'Alianelli, dal Racioppi e da altri. Lo stesso era a Montecassino, dove i baiuli avevano la bassa giurisdizione criminale. Gattula, op. cit., p. 938.

(16) Così è detto in tutti i capitoli e statuti editi ed inediti delle provincie meridionali da me citati nel corso di questo paragrafo, come in quelli di Alberone (c. 27), di Pietro Vairano (c. 1), di Teano (c. 2), di Palma (c. 1), ecc. A Montecassino la giurisdizione criminale era tenuta dal *milis iustitiarius.* Gattula, op. cit. p. 316, 320.

(17) *Capit. di Palma,* 24, 47.

(18) *Grazie di Cerreto del 1571,* c. 25, 26; *Grazie di S. Lorenzello,* c. 1, 2, 3; *Capit. di Caiazzo,* c. 24.

(19) Confr. Gasquet, op. cit., I, 250, 251. Nel 1222 si trova tra i ministeriali del vescovo del capitolo di Parigi un *praepositus. Chart. eccles. parisiens.*, 145.

(20) Glasson, op. e loc. cit.

(21) Confr. Eichhorn, *Rechtsgeschichte,* § 302, 303; Schulte op. cit., § 111, 113, 114.

(22) Confr. Sempére, op. cit., p. 130.

Gli ufficiali baronali addetti all'amministrazione della giustizia presiedevano i tribunali composti nella stessa guisa dei pubblici tribunali, come nel numero precedente si è visto. Mano mano poi che una trasformazione si verificava nei tribunali pubblici, una simile si verificava pure nella formazione di tribunali signoriali, colà dove i signori conservarono la giurisdizione al formarsi delle monarchie. Ed i giudici singoli, che per regola avevano il nome stesso dei magistrati pubblici (1), assistiti da un cancelliere o mastro d'atti (2) rendevano giustizia, conservando l'antico costume di tenere le loro tornate giudiziarie in pubblico ed all'aperto (3). Prima di chiudere questo numero ricorderò che, quando un signore di più terre aveva la giurisdizione di appello ancora, soleva nominare un sol giudice di appello per tutta la signoria, il quale o risiedeva nel centro di questa (4), o girava le terre per tenervi ad ogni tanto giustizia (5).

Infine questi magistrati, specialmente quelli che giudicavano in prima istanza, erano annali (6), mentre i magistrati di appello per alcuni luoghi duravano in carica anche un biennio (7), e tutti erano soggetti a sindacato quando le università dipendenti dai baroni acquistarono autonomia amministrativa (8). I sindacatori erano nominati dall'università (9), e siccome in molti luoghi era questa che dava lo stipendio agli ufficiali, così si trova disposto che l'ultima rata di esso fosse ritenuta, pel caso che i sindacatori condannassero l'ufficiale uscente di carica (10). Ed è degno di nota come alcune università chiesero che, in caso di condanna, gli ufficiali sottoposti a sindacato non potessero produrre gravame avverso il pronunziato dei sindacatori, se non avessero prima pagate le somme cui fossero stati condannati (11)

306. Nelle signorie ecclesiastiche il magistrato che aveva la maggiore importanza e la più larga giurisdizione era l'avvocato, e di esso farò un breve cenno in questo numero, sia per l'economia del lavoro, sia perchè di quell'ufficiale largamente si sono occupati valorosi e recenti scrittori (12).

L'origine di questa carica, come dimostrano le leggi ed i documenti riportati nella parte prima di questo lavoro, rimonta al periodo precedente. L'avvocato, eletto di accordo dal primate ecclesiastico e dal conte, era l'amministratore del patrimonio ecclesiastico, il difensore dei suoi diritti, ond'è che si disse anche *defensor*, come l'avvocato del monastero di Beaulieu (13). E quando, in forza delle carte di immunità concesse agli enti ecclesiastici, chiese ed episcopi, abbazie e monasteri, venne proibito ai pubblici ufficiali di penetrare sulle terre dei detti enti per tenervi placiti, spettò all'avvocato presentare al placito prima i dipendenti della signoria ecclesiastica e poi anche i liberi dimoranti sulle terre della chiesa o del monastero, ed il rappresentare il vescovo o l'abate nelle cause in cui questi era interessato (14).

Quando poi per lo sviluppo del regime feudale le chiese ed i monasteri acquistarono la giurisdizione patrimoniale, questa venne esercitata dall'avvocato (15); e quando la giurisdizione ecclesiastica si allargò in forza di concessione, fino a comprendere la conoscenza delle cause criminali alte, allora essa venne esercitata dall'avvocato, anche perchè il primate ecclesiastico, per l'indole del suo ministerio, non poteva esercitare il banno del sangue, e cioè comminare pene che menassero seco spargimento di sangue, sia per mutilazione sia per morte (16). È però che noi troviamo l'avvocato giudicare sia in materia civile, sia in materia criminale (17), presiedere ai duelli (18) e quindi avere la giurisdizione di conte palatino o di messo imperiale (19).

E poichè l'avvocato aveva anche altre attribuzioni, quali quella di gonfaloniere della chiesa (20), l'altra di prendere parte alla elezione del vescovo o dell'abate (21), le altre di validare col suo intervento le alienazioni dei beni dell'ente (22), di amministrare i beni di questa, e di riscuotere i proventi che gli venivano per l'esercizio della

(1) Come sul Napolitano, quello di baglivi ed anche di capitani.

(2) *Grazie di Cerreto,* (1606) c. 12; *Capit. di Palma,* c. 49; *Capit. di Teano,* c. 32. Nei capitoli di transazione di Celenza del 1540 si ottenne che il capitano non dovesse tenere con sè un mastro d'atti, e dovesse egli stesso redigere gli atti (Manoscr. cit., fol. 50 dorso).

(3) Confr. *Capitoli di Teano,* c. 2 (Manoscr., loc. cit.).

(4) *Capit. di Striano,* c. 48; *Grazie di Cerreto* (1725), c. 4; *Capit. di Teano,* c. 9.

(5) *Capit. transact. di Cerreto,* c. 13 e 14.

(6) *Capitoli di Celenza,* cit. 4; *Capit. di Teano,* cit., c. 2; *Capit. e stat. di Cerreto,* 15; *Capit. di Palma,* c. 22; Gattula, op. cit., p. 416.

(7) *Grazie di Cerreto* (1606), c. 13.

(8) *Capit. di Teano,* c. 5; *Capit. di Celenza,* c. 4; *Capit. transact. di Cerreto,* c. 13.

(9) *Grazie di S. Lorenzello* (1606), c. 5.

(10) *Capit. di Palma,* c. 22.

(11) *Cap. di Teano,* 6. « Item se supplica che tutti gli ufficiali che serranno condennati non audiantar appellantes, nisi prius solutis et satisfattis summis et quantitatibus, ad quas fuerint condemnati in sindacatu ». Il barone rispondea: « Placet servari Regiam Pragmaticam »; confr. anche c. 36.

(12) Confr. oltre il Pertile, op. cit., § 37, Salvioli, op. cit., II, p. 189 seg.

(13) *Chart. di Belloloco,* pr.

(14) Confr. Salvioli, op. cit., I, 28 seg., 57, 63; II, p. 190.

(15) Verci, op. cit., I, 15, 23; Tiraboschi, *Mem. Moden.*, I, 104; e *Nonant.*, II, 193; Stumpf, op. cit., 197 ecc.

(16) Dondi, op. cit., VIII, 6; Verci, op. cit., III, 307.

(17) Muratori, *Ant. ital.*, IV, 195.

(18) Muratori, op. cit., V, 299; Ughelli, op. cit., II, 162; Verci, op. cit., I, 59, 60.

(19) Confr. Salvioli, op. cit., II, 197.

(20) Muratori, *Diss.*, 63.

(21) Muratori, *Ant. It.*, V, 299.

(22) Dondi, op. cit., II, 3, VIII, 6.

giurisdizione e degli altri ufficii di cui era investito (1), così egli addivenne potentissimo, tanto che l'avvocato del monastero di Beaulieu dicevasi anche *abbas miles, abbas laicus* (2), quasi egli fosse nella medesima posizione dell'abate.

La nomina di questo alto ufficiale delle signorie ecclesiastiche per diritto restò al conte ed al primate ecclesiastico, od all'imperatore od al suo messo (3); ma parecchi vescovi ed abati ottennero dall'imperatore o dal re il diritto di procedere essi esclusivamente alla nomina del loro avvocato (4). Però è uopo osservare che, essendosi l'ufficio di avvocato elevato a feudo (*feudum avvocatiae*) (5), veniva questo concesso col diritto della trasmissione ereditaria (6); e poichè gli avvocati erano investiti anche di altri feudi (7), la loro potenza arrivò a tanto, ed i loro abusi riuscivano così oppressivi per gli abitanti delle terre soggette alla loro giurisdizione, che i signori ecclesiastici furono costretti, non potendo lottare con loro, venire a patti con gli stessi (8), o riscattare da loro i diritti di cui erano investiti (9).

Estesosi sempre più il territorio appartenente agli enti ecclesiastici, e sorti su di esso castelli e villaggi, non bastò più l'avvocato, ed allora fu che si nominarono altri magistrati minori, i quali in alcune signorie si dissero anche avvocati, ma non ebbero se non la bassa giurisdizione criminale e la civile (10).

307. Nella circoscrizione della loro signoria, specialmente quando anche i liberi caddero sotto la giurisdizione del signore, i baroni sì laici che ecclesiastici avevano lo stesso potere amministrativo. che i centenarî ed i conti nelle loro circoscrizioni pubbliche, ed anche quei signori che non avevano ottenuta la pubblica giurisdizione.

Fino a tanto che una signoria era ristretta alle terre feudali o patrimoniali del signore, l'amministrazione di questo piccolo Stato era affidata a certi magistrati della Corte del signore stesso; ma quando le signorie si estesero, e sulle terre di esse si costruirono villaggi e castelli, e si dovette provvedere all'amministrazione degli uni e degli altri, amministrazione pubblica e possiamo dire anche privata nel senso che si dovette provvedere al bene delle comunità dei villaggi e dei castelli, e nel contempo amministrare i proventi del signore, allora questi cominciò ad inviare degli ufficiali che avevano funzioni amministrative. Per lo più, specie nei primi tempi questi ufficiali, detti con voce generale anche *judices*, venivano scelti tra i servi ministeriali del signore, e perciò essi si dicevano *servi judices* (11); poscia, specialmente quando la classe dei ministeriali si trasformò e la servitù scomparve o si trasformò, furono nominati a disimpegnare quegli incarichi amministrativi persone libere e degne (12). Però spesso quei medesimi ufficiali che disimpegnavano le funzioni giudiziarie avevano ancora e forse principalmente le attribuzioni amministrative (13). Non mancano intanto luoghi o signorie, dove gli ufficiali amministrativi si mantennero separati dai giudiziarî, come per esempio a Montecassino, dove, mentre nel centro della signoria le redini dell'amministrazione erano affidate ad un capitano, e la giurisdizione ad un *iudex generalis* (14), nei luoghi dipendenti dal monastero, per lo più la giustizia era amministrata dai *judices*, e l'amministrazione era affidata ai baiuli nei primi tempi (15). Poscia i baiuli ebbero giurisdizione specialmente penale, mentre ai *judices* restò la civile (16), e la amministrazione delle terre venne affidata ad eletti delle università dipendenti (17). Così ancora nelle terre soggette al monastero di Beaulieu, i *judices* erano addetti a funzioni amministrative, i *vicarii* a rendere giustizia, quantunque anche questi ultimi avessero dati incarichi amministrativi (18).

Con l'andare del tempo, più specialmente in Italia, dove lo spirito di libertà si manifestò per prima, le università feudali, dipendenti cioè da signori sia laici che ecclesiastici, acquistarono autonomia amministrativa, e non fu più il signore che nominò e mandò nei luoghi dipendenti ufficiali amministrativi, ma le università, le quali elessero i loro amministratori (19). Esse invero si diedero una costituzione municipale che imitava la costituzione dei Comuni liberi, e la quale si conservò, quantunque con carattere esclusivamente amministrativo, anche dopo sorti i principati. E non parlo tanto delle università dell'Italia settentrionale e media quanto di quelle delle provincie meridionali, e mi riferisco ad

(1) Confr. Salvioli e Pertile, ll. cc.

(2) *Chart. di Belloloco*, loc. cit.

(3) *Lib. pap. Loth.*, 9.

(4) Muratori, diss. 63; Dondi, op. cit., VI, 15; Campi, *St. eccl. di Piacenza*, II, 144 seg.

(5) Confr. Salvioli, op. cit., II, 194.

(6) Lupi, II, 1214; Verci, op. cit., III, 289 ecc.

(7) Verci, op. cit., II, 307; Lupi, op. e loc. cit.

(8) Rubeis, op. cit., 567, 571, 587, 639.

(9) Lupi, op. e loc. cit.

(10) Rubeis, op. cit., 698, 699.

(11) *Chart. de Belloloco*, cart. 50, 101.

(12) Si rileva dagli statuti ricordati innanzi.

(13) Gloria, *Cod. diplom. padov.*, II, 1461; *Cod. Wang.*, 169 ecc.

(14) Gattula, op. cit., p. 316, 320.

(15) Gattula, op. cit., p. 227.

(16) Gattula, op. cit., p. 316, 320, 440, 468, 473, 540.

(17) Gattula, op. cit., p. 312.

(18) *Chart. de Bellol.*, cit.

(19) Così negli statuti di Caiazzo che certamente rimontano al secolo XIV, si trova che l'Università eleggeva i suoi sindaci, i suoi *judices* ed i probiviri, i quali dovevano provvedere alla cura dell'Università (c. 63). Così ancora nelle terre dipendenti da Montecassino, i sindaci erano eletti dagli abitanti di esse (Gattula, op. cit., p. 312).

epoca in cui là feudalità, benchè fosse in via di decadenza, pure conservava molti degli elementi con cui era sorta (1).

Il signore alcune volte s'ingeriva nella amministrazione delle università da lui dipendenti per mezzo di qualcuno dei suoi ufficiali; spesso non vi aveva alcuna ingerenza diretta e l'autonomia amministrativa dei Municipî trovava un limite solo negli interessi economici del signore, col quale spesso le università si posero in lotta, ove con le armi, ove in linea giudiziaria (2). E questa autonomia giunse a tale che le università arrivarono a strappare ai baroni il diritto di nominarsi anche gli ufficiali giudiziarî (3).

308. Come il potere amministrativo, così i signori avevano sul territorio sottoposto alla loro autorità il potere di polizia. Questo potere fu più spiccato in quei signori che avevano ottenuto i poteri comitali o di messo regio, o di conte palatino sopra un dato territorio, poichè allora essi avevano i medesimi poteri di polizia che i conti nelle loro circoscrizioni. Quanto agli altri baroni, era loro interesse tutelare la pace nei loro feudi, e curarne la sicurezza pubblica (4), proteggere i deboli, come le vedove ed i pupilli (5), invigilare e nel contempo proteggere i forestieri (6), curare la polizia dei mercati (7), invigilare la pubblica igiene (8).

Il potere di polizia che, a mio modo di vedere, si originò più direttamente degli altri dalle carte d'immunità, con le quali venne proibito ai pubblici ufficiali di penetrare sul territorio immunitario, fu causa di molti abusi da parte e dei signori e degli avvocati delle chiese, tanto che i vescovi furono necessitati proclamarsi protettori dei loro sudditi contro gli abusi di questi ultimi (9). Dal dovere di proteggere la pace e la sicurezza pubblica vennero gli abusi di proibire il porto di ogni arma, anche di quelle che servissero all'agricoltura (10), e incarcerare i sudditi per ogni sospetto, allo scopo di strapparne quelle prestazioni che i carcerati dovevano (11) ed altri ancora; dalla vigilanza e dalla protezione ai forestieri, l'abuso di non permettere che alcun forestiere si recasse a domiciliare sulle terre dipendenti senza il permesso del signore (12), l'abuso di pretendere le eredità degli stranieri morti sul feudo (13) ed altri; dal diritto di avere la polizia dei mercati e la conseguente giurisdizione gli abusi di pretendere eccessive prestazioni dai mercatanti (14) e gli altri che si originavano dal diritto che aveva il signore di investigare se le merci portate dai forestieri fossero di origine furtiva (15). Potrei dilungarmi intorno agli abusi perpetrati dai signori a proposito del potere di polizia di cui erano investiti, ma quanto ho detto basta a darne un'idea.

---

(1) Dai *Capit. transact. di Cerreto* (1540) si rileva che l'Università aveva il suo Consiglio ed i suoi eletti (c. 12). Confr. *Capitula, statuta, consuet. Univers. Cerreti,* c. 18. Lo stesso dai *Capitoli di Celenza* (1569), c. 23, 24; e di Teano, c. 36, ecc. Lo stesso avveniva in Francia, come provano le numerose carte di città feudali, e nella Spagna come le carte di concessione ed i *fueros.*

(2) Questo provano i patti e convenzioni tra signori ed Università, come quelli di Celenza del 1540, quelli di Cerreto pure del 1540. Nei capitoli di Palma (1552), c. 1, si legge che era sorta lite tra signore ed Università circa i proventi della Corte del capitano, che l'Università pretendeva aver ottenuto dai baroni precedenti, mentre il signore sosteneva essere il possesso dell'Università illegittimo, « benchè, segue il capitolo, per detta Università se pretende potere provare la possessione centenaria e così averle possedute, tamen per evitare le liti ecc. ».

(3) Per lo più l'Università nominava i magistrati che avevano la bassa giurisdizione, come i baglivi o baiuli nelle provincie meridionali.

(4) Di qui la proibizione di portare le armi, di andar girando di notte, di fare risse in luoghi pubblici ed altre simili disposizioni che si leggono nei capitoli e negli statuti di città baronali, come in quelli di Pietracatella, Pesco Costanzo, di Celenza, di Alberone, di Teano, ecc. Confr. Ciccaglione, *La legislazione economica, finanziaria e di polizia dei municipii dell'Italia meridionale,* n. 27, nel *Filangieri,* 1886.

(5) Confr. il diploma rilasciato nel 1039 da Corrado II a Guala di Casale, « *viduis et orfanis tutores dare concedimus* ».

(6) Di qui il diritto di perquisire i forestieri e nel contempo il diritto di chiamarli ad abitare nelle proprie terre.

(7) Era una conseguenza del diritto di tenere mercato. Nelle provincie napolitane la polizia del commercio era affidata ai catapani prima eletti dai baroni, poi dalle Università, mentre quella dei mercati ai Mastri mercati. Confr. Ciccaglione, op. cit., n. 25.

(8) Di qui tutte le disposizioni che si leggono nei capitoli delle città feudali per conservare la pubblica salute, come quelle per la nettezza della città, le proibizioni di tenere majali nel fabbricato, di gettare immondizie, di vendere robe guaste, di macerare canapa o lino in prossimità dell'abitato e via. Confr. Ciccaglione, op. cit., n. 26.

(9) Confr. Salvioli, op. cit., II, p. 195.

(10) Così per esempio quei di Teano chiedevano al Signore « che li uomini della città et soi casali possano portare ronche, separole in hasta e senza hasta ed altre ferramenta parate ed atte a la agricoltura et exercitio de foretani ed agricoltori ad tale liberamente se possa exeguire la coltura de li campi de la campagna ed altri exercitii spettanti ad arte de foretanei et cossì ancora guardando bestie et quelle pascolando per la campagna ». *Cap. Teano,* c. 27, manoscr., loc. cit.

(11) Di qui venne che parecchie Università baronali chiedessero ai loro signori che non si potessero carcerare i cittadini per lievi reati; che per i gravi si potessero carcerare solo quando concorressero gravi indizii; che si ponesse freno alle sevizie dei carcerieri ed alle ingiuste pretese degli stessi o di altri ufficiali. Confr. *Grazie di Cerreto del 1706,* c. 17. *Capitol. di Palma,* 23. *Cap. di Striano,* c. 6. *Capit. di Teano,* 3, 33, ecc.

(12) Di qui venne che alcune terre chiesero di poter ammettere forestieri nella Università anche senza consenso del signore. Confr. *Stat. di Palma,* 38; *Capit. stat. di Cerreto,* 28; *Stat. di Roseto,* 1, 2, ecc. Però spesso i signori accedevano sì alla domanda, ma imponevano il loro assenso come a Palma; qualche volta gli stessi cittadini nella loro domanda ponevano come condizione l'assenso del signore come ad Alberone (Capitolo 17).

(13) Confr. Ciccaglione, *Il diritto successorio nella storia del diritto italiano* (nel *Digesto italiano*) e Ginouillac, op. cit. p. 369; Bruggel, *Usage de Fiefs,* c. 39.

(14) Confr. Cantù, *Storia universale,* XI, 16; e la mia *Storia del diritto,* I, p. 253, 276.

(15) *Capit. di Celenza cit.* c. 102; Confr. Ciccaglione, *Legislazione economica, finanziaria,* ecc. n. 5.

Allorchè poi le università dipendenti dai baroni acquistarono autonomia amministrativa, furono esse che in parte strapparono ai signori quel potere, in parte posero un freno ai loro abusi, mercè convenzioni o grazie che, per la condizione dei tempi, s'imponevano ai signori sotto forma di domanda (1).

309. Il barone era proprietario del suo fisco. I proventi, da cui questo veniva costituito, erano di due specie: alcuni, che chiamerò patrimoniali, provenivano principalmente dai suoi beni sia feudali, sia burgensatici, e sia se posti a demanio, sia se posti a coltura, sia se coltivati per conto del signore dai suoi dipendenti, sia se dati ad enfiteusi, a livello, a prestarìa, con uno di quei contratti insomma che, con espressione generale, si dicevano *locationes ad renovandum*. Ed a questi proventi appartenevano anche le prestazioni di opere manuali che dovevano i dipendenti, sia in forza de' contratti di concessione di terre, sia per la originaria condizione giuridica e sociale loro di fronte al signore; a tali proventi appartenevano anche quelli che andavano al signore per la morte dei suoi dipendenti, in quanto il diritto successorio del signore di fronte ai suoi dipendenti non era un diritto politico, concesso dal sovrano, ma un diritto patrimoniale derivante dalla proprietà delle terre coltivate dai dipendenti, o dalla proprietà che il signore aveva sui dipendenti stessi di origine servile.

Quanto ai demanî feudali, avrò occasione di farne un cenno nella parte quarta del lavoro. Qui mi limiterò a dire come questi demanî dessero uno speciale provento ai signori, quando questi li chiudevano a difesa, poichè allora non vi si poteva penetrare sia per pascolarvi animali, sia per raccoglervi ghiande od altro se non pagando un diritto che si disse *fida*. Ed i signori abusarono tanto di questa facoltà di chiudere i loro demanî a difesa, che i sovrani furono costretti porre delle limitazioni (2). D'altra parte, quando le università dipendenti dai baroni acquistarono autonomia amministrativa, mercè patti e convenzioni e mercè grazie chieste ed ottenute posero esse stesse delle limitazioni ai signori. Così, per addurre qualche esempio, quei di Cerreto, nella transazione fatta nel 1552, con il loro signore convennero che alcuni luoghi chiusi di fresco a difesa fossero invece aperti agli animali di Cerreto e Casali, e fosse mantenuta sola la difesa antica detta di Preta-vuglia (3). Così ancora quei di Celenza chiedevano che in certi boschi feudali potessero fare legna, tagliare alberi per loro uso, pascolare gli animali senza pagare fida, salvo per i maiali ai tempi delle ghiande (4). Quando poi le terre baronali erano poste a coltura, si pagava dai coltivatori, i quali le usufruivano, un terraggio la cui misura spesso è determinata nei patti e nelle convenzioni tra università e baroni (5).

Nella seconda parte di questo lavoro io ho largamente parlato delle prestazioni sia in opere manuali e personali, sia in censi e prestazioni in natura dovuti dai dipendenti in forza dei due rapporti personale e reale, che univano questi dipendenti ai signori (6), e qui non ripeterò il già detto. Mi limiterò solo a notare che, quando lo spirito di libertà fece scomparire la servitù villanica, allora l'obbligo dei dipendenti di prestare servizii personali o venne abolito, o si trasformò nel senso che, mentre i dipendenti non potevano rifiutarsi a quei lavori manovali ai quali erano chiamati dal signore, questi era tenuto a compensarli regolarmente come liberi operai. Così nei capitoli di Teano si legge che i cittadini non potessero essere astretti dare alloggio a persone del signore, nè comandati ad alcun servizio, eccezione fatta per quelli che erano soliti a prestare tali servizii, ed i quali dovevano essere compensati fino al punto che, se il massaro del signore non dava il salario dovuto, potessero gli ufficiali costringervelo (7).

Una disposizione quasi consimile si legge in altri capitoli (8), mentre in altri l'obbligo dei servizii personali non è tolto, ma è detto che i requisiti per tali servizii dovessero essere pagati con sollecitudine (9); chè anzi per i dipendenti di alcuni baroni l'obbligo era così forte che, se uno, richiesto di servizio, si rifiutava, il signore potesse richiedere un altro, e costringere colui che si era rifiutato a pagare di proprio il di più del salario che per caso si fosse dovuto dare (10).

Le prestazioni in danaro od in generi dovuti pel rapporto reale che stringeva i dipendenti al signore restarono, generalmente parlando, quali le abbiamo osservate nella seconda parte del lavoro (11). E per addurre un esempio nelle grazie e capitoli concessi ad Alberoni nel 1488, si legge

(1) Ciò rilevasi ad evidenza dagli statuti e capitoli delle università dei secoli XIII e seguenti, come dalle disposizioni ricordate nelle note precedenti. Confr. Ciccaglione, *Legislazione,* ecc. n. 25 seg.

(2) Come avvenne nel regno di Napoli.

(3) *Capit. transact. Cerreti*, c. 5; Confr. anche *Capit. di Alberone*, c. 15 (Manoscr. loc. cit.).

(4) *Capit. di Celenza del 1569,* c. 25.

(5) *Capit. transact. Cerreti,* c. 6.

(6) Confr., sopra parte II, c. 2 § 2 e specialmente, n. 217, 218, 222.

(7) *Capit. di Teano*, c. 23, 24 (Manoscr. loc. cit.)

(8) *Capit. di Motta Montecorvino,* c. 20; *Capit. di Pietra Vairano,* c. 2 (Manoscr. loc. cit.).

(9) *Capit. di Celenza del 1569,* c. 47 (Manoscr. loc cit Quei di Alberone chiedevano « quod dominus, vel eius officiales non possint compellere aliquem vaxallum in deferendis literis, nec alia servigia faciendis, nisi solvant eisdem iuxtum praetium ». Il Priore rispondeva: « Placet dicto domino Priori quod servetur solitum, ac iura regni constitutiones, et capitula et regiae pragmaticae ». *Capit. di Alberone*, c. 21 (Manoscr. loc. cit.)

(10) *Capit di Palma,* c. 11.

(11) Confr. sopra, n. 218. 222.

che si dovesse al priore la decima del ricolto della semina e la metà delle sementi, e la decima del vino da quelli che erano proprietarii di vigne (1).

Quanto ai proventi del fisco baronale derivanti dalle successioni dei dipendenti, richiamando ciò che al proposito ho avuto occasione di dire nella seconda parte del lavoro, mi limiterò ora a dire come, quando le terre baronali, pel nuovo spirito di libertà che era penetrato nella coscienza del popolo, cercarono affermare i loro diritti di fronte ai signori, rivendicarono non solamente il diritto di poter liberamente disporre dei loro beni per testamento, ma anche di poterli liberamente alienare per atti tra vivi (2). e di poter liberamente passare a matrimonio (3).

Leggesi nei *Capitoli* di Motta Montecorvino: « Si aliqua persona decederat sine herede legittimo possit in sua conditione testamenti sui instituere et hordinare heredem suum quemcumque voluerit ad suum libitum » (4). Ed in quei di Alberone: « Item quod liceat unicuique de dicto castro Alberoni libere et sine aliqua contradictione dicti domini vel eius ufficialis facere testamentum et codicillos et quascunque donationes causa mortis iuxta dispositiones illius testatoris vel donatoris, et si aliquis decederat intestatus, dictus dominus vel ufficiales sui non possint molestare filium, vel filios, sive filiam, aut nepotes, vel alios in gradum succedere parentes de iure, nisi dumtaxat in iuribus funeralium, in quibus placeat praefato domino dictos subscedentes habere concordatos iuxta eorum possibilitatem et facultatem » (5). Questa disposizione insieme a quelle intorno alla libertà di alienare i beni stabili mostrano che il diritto del barone di succedere nei beni dei dipendenti fosse un diritto patrimoniale derivante dall'originario diritto di proprietà del signore medesimo su quei beni (6).

310. I proventi dell'altra specie del fisco baronale erano pubblici o fiscali o regali, ond'è che i diritti di percepirli si dissero *iura regalia* o *regalie*. Le regalie tra le quali entravano anche la giurisdizione ed il diritto di levare soldati, o si concedevano con una formola generale, come ad esempio: « quidquid ad regiam censuram et potestatem nostram pertinet, transfundimus in eius et successorum illius ius et dominium » (7); ovvero: « omnem publicum honorem, omnem publicam potestatem, omnem publicam actionem et omnem publicam redditionem » (8); ovvero: « cum omnibus ad ducatum et regalia pertinentibus » (9); ovvero: « omne jus publicum et quidquid ad regalem pertinet exactionem » (10); ovvero: « omnem censum et dationes et alia omnia quae parti reipublicae facere et persolvere debent » (11). Spesso poi nei documenti si trovano enumerati i diritti regali o fiscali che si concedevano, e quando si volevano concedere tutti, non essendo possibile tutti enumerarli, se ne declinavano alcuni e poi si dichiarava che si concedevano tutti gli altri, come ad esempio: « cum molendinis, piscationibus, venationibus, mercatis teloneis omnibusque publicis functionibus vel etiam quae dici vel nominari possunt » (12); ovvero: « omne publicum districtum mercatum teloneum atque sagumum curatura omnemque publicam redibicionem » (13).

Se volessi discorrere partitamente di tutte le regalie e le prestazioni di carattere tributario, che ebbero nei diversi luoghi e nei diversi tempi i baroni, mentre non dovrei fare che ripetere quello che già è stato detto da altri scrittori, avrei bisogno di sorpassare di molto i limiti del lavoro. A dare quindi un concetto esatto e, per quanto è possibile, completo del sistema tributario feudale e degli abusi cui esso diede luogo, cercherò ordinare tutte le imposte e diritti concessi od usurpati dai baroni in due grandi categorie, l'una comprendente i tributi diretti, l'altra gli indiretti, e poi farò un cenno degli abusi che i baroni perpetravano.

311. Le imposte dirette possono suddividersi in due categorie: in personali cioè ed in reali. Tra le personali possono ascriversi primieramente quel capatico di cui si è discorso innanzi (14), e che originariamente colpiva i soli villani servi o di origine servile, ed i servizii personali dovuti dai sudditi del barone e dei quali innanzi si è fatto cenno, quando non derivavano dalla condizione sociale dei sudditi o da contratti di concessione di terre.

Il testatico però, anche quando la servitù villanica scomparve, seguitò ad esigersi in alcune

(1) *Capit. di Alberone* cit. c. 1, 2.

(2) Questa libertà di alienare i beni stabili si legge nella convenzione fatta da Celenza col suo barone (Manoscr. loc. cit. fol. 53), nei *Capitoli di Motta Montecorvino* (c. 22), in quelli di Striano (c. 3). Confr. anche *Capit. transact. Cerreti*, c. 17.

(3) La libertà di matrimonio chiedevano, ed ottenevano quei di Letino (Vedi il capitolo relativo in Faraglia, *Comuni*, p. 322).

(4) *Capit. di Motta Montecorvino*, c. 19 (Manoscr. loc. cit.).

(5) *Capit. di Alberone*, c. 13 (Manoscr. loc. cit.).

(6) Anche nella Spagna i signori avevano diritto di pretendere prestazioni per l'alienazione dei beni mobili dipendenti, e di avere le eredità restate vacanti, quando nei fueros di Leon trovasi assicurata la libertà di vendere o donare e di testare in mancanza di figli, e lo stesso nei fueros di Nejera, Vepulveda, Lagroño e Saca. Confr. Sempêre, op. cit. lib. II, c. 9.

(7) Ughelli, op. cit. I, 445.

(8) *Mon. hist. pat.* Chart. I, 193.

(9) Ughelli, op. cit. V, 67, 71, 72.

(10) Mittarelli, *Com.* IV, 287.

(11) *R. Neap. Arch. Mon.*, app. 25. Con forma quasi simile si leggono molti altri diplomi. Fantuzzi, *Mon. ravenn.* II, 195. *R. Neap. Arch. Mon.* 477. *Mon. hist. pat.* Chart. II, 1514; I, 59.

(12) *Mon. hist. pat.* Chart. I, 126.

(13) *Mon. hist. pat.* Chart. I, 207, altri esempi in Muratori, diss. 19 e 71; Ughelli, op. cit. V, 285, ecc.

(14) Confr. sopra n. 218.

signorie; chè anzi fu riconosciuto dalle consuetudini come il barone potesse imporre ai suoi dipendenti simile imposta, che si disse con termine generale *taglia* (1). Ma questa voce generale comprendeva anche altre specie di imposte personali, come ad esempio il focatico, quantunque questo acquistasse anche un carattere reale in quanto si proporzionava alla proprietà di ciascuna famiglia (2).

Considerato il fodro nella sua origine, esso era una imposta personale, in quanto i vassalli del barone erano tenuti dare alloggio e vitto tanto al signore quanto a quelli del suo seguito, quanto ai loro animali. Questo diritto, la cui concessione si legge in parecchi diplomi (3), poscia si mutò in un'imposta diretta ed anche reale, perchè addivenne una prestazione fissa che annualmente si doveva al signore, e che naturalmente si ripartiva tra i sudditi in proporzione del loro avere (4).

Anche tra le imposte dirette personali possono ascriversi quelle prestazioni che ogni anno i dipendenti in date occasioni erano obbligati offrire a titolo di omaggio al signore, salvo quando derivavano da contratti di concessione di terre, poichè allora erano proventi patrimoniali. Ed in tanto per la loro intrinseca natura e per la loro origine devono ascriversi tra le imposte dirette personali, in quanto ciascun dipendente era tenuto ad offrirne eguale quantità. Queste prestazioni, che si dissero *arimannia*, *avvocazia*, *signoria*, nomi che si trovano, e non ne mancano altri, nei varii documenti, consistevano per lo più in animali, o prodotti di animali, come galline, agnelli, uova e simili, od in prodotti del suolo od anche in danaro (5). Ma spesso, specie in alcuni luoghi, anche questa prestazione prese carattere reale, come può rilevarsi da qualche documento (6), ed altrove si mutò quasi in una tassa di focatico (7).

Inoltre, secondo il mio modo di vedere, una imposta diretta personale era quella che si disse *placitum* e che consisteva in una tassa che gli uomini, i quali sarebbero stati tenuti ad accorrere alle assemblee giudiziarie, pagavano per sottrarsi a questo obbligo (8). Essa si pagava in epoche fisse, corrispondenti a quelle in cui solevansi tenere i placiti generali, e derivava dalla concessione della potestà di tenere placiti. Spesso questa prestazione si trasformò in una imposta fissa ed annua (9), e restò anche quando scomparve l'obbligo di accorrere ai placiti.

Le imposte dirette reali nel periodo feudale, quando anche l'imposta fondiaria colà dove si era nel periodo precedente conservata si era trasformata in prestazioni reali dovute al signore e proprietario del territorio sotto forma di canoni e censi, non potevano essere numerose, e non potevano rassomigliare alle imposte dirette del sistema tributario romano.

La principale e la più importante, la quale fu introdotta nel periodo precedente, prese il nome di *colletta* (10), e si riscontra in tutti i paesi dove allignò il regime feudale, e più specialmente nei paesi appartenuti all'impero franco.

Le collette erano ordinarie e straordinarie. Le prime si riscuotevano ordinariamente una (11) o due volte (12) ogni anno, secondo i luoghi ed i feudi, e consisteva in un tanto per ogni data misura di terra (13). Ma ordinariamente la colletta veniva

(1) Della taglia si trovano notizie in documenti. Huillard-Breholles, VI, 799. Quando esisteva ancora la servitù villanica i signori potevano taglieggiare i loro servi a loro piacere; « Serfs, dice la coutume, sont taillables avec ou sans causes ». Confr. Brussel, *De l'usages des fiefs*, II, Vuitry, *Étude sur le régime financier de la France*, I, 5.

(2) Del focatico si trovano traccie in documenti: Ughelli, op. cit. I, 646; Pertile, op. cit. § 40, nota 19. Confr. Ciccaglione, *La legislazione economica, finanziaria*, ecc., n. 11 e 12.

(3) Muratori, diss. 19; Ughelli, *Italia sacra*, V, 71, 72, ecc.

(4) Che il fodro avesse acquistato un tale carattere si scorge dai documenti. Confr. Ughelli, IV, 862. Confr. anche Bonaini, *Statuti inediti di Pisa*, I, p. 677. In Francia si operò tale trasformazione anche per il fodro dovuto al sovrano e per esempio la città di Noyon pagava annualmente 160 lire parigine e Laon lire 200. Però in molti luoghi restò l'antico carattere ed i signori pretendevano imporre ai sudditi di dar albergo e vitto ai loro amici, al che alcune università resistettero. Così quei di Teano chiesero che nessun cittadino potesse essere costretto alloggiare persone del barone. *Capit. di Teano*, c. 23 (Manosc. loc. cit.).

(5) *Cod. Wang.*, 28, 122, 125. Lupi, op. cit. II, 1317; Verci, *Trev.* I, 23; Giulini, op. cit. VI, 496; Liruti, op. cit. I, 160; Huillard-Breholles, op. cit. IV, 836. Confr. anche intorno a queste prestazioni sopra n. 218. Anche in prosieguo si trovano simili prestazioni, ma le università cercarono limitarle. Così nella convenzione tra l'Universita di Celenza e il barone Giulio Caracciolo si legge che l'Università in complesso non dovesse dare al barone che due agnelli a Pasqua, e due prosciutti a Natale. *Convenz. patti*, ecc., fol. 47 tergo (Manoscr. loc. cit.).

(6) Confr. sopra p. 265, nota 4.

(7) Lupi, loc. cit.: *Et pro districtu* (anche così chiamavansi tali prestazioni) *debent singuli homines caput focum dare D. Episcopo quatuor danarios singulis annis.*

(8) Muratori, *Ant. ital.*, V, 753.

(9) *Cod. Wang.*, 5.

(10) Ughelli, *Italia sacra*, V, 72.

(11) *Cart. S. Petri Carton.*, p. 711. Nella bassa Italia per esempio si riscuoteva da prima una volta, poi più volte. Confr. Ciccaglione, *Legislazione economica*, ecc. n. 11. A Celenza la colletta detta di S. Maria si esigeva una volta l'anno ed era pagata direttamente dall'Università in ducati trentasette, che erano poi da questa distribuiti fra i cittadini. *Convenz. di Celenza del 1540*, fol. 53 (Manoscr. loc cit.). Le collette di Civitella e S. Laurenzello, due casali di Cerreto, si pagavano ogni anno. I cittadini dell'Università di Cerreto poi pagavano ogni anno, invece della colletta solita di ducati trenta, un donativo di ducati cento in forza della transazione fatta col loro signore. *Capit. transact.*, c. 16. Confr. anche Pertile, op. cit. § 40 nota 18.

(12) Confr. Pertile op. cit. § 40, nota 19. Si pagavano anche tre volte e più ancora. Nelle provincie napolitane ai tempi di Federico II vennero esatte fino a sei volte. Bianchini, *Finanze*, p. 35.

(13) Confr. Pertile, loc. cit. Confr. anche *Capit. di Celenza del 1569*, c. 48 (Manoscr. cit.).

proporzionata a tutti i beni posseduti da ciascun suddito o da ciascun fuoco, quando e dove questa imposta pagavasi per fuochi (1). Ed ecco perchè in alcuni paesi, come nelle provincie napolitane, le collette si distribuivano ogni anno, facendosi ogni anno l'apprezzo delle sostanze possedute da ciascun proprietario e la numerazione dei fuochi (2).

Le straordinarie poi si pagavano in date occasioni, e venivano anch'esse distribuite con i medesimi criterii che si adoperavano nella distribuzione delle ordinarie (3).

Le collette non vogliono essere confuse con gli adiutorii che i baroni avevano diritto di pretendere dai loro sudditi non solo quando essi stessi dovevano prestarli al Sovrano nei casi già innanzi veduti; ma ancora in certi casi determinati dalle consuetudini, come quando il barone doveva maritare una figlia od armare cavaliere un figlio (4).

Le collette e gli adiutorii colpivano ordinariamente la proprietà e però il capitale; ma vi erano altre imposte che colpivano la rendita, più specialmente i prodotti del suolo, e consistevano per lo più nella decima parte del grano, del vino e via (5).

Infine tra le imposte dirette può ascriversi quella che in molti luoghi i sudditi del barone erano tenuti pagare per gli animali che possedevano e la quale colpiva tutti coloro che possedevano certi animali, come bovi, cavalli, pecore, maiali, ed era proporzionata al numero di questi (6). In questa imposta non erano compresi i servizii che i dipendenti dovevano con gli animali posseduti, ed i quali dipendevano da titolo patrimoniale, come già innanzi si è veduto.

312. Anche le imposte indirette possono suddividersi in personali e reali. Le une e le altre erano già numerose nel periodo carolingio; addivennero numerosissime nel periodo feudale, ed eccessive per gli abusi dei baroni. A volerle numerare tutte occorrerebbero moltissime pagine; basti il dire che non vi fu atto della vita dei sudditi dei baroni, non prodotto del suolo o dell'industria che non fossero colpiti da imposte indirette.

Tra le personali, importanti erano quelle che si pagavano in occasione di giudizî così civili che penali e le quali costituivano i proventi della giustizia (7). Per ogni atto di un giudizio civile, dalla citazione all'esame dei testimoni ed alla sentenza si pagava un tanto che veniva determinato in speciali tabelle, specialmente quando le università baronali acquistarono una certa indipendenza (8), poichè prima erano essi rimessi all'arbitrio del signore (9). Quello che avveniva nei giudizî civili avveniva anche nei giudizî penali, ed i rei carcerati dovevano pagare un tanto al giorno (10), oltre poi altri diritti che dovevano pagare per gli atti del giudizio, diritti che dovevano anche coloro i quali non erano passibili di carcere preventivo (11). A questa categoria di imposte possono anche ascriversi le pene pecuniarie o multe che si dovevano per le contravvenzioni contro i regolamenti di polizia così urbana come campestre (12), e per quei lievi delitti che menavano a pene pecuniarie da attribuirsi alla Corte del signore (13). Spesso avveniva che questi proventi fossero ceduti, dietro un prezzo o fitto determinato, ai magistrati che dovevano rendere giustizia, ed agli ufficiali che dovevano redigere gli atti (14), i quali abusavano

(1) Confr. Ciccaglione, op. cit. n. 11.

(2) Confr. Ciccaglione, op. e. loc. cit. Quei di Celenza (c. 48 cit.) chiedevano al barone, che « ogni persona paghi la rata sua per quello che tiene e possiede ».

(3) Tiraboschi, *Nonant.* 352; Bonelli, op. cit. IV, 82; Carli, op. cit. p. 139 Iuliani; *Cron. foroj.*, cit. dal Pertile § 40 nota 23.

(4) *Cost. sic.* III, 20, 21. Confr. Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, p. 276.

(5) Queste decime avevano carattere tributario quando non derivavano da contratti o dal diritto di terraggiare. Confr. Ciccaglione, *La legislaz. finanz.*, ecc., n. 11, e sopra n. 118. E Winspeare, *Abusi feudali*, 154.

(6) *R. Neap. Arch. Monum.*, 569; Carli, op. cit., V, 13. 95. Confr. Ciccaglione, *Legislaz. finanz.*, ecc., loc. cit.

(7) Questi proventi erano una conseguenza della concessione della giurisdizione. Chè anzi, e lo si è visto innanzi, anche prima dell'epoca feudale, ai signori ancora quando non si concedeva loro la giurisdizione si cedevano il fredo e le multe che i dipendenti avrebbero dovuto pagare alla Corte regia.

(8) Queste tabelle nelle provincie meridionali erano dette della mastrodattia, appunto perchè era il mastro d'atti che redigeva gli atti nei giudizii, e molti capitoli contengono simili tabelle o tariffe. Confr. Ciccaglione, *Legislazione economica, finanziaria*, ecc. n. 8. *Capit. di Caiazzo* 42, ecc.

(9) Ovvero dell'ufficiale addetto alla redazione di tali atti. Ecco perchè quei di Celenza chiesero ed ottennero che il mastro d'atti non potesse pretendere più di quanto era determinato nella tabella per ciascun atto. *Capit. di Celenza del 1569*, c. 6, 22. E quei di Teano chiesero che il mastrodatti, esigendo più di quanto era determinato nella tavola degli atti, incorresse nella pena dello spergiuro e restituisse il doppio di quanto aveva esatto. *Capit. Teano*, c. 31. *Capit. transact. Cerreto*, c. 14, e la *Tabula actorum di Cerreto* in Alianelli, op. e loc. cit. p. 171.

(10) Confr. *Tabula actorum di Cerreto*, c. 26. *Capit. di Palma*, 23. *Capit. di Teano*, 23.

(11) Confr., per esempio, *Capitoli di Palma*, c. 16 e la *Tabula actorum di Cerreto.*

(12) Questi regolamenti di polizia sono compresi negli statuti della Bagliva. Confr. Ciccaglione, op. cit. n. 8 e 26 seg. Nelle provincie meridionali vi erano anche i proventi della Catapania, poichè i catapani avevano cura dell'annona e la polizia dei mercati, e i violatori dei regolamenti annonarii pagavano una multa. Confr. Ciccaglione, op. cit. n. 25.

(13) Confr., per esempio, *Capit. di Caiazzo*, c. 11, 13, ecc. *Capit. stat. et cons. univ. Cerreti*, n. 1 a 4.

(14) Quando non si affittavano, gli ufficiali erano compensati con una parte dei proventi del loro ufficio. *Cod. Wang.*, 72; Mandelli, op. cit. II, 79. Altrove avevano tutti i proventi, salvo un tanto che a me pare sia il fitto. *Cod. Wang.*, 171; Bianchi, op. cit. 600 a 605.

del loro ufficio per rifarsi del prezzo pagato, donde reclami da parte dei sudditi (1). Quando poi le università baronali acquistarono una certa autonomia, strapparono ai baroni la concessione di questi proventi, coll'obbligo di pagare lo stipendio ai relativi magistrati ed ufficiali (2), ovvero ottennero che una parte, ad esempio la metà, di questi proventi si lucrasse dall'università, restando il resto al barone (3).

Un' imposta indiretta personale ancora era quella che si pagava da tutti coloro che usavano pesi e misure per il bollo di queste; che se si adoperavano pesi o misure non bollate si cadeva in multa (4).

Altra imposta indiretta personale era quella che si pagava da coloro che volevano esercitare un'arte od un'industria (5), e la quale non vuole essere confusa con l'imposta che colpiva i proventi delle arti e delle industrie, una specie dell'odierna tassa di ricchezza mobile, e che si riscontra in alcuni luoghi (6), poichè la imposta di cui qui parlo era una tassa di concessione.

Tra le altre imposte indirette personali ricorderò quella che si pagava da coloro che chiedevano il permesso di pescare (7) o di cacciare (8); l'altra dovuta da coloro che passavano per certe vie, o soli o còn animali o con carri, che approdavano ad un porto, che toccavano una riva, che passavano sopra un ponte, imposta che prendeva nome di passo, stratatico, pedatico, carratico, pulveratico, portatico, ripatico, pontatico (9); quella che dovevano pagare i dipendenti per passare a matrimonio (10), quantunque essa abbia piuttosto carattere patrimoniale; ed altre consimili, le quali colpivano i sudditi ed i dipendenti, quando compivano certi atti. Tra esse mi piace ricordare ancora quella che dovevaro pagare coloro che abbandonavano il territorio del signore per recarsi a stabilire altrove, ond'è che alcune università chiesero di poter un cittadino trasferirsi altrove senza contraddizione del signore e senza alcun pagamento; e quella che dovevano i forestieri quando, dopo essersi recati in un feudo e di aver goduto per un certo numero di anni le franchigie concesse, per attirarli, ai nuovi abitatori, abbandonavano la nuova residenza (11).

Numerosissime erano poi le imposte indirette reali. Accennerò alle principali e più comuni.

Tutte le merci che da fuori entravano in un feudo o signoria pagavano un dazio od imposta che dicevasi generalmente *dogana*, e del quale si trovano tracce in numerosi documenti (12). Questo dazio in alcuni luoghi, come nelle provincie meridionali, si distingueva da un altro dazio detto *fondaco*, il quale in origine era una specie di diritto di magazzinaggio che pagavasi per le merci introdotte da fuori e che si depositavano in apposito magazzino. Poscia il fondaco addivenne un dazio d'introduzione, e la dogana fu un dazio che si pagava da coloro che introducevano merci da fuori, ma al momento in cui su queste merci conchiudevano un contratto (13), sicchè la dogana era pagata solo dai forestieri; chè anzi questi la pagavano ancora quando fossero essi i compratori

(1) Così nei capitoli grazie ed immunità di Teano, al c. 26 si legge: « Item se supplica atteso che li ballivi de detta città fanno gran danno et disturbano lo quieto vivere de li homini de la città et soi casali affidando et assecurando le persone et bestie che vanno dannificando per lo teritorio alieno, che resta servita comandar che detti ballivi non possano affidare et quelli sarrando fidati non sieno tenuti pagare la fida et li ballivi per ciascaduno che fidarranno siano tenuti pagare alla citta uno ducato de carlini et se creda al iuramento del danno passo cum uno teste et quisto verrà più presto in aumento che in detrimento de la balliva et beneficio universale de la città et casali, attento uce ej lo capitolo della balliva ». Il signore rispose: « Placet servari capitulum baiulationis » Confr. anche *Capit. di Palma*, c. 16 per gli abusi dei capitani.

(2) *Capit. di Pietra presso Vairano*, c. 11 (Manoscr. loc. cit.). A Celenza il capitano ed il locotenente ricevevano il salario dall'Università, ma non potevano pretendere alcun compenso per atti o sentenze. *Capit. Celenza 1569*, c. 2 (Manoscr. cit.). Quei di Palma avevano tutti i proventi della Corte del capitano, coll'obbligo di pagare a questo uno stipendio annuo di sette *onze*. Nella transazione del 1552, resero al barone tutti quei proventi in cambio dei capitoli ottenuti. *Capit. di Palma*, c. 5.

(3) Confr., per esempio, *Stati discussi di Ripabottoni* (Manoscr. arch. di Stato). *Stati discussi di Tappia*, Molise II, 72; *Capit. di Acerra*, c. 4 (Manoscr., arch. di Stato di Nap. omm. feud. vol. 12, pag 983).

(4) Verci, *Trev.*, 2179; *Mon. hist. pat.* Chart. II, 1709. Confr. anche *Capit. di Alberone*, c. 22 (Manoscr. cit.), di *Letino*, 40, 41, di *Presenzano*, 49 a 51 in Faraglia.

(5) Confr. Winspeare, *Abusi feudali*, p. 88: ond'è che alcune Università chiesero ed ottennero di poter aprire forni, macelli, mulini, taverne, senza impedimento e pagamento. *Grazie di Alberone*, c. 18 (Manoscr. cit.). *Mon. hist. patr.* Chart, I, 126, 129.

(6) Confr. Ciccaglione, *Legislazione economica, finanziaria*, ecc., n. 11.

(7) Bonaini, op. cit. I, 677. A Morcone i pescatori pagavano una fida all'Università. *Capit. di Morcone*, 62 (Manoscr. posseduto dagli eredi di L. Volpicella).

(8) I cacciatori o pagavano un tanto, o dovevano una parte della caccia. Confr. *Capit. di Celenza*, cit. c. 30. *Capit. di Palma*, c. 30.

(9) Tutte queste imposte comprese sotto la dicitura generale *telonei* esistevano nel periodo langobardo-franco. La loro concessione ai signori risulta da molti dei documenti riportati nella parte prima. *Mon. hist patr.* Chart. I, 206, 207; Muratori, diss. 17; Ughelli, *Italia sacra*, IV, 816, V, 739; Tiraboschi, *Mem. Moden.*, 100. *Gallia Christiana*, III, 179.

(10) Donde, come si è visto innanzi, parecchie Università chiesero ai signori di poter liberamente contrarre matrimonio.

(11) *Grazie di Alberone*, c. 17 (Manoscr. loc. cit.). *Capit.* di *Roseto*, c. 3, in Ciccaglione, *Diritto esterno dei Municipii napoletani*, app. II.

(12) Comprendevasi anche la dogana sotto la voce generale *telonea*. In alcuni documenti però si trova la voce *dogana*. Gregorio Rosariò, op. cit. I, c. 5, nota 22, II, c. 6, nota 9.

(13) Il fondaco e la dogana aveva il marchese di Vasto Aimone. *Capit. di Vasto Aimone* in Faraglia, op. cit. p. 309.

di tali merci (1). Sicchè la dogana in quei luoghi dove pagavasi dai soli forestieri era una specie di piazza o plateatico che colpiva costoro.

Per le merci poi che passavano su di un feudo e per gli animali si pagava un dazio proporzionato alla quantità di merci o di bestiame, e questo dazio dicevasi *passus*, *ius curriturae* o *curaturae* (2).

Inoltre un dazio era imposto anche sulle merci che si estraevano dal feudo, ed esso in alcuni luoghi dicevasi *exitus* (3), altrove *ius exiturae* (4).

La piazza o plateatico era anch'esso un dazio che si pagava sulle merci che formavano oggetto di contrattazione sulla piazza, o platea, o pubblico mercato (5); e mentre in alcuni luoghi si pagava dal solo venditore (6), altrove dal venditore e dal compratore (7). Siccome questo dazio non era fatto per favorire il commercio, così si chiese che non si esigesse in date occasioni (8), o da cittadini di certe terre, quando tra esse vi era reciproca esenzione dal plateatico o piazza (9).

Spesso poi questo plateatico dicevasi anche mercato, appunto perchè si pagava in occasione dei mercati (10). S'ingannerebbe quindi chi volesse porre una recisa distinzione tra il plateatico ed il mercato.

Oltre il plateatico vi erano altre imposte che oggi diremmo dazii di consumo, e le quali colpivano i generi di prima necessità ed erano comprese sotto la denominazione generale di gabelle, la quale si legge in qualche documento (11). Questi dazii colpivano la farina (gabella della farina) od il pane (12); colpivano il vino tanto se si vendeva al minuto quanto se all'ingrosso (13); colpivano gli animali che si macellavano (14), sui quali dovevasi pagare alla Corte baronale un tanto per animale tanto che variava secondo la qualità e la grandezza di questo (15), ovvero si doveva dare una parte in natura al signore (16); colpivano l'olio che si produceva o si vendeva nella signoria, ed insomma tutti i commestibili, come latticinii, frutta, pesce, salumi e via (17). Questi ed altri dazii, che formavano uno dei principali proventi dei baroni, vennero poi, quando le università baronali cominciarono ad affermarsi di fronte ai signori, in parte od anche in tutto (18) rivolti a beneficio delle università stesse per i loro bisogni, come si rileva non solo dai capitoli e grazie concesse dai baroni alle città da loro dipendenti, non solo dalle transazioni fatte tra i signori e le università, ma ancora dagli stati discussi o bilanci di queste (19).

Questo breve cenno sul sistema tributario nei feudi basterà a far comprendere quale si fosse la condizione dei sudditi dei baroni peggiorata poi dagli abusi, di cui farò un cenno or ora.

313. Prima però è necessario fare un cenno di altre regalie che godevano i baroni.

Una delle più importanti e che molti ebbero concessa si è quella di coniare moneta (20), la quale diede luogo a moltissimi abusi da parte

(1) *Capit. di Roseto.*, c. 29 a 32, in Ciccaglione, *Diritto esterno*, ecc., app. II.

(2) *Capit. di Presenzano*, 52; *Capit. di Pesco Costanzo*, *in di Padova*, p. 242; *Mon. hist. patr.* Chart. II, 1709; Verci, *Trev.* 2179. Confr. anche *Capit. di Morcone*, c. 63, *di Atri*, c. 6.

(3) Pirro, op. cit. p. 619.

(4) *Capit. di Vasto Aimone* in Faraglia, op. cit. p. 306.

(5) Era questa imposta una conseguenza della concessione di tenere mercato. In alcuni documenti è nominato espressamente il plateatico. Ughelli, op. cit. VIII, 53, *Grazie di Alberone*, c. 16 (Manoscr. loc cit.); *Capit. di Motta Montecorvino*, c. 23 (Manoscr. loc. cit.). Pirro, op. cit. I, 528; Gregorio Rosirio, op. cit. II, c. 6. Altrove si parla di *piazza*. *R. Neap.*, *Arch. Mon.*, app. 23. *Capit. di Roseto*, cit.

(6) Come per esempio a Morcone. *Capit. di Morcone*, c. 64, Ciccaglione, op. cit. app. 1.

(7) *Capit. di Motta Montecorvino*, c. 6; *Capit. di Presenzano*, c. 61, 62.

(8) Così quei di Motta Montecorvino chiesero che non si pagasse il plateatico la domenica e il giorno di S. Giovanni Battista; quei di Alberone il lunedì di ogni settimana e nelle due grandi fiere una di otto giorni a luglio, l'altra di un solo in maggio. *Capit. di Motta Montecorvino*, c. 23; *Capit. di Alberone*, c. 29, 34.

(9) *Capit. di Presenzano*, c. 34; *di Roseto*, c. 33, 34; *Capit. transact. di Cerreto*, c. 19; *Convenz. tra Celenza ed il suo barone* (Manoscr. loc. cit. fol. 50). *Capitoli di Alberone*, c. 35.

(10) Ughelli, op. cit. V, 739; Pirro, op cit. p. 775. In alcuni luoghi della Germania dicevasi *accise*. Confr. Schulte, § 79.

(11) Nel 1295 il vescovo di Catania concedeva il castello di Faci a Ruggiero di Loria « cum *cabellis*, assisis, iusticiis, iurisdictionibus ». Gregorio Rosario, op. cit. I, c. 5, nota 22.

(12) Questi dazii si desumono da molti stati discussi, come quelli di Sepino, di Morcone, di Rutigliano. Nei *Capitula transactionis di Cerreto* c. 1, si parla del dazio di un grano per rotolo di pane, che, insieme a quelli sul vino e sulla carne, l'Università rivendicava in suo vantaggio.

(13) Anche la gabella del vino rivendicò per sè Cerreto (loc. cit.).

(14) *Capit. di Motta Montecorvino*, c. 9, 10. Non vuolsi questo dazio confondere con la *piazza* o *plateatico*, sopra animali come quello che riscuoteva il conte di Caiazzo. *Capit. Caiazzo*, c. 82. Anche questo dazio Cerreto rivendicò per sè.

(15) A Celenza quando si macellavano animali superanti il peso di dieci rotoli, si doveva un rotolo alla Corte del signore. *Cap. di Celenza* (1569), c. 46. Questo dazio colpiva naturalmente anche gli animali che si uccidevano per uso domestico, ed è perciò che i sudditi chiesero spesso al signore di poter macellare uno o due animali (specialmente maiali) ogni anno senza pagamento di dazio. *Cap. Celenza*, cit. c. 45, di *Motta Montecorvino*, c. 8.

(16) Confr. Ciccaglione, *Legislazione economica*, ecc. n. 7.

(17) *Stato discusso di Giugliano* (Man. loc. cit. Terra di Lavoro, 687).

(18) Per esempio a Teano le gabelle della carne e del vino andavano ad utile esclusivo dell'Università (c. 18).

(19) Confr. Ciccaglione, op. loc. cit.

(20) Ughelli, op. cit. I, 420, 421; I, 445; I. 257, 258; II, 371, 372; Theiner, op. cit. III, 190; Huillard-Breholl., op. cit. VI, 656; Michel Platiensis, *Historia sicula*, p. I, c. 87, ap. Gregorio, *Bibl. arag.*, II; Bohmer, op. cit. 646, 649, 659: *Cod. diplom. Saxon. reg.*, 44, 56; *Arch. admnist. de la ville de Reims*, p. 80; *Gallia Christiana*, III, 179; Florez, *España Sagrada*, XXV, app. 13, ecc.

dei signori. Questa regalia rendeva loro grande utile, specialmente causa gli arbitrii cui solevano i signori ricorrere per rendere più proficua questa regalia.

Un'altra, anch'essa importante, specialmente in alcuni luoghi, era quella per lo scavo delle miniere tanto di metalli preziosi quanto di non preziosi (1) e di ogni altra specie di miniera (2). Alcuni signori avevano inoltre diritto ai tesori (3). In alcuni luoghi però si fece distinzione tra miniere di oro, le quali spettavano sempre al Sovrano, e miniere di argento che potevano anche appartenere od essere concesse a signori (4).

Molti signori avevano il così detto *ius spolii*, in forza del quale, quando restava vacante la sede vescovile compresa in una signoria, il barone aveva diritto ad impossessarsi di tutti i mobili lasciati dal prelato defunto (5) non solo, ma ancora le rendite della proprietà del vescovado od abbazia restata vacante (6).

Altri, specialmente in Francia, avevano diritto di imporre taglie agli ebrei dimoranti nei loro feudi, e di reclamarli quante volte si fossero allontanati per eleggere altra dimora (7).

La maggior parte dei signori poi avevano diritto a succedere alle eredità vacanti (8). Questo diritto non vuol essere confuso con quello che aveva il signore di succedere ai suoi dipendenti quando fossero mancati figli, diritto che derivava dalla originaria proprietà che il signore aveva o sul dipendente o sulle sue cose. Quando poi i dipendenti ottennero di poter trasmettere a titolo di successione legittima le loro sostanze anche a parenti più lontani o di disporne per testamento, quella specie di tassa di successione che il signore prelevava aveva anch'essa in sul principio carattere patrimoniale (9).

Avevano ancora diritto all'eredità degli stranieri, morti senza figli, e dei bastardi (10).

Oltre il così detto *ius maritagium*, sul quale avrò a ritornare, i signori avevano anche il diritto di fare da tutori o nominare i tutori ai pupilli dei loro vassalli (11), e i mundualdi alle donne (12).

Le regalie della caccia e della pesca (13) menavano a quella specie di imposte personali che pagavano quelli che avevano ottenuto il permesso di pescare e di cacciare. Qui dirò che molte città baronali ottennero o tentarono ottenere piena libertà di caccia e pesca (14). È notevole poi una disposizione dei capitoli di Celenza, per la quale quelli che prendevano animali al laccio sulle terre del signore erano tenuti dare un quarto della fiera alla Corte, la quale però doveva loro per ciascun quarto cinque grana (15).

La regalia delle acque (16) era anch'essa fonte di lucri come quella dei fiumi e delle strade (17), dalle quali si originava il diritto d'imporre pedaggi e ripatici.

Una delle regalie più importanti era quella di tenere forni, molini, alberghi e taverne (18) e simili ad esclusione di tutti. Sicchè i sudditi erano obbligati cuocere il pane nel forno del signore, sfarinare il grano nel molino e fare l'olio nel trappeto dello stesso. Questi solamente aveva diritto di albergare forestieri e dare loro il vitto, naturalmente dietro pagamento, nel suo albergo e nelle sue taverne (19). Però mentre da una parte le università cercarono, e spesso vi riuscirono, rivendicare la piena libertà di cuocere il pane, sfarinare il grano e via dove loro più fosse piaciuto (20) e di potere ciascun cittadino impiantare forni, molini, trappeti, aprire alberghi e tenerne senza pagamento alcuno (21), gli stessi

(1) *Delizie degli eruditi toscani*, VIII, 96; *R. Neap. Arch. Mon.*, 479, 480.

(2) *Cod. Wang.*, 190; *Mon. hist. patr.*, ch. I, 560; II, 1968.

(3) *Deliz. er. tosc.*, loc. cit.

(4) *Établiss. S. Louis*, I, 88, 90.

(5) Brussel, op. cit., II, 22; Cibrario, *Stor.*, I, 55.

(6) Brussel, op. cit., II, 32; Vuitry, op. cit., I, c. 5.

(7) Brussel, op. cit., II, 39.

(8) Abignente, *Diritto success. nelle prov. napol.*, app. doc. 2. Confr. Gasquet, op. cit. I, 322.

(9) Questa specie di tassa dicevasi *ius funeralium*. Così quando quei di Alberone chiesero che tutti i parenti successibili potessero riceversi la eredità del defunto s'aggiungono: « nisi duntaxat in iuribus funeralium in quibus placeat praefato domino dictos subscendentes habere concordatos iuxta eorum possibilitatem et facultatem ». Nella Spagna i signori non permettevano il seppellimento dei vassalli se non ricevevano una prestazione. *Pragm. di Catalogna*, lib. 4, c. 13.

(10) Confr. Brussel, op. e loc. cit. Confr. Ciccaglione, *Il diritto successorio nella storia del diritto italiano*, nel *Digesto italiano*, alla voce *Successione* (*dritto intermedio*) n. 132, 134.

(11) *Memorie lucchesi*, App. n. 31. Tiraboschi, *Nonantola*, II, 405.

(12) *Mon. hist. patr.*, chart. II, 104; Vignati, op. cit. 44.

(13) *Mon. hist. patr.*, ch. I, 120, 199; *Cod. dipl. saxon. reg.*, 22. Loisel, *Inst. Coutum.*, II, 2, 51.

(14) *Cap. Motta Montecorvino*, 34; *Capit. transact. Cerreto*, 8; *di Palma*, 30; *Cap. di Letino* in Faraglia, 326.

(15) *Capit. di Celenza, 1569*, c. 30.

(16) *Cod. diplom. saxon. reg.*, 22.

(17) *Mon. hist. patr.*, ch. I, 120, 199; *Gallia Christiana*, III, 179.

(18) Di queste concessioni si trovano molte nei documenti riportati nella prima parte specialmente di molini. Ughelli, op. cit., VII, 1091, 1094, 1247. Gregorio Rosario, op. cit., II, 6, fol. 9). In Cerreto solo il signore poteva tener albergo (*Capit. transact.*, 4). Lo stesso a Palma (Cap. 50).

(19) Per esempio, a Motta Montecorvino i cittadini erano tenuti cuocere il pane nel forno del signore, sempre che fosse aperto, e sfarinare nel mulino di lui: essi potevano avere solo *centimoli*, cap. 3, 4, 5.

(20) Quei di Alberone (Capit. 31) domandavano di poter cuocere il pane dove fosse lor meglio piaciuto. Quei di Celenza (Conv. del 1540, Manoscr. loc. cit. fol. 50) di poter sfarinare dove lor fosse piaciuto. Nel *fuero* di Jaca del 1090 fu concessa ai cittadini piena libertà di sfarinare dove meglio fosse loro piaciuto.

(21) *Capit. di Celenza*, cit. 49: « Item che ad ognuno di detta terra sia lecito fare taverne ed altre industrie, alloggiare siccome per lo tempo passato è stato solito et consueto eccetto di notte ». Quelli di Alberone (Capit. c. 18) domandavano di potere aprire forni, macelli, taverne, molini senza impedimento

sovrani cercavano con leggi generali togliere questi diritti ai baroni in vantaggio dei sudditi loro (1).

Però, e questo avvenne nelle provincie napolitane specialmente durante la dominazione spagnuola, le università gravate eccessivamente furono esse stesse costrette, togliendo ai baroni simili regalie, di esercitarle per conto loro, come risulta da alcuni documenti e dagli stati discussi dei comuni baronali dell'Italia meridionale (2).

314. Se le numerose prestazioni e reali e personali dovute dai dipendenti e dai sudditi dei baroni ed il gravoso sistema tributario, inasprito dai continui soprusi, rendevano miseranda la posizione di quelli, ad aggravarla contribuivano il sistema di ripercussione ed il sistema di riscossione.

La ripercussione delle imposte nella maggior parte delle signorie feudali era ingiustissima, poichè, mentre non pochi erano i dispensati od esenti per principio di diritto in quell'epoca ammesso, molti altri lo erano per favore e per capriccio del signore: sicchè era maggiore il peso che il popolo veniva a risentire.

Quelli che per consuetudine godevano immunità e da imposte personali e da reali erano le persone ecclesiastiche, sia gli enti, sia coloro che ricovrivano una carica ecclesiastica (3); e solo i così detti diaconi selvaggi in alcuni luoghi erano tenuti al pagamento delle imposte come tutti gli altri sudditi (4).

Per altra consuetudine che poi si andò formando furono esenti anche gli ufficiali baronali; ed è notevole questo che, quando le università baronali si diedero un governo proprio, anche gli ufficiali municipali furono esenti dal pagamento delle imposte, sia da quelle dovute ai baroni, sia da quelle che il municipio aveva dovuto decretare per i suoi bisogni (5). È pure notevole questo che alcuni municipii baronali pretesero non fossero gli ufficiali del signore esenti dal pagamento delle tasse indirette o dazii imposti per i bisogni dei municipii (6).

Inoltre, allo scopo di attirare forestieri nei villaggi dipendenti dal signore, questi, come già innanzi si è visto, soleva accordare loro immunità per un dato periodo di tempo, uso continuato poi dai municipii baronali, quando essi acquistarono una certa autonomia amministrativa (7).

Altre esenzioni dipendevano dal capriccio del signore, il quale aveva facoltà dispensare chiunque dei suoi sudditi e dipendenti, non solamente dal pagamento di quelle prestazioni reali e di quei servizii personali che poteva pretendere a titolo patrimoniale, ma ancora dal pagamento dei tributi. Di qui tra le grazie che si chiedevano dai sudditi ai baroni si legge spesso quella che non si esentasse persona alcuna, perchè tali esenzioni riuscivano a detrimento degli altri (8).

Quanto ai metodi di riscossione gli abusi, che si erano cominciati a verificare fin dall'epoca carolongia, continuarono nel periodo feudale.

Alla riscossione delle imposte erano addetti minori ufficiali. Ordinariamente, mentre tra gli ufficiali della Corte del signore alcuni curavano le entrate patrimoniali di lui (*cellarius* o *cellerarius*), ed altri avevano per ufficio la riscossione dei tributi e la cura dell'erario; nei villaggi dipendenti avevano la cura della riscossione degli uni e degli altri gli ufficiali, dei quali innanzi si è fatto un cenno, dove le funzioni amministrative non erano distinte da quelle giudiziarie. Gli ufficiali addetti alla riscossione poi prendevano anche il nome di *exatores* o di *camerarii* (9).

Bisogna però distinguere, per fare un cenno preciso della riscossione dei proventi del barone, i proventi patrimoniali da quelli fiscali, e tra questi separare i proventi della giustizia dagli altri.

Quanto ai primi essi per lo più si esigevano da un ufficiale speciale, il quale dove dicevasi *cellarius*, dove *camerlengo* (10), dove anche *massario*, quantunque questi fosse altrove una specie di tesoriere e curasse tutte le entrate della Corte baronale (11).

La esazione dei proventi della giustizia era affidata ordinariamente ai magistrati che giudicavano, e, quando si trattava di proventi derivanti dagli atti giudiziarii, da coloro che erano addetti alla formazione di tali atti, quali i mastri d'atti nelle provincie meridionali. Così i baiuli esigevano i proventi della bagliva (12); i capitani quelli che dai giudizii di loro com-

(1) *Prammatiche Napol.*, tit. 4, 5 de baronibus.

(2) *Cap. transact. di Cerreto*, c. 2 a 4. L'Università sola poteva esercitare il forno, ed i cittadini pagavano due tornesi per ogni rotolo di pane. *Stati discussi di Raccomandolfi, Sepino, Vinchiaturo, S. Nicandro* (Manoscr. loc. cit. Molise II, 66, 88, 98; Bari, 32).

(3) Ughelli, op. cit. VII, 709, 1072, 1073. Negli Statuti di Caiazzo c. 79) si legge: « Item statutum et ordinatum est, quod omni et singuli praesbiteri, religiosi, monaci, personae ecclesiasticae, eremitae, romerii seu peregrini sint exempti et immunes et omnes et singuli qui ab ecclesia sunt privilegiati ab solutione dictae gabelle ».

(4) Confr. Ciccaglione, *Legislazione economica*, ecc., n. 20.

(5) *Capit. di Celenza del 1569*, c. 24.

(6) *Capit. di Teano*, c. 18.

(7) *Capit. di Roseto*, 1, 2; *di Alberone*, 17, ecc. A Cerreto i forestieri erano esenti dalle imposte dirette per cinque anni, non dai dazî del vino, del pane e della carne e neppure dalle collette quando compravano fondi che erano gravati da esse. *Cap. ordin. statut. e consuet.*, c. 28.

(8) *Capit. di Celenza del 1569*, c. 48.

(9) Confr. Salvioli, *Giurisdizioni speciali*, II, p. 205.

(10) *Capit. transact. di Cerreto*, c. 12. Altrove il camerlengo era un ufficiale addetto a rendere giustizia in luogo del capitano, quando questi mancava, come a Celenza (Capit. del 1540, fol. 47).

(11) *Capit. di Teano*, c. 24, dove è detto anche percettore.

(12) Come si rileva da quanto si è detto innanzi intorno agli abusi di questi ufficiali, e da tutti i capitoli delle città baronali.

petenza, e ad esigerli avevano un ufficiale che si diceva dove *credenziere* (1), dove *erario* (2).

La riscossione delle imposte dirette era affidata ad un ufficiale che prendeva diversi nomi secondo i luoghi, e dicevasi o *exator*, o *erarius*, o *camerarius* ed originariamente era a questo ufficiale affidata la riscossione di tutte le altre entrate fiscali del signore.

Poscia ben presto s'introdusse il costume di affittare la riscossione delle varie imposte, specialmente delle indirette, dietro un prezzo fisso; ed allora l'esattore, l'erario, il camerario od il massaro avevano cura di affittare, vendere od arrendare le imposte, e riscuotere il prezzo dell'affitto, della vendita o dell'arrendamento (3).

315. S'io volessi andar rintracciando tutti gli abusi che perpetravano i baroni a danno dei loro sudditi, avrei bisogno di tutto un volume, e uscirei fuori i confini propostimi, senza d'altronde grande giovamento, poichè già i lettori da quanto finora sono andato dicendo possono formarsi un chiaro concetto del regime feudale e dei suoi effetti di fronte alle classi sottoposte, e degli abusi cui potevano dare luogo. Io quindi in questo numero mi limiterò a fare un cenno specialmente di quegli abusi che si erano generalizzati, sicchè può dirsi si riscontrino in ogni signoria o feudo, senza occuparmi di certi abusi che erano figli, più che del regime feudale in sè considerato, del capriccio o della crudeltà od anche della follìa di questo o di quel signore, pur facendone qualche volta menzione. E perchè il lettore possa più facilmente rimontare alle cause degli abusi feudali, io, come ho partitamente discorso di ciascun potere dei baroni nei loro feudi, così serberò il medesimo ordine nel discorrere degli abusi cui ciascuno di quei poteri dava luogo.

Il potere legislativo dei baroni, originatosi esso stesso più che da concessione da un abuso e da usurpazione, come innanzi si è visto, mentre direttamente non poteva dare luogo ad abusi gravi, nel senso che i signori nel fare leggi conservarono il costume di consultare i loro vassalli ed anche i migliori tra i sudditi, e di raccogliere le consuetudini locali, indirettamente fu causa di tutti gli arbitrii. Invero il signore, come legislatore nel suo feudo, potette imporre ai suoi sudditi prestazioni non dovute ed imporre condizioni nuove. E fu in forza del suo potere legislativo che il barone potette rifiutarsi a concedere ai suoi sudditi alcune grazie che questi domandavano, e che erano basate sopra un principio di giustizia (4).

Dal potere militare che i baroni avevano non solamente si originarono tutti i mali e gli abusi cui davano luogo le guerre private e le rappresaglie, di cui ho fatto un cenno in altra parte di questo lavoro (5), ma ancora altri abusi di cui erano vittime i loro dipendenti. Così i signori non solo pretendevano che questi facessero anche la guardia ai loro castelli, alle mura e via (6); ma pretesero che i dipendenti facessero anche la guardia ai carcerati, ond'è che in molti capitoli di città baronali si legge la domanda dei sudditi di non essere costretti a tale guardia (7).

Uno dei poteri che diede luogo a maggiori abusi fu il potere giudiziario di cui erano investiti i baroni; e tanto maggiori erano gli abusi quanto più alta e larga era la giurisdizione. Tra gli abusi, cui dava luogo questo potere, uno dei principali era quello di lasciare impuniti molti e gravi delitti: quando invero un reo si ricovrava sopra un feudo, mettendosi sotto la protezione del barone, questi, mentre si rifiutava consegnarlo all'autorità pubblica, od all'altro signore, nel cui territorio il delitto era stato perpetrato, affermando aver egli la giurisdizione per conoscere il reato, si rifiutava poi giudicarlo, affermando non essere il suo il *forum patrati delicti* (8). Di questi rifiuti si hanno esempii frequentissimi (9), e da questo fatto si originarono i così detti bravi, che prestavano man

(1) Quei di Palma convennero col signore che non avrebbero dovuto dare lo stipendio al credenziere del capitano, una volta che i proventi della capitania erano tutti del Signore. *Cap. di Palma*, c. 35.

(2) Confr. Ciccaglione, *Legislazione economica*, ecc. n. 21.

(3) Nei *Capitul. transact. di Cerreto*, c. 12, si legge: « Lo Erario habia da affittar et exiger le entrate in danari contanti solum ». Altrove l'Erario doveva curare l'esazione e girare per i casali a tale uopo, come a Montuoro. *Capit. concessi a Montuoro dal barone G. de Capua*, c. 32 (Manoscr. Arch. di Stato di Napoli, *Sommario*, Pand. ant. vol. 212, p. 2089). Anche la baiulazione solevasi affittare, come pure la mastrodattia, la catapania, e l'ufficio di Mastro di mercato. Così colui, che comprava la Bagliva a Pietra presso Vairano, doveva dare, oltre ciò che pagava all'università, nove once al Signore (Capit. 12). Il costume di arrendere od affittare si rese poi generale. Confr. Ciccaglione, op. cit. n. 21.

(4) Di questi rifiuti si trovano numerosi esempî nei capitoli e nelle grazie concesse a città baronali: già innanzi io ho avuto occasione di fare di ciò un cenno. Addurrò qui qualche altro esempio. Così quando quei di Alberone chiesero libertà di testare, od, in mancanza di disposizioni testamentarie, di poter trasmettere i loro beni ai loro eredi legittimi, ebbero una risposta non completamente soddisfacente, poichè il Priore volle conservare la consuetudine della Curia; e quando chiesero che il capitano fosse annuale e sottoposto a sindacato ne ebbero un rifiuto (*Cap. Alber.*, c. 13, 32). Ciò preveniva perchè si urtavano con tali domande gl'interessi del Signore. Quando si trattava degli interessi dei sudditi allora i signori si appellavano a principii di libertà per combatterli. Quei di Cerreto chiesero che non fosse permessa l'introduzione di vino forestiero fino a tanto che non si fosse venduto il paesano, e il signore rispose: « non placet quia contra libertatem » (*Grazie del 1571*, c. 28).

(5) Confr. sopra, n. 66.

(6) Confr. Salvioli, op. cit. I, p. 216-17.

(7) *Capit. di Teano*, c. 35; *Capit. di Palma*, c. 41, ecc.

(8) Grimaldi, op. cit., 4, 29.

(9) Winspeare, *Abusi feudali*, intr., pag. 18 seg. Edizione Napoli 1883.

forte ai signori in tutti i loro abusi. Altri abusi erano gl'impedimenti che essi ponevano ai loro sudditi di gravarsi contro le sentenze pronunziate dal loro tribunale, anche quando non avevano neppure le prime appellazioni (1); gl'incarceramenti arbitrarii allo scopo per lo più di costringere i sudditi alle prestazioni dovute dai carcerati (2) e qualche volta a pagare un tanto per riscatto (3); l'abuso che si faceva della tortura nei procedimenti, sempre allo scopo di lucro (4); le orride carceri in cui racchiudevano i sospetti, specialmente quando avevano a scopo di costringere i carcerati al riscatto (5), e tanti altri abusi di procedura (6), oltre le pene arbitrarie e spesso crudeli, cui condannavano certi rei (7). Il potere giudiziario dei baroni infine dava luogo ad abusi per le eccessive prestazioni non solamente del *placitum* ma ancora di altri diritti dovuti dai giudicabili e dai litiganti per gli atti delle cause (8).

Anche il potere amministrativo dei signori feudali dava luogo a degli abusi, specialmente a causa le gravose prestazioni che essi pretendevano dai loro sudditi per i loro ufficiali (9), prestazioni non solamente in danaro, e le quali costituivano lo stipendio di questi, ma ancora in natura come alloggio, letto, fieno per i cavalli o paglia e via (10), ond'è che alcune università chiesero non essere obbligate se non al pagamento del solo stipendio (11).

A questi poi bisogna aggiungere quelli perpetrati dagli stessi ufficiali per loro conto, specialmente quando avevano comprata la carica (12).

Più numerosi erano gli abusi cui dava luogo il potere di polizia, di cui godevano i baroni, ma di essi io ho già fatto un cenno; solo qui soggiungerò che tutti quegli abusi erano a scopo di lucro, donde i diritti di pretendere una tassa anche per il permesso di portare istrumenti agricoli, ed una tassa dagli stranieri che risiedevano nel feudo (13). Dal potere di polizia si originava la proibizione di tenere certi animali nell'abitato, come i maiali, allo scopo di pretendere una tassa pel permesso di tenerne (14), tassa che poi abusivamente si estese anche ad altri animali (15).

Ma i maggiori abusi dei baroni si originavano dal diritto che essi avevano di pretendere prestazioni patrimoniali e di imporre tributi.

Distinguendo le prestazioni patrimoniali in personali e reali, dirò che tanto le une quanto le altre diedero luogo a moltissimi abusi. Le prestazioni personali dovute dai dipendenti, per arbitrio dei baroni in alcuni feudi, non solamente si accrebbero a dismisura (16) ma furono pretese anche da coloro che non v'erano tenuti (17). Tutte queste prestazioni di lavoro o manuale o con animali, e d'ogni sorta di servizio fino a quello di battere le acque dei fossati del castello per far tacere le rane (18), si dissero anche *mali usi*, come *maltolti* si dissero le prestazioni reali pretese dai signori oltre le dovute (19). Una reazione, quando il regime feudale andò decadendo, si

(1) Confr. Pertile, op. cit., § 32, nota 12.

(2) Di questi abusi io ho discorso innanzi e non ritornerovvi sopra. Del resto essi sono provati dalla legislazione. Così vi è il Cap. *Terrerii* di Carlo I d'Angiò che proibisce l'abuso del carcere privato.

(3) Odone di Saliaco signore di Castellaneta « extendens indebite ad crimina manus suas absque accusatore ac ordine judiciario non servato set ad accusationes per se et officiales suas factas de personis cepit homines dicte terre tamdiu saptivos ipsos suo carceri detinendo donec pro eorum liberatione illam quam voluit ab eis extorsit pecunie quantitatem ». Winspeare, op. cit., nota 58 (p. 168).

(4) Contro questo abuso è anche il ricordato capitolo di Carlo I. Confr. anche in Winspeare, loc. cit., i lamenti di quei di Montesarchio contro il barone. Ecco perchè quei di Teano chiedevano che i tratti di corda contro gli accusati non potessero darsi se non alla presenza di uno dei sindaci della città (*Capit di Teano,* c. 34).

(5) Quei di Cerreto chiedevano al barone nel 1606 che « gli officiali non possano carcerare ne fare carcerare gli huomini di detta Terra et Casali nella fossa della torre di detta Terra, perchè è sotterranea et contra la forma della Regia Prammatica ». Al che il Signore rispondeva: « Placet praeterquam in casu gravi » (c. 9). Vedi *Capit. di Palma,* 23. Confr. Pragm. Napol., tit. *De baronib.,* 19.

(6) Si ponno vedere nei Capitoli delle università baronali e nelle prammatiche che li proibiscono. Confr. la mia *Storia del diritto,* I, p. 290-291.

(7) Il vescovo di Auxerre punì con la crocifissione un suo dipendente che gli aveva fatto fuggire un uccello da caccia. Il signor di Turnemine fece amputare le mani ad un usciere che era reo di avergli intimato un atto di citazione. Cantù, *Storia univ.,* 12; confr. anche G. Villani, XI, 125.

(8) Di qui tutte quelle disposizioni che si leggono nei capitoli e grazie delle città baronali per impedire simili abusi, disposizioni cui ho avuto occasione di accennare nel corso di questo paragrafo.

(9) Queste prestazioni veggansi in Winspeare, op. cit. nota 154, e nei numeri precedenti.

(10) Quei di Celenza dovevano al capitano, stanza, stalla, letto, mensali da tavola, oltre un sacco di paglia quelli che facevano campo, una soma di legna quelli che avevano animali da soma. *Convenz. del 1540,* manoscr. loc. cit. fol. 50. Nei capitoli del 1569 si convenne che l'università desse invece del letto, ecc., carlini trenta al capitano (cap. 3).

(11) Confr. *Capit. di Motta Montecorvino,* c. 1, 2.

(12) Così facevano gli avvocati delle chiese, così i Baiuli nei municipii baronali delle provincie meridionali, così gli affittatori dei dazii, donde i reclami cui abbiamo fatto cenno.

(13) Winspeare, op. cit., nota 154.

(14) Ecco perchè in alcuni capitoli si legge che i cittadini potessero tenere due maiali a mano. *Capit. di Celenza,* 1569, c. 77.

(15) Winspeare, loc. cit.

(16) Se ne veggono esempii in Winspeare, op. cit. nota 58 e 154.

(17) Quei di Castellaneta si lagnavano nel 1294 contro il loro Signore che pretendeva servizii personali e perangarie da coloro che non vi erano tenuti. Winspeare, op. cit. n. 155. Dal regesto di Carlo II.

(18) Cantù, op. e loc. cit.

(19) Nel 1486 il re cattolico emise una sentenza arbitrale tra i signori di Catalogna ed i loro dipendenti dalla quale risulta che i primi esigevano dai secondi « ous de cugul, polls de astor, pa de ca, broca della de cavall, cussura, enterca, alberga, menjar de balles, pernes de carn salada, azages, moltò,

ebbe, e mentre in alcuni luoghi tali prestazioni personali furono ridotte ai minimi termini (1), altrove furono abolite quelle pretese abusivamente, e le altre compensate con rimunerazioni o salarii imposti alla Corte del signore (2).

Quanto ai proventi patrimoniali, ho già detto come i baroni abusassero della facoltà di chiudere a difesa i demanii, per estorquere la fida ai loro dipendenti, e come il legislatore dovette intervenire a frenare questo abuso (3); ed ora soggiungerò che le prestazioni dovute dai sudditi sulle loro terre e sui loro prodotti andarono, quando il regime feudale toccò il culmine, aumentando in modo da colpire ogni prodotto non solo del suolo, ma di ogni industria che era accompagnata all'agricoltura, come la pastorizia (4). E tutte queste prestazioni molte ed arbitrarie erano rese più gravi da un altro abuso dei baroni, quello cioè di usare, nel misurare i terraggi e le altre prestazioni di prodotti della terra, misure più grandi delle legali (5).

Io dicevo che il diritto del signore di pretendere un tanto per ogni successione che si apriva non fosse un'imposta, un diritto fiscale, ma un diritto patrimoniale, simile a quello che pretendevano e riscuotevano per l'alienazione di proprietà censite o redditizie, ed il quale poi in alcuni luoghi si estese all'alienazione di tutti i fondi compresi nella signoria (6). Ora quel diritto dava luogo ad abusi moltissimi, perchè non era per lo più determinato nella misura (7).

Anche il diritto che i baroni riscuotevano in occasione del matrimonio dei loro sudditi dallo sposo o dalla sposa, e che si pagava tanto dai sudditi, quanto anche dallo straniero che sposava una dipendente (8), diede luogo ad abusi, donde continui lamenti al sovrano (9). L'abuso principale però e più inumano fu quel diritto che si disse *cunnatico*, ed in Francia ed in Inghilterra *Marquette*. Questo diritto sarebbe consistito nella facoltà del signore di avere le primizie di ogni sposa del suo feudo; ma dai documenti a noi pervenuti è provato che questo diritto si risolveva in una prestazione pecuniaria (10). Altrove ciò è dubbio (11), tanto più che riscontrasi anche il diritto detto *della coscia*, pel quale il signore aveva diritto di porre una coscia nuda tra gli sposi fino a tanto che non avessero questi pagata una prestazione determinata, diritto che come facilmente si comprende si risolveva sempre in una prestazione pecuniaria (12). Questi abusi si originarono per un lato dal diritto di proprietà che originariamente i signori avevano sui loro dipendenti, e per un altro dal

añel magenc, porc é ovelia oblet, escanal de porco, vi de trescol vi den Bessora, sistella de raines, carabasa de vi, fex de palla, cercols de bata, mola de moli, adob de resolosas, blat de acepte, jovos, vatudas, jornals, padodas, fermadas, segadas, traginas ». Tutte queste prestazioni e servizii costituivano i *mali usi* ed i *maltolti*.

(1) Nella capitolazione fatta nel 1540 da quei di Celenza essi si obbligavano prestare ogni anno solo quattro giornate gratuitamente al barone, il quale però nè poteva pretenderle in danaro nè pretendere le arretrate (Manoscr. loc. cit. fol. 46 tergo e 47). Nei capitoli del 1569 non si legge questo obbligo dei cittadini, i quali se requisiti dei servizii della Corte dovevano essere compensati (c. 47, manoscr. loc. cit.). Confr. Loisel, op. cit., lib. VI, tit. 6, sez. 7.

(2) Si vegga innanzi n. 309.

(3) Confr. sopra n. 309. L'abuso era reso più grave, perchè la fida si pretendeva per usi abusivamente collocati tra quelli per cui dovevasi la fida. Veggasi Winspeare, nota 154 sotto la voce *fida*.

(4) Ne ricorderò alcune. La decima si doveva oltre che sui prodotti principali, come grano, vino e via, sulle cipolle, sugli agli, sull'erba, su ogni sorta di legumi e di frutta, sugli ortaggi, sulle ghiande, e poi sulle pecore, sulle capre, sugli agnelli, sui maiali, sulle uova e sulle galline e finanche sulle immondizie e sul letame. In qualche feudo il signore aveva diritto di prendersi le galline dei sudditi a suo piacimento. Winspeare, nota 154 sotto le voci: *Decima, duodecima* e *galline*. In qualche altro, il signore aveva il diritto di mettere, per suo conto, ad erba i fondi seminatorii dei privati per un dato periodo di tempo. Ib. sotto la voce *Corso*. Quella imposta che qualche barone pretendeva per ogni albero che era nella proprietà dei suoi sudditi sotto titolo di *ius umbrae* era una esagerazione di queste prestazioni reali dovute dai dipendenti.

(5) A togliere questo abuso, in Sicilia, dovette intervenire il sovrano con una legge, *Cap. Frider.*, 42, in Testa, I, 69.

(6) In alcuni luoghi era del due per cento. Winspeare n. 154. Non vuolsi confondere con la gabella dei contratti che si esigeva dai baroni (ibid.) ed anche dai Municipii, gabella che fruttava pochissimo, stante la poca commerciabilità della proprietà fondiaria e che non si trovava perciò ad affittare.

(7) Rilevasi dai *Capitoli e Grazie di Alberone*, c. 13.

(8) Confr. sopra, n. 221. Il signore di Romagnano aveva il diritto di pretendere due grana da ogni donna del feudo che si maritava fuori di questo. Esso si diceva *ius faeminarum*. Winspeare, op. cit., nota 126.

(9) Confr. Winspeare, loc. cit.

(10) Il signore di Torre Paduli esigeva per diritto di cunnatico quattro carlini dagli sposi che per la prima volta passavano a marito, due dai vedovi che si rimaritavano. A Castiglione, per lo stesso diritto, il signore (si prima nuptiarum nocte cum sponsa non commoratus fuerit) riscuoteva cinquanta assi. Winspeare, op. e loc. cit. Qualche documento potrebbe far credere il contrario, ma o si tratta di abuso o si dà la denominazione del diritto. Confr. Bonelli, *Vita b. Adelpr.*, 3. Confr. pure Pertile, op. cit., § 32, nota 70.

(11) Dice Niccolò Boerio: « Et ego vidi in Curia bituricensi coram metropolitano processum appellationis, in quo rector seu curator parrocchialis praetendebat ex consuetudine primam habere carnalem sponsae cognitionem, quae consuetudo fuit annullata et in emendo condemnatus ». Per la Francia e l'Inghilterra vedi Houard, *Coutum. anglo-normandes*, II, p. 259 seg., il quale in fondo crede che la *marquette* non fosse altro che il diritto della coscia. Confr. anche Ginouillac, op. cit., p. 371-72. Per la Spagna confr. *Pragmaticas y altres decrets de Cataluya*, lib. IV, c. 13.

(12) Segue Niccolò Boerio: « Et pariter dici audivi et pro certo teneri nonnullos Vasconiae dominos habere facultatem prima nocte nuptiarum suorum subditorum ponendi unam tibiam nudam ad latus neogamae cubantis, aut componendi cum ipsis ». Confr. Grimaldi, *Storia delle leggi e dei magistrati del regno di Napoli*, XXVI, 156.

diritto di consentire alle nozze di questi, e di costringerli a sposare a suo piacimento, pretese che si risolvevano sempre in prestazioni in danaro (1).

Dal diritto poi concesso od usurpato dai baroni di riscuotere tributi e di imporne si originarono innumerevoli abusi. Quantunque non fosse per diritto lecito ai concessionarii di un feudo di imporre tributi nuovi o maggiori di quelli che vi esigeva il concedente (2), pure i baroni ne imponevano a loro piacere, specialmente di diretti, che fruttavano più certamente, e tanto personali che reali, e raddoppiavano il focatico e moltiplicavano le collette o colte (3), e perpetravano abusi nelle riscossioni di queste (4). Esempii di simili abusi sono frequentissimi, e frequentissimi erano i lamenti dei sudditi (5), che si vedevano, mercè tutte queste contribuzioni dirette, spogliati di quasi tutte le loro rendite (6). Ed è però che i sovrani furono costretti intervenire con la loro autorità, e porre freno a simili abusi (7).

Il principio, proclamato fin dall'epoca carolingia, che non si potessero aumentare arbitrariamente i telonei od imposte indirette, od imporne nuovi (8), venne continuamente violato dai baroni.

Quanto alle imposte indirette personali, molti baroni e anzi quasi tutti, non solo ne imposero a chiunque volesse esercitare qualsiasi industria od arte, non solo si riserbarono il monopolio dei forni, dei mulini, delle tintorie, dei trappetti, monopolii che in sè stessi costituivano abusi; ma imposero ai loro dipendenti di non poter vendere i loro generi, se non dopo che si fossero venduti quelli dei baroni (9), di non poterli vendere fuori la signoria, per costringerli a venderli ai signori per prezzo minimo (10), ovvero imposero addirittura di venderli loro per un prezzo minimo, allo scopo di costringerli a ricomprarli a prezzo esagerato (11). Ma oltre questi altri abusivi monopolii esercitavano i baroni, come ad esempio quello di tener essi soli nei loro feudi spaccio o bottega di generi di prima necessità (12), e l'altro di esercitare essi soli certe industrie od anche certi mestieri per mezzo dei loro dipendenti (13). Di qui continui lamenti dei sudditi e provvedimenti legislativi, per togliere via od almeno frenare simili abusi (14), quando gli stessi sudditi dei baroni non costringevano

(1) Di questi diritti si trovano tracce, oltre che nei documenti da me citati nella seconda parte del lavoro, in altri ancora. Confr. Pertile, op. cit., § 32, nota 71. Nei *fueros* della Spagna si trova sancito il principio della libertà nei matrimonii; e nel *fuero* di Toledo è detto che nessuna donna, vedova o nubile, potesse essere costretta a maritarsi con persona determinata senza sua volontà. Vedi i privilegi aggiunti a quel *fuero* da Alfonso VII.

(2) *Costitut. milanesi del 1541*, II, 62. Confr. Pertile, op. cit., § 40, nota 21.

(3) Questo abuso era cominciato fin dai tempi carolingii, poichè una legge di Carlo Magno (Car. M. 121) proibisce la esazione di ingiusta *collestionem*. Del resto che queste collette fossero aumentate di molto è provato dal fatto che esse prendevano nome dal giorno in cui si prestavano, e si ebbero di S. Maria, di S. Francesco, di S. Pietro, di Pasqua e via. Confr. Winspeare, op. cit., nota 114 e nota 622.

(4) Questi abusi consistevano principalmente in arresti personali dei debitori delle collette, ed in arbitrarie pignorazioni, come sarà veduto meglio nelle note seguenti. Ecco perchè quei di Celenza, nei Capitoli del 1569, chiesero al barone che i pegni presi per le colte potessero essere dai debitori riscattati entro quindici giorni; che solo scorsi i quindici giorni si potessero vendere; e che del prezzo, tolta la quota dovuta per colta, il di più fosse restituito ai debitori (Cap. 60). Confr. anche Huillard-Breholles, op. cit., IV, 836.

(5) Quelli di Stornara nel 1272 si lagnavano che il barone avesse imposto « nomine collecte uncias auri viginti ad quod Sarraceni ipsi nequaquam asserunt se teneri eos ad solutionem hujusmodi quantitatem pecunie indebite compellendo ». Winspeare, op. cit., nota 58. Simili lamenti elevavano i sudditi del vescovo di Trento. Huillard-Breholles, op. cit., IV, 836.

(6) Giovanni di Livardino signore di Caccano, per mezzo di diverse imposizioni, pretendeva dai suoi sudditi la metà delle loro rendite, adducendo per ragione che tale fosse l'uso di Francia suo paese. Ugo Falcando, *Hist. Sic.*, in Caruso, op. cit., I, p. 475. Nel 1338 i baroni della Valle di Noto avevano accresciuto straordinariamente le vecchie imposte e ricorso a nuove. *Tabul. civit. Siracus.*, p. 24.

(7) Si leggano i provvedimenti che presero Carlo I nel 1272 contro il barone di Starnara, Carlo II nel 1294 contro il signore di Castellaneta, nel 1306 contro il signore di Carovigno, e nel 1309 contro quello di Montesarchio (Winspeare, ibid.); Federico II nel 1236 contro il vescovo di Trento (Huillard-Breholles, loc. cit.). Il re Federico II di Sicilia, con un provvedimento generale (1296) ordinò l'abolizione di tutte le imposte escogitate dai baroni senza il consenso dell'autorità sovrana (Cap. 40 in Testa, op. cit., I, 68). Altri provvedimenti simili si leggono nelle prammatiche napolitane sotto il titolo *de baronibus*, molte delle quali furono emesse da Carlo V. Si veggano pure le citate costituzioni milanesi.

(8) Se ne è fatto cenno nella prima parte. Vedi la sentenza imperiale del 1208 in Pertz, *Leg.*, II, ed altre nel *Cod. Wang.*, 77, 216. Che fosse necessaria l'autorizzazione sovrana è provato da documenti. Lunig, op. cit., II, 553; Huillard-Breholles, op. cit., VI, 743.

(9) Ecco perchè molti municipii baronali convennero piena libertà di vendere i prodotti delle loro terre. *Grazie ed immunità di Aieto e Tortora*, in Trinchera, *Cod. dipl. arag.*, III, 6, *Capit. e Convenz. di Celenza* (1540). Man. loc. cit., fol. 53; *Capit. di Teano cit.*, 1, 7, 8, 9.

(10) Ecco perchè quei di Alberone (Cap. 16) chiedevano di poter vendere fuori la città.

(11) Michael Platiensis, op. cit., parte II, c. 46, ap. Gregorio, *Bibl. Aragon.*, II, p. 66-67. Quei di Teano convennero che chi non voleva vendere non potesse esservi astretto. Si faceva eccezione pel caso di carestia, ma allora si dovevano seguire date norme (Cap. 9).

(12) Come per esempio di pane e vino. Confr. Salvioli, op. cit., II, 220; Schupfer, *Società milanese*, p. 31. Ecco perchè nel *fuero* di Nájera si trova sancita la libertà di vendere pane, vino, carne ed ogni sorta di commestibili. Confr. Sempère, op. cit., p. 148.

(13) Come per esempio le tintorie, e le taverne, e lo si è già visto innanzi. Confr. Ciccaglione, *La legislazione economica*, ecc., n. 4.

(14) Di simili provvedimenti sono piene le legislazioni dei secoli XIV e seguenti. Federico II di Sicilia ne emise parecchi.

questi a venire a patti, e togliere o limitare simili mali usi (1).

Quanto poi alle imposte indirette reali, i dazii aumentarono e sempre arbitrariamente; e perchè fruttassero, i signori costringevano i sudditi ed i forestieri a passare con le loro merci e con i loro animali per quelle date vie o luoghi, dove il dazio si doveva pagare (2). E quanto alla misura non solo spesso si rincrudivano i dazii esistenti, ma se ne imponevano nuovi, pur non avendo spesso il barone facoltà di ciò fare (3). Altri abusi poi consistevano nelle prestazioni gratuite che i signori imponevano a tutti coloro che o passavano con merce per i loro feudi, ovvero, vi si recavano a venderne (4), prestazioni che erano vere e proprie estorsioni.

Anche a proposito di altre regalie, i baroni perpetravano abusi che riuscivano a vie maggiormente aggravare la condizione dei sudditi. Così molti di quei signori, che avevano il diritto di coniare monete, ne coniavano delle false, che poi essi stessi rifiutavano (5); ovvero le coniavano di una lega che rendeva il valore reale molto inferiore al nominale (6), e rifiutavano corso a qualsiasi altra moneta nella loro signoria, financo a quella del sovrano (7).

Quei baroni, che avevano il *ius spolii*, ne abusavano, sia facendo essi stessi amministrare i beni delle sedi vacanti e dilapidandoli, sia prolungando le vacanze, il che potevano fare dopo di aver essi stessi usurpato il diritto di nominare i titolari, specialmente nei beneficii minori (8).

E non volendo entrare a discorrere dei tanti altri abusi che i signori perpetravano, dirò che questi si verificavano per tutte le altre regalie (9), che venivano resi più duri dalle esenzioni arbitrarie (10), le quali rendevano ingiusta la distribuzione, e finalmente dal durissimo metodo di riscossione (11).

Poichè le imposte, specialmente le indirette, solevansi vendere od affittare, ed al signore non conveniva riscuoterle direttamente, sia per assicurarsi un lucro certo, sia per far ricadere sopra altri l'odiosità della esazione, si manifestò un altro abuso, quello cioè di costringere alcuni dei sudditi a prendere in affitto le imposte stesse (12). Ed è però che in alcuni capitoli si trova il patto che nessuno dei sudditi potesse essere costretto a tali affitti (13).

Ma oltre questi abusi che si verificavano in occasione dei diversi poteri dei baroni, se ne lamentavano altri dipendenti dal dispotismo o dalla crudeltà dei signori. E dove questi erano veri masnadieri, che appostavano i viandanti, e li depredavano e trucidavano (14); dove si ave-

Confr. cap. 37, 38 seg., ap. Testa, op. I, 67 seg., ed altri il re Alfonso. Confr. c. 453-456 di questo re in Testa, op. cit., I, 381, 383. Ferdinando I d'Aragona nel 1482 emise una prammatica allo scopo di frenare gli abusi dei baroni. Altre prammatiche si leggono sotto il titolo *de baronibus*, e specialmente le prammatiche 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, di questo titolo.

(1) Numerose sono tali capitolazioni, ed io ho avuto, nel corso di questo paragrafo, occasione di ricordarne parecchie edite ed inedite. Confr. al riguardo Winspeare, op. cit., nota 108.

(2) Confr. Pertile op. cit., § 32, nota 31. Anche in Germania i signori perpetravano tanti abusi a proposito dell'imposizione e riscossione dei telonei e dogane, che i sovrani furono costretti emettere provvedimenti per frenarli, e di tale tenore sono le ordinanze del 1379, 1380, 1384. Weiszoecker, *Der. Rhein. Bund.* p. 245, 275, 448.

(3) Alcuni baroni siculi avevano arbitrariamente imposto il dazio di due grana per ogni soma di vino, che i forestieri andavano a comperare nei loro feudi. Testa, *De vita et rebus gestis Federici II regis,* p. 278. Confr. anche *Decret. Grat.*, c. 23, c. 24, q. 4.

(4) I pescivendoli che passavano pel feudo di S. Remigio nel vescovado di Aosta erano obbligati offrire la loro merce ai castellani, se no erano trattenuti per tre giorni, il che equivaleva a distruggere quel pesce, o si tagliavano le cinghie ai loro cavalli. Cantù, op. cit., XI, 16. Altrove i pescivendoli non potevano vendere il pesce, se non si erano prima serviti quei della Corte. Winspeare, op. cit., nota 154. Ciò avveniva per tutte le merci che si trasportavano o passavano per un feudo.

(5) Confr. G. Villani, IX, 278; Duboin, op. cit., XXI, 678. Giacomo Chiaromonte coniava monete di peso e di valore inferiore alle comuni e poi le rifiutava. Michael Platientis, op. cit., parte I, c. 87, apud Gregorio, *Bibl. Aragon.*, loc. cit.

(6) Come quelle che coniavano i signori di Masserano. Duboin, op. cit., e come quelle di Giacomo Chiaromonte.

(7) Confr. Hallam, op. cit., p. 230.

(8) Confr. Pertile, op. cit., § 40 in fine.

(9) Così per esempio i signori non solo imponevano ai loro sudditi il marchio per i pesi e le misure, ma spesso mutavano queste allo scopo di riscuotere maggiori diritti. Confr. Pertile, § 40. Altri abusi si perpetravano nell'esercizio del diritto di nominare tutori ai pupilli.

(10) Si è già visto innanzi come nelle capitolazioni i sudditi chiedevano che i baroni non facessero franca dal pagamento delle imposte alcuna persona, e che tutti i sudditi fossero tenuti a pagare in proporzione delle loro sostanze. *Capit. di Celenza del 1569,* c. 48. Le esenzioni erano generalmente a favore degli enti e delle persone ecclesiastiche. Ughelli, VII, 709, 1072, ecc. Di qui lotte accanite tra le università e le persone ecclesiastiche, le quali pretendevano l'esenzione anche per le imposte da pagarsi a vantaggio delle università. Confr. Ciccaglione, *La legislazione economica* ecc., n. 20.

(11) Il re di Sicilia Federico II nel 1269 proibiva ai baroni di usare arresti personali ed altre crudeltà nella riscossione dei tributi. Confr. cap. 41 e 43 di quel re, in Testa, I, 68; ma i baroni seguitarono a perpetrare i soliti abusi, donde nuove doglianze da parte dei sudditi nel 1318.

(12) Il signore di Montesarchio costringeva i sudditi a comprare la bagliva per prezzo esorbitante, e la dogana « pro uncis aurei octo que ad plus vendi potuit pro uncis auri quinque ». Winspeare, nota 154.

(13) Quei di Alberone chiesero che nessuno fosse costretto a comprare la dogana e la bagliva, e che, non trovandosi compratori, fossero affidate a quattro probiviri della terra stessa; cap. 20.

(14) Ranieri di Coreto depredava quanti gli veniva fatto di prendere, e Tommaso di Concy torturava i pellegrini per spogliarli del denaro che avevano, ed uccideva quelli che non potevano saziare la sua sete d'oro. Cantù, op. e loc. cit.

vano arrogato il diritto di uccidere impunemente i suoi sudditi, di violentare le sue dipendenti (1); dove imponevano ai sudditi prestiti forzosi, che poi non restituivano (2); dove arbitrariamente requisivano tutti gli animali da soma dei loro sudditi, per il trasporto delle loro derrate (3); dove costringevano i sudditi a prendere in custodia gli animali del signore per aver occasione ad esercitare nuove vessazioni (4); dove pretendevano che i sudditi mantenessero i cani della Corte baronale (5), e dove financo le concubine del signore (6).

Tutti questi abusi e tutte queste crudeltà finivano con lo stancare la pazienza dei sudditi, i quali, posti alla disperazione, insorsero parecchie volte (7); e dove scacciarono i baroni (8), dove li trucidarono, eccedendo financo nella vendetta e rispondendo con crudeltà a crudeltà (9). I sudditi di altri baroni chiesero protezione alle città libere (10).

E quando le popolazioni delle signorie cominciarono ad acquistare coscienza del loro essere, allora imposero ai signori quelle capitolazioni, che furono numerosissime, come numerosi erano i feudi, e le quali si rinnovavano ad ogni mutarsi di signore (11), ed in forza delle quali i municipii acquistarono autonomia amministrativa, e la condizione dei sudditi dei baroni fu risollevata (12).

Questo da un lato; da un altro poi, mentre il sovrano sentì di potersi appoggiare al popolo per reprimere la feudalità e riconquistare a poco a poco i perduti poteri, il popolo a sua volta ricorse al sovrano perchè ponesse un freno agli abusi feudali (13).

Di questo argomento però sarà discorso più opportunamente e più largamente nella parte quinta del lavoro.

(1) Il signore di Moisac prometteva ai suoi sudditi di non ucciderli, non spogliarli, e non fare violenze nè ad uomini nè a donne. Laferrière, op. cit., V, 572.

(2) Huillard-Breholles, op. cit., V, 799; Liruti, op. cit., I, 158.

(3) Contro questo abuso è diretto il capitolo 39 di Federico II di Sicilia (in Testa, op. cit., I, 68).

(4) Quei di Stornara si lagnavano che il barone « assignat Sarracenis ipsis invitis oves et boves suos custodiendos per eos pro quarum ovium centenario qualibet occasione fructuum ovium eorundem anno quolibet uncias auri quinque et pro quolibet pure bovum inter frumentum et ordeum salmas viginti quinque contra solitum autoritate propria exigit ab eisdem et si aliqui eorundem bovum penes Sarracenos moriuntur eosdem pro restitutione cuiuslibet sic bovis mortui exigit ab eis duas uncias auri etiam si bos qui moritur vix valeat unciam auri unam ». Winspeare, op. cit., nota 154.

(5) In alcuni feudi i sudditi erano tenuti a far prestazioni per i cani del barone. Winspeare, op. cit., nota 154.

(6) In alcuni altri si pagava un tanto pel mantenimento delle favorite del barone. Winspeare, loc. cit.

(7) Un caso di ribellione si ha in Theiner, op. cit., 520. Altri casi si riscontrano in Gregorio Rosario, *Consid.*, V, 2, nota 11, in Bianchini, *Sicilia*, I, 221, in Orlando, op. cit., p. 165-66, in Villani M. I, 24.

(8) Il conte di Martorano e quello di Santaseverina furono cacciati dai sudditi ribellatisi, ed il vicerè fu costretto mandarvi un corpo di fanteria spagnuola. Winspeare, op. cit., nota 104.

(9) Il barone di Mammera fu trucidato con tutta la famiglia dai sudditi ribellati, e trucidato fu pure il barone di Matera. Winspeare, op. cit., nota 107; quei di Castelvenere scannarono nel letto il loro signore e sterminarono i suoi tutti. Pertile, § 32, nota 74.

(10) Un esempio nel *L. iur. jan.*, II, 189. Era tanto il malgoverno dei baroni, che parecchie città demaniali, infeudate poi dal sovrano, si rifiutavano, ribellandosi, di ricevere i nuovi signori, come fecero quelle di Amantea, di Taverna, di Fratta, di Miano e di Mianella. Winspeare, op. cit., nota 107.

(11) Così vediamo quei di Cerreto domandare sempre nuove grazie ai baroni che si succedevano; così i capitoli di Palma e quei di Roseto, sono confermati dai baroni che si succedettero in quei feudi. Così quei di Celenza dopo le capitolazioni del 1540, ne imposero altre nel 1569.

(12) Ciò si può rilevare dalle note precedenti.

(13) Si rivedano tutte le disposizioni dei sovrani ricordate nel corso di questo paragrafo.

PARTE QUARTA.

La feudalità e le istituzioni civili.

SOMMARIO.

CAPITOLO I.
Il contratto feudale.

CAPITOLO II.
Influenza della feudalità sulle istituzioni civili.

CAPITOLO I.

IL CONTRATTO FEUDALE.

SOMMARIO.

§ 1. Il contratto feudale ed i suoi effetti.
§ 2. La successione feudale.

§ 1.

Il contratto feudale ed i suoi effetti.

SOMMARIO.

316. Limiti della trattazione.
317. Definizione del feudo. — Concetto dei feudisti.
318. Requisiti essenziali pel contratto feudale.
319. Forma del contratto feudale.
320. Effetti del contratto feudale.
321. Inalienabilità del feudo. — Conseguenze.
322. Contratti di cui un feudo poteva essere oggetto.
323. Il feudo ed i patti nuziali nei contratti matrimoniali dei feudatarii.
324. Modi di acquistare e di perdere il feudo.
325. Diverse specie di feudi

316. Dovendo io nella parte quarta discorrere della feudalità in rapporto alle istituzioni civili, è necessario prima determinare quale scopo io in questa parte mi propongo ed in quali limiti quindi io debba circoscrivere l'argomento.

Quanto allo scopo io non mi propongo qui di esaminare lo sviluppo e le trasformazioni delle istituzioni civili nel periodo barbarico per studiarle poi così come esse ne si presentano nel periodo feudale. Un tale studio sarebbe certamente utile, ma esso eccederebbe i limiti del lavoro, in quanto che se gli ordini sociali e le istituzioni politiche sono intimamente connessi con il feudalismo, in modo che la trasformazione degli uni e delle altre è parallela alla formazione del regime feudale, la medesima cosa non si può dire delle istituzioni civili. Queste invero subiscono molto meno e più lentamente l'influenza dei fatti politici, e l'influenza è sempre limitata ad alcune istituzioni, perchè le istituzioni civili sono fondate e radicate nei costumi del popolo, e regolando rapporti puramente privati formano il patrimonio del popolo ed oserei dire il diritto popolare; e come il popolo attraverso le sue fasi politiche conserva fortemente i suoi costumi, così il diritto privato è quello che meno risente dagli avvenimenti e dalle trasformazioni politiche.

Però se le istituzioni civili meno risentono l'influenza degli avvenimenti politici, esse pure ne risentono, ed io in questa parte mi propongo esaminare brevemente l'influenza che la feudalità esercitò su quelle istituzioni.

Finora mi sono occupato della feudalità come regime, e quindi sono stato tratto a discorrere di questo regime in rapporto agli ordini sociali ed alle istituzioni politiche; ma il feudo ha anche un lato che è più che strettamente ligato al diritto privato, nel senso che esso ancora aveva l'aspetto di un contratto, intorno al quale si formarono delle norme che ne regolavano la costituzione, gli effetti, la risoluzione e le modalità. Ed è proprio sotto questo lato che esso vuol essere considerato, per poter studiare l'influenza che esercitò sulle istituzioni civili; sicchè prima di entrare a discorrere di quella influenza è uopo trattare del contratto feudale. Ma, siccome è impossibile separare nettamente il lato, che nel feudo è più strettamente ligato al diritto pubblico, e siccome molte delle norme, e direi tutte le norme che regolano il contratto feudale possono trarsi da quanto finora si è detto intorno alla origine ed allo sviluppo della feudalità, ed al regime feudale, così io sarò brevissimo in questo primo capitolo della parte quarta, limitandomi a dare in succinto le norme che regolavano il contratto feudale.

317. Varie sono le definizioni che si danno dai feudisti del feudo, e le quali tutte possono ridursi a due tipi. Ma è notevole questo, che tutti i feudisti nel definire il feudo trascurino quasi completamente l'elemento che formava del feudo un istituto di diritto pubblico, e cioè la giurisdizione che, con la concessione del territorio feudale, si trasferiva al feudatario sul territorio medesimo, e che consisteva nel complesso dei diritti politici, innanzi osservati. Questo fenomeno si spiega sia dal perchè i feudisti guardarono il feudo, nel darne la definizione, quale un istituto, diciamolo pure, di diritto privato; sia perchè vollero comprendere nella definizione tutte le specie di feudi, anche quelli senza giurisizione o con giurisdizione limitata, riuscendo impossibile in una definizione generale, abbracciare tutte le modalità che potevano racchiudersi in un contratto feudale. Essi quindi si fermarono a quegli elementi, che si riscontravano generalmente in tutti i contratti feudali.

Dei due tipi di definizioni del feudo, il primo si riscontra in quella di Cuiacio: Il feudo è un beneficio che con benevole animo si dà in maniera che la proprietà della cosa immobile rimanga presso il concedente, l'usufrutto poi passi per sempre nel concessionario, col peso della fedeltà e di un servigio determinato od indeterminato e per lo più militare. Gli elementi che si ritrovano in questa definizione sono: la concessione di una cosa immobile; la perpetuità della concessione; la permanenza della proprietà nel concedente, il passaggio dell'usufrutto nel concessionario; l'obbligo della fedeltà da parte di questo; l'obbligo di un servizio determinato od indeterminato da parte dello stesso.

L'altro tipo di definizione si ritrova in quella di Molineo, secondo il quale il feudo consiste nella concessione benevola spontanea e perpetua di un immobile o di una cosa equivalente, in modo che il dominio diretto resti al concedente, il dominio utile passi al concessionario coll'obbligo della fedeltà e della prestazione di un servigio. In questa definizione gli elementi sono in fondo gli stessi, e solo può dirsi più comprensiva in quanto comprende anche la concessione di cose equivalenti ad un immobile. Il linguaggio però è diverso, poichè nella prima definizione si parla di permanenza di proprietà e di passaggio di possesso ed usufrutto, linguaggio che si riscontra anche nei libri feudali; nella seconda si parla di permanenza di dominio diretto e di passaggio di dominio utile. Questo nuovo linguaggio e questa nuova distinzione del dominio, che molti romanisti accolsero ed adoperarono a proposito dell'enfiteusi, alla quale molti rassomigliano il feudo (1), furono effetto proprio del carattere speciale che aveva il contratto feudale, e che essi cercarono riportare al diritto romano. E poichè in questo diritto il contratto che più si avvicinava al feudale era l'enfiteusi, ed in questa il concedente aveva un'*actio directa in rem*, mentre il concessionario un'*actio utilis in rem*, così posero la erronea distinzione di dominio diretto o dominio utile, alla quale

(1) Ammirati, *Dei feudi*, c. 1.

vanno dovute le trasformazioni subíte dall'enfiteusi, dalla superficie ed in generale il carattere delle così dette *locationes ad renovandum* (1). Bisogna però notare che la voce *dominium* non ebbe nell'evo medio più il significato che aveva nel romano diritto, ma uno diverso e più largo, poichè esso dinotava, più che la proprietà privata, l'autorità e quindi il complesso dei poteri. Come chiaramente vedesi questo nuovo concetto del *dominium* venne precisamente determinato dal regime feudale, poichè il concessionario di un feudo esercitava sul territorio concessogli non un diritto di usufrutto nel senso ristretto della parola, ma un complesso di poteri che però egli ripeteva dal concedente.

La definizione innanzi riportata abbracciava anche quei feudi che costituivansi non per pura e semplice concessione del signore, ma per oblazione. Discorrendo innanzi dell'origine del feudo, si è visto in quali modi si potevano costituire beneficii, e tra essi quello pel quale il beneficiato faceva donazione al concedente dei suoi beni per poi riceverli a titolo di beneficio. Ora anche in questo stesso modo potevasi costituire un feudo, in quanto il proprietario di un immobile poteva fare largizione di esso ad un signore, per poi farsene da lui investire a titolo di feudo, il quale perciò dicevasi oblato.

318. Se con la definizione si determinarono le caratteristiche di questo contratto speciale, esso, per quanto riguarda i requisiti essenziali, venne dagli stessi feudisti ravvicinato a tutti gli altri contratti; e come in questi, accanto ai requisiti essenziali potevano essere i così detti requisiti naturali, ritrovarono anche questi nel contratto feudale, nel quale inoltre potevansi determinare patti speciali (*accidentalia*) (2).

I requisiti essenziali comuni a tutti gli altri contratti erano la capacità dei contraenti, un consenso valido e validamente manifestato, una cosa capace di essere oggetto del contratto feudale. Il requisito essenziale proprio del contratto feudale era l'omaggio e la fedeltà da parte del concessionario.

Avevano la capacità di concedere feudi il sovrano, il quale in origine fu il solo che ne concesse; i principi, quelli cioè che avevano ottenuta la concessione direttamente dal sovrano, duchi, marchesi, conti, o baroni maggiori, arcivescovi, vescovi, abati, badesse; i valvassori o baroni minori, quelli cioè che ripetevano la concessione dai principi o baroni maggiori. Originariamente, e lo si è visto nella prima parte, tutti i liberi potevano costituire beneficii, come tutti i liberi potevano avere seguito di fedeli o vassalli; ma quando gli ordini sociali presero l'aspetto con cui ci si presentano nel periodo feudale, e in cui li abbiamo studiati nella seconda parte, avendo l'investitura feudale acquistato carattere nobiliare (investitura nobile), solo i nobili, e cioè quelli che appartenevano alle classi superiori potettero concedere feudi. Si quistionò se i valvassini, quelli cioè che ripetevano la concessione dai valvassori o baroni minori, potessero concedere feudi, ed il diritto feudale longobardo ritenne che le concessioni fatte dai valvassini non avessero carattere feudale, e cioè nobiliare, che non avessero quindi carattere di perpetuità, sicchè potessero essere ritirate a libito del concedente, facoltà che restava in costui, anche quando il concessionario gli avesse sborsato un prezzo, purchè avesse restituito il prezzo ricevuto. In una sola ipotesi la concessione acquistava carattere perpetuo, quando cioè il concessionario avesse prestato il servizio militare accompagnando l'esercito imperiale a Roma (3). Quando poi cominciarono a sorgere i Comuni, e la borghesia ne diventò la base, fu anche ai borghesi dato costituire feudi; ma bisogna rilevare che il feudo nei Comuni aveva perduto il carattere di un'istituzione politica, acquistando quello di un semplice contratto (4).

Vi erano poi, oltre le incapacità derivanti dalla condizione sociale, altre, come quelle derivanti dall'età, ed il minore non poteva fare concessione di un feudo nuovo (5).

Quanto alla capacità di ricevere feudi, essendo la investitura feudale nobile, solo i nobili e cioè quelli appartenenti alle classi superiori potevano riceverne. Però, e lo si è visto innanzi, introdottosi il costume di assegnare a coloro che ricovrivano cariche od ufficii nella Corte o nel territorio del signore, un feudo a titolo di stipendio, e poichè spesso queste cariche e questi ufficii venivano ricoverti da servi ministeriali, ne venne che anche i servi potessero essere investiti di feudi, sempre che il concedente conoscesse la condizione servile del concessionario (6). Questi feudi, che si dissero ministeriali, ebbero un carattere speciale e norme anche speciali, che li differenziavano dai feudi ordinarii, carattere e norme che si conservarono anche quando i ministeriali addivennero nobili, e quando i feudi ministeriali erano concessi a persone nobili e libere.

Ma, come vi erano persone incapaci di succedere nei beni feudali, così queste stesse persone non avevano capacità di ricevere feudi, ad esempio gli ebrei e gli scomunicati sempre, coloro che appartenevano agli ordini ecclesiastici e monastici, le donne, i muti, i sordi ed i ciechi, gli illegittimi, i figli adottivi ed i legittimati. I primi erano incapaci per ragioni religiose e politiche; gli

(1) Confr. Pertile, op. cit. § 137; Salvioli, *Manuale di storia del diritto*, § 237, 279; Ciccaglione, *Storia del Diritto*, p. 255.

(2) Si confrontino i feudisti.

(3) *L. feud.*, I, 1, 16; *Consuet. Mediol.*, 27.

(4) Ciò sarà veduto più largamente nella parte quinta del lavoro. Confr. *Consuet. Mediol.*, 27.

(5) *L. feud.*, II, 3.

(6) *L. feud.*, II, 3, 1; *Consuet. Mediol.*, 37.

ecclesiastici perchè incapaci a prestare il servizio militare, ed i monaci perchè si segregavano dal mondo; le donne, i sordi, i muti ed i ciechi perchè non atti al servizio militare; gli adottivi, gli illegittimi ed i legittimati, la cui incapacità si riferiva ai feudi antichi più specialmente, perchè i primi non erano, di fronte al diritto feudale, equiparati ai figli legittimi, i secondi ed i terzi perchè non nati da giuste razze.

Su questo argomento avrò da ritornare, e per ora mi limito a dire che particolarmente la incapacità delle donne, degli adottivi e dei legittimati non era assoluta, e come poteva per la successione essere tolta mercè patti speciali compresi nel contratto feudale, così potevasi concedere un feudo nuovo a donne, ad adottivi ed a legittimati (1), nè mancano esempii, come altrove si è visto, di simili concessioni (2).

Come per gli altri contratti, così pel contratto feudale, il consenso doveva essere libero, e cioè non affetto da violenza, dolo od errore. Le consuetudini feudali proclamarono la nullità dei contratti feudali affetti dal vizio della violenza (3); e appunto perchè figlia di violenza morale, era ritenuta nulla la costituzione di un feudo mercè patto commissorio, in quanto che il debitore pignoratizio non era libero nell' accettare quel patto (4).

Similmente, e lo si è detto innanzi, la concessione di un feudo a persona servile, quando il concedente credeva il concessionario di condizione libera, avevasi per nulla (5).

Quanto all'oggetto, il contratto feudale non poteva cadere se non sopra una cosa immobile (6); che se l'oggetto era una cosa mobile, non si costituiva un vero feudo, ma un feudo che si disse improprio. L'immobile inoltre doveva essere alienabile, cioè in commercio, poichè le cose fuori commercio non potevano formare oggetto di un contratto feudale (7). Che se l'immobile non era alienabile senza date formalità, queste erano ancora necessarie se quello si voleva costituire in feudo, ad esempio gl'immobili degli enti ecclesiastici, i quali non si potevano concedere in feudo, salva antica consuetudine, senza l'autorizzazione del governo o del pontefice (8). Anche le altre norme, che in generale avevano rapporto all'oggetto negli altri contratti, furono estese al contratto feudale; questo ancora non poteva avere per oggetto una cosa di altri, il quale poteva rivendicarla, salvo al concessionario di buona fede pretendere dal concedente la garentia per l'evizione (9).

E poichè con la concessione feudale non si trasferiva che il possesso e l'usufrutto, non la nuda proprietà, la quale restava al concedente, così ritenevasi come cosa altrui anche il feudo già concesso ad un altro. Però questo poteva essere concesso sotto condizione che fosse restato vacante, ed il contratto aveva effetto al tempo della vacanza.

Bisogna intanto a questo proposito fare una netta distinzione tra feudo laico e feudo ecclesiastico, poichè, se oggetto di un simile contratto condizionato era un feudo laico, gli eredi del concedente erano tenuti a investirne il concessionario o i suoi eredi, al verificarsi della vacanza; se invece ne era oggetto un feudo ecclesiastico, e la vacanza si verificava dopo la morte del concedente o dopo quella del concessionario, nè il successore di quello era obbligato a fare l'investitura, nè il successore di questo poteva pretenderla (10).

Infine l'oggetto del contratto feudale ancora doveva essere determinato, e cioè nel contratto dovevasi precisamente determinare l'immobile che volevasi concedere. Però non potevasi dire indeterminato l'oggetto in quel contratto, nel quale il concedente, signore di più feudi, faceva concessione di quello tra i suoi feudi che prima sarebbe restato vacante (11). Questi contratti feudali condizionati, frequentissimi specialmente in Germania, si dissero di aspettativa (12).

Un requisito essenziale proprio del contratto feudale era l'omaggio e quindi l'obbligo della fedeltà da parte del concessionario, fosse questo anche l'imperatore (13). Solo la chiesa era esonerata da tale obbligo (14). Che se il concessionario si negava prestare l'omaggio ed il giuramento di fedeltà, o veniva meno alla fedeltà giurata, non poteva nel primo caso pretendere l'investitura (15), e nel secondo perdeva il feudo (16). Nel diritto inglese (17) e nelle Assise di Gerusalemme (18) l'omaggio e la fedeltà erano ben distinti tra loro, ed è perciò che alcuni feudisti dissero essere requisito essenziale del feudo l'o-

(1) *Auct. vet. de benef.*, I, 5: Confr. Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, p 256.

(2) Esempii di investitura a donne si riscontrano nei libri feudali (II, 26, 4; II, 85; II, 103).

(3) *L. feud.*, II, 53, 3.

(4) *L. feud.*, I, 27; II, 51, 6.

(5) *L. feud.*, II, 3, 1; *Consuet. Mediol.*, 37.

(6) *L. feud.*, II, 1. Confr. le definizioni date del feudo dai feudisti.

(7) *L. feud.*, II, 3, 1.

(8) *L. feud.*, I, 1, 6.

(9) *L. feud.*, II, 8.

(10) *L. feud.*, I, 3, 9; II, 26, 2; II, 35; *Sächs. Lehnr.*, 10, 1.

(11) *Sächs. Lehnr.*, 7, 1; 10, 2; 55, 9.

(12) Confr. Homeyer, op. cit., p. 340-41; Phillips, *Deutsch. Priv. R.*, § 210; Beseler, *D. Priv. R.*, § 106.

(13) *L. feud.*, II, 100. Se il sovrano prima dell'ascensione al trono era investito di un feudo, doveva dopo o rinunziarlo, o darlo ad altri che potesse prestare la fedeltà.

(14) *L. feud.*, II, 101.

(15) *L. feud.*, II, 3; II, 24, 1.

(16) *L. feud.*, I, 5; I, 21; II, 24; II, 26, 5; II, 28; II, 33, 1; II, 51, 1; II, 55, 2.

(17) Littleton, *sect.*, 85, 91, 92.

(18) Ibel., *Assis. de la haute cour.*, 1.

maggio, requisito naturale la fedeltà. Per diritto francese (1) e lombardo, l'omaggio e la fedeltà costituivano una sola cosa, e l'obbligo dell'omaggio e della fedeltà era un requisito essenziale.

A quest'obbligo del vassallo corrispondeva anche un certo obbligo eguale da parte del signore, poichè egli perdeva il suo alto dominio sul feudo per fellonia verso il suo vassallo (2).

Dicevansi poi requisiti naturali quelli che accompagnavano per lo più il contratto feudale; ma che potevano essere modificati mercè patti, come l'obbligo di un servizio; l'obbligo di rinnovare l'investitura ad ogni successione vuoi a titolo universale, vuoi a titolo particolare; l'incapacità delle donne a succedere nel feudo; la inalienabilità di questo e via (3).

Ogni contratto feudale poi poteva contenere patti speciali, i quali, secondo i feudisti, costituivano i requisiti accidentali.

319. Per ciò che riguarda la forma del contratto feudale, esso, mentre veniva consacrato in un atto scritto, e di questi atti sono molti a noi pervenuti, era accompagnato da due solennità, l'omaggio cioè, e l'investitura. La solennità dell'omaggio precedeva quella dell'investitura, poichè questa seguiva il giuramento di fedeltà compreso in quello. Il vassallo prestava omaggio presentandosi innanzi al signore e prestando il giuramento di fedeltà con parole solenni, o in ginocchio ed a capo scoperto e senz'armi, quando l'omaggio era ligio; od in piedi, quando era ordinario. Nell'omaggio il vassallo si obbligava anche solennemente ad adempiere gli obblighi determinati nel contratto.

L'investitura si faceva da parte del signore, ed era anch'essa accompagnata da parole ed atti solenni, come il bacio in bocca che il signore dava al vassallo (4). Essa poteva essere semplice, oppure simbolica se accompagnata da certi simboli, come già innanzi si è veduto.

Io non mi fermerò su queste solennità, avendone già discorso nella prima parte e nella terza, alle quali rimetto il lettore; e solo dirò che, siccome in forza dell'investitura il signore immetteva il vassallo nel possesso del feudo e nell'esercizio dei poteri politici sul territorio feudale, le clausole dell'investitura determinavano quali poteri e in quali limiti si concedevano (5).

320. L'effetto precipuo del contratto feudale, salvo che non fosse stato condizionale o d'aspettativa (6), era il passaggio immediato del possesso al concessionario, il quale poteva esercitare sul territorio quei diritti che vi esercitava il signore concedente, qualora tutti quei diritti gli fossero stati trasferiti, ed aveva diritto a rivendicare il feudo dalle mani dell'illegale possessore, ed a difendere i suoi diritti con qualsivoglia specie di azione (7). E però il signore doveva prestargli garentia per ogni evizione (8).

Ma, in corrispettivo, conchiuso il contratto, il vassallo doveva al signore la fedeltà giurata e l'omaggio; doveva seguirlo in guerra e non abbandonarlo pel periodo determinato nel contratto; prestargli il servizio dovuto; non tradirlo, non violarne i segreti; non attentare alla vita di lui o dei suoi, non al suo onore; non accusarlo, nè deporgli contra in giudizio; doveva avvertirlo di ogni pericolo, riscattarlo se prigioniero, rendergli giustizia e soddisfazione in caso di offesa da parte di un suo dipendente (9). Inoltre il vassallo era tenuto a sopportare tutti i pesi inerenti al feudo, ancora quando questo fosse stato distrutto fino alla metà, poichè, se il feudo era distrutto oltre la metà, il vassallo aveva facoltà di rinunciare al restante, e liberarsi da qualsiasi obbligo (10).

Infine egli era tenuto a non arrecare danno al feudo, ed a sostenere e difendere i diritti del signore sullo stesso (11). Gli obblighi derivanti dal contratto feudale dovevano essere adempiti scrupolosamente, e si vedranno più in là le conseguenze dell'inadempimento.

Però vi erano dei casi in cui il servizio militare, quando esso era annesso al feudo, non poteva essere prestato, come ad esempio quando, morto l'investito, lasciava figli minori. Di qui sorse l'istituto del *baliato* o *guardia*, che si riscontra nei paesi retti a regime feudale (12) ed in Italia più specialmente nel regno di Sicilia, fondato dai Normanni.

Essendo il servizio militare un corrispettivo, insieme alla fedeltà, del godimento che con la concessione si trasferiva al vassallo, quando questi per la sua minorità non poteva prestarlo, il signore riprendeva il godimento del territorio feudale, coll'obbligo naturalmente di provvedere al sostentamento ed all'educazione del minorenne, fino a tanto che questi avesse raggiunta l'età maggiore, e nel contempo la capacità di prestare il servizio annesso al feudo. Che se più erano i signori del vassallo minorenne, il

(1) *Établiss. de S. Louis*, II, 18.

(2) *L. feud.*, II, 47; *Auct. vet. de benef.*, 18; *Établiss. de S. Louis*, II, 52; *Cout. de Beauvoisis*, 40 e note di Beaumanoir, 28 e 31, a questo cap. *Assis. de Jerus.*, 99.

(3) Confr. i feudisti.

(4) Ibel. *Ass. Jerus.*, 27.

(5) Confr. parte III, c. 2, § 3 e Ciccaglione, *Storia del diritto*, I, p. 273-74.

(6) *L. feud.*, I, 9; II, 75.

(7) *L. feud.*, II, 8, 31; II, 26, 5; II, 43.

(8) *L. feud.*, II, 8, e II, 26, 5; Glanville, lib. III, c. 1, § 4.

(9) *L. feud.*, I, 5, 21; II, 24; II, 26, 5; II, 28; II, 33, 1; II, 51, 1; II, 55, 2.

(10) *L. feud.*, I, 4, 6. *Const. us. Pisan. civ.*, 44.

(11) *L. feud.*, II, 8, 2.

(12) Per l'Italia, *L. feud.*, II, 55, 2; *Const. regni Sicil.*, III, 26, 30. Per la Francia, Brussel, *Usage des fiefs*, I, 218; Du Cange, v. *Baiulus;* Giraud, nella *Revue historique*, XII, p. 442 seg. per la Germania, *Sachs. Lehnr.*, 26; *Schwab. Lehnr.*, 55. *Auct. vet. de benef.*, 67; per l'Inghilterra, Glanville, op. cit., VII, 9, 10.

baliato o guardia spettava al principale, e quindi al re se il vassallo ripeteva uno dei feudi direttamente da lui (1).

Questo diritto del signore, che si disse *baliato* o *guardia*, poteva essere esercitato anche per mezzo di terza persona, e generalmente ciò entrò nelle consuetudini feudali dei diversi paesi. Il baliato si affidava ordinariamente ad un parente del minorenne, che perciò si disse *balio*, ed il quale, mentre usufruiva il feudo, prestava pel minorenne il servizio militare ed aveva l'obbligo di provvedere ai bisogni di costui, fino a tanto che, raggiunta l'età determinata, il minorenne potesse da sè prestare il servizio, e riprendere il godimento del feudo (2). Il baliato non vuol essere confuso con la tutela, con la quale pure ha dei punti di contatto (3). Esso era un istituto puramente di diritto feudale, ed un diritto del signore; non aveva tanto rapporto col diritto di famiglia, quanto col regime feudale, e dove, come nel regno di Sicilia, l'autorità regia si affermò più fortemente, esso fu proclamato un diritto del sovrano, una regalia; sicchè il balio doveva essere sempre dal sovrano nominato (4).

L'influenza del diritto romano fece sì che alcune norme riguardanti la tutela si applicassero, con le modifiche necessarie all'indole del baliato, a questo istituto.

Il balio aveva in custodia non solo i beni del minore, ma anche la sua persona, a meno che il minore avesse vivente il padre, poichè allora a costui spettava la cura della sua persona e la patria potestà; ma l'educazione militare del minore spettava sempre al signore od al balio (5). Il balio doveva sostentare ed educare il minorenne, rappresentarlo negli atti e nei giudizii e quindi agire nell'interesse del minore (6). Generalmente poi il balio aveva il libero godimento dei beni del minore, e solo gli era inibito di perpetrare abusi in danno di lui (7): ed è però che il balio non era tenuto a rendere conto al pupillo divenuto maggiore (8).

Ciò non era per le Costituzioni sicule, per le quali il balio, raggiunta il pupillo l'età maggiore, doveva rendere conto a costui, con l'intervento del rappresentante del sovrano e cioè del giustiziere della provincia o di uno speciale delegato regio, e, sottratte le spese occorrenti alla prestazione del servizio militare annesso al feudo e quelle sostenute per i beni e la persona del pupillo, e quelle necessarie al sostentamento dello stesso balio, doveva restituire il resto dei frutti al pupillo divenuto maggiore. Che se risultava aver il balio disonestamente amministrate le cose del minorenne, doveva rifare costui di tutti i danni (9).

Se l'origine del baliato è quella che sopra si è detta, doveva seguire che, quando e dove furono ammesse le figlie alla successione feudale, in mancanza di maschi, il baliato si estendesse anche e con più ragione ai feudi toccati in eredità a donne. Chè anzi, poichè la donna era sempre incapace di prestare il servizio militare, il baliato non cessava con la maggiorità, ma solo col passaggio che faceva la donna a marito (10), il quale naturalmente prestava il servizio annesso al feudo della moglie (11).

In Francia l'istituto del baliato ebbe grande importanza e grande sviluppo, e anzi fu esso esteso anche ai minorenni di famiglie nobili che non avessero beni feudali, e venne poi adottato dai borghesi, donde si formarono delle consuetudini intorno all'istituto (12).

321. Una delle conseguenze della natura del feudo e del contratto feudale era l'inalienabilità del feudo stesso. Se la concessione non trasferiva nel vassallo che il possesso ed il godimento, mentre la proprietà nuda od alta restava al signore, ne veniva che il vassallo non potesse alienare il feudo di cui era investito. Questo principio per molti dei paesi retti a feudalismo, e lo si è già visto nella prima parte, era assoluto; sicchè se il vassallo alienava anche una parte del feudo in mala fede, incorreva nella perdita di esso (13). Per le consuetudini feudali, formatesi nel regno italico, da principio il vassallo aveva facoltà di alienare la metà del feudo; ma poscia, in seguito specialmente a costituzioni imperiali, fu adottato il principio della inalienabilità, salvo a Milano, dove seguitò ad imperare il principio contrario (14).

Naturalmente, se la proprietà restava al signore concedente, l'alienazione addiveniva possi-

(1) *Leges Henrici 1* (Inghilterra), 70. *Nouvelle Cout. de Normandie,* 215.

(2) Demangéat, *Étude historiq. sur l'ancienne droit de bail ou de garde,* nella *Revue de législation,* nouv. ser. II, IV.

(3) Confr. Ibel., *Assis. de Gerusal.,* c. 190; Glanville, op. cit., VII, 10, 2.

(4) *Const. Sic.,* III, 30.

(5) Littleton, op. cit., sect. 114.

(6) Glanville, op. cit., VII, 9, 4.

(7) Glanville, op. cit., VII, 9, 3; *Anc. Cout. de Normandie,* 30.

(8) Glanville, op. cit., VII, 9, 6.

Const. regn. Sicil., III, 30. Anche pel diritto inglese e normanno, il balio disonesto era tenuto ai danni; confr. *Anc. Cout. de Normandie,* cit.

(10) *Constit. Sic.,* III, 26; Glanville, op. cit., VII, 125. Chè anzi da questa costituzione e dal Glanville risulta che la cura di maritare le donzelle eredi di feudi spettasse al sovrano, e che senza il costui consenso quelle non potessero passare a marito.

(11) Confr. Glanville, *Tractatus de legib. et consuet. regni Angliae,* II, § 2, 4, 5. *Coutum. de Normandie,* c. 128, e *Grand Coutum. de Normandie,* c. 248.

(12) Confr. oltre il Démangeat cit. Arbois de Jubainville, *Recherche sur la minorité et ses effets dans le droit féodal français,* nella *Bibliot. de l'école de Chartes.*, trois. ser. II, III.

(13) *L. feud.,* II, 26, 5, II, 44; *Sachsensp. Lehnr.,* 25, 1; *Schwabensp.,* 33.

(14) *L. feud.,* II, 26, 5; II, 44.

bile con il consenso di lui. Ma questo consenso non bastava nei feudi antichi, i quali per lo più erano concessi con la formola *tibi et tuis heredibus,* sicchè gli eredi avevano un diritto d'aspettativa (1), il quale non poteva essere violato nè dal loro autore, nè dal signore del feudo; era quindi necessario anche il consenso dei parenti successibili (2).

Il principio dell'inalienabilità dei feudi era proclamato nell'interesse dell'autorità sovrana, anzichè dei feudatarii, i quali tendevano a proclamarsi signori assoluti dei feudi di cui erano investiti. Di qui venne che, durante il periodo feudale, cioè nell'epoca in cui la feudalità imperò sovrana, si formò la consuetudine sopra ricordata dell'alienabilità di una parte del feudo; ed in Francia, mentre in sul principio del regime feudale era permessa l'alienazione solo d'una parte del feudo (3), poscia fu proclamato il principio dell'alienabilità, e solo in alcune provincie il vassallo che alienava il feudo era tenuto sempre alla fedeltà ed all'omaggio verso il signore, ed a tale uopo si riservava sul feudo alienato una rendita od un censo (4).

Rafforzatasi l'autorità sovrana, quella consuetudine venne abolita nel regno italico, ed in Inghilterra l'alienazione fu permessa solo col consenso del signore (5). In Sicilia, invece, mentre prima l'alienazione dei feudi fu sempre proibita, poscia, quando per la debolezza di alcuni re aragonesi, i baroni usurparono molti diritti sovrani, come le prime e le seconde appellazioni, la giurisdizione criminale e via, resero alienabili i feudi, anche senza il consenso sovrano, e il re Federico II d'Aragona fu costretto riconoscere la consuetudine introdotta, purchè gli acquirenti fossero nobili e fedeli (6), escluse le chiese (7). Questo principio ebbe vigore in Sicilia fino al 1788, quando con una prammatica venne di nuovo proclamato il principio dell'inalienabilità (8).

Dove il feudo era alienabile, e quando, nei luoghi in cui era determinato il principio contrario, il feudo si alienava col consenso del signore, questi aveva diritto ad una parte del prezzo, quasi in riconoscimento del suo alto dominio, parte che si diceva *laudemio* ordinariamente (9), e che consisteva nel quinto o nel decimo del prezzo stesso (10).

Il principio dell'inalienabilità riguardava non solo i contratti di alienazione del feudo, e, come vedrassi, le disposizioni di ultima volontà aventi per oggetto il feudo, ma tutti quegli atti che potevano menomare il diritto del signore concedente ed anche quello degli eredi.

E però il vassallo non poteva costituire sul feudo una servitù passiva, e se la costituiva il signore, non era tenuto a riconoscerla (11); non aveva facoltà di dare il feudo o parte di esso in pegno, o di costituirvi sopra ipoteca, senza il consenso del signore (12).

Il principio dell'inalienabilità infine, dove era proclamato, s'imponeva anche al signore, nel senso che, come il vassallo non poteva alienare il possesso ed il godimento del feudo senza il consenso del signore cui spettava la nuda proprietà, così il signore non poteva alienare il suo diritto senza il consenso del vassallo, perchè l'omaggio e la fedeltà costituivano un rapporto principalmente personale, ed il signore non poteva costringere il vassallo nolente a prestare l'uno e l'altra ad un terzo, che poteva anche essere un nemico di lui (13). Naturalmente dove il vassallo poteva liberamente alienare il feudo senza il compenso del signore, come a Milano, ed in Francia, ivi ancora il signore poteva alienare il suo diritto senza il consenso del vassallo (14).

322. Tanto nei paesi nei quali i feudi erano inalienabili, quanto in quelli nei quali la loro alienazione era ammessa anche senza il consenso del signore, poteva un feudo già costituito formare oggetto del contratto feudale, e cioè di una subconcessione o subinfeudazione (15), del contratto di locazione-conduzione (16), del contratto di livello (17).

Del contratto feudale, perchè colla subinfeudazione il signore non veniva a perdere alcuna parte del suo diritto: il subvassallo doveva direttamente fedeltà ed omaggio al vassallo e servizio, ed indirettamente al signore.

Ecco perchè il consenso di questo non era richiesto. Pare che anche in Inghilterra questo

---

(1) Confr. *Sachs. Lehnr.,* 6, 1; *Richts. Lehnr.,* 22, 5.

(2) *L. feud.,* I, 5, 13, 21; II, 9, 38, 39, 55, 73. Ibel., *Ass. di Jerus.,* c. 163.

(3) Beaumanoir, *Cout. de Beauvoisis,* 47, 11; Bouteiller, *Summa rurale,* I, 70.

(4) *Grand Coutumier,* II, c. 29. *Anc. Coutume de Bretagne,* 347.

(5) Stephen, I, 468.

(6) Veggasi il cap. *Volentes* di Federico II, in Testa, I, 70.

(7) La ragione di questa esclusione si è che l'alienazione a chiese avrebbe tolto di mezzo il diritto di devoluzione del quale discorreremo più in là.

(8) *Prammatica del 14 novembre 1788,* nelle *Pragm. regni Siciliae,* V, p. 33.

(9) In Francia era detto anche *quint* e *requint.*

(10) Del quinto era generalmente in Francia, del 10 in Sicilia, in forza del ricordato cap. *Volentes.*

(11) *L. feud.,* II, 8

(12) *L. feud.,* I, 5.

(13) *L. feud.,* I, 24; II, 34, 1; *Sachsensp. L.,* 25, 1; *Schwabensp. L.,* 33. Per l'Inghilterra, confr. Stephen, I, 468.

(14) *L. feud.,* loc. cit.

(15) *L. feud.,* II, 26, 5; II, 34, 2; II, 105.

(16) *L. feud.,* II, 9, 1.

(17) *L. feud.,* II, 9; II, 31.

principio fosse accolto, e abbiamo molti esempii di subinfeudazione senza il consenso del signore: alcuni però credono che il consenso di questo fosse necessario, e si appoggiano anche ad uno statuto di Eduardo I, che dispose, in caso di subinfeudazioni, il subconcessionario divenisse vassallo diretto del signore del concedente, e non di costui (1).

Per la Germania il consenso del signore, in forza di una costituzione dell'imperatore Lotario, fu richiesto. Altrove il consenso non era necessario, quando il vassallo faceva salvi espressamente i diritti del signore; ed il subvassallo doveva prestare fedeltà ed omaggio anche al signore del concedente.

Poteva poi il feudo formare oggetto del contratto di locazione-conduzione, perchè con questo contratto il vassallo non faceva alcuna alienazione, ed il rapporto sorto dal contratto feudale tra signore e vassallo restava inalterato.

E per le stesse ragioni, il diritto feudale lombardo proclamò il principio che fosse lecito al vassallo dare il feudo a titolo di livello, perchè si ritenne che questo contratto ancora non contenesse alienazione, e non trasformasse i rapporti tra signore e vassallo.

Inoltre il livello, e lo si è visto nella prima parte, se poteva essere rassomigliato al feudo, differiva da questo essenzialmente; poichè il primo si conferiva con l'investitura ignobile, il secondo con l'investitura nobile, e quindi col livello non si potevano concedere i diritti politici annessi al feudo, ed i servizii cui si obbligava il livellario erano per lo più ignobili.

Nei paesi poi dove l'alienazione era permessa, questa poteva compiersi mercè donazione, o mercè compravendita, modi più ordinarii; nei paesi invece dove i feudi erano inalienabili, per tali contratti si richiedeva il consenso del signore. Per la validità di essi poi era necessario il concorso dei requisiti loro proprii, e, dove era richiesto, anche del consenso del signore. La tradizione della cosa, in questi contratti di alienazione aventi per oggetto un feudo, doveva farsi necessariamente mercè l'investitura; e poichè, mentre il vassallo si spogliava del possesso e del godimento del feudo, l'acquirente di esso era posto, di fronte al signore, nella medesima condizione di quello, così la tradizione e di necessità la investitura venivano fatte dal signore. E poichè la tradizione soleva essere nei secoli di mezzo simbolica, così il signore o chi per lui riceveva dal vassallo il simbolo dell'alienazione, e lo dava a sua volta all'acquirente (2). Poscia quando queste solennità simboliche furono tolte di mezzo, l'investitura e la tradizione si compivano con atti scritti redatti in forma di lettere, come le lettere di feudo in Francia, e l'atto che l'alienante in Inghilterra doveva leggere in presenza dei vicini riuniti all'uopo (3).

Può quindi dirsi che, quanto alla tradizione, nei contratti di alienazione che avevano per oggetto un feudo, fosse avvenuto quello che avvenne per la tradizione nei contratti aventi per oggetto proprietà libere (4).

L'investitura era il modo solenne di manifestare il consenso; la tradizione era l'atto con cui si trasferiva il possesso (5). Erano quindi due atti distinti; il secondo conseguenza necessaria del primo, quantunque potesse precederlo. Questa unione necessaria dei due atti, l'uno dei quali menava assolutamente all'altro, fece sì che le voci *traditio* ed *investitura* fossero usate dai giuristi confusamente per indicare il medesimo atto (6).

323. Delle norme speciali si riscontrano nelle legislazioni italiane, e specialmente in quelle dell'Italia meridionale, quanto ai patti nuziali per i matrimonii dei baroni ed aventi per oggetto terre feudali.

Pel diritto comune feudale non si poteva un feudo o parte di esso costituire in dote od in dotario senza il consenso del signore (7). Per la legislazione normanna del regno di Sicilia i fratelli e naturalmente il genitore, che avevan tre feudi o più, potevano costituirne uno in dote alla sorella o figlia; che se ne avessero meno, potevano obbligare il loro feudo per la dote che a questa veniva costituita. Ma questa disposizione venne in parte riformata, in omaggio al principio dell'inalienabilità del feudo, e si richiese il consenso regio per i matrimonii nei quali si costituiva in dote un feudo o un feudo si obbligava per la dote (8). Più esplicitamente gli Angioini proclamarono il principio che un feudo non si potesse costituire in dote senza il consenso del sovrano (9). Ed anzi Federico II in una costituzione vietò ai baroni di maritare le loro figlie o sorelle, o di dar moglie ai loro figli senza l'espresso consenso del re (10), e tanto più quell'imperatore fu tratto ad emettere simile disposizione, in quanto egli aveva ammesse le figlie alla successione feudale in mancanza di maschi (11).

Se per la legislazione normanna un feudo si poteva costituire in dote, tanto più doveva essere permesso ai baroni costituire sui loro beni feudali il dotario alle loro spose: e per vero quel

(1) Littleton, op. cit. sect. 140.

(2) Confr. Littleton, op. cit. sect. 70.

(3) Confr. Glanville op. cit., lib. VII, c. 1.

(4) Quanto alla *traditio*, confr. Heiss, *Traditio u. investitura*, 1876; Bewer, *Sala traditio, vestitura*, 1880; Heusler, *Gewere*, 21, 41 seg., e gli scrittori di storia del diritto, come Pertile, op. cit., § 189; Salvioli, op. cit., n. 233.

(5) Confr. Cuiacio, *De feudis*, I, 1.

(6) Confr. Salvioli, op. e loc. cit.

(7) *Lib. feud.*, II, 9, 38, 39, 55, 73.

(8) *Const. Sic.*, III, 17.

(9) *Capit. Caroli* II, 20.

(10) *Const. Sic.*, III, 23.

(11) *Const. Sic.*, III, 30.

barone che aveva tre feudi poteva costituirne uno, che non fosse il castro da cui la baronia prendeva nome, in dotario: che se ne possedeva due o uno, poteva su di essi o di esso costituire ed assicurare il dotario in danaro alla moglie (1). Federico II poi concesse anche a quei baroni che avevano due feudi od uno e mezzo di costituire parte di quelli o il mezzo in dotario alla moglie (2). Egli quindi allargò la concessione dei re normanni: ma questa costituzione vuol essere messa d'accordo con l'altra, con la quale proibiva ai baroni di passare a nozze o maritare le loro figlie e sorelle senza l'assenso regio, il che equivaleva richiedere il consenso regio sia per la costituzione della dote sia per quella del dotario sui feudi. D'altra parte il feudo costituito in dotario non si acquistava dalla moglie in modo che potesse trasmetterlo ai suoi collaterali, non avendo figli; od ai figli di altro matrimonio precedente o portarlo in dote, passando a seconde nozze. La moglie ne aveva il semplice godimento. Questi principii furono esplicitamente sanciti nella legislazione angioina, la quale dispose che la vedova di un barone, alla quale per dotario fosse stato costituito un feudo, non potesse portare questo in dote, passando a seconde nozze (3); e che il feudo costituito in dotario, alla morte della moglie o della vedova, si riunisse alla baronia da cui era stato distaccato (4).

Per diritto comune feudale, come il consenso del signore era necessario a costituire un feudo in dote od in dotario, così esso si richiedeva per assicurare su di esso ipotecariamente la dote della moglie, e che quindi sui beni feudali il marito non potesse cadere l'ipoteca tacita legale per dote della moglie. Ma in alcuni luoghi, e più particolarmente quando il feudo perdette in parte il suo carattere politico, si ammise il principio contrario. Così nelle provincie meridionali prima fu nel 1505 concesso a quei di Napoli che i beni feudali del marito restassero ipotecati per la dote della moglie (5). Poscia questo privilegio fu esteso anche al caso in cui un solo degli sposi fosse di Napoli (6); e finalmente nel 1586 esteso a tutto lo Stato ed a favore di tutti coloro cui la dote doveva essere restituita (7).

324. Il modo principale di acquisto dei feudi, e dicendo feudi intendo il possesso ed il godimento di un territorio con i diritti giurisdizionali annessivi, era l'investitura più o meno solenne e la quale dicevasi anche beneplacito del signore, quando la concessione avveniva innanzi alla curia.

Oltre questo modo che, in realtà, essendo la investitura una solennità del contratto feudale, si risolve in questo contratto, un feudo poteva acquistarsi con gli altri contratti, di cui si è parlato nei paragrafi precedenti, purchè compiti con le formalità e solennità richieste dalla consuetudine del luogo, dove il contratto si celebrava, e con la prescrizione trentennale (8). Questa, come già si è detto nella prima parte del lavoro, riguardava non solo il godimento del territorio che si era posseduto a titolo di feudo per trenta anni, ma ancora i diritti giurisdizionali che al detto territorio erano annessi. Il principio dell'acquisto di un feudo per prescrizione trentennale, cominciato a formarsi nel periodo carolingio, si determinò precisamente e fu ammesso dalla consuetudine, nel periodo seguente, quando i signori, che alla proclamazione di tal principio avevano il massimo interesse, usurparono molti dei poteri politici sovrani, esercitandoli quantunque non ne avessero avuta concessione. Infine il feudo poteva acquistarsi con la successione, della quale discorrerassi particolarmente nel paragrafo seguente.

Il feudo con i diritti annessi poteva perdersi per varie cause: accennerò alle principali. Per la maggior parte di questi casi il feudo si devolveva al signore, e di questa devoluzione mi occuperò più propriamente trattando del diritto successorio feudale. Per altri il feudo perduto dal vassallo si acquistava dai suoi eredi; per altri infine più che perdita si aveva sospensione dell'esercizio dei diritti del vassallo, a titolo di pena. Le cause per le quali il feudo si perdeva dal vassallo e si devolveva al signore erano le seguenti:

a) Il diniego da parte del vassallo di prestare l'omaggio ed il giuramento di fedeltà, che costituivano un requisito essenziale del contratto feudale (9). A questa causa può ascriversi anche il caso del vassallo o del suo erede, che, alla morte del signore il primo, alla morte del vassallo il secondo, non domandavano nel tempo determinato dalla consuetudine, per lo più un anno ed un giorno dalla morte di quello o di questo, l'investitura (10), poichè rinnovandosi l'investitura si rinnovavano l'omaggio ed il giuramento di fedeltà. Però, mentre la devoluzione non avveniva, quando il vassallo od il suo erede non aveva chiesto la investitura e ripetuti l'omaggio ed il giuramento di fedeltà per legittimo impedimento (11); in alcuni luoghi, come in Milano, e nelle provincie meridionali d'Italia, la rinnovazione dell'investitura non era assolutamente necessaria (12).

b) Il venir meno alla fedeltà dovuta. Si è

(1) *Const. Sic.*, III, 13.
(2) *Const. Sic.*, III, 15.
(3) *Capit. Caroli* II, 24.
(4) *Capit. Caroli* II, 23.
(5) *Pragm. napol.* tit. *De feudis*,
(6) *Pragm. napol.*, ib. 3.
(7) *Pragm. napol.*, ib. 24.
(8) *L. feud.*, II, 26, 40; II, 89.
(9) *L. feud.*, II, 3; II, 24, 1.
(10) *L. feud.*, I, 22; II, 24; II, 40; II, 52, 1.
(11) *L. feud.*, ibid.
12) Confr. *L. feud.*, ibid.

visto innanzi quali, generalmente parlando, erano gli obblighi che incontrava il vassallo in forza dell'omaggio e del giuramento di fedeltà. Il violare uno di questi obblighi costituiva un caso di fellonia, e menava alla devoluzione del feudo. I casi di fellonia possono essere ridotti ai seguenti: il tradimento verso il signore, sia col non seguirlo sia coll'abbandonarlo in guerra, sia violandone i segreti, sia vendendolo al nemico; l'attentato alla vita del signore o di uno della sua famiglia; il disonorare il signore, conversando turpemente o giacendo colla moglie o con la figlia, o con la nipote, o con la nuora di lui; il non avvertirlo di un pericolo che minacciava la sua persona o le sue cose: l'accusa o la testimonianza contro lo stesso; il rifiutarsi a rendergli soddisfazione per offese fattegli da un dipendente o da un membro della sua famiglia; il rifiutarsi di rendergli giustizia nei modi ammessi dal diritto feudale; il rifiutarsi a riscattarlo dai nemici, che lo avessero fatto prigioniero (1).

c) L'alienazione del feudo senza il consenso del signore; ed il feudo così alienato si devolveva al signore, ancora quando il vassallo lo avesse riacquistato (2).

d) La deteriorazione del feudo, essendo obbligo del vassallo di conservare il feudo, obbligo compreso nel giuramento di fedeltà (3). E però il vassallo lo perdeva, anche quando ne avesse inficiata la natura o la condizione (4).

e) Il verificarsi del termine o della condizione risolutiva, quando quello o questa fossero stati apposti nel contratto feudale (5).

f) La revocazione da parte del signore, se il feudo era stato concesso con il limite che fosse revocabile a libito del signore (6).

g) La rinunzia del vassallo per i feudi nuovi (7).

Il feudo si poteva perdere dal vassallo anche per sopravvenuta incapacità, come per esempio quando egli entrava negli ordini ecclesiastico o monastico (8); ma in questo caso si aveva una specie di successione straordinaria, ed il feudo si acquistava dagli eredi del vassallo divenuto incapace (9).

Il feudo poi perduto dal vassallo si acquistava dagli agnati collaterali, quando quegli aveva rinunziato ad un feudo antico senza il consenso di questi (10): o quando si era reso reo di quasi fellonia, cioè di un delitto grave, come di parricidio, di fratricidio e via (11).

Quando infine la cosa data in feudo si distruggeva, allora si aveva un caso di perdita da parte del vassallo, senza possibilità di devoluzione al signore (12).

Queste sono le norme che trovansi sancite nel diritto feudale lombardo, il quale fu accolto in molti Stati; ma vi erano pure consuetudini diverse in altri luoghi, come in Francia, in Germania ed in Inghilterra.

Così, ad esempio, per alcune consuetudini francesi tradotte nelle Assise di Gerusalemme, il negare il servizio dovuto dal vassallo menava alla perdita del feudo per un anno: il negare l'omaggio menava alla perdita del feudo per tutta la vita del vassallo, i cui eredi lo riacquistavano; si verificavano invece la perdita assoluta da parte del vassallo e la devoluzione al signore, quando quegli tradiva questo, o lo uccideva, o gli si schierava contro, o abbandonava al nemico la città od il castello che avrebbe ancora potuto difendere (13). Generalmente in Francia, per due cause precipue si perdeva il feudo, per sconfessione al signore cioè e per fellonia (14); il che avveniva anche in Inghilterra, dove il vassallo incorreva nella perdita del feudo se attaccava il concedente nella persona o nei beni; se gli intentava un giudizio ingiusto; se restava soccumbente in un giudizio intentato contro il signore; se, chiamatovi, si rifiutava accorrere alla Corte di costui; se maritava la sua figlia senza il consenso dello stesso (15). Molti di questi casi di fellonia sono contemplati pure dalle consuetudini di Normandia e dalle costituzioni sicule (16). Speciale poi al diritto inglese era la disposizione per cui, la donna, erede di un feudo, e la quale prima di passare a marito si lasciava corrompere, perdeva il feudo ereditario (17).

325. Dopo quanto si è detto intorno al contratto feudale riesce ovvio classificare le diverse specie di feudi. Questi potevano essere:

a) Proprii ed improprii. Erano proprii, quelli che avevano i requisiti essenziali a costituire un feudo, e cioè consistevano in un territorio, del quale la proprietà permaneva al signore, il possesso ed il godimento passavano in perpetuo al vassallo, coll'obbligo dell'omaggio, della fedeltà e di un servizio, e con i poteri giurisdizionali

(1) *L. feud.*, I, 5, 21; II, 24; II, 26, 5; II, 28; II, 33, 1; II, 51, 1; II, 55, 2; *Ordonn. de S. Louis*, 49, 52. Parecchi di questi casi di fellonia si desumono da un documento napoletano. *R. Neapol. Arch. Monum.* 531.
(2) *L. feud.*, II, 44.
(3) *L. feud.*, II, 27, 9.
(4) *L. feud.*, II, 26, 3.
(5) *L. feud.*, II, 75; II, 105; *Cons. Mediol.*, 29.
(6) *L. feud.*, II, 81.
(7) *L. feud.*, II, 14, 38, 45, 49; *Schwäb. Lehnr.*, 6.
(8) *L. feud.*, II, 21; II, 26, 4; II, 108.
(9) *Cons. Mediol.*, 28.
(10) *L. feud.*, II, 26, 5.
(11) *L. feud.*, II, 24.
(12) *L. feud.*, I, 4, 6. *Const. us. Pisan. civit.*, 44.
(13) Ibel., *Ass. di Gerusal.*, 204, 210, 213.
(14) Beaumanoir, *Coutum. de Beauvoisis*, XLV, 1. Confr. Du Cange, v. *Fello.*
(15) Glanville, op. cit. IX, 1, § 5, 9; VII, 12, 1.
(16) Confr. *Grand. Cout. de Normandie*, 242; *Const regni Sicil.*, IV, 17, 23, ecc.
(17) Glanville, op. cit. II, 12, 4; 17, 4.

sul territorio stesso. Quando uno di questi requisiti mancava, si aveva il feudo improprio. Erano tali quelli che non consistevano in un territorio, come il feudo *scutiferorum* (1), il feudo *guardiae et gastaldiae* (2), il feudo *di avvocazia* (3), l'altro *de camera et de cavena* (4), l'altro detto *soldata* (5) e via, dei quali ho già fatto un cenno innanzi, e che consistevano in ufficii od in prestazioni graziose: in essi mancava la cosa immobile, il territorio. Improprii ancora erano quei feudi nei quali, pur concorrendo il requisito della cosa immobile, questa non consisteva in un territorio, come il *feudum habitationis,* il quale, d'altronde, durava solo tutta la vita dell'investito (6). Ed improprii ancora erano quei feudi nei quali mancava l'elemento della giurisdizione.

Siccome poi la inalienabilità del feudo, e la esclusione delle donne dalla successione feudale erano requisiti naturali, così i feudisti classificarono tra i feudi improprii anche quelli concessi con la facoltà di poterli alienare, e quelli nella cui concessione era detto che in mancanza di maschi potessero succedere le femmine.

b) Ligii e non ligii, secondo che l'omaggio era ligio o pur no. Nel primo caso il vassallo era obbligato seguire il signore contro chiunque, ad eccezione del sovrano e di un signore più antico; nel secondo egli non era tenuto a seguire il signore contro le persone che egli avesse indicate nel contratto feudale. Non si poteva quindi essere vassallo ligio di più persone contemporaneamente (7). In Francia poi durante la depressione del potere sovrano, l'omaggio ligio imponeva al vassallo di seguire il signore anche contro il re (8).

c) Ordinarii e ministeriali, od anche nobili e non nobili secondo che il vassallo era un uomo libero e nobile od un ministeriale. Come si è detto i feudi ministeriali avevano norme speciali.

d) Maggiori e minori, secondo che concessi dal sovrano ovvero da un vassallo (9).

e) Antichi e nuovi, secondo che erano pervenuti al vassallo per successione, ovvero in forza di originaria investitura, cose già vedute innanzi. Questa distinzione ha importanza grandissima per la successione feudale.

f) Comprati e gratuiti, secondo che acquistati dietro pagamento di un prezzo, ovvero per concessione graziosa del signore; e già si è visto come questa differenza influisse sulla revocabilità dei feudi dei valvassini.

g) Divisibili ed indivisibili, secondo che erano divisibili tra più eredi, o se un solo di questi dovesse prestare l'omaggio ed il servizio di fronte al signore. La indivisibilità poteva essere determinata o nel contratto feudale e si aveva così quella specie di successione che si disse *jure Francorum,* appunto perchè costituiva la regola nel diritto feudale francese; ovvero per legge. e già si è fatto innanzi cenno alle costituzioni imperiali tedesche, che proclamavano indivisibili certi feudi.

h) Secolari ed ecclesiastici, secondo che era signore un laico, ovvero un ecclesiastico quale rappresentante di una Chiesa od altro ente ecclesiastico.

Si potrebbero fare molte altre distinzioni di feudi, traendole non solo da quanto siamo venuti dicendo intorno al contratto feudale, ma dai numerosi documenti che si sono esaminati; ma le qui sopra poste sono le più generali e le più importanti, e quelle che avevano maggiore influenza sulle norme che regolavano il contratto e la successione feudale.

§ 2.

Successione feudale.

SOMMARIO

326. Dalle norme sopra esposte intorno al contratto feudale, è facile desumere quali dovessero essere l'indole ed il fondamento del diritto successorio feudale.

Non acquistando il vassallo, mercè il contratto feudale, la proprietà assoluta e piena del feudo, ma il possesso ed il godimento sia del territorio, sia dei poteri giurisdizionali annessivi, come non poteva alienarlo con atti tra vivi, così non poteva disporne per testamento o per atto qualsiasi di ultima volontà. La successione feudale era quindi esclusivamente legittima e non testamentaria, legittima nel senso che veniva regolata dalle consuetudini feudali che si erano andate mano mano formando, come innanzi si è visto, dai contratti mercè i quali si costituivano i feudi.

(1) *L. feud.*, II, 74.
(2) *L. feud.*, I, 2; I, 11; II, 94.
(3) Ne abbiamo discorso innanzi.
(4) *L. feud.*, II, 1; II, 58 pr.
(5) *L. feud.*, II, 105.
(6) *L. feud.*, II, 105.

(7) *L. feud.*, II, 28; II, 34; II, 55, 2; II, 99. Confr. II, 7, pr.; *Cons. Mediol.*, 28; *Leg. Henrici I* (Inghilterra), 35; Glanville, op. cit. IX, 1, 3. Confr. anche *Grand. Cout. de Normandie*, 6, 14, 28.
(8) Confr. Eusèbe de Laurière, v. *hommage lige.*
(9) *L. feud.*, I, 1.

Il fondamento giuridico quindi del diritto successorio feudale nè può riscontrarsi nei vincoli del sangue, e nemmeno nella volontà espressa o presunta del defunto. Non nei vincoli del sangue, poichè allora gli ascendenti avrebbero dovuto essere chiamati, per regola, alla successione di un feudo; e nella linea collaterale la successione avrebbe dovuto estendersi fino al grado ammesso dalle leggi civili dell'epoca; ed alla successione avrebbero dovuto essere ammessi i legittimati e gli adottivi, se non gl'illegittimi; e nei feudi nuovi, mancando discendenti, avrebbero dovuto essere chiamati almeno i collaterali del vassallo. Non nella volontà espressa o presunta del defunto, perchè allora avrebbero dovuto ammettersi il testamento e la donazione a causa di morte, aventi per oggetto il feudo; ed in mancanza di atto di ultima volontà, avrebbero dovuto essere ammessi tutti i parenti chiamati dalle legislazioni del tempo alla successione dei beni liberi o patrimoniali di un defunto, anche quindi gli ascendenti e tutti i collaterali ed anche nella successione dei feudi nuovi.

Il fondamento giuridico della successione feudale vuolsi quindi riscontrare nel contratto feudale, e cioè nella volontà del concedente accettata dal concessionario. Questa volontà poteva essere espressa, quando cioè nel contratto feudale si determinavano le norme, secondo le quali il feudo che si concedeva doveva essere trasmesso; e poteva essere tacita, quando cioè la concessione era fatta con una formula generale, come, ad esempio, *tibi et tuis heredibus*, ed allora il concedente si rimetteva alle consuetudini che si erano formate intorno alla successione feudale. In prosieguo furono fatte da imperatori e da re leggi intorno all'argomento; ma queste leggi riguardavano le successioni nei feudi la cui concessione o si era sperduta, ovvero era fatta in formole generali, ed esse non impedivano nè potevano impedire che nel contratto feudale si determinassero norme diverse e speciali, purchè non contrarie a quelle disposizioni legislative che s'ispiravano a concetti d'ordine superiore ed all'interesse dello Stato.

Di qui venne che, mentre per regola generale del feudo non potevasi disporre con atto di ultima volontà, in forza di un patto speciale al vassallo fosse data simile facoltà, come ad esempio quando il feudo concedevasi con la formola: *ut ipse* (il concessionario) *et sui heredes, et cui ipse dederit habeant*. E similmente, mentre la consuetudine generale si era che le donne fossero escluse dalla successione feudale, con un patto potevasi convenire che le donne fossero chiamate alla successione in mancanza di maschi, avendosi così quel feudo che si disse femminile.

327. Se il fondamento giuridico del diritto successorio feudale era speciale, allontanandosi da quello del diritto successorio civile, anche le norme intorno alla capacità di succedere ai beni feudali dovevano ispirarsi ad un principio speciale. Nel diritto civile, che basava la successione legittima sui vincoli di sangue, oltre i quali, il diritto germanico aveva presente la costituzione della famiglia ed il carattere familiare della proprietà, la capacità si determinava dall'esistenza legittima di quei vincoli, donde la incapacità dei non concepiti e dei naturali; e dai rapporti della famiglia legittima, donde la incapacità relativa delle donne, e quella di coloro che erano usciti dalla famiglia stessa; mentre la indegnità si determinava nei rapporti tra l'autore e gli eredi chiamati. Nel diritto feudale invece, che fondava la successione sulla volontà dei contraenti, nel determinarsi la capacità come anche l'indegnità si aveva di mira principalmente ai rapporti del concedente il feudo con l'erede del concessionario. Però siccome anche la successione feudale teneva presenti i vincoli legittimi di sangue, così alcuni casi d'incapacità e d'indegnità si determinavano in rapporto a quei vincoli.

Avuto riguardo ai vincoli di sangue, neanche per diritto feudale erano capaci i non concepiti, appunto perchè tra l'autore e i non concepiti al momento della apertura della successione feudale, non erano ancora sorti vincoli di sangue.

Erano anche incapaci i figli naturali, perchè nella successione feudale, più che nella civile, la successione si determinava secondo i vincoli legittimi. Questa condizione della legittimità dei vincoli del sangue solevasi determinare nei contratti feudali e così divenne consuetudine, tanto che se il concedente dava il feudo con la formola *tibi et tuis descendentibus* si riteneva aver egli inteso parlare di discendenti legittimi. A ciò influirono certamente da una parte il diritto germanico, e dall'altra il carattere nobiliare delle concessioni feudali; ma la consuetudine esagerò il principio ed escluse anche i figli legittimati, partendo dal concetto che i vincoli legittimi di sangue e quindi la capacità si determinassero dalla nascita, e che i legittimati fossero nati incapaci (1).

Il carattere nobiliare delle concessioni feudali menò alla proibizione del matrimonio tra un nobile ed una plebea; e solo sotto l'influenza della chiesa simili matrimonii, detti di disparaggio, si cominciarono a sopportare; ma essi non avevano vero carattere legittimo di fronte al diritto feudale, e però i figli che ne nascevano venivano esclusi dalla successione feudale del padre loro. Chè anzi i figli di tali matrimonii non avevano diritto neppure alla eredità burgensatica del padre, sulla quale potevano pretendere solamente ciò che loro era stato assegnato dal padre nel contratto matrimoniale fatto con la madre loro (*ut nec ipsa nec filii eius amplius habeant de bonis patris, quam dixerit tempore sponsaliorum*). La consuetudine poi equi-

(1) *L. feud.*, II, 26, 4.

parò ai figli di simili matrimonii i nati dai matrimonii ad *morganaticam* (1).

Non solamente i legittimati, ma ancora gli adottivi erano incapaci a succedere nel feudo del padre adottante (2). Tale incapacità si determinava non solo perchè fra adottante ed adottato non erano vincoli di sangue, ma anche più perchè una tale successione sarebbe stata contraria al carattere del feudo. Questo, e lo si è visto innanzi, era assolutamente inalienabile, salvo patto in contrario: ora se mercè l'adozione un estraneo avesse potuto acquistare il feudo, questo avrebbe perduto il suo carattere d'inalienabilità. Per diritto germanico, al quale per molti lati si riannoda il diritto feudale, la donazione solenne era la forma di adozione, tanto vero che quella si disse anche *adoptio in heredem*, ed in alcune leggi il donatario in simili donazioni è detto erede (3); se per mezzo della donazione fosse stato lecito al vassallo crearsi un erede, egli avrebbe acquistata facoltà di alienare il feudo mercè donazione.

La indegnità, che si determinava in rapporto ai vincoli di sangue, era quella che si originava dai casi contemplati dal diritto civile, quando l'erede del vassallo si fosse reso di certe colpe reo verso costui (4). In tal ipotesi, come egli diveniva indegno ad avere l'eredità allodiale dell'autore, così non poteva pretendere l'eredità feudale dello stesso, salvo il caso che l'autore lo avesse perdonato, e lo avesse chiamato all'eredità allodiale, poichè allora egli acquistava anche l'eredità feudale.

La incapacità speciale al diritto feudale, e che si determinava nei rapporti tra il concedente od i suoi eredi e gli eredi del concessionario, derivava dalla incapacità di questi a prestare il servizio militare pattuito nel contratto feudale.

Così coloro i quali, per un difetto fisico o mentale, erano nella impossibilità di prestare il servizio militare annesso al feudo, venivano esclusi dalla successione, come gli storpii, i muti, i ciechi, i furiosi. Veramente la giurisprudenza intorno al diritto feudale lombardo era incerta per tale incapacità (5), ma non così altrove. A questa categoria si ponno ascrivere anche i leprosi, i quali per diritto inglese (6) e francese (7) erano esclusi, tanto vero che in alcuni luoghi al leproso, quando veniva segregato dalla società per evitarne il contagio, si faceva il servizio mortuario, quasi fosse morto (8).

La esclusione delle donne, salvo patto in contrario, era anch'essa determinata dalla incapacità a prestare il servizio militare. Ed è però che se il servizio annesso al feudo non era il militare ed era tale da potersi prestare da donne, queste non venivano escluse, quando la esclusione non fosse stata espressamente convenuta (9). Inoltre la esclusione degli ascendenti dalla successione feudale si originò anch'essa dalla presunta incapacità loro a prestare il servizio militare a causa dell'età. La consuetudine però venne a formarsi, come tutte le altre consuetudini feudali, direttamente dal tenore ordinario delle concessioni, le quali si facevano al vassallo ed ai suoi discendenti, non contemplandosi gli ascendenti. Questa consuetudine fu accolta dai varii diritti feudali (10), e gli scrittori vollero spiegarla pel principio che la successione per forza naturale non ascende: « Haereditas nunquam naturaliter ascendit », dice il Glanville (11), ed il Bracton: « Descendit ius quasi ponderosum quid cadens deorsum recta linea et nunquam reascendit ea via qua descendit » (12). Più tardi, quando cioè il feudo perdette il suo carattere politico in buona parte, furono in alcuni luoghi chiamati gli ascendenti. Così, in Inghilterra, Enrico I chiamò alla successione feudale anche questi (13), ma la sua legge non fu osservata, e restò senza effetti pratici (14); nel regno di Napoli, ai tempi di Filippo II e Filippo IV, il padre venne ammesso alla successione feudale del figlio morto senza discendenti e collaterali (15).

Infine la incapacità di coloro che entravano negli ordini ecclesiastici e monastici (16), si determinò anch'essa dalla impossibilità di prestare il servizio militare, poichè dai sacri canoni era vietato agli ecclesiastici e religiosi portare le armi e combattere.

La indegnità dell'erede del vassallo di fronte al concedente o signore si determinava da colpe commesse da questo contro quello, vivente ancora il vassallo, quante volte le colpe erano tali che avrebbero menato alla perdita del feudo se fossero state perpetrate dal vassallo: questa indegnità scompariva se il signore offeso perdonava l'erede del vassallo (17).

328. L'istituto della rappresentanza, che sotto

(1) *L. feud.*, II, 26, 5; II, 29.

(2) *L. feud.*, II, 26, 4.

(3) Confr. Ciccaglione, *Il diritto successorio nella storia del diritto italiano*, cap. II, § 4, nel *Digesto italiano*, alla voce *Successione* (*Diritto intermedio*).

(4) Arg. *Heinr. I Const.*, 2.

(5) *L. feud.*, I, 6, 3; II, 36.

(6) Hale, *History of the common law*, c. 6, 11.

(7) *Ancien Cout. de Normandie*, 27.

(8) *Cout. de Mons*, 105; *Cout. de Hainaut*, 109; confr. Guillouard, *Étude sur la condition des lépreux au moyen-age notamment d'après la coutume de Normandie*, 1875.

(9) *L. feud.*, I, 6, 1; I, 8, 1; I, 24; II, 17; II, 51, 3; II, 104, 1.

(10) *L. feud.*, II, 54; 84; *Sachs. Lehnr.*, 6, 2; 21, 3.

(11) Op. cit., VII, 1, § 10.

(12) Op. cit. II, 29, § 1.

(13) *Heinr. I Leg.*, c. 70.

(14) Glanville, op. e loc. cit.

(15) Confr. Abignente, *Il diritto successorio nelle provincie napolitane*, 1881, p. 175.

(16) *Auct. vet. de benef.*, I, 4.

(17) *L. feud.*, II, 55, 2.

l'influenza del diritto romano penetrò a poco a poco nel diritto germanico, fu anche ammesso mano mano dalle consuetudini feudali, e venne disciplinato specialmente dal diritto feudale lombardo, il quale per regola chiamava alla eredità feudale tutti i figli maschi del defunto vassallo. Esso invero dispose che nella linea retta la rappresentanza avesse luogo in infinito (1); nella collaterale solo in favore dei figli del premorto fratello, i quali quindi concorrevano alla eredità feudale dello zio insieme ai fratelli del padre loro (2).

Le costituzioni del regno siculo anch'esse ammisero la rappresentanza negli stessi limiti, e cioè in infinito nella linea retta, a favore dei figli del premorto fratello nella collaterale (3). In quel regno per alcuni feudi la successione era regolata in modo che tutti i figli maschi si avessero il feudo paterno, tutti i fratelli il feudo fraterno, in mancanza di discendenti; e quanto alla successione in questi feudi l'istituto della rappresentanza non offre alcun dubbio. Per altri feudi invece la successione era regolata a primogenitura, in modo che il primogenito escludesse tutti gli altri, e per la successione a questi feudi potrebbe sorgere il dubbio, se premorendo il primogenito, e lasciando un figlio, il feudo andasse al secondogenito ovvero al figlio del primogenito in forza della rappresentanza. Ma poichè le costituzioni non pongono alcuna differenza tra feudi alla cui successione erano chiamati tutti i figli, e feudi alla cui successione era chiamato il solo primogenito, deve ritenersi che il figlio del predefunto primogenito fosse chiamato per diritto di rappresentanza in luogo del padre suo, escludendo il secondogenito. E con altre parole per le costituzioni sicule la rappresentanza era ammessa tanto nella successione dei feudi costituiti a diritto langobardo tanto in quella dei feudi costituiti a diritto franco. Per la Sicilia questo principio venne confermato legislativamente da un capitolo di Carlo V, che dispose doversi il figlio del primogenito premorto preferire al secondogenito; da un altro dello stesso imperatore col quale fu disposto che la figlia del figlio maschio premorto fosse preferita alla figlia del vassallo zia della chiamata (4); e da un capitolo di Filippo I, che dispose la preferenza del figlio del premorto secondogenito al terzogenito, e della figlia del secondogenito alla terzogenita Però, per la preferenza dei maschi sulle femmine, la figlia del secondogenito premorto non era preferita al terzogenito (5).

In altri luoghi, dove l'istituto della rappresentanza incontrò viva resistenza anche nel diritto civile (6), esso venne, come in Normandia, escluso in sul principio dalla successione feudale in modo che, essendo ivi i feudi retti a primogenitura, il secondogenito escludeva il figlio del predefunto primogenito; poscia venne ammesso il principio contrario, e cioè fu dato al figlio del predefunto primogenito il diritto di succedere nel feudo dell'avo in forza della rappresentanza, ad esclusione del secondogenito (7).

Altrove, come in Inghilterra, dove ancora vigeva il sistema della primogenitura nella successione feudale, la rappresentanza incontrò viva resistenza, e la giurisprudenza fu continuamente fluttuante. Lo stesso Glanville dà la preferenza al secondogenito, escludendo il figlio del primogenito premorto, e fa eccezione solo pel caso che il primogenito, prima di morire, fosse stato dal padre chiamato a prestare l'omaggio al signore di costui (8), il che equivaleva a permettere che il primogenito fosse investito del feudo, vivente ancora il padre. Sicchè in tale ipotesi il figlio del primogenito succedeva nel feudo pel quale il padre di lui aveva prestato omaggio al signore, non in forza di rappresentanza, ma per diritto proprio, in quanto il padre, mercè l'omaggio prestato, aveva già ricevuto l'investitura del feudo.

329. Gli ordini successorii nel diritto feudale per regola erano quello dei discendenti e quello dei collaterali. Però quanto a tali ordini si notano importanti differenze secondo i tempi ed i luoghi; conseguenza questa del fondamento giuridico del diritto successorio feudale, il quale era regolato dai contratti feudali, dai quali si formarono poi le consuetudini. Inoltre, poichè la successione ai feudi aveva interesse grandissimo pel sovrano e pel diritto pubblico dell'epoca, così quegli potette disciplinarla con leggi, e noi riscontriamo diverse leggi che han riguardo alla successione feudale in tutti i tempi ed in tutti gli Stati.

I. Nei primi tempi della formazione del regime feudale, come provano e il celebre capitolare di Kersy e le prime concessioni, il feudo si trasmetteva ad un solo dei figli; chè anzi, quando ancora i feudi avevano carattere vitalizio, il signore soleva riconfermarli ad un solo dei figli dei vassalli (9). E poichè per ordinario la riconferma soleva essere fatta al primogenito, così si formò nella successione feudale il sistema della primogenitura, che predominava in molti Stati feudali.

Poscia nell'Italia langobarda le norme del diritto langobardo intorno alla successione furono estese anche alla successione feudale, e accolte dalla consuetudine passarono nei libri feudali. Il sistema della primogenitura invece, mentre regolò alcuni feudi del regno italico, ebbe il pre-

(1) *L. feud.*, I, 8.
(2) *L. feud.*, II, 11.
(3) *Const. regni Siciliae*, 23, 24.
(4) *Capit. Carlo V*, 118, 204.
(5) *Capit. Filippo I*, 18.
(6) Confr. Ciccaglione, *Diritto successorio*, loc. cit., n. 120.
(7) *Anc. Cout. de Normandie*, 25.
(8) Glanville, op. cit., VII, 3, § 8.
(9) *Auct. vet. de benef.*, I, 73; *Sachsensp.*, 29, 2, 4; *Rechtsb Lehnr.*, 22, 6.

dominio in quasi tutto il resto dell'Europa occidentale, e venne disciplinato dalle consuetudini di quegli Stati. Si distinsero quindi i feudi la cui successione era regolata dal diritto langobardo ed i quali si dissero costituiti *iure langobardorum,* da quelli la cui successione era regolata a primogenitura, e poichè l'origine di questo sistema di successione si trova nel diritto franco, così questi feudi si dissero costituiti *iure francorum.*

Nella successione dei feudi costituiti a diritto langobardo tutti i figli maschi e, per diritto di rappresentanza, i discendenti maschi del defunto erano chiamati all'eredità feudale del padre o dell'ascendente con esclusione assoluta delle donne, alle quali anche erano preferiti tutti i maschi successibili. Le donne potevano succedere solo nei così detti feudi femminili, in quei feudi cioè per i quali la capacità di succedere delle donne era stata espressamente convenuta; ma anche in questo caso le figlie arano chiamate alla successione solo se mancavano figli e discendenti maschi (1); salvo che il contratto feudale non solo avesse dichiarato capaci di succedere le figlie, ma le avesse chiamate espressamente in concorso con i maschi (*ut in eo succedant feminae sicut masculi*), poichè allora dividevano con i loro fratelli (2). Ed era tanto necessario il patto espresso nel contratto, perchè le donne potessero acquistare il feudo per successione, che si quistionò se il feudo della madre, il quale aveva perciò acquistato carattere femminile, potesse, non essendovi patto espresso, acquistarsi dalle figlie di lei, in mancanza di figli; e la giurisprudenza fu sempre indecisa, pronunziandosi ora a favore ora contro le figlie (3).

Questo principio rigoroso della esclusione delle donne, andò mano mano mitigandosi. Nel regno siculo una costituzione dell'imperatore Federico II chiamò le figlie alla successione feudale del padre, quando fossero mancati maschi. In tale caso però erano chiamate le sole figlie nubili, non le maritate e dotate (4): disposizione questa che, mentre fu ispirata certamente dal diritto langobardo, ebbe pure per ragione l'evitare che i feudi andando ad una maritata passassero a persone non gradite al signore; mentre le nubili, cadendo sotto il baliato regio, non potevano per certo contrarre matrimonio con persona che non fosse riuscita di gradimento al sovrano. Se poi coesistevano maschi, le figlie escluse avevano diritto ad una dote di paraggio, proporzionata cioè al patrimonio del defunto (5). Il principio, per cui le figlie succedevano in mancanza di figli e, se escluse dalla successione, avevano diritto ad una dote di paraggio, venne mano mano accolto in Francia, in Inghilterra e negli altri Stati feudali.

Nella successione dei feudi costituiti a diritto franco, il primogenito escludeva gli altri figli, e tanto più le figlie.

Questo principio fu accolto dal diritto del regno di Sicilia, e quando le donne vennero ammesse alla successione feudale in mancanza di maschi, la primogenita escludeva le altre, le quali però avevano sempre diritto ad essere regolarmente dotate (6).

Altrove il rigoroso principio della primogenitura venne ammesso per i soli maschi (7), non per le donne. Così in Inghilterra e nella Normandia, quando mancavano figli maschi, tutte le figlie succedevano egualmente; ma la primogenita restava direttamente obbligata verso il signore per la prestazione del servizio annesso al feudo, e ad essa quindi toccava di diritto il castello da cui il feudo prendeva nome. Le altre sorelle erano considerate quasi vassalle della prima, ed è però che i loro eredi dovevano l'omaggio all'erede della primogenita. Naturalmente questa prestava il servizio militare annesso al feudo per mezzo del marito (8).

Altrove ancora il feudo si divideva tra tutti i figli maschi del vassallo, i quali costituivano quasi una consociazione, e vivevano in comunione, ma il solo primogenito restava obbligato verso il signore per l'omaggio ed il servizio annesso al feudo (9).

In alcuni feudi poi, anche quando generalmente le donne vennero chiamate in mancanza di maschi, solo il primogenito maschio era chiamato ed in mancanza gli altri maschi successibili, mai le donne, come avveniva nel feudo del ducato di Francia (10).

330. II. Nei primi tempi solo i discendenti, e per lo più un solo di questi, erano chiamati alla successione feudale, non i collaterali. Corrado il Salico estese il diritto di succedere nei feudi ai fratelli del vassallo, in mancanza di discendenti; poscia questo diritto venne esteso ai cugini e mano mano agli altri collaterali, fino agli ultimi gradi. Ciò per diritto lombardo (11).

Ammesso tra gli ordini successorii anche quello dei collaterali, questi però non avevano mai diritto di succedere nel feudo nuovo del loro collaterale defunto, ancorchè fratello, e ciò perchè, concedendosi il feudo con la formola *tibi et tuis descendentibus,* ordinariamente esso non poteva andare ai collaterali del primo investito non contemplati nel contratto feudale.

(1) *L. feud.*, I, 6, 1; I, 8, 1; II, 17; II, 51, 3. *Cons. Mediol.*, 23.
(2) *L. feud.*, II, 104, 1.
(3) *L. feud.*, II, 30.
(4) *Const. regn. Sicil.*, III, 27.
(5) *Const. regn. Sicil.*, III, 26.
(6) *Const. regn. Sicil.*, III, 26, 27.
(7) *Leg. Henrici I* (Inghilterra), 70, § 21.
(8) Glanville, op. cit., VII, 3, § 2, 4, 5; *Cout. de Normandie*, 128 e *Grand Coutumier de Normandie*, 248.
(9) *Schwab. Lehnr.*, 49, 57; *Keyserrecht*, III, 23.
(10) Montesquieu, *Esprit des lois*, XXXI, 33.
(11) *L. feud.*, I, 1; I, 4; II, 11.

Ecco perchè, solo se in questo si pattuiva che mancando discendenti dell'investito succedessero i fratelli, questi venivano alla successione.

Il principio che nei feudi nuovi non potessero succedere i collaterali era così rigoroso che, se più fratelli erano investiti di un feudo, ed uno di essi premoriva senza lasciare discendenti, la sua quota non si acquistava dagli altri fratelli, ma si devolveva al signore concedente (1).

Se i collaterali del primo investito non avevano diritto a succedere nel feudo, i loro discendenti neppure essi potevano avere un tale diritto. Di qui si formò il principio che nella linea collaterale potessero essere chiamati alla successione solamente quelli che discendevano dal primo investito (2). Di tal che se il nipote *ex filio* del primo investito moriva senza discendenti, succedevano i suoi fratelli ed in mancanza i fratelli del padre, zii del defunto; ed in mancanza i figli di costoro cugini del defunto, ma mai i figli dei fratelli del primo investito, perchè non discendevano dal primo investito, ma dal padre di costui. Però, siccome questo principio, rigorosamente applicato, menava a lunghe ricerche e ad inevitabili controversie, i feudisti proclamarono che si presumesse il primo investito come sconosciuto, e che quindi fossero chiamati alla successione tutti i collaterali secondo la prossimità del grado.

Anche nella successione dei collaterali bisogna distinguere i feudi costituiti a diritto langobardo dai feudi costituiti a diritto franco.

Nella linea collaterale venivano prima i fratelli, i quali escludevano le donne; ma mentre nei feudi retti a diritto langobardo tutti i fratelli erano chiamati alla successione (3), in quelli costituiti a diritto franco succedeva solo il più avanzato dei fratelli superstiti (4).

Parlandosi di fratelli però, si devono intendere solo i fratelli germani ed i consanguinei, mai i fratelli uterini che venivano esclusi. Per il vicereame di Sicilia, Carlo V ammise i fratelli uterini solo quando fossero mancati tutti i parenti successibili discendenti dal primo investito (5).

Per diritto feudale lombardo le sorelle venivano sempre escluse, salvo nei feudi femminili (6), e questo principio vigeva originariamente per gli altri diritti feudali. Poscia le sorelle furono ammesse in mancanza di fratelli.

Federico II, come aveva chiamate le figlie in mancanza di figli, così chiamò le sorelle in mancanza di fratelli, con preferenza delle nubili sulle maritate e dotate, ed in modo che nei feudi costituiti a diritto langobardo tutte le sorelle succedessero; in quelli costituiti a diritto franco solamente la più anziana (7).

Nel regno di Napoli poi sorta quistione se per le costituzioni di Federico fosse ammesso anche lo zio paterno in mancanza di fratelli, o dovesse il feudo ritornare al concedente, ed essendosi in conseguenza nelle nuove concessioni introdotto l'uso di chiamare alla successione solo quelli che erano *ex corpore legitimo descendentes* dell'investito, si riusciva ad escludere non solo gli zii, ma ancora i fratelli e le sorelle, le quali certo non discendevano direttamente dal defunto possessore. Ciò produsse serio malcontento tra i baroni del regno, sì che Carlo II d'Angiò fu costretto a pronunciare legislativamente che la nuova formola non avesse la forza di escludere dalla successione i fratelli e le sorelle (8).

Nella legislazione angioina inoltre è degna di nota la prammatica così detta *Filangiera,* emanata da Giovanna II con la quale, mentre nella successione dei feudi costituiti a diritto langobardo fu confermato il principio che le sorelle nubili fossero preferite alle maritate e dotate, per i feudi costituiti a diritto franco fu proclamato il principio che la primogenita maritata e dotata dovesse essere preferita alle altre sorelle, quante volte non fosse stata dotata dal fratello, della cui successione trattavasi (9).

Anche altrove in mancanza di fratelli furono chiamate le sorelle; però, come per le figlie, così per queste fu disposto che tutte acquistassero il feudo, ma che la sola primogenita restasse obbligata di fronte al signore pel servizio annesso, mentre tra i fratelli succedeva il solo primogenito (10).

Dopo i fratelli e le sorelle, colà ove queste erano ammesse, venivano gli altri collaterali, in modo che i più prossimi escludessero i più remoti, e che nei feudi costituiti a diritto franco nel medesimo grado il primogenito escludesse gli altri.

Però, quanto ai gradi, variavano le diverse consuetudini feudali. Per il diritto feudale lombardo, come s'è già visto, i collaterali erano chiamati in infinito (11). Per altri diritti ancora i collaterali di qualunque grado erano ammessi alla successione, donde la necessità di ricorrere alla presunzione che il primo investito fosse sconosciuto, per evitare le lunghe indagini necessarie a scoprire se il collaterale discendesse direttamente da lui (12).

Per altri diritti invece erano chiamati nella

(1) *L. feud.*, I, 1; I, 2; I, 8, 1; I, 14, 2; I, 20; II, 11; II, 12; II, 18.

(2) *Anc. Cout. de Normandie*, 25. Confr. Blackstone, op. cit. I, 14; Stephen, op. cit. I, 179.

(3) *L. feud.*, loc. cit.

(4) *Const. Regni Sic.*, III, 26, 27; *Capit. del re Giacomo di Sicilia*, 33; *Capit. di Federico III di Sicilia*, 30, ecc.

(5) *Capit. Carlo V*, c. 258.

(6) *L. feud.*, I, 6, 1; I, 8, 1; I, 24; II, 17; II, 54, 3; II, 104, 1.

(7) *Const. Regni Sic.*, III, 27.

(8) *Capitol. Caroli II*, Cap. Considerantes.

(9) *Pragm. Johanne*, II.

(10) Confr. Glanville, op. cit., VII, 4.

(11) *L. feud.*, I, 1, 4; II, 11.

(12) Confr. Glanville, op. e loc. cit.

linea collaterale i più prossimi al defunto, come, ad esempio, i soli fratelli e sorelle. Questo, secondo l'opinione di molti giuristi, era il sistema risultante dalle Costituzioni sicule, poichè altri sostenevano che per esse fossero chiamati anche gli zii del defunto (1).

La quistione fu pel regno di Napoli risoluta legislativamente nel 1535 da Carlo V, che ammise non solo gli zii paterni del defunto, ma ancora i cugini di lui e cioè i figli dei fratelli del padre del defunto, sempre che discendessero dal primo investito. Indi la successione venne nel 1648 estesa a favore dei collaterali fino al quarto grado, e nel 1720 fino al quinto (2). Bisogna però ricordare che il pontefice Onorio con un suo capitolo aveva nel regno di Napoli estesa la successione nella linea collaterale fino al sesto grado (3).

Nella Sicilia, re Giacomo d'Aragona con il capitolo *Si aliquem* estese la successione nella linea collaterale ai trinepoti di fratelli e cioè fino al sesto grado (4), e questa disposizione fu confermata da re Federico (5) e poscia da Carlo V (6).

Altrove infine la successione nella linea collaterale era assolutamente esclusa, in modo che neanche i fratelli erano chiamati a succedere nel feudo del fratello (7). A questa esclusione si rimediò mercè una specie di comunione che si determinava tra i fratelli sul feudo, e per la quale, morendo un fratello senza discendenti, la sua quota restava nella comunione e cioè agli altri fratelli (8). Ma su questo argomento avrò occasione di ritornare.

331. Può dirsi che, basandosi il diritto successorio sul contratto feudale, non si potessero avere casi di successioni straordinarie.

Successione feudale tra coniugi non poteva aver luogo per regola, perchè nè il marito poteva acquistare il feudo portato in dote dalla moglie, nè questa i feudi del marito. Solo allora il marito poteva acquistare il feudo della moglie, alla morte di lei, quando egli stesso col consenso della moglie ne era stato investito dal signore (9); ma, come facilmente scorgesi, in questo caso il marito acquistava il feudo non in forza di diritto successorio, sibbene per la investitura che ne aveva ricevuto, e però in forza di un nuovo contratto feudale.

Innanzi si è visto come il marito potesse costituire alla moglie un feudo in dotario, feudo che alla morte del marito restava alla moglie; ma, a prescindere che la vedova lucrava il semplice usufrutto sua vita durante e non poteva portare il feudo stesso a titolo di dote ad un secondo marito (10), ella aveva l'usufrutto dello stesso in forza della donazione a titolo di dotario e non in forza di diritto successorio.

Nè può dirsi un caso di successione speciale quello del figlio che, vivente il padre, veniva, col concorso di questo, investito dal signore del feudo paterno, poichè il figlio non succedeva al padre vivente, ma acquistava il feudo quasi rinunziato dal padre, in forza della nuova investitura del signore.

A rigore il feudo così acquistato dal figlio avrebbe dovuto considerarsi come nuovo. Ma per consuetudine invalsa, perchè si presumeva che tale fosse la volontà dei contraenti e cioè del padre che rinunziava al feudo, del signore che ne investiva il figlio, e del figlio che ne riceveva la investitura, esso consideravasi come antico, e quindi dal nuovo investito veniva trasmesso come se fosse stato da lui direttamente ereditato dal padre (11).

E neppure caso di successione speciale può dirsi quello pel quale il feudo costituito a diritto franco, e di cui il padre aveva investito il secondogenito, in caso di premorienza di costui senza discendenti al primogenito, andava non al fratello primonato, ma al terzogenito (12). In questo caso il diritto di signore concedente, che il padre si aveva riservato investendo di un suo feudo il secondogenito, andava al primogenito, il quale quindi non poteva succedere nel feudo stesso, pel principio che una stessa persona non potesse essere nello stesso tempo signore concedente e vassallo del medesimo feudo.

Casi veramente di successioni speciali potrebbero dirsi quelli per i quali il feudo perduto dal possessore attuale, per uno dei casi preveduti, si acquistava dagli eredi.

Questi casi sono stati contemplati nel paragrafo precedente, quando si è discorso dei modi di perdere il feudo, come quello di colui che entrava negli ordini monastici, il caso della quasi-fellonia da parte del vassallo, l'altro della rinunzia di costui, senza il consenso dei collaterali, trattandosi di un feudo antico (13) e via.

332. Quando mancavano eredi successibili secondo le consuetudini o leggi locali, il feudo si devolveva al signore (14), e similmente ritornava al signore il feudo di colui che lo perdeva per

(1) Isernia, *Comm. ad Const. Ut. de successionibus* (III, 27).

(2) Grimaldi, *Storia delle leggi del Regno di Napoli*, VI, 198; XI, 70.

(3) Confr. Dragonetti, *Origine* ecc., I, 12.

(4) Gregorio, *Considerazioni sulla storia di Sicilia*, III, 7. *Capit. Giacomo*, 33.

(5) *Capit. del re Federico*, c. 30.

(6) *Capit. Carlo V*, c. 118.

(7) *Sachs. Lehnr.*, 6, 2; 21, 3. Confr. Homeyer, *System d. Lehnrechts*, p. 450-52.

(8) *Sachs. Lehnr.*, 32, 1, 2, 8, 9; *Schwab. Lehnr.*, 57.

(9) *L. feud.*, I, 15; II, 85.

(10) *Const. regni Sicil.*, III, 16; *Capit. Caroli II*, 23, 24.

(11) *L. feud.*, II, 14.

(12) Glanville, op. cit., VII, 1, §§ 9, 10, 11.

(13) *L. feud.*, II, 21; II, 24; II, 26, 4, 5; II, 108.

(14) *L. feud.*, I, 24; II, 31; *Const. Regni Sicil.*, III, 27, vedi Glanville, op. cit., VII, 4.

uno dei casi preveduti dal diritto feudale, e per i quali la perdita del feudo era assoluta, tale cioè che non dagli eredi, ma dal signore si acquistasse il feudo (1).

La riversibilità dei feudi nei casi di perdita da parte del vassallo fu sempre osservata, quantunque si notino diversità nelle consuetudini e leggi feudali dei varii paesi, varietà alle quali si è fatto nel paragrafo precedente cenno.

Quanto poi alla riversibilità dei feudi per mancanza di eredi successibili, secondo le leggi e le consuetudini dei diversi paesi, essa, nei primi tempi, e specialmente nei paesi dove l'autorità regia non fu depressa dal feudalismo, come, ad esempio nel regno siculo fondato dai Normanni, fu fatta fedelmente osservare (2).

Generalmente poi in quei paesi dove erano chiamati i collaterali in infinito la riversione del feudo al signore avveniva solo quando non esistesse alcun collaterale conosciuto.

Non così in quei paesi dove la successione di questi nella linea collaterale era limitata; ma anche in questi paesi quando fu ammessa l'alienazione dei feudi, i casi di riversibilità addivennero rarissimi. Questo accadde nel regno di Sicilia, dopo il suo distacco dal regno di Napoli, in seguito al celebre capitolo *Volentes,* emesso da re Federico nel 1296; tanto vero che, mentre re Alfonso nel 1452 dovette proclamare novellamente il diritto della Corte regia alla riversibilità del feudo, il cui possessore morisse senza legittimi eredi, alcuni giuristi ritennero che i feudi in Sicilia fossero quasi da considerarsi come beni allodiali (3).

Però la giurisprudenza sicula restò sempre fluttuante al riguardo, finchè non si accolse l'opinione di due giureconsulti di Perno e di Napoli, i quali distinsero i feudi di forma larga, quelli cioè alla cui successione erano chiamati tutti gli eredi, dai feudi di forma stretta, quelli cioè alla cui successione avevano diritto i soli discendenti; e per i primi non ammisero la riversibilità considerandoli come beni allodiali, mentre l'ammisero per i secondi nel caso che fosse il vassallo morto senza legittimi successori (4). Ma con la prammatica del 14 novembre 1788 i diritti della Corona furono reintegrati, e, mentre venne proibita l'alienazione dei feudi, fu proclamata la riversibilità dei feudi alla Corona in mancanza di eredi successibili (5).

A proposito della riversibilità dei feudi, era necessario determinare le norme per regolare la pertinenza dei frutti del feudo in caso di devoluzione al signore. E il diritto feudale longobardo dettò delle norme che furono generalmente accolte, e per le quali gli eredi civili del vassallo avevano diritto a raccogliere tutti i frutti quante volte la devoluzione fosse tenuta dopo le calende di marzo e prima di agosto; frutti che andavano invece al signore, quante volte la devoluzione avveniva prima di quelle calende o dopo il mese di agosto (6).

Infine poteva darsi il caso che l'erede successibile fosse sconosciuto, o che la sua qualità di erede non fosse chiaramente dimostrata, ed in tale ipotesi fino a che l'erede sconosciuto non si presentava, o colui che si presentava non dimostrava la sua qualità di erede, il feudo era amministrato dal signore (7).

333. Se il fondamento giuridico del diritto successorio feudale era il contratto feudale, e se questo chiamava alla successione quei determinati ordini di eredi, colui, che alla morte del possessore era chiamato a succedere nel feudo, aveva già un diritto proprio in potenza che veniva in atto alla morte dell'autore; aveva insomma un diritto di aspettativa che gli veniva dal contratto feudale, ed in forza del quale egli acquistava l'eredità feudale. Il principio quindi del diritto germanico, che l'erede acquistasse *ipso iure* l'eredità, doveva con maggior ragione applicarsi alla successione feudale.

Io non starò qui a rintracciare le ragioni per le quali il diritto germanico proclamò quel principio e l'origine della massima: *le mort saisit le vif;* solo dirò che, avendosi nel diritto germanico la proprietà per familiare, gli eredi avevano già un diritto di aspettativa sul patrimonio di famiglia; e che nelle donazioni *mortis causae* germaniche (*post obitum*) il donatario aveva un diritto di aspettativa sul patrimonio donatogli per dopo la morte del donante (8).

Tanto più quel principio doveva essere proclamato dal diritto feudale, perchè l'erede in forza del contratto feudale veniva all'eredità del feudo (9).

Ma se l'erede acquistava il possesso ed il godimento del feudo, egli era tenuto all'omaggio, alla fedeltà ed al servizio annesso e poichè l'omaggio ed il servizio erano rapporti personali, le due solennità dell'omaggio e dell'investitura dovevano necessariamente essere rinnovate.

Da qui venne l'obbligo nell'erede di chiedere l'investitura e prestare l'omaggio tra l'anno ed un giorno dalla morte del suo autore (10), obbligo che doveva essere adempito sotto pena della perdita del feudo (11).

Se l'erede era minore, anch'egli acquistava

(1) Confr. sopra n. 324.

(2) *Const. Regni Sic.*, III, 27. Fu la Corte che sostenne non avere gli zii paterni diritto a succedere nel feudo del loro nipote, feudo che doveva quindi riversarsi alla Corona. E fu nell'interesse della Corte che i sovrani del Regno di Napoli furono restii ad estendere la successione feudale nella linea collaterale.

(3) Confr. Dragonetti, op. cit., II, 2, § 8.

(4) Confr. Orlando, op. cit., c. 11.

(5) *Pragmat. regni Sicil.,* V, p. 33.

(6) *L. feud.*, II, 28.

(7) Confr. Glanville, op. e loc. cit.

(8) Confr. Ciccaglione, *Diritto successorio,* loc. cit., n. 74.

(9) *Sachs. Lehnr.*, 6. 1; *Richtst. Lehnr.* 22, 5; confr. Walter, op. cit., § 606.

(10) *L. feud.*, I, 22; II, 24; II, 26, 4, 5.

(11) *L. feud.*, I, 22; II, 24; II, 40; II, 52, 1.

ipso iure l'eredità feudale. Però, siccome per la sua età non era nel caso di prestare l'omaggio ed il servizio annesso al feudo, così non era tenuto a chiedere l'investitura tra l'anno ed un giorno (1). Questo termine decorreva dal momento in cui il minore raggiungeva l'età maggiore, la quale ora, secondo i luoghi, determinata al dodicesimo (2), al quattordicesimo (3), al quindicesimo (4), od al ventunesimo anno (5). Durante la minorità il feudo era nella custodia del signore concedente, il quale nominava il balio, come già innanzi si è veduto (6). Il possesso ed il godimento del feudo quindi si avevano dal signore, ed ecco perchè non era necessaria l'investitura, se prima il minore non raggiungeva la maggiore età.

Poteva sì il balio presentare il minore al signore e chiedere per lui l'investitura (7); ma il possesso del feudo non si acquistava dal minore, il quale non poteva prestare il servizio militare, e solo egli acquistava un diritto certo che poteva, senz'altro, esercitare, raggiunta l'età maggiore (8).

Tutto ciò avveniva pei feudi la cui successione era regolata dalle norme ordinarie innanzi esposte, successione che perciò si disse *semplice*, ed anche pei feudi nei quali l'erede, in mancanza di discendenti, era indicato dal signore, e la cui successione si disse *eventuale*. Vi erano invece feudi dei quali erano investiti più persone (per lo più fratelli), che vivevano in comunione e si succedevano scambievolmente, se uno premoriva senza lasciare discendenti, e la cui successione quindi si diceva *collettiva*. In questi feudi, alla morte di uno degli investiti *coniuncta manu* (9), i suoi discendenti prendevano nella comunione il posto del loro ascendente; che se mancavano discendenti, la quota del defunto restava nella comunione (10). Però siccome uno solo degli investiti rispondeva di fronte al signore del servizio dovuto (11), così se quello designato (per lo più il primogenito) veniva a mancare, il secondogenito, o chi era designato a prestare per tutti il servizio dovuto doveva novellamente prestare l'omaggio. Questa specie di successione collettiva era in grande uso, specialmente in Germania, perchè serviva a temperare la disposizione del diritto feudale tedesco, che non ammetteva i collaterali alla successione feudale.

L'erede chiamato inoltre doveva non solo rinnovare l'omaggio, ma, in segno di riconoscimento dell'alto dominio del signore, fare una prestazione (12). Questa nei primi tempi fu simbolica semplicemente (13); poscia fu reale, ebbe un valore economico e si disse *laudemio* o *relevio* (14).

La misura di tale prestazione variava secondo i luoghi e secondo i tempi; ma per regola essa consisteva in una parte (un decimo od un ventesimo) del valore del feudo; o nel valore intiero o parziale (la metà) della rendita annuale del feudo stesso (15). In alcuni paesi il relevio si determinò diversamente, secondo la qualità dei feudi. Per addurre qualche esempio, in Sicilia, mentre prima l'ammontare del relevio non era determinato con precisione (16), re Martino dispose che gli eredi dalla linea discendente per una contea di tre castelli dovessero pagare dieci marche; per una terra abitata quattro marche; per un castello non abitato due marche; per altri feudi minori una marca; gli eredi collaterali dovessero pagare la metà del valore della rendita di un anno (17). Al tempo del vicereame poi fu determinato che per un principato dovessero pagarsi sedici marche; per un ducato dodici; per un marchesato dieci; per una contea cinque; per una viscontea quattro; per una baronia con terra abitata o con castello non abitato due; per una baronia disabitata e senza castello una (18). Con altra prammatica del 1734, la misura del relevio venne ridotta per un principato a dodici marche, per un ducato a dieci, per un marchesato a otto, per una contea a sei, e così in proporzione per gli altri feudi, per i quali quindi si tornò alla misura determinata da re Martino (19).

In Inghilterra la misura del relevio per i feudi minori si determinò ben presto a cento shillings, mentre per i maggiori era rimessa all'arbitrio del sovrano; e quando poi anche per essi fu resa costante, ammontò a cento libre (20), e cioè ad un quarto del valore del servizio militare, che per i feudi maggiori era di quattrocento libre (21).

334. L'erede chiamato poteva rinunziare l'eredità feudale, così come poteva rifiutare l'eredità allodiale, ed in caso di rinunzia subentrava nel diritto dell'erede che rifiutava, quegli che veniva dopo, e che era tra i parenti successibili. Ciò

(1) *L. feud.*, I, 22; II, 26; II, 26, 4, 5; *Const. Sic.* III, 30.
(2) *Sachsensp.*, II, 71, 3; *Keyserrecht*, II, 9.
(3) *L. feud.*, II, 55, 2.
(4) Ibel., *Ass. di Gerus.*, 170.
(5) *Anc. Cout. de Normandie*, 30; Glanville, op. cit., VII, 9, 2.
(6) Confr. sopra n. 320.
(7) *Sachs. Lehnr.*, 26, 1, 2, 5. Confr. Homeyer, op. cit., pagine 478-80.
(8) *Sachs. Lehnr.*, 26, 2, 6; 58, 1; *Richtst. Lehnr.*, 24, 2.
(9) Confr. Homeyer, op. cit., pagine 327, 457, 467.
(10) *Sachs. Lehnr.*, 32, 1, 2, 8; *Schwab. Lehnr.*, 57.
(11) *Sachs.* e *Schwab. Lehnr.*, cit.
(12) *Capit. Conrad.* in Padelletti.
(13) *Sachs. Lehnr.*, 22, 4; Confr. Homeyer, op. cit. p. 475.
(14) *Const. regni Sicil.*, III, 22; *Leg. Gulielmi Conquest.*, 22, 24.
(15) Homeyer, loc. cit., Bianchini, *Finanze*, p. 125, 286; *Ordonn. de S. Louis*, 8, 5; Beaumanoir, *Cout. de Beauvoisis*, XIX, 2.
(16) *Const. regni Sicil.*, III, 25; *Capit. Feder. di Sicil.*, 110.
(17) *Capit. di re Martino*, 55.
(18) *Pragmat. regn. Sicil.*, II, tit. 34.
(19) Ibid. VII, tit. 2.
(20) *Dialogus de scacario*, II, 10.
(21) Littleton, op. cit., sect. 112.

sempre che trattavasi di feudo antico, poichè, se di nuovo ed il discendente chiamato rifiutava, il feudo si devolveva al concedente, non avendovi diritto i collaterali, come già innanzi si è visto, salvo se trattavasi di un feudo concesso contemporaneamente a più persone col patto che dovessero succedersi l'un l'altro, poichè allora, se il discendente di uno dei concessionarii premorto ripudiava la quota paterna, questa restava nella comunione.

Il ripudio all'eredità feudale non consideravasi, come per molti diritti civili locali (1), un'offesa alla memoria del defunto, e ciò perchè tra il patrimonio feudale ed il patrimonio allodiale era una caratteristica differenza, in quanto il primo aveva dei limiti derivanti dalla natura del feudo, il secondo era libero. Di qui venne che la trasmissione dell'uno e quella dell'altro fossero regolate da norme diverse, tanto vero che spesso coloro i quali erano incapaci od indegni di succedere nel patrimonio feudale del defunto vassallo erano poi capaci o degni di succedere nel patrimonio allodiale dello stesso. Il ripudiare l'eredità allodiale consideravasi come un'offesa alla memoria del defunto, poichè con il ripudio l'erede si esonerava dal pagamento dei debiti e dall'adempimento degli obblighi contratti dal defunto stesso, esponendo così la memoria di lui all'esecrazione dei creditori. Non la medesima cosa potevasi dire per l'eredità feudale, perchè l'erede non era tenuto ad estinguere le obbligazioni del defunto sui beni feudali di lui.

Però il diritto feudale lombardo pone una recisa distinzione tra i discendenti dell'investito ed i collaterali. I primi non potevano rifiutare l'eredità allodiale del loro ascendente ed accettarne la feudale, e dovevano o accettarle entrambe o rifiutarle, o accettare la libera e ripudiare la feudale: i secondi invece potevano rifiutare l'eredità allodiale ed accettare la feudale (2). Questa differenza vuolsi spiegare dal perchè i discendenti, anche per diritto feudale, erano considerati fino ad un certo punto eredi necessarii, ed il diritto feudale ancora aveva considerazione dei più stretti vincoli di sangue che univano i discendenti agli ascendenti. Il figlio che, per sottrarsi all'obbligo di soddisfare gl'impegni contratti dal padre suo, rifiutava l'eredità allodiale di lui, rendevasi indegno di acquistare i beni feudali dello stesso. Avevasi così un caso d'indegnità, basato sui vincoli di sangue, e che aveva riguardo solo ai discendenti di fronte agli ascendenti. I collaterali invece venivano all'eredità feudale in forza del contratto di concessione. Il loro diritto di aspettativa quindi si originava non dal carattere familiare del patrimonio feudale, carattere che a questo mancava, ma dal contratto feudale; tanto vero che un collaterale poteva essere chiamato all'eredità feudale, e non alla eredità allodiale o burgensatica del defunto, nel caso che un discendente fosse stato incapace di succedere in quella e capace di succedere in questa. D'altronde i vincoli di famiglia eransi rallentati all'epoca in cui vennero redatti i libri feudali. Potevano quindi benissimo i collaterali rifiutare l'eredità allodiale ed accettare la feudale.

I discendenti poi potevano frustrare gli effetti della disposizione sovraricordata in un sol modo, e cioè ripudiando entrambe le eredità, e facendosi poi, col consenso dei collaterali, investire del feudo cui avevano rinunziato (3).

335. Quanto al pagamento dei debiti del defunto, pel rigoroso diritto feudale, l'erede non era tenuto a pagarli sui beni feudali (4), in omaggio al principio dell'inalienabilità dei feudi, pel quale ancora era proibito di dare il feudo in pegno od in ipoteca senza il consenso del signore (5).

Intanto questo rigorismo mano mano andò a mitigarsi, specialmente quando il regime feudale decadde, ed il feudo, più che un istituto di diritto pubblico, venne considerato come un istituto di diritto privato. Il mitigamento fu apportato sia dal carattere di alienabilità che in molti luoghi acquistarono i feudi, i quali, come in Sicilia, vennero in una data epoca considerati quali beni burgensatici, almeno quelli di forma larga, e si è visto come anche nel Napolitano, dove il principio della inalienabilità conservò tutto il suo rigore, i feudi del marito fossero tenuti pel pagamento della dote da restituirsi alla vedova od ai suoi eredi (6); sia per influenza dei giuristi. Questi invero distinsero i debiti feudali dai non feudali: erano feudali quelli che il possessore era stato costretto a contrarre per la conservazione del feudo, o per il sostentamento di lui, o per altri assoluti bisogni ed obblighi derivanti dal suo titolo di possessore del feudo, e questi debiti detti *feudalia, legalia* e *consensuata* dovevano essere dall'erede pagati sui beni feudali ricevuti dal defunto: non feudali erano quelli contratti nè per la conservazione del feudo, nè pel sostentamento o per altri assoluti bisogni del vassallo, ed essi non potevano essere pagati su quei beni, potendosene i creditori rifare solo sul patrimonio burgensatico del defunto, ed anche su quello dell'erede, se questi aveva semplicemente accettata la eredità libera del defunto stesso (7).

336. Le norme che regolavano la divisione della eredità feudale variavano, secondo che trattavasi di feudi costituiti a diritto langobardo o di feudi costituiti a diritto franco.

(1) Confr. Ciccaglione, *Diritto successorio*, loc. cit., n. 172.
(2) *L. feud.*, II, 45.
(3) *L. feud.*, II, 51, 4.
(4) Confr. Glanville, op. cit., VII, c. 5, 8, 2.
(5) *L. feud.*, I, 5.
(6) Confr. sopra n. 223.
(7) Confr. i feudisti.

Nei primi, poichè tutti i figli erano ammessi alla successione, tutti dividevano egualmente il patrimonio feudale, e così tutti i collaterali agnati del medesimo grado, restando tutti obbligati verso il signore per i doveri e servizii annessi al feudo (1).

Nei feudi costituiti a diritto franco invece succedeva il solo primogenito, e l'eredità feudale non subiva alcuna divisione. Questa norma soffriva altrove, come in Normandia ed in Inghilterra, modificazione, quando, in mancanza di maschi, succedevano femmine, poichè, e lo si è visto innanzi, queste dividevano tra loro l'eredità feudale, e solo la primogenita aveva diritto al principale castello in questa compreso, restando ella sola obbligata per i servizii annessi verso il signore (2), cosa che non avveniva nel Napolitano dove la sola primogenita succedeva in tutta l'eredità feudale (3). Altrove questa specie di divisione avveniva, anche quando la eredità feudale era devoluta ai maschi, sicchè il feudo si divideva tra i chiamati; ma il solo primogenito era obbligato verso il signore, mentre i cadetti venivano considerati come vassalli del primogenito. Ciò avveniva per molti feudi in Francia (4) ed in Germania (5).

Nei feudi che non potevano essere assolutamente divisi, e che il diritto feudale lombardo chiama feudi di onore e di ufficio (6), ed il diritto feudale germanico chiama imperiali e regii (7), quali i marchesati, le contee ed i ducati, il solo primogenito succedeva; chè anzi, per diritto feudale lombardo, il quale si ispirò alle prime costituzioni degli imperatori tedeschi intorno alla indivisibilità di tali feudi, questi non erano neppure ereditarii nel ristretto senso della parola, perchè alla morte del possessore tornavano al sovrano, che soleva però investirne uno dei figli del defunto (8).

A rimediare agli effetti del principio della indivisibilità di simili feudi, sull'esempio dei feudi costituiti colla norma della successione collettiva ed i quali restavano in comune, si introdusse anche per i feudi indivisibili il principio della comunione; sicchè, mentre uno solo dei successori, il primogenito, rispondeva di fronte al signore, gli altri ne godevano nella comunione di famiglia. Ed anzi fu ammesso che la comunione potesse cessare quanto all'usufrutto, dividendo questo tra i fratelli, mentre di fronte al signore e quanto al possesso essa restava (9).

337. Il diritto feudale provvede alla condizione di coloro che o per incapacità, o pel sistema di successione restavano esclusi dalla eredità feudale, e cioè alla condizione delle donne, dei maschi esclusi per incapacità, e dei cadetti nei feudi costituiti a primogenitura.

Alle prime veniva assicurata una dote, perchè potessero convenientemente allocarsi; ai secondi gli alimenti; ai terzi la così detta *vita* o *militia*.

Quanto alle donne, il diritto feudale lombardo non ha una disposizione precisa, ed esse quindi venivano considerate come tutti gli altri esclusi, avendo diritto solo agli alimenti.

Però, specialmente, dopo che le donne furono ammesse alla successione feudale, nella mancanza di maschi di pari grado, le legislazioni, che addussero tale innovazione nel diritto feudale comune ed originario, provvidero al trattamento da farsi alle donne escluse per opera dei maschi di pari grado dalla successione feudale. E fu disposto che, se esse non erano state regolarmente dotate dall'autore, avessero diritto a pretendere dai fratelli loro una dote di paraggio, una dote cioè proporzionata all'entità del patrimonio feudale del defunto ed al numero dei figli (10). « Hoc denotat nomen paragii, dice Andrea d'Isernia, scilicet, inquantum est dari conveniens inspecta facultate, scilicet, bonorum illius feudi, nec non dignitatis et numero filiorum » (11).

L'obbligo, che avevano gli eredi maschi di dotare le donne escluse, era quasi un onere che gravava l'eredità feudale; ma nè le donne potevano pretendere a titolo di dote una quota parte dell'eredità feudale in natura, nè gli eredi dare in dote una parte del feudo, senza il consenso del signore. La dote di paraggio inoltre era dovuta anche a quella donna esclusa, la quale fosse stata dotata da altra persona diversa dall'autore o dagli eredi maschi, poichè quella dote rappresentava quasi una quota di eredità. Infine se la donna esclusa non passava a nozze e poteva vivere onestamente in casa, gli eredi maschi erano tenuti solamente a passarle gli alimenti (12).

Queste norme avevano vigore per la dote da costituirsi alle donne escluse dalla successione tanto dei feudi costituiti a diritto longobardo, quanto dei feudi costituiti a diritto franco. Però, siccome per diritto napolitano quando, in mancanza di maschi, erano chiamate le donne e trattavasi di feudi retti a diritto franco, succedeva la sola primogenita, così le cadette escluse avevano anch'esse diritto a pretendere dalla primogenita la dote di paraggio (13).

(1) *L. feud.*, I, 22; II, 24; II, 26; II, 45.
(2) *Cout. de Normandie*, 128; Glanville, op. cit., VII, 3, § 2; 4; 5.
(3) *Const. Regni Sic.*, III, 26, 27.
(4) Laferriere, op. cit., VI, 450; Ibel., *Ass. di Gerusal.*, 72.
(5) *Schwab. Lehnr.*, 49, 57; *Richtst. Lehnr.*; 24, 2; *Keyserrecht*, III, 23.
(6) *L. feud.*, I, 14,
(7) Confr. Homeyer, op. cit., p. 466-67.
(8) *L. feud.*, I, 14.
(9) Homeyer, loc. cit.; Walter, op. cit., § 609.
(10) *Const. regni Sic.*, III, 26.
(11) Andrea d'Isernia, *Comm. ad Const. In Aliquibus* (III, 26).
(12) Andrea d'Isernia, *ibid.*
(13) *Const. regni Sic.*, III, 26, 27.

In diritto feudale lombardo, pel quale l'eredità feudale dividevasi tra tutti i maschi chiamati del medesimo grado, coloro che venivano esclusi per difetto fisico o morale, come i muti, i furiosi e via, avevano diritto ad essere convenientemente alimentati dagli eredi (1).

Infine, poichè nei feudi costituiti a primogenitura i cadetti erano esclusi dal primogenito, si provvide ad assicurare loro l'esistenza, e si fece obbligo all'erede di prestare loro la *vita-militia* (2). Era questa un assegno, ma non aveva un carattere strettamente alimentare, poichè non consisteva in una prestazione proporzionata ai bisogni dei cadetti ed alla entità del patrimonio del primogenito, ma in una prestazione di misura determinata, e che quasi rimpiazzava la quota legittima. La misura della *vita-militia* variava secondo i paesi e quindi secondo le consuetudini. In Italia, e specialmente nel Napolitano, venne accolta la misura determinata da Andrea d'Isernia, il quale, partendo dal principio che la *vita militia* rimpiazzasse la quota legittima che sarebbe toccata ai cadetti, disse doversi quella misura determinare nell'usufrutto della quota legittima che sarebbe spettata a ciascun cadetto, se la successione al feudo si fosse regolata secondo il diritto comune (3).

I giuristi discussero ancora e lungamente quanto al carattere del diritto dei cadetti alla *vita-militia*. Molti sostennero trattarsi di un diritto meramente personale dei cadetti contro il primogenito, sia perchè esso era un diritto non trasferibile ad altri, sia perchè durava quanto la vita dei cadetti; altri invece sostennero trattarsi di uno speciale diritto reale, gravante sull'eredità feudale.

Quest'ultima opinione finì per prevalere nel regno di Napoli, e si ripercosse in un capitolo emanato da Roberto d'Angiò nel 1326. In questo capitolo, che comincia con le parole: *Alienationis actus*, è contemplato e risoluto un caso. Francesco di Andria, primogenito ed erede dei feudi paterni, non curandosi di far salvo il diritto del cadetto Giannotto alla vita-milizia, aveva venduto quei feudi a tal Giannotto di Floriaco. Giannotto di Andria si volse allora al sovrano, il quale, considerando che la vita-milizia fosse una prestazione reale, che quindi l'obbligo inerente seguisse i feudi che ne erano gravati, e che il venditore avesse alienato maggiori diritti di quelli che aveva, dispose che il compratore prestasse sui feudi acquistati la vita-milizia a Giannotto di Andria (4).

338. Della successione dei dipendenti, come di quella dei ministeriali, io ho avuto occasione di discorrere sia nella parte seconda di questo lavoro, sia nella parte terza. Non posso quindi qui ritornare su quanto ho avuto occasione di dire. Mi limiterò ad un breve cenno, ed anzichè discorrere degli ordini successorii, mi occuperò del fondamento giuridico della successione dei dipendenti, il quale ha dei punti di contatto con quello della successione feudale.

Come i rapporti che stringevano i vassalli ai signori erano due, il personale (fedeltà ed omaggio) ed il reale (beneficio o feudo), così i rapporti che univano i dipendenti al signore erano due, il personale ed il reale. Il personale poteva dipendere anche dalla servitù, ma poteva dipendere pure da contratto, il reale dipendeva da contratto, e cioè dalla concessione di terre che il signore faceva ai dipendenti. Ora, se la successione riguardava i beni concessi, essa veniva regolata dal contratto di concessione, così come la successione nei feudi veniva regolata dal contratto feudale; e come dai contratti feudali si originarono le consuetudini che regolarono la successione ai feudi, così ancora dai contratti di concessione di beni ai dipendenti si originarono le norme che regolarono la successione a questi beni.

Tra i dipendenti occupavano i primi posti i ministeriali, i quali poi, come s'è visto, si elevarono alla nobiltà. I feudi che loro si davano erano quasi un compenso agli ufficii che ricovrivano; e, come gli ufficii loro non erano ereditarii, così non erano ereditarii i feudi. Poscia divenuti ereditarii gli ufficii dei ministeriali, divennero ereditarii i feudi; ma, come l'ufficio veniva ricoverto da un solo tra i figli, così un solo aveva il feudo, per lo più il primogenito, con l'esclusione delle donne perchè incapaci a ricoprire l'ufficio (5). Quando poi i ministeriali addivennero nobili, allora gli ordini successorii si allargarono, e dove furono chiamate le figlie in mancanza di figli, dove anche i collaterali agnati e dove anche i collaterali cognati (6). Insomma la successione nei feudi dei ministeriali si avvicinò alla successione negli altri feudi.

Per la successione dei beni concessi ai dipendenti, le norme, come si è potuto vedere innanzi, variavano secondo i luoghi; e dove essi alla morte dei possessori tornavano al signore, dove la successione era limitata ai soli figli, dove anche ai collaterali più prossimi. In mancanza di eredi successibili, ritornavano i beni al signore (7). Queste varietà o dipendevano dai contratti e dalle consuetudini che si erano formate da essi, oppure da privilegi con-

(1) *L. Feud.*, I, 6, 2.

(2) Confr. oltre i feudisti, il Capano, *de Vita et Militia*.

(3) Andrea d'Isernia, *Comm. ad Const. In Aliquibus*, III, 26; D'Afflitto, *Comm. ad Const. Consit. et baron.*, III, 25.

(4) Il capitolo si legga nel volume *Utriusque Siciliae Const. Capitula, Ritus et pragmaticae*, Venetiis, 1590, p. 387.

(5) Confr. sopra, n. 210, 211.

(6) Confr. sopra, n. citati, e Ciccaglione, *Diritto successorio* loc. cit., n. 105.

(7) Confr. sopra, n. 212 seg.

cessi ai dipendenti. Nell'uno e nell'altro caso il diritto successorio di questi si fondava sulla volontà del signore concedente, fermata nel contratto o nei privilegi. E come gli eredi dei feudi dovevano il relevio, così gli eredi delle terre concesse ai dipendenti, dovevano una prestazione al signore (1).

Come nei feudi non trasmissibili ai collaterali si provvide, mercè una specie di comunione, a fare sì che anche i collaterali ne godessero; così, mercè le consociazioni tra villani, si ottenne che i beni da essi coltivati restassero sempre nelle mani dei consociati e loro eredi (2).

Prima di chiudere questo breve cenno dirò che dei beni, acquistati sia dai ministeriali sia dagli altri dipendenti, questi potettero disporre e per atti tra vivi e per testamento. In mancanza la successione si regolava secondo le norme del diritto civile locale, avendo essa un diverso fondamento, quantunque non manchino luoghi dove le istesse norme regolavano la successione vuoi del patrimonio beneficiario, vuoi del patrimonio libero dei dipendenti (3).

CAPITOLO II.

INFLUENZA DELLA FEUDALITÀ SULLE ISTITUZIONI CIVILI.

SOMMARIO.

§ 1.

Influenza della feudalità sul diritto di proprietà.

SOMMARIO.

339. L'influenza della feudalità sulle istituzioni civili, se fu non indifferente per quanto riguarda gli istituti della famiglia e della successione, fu più notevole per gli istituti che regolano la proprietà e principalmente la proprietà fondiaria, che ebbe a subire una trasformazione dalla quale non solamente si originarono nuovi istituti e più specialmente nuove limitazioni alla proprietà stessa, ma si operò una trasformazione nella fisonomia di istituti già preesistenti.

L'economia del lavoro e l'indole stessa della pubblicazione non permettono ch'io esponga minutamente le trasformazioni subìte dalla proprietà fondiaria e dagli istituti che la riguardano, sicchè mi limiterò alle trasformazioni più caratteristiche.

340. Da quanto sono andato esponendo nella parte prima intorno all'origine ed allo sviluppo del regime feudale, è facile desumere come, nell'istesso tempo che si verificava una lenta trasformazione nelle istituzioni sociali e politiche, si verificava una trasformazione nella costituzione della proprietà fondiaria, specialmente mercè l'istituto del beneficio. Sicchè non solo accanto alla proprietà libera od allodiale si andò formando e largamente la proprietà beneficiaria, ma, specie fuori d'Italia, quella scomparve quasi completamente trasformandosi in beneficiaria. Non ripeterò qui per quali vie e per quali cause avvenne quella trasformazione. Nè mi indugerò ad esporre la costituzione della proprietà fondiaria nel periodo feudale, quando quella costituzione io ho esposto, discorrendo della organizzazione sociale nello stesso periodo; ed è risaputo come la costituzione sociale sia intimamente connessa con la costituzione della proprietà fondiaria, specie in un periodo in cui la principale e quasi unica fonte di ricchezza era la proprietà fondiaria stessa.

Solo qui mi limiterò a ricordare che, mentre da una parte i grandi accumulavano nelle loro mani la proprietà fondiaria, donde quei vasti latifondi, alla cui divisione e commerciabilità furono posti i maggiori impedimenti, con istituti di cui si è già fatto cenno e con altri di cui or ora sarà discorso, intorno poi alle chiese, ai monasteri e ad altre istituzioni pie si costituivano larghissime manimorte.

Se invero molti deboli e piccoli proprietarii subivano le violenze dei grandi e si ponevano sotto la loro protezione, assegnando agli stessi le loro terre; molti altri preferivano la protezione della chiesa, molti ancora nell'elargire i loro beni a questa si ispiravano a sentimenti religiosi i quali ispiravano anche grandi, principi e sovrani, i quali ultimi, per favorire la chiesa, non solo con le loro leggi facilitarono le donazioni, i testamenti e le oblazioni a favore dei luoghi pii, ma resero obbligatorie le decime sui frutti della terra e su ogni altro prodotto (4). Così si costituirono immensi latifondi intorno ai luoghi pii, latifondi tanto più funesti all'agricoltura in quanto erano inalienabili, fino al punto che anche le permute dei beni ecclesiastici con altri non potevano farsi, se non si provava che l'ente ne ricevesse vantaggio.

341. Intanto la trasformazione della proprietà fondiaria in beneficiaria influì grandemente alla

(1) Ciccaglione, *Diritto successorio*, loc. cit., n 106.
(2) Confr. sopra, n. 223.
(3) Confr. sopra, n. 219 seg. e *Diritto successorio*, cit., n. 105, 106.
(4) Confr. sopra, parte I, c. I.

trasformazione di alcuni contratti, i quali furono presi dal diritto romano, ma vennero adattati alla condizione tanto diversa della proprietà fondiaria. Intendo parlare della precaria, dell'enfiteusi e del livello, nonchè di tutti gli altri contratti agrarii, che, pur denominati nelle fonti o nei documenti dell'epoca diversamente, si riducevano ai tre sunnominati. Di questa trasformazione ho già fatto cenno innanzi, quando dell'origine e dello sviluppo del regime feudale mi sono occupato (1). Noterò intanto che la precaria, addivenuta un contratto vero a tempo determinato, potendo anche essere vitalizia ed ereditaria, e producente nel concessionario l'obbligo di corrispondere un canone; ed il livello, che più fortemente si avvicinava all'enfiteusi con la quale spesso si confondeva, furono i due contratti adottati dalla chiesa per la concessione delle sue terre. Ciò tanto più in quanto il livello, specie il perpetuo, serviva spesso a mascherare l'alienazione dei beni degli enti ecclesiastici sì rustici che urbani, poichè e il livello e la precaria, e l'enfiteusi stessa vennero estesi ai fondi urbani, ai diritti reali ed agli oneri reali.

Ma fu l'enfiteusi, sulla quale in realtà si modellarono le nuove forme del precario e del livello, quella che sotto l'influenza della feudalità acquistò un carattere completamente diverso da quello che le dava il diritto romano. Come invero il contratto feudale fu equiparato all'enfiteutico, così questo nell'essenza e nelle modalità si modellò su quello. E la concessione di un fondo in enfiteusi si disse investitura, come la concessione del feudo, con la differenza che quella investitura nel più dei casi dicevasi ignobile; ed al concessionario vennero imposti alcuni obblighi di prestazioni personali, oltre le reali, con la differenza che i servizii cui il concessionario stesso restava obbligato erano ignobili, mentre quelli dovuti dal vassallo erano nobili. A ciò vuolsi aggiungere come alcuni vincoli, che prima avevano stretti i servi agricoli ai padroni, furono imposti anche ai concessionarii di enfiteusi; che nelle enfiteusi ereditarie la trasmissione fu regolata da norme simili a quelle determinate per la trasmissione dei feudi, e si comprenderanno facilmente tutte le prestazioni sia personali sia reali dovute dai dipendenti, tutti i vincoli che univano questi ai signori, e dei quali si è parlato innanzi (2), e tutte le norme che regolavano la successione dei dipendenti, e di cui si è fatto più sopra un breve cenno (3).

342. Nei secoli di mezzo apparvero in Italia, come altrove, i così detti oneri o servizii reali, i quali non trovano riscontro nel diritto romano, e consistevano in prestazioni, per lo più in natura, dovute sopra i prodotti di un fondo, da colui che lo possedeva o coltivava, a colui che aveva un diritto di signoria sul fondo medesimo, o sul fondo e sulla persona che lo teneva. Ora, studiando le fonti ed i documenti, si scorge che il formarsi di questo nuovo rapporto giuridico accompagna la trasformazione della proprietà allodiale in beneficiaria e la contemporanea trasformazione degli ordini sociali.

Invero, a prescindere che possonsi dire oneri reali tutte le prestazioni reali, dovute dai dipendenti sui fondi da loro coltivati, e delle quali si è largamente discorso vuoi nella parte seconda vuoi nella parte terza, le decime feudali e signoriali, che tra gli oneri reali occupano un posto importante, e le quali hanno avuto vita fino ai tempi nostri, non sono altro che prestazioni reali nella misura della decima parte dei prodotti del suolo, dovute dai dipendenti al signore in riconoscimento del diritto eminente di lui sulle terre tenute dai dipendenti medesimi (4). Nè diversa natura hanno le decime dominicali, che si pagavano alla chiesa, sulle terre che ad esse appartenevano e che erano state, per lo più dal sovrano, concesse in beneficio, usando questa parola in senso largo.

Diverso invece era il carattere delle decime sacramentali, le quali si pagavano non in riconoscimento di un diritto di signoria diretto ed immediato, ma in corrispettivo quasi dei sacramenti che la chiesa somministrava, donde la loro denominazione, e con altre parole quasi in ricompensa del servizio di culto. Ma intanto è notevole che le decime sacramentali, pur essendo determinate dai libri sacri, addivennero obbligatorie solo quando il regime feudale erasi sviluppato, e cioè nel periodo carolingio.

Da queste prime forme e più caratteristiche di oneri reali si originarono altre, le quali tutte però sono dovute alle condizioni economiche e sociali dell'epoca germanico feudale. Invero il fatto che il signore poteva pretendere un canone sulle terre tutte coltivate dai suoi dipendenti, fece vedere la possibilità di imporre un canone sopra un fondo la cui proprietà si trasferisse completamente. E i proprietari di beni allodiali, volendo liquidare una somma in contanti e nello stesso tempo riservarsi un cespite annuo, vendevano i loro fondi, ma pattuivano con i compratori la prestazione di un censo sui fondi stessi. D'altra parte la grande e quasi esclusiva importanza acquistata dalla proprietà fondiaria, specialmente dopo lo sviluppo del regime feudale, fece sì che il pegno più sicuro e più ricercato fosse offerto dagli immobili, donde l'indole ed i caratteri del pegno germanico. Dal pegno costituito sopra un fondo, il cui possesso passava al creditore, che ne godeva i frutti, o il cui proprietario, ritenendone il possesso, si

(1) Confr. sopra, n. 50.
(2) Confr. sopra, parte II, c. II, § 2 e parte III, c. II, § 3.
(3) Confr. n. 338.

(4) A queste decime io ho già fatto cenno. Qui ricorderò solo la decima dovuta da quei di Alberone al proprio signore. *Capit. di Alberone*, c. 1, 2.

obbligava a pagare, quasi un colono, un canone annuo, sorse molto facilmente l'idea di vincolare il fondo al creditore perpetuamente, mercè la prestazione annua di un censo in natura od in danaro da parte del possessore, senza che il creditore od i suoi successori ed aventi causa potessero pretendere la restituzione del capitale mutuato ed investito, diciamo così, nel fondo.

Come facilmente scorgesi, quantunque oneri reali possano dirsi tutte le prestazioni gravanti un immobile, e quindi anche i canoni dovuti su terre concesse in enfiteusi, a precaria od a livello, pure l'indole degli oneri reali cui si è fatto sopra cenno è diversa. Per i fondi invero gravati da questi oneri non si poneva la distinzione di dominio utile e di dominio diretto, nè questi oneri pagavansi in riconoscimento del dominio diretto dal concessionario. Intanto gli stessi oneri reali cui si è fatto cenno non possono ridursi tutti ad una medesima categoria.

Le decime feudali, signoriali e domenicali sono quelle che per l'indole più si avvicinano ai canoni livellarii od enfiteutici; ma esse non costituiscono riconoscimento di dominio diretto, sibbene riconoscimento di un diritto eminente o di signoria derivante o dalla giurisdizione territoriale, o da proprietà originaria. Le decime sacramentali sono un corrispettivo obbligatorio a servizii di culto. I censi costitutivi o riservativi sostituiscono gl'interessi d'un capitale; quelli del capitale mutuato e vincolato perpetuamente al fondo; questi del capitale rappresentato dalla parte di prezzo effettivo non sborsato dal compratore di un fondo, ed in questo investito.

Molto si è discusso sul carattere giuridico di questi oneri, e cioè se essi costituissero un diritto reale sui fondi che ne erano gravati, o diritti personali derivanti da obbligazioni, e la quistione ha principalmente rapporto ai censi costitutivi. Non è questo il luogo di esaminare tale quistione, la quale si dibatte anche oggi nella dottrina e nel foro, e che può essere risoluta seriamente, solo quando non si ricorra ai puri principii del diritto romano, cui quegli oneri reali erano ignoti. Mi limiterò solo a rilevare che, mentre le decime in generale in forza delle leggi odierne italiane o sono state abolite, come le sacramentali, o tendono a scomparire, i censi derivanti da contratti di rendita restano compatibili con l'odierna legislazione, la quale però li ha disciplinati.

343. La costituzione della proprietà fondiaria, col regime feudale, menò a non poche limitazioni, le quali contribuivano a rendere più penosa la condizione dei coltivatori e dei possessori, come dei piccoli proprietarii. Delle limitazioni da parte dello Stato non è qui il caso di parlare, se si escludano le regalie; e di altre limitazioni, che costituivano diritti dei signori feudali e spesso più abusi che diritti, ho già discorso nella parte terza, mentre vere limitazioni alla proprietà fondiaria costituivano alcuni degli oneri reali cui si è fatto cenno, e più specialmente le decime. Limitazioni ancora erano il laudemio ed il retratto, le quali si originavano dal carattere delle concessioni di terra in enfiteusi, presa questa voce in senso largo. Le limitazioni poi alla proprietà fondiaria da parte della famiglia, tra le quali il così detto *ius sanguinis* o retratto gentilizio (1), si originarono dalla costituzione della famiglia ed anche della proprietà familiare presso i Germani, mentre l'altra limitazione che si determinava nel *ius congrui* o *prothomiseos* è di origine bizantina, e fu dettata da interesse fiscale (2).

Intanto il regime feudale fece sì che i signori feudali ottenessero od usurpassero le regalie, tra le quali alcune che erano delle limitazioni alla proprietà fondiaria, come quella della caccia, per la quale il signore aveva diritto di penetrare nelle terre dei dipendenti e di esercitarvi la caccia ad esclusione degli stessi proprietarii o possessori, e di chiudere nel contempo foreste ed altri luoghi a bandite o riserve; le altre della pesca, delle acque, dello scavo delle miniere; e finalmente il così detto *ius spolii*, delle quali tutte si è discorso nella parte terza (3).

344. Tra gli istituti riguardanti la proprietà fondiaria che, pur non avendo origine feudale, acquistarono col regime feudale caratteri speciali e che interessa rilevare, si trovano i demanii. Lo studio di questi non può essere disgiunto da quello dei così detti usi civici, prendendo questa voce in senso largo, poichè se così propriamente dicevansi i diritti che i cittadini esercitavano sui demanii comunali e feudali nelle provincie meridionali d'Italia, non molto diverso carattere avevano il vagantivo e l'erbaggio nel Veneto, gli ademprivi nella Sardegna, e fino ad un certo punto le partecipanze nelle Romagne.

Avuto riguardo all'indole di questo lavoro io non posso trattenermi di proposito sui demanii e sugli usi civici, e mi limito a farne un cenno, in quanto dovrò nella parte sèsta fare un cenno, a proposito dell'abolizione della feudalità, della ripartizione dei demanii stessi.

Quanto all'origine dei demanii e degli usi civici non tutti gli scrittori sono di accordo, alcuni volendola attribuire esclusivamente agli ordinamenti municipali romani, perdurati dopo la

(1) *Ius sanguinis* è detto tra le altre, nelle consuetudini di Catanzaro, Confr. Ciccaglione, *Le consuetudini di Catanzaro*, c. 2.

(2) Confr. Schupfer, *Romano Lacapeno e Federico II a proposito delle προτιμήσεις, Atti dell'Accademia dei Lincei*, 1890.

(3) Confr. sopra, n. 313.

caduta dell'impero (1); altri alla costituzione della proprietà fondiaria presso i Germani, sicchè quando la proprietà stessa da collettiva addivenne familiare prima e poscia individuale, un avanzo della proprietà collettiva si sarebbe avuto nei demanii comunali (2); altri finalmente sia ai *communia*, o *comunalia* assegnati, nel fondare una colonia romana, a tutti coloro, cui erano state distribuite le terre del luogo dove questa fondavasi, ed i quali se ne servivano in comune per pascolare i loro armenti, sia alla collettività germanica (3). Dirò che per le terre comuni e per gli usi civici avvenne quello che per molti altri istituti nel periodo germanico: l'istituto fu improntato al diritto romano, ed anzi fu l'istituto romano che prosegui a vivere, ma esso subì una trasformazione sotto l'influenza di idee germaniche. Le terre comuni o demanii non sono altro che i *communia* dei municipii romani, e gli usi civici sono in realtà gli usi che i cittadini, del municipio o della colonia avevano su quei *communia*. Che se restasse qualche dubbio, esso sarebbe completamente tolto dai documenti dei ducati napolitani, dove, e credo averlo dimostrato in altro lavoro (4), anche per questa materia si proseguì ad osservare il diritto romano, e dove ogni comunità di liberi agricoltori aveva una terra comune adibita agli usi dei cittadini, usi che consistevano nel pascolare gli animali, fare legna e simili (5).

Quando i Germani invasero le provincie dell'impero caduto, mentre i beni del fisco furono attribuiti al re come tutte le altre terre pubbliche, i *communia* o *comunalia* dei municipii vennero in parte rispettati, e come gl'invasori presero una parte delle terre dei vinti, così ancora acquistarono diritto ad usare di quei *communia*. E se, come spesso avvenne, i nuovi venuti formarono nuovi villaggi, una parte delle terre addette a pascolo venne assegnata a questi villaggi per uso comune di quelli che li componevano. Inoltre molti villaggi si formarono durante il regime feudale dai dipendenti dei signori vuoi laici, vuoi ecclesiastici; ed anche questi villaggi ebbero terre per uso di pascolo e per i bisogni di ciascun cittadino, terre sulle quali i diritti dei dipendenti agli usi civici ebbero la loro origine in una concessione del signore, fatta nel proprio interesse, poichè la pastorizia esercitata dai dipendenti medesimi era un cespite di reddito pei signori. Questi quindi, come concedevano ai dipendenti le terre della signoria a coltivare, così assegnavano una parte delle terre boscose o incolte ad uso comune di tutti coloro che si trovavano o si allocavano sulle terre della signoria, ed i quali, se spesso pagavano un diritto o corrispettivo, spesso ottennero di usare quelle terre incolte gratuitamente. I documenti, sia italiani sia delle altre nazioni dell'Europa occidentale, provano all'evidenza quanto finora io sono andato dicendo, e di questi documenti non pochi sono stati ricordati nel corso del lavoro. Intanto il concetto della collettività delle terre, che i Germani portarono seco nelle nuove sedi, influì a dare agli usi su queste terre o demanii un carattere alquanto diverso da quello che ne offre il diritto romano. Per questo trattavasi veramente di un diritto annesso alle terre originariamente distribuite sulle assegnate in comune e che si trasferiva con le terre stesse all'acquirente; nel medio-evo invece addivenne un diritto spettante a tutti che facevano parte di una comunità di villaggio, diritto che arrivava a limitare anche la proprietà privata dei concittadini o commarcani sulla quale si potevano pascolare gli animali dopo il ricolto (6).

Al formarsi del regime feudale, come i signori ottennero od usurparono la giurisdizione sopra un territorio da loro tenuto in feudo, così ottennero od usurparono le terre boschive ed incolte o del principe e sulle quali i vicini avevano diritto di pascolare ed altri usi, o comuni tra gli abitanti di quel territorio. E furono queste terre che costituirono quelli che nelle provincie meridionali si dissero demanii feudali, mentre si dissero demanii comunali quelli, che seguitarono ad appartenere alle città ed ai municipii.

Da questo brevissimo cenno è facile desumere come l'origine di questi beni comuni o demanii non possa attribuirsi al regime feudale, il quale solamente influì a dare alle terre comuni venute in possesso dei baroni un carattere speciale. E però io, per non uscire dai limiti ristretti impostimi dalla trattazione, non farò parola di tutte le terre comuni e dei diversi aspetti con cui ci si presentano nelle diverse contrade sia d'Italia sia delle altre nazioni dell'Europa occidentale, e mi limiterò ad un cenno sulle terre incolte o demanii concessi o tenuti in feudo, e sui quali i vassalli o dipendenti avevano i così detti usi civici.

Originariamente le terre incolte concesse in feudo o si appartenevano al sovrano concedente, ovvero alla comunità cui erano state usurpate o dal sovrano (7), o dallo stesso signore (8). Se

(1) Lombardi, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie napolitane*, Napoli, 1885.

(2) Pertile, op. cit., § 142 (vol. IV, pag. 317 seg.).

(3) Schupfer, *Apricena. Studii sugli usi civici*, negli *Atti dell'Accademia dei Lincei*, 1887. Di questo lavoro io ho discorso nel *Filangieri*, 1887.

(4) Ciccaglione, *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati napolitani*, Napoli, 1892.

(5) *Regesta neapolit.*, 26, 34, 53, 56, 57, 102; *Diplom. duc. Neapol.*, 2.

(6) *Edict. Roth.*, 358. *Lex Wisigoth.*, VIII, 3, 9, 12; 4, 26 5,5; *Capit. Harist.*, 779, c. 17.

(7) Arg., *Lex Ribuar.*, 76.

(8) *Capit.* 817, *cap. missor.*, 22; 826, 3; *Leg. lang. Ludov.* c. 49.

le prime erano state chiuse agli usi dei vicini, in modo che questi non vi potessero penetrare, per pascolarvi gli animali, farvi legna, attingervi acqua e via, senza il pagamento di un diritto ovvero di un canone annuo, il barone concessionario soleva pretendere le medesime prestazioni. Se invece il sovrano aveva concesso ai vicini stessi di esercitarvi gratuitamente quegli usi, la concessione ad un signore non privava i vicini di un tale diritto, tanto meno poi, quando quelle terre erano state originariamente comuni ed usate dai vicini, poichè si riteneva che gli usi da costoro esercitati fossero un peso così inerente alle terre stesse, così connaturale alle medesime, che, in qualunque modo fosse fatta la concessione e con qualunque locuzione, le terre passassero con quel peso al concessionario e financo all'acquirente, se trattavasi dell'alienazione delle stesse (1). Poscia, mentre per privilegio concesso dai sovrani o dai signori feudali, o per consuetudine, su molte di quelle terre boschive od incolte i dipendenti acquistarono gli usi civici; non poche altre, sulle quali i cittadini originariamente avevano tali usi, vennero chiuse per usurpazione dei baroni, ed i dipendenti non potettero penetrarvi ed usarvi senza il pagamento di un diritto. Ecco perchè, salve non molte eccezioni, riesce difficile affermare, se sopra alcune terre o demanii determinati gli usi civici si fossero originati da diritto preesistente dei vicini o da privilegii.

Spesso inoltre avveniva che i demanii feudali fossero solo in parte aperti agli usi civici dei dipendenti, mentre il resto poteva essere dal barone chiuso a difesa, o destinato all'uso che più gli fosse piaciuto. Ciò avvenne, o perchè in origine solo sopra una parte di quelle terre incolte erano stati concessi dal principe o dal signore gli usi civici, per lo più sopra una parte proporzionata ai bisogni dei dipendenti; o perchè, mentre in origine tutte le terre boschive ed incolte comprese nella concessione feudale erano state di uso comune degli abitanti del luogo, dopo il barone usurpò una parte delle stesse, lasciando aperta agli usi dei cittadini solo la parte strettamente necessaria ai loro bisogni (2).

Spesso ancora accanto al demanio feudale era il demanio comunale, ed allora come i cittadini avevano diritto ad usare nel demanio feudale o nella parte aperta di questo, così il barone aveva diritto, come ogni altro cittadino, di usare nel demanio comunale (3).

Intanto nei periodi più torbidi e nei quali, in questo od in quello Stato, la feudalità fu più accentuata, i baroni, come perpetravano usurpazioni ed abusi di ogni sorta a danno dell'autorità sovrana e dei cittadini, così fecero ogni sforzo per usurpare l'assoluto ed esclusivo godimento dei proprii demanii, allo scopo di aumentare i proventi loro, mercè i diritti che i cittadini dovevano pagare per penetrare nei boschi o terre incolte chiusi. A queste usurpazioni, mentre i sovrani cercavano porre un freno, i cittadini reagivano. Quelli vietarono ai baroni di chiudere i demanii, se non osservate certe solennità ed ottenuto il consenso del sovrano e degli interessati (4); questi, quando i municipii baronali acquistarono una certa autonomia amministrativa, convennero con i signori che certi luoghi boscosi od incolti fossero sempre aperti agli usi civici (5); e per quelli che si determinò fossero chiusi a difesa convennero la misura della fida da pagarsi dagli utenti dei e diritti spettanti agli affidati (6).

In che consistessero gli usi civici non si può determinare in modo generale, poichè essi secondo i luoghi e secondo i tempi variavano, se non per l'indole, per il numero. E dove consistevano nel pascolare gli animali e nel fare erba per gli stessi; dove ancora nel raccorre ghiande, nel fare legna secche; dove anche legna verdi per pali, travi, o tavole; dove ancora nel coltivare e seminare una parte del demanio feudale; dove di coltivarla a prato e così via (7).

(1) Questo principio si trova proclamato da tutti gli scrittori, che di questo argomento si sono occupati, come il De Luca, il Freccia, il D'Andrea, il Novario, il Rovito, il De Rosa, il Capobianco ed altri, le cui dottrine possono leggersi nelle due ricordate monografie dello Schupfer e del Lombardi.

(2) Ciò rilevasi non solamente dalle leggi di cui farò un cenno in appresso, ma e dagli statuti dei municipii baronali, e dalle continue controversie che sorgevano a tal riguardo tra i baroni ed i cittadini.

(3) *Pragm. Neap.*, 12, *de baronib.*

(4) Leggi di simile indole sono frequenti nel regno di Napoli. La prima è di Ferdinando d'Aragona, figlio naturale di Alfonso, ed è una prammatica che porta per rubrica *de salario*, con la quale si ordinò che tutti i demanii abusivamente chiusi a difesa fossero di nuovo aperti agli usi dei cittadini. Altre furono pubblicate durante la dominazione spagnuola. (*Pragm.* 11 e 14 *de baronib*), e con esse fu determinato che non potessero i baroni chiudere a difesa i demanii sui quali i cittadini avevano gli usi civici, se non con l'assenso del sovrano e con il consenso dei cittadini medesimi.

(5) Simili convenzioni si leggono in parecchi degli statuti o capitoli di città baronali innanzi ricordati. Così in quei di Celenza del 1573, c. 25, si convenne che i cittadini potessero nei boschi di S. Giovanni, Puzzano, Vermisei e Monteacuto fare legna e pascolare gli animali, dovendo solo pagare per ciascun maiale al tempo della ghianda grani due. Nelle convenzioni di Acerra con il suo barone (1575), questi rinunzia alla fida piccola in favore dei cittadini. Confr. anche *Grazie di Altamura* del 1463 (Manoscr. Arch. di Stato, *Sommario Pand. ant.*, vol. 2, proc. 9, fol. 2, 3). Però, ad onta di queste convenzioni e concessioni di privilegi, frequentissime furono le liti sorte tra i baroni ed i cittadini. Ricorderò quella tra l'Università di Morcone e il principe di Colabrano da me accennata in un altro lavoro. Confr. *Il diritto esterno dei municipii napolitani*, 1884, pag. 32, nota 1. Confr. anche Lombardi, op. cit., c. 8, e Schupfer, op. e loc. cit.

(6) Confr. ad esempio, i citati capitoli di Celenza del 1573, c. 26, 27, 31 a 37, 39, 40.

(7) Così a Celenza i cittadini potevano tagliare anche alberi per farne tavole e travi (cap. 25), e mettere ad erba una parte

§ 2.

Influenza della feudalità sul diritto di famiglia e sul successorio.

SOMMARIO.

345. Che la feudalità abbia avuto una influenza notevole sulla costituzione della famiglia non può revocarsi in dubbio, quando si consideri che, se la nuova posizione acquistata dalla donna nella famiglia, posizione che si andò sempre più accentuando fino alla legislazione odierna, è dovuta in parte all'idea cristiana, questa idea fu esplicata nel periodo feudale, allorchè i signori, isolati nei loro castelli circondati dagli abituri dei dipendenti, vissero una vita tutta famigliare. L'istituto della cavalleria inoltre fu fomite di sentimenti nobili e gentili verso la donna, sentimenti che rafforzarono i vincoli famigliari e contribuirono a moralizzare la famiglia, più che non vi avesse contribuito il concetto che di questa avevano i Germani. D'altra parte, a causa delle consuetudini introdotte intorno alla trasmissione dei beni feudali, la società di famiglia fu più fortemente che per il passato fondata sull'agnazione; e non solo nella legislazione feudale, ma ancora nelle legislazioni posteriori. Vuoi in Italia vuoi altrove invero è il vincolo di agnazione, che viene o quasi esclusivamente o prevalentemente contemplato nei rapporti famigliari (1).

346. Intanto la grande separazione, che il regime feudale pose tra i nobili e le altre classi sociali, fece sì che lo stringere vincoli di parentela tra nobili e persone di condizione inferiore fosse reputato per i primi cosa indegna ed indecorosa. Di qui l'impedimento matrimoniale derivante dalla disparità di condizione, impedimento da cui si originò il matrimonio di disparaggio, i cui effetti di fronte alla sposa ed ai figli si sono già visti studiando il diritto successorio feudale.

Ed un altro impedimento si originò e dai rapporti che stringevano da una parte il concedente di un feudo al concessionario, e dai rapporti che ligavano i dipendenti ai signori. Per i primi i vassalli non potevano maritare le loro figlie o sorelle senza richiedere il consenso del signore, specialmente quando la sposa portava in dote un feudo, come già innanzi si è visto (2); per i secondi i dipendenti di amendue i sessi non potevano passare a matrimonio senza il consenso del loro signore, donde i diritti e gli abusi di cui nella parte terza si è discorso (3).

347. Innanzi si è studiata l'indole del baliato, che nel diritto feudale acquistò tanta importanza, e venne poscia adottato, specialmente in Francia, non solo dalle famiglie nobili sprovviste di beni feudali, ma ancora dalle famiglie della borghesia (4). Ciò mostra come anche in materia di tutela, la feudalità ebbe un'accentuata influenza. D'altra parte come i rapporti tra signori e vassalli diedero origine al baliato, che in realtà era un diritto del signore, così i rapporti tra signore e dipendenti diedero origine alla regalia di costui di fare da tutore ai dipendenti minorenni e da mundualdo alle donne, regalia della quale ancora si è fatto cenno (5).

348. Ma più che sul diritto di famiglia la feudalità ebbe grande influenza sul diritto successorio. E per vero le legislazioni civili adottarono quanto alla successione molti dei principii formati dalle consuetudini feudali.

Il principio che, pur trovando la sua origine nel diritto germanico, venne fermato dal diritto feudale, e che proclamava la incapacità delle donne a succedere nei feudi che non fossero femminili, venne adottato dalla maggior parte delle legislazioni civili, per le quali le donne venivano escluse in modo più o meno largo dalla successione, restando ai maschi che le escludevano l'obbligo di dotarle regolarmente. E nella stessa guisa alcune leggi civili proclamarono la incapacità o la capacità limitata a succedere, anche nei beni allodiali del genitore, per i figli illegittimi ancora quando fossero stati legittimati dal genitore medesimo (6).

Inoltre, quanto agli ordini successorii, è notevole questo: che in alcune leggi civili, nella linea collaterale, il diritto di succedere si arrestasse ad un grado molto prossimo al defunto, contro a ciò che disponeva il diritto romano e ciò che il diritto langobardo-franco (7). Ora questa limitazione al diritto successorio, nella

dei demanii baronali (cap. 62). A Diano potevano occupare un mezzo tomolo di terre demaniali per costruirvi una pagliaia e tenerci buoi e fieno (cap. di Diano, 21). Quei di Apricena avevano il diritto di pascolare gli animali, di raccorre ghiande e spighe, di fare legna e tagliare anche gli alberi dalle radici, di fare pagliaia e mandre per gli animali e via (Confr. Schupfer, loc. cit.

(1) Per gli statuti invero, come per le altre legislazioni italiane e di altre nazioni dell'Europa occidentale, nella successione sono sempre preferiti i maschi alle femmine non solo, ma gli agnati ai cognati. Confr. Ciccaglione, *Il diritto successorio nella storia del diritto italiano*, cap. V.

(2) Confr. n. 323.

(3) Confr. n. 315.

(4) Confr. n. 320.

(5) Confr. n. 313.

(6) Confr. *Stat. Ferr.*, II, 142; *Stat. Romae*, 1, 144. I legittimati erano poi esclusi dalla successione ai beni sottoposti al vincolo fedecommissario.

(7) Alcune leggi dichiaravano parenti successibili solo quelli che erano di quinto grado o meno (*Stat. Bergomi*, VI, 7), ed altre limitavano il diritto successorio anche di più, scendendo al di sotto del quinto grado (*Stat. di Cittanova*, V, 17).

linea collaterale, va dovuta alla feudalità, da un lato perchè in molti paesi il diritto di succedere al feudo, per la formola di concessione, o non si estendeva ai collaterali, o si estendeva ai collaterali più prossimi soltanto; dall'altro perchè i signori, ai quali per regalia usurpata o per l'origine dei patrimonii dei dipendenti, andavano le eredità vacanti degli stessi, cercarono di restringere, per quanto potette loro riuscire, la cerchia dei parenti successibili, per potere più frequentemente esercitare la regalia od il diritto loro. Una simile restrizione invero si osserva principalmente in quei luoghi nei quali le eredità vacanti ricadevano al fisco del signore, e non in quelli nei quali il diritto alle eredità vacanti spettava alla città od al sovrano. Che se essa osservasi per avventura in qualche città libera, va dovuta alla tradizione formatasi prima che la città libera si fosse costituita, e cioè durante la dominazione di un signore feudale (1).

349. Per diritto germanico l'eredità si acquistava dall'erede più per un diritto proprio preesistente, che pel passaggio del patrimonio dal defunto a lui, e quindi l'erede non aveva bisogno dell'adizione, avvenendo *ipso iure* il passaggio del possesso dal defunto all'erede. Ora il principio, accolto anche dai codici odierni, che il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, se fu dovuto al diritto germanico, venne rafforzato dal diritto feudale, e, così rafforzato, passò nelle legislazioni posteriori. Invero, se per diritto germanico l'erede aveva un diritto di aspettativa sul patrimonio familiare, diritto che si traduceva in atto alla morte dell'autore, per diritto feudale, essendo l'ordine di successione ad un feudo determinato in precedenza nella carta di concessione, l'erede chiamato veniva alla eredità per un diritto proprio, ed il passaggio in lui del possesso del feudo avveniva *ipso iure* più fortemente che non fosse per diritto germanico.

350. Ma, quanto al diritto successorio, la maggior influenza della feudalità si osserva nella introduzione dei maiorascati e delle primogeniture e nella trasformazione del fedecommesso romano. Invero, sotto l'influenza della costituzione feudale della grande proprietà fondiaria, il fedecommesso di famiglia del diritto romano acquistò un nuovo carattere improntatogli dal sistema successorio feudale, ed il quale a sua volta improntò ai beni, che costituivano il fedecommesso, carattere di inalienabilità simile a quello che distingueva i beni feudali.

« Ed ecco come propriamente sorse questa nuova forma di fedecommesso. Si è visto come la successione feudale fosse una successione necessaria, nel senso che non dipendeva dalla volonta presunta o espressa dell'investito, ma principalmente dai patti del contratto feudale, dai quali poi si formò la consuetudine che a sua volta si trasformò in legge; ed ecco perchè il feudo non andava mai agli eredi di sesso femminile, salvo il caso che ciò fosse stato espressamente concesso nel contratto di investitura. Si è visto pure come in alcune regioni ed in non pochi feudi d'Italia e nella maggior parte di quelli di Francia e d'Inghilterra, nella successione feudale, fosse accolto il principio della primogenitura, nel senso che nel feudo succedesse il solo primogenito, per impedire che tanto il territorio quanto i poteri che vi erano annessi venissero divisi tra più eredi. Questo sistema di successione, e lo si è visto innanzi, fu adottato, in quei luoghi dove vigeva per i beni feudali, anche per la successione nei beni dei dipendenti, usando questa parola in senso largo; e, poichè i dipendenti potevano possedere anche beni liberi, il sistema della primogenitura venne esteso anche alla successione di questi beni. E così in alcuni luoghi, come ad esempio in Normandia, la primogenitura costituì quasi la regola nella successione tanto dei nobili quanto degl'ignobili. I vantaggi che questo sistema arrecava, mantenendo la coesione tra i membri di una stessa famiglia ed il lustro di questa, fecero sì che si cercò il mezzo di applicarlo anche ai beni liberi, la successione ai quali avrebbe dovuto essere regolata secondo il diritto civile del luogo. A raggiungere lo scopo fu di aiuto lo stesso diritto romano, il quale con l'istituto della istituzione fedecommissaria offrì il mezzo di nominare più eredi successivi e cioè di regolare la successione in quei beni che formavano oggetto del fedecommesso; e con i fedecommessi di famiglia offrì il modo di vincolare quegli stessi beni ad una famiglia. Con questi istituti romani poi si innestarono quelli feudali, della perpetuità cioè dei beni in una famiglia e della primogenitura. Così sorse quell'istituto, che, pur dicendosi fedecommesso, era ben diverso dal fedecommesso del diritto romano, ed il quale consisteva in ciò: che un dato patrimonio veniva vincolato perpetuamente ad una data famiglia, nella quale si trasmetteva, secondo le norme determinate dal fondatore, senza che i successori potessero alienarlo in tutto od in parte.

Ma è da porre mente a questo che, come in Italia, accanto al sistema franco della primogenitura, visse, e largamente, il sistema langobardo dell'eguaglianza tra i figli maschi nella successione feudale, così le prime manifestazioni del nuovo istituto ci si presentano senza l'elemento della indivisibilità, perchè tutti i figli del possessore attuale venivano chiamati all'eredità del fedecommesso. È vero che in un documento del 1076 si riscontra la istituzione di

(1) Così a Vercelli, se mancavano eredi fino al quarto grado, succedeva il vescovo (1203, *Mon. hist. patr.*, char. I, 746; Confr. anche Cibrario, *Savoia*, II, 37; Cibrario, *Chieri*, I 581.

un fedecommesso con le norme della primogenitura (1), ma esso è quasi evidentemente apocrifo e non può quindi invocarsi come prova sicura (2). Invece nello statuto veneto si legge: « Si quis reliquit proprietatem per dimissoriam filio vel nepoti vel aliis descendentibus de prole, sub tali ordine quod deferrì debeat secundum ordinem descendentibus de prole, volumus ut ipsa proprietas debeat deferri omnibus discendentibus de prole illius, cui relicta fuerit, secundum ordinem, vidilicet ut illi, qui est in primo gradu, primo deferatur, et sic ordinatim ad alios quamdiu aliquis de prole illa fuerit in ordine descendenti. Sed si unus tantum remansit de prole in ordine descendente, volumus, quod in vita sua ille non possit eam alienare, sed in ultima voluntate tantum alienare possit. Et si plures de illa prole in ordine descendente in eodem gradu fuerint, ad quos proprietas devenire debeat per eam, quam supra diximus, constitutionem, omnes aequaliter habeant eam, et proprietas ipsa veniat de haerede in haeredem. Deficientibus vero haeredibus, deveniat de uno istorum qui sunt in eodem gradu in alium qui est in gradu simili. Idem dicimus de omnibus qui eodem modo proprietatem suam alicui dimiserit » (3).

Ma con l'andare del tempo, e specialmente sotto l'influenza di quanto era avvenuto fuori d'Italia, in particolar modo nella Spagna, e durante proprio la dominazione spagnuola, furono anche in Italia i fedecommessi costituiti in modo che i beni, i quali ne erano oggetto, fossero indivisibii ed uno solo degli eredi ne divenisse possessore. Quindi si dovette nell'atto di istituzione regolare la trasmissione del fedecommesso, il quale si disse primogenitura quando il solo primogenito era chiamato al fedecommesso, in qualunque linea o grado questo passasse; si disse maiorascato o maggiorasco quando era chiamato il più prossimo al defunto ed il maggiore di età nello stesso grado; si disse senoriato quando la successione del fedecommesso era regolata in modo che fosse chiamato sempre il più avanzato in età tra i discendenti del primo istituito » (4).

E l'influenza del diritto feudale si esplicò anche sulle forme di costituzione dei fedecommessi, poichè, ad onta che i romanisti avessero sostenuto il fedecommesso doversi costituire sempre con atto di ultima volontà, pure prevalse il principio che si potesse costituire con atto tra vivi (5).

Dapprima questo sistema di trasmissione di beni vincolati ad una famiglia fu adottato dai nobili per i beni non feudali, poscia anche i non nobili potettero costituire fedecommessi (6), ed oggetto di questi potettero essere beni feudali e liberi, cose immobili e mobili, e financo l'esercizio di una industria o di un commercio (7).

Come i beni feudali, così quelli sottoposti a vincolo fedecommissario non potevano essere alienati in alcun modo, ed il carattere d'inalienabilità era così accentuato che quei beni non potevano essere espropriati neppure per crediti dello Stato contro il possessore attuale (8). Lo Stato, come gli altri creditori, poteva agire solo sui frutti, e far sottoporre i beni ad amministrazione giudiziale o farsi assegnare una parte delle rendite (9). Intanto anche i beni costituiti in fedecommessi potevano obbligarsi, per costituire la dote alla figlia od alla sorella, quando erano stati costituiti in fedecommessi dai genitori o dai fratelli, e mancavano altri beni (10). Le donne ordinariamente erano escluse, ma le figlie del possessore attuale dovevano essere dotate sui frutti dei beni (11); e i cadetti, sui fedecommessi costituiti a primogenitura, avevano un appannaggio così come i cadetti nella successione di feudi retti a primogenitura (12).

Come la feudalità così i fedecommessi, che ad essa debbono principalmente il nuovo aspetto acquistato, infestarono tutto, e contribuirono a creare nuovi inceppamenti alla commerciabilità della proprietà fondiaria. I gravi inconvenienti, cui diedero luogo i fedecommessi, richiamarono ben presto l'attenzione del legislatore, e molte leggi vennero pubblicate per porre argine alla manìa d'istruire fedecommessi e di ligare perpetuamente certi beni a una famiglia Ed è naturale che simili leggi sieno coeve a quelle che mirarono a porre limiti all'anarchia feudale: sicchè può ben dirsi che coeva alla decadenza della feudalità fu quella dei fedecommessi. Riesce quindi più opportuno discorrere contemporaneamente dell'una e dell'altra, il che sarà fatto nella parte quinta del presente lavoro (13).

(1) Lupi, *Cod. diplom. berg.*, II, 766. L'istitutore dispone per la successione nel fedecommesso « ut frater meus et primogenitus filius suus legitimus, et quicunque primogenitus masculus legitimus fuerit ex suorum progenie et si masculus non fuerit primogenita foemina quae fuerit ex suorum progenie teneat ad laborandum ».

(2) Confr. Pertile, op. cit., § 102 pr. e nota 6.

(3) *Stat. Venet.*, IV, 7.

(4) Ciccaglione, *Diritto successorio*, cap. V, § 5, n. 191.

(5) Confr. Salza, *Familien-Fideicommissa* nel *Rechtslexicon* IV.

(6) *Stat. Venet.*, IV, 7, 11 e *Leggi* 29 marzo 1491, 27 agosto 1620, 19 maggio 1697; Confr. Bianchini, *Storia delle finanze del regno di Napoli*, 275; Poggi, *Cenni sulle leggi dell'agricoltura.*

(7) Confr. Pertile, op. cit., § 132 e nota 11.

(8) *Legge veneta*, 29 marzo 1491.

(9) *Legge veneta*, 19 maggio 1637.

(10) *Stat. Venet.*, IV, 11, e *leggi venete*, 29 marzo 1491 e 27 agosto 1720.

(11) *Costit. Piemont.*, (1770) V, 2, 29.

(12) *Costit. Piemont.*, VI, 3, 2.

(13) Dei fedecommessi io mi sono piuttosto a lungo occupato nel lavoro *Il diritto successorio nella storia del diritto italiano*, cap. V, § 5, al quale rimetto coloro che fossero vaghi di studiare più largamente l'argomento.

PARTE QUINTA.

Decadenza della Feudalità.

SOMMARIO.

CAPITOLO I.

RIVENDICAZIONI POPOLARI.

SOMMARIO.

351. Il feudo cominciò a perdere il suo carattere politico, appena arrivarono a costituirsi i comuni nell'Italia settentrionale e media, e le città libere negli altri Stati, nei quali nel corso di questo lavoro si è studiato l'origine ed il progresso del regime feudale. E fu appunto allora che questo regime cominciò la parabola della sua decadenza, la quale continuò fino alla rivoluzione francese, quando, e in Francia e nei luoghi dove arrivaroro le armi vittoriose francesi e le idee della rivoluzione, quel regime ricevette l'ultimo colpo e la feudalità venne abolita.

Intanto il corso della decadenza del regime feudale passa per varii stadii che possono, specialmente per l'Italia, ridursi a tre grandi epoche, l'epoca comunale, l'epoca dei principati, l'epoca dei principi riformatori, e volendo dare a queste epoche denominazioni che possano denotare quel corso anche in altre nazioni, esse possono dirsi, sempre in rapporto alla decadenza della feudalità: l'epoca delle rivendicazioni popolari, l'epoca delle rivendicazioni delle sovranità, l'epoca delle idee rivoluzionarie, alla quale seguì l'epoca rivoluzionaria, che fu pure l'epoca dell'abolizione.

Non è però a credersi che il corso della decadenza del regime feudale sia stato il medesimo da per tutto: delle differenze spesso notevoli si osservano tra nazione e nazione e spesso tra luogo e luogo, differenze dovute alle diverse condizioni politiche ed anche al corso più o meno veloce della civiltà. Ma in un trattato generale, come quello che io vo svolgendo, ed il quale ha principalmente per mira l'Italia, sarebbe inopportuno notare tutte queste differenze; ond'è che io, limitandomi a rilevare le differenze più caratteristiche ed in primo luogo quelle che si osservano tra le varie contrade italiane, tratteggerò per linee generali la decadenza della feudalità attraverso le tre epoche poste.

352. E cominciando dalla prima delle tre grandi epoche, osserverò che in essa la decadenza del regime feudale è segnata da due fatti notevolissimi: il primo che, costituitisi i comuni e le città libere, il regime feudale venne o bandito o affievolito in quei comuni e in quelle città, ed esso fu costretto a restringersi nella campagna; il secondo che lo spirito di libertà, ripercotendosi dalle città nella campagna, anche in questa il regime feudale subì alcune modificazioni, le quali si risolvevano in limitazioni ai poteri dei signori. Ecco perchè può ben dirsi come in questo primo periodo il feudo cominciasse a perdere il suo carattere politico, avviandosi a divenire una istituzione di diritto privato.

Tutta questa trasformazione risulta all'evidenza dagli statuti delle città libere, e dai documenti dell'epoca. Gli statuti hanno principalmente importanza per vedere quale sorte ebbero i feudi esistenti nel territorio sottoposto alla giurisdizione del governo comunale, e a che furono ridotti o come vennero soppressi i dritti giurisdizionali che gli antichi signori laici od ecclesiastici avevano sulla città. Intanto gli statuti rurali hanno pel nostro argomento maggiore importanza, perchè essi, appartenendo per lo più a municipii baronali, ne mostrano come e fino a qual punto gli abitanti di questi sottoposti alla giurisdizione del signore rivendicarono certi diritti. I documenti poi che interessano l'argomento hanno importanza principalmente per la decadenza del regime feudale nella campagna.

Di questi documenti alcuni hanno somma importanza, poichè rivelano la grande influenza che il costituirsi dei nostri comuni ebbe sul miglioramento dei dipendenti dai signori di feudi vicini. Di essi già si è fatto un cenno avanti (1); ma dovrò ritornarvi sopra, poichè essi soli basterebbero a caratterizzare l'inizio della decadenza del regime feudale.

353. Prima di entrare nello esame degli statuti per l'argomento che ne interessa, è uopo fare un breve cenno del sorgere dei comuni e delle città libere, perchè le cause ed i fatti, che diedero luogo a tale sorgere, diedero di necessità luogo alla decadenza del regime feudale.

Intanto si nota una caratteristica differenza tra il formarsi dei comuni italiani nell'evo medio ed il costituirsi delle città libere presso le altre nazioni.

Quanto al sorgere dei comuni italiani varie opinioni si contendono il campo. Alcuni, come

(1) Confr. sopra, n. 72.

il Sigonio ed il Sismondi, vogliono attribuirlo ad Ottone I, che con alcune sue costituzioni avrebbe ridonato ai comuni le perdute libertà e favorito il nuovo regime di esse. Altri, come il di Savigny ed il Pagnoncelli, scorgono nei comuni italiani la continuazione dei municipii romanii, la cui costituzione, continuata durante tutto il periodo germanico ed il feudale, acquistò novello vigore, nei nuovi tempi ed al contatto di nuovi elementi. Altri, quali il Balbo, l'Eichorn, il Leo, il Bethmann-Hollweg e l'Heusler, attribuiscono la formazione dei comuni italiani alle immunità concesse ai vescovi, i quali, sostituiti ai margravi nella giurisdizione sulle città, favorirono col loro governo più umano il sorgere delle libertà comunali. Altri ancora, come il Lastig, derivano i comuni italiani e la loro costituzione dai municipii e dalla costituzione municipale langobarda-franca. Altri, come il Maurer, attribuiscono il formarsi dei comuni principalmente al vincolo economico che, fin da tempi più antichi, teneva uniti gli abitanti di un municipio per tutelare contro le usurpazioni dei potenti le terre che essi godevano in comune. Altri infine, come Carlo Hegel e Cibrario, attribuiscono il sorgere dei comuni a varie cause, tra cui principale le immunità concesse ai vescovi.

Ora, osservato che in questioni di tale entità non bisogna essere esclusivi ed esagerati, e che un fatto della importanza della formazione dei comuni italiani non può essere effetto di una causa accidentale, ma frutto di un lavorio lungo in parte latente in parte chiaro, e delle trasformazioni lente delle condizioni politiche, economiche e sociali di un popolo e di un periodo, dico che delle varie opinioni sopra accennate alcune vogliono essere respinte perchè fondate sopra fatti non veri o non provati, altre perchè troppo recise ed esclusive.

Invero quella emessa dal Sigonio ed accettata dal Sismondi non regge, perchè nè Ottone I avrebbe potuto dare ai municipii italiani una costituzione che non fosse corrisposta alle condizioni politiche e sociali dell'epoca; nè di simili concessioni fatte dall'imperatore ai comuni si hanno prove. Ed il fatto che Ottone I e i successori mirarono sottrarre le città alla giurisdizione dei signori laici per sottoporle a quella dei vescovi è un forte argomento per combattere l'opinione. Nè infine quel fatto sarebbe stato consono alla politica degli Ottoni.

La opinione emessa dal di Savigny e dal Pagnoncelli neppure essa regge, poichè non è vero che la costituzione municipale romana restò in vita durante la dominazione langobarda-franca, e, se di essa restarono traccie, queste si innestarono alla nuova costituzione che ben a ragione è detta langobardo-franca.

Nè è sostenibile che da questa ultima costituzione si fosse originata quella dei comuni italiani liberi, come afferma il Lastig, poichè la costituzione langobarda-franca basava sulla *curtis regia* e sul governo dei duchi, conti e gastaldi prima, e poscia dei conti, duchi e marchesi e la formazione dei comuni fu possibile solo qnando quel governo venne sostituito da quello del vescovo, e gli elementi di quella costituzione scomparvero.

Le altre opinioni accennate sono troppo recise, poichè se le immunità da una parte, e la comunità economica dei cittadini da un'altra influirono sulla formazione dei comuni italiani nell'evo-medio, esse nè furono le cause esclusive, nè le principali.

La trasformazione subita dalla costituzione municipale romana alla venuta dei Langobardi fu un effetto necessario non solo della conquista, ma delle tristi condizioni in cui era stata ridotta la curia; mentre la nuova forma nè fu imposta dai conquistatori, nè fu ricopiata da altra forma preesistente. Essa fu un portato delle nuove condizioni ed i vinti come i vincitori vi si adattarono, e mentre alcuni magistrati del municipio romano restarono, il popolo prese parte, più attiva anche alla vita municipale o locale sia per mezzo delle assemblee giudiziarie locali, sia curando sotto la guida del curator l'immegliamento materiale del municipio, sia tutelando il diritto degli abitanti alle terre destinate ad uso comune.

L'attività della vita municipale proseguì sotto i primi Carolingii e di essa si trovano tracce nelle leggi dell'epoca (1). Intanto lo sviluppo del regime feudale, come limitò prima e poscia quasi distrusse la partecipazione del popolo alla cosa pubblica, così la vita municipale restrinse nella corte dei conti e degli altri magistrati superiori, che erano addivenuti anche signori.

Però si osserva una differenza specialmente tra le città e la campagna. In questa, addivenuta la proprietà quasi tutta beneficiaria, pochi furono i liberi proprietarii e gli altri coltivatori formarono la numerosa classe dei dipendenti con varie gradazioni. E, come innanzi si è visto, tutte le file dell'amministrazione partivano dalla corte del signore, il quale, come designava i preposti alle varie aziende agrarie, così inviava dei magistrati che amministrassero la giustizia tra i dipendenti; degli ufficiali che curassero l'amministrazione dei villaggi abitati dai dipendenti (2).

Nella città, se la vita municipale era ristretta nella corte del signore, che aveva sostituita l'antica curia, se l'amministrazione della giustizia si compieva da ufficiali del signore col concorso di scabini o giudici, una classe numerosa di liberi cittadini, la quale, accumulata la proprietà fondiaria nelle mani di pochi, si era andata

(1) *Leg. long. Pip.*, 8; *Loth.*, 43, 40; *Lud.*, *P.* 33.

(2) Confr. sopra, n. 305, 307.

sempre più allargando e disciplinando, formava il primo nucleo dei futuri comuni, ed iniziava ben presto, nel colmo del periodo feudale, la lotta per la rivendicazione dei diritti popolari. Intendo parlare della classe dei negoziatori. Questa classe era già numerosa ai tempi della dominazione langobarda, quando negli editti dei re longobardi si trovano nominati i negoziatori, anch'essi divisi in classi, secondo la maggiore o minore ricchezza loro, ed i quali esercitavano non solo il commercio interno, ma ancora il commercio esterno (1). Questa classe, la cui ricchezza consisteva in beni, che sfuggivano alle usurpazioni feudali in buona parte, seguitò a vivere, anche quando la feudalità ebbe il massimo sviluppo; che anzi può dirsi come la feudalità fosse stata la causa precipua a che questa classe si organizzasse più fortemente, prima per tutelare i proprii interessi economici, poscia per rivendicare i diritti del popolo da essa rappresentato.

Invero, in mezzo alle violenze ed ai suprusi dell'epoca feudale, quando le vie erano insicure e le comunicazioni inceppate, quando i signori pretendevano dai mercatanti, che passavano sui loro feudi, prestazioni di ogni sorta, sempre esorbitanti, spesso ingiuste, se pure non ricorrevano ad una specie di brigantaggio, i mercatori di ciascuna città sentirono il bisogno di organizzarsi per viaggiare di conserva e difendersi lungo le vie insicure, e per resistere anche colle armi alle ingiuste pretese dei signori. D'altronde questi stessi organizzati nella società dei militi offrivano un esempio, ed i negoziatori formarono quelle gilde o compagnie che vissero anche dopo la formazione dei comuni; e poichè i membri di queste gilde, quando viaggiavano, si armavano regolarmente per comune difesa, così essi si addestravano anche nell'esercizio delle armi.

In forza delle immunità, ai signori laici vennero sostituiti signori ecclesiastici nelle città, e il governo di questi più umano e meno oppressivo, perchè rifuggente da violenze e suprusi, permise al popolo delle città di risollevarsi, e alla società dei negoziatori di organizzarsi meglio. E fu durante il governo vescovile che gli obblighi degli associati di difendersi a vicenda, di vendicare le offese loro arrecate da estranei, di promuovere gl'interessi di ciascuno, di obbedire ai capi da loro scelti e sottoporre le loro controversie al loro giudizio, si delinearono più precisamente. La nuova forza rappresentata da queste gilde attirava anche quei cittadini, che, pur non essendo negoziatori, non appartenevano alla classe dei signori od alla società dei militi, ed quali si ponevano sotto la protezione della gilda, che si obbligava a difenderli come se fossero associati. Così con l'andare del tempo il popolo si trovò organizzato e nello stato di resistere e difendersi.

Intanto a dare, oltre l'importanza economica già acquistata, importanza politica a queste gilde o società di mercatori concorsero varie circostanze. I torbidi che funestarono il regno italico, dopo lo sfasciamento dell'impero franco, e le minacce dei Magiari già avevano data occasione ai negoziatori di essere apprezzati come un elemento su cui potevasi contare. Le lotte tra i feudatarii maggiori ed i minori contribuirono a dare al popolo, rappresentato dalle gilde, una posizione importante nelle città, dove il popolo aveva spesso deciso della vittoria del partito per cui esso erasi schierato, e spesso aveva, per mezzo di suoi rappresentanti, i capi delle gilde, preso parte alla cosa pubblica.

Ma una lotta più accanita, più generale, la lotta per le investiture e per la riforma della disciplina ecclesiastica, fu quella dalla quale il popolo doveva uscire conscio completamente dei suoi diritti, per farli valere in una nuova forma di governo delle città italiane, il governo comunale.

A questa lotta, che, se aveva pure carattere politico accentuato, aveva principalmente carattere religioso, presero parte tutti, signori maggiori e minori, militi e popolo, perchè interessava tutti, ed il popolo vi ebbe parte non piccola. E fu durante questa lotta che il nuovo governo comunale cominciò ad acquistare forma e caratteri precisi. Nelle città sottoposte alla giurisdizione del primato ecclesiastico invero spesso avveniva che il vescovo, parteggiando per l'uno o per l'altro partito, fosse costretto ad allontanarsi, ed allora il governo della cosa pubblica veniva esercitato dal popolo tutto raccolto nell'assemblea e da alcuni eletti dal popolo tra le varie classi di cittadini. Spesso ancora avveniva che, defunto il vescovo, il nuovo, perchè non eletto dal clero e dal popolo, ma inviato da altra autorità laica od ecclesiastica, fosse respinto, e la sede restando vacante formavasi un governo popolare. Il vescovo scacciato o costretto a fuggire, il vescovo respinto ritornava o finiva coll'essere accolto; ma, mentre da una parte la sua autorità restava diminuita, dall'altra, insieme al vescovo, seguitavano a prendere parte alla cosa pubblica e il popolo e magistrati popolari. Il comune era già formato: la nuova forma di governo aveva preso il sopravvento. Il vescovo seguitava ad esercitare alcuni dei suoi poteri politici o giurisdizionali, la suprema autorità dell'imperatore veniva mai sempre riconosciuta; ma quei poteri furono sempre più limitati, per poi o scomparire completamente, o essere ridotti a semplice parvenza; l'autorità imperiale riconosciuta non era di ostacolo alle libertà comunali, stante il concetto che in quell'epoca si aveva di quell'autorità.

Questo andamento nella formazione del comune si può seguire quasi passo passo in Mi-

(1) *Liutpr.*, 18; *Rach.*, 13; *Aistulf.*, 2, 6.

lano (1), e s'intuisce nelle altre città vescovili, specie della Lombardia, per le quali ancora non mancano prove (2).

Nelle città sottoposte alla giurisdizione dei margravii l'andamento, se non fu lo stesso, non fu guari di molto diverso. Anche in esse, invero, in mezzo alle lotte dell'epoca alle quali quelle città ancora presero parte, l'elemento popolare si andò risollevando fino a che, sull'esempio di quanto avveniva nelle città vescovili, il popolo, che aveva già cominciato ad ottenere privilegi economici dal signore, pretese ed ottenne, o con transazione o costringendo costui, privilegi politici; e poscia costituissi a governo libero, o scacciando il margravio, o limitando sempre più la parte di lui nel governo della città.

354. Nelle altre nazioni europee, presso le quali si è innanzi studiato l'origine e lo sviluppo delle istituzioni feudali, la formazione delle città libere, se ebbe un andamento che può in certo modo rassomigliarsi al sorgere dei comuni italiani, ebbe però note caratteristiche proprie di ciascuna nazione

E cominciando dalla Germania, anche quivi la sostituzione del governo del primate ecclesiastico al governo del signore laico, mercè le immunità, influì alla formazione delle città libere. E se in Italia le gilde o compagnie ebbero la più grande parte nell'origine dei comuni, anche nelle città germaniche le corporazioni ebbero parte nella formazione delle città libere, senza che però l'azione di queste corporazioni possa paragonarsi all'azione di quelle. Poichè la base dei comuni italiani furono le gilde e poi le corporazioni, mentre nelle città libere germaniche le corporazioni ebbero una parte, oserei dire, secondaria. La stessa Riccherzechheit di Colonia, che l'Eichhorn crede l'antico *ordo decurionum*, restato in vita come corporazione (3), era sì una gilda, ma composta di potenti riuniti in corporazioni, come gli altri ordini del popolo; e d'altronde essa, se prendeva parte all'amministrazione della cosa pubblica, questa era per la maggior parte nelle mani del collegio degli scabini e del suo presidente (4).

In Germania non si riscontrano le medesime condizioni che in Italia: nè il popolo aveva avuto tutte le occasioni che il popolo delle città italiane, per acquistare piena coscienza dei proprii diritti e rivendicarli, escludendo i signori, sia ecclesiastici, sia laici, dall'amministrazione della cosa pubblica. Nè le lotte, che pur ivi si manifestarono, ebbero la forza di far scomparire l'accentuata separazione che il regime feudale aveva posta tra le diverse classi sociali, e far sorgere tra queste quella comunione d'interessi e di diritti che fu la base originaria dei comuni italiani. Ivi il popolo, anzichè prendere nelle mani le redini della cosa pubblica, si accontenta di prendere parte a questa insieme al signore.

La costituzione delle città libere germaniche per regola fu non altro che lo sviluppo della costituzione municipale franca, nella quale, come già si è visto, il popolo aveva la sua parte. Non si tratta di una trasformazione, ma di una evoluzione. L'elemento popolare acquista maggiore importanza, rivendica alcuni diritti usurpati dai signori, pone un freno agli abusi di questi; ma la base della costituzione è sempre la medesima, ed i varii elementi delimitano meglio la loro cerchia di azione.

Ecco perchè in alcune città il Consiglio municipale fu l'antico collegio degli scabini (5), ed in altre accanto a questo si pose un Consiglio, e tutti e due curavano l'amministrazione della città (6), fino a tanto che non si fusero (7), o l'uno non restò assorbito dall'altro (8); ed in altre ancora il Consiglio della città costituì anche il tribunale (9). E si noti ancora che i signori, vuoi ecclesiastici, vuoi laici, conservarono buona parte dei loro poteri giurisdizionali, e un ufficiale signoriale od avvocato aveva per lo più la giurisdizione criminale (10) e spesso ogni giurisdizione (11); ovvero il vescovo conservava tutti i poteri e nominava i pubblici ufficiali, riscuoteva le imposte, conservava il diritto di battere moneta (12); o alcuni magistrati erano signoriali, altri popolari (13).

Intanto l'eco delle libertà comunali conquistate dalle città italiane, le quali pure riconoscevano l'alta autorità imperiale, si ripercosse in Germania, e la costituzione municipale ebbe ivi un nuovo impulso, ed a simiglianza delle corporazioni di arti e mestieri formatesi nei comuni italiani, si formarono simili corporazioni nelle città germaniche. Allora il popolo così organizzato potette compiere altre rivendicazioni, limitando sempre più i diritti dei signori, donde le lotte accanite che in alcune città germaniche si determinarono tra il patriziato e la borghesia, in altre tra il popolo ed il signore. E fu sull'e-

(1) Confr. tra gli altri Schupfer, *La società milanese all'epoca del risorgimento del Comune*, Bologna, 1870.

(2) Confr. Pertile, op. cit., § 47.

(3) Eichhorn, *Ursprung de deutsch. Stadtverfassung*, trad. Balbo, Torino, 1838, p. 150-151.

(4) Hegel, op. cit., app., p. 631 seg.; Eichhorn., op. cit., p. 151.

(5) Come a Metz (Prost., *L'ordonnance des Majours* nella *Nouv. Revue historiq. de droit français et étranger*, 1878, p. 189 seg.) ed a Berna (Eichhorn, loc. cit., p. 102).

(6) Come a Colonia ed a Zurigo. Confr. Eichhorn, op. cit., 101, e Hegel, op. cit., app. p. 626 seg.

(7) Come a Francoforte sul M. Confr. Kirchner, *Gesch. d. Städt Frankfurt a. M.* I, p. 188 seg.

(8) Hegel, op. cit., p. 619. Come a Magdeburgo.

(9) Hegel, op. cit., p. 653, 661 seg.

(10) Eichhorn, op. cit., p. 85 seg.

(11) Come a Strasburgo, *Städtrecht*, c. 5, 6, 7, ecc.

(12) Confr. Grandinier, op. cit., diss. VI, p. 42 seg.

(13) Confr. Eichhorn, op. cit., p. 115 seg.

sempio dei comuni italiani, che anche in Germania i magistrati delle città si dissero *consules* (1).

355. Per quanto riguarda la formazione delle città libere in Francia, bisogna distinguere le città della Francia meridionale, e più specialmente della Provenza e della Linguadoca, da quelle della Francia centrale e da quelle della Fiandra e di parte del Nord.

La Provenza e la Linguadoca erano state in continue relazioni commerciali con l'Italia settentrionale, e come nelle città italiane così nelle città di quelle due provincie il ceto dei mercatanti aveva acquistata sempre maggiore importanza, e s'era organizzato in gilde o corporazioni. Però il movimento per la rivendicazione dei diritti del popolo in quelle provincie non si manifestò, se non quando i comuni lombardi si erano già costituiti, e può dirsi con certezza che l'impulso partì dall'Italia, e che l'esempio dei comuni italiani come influì sul popolo, così influì sui signori. Ond'è che nelle città della Francia meridionale al governo della cosa pubblica presero parte tutte le classi sociali libere dai signori e dai militi ai mercanti, e che la costituzione loro fu identica a quella dei comuni italiani (2). Però in quelle città non si ebbero veramente delle proprie repubbliche: il modo stesso come la nuova costituzione si andò formando conservò ai signori una posizione migliore di quella, nella quale si trovarono gli antichi signori delle città italiane costituitesi a liberi comuni (3).

Molte altre città della Francia, specie del centro di quella nazione, chiesero ed ottennero dal governo, se da questo dipendevano direttamente, o dai signori delle concessioni, e queste città erano dette *prévôtales*, perchè il signore od il governo vi inviava un ufficiale detto prevosto, il quale rendeva giustizia insieme ad assessori, che dopo la concessione dei privilegi erano scelti tra i cittadini, i quali ancora eleggevano i consiglieri del municipio (4).

Nelle città della Fiandria ed in molte del nord la formazione dei Municipii liberi fu effetto immediato di una reazione e di una resistenza del popolo contro gli abusi dei signori; e poichè la reazione e la resistenza non miravano alla completa emancipazione del popolo, così i diritti dei signori non furono misconosciuti, ma solamente ristretti in giusti limiti. Gli abitanti di una città, e qualche volta questi e quelli del distretto, ovvero la classe più numerosa della città, la borghesia, formavano una consociazione mercè giuramento, ond'è che questa prendeva nome di *commune jurée*, la quale aveva per iscopo di difendere le persone ed i beni degli associati anche con le armi e con le rappresaglie contro le violenze; di rivendicare i diritti civili dei consociati e principalmente la loro libertà e la libera disposizione dei loro beni; di determinare le prestazioni dovute ai signori, perchè questi non eccedessero nelle loro pretese (5). Inoltre la consociazione aveva il diritto di amministrarsi da sè, di formare i tribunali con giudici eletti dal suo seno, ed i quali soli potevano giudicare gli associati, di battere moneta, di mettersi in guerra per sua difesa (6). Come vedesi, queste communità giurate rassomigliavano alle antiche consociazioni di mutua guarentigia che abbiamo già riscontrate nella stessa Francia. Ma la differenza tra queste e quelle consiste nella origine come nello scopo.

Intanto i signori, innanzi ad una così forte organizzazione del popolo, dovettero cedere, ed i diritti delle communità furono da loro riconosciuti e fermati in carte, che formavano una transazione tra quelli e queste, e delle quali molte sono a noi pervenute. Così anche in Francia per vie diverse il formarsi di città o comuni liberi dava un primo e notevole colpo al regime feudale (7).

356. Nell'Inghilterra, dove veramente il feudalismo non arrivò mai nè a escludere l'influenza dell'autorità sovrana, nè a schiacciare la personalità del popolo soggetto ai signori, la formazione dei comuni o città libere non fu il prodotto di lotte accanite combattute contro i signori; nè, come in Francia, si dovette ricorrere a consociazioni giurate per porre un freno

(1) Per quanto riguarda l'origine e la formazione delle città libere in Germania, si confrontino: Hegel, op. cit., app., p. 645, seg.; Eichhorn, op. cit.; Lambert, *Die Entwicklung d. deutsch. Städtverf. in M. A.*; Halle, 1865; Lambert, *Die ält. Gesch. und Verfass. der Stadt Erfurt*, Halle, 1868; Gaupp., *Ueber deutsch Städtebegrund. Städtverf., u. Weichbild*, Iena, 1824; Arnold, *Verfassungsgesch. d. deutsch. Freistädte Hamburg*, Gotha 1854; Römer-Büchner, *Die Entwicklung d. Stadtverfassungs u. d. Bürgervereine d. Städte Frankfurt a M.*, Leipzig, 1877.

(2) Molti scrittori hanno sostenuto che la costituzione di queste città sia stata una derivazione ed una continuazione della costituzione municipale romana, quali Reynouard, *Histoire du droit municipale en France*, Paris, 1829; Guizot, *Histoire de la civilisation en France*, Paris, 1830-32, *leç.* 16-19; Tierry, *Lettres sur l'histoire de France*, Paris, 1846, *lettr.* 13 seg. e *Considerations sur l'histoire de France*, Paris, 1840. Questa opinione, come per l'Italia, è inaccettabile per la Francia Confr. Hegel, op. cit., app. p. 592 seg.

(3) Ciò si osserva a Marsiglia, a Tolosa, a Montpellier, a Narbonne, ad Arles, a Beriers, a Nîmes, dove si trovano i consoli fin dal secolo XII e questi sono scelti da tutte le classi sociali, anche tra i signori e militi. Confr. oltre Hegel, loc. cit.; Gasquet, *Precis.*, II, p. 170-71 e Ciccaglione, *Scabinato*, n. 97.

(4) Confr. Gasquet, op. cit., II, p. 185 seg.; Hegel, loc cit.; Tierry, *Consid.*, c. IV; Giry, *Histoire de la ville de S. Omer*, c. 1; Finot, *Le franchisses municipales du. bourg de Taverney* nella *Nouvell. Rev. hist.*, 1878, p. 67 seg.

(5) Tutto ciò risulta dalle carte di Amiens, di Saint Quentin, di Laon, di. Aire, di Roye, di Chaumont, di Beauvais, di Rouen, ecc.

(6) Confr. specialmente la Corte di Rouen, di Roye, di Chambrai.

(7) Confr. Gasquet, op. cit., II, 188 seg.

agli abusi di questi. Essa fu un portato di condizioni preesistenti, e può dirsi che in Inghilterra alla formazione dei comuni e delle municipalità libere contribuisse grandemente la tradizionale esistenza delle consociazioni di mutua guarentigia, che fin dai primi tempi del conquisto anglo-sassone si riscontrano in quella nazione. Nelle città gli uomini liberi ed indipendenti invero seguitarono a costituire tra loro associazioni di mutua guarentigia, e ad avere la loro *court leet*, come già innanzi si è veduto, sicchè essi prendevano sempre parte all'amministrazione della giustizia. Ma quello che più interessa notare in questo punto si è che gli uomini liberi delle città costituivano l'assemblea amministrativa di queste, la cui amministrazione era quindi nelle loro mani; che anzi essi nel loro seno sceglievano i magistrati locali, presentandone la nomina al sovrano. A rendere più facile e più caratteristica la formazione dei comuni contribuirono ancora le gilde o corporazioni, che, a simiglianza della società dei militi, si costituirono nelle città tra gli uomini liberi esercenti un'industria od un commercio; e queste gilde erano regolarmente costituite, avevano una personalità giuridica, e perciò dovevano essere riconosciute dal sovrano e confermate (1).

Nella campagna, dove come già si è detto, il regime feudale non fu così oppressivo come altrove, quantunque il signore fosse responsabile per i suoi dipendenti, donde la sua giurisdizione sopra di loro, pure una organizzazione si riscontra tra i coltivatori di condizione libera, la quale loro permetteva di prendere parte all'amministrazione locale. Questa organizzazione, che anch'essa si originava dalle consociazioni di mutua guarentigia, acquistò carattere più accentuato quando quei liberi agricoltori furono chiamati a far parte della milizia nazionale, la quale non aveva rapporto alcuno ai vincoli feudali, che stringevano quegli agricoltori ai signori. E fu da allora che, potendo essi entrare nella corte del visconte e prendere così parte diretta all'amministrazione della giustizia, acquistarono ancora una non trascurabile autonomia amministrativa (2).

357. Nella Spagna, dove il regime feudale aveva poste più profonde radici che non altrove, come l'autorità sovrana ebbe più lungamente a lottare per deprimere la feudalità, così riuscì difficile e faticoso al popolo delle città o municipii sottoposti al governo di un signore compiere le sue rivendicazioni, ed i signori potettero più a lungo sostenere di fronte a quella come a questo i diritti ed i privilegii usurpati. Intanto, specie dopo il riconquisto delle provincie sottoposte alla dominazione moresca, molte città non furono sottoposte al governo di un signore, ma ebbero un'amministrazione propria sotto l'immediata ingerenza del sovrano, e fu questo il primo germe di quella costituzione municipale, che durò tanto lungamente in quella nazione. Inoltre le libertà municipali furono consacrate negli statuti o *fueros* confermati ed approvati dal sovrano, ed i quali determinavano non solo la condizione degli abitanti della città, ma ancora quella degli abitanti della campagna del distretto (3). L'eco di queste libertà municipali non poteva non ripercuotersi là ove il governo era nelle mani di signori feudali; ed i dipendenti, anche nella Spagna, cominciarono a strappare ai signori alcune concessioni d'indole economica, mentre ottennero privilegii che migliorassero la loro condizione di uomini liberi, tendendo così a porsi di fronte ai signori nella medesima posizione che dai *fueros* era stata riconosciuta alle persone della loro medesima classe o condizione sociale. Ond'è che studiando i *fueros* e gli statuti o costituzioni di alcune città della Spagna ed alcuni privilegii concessi dai signori, si può venire alla conclusione che anche ivi molte rivendicazioni da parte del popolo sottoposto al governo dei signori erano state compiute; e che queste rivendicazioni avevano risollevato il popolo in modo, che l'autorità sovrana potette ad esso appoggiarsi, per compiere a sua volta le sue rivendicazioni (4).

358. Fermandoci ora principalmente all'Italia settentrionale e media, dove si erano formati i liberi comuni, bisogna rilevare quale fu la posizione creata ai signori, che avevano avuto sulle città divenute libere i poteri politici. E qui bisogna distinguere le città che in mezzo alle lotte rivendicarono i loro diritti, da quelle che mercè transazioni con i signori si costituirono a liberi comuni. In quelle restarono ai signori ben pochi diritti, per lo più di indole finanziaria; in queste le transazioni cominciarono dal regolare le prestazioni dovute dai cittadini, e molti dei diritti economici dei signori vennero o limitati, o aboliti, o comprati, e poscia diedero ai cittadini le libertà politiche (5).

Bisogna pure distinguere le città sottoposte una volta a signori ecclesiastici da quelle che a signori laici. Nelle prime, tra per il maggior rispetto che ispirava il vescovo, tra perchè il suo governo era stato più umano ed aveva quindi suscitata la reazione in proporzioni più ristrette, il signore conservò maggiori diritti. Inoltre non devesi trascurare che, essendosi il nuovo governo comunale formato durante il periodo di assenza del vescovo, costretto a fuggire nelle

(1) Confr. Glasson, *Hist. des institutions politiques, civiles, et judiciaires de l'Angleterre*, II, 164 seg., III, 106-107.

(2) Glasson, op. cit., II, 166.

(3) Confr. Sempère, op. cit., lib. II, c. 8 seg. e lib. III, c. 22.

(4) Confr. Sempère, loc. cit. Bienvenido Oliver, *Historia del derech. en Cataluña, Mallorca y Valencia*, Madrid, 1876.

(5) Confr. Pertile, op. cit., § 49.

vicende della lotta per la disciplina ecclesiastica (1), o durante la sede vacante quando i cittadini si rifiutavano di accogliere il nuovo eletto (2), allorchè il vescovo fuggito o scacciato tornava o veniva riammesso, ovvero il nuovo eletto poteva entrare nella sua sede, i cittadini dovevano di necessità concedere al vescovo una partecipazione al nuovo governo e riconoscergli alcuni diritti.

Ed ecco perchè nella pace di Costanza (§ 5) fu dato ai vescovi di concedere l'investitura ai consoli eletti dal popolo, diritto questo che trovasi confermato da carte dell'epoca (3) ed anche da statuti (4); ecco perchè in alcune città vescovili il vescovo concorre con i consoli a deliberare intorno alle cose più importanti del governo ed ha con i consoli la rappresentanza di questo (5); ecco perchè in altre la giurisdizione civile e criminale resta nelle mani del vescovo con tutti i proventi della giustizia (6), o viene esercitata dal vescovo in concorso con i magistrati della città (7), o viene solo in parte esercitata dal vescovo, cui son riservate per intero le appellazioni (8), o almeno, pur essendo la giurisdizione contenziosa passata ai magistrati cittadini, la volontaria è riservata al vescovo (9). Non mancano poi città dove i vescovi hanno perduti tutti i poteri giurisdizionali, e solo conservati alcuni diritti d'indole economica, come quelli di riscuotere date imposte o dazii, di battere moneta e via (10).

Non la medesima cosa avvenne nelle città sottoposte al governo dei signori laici. Ivi la reazione fu più forte, ed o i signori perdettero in una volta e i poteri politici e i proventi delle prestazioni dei cittadini, e furono costretti financo a lasciare la città per ritirarsi in campagna; o furono costretti a fare continue concessioni, ed a vedersi così strappati tutti i loro diritti, fortunati se ne potettero conservare qualcuno. Ma i diritti restati ai signori furono ordinariamente quelli d'indole economica, anch'essi ristretti in limiti determinati (11), e solo qua e là si trova qualche signore che conserva la giurisdizione volontaria (12), o i duelli (13).

Intanto, mano mano che la costituzione comunale si sviluppava e con essa lo spirito di libertà nel popolo dei nostri comuni, i diritti restati ai signori tanto ecclesiastici che laici si andavano sempre più limitando, fino ad essere del tutto aboliti sia per nuove rivendicazioni, sia in forza di convenzioni con le quali la città comprava quei diritti (14). Ed anzi lo spirito di reazione fu così forte che, mentre i signori laici furono costretti lasciare la città, ed abbandonare l'antico titolo che dalla città si determinava (15), per prenderne uno nuovo dai castelli in cui si erano ritirati, in alcune città la classe dell'antica nobiltà venne in tanto sospetto, in mezzo alle lotte cittadine, che si presero contro di essa duri provvedimenti. E dove si esclusero dalla cosa pubblica quei nobili che non si erano iscritti in una delle corporazioni di arte e mestieri della città, dove nessuna carica poteva essere ricoverta da un nobile; dove i nobili erano dichiarati incapaci di testimoniare contro i popolani; dove i colpiti d'infamia venivano equiparati ai nobili, i quali non avevano tutti i diritti cittadini; dove i nobili non potevano uscire di casa in tempi di tumulti; non possedere abitazioni vicino ad una porta o ad un ponte della città, d'onde potessero facilmente fuggire; non accusare un popolano se non per offese fatte loro personalmente o a persone di loro famiglia, mentre potevano essere accusati da chiunque del popolo, ed a farli condannare bastava la voce pubblica, e contro la sentenza non era dato loro appellare (16).

Nelle città libere formatesi in altri paesi retti a regime feudale invece i signori conservarono buona parte dei loro diritti, come già innanzi si è detto, e solo furono impediti gli abusi nell'esercizio di questi diritti, mentre le comunità acquistavano una certa indipendenza amministrativa. Così a Strasburgo il vescovo conservò prima tutti e poi parte dei poteri giurisdizionali e buona parte delle altre regalie, e lo stesso può dirsi delle altre città libere germaniche (17). In Francia i signori conservarono i diritti d'indole economica e spesso anche la giurisdizione. Ad Amiens il signore aveva perdutala giurisdizione criminale, e quanto alla civile i cittadini erano liberi di portare i loro piati innanzi al tribunale cittadino o a quello del conte (18); mentre nella Spagna i diritti dei signori ebbero più lunga a più forte durata nelle città sotto-

(1) Così a Milano ed a Cremona il vescovo è cacciato. Conf. Muratori, *Ant. it.*, VI, 53 seg.

(2) Così a Lodi i cittadini rifiutavano accogliere il nuovo vescovo eletto da Ariberto, arcivescovo di Milano. Confr. Arnolfo, II, 7.

(3) Mandelli, *Verc.*, I, 3.

(4) *Stat. Parmae* (1255), p. 196.

(5) Tirab., *Mem. Mod.*, 433, 467; Muratori, *Ant. ital.*, IV, 51. L. j.j., I, 138, 158, 165, ecc.

(6) Ficker, op. cit., I, 233.

(7) *Mon. hist. patr.*, Ch. I, 746.

(8) Confr. Pertile, loc. cit.

(9) *Stat. Parmae* (1225) loc. cit.

(10) *Stat. Verc.*, 1228, c. 110.

(11) *Mon. hist. patr.*, Ch. II, 1514.

(12) Brunacci, *Cod. diplom.*, p. 1557.

(13) Ficker, op. cit., II, 54, 55.

(14) Tiraboschi, *Mem. Mod.*, 773; Muratori, *Ant. ital.*, VI, 254.

(15) Confr. Pertile, loc. cit.

(16) Confr. Pertile, op. cit., § 51; Ciccaglione, *Storia del diritto*, I. p. 339-40 e gli statuti citati ivi e specialmente gli statuti di Firenze, *Ordinam. iustit.*

(17) Confr. Eichhorn, op. e loc. cit.

(18) Confr. Gasquet, op. e loc. cit.

poste alla loro giurisdizione. Quanto alla Spagna inoltre è da osservare che, dopo la cacciata dei Mori, molte città non furono infeudate, ed in esse fu costituito un governo municipale sotto la diretta ingerenza del potere sovrano, che vi nominava ufficiali proprii (1).

359. Costituito il governo comunale o repubblicano mentre i poteri restati ai signori nelle città si andavano sempre più restringendo fino ad essere aboliti od acquistati dai comuni, l'autorità e la giurisdizione della repubblica si andava estendendo in un circuito sempre crescente, abbracciando così i villaggi, i castelli e le campagne che erano intorno alla città. E poichè in queste campagne erano non pochi feudi con signori, che in quei villaggi od in quei castelli avevano la loro sede e la loro corte, così la nuova autorità dei sorti comuni si trovò non solamente a contatto, ma in contrasto con l'autorità di quei signori feudali.

Intanto se al moto comunale non avevano saputo resistere i grandi signori sì laici che ecclesiastici, tanto meno potevano resistere i piccoli feudatarii della campagna. Ed avvenne questo: che quelli i quali si trovavano nel territorio sottoposto ad un comune ebbero riconosciuti i loro feudi, ma perdettero la giurisdizione (2); e quei limitati poteri, che loro vennero lasciati, essi riconobbero dal comune, il quale era geloso di tale sua supremazia, ed il podestà entrando in carica od i consoli dovevano tra l'altro giurare di conservare i diritti e la giurisdizione della città sulle terre anche di signori feudali del territorio. E così, per addurre un esempio, il podestà di Vercelli, entrando in carica, giurava: « dare operam ut omnes castellani et homines episcopatus de districtu civitatis habitantes inter Padum et Duriam et Sicidam faciant iustitiam per civitatem et pro civitatem, excepto de causis feudorum qui de iure sub dominis vassallorum aut sub paribus curiae esse debent et quod dabo operam quod faciant vicinantiam civitati et in fodro et in banno et il aliis vicinantiis sicut cives Vercellarum faciunt vel facere debent » (3). Che anzi le controversie che potevano sorgere intorno alla perdita di un feudo sito nel territorio di un comune, se mancavano i pari della curia, cui per diritto feudale la decisione di simili controversie era devoluta, erano portate innanzi al magistrato del comune, al giudice del podestà (4).

Nè simili rapporti di dipendenza si stabilivano solo per i signori aventi feudi nel territòrio sul quale il comune aveva esteso la sua autorità; ma ancora per quelli che solo una parte delle terre da loro dipendenti avevano nel distretto della città; e simili rapporti si stringevano mercè trattati, i quali non rare volte avvenivano in seguito a lotte tra i comuni ed i feudatarii (5). Questi allora erano costretti obbligarsi di compiere tutti i doveri che incombevano ai cittadini, di rispettare e tutelare sulle loro terre le persone e gli averi dei cittadini del comune, di aiutare questo nelle guerre contro i nemici, di acquistare case nelle città per sè e per i propri militi, di pagare certe prestazioni dovute dagli altri cittadini, di non elevare castelli o fortezze nelle loro terre comprese nel distretto del comune, senza il consenso delle autorità pubbliche di questo, di non vendere tali terre a persone che non appartenessero come cittadini al comune stesso (6). Si trattava in realtà di atti di sottomissione cui i signori erano costretti di fronte alla potenza dei comuni, atti di cui sono ricche le raccolte dei documenti dell'epoca (7), ed i quali rivelano come i signori non fossero indotti a tali sommissioni se non per il timore di vedersi privi di tutti gli antichi diritti, ond'è che o pattuivano la risoluzione del patto, nel caso la comunità si fosse sciolta (8), o tentavano dopo riprendere la loro posizione (9).

Intanto lo splendore dei comuni e la ricchezza prodotta dall'attività del popolo nelle industrie e nel commercio attiravano gli abitanti dei villaggi, come i militi ed i nobili, e mentre si trovano esempii di interi villaggi di agricoltori che si pongono sotto la giurisdizione di un comune (10), si trovano numerosi esempi di persone, che si ascrivono cittadini dei comuni liberi, giurano la cittadinanza, e promettono di acquistare casa nella città stessa (11), casa che serviva a garantire da parte loro l'osservanza dei doveri cittadini (12).

Inoltre, ed alcune carte si sono ricordate nella parte prima, alcuni signori non disdegnavano di accettare in feudo dal comune terre poste nel territorio di questo (13), altri alienavano i loro feudi in libero allodio al comune (14) ed altri

(1) Confr. Sempére, op. e loc. cit.

(2) Tiraboschi, *Mem. Mod.*, 814, 898; *Breve Pis. Comm.*, I, 22, *Breve off. Comit. Pis.*, 20.

(3) *Stat. Vercell.* (1241), c. 180.

(4) *Stat. Bonon.* (1221), lib. VIII, c. 9, nei *Mon. stor. delle Romagne*, serie 2, tomo I.

(5) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 587, a. 1182.

(6) *Stat. Vercell.* (1241), c. 214 seg.; *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 549, 587, 739, 823.

Chiavarini, *Docum. stor. marchig.*, II, 3, 8, 11, 12, 16, 17, 26, 30, 48, 57, 59, ecc. *Cod. diplom. della città di Orvieto*, 78, ecc.

(8) Confr. documeuti citati a nota precedente.

(9) Confr. *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 739, con 823.

(10) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 750.

(11) *Mon. hist. patr.*, Chart. I. 623, 626, 630, 636, 664, 667; II, 1629, 1631, 1639, ecc.

(12) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 663.

(13) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 754.

(14) *Mon. hist. patr.*, Chart. II, 1620 a 1623.

riconoscevano il castello o feudo loro dal comune medesimo (1).

360. Però i feudi esistenti nel territorio di un comune, come quelli concessi dal comune stesso non hanno più i caratteri che si sono osservati nel periodo precedente, e cioè nel periodo propriamente feudale. Ciò è provato all'evidenza dagli statuti, dai quali risulta che nel concetto dei compilatori di questi il feudo è una forma di possesso di proprietà fondiaria molto simile all'enfiteusi. Il concedente o signore ha sempre diritto alla fedeltà da parte del concessionario o vassallo (2); il feudo si trasmette ancora secondo le norme determinate dalle consuetudini feudali (3); le controversie intorno ai feudi sono conosciute dal signore ancora per alcuni statuti, o dai pari della curia (4); ma il signore non ha più giurisdizione nel territorio feudale e su coloro che vi abitano, e la giurisdizione è passata al comune e per esso ai suoi magistrati (5).

Ecco perchè il feudo negli statuti è considerato principalmente come un istituto di diritto privato. E così qualche statuto esamina le varie ipotesi di concessione di un territorio in feudo con misura o senza misura, per stabilire delle norme intorno ai casi di accrescimento o diminuzione del territorio medesimo (6). Qualche altro esamina il caso che il feudo sia dato *in solutum* dal vassallo debitore al suo creditore, per determinare i rapporti che in seguito a tale dazione si stabilivano tra il creditore che aveva accettata la dazione e il concedente del feudo (7). Qualche altro si preoccupa della forma da darsi all'atto di rinunzia del feudo da parte del vassallo, richiedendo l'atto scritto redatto da due notai di buon nome (8). Altri stabiliscono le norme per l'attribuzione dei frutti del feudo alla morte del vassallo senza eredi successibili nel feudo stesso; o, prevedendo il caso di alienazione del feudo da parte del vassallo senza consenso del signore, determinano i diritti di questo, al quale vien data facoltà o di pretendere la restituzione del feudo od il suo valore, se il vassallo è in mala fede; di pretendere che il vassallo gli assegni gli stessi diritti sopra un territorio di eguale estensione del feudo alienato e di proprietà del vassallo, se questi è in buona fede (9). Qualche altro determina il modo come dirimere certe quistioni insorte a proposito di feudi (10), qualche altro infine proclama il principio che il vassallo non possa mai usucapire il fondo ricevuto in feudo contro il signore concedente (11). E potrei moltiplicare le citazioni di statuti che, intorno al feudo, hanno disposizioni non guari differenti da quelle dettate per l'enfiteusi.

361. Intanto l'eco delle libertà comunali come si era ripercosso fuori d'Italia ed aveva contribuito alla formazione delle città libere in altre nazioni, così si ripercosse nelle campagne d'Italia e più ancora in quegli Stati italiani, i quali erano retti a monarchia. Vedrassi in prosieguo quale si fu la politica dei principi di quegli Stati di fronte alla feudalità. Qui, per non ripetere, saranno studiate le rivendicazioni che nelle campagne e nelle città di questi Stati il popolo andò compiendo.

Queste rivendicazioni sono sancite nei così detti statuti rurali, i quali in modo diretto od indiretto emanavano dal signore. Di essi si è già fatto un largo cenno nella parte terza, a proposito del potere legislativo dei signori feudali e qui non ritornerò sul già detto, e solo ricorderò che quegli statuti o sono privilegi concessi dal signore, o sono transazioni tra il signore ed i dipendenti, o raccolte di norme e consuetudini d'indole svariata fatte dai dipendenti ed approvate dal signore, o sono consuetudini antiche tradotte in iscritto. Per l'argomento nostro sono più importanti quelli della prima e della seconda specie, sia perchè i più antichi, sia perchè ne mostrano l'andamento delle rivendicazioni compiute dai dipendenti. Quelli della terza specie hanno pure la loro grande importanza; ma essi appartengono ad epoca posteriore, e sono prova di uno stato di cose, che, come avvicina quegli statuti a quelli dei Comuni, così avvicina i municipii cui appartengono alle città libere.

I privilegii più antichi a noi pervenuti risalgono al secolo XI, e dimostrano come il movimento tra i dipendenti agricoli per avere migliorata la loro condizione è quasi coevo al movimento che doveva menare alla formazione dei Comuni. Formati questi poi, i privilegi concessi

(1) *Mon. hist. patr.*, Chart. II, 1619, 1624.

(2) Pel *Const. us. Pis.*, c. 44, il feudo si perdeva per fellonia, e per gli *Stat. Bon.* (1250), lib. VIII, c. 9, il feudo si perdeva se non si rinnovava il giuramento di fedeltà e di omaggio dall'erede del vassallo tra l'anno ed un giorno dalla morte di costui, e se il vassallo accettava un feudo dal nemico del signore. E perchè era riconosciuto nel vassallo il dovere alla fedeltà verso il signore, gli stessi *Stat. Bon.*, VIII, c. 10 ed 11, proibivano ai cittadini di riceversi feudi da determinati signori, e di divenire vassalli con o senza feudo di qualunque signore, senza il consenso del podestà; ed il *Const. us. Pis.*, 44, disponeva che il giuramento di fedeltà dato dal vassallo al signore non potesse intendersi dato mai contro il Comune di Pisa. Confr. anche *Cons. Mediol.*, 28. Altri statuti come quello di Parma del 1255, p. 336, e quello di Padova del 1279, c. 595, proibivano assolutamente ai cittadini di divenire vassalli di non cittadini.

(3) Confr. *Const. us. Pis. civ.*, 44.

(4) Confr. *Stat. Vercelli* (1241), c. 180 e *Stat. Bon.*, cit., VIII, 9.

(5) *Mon. hist. patr.*, Chart. I, 739; *Stat. Vercelli*, cit.

(6) *Const. us. Pis. civ*, 44.

(7) *Stat. Castri Arquati*, III, 61.

(8) *Stat. Pad.*, II, XI, 2.

(9) *Stat. Bonon*, cit., VIII, 9.

(10) *Stat. Vercell.* e *Bon.*, cit.

(11) *Stat. Castri Arquati*, III, 64.

dai signori aumentano nello stesso tempo che appaiano e sono numerose le transazioni tra signori e dipendenti. Intanto è notevole questo: che mentre la rivendicazione delle libertà politiche comincia dall'Italia settentrionale per propagarsi alla media, ed arrestarsi quasi alle porte del regno di Sicilia, le rivendicazioni dei dipendenti sono contemporanee quasi in tutte le parti d'Italia. Questa contemporaneità si spiega per tre cause, a mio modo di vedere: la prima che, se le condizioni politiche delle diverse parti d'Italia erano diverse, specie nel secolo XII, le condizioni economiche erano quasi simili da per tutto, perchè da per tutto si era stabilito il regime feudale; la seconda che una certa organizzazione tra i dipendenti, raccolti tutti in piccoli villaggi e tutti quasi nella identica condizione sociale, fu più facile che la organizzazione del popolo nelle città sottoposte al governo dei signori; la terza che, mentre le rivendicazioni delle libertà comunali non erano possibili là ove avrebbero dovuto compiersi contro l'autorità sovrana vicina e non esautorata, come nel regno di Sicilia, le rivendicazioni dei dipendenti, che riguardavano la libertà personale, la libertà economica, e più tardi una certa autonomia amministrativa, furono possibili da per tutto, tanto più che i signori, i quali avevano interesse ad opporsi alla rivendicazione delle libertà politiche, aveano interesse pure a migliorare la condizione dei dipendenti, miglioramento che indirettamente ridondava a loro vantaggio.

Ecco perchè non solamente in Italia, ma ancora in Germania, in Francia, ed altrove, furono frequenti i privilegii concessi dai signori ai loro dipendenti, come frequenti furono le transazioni tra signori e dipendenti, ed a questi privilegii o diritti di Corte si è già accennato nella parte seconda e nella parte terza di questo lavoro (1).

I privilegii più antichi dati da signori italiani sono quelli concessi dall'abate di Nonantola nel 1058 ai dipendenti rustici di quel monastero; dall'abate di Terramaggiore a quei di San Severino nel 1116; dal conte Alberto di Bergamo a quei di Levate nel 1120; dal vescovo di Ravenna a quei di Cervia nel 1120; dal vescovo di Verona a quelli di Poliano nel 1146; dall'abate di Sant'Elena a quei di Montecalvo nel 1190; dall'abate di Montecassino a quelli di Pontecorvo nel 1190; a quelli di Sant'Angelo in Theodice nel 1190; a quelli di Atina nel 1195; dell'abate di Sant'Ambrogio a quei di Limonta e Civenna nel 1190; dall'arciprete di Monza a quelli di Calpuno nel 1196. Questi privilegii o statuti furono anche più numerosi e larghi in prosieguo (2).

Però se molti degli statuti rurali a noi pervenuti hanno la forma di concessioni spontanee del signore, il quale si riserva di modificarli, di derogarvi e di fare nuove leggi a suo piacimento, in sostanza essi, come trapela dalle disposizioni, sono concessi sempre dietro istanza dei dipendenti; anzi può dirsi che sieno strappati da questi, i quali si fanno forti della loro unione, e del bisogno che il signore ha dell'opera loro, chè il loro lavoro è la fonte principale di ricchezza per quello. È la coscienza dei dipendenti che si ridesta e che s'impone ai signori.

La maggior parte delle rivendicazioni contenute in questi statuti più antichi riguardano la liberà personale, il diritto sulle terre coltivate dai dipendenti, e la libertà economica. Così il signore promette di lasciare ai dipendenti libertà nei matrimonii loro e dei loro figli (3); di non arrestare i dipendenti stessi se non per dati reati (4); di non impedire loro di uscire dal territorio soggetto, salvo un certo diritto pecuniario da corrispondersi al signore (5); di non costringerli ad andare messi se non in determinati limiti (6); di non pretendere prestazioni di opere manovali, oltre quelle determinate negli statuti (7); di permettere la libera alienazione e disposizione dei beni posseduti dai dipendenti (8); di riconoscere il diritto degli eredi successibili (9); di esonerare i dipendenti dal

(1) Confr. Parte II, c. 2, § 2 e Parte III, c. 2, § 3.

(2) Lo statuto di Nonantola può leggersi in Muratori, *Ant. it.*, III, 241; quello di S. Severino nei *R. Neap. Arch. Mon.*, III, 531; quello di Levate, in Lupi, *Cod. dipl. berg.*; quello di Cervia in Tamburri, *Mon. Ravenn*, IV, 241; quello di Poliano in Ficker, op. cit., IV, 401; quello di Pontecorvo, quello di S. Angelo in Theodice e quello di Atina in Gattula, op. cit., pag. 267-268 seg. 279; quello di Limonta e Civenna in Giulini, op. cit., IV, 50; quello di Calpuno in Frisi, *Mem. di Monza*, II, 82. A questi si possono aggiungere gli altri concessi dall'abate di Montecassino in epoche posteriori, come a quei di Fella nel 1207, a quei di S. Germano nel 1267, ed altri ancora che si possono leggere nell'opera del Gattula; quelli concessi dall'arciprete di Monza a Moguro e Castro Martino, nel 1237 in Frisi, app. 116, 121, 150, ecc., ecc. Molti altri sono ancora inediti, e molti non sono a noi pervenuti, sia perchè sperduti, quelli specialmente concessi da signori laici, sia perchè resi inutili da concessioni o da statuti posteriori.

(3) Questo privilegio leggesi tra gli altri nello statuto di Letino, già innanzi ricordato. Nel privilegio di Montecalvo si legge che, se una dipendente si sposava fuori del castro, si dovesse una prestazione al monastero.

(4) Questo privilegio si legge in quasi tutti gli statuti ricordati, come in quelli per gli uomini di S. Severino, per quei di Montecalvo, per quei di Tella, per quei di S. Germano e via.

(5) Come per gli statuti di S. Severino, di Montecalvo e di Alberone.

(6) Come per gli statuti di Montecalvo e di Celenza Valfortore.

(7) Come per quelli di S. Severino, di Motta Montecorvino, di Pietra presso Vairano e altri moltissimi.

(8) Come per quelli di Montecalvo, di S. Germano, di Celenza e via.

(9) Come per quelli di Montecalvo, di Motta Montecorvino e via.

pagamento di certi dazii (1), di non pretendere prestazioni in natura od in moneta, oltre la misura determinata nello statuto (2).

Ma, oltre questi privilegii, altri se ne riscontrano che si risolvono in rivendicazioni di libertà pubbliche, come quelli di lasciare ai dipendenti la nomina dei loro giudici (3); di non distorli dal loro foro naturale (4); di non costringerli a pagare per il loro signore (5); di non applicare per reati commessi dai dipendenti se non determinate pene, e dietro regolare giudizio (6).

Mano mano poi che, avanzando la civiltà, i dipendenti, i quali avevano già rivendicata la maggior parte dei diritti civili, e che, raccolti nei villaggi o castri, sentivano pure bisogno di una retta amministrazione, anche per tutelare i loro diritti sui luoghi incolti assegnati alla comunione dei cittadini, o i loro usi sulle terre che formavano il demanio del signore, nello stesso tempo che gli abusi di cui erano frequentemente vittima, ridestavano in loro la coscienza del proprio essere, i dipendenti dico aspirarono ad ottenere una certa autonomia amministrativa, ed a regolare e limitare i diritti giurisdizionali dei signori. Così si originarono gli statuti della seconda e della terza specie.

Sono infatti più rari quegli statuti nei quali il signore, pur essendo costretto, figura come colui che spontaneamente concede dei privilegii ai dipendenti; e gli statuti ne appaiono quasi sempre sotto forma di transazioni o convenzioni strette tra signore e dipendenti, per lo più redatti solennemente da notai coll'intervento di testimoni; ovvero come statuti redatti dalla comunità dipendente ed approvati dal signore.

Statuti sotto forma di convenzione si trovano tra i più antichi, e tali sono quelli di Nonantola del 1058 redatti da Pietro Notaio del sacro palazzo, ed anche quelli di Levate del 1120, nei quali si parla espressamente di convenzione tra il conte Alberto di Bergamo e gli uomini di Levate (*sic inter se convenerunt*). In epoca posteriore essi sono numerosissimi in tutte le parti d'Italia. Ne ricorderò alcuni: quello di Campagnano del 1270, quello di Vicoaro del 1273, quelli di Celenza del 1540 ancora inediti i quali portano per intestazione: « Capituli pacti et conventioni per via di transatione, concordia et per ogni altro miglior modo initi firmati et conclusi tra lo D. S. Giulio Caracciolo utile signore della Terra di Celenza de la Provincia di Apruzzo citra et la Università et Homini de detta Terra di Celenza »; quelli di Cerreto anche del 1540, che portano in un manoscritto l'intestazione: *Capitula transactionis*, ed i quali vennero approvati dal Sacro Regio Consiglio e ottennero l'assenso regio; le *Consuetudines, observantiae et usus* del 1541 anche di Cerreto, scritti dal segretario del conte, e nei quali si legge la dichiarazione del conte e dei rappresentanti l'Università di osservarli. E potrei moltiplicare gli esempi.

Altri statuti sono redatti di accordo dal signore e dai migliori dei dipendenti, come quelli di Rivalta del 1293, e quelli di Valvasone del 1393. Altri infine sono redatti dal popolo ed approvati dal signore, come quelli di Ponzanello del 1470, quelli di Alberone del 1488, quelli di Vastoaimone del 1499, quelli di Teano del 1550, di Motta Montecorvino del 1555, di Celenza Valfortore del 1569 ed altri moltissimi, e l'approvazione o è data in una sol volta, o capitolo per capitolo, come innanzi si è veduto.

Anche in questi statuti si ritrovano le rivendicazioni riscontrate nei più antichi, rivendicazioni che rimontano per certo ad epoca anteriore; ma in essi sono notevoli certe rivendicazioni di indole politica. In non pochi di simili statuti invero si trovano norme intorno alla formazione del consiglio del municipio e degli ufficiali amministrativi eletti dal seno dei cittadini (7), sicchè l'amministrazione dei municipii è passata nelle mani di questi, i quali hanno acquistata autonomia amministrativa. Si leggono norme per la nomina degli ufficiali giudiziarii baronali (8); regole di procedimento sia civile che penale, e specialmente dirette a garantire l'accusato contro i soprusi degli ufficiali (9); si trovano determinati i diritti dovuti dai litiganti per ciascun atto di procedura (10). Così anche l'amministrazione della giustizia e dei proventi di questa non sono più abbandonati all'arbitrio del signore. Vi si leggono inoltre norme per la misura delle imposte dirette e per la loro distribuzione, e norme per la misura ed esazione

(1) Come l'esenzione del dazio della *piazza* per gli abitanti di S. Severino.

(2) Questo privilegio si legge in quasi tutti gli statuti rurali.

(3) Privilegio concesso a quei di S. Germano, Gattula, op. cit., p. 382.

(4) Anche questo privilegio si legge in moltissimi statuti, come in quelli di Pontecorvo, di S. Severino, di Montecalvo, di Tella e via.

(5) Come per quei di Pontecorvo.

(6) Nella maggior parte degli statuti si trovano determinate le pene per i reati, ed è detto che non poteva essere alcuno condannato a sopportarle, se non dietro regolare giudizio.

(7) Confr. *Stat. di Rosio* in Giulini, IV, 226; *Stat. Cerreto*, 15, 16 in Alianelli, op. cit., 15, 3; *Stat. Caiazzo*. 60 in Alianelli, cit.; *Stat. di Morcone*, 1, 2; *Stat. Celenza* (1569), c. 23, 24; *Stat. di Teano*, c. 36, ecc. Confr. anche Gattula, op. cit., p. 312.

(8) *Stat. Cerreto*, cit., 15; *Stat. di Palma*, 5, 21, 54; *Capit. e grazie di S. Lorenzello*, 1, 2, 5, ecc. Gli ufficiali erano sottoposti a sindacato e il municipio nominava i sindacatori.

(9) *Stat. di Palma*, 19; *Stat. di Uriano*, 5; *Stat. di Cerreto*, 23, 30; *Capit. di Teano*, 34, ecc. Si confronti n. 315.

(10) Di qui le tavole degli atti che si leggono in molti statuti e capitoli, ed alle quali ho fatto cenno innanzi.

dei dazii, usando questa parola in senso lato (1), sicchè anche per questo lato si trova posto un argine all'arbitrio dei baroni e dei loro ufficiali, come anche si pongono dei limiti alle regalie baronali (2). Vengono ancora determinati i diritti di uso dei cittadini sui demanii dei baroni, e di questi sui demanii comunali (3), sicchè il barone nè può arbitrariamente chiudere il suo demanio a difesa, nè abusare del demanio comunale,

Ed insomma, come dal breve cenno fatto in questo numero, i municipii baronali anch'essi avevano acquistato una notevole autonomia amministrativa, limitando i diritti vuoi patrimoniali, vuoi giurisdizionali dei signori. E così, mentre la formazione dei comuni liberi aveva tolto di mezzo il regime feudale nelle città costituite a comune, ed aveva influito a correggerlo nelle campagne che con quelle città erano in più immediato contatto; la formazione di municipii baronali con autonomia amministrativa aveva contribuito, in quei luoghi dove non ebbero vita le libertà comunali, a porre un primo argine agli abusi dei baroni e signori ed a dare una prima scossa al regime feudale.

CAPITOLO II.

RIVENDICAZIONI DELL'AUTORITÀ SOVRANA.

SOMMARIO.

362. Il regime feudale, come si è visto nella seconda parte di questo lavoro, aveva mirato allo sminuzzamento dei poteri sovrani tra i signori, e quindi all'esautoramento della sovranità. Ora, riannodando quello che innanzi si è detto intorno alla posizione dell'autorità regia nel periodo feudale e nei varii Stati, riescirà non difficile studiare come procedettero in ciascuno di essi le rivendicazioni del potere sovrano.

Non mi occupo qui poi dell'autorità imperiale, poichè, dato il carattere con cui essa ci si presenta nell'evo-medio, carattere pure innanzi rilevato, ed il quale permetteva financo la coesistenza, non solo dell'autorità regia, ma ancora dei liberi comuni con l'autorità stessa imperiale, le rivendicazioni del potere sovrano non potevano essere compiute dall'imperatore come tale, ma solamente come sovrano immediato o re di uno Stato. D'altronde l'idea imperiale mantenutasi viva, come faro della civiltà, in mezzo alla confusione dell'evo-medio, quando nell'epoca neo-latina si fu usciti dalla barbarie che era succeduta alla civiltà romana, andò sempre più indebolendosi; e, mentre fu possibile in alcuni Stati un potere regio indipendente dall'autorità imperiale, ed in alcune città la formazione di repubbliche che con la medesima non avevano rapporto, l'autorità imperiale stessa perdette prima il carattere di universalità con cui si era fin da principio affermata, e poscia la sua importanza, e l'imperatore si ridusse ad un monarca nello Stato che a lui era direttamente soggetto. A ciò influirono cause dirette e cause indirette. Tra le prime vuolsi ricordare principalmente la lotta tra la Chiesa e l'impero, nella quale quest'ultimo, restato succumbente, ricevette un colpo dal quale non seppe più rialzarsi; e che, mentre esautorò l'imperatore di fronte ai sovrani e signori da lui direttamente dipendenti, diede al pontefice tale una autorità, che all'idea dell'universalità dell'impero venne sostituita l'altra della universalità della Chiesa romana, ed il centro dell'andamento politico dell'Europa occidentale venne spostato. Se non della stessa importanza, non trascurabile fu ancora l'effetto della vittoria dei comuni italiani, poichè, quantunque questi, pur emancipati, seguitarono a riconoscere l'alta autorità dell'imperatore, pure l'influenza di questo in Italia andò sempre scemando.

Tra le cause indirette poi voglionsi annoverare e la formazione di Stati assolutamente indipendenti dall'impero, in luoghi che avevano formato parte dell'impero fondato da Carlo Magno; e la nuova dottrina del diritto divino, la quale, come era destinata ad offrire ai sovrani le armi per combattere il regime feudale, così ancora era destinata a rompere i vincoli che avevano avvinta l'autorità regia all'imperiale.

E ritornando all'andamento delle rivendicazioni dell'autorità sovrana contro il feudalismo, farò osservare, che mentre esso non fu lo stesso nelle varie nazioni o Stati, incominciò veramente allora quando negli Stati feudali, mercè le rivendicazioni popolari, i centri delle circoscrizioni feudali si trasformarono in comuni o repubbliche, alle quali succeduti i principati, i principi aspirarono a ridurre sotto la loro immediata autorità tutto il territorio dei nuovi formati Stati; ed altrove quando cominciarono a formarsi delle forti monarchie.

Ora tutto ciò in Italia avvenne nei secoli XIV e XV, ed allora le rivendicazioni della sovranità non solamente acquistarono linee chiare e precise, ma esse, iniziate anche prima in alcuni Stati, proseguirono senza cessa, e solo una certa sosta si ebbe per le dominazioni straniere, durante le quali intanto la feudalità proseguì a decadere. Nelle altre Nazioni, poi presso le quali

(1) Confr. sopra, n. 309, 315.
(2) Confr. sopra, n. 315.
(3) Confr. sopra, n. 344.

lo Stato aveva cominciato ad acquistare carattere nazionale, carattere che si manifestava in opposizione al carattere feudale, le rivendicazioni dell'autorità sovrana seguirono immediatamente alle prime rivendicazioni del popolo. Ond'è che, mentre il popolo per compiere le sue rivendicazioni si appoggiava all' autorità sovrana, questa per compiere le sue si appoggiava al popolo. Ed a poco a poco, tolti di mezzo i feudatarii come organi del regime feudale, e sostituiti ad essi ufficiali regi, e cioè impiegati del sovrano e quindi dello Stato, che in lui cominciava a personificarsi, il feudo perdette quasi completamente il suo carattere politico. Il popolo allora si trovò politicamente in immediato rapporto col sovrano, e questi, forte del diritto divino, dal quale ripeteva la sua autorità sul territorio tutto, come sui sudditi, potette affermarsi monarca assoluto, e riunire nelle sue mani tutti i poteri politici e tutte le redini dell'amministrazione dello Stato.

Ben a ragione quindi può qui ripetersi il già detto innanzi: che il nuovo concetto, formatosi nell'evo-medio dell'autorità sovrana, diede a questa la forza di deprimere prima e poscia quasi del tutto schiacciare il regime feudale; e che l'ordinamento amministrativo costituito nel periodo feudale sulle terre direttamente dipendenti dal sovrano fu il primo nucleo, intorno al quale si formò l'ordinamento amministrativo delle monarchie.

Intanto in alcuni Stati, dove il regime feudale, col carattere col quale ci si presenta, più che effetto di lenta trasformazione delle preesistenti istituzioni politiche, era stato introdotto dai fondatori di essi, l'andamento fu alquanto diverso, poichè ivi, affermatasi fortemente fin da principio l'autorità sovrana, la lotta tra questa e la feudalità si manifestò in senso che oserei dire quasi opposto a quello che in altri Stati feudali. In questi invero l'autorità sovrana esautorata tende a riconquistare i poteri sovrani, restatile solo in diritto, e nel fatto usurpati dai signori feudali, i quali le resistono; in quelli sono i signori feudali che mirano ad usurpare i poteri sovrani sul territorio feudalmente da loro dipendente, ed è l'autorità sovrana che resiste.

Ciò avvenne fin da principio nel regno di Sicilia prima, e poscia nel regno di Napoli da una parte ed in quello di Sicilia da un'altra, e nell' Inghilterra dopo il conquisto normanno. Dove le condizioni politiche non mutarono, come in Inghilterra, ivi il potere regio resistette non solo alle pretese dei signori, ma cercò affermarsi sino a tal punto in senso assoluto, che il popolo ed i signori dovettero unirsi, per conservare le loro rispettive posizioni nello Stato, ed impedire la loro esclusione dalla pubblica cosa. Dove avvennero mutazioni continue nelle condizioni politiche, come nei regni di Napoli e di Sicilia, ivi ora l'autorità sovrana è costretta a cedere alle pretese dei signori, i quali così ottengono quei poteri che prima invano avevano tentato avere; ora quell'autorità rivendica, almeno in parte, gli antichi poteri e l'antica posizione contro i signori feudali, fino a tanto che nuove idee favoriscano l'opera di un principe riformatore.

Tratteggiato così il corso seguito dalle rivendicazioni dell'autorità sovrana nelle diverse nazioni e Stati, è uopo farsi a studiare quel corso in ciascuna nazione ed in ciascuno Stato; e, cominciando dall'Italia, prendo le mosse dal regno di Sicilia fondato dai Normanni.

363. Quali fossero le condizioni politiche e sociali di quel regno durante la dinastia normanna io ho già minutamente detto innanzi, nè qui ripeterò il già detto. Solo farò osservare che, se di rivendicazioni dell'autorità sovrana è a parlare, queste furono contemporanee alla costituzione di quell'autorità, la quale volle affermarsi ispirandosi alle idee romane, che così lunga ed ininterrotta tradizione avevano avuto nell'Italia meridionale, e riuscì e restringere il feudalismo in limiti, che non invadessero il campo dell'autorità regia.

La medesima politica venne seguìta dagli Svevi, chè anzi con questi l'autorità regia si affermò più fortemente contro la feudalità, in quanto Federico II come imperatore non era stretto da vincolo feudale con autorità superiore, e nel contempo egli negò la dipendenza feudale del regno di Sicilia verso la Chiesa. Così quel monarca, rappresentante l'idea imperiale romana, ed appoggiantesi alle idee tradizionali romane, dalle quali i Normanni avevano tratta la loro forza di resistenza al feudalismo, potette esplicare la sua attività sovrana in tutte le parti del suo regno, anche in quelle sottoposte direttamente a signori laici ed ecclesiastici. Neanche quindi durante la dominazione sveva è a parlarsi di rivendicazioni dell'autorità sovrana, a meno che non vogliano ritenersi come tali quelle che Federico II compì contro quei signori, i quali, profittando dei disordini degli ultimi tempi, avevano usurpati alcuni poteri politici spettanti alla sovranità (1). Intanto il carattere del potere regio nel regno di Sicilia è chiaramente rivelato, oltre che dall'ordinamento politico ed amministrativo di quello Stato durante la dominazione sveva, ordinamento del quale si è fatto innanzi un cenno, e che può ricostruirsi completamente con la guida delle Costituzioni sicule, da alcuni fatti la cui importanza non può sfuggire ad alcuno.

Il primo è l'avere il sovrano disposto che tutti i titoli di concessioni feudali fossero presentati a lui perchè venissero esaminati e riconfermati, se le concessioni erano state fatte regolarmente e non si trattava di usurpazioni, o di concessioni elargite da usurpatori

(1) Cf. sopra n. 301.

o dagli ufficiali da costoro nominati (1). Questo fatto basterebbe da solo a caratterizzare la politica di Federico II di fronte alle feudalità, poichè con esso egli mostrava la ferma intenzione di non permettere che i signori feudali esercitassero poteri non concessi regolarmente. Ed a questo atto seguirono altri due di non minore importanza: l'aver cioè quell'imperatore ordinata la demolizione di tutti i forti ed i castelli innalzati dai signori o da qualsiasi altro cittadino arbitrariamente, senza cioè una regolare concessione (2); e l'aver egli rivendicata all'autorità sovrana la giurisdizione alta, e cioè la criminale, proibendo ai baroni di esercitarla sulle terre da loro dipendenti (3). Chè anzi, e questo è notevolissimo, quell'imperatore, pur avendo il Monastero di Montecassino ottenuto regolarmente da Arrigo VI l'alta giurisdizione, volle rivocare quella concessione (4). Inoltre considerò quei baroni, che avevano giurisdizione bassa o media, come ufficiali dello Stato, e la giustizia da loro amministrata come giustizia pubblica e non patrimoniale; ed in conseguenza dispose che le controversie sorte tra i dipendenti feudali dimoranti su terre libere fossero conosciute dal magistrato pubblico, come anche quelle vertenti tra un dipendente feudale ed un libero suddito (5). Da questa disposizione e dalle altre intorno all'alienazione dei feudi e dei diritti regali, e intorno agli altri poteri dei baroni, puossi desumere come per quel sovrano il feudo non avesse vero carattere politico, donde poi le disposizioni intorno alla successione nei feudi, al baliato ed al matrimonio dei feudatarii, disposizioni queste tutte che già in altre parti precedenti di questo lavoro si è avuta occasione di esaminare. Adunque, durante la dominazione sveva, si possono trovare signori che esercitano l'alta giurisdizione ed altri importanti poteri politici; ma essi formano delle eccezioni, ed i loro poteri sono ritenuti personali, e cioè non attaccati al territorio e non trasmissibili con questo (6); ma il popolo si trovò in immediato rapporto col sovrano, il quale, considerando come suoi sudditi i dipendenti dai baroni, proibì a costoro di pretendere prestazioni e servizii oltre i dovuti, ed aprì a quelli la via per poter ottenere giustizia innanzi ai pubblici ufficiali contro le ingiuste pretese dei signori (7).

Un altro fatto rivela la politica di Federico II verso i municipii del regno di Sicilia. Innanzi si son viste le concessioni che i sovrani normanni avevano fatto ad alcune città del regno di Sicilia; qui dirò che i Normanni stessi, occupati nel riordinamento politico del nuovo Stato, non ebbero il tempo di coordinare il governo municipale al centrale, e lasciarono che le città conservassero le loro antiche consuetudini, e si amministrassero da sè per mezzo di magistrati eletti dal corpo dei cittadini, e senza che l'autorità sovrana esercitasse una diretta ed immediata ingerenza nel governo municipale (8).

Federico II, come provvide al completo ordinamento politico ed amministrativo dello Stato, così volle che l'amministrazione dei comuni fosse coordinata a quella di tutto lo Stato. E come per le concessioni feudali ai signori, così volle che le concessioni di privilegii alle città fossero esaminate e riconfermate, se legalmente ottenute (9), nello stesso tempo che ai municipii, i quali non avevano ottenuto speciali privilegii dai suoi predecessori, tolse l'autonomia amministrativa da essi goduta durante la dominazione normanna, attribuendo all'autorità regia la nomina dei magistrati municipali, nelle città non infeudate (10). E per vero egli minacciò di morte quei cittadini che accettassero di ricovrire cariche municipali per elezione di cittadini, e di ridurre alla condizione di angarii gli abitanti delle università che a simili elezioni ricorressero (11).

Però egli volle che le città s'ingerissero nella polizia locale, e dispose che a tale scopo venissero eletti dall'assemblea di tutti gli abitanti liberi due cittadini, i quali però nelle città regie dovevano venire confermati dal sovrano, nelle baronali dal barone (12). Ed inoltre, avvinte più fortemente le città demaniali all'autorità sovrana, volle che esse fossero rappresentate nel parlamento generale del regno, per tutelarvi gl'interessi loro e del sovrano da cui immediatamente dipendevano, e dispose che ciascuna di quelle città eleggesse due nunzii per inviarli a quel parlamento, e questi nunzii si trovano accanto ai baroni laici ed ecclesiatsici nel parlamento generale tenuto a Foggia nel 1240 (13).

Così Federico II, come mirò a tenere avvinti i signori feudali al potere centrale, così volle che le città, non infeudate, a quel potere fossero fortemerte avvinte, per impedire che i diritti sovrani venissero frazionati e tra quei signori e tra queste città, come era avvenuto in altri Stati ed in altre contrade d'Italia.

La politica dell'imperatore svevo di voler con-

(1) *Const. Sic.*, II, 29. Confr. anche II, 28.
(2) *Const. Sic.*, III, 32.
(3) *Const. Sic.*, I, 49.
(4) Huillard Breholles, op. cit., II, 83.
(5) *Const. Sic.*, I, 70.
(6) Confr. Gregorio, op. cit., p. 245.
(7) *Const. Sic.*, III, 4, 9, 18, 19, 20.
(8) Rinaldi, *Il comune e la provincia nella storia del diritto italiano*, c. 8.
(9) Confr. *Constit. Sic.*, II, 28.
(10) Confr. Gregorovius, *Storia della città di Roma*, V, 5 107.
(11) *Const. Sicil.*, I, 47.
(12) *Constit. Sic.*, III, 36.
(13) Huillard Breholles, op. cit., IV, II, p. 201.

servare l'unità dell'ordinamento politico ed impedire il frazionamento dei poteri sovrani, e le usurpazioni in suo danno, si rileva anche dalle sue disposizioni contro certi privilegii del clero, come quella che obbligava gli ecclesiastici al pagamento delle imposte, dal quale erano stati esenti fino allora (1), l'altra che li sottoponeva alla giurisdizione pubblica per i gravi reati (2). E vuole anche qui essere ricordata l'altra disposizione, emanata da quell'imperatore e mirante ad impedire l'allargarsi della manomorta, col proibire le alienazioni e le donazioni di cose stabili alle chiese ed ai luoghi pii, e col disporre che le stesse cose lasciate ai luoghi pii per atti di ultima volontà fossero alienate fra l'anno, e, se non alienate in detto spazio di tempo, attribuite al fisco (3).

Così Federico II ridusse veramente ad unità l'ordinamento politico ed amministrativo del regno di Sicilia, accentrando nell'autorità sovrana il potere pubblico esplicantesi per mezzo dei magistrati che di quell'autorità erano emanazione: così il regime feudale, che una ben limitata importanza aveva avuto durante la dominazione normanna, non ne ebbe quasi alcuna durante il regno di Federico II.

Se le condizioni politiche, che con i Normanni e più con gli Svevi si erano determinate nel regno di Sicilia, non avessero subìto mutamenti, il regime feudale non avrebbe acquistato mai importanza, e l'autorità sovrana avrebbe mantenuta la posizione datale dai re Normanni e da Federico II.

Ma con la casa d'Angiò, cui il Pontefice infeudò quel regno, il quale da allora mantenne il carattere di feudo della Chiesa, la politica dei Normanni e degli Svevi non poteva essere continuata. Ed, a prescindere che furono permesse le alienazioni di beni stabili ai luoghi pii (4) contro ciò che aveva disposto Federico II, e che agli ecclesiastici furono riconosciuti i primitivi privilegi giurisdizionali e di esenzione (5), fino al punto che Roberto fu costretto, per impedire la esautorazione della potestà sovrana di fronte alla autorità ecclesiastica, ad emettere i celebri capitoli conosciuti sotto il nome di conservatorii regii, a prescindere da ciò dico, il regime feudale potette invadere anche il regno di Sicilia.

Invero se il primo degli Angioini, Carlo, cercò mantenere la feudalità nei limiti ristretti in cui l'aveva trovata; ed, a porre riparo alle usurpazioni compiute dai signori feudali tra i disordini delle ultime lotte, dispose che essi non potessero esercitare l'alta giurisdizione criminale nè tener carcere, nè ricorrere alla tortura dei loro dipendenti; che fossero sottoposti essi stessi alla giurisdizione pubblica e comune, che non dovessero opprimere i loro dipendenti con pretendere prestazioni non dovute (6), i suoi successori furono costretti a largheggiare di concessioni verso i feudatarii. Ciò fu effetto non solamente delle lotte in mezzo a cui i sovrani angioini si trovarono, ma del fatto che essi guastarono l'unità dell'ordinamento dello Stato fermata dai Normanni e dagli Svevi, principalmente col togliere alla Magna Curia l'importanza e la forza che le venivano e dell'essere essa il centro dell'amministrazione dello Stato, e dall'essere i suoi membri elettivi. Invero con gli Angioini l'unità della Magna Curia fu distrutta, e le cariche dei grandi ufficiali che la componevano addivennero ereditarie. Le concessioni cominciarono durante la guerra tra gli Angioini e gli Aragonesi per il possesso dell'isola di Sicilia, e fu allora che la maggior parte dei signori feudali del regno di Napoli, distaccatosi dalla Sicilia, ottennero la giurisdizione criminale: altri l'assunsero durante le lotte susseguenti che travagliarono il regno angioino.

Intanto è notevole che, mentre Federico II aveva richiamato a sè tutti i titoli di concessione, per esaminarli, ed era stato molto parco nel concedere nuovi feudi, Carlo I, pur volendo mantenere i poteri dei baroni in limiti ristretti, concedesse poi numerosi feudi nuovi ai suoi partigiani, tanto che, come provano le storie ed i documenti, egli infeudò centosessanta terre e città che per lo innanzi erano demaniali (7). Ed inoltre, avendo Carlo II estesa la successione nei feudi, oltre il grado fino a quel tempo ammesso (8), si rese più difficile e rara la riversione alla corona dei feudi stessi. Era quindi naturale che, cresciuto sempre più il numero dei feudatarii, e divenuti essi di conseguenza più forti, essi profittassero delle guerre e delle lotte in mezzo alle quali si trovarono i sovrani angioini, per ottenere od usurpare nuove concessioni di poteri, del che si trovano traccie nei documenti dell'archivio napolitano (9); e molti signori feudali in questo periodo ottennero ogni specie di giurisdizione, e financo le appellazioni, come provano i documenti e statuti di epoca posteriore esaminati innanzi (10). E tale sviluppo acquistò la feudalità, durante il regno angioino, che lo stesso Roberto fu costretto accarezzare i baroni, rinunziando ad uno dei

(1) Huillard Breholles, op. cit., I, 827.

(2) *Const. Sic.*, I, 55.

(3) *Const. Sic.*, III, 29 (Nova).

(4) *Capit. Caroli II*, 8.

(5) Tra i patti dell'investitura del regno a Carlo I d'Angiò si leggono e quello di doversi restituire alle chiese tutti i beni di cui erano state spogliate, e gli altri di rispettare la libertà ecclesiastica e di revocare le leggi fatte contro essa, di rispettare la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici e di non imporre tagli alle chiese.

(6) Confr. Grimaldi, op. cit., II, 486 e Capone, op. cit. I, 236.

(7) Bianchini, *Storia delle Finanze*, ecc., lib. III, c. 2.

(8) *Capit. Carol. II*, *Considerantes*.

(9) Bianchini, op. cit., lib. III, c. 1, sez. 1.

(10) Confr. sopra, n. 301.

maggiori diritti toccanti al concedente di feudi, alla riversione di questi cioè per mancanza del prestato servizio militare, poichè egli, in un capitolo del 1318, dispose che non potessero venire condannati alla perdita dei loro feudi quei signori, i quali si fossero rifiutati a prestare l'adoa, che equivaleva al servizio militare (1). Inoltre, anche i feudi, che per qualsivoglia causa ritornavano alla corona, quei sovrani non curavano conservare, per restringere la feudalità, poichè essi, spinti dal bisogno di danaro per sostenere le continue guerre che dovettero combattere, li rivendevano a nuovi signori per lo più possessori di altri feudi (2), ed i quali così, aumentando il territorio di loro giurisdizione, accrescevano la loro potenza e potevano più facilmente ottenere nuove concessioni o usurpare nuovi e più estesi poteri. Ed è dovuto agli Angioini l'introduzione del sistema di rivendere i feudi ritornati alla corona; sistema che prese proporzioni straordinarie durante la dominazione spagnuola e che era causa di nuove oppressioni per i sudditi e di nuovi disordini.

Anche quanto ai municipii, se la politica del primo Carlo fu simile a quella di Federico II fino al punto che non solo egli tolse ai municipii demaniali quella qualsiasi autonomia che si fossero dati nelle lotte che avevano preceduta la sua occupazione, ma volle che fossero distrutti anche i segni di quell'autonomia, cioè i suggelli dei municipii (3), non lo stesso fecero i successori. D'altronde dopo le tante nuove infeudazioni di terre demaniali, mentre i municipii infeudati furono abbandonati ai baroni; ai demaniali, salvo rare eccezioni, fu negata sempre ogni autonomia, tanto più che solo per mezzo di ufficiali regii poteva mantenersi il sistema gravoso tributario che l'avarizia ed i bisogni degli Angioini avevano fatto escogitare (4).

Adunque durante la dominazione angioina non è affatto a parlarsi di rivendicazioni dell'autorità sovrana. Questa, mutato carattere, e divenuta debole per cause svariate, non seppe e non potette resistere alle invasioni nella cerchia dei poteri sovrani sia da parte dei signori feudali, sia da parte della Chiesa, nello stesso tempo che non seppe nè favorire il popolo dei dipendenti nei suoi sforzi di rivendicazione contro i feudatarii, nè appoggiarsi ad esso per resistere alle usurpazioni ed alle pretese di questi (5).

Alfonso I d'Aragona, primo sovrano della dinastia aragonese, fu costretto seguire la politica angioina. Da principio, nel parlamento tenuto a Napoli nel 28 febbraio 1443, avendo i signori chiesto il riconoscimento o la concessione del mero e del misto imperio, egli tentò resistere e rispose con un rifiuto. Ma poi, anche per indurre i baroni a riconoscere come erede della corona di Napoli suo figlio bastardo Ferrante, cedette; e mentre riconobbe ai baroni l'alta giurisdizione, sicchè questi potettero, come emblema di essa, elevare innanzi ai loro feudi le forche, e lo si è visto innanzi (6), confermò ai baroni tutti i feudi e tutti i diritti da loro tenuti, ancorchè usurpati, senza che i signori fossero tenuti ad esibirgli i titoli di concessione: « Considerato che se originalmente s'havessero da cercare, vedere, essaminare loro diritti antiqui et dependenti di quelli, saria subvertire diversi stati, et conditioni di gente di questo regno, la qual cosa la detta Maestà non conporteria, e così è stato deliberato per sua Maestà » (7).

D'altra parte lo stesso Alfonso fu largo verso i suoi fautori di concessioni di nuovi feudi, con i poteri giurisdizionali che già aveva riconosciuti negli altri signori, sicchè nel 1445 di 1550 tra città e terre abitate del regno di Napoli sole 102 erano libere e demaniali, le altre essendo tutte infeudate (8). Può quindi dirsi che, al contrario di quello che era avvenuto in altre nazioni ed in altri Stati, nel regno di Napoli, il regime feudale raggiunse il colmo nel secolo XV e propriamente con Alfonso d'Aragona.

E fu proprio dopo questo monarca che cominciarono le rivendicazioni dell'autorità sovrana contro i baroni. Ferrante d'Aragona colse occasione dalle continue minaccie di rivolta e dalle congiure contro di lui per parte dei baroni, e le quali dimostrarono quanto pericolosa fosse per l'autorità sovrana la politica seguìta dagli Angioini e dallo stesso Alfonso d'Aragona. Nè questa politica riusciva funesta alla sola autorità sovrana, sibbene anche al popolo, il quale, sottoposto alla giurisdizione dei baroni, e sottratto a quella dei pubblici tribunali, abbandonato alle oppressioni di quelli ed agli abusi di ogni sorta, soffriva immensamente; e nello stesso tempo, non trovando le sue sofferenze eco presso il sovrano, la cui azione non arrivava nè poteva arrivare al popolo sottoposto ai signori feudali, perdette ogni rispetto per l'autorità sovrana, e si disinteressò ai muta-

(1) Grimaldi, op. cit., II, 502.

(2) Bianchini, op. cit., lib. III, c. 2.

(3) Confr. Faraglia, *Il comune nell'Italia meridionale*, p. 39 seg. e p. 46.

(4) Confr. Ciccaglione, *Il diritto esterno dei municipii napolitani*, p. 9 e 10.

(5) Quanti e quali abusi perpetrassero i baroni durante il periodo angioino si possono riscontrare in Winspeare, *Abusi feudali*, nota 58.

(6) Confr., n. 301.

(7) *Capitulum reassumptum ex regio registro quondam Regis Alphonsi a capitulis factis per ipsum Regem, videlicet apud Mazonum Rosarum prope Spitaletum die 1 mensis Novembre 10 indict., 1446* nei *Utriusque Sicil.*, *Const. Capit. Ritus et Pragmat.*, Ed. Venetiis, 1590, p. 477.

(8) Bianchini, op. cit., lib. IV, c. II.

menti che il governo centrale poteva subire. Ferrante vide che, se utili potevano riuscire alla sua autorità sovrana le rivendicazioni ch'egli si accingeva a compiere contro il regime feudale, più utile gli sarebbe stato nelle rivendicazioni stesse l'appoggio del popolo; e mentre mirò a reprimere direttamente quello cercò raggiungere meglio il suo scopo risollevando questo.

Uno studio minuto di tutto quanto operò Ferrante d'Aragona contro la feudalità ed a favore del popolo riuscirebbe estremamente interessante. Io però, avuto riguardo all'indole di questo lavoro, non posso che fare brevi cenni, i quali sieno sufficienti a rilevare l'andamento delle rivendicazioni compiute da quel sovrano.

Profittando dell'inimicizia che contro lui avevano mostrato alcuni signori, tolse loro parte dei feudi: gli amici chiamò a corte conferendo loro i sette grandi uffici che una volta avevano costituita la Magna Curia.

Dopo la prima congiura del principe di Taranto, parte venendo a patti con i signori, parte spogliandoli, limitò i loro poteri, o, se mai, riuscì colla sua autorità ad ottenere che li esercitassero senza perpetrare abusi. Dopo poi la seconda e celebre congiura dei baroni, vendicandosi di loro crudelmente, ne diminuì il numero ed i superstiti depresse (1). È vero che i feudi a lui ritornati concesse di nuovo; ma, mentre il maggiore, il ducato di Bari, ritornato alla corona per la morte del principe di Taranto, concesse al duca di Milano, il quale non poteva perpetrare le usurpazioni e gli abusi dei signori del regno, gli altri concesse con poteri limitati.

Nello stesso tempo quel sovrano volle rafforzare la sua autorità, appoggiandosi al popolo, e migliorandone le condizioni direttamente con savii provvedimenti, indirettamente col vietare ai feudatarii di esercitare certi diritti che si risolvevano in oppressione del popolo loro sottoposto.

Tra i primi van ricordate la celebre prammatica *de appretio* del 19 novembre 1467 con la quale si ordinò la formazione del catasto, perchè le imposte fossero equamente distribuite, e non gravassero esclusivamente sul popolo minuto (2); l'altra del 23 aprile 1469 con la quale si dispose che i diaconi selvaggi, i quali non vestissero l'abito ecclesiastico e non conservassero la tonsura, dovessero ritenersi come laici e sottoporsi quindi al pagamento dei tributi (3); l'altra del 25 del detto mese con la quale determinò quali esenzioni dovessero godere i chierici e quali pesi sopportare (4); ed infine la sua politica verso i municipii, la cui condizione cercò migliorare, spingendo i cittadini ad ordinare il governo municipale, sicchè durante proprio il regno di Ferrante la maggior parte dei municipii napolitani ebbero i loro statuti, alcuni elaborati dall'autorità sovrana, dietro richiesta dei cittadini, altri dai cittadini coll'approvazione sovrana (5).

Ma più notevoli ancora sono i provvedimenti di quel sovrano per risollevare i dipendenti dai signori feudali. Con una prammatica del 3 luglio 1466, egli volle estirpare gli abusi dei baroni, i quali opprimevano i sudditi pretendendo continui e gravosi adiutorii, impedendo loro di vendere vettovaglie, animali ed altre cose, costringendoli a vendere tali cose a loro per prezzi derisorii, per poi rivenderle a prezzo esagerato, e minacciandoli in caso di trasgressione di pene pecuniarie ed anche corporali. Ferdinando dispose che nessun barone potesse pretendere dai suoi sudditi gli adiutorii, se non nei casi ammessi dalle leggi; che i sudditi fossero liberi di vendere le cose loro liberamente e quando e come, ed a chi fosse loro piaciuto, comminando al barone che contravvenisse a tale disposizione la pena di ducati mille (6). E quando quel sovrano vide che la legge non aveva prodotto l'effetto ch'egli si riprometteva, tornò a pubblicarla nel 15 agosto dello stesso anno, aumentando la pena ai trasgressori alla ragguardevole somma di diecimila ducati (7). Con altra legge poi del 14 dicembre 1482 volle torre l'altro abuso, pel quale i baroni si riservavano l'esercizio esclusivo di certe industrie e la vendita esclusiva di certe cose, e dispose che ogni cittadino potesse esercitare ogni specie di industria lecita, aprire taverne od alberghi e comperare e vendere qualsivoglia cosa (8), mentre con altra precedente del 21 marzo del 1474, aveva posto un freno alle violenze, dei baroni specialmente, che ricorrevano spesso alle rappresaglie (9), riuscendo con tal legge a rendere più sicura la proprietà e la vita dei cittadini, e limitando così anche per questo lato il potere dei baroni stessi. Inoltre con la stessa prammatica del 1482, limitò un altro abuso gravissimo pei sudditi dei signori, i quali erano soliti chiudere arbitrariamente a difesa i demanii loro, e dispose che si conservassero solo le antiche difese, ed altre non se ne formassero di nuove. Ed infine con altra prammatica del 2 novembre del 1468 ordinò agli ufficiali pubblici di perseguitare i ladroni ed i rei, anche se ricove-

(1) Confr. Bianchini, op, cit., lib. IV, c. 1 e 2.

(2) Nei *Utriusque Sicil., Constit. Capit.* ecc., p. 502-503.

(3) *Ibib.*, p. 504.

(4) *Ibid.*, p. 507-508. Confr. anche *Pragm.*, del 3 maggio 1473; *Ibid.*, p. 519-420.

(5) Confr. Ciccaglione, *Il diritto esterno,* ecc., p. 10.

(6) In Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche del regno di Napoli*, lib. 33, *de baronib.*, I, e nell'*Utruisq. Sic., Const.*, ecc, p. 501.

(7) *Ibid.*, 2 e *Utruisq. Sicil., Constit.*, p. 502.

(8) *Utruisque Sicil. Constit.*, p. 514-516.

(9) *Ibid.*, p. 517.

rati presso baroni, volendo così togliere l'altro abuso col quale questi si rifiutavano consegnare i rei ricoverati nei loro feudi (1).

Non chiuderò questo breve cenno sull'opera di Ferrante d'Aragona, senza ricordare le sue leggi per l'abolizione degli ingiusti diritti di passo, che i baroni più particolarmente riscuotevano. Era questo uno degli abusi che riusciva più funesto ai dipendenti e nel contempo al commercio del regno; e però egli con una prima legge del 28 settembre 1466 ordinò che tutti quei baroni o persone, che pretendevano potere esigere i diritti di passo, dovessero presentare alla Regia Camera i titoli che tale diritto loro concedessero. In conseguenza con altra legge del 1.° ottobre 1468 ordinò che fossero aboliti tutti quei diritti di passo che non fossero giustificati; e poichè quasi nessuno erasi fatto a presentare i titoli richiesti, vennero aboliti centottantadue di quei diritti, con minaccia di gravi pene a coloro che tali diritti ingiustamente richiedessero. Che anzi, per rendere più efficaci i provvedimenti presi, ordinò con altra legge del 28 novembre del 1471 che nei luoghi dei passi proibiti si alzasse, a spese di coloro che li avevano esatti, un muro sul quale fossero scritti i nomi dei passi stessi proibiti, ed un muro ancora si elevasse nel luogo dei passi permessi, sul quale fossero indicate le cose che vi erano soggette e la misura del dazio. Nello stesso tempo ordinò alla Regia Camera di punire severamente i contravventori, sicchè molti baroni furono condannati per tale causa a perdere il feudo ed a pagare una grossa multa (2).

Con la dominazione straniera la condizione del regno di Napoli peggiorò grandemente, ed i vicerè furono costretti carezzare i baroni, per poter mantenere il dominio del sovrano che rappresentavano, e spillare al popolo le grosse somme che dal sovrano venivano richieste. Intanto non mancano leggi fatte da quei sovrani, e più specialmente da Carlo V, per porre un freno agli abusi dei signori.

Questo imperatore invero con la oramai celebre prammatica del 22 marzo 1536, proibì l'esercizio del mero e del misto imperio o di qualsiasi giurisdizione a quei baroni che non avessero per concessione tale diritto, o non l'avessero usucapito (3). E perchè l'amministrazione della giustizia non avesse a soffrirne, proibì risolutamente ai baroni, sotto pena di cento once, di vendere le cariche di governatore e di capitano (4), proibizione ripetuta in una prammatica del 23 gennaio del 1613 (5), il che prova che quella proibizione non era stata molto osservata. A quei baroni che avevano la giurisdizione fu ordinato di punire i delinquenti o di consegnarli a chi di dovere, eccetto il caso che quei baroni avessero anche il privilegio di comporre, o commutare, o rimettere le pene, inculcando che di questo privilegio usassero oculatamente (6). E fu ancora disposto che i delinquenti condannati dal tribunale baronale ai remi, fossero inviati sui triremi dello Stato, perchè non fossero costretti a starvi oltre il tempo determinato nella condanna, e non potessero venire liberati prima se non con il consenso del barone e del sovrano, salvo che la durata della pena fosse stata abbandonata all'arbitrio del barone stesso, il quale allora poteva liberarlo a suo libito (7). Con prammatica poi del 7 ottobre del 1559 venne proibito ai baroni di chiudere gl'imputati nelle asprissime carceri, che quelli tenevano sotto i loro castelli, per costringere i carcerati a riscattarsi, e fu ordinato che si costruissero carceri comode e più umane (8). Con altra inoltre del 22 ottobre del 1567 fu proibito vuoi agli ufficiali regii vuoi ai baronali di riservare a loro stessi od ai baroni, nelle sentenze penali che emettevano, la commutazione della pena comminata, invadendo così la giurisdizione del potere sovrano, e fu minacciata ai violatori la pena di ducati mille (9).

Per evitare abusi da parte degli ufficiali dei baroni, la stessa prammatica di Carlo V dispose che quegli ufficiali durassero in carica solo un anno, e che all'uscire di essa fossero sottoposti al sindacato di sindacatori eletti dall'università, in cui avevano esercitato l'ufficio (10).

Volle ancora Carlo V porre un freno agli abusi cui dava luogo il diritto che i baroni avevano di decretare imposte, e con la stessa prammatica proibì a questi di imporre nuovi tributi o gravezze senza il consenso del sovrano, e di costringere i vassalli a prestare fideiussione per il signore (11). Ed ancora volle e dispose che i baroni non costringessero i loro sudditi a comprare le gabelle (12).

Mirò ancora quell'imperatore a risollevare il popolo, e ordinò ai baroni di non opprimere i sudditi (13), di non accrescere le angarie e perangarie e le altre prestazioni dovute dai dipendenti, oltre il limite determinato nei titoli di concessione (14); di non impedire direttamente od indirettamente i matrimoni dei dipendenti, nè

(1) *Utriusque Sicil. Const. Capit. Ritus et Pragm.*, p. 503, 504.
(2) Confr. Bianchini, op. cit., lib. IV, c. 3, sez. 1.
(3) In Giustiniani, op. cit., Tit. 33, *de baron.*, 8.
(4) *Ibid.*, 4.
(5) *Ibid.*, 23.
(6) *Ibid.*, 6.
(7) *Ibid.*, 7.
(8) *Ibid.*, 19.
(9) *Ibid.*, 21.
(10) *Ibid.*, 5.
(11) *Ibid.*, 10.
(12) *Ibid*, 13.
(13) *Ibid.*, 3.
(14) *Ibid.*, 16.

pretendere che questi maritassero le loro figlie, sorelle, o nipoti a libito del signore (1); di non costringere i dipendenti medesimi a cuocere il pane, sfarinare il grano, fare l'olio nei forni, mulini e trappetti dei signori, nè proibire loro di tenere taverne od alberghi, fatta eccezione per quei baroni che avessero ottenuto regolarmente tali privilegi, o li avessero acquistati per usucapione (2); di non impedire ai sudditi di vendere le loro vettovaglie, nè costringerli a venderle ai signori, salvo sempre privilegio regolarmente ottenuto od acquistato per prescrizione (3). Quest'ultima diposizione è ripetuta in una prammatica del 30 luglio 1563 più specialmente per la libera vendita delle sete (4). Ed infine proibì ai baroni di chiudere a difesa i loro demanii aperti, senza il consenso dei vassalli e l'assenso regio (5), e di abusare dei demanii delle università dipendenti (6).

Come vedesi, anche durante la dominazione straniera, la sovranità cercò migliorare la condizione dei dipendenti; ma le leggi pubblicate poco effetto avevano, ond'è che i dipendenti si sforzavano di ottenere direttamente dai loro signori, a mo' di privilegii e di grazie, quelle libertà e quei miglioramenti che il sovrano con le sue leggi non riusciva ottenere.

E gli abusi dei baroni riuscivano funesti anche alla sovranità, come, per esempio, quando i signori facevano costruire nuovi villaggi, richiamandovi gli abitanti delle terre demaniali, le quali si trovavano così spopolate con danno dell'erario pubblico, che non riusciva a riscuotere le imposte da quegli abitanti dovute, fino a tanto che non si fossero nei nuovi luoghi abitati regolarmente divisi e numerati i fuochi.

Di qui ha origine una prammatica del 17 giugno del 1653, quando non solo molti villaggi nuovi si costruirono, ma molti si dovettero ricostruire, e con quella prammatica si dispose che non si potessero costruire o ricostruire terre o castelli dai baroni, senza il consenso sovrano (7).

Ma quello, che nel regno di Napoli riusciva a peggiorare la condizione del popolo, oltre lo sgoverno degli stranieri, fu l'uso di vendere i feudi ritornati alla corona, o i diritti giurisdizionali ai signori che ne erano privi. Ciò menava non solamente a continui mutamenti di signori da parte dei dipendenti, mutamenti che causavano nuove apprensioni; ma al continuo esaurimento economico dei municipii baronali, sui quali gli acquirenti si rifacevano del prezzo sborsato per l'acquisto dei feudi. E gli abusi dei baroni arrivarono a tale punto, nonostante le leggi ricordate, che molte terre per sottrarvisi, facendo sforzi economici superiori alle loro forze, rivendicavano la loro demanialità, rimborsando il barone del prezzo sborsato. Spesso avveniva che quelle terre per far ciò dovessero ricorrere a mutui gravosissimi, e che, non potendo poi neppure pagare gl'interessi, chiedevano di essere novellamente infeudate, mediante il rimborso della somma mutuata. Più frequentemente ancora avveniva che la Corte, dopo che quelle università si erano in tal guisa sottratte al giogo feudale, le infeudesse novellamente per bisogno di danaro, donde quelle rivolte, cui, a proposito degli abusi dei signori feudali, si è fatto innanzi cenno. Di qui venne che alcune università, edotte dal passato, e da ciò che ad altre era toccato, si facessero a ricercare il modo di non poter essere novellamente infeudate, dopo il riscatto, e lo trovarono in una specie di finzione giuridica. Invero, esse, nel rivendicare la loro demanialità, mediante rimborso al signore del prezzo di acquisto, pattuivano con la Corte che fosse loro conservata in apparenza la qualità di università feudali, e che fosse data l'investitura col titolo relativo ad uno dei cittadini ed a tutti i suoi discendenti di qualunque grado. Per lo più solevano indicare i cittadini uno dei più poveri fra loro, ed il quale avesse numerosa prole, perchè il pericolo di riversione alla corona fosse allontanato il più possibilmente, ed all'investito l'università soleva passasse un'annua pensione. Un esempio di ciò ne offre l'università di Torre del Greco, dove nell'anno 1699 in seguito al riscatto, fu indicato per l'investitura di quel feudo tal Giovann Lancella fu Francesco, il quale però in pubblico istrumento rinunziava per sè ed eredi tutti i diritti che gli venivano dall'investitura, e l'università passava a lui e poi ai suoi eredi una pensione annua.

364. Distaccatasi la Sicilia dal regno di Napoli dopo i celebri Vespri Siciliani, i re Aragonesi, che in quella dominarono, vollero da principio seguire la politica di Federico II, e le condizioni della feudalità si mantennero per qualche tempo così come le abbiamo osservate durante la dominazione sveva, come si mantenne l'ordinamento politico con la Magna Curia ed il parlamento dei tre bracci. E per vero, mentre si ha notizia di una costituzione di Federico III, con la quale venne assolutamente proibito ai baroni di esercitare il mero imperio (8), lo stesso sovrano solo in linea di eccezione, e ciò è dichiarato nel diploma, concesse nel 1297 a Blasco d'Alagona, che aveva vinto gli Angioini a capo dell'esercito siciliano, il castello di Naso con ogni giurisdizione (9).

Notevoli ancora sono i capitoli che quel monarca pubblicò contro gli abusi dei baroni. Ne

(1) In Giustiniani, op. cit., Tit. 33, *de baron.*, 9.
(2) *Ibid.*, 14.
(3) *Ibid.*, 15.
(4) *Ibid.*, 20.
(5) *Ibid.*, 11.
(6) *Ibid.*, 12.
(7) *Ibid.*, 24.
(8) Confr. Gregorio, *Biblioteca Aragon.*, II, p. 525.
(9) Gregorio, op. cit., II, 520, 521.

ricorderò alcuni. Federico III proibì a costoro ed ai potenti di esigere il così detto diritto di carnaggio (*ius carnaggii*) per gli animali che passavano sui loro feudi o beni, salvo se gli animali vi si trattenessero oltre i due giorni e le due notti (1); vietò loro di imporre nuovi tributi senza il consenso sovrano (2), e di usare mezzi violenti nella esazione dei già esistenti, come arrestare i debitori, o sequestrare loro il letto, o scoprire il tetto delle loro case, o toglierne le porte, o queste chiudere e sigillare (3); di impedire che i vassalli vendessero le loro cose, se non dopo la vendita di quelle del signore (4); di non costringere i sudditi a dare loro gli animali pel trasporto delle loro cose (5) o per cavalcarli (6); di non esigere terraggi maggiori di quelli che riscuoteva la Curia sulle stesse terre, quando erano demaniali (7), e di non misurare i terraggi con misura più grande della legale (8).

Nè meno quel sovrano curò la retta amministrazione e l'indipendenza dei municipii, come provano alcuni capitoli a quella miranti (9), ed altri con i quali si vieta ai baroni di intromettersi nella elezione dei giudici e degli altri magistrati municipali (10).

Intanto, dopo il regno di Federico, mentre la Magna Curia andava perdendo l'antico carattere, ed acquistando lo stesso aspetto che nel regno di Napoli, la feudalità rialzava le sue sorti, e non mancano concessioni od usurpazioni dell'alta giurisdizione da parte dei baroni, i quali anzi, come già innanzi si è visto, durante il regno di Ludovico e di Federico il Semplice, estesero, come capitani a guerra, la loro giurisdizione su le città demaniali ancora (11). Ritornato intanto l'ordine con Martino, non potendo egli togliere la giurisdizione alta a coloro che regolarmente l'avevano ottenuta, la ritolse a quelli che l'avevano usurpata, affermando che solo il re avesse diritto di esercitare il mero imperio; e dispose che dalle sentenze di quei baroni che avevano l'alta giurisdizione si potesse appellare alla Magna Curia, e che i baroni che avevano quelle pronunziate spedissero gli appelli ed il processo a questo supremo tribunale (12). Però lo stesso Martino concesse l'alta giurisdizione a Giovanni di Ventimiglia, pur dichiarando nel diploma che la concessione era fatta in linea eccezionale (13).

Colla dominazione dei re di Castiglia i feudatarii seguitarono nei loro sforzi, per conquistare i poteri che fino allora non avevano potuto ottenere, o che usurpati avevano dovuto restituire. Ed invero, mentre quelli, che non l'avevano, usurparono anche l'alta giurisdizione, quelli che ne erano investiti usurparono le prime e le seconde appellazioni e financo la revisione delle sentenze emesse dai loro tribunali. Ferdinando I non ebbe la forza di porre un argine a queste usurpazioni, e di lui si ha solo una legge con cui si ripete la proibizione di Federico III di esigere ingiusti diritti di carnaggio (14). Vi provvide invece Alfonso, disponendo che in quei feudi, i cui baroni erano investiti dell'alta giurisdizione, questi avessero anche e sola la prima appellazione, salvo se la Magna Curia si trovasse sul luogo, nel qual caso i baroni non potessero giudicare in appello (15). Più tardi accordò anche la revisione, sempre ai baroni che avevano il mero ed il misto imperio, ma solo per le cause il cui valore non superasse le once dieci, disponendo che avverso le sentenze di revisione si potesse ricorrere col mezzo della revisione o dell'appello alla Magna Curia (16). Infine volle che i baroni aventi mero imperio seguissero nelle cause penali la procedura comune ed ordinaria (17). Ma, causa le condizioni dei tempi e le usurpazioni già compiute dai baroni, Alfonso stesso fu costretto ad alcune concessioni generali. E così a quelli, che avevano il mero ed il misto imperio, concesse ancora di poter comporre, rimettere e perdonare le pene, sempre che vi fosse la remissione della parte lesa e la pena non superasse la mutilazione; e di potere comporre e rimettere la pena della confisca, salvo se trattavasi di reati di lesa maestà, di eresia, di falso in moneta (18). Inoltre, mentre concesse a tutti coloro che avevano feudi piani il diritto di dogana e di baiulazione (19), riconobbe in quelli, che li avevano esercitati, anche senza permesso o concessione per un ventennio almeno, i diritti di gabella, erbaggio, terraggio e carnaggio (20).

Più debole fu il successore di lui Giovanni, il quale nel 1460, appena salito al trono, cedette alle istanze di alcuni baroni che chiesero ed ottennero la giurisdizione alta (21). Più forte si mostrò, quando, avendo i baroni chiesto che i vassalli da loro dipendenti non si potessero

(1) *Capit. Feder. III*, c. 37.
(2) *Capit. Feder. III*, c. 40.
(3) *Capit. Feder. IV*, c. 41.
(4) *Capit. Feder. III*, c. 38.
(5) *Capit. Feder. III*, c. 39.
(6) *Capit. Feder. III*, c. 36.
(7) *Capit. Feder. III*, c. 43.
(8) *Capit. Feder. III*, c. 42.
(9) *Capit. Feder. III*, c. 49, 116, ecc.
(10) *Capit. Feder. III*, c. 57.
(11) Gregorio, *Consideraz.*, v, 2, nota 1. E Orlando, *Il feudalismo in Sicilia*, p. 184-85.
(12) *Capitula Martini*, c. 10 e 47.
(13) Gregorio, *Consid.*, VI, 5, n. 20.
(14) *Pragm. Ferdin. I*, c. 1.
(15) *Capitul. Alphons.*, c. 457.
(16) *Capitul. Alphons.*, c. 493.
(17) *Capitul. Alphons.*, c. 34.
(18) *Capitul. Alphons.*, c. 490.
(19) *Capitul. Alphons.*, c. 459.
(20) *Capitul. Alphons.*, c. 456.
(21) Pirro, op. cit., I, 422; Gregorio, *Consideraz.*, VI, 5, nota 32.

riunire a consiglio, senza il loro consenso, rispose che quelli non avessero bisogno che del consenso del sovrano; e solo promise di non concedere tale consenso, senza aver udito il barone, quante volte la riunione avesse per scopo cosa che al barone interessasse (1).

Con Ferdinando il Cattolico può dirsi veramente incominciata la dominazione straniera nell'isola, durante la quale, come si è potuto scorgere dal breve cenno innanzi fatto, la feudalità aveva perpetrate varie usurpazioni in danno dell'autorità sovrana. Intanto i baroni chiesero tutti indistintamente il mero ed il misto imperio a Ferdinando il Cattolico nel 1515, ma questi rispose evasivamente: *Sacra Regia Majestas suis litteris scribet super hoc proregi voluntatem suam* (2). La stessa risposta ottennero da Carlo V nel 1520 (3), ed avendo essi insistito nel 1548, ebbero in risposta: *Cesarea et Catholica majestas nullam intendit facere mutationem circum jam alias per ipsam provisa et ordinata super supplicatis* (4). Nè i baroni siciliani furono più fortunati con Filippo II, il quale nel 1585 rispondeva loro: *Non placet suae Catholicae Majestati* (5), mentre però riconfermava il mero ed il misto imperio a quei baroni che già l'avevano (6).

Ma, anche nel vicereame di Sicilia avvenne quello che era avvenuto nel regno di Napoli, e i re Spagnuoli, avendo bisogno di denaro, vendettero l'alta giurisdizione a quei baroni che ne erano privi, vendita che incominciò con Filippo III (7), e che continuando menò ai medesimi abusi che nel regno di Napoli. Carlo II nel 1690 confermava tutto ciò, quando dietro istanza dei baroni ordinava che il tribunale della Magna Curia rispettasse il privilegio del mero e misto impero dei baroni stessi (8).

Adunque nella Sicilia la feudalità non arrivò, fino alla dominazione straniera, ad acquistare quei diritti che soli potevano porla nello stato di sostituire il regime feudale all'ordinamento preesistente; e l'autorità sovrana, se non si mantenne nell'alta posizione in cui la politica dei Normanni e di Federico II l'avevano posta, conservò in buona parte il suo prestigio e la sua forza. L'ordinamento politico preesistente non fu guasto in tutte le sue parti, e quantunque non pochi signori fossero riusciti ad allargare i loro poteri politici, quantunque le città demaniali avessero acquistato una non dubbia autonomia amministrativa, poichè la elezione dei magistrati municipali non più al sovrano sebbene al corpo dei cittadini era devoluta, pure l'azione del potere centrale e sovrano penetrava e nelle città indipendenti e nelle terre baronali.

Questa condizione di cose fece sì che, anche durante la dominazione straniera, le condizioni politiche della Sicilia non ebbero a soffrire le mutazioni radicali che nel regno di Napoli; ed il popolo vuoi demaniale, vuoi baronale, adusato a quella relativa libertà che aveva goduto, e la quale veniva rafforzata dalla rappresentanza del popolo stesso nel Parlamento, che in Sicilia non arrivò mai a perdere tutta la sua primitiva importanza, non potette esser fatto vittima nè dei soprusi che gli stessi dominatori stranieri perpetravano in altre provincie italiane sottoposte al loro governo, nè di eccessivi abusi da parte dei baroni.

365. Nel Piemonte l'andamento delle rivendicazioni della sovranità fu diverso, poichè ivi non esisteva un vero Stato, e solo quando questo incominciò a formarsi per opera dei conti e duchi di Savoia, potette iniziarsi il lavorìo di quelle rivendicazioni, le quali ivi furono più caratteristiche, ebbero uno sviluppo sempre crescente fino a togliere qualsivoglia importanza politica alle feudalità. Nè poteva avvenire diversamente.

Invero i conti di Savoia da principio non erano che semplici feudatarii, in una posizione non guari diversa da quella di altri signori dell'Italia settentrionale, e per certo inferiore a quella di alcuni altri. Se i conti di Savoia avessero seguìto la politica di tanti altri signori feudali, il loro feudo non si sarebbe trasformato in uno Stato che doveva avere tanta parte fin dal secolo XV nella storia e nei destini dell'Italia. Quei conti seguirono invece una politica, la quale, mentre mirava a tutelare e rafforzare i loro poteri politici e ad allargare il territorio su cui questi esplicare, rifuggiva da quegli abusi e da quelle oppressioni che furono causa precipua della decadenza della feudalità. Essi compresero ben presto che, senza l'appoggio del popolo da loro dipendente, non solo non avrebbero potuto rafforzare la posizione che, profittando delle occasioni, avevano conquistata; ma sarebbero stati travolti come tanti altri signori dalle vicende che travagliarono l'Italia, dopo che la libertà dei nostri comuni cominciò a declinare.

Due cure principali ebbero i signori di Savoia, quando per opera loro si cominciò nel Piemonte a costituire uno Stato: deprimere i feudatarii da loro dipendenti, sostenere il popolo contro gli abusi di questi; nello stesso tempo che miravano ad allargare sempre più i loro dominii.

Questa politica traspare vuoi dal fatto che molte città libere del Piemonte si dànno spontaneamente a quei conti, conservando la loro indipendenza amministrativa e parecchi privilegi, come provano le carte di dedizione delle città stesse, vuoi dai primi atti legislativi loro.

(1) *Capit. Johann.*, c. 64.
(2) *Capit. Ferdin. II*, c. 126.
(3) *Capit. Carol. V*, c. 20.
(4) *Capit. Carol. V*, c. 234.
(5) *Capit. Filippi II*, c. 94.
(6) *Capit. Filippi II*, c. 93.
(7) Confr. Orlando, op. cit., p. 133, nota 131.
(8) *Capit. Carol. II*, c. 41.

Già lo statuto di Pietro II (1263-68) (1), approvato dai suoi sudditi del paese di Vaud e della Savoia, ha il carattere di una legge generale. Esso mira a dare all'autorità sovrana quella forza che le veniva tolta dalle giurisdizioni locali, e nel contempo, occupandosi principalmente di procedura, ha pure per scopo di tutelare il popolo contro gli abusi, cui quelle giurisdizioni particolari solevano dar luogo, rendere l'azione della giustizia più piana e sicura.

Nè carattere diverso hanno gli statuti di Edoardo del 1325 e di Amedeo VI del 1379 (2), di quest'ultimo specialmente, il quale, nel pubblicarli, dice espressamente che egli con essi vuole semplificare la procedura per rendere meno dispendiosa e più sicura la giustizia ai suoi sudditi. E questi statuti di Amedeo VI, che si occupano di procedura principalmente, hanno anch'essi carattere di legge generale, e, quel che è più, mirano a tutelare la giurisdizione pubblica contro l'invasione della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici. Il complesso delle disposizioni in essi contenute prova la politica del conte, il quale mirava a rafforzare l'autorità centrale, deprimere le giurisdizioni locali e speciali e tutelare il popolo: ed è a questo proposito notevole l'istituzione degli avvocati dei poveri che pel Piemonte la prima volta si trova in quegli statuti.

Ma le grandi rivendicazioni dell'autorità sovrana furono veramente iniziate da Amedeo VIII, il quale, riunendo in sè le due case di Acaia e di Savoia, ed avuto il titolo di duca dall'imperatore, fu, può dirsi, il vero fondatore di un forte Stato nel Piemonte, tanto più che unì ai suoi dominii Chivasso e Vercelli, e rese a sè ligii e il marchese di Monferrato e diversi altri signori del Vercellese. Chè anzi il nuovo duca non si ristette dal ricorrere alle armi per domare qualche signore restìo, come fece con Ludovico Cassonay (3).

Ma quello che ne offre un'idea chiara e precisa della politica di Amedeo VIII sono gli statuti da lui pubblicati nel 1430 a Chambery (4), ed i quali, oltre ad avere un carattere più spiccato di leggi generali, hanno pure quello di diritto regio, poichè il duca non solo ne impone l'osservanza a tutti, ma riserba a sè ed ai suoi successori di modificarli e di fare nuove leggi per l'interesse dello Stato.

Per rafforzare l'autorità sovrana e dare al suo Stato carattere di unità, volle Amedeo VIII organizzare l'amministrazione pubblica, anche nei paesi sottoposti ai signori feudali; nè trascurò l'organizzazione politica e giudiziaria, dettando disposizioni intorno alla corte del duca, ai magistrati maggiori e minori.

Intanto a questo lavorìo di accentramento, influì senza alcun dubbio l'esempio di ciò che avveniva in Francia. Quivi invero come già innanzi si è accennato, e come sarà più largamente veduto or ora, l'organizzazione amministrativa e giudiziaria delle terre direttamente soggette al sovrano venne a poco a poco estesa a tutto lo Stato, anche quindi alle terre soggette ai signori feudali, pur restando a questi una parte della loro primitiva giurisdizione, che però venne disciplinata e coordinata alla giurisdizione pubblica superiore.

Tale influenza si spiega facilmente, considerando come una parte dei possedimenti dei conti e poscia duchi di Savoia erano al di là delle Alpi, in territorio francese, ond'è che i pubblici ufficiali amministrativi avevano in fondo tanto in Francia quanto in Piemonte la medesima denominazione e le stesse attribuzioni.

Dando uno sguardo alle supreme magistrature dello Stato quali ne appaiono negli statuti di Amedeo VIII, si scorge come la loro organizzazione mirasse a dare all'autorità sovrana la forza necessaria a penetrare in tutte le parti dello Stato ed invigilare tutti coloro che erano rivestiti di pubblici poteri, anche quindi i signori feudali.

Il Consiglio, che ai tempi di Amedeo VIII era già diviso in due, quello di Chambery, nuovo istituito, e quello che poi si disse Senato di Piemonte, il quale circondava ed accompagnava il duca, aveva funzioni politiche ed amministrative e funzioni giudiziarie, avendo facoltà di avocare a sè ogni sorta di cause, anche le feudali, e conoscendo gli appelli dalle sentenze dei giudici locali, vuoi delle terre demaniali, vuoi delle baronali. Le funzioni politiche ed amministrative poi, dopo la istituzione del Consiglio di Chambery, restarono al Consiglio residente col duca, ed il quale formava come un Consiglio di Stato, mentre conservava sempre le sue attribuzioni giudiziarie (5). Inoltre tra le attribuzioni del Consiglio era anche quella di controllare gli ufficiali finanziarii dello Stato; ma poscia quei membri del Consiglio, cui tale controllo veniva più specialmente affidato, si distaccarono dal Consiglio medesimo e formarono una nuova magistratura, la così detta Camera dei conti, la quale era come il centro dell'amministrazione finanziaria dello Stato, e curava gl'interessi del fisco (6).

Infine altra suprema magistratura era la Suprema generale udienza, presieduta dal duca o da un suo rappresentante, ed i cui membri erano giureconsulti forestieri, non meno di due;

(1) Confr. Nani, *Gli statuti di Pietro II conte di Savoia* nelle *Mem. della r. Accad. di Torino*, Sez, II, t. 32.

(2) Confr. Nani, *Statuti dell'anno 1379 di Amedeo VI conte di Savoia*. Nelle *Memor. della r. Acc. di Torino*, Sez. II, t. 34; e *Di una nuova copia degli Statuti di Amedeo VI dell'anno 1379*, ivi, t. 35.

(3) Cibrario, *Istituz.*, II, 214.

(4) *Decreta seu statuta vetera serenissimorum ac praepotentum Sabaudiae ducum et Pedemontii Principum*, Augusta Taurinorum, 1586.

(5) *Statuto Amed. VIII*, lib. II, c. 6 seg.

(6) *Statuto Amed. VIII*, lib. II, c. 200 seg.

ed essa conosceva i ricorsi contro le sentenze dei Consigli, e le querele sia contro i giudici pubblici, sia contro i baronali per denegata giustizia (1).

Così, per mezzo di questi supremi magistrati, tutte le fila dell'amministrazione dello Stato si raccoglievano nelle mani del sovrano.

Ed allo stesso scopo tendeva l'organizzazione amministrativa di tutto lo Stato, diviso in baliati con a capo i balii aventi poteri anche politici e militari; mentre ciascun baliato era diviso in castellanie con i castellani, che, oltre alle funzioni finanziarie e di polizia, conoscevano le minime cause civili e le lievissime penali (2).

La giurisdizione completa spettava invece ai giudici, istituiti in ciascun baliato (3), di nomina regia o baronale, secondo che esplicavano la loro giurisdizione sopra territorio libero, o sopra territorio dipendente da signori feudali aventi giurisdizione. E fu a proposito della giurisdizione dei signori feudali che si esplicò l'attività del duca nel rivendicare i diritti sovrani. E per vero, mentre il duca riservò a sè gli appelli, impedendo così che i feudatarii si arrogassero le prime e le seconde appellazioni, e riservò al Consiglio il diritto di avocare a sè qualunque controversia; mentre impose ai giudici baronali di seguire la procedura ordinaria e comune determinata negli statuti per uniformare l'amministrazione della giustizia; ordinò che i baroni, nella nomina dei loro giudici, seguissero le stesse norme che si tenevano nella scelta e nella elezione dei giudici pubblici, scegliendo cioè persone non solo oneste ed integre, ma e principalmente capaci a sostenere l'ufficio cui erano chiamate (4). Sicchè, dovendo i giudici baronali essere capaci, seguire la procedura determinata negli statuti e applicare il diritto o le consuetudini; dovendo osservare tutte le istruzioni degli statuti dirette a rendere l'amministrazione della giustizia sollecita e spiccia, era quasi completamente precluso il campo agli abusi che i baroni solevano perpetrare nell'esercizio del loro potere giudiziario.

Inoltre Amedeo VIII, che si era proclamato protettore e tutore di tutti i suoi sudditi immediati o mediati, emise altri provvedimenti per impedire che i sudditi stessi subissero abusi, vuoi per parte dei pubblici ufficiali, vuoi per parte dei baroni. E, mentre determinò la misura dei diritti dovuti dalle parti o dai giudicabili per gli atti dei giudizii, restringendo quella che fino ad allora erasi osservata (5); mentre provvide a che nessuno, chiamato innanzi ai tribunali, pubblici o signoriali, restasse senza difesa (6); mentre con altre norme mirò ad impedire gli arresti preventivi arbitrarii, e curò il trattamento degli arrestati (7); affidò agli avvocati fiscali istituiti in ciascuna giudicatura, tra gli altri incarichi, quello di invigilare non solo i pubblici ufficiali, ma ancora i signori feudali, perchè non perpetrassero abusi o violenze di qualsivoglia sorta, abusi e violenze che non restavano così impuniti (8). E non solo queste, ma altre disposizioni più minute, riguardanti l'opera degli ufficiali, la polizia e via, tendevano a rivendicare all'autorità centrale tutti i poteri usurpati, ed a porre la giurisdizione feudale sulla medesima via che la pubblica.

I successori di Amedeo VIII seguirono la medesima politica di lui, e negli statuti di Jolanda, di Filiberto I, di Carlo II e degli altri duchi si trovano disposizioni che tendono al medesimo scopo.

Ma il principe che arrivò veramente a compiere quasi tutte le rivendicazioni dell'autorità centrale contro la feudalità, cui venne quasi completamente tolto ogni carattere politico, fu Emanuele Filiberto, il quale diede anche l'ultimo colpo alla milizia feudale. Già fin dai tempi di Amedeo VIII, come in altre parti d'Italia, anche nel Piemonte, la milizia feudale non era più il nucleo dell'esercito, poichè negli statuti di quel duca trovasi una disposizione, la quale provvede allo stipendio dei soldati, secondo il grado che essi occupavano. La cavalleria intanto era per la maggior parte costituita dai signori feudali obbligati a prestare il servizio militare al duca, come a sovrano concedente dei loro feudi. Ora Emanuele Filiberto abolì la cavalleria feudale e le sostituì una cavalleria nazionale, nella quale però fece entrare principalmente i nobili; chè anzi per essi istituì un collegio che fu detto proprio dei nobili. Costituita così una milizia nazionale, i sudditi dei baroni furono anche per questo lato tolti dall'immediata dipendenza di questi e posti sotto quella del sovrano. Carlo Emanuele II poi escluse onninamente gli stranieri dalla milizia nazionale.

A meglio accentrare nelle sue mani tutti i poteri sovrani, quel principe curò l'ordinamento delle magistrature che coadiuvavano il sovrano, e specialmente del Consiglio di Stato, che egli riordinò, disponendo tra l'altro che si riunisse non solo nel mattino dei giorni determinati, ma anche nel pomeriggio esclusivamente per le materie giudiziarie (9). Inoltre chiamò a far parte di questo Consiglio due membri elettivi per ciascuna provincia (10), i quali erano così rappre-

(1) *Stat. Amed. VIII*, II. 167 seg.
(2) *Ibid.*, II, 73 seg.
(3) *Ibid.*, II, 54 seg.
(4) *Ibid.*, III, c. 1.
(5) Le disposizioni contro gli abusi dei pubblici ufficiali si trovano per la maggior parte nel libro II: quelle contro gli abusi degli ufficiali baronali in questo e nel libro III. La misura delle tasse è determinata nel libro IV.

(6) *Ibid.*, II, 122.
(7) *Idid.*, II, 86, seg. 113, 114.
(8) *Ibid.*, II, 69.
(9) Duboin, op. cit., III, 227.
(10) Confr. Pertile, op. cit., § 72, nota 14.

sentanti del popolo e riuscì in tal modo, come vedrassi, ad esautorare gli Stati generali. Altre riforme furono fatte dai suoi successori, e solo ricorderò la istituzione di un Consiglio di Stato per la Savoia fatta da Vittorio Amedeo I (1). Accanto poi al Consiglio di Stato era quello dei memoriali, presieduto dal grancancelliere, coll'incarico di esaminare i ricorsi presentati al sovrano, ma esso sotto Carlo Emanuele III si fuse col Consiglio di Stato (2).

E tanto da Emanuele Filiberto, quanto dai successori, si vollero accentrare nel sovrano, per mezzo di alte magistrature centrali, tutti i pubblici servigi. Mentre furono mantenute alla Camera dei conti le antiche incumbenze, Emanuele Filiberto volle affidare la sovraintendenza delle zecche ad un nuovo magistrato che fu detto dei conservatori e giudici delle zecche, abolito poi dopo pochi anni da Carlo Emanuele I (3), il quale invece creò, accanto alla Camera dei conti, un magistrato straordinario con le stesse incumbenze di questa, ma solo per i proventi straordinarii (4). E, continuando l'accentramento, venne da M. G. Battista creato nel 1679 un controllore generale delle Finanze (5). Inoltre vennero istituiti un magistrato della sanità (6), e poi un sovraintendente generale della polizia (1679) (7); mentre già Emanuele Filiberto aveva nel 1561 istituito un maestro generale delle Poste (8), nel 1572 un giudice e conservatore generale delle strade (9), e nel 1571 un magistrato della riforma degli studii (10): nè mancavano magistrati centrali per la vigilanza dei boschi e delle miniere (11). Infine la istituzione di un avvocato generale, che vigilava tutti i tribunali, poteva intervenire alle loro tornate, per curare l'osservanza delle leggi emanate dal sovrano ed impedire abusi, ed aveva attribuzioni anche politiche (12), mostra come i principi del Piemonte eransi già trasformati in sovrani assoluti.

A ciò vuolsi aggiungere come gli Stati generali avessero perduta tutta la loro importanza. Già, fin dai tempi di Amedeo VIII, essi non venivano raccolti che raramente e per affari di somma importanza politica; mentre, per chiedere donativi, il duca incaricava i balii di rivolgersi alle comunità del baliato, raccogliendo in una specie di assemblea locale i rappresentanti eletti da esse. Ciò non pertanto gli Stati generali si seguitarono a raccogliere; ed anzi pretesero di essere radunati in epoca fissa; ma, mentre non potettero mai ottenere ciò, con Emanuele Filiberto essi cominciarono ad essere raccolti molto più raramente fino a tanto che scomparvero.

La costituzione amministrativa locale nel contempo venne coordinata all'amministrazione centrale e sempre col medesimo intento, poichè, anche per questo lato, la politica iniziata da Amedeo VIII venne proseguita da Emanuele Filiberto e successori.

Furono sempre mantenuti separati gli ufficii giudiziarii dagli amministrativi; ma Emanuele Filiberto (1560), volendo « che tutti i sudditi vivano sotto una medesima norma e forma di leggi », e « che i magistrati, deputati per eseguirle, abbiano da ordinarsi in ogni parte dei nostri Stati di una stessa maniera e regola uniforme », divise il territorio dello Stato in prefetture con i prefetti, i quali avevano ogni specie di giurisdizione (13), mentre Carlo Emanuele I (1624) istituì i referendarii, i quali poi si dissero intendenti, ed affidò loro l'amministrazione finanziaria e civile (14), coordinando anche all'amministrazione provinciale la comunale (15).

Con questi mezzi indiretti e con le disposizioni dirette a tutelare i sudditi tutti indistintamente contro gli abusi degli ufficiali, i principi di casa Savoia fino al principio del secolo XVIII avevano già dato un colpo gravissimo alla feudalità.

Ma essi, come aveva fatto Amedeo VIII, usarono anche mezzi diretti.

Con alcune disposizioni si mirò a fare salvi i diritti del sovrano concedente ed a limitare quelli dei feudatarii. E così fu disposto che, non domandandosi l'investitura tra l'anno ed il giorno, il feudo ritornasse alla corona, senza che si potessero addurre motivi di scuse, salvo grazia del sovrano (16); che tutti i feudi si presumessero proprii e retti, salvo se diversamente risultasse dalla concessione (17); e per l'avvenire Carlo Emanuele II dispose che non si potessero fare concessioni se non di feudi retti e proprii (18); che i feudi non potessero venire alienati od ipotecati se non per dotare una figlia o una discendente del primo investito, per causa di alimenti, o per fare migliorie necessarie (19); ma l'alienazione non poteva farsi senza il consenso del sovrano, consenso che doveva essere richiesto anche dal compratore (20), e l'ipoteca non poteva essere concessa che per una somma infra le lire quindicimila e sempre col consenso

(1) Duboin, op. cit., III, 230, 233.
(2) Duboin, op. cit., III, 281.
(3) Duboin, op. cit., III, 543, XX, 150, 166.
(4) Borelli, op. cit., p. 480.
(5) Duboin, op. cit., III, 581.
(6) Duboin, op. cit., XII, 2.
(7) Duboin, op. cit., III, 1462.
(8) Duboin, op. cit., XXV, 621.
(9) Duboin, op. cit., III, 1216; XXVI 1601.
(10) Galli, op. cit., II, 16.
(11) Duboin, op. cit., XXVI, 910.
(12) Galli, op. cit., I, 500.
(13) Bollati, *Congr. dei cons. di Salluzzo,* II, 396.
(14) Duboin, op. cit., III, 1854.
(15) *Costit. Piem.*, 1770, VI, 1, c. 4.
(16) *Costit. Piem.*, cit., VI, 3, c. 1, § 1 a 3.
(17) *Costit. Piem.*, cit., VI, 3, c. 1, § 2.
(18) *Costit. Piem.*, cit., VI, 3, c. 1, § 8.
(19) *Costit. Piem.*, cit., VI 3, c. 6, § 1.
(20) *Costit. Piem.*, cit., VI, 3, c. 6, § 7, 910.

del sovrano (1); che una donna investita di un feudo, maritandosi ad uno straniero, lo perdesse a favore dei discendenti, purchè non fossero nati dallo straniero stesso (2).

Con altre disposizioni si mirò a limitare la successione feudale, ed essendo stati i feudi dichiarati retti e proprii, solo gli eredi del sangue potevano succedere, mentre gli agnati trasversali erano ammessi, solo quando erano espressamente contemplati nella concessione, mai però oltre il settimo grado (3); e mentre i feudi giurisdizionali non potevano essere divisi tra più eredi, dovevansi erigere a primogenitura (4).

Infine con altre disposizioni si limitarono i diritti politici dei signori feudali, e principalmente il diritto di imporre tributi e la giurisdizione. E così venne da Carlo Emanuele I nel 1583 e poi dai suoi successori proibito ai baroni di riscuotere tributi, quando non ne avessero avuto espressa concessione; ed a coloro che tale concessione avevano ed i quali dovevano provarla, di non esigerli in una proporzione superiore all'ordinaria e consueta, ed a tale proposito si ordinò che le antiche tariffe venissero presentate (5). Quanto poi alla giurisdizione, lo stesso Carlo Emanuele I, nel 1622, affidando i giudizii di appello ai prefetti, tolse il diritto di appellazione a tutti i baroni, amenocchè ne avessero avuta espressa concessione, fatta eccezione per quei signori che avevano per regolare concessione tale diritto, prima di sottomettersi ai principi sabaudi. Ma anche per costoro tale diritto fu sempre limitato alle prime appellazioni (6).

Con tale politica dei principi di Savoia fino al secolo XVIII, riuscì facile ai loro successori, in questo secolo, di introdurre tutte quelle altre riforme, che tolsero al feudalismo qualunque importanza politica, preparandone la totale abolizione, e che avrassi occasione di esaminare più innanzi.

366. La decadenza della feudalità, come nel Piemonte, così si osserva in un modo più o meno accentuato negli altri Stati italiani fino al secolo scorso.

Nel Milanese, dove le libertà comunali avevano depressa la feudalità, questa non si risollevò con la costituzione del principato, il quale fu veramente più una tirannia, sicchè ai signori feudali fu tolta ogni possibilità di invadere il campo del potere centrale; e, per persuadersi di ciò, basta dare uno sguardo ai decreti dei duchi di Milano. D'altronde quei duchi, per fiaccare i signori feudali, non rifuggirono neanche dai mezzi violenti, e Giovanni e Luchino Visconti con le armi posero sotto la loro immediata dipendenza tutto il comitato (7).

Il ducato di Milano cadde anch'esso sotto la dominazione degli Spagnuoli, la cui politica di fronte alla feudalità non fu guari diversa da quella da essi seguìta nelle altre provincie italiane, soggette al loro dominio. Senza entrare in molte particolarità, basta ricordare la costituzione *De feudis* pubblicata nel 1541 insieme alle altre compilate dal Senato di Milano ed approvate da Carlo V. E poichè la compilazione, cui Carlo V appose la sua approvazione, era stata ordinata dal duca Francesco II Sforza, e Carlo V non fece che confermare agli eletti l'incarico di Francesco Sforza (8), così ne appare che gli Spagnuoli nel Milanese seguirono, di fronte alla feudalità, la politica dei duchi di Milano, come seguirono in Sicilia e nel Napolitano quella dei sovrani che immediatamente li avevano preceduti. E, ritornando alla costituzione *De feudis*, in essa fu disposto: che nei feudi comunque concessi non potessero succedere che i discendenti legittimi maschi della linea mascolina del primo investito; che, nelle concessioni feudali, salvo espressa menzione, non fossero compresi che i dazii proprii del territorio concesso ed in questo soliti ad esigersi; che non si potessero pretendere dai feudatarii tributi diversi da quelli che si riscuotevano dai dipendenti all'epoca della concessione, nè in misura diversa, sotto pena di perdere il feudo; che gli ufficiali dei baroni fossero biennali e sottoposti a sindacato; che i signori aventi giurisdizione fossero tenuti « facere ius summarium et expeditum, de plano et sine strepitu et figura iudicii »; che essi non potessero concedere grazia per alcun delitto, salvo se si fosse trattato di pene pecuniarie o della confisca da lucrarsi dai signori stessi; che non potessero essi, per mezzo dei loro ufficiali, giudicare in causa propria, salvo i casi ammessi dal diritto; nè giudicare nelle cause di persone non sottoposte alla loro giurisdizione, ancorchè dimoranti sulle loro terre, ed ancorchè vertenti tra quelle ed i loro sudditi; che in questi casi la causa fosse conosciuta dal magistrato pubblico maggiore della città nel cui territorio trovavasi il feudo; e che infine i delitti perpetrati da più persone, di cui alcune sottoposte alla giurisdizione pubblica, altre alla giurisdizione baronale, fossero giudicati dallo stesso pubblico magistrato, salvo al barone il diritto alle pene pecuniarie subìte dai suoi sudditi ed ai beni a costoro confiscati (9).

In Toscana, dove, come nel Milanese, e forse più ancora per la lunga durata delle libertà comunali, la feudalità era stata depressa fino al punto che quasi più non esisteva, con la costituzione del ducato e poscia granducato di To-

(1) *Costit. Piem.*, cit., VI, 3, c. 6, § 5.
(2) *Costit. Piem.*, cit., VI, 3, c. 4, § 7.
(3) *Costit. Piem.*, cit., VI. 3, c. 1, § 5.
(4) *Costit. Piem.*, cit. VI, 3, c. 2, § 1, 2.
(5) Duboin, op. cit., XXIV, 1227, 1257, 1261, 1312, ecc.
(6) Borelli, op. cit., 483.
(7) Muratori, *Script.*, XII, 1045.
(8) *Constit. Mediol. dominii* (1541), Pr.
(9) *Constit. Mediol. dominii*, lib. III, *de feudis* (Ed. di Milano, 1764), p. 203-205.

scana si ebbe, quantunque in limiti molto ristretti, una certa invasione del feudalismo, poichè, essendo per le continue confiscazioni di molto accresciuti i beni del fisco, il sovrano concesse parecchi di questi beni a titolo di feudi, con poteri politici più o meno estesi. Queste concessioni furono più frequenti sotto i principi deboli. Intanto bisogna pur riconoscere che con la politica dei Medici iniziata da Cosimo I, e per la quale il principe aveva arbitrio estesissimo, la feudalità in Toscana non raggiunse quel carattere odioso che si è osservato in altre contrade. Anche i principi deboli, nel fare concessioni feudali o nel riconfermarle, si riservarono l'obbedienza militare diretta dei sudditi dei signori feudali, il diritto di giudicare, in ultima istanza almeno, le cause conosciute dai tribunali feudali, e di ricevere dai dipendenti stessi ricorsi e suppliche; ed ingiunsero ai concessionarii di non imporre nuovi tributi o dazii, e nuove prestazioni o servizii ai dipendenti (1).

Negli Stati della Chiesa la feudalità non fu mai veramente depressa, quantunque il carattere della costituzione loro fosse per sè stesso un freno agli abusi feudali. Intanto i pontefici non trascurarono disposizioni, per impedire il troppo frazionamento dei poteri sovrani e rivendicare quelli illegalmente usurpati dai baroni; ma i signori feudali, in tempi di scisma o di disordini, come durante il pontificato di uomini deboli, perpetravano usurpazioni ed abusi di ogni sorta (2).

Le condizioni di quegli Stati in rapporto alla feudalità migliorarono grandemente, quando per opera di Egidio Albornoz i signori feudali furono tutti più fortemente avvinti al potere sovrano, e l'amministrazione pubblica fu resa uniforme in tutte le parti dello Stato, e coordinata alla centrale. E così, mentre nel centro era il pontefice con i suoi ufficiali, nelle provincie erano i rettori, che avevano i loro giudici e con il concorso di alcuni consiglieri provvedevano al governo delle provincie stesse, le quali erano divise in distretti, ciascuno con un giudice. Le città poi ed i baroni conservavano la loro giurisdizione, secondo gli statuti loro o i patti di dedizione per quelle, i titoli di concessione per questi (3). Intanto anche nello Stato pontificio tutte le fila della pubblica amministrazione si raccolsero nel centro: quelle della finanza nella Camera apostolica, quelle della giustizia nella Ruota, e le altre nella Consulta e nelle Congregazioni, le quali andarono sempre crescendo di numero (4), mentre l'alta direzione politica era affidata al segretario di Stato (5).

Ma anche i pontefici cercarono, con disposizioni dirette, di limitare i poteri dei baroni; e così fu a questi proibito di pubblicare bandi senza il consenso del sovrano (6), fu loro vietato di imporre nuovi balzelli, e di aumentare la misura abituale nella esazione degli antichi (7). Quanto alla giurisdizione poi furono riservate ai pubblici magistrati le appellazioni, e spesso anche le cause penali più gravi (8), mentre si proibirono gli abusi dei baroni a danno dei sudditi (9).

Nell'isola di Sardegna, dove, come innanzi si è visto, il regime feudale venne importato dagli Aragonesi nel secolo XIV, la costituzione politica doveva necessariamente risentire, da una parte, degli antichi ordinamenti dell'isola, dall'altra, degli ordinamenti dati dagli Aragonesi stessi nei loro Stati spagnuoli ed in altre provincie d'Italia. Però il potere centrale fu in quell'isola più forte che non in altre contrade tenute dagli Aragonesi stessi, donde venne che la feudalità in Sardegna ebbe caratteri meno accentuati, ed il Parlamento dei tre bràcci maggiore importanza che altrove, se ne escludi la Sicilia.

A rafforzare il potere centrale, i sovrani aragonesi istituirono la regia udienza, mentre le fila dell'amministrazione finanziaria si raccoglievano nelle mani del procuratore reale, del maestro razionale e del tesoriere generale, i quali riuniti insieme, e coll'intervento dell'avvocato fiscale e del consultore del procuratore regio, costituivano un magistrato (10), paragonabile alla Camera dei conti del Piemonte ed alla Camera della Sommaria del regno di Napoli.

Quanto poi alla feudalità, nell'isola di Sardegna non si ebbe « quella maniera di feudo che, obbligando solamente il signore alla prestazione d'omaggio verso il sovrano maggiore, lasciava soggetti alla podestà indipendente di quello, per rispetto alle cose civili, i vassalli delle terre. I feudi della Sardegna, benchè di varia natura in quanto appartiene alle successioni ed ai proventi, furono sempre retti con una sola uniforme massima per ciò che ragguarda alla dipendenza plenaria e dei baroni e dei loro soggetti dalla sovrana autorità » (11). Ed a comprovare ciò basti il fatto che, per regola, i baroni sardi aventi giurisdizione non avevano nè le prime nè le seconde appellazioni, le quali spettavano ai tribunali pubblici, quantunque i baroni cercassero in tutti i modi di contravvenire a questa norma, attribuendosi le appellazioni senza che però vi riuscissero (12).

Intanto i sovrani dell'isola ebbero cura a che

(1) Cantini, op. cit., XVIII, 2617, seg.
(2) Un esempio si vegga in Fantuzzi, op. cit., V, 75.
(3) *Costit. Egid.*, II, 2, seg.
(4) Moroni, *Dizion.*, XVI, 233-89.
(5) Moroni, op. cit., LXIII, 276.
(6) Bullar., X, 624.
(7) Bullar., X, 622.
(8) Fantuzzi, op. cit, III, 123, VI, 161.
(9) Bull., VI, 58; X, 622, 624.
(10) Confr. Manno, op. cit., III, p. 43.
(11) Manno, op. cit., III, 20.
(12) *Pragm. sarde*, VIII, 17.

i signori feudali usassero debitamente dei poteri di cui erano investiti, e non opprimessero i sudditi. Ed a raggiungere l'intento, curarono che i baroni non potessero coi loro provvedimenti speciali derogare alle leggi generali dello Stato (1); che gli ufficiali baronali fossero onesti e capaci, come i pubblici, esercitassero il loro ufficio personalmente (2), e fossero sottoposti a sindacato (3); che i signori non decretassero nuove imposte e non pretendessero nuove prestazioni (4). A proteggere i sudditi contro gli abusi dei baroni, non solo proibirono a costoro di impedire a quelli la vendita delle loro cose, o di costringerli a venderle loro (5); non solo vollero che i dipendenti sottoposti a servizii non fossero costretti a prestarli oltre il consueto, senza relativa mercede, e durante la prestazione dei servizii dovuti ricevessero cibo e bevande (6); non solo proibirono altri abusi; ma diedero ai dipendenti facoltà di reclamare ai pubblici ufficiali contro gli abusi e le prepotenze dei baroni (7). Chè anzi ordinarono a determinati ufficiali pubblici di recarsi ad epoca fissa nei luoghi di loro circoscrizione, soggetti ai signori feudali, per invigilare costoro ed i loro ufficiali e raccogliere i lamenti dei sudditi (8). Insomma si cercò porre i sudditi dei baroni di fronte all'autorità sovrana nella medesima posizione dei sudditi delle terre libere e demaniali.

367. In Germania (9) l'andamento sociale, politico e giuridico nel periodo feudale ebbe tale un carattere speciale, come può rilevarsi da quanto si è detto nel corso di questo lavoro, che non solamente la decadenza del regime feudale fu più lenta, ma essa ebbe un processo del tutto diverso, sotto alcuni aspetti, che nelle altre nazioni dell'Europa occidentale.

Come già si è detto al principio di questo capitolo, le rivendicazioni dell'autorità sovrana contro il regime feudale non potevano essere compiute dall'autorità imperiale come tale. E per vero, a dare uno sguardo all'andamento politico nella Germania, si scorge come, pur non essendo modificato il concetto dell'autorità imperiale, questa andò sempre decadendo di fronte ai signori territoriali e come autorità esplicante la sua attività sul territorio dell'impero. Questo conservò carattere ed organizzazione feudale, poichè i signori seguitarono ad essere ligati all'imperatore dal semplice vincolo feudale, vincolo addivenuto quasi di semplice parvenza, mentre i poteri tutti annessi al feudo, divenuto oramai uno Stato, andavano perdendo il carattere patrimoniale, e, pur conservando il carattere ereditario, acquistavano l'altro di poteri pubblici, attributi dell'autorità sovrana e centrale dello Stato stesso.

L'assemblea o parlamento dell'impero (Reichstag) anch'essa conservava il carattere feudale, non solamente perchè manteneva la primitiva organizzazione ed era composta dai signori laici, dagli ecclesiastici e dai deputati delle città; ma ancora perchè si determinarono in essa delle gradazioni che rilevavano la diversa posizione reale dei componenti stessi. Così si ebbero il collegio degli elettori dell'impero; il collegio dei principi, nel quale però mentre alcuni principi sia laici che ecclesiastici avevano ciascuno il proprio voto, gli altri ecclesiastici, che non erano principi, riuniti insieme avevano un sol voto, come un sol voto avevano gli altri signori laici, sicchè questo collegio si divideva in due parti, l'una degli ecclesiastici, l'altra dei laici, parti divise in più collegi ciascuna; infine il collegio dei deputati delle città. Ciascuno poi di questi tre grandi collegi o bracci decideva separatamente (10). Fino a tanto che i territorii, sottoposti ai signori che componevano il Reichstag, furono considerati come feudi veri dell'imperatore, l'attività legislativa di questo poteva esplicarsi anche senza l'intervento reale e diretto dell'assemblea, e per lo più l'imperatore si limitava a consultare i grandi riuniti nella Corte (Hoftage) (11); ma quando quei territorii si costituirono a veri Stati, l'importanza del Reichstag andò sempre crescendo, il suo intervento negli atti di maggiore importanza fu sempre più necessario, e, dopo la pace di Westfalia specialmente, esso prendeva parte a tutti gli affari più importanti dell'impero (12). Così l'imperatore di fronte ai principi e signori sovrani era diventato una autorità suprema sì, ma non territoriale, ed era quasi completamente scomparso ogni rapporto diretto fra quello ed i sudditi.

Costituitisi i grandi feudi dell' impero a veri Stati, è in questi che bisogna ricercare le rivendicazioni della sovranità, le quali furono compiute, può dirsi, nel secolo scorso, e menarono all'assolutismo. Da principio, quando questi Stati cominciarono ad organizzarsi sotto il nuovo aspetto, le istituzioni politiche, come l'organizzazione sociale avevano carattere feudale. Le cariche di corte, come gli ufficii pubblici tutti erano ereditarii e quindi feudali (13), le assemblee locali o provinciali ancora avevano carattere

(1) *Pragm. sarde*, XVIII, 25.
(2) *Pragm. sarde*, III, 5; VIII, 3.
(3) *Pragm. sarde*, VIII, 5.
(4) *Pragm. sarde*, XVIII, 2.
(5) *Pragm. sarde*, XVIII, 2 seg. *Cod. dipl. sard.*, II, 383.
(6) Dexart, *Capitula seu acta curiar. regni Sardiniae*, l. III, tit. 12.
(7) Dexart, op. e loc. cit.
(8) *Pragm. sarde*, XVIII, 3.
(9) Confr. le varie storie del diritto tedesco citate nel corso di questo lavoro e specialmente Waitz., *Verfassungsgeschichte* IV, seg.
(10) Ficker, *Reichsfürstenstand*, I, p. 263.
(11) Waitz, op. cit. VI, 331 seg.
(12) I. P. O., art. VIII, § 2.
(13) Schulte, op. cit., § 78.

feudale, avendo nella signoria la medesima posizione che il Reichstag nell'impero, e anch'esse venivano composte dai signori laici, dal clero e dai rappresentanti delle città (1), mentre i sudditi erano dei dipendenti o del signore sovrano o dei baroni sottoposti a questo (2). Ora i grandi feudatarii dell' impero addivenuti sovrani del loro territorio, mirarono a due scopi: il primo quello di emanciparsi completamente dall'imperatore, ed a ciò riuscirono durante le lotte dei secoli XV, XVI e XVII, e dopo la pace di Westfalia si affermarono sovrani indipendenti; il secondo fiaccare nei loro Stati il feudalismo. Questo secondo scopo raggiunsero quasi contemporaneamente al primo, e con gli stessi mezzi adoperati dai sovrani di altri Stati feudali, e cioè rivendicando alla corona i feudi restati vacanti; rendendo gli ufficii pubblici di nomina sovrana e temporanea; accentrando nelle loro mani le fila della pubblica azienda; migliorando la condizione del popolo, e nel contempo limitando i diritti dei signori feudali; sostituendo alla milizia feudale gli eserciti permanenti; esautorando le assemblee locali per poi abolirle.

I principi sovrani avrebbero dovuto mantenere in vita le contee da loro dipendenti, conferendole a un nuovo titolare quando si fossero estinte le famiglie che le tenevano; ma essi preferirono, ad ogni vacanza di ducati, non nominare i titolari e rendere il territorio corrispondente soggetto direttamente alla loro autorità (3). Così fecero ancora con altri feudi minori.

Nel medesimo tempo gli ufficii ereditarii vennero soppressi a poco a poco, e gli ufficiali pubblici erano di nomina sovrana, e dovevano avere alcune qualità necessarie, specialmente quelli cui era affidata l'amministrazione della giustizia (4).

L'accentramento dell'amministrazione si andò anch'esso compiendo mano mano e fu completo nel secolo XVIII, sicchè si ebbe una magistratura centrale per l'amministrazione finanziaria (5), si ebbero magistrature centrali per la giustizia, per la polizia, e nel secolo scorso anche per la pubblica istruzione e per altri rami dell'amministrazione pubblica (6).

La limitazione dei diritti dei signori si ottenne proprio coll'accentramento, e col rendere l'amministrazione della giustizia di carattere pubblico, anche se affidata a signori feudali: di qui il diritto dei dipendenti di appellarsi ai pubblici tribunali superiori (7). Nel contempo considerandosi i cittadini tutti sudditi del sovrano, e atteggiandosi i sovrani a protettori diretti di essi contro gli abusi dei signori, ed aprendosi al popolo la via ai pubblici ufficii, l'autorità sovrana potette affermare il suo assolutismo (8).

La sostituzione poi delle milizie nazionali alle feudali menò alla creazione di ufficiali militari superiori ed inferiori e ad una amministrazione centrale militare (9).

Infine, dopo il secolo XV, i principi trascurarono le assemblee locali, non raccogliendole che raramente prima e poi tacitamente abolendole (10).

368. In Francia (11), le rivendicazioni dell'autorità sovrana dapprima camminarono di pari passo con le rivendicazioni del popolo; poscia quelle presero tale sviluppo che menarono al più accentuato assolutismo nei secoli XVII e XVIII, causa questa non ultima della rivoluzione francese, perchè coll'assolutismo finì l'accordo tra la sovranità ed il popolo, il quale di quello sentiva più fortemente il peso.

I sovrani della stirpe dei Capeti, poggiandosi al diritto divino, prima mirarono ad emanciparsi dai grandi signori feudali, e vi riuscirono, anche col favorire il popolo nelle sue rivendicazioni; poscia tenderono, mediante un lavorìo lento e continuo poggiato al medesimo principio del legittimismo, a deprimere il feudalismo, ed anche in ciò riuscirono. I mezzi adoperati in fondo non furono diversi da quelli adoperati da altri sovrani, solo il processo variò. E la principale varietà consiste nella lentezza del lavorìo, spiegabile dal fatto che in Francia il regime feudale fu effetto di una lenta trasformazione delle istituzioni sociali e politiche, ed aveva quindi poste profonde radici, e depresso il potere centrale più che altrove.

Studiando un tale lavorìo in Francia si scorge più che altrove la verità di quanto nella parte terza si disse: e cioè che la corte regia fu nelle mani del sovrano uno dei mezzi più forti per accentrare i poteri frazionati tra i signori feudali, e per avvicinare di nuovo il popolo all'autorità suprema. Con i primi sovrani della terza dinastia, nati dalla elezione dei grandi feudatarii, i quali avevano usurpati tutti i poteri regali, e nel re non riconoscevano se non il

(1) Campe, *Die Lehre v. d. Landstände nach gemein. deutsch. Staatsrecht*, 1864.

(2) Schulte, op. cit, § 76, VII.

(3) Ficker, *Reichsfürstenstand*, p. 106, 216, seg.

(4) Confr. Schulte, *Lehrbuch.*, § 78, V, e § 102, VII.

(5) Gindely, *Gesch. d. böhmischen Finanzen v. 1526 bis 1618*, Wien 1868, 4.

(6) Schulte, op. cit., § 102.

(7) Graf Auersperg, *Gesch. der königl. böhm. Appellation-gerichts*, Prag. 1806.

(8) Schulte, op. cit., § 102, V e VI.

(9) Ciò avvenne in Prussia, in Austria ed altrove.

(10) Schulte, op. cit., § 102, III.

(11) Confr. le varie storie del diritto francese, citate nel corso del lavoro e più specialmente, Glasson, *Histoire des instit. iurid, polit. et social. de la France*, Paris, 1888 seg., e Gasquet, *Les. instit. politiq. et sociales de l'ancienne France*, Paris 1885.

capo della gerarchia feudale, l'autorità regia si esplicava sui feudi e più sulle terre dal re dipendenti direttamente. Ma il re era pure il protettore della pace pubblica, il difensore dei diritti di tutti, signori e popolo, e, come unto del Signore, era inviolabile e sacro, e quasi rappresentante di Dio. Egli quindi poteva emanare provvedimenti generali per tutelare quella pace e quei diritti, mentre il clero gli offriva un valido appoggio, perchè sostenesse il suo diritto. È vero che i provvedimenti generali avevano bisogno del concorso dei grandi feudatarii, ma questo concorso non poteva essere di grave ostacolo, quando quei provvedimenti il re poteva emettere in forza di un diritto proprio e che gli veniva dall'istesso regime feudale. Tutto stava ad allargare un tale diritto, e ciò fecero lentamente i sovrani della terza dinastia, e mano mano la loro attività legislativa, come provano le ordinanze, crebbe e si allargò.

Intanto la Corte del sovrano, nella quale nei primi tempi si distingueva quella parte che coadiuvava il sovrano nell'amministrazione delle terre a lui direttamente soggette, dall'altra che coadiuvava il sovrano stesso nella sua azione su tutto lo Stato e nella quale intervenivano i pari ed i feudatarii, si andava costituendo ad unità, nello stesso tempo che andava attenuandosi la distinzione tra l'autorità del sovrano come possessore di feudi o di terre demaniali e l'autorità di lui come capo di tutto lo Stato. Allora l'accentramento cominciò ad operarsi. In ciò i sovrani di Francia furono favoriti dalle lotte che travagliarono l'Europa occidentale. Essi da una parte resistendo alle pretese degli imperatori tedeschi di affermare la loro alta sovranità anche sulla Francia, acquistarono il carattere di re nazionali, e furono in ciò appoggiati dal popolo e dal clero; dall'altra, come vicarii di Dio in temporalità, affermarono la loro supremazia sul clero e sostennero le tradizioni della Chiesa nazionale, nello stesso tempo che resistettero alle pretese di supremazia dei pontefici. Infine i risorti studii di diritto romano, col quale si studiavano e si risolvevano in quell'epoca le quistioni di diritto pubblico, offrirono a quei sovrani un'altra arma per affermare la loro indipendenza dai signori feudali e per rivendicare i loro diritti di sovranità. E fu con questo processo che per mezzo della Corte regia i poteri si andarono accentrando nel re.

Col concorso dei grandi ufficiali e degli altri componenti la Corte regia, il sovrano provvedeva all'alta amministrazione della giustizia, all'amministrazione politica e finanziaria dello Stato. Ma a poco a poco si formarono un Consiglio del principe, principalmente per gli affari politici; una Corte di giustizia detta poi Parlamento; una Corte dei conti per l'amministrazione finanziaria dello Stato (1). Ciò avvenne principalmente nel secolo XIV, e queste differenti Corti si nominano già nelle ordinanze del 1302 e del 1319 (2). Nel secolo XIV poi si formò nel centro anche un'altra Corte di giustizia, specialmente per gli affari ecclesiastici e per i conflitti di giurisdizione e prese il nome di Gran Consiglio (3), mentre che accanto alla Corte dei conti si era formata la Corte dei tributi (4). Di questi Consigli quello che acquistò maggiore importanza fu il Consiglio del principe o Consiglio di Stato, il quale, secondo alcuni, cominciò ad essere diviso in sezioni per i differenti affari, sotto Carlo VII e Luigi XII, fino a tanto che sotto Luigi XIV si trovano le seguenti Sezioni o Consigli: il Consiglio dei dispacci, quello delle finanze, il Consiglio di guerra, quello del commercio e quello privato (5). L'accentramento poi fu compiuto quando si istituirono e acquistarono carattere preciso i segretarii di Stato, ciò che avvenne nel secolo XVI, mentre nel secolo XVII furono determinati gli affari spettanti a ciascun dei quattro dicasteri, cioè degli affari esteri, della marina, della guerra, di casa reale ed affari ecclesiastici (6).

Le altre Corti seguitarono a vivere, subendo delle riforme, e solo il Parlamento fu abolito sotto Luigi XV come un ostacolo all'assolutismo sovrano. Il Parlamento, per le sue stesse origini dall'antica Corte del re, nella quale intervenivano i pari ed i grandi feudatarii, aveva il diritto di registrare gli atti legislativi del sovrano, condividendo così con lui indirettamente il potere legislativo, tanto più che esso poteva rifiutare la registrazione, e non mancarono sovrani che rispettarono gelosamente questa prerogativa del Parlamento. Ma Richelieu, che non sapeva sopportare tale freno, nel 1641 tolse a quel corpo ogni attribuzione che non fosse giudiziaria (7). Vi fu una reazione da parte del Parlamento, che si mise in lotta con la corona, e fu allora che Luigi XV l'abolì completamente (8).. Così l'autorità sovrana, perduto ogni freno, toccò il colmo dell'assolutismo.

All'amministrazione centrale fu a poco a poco coordinata la locale. Sotto i primi sovrani della terra dinastia l'amministrazione delle terre dipendenti dal sovrano era affidata a dei prevosti e castellani, mentre i signori feudali avevano proprii ufficiali per i loro dominii o feudi. Mano mano che, per diritto di riversione di beni feu-

(1) Guillard, *Histoire du Conseil.*, pr.

(2) Ord. del 1302, art. 7. Ord. del 1319 e del 1388.

(3) Ord. del 1498 e Guillard, op. cit. Confr. Cheruel, *Hist. de l'administration en France.*

(4) Gasquet, op. cit., I, p. 89.

(5) Confr. Cheruel, *De l'administration en France sous la monarchie du cardinal de Richelieu*, e *Reglem. du 3 janvier 1673.*

(6) *Reglem. 11 mars 1626.*

(7) Edit. du 1641.

(8) Edit. du 1770.

dali alla corona, si allargava il territorio soggetto direttamente al sovrano, l'amministrazione locale si andava disciplinando, e al di sopra dei prevosti furono posti i baglivi, i quali poi vennero eletti dal Consiglio del re tra i suoi stessi membri (1); nello stesso tempo che venivano separate dalle funzioni amministrative le giudiziarie, conservate ai baglivi (2), e le militari affidate ai governatori delle provincie, e delle città (3). Con la istituzione degli intendenti operata da Richelieu (4), l'amministrazione provinciale e locale fu più fortemente avvinta alla centrale, e l'assolutismo ebbe organi più opportuni per affermarsi.

Le rivendicazioni dell'autorità sovrana e la tendenza all'assolutismo dei re di Francia dovevano far perdere la primitiva importanza agli Stati generali, originati dal Parlamento feudale dei tre bracci. E non poteva essere diversamente. I sovrani avevano chiamato a far parte di questo Parlamento i delegati delle città demaniali, perchè rappresentassero i diritti della corona di fronte ai baroni laici ed ecclesiastici che costituivano gli altri due bracci; ma quando, mercè le rivendicazioni compiute, il re potette da sè tutelare i proprii diritti contro le usurpazioni dei signori e del clero, il Parlamento doveva decadere e decadde. Tanto ciò è vero che in Francia gli Stati generali ebbero la loro più grande importanza, trasformandosi quasi in assemblea nazionale, durante le lotte che indebolivono la sovranità (1356-1358 e 1560-1569), nello stesso tempo che venivano raccolti più frequentemente durante la minorità dei sovrani regnanti.

A cominciare da Enrico III gli Stati generali non furono raccolti che raramente, e non si riunirono neanche durante la minorità di Luigi XIV. Essi però non furono espressamente aboliti, ed erano destinati ad iniziare la rivoluzione francese, riunendosi nel 1789. Insieme agli Stati generali, i provinciali vennero esautorati, e restarono per semplice parvenza (5).

L'accentramento graduale delle fila della pubblica azienda nelle mani del sovrano, doveva menare e menò alla graduale depressione della feudalità. L'autorità sovrana, emancipatasi dai grandi feudatarii, cominciò a penetrare, per mezzo dei baglivi prima e poscia degli intendenti, nei territorii soggetti a signoria feudale, mentre la giustizia pubblica giunse a disciplinare la giustizia signoriale. Invero i signori, mentre come aventi giurisdizione venivano considerati ufficiali pubblici, perdettero generalmente il diritto delle prime e delle seconde appellazioni, e le parti potettero gravarsi dalle sentenze emesse dai tribunali feudali innanzi al superiore tribunale pubblico, specie a cominciare da Filippo Augusto e da Luigi XI (6).

Però i sovrani in Francia, se non trascurarono di porre un freno agli abusi dei baroni verso i loro sudditi, non seppero, a lungo andare, porre un freno al loro assolutismo ed a quello dei loro ministri, e crearsi un appoggio duraturo nel popolo, che pure in loro aveva posto tutte le sue speranze, e li aveva eccitati a fiaccare la feudalità ed affermare la loro sovranità assoluta. Ed il popolo oppresso sempre dai baroni, che conservavano i loro estesi dominii ed i diritti economici che vi erano annessi, oppresso dall'assolutismo, in quanto il peso dei tributi e il disordine delle finanze ricadevano sulle sue spalle, eccitato dalla nuova filosofia, ricorse alla rivoluzione.

369. In Inghilterra (7) l'andamento politico, come può rilevarsi dal breve cenno fatto nella parte terza di questo lavoro, fu ben diverso. Avendo l'autorità sovrana saputo fin dal principio del regno normanno affermarsi di fronte ai signori feudali e tutelare i suoi poteri contro le usurpazioni di questi, non è a parlarsi veramente di rivendicazioni dell'autorità sovrana. Invero fin da principio la costituzione politica di quel regno normanno fu tale, che le fila della pubblica amministrazione erano nelle mani dell'autorità centrale, la quale per mezzo di organi proprii esplicava la sua attività su tutto il territorio dello Stato, anche quindi su quella parte di esso soggetta al potere dei signori. Chè anzi in Inghilterra avvenne il contrario di quello che era avvenuto in Francia ed altrove, e cioè che il popolo ed i signori dovettero resistere all'autorità sovrana, perchè non trasformasse il suo in potere assoluto. Questo processo fu naturale, date le condizioni sociali e politiche dell'Inghilterra.

Il potere regio, nel regno normanno d'Inghilterra, ebbe i medesimi caratteri che in Francia dopo lo sfasciamento dell'impero carolingio, ed altrove. In esso quindi erano i germi della monarchia assoluta; e poichè in quel regno l'autorità sovrana non dovette lottare per rivendicare i poteri, che non eran stati usurpati dai baroni, la tendenza all'assolutismo, e cioè a togliere quelle limitazioni che la costituzione politica originaria aveva posto all'autorità stessa, cominciò a manifestarsi ed a produrre i suoi effetti in danno del popolo, nel medesimo tempo che in danno dei signori feudali. Fu allora

(1) Ord. del 1302.

(2) Confr. Gasquet, op. cit., I, p. 122 seg.

(3) Loyseau, *Des offices*, IV, c. 4.

(4) Hanotaux, *Les prémières intendants de justice* nella *Revue histor.*, 1882 e 1883.

(5) Fustel de Coulange, *Hist. des institut. politiques*, II, 4, e Dareste, *Histoire de l'administr. en France*, I, 79 seg.

(6) Confr. le ordinanze di questi sovrani.

(7) Confr. le storie del diritto e del Parlamento inglese, e specialmente Glasson, *Histoire du droit et des institut. politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre*, vol. III e IV.

che il Parlamento inglese si trasformò, e da feudale che era addivenne nazionale. I rappresentanti delle città e dei borghi, quando la tendenza all'assolutismo della monarchia si cominciò a manifestare, addivennero rappresentanti naturali del popolo, e uniti ai signori, che rappresentavano da prima gl'interessi proprii, ed ora anche gl'interessi del popolo da loro dipendente, si opposero a che i poteri del sovrano addivenissero assoluti. Posto su questa via il Parlamento arrivò a rendere necessario il suo concorso a tutti gli atti più importanti dello Stato.

Questo novello lavorío acquista caratteri precisi e può essere fedelmente seguìto dal regno di Edoardo III, quando i lordi ed i rappresentanti dei comuni cominciarono a riunirsi separatamente. Ma io non mi fermerò sullo sviluppo del Parlamento inglese, chè uscirei dai limiti del lavoro. Farò solo rilevare che, costituito regolarmente il Parlamento, vi fu accordo tra il sovrano e la nazione nelle sue diverse gradazioni sociali, e la feudalità in Inghilterra non poteva essere elemento dissolvente dello Stato.

370. Nella Spagna (1) invece le rivendicazioni dell'autorità sovrana ebbero un processo simile a quello osservato in Francia, e quindi lento e difficile, perchè ivi la feudalità aveva avuto uno sviluppo più largo che non nella stessa Francia. Invero nei primi tempi del regime feudale, furono frequenti le ribellioni dei signori contro il sovrano, e quei re che tentarono limitare i poteri dei grandi restarono vittima dei loro tentativi. Fu allora che i sovrani videro la necessità di appoggiarsi al popolo, e mentre cercarono mantenere demaniali le città riconquistate sui Mori, mercè i *fueros* assicurarono il governo libero delle città stesse, e con altre leggi, determinando la posizione dei dipendenti di fronte ai signori, cercarono porre un freno agli abusi di questi. Inoltre i sovrani spagnuoli presero occasione dai *fueros*, per proclamare i loro diritti di sovranità anche indirettamente di fronte ai grandi; e nel *fuero* vecchio di Castiglia, nel primo capitolo, fu proclamato: « Estas cuatro cosas son naturales al señorio del rey, que non debe dare a nigund ome, nin las partir de sì, ca pertenescen à el por razon del señorio natural: iusticia, moneda, fonsadera è suos yantares » (2).

Inoltre il sovrano volle, anche nella Spagna, che il popolo dei paesi demaniali fosse rappresentato nel Parlamento composto prima dai signori laici e dagli ecclesiastici, e nei Parlamenti del secolo XII troviamo i procuratori di quei paesi. Pare che questa riforma sia stata operata da D. Alfonso VIII (3).

Intanto i sovrani spagnuoli, forti del diritto divino e dell'appoggio del popolo, che, anche nella Spagna, vedeva nell'autorità sovrana la sua naturale protettrice, ed in essa aveva poste le sue speranze, mirarono a limitare e deprimere la potenza dei grandi, e videro che uno dei mezzi migliori si era uniformare la legislazione. All'opera si accinse Alfonso X detto il Savio, che pubblicò (1254-55) il *fuero real*, nel quale si provvede principalmente alla procedura (4).

Vigore più generale si ebbero le *Partidas* o *Libro de las leyes*, compilazione fatta dallo stesso Alfonso il Savio, ma che, pare, solo più tardi acquistò forza di legge.

Ora le *Partidas*, se riconoscono ed anzi allargano la giurisdizione ecclesiastica, hanno savie leggi di procedura (5), e proclamano il principio che da tutte le sentenze si possa appellare (6), anche quindi da quelle pronunziate dai tribunali signorili.

Intanto i signori avevano quasi tutti usurpata od ottenuta la giurisdizione, e la loro potenza era tanta che Alfonso XI fu costretto, in un nuovo corpo di leggi da lui pubblicato e che si conosce sotto il titolo di *Ordenamiento de Alcalà* (1348), proclamare che la giurisdizione s'intendesse concessa non solo quando la concessione risultasse chiaramente dal diploma, ma anche quando indirettamente ad essa si fosse accennato, come ad esempio, se il re riservava per sè la giustizia, nel caso che il concessionario amministrasse male; o se si proibiva ai pubblici ufficiali di penetrare nel feudo; o se la concessione di questo era fatta in forma assoluta e senza riserva. Nello stesso tempo dichiarò che avessero la giurisdizione criminale quei signori che l'avevano esercitata, anche senza concessione, da cinque anni prima della morte del bisavolo, o dopo per cento anni; la civile quelli che l'avessero esercitata per lo spazio di quarant'anni. Però queste norme non riguardavano le appellazioni, riservate ai tribunali pubblici superiori (7).

I signori intanto tendevano sempre ad usurpare le prime e le seconde appellazioni, ed il re D. Giovanni I, dietro reclamo presentato alle Cortes di Valladolid del 1390, or-

(1) Confr. le storie del diritto spagnuolo e specialmente Sempere, op. cit., lib. III e IV e di Montesa y Mayrique, *Hist del derecho*, ecc.

(2) La *justicia* era la giurisdizione; *moneda*, il diritto di battere moneta; *fonsadera*, il diritto a pretendere il servizio militare; *yantar* era il fodro, cioè il diritto del sovrano ad avere trattamento ed alloggio nei luoghi dove si recava, diritto trasformato anche in Ispagna in una prestazione di danaro.

(3) Mondejar, *Memorias historicas de la vida y acciones del rey D. Alonso VIII*, c. 57.

(4) Un sunto di tal *fuero* si può vedere in Sempere, op. cit., p. 233 seg.

(5) *Partida III*.

(6) *Partida III*, lib. 23, leg. 17.

(7) *Orden. de Alcalà*, l. 2, tit. 27.

dinò che dalle sentenze dei signori, anche aventi il diritto di conoscere gli appelli, si potesse appellare al sovrano, il quale così si riservava in ogni caso le seconde appellazioni. Nelle Cortes di Valladolid del 1442 poi fu decretato che le città e luoghi demaniali non potessero venire infeudati, se non per urgente necessità e col concorso del consiglio del re e dei procuratori di corte, e che le concessioni fatte senza queste solennità si avessero per nulle (1).

Inoltre i sovrani spagnuoli miravano contemporaneamente ad accentrare nelle loro mani tutti i poteri e tutte le redini della pubblica amministrazione per mezzo di supremi magistrati. Già nel titolo nono della *Partida segunda* si trova parlato della costituzione della Corte regia, e si nominano il capellano, il cancelliere ed i consiglieri del re; ma veramente il Consiglio di Stato non fu costituito regolarmente che nel 1385, da D. Giovanni I, il quale dispose che fosse composto di quattro ecclesiastici, quattro cavalieri e quattro cittadini, e che da questo consiglio fossero conosciuti tutti gli affari di Stato, meno quelli di giustizia, affidati alla suprema udienza fondata dal padre di lui Errico II. L'opera fu proseguita da Errico III e da Giovanni II: ma una vera riforma fu fatta da D. Ferdinando e da D. Isabella, che chiamarono a far parte del Consiglio in maggior numero i letterati di elezione sovrana, e ne esclusero, almeno di fatto, i signori, che per diritto prima ne facevano parte.

Riformarono ancora la udienza dividendola in due sezioni, di Valladolid l'una, di Granata l'altra (2).

Quei sovrani poi vollero rivendicare tutti i beni ed i diritti usurpati alla corona, ed ordinarono che fossero presentati i titoli di concessione (3); nominarono due procuratori fiscali per la difesa dei diritti del sovrano; mantennero la giurisdizione dei signori in limiti ristretti, e vollero sollevare i dipendenti dai mali usi, con cui i signori solevano gravarli (4).

I signori feudali alla morte di D. Isabella cercarono riacquistare la posizione perduta, ed a loro si allegarono anche le città demaniali, perchè si concedesse la massima libertà agli Stati generali, e le pretese continuarono con Carlo V; ma questi tenne duro e si affermò sovrano assoluto. Fu da allora che anche nella Spagna la feudalità perdette buona parte della sua importanza politica, e le redini di tutta la amministrazione pubblica dello Stato furono accentrate nelle mani del sovrano, per mezzo dei ministri e dei magistrati centrali.

(1) Confr. Sempere, op. cit., 312, 313.

(2) Confr. Sempere, op. cit., lib. III, c. 26 seg.

(3) Zurita, *Historia del rey D. Fernando el catolico*, lib. VI, c. 23.

§ 3.

I principi riformatori e la feudalità.

SOMMARIO.

371. La decadenza della feudalità, come si è visto, procedette principalmente per due vie, quella delle rivendicazioni del popolo, quella delle rivendicazioni della sovranità. Dove il popolo arrivò a costituire un governo democratico, ivi le rivendicazioni contro i signori feudali furono una conseguenza delle rivendicazioni politiche compiute. Dove lo Stato era retto a principato, ivi il popolo si appoggiò al principe, come il principe nelle sue rivendicazioni dovette appoggiarsi al popolo.

Intanto la sovranità, appoggiandosi al carattere acquistato nell'evo–medio, nel compiere le sue rivendicazioni contro la feudalità, si avviava all'assolutismo, e, se ne escludi l'Inghilterra, le monarchie dell'Europa occidentale, in sul principio del secolo scorso, avevano tutte il carattere di monarchie assolute. In alcune però, specie nelle italiane, vuoi per le condizioni politiche e sociali dell'Italia, vuoi per le tradizioni che da queste condizioni si erano formate, vuoi ancora per saggezza di alcuni principi, l'assolutismo non era ancora arrivato a separare il popolo dal sovrano, e questi provvedeva ancora a tutelare gl'interessi di quello e a difenderlo contro gli abusi dei signori. In altre monarchie, invece, e specialmente in Francia, l'assolutismo toccò il colmo, ed, accentrati nelle mani del sovrano tutti i poteri pubblici rivendicati contro i signori feudali, il popolo, pur dipendendo dal potere centrale per quanto riguardava la vita politica dello Stato, fu abbandonato ai signori, per i diritti che questi potevano, in forza dei loro titoli feudali, esercitare sui dipendenti. Di qui venne che in Francia, mentre le condizioni politiche erano tali da togliere al popolo ogni libertà politica e da opprimerlo anche economicamente, per sopperire ai bisogni della pubblica

(4) *Pragmaticas y altres decrets de Cataluya*, l. 4, c. 13.

finanza, disordinata per mancanza di un utile ordinamento e di qualsiasi controllo, le condizioni sociali si mantenevano in buona parte così come si erano andate costituendo sotto l'influenza del regime feudale. Al che vuolsi aggiungere come una grande corruzione morale, infiltratasi con l'assolutismo nel centro dello Stato, erasi andata mano mano estendendo a tutti gli organi della pubblica amministrazione ed a tutti gli strati sociali.

Una reazione a questo miserando stato di fatto non poteva mancare, e, come suole avvenire, la reazione cominciò nel campo delle idee, dando luogo alla filosofia rivoluzionaria, per poi proseguire nel campo dei fatti promovendo la rivoluzione francese. La filosofia novella, il sensismo, combattendo le teoriche della filosofia vecchia, mirava ad abbattere le basi su cui fondavasi l'edificio politico e sociale: le ultime conseguenze cui menava il sensismo, e cioè la negazione di Dio e dell'immortalità dell'anima, erano la condanna indiretta di tutto l'ordinamento politico e sociale dell'epoca. Le nuove dottrine filosofiche non furono accolte così come erano esposte dai più spinti e nel contempo più logici e rigorosi sostenitori, ma la spinta era stata data, ed i filosofi politici francesi, che precessero la rivoluzione, pur respingendo il materialismo portato fino alle sue ultime conseguenze, seguirono una nuova via, abbattendo il vecchio ordine politico e sociale per ricostruirlo sopra nuove basi. Colui che lavorò specialmente ad abbattere il vecchio ordine fu Voltaire, il *grand demolisseur*, come egli stesso si appella. Senza farsi proclamatore dell'ateismo, combattette fieramente la religione dommatica, e volle abbattuto il dogma (*qu'on écrase l'infâme*), come quello che inceppava e rendeva servili le menti, per porre la società sotto l'impero della filosofia. Tentò la filosofia, la storia, la poesia, e, senza riuscire ad essere vero filosofo, storico o poeta, riuscì con i suoi scritti ad abbattere tutte le vecchie idee, anche il principio dell'assolutismo, che egli non combattè direttamente, volendo che i sovrani, di cui egli fu amico, lo aiutassero nell'opera di demolizione.

Se Voltaire abbattette, nel campo delle idee, il vecchio ordine, Montesquieu e Rousseau lavorarono a ricostruirne uno nuovo, interpreti delle nuove aspirazioni che nel popolo si andavano manifestando.

Montesquieu, nel suo *Spirito delle leggi*, volgendo la sua attenzione al governo dello Stato, studia le tre forme della monarchia, dell'aristocrazia e della democrazia, espone i pregi e i difetti di ciascuna, e finisce col proporre la forma mista della monarchia costituzionale. Era una nuova forma quella proposta da Montesquieu, e la quale doveva necessariamente menare ad una nuova organizzazione sociale. Ecco perchè di lui Voltaire dice: « Le genre humaine avait perdu ses titres, Montesquieu les a retrouvés et les lui a rendus ». I fautori del vecchio ordine videro i pericoli che potevano venire dall'opera di Montesquieu e la criticarono fieramente, specialmente i teologi ed in generale gli ecclesiastici che cercarono distogliere da essa la coscienza del popolo.

G. G. Rousseau cominciò la sua opera di ricostruzione nel suo *Discorso sulle cause di disuguaglianza tra gli uomini,* e la continuò colla sua opera *Il contratto sociale.* Nel primo lavoro combatte la religione dommatica che vuol sostituita dalla religione del cuore, la corruzione dei suoi tempi, e l'organamento politico e sociale; vuole abolito il principio del legittimismo, e fonda lo Stato sul contratto chiuso tra gli uomini nati liberi ed uscenti dallo stato di natura, nel quale l'uomo, con la libertà e l'eguaglianza, trova la felicità. E poichè egli, pur riconoscendo che le facoltà morali sono in germe nell'uomo, crede che per svilupparsi « elles avaient besoin du concours fortuit de plusieurs causes qui pouvaient ne jamais naitre », si fa propugnatore di un'educazione negativa atta ad evitare lo sviluppo dei germi cattivi e quindi dei vizii. Nel *Contratto sociale* poi sviluppa il suo pensiero politico, e basando la società politica sul contratto dei suoi membri, riconosce nel popolo la sovranità dello Stato, esplicantesi per mezzo di assemblee popolari. Le sue teorie crearono fieri nemici alla sua persona e atroci critiche alle sue opere; ma le nuove idee avevano posto radice e la rivoluzione francese scoppiò, prima abbattendo l'ordine esistente, come aveva fatto Voltaire nel campo delle idee, poscia proclamando la monarchia costituzionale, come Montesquieu, e finalmente abbattendo il principio del legittimismo con la decapitazione di Luigi XVI e proclamando il principio della sovranità popolare, come aveva fatto Rousseau. Intanto l'opera di abbattimento del vecchio ordine e di riedificazione di uno nuovo, oltre che dai tre grandi, di cui si è fatto un cenno, fu compita dall'*Enciclopedia*, pubblicata in ventidue volumi dal 1749 al 1772 col concorso di scrittori di ogni disciplina ed appartenenti ad ogni gradazione sociale.

Le nuove idee penetrarono in Italia, dove un grande filosofo politico, il Vico, aveva già posto innanzi un nuovo sistema basato sulla ragione e sulla storia, e quindi avente una base razionale e pratica, ma era restato incompreso. Però i filosofi nostri diedero alle nuove idee un aspetto meno accentuato e nel contempo più pratico. E può dirsi che la differenza principale tra i filosofi francesi e gli italiani stia in ciò: che i primi furono rivoluzionarii, i secondi riformatori; quelli miravano a tutto abbattere ed a tutto riedificare sopra nuove basi, questi miravano a riformare, secondo le nuove aspirazioni, l'ordinamento esistente. E mentre in Francia si apparecchiava la rivoluzione, in Italia si attuavano le riforme predicate dai filosofi politici.

Tra i filosofi politici italiani sono, per l'indole di questo lavoro, degni di essere ricordati il Muratori ed il Filangieri, quantunque ed il Verri col suo principio di libertà, ed il Beccaria con il suo libro *Dei delitti e delle pene,* ed il Romagnosi con le sue opere, ed il Genovesi con le sue lezioni di economia civile, contribuirono ad abbattere indirettamente il regime feudale e le istituzioni e gli abusi che ne erano necessaria conseguenza.

Il Muratori, specie nella sua opera *Della pubblica felicità oggetto dei buoni principi,* si fa iniziatore nel campo politico e sociale di molte riforme, delle quali alcune furono attuate. Il Filangieri manifestò il suo concetto nelle opere: *La riforma dell'educazione pubblica e privata; La morale dei principi fondata sulla natura e sull'ordine sociale,* e *La scienza della legislazione,* opera quest'ultima restata incompleta per l'immatura morte dell'autore. Egli, pur accogliendo le nuove idee della scuola filosofica francese, mirò principalmente a riformare, ed il suo scopo rilevasi da una sua lettera, nella quale si legge: « Io non scriverei se gli errori ed i vizii che travagliano l'umanità non me ne imponessero il dovere. Questo doloroso spettacolo è sempre presente al mio pensiero. Voglia il cielo accordarmi la felicità di rimediare in qualche modo a tanti disordini! Possano gli stessi principi esaudire i miei voti per la gloria del loro nome e per la felicità dei loro popoli ». Nella prima parte della *Scienza della legislazone* si fa a discorrere delle leggi, e, distinguendo il diritto naturale dal positivo, attribuisce al primo la bontà assoluta, al secondo la relativa, e, cercando una legge che più alla bontà assoluta si avvicini, rileva i mali e gli abusi derivanti dalla legislazione passata e li condanna. Nella seconda si fa promotore di una grande riforma sociale, e condanna i maiorascati e le primogeniture, le manimorte ecclesiastiche, la sproporzione prodotta dalla grande ricchezza dei nobili e dalla miseria grandissima del popolo, il sistema tributario gravoso pel numero e la qualità delle imposte e pel metodo di esazione, l'esercito stanziale dannoso alla pubblica economia e più specialmente all'agricoltura, e cui egli vorrebbe veder sostituito il popolo armato, e finalmente il celibato volontario, causa di corruzione. Nella terza si occupa delle riforme da introdurre nel sistema e nel procedimento penali, e pone innanzi l'idea della giurìa. Nella quarta parla dei metodi di educare, istruire e moralizzare il popolo, cadendo però in esagerazioni. Nella quinta si sforza di conciliare la religione e l'autorità religiosa con la civiltà e con l'autorità civile. Come vedesi, è tutto il vecchio ordine di cose ch'egli vuol riformare, ma vuole che le riforme vengano dall'autorità centrale.

372. Le nuove dottrine trovarono in Italia un'eco nei principi, i quali si diedero a riformare sopra larga scala, e, quantunque le riforme fossero fatte allo scopo di rivendicare i diritti della sovranità, sia di fronte alla chiesa, sia di fronte alla feudalità, pure alcune riforme sociali risollevarono le condizioni del popolo, e migliorarono le condizioni economiche degli Stati, dove le riforme ebbero luogo. In quegli Stati dove le riforme, miranti sempre a quello scopo, erano già da tempo iniziate efficacemente, ivi proseguirono e furono più stabili e più produttive che altrove, come avvenne nel Piemonte: negli altri, dove le riforme furono iniziate proprio dai principi riformatori, ivi esse trovarono maggiore resistenza, ma avrebbero finito col prevalere, se la rivoluzione non avesse travolto tutto, compiendo radicalmente le riforme iniziate.

Avuto riguardo all'indole del lavoro, io non posso occuparmi di tutte le riforme che si operarono in Italia nel secolo scorso nei diversi Stati, e mi fermerò a quelle che furono dirette a deprimere sempre più la feudalità per apparecchiarne la totale abolizione, facendo un cenno di quelle altre che indirettamente riuscirono ad abolire alcuni diritti ed abusi feudali, deprimendo anch'esse la feudalità. Per economia del lavoro poi, pur notando la varia portata delle riforme nei diversi Stati italiani, in cui si verificarono, tratterò in uno delle riforme della stessa indole in questi operate.

373. Si è visto nel paragrafo precedente come si fosse limitato il potere legislativo dei baroni. Nel regno delle Due Sicilie le cose per questo punto restarono immutate e seguitarono ad aver vigore gli statuti rurali delle città baronali, quantunque, richiamati i baroni a corte da Carlo III, la loro attività legislativa fosse di molto limitata. Nel Piemonte essendosi unificata la legislazione, l'attività legislativa dei baroni poteva esplicarsi solo per mezzo di bandi campestri, ma questi stessi non potevano essere pubblicati senza la previa approvazione del Senato (1). Nella Lombardia, specialmente dopo le riforme di Maria Teresa e di Giuseppe II, i baroni erano tenuti ad applicare le leggi generali dello Stato (2), mentre nel Veneto le cose restarono come pel passato. Nel Modenese fu conservato, anche dalle costituzioni del 1771, ai baroni il diritto di determinare norme relative all'esercizio dei loro poteri giurisdizionali (3), purchè naturalmente non si invadesse la potestà legislativa dell'autorità sovrana. Negli Stati della Chiesa i bandi generali, specialmente quelli emessi nel

(1) Duboin, op. cit., III, 365 e XXVI, 429.

(2) Nel Milanese già per una grida degli 11 dicembre 1640, i baroni non potevano pubblicare bandi per la caccia senza autorizzazione del governatore. Si confronti il *Codice ossia Collezione sistematica di tutte le leggi ed ordinanze emanate sotto il regno di S. M. I. Giuseppe II,* Milano, 1788.

(3) *Costit. Moden.* III, 2, 10 seg.

secolo XVIII e che disciplinavano la polizia e materie criminali, dovevano aver vigore anche nei territorii feudali (1).

374. Tra i varii diritti politici goduti dai baroni quello che più riusciva a limitare l'autorità sovrana e di nocumento al popolo soggetto, era il potere giudiziario, e già nel paragrafo precedente si sono notati gli sforzi della sovranità per limitare un simile potere baronale. I principi riformatori proseguirono su questa via, introducendo riforme più radicali. Carlo III di Borbone, nel regno di Napoli, con rescritto del 1.° agosto 1759 proclamava il principio che il potere giudiziario spettante ai signori feudali fosse emanazione del sovrano e non un diritto patrimoniale, e che i baroni, nell'esercitarlo, fossero da considerarsi come ufficiali regii, il che equivaleva a dare ai tribunali baronali il medesimo carattere dei tribunali pubblici. E per di più dispose che i signori aventi giurisdizione non potessero transigere i delitti commessi dai loro dipendenti, non fare grazia per reati gravi (2). Nè diversa politica seguì il suo figlio Ferdinando IV, sicchè in fondo il potere giudiziario dei signori si esplicava solamente nella nomina dei magistrati che nel territorio feudale dovevano amministrare la giustizia. E tale nomina fu disciplinata, come lo era stata quella dei magistrati pubblici, poichè si richiese che quelli non fossero scelti tra i dipendenti del signore, avessero i requisiti richiesti per questi ultimi (3), e fossero sottoposti a sindacato (4). Nello stesso tempo furono rifermate le disposizioni già emesse da Carlo V intorno all'obbligo dei baroni aventi giurisdizione di non lasciare impuniti i dipendenti rei (5), di non transigere i reati gravi, e di denunciare mese per mese simili reati alle regie udienze (6). Con altre disposizioni, mentre si cercò porre un freno agli altri abusi, che i baroni solevano perpetrare in occasione dell'amministrazione della giustizia, si cercò anche limitare la giurisdizione criminale loro; ma non si riuscì in ciò, sia per l'opposizione dei baroni che si appoggiavano ai loro titoli di concessione, sia per la grande abbiezione in cui erano caduti i dipendenti o sudditi degli stessi, ed i quali non ebbero forza di avvalersi di quelle disposizioni contro i loro signori (7).

Più fortunati in ciò furono i principi od i governi di quegli Stati, dove la feudalità era stata gradatamente depressa, o dove essa non aveva potuto molto estendersi od elevarsi. Nel Piemonte ai signori aventi giurisdizione non era dato in realtà che nominare i giudici nei loro feudi, giudici i quali, mentre non potevano giudicare che le cause di prima istanza (8), dovevano, come i giudici pubblici, essere capaci, almeno notai (9), e prestare regolare giuramento innanzi al prefetto della provincia in cui era compreso il feudo, od al Consiglio di giustizia (10).

Nella Lombardia, per una legge di Giuseppe II del 28 ottobre 1785 fu ai baroni aventi giurisdizione riservato solo il diritto di nominare i giudici nei loro feudi (11).

Nel Veneto, dove veramente per la forma del governo il feudalismo non aveva potuto mai acquistare carattere politico, la giurisdizione venne nel secolo scorso di molto limitata ai signori che ne avevano. Mentre fu determinato che non si dovessero dal governo concedere feudi con giurisdizione criminale, venne proibito l'esercizio della seconda istanza a quei signori che l'avessero usurpata, e permesso solo agli altri che avessero titolo legale di concessione ed ai loro eredi delle linee contemplate nella concessione, estinte le quali, la seconda istanza non poteva più essere esercitata da altri eredi (12).

Nel ducato di Modena, per opera di Francesco II, venne limitata la giurisdizione criminale dei signori feudali che l'avevano, essendo stata sottratta ad essa la conoscenza di certi reati più gravi (13); ma fu conservata la seconda istanza a quei baroni che l'avevano (14).

In Toscana, dove la feudalità, se con la dominazione medicea aveva riacquistata una certa importanza, era stata però sempre mantenuta in limiti ristretti, riuscì facile ai Lorenesi deprimerla largamente; e Francesco di Lorena, con legge 11 aprile 1749, limitò la giurisdizione penale dei signori feudali alla conoscenza dei soli delitti che menavano a pene pecuniarie, la giurisdizione civile alla sola prima istanza (15). Negli Stati pontificii, quanto alla giurisdizione, le cose poco mutarono da quelle che erano nel secolo precedente. Ma i signori feudali aventi giurisdizione furono considerati come ufficiali pubblici.

375. Ancora i principi riformatori mirarono a limitare il potere finanziario dei baroni. Nel

(1) Confr. tra gli altri i bandi di Innocenzo XIII del 1723, e di Benedetto XIV del 1747.

(2) Confr. Bianchini, *Finanze,* lib. VI, cap. II, sez. 1.ª pr.

(3) Vedi le disposizioni relative in Gatta, *Dispacci,* VII, 339, 342, 347, 348, ecc.

(4) *Pragm. Sic.*, *de sindac.*, v. § 5 (1782).

(5) *Pragm. neap.*, *de baron.*, 25 (1744).

(6) *Pragm. neap.*, *de baron.*, 27 (1772).

(7) Si riscontrino le varie leggi al riguardo emesse da Ferdinando IV negli anni 1772, 1773, 1782, 1783 1784, 1785; Bianchini, *Storia economica-civile di Sicilia*, parte II, cap. 1.

(8) *Costit. Piemont.*, II, 5, 4.

(9) *Costit. Piemont.*, II, 5, 1.

(10) Duboin, op. cit., III, 201.

(11) Sartori, *Storia dei feudi*, p. 150.

(12) L. 21 marzo 1776 e 27 luglio 1780 nel cod. feud. della r. veneta, p. 444, 452.

(13) *Costit. Mod.*, IV, 15, 3, 10.

(14) *Costit. Mod.*, III, 2, 7.

(15) Cantini, op. cit., XXVI, 141.

regno di Napoli con Carlo III di Borbone e con Ferdinando IV furono molti dei diritti finanziarii dei baroni aboliti con la riversione dei feudi alla corona. E, quanto agli altri, con una norma generale si dichiarò che i baroni non potessero esercitare diritti maggiori di quelli che erano compresi nei titoli di concessione, e che il possesso dei beni feudali e dei diritti feudali non confortato da titoli di concessione, si dovesse ritenere nullo, come se acquistato a mano armata (1). Nello stesso tempo il vicerè Caracciolo nella Sicilia « vietò quella immensa esazione di dazii e prestazioni che i baroni facevano senza titolo espresso » (2). D'altronde, il governo, specialmente per le dogane tenute dai baroni, soleva prendere in fitto l'esazione dei proventi tributarii baronali, come fece per le dogane di Mola e di Molfetta (3). È degno pure di essere ricordato un decreto degli 11 luglio 1772, con il quale venne abolito quella specie di colletta o donativo che i baroni solevano riscuotere dai loro sudditi in occasione del Natale, e che però dicevasi anche strenna del Natale (4).

Nel Piemonte fu provveduto a che i baroni non pretendessero dai loro sudditi prestazioni, oltre le dovute, e che nelle nuove concessioni di feudi ritornati alla corona non si concedesse più il diritto di riscuotere pedaggi (5). Mentre seguitavasi ad osservare l'ordine del Senato di Savoia del 1568, col quale era vietato ai baroni di imporre nuovi tributi senza il previo assenso del Senato stesso (6). Sono inoltre degni di essere ricordati gli editti del 20 gennaio 1762 e 19 dicembre 1771 emessi da Carlo Emanuele III con cui si affrancavano le terre di Savoia dalle taglie personali e dai diritti feudali ed enfiteutici (7).

Nella Venezia fu dal governo nel 1755 determinato che certi dazii, gravanti sopra i feudi riversati allo Stato, si riservassero nelle nuove concessioni (8). Nel Modenese per le costituzioni del 1771 era vietato ai baroni esplicitamente imporre tributi di qualsivoglia natura, anche per causa pubblica, dovendosi in questo caso richiedere il consenso dell'autorità sovrana (9). In Toscana Francesco di Lorena rivendicò a sè tutte le regalie maggiori e minori, togliendo così ai baroni il diritto di gravare i sudditi con imposte dirette ed indirette, personali o reali (10).

376. Si vollero ancora limitati od aboliti certi diritti di banalità e certe privative dei signori feudali. Nel regno di Napoli si applicarono rigorosamente al riguardo le prammatiche pubblicate per lo innanzi, specialmente quella di Carlo V; ma i baroni che avevano un titolo seguitarono ad esercitare i diritti di forno, mulino, trappeto e via, fino al punto che alcuni di essi intentarono giudizii per impedire ai sudditi financo di cuocere le focacce sotto le ceneri (11). Però con legge del 4 ottobre 1759 venne assolutamente vietato ai baroni di pretendere la preferenza sui loro sudditi nel vendere i prodotti dei loro beni feudali o burgensatici; e fu riconosciuta ai cittadini la piena libertà di vendere le loro cose o di comprarne quando e come loro fosse più piaciuto (12). Sicchè, ad onta delle cure dell'autorità sovrana e delle transazioni strette tra signori e dipendenti, i diritti dei baroni per certi monopolii seguitarono ad aver vita fino alla occupazione francese. In Sicilia il vicerè Caracciolo abolì le prestazioni non giustificate da titolo, e permise ai dipendenti di estrarre liberamente le vettovaglie, di fare il pane e l'olio e vendere le cose loro (13).

Anche nel Piemonte le cose restarono così come le abbiamo osservate nel paragrafo precedente, e i diritti di banalità si seguitarono ad esercitare da quei signori che legalmente li avevano ottenuti (14). In quel di Modena venne proibito ai baroni di impedire ai loro soggetti di uscire dal feudo per recarsi ad abitare altrove (15), di poter esportare i prodotti delle loro terre, di comprare e vendere le loro cose (16). Ma fu solo nella Toscana che per una legge di P. Leopoldo degli 11 dicembre 1775 vennero aboliti i diritti di forno e mulino, e fu lasciata ai sudditi piena libertà di tenerne a loro volta e di cuocere il pane, sfarinare e via dove più loro fosse piaciuto (17).

Il diritto che avevano i signori feudali di pretendere dai loro sudditi alcune prestazioni di opere manovali, o con animali aveva ordinariamente la sua radice in un titolo di diritto privato, e però, più che per opera di principe, questo diritto poteva essere limitato o tolto, e lo fu, come si è visto innanzi, per opera di convenzioni tra signori e dipendenti. Intanto non manca tra le leggi del secolo scorso qualcuna che proibisca ai baroni costringere i sudditi « a fare alcun carreggio o condotte con bovi, cavalli, asini ed altri animali, con carri, carrozze, barozzi ed altri strumenti, ed a prestare alcuna

(1) Bianchini, *Finanze*, lib. IV, cap. II, sez. 1.ª
(2) Bianchini, *Sicilia*, loc. cit. e le prammatiche relative nelle *Pramm. Sicule*, t. V, tit. 7.
(3) Bianchini, *Finanze*, lib. IV, cap III, sez. 2.ª
(4) Gatta, *Dispacci*, v, 352.
(5) Duboin, op. cit., XI, 236; XXVI, 464.
(6) Duboin, op. cit.. XXVI, 220.
(7) Confr. Sclopis, *Storia della legislaz. ital.*, II, p. 456.
(8) *Cod. feud. ven.*, p. 410.
(9) *Costit. Moden.*, III, 2, 15.
(10) Cantini, loc. cit.
(11) Bianchini, *Finanze*, loc. cit.
(12) *Pragm. neap.*, *de feudis*, 57.
(13) Bianchini, *Sicilia*, loc. cit., e le prammatiche relative nelle *Pramm. Sic.*, loc. cit.
(14) Duboin, op. cit., XXIV, 1462; XXVI, 714, ecc.
(15) *Costit. Mod.*, III, 2, 11, 1.
(16) *Costit. Mod.*, III, 2, 11, 2, 3; 12, 13.
(17) Poggi, *Leggi sull'agricoltura*, I, 139.

opera di persona, od a concorrere ad alcun carreggio, condotta od opera mediante alcuna contribuzione di danaro, e ciò per servizio ed interesse particolare di detti feudatarii, loro case e famiglie » (1).

377. Ma, oltre questi mezzi diretti, ad altri indiretti ricorsero i principi per fiaccare vie maggiormente la feudalità. E prima di ogni altro adottarono per politica, nel fare concessioni di feudi riversati alla corona, di escludere sempre quei diritti che invadevano il campo dell'autorità sovrana e che riuscivano di maggior aggravio ai sudditi, come una giurisdizione troppo vasta, il diritto d'imporre tributi o di riscuotere quelli preesistenti e via, cose cui già si è fatto cenno nei numeri precedenti. Ed anzi Ferdinando IV di Napoli arrivò più in là, poichè egli, accogliendo i consigli di valenti uomini del tempo, decise di non riconcedere più i feudi riversati alla corona, ma di alienarli come proprietà allodiali (2). Era questo un vero principio di abolizione graduale della feudalità. Favorirono inoltre il riscatto dei municipii feudali, riscatti di cui si hanno frequenti esempii nel secolo scorso (3), e non mancarono alcuni principi, come Ferdinando IV di Napoli, i quali prestarono essi stessi la somma necessaria al riscatto.

Nè mezzo meno efficace fu quello di regolare la successione dei feudi in modo da impedire la moltiplicazione di giurisdizioni feudali, e da non rendere difficile la riversione dei feudi alla Corona. Di simili disposizioni si è fatto già un cenno innanzi: qui ricorderò che Carlo III rispose con un rifiuto indiretto alla domanda presentata dai feudatarii di permettere che la successione nei feudi si estendesse fino al quinto grado compreso (4); che in Sicilia in forza della prammatica del 14 novembre 1788, i feudi furono dichiarati riversibili alla Corona in mancanza di legittimi successori; fu imposto l'obbligo agli eredi di denunziare, nel termine stabilito dalle leggi, la morte del loro autore: fu vietato di allargare i gradi di successione, e vennero dichiarate nulle le alienazioni di feudi fatte senza il consenso sovrano (5). E Vittorio Amedeo II nel 1720 rivendicò al demanio tutti quei feudi, e non erano di picciol numero, i quali erano stati alienati senza l'osservanza dell'editto del 22 aprile 1445 emanato dal duca Lodovico (6). Finalmente non rare volte i principi stessi ricompravano dai signori feudali le terre da loro tenute a titolo di feudo od i diritti che vi erano annessi, ciò che avvenne principalmente in Toscana ai tempi di P. Leopoldo (7).

378. A deprimere ancora più la feudalità contribuirono le non poche riforme introdotte nel campo dell'economia pubblica, e specialmente quelle che si operarano in Lombardia, in Toscana ed altrove intorno alla libertà del commercio; all'abolizione dei monopolii goduti vuoi dal governo stesso, vuoi dalle città demaniali, vuoi dai signori; ed al regolamento o tariffe dei dazii, vuoi per le merci che si commerciavano all'interno, vuoi per quelle che si introducevano nel regno, là dove specialmente i primi non furono aboliti (8). Questo spirito di libertà non poteva non influire sui rapporti dei signori feudali con i loro soggetti, ed abolire, là ove non erano state abolite espressamente, certe privative e certi monopolii che avevano pel passato goduti i signori stessi. E così si ebbe che nel Piemonte, nella Lombardia, nella Toscana e financo nel Modenese e negli Stati pontificii, il popolo soggetto ai baroni si risollevò grandemente; mentre nel regno di Napoli e nella Sicilia, se ancora triste era la sua condizione, pure di molto essa migliorò da quella che era sotto la dominazione straniera, ed il miglioramento sarebbe stato anche più accentuato, se la lunga oppressione non avesse avvilito il popolo, e non gli avesse tolta la forza ed il coraggio di resistere agli abusi dei suoi signori.

379. Non meno giovarono a preparare l'abolizione della feudalità, le riforme escogitate dai principi per rendere libera la proprietà, e per migliorare in conseguenza lo stato della proprietà fondiaria.

Nella parte quarta di questo lavoro, discorrendo dell'influenza della feudalità sulle istituzioni civili, si videro quali limitazioni la feudalità avesse apportate alla proprietà fondiaria; come col formarsi del regime feudale si fossero anche allargate le manimorte, e come si fossero formati i fedecommessi e le primogeniture.

Per la maggior parte i limiti apportati alla proprietà fondiaria per influenza della feudalità vennero dai principi riformatori tolti, più specialmente in Toscana per opera di P. Leopoldo, il quale volle aboliti tutte le servitù e pesi lesivi della proprietà fondiaria. Invero questo principe con varie disposizioni abolì i diritti che i signori o certi enti avevano di pascolare in determinate epoche su fondi di privati, i quali

(1) *Costit. Mod.*, III, 2, 14.

(2) Bianchini, op. e oc. cit.

(3) Esempi di tali riscatti pel Napolitano si veggano in Bianchini, *Finanze*, lib. IV, cap. II, sez. 1; pel Piemonte, in Duboin, XXVI, 135, ecc.

(4) *Pragm. neap.*, *De feudis.*, 47 (a. 1737).

(5) Può leggersi nel t. V, tit. 7, delle *Pramm. Sicule.*

(6) Confr. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, II, p. 452-453.

(7) Confr. Poggi, *Leggi sull'agricoltura*, II, 277; Zobi, op. cit., II, 464.

(8) Di queste riforme si può trovare notizia negli scrittori di storia del nostro diritto, e per ciascuno degli antichi Stati negli scrittori di cose patrie, come nel Poggi per la Toscana, nel Bianchini per il regno di Napoli, ne' Verri pel Milanese, e via. Possono poi riscontrarsi le disposizioni relative nelle varie compilazioni cui nel corso di questo paragrafo è fatto cenno.

ebbero così la facoltà di chiudere le loro proprietà fondiarie (1); ed inoltre, mentre nel 1772 e 1775 abolì non poche bandite di caccia, con legge del 27 aprile 1782 limitò la regalìa della caccia spettante a signori feudali ai soli territorii loro appartenenti (2). Ed anzi P. Leopoldo arrivò ad abolire la regalia delle miniere, e con legge del 13 maggio 1788 dichiarò che le miniere si appartenessero ai proprietarii dei fondi nei quali giacevano (3). Con altre leggi del 1783 e 1789 concesse ai livellarii ed enfiteuti di poter liberare i fondi dal canone livellario ed eufitentico (4), disposizione che si legge anche nelle Costituzioni modenesi del 1771 (5); sicchè i possessori furono riconosciuti come proprietari dei beni livellarii ed enfiteutici, ritenendosi solo limitata questa proprietà da un diritto reale, e di conseguenza fu loro riconosciuto l'esclusivo diritto alle migliorie fatte sui fondi stessi (6). Carlo Emanuele III poi con editti del 20 gennaio 1762 e 19 dicembre 1771 favorì l'affrancamento delle terre di Savoia dai diritti feudali ed enfiteutici (7).

Nel regno delle due Sicilie Ferdinando IV cercò abolire il diritto di pascolo e di legnare sui fondi privati, e promuovere la divisione dei beni promiscui comunali tra i cittadini con leggi del 1783, 1787, 1792, ma trovò fiera resistenza, e le leggi stesse restarono quasi inosservate (8); mentre nel Piemonte le leggi del 1720 e 1750, le quali disponevano che, lasciata agli utenti quella parte dei beni comuni sufficiente ai loro bisogni, il di più fosse alienato ai cittadini, ebbero maggiore fortuna (9).

Nè trascurerò qui di ricordare le provvide leggi di Carlo III, e Ferdinando IV di Napoli intorno alle decime sacramentali. Il primo, con rescritto del 16 novembre 1754, abolì le decime sacramentali fino allora dovute ai parroci, in quei municipii dove alle chiese parrocchiali era assegnata una congrua. Il secondo compì la riforma con rescritti dei 15 a 25 luglio 1771 e 19 settembre 1772, abolendo definitivamente le decime sacramentali pagate alle parrocchie, ed imponendo in loro sostituzione ai municipii il pagamento di una congrua annua di ducati cento ai parroci e di una egual somma pel servigio delle chiese stesse (10). Anche in Toscana P. Leopoldo procedette all'abolizione delle decime sacramentali e di ogni altra prestazione fatta ai parroci per servizio del culto (11).

380. Ma se nocivi riuscivano i limiti ed i pesi suddetti alla proprietà fondiaria, più nocive riuscivano le manimorte che, rendendo inalienabili per regola grandi estensioni di terre, inceppavano da una parte il libero commercio della proprietà fondiaria, dall'altra erano funeste all'agricoltura. E contro le manimorte si erano schierati gli scrittori più profondi e più influenti dell'epoca. Ecco perchè non solamente quei principi che furono detti riformatori, ma quasi tutti gli Stati italiani, se ne escludi quelli della Chiesa, emisero leggi nel secolo scorso, allo scopo di porre freno all'allargarsi delle manimorte, ed anche di rendere libere le terre che le costituivano. Avuto riguardo all'indole di questo lavoro io non posso fermarmi a lungo su queste leggi, e mi limiterò a farne un cenno.

Leggi di simile indole non mancano nelle legislazioni italiane dell'evo-medio, e basta il ricordare la celebre costituzione di Federico II, con la quale fu vietata l'alienazione di cose immobili ai luoghi pii; e venne disposto che gli immobili, legati ad un luogo pio, dovessero venire alienati in un dato termine, e col ricavato si dovesse eseguire la volontà del donante o del testatore (12). Nè mancano altre leggi posteriori e ricorderò quelle di Venezia del secolo XVI (13) tra le altre (14).

Ma delle vere ed efficaci riforme in questa materia si ebbero soltanto nel secolo XVIII.

Venezia, proseguendo la sua politica con legge dei 10 settembre 1767 dispose che le chiese e gli altri enti ecclesiastici non potessero acquistare, nè per atti tra vivi nè per disposizioni di ultima volontà, beni stabili di qualsivoglia valore, nè beni mobili di valore eccedente i cento zecchini senza l'autorizzazione delle autorità competenti.

Una disposizione non dissimile fu emanata, per la Lombardia, da Maria Teresa con legge del 5 settembre 1767, poichè il divieto riguardava gli immobili senza limite di valore e le cose mobili di valore eccedente i mille scudi; ma, mentre per la legge veneta l'acquisto di tali beni era vietato solo agli enti ecclesiastici, per la legge di Maria Teresa il divieto colpiva non solo le chiese ed i luoghi pii, ma tutti i corpi morali.

Una legge della stessa indole venne pubblicata a Genova nel 13 novembre del 1761, ma essa riguardava solo gli immobili.

Nel ducato di Modena si emisero intorno lal'argomento più leggi: quella del 12 settembre 1763, l'altra del 14 marzo 1764, l'ultima del

(1) Gir. Poggi, *Leggi dell'agricoltura*, 68, 98.
(2) Cantini, XXX, 268 e Gir. Poggi I, 101, 139.
(3) *Leggi, decreti, regolamento, ecc., concernenti le sostanze minerali*, Torino 1861, p. 510.
(4) Poggi, *Leggi dell'agricoltura*, I, 180 seg.
(5) *Cost. Mod.*, II, 7, 29, 30.
(6) Leggi di P. Leopoldo del 2 marzo 1769 e del 26 febbraio 1782 ed ordine del 25 settembre 1775.
(7) Confr. Sclopis, op. cit., p. 456, n. 1.
(8) Bianchini, op. e loc. cit., e *Sicilia*, loc. cit.
(9) Duboin, op. cit., VII, 75, 161.
(10) Bianchini, op. e loc. cit.
(11) Confr. Sclopis, op. cit, II, p. 488.
(12) *Costit. Sic.*, III, 29.
(13) *Stat. Ven.*, Leggi 21 dicembre 1536 e 26 marzo 1695.
(14) Confr. Filomusi Guelfi, *Delle disposizioni per l'anima* nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, I, p. 47 seg.

14 maggio 1767. Con queste leggi si pose la regola generale che gli enti morali non potessero acquistare beni immobili di qualsiasi valore, e beni mobili di valore eccedente le lire tremila, senza l'approvazione dell'autorità sovrana; ma si fece eccezione per quegli enti morali, che, dipendendo dallo Stato, avessero per scopo il soccorso ai poveri e la dotazione delle fanciulle, ed inoltre per i municipii, per gli ospedali, per i brefotrofii e per gli asili degli invalidi.

Lo stesso avvenne a Parma, dove l'infante D. Filippo, ispirato dal ministro Du Tillot, pubblicò una prima legge nel 25 settembre del 1761 con la quale vietò agli enti morali (manimorte) e ad ogni altra persona non dipendente dallo Stato l'acquisto di beni stabili di qualsivoglia natura e valore, e di beni mobili di valore eccedente i trecento scudi. Con leggi posteriori poi provvide meglio a disciplinare la materia, specie con una del 1766 con la quale istituì la regia sovrana intendenza ai luoghi pii ed a tutti gli altri corpi cadenti sotto il nome di manimorte.

Seguì il movimento anche la repubblica di Lucca, il cui Senato con decreto del 7 settembre 1764, vietò il libero acquisto di beni stabili di ogni valore, e di mobili di valore superiore ai duecento scudi.

Più accentuati furono i provvedimenti presi intorno all'argomento nella Toscana. Francesco I con legge degli 11 febbraio 1751 dispose che le manimorte non potessero acquistare beni stabili o equiparati a stabili di qualsiasi valore, e mobili di valore eccedente i cento zecchini, se non con l'autorizzazione sovrana ed il relativo decreto di ammortizzazione, senza di che la disposizione relativa contenuta nell'atto tra vivi o di ultima volontà si avesse per non scritta e nulla. P. Leopoldo con legge del 2 marzo 1769 completò le disposizioni della legge del 1751, restringendo la facoltà di fare simili disposizioni in favore di manomorte a coloro che avessero congiunti di gradi determinati, e favorendo solo quelle disposizioni che avessero per scopo opere di carità pubblica. Nè a ciò restrinse P. Leopoldo l'opera sua, poichè mirò non solo ad impedire l'allargarsi delle manimorte, ma a scioglierle dai vincoli che le rendevano dannose. E volle che le comunità vendessero a piccoli lotti o concedessero in enfiteusi i loro stabili, per accrescere così il numero dei piccoli proprietarii tra la classe dei lavoratori di terra, ed egli stesso volle dare l'esempio, alienando in tal modo i beni della Corona (1).

Non meno spinte furono le riforme al riguardo introdotte nel regno delle Due Sicilie. Con leggi del 1769 per il regno di Napoli e del 1771 per la Sicilia furono proibiti gli acquisti di beni stabili alle manimorte senza la sovrana autorizzazione ed il decreto di ammortizzazione, e queste disposizioni colpivano principalmente le chiese, i monasteri, le confraternite, i seminarii, i collegii. Ma a rendere più completa la riforma Ferdinando IV tolse ogni effetto giuridico, il che equivaleva a vietarle, alle disposizioni a favore dell'anima del testatore, sia a quelle fatte dal defunto nel suo testamento, sia a quelle che, per antica consuetudine, soleva fare il vescovo sul patrimonio del defunto morto intestato, e ciò con dispaccio del 22 agosto 1772. Con dispaccio precedente poi e cioè del 17 agosto 1770 aveva dichiarato inefficace la disposizione testamentaria che avesse gravato tutta l'eredità del peso di messe, e solo era fatto obbligo agli eredi di un tal testatore di fare ogni anno celebrare messe in suffragio dell'anima di lui.

381. Formatisi i fedecommessi e le primogeniture, gravi inconvenienti ne derivavano. Essi riuscivano funesti alle famiglie stesse, pel cui lustro si istituivano; ai terzi che con i possessori contraevano; allo Stato, perchè dove abbondavano i fedecommessi; ivi le industrie ed il commercio, alimentati principalmente dall'agricoltura, deperivano. Tutto ciò era conseguenza necessaria dell'indole stessa dell'istituto. Il possessore attuale, non potendo in alcun modo disporre dei beni soggetti al vincolo del fedecommesso; non avendo alcuna spinta a migliorarli, e perchè le migliorie potevano non dargli l'utile che egli si sarebbe ripromesso, o darlo in epoca posteriore alla sua morte, e perchè le opere per le migliorie avrebbero potuto anche deteriorare i beni, ed egli sarebbe stato responsabile per i deterioramenti; essendo d'altra parte tenuto a costituire per lo più la dote alle sorelle, l'appannaggio ai fratelli, aveva l'unico interesse di procurarsi i maggiori utili immediati possibili, col minor numero possibile di spese, nulla importandogli di apparecchiare un miglior avvenire ai suoi successori. Così i beni formanti il fedecommesso si sfruttavano di possessore in possessore con grave danno dell'economia pubblica. Inoltre il carattere d'inalienabilità dato ai beni stessi spingeva i possessori a qualunque abuso e male arti per procurarsi il maggior utile attuale possibile: ed essi, quando, ciò potendo loro riuscire, distruggevano i beni per trarre utile dai materiali; quando ingannavano i terzi per trovare credito, facendo credere loro che i beni stessi fossero liberi e non vincolati da fedecommesso; quando si esimevano dal pagare i debiti contratti, facendo credere che anche i beni liberi di loro proprietà fossero sottoposti al vincolo fidecommissario: quando infine, senza ricorrere a tali arti inoneste, cercavano, mercè un debito, liquidare in una volta una somma la quale potesse offrire loro maggior utile, alienando i frutti dei beni vincolati per tutta la vita loro, ed anche una parte di essi frutti perpetuamente.

Tutti questi mali e questi inconvenienti, mentre da una parte spingevano i legislatori a porre

(1) Confr. Poggi, *Sistema livellare toscano* e Forti, *Istituzioni*, § 38.

freno agli abusi, dall'altra misero in vista la necessità di porre dei limiti alla erezione dei fedecommessi ed alla durata del vincolo, ed anche di apparecchiarne l'abolizione o di abolirli.

A porre un freno agli abusi si ricercarono varii rimedi. Da una parte si comminarono pene severe a coloro che distruggevano i beni vincolati al fedecommesso, per trarre utile dai materiali, e si dispose che i beni eretti in fedecommesso fossero regolarmente inventariati, descritti e registrati in appositi registri pubblici, in modo che quelli non inventariati nè registrati potessero venire espropriati dai creditori del possessore attuale, ancorchè vincolati al fedecommesso (1). Dall'altra i giuristi ed i pratici ammisero che i beni eretti in fedecommesso potessero venire in parte alienati, o gravati mercè il consenso dei possibili successori viventi, o con l'assenso dell'autorità, od anche con la istituzione di un curatore della posterità, il quale consentisse per i successori, che in tal modo restavano obbligati verso i terzi creditori od acquirenti (2).

Quanto poi alle limitazioni, esse cominciarono ad imporsi anche prima del secolo XVIII, nel quale gli scrittori elevarono la loro voce contro i fedecommessi, domandandone l'abolizione. E dove si determinò che solamente i nobili potessero costituirne (3); dove, dandosi tale facoltà anche ai non nobili, si dispose che potessero erigersi a fedecommessi solo beni di valore rilevante determinato (4). Le maggiori limitazioni poi riguardarono l'oggetto del fedecommesso, e fu determinato che per regola solo i beni stabili potessero erigersi a fedecommesso, per eccezioni le collezioni di cose preziose ed artistiche (5); e che i beni stabili da erigersi a fedecommesso dovessero avere un valore rilevante determinato, il quale doveva essere maggiore quando il fedecommesso voleva costituirsi da uno non nobile, là ove i non nobili potevano costituirne (6).

Ma le disposizioni, che dovevano porre un limite alla durata del vincolo fidecommissario, ed apparecchiare l'abolizione totale dell'istituto, se si faccia eccezione pel Piemonte, appartengono tutte al secolo XVIII e furono emanate dai principi riformatori.

Nel Piemonte Carlo Emanuele I con una costituzione del 1598, dispose che il vincolo fedecommissario apposto ai beni, che da quell'epoca si sarebbero eretti a fedecommessi, non dovesse durare oltre il quarto grado, o generazione o passaggio, in modo che gli eredi del quarto possessore succedessero nei beni vincolati così come negli altri beni di questo (7). Come vedesi, tale costituzione non colpiva i fedecommessi costituiti prima dell'emanazione di essa; ma questi vennero colpiti da Vittorio Amedeo II, il quale estese la disposizione emessa da Carlo Emanuele I ai fedecommessi anteriormente ad essa costituiti (8). Così si apparecchiava l'abolizione dei fedecommessi, la quale fu compiuta da Carlo Emanuele IV, che con un editto del 29 luglio del 1797 proibiva, dichiarandola nulla, ogni nuova istituzione di fedecommessi, e limitava, per i già esistenti, il vincolo a due gradi o passaggi, compreso il possessore attuale (9).

Nella Lombardia si deve a Maria Teresa una disposizione che apparecchiava la graduale abolizione dei fedecommessi, poichè quell'imperatrice dispose che il vincolo fedecommissario non potesse durare oltre i due gradi o passaggi (10).

Nel Modenese Francesco II con una costituzione del 12 settembre 1763 dispose che i fedecommessi tanto istituiti, quanto da istituirsi non potessero durare oltre il quarto grado; e che per i primi i quattro gradi dovessero computarsi dall'epoca della pubblicazione della legge suddetta, nei secondi dal momento della istituzione. Però questa legge non aveva luogo per i fedecommessi vincolati a famiglie nobili investite di feudi con giurisdizione (11).

Nella Toscana Francesco di Lorena (12), mentre dispose che solamente i nobili potessero costituire fedecommessi e solo su beni stabili, limitò il vincolo fidecommissario, tanto per i vecchi che per i nuovi fedecommessi, a quattro gradi, facendo eccezione solamente per i fedecommessi di famiglie nobili aventi feudi giurisdizionali, e per i priorati e per le commende di Santo Stefano. Pietro Leopoldo poi, ispirandosi a quanto avevano predicato gli scrittori del tempo contro i fedecommassi che volevano aboliti, compì la riforma iniziata da Francesco di Lorena, con due leggi, l'una del 14 marzo 1782, l'altra del 22 febbraio 1789. Con la la prima dispose che

(1) *Stat. Venet.*, Legge 29 marzo 1491; Legge di Cosimo I, del 1569 in Cantini, VII, 158; *Costit. Piem.*, 1770, v, 2; *Costit. Mod.*, 1771, I, 33.

(2) Confr. tra gli scrittori antichi, De Luca, Torre, Barbato, Capone e tra i moderni, Salza, *Familienfideicomissa* nel *Rechtslexicon*, IV, Walter, *Deutsche Privatrecht*, §§ 474-76; Beseler, *Deutsche Privatrecht*, § 176. Questi principii enunciati dagli scrittori furono nello scorso e nel nostro secolo tradotti in leggi. Confr. *Costit. Piem.*, 1623, v, 14, 6; *Cod. civ. austriaco*, §§ 629 a 635, *Cod. Parm.*, articoli 717-722, LL. CC. delle Due Sicilie, articoli 959, 960.

(3) *Costit. Piem.*, V, 2, 1; Legge 22 giugno 1747 di Francesco di Lorena, in Cantini, XXV, 360.

(4) *Cost. Mod.*, II, 33, 1.

(5) Legge di Francesco di Lorena 22 giugno 1747, loc. cit., e *Costit. Mod.* II, 34, 4, 5. Tra i beni stabili erano compresi i diritti reali, sia feudali, enfiteutici o livellarii, sia fitti perpetui, o decime signoriali o feudali, ed i luoghi di monti.

(6) *Costit. Mod.*, cit.

(7) Duboin, op. cit., VI, 167.

(8) *Costit. Piem.*, V, 2, 8. Per la Sardegna confr. Carutti, *Carlo Emanuele II*, 260.

(9) Duboin, op. cit., VI, 528.

(10) Confr. Pertile, op. cit., § 132, n. 42.

(11) *Costit. Mod.* II, 33, 6, 7.

(12) Con la citata legge del 12 giugno 1747.

venissero sciolti dal vincolo i beni di quei fedecommessi divisibili, pei quali i quattro passaggi si fossero verificati anche in una sola parte o quota di essi; con la seconda sciolse tutti i fecommessi esistenti, vietò la istituzione di nuovi, e si spinse fino a proibire qualsiasi sostituzione fedecommissaria (1).

Nel regno delle Due Sicilie, ad onta degli scritti di Filangieri, la legislazione intorno ai fedecommessi non migliorò molto, nè si emisero disposizioni miranti a limitare la durata del vincolo ed a preparare l'abolizione totale dell'istituto.

Quest'abolizione nelle contrade italiane, dove non ancora era avvenuta, fu compita dopo l'occupazione francese, poichè in Francia l'abolizione fu proclamata nel 1792. Però è bene osservare che molto tempo prima in quella nazione si erano cominciate a porre limitazioni ai fedecommessi, e, per quanto avrassi occasione di dire nella parte seguente intorno all'argomento, è bene qui fare un cenno di queste limitazioni. Non mi fermerò ad altre di minore importanza, e considererò quelle che riguardavano la durata del vincolo fidecommissario. In Francia, dove la feudalità aveva tutto invaso, ed aveva, per conseguenza, data grande estensione ai fedecommessi sotto forma di primogeniture o maiorascati, si sentì più presto e più fortemente il bisogno di porre un freno a tale istituto. Con l'ordinanza di Orleans del 1561 si dispose che i fedecommessi da istituirsi non potessero durare oltre i due gradi, non computato il primo investito, in modo che i beni fossero sciolti dal vincolo alla morte del terzo possessore, compreso il primo investito, e si trasmettessero come gli altri beni liberi (2). La limitazione posta da questa ordinanza intanto riguardava solamente i fedecommessi istituiti dopo la sua promulgazione e non gli antichi. Per questi venne quindi pubblicata nel 1566 l'ordinanza di Moulins, con la quale venne disposto che i fedecommessi antichi si sciogliessero dopo il quarto passaggio, non compreso il possessore primo (3). Queste ordinanze, specialmente quella di Orleans, non furono molto osservate, in modo particolare in alcuni paesi della Francia, dove la nobiltà era più riottosa: ed a provvedere a questo inconveniente venne nel 1747 pubblicata una terza ordinanza, la quale riprodusse le disposizioni di quella di Orleans, ordinando che venissero fedelmente osservate. Si fece eccezione solamente per i fedecommessi costituiti sopra feudi di grande importanza, come nei ducati di pari, e per quegli altri che, in forza di concessione espressa del governo, fossero stati vincolati perpetuamente ad una famiglia (4).

(1) Poggi, *Sistema livellare toscano*, I, 148.
(2) *Ordonn. d'Orleans*, art. 59.
(3) *Ordonn. de Moulins*, art. 57.
(4) *Ordonn. du 1747*, tit. I, ch. II, art. 30. Confr. anche Pocquet de Sivonnière, *Regles du droit français*, V, 9.

Così stettero le cose fino alla rivoluzione, quando la Convenzione, con deliberazione dei 25 agosto e 14 novembre 1792, dichiarò sciolti tutti i fedecommessi esistenti, e vietò la istituzione di nuovi. Questo divieto sancito da altra legge posteriore (5) passò poi nel codice di Napoleone (6).

PARTE SESTA.

ABOLIZIONE DELLA FEUDALITÀ.

SOMMARIO.

§ 1. La rivoluzione francese e l'abolizione della feudalità.
§ 2. L'abolizione della feudalità negli Stati occupati dalle armi francesi nell'Italia settentrionale e media.
§ 3. L'abolizione della feudalità nel regno di Napoli.
§ 4. L'abolizione della feudalità nella Sicilia e nella Sardegna.

§ 1.
La rivoluzione francese e l'abolizione della feudalità.

SOMMARIO.

382. Stato della feudalità in Italia allo scoppio della rivoluzione francese.
383. Condizioni della Francia allo scoppio della rivoluzione.
384. L'Assemblea costituente e l'abolizione della feudalità.
385. L'Assemblea legislativa e l'abolizione della feudalità.
386. La Convenzione e l'abolizione della feudalità.
387. Provvedimenti per rendere libera a proprietà fondiaria.

382. Mentre nelle altre nazioni dell'Europa occidentale le rivendicazioni popolari si erano arrestate ad un certo punto, e le rivendicazioni dell'autorità sovrana avevano mirato principalmente e quasi esclusivamente da una parte a limitare le regalìe godute dai signori feudali e dall'altra a disciplinarne l'esercizio, perchè non ne venisse menomato il prestigio dell'autorità centrale; nell'Italia settentrionale e media, le rivendicazioni del popolo avevano distrutta ed anzi abolita la feudalità. Che se poi, nei principati sorti sulle rovine dei Comuni, essa ricomparve, nè acquistò accentuato carattere politico, nè riuscì di eccessiva oppressione ai dipendenti, e visse di vita stentata. Solamente nel regno di Napoli e nella Sicilia, durante la dominazione straniera, la feudalità conservò in buona parte i caratteri acquistati, ivi durante le dominazioni angioina ed aragonese, quivi durante il governo dei principi deboli della dinastia succeduta agli Angioini. E se i sovrani stranieri tentarono limitare i poteri politici dei baroni, solo in parte riuscirono, ma in compenso dovettero sopportare che questi seguitassero ad esercitare tutti

(5) *Legge del 6 termidoro, anno V.*
(6) *Cod. civ. franc.*, articoli 898, 1040, 1121.

i diritti che si erano arrogati sopra i dipendenti, tra i quali furono fortunati quelli che, mercè transazioni o convenzioni, potettero porre un freno ed un limite a tali diritti ed agli abusi che ne derivavano, ed una norma al modo di esercitarli, norma che impedisse gli arbitrii. Di qui venne che se i principi ed i governi negli altri Stati italiani potettero, nel secolo scorso, togliere alla feudalità quel poco d'importanza politica che aveva acquistata o riacquistata dopo la costituzione dei principati, nel Napolitano e nella Sicilia gli sforzi di Carlo III e di Ferdinando IV, per togliere o limitare i poteri politici dei signori e per risollevare la condizione dei sudditi, non sempre ottennero un risultato felice, specialmente in Sicilia. Quivi, alla vigilia della prima invasione francese, i signori feudali non solamente seguitavano ad opprimere i sudditi con pretese di esercitare diritti e riscuotere prestazioni di ogni sorta, ma proseguivano ad esercitare i diritti politici di cui erano investiti, non sempre osservando le norme che il sovrano aveva sancite per disciplinare l'esercizio di tali diritti. Che se nel Napolitano, mercè le non rare riversioni di feudi alla corona, si era potuto iniziare una graduale abolizione della feudalità e dei diritti feudali, nella Sicilia, pel sistema successorio feudale ivi vigente, anche questa via era preclusa alla sovranità, i cui tentativi, sempre miranti a deprimere e limitare il regime feudale, furono interrotti dallo scoppio della rivoluzione francese. Nè guari diverse erano al riguardo le condizioni dell'isola di Sardegna, dove, se il regime feudale non aveva acquistato i caratteri odiosi che altrove, pure la nobiltà feudale aveva tale una forza di resistenza al potere sovrano, da impedire agli stessi principi di casa Savoia d'introdurre nell'Isola quelle riforme che in ordine alla feudalità avevano operato nel Piemonte.

Intanto, sia perchè le condizioni politiche, sociali e morali in Italia erano migliori che non altrove; sia perchè i nostri filosofi politici avevano avviata la pubblica opinione verso riforme radicali sì, ma sempre riforme da attuarsi dal potere sovrano e centrale; sia perchè, infine, i principi, secondando la pubblica opinione, il che in realtà riusciva favorevole ed utile ai proprii interessi, si erano dati a riformare, rimediando ai più accentuati e lamentati sconci nelle pubbliche amministrazioni, riordinando gli ufficii dell' amministrazione centrale e locale, unificando, per quanto era possibile, la giurisdizione, migliorando le procedure, sollevando le industrie ed il commercio; per tutte queste cause lo scoppio di una rivoluzione, che avesse nel contempo carattere politico e sociale, era reso quasi impossibile. Di una rivoluzione di carattere politico, e perchè i principi riformatori avevano ispirato fiducia nel popolo, e perchè le principali tra le novelle aspirazioni politiche del popolo erano, mercè le riforme del secolo scorso, state soddisfatte. Di una rivoluzione sociale, e perchè nella maggior parte d'Italia l'accentuata sproporzione che notavasi in Francia ed altrove non esisteva, e ancora perchè gli stessi principi, anche là ove la sproporzione era maggiore, avevano cercato migliorare la condizione delle plebi agricole, abolendo quei servizii personali che limitavano la libertà, e cercando di accrescere il numero dei piccoli proprietarii. A ciò voglia aggiungersi ancora che in Italia, sminuzzata in più Stati, nei quali le condizioni morali, politiche e sociali non erano uniformi, come erano diverse le tradizioni, mancava un centro comune, nel quale si potessero maturare i nuovi propositi.

383. Non la medesima cosa può dirsi per la Francia, dove le condizioni morali erano tristissime, per la grande corruzione che erasi infiltrata nelle pubbliche amministrazioni, come nella corte e nella classe predominante; le condizioni politiche non migliori, per l'accentuato assolutismo il quale impediva ogni manifestazione politica degli altri organi, che prima avevano preso parte alle cose dello Stato e che erano aboliti di solo fatto; le condizioni sociali pessime, sia perchè durava ancora l'organizzazione sociale prodotta dal regime feudale, sia perchè nessuna seria riforma mirava a risollevare il popolo, a migliorarne le condizioni economiche, ed a ridargli quei diritti che sono un attributo della libertà. E fu in Francia che le nuove aspirazioni, non trovando neanche un principio di attuazione per opera del potere centrale, spinsero il popolo, che fortemente soffriva senza speranza di vedere migliorate le tristi sue condizioni, sulla via della rivoluzione. La quale scoppiò terribile e non si arrestò se non quando, abbattuto il passato, ebbe in Francia ricostruita la società e lo Stato sopra nuove basi; nel resto di Europa, dove arrivarono le armi francesi, gettati i germi delle nuove idee, che dovevano, in un corso di anni più o meno lungo, produrre i loro frutti.

384. Tra i primi atti della rivoluzione notevolissimo fu la dichiarazione dei diritti dell'uomo, che costituì la base del nuovo edificio sociale e politico, e fu, oserei dire, la misura di quanto doveva abbattersi del passato. E poichè la feudalità era uno degli istituti che più cozzavano con i nuovi principii compresi in quella dichiarazione, così essa venne abolita; e, come i principii racchiusi in quella dichiarazione vennero messi innanzi fin dal 1789 nell'Assemblea costituente, così ancora venne proclamato il principio dell'abolizione dei diritti feudali. D'altronde, se una delle principali cause delle condizioni, in cui trovavasi la Francia allo scoppio della rivoluzione, era stata la feudalità con i caratteri acquistati in quella nazione; se gli abusi di ogni sorta, che, sotto nome di diritti, perpetravano i signori feudali, aveano costituita una tra le più forti spinte che avevano mosso il popolo francese

sulla via della rivoluzione, tanto più che in Francia era arrivato l'eco delle limitazioni che in Italia, e più particolarmente nel Piemonte, tra gli Stati italiani più vicino (1), si erano posti ai diritti dei signori, limitazioni le quali avevano risollevato il popolo a questi sottoposto; uno dei primi atti della rivoluzione doveva essere e fu l'abolizione dei diritti feudali.

Nella tornata del 4 agosto 1789 dell'Assemblea costituente venne dal visconte di Noailles proposta l'abolizione della feudalità, mercè il riscatto delle prestazioni o diritti che non offendevano la libertà personale, e mercè l'abolizione senza alcun compenso delle prestazioni che a questa apportassero una limitazione. Nella breve discussione non mancò qualcuno, come il duca d'Anguillon che propose, per evitare vertenze ed ingiustizie, che tutti i diritti, senza distinzione, fossero riscattabili. Ma la Costituente, senza una vera discussione, dichiarò abolite le giurisdizioni feudali e le regalie godute dai signori, aboliti senza indennità tutti i diritti « qui tiennent à la main-mort réelle ou personelle et à la servitude personelle et ceux qui les représentent », e riscattabili tutti gli altri (2). Nel 1790 poi vennero aboliti, senza compenso alcuno, tutti i diritti di banalità goduti dai signori, fatta eccezione per quelli che non avevano carattere feudale, perchè originati da una convenzione, ed i quali potevano essere riscattati; il così detto *triage* (3) e tutti i titoli nobiliari derivanti dalla feudalità (4).

La Costituente volle così porre una distinzione tra quei diritti, che trovavano la loro origine nel regime feudale e nell'organizzazione sociale che da esso si originò, e che costituivano usurpazioni lesive della libertà personale dei dipendenti, e quegli altri che trovavano la loro origine in una concessione di terre mercè un contratto di qualsiasi forma. Però tale distinzione creava gravi difficoltà in pratica, non essendo facile distinguere quelle prestazioni che avevano una origine, diciamo così feudale, da quelle che avevano un'origine, diciamo così contrattuale, il che fu osservato dai giuristi: difficoltà dalle quali potevano originarsi delle gravi disparità di trattamento. Ciò fu fatto rilevare alla Costituente dal Merlin (5), ed allora l'assemblea volle togliere questi inconvenienti, e nel 1790 cercò porre una distinzione più precisa, dichiarando aboliti, senza compenso, quei diritti che i signori feudali esercitavano in forza del vincolo personale che loro legava i dipendenti per servitù o villanato (*mainmmortables*); e riscattabili quelli che ai signori venivano dalla concessione di terre, od anche dalla conversione di manomorta reale o mista, e sia che si trattasse di prestazioni annue, sia se di prestazioni a determinati passaggi del fondo su cui gravavano, ad esempio di laudemio, mentre vennero aboliti il retratto feudale e il censuario (6).

In forza di queste disposizioni, i signori potevano pretendere tutte le prestazioni annue o casuali, fino a quando i debitori di queste prestazioni non avessero dimostrato che esse si originavano non da una concessione di feudi, ma da un rapporto limitante la libertà personale (7), salvo naturalmente loro il diritto di riscatto.

385. Intanto la piena della rivoluzione avanzava; all'Assemblea costituente era succeduta la legislativa, e si ritornò da questa sull'argomento.

Le ultime disposizioni della Costituente, se avevano ovviato alle difficoltà che si erano manifestate nell'attuazione delle prime, avevano pure prodotto un generale malcontento nella maggioranza dei debitori, e nella classe che si era posta a capo della rivoluzione, la quale predicò contro il principio contenuto nel decreto dei 15-28 marzo 1790, pel quale, salvo prova contraria presentata dai debitori, le rendite o prestazioni dovute ai signori si ritenevano contrattuali, e quindi solamente redimibili. L'Assemblea legislativa allora dichiarò abolite senza indennità tutte le prestazioni che si originavano da manomorta reale o mista, e, presumendo che le prestazioni tutte avessero origine feudale e quindi fossero da abolirsi senza indennità, restavano in vita e potevano essere riscattate solamente quelle che i signori dimostravano loro dovute in forza di antica concessione di fondi (8). Così, mentre per i decreti della Costituente spettava ai debitori delle prestazioni dimostrare la natura feudale di queste, per quelli dell'Assemblea legislativa dovevano i signori, creditori di tali prestazioni, dimostrare che esse non avessero il carattere di quelle abolite. E poichè altra prova non potevano i signori presentare che i titoli in forza dei quali essi esigevano quelle prestazioni, così venne che tutte le prestazioni, pagate in forza di lungo uso o per consuetudine e non sorrette da un titolo, restarono abolite, tanto più che l'Assemblea

(1) L'abate Sieyes nella tornata del 27 agosto 1789 proponeva che si fosse adottato il sistema del riscatto per tutti i diritti feudali che consistevano in prestazioni dovute dai sudditi, e richiamava l'esempio degli Stati sardi, dove, in forza dei decreti di Carlo Emanuele III, col sistema del riscatto i diritti feudali si andavano abolendo gradatamente. Confr. Mavidal et Laurent, *Archiv. parlem.*, ser. 1.ª, t. VIII, p. 592.

(2) Decreto dei 4, 6, 7, 8. 11 agosto, 21 settembre e 3 novembre 1789, articoli 1 a 4.

(3) Il *triage* era il diritto del signore al terzo dei boschi della comunità. Cf. Viollet, op. e loc. cit., p. 611.

(4) Decreto 15, 28 marzo 1790, tit. I, art. 1, tit. II, articoli 23, 30.

(5) Il rapporto del Merlin all'Assemblea nazionale o costituente in data 8 febbraio 1790 si può leggere in Movidal et Laurent, cit. 1.ª ser., t. XI, p. 498 seg. e 763 seg.

(6) Decreto dei 15-28 marzo 1890, tit. 1, articoli 4, 7, 10.

(7) Questo principio fu accolto subito dal Consiglio di Stato, come da una decisione degli 11 luglio del 1790.

(8) Decreto 25-28 agosto 1792, articoli 1 a 5.

legislativa aveva nel medesimo tempo dichiarato prescrittibili i censi. Restarono quindi in vita tutte le prestazioni contrattuali che venivano giustificate mercè titoli.

386. L'onda della rivoluzione seguitava ad avanzare sempre più, e la Convenzione, trascinata da essa, e volendo far scomparire ogni traccia dell'abbattuto edificio sociale, dichiarò abolite tutte le prestazioni che avessero carattere feudale e riscattabili quelle che erano investite sui fondi (1); e pose a criterio per distinguere le prime il censo e qualsivoglia traccia di rapporto personale o feudale (2) Nel medesimo tempo ordinò che fossero distrutti tutti i diplomi o titoli, con i quali si fossero concessi o riconosciuti diritti d'indole feudale. E fu in base a questi criterii che i tribunali decisero le numerose contestazioni sorte intorno alla natura delle prestazioni dovute ai signori, e forse vennero aboliti senza indennità diritti che non avevano in origine vero carattere feudale, come forse alcuni debitori di prestazioni feudali non chiesero di esserne esonerati. Ma può ben dirsi che tra i paesi dove la feudalità è stata abolita, la Francia sia quello dove restarono minori tracce di essa.

386. Il potere legislativo nel periodo rivoluzionario, come aveva provveduto a liberare la proprietà fondiaria dai vincoli feudali, così ancora provvide a liberarla dagli altri vincoli che l'inceppavano.

Si è visto come venne abolito con il decreto dei 15-28 marzo il retratto feudale, ma l'Assemblea legislativa e la Convenzione con varii altri decreti abolirono tutti gli altri retratti (3), e nello stesso tempo furono dichiarati riscattabili i beni da tutte le prestazioni reali che li gravavano (4).

I diritti di pascolo sulle proprietà private vennero essi pure aboliti, dandosi facoltà ai proprietarii di chiudere queste con siepi od in altro modo (5).

Vennero proibiti gli affitti perpetui (6). Fu provveduto allo scioglimento delle manimorte ecclesiastiche, e vennero sciolte le corporazioni religiose.

Infine furono aboliti i fedecommessi (7).

§ 2.

L'abolizione della feudalità negli Stati occupati dalle armi francesi nell'Italia settentrionale e media.

SOMMARIO.

388. Abolizione della feudalità nel Piemonte per opera di Carlo Emanuele IV.

389. Abolizione della feudalità nella repubblica cisalpina poscia italiana e poi nel regno d'Italia.

390. Abolizione della feudalità nella Toscana.

391. Abolizione della feudalità negli Stati appartenenti al Pontefice.

388. In Italia, in seguito alle riforme del secolo scorso, la feudalità sarebbe stata quasi certamente, dove più dove meno presto, abolita, in modo però graduale, tanto più che alla sua abolizione avevano interesse i principi ed il popolo insieme. Intanto, come per altre riforme, così ancora per questa, il suo compimento radicale va dovuto alla rivoluzione francese, ed in Italia l'abolizione della feudalità nei diversi Stati venne proclamata dai Francesi, mano mano che li occupavano.

In una sola parte d'Italia l'abolizione della feudatità fu decretata da un principe nazionale, intendo parlare del Piemonte e di Carlo Emanuele IV. Due decreti di questo sovrano, l'uno del 7 marzo, l'altro del 29 luglio del 1797, regolavano quell'abolizione. Col primo dei detti decreti si provvide all'affrancamento di tutti quegli stabili che trovavansi ancora soggetti al vincolo feudale, determinandosi il compenso dovuto a coloro cui erano vincolati, e limitandosi l'ordine di successione, relativamente ad essi determinato negli atti di concessione, a soli tre gradi; sicchè le terre stesse addivenissero libere proprietà dei possessori, e dopo i tre gradi si trasmettessero come tutte le altre proprietà allodiali. Si fece solo eccezione per quelle terre, che, pur essendo soggette a vincolo feudale, costituissero appannaggi dei principi reali (8). Col secondo decreto si compì l'opera iniziata con il primo, poichè si tolse ai signori quell'avanzo di giurisdizione restata loro, dopo le riforme dei predecessori di Carlo Emanuele IV; si dichiararono aboliti i diritti di banalità che i signori stessi esercitavano; si richiamarono al sovrano le altre regalìe, come quelle di caccia, ed i privilegii goduti da loro; ed infine si determinarono le norme per lo svincolo delle terre da prestazioni e diritti feudali e per la commisurazione dell'indennizzo a coloro cui tali prestazioni o diritti erano dovuti (9).

Intanto Carlo Emanuele IV, nel pubblicare tali decreti, se aveva seguìto le orme dei suoi predecessori, che l'abolizione della feudalità avevano apparecchiata, si era ispirato anche e forse principalmente non solo a quanto si era fatto in Francia nella materia, ma a ciò che il governo formato dall'occupazione francese nella repubblica cisalpina aveva nell'anno 1796, circa l'abo-

(1) Decreto 17 luglio 1793.

(2) Decreti 7 ventoso a. II (25 febbraio 1794) e 29 fiorile a. II (18 maggio 1794).

(3) Decreti dei 17-21 maggio, 26 maggio, 19-23 luglio, 13-18 giugno, 18-29 dicembre 1790.

(4) Decreti 4, 6, 7, 8 agosto 1789, articoli 5, 6; 18-29 dicembre 1790, art. 1.

(5) Legge 28 settembre-6 ottobre 1791, sez. IV, articoli 4, 5, 6.

(6) Decreto 18-19 dicembre 1790, art. 1.

(7) Decreto 25 agosto-14 dicembre 1792. Confr. Ciccaglione, *Il diritto successorio nella storia del diritto italiano* (nel *Digesto italiano*).

(8) Duboin, op. cit., IX, 525.

(9) Duboin, op. cit., IX, 526

lizione della feudalità operato. Carlo Emanuele IV da una parte volle rendere omaggio alle nuove idee penetrate nel suo Stato, ed alle nuove aspirazioni del popolo che ne furono conseguenza, dall'altra volle prevenire ogni pericolo di moti interni. Ma le sorti delle armi gli furono contrarie, ed egli, costretto a fuggire dai suoi Stati di terraferma, non potè menare a compimento l'opera iniziata, la quale fu compiuta anche in Piemonte, dopo l'occupazione francese.

Prima però di procedere oltre, è uopo osservare come il metodo prescelto da Carlo Emanuele IV per l'abolizione delle feudalità fu ispirato in gran parte a quello seguito in Francia. Con esso, mentre erano con precisione determinati quali diritti si intendevano abolire, sicchè controversie non potessero sorgere, era pure determinato il metodo per l'affrancamento delle terre soggette a vincoli feudali. Inoltre edotto quel sovrano di tutte le controversie e dubbii cui in Francia avevano dato luogo i decreti intorno all'abolizione delle prestazioni d'indole feudale, dovute ai signori da coloro che vi erano stati soggetti ed i criterii per distinguere le prestazioni feudali dalle contrattazioni, volle seguire il sistema del riscatto, adottato già dai suoi predecessori, e che tanta buona prova aveva fatto fino allora. Così, mentre si apriva la via alla completa liberazione della proprietà fondiaria da tutti i vincoli feudali, mentre si spogliavano i signori di tutte quelle regalìe che sono proprie della sovranità; non si scontentavano i signori stessi con l'abolizione senza compenso alcuno di quei diritti, la cui natura originaria era difficile determinare, e che, specialmente nel Piemonte, non avevano più il carattere di limitazione alla libertà personale.

Infine è da ricordare come lo stesso Carlo Emanuele IV, con decreto del 29 luglio 1797, abolisse ancora i fedecommessi e le primogeniture (1).

389. Intanto in Italia, mentre le continue e persistenti riforme, le quali, se risollevavano il popolo, si risolvevano in realtà in tante rivendicazioni dell'autorità sovrana contro i signori feudali, avevano persuaso costoro che l'abolizione completa dei diritti feudali non poteva tardare, la nuova filosofia aveva apparecchiato anche meglio il terreno all'abolizione stessa, accentuando le aspirazioni del popolo. Riuscì quindi facile ai governi costituiti dai Francesi, nelle diverse provincie italiane che andavano occupando, decretare l'abolizione della feudalità e, quando il tempo non mancò loro, tradurla in atto.

Nelle prime occupazioni, più specialmente, che i Francesi compirono in Italia, essi cercarono trapiantare nelle provincie occupate i principii proclamati dalla legislazione rivoluzionaria francese, senza alcuna alterazione, che avesse potuto essere consigliata dalle condizioni delle provincie stesse.

Così, costituita la repubblica cisalpina, vi fu proclamata una costituzione (30 giugno 1797) la quale era simile alla costituzione della repubblica francese, e, come questa quindi, incompatibile con il regime feudale. Basti qui il ricordare che quella costituzione, mentre proclamava l'eguaglianza tra i cittadini, determinava il principio: solo quei tributi potersi riscuotere i quali fossero debitamente votati dal corpo legislativo, principio incompatibile col diritto che avevano i signori feudali di riscuotere tuibuti per loro conto; e stabiliva un ordinamento giudiziario, che non comportava la coesistenza delle giurisdizioni feudali.

Ma anche prima che questa costituzione fosse proclamata, la feudalità era stata abolita in quella repubblica. La legge invero del 22 pratile anno IV (10 giugno 1796) aboliva la nobiltà, e all'art. 4 dichiarava estinta ogni autorità feudale e abolita ogni caccia riservata (2).

L'abolizione procedette non solo con gli stessi metodi che eransi adottati in Francia, tanto più che il governo si ispirava ad un decreto dell'Assemblea legislativa francese, con il quale si era posto il principio che la feudalità sarebbe stata abolita in tutti i paesi che le armi francesi avrebbero occupati (3); ma ancora con una certa violenza, in quanto molti territori che, in forza dell'abolizione dei vincoli feudali, avrebbero dovuto restare liberi agli ex feudatarii, vennero occupati dallo Stato o dai municipii. Ciò pare possa con certezza desumersi dal decreto 20 agosto 1803 della repubblica italiana, successa alla cisalpina, e con il quale si ordinava che venissero restituiti agli ex baroni o ai loro eredi i beni allodiali a costoro appartenenti ed occupati dallo Stato o dalle municipalità, e dei quali questi fossero ancora in possesso (4).

Con altre leggi, miranti a liberare la proprietà fondiaria dagli inceppamenti che si erano andati formando durante l'evo-medio, si svincolarono anche i beni una volta feudali ed i quali restarono agli ex feudatarii in piena e libera proprietà. Tali leggi furono le due del 7 fiorile anno VI, con le quali si abolivano i cumuli e gli usufrutti progressivi, la legge del 27 fiorile anno VI abolitrice dei retratti coattivo e prelevativo, ed infine la legge del 6 termidoro anno V, abolitrice dei fedecommessi.

Il principio proclamato dalla legge 22 pratile

---

(1) Duboin, op. cit., VI, 528.

(2) Questa, come le altre leggi della Repubblica Cisalpina che andrò ricordando nel testo, si possono leggere in Veladini, *Raccolta delle leggi repubblicane,* e questa anche nel Codice feudale veneto, app., p. 3.

(3) Decreto 17 dicembre 1792.

(4) Confr. Basevi, *Dello scioglimento dei feudi nel territorio che fu della Repubblica Cisalpina,* Milano, 1848.

anno IV, venne attuato più propriamente da leggi posteriori.

La più importante è quella del 5 pratile anno VI, la quale richiamò allo Stato « tutti i diritti così detti fiscali o regali, tutti i diritti di esazione di qualsivoglia dazio od imposta, sotto qualunque denominazione possa essere compresa, anche il pedaggio, transito, passaggio di ponti, fiumi, laghi, ed altri simili, in qualunque modo e tempo alienati » ; ed abolì qualunque privilegio di esenzione e qualunque privativa o diritto di banalità, tanto se goduti dagli ex feudatarii che da altre persone.

Ai possessori poi di diritti signorili o di privative, acquistati per contratti civili od a titolo oneroso dallo Stato, sia mediante pagamento in moneta, sia mediante somministrazione di cose valutabili in danaro, come ad esempio di vettovaglie in tempo di carestia, fu data indennità. Questa intanto non poteva superare il valore del danaro sborsato, o delle somministrazioni valutabili in danaro al tempo dell'acquisto.

La legge del 5 pratile venne poi completata può dirsi dall'altra del 22 pratile anno VI, con la quale furono abolite tutte le prestazioni annue, che fossero state sostituite alle prestazioni personali.

Queste leggi furono estese alle provincie che si unirono alla repubblica; che anzi come nel decreto del 17 dicembre 1792 dell'assemblea legislativa francese era stato proclamato il principio che la feudalità sarebbe stata abolita nei paesi occupati dalle armi francesi, così con la legge 6 brumaio anno IX, fu all'art. 12 disposto: « Cessa in detti paesi (gli annessi) qualunque diritto, esercizio o privilegio feudale ».

Infine con la legge del 9 nevoso anno IX (art. 6) venne confermata la legge del 5 pratile anno VI, abolitrice dei diritti feudali e regali.

Come vedesi fu in massima, nella repubblica cisalpina poscia italiana, seguìto il metodo adottato in Francia, e del quale si è fatto cenno nel paragrafo precedente, metodo seguìto anche nel regno d'Italia succeduto alla repubblica.

Aggregate poi le provincie venete al regno d'Italia vi vennero, con un decreto del 15 aprile 1806, pubblicate le leggi del 7 e 27 fiorile anno VI e del 6 termidoro anno V, di cui innanzi si è fatto cenno (1); mentre con altro decreto di pari data vennero avocati allo Stato « la giurisdizione, i diritti di privativa, i dazii e diritti regali d'ogni natura annessi ai feudi, o per qualunque altro titolo posseduti od esercitati sì dai comuni che dai privati ». E quanto ai diritti ed alle prestazioni dovute agli ex feudatarii fu disposto che « i beni e le rendite feudali e indipendenti da un diritto regale » fossero lasciati agli attuali possessori, « conservate per ora le obbligazioni inerenti ai detti beni tanto a favore dei chiamati che dello Stato ». Le indennità dovute agli ex feudatarii dovevano essere regolate dalle leggi anteriori del regno (2); e, come si rileva dal decreto 2 maggio 1807, tali indennità vennero pagate con titoli di credito sul monte Napoleone (3).

Anche nel decreto del 15 aprile 1806 regolante l'abolizione della feudalità nelle provincie venete si riscontrano i principii adottati dalla legislazione francese. Invero, mentre i diritti giurisdizionali, le regalìe e le privative furono avocati allo Stato senza indennità, salvo i casi preveduti dalla legge 5 pratile anno VI; quanto alle prestazioni e diritti dovuti dagli ex feudatarii vennero distinti quelli fondati sopra il rapporto di signoria, da quelli che si originavano da un contratto e che potremmo dire territoriali. I primi restarono aboliti, i secondi furono conservati.

Intanto l'eccezione posta nell'art. 2 di quel decreto e cioè che fossero per ora conservate le obbligazioni inerenti ai detti beni, distruggeva in parte gli effetti dei principii proclamati, mantenendo i vincoli che stringevano quei beni, vuoi nei rapporti degli antichi dipendenti e dei subconcessionarii verso gli ex baroni, vuoi di questi verso lo Stato.

Due decreti simili a quelli del 15 aprile 1806 vennero pubblicati per le provincie già pontificie annesse al regno d'Italia, in data l'uno dei 20, l'altro dei 21 maggio 1808, e per il Tirolo in data l'uno dei 15 giugno, l'altro dei 14 agosto 1810.

Altre leggi della repubblica prima e poi del regno italico mirarono a svincolare la proprietà fondiaria, a sciogliere le manimorte, e quindi a migliorare l'agricoltura. Di alcune di queste leggi si è fatto cenno innanzi, e cioè di quelle abolitive dei fedecommessi, dei retratti, dei cumuli ed usufrutti progressivi. Quanto allo scioglimento delle manimorte, l'opera iniziata dalla repubblica fu compiuta dal regno italico, con lo stesso metodo tenuto in Francia, e cioè coll'abolizione di enti o corpi ecclesiastici e monastici non confacienti più alla novella civiltà, e con l'avocazione allo Stato dei beni di tali enti, beni che poi venivano alienati in piena proprietà a privati (4). Si promossero anche le alienazioni dei beni dei Comuni (5).

390. In Toscana, dove, come si è visto, la feudalità era stata quasi completamente abolita

(1) *Bollettino 1806*, n. 57.

(2) *Bollettino 1806*, n. 59.

(3) Confr. Lorenzoni, *Istituzioni del diritto pubblico interno nel regno lombardo-veneto*, Padova, 1836, § 2044 (vol. III),

(4) Vedi tra gli altri il decreto 8 giugno 1805, avocante i beni dei conventi e monasteri aboliti, quello del 25 aprile 1806, avocante i beni delle Abbazie e Commende di qualunque ordine straniero, delle scuole e confraternite e di simili enti laicali, ed il decreto del 25 aprile 1810.

(5) Nel 1813 si alienarono i beni di alcuni comuni al di là dell'Adige non ancora occupati dalle armi austriache. Confr. Lorenzoni, op. cit., § 2051.

dalle riforme di Francesco di Lorena e più ancora da quelle di Pier Leopoldo, al governo stabilitovi dai Francesi ben poca cosa restava a fare. Nonpertanto con decreto 8 aprile 1808 furono aboliti la feudalità, i privilegi ed i diritti che ne erano conseguenza (1); ma il decreto stesso fu concepito con quasi gli stessi termini del decreto 15 aprile 1806 per le provincie venete annesse al regno d'Italia.

391. Costituita in Roma la repubblica romana, il governo provvisorio nel 1798 vi proclamò il principio dell'abolizione della feudalità, e pubblicò una costituzione simile alla francese, e la quale era anch'essa incompatibile con il regime feudale e con i diritti che ne erano conseguenza (2). Con legge poi 30 marzo 1799 vennero sciolti i fedecommessi. Però, stante la brevità di quella repubblica, l'abolizione delle feudalità non potette essere tradotta in esecuzione, e le cose ritornarono al pristino stato. Ma è bene qui osservare, e già si è rilevato innanzi, come negli Stati pontificii la feudalità non aveva i caratteri odiosi che altrove, ed i feudatarii erano considerati quasi come pubblici ufficiali dello Stato.

Dopo le vittorie di Napoleone e la proclamazione dell'impero, le provincie che ancora appartenevano al pontefice furono unite all'impero francese, con Roma, dichiarata città libera, e vi furono promulgate le leggi francesi, come, ad esempio, quelle abolitive dei fedecommessi con decreto del 1.° agosto 1809. Quanto all'abolizione della feudalità, poi, nelle provincie già prima distaccate dallo Stato pontificio, si pubblicarono un decreto del 21 maggio 1808 redatto negli stessi termini che quello del 15 aprile 1806 per le provincie venete (3); ed un altro del 20 maggio 1808, il quale estendeva ad esse le leggi abolitive dei fedecommessi, dei retratti e via (4). Nelle provincie che nel 1809 vennero annesse all'impero francese fu pubblicato il decreto 24 luglio 1809 (5) col quale si soppressero « la feudalità, le rendite feudali, le prerogative, i privilegi, i titoli e le giurisdizioni che ne derivavano sotto qualunque denominazione esistessero ». Si abolirono pure la nobiltà ereditaria, gli stemmi, le qualifiche e tutti i distintivi feudali e nobiliari, fatta salvezza però alle famiglie che ne godessero, di chiedere all'imperatore ed ottenere i titoli e le prerogative e i maggioraschi istituiti dagli statuti dell'impero; e venne vietato ai giudici, ai notai ed a tutti gli altri pubblici ufficiali di dare o lasciar prendere negli atti che si stipulavano alla loro presenza titoli o qualifiche derivanti dalla feudalità. Intanto, fino a che non si fossero istituiti nuovi tribunali, furono lasciate agli ex feudatarii le giurisdizioni di cui erano investiti, e la polizia giudiziaria.

(1) Confr. Poggi, *Del sistema livellare*, I, 259.

(2) Coppi, *Annali*, 1798, 34-37.

(3) *Bollettino 1808*, n. 147.

Quanto ai beni ex feudali, essi furono lasciati in piena proprietà degli ex feudatarii, e vennero abolite tutte le obbligazioni e tutti i doveri che vi eranno annessi, e gravavano i feudatarii stessi, purchè derivanti solo dal vincolo feudale e non da altra causa. E quanto alle prestazioni loro dovute, si distinsero ancora quelle che derivavano da rapporto signorile, dalle contrattuali, le quali sole ultime furono rispettate. Insomma era il sistema adottato dalla legislazione francese, la quale addivenne anche la legislazione delle provincie che furono annesse all'impero.

§ 3.

L'abolizione della feudalità nel regno di Napoli.

SOMMARIO.

392. Anche nel regno di Napoli non si seppe resistere ai primi successi delle armi francesi, e, fuggito Ferdinando IV di Borbone, vi venne proclamata la repubblica e costituito un governo provvisorio, composto dai più illustri e migliori uomini delle provincie meridionali.

Nella repubblica napolitana avvenne, per quanto riguarda la feudalità, ciò che era avvenuto nelle altre repubbliche formate in Italia dalle armi vittoriose francesi. Però pel carattere che aveva la feudalità nel regno di Napoli, e che in parte conservava ancora, ad onta delle riforme di Carlo III e Ferdinando IV, la proclamazione della repubblica e dei principii che la rivoluzione francese aveva sanciti eccitò le popolazioni soggette ai baroni ad approfittare contro costoro del momento favorevole, dando sfogo all'odio per più secoli accumulato, e mantenuto vivo vuoi dalla resistenza che i baroni avevano opposto a tutte le leggi emanate dai sovrani per migliorare la condizione dei dipendenti e per limitare od abolire alcuni diritti baronali che erano dei veri abusi; vuoi dalla violenza con cui non pochi baroni napolitani ave-

(4) *Bollettino 1808*, n. 145.

(5) Questa legge può leggersi nella *Raccolta delle leggi*, pubblicate in quella provincia.

vano esercitato i loro diritti spalleggiati dagli armigeri, di cui solevansi circondare; vuoi dalle continue liti che si dibattevano tra i signori e le comunità dipendenti, e le quali per la cattiva organizzazione giudiziaria, per la incertezza delle leggi e della giureprudenza, e per cavillazioni delle parti, principalmente dei baroni, si trascinavano per lunghissimi anni innanzi ai varii tribunali.

Molti municipii baronali quindi insorsero, occuparono violentemente i beni dei feudatarii e li ripartirono tra i cittadini, incoraggiati dal governo che vedeva così abolita di fatto la feudalità, prima ancora che esso ne avesse proclamata l'abolizione.

Ma questa proclamazione non tardò a venire; ed il governo della repubblica napolitana dichiarò aboliti la feudalità e le giurisdizioni che vi erano annesse, il diritto di avere armigeri, i servigii e le prestazioni personali, e rimesse le decime e tutte le altre prestazioni che i feudatarii solevano riscuotere sotto il nome di diritti: promise di emanare una legge che avesse dettate le norme per regolare i rapporti tra gli ex feudatarii, i municipii ed i privati nell'abolizione dei diritti feudali; e con altra legge abolì la nobiltà ed i titoli ed i distintivi che ne erano conseguenza.

Intanto si cominciò a discutere la legge che doveva disciplinare l'abolizione dei diritti feudali, e la discussione fu lunga e laboriosa, stante le gravi difficoltà che l'abolizione pratica dei diritti feudali presentava, vuoi per il numero di questi diritti e la varietà e per l'incertezza dell'indole loro e della loro origine, vuoi per le pretese dei municipii baronali, vuoi per le complicate liti tra questi ed i feudatarii che bisognava troncare, vuoi per l'incertezza della giureprudenza. Discordi quindi erano i pareri: difficile trovare una formola, che non violasse diritti legittimamente acquistati e compatibili con la libertà personale e con i principii proclamati dalla rivoluzione; ma che riuscisse nel contempo ad abolire quei diritti che con quei principii cozzavano. In mezzo a questi pareri è degno di essere notato quello di Mario Pagano, uno dei più forti sostenitori dei principii proclamati dalla rivoluzione francese, ed uno dei membri del governo provvisorio della repubblica napolitana. Egli, ispirandosi a principii di alta equità, mentre voleva aboliti tutti quei diritti che o fossero un attributo della sovranità o violassero la libertà personale, voleva poi conservati tutti quelli che fosser compatibili col nuovo stato di cose. Di lui dice il Colletta: « Di tutti i rappresentanti maggior sostenitore dei baroni fu quello stesso Mario Pagano avverso a loro nella dottrina, scrittore filosofo, pusillanime consigliere, ottimo legislatore in repubblica fatta, impotente come gli altri ventiquattro del governo a fondar nuova repubblica » (1). Ma la critica che si scorge in queste parole del Colletta è ingiusta: L'aver il Pagano sostenuto i diritti di quei baroni, contro i quali egli erasi nei suoi scritti scagliato, è la prova migliore della rettitudine del suo animo, e della giustizia cui egli ispirava le sue azioni come i suoi scritti. Ed il fatto che, in massima, i legislatori, cui, in prosieguo, fu dato attuare l'abolizione della feudalità nelle provincie napolitane, prescelsero la via che Mario Pagano aveva indicata, prova come, avuto riguardo alle condizioni speciali della feudalità in quelle provincie, quella era la via migliore.

Intanto la discussione lunga e la caduta della repubblica napolitana impedirono che la legge promessa venisse concretata.

Il governo provvisorio, come si era accinto ad abolire la feudalità, così si accinse a sciogliere le manimorte ed a svincolare la proprietà dagli altri vincoli che la inceppavano. E mentre promise di sopprimere i conventi, di ridurre i vescovadi, di incamerare i beni delle chiese, senza però che avesse potuto attuare queste promesse; con decreto del 6 piovoso anno VII (23 gennaio 1799) abolì i fedecommessi disponendo: « 1.° che i diritti di primogenitura, fedecommessi e sostituzioni, qualunque siasi la loro natura, restino aboliti e vietati, computandosi dal giorno della pubblicazione della presente legge; 2.° che tutti i beni della natura suddetta restino nella libera disposizione di quelli che ne sono nel legittimo possesso; 3.° i secondogeniti e tutti quelli chiamati a godere gli assegnamenti stabiliti sui beni menzionati nell'art. 1 devono godere in proprietà del capitale i beni stessi divenuti liberi calcolati alla ragione del tre per cento sopra i loro assegnamenti » (2).

393. Caduta la repubblica napolitana, le cose ritornarono al pristino stato con Ferdinando IV di Borbone, il quale si arrestò sulla via delle riforme, per mettersi su quella della reazione.

Il merito di tradurre in atto l'abolizione della feudalità e dei diritti che ne derivavano spettava pure ad un governo formato dalle armi francesi, vittoriose di nuovo con Napoleone, governo non più repubblicano, ma monarchico, essendosi la repubblica francese trasformata in impero. E vanno dovute a Giuseppe Napoleone ed a Gioacchino Murat le leggi eversive della feudalità nel regno di Napoli, dove l'opera illuminata di quest'ultimo fece radicare così fortemente le riforme ed i principii introdotti, che, il governo dei Borboni restaurato, fu costretto rispettare quelli, e secondare questi fin dove gli

(1) Colletta, *Storia del reame di Napoli*, IV, 4.

(2) *Proclami e sanzioni della repubblica napolitana*, Napoli, 1863. Per quanto si è detto in questo numero, oltre questi proclami e sanzioni confr. Colletta, op. e loc. cit., e Coppi, *Ann.*, 1799.

permetteva lo spirito di reazione da cui era guidato.

Ed a questo proposito è da osservare che, tra i paesi occupati dai Francesi, dove l'abolizione della feudalità si presentò più laboriosa, si eseguì con un metodo differente da quello adottato nella repubblica cisalpina prima e poscia nel regno italico, nella Toscana e nelle altre provincie unite all'impero francese, fu il regno di Napoli.

394. Intanto la prima legge, che dell'abolizione si occupì, venne emessa da Giuseppe Napoleone e porta la data del 2 agosto del 1806. Un cenno di tale legge mostrerà come il suo autore si sia allontanato dal metodo seguìto dal legislatore francese. Fu invero dichiarata abolita la feudalità (1), ma venne conservata la nobiltà ereditaria con i titoli nobiliari trasmissibili nella linea discendente per ordine di primogenitura in infinito e nella collaterale fino al quarto grado (2); le giurisdizioni baronali vennero abolite con tutti i proventi che ne derivavano e senza indennità, ed i municipii sottoposti ai baroni furono equiparati ai demaniali, in modo che l'amministrazione degli uni e degli altri fosse regolata secondo una legge comune e generale (3).

Vennero pure abolite senza indennità « tutte le angarie e perangarie ed ogni altra opera o prestazione personale, sotto qualunque specie venisse appellata, che i possessori dei feudi per qualsivoglia titolo soleano riscuotere dalle popolazioni e dai particolari cittadini, e tutti i diritti proibitivi ». Per questi ultimi però si fecero due eccezioni: la prima che dovessero venire indennizzati quei possessori, i quali li avevano acquistati per una espressa concessione a titolo oneroso, o per compra fatta dal fisco, o per un giudicato definitivo, e che fossero fatte salve « le ragioni ai possessori di diritto proibitivo convenzionale per una indennizzazione contro le Comuni da sperimentarsi nel tribunale competente »; la seconda che, fino ad altre disposizioni, fossero conservati i diritti proibitivi che le Università del regno avessero imposti volontariamente a sè stesse e loro cittadini per contribuire con la rendita di esse ai pubblici pesi (4). Così furono aboliti i diritti di banalità (5) ed i diritti proibitivi derivanti dalla regalia delle pubbliche acque godute da non pochi baroni (6).

Quanto poi alle prestazioni in derrate o denaro, che i proprietarii di fondi siti nella cerchia della giurisdizione di ciascun barone dovevano sui fondi stessi, vennero tutte conservate senza distinzione per la loro origine. Però, mentre il legislatore si riserbò di rendere commutabili e redimibili le prestazioni che potevano riuscire pregiudizievoli all'agricoltura, fece salvo ai municipii una volta baronali ed a ciascuno che dovesse simili prestazioni il diritto di adire i tribunali competenti per opporre tutte le ragioni, che potessero avere contro i possessori di tali diritti territoriali, ancorchè fino allora non dedotte (7). Di tal che, mentre si riconoscevano dalla legge i diritti a tali prestazioni come patrimoniali, si lasciava, in caso di opposizione alle pretese degli ex signori, al magistrato il decidere se quelli fossero o pur no fondati sopra un titolo legale. Tra simili diritti patrimoniali fu compresa anche la decima dell'olio che gli ex feudatarii, specie della provincia di Lecce, solevano riscuotere nei trappeti feudali, e fu disposto che essa fosse dovuta, in mancanza di accordo tra le parti, in olive od olio, dopo apprezzo (8).

Ma, oltre questi diritti patrimoniali, altri, che si originavano da regalie godute dai baroni e che altrove erano stati aboliti senza indennità, nelle provincie napolitane vennero o passati pel momento ai municipii coll'obbligo di corrispondere ai possessori una rendita annua, o conservati momentaneamente, per poi essere rivendicati allo Stato dietro conveniente indennizzo. E così, mentre « tutte le giurisdizioni e diritti di portolania, bagliva, zecca di pesi e misure, scannaggio e simili possedute finora da molte Università del regno » furono lasciate alle stesse perchè le esercitassero in nome del sovrano fino a novelle disposizioni; quelle possedute dai baroni furono date alle Università rispettive, perchè le esercitassero anche fino a novelle disposizioni e sempre in nome del sovrano, coll'obbligo di corrispondere a titolo di annualità quella somma che i possessori ne percepivano al momento della pubblicazione della legge. Poteva però il capitale essere affrancato alla ragione del 5 per cento, salvo sempre alle Università sperimentare innanzi ai tribunali le ragioni che avessero su tali giurisdizioni e diritti (9). E quanto alle dogane, piazze e simili diritti posseduti dai baroni, fu disposto che pel momento i possessori seguitassero ad esercitarli, fino a che non si fossero pubblicate le disposizioni necessarie pel buon regolamento delle dogane e per l'indennizzazione dei legittimi possessori (10).

Quanto poi ai beni che costituivano i feudi, furono esonerati dai pesi dell'adoa, del rilevio,

(1) *Legge 2 agosto 1866*, art. 1. Questa legge, come le altre disposizioni riguardanti l'abolizione della feudalità nelle provincie napolitane, può leggersi, oltre che nella *Raccolta ufficiale*, in Teti, *Il regime feudale e la sua abolizione*, Napoli, 1890, app. secondo.

(2) *Legge cit.*, art. 3.

(3) *Legge cit.*, articoli 1, 2.

(4) *Legge cit.*, articoli 6, 7.

(5) *Legge cit.*, art. 9.

(6) *Legge cit.*, articoli 8, 10, 11.

(7) *Legge cit.*, art. 12.

(8) *Legge cit.*, art. 13.

(9) *Legge cit.*, art 14.

(10) *Legge cit.*, art. 18.

del così detto *ius tapeti* e del quindennio; furono riconosciuti di libera e piena proprietà dei possessori, essendosi abolito il diritto di devoluzione allo Stato (1), e vennero, come tutte le altre proprietà e rendite, sottoposti ai pubblici tributi (2).

Di qui venne che i proprietarii potessero affittarli a chi più loro fosse piaciuto, e scacciarne i fittuarii, finito l'affitto. Ma il legislatore volle tutelato il diritto di coloro che o per scrittura, o per tolleranza, o per uso, fossero addivenuti enfiteuti o coloni perpetui od a lungo tempo, disponendo che questi non potessero essere scacciati senza un motivo legale riconosciuto dal magistrato competente (3).

E per i demanii feudali il legislatore, mentre si riservò di pubblicare una legge per la loro divisione, dispose che fossero conservati agli ex feudatarii il possesso, ai cittadini gli usi civici e gli altri diritti che avessero sugli stessi (4).

Come i feudi furono aboliti i suffeudi, ma le prestazioni dovute dai suffeudatarii, vuoi a titolo di adoa, vuoi per altro titolo derivante dal suffeudo, furono conservate e qualificate censi riservativi redimibili in danaro a prezzo da valutarsi (5). E la medesima disposizione venne dettata per le prestazioni in danaro o generi dovute agli ex baroni per le tenasie (6).

Infine venne abolita la feudalità degli ufficii, ma i possessori attuali furono mantenuti nel possesso dei medesimi fino a novella disposizione (7).

Come facilmente può scorgersi, questa legge limitavasi a proclamare l'abolizione della feudalità, rivendicava allo Stato la principale tra le regalie, quale la giurisdizione; ma, mentre conservava tutti i diritti feudali economici dei baroni di fronte alle Università e cittadini dipendenti, e conservava, almeno temporaneamente, alcune regalie agli ex feudatarii, abbandonava ai magistrati il riconoscere la legalità o meno dei diritti pretesi dai baroni, senza neppure offrire loro dei criterii certi per discernere quali diritti e prestazioni fossero legali, quali abusive. Il che poteva rendere interminabili le liti che già si erano incoate e causare nuove e intricate e lunghe controversie tra gli ex feudatarii ed i municipii od i cittadini.

395. A questi possibili inconvenienti si ovviò in gran parte con la istituzione di Commissioni speciali temporanee.

Invero con decreto del 9 novembre 1807 si ordinò che i possessori di dogane, piazze ed altri simili diritti, di bagliva, portolania, zecca di pesi e misure, scannaggi e diritti simili, e di diritti proibitivi derivanti da concessione a titolo oneroso, da compra fattane dal fisco o da giudicato definitivo, esibissero i titoli rispettivi a tutto il 31 dicembre dello stesso anno, sotto pena di decadenza assoluta, alla Commissione speciale che sarebbe stata nominata a ciò. Fu poi imposto a questa di giudicare del valore dei titoli medesimi e determinare il compenso dovuto ai possessori, nello spazio di due mesi. Però questo termine con decreto posteriore fu prorogato a tutto il 1808, e, compiuto il lavoro, i diritti sovrannominati restarono aboliti dietro le relative indennità per la dogana, piazza e diritti simili; le giurisdizioni di portolania, bagliva, zecca, annona e catapania passarono, e ciò in forza della legge del 22 maggio 1808 sulle giurisdizioni di polizia e sulla giustizia correzionale, ai giudici di pace; ed i municipii, che cessarono di esercitarle in sostituzione dei baroni, furono esonerati dalla prestazione annua a favore di questi, come da ministeriale del 12 aprile 1809, salvo ai baroni pretendere le prestazioni loro dovute fino a tutto dicembre 1808, e contendere per esse innanzi alla Commissione feudale, sempre però che i titoli relativi fossero stati riconosciuti validi dalla Commissione dei titoli (8).

396. Con decreto poi degli 11 novembre 1807, fu istituita un'altra Commissione che fu detta feudale, composta dai giureconsulti Dragonetti, Winspeare, Raffaeli, Franchini e Coco, e cui fu affidato il compito di decidere per tutto l'anno 1808, le cause iniziate tra baroni e municipii prima del 2 agosto 1806, di qualunque natura esse fossero, eccetto quelle affidate alla conoscenza della Commissione dei titoli. Essendo però grandissimo il numero delle cause, il termine suddetto si vide insufficiente e con decreto del 28 novembre 1808, esso fu prorogato a tutto il 1809, e fu esteso nel medesimo tempo il compito della Commissione feudale, alla quale venne affidata ancora la conoscenza di tutte le cause che potevano insorgere dall'abolizione della feudalità. Invero con decreto dei 27 febbraio 1809 fu dato incarico agli Intendenti delle provincie di indagare quali diritti esercitassero ancora e quali prestazioni pretendessero i baroni, e d'impedire l'esercizio di quelli indubbiamente aboliti dalla legge del 2 agosto 1806, riferendo al Ministro della Giustizia, per i provvedimenti relativi, le trasgressioni perpetrate dagli ex feudatarii, ed in caso di controversia intorno all'abolizione o

(1) *Legge cit.*, art. 4. Per impedire che l'abolizione dell'adoa violasse diritti patrimoniali legalmente acquistati, fu disposto che coloro, i quali avessero comprate partite di adoa da creditori di quei baroni che dovevano prestarla addivenissero creditori del pubblico tesoro.

(2) *Legge cit.*, art. 5.

(3) *Legge cit.*, art. 16.

(4) *Legge cit.*, art. 15.

(5) *Legge cit.*, art. 19.

(6) *Legge cit.*, art. 20. Le tenasie erano concessioni di terre a livello con l'obbligo di una prestazione annua in danaro o generi.

(7) *Legge cit.*, art. 17.

(8) I decreti e leggi ricordati nel testo si possono leggere nella *Raccolta ufficiale*, e per la maggior parte anche nel Teti, op. e loc. cit.

mantenimento di qualche diritto, rimetterne la decisione alla Commissione feudale, alla quale fu dato giudicare «delle cause di qualunque natura tra i Comuni e gli ex baroni, a tenore dei precedenti decreti, specialmente delle controversie nascenti dai diritti, redditi e prestazioni territoriali così in danaro, come in derrate, che sieno stati conservati con la legge 2 agosto 1806» (1). Infine con altro decreto del 16 ottobre 1809 fu determinato improrogabilmente al 31 dicembre dello stesso anno il termine perchè i Comuni e gli ex feudatarii deducessero tutte le azioni nascenti dalla estinta feudalità innanzi alla Commissione feudale, ed al 1.° settembre 1810 quello nel quale questa dovesse decidere di tutte le cause incoate fino al 31 dicembre 1809.

397. Con lo stesso decreto del 27 febbraio 1809 venne anche determinata la procedura che la Commissione stessa doveva seguire nella conoscenza e decisione delle liti innanzi ad esso portate. In esso infatti si legge: « La Commissione feudale giudicherà senz'altre forme giudiziarie le controversie commesse alla sua decisione, eccetto quelle che sono puramente necessarie alla discussione della verità. Perchè l'interesse delle parti non abusi delle dilazioni annesse a tali forme, vogliamo che l'ordine della procedura da seguirsi dalla Commissione sia quello prescritto nei seguenti articoli. Art. 4. I giudici relatori destinati dal presidente, dopo di aver citati i rei convenuti a comparire, appunteranno la discussione innanzi all'udienza della Commissione. Ivi le parti discuteranno in contraddizione le loro ragioni. La Commissione deciderà speditamente tutte le controversie nelle quali si tratti dell'esecuzione della legge e dei decreti abolitivi della feudalità, e tutte quelle in cui si tratti di applicazione di principii già adottati coi precedenti giudicati e quelle nelle quali non sia necessaria istruzione di processo. Dove sia necessaria istruzione di processo, destinerà un termine ad esibire i documenti. Questo termine non potrà essere maggiore di giorni quindici, nè sarà in alcun caso nella facoltà della Commissione di prorogarlo. Dove il reo convenuto citato all'udienza non comparisca, la Commissione dovrà dare un termine all'esibizione dei documenti, se la causa lo richiegga, per passare la causa all'ordine del giorno. Art. 5. La Commissione dovrà alla pluralità risolvere se una causa meriti essere passata all'ordine del giorno. Dopo che avrà risoluto, le cause saranno votate sulla lista dell'ordine l'una dopo l'altra. I processi delle cause nelle quali la Commissione darà un termine all'esibizione dei documenti, resteranno presso il cancelliere della Commissione. Scorso il termine dato, il cancelliere ne passerà la nota al regio Procuratore il quale farà passare all'ordine del giorno tutte le cause nelle quali i Comuni sono attori. I processi, che sono attualmente presso i giudici relatori, passeranno primi sulla lista d'ordine, secondo la data con la quale si trovano portati in spedizione presso i rispettivi giudici. La lista sarà pubblicata ed affissa così all'uscio della camera d'udienza della Commissione, come a quello della Cancelleria. La Commissione dal dì primo della data di questo decreto in avanti, comincerà a spedire i processi antichi prima notati; e dopo di aver spediti questi, passerà alla decisione di quelli che successivamente andrà ordinando di passarsi sulla lista medesima. Art. 6. Non è della facoltà della Commissione di preterire l'ordine della lista. La preterizione di quest'ordine porta seco la responsabilità di coloro che vi hanno contravvenuto. Art. 7. Le controversie di grave momento saranno passate all'ordine del giorno sulla semplice relazione del giudice-commissario. Le cause passate all'ordine del giorno saranno difese per mezzo di memorie scritte che i difensori passeranno ai giudici. Sarà solo in libertà dei giudici stessi di essere rischiarati, dove lo credano necessario, sopra i punti essenziali di controversie, i quali saranno stabiliti per mezzo del presidente. In questo caso i difensori si ascolteranno prima della decisione e il loro discorso si limiterà ai punti loro assegnati, la qual cosa fatta, si passerà, senza interruzione di altro atto, alla decisione. Art. 8. La Commissione fisserà il suo calendario, che dovrà essere approvato dal nostro Ministro della Giustizia. Saranno solo eccettuati i giorni di domenica di ciascuna settimana e quelli delle feste solenni dell'anno. Art. 9. In caso di impedimento d'alcuno dei giudici, la Commissione, purchè sia al numero di tre, è reputata abile a congregarsi per le sedute di udienza. Nelle sedute di decisione, il presidente della Commissioe è abilitato a scegliere tra i giudici di appello del tribunale di Napoli, uno o più supplenti agl'impediti. I giudici surrogati sono abilitati a decidere tutte le cause che cadono secondo l'ordine del giorno ed anche a fare da relatori, dove così sembrasse necessario al presidente. Dove per un caso impreveduto ed inevitabile la Commissione non potrà congregarsi in uno dei giorni stabiliti nel suo calendario, il presidente ed il procuratore regio della medesima ne daranno conto al Ministro della Giustizia. Art. 10. La Commissione darà fuori le sue sentenze motivate, così nel fatto, proponendo i punti di quistione su i quali ha deliberato, come nel diritto allegando le ragioni essenziali che hanno determinato la sentenza. Ella farà eseguire senz'altra intimazione le sentenze pronunziate. Art. 11. Il procuratore regio presso la Commissione è incaricato di vegliare alla esecuzione delle leggi e dei decreti abolitivi della feudalità, a difendere le ragioni dei Comuni, o supplendo al difetto dei difensori dei Comuni stessi, o promovendole anche diret-

(1) Articoli 1, 2.

tamente, dove così sia necessario. Egli è inoltre tenuto in tutti i casi nei quali non trovi eseguite le leggi ed i decreti eversivi della feudalità, di cerziorarne i nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno, e gl'Intendenti delle rispettive provincie. Dovrà procurare l'esecuzione di tutte le sentenze della Commissione e corrisponderà perciò con i rispettivi Intendenti, e con tutte le autorità superiori delle provincie, alle quali giudicherà secondo i casi di dover delegare. Art. 12. In tutti i casi nei quali nelle cause tra i comuni e gli ex baroni, o per garentia promessa, o per altra cagione, vi sia l'interesse del nostro Tesoro o dei nostri Demanii, ne saranno avvertiti il direttore e l'amministratore rispettivo di questi rami, perchè provveggano alla loro difesa. Art. 13. Il presidente ed il procuratore regio della Commissione feudale sono specialmente tenuti a vigilare per la osservanza di ciò che è stabilito nel presente decreto e per l'adempimento del fine che ne forma l'oggetto ».

398. Intanto, essendosi provveduto alla esecuzione delle decisioni della Commissione feudale con il ricordato decreto del 16 ottobre 1809 (1), e col decreto del 3 luglio 1810, ed avendo la Commissione terminato i suoi lavori, con decreto 20 agosto 1810 fu dichiarato che la Commissione stessa sarebbe stata disciolta nel 31 agosto 1810; che le sue decisioni fossero irretrattabili e che venissero eseguite secondo le norme del decreto 3 luglio 1810 (2); che secondo le norme di questo decreto stesso fosse eseguita dai commissarii incaricati della esecuzione delle decisioni della Commissione feudale la liquidazione della buona tenenza e degli altri tributi arretrati dovuti dagli ex feudatarii ai Comuni secondo le sentenze di quella Commissione (3); che sorgendo nuove controversie, della natura di quelle decise dalla Commissione feudale, fossero portate innanzi ai tribunali ordinarii competenti (4); che, presentandosi dai Comuni nuove domande contro gli ex feudatarii per arretrati di buona tenenza ed altri tributi, fossero esse portate innanzi ai rispettivi Consigli d'Intendenza per la decisione (5).

Quanto poi ai diritti ed alle prestazioni abolite con la legge 2 agosto 1806 e con i posteriori decreti eversivi della feudalità, fu con lo stesso decreto 16 ottobre 1809 dichiarato che s'intendessero prescritti, e che l'esercizio e la esazione di essi non potessero venire convalidati neppure dal consenso delle parti; fu ordinato agli Intendenti ed a tutti i magistrati di impedirne la continuazione ed il rinnovamento, e venne proclamato tutto ciò che per tali illegittime cause fosse stato percepito dagli antichi possessori o dagli aventi causa da essi, perpetuamente ripetibile anche ad istanza del Pubblico Ministero e senza l'intervento delle parti, nel quale ultimo caso esso andava a beneficio degli Ospizii (6).

Infine, per evitare nuove controversie, fu con decreto del 9 luglio 1812 « negata ogni azione di regresso contro ai venditori, a tutti coloro che hanno sofferto evizione di cose, o di diritti aboliti dalle leggi e decreti eversivi della feudalità, dagli atti o regolamenti del governo, che hanno spiegato le suddette disposizioni di legge, o dalla costante uniforme applicazione contenuta nelle decisioni della già Commissione feudale », salvi « i casi, nei quali, per un fatto del venditore, indipendente da quello delle leggi posteriori, siasi dai possessori attuali sofferta evizione di cose non abolite dalle leggi e dai decreti eversivi della feudalità » (7). Ma in questi casi s'intendevano decaduti dall'azione di regresso quelli che, citati innanzi alla Commissione feudale, non avessero chiamato in garenzia i loro autori (8), e quelli che, pur avendo chiamati i loro autori innanzi a quella Commissione, non avessero poi riproposte le loro domande non decise da questa, innanzi ai tribunali ordinarii competenti tra sei mesi (9). Inoltre, se l'azione in garenzia era contro lo Stato od il Demanio, dovevasi prima fare un esperimento di conciliazione innanzi ad una speciale Commissione, e, questo non riuscendo, i tribunali dovevano decidere secondo date norme, e secondo altre pure determinate si facevano la liquidazione dell'indennità ed il pagamento (10). Ed anche l'istanza per l'esperimento della conciliazione doveva essere fatta tra sei mesi a cominciare dal 1.° novembre 1812 (11), e i titoli giustificativi della domanda di garenzia dovevano essere presentati non più tardi del 20 settembre 1813 (12), tutto sotto pena di decadenza.

La Commissione feudale, nell'espletare il suo non facile compito, seguì criterii larghi, ed i quali dovevano necessariamente riuscire più favorevoli ai Comuni anzi che agli ex feudatarii. Quali fossero stati quei criterii può desumersi principalmente dall'opera del Winspeare che fu uno dei membri più importanti e che maggiore influenza ebbe sulle decisioni, tanto che in una ministeriale del Ministro dell'Interno del 22 febbraio 1812, a proposito di un dubbio intorno al se i Comuni potessero su demanii dichiarati universali dalla Commissione feudale percepire i terraggi che prima vi riscuotevano i baroni, dopo alcune norme per decidere il dubbio, si

(1) Articoli 3, 4.
(2) Art. 1.
(3) Art. 3.
(4) Art. 2.
(5) Art. 3, capov.
(6) Art. 5

(7) Articoli 1, 2.
(8) Art. 3.
(9) Art. 8.
(10) Articoli 9 a 16.
(11) Decreto 12 novembre 1812.
(12) Decreto 22 luglio 1813.

soggiunge che, sorgendo il dubbio si proponga volta per volta al già procurator generale della Commissione cav. Winspeare. E questi, facendo la storia degli abusi feudali, lascia facilmente comprendere a quali criterii si ispirò la Commissione per discernere le prestazioni che fossero veramente territoriali, e però conservate dall'art. 12 della legge 2 agosto 1806, da quelle che dovessero ritenersi abolite in forza dell'articolo 6 della legge stessa. D'altronde non potrebbe escludersi assolutamente che la Commissione, nel derimere le tante vertenze sorte tra i Comuni e gli ex feudatarii, non avesse temuti fino ad un certo punto presenti i criterii adottati dalla legislazione e dai tribunali francesi per l'abolizione dei diritti ex feudali. Però se la Commissione si mostrò piuttosto favorevole ai Comuni, non può negarsi ch'essa in tutte le sue decisioni fosse stata guidata da un sentimento di alta equità e giustizia, fino al punto che, pur riconoscendo spesso la origine di alcune obbligazioni contratte dall'Università illecita, si sentì costretta, in omaggio a quel sentimento, ad ammetterne la validità per rispetto ai diritti in buona fede acquistati dai terzi.

E sarebbe uno studio degno di essere fatto quello dei numerosi e voluminosi processi istruiti dalla Commissione feudale ed esistenti nell'Archivio di Stato di Napoli, e delle relative decisioni pubblicate per le stampe in parecchi volumi (1). Questo studio mostrerebbe all'evidenza quanto benefica ed illuminata fu l'opera della Commissione, alla quale veramente va dovuta l'estirpazione dei numerosi abusi che i baroni avevano mascherati sotto l'aspetto di diritti e prestazioni lecite, estirpazione che sarebbe riuscita molto più lunga, laboriosa e difficile, se avesse dovuta essere operata dai tribunali ordinarii, come dimostra il fatto che controversie simili a quelle decise dalla Commissione feudale, portate, dopo lo scioglimento di questa, innanzi ai tribunali ordinarii, si sono trascinate per anni ed anni innanzi ad essi prima di essere definitivamente decise. Ed anche ai giorni nostri i tribunali sono chiamati a decidere controversie simili iniziate quali da molti anni, quali da mezzo secolo o più ancora.

399. Intanto l'opera della Commissione feudale influì a che si pubblicassero alcuni decreti, con i quali si abolirono esplicitamente alcuni diritti e prestazioni, sulla cui abolizione, in forza della legge del 2 agosto 1806, potevano sorgere dubbii.

Con un decreto invero del 16 ottobre 1809 fu dichiarato che dovessero intendersi comprese tra le prestazioni abolite senza indennità alcuna dalla legge suddetta, art. 6, le capitazioni e le prestazioni a fuoco esatte dagli ex feudatarii a titolo di casalinaggio, di suoli di casa od altro titolo simile tanto in danaro che in generi, e tutte le altre prestazioni che fossero state sostituite alle precedenti (2). Furono però esclusi dall'abolizione i censi solari, purchè legittimi o non impugnati dagli interessati. Che se gli ex-feudatarii trovavansi in possesso di un diritto universale di suolo sulle abitazioni degli aboliti feudi, per conservarlo, dovevano entro tutto il 1809 giustificarne il titolo innanzi alla Commissione feudale sotto pena di assoluta decadenza (3).

Con altro decreto pure di pari data, riguardante specialmente la provincia di Lecce, ma che fu interpretato da una parte della giurisprudenza applicabile a tutte le provincie napolitane (4), venne limitata la esazione delle decime per parte degli ex feudatarii o loro aventi causa, quante volte però tali decime fossero ritenute legittime, solamente al grano, all'orzo, all'avena, alla bambagia, al lino, alle fave, al vino mosto ed alle ulive, esclusa quindi l'esazione sopra gli altri prodotti ed anche sopra qualcuno dei prodotti nominati, pel quale i possessori dei fondi avessero acquistato diritto di esenzione. E venne ancora l'esazione limitata alla sola decima parte dei prodotti decimabili, salvo se l'esazione della decima in misura maggiore fosse giudicata legittima dalla Commissione feudale (5), alla quale gli aventi diritto dovevano sottoporre i titoli giustificativi entro tutto l'anno 1809, sotto pena di decadenza dal diritto stesso di esigere più della decima parte (6). Venne poi determinato che l'esazione della decima sulle vettovaglie fosse fatta sull'aia e senza alcun obbligo di trasporto da parte dei reddenti, di quella sul vino mosto nei palmenti, di quella sulle olive nei luoghi in cui si raccoglievano e mai sull'olio (7).

Si dichiararono inoltre aboliti, senza alcuna indennità, « ogni diritto di fida, ogni esazione di erbatico, di carnatica, di giornate di latte, ed ogni prestazione sugli animali e su i loro prodotti sotto qualunque titolo », come pure « l'esazione delle decime e di ogni rata di prezzo nell'alienazione di tutti i fondi anche decimali », ed infine « tutte le esazioni fatte sotto il nome di stagli, di affida, di ragioni », ed « ogni esa-

(1) La raccolta porta per titolo, *Bollettino delle sentenze della Commissione feudale*, e fu stampata in Napoli dal 1800 al 1829 in volumi trentadue, ai quali dal 1829 al 1857 furono aggiunti altri otto volumi di supplemento.

(2) Articoli 1, 2.

(3) Art. 3.

(4) La G. Corte civile infatti ritenne con due sentenze, una pronunziata in grado di rinvio, dopo l'annullamento dell'altra, che il decreto del 16 ottobre 1809 riguardante la provincia di Lecce fosse estensibile alle altre provincie napolitane. Però la Corte suprema sostenne essere tale decreto applicabile esclusivamente alla provincia suddetta e si appoggiava anche ad un rescritto del 1849 che sarà ricordato appresso. Confr. Teti, op. cit., p. 91.

(5) Articoli 1, 2.

(6) Art. 8.

(7) Art. 4.

zione fatta a ragion di fuochi, qualunque sia il titolo di essa (1). Quanto poi a censi in danaro o in generi che gravavano i fondi di quella provincia, si dichiararono aboliti senza compenso tutti quelli che non risultavano da concessioni contenute in pubblici istrumenti, o la cui esazione non fosse stata riconosciuta legittima dalla Commissione feudale, alla quale i possessori dovevano ricorrere, sotto pena di decadenza, entro tutto l'anno 1809 (2).

Intanto, poichè in molti contratti di concessione di fondi redditizii di decime e di altre prestazioni, e siti nella stessa provincia, si era dichiarato che i patti in essi compresi avrebbero derogato a qualsivoglia legge futura che avesse potuto diminuire la misura della prestazione, con altro decreto del 17 ottobre 1811 fu dichiarata l'applicabilità di quello del 16 ottobre 1809 a tutti i fondi redditizii, non ostante qualunque patto in contrario od altra convenzione delle parti.

Con un terzo decreto pure del 16 ottobre 1809 furono dichiarati aboliti tutti i diritti di pascolo e di fida sull'erba di ogni stagione, sui fieni e sulle spighe esercitati dagli ex feudatarii nei fondi dei privati chiusi od aperti, e tutte le altre prestazioni surrogate ai diritti di pascolo su fondi privati, sia in generi od in danaro, sia in decime sugli animali e sui loro prodotti, sia in capitazioni e prestazioni per fuoco; e venne dichiarato perpetuamente ripetibile ciò che a tali titoli erasi pagato ad istanza delle parti, o anche del Pubblico Ministero a beneficio degli ospizii (3). Furono solo conservati quei diritti di pascolo che la Commissione avesse dichiarati legittimi, dietro istanza degli interessati, i quali dovevano presentarla entro tutto il 1809, sotto pena di decadenza (4).

Con altro decreto del 24 maggio 1810 venne abolito il così detto diritto dei corsi nelle Calabrie. Il diritto dei corsi era una servitù di pascolo. Esso o gravava i demanii comunali, sui quali gli ex feudatarii avevano acquistato il diritto del pascolo che avvicendavasi con il diritto di semina lasciato alle Università; e, dopo la sua abolizione, i demanii stessi ritornarono liberi ai municipii. O gravava le terre dei privati, ai quali era riservato solo il diritto di semina, passato quello di pascolo ai feudatarii, e dopo l'abolizione le terre tornarono libere ed i proprietarii potettero chiuderle. Qualche altra volta il diritto dei corsi prendeva forma di compascuo convenzionale, in quanto i proprietarii di una contrada, tra i quali il barone che ne ritraeva per lo più l'utile maggiore, mettevano in comune i loro fondi per il pascolo; e dopo l'abolizione i beni dei privati tornarono liberi, quelli allodiali dei baroni pure, mentre quelli feudali (demanii), liberati dalla servitù dei corsi, restavano però soggetti agli usi civici. Lo stesso avveniva se in questa specie di associazione era intervenuto un luogo pio, per le terre soggette per loro natura agli usi civici (5). Che se i diritti dei cittadini sui demanii feudali erano maggiori in forza di tale convenzione che non i semplici usi civici, dovevano tenersi presenti questi maggiori diritti nella divisione di quei demanii (6). Per evitare poi controversie, lo stesso decreto determinò i criterii per discernere i proprietarii originarii dei fondi soggetti ai corsi. Tali erano il diritto di semina, senza alcuna prestazione, se trattavasi di cittadini; lo stesso diritto di semina acquistato con pubblici istrumenti, se di ex feudatarii o di enti ecclesiastici, purchè però tale diritto di semina o i fondi su cui cadeva erano riportati in catasto come burgensatici ed allodiali dagli ex feudatarii. Concorrendo tali condizioni tanto i privati cittadini quanto gli ex feudatarii acquistavano il diritto di vendere i detti fondi liberati dalla servitù del pascolo.

Che se un cittadino aveva il diritto di semina, ma corrispondeva una prestazione all'uopo, il fondo si riteneva demanio ex feudale, o comunale, o terra ecclesiastica, secondo che la prestazione si corrispondeva all'ex feudatario, al Comune o ad una chiesa; e l'avente diritto di semina come colono perpetuo, con diritto, in forza del decreto 16 ottobre 1809, di chiudere il fondo stesso liberato dalla servitù del pascolo, salva sempre la prestazione dovuta (7). Intanto la servitù dei corsi restava abolita, anche se i fondi da essa gravati fossero coltivati a vigna, oliveto o frutteto (8). Solo allora la servitù di pascolo era conservata, quando risultava da pubblico istrumento come riserva da parte del concedente del diritto di semina; ma essa doveva essere commutata in danaro mercè un canone redimibile a norma del decreto 3 dicembre 1808, art. 48 (9).

Tutti i principii, determinati dal decreto 6 ottobre 1809 intorno all'abolizione della servitù di pascolo, dal decreto 24 maggio 1810 intorno all'abolizione del diritto dei corsi nelle Calabrie e dall'art. 48 del decreto 3 dicembre 1808 intorno alla commutazione del pascolo riservato in un canone redimibile, erano applicabili anche quando la servitù del pascolo era stabilita a favore delle Università (10).

Si volle inoltre offrire ai proprietarii di fondi il mezzo di liberare questi dalla servitù di compascuo, che, per consuetudine quasi generale, gravava i fondi aperti, cadendo però sopra la

(1) Articoli 3, 5, 6, 7.
(2) Articoli 6, 8.
(3) Articoli 1, 2, 4, 5.
(4) Art. 3.
(5) Articoli 1 a 5.
(6) Art. 6
(7) Articoli 7, 8.
(8) Art. 9.
(9) Art. 10.
(10) Ministeriale, 29 luglio 1812.

seconda erba; e col decreto 3 dicembre 1808 venne disposto che i proprietarii potessero ciò ottenere, chiudendo i fondi stessi « con ponti, con fossati, con siepi o con altri argini continui, che proibiscano l'ingresso agli animali per tutta l'estensione del fondo, o per quella parte che vuol chiudersi » (1). Altri mezzi insufficienti di chiusura non erano capaci di sottrarre i fondi che vi erano soggetti alla servitù di compascuo (2).

400. Nella legge del 4 agosto 1806 il legislatore si era riservato di emettere provvedimenti per la commutazione delle prestazioni e diritti pregiudizievoli all'agricoltura in canoni in danaro redimibili. Tali provvedimenti furono presi con decreti del 20 giugno 1808 e 17 gennaio 1810. Con il primo fu disposto che potessero venire commutati in canoni in danaro « tutte le prestazioni e redditi già feudali perpetui che, per diritto di suolo, di servitù e per qualunque altro titolo, si esigono su dei territorii appadronali dei particolari, sia in proporzione dell'estensione del terreno o della semina, sotto nome di covertura, mezza covertura o sotto qualunque altro nome, sia in proporzione del frutto, come sono le quinte, le settime, le decime, le dodicesime, le ventesime del raccolto o altre prestazioni maggiori o minori dovute agli ex baroni ». La commutazione doveva essere fatta sulla media della rendita netta di un decennio, od, in mancanza di tale criterio, mercè estimo giusto e legale (3). I canoni in danaro risultanti dalla commutazione avevano il carattere di censi riservativi, e dovevano essere pagati nell'epoca medesima in cui dovevansi le prestazioni cui erano sostituiti (4). Essi però furono dichiarati perpetuamente redimibili pel capitale corrispondente all'annuo canone alla ragione del 5 per cento (5). Che se gli ex feudatarii avevano anche il diritto ad una parte del prezzo, in caso di alienazione, questo diritto, qualora non eccedeva la quinquagesima parte, si riteneva compensato con il pagamento del capitale elevato alla suddetta ragione; se eccedeva tale parte, allora l'annua rendita si aumentava secondo una proporzione determinata dal decreto stesso (6).

Il secondo decreto è diviso in cinque titoli. Nel primo sono determinate le rendite ex feudali commutabili in danaro, e tra esse sono compresi gli stagli perpetui, i canoni e le prestazioni enfiteutiche, i redditi e le prestazioni di colonie perpetue. Per rendite ex feudali poi sono dichiarate quelle che si esigevano dagli ex feudatarii su terre comprese nei confini degli ex feudi, e che non risultassero da pubbliche scritture contenenti concessioni di terre allodiali (7). Riconfermato inoltre il carattere di censi riservativi dato alle prestazioni in danaro risultanti dalla commutazione, venne abolita ogni specie di devoluzione delle terre gravate, fatta eccezione per i canoni e prestazioni enfiteutiche risultanti da pubbliche scritture (8).

Nel secondo sono determinate le persone che avevano la facoltà di commutare; e tale facoltà, oltre che ai proprietarii, ai loro legittimi amministratori ed agli usufruttuarii, fu accordata ai Comuni per tutti o per parte dei cittadini (9).

Nel terzo sono dettate le norme per eseguire la commutazione, la quale poteva essere fatta di accordo tra le parti, o giudizialmente per mezzo di perizia, ai sensi del decreto 20 giugno 1808 e dell'art. 302 del codice di procedura francese, perizia che si rendeva esecutoria con sentenza del giudice di pace, la quale era appellabile (10).

Nel quarto sono dichiarate redimibili « tutte le rendite perpetue, fisse o casuali, così ex feudali come burgensatiche, di qualunque natura siano, o che esse dipendano da contratto oneroso, ovvero da gratuito »; e per le ex feudali è data facoltà di redimerle non solo a ciascun reddente, ma cumulativamente ai Comuni per tutti o parte dei cittadini possessori di fondi gravati. I criterii per formare il capitale sono quelli adottati dal decreto 20 giugno 1808, e la procedura per redimere le rendite la stessa che quella adottata per la commutazione (11).

Nel quinto viene vietato ai creditori delle rendite ex feudali di opporsi alla loro commutazione, ed a quelli di qualsivoglia rendita perpetua di opporsi alla redenzione; e si dispone che, trovandosi la rendita gravata d'ipoteca, colui che redime debba depositare il prezzo presso il tribunale ed accertarne il proprietario (12).

Con decreto poi degli 11 maggio 1814 fu dato ai reddenti di prestazioni in natura di mutare la coltura dei fondi da loro posseduti coll'obbligo di avvertirne i creditori tre mesi prima. In mancanza di questa denunzia la commutazione diveniva necessaria e poteva esser chiesta dai creditori delle rendite (13).

401. Con l'art. 15 della legge 2 agosto 1806 il legislatore si riservava di provvedere allo scioglimento ed alla divisione dei demanii. A ciò fu provveduto con diverse leggi e decreti.

Con la legge del 1.° settembre 1806 venne determinato il principio che i demaniali tanto

(1) Art. 47.
(2) Ministeriali, 4 maggio 1811 e 26 agosto 1812.
(3) Art. 1.
(4) Art. 2.
(5) Art. 4.
(6) Articoli 4, 5.
(7) Articoli 1, 2.
(8) Articoli 3, 4, 5.
(9) Articoli 6 a 8.
(10) Articol. 9 a 16.
(11) Articoli 17 a 24
(12) Articoli 25, 26.
(13) Articoli 1 a 5.

feudali che di chiese, comunali o promiscui dovessero venire divisi e tramutati in proprietà libera di coloro cui sarebbero spettati nella divisione (1).

Quanto ai demanii feudali o di enti ecclesiastici, la divisioue doveva essere fatta tra gli ex feudatarii o gli enti ecclesiastici e le Università che vi avevano gli usi civici, ed a queste doveva essere assegnata una parte proporzionata ai detti usi da determinarsi dai Consigli d'Intendenza e possibilmente più vicina all'abitato, salvi però i diritti di colonia o di superficie acquistati sugli stessi demanii dai cittadini, i quali dovevano essere mantenuti nel possesso di tali diritti (2). Le quote spettanti alle Università poi, come i demanii comunali dovevano essere ripartiti tra i cittadini coll'obbligo di corrispondere un canone proporzionato, e nella ripartizione dei demanii comunali ai baroni che vi avessero l'uso civico, era assegnata una parte eguale a quella del cittadino, cui toccava quota maggiore (3). Che se la natura del demanio non era accertata, la divisione doveva eseguirsi secondo lo stato del possesso, salvo nel caso che il demanio, diviso come comunale, fosse riconosciuto dai magistrati competenti per feudale o di ente ecclesiastico, il diritto in questo di riscuotere i canoni dovuti dai cittadini tra cui era avvenuta la ripartizione (4). I demanii promiscui poi dovevano essere divisi tra le Università e gli altri che vi avevano usi civici, in proporzione dei diritti civici di ciascuno (5).

Con decreto poi degli 8 giugno 1807 furono date le prime norme per la divisione dei demanii feudali o di enti ecclesiastici e dei promiscui; e per la ripartizione dei comunali e delle quote toccate alle Università sui feudali o di chiese o promiscui. Per la divisione di questi ultimi tutte le parti interessate dovevano nominare ciascuno un arbitro, e gli arbitri, fatte le più esatte indagini, e, se necessario, fatte eseguire perizie, davano il loro parere sulla divisione e lo rimettevano al Consiglio d'Intendenza, il quale determinava la quota toccante all'Università ed il luogo dove la quota doveva essere staccata. Trattandosi poi di demanii promiscui, i Consigli d'Intendenza dovevano dare il loro parere e intorno alla possibilità o meno dello scioglimento della promiscuità ed al modo di eseguirlo, e, in caso d'incertezza, in quale dei territorii delle due Università fosse situato il demanio, ed anche intorno alla definizione dei confini (6). Se un demanio era tutto messo a bosco, il Consiglio d'Intendenza doveva, distinguendo la parte scoscesa dalla piana, dare parere intorno alla parte che poteva essere posta a coltura (7). Non erano intanto soggette a divisione le proprietà che gli ex feudatarii, gli enti o le Università tenevano chiuse e difese ad uso di pascolo o di semina, benchè in altri tempi soggette al pascolo comune (8).

La ripartizione poi della parte dei demanii non posseduta da coloni o superficiarii, i quali dovevano essere mantenuti nel possesso, salvo il pagamento dell'annuo canone o prestazione a chi di diritto, era affidata anche ai Consigli di Intendenza, i quali davano il loro parere circa il modo della ripartizione, la proporzione delle quote e l'ammontare dell'annua prestazione o canone, dietro i voti dei decurionati delle Università. La ripartizione doveva eseguirsi tra i cittadini di ciascuna Università, aventi gli usi civici e preferibilmente tra i non possidenti ed i possidenti minori, colla formazione di eguale numero di quote eguali da sorteggiarsi tra quelli (9).

I pareri dei Consigli d'Intendenza su tutti gli argomenti riguardanti la divisione e la ripartizione dei demanii dovevano essere spediti al Ministero dell'Interno ed esaminati da una speciale Giunta, sul cui rapporto il sovrano emetteva le disposizioni definitive per l'esecuzione della ripartizione (10).

Con altro decreto dei 3 dicembre 1807 furono pubblicate altre disposizioni più minute per la divisione dei demanii, la quale avrebbe dovuto espletarsi a tutto l'anno 1809, salvo per i boschi comunali, le montagne anche comunali aventi tali inclinazioni da non essere coltivabili, le terre comunali boscose e lamose costeggianti o sovrastanti a cantieri, o porti od acqua corrente o stagnante e per le terre inondate o da bonificarsi, la cui divisione venne riservata all'esame del Consiglio di Stato (11). L'esecuzione del decreto stesso venne affidata agl'intendenti, i quali dovevano nominare agenti capaci e probi per ciascun circondario o distretto (12) coll'incarico di procedere alle operazioni di divisione e di ripartizione con il concorso del decurionato di ciascun Comune e degli agenti che gl'interessati potevano nominare (13). La divisione veniva eseguita da arbitri nominati dalle parti, i quali, alla presenza dell'agente circondariale o distrettuale, determinavano, secondo i criterii fissati nel decreto, la quota toccante a ciascuna delle parti interessate (14). Delle operazioni si redigeva

(1) Art. 1.
(2) Articoli 2, 3.
(3) Articoli 4, 5.
(4) Art. 6.
(5) Art. 7.
(6) Articoli 1, 2, 4 a 8.
(7) Art. 16.
(8) Art. 3.
(9) Articoli 9 a 14.
(10) Articoli 18, 19.
(11) Articoli 1, 2.
(12) Con Ministeriale 4 gennaio 1809, furono date norme per la scelta degli agenti demaniali.
(13) Articoli 4 a 8.
(14) Articoli 9 a 17.

processo verbale, nel quale, in caso di contestazione tra le parti, sia circa la natura del demanio, sia circa l'estensione dei diritti di ciascuna, s'inserivano le rispettive pretese, perchè si potessero discutere in giudizio. I processi verbali si trasmettevano agl'intendenti, i quali vi aggiungevano il loro parere motivato, dietro parere de' Consigli d'Intendenza, e li trasmettevano alla Commissione dei demanii in Napoli, la quale, d'ufficio o dietro istanza degli interessati, poteva annullare parte o tutti gli atti, e, dietro approvazione del sovrano, ordinare una nuova divisione (1).

Quanto poi alla ripartizione dei demanii comunali, l'agente distrettuale ed il decurionato dovevano fare lo stato delle terre demaniali del Comune, distinguendo le coltivabili da quelle da riservarsi a demanio, e cioè boscose, lamose, inondate e troppo erte. La divisione facevasi tra tutti i cittadini, se la quota toccante a ciascuno non risultasse inferiore al valore di due tomoli delle migliori terre di seconda classe; che se il demanio da dividersi non era capiente per tutti i cittadini, si preferivano i non possidenti ed i piccoli possidenti, secondo i criterii determinati dall'articolo 30 del decreto; ma ciascuna quota non poteva essere inferiore al valore di quattro tomoli delle migliori terre di seconda classe del Comune, poichè le terre erano divise in tre classi. La formazione delle quote era fatta da tre esperti non cittadini nominati dal Decurionato; la determinazione del canone per ciascun tomolo, secondo la classe del terreno, era affidata al Decurionato dietro parere di due esperti non cittadini, diversi da quelli che avevano formato le quote. Di tutte le operazioni si dovevano, per cura dell'agente, fare processi verbali da rimettersi agli intendenti (2) che dovevano inviarli alla Commissione dei demanii con le mappe dei fondi divisi e dei loro concessionarii. Il sovrano approvava dietro rapporto del Ministro dell'Interno, e udito il parere del Consiglio di Stato (3). I cittadini, cui erano toccate le quote, potevano permutarle tra loro prima della formazione della scrittura, e l'agente doveva, come conciliatore, accordare le parti (4). Le quote rinunziate erano distribuite a coloro che, avendo fatto domanda per concorrere, erano restati esclusi (5). Le devolute pel mancato pagamento del canone durante tre anni erano date a quelli tra i concessionarii riconosciuti per migliori lavoratori (6). I nuovi proprietarii potevano liberare le loro quote dall'annuo canone, pagando il capitale valutato alla ragione del 5 per cento.

Col titolo IV del decreto stesso si diedero norme speciali per la divisione dei demanii promiscui, completate dal decreto 6 dicembre 1808, con il quale si provvide a che tutte le liti per confini incerti, causa la promiscuità o altro, tra Comuni fossero decise dai Consigli d'Intendenza se i Comuni erano siti nella stessa provincia; dal Consiglio di Stato se in diverse (7).

Nel titolo V si provvide alle spese occorrenti per la divisione; nel VI del modo di determinare le terre escluse dalla divisione; nel VII della chiusura delle terre di privato dominio.

Con decreto del 23 ottobre 1809, per accelerare la divisione dei demanii comunali, fu nominata una Commissione di cinque membri, ciascuno dei quali, nelle provincie che gli sarebbero state assegnate, doveva presiedere le operazioni e derimere o per mezzo della conciliazione o con pronunziati esecutivi, nonostante opposizione, tutte le vertenze che potessero ostacolare le operazioni stesse o ritardarle (8). E con altro decreto del 10 marzo 1810 si pubblicarono le istruzioni da seguirsi dai commissarii nominati col precedente decreto, e nel quale sono dettate le norme che gli stessi dovevano seguire nello scioglimento delle promiscuità, nella divisione dei demanii ex feudali o di chiese tra gli ex baroni e gli enti e le Università che vi avevano gli usi civici, nella ripartizione della parte toccata alle Università tra i cittadini, e norme per la procedura che i commissarii stessi dovevano seguire.

L'importanza di questo regolamento richiede che se ne faccia un cenno. I commissari prima di procedere alle operazioni loro affidate dovevano esaminare lo stato in cui si trovavano tali operazioni, rilevandolo dalle carte relative esistenti presso le Intendenze, e avuta la lista degli agenti distrettuali o di circondario, confermarli o sostituirli. Indi dovevano eseguire le operazioni, espletando prima quelle già compiute, ma non ancora approvate dal sovrano, poscia quelle già molto inoltrate: infine le altre o appena iniziate o non iniziate ancora (9).

Nel procedere allo scioglimento delle promiscuità, i commissari dovevano partire dal principio: che non si potessero conservare le promiscuità esistenti tra qualsivogliano persone, fossero esse generali o particolari, dipendessero da condominio o da servitù acquistate, e procedere allo scioglimento di esse; di quelle generali per servitù reciproche, e delle particolari, nelle quali non vi fossero demani, senza compensi vicendevoli, delle altre con la estimazione dei diritti vicendevoli a norma dei decreti precedenti. Solo in casi di necessità, come se una parte delle terre promiscue fossero poste a pascoli estivi ed una parte a pascoli invernali,

(1) Articoli 18, 19.
(2) Articoli 20 a 30.
(3) Art. 37.
(4) Art. 31.
(5) Art. 34.

(6) Art. 32.
(7) Questo decreto comprende sei articoli.
(8) Articoli 1 a 6.
(9) Art. 1 a 3.

i commissari potevano conservare la comunione riferendone al Ministro dell'Interno, che a sua volta ne riferiva al governo, il quale dava le disposizioni definitive (1).

Nella separazione in massa dei demani feudali e delle chiese, i commissari dovevano esaminare se gli usi civici che i cittadini vi esercitavano, fossero essenziali, e cioè limitati ai bisogni personali loro; o utili, comprendenti cioè anche una parte d'industria; o dominicali, comprendenti cioè anche partecipazione ai frutti ed al dominio delle terre demaniali. Nel primo caso il compenso non poteva essere inferiore ad un quarto delle terre, parte che poteva, secondo i casi, essere portata al terzo ed anche alla metà; nel secondo e nel terzo la quota minima per compenso era della metà, elevabile secondo le circostanze ai due terzi e financo ai tre quarti (2).

Che se i demani suddetti o parte di essi erano tenuti da coloni perpetui, i diritti di costoro venivano rispettati, e non si procedeva ad alcuna divisione per il demanio o per la parte tenuta da loro, salvo il caso che gli ex baroni vi avessero diritto di fida o sugli alberi ed i Comuni gli usi, poichè, in tal caso, la divisione aveva luogo secondo la qualità degli usi; e i redditi delle colonie perpetue si dividevano tra il proprietario e l'usuario in proporzione della quota a ciascuno toccante (3).

Le medesime norme si dovevano seguire per la divisione delle difese non legittimamente costituite su parte dei demani feudali o di chiese; ma se il possessore aveva operate delle notevoli migliorie nella difesa, ed offriva in compenso al Comune altre terre od un canone, il commissario ammetteva tale offerta (4).

Le norme sopra esposte circa la misura dei compensi agli usi civici non si seguivano, quando questi si esercitavano sopra feudi siti fuori del territorio del Comune, dovendosi allora i compensi determinare per via di stima (5).

Quanto alla ripartizione delle quote dei demani feudali ed ecclesiastici toccate ai comuni e dei demani comunali tra i cittadini dovevano seguirsi le norme già stabiliti nelle leggi o decreti precedenti; e, determinata la quantità delle terre divisibili ed eseguita la classificazione e numerazione dei partecipanti, se ne dovevano affiggere le liste coll'invito ai partecipanti stessi di dare il loro nome e di fare la relativa richiesta per poi procedere pubblicamente all'estrazione a sorte. Intanto se i demani ex feudali ed ecclesiastici erano tutti occupati da coloni perpetui inamovibili non si procedeva alla ripartizione, ma solamente alla determinazione del canone da prestarsi dai coloni stessi. Non lo stesso avveniva se i demani comunali erano occupati da coloni, ritenendosi tali colonie come precarie. Solo se il colono aveva migliorato la quota da lui tenuta in modo che le migliorie fossero tali da potersi dire *fixe vinctae*, la quota, di qualunque estensione fosse restava a lui. Che se egli vi aveva solo costruita una fabbrica, questa veniva compresa nel contingente del colono (6).

Quanto infine alla procedura da seguirsi dai commissari ripartitori, essa era quasi del tutto abbandonata al loro criterio, potendo eglino abbreviare i termini, nominare d'ufficio gli arbitri o gli agenti non nominati dalle parti, determinare i compensi agli arbitri ed ai periti e provvedere al pagamento, chiedere lumi a tutti i funzionari e la pubblica forza ai comandanti, e provvedere a quanto non era previsto nelle istruzioni del decreto che andiamo esponendo. Solamente essi erano tenuti a consultare gli arbitri nominati dalle parti per la valutazione dei diritti di queste; convocare i decurionati per la scelta degli arbitri e dei periti; affiggere la lista dei partecipanti e riceverne le richieste; affiggere la lista delle offerte e delle terre ripartibili per offerte; interpellare ed ascoltare gl'interessati o i loro rappresentanti prima di emettere le loro decisioni, fare pubblicamente l'estrazione a sorte delle quote; sentire il parere di due pubblici funzionari nell'emettere decisioni; fare eseguire la pianta del tenimento nel quale si erano eseguite le operazioni ed infine comunicare ai direttori delle contribuzioni dirette il quadro delle operazioni fatte perchè potessero eseguirsi i cangiamenti di quote (7).

Con decreto del 20 aprile 1811 poi fu prorogato il termine assegnato ai commissarii fino a tutto il 1811, il che fu confermato con decreti del 29 agosto 1811 e 27 dicembre 1811, fatta eccezione per la Basilicata, per la quale il termine fu prorogato fino a tutto il 1812.

402 Tutte le disposizioni, di cui si è fatto cenno, intorno all'abolizione della feudalità ed alla divisione e ripartizione dei demanii, miravano a rendere libera la proprietà, a sciogliere le manimorte, ad aumentare il numero dei proprietarii liberi, a promuovere l'agricoltura nelle provincie napolitane. A raggiungere più completamente lo scopo, Giuseppe Napoleone e più ancora Gioacchino Murat, che più lungamente sedette sul trono del regno di Napoli emisero altre disposizioni miranti a sciogliere le manimorte e ad aumentare il numero dei proprietarii, promovendo così l'agricoltura. E si volle cominciare da quella parte del demanio regio, che di maggiore impedimento era al raggiungimento dello scopo in alcune provincie. Intendo parlare della Sila di Calabria e del Tavoliere di Puglia.

La Sila, una vasta estensione di terre, parte

(1) Art. 4 a 10.
(2) Art. 11 a 16.
(3) Art. 17, 18.
(4) Art. 20 a 23.
(5) Art. 26.
(6) Art. 28 a 34.
(7) Art. 35 a 43.

poste a bosco, parte a pascolo, parte a coltura, fin da tempi antichissimi si apparteneva al demanio dello Stato. Questo carattere conservò sempre, ma non mancarono usurpazioni, le quali, se furono frenate durante le due prime dinastie, aumentarono tra i torbidi e le guerre che fin da principio funestarono lo Stato, durante la dominazione angioina, e prova sia un editto di re Roberto che minaccia agli usurpatori la perdita della metà dei loro beni. Intanto le usurpazioni restarono, chè anzi si accrebbero, e la tenacia degli usurpatori fu tale che il governo vicereale fu costretto, per troncare fino ad un certo punto lo stato incerto delle cose, a venire a transazione con gli stessi. Ferdinando di Borbone volle riordinare quell'importante demanio, e con dispaccio del 10 agosto 1782 dispose che si eseguisse uno stato generale delle terre della Sila, stato che venne eseguito da Giuseppe Zurlo, senza che però si fossero presi altri e definitivi provvedimenti.

Gioacchino Murat volle radicalmente trasformare quella grande estensione di terre demaniali, e mirò e a ridurre queste in tante proprietà libere private, e a renderle popolate di agricoltori ed industriali.

Invero col titolo II del decreto del 2 luglio 1810 dispose che sarebbero state indicate nel territorio della Sila cinque località per costruirvi cinque villaggi da cento a centocinquanta abitazioni ciascuno; che coloro i quali avessero chiesto di fare costruire una delle abitazioni stesse per abitarla con la propria famiglia o con tre altre persone, avrebbero ottenuto al minimo venticinque moggia di terre coltivabili col diritto a provvedersi di legna per la costruzione e pel riscaldamento nelle foreste della Sila e con esenzione per venti anni dal tributo fondiario (1). Il decreto prometteva larghe concessioni a quelli che avessero voluto formare nella Sila stabilimenti considerevoli; particolari incoraggiamenti agli esercenti arti e mestieri utili, oltre l'assegno di terre; e di costruire, appena ciascuno dei detti villaggi si fosse iniziato, una chiesa, un presbitero, una casa per scuole, una casa comunale (2).

Tutto però era subordinato al fatto che almeno cinquanta famiglie avessero chiesto le concessioni e si fossero obbligate a costruire le case in ciascuno dei siti designati, ad abitarle ed a coltivare le terre (3).

Questo decreto, che, riordinato completamente il regno, rassodato in modo definitivo il nuovo ordine di cose, distrutto il brigantaggio, avrebbe potuto arrecare grande giovamento alle Calabrie ed allo Stato tutto, restò, per le condizioni del tempo e delle Calabrie, ineseguito.

Il Tavoliere di Puglia, anch'esso di origine antichissima, subì le medesime sorti quasi della Sila di Calabria. Esso consisteva in una vasta estensione di terre, addette per la maggior parte ad uso di pascolo, dietro pagamento di un diritto (*fida* allo Stato, che ne era il proprietario. Sotto le dominazioni normanna e sveva usurpazioni notevoli non si ebbero, ed il Tavoliere dava una importante rendita all'erario. Le usurpazioni, specialmente per parte dai baroni, si moltiplicarono durante la dominazione angioina, e ne fa prova un editto del re Roberto (4). I diritti del pubblico demanio vennero in buona parte rivendicati da Alfonso I e da Ferrante d'Aragona. Ma le usurpazioni si rinnovarono dopo, e si dovettero più volte operare reintegre dei diritti dello Stato, e nel 1542 una generale. Ferdinando IV di Borbone, come per la Sila di Calabria, vide la necessità di trasformare lo stato del Tavoliere di Puglia, e nel 1788 affidò al Filangieri il provvedere. Questi consigliò per allora l'affitto del Tavoliere, e l'affitto fu fatto per un sessennio e confermato per altri periodi eguali nel 1795 e nel 1800 (5).

L'opera fu proseguita dal governo formato dai Francesi, e Giuseppe Napoleone con legge del 21 maggio 1806 provvide allo svincolo delle terre, che costituivano il Tavoliere, mercè la censuazione. Aboliti invero e il tribunale della dogana di Foggia e tutti gli altri privilegi, con quella legge si dispose che tanto le terre salde, come quelle poste a coltura del Tavoliere fossero date in enfiteusi dietro pagamento di un canone annuo alla ragione di ducati cinquantaquattro per carro (6) e di un'intera annata del canone stesso nel momento della concessione, come *entratura*. Le concessioni si facevano a coloro che tenevano, nel momento della pubblicazione della legge, le terre stesse a qualsivoglia titolo, coll'obbligo di sopportare anche il pagamento dell'imposta fondiaria. I concessionarii avevano facoltà di liberarsi dal pagamento dell'intero canone o di parte, mercè affranco alla ragione del cinque per cento se l'affrancazione avveniva nei dieci anni, del quattro per cento se dopo dieci anni.

Quanto poi ai pascoli, si dichiararono sciolti gli affitti allora in vita, ed anch'essi si diedero in enfiteusi perpetua ai locati, coll'obbligo di corrispondere a titolo di annuo canone la somma che pagavano a titolo di fitto aumentata del dieci per cento, e per entratura un'annata intera. Nella censuazione de' pascoli inoltre dovevano essere preferiti i possessori di terre del Tavoliere, purchè ne avessero fatta domanda nei venti giorni dalla pubblicazione della legge. Infine fu disposto che nel caso i concessionarii alienassero le terre

(1) Art. 30, 31, 34.
(2) Art. 32, 33.
(3) Art. 35.
(4) Dell'anno 1317.

(5) Cfr. tra gli altri Lombardi, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie napolitane*, App. II.
(6) Il carro equivale ad ettari 24,5273.

loro date in enfiteusi, l'acquirente dovesse pagare allo Stato il due cento sull'importo del diritto che lo Stato stesso aveva come concedente.

Per l'esecuzione di questa legge fu nominata una speciale Giunta, e, mercè nuove facilitazioni concesse ai censuarii, la censuazione progrediva regolarmente, quantunque fossero rare ancora le affrancazioni.

Però l'opera venne interrotta dal ritorno del Borbone, il quale, come vedrassi, con improvvida legge distrusse in buona parte i benefici effetti di quella del 21 maggio 1806, ed impedì che altri ne producesse.

Intanto, prima di procedere oltre, ricorderò che con legge del 26 novembre 1808 si abolì il diritto di pascolo estivo (*statonica*) sulle terre del Tavoliere, e fu determinata la misura del compenso dovuto a chi aveva un tale diritto (1).

403. Ma, perchè la proprietà fondiaria venisse completamente liberata dai vincoli che le condizioni dell'evo-medio ed il regime feudale avevano causati, ed i principii della rivoluzione fossero applicati in tutta la sua estensione, Giuseppe Napoleone e Gioacchino Murat volsero la loro attenzione allo scioglimento delle manimorte, che più non corrispondevano alle nuove idee ed alla nuova civiltà.

Con decreti 13 febbraio 1807, 12 gennaio 1808 e 7 agosto 1809 vennero sciolte tutte le corporazioni religiose di monaci possidenti, ed avocati allo Stato i loro beni, come ancora i beni di dodici conventi di monache esistenti nella città di Napoli, provvedendosi al sostentamento dei monaci delle disciolte corporazioni, mercè pensione vitalizia determinata variamente secondo che trattavasi di professi o di conversi. Furono perciò conservati i soli ordini mendicanti ed i conventi di monache non contemplati dal decreto del 12 gennaio 1808. I beni così avocati allo Stato o si vendevano in piena e libera proprietà, o, come innanzi si è visto, si davano a censo perpetuo redimibile nella stessa guisa che gli altri beni del demanio pubblico.

Furono inoltre, con decreto 22 dicembre 1808, aboliti i patronati, vuoi dei beneficii con cura d'anima, vuoi di quelli senza cura d'anima, i quali ritornavano liberi ai patroni, salvo il diritto dell'investito attuale di usufruirne sua vita durante; mentre con decreto 18 giugno del 1807 furono abolite le cappellanie laicali, i legati pii e tutti i beneficii senza cura d'anima e senza obbligo di residenza, ed i beni ritornarono ai patroni con la limitazione sopra detta, e salvo l'adempimento delle opere di beneficenza ordinate dai fondatori o testatori.

Ho accennato alle principali disposizioni riguardo le manimorte ecclesiastiche: se volessi trattenermi di più sull'argomento, sorpasserei i limiti impostimi dalla trattazione: solo soggiungerò che, esclusi i luoghi pii che avevano a scopo opere di carità e beneficenza, tutti gli altri o vennero aboliti, o, se furono conservati, vennero posti nella impossibilità di potere acquistare nuovi beni.

A ciò infine si aggiunga come nel regno di Napoli venne proclamato il codice Napoleone, il quale aveva accolto tutte le riforme introdotte, nel campo del diritto civile, dalla rivoluzione; era contrario a tutti quei vincoli che pel passato avevano limitato il commercio della proprietà fondiaria; ed impediva il costituirsi di nuove manimorte sul modello di quelle che, per opera della rivoluzione francese, erano state sciolte, e si vedrà come l'opera dei due Napoleonidi, che tennero il regno di Napoli, fu degna della nuova êra iniziata dalla rivoluzione francese. Nello stesso tempo essa fu prudente ed opportuna in quanto nell'abbattere gli avanzi di istituzioni già condannate, si ebbe riguardo alle condizioni ed allo spirito pubblico del regno, e, quando fu necessario, anche alle condizioni di qualcuna delle provincie che questo componevano. La verità di questa affermazione è provata principalmente dal fatto, che, restaurato il governo dei Borboni, quell'opera non solamente fu riconosciuta, ma venne continuata, se non con lo stesso spirito, con la costanza necessaria, perchè gli avanzi di ciò che era stato distrutto scomparissero.

§ 4.
Abolizione della feudalità nella Sicilia e nella Sardegna.

SOMMARIO.

404. Abolizione della feudalità proclamata dal Parlamento straordinario di Sicilia nel 1812.
405. Provvedimenti emanati intorno a tale abolizione nel 1813.
406. Proposta di abolizione dei fedecommessi nella Sicilia.
407. Considerazioni sull'opera del Parlamento di Sicilia in rapporto all'abolizione della feudalità.
408. Stato della feudalità nell'Isola di Sardegna quando il Piemonte fu occupato dai Francesi.
409. Disposizioni emanate nel 1800 per limitare gli abusi feudali. — L'abolizione della feudalità in Sardegna era riservata a Carlo Alberto.

404. Occupato il regno di Napoli dalle armi francesi, e proclamatovi re Giuseppe Napoleone, Ferdinando IV di Borbone si ricovrò in Sicilia seguìto dai suoi fautori e sostenuto dagli Inglesi; sicchè il governo di quell'isola nè fu veramente nazionale, in quanto in esso prendeva indirettamente parte il rappresentante inglese, nè mutò realmente da quello che era addivenuto dopo il ritorno dei Borboni in Napoli, caduta la repubblica napolitana nel 1799.

E, quanto alla feudalità, le condizioni non erano mutate da quelle che risultarono dopo le riforme che aveva tentato introdurre non sempre con successo il Caracciolo, e delle quali si è fatto cenno nel paragrafo terzo della parte quinta.

(1) Cfr. Bianchini, *Finanze*, lib. VII, c. II, sez. 3.ª e Lombardi, op. e loc. cit.

I signori feudali quindi seguitavano ad esercitare la giurisdizione e le altre regalie di cui si trovavano possessori, e tutti i diritti che fino al ritorno di Ferdinando IV avevano goduto verso i loro sudditi o dipendenti, non rifuggendo da quegli abusi. che, divenuti abituali da secoli, avevano acquistato il nome e l'aspetto di diritti patrimoniali per i signori medesimi, tanto più che i dipendenti avviliti dal lungo servaggio non avevano saputo avvalersi delle disposizioni a loro favorevoli emesse dall'autorità sovrana.

Però l'eco delle profonde innovazioni, che si erano introdotte non solo in Francia, ma in tutte le provincie italiane occupate dalle armi francesi, e più specialmente di quelle eseguite nelle provincie napolitane da Giuseppe Napoleone prima e poi da Gioacchino Murat, e le quali avevano abolito il regime feudale completamente e avevano provveduto all'abolizione dei diritti feudali propriamente detti, l'eco di tali innovazioni, dico, si ripercosse nella Sicilia. Ed anche in quell'isola si formò una corrente favorevole all'abolizione della feudalità, la quale trascinò i poteri costituiti, e nel 1812 tale abolizione venne proclamata insieme ad altre riforme nel regime dello Stato.

Tale proclamazione fu fatta dal Parlamento straordinario del 1812. Tra gli articoli preliminari della Costituzione di quell'anno invero si legge l'art. XI che così suona:

« Non vi saranno più feudi e tutte le terre si possederanno in Sicilia, come in allodio, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali, e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, i relevii, le devoluzioni al fisco ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze ».

Quest'articolo venne approvato con reale dispaccio del 20 agosto 1812, insieme ad altri undici, con la formola: *Placet Regiae Majestati.* Non furono però approvati altri tre articoli votati dal Parlamento nella stessa seduta del 10 luglio, tra i quali uno del tenore seguente: ... « Si aboliranno li così detti diritti angarici e privativi; tostochè però le Università o i singoli che vi vanno soggetti indennizzeranno il proprietario attuale con ragionare il capitale al 5 per cento sul fruttato sia della gabella che vi sarà all'epoca della reluizione, ovvero mancando questa su i libri della rispettiva segreteria, beninteso però che i possessori di terre di qualunque natura conserveranno la stessa mano ed i loro diritti per la facile esigenza dei crediti, e censi dello stesso modo e forma, che finora hanno goduto ».

A questo articolo intanto il sovrano non impose il veto, come lo aveva apposto a quello riguardante la lista civile e l'amministrazione dei beni demaniali e rendite fiscali; ma si riserbò di accordare la sua sanzione dopo aver ricevute le necessarie dilucidazioni (1).

405. Perchè poi il principio dell'abolizione della feudalità proclamato nel riportato art. XI potesse venire tradotto in esecuzione, si concretarono dal Parlamento altre disposizioni pubblicate il 25 maggio 1813 sotto il titolo *Della feudalità, diritti e pesi feudali,* e distribuite in cinque capitoli. Nel primo fu proclamata l'eguaglianza di tutti i cittadini: furono abolite, senza indennità, tutte le giurisdizioni, col disgravio dei signori da tutti i pesi che vi erano annessi, e col passaggio allo Stato di tutti i provventi relativi (2), ed aboliti « gli attributi feudali di servizio militare, d'investiture, di relevio, di devoluzione a favore del fisco, di decima e tarì feudale, di diritti di grazia e di mezz'annata, e di altri di qualunque denominazione inerenti ai feudi »; furono dichiarati allodiali i beni ed i diritti posseduti a titolo di feudo dai signori, ai quali vennero conservati i titoli e gli onori trasmissibili agli eredi.

Nel secondo capitolo vennero abolite, senza indennità, tutte le angarie e perangarie e quindi « le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo o signore » e tutti i diritti proibitivi o di banalità, come forni, molini, trappeti, alberghi, osterie, concessa piena libertà ai citttadini di esercitare simili industrie e di molire, cuocere il pane e via dove fosse loro piaciuto. Però se i diritti privativi o proibitivi provenivano da un contratto o da un giudicato, i possessori avevano diritto ad un compenso, determinato nel capitale computato al 5 per cento dell'annua rendita, valutata a sua volta nella media dell'ultimo decennio, ovvero in un'annua prestazione in danaro equivalente alla rendita media dell'ultimo decennio.

Lo stesso criterio doveva seguirsi pel compenso di diritti angarici acquistati mercè compra dal sovrano.

Nel caso poi che i diritti proibitivi o privativi derivavano da convenzione tra baroni ed università o popolazioni, era dato a queste di impugnare la convenzione in giudizio, per sottrars al pagamento del compenso.

Nel capitolo terzo furono aboliti, anche senza

(1) *Costituzione del regno di Sicilia stabilita dal Parlamento dell'anno 1812,* Napoli, dalla Stamperia de Marco, 1848, pagine 183-184.

(2) Però se la mastro-notaria non dipendeva da solo diritto signorile, ma era stata acquistata a titolo oneroso, il barone aveva diritto ad essere rimborsato del capitale.

compenso alcuno, gli usi civici assolutamente angarici, che le università o singoli cittadini avevano acquistati per consuetudine sui fondi dei baroni: mentre furono dichiarati compensabili quegli usi civici che derivavano o da condominio o da convenzione tra il barone e l'università o i singoli cittadini, ovvero da giudicati, restando in facoltà del barone o pagare un capitale, elevato alla ragione del cinque per cento sulla media di prodotto degli ultimi dieci anni, o una prestazione annua in danaro corrispondente alla detta media. Che se trattavasi di promiscui diritti di dominio era, nell'affrancazione, preferito il particolare e cioè il barone all'università od ai singoli cittadini.

Nel capitolo quarto furono deferite ai tribunali ordinarii le controversie che potevano sorgere dall'abolizione dei diritti feudali.

Nel capitolo quinto si fece voto perchè un nuovo codice provvedesse alla conservazione dei boschi ed alla coltura degli alberi di alta cima (rovere, pino, rappino, elce) (1).

Ma oltre queste disposizioni speciali, altre nella Costituzione sicula del 1812 se ne riscontrano che mirano all'abolizione dei diritti feudali. Così nel § 1 del capitolo II del tit. I, si legge che il solo Parlamento abbia facoltà di decretare nuove imposte; così nel capitolo VI del titolo « della libertà diritti e doveri del cittadino » si legge: « Nelle terre dei particolari non potranno da oggi innanzi esservi riserve, o caccie reali, o di altri principi, e signori dovendosi riputare dette riserve o caccie contrarie al diritto sacro della proprietà ». E potrei ricordare altre disposizioni costituzionali riguardanti il potere giudiziario, l'esecutivo, i Consigli civici e le magistrature municipali.

406. Il Parlamento straordinario di Sicilia volle ancora provvedere all'abolizione dei fedecommessi e votò al proposito quindici articoli, con i quali si dichiaravano aboliti i fedecommessi e le sostituzioni di qualunque natura e comunque costituiti, fatta eccezione per le sostituzioni volgari, pupillari ed esemplari, e i beni assegnati in libera e piena proprietà ai possessori. Per quelli poi da verificarsi dopo la pubblicazione della legge si disponeva che i beni relativi si acquistassero in piena proprietà dal primo nominato coll'obbligo di riservare la legittima ai figli, secondo il diritto vigente, non potendo perciò alienare oltre il terzo dei beni componenti l'abolito fedecommesso.

Erano ancora assegnati in libera proprietà ai possessori le doti di paraggio, le quote di fedecommesso regolare, le vite-milizie, che quelli avrebbero potuto anche pretendere in terre appartenenti ai fedecommessi aboliti.

Si faceva eccezione solo per i Pari, ai quali si impose l'obbligo di conservare a titolo di dotazione della Paria la quarta parte di netto di tutti i beni vincolati e da loro posseduti, quarta parte inalienabile e trasmessibile ai successori come nei maiorascati puri, agnatizii, mascolini di primogenito in infinito ed in perpetuo, potendo, in mancanza di maschi, succedere le femmine con lo stesso ordine.

Il sovrano non volle approvare questi articoli e disse: « Avendo preso noi nella più seria considerazione tutti i paragrafi del presente articolo, siamo venuti a manifestare che ammettiamo una riforma degli attuali fedecommessi; ma dichiariamo che non saremo mai per approvarla, fintantocchè il Parlamento non ci presenterà un progetto di legge su questo oggetto che sia interamente uniforme alla Costituzione inglese » (2).

407. Il Parlamento di Sicilia, proclamando l'abolizione del regime feudale e degli abusi che ne derivavano, anzichè ispirarsi a veramente e praticamente togliere i diritti feudali che in Sicilia più fortemente che nel Napoletano si erano conservati, ed a sradicare quegli abusi che seguitavano ad opprimere i dipendenti, limitandone la libertà personale ed estorquendo loro continue, numerose e svariate prestazioni, si ispirò ai principii ventilati in tutti quegli Stati dove erano arrivate le armi francesi, e pago di aver tradotto quei principii in un progetto, che li proclamasse anche in Sicilia, non provvide all'attuazione pratica e sicura dei principii medesimi. Il re a sua volta, proclamata la Costituzione modellata sulla inglese, si disinteressò quasi completamente alla cosa, apponendo solo la sua approvazione, interessato a rispettare quanto il Parlamento, del quale, come Pari, facevano parte i baroni di Sicilia, aveva deliberato e proposto.

Intanto le disposizioni prese intorno all'abolizione della feudalità non potevano avere e non ebbero l'effetto che il Parlamento se ne riprometteva. Quelle disposizioni erano insufficienti, e lasciavano luogo a molti dubbii, sicchè molti diritti feudali contrari alla nuova civiltà potevano seguitare ad esercitarsi: erano poi inopportune per altro lato, specialmente per quanto riguardava lo scioglimento delle promiscuità o dei demanii, essendosi prescelto un metodo che difficilmente poteva menare a risultati pratici. Inoltre la maggior parte di quelle disposizioni contenevano in sè i germi di numerose ed intricate controversie tra i baroni e le università, e fu errore più notevole ancora la devoluzione di tali controversie ai tribunali ordinarii. Invero questi, da una parte, dovendo seguire la procedura ordinaria, non potevano porre fine alle controversie stesse con quella sollecitudine che pure richiedeva l'esecuzione dei provvedimenti emessi; dall'altra, non potendo essi tribunali

(1) *Costituzione del regno di Sicilia*, cit., pagine 58 a 64.

(2) *Ibid*, pagine 65-68.

conoscere senza l'istanza delle parti, molte controversie dovevano restare insolute e molti abusi rimanere in vita per mancanza di regolari domande da parte delle università o dei singoli cittadini interessati. Che anzi questi erano restii ad ingolfarsi in liti costose e lunghe ed a porsi in lotta con i baroni.

Insomma avvenne delle disposizioni emesse dal Parlamento di Sicilia, quello che era avvenuto dei provvedimenti presi dal vicerè Caracciolo: ed ecco perchè molti diritti ed abusi feudali aboliti con le ricordate disposizioni restarono di fatto in vita (1).

A ciò vuolsi aggiungere che, abolite le giurisdizioni feudali, venne conservata la giurisdizione ecclesiastica per le cause spirituali e per quelle che appartenevano alla regia Legazia (2); che vennero rispettate le immunità personali degli ecclesiastici (3); che, mentre i fedecommessi sotto le varie loro forme non vennero aboliti, fu proclamata la inalienabilità dei beni delle chiese (4), e si vedrà come, dopo le disposizioni prese dal Parlamento e la proclamazione della Costituzione, le condizioni dell'Isola di Sicilia, in rapporto alla feudalità, non mutarono gran che da quelle che erano dopo le riforme introdotte in quell'isola dal vicerè Caracciolo.

Il merito di compiere l'abolizione dei diritti feudali in Sicilia era riservato a Ferdinando II, il quale vi attese con numerosi provvedimenti, come sarà meglio veduto nella parte seguente.

408. Le condizioni della feudalità nell' isola di Sardegna non mutarono da quelle che erano prima della rivoluzione francese e che si sono studiate nella parte precedente.

Occupato il Piemonte dalle armi francesi, e costretta la famiglia di Savoia a ricoverarsi in Sardegna, ed appoggiarsi a quegli isolani, i principi di quella casa fino alla restaurazione non ebbero nè il tempo, nè l'opportunità di provvedere all'abolizione della feudalità, anche per non urtare i baroni dell' isola, tenacemente attaccati alla conservazione dei loro diritti, ai quali i predecessori dei principi di Savoia, e questi stessi, prima dell'occupazione francese, avevano posto delle limitazioni, che si risolvevano in non altro che in un freno agli abusi più appariscenti dei signori stessi.

409. Intanto quegli stessi principi, che con un lavorìo assiduo e costante avevano senza scosse limitati ed aboliti i più importanti diritti baronali nel Piemonte, fino ad arrivare, come innanzi si è veduto, alla totale abolizione della feudalità con Carlo Emanuele IV, non potevano lasciare in vita certi diritti che si risolvevano nella più odiosa manifestazione del diritto di signoria sui dipendenti, quando in quasi tutta Italia era stata proclamata l'abolizione di ogni diritto feudale. Carlo Felice adunque, vicerè della Sardegna, volendo nel medesimo tempo non scontentare la nobiltà dell'isola e migliorare la condizione dei sudditi dei baroni, con un Pregone del 1800 abolì i così detti *comandamenti dominicali*, e cioè tutte le prestazioni di servigii personali che i baroni di Sardegna pretendevano dai loro dipendenti e tutte quelle prestazioni reali che a quei servigii erano state sostituite.

Allorchè adunque in tutto il resto d'Italia la feudalità era stata abolita, e i diritti regali goduti dai baroni erano stati rivendicati dalla sovranità, in Sardegna la feudalità seguitava a vivere e come regime, e come rapporto tra signori e dipendenti: ed i baroni dell'isola proseguivano ad esercitare la giurisdizione nei territori loro soggetti e quanti altri diritti loro erano attribuiti dalle carte di concessione.

Il merito di sradicare la mala pianta anche in quell'isola era riservato a Carlo Alberto, il quale volle ed ottenne con una serie di leggi e provvedimenti che la feudalità fosse abolita nella Sardegna; e nel 1840 l'opera iniziata nel 1832 fu nelle sue grandi linee compiuta, come sarà più largamente veduto nella parte seguente.

PARTE SETTIMA.

Avanzi feudali.

SOMMARIO.

CAPITOLO I.

LA RESTAURAZIONE E LA FEUDALITÀ.

SOMMARIO.

§ 1.

La restaurazione e la feudalità nell'Italia settentrionale e media.

SOMMARIO.

(1) Cfr. Bianchini, *Sicilia*, parte II, c. 1.
(2) *Disposiz. costituz.*, Abolizione dei fori, § 2.
(3) *Ibid*, § 5.
(4) *Costituzione 1812*, tit. I, c. 3.

410. Da quanto si è detto nella parte VI, è facile desumere come l'abolizione della feudalità in Italia va dovuta ai governi costituiti dai Francesi nelle varie provincie, e come in quelle, dove le armi francesi non arrivarono, l'abolizione o si ebbe di solo nome, o non si ebbe affatto. Erano adunque i principii della rivoluzione francese, che, contrarii al regime ed ai diritti feudali, abbattettero questo. La restaurazione degli antichi governi, che costituì una forte reazione ai principii proclamati da quella rivoluzione, doveva di fronte alla feudalità, o per essere più precisi agli avanzi feudali, in quelle provincie dove questa era stata abolita, essere favorevole alla loro conservazione od almeno di ostacolo alla loro difinitiva e sollecita scomparsa, e di ostacolo alla sollecita abolizione della feudalità stessa in quelle provincie dove non era stata abolita definitivamente. E così fu. Nell'Italia settentrionale, e più specialmente nel Veneto, dove gli avanzi feudali erano maggiori, la scomparsa di questi avanzi è dovuta veramente a leggi del regno d'Italia dopo il riconquisto delle provincie venete, occupate dall'Austria fino al 1866; e in generale in quelle provincie si richiamarono in vigore alcuni istituti aboliti, come i fedecommessi. Nell'Italia, media e specialmente negli Stati pontificii si tentò financo di richiamare in vita la feudalità con tutti i diritti che ne erano conseguenza. Nel regno di Napoli, gli avanzi feudali son restati fino ai nostri giorni. In Sicilia, l'abolizione reale dei diritti feudali fu operata solo dopo molti anni; in Sardegna, solo da Carlo Alberto.

Insomma i governi restaurati, se si faccia eccezione del pontificio, non vollero ristabilita la feudalità, contro la quale essi stessi si erano schierati prima dell'occupazione francese, e la quale sarebbe poi in realtà riuscita di limitazione al potere centrale; ma non curarono di compiere con sollecitudine l'opera iniziata dai governi francesi, mantenendo ancora certi diritti feudali, che non potevano preoccupare la sovranità, e richiamando in vigore istituti, che la civiltà aveva già condannati, ed i quali favorivano specialmente i nobili, senza intaccare i poteri sovrani.

411. Intanto è bene notare che, anche prima della restaurazione e in Francia e nei paesi italiani occupati dalle armi francesi era stata dai Napoleonidi stessi, che avevano proclamata o compiuta l'abolizione della feudalità, rievocata questa in alcuni istituti, che alla feudalità avevano ispirato il loro spirito ed il loro fondamento. Napoleone I, proclamato l'impero, volle creare intorno al suo trono una nuova nobiltà, e per dar lustro a questa istituì dei feudi; i quali in realtà non avevano dei feudi antichi che i vincoli dei beni che li costituivano, e certi onori ; non la giurisdizione, non le altre regalìe, non diritti di signoria sugli abitanti. E di simili feudi si istituirono anche nell'Italia, e propriamente dodici nel veneto e sei nel regno di Napoli, i quali furono concessi a generali dell'esercito napoleonico.

Allo stesso scopo furono istituiti e in Francia e nelle provincie italiane annesse all'impero francese dei fedecommessi con delle limitazioni che dessero loro carattere diverso da quelli esistenti prima della rivoluzione francese.

Essi invero, sotto nome di maioraschi, potevano essere istituiti o dall'imperatore, o da persone che occupavano un dato grado od un dato ufficio, sempre però con il consenso del sovrano; e si trasmettevano per primogenitura, salvo ai cadetti la legittima sui beni costituenti i maioraschi, quando mancassero altri beni sufficienti a formarla (1).

412. Negli Stati di terraferma ritornati a Vittorio Emanuele I di Savoja, il primo atto del Governo restaurato fu di abolire con editto del 21 maggio 1814 tutte le leggi che vi erano state promulgate ed applicate dal cessato Governo francese, e di richiamare in vigore le leggi vigenti prima dell'occupazione dei Francesi: e cioè le Costituzioni del 1770 e le leggi successive emanate dai principi di Casa Savoja fino al 28 giugno 1800. Così vennero aboliti l'ordinamento amministrativo, il giudiziario, il finanziario e il militare che in quegli Stati avevano introdotto i Francesi, e, salvo lievi ritocchi, si ritornò agli antichi ordinamenti, i quali pure non corrispondevano più alle nuove condizioni, alle nuove aspirazioni del popolo, che nel Piemonte, a preferenza di altrove, aveva subìto maggiormente l'influenza delle nuove idee, ed apprezzato i principii di giustizia cui si ispiravano le leggi francesi e i benefici effetti che ne derivavano. Intanto, poichè tra le leggi richiamate in vigore erano quelle abolitive della feudalità e dei fedecommessi e le altre miranti a limitare le manimorte ed a svincolare la proprietà fon-

(1) Per la Francia conf. *Decreto 20 marzo 1806, Senato-consulto 14 agosto 1806, Decreti 1 marzo 1808, 24 giugno 1808, 2 febbraio 1809, 16 marzo 1809, 4 maggio 1809, 4 giugno 1809.* Pel Piemonte conf. *Legge 21 settembre 1808.* Per le provincie romane annesse si legge nella legge abolitiva della feudalità art. 2: « La noblesse héréditaire, les armoires, les qualifications et toutes les distinctions feudales et de noblesse sont pareillement supprimées, dans les dits états, sauf aux familles qui en jouissent à se pourvoir pardevant sa Majèsté et obtenir, s'il y a lieu, les titres, prerogatives et majorats institués par les statuts de l'Empire ».

diaria dagli inceppamenti cui l'avevano le istituzioni dell'evo-medio soggettata, così nè potevano risorgere i diritti feudali, nè di molto peggiorare le condizioni della proprietà fondiaria; e solo le manimorte ebbero maggiore libertà di acquisto. Ma, mentre da una parte risorsero le antiche giurisdizioni speciali, mentre scomparve l'eguaglianza tra i cittadini proclamata dalle leggi francesi, mentre l'autorità sovrana, ritornando al vecchio costume di intervenire negli affari dei privati, apportava l'incertezza ed anche il disordine nell'amministrazione della giustizia civile e nei rapporti contrattuali privati; dall'altra la reazione spingeva il Governo restaurato a richiamare in vita istituti che i principi stessi di Casa Savoja avevano, ispirandosi alle nuove idee, aboliti.

Invero con editto del 18 novembre 1817 veniva derogato all'editto del 29 luglio 1797, in quanto si permetteva la istituzione di nuovi fedecommessi, istituzione vietata da quest'ultimo. Il nuovo editto intanto si ispirava alle leggi napoleoniche intorno ai maggioraschi, poichè sotto questa forma i nuovi fedecommessi potevano essere istituiti. E, quello che è più sintomatico dello spirito di reazione che animava il Governo restaurato, nello stesso editto, mentre si proclamava il mantenimento dell'abolizione della feudalità e di ogni soggezione di persona a persona e di persona a fondi, si manifestava il proposito di provvedere con altra legge ai titoli di nobiltà.

Ma il bisogno di riformare le antiche leggi si imponeva al Governo, che dovette cedere alla corrente della opinione pubblica, ed i lavori per le riforme si iniziarono, prendendosi a studiare un nuovo piano di ordinamento giudiziario; nello stesso tempo che l'eco dello spirito pubblico arrestò il Governo sulla via pericolosa nella quale si era messa, e la legge sui titoli nobiliari non venne. Quanto poi all'editto del 18 novembre 1817, esso non produsse l'effetto che il Governo se ne riprometteva, ed il fedecommesso sbarbicato e disseccato non riprese vita.

Le cose non mutarono gran che durante il regno di Carlo Felice sia nel Piemonte, sia, come vedrassi in prosieguo, nella Sardegna; e, poichè non è mio compito discorrere di quanto operossi intorno ai pubblici ordinamenti, mi limiterò a dire che ai luoghi pii vennero restituiti i beni non peranco alienati, facendosi così anche su questo punto un passo indietro.

Lo spirito della novella civiltà invece animò il regno di Carlo Alberto, il quale unificò la legislazione di tutti i suoi Stati, ne migliorò gli ordinamenti, introdusse riforme in tutti i rami della pubblica amministrazione, e, dando al suo Stato un ordinamento politico corrispondente alle aspirazioni del popolo, lo pose alla testa degli altri Stati italiani, e ne formò il centro delle aspirazioni di unità, di libertà e d'indipendenza, aspirazioni che si andavano manifestando in tutta Italia.

Intanto, per ciò che riguarda l'argomento di questo lavoro, mi limiterò qui a ricordare che, mentre Carlo Alberto aboliva la feudalità in Sardegna, mentre nel suo codice civile accettava il principio del codice francese, il quale vietava le sostituzioni fedecommissarie; con un editto del 14 ottobre 1837, contro il parere del suo ministro conte Barbaroux, che si rifiutò di contrassegnare quell'editto, permise la istituzione di fedecommessi limitati, mercè il consenso dell'autorità sovrana, e maggioraschi perpetui; ma per questi ultimi dichiarò necessaria una speciale concessione. Però tale editto non incontrò il favore neppure di coloro che avrebbero potuto essere solleticati ad istituire nuovi maggioraschi, e quando nel 1850 si abolirono questi definitivamente, soli tre maggioraschi erano stati dal 1837 istituiti (1).

413. Passate le provincie lombarde e le venete sotto la dominazione austriaca, di esse si costituì il così detto regno lombardo-veneto, il quale però fu annesso strettamente al resto dell'impero austriaco; e da parte del Governo centrale si iniziò subito un lavorìo per assimilarlo al resto dell'impero, lavorìo che doveva più fortemente far risvegliare i sensi di libertà e di indipendenza negli Italiani di quelle provincie.

Quanto alla feudalità, quantunque alcuni, poggiandosi alla patente del 3 maggio 1817, la quale prescrisse che tutti coloro i quali avessero beni, redditi e pertinenze feudali, dovessero farne regolare denuncia; al codice civile austriaco esteso al regno lombardo-veneto, ed il quale al § 359 conservava vigore ai particolari diritti feudali; ed alla legislazione generale austriaca, che riconosceva l'abolizione della feudalità solo in rapporto alle regalìe godute dai baroni ed ai diritti feudali che limitavano la libertà personale, si sieno fatti a sostenere che essa rivisse con la dominazione austriaca, pure non può revocarsi in dubbio che essa non risorse (2). Restarono però degli avanzi, e questi vennero conservati fino a quando quelle provincie non furono riconquistate dall'Italia risorta, benchè il Governo austriaco medesimo avesse cercato estirparli con leggi del 1861 e 1862.

Intanto, in rapporto a tali avanzi, bisogna distinguere le provincie lombarde dalle venete. Nelle prime la feudalità venne estirpata dalle leggi della Repubblica cisalpina innanzi ricordate, e per esse nè la patente del 1817, nè il codice austriaco sono argomenti per sostenere il risorgere dei feudi, in quanto quella non po-

(1) Confr. Sclopis, op. cit., vol. III, lib. 2, c. 1, 2, 3.

(2) Confr. Basevi e Sartori, op. cit.

teva riferirsi che a quei paesi nei quali fossero ancora beni e redditi feudali, e questo si riferiva a quei paesi dove esistessero feudi e particoari diritti feudali. Nelle seconde il decreto 15 aprile 1806 aveva conservati ai possessori attuali le rendite feudali indipendenti da un diritto regale, e le obbligazioni inerenti ai beni feudali tanto a favore dei chiamati che dello Stato; e, dopo l'occupazione austriaca, questi diritti feudali restarono in vita, e cioè si conservarono tutte quelle prestazioni e tutti quei vincoli che gravavano i beni a favore dei signori, e che non dipendevano da un rapporto di soggezione da persona a persona, o di signoria.

Quanto poi alle manimorte ed ai fedecommessi si applicarono anche nel lombardo-veneto le leggi austriache, tra le quali il codice civile, che nei §§ 618 seg. dettò norme intorno a questi ultimi, ponendo solo alcune limitazioni miranti ad evitare i più gravi inconvenienti e danni che simile istituto soleva menare seco.

414. Nel ducato di Modena, dopo la restaurazione, Francesco IV con decreti del 28 agosto 1814 richiamò in vigore le Costituzioni del 1771, e le leggi che avevano avuto vigore fino al 1797, facendo così rinculare il paese di mezzo secolo, e richiamando in vita istituti morti. Solo in omaggio ai nuovi bisogni introdusse qualche riforma ed abolì la tortura.

Non poteva però quel duca richiamare in vita la feudalità sbarbicata dalle leggi francesi; ma intanto egli mirò a crearne una nuova modellata in parte sull'antica. Invero volle indennizzare gli ex feudatari delle perdite che avevano subìte per l'abolizione della feudalità e dei diritti feudali, e coll'ammontare dell'indennizzo creare nuovi feudi.

A determinare l'estensione delle perdite sofferte da ciascun barone, si partì dall'ammontare delle rendite feudali di ciascuno, risultante dalla denuncia fatta in osservanza all'editto di Ercole III del 24 ottobre 1794, detraendone e le indennità ricevute, in seguito all'abolizione, e le spese cui prima erano soggetti i baroni per l'esercizio della giurisdizione di cui erano investiti. Sul capitale così determinato venne con decreto del 3 ottobre 1825 assegnato a ciascun barone l'interesse del tre per cento, a cominciare dal giorno della restaurazione del Governo ducale (8 febbraio 1814), fino a quando il capitale non fosse impiegato nell'acquisto di beni immobili, da costituirsi, mercè investitura, in feudo trasmissibile secondo i patti dell'investitura e riversibile alla Camera ducale, in mancanza di successori.

Trattavasi, come vedesi, di feudi ben diversi da quelli che erano stati aboliti; ma il fatto di aver voluto far rivivere una istituzione condannata dalla nuova civiltà, e che le stesse costituzioni del 1771 avevano limitata, mostra lo spirito da cui era mosso il Governo restaurato.

Per le manimorte ancora si ritornò indietro anche alle Costituzioni del 1771, e con editto dell'8 maggio 1841 si diede ampia e libera facoltà a ciascuno di donare e legare alle chiese ed ai luoghi pii beni di ogni sorta e fino all'ammontare di cui il donante o testatore potesse legalmente disporre. Solo il duca si riservò chiedere alla Santa Sede caso per caso di imporre limitazioni o modificazioni a simili disposizioni, quante volte lo avesse egli creduto opportuno o necessario.

Infine, quanto ai fedecommessi, richiamate in vigore le vecchie leggi, volle il duca Francesco IV farli rivivere, e con decreto del 1814 permise la istituzione di nuovi fedecommessi e primogeniture, mantenendo però l'abolizione per quelli che erano in vita prima dell'occupazione francese (1).

Così, anche nel ducato di Modena, lo spirito di reazione cercava di dar corpo ad istituti definitivamente condannati.

415. Passati i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla sotto il Governo dell'arciduchessa austriaca Maria Luigia, non si richiamarono in vigore le antiche leggi; ma, mentre si mantenne provvisoriamente in vita la legislazione francese, si dispose la redazione di nuovi codici, e si nominarono subito commissioni che li elaborassero.

La nuova legislazione parmense non favorì il ristabilimento dei diritti feudali, in quanto essa si ispirò in massima ai nuovi principii affermati dalla rivoluzione francese; sicchè i beneficii apportati in quei ducati dall'applicazione delle leggi francesi non vennero distrutti.

Per quanto poi ha riguardo alle manimorte si richiamarono in vigore le prammatiche che intorno alla materia erano state pubblicate in quei ducati, prima dell'occupazione francese, prammatiche alle quali si è fatto cenno innanzi, e quindi restarono in vita tutte quelle limitazioni che con le suddette prammatiche furono imposte agli acquisti delle manimorte.

Quanto infine ai fedecommessi, il codice civile parmense li richiamò in vita sotto la forma della primogenitura, e li disciplinò in varii articoli con disposizioni non guari differenti da quelle che si leggono nei codici che si elaborarono in Italia durante la prima metà di questo secolo, e che ammisero l'istituto del fedecommesso.

Come vedesi lo spirito di reazione nei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla non fu così forte come era stato nel ducato di Modena ed in altri

(1) Per quanto riguarda le ricordate disposizioni del duca di Modena, confr., oltre la raccolta ufficiale, Bartolomeo Veratti, *Ragionamento storico sopra le leggi di Francesco IV*, Modena, 1846.

Stati italiani, e la feudalità restò definitivamente abolita, salvo pochi avanzi, che le leggi del nuovo regno d'Italia dovevano far scomparire da per tutto (1).

416. Il paese d'Italia, dove nello stesso tempo il Governo restaurato non ispirò i suoi atti a spirito di reazione, ed avanzi feudali non si ebbero, fu la Toscana.

Quivi, ritornato Ferdinando III nel 1814, con la legge del 15 novembre furono richiamate in vigore le leggi che vigevano prima dell'occupazione francese. Ma della legislazione francese furono conservate quelle parti che corrispondevano più fortemente ai nuovi bisogni, come il codice di commercio, le disposizioni riguardanti il sistema ipotecario, le quali anzi in prosieguo vennero migliorate, quelle riguardanti l'ammissione della prova testimoniale; ma nuove leggi, le più urgenti, vennero pubblicate; ma le leggi vigenti innanzi alla promulgazione delle leggi francesi in Toscana avevano svincolata la proprietà da tutti i ceppi che, durante i secoli di mezzo, l'avvinsero; ma le giurisdizioni speciali erano state quasi completamente abolite, ed inoltre con *motu-proprio* del 2 agosto 1838 vennero organizzati i tribunali secondo un piano uniforme rispondente ai nuovi bisogni, ed ogni giurisdizione speciale scomparve del tutto.

Quanto poi alla feudalità, se essa non era stata completamente abolita prima dell'occupazione francese, il Governo restaurato, mentre richiamava in vigore le leggi preesistenti a quell'occupazione, proclamava definitiva l'abolizione della feudalità operata dalle leggi francesi, e dei diritti feudali vincolanti la proprietà fondiaria.

Nel medesimo tempo nè le manimorte riprendevano vigore, nè i fedecommessi, colpiti a morte dalle leggi della fine del secolo scorso, risorsero, poichè furono mantenuti gli effetti delle leggi francesi abolitive dei fedecommessi stessi.

Insomma il Governo restaurato seguì la medesima politica che era stata iniziata da Francesco di Lorena e seguìta da Pietro Leopoldo e, mentre si promoveva la bonifica della maremma toscana, si formava il nuovo catasto, iniziato nel 1819 e terminato nel 1834, e non si trascurava il completo e veloce svincolo della proprietà fondiaria, come prova il fatto della istituzione di una commissione straordinaria per conoscere amministrativamente le cause di affrancazione delle terre della maremma (2).

417. Lo Stato, dove, salvo brevi intervalli, il Governo restaurato s'ispirò alla più accentuata reazione a tutto ciò che vi aveva operato il Governo francese, fu lo Stato pontificio. Pio VII per certo non era di tanta cecità da negare i progressi prodotti dalle nuove idee, la utilità di molte istituzioni introdotte dai Francesi, la necessità di soddisfare con nuove leggi ai nuovi bisogni; ma il suo legato Cardinale Rivarola, più che la mente di quel pontefice, si affrettò a seguire l'impulso dell'animo suo, nel quale il periodo anteriore all'occupazione francese si era senz'altro ricongiunto a quello che si iniziava con la restauzione. Per lui adunque tutto ciò che era frutto del periodo intermedio doveva essere distrutto, ed egli con editti dei 13, 14, 20, 21, 25, 26 maggio e 30 luglio 1814 dichiarava abolite, meno quelle riguardanti il sistema ipotecario, tutte le leggi francesi, che affermava inique in alcuni punti, richiamando in vigore le leggi che vigevano prima dell'occupazione francese; aboliva l'ordinamento giudiziario introdotto durante questa richiamando in vita gli antichi giudici e tribunali comuni e speciali, e ridonando così la giurisdizione a quei baroni che ne erano stati privati; aboliva il sistema di retribuzione dei magistrati adottato dal Governo francese, richiamando in vigore l'antico. Ed insomma il Rivarola volle distrutti tutti gli ordinamenti francesi, la guardia nazionale compresa (3).

Così i diritti feudali ricomparvero, e quel Cardinale, pur di distruggere ogni traccia del Governo caduto, non si peritò di distaccare dalla sovranità uno dei poteri più importanti, il potere giudiziario, per riconferirlo ai signori.

Intanto Pio VII, passati i primi tempi della restaurazione, e riconfermato in tutti i suoi Stati definitivamente per opera del Congresso di Vienna, « riconoscendo egli apertamente l'impossibilità di tornare all'antico stato di cose, perchè sorte in tutti i paesi d'Europa nuove abitudini, nuovi interessi, nuove opinioni, nuove idee nell'amministrazione o nella pubblica economia, e nuovi lumi » volle riordinare lo Stato ispirandosi a quanto andavasi operando in altri paesi. E con il *motu-proprio* del 6 luglio 1816, mentre provvide all'ordinamento amministrativo e giudiziario secondo le nuove idee, mentre

(1) Per quanto riguarda la legislazione di Parma e Piacenza e lo spirito che la informa, oltre gli espositori dei codici, confr. Sclopis, op. cit, vol. III, lib. 3, c. 4.

(2) Per quanto ha riguardo alla Toscana confr. Zobi, *Storia civile della Toscana*, tomo IV. Forti, *Istituzioni civili*, I, p. 553 seg. Galeotti, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana*, Firenze, 1847.

(3) Cogli editti del 13 e 14 maggio vennero abolite le leggi francesi, i tribunali stabiliti dal Governo francese ed il sistema di retribuzione dei magistrati; coll'editto del 20 maggio vennero ristabiliti i tribunali speciali delle ripe ed acque; con quello del 21 maggio fu abolita la guardia nazionale, con altro pure del 21 maggio fu ripristinato il tribunale delle strade; con quello del 25 maggio venne richiamato in vita il tribunale dell'annona e grascia; con quello del 26 maggio venne ripristinata la depositaria urbana dei pegni; con quello del 30 luglio vennero richiamati in vita i diritti feudali.

nominò commissioni per la compilazione dei codici, mentre provvide alla formazione del catasto, confermò l'abolizione delle feudalità nelle provincie che erano state riunite allo Stato pontificio in forza del trattato di Vienna, e per le provincie nelle quali le giurisdizioni baronali si erano ristabilite nel 1814, non credendo opportuna l'abolizione diretta, ricorse ad un mezzo indiretto.

Fu invero con lo stesso *motu-proprio* disposto che quei baroni, i quali avevano riavuta la giurisdizione, dovessero sopportare tutte le spese occorrenti perchè la giustizia venisse rettamente amministrata, e che nel determinare ciò fosse necessaria l'approvazione della Segreteria di Stato, nello stesso tempo che si invitavano i baroni stessi, che lo avessero voluto, a deferire allo Stato la giurisdizione loro, conservando però il titolo. A questo invito moltissimi, anzi quasi tutti i signori, seguendo l'esempio del principe Colonna, insofferenti dei vincoli posti ai loro diritti giurisdizionali, vi rinunziarono (1); e così il tentativo fatto di richiamare in vita istituzioni già morte, per la saggezza di Pio VII, che si uniformò allo spirito dei tempi, andò fallito.

Altri tentativi però non dovevano mancare, e Leone XII, spirito retrivo e però fiero oppositore di quanto era frutto delle idee della nuova filosofia e della rivoluzione, tentò di far rivivere le giurisdizioni e le milizie feudali, disposto ad erogare in ciò il pubblico danaro. E se molti degli stessi signori non si fossero opposti, penetrati dallo spirito dei nuovi tempi, e perciò sicuri che il ristabilimento delle giurisdizioni feudali sarebbe riuscito funesto a loro per i primi, il progetto di Leone XII sarebbe stato tradotto in atto (2).

Così restarono le cose, può dirsi, fino alla riunione di tutte le provincie componenti lo Stato pontificio all'Italia risorta. Cioè rimasero abolite tutte le regalìe godute dagli ex feudatari; ma restarono pure in vita alcuni diritti feudali patrimoniali, i quali però, come innanzi si è visto, non erano così oppressivi come in altre parti d'Italia.

Quanto poi alle manimorte ecclesiastiche, è naturale che negli Stati pontificî si ritornasse alle norme preesistenti all'occupazione francese. E quanto ai fedecommessi Pio VII ne mantenne l'abolizione nelle provincie restituitegli dal trattato di Vienna, e nelle altre dichiarò sciolti quei fedecommessi i cui beni fossero stati alienati o fossero passati ad altra persona in seguito alla morte dell'ultimo possessore, prima della restaurazione, o che non ammontassero al valore di quindicimila scudi romani, e mantenne in vita gli altri, i cui beni fossero di tale valore, e non avessero subìto alienazione o passaggio, restringendone però il vincolo alla quarta generazione. Nello stesso tempo permise che si potessero istituire nuovi fedecommessi, ma sempre con le riferite limitazioni del valore e della durata del vincolo fino alla quarta generazione, e dispose che, erigendosi in fedecommessi beni stabili, si potessero annettere agli stessi collezioni di opere d'arte (3). In generale queste disposizioni furono ripetute pel *motu-proprio* del 1834 pubblicato dal pontefice Gregorio XVI, e pel quale tutti potevano istituire fedecommessi e sotto qualunque forma, salvo i limiti suddetti (4).

(1) Confr. Sclopis, op. cit. III, lib. IV, c. 1: e Coppi, *Annali*, a. 1816.

(2) Coppi, *Annali*, a. 1828, n. 4.

(3) Confr. Sclopis. op. loc. cit.

(4) *Motu-proprio del 1834*, § 38 seg.

§ 2.

La restaurazione e la feudalità nelle provincie napolitane.

SOMMARIO.

418. Restaurato il Governo dei Borboni nelle provincie napoletane, Ferdinando IV, che aveva preso il titolo di Ferdinando I re delle due Sicilie, e che si era con la convenzione del 12 giugno 1815 abbandonato completamente all'Austria, inaugurò quella reazione alle idee politiche arrecate dalla rivoluzione francese, che doveva menare ai continui moti, che si successero nel regno di Napoli; ma mantenne l'abolizione della feudalità operata dal cessato Governo. Che anzi egli, e poi i suoi successori curarono perchè l'opera fosse continuata, e con varie disposizioni, che andrò brevemente accennando, si provvide a che gli avanzi feudali ancora restati in vita andassero a scomparire, e le operazioni demaniali ancora in corso o non ancora iniziate fossero compiute o proseguite.

E quanto all'ordinamento amministrativo e giudiziario, Ferdinando nel determinarli non si allontanò da quanto era stato dal Governo cessato stabilito. Nè, come era avvenuto in altri Stati italiani, vennero abolite le leggi promulgate da quel Governo, e richiamate in vita le antiche; ma furono quelle mantenute in vigore tutte, mentre si provvedeva alla compilazione di nuovi codici, i quali videro la luce nel 1819 sotto il titolo di *Codice pel Regno delle due Sicilie*, diviso in cinque parti: Leggi civili;

Leggi penali; Leggi della procedura nei giudizi civili; Leggi della procedura nei giudizî penali; Leggi di eccezione per gli affari di commercio. La nuova legislazione napolitana si ispirò per la maggior parte alla francese; e, se in alcuni punti segnò un regresso, in altri segnò un sentito progresso su questa.

419. Con la legge degli 11 dicembre 1816 all'art. 9 fu proclamato il mantenimento dell'abolizione della feudalità nei dominî al di qua del faro. Si conservarono quindi in vigore tutte le leggi eversive della feudalità, emanate durante i regni di Giuseppe Napoleone e Gioacchino Murat: nè mancano atti del Governo restaurato che quelle leggi invocano, che di quelle stesse curano l'esatta attuazione, che quelle interpretano rigorosamente. — Addurrò degli esempî.

In una istruzione del 12 agosto 1816 si richiamava il decreto del 16 ottobre 1809 riguardante l'abolizione delle prestazioni a titolo di *casalinaggio e cerchi,* e si rifermava il principio che tutte le prestazioni derivanti da mero diritto signoriale dovessero ritenersi definitivamente abolite (1).

Con decreto poi del 20 luglio 1818, considerandosi i patronati feudali sopra beneficî ecclesiastici come concessione o usurpazione di regalìe, vennero essi rivindicati dalla sovranità, salvo agli ex baroni provare che si originassero dalla fondazione dei beneficî stessi fatta da loro dopo la concessione del feudo. Era, come vedesi, un'applicazione dei principî sanciti dalla legge abolitiva della feudalità.

Con una sovrana risoluzione inoltre del 28 ottobre 1818 fu determinato il metodo, secondo il quale dovevano liquidarsi gli arretrati della bonatenenza dovuta dagli ex feudatarî ai comuni, ordinandosi che si dovessero gli arretrati dal 1799 in poi fino allo stabilimento della imposta fondiaria (2).

Infine con altro real rescritto dell'agosto 1846 fu dichiarato che il decreto del 16 ottobre 1809 riguardante le prestazioni decimali nella provincia di Terra d'Otranto non fosse applicabile nelle altre provincie napolitane (3).

420. Mantenuta l'abolizione della feudalità, il governo restaurato volle intanto assicurare a quei signori, che avevano parteggiato per i Borboni, e che però, lontani dal regno di Napoli, non avevano potuto esercitare le azioni concesse agli altri ex feudatarii, l'esercizio di queste.

Un decreto degli 11 ottobre 1815, considerando che una legge qualunque non può per la mancanza d'esercizio di un diritto dichiararne la perdita, quando il potere medesimo, da cui quella emana, priva la persona della facoltà e dei mezzi di esercitare quel diritto, dispose che tutti coloro, i quali per i loro ufficii pubblici o di Corte, o per missione ricevuta, erano stati in Sicilia od altrove durante l'occupazione francese; gli esuli volontarii per opinione politica contraria al cessato governo; gli esiliati da questo per la medesima causa, o quelli che pure per opinione politica avevano subìta la confisca dei loro beni (4), dovessero considerarsi come impossibilitati ad esercitare i loro diritti dal dì in cui o volontariamente o per sentenza o per altra causa estranea alla loro volontà, come l'assedio di Gaeta per coloro che erano nella piazza e dopo cessato l'assedio, avevano abbandonato il regno (5), e fino a quando non fosse cessato l'impedimento, secondo i criterî determinati nel decreto stesso (6). Che se l'impedimento fosse sopravvenuto dopo cominciato il termine per esercitare un diritto, nel termine stesso non si computava il periodo della durata dell'impedimento (7). Inoltre si concesse alle stesse persone di poter produrre ricorso avverso le sentenze, pronunziate contro di loro durante l'impedimento, nel termine di tre mesi dal dì della notifica della sentenza dopo la cessazione del governo francese (8). Ed il ricorso avverso alle sentenze pronunziate dalla Commissione feudale doveva essere portato innanzi alla prima sezione della Corte d'appello di Napoli, in forza di altro decreto degli 8 novembre 1815.

421. Quanto alla divisione e ripartizione dei demanii, furono mantenute in vigore tutte le leggi e i decreti emessi dal cessato governo e le sentenze pronunziate dalla Commissione feudale. Intanto, essendo cessata la carica di procuratore generale presso questa Commissione, al quale, secondo il decreto 3 luglio 1810, dovevano proporsi i dubbii che potevano sorgere nella esecuzione di quelle sentenze, con sovrana risoluzione del 19 gennaio 1816 venne tale funzione affidata al procuratore generale presso la Corte dei conti. Tale sovrana risoluzione venne comunicata agl'intendenti con circolare del Ministero dell'interno del 27 gennaio detto.

Ma, pur conservate le leggi emesse circa i demanii e la loro ripartizione, non poche altre disposizioni si emisero per affrettare e regolare le divisioni e le ripartizioni.

Già nella legge del 12 dicembre 1816 si leggono alcune disposizioni al riguardo. Così negli articoli 174 e 175 venne proibita ogni promiscuità, ed ordinato lo scioglimento di quelle che ancora esistessero mercè divisione proporzionata ai diritti di ciascuno. Con l'art. 176 venne proclamata abusiva ogni occupazione ed ogni alie-

(1) Confr. Teti, op. cit. p. 417-18.
(2) Teti, op. cit. p. 426.
(3) Teti, op. cit. p. 448.
(4) Art. 1.
(5) Art. 2.
(6) Art. 3.
(7) Art. 4.
(8) Art. 6.

nazione illegalmente eseguita di demani comunali. Con gli articoli 182, 183, 184 si dispose che la ripartizione dei demani dovesse farsi tra i cittadini mercè censuazione, e che il canone dovesse determinarsi secondo le leggi in vigore. Con l'art. 187 si assegnò come termine perentorio tutto il 1817, per reclamare contro le ingiuste ripartizioni fatte fino allora. Con gli articoli 177, 186 e 187 si affidarono o meglio si confermarono agl'intendenti, i quali però dovevano sentire il Consiglio d'Intendenza (1), la conoscenza delle controversie derivanti da promiscuità o da occupazione dei demani, la ripartizione dei demani stessi, la rettificazione delle divisioni già fatte e la conoscenza delle controversie derivanti dalla divisione dei demani, salvo il ricorso alle autorità competenti. Con gli articoli 188, 189, 190 si determinò l'uso civico sulle terre demaniali addette a pascolo; si diede facoltà ai municipi d'imporre la fida, quando mancassero di altre rendite sufficienti a pagare la tassa fondiaria dovuta sulle terre stesse, fida che non poteva essere maggiore della metà di quella imposta a coloro che esercitavano l'industria pastorizia in proporzione maggiore. Con l'art. 191 infine si proibì ogni fida per gli usi essenziali che i cittadini esercitavano sui boschi comunali.

Per affrettare l'esecuzione delle sentenze della Commissione feudale e la divisione dei demani disposti da quelle sentenze, con decreto del 30 giugno 1818 venne l'incarico fino allora tenuto dagl'intendenti affidato ad un consigliere provinciale per ciascuna provincia e ad un supplente, pel caso il consigliere nominato fosse per qualche tempo impedito. La ripartizione però della parte dei demani già divisi e toccata ai municipi, e dei demani propri di questi seguitò ad esser affidata agl'intendenti, come da circolare del Ministero dell' interno degli 11 luglio 1818. I consiglieri provinciali poi dovevano espletare le operazioni loro affidate entro un anno dalla data del decreto. Con altro decreto poi del 13 ottobre 1818 venne chiarito il primo, dandosi esecutorietà alle ordinanze già emesse prima dagl'intendenti sulla divisione dei demani, e disponendosi l'esecutorietà delle ordinanze emesse dai consiglieri provinciali, salvo il ricorso devolutivo alla Gran Corte dei conti. Ciascun consigliere provinciale poi doveva espletare l'opera tra un anno dal giorno in cui prestava giuramento nelle mani dell'intendente, e, come risulta da ministeriale del 20 febbraio 1819, nell'emettere ogni ordinanza, doveva sentire il parere di due pubblici funzionari, così come era stato imposto ai commissari ripartitori.

Intanto i consiglieri provinciali non fecero buona prova e, con decreto del 1.° settembre 1819, le operazioni loro affidate furono restituite agli intendenti delle provincie coll'assisstenza dei Consigli rispettivi, mentre con circolare del Ministro dell'interno degli 11 settembre dello stesso anno si inculcò agl'intendenti di espletare le operazioni stesse nel più breve spazio di tempo possibile.

Però, se con sollecitudine si procedette all'espletamento delle divisioni e ripartizioni già iniziate, altre ancora restavano da iniziarsi, chè in parecchi municipi seguitavano ad aver vita le promiscuità. E nel 1831 si sentì il bisogno di inculcare agl'intendenti di promuovere lo scioglimento delle promiscuità ed eseguire le operazioni relative, cosa che si fece con circolare del 10 settembre di quell'anno.

Ma, ad onta di queste ed altre disposizioni, le operazioni demaniali non potettero essere tutte espletate per quelle stesse cause che le ritardano oggigiorno, alle quali voglionsi aggiungere i non infrequenti moti rivoluzionari che si manifestarono nelle provincie meridionali, apparecchiandone il risorgimento.

422. Come per l'abolizione della feudalità e la ripartizione dei demani il governo restaurato proseguì l'opera del governo caduto, così la proseguì anche per liberare dagli altri inceppamenti la proprietà fondiaria, e prova sieno e le sentenze della Corte dei conti circa la commutazione e svincolo delle prestazioni dovute sui fondi; sia le disposizioni sovrane, come la sovrana determinazione del 30 maggio 1820 intorno ai fondi a colonia perpetua passati al regio demanio perchè abbandonati dai coloni, ed i quali, se non trovavano a vendersi, si dovevano gratuitamente dare ai cittadini col peso del canone che pagavasi dall'antico colono, o, se nessuno, voleva accettarli ed i direttarii li rifiutavano anche senza un tal peso e col solo peso del tributo fondiario; e i decreti del 1.° ottobre 1833 ed 8 giugno 1845 riguardanti la commutazione delle decime ecclesiastiche.

Improvvida invece ed ingiusta fu la legge del 13 gennaio 1817 intorno al Tavoliere di Puglia, la quale, anzichè continuare l'opera iniziata dal cessato governo, la interruppe, e, interrompendola, perpetrò ingiustizie, anzi vere spoliazioni. Essa invero annullò non poche delle censuazioni già operate, e propriamente quelle a favore dei Comuni e dei luoghi pii laicali, mentre ritenne illegali le concessioni di terre messe a pascolo del Tavoliere fatte a coloro che possedevano di proprio terre a pascolo dell'estensione di cinquanta carra e confinanti con quelle; a coloro che avevano ottenute terre a pascolo per più di cinquanta carra, o a coloro che tra le ottenute e le proprie si trovavano in possesso di più di cinquanta carra di simili terre; a coloro che non avevano animali, o dopo la concessione li avevano smessi; a coloro che avevano coltivate terre simili. Per le concessioni mantenute in vita poi la legge aumentò il canone; e mentre per

(1) Che il voto di questo consiglio fosse semplicemente consultivo fu chiarito con atto del 1° marzo 1818.

queste vietò l'affranco, salvo eccezioni, per le quote già affrancate ordinò un supplemento di prezzo. Nello stesso tempo vietò ai censuari di terre poste a pascolo di dissodarne, senza speciale consenso, più del quinto, ed a tutti di cedere, senza speciale permesso, estensioni di terre inferiori a tre carra. Infine proibì l'estrazione degli animali e delle lane dal Tavoliere a coloro che non avessero prima dimostrato d'aver pagato il canone.

Così le condizioni del Tavoliere peggiorarono, e furono vani tutti i provvedimenti che si presero, tra i quali quello della nomina di un commissario civile con estesi poteri (1).

Anche quanto alla Sila di Calabria, il governo borbonico non fece alcuna cosa per migliorarne le sorti, e solo con decreto del 5 ottobre 1838, a tutelare i diritti del pubblico demanio, si facoltò la Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico ad avvalersi di citazioni per editti per esperimentare quei diritti, e si delegò la conoscenza di tutte le controversie relative alla Sila ad un commissario civile di nomina regia.

Con decreto poi del 31 marzo 1843 si permise il ricorso avverso le ordinanze del commissario innanzi ad una Giunta speciale di cinque magistrati; e si diede incarico al commissario di conservare le colonie perpetue, determinando il canone in denaro, canone redimibile alla ragione del cinque per cento, e facoltà di commutare la *fida*, il *giogatico* o *granettiera* dovuta dai possessori in un canone annuo redimibile alla ragione del cinque per cento.

423. Per quanto riguarda le manimorte ecclesiastiche, il governo restaurato non seguì affatto la politica del cessato. Invero, in forza del concordato del 1818 con la Santa Sede, fu permesso il ristabilimento delle case religiose, in particolar modo di quelle miranti all'istruzione pubblica, alla predicazione ed alla cura degl'infermi, e vennero restituiti quei beni passati al demanio sotto il cessato governo e che non erano stati peranco alienati; venne concesso agli enti ecclesiastici di poter liberamente acquistare; e fu convenuto che non si potessero sopprimere fondazioni ecclesiastiche senza l'accordo con la Santa Sede.

Le leggi civili del 1819 poi, uniformandosi a quanto erasi convenuto nel concordato, riconobbero gli enti ecclesiastici capaci di acquistare beni stabili ed anche per testamento e donazione, ma con l'assenso sovrano, nè in esse si leggono quelle disposizioni restrittive che sono comprese in altri codici e nel vigente italiano. E finalmente con disposizione del 18 maggio del 1857 fu disposto che le largizioni per atti tra vivi o di ultima volontà, a favore di chiese, monasteri, corporazioni e di qualsiasi beneficio ecclesiastico, fossero pienamente valide senza il consenso del sovrano, consenso necessario invece quando gli enti ecclesiastici volevano rinunziare ad una eredità loro lasciata.

424. Aboliti gli antichi fedecommessi dal governo istituito dopo l'occupazione francese, Gioacchino Murat, ad imitazione di ciò che si era fatto in Francia con legge del 21 dicembre 1809 permise anche nelle provincie meridionali la erezione di nuovi maioraschi, richiedendo però il consenso dell'autorità sovrana e che i beni da erigersi a maioraschi fossero stabili, o rendite sullo Stato, o azioni del Banco delle Due Sicilie, purchè immobilizzate, e la loro rendita non fosse inferiore ai ducati seimila nè superiore ai ducati ventiquattromila.

Il governo restaurato imitò anche in ciò il cessato, poichè con una legge del 5 agosto 1818 si permise ai nobili di istituire maggioraschi, sempre col consenso del sovrano, purchè fossero vincolati beni stabili il cui reddito imponibile non fosse inferiore ai quattromila ducati nè superiore ai ventiquattromila, e purchè colui che istituiva il maggiorasco non intaccasse la quota legittima dovuta agli eredi. Queste disposizioni vennero tradotte nelle leggi civili del 1819. Con legge poi del 17 ottobre 1827 si volle agevolare l'istituzione dei nuovi maioraschi, determinandosi che il reddito imponibile dei beni da erigersi a maioraschi non fosse inferiore ai duemila ducati nè superiore ai trentamila; che i maioraschi potessero istituirsi anche con iscrizioni sul gran Libro del debito pubblico, impiegabili per volontà dell'istitutore in acquisto di terre, censi o canoni; che gl'istituiti potessero gravare la rendita dei beni eretti in fedecommesso di vitalizi a favore della moglie, dei figli o di altri parenti. E finalmente con decreti dei 9 agosto 1824 e 24 ottobre 1825 si emisero altre disposizioni miranti esse pure a facilitare l'istituzione di nuovi maioraschi.

§ 3.

Definitiva abolizione della feudalità nella Sicilia.

SOMMARIO.

425. Come si è visto nella parte precedente, l'abolizione della feudalità in Sicilia, pronunziata

(1) Tutte le disposizioni intorno al Tavoliere di Puglia e i tristi effetti della legge del 1817 si possono leggere in Bianchini, *Finanze*, lib. VII, c. 2, sez. 3.

dal Parlamento straordinario del 1812, e confermata con la legge esplicativa del 1813, fu più di nome che di fatto; e, se i signori perdettero la giurisdizione e le regalie, seguitarono però ad esercitare quei diritti e quegli abusi che, secondo lo spirito di questa legge, avrebbero dovuto considerarsi come aboliti.

Restaurato intanto il governo borbonico nelle provincie napolitane e riunita la Sicilia al regno di Napoli, Ferdinando IV volse la sua attenzione anche alla Sicilia, perchè anche ivi, come nelle provincie napolitane, fossero aboliti tutti i diritti feudali restati in vita. Tra i primi atti del governo, dopo la restaurazione, va, per il nostro argomento, notata la innanzi ricordata legge degli 11 dicembre 1816, la quale all'art. 9 dichiarava conservata l'abolizione della feudalità anche nella Sicilia.

In esecuzione di questa legge furono emesse varie disposizioni e dallo stesso Ferdinando e dai successori, disposizioni ch'io andrò brevemente esponendo secondo l'ordine della materia.

E primieramente con legge del 3 agosto 1818, la quale seguì quella del 2 dello stesso mese riguardante l'abolizione dei fedecommessi e dei maiorascati nella Sicilia, e della quale avrò occasione di occuparmi più innanzi, furono dettate norme intorno alla successione dei beni ex feudali nella Sicilia, alle vite-milizie ed alle doti di paraggio. Quanto alla prima, fu disposto che dovesse regolarsi secondo le norme vigenti per la successione nei beni allodiali. Quanto alle seconde che venissero assegnate in libera proprietà ai possessori attuali, con facoltà di farle investire in beni ex feudali in proporzione del capitale corrispondente alla vita-milizia valutato alla ragione del cinque per cento lordo di fodiaria. Venne però determinato che tutte le controversie, cui potevano dar luogo le vite-milizie e la loro inversione, dovessero decidersi per arbitramenti necessari, salvo i gravami ai tribunali ordinari avverso i pronunziati degli arbitri secondo le leggi vigenti. Quanto alle terze, infine, venne dichiarato che le doti di paraggio già costituite non fossero più soggette al diritto di riversione in favore degli ex feudi.

426. Ma, ad onta della legge degli 11 dicembre 1816, le disposizioni emesse intorno all'abolizione dei diritti feudali non ebbero esecuzione nella Sicilia, e, quando salì al trono Ferdinando II, i baroni seguitavano ad esercitare buona parte di quei diritti; mentre, come sarà veduto più innanzi, le promiscuità non erano state sciolte del tutto nè i demani ripartiti.

Di tale stato di cose quel sovrano ebbe a convincersi personalmente nei viaggi che egli fece in quell'isola, e fu allora ch'egli formò il proposito di sradicare la mala pianta. In un atto ufficiale dei 17 novembre 1838 invero si legge: « S. M. il Re N. S., nel percorrere i luoghi anche più impervi di questi suoi reali dominii, si propose principalmente di verificare lo stato delle popolazioni e di osservare i miglioramenti dei quali il paese è capace onde rimuovere gli ostacoli che oppongonsi allo incremento della sua prosperità.

« La M. S. ha riconosciuto da sè stessa ed anche per mezzo dei molteplici reclami ricevuti che, a malgrado degli sforzi del suo governo e di quelli degli augusti suoi predecessori, il languore dell'agricoltura e della pastorizia e la miseria d'intere popolazioni debbono attribuirsi in gran parte all'esistenza degli abusi feudali, delle promiscuità e delle liti fra gli ex baroni ed i Comuni.

« Volendo che abbia termine un tale stato di cose tanto dannoso per l'intera Sicilia, e che le leggi eversive della feudalità abbiano un pieno e pronto effetto, S. M. ha desiderato circondarsi de' lumi di alcuni tra i suoi sudditi che più si distinguono per mente elevata e pel cuore caldo di amore pel bene pubblico, ed ha perciò determinato di formare una Commissione, ecc. ».

Era già un principio di attuazione dei propositi del sovrano, i quali vennero tradotti nei due decreti dei 19 dicembre 1838 e degli 11 dicembre 1841. Col primo fu dato incarico a tutti gl'intendenti delle provincie di Sicilia d'indagare rigorosamente per ciascun Comune da loro dipendente se gli ex baroni, o qualche corpo morale, o gli aventi causa da loro vi esercitassero diritti feudali aboliti, e di fare dettagliato rapporto delle loro inchieste al Ministro degl'interni, perchè questi proponesse al sovrano i provvedimenti opportuni. Si dispose inoltre che le controversie possibili tra i Comuni e gli ex baroni fossero portate innanzi ai tribunali ordinari, e venne affidata la difesa ufficiale dei Comuni ai procuratori generali e regi, i quali dovevano di ufficio promuovere i giudizi nell'interesse dei Comuni stessi, quando questi non li promovessero di propria iniziativa, ed informare mese per mese il Ministro degl'interni dello stato dei giudizi in corso od iniziati e dell'esito di quelli terminati nel mese.

Il secondo dei ricordati decreti dispose che dovesse cessare, senza riserva alcuna, la esazione di diritti e di abusive prestazioni feudali, e l'esecuzione di tale disposto fu affidata agl'intendenti, i quali in caso di dubbio dovevano proporlo al Ministero degl'interni. Tali diritti ed abusi dovevano cessare, senza che quelli i quali li avevano esercitati potessero pretendere compenso. Se compenso era dovuto in forza di un titolo non dubbio, la liquidazione di esso doveva essere fatta dalla Corte dei conti dietro istanza della parte interessata, proposta entro tre o sei mesi dalla pubblicazione del decreto, a seconda che l'istante fosse privato o corpo morale e sotto pena di decadenza, mentre la Corte doveva compiere la liquidazione entro gli otto mesi dalla presentazione della domanda.

Che se il titolo dava luogo a controversia, questa doveva essere portata, nel termine sud-

detto di tre o sei mesi, innanzi ai tribunali ordinari, i quali dovevano decidere nel termine di due mesi per ciascuno stadio del giudizio, nel quale la difesa dei Comuni era affidata ai rappresentanti il Pubblico Ministero.

Se il giudizio assodava la validità del titolo, si doveva sempre presentare domanda per la liquidazione alla Corte dei conti nei termini suddetti sotto pena di decadenza.

Infine con lo stesso decreto fu disposto che i debitori di prestazioni prediali dovute agli ex baroni od a privati potessero commutarle in canoni in danaro redimibili.

427. Intanto molte delle prestazioni feudali abolite senza compenso alcuno erano state nel frattempo trasformate in altre prestazioni in denaro o generi che avevano l'aspetto di territoriali, perchè sfuggissero agli effetti delle leggi eversive della feudalità; nello stesso tempo che gli ex feudatarii ed i corpi morali avevano tentato far risorgere i diritti proibitivi aboliti, imponendo gli obblighi corrispettivi ai concessionari di terre in enfiteusi, come patto dei contratti enfiteutici relativi. Simili tentativi però abortirono in forza di un decreto del 21 giugno 1842 col quale questi patti aggiunti ai contratti enfiteutici furono dichiarati contrari alla legge, e soppressi quindi senz'altro i diritti proibitivi in essi contemplati, salvo il compenso quando ne fosse il caso, da determinarsi nel modo stabilito dal decreto degli 11 dicembre 1841. Nello stesso tempo fu vietata la riscossione delle prestazioni sostituite ai diritti aboliti senza compenso, fatta eccezione per quelle ammesse da giudicati posteriori alle leggi eversive della feudalità.

Ad onta dello esplicito contenuto di tali decreti, alcuni tra i primati ecclesiastici, investiti di beneficii di regio patronato, pretendevano che, in forza di questo, potessero esigere le decime signoriali sui territori feudali ecclesiastici. Ma una dichiarazione sovrana del 25 giugno 1842 proclamava l'applicabilità dei decreti degli 11 dicembre 1841 e 21 giugno 1842 senza eccezione alcuna.

I tentativi però degli ex feudatari non cessarono, e fu necessaria una sovrana risoluzione del 24 agosto 1843 per dichiarare che dovessero ritenersi « aboliti e soppressi, come angarici, i diritti che esercitavansi per prerogativa signorile sopra le abitazioni tutte dei Comuni », conservandosi solamente i censi solari, e quelli sopra case derivanti da concessioni, giudicati, pubblici istrumenti ed altri legittimi atti.

428. Ma se il mantenimento dei diritti ed abusi feudali era riuscito funesto alla prosperità dell'isola in generale e dell'agricoltura in ispecie, più funesto ancora riusciva il mantenimento delle promiscuità sciolte, dalle disposizioni parlamentari del 1812 solamente di nome. Ferdinando I, ritornato in Napoli, come aveva nella legge generale del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile per le provincie al di qua del Faro fermato il principio dello scioglimento delle promiscuità e della ripartizione dei demani, così volle rifermarlo nel decreto degli 11 ottobre 1817 sull'amministrazione civile dei dominii al di là del Faro. Mentre invero nell'art. 196 fu proclamato non essere lecito ai Comuni avere in proprietà fondi rustici e doversi questi concedere in enfiteusi ai cittadini, negli articoli 198 e 199 venivano abolite e proibite le promiscuità di proprietà di corpi di rendita o diritti tra Comuni e Stato, tra Comuni e privati e tra Comuni e Comuni; nell'art. 200 venne ordinato lo scioglimento delle promiscuità esistenti in modo che a ciascuno degl'interessati fosse assegnata in libera proprietà una porzione di terre proporzionata al valore dei suoi diritti; e finalmente nell'art. 202 fu disposto che la quota toccata ai Comuni venisse concessa in enfiteusi a norma dell'art. 196.

Ma simili disposizioni generali erano insufficienti a far raggiungere l'effetto desiderato. Ciò vide Francesco I, il quale con decreto degli 11 settembre 1825 provvide alla procedura perchè lo scioglimento delle promiscuità avvenisse sollecitamente. A tale uopo ordinò che in ciascuna Valle dell'Isola fosse istituita una Commissione di tre individui, uno dell'ordine amministrativo, l'altro dell'ordine giudiziario, il terzo da scegliersi tra i benestanti del luogo, e la quale con procedimento amministrativo e senza forma di giudizio provvedesse alla valutazione dei diritti compresi nelle promiscuità ed all'assegnazione della quota proporzionata a ciascuno interessato. Alle Commissioni era fatto obbligo di procedere, anche senza l'istanza degli interessati, e di fare rapporto di ciascuna operazione espletata con la relativa sentenza al governo, che rendeva, approvandola, esecutiva la sentenza stessa, contro la quale era ammesso solo il ricorso devolutivo alla Corte dei Conti. Nell'eseguire le loro operazioni poi le Commissioni dovevano partire dallo stato del possesso attuale, essendo riservato l'esame dei titoli ai tribunali ordinari; e secondo tale stato fare la divisione delle terre promiscue, potendo anche, quando ne fosse stata evidente l'opportunità, ma sempre coll'espresso consenso del governo, assegnare ad uno degli interessati un canone sulle terre stesse assegnate all'altro od agli altri. Ai Comuni infine era dato scegliere il sito dove volevano accantonata la loro quota.

Con sovrana dichiarazione del 5 aprile 1827 inoltre il decreto suddetto fu esteso anche allo scioglimento delle promiscuità a favore degli stabilimenti di pubblica beneficenza e dei luoghi pii laicali; con circolare del 3 marzo 1828 fu dichiarato essere quel decreto applicabile anche quando trattavasi di promiscuità tra un privato ed i singoli di un Comune; con altra sovrana risoluzione del 12 giugno 1828 le sentenze interlocutorie delle Commissioni furono dichiarate appellabili ma insieme alle definitive; con re-

scritto pure del 12 giugno 1828 fu permessa la citazione per editto quando le parti interessate fossero cinque o più; e finalmente con decreto del 5 settembre 1828 fu, per accelerare l'esecuzione delle sentenze emesse dalle Commissioni, tolto a queste l'obbligo di comunicarle al Governo per averne l'approvazione.

Ma tutte queste disposizioni, che, come vedesi, miravano ad accelerare le operazioni necessarie allo scioglimento delle promiscuità ed alla ripartizione dei demanii e delle terre toccate ai Comuni, vennero in certo modo paralizzate da un decreto del 20 marzo 1829 dello stesso Francesco I, che non seppe questa volta resistere alla premura degli interessati e conservare la posizione di fatto. Con quel decreto invero non solo venne determinato che il termine per produrre ricorso innanzi alla Corte dei Conti fosse di tre mesi per i privati e di sei per le amministrazioni pubbliche, e che esso decorresse dalla notifica delle decisioni pronunziate in contradditorio, e per i contumaci dal giorno in cui non era più possibile l'opposizione; ma in linea transitoria e di favore fu concesso di produrre ricorsi fino a tutto dicembre 1830 avverso le decisioni pronunziate dalle autorità amministrative dall'epoca in cui furono introdotte nella Sicilia le leggi amministrative allora vigenti!

429. Spettava intanto a Ferdinando II rendere possibile lo scioglimento delle promiscuità e la ripartizione dei demani nel più breve termine, togliendo tutti gli ostacoli fino allora incontrati. Con lo stesso decreto invero del 19 dicembre 1838, con cui aveva apparecchiata l'abolizione completa dei diritti ed abusi feudali in Sicilia, apparecchiò il definitivo scioglimento delle promiscuità, poichè, mentre fu disposto che queste dovessero sciogliersi nel più breve tempo possibile, fu dato incarico al procuratore generale della Corte dei conti di elaborare un progetto di norme da seguirsi dagl' intendenti, perchè tale scopo fosse raggiunto ed agl'intendenti di esaminare diligentemente tutte le operazioni già espletate per vedere se i diritti dei comuni fossero stati violati o lo spirito delle leggi tradito, e farne rapporto al ministro degl'interni.

Con decreto poi degli 11 dicembre 1841 vennero approvate le norme proposte dalla Commissione nominata nel 1838 per lo scioglimento delle promiscuità e divisioni dei demani. Tali norme furono distribuite in cinque titoli: nel primo quelle contenenti disposizioni generali, nel secondo quelle regolanti lo scioglimento delle promiscuità, nel terzo quelle riguardanti, la separazione in massa dei demani tra i Comuni, gli ex feudatari od altri enti; nel quarto quelle disciplinanti la ripartizione dei demanii comunali e delle quote spettate ai Comuni; nel quinto le norme riguardanti la procedura da seguirsi. Tali norme intanto erano non guari dissimili da quelle adottate dal governo del regno di Napoli durante la seconda occupazione francese, e delle quali si è fatto innanzi un largo cenno.

Non mi fermerò quindi ad esporre quelle contenute nel ricordato decreto del 1841, e solo mi limiterò a ricordare che nelle disposizioni generali fu dato incarico agl'Intendenti di curare lo scioglimento delle promiscuità, la divisione in massa delle terre non promiscue tra Comuni ex baroni o Chiese e la ripartizione dei demani comunali e della parte dei feudali od ecclesiastici toccata ai Comuni tra i cittadini; ed inoltre venne loro inculcato di espletare prima le operazioni già prossime ad essere chiuse, poscia quelle già precedentemente iniziate, ma sospese, in fine quelle non ancora intraprese.

Per accelerare poi le operazioni tutte, con sovrana risoluzione del 13 marzo 1842, venne, a somiglianza di quanto erasi fatto nel regno di Napoli, destinato in ciascuna provincia della Sicilia un funzionario aggiunto all'Intendente, con l'incarico di eseguire le operazioni necessarie alla divisione dei demanii e di preparare le ordinanze relative, le quali venivano discusse nel Consiglio d'Intendenza coll'intervento del funzionario aggiunto e quindi emesse dall'Intendente. Allo stesso scopo poi fu imposto agl'Intendenti di fare rapporto mese per mese delle operazioni eseguite al Ministro degl'interni, ed al luogotenente generale di Sicilia (1); vennero tolti i dubbi intorno all'esecuzione delle sentenze emesse dalle abolite Commissioni (2); vennero dichiarate perente tutte le azioni per diritti promiscui non esercitate per tutto il corso del 1843 (3). Fu infine disposto che le migliorie fatte dai baroni sopra i demani divisibili non fosssro computabili, se eseguite sopra terre boscose; se in altre venissero attribuite al barone ma imputate sulla rimanente parte del demanio spettante al barone stesso. Che se la imputazione non fosse possibile per mancanza di altre terre, la divisione cadesse anche sulle terre migliorate, tenendosi conto in favore del barone delle spese approssimativamente fatte per le migliorie (4).

430. Nella parte precedente fu detto come Ferdinando IV non volle approvare il progetto per l'abolizione dei fedecommessi in Sicilia, progetto elaborato dal Parlamento. Intanto lo stesso sovrano, ritornato in Napoli, non potette più a lungo differire una riforma che era vivamente reclamata nell'isola, e che s'imponeva; e vi provvide con legge del 2 agosto 1818, con la quale vennero aboliti i fedecommessi, ed i beni che li costituivano furono dichiarati di piena e libera

(1) Circolare 17 maggio 1842.

(2) Risoluzione sovrana del 5 novembre 1842.

(3) Risoluzione sovrana del 31 gennaio 1843.

(4) Circolare 3 giugno 1843.

proprietà dei possessori o gravati attuali. Fu fatta eccezione solamente per le istituzioni fedecommissarie disposte dai genitori o dai fratelli a favore di un figlio o fratello, col peso di lasciare i beni contemplati nelle disposizioni ai figli dell'istituito nel solo primo grado, sempre però che il vincolo di restituzione fosse a vantaggio di tutti i figli dello stesso senza distinzione di sesso o di età. Questa legge poi venne completata da quella del 3 agosto 1818 intorno alle vite-milizie ed alle doti di paraggio, e della quale si è fatta parola nel paragrafo precedente. Alla Sicilia inoltre si estesero le leggi ed i decreti emessi intorno alla istituzione di nuovi maioraschi.

Ma, aboliti i vincoli feudali e fedecommissarii, le terre ed i beni che costituivano feudi o fedecommessi e che furono assegnati in libera proprietà ai possessori attuali, si trovarono nell'isola di Sicilia gravati dagl'interessi di capitali così detti di soggiogazione e da rendite perpetue costituiti dai possessori, quando ancora duravano quei vincoli ed i beni vincolati erano inalienabili. A liberare quei beni da tali pesi provvide Francesco I con un decreto del 10 febbraio 1824, col quale fu data facoltà ai possessori dei fondi così gravati liberarli, assegnando ai creditori una parte di beni rustici, il cui valore corrispondesse al capitale di soggiogazione o della rendita perpetua, ed anche beni urbani, se però i creditori acconsentissero a riceverseli. Tale decreto fu completato dall'atto del dicembre 1825 approvante il regolamento per la spedizione delle cedole di salvaguardia nella Sicilia.

§ 4.

Abolizione della feudalità nella Sardegna.

SOMMARIO.

431. Le condizioni dell'Isola di Sardegna, in rapporto alla feudalità, restarono così come sono state osservate innanzi, dopo il Pregone del 2 agosto 1800 emesso da Carlo Felice, allora vice-re dell'isola e con il quale si limitarono i comandamenti dominicali che i signori solevano imporre ai dipendenti loro. Nè quelle condizioni migliorarono o subirono serie trasformazioni, quando lo stesso Carlo Felice salì al trono.

Questo sovrano, è vero, compreso dal bisogno di riordinare la legislazione della Sardegna, si accinse all'opera, e nel 16 gennaio 1827 pubblicò una specie di codice dal titolo *Leggi civili e criminali del regno di Sardegna*, e diviso in due parti. Ma questo codice, specialmente in rapporto ai feudi ed ai diritti dei feudatari, non fece per la maggior parte che riprodurre le disposizioni di leggi precedenti, come può rilevarsi dal libro primo della parte prima.

Invero in quel codice venne riconosciuta la giurisdizione a quei baroni che ne erano investiti, e solo fu loro vietato « di alterare in modo alcuno li patti e condizioni portate dalle rispettive infeudazioni e concessioni », e di alienare le terre feudali o la giurisdizione, senza speciale permesso ed autorizzazione del sovrano; e furono inoltre conservate le limitazioni apportate da leggi anteriori, studiate nella parte precedente (1). Venne pure riconosciuto ai feudatari il diritto di pretendere servizi personali dai dipendenti. Però questi servizi potevano pretendersi soltanto una volta l'anno gratuitamente, e cioè col solo obbligo da parte dei signori di dare gli alimenti ai dipendenti stessi ed ai loro animali, se il servizio era prestato con questi: durante il resto dell'anno il signore poteva pretendere le opere manovali ed i servizi dai dipendenti, ma solamente da coloro che erano soliti locare l'opera loro, e coll'obbligo di corrispondere la mercede stabilita dall'uso del luogo (2). Si riconobbero inoltre le prestazioni feudali dovute ai signori (3) ma s'impose loro di usare la misura regia (4); e quanto alla prestazione della decima delle vacche consistente in un giovenco, si vietò agli stessi di costringere i pastori a tenerlo, per farlo rinforzare, oltre l'epoca determinata per la prestazione (5).

Dall'altra parte si riconobbero anche alcuni diritti dei dipendenti: e così venne proibito ai baroni di impedire che questi trasferissero altrove il loro domicilio (6); venne imposto ai baroni stessi di preferire i dipendenti ai forestieri nell'affitto dei pascoli dei luoghi saldi, delle montagne e dei boschi e nella coltura delle terre feudali coltivabili (7), e di riconoscere gli usi dei dipendenti sulle terre feudali.

(1) *Codice di Carlo Felice*, art. 316, 669, 686, 708 seg.
(2) *Codice di Carlo Felice*, art 342 a 346, 349, 350.
(3) *Codice di Carlo Felice*, art. 317.
(4) *Codice di Carlo Felice*, art. 354.
(5) *Codice di Carlo Felice*, art. 351.
(6) *Codice di Carlo Felice*, art. 337.
(7) *Codice di Carlo Felice*, art. 356.

Per favorire poi la coltura dell'ulivo, vennero ripetute nel codice stesso le disposizioni emanate con l'editto del 3 dicembre 1806, e per le quali fu imposto ai baroni di concedere le terre feudali incolte a coloro, che le richiedessero per piantarvi olivi, con riserva di un canone determinato. Nell'istesso tempo si concesse ai baroni il diritto esclusivo di costruire trappeti, tra un anno dall'epoca in cui gli olivi cominciavano a produrre, col diritto di esigere la decima delle olive da coloro che le andavano a macinare. I dipendenti potevano costruire trappeti, ma ciascuno per esclusivo proprio uso, salvo che il barone avesse trascurato costruire il suo nel termine suddetto, o costruitolo, non lo tenesse secondo le regole d'arte (1).

432. Il merito dell'abolizione della feudalità nell'isola di Sardegna era riservato a Carlo Alberto, il quale, appena salito al trono, volse la sua mente ad attuarla, come si rileva dall'incarico dato al Supremo Consigio di Sardegna del lavoro di preparazione per la concepita riforma (2).

Prima di procedere oltre, è uopo osservare che il metodo seguìto per l'abolizione della feudalità nella Sardegna si allontana di molto da quello seguìto nelle altre provincie italiane, vuoi dai governi costituiti dalle armi francesi, vuoi dai governi restaurati. Invero nè si provvide con una sequela di leggi all'abolizione dei diritti feudali e delle prestazioni che ne erano conseguenza, nè venne pubblicata una legge che contenesse i criterî direttivi, da seguirsi da determinate magistrature temporanee, nelle controversie cui l'abolizione poteva dar luogo.

Nella Sardegna l'abolizione della feudalità avvenne più per via di convenzioni particolari tra lo Stato e i feudatari, che per via di leggi. Ciò fu effetto non tanto di un proposito prestabilito, quanto di circostanze speciali in mezzo a cui in quell'isola venne compiuta l'abolizione, circostanze prodotte da difficoltà internazionali, e di cui seppero profittare i feudatari di Sardegna, i quali si spinsero fino a raccomandare la loro causa a potenze straniere.

Carlo Alberto voleva attuare il suo proposito, mercè una legge che avesse aboliti i diritti feudali, assegnando un equo compenso ai feudatari, ed in questo senso venne redatto un editto che avrebbe dovuto essere pubblicato nello stesso anno 1832, e che a tale uopo fu pure firmato dal sovrano. Intanto l'Austria, cui era stato dato avviso della prossima pubblicazione dell'editto, naturalmente dagli interessati, con una nota diplomatica, appoggiandosi al trattato di Londra che assegnava al re del Piemonte la Sardegna invece della Sicilia e richiamava il trattato di Utrecht, in forza del quale la Sicilia era stata data alla Casa di Savoia coll'obbligo di conservare le leggi, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, le consuetudini dell'isola, le immunità, le esenzioni concesse all'isola stessa ed alle città o alle terre, od anche a' singoli abitanti di essa, negava al re di Sardegna il diritto di abolire la feudalità nel l'isola. Fu allora che Carlo Alberto, per non accrescere le difficoltà della sua politica esterna, non pubblicò l'editto già pronto, e, pur volendo riuscire a quell'abolizione, si vide necessitato a seguire una via diversa.

Simili difficoltà internazionali impedirono anche in appresso, come sarà veduto, a quel sovrano di emettere provvedimenti generali che sarebbero stati conseguenze degli studî o dei provvedimenti preparatorî, e lo spinsero sopra la via di singoli accordi con i feudatarî, per riscattare da loro i feudi ed i diritti feudali di cui erano investiti. Un tale sistema riuscì dispendioso al pubblico erario, ed anche di aggravio economico ai Comuni, che venivano, mercè tali riscatti, sottratti alla soggezione baronale; ma ebbe il vantaggio e di evitare le sorte difficoltà internazionali, e di cansare in buona parte le molteplici e spesso durature ed intricate controversie, cui altrove aveva dato luogo l'abolizione della feudalità, e di non scontentare la nobiltà dell'isola, la quale più facilmente si rassegnò a perdere i secolari diritti, rinunziandovi volontariamente, dietro conveniente compenso. In ogni modo l'abolizione della feudalità nell'isola di Sardegna resta sempre monumento della saviezza e della nobiltà d'animo di Carlo Alberto, che seppe volerla e compierla in mezzo a non lievi difficoltà.

433. Intanto, fallito il tentativo di abolire la feudalità mercè un editto, venne con carta reale del 19 dicembre 1835 creata in Cagliari una delegazione, la quale ricevesse le denuncie dei feudatarii intorno ai loro feudi, ai diritti ed alle giurisdizioni che vi erano annessi, le osservazioni e le informazioni relative dei Comuni soggetti a quelle giurisdizioni; ed alla base di quelle denunzie, di queste osservazioni ed informazioni, e mercè l'esame dei titoli e documenti giustificativi, ed, in mancanza, mercè altre informazioni, determinasse lo stato di ciascun feudo: e cioè la quantità delle terre colte, delle incolte e dei boschi feudali, la rendita che il signore rispettivo ne ricavava, depurata dagli oneri che incombevano al signore stesso, dagli usi e dai diritti che spettavano ai cittadini. Del risultato di tali osservazioni poi la Delegazione doveva

(1) *Codice di Carlo Felice*, art. 325 e 331.

(2) Ciò è attestato dalla lettera del Ministro di grazia e giustizia del 10 marzo 1832 al Presidente di quel Consiglio, residente in Torino. Per tutto quanto riguarda l'abolizione della feudalità in Sardegna si riscontri Sclopis, op. cit., II, p. 318 seg. e Musio, *Note sul progetto di legge abolitiva degli ademprivi*. Cagliari 1859. I provvedimenti legislativi che andrò ricordando nel testo si trovano nella *Raccolta degli atti governativi ed economici del regno di Sardegna dall'anno 1829, pubblicati con autorizzazione del Governo*. Cagliari.

fare rapporto al sovrano, perchè questi potesse emettere i provvedimenti opportuni, ed, in caso di disaccordo tra le dichiarazioni dei baroni e quelle dei Comuni, dare il suo parere.

434. Inoltre il re, disposte le operazioni preparatorie per l'abolizione dei diritti e prerogative feudali, con editto del 21 maggio del 1836, avocò a sè, naturalmente senza alcuna indennità, la giurisdizione di qualunque grado che fino allora i baroni avevano esercitata, e tutti i diritti che vi erano annessi e ne erano conseguenza. Abolite così le giurisdizioni feudali, venne con altro editto del 27 luglio del 1838 estesa all'Isola la costituzione giudiziaria, che vigeva nel Piemonte. In tal modo l'importanza politica della feudalità in Sardegna, già di molto scemata nel secolo XVIII, scomparve completamente, e sotto questo aspetto le condizioni dell'Isola furono equiparate a quelle di tutte le altre provincie dell'Italia continentale.

435. Lo scopo, che aveva avuto Carlo Alberto nell'istituire nel dicembre 1835 una Delegazione in Cagliari con l'incarico di accertare lo stato e la rendita netta di ciascun feudo, era quello di emettere un provvedimento generale, per l'abolizione dei diritti feudali e per l'affranco delle terre gravate da prestazioni d'indole feudale.

Creato intanto un Ministero speciale per gli affari di Sardegna, il pensiero di una legge generale abolitrice dei diritti feudali fu ripreso, e tutto già era pronto per la pubblicazione di questa legge nel giugno 1837, quando nuove difficoltà diplomatiche fecero abortire il disegno (1).

E fu allora che Carlo Alberto, dietro consiglio dell'avvocato fiscale generale patrimoniale di Sardegna, il ministro Villamarina, e del Vicerè Montiglio, prescelse definitivamente la via delle particolari convenzioni con i feudatarii. A tale scopo con editto del 30 giugno 1837 allargò la Delegazione, istituita in Cagliari, perchè non solo procedesse alla liquidazione dei diritti e delle prestazioni dovute agli ex feudatarii; ma derimesse ancora tutte le liti, che intorno a tali diritti e prestazioni potessero sorgere tra costoro e i Comuni o le persone che erano debitrici di simili prestazioni. La procedura, tanto per la liquidazione, quanto per la decisione delle controversie, e che venne determinata nello stesso editto ed in altro del 30 giugno 1838, era speciale e spiccia, come si addiceva ad una Commissione speciale e temporanea. E tale procedura può fino ad un certo punto paragonarsi a quella seguìta dalla Commissione feudale istituita nel regno di Napoli: con la notevole differenza però che questa doveva esaminare quali diritti fossero conservati, quali aboliti senza indennità, e dirimere le controversie tra ex feudatarii e Comuni, intorno alle prestazioni da quelli pretese; la Delegazione di Cagliari invece doveva limitarsi a liquidare le prestazioni esatte dai feudatarii, dirimendo anche le controversie relative insorte, per offrire una base al riscatto dei diritti feudali stessi. E questo riscatto non veniva operato neppure dalle comunità dipendenti dagli ex feudatarii, sibbene dallo Stato.

Intanto non si volle che le sentenze pronunziate dalla Delegazione di Cagliari fossero inattaccabili, e fu ammesso il ricorso avverso le medesime innanzi al Supremo Consiglio di Sardegna, i cui pronunziati erano definitivi.

436. Mano mano che le liquidazioni affidate alla Delegazione si completavano e le controversie relative si dirimevano, il Governo procedeva con gli ex feudatarii al riscatto dei loro diritti e delle prestazioni loro dovute, mercè il compenso determinato dalla Delegazione. Avevansi così tante particolari convenzioni, per le quali ciascun ex feudatario rinunziava in favore dello Stato i suoi diritti feudali, e ne riceveva un corrispettivo: convenzioni che avevano il vantaggio di raggiungere lo scopo dell'abolizione della feudalità col concorso dei baroni stessi, ed in un tempo relativamente breve, poichè già nel 1840 il riscatto dei feudi nella Sardegna poteva dirsi un fatto compiuto.

Le modalità riguardanti il pagamento del compenso per parte dello Stato agli ex feudatarii vennero determinate con editto del 21 agosto 1838, il quale pose come principio che il compenso fosse possibilmente pagato o in beni, il cui valore ammontasse al capitale della rendita liquidata, o in danaro. Però subito si vide come fosse più opportuno dare il compenso ai feudatarii in rendita sul debito pubblico. Naturalmente, nel determinare la rendita, si teneva calcolo delle spese, che per l'esercizio della giurisdizione loro gravavano gli ex feudatarii, spese passate allo Stato insieme alla giurisdizione a questo avocata, e delle quali quindi lo Stato stesso aveva diritto di essere rimborsato. Ciò fu con maggiore precisione determinato nella carte reali del 10 e del 24 settembre 1838, mentre un editto del 15 settembre dello stesso anno regolava l'ammontare della rendita sul debito pubblico in lire sarde 250,000 pari a lire italiane 480,000; e l'ammontare del fondo di estinzione in annue L. 50,000 sarde, pari a lire italiane 96,000. Non essendo poi stata sufficiente tale rendita, con regia patente del 27 maggio 1843 fu aumentata di altre 50,000 lire sarde, pari a lire italiane 96,000. Naturalmente tutta questa rendita si emetteva a favore dei baroni, mano mano che si liquidava l'indennità a ciascuno di loro dovuta.

437. Intanto il riscatto dei diritti feudali ridondava a particolare vantaggio dei municipii, che fino allora erano stati soggetti ai feudatarii e non sarebbe stato giusto che il peso delle indennità pagate dallo Stato ai feudatarii per tale riscatto ricadesse sul pubblico erario, e quindi su tutti i cittadini degli Stati Sardi. Era principio di giustizia che tale peso fosse sopportato

(1) Confr. per tutto ciò l'opera citata del Musio, p. 16.

da coloro che si avvantaggiavano più direttamente dell'abolizione dei diritti feudali, e però fu determinato che le popolazioni, le quali prima dovevano le prestazioni abolite, corrispondessero in loro vece allo Stato una prestazione annua in danaro che avesse l'aspetto di uno speciale tributo. La surrogazione di questo alle prestazioni feudali, la sua distribuzione ed il suo pagamento vennero regolati dalla carta reale degli 11 dicembre 1838, e quanto alla surrogazione, norme più minute furono dettate nell'istruzione ministeriale del 28 agosto 1839. La surrogazione però non poteva essere operata tutta di un colpo, nè da per tutto, restando ancora altri feudi a riscattarsi; ed in questi, come dall'editto del 18 luglio 1838, si seguitarono provvisoriamente a riscuotere le prestazioni feudali in natura, purchè accertate regolarmente, riscossione contemplata dalla circolare vice-regia del 29 agosto 1838.

438. Quanto poi al pagamento del tributo surrogato alle prestazioni feudali è notevole questo: che, affidata ai Comuni gravati la distribuzione dell'imposta, furono ritenuti responsabili verso l'erario dello Stato, pel completo ammontare del tributo, solidalmente in ciascun Comune il sindaco ed i consiglieri, il cui numero fu raddoppiato. Ed a questo proposito dice lo Sclopis: « Se a taluno parrà fuori dell'ordine consueto ai nostri tempi simile guarentigia dell'imposta, si ponga mente alle circostanze affetto speciali per il passaggio pronto dalle feudali angherie ad una civile riscossione d'imposta, e non si dimentichi che nella istessa carta reale si prescriveva che il riparto della prestazione verrebbe annualmente fatto dai Consigli comunitativi per mezzo di cinque probi uomini con intervento del giudice di mandamento » (1).

439. Ma l'abolizione dei diritti feudali e la trasformazione relativa delle prestazioni dovute ai signori dei feudi dai dipendenti non erano sufficienti a rendere completamente libera la proprietà fondiaria nella Sardegna, dove ancora, dopo le riforme apportate, alcuni inceppamenti erano restati. Già fin dal 1820 il re Vittorio Emanuele I aveva visto la necessità di liberare la proprietà privata da limitazioni che la consuetudine abusivamente le aveva imposte, e con editto del 6 ottobre di quell'anno, andato in vigore però solo nel 1823, dispose che ciascun proprietario potesse chiudere con fossi, muri o siepi il suo fondo, purchè non soggetto a servitù rustiche, come quelle di passaggio, di abbeveratoio e via. Che se il fondo era soggetto a servitù di pascolo comune, il proprietario doveva, volendolo chiudere, presentare domanda al prefetto, il quale deliberava dopo avere sentito il Consiglio raddoppiato della comunità interessata. Nell'istesso tempo e col medesimo editto quel sovrano volle favorire il frazionamento della proprietà dei municipii, perchè se ne avvantaggiasse l'agricoltura, e dispose che questi potessero o chiudere, o, volendolo, ripartire tra i capi di famiglia le loro proprietà rustiche, o alienarle, ovvero locarle ai medesimi. Che se il municipio, fra l'anno della pubblicazione dell'editto, non faceva alcuna delle dette cose, i capi di famiglia, almeno nel numero di tre, potevano chiedere innanzi al prefetto la ripartizione delle proprietà del municipio cui essi appartenevano. Secondo l'art. 7 dello stesso editto poi anche i terreni della Corona potevano essere venduti o dati in fitto o assegnati gratuitamente a privati.

440. L'editto intanto non raggiunse completamente il suo scopo, poichè trovò una non lieve opposizione nei Sardi, in molti perchè attaccati agli antichi usi, in molti altri perchè interessati a che l'editto non fosse applicato. Ma, abolita la fedualità, liberati gli ex dipendenti dalle prestazioni feudali, e d'altra parte molti feudi riversati alla Corona o riscattati, Carlo Alberto, riprese il disegno di Vittorio Emanuele I; e, mentre con editto del 12 maggio 1838 dispose che le terre le quali avevano costituiti i feudi riversati o riscattati fossero ripartite tra i cittadini rispettivi, rinnovò le disposizioni contenute nell'editto del 6 ottobre 1820.

Invero con l'editto del 12 maggio 1838 si dispose che i terreni i quali avevano costituiti i feudi già riscattati, e quelli dei feudi che si sarebbero riscattati in prosieguo, purchè suscettivi di conveniente riparto, dovessero essere distribuiti tra i cittadini secondo norme da stabilirsi; che i terreni così distribuiti e quelli dei privati o dei Comuni fossero « sciolti da ogni soggezione feudale ed i proprietarii dei medesimi potessero liberamente disporne, conformandosi però al disposto delle leggi e salvi gli altrui legittimi diritti ». Con carta reale poi del 26 febbraio 1839 venne approvato il regolamento per la divisione dei terreni della Sardegna. In questo regolamento, che ha una grande importanza per il nostro argomento, vengono distinte le proprietà dei privati da quelle dei Comuni e da quelle del Regio Demanio. Vennero riconosciute come terre dei privati, oltre quelle su cui questi avevano diritto di proprietà pieno o limitato dalla servitù di pascolo, anche quelle da privati dissodate e ridotte a coltura in conformità delle leggi; le così dette orzaline, cioè terre coltivate nelle vicinanze degli stazzi e delle capanne dei pastori; quelle coltivate nei distretti delle cussorgie e capanne stabili, ed anche quelle ad uso di pascolo, e per le quali i pastori avevano un regolare titolo di concessione o un lungo possesso, ma sempre nella proporzione della qualità e quantità del bestiame; le terre appartenenti alle *vidazzoni* o *paberili* che fossero possedute dai privati. E quanto alle terre dei privati si dispose che potessero chiudersi, ottemperandosi al disposto dell'editto 6 ottobre 1820, ovvero separando le terre destinate

(1) Sclopis, op. cit., IV, 1, p. 233.

alla semina da quelle che al pascolo comune (1).

Quanto poi alle terre dei Comuni si dispose che quelle coltivate o riducibili a coltura fossero ripartite, conservandosi però indivisi i prati comunali destinati al pascolo di bestiame domito. Quanto infine a quelle del demanio fu determinato che le coltivabili restassero allo stesso colla facoltà di distribuirle od assegnarle; che i boschi e le selve fossero conservate pure, ma col peso degli ademprivi su una parte sufficiente ai bisogni degli utenti, e con facoltà di distribuire ai Comuni, che ne fossero privi, la parte non soggetta ad ademprivi (2).

Per la ripartizione delle terre inoltre si dispose che a quella delle terre comunali avessero diritto i cittadini solamente e cioè gli abitanti e i possidenti del Comune, con preferenza dei nullatenenti e successivamente dei minori abbienti; che a quella del demanio avessero diritto tutti, con preferenza dei privati sui corpi morali e sui pubblici stabilimenti, potendovi essere ammessi, quando vi fosse capienza, anche i non naturali e gli esteri che avessero voluto stabilire nel luogo la loro dimora (3).

Determinata poi la procedura per la chiusura, la separazione, la divisione e l'assegnazione delle terre predette (4), ed il modo perchè i nuovi proprietari si assicurassero un titolo (5), il regolamento dispose che i nuovi proprietarii fossero tenuti a dissodare e coltivare le terre loro toccate, entro cinque anni dalla ripartizione, sotto pena di decadenza; e che non potessero alienarle, per lo spazio di dieci anni sotto la stessa pena, e solo potessero costituirle in dote o dare in pagamento della dote costituita a favore dei congiunti loro (6). I concessionarii poi dei beni demaniali dovevano corrispondere un canone proporzionato alla bontà e qualità del terreno, canone da cui si era esenti per cinque anni, quando le terre ottenute in enfiteusi dovevano dissodarsi (7).

441. Le condizioni della proprietà fondiaria nell'Isola di Sardegna, dopo le leggi ed i provvedimenti, cui in questo paragrafo siamo andati accennando, migliorarono di molto. Restarono intanto due avanzi notevoli della costituzione della proprietà fondiaria così come erasi formata nell'evo-medio, intendo dire il pascolo comune e gli ademprivi. Il primo era solo limitato dagli editti di Vittorio Emanuele I e di Carlo Alberto, ma esso veniva direttamente riconosciuto e conservato. I secondi erano indirettamente riconosciuti dall'editto del 12 maggio 1838 ed esplicitamente dal regolamento sopra ricordato, il quale aveva forza di legge.

Ad abolire il primo, il governo costituzionale, formato in Piemonte, provvide con la legge del 15 aprile 1851, la quale dispose che col 1.° gennaio del 1853 tutte le terre dei privati, poste nella cerchia delle vidazzoni, ancorchè aperte e non seminate, fossero esenti dalla servitù del pascolo comune; e che da tale servitù fossero liberate completamente le terre demaniali e comunali ed anche quelle dei privati, che si trovassero tra le demaniali e le comunali, dopo nove anni dalla pubblicazione della legge.

Quanto agli ademprivi si emisero dal governo sardo alcune disposizioni per regolarli e limitarli; si fecero dei tentativi per l'abolizione; si presentarono dei progetti di legge allo stesso scopo; ma una legge abolitrice degli ademprivi venne emanata solo dopo l'unificazione dell'Italia ed essa porta la data del 23 aprile 1865 (8).

CAPITOLO II.

IL REGNO D'ITALIA E GLI AVANZI FEUDALI.

SOMMARIO.

442. Siamo oramai arrivati in pieno secolo decimonono, proseguendo il nostro studio. Come si è potuto vedere dalla parte precedente e dal primo capitolo di questa, la feudalità, sorta nella confusione del periodo barbarico e fortemente radicatasi nel periodo seguente, ad onta della lotta continua che contro di essa combattono nelle varie provincie d'Italia i governi che vi si succedono, resta attraverso tanti secoli, solo perdendo parte dei suoi caratteri. I principi riformatori imprendono ad abbattere il vecchio tronco, ma è l'onda della rivoluzione che finisce di travolgerlo. Intanto alcune radici di esso restano e tentano ripullulare, e l'opera legislativa della prima metà di questo secolo è

(1) *Regolamento per la divisione dei terreni di Sardegna*, art. 1 a 14.

(2) *Regolamento*, ecc., art. 15 a 24.

(3) *Regolamento*, ecc., art. 25 a 33.

(4) *Regolamento*, ecc., art. 34 a 51.

(5) *Regolamento*, ecc., art. 52 a 54.

(6) *Regolamento*, ecc., art. 62 63

(7) *Regolamento*, ecc., art. 55 a 61.

(8) Per quanto riguarda gli ademprivii e le loro vicende nella Sardegna, confr. la completa monografia del Todde pubblicata nell' *Enciclopedia giuridica italiana* sotto la voce « *Ademprivio* ».

spesso indiretta a spazzare il terreno da queste radici in tutti gli Stati nei quali trovavasi l'Italia divisa.

Eppure, quando la nostra patria risorse e rivendicò la sua unità e la sua indipendenza, gli avanzi della feudalità non erano del tutto scomparsi, ed il legislatore del nuovo regno d'Italia dovette volgere l'opera sua ad abbattere tali avanzi.

Veramente la feudalità, come istituzione avente carattere politico, era completamente scomparsa in tutte le nostre provincie dal Piemonte alla Sicilia ed alla Sardegna, e con essa erano per la maggior parte scomparsi quei diritti, che erano effetto di questo carattere e del vincolo politico che correva tra signore e dipendenti. Ma, specialmente in alcune provincie, il feudo come istituto di diritto privato era ancora in vita, e nelle stesse ed altrove alcune prestazioni, che trovano la loro origine nel carattere politico del feudo, seguitavano ad essere esatte dagli ex signori, spesso contro il disposto espresso delle leggi eversive della feudalità; ma lo scioglimento delle promiscuità e la ripartizione delle terre che a queste promiscuità erano soggette non ancora del tutto si espletavano.

443. Già, appena incominciato il movimento unitario, con disposizioni legislative degli 11 settembre 1859 e 9 novembre dello stesso anno, quest'ultima estesa con decreto del 9 marzo 1860 a tutte le provincie dell'Emilia, vennero i feudi ed i fedecommessi aboliti in queste provincie e nella Romagna; e con altro decreto del 17 luglio 1861 esplicativo di quello dittatoriale del 9 novembre 1859 suddetto furono dichiarati abrogati negli Stati di Parma i decreti ducali del 18 dicembre 1825 e 24 gennaio 1826.

444. Ma le provincie riunite all' Italia nella sua ricostituzione, e dove gli avanzi feudali, conservati dal governo austriaco cui fino allora esse erano state soggette, avevano maggiore importanza, erano le provincie Lombarde. A togliere tali avanzi mirò la legge del 5 dicembre 1861.

Questa legge dichiarava aboliti, dal giorno della sua pubblicazione, tutti i vincoli feudali ancora esistenti in quelle provincie sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di principi (1); e disponeva che i beni così vincolati restassero per due terzi nella piena proprietà degli attuali possessori, i quali conservavano ancora vita durante l'usufrutto dell'altro terzo, il quale a morte loro passava in proprietà dei primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge; e che tale divisione potessero chiedere tanto i possessori attuali quanto i primi chiamati (2). Aboliti così i vincoli feudali, le leggi e gli usi feudali riguardanti la caducità o la riversibilità a favore del fisco restarono aboliti (3).

A rendere poi completamente liberi tali beni, la legge concesse ai possessori, che dovessero prestazioni annue in denaro o generi ed il laudemio in forza dei titoli d'investitura, di affrancarli da quelle mercè il pagamento del capitale elevato alla ragione del cinque per cento; da questo pagando la metà del laudemio stesso (4). Perchè però tali disposizioni non colpissero le enfiteusi, la legge stessa dichiarò che non dovessero intendersi colpite le istituzioni enfiteutiche ed altre simili le quali, quantunque denominate feudali, non avessero i caratteri essenziali dei feudi. Vennero infine fatti salvi i diritti di proprietà o d'altra natura acquistati dai terzi sui beni e sulle prestazioni feudali, naturalmente prima che la legge fosse stata pubblicata (5).

Come facilmente scorgesi questa legge contempla i feudi come un istituto di diritto privato, chè solo così, dopo le leggi abolitrici della repubblica e poscia del regno d'Italia, esso esisteva ancora in quelle provincie, e mira a togliere anche questo avanzo della feudalità, liberando i beni da vincoli che dal feudo si erano originati.

445. Nè diversa indole ha la legge del 19 aprile 1870 la quale aboliva i vincoli feudali ancora esistenti nelle provincie venete e nel mantovano.

In queste provincie, vuoi per l'indole del decreto del 15 aprile 1806 innanzi rilevata, vuoi per la istituzione di alcuni feudi ivi fatta da Napoleone, vuoi ancora pel carattere della dominazione austriaca, i vincoli feudali già preesistenti al 1806 vennero conservati ed altri ne furono creati. Ma questi vincoli non dipendevano dal carattere politico del feudo, sibbene dal solo carattere restatogli d'istituto di diritto privato.

Già il governo austriaco, trascinato dallo spirito dei tempi, con legge del 17 dicembre del 1862, aveva mirato a liberare i beni in quelle stesse provincie dai vincoli feudali; ma il procedimento prescelto da questa legge, procedimento speciale, non dissimile da quello seguito da altre leggi in altre parti d'Italia e con magistrature speciali ancora, aveva resa laboriosa l' abolizione di tali vincoli.

La legge italiana del 19 dicembre 1870 invece prescelse la medesima via tenuta dalla legge del 5 dicembre 1861 per le provincie lombarde, e, come questa, dichiarò aboliti i vincoli feudali ancora gravanti sopra beni di qualunque natura, dispose la divisione di tali beni in piena proprietà tra gli attuali possessori ed i primi chiamati nel modo e nella proporzione deter-

(1) *Legge 5 dicembre 1861*, art. 1.
(2) *Legge* cit., art. 2 e
(3) *Legge* cit., art. 4.
(4) *Legge* cit., art. 5.
(5) *Legge* cit., art. 6.

minati dalla legge del 5 dicembre 1861. Però la legge del 1870 distinse i beni soggetti a vincoli feudali sì, ma per loro natura liberamente alienabili e liberamente trasmessibili per successione ereditaria, da quelli non alienabili liberamente nè liberamente trasmessibili; e solo per questi ultimi dispose la divisione tra gli attuali possessori ed i primi chiamati, se ve ne erano, mentre gli altri attribuì completamente ai possessori attuali, e cioè agl'investiti attuali od agli aventi diritto all' investitura (1). Disposizioni anche simili a quelle della legge del 5 dicembre 1861 furono comprese nella legge del 1870 intorno alla caducità, alla riversibilità ed all'affrancamento dei beni dalle prestazioni in danaro o generi dovute in forza del titolo d'investitura (2). Ma, poichè già la legge austriaca del 1862 aveva prodotto in parte i suoi effetti, fu giuocoforza prevedere casi non preveduti, e non ce n'era d'uopo, dalla legge del 5 dicembre 1861. Ed è però che l'art. 5 della legge del 1870, dopo aver detto che nè lo Stato nè i signori di feudi privati e subinfeudanti potessero, pubblicata la legge, promuovere o proseguire alcuna procedura di caducità o riversibilità in virtù di leggi od usi feudali, nè pretendere indennizzo alcuno per lo scioglimento del vincolo feudale, soggiunge: « Non sarà egualmente dovuto nè allo Stato nè ai signori dei feudi privati e subinfeudanti, il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui all'articolo seguente. Se la decisione di affrancazione è stata eseguita e pagato lo intero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato ed i signori di feudi privati e subinfeudanti non potranno esigere alcun altra prestazione ordinaria o straordinaria, alla quale era tenuto il vassallo. Se il compenso non fosse pagato che in parte, sarà esatto quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni a norma dell'articolo seguente ».

Venne similmente dichiarato che la legge non colpiva le istituzioni di carattere enfiteutiche quantunque denominate impropriamente feudali (3); e che non s' intendeva pregiudicare i diritti di proprietà o d'altra natura acquistati dai terzi sui beni o sulle prestazioni feudali. Però, quanto ai diritti acquistati dai terzi si volle rendere più chiara la disposizione, soggiungendosi: « Nelle cause contro essi promosse per rivendicazione in base alla pretesa qualità feudale dei beni, i terzi possessori potranno eccepire la prescrizione, se di già fosse corsa ai termini delle leggi civili generali ».

Conseguenza necessaria delle condizioni, in cui trovavansi le provincie venete in seguito alla legge del 1862, furono anche gli articoli 9, 10 e 11 della legge del 1870. Col primo si soppresse la Commissione di allodializzazione che trovavasi istituita in Venezia, e fu disposto che le vertenze le quali potevano sorgere intorno all'affrancamento dei beni dalle prestazioni feudali o ad altri capi contemplati dalla legge del 1862 o da quella del 1870, fossero portate innanzi ai tribunali ordinarii secondo le norme generali di competenza. Col secondo si soppressero la Corte feudale esistente in Venezia e le altre Corti sussidiarie; si dichiararono abrogate le disposizioni della sovrana risoluzione del 21 ottobre 1845, quella del § 86 della norma di giurisdizione 20 novembre 1852 e le disposizioni corrispondenti della sovrana patente 3 agoste 1854; e si dispose: « Le ventilazioni di eredità feudali pendenti sono tolte, e gli atti dimessi saranno restituiti alle parti, rimesse ad esprimere le loro pretese nella via ordinaria civile ».

Col terzo finalmente si dichiarò abrogata la legge del 17 dicembre 1862 in quanto contraria alle disposizioni della legge del 1870. E in questa stessa legge all'art. 2 si trova un caso in cui viene conservata efficacia agli effetti di una disposizione della legge del 1862, e cioè ai diritti acquisiti ed agli accordi legittimamente fatti nei termini del § 3 di quest'ultima legge.

Inoltre, poichè era in vigore nel regno la legge del 24 gennaio 1864, fu disposto che la valutazione delle prestazioni in natura e l'affranco dei beni da queste e dalle prestazioni in danaro fossero eseguite secondo i precetti della legge stessa (4).

446. Ma, ad onta che, dopo l'abolizione dei diritti feudali, si liberarono i beni dai vincoli feudali, alcuni avanzi della feudalità e, quello che è più notevole, della feudalità come rapporto politico tra il signore e quelli che gli erano soggetti, si ritrovavano ancora in Italia. Essi erano quelli stessi avanzi che avevano potuto sfuggire alla rigorosa applicazione delle leggi eversive della feudalità, e che le leggi emanate dopo l'unificazione d'Italia non contemplavano affatto, poichè tanto quella del 1861 quanto quella del 1870 contemplarono i rapporti tra il concedente di un feudo ed il concessionario, ma in alcun modo i rapporti tra questo e quelli che prima delle leggi eversive della feudalità sarebbero stati suoi dipendenti.

Su questi avanzi venne richiamata l' attenzione del legislatore italiano, quando fu progettata la generale abolizione delle decime sacramentali. Già prima non erano mancate petizioni al Parlamento subalpino e poi all'italiano, perchè venissero abolite le decime feudali o signoriali, che si riscuotevano ancora in alcuni luoghi. Quando poi nel maggio 1877 fu presentato dal Mi-

(1) *Legge 19 aprile 1870*, art. 1 a 4.
(2) *Legge* cit., art. 5, 6.
(3) *Legge* cit., art. 8.
(4) *Legge* cit., art. 6.

nistro di grazia e giustizia un progetto per l'abolizione delle decime sacramentali, la Commissione parlamentare nominata per esaminarlo non credette formulare un apposito articolo per le decime signorili, ritenendole abolite, oltre che per le leggi eversive della feudalità, anche implicitamente per l'articolo primo del progetto. Ripresentato un altro progetto dal ministro Zanardelli nell'aprile del 1883, la Commissione nominata per esaminarlo, e della quale fu relatore l'onorevole Antonio Rinaldi, credette opportuno formulare un articolo apposito per l'abolizione tanto delle decime signorili propriamente dette ancora esistenti, quanto delle decime regie e miste.

A ciò la Commissione fu indotta sia dal vedere che in molte provincie del regno, e specialmente nelle Marche e nei distretti delle Corti di appello di Brescia, di Catania, di Milano, di Parma, di Roma, di Torino e di Venezia, sussistevano alcune prestazioni, le quali non avevano altro fondamento che il rapporto signorile già completamente scomparso; sia dal vedere come alcune di queste prestazioni abolite in seguito alle prime leggi eversive della feudalità, erano poi risorte, dopo la restaurazione, in forza di giudicati dei tribunali. Ciò dimostrava chiaramente che i criterii circa il mantenimento o l'abolizione di certe prestazioni non erano chiari, e che fosse quindi necessaria una esplicita dichiarazione legislativa. Tale necessità era tanto più sentita in quanto generalmente tali decime signorili si pagavano in favore di enti ecclesiastici e molto facilmente potevano confondersi e mascherarsi sotto l'aspetto di decime sacramentali o dominicali. Tra i non pochi esempi di simili prestazioni ancora esistenti al momento della presentazione del progetto Zanardelli, va ricordata quella del Comune di Montanaro. Questo, obbligatosi con istrumento del 23 febbraio 1753 a pagare all'abbazia di San Benigno la somma di lire ottocentocinquanta annue, per le decime dovute dai cittadini, venne, dopo la legge francese del 12 marzo 1799, abolitrice della feudalità nel Piemonte, esonerato da tale pagamento in forza di sentenza del Senato Piemontese del 20 settembre 1800; e poscia nel 1823, in seguito a sentenza del 23 febbraio 1822 ed a transazione del 14 giugno dello stesso anno, restò di nuovo obbligato a pagare per l'istessa causa la somma di lire tremilacentotrentacinque ridotta poi a lire duemilacinquecentootto nel 1851.

Ed è notevole questo: che simili prestazioni d'indole prettamente feudale si ritrovassero in quei luoghi dove o l'abolizione della feudalità fu più tarda e difficile come nella Sicilia, o al restaurazione si abbandonò più fortemente alla reazione, non tanto alle idee, quanto alla legislazione francese.

La Commissione quindi propose un articolo aggiuntivo, riguardante esclusivamente le decime e prestazioni signorili, e così concepito: « Sono egualmente abolite, e con gli stessi effetti stabiliti nell'articolo precedente, le decime e prestazioni regie, signorili e miste da qualunque persona sieno dovute ed a chiunque spettino » (1).

Le vicende parlamentari impedirono anche questa volta che il progetto presentato e studiato addivenisse legge, e quando il progetto fu ripresentato per divenire finalmente la legge del 14 luglio 1887, quell'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione del 1883 non fu accolto. Le ragioni di ciò furono le istesse che avevano ispirata la Commissione del 1877, e cioè che l'abolizione delle decime signorili, oltre che da leggi precedenti, veniva implicitamente compresa nell'articolo primo. E veramente, a prescindere dal progetto, che poi diventò legge nel 1887, intorno all'abolizione delle decime sacramentali, tutta la legislazione italiana eversiva della feudalità comprende l'abolizione di tutte le prestazioni che dipendano da rapporto signorile o di dipendenza personale, ancora quando tali prestazioni si fossero mascherate sotto forma consentita da quella legislazione.

D'altronde non mancano atti legislativi dell'Italia risorta ad unità, i quali riconfermino tale abolizione, e ricorderò il decreto prodittatoriale di Sicilia del 4 ottobre 1860 che dichiarava abolite tutte le decime personali, ancora quando prestate sui prodotti delle terre, ed il decreto luogotenenziale di Napoli del 7 gennaio 1861, che riconosceva solamente le decime dominicali.

447. Quando l'Italia si ricostituì ad unità, le promiscuità di diritti sopra terre erano in buona parte scomparse, e nelle provincie meridionali e nella Sicilia la divisione e la ripartizione demanii si erano attuate su larga scala. Intanto nè tutte le promiscuità erano cessate, nè la divisione e la ripartizione dei demanii eransi espletate, per le cause già innanzi dette.

Ad affrettare le operazioni nelle provincie meridionali, un decreto luogotenenziale del 1.° gennaio 1861 le affidò a speciali commissarii ripartitori, ai quali furono conferite le attribuzioni fino a quel momento assegnate agli intendenti. E ciascun commissario, nella provincia o nelle provincie a lui affidate, doveva procedere alla quotizzazione dei demanii comunali non con-

(1) L'articolo precedente (il primo) del progetto della Commissione era così concepito: « Le decime ed altre prestazioni che da chiunque e sotto qualunque denominazione e modo si corrispondono per l'amministrazione dei sacramenti e per altri servizi religiosi..... sono abolite senza compenso e regresso per garantia e senza diritto agli arretrati ancorchè si trovino convertite in prestazioni pecuniarie ovvero convenzionalmente o giudizialmente riconosciute ».

troversi, allo scioglimento delle promiscuità ancora esistenti, dirimendo, nella qualità di arbitro ed amichevole compositore, tutte le controversie relative, e riferendo al Dicastero dell'interno intorno a quelle promiscuità che credeva necessario conservarsi; conciliare possibilmente le controversie già pendenti, o che potessero sorgere tra i Comuni e gli occupatori dei demani comunali. I commissari inoltre dovevano espletare tutte le operazioni improrogabilmente durante il 1861 e potevano giovarsi del concorso di agenti demaniali di loro approvazione. Le operazioni infine dovevano eseguirsi a tenore delle leggi vigenti.

A rendere poi più celeri le operazioni stesse furono date istruzioni speciali con circolare del Dicastero dell'interno del 2 maggio 1861; e poi con decreto pure luogotenenziale del 3 luglio dello stesso anno furono approvate le istruzioni generali per le operazioni dei commissarii demaniali. Queste istruzioni sono divise in otto capitoli. Nel primo vengono dettate disposizioni generali intorno alla natura delle operazioni affidate ai commissarii, e le quali erano: sciogliere le promiscuità, dividere in massa i demani ex feudali ed ecclesiastici, reintegrare i demani comunali usurpati e ripartire tra i cittadini le quote toccate ai Comuni ed i demani comunali. Il modo come dovevasi procedere alle operazioni preliminari è stabilito anche nel capitolo primo. Nel secondo sono dettate norme intorno alle conciliazioni che i commissari dovevano sperimentare per le controversie pendenti o possibili a proposito dei demani. Nel terzo sono comprese le norme intorno allo scioglimento delle promiscuità, pel quale procedevasi come per la divisione in massa dei demani feudali ed ecclesiastici, divisione contemplata dal capitolo quarto. Il quinto si occupa delle reintegre; il sesto della divisione in quote; il settimo dei ricorsi; l'ottavo dell'assessore, il cui ufficio era di coadiuvare il commissario ripartitore in tutte le sue operazioni. Le norme comprese in queste istruzioni non si discostano di molto da quelle contenute nelle leggi precedenti, e solamente hanno di vantaggio su queste di favorire maggiormente la celerità delle operazioni.

Ma, ad onta di queste istruzioni, le operazioni non si trovarono espletate a tutto il 1861, ed allora con decreto del 10 marzo 1862, mentre la suprema direzione delle operazioni demaniali venne affidata al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, anzichè a quello dell' interno, furono le attribuzioni dei commissari demaniali deferite ai prefetti, i quali dovevano procedere alle operazioni non eseguite, col concorso del Consiglio di prefettura, potendo delegare sotto la loro responsabilità i sottoprefetti, i consiglieri di prefettura od aggiunti.

La legge del 20 marzo 1862 allegato *E*, all'art. 11, confermò le leggi precedenti intorno allo scioglimento delle promiscuità, alla divisione e ripartizione dei demani nelle provincie napolitane e nella Sicilia, ed ai prefetti le attribuzioni loro da queste leggi conferite; riservò al Governo la facoltà di nominare speciali commissari ripartitori in quelle provincie, in cui ne avesse riconosciuto il bisogno: dispose che i prefetti dovessero sentire l'avviso di funzionari aggiunti, e che i richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori fossero conosciuti non più dalla Corte dei conti, ma con procedimento sommario dalle Corti d'appello, con facoltà di ordinare la sospensione delle ordinanze impugnate.

Intanto ad onta di tutte queste nuove disposizioni, anche ai giorni nostri, per cause svariate, le operazioni demaniali non sono ancora del tutto espletate con danno evidente della pubblica economia da una parte e dei cittadini poveri dall'altra, danno reso moralmente più aspro dalle usurpazioni dei demani comunali compiute nel corso di parecchi anni, e contro le quali pare sieno insufficienti le leggi in vigore. Ecco perchè già si sente il bisogno di una nuova legge che provvegga a tali inconvenienti ed acceleri le operazioni. Queste, come l'esperienza insegna, allora solamente potranno correre veloci, quando sieno affidate non più ai prefetti, ma a speciali commissari, coadiuvati da agenti demaniali; gli uni e gli altri di nomina governativa, e per quanto è possibile liberi nelle loro operazioni dall'ingerenza dei consigli comunali, i quali se per diritto dovrebbero tutelare gl'interessi dei cittadini tutti, spesso nel fatto riescono a dilazionare le operazioni stesse ed a favorire le usurpazioni avvenute.

E ritornando ora all'argomento di questo paragrafo ricorderò che, mentre con le accennate disposizioni legislative si provvedeva a sciogliere le promiscuità nelle provincie meridionali, con legge del 23 aprile 1865 si abolivano gli ademprivi in Sardegna, come già innanzi si è veduto.

448. Spettava poi al Governo dell' Italia risorta liberare dai ceppi, che finora le tenevano avvinte, le terre del Tavoliere di Puglia e della Sila di Calabria.

Al Tavoliere di Puglia provvide la legge del 26 febbraio 1865, la quale nel suo articolo primo dispose: « Dalla promulgazione della presente legge le terre del Tavoliere di Puglia sono sciolte da tutti i vincoli derivanti dalla legge 13 gennaio 1817 ora in vigore nelle provincie napolitane, ed il dominio diretto spettante al demanio dello Stato è consolidato col dominio utile a favore dei censuari e loro aventi causa ». Questi però restarono debitori verso il demanio dello Stato di un capitale composto di ventidue volte il canone da essi fino allora pagato, capitale pagabile in quindici anni a contare dal 1.° gennaio 1868, e producente dall'istessa epoca l'interesse a scalare del cinque per cento. I diritti statonicali ed autunnali e tutte le promiscuità e gli usi civici sulle terre del Tavoliere

urono convertite in rendite fondiarie affrancabili dai censuari. Per le terre poi boscose e per le quali non erasi ancora proceduto alla divisione, fu dato ai Comuni, che vi avevano l'uso civico del legnare, ed ai privati, cui spettava la proprietà degli alberi, di preferire l'accantonamento di una quota del fondo, corrispondente ai loro diritti. Infine vennero conservati in proporzione dei bisogni della pastorizia, e fino a quando questi bisogni perdurassero, i tratturi ed i riposi; e molti tratturi sono oggi conservati ed è bene che lo sieno, quantunque si pensi, e si è all'uopo presentato un progetto, alla vendita dei tratturelli. L'applicazione di questa legge venne disciplinata dal regolamento del 23 marzo 1865.

Quanto poi alla Sila di Calabria vi si provvide con la legge del 25 maggio 1876, la quale riconobbe definitivamente la proprietà del demanio dello Stato sulle terre della Sila dichiarate demaniali dal commissario con sentenze passate in giudicato, e la quarta parte delle difese della Sila Badiale. Le altre difese furono riconosciute di proprietà dei possessori attuali, secondo la identificazione, le confinazioni e la misura fatte eseguire dal commissario.

L'art. 4 poi dispone: « Le terre della Sila sono affrancate dalla prestazione della fida, del giocatico o granettiera mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col regio rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori però delle difese transatte per le quali vi furono decisioni del commissariato civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà uguale a sedici volte la prestazione ». Per i proprietari delle tre quarte parti delle difese della Sila Badiale fu il capitale determinato dall'art. 5 in venti volte la prestazione di fida, o giogatico, o granettiera, con l'aggiunta di dieci annualità della prestazione stessa per il godimento precedente.

Con l'art. 6 fu assegnato in compenso della servitù dell'alberatura, la quale si dichiarò estinta, un capitale eguale al valore dei pini e degli altri alberi di costruzione navale. I proprietari poi dovevano estinguere il loro debito in venti anni a cominciare dal 1.° gennaio 1877 coll'interesse a scalare del cinque per cento. Venne ancora disposto che le terre silane soggette agli usi civici fossero assegnate ai Comuni, metà perchè fossero quotizzate, metà per la costruzione di strade ed in compenso delle ragioni che quei Comuni avessero potuto vantare contro il demanio dello Stato. I Comuni infine ed i possessori delle terre silane furono stretti in consorzio per la costruzione di strade attraverso la Sila e per il loro mantenimento. Per evitare poi lungaggini, tanto la liquidazione del capitale dovuto dai proprietari, di cui agli articoli 4, 5 e 6, quanto l'assegno delle quote ai Comuni per gli usi civici od altra ragione contro il demanio, quanto la risoluzione di tutte le controversie, cui poteva dar luogo la legge, vennero deferite a tre arbitri, nominati uno dal prefetto, gli altri dal presidente del tribunale, e le cui decisioni furono dichiarate inappellabili. L'applicazione della legge fu disciplinata dal regolamento del 12 agosto 1877.

449. La nostra legislazione civile, in rapporto alla proprietà fondiaria, è tra le più progredite, e segna un progresso sulle precedenti, perchè si è ispirata agli ultimi postulati della scienza e del progresso.

Essa invero non riconosce se non quei contratti, i quali o mirino al libero commercio della proprietà fondiaria, o alla coltura, o al miglioramento della stessa. Contratti che possano essere causa di promiscuità di diritto, che possano inceppare la proprietà fondiaria non sono ammessi, nè sarebbero possibili, perchè contrari al pubblico interesse ed alla costituzione odierna della proprietà medesima.

Inoltre la nostra legislazione non solamente ha respinto tutti gli istituti che possano riuscire di danno all'agricoltura e di limitazione al libero commercio di tale proprietà; ma ha offerto a coloro, che in forza di istituti già morti si trovavano e si trovano debitori di prestazioni fondiarie, ed anche a coloro, che per contratti ammessi dalla nostra legislazione a simili prestazioni sieno obbligati, di liberarsene mercè il pagamento di un capitale corrispondente se le prestazioni sieno in danaro, e se in generi, mercè commutazione di esse, in rendite in danaro, anch'esse affrancabili.

Io non ricorderò qui tutte le leggi emanate in Italia, dopo il suo risorgimento, e miranti a tale scopo: solo mi limiterò a ricordare le leggi del 24 gennaio 1864, del 28 luglio 1867, quella dell'8 giugno 1873, modificata in qualche punto da quella del 29 giugno 1879. La legge del 1873 ha per il nostro argomento maggiore importanza. Di essa mi piace riportare alcuni articoli: Art. 1.° « Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806 e nei decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809 n. 407, e nel decreto 11 dicembre 1841 legittimamente costituite sulle terre delle provincie napolitane e siciliane, dovranno fra tre anni dalla promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita annuale in danaro, uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse, ed affrancabile ». — Art. 2.° « Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'articolo 1 potrà pretendersi nè eseguirsi sopra le terre salde che si dissodassero posteriormente alla presente legge, meno quelle riconosciute da giudicato ». E l'art. 21: « Scorsi tre anni dalla promulgazione della presente legge, cesserà la prestazione in natura, nonostante qualunque patto o convenzione in contrario, salvo il diritto di ot-

tenerne l'equivalente in danaro, in seguito all'eseguita commutazione ». E l'art. 30: « Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge sono abrogate. Le disposizioni vigenti in Sicilia per la commutazione ed affrancazione delle decime, censi, canoni e tutte le prestazioni variabili ed invariabili dovute ai corpi morali ecclesiastici non sono comprese nella detta abrogazione ».

Allo stesso scopo, e cioè di rendere libera la proprietà fondiaria, mirano le diverse leggi intorno alla soppressione delle corporazioni religiose ed all'abolizione di alcuni enti ecclesiastici non corrispondenti più ai fini delle società odierne, e tutte quelle altre che regolano la proprietà degli enti morali ed ecclesiastici non soppressi.

450. In tal modo, dopo tanti secoli, la pianta della feudalità, la quale, come s'è potuto vedere dal corso del lavoro, in Italia non fu mai così rigogliosa come altrove, è stata non solamente abbattuta, ma con gli ultimi avanzi del tutto sradicata; mentre in altre parti di Europa gli avanzi feudali sono ancora molti, ed il feudalismo prosegue a vivere, quantunque trasformato dalle nuove idee e dalle nuove tendenze della società odierna.

Spettava quindi al secolo XIX dare gli ultimi colpi alla feudalità, alla Francia l'aver dato il buon esempio, all'Italia risorta ad unità lo sradicare gli ultimi avanzi che si erano conservati negli ex Stati italiani.

L'abolizione completa ed esplicita fu possibile solo nel secolo XIX perchè in questo secolo si compì la rivoluzione nelle idee, già iniziata nel secolo precedente, e la quale doveva menare ad una nuova organizzazione sociale e politica incompatibile col regime feudale. Tale abolizione fu possibile prima in Francia, perchè ivi alla rivoluzione nel campo delle idee o filosofica tenne dietro la rivoluzione nel campo dei fatti, sociale e politica, e solo una simile rivoluzione poteva, abbattendo tutto il vecchio ordine di cose, distruggere il regime feudale. E in Italia l'abolizione degli ultimi avanzi fu possibile solo dopo il suo risorgimento, poichè solo il nuovo ordinamento datosi dall'Italia una ed indipendente era capace di tradurre in atto le aspirazioni del popolo e le nuove idee nel campo sociale e politico.

Prof. FEDERICO CICCAGLIONE
dell'Università di Napoli.

BIBLIOGRAFIA.

Numerosi sono i giuristi che nei secoli scorsi si sono occupati del feudo, studiandolo più specialmente come istituto di diritto privato ed i quali sono indicati sotto il nome di feudisti. Io non li ricorderò in questa bibliografia e rimetto i lettori alle note. Mi limiterò a ricordare quegli scrittori, che hanno studiata l'origine e lo sviluppo del regime feudale e che il feudo hanno studiato come istituto politico, ed alcuni altri tra i moderni che di istituzioni feudali si sono occupati.

Abignente, *Il diritto successorio nelle provincie napolitane*, Nola, 1881. — Arbois de Jubenville, *Recherches sur la minorité et ses effets dans le droit féodale français* nella « Biblioth. de l'École de Chartres » 3.ª ser. II, III. — Basevi, *Dello scioglimento dei feudi nel territorio che fu della repubblica cisalpina*, Milano, 1848. — Baudi di Vesme e Fossati, *Vicende della proprietà in Italia dalla caduta dell'impevo romano allo stabilimento dei feudi*, nelle Mem. della R. Accad. delle Scienze di Torino, l. 39, 1836. — Baumstark, *Urdeutsche Staatsalterthümer*, Berlin, 1873. — Beauchet, *Origine de la jurisdiction ecclesiastique et son devoleppement en France*, nella « Revue historique de droit français et étrangère », VII. — Beauchet, *Histoire de l'organisation judiciaire en France*, Paris, 1886. — Beaudouin, *Origine du régime féodal: La recomendation e la justice seigneuriale*, Grenoble, 1889. — Beseler, *System des deutschen Privatrechts*, Berlin, 1885. — Beugnot, *Sur la spoliation des biens du clergé attribuée a Charle Martel* « (Mem. de l'Instit.) », XIX, 2. — Bewer, *Sala, traditio, investitura*, 1880. — Bianchini, *Storia delle Finanze del regno di Napoli*, Napoli, 1859. — Bianchini, *Storia economico-civile di Sicilia*, Napoli, 1841. — Blackstone, *Commentaria de legibus Angliae*. — Bourgeois, *Le capitulaire de Kersy sur Oise* (872): *Étude sur l'état et le régime politique de la Société carolingienne à la fin du IX siècle d'après la législation de Charle le Chauve*, Paris, 1885. — Boutaric, *De l'origine et de l'établissement du regime féodal*, nella « Revue des questions historiques », XVIII. — Brachton, *De legibus et consuetudinibus regni Angliae*. — Brockhaus, *De comitatu Germanico*, Leipzig, 1863. — Brunner, *Die Landschengungen der Merovinger und der Agilolfinger* « Sitzungsberichte d. kön. preuss. Akad., d. Wissensch. z. Berlin », 1885, v. 52, p. 1173 seg. — Brunner, *Der Reiterdienst und die Anfänge des Lehnwesens* nella « Zeitschr. f. Rechtsgesch. » Germ. Abth. VIII, 1887. — Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*. Leipzig, 1887. — Brussel, *De l'usage général des fiefs en France*, Paris. — Calisse, *Storia del diritto italiano*, Firenze, 1891. — Campe, *Die Lehre von den Landstände nach gemeinem deutschen Staatsrechts*, Lemgo 1864. — Capasso. *Sul catalogo dei feudatarii*, Napoli, 1868. negli « Atti dell'Accademia di Archeologia ». — Capone, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, Napoli, 1854. — Carulli-Casabianca, *Feudalismo e Sardegna nel medio-evo*, 1880. — Chautereau-le Févre, *Origine des fiefs* — Ciccaglione, *Storia del diritto italiano*, Napoli, 1884. — Ciccaglione, *Origine, sviluppo e trasformazioni dello Scabinato* nel « Digesto italiano » alla voce *Scabinato*. — Ciccaglione, *Il diritto esterno dei municipii napolitani*, Napoli, 1884. — Ciccaglione, *La legislazione economica, finanziaria e di polizia dei municipii dell'Italia meridionale* nel « Filangieri », 1886. Ciccaglione, *Il diritto successorio nella Storia del diritto italiano* nel « Digesto italiano » alla voce *Successione*. — Ciccaglione, *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati napolitani*, Napoli, 1892. — Colletta, *Storia del regno di Napoli*, Firenze, 1848. — Coppi, *Annali d'Italia*, Napoli, 1872. — Dalrymple, *Essay soward a general history of feudal propriety in Great Britain*, 1757-59. — Deloche, *La trustis et l'antrustion royal*, Paris, 1873. — Demangéat, *Étude historique sur l'an-*

cienne droit de barion et de garde, nella « Revue de législation », nouv. ser. II, IV. — Dieck, *Literärgeschichte des longob. Lehnrechts bis z. 14 Jahr.*, Halle, 1828. – Dieck, *De tempore quo ius feudale Langobardorum in Germania traslatum ibique receptum sit commentatio.* Halle, 1843. — Dragonetti, *Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia.* Napoli, 1788. — Du Tillet, *Recueil du rang des grands de France*, Paris, 1602. — Ehremberg, *Commendation und Huldigung nach fränk. Recht.* Weimar, 1877. — Eichhorn, *Deutsche Staats u. Rechtsgeschichte*, Göttingen, 1843. — Faugeron, *Les benefices et la vassalité au neuvième siècle*, Rennes, 1868. — Ficker, *Forschungen z. Reichs und Rechtsgesch. Italiens*, 1868-74. — Ficker, *Deutsche Königth. und Kaiserth.*, Innsbruck, 1862. — Ficker, *Reichsfürstenstand.* — Flach, *Origine de l'ancienne France*, I. *Le régime seigneurial.* — Furth, *Die Ministerialen*, Cöln. 1836. — Fustel de Coulange, *Le origini del regime feudale* in appendice agli *Abusi feudali* del Winspeare, Napoli, 1883. — Fustel de Coulange, *Étude sur l'immunité merovingienne* nella « Revue historique », XXII, 1883. — Fustel de Coulange, *L'organisation de la iustice dans l'antiquité et les temps modernes* nella « Revue des deux mondes », XXII. — Fustel de Coulange, *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France*, Paris 1877. — Fustel de Coulange, *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris, 1885. — Garnier, *De l'origine du gouvernement français*, Paris, 1765. — Garsonnet, *Histoire des locations perpetuelles*, Paris, 1879. — Gasquet, *Precis des institutions politiques et sociales de l'ancienne France*, Paris, 1885. — Giannone, *Dell'istoria civile del regno di Napoli*, Napoli, 1823. — Ginouilhac, *Cours élémentaire d'histoire du droit français publique et privé*, Paris, 1884. — Glanville, *Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae*, in Wilkins, *Leges anglo-saxonicae.* — Glasson, *Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et iudiciaires de l'Angleterre*, Paris, 1882, seg. — Glasson, *Histoire du droit et des institutions de la France*, Paris, 1887-89. — Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, Palermo, 1845. — Grimaldi, *Storia delle leggi e dei magistrati del regno di Napoli*, Napoli, 1749. — Grimm, *Deutsch. Rechtsalterthümer*, Göttingen, 1854. — Guérard, *Poliptique de l'abbé d'Irminon*, Paris, 1844. — Guizot, *Histoire de la civilisation en France*, Paris, 1830-32. — Haiss, *Traditio und investitura*, 1876. — Handloiche, *Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe u. die Entstehung d. Communen*, Berlin, 1883. — Hartwig, *Re Guglielmo I ed il suo grande ammiraglio*, « nell'Arch. stor. per le prov. napol., » VIII. — Hegel, *Geschichte d. Städtverfass. v. Italien seit d. Zeit d. röm. Herrschaft bis z. Ausgang der XII Jahr.*, Leipzig, 1847. — Hirsch, *Das Herzogthum Benevent bis z. Untergange des langobard. Reichs*, Leipzig, 1871. — Homeyer, *Der Sachsenspiegel, zweiter Theil*, Berlin, 1842-44. *Erster Theil.* Berlin, 1861. — Kaufmann, *Die Entstehung der Vassallität* nei *Jahrbüch. f. Nationalökon. u. Statistik*, XXIII. — Laboulaye, *Historie du droit de propriété foncière en Occident*, Paris, 1839. — Laferrière, *Histoire du droit français*, Rennes, 1846. — Lamantia, *Storia del diritto italiano*, I, Roma, 1884. — Lamantia, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia.* Palermo, 1866-74. — Laurent, *La féodalité et l'eglise*, Paris, 1861 — Laspeyres, *Ueber die Entstehung und älteste Bearbeitung der libri feudorum.* Halle, 1830. — Lehüerou, *Histoire des institutions merovingiennes*, Paris, 1843. — Lehüerou, *Histoire de institutions carolingiennes*, Paris, 1843. — Liruti, *Des servis m. ae. in Forojulio*, Romae, 1752. — Lobbel, *Gregor v. Tours und seine Zeit.*, Leipzig, 1839. — Loyseau, *Des seigneuries.* — Loyseau, *Des Offices.* — Lombardi, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie napolitane*, Napoli, 1885. — Lombardi, *Le leggi agrarie italiane, ovvero I possessi plebei*, ecc., Napoli, 1885. — Luchaires, *Origine des états generaux* negli « Annales de la Faculté de Bordeaux », 1882. — Manno, *Storia di Sardegna*, Capolago, 1811. — Masci, *Esame politico-legale dei diritti dei baroni.* — Maurer, *Uber das Wesen d. ältesten Adels d. deutsch. Stämme*, München, 1846. — Muratori, *Antiquitates italicae m. aevi*, Milano, 1738. — Musio, *Note sul progetto di legge abolitiva degli Ademprivi*, Cagliari, 1859. — Naudets, *Memoire sur l'états des personnes en France sous les rois de la prémière race*, nelle « Mem. de l'Acad. des inscript. et bell. lettres », VIII, 1819. — Oliver, *Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia*, Madrid, 1876. — Orlando, *Il feudalismo in Sicilia*, Palermo, 1847. — Pardessus, *Loi salique*, Paris, 1843. — Pardessus, *Histoire de l'organisation iudiciaire en France*, Paris, 1845. — Papst, *Geschichte der longobard. Herzogthums* nei « Forsch. f. deutsche Gesch. », Gottingen, 1862. — Pecchia, *Opere*, Napoli, 1795-96. — Pepere, *Esame critico dell'assunto di G. B. Vico: il ricorso che fanno le nazioni sopra la natura eterna dei feudi* negli « Atti dell'Accad. di scienze morali e politiche » di Napoli, vol. XVIII. — *I parlamenti feudali ed il sistema rappresentativo*, Ibid., vol. XIX. — Perla, *Le assise dei re di Sicilia*, Caserta, 1881. — Pertile, *Storia del diritto italiano*, Padova, 1873, seg. — Poggi Gir., *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare*, Firenze, 1842. — Poggi E., *Cenni storici delle leggi di agricoltura*, Firenze, 1845-48. — Prost, *L'Immunité* nella *Nouvelle Revue historique de droit franç. et étrangère*, VI. — Ribbeck, *Die s. g. Divisio d. fränk. Kirchengutes in ihr. Verlaufe unter Karl Martell und seinen Söhne*, Berlin, 1883. — Rieger, *Die Immunitäsprivilegien der Kaiser aus dem sächsischen Hause für italienische Bisthümer*, Wien, 1881. — Rinaldi, *Dei primi feudi nell'Italia meridionale*, Napoli, 1886. — Rosa, *Feudi e Comuni*, 1857. — Roth, *Geschichte d. Beneficialwesen*, Erlangen, 1850. — Roth, *Feudalität und Unterthanenverband*, Weimar, 1863. — Roth, *Die Kronguts-erleihungen unter den Merovinger*, 1865. — Salvioli, *Le giurisdizioni speciali*, Modena, 1888. — Salvioli, *Manuale di storia del diritto italiano*, Torino, 1890. — Salza, *Familien fideicommissa* nel « Rechts lexicon », IV. — Sartori, *Della storia dei feudi e della legislazione, miglioramento e svincolo assoluto dei medesimi nelle venete provincie*, Venezia, 1852. — Savigny, *Beiträge z. Geschichte der Adels in neuen Europa*, Berlin, 1836. — Schulte, *Lehrbuch der deutsch. Reichs und Rechtsgeschichte*, Stutgart, 1870. — Schupfer,

Delle istituzioni politiche dei Longobardi, Firenze, 1863. — Schupfer, *Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi*, nei « Sitzgungsberichte d. k. Acad. der Staatswiss. », Wien, 1860. — Schupfer, *La società milanese all'epoca del risorgimento del Comune*, Bologna, 1870. — Schupfer, *La legge romana udinese*, in monografie negli « Atti dell'Accademia dei Lincei », 1887-89. — Schupfer, *Apricena. Studio sugli usi civ.* Ib. 1887. — Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, Torino, 1863-64. — Sempere, *Historia del derecho español*, Barcellona, 1847. — Serretan, *Essai sur la féodalité*. — Sybel, *Entstehung d. deutsch. Königthums*, Dusseldolf, 1844. — Sohm, *Fränk. Reichs und Gerichtsverfassung*, Weimar, 1871. — Spelman, *Origine of feuds*, London, 1687. — Stroffalini, *La Contea di Capua*. Caserta, 1885. — Tanon, *Les iustices seigneuriales de Paris au moyen âge* nella « Nouv. Revue histor. de droit franç. et étrang. », VI. — Tardiff, *Études sur les institutions politiques et administratives de la France*, Paris, 1883. — Teti, *Il regime feudale e la sua abolizione*. Napoli, 1890. — Thudichum, *Der altdeutsche Staat*, Giessen, 1862. — Unger, *Geschichte d. deutsch. Völkertretung*. I. *Geschichte d. deutsch. Landstände*, Hannover, 1844. — Wiollet, *Precis de l'histoire du droit français*, Paris, 1886. — Waitz, *Ueber die principes in der Germania des Tacitus* nei « Forsch. f. deutsch. Gesch. », p. 210 seg. — Waitz, *Ueber die Anfänge des Wassallität* nella « Hist. Zeitschr. », 1856. — Waitz, *Verfassungsgeschichte*, 1.ª ed. Kiel, 1847, 2.ª ed. Kiel 1878 seg., 3.ª ed. Kiel, 1882. — Walter, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Bonn, 1857. — Warnkönig, *Franz. Staats und Rechtsgeschichte*, Basel, 1846. — Watterich, *De veterum Germanorum nobilitate*. Paderbon, 1853. — Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, Napoli, 1883.

FICTIO JURIS (Concetto razionale e positivo della).

SOMMARIO GENERALE.

INTRODUZIONE.

INTRODUZIONE.

1. Il pensiero umano, immenso nella sua essenza e prodigioso nelle sue manifestazioni, non potrebbe fare tutti quei progressi che tanto onorano il nome dell'uomo, se non avesse *un'arte d'impiegare abilmente ciò che esiste ed appropriarlo ai suoi fini.* Quest'*arte* dicesi *economia.* Ad essa tutte le scienze, morali e sperimentali, debbono il loro sviluppo; quindi non reca meraviglia, se le parole « *economia sociale, economia politica, economia della botanica, della medicina,* ecc. » sono consacrate all'uso da lunga tradizione.

La scienza del giure, nobilissima tra le scienze, perchè la più razionale nella sua sostanza ed utile nei suoi risultati, verrebbe meno all'arduo

compito di *reggere il mondo delle nazioni*, secondo la mirabile espressione del Vico, senza un'*arte* di trovar mezzi adatti a conciliare i principii, spesso rigorosi, della ragione con le esigenze della pratica. Quest'arte dicesi *economia giuridica*; e fu anche detta dai filosofi del diritto *economia logica*, perchè segue le leggi della logica. Essa è la colonna, che regge tutto l'edifizio giuridico; è la base, su cui poggia tutta l'armonia della scienza; è il centro di tutto quel sistema ed organismo, che con bellissima frase fu chiamato dall' Ihering (1) « *tecnica giuridica* ». Allontanandosi da quest'arte, la scienza delle leggi (*jus condere*) e dell'interpretazione (*ermeneuthica juris*) volgerebbero passi incerti e mal sicuri.

L'economia è sagace nella scelta dei *mezzi*, per raggiungere i nobili fini del diritto (*ars boni et aequi*). Se non li trova *semplici*, ricorre a *mezzi artificiali:* proprio come fa il botanico, il quale con la *fondazione artificiale* supplisce al difetto della natura ed arricchisce così vagamente il regno della flora.

Ecco le *finzioni giuridiche*, obbietto del nostro studio.

Seguendo l'insegnamento del sommo Vico: *Iurisprudentia coalescit ex partibus tribus, philosophia, historia, et quadam propria arte juris ad facta accommodandi* (2): tratteremo l'argomento nella sua genesi storica, ragione filosofica e significato scientifico, nonchè nelle sue applicazioni pratiche.

La dottrina, ampia in sè stessa, non potrà essere svolta certamente in tutta la sua estensione: *non est vitiosum in re infinita praetermittere aliquid* (3). Nondimeno, ripeteremo le parole premesse dall'immortale giurista italiano cardinale De Luca al suo *Theatrum veritatis et justitiae:* « Mihi quidem qualiscunque operae « non laeve erit praemium, si quod re non « valeo praestem exemplo, et meliores a me « provocati opus adimpleant, quod a me impare « imperfectum relinquitur »

CAPITOLO I.

§

Difficoltà di una esatta nozione storica. Bibliografia. Critica dell'Ihering.

2. Il diritto non sorse armato, come Pallade dalla testa di Giove. Esso, come disse il Vico, è *idea umana;* è la ragione che si esplica nella vita: è la *naturalis ratio*, che diviene *civilis ratio*, seguendo tutti i bisogni, le condizioni e le aspirazioni sociali. Non può quindi conoscersi profondamente un istituto giuridico, senza risalire alla sua storia.

È difficile esporre una completa ed esatta nozione storica della *finzione giuridica;* perchè la non tratta uno di quegl'istituti *speciali* del diritto pubblico o privato, che sorsero in una data epoca, e progredirono o caddero poi, ma riguarda tutta la istruttura ed organismo del diritto, tutta la *fisiologia giuridica*, nella quale vi ha tanti punti ancora oscuri. Lo stesso Jhering, giunto a questo punto, si è arrestato dicendo: « È riservata alla giurisprudenza comparata dell'avvenire stabilire al posto di queste *astrazioni* una teoria connessa delle diverse età del diritto; è questo uno dei problemi della *fisiologia giuridica* » (4).

Negli scrittori troviamo ben poca cosa. I romanisti non risalgono oltre il periodo pretorio. I filosofi e gli storici del diritto sono, in maggior parte, muti. Altri trattatisti del diritto romano e civile in generale o si contentano di qualche semplice definizione, o negano del tutto la teoria, senza approfondirla e comprenderla. Delle tre monografie che conosciamo, le due, più antiche, dell'Altaserra (5) e dello Zahn (6) hanno non molto valore scientifico; la terza, più moderna, del Demelius è preziosa, ma pure (7) contiene tante inesattezze storiche, da meritare la critica dell'Jhering — « Si è data alla *finzione* un'origine storica che io credo falsa. Essa avrebbe sorgente nel culto religioso e nel diritto canonico, e di là sarebbe passata nel diritto profano. Le testimonianze, che s'invocano a sostegno di questa opinione, non provano che una sola cosa, cioè che le finzioni si sono manifestate dovunque; e nulla può provare che siano apparse più in una branca del diritto che nell'altra. Havvi motivi generali che debbono rigettare questa pretesa priorità. Le finzioni infatti *sono le forme particolari del progresso di una certa epoca della civiltà.* Ora nessuno negherà, che il diritto profano fu più accessibile al progresso che il diritto ecclesiastico; quindi se uno dei due ha prima perfezionato le sue forme proprie, questo è stato il diritto profano ». — Indi combatte l'opinione dei romanisti, perchè « cercano un'esplicazione particolare e propria in Roma *di ciò che costituisce un fenomeno generale e necessario alla storia della civiltà.* Non più che le forme rigide della procedura, le finzioni appartengono al diritto romano: *perchè le riscontriamo dapertutto ad una certa fase della civiltà.* La storia del diritto inglese è là a provarlo (8).

(1) *Esprit du Droit Romain*, Paris, 1877, vol. 1.°, tit. 2.°, cap. 2.°.

(2) *De uno universi juris principio et fine uno.*

(3) Cicerone, *In top*

(4) Op. cit., loc. cit.

(5) Antonii Dodini Altaserra, *De fictionibus juris. Tractatus septem*, Halae, 1769.

(6) *De fictionibus juris romani*, 1787.

(7) *Die Rechtsfiction in ihren geschichtlichen und dogmatischen Bedeutung*, Weimar, 1858.

(8) Op. cit.

§ 2.

Diritto sacro; sacrifizii; auspici; jus feciale.

3. Il triplice momento storico, ideato dal sommo G. B. Vico (1), si riscontra nel diritto sacro e religioso.

Studiando il rapporto tra lo spirito umano e l'idea del giusto, si osserva in quello l'evoluzione per un triplice periodo: *il principio autoritario della parola* (tempi *muti*): la *finzione simbolica* (tempi *eroici*): *e la finzione spoglia del simbolo* (tempi *umani*).

« Gli uomini prima sentono senza avvertire » (Degnità LIII). Nelle prime origini dell'umanità domina il principio autocratico e dispotico, cui l'uomo obbedisce, per timore ed inconscienza di sè: come si vede anche oggi presso i popoli selvaggi (2).

Nella prima pagina della storia, divina ed umana, troviamo scolpite le memorande parole: IN PRINCIPIO ERAT VERBUM.

La PAROLA! Ecco l'unico ente importante dei popoli fanciulli. Il verbo *fiat* crea l'essere dal nulla; la filosofia è l'*ipse dixit:* la forza religiosa consiste nell'*oracolo;* la potenza del diritto è risposta nella *parola scritta o solennemente parlata*, e nella *forma: — in omni denique jure civili verba ipsa tenuerunt* (3); — *uti lingua nuncupassit ita jus esto* (4).

Il *Verbum Dei*, l'*Oracolo*, chiedono il sacrifizio dell'uomo; e questi, bambino di mente, sacrifica il suo simile ed anche il proprio figliuolo. L'antica leggenda di Abramo e di Isacco è là a provarlo — Il Nume domanda in sacrifizio un animale d'immenso valore; e l'uomo divien povero, per obbedire alla Dinività.

Ma le leggi dell'umanità son leggi di progresso. Ai tempi *muti*, che scompariscono nella notte dei secoli, succedono i tempi *eroici* o della *fantasia*, la quale involge lo sviluppo del pensiero. — « Gli uomini da poi avvertiscono con animo perturbato e commosso » (Degnità LIII). — Il *terrore* del Nume diviene *venerazione*. Perchè spargere il sangue del proprio simile, e distruggere oggetti preziosi?... D'altronde chi oserebbe non obbedire alla Divinità, che chiede il sacrifizio dell'*oggetto* INDICATO?... L'intelletto supera la difficoltà. Non potendo progredire da sè solo, si serve delle *gruccie*, come dice l'Unger; *astrae* dall'uomo e dall'animale tutti gli elementi che li costituiscono, ritenendone solo la *forma;* e questa *forma*, questa *effigie*, questa *immagine* dell'uomo e dell'animale sacrifica alla Divinità, FINGENDOLA vero uomo, vero animale: *In sacris simulata pro veris ascipiuntur* (5),

Ecco la prima e più antica specie di *finzione*, la quale è avvolta tuttora nelle forme del simbolo e dell'immagine. Essa è *un mezzo di transizione*, *adoperato dal pensiero*, *per rendersi padrone d'un'idea completamente nuova;* accompagna i primi passi dell'umanità e risale alle sue origini.

Ma gli « uomini finalmente riflettono con mente pura » (Degnità LIII). In questo terzo periodo storico (tempi *umani*) tace la fantasia e la finzione si spoglia del simbolo.

La prima specie di finzione ha larga applicazione nel diritto sacro e religioso dei popoli antichi.

Plutarco (6) racconta, che essa presso i Greci consisteva nell'offrire alla Divinità una *immagine* o *imitazione* dell'oggetto dovuto: per es. una vacca di farina, un toro di legno. L'offerta di una immagine si trova anche presso altri popoli orientali, in Egitto e in India (7). L'antica legge di Manù esigeva, che gl'indigenti offrissero il sacrifizio mediante una immagine di pasta; e questo costume si è conservato sino ai tempi moderni nei paesi della religione di Budda. Se ne trovano anche traccie nelle antiche religioni americane.

Incontriamo questa prima specie di finzione anche in Roma; ove meglio corrispondeva ai principii nazionali e religiosi, di adempire cioè *almeno formalmente* al rituale prescritto, sacrificando per esempio *effigie umane*.

Pretestato racconta (in Macrobio), che i Pelasgi avevano ricevuto il seguente ordine dall'Oracolo di Delfo

καὶ κεφαλὰς Ἅδῃ καὶ τῷ πατρὶ πέμπετε φῶτα

e che già si accingevano ad eseguirlo mediante un sacrifizio umano; quando Ercole, di passaggio per l'Italia, consigliò di offrire, nelle veci di *teste umane* (κεφαλάς) *oscilla* (feste sacrifizii) *ad umanam effigiem arte simulata*, e di accendere *lumi* (φῶτα) sull'altare di Saturno, per obbedire anche alla seconda parte del comando dato dall'Oracolo.

Al costume greco corre poi assai parallelo l'uso romano di offrire, nelle veci degli animali, *immagini di cera o di pasta*, giusta la massima: « *in sacris simulata pro veris accipiuntur* » (8). Per tal modo i Romani componevano colle Divinità le loro differenze, nella stessa guisa che solevano accomodarle coi creditori, adempiendo l'obbligazione soltanto *formalmente, letteralmente* (9).

(1) *Principii di scienza nuova.*
(2) Lubbock, *I tempi preistorici e l'orig. dell'incív.*, Torino, Un. edit., 1875, *passim.*
(3) Cicerone, *Pro Murena*, c. 12.
(4) LL. delle XII tavole.
(5) Heinnecii, *Antiq. rom.* passim.
(6) *Proverb. quib. Alex. usi sunt*, Tucidide, I, c. 26.
(7) Erodoto, II, 47.
(8) Servius, *ad Aen.* II, 116; IV, 512.
(9) Mommsen, *Storia romana*, I, pag. 160,

Nè solo nella pratica dei Pontefici, ma anche in quella degli auguri, e in generale in tutta la sfera del diritto sacro, troviamo applicato questo principio: per es., *nella ripetizione degli auspicii:*

> *Nec posse Argolicis exscindi Pergama telis*
> *Ominina ni repeterunt Argis.....* (1).

Enea, narrando alla regina Didone le sue sventure, racconta, che i Greci più volte mostrarono di abbandonare l'assedio di Troia, ove a tradimento avevano lasciato un cavallo grandissimo pieno di guerrieri. Ma, distornati dal vento e le procelle, fu consultato l'oracolo d'Apollo, il quale comandò che si placassero gli Dei con la morte d'un giovane. Per le malvagie arti di Ulisse, la vittima fu scelta in Enea; che, alla vigilia del sacrifizio, s'involò dalla morte nascondendosi in un pantano. Finchè, spaventati da Pallade, i Greci stabilirono,

> Che fuggir si dovesse, e tosto ai venti
> Spiegar le vele: chè di Troia invano
> Era l'assedio, *se con altri augurii*
> *D'Argo non si tornava un'altra volta:*
> E de la Dea non si placava il nume (2).

Quando però Roma dilatò le sue conquiste, e la ripetizione degli auspicii sul territorio romano non potè più realizzarsi con la facilità di prima, dietro consigli degli Augurii fu *finto ager romanus* una porzione del territorio della provincia e quivi doveansi ripetere gli auspicii. Per tal modo si manteneva *formalmente* la prescrizione del diritto sacro, mentre *sostanzialmente* la si eludeva. Questa finzione corre assai parallela a quella della *sostituzione nei sacrifizii*, più sopra ricordata.

Nella stessa guisa, nel *Ius fetiale*, dove non potevansi osservare le forme, si osservava l'apparenza. E come nella pratica augurale fu creata la *finzione di un ager romanus* nelle provincie, così qui fu creata la *finzione di un ager hostilis* per gettare oltre il confine l'*hasta ferrata* o la *sanguinea praeusta*, in segno di dichiarazione di guerra, con le famose parole sacramentali: « *ob eam rem bellum indico facioque* » (3).

Tito Livio narra molti casi, in cui si delude *mediante un surrogato* una prescrizione del rituale (4).

Finalmente, col volgere di secoli, il pensiero, divenuto adulto, si elevò, mercè la sua potenza astrattiva, alla contemplazione *pura* del vero: e la finzione si spogliò del *simbolo*. Quindi nei sacrifizii greci e romani, invece delle *effigie umane*, si sacrificarono addirittura animali; ed agli oggetti di valore si sostituirono cose *del tutto diverse* e meno costose, abbandonando i simboli (per esempio delle *immagini di pasta* o *tori di legno*).

(1) Virgilio, *Eneide*, II, 177.
(2) Caro, *Traduz. dell'Eneide*, II, 185, 300.
(3) Lange, *Antichità romana*, I, pag. 247.
(4) *Historia romana*, XXX, 45; I, 24; XXXI, 8; XXXVI, 3; XXXVIII, 46.

CAPITOLO II.

§ 1.

Indipendenza della finzione nel diritto profano dalla finzione del diritto sacro. Critica del Demelius.

4. Il Demelius sostiene, che la *fictio juris* dal diritto religioso e sacro passò nel diritto profano pubblico e privato: fondandosi sulla ragione che il diritto profano in molti punti è modellato sul sacro, *essendo nota*, dice egli, *l'influenza che il Collegio dei Pontefici esercitò sul suo svolgimento.*

Lo scrittore tedesco si ferma alla storia particolare di Roma, ove il Collegio dei Pontefici indubbiamente esercitò influenza sul diritto profano. Se avesse studiato l'argomento nelle sue vedute generali, si sarebbe convinto, che la dottrina della *finzione giuridica* costituisce un fenomeno generale e necessario nella storia dell'umanità. Abbiamo già accennata la critica del Jhering.

Anche fermandosi a Roma solamente, non si può in *modo assoluto* asserire, che il diritto profano derivò in tutto dal sacro. Il diritto, giusta la definizione dell' Alighieri (5), è NATURALIS *hominis ad hominem proportio*, si fonda sulla NATURA UMANA come la religione, ed ha origine coeva a questa: « *Ius est aethernum verum ac proinde inter omnes et semper et ubique jus* » (6). Quindi la genesi della finzione giuridica nel diritto profano è parallela a quella del diritto sacro, serbando perfetta indipendenza per lo sviluppo e l'origine storica.

Anche nel diritto profano, ai tre periodi storici del Vico corrisponde il *principio autoritario della parola*, la *finzione rivestita del simbolo*, e la *nuda finzione*. La storia di Roma e degli altri popoli lo prova pienamente.

§ 2.

Diritto romano: Finzioni nel periodo delle legis actiones.

5. La *parola* ha inesprimibile potenza nei primordii del diritto romano: — *in omni denique jure civili verba ipsa tenuerunt* (7); — *uti lingua nuncupassit ita jus esto* (8); — *per quam durum est sed lex ita scripta est* (9).

« La parola, la parola scritta egualmente che la parola solennemente parlata, ecco il mistero

(5) Nel libro *De Monarchia.*
(6) Vico, *De uno univ. juris princ. et fine uno.*
(7) Cicerone, *Pro Murena*, c. 12.
(8) XII tavole.
(9) L. 12, § 1, *Dig.* (XL, 9).

dei popoli fanciulli; la fede nella le attribuisce una forza sovranaturale. Giammai in alcun luogo questa fede nella parola fu più profonda che in Roma antica. Il culto della parola domina in tutti i rapporti della vita pubblica e privata, della religione, dei costumi e del diritto. Per il Romano antico la parola era una potenza; essa liga e scioglie, trasporta montagne e macigni da un luogo all'altro. È potentissima per evocare (*devocare*) le Divinità, e far loro abbandonare la città assediata (*evocatio deorum*). La parola non solo ha la potenza della volontà umana; essa possiede una forza più elevata, divina, e per conseguenza può ligare gli stessi Dei. Il rigore veramente estremo, col quale la giurisprudenza antica si attaccava alla parola, non urtava dunque per nulla il sentimento nazionale. Al contrario, questa *logomachia giuridica* non era agli occhi del popolo un rimprovero che si potesse indirizzare ai giuristi; anzi per lungo tempo passò come prova di sagacità e di superiorità. Ci vollero dei secoli, prima di condurre la giurisprudenza ed il popolo ad altre idee sotto questo rapporto, prima di conciliarle con una interpretazione più libera » (1).

Durante il rito delle *Legis actiones*, che è la più antica procedura romana, tutta la forza giuridica si riponeva in *certe parola solenni e gesti simbolici:* la minima inesattezza dei quali produceva la nullità dell'intero procedimento e la decadenza dal più evidente diritto (2):

« Actiones, quas in usu veteres habuerunt, *legis actiones* appellabantur, vel ideo quod legibus proditae erant, quippe tunc edicta praetoris, quibus complures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur, vel ideo quia ipsarum verbis accommodatae erant, *et ideo immutabiles atque leges observabantur;* unde cum quis *de vitibus succisis* ita egisset, ut in actione *vites* nominaret, responsum est, eum rem perdidisse, quia debuisset *arbores* nominare, eo quod lex XII Tabularum, ex qua *de vitibus succisis* actio competeret, generaliter *de arboribus succisis* loqueretur » (3).

« Multa peccantur: ut ille, qui quum triginta dierum essent cum hoste pactae induciae, *noctu* populabatur agros, quod *dierum* essent, non *noctium* induciae » (4).

Anche i gesti simbolici erano prescritti a pena di nullità. Esempii: la *venditio* dovea farsi *sub hasta* (simbolo del dominio quiritario); la *donatio* e la *mancipatio*, per *aes et libram;* la *manumissio*, per *alapam* et *circumductionem;* la *nunciatio novae operis*, per *manus oppositionem* o per *lapilli jactum;* la *licitatio*, per *digitum;* la *cretio*, per *saltationem* et *percussionem digitorum*... (5).

S'immagini quante ingiustizie contenesse una procedura così rigorosa. Per esempio si chiedeva la materiale esibizione dell'oggetto controverso in giudizio; e se questo non poteva presentarsi, si negava l'*actio*. Ciò avveniva, con molta frequenza, quando la controversia cadeva su una cosa immobile come un fondo, una colonna, una casa: o su una cosa mobile di tale natura, da non potere essere presentata al magistrato, come una nave od un gregge.

In seguito si riparò alla ingiustizia, *fingendosi* che tutto un fondo, una casa, una colonna, una nave si fossero esibiti, col presentare un pezzo di terra, una tegola, una scheggia di colonna, una tavola di nave. Così pure si fingeva presentato un intero gregge, con una sola pecora o la lana di essa. « Si qua res talis erat, ut sine incommodo non posset in jus adduci, velut si columna aut grex alicuius pecoris esset, pars aliqua inde sumebatur, deinde in eam partem, *quasi in totam rem praesentem*, fiebat vindicatio; itaque velut ex grege vel una ovis aut capra in jus adducebatur, vel etiam pilus inde sumebatur et in jus adferebatur; ex nave vero et columna pars aliqua defringebatur; similiter si de fundo vel de aedibus sive de hereditate controversia erat, pars aliqua inde sumebatur et in jus adferebatur, et in eam partem, *perinde atque in totam rem praesentem* fiebat vindicatio, velut ex fundo gleba sumebatur et ex aedibus tegula, et si de hereditate controversia erat, aeque res vel rei pars aliqua inde sumebatur » (6).

Ecco la più antica forma di finzione romana involta tuttora nelle vesti del simbolo e della immagine. « Qui, dice il Savigny (7), noi riconosciamo immediatamente l'intervento della poesia del diritto ma questo lato estetico del soggetto nel diritto non ci deve far perdere di vista il suo valore pratico. Niente è più proprio delle forme simboliche a risvegliare nello spirito dei contraenti quell'attenzione riflessiva, tanto desiderabile negli affari serii. L'origine delle forme simboliche del diritto rimontano in generale all'epoca in cui l'immaginazione predomina tra le facoltà di una Nazione. A misura che la riflessione si spande, queste forme perdono il loro interesse, finchè si finisce coll'abbandonarle »

§ 3.

Diritto romano. Finzioni nel diritto pretorio; actiones fictitiae; actiones fictitiae in factum. *Actio* utilis *aquae pluviae arcendae ; bonorum*

(1) Ihering, op. cit., vol. 3.°, pag. 130.
(2) Serafini, *Istituz. di Dr. Romano*, 3.ª ediz., pag. 90.
(3) Gaio, *Inst.*, IV, § 11.
(4) Cicerone, *De Officiis*, lib. I, § 10.
(5) Doveri, *Istituz. di Dr. Rom.*, passim.
(6) Gaio, *Inst.*, IV, 17.
(7) *Sistema di Dr. romano attuale*, § 130.

possessor; bonorum emptor; actio publiciana; ficta civitas romana; capitis deminutio minima; varietà delle actiones fictitiae *variazione della* fictio *in una medesima* actio.

6. Roma, che, secondo l'espressione del Gans, fu sempre il mondo non solo delle armi ma anche della giustizia, non poteva certamente essere retta dall'estrema sottigliezza delle *Legis actiones;* le quali, per lo spinto formalismo, l'eccessivo rigore ed i pericoli cui esponevano le parti contendenti, si erano rese universalmente odiose.

« Sed istae omnes *legis actiones* paulatim in odium venerunt, namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc jura condiderunt eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset litem perderet » (1).

« Si contra *verbis* et *literis*, et, ut dici solet, *summo jure* contenditur, solent eiusmodi iniquitati boni et aequi nomen dignitatemque opponere...; tum *aucupia verborum* et *literarum tendicolas* in invidiam vocant, tum vociferantur ex aequo et bono, non ex callido versutoque jure rem judicari oportere: scriptum sequi calumniatoris esse.... » (2).

La vecchia legislazione aveva immense lacune, perchè non regolava i nuovi rapporti giuridici, sempre crescenti. Nè poteva regolarli: — « *natura enim rerum conditum est, ut plura sint negotia quam vocabula* » (3): — « *non possunt omnes articuli sigillatim aut legibus aut senatus consultis comprehendi* » (4): — « *neque leges neque senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur* » (5).

D'altronde i Romani non erano per indole inclinati alle rifusioni delle loro leggi, che rispettavano come la loro Roma, delle quali andavano orgogliosi come del nome romano: — *civis romanus sum!*

La *fictio juris* supplì a tutto. Essa ha tanta importanza nel diritto romano, che non si comprenderebbe affatto il suo meccanismo, senza avere di essa almeno un'elementare cognizione. Questo diritto si limitava ed estendere per analogia le istituzioni esistenti, a misura che i bisogni dell'epoca facevano scoprire delle lacune nella vecchia legislazione. A tale scopo i Pretori si servivano talvolta di *finzioni* che inserivano nella formula, e colle quali autorizzavano il giudice ad applicare una data disposizione di legge, benchè nel caso concreto mancasse qualche requisito, dandogli facoltà di giudicare, come se il detto requisito effettivamente esistesse.

Onde, in mancanza delle *actiones directae*, si ricorreva alle *actiones utiles;* le quali, perchè fondate su una finzione, furono dette anche *actiones fictitiae.* Per esempio la legge Aquilia dava facoltà al proprietario della cosa, che era stata ingiustamente danneggiata, di chiedere il risarcimento del danno. Quest'*actio directa* venne per analogia estesa a favore dell'usufruttario, il quale poteva chiedere il risarcimento del danno ingiustamente recato alla cosa di cui aveva l'usufrutto, mediante l'*actio legis aquiliae utilis* (6).

Le *actiones utiles* offrivano sempre una certa analogia con quelle concesse dall'*jus civile.* Ora quando mancava questa analogia in un caso che pur meritava di essere giuridicamente protetto, siccome non c'era mezzo di applicarvi per estensione un principio già consacrato dall'*jus civile*, si creavano addirittura azioni originarie, che si chiamavano *in factum*, per indicare appunto che erano fondate non sopra una regola dell'*jus civile*, ma sull'equità risultante dall'insieme dei fatti. « Quia actionum non plaenus numerus esset, ideo plerumque *actiones in factum* desiderantur; sed et eas actiones quae legibus proditae sunt, si lex justa ac necessaria est supplet praetor in eo quod legi deest » (7).

Talvolta un'*actio in factum* veniva, alla sua volta, estesa per *finzione* a casi consimili; ed allora si aveva un *actio utilis* o *fictitia in factum.*

Di queste *actiones fictitiae* è sparso di esempii il diritto romano. Ne riportiamo qualcuno:

a) Se da un lavoro, intrapreso per modificare il corso dell'acqua in un fondo privato (*opus manu factum*), poteva temersi che l'acqua piovana danneggiasse un altro fondo, al proprietario di questo o all'enfiteuta spettava l'*actio aquae pluviae arcendae.* In seguito questa si estese *utiliter* anche all'usufruttuario, fingendolo proprietario: — « Si ususfructus fundi legatus fuerit, aquae pluviae arcendae actio heredi et cum herede est, cuius praedium fuerit; quod si ex opere incommodum aliquod patitur fructuarius poterit quidem interdictum vel interdicto experiri quod vi aut clam. Quod si ei non competet, quaerendum est, an *utilis ei* QUASI DOMINO *actio aquae pluviae arcendae* dari debeat, an vero etiam contendat, jus sibi esse uti frui; sed magis est, *utilem* aquae pluviae arcendae ei actionem accommodari » (8).

Tale azione si estese altresì come *actio utilis*, se una costruzione lecita in sè, che alcuno aveva sul fondo proprio o sull'altrui, poteva far temere per circostanze eventuali una modificazione dannosa del corso delle acque: « — Quamquam deficiat aquae pluviae arcendae actio, attamen opinor *utilem actionem* vel interdictum mihi competere adversus vicinum, si velim aggerem

(1) Gaio, *Inst.*, IV, 30.
(2) Cicerone, *Pro Caecina*, c. 23.
(3) L. 4, Dig. (IX, 5).
(4) L. 12, Dig. (I, 3).
(5) L. 10 Dig. (I, 3).
(6) Serafini, op. cit., pag. 96.
(7) L. 11 Dig. (IX, 5).
(8) L. 22 pr. Dig. (XXXIX, 3).

restituere in agro eius, qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus est: haec aequitas suggerit, etsi jure deficiamur » (1).

b) Il *bonorum possessor* era ritenuto *heredis loco*. A questo fine le *actiones hereditariae* a suo favore e contro di lui, perchè non riuscissero infruttuose, per mancanza della vera qualità di erede, erano provvedute della finzione *si heres esset*: « Is qui ex edicto bonorum possessionem petiit, *ficto se herede* agit: cum enim praetorio jure, sed non legittimo, succedat in locum defuncti, non habet directas actiones, et neque id, quod defuncti fuit, potest intendere dari sibi oportere; itaque *ficto se herede* intendit, velut hoc modo: Iudex esto; si Aulus Agerius, idest ipse actor, Lucio Titio heres esset, tum si fundum de quo agitur, ex jure Quiritium eius esse oporteret. Si vero de debito agatur, praeposita simili *fictione* intentio ita subicitur: Tum si paret Numerium Negidium Aulo Agerio se stertium X millia dare oportere » (2).

Anche Ulpiano parla di questa finzione: « Hi quibus ex sucessorio edicto bonorum possessio datur, heredes quidem non sunt, sed *heredis loco* constituuntur beneficio praetoris. Ideoque seu ipsi agant, seu cum his agatur, *ficticiis actionibus* opus est, in quibus *heredes esse finguntur* » (3).

c) Il *bonorum emptor* era ritenuto, attivamente e passivamente, anche *heredis loco*, fin dove giungevano i casi della *fictio serviana* (in antitesi della *rutiliana*): « Similiter et bonorum emptor *ficto se herede agit;* sed interdum et alio modo agere solet: nam ex persona eius, cuius bona emerit, sumpta intentione, convertit condemnationem in suam personam, id est, ut quod illius esset vel illi dari oporteret, eo nomine adversarius huic condemnetur; quae species actionis appellatur Rutiliana, quia a praetore P. Rutilio, qui et bonorum venditionem introduxisse, comparata est. Superior autem species actionis, qua *ficto se herede* bonorum emptor agit, Serviana vocatur » (4).

d) L'usucapiente, per acquistare la proprietà, doveva compiere il tempo del possesso; ma, affinchè, se perdesse il possesso, gli fosse accordata una guarentigia, almeno contro il possessore rivestito di minore diritto che il suo, il pretore Publicio accordò l'*actio publiciana*, con la finzione *rem usucepisse:* « Eiusdem generis est quae Publiciana vocatur; datur autem haec actio ei, qui ex justa causa traditam sibi rem nondum usucepit, eamque, amissa possessione, petit; nam quia non potest eam ex jure Quiritium suam esse intendere, *fingitur rem usucepisse*, et ita *quasi ex jure Quiritium* dominus factus esset, intendit velut hoc modo: Iudex esto. Si quem hominem Aulus Agerius emit et is ei traditus est, anno possedisset, tum si eum hominem de quo agitur, ex jure Quiritium eius esse oporteret et reliqua » (5).

e) Il furto e il danno alla proprietà erano preveduti nelle leggi in modo, che il delitto vi era letteralmente presupposto come commesso da un cittadino contro un altro cittadino. Quando però il bisogno richiedeva le stesse conseguenze giuridiche per un delitto commesso da un peregrino o a suo danno, le *actiones furti* e *legis Aquiliae* erano provvedute di una *finzione di cittadinanza:* « Item *civitas romana peregrino fingitur,* si eo nomine agat aut cum eo agatur, quo nomine nostris legibus actio constituta est, si modo justum sit, eam actionem etiam ad peregrinum extendi, velut si (furti vel ope consilio facti) furti nomine agat peregrinus aut cum eo agatur; in (peregrinum velut posteriore casu) formula ita concipitur: Iudex esto. Si paret ope consilio Dionis Hermaei Lucio Titio furtum factum esse paterae aureae, quam ob rem eum, si civis romanus esset, pro fure damnum decidere oporteret et reliqua; item si peregrinus furti agat, *civitas ei romana fingitur.* Similiter si ex lege Aquilia peregrinus damni iniuriae agat aut cum eo agatur, *ficta civitate romana* judicium datur » (6).

Tale finzione, come vedremo, si ammette anche in Inghilterra. Forse da essa sorse la prima idea dell'istituto internazionale dell'*estradizione*.

f) Un'antica regola diceva che il debito, originato da un'obbligazione riguardante un negozio giuridico, si estinguesse con la *capitis deminutio* del debitore. Quando più tardi ciò parve ingiustizia nel caso della *capitis deminutio minima,* l'obbligo del debito fu mantenuto siccome ancor valido, introducendosi la finzione *si capite deminutus non esset:* « Praeterea aliquando *fingimus adversarium nostrum capite deminutum non esse;* nam si ex contractu nobis obligatus obligatave sit et capite deminutus deminutave fuerit, velut mulier per coemptionem, masculus per adrogationem, desiit jure civili debere nobis, nec directo intendi potest si dare eum eamve oportere; sed ne in potestate eius sit jus nostrum corrumpere, introducta est contra eum eamve *actio utilis,* rescissa capitis deminutione, id est in qua *fingitur capite deminutus deminutave non esse* » (7).

Questa finzione è anche accennata da Ulpiano: « Ait praetor: Qui quaeve, posteaquam quid cum his actum contractumve sit, capite deminuti deminutae esse dicentur, in eos easve,

(1) L. 2, § 5 Dig. (XXXIX, 3), Arndts-Serafini, *Trattato delle Pandette,* vol. 2.°, § 331.

(2) Gaio, *Inst.*, IV, 34.

(3) *Fragmenta,* XVIII; 12 (Edit. Huschke, Lipsiae, 1879, pag. 599).

(4) Gaio, *Inst.*, IV; 35.

(5) Gaio, *Inst.*, IV, 36.

(6) Gaio, *Inst.*, IV, 36; Voigt, *Das jus civile und gentium der Römer*, II, 20.

(7) Gaio, IV, 37.

perinde quasi id factum non sit, judicium dabo » (1).

Della stessa anche altrove fa menzione Gaio (2) e Paolo (3).

Moltissime altre finzioni troviamo sparse nel *Corpus iuris*. Per esempio, come conferma il Keller, una *fictio* si trova nella *lex Rubria*, fondata sopra un precetto di legge, e riferibile alla *cautio damni infecti* (4). Anzi tutto mena a credere che tali *actiones fictitiae* fossero adottate nella giurisdizione giornaliera in moltissime circostanze, senza che fossero stabilite regolarmente nell'Editto. Infine non deve trasandarsi, che la *finzione* era capace di molteplici variazioni in una sola e medesima *actio*, e che per ciò questa acquistava una grande mobilità e pieghevolezza. Così potevasi nell'*actio Publiciana* inserire ogni altro *justus titulus* invece di una compra. Successivamente non solo fu finta l'usucapione *compiuta*, ma anche *non compiuta;* il che costituisce l'*actio rescissoria* (in questa applicazione). Anzi quest'ultima finzione ebbe luogo successivamente *anche per altre specie di acquisti* (5).

CAPITOLO III.

§ 1.

Legge d'evoluzione giuridica costante.

7. La *fictio juris*, nel diritto degli altri popoli, ha una legge d'evoluzione logica costante.

« Il vecchio proverbio — osserva un dotto giurista italiano (6) — *forma dat esse rei* è di un'alta significazione filosofica..... La *parola* è il primo serbatoio dell'idea; e così è per il diritto (7). Nelle società più antiche e barbare le prime cognizioni e le prime norme sono conservate religiosamente, per paura di perdere questa originaria conquista dell'uomo sopra la civiltà; e la conservazione è fatta da un cumulo di gesti e di parole. Ha detto bene lo Spencer, che l'originario governo è quello che egli chiama il *cerimoniale,* cioè un insieme di forme, invocazioni, simboli, complimenti, atti ritmici e complicati..... Il formalismo investe tutte le istituzioni antiche, e perciò anche le giuridiche. Il popolo l'osserva rigorosamente, perchè sente che è una *fibra legale*, che cioè tiene unita tutta la compagine sociale, e conserva la poca civiltà acquistata. Il gran pericolo delle società primitive è di slegarsi e dissolversi, e quindi tutto quello che le unisce è un modo di rendere possibile il progresso. Il rispetto per le tradizioni dei maggiori è il rispetto per le immense fatiche sopportate nella lotta dell'esistenza; e la religione contribuisce a conservare il rigore delle forme, connettendole con la venerazione degli Dei ».

Ma queste norme tradizionali, involte da un formalismo tanto rigoroso, col volgere dei secoli perdono l'attitudine di provvedere ai nuovi bisogni. La tirannia di un principio per lungo tempo rende *inerte* la vita del diritto; ma questa *inerzia* non può resistere sempre alla *dictans necessitas* che s'impone. D'altronde il progresso trova un legittimo impedimento nel rispetto agli antichi ordinamenti politici e sociali; perchè, come ben dice il Maine (8), l'attività continua dei nostri legislatori è un fenomeno del tutto moderno. È necessità dunque ricorrere ad una transazione, escogitando il mezzo delle *actiones utiles* e delle *fictiones*.

« È legge generalissima dell'evoluzione logica — nota il Cogliolo (9) — che tutte le forme si modificano semplificandosi e passando per uno stadio, in cui c'è il *simulata pro veris* ».

§ 2.

Applicazione ai popoli antichi.

8. Le parole e gli atti solenni della MANCIPATIO esistono non solo nell'antico diritto romano, ma eziandio in quello dei più antichi popoli orientali (Indiani, Ebrei, ecc.), ai quali è comune la radice MAN; perchè, come insegna l'etnografia, molti di questi popoli vennero dalla stessa residenza dei Romani, ed i loro costumi hanno somiglianze sorprendenti. Anzi queste somiglianze sono maggiormente confermate nelle *Iscrizioni di Cortyna*, scoperte nel 1884; le quali contengono le leggi dei Cretesi, anteriori per lo meno di due secoli al diritto romano (10).

In India anche oggi tutto il diritto è riposto negli antichi libri sacri, i quali sono gelosamente custoditi e letti da una scuola di dotti Bramini dedicatisi alla scienza sacra.

Or si domanda: Nella immobilità di un diritto così solenne e rigoroso, come si provvede alle imperanti ragioni reclamate dal progresso e dalla crescente civiltà? Le *finzioni* provvedono a tutto. Esse sono le *gruccie,* di cui si serve la *tecnica giuridica*, per seguire il cammino imposto alle nazioni.

« Queste *gruccie* — dice il Ihering (11) — non è punto il caso che le ha fornite alla scienza essa se n'è armata da sè medesima, per pro-

(1) L. 2 Dig. (IV, 5).
(2) L. 8 Dig. (IV, 5).
(3) L. 7 Dig., *eod. tit.*
(4) *Il processo civile romano* con note del chiarissimo professore N. De Crescenzio, § 31, nota 344.
(5) Op. cit., l. c. note 345 a 348.
(6) Cogliolo, *Filosofia del Dritto privato* (Firenze, Barbèra, 1888), Lib. 1.°
(7) Bain, *La logique,* vol. I, *De mots;* vol. II, *Nom généraux.* — Ihering, op. cit. — Muirhead, *Histor. Introd.*, p. 151.
(8) *Études sur l'ancien droit*, p. 490.
(9) Op. cit., I, 15.
(10) Roby in *Law Quart. Rev.*, n. 6.
(11) Op. cit., vol. IV, lib. 2.°, parte I.

prio istinto, facendo i suoi primi passi. Il diritto ha fatto di questo mezzo la più larga applicazione. Una volta di più questo esempio ci prova, che noi non ci troviamo punto in presenza di una istituzione romana specifica; ma che, ad una certa fase di sviluppo intellettuale, è sotto l'impero di una profonda necessità, che somigliante istituzione fa la sua apparizione nel diritto ».

Il Maine, nelle sue ultime ricerche, ha scoperto che nella procedura dei popoli antichi il processo giudiziale si riduceva ad una *finta lotta*, sostituita alla *vera lotta* di un tempo: sia presso i Romani, che presso gli antichi Germani, Irlandesi ed Indiani.

§ 3.

Diritto germanico.

9. Nell'antico diritto germanico la *logomachia* ed il *formalismo* apparono spiccatissimi in molti istituti giuridici.

Per esempio, come nel diritto romano, anche nel germanico la proprietà dovea trasmettersi con una consegna che si diceva *traditio*, e poi *revestire:* d'onde originò la parola franca *vestitura* o *investitura* (1), tanto usata nel diritto feudale. Il re longobardo Rotari diceva nell'editto 183: « *sine traditione nulla rerum dicimus subsistere firmitatem* », che ci ricorda la legge romana: « *traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis, transferuntur* ». Questa consegna doveva farsi pubblicamente, prima innanzi a tutto il popolo, e poi innanzi a testimoni; ed era naturale che il ricordo dell'antica proprietà comune influisse ad accordare questo diritto di sorvegliare o per lo meno approvare i mutamenti dei dominii privati (2). La consegna si faceva o in chiesa la domenica, o nel mercato, come la *mancipatio* romana; o in giudizio, come la *in jure cessio* dei Romani; o in straordinarie riunioni di popolo (3); e poi in tempi più progrediti rimase solo la *traditio coram testibus* (4).

Ma spesso mancava l'opportunità di eseguire questa solenne tradizione. La *finzione* supplì a tutto; ed, egualmente che nel diritto romano, fu sostituita la *tradizione simbolica:* come la consegna della *pulvis terrae* (5) o di una zolla o di una pietra trattandosi di case (6), o di un ramoscello per la vendita degli alberi (7), o con un'anfora d'acqua per gli stagni e le peschiere, ecc. (8).

In questi esempii la finzione è avvolta da una veste simbolica. Progredendo il pensiero, la finzione si spogliò del simbolo; e sorse la *ficta traditio*, cioè *la semplice indicazione fatta con la mano* (*per manum*) o col *guanto* (*per wantonem*) (9), o *con una festuca* (10).

Questa tradizione è simile alla *traditio longa manu* dei Romani, opposta alla *traditio brevi manu;* d'onde si costruì dai dottori la dottrina della *fictio longa manu* e *brevi manu*. Ce ne occuperemo in seguito.

Per una più completa dottrina, si consultino le opere del Sigel: *Die Erholung und Wanderung im gerichtlichen Verfahren; Die Gefahr vor Gericht und im Rechtsgang*.

§ 4.

Diritto inglese.

10. Il Glasson (11) scrive: « Esiste più d'un punto di contatto tra la procedura inglese ed il sistema formulario dei Romani. L'inosservanza delle *forme*, nel diritto inglese dell'epoca feudale, porta sempre con sè la perdita del diritto. Il formalismo appare talvolta anche più rigoroso del sistema feudale, e volentieri lo si crederebbe trasportato tra le *Legis actiones* del vecchio diritto romano. Il minimo errore in un WRIT (12) produce gli stessi effetti rigorosi di un errore nella redazione della formula romana. Ma questo formalismo non è punto una particolarità del diritto inglese; si riscontra, più o meno impropriamente, in tutti i paesi durante l'epoca di quella procedura che si chiama feudale. Il Bracton (13) dice nella maniera più assoluta e formale che le azioni sono fisse e non possono essere mutate dall'autorità del Parlamento: « *sunt quaedam brevia formata super certis casibus de cursu et de communi consilio totius regni approbata et concessa, quae quidem nullatenus mutari possunt absque consensu et voluntate eorum* ». Ma il numero di queste azioni è ben più elevato del diritto romano; ciascuna di esse comporta applicazioni più variate; di più i tribunali e i giureconsulti inglesi si permettono di colmare le lacune della legge comune *con più arditezza ancora che i giuristi ed*

(1) *Lex Salica*, LVI. Divenne parola ufficiale nel capitolare dell'anno 817, capo VI.

(2) Schupfer, *Allodio*, 143; *Codex Cavensis*, I, 38.

(3) *Lex Rib.*, LX; *Baiuv.* LX; *Wis*, V, 4, 3; *Roth.*, 172.

(4) *Lex Sal.*, LVIII; Ducange, III, 884.

(5) Ducange, III, 890.

(6) *Lex Baiur.*, app. IV.

(7-8) Ducange, III, 891.

(9) Grimm, *R. A.* I, 137.

(10) Grimm, *R. A.* I, 121; *Lex Sal.*, XLVI e L; Schupfer, *Allodio*, 147.

(11) *Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre*, Paris, 1882-1885, vol. 3.°, capitolo 6.°, pag. 361.

(12) Il *Writ* del diritto inglese è così definito dal Laya: « Est, en général, un ordre de la reine par écrit, sous sceau, fait dans une cour et donnée au scheriff ou à un autre individu, pourqu'une chose soit faite touchant un procès ou une action » (*Droit Anglais*, Paris, 1846, vol. 2.° *dictionnaire*).

(13) Henrici De Bracton, *De legibus et consuetudinibus Angliae libri quinque in varios tractatus distincti*, 1569, lib. V, *De exceptionibus*, cap. 17, § 2.

i pretori dell'antica Roma. Così uno può rivolgersi più facilmente ai tribunali; e il numero dei diritti non garantiti da azione, così elevato presso i Romani, è ristretto in Inghilterra. Questa *necessità* di ricorrere ad un *mezzo* per poter agire in giudizio *costituisce una delle particolarità più marchevoli del diritto inglese* ».

Le parole del Glasson chiariscono sempre più la definizione dell'Ihering, che disse essere le finzioni *menzogne tecniche consacrate dalla necessità.*

Queste hanno tanta importanza nel diritto inglese, che non si erra credendolo in buona parte fondato su di esse.

Il Blakstone dice che i giuristi espongono la Costituzione secondo i termini delle leggi e delle formole tradizionali, e dànno, come diritto costituzionale inglese, *quel complesso di vere finzioni legali affatto contrarie alla realtà:* per esempio, che il re nomina i suoi ministri, fa le leggi, le guerre, le paci, amministra la giustizia, ecc., ecc. (1).

Nello Stato costituzionale inglese la irresponsabilità regia trova la sua base in una *fictio juris,* cioè « il re non può fare male ». Si è censurata questa formula, dicendola assurda e falsa davanti la storia e la natura umana; perchè invece questa irresponsabilità troverebbe ragione nell'interesse pubblico gravissimo di sottrarre il capo dello Stato ad una censura diretta, da cui riuscirebbero indeboliti l'autorità ed il prestigio, inseparabili dalla persona del monarca. Ma, osserviamo con un noto pubblicista, « se l'atto del re non può discutersi, se di esso il re non può essere chiamato responsabile, ciò non significa forse che, per *giuridica finzione,* il re non può commettere un atto ingiusto? » (2).

Il diritto inglese ricorre, come il diritto romano, alla *finzione della cittadinanza,* per punire lo straniero. Ed il Keller (3) espone che, per le *finzioni* del processo civile inglese, l'attore deve allegare *come esistente* il punto di fatto *mancante* e di poco rilievo, ed il convenuto *non può negarlo.* Così nell'*A. of trover* devesi dall'attore allegare il *trovare;* nell'*A. of trespass vi et armis,* l'*uso della forza e delle armi;* nell'*A. of eiectment,* l'*occupazione* (*entry*) del fondo, l'affitto a *Iohn Doe* e l'espulsione di lui mediante *Richard Roe* (*the casual eiector*), e simili.

L'Inghilterra non ha codici. Ivi i giudici si fondano sopra i così detti *precetti scritti* (*case law*), informati in gran parte alle antiche tradizioni. Il popolo li venera come la sua patria, e non è corrivo alle frequenti mutazioni, offrendo di ciò, come i Romani, il più classico esempio. Ma la civiltà corre a passi accelerati in quella grande nazione, il progresso vi fiorisce come le industrie e manifatture, i bisogni aumentano, ed i rapporti giuridici sono troppo numerosi da poter essere regolati tutti da una legislazione che non ama strappi repentini. La *fictio juris* supplisce al difetto; e, vietando il cumulo di tante leggi disparate succedentisi l'una all'altra,

> sì che a mezzo Novembre
> Non giunge quel che tu d'Ottobre fili (4),

rende alla legislazione inglese il pregio di essere *communis reipublicae sponsio:* pregio invidiabile, perchè raro ai nostri tempi.

Uno spiritoso avvocato francese, nel vedere tante leggi che si succedevano l'una all'altra con velocità instancabile, esclamò: *Ecce tot aureorum cumuli!*

Nulla giova di più al benessere di una nazione che la stabilità dei suoi ordinamenti, perchè le leggi devono mettere radice nei costumi; le riforme veloci saranno anche teoricamente buone, ma per il fatto di essere immature sono praticamente dannose. Roma nel diritto privato e l'Inghilterra nel pubblico sono due mirabili esempii di senno e di prudenza politica; il loro patrimonio giuridico sorse lentamente e con risparmi secolari, senza strappi o violente mutazioni, come i rami e il tronco di una vecchia quercia.

« Il rispetto delle forme — dice l'Ahrens — è nel diritto una delle condizioni essenziali di un progresso continuo e duraturo; esso solo può dare origine a quella fermezza morale ed a quello spirito d'ordine che nasce da una grande abitudine nella pratica regolare degli affari comuni. Il rispetto alle forme nel diritto ha fruttato la grandezza e la potenza a due popoli famosi, il popolo romano nell'antichità fino alle guerre civili, ed il popolo inglese nell'epoca moderna » (5).

§ 5.

Diritto franco.

11. Anche nel diritto franco si riscontra la dottrina della *finzione giuridica,* ed ebbe larghissima applicazione in tutte le legislazioni antecedenti alla codificazione.

Quando le orde barbariche dal Nord si riversarono nel Mezzodì, il diritto romano fu oppresso dal vuoto e materiale formalismo delle loro consuetudini; ma questo non tardò a risorgere, come l'araba fenice, dalle gloriose sue ceneri. Nello Studio bolognese e nelle prime Università italiane convennero sapienti da tutto il mondo

(1) Contuzzi, *Dritto costituzionale,* Hoepli, 1886, pag. 16.

(2) Orlando, *Princ. di dritto costituzionale,* Barbèra 1890, pag. 167.

(3) Op. cit., § 31, n. 338.

(4) Dante, *Purgatorio,* canto 6.°

(5) *Filosofia del dritto,* traduz. del Marghieri, Napoli, 1885, vol. 1.°, pag. 129.

allora conosciuto. I responsi dei nostri giureconsulti, illustrati dal grande Irnerio e dai suoi successori, divennero la *lucerna juris* che rischiarò le tenebre della barbarie, la *ratio scripta* che illuminò le menti ritornate bambine; e le *fictiones*, tanto usate dai giureconsulti romani, furono uno dei mezzi più efficaci a rimettere il diritto sulla esatta via.

In Francia, per esempio, il carattere della giustizia nel periodo feudale era per la sostanza riposto sull'arbitrio, e per la forma sopra un sistema così rigoroso, che il più leggiero sbaglio bastava a far perdere un diritto fondato sulle migliori ragioni. Una lite era una vera guerra di parole, ove ciascuna parte, per l'irrevocabilità di ciò che era stato detto, cercava di vincere l'avversario con la parola: *qui virgulam cadit, causam perdit*. Sotto questo rapporto, dice il Brunner (1), è assai manifesta l'analogia tra la procedura feudale e quella delle *Legis actiones:*

« *Souvent perd-on son plaid*
A parler nicement »:

esclamava Cuvelier, trovatore del secolo XIV.

È in quest'epoca che ebbero origine i proverbii: « *On prend les bêtes par les cornes et les hommes par la parole* »:

« *Comme les boevfs par e cornes on lie,*
Ainsi les gens par leurs mots font folie » (2).

Due parti si rivendicarono un'eredità; l'una perdè, perchè aveva male scritto il suo nome. Chi provocava al combattimento giudiziale il suo avversario doveva dirgli che egli assumeva l'impegno di ucciderlo o renderlo servo. Doveva ben guardarsi di dire *e* invece di *o*, perchè allora, per guadagnare la sua causa, sarebbe stato obbligato alla sua volta di render servo ed uccidere l'avversario. Questa era una condizione piena di pericolo per chi vi si sottoponeva; spessissimo infatti non si era solo contento di render servo l'avversario.

Quando il pensiero giuridico mosse i primi passi verso l'equità e la giustizia, come avrebbe potuto liberarsi da questo vuoto formalismo, se esso s'imponeva alla mente ancora fanciulla?

« La finzione — dice il Ihering (3), — questo *mezzo artificiale dell'economia giuridica*, faceva violenza ai principii formalisti, intendendoli oltre della loro portata razionale, ricorrendo all'uso di altri atti o rapporti che comportavano l'effetto voluto, tenendo solo di mira questo effetto e tralasciando gli altri ».

Non a torto dunque l'illustre giureconsulto italiano prof. Luigi Borsari, encomiando gl'immensi vantaggi apportati dalla *fictio juris* nell'organismo scientifico, la chiama « UN FATTO DI GIURIDICA SAPIENZA PER TEMPERARE SOTTO FORME TOLLERABILI I RIGORI DEL PRISCO DIRITTO » (4).

§ 6.

Principio giuridico generale.

12. Dalle esposte teorie rampolla, come logica conseguenza, un principio filosofico di ordine generale:

Creare il diritto col pensiero, come fece il *razionalismo*, o considerare tutto il diritto come un frutto spontaneo della vita esterna, come fece la *scuola storica* e fa il falso *positivismo* moderno, sono due tendenze opposte, ma ugualmente esagerate. Lo spiritualismo o il materialismo giuridico sono in pari modo fuori della verità, la quale concede nella formazione del diritto una parte ai bisogni pratici, ma riconosce un'altra parte al lavorlo giuridico del pensiero umano. Anzi le forze dell'evoluzione giuridica nella storia son sempre queste due: l'utilità immediata e la coerenza concettuale, il bisogno e la formula del suo soddisfacimento, la vita esterna ed il pensiero. Queste due forze combattono sempre, vincendo ora l'una ora l'altra; ed in questo perenne combattimento sta il progresso. Spesso la tirannia di un principio e l'impossibilità di estenderlo ad altri casi fa tardare il soddisfacimento di un bisogno; spesso la prepotenza di questo bisogno dà uno strappo all'armonia logica; più spesso tra l'una e l'altra cosa avviene una *transazione*, per mezzo dell'*actio utilis* e della *fictio juris*.

§ 7.

Finzione ed atto apparente; finzione *pratica, costruttiva o storica*. Definizione.

13. Il Ihering distingue la *finzione* dall'*atto apparente*. Entrambi ebbero la medesima causa e la stessa maniera di procedere; ciò che l'*atto apparente* otteneva pel mezzo più complicato di un atto, la *finzione* lo realizzava più semplicemente per mezzo del pensiero. La sola differenza notevole è, che la *finzione* trovava sua applicazione piuttosto nel commercio giuridico romano che nella procedura; mentre quest'ultima era il terreno ove si moveva sopra tutto l'*atto apparente*. Il diritto inglese offre il medesimo spettacolo.

Questa specie di *finzione* fu detta dall'Unger (5) PRATICA O COSTRUTTIVA, perchè realizza certi

---

(1) *Wort und Form in altfranzösischen Process.* Memoria inserita negli atti dell'Accademia imperiale delle scienze di Vienna, vol. 77, pag. 655.

(2) Loysel, *Inst. cout.*, I, 359.

(3) Op. cit., l. c.

(4) *Commentario del codice civile italiano,* Torino, Un. edit., 1877, vol. 3.° § 1571.

(5) *Sui contratti a pro dei terzi.* Monografia tradotta dal Forlani nella *Gazzetta dei tribunali di Trieste.*

effetti che ha in veduta, facendo uso di un altro atto o rapporto che comporta l'effetto voluto, avendo solo di mira questo effetto e tralasciando gli altri. Così, facendo violenza al rigore della legge, mette a fianco del rapporto considerato da questa un rapporto nuovo dalla stessa non regolato.

La medesima fu anche detta dall'Ihering *finzione storica*; perchè rappresenta una forma particolare del progresso nella storia, ligando i rapporti nuovi alle antiche istituzioni; e perchè la riscontriamo dappertutto in quella fase della civiltà, in cui il pensiero giuridico non può o non osa creare nuove leggi. Questa fase si presenta in tutti quei periodi storici, in cui un grande fatto apporta grandi mutamenti nell'ordine sociale, e demolisce il vecchio edifizio per ricostruirne uno nuovo. Il Trendelenburg (1) nota che le *finzioni* si riscontrano in gran numero, quando si introduce un diritto estero, per cui si adattano ed innestano alle patrie istituzioni norme straniere: per esempio, l'enfiteusi romana al fitto ereditario tedesco, l'infamia dei Romani alla restrizione dei diritti civili dei Tedeschi, ecc. Ed il Salvioli, nella sua bellissima *Storia del diritto italiano*, ricorda che i giureconsulti dal secolo XII al XVII, *come i prudenti dell'antica Roma,* non solo chiarivano il senso della legge, ma, CONTORCENDOLO SPESSO, *l'adattavano* ai nuovi bisogni della vita pratica (2).

Queste *finzioni* furono definite dal Demelius: « *norme di diritto, mediante le quali un rapporto di fatto, in virtù di una comparazione con altro rapporto regolato giuridicamente, viene elevato a rapporto di diritto, e, per ciò che concerne la sua efficacia e natura, assomigliato ed eguagliato al modello* ».

Il *modello* è il rapporto già regolato dalla legge; quindi esse si servono di un mezzo già esistente per soddisfare a bisogni nuovi, ed in tal modo lasciano la dottrina tradizionale intatta nella sua antica forma, senza punto diminuire l'efficacia della forma novella. Onde, come hanno ampiamente dimostrato il Brinz, il Köppen ed in particolarità il Demelius, queste non racchiudono un'invenzione, ma soltanto una speciale forma di esprimere l'equiparazione giuridica e l'eguale trattamento di rapporti in sè in via di fatto diversi. Epperò l'Unger, nel suo *Diritto ereditario tedesco* (3), sconfessa una sua precedente opinione, e dice: « La finzione non contiene un principio creatore, nè può fornire una base giuridica; essa invece è soltanto la formula accorciata per dinotare un ordine di cose già creato e stabilito ».

Questa *finzione* è destinata a scomparire, quando lo spirito umano, divenuto adulto, non ha più bisogno di aiuti per allontanarsi dal servilismo alla lettera della legge ed alle forme rigorose del rito. Ad essa sottentrano due istituti più elevati, che sono la corona dell'edifizio giuridico: cioè l'*interpretazione razionale* e l'*estensione analogica.*

CAPITOLO IV.

§ 1.

Finzione teorica o dommatica.

14. Accanto alla *finzione pratica, costruttiva* o *storica*, che noi chiamiamo *finzione vecchia*, esiste un'altra specie di *finzione,* la quale ha carattere ed origine del tutto diversa.

Nella *introduzione* di questo scritto accennammo che l'*economia giuridica,* quando non può raggiungere i suoi fini con *mezzi semplici*, ricorre a *mezzi artificiali.* Soggiungiamo che questi *mezzi semplici* si trovano o nel pensiero o nel mondo esteriore. Si trovano nel pensiero, quando esso è tanto adulto, da sapersi liberare dal formalismo rigoroso della legge mercè l'interpretazione razionale e l'analogia, senza ricorrere alle *actiones utiles* o *fictiones.* Si trovano nel mondo esteriore, quando la vita offre tutte le condizioni materiali e naturali per la realizzazione ed attuazione del diritto. In difetto l'economia giuridica ricorre a *mezzi artificiali,* creando condizioni non esistenti nè nell' ordine della materia nè in quello della natura, e rendendole razionali col *fingerle materiali e naturali.*

Ecco un altro ordine di *finzioni,* differenti in tutto, sia per sostanza che per conseguenze, dalle *finzioni storiche.* Esse derivano da un processo di astrazione intellettuale che la dottrina chiamò *astrazione logica.* Si deve a questa *astrazione logica,* se i giuristi poterono concepire una somma di rapporti indipendenti dall'uomo, e costituirne una *persona giuridica,* nel senso di ente morale; se ammisero che un diritto e un'azione personale possano essere ceduti ad altri; se in un solo individuo fisico distinsero due separate figure di diritto, come nell'erede con beneficio d'inventario il quale *sustinet duas personas;* se diedero effetto retroattivo alla legittimazione per *subsequens matrimonium,* considerando *legittimo* fin dalla nascita chi era solo figlio naturale; se con l'adozione attribuirono la qualità di figlio a chi non fu mai tale; e via dicendo.

Queste *finzioni* furono dette dall'Unger TEORICHE, e dall'Ihering DOMMATICHE; appunto perchè sono il risultato di un'operazione teoretica della mente. Esse rendono, mediante comparazione, perspicua un'intera serie di procedimenti, sorreggendo opportunamente il lavoro giuridico; ed, a differenza delle altre contengono un principio eminentemente creatore. Il Borsar le disse INVENZIONI DEL DIRITTO (4).

(1) *Diritto naturale* (trad. del Modugno), § 73.
(2) Torino, Un. tip. edit., 1890, cap. 1.°, pag. 4.

(3) Vol. VI, *Del dritto civile,* § 7, pag. 35, nota 10.
(4) Op. cit. vol. 1.° pag. 763.

Si riscontrano presso tutti i popoli dell'antichità. Per esempio, all'*adoptio*, la quale è *fictio juris naturam imitans ad eorum solatium inventa qui liberos non habent* (1), ricorsero non solo i Romani, ma anche i Greci, gl'Indiani, i Germani ed altri popoli; perchè essa suppliva al difetto dei figli, il quale era considerato come una grande calamità, rendendo impossibile l'adempimento degli obblighi verso gli Dei.

Si riscontrano pure presso tutti i popoli moderni, e crescono e si moltiplicano col progresso della civiltà. Onde ben disse di loro il Du-Parc Poullain (2): « Nous y en avons ajouté plusieurs autres, que l'ésprit des coutumes et le génie de la nation a rendues également necéssaires ». L'*adozione* moderna; il *diritto* incarnato nel *possesso di buona fede* delle cose mobili e dei titoli al latore; l'*intrinseco valore* della carta-moneta, specialmente durante il corso forzoso; il *possesso fittizio della merce* rappresentato dal possesso della lettera di vettura, polizza di carico, fede di deposito o nota di pegno; nonchè tanti altri istituti giuridici moderni, ne mostrano a prima vista la loro massima importanza.

Esse sono antichissime, perchè furono sempre nel magistero della scienza e nella logica dei giureconsulti; ma sono sempre nuovissime, perchè vivono la vita del progresso giuridico, e rappresentano in gran parte il movimento razionale e scientifico del diritto. Si deduce la conseguenza che, mentre le *finzioni storiche* sono destinate a sparire col tempo, per cedere il posto alla interpretazione razionale ed all'analogia, le *finzioni teoriche* invece sono destinate a vivere, finchè dura il lavorìo della scienza, e finchè l'intelletto troverà (se è possibile) nuovi mezzi per giustificare certi principii giuridici.

§ 2.

Definizione degli scrittori. Definizione dell'autore.

15. L'importanza di queste *finzioni* fu ben compresa dagli antichi dottori, sia civilisti che canonisti, i quali se ne occuparono a preferenza sviluppando la dottrina romana delle *fictiones legis Corneliae* e *postliminii;* nonchè dagli scrittori moderni, i quali illustrano con esse importantissimi argomenti di diritto positivo. Tutti ne diedero delle definizioni.

Il Voet (3) ed il Noodt (4), seguìti dal Polignani (5), le definirono: « *sanctiones legum quibus contrarium eius ponitur quod in veritate est* »; oppure: « *in re certa contrariae veritatis pro veritate assumptio* ».

L'Alciato disse: « *Fictio est legis adversus veritatem in re possibili ex justa causa dispositio* » (6); e fu seguìto dal Gluck, il quale definì la finzione « *una tale disposizione giuridica, per cui si accetta come vera una cosa che manifestamente non è vera, ma che solo sarebbe stata possibile* » (7).

Questa definizione meritò le critiche del Bartolo, perchè sarebbe inutile ricorrere alla finzione, quando si è nel campo del *possibile: fingi non potest super eo quod est possibile* (8). Lo stesso difetto contiene la definizione del giureconsulto Angelo: « *Fictio est indubitatae falsitatis pro veritate assumptio* IN CASU POSSIBILI *et ex justa causa, ad inducendum aliquem juris effectum aequitati naturali non repugnantem* ».

Il Bartolo scrisse: « *Fictio est in re certa eius quod est contra veritatem pro veritate a jure facta assumptio* » (9). Il Menochio (10) seguì questa definizione; ma si permise sostituire alla parola *facta* l'altra *ficta*, ed a lui fa eco il chiarissimo prof. Giovanni Lomonaco (11), senza riflettere che il definito non può entrare in definizione. La medesima inesattezza si riscontra nella definizione dell'Altaserra: « *fictio est juris constitutio qua fingitur id contigisse quod minime contigit, vel id non evenisse qua re evenit* » (12) e nell'altra del canonista Reiffenstuel: « *natura fictionis juris in eo consistit, ut esse fingatur quod re vera non est, in ordine ad aliquem juris effectum ex justa causa inducendum* » (13).

Il cardinale Tusco disse: « *Fictio legis est, quum id ponit quasi esset quod tamen re ipsa non esse constat, vel ponit id non esse quod tamen esse apparet, vel facit quid ita esse quod tamen aliter se habere certum est* » (14).

Il Baldo la definì: « *quod non est apparens naturaliter, sed per interpretationem supponitur* ». Il Ledru-Rollin: « *c'est l'action de considérer une chose sous un rapport qui n'est pas réel, mais que la loi a introduisit ou autorisé* » (15). Il Dalloz: « *c'est un ordre de choses qui n'est pas, mais que la loi prescrit ou autorise* » (16). Il Laurent: « *ce qu'est contraire à la realité des choses* » (17).

Omnis definitio in jure est periculosa; ma

(1) Muhlenbruch, *Doctrina Pandectarum*, h. t.

(2) *Principes de droit civil français*, Rennes, 1768, vol. 3.°, pag. 337.

(3) *Ad Pandectas*, XII, tit. III, § 19.

(4) *Probabilium*, lib. III, cap. ult.

(5) *Sinopsi delle Pandette*, § 52.

(6) Lib. 6.°, *Parergon, juris*, cap.

(7) *Pandette*, I, 40.

(8) *Opera*, Venezia 1602, th. 5.°, pag. 93-94.

(9) *Eodem*.

(10) *De Praesumptionibus*, lib. 1.°, qu. 8.ª e 9.ª.

(11) *Trattato delle Obbligazioni*, lib. 3.°, § 226.

(12) Op. cit., *Tract.*, 1.°, cap. 1.°.

(13) *Ius canonicum universum*, Macerata, 1763, tomo 1.°, pag. 83 e seg.

(14) *Pract. conclus.*, Lugduni, 1639, tomo 3.°, *concl. 216-224*.

(15) *Journal du Palais*, Rép. gén. voc. *fiction du droit*.

(16) *Dictionaire raisonné de jusriprudence*, voc. *Fiction du droit*.

(17) *Princ. de droit civil.* vol. XX, § 118, pag. 244.

in questo argomento, così vasto, è pericolosissima, perchè difficilmente può contenerne tutti gli elementi. Tuttavia, per amore di metodo, ci permettiamo dare una definizione anche noi, senza pretendere che sia più esatta delle altre:

« *Dicesi finzione giuridica un' equa disposizione della legge, la quale suppone esistere nell'ordine naturale del vero ciò che in realtà non esiste, sia per la sostanza che per gli effetti, affinchè il diritto raggiunga i suoi fini* ».

Facciamone l'analisi.

§ 3.

Analisi. Un'equa disposizione.
Carattere dell' equità *nel diritto moderno.*

16. Le leggi, come disse esattamemte il Montesquieu, nel significato più esteso, sono i rapporti necessarii che derivano dalla *natura delle cose.* Quindi la *stretta ragione giuridica,* informata agl'immutabili principii del *diritto naturale,* non dovrebbe introdurre nei codici ciò che non esiste *in rerum natura,* e si oppone all'ordine universale.

Solo l'*equità* può giustificare la scienza, quando questa ricorre a *mezzi artificiali,* affinchè il diritto raggiunga i fini propostisi. In tal guisa ciò che non esiste nella *vita reale,* diviene esistente nella *vita giuridica intellettuale.*

Bartolo diceva: « *Fictio procedit et causatur ex aequitate... Causa fictionis est aequitas; cum enim quandoque aequum esset ut illud quod est habeatur perinde ac si non esset, et illud quod non est habeatur perinde ac si esset, et illud quod uno modo est habeatur perinde ac si alio modo esset, et hoc non poterit fieri per jus secundum veritatem, introduxit jus ex aequitate fictionem, ut quantum ad juris effectum sit idem ac si esset in veritate* » (1).

Il Menochio soggiunge: « *Fictio semper fundata est in aliqua aequitate; nihil operatur quando aequitas deficit* » (2).

Ed il Cuiacio: « *Fictiones multae sunt in jure et legibus, et fictitiae etiam rationes multae, quas introduci oportuit et admitti, rerum, ut ratio postulat et aequitas, expediendarum gratia* » (3).

Sorrette dall'*equità,* esse si presentano sotto molte e varie fisonomie nel campo del diritto, secondo lo scopo cui mirano. Il grande giureconsulto napoletano Domenico Cassini, in una delle sue celebri *Allegazioni,* scriveva: « *Questa operazione tutta astratta e mentale, cioè di fingere, diversifica a seconda della diversità degli oggetti nei quali si usa* » (4). Così nelle romane *fictiones legis Corneliae* e *postliminii* si adoperava per mitigare un eccessivo rigore di principio politico; nella *rappresentazione ereditaria,* per avvicinare al defunto il congiunto remoto, e non farlo escludere nella successione dal congiunto più prossimo; nell'adozione, per recare un sollievo (*solatium*) a coloro *qui filios non habuerunt vel amiserunt;* nella *fictitia possessio,* per punire il dolo e la frode, e proteggere la buona fede (*ficte possidet qui dolo malo possidere desiit*) (5), e via dicendo.

Gli antichi dottori raggrupparono scolasticamente in una distinzione queste tante e diverse fisonomie, distinguendo la finzione in *induttiva, privativa* e *traslativa:* « *Fingit esse id quod non est, et illam appello fictionem* INDUCTIVAM; *fingit id quod est non esse, et illam appello fictionem* PRIVATIVAM; *id quod est uno modo fingit esse alio modo, et istam appello fictionem* TRANSLATIVAM » (6). La *finzione* INDUTTIVA fu anche detta POSITIVA, e la *finzione* PRIVATIVA ebbe anche il nome di NEGATIVA (7). Infine la *finzione* ESTENSIVA fu suddistinta in quattro categorie: *personali, locali, reali, e temporali:* « *et consistit in quatuor, de persona ad personam, de re ad rem, de loco ad locum, de tempore ad tempus* » (8).

Tutte queste multiformi fisonomie della finzione giuridica dimostrano intuitivamente il gran magistero dell'*equità* nella scienza del diritto.

Molti scrittori negano nel diritto moderno questo senso *tecnico* dell'*equità,* come *valutazione delle circostanze individuali e dei relativi temperamenti giuridici;* e la dicono invece *equivalente al diritto naturale* in quanto ha informato il diritto vigente, essendo cessato il conflitto tra il *jus aequum* ed il *jus strictum* dei tempi romani.

Se non erriamo, ci pare poco logico il trarre da una premessa particolare una conseguenza generale.

Il diritto, insegnò Romagnosi (9), è immutabile di *ragione* e variabile di *posizione.* La *ragione* è riposta in quelle supreme norme di giustizia che esistono nella coscienza di tutto il genere umano, anche del fanciullo e del selvaggio. Ma queste norme non sono sufficienti in una civiltà progredita: ove bisognano tanti *temperamenti giuridici,* secondo le varie *circo-*

---

(1) Op. cit., loc. cit.
(2) Op. cit., loc. cit.
(3) *Opera,* Neap., 1758, thom. VI, col. 294 *a.*
(4) *Allegazioni,* Sala Consilina, tip. De Marsico e C., 1888, vol. 1.° Per i signori D. Luigi, D. Francesco-Paolo e Donna Marianna Volpicelli contro Donna Maria Francesca, *La Camera,* pag. 215.
(5) L. 27, § 3 e L. 36 pr. Dig. (VI, I). La finzione si estendeva anche contro chi fraudolentemente *liti se obtulit,* quasi possedesse realmente (L. 25-27, Dig., *eod. tit.*). Vedi Labbé, *De l'action à exercer contre celui qui par dol à cessé de posseder* (*Rév. de Lég.*, II, p. 461).
(6) Bartolo, *Opere,* ediz. Venezia, 1602, tom. 5, pag. 93 e 94.
(7) Vicat., *Vocab. juris,* voce *Fictio juris.*
(8) Altaserra, op. cit.
(9) *Assunto primo del diritto naturale,* passim.

stanze di tempo e di spazio, dipendenti dalla posizione, dal clima, dal genio e dal carattere nazionale di un popolo (1).

A questi *temperamenti* e *circostanze* è dovuta la diversità delle nozioni giuridiche tra i diversi Stati, ed anche nel medesimo Stato in differenti epoche; ad essi è dovuta la differenza del diritto naturale, *immutabile di ragione*, dal *diritto positivo, variabile di posizione:* « *jus civile est quod nec in totum a jure naturali vel gentium procedit, nec per omnia ei servit; itaque quum aliquid addimus vel detrahimus juri communi, jus proprium, id est civile, efficimus* » (2).

Questa *variabilità di posizione* deve essere retta da una norma, alla quale sia anche lecito di ricorrere a *mezzi artificiali* per raggiungere l'utilità pratica del diritto. Tale norma non è il diritto naturale, nel quale invano si cercano i mezzi suddetti; ma è l'equità che regge tutto il diritto positivo, ponendo, per esempio accanto alla persona ed alla famiglia naturale, la persona giuridica e l'adozione. In questo senso ben disse il filosofo Tullio: « *jus civile* EST AEQUITAS CONSTITUTA *iis qui eiusdem civitatis sunt* » (3).

Il diritto naturale si ripone nei supremi precetti dell'*honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere.* L'equità non può allontanarsi da essi, perchè *aequitas est quod naturalis ratio persuasit* (4); ma non cessa per questo di essere sempre la *prudenza del diritto.* « Essa — osserva l'Ahrens — è la norma destinata a conciliar dovunque i principii ideali e formali, gl'interessi nuovi ed antichi, ed in questo senso può trovare anche oggi un'applicazione in tutta la legislazione ed in tutta l'amministrazione di uno Stato » (5).

L'equità — dice il Trendelenburg — abbandona l'applicazione del diritto formale, ed entra nel campo delle *speculazioni legislative* (6). Speculazioni legislative sono indubbiamente le *finzioni giuridiche;* perchè sono *costruzioni artificiali* dei legislatori, in omaggio a quei principii di *necessità* e di *utilità,* in cui si ripone tutto lo scopo pratico del diritto, il quale *est natura utile aetherno commensu aequale* (7).

§ 4.

Della legge. *Il solo legislatore può creare la finzione, la quale è di stretta interpretazione. Finzioni di principio generale. Applicazioni.*

17. Il solo legislatore può creare queste specie di finzioni, perchè, essendo fondate sull'*equità,* solo al potere legislativo è concesso di conoscere quando le esigenze della medesima le richiedano: *inter aequitatem jusque interpositam interpretationem nobis et solis oportet et licet inspicere.* Quindi non può l'interprete ammetterle, altrimenti si sostituirebbe al posto del legislatore: *fictio non habet locum, quando statutum superveniens disposuit solum de casu vero* (8); — *ab homine introduci et induci non potest* (9); — *non habet locum, nisi in casibus a jure expressis* (10); — *ad solam legem pertinet, nec enim contrahentes fingere possunt nisi lege permittente* (11); — *les juges ne peuvent créer des fictions, ce droit n'appartient qu'à la puissance législative* (12).

Il Laurent ne fa applicazione opponendosi alla *finzione della rappresentazione imperfetta,* perchè non ammessa dalla legge: — « Vi ha una dottrina che ammette una *rappresentazione imperfetta,* cioè che alcune persone si reputano rappresentate in giudizio, quando il giudicato è loro favorevole, mentre non sono rappresentate nei giudicati sfavorevoli. Questa teoria non ha alcun fondamento. Si può concepire mai che una persona sia, nel medesimo tempo, parte e terza in un giudizio? L'è come si dicesse che una persona sia nel contempo presente e assente in un solo e medesimo atto. *Ciò è contrario alla realtà delle cose, dunque sarebbe una finzione....* » (13).

Da questo emerge la conseguenza logica che le finzioni sono di stretta interpretazione.

« La disposizione fondata sugli eterni principii di ragione — dice il Ricci (14) — non è creazione del legislatore, ma omaggio che questi rende ai principii stessi, attribuendo loro nel civile consorzio quella efficacia o forza giuridica che può essere soltanto attribuita da lui. Ora il legislatore, rendendo omaggio al principio supremo di ragione, non lo limita, ma lo lascia quale è; se avvenga pertanto che lo stesso principio di ragione estenda la sua applicazione ad altri casi, anche a questi deve estendersi la disposizione legislativa sul medesimo fondata; perchè, una volta accettato il principio dal legislatore, s'intende accettato in tutte le sue conseguenze, ove il contrario non risulti da qualche limitazione apposta nel testo. Al contrario il principio di utilità non è che il risultato delle esigenze sociali; esso è rappresentato dall'interesse sociale. Questo principio non è assoluto ed immutabile come quello di giustizia, perchè non è una emanazione pura della ragione, ma di molteplici circostanze ».

(1) Montesquieu, *Esprit des lois,* passim.
(2) *Istituzioni di Gaio e Giustiniano,* principio.
(3-4) *De officiis.*
(5) *Filosofia del dritto,* vol. 1.°, pag. 131.
(6) *Dritto naturale,* § 73.
(7) Vico, *De uno univ. juris princ. et f. uno.*
(8) Mascardo, *Conclusiones ad generalem statutorum interpretationem,* Ferrariae, 1609, passim.
(9) Bartolo, l. c. Card. Tusco, op. cit., *concl.* 218.
(10) Reiffenstuel, loc. cit.
(11) Calvino, *Lex juris,* voc. *fictio juris.*
(12) Dalloz, l. c.
(13) *Princ. de dr. civ.,* vol. 20, § 118 pag. 224.
(14 *Dritto civile italiano,* Torino, Un. edit. 1886, vol. 1.°, parte 1.ª, pag. 23.

Quando il legislatore ammette queste circostanze, crea le *finzioni: fictio non inducitur a jure, nisi subsistente et exigente necessitate* (1). Ma le stesse non possono ammettersi dall'interprete, altrimenti violerebbe il potere legislativo.

Si aggiunga che le finzioni sono contrarie alla verità: — *la fiction n'est point favorable par elle-même, le retour à la verité est la voeu de toutes les lois* (2). Esse si allontanano dalla verità, quando vi ha motivi indispensabili di equità; quando *la justice serait blesée, si l'on ne s'écartoit pas de l'exacte vérité* (3). Onde esse *sont toujours régardées comme des exceptions* (4); ed, essendo perciò materia di *stretto diritto*, non ammettono estensione.

Di qui l'insegnamento dei dottori: — *fictio juris de similibus ad similia extendi non debet* (5); — *ut privilegium, personam non egreditur* (6); — *non extenditur de persona ad personam, de re ad rem, de locu ad locum* (7); — *in materia odiosa et stricti juris non admittitur fictio, nec inducta a jure in casu uno regulariter debet extendi ad alium casum non expressum* (8); — *in odiosit et exorbitantibus fictio non venit sub nomine veri* (9); — *casus fictus non continetur sub dispositione statutorum, cum in illis verba proprie intelligi debeant* (10); — *fictio non habet locum in statuto, quando statuta deberent intelligi ad litteram conclusione,.... quando statutum superveniens disposuit solum de casu vero,.... in exorbitantibus et correctoriis.... in odiosis, idem in penalibus,.... in statuto limitate disponente* (11).

Questo principio logico fu anche ritenuto dagli scrittori moderni. Per esempio, il Ledru-Rolin dice: « Les fictions ne doivent pas s'étendre d'une chose à une autre, d'une personne à une autre, d'un cas à un autre cas » (12). Ed il Laurent soggiunge: « Il y a toujours un côté absurde dans les fictions, puisqu'elles sont en opposition avec la réalité des choses » (13); epperò « *on ne raisonne pas par induction en matière de fictions, les fictions sont de stricte interpretation* » (14).

Il sommo giureconsulto dell'Università di Gand illustra con questo principio molte dottrine del diritto civile. Con esso, esempligrazia, combatte l'opinione che l'adozione produca parentela fra l'adottato e i parenti dell'adottante e viceversa (principio risoluto espressamente dall'art. 212 cod. civ. ital.): — « La parenté qui résulte de l'adoption est purement *fictive*; elle l'est à ce point que le code n'ose pas même donner le nom de père à l'adoptant. Or il est de principe que les *fictions*, oeuvre arbitraire du législateur (*a*), ne peuvent produire d'autres effets que ceux que la loi y attache expressément... *En matière de fiction, on ne raisonne pas par voie de principe et de consequence.* Il n'y a pas de principes en ces matières, il n'y a que de dispositions arbitraires (*a*), qui *ne peuvent pas être étendues; car en étendant la fiction, on la créerait, et l'interprète n'a pas ce droit* » (15).

Lo stesso principio è applicato alla *rappresentazione ereditaria*, la quale, essendo fondata su una *finzione di legge*, come più oltre vedremo, deve essere strettamente interpretata. — « Elle devient encore plus étroite si on la considère comme une *fiction*, car *il est de l'essence des fictions qu'elles doivent être renfermées dans les limites que la loi leur a tracées, et elles ne peuvent pas dépasser l'objet que le législateur a eu en vue* » (16). Questo principio ha grande importanza pratica anche nel diritto italiano.

Il Carrara ne fa applicazione in materia penale, a proposito della confessione dell'imputato: — « Deve essere *vera* e non *finta*. Barbara fu la dottrina della confessione *finta*, non meno che quella della confessione presunta. Si disse *finta confessione* la contumacia dello inquisito e la sua renitenza ad obbedire agli ordini di giustizia. È anfibologica la stessa formula che accoppia insieme la idea del reo che confessa con la idea del giudice che *finge* avere egli confessato. È concetto antigiuridico adagiare la condanna criminale sopra una *finzione*; mentre l'obiettivo dei giudizii criminali è soltanto la *verità*. È irragionevole trarre dalla renitenza a comparire un argomento qualunque a carico di un cittadino, finchè dietro a quella comparsa sta il pericolo della prigione e di tutte le vessazioni alle quali espone un processo criminale, per tacere del rischio di una calunnia ». (*Programma*, parte generale, § 929 a 931).

In un solo caso la finzione ha efficacia estensiva: quando cioè il legislatore stabilisce con essa un *principio generale*, che deve estendersi a *tutti i casi voluti dalla* MENS LEGIS. Allora tra l'un caso e l'altro vi è tanta connessità, che il secondo può ragionevolmente considerarsi *accessione* del primo: « *à moins*, dice il Du-Parc, *qu'il n'y ait une connexité si parfaite que l'un des cas ne soit consideré comme l'accessoire de l'autre* » (17).

Anche il Laurent dice: « *Il y a des fictions qui sont un principe général* » (18). Ed illustra

(1) Mascardo, op. cit.
(2-3) Du-Parc Poullain, l. c.
(4) Dalloz, l. c.
(5-6) Baldo, *Ad leg.*, 15 Dig. (XLI, 3).
(7) Altaserra, op. cit.
(8) Card. Tusco, *Concl.*, 216 e 223.
(9) Card. De Luca, *Disc. 100 de feud.*, n. 4, pag. 232.
(10 11) Mascardo, op. cit.

(12) Op. cit.
(13) Op. cit., vol. 18, § 4, pag. 12.
(14) Op. cit., vol. 4.°, § 253, pag. 339.
(15) Op. cit., vol. 4.° § 253, pag. 339. Ma è inesatta la parola *arbitraires*, perchè la finzione è retta dall'*equità*.
(16) Op. cit., vol. 9.°, § 55, pag. 65.
(17) Op. cit., loc. cit.
(18) Op. cit., loc. cit.

con questo principio la nota finzione romana, ripetuta nel diritto moderno: *infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ipsius agitur*. Il grande giurista belga insegna che tale finzione contiene *un principio generale*, facendone l'applicazione nella seguente controversia contro la teoria del Mourlons: — Per determinare la nazionalità di una persona, concepita mentre i genitori avevano una nazionalità e nata quando ne avevano un'altra, si ha riguardo al momento della nascita o del concepimento? — Il Mourlons (1) sostiene che si debba avere riguardo al momento della nascita, perchè la finzione dell'*infans conceptus* è di *stretta interpretazione;* e siccome il diritto romano, seguito dal codice Napoleone, la applicava solo in certi casi (per esempio, nella donazione e successione), così non devesi applicare ai casi non espressi: *unius positio, alterius exclusio*. — Risponde il Laurent: « Soyons plus logiques, et disons que le législateur, en appliquant l'adage romain, l'a *par cela même* consacré, et qu'il l'a consacré tel que le droit romain le formulait, *comme une règle générale fondée sur l'intérêt de l'enfant*, et que l'enfant peut toujours invoquer quand il y est interessé ». — Quindi conchiude: « Pourquoi ne lui laisserait-on pas le bénéfice de la règle, qui est la naissance, sauf à lui à invoquer la *fiction*, s'il y a intérêt? *Il y a des fictions qui sont un principe général; telle est la fiction de l'enfant conçu* » (2).

Un *principio generale* è anche contenuto in molti altri istituti giuridici. — Per esempio, la legge 28 Digesto (XXVII, 6) contiene la regola: « *Fictio legis Corneliae non solum ad hereditatem ipsorum, qui testamenta fecerunt, pertinet, sed ad omnes hereditates, quae ad quemque ex eorum testamento pertinere potuissent, si in hostium potestatem non pervenissent* ». — Così pure la *fittizia capacità* delle *persone giuridiche* (subbietti di diritti patrimoniali creati artificialmente) può essere più o meno estesa, secondo lo scopo che esse si propongono e secondo il tenore della legge che le ha create o riconosciute, ecc. (3).

§ 5.

a) Fictio fictionis non datur.

b) *La finzione è distinta dall'* analogia.

18. Dal principio che le *finzioni sono di stretta interpretazione* sorgono due teoremi:

a) Non si possono dare finzioni di finzioni (*fictio fictionis non datur*);

b) Non si può confondere la finzione con l'*analogia*.

a)

Il Glück (4) avverte: « Si eviti l'errore di *fingere le finzioni*, di cui non v'è nelle leggi traccia alcuna manifesta ». — La ragione è addotta dal cardinale Tusco e dal Laurent.

Il cardinale Tusco espone il principio metafisico: « *Specialia duo non possunt generari ab eadem causa provenientia; ideo fictio, quae causatur tamquam aliud speciale, non potest parere alium actum fictum* » (5).

Ed il Laurent dice: « Deduire une *fiction d'une autre fiction*, cela est contraire à tout principe, car *il est de l'essence des fictions que elles doivent être strictement circonscrites dans les limites de la loi* » (6).

Verbigrazia, con la *confusione ereditaria* l'erede per finzione giuridica *sustinet duas personas*. Ma questa confusione opera solo dal momento in cui l'erede *sustinet personam defuncti*, e non può per finzione retroagire al momento in cui il *de cuius* cominciò a vantare un credito contro di lui; altrimenti si avrebbe quella *fictio fictionis* non permessa dalla legge. Quindi se Tizio era mio creditore di mille, oltre quattro annate d'interessi che cedè a Sempronio prima di morire, non posso negare queste al cessionario, allegando l'estinzione dell'obbligazione per confusione ereditaria (7), nel caso io sia suo erede.

b)

La finzione, di cui ci stiamo occupando, non va confusa con l'*analogia*. Questa è un mezzo dell'*interpretazione legale*, mentre sarebbe grave errore dire altrettanto delle finzioni.

È noto che la scienza dell'interpretazione (*ermeneuthica juris*) si distingue, per l'origine, in *legislativa* o *autentica*, e in *dottrinale* o *scientifica;* e, per i mezzi, in *grammaticale* e *logica* (8). L'interpretazione autentica appartiene al *potere legislativo* (art. 73 dello Statuto). La dottrinale invece è costituita dal lavorìo della giurisprudenza e degli scrittori; ed è *grammaticale* o *logica*, secondochè attribuisce alla legge il senso fatto palese dal significato delle parole, oppure tien conto della connessione di esse e dell'intenzione del legislatore. L'interpretazione logica, per ragione delle sue varie funzioni, può essere *dichiarativa*, *restrittiva* o *estensiva:* secondochè si limita a spiegare il senso di una legge oscura, a restringere l'applicazione nei soli casi voluti dal legislatore, o ad estenderne l'efficacia nelle controversie che non si possono decidere con

(1) *Répet. sur le code Napol.*, vol. 1.°, pag. 91 nota.
(2) Op. cit., loc. cit.
(3) Serafini, *Istituz. di Dr. Rom.*, pag. 57.
(4) Op. cit., loc. cit.
(5) Op. cit., *Concl.*, 220.
(6) Op. cit., vol. 18, pag. 450.
(7) Weidner, *De confusione jurium et obligationum*, Lipsia 1791.
(8) Thibaut, *Teoria dell'interpretazione logica del diritto*, ediz. Marghieri.

una precisa disposizione di legge (art. 3 disp. prel. cod. civ.).

In quest'ultimo caso si ricorre alle disposizioni che regolano *casi simili* o *materie analoghe:* — « *Analogia graece, latine similium comparatio sive proportio nominatur; cuius haec vis est, ut quod dubium est ad aliquod simile quod non est dubium referatur, ut incerta certis probentur* » (1).

L'*analogia* è *regola*, ed è norma d'interpretazione *estensiva*; invece la finzione è *eccezione*, perchè si oppone alla verità, ed ha interpretazione *restrittiva*.

« Nell'*analogia*, dice il Trendelenburg (2), si conchiude da un caso coordinato ad un altro o da una specie ad un'altra, sup nendosi che nel primo trovisi quella regola ge rale che dà norma al secondo. L'analogia è sa, se i casi o le specie non sono coordinati, o ero ne sono bensì coordinati, ma la norma, rilevata dal primo caso e che si vuole riferire agli altri, non sia la norma generale, ma piuttosto una *specialità* del primo caso. Nella interpretazione *analogica* si procede per una conseguenza logica da un caso preveduto ad uno che non è tale, ma che è compreso in una norma generale che domina i due casi. Di qui deriva che, per l'esattezza dell'interpretazione analogica, è necessario che nel caso dato non si contenga un'*eccezione* (come è il caso delle *finzioni*); imperocchè, argomentando da questa, si cadrebbe in una inconseguenza logica, e quindi si riuscirebbe ad una interpretazione giuridicamente falsa, cogliendo non il punto di contatto tra i due casi, ma il punto di distinzione ».

Semplicemente, sotto un certo rapporto, si potrebbe dire che le finzioni *fanno parte* dell'analogia; ma ciò *solo per mera considerazione del legislatore,* il quale, *contro la verità delle cose*, pone nel caso *finto* quei medesimi dati e quelle medesime circostanze che si trovano nel caso *vero,* e così *lo finge analogo al vero, mentre in realtà non è tale.* Ma la *finzione* non cessa mai di essere *creazione del legislatore*, o *invenzione del diritto,* come la chiamò il Borsari (3); mentre l'analogia è *norma data all'interprete* per supplire alle lacune della legge.

In questo ultimo senso è esattissima l'osservazione dell'illustre prof. Filomusi-Guelfi intorno alla natura della persona giuridica: — « Se nel diritto positivo si considera come una *finzione* l'attribuzione del carattere di persona ad un subbietto ideale, è a riconoscere che la vera natura della *finzione* sta nel *rapporto di analogia*, che filosoficamente è razionale e giusto » (4).

(1) Isidoro, *Orig.*, I, c. 27.
(2) *Dr. naturale,* § 73, pag. 151.
(3) *Dr. civ. italiano,* vol. I, pag. 763.
(4) *Enciclopedia giuridica*, Napoli, 1875, § 300, pag. 61.

§ 6.

Prosegue l'analisi della definizione. — Fictio imitatur naturam veritatis, et in jure implet quod veritati deest; *non ha efficacia maggior della verità.*

19. *Proseguiamo l'analisi della definizione*: « la quale suppone esistere nell'ordine naturale de vero ciò che in realtà non esiste, sia per la sostanza che per gli effetti, affinchè il diritto raggiunga i suoi fini ».

Se il mondo esteriore offrisse tutte le condizioni per l'attuazione del diritto, le *finzion* non avrebbero ragione di essere. Ma, essendc tali condizioni limitate, l'*economia giuridica* le crea; e su tale base costruisce tanti istituti cos necessari al benessere sociale: come la *persona giuridica* (Stato, Municipio, Opera pia), l'*adozione*, la *nascita* di un figlio quando è ancora *portio matris viscerum* o non è neppure ancora *conceptus,* ecc. (art. 764, alin. cod. civile italiano).

Certamente questo fatto è un'*inconseguenza logica;* ma *aliter leges aliter philosophi tollunt astutias*, diremo col grande filosofo d'Arpino (5). — « *Questo intellettuale esser conseguente,* osserva l'Hegel, *non ha che fare con la soddisfazione delle razionali esigenze; onde bisogna riguardare come uno dei grandi pregi del diritto tale inconseguenza* » (6).

Il diritto non è un'*utopia,* come la *Repubblica* di Platone o la *Civitas solis* del Campanella. Esso è *idea umana,* secondo la mirabile espressione del Vico; è la *ragione*, che con sintesi armonica si esplica nella vita; onde gli è lecito di ricorrere a qualunque mezzo per raggiungere i suoi altissimi fini. La famosa sentenza del sommo politico italiano Niccolò Machiavelli, che *il fine giustifica il mezzo* (7), trova immensa applicazione nella scienza giuridica; senza di essa è inconcepibile il progresso, è inconcepibile il *corso e ricorso delle Nazioni.* Anche il diritto ha le sue leggi di ferro, che ne reggono l'evoluzione.

Ma il diritto è pure *idea razionale;* onde creando un *vero* inesistente nella vita, non deve opporsi alla *natura* di esso, cadendo addirittura nell'*impossibile.* Si crei pure la *persona giuridica;* ma solo come subbietto di *diritti patrimoniali,* non anche di *diritti di famiglia.* Si mantenga l'*adozione;* ma si stabilisca una certa differenza in età tra l'adottante e l'adottato, perchè *pro monstro est ut filius maior sit quam pater* (8); si proibisca che alcuno possa essere adottato da più persone, se non siano i due coniugi,

(5) Cic., *Pro Murena.*
(6) *Filosofia del diritto*, traduzione del Novelli, pag. 25.
(7) Nel *Principe.*
(8) *Inst. Just. de adoptionibus.*

perchè *adoptio in his personis locum habet in quibus etiam natura potest habere* (1).

L'*actio publiciana* ritenga compiuto un possesso *ad usucapionem*, che in realtà non è tale; ma non distrugga la *natura* del possesso, stabilendo che più persone *in solidum possidere possunt*, ecc. (2).

Ben dunque dissero i dottori: « *Constat numquam extendi fictionem ad ea quae* IMPOSSIBILIA *sint, sive de jure sive de facto ea fieri nequeant* » (3); — « *fictio non operatur circa* IMPOSSIBILIA, *quia fictio, sicut ars,* IMITATUR NATURAM, *et ubi natura non potest operari, fictio non potest induci: ...adaptari non potest ubi* NATURA NON ADAPTATUR: *...non cadit super eo quod est* NATURA IMPOSSIBILE: ...IMITATUR NATURAM, *et habet locum ubi potest habere locum veritas* » (4); — « *fictio* NON AGNOSCIT JUS NATURAE » (5).

La finzione è simile alla poesia ed alle arti belle; le quali spesso usano un linguaggio lontano dalla verità, ma non la distruggono colle loro immagini, anzi imitano la natura di questa. Così la giustizia è dipinta con la *bilancia* e la *spada*; per significare che senza la prima sarebbe violenza, e senza la seconda sarebbe impotenza.

Ilumano capiti pictor cervicem aequinam
Iungere si velit, et varias inducere plumas
Undique collatis membris, ut turpiter atrum
Desinat in piscem mulier formosa superne:
Spectatum admissi risum teneatis amici? (6).

Nota il Glück che la finzione si rapporta alla verità, come un quadro si rapporta a quel fatto o a quell'oggetto che il pittore ha voluto rappresentare; mutua tutti i tratti della verità, e ne segue il cammino come l'ombra il corpo (7).

Essendo essa una *verità artificiale*, s'*induce* contro la *verità reale*; ma non *la distrugge*; anzi ad essa *si riferisce*, è l'*immagine* della stessa, e da essa è regolata: — « Fictio inducitur contra veritatem, sed non destruit veritatem, immo ad se refert; fictio quae ad aliquam veritatem refertur veritatis figura est, quae non refertur mendacium » (8); — « fictio, quae inducitur a jure, pro veritate habetur quoad juris effectum » (9); — « veritati non praestat impedimentum, et habet locum ubi potest habere locum veritas » (10); — « regulanda est a veritate, quam excedere non potest » (11).

Si deduce per conseguenza che la finzione giuridica, come *immagine della verità* (*adumbrat quamdam imaginem veritatis*), occupa il posto di questa, si sostituisce alla stessa, riempie la lacuna prodotta nella scienza dalla mancanza della *verità reale*, e ne produce tutti gli effetti: — « in jure implet quod veritati deest, nec debe plus posse quam ipsa veritas: cadere non potest, ubi non potest cadere ipsa veritas » (12); — « tantum potest fictio quantum veritas: ...tantum prodest in jure fictio scite et perite suscepta quantum veritas » (13); — « tantum operatur facies apparens, quantum veritas » (14); – « fictio tantum operatur in casu ficto, quantum veritas in casu vero » (15); — « tantum valet in jure quantum veritas » (16).

Il sommo Cuiacio opina che la finzione alcune volte è *più potente* della stessa verità: *fictio legum veritate potentior est: plus potest quam veritas* (17). Molti scrittori seguono questa dottrina, e tra gli altri il Borsari, il quale, parlando dell'*adozione*, scrive: « Se vi fosse mai qualche caso in cui la *imitazione può* SUPERARE *il modello*, sarebbe in questo che l'adottante *sceglie* e non *riceve* i suoi prodotti, non sempre fortunati, dalla sorte » (18).

Questa teoria deve rigettarsi, perchè, se la finzione producesse effetti maggiori della verità, obbietto del diritto non sarebbe il *vero* ma il *falso* e l'*inverisimile*; e siccome il vero diviene *bene* quando è voluto e *giusto* quando è *attuato*, così il diritto si allontanerebbe dalle norme su-

---

(1) L. 16, Dig. *de adoptionibus*, art. 204 codice civile italiano.

(2) L. 3, § 5 Dig. (XLI; 2). È grave controversia se nel diritto italiano siasi conservata l'*actio publiciana*. In senso affermativo: Arndts-Serafini, *Pandette*, vol. I, § 166, nota 3; § 170, note 4 e 5 con gli scrittori citati; e Tartufari, *Del possesso qual titolo di diritti*, I, 292. Contra: Ricci, *Dritto civile italiano*, vol. V, pag. 124 seg. Non c'ingolfiamo in tale questione perchè estranea al nostro tema L'opinione prevalente è nel senso affermativo.

(3) Calvino, *Lexicon jur.* voc. *fictio juris*.

(4) Fabro, *Def.*, II, lib. 2.°, tit. 35.

(5) Donello, *De jure civili*, vol. III, pag. 1217, nota 1.

(6) Orazio, *De arte poetica*, Traduzione del cav. Giuseppe Spera (Napoli, Morano, 1880):

« Se ad un pittor saltasse il ghiribizzo
A umano capo una cervice equina
Congiunger stranamente, e rivestirla
Di svariate piume e membra sparse,
Mal raccozzate sì, che una fanciulla,
Dalla cintola in su leggiadra e bella,
Sconciamente finisca in atro pesce;
Chiamati, o amici, ad ammirar tal'opra,
Dite, le risa contener potreste? ».

(7) Op. cit, loc. cit. Vedi pure *Osservazioni d'interesse generale e casi giuridici* di Gmelin ed Elsaesser, ted.°, vol. II, n. XVI, § 125.

(8) Altaserra, op. cit., *Tract. 1.°, cap. 1.°*.

(9) Bartolo, l. c.

(10) Baldo, l. c.

(11) Card. De Luca, *De donationibus*, Disc. 18, n. 3, pag. 38.

(12) Mascardo, op. cit.

(13) Cuiacio, tom. 7, col. 363 C; col. 375 E.

(14) Card. Tusco, op. cit., *Concl. 217*.

(15) Fabro, *Def. 25*, lib. III, tit. 1.°.

(16) Donello, *De jure civili*, vol. I, pag. 997, nota 1; vol. III, pag. 575, nota 1.

(17) tom. 4, col 785 E; col. 1261 E.

(18) Op. cit., vol. I, pag. 763.

preme della morale e della giustizia: il che è un assurdo. Invece più sopra abbiamo dimostrato, che la finzione è retta dall'*Equità*; quindi non supera mai i limiti della morale. Tale questione fu espressamente trattata dai canonisti. Il card. Tusco sostenne « *quod fictio non habeat locum in foro coscientiae, ubi veritati praejudicatur per fictionem* ». Ma il Reiffenstuel si oppose dicendo: « *non autem de fictione juris ob naturalem aequitatem quidpiam disponentis in casu ficto, nam haec etiam locum habet in foro animae* » (1).

Lo stesso Reiffenstuel soggiunge: « *Nec obstat, quod aliquando* PLUS VIDEATUR OPERARI FICTIO QUAM VERITAS: *nam ibi fictio plus operatur* SOLUMMODO PROPTER ADHAERENTEM SIBI QUALITATEM, NON AUTEM SECUNDUM SE » (2).

§ 7.

Applicazioni nella traditio *romana*; fictae traditiones; constitutum possessorium; traditio brevi manu *e* longa manu; fictio brevi manu *e* longa manu. *Nella* tradizione simbolica *moderna. Nella trascrizione. Nel diritto cambiario. Nella dottrina dei* contratti tra persone lontane, *ecc.*

20. I giureconsulti romani fecero larga applicazione del principio, che *la finzione non può negare la natura della verità, ma deve imitarla.* Questo principio domina in tutto il *Corpus juris,* e specialmente nella importante dottrina della *traditio.*

Come è noto, in diritto romano la sola volontà delle parti non bastava per trasferire la proprietà di una cosa; ma si richiedeva inoltre il trasferimento del possesso con la tradizione della cosa: *traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis, transferuntur* (3). Anzi la *traditio* costituiva la vera *causa giuridica* nei contratti reali.

Il proprietario di una cosa, che voleva trasferirne la proprietà ad un altro ritenendola in nome di quest'ultimo, poteva semplicemente dichiarare di ritenerne il possesso per l'acquirente, senza bisogno della *consegna* e *riconsegna,* perchè queste si fingevano. Queste *fictae traditiones* si dissero *constitutum possessorium.*

Viceversa se l'acquirente prima possedeva la cosa in proprio nome o in nome del trasferente, bastava che questi gli permettesse di possederla per sè, anche fingendosi la tradizione. Questo secondo modo di *consegna fittizia* si disse *traditio brevi manu.*

Per mezzo della finzione dunque, il *constitutum possessorium* convertiva il possessore in detentore, mentre la *traditio brevi manu* convertiva il detentore in possessore giuridico.

(1) Reiffenstuel, *Ius. can. univ.*, tom. 1.°, pag. 85.
(2) Id., tom. 1.°, pag. 85.

Se poi per natura della cosa non potevasi fare la *traditio,* bastava che la si fingesse, guardando la cosa od accennandola da lungi con la intenzione di consegnarla. Di qui ebbe origine la finzione della *traditio longa manu.*

Queste *fictae traditiones* si riscontrano a dovizia non solo nel diritto romano, ma anche nel diritto germanico, feudale e consuetudinario, come nota il Grozio (4). Da esse i dottori costruirono la dottrina della *fictio brevi manu* e *longa manu.*

Ma, si trattasse dell'una o l'altra finzione, i giureconsulti romani furono molto rigorosi nell'ammettere la *ficta traditio*, quando questa si opponeva alla natura della verità.

Per esempio, nella legge 15 del Digesto *De rebus creditis* (XII, 1), Ulpiano ammette la *ficta traditio* per contrarre un mutuo, anche se un procuratore, che aveva esatto dei danari dai debitori del suo costituente ed era obbligato a restituirli allo stesso, conviene con lui, ed *in sua presenza,* di ritenerli a mutuo: perchè si finge essersi il danaro prima dato al mandante, e poi da lui essere passato al procuratore: « Si tibi debitorem meum jussero dare pecuniam, obligaris mihi, quamvis meos nummos non acceperis. Quod igitur in duabus personis, hoc et in eadem persona recipiendum est, ut, quum ex causa mandati pecuniam mihi debeas, et convenerit, ut crediti nomine eam retineas, videatur mihi data pecunia, et a me ad te profecta ». — Invece nella legge 34 Digesto *Mandati* (XVII, 1), Africano non ammette la *ficta traditio* necessaria pel mutuo, se il procuratore di Lucio, dopo avere esatta una somma dai debitori di lui, gli manda una lettera, annunziando che era nelle sue mani la somma incassata e se la riteneva in mutuo con l'interesse del mezzo per cento al mese: « Qui negotia Lucii Titii procurabat, is, quum a debitoribus eius pecuniam exegisset, epistolam ad eum misit, qua significaret, certam summam ex administratione apud se esse, eamque creditam sibi se debitorum cum usuris semissibus; quaesitum est, an ex ea causa credita pecunia peti possit, et an usurae peti possint? Respondit, non esse creditam, alioquin dicendum, ex omni contractu nuda pactione pecuniam creditam fieri posse ». — Siccome cessa la finzione legale quando si oppone alla natura della verità, così giustamente Ulpiano ammise la *ficta traditio* ed Africano la negò; infatti nel caso di Africano la *traditio* non poteva mai fingersi, perchè, essendo lontani tra loro il mandatario ed il mandante, non poteva nemmeno aver luogo la tradizione vera. Al contrario lo stesso Africano, nella medesima legge, la ammette se il depositario propone al depositante di ritenere in mutuo la cosa depositata; perchè quest'ultimo è *presente,* e poteva

(3) Const. 20, *de pactis* (II, 3).
(4) *Manud. ad Jurispr. holland.*, lib. III, c. X, n. 8-10.

avvenire perciò la tradizione vera: « Nec huic simile esse, quod si pecuniam apud te depositam convenerit, ut creditam habeas, credita fiat, quia tunc numi, qui mei erant, tui fiunt ».

In omaggio a tal principio, anche Paolo, nelle leggi 46 e 47 Digesto *De rei vindicatione* (VI, 1), stabilisce, che, se nella revindicazione di una cosa il reo convenuto in forza di giuramento in lite avrà corrisposto il valsente della cosa stessa, il dominio ne apparterrà tosto al possessore, perchè si reputa avere il proprietario transatto con quello ed essere decaduto dal dominio pel prezzo da lui costituitone: che del resto è così se la cosa è *presente*; ma se questa è *assente,* allora acquistasi il dominio della stessa *quando il possessore ne abbia conseguito il possesso dietro volontà dell'attore:* « Eius rei, quae per in rem actionem petita tanti aestimata est, quanti in litem actor juraverit, dominium statim ad possessorem pertinet; transegisse enim cum eo et decidisse videor eo pretio, quod ipse constituit. — Haec, si res praesens sit; si absens, tunc, quum possessionem eius possessor nactus sit, ex voluntate actoris. Et ideo non est alienum, non aliter litem aestimari a iudice, quam si caverit actor, quod per se non fiat, possessionem eius rei non traditum iri ».

Lo stesso principio, applicato alla *fictio longa manu,* si riscontra anche nel seguente esempio del giureconsulto Giavoleno (legge 79 Dig. *De sol.,* XLVI, 3): « Pecuniam quam mihi debes, aut aliam rem, si in conspectu meo ponere te jubeam, efficitur, ut et tu statim libereris, et mea esse incipiat; nam tu quod a nullo corporaliter eius rei possessio detineretur, acquisita mihi, et quodammodo manu longa tradita existimanda est ».

Il sommo Papiniano insegnò, non fingersi consegnate le merci riposte in un magazzino mediante la tradizione delle chiavi di quello, *se non quando le chiavi erano consegnate lì al magazzino:* « Clavibus traditis ita mercium in horreis conditarum possessio tradita videtur, si claves apud horrea traditae sint; quo facto confestim emtor dominium et possessionem adipiscitur, etsi non aperuerit horrea; quodsi venditoris merces non fuerunt, usucapio confestim inchoabitur » (L. 74 Dig. *de contrahenda emptione,* XVIII, 1).

Lo stesso Papiniano insegnò pure che i beni parafernali, consegnati dalla madre in nome della figlia al marito di questa, si fingevano donati alla figlia e da essa consegnati al marito, solo se essa era *presente* e giammai se era *assente;* sempre in omaggio al principio: « fictio imitatur naturam, ad veritatem refertur, tantum operatur in casu ficto quantum veritas in casu vero », (L. 31 Dig. *de donationibus*).

I pochi esempi addotti mostrano non solo la estesa applicazione dell'esposto principio, ma anche quale fosse il magistero della *fictio juris* nelle dottrine romane (1).

La *traditio* romana ha perduto la sua importanza nel diritto moderno, ove vige il principio *consensus parit proprietatem,* più adatto alle nuove condizioni giuridiche ed economiche. Ma è restata la *tradizione simbolica* delle chiavi e dei documenti (articoli 1465 e 1466 cod. civ. ital.); nonchè la tradizione simbolica della lettera di vettura, polizza di carico, fede di deposito e nota di pegno, istituti del tutto moderni, che *rappresentano* la merce e ne trasferiscono *fittiziamente* il possesso col loro trasferimento.

È moderno anche l'istituto della *trascrizione,* che veramente si può dire una *pubblica tradizione* della proprietà immobiliare; perchè, ad accertare il trasferimento di questa, ha verso i terzi la stessa importanza della *traditio* romana, come ben dice l'illustre prof. Serafini (2). Quindi, sotto un certo rapporto, l'art. 1942 del codice patrio contiene una vera *finzione giuridica;* perchè, rispetto ai terzi, finge non avvenuti gli atti di trasferimento (già validi in sè stessi pel principio *consensus parit proprietatem,* art. 1448 cod. civ.), se non sono stati trascritti; e li pospone a quelli che sono secondi per consenso, sebbene primi per trascrizione. Ma chi *aliunde* ebbe notizia certa di un eseguito trasferimento immobiliare, non può invocare l'art. 1942; perchè la finzione, che *utilitatis causa* forma la base di detto articolo, *non refertur ad veritatem,* e non ha ragione di esistere. I più autorevoli scrittori sono di questo avviso (3).

Il principio che la finzione *non destruit naturam veritatis* regge l'evoluzione di tutto il diritto moderno.

Così nel diritto cambiario, quando la *valuta* si ridusse ad una *menzognera finzione,* non fu più tenuta in conto dai legislatori, ed il solo fatto di una sottoscrizione cambiaria obbligò il traente o l'emittente al pagamento (4).

Così pure nella dottrina dei *contratti tra persone lontane* cadde la mostruosa finzione sostenuta dalla teoria, detta *della dichiarazione;* che cioè la riunione dei consensi avviene nel momento stesso dell'accettazione, perchè il consenso del proponente è sempre presente nella lettera o nel telegramma, come se fosse presente lui stesso. Invece trionfò l'altra dottrina, detta *della cognizione;* la quale giustamente sostiene che l'*in idem placitum consensus,* tanto essenziale per la costituzione del contratto, non si verifica se non quando il proponente ha notizia dell'avvenuta accettazione, e per conseguenza il contratto si perfeziona soltanto nel tempo e nel luogo ove al proponente stesso quella notizia pervenne.

La lettera, dice il Troplong, fa l'ufficio della

(1) Voet, *Ad Pandectas,* lib. XII, tit. 7.°, §§ 3, 4 e 5.

(2) *Istituz. di Dr. Romano,* 3.ª ediz., § 64, pag. 137.

(3) Ricci, *Dr. civ. italiano,* vol. X, pag. 87.

(4) Supino, *Dr. commerciale,* Firenze, 1889, pag. 246.

parola; e come questa non ha valore se non quando è sentita da colui al quale è rivolta, così non ha valore l'accettazione emessa dal destinatario se non quando giunga a notizia del proponente.

E, per addurre altri esempi, è caduta la barbara finzione della schiavitù, che reputava l'uomo come una *lunga mano* del suo padrone, o come *res nullius quae cedebat primo occupanti.*

È caduta la *servitù della gleba,* che strozzava i più sacri diritti della personalità umana, facendole perfino pagare l'aria e la luce che respirava, sotto il peso di un prepotente che pretendeva perfino il *jus primae noctis.*

È quasi totalmente distrutta la *tratta dei negri.* Nessuno è degno di avere la libertà se ad altri non la dona, diceva il grande Lincoln.

È distrutta la *morte civile*; che fingeva il condannato alle grandi pene come se fosse morto naturalmente, ed apriva la successione.

Sono distrutti gli ordini religiosi, che fingevano l'individuo *pro mortuo* (*ficta mors*), negando la sua personalità giuridica ed immedesimandola al monastero il quale tutto assorbiva: « quidquid monachus adquirit pro monasterio adquirit » (1).

Cadde la finzione *mobilia sequuntur personam,* su cui pretendevasi fondare il principio internazionale, che *i beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario.* Il principio è restato (art. 7 disp. prel. cod. civ. ital.). Ma esso fondasi invece sulla presunta volontà di uniformarsi alla legge della propria nazione o patria, come omaggio alla nuova norma detta di *nazionalità* che informa tutto il diritto internazionale moderno; e non su una finzione del tutto inverisimile nei nostri tempi. — « Nei tempi in cui la proprietà mobiliare era ben lieve cosa, disse il Mancini (2), quando si poteva dire *mobilium vilis possessio,* la finzione si comprendeva, e bene spesso corrispondeva alla realtà; ma tutti veggono oggidì come le condizioni sono mutate. Ai nostri giorni nel mirabile svolgimento dell'industria, del commercio, dei capitali, la terra e la casa sono un bel nulla a fronte della immensa fortuna mobiliare: può questa a sè rivendicare il merito di costituire nella società moderna e la ricchezza e la proprietà per eccellenza; epperò quelle idee sono un vero anacronismo, quelle teoriche rinnegano e disconoscono i progressi della scienza.... Il Savigny in Alemagna, il Marcadé in Francia, insorsero contro tale principio qualificandolo inammissibile, illogico, privo di ogni fondamento legale; non è scritto, dicono, in alcun testo di legge; è una finzione arbitraria, un pregiudizio passato in consuetudine ».

Cadrebbe la *persona giuridica,* se si allontanasse dai principii razionali e la finzione non imitasse la natura della verità. Crollerebbe lo Stato, se un nuovo Luigi XIV, invece di *rappresentare la volontà dei cittadini,* li osasse rendere tante macchine, mosse da lui o da una sua favorita.

È nobile la finzione che regge le monarchie costituzionali; secondo la quale il popolo *s'identifica* nel Parlamento, la volontà di tutti i cittadini *s'immedesima* con quella dei suoi rappresentanti eletti nei Comizi. Ma cadono le monarchie costituzionali, quando questa finzione si allontana dalla realtà: quando « usurai ed esattori con le minaccie, comitati e candidati con promesse bugiarde, preparano il popolo sovrano al più importante dei diritti: quando nel giorno solenne le assemblee elettorali hanno l'aspetto di ovili: quando, dopo i disinganni e le ribellioni delle masse insoddisfatte, dei capi che si vendono a nuovi padroni, ricomincia il lavoro preparatorio: e così si vedono facinorosi ed analfabeti diventare legislatori, i quali si burlano del povero popolo, ripetendo col Giusti:

> Il mio signor me stesso
> È il prossimo d'adesso (3).

CAPITOLO V.

§ 1.

Presunzione e finzione. *Applicazioni.*

21. Le *finzioni* e le *presunzioni giuridiche* hanno un punto di contatto, perchè entrambe debbono essere regolate dalla verità, e tendono a questa. La comparazione fra questi due istituti è importantissima, perchè da essa appare con maggior chiarezza il vero carattere della *fictio juris.* Così si eviteranno i gravi errori dell'antica dottrina che li confuse tra loro, come fecero gli antichi glossatori ed espositori del diritto civile e canonico, nonchè molti scrittori del diritto intermedio e moderno: ritenendosi, per esempio, che la *praesumptio juris et de jure* fosse la stessa cosa che la *finzione,* sol perchè entrambe non ammettono la prova in contrario.

Dopo notata la distinzione, rileveremo qualche errore della dottrina:

a) Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto (art. 1349 cod. civ.); o, in altre parole, sono *congetture* sopra una cosa dubbia che possono avere, o meno, riscontro nel vero; quindi possono dirsi *verità formali,* denominate anche dal Glück *verità giuridiche.* Invece le finzioni partono dal falso ed occupano il posto della verità (*casus verus trahitur ad fictum*); quindi sono *verità artificiali.* Il Cuiacio scrive: « Fictio aliud quiddam quam

(1) Devoti, *Institutiones Jur. canonici. De Monasteriis.*

(2) *Lavori preparatorii del cod. civ. italiano.* Tornata del 17 febbraio 1865.

(3) Marino, *Presupposti delle scienze morali-sociali,* Firenze, fratelli Bocca, 1892, pag. 316.

praesumptio est; fingimus ea quae non esse scimus, praesumimus ea quae vera esse arbitramur, ducti probabilibus argumentis » (1). Ed il Menochio soggiunge: « Fictio fingit vera esse ea quae vera non sunt, praesumptio super re dubia est quae ita esse vel non esse potest; unde fictio numquam convenit cum veritate, praesumptio vere saepe » (2).

b) Le presunzioni, che non sono stabilite dalla legge, sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e solo nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale. Le finzioni invece appartengono solo al potere legislativo: « Praesumptio ab homine introduci potest; fictio vero non, nam est dispositio legis; dum praesumptio saepe est dispositio hominis » (3).

c) Le presunzioni sono collocate nella teoria delle *prove,* ed ammettono la prova in contrario; anzi la stessa *praesumptio juris et de jure* cede innanzi alla *confessione giudiziale,* che è *probatio probatissima.* Al contrario le finzioni sono *disposizioni di legge* che non ammettono nessuna prova contraria, e neanche la confessione giudiziale, perchè questa non può distruggere una *disposizione legale.* Le finzioni, dice il Ramponi (4), non sono prove ma figure giuridiche pensatamente foggiate a determinare speciali modi di applicazione del diritto; onde non è lecito sottrarsi *a tale determinazione che solo una nuova legge* può togliere o cambiare. La finzione cede solo alla mancanza di quelle razionali esigenze che spingono il legislatore a toglierla: *ubi cessat aequitas cessat fictio.*

d) Le presunzioni, come tutte le altre prove, possono essere opposte tra loro, e la maggiore vince la minore; il che non avviene per le finzioni: — « Praesumptio una alteri adversari potest, et ob id potentior minus potentem tollit ac perimit; fictio vero una non potest esse contra alteram » (5).

e) Le presunzioni, essendo fondate sopra un'*induzione logica,* sono spesso estensive; invece le finzioni sono sempre di stretta interpretazione.

f) Le presunzioni vertono solamente sul *fatto,* perchè sono conseguenze dedotte da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Invece le finzioni vertono sul *fatto* e sul *diritto*, perchè il legislatore su un fatto inesistente costruisce un istituto giuridico *opposto al vero:* « Praesumptio versatur circa ea quae sunt facti; fictio circa ea quae sunt juris et facti simul » (6)

g) Le presunzioni, come tutte le altre prove, debbono essere allegate dalle parti, perchè il magistrato giudica *justa alligata et probata.* Invece le finzioni, essendo fondate su una disposizione di legge, debbono essere applicate direttamente dal magistrato, che è l'*interprete delle leggi.*

h) Il legislatore può mutare le presunzioni in finzioni, ma viceversa non può mutare queste in presunzioni. La ragione è addotta dal Lecirier e dal De Surdis: « Praesumptio versatur circa ea quae vera esse possunt; atqui quae vera sunt fingi possunt a principe non vera, cum hoc sit proprium fictionis, ergo praesumptio in fictionem verti potest. Diversum est in fictione, quae in praesumptionem mutari atque ita verti non potest, cum nulla ratione effici potest, ut vera sint quae falsa sunt » (7).

Esposta la distinzione fondamentale tra la presunzione e la finzione, è agevole comprendere in quali errori cada la dottrina confondendo i due istituti.

Per esempio, molti scrittori sostengono che nella *negotiorum gestio* l'obbligazione del *dominus* verso il *gestor* si fondi sul *presunto consenso* all'affare gerito. Perchè invece non si dice con l'Eineccio che il consenso è *finto?* (8). Come si ammetterebbe questa ibrida presunzione in un fanciullo, *qui caret voluntate?*

Così pure è inesatto, a nostro giudizio, il fondare la retroattività della *ratihabitio* sulla *presunzione,* che il ratificante abbia voluto *ab initio* il fatto ratificato. Perchè invece non la si fonda su una *finzione di « consensus ad initium negotii?* ». Come si può presumere questo *consensus* nell'ipotesi in cui mancava addirittura nel ratificante la scienza del fatto ratificato?

Similmente la *voluta presunzione,* che tutti i cittadini conoscano le leggi, deve chiamarsi piuttosto *finzione,* perchè è inverisimile che una certa classe di persone possa conoscere talune disposizioni di diritto positivo, la cui cognizione richiede molti studii. È ciò tanto vero che il diritto romano non la applicava alle donne (9), ai minori (10), agl'idioti (11) ed ai militari (12). Quindi, se è noto che la finzione ha un carattere *restrittivo*, si dovrebbe andare molto adagio nel costruire su di essa la teoria dell'*imputabilità* in materia penale, in quelle azioni *quae non habent atrocitatem facinoris;* altrimenti s'incorrerebbe sovente nel pericolo di commettere la più evidente ingiustizia. Il pericolo diviene maggiore in materia di *contravvenzioni,* le quali,

(1) *Opera,* vol. I, col. 972 A.

(2-3) *De praesumptionibus,* qu. IX, lib. 1.°.

(4) *Teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano.* Torino, Fratelli Bocca, 1890, pag. 51.

(5-6) Menochio, op. cit.

(7) Johannis Lecirier, *Tractatus de primogenitura,* lib. 1.°, qu. 13, n. 21. — Ludovici De Surdis, *Tractatus de legitimatione,* § 7.

(8) *Istituz. di Dr. Romano* e *Recitazioni di Dr. civile* — Quasi contratti.

(9) L. 38, § 4, Dig. *ad leges Juliam de adulteriis.*

(10) L. 9, § 2, Dig. (I, 37), *de minoribus.*

(11) L. 7, § 4, Dig. *de jurisd.*

(12) L. 4, § 15, Dig. *de re milit.*

come dice l'illustre prof. Brusa (1), non ledono una legge superiore alla volontà del legislatore umano, ma sono semplicemente contrarie ai divieti espressi ed esclusivi di questa volontà; specialmente quando si ha la pretensione, tanto deplorata dal Beccaria (2) di proibire una moltitudine di azioni indifferenti.

Il dotto giurista italiano Vittorio Marchetti così scrive: « I delitti propriamente tali non solo infrangono la legge penale positiva, ma sono contrari ai principii dell'etica che tutti sentiamo nell'anima; chi ruba o ferisce od uccide sa di compiere una malvagia azione, anche se ignora l'esistenza del codice penale, e quindi trova nella propria coscienza un ritegno al compimento dell'atto criminoso. Invece per le contravvenzioni, le quali in massima parte sono di mera creazione politica e costituite per lo più da un fatto per sè stesso non riprovevole, l'agente non ha alcun freno nei principii della morale; onde riesce assai più difficile il non incapparvi per chi non conosce in fatto la legge positiva, ma solo si presume conoscerla *per la* FINZIONE *del* NEMINI LICET IGNORARE JUS » (3).

§ 2.

Concorrenza di presunzioni e finzioni.

22. I glossatori ritennero che *absolute fictio cum praesumptione concurrere non posse.* Ma il Menochio giustamente critica questa teoria, e distingue quattro casi (4).

Il primo e secondo caso propongono il quesito, se la presunzione e la finzione possano insieme concorrere, sotto tutti i rapporti, nel medesimo tempo, e per tutti gli effetti, identici o contrarii: « Primus est casus cum ambigitur, an praesumptio et fictio concurrant circa idem, respectu eiusdem temporis, quo tamen ad contrarios effectus? ».

La soluzione è giustamente negativa. Il vero e il falso non possono concorrere insieme sopra un medesimo subbietto, e sotto *identici* rapporti di tempo, di luogo e di altre circostanze. Se così fosse, il falso ed il vero si sostituirebbero a vicenda, divenendo identiche tra loro quelle cose che sono nella più opposta antitesi. Questo paradosso offenderebbe gravemente le leggi della logica e gli assiomi di ragione.

« per la contraddizion che nol consente » (5)

« Nam praesumptio versatur circa ea quae possunt esse vera; si ergo diceremus, hoc casu praesumptionem cum fictione concurrere posse, diceremus, veritatem et fictionem posse una simul esse, quod est absurdum ».

Il terzo caso risolve il dubbio: « an praesumptio concurrat cum fictione circa diversa subiecta ». — La soluzione evidentemente è affermativa, non essendovi alcuna contraddizione: « et hoc casu dicendum est concurrere posse, et utrumque amplectimur, nec unum aliud impedit: sicuti hoc in casu veritas ipsa concurrere potest cum fictione ».

Il quarto caso risolve il dubbio: « an praesumptio et fictio simul concurrere possint circa idem subiectum respectu diversorum temporum? ». — Anche qui nessuna ragione può opporsi alla loro simultanea concorrenza, perchè la differenza di tempo fa sparire ogni contraddizione: « et dicendum est hoc in casu concurrere posse, sicuti vere potest ipsa veritas cum fictione ».

§ 3.

Concorrenza di finzioni.

23. Gli antichi proposero anche la questione, se due o più finzioni possano concorrere insieme su un medesimo subbietto.

Bartolo e seguaci risposero in modo negativo, in omaggio al vecchio principio della scolastica: « duo specialia non possunt simul concurrere in una re ».

Noi dobbiamo avere grande venerazione per gli scrittori antichi, perchè i loro dotti volumi contengono tesori di sapienza; ma non comprendiamo quale influenza possa avere nel diritto la scolastica, con tutte le sue distinzioni, suddistinzioni e pastoie incomprensibili. Il diritto, dice il Clarcke, è la convenevolezza delle cose nell'armonia dell'Universo. Dunque, per mantenere questa armonia, potrebbe ricorrere anche a cento *mezzi artificiali* su un medesimo subbietto, se questi occorressero; potrebbe creare quante finzioni gli occorrono per i suoi alti fini.

In diritto romano, quando il *filius-familias* scampava dalla *captivitas hostium,* non si avevano forse due *fictiones postliminii* intorno a lui: l'una riguardante i diritti del *filius-familias,* e l'altra della *patria potestas,* che si fingevano non mai perduti? E nel diritto moderno non si hanno due finzioni nell'*infans conceptus,* che *rappresenta* il padre premorto alla sua nascita: l'una riposta nella *rappresentazione ereditaria,* e l'altra nella *nascita* quando esso è ancora parte delle viscere materne?

CAPITOLO VI.

§ 1.

Finzione e simbolo. *Critica del Pepere.*

24. Pochi scrittori vollero comprendere la dottrina della *finzione giuridica.* Alcuni la confusero col *simbolo;* altri con la *simulazione* e la

(1) *L'ultimo progetto di Codice Olandese,* pag. 70.

(2) *Dei delitti e delle pene,* § 48.

(3) Marchetti, *Teoria generale delle contravvenzioni,* Milano, Vallardi, 1883 (fa parte del *Diritto penale,* pubblicato sotto la direzione del prof. Cogliolo), pag. 8.

(4) *De praesumptionibus,* qu. IX, lib. 1.º.

(5) Dante, *Div. Comm.,* Inf., c. 27.

frode; altri cercarono bandirla totalmente dalla scienza.

A questa categoria appartiene il chiarissimo prof. Francesco Pepere, il quale tratta l'argomento nella sua dotta *Enciclopedia giuridica* (1). Ecco brevemente riassunta la sua teoria:

« Lo spirito umano percorre tre momenti. Nel primo momento non ha forza di liberarsi dal senso in cui è avvolto; onde l'idea ha una veste sensibile, ed è rappresentata dal mito o dalla favola. Nel secondo momento lo spirito si approssima alla purità dell'idea, concependola attraverso un velo più leggiero ed usando un linguaggio meno immaginoso; *questo linguaggio è figurato da simboli e finzioni, le quali sono un vero poetico;* è l'epoca di Esopo in Grecia e di Fedro in Roma. Nel terzo momento lo spirito si eleva alla comprensione pura dell'idea, con intelletto disbrigato dal senso, e genera con la sua virtù la vera metafisica; quindi la logica che appresta a tal metafisica il linguaggio sta tutta nel verbo che esplica ed esprime l'idea; il quale verbo, espressione e suggello dell'idea, è *tecmirio.* — Il primo momento si riscontra nel *Carmen decemvirale* o leggi delle XII Tavole, appellate *antiquae juris fabulae.* Il secondo momento si riscontra nel *Jus praetorium:* quando la mentalità giuridica, che non venne a squarciare, ma a diradare e render più sottile il velo dei sensi interponentisi tra l'intelletto e l'idea del giusto, si esplicò e si espresse *per la formola del simbolo o delle « fictiones juris »,* traendo il preesistente *Jus Quiritium Romanorum* a più alto segno di giustizia, ma *simboleggiandolo con finzioni.* Il terzo momento si riscontra nell'epoca fiorente della giurisprudenza romana: quando le forme rivelatrici del diritto, concepito nella purezza dei suoi principii, progredirono ad essere un *tecmirio.* — Nel medio evo l'intelletto, dominato dai barbari, ricorse alla simbolica; di qui le formole dei *beni del fuso e la conocchia,* per esprimere i feudi femminili; *non si passa di lancia in conocchia,* per indicare l'esclusione delle femmine dalla successione dei feudi; *il morto impossessa il vivo,* per indicare l'immediata trasmissione ereditaria dal defunto nell'erede; il rigoroso formalismo espresso nella formola: *qui virgulam cadit causam perdit,* ecc. Nell'epoca moderna, avendo lo spirito colto l'idea del diritto nella sua intelligibilità, *le sue forme non possono essere nè mito nè finzione, ma tecmirio.* Quindi le *finzioni* sono oggi un anacronismo, perchè stanno in antitesi collo sviluppo dello spirito, *il quale è pervenuto alla concezione pura dell'intelligibile.*

Le *finzioni, come espressioni d'idee, appartengono alla logica,* la quale sta colla metafisica in tale relazione, che come questa concepisce l'Essere così quella lo viene significando. Quindi, se oggi la metafisica ha raggiunta l'intelligibilità pura del diritto, contraddice con essa una logica esprimente cotale intelligibilità *per linguaggio fantastico o per finzioni.* I fatti, ai quali sono applicate dai nostri giuristi le *finzioni* per mantenerne tuttavia l'esistenza nel diritto moderno, mettono il suggello alla nostra tesi. Per esempio, le *persone giuridiche* appellansi *fictiones juris,* ma dove è *la base della finzione, cioè un concetto fantastico?* Esse sono un'*entità astratta degl'individui.* L'*hereditas quae vicem defuncti sustinet* non è già una *fictio juris,* ma un'*entità astratta della capacità giuridica del defunto.* L'*adozione* è una *spirituale generazione* operata dall'efficacia dell'amore; ma non ha il carattere della *finzione,* bensì di un *concetto astratto* tratto dalla naturale esistenza della paternità e della filiazione. E così degli altri istituti ».

L'equivoco, in cui cade il dotto giureconsulto dell'Università di Napoli, nostro venerato maestro, appare a prima vista.

È vero che il *simbolo* sia un'*espressione sensibile dell'idea avente per base un concetto fantastico.* È anche verissimo che esso appare nel secondo momento storico dell'umanità, ossia nei *tempi eroici;* perchè allora la mente non sa apprendere l'intelligibile nella sua purezza; infatti Dante diceva:

> Così parlar conviensi al vostro ingegno,
> Perocchè solo da *sensato* apprende
> Quel che fa poscia d'intelletto degno (2).

Ciò è largamente confermato dalla *simbolica* dell'antico diritto. Per esempio, s'indicava la gleba per il campo, un ramo per il bosco, la porta per la casa. Bere vino nelle vendite, o baciare nelle donazioni nuziali esprimevano il perfezionamento del contratto; la consegna dell'anello bastava per la promessa delle nozze, quella di un pugno di terra o di un ramo d'albero, per la cessione di una terra. Chi stipulava un contratto gettava una paglia nel seno del contraente o spezzava un bastone, perchè poi le parti riunite provassero il contratto. Chi abbandonava una casa vi spegneva il fuoco, chi l'occupava ve l'accendeva; il fuoco era il simbolo della famiglia. Colla bocca e la mano si esprimeva ogni idea di potestà domestica e politica, di amicizia, fraternità e pace; onde poi si disse *mano morta* chi non poteva compiere alcun atto giuridico e non aveva potestà di sè. Il sesso maschile e lo stato libero avevano i loro simboli, la *lancia* e la *spada;* il femminile il *fuso* e la *conocchia.* Di questi *simboli* e riti son pieni i monumenti giuridici; e alcuni si perpetuarono per parecchi secoli anche in Italia.

Ma la *finzione giuridica* è tutt'altra cosa. Essa non è immagine, nè allegoria, nè linguaggio fantastico, nè veste sensibile dell'idea, nè sim-

(1) 3.ª edizione del Marghieri, cap. XIV, *Le forme giuridiche,* pag. 207.

(2) *Div. Comm.*, Par., c. 4.

bolo. Nel secondo momento storico dei *tempi eroici,* come vedemmo, spesso era involta da una veste simbolica. Tuttavia essa non cessa mai di essere *un mezzo artificiale dell'economia giuridica, trovato dall'intelletto umano per realizzare gli effetti che il diritto ha in veduta.* Il pensiero giuridico, quando non può risolvere un problema partendo da postulati veri, crea postulati *artificialmente veri* e da questi muove i primi passi. Quindi la finzione è una *menzogna tecnica della scienza,* ma è una menzogna creata dalla *necessità.* Per mezzo di essa il *falso della vita reale* diviene un *vero della vita giuridica intellettuale:* « fictum enim non habet esse realiter sed intellectualiter, quia quod fingitur non est sed esse intelligitur » (1).

La differenza dunque tra il *simbolo* e la *finzione* è immensa. Quello è *forma,* questa è *pensiero:* quello è *immaginazione della fantasia,* questa è *concezione dell'intelletto,* perchè deriva da un processo tutto mentale di *astrazione logica.* Lo stesso prof. Pepere afferma che la *persona giuridica* è un'*entità astratta* della persona; l'*hereditas* è un'*entità astratta* della capacità giuridica del defunto; l'*adozione* è una *spirituale generazione,* avente il carattere di un *concetto astratto* tratto dalla naturale esistenza della paternità e filiazione.

Ora lo spirito, proprio *quando è pervenuto alla concezione pura dell'intelligibile* secondo l'espressione del Pepere, acquista la potenza di *astrarre:* « Quando l'uomo è bambino, vi è disquilibrio tra le sue varie sensazioni, un senso la vince sugli altri, e l'astrazione non è possibile. Quando invece il pensiero è adulto, *disassocia* le associazioni psicologiche, produce associazioni nuove, di altro valore e di più alto grado; questa funzione del *disassociare* si chiama *astrazione* » (2).

Si deduce la conseguenza che la finzione non è in antitesi collo sviluppo dello spirito, ma armonizza con questo sviluppo e progresso.

È vero che oggi non è più il periodo del *Jus praetorium.* Ma la *fictio juris,* che in questo periodo trasse il preesistente *jus quiritium romanorum* a più alto segno di giustizia secondo la espressione del Pepere, è la *finzione pratica* o *costruttiva;* la quale appianava le difficoltà inerenti all'adozione ed all'applicazione di nuove regole giuridiche, lasciando la dottrina tradizionale intatta nella sua antica forma, senza diminuire la piena efficacia della forma novella. Questa finzione facilitò il progresso e lo rese possibile in un'epoca, in cui le forze facevano ancora difetto alla scienza per dare al problema la sua vera soluzione. Senza questa finzione, moltissime innovazioni, piene d'importanza, nel diritto romano non si sarebbero probabilmente prodotte che molto più tardi. Questa fu destinata a cadere, vinta dai nuovi istituti dell'*interpretazione razionale* e dell'*interpretazione analogica.* « Il diritto — dice l'Unger (3) — fatto più forte, depose le *gruccie,* gettò la maschera, e rese omaggio alla verità; tale emancipazione fu còmpito della scienza ».

Ma la cosa procede ben diversamente per quell'altro ordine di finzioni, che la dottrina chiamò *teoriche* o *dommatiche.* Queste reggono i più importanti istituti del diritto moderno, ed hanno un gran valore non solo scientifico, ma anche pratico, nella dottrina.

« Si dicano pure *semplici espedienti* — ripeteremo coll'Ihering; — si rassomiglino pure alle *gruccie* che la scienza dovrebbe rigettare. Niente di più vero, se la scienza potesse progredire senza ricorrervi; ma è molto meglio per essa il camminare con l'aiuto di queste gruccie, che soccombere senza questo appoggio o non arrischiare un movimento. Queste gruccie non è punto il caso che le ha fornito alla scienza; essa se n'è armata da sè medesima, per proprio istinto, facendo i suoi primi passi. Allorchè la scienza ha passato il periodo d'infanzia, allorchè già i secoli hanno maturato il pensiero umano, l'hanno affermato, e gli hanno comunicata quella potenza di astrazione che è necessaria per riformare le basi teoriche di una dottrina, allora ancora, come mezzo di transizione per rendersi padrona di un'idea completamente nuova, la finzione può avere una certa legittimità. Al disordine senza finzione è mille volte preferibile l'ordine con la finzione. D'altra parte, ogni finzione, a causa della sua imperfezione medesima, avverte la scienza di avere a ricercare il più rapidamente possibile un mezzo più perfetto. Ma mettere la giurisprudenza in istato di ripudiare le finzioni, prima che essa sia riuscita a trovare la soluzione vera che essa cerca, varrebbe lo stesso che forzare chi porta le gruccie ad abbandonarle prima che sappia camminare senza il loro aiuto » (4).

§ 2.

Importanza delle fictiones juris.

25. I contraddittori, conchiudendo dalla *specie* al *genere,* dicono che i legislatori antichi e moderni hanno scacciato queste *ibride verità artificiali* dai codici.

« Si cominciò — nota il Ihering (5) — per non più sentirne la necessità, si finì per non più comprenderle. Giustiniano ne scovrì alcune traccie ancora, si sdegnò che l'antichità ricorse a simili procedimenti, e li estirpò radicalmente.

(3) Reiffenstuel, *Jus can. univ.,* vol. I, pag. 84.

(2) Fiorentino, *Lezioni di filosofia,* Napoli, Morano, 1886, cap. VI, pag. 39.

(3) *Sui contratti a pro dei terzi, Dr. civ.,* vol. VI. Confr. pure Maine, citato dall'Unger, *Ancient law its connection With the early history of society and its relation to modern ideas,* London, 2.ª edit., 1863, pag. 26 seg.

(4-5) Op. cit.

Per esempio, nella legge 30 Cod. (V, 12) dice: « ficti divortii falsa dissimulatio stirpitus eruenda »; e nei Basilici si trova scritto: « antiqua simulatio et observatio, qua fingebamus patroni filiam esse filium, sublata sit... ex machinatione in veteribus libris » (L. 28 *de jure patron.*, XLIX, 1). Che avrebbe detto Giustiniano, se per scusare i giuristi antichi si fossero invocate le sue proprie parole nel § 25 di questa legge: « tamquam si contracta fiducia emancipatio facta fuisse videretur »; o la legge 2, § 1 Cod. (XIV, 18): « ita omnes res veniant in constitutam actionem tamquam si fuisset ipsa pecunia substituta? ». L'ombra della finzione si vendica spesso amaramente dei suoi persecutori! ».

Così il Ihering critica Giustiniano, chiamandolo *persecutore della finzione*, e facendolo cadere in quelle contraddizioni in cui necessariamente debbono cadere gli oppositori di questa importante dottrina. A noi pare che il Ihering avrebbe dovuto esaminare la quistione da un punto più alto e con vedute più generali. Se Giustiniano risorgesse dal suo glorioso avello direbbe a Rodolfo Ihering: « *filosofo profondo delle mie leggi, perchè ora non mi vuoi comprendere?* ».

L'immortale legislatore bizantino non intese mai perseguitare la *fictio juris*. Questa è un *mezzo artificiale* dell'economia giuridica consigliato dall'equità, affinchè il diritto provveda alle esigenze sociali. Quando cessano tali esigenze, non vi è ragione di mantenere un mezzo artificiale inutile, e la finzione cade; così avvenne delle finzioni citate dall'Ihering, che furono bandite dal codice giustinianeo. Ma i bisogni della civile comunanza sono infiniti, come infinito è il campo, ove la natura umana esplica la sua attività, ed il pensiero giuridico attua le sue aspirazioni; onde questi bisogni finiscono e continuano, muoiono e nascono, sostituendosi a vicenda, come una generazione segue l'altra, nella durata dei secoli. Il diritto, che nacque con l'uomo, lo accompagna nel suo cammino; e, se questi per mancanza di mezzi naturali non può raggiungere la sua meta, il diritto assoggetta a sè le forze della natura offrendogli *mezzi artificiali*.

Tale è il destino delle *fictiones juris*. I legislatori le ammettono, le rigettano e ne creano delle nuove inserendole nei codici, secondo richiede il bisogno del tempo. Ecco come le finzioni seguono l'uomo in tutte le sue tendenze, lo aiutano nei suoi bisogni: e, qual tersissimo specchio, riflettono a meraviglia il carattere civile, sociale e politico della legislazione d'un popolo.

§ 3.

Esempi: a) fictio legis Corneliae *e* postliminii; *b) persona giuridica; c)* universitas juris; *d) erede ed* hereditas jacens; *e) adozione,* adfratatio *ed* unio prolium; *f)* conceptus pro nato habetur, *ed art. 764 cod. civ. ital.; g) esenzione della tutela; h) tradizione fittizia;* traditio instrumenti habet vim traditionis rei; *i) titoli di credito; k) diritto nel possesso mobiliare di buona fede; l) lettera di vettura e polizza di carico, fede di deposito e nota di pegno; m) azienda; n)* homo sustinet plures personas; *surrogazione; o) finzioni del diritto internazionale; p) legittimazione; critica; q) rappresentazione ereditaria; critica.*

26. La storia dimostra pienamente quale fosse l'importanza della *fictio juris* nel diritto antico e moderno.

a) Sono classici gli esempi romani della *fictio legis Corneliae,* la quale fingeva morto chi diveniva prigioniero dei nemici, per salvarne il testamento; e della *fictio postliminii,* la quale supponeva non essere mai stato prigioniero chi scampava dalla *captivitas hostium.* Nelle fonti si legge: « Postliminium *fingit,* eum, qui captus est, semper in civitate fuisse: si vero ibi decesserit, exinde, exquo captus est pater, filius sui juris fuisse videtur » (1).

b) Solo l'uomo, pel fatto della sua materiale esistenza, ha la capacità di diritto. Quindi, senza la finzione, non potrebbe spiegarsi il concetto della persona giuridica, considerata come *subbietto di diritti patrimoniali creato artificialmente;* o come *ente astratto* capace di diritti ed obbligazioni, distinto dalle persone dei singoli componenti: « quidquid universitati debetur singulis non debetur, nec qui debet universitas singuli debent » (2).

La dottrina, che fonda la persona giuridica su una *fictio juris,* risale al diritto canonico. Pare che il pontefice Innocenzo IV ne sarebbe stato l'iniziatore, quando disse: « Collegium in causa universitatis fingatur una persona » (3). Il Duranti (4) e Giovanni Andrea seguirono questo indirizzo, che a poco a poco toccò il colmo, essendosi ingenerata prima nei canonisti e poi nei legisti e nei commentatori della Collezione giustinianea la credenza di una finzione inventata per trovare un soggetto giuridico dove non c'era nulla di reale. Il Bartolo, seguendo i precetti del nominalismo, per cui *universalia non sunt aliquid reale,* concepì la persona giuridica un *fictum positum pro vero sicut ponimus nos juristae.* Tra gli scrittori antichi il Panormitano disse: « penes hoc corpus fictum et repraesen-

(1) *Inst.*, lib. 1.°, tit. 12, § 5.

(2) Miraglia, *Filosofia del diritto. Le persone incorporali,* pag. 149 (Tip. dell'Università, 1885); Giorgi, *Della personalità giuridica,* Roma, Loescher, 1889, pag. 4 e seg.

(3) Comment ad C. 57, X, 220.

(4) *Speculum judiciale,* I, 3.

tatum »; ed Antonio de Butrio: « alia fingitur persona ». Tra i moderni il Demolombe dice: « Ce que nous venons de dire n'empêche pas de reconnaître l'existence de certaines personnes purement *fictives* et juridiques » (1). — Ed il Laurent soggiunge: « Tout le mond est d'accord, que les personnes dites civiles sont des êtres fictifs. Qui a le droit de créer ces fictions? Poser la question c'est la resoudre; aussi la reponse est elle unanime. Le législateur seul peut créer des personnes civiles... A la voi du législateur un être sort du neant et figure sur un certain pied d'égalité, à coté des réeles crées par Dieu. C'est à dire que tout est fiction dans cette conception » (2).

c) Su una finzione è basato il concetto dell'*universitas juris,* che concepisce come un *tutto* un insieme di cose corporali ed incorporali o di rapporti patrimoniali. Tipo di essa nel diritto moderno rimane l'*hereditas;* la quale si finge un *universum jus,* anche se è assorbita dalle obbligazioni: « hereditas etiam sine ullo corpore juris intellectum habet » (3).

d) Su una finzione ha fondamento il principio romano, che l'erede rappresenta il defunto, ne sostiene e ne continua la personalità, in guisa da formare con lui una persona sola (*sustinet personam defuncti*) (4); principio conservato nel diritto intermedio (*le mort saisit le vif*), e moderno (5). L'erede, come rappresentante la persona del defunto, acquista l'eredità immediatamente senza alcun intermediario. Ma la successione immediata del defunto incontra questo ostacolo materiale, che l'erede non acquista di regola l'eredità se non mediante un'accettazione; nell'intervallo che corre fra la morte del defunto e l'accettazione, l'eredità abbandonata (*hereditas iacens*) si considera in luogo e vece del defunto e *si finge* che essa continui immediatamente la capacità giuridica del medesimo. Mediante tale finzione, la eredità giacente è una persona giuridica capace dl diritti e di obbligazioni. Ma, tostochè ne è fatta l'accettazione, questa, per altra finzione, *retroagisce* al giorno della morte del defunto: « omnia fere jura heredum perinde habentur, ac si continue sub tempus mortis heredes extitissent » (6).

In virtù di una finzione legale hanno anche effetto retroattivo la rinuncia all'eredità e la divisione dei beni ereditari. « Chi rinuncia all'eredità è considerato *come se non vi fosse mai stato chiamato* » (7). E mentre prima della divisione tutti i coeredi sono proprietari di tutti i beni e ciascuno di ciascun bene, dopo: « ciascun coerede è *riputato solo ed immediato successore* in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti per incanti fra i coeredi, e *si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà* degli altri beni ereditari » (8).

È una finzione trasmessa dal diritto romano alle leggi moderne la *retroattività delle condizioni* apposte ai contratti o ai testamenti. Per la quale, verificandosi la condizione *sospensiva*, il rapporto giuridico si suppone sorto nel momento in cui fu creato come se fosse stato costituito puramente; e, verificandosi la condizione *risolutiva,* il rapporto giuridico, che in realtà fu costituito, si suppone non abbia mai avuto esistenza.

e) Su una finzione è fondata l'adozione: la quale « est actus civilis naturam imitans, qua quis alienus filius fit, quasi ab eo genitus esset». Essa si fonda sull'amore e sul desiderio che ha l'uomo di voler sopravvivere alla edacità del tempo. Chi non può riporre i suoi effetti in una prole legittima, li rivolge ad una prole che si finge nata da lui. Questa finzione è antichissima, perchè si riscontra presso le più remote società, specialmente indo-europee; ed assunse diversi atteggiamenti secondo l'indole di ciascun popolo, involgendosi di una veste simbolica. Così presso gli Ostrogoti s'inviava all'adottato uno scudo, una spada ed un cavallo per associarlo al proprio genio bellicoso. I Germani eseguivano l'adozione inviando un'arme nelle mani dell'adottato. I Musulmani ricevevano l'adottato nudo nella propria camicia, stringendolo al seno; ed altri popoli antichi fingevano l'uscita dell' adottato dal proprio letto, qual simbolo del nascimento della prole naturale.

I Romani conobbero l'*adoptio* e l'*arrogatio;* la prima era diretta a stringere rapporti di paternità con le persone *alieni jūris,* l'altra con quelle *sui juris.* Presso questo popolo l'adozione facevasi al cospetto del popolo nei comizi, ed alla presenza di cinque testimoni, dell'antestato e del libripende, per mezzo della cerimonia simbolica della bilancia e della moneta di rame, cioè *per aes et libram.* Il figlio si fingeva venduto tre volte all'adottante col segno figurativo della moneta e della bilancia, cioè mercè la emancipazione che operava l'uscita dal mancipio, ossia lo stato di coloro che stavano sotto l'altrui potestà.

Il finto compratore che adottava proferiva le seguenti parole: Questo individuo è mio, perchè lo compro con questa moneta di rame (9).

Col progresso del pensiero, la finzione si spogliò del simbolo. Nel novello diritto, abolite le antiche forme, l'adozione si fa presentandosi il padre col figlio da adottarsi innanzi al magistrato: come al giudice del circondario se-

(1) *Cours de Cod. Nap.,* I, 134.
(2) *Principes,* I, 288.
(3) Summer Maine, *L'ancien droit,* Paris. 1874, chap. VI.
(4) Nov. 48, *praef. in f.*
(5) Articoli 693, 965 e 1027, cod. civ. it.
(6) L. 193, Dig. *De reg. juris;* art. 933 cod. civ. it.
(7) Art. 945 cod. civ. it.
(8) Art. 1034 cod. civ. it.; Ramponi, op. cit., pag. 54.
(9) L. 34, Dig. *de adoptionibus et emanc.*

condo le leggi napoletane del 1819, e alla Corte d'appello secondo il codice patrio.

I Germani, oltre all'adozione, costruirono due altri istituti, l'*adfratatio* e l'*unio prolium*. L'*adfratatio* (affratellamento) era un modo di *parentela artificiale* creata fra due o più persone, e consisteva nell'imitare i rapporti di fratellanza naturale. Fra queste persone si costituiva un *fraternum foedus*, che, in forza di una finzione giuridica, attribuiva agli affratellati gli stessi vincoli esistenti tra i fratelli germani. Questo istituto, usato anche dai Greci-Bizantini e dagli Slavi, si conservò fino nel secolo X, specialmente nell'Italia meridionale (1).

L'*unio prolium* consisteva in certi patti solenni, usati specialmente dalla nobiltà germanica, coi quali un coniuge che passava a seconde nozze eguagliava la prole che avrebbe avuta a quella che già aveva in tutti i diritti di filiazione e di successione (2).

Caddero questi due istituti, ma si mantenne l'adozione. Alcuni la dissero una *finzione aristocratica che svisa la natura* (3); altri un'*artificiale fattura dei rapporti di paternità e filiazione, la quale altera lo stato vero degl'individui e ne falsa la natura, che la ragion civile può moderare, non corrompere* (4), e ne proposero l'abolizione. Ma essa fu strenuamente difesa dal genio di Pasquale Stanislao Mancini, il quale, nel seno della Commissione legislativa (5), tenne alta la voce, che l'adozione *non svisa la natura, perchè* FICTIO IMITATUR NATURAM: *invece si riferisce ad essa ed è vincolo d'affetto e di gratitudine tra gl'individui.* E l'istituto dell'adozione rimase in Italia, non solo nel diritto di famiglia, ma anche nel diritto di successione, che accanto ai figli legittimi e legittimati pone gli adottivi.

f) Su una finzione è fondato l'antico istituto romano: « conceptus pro nato habetur quoties de commodis ipsius agitur », conservato anche nelle legislazioni moderne. Non si potrebbe concepire un diritto senza il *subbietto* di esso, che deve essere una persona nata viva e vitale, se questo subbietto non si fingesse; solo la finzione può giustificare l'istituto del *curatore al ventre*.

Anzi accanto a questa ne esiste un'altra tutta italiana, costruita dal codice sardo e mantenuta nel nostro codice civile; la quale dà l'esistenza a chi non fu neanche concepito, e lo rende capace di ricevere per testamento. L'art. 764 del codice patrio dice: « Sono incapaci di ricevere per testamento coloro che sono incapaci di succedere per legge. Possono però ricevere per testamento i figli immediati di una persona vivente al tempo della morte del testatore, *quantunque non siano ancora concepiti* ».

g) La tutela (*munus publicum*) è obbligatoria per tutti. Tra i motivi di esenzione vi fu sempre un dato numero di figli, perchè questi ne avrebbero impediti i doveri; per esempio, l'antica legge Papia Poppea dispensava il *paterfamilias* che avesse tre figli se in Roma, quattro se in Italia, cinque se nelle provincie; ed il nostro codice (art. 373) dispensa dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela e dall'ufficio di protutore il padre di cinque figli *viventi*. Nondimeno i figli morti in attività di servizio nell'esercito nazionale di terra o di mare sono computati tra i vivi per far luogo alla dispensa; in omaggio all'antica finzione romana: « Qui pro republica ceciderunt, in perpetuum per gloriam vivere intelliguntur » (6).

h) È importante la *ficta traditio* dei mobili, che si compie colla consegna delle chiavi degli edifizi che li contengono, la quale ebbe tante applicazioni non solo nel diritto romano, ma anche nel germanico, ed ha svariate applicazioni pure nelle legislazioni moderne (art. 1465 cod. civ. ital.).

È anche importantissima la *ficta traditio* delle cose incorporee, eseguita colla consegna dei documenti. Questa finzione, che fu conservata dai legislatori moderni (art. 1466 cod. civ. ital.), ha la sua storia. Il diritto romano volgare riconobbe la *ficta traditio* per mezzo di un documento o *carta*, che il tradente dava all'acquirente; finchè la Chiesa in materia beneficiaria, e poi tutto il mondo germanico, elevarono la *carta* a modo creatore di obbligazioni, perchè in essa s'incarnò non solo il *possesso*, ma anche il *diritto*. Infatti nel *Codex diplomaticus langobardorum* si legge: « X. per cartulam venditionis venundavit... Et iuxta cartula M. revestitus est de ipsa casa et omnibus rebus sicut in ipsa cartula venditionis continet. De hoc omnia se revestivit per columna de ipsa casa ad proprium » (7); — « Per ostium et limen de casa vel porta investivit de casis et areis iuxta dationem illam et traditionem quam ipse emiserat. Cum ipsa dationem illam et traditionem investivit ipsis ad proprietatem habendum » (8). Questa dottrina si riscontrò anche nel diritto feudale, ove *traditio*, *possessio* ed *investitura* furono usate nello stesso senso, come è dimostrato dal cardinale Tusco (9) e dal Torre (10). Di qui sorse la finzione: *traditio instrumenti habet vim traditionis rei*, costruita dal Bartolo, dall'Imolense, dal Tartagna e dal Molineo, la

(1) Tamassia, *L'affratellamento*, 1886.

(2) Gerber, *De unione prolium*, 1884.

(3) Il Siotto Pintor, *Lavori prep. del cod. civ. it.*, Palermo, 1868, vol. III, pag. 60.

(4) Il Pisanelli, op. cit., vol. I, pag. 31.

(5) Op. cit., vol. V, pag. 100-109.

(6) Inst., *De excusat. tut.*

(7) 47, 161, anno 847.

(8) 47, 165, anno 842.

(9) *Conclus. pract.*

(10) *De maiorat.*

quale passò prima nel codice francese e poi nei codici moderni.

i) La finzione contenuta nella massima *raditio instrumenti habet vim traditionis rei* ha pure larga applicazione in quei moderni titoli di credito, che diconsi *al latore*.

Un'obbligazione può estrinsecarsi e prender forma sensibile in un titolo, che può esser nominativo, all'ordine o al portatore. Il carattere giuridico di questi titoli è presso gli scrittori di grande controversia. Il titolo nominativo ed all'ordine sono considerati per lo più come un mezzo di prova dell' obbligazione. La stessa opinione è pure propugnata da alcuni in riguardo ai titoli al portatore; ma altri, lungi dal considerarli come prova dell'obbligazione, ritengono che *la incorporino essi stessi,* cioè a dire che l'obbligazione non possa concepirsi separatamente dal titolo materiale, suscettibile di diritti reali.

Una dottrina intermedia, seguita dal Mancini nella Relazione sul vigente codice di commercio italiano, riscontra nei titoli al portatore due elementi, un elemento materiale rappresentato dal titolo suscettibile di possesso, di tradizione e di altri diritti reali, e un elemento ideale rappresentato dal *vinculum juris* contratto dall'emittente. Ritiene poi che questi due elementi siano fra loro organicamente congiunti, quasi come il corpo e lo spirito. Nel periodo di creazione il titolo come elemento materiale è condizione necessaria dell'esistenza dell' obbligazione, è il suo corpo palpabile, senza di esso non può concepirsi obbligazione. Nel periodo di circolazione è pure il mezzo necessario di trasmissione dell'obbligazione. Nel periodo di realizzazione il titolo è il mezzo per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, non però condizione necessaria della sua esistenza, in guisa che, distrutto il titolo, sia distrutta l'obbligazione. Fra titolo e obbligazione vi ha bensì una *congiunzione organica,* ma non una *identificazione,* nè una *transustanziazione* dell'obbligazione nel titolo; tuttavia quella *congiunzione* può sciogliersi per speciali atti giuridici, pei quali, distrutto il titolo (il corpo), può sussistere l'obbligazione (lo spirito). Oltre queste funzioni che compie il titolo considerato nel suo elemento materiale, ne compie un'altra accessoria, quella cioè di provare l'obbligazione.

In quanto poi all'elemento ideale, al *vinculum juris,* esso deriva, secondo alcuni, da una promessa unilaterale da parte dell'emittente; secondo altri, da un vero e proprio contratto formale intervenuto fra l'emittente e il prenditore originario, ovvero fra l'emittente stesso e l'ignoto possessore del titolo.

Tutte queste dotte opinioni meritano rispetto; ma non ci sembra ammissibile che i titoli al latore siano semplici mezzi di prova dell'obbligazione, sol perchè senza il titolo o un suo surrogato l'esecuzione dell'obbligazione non può essere richiesta. Nè ci pare negabile la dottrina che, per una vera *finzione giuridica,* ritiene *incorporato* nel titolo il *vinculum juris:* almeno per i più importanti titoli al latore, come i titoli del debito pubblico, i biglietti di banca, i titoli rappresentativi dei depositi bancarii, ecc, Infatti alcune leggi speciali (1) negano il diritto ad ottenere emissione di *duplicati* di questi titoli, in modo che, distrutto il titolo, l'obbligazione *si ritiene estinta.*

k) Per una finzione, il diritto *s'incarna* ed *identifica nel possesso in buona fede* delle cose mobili per natura e dei titoli al portatore. Questa finzione, tutta germanica (*Hand muss Hand wahren*), ebbe grande applicazione nel diritto consuetudinario (« mobilia sequelam non habent », « les meubles n'ont pas de suite); donde passò nel codice francese (« en fait de meubles possession vaut titre », art. 2279) e nei codici moderni (art. 707 cod. civ. ital., art. 57 cod. di comm.).

l) In una finzione ha fondamento il carattere giuridico della *lettera di vettura* e della *polizza di carico;* le quali, più che dar diritto ad ottener la consegna della merce spedita per terra o per acqua, *rappresentano* addirittura la *merce stessa:* in guisa che il possesso di questi titoli equivale al possesso della merce spedita (art. 389 e segg., art. 555 e segg., art. 456 cod. comm.).

Lo stesso dicasi delle *fedi di deposito* e delle *note di pegno,* le quali *rappresentano* la merce depositata nei magazzini generali, e *la mettono in circolazione* senza spostarla materialmente dai magazzini (art. 461 e segg., art. 463 e segg. cod. comm.).

m) Su una finzione ci pare che giustamente alcuni scrittori abbiano riposto il carattere giuridico dell' *azienda commerciale* (*Geschäft*, *Fonds de commerce*); ossia quel *complesso di attività* e *passività*, quella *universitas juris* che suppone l'esistenza di un soggetto, ma con un patrimonio a sè distinto da quello del gerente e trasferibile sia *inter vivos* che *mortis causa.*

n) Senza la finzione non potrebbe concepirsi che un solo individuo *sustinet plures personas,* come il tutore che *sustinet* la propria personalità giuridica e quella del pupillo; nè che una personalità giuridica passi in altra persona, come avviene nel *mandato,* ove *factum procuratoris est factum partis.* Nè potrebbe concepirsi come un diritto estinto risorga in altra persona; tale è il caso della *surrogazione,* definita dallo Zachariae: « una finzione giuridica, per effetto della quale un'obbligazione, estinta mercè il pagamento effettuato da un terzo, è riguardata come un'obbligazione che continua a sussistere in favore di costui, il quale si

(1) Leggi 10 luglio 1861 e Reg. 8 ottobre 1870; 30 aprile 1874 e 7 aprile 1881; 30 luglio 1887, ecc.

reputa essere una sola e medesima persona coll'antico creditore » (1).

o) Sono notevoli le finzioni del diritto internazionale, che immaginano come continuazione del territorio dello Stato il *mare costiero quousque tormenta exploduntur*), estendendo su di esso il dominio del medesimo (*terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis*); mentre la natura fisica del mare (*mare liberum*) lo sottrae a qualunque dominio. Lo stesso dicasi delle navi da guerra, che, come parte della potenza di uno Stato, *seguono le leggi della bandiera,* anche quando si trovano nelle acque territoriali straniere; e delle persone dell'equipaggio che rimangono soggette alle leggi del loro Stato, quando si trovano in terra straniera per ragioni di servizio. É anche importante la finzione, proclamata nel Congresso di Parigi del 1856, che, in tempo di guerra, immagina neutrale la mercanzia nemica coperta dalla bandiera neutrale (ad eccezione del contrabbando di guerra), esimendola da ogni confisca o cattura. É pure da notarsi la *finzione diplomatica,* spesso adottata per alte mire di esigenze politiche internazionali; come avvenne nelle due visite fatte dall'Imperatore di Germania al Vaticano, recandovisi in carrozze tedesche dal palazzo dell'Ambasciata tedesca, e fingendosi così che Guglielmo non si trovasse in Roma capitale d'Italia. (Vedi in questo senso un importante articolo politico nel giornale *Roma* del 14 aprile 1893).

p) I dottori definirono la *legittimazione:* « actus quo liberi illegitimi *finguntur* ex justo matrimonio nati, et hinc instar legitimorum in patriam rediguntur potestatem ». — « L'illegittimità di origine — dice l'illustre prof. Bianchi (2) — può lasciar luogo all'acquisto dello stato di legittimità, in virtù di quella *finzione giuridica,* per la quale, in caso di legittimazione, si considera il figlio, concepito e nato fuori matrimonio, come se fosse concepito in costanza di esso ».

Questa finzione fu ammessa fin dai tempi dei Romani, i quali conobbero quattro specie di legittimazione: « per subsequens matrimonium, per oblationem curiae, per rescriptum principis e per testamentum ». Di queste, caduta la seconda, le altre tre specie rimasero nei codici moderni (articoli 194-201 cod. civ. ital.).

Il diritto canonico riconobbe solo la prima specie di legittimazione, come risulta da una decretale di papa Alessandro III così espressa: « Tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti, post contractum matrimonium legitimi habeantur » (3). I canonisti finsero un antecedente *matrimonium clandestinum,* supponendo che, fin dal primo avvicinarsi, i genitori avessero la volontà di congiungersi in matrimonio *consensus nuptialis*), e solo spinti da violenta passione ne anticiparono il godimento.

La finzione del diritto canonico è irrazionale. Non si può infatti parlare di un *consensus nuptialis,* chè può anche non esistere; molto meno di un antecedente *matrimonium clandestinum,* perchè l'unione poteva essere adulterina a cagione di un precedente matrimonio, dopo del quale avvennero le seconde nozze con l'antica concubina. Ma il Böehmer, contro ogni principio logico, ne trae una conseguenza generale, negando che la *legitimatio per subsequens matrimonium* sia fondata su una finzione giuridica: « Nam nullibi imperatores constituerunt, talem fictionem retroactivam hic fundamenti loco esse supponendum, cum tamen legum tantummodo sit, fictiones ubi necessitas postulat inducere, non fictiones cerebrinas, et cum recta ratione parum cohaerentes » (4).

Ed il Toullier, con conseguenza più illogica ancora, cita il Böehmer, senza riflettere, che questo dotto canonista non nega in generale la dottrina delle finzioni giuridiche; e scaglia l'anatema contro di esse (5).

La finzione esistente nella legittimazione non è giustificata dai principii del diritto canonico, ma da ben più alte norme d'interesse sociale: « La loi — dice il Laurent — favorise la filiation légitime, parce que la société n'est pas intéressée à ce qu'il y ait des bâtards: de là les *fictions* établies dans le Code Napoléon » (6).

p) L'art. 739 del codice Napoleone definì la *rappresentazione ereditaria*: « una *finzione della legge*, il cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e nei diritti del rappresentato ».

È grave quistione tra gli antichi romanisti, se questa finzione esistesse nel diritto romano. Azone sosteneva l'opinione negativa; e questa opinione è stata difesa da Rofredo di Benevento, da Iacopo Ardizzone, da Iacopo Butrigari, dal Saliceto, da Iacopo di Belvisio e specialmente da Ulrico Zasio. Accursio invece insegnava l'opinione affermativa; e quest'opinione, seguìta anche da Dino, da Iacopo de Arenis, da Bartolo, da Angelo e Paolo de Castro, da Alessandro da Imola e da moltissimi altri, prevalse nella giurisprudenza dei tribunali d'Italia, prima della codificazione. In Germania però la questione è stata risolta in favore dell'opinione di

(1) *Dr. civ. francese,* I, § 321.

(2) *Corso elementare di codice civile,* Parma, 1872, vol. III, § 88; pag. 566, § 174, pag. 1040.

(3) *Cap. 6 extrav. qui fil. sint legit.*

(4) *Ius canonicum Protestantium,* Halae, Magdeburgicae, 1740, tom. 4, lib. 4.°, tit. 17, § 14, pag. 279.

(5) *Droit civ. français,* vol. I, parte 2.ª, numeri 921 e 922.

(6) *Princ. de droit civ.,* § *De la legitimation.*